

Le *poleis* e i loro archivi

Studi su pratiche documentarie,
istituzioni e società
nell'antichità greca

Laura Boffo
Michele Faraguna

GRAECA TERGESTINA

STORIA E CIVILTÀ **6**

GRAECA TERGESTINA

STORIA E CIVILTÀ

Studi di Storia greca coordinati da Michele Faraguna

Il volume è stato pubblicato con i fondi del progetto PSR 2019 del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Università degli Studi di Milano



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI – University Press Italiane

impaginazione
Gabriella Clabot
Elisa Widmar

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2021.

Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-5511-253-6 (print)
ISBN 978-88-5511-254-3 (online)

EUT Edizioni Università di Trieste
via Weiss 21, 34128 Trieste
<http://eut.units.it>
<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

Questo volume è integralmente disponibile online a libero accesso nell'archivio digitale OpenstarTs, al link: <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/8648>



Le poleis e i loro archivi

Studi su pratiche documentarie,
istituzioni e società nell'antichità
greca

Laura Boffo
Michele Faraguna

Indice

Abbreviazioni

INTRODUZIONE

Laura Boffo, Michele Faraguna

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. Premessa agli «Studi» | 3 |
| 2. Questioni di metodo | 29 |

PARTE PRIMA – DALL’ETÀ ARCAICA AL IV SECOLO

Michele Faraguna

- | | |
|---|-----|
| 1. Introduzione: la scrittura e i materiali scrittorî | 61 |
| 2. Le liste dei magistrati eponimi | 69 |
| 3. Leggi di età arcaica e classica: consultazione e revisione | 101 |
| 4. I segretarî | 133 |
| 5. I registri dei cittadini | 151 |
| 6. Le registrazioni finanziarie | 177 |
| 7. I decreti e la loro conservazione in archivio nel V secolo | 193 |
| 8. «Accountability» e documenti epigrafici: il caso di rendiconti e inventarî | 237 |
| 9. Documenti e archivi nella prassi giudiziaria ateniese tra V e IV secolo | 265 |
| 10. Catasti e registrazioni fondiari tra IV secolo ed età ellenistica | 293 |

PARTE SECONDA – L’ETÀ ELLENISTICA

Laura Boffo

- | | |
|---|-----|
| 1. L’archiviazione nell’età ellenistica | 371 |
| 2. L’archiviazione nei rapporti con Roma | 425 |
| 3. I decreti | 499 |
| 4. Le leggi | 555 |
| 5. I trattati | 593 |
| 6. Gli arbitrati interstatali | 635 |
| 7. I registri dei cittadini e dei non-cittadini | 693 |

APPENDICE

Laura Boffo, Michele Faraguna

- | | |
|---|-----|
| Rassegna terminologica | 753 |
| Bibliografia | 781 |
| Indice delle fonti citate | 869 |
| Indice dei nomi, luoghi e cose notevoli | 921 |

Abbreviazioni

Non si riportano le sigle dei Periodici, che seguono la convenzione dell'Année philologique, né quelle di Autori e opere antichi, che seguono la convenzione dell'Oxford Classical Dictionary, Oxford 2012⁴. Le opere moderne abbreviate non compaiono nella Bibliografia finale.

<i>Achaïe I</i>	A.D. Rizakis, <i>Achaïe I. Sources textuelles et histoire régionale</i> , Athènes 1995.
<i>Achaïe III</i>	A.D. Rizakis, <i>Achaïe III. Les cités achéennes: épigraphie et histoire</i> , Athènes 2008.
ACSMGr	Atti del Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 1961–.
<i>AE</i>	<i>L'Année épigraphique</i> , Paris 1888–.
AEMΘ	<i>Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη</i> , 1987–.
<i>Ager, Arbitrations</i>	S. Ager, <i>Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 B.C.</i> , Berkeley-Los Angeles-London 1996.
<i>Agora XVI</i>	<i>The Athenian Agora, XVI. Inscriptions: the Decrees</i> , A.G. Woodhead, ed., Princeton 1997.
<i>Agora XVIII</i>	<i>The Athenian Agora, XVIII. Inscriptions: the Dedicatory Monuments</i> , D.J. Geagan, ed., Princeton 2011.
<i>Agora XIX</i>	<i>The Athenian Agora, XIX. Inscriptions: Horoi, Poletai Records, Leases of Public Lands</i> , G.V. Lalonde, M.K. Langdon, M.B. Walbank, edd., Princeton 1991.

- Agr. *Collezioni epigrafiche della Grecia occidentale / Epigraphische Sammlungen aus Westgriechenland. Pars I: La Collezione epigrafica del Museo archeologico di Agrinio / Die epigraphische Sammlungen des archäologischen Museums von Agrinio*, C. Antonetti, P. Funke, edd., Bonn 2018.
- AIO *Attic Inscriptions Online*, S. Lambert et alii, edd. (<https://www.atticinscriptions.com/>)
- AIUK 4.1 (2019) S. Lambert, *Attic Inscriptions in UK Collections*, 4.1 (2019): *British Museum. Cult Provisions*.
- AIUK 4.2 (2020) S.D. Lambert, *Attic Inscriptions in UK Collections*, 4.2 (2020): *British Museum. Decrees of the Council and Assembly*.
- Aneziri, Vereine S. Aneziri, *Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft*, «Historia» Einzelschriften 163, Stuttgart 2002.
- ANRW *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung*, H. Temporini, ed., Berlin, New York 1972-1996.
- Arnaoutoglou I. Arnaoutoglou, *Ancient Greek Laws: A Sourcebook*, London, New York 1998.
- ARV² J.D. Beazley, *Attic Red-Figure Vase-Painters*, I-III, Oxford 1963².
- Austin M.M. Austin, *The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. A Selection of Ancient Sources in Translation*, New York 2006².
- Axon *AΞON. Iscrizioni Storiche greche*, Università Ca' Foscari, Venezia, S. De Vido, coord., schede digitali (<https://mizar.unive.it/axon/public/index/index>).
- Axon Axon. *Iscrizioni Storiche Greche*, S. De Vido, ed., Periodico online, 2017– (<https://edizionicafoscarini.unive.it/it/edizioni4/riviste/axon/>).
- Bagnall, Derow R. Bagnall, P. Derow, *The Hellenistic Period. Historical Sources in Translation*, Malden 2004.
- BE *Bulletin Epigraphique*, in «REG», 1938–.
- Bertrand, IHG J.-M. Bertrand, *Inscriptions Historiques Grecques*, Paris 1992.

- BGU* U. Wilcken *et alii*, *Aegyptische Urkunden aus den Koeniglichen/Staatlichen Museen zu Berlin. Griechische Urkunden*, Bd. I–, Berlin 1895–.
- BNJ* *Brill's New Jacoby*, I. Worthington, ed., Leiden 2007–, pubblicazione digitale (<https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-jacoby>)
- Bringmann, Steuben, *Schenkungen* K. Bringmann, J. von Steuben, *Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Städte und Heiligtümer*, I, *Zeugnisse und Kommentare*, Berlin 1995-2000.
- Camia, Roma* F. Camia, *Roma e le poleis. L'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e Asia Minore nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche*, Atene 2009.
- Cassayre, Recueil* A. Cassayre, *La justice sur les pierres. Recueil d'inscriptions à caractère juridique des cités grecques à l'époque hellénistique*, *Criminocorpus*, pubblicazione digitale (<http://journals.openedition.org/criminocorpus/2954>).
- CEG* P.A. Hansen, *Carmina Epigraphica Graeca Saeculorum VIII-V a. Chr. n.*, Berlin, New York 1983.
- CGRN* J.-M. Carbon *et alii*, *Collection of Greek Ritual Norms*, Liège 2015, pubblicazione digitale (<http://cgrn.ulg.ac.be/>).
- Chaniotis, Verträge* A. Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996.
- Choix* *Choix d'inscriptions grecques. Textes, traductions et notes*, J. Pouilloux, ed. Paris 1960.
- Choix Délos 2002* *Nouveau choix d'inscriptions de Délos. Lois, comptes et inventaires*, C. Prêtre *et alii*, edd., Athènes 2002.
- Choix Delphes* A. Jacquemin *et alii*, *Choix d'inscriptions de Delphes, traduites et commentées*, Athènes 2012.
- CID I, II, IV, V* *Corpus des Inscriptions de Delphes*. I, *Lois sacrées et réglemens religieux* (G. Rougemont), Paris 1977; II, *Les comptes du quatrième et du troisième siècle* (J. Bousquet), Paris 1989; IV, *Documents Amphictioniques* (F. Lefèvre *et alii*), Paris 2002; V, *Recherches sur les actes d'affranchissement delphiques* (D. Mulliez), Paris 2019.

- Cités de Carie* P. Debord, E. Varinlioglu, *Cités de Carie. Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l'Antiquité*, Rennes 2010.
- COP*² M.-Th. Lenger, *Corpus des Ordonnances des Lagides*, Bruxelles 1980².
- Corinth VIII.1, XV.3* B.D. Meritt, *Corinth, VIII.1, Greek Inscriptions, 1896-1927*, Cambridge (MA) 1931; A.N. Stillwell, J.L. Benson, *Corinth, XV.3, The Potter's Quarter: The Pottery*, Princeton 1984.
- Curty, Gymnasiarchika* O. Curty, *Gymnasiarchika. Recueil et analyse des inscriptions de l'époque hellénistique en l'honneur des gymnasiarques*, Paris 2015.
- DGE*³ *Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora*, E. Schwyzer, ed., Leipzig 1923.
- Dikaiomata* *Dikaiomata. Auszüge aus alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philologischen Seminars der Universität Halle (Pap. Hal. 1)*, Berlin 1913.
- DNP* *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, H. Cancik, H. Schneider, edd., Stuttgart 1996–.
- DS* C. Daremberg, E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, 5 voll., Paris 1877-1919.
- DVC* S. Dakaris *et alii*, *Τὰ χρηστήρια ἐλάσματα τῆς Δωδώνης τῶν ἀνασκαφῶν Δ. Ευαγγελίδη*, II, Athenai 2013.
- EAH* R.S. Bagnall *et alii*, *The Encyclopedia of Ancient History*, 13 voll., Malden (MA) 2012 (ed. online 2012–: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444338386>).
- EAM* A. Rizakis *et alii*, *ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ*, I, Κατάλογος επιγραφών, Ἀθήνα 1985.
- EBGR* A. Chaniotis *et alii*, *Epigraphic Bulletin for Greek Religion*, «Kernos» 4, 1991 –.
- EKM* L. Gounaropoulou *et alii*, *ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ)*, II, Ἀθήνα 2015.
- Entella* L. Porciani, “I decreti: testo e traduzione”, in AMPOLO 2001a, 11-28.
- ESAR III, IV* T. Frank, ed., *An Economic Survey of Ancient Rome*, III, Baltimore 1937; IV, Baltimore 1938.

Famerie, <i>Documents</i>	É. Famerie, <i>Instrumentum Imperii. Documents officiels de la République romaine et du Principat d'Auguste (212 av.-14 apr. J.-C.)</i> , c.s.
FD III	G. Colin <i>et alii</i> , <i>Fouilles de Delphes</i> , III, <i>Épigraphie</i> , Paris 1929–.
FGrHist	F. Jacoby, <i>Die Fragmente der Griechischen Historiker</i> , Berlin, Leiden 1923-1958.
Game, <i>Actes de vente</i>	J. Game, <i>Actes de vente dans le monde grec. Témoignages épigraphiques des ventes immobilières</i> , Lyon 2008.
GEI	<i>Greek Economic Inscriptions</i> , pubblicazione digitale (http://geionline.sns.it).
Hallof, <i>bbaw</i>	K. Hallof, <i>IG XII 4.1</i> , pubblicazione digitale (http://pom.bbaw.de/ig/editionindex.html).
Harland, <i>Associations</i>	P.A. Harland, <i>Greco-Roman Associations. Texts, translations, and commentary, 2, North coast of the Black Sea, Asia Minor</i> , Berlin 2014.
Harter-Uibopuu, <i>Schiedsverfahren</i>	K. Harter-Uibopuu, <i>Das zwischenstaatliche Schiedsverfahren im achäischen Koinon. Zu friedlichen Streitbeilegung nach den epigraphischen Quellen</i> , Köln, Weimar, Wien 1998.
Helly, <i>Gonnoi</i> , II	B. Helly, <i>Gonnoi</i> , II, Amsterdam 1973.
HGIÜ	K. Brodersen <i>et alii</i> , <i>Historische griechische Inschriften in Übersetzung</i> , Darmstadt 2011.
Hornblower, <i>Commentary</i>	S. Hornblower, <i>A Commentary on Thucydides</i> , I-III, Oxford 1997-2010.
HTC	A. Bresson <i>et alii</i> , <i>Les inscriptions grecques et latines</i> , in P. Debord, E. Varinlioglu, edd., <i>Les Hautes terres de Carie</i> , Bordeaux 2001.
I.Adramytteion II	J. Stauber, <i>Die Bucht von Adramytteion</i> , Teil II, <i>Inschriften – Literarische Testimonia – Münzen</i> , Bonn 1996.
IAlexandreaia	M. Riel, <i>The Inscriptions of Alexandria Troas (IK 53)</i> , Bonn 1997.
IAmyzon	J. e L. Robert, <i>Fouilles d'Amyzon en Carie I. Exploration, histoire, monnaies et inscriptions</i> , Paris 1983.

- I.Atrax* Corpus des inscriptions d'Atrax en Pélasgiotide (Thessalie), A. Tziafálias, ed., Paris 2016.
- I.Beroia* L. Gounaropoulou *et alii*, *Inscriptiones Macedoniae Inferioris*, I, *Inscriptiones Beroeae* / ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, I, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, Ἀθήνα 1998.
- I. Bouthrôtos* P. Cabanes, F. Drini, *Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie meridionale et d'Épire*, 2.2, *Inscriptions de Bouthrôtos*, Athènes 2007.
- I.Byzantion* A. Łaitar, *Die Inschriften von Byzantion*, I (IK 58), Bonn 2000.
- I.Cos Segre* M. Segre, *Iscrizioni di Cos*, I-III, Roma 1993.
- I.Didyma* A. Rehm, *Didyma, II. Die Inschriften*. Berlin 1958.
- I.Eleusis* K. Clinton, *Eleusis. The Inscriptions on Stone. Documents of the Sanctuary of the Two Goddesses and Public Documents of the Deme*, Athens, I, 2005; II, 2008.
- I.Ephesos* H. Wankel *et alii*, *Die Inschriften von Ephesos*, I-VII (IK 11-17.4), Bonn 1979-1984.
- I.Epidamnos* P. Cabanes, F. Drini, *Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire* I. *Inscriptions d'Épidamne-Dyrrhachion et d'Apollonia*. 1. *Inscriptions d'Épidamne-Dyrrhachion*, Paris 1995.
- I.Erythrai und Klazomenai* H. Engelmann, R. Merkelbach, *Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai*, I-II (IK 1, 2), Bonn 1972-1973.
- I.Estremo Oriente* F. Canali De Rossi, *Iscrizioni dello Estremo Oriente Greco. Un repertorio* (IK 65), Bonn 2004.
- I.Iasos* W. Blümel, *Die Inschriften von Iasos* (IK 28.1, 2), I-II, Bonn 1985.
- I.Ilion* P. Frisch, *Die Inschriften von Ilion* (IK 3), Bonn 1975.
- I.Kalchedon* R. Merkelbach *et alii*, *Die Inschriften von Kalchedon* (IK 20), Bonn 1980.
- I.Kaunos* C. Marek, *Die Inschriften von Kaunos*, München 2006.
- I.Kibyra* T. Corsten, *Die Inschriften von Kibyra*, I: *Die Inschriften der Stadt und ihrer näheren Umgebung* (IK 60), Bonn 2002.

- I.Knidos* W. Blümel, *Die Inschriften von Knidos*, I (IK 41), Bonn 1992.
- I.Knidos add.* W. Blümel, *Die Inschriften von Knidos*, II (IK 42), Bonn 2019.
- I.Kyme* H. Engelmann, *Die Inschriften von Kyme* (IK 5), Bonn 1976.
- I.Labraunda* *Labraunda, Swedish Excavations and Researches*, III, 1: J. Crampa, *The Greek Inscriptions, 1-12 (Period of Olympichus)*, Lund 1969.
- I.Lampsakos* P. Frisch, *Die Inschriften von Lampsakos* (IK 6), Bonn 1978.
- I.Lindos* C. Blinkenberg, *Lindos. Fouilles et recherches*, II. *Fouilles de l'acropole, Inscriptions*, Berlin 1942.
- I.Magnesia* O. Kern, *Die Inschriften von Magnesia*, Berlin 1900.
- I.Magnesia Sip.* T. Ihnken, *Die Inschriften von Magnesia am Sipylos* (IK 8), Bonn 1978.
- I.Metropolis* B. Dreyer, H. Engelmann, *Die Inschriften von Metropolis*, I (IK 63), Bonn 2003.
- I.Milet I.2; I.3; VI.1; VI.3* T. Wiegand, ed., *Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899–*: I.2, *Das Rathaus von Milet*: C. Fredrich, *Die Inschriften*, Berlin 1908; I.3, *Das Delphinion in Milet*: A. Rehm, *Inschriften*, Berlin 1914; VI.1 (B, P. Herrmann, *Nachträge und Übersetzungen zu den Inschriften n. 1-406*); VI.3 (P. Herrmann et alii, *Inschriften n. 1020-1580*) Berlin, New York 1997-2006.
- I.Molossie* P. Cabanes, M.B. Hatzopoulos, *Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Epire*, 4. *Inscriptions de la Molossie*, Athènes 2020.
- I.Mylasa* W. Blümel, *Die Inschriften von Mylasa*, I-II (IK 34, 35), Bonn 1987, 1988.
- I.Nordkarien* W. Blümel, *Die Inschriften aus Nordkarien* (IK 71), Bonn 2018.
- I.Olympia* W. Dittenberger, K. Purgold, *Die Inschriften von Olympia*, Berlin 1896.
- I.Oropos* B.C. Petrakos, ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΠΟΥ, Ἀθήνα 1997.

- I.Pergamon* M. Fränkel, *Altertümer von Pergamon*, VIII 1. *Die Inschriften von Pergamon. Bis zum Ende der Königszeit*, Berlin 1890.
- I.Pergamon Asklepieion* C. Habicht, *Altertümer von Pergamon*, VIII 3. *Die Inschriften des Asklepieions*, Berlin 1969.
- I.Perge* S. Şahin, *Die Inschriften von Perge*, I (IK 54), Bonn 1999.
- I.Priene* F. Hiller von Gärtringen, *Die Inschriften von Priene*, Berlin 1906.
- I.Priene²* W. Blümel *et alii*, *Die Inschriften von Priene*, I-II (IK 69), Bonn 2014.
- I.Prusa* T. Corsten, *Die Inschriften von Prusa ad Olympon*, I-II (IK 39-40), Bonn 1991-1993.
- I.Prusias* W. Ameling, *Die Inschriften von Prusias ad Hypium* (IK 27), Bonn 1985.
- I.Sagalassos* A. Eich *et alii*, *Die Inschriften von Sagalassos*, I (IK 70.1), Bonn 2018.
- I.Sardis I* W.H. Buckler, D. M. Robinson, *Sardis*, VII. *Greek and Latin Inscriptions*, I, Leiden 1932.
- I.Sardis II* G. Petzl, *Sardis. Greek and Latin Inscriptions, Part II, Finds from 1958 to 2017*, Cambridge (MA), London 2019.
- I.Smyrna* G. Petzl, *Die Inschriften von Smyrna*, I-II 1.2 (IK 23, 24, 1.2), Bonn 1982-1987.
- I.Stratonikeia* M.Ç. Şahin, *Die Inschriften von Stratonikeia* (IK 21, 22, 1.2, 68), Bonn 1981-2010.
- I.Thasos III* P. Hamon, *Corpus des inscriptions de Thasos*, III. *Documents publics du quatrième siècle et de l'époque hellénistique*, Athènes 2019.
- I.Thesp.* P. Roesch, *Les Inscriptions de Thespiés*, Édition électronique, Lyon, 2009²
(<https://www.hisoma.mom.fr/production-scientifique/les-inscriptions-de-thespies>).
- I.Thess.* P.M. Nigdelis, *ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΑ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*, Θεσσαλονίκη 2006.

- I.Thrac.Aeg.* L.D. Loukopoulou *et alii*, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μεταξύ τῶν ποταμῶν Νέστου καὶ Ἐβρου (Νομοὶ Ξάνθης, Ροδόπης καὶ Ἐβρου), Ἀθήναι 2005.
- I.Tralleis-Nysa I, II* F.B. Poljakov, *Die Inschriften von Tralleis und Nysa, I: Die Inschriften von Tralleis*; W. Blümel, *Die Inschriften von Tralleis und Nysa, II: Die Inschriften von Nysa (IK 36, 1.2)*, Bonn 1989-2019.
- I Aph2007* J. Reynolds *et alii*, *Inscriptions of Aphrodisias*, ed. online: <http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/index.html>.
- IC* M. Guarducci, *Inscriptiones Creticae, I-IV*, Roma 1935-1950.
- ICS* O. Masson, *Les inscriptions chypriotes syllabiques. Recueil critique et commenté*, Paris 1983².
- ID* F. Durrbach *et alii*, edd., *Inscriptions de Délos*, Paris 1926-1972.
- IED* S. Minon, *Les inscriptions éléennes dialectales (VI^e-II^e siècle avant J.-C.)*, I-II, Genève 2007.
- IGDGG I* L. Dubois, *Inscriptions grecques dialectales de Grande Grèce, I: Colonies eubéennes. Colonies ioniennes. Emporia*, Genève 1995.
- IGDGG II* L. Dubois, *Inscriptions grecques dialectales de Grande Grèce, II: Colonies achéennes*, Genève 2002.
- IGDOP* L. Dubois, *Inscriptions grecques dialectales d'Olbia du Pont*, Genève 1996.
- IGEP* M.P. de Hoz, *Inscripciones griegas de España y Portugal*, Madrid 2014.
- IGDS* L. Dubois, *Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial*, Rome 1989.
- IGDS II* L. Dubois, *Inscriptions grecques dialectales de Sicile, II*, Genève 2008.
- IGF* J.-C. Decourt, *Inscriptions grecques de la France (IGF)*, Lyon 2004.

- IGIAC *Corpus inscriptionum Iranicarum, Part II. Inscriptions of the Seleucid and Parthian periods and of Eastern Iran and Central Asia, I: Inscriptions in non-Iranian languages.* G. Rougemont, P. Bernard, *Inscriptions grecques d'Iran et d'Asie centrale*, London 2012.
- IGLS *Inscriptions grecques et latines de la Syrie*, Paris 1929–.
- IGR R. Cagnat *et alii*, edd., *Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes*, I-IV, Paris 1906-1927.
- IK *Inchriften Griechischer Städte aus Kleinasien*, Bonn 1972–.
- IOSPE¹ B. Latyshev, *Inscriptiones antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae, I², Inscriptiones Tyriae, Olbiae, Chersonesi Tauricae*, St. Petersburg 1916.
- IOSPE³ III I. Makarov, *Inscriptiones antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae, III, Inscriptions from Chersonesos and its vicinity*, ed. online 2017 (<http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/chersonesos/index.html>).
- IOWP *Imperium and Officium Working Papers* (<http://iowp.univie.ac.at/>).
- IPArk G. Thür, H. Taeuber, *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis: Arkadien (IPArk)*, Wien 1994.
- IScM II I. Stoian, *Inscriptiones Daciae et Scythiae Minoris antiquae. Series altera: Inscriptiones Scythiae Minoris graecae et latinae*, Vol. 2, *Tomis et territorium*, Bucharest 1987.
- IScM III A. Avram, *Inscriptiones Daciae et Scythiae Minoris antiquae. Series altera: Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae. III. Callatis et territorium*, Bucharest 2000.
- ISE I-III^(1,2) L. Moretti, *Iscrizioni Storiche Ellenistiche*, I-II, Firenze 1967-1976; F. Canali de Rossi, III (*Decreti per ambasciatori greci al senato*), Roma 2002, 2006².
- Kloppenborg, Ascough J.S. Kloppenborg, R.S. Ascough, *Greco-Roman Associations. Texts, Translations, and Commentary, I. Attica, Central Greece, Macedonia, Thrace*, Berlin, New York 2011.
- Koerner, *Gesetzestexte* R. Koerner, *Inschrifliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis* (ed. K. Hallof), Köln 1993.

Kotsidu, <i>Ehrungen</i>	H. Kotsidu, <i>TIMH KAI ΔΟΞΑ. Ehrungen für hellenistische Herrscher im griechischen Mutterland und in Kleinasien unter besonderer Berücksichtigung der archäologischen Denkmäler</i> , Berlin 2000.
KUB	<i>Keilschrifturkunden aus Boghazköi</i> , Berlin 1921–.
Labarre, <i>Cités</i>	G. Labarre, <i>Les cités de Lesbos aux époques hellénistique et impériale</i> , Lyon 1996.
LAC	M. Gagarin, P. Perlman, <i>The Laws of Ancient Crete, c. 650-400 BCE</i> , Oxford 2016.
Lazzarini, <i>Dediche</i>	M.L. Lazzarini, <i>Le formule delle dediche votive nella Grecia arcaica</i> , Roma 1976.
LAW	<i>Lexikon der Alten Welt</i> , Zürich, Stuttgart 1965.
LBW	P. Le Bas, W. H. Waddington, <i>Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure...</i> , III. <i>Inscriptions grecques et latines recueillies en Asie Mineure</i> , Paris 1870.
LdH	H.H. Schmitt, E. Vogt, edd., <i>Lexikon des Hellenismus</i> , Wiesbaden 2005.
LGS	J. von Prott, L. Ziehen, <i>Leges Graecorum Sacrae</i> , I, <i>Fasti sacri</i> , II, <i>Leges Graeciae et Insularum</i> , Leipzig 1896-1906.
Le Guen, <i>Associations</i>	Br. Le Guen, <i>Les associations de Technites dionysiaques à l'époque hellénistique</i> , I. <i>Corpus documentaire</i> , Nancy 2001.
LHPC	<i>Leuven Homepage of Papyrus Archives and Collections</i> (http://etana.org/node/6580).
Liddell-Scott 1996	H.G. Liddell, R. Scott, <i>Greek-English Lexicon. Ninth Edition with Revised supplement</i> , Oxford.
LIMC	<i>Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae</i> , I-VIII, Zürich, 1981-1999.
LSAG	L.H. Jeffery, <i>The Local Scripts of Archaic Greece</i> . Revised edition with a supplement by A.W. Johnston, Oxford 1990 ² .
LSAM	F. Sokolowski, <i>Lois sacrées de l'Asie Mineure</i> , Paris 1955.
LSCG	F. Sokolowski, <i>Lois sacrées des cités grecques</i> , Paris 1969.
Maddoli, <i>Suppl.</i>	G. Maddoli, <i>Epigrafi di Iasos. Nuovi Supplementi</i> , «PdP» 62, 2007, 193-384.

- Magnelli, *Gortina* A. Magnelli, *Gortina VII. Le iscrizioni dall'età arcaica all'istituzione della provincia romana*, «RAL», s. IX, 19, 2008, 233-334.
- Magnetto, *Arbitrati* A. Magnetto, *Gli arbitrati interstatali greci*, II. *Dal 337 al 196 a.C.*, Pisa 1997.
- Manieri, *Agoni* A. Manieri, *Agoni poetico-musicali nella Grecia antica*, 1. *Beozia*, Pisa, Roma 2009.
- Massaro, *Agoni* F. Massaro, *Agoni poetico-musicali nella Grecia antica*, 3. *Sparta*, Pisa, Roma 2018.
- McCabe, *Teos* D.F. McCabe, *Teos Inscriptions. Texts and List*. The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia, Princeton 1985
(<https://inscriptions.packhum.org/book/529?location=1688>).
- Mette, *Urkunden* H.J. Mette, *Urkunden dramatischer Aufführungen in Griechenland*, Berlin, New York 1977.
- Migeotte, *Emprunt* L. Migeotte, *L'emprunt public dans les cités grecques: recueil des documents et analyse critique*, Québec 1984.
- Migeotte, *Souscriptions* L. Migeotte, *Les souscriptions publiques dans les cités grecques*, Genève 1992.
- ML R. Meiggs, D. M. Lewis, *A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century BC*, Oxford 1988.
- Moretti, *I agonistiche* L. Moretti, *Iscrizioni agonistiche greche*, Roma 1953.
- New Docs* 1979 G.H.R. Horsley et alii, *New Documents Illustrating Early Christianity*, vol. 4. *A Review of the Greek Inscriptions and Papyri published in 1979*, Sydney 1987.
- nFWB* *Mehrsprachige Online-Wörterbuch zum Fachwortschatz der Verwaltungssprache des griechisch-römisch-byzantinischen Ägypten*, Universität Leipzig
(<https://www.organapapyrologica.net/content/start.xml>).
- NGSL*² E. Lupu, *Greek Sacred Law. A Collection of New Documents (NGSL²)*, 2nd Edition with a Postscript, Leiden, Boston 2009.

- NI.Ephesos* VIII, XI, XIII *Neue Inschriften aus Ephesos*: D. Knibbe, B. İplikçioğlu, «JÖAI» 53, 1981-82, Hauptbl., 87-150; D. Knibbe, H. Engelmann, B. İplikçioğlu, «JÖAI» 59, 1989, Beibl., coll. 162-238; H. Engelmann, «JÖAI» 69, 2000, Hauptbl., 77-93.
- Nieto Izquierdo 2019 E. Nieto Izquierdo, *Recueil d'inscriptions grecques dialectales*, V, 4: *L'Argolide*, Paris 2019.
- NIO* P. Siewert, H. Taeuber, *Neue Inschriften von Olympia, Die ab 1896 veröffentlichten Texte*, Wien 2013.
- Nomima* I, II H. van Effenterre, F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I-II, Rome 1994, 1995.
- NSCIR* A. Maiuri, *Nuovi supplementi al "Corpus" delle iscrizioni di Rodi*, «ASAA» 8-9, 1925-1926 [1929], 313-322.
- NSill* A. Maiuri, *Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos*, Firenze 1925.
- OHAGL 2015-2020* E.M. Harris, M. Canevaro, edd., *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, Oxford, pubblicazione digitale (DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199599257.001.0001).
- OCD*^{3/4} S. Hornblower, A. Spawforth, edd., *The Oxford Classical Dictionary*, Third Revised Edition / Fourth Edition, Oxford 2003, 2012.
- OGI* W. Dittenberger, *Orientis Graeci inscriptiones selectae. Supplementum sylloges inscriptionum Graecarum*, I-II, Leipzig 1903-1905.
- OR* R. Osborne, P.J. Rhodes, *Greek Historical Inscriptions 478-404*, Oxford 2017.
- Osborne, *Naturalization* I-IV M.J. Osborne, *Naturalization in Athens*. Vol. I, *A Corpus of Athenian Decrees Granting Citizenship*; Vol. II, *Commentaries on the Decrees Granting Citizenship*; Vol. III and IV, *The Testimonia for Grants of Citizenship; The Law and Practice of Naturalization in Athens from the Origins to the Roman Period*, Brussels 1981-1983.
- P.Cairo Zeno* *Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire: Zenon Papyri*, I-IV, C.C. Edgar, ed., Le Caire 1925-1931.

- P. Dura* *The Excavations at Dura-Europos, Final Report V, Part 1: C.B. Welles, R. Fink, J. Gilliam, The parchments and papyri*, New Haven 1959.
- P. Gurob* J.G. Smyly, ed., *Greek Papyri from Gurob*, Dublin 1921.
- P. Tebt.* B.P. Grenfell, A.S. Hunt, J.G. Smyly, edd., *The Tebtunis Papyri*, Part I, London, New York 1902.
- PAA* J.S. Traill, *Persons of Ancient Athens*, 21 voll., Toronto 1994-2012.
- Pernin, Baux* I. Pernin, *Les baux ruraux en Grèce ancienne. Corpus épigraphique et étude*, Lyon 2014.
- Petersen – Luschan, Reisen* E.A.H. Petersen, F. von Luschan, *Reisen im südwestlichen Kleinasien, II. Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis*. Wien 1889.
- Petrakos, Demos Rhamnountos, II, VI* B.C. Petrakos, Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΜΝΟΥΝΤΟΣ... II, ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ, Ἀθήνα 1999; VI, ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ..., Ἀθήνα 2020.
- PHI* The Packard Humanities Institute, Searchable Greek Inscriptions, Cornell University, Ohio State University Project History, (<http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/>)
- Piccirilli, Arbitrati* L. Piccirilli, *Gli arbitrati interstatali greci, I: Dalle origini al 338 a.C.*, Pisa 1973.
- Preisigke, Fachwörter* F. Preisigke, *Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens in den Griechischen Papyrusurkunden der Ptolemäisch-Römischen Zeit*, Göttingen 1915.
- Preisigke, Wörterbuch* F. Preisigke, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden*, I-III, Berlin 1925-1927.
- Raubitschek, Dedications* A.E. Raubitschek, *Dedications from the Athenian Akropolis. A Catalogue of the Inscriptions of the Sixth and Fifth Centuries B.C.*, Cambridge (MA) 1949.
- RDGE* R.K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East: Senatus Consulta and Epistulae to the Age of Augustus*, Baltimore 1969.
- RE* *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Stuttgart, München 1894-1980.

- Reynolds, *Aphrodisias* J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, London 1982.
- Rigsby, *Asyia* K.J. Rigsby, *Asyia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World*, Berkeley, London 1996.
- RIJG* R. Dareste et alii, *Recueil des inscriptions juridiques grecques*, I-II, Paris 1894-1904.
- RO P.J. Rhodes, R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions 403-323*, Oxford 2003.
- Robert, *OMS* L. Robert, *Opera Minora Selecta. Épigraphie et antiquités grecques*, I-VII, Amsterdam 1969-1990.
- Roman Statutes* M.H. Crawford, ed., *Roman Statutes*, I, London 1996.
- SB* *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten*, Straßburg–, 1915–.
- SE* *Supplementum Ephesium*, Hamburg 1995.
- SEG* *Supplementum Epigraphicum Graecum*, Leiden 1923–.
- SIG*³ W. Dittenberger, (F. Hiller von Gärtringen), *Sylloge inscriptionum Graecarum*, I-III, Leipzig 1915-1924³.
- SV II-IV *Die Staatsverträge des Altertums: II², Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr.*, H. Bengtson, R. Werner, edd., München 1975; III, *Die Verträge... von 338 bis 200 v. Chr.*, H.H. Schmitt, ed., München 1969; IV, *Die Verträge... von ca. 200 v. Chr. bis zum Beginn der Kaiserzeit*, R.M. Errington, I. Mossong, edd., München 2020.
- Symposion 1971* H.J. Wolff, ed., *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln, Wien 1975.
- Symposion 1974* A. Biscardi, ed., *Symposion 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargnano am Gardasee, 5.-8. Juni 1974)*, Köln, Wien 1979.
- Symposion 1977* J. Modrzejewski, D. Liebs, edd., *Symposion 1977. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Chantilly, 1.-4. Juni 1977)*, Köln, Wien 1982.
- Symposion 1985* G. Thür, ed., *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Ringberg, 24.-26 Juli 1985)*, Köln, Wien 1989.

- Symposion 1988* G. Nenci, G. Thür, edd., *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pisa-Siena, 6.-8. Juni 1988)*, Köln, Wien 1990.
- Symposion 1990* M. Gagarin, ed., *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pacific Grove, California, 24.-26. September 1990)*, Köln, Wien 1991.
- Symposion 1993* G. Thür, ed., *Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Graz-Andritz, 12.-16. September 1993)*, Köln 1994.
- Symposion 1995* G. Thür, J. Vélissaropoulos-Karakostas, edd., *Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Korfu, 1.-5. September 1995)*, Köln, Weimar, Wien 1997.
- Symposion 1997* E. Cantarella, G. Thür, edd., *Symposion 1997. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Altafiumara, 8.-14. September 1997)*, Köln, Weimar, Wien 2001.
- Symposion 1999* G. Thür, F.J. Fernández Nieto, edd., *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñan, La Coruña, 6.-9. September 1999)*, Köln, Weimar, Wien 2003.
- Symposion 2001* R.W. Wallace, M. Gagarin, edd., *Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Evanston, Illinois, 5.-8. September 2001)*, Wien 2005.
- Symposion 2003* H.-A. Rupprecht, ed., *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischholzhausen, 30. September-3. Oktober 2003)*, Wien 2006.
- Symposion 2005* E. Cantarella, ed., *Symposion 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Salerno, 14.-18. September 2005)*, Wien 2007.
- Symposion 2007* E.M. Harris, G. Thür, edd., *Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. September 2007)*, Wien 2008.
- Symposion 2009* G. Thür, ed., *Symposion 2009. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.-30. August 2009)*, Wien 2010.

- Symposion 2011* B. Legras, G. Thür, edd., *Symposion 2011. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Paris, 7.-10. September 2011)*, Wien 2012.
- Symposion 2013* M. Gagarin, A. Lanni, edd., *Symposion 2013. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Cambridge MA, 26.-29. August 2013)*, Wien 2014.
- Symposion 2015* D.F. Leão, G. Thür, edd., *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra, 1.-4. September 2015)*, Wien 2016.
- Symposion 2017* G. Thür, U. Yiftach, R. Zelnick-Abramovitz, edd., *Symposion 2017. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Tel Aviv, 20.-23. August 2017)*, Wien 2018.
- TAM* *Tituli Asiae Minoris, Vindobonae 1901-*.
- TC* M. Segre, *Tituli Calymnii, «ASAA» 22-23, 1944-45 [1952]*.
- Tit.Cam.* M. Segre, G. Pugliese Carratelli, *Tituli Camirenses, «ASAA» 27-29, 1949-1951 [1952]*, pp. 141-318.
- Tozzi, Decreti* G. Tozzi, *Decreti dal santuario di Dioniso Eleutereo ad Atene*, Pisa, Roma 2021.
- TRI* BADOUD 2015, *Catalogue des inscriptions*, 305-453.
- Virgilio, LDP* B. Virgilio, *Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica*, «Studi Ellenistici» XIV, Pisa 2003².
- Walbank, HCP I-III* F.W. Walbank, *A Historical Commentary, on Polybius, I-III*, Oxford 1957-1979.
- Walbank, Decrees* M.B. Walbank, *Fragmentary Decrees from the Athenian Agora*, «Hesperia» Suppl. 38, 2008.
- Welles, RC* C.B. Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period. A Study in Greek Epigraphy*, London 1934 (rist. anast. Chicago 1974).

Introduzione

LAURA BOFFO, MICHELE FARAGUNA

1. Premessa agli «Studi»

Le ragioni per proporre in questo momento degli studi sul mondo antico i risultati di un lavoro di ricerca sugli archivi delle *poleis* dall'età arcaica al tardo ellenismo sono molteplici e concorrenti.

1. Non esiste a tutt'oggi un'indagine su questo soggetto che riguardi tutto il mondo greco in tutta la sua storia, dall'età arcaica alla bassa epoca ellenistica. Tale non si può ritenere la troppo breve, talora schematica e ormai lontana sintesi di Ernst Posner (POSNER 1972), benché quel contributo generale sugli archivi del mondo antico avesse molti meriti, non ultimo quello di essere stato composto da un archivista e di aver definito principi e costanti delle pratiche rilevate nelle diverse realtà storiche analizzate¹. Né tale intendeva essere la breve, eccellente, messa a punto di dati, problemi e prospettive di ricerca fatta nel 1988 da Stella Georgoudi per un volume

¹ Sul significato e sull'importanza di questo secondo aspetto dell'opera di Posner, ai fini di una ricerca approfondita sugli archivi delle *poleis*, vd. *infra*, Introduzione 2. Sul contributo e sul suo rilievo, vd. O'TOOLE 2004 (cfr. 175: «The continuing study of ancient libraries and archives is a testament to the work that Posner so ably began nearly half a century ago in *Archives in the Ancient World*»); sulla figura dello studioso e archivista vd. anche A. MENNE-HARITZ, «Ernst Posner's *Archives and the Public Interest*», «*American Archivist*» 68, 2005, 323-332; GIOVANNINI 2007, 222. Per un ampio contributo sull'ordinamento degli archivi nel mondo antico ad opera di un archivista vd. ora SANTORO 2018c, da considerare con cautela nei dettagli (per una conferma delle considerazioni di Posner circa la conservazione archivistica nel mondo greco-romano, vd. 32-33; vd. anche *infra*, Introduzione 2). Un volume sulle pratiche archivistiche nelle società pre-moderne ad opera di uno specialista, G. Yeo, è uscito troppo tardi per poter essere qui considerato (vd. *l'Avvertenza* finale; allo studioso si deve anche la conferenza «Posner's *Archives in the Ancient World* revisited: a new look at some old records», 7th International Conference on the History of Records and Archives, Amsterdam, Netherlands, July 2015).

miscellaneo dedicato alle forme e al ruolo della scrittura nella società greca (GEORGOUDI 1988)².

«Costretti» dal tipo di documentazione trattata, hanno naturalmente dovuto affrontare l'aspetto dell'archiviazione gli autori di manuali di epigrafia. Se la loro esperienza professionale li ha (giustamente) indotti a ricondurre l'esistenza di archivi organizzati a una fase molto risalente, la natura stessa delle loro opere ha limitato fortemente la loro possibilità di trattarne in maniera adeguata. Così è stato – fra gli studiosi più recenti – per Margherita Guarducci, che ha dedicato all'aspetto una sezione specifica, ma di poche pagine, e note cursorie nella trattazione di diverse categorie di documenti «pubblici» (GUARDUCCI 1970)³ e per Franco Ghinatti, peraltro legato all'idea, ormai superata, di un solo «archivio pubblico» nella *polis*⁴.

Nel corso del tempo tuttavia sono stati pubblicati diversi lavori che hanno espressamente riguardato gli aspetti della produzione e conservazione dei documenti d'interesse pubblico nel mondo delle *poleis*, i quali hanno contribuito insieme a creare le condizioni e a rafforzare lo stimolo per uno studio complessivo e analitico al riguardo⁵. Il problema dell'archiviazione trovava (in modo paradossale) una sua prima esplicitazione critica nel 1909, quando Adolf Wilhelm pubblicò un contributo sull'esposizione dei documenti prodotti dalle *poleis* nel quale la presenza degli archivi era presupposta e la registrazione in essi dei decreti e degli altri documenti era ritenuta tanto «scontata» («selbstverständlich») da non essere indicata nei documenti antichi trascritti in epigrafe e dunque tale da non richiedere approfondimento, di contro all'aspetto dell'esposizione temporanea, cui lo studioso riconduceva le espressioni riferite alla collocazione dell'atto in oggetto in uno spazio pubblico (WILHELM 1909). Conseguenza della dichiarazione di una tale autorità scientifica fu che degli archivi dei Greci non si trattò più in forma sistematica sino al 1960, quando Günther Klaffenbach riprese l'analisi delle espressioni forzate da Wilhelm e ricondusse l'attenzione all'*Archivwesen* dei

² Essa era tanto ricca di fondamento scientifico che non è stata contraddetta dall'indagine di dettaglio sin qui condotta (come non escludeva invece la studiosa, 223). Il contributo richiede tuttavia qualche correttivo circa l'aspetto del rapporto tra archivio e iscrizione (vd. BOFFO 1995, 92, nt. 3; *infra, passim*, e in part. I.7.1; 8.4-8).

³ 1-4 (ridotte ad una pagina in GUARDUCCI 1987, 89-90; per i condizionamenti delle idee di KLAFFENBACH 1960, vd. *infra*, II.1, nt. 1).

⁴ *Profilo di epigrafia greca: gli orizzonti della ricerca attuale*, Soveria Mannelli 1998, 120-121, con 142-143 e 150. Estremamente sintetico è GHINATTI 2004 (7-10; vd. anche *infra*, II.3, nt. 20). Per la considerazione dell'aspetto degli archivi delle *poleis* presso gli epigrafisti vd. anche oltre.

⁵ Una rassegna ragionata degli studi variamente connessi con l'aspetto della scrittura della *polis*, e dunque anche dedicati agli archivi, era già in DEL CORSO 2002, 155-171; vd. anche WERNER 2009 e COQUEUGNIOT 2013, 5-9.

Greci come aspetto importante e degno di studio approfondito, a cominciare dalla definizione dei termini impiegati dalle fonti, che, al contrario di quel che riteneva Wilhelm, ne davano espressa menzione e prescrizione (KLAFFENBACH 1960)⁶. Il lavoro di Klaffenbach, imprescindibile per uno studio del soggetto, consegnava tuttavia a molta della letteratura seguente alcune considerazioni datate e (perciò) imprecise⁷. Un contributo ulteriore, pressoché ignorato nella bibliografia corrente sugli archivi, dava nel 1979 Anastasios Christophilopoulos, il quale peraltro limitava la sua indagine sulle pratiche archivistiche nel mondo greco alle forme di tutela da parte della *polis*

⁶ Sulla posizione di Wilhelm vd. GEORGIOUDI 1988, 223, con la constatazione che la «certitude fâcheuse du grand épigraphiste... nous a privé de son regard scrutateur, de ses réflexions érudites sur le sujet» (conteneva solo alcune brevi considerazioni il contributo “Über die öffentliche Aufzeichnung von Urkunden in griechischen Altertum”, Verhandlungen der 49. Versammlung deutscher Philologen und Schülmannen, Basel 24.-27.09.1907, 111-114 [= WILHELM 2003, 271-274]; una precisazione sul rapporto fra documenti d’archivio e testi iscritti fondata sul contributo principale e sinteticamente applicata contro l’idea degli *Steinarchive* di E. Ziebarth era “Zu E. Ziebarth, Kulturbildern aus griechischen Städte”, «Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien» 64, 1913, 673-693 [= WILHELM 2003, 533-553]; per un’indicazione generale dei limiti della trattazione dell’argomento da parte dello studioso si vedano gli Indici V e VI di A. WILHELM, *Kleine Schriften, Abteilung IV, Gesamtindices, Schriftenverzeichnis*, Wien 2008); per alcune posizioni a temperamento della teoria di Wilhelm sino al 1960 vd. WÖRRLE 1975, 259, nt. 516. In ogni modo Wilhelm non mancava nei suoi contributi di rilevare la natura dei documenti connessi con le versioni epigrafiche e di apportare correzioni e integrazioni ai testi le quali rendevano giustizia alle pratiche di archiviazione dei documenti poleici (vd. ad esempio WILHELM 1914, 14-20 [= WILHELM 1984, 480-486]); conseguenza ne fu che in generale gli studiosi che dovevano prendere in considerazione l’aspetto della scrittura della e nella *polis* davano l’esistenza degli archivi per certa (come, in un contributo importante, ma per certe parti caduco, HEUSS 1934, 251-252 [Sond. 74-75] e JACOBY 1949, 383-384) e finivano col lasciarsi influenzare dal fraintendimento del senso di *anagraphhein eis to demosion* alla base di WILHELM 1909 (vd., per citare solo due esempi a distanza di tempo, lo stesso HEUSS 1934 e P. HERRMANN, “Eine «pierre errante» in Samos: Kultgesetz der Korybanten”, «Chiron» 32, 2002, 170, nt. 32; ma cfr. anche *infra*, nt. 27). Su singole interpretazioni di WILHELM 1909 e di altri suoi contributi vd. *infra, passim*.

⁷ Per i meriti del lavoro, vd. ad esempio *infra*, nt. 29 e cfr. PH. GAUTHIER, Recens. di G. Labarre, *Les cités de Lesbos aux époques hellénistique et impériale*, Lyon 1996, «Topoi» 7/1, 1997, 352, con nt. 10. Per gli aspetti da rivedere, vd. ad esempio *infra*, Introduzione 2, nt. 19 e II.1, nt. 3; cfr. anche BOFFO 1995, 92, nt. 3. Esso era richiamato ad esempio da FINLEY 1983, 208, nt. 19, evidentemente senza lettura approfondita, a sostegno dell’idea di «paucity and... rudimentary state of the archives» nel mondo greco (cfr., con la convinzione che gli archivi «ont tendu à devenir plus complètes à partir du IV^e siècle av. J.-C.», FINLEY 1982, 709, 712 nt. 31); sull’insostenibilità della posizione, vd. H.W. Pleket, *SEG* 32, 1631 (cfr. *infra*, Introduzione 2, ntt. 9 e 54). Alcuni pregiudizi peraltro permanevano: nel 1977, nell’*Epilogue* del suo studio sui prescritti *epigrafici* dei decreti ateniesi, A.S. Henry impiegava la corretta considerazione che «we must not apply modern standards to ancient practice» per concludere che «the recorders of the ancient world had to make do with a somewhat more primitive technology than that available today» (HENRY 1977, 105). Benché non tutte condivisibili, appaiono assai equilibrate e ricche di spunti le considerazioni di LALONDE 1971 sulle forme di archiviazione dei decreti, dichiaratamente ispirate ai principi di Wilhelm e Klaffenbach (cfr. p. V, con 22-23; sugli archivi nelle diverse *poleis*, vd. in part. 21-33).

dei documenti dei singoli ed estendeva la raccolta degli esempi sino all'epoca romana (CHRISTOPHILOPOULOS 1979)⁸.

A partire dagli anni Novanta del secolo scorso – in significativo parallelo con una fioritura di studi sui vari aspetti collegati della vita poleica e in conseguenza dell'accrescersi della documentazione epigrafica – si produceva una serie di studi che, sotto diverse prospettive e con diverso approfondimento, riproponeva la questione degli archivi delle città greche⁹.

Nel 1996, anche in conseguenza degli studi sui sistemi cronografici degli Ateniesi, William Kendrick Pritchett affrontava il problema della classificazione interna degli archivi della *polis* attica, raccogliendo la documentazione letteraria ed epigrafica che indicava incontrovertibilmente l'esistenza e l'organizzazione funzionale di quell'istituzione sin dall'epoca arcaica, e non solo ad Atene (PRITCHETT 1996)¹⁰. Nello stesso 1996 i problemi di fondo dello studio delle pratiche archivistiche del mondo antico – a cominciare da quelli della loro definizione – figuravano densamente indicati in uno studio di Daniele Foraboschi, il quale peraltro si soffermava soprattutto sulla documentazione egiziana, ai fini di rilevare il «contributo informativo» degli insiemi documentali sui diversi aspetti storici e sociali nel mondo antico (FORABOSCHI 1996). In quell'anno inoltre appariva l'importante volume miscelaneo su *Archives et sceaux du monde hellénistique* (BOUSSAC, INVERNIZZI 1996), il quale univa alle riflessioni generali su principi e usi degli archivi nel mondo greco (DESIDERI, GABBA 1996) la rassegna e lo studio sulle diverse attestazioni di sigillatura nell'epoca considerata¹¹. Una precisa consapevolezza della realtà archivistica antica (prevalentemente greca) e dei suoi rapporti con la scrittura esposta mostravano nel 1997, in contributi all'interno di opere di carattere generale, sia Giovanni Pugliese Carratelli, in una sintesi che aveva il pregio di presentare in traduzione italiana alcuni dei testi epigrafici fondamentali per la comprensione di aspetti e momenti degli usi scrittori nelle *poleis*, sia Maria Letizia Lazzarini,

⁸ Il contributo è comunque prezioso per il repertorio delle fonti epigrafiche che menzionano l'archiviazione dei documenti considerati (l'indice alle pp. 89-96; cfr. J. e L. Robert, *BE*, 1980, 120; *SEG* 29, 1723). Negli anni '80 si distingue per l'attenzione allo studio sull'archiviazione dei nomi e delle liste dei neocittadini di età ellenistica SAVALLI 1985 (400-408, cfr. 426, nt. 243; vd. *infra*, II.7).

⁹ Per una rassegna degli aspetti in questione, vd. qui sotto; tra i documenti epigrafici nuovi di particolare interesse per l'argomento basti qui citare la cd. «legge di Paro», pubblicata nel 1983 (vd. *infra*, nt. 64). Nel 1990 appariva peraltro ancora condizionato dall'idea delle «archives sur pierre» R. Étienne, nell'esame del registro delle vendite di Teno (ÉTIENNE 1990, 51-52), su cui vd. *infra*. I.10.8.

¹⁰ Una forte sollecitazione a ribadire precocità ed efficacia degli archivi greci derivava a Pritchett da alcuni studi su oralità e alfabetizzazione, di cui egli non condivideva l'orientamento: cfr. 14, 17, 24. Vd. anche PRITCHETT 2001, 127 ss. Alcune considerazioni dello studioso sono peraltro da rivedere.

¹¹ Vd. in seguito HAENSCH 2006; benché ricco di confronti e suggestioni, tocca solo marginalmente il mondo delle *poleis* non regie il volume VAN OPPEN DE RUITER, WALLENFELS 2021.

che, affrontando la medesima problematica, illustrava brevemente le più recenti e corrette acquisizioni in merito (PUGLIESE CARRATELLI 1997; LAZZARINI 1997). Il decennio si concludeva con la prima monografia dedicata alle pratiche archivistiche dei Greci come soggetto autonomo («in its own right»), ad opera di James Sickinger (SICKINGER 1999)¹². Dichiaratamente finalizzata a reagire all'idea della recenziorità e rudimentalità dell'istituto diffusa da alcuni contributi di Rosalind Thomas, essa era tuttavia ancora incentrata sulla Atene «classica» e (forse per questo) ancora troppo impressionata dal ruolo del *Metron*¹³. Il lavoro aveva tuttavia il merito di richiamare l'attenzione degli studiosi sui meccanismi delle istituzioni della *polis* e di proporre (anche alle osservazioni critiche) una ricostruzione di dettaglio degli itinerari degli scritti funzionali ad esse nell'Atene di VII-IV secolo a.C.

Era su queste premesse, e sullo spunto di un lavoro precedente sul rapporto fra scrittura epigrafica e scrittura riposta¹⁴, che nel 2003 Laura Boffo proponeva «una prima rassegna generale di documenti e aspetti» dell'archiviazione delle *poleis*, allo scopo immediato di riportare l'attenzione degli studiosi sull'insieme del mondo greco e di rilevare una componente fondamentale della vita collettiva dei Greci, praticata dai tempi più risalenti e via via sviluppata in conformità con il «complicarsi» dell'organizzazione civica (BOFFO 2003). Nelle medesime prospettive, Michele Faraguna raccoglieva gli esiti delle proprie ricerche su specifiche categorie di documenti destinati all'archiviazione (FARAGUNA 1997, 2000, 2003a) in due contributi che univano alla sintesi su serie significative di dati l'evidenziazione dei problemi e delle soluzioni che venivano via via proposte in dottrina sui diversi aspetti interessati, ancora una volta indicando precocità, articolazione, funzionalità generale del sistema documentario della *polis* (FARAGUNA 2005, 2006b)¹⁵. Al

¹² SICKINGER 1999 (la citazione da p. 2), a sviluppo di una dissertazione del 1992 limitata al IV secolo (*The State Archive of Athens in the Fourth Century B.C.*, Diss. Brown University, Superv. A.L. Boegehold); per una sintesi e discussione delle posizioni precedenti vd. J. SICKINGER, "Literacy, Documents, and Archives in the Ancient Athenian Democracy", «American Archivist» 62, 1999, 229-246. Sul volume vd. DEL CORSO 2002, 167-171; R. THOMAS, «JHS» 123, 2003, 230-231; O'TOOLE 2004, 171-172; THOMAS 2009a, 14, nt. 3, 37, nt. 52, 40, nt. 60; vd. anche, per qualche contraddizione interna, PÉBARTHE 2006a, 113; per la prospettiva dell'archivista, vd. T. COOK, «Archivaria» 50, 2000, 142-146.

¹³ Su contributi di R. Thomas (soprattutto 1989 e 1992) vd. qui sotto e Introduzione 2. La studiosa non a caso rivalutava nella sostanza gli argomenti del superato U. KAHRSTEDT, "Untersuchungen zu athenischen Behörden. *Appendix*: Das athenische Staatsarchiv", «Klio» 31, 1938, 28-32, totalmente negativo circa l'esistenza di archivi in Atene prima del 403; vd. anche *infra*, I.7.4. Sul *Metron* ateniese vd. *infra*, nt. 30.

¹⁴ Vd. qui sotto, BOFFO 1995.

¹⁵ FARAGUNA 2006b pubblicava il contributo ad un colloquio tenutosi nel 2002. Vd. anche FARAGUNA 2008 e, per un'indicazione generale degli aspetti coinvolti dalla ricerca sugli archivi, qui sotto.

contempo, coglieva l'esigenza di raccogliere gli esiti delle ricerche sui diversi aspetti connessi con la produzione e la conservazione dei documenti in tutto il mondo greco Lucio Del Corso, il quale sottolineava la necessità dello studio dei materiali e delle tecniche scritte ai fini della comprensione dei sistemi concreti di gestione di quelli (DEL CORSO 2002)¹⁶. E di lì a poco Giorgio Camassa, nel raccogliere gli spunti di riflessione degli studi sin qui citati, con profonda sensibilità storica rilevava il rapporto, diretto, tra la conservazione in archivio dei materiali connessi con l'organizzazione dello specifico sistema statale e la sua funzione di memoria collettiva interessata a perpetuare un modello di società, giustamente sottolineando, per la prima volta in dottrina in forma sistematica, la necessità di ricercare elementi di confronto dei principi e delle modalità nel Vicino Oriente Antico (CAMASSA 2004)¹⁷.

Era tuttavia ancora una volta ad Atene, «classica», che nel 2006 tornava Christophe Pébarthe, in uno studio sulle forme sociali della *literacy* attica che non poteva ignorare, delle diverse applicazioni di essa, quella connessa con produzione, gestione, conservazione di documenti d'interesse collettivo, cui veniva riservata una trattazione ampia e articolata, con attenzione anche alle testimonianze successive (PÉBARTHE 2006a)¹⁸. Sotto questo punto di vista, il rilievo posto sull'attività archivistica «periferica» dei diversi magistrati e organi propri al sistema della *polis* attica e sul correlato «dinamismo» dei documenti presentava un salutare distacco dalla prospettiva tradizionale dell'archivio centrale/*Metron* e il giusto orientamento verso una lettura delle pratiche documentali e archivistiche greche che tenga conto di tutte le esigenze e le fasi dell'organizzazione civica¹⁹. E nello stesso anno un'importante messa a punto sulle pratiche finanziarie e contabili nel mondo antico non poteva esimersi dal considerare l'aspetto dell'archiviazione connessa e dal rilevarne i caratteri di organizzazione e funzionamento efficaci (VERBOVEN *et alii* 2008).

¹⁶ Vd. già BOFFO 1995, 92 ss.; vd. anche DEL CORSO 2003; 2010, spec. 5 ss.; “Unità e particolarismo della scrittura greca su papiro: dallo spazio geografico allo spazio sociale”, «S&T» 13, 2015, 1-27; vd. anche “Segni e *layout* delle iscrizioni greche in Egitto. Un sondaggio su testi esposti in prosa”, in NOCCHI MACEDO, SCAPPATICCIO 2017, 43-49.

¹⁷ Per il significato che questa impostazione riveste in rapporto allo studio che qui si propone vd. *infra*, Introduzione 2 (per importanti considerazioni di Camassa, vd. le citazioni *ibid.* alle ntt. 10, 24, 40).

¹⁸ Si tratta della Parte II, *Les archives dans l'Athènes classique*, 111-239 e della Parte III, *La communication écrite publique: échanges de documents et fonctionnement de la cité*, 241-343. Sul volume, vd. THOMAS 2009a, 14, nt. 3 e Recens., «Klio» 92, 2010, 495-499; vd. anche qui sotto.

¹⁹ Per l'efficacia euristica di questa impostazione, che è qui adottata, vd. *infra*, Introduzione 2. Al volume di Pébarthe manca un completo aggiornamento bibliografico. L'aspetto dell'interazione tra archivi centrali e archivi «periferici» dei demi è anche al centro della trattazione di PÉBARTHE 2013.

Bisognava attendere il 2012 e una dissertazione di dottorato canadese per vedere gli archivi pubblici come prospettiva di lettura dei valori di una *polis* ellenistica, a partire da alcuni significativi esempi (WALLACE 2012)²⁰. E soltanto nel 2013 si pubblicava un contributo sugli archivi nel mondo greco sulla lunga durata, peraltro incentrato sull'aspetto materiale dei casi rilevati e in connessione con l'istituto parallelo delle biblioteche (COQUEUGNIOT 2013)²¹.

2. Come s'è detto, a suggerire l'opportunità di un'indagine sistematica sugli archivi delle *poleis* ha contribuito anche l'articolarsi e il progredire di una serie di studi, relativi al mondo greco e, più in generale, al mondo antico, i quali hanno via via e più o meno direttamente interessato l'aspetto della conservazione dei documenti scritti in un organismo statale. Essi riguardano, in particolare per il mondo greco, i tempi e i modi della scrittura nei diversi ambiti di utilizzo e fruizione, il rapporto fra scrittura e oralità, la natura e la forma dell'epigrafia pubblica, il funzionamento delle istituzioni civiche, i rapporti giuridici e amministrativi con i poteri esterni, i processi di documentazione degli storiografi e, nell'ambito di ricerca allargato al mondo vicino-orientale e romano, la forma e la funzione dei «documenti legali» nel sistema amministrativo di riferimento²².

Non mette qui conto di diffondersi sulla bibliografia degli ultimi venti anni sul tema dei tempi dell'affermarsi della scrittura come strumento di comunicazione nella società greca, nelle sue diverse forme di organizzazione, se non per ricordare l'idea ormai affermata della precocità e diffusione dell'impiego di un mezzo dimostratosi di utilità insostituibile per la gestione della vita di relazione, dalle forme più semplici e private a quelle via via più complesse e pubbliche. È invece utile segnalare quell'ambito d'indagine che ha ripreso con nuova consapevolezza lo studio degli aspetti tecnici dei supporti

²⁰ Lo studio di un numero limitato di casi porta lo studioso a esprimere dubbi forse eccessivi circa l'estensibilità ad altre (numerose) *poleis* delle sue considerazioni sul ruolo dell'archiviazione nell'epoca in oggetto, giustamente inserito nel contesto della conservazione e valorizzazione delle memorie civiche e della funzionalità politica nei diversi ambiti (ma con qualche contraddizione e ancora incertezza sul rapporto fra memoria riposta e memoria esposta).

²¹ L'opera riprende la tesi di dottorato della studiosa, risalente al 2005, con «quelques mises à jour» (p. XI) che non rimediano ad alcune assenze bibliografiche e a una certa genericità; all'indagine si deve un catalogo delle attestazioni per lo più materiali di archivi e biblioteche nel mondo antico di cultura greca, dal V sec. al II d.C. (67-150, con quindici voci per il periodo preromano; per Atene, vd. il cap. II, 29-37).

²² Per l'interrelazione dei temi in oggetto e per il comune concorso alla definizione del sistema istituzionale poleico vd. già BOFFO 2011a, 110, nt. 36. Basterà una scorsa alla bibliografia del volume per rilevare l'ampiezza delle prospettive che uno studio sull'archiviazione dei Greci comporta e per trovare i rimandi ad una letteratura che si fa sui temi indicati sempre più imponente (ma per alcuni versanti ormai in parte ripetitiva).

deperibili della scrittura, quello dell'organizzazione del testo su di essi, del significato dei segni grafici sui diversi supporti, dello spazio fisico richiesto da questi ultimi nelle raccolte funzionali²³. Appare evidente infatti l'interesse dei risultati degli studi di bibliologia per chi cerchi di ricostruire documenti antichi, sia come esemplari singoli, sia come componenti testuali di serie periodiche e/o tematiche²⁴. E non è un caso che di recente sia comparsa una serie di contributi dedicati allo studio dei rapporti tra le funzioni della scrittura e le diverse forme materiali dei suoi esiti²⁵.

²³ Vd. E. LALOU, ed., *Les tablettes à écrire de l'Antiquité à l'époque moderne*, Turnhout 1992; DEGNI 1998; CRISCI 1999, 29-62; W.A. JOHNSON, *Bookrolls and scribes in Oxyrhynchus*, Toronto, Buffalo, London 2004; J.-M. CROISILLE, "L'instrumentum scriptorium dans la peinture romaine", in PERRIN 2010, 63-78; SÈVE 2010; NOCCHI MACEDO, SCAPPATICCIO 2017; FARAGUNA 2020a. Vd. anche, per il mondo romano, MEYER 2004; H. ECKARDT, *Writing and Power in the Roman World. Literacies and Material Culture*, Cambridge 2018 e, per la documentazione del V.O.A., BAGNALL 2011, 95 ss. Per considerazioni sull'aspetto scrittoria dei *katadesmoi*, attraverso l'analisi semantica dei verbi *καταγράφω* («il évoque... une écriture qui met en séquence et possède une valeur sérielle») e *κατατίθημι* («je dépose sous la garde de», «je consigne», «j'enregistre»), vd. M. CARASTRO, "Les liens de l'écriture. *Katadesmoi* et instances de l'enchaînement", in M. CARTRY *et alii*, edd., *Architecturer l'invisible. Autels, ligatures, écritures*, Turnhout 2009, 273-274. Per una sintesi su forme e strumenti della «cultura scritta» nelle città antiche vd. ora G. CAVALLO, *Scrivere e leggere nella città antica*, Roma 2019 (11-125).

²⁴ Vd. qui sotto; per la natura dei documenti e per il principio della «catena documentaria» che comprende sequenze e varianti formali degli stessi, vd. *infra, passim*.

²⁵ Vd. PIQUETTE, WHITEHOUSE 2013; MEIER *et alii* 2015. La prima raccolta (che per l'area mediterranea giunge all'epoca greca arcaica) offre per le diverse realtà una prospettiva comune che porta il lettore al recupero dei *comparanda*; la seconda raccolta ha il merito di realizzare, per i diversi aspetti, un'effettiva analisi comparativa fra contesti storici, sui presupposti metodologici dell'interconnessione diacronica e diatopica tra principi e prassi delle scritture; per l'aspetto dell'archiviazione, che per l'antico considera solo l'Egitto «greco-romano», vd. AST *et alii* 2015 e *infra*, Introduzione 2, nt. 54. Nell'ambito del progetto di ricerca sulle *Material Text Cultures* si collocano anche il volume miscelaneo BERTI *et alii* 2017, che è incentrato su forme e contesti spaziali della scrittura esposta nelle diverse società antiche e medievali, ma non può esimersi, in taluni ambiti, dal considerare l'aspetto documentale dei manufatti esaminati (vd. ad esempio MEYER 2017, *passim*, con le obiezioni in FARAGUNA 2020a, 122-124); SARRI 2018, sugli aspetti materiali della scrittura epistolare nel mondo greco e romano su materiale non lapideo; la raccolta di saggi PETROVIC *et alii* 2019, sui diversi aspetti e contesti della scrittura su pietra; per una rassegna critica degli studi recenti che rivalutano gli aspetti «materiali» nell'approccio moderno al mondo antico vd. L.G. CANEVARO, "Materiality and Classics: (Re)turning to the Material", «JHS» 139, 2019, 222-232; per la considerazione degli aspetti grafici della trascrizione epigrafica dei documenti, nei loro rapporti con le forme della scrittura su altro materiale, vd. FARAGUNA 2020a, spec. 119 ss. Un'importante messa a punto anche metodologica della ricerca sui rapporti fra *media* scritti e altri strumenti di comunicazione nei contesti della vita di relazione, anche amministrativa, nell'area egea e vicino-orientale nell'età del Bronzo, con attenzione ai confronti tra le manifestazioni nelle diverse aree, è in JASINK *et alii* 2017. Infine, agli aspetti formali della scrittura sui diversi supporti e alle loro interrelazioni è dedicato l'incontro *Layout and Materiality of Writing in Ancient Documents. From the Archaic Period to Late Antiquity: a Comparative Approach*, organizzato dal Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra per il 22-25 giugno 2021 (<https://cechfluc.wixsite.com/ccah/layoutmateriality>). Vd. anche, per le tecniche della scrittura e della conservazione delle informazioni nel mondo greco e romano, con il giusto rilievo del ruolo dell'archiviazione, il

Allo stesso modo di grande utilità sul piano euristico tornano gli esiti ultimi della egualmente ampia e articolata discussione circa le funzioni rispettive delle diverse forme dell'«oralità» e della scrittura nelle *poleis*, nell'ambito del controverso tema delle «literacies» nel mondo antico (e, in particolare, della «functional literacy»)²⁶. Benché il tentativo di rimuovere dal discorso sugli archivi dei Greci (specialmente di età classica) il già ricordato pregiudizio «primitivistico» diffuso da Rosalind Thomas non sia ancora del tutto riuscito, né in dottrina né in opere di maggiore divulgazione, una serie di voci concorrenti ha ricondotto alle corrette proporzioni – suggerite dalle fonti antiche su tutto il mondo greco – il rapporto tra le due componenti fondamentali e complementari della gestione della vita nella *polis*: appare ormai accertato che le forme orali della comunicazione istituzionale e dell'obbligo giuridico furono presto accompagnate e via via integrate da quelle scritte e sottoposte a tutela e conservazione²⁷.

contributo di sintesi di W. CLARYSSE, K. VANDORPE, “Information, Technologies: Writing, Book Production, and the Role of Literacy,” in J.P. OLESON, ed., *The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World*, Oxford 2009, 715-739 (spec. 726 ss.).

²⁶ Per una rassegna ragionata della discussione al riguardo, da DETIENNE 1988 in poi, vd. WERNER 2009 (per gli archivi, 334 e 342, con qualche lacuna); cfr. A. RODRÍGUEZ MAYORGAS, *Arqueología de la palabra: oralidad y escritura en el mundo antiguo*, Barcelona 2010 (ancora con qualche pregiudizio su «dispersion y desorden» degli archivi greci e romani, 168) e BAGNALL 2011, 2-3 e 145, con bibliografia. Per una discussione del valore euristico della «functional literacy» (ancora una volta limitato ad Atene) vd. THOMAS 2009a, spec. 16 ss.; per le diverse forme di «literacy» nell'ambito della vita pubblica vd. FARAGUNA 2011, 15-16, e *infra* I.3.9; una rapida sintesi è in J.P. SICKINGER, “Literacy, Greece”, in *EAH* 7, 2013, 4098-4100.

²⁷ Sull'archiviazione nei lavori principali della studiosa vd. rispettivamente THOMAS 1989, 34-94 e 1992, spec. 93-100, 132-157 (una parziale correzione di prospettiva è in THOMAS 2009a e 2009b, 354); per un effetto in dottrina, vd. ad esempio i dubbi di RHODES, LEWIS 1997 sulla funzionalità di principio degli archivi (3-4, 525, sui presupposti del «bureaucratic habit», che – non a caso – «take time to develop» e non si sarebbe manifestato in «undeveloped states»); le conclusioni di MIGEOTTE 1998a (dove si cerca di conciliare le posizioni riduttivistiche e comparativistiche con i risultati delle – allora rinascenti – ricerche specifiche su quell'aspetto, 244 = 2010, 356, con nt. 50; cfr. *ibid.*, *Post Scriptum*, 358); le considerazioni in PARKER, OBBINK 2000, 440 (fondate sulla citazione «the term “archives” dignifies what were often haphazard mixtures of records on a variety of materials» di THOMAS 1992, 143); la tesi di OSBORNE 2012a sull'«ufficialità» del testo epigrafico, che avrebbe fatto premio sulla «copia» d'archivio (cfr. 44, nt. 69, col richiamo a THOMAS 1992, 132 ss. e alla sua recensione a SICKINGER 1999 – *supra*, nt. 12 – 230 s., e la ripresa in OSBORNE 2012b, 75 ss.; vd. qui sotto, nt. 30); le considerazioni di RHODES 2019, ancora legato al binomio «originale»/«copia» nel rapporto fra esemplari d'archivio ed esemplari iscritti e con la conclusione singolare che i primi «were kept in the archives at least for a time», ovvero «when a decree was not inscribed the papyrus text was not destroyed immediately» (146); per il persistere del pregiudizio in svariate voci enciclopediche, di Thomas e altri, vd. *infra*, nt. 59. Per diverse voci di correttivo, vd., via via J.P. SICKINGER, *Recens. in «CPh»* 89, 1994, 273-278; DEL CORSO 2002, 158-162; O'TOOLE 2004, 170-172; KOEHN 2013, 166-167, nt. 13; SCAFURO 2013, 415, nt. 7; NAWOTKA 2014, 2-3 (con qualche semplificazione); per una ragionata confutazione, relativamente ad Atene nel V secolo, vd. FARAGUNA 2017, 29-30 e, per il periodo 352/-322/1, LAMBERT 2016 (sempre per Atene, nel IV secolo, e per l'uso dei decreti nella narrazione retorica e sociale, vd. LIDDEL 2020, II, 116 ss., 155-156, 243, con la considerazione che «Perhaps it was the case that orators referred to the archive in the hope that it would give their claims about decrees authority among an audience who had a high level of respect for the record-keeping

Come si è detto, la consapevolezza dell'esistenza e della funzionalità degli archivi nelle *poleis* in tutto il corso della loro storia è un aspetto proprio degli studiosi dei «documenti» epigrafici, la versione esposta delle «pièces d'archives» che acquisisce forma e significato precisamente per il suo rapporto indissolubile con l'intero sistema delle scritture pubbliche²⁸. In questa prospettiva, nel 1995 Laura Boffo rimeditava le considerazioni singole e cursorie fatte da quegli studiosi in uno studio complessivo, che tentava di risalire in maniera sistematica dalla versione esterna delle diverse categorie di documenti ufficiali nel mondo greco a quella «nascosta», ritenute entrambe funzionali, in maniera concorrente, allo svolgimento della vita istituzionale e auto-rappresentativa della rispettiva *polis* (BOFFO 1995)²⁹. Benché ancora condizionato dalla considerazione prioritaria del versante epigrafico e del caso ateniese applicava di lì a poco il medesimo procedimento *à rebours* Peter J. Rhodes per giungere a importanti considerazioni circa la manipolazione che un documento civico poteva subire nelle diverse fasi di redazione e riproduzione (RHODES 2001)³⁰. Sulle medesime premesse operava pure John

abilities of the city», 120); riprende in esame le posizioni di Thomas alla luce del progredire delle attestazioni di *literacy* nel mondo greco FARAGUNA 2020a, 115-117 (cfr. 116, con la considerazione che «in the light of the evidence, one cannot avoid the impression that, as a whole it [*scil.* «the “mainstream” paradigm on the meaning of literacy» generato dalla studiosa] is a minimalist, or “pessimistic”, paradigm»).

²⁸ La citazione è da L. ROBERT, “Les épigraphies et l'épigraphie grecque et romaine”, in SAMARAN 1961, 453-454, 458-459, 460 (= 1989a, 65-66, 70-71, 72 = 2007, 88, 92, 94). Date queste premesse l'attenzione del grande studioso si soffermava sulla «faccia nascosta» dei documenti poleici soltanto cursoriamente, in rapporto all'analisi delle singole epigrafi o delle serie documentali. Né sono mancati fraintendimenti, come nel caso della disposizione ricorrente nella Paro ellenistica che gli *ἀρχοντες*, «insieme con il segretario» (*μετὰ τοῦ γραμματέως*) dovessero *ἀναγράφειν* un decreto di altra città *ἐν τῷ δημοσίῳ*: una chiara indicazione di messa in archivio ufficiale intesa come «exposition du décret» (ROBERT 1960, 530, per suggestione di WILHELM 1909, 262; solo all'apparenza più ambiguo era L. ROBERT, “Inscription hellénistique de Dalmatie”, «BCH» 59, 1935, 499 (= 1969a, 312), quando intendeva l'espressione equivalente a «transcrire les documents dans le bâtiment des archives», ma rimandava allo stesso WILHELM, 257-264). La prospettiva che qui si rileva si riflette in generale nei lavori fondati sull'epigrafia: negli indici il lemma *archivio*, *-i* non compare neppure laddove ne viene fatto qualche cenno più che cursorio. Vd. anche *supra*, nt. 6.

²⁹ Anche in questo caso la critica si appuntava sui contributi di THOMAS (1989 e 1992), troppo incline a considerare le iscrizioni come gli unici e i veri «documenti» delle *poleis*, e su TARN STEINER 1994: vd. spec. 97-99, ntt. 19, 23, con la recensione di L. BOFFO, «Athenaeum» 85, 1997, 290-292. Limitatamente ai «conti» iscritti, ragionevoli considerazioni presenta FRÖHLICH 2004, 325-328, 503. Sulla definizione di «documento» vd. qui sotto e *infra*, Introduzione 2, nt. 15. In questa prospettiva, viene considerato risolto, perché non pertinente, il «problema» di quale fosse, tra la versione esposta e quella archiviata, l'«originale» (vd. già KLAFFENBACH 1960, 26 ss.).

³⁰ Benché ancora con una certa sottovalutazione delle possibilità degli archivi antichi. Sempre ad Atene si limitavano WEST 1989 (sul rapporto fra iscrizioni e documenti nel *Metron* quanto a forme di datazione) e SICKINGER 1994 (a precisazione del ruolo delle iscrizioni nel *Metron* rispetto ai documenti ivi archiviati). Per il problema del rapporto tra la redazione «completa» d'archivio e quella esposta, che richiede un approccio più sofisticato che quello della generale e generica

K. Davies, in un contributo suscettibile di qualche contestazione ma con il pregio di rilevare alcuni degli aspetti di fondo della conservazione delle memorie nelle *poleis*: la generale uniformità di comportamenti amministrativi e l'antichità dell'affermarsi del principio della conservazione ordinata dei documenti pubblici (DAVIES 2003)³¹. Non era ormai per caso che C. Pébarthe, analizzando nella sua monografia categorie specifiche di documenti ateniesi, sottolineava la distinzione tra gli usi epigrafici e le pratiche archivistiche, o che Léopold Migeotte, nella valutazione delle pratiche contabili delle *poleis*, nel 2008 faceva di tale distinzione una «questione di metodo» preliminare³². Né è un caso che il recente contributo di Adele C. Scafuro sull'«epigrafia dell'amministrazione» greca si configuri come uno studio sui caratteri della «pubblicazione» di quanto contenuto negli archivi delle *poleis*³³.

Un ulteriore significativo progresso negli studi sul funzionamento del *demosion* nelle *poleis* è stato prodotto da una serie di studi su diversi aspetti della loro vita istituzionale, per periodi più o meno lunghi della loro esistenza. Se per gli aspetti specifici e per lavori preliminari si rimanda all'indagine

«abbreviazione», vd. già WILHELM 1909, 272 ss.; HEUSS 1934, 251 ss. e ora, con una posizione estrema sul versante opposto, OSBORNE 2012a, secondo cui i testi iscritti non avrebbero differito in nulla da quelli riposti (il contributo, non privo di contraddizioni, è limitato alla sola epigrafia ateniese e troppo selettivo nella bibliografia, cfr. NAWOTKA 2014, 3 e *infra*, I.7.7); vd. anche, per il periodo romano imperiale, R. HAENSCH, “Einführung”, in HAENSCH 2009, spec. 8, 12 (precisamente sulla base del presupposto metodologico che «... sollte man auch den diplomatischen Details mehr Aufmerksamkeit schenken, als dies bisher oft der Fall war») e, nel dettaglio, A. EICH, “Diplomatische Genauigkeit oder inhaltliche Richtigkeit? Die Verhältnis von Original und Abschrift”, in HAENSCH 2009, 267-299 (lo studioso, al termine della valutazione del rapporto in diversi casi concreti, analizzati con acribia, può concludere, 298, che «Inscriptliche Kopien von Staatsurkunden *sollten den Lesern den Originaltext vor Augen führen*»; il corsivo è dell'A.).

³¹ Su di un aspetto dello studio, vd. *infra*, Introduzione 2, nt. 19; qualche contraddizione compare anche in Z.H. ARCHIBALD, J.K. DAVIES, “Introduction”, in ARCHIBALD *et alii* 2011, 10, laddove si rileva la capacità di una *polis* di gestire un'attività contabile complessa attraverso «a chain of command» e «a set of accounts», ma con il pregiudizio di vedere ciò realizzato «in a world without double-entry book-keeping or Arabic numerals and with limited access to papyrus and other convenient media for orderly accounting» (a proposito dell'Alicarnasso del III secolo e dell'organizzazione delle sue finanze riflessa dal decreto di sottoscrizione pubblica OGI 46). Vd. anche, più in generale, BAGNALL 2011, 52, 150, ntt. 38, 40.

³² Vd. rispettivamente PÉBARTHE 2006a, Parte III, spec. 269 ss. e L. MIGEOTTE, “La comptabilité publique dans les cités grecques: l'exemple de Délos”, in VERBOVEN *et alii* 2008, 59-76 (= 2015, 87-101, con *Post-scriptum*, 101-102); 2008a, 62-64 (= 2015, 89-91), *Questions de méthode*; cfr. di seguito MIGEOTTE 2014a, 74 ss. («Les archives des cités et des sanctuaires contenaient donc une foule de documents les plus divers, plus détaillés et plus maniables que les versions épigraphiques qui nous sont parvenues»). Per il mondo romano, il rapporto fra scrittura esposta e scrittura d'archivio è delineato con finezza da M. CORBIER, *Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne*, Paris 2006, 62-65.

³³ SCAFURO 2013. Frintendimento del rapporto tra documenti d'archivio e trascrizione epigrafica mostra, per l'età romana, C. BÉRARD, “«Mémoire éternelle»: l'Hérôon d'Opramoas à Rhodiapolis”, in A. GANGLOFF, ed., *Lieux de mémoire en Orient grec à l'époque impériale*, Bern 2013, 140-153.

seguito, non si può qui non menzionare il lavoro sistematico sulle procedure di decretazione edito nel 1997 a cura di Peter Rhodes (con David Lewis), il quale offre una utile rassegna ragionata dei documenti epigrafici sui quali impostare il lavoro di ricostruzione delle diverse procedure di trattamento dei decreti cittadini (RHODES, LEWIS 1997)³⁴. Egualmente importanti, per la loro natura di raccolte ragionate di serie documentali finalizzate all'illustrazione del funzionamento del fenomeno istituzionale considerato e per l'attenzione agli aspetti scrittorî connessi, risultano i contributi di L. Migeotte sulle pratiche del prestito e delle sottoscrizioni collettive, di Ludwig Meier sulle forme di finanziamento delle costruzioni pubbliche, di Philippe Gauthier sul sistema dell'evergetismo ellenistico, di Sheila L. Ager e Anna Magonato sugli arbitrati interstatali successivi al 337, di Kent J. Rigsby sulle iniziative di richiesta e riconoscimento di *asylia*, di Paola Ceccarelli sull'epistolografia ufficiale, di Antonia Sarri sugli aspetti materiali delle lettere nel mondo greco-romano, o quelli tematici di Pierre Fröhlich sulle forme di controllo dei magistrati nelle *poleis* di IV-I secolo, di Christophe Feysel sull'esame preliminare nelle istituzioni delle *poleis*, di Sviatoslav Dmitriev sul «governo» delle città in epoca ellenistica e romana, di Paul Ismard sul ruolo degli schiavi pubblici (*demosioi*) quali espressione del meccanismo di gestione delle città greche, di Aude Cassayre sulle pratiche giudiziarie nell'età ellenistica, di Julien Fournier su quelle nell'epoca del controllo romano³⁵. Non meno utili, anche per le prospettive di lettura che suggeriscono delle istituzioni poleiche e dei documenti che vi pertengono, sono le riflessioni generali e gli studi specifici su presupposti, componenti, articolazione della vita «comunitaria» delle *poleis* e sulla partecipazione dei *politai* alla vita civica nel basso

³⁴ Naturalmente il lavoro non poteva evitare di prendere in considerazione l'aspetto dell'archiviazione dei decreti cittadini. Manifestando qualche dubbio circa la sua risalenza, esso ne trattava con estrema brevità (3-4, con una nota di cautela sul fatto che «we cannot be sure that from an early date every state will have preserved, even for a limited period, the text of every decree which its assembly enacted: bureaucratic habits take time to develop», e 525-527). Vd. anche il già citato RHODES 2001.

³⁵ Vd., nell'ordine, MIGEOTTE 1984, 1992; MEIER 2012; GAUTHIER 1985 (con gli importanti complementi di FRÖHLICH 2005, CURTY 2009; mette appena conto ricordare che a Ph. Gauthier si deve un complesso di studi sugli istituti politici e gestionali greci nei quali l'attenzione per i *demosia grammata* è costante); Ager, *Arbitrations*; Magonato, *Arbitrati*; Rigsby, *Asylia* (con le importanti considerazioni di CHANIOTIS 1999 circa la presenza e il ruolo delle „wandernde/reisende Urkunden“); CECCARELLI 2013 (con un repertorio delle lettere di *poleis* e *koina* iscritte alle pp. 365-379, Appendice 3; un aggiornamento in CECCARELLI 2018, 153, nt. 23; per alcuni studi sull'uso politico delle lettere vd. anche la sezione greca e romana di CECCARELLI *et alii* 2018); SARRI 2018; FRÖHLICH 2004; FEYSEL 2009; DMITRIEV 2005; ISMARD 2015 (su cui vd. FARAGUNA 2017, 24, nt. 6; complementari sono ISMARD 2014, 2019, con la discussione di PORCIANI 2018 e 2019); CASSAYRE 2010 (con le note critiche di P. Fröhlich, *BE*, 2011, 121 e A. MAFFI, «Dike» 12/13, 2009/2010, 364-370); FOURNIER 2010.

ellenismo³⁶; sul ruolo sociale e politico dell'evergetismo, della prossenia, dell'efebia³⁷; sulle dinamiche statutarie nelle società poleiche³⁸; sulla circolazione delle persone, delle merci, delle informazioni nel mondo antico, sui cd. *transfers culturels*, sui meccanismi e gli effetti della '(inter)connettività' in cui operavano le *poleis*³⁹; sulle forme della produzione e dell'applicazione del diritto all'interno delle città o nelle relazioni esterne⁴⁰; sull'amministrazione

³⁶ Vd. POLIGNAC, SCHMITT-PANTEL 1998; FRÖHLICH, MÜLLER 2005; COUVENHES, MILANEZI 2007; ISMARD 2010; DUPLΟΥY *et alii* 2014; TAYLOR, VLASSOPOULOS 2015. Vd. anche GRIEB 2008; CARLSSON 2010 (con qualche cautela, cfr. *infra*, nt. 43 e MANN 2012, 18-19, nt. 16) e MANN 2012.

³⁷ Per l'evergetismo vd. CURTY 2009; VAN NUIF *et alii* 2011; BECK 2015; FORSTER 2018 (con precisa sensibilità per l'aspetto dell'archiviazione dei decreti onorari per i benefattori; tuttavia in *IG XII 7*, 389, decreto per due fratelli di Egiale della prima metà del II sec., non crediamo che la disposizione finale per il *grammateus* di ἀναγράφαι τῶδε τὸ ψήφισμα εἰς τὰ δημόσια γράμματα, mentre gli onorati dovevano provvedere all'iscrizione, faccia riferimento a esposizione temporanea del testo presso l'archivio – 155 – e non invece alla «standardmäßigen» collocazione, rilevata in doppio all'esposizione epigrafica); per la prossenia vd. MACK 2015, cui s'aggiungano la versione elettronica della banca dati utilizzata, *Proxeny Networks of the Ancient World (PNAW)*: <http://proxenies.csad.ox.ac.uk/about> (cfr. *SEG* 65, 2133) e, per il caso di Coö, l'analisi di HÖGHAMMER 2016, per quello delle città pontiche la rassegna ragionata di V. COJOCARU, *Instituția proxeniei în spațiul pontic / Die Proxenie im Schwarzmeerraum*, Cluj-Napoca 2016; per l'efebia vd. PERRIN-SAMINADAYAR 2007; CHANKOWSKI (A.S.) 2010 (con P. Fröhlich, in «Topoi» 18/2, 2013, 517-533); J.L. FRIEND, *The Athenian Ephebeia in the Fourth Century BCE*, Leiden, Boston 2019; T.R. HENDERSON, *The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus*, Leiden, Boston 2020, con la messa a punto di D. KNOEPLER, "L'éphébie athénienne comme préparation à la guerre du IV^e au II^e siècle av. J.-C.", in P. CONTAMINE *et alii*, edd., *La Grèce et la guerre*, Paris 2015, 59-104.

³⁸ Vd. D. OGDEN, *Greek Bastardy in the Classical and Hellenistic Periods*, Oxford 1996; ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005 e 2013; KAMEN 2013; DUPLΟΥY *et alii* 2014; ROUBINEAU 2015; MOATTI, MÜLLER 2018; vd. anche la rassegna bibliografica sulla schiavitù antica di K. VLASSOPOULOS, "Review article: Recent works on ancient slavery", «*APIANNH*» 22, 2015/16, 153-172. Una serie di contributi d'interesse sugli statuti personali in età ellenistica in relazione ai diversi ambiti del lavoro è stata presentata nel Colloquio Internazionale *Statuts personnels et main-d'œuvre en Méditerranée hellénistique / Personal status and workforce in the Hellenistic Mediterranean*, organizzato da S. Maillot e J. Zurbach a Clermont-Ferrand il 17-18 marzo 2016, i cui Atti sono di prossima pubblicazione (Clermont-Ferrand 2021).

³⁹ Vd. L. MIGEOTTE, "Information et vie politique dans la cité grecque", in J. ANDREAU, C. VIRLOUVET, edd., *L'information et la mer dans le monde antique*, Rome 2002, 21-32 (= 2015, 355-365, con *Post-scriptum*, 365-366); MOATTI 2004; CAPDETREY, NELIS-CLÉMENT 2006; COUVENHES, LEGRAS 2006; BAUZON 2007; MOATTI, KAISER 2007; MOATTI *et alii* 2009; LEGRAS 2012a; CAPDETREY, ZURBACH 2012; DEPAUW, COUSSEMENT 2014; GUICHARROUSSE *et alii* 2019; DANA, SAVALLI-LESTRADE 2019.

⁴⁰ Vd. MAFFI 1988a; 1988b, 188-193; 2006; SICKINGER 2002, 147-169; "The Laws of Athens: Publication, Preservation, Consultation", in HARRIS, RUBINSTEIN 2004, 93-109; H. BARTA, „Graeca non leguntur“? *Zu den Ursprungen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Ein Beitrag zur Wissenschafts- und Kulturgeschichte des Rechts*, Bd. I, Wiesbaden 2010; BARTA 2011; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011; CAMASSA 2011; HARRIS 2013b; CANEVARO 2013; 2015; "The Authenticity of the Document at Demosth. Or. 24.20-3, the Procedures of *nomothesia* and the so-called ἐπιχειροτόνια τῶν νόμων", «*Klio*» 100, 2018, 70-124; SCHARFF 2016; BONANNO *et alii* 2016; PERLMAN 2018; SIRON 2019.

finanziaria e sulla fiscalità⁴¹; su molti di questi aspetti insieme⁴². Di grande utilità, per le precisazioni cronologiche e la definizione delle istituzioni locali nel contesto generale, sono stati anche gli studi su singole *poleis*, come quelli di Andreas V. Walser su Efeso e di Roberta Fabiani su Iaso⁴³.

Gli ultimi vent'anni hanno visto anche un proficuo concorrere di ricerche su documenti, natura e manifestazioni del rapporto tra le monarchie ellenistiche e le *poleis* variamente incluse nelle nuove strutture statuali e amministrative. La loro utilità e lo stimolo ad approfondire gli aspetti documentali di quella relazione appaiono evidenti, che si tratti di raccolte ragionate di versioni epigrafiche di atti di cancelleria (reale o civica), o di studi sui sistemi amministrativi e fiscali delle monarchie, oppure di studi sulle forme del rapporto effettivo e raffigurato tra il re e le *poleis*⁴⁴. Egualmente importanti per la valutazione dei rapporti istituzionali

⁴¹ Vd. M. FARAGUNA, *Atene nell'età di Alessandro. Problemi politici, economici, finanziari*, «MAL» s. IX, II,2, 1992, 165-447; FANTASIA 1998, 1999; C. PÉBARTHE, "Fiscalité, Empire athénien et écriture: retour sur les causes de la guerre du Péloponnèse", «ZPE» 129, 2000, 47-75; gli studi 1976-2001 di L. Migeotte raccolti in MIGEOTTE 2010 e quelli 2002-2014 raccolti in MIGEOTTE 2015; SCHULER 2005; CHANKOWSKI (V.) 2007a-b; CHANKOWSKI (V.) 2008b; CHANKOWSKI (V.) 2013; RHODES 2007; J.-M. ROUBINEAU, "La fiscalité des cités grecques aux époques classique et hellénistique", in BRUN 2007, 179-200; FARAGUNA 2008, 33-57; VERBOVEN *et alii* 2008; MARGINESU 2010; CHANDEZON 2011; VAN WEES 2013; ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013; P.J. RHODES, "The Organization of Athenian Public Finance", «G&R» 40, 2013, 203-231; MIGEOTTE 2014a (vd. al riguardo il dossier in «Topoi» 20/2, 2015, 339-494, con L. MIGEOTTE, "Les finances des cités grecques un an plus tard", 477-494); A. BRESSON, *The Making of the Ancient Greek Economy: Institutions, Markets, and Growth in the City-States*, Princeton 2016; V. CHANKOWSKI, *Parasites du dieu. Comptables, financiers et commerçants dans la Délos hellénistique*, Athènes 2020. Si aggiungano anche gli studi recenti sulle pratiche della contabilità nel mondo antico, in specie nel dossier *Comptables et comptabilités dans l'Antiquité* del periodico elettronico «Comptabilité(S). Revue d'histoire des comptabilités» 6, 2014 (<https://journals.openedition.org/comptabilites/1431>): «L'enjeu est bien, en effet, de décrire des pratiques telles qu'elles apparaissent dans les sources, pour en comprendre les finalités dans des sociétés données et mieux saisir, par là même, une forme de rationalité qui, en définitive, témoigne de caractéristiques institutionnelles et culturelles» (V. CHANKOWSKI, "Comptables et comptabilités dans l'Antiquité: propos introductifs", <https://journals.openedition.org/comptabilites/1435>); vd. anche *ibid.*, DOYEN 2014.

⁴² BECK 2013, Part III-VII.

⁴³ Vd. WALSER 2008 e FABIANI 2015. Gli studi di gruppi di *poleis* GRIEB 2008 e CARLSSON 2010 (rispettivamente Atene, Coe, Mileto, Rodi e Iaso, Calimna, Coe, Mileto) presentano diverse debolezze, che inducono all'uso con alcune cautele: vd. *supra*, nt. 36 e *infra*, nt. 63.

⁴⁴ Per la prima categoria vd. BENCIVENNI 2003; per la seconda, vd. FRANCO 1993, per il regno di Lisimaco; HATZOPOULOS 1996, 1997, 2003, 2006, per il regno macedone dai tempi di Filippo II (con la serie di messe a punto in KALAITZI *et alii* 2018, oltre che in MARI 1999, 2006, 2017); PROST 2003; CHANKOWSKI, DUVRAT 2004 e CAPDETREY 2007 per quello seleucidico; SAVALLI-LESTRADE 2001a per quello attalide; per la terza, vd. le opere ormai di riferimento Virgilio, *LDP*; J. MA, "Hellenistic Empires", in P.F. BANG, W. SCHEIDEL, edd., *The Oxford Handbook of the State in the Near Ancient East and Mediterranean*, Oxford 2013, 324-357 e, per Antioco III, MA 2004. Per il caso tolemaico e per la problematica che lo investe circa la «comparabilità» con gli altri sistemi di gestione dei rapporti con le *poleis*, vd. *infra*, Introduzione 2. Da B. Virgilio si attende la pubblicazione del sostanziale aggiornamento del *corpus* delle epistole regali ellenistiche a suo tempo prodotta da C. Bradford Welles (WELLES 1934): vd. anche VIRGILIO 2010, 2011, 2013a e *infra*, II.1.

fra le *poleis* e le organizzazioni federali attraverso lo scambio dei documenti ufficiali sono gli studî che nel corso degli ultimi decenni hanno ripreso con ampia dialettica l'esame dei principî informatori e della realtà politico-istituzionale dei diversi *koina*, nello specifico e nell'insieme⁴⁵.

Allo stesso modo imprescindibili risultano i recenti contributi sui ritmi e sulle forme della acquisizione di spazi e controllo nel mondo mediterraneo da parte di Roma, ancora attraverso la raccolta tematica e ragionata di epigrafi⁴⁶, o in studî sull'amministrazione e la fiscalità provinciale in epoca repubblicana e imperiale⁴⁷, sulla produzione, conservazione, trasmissione, trascrizione epigrafica dei documenti ufficiali nelle diverse parti del mondo romano in età repubblicana e imperiale⁴⁸, sul confronto delle forme di gestione delle aree di competenza applicate dai re ellenistici e dal principe⁴⁹. E naturalmente fondamentali per la ricerca si sono rivelati gli studî sulle pratiche d'archiviazione nel mondo romano (specialmente per l'epoca repubblicana)⁵⁰.

Anche gli sviluppi della ricerca sulla storiografia dei Greci, rivalutando il ruolo della sua componente documentaria e non dubitando dell'esistenza di archivi nelle *poleis*, hanno contribuito a restituire a questi ultimi dignità storica

⁴⁵ Vd., per lo specifico, T. CORSTEN, *Von Stamm zum Bund. Gründung und territoriale Organisation griechischer Bundesstaaten. Studien zur Geschichte Nordwest-Griechenlands*, München 1999; GRAINGER 1999; SCHOLTEN 2000; GRANINGER 2011; LASAGNI 2019; per l'insieme, H. BECK, *Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert v. Chr.*, Stuttgart 1997; BURASELIS, ZOUMBOULAKIS 2003; G. ZECCHINI, ed., *Il federalismo nel mondo antico*, Milano 2005; GIOVANNINI 2007; KNOEPFLER 2008 e 2009; C. LASAGNI, "La definizione di 'stato federale' nel mondo greco", «Dike» 12-13, 2009-2010, 219-270; LASAGNI 2011; MACKIL 2013; LÖBEL 2014; BECK, FUNKE 2015a; BECK *et alii* 2019.

⁴⁶ Relativamente alle controversie territoriali vd. Camia, *Roma* (con M. VITALE, Recens. in «Gnomon» 83, 2011, 703-708); vd. anche *infra*, nt. 48.

⁴⁷ Vd. CAMPANILE 2003, 2004; FERRARY 2001a e 2002; "Rome et les monarchies hellénistiques dans l'Orient méditerranéen: le legat et le proconsul", in PROST 2003, 403-412; 2008a; 2009a; MEROLA 2001a,b; RAGGI 2006; DUBOULOZ, PITTIA 2007; LAFFI 2010a, 2010b; COUDRY, KIRBIHLER 2010; BARRANDON, KIRBIHLER 2010 e 2011; VITALE 2012; KUNNERT 2012; LEROUXEL, PONT 2016.

⁴⁸ Vd. HAENSCH 1992; MEYER 2004; M. VARVARO, "Note sugli archivi imperiali nell'età del principato", in C. CASCIONE, C. MASI DORIA, edd., *FIDES HVMANITAS IVS. Studi in onore di Luigi Labruna*, VIII, Napoli 2007, 5767-5818 (= «ASGP» 51, 2007, 381-431); HAENSCH 2009; AVRAM 2009; FAMERIE 2017. A É. Famerie si deve la direzione dell'aggiornamento della raccolta di R.K. Sherk, *RDGE* (1969) presso l'Università di Liegi: vd. Famerie, *Documents* (in corso di svolgimento è anche il progetto *PaRoS* (*Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse*, 509 v. Chr. – 284 n. Chr.)), coordinato da P. Buongiorno (Università di Münster), finalizzato alla restituzione palinogenetica dei *senatus consulta* attraverso l'analisi sistematica nelle fonti antiche di ogni categoria (<https://www.jura.uni-muenster.de/de/institute/institut-fuer-rechtsgeschichte-lehrstuhl-lohse/projekt-paros/>). Vd. anche *infra*, II.2.

⁴⁹ Vd. SAVALLI-LESTRADE, COGITORE 2010; FEYEL *et alii* 2012.

⁵⁰ Vd. qui sotto e *infra*, Introduzione 2.

e funzionale⁵¹; pur non potendo soffermarsi sugli aspetti specifici del rapporto fra archivi (quali qui intendiamo) e racconto storico nel corso del tempo, uno studio su ragioni e aspetti dell'archiviazione non può non tener conto degli esiti della discussione al riguardo⁵². Ed egualmente presente alla riflessione sui presupposti e all'analisi delle forme di una gestione dei documenti nelle città che sovente finisce coll'evocare l'immagine del *sistema* amministrativo e della «burocrazia» è il dibattito sulla «statualità» della *polis*, riproposto negli ultimi decenni da studiosi interessati alle pratiche della vita pubblica e alle competenze dei loro attori⁵³.

Non già impulso, ma concorso di analisi e di definizione della problematica attinente al sistema di gestione di un organismo «statuale» antico offrono infine gli studî che negli ultimi decenni sono stati dedicati all'archiviazione nel mondo del Vicino Oriente Antico e in quello romano: in essi lo storico greco trova il medesimo processo di revisione delle prospettive di lettura tradizionali

⁵¹ Richiamo rapido ed efficace si trova in L. CANFORA, *Prima lezione di storia greca*, Bari 2000. Sugli scrittori della storia della Pentecontetia che «were not archivists in presentation, but may have been archivists in consultation» vd. già PRITCHETT 1996, 40 ss. (la citazione da p. 91).

⁵² Vd. ad esempio i contributi di CHANIOTIS 1988; G. MADDOLI, “Testo scritto e non scritto”, in G. CAMBIANO *et alii*, edd., *Lo spazio letterario della Grecia antica*, I,1, Roma, 17-45; DESIDERI 1996; L. PORCIANI, *Prime forme della storiografia greca. Prospettiva locale e generale nella narrazione storica*, Stuttgart 2001; BEARZOT 2003; P. DESIDERI, “Documenti scritti e iscrizioni in Polibio”, «MediterrAnt» 10, 2007, 179-188; J.K. DAVIES, “Data-base or chek-list? How best to track a document?”, «MediterrAnt» 10, 2007, 215-232; P. PITCHER, *Writing Ancient History. An Introduction to Classical Historiography*, London, New York 2009; L. PORCIANI, “Γραφαί negli archivi locali arcaici. Un chiarimento su Dion.Hal., *Th.*, 5”, in INGLESE 2010, 103-115. Insoddisfacente è la sintesi a riguardo di B. NÄF, *Antike Geschichtsschreibung. Form – Leistung – Wirkung*, Stuttgart 2010, 103-105 («Archive und Bibliotheken») e assai sommario P.J. RHODES, “Epigraphy”, in G.R. BOY-STONES *et alii*, edd., *The Oxford Handbook of Hellenic Studies*, Oxford 2009, 709-719. Sul rapporto fra Tucidide e i documenti d'archivio vd. la messa a punto di FARAGUNA 2017, 39-44.

⁵³ Vd. ad esempio P. FRÖHLICH, “L'inventaire du monde des cités grecques. Une somme, une méthode et une conception de l'histoire”, «RH» 655, 2010, 670-676; ISMARD 2014, 2015; PORCIANI 2018, 2019 (anche in rapporto alle funzioni scritturali e archivistiche degli schiavi pubblici); A. MAFFI, “Toward a New Shape of the Relationship between Public and Private Law in Ancient Greece”, in PERLMAN 2018, 70-84. Per riflessioni sul dibattito nella dottrina del secolo scorso e per la negazione del modello della «stateless community» riferito alla città greca (purché ci si intenda sulla categoria – e sulla sua necessità? – di «Stato»), precisamente attraverso l'indagine sulle strutture gestionali elaborate dalle *poleis*, vd. M. FARAGUNA, “Individuo, stato e comunità. Studi recenti sulla polis”, «Dike» 3, 2000, 217-229 e “La città di Atene e l'amministrazione delle miniere del Laurion”, in *Symposion 2003*, 141-160. Considerazioni importanti sui presupposti concettuali delle diverse posizioni e prospettive di valutazione della natura della *polis* figurano in M. GIANGIULIO, “Stato e statualità nella *polis*: riflessioni storiografiche e metodologiche”, in CATALDI 2004, 31-53 (cfr. 40, con il rilievo della «coesistenza in essa [*scil.* la «comunità greca»] di forme e processi di istituzionalizzazione a carattere statale, ma ‘deboli’ e poco marcati e ‘separati’ da un lato, e di aspetti e componenti personali e sociali dall'altro, all'interno di un quadro segnato da una ‘razionalità’ tutta particolare»). Lo studio sistematico delle pratiche archivistiche nelle diverse città e nelle diverse epoche dovrebbe entrare nella discussione, dalla prospettiva della valutazione degli strumenti gestionali elaborati *in funzione delle esigenze proprie delle città antiche* (vd. *infra*, Introduzione 2, per la definizione di «archivio» qui adottata).

e di valorizzazione del principio del meccanismo amministrativo funzionale alle svariate esigenze di una organizzazione complessa⁵⁴. Non è certamente un caso che nel 2003 una studiosa del mondo achemenide, Maria Brosius, promuovesse una raccolta di studi e di riflessioni sulle pratiche archivistiche nel mondo antico vicino-orientale e greco con l'intento di rintracciarne dei «fattori comuni» (BROSIOUS 2003a e 2003b), o che di recente in Francia si sia proposto un programma di ricerca che intendeva «incrociare» le esperienze di studiosi degli archivi e dei loro *Realien* nei due ambiti (*Archives et scellements. Pratiques administratives et archéologie des archives*, 2003-2008) e ha prodotto un volume miscelaneo sulla «lettera d'archivio»⁵⁵. Alla lettera come documento a valore legale, in tutte le sue forme e destinazioni, è pure dedicato il primo degli esiti del progetto internazionale *Legal documents in ancient societies (The Letter. Law, State, Society and the Epistolary Format in the Ancient World*, Wiesbaden 2013, LDAS I), che, nella prospettiva del dialogo interdisciplinare fra studiosi interessati a processi confrontabili nei principi e nelle forme, va conducendo un programma sistematico di analisi dei documenti rispettivi, dai nuclei tematici di *Law and Transaction Costs in the Ancient Economy* (Ann Arbor 2015, LDAS II), *Identifiers and Identification Methods in the Ancient World* (Leuven, Paris, Walpole [MA] 2014, LDAS III), *Sale and Community. Documents from the Ancient World. Individuals' Autonomy and State Interference in the Ancient World* (Trieste 2015, LDAS V), *Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World* (Trieste 2017, LDAS VI), *Debt in Ancient Mediterranean Societies. A Documentary Approach* (Genève 2019, LDAS VII), *Accounts and Bookkeeping in the Ancient World* (Wiesbaden 2020, LDAS VIII), allo specifico *Archives and Archival Documents in Ancient Societies* (Trieste 2013, LDAS IV)⁵⁶. Né occorre dimenticare il progetto austriaco «“Imperium” & “Officium”. Comparative

⁵⁴ Per questo aspetto, e per i principali contributi al riguardo, vd. Introduzione 2.

⁵⁵ Circa l'impostazione della raccolta e la mancata realizzazione dell'intento di M. Brosius, vd. *infra*, Introduzione 2, nt. 19; il medesimo difetto presenta PANTALACCI 2008a (*ibidem*); il programma ha peraltro come scopo primario la redazione di un manuale di glittica che porti ad una sintesi generale sugli archivi (vicino-orientali, sino all'età ellenistica). Importanti considerazioni sulle pratiche di sigillatura e sulle costanti funzionali nel Vicino Oriente – in senso geograficamente e cronologicamente lato – sono offerte dai diversi contributi di REGULSKI *et alii* 2012 (sui quali vd. *infra*, Introduzione 2). Egualmente riservato pressoché integralmente al mondo egizio e orientale è stato il Convegno *Hellenistic Sealings & Archives*, tenutosi ad Amsterdam nel gennaio 2018 e in attesa di pubblicazione (per programma e riassunti vd. https://www.academia.edu/36039341/Hellenistic_Sealings_and_Archives; per la menzione di singoli contributi vd. *infra*, Introduzione 2).

⁵⁶ Anche in questo caso si tratta di una serie di studi nell'ambito di sezioni distinte *The Ancient Near East, The Greek World, Greco-Roman Egypt, Rome and Roman Law*, presentati tuttavia in un contesto di aperto confronto di documentazione e di prospettive (FARAGUNA 2013, con le significative conclusioni di U. Yiftach-Firanko, 351-359).

Studies in Ancient Bureaucracy and Officialdom», il quale studia caratteri e sviluppi dell'organizzazione amministrativa nel Vicino Oriente Antico (di seguito V.O.A.) e nel mondo greco e romano, fra I millennio a.C. e I d.C., nella prospettiva dell'attenzione agli sviluppi della «mentalità burocratica»⁵⁷. Egualmente interessato all'analisi storica e comparativa di pratiche scritte nelle «Manuskriptkulturen» è il progetto di ricerca «Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa», promosso presso l'Università di Amburgo dal «Centre for the Study of Manuscripts Cultures»⁵⁸.

3. Un'ultima, non meno importante ragione induce a tentare uno studio complessivo delle pratiche di archiviazione delle *poleis*. Anche in conseguenza di quanto precede, ci sembra ora più che mai necessario dare diverso e deciso fondamento bibliografico alle voci enciclopediche dedicate agli archivi greci, le quali in generale continuano a riprodurre la *communis opinio* della «rudimentalità» di essi, specialmente nell'epoca pre-ellenistica, e a incentrare la loro attenzione sul caso ateniese, condizionando così gli eventuali riferimenti agli archivi antichi in opere generali⁵⁹. È a questa prospettiva che si sono ispirati i diversi lavori di sintesi e preparatori al volume da noi curati negli ultimi anni, qui variamente sviluppati.

⁵⁷ Il progetto è promosso dal *Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung* (FWF) e associato al *Nationale Forschungsnetzwerke* (NFN), su coordinamento di M. Jursa: vd. <https://univie.academia.edu/ResearchNetworkImperiumOfficium>; esso si presenta ancora come un insieme di sezioni giustapposte (di particolare interesse è la sezione 05. *The Interaction of Roman Rule with Traditional Hellenistic Institutions in Asia Minor*, coordinata da H. Taeuber; prodotto ne è stato PROCHÁZKA et alii 2015).

⁵⁸ Sonderforschungsbereich 950, dir. M. Friedrich (<https://www.manuscript-cultures.uni-hamburg.de/About.html>).

⁵⁹ Vd. via via, nei repertori specializzati sul mondo antico, GROSS 1950, col. 616; E. BAYER, "Archive", *LAW* (1965), col. 286 [2]; VÖSSING 1996, col. 1023; R. THOMAS, "Archives, Greek", in *OCD*³, 149-150 e *OCD*⁴, 144, con "Records and record-keeping, attitudes to", *OCD*³, 1296 e *OCD*⁴, 1258-1259 (cfr. H.W. PLEKET, "Epigraphy, Greek", *OCD*³ 2003, 542; *OCD*⁴, 522); JENKINS 2010 (su cui vd. Introduzione 2, nt. 5); S.L. AGER, "Archives and Record Keeping", in M. GAGARIN, E. FANTHAM, edd., *The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece & Rome*, I, Oxford 2010, 220-225. Richiedono precisazioni anche le brevi note in C.W. HEDRICK, *Ancient History. Monuments and Documents*, Oxford 2006, 101-103 (*Archives, Ancient and Modern*) e in A. QUEYREL, F. QUEYREL, *Lexique d'histoire et de civilisation grecques*, Paris 2010, 22-23. Qualche buono spunto d'impostazione era invece nel pur datato DZIATZKO 1895 (vd. *infra*, Introduzione 2, nt. 1), così come in G. LAFAYE, "Tabularium", in *DS V*, 1919, 14-15 e in W. NISSEN, "Archiv", in «Der Kleine Pauly» I, 1964, coll. 514-517 (peraltro inutilizzabili), in F. BURKHALTER, "Archives grecques et romaines", in J. LECLANT, ed., *Dictionnaire de l'Antiquité*, Paris 2005, 203-204 e in V.D. HANSON, "Records, public", in G. SHIPLEY et alii, edd., *The Cambridge Dictionary of Classical Civilization*, Cambridge 2006, 743-744 (peraltro fondando la voce sulle percentuali e la tipologia delle trascrizioni epigrafiche dei documenti, con qualche pregiudizio evolucionistico); troppo breve, ma nella sostanza accettabile, è la voce in J.P. THUILLIER et alii, *Dictionnaire de l'Antiquité grecque et romaine*, Paris 2002, mentre il recente *Lexikon des Hellenismus* dedica all'argomento soltanto

4. Le problematiche evidenziate e trattate dagli studi indicati e gli esiti della ricerca sin qui condotta su diversi aspetti che entrano in gioco nello studio delle pratiche archivistiche antiche suggeriscono l'opportunità di anteporre all'esame di dettaglio una *Parte introduttiva* che raccolga le premesse utili a comprendere l'impostazione di metodo che qui si adotta.

L'analisi delle pratiche archivistiche delle città greche non può naturalmente farsi senza che si definisca prioritariamente l'ambito d'indagine, ovvero l'attività di gestione delle attività collettive svolta dalla *polis* e le sue «necessità» intrinseche di funzionalità e auto-rappresentazione. Ne derivano le indicazioni iniziali sul concetto di «archivio» adottato, qui ricondotto a un'operatività utile sia a identificare e comprendere l'*archival behaviour* di una qualunque comunità greca sia a richiedere e giustificare il confronto con le altre realtà archivistiche del mondo antico, vicino-orientali e romane, da cui trarre vantaggi euristici (Introduzione 2)⁶⁰.

Le prospettive di studio adottate spiegano anche l'organizzazione centrale del volume, per quel che attiene alla definizione del periodo cronologico preso in esame e alla disposizione interna. L'indagine inizia con le prime attestazioni della vita della *polis* in quanto comunità organizzata e autogestita, per la quale l'archiviazione dei documenti di interesse collettivo è funzione sotto diversi aspetti «necessaria», e ne segue i caratteri in rapporto al definirsi della complessità dei meccanismi di gestione interna e di confronto con l'esterno. Una fase significativa di passaggio nella storia delle *poleis* è rappresentata dalla metà del IV secolo quando gli esiti degli sviluppi politici e istituzionali interni al loro mondo si trovarono a confrontarsi via via con nuove realtà, da quella rappresentata da Filippo II e da Alessandro alle loro prime eredi. Il volgere del IV secolo è parso perciò momento opportuno per una partizione

note cursorie all'interno di altre voci (*LdH, Register, s.v. Urkunden(wesen)*); pressoché circoscritti al caso egiziano (nonostante il titolo della voce) e ai documenti privati sono i contributi di H.J. WOLFF, "Urkundenwesen, A. Griechenland", *LAW* (1965), coll. 3167-3169 e G. SCHIEMANN, "Urkunden, V. Klassisches Griechenland und Hellenismus", *DNP* 12/1, 2002, coll. 1041-1044. Più articolato è C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, "Archives", in *EAH* 2, 2013, 660-665, il quale, pur con qualche ripresa di luoghi comuni e generalizzazioni, tiene conto delle recenti tendenze di studio e degli aspetti problematici (da rivedere è tuttavia la sua convinzione che non ci siano pervenuti «testi economici» dal mondo greco). Per le conseguenze della posizione minimalista delle voci in oggetto, basti leggere S.L. DYSON, "Archaeology and Ancient History", in A. ERSKINE, ed., *A Companion to Ancient History*, Oxford 2009, 60: tra le difficoltà della ricerca storica nel XIX secolo era anche il fatto che «Greek and Roman archives, if they ever existed, had long since been destroyed» (il corsivo è nostro); vd. anche, con risalenza alla voce di VÖSSING 1996, PAŁUCHOWSKI 2019, 26-27, nt. 40 (cfr. *infra*, Introduzione 2, nt. 9). Al di là delle imprecisioni di dettaglio, le sezioni dedicate al mondo greco nelle voci enciclopediche moderne relative all'«Archivio», risentendo della prospettiva tecnica in generale adottata, risultano più idonee a comprendere i meccanismi di funzionamento della gestione delle *poleis* (sulla definizione del concetto di «archivio» vd. *infra*, Introduzione 2, nt. 1).

⁶⁰ Vd. la presentazione preliminare in BOFFO 2011a.

dello studio, che facesse seguire a un'epoca in cui gli archivi avevano risposto a principî, esigenze e sviluppi sostanzialmente «intra-greci» (Parte I. Dall'età arcaica al IV secolo di Michele Faraguna) un'altra in cui un sistema che aveva la sua ragione d'essere nella funzionalità gestionale e ideologica si trovò ad affrontare, con la sua *polis* di appartenenza, le sollecitazioni provenienti da ulteriori interlocutori e da più articolate circostanze (Parte II. L'Età ellenistica, di Laura Boffo)⁶¹. Il termine cronologico finale è posto al periodo in cui le *poleis* hanno trovato il loro «adattamento» al sistema romano, il corso del I secolo a.C. Dal punto di vista degli usi e delle pratiche archivistiche, così come si vanno qui definendo, tale termine può apparire ancora una volta non del tutto giustificato. Esso è stato tuttavia adottato in considerazione del fatto che gli stimoli alla creazione e alla conservazione dei vari documenti provenivano da un ordinamento politico e istituzionale *generale* diverso dal precedente e dal fatto – solo in parte conseguente – che l'aspetto identitario rappresentato dalla «memoria operativa» della singola città andava assumendo dal I secolo connotati differenti⁶².

⁶¹ Non occorre qui insistere sull'improprietà delle partizioni cronologiche convenzionali e sulla necessità di impostare correttamente l'esame delle istituzioni in rapporto alla storia politica: per la prima, vd. ad esempio MARI 2009, 87, nt. 2 (a premessa di un'analisi che non a caso contempla le forme anche documentali della relazione *poleis/re*: anche in questa prospettiva l'età «ellenistica» non può non risalire al regno di Filippo II); CHANKOWSKI (A.S.) 2010, 34-43 (sull'importanza dell'epoca di Antigono Monofalmo in Asia Minore per il conformarsi delle relazioni fra le città e i re ellenistici); LASAGNI 2016; L. PRANDI, «Riflessi microasiatici della spedizione di Alessandro il Grande (elementi di periodizzazione nel IV secolo a.C.)», in PRANDI 2016, 9-33 (sui caratteri insieme di continuità e discontinuità rispetto al passato del «tempo di Alessandro» per le *poleis* d'Asia Minore, e sulla problematica del rapporto fra la percezione dei contemporanei agli eventi e il giudizio storico di noi moderni); per la seconda vd. ad esempio K. VLASSOPOULOS, *Unthinking the Greek Polis. Ancient Greek History beyond Eurocentrism*, Cambridge 2007, spec. 216 ss. e qui sotto, con nt. seguente.

⁶² Per una sintetica messa a punto dell'attuale discussione circa la periodizzazione riferita all'epoca ellenistica, e in particolare sulla sua fase «bassa», vd. GAUTHIER 2005 e C. VIAL, «Conclusion générale», 275-282 (in riferimento alla disamina dei diversi aspetti istituzionali propri dell'epoca e al loro rapporto con la presenza romana contenuta in FRÖHLICH, MÜLLER 2005), e COUDRY, KIRBIHLER 2010, i quali ribadiscono il carattere «intrusivo» dell'autorità romana sin dal II secolo e propongono come momento netto di cesura istituzionale nelle città greche la riorganizzazione sillana dell'85/4 (per conseguenze dirette sui documenti d'archivio, vd. spec. 143 ss., su cui *infra*; per la medesima posizione, attraverso l'esame dei decreti di Efeso, vd. KIRBIHLER 2016, 36 ss.); meno persuasive sono le considerazioni di GRIEB 2008 e CARLSSON 2010, che vedono una netta cesura nella vita politica (e istituzionale) delle *poleis* microasiatiche nella creazione della provincia romana del 129 (vd. già HAMON 2009, 375 ss.). Per la prospettiva che qui interessa, ci sembra di poter condividere, con le precisazioni che seguiranno, la considerazione già di GAUTHIER 1985, 4, che il venir meno delle monarchie e l'entrata in scena dei Romani «provoquèrent et accélèrent des transformations autrement profondes», anche nelle istituzioni, con ritmi e forme diverse nelle diverse regioni e città (i quali devono essere considerati in tutti i loro aspetti e secondo attenta prospettiva, come giustamente rileva HAMON 2009, spec. 373-378; cfr. FRÖHLICH 2002; DMITRIEV 2005a, 289 ss.; DAUBNER 2006, 191 ss.; P. HAMON, «Élites dirigeantes et processus d'aristocratisation à l'époque hellénistique», in H.-L. FERNOUX, C. STEIN, edd., *Aristocratie antique. Modèles et*

Nella seconda parte del volume, considerata la sopra rilevata complessità degli intrecci e delle implicazioni del tema delle pratiche archivistiche e in ragione dell'aumento esponenziale della documentazione, si è dovuto procedere, come del resto nella prima, in maniera in qualche misura selettiva. Si è rinunciato a includere una sezione relativa ai documenti generati dalla gestione delle finanze nelle *poleis* (nell'ambito fiscale, giudiziario, di registro,

exemplarité sociale, Dijon 2007, 79-100 e, di seguito, FOURNIER 2010, 106-107 e *passim*; O. VAN NIJF, R. ALSTON, "Political culture in the Greek city after the classical age: introduction and preview", in VAN NIJF *et alii* 2011, 7-10; E.C.L. VAN DER VLIET, "Pride and participation. Political practice, euergetism, and oligarchisation in the Hellenistic polis", in VAN NIJF *et alii* 2011, 155-184; H.-L. FERNOUX, "Les cités grecques et les promagistrats romains: Ilion, Tarse et Rhodes pendant les guerres civiles du I^{er} s. a.C.", in FEYEL *et alii* 2012, 397-428; H.-U. WIEMER, "Hellenistic Cities. The End of Greek Democracy?", in BECK 2013, spec. 64-67; MÜLLER (C.) 2014, 761 ss.; J. MA, "Les cités grecques, une tentative de synthèse", «CCG» 25, 2014, 149-164; MÜLLER (C.) 2018b); per il caso di Atene, e per l'apparente scomparsa del ruolo civico di demi e fratrie dalla metà del II secolo, vd. ISMARD 2010, 329 ss., 406; per quello di Iaso, vd. FABIANI 2012, spec. 162-165 (nella polis caria è possibile anticipare alla seconda metà del III secolo l'avvio del processo di trasformazione); per la perdita quasi completa di ruolo e per la modifica della natura dei *dikasteria* dal I secolo, vd. FOURNIER 2010, 112 ss., 162, 248, con WALSER 2012, 107. Per il I secolo come periodo di transizione, evidenziata dalle modifiche nelle forme di tributo degli onori per gli evergeti, vd. A. HELLER, "Le I^{er} siècle av. J.-C. en Asie Mineure. Epigraphic habit et transition en histoire ancienne", in C. MÜLLER, M. HEINTZ, edd., *Transitions historiques*, Paris 2016, 69-80. Al contesto dell'evergesia ormai diventata munificenza, piuttosto che rispondente a necessità o prassi, viene ad esempio ricondotta da P. Fröhlich l'iniziativa del *grammateus* di Priene A. Emilio Zosimo, negli anni 70-60, di far trascrivere a proprie spese tutti i documenti di sua competenza – πάντα... τὰ ὑφ' αὐτοῦ χρηματισθέντα... ψηφίσματα τοῦ δήμου καὶ ἐπιστολάς καὶ χρηματισμούς – in doppio, su papiro e pergamena (*I.Priene*² 68, ll. 23-27; 69, ll. 15-18; 70, ll. 10-11 e 28-32, su cui spec. FRÖHLICH 2002, 78-79, 88; vd. anche, *inter alios*, P. SÄNGER, "Überlegungen zur Semantik von τεῦχος in der Verwaltungssprache der Papyri und Inschriften", «APF» 53, 2007, 23, 27; MAGNETTO 2008, 119-120; KAH 2012b, 62-68; W. BLÜMEL, "Der Beitrag der Inschriften von Priene zur Kultur und Geistesgeschichte der griechisch-römischen Antike", in FISCHER 2014, spec. 24-25; FORSTER 2018, 302-315 e *infra*, II, 3, nt. 42; per la data, vd. J.-L. FERRARY, "Les gouverneurs des provinces romaines d'Asie Mineure (Asie et Cilicie), depuis l'organisation de la province d'Asie jusqu'à la première guerre de Mithridate (126-88 av. J.-C.)", «Chiron» 30, 2000, 178-179 [= 2017, 340], nt. 84; P. Hamon, *BE*, 2013, 362. Breve *status quaestionis* in BECK 2015, 293-294, nt. 1225 e FORSTER 2018, 302, nt. 140, cui s'aggiunga KIRBIHLER 2016, 240, nt. 136, con inclinazione al periodo 40-30); ad un'operazione nell'ambito degli interessi prienesi di lungo periodo a sostenere la base documentale della propria storia in contesti «interstatali» pensa peraltro, con buoni argomenti, WALLACE 2012, 94-101; cfr. FORSTER 2018, 304, nt. 151; 310, nt. 173: «Sinn und Nutzen des kostspieligen Unterfangens können dennoch in Frage gestellt werden» / «Nutzen und Notwendigkeit der Maßnahme stehen weiterhin in Frage»); già agli inizi del III secolo del resto rientrava tra gli evergeti il *grammateus* prienese Apelli di Nicofonte, che si era distinto per aver garantito l'affidabilità e autorità «dei documenti pubblici», τῶν κοινῶν γραμμάτων (*I.Priene*² 19, ll. 7-8; cfr. al riguardo MAGNETTO 2008, 119 e *infra*, II, 3, nt. 62). Al medesimo contesto si può riferire anche, agli inizi del II sec., l'opera del milaseo Uliade, che nella funzione di segretario della *boule* si era preso cura τῆς... φυλακῆς τῶν γραμμάτων (*I.Mylasa* 101, l. 11-12; del resto la città caria nel corso dell'età ellenistica prestava attenzione alla tenuta delle sue scritture riservandovi una quota di denaro – τό τε διδίδμενον διάφορον ὑπὸ τοῦ δήμου εἰς τὴν ἀναγραφὴν τῶν δημοσίων γραμμάτων –, nel 76 ca. offerta dal *grammateus* Iatrocle: *I.Mylasa* 109+II, p. 1, ll. 20-22, con BLÜMEL 2014, 76, *ad nr.*).

di trascrizione): tanta è la documentazione connessa e tali i contributi recenti su molti degli aspetti interessati che essa avrebbe bisogno di uno studio a parte⁶³. Attenzione ai documenti indicati è tuttavia riservata laddove si considerano le forme delle interferenze dei re ellenistici e della Repubblica romana nell'amministrazione locale. Per le stesse ragioni, delle numerose categorie di liste di persone conservate negli archivi cittadini (e non connesse con la fiscalità o le finanze civiche) non si trattano qui, nella seconda parte, quelle di magistrati o sacerdoti e, in generale, quelle di prosseni, *theoroi*, *theorodochoi*, agoni, vincitori nei diversi concorsi, di caduti ecc.⁶⁴.

⁶³ Fra i molti contributi segnalati sopra, si rileveranno qui al riguardo quelli di U. Fantasia, M. Faraguna, P. Fröhlich (2004a), L. Migeotte, E.M. Harris, J. Fournier, cui si aggiungano LAMBRINUDAKIS, WÖRRLE 1983 (con lo studio minuzioso e ampiamente contestualizzato di M. Wörrle sulle forme d'archiviazione dei documenti «notarili» – *grammata mnemonika* – a Paro e sul provvedimento del II secolo a tutela della loro integrità da parte della *polis*); THÜR 1987; la raccolta GAME, *Actes de vente* (per l'aspetto dell'archiviazione dei documenti connessi con le vendite immobiliari vd. 171-172, ove si discutono le considerazioni di FARAGUNA 2000); RUBINSTEIN 2009 (sui meccanismi amministrativi connessi con il riconoscimento delle diverse forme di esenzione fiscale e la considerazione che, in generale, «the targeted grants of tax exemption suggest a system of record keeping, and also of dissemination of information between officials, political institutions and tax collectors, that was far more extensive and complex than may at first glance be suggested by the type of documents that have survived on stone», 129); VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011 (II, la parte riservata ai beni privati; sui documenti dei rapporti contrattuali e la loro archiviazione pubblica vd. spec. 260-270); il *corpus* degli atti d'affitto terriero e lo studio delle pratiche locative nel mondo greco di Pernin, *Baux*; SCAFURO 2020 (un'attenta analisi formale del *dossier* coo del 300 ca. IG XII 4.1, 132, composto di due decreti del *demoi* di Telo per i *diallaktai* richiesti e, inserito tra i due, il testo per sintesi ed estratti dei documenti/fascicoli con i particolari della conciliazione; puntuale è il rilievo della vita d'archivio dei documenti giudiziari relativi ai diversi casi affrontati); E. ARENA, *Nuove epigrafi greche da Halaesa Archonidea. Dati inediti sulle Tabulae Halesinae e su una città della Sicilia tardo-ellenistica*, Oxford 2020 (con una rilettura degli aspetti contrattuali e documentali degli affitti di terra pubblica nella località).

⁶⁴ Per repertori e analisi di liste di magistrati e sacerdoti in età ellenistica vd. ad esempio SIZOV 2016 (*nomographoi* della Lega Achea); BADOUD 2015 (i diversi cataloghi di sacerdoti e magistrature a Rodi, riprodotti alle pp. 305-351); HAMON 2015-2016, 67-125 e 2017 (arconti e teori di Taso; sui ritmi d'iscrizione nel lungo periodo e sui rapporti di una delle versioni «à caractère récapitulatif», della fine dell'età ellenistica, con il materiale d'archivio, vd. 285: «sans doute»; vd. anche *infra*, I.2.4); sugli usi dell'eponimia nei documenti pubblici vd. DIMITRIEV 1997 e FRÖHLICH 2016c (con D. Rousset, *BE*, 2017, 50: non tutte le considerazioni di entrambi appaiono qui condivisibili). Per l'analisi e la rassegna delle liste di prosseni vd. MACK 2015, 148-189, 286-342 (con le recensioni di P. Fröhlich, «Topoi» 21/2, 2017, 545-551 e di C. Marek, «Klio» 100, 2018, 928-935) e, per il caso di Coa, HÖGHAMMER 2016, spec. 102 ss. Per i *theoroi* vd. N.M. DIMITROVA, *Theoroi and Initiates in Samothrace. The Epigraphical Evidence*, Princeton 2008 (per Samotracia); HAMON 2017 e 2018, 181-208 (per Taso, dove tuttavia si trattava di magistrati, non di ambasciatori sacri: vd. *infra*, I.2.4, nt. 42); per i *theorodochoi* vd. le raccolte di PERLMAN 2000 (per il Peloponneso) e RUTHERFORD 2013, con E. GALVAGNO, «Geography and Religion: The Lists of the *Thearodokoi*», in S. BIANCHETTI *et alii*, edd., *Brill's Companion to Ancient Geography. The Inhabited World in Greek and Roman Tradition*, Leiden, Boston 2016, 363-380; per gli agoni poetico-musicali quelle in Manieri, *Agoni* (per la Beozia); M.N. DELLA BONA, *Agoni poetico-musicali nella Grecia antica*, 2. *I Pythia di Delfi*, Pisa, Roma 2017 e MASSARO, *Agoni* (per Sparta); per i concorsi in Tessaglia le riedizioni di GRANINGER 2011, 159-182 (*Epigraphic Appendix*), con J.-C. Decourt, B. Helly,

L'economia di lavoro obbliga a rinunciare anche allo studio di un aspetto significativo dell'attività d'archivio nelle città greche, il rilascio di documenti su richiesta di singoli individui, generalmente benefattori interessati ad ottenere dalle *poleis* «attestati» di onori e privilegi riconosciuti (da esporre, o far esporre, in patria e da impiegare come titoli di raccomandazione), oppure personaggi interessati al perpetuarsi di privilegi concessi in un tempo passato a loro stessi o a progenitori⁶⁵.

BE, 2013, 224 (cfr. *SEG* 61, 458-459, 462-466); per la riedizione di *Fasti e Didascaliae* – le liste dei vincitori nelle competizioni corali delle Dionisie e dei partecipanti e vincitori di tragedie e commedie nelle Dionisie e Lenee ad Atene – vd. MILLIS, OLSON 2012 (con le osservazioni di D. Summa, «CR» 64, 2014, 37-39 e «ZPE» 193, 2015, 110-117 e l'importante complemento sui ritmi di redazione e iscrizione di S.V. TRACY, “The Dramatic Festival Inscriptions of Athens. The Inscribers and Phases of Inscribing”, «Hesperia» 84, 2015, 553-581; per la base d'archivio dei documenti vd. sempre SICKINGER 1999, 43-47; vd. anche *SEG* 65, 125). Per i cataloghi degli efebi vd. i già ricordati PERRIN-SAMINADAYAR 2007 (199-248) e CHANKOWSKI (A.S.) 2010 (441-543; sulle forme delle registrazioni nominative vd. 284-289 – di cui non si condivide la considerazione che nelle *poleis* medie e piccole «on ne ressentait sans doute pas la nécessité» di tenere delle liste in archivio – e 305-310); per la raccolta delle liste efebiche di Pergamo di supplemento alle *I.Pergamon* vd. la pubblicazione elettronica a cura di H. Müller www.dainst.org. Per i cataloghi militari di Beozia vd. ad esempio R. ÉTIENNE, D. KNOEPFLER, *Hyettos de Béotie et la chronologie des archontes fédéraux entre 250 et 171 avant J.-C.*, Athènes 1976, 67-112, 202-210, 401-403 (a Hyettos, inediti e revisione degli editi); *IThesp* 88-120 (a Tespie); Y. KALLIONTZIS, “Décrets de proxénie et catalogues militaires de Chéronée trouvés lors des fouilles de la basilique paléochrétienne d'Hagia Paraskévi”, «BCH» 131, 2007, 486 ss. (inediti, a Cheronea). Per repertorio e analisi delle liste epigrafiche di antroponimi a Cirene vd. C. DOBIAS-LALOU, “Sur les listes d'anthroponymes de Cyrène à l'époque hellénistique”, «Studi Ellenistici» 30, 2016, 239-258; per l'analisi delle «liste di offerte» in particolare a Didima, dal versante epigrafico ma con consapevolezza dell'aspetto gestionale d'archivio, vd. DIGNAS 2002b; per considerazioni sulle liste di pritani, buleuti, *diaitetai*, efebi, sottoscrittori di *epidosis* ad Atene e su quelle di sottoscrittori di *epidosis* e di membri di demi locali a Coa, nella prospettiva esclusivamente epigrafica dell'autorappresentazione identitaria della collettività cittadina, vd. BERTI, KATÓ 2017 (non limitato all'età ellenistica, nonostante il titolo).

⁶⁵ Una rassegna e discussione degli esempi di epoca ellenistica – in relazione al moltiplicarsi del conferimento della *politeia* e del crescere dell'interesse degli onorati e delle loro *poleis* alla «collezione» (ed esposizione) degli attestati ufficiali – è in SAVALLI-LESTRADE 2012a, spec. 44-48, con il complemento di BOULAY 2012: per noi significativa è la nota Ἐκ τῶν λευκωμάτων a definizione e garanzia dell'origine degli estratti dei documenti rilasciati da Rodi a Eudemo di Seleucia al Calicadno nel 173 (BADOU 2015, 358-359, *TRI* 16, ll. 2-3); posta dopo la data dell'estratto del primo decreto di conferimento della prossenia, essa connotava anche i seguenti, da una prima lista di prosseni e da un secondo decreto di riconoscimento del privilegio, ripresi dalle serie d'archivio riservate rispettivamente a decreti e liste, se non già a registrazione cumulativa rodia, a nome dell'onorato (cfr. per l'interpretazione della sequenza, BADOU 2015, 25-27, il quale sembra propendere per l'esistenza di «une sorte de registre public» che conteneva gli esiti di tutti e tre i passi formali; per la sequenza dei riconoscimenti che Eudemo si era procurato presso diverse città e la confederazione beotica e faceva incidere in patria nel 173 vd. *infra*, II.3.3, nt. 30 e 3.7). Indicativo di questo tipo di circolazione dei decreti onorari è il decreto di Perge in onore del proprio cittadino medico Asclepiade di Mirone: la città dichiara che egli «ha esibito le città che hanno reso testimonianza a lui (degli onori tributati) mediante decreti e lettere pubbliche» – *παρείσχηται τε τὰς πόλεις ἐκαρτυρούσας αὐτῶν διὰ τε ψηφισμάτων καὶ δημοσίων ἐπιστολῶν* – e a sua volta gli rilascia «la copia di questo decreto sigillato col pubblico sigillo» – *τοῦδε τοῦ ψηφίσματος τὸ ἀντίγραφον ἐσφραγισμένον τῆ δημοσίαι σφραγίδι* (*I.Perge* 5, rispettivamente ll. 15-16 e

Una sezione finale è sembrata indispensabile complemento dell'indagine. Come è stato rilevato da tempo, e come emerge ancora oggi alla lettura di molti studi, un ostacolo alla comprensione del fenomeno dell'archiviazione nel mondo antico e dei suoi caratteri è rappresentato dalla mancanza di un repertorio lessicale accertato di riferimento, il quale consenta una lettura appropriata e un'interpretazione corretta delle fonti, sia quelle già note, sia quelle a venire⁶⁶. Soltanto lo studio sistematico (e non pregiudiziale) delle ricorrenze poteva permettere di fissare – entro i limiti delle pratiche linguistiche greche e della polisemia di molti dei termini in questione – un complesso di voci, o di accezioni, ricorrenti e significative per la definizione di luoghi, operazioni, attori e prodotti della scrittura istituzionale⁶⁷. Un'Appendice contiene dunque la rassegna delle voci identificate nel corso del lavoro come riferite a pratiche di archiviazione. Per comodità del lettore, esse contengono un sintetico rimando ad alcune fonti considerate e, al caso, a saggi moderni pertinenti.

* * *

Nel corso della preparazione del lavoro gli autori hanno avuto modo di presentarne parti in diversi incontri scientifici e di discuterne singoli aspetti con molti studiosi. A tutti va la loro gratitudine per uno scambio di idee sempre vivo e proficuo. A Étienne Famerie va la gratitudine di L. Boffo per la notizia

19-20). Per l'uso che si faceva degli attestati, vd. LEFÈVRE 2004; MASSAR 2006; RUBINSTEIN 2009, 121 ss. e, in età romana, ad esempio Cic. *Flac.*, 36-39, o Cic. *2Verr.*, 4, 24 e 141 (a proposito delle *laudationes* contrassegnate dal *signum publicum* della città che le aveva prodotte, esibite a Roma in tribunale; cfr. anche CANALI DE ROSSI 2005, 107, nt. 46). Per il rapporto diretto tra il rilascio di copia dei decreti onorari nel II e I secolo e il gran numero di sigilli civici rinvenuti nelle diverse aree vd. HAENSCH 2006, 261 con nt. 26. Alcune di tali attestazioni saranno comunque considerate nel volume per il loro valore documentale.

⁶⁶ Molta parte del lavoro di WILHELM 1909 consistette nella raccolta esauriente e nell'analisi di rimandi lessicali e verbali connessi con il trattamento dei documenti nelle *poleis*, giustamente ritenuti «tecnici», ma le premesse stesse della ricerca dello studioso (vd. *supra*) impedirono che ne venisse colto il significato allo scopo della definizione dell'aspetto della scrittura riposta.

⁶⁷ Non è un caso che invocasse «l'esame minuzioso di tutte le forme verbali» interessate uno studio generale come quello di GEORGOUDI 1988, che ne segnalava una serie significativa (225; per la medesima esigenza, e *pour cause*, vd. ancora PÉBARTHE 2006a, 122, nt. 66). Un repertorio del lessico greco della contabilità, a partire dalla documentazione di Zenone di Cauno, figurava in GRIER 1934, 67-69 (con il rimando a Preisigke, *Wörterbuch e Fachwörter*); una rassegna della terminologia specifica dell'«Urkundenwesen» è offerta in NOLLÉ, 1982, 160-161 a proposito delle pratiche d'archiviazione e trattamento dei documenti nella provincia d'Asia in età imperiale romana; indispensabile ora per i riscontri nell'Egitto ellenistico e romano è il *Neues Fachwörterbuch (nFWB)* prodotto dall'Università di Lipsia in rielaborazione del *Wörterbuch* di F. Preisigke (<https://www.organaapyrologica.net/content/start.xml>). Vd. anche la breve rassegna di WILHELM 1909, 290-293.

della sua raccolta dei documenti ufficiali dell'amministrazione romana sino al principato d'Augusto, in via di pubblicazione.

Un ringraziamento particolare va al Dott. Mauro Rossi, alla Sig. Gabriella Clabot, alla Sig. Verena Papagno e alla Sig. Elisa Widmar della EUT per la loro disponibilità e competenza nel lavoro editoriale.

Questo libro è il risultato di un progetto intrapreso comunemente da L. Boffo e M. Faraguna quando erano colleghi all'Università di Trieste e vede la luce anni dopo il trasferimento del secondo all'Università di Milano. Nel 2008 il progetto ha ottenuto un finanziamento nell'ambito dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) promossi dal Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca italiano e nel 2012 esso ha avuto il sostegno dal Fondo di Ricerca di Ateneo (FRA) dell'Università di Trieste⁶⁸. La pubblicazione è stata sostenuta dal contributo del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Università degli Studi di Milano (fondi PSR 2019), cui gli autori rivolgono il loro sentito ringraziamento nella persona della Direttrice prof.ssa Claudia Berra.

L.B. – M.F.
Trieste, 11 giugno 2021

⁶⁸ PRIN 2008: *La burocrazia greca: definizione e funzionamento dei procedimenti amministrativi nel mondo antico* (coord. L. Criscuolo, Università di Bologna; progetto dell'Unità di Trieste: *Archivi e documenti nel mondo greco e romano: pratiche amministrative, scrittura, società*); FRA 2012: *Forme e struttura dei sistemi amministrativi nel mondo greco e romano: documenti, istituzioni, diritto*.

AVVERTENZA

La bibliografia moderna è stata considerata sino ai termini ultimi consentiti dai tempi di redazione (dicembre 2020). Non si è perciò potuto tener conto di G. YEO, *Record-Making and Record-Keeping in Early Societies*, London, New York 2021. Della raccolta P. BUONGIORNO, G. CAMODECA, edd., *Die senatus consulta in den epigraphischen Quellen. Texte und Bezeugungen*, Stuttgart 2021 si sono considerati solo i contributi di A.V. Walser e É. Famerie; gli altri articoli d'interesse sono comunque di volta in volta segnalati. La citazione nel testo per Autore e data riguarda i soli lavori menzionati più volte, i quali sono riportati completi nella *Bibliografia* finale; gli studî menzionati un'unica volta sono citati per intero nel testo e non figurano nella *Bibliografia*.

I nomi di persona e di luogo ricorrono nella forma italiana in uso; ove essa non fosse esistente o comune, essi sono traslitterati.

I termini greci sono traslitterati nelle citazioni correnti di singole parole o frasi; il greco è mantenuto per le citazioni iniziali, quelle più ampie o più significative. Le traduzioni, se non diversamente indicato, sono degli autori.

Ove non espressamente indicato, le date sono intese a.C.

2. Questioni di metodo

1. Un'accezione di «archivio» che pare idonea a definire nell'insieme i principi, le pratiche e i risultati della raccolta, della conservazione e dell'utilizzo dei documenti d'interesse collettivo nel mondo greco e a orientare la ricerca su di esse è quella formulata in termini generali, tra gli altri, da Isabella Zanni Rosiello una trentina di anni fa: l'archivio è «la memoria organizzata dell'istituzione che la produce»¹. In questa prospettiva, la considerazione del

¹ Vd. BOFFO 2003, 5 connt. 2 (da I. ZANNI ROSIELLO, «Archivio», in *Enciclopedia Europea Garzanti*, I, Milano 1976). Il rimando è alla definizione tecnica adottata dall'Archivistica contemporanea: «L'archivio è costituito da un complesso di messaggi (documenti), legati fra loro reciprocamente da un vincolo originario, spontaneo o determinato, prodotti e acquisiti da un'amministrazione individuale o collettiva nell'esercizio pratico delle sue funzioni e per il raggiungimento delle proprie finalità» (LANZA, GOLINELLI 2003, 18; il corsivo è nostro); cfr. SANTORO 2018b, VIII-IX. Con diverse semplificazioni o accentuazioni, è questa la definizione cui si richiamano gli studiosi del mondo antico (greco e romano) che sinora si sono interessati al tema. Per l'ambito italiano, si veda GABBA 1996, 526, con il riferimento all'archivio come a «raccolta ufficiale di materiali utili a una comunità organizzata, ad una amministrazione statale, anche nell'esercizio della politica», e *infra*. In ambito germanico, la definizione della voce enciclopedica riservata all'antichità di DZIATZKO 1895, col. 553 – gli archivi «als Aufbewahrungsorte für Urkunden und amtliche Aufzeichnung, an die ein öffentliches Interesse sich knüpft», collegati con le sedi dei magistrati incaricati della loro sorveglianza e utilizzo – anticipa il *funktionale Archivbegriff* elaborato dalla riflessione tedesca dagli anni '90 del secolo scorso (vd. SCHENK 2008, 62-64, cfr. 63: «Die Registratur... ist ein Niederschlag von Verwaltungshandeln... , *prozessgeneriert*»); anche in questo caso il corsivo è nostro). Nella medesima direzione si orienta Christophe Pébarthe (PÉBARTHE 2006a, 20; 2006b, 38-39), quando si richiama alle definizioni correnti nella *Encyclopaedia Universalis* e nella *Encyclopaedia Britannica*: «Les archives sont constituées par l'ensemble des documents qui résultent de l'activité d'une institution ou d'une personne physique et morale», ovvero «The term archives designates the organized body of records produced or received by a public, semipublic, institutional business or private entity in the transaction of affairs and preserved by it, its successors or authorized repository through extension of its original meaning as the repository for such materials». All'ambito francese e alla legislazione al riguardo si richiamava già NICOLET 1994a, VII, quando ricordava la definizione ufficiale («à la fois rigoureuse et de bon sens») di archivio come «ensemble des documents...

soggetto viene ad essere sottratta agli eventuali pregiudizi ancora sussistenti sull'antichità greca o all'applicazione di parametri moderni e inadeguati ed è riportato nella giusta direzione dello studio delle fonti antiche nel quadro concettuale che esse stesse contribuiscono a determinare². Del resto, era precisamente a questi aspetti che facevano riferimento le diverse disposizioni adottate dalle *poleis* per la tutela e la conservazione dei documenti di proprio

qui procèdent de l'*activité* d'une personne physique ou morale, conservé par celles-ci à des fins d'*utilité* comme *mémoire active*... (i corsivi sono dello studioso)», e nella medesima prospettiva si pone COQUEUGNIOT 2013, 3 («C'est cette acception 'large' des archives, englobant tous les documents dès leur production, qui correspond à la réalité antique»; cfr. 5). Era precisamente a questa definizione generale che si rifaceva SICKINGER 1999 nel suo studio sull'archiviazione ateniese (5-6: «archives can also refer more generally to documents and records from the time they are created and received by officials or public agencies»). L'aspetto di «automatismo» nella generazione dei documenti da parte delle diverse figure elencate era sottolineato con forza da R.H. BAUTIER, «Les archives», in SAMARAN 1961, 1120: «... la réunion des documents d'archives n'est nullement le fait du hasard ou de l'arbitraire d'un homme; elle découle, en quelque sorte automatiquement, des activités quotidiennes d'une administration publique, d'un établissement religieux, d'une entreprise industrielle ou commerciale, d'une famille ou d'un particulier», così che «les documents se déposent... exactement comme se forment les sédiments des couches géologiques, progressivement, constamment». Sotto questo aspetto l'archivio si configura come un'entità «dinamica»: vd. *infra*, con nt. 44. Il merito della formulazione adottata nel testo, come si vedrà più oltre, è quello di rilevare il carattere di *memoria* rivestito dall'insieme documentale che un istituto via via produce e conserva nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. NICOLET 1994a, VII; LANZA, GOLINELLI 2003, 17; SCHENK 2008, 64; a differenza di quanto riteneva HARTOG 1990, 186-188 – pur in un giusto contesto di interpretazione funzionale dell'archivio – la memoria di cui qui si tratta non è quella della singola istituzione cui essa è collegata tramite l'archiviazione, ma di tutta la *polis* cui appartiene il sistema della registrazione). Per le categorie adottate nello studio degli archivi del mondo vicino-orientale vd. nt. seguente e *infra*.

² Per un cenno ai diversi presupposti che hanno per lungo tempo condizionato lo studio del mondo antico e che non hanno più ragione di sussistere, vd. *supra*, Introduzione 1.1-3. L'esaurirsi storico di quei dibattiti non impedisce peraltro che ritornino in alcuni contributi anche recenti valutazioni fondate sui parametri incongrui della «razionalità» e della «mentalità», che per l'aspetto della conservazione funzionale dei documenti poleici sarebbero mancate ai Greci nella misura e nelle caratteristiche dimostrate dai moderni: si veda ad esempio ancora SCHULER 2005, 385, laddove si rileva che «wir nur selten die Systematik und Genauigkeit wiederfinden, die wir heute gewohnt sind», a motivo di una «Mentalität» differente, caratterizzata da «Begriffliche Unscharfen, organisatorische Mängel und fehlende Professionalität» (salvo poi rilevare, nei limiti della documentazione relativa alla «amministrazione della *polis*», la *διοικησις*, nell'epoca ellenistica, «gewisse Standards der Haushaltsplanung und der systematischen Kassenverwaltung», 402-403), cui si possono opporre le considerazioni di A. BRESSON, F. BRESSON, «Max Weber, la comptabilité rationnelle et l'économie du monde gréco-romain», «Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques» 34, 2004 (<http://ccrh.revues.org/index218.html>), spec. 42 ss. (a partire dall'ambito del privato) e CHANDEZON 2011, spec. 108 ss., con l'intero VERBOVEN *et alii* 2008 (ancora dalla considerazione prioritaria dell'aspetto epigrafico dei rendiconti degli *hieropoioi* di Delo nasce l'osservazione di CHANKOWSKI (V.) 2008b, 87, che «ces administrateurs étaient tout à fait en mesure de tenir des raisonnements comptables complexes, que le caractère foisonnant de leurs archives ne laisse pas supçonner de prime abord»; cfr. CHANKOWSKI [V.] 2013). Nel rischio e nelle complicazioni dell'anacronismo concettuale sembrano incorrere in particolare gli studiosi del mondo vicino-orientale, ancora in parte incerti nella distinzione tra le situazioni storiche e culturali oggetto del loro studio e le categorie più specifiche dell'archivistica moderna: vd. *infra*.

interesse, quando fissavano la destinazione di questi ultimi: oltre che al luogo fisico dell'ἀρχεῖον, o degli ἀρχεῖα, di competenza – le sedi delle magistrature (ἀρχαί, ἀρχεῖα) variamente responsabili di essi – il rimando era al più generale δημόσιον, l'ambito della collettività poleica che tutti quegli *archeia* e quei depositi comprendeva, o ai δημόσια/κοινὰ γράμματα, il complesso delle raccolte dei documenti collegate con l'attività di gestione della *polis* in quanto comunità per organizzazione e interessi³. Non è per caso che il più delle

³ Per le diverse occorrenze e i rispettivi contesti vd. ad esempio KLAFFENBACH 1960, 11 ss.; BOFFO 2003, 41, 46 e nel dettaglio *infra, passim*. Già SICKINGER 1999, 6 correttamente sottolineava il rapporto dell'etimo del moderno «archivio» con le istituzioni della *polis* interessate dall'attività di produzione e conservazione dei documenti, le sue magistrature (*archai, archeia*; non appare condivisibile la ripresa dell'etimologia risalente ad Isidoro di Siviglia – *Etym.*, 20,9,2 – che collega il termine archivio al latino *arca*, «scigno», «cassa», proposta da M.-L. FREYBURGER, «Archives: un peu d'histoire et d'étymologie», «Revue d'archivistique de l'Université de Haute-Alsace» 1, 1991, 4-6 e accettata ad esempio da P. DELSALLE, *Une histoire de l'archivistique*, Sainte-Foy 1998, 21; su di essa, e sulla storia della sua adozione, in rapporto a quella alternativa, vd. L. SANDRI, «Il *De archivis* di Baldassarre Bonifacio», «Notizie degli Archivi di Stato» 10, 1950, 98-99). Vd. anche CHRISTOPHILOPOULOS 1979, 12-13; HAENSCH 2003, 175 (benché vada precisata l'affermazione che «Gerade die am weitesten verbreitete Bezeichnung ἀρχεῖον gewann zudem seit dem Hellenismus die zusätzliche Bedeutung „allgemeines öffentliches Archiv einer Stadt“»); CAMASSA 2004, 90; HARTER-UIBOPUU 2013, 275 ss., con la valorizzazione di due decreti di Coa della tarda età ellenistica e primo-imperiale che riferiscono l'attività documentale della *polis* a un ἀρχεῖον «archivio» (IG XII 4.1, 84 – I sec. – II. 5 ss., peraltro ancora con l'uso del termine per le «magistrature» civiche, II. 7, 8; 85 – I sec.-I sec. d.C. – II. 2 ss., ove si tratta della tutela civica di documenti privati). Quanto all'interpretazione di KROB 1997, 439 del luogo del giuramento dei Coi per la *homopoliteia* con Calimna – ἐν ταῖς ἀγοραῖς πρὸ τῶν ἀρχείων, IG XII 4.1, 152, ca. 200, II. 2-3 – come «devant le bâtiment des archives» (già in GAUTHIER 1996, 48, ripreso in BENCIVENNI 2008, 189 e MARRE 2018, 169), si condividono qui in generale le considerazioni di SCHARFF 2016, 199-200, nt. 779 che si trattasse di «Amtsgebäude», in cui si dovevano conservare le liste dei cittadini che giuravano (un'interpretazione più diversa dalla precedente di quanto non creda lo stesso studioso); sembra comunque da escludere la lettura «Amtsträgern» di IG, HGIÜ nr. 429 e IG-online-Übersetzung (<http://pom.bbaw.de/ig/IG%20XII%204.%201.%20152>) e «magistrates» di LABUFF 2016, 161; eccessivo appare il «town hall» di Austin nr. 153, ma sensibile alle considerazioni generali di HOLLEAUX 1952, 245-247 circa il significato di ἀρχεῖον come «le local où se réunissaient les magistrats de la cité... l'utilisation de l'ἀρχεῖον comme dépôt de pièces n'est qu'accessoire» (a Coa [de]gli ἀρχεῖα risultano da costruirsi ancora nel 295-280 ca., stando a IG XII 4.1, 296, II. 4-7). Nello stesso senso sembra da intendere la prescrizione di un decreto di Smirna per giudici di Taso secondo cui il *presbeutes* che recava il documento presso quest'ultima doveva ἀναδοῦναι εἰς ἀρχεῖον: piuttosto che una «consegna all'archivio», come in altri decreti di Smirna per giudici si trattava di «consegnare ai magistrati» dell'altra città (*I.Thasos* III, 125, II. 50-51; per la prima interpretazione cfr. già HAMON 1999, 180, «remette le présent décret aux archives»; per i paralleli vd. *I.Smyrna* 579, I, l. 33 e 581, II. 50-51, con la consegna del documento τοῖς ἀρχουσιν di Cauno e di Astipalea). Per un rimando ad ἀρχεῖον come luogo di deposito di un contratto d'affitto a Clazomene nel III secolo vd. PERNIN, *Baux* 136, II. 9-10: τῆνδε [τὴν συνθήκην] θήσεται ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον («archeion» nella traduzione; nel commento, «les archives officielles de la cité» (295), a ripresa del «Stadtarchiv» di *I.Erythrai und Klazomenai* 510, p. 516). Esplicito appare il riferimento all'*archeion* come edificio-archivio di funzione nella dedica samia della seconda metà del II secolo posta dagli *eisagogeis* locali: con i dedicanti figurava anche «l'incaricato dell'archivio» di loro competenza, ὁ ἐπὶ τοῦ ἀρχήου ἀποστειγαμένος (IG XII 6.2, 597, II. 12-14; per la natura di *demosios* del personaggio vd. L. ROBERT, «Inscriptions de Lesbos et de Samos», «BCH» 59, 1935, 486 [= 1969a, 755]; per le funzioni del collegio, *frumenti investores*,

volte la «traduzione» diretta degli studiosi in «archivi(o) pubblici(-o)» non risulta rendere appieno il senso dell'espressione originaria e dell'operazione – amministrativa, ma anche rappresentativa – che essa vuole indicare⁴.

L'archivio rappresentava lo strumento per lo svolgimento corretto e funzionale agli interessi della città di un determinato settore della vita collettiva, quale che ne fosse l'entità⁵. Esso risultava idoneo ed efficace nella mi-

vd. *IG, comm. ad loc.*); allo stesso modo il nesso tra edificio e funzione sembra ritornare proprio con riferimento all'*ἀρχεῖον* su una delle acropoli di Megara visitato da Agesilao nel 376 (Xen. *Hell.*, 5.4,58; Plut. *Ages.*, 27,1; ad archivio *tout court* pensa P. LIDDEL, "The Decree Cultures of the Ancient Megarid", «CQ» 59, 2009, 420; vd. peraltro G. SHIPLEY, *Commentary on Plutarch's Life of Agesilaos*; Oxford 1998, *ad loc.*: «Government-Building»). Per attestazioni del termine in contesti dubbi, vd. ad esempio *infra*, II.1.3, nt. 20; *pace* NAWOTKA 2014, 170, non sembra possibile riferire la dichiarazione dei nuovi cittadini ἐπὶ τὸ τῆς βουλῆς ἀρχεῖον di Mileto – I.Milet I.3, 143A, l. 25; 146A, ll. 33-34; 149, ll. 43-44; [142], l. 119 – a «council's archives» (cfr. il più corretto I.Milet VI.1, *ad loca*: «im Amtstlokal des Rates», che riprende HOLLEAUX 1952, 246) e, a Iaso tra fine III e inizi del II secolo, I.Iasos 252 (con FABIANI 2015, 217, 266-267 per la data), l. 1, la dedica degli incaricati del restauro τοῦ τε βουλευτηρίου καὶ τοῦ ἀρχείου, laddove il riferimento appare in primo luogo alla sede dei magistrati, cui la funzione d'insieme d'archivio era conseguente (cfr. *comm. ad loc.*; non necessario è il «registry office» di GRAY 2015, 237, collegato all'ipotesi che la distruzione fosse dovuta «to violent unrest by debtors»; per «un grosso archivio» della *boule* vd. FABIANI 2012, 121; per il nesso anche fisico tra i due enti vd. FABIANI 2016, 20, nt. 3, nr. 3; non si condivide qui l'interpretazione – da ultimo – di ROSSINI 2020, 116-122 della clausola dello iaseo SEG 51, 1506, ll. 6-9 d'iscrivere il decreto ateniese recuperato ἐπὶ μᾶς παρα[στ]ᾶδος τῶν παραθ[υρ]ῶν τῶν τοῦ ἀρχε[ί]ου τοῦ προστατικῶν) come riferita *direttamente* «all'archivio dei prostati» e non invece alla sede di quei magistrati, comunque dotata di un archivio di pertinenza; vd. *infra*, II.1.3, nt. 38 e II.3.15, nt. 133). Per un riscontro nel mondo romano, cfr. ALBANA 2004, 10 e RODRIGUEZ NEILA 2005, con la considerazione significativa che «tras expresiones como *tabularium*, *tabulae communes* o *tabulae publicae*, hay una referencia conjunta a archivos y erario, entendidos como dos entidades unificadas» (37, cfr. 67, 85); vd. anche nota seguente e *infra*.

⁴ Segnalando il problema, THOMAS 1989, 35, nt. 66, parte da un presupposto non condivisibile: la traduzione «tecnica» in «archivio» per *ta grammata* degli oratori non è «fuorviante» (*misleading*), come sostiene la studiosa, perché non si trattava di documenti del circuito amministrativo, ma perché non è idonea a rappresentare il complesso delle scritture della città e la sua articolazione (come è ad esempio *to demosion* di IG I³ 127, l. 29 e Andoc. 1,79, che Thomas, 39, traduce «public archive»; la studiosa peraltro pochi anni dopo esprimeva perplessità circa il fatto che «*demosia grammata*... refers... simply (and literally) to 'public writings'» (1992, 143); ben più articolata era la riflessione al riguardo di BOEGEHOLD 1972, 24, che non escludeva il significato di «in public keeping» (per Atene). La questione si collega naturalmente col senso da attribuire al greco *demosios* in riferimento agli ambiti di intervento e pertinenza collettivi che si stanno qui considerando e al grado di pregnanza semantica delle sue menzioni, nelle varie aree e nei diversi periodi: per quel che riguarda l'attività di produzione e raccolta dei documenti, le «difficoltà» di comprensione avvertite qui sopra possono trovare attenuazione se si considera che il termine nelle varie riprese rimanda al contesto generale di riferimento della collettività organizzata che trova espressione concreta nella *polis* e nei suoi meccanismi; l'impiego del termine moderno «pubblico» può avere utilità pratica (vd. ad esempio BOFFO 2003), purché resti inteso che il «pubblico» dei Greci aveva un significato diverso da quello – giuridico o corrente – moderno (per un salutare recupero della problematica e per opportune precisazioni è ora indispensabile la raccolta POLIGNAC, SCHMITT-PANTEL 1998, con le ulteriori precisazioni di ISMARD 2010); vd. anche quanto segue.

⁵ Per l'aspetto del vantaggio «per la città», *πόλις*, vd. *infra*. Per considerazioni circa la funzionalità della scrittura amministrativa in rapporto «ai bisogni e alla struttura della società» vd. ad esempio

sura in cui assolveva al suo compito: non erano i casi di cattiva tenuta e di uso illegale di uno o più insieme di documenti – emersi nelle fonti come sempre accade per quanto usciva dalla normalità della *routine*, o interessava a fini retorici nell'economia dell'argomentazione – che compromettevano il loro significato e la generale efficienza del sistema. E nella misura in cui assolveva al suo compito, la memoria organizzata attraverso la somma e la relazione degli archivi si configurava come lo strumento attraverso il quale la *polis* conservava ed esprimeva l'immagine di se stessa come luogo dello svolgimento di quella ordinata vita collettiva che fondava e costituiva la sua «storia» e perciò la sua identità⁶. È questo quanto esprimeva meglio di tante interpretazioni moderne un documento prodotto alla fine del VI secolo da una *polis* cretese che aveva riconosciuto la necessità di garantire l'equilibrio tra tutte le diverse componenti istituzionali e sociali che la costituivano attraverso uno strumento di competenza e responsabilità di tutta la città: il noto decreto per il *ποινικαστάς* Spensizio⁷. Con esso si richiedeva al personaggio e alla sua discendenza di *πόλι τὰ δαμόσια τά τε θιήια καὶ τὰνθρώπινα ποινικάζεν τε καὶ μναμονευφεν*, ovvero di «mettere per iscritto e ricordare per la *polis* le cose pubbliche, sia quelle divine che quelle umane» cui egli per funzione doveva «presenziare e partecipare»⁸.

BOFFO 1995, 94, nt. 8 e FARAGUNA 2000, 115, nt. 170 (con il recupero della nozione weberiana di «Zweckrationalität», che è altra cosa rispetto alla «razionalità» di cui alla nt. 2); coglieva del resto già il principio POSNER 1972, quando rilevava che la *polis* «gave rise to a novel type of political life and government that could not fail to have a decisive bearing on archival organization and service» (91). Costruita su presupposti erronei e formulata in maniera fuorviante appare di conseguenza la voce enciclopedica “Archives” di JENKINS 2010, 89, la quale dichiara che «Archives, in the modern sense of the term, were slow to appear in Ancient Greece and even then never really corresponded to their modern counterparts in form or function» (i corsivi sono nostri): chiaro è l'influsso di THOMAS 1989 (vd. anche *supra*, Introduzione 1.1).

⁶ Un'espressione «figurata» del significato per la *polis* delle operazioni della vita amministrativa condotte di anno in anno si coglie nella pratica istituzionale e simbolica della *paradosis*, la trasmissione dei documenti da parte dei magistrati uscenti ai magistrati entranti, effettuata sotto il controllo del consiglio, quale è stata definita e analizzata da T. LINDERS, “Inscriptions and Orality”, «SO» 57, 1992, 27-40 e da FRÖHLICH 2011, 183-229. Rileva giustamente il contesto istituzionale dal quale emerge la funzione di regolamentazione e controllo affidata alla scrittura pubblica MARGINESU 2006, spec. 381 (non tutte le considerazioni nel contributo appaiono peraltro condivisibili). Vd. anche *infra*.

⁷ LAC Da1, A, ll. 3-5 (cfr. ll. 5-7); B, ll. 1-4; il documento è datato al 500 ca. (per una datazione al 550 vd. *Nomima* I, 22). Per l'analisi del documento e l'interpretazione delle funzioni di Spensizio vd. nel dettaglio *infra*, I.4.2-3.

⁸ LAC Da1, A ll. 4-5, cfr. 5-7. La lettura della formulazione avanzata nel testo esclude l'identificazione esclusiva della funzione espressa dal verbo *mnemoneuein* con quella del *mnemon* inteso come memorizzatore orale (secondo un'interpretazione spesso proposta ma da rivedere) e la conseguente distinzione tra le due operazioni richieste a Spensizio: *da un lato* redigere determinati atti pubblici, *dall'altro* fungere da memorizzatore, «archivio vivente», per altro tipo di documentazione (così ad esempio, recentemente, GENEVOIS 2017, 347, ma vd. anche GAGARIN 2008a, 119-121). Non

La *mneme* rafforzata dalla scrittura degli atti pertinenti alla vita comune era non solo e non tanto quella personale e strumentale dello specialista, quanto quella della collettività che quei *damosia* produceva e curava che fossero registrati per iscritto nella sequenza del loro svolgimento quotidiano da un membro della comunità e conservati in forma organizzata, secondo quella funzione che è stata efficacemente descritta come «memoria d'azione», il compimento di atti generati dalla tradizione ed espressi nelle diverse forme della vita collettiva⁹. In questo senso, la definizione dell'attività istituzionale e funzionale dello scrittore e conservatore degli atti della *polis* – che rimarrà immutata nel corso della storia del mondo greco – corrisponde appieno a quella elaborata dalla scienza archivistica moderna, con la sola variante

sarà per caso che POSNER 1972 (probabilmente senza conoscere l'epigrafe cretese) insisteva sul fatto che «archives administration is... intimately connected with the governance of secular and religious affairs» (p. VII, cfr. 16; nella sezione riservata agli archivi in Grecia peraltro l'A. inclinava all'idea che l'interesse originario delle *poleis* fosse piuttosto per la registrazione di materiale privato; cfr. 93, 114-115 e *infra*). Per l'associazione dei *grammata* con «utilità collettiva» (nella forma del dativo di vantaggio *poli*), vd. Arist. [*Ath. pol.*], 44, 1: nei santuari di Atene erano custoditi, oltre ai tesori della città, anche *γράμματα τῆ πόλει* unitamente al «sigillo pubblico» (*καὶ τῆν δημοσίαν σφραγίδα*).

⁹ Per il concetto di «*mémoire d'action*», il «ricordo del fare» piuttosto che il «ricordo di quel che fu», vd. M. SIMONDON, *La mémoire et l'oubli dans la pensée grecque jusqu'au V^e siècle: psychologie archaïque, mythes et doctrines*, Paris 1982, 39 ss., 306. Al medesimo contesto della memoria di una comunità connessa con la sua tradizione culturale e la sua autorappresentazione riporta il caso di Spensizio PÉBARTHE 2006b, 54-55 («ses archives ne sont qu'un moyen, l'origine en quelque sorte, de la mémoire collective» della *polis*). In questa prospettiva, la costituzione di un patrimonio «storiografico» da parte della città appare una conseguenza dell'organizzarsi della memoria collettiva e un processo graduale, ancora fortemente legato alla tradizione orale, piuttosto che l'obiettivo del decreto (giustamente respinge il rapporto dei compiti di Spensizio con una storiografia di committenza pubblica DESIDERI 1996, 177). Le considerazioni di PALUCHOWSKI 2019, giustamente fondate sull'idea della «cohésion (intra)communautaire» espressa dall'attività di Spensizio (25, 31), non giungono a rilevare, attraverso il nesso tra la scrittura e la personificazione della memoria collettiva, le conseguenze operative funzionali al contesto (l'A. appare del resto legato ai presupposti dottrinarî tradizionali quanto a concetto ed evoluzione dell'istituto, ricercando, non senza qualche contraddizione circa la natura delle scritture prodotte dall'incaricato, le «vraies archives»: vd. il richiamo a K. Vössing [*supra*, Introduzione 1,3, nt. 59], 26, nt. 40). L'esercizio del «ricordo» in un rito collettivo ai fini dell'efficacia della tutela – anche giuridica – garantita alla comunità intera appare del resto rilevato anche nella seconda serie delle misure contro i nemici pubblici di Teo, del ca. 470-450, laddove la lettura ufficiale delle maledizioni e del giuramento civico scritti sulla stele viene effettuata dai magistrati della città *ἐπὶ μνήμῃ καὶ δυνάμει* (SEG 31, 985 = OR 102C, d, ll. 11-23, con DÖSSEL 2003, 36-37; da altra prospettiva e con diverse conclusioni, coglie bene il rapporto dei due aspetti con l'esercizio di un'«autorità» civica che attraverso la «memoria» garantisce il perpetuarsi dell'«ordine della comunità» HERDA 2006, 290-293). Appare evidente il rapporto fra quanto è qui rilevato e il contesto del *demosios* greco quale si è ricordato *supra*, con nt. 4. Appare a questo punto singolare che FINLEY 1983, 208, adottasse il principio che «records and documents, record-keeping and archives are a function of the society which produces and preserves them» per concludere la rudimentalità degli archivi dei Greci, i quali precisamente «largely fails to do one or the other» (per «l'incapacité à créer une bureaucratie, sans laquelle l'enregistrement régulier et continu des documents et leur combinaison à des fins d'analyse et de prévision sont littéralement impossibles», vd. anche FINLEY 1982, 701; per altri aspetti del pensiero dello studioso, vd. *supra*, Premessa, nt. 7 e *infra*, nt. 55).

che la «storia» cui il principio della raccolta documentale sistematica è dichiaratamente connessa si configura prioritariamente come quella del perpetuarsi *del fatto stesso* di provvedere a ciò, costituendo un patrimonio di sapere funzionale alla comunità, e solo secondariamente come quella delle vicende che qualcuno può ricostituire sulla base dei documenti¹⁰. Non fu per caso che Cicerone a proposito della pratica e del senso della conservazione degli atti d'interesse pubblico (*tabulae publicae*) nella Roma repubblicana, in riflessioni nelle quali il confronto con la realtà greca è più o meno esplicito, impiegava l'espressione, non altrimenti attestata nella letteratura latina, di *memoria publica*¹¹. Se è vero che la combinazione non ha senso tecnico, essa si configura come efficace indicazione del riconoscimento del significato assunto dal principio della raccolta delle scritture per la *res publica* e della loro funzione in rapporto all'attività istituzionale di essa, nelle forme che le erano proprie¹².

¹⁰ Sono del tutto condivisibili al riguardo le considerazioni finali di CAMASSA 2004, 101: «Un archivio è, in primo luogo, il deposito di ciò che una società sente il bisogno di conservare per assicurarsi comunque una memoria di sé continua, tendenzialmente perpetua... una memoria, che, affidata alla terra o custodita entro edifici delle città degli uomini, si fa in qualche modo garante di un ordine. Trascrivere negli archivi è un'opera... di conservazione dei contenuti essenziali alla perpetuazione di un modello di società»; vd. anche MARGINESU 2006, 400 ss., laddove il decreto viene ricondotto a «volontà di costituire una memoria integrata nelle strutture civiche e finalizzata alla stabilità di cui Spensithios sarebbe non tanto l'operatore intellettuale attivo, quanto una figura strumentale» (cfr. G. MARGINESU, «Creta e la scrittura alfabetica. Note e riflessioni», in INGLESE 2010, 88 e HARTOG 1990, 187-188); E. WILL, Recens. di M.B. SAKELLARIOU, *Between memory and oblivion. The transmission of early Greek historical tradition*, Athènes 1990, «RPh» 67, 1993, 139-141: compito di Spensizio è «consigner par écrit ce qui ne doit pas être oublié» (140) e M. DETIENNE, «L'espace de la publicité: ses opérateurs intellectuels dans la cité», in DETIENNE 1988, 67-70, per la sottolineatura della ricorrenza nel testo della categoria degli «affari pubblici» come competenza del *poimikastas*. In questa prospettiva, è condivisibile la definizione di Spensizio come «archives manager» ad opera di A. BRESSON, «Greek Epigraphy and Ancient Economics», in DAVIES, WILKES 2012, 224 («in an obscure little community of southern Greece the issue of archives was already of key significance»).

¹¹ Cic. *Leg.* 3,46 (*publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus*, a confronto dei Greci; vd. anche *infra*, I.3.1; II.4.7, nt. 69); *De or.* 2,52 (la cronaca annuale era redatta dal pontefice massimo *memoriae publicae retinendae causa*). Clodio, nel dar fuoco al tempio delle Ninfe, *memoriam publicam suis manibus incendit* (*Cael.*, 78; cfr. *Mil.*, 73, dove l'espressione è precisata in rapporto ad una operazione amministrativa: il tribuno aveva agito *ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam exstingeret*).

¹² L'espressione ciceroniana è stata richiamata e messa in rilievo, quale «rappresentazione degli antichi», da MANTOVANI 2000 (651-652, 655, 670, nt. 74); il fatto che poi lo studioso ne svaluti la portata «concettuale... d'una teoria del rapporto fra la conservazione del sapere e l'organizzazione sociale» dipende dal condizionamento del presupposto che egli vuole (giustamente) negare: l'applicazione alla realtà antica di parametri interpretativi moderni (il «modello burocratico»). Si vedano al riguardo le osservazioni di MOATTI 2003, spec. 39-40: «les archives manifestaient le pouvoir romain et surtout la continuité de l'état» (vd. anche *infra*, nt. 47) e, per un esplicito riferimento del passo ciceroniano alla necessità di «public archives», DYCK 2004, 549-550. Sullo

La prospettiva qui adottata ha anche il vantaggio di rimuovere il problema – moderno – della durata della conservazione dei documenti nel mondo antico – di qualsivoglia contesto storico – e dunque quello della applicabilità ad essi della concettualità dell’archivio «corrente», «di deposito», «storico»¹³. Essi avevano significato, funzione, durata nella misura in cui e per tutto il tempo in cui potevano rispondere alle esigenze dell’organismo, o degli organismi, cui essi si riferivano, e a quelle materiali e ideologiche dell’ente in funzione del quale quegli organismi operavano¹⁴. È in questo senso che essi assumevano la dimensione di «documenti quali erano concepiti e utilizzati dagli antichi stessi per i loro propri usi» e, come tali, diventano l’oggetto dello studio sugli archivi di quelle realtà¹⁵. Essa ha inoltre il pregio di orientare la ricerca sugli aspetti di produzione e conservazione dei documenti nelle *poleis* e verso lo studio dell’ambito articolato e multiforme dell’operare dei diversi magistrati e istituti, piuttosto che verso il tentativo di rintracciare nei siti antichi degli spazi

studio delle pratiche di conservazione dei documenti d’interesse pubblico a Roma e sulla proficuità del confronto per l’indagine sugli archivi nel mondo greco vd. *infra*.

¹³ Vd. ad esempio SICKINGER 1999, 5: «it is not clear that the Athenians or other ancient peoples recognized a distinction between current and noncurrent records».

¹⁴ Vd. già le osservazioni di POSNER 1972, 4-5: «by archives we must understand all kinds of records»; per il permanere di certi condizionamenti concettuali propri dell’archivistica moderna presso gli studiosi del mondo vicino-orientale vd. *infra*; per il problema della «politica di conservazione» dei documenti «definitivi» prodotti nel mondo romano vd. MOATTI 2003, 29, 37 ss.; per i dettagli vd. le parti I e II, *passim*. Per una definizione generale delle tre categorie di archivio menzionate si rimanda a LANZA, GOLINELLI 2003, 33 ss.

¹⁵ L’indicazione nel testo è quella proposta da NICOLET 1994a, VI (e necessariamente ripresa da PÉBARTHE 2006a, 20). Essa si richiama, come si è visto, alla definizione tecnica di «documento» nell’archivistica moderna: «il d. archivistico è un messaggio prodotto o ricevuto da una persona fisica o giuridica come strumento e residuo della sua attività» (LANZA, GOLINELLI 2003, 25; cfr. la definizione in G. DEVOTO, G.C. OLI, *Il Dizionario della Lingua Italiana*, Firenze 2002-2003, s.v.: «scrittura atta a fornire prova o convalida in ambito burocratico, amministrativo, giuridico»). La definizione generale può essere naturalmente precisata quando si passa a considerare la posizione della singola categoria di documento all’interno della cd. «catena» prodotta nel corso di un’operazione istituzionale: vd. al riguardo oltre. Per il peso che ancora riveste nella dottrina antichistica il senso tradizionale di «documento» come testimonianza (diretta) del passato vd. ad esempio M.H. HANSEN, “What is a document? An ill-defined type of source”, «C&M» 52, 2001, 317-343, il quale arriva a definire sostanza e forma del documento che si va qui considerando solo attraverso il confronto con le altre fonti e categorie di attestazioni sul passato, e nella convinzione che si stia applicando alla realtà antica un termine «in its – exclusively – medieval sense of ‘written record’ or ‘document’»: esso per sua natura è «connected with *business*, either private or public» e «if filed... kept in an *archive*» (343; i corsivi sono dello studioso; la ripresa da THOMAS 1989 e 1992 e dalla sua prospettiva di costante confronto con l’Inghilterra medievale è evidente: essa distingue tra *document*, «documento» prodotto da un’amministrazione e *record*, «documento conservato per un uso informativo e di riferimento posteriore»; vd. anche DAVIES 2003 (con qualche fraintendimento che si riverbera su BROSIUS 2003b: vd. *infra*, nt. 19); per un uso «derivato» dei documenti, ai fini della costruzione di una storia per atti pubblici – «which brings us back to archives and to archival research» – vd. CHANIOTIS 2015b (la citazione da 669).

fisici identificabili come archivi¹⁶. Non è forse un caso che nel mondo greco, anche per *poleis* di grandi dimensioni e di comprovata vivacità istituzionale, le tracce materiali di strutture riconducibili con una certa sicurezza alla funzione di archivio sono assai rare e sovente riferibili a costruzioni di sconcertante modestia¹⁷. E laddove di esse esiste prova appare evidente il rapporto diretto e

¹⁶ Nelle diverse definizioni di «archivio» presentate sopra (nt. 1) l'aspetto spaziale risulta coerentemente in posizione subordinata rispetto a quello del rapporto del complesso documentario con l'organizzazione amministrativa della *polis* (cfr. anche GROSS 1950, col. 614 e, per la considerazione della «volatilità» degli archivi del mondo greco, FARAGUNA 2005, 72). Per le difficoltà comportate dal desiderio di ancorare la definizione in primo luogo allo spazio (che non a caso si deve subito frazionare all'interno e all'esterno di strutture pubbliche) si veda, per il mondo vicino-orientale, BROSIUS 2003b, 8-9. Ciò non toglie naturalmente l'indispensabilità dell'indagine sulle strutture riferibili ad archivio, nel mondo greco come nel mondo vicino-orientale e romano; vd. anche nt. seguente.

¹⁷ Né è per caso che la medesima «lacuna» nell'archeologia degli archivi di Roma induce C. Moatti a chiedersi se essa sia «liée à notre ignorance ou à une réelle indifférence des anciens aux lieux d'archivage» (C. MOATTI, «Avant-propos», in MOATTI 1998, 1; vd. anche, per l'insieme delle città «romane», RODRIGUEZ NEILA 2005, 87-88, 154; occorre peraltro tener conto del suggerimento di valutare le strutture di Roma tradizionalmente associate con le funzioni pubbliche e religiose anche sotto l'aspetto della funzionalità amministrativa: espresso in GROS 2001, esso è ribadito da R. MENEGHINI, «Le biblioteche pubbliche di Roma nell'alto impero», in PERRIN 2010, 37-39 e applicato ad esempio da K. TUORI, «Pliny and the uses of the *Aerarium Saturni* as an administrative space», «Arctos» 52, 2018, 199-230, (quanto alla valutazione degli spazi necessari per la produzione e la conservazione dei documenti amministrativi), e da F. COARELLI, Statio. *I luoghi dell'amministrazione nell'antica Roma*, Roma 2019, nella discussione su localizzazione e strutture degli «archivi dello stato» romano (21-72). Egualmente caratterizzata dalla modestia degli ambienti appare la situazione degli archivi del V.O.A., per ragioni che non sono estranee alla natura del sistema, impostato sull'articolazione delle funzioni dei diversi settori dell'amministrazione (vd. *infra*). L'attestazione di Seleucia al Tigri, singolare per stato di conservazione e per dimensioni (un edificio di ca. 140 x 6 m, adibito alla conservazione di un numero di documenti valutabile in alcune decine di migliaia), è riferibile in via più o meno diretta all'amministrazione seleucidica, oltre che a quella più strettamente «municipale» (vd. INVERNIZZI 1996; V. MESSINA, *Seleucia al Tigri. L'edificio degli archivi. Lo scavo e le fasi architettoniche*, Firenze 2006; «L'edificio degli archivi di Seleucia al Tigri. Planimetria e cronologia delle sigillature», in MORA, PIACENTINI 2006, 417-430; CAPDETREY 2006, 112-113; 2007, 52 ss., 343, 363; COQUEUGNIOT 2013, 137-140; V. MESSINA, «Hellenistic Sealings in Context: The City Archive of Seleucia-on-the-Tigris», in VAN OPPEN DE RUITER, WALLENFELS 2021, 149-161; vd. anche *infra*). Come si vedrà, neanche il confronto con l'ambito parallelo delle biblioteche (pubbliche) – pure indispensabile per quanto attiene alla definizione dei materiali d'archivio e alla loro organizzazione (vd. *infra*) – risulta di grande aiuto per la ricostruzione sicura delle strutture dei luoghi di conservazione dei materiali scritti in epoca pre-romana; anche per le biblioteche del mondo greco molto è affidato all'induzione dalle attestazioni di epoca romana imperiale e dai frammenti di cataloghi conservati per via letteraria ed epigrafica (oltre che, per converso, da quel che è noto degli archivi di epoca ellenistico-romana): vd., per una sintesi delle problematiche connesse, T. K. DIX, «A survey of ancient libraries», «JRA» 15, 2002, spec. 471-472; COQUEUGNIOT 2007, spec. 294-295 e 304; 2013, 44-45; vd. anche E. CASANOVA, «Biblioteca: conservazione e trasporto dei libri», «Aegyptus» 71, 2001, 219-241; VALAVANIS 2002 e, per struttura, organizzazione, funzione delle biblioteche nel mondo antico, W. HÖPFNER, ed., *Antike Bibliotheken*, Mainz 2002; K.S. STAIKOS, *The history of the library in Western civilization, I: From Minos to Cleopatra: the Greek world from the Minoans' archival libraries to the universal library of the Ptolemies*, New Castle (DE) 2004; PERRIN 2010; KÖNIG *et alii* 2013; COQUEUGNIOT 2013 (con un catalogo, 67 ss.).

funzionale con i luoghi di svolgimento della vita pubblica (le sedi di riunione di *boule* ed *ekklesia*, le sedi dei magistrati, ovverossia gli *archeia*, al caso i santuari) o almeno con le persone a vario titolo in essa coinvolte¹⁸.

Infine e soprattutto, la definizione di archivio adottata sembra giustificare, impostandolo nella maniera più corretta, un altro importante aspetto dell'indagine, il confronto con i principî e le forme di archiviazione in uso nei diversi periodi e nelle diverse aree del mondo antico, dalle varie realtà del Vicino Oriente Antico e dell'Egeo in tutto il corso della loro storia, all'Egitto lagide e al mondo romano. Non si tratta infatti di ricercare delle linee di continuità o di trasferimenti più o meno diretti tra organizzazioni diverse per natura, struttura, contesti quali erano le *poleis* e i vari poteri assoluti e centralizzati, quanto piuttosto di rilevare gli elementi dell'«universale amministrativo» e dell'*archival behaviour* che rispondono alle esigenze gestionali di un'entità strutturata e, su quella base, di istituire a fini euristici dei confronti, per analogia, di principî, moventi e, ove possibile, di pratiche e di lessico¹⁹. Era questa del

¹⁸ La seconda alternativa si riferisce agli archivi cd. «particolari», ovvero alla documentazione di carattere ufficiale conservata in abitazioni private, in ragione o della attività di magistrati dei proprietari o di una loro funzione di mediatori e/o garanti di operazioni di interesse pubblico: vd. GABBA 1996, 530 (con *infra*, nt. 45) e, per i casi specifici, *infra*. Occorre peraltro rilevare che anche l'individuazione fisica degli *Amtslokale* costituisce problema, almeno per le epoche arcaica e classica: vd., prevalentemente per Atene, HAENSCH 2003.

¹⁹ Le citazioni nel testo sono rispettivamente da O. CARRUBA *et alii*, “Premessa”, in MORA, PIACENTINI 2006, 15 e da D.T. POTTS, “Before Alexandria: Libraries in the Ancient Near East”, in R. MACLEOD, ed., *The Library of Alexandria. Centre of Learning in the Ancient World*, London, New York 2004, 20. La suggestione di un confronto ai fini di un chiarimento dei «notable overlaps» tra le pratiche archivistiche vicino-orientali e quelle greche è sottolineata anche da DAVIES 2003, 340, il quale peraltro non ne specifica la natura; allo stesso modo l'intero volume BROSIUS 2003a, cui il contributo appartiene, non mantiene la promessa di offrire la ricostruzione dei meccanismi concettuali e delle tecniche applicative relativi a «creazione, scrittura, archiviazione» dei documenti attraverso il confronto sistematico di tutte le diverse realtà storiche chiamate in causa, ai fini della individuazione dei «fattori comuni»: esso si configura come una ulteriore rassegna delle pratiche specifiche e limita l'analisi del mondo greco ad uno studio, quello appunto di Davies, ancora troppo legato ai problemi, superati, del rapporto fra il «documento» prodotto dagli antichi nell'esercizio delle diverse pratiche collettive e quello che è tale per i moderni (cfr. anche *supra*, nt. 15 e BAGNALL 2011, 150, nt. 45) e della relazione tra versante archivistico e versante epigrafico di un'operazione di scrittura d'interesse pubblico. Il medesimo carattere assume il volume PANTALACCI 2008a, che pure rientra in un programma di ricerca dichiaratamente improntato alla riflessione su trasversalità e costanti nelle pratiche amministrative e archivistiche nel mondo vicino-orientale e greco (vd. BOUSSAC, JOANNÈS 2008 e *supra*, Introduzione 1.2, nt. 55) e, nella resa a stampa, VERBOVEN *et alii* 2008, il quale pure si proponeva «to transcend the boundaries between disciplines and to provide the necessary common meeting ground». Né appare superare i limiti indicati, nell'insieme, PROCHÁZKA *et alii* 2015, pure dichiarato presentare studi *comparativi* sulla «burocrazia» antica, incentrati sull'epistolografia amministrativa e introdotto dal promettente L. REINFANDT *et alii*, “Administrative Epistolography in Ancient Empires. An Introduction”, XI-XXIV. Limpide considerazioni su di un corretto metodo comparatistico che rilevi gli aspetti categoriali e concettuali comuni, o applicabili trasversalmente, sono presentate da D. Mantovani, a proposito del «dialogo» fra gli studiosi del diritto cuneiforme e quelli del diritto romano (“Diritto romano, diritti cuneiformi: prove di dialogo e stili di ricerca”, in LIVERANI,

resto la via additata da E. Posner quando selezionava dalla documentazione pertinente a tutto mondo antico sei «basic types of records... whatever the nature of governmental, religious, and economic institutions», ovvero leggi, documenti redatti e conservati a testimonianza della passata attività di gestione, documenti finanziari e di rendiconto generati da necessità gestionali, documenti catastali e fiscali, registri di persone, documenti notarili²⁰. E quanto ai modi dell'ordinamento del materiale è ancora un archivista, R. Santoro, a rilevare delle costanti, indicate come: «lo spazio, all'interno di segmenti del quale

MORA 2008, 3-10). Per la linea di pensiero che tende a vedere segmenti più o meno lunghi di continuità e trasmissioni dirette delle pratiche archivistiche nell'Antichità – sovente sulla base di un malinteso rapporto con il succedersi nel controllo di un'area per effetto della conquista o dell'accentuazione delle conseguenze dei rapporti commerciali in termini di *importazione* di procedure e tecniche scritte – vd. ad esempio (anche per le ampie ricadute sulla letteratura posteriore) KLAFFENBACH 1960, 41 (la spedizione di Alessandro «brachte die Griechen in engere Berührung mit dem soviel entwickelteren, Jahrtausende alten Urkundenwesen des Orients», riconducibile, attraverso gli Achemenidi, al sistema antico-babilonese); POSNER 1972, 9-10 (peraltro col dubbio tra il «cultural transfer» e il «parallel development»: «Did the beginning of a “royal notaria” in Syrian Ugarit influence development in the Greek cities of Asia Minor and on the Greek mainland, where the notarial function became an integral part of the duties of the city archives?»; né questo è il solo interrogativo circa diverse linee di possibile influenza *diretta* cui noi daremmo una risposta negativa; sulle pratiche notarili vd. *in fine* della nota); MUSTI 1977, 269 (nell'Egitto ellenistico, «forse a loro [*scil.* i Greci] spetta il particolare e ulteriore sviluppo della pratica delle registrazioni burocratiche e contabili»); PUGLIESE CARRATELLI 1997, 63-64 (gli archivi minoici e micenei sarebbero i «primi modelli» di quelli delle *poleis*); BROSIUS 2003b, 1 (si sostiene l'irradiazione dei sistemi archivistici dalla Mesopotamia all'Egitto, al mondo miceneo, all'impero persiano, all'ellenismo seleucide, con il riconoscimento di una cesura rappresentata dalla Grecia continentale «di età classica» dove «record-keeping appears to have developed differently»; il processo sarebbe ripreso con l'amministrazione romana, che aveva successivamente «drawn on traditions derived from the Near East and Greece»), 12 (sarebbe esistito un «sistema professionale di documentazione», che sarebbe stato adattato dalle varie entità che ne avessero avuta necessità e che sarebbe stato alla base di una o più tradizioni di registrazione archivistica). Contro le suggestioni dei rapporti diretti e lineari dei sistemi amministrativi delle diverse culture (coeve) si vedano ad esempio la discussione in PALAIMA 1990, 115 ss. e 234 ss. (a proposito della somiglianza delle pratiche di sigillatura minoiche con quelle vicino-orientali) e la conclusione condivibile che si tratterebbe della ripresa non già del sistema amministrativo, bensì dell'*idea* di esso, con uno sviluppo autonomo, sul principio della cd. «stimulus diffusion» (cfr. PERNA 2001, 48; vd. anche STEELE 2009, 32, nt. 3 e S. FERRARA, A.M. JASINK, “To have and to hold. Hieroglyphic seals as personal markers and objects of display”, in JASINK *et alii* 2017, 43); vd. *infra* I.1.2. Sempre valide sono le considerazioni di (MÉLÈZE) MODRZEJEWSKI 1966 e 2014, 127 ss. sulla «persistenza delle abitudini umane» e sulla conseguente somiglianza di formulazione nelle pratiche notarili (a proposito della supposta derivazione del diritto dell'Egitto ellenistico da quello delle *poleis*) e da condividere la conclusione tratta da BAGNALL 2011, 52 dalla rapida rassegna delle pratiche archivistiche nel mondo greco e vicino-orientale dal V secolo in poi, che «How far these habits represent an independent Greek development and how much they are just an example of a cultural trait common to the entire eastern Mediterranean and Near Eastern world is harder to say» (più difficile di quanto sostenga ad esempio BARTA 2011, 74, con nt. 427, a proposito del «bedeutendes *Urkunden-, Register-, Archiv- und Notariatswesen*» creato dai Greci, che, in molti di questi ambiti «profitierten... von orientalischen Vorbildern»). Vd. anche quanto segue.

²⁰ POSNER 1972, 3-4 (vd. però i presupposti alla nt. precedente), con quanto segue. Lapidario, ma ricco di suggestioni era BAUTIER 1961, 1123, nelle pochissime righe che dedicava agli archivi greci (in generale): essi erano «*sans doute assez analogues à celles des royaumes orientaux*» (il corsivo è nostro). Vd. anche, appunto in riferimento alla considerazione di Posner, O'TOOLE 2004, spec. 165 ss.

vengono conservate le serie e sottoserie in modo riconoscibile; il tempo, con l'aggregazione cronologica dei documenti per mese, per anno o per frazioni di esso; il dato anagrafico dei produttori della documentazione; la forma intesa come raggruppamento per tipologia formale e non per contenuto»²¹. È in questa prospettiva che si colloca il processo che portò i Greci ad assumere dal mondo «fenicio», con la scrittura alfabetica, la tecnologia scrittoria connessa, la quale aveva precise conseguenze nella scelta dei materiali che meglio potevano assolvere alle «costanti amministrative» qui evidenziate²².

2. A sostenere l'utilità del confronto del sistema archivistico greco con quelli del mondo vicino-orientale ed egeo è precisamente l'applicazione del principio euristico dettato dalla concezione generale di archivio che si è qui proposta e che è stata ripresa per quel settore da un importante contributo di Klaas Veenhof nel 1986: esso non era una raccolta di documenti non più in uso, conservati separatamente per il loro valore storico, bensì «the total of records accumulated during the time a particular task was performed by an institution or person», una situazione, secondo lo studioso, espressa in molti casi nell'antica Mesopotamia e nelle aree vicine²³. Si è così ormai stabilito

²¹ SANTORO 2018c, 22; per le diverse precisazioni comportate dall'analisi delle attestazioni nel mondo greco, vd. *infra, passim*.

²² Vd. al riguardo *infra*, I.1.2 e I.1.7.

²³ VEENHOF 1986b, 7-9 (per lo studioso si trattava di una «generally accepted Dutch definition»: per i suoi riscontri nell'Archivistica europea vd. *supra*, nt. 1); il riferimento al tempo, se valutato sullo sfondo della definizione generale di archivio cui quella di Veenhof si richiama, non implica che (tutto) il materiale venga meno con l'esaurirsi della sua funzione contingente e che esso non sia almeno in parte conservato ai fini di «memoria attiva» (per l'interpretazione restrittiva del passo vd. ad esempio FALES 2003, 197, nt. 5; per ponderate riflessioni circa una durata della conservazione del materiale commisurata alle esigenze funzionali dell'amministrazione, nel caso specifico la micenea, vd. PALAIMA 2003, 169-174, a ripresa delle note al riguardo formulate in un importante contributo da G.G. FISSORE, «Conceptual Development and Techniques of Organizing Documents and Archives in Some Early Civilizations», in P. FERIOLI *et alii*, edd., *Archives before Writing*, Proceedings of the International Colloquium, Oriolo Romano, October 23-25, 1991, Torino 1994, 339-361; brevi note sono anche in SELZ 2011, 286-287, a proposito dei documenti amministrativi dell'archivio di Lagash-Girsu. Per una rassegna degli studi e orientamenti precedenti riguardo al V.O.A., e per la necessità di una «enunciazione definitiva» del concetto di archivio, vd. LOMBARDO 1996, 178 ss., la quale finiva col proporre per l'analisi e la valutazione delle raccolte documentarie dell'area precisamente la definizione che si adotta qui. Nel rilevare i difetti presenti nella ricerca sul mondo vicino-orientale in rapporto al materiale «d'archivio» (vd. nt. seguente), BIGA 1996, 54 ne individuava la natura nell'«insieme organico di tavolette che si trova in una stanza o più stanze secondo criteri di archivistica antica che bisogna investigare»; al medesimo ambito fisico di conservazione di documenti ordinati si riconduce la proposta di definizione in LIVERANI 2012, laddove peraltro il richiamo al sito si unisce alla sensibilità per le procedure, amministrative e di gestione, dell'archivio identificato (35: «la sequenza operativa... si può sintetizzare nelle quattro operazioni: inserire, consultare, riassumere, scartare»). In questa prospettiva diventa meno pressante il problema correlato del rapporto fra «biblioteche» e «archivi» e della «mescolanza» del materiale conservato in essi (per la questione, e per una rassegna sistematica delle «biblioteche» nel mondo vicino-orientale, dal 1500 al 300 ca., vd. PEDERSÉN 1998,

che ci si deve allontanare da una tradizione di studi legata alle classificazioni moderne del materiale in base alle condizioni e al luogo di rinvenimento e che gli archivi delle diverse realtà istituzionali, epoche, regioni dell'Oriente Antico e dei regni micenei erano il prodotto diretto e conseguente delle diverse strutture di gestione e delle intenzioni di auto-rappresentazione degli stati in oggetto²⁴. In questa prospettiva, sono i meccanismi di funzionamento («Verwaltungsroutine») di sistemi che si volevano efficienti per assolvere le

con l'aggiornamento, per il periodo dal 2600 ca. al 250 d.C., di K. RYHOLT, G. BARJAMOVIC, ed., *Libraries before Alexandria. Ancient Near Eastern Traditions*, Oxford 2019; vd. anche già POSNER 1972, 27-28, con MATTHIAE 2008, 213-221 e LIVERANI 2012, 31) e da rivedere la distinzione ancora operata da BROSIUS 2003b, 5 tra archivi *intesi* (dal «mondo classico») come raccolta di «documenti legali e decreti» e archivi del V.O.A. come *interessati* da testi prevalentemente economici (cfr. 9; i corsivi sono nostri). La definizione proposta viene esattamente a rimuovere quell'antitesi fra contesto storico antico e prospettiva moderna di cui Brosius giustamente avverte la incoerenza (8, cfr. 10, dove la studiosa – che pure conosce la concettualità dell'archivio come entità dinamica legata alle esigenze di un'amministrazione – riprende come comune alle realtà vicino-orientale e greca la definizione generica di DAVIES 2003, 324, degli archivi come «assemblages of documents retained systematically for some reason»). Sulla base della considerazione della raccolta di documenti come «espressione di un sistema amministrativo coerente» propone un «modello teorico» di archivio per il mondo egeo MILITELLO 1991 (per i problemi di definizione dell'«overall type of archive» in Egitto, vd. *infra*, nt. 53; basti qui solo anticipare che, nonostante lo scetticismo dello studioso, precisamente il «different approach» alla scrittura pubblica dell'Egitto faraonico suggerito da C. EYRE, «On the inefficiency of bureaucracy», in PIACENTINI, ORSENIGO 2009 – considerare «bureaucracy as a process» (16) – valorizza la funzionalità del «record», *che ne deriva ed è integrato al sistema di governo*; vd. anche *supra*, nt. 1). Interessanti prospettive di studio dei processi dell'amministrazione sumera sono presentate dallo studio dei materiali e della diplomatica delle tavolette di Lagash condotto da G. Selz (cfr. SELZ 2011, col rilievo di segni di spunta, dell'uso di diversi sistemi di notazione numerica, di materiale ecc., allo scopo di superare il fatto che «[t]he discussion of various archival features and archival terminologies of the Sumerian sources is not yet very advanced»). Sulle pratiche degli archivi di Ur III (2110-2003), con la loro «interconnected chain of documents» caratterizzata dalla compresenza di testi dell'amministrazione corrente e di testi di sommario periodico, vd. M. MOLINA, «Archives and Bookkeeping in Southern Mesopotamia during the Ur III period», «Comptabilité(S)», 8, 2016 (<https://journals.openedition.org/comptabilites/1980>). Per una ricostruzione del sistema amministrativo medio-assiro – «the Middle Assyrian state bureaucracy» – attraverso il rilievo di pratiche scrittore, gestione e archiviazione dei documenti, vd. POSTGATE 2013, con sintesi alle pp. 327-342 (benché da altra prospettiva rispetto a quella di K. Veenhof).

²⁴ Per le carenze del metodo di scavo e conservazione dei documenti, specialmente nel secolo XIX, vd. ancora POSNER 1972, 14-16, 26-27, con PEDERSÉN 1998, 4-5; LIVERANI 2012, 27-29; SANTORO 2018c, 8. Per i difetti interpretativi del materiale rinvenuto vd. ad esempio BIGA 1996, 36, 53; per il permanere dell'uso di una terminologia impropria e fuorviante vd. ad esempio FALES 2001, 92, 94, 96 («insiemi testuali», «lotti testuali», «lotti d'archivio»); FALES 2003, 197-198, con nt. 7 (archivi «vivi», «morti», «silenziosi», «silenziosi», dal punto di vista archeologico, con le ambiguità giustamente rilevate da BROSIUS 2003b, 7-8 in rapporto alla funzione che le raccolte così definite dovevano avere nel contesto *antico* di riferimento); ancora A. KUHRT, «The Persepolis archives: concluding observations», in BRIANT *et alii* 2008, 567-568 (con l'ulteriore insistenza sull'opportunità di «reserve 'archive' for groups of material physically stored together»); LIVERANI 2012, 32-33 (ancora legato alla situazione finale di rinvenimento, con la proposta d'introdurre l'ulteriore categoria di «archivi moribondi»); SANTORO 2018c, spec. 2 e 10 (con la giusta sottolineatura della necessità di riportare il materiale rinvenuto nel contesto originario). Sull'aspetto del rapporto diretto fra organizzazione archivistica e conservazione di una memoria ordinata presso le diverse culture del V.O.A. nelle

«necessità» (materiali e ideologiche) dei diversi regimi che devono essere valutati ai fini della definizione di un «modello» delle pratiche archivistiche che sia applicabile, *mutatis mutandis*, anche al mondo greco delle *poleis*²⁵.

Una precisazione degli studi sull'*archival behaviour* del Vicino Oriente Antico per noi importante è che un'operazione istituzionale specifica avviava un vero e proprio circuito dell'informazione e della registrazione, all'interno del quale i documenti a noi pervenuti su o attraverso tavoletta d'argilla o altro materiale rappresentavano solo una delle componenti, per lo più interlocutoria, e che una caratteristica di esso era il fatto che il medesimo dato, talora trasferito anche fisicamente con il suo supporto da un «ufficio» all'altro, figurava in diversi stadi, categorie documentali (scritte e non), luoghi, tempi della conservazione, a seconda delle molteplici e diverse esigenze presentate nell'ambito di una rete che le forme della gestione per loro natura rendevano complessa²⁶. Allo stesso modo di fonda-

medesime prospettive delineate per il mondo greco (e perciò giustificando il riscontro fra quest'ultimo e il suo «prologo in cielo») vd. ancora CAMASSA 2004, 82 ss.

²⁵ L'espressione è ripresa dal titolo di A. JÖRDENS, "Verwaltungsroutine jenseits der Inschriften", in HAENSCH 2009a, 313-324, dedicato all'età imperiale romana e ai rapporti fra documentazione epigrafica e i prodotti dell'amministrazione dei governatori provinciali.

²⁶ Vd. in generale VÖSSING 1996, col.1022: «... bieten A.-Funde meist nur eine Momentaufnahme von Verwaltungsgeschehen innerhalb eines institutionellen Haushalts». Per l'avvertenza che «le stesse voci compaiono in più di una registrazione dettagliata e quindi in diversi riepiloghi» vd. ARCHI 1996, 77 (ad Ebla, 2400-2350, cfr. 64-65 e ARCHI 2015, 89 ss.; vd. anche PEYRONEL 2006, con il significativo rimando alla serie dei «segmenti della catena processuale dell'agire amministrato»; SANTORO 2018c, 13-22, con *infra*, nt. 29); per la conclusione che la medesima transazione poteva essere documentata secondo formule diverse in uffici diversi vd. B. MAGNESS-GARDINER, "The Function of Cylinder Seals in Syrian Palace Archives", in PALAIMA 1990, 61-76 (per la Siria del II millennio); per il fatto che i documenti, debitamente «etichettati», circolavano attraverso le varie sezioni dell'amministrazione vd. BLACK, TAIT 1995 (in generale); CATAGNOTI, BONECHI 1996, 106 (per Mari, ca. 1820-1758); STEINKELLER 2003 (per la Babilonia del III millennio, caratterizzata da una particolare vivacità di trasferimenti di tavolette e di generazione di documenti; cfr. gli «overlapping records» di M. VAN DE MIEROOP, "Accounting in Early Mesopotamia: Some Remarks", in HUDSON, WUNSCH 2004, 49); per un «confronto reciproco, anche serrato» tra documenti redatti da diversi rami dell'amministrazione cfr. FALES 2001, 93 (per il mondo neoassiro); per copie dello stesso testo custodite in luoghi diversi si veda FRANCA 1996, 128 (Ḫattuša, nel II millennio). Per l'articolazione degli archivi e l'integrazione dei documenti connessi nell'Egitto faraonico vd. POSNER 1972, spec. 82 ss.; ALLAM 2009 (II millennio); SANTORO 2018c, 23-28, e, per un caso specifico di III millennio, L. PANTALACCI, "Archivage et scribes dans l'oasis de Dakhla (Égypte) à la fin du III^e millénaire", in PANTALACCI 2008a, 141-153. Per l'organizzazione micenea dei circuiti amministrativi e della raccolta dei documenti vd. MILITELLO 1991, 340 ss.; OLIVIER 1997; DRIESSEN 2001; PALAIMA 2003 e "Mycenaean Accounting Methods and Systems and their Place within Mycenaean Palatial Civilization", in HUDSON, WUNSCH 2004, 269-301; M. PERNA, *Recherches sur la fiscalité mycénienne*, Nancy 2004; ROUGEMONT 2009, spec. 10, 23-52, 65-94, 115, 119, 121 ss., 208-209; STEELE 2009; PANAGIOTOPOULOS 2014 (spec. 249-271); KARAGIANNI 2015, 30 ss.; B. EDER, R. JUNG, "Unus pro omnibus, omnes pro uno: The Mycenaean Palace System", in WEILHARTNER, RUPPENSTEIN 2015, 113-140. Per le

mentale interesse è la constatazione del fatto che l'articolazione del sistema prevedeva l'ampio uso *integrato* di quel materiale deperibile che, con l'eccezione (di certe aree) dell'Egitto, di alcuni rinvenimenti sporadici in Asia e dei riferimenti indiretti contenuti nelle diverse fonti, fa per noi così largamente difetto: legno, pergamena, cuoio, papiro²⁷. La considerazione di

dinamiche dell'archiviazione nel sistema achemenide facente capo a Persepoli vd. GARRISON 2008. Vd. anche la nt. seguente.

²⁷ Tra i riferimenti indiretti vanno naturalmente annoverate anche, e soprattutto, le tracce archeologiche, come le impressioni di fibre o superfici lisce e di lacci sulle cretule (sulle quali vedi qui sotto). Per uno dei ruoli delle tavolette lignee (cerate) nella sequenza documentaria, si veda l'efficace descrizione ittitica in KUB XLIII 55.V.2 ss.: «queste tavolette (d'argilla) le abbiamo redatte sulla base di tavolette di legno (cerate)... le quali perciò si trovano ad essere ricompile su tali nuove tavolette (di argilla). Di queste (sc. tavolette di legno) una (è) antica...» (da MARAZZI *et alii* 1994, 147 ss.; per le tavolette di legno anche come supporto di documenti destinati alla conservazione sul lungo periodo vd. MARAZZI 2000, 81; sull'impiego nel mondo ittitico, come etichetta o inventario di contenitori di beni, vd. anche C. MORA, "I testi ittiti di inventario e gli 'archivi' di cretule. Alcune osservazioni e riflessioni", in D. GRODDEK, M. ZORMAN, edd., *Tabularia Hethaeorum. Hethitologische Beiträge Silvin Kofak zum 65. Geburtstag*, Wiesbaden 2007, 538 ss.; per la conclusione che «as much as 60% of the Hittite written record may have been recorded on wood» cfr. R. MATTHEWS, "Writing (and Reading) as Material Practice: The world of cuneiform culture as an arena for investigation", in PIQUETTE, WHITEHOUSE 2013, 72); vd. anche, per la Creta minoica, WHITTAKER 2013, 111 ss. (in particolare per l'uso di tavolette cerate in connessione con un uso archivistico); per altre aree, vd. POSTGATE 2003, 125, 133-136; 2013, 64, 329, 415 (sull'uso di tavolette lignee nel regno medio-assiro, con rilievo delle loro funzioni d'archivio); P. STEINKELER, "The Function of Written Documentation in the Administrative Praxis of Early Babylonia", in HUDSON, WUNSCH 2004, 75-76; M. JURSA, "Accounting in Neo-babylonian Institutional archives: Structure, Usage, Implications", in HUDSON, WUNSCH 2004, 170. Il materiale pergameneo rappresentava ad esempio, con il papiro e il cuoio, il materiale scrittoriale dei documenti «finali» dell'amministrazione minoica (SCHOEP 2001, 56 ss.; TOMAS 2010, 124; PERNA 2011, 10-11; HALLAGER 2015, 144; PERNA 2017, spec. 76, 78, 80; WHITTAKER 2013, 111-112, 116, peraltro con qualche distinguo circa la funzione informativa delle tavolette d'argilla; A. KARNAVA, *Seals, Sealings and Seal Impressions from Akrotiri in Thera*, Heidelberg 2018, 225 ss.) o, a quanto si conviene, di quella micenea (DRIESSEN 2001, 118-120; ROUGEMONT 2009, 8, 12, 21; PANAGIOTOPOULOS 2014, 15-17; *contra*, P. DARCOQUE, "Archives réelles, archives virtuelles en linéaire B", «BCH» 122, 1998, 415-417 e, con qualche cautela, PERNA 2011, 12 ss.; 2017, 78-80; per la preferenza per un sistema che prevedeva la comunicazione integrata di tavolette, noduli, sigilli, comunicazioni orali, vd. KARAGIANNI 2015, 38 ss., cfr. anche S. FINLAYSON, "Form Follows Function: Writing and its supports in the Aegean Bronze Age", in PIQUETTE, WHITEHOUSE 2013, 130; per utili considerazioni circa la conoscenza del materiale pergameneo nel mondo miceneo, in assenza di chiara indicazione del suo ruolo nelle procedure amministrative, vd. M. MARAZZI, "Scrittura: competenza e supporti scrittori fra Egeo, Egitto e Vicino Oriente nel II millennio a.C.", «RA» 107, 2013, 1-13); esso si integrava esplicitamente con documenti in argilla nel mondo achemenide (M. BROSIUS, "Reconstructing an Archive: Account and Journal Texts from Persepolis", in BROSIUS 2003a, 264-283) e nella Babilonia ellenistica (R. WALLENFELS, "Sealing Practices of Legal documents from Hellenistic Babylonia", in PERNA 2000, 334-335; INVERNIZZI 2003, 306 ss., 311). Il cuoio, che Erodoto dichiarava largamente in uso presso «i barbari» sino ai tempi suoi (5.58, 3, il testo *infra*, I.1.2), costituiva col papiro il materiale più idoneo per la scrittura in aramaico (vd. A. MILLARD, "Aramaic Documents of the Assyrian and Achaemenid Period", in BROSIUS 2003a, 231 ss.: «The tablets inscribed in Aramaic alone may result from scribes who needed to make a record in Aramaic lacking papyrus or leather writing material»; S. SHAKED, *Le satrape de Bactriane et son gouverneur. Documents araméens du IV^e s. avant notre ère provenant de Bactriane*, Paris 2004, con BRIANT 2006, 311, nt. 14; W. CLARYSSE, D.J. THOMPSON, "Two Texts

queste caratteristiche ricorrenti e rispondenti alle esigenze di una qualsiasi amministrazione pubblica (quelle indicate da Posner) deve dunque ormai rappresentare la premessa per l'analisi dei dati e il tentativo di ricostruzione dei processi di creazione, selezione, conservazione dei documenti in una società organizzata del mondo antico.

Un aspetto importante della nuova considerazione dei sistemi archivistici del V.O.A. è quello dell'analisi degli spazi fisici della conservazione dei dati nella prospettiva della dinamica delle diverse fasi di redazione dei documenti connessi con le diverse operazioni. Su questo presupposto l'indagine archeologica consente risultati relativamente ampi e valutazioni attendibili, che permettono ancora una volta di cogliere il rapporto funzionale tra i luoghi della produzione e della conservazione del materiale di interesse generale e le forme della gestione di uno stato nel mondo antico di qualsivoglia natura²⁸. Carattere generale era appunto quello della molteplicità dei luoghi di redazione e di conservazione più o meno duratura, in collegamento con i diversi settori dell'amministrazione e con i diversi percorsi e diramazioni delle operazioni connesse (cui i materiali di registrazione erano strettamente legati), sino alle sedi di raccolta, (ri-)elaborazione, conservazione dei dati più centralizzate, i «complessi d'archivio», o gli «archivi principali» (piuttosto che gli

on Skin from Hellenistic Bactria”, «ZPE» 159, 2007, 273-279; J. NAVEH, S. SHAKED, ed., *Aramaic Documents from Ancient Bactria (Fourth Century BCE.)*, From the Khalili Collections, London 2012). Per l'impiego pervasivo del papiro per la redazione di diverse categorie di documenti in tutte le aree prese in considerazione, secondo quantità e proporzioni diverse, vd. ad esempio BROSIUS 2003a, *passim*; DEL CORSO 2003, 21 ss. e, per la Sicilia, BELL III 2007a, 129-130. Per l'acquisita consapevolezza che il papiro «seems to have been an important fabric on which documents were copied and then preserved in archives» nel mondo greco vd. SCAFURO 2013, 402, cui si deve anche la rassegna di tutti i materiali usati per l'archiviazione (legno, bronzo, piombo), 402-403; assegna al solo papiro la redazione d'archivio di decreti e leggi RHODES 2019, 146 (vd. in proposito *infra* I.7.8). Quanto al mondo romano, basterà qui segnalare l'auspicio di G. Camodeca che un esempio di archivio cittadino si possa rinvenire a Ercolano, «essendosi lì conservato il legno, per quanto carbonizzato, come del resto anche il papiro...» (G. CAMODECA, “L'attività dell'*ordo decurionum* nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica”, «CCG» 14, 2003, 173). Per l'impiego dei materiali scrittori morbidi nel mondo di frequentazione greca in età arcaica vd. *infra*, I.1.2.

²⁸ Scontato, ma evidentemente da ribadire anche per l'ambito orientalistico, appare l'auspicio di una stretta collaborazione per i diversi settori fra storici, archeologi, pinacologi, specialisti di sfragistica, filologi, archivisti ai fini del raggiungimento di risultati soddisfacenti sotto tutte le prospettive: non sono casuali né le esortazioni degli studiosi al riguardo (ad esempio VEENHOF 1986b 34; BIGA 1996, 55; CATAGNOTI, BONECHI 1996, 105; LOMBARDO 1996, 169; POSTGATE 2013, 86), né la metodologia di studio dei diversi archivi dell'area adottata nell'ultimo ventennio. Per la cautela da applicarsi a conclusioni su base esclusivamente archeologica vd. ad esempio ROOT 1996, 8-9, a proposito di Mari: mentre i testi per i contenitori di tavolette archiviate fanno riferimento esclusivo a ceste, gli scavi producono solo contenitori di terracotta. Un importante avviso contro la *communis opinio* del riciclo sistematico delle tavolette (di amministrazione e di scuola) nel mondo mesopotamico viene da J. TAYLOR, C. CARTWRIGHT, “The Making and Re-Making of Clay Tablets”, in BIGA, TAYLOR 2011, 297-324.

«archivi centrali»²⁹. Tale situazione spiega anche la generale modestia delle strutture, da valutarsi nel loro rapporto con i percorsi e le tappe delle merci cui i documenti si accompagnavano e con le operazioni d'inventariazione preliminare, registrazione temporanea, trasferimento dei dati, elaborazione ricapitolativa, archiviazione a più lungo termine³⁰.

Coerenti, per quel che si può giudicare, erano anche la struttura e l'organizzazione interna degli spazi destinati al trattamento e alla raccolta dei documenti. La collocazione del materiale era affidata a nicchie/alveoli singoli o in serie nei muri perimetrali, scaffalature lignee appoggiate alle pareti, banchi in argilla variamente disposti nel locale (per lo più l'«archivio di lavoro»), vani in muratura impostati sul pavimento, semplici ripartizioni della stanza: in essi erano riposti le serie di tavolette o i rotoli di papiro, direttamente oppure in ceste di vimini, casse di legno, sacchi, contenitori o giare di terracotta e operavano quanti erano incaricati delle diverse fasi della scrittura³¹. La disposizione dei manufatti scritti nei diversi spazi appare chiara nei casi in cui l'archeologia offre attestazione sufficiente. La struttura ad alveoli romboidali

²⁹ Per l'articolazione delle operazioni amministrative vd. ad esempio *supra*, con nt. 26. Per una rassegna delle evidenze archeologiche (dal 1500 in poi) vd. PEDERSÉN 1998; per analisi riservate a singole località vd. ad esempio i diversi contributi in VEENHOF 1986a; MATTHIAE 1996; BROSIUS 2003a; da quello di BIGA 1996 si rileva qui la considerazione che l'esistenza sicura di archivi centralizzati o principali si ha soltanto per pochissime città del V.O.A. (54). Per l'accezione di «complesso d'archivio» (*archives complex*), vd. ad esempio PALAIMA 2003, a proposito del centro palaziale di Pilo (cfr. 156, con nt. 5: si tratta di «a centralized dominant location», contenente «a significant percentage of documents from the site, a significant percentage of longer texts of a later (or 'higher') stage in information processing, a significant 'coverage' of the kinds of subjects that are created at a more rudimentary level of recording elsewhere at the centre, a significant concentration of 'scribes' and clear evidence for scribal interaction and hierarchy»). Per considerazioni circa il principio e l'istituto dell'«archivio centrale» che era estraneo alla realtà antica (nel caso specifico quella greca), vd. GEORGUDI 1988, 227-228; FARAGUNA 2005, 72-73; PÉBARTHE 2006a, spec. 113 ss. (per Atene) e *infra*; per l'interpretazione del Grande Archivio di Ebla come «un vero archivio di deposito» cui confluivano, «dopo adeguato trattamento», documenti «correnti» e nel quale si svolgeva una «riorganizzazione documentaria che aveva finalità giuridico-amministrative» vd. SANTORO 2018c, 17-18, 21 (cfr. 17: «Il mondo antico conosce questo tipo di interventi, che fanno parte della ordinaria prassi amministrativa»).

³⁰ L'«archivio centrale» di Ebla ad esempio misurava m 5,10 x 3,55, per una capienza ipotetica di 3000-3500 tavolette per un periodo di più di quarant'anni (cfr. A. ARCHI, "Archival Record-Keeping at Ebla 2400-2350 BC", in BROSIUS 2003a, 17-35; ARCHI 2015, 79, 84); l'archivio «principale» di Pilo era rappresentato da una stanza (nr. 8) di ca. 4 x meno di 3 m, con m² 3,5 presi da un basso banco di argilla lungo i tre muri interni; la stanza nr. 7 che fungeva da deposito temporaneo misurava ca. 4 x 4 m (PALAIMA 2003, 177-181); la sala d'archivio del *ch(reophylakion)/ch(rematisterion)* di Europa-Dura misurava 9 x 5,4 m (LERICHE 1996, 159, nt. 15); in generale (dal 1500 in poi) vd. i dati in PEDERSÉN 1998. Per l'eccezione di Seleucia sul Tigri, giustificabile precisamente per le caratteristiche amministrative di cui è il prodotto, vd. *supra*, nt. 17 e *infra*.

³¹ Per le diverse forme vd. in generale POSNER 1972 (con le illustrazioni), *passim*; VEENHOF 1986b, 12, 13; PEDERSÉN 1998; BROSIUS 2003a, *passim*; MATTHIAE 2008, 218-219; COQUEUGNIOT 2013, 47-55; per casi specifici, vd. anche qui sotto; per i riscontri nel mondo greco, vd. *infra*.

sui muri perimetrali dell'archivio delle transazioni fondiari di Euro-po-Dura ad esempio consente di apprezzare la disposizione e la numerosità dei rotoli di papiro, inseriti di piatto, in conformità con le dimensioni dei vani (losanghe di cm 35 di lato, 50 di larghezza, cm 80-85 di profondità)³². Per quel che riguarda le tavolette, le possibilità di disposizione e di stivaggio offerte dal sistema ad alveoli sono illustrate dalla biblioteca di Sippar, nella Babilonia settentrionale, della seconda metà del VI secolo, sita in una stanza di m 4,40 x 2,70: nei vani larghi ca. 30 cm, profondi ca. 70 cm, alti 17 cm stavano sino a 60 tavolette collocate verticalmente, in due o tre file³³.

L'analisi del dettaglio delle file delle tavolette sugli scaffali lignei di Ebla conduce all'aspetto ulteriore e fondamentale dell'archivio, quello della disposizione del materiale in funzione dell'organizzazione di categorie e fasi della memoria (come si è visto con diversi gradi, dalla provvisorietà dei documenti parziali alla fissità dei documenti finali ricapitolativi) e della reperibilità dei documenti. E non è un caso che sia stato A. Archi, lo studioso di quel complesso di archivi a rilevare, sin dagli anni '80, il rapporto diretto tra classificazione del materiale e sistema dell'organizzazione che la esprime³⁴. Nell'archivio principale di Ebla, sui ripiani, profondi 80 cm e alti 50, il doppio delle tavolette, esse erano sistemate, in file di una quindicina, di taglio, con il rovescio verso il muro, in maniera che, scostando quelle successive, si potessero leggere immediatamente i totali dei beni registrati e il nome del mese, oppure, quando vi erano riportati, leggere più direttamente i dati sul bordo esterno³⁵. Quanto all'articolazione complessiva, il sistema si fondava in misura integrata sull'ordine prefissato

³² Vd. POSNER 1972, 131; LERICHE 1996, 159-160; COQUEUGNIOT 2012, spec. 93-101; 2013, 48, 99-103; 2021, 181-183. Sull'importanza, per lungo tempo sottovalutata, del riscontro di Euro-po-Dura ai fini dello studio di archivi e biblioteche del mondo antico vd. VALAVANIS 2002, 244, nt. 89: è precisamente sul modello di quella struttura che lo studioso propone la ricostruzione del *Metroon* ateniese di età ellenistica (vd. *infra*). Per un'analisi della disposizione dei rotoli nelle biblioteche delle varie epoche e per la profondità degli «scaffali» e delle nicchie murali, vd. ad esempio M. SÈVE, «Sur la taille des rayonnages dans les bibliothèques antiques», «RPh» 64, 1990, 173-179 e SÈVE 2010.

³³ Vd. BLACK, TAIT 1995, 2207; PEDERSEN 1998, 194-196; sui banchi di mattoni del locale d'archivio di Lagash-Girsu erano collocate fino a sei file di tavolette; esse potevano essere stivate anche orizzontalmente, legate a fascicoli: vd. VEENHOF 1986b, 12-13.

³⁴ Vd. A. ARCHI, «The Archives of Ebla», in VEENHOF 1986a, 72; cfr. POSNER 1972, 61-62 e MATTHIAE 2008, 77, 80-82. Per l'applicazione del principio al mondo moderno, vd. LANZA, GOLINELLI 2003, 38-39.

³⁵ Le possibilità di lettura indicate erano naturalmente connesse con la disposizione dello scritto su *recto* e *verso* delle tavolette: vd. ARCHI 1996, 74, con MATTHIAE 2008, 70-73; per testi amministrativi antico-babilonesi con un breve sommario sul bordo superiore (il sinistro della tavoletta, appoggiata sul lato lungo destro) vd. BLACK, TAIT 1995, 2199 e MANDER 2000, 36 (per tavolette collocate in ceste); per la scrittura sui bordi, con indicazione di data e/o contenuto, nel mondo neo-assiro vd. FALES 2001, 197-198.

e cronologicamente conseguente degli scaffali, la memoria degli eventi registrati, la forma e l'impaginazione delle tavolette – che era correlata al tipo del documento e che ne diventava strumento d'identificazione – e le diverse serialità³⁶. E variamente applicati ed espliciti (sino ad arrivare alle indicazioni cronologiche riportate sui bordi degli alveoli dell'archivio di Euro-po-Dura, che indicavano il periodo coperto dai documenti ivi contenuti) erano in generale quelli i criteri di organizzazione e di funzionamento degli archivi nel Vicino Oriente, con accentuazioni diverse a seconda degli stadi di redazione-conservazione e della funzione delle scritture³⁷. Oltre che dalla memoria (trasmissibile) degli operatori e dei responsabili ed eventualmente da etichette poste accanto alle serie direttamente sugli scaffali o dalle sintesi e date «esterni» ai singoli documenti, riportati sui bordi delle tavolette o su etichette attaccate ad esse (per i rotoli di papiro si trattava della «coda» che fuoriusciva), le possibilità di reperimento erano sostenute dagli assemblaggi dei documenti e dossier per forma/impaginato-categoria o per fascicoli etichettati, ovvero dalla collocazione in contenitori più o meno grandi e ripartiti all'interno, identificabili già per la posizione prefissata nei locali e ulteriormente classificati per contenuto e/o pertinenza, attraverso etichette di vario materiale che indicavano, in sequenze più o meno ricche e variamente combinate, tipologia del contenuto, data di creazione e/o di scadenza, provenienza, scopi, titolari degli atti contenuti, responsabili dell'operazione di scrittura ufficiale³⁸. Neppure era sconosciuto l'uso di cataloghi che elencavano il materiale conservato, ad esempio per tema e per titolo delle tavolette, magari con indicazioni di carattere pratico per il loro reperimento, come nell'Anatolia ittita, o per il nome dei titolari dei singoli documenti, come a Nuzi nella Mesopotamia settentrionale (XV-XIV secolo), o per il contenuto di più recipienti, come nell'Egitto faraonico³⁹. L'etichettatura e gli inventari-distinta si rivelavano naturalmente indispensabili nei (frequenti

³⁶ Vd. ARCHI 1996, 73 ss.; 2015, 89 ss.; cfr. MATTHIAE 2008, 73-74 e, per l'utilizzo di «elementi extra- o para-linguistici» (collocazione e forma delle tavolette, *layout*, segni distintivi) nelle pratiche amministrative micenee, KARAGIANNI 2015, 51-54.

³⁷ Per l'organizzazione del materiale nell'archivio fondiario di Euro-po-Dura vd. LERICHE 1996, 160-161 e COQUEUGNIOT 2012, 97-98: ogni alveolo avrebbe coperto da 7 a 8 anni ca. di documentazione (considerando che i rotoli rappresentavano la somma delle copie degli atti di un anno).

³⁸ Vd. in generale VEENHOF 1986b, 14 ss.; BROSIUS 2003b, 14-15. La sequenza nella serie delle tavolette era eventualmente indicata dai colofoni di raccordo (che figuravano sull'alto della superficie scritta: vd. ad esempio BLACK, TAIT 1995, 2199 per l'Anatolia ittita). Per il sistema di etichettatura dei contenitori da trasporto e d'archivio a Mari vd. D. CHARPIN, "L'archivage des tablettes dans le palais de Mari", in W.H. VAN SOLDT *et alii*, edd., *Veenhof Anniversary Volume. Studies presented to Klaas R. Veenhof on the Occasion of his Sixty-fifth Birthday*, Leiden 2001, 13-30.

³⁹ Vd. rispettivamente FRANCA 1996, 133 e POSNER 1972, 59, 87-88.

e articolati) casi in cui insiemi di documenti erano trasferiti da un settore all'altro dell'amministrazione per le diverse elaborazioni dei dati che essi riportavano.

Quest'ultima pratica, insieme legata alla garanzia dei dati e dei documenti connessi, alla sicurezza dei trasferimenti, all'assunzione di responsabilità delle persone coinvolte nelle operazioni di redazione e controllo, appare significativamente connessa con un altro elemento costitutivo e costante del sistema dell'archiviazione dei documenti d'interesse collettivo (a tal punto da esserne significativo anche in assenza di scrittura, attraverso la conservazione degli oggetti che li simboleggiano): la sigillatura, di documenti, contenitori, locali, mediante piccole masse di argilla impresse con sigilli o timbri⁴⁰. Ancora una volta, non è un caso che l'incrementarsi e l'affinarsi dello studio sugli archivi e sui sistemi gestionali pubblici dell'antichità abbia comportato l'approfondimento di tale aspetto complementare o parallelo, anch'esso a lungo compromesso dalla scarsa attenzione al contesto archeologico e all'aspetto funzionale degli oggetti fittili sigillati⁴¹. E ancora una volta occorre

⁴⁰ Cfr. INVERNIZZI 2003, 308: «... yet even a single intact sealing can be evidence of the existence of an archive, however small, for the presence of a sealed document». Sul significato della sigillatura per la comprensione dei principi e delle pratiche archivistiche nel V.O.A. e come espressione simbolica di un modello di organizzazione sociale che deve essere tutelato, vd. CAMASSA 2004, 82-83, a proposito della forma più significativa di quel valore, attestata per la fase della proto-scrittura (fine del IV millennio a.C.): la sepoltura delle cretule uscite d'uso in scarichi adiacenti ai magazzini di riferimento, «un immaginario archivio perpetuo affidato alla terra». Vd. anche *infra* e, sulle costanti del sistema, FERIOLI *et alii* 2000, 353 ss. («da un periodo che va dal IV millennio a.C... fino all'età moderna, la stessa tecnica di base si è trovata impiegata in una maniera sorprendentemente costante e uniforme in ogni tempo e luogo»; cfr. 360 e, per un'analisi comparata dei principi e delle pratiche, estesa alla Cina, vd. GIELE *et alii* 2015).

⁴¹ Vd. PALAIMA 1990; BOUSSAC, INVERNIZZI 1996; PERNA 2000 e 2001; MORA, PIACENTINI 2006; H. TOMAS, "The Transition from the Linear A to the Linear B Sealing System", in REGULSKI *et alii* 2012, 33-49; vd. anche, per una serie di aspetti problematici, INVERNIZZI 2003; per contributi di sintesi, vd. FERIOLI, FIANDRA 1990 e FERIOLI *et alii* 2000; per una rassegna preliminare e parziale delle attestazioni archeologiche (essa è incompleta per quel che riguarda il mondo greco e romano) cfr. LAURITO 2000; vd. anche i repertori di D.O.A. KLOSE, "Nikopolis und Doliche. Neue Tonsiegel aus dem ἀρχαῖον des syrischen Nikopolis", «JNG» 34, 1984, 70-71 (attestazioni numericamente più significative dal III sec. all'età romana imperiale); HAENSCH 2006, 273-274 (attestazioni epigrafiche e archeologiche del II-I sec., cui si aggiunge l'attestazione per Coo IG XII 4.1, 85, l. 15, I sec.-I d.C.); KILLEN 2017, 156 ss. (di cui si riprendono le attestazioni archeologiche dal IV secolo al I d.C.: *koina* epirota e acarnano a Callipoli; molossio, tesprozio, *poleis* di Tesprozia e Caonia, quarta *meris* macedonica a Gitana; *koinon* etolico a Gitana e Callipoli; Eritre, Calliope, Callipoli, Calidone, Pale, Chaleion, Lilaia, Homolion, Melitea, Itano, Cnosso, Polirrenia [?], Pleuron [?], Ipata [?], Argo [?], Lamia [?], Halos [?], Tebe di Ftotide [?], Drimo [?], Echino [?] e nove comunità ignote, a Callipoli; Corinto nella regione di Siracusa; Atene, in collezione e a Delo; Micono, Nasso, Colofone, Tralles a Delo; Efeso, in collezione, a Delo e a Corinto [?]; Demetriade; Pella; Abdera; Elaia; Cilbiani Superiores (Lidia) a Mindo; Selinunte; Imera [?]; Delfi [?]; cfr. 360, Karte 6; sono escluse Agrigento e Segesta, su cui vd. 51); sui sigilli di Callipoli, di Cirene, Delo, Gitana, Paro, Pella vd. anche COQUEUGNIOT 2013, 80-81, 86-89, 93-96, 104-105, 118, 121-122, 143; su quelli di Delo, L. MAREST, "Patterns of Use of Royal Portraits in Hellenistic Archives", in VAN OPPEN DE RUITER, WALLENFELS

rilevare l'importanza ai fini euristici del confronto con le pratiche del mondo vicino-orientale di quelle pertinenti al mondo greco, certamente meno ricco di documentazione diretta, ma anche assai meno sprovvisto di quell'uso nel corso dell'intera sua storia di quanto non si ritenga⁴².

Il mondo egeo e orientale illustra la tecnica di base dell'impressione di piccole quantità di argilla sui sistemi di chiusura di porte, contenitori, supporti scrittori, o della confezione di «rondelle», «*noduli*» e cretule autonome con funzione di documento, e mostra le diverse tipologie di sigillatura, singola, ripetuta, multipla⁴³. Ma soprattutto illustra le funzioni della pratica nell'am-

2021, 173-174; su quelli di Pella vd. *infra*, II.1, nt. 7; su quelli di Gitana, K. PREKA-ALEXANDRI, Y. STOYAS, "Economic and socio-political glimpses from Gitana in Thesprotia: The testimony of stamped amphora handles, coins and clay sealings", in J.-L. LAMBOLEY, M. P. CASTIGLIONI, edd., *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité*, V.2, Paris 2011, 677-681; per un'impronta di sigillo del *grammatophylax* di una Eraclea macedone trovato a Mieza vd. M.B. Hatzopoulos, *BE*, 1999, 343 e *BE*, 2013, 269 e, per il suo valore documentale anche per la città che lo aveva receipto (sulla base di un presupposto errato), V. ALLAMANI, A. KOUKOUVU, "MIEZA 1995: ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ", «AEMΘ» 9, 1995, 83. Per la *δημοσία σφραγίς* della Lega Achea, utilizzata per la corrispondenza con le città, vd. Polyb. 4.7,10; cfr. Plut. *Arat.*, 38,1, con KILLEN 2017, 118. Sui sigilli di Callipoli vd. anche *infra*, II.3.13, nt. 123.

⁴² Si veda ad esempio il caso delle pratiche di sigillatura nel nome della *polis* ad Atene, che devono risalire ad una data anteriore rispetto al 398/7, la data della più antica sicura testimonianza epigrafica dell'esistenza del sigillo pubblico: ma vd. *infra* I.7.1 con nt. 13. In generale, precisamente il confronto di struttura amministrativa con il mondo vicino-orientale e la considerazione delle esigenze di verifica, autenticazione e tutela connesse con le svariate manifestazioni della vita delle *poleis*, o almeno delle principali *poleis*, consentono di ricondurre diverse possibilità d'uso anche ad epoca precedente: vd. al riguardo KILLEN 2017, 50, ove si connette l'uso del sigillo al differenziarsi dell'amministrazione in *poleis* e *koina* e all'impulso all'autorappresentazione, condizioni che si verificarono ben prima del IV secolo, così che «Die Existenz und der Gebrauch von städtischen Siegeln sind demnach schon in klassischer, eventuell auch in archaischer Zeit anzunehmen» (per Atene, vd. *ibid.*, con nt. 608, 100, 108; per attestazioni archeologiche risalenti al V sec., riferite ad Atene, Larisa, Agrigento, Segesta, vd. 50-51); per una risalenza generale della sigillatura nel mondo greco alla fine del VII sec. vd. già G.S. DONTAS, "Ἀρχαῖαι Ἑλληνικαὶ δημόσιαι σφραγίδες", «AEPH», 1955, 3 (lo studio reca una rassegna di tipi, funzioni e attestazioni delle *demostiai sphragides*, con alcune date da rivedere); per la risalenza della sigillatura all'età arcaica vd. *infra*, I.7.1; per l'evidenza di una articolata problematica connessa con l'ampliamento delle prospettive di analisi delle pratiche di sigillatura nel mondo greco vd. E. KARABÉLIAS, "Réponse à Rudolf Haensch", in *Symposion 2003*, 281-283 e quanto segue; per un'analisi di dettaglio, vd. *infra*. Con OLIVIER 1997, 314 occorre rilevare il fatto, per noi irrecuperabile, della sigillatura sulla cera delle tavolette lignee (per impressioni su cera di I sec.-IV d.C., conservate a Shabwa nello Yemen del Sud, vd. LAURITO 2000, 368, 369, 388; sulla tipologia della sigillatura nel mondo greco vd. comunque *infra*).

⁴³ Per i diversi riscontri nel mondo greco delle forme di chiusura di locali e materiali indicate vd. *infra*. Le «rondelle», tipiche dell'amministrazione minoica, erano dischetti di argilla non applicati a un oggetto, con impronte di sigillo sul bordo e talora iscrizione su di una faccia; esse servivano da strumento di registrazione sia provvisorio sia terminale (vd. PERNA 2001 e SCHOEP 2001; vd. anche T. PALAIMA, "Origin, Development, Transition and Transformation: the Purposes and Techniques of Administration in Minoan and Mycenaean Society," in PALAIMA 1990, 83, con il rilievo che tale «sealing administration» rappresentava, rispetto all'amministrazione che si serviva di tavolette, un «quasi-complementary, quasi-supplementary and quasi-independent partner», e TOMAS 2010, 124-125; per un'analisi del loro significato nelle trame del trasferimento

bito di un sistema gestionale «dinamico» e dei diversi livelli e forme di archiviazione dei documenti della collettività⁴⁴. Fatto salvo il principio che la sigillatura costituiva una certificazione della verifica e una garanzia dell'apertura controllata di locali, contenitori, documenti chiusi, attraverso la tutela dei diversi responsabili che la praticavano, e una sanzione della correttezza, autenticità e validità dei documenti stessi contenuti in archivio (singolarmente e complessivamente) da parte dell'autorità che organizzava il sistema, quel che mette conto di rilevare come aspetto sostanziale del processo di archiviazione è che un documento poteva figurare in archivi diversi in versioni sigillate o meno, a seconda del ruolo che i dati contenuti assumevano nei diversi stadî e nelle diverse funzioni della vita di esso⁴⁵. Inoltre, nel

di prodotti nel sistema amministrativo minoico vd. J. WEINGARTEN, "When one equals one: The Minoan roundel", in JASINK *et alii* 2017, 99-108). I «*noduli* (sing. *nodulus*)» erano dischetti fittili, iscritti o meno, impressi su di una faccia che entravano nei circuiti di registrazione minoici (vd. PERNA 2001); egualmente strumento (di base) di registrazione contabile erano i «*noduli*» impressi e per lo più iscritti che accompagnavano e certificavano le merci in transito nell'amministrazione micenea (OLIVIER 1997). Su sistemi e funzioni della sigillatura nel mondo egeo, nelle diverse fasi e in rapporto alle operazioni amministrative, vd. PANAGIOTOPOULOS 2014 («*Vermutlich steckte hinter manchen Versiegelungen ein viel komplexeres Muster administrativer Aktivität als das, was wir aufgrund der vorhandenen Daten zu rekonstruieren vermögen*» [268]); HALLAGER 2015; M. DEL FREO, M. PERNA, edd., *Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B*, Padova 2016 (i contributi di M. Perna e M. Del Freo, 55-62, 169-184); M. AMERI *et alii*, edd., *Seals and Sealing in the Ancient World. Case Studies from the Near East, Egypt, the Aegean, and South Asia*, Cambridge 2018 (per l'aggiornamento dei dati e una rassegna delle diverse linee di lettura di funzioni e tramite fra IV e II millennio); in rapporto all'evoluzione sociale e all'articolazione delle reti di relazione sull'isola in età prepalaziale, vd. E.S.K. ANDERSON, *Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete*, Cambridge 2016 (per un gruppo specifico di sigilli); nel contesto dei sistemi di comunicazione visuale e scritta del mondo egeo e orientale dell'età del Bronzo, al di là della «*metanarrativa burocratica*», vd. i diversi contributi in JASINK *et alii* 2017 (la citazione da P. MILITELLO, "Management, power and non-literate communication in pre-palatial and palatial Mesara" [66]). Ai circuiti amministrativi achemenidi appartenevano le tavolette non iscritte, ma variamente sigillate, analizzate da GARRISON 2008. La considerazione di questo tipo di registrazione di dati e del suo ruolo nei diversi circuiti dell'amministrazione pubblica, integrato o parallelo a quello delle tavolette e del materiale deperibile (qual è illustrato, ad esempio, da SCHOEP 2001), può essere di qualche utilità per identificare e comprendere alcune categorie di *instrumentum* attestate direttamente o indirettamente per il mondo greco.

⁴⁴ Per l'immagine di una «*realtà amministrativa dinamica*» vd. MANDER 2000, 38; per gli archivi come «*entità dinamiche*», di principio, vd. VAN BEEK 2007, 1041 (per l'Egitto dall'epoca saïtica in poi).

⁴⁵ Vd. ad esempio FERIOLI, FIANDRA 1990, 228: «*When a written document had to have a definite legal value, it was sealed. But when it was a simple written record to be filed, it sufficed that the scribe, who wrote it and often signed it, assumed responsibility*»; MARAZZI 2000, 83, per l'ambito ittita (sigillato è solo il documento «*originale*», quello cioè che, conservato e mostrato quando necessario, attesta effettivamente il corso legale di un atto, mentre... la «*copia conforme*», da conservare in archivio, ne è chiaramente sprovvista»); S. GRAZIANI, "Sigilli e archivi amministrativi neo-babilonesi ed achemenidi", in PERNA 2000, 322, per l'ambito neo-babilonense e achemenide; K. RADNER, "The delegation of power: Neo-Assyrian bureau-seals", in BRIANT *et alii* 2008, 481-515 per quello neo-assiro. I sigilli in questione sono naturalmente sia quelli «*dello stato*», sia

sistema integrato di archiviazione dei documenti, parziali, complessivi, paralleli, derivati, indipendenti poteva rientrare anche semplicemente la raccolta ragionata delle cretule/etichette sigillate, distaccate dai contenitori di riferimento, o dei contrassegni autonomi, come risultato ed espressione dell'operazione che li aveva interessati⁴⁶.

3. Se la considerazione delle pratiche archivistiche del mondo vicino-orientale ed egeo, nella prospettiva del rapporto funzionale con il sistema amministrativo, si rivela strumento indispensabile per una migliore comprensione di principi e caratteri del loro corrispettivo nel mondo greco delle *poleis*, altrettanto proficua appare quella delle forme di valorizzazione e conservazione della «memoria pubblica» nel mondo romano⁴⁷. Il richiamo appare tanto più utile quanto più si va approfondendo la ricerca condotta in parallelo su di esse negli ultimi decenni, con una sistematica opera di indagine fondata su principi rinnovati e di grande efficacia euristica⁴⁸. Ancora una volta, non si tratta di ricercare trame di «derivazione» delle pratiche amministrative romane da quelle vicino-orientali e/o greche in linea più o meno diretta o in misura più o meno accentuata⁴⁹. Si tratta piuttosto di confrontare presupposti

quelli personali dei diversi responsabili che agivano a nome dell'amministrazione pubblica, sia, nel caso di documenti privati sotto la tutela dell'autorità pubblica, quelli dei personaggi coinvolti nell'obbligazione di turno (circa il significato della sigillatura privata per l'amministrazione che si fa carico della conservazione dei documenti interessati, vd. ad esempio GABBA 1996, 531: «il sigillo è certamente una garanzia per colui che è il soggetto (o il principale interessato) del documento, ma lo è anche per colui (funzionario pubblico o amministratore) che riceve e custodisce il documento»; cfr. *supra*, nt. 18).

⁴⁶ Vd. ad esempio M. FRANGIPANE, “‘Fonti’ archeologiche e ricostruzione dei sistemi amministrativi. Le *cretulae* di Arslantepe: un antico metodo di ‘documentazione’ prima della scrittura”, in MORA, PIACENTINI 2006, per Arslantepe-Malatya (fine IV millennio), spec. 42 ss.; PEYRONEL 2006, 265-266 per Ebla; P. MILITELLO, “L’«archivio di cretule» del vano 25 e un nuovo sigillo da Festòs”, in PERNA 2000, 221-243 e GIELE *et alii* 2015, 559-560 per Creta minoica; ROOT 1996, 14-15 per l'ambito achemenide; FERIOLI *et alii* 2000, 360, in generale. Non è certo sorto per caso il già citato (Introduzione 1.2) progetto di ricerca “Archives et scellements. Pratiques administratives et archéologie des archives”, che si propone di investigare il mondo degli archivi attraverso le pratiche di sigillatura e i *Realien* connessi.

⁴⁷ Il rimando nel testo è alla ciceroniana *memoria publica* di cui *supra*, con nt. 12; per una ripresa dell'immagine, vd. WILLIAMSON 1995, 251: «Monumental records and archival records were central to the Roman effort at maintaining a public memory».

⁴⁸ Vd. *supra*, Introduzione 1.2, e quanto segue. Per riscontri più puntuali vd. *infra*.

⁴⁹ Così ad esempio in BROSIUS 2003a (sovracoperta): «Roman administrative practices *subsequently* [alla fase greca «classica>] drew on traditions derived from both the Near East and Greece» (il corsivo è nostro). Per un'opinione decisamente contraria, vd. RHODES 2001, 145: «The Romans used the same range of media as the Greeks, though Roman style in public documents is so different from Greek that it must have become established before the Romans were subject to Greek influence». Per il riferimento alla generale incertezza al riguardo nella dottrina moderna vd. FEZZI 2003, 6. Altra questione – per quanto correlata – è evidentemente quella relativa ai rapporti istituzionali

e risultati d'indagini che applicano lo stesso criterio di riferimento dei dati ai contesti istituzionali e sociali specifici sulla base del medesimo concetto «operativo» di archivio⁵⁰. Le «esigenze» del sistema politico – le quali, come s'è visto, rappresentano il fondamento di ogni valutazione della produzione e dell'uso della documentazione d'interesse pubblico – erano anche per Roma numerose e articolate, come rilevava con puntiglio Claude Nicolet nella sua esemplare introduzione problematica e metodologica allo studio delle pratiche archivistiche di quell'amministrazione: la gestione della politica in tutte le sue forme, della fiscalità e delle finanze, delle risorse umane, l'esercizio della diplomazia⁵¹. E altrettanto numerose e articolate erano le risposte «burocratiche», correlate e commisurate alle diverse strutture o componenti dell'organismo politico e della società e funzionali alle loro esigenze. In linea generale conforta lo studioso della produzione documentaria delle *poleis* il riscontro romano della creazione di documenti complementari e concatenati, dell'articolazione delle pratiche archivistiche, della molteplicità funzionale e spaziale dei luoghi di produzione e/o di conservazione dei documenti, ovvero gli aspetti propri di ogni «memoria attiva»⁵². Non è un caso che la

tra l'amministrazione romana e quella mantenuta nelle *poleis* greche entrate nelle province e alle conseguenze di essi in termini di produzione, natura e gestione controllata dei documenti di entrambi i versanti: al riguardo vd. ad esempio BUTLER 2002 (peraltro ancora con l'affermazione che l'adozione del sistema della *Lex Hieronica* in Sicilia avrebbe dato ai Romani «intensive lessons, by immersion, in the 'public records' of the Greek world», 38) e *infra*, II.2.

⁵⁰ Per il quale si veda la citazione da NICOLET 1994a, *supra* alla nt. 1; sulle problematiche connesse con la ricerca sugli archivi nel mondo romano vd., oltre allo stesso NICOLET 1994a, le lucide rassegne di MOATTI 1998, 2003; gli studi specifici in DEMOUGIN 1994 e MOATTI 1998, 2000, 2001; di GAGLIARDI 2009 e TARPIN 2019; la sintesi di ALBANA 2004 e quanto segue.

⁵¹ NICOLET 1994a, XI-XII: appare evidente la presenza delle «costanti» evidenziate da E. Posner e ricordate *supra* (vd. anche WILLIAMSON 1995, 243-244); sui fondamenti di concezione e sul metodo dell'indagine promossa dallo studioso vd. C. MOATTI, “La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées de l'administration romaine”, «CCG» 22 (*Hommage à Claude Nicolet*), 2011, 123-130. Un'applicazione della prospettiva funzionale delle scritture pubbliche qui indicata figura negli studi di J.F. Rodríguez Neila (raccolti in RODRÍGUEZ NEILA 2005), i quali si propongono di ricostruire i *Realien* degli archivi municipali dell'Occidente romano: è significativo che lo studioso ravvisi come categorie documentali via via i «Documentos y contabilidad del erario municipal; Propiedades públicas municipales; Listas de ciudadanos; Censo local; Juramento del los magistrados y escribas; Documentación de los “comitia”; Relación de magistrados municipales; Relación de sacerdotios locales; Relación de personal auxiliar municipal; Catastro municipal; Documentos concernientes a las “relaciones exteriores” de las ciudades; Calendarios de días festivos e inhábiles para actividades oficiales; Documentación imperial; Documentación de las actividades judiciales» (37 ss.); *mutatis mutandis*, si tratta in sostanza della documentazione prodotta e conservata dalle *poleis*.

⁵² Cfr. MOATTI 2003, 37 ss. («les archives actives étaient... par nature toujours dispersées»); vd. anche GROS 2001 e F. COARELLI, “*Substructio et tabularium*”, «PBSR» 78, 2010, spec. 107 ss.; R. NEUDECKER, “Archives, books and sacred space in Rome”, in KÖNIG *et alii* 2013, 312-331; [RAGGI], BUONGIORNO 2020, 124-129, con ulteriore bibliografia («distinte serie di archiviazione» degli atti prodotti da magistrati e senato, presso l'archivio consolare e quello questorio, oltre che nella custodia del pretore urbano e negli archivi familiari).

ricerca di ambito romano è giunta a concordare con quella rivolta al mondo vicino-orientale nella formulazione del principio della «catena di produzione dei documenti/catena documentaria», una caratteristica talmente ricorrente dell'attività gestionale nelle diverse organizzazioni più o meno complesse del passato da diventare facilmente un principio euristico nello studio di una qualunque realtà istituzionale⁵³ del mondo antico, compresa quella greca⁵³.

4. Agli studiosi degli archivi che vogliono leggere e interpretare dei documenti «in originale» nella loro forma intera e nel loro ruolo diretto all'interno della catena amministrativa l'ambito di ricerca romano offre inoltre

⁵³ Per la formulazione presso gli studiosi del mondo romano vd. NICOLET 1994a, IX; MOREAU 2000, 718 (cfr. J. SCHEID, "Les Livres Sybillines et les archives des quindécemvirs", in MOATTI 1998, 23 ss.; ALBANA 2004, 32); per quella presso gli studiosi del mondo vicino-orientale e mediterraneo vd. BROSIUS 2003b, 12; STEINKELLER 2003, 39 («catena interconnessa di documenti»); TOMAS 2010, 126 ss. (le amministrazioni minoica e micenea come catene di documenti parziali); cfr. PEYRONEL 2006, 274 (con il rilievo della «catena processuale dell'agire amministrato») e già T. PALAIMA, "Sealings as Links in an Administrative Chain", in P. FEROLI *et alii*, edd., *Administration in Ancient Societies*. Acts of Session 218 of the 13th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Mexico City July 29-August 5, 1993, Turin 1996, 37-66 (la «catena amministrativa»); per l'applicazione del principio al mondo delle *poleis* vd. BOFFO 2003, 15; FARAGUNA 2005, 72 ss.; 2006a, 202-203; 2006b, 61 ss. Al principio in questione è naturalmente correlato quello dell'articolazione funzionale dei diversi documenti, che ha portato a ulteriori definizioni utili per l'analisi del mondo greco (vd. *infra*): i «documenti primari/provvisori» a fronte dei «documenti secondari/definitivi» per il V.O.A. e i «documenti a vita breve» a fronte dei «documenti a vita lunga» per il mondo romano, intesi come rispettivamente quelli strumentali ad una prima, parziale registrazione di dati e quelli, in genere cumulativi, destinati alla conservazione nella (più) lunga durata (vd. rispettivamente FEROLI *et alii* 2000, 357 – con R.K. ENGLUND, "Accounting in Proto-cuneiform", in K. RADNER, E. ROBSON, edd., *The Oxford Handbook of Cuneiform Culture*, Oxford 2011, 36 e POSTGATE 2013, 79, 97, 425 – e MOREAU 2000, 719); per una ripresa dell'idea per il mondo greco, ma in diversa prospettiva, vd. DAVIES 1994, 207 (le tavolette sarebbero state in Atene «the basic primary working documents for the Athenian state», ma solo in rapporto alla trascrizione epigrafica) e SCAFURO 2013, 405-406 (con le categorie di «living records», «disappearing records» per documenti di conservazione pari all'anno o di un numero limitato di anni, sulla base di una distinzione troppo rigida fra «document» – «any written text that was integral to the functioning of *polis* institutions might be considered a document» – e «record» – «only those preserved with a view to future use» –, la quale disconosce precisamente l'uso *funzionale* dell'archiviazione *in tutto il suo percorso e in tutta la rete dei documenti generati* dall'operazione amministrativa, cui invece la studiosa riferisce la pubblicazione epigrafica, 414-415). Per il rapporto diretto del processo di generazione dei documenti con la conservazione funzionale d'archivio vd. *supra*, nt. 1; per importanti considerazioni di metodo sulle pratiche di archiviazione nel contesto della «filiera burocratica» dell'Egitto tolemaico (e sull'importante distinzione tra «archivio» e «dossier») vd. L. CRISCUOLO, "Copie, malacopie, copie d'ufficio e il problema della titolarità di un archivio nell'Egitto tolemaico", in FARAGUNA 2013, 245-257 e, per il rilievo della riproduzione delle lettere amministrative in sequenze continue nelle diverse linee di trasmissione, MIRIZIO 2016; sulle modalità di riproduzione di un documento inoltrato nel sistema amministrativo egiziano e sulle variabili formali vd. G. MIRIZIO, "'Copiare' o 'Ri-copiare'? Riflessioni linguistiche sul ruolo attivo dello scrivente nelle comunicazioni ufficiali dell'Egitto tolemaico", in BENCIVENNI *et alii* 2019, 175-197. In generale, per la necessità di considerare l'aspetto del «riversamento» dei documenti da un supporto all'altro, con la conseguente riorganizzazione del testo, vd. SANTORO 2018c, 8 («una caratteristica troppo spesso trascurata di tutta la storia dell'Archivistica»).

il patrimonio degli atti su papiro prodotti nella provincia d'Egitto. Com'è ormai da tempo riconosciuto, e come un'indagine sui processi documentali nel mondo antico non può che confermare, la situazione nella regione non rappresentava l'eccezione di «an aberrant land of bureaucracy and papyrus» nel sistema dei regni ellenistici prima e del governo romano poi: quello che a noi può sembrare iper-burocrazismo è semplicemente il risultato di una condizione più idonea alla conservazione del materiale scrittorio prodotto dall'amministrazione di volta in volta interessata, almeno in determinate aree e per alcune epoche (ad esempio la romana più che l'ellenistica)⁵⁴. Anche per l'Egitto tolemaico e romano da qualche decennio ci si è indirizzati ad una ricostruzione delle pratiche amministrative sulla base di un'idea di «archivio» riferita non più a un insieme di papiri raccolto dagli studiosi ai fini della ricerca su di un determinato soggetto, ma alle «collections of papers around an individual, a family, or an office» considerate nei processi che li avevano interessati nello svolgimento delle diverse funzioni di quelle entità⁵⁵. È in questa prospettiva che il materiale egizio merita per lo studio

⁵⁴ La citazione nel testo è da BAGNALL 1995, 12, cfr. 61 (= 2019, XI, 11, 61). Per la genesi e gli sviluppi della convinzione della specificità egiziana vd. H. HEINEN, "L'Égypte dans l'historiographie moderne du monde hellénistique", in CRISCUOLO, GERACI 1989, 105-135 (per l'epoca ellenistica) e G. GERACI, "L'Egitto romano nella storiografia moderna", in CRISCUOLO, GERACI 1989, 55-88 (per l'epoca romana); per gli sviluppi più recenti della discussione, vd. rispettivamente B. LEGRAS, "Le pouvoir des Ptolémées: singularité égyptienne ou normalité hellénistique?", in E. SANTINELLI-FOLTZ, C.-G. SCHWENTZEL, edd., *La puissance royale. Image et pouvoir de l'Antiquité au Moyen Âge*, Rennes 2012, 73-83 e MONSON 2012; vd. anche NICOLET 1994a, XIV («Ailleurs qu'en Egypte... il est fort probable que les choses n'allaient pas très différemment»); BOWMAN 2001, spec. 139 ss.; R.S. BAGNALL, "Egypt and the concept of Mediterranean", in W.V. HARRIS, ed., *Rethinking the Mediterranean*, Oxford 2005, 346-347; BAGNALL 2011; per la presenza nell'Egitto tolemaico delle componenti di una «koine giuridica» greca, vd. ad esempio MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2013, 334 ss.; 2014, 27-29, 120 ss.); per una «burocrazia» nella *polis*, espressa anche attraverso la gestione degli archivi da parte degli schiavi pubblici, vd. ISMARD 2015, spec. 63 ss. Correttamente impostato – benché suscettibile di modifica nei risultati – era il contributo di COCKLE 1984, che si proponeva di delineare «un concreto sistema di lavoro», sulla base del quale altri potessero «chiedersi come problemi simili fossero affrontati altrove». Naturalmente questa prospettiva rimuove il principio di FINLEY 1983, 208, che «the psychology and the needs of the Ptolemaic bureaucracy in Egypt had little in common with those of classical Greece and Rome» (cfr. FINLEY 1982, 702, per l'Egitto «greco-romano» come «suffisamment bureaucratique»; vd. anche qui sopra, nt. 9 e *supra*, Introduzione 1, nt. 7). Vd. anche nota seguente e *infra* nt. 58.

⁵⁵ La citazione nel testo è da BAGNALL 1995, 40 (= 2019, 35; per il problema di definizione presente in dottrina, vd. in part. 40 [= 2019, 35] e 123 [= 2019, 48], nt. 13). Ha naturalmente dovuto affrontare il problema della definizione di «archivio» il progetto *Leuven Homepage of Papyrus Archives and Collections*, che si propone di creare una banca dati con gli archivi dell'Egitto tra 800 a.C. e 800 d.C. (*LHPC* <http://www.etana.org/node/6580>): ai problemi generali di identificazione dovuti alle più o meno oscure circostanze di rinvenimento e alla dispersione del materiale si è cercato di ovviare mediante l'elaborazione di un concetto «allargato», riferito all'insieme dei documenti che consentono di *ricostruire* un archivio: vd. VAN BEEK 2007 (con la sintesi del dibattito a 1033-1037; inevitabilmente, gli archivi pubblici vengono ancora una volta riferiti ai «professional purposes» di funzionari e amministratori); vd. anche S.G. QUIRKE, "Archive", in

delle pratiche archivistiche dei Greci delle *poleis* tutto quel rilievo che sinora, con qualche eccezione, gli è mancato⁵⁶. Si tratta, ancora una volta, di

A. LOPRIENO, ed., *Ancient Egyptian Literature. History and Forms*, Leiden 1996, spec. 380; A. JÖRDENS, "Papyri und private Archive. Ein Diskussionsbeitrag zur papyrologischen Terminologie", in *Symposion 1997*, spec. 256 ss.; K. GEENS, "Financial Archives of Graeco-Roman Egypt", in VERBOVEN *et alii* 2008, 135; K.A. KÓTHAY, "Le passé, le présent et le future des archives d'Illahoun. Méthodes, résultats et perspectives de recherche", in PIACENTINI, ORSENIKO 2009, 45-60; AST *et alii* 2015, 699-700. Per alcune applicazioni di queste premesse, vd. A. VERHOOGT, *Menches, Komogrammateus of Kerkeosiris: The doings and dealings of a village scribe in the late Ptolemaic period (120-110 B.C.)*, Leiden 1998; *Regaling Officials in Ptolemaic Egypt. A Dramatic Reading of Official Accounts from the Menches Papers*, Leiden 2005; S. WACKENIER, "Exécuter et surveiller: le rôle du basilicogrammate dans les archives de l'Héracléopolite au premier siècle av. J.-C.", in PIACENTINI, ORSENIKO 2009, 143-155, e, da ultimo, dalla riedizione dei papiri pertinenti a una frazione delle competenze della *boule* di Ermopoli nel periodo 264-268 d.C., M. DREW-BEAR *et alii*, edd., *Les archives du conseil municipal d'Hermoupolis Magna (P. Herm. Boul.)*, CPR 35, Berlin 2020 (sugli aspetti materiali dei documenti, in entrata e in uscita, vd. 12-14, 192-195). Per una chiara sintesi sul sistema di produzione e di trasmissione dei documenti nella rete degli archivi dell'Egitto romano vd. BURKHALTER 1990, che presenta una persuasiva rettifica del quadro offerto da COCKLE 1984, con B. ANAGNOSTOU-CANAS, "Le préfet d'Égypte et le fonctionnement des archives publiques", in PIACENTINI, ORSENIKO 2009, 169-186 e T. KRUSE, "Archives and Registration in Roman Egypt", in KEENAN *et alii* 2014, 62-65 (la sintesi) 66-83 (una rassegna ragionata di documenti pertinenti, in traduzione); per l'analisi del sistema di redazione delle lettere nei circuiti amministrativi tolemaici vd. MIRIZIO 2016 (alla sua considerazione che «an influence between the epigraphical and the papyrological type of communication must have been present at some point» [258, nt. 10] apporremmo la nota che il rapporto sarebbe da cogliere non tanto fra «the two techniques of appending correspondence», quanto fra la «tecnica» di riportare le missive su papiro e quella di riportare su pietra il contenuto di quel papiro, con modifiche che qui non si considerano determinanti). Al materiale egizio si deve naturalmente aggiungere quello (in papiro e pelle) connesso con attività d'archivio in località sul Medio Eufrate: vd. D. FEISSEL, J. GASCOU, "Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (III^e s. après J.-C.)", «CRAI», 1989, 535-561; "Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (III^e s. après J.-C.), I. Les pétitions (P. Euphr. 1 à 5)", «JS» 1995, 65-119; D. FEISSEL *et alii*, "Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (III^e s. après J.-C.), II. Les actes de vente-achat (P. Euphr. 6 à 10)", «JS», 1997, 3-57; D. FEISSEL, J. GASCOU, "Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (III^e s. après J.-C.), III. Actes divers et lettres (P. Euphr. 11 à 17)", «JS» 2000, 157-208 (con le immagini in <http://www.papyrologie.paris-sorbonne.fr/menu1/collections/pgrec/peuphrate.htm>); M. MAZZA, "Processi di interazione culturale nel Medio Eufrate: considerazioni sulle *Papyri Euphratenses*", «MediterrAnt» 10, 2007, 49-69 (il dossier, conservato in un archivio privato, comprende la copia di una petizione all'autorità romana conservata in quello del governatore della regione – *P.Euphr. 1* – e documenti notarili – *P.Euphr. 6-7, 9-10* – connessi con i $\delta\eta\mu\acute{o}\sigma\iota\alpha\ \acute{\alpha}\rho\chi\epsilon\tilde{\iota}\alpha$ delle città interessate); rilevante è anche il materiale di Europo-Dura, in parte connesso con il locale ufficio di registrazione e conservazione dei contratti fondiari (*P.Dura 15*, di età seleucidica, 17, 28; vd. ancora C.B. WELLES, in *Excavations at Dura-Europos. Final Report V,1. The parchments and papyri*, New Haven 1959, con 6-7, 11 ss.); utile anche la sintesi di J. GASCOU, "The Papyrology of the Near East", in BAGNALL 2009, 473-494; vd. ora anche COQUEUGNIOT 2021, 186-190.

⁵⁶ Il riscontro sistematico della documentazione dell'Egitto greco e romano ai fini dello studio dell'archiviazione delle *poleis* è caratteristica dei contributi di M. Wörrle (ad esempio WÖRRLE 1975, 254-300 e [LAMBINUDAKIS], WÖRRLE 1983) e di M. Faraguna (ad esempio FARAGUNA 2000; cfr. *infra*, I.10.4). Benché su presupposti non accettabili, la via era stata additata già da WILHELM 1909, 271: «Eine Untersuchung aller auf das Schriftwesen bezüglichen Ausdrücke der griechischen Papyri und der Fassung der verschiedenen Schriftstücke würde nicht nur einen Einblick in die Geschäftsführung und das Urkundenwesen ptolemäischer und römischer Zeit eröffnen und

sfruttare a fini euristici soprattutto quella documentazione che, fatte salve le specificità di struttura istituzionale e le contingenze, risponde ad alcune delle esigenze definite da Posner «costanti», quelle fiscali e notarili. In questo ambito, le indicazioni dirette e indirette circa l'aspetto fisico e scritturale dei documenti e circa la loro collocazione sotto pubblica tutela possono risultare di grande utilità per la comprensione di componenti e pratiche archivistiche delle *poleis*⁵⁷. Per converso, un'indagine condotta sulle larghe trame delle corrispondenze funzionali può portare qualche contributo di chiarimento (o di stemperamento) ai dibattiti ancora vivi circa la «continuità» o meno tra Egitto lagide ed Egitto romano, circa le linee di trasmissione di istituti e tecniche da una regione all'altra nell'epoca ellenistica, o circa il ruolo svolto dalla gestione achemenide nella «mediazione» fra sistemi precedenti e sviluppi successivi nei territori più o meno a lungo sottoposti⁵⁸.

Schlüsse auf gleichzeitige und ältere griechische Übung gestatten, sondern auch die formalen Eigentümlichkeiten der erhaltenen Steininschriften besser verständlich machen» (giusta le sue premesse – vd. Introduzione I – lo studioso non andava oltre al livello della versione iscritta dei documenti). Le «potenzialità informative» del materiale in questione sono giustamente sottolineate da M.-F. BOUSSAC, F. JOANNÈS, "Introduction", in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, IX, ma in un quadro consequenziale di esperienze archivistiche che deve essere sfumato. Le critiche di THOMAS 1992, 133 a prospettive di studio che tengano conto della documentazione egizia si fondano su di un'interpretazione non appropriata dei criteri di analisi e di riscontro e su presupposti non condivisibili (vd. *supra*, Introduzione I.2). Da sottoscrivere è il recente fondamentale monito di R. Bagnall che «[i]t is time for historians to recognize and investigate writing and record-keeping as centrally important technologies across the entire range of the Hellenistic world – and, in consequence, to integrate Ptolemaic documentation into the broader picture of the Greek world of this era» (BAGNALL 2011, 53, cfr. 39, 140); cfr. anche WALSER 2008, 109 ss. e CHANDEZON 2011, spec. 108 ss. (a proposito dei sistemi di contabilità, nella linea della relazione sostanziale tra i sistemi dell'amministrazione privata di Zenone e quelli attestati dalle *poleis* greche di età classica già indicata da GRIER 1934, con qualche indulgenza evoluzionistica). Cfr. anche, per considerazioni sull'uniformità di «stile» dei documenti nel mondo ellenistico, J. e L. Robert, *BE*, 1950, 187 e, per l'impiego sistematico delle attestazioni papirologiche nella sua raccolta e sistemazione delle fonti sul diritto riguardante persone e beni nel mondo greco di epoca ellenistica, VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011.

⁵⁷ Questa prospettiva di riscontro permette di superare i limiti posti da H.J. Wolff (dal versante «opposto») alle possibilità di «scambio» di informazioni comportate dal confronto tra la documentazione egizia e quella del rimanente mondo ellenistico, pur riconosciuto come utile (WOLFF 1978, 7, nt. 15): non si tratta tanto di ricercare una *identità* di pratiche documentali e di terminologia – peraltro in parte giustificabile per le ragioni storiche degli sviluppi del diritto greco nel mondo mediterraneo e per la già ricordata (nt. 19, *in fine*) ricorrenza del linguaggio notarile –, quanto di utilizzare reciprocamente le informazioni per meglio comprendere le situazioni parallele e interpretare testi e riferimenti (vd. *infra* e le contraddizioni stesse dello studioso, ad esempio quando dà per sicura la ripresa dell'istituto e del nome dell'*agoranomos* per la *chora* dal modello di una *polis*, peraltro non identificabile, o nella discussione sulla genesi della cd. «koinè ellenistica delle forme documentali»; una certa cautela richiede anche HIRATA 2010). Vd. anche nt. seguente e *infra*, II.1, nt. 31.

⁵⁸ Affermata – ma non senza ragionate obiezioni e precisazioni (HAENSCH 2008; MONSON 2012, con 10-15, 282 ss.) – è l'idea di una sostanziale discontinuità tra Egitto lagide ed Egitto romano: vd. GERACI 1989; BAGNALL 1995, 70-72 (= 2019, 57-58); BOWMAN 2001, 138-139 e, per quanto attiene al sistema archivistico, BURKHALTER 1990, 208 ss. (si tratta peraltro di una «question vaste

et difficile», la cui risoluzione non è facilitata dal fatto che la documentazione del periodo lagide è a riguardo assai più ridotta: vd. ad esempio, per la documentazione notarile, WOLFF 1978, 45-46 e HAENSCH 2008, 100-101) e S. ALLAM, “Aux origines de la *katagraphè*”, in LEGRAS 2012, spec. 299-301 (299: «Arrivés en Égypte, les Romains ont reformé plusieurs pans de l’administration... y compris la diplomatique des documents et la pratique archivistique»). Per la possibilità di una ripresa dal mondo delle *poleis* ellenistiche (Paro, II sec.) del modello della *demosiosis* dei documenti privati praticata da Roma in Egitto vd. [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 324-325. Sulle problematiche connesse con il ruolo storico dell’amministrazione achemenide nei diversi paesi vd., per l’Asia, BRIANT 2006 (il quale non esclude in taluni casi le coincidenze culturali, piuttosto che l’influenza su istituti successivi), per l’Egitto, M. CHAUVEAU, “L’Égypte en transition: des Perses aux Macédoniens”, in BRIANT, JOANNÈS 2006, 375-404 (l’amministrazione nel paese presenta caratteri di continuità dall’epoca faraonica, con qualche innovazione achemenide; cfr. spec. 380-381; vd. già l’incertezza tra la matrice greca o locale del «sistema delle *kibotois*» nell’Egitto tolemaico in POSNER 1972, 10, peraltro nell’ambito della visione in senso «progressivo» delle pratiche archivistiche della regione, 90, con 135, 137 e *supra*, nt. 19; la medesima posizione è in SANTORO 2018c, 41; vd. anche ALLAM 2009, 70, con la netta conclusione che gli archivi periferici egiziani in età ellenistica «though with Greek names, cannot have been novelties introduced in the country under the new rule. Rather they grew out of ancient institutions inherited from the pharaonic past»). Per una compiuta analisi dei meccanismi dell’amministrazione achemenide nelle diverse regioni dell’impero, con il rilievo insieme delle costanti di cancelleria, degli adattamenti alle tradizioni locali e dei lasciti all’età alessandrina vd. infine l’ampia rassegna in B. JACOBS *et alii*, edd., *Die Verwaltung im Achämenidenreich. Imperiale Muster und Strukturen*, Akten des 6. Internationalen Kolloquiums zum Thema “Vorderasien im Spannungsfeld Klassischer und Altorientalischer Überlieferungen” aus Anlass der 80-Jahr-Feier der Entdeckung des Festungsarchivs von Persepolis, Landgut Castelen bei Basel, 14.-17. Mai 2013, Wiesbaden 2017. Sui principi già espressi in (MÉLÈZE) MODRZEJEWSKI 1966 (qui a nt. 20), limpide considerazioni generali circa la cautela da applicarsi nell’identificare degli «influssi» in materia di regole e di prassi in ambito giuridico presenta J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, “Le forme del diritto ellenistico”, in SETTIS 1998, 640-642 (in particolare a proposito del documento doppio sigillato – *Doppelurkunde* – e della sua posizione tra Egitto, Roma, Vicino Oriente; vd. a riguardo anche WOLFF 1978, 62-63 e *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats. I. Bedingungen und Triebkräfte der Rechtsentwicklung*, München 2002, 62; VANDORPE, VAN BEEK 2012, 82-83); cfr. anche MAFFI 2006, 301-302. Importanti osservazioni sulla necessità di reimpostare lo studio dei rapporti fra l’Egitto lagide e il contesto storico generale, in senso diacronico e sincronico, sono in L. CRISCUOLO, “Gli Egiziani e la cultura economica greca: qualche documento riconsiderato”, in GNOLI, MUCCIOLI 2007, 55-69 (cfr. L. CRISCUOLO, “Observations on the Economy in Kind in Ptolemaic Egypt”, in ARCHIBALD *et alii* 2011, 166-176; un ulteriore avviso a escludere i rapporti derivativi fra istituti fiscali paralleli (il sistema delle decime) in PITTIA 2012 (cfr. 384: «Je renonce à exclure la notion de simultanéité des innovations administratives ou des procédés»). Per i casi specifici di confronto di documenti e pratiche greci con omologhi dell’Egitto ellenistico e romano, vd. *infra*. Per gli aspetti dell’archiviazione pubblica delle *poleis* nel quadro degli altri sistemi amministrativi ellenistici vd. *infra*, II.1.

Parte prima
Dall'età arcaica al IV secolo

MICHELE FARAGUNA

*A Joanna, Alessandro, Martha e James,
per le nostre indimenticabili veleggiate
e perché anche il vento della vita
possa soffiare per voi in poppa*

1. Introduzione: la scrittura e i materiali scrittorî

1. Il problema dell'origine delle pratiche archivistiche nel mondo delle *poleis* sorge per noi di fatto contestualmente all'adozione, da parte dei Greci, della scrittura alfabetica. Non si vuole con ciò paradossalmente sostenere che i primi archivi, e in particolare i primi archivi *pubblici*, possano essere fatti risalire all'VIII secolo – la cosa, alla luce della documentazione disponibile, sarebbe oggi indimostrabile e, al di là di ciò, è in verità anche assai poco credibile – ma che, nel processo di ricezione e rielaborazione dei *φοινικεῖα γράμματα*, i Greci non appresero semplicemente una tecnica (o una «tecnologia»), la cui utilità veniva percepita o intuita in astratto, bensì, attraverso il contatto stretto e prolungato con i «Fenici» (un termine in cui vanno ricompresi anche Aramei e Levantini¹), si familiarizzarono con un complesso di pratiche sociali di cui la scrittura costituiva nella realtà dei fatti soltanto un elemento (anche se a una valutazione retrospettiva quello certamente più importante).

¹ C. MAREK, "Euboia und die Entstehung der Alphabetschrift bei den Griechen", «Klio» 75, 1993, 27-44, in part. 35: «Da die Schriftenentwicklung aus dem Protokanaanäischen schon früh jeweils eigene Wege außerhalb des phönikischen Sprachgebietes ging, kann mindestens der nordwestsemitische Raum in seiner ganzen Ausdehnung die Vorlage für das griechische Uralphabet geschaffen haben»; ROLLIG 1998; M.G. AMADASI, "Sulla formazione e diffusione dell'alfabeto", in G. BAGNASCO GIANNI, F. CORDANO, edd., *Scritture mediterranee tra IX e VII secolo a.C.*, Milano 1999, 27-51; WIRBELAUER 2004, 188-189; L. DUBOIS, "Un jalon dans la genèse de l'alphabet grec", «Kadmos» 53, 2014, 149-156, il quale conclude che «la transmission de l'alphabet grec n'est pas le fait d'un seul homme, ni le fait d'un seul groupe de Grecs et de Phéniciens lors d'une seule rencontre mais... plusieurs régions de la côte levantine ont pu au cours du X^e siècle transmettre leur alphabet à des marchands grecs». Cfr. peraltro A. WILLI, "Cows, Houses, Hooks: the Graeco-Semitic Letter Names as a Chapter in the History of the Alphabet", «CQ» 58, 2008, 414-415 con nt. 59. Per una rassegna degli studi recenti sulle origini dell'alfabeto greco, tanto nella prospettiva «occidentale» quanto in quella «orientale» vd. BOURGUIGNON 2010.

L'intenso dibattito sviluppatosi anche in tempi recenti sulle funzioni della scrittura alfabetica al momento della sua introduzione nel mondo greco, polarizzandosi intorno alle due ipotesi alternative delle esigenze connesse ai traffici commerciali e della fissazione scritta della poesia esametrica², ha infatti avuto come conseguenza quella di oscurare la complessità di un fenomeno che appare difficilmente riconducibile a schemi univoci³ e che, nel suo significato sociale, deve essere indagato su più piani e più livelli compresenti e complementari. Il primo elemento che merita di essere sottolineato nella nostra prospettiva è innanzitutto l'estrema varietà dei contenuti delle più antiche iscrizioni conservate (VIII e VII secolo)⁴ per le quali, come evidenziato da François de Polignac con riferimento ai graffiti dei santuari di età alto-arcaica, l'universo aristocratico non costituisce l'unico contesto di produzione, ed è anzi necessario pensare a settori più ampi della società⁵. Appare, in particolare, a questo proposito arbitraria la posizione di chi nega del tutto l'esistenza di attestazioni di un uso della scrittura in contesti commerciali⁶. La pubblicazione del *corpus* delle iscrizioni arcaiche di Pitecusa da parte di Antonin Bartonek e Giorgio Buchner⁷ include infatti ben 20 anfore da trasporto con scritte graffite, due delle quali recanti il nome del proprietario al genitivo (23-24) – la nr. 23:]μ]μ]αιον[ος εμ], su un'anfora di importazione databile al ca. 740, costituisce anzi uno dei testi più antichi, se non il più antico in assoluto⁸ – e le altre, suddivisibili in due gruppi, con abbreviazioni di più (25-31) e una sola lettera (32-42), relative al contenuto

² Vd. in proposito da ultimo J.B. MEISTER, *'Adel' und gesellschaftliche Differenzierung im archaischen und frühklassischen Griechenland*, Stuttgart 2020, 52, nt. 22, con aggiornata rassegna bibliografica sulla questione.

³ Evidenziano l'inadeguatezza di un discorso impostato sulla semplice alternativa commercio/poemi omerici ROLLIG 1998, 367-372; SCHNAPP-GOURBEILLON 2002, 262-314; SHERRATT 2003, in part. 229-234; WIRBELAUER 2004, 190-202; WILLI 2005; GAGARIN 2008a, 40-42; THOMAS 2009b, 349-351; cfr. anche J. DE HOZ, "Les écritures", in R. ÉTIENNE, ed., *La Méditerranée au VII^e siècle av. J.-C. (essais d'analyses archéologiques)*, Paris 2010, 59-90.

⁴ Per una recente ampia panoramica vd. SCHNAPP-GOURBEILLON 2002, 296-311.

⁵ DE POLIGNAC 2005, 18; nello stesso senso GAGARIN 2008a, 40-43.

⁶ Così nell'ambito di una pur pregevole analisi, sulla scorta di POWELL 1991, 181-186 (cfr. anche *Writing and the Origins of Greek Literature*, Cambridge 2002, 117-120), SCHNAPP-GOURBEILLON 2002, 274-279 (che evidenzia in particolare l'assenza di «*marques de propriété sur les vases fermés servant de conteneurs*»); SHERRATT 2003, 230 («*The requirements of trade... seem particularly unconvincing in view of the wholly non-commercial and non-notarial nature of early Greek inscriptions*»); cfr. anche ROLLIG 1998, pp. 368-369. L'origine della scrittura dai contatti commerciali tra Fenici e Greci è invece riaffermata da RUIJGH 1997, 554-555.

⁷ BARTONEK, BUCHNER 1995; cfr. anche BARTONEK 1997.

⁸ Per una discussione dei problemi testuali e interpretativi vd. anche IGDGG I, 21-22, nr. 1.

dell'anfora⁹. È interessante inoltre osservare che il medesimo quadro emerge anche dal complesso delle iscrizioni arcaiche di Kommos sulla costa meridionale di Creta, al cui interno 40 graffiti, con segni alfabetici e non, su anfore per lo più di importazione sono stati classificati dagli editori come «probably commercial inscriptions»¹⁰. Lo stesso deve valere anche per il nuovo *corpus* di graffiti e marchi di fine VIII-inizio VII secolo emersi dai recenti straordinari ritrovamenti dall'«ipogeo» di Metone in Pieria, che sembrano iscriversi nell'ambito di una complessa rete di contatti e di rapporti commerciali ad amplissimo raggio¹¹. Se ne evince che, sin dalle origini, l'uso della scrittura non sembra essere stato prerogativa di ristrette élite aristocratiche e, quali che fossero le modalità e gli ambienti in cui si ebbe la trasmissione della scrittura alfabetica dal mondo semitico a quello greco (commercianti, artisti, scuole, santuari^{12?}), questa sembra essere stata diffusa a diversi livelli della società¹³.

2. Un secondo fondamentale elemento da considerare riguarda i materiali scrittorî, per i quali, come riconosciuto anche dai sostenitori della primaria funzione «letteraria» della scrittura, appare giustificato sostenere che la documentazione conservataci, consistente pressoché esclusivamente di iscrizioni su ceramica, offre allo sguardo moderno un quadro senz'altro parziale e distorto¹⁴. Che, per rimanere in tema di supporti «durevoli», si potesse

⁹ BARTONEK, BUCHNER 1995, 140-141 e 173 («Wir möchten... vermuten, daß es sich – ebenso wie bei den längeren Inschriften auf denselben – um auf den *Inhalt* bezügliche Angaben handelt»).

¹⁰ E. CSAPO *et alii*, *The Iron Age Inscriptions*, in J.W. SHAW, M.C. SHAW, edd., *Kommos IV: The Greek Sanctuary, Part 1*, Princeton, Oxford 2000, 101-134. Cfr. anche WEST III 2015, 159 con nt. 34.

¹¹ La pubblicazione del nuovo complesso di iscrizioni (191 graffiti in totale, di cui 25 alfabetici) si deve a Y.Z. TZIFOPOULOS, in M. BESSIOS *et alii*, *Μεθώνη Πιερίας I. Ἐπιγραφές, χαράγματα και ἐμπορικά σύμβολα στὴ γεωμετρικὴ καὶ ἀρχαϊκὴ κεραμικὴ ἀπὸ το Ὑπόγειο τῆς Μεθώνης Πιερίας στὴ Μακεδονία*, Thessaloniki 2012, 305-319, 335-372 (iscrizioni alfabetiche), 373-508 (graffiti non alfabetici) (*SEG* 62, 528). Per il loro significato storico si vedano i contributi di N. KOUROU, J.K. PAPADOPOULOS e A. JOHNSTON, in CLAY *et alii* 2017.

¹² Per quest'ultima ipotesi cfr. WILLI 2005, secondo il quale «die Griechen hätten sich erstmals intensiv für die Alphabet-Schrift zu interessieren begonnen, als sie sahen, wie phönizische Händler ab dem späten 9. oder frühen 8. Jh. an den neuen prächtigen Kultstätten beschriftete Votivgaben deponierten» (168).

¹³ In tal senso vd. ora anche, con riferimento ai nuovi documenti di Metone, la "Introduction" di J.S. CLAY, in CLAY *et alii* 2017, 4: «The level of literacy as revealed by the Methone inscriptions is nothing less than astounding. The potters themselves seem to have been literate... as well as those expected to read what was on the pot. Neither scribes, nor scholars, nor aristocrats: anachronistic assumptions that literacy was limited only to the elite or to professionals need to be re-evaluated. Such early literacy, as revealed in Methone, should be understood in its own terms, not in comparison to the ancient Near East or the Middle Ages».

¹⁴ Sui materiali scrittorî nel mondo antico vd. la sistematica rassegna della documentazione in MEIER *et alii* 2015; vd. anche *supra*, Introduzione 2.2, nt. 27.

in questa fase scrivere non soltanto su ceramica o, nel caso di dediche di particolare prestigio, su supporti di bronzo¹⁵, ma, già a partire dall’VIII secolo, anche su pietra, è ad esempio rivelato da *IG I³ 1418*, un frammento lapideo proveniente dall’Acropoli di Atene riportante un testo bistrofedico, probabilmente in esametri, graffito «in extremely tall and spidery letters»¹⁶. Ma è soprattutto ai cosiddetti supporti «morbidi», legno, pelli e papiro, e al fatto che le prime esperienze dell’uso della scrittura greca, con le sue lettere dalle forme curvilinee e arrotondate, sembrano essere state compiute proprio su questi materiali¹⁷, che dobbiamo ora rivolgere la nostra attenzione.

È necessario innanzitutto ricordare che l’unico riferimento all’uso della scrittura nei poemi omerici – i quali, che ciò rifletta una consapevole volontà arcaizzante o l’idea che non vi fosse nulla di «eroico» nella capacità di padroneggiare gli strumenti scrittorî, descrivono una società in cui i γράμματα non sembrano avere rilevanza alcuna – è contenuto nel racconto del celebre episodio di Bellerofonte e della «lettera» che, con i suoi «segni funesti», σήματα (significativamente non γράμματα) λυγρά, tracciati in una «tavoletta piegata» (ἐν πίνακι πτυκτῶ), con ogni verisimiglianza un dittico, conteneva, secondo un motivo tipicamente orientale, istruzioni circa la sua stessa morte (*Il.*, 6,167-170)¹⁸. Il termine greco δέλτος, che pure è attestato per la prima volta nella letteratura greca in Eschilo (*Suppl.*, 179; *Eum.*, 273-275; *Prom.*, 788-789; cfr. anche fr. 281a Radt)¹⁹, è di origine semitica²⁰, allo stesso modo di μάλθα/μάλθη, «cera», e si deve perciò presumere che, come ad esempio anche ἀρραβών e, forse, ἄβαξ, esso costituisse parte di quei termini che i Greci dovettero mutuare attraverso il contatto diretto con Fenici ed Aramei e con le loro pratiche scritte e commerciali²¹. Tavolette

¹⁵ DE POLIGNAC 2005.

¹⁶ *LSAG*, 69-70, nr. 2; *CEG*, pp. 240-241, nr. 433; IMMERWAHR 1990, 8.

¹⁷ POWELL 1991, 181-182; SCHNAPP-GOURBEILLON 2002, 267 e 270; soprattutto, DEL CORSO 2003, 23-32.

¹⁸ Sulla «lettera» di Preto e sul πίναξ πτυκτός cfr. POWELL 1991, 198-200; CARLIER 2000; WIRBELAUER 2004, 192-193; J.S. CLAY, “Homer’s Epigraph: *Iliad* 7.87-91”, «*Philologus*» 160, 2016, 185-196, in part. 185-186 con nt. 3.

¹⁹ Sulla metafora poetica della memoria come *deltos* della mente cfr. NIEDDU 2004, 45-52; AGÓCS 2019. Vd., più diffusamente, *infra*, I.4.1.

²⁰ MASSON 1967, 61-65; ROSÔL 2013, 37-38.

²¹ VAN BERCHEM 1991, 137-145; POWELL 1991, 32 con nt. 89; BURKERT 1992, 29-40. Burkert rileva che «the word *deltos* consistently carries the vowel *e* in normal Greek, as opposed to *a* in Semitic *daltu*» e che il fatto che «the normal Greek term for the writing tablet and the letter name show exactly the same metamorphosis indicates that both belong together from the start – in other words, that the *deltos* in Greece is as old as the Greek alphabet» (30). Sull’istituto dell’ἀρραβών, ora attestato per il mondo greco arcaico dal celebre «piombo di Pech Maho» (*SEG* 38, 1036; *Nomima* II, 75; *IGF* 135), e sull’origine semitica del termine cfr. M. TALAMANCA, *L’arra della compravendita*

di legno, cerate o meno, erano del resto ampiamente in uso come supporto scrittoria nell'antico Vicino Oriente, nel Tardo Bronzo e nell'età medio e neoassira²². Dai documenti ittiti emerge in particolare la loro esistenza accanto alle registrazioni su tavolette d'argilla tanto per testi amministrativi di uso quotidiano o estemporaneo per i quali le tavolette cerate, per la possibilità di correzioni, aggiunte e cancellazioni che offrivano, erano quanto mai adatte, quanto anche come «library copies» per la conservazione in archivio²³. Il dittico ritrovato assieme al relitto di Ulu Burun, databile al XIV secolo, ce ne offre un esempio straordinario²⁴, suggerendo nel contempo la concreta possibilità che analoghe tavolette lignee, unite da cardini di bronzo così da formare dittici, venissero utilizzate e conservate anche negli archivi micenei di Cnosso e Pilo²⁵. Va in ogni caso sottolineato che, tra i reperti del relitto della nave del Giglio, attribuito dagli specialisti al decennio 590-580, figurano anche una tavoletta scrittoria, originariamente parte di un dittico, e uno stilo²⁶, e che uno stilo è venuto alla luce anche tra gli oggetti del carico della nave di Gela, databile verso il 500²⁷. Se ne evince che la scrittura su materiale deperibile come il legno doveva essere parte integrante delle pratiche dell'ambiente mercantile

in diritto greco e in diritto romano, Milano 1953, 3-6; MASSON 1967, 30-31; AMPOLO, CARUSO 1990-1991, 38-39 (con riferimento anche ad Arist. *Pol.*, 1259a5-18). Per *erubbatum/erabum* ed *'erabôn*, ad indicare il «pegno», nei testi antico-assiri e biblici cfr., rispettivamente, K.R. VEENHOF, "The Old Assyrian Period", in R. WESTBROOK, R. JASNOW, edd., *Security for Debt in Ancient Near Eastern Law*, Leiden, Boston, Köln 2001, 125-128, e T. FRYMER-KENSKY, "Israel", *ibid.*, 252-254. Sulle origini orientali dell'«abaco» cfr. H.-J. WASCHKIES, *Anfänge der Arithmetik im Alten Orient und bei den Griechen*, Amsterdam 1989, 84-85; A. SCHÄRLIG, *Compter avec des cailloux. Le calcul élémentaire sur l'abaque chez les anciens Grecs*, Lausanne 2001, 119 (per l'ipotesi del rapporto tra il greco ἄβαξ e l'ebraico 'abaq vd. MASSON 1967, 97 [che la respinge]; CHANTRAINE 1968, 4, s.v. [che la giudica indimostrabile]). ROSÓL 2013, 155 e 190 inserisce ἄβαξ e μάλαθρα/μάλαθη tra le *Abgelehnte semitische Etymologien*.

²² Per quanto segue vd. anche, più in generale, *supra*, Introduzione 2.2.

²³ D. SYMINGTON, "Late Bronze Age Writing-Boards and their Uses: Textual Evidence from Anatolia and Syria", «AS» 41, 1991, 111-123; MARAZZI 1994 e 2000; S. HERBORDT, *Die Prinzen- und Beamtsiegel der hethitischen Grossreichszeit auf Tonbulln aus dem Nisantepe-Archiv in Hattusa*, Mainz am Rhein 2005, 26; cfr. anche POSTGATE 2003; 2013, 47-85, in part. 64; e, in generale, PEDERSÉN 1998, 248. Per i materiali scrittori in uso, molti secoli dopo, nell'amministrazione dell'impero persiano vd. P. BRIANT, *From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire*, Winona Lake 2002, 423.

²⁴ R. PAYTON, "The Ulu Burun Writing-Board Set", «AS» 41, 1991, 99-106; cfr. anche JÖRDENS *et alii* 2015, in part. 378-379.

²⁵ I. MYLONAS SHEAR, "Bellerophon Tablets from the Mycenaean World? A Tale of Seven Bronze Hinges", «JHS» 118, 1998, 187-189.

²⁶ M. CRISTOFANI, "Un *naukleros* greco-orientale nel Tirreno. Per una interpretazione del relitto del Giglio", «ASAA» 70-71, n.s. 54-55, 1992-1993, 205-232.

²⁷ R. PANVINI, "La nave greca arcaica di Gela: nuovi dati dallo scavo e ipotesi sulla rotta seguita", in *Atti del Convegno Nazionale di Archeologia subacquea*, Bari 1997, 135-142; cfr. anche M. GRAS, *Il Mediterraneo nell'età arcaica*, Paestum 1997, 168 e 182.

nel VI secolo e, anche sulla scorta del φόρτου μνήμων di un celebre passo dell'*Odissea* (8,163), vi sono tutto sommato motivi fondati per ritenere che tale situazione dovesse risalire ben più indietro nel tempo²⁸.

La medesima conclusione vale anche per il caso delle pelli (διφθέραι) che Erodoto, pur rilevando l'eccentricità della cosa, considerava il materiale scrittorio in antico tipico degli Ioni (5,58,3: καὶ τοὺς βύβλους διφθέρας καλέουσι ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ οἱ Ἴωνες, ὅτι κοτὲ ἐν σπάνι βύβλων ἐχρέωντο διφθέρησι αἰγέησί τε καὶ οἰέησι· ἔτι δὲ καὶ τὸ κατ' ἐμὲ πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἐς ταύτας διφθέρας γράφουσι, "parimenti secondo l'uso antico gli Ioni chiamano i fogli di papiro 'pelli', poiché allora, per la scarsità di papiri, usavano pelli di capra e di pecora; e ancora ai miei tempi molti barbari scrivono su pelli del genere")²⁹. L'uso della pelle ha in anni relativamente recenti ricevuto puntuale conferma dalla pubblicazione della lettera su lamina di piombo di Apatorios a Leanax da Olbia Pontica (*SEG* 54, 694), riferibile ancora una volta agli ultimi decenni del VI secolo, in cui si prospetta la possibilità che una vertenza avente origine dal sequestro, a titolo di rappresaglia, di beni di un mercante (l. 1: τὰ χρήματα σισύλημαι [*sic*]) venisse risolta mediante la consultazione di διφθέρια, di «registri» evidentemente redatti su pelli³⁰.

Più abbondanti, infine, sono gli indizi per l'uso, sin da una fase molto risalente della storia greca, del papiro. Per quel che riguarda il mondo fenicio, esso è attestato già a partire dall'XI secolo da un testo letterario egiziano,

²⁸ THOMAS 2009a, 25-28, parla a questo proposito di una «commercial literacy». Un esempio di tavoletta scrittoria lignea, in origine parte di un dittico, sulla base del contesto di ritrovamento di possibile datazione arcaica, rinvenuta nella grotta di Inatos sulla costa meridionale dell'isola di Creta, è pubblicata da G. PAPASAVVAS, "A Writing Tablet from Crete", «MDAI(A)» 118, 2003, 67-89.

²⁹ Cfr. CECCARELLI 2013, 28 e ntt. con ulteriori fonti (*adde* Diod. 2,32,4, con riferimento alle βασιλικαὶ διφθέραι dei Persiani consultate da Ctesia). Vd. anche Suid. s.v. ἀρχαιότερα τῆς διφθέρας λέγεις.

³⁰ M. DANA, "Lettre sur plomb d'Apatorios à Léanax. Un document archaïque d'Olbia du Pont", «ZPE» 148, 2004, 1-14; CECCARELLI 2013, 39 e 338, nr. 5. Per la traduzione di διφθέρια con «registri» cfr. anche M. DANA, "Les lettres grecques sur plomb et sur tesson", in A. INGLESE, ed., *Epigrammata 3: Saper scrivere nel Mediterraneo antico. Esiti di scrittura tra VI e IV sec. a.C. in ricordo di Mario Luni*, Tivoli 2015, 116-118. L'importanza della lettera, che pare riflettere una sviluppata «mentalità documentaria», nell'ambito degli studi sul rapporto tra commercio e scrittura è stata per la prima volta evidenziata da WILSON 1997-1998, 38-40; cfr. anche EIDINOW, TAYLOR 2010, 41, le quali sottolineano come essa suggerisca non soltanto «the mechanics, but also a mentality, of record-keeping among at least some of those involved in these transactions – and of course has implications for the use of, and attitudes to, written evidence in legal contexts». Sulla «rappresaglia» (σύλη ο σῦλα) nel mondo greco, dopo il sempre fondamentale studio di B. BRAVO, "Sulân. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques. Étude du vocabulaire et des institutions", «ASNP» s. III, 10, 1980, 675-987, cfr., più recentemente, A. LINTOTT, "Sula – Reprisal by Seizure in Greek Inter-Community Relations", «CQ» 54, 2004, 340-353, con la precedente bibliografia.

il racconto de *Il viaggio di Unamon*³¹. In esso sono narrate le peripezie di Unamon, messaggero di Amon-Ra, inviato a Biblo per acquistare il legno di cedro necessario per la costruzione della barca di Ammone, in cambio del quale Cekerbaal, principe della città fenicia, ottenne, tra le altre cose, «cinquecento rotoli di papiro di prima qualità». Va osservato inoltre che, in una delle fasi più drammatiche della trattativa, lamentandosi del fatto che, contrariamente alle usanze fino a quel momento invalse, Unamon si era presentato a mani vuote, Cekerbaal «fece portare i giornali dei suoi padri... e trovarono mille deben d'argento e ogni specie di cose *sul suo rotolo*», evidenziando come i rotoli di papiro venissero in questo caso utilizzati per registrazioni di carattere economico da custodire in archivio³². Merita attenzione anche una lettera in fenicio su papiro rinvenuta a Saqqara databile al VI secolo (regno di Amasi?)³³, una corrispondenza tra due donne, Bas'u e Arisuth, quest'ultima residente in un centro denominato Tahphanes. L'identificazione di Tahphanes con Dafne (Tell Defenneh), sul ramo pelusiaco del Nilo, è oggi comunemente accettata e diviene perciò significativo che una presenza stabile di mercenari greci in questo centro, in cui si era insediata anche una numerosa comunità di Ebrei, Fenici e Aramei, possa essere fatta risalire alla seconda metà del VII secolo, in particolare al regno di Psammetico I³⁴. Negli studi degli ultimi decenni l'origine semitica del termine βύβλος – l'aggettivo βύβλινος è attestato già

³¹ J.B. PRITCHARD, *Ancient Near Eastern Texts*, Princeton 1955², 25-29; E. BRESCIANI, *Letteratura e poesia dell'Egitto antico*, Torino 1990², 597-604; per una traduzione inglese vd. anche M.E. AUBET, *The Phoenicians and the West. Politics, Colonies, and Trade*, Cambridge 2001², 356-362. Per un inquadramento storico dell'opera cfr. J. LECLANT, "Les relations entre l'Égypte et la Phénicie du voyage d'Ounamon à l'expédition d'Alexandre", in W.A. WARD, ed., *The Role of the Phoenicians in the Interaction of Mediterranean Civilizations*, Beirut 1968, 9-11; S. PERNIGOTTI, *Aspetti dei rapporti tra la civiltà fenicia e la cultura egiziana*, in E. ACQUARO et alii, edd., *Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico*, Roma 1988, 267-268.

³² Sul *deben* come unità ponderale in rame dell'Egitto faraonico vd. KROLL 2012, 34.

³³ N. AIMÉ-GIRON, "Adversaria Semitica, III: Ba'al Saphon et les dieux de Tahphanes dans un nouveau papyrus phénicien", «ASAE» 40, 1940, 433-460; D. PARDEE, *Handbook of Ancient Hebrew Letters*, Chico 1982, 165-168; H. DONNER, W. RÖLLIG, *Kanaanäische und aramäische Inschriften*, I, Wiesbaden 2002³, nr. 50; cfr. anche J.C. GREENFIELD, "Notes on the Phoenician Letter from Saqqara", «Orientalia» 53, 1984, 242-244.

³⁴ AUSTIN 1970, 20; J. BOARDMAN, *The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade*, London 1999⁴, 133-134; "Greeks in the East Mediterranean (South Anatolia, Syria, Egypt)", in G.R. TSETSKHLADZE, ed., *Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas*, Leiden, Boston 2006, 524-531; A. MÖLLER, *Naukratis. Trade in Archaic Greece*, Oxford 2000, 33-36; H. BOWDEN, "The Greek Settlement and Sanctuaries at Naukratis: Herodotus and Archaeology", in M.H. HANSEN, K. RAAFLAUB, edd., *More Studies in the Ancient Greek Polis*, Stuttgart 1996, 17-37; P. VANNICELLI, "L'esperienza linguistica di Psammetico (Herod. II 2): c'era una volta il frigio", in R. GUSMANI et alii, edd., *Frigi e frigio*, Roma 1997, 203-205; P.W. HAIDER, "Kontakte zwischen Griechen und Ägyptern und ihre Auswirkungen auf die archaisch-griechische Welt", in ROLLINGER, ULF 2004, 449-450.

in Omero (*Od.* 21,390-391) con riferimento, però, ad una fune «di fibra di papiro» – è stata persuasivamente contestata su base filologica³⁵, ma non così il ruolo di intermediazione dei Fenici nel trasmetterne la conoscenza ai Greci, al punto che, secondo Michael M. Austin, «[t]he transmission (*scil.* di tale conoscenza) could have taken place at the same time as the adoption of the Phoenician alphabet, that is to say, in the eighth century»³⁶.

Alla luce degli elementi qui raccolti³⁷ si può dunque concludere che attraverso i rapporti con i Fenici, i Greci dovettero non soltanto apprendere l'uso della scrittura ma anche familiarizzarsi con quello dei materiali scrittorî «morbidi» e, verisimilmente, anche con le pratiche archivistiche del mondo orientale³⁸. Su questo sfondo possiamo ora passare ad esaminare la documentazione relativa alle più antiche registrazioni d'archivio in ambito pubblico nel mondo greco e a considerare gli ambiti per i quali la loro esistenza può essere accertata o quanto meno presupposta.

³⁵ MASSON 1967, 101-107.

³⁶ AUSTIN 1970, 36; sulla questione si veda anche DEL CORSO 2003, 19-26.

³⁷ Va inoltre considerata la possibilità, normalmente esclusa nei manuali di epigrafia greca (vd. per tutti *LSAG*, 51) e fino a poco tempo fa del tutto insospettata, che tra i materiali scrittorî in uso nel mondo greco per certe comunicazioni o documenti non destinati a essere conservati nel tempo figurassero – seppure, a giudicare dalla magra documentazione disponibile, forse non dalle origini – anche le tavolette di argilla: cfr. N. TRIPPÉ, “Une lettre d'époque classique à Thasos”, «*BCH*» 139-140, 2015-2016, 44-65, che pubblica un frammento, verisimilmente di lettera, ritrovato a Taso inciso con uno stilo su una tavoletta di argilla cruda che è stata poi intenzionalmente cotta «après sechage». Tale rinvenimento viene a offrire un confronto per una lettera proveniente dal Golfo di Roses in Spagna (*ca.* 500), nuovamente iscritta su una tavoletta d'argilla, ora perduta, la cui autenticità è stata da più parti messa in dubbio per diverse ragioni, tra le quali la natura stessa del supporto (CECCARELLI 2013, 347, nr. 25; *IGEP* 126).

³⁸ Vd. in proposito anche *infra*, I.2.1, nt. 3. Per la natura del rapporto tra le pratiche archivistiche greche e quelle del mondo del V.O.A. vd. *supra*, Introduzione 1.1.

2. Le liste dei magistrati eponimi

1. Il problema delle liste dei magistrati eponimi e della loro conservazione in archivio sin dai primi secoli della *polis* si è negli studi moderni, soprattutto a partire dall'opera di Felix Jacoby, inestricabilmente intrecciato con quello delle origini della storiografia e del progressivo organizzarsi del tempo storico nel mondo greco¹. Se appare lecito considerare un fatto acquisito che la seconda metà del V secolo dovette costituire un punto di svolta in questa direzione, nella nostra prospettiva è necessario, sul piano metodologico, in primo luogo operare una netta distinzione tra le primarie funzioni amministrative di tali registrazioni e, come ad esempio nel caso delle liste arcontali ateniesi («the chronological backbone for the *Atthides* from Hellanikos to Philochoros»)², la loro successiva utilizzazione come materiale documentario in sede storica. In secondo luogo, bisognerà in maniera altrettanto netta distinguere tra la costituzione delle liste e la regolare annotazione dei nomi dei magistrati eponimi succedentisi nel tempo su documenti per i quali si usava materiale presumibilmente deperibile, la cui tenuta doveva avere valore essenzialmente *pratico* e funzionale, e la pubblicazione epigrafica, «monumentale» dell'*intera*

¹ JACOBY 1949, in part. 86-99, 169-176; cfr. anche CLARKE 2008, 175-215. Tra gli studi più recenti rimando agli importanti lavori di THOMAS 2014, la quale, contro la teoria di Jacoby, sostiene che «[i]t looks increasingly implausible... to collapse all or most local history, all *polis* history, into 'Horography' and *Horoi*. *Horoi* seem rather to be a sub-species amidst *polis* history and amidst more colourful historical activities» cosicché «we cannot regard *polis* histories in general as mainly yearly chronicles» (159); *Polis Histories. Collective Memories and the Greek World*, Cambridge 2019, 36-45. Vd. inoltre L. PORCIANI, "Il problema della storia locale", in AMPOLO 2006, 173-184.

² JACOBY 1949, 171; cfr. anche P. HARDING, "Local History and Attidography", in J. MARINCOLA, ed., *A Companion to Greek and Roman Historiography*, I, Malden (MA), Oxford 2007, 180-188. Contro la tesi che la successione degli arconti costituisca lo scheletro cronologico dell'*'Αττικὴ Ἱστοριογραφία* di Ellanico si schiera con veemenza PRITCHETT 1996, 42-48 con nt. 51: «For the theory that he used an archon-list or dated his Pentekontaetia by archons, there is not the slightest evidence» [48]).

lista, quest'ultima per lo più rispondente, nei determinati contesti storici, alla volontà (o alla necessità) di creare una memoria pubblica e una identità condivisa nell'ambito della comunità cittadina.

Alla radice del problema vi è in ogni caso la questione fondamentale se le liste trasmesseci dalla tradizione, anche quando testimoniate per via epigrafica, possano essere ritenute, nelle parti più antiche, autentiche e affidabili e se, in ultima analisi, esse possano a pieno titolo rientrare in uno studio delle pratiche archivistiche di età arcaica³.

Per impostare la discussione in maniera metodologicamente corretta, considerata la natura largamente eterogenea della documentazione disponibile, prenderemo in esame innanzitutto le più antiche testimonianze di datazione con riferimento a *singoli* magistrati eponimi, per considerare poi, separatamente, le *liste complete*, «monumentali», di tali magistrati la cui «pubblicazione» epigrafica risale nei casi più fortunati al V e IV secolo.

³ Si noti che già JACOBY 1949, 353, nt. 3, esprimeva «serious doubts concerning the early part of the list of ephors before 556/5 B.C. and about the contemporary record of Olympionikai from 776 B.C. onward» (sull'evoluzione delle posizioni di Jacoby sull'intera questione cfr. MÖLLER 2006). Nello stesso senso CHANIOTIS 1988, 186-207, secondo cui «[s]olche Listen sind erst seit dem späten 6. Jh. v. Chr. eine allgemeine Erscheinung» (207); CHRISTESEN 2007, 89-112, il quale conclude che «there is no evidence for the maintenance of continuous records of eponymous magistrates in any other Greek community prior to the late sixth century» (102). Vd. anche THOMAS 1989, 287-288, secondo cui credere a manipolazioni delle parti più antiche delle liste non sarebbe altro che una questione di «common sense» («In part these men [*scil.* Ippia e Ellanico] may have been publishing lists that already existed in documentary form of some kind, but common sense tells us that even where that occurred, some expansion and manipulation was necessary at least for the early reaches of a list»). Più radicale ancora la posizione di MÖLLER 2001, la quale, in uno studio su Ellanico, nega che il modello annalistico avesse una tradizione nel mondo greco e, assumendo invece che esso avesse avuto origine nella «scribal mentality» e nel modello delle «cronache» vicino-orientali, attraverso la mediazione dei Greci che operavano nella burocrazia imperiale persiana, sostiene che «[s]cholars in Greek historiography frequently assume... that the writing of literary chronicles required written documents such as lists of kings or eponymous officials, to which events were related. However, this kind of document was probably only generated by the adoption of the annalistic pattern. If we use the concept of a 'documentary model', we may avoid the search for real documentary evidences» (p. 254 [il corsivo è mio]; cfr. anche MÖLLER 2006, 275: «He [*scil.* F. Jacoby] did not hesitate to accept the documentary value of lists of eponymous officials, although he doubted that they contained brief annotations. In 1949, however, he admitted to being no longer very confident about earlier parts of the lists of the Spartan ephors and the Olympionikai. While he successfully deconstructed the idea of pre-literary chronicles, he did not go a step further to question the documentary value of the earlier parts of lists in general. This remains to be done by a far more skeptical age that calls into question more approved truths than ever before»). Sulla questione si veda peraltro anche E. FLORES, «Annali e astronomia: alle origini della storiografia greca», in R. PRETAGOSTINI, ed., *Tradizione e innovazione nella cultura greca da Omero all'età ellenistica*, II, Roma 1993, 773-783: l'autore, evidenziando i rapporti «strettissimi» tra la Ionia e «tutta l'area mediorientale, con la Persia e l'Egitto, tra la fine del VII e il VI secolo, da un lato sottolinea come «[i]mmaginare che alle origini della annalistica greca vi sia stata soltanto autonoma elaborazione e produzione è un controsenso storico», dall'altro, con una diversa lettura del fenomeno e rialzando la data della trasmissione del modello, sostiene che i «primi *horoi* saranno stati composti da chi aveva anche un modello nell'annalistica assira o babilonese» (782).

2. Nelle *Leggi* Platone prevedeva che nella città di Magnesia le fratrie registrassero su una parete imbiancata (ἐν τοίχῳ λελευκωμένῳ) le liste dei propri membri viventi, tanto maschi quanto femmine – quelli che morivano dovevano invece essere cancellati – con a fianco «la serie dei magistrati eponimi», nello specifico i sacerdoti di Apollo e Helios (947a-e), «che danno il loro numero agli anni» (κόρω καὶ κόρη παραγεγράφθω δ' ἐν τοίχῳ λελευκωμένῳ ἐν πάσῃ φρατρία τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπὶ τοῖς ἔτεσι ἀριθμουμένων)⁴. Al di là dell'inconsueto aspetto monumentale attraverso cui «Magnésie se présente sous forme de catalogues»⁵, la necessità di registrare la data di nascita dei membri della comunità rispondeva a immediate esigenze *amministrative*, dal momento che altre leggi stabilite per la «seconda città» regolavano l'età minima per il matrimonio, il servizio militare e l'accesso alle cariche pubbliche (785a-b).

In maniera analoga, seguendo R. Stroud, si dovrà ammettere che, sin dagli inizi della *polis*, la possibilità pratica di computare con accuratezza la sequenza degli anni mediante liste di magistrati eponimi dovesse costituire un elemento di capitale importanza per il funzionamento di molti aspetti della vita quotidiana, istituzionale e sociale⁶. La più antica legge tramandataci per via epigrafica, la ben nota legge di Drero iscritta *boustrophedon* sul muro del tempio di Apollo Delfinio, stabiliva ad esempio, nella seconda metà del VII secolo, il divieto di iterazione della carica di κόσμος prima che fossero intercorsi 10 anni (ἐπεὶ κα κοσμήσει, δέκα φετίον τὸν ἄφτον μὴ κόσμεν), prevedendo severe sanzioni in caso di violazione e l'invalidità degli atti (*Nomima* I, 81 = Koerner, *Gesetzestexte*, 90 = LAC Dr1, ll. 1-3). Appare intuitivo che una simile norma, per poter essere efficacemente attuata, presupponeva l'esistenza di liste ufficiali dei *kosmoi* con i nomi di coloro che avevano ricoperto negli anni la carica⁷. Benché rimanga incerto

⁴ Per un commento cfr. PIÉRART 2008, 54-56. Sul fatto che Platone si rifacesse in questo caso alle pratiche ateniesi del suo tempo vd. LAMBERT 1993, 174-175 con nt. 180.

⁵ BERTRAND 1999, 137-139.

⁶ STROUD 1978, 32-35; sul caso ateniese cfr. anche CADOUX 1948, 79; SICKINGER 1999, 50-51; B.G. ROBERTSON, "The Scrutiny of New Citizens at Athens", in V. HUNTER, J. EDMONDSON, edd., *Law and Social Status in Classical Athens*, Oxford 2000, 153-154 e 156-157 con nt. 22 (dove si troverà un'interessante lista degli eventi di varia natura [«transactions, verdicts, public achievement, even marriages»] datati nelle orazioni di Lisia, Iseo e Demostene mediante l'arconte); PÉBARTHE 2005a, 27-28.

⁷ Così G. CAMASSA, *La lontananza dei Greci*, Roma 2004, 48-49; G. MARGINESU, "Divieto di iterazione del *kosmos* e liste di magistrati. Nota sulla 'legge costituzionale' di Drosos", «PP» 61, 2006, 110-114. Sul divieto di iterazione, attestato in forma più elaborata anche in un'iscrizione di VI secolo (o fine VII secolo) di Gortina (*IC* IV 14 = LAC G14, g-p2), e sul problema della *ratio* ad esso sottesa cfr. PERLMAN 2002, 207-211; LINK 2003, 139-149. Per una diversa lettura del significato della legge, secondo cui l'αὐτὸν δὲ κοσμησίε della l. 5 andrebbe interpretato, in un contesto

se già in quest'epoca nelle città cretesi i *kosmoi* esercitassero funzioni eponimiche⁸, è chiaro che la *polis* (non a caso menzionata nella formula di sanzione ἄδ' ἔφαδε πόλι) doveva avere già organizzato una qualche forma di «memoria pubblica». Le più antiche attestazioni della funzione eponimica dei *kosmoi* a Creta si trovano in ogni caso nella «grande iscrizione» del codice di Gortina attribuibile alla prima metà del V secolo (*IC IV 72 = LAC G72*, col. V, ll. 5-6: ὁκ' ὁ Αἰθ[α]λεὺς στάρτος ἐκόσμιον οἶ σὺν Κύ[λ]λοι), in cui il riferimento a οἶ σὺν Κύ[λ]λοι valeva ad indicare la data, verisimilmente contemporanea alla sua approvazione, a partire dalla quale doveva considerarsi in vigore la normativa contenuta nel testo, con particolare riguardo a quelle disposizioni per le quali era esplicitamente esclusa la retroattività⁹, e in *IC I*, v, 4 (= *Nomima II*, 83), un'iscrizione ritrovata ad Aphrati (Datala?), e attribuita da Lilian H. Jeffery all'inizio del V secolo¹⁰, in cui la dedica ad Atena di una statua (o di armi come parte di un bottino) porta l'indicazione [ἐ]πὶ κοσμιόντων Θαμυνδρά[ρι]ος τῷ Τηλεγνότο καὶ Παντανδρίδα τῷ Νικολάο (ll. 3-9)¹¹.

3. Al di fuori di Creta le prime testimonianze di datazione con riferimento ai magistrati eponimi risalgono più indietro nel tempo. Una dedica su una

extra-istituzionale, con «wenn er doch wie ein Kosmos urteilt», vd. G. SEELENTAG, “Regeln für den Kosmos. Prominenzrollen und Institutionen im archaischen Kreta”, «Chiron» 39, 2009, 63-97; 2015, 148-152 (in proposito vd. *LAC*, pp. 203-204, dove si ribadisce come il verbo κόσμεν che compare innanzitutto alla l. 1 e poi nelle altre clausole del testo non possa che significare «servire come *kosmos*»). Una lettura «istituzionale» del processo decisionale a Drero figura in O. GROTE, “The Twenty of the Polis’ and the Drerian *Phylai*”, «JAC» 29, 2014, 63-76; 2016, 134-144 (nella cui argomentazione la mancanza di dati sul numero delle tribù esistenti a Drero nella seconda metà del VII secolo rimane tuttavia un elemento di oggettiva debolezza).

⁸ SHERK 1990b, 267-269; PERLMAN 2002, 207-208.

⁹ Si veda da ultimo GAGARIN 2008a, 152-153; SEELENTAG 2015, 166-167: «Diese Formel deutet nicht unbedingt auf eine Hierarchie innerhalb des Kollegiums hin. Ihr Kontext legt nahe, dass sie den Zweck einer Datierung erfüllt. Wir sollten in Kyllos also weniger einen von vorneherein bestimmten Vormann, Sprecher oder gar Anführer des Kollegiums sehen als vielmehr dessen Eponym»; cfr. anche 352-353. Sullo στάρτος a Gortina cfr. KRISTENSEN 2002 («merely another term for *pula* (tribe) though in a specific context, i.e. it was reserved exclusively for male adult citizens»); CHANIOTIS 2005, 180-183; SEELENTAG 2015, 177-178, 357-360. Cfr. anche *SEG* 53, 939. PERLMAN 2002, 207, osserva, a proposito della citata formula di datazione del «codice», che «by the middle of the fifth century BC when the Code was inscribed several *kosmoi* served together as a board, probably for a period of one year, and one of them was the eponymous official of the *polis*. The plural [φ]όσμοι most likely occurs in an Archaic inscription from Gortyn (*I.Cret.* IV 29.3) and we are probably safe to assume that these officials served together as annual board also in the sixth century» (su *IC IV 14* e la possibile rotazione triennale delle tribù nell'esercizio delle cariche di *kosmos* vd. p. 208).

¹⁰ *LSAG*, 316, nr. 25.

¹¹ VIVIERS 1994, 241-243; cfr. anche PERLMAN 2004b, 1155-1157; SEELENTAG 2015, 165.

phiale bronzea di λεκτοὶ Θηβαῖοι proveniente da Tanagra¹², che L.H. Jeffery attribuiva alla fine del VII o all'inizio del VI secolo, ce ne offre probabilmente uno degli esempi più antichi (*ἡαρὸν τῷ Καρυκεῖο· Φλόφαρος ἀπάρχοντος λεκτοῖς* } *Θεβαῖοις* } *ἀνέθεαν* (*DGE*³ 440, 11; *LSAG*, 94, nr. 7 [vd. anche pp. 60 e 92]; Lazzarini, *Dediche*, 310, nr. 920). Rimane discusso chi fossero i «Tebani scelti» in questione e, soprattutto, se l'espressione Φλόφαρος ἀπάρχοντος possa essere interpretata come una formula di datazione, come voleva la stessa Jeffery partendo dall'assunto che i dedicanti fossero magistrati («officials»)¹³. Analogamente, una tavoletta di bronzo da Tebe della fine del VI secolo, a quanto sembra relativa alla vendita pubblica di terreni confiscati dalla città a sette personaggi, della quale Angelos P. Matthaiou ha recentemente offerto un'ampia notizia preliminare (anche se non ancora un'edizione completa del testo) in un importante volume sull'epigrafia e sulla storia della Beozia, fa riferimento al consiglio (βολά) *ἡα ἐπὶ Ἀγέλα* (sul lato B del documento compare poi due volte l'analogo formula ἐπὶ Πτοιοδόρο)¹⁴. Come nota Matthaiou, «Agelas must be the eponymous archon of the Thebans».

Va in ogni caso osservato che il problema dei magistrati eponimi in Beozia tra VI e V secolo deve essere considerato nel quadro delle dinamiche del processo di formazione del *koinon* e della dialettica tra l'emergere di istituzioni federali e il parallelo consolidarsi delle identità locali¹⁵. Un suggestivo documento frammentario su tavoletta di bronzo, apparentemente un

¹² Sul problema della provenienza della *phiale* vd. KOUMANOUDES 1979, 213-214, nr. 2112; KNOEPFLER 1992, 421.

¹³ Per l'esegesi del testo cfr. KOUMANOUDES 1979, 213-214; A. SCHACHTER, "Boiotia in the Sixth Century B.C.", in H. BEISTER, J. BUCKLER, edd., *Boiotika. Vorträge vom 5. Internationalen Bötien-Kolloquium zu Ehren von Professor Dr. Siegfried Lauffer*, München 1989, 79. Quest'ultimo cita come possibile parallelo la βολή δημοσίη, λεκτὴ πεντήροντ' ἀπὸ φυλῆς della pressoché contemporanea legge di Chio (ML 8, C. II. 5-9). Sull'espressione Φλόφαρος ἀπάρχοντος come formula di datazione vd. SHERK 1990a, 287 («Phloax is the eponymous archon»); dubbi in KNOEPFLER 1992, 434 («il paraît téméraire d'affirmer que "Phloax is the eponymous archon"...», comme si ἀπάρχειν = ἄρχειν»), ma vd. Aesch. *Pers.*, 327 (Κιλίκων ἄπαρχος); Ag., 1227 (νεῶν δ' ἄπαρχος), dove ἄπαρχος sembra in effetti avere il significato di «comandante» (per i problemi testuali connessi ai due luoghi eschilei vd. JIM 2014, 14-15, in part. ntt. 12-13).

¹⁴ MATTHAIU 2014 (*SEG* 60, 507); "Τέσσαρες ἐνέπιγραφες ἀρχαῖκὲς πινακίδες τῶν Θηβῶν. Σημείωμα", «Grammateion» 7, 2018, 35-38.

¹⁵ Sulla questione rimando a H. BECK, "Ethnic Identity and Integration in Boeotia: the Evidence of the Inscriptions (6th and 5th Centuries BC)", in PAPAZARKADAS 2014, 19-44; E. MACKIL, "Creating a Common Polity in Boeotia", *ibid.*, 45-51; H. BECK, A. GANTER, "Boiotia and the Boiotian Leagues", in BECK, FUNKE 2015a, 132-138. Diversamente S.L. LARSON, *Tales of Epic Ancestry. Boiotian Collective Identity in the Late Archaic and Early Classical Periods*, Stuttgart 2007, 165-198, che prende posizione contro l'esistenza di un organismo politico di tipo federale nel VI secolo. Vd. anche G. MAFODDA, *Il koinon beotico in età arcaica e classica. Storia e istituzioni*, Roma 2000, 29-43.

decreto onorario approvato dal *koinon* beotico, pubblicato nel medesimo volume da Vasileios L. Aravantinos e datato alla prima metà del V secolo, riporta l'espressione [...] *ἀδελφοῦ βοιωτάρχοντος*, un genitivo assoluto che, nuovamente, non può che essere una formula di datazione (*SEG* 60, 509)¹⁶. Anche nel *koinon* del IV secolo l'eponimia divenne una prerogativa dell'arconte federale (per la prima volta documentata da *IG VII* 2407 [= RO 43], datata al 369; cfr. anche *IG VII* 2418 = RO 57)¹⁷, cosicché l'arconte eponimo locale non è più attestato a Tebe e nel resto della Beozia fino al III secolo (unica eccezione è Tespie, per la quale *SEG* 24, 361, l. 3, ci riporta al 386¹⁸). La menzione dell'eponimo (o degli eponimi) nelle dediche di età arcaica è in ultima analisi una caratteristica pressoché esclusivamente riscontrabile nelle iscrizioni della Beozia (Tebe, Acrefia, Coronea) (e in un caso della Locride Opunzia [*DGE*³ 359; Lazzarini, *Dediche*, 310, nr. 921; *LSAG*, 107, nr. 11)¹⁹. Ciò che doveva costituire un'anomalia non era quindi l'esistenza di magistrati che davano il proprio nome all'anno – e che era quindi necessario potere collocare nel tempo nella loro sequenza – quanto l'uso di datare la dedica che ce ne offre la testimonianza.

Un altro caso abbastanza precoce è costituito da due iscrizioni di Argo databili al secondo quarto del VI secolo: nella prima (*IG IV* 614 = *Nomima I*, 87 = Nieto Izquierdo 2019, nr. 05), di cui è conservata soltanto la parte finale del testo, sono riportati i nomi di nove *δαμιουργοί*, con ogni probabilità un collegio di magistrati, la cui funzione viene qualificata con il verbo *ἀνάσσειν* (ll. 1-2: *ἐν[έ]φα δ[α]μιουργοὶ ἐφ'ἀνάσσοντο*; segue, in forma di lista, l'elenco dei nove nomi, in alcuni casi con il patronimico)²⁰.

¹⁶ V.L. ARAVANTINOS, "The Inscriptions from the Sanctuary of Herakles at Thebes: An Overview", in PAPA ZARKADAS 2014, 199-202. Cfr. D. Knoepfler, *BE*, 2015, 303.

¹⁷ P. ROESCH, *Thespies et la confédération béotienne*, Paris 1965, 75-94; P. SALMON, *Étude sur la Confédération béotienne (447/6-386)*, Bruxelles 1978, 133-135. Per la datazione del decreto al 369 vd. D. Knoepfler, *BE*, 2009, 260 e 261.

¹⁸ Nel decreto di prosenia *SEG* 28, 466 (ca. 338) l'arconte Artylaos deve essere stato l'arconte federale e non quello locale di Tebe; in tal senso D. KNOEPFLER, "Proxénies béotiennes du IV^e siècle", «BCH» 102, 1978, 381-393.

¹⁹ Lazzarini, *Dediche*, 156-157 e 309-310, nrr. 916-921. Proprio questo fatto costituisce, a mio giudizio, l'argomento più forte per considerare il Phloax della *phiale* qui in discussione come un magistrato eponimo.

²⁰ Sull'iscrizione vd. ora MEYER 2017, 214-215. Come osservava P. Carlier, in Omero *ἀναξ* e *ἀνάσσειν* esprimono l'idea di una autorità forte e nell'iscrizione di Argo «le nom de *δαμιουργοί* – associé au verbe *ἀνάσσειν* – suggère que les magistrats argiens... détenaient à l'époque de la rédaction de la liste le pouvoir le plus élevé dans la cité» (CARLIER 1984, 142, 215-221 (*ἀναξ* e *ἀνάσσειν*)) e 394-395 (Argo); nello stesso senso WÖRRLE 1964, 65-67 («Am wahrscheinlichsten ist es wohl, daß die in der Inschrift genannten neun Männer gleichzeitig amtierende Mitglieder eines Damiorgen Kollegiums waren, dessen Tätigkeit mit *ἀνάσσειν* – seine Bedeutung hat hier vielleicht in etwa dem athenischen *ἄρχειν* entsprochen – bezeichnet werden konnte»). Sul

Nell'altra (*SEG* 11, 314; *Nomima* I, 88; Nieto Izquierdo 2019, nr. 06; vd. anche *SEG* 51, 413), ritenuta su base paleografica di poco posteriore alla prima²¹, la consacrazione di oggetti sacri ad Atena Poliade viene preceduta dalla formula ἐπὶ τονδεονὲν δαμιοργόντων, i cui sei nomi sono di seguito elencati. Per quanto non pochi problemi posti dai due documenti rimangano ancora aperti – in particolare il numero dei damiurghi, oscillante nei due testi tra nove e sei²², e il loro rapporto con il βασιλεύς, che è attestato ad Argo, nel trattato tra Cnosso e Tilisso, ancora intorno alla metà del V secolo e per di più, in quel testo, con funzione eponimica (*Nomima* I, 54, II = OR 126, B, l. 43: ἡα στᾶλα ἔσστα ἐπὶ Μελάντα βασιλέος) –, appare difficile non considerare, almeno nel secondo documento, il riferimento ai damiurghi come una formula di datazione²³.

In Elide, dove la documentazione epigrafica, tanto con riferimento al santuario di Olimpia quanto all'amministrazione dello stato eleo, è piuttosto ricca²⁴ e, nel secondo caso, il testo più antico, una tavoletta di bronzo piuttosto frammentaria di contenuto giuridico, risale ai primi decenni del VI secolo (e comunque prima del 570) (*SEG* 49, 459; 51, 522)²⁵, non sono attestati riferimenti a magistrati eponimi, i δαμιο(υ)ργοί, fino al IV secolo (o quanto meno alla fine del V)²⁶. Un'eccezione è peraltro rappresentata da *I.Olympia* 22, otto frammenti di una tavola di bronzo databile intorno

verbo ἀνάσσειν in Omero cfr. anche S. RADT, "ἀνάσσω", in *Lexikon des frühgriechischen Epos*, fasc. 5, Göttingen 1967, coll. 793-797; N. YAMAGATA, "ἄναξ and βασιλεύς in Homer", «CQ» 47, 1997, 1-14.

²¹ Secondo MEYER 2017, 214, nt. 21, le due iscrizioni appaiono in realtà «carved by the same hand»; nello stesso senso cfr. anche Nieto Izquierdo 2019, 51.

²² Il dato numerico più significativo è qui il ricorrere di multipli di tre, che potrebbe rimandare ad una rappresentanza tribale; cfr. TUCI 2006, 214.

²³ Così ad es. WÖRRLE 1964, 61-67; CARLIER 1984, 381-382 (βασιλεύς) e 394-395 (δαμιοργοί); *Nomima* I, p. 324. Diversamente, SHERK 1990a, 265-266, senza peraltro menzionare il secondo documento, considera il βασιλεύς il solo magistrato eponimo di Argo. Va sottolineato come, nonostante Ellanico e Tucidide (2,2,1; 4,133,2-3), non vi siano elementi per pensare che le sacerdotesse di Era avessero normalmente esercitato una funzione eponimica nella polis del Peloponneso. Sull'opera sulle *Sacerdotesse di Era ad Argo* (Ἱερεῖαι τῆς Ἡρας ἐν Ἀργεῖ) di Ellanico cfr. da ultimo MÖLLER 2001; CHRISTESEN 2007, 95-99; F. POWNALL, *BNJ* (2016), 323a, con discussione della precedente bibliografia. Sul βασιλεύς ad Argo rimane fondamentale WÖRRLE 1964, 76-89.

²⁴ Per una rassegna della documentazione finora venuta alla luce cfr. SIEWERT 2002, 359-361. Le iscrizioni elee sono riedite con ampio commento in *IED*. Per le iscrizioni pubblicate dopo il 1896 vd. la silloge di *NIO*.

²⁵ *IED* 1. Cfr. anche SIEWERT 2000, 19-31; 2001, 245-249.

²⁶ SHERK 1990b, 233-234; RUGGERI 2004, 29-34 e 201; *IED*, II, 498-499. Rimane incerto se in *SEG* 31, 358 (= *IED* 15) (ca. 475) la menzione del segretario (γρ[ο]φ[ε]άς) e del presidente dei μαστροί (Il. 1-2) valga come formula di datazione: così *IED*, I, 107, e II, 502-503; più cauto SIEWERT 1981, 234-235.

al 500 contenente, secondo l'esegesi proposta da D. Asheri, il testo di un accordo giurato (ῥορκία) di riconciliazione tra la polis di Selinunte e un gruppo di esuli selinuntini riammessi a certe condizioni nella città²⁷, al termine del quale compare la formula τὸ δὲ φέτος ἄρχε(ι) ἡαλυμπιάς h[α _ _ _] (frr. def, ll. 7-8), che doveva essere completata dai nomi di due personaggi. In una recente monografia Paul Christesen ha portato argomenti di un certo peso contro l'esistenza di cataloghi, ordinati cronologicamente, dei vincitori ai giochi di Olimpia prima della fine del V secolo²⁸ ma, nel caso della nostra iscrizione, i personaggi cui si faceva riferimento nella parte perduta del testo erano magistrati, presumibilmente gli ἔλλανοδίκαι, che nel VI secolo (e fino al secondo quarto del V) portavano ancora il nome antico di διαιτατέρες (come in *NIO* 2, l. 2)²⁹, i quali non a caso ritornano con funzione eponimica a Olimpia anche più tardi in documenti del IV e III secolo (*I.Olympia* 31, 36, 39 e 44)³⁰.

Per il resto, in un'iscrizione di Egina databile ca. 550, relativa ai lavori nel santuario di Aphaia, la lista delle opere viene introdotta dalla formula [ἐπὶ Θ]εοῖτα ἱαρέος ἐόντος (*IG* IV 2², 1038)³¹; ad Eretria, in una legge epigrafica contenente disposizioni relative ad ammende e dazi da versare verisimilmente in rapporto a traffici commerciali (*IG* XII 9, 1273-1274), compare, significativamente evidenziata da caratteri di formato più grande, più profondamente incisi e in posizione rientrante rispetto alle altre linee³²,

²⁷ D. ASHERI, "Rimpatrio di esuli a Selinunte. *Inschriften von Olympia* V, nr. 22", «ASNP» s. III, 9, 1979, 479-497; cfr. anche *IGDS* 28; ARENA 1989, nr. 52; *Nomima* I, 17.

²⁸ CHRISTESEN 2007, 45-160. C. MANN, *Athlet und Polis im archaischen und frühklassischen Griechenland*, Göttingen 2001, 59-62, argomenta tuttavia in senso opposto concludendo che «ein radicaler Agnostizismus in bezug auf die Liste der Olympioniken nicht angebracht ist und Hippias grundsätzlich Vertrauen geschenkt werden kann».

²⁹ *NIO*, 28; J. EBERT, P. SIEWERT, "Eine archaische Bronzeurkunde aus Olympia mit Vorschriften für Ringkämpfer und Kampfrichter", in A. MALLWITZ, K. HERRMANN, edd., *XI. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia*, Berlin, New York 1999, 398-400; *IED* 5, e II, 532-535; P. SIEWERT, J. TAITA, "Funktionäre Olympias auf einen hocharchaischen Bronzeblech", «Tyche» 29, 2014, 183-191 (*SEG* 64, 301). Cfr. anche A. NEUMANN-HARTMANN, "Organisation sportlicher Agone und Teilnehmerfeld im 6. und 5. Jh. v. Chr.", in K. HARTER-UIBOPUU, T. KRUSE, edd., *Sport und Recht in der Antike*, Wien 2014, 41-44; C. MANN, "People on the Fringes of Greek Sport", in P. CHRISTESEN, D.G. KYLE, edd., *A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity*, Malden (MA), Oxford 2014, 277-278.

³⁰ Sull'eponimia degli ellenodici e i problemi ad essa connessi (nonché su *I.Olympia* 31) vd. RUGGERI 2004, 200-207; cfr. anche *IED*, 534.

³¹ D. WILLIAMS, "Aegina, Aphaia-Tempel, IV: The Inscription Commemorating the Construction of the First Limestone Temple and Other Features of the Sixth Century Temenos", «AA», 1982, 55-68; M. GUARDUCCI, "L'epigrafe arcaica di Egina riguardante i lavori compiuti nel santuario di Aphaia", «Epigraphica» 46, 1984, 9-15; cfr. anche H. WALTER, *Ägina*, München 1993, 68-72.

³² F. CAIRNS, "The 'Laws of Eretria' (*IG* XII.9. 1273 and 1274): Epigraphic, Legal, Historical, and Political Aspects", «Phoenix» 45, 1991, 307-310.

l'intestazione ἐπὶ Γόλο ἄρχ[ο]ντος (l. 5)³³; a Cizico, in un decreto che conferiva privilegi ereditari a due gruppi di personaggi, in origine in scrittura bustrofedica, attribuibile all'ultimo quarto del VI secolo (il testo venne poi re-inciso nel corso del I secolo), il cui interesse risiede tra le altre cose nel fatto di documentare l'esistenza nella città di un articolato sistema di esazioni fiscali³⁴, il prescritto presenta la formula ἐπὶ Μαιανδρίο[υ] (*SIG*³ 4; *Nomima* I, 32)³⁵; a Fliunte, infine, una legge sacra forse originariamente iscritta su più blocchi di un altare, databile alla prima metà del VI secolo, in cui il termine ὄρκος ricorre più volte in associazione a sacrifici (τοῖς ἠορ[ο]ί[ο]– – –), menziona due magistrati (– – – και Λάστρατος ἄρχέ[ταν]), verisimilmente di nuovo nominati con funzione datante³⁶.

³³ Sull'iscrizione vd. anche K.G. WALKER, *Archaic Eretria. A Political and Social History from the Earliest Times to 490 BC*, London, New York 2004, 192-197 (con fotografia); GAGARIN 2008a, 58-59.

³⁴ AMPOLO 1994, 31-32; DUBOIS 2014; E. PULVIRENTI, "Appunti su un decreto arcaico di *ateleia* da Cizico (*Syll.*³ 4; *Nomima* 32)", in L. RIGHI, G. VETTORI (edd.), *Il lusso e la sua disciplina. Appunti economici e sociali della legislazione suntuaria tra antichità e medioevo*, Trento 2019, 25-50.

³⁵ Per una riedizione con ampio commento del documento vd. G. Falco, *GEI* 17. Cfr. anche C. HABICHT, "The Epigraphic Evidence", in M. SEVE, P. SCHLOSSER, edd., *Cyzique, cité majeure et méconnue de la Propontide antique*, Metz 2014, 167-177.

³⁶ *LSAG*, 60, 146-147 e 150; *Nomima* II, 9. Cfr. inoltre *IG IX* 1².4, 873, una tavoletta di piombo da Corcira (prima metà del V secolo) contenente una lista di uscite (o, meno probabilmente, di entrate) organizzata per anno in una sequenza di magistrati eponimi (il *prytanis*?; sul magistrato eponimo a Corcira vd. da ultimo F. CREMA, "Pritania e spazio civico", in ANTONETTI 2010, 202-203, che non considera tuttavia il documento qui in esame). Nella sua rassegna sugli «eponymous officials» testimoniati dalla documentazione epigrafica arcaica *LSAG*, 60, include anche i magistrati (sacerdoti di Apollo?) i cui nomi appaiono con regolarità sulla monetazione di Abdera a partire dalla seconda metà del VI secolo (vd. ora CHRYSSANTHAKI-NAGLE 2007, 97-151, che propone una nuova cronologia più bassa della monetazione della città con le prime emissioni datate al 520-515). In realtà, al di là dei dubbi su quale magistrato o sacerdote [di Dioniso]? effettivamente esercitasse l'eponimia nella città della costa tracia (cfr. SHERK 1991, 225; K. CHRYSSANTHAKI, "Les trois fondations d'Abdère", «REG» 114, 2001, 391-393; CHRYSSANTHAKI-NAGLE 2007, 94-96), appare in ogni caso più fondato supporre che i nomi, al posto dei quali nelle monete del I periodo troviamo dei simboli, corrispondessero a quelli dei magistrati responsabili della coniazione (così J.M.F. MAY, *The Coinage of Abdera (540-345 B.C.)*, London 1966, 44-48 e 49-81; CHRYSSANTHAKI-NAGLE 2007, 92-97; sugli inizi della monetazione di Abdera vd. anche J.H. KAGAN, "Small Change and the Beginning of Coinage at Abdera", in P.G. VAN ALFEN, ed., *Agoronomia. Studies in Money and Exchange Presented to John H. Kroll*, New York 2006, 49-59). Un caso di «falsa eponimia» è verisimilmente da ravvisare in due lamelle bronzee dell'area crotoniate, collocabili nel primo quarto del V secolo, entrambe introdotte dalla menzione del nome del demiurgo (*Nomima* II, 55 = *IGDGG* II 100, ll. 1-2: Ὀνάτα δαμ[ιορ]γέοντος; *Nomima* II, 57 = *IGDGG* II 94, ll. 1-2: Καλλιφάοντος δαμιοργέοντος); in tal senso M. GIANGIULIO, *Ricerche su Crotona arcaica*, Pisa 1989, 44-48, secondo cui la formula varrebbe come «indicazione, in un documento perfezionato sotto il controllo pubblico, non dell'eponimo della città, bensì del magistrato o funzionario le cui mansioni attenessero all'affare affrontato nel documento stesso» (46).

4. Per quanto le testimonianze non siano numerose, la pratica della datazione di singoli documenti mediante i nomi dei magistrati eponimi è dunque sicuramente attestata in una varietà di *poleis* del mondo greco a partire dalla fine del VII secolo. La questione fondamentale, ai fini della nostra ricerca, diviene peraltro quella di stabilire se tale uso presupponga l'esistenza di liste di riferimento che consentissero di collocare i singoli documenti, e i singoli magistrati, in una sequenza temporale. Per cercare di dare una risposta a tale questione, deferirò volutamente la trattazione del caso, meglio noto ma non per questo meno problematico, di Atene, al fine di adottare una prospettiva di indagine quanto più larga possibile.

In termini cronologici, il parallelo più istruttivo ci viene senza dubbio offerto dalle liste degli arconti di Taso, iscritte in due cataloghi separati sulle pareti di edifici (o monumenti) pubblici nel corso del IV secolo³⁷. La lista su blocchi di marmo bianco (o «Petite Liste des archontes»), iscritta su un edificio non ancora identificato posto sul lato NE dell'agorà, è quella meglio conservata nelle sue parti più antiche: incisa negli anni '60 del IV secolo (e successivamente aggiornata intorno al 325 da un'altra mano con una scrittura diversa³⁸), nella ricostruzione di François Salviat, ora ripresa con alcune modifiche da Patrice Hamon, essa doveva registrare su nove colonne i nomi degli arconti a partire dalla metà del VII secolo³⁹. Un'importante caratteristica dei due cataloghi è quella di riportare per ciascun anno il nome di tutti tre i magistrati che componevano il collegio arcontale, sebbene, come appare da più documenti di Taso, soltanto uno di essi fosse in realtà l'eponimo⁴⁰. Ciascuna terna di arconti era graficamente distinta da quella successiva da una linea marginale, una *paragraphos*⁴¹, e ne consegue che il catalogo presentava

³⁷ SALVIAT 1984; HAMON 2015-2016, 70-73; *I.Thasos* III, 13-25.

³⁸ POUILLOUX 1954, 268-269; SALVIAT 1984, 234; HAMON 2015-2016, 71-72.

³⁹ SALVIAT 1984, 240-242; HAMON 2015-2016, 71-73, 80-81; *I.Thasos* III, pp. 15-19. La seconda lista (la «Grande Liste des archontes»), anch'essa iscritta su nove colonne, tutte dalla stessa mano, venne incisa su marmo grigio verso il 320 e successivamente completata da ulteriori nove colonne, aggiunte «par groupes d'années ou bien année après année», che coprivano tutto il periodo ellenistico (*I.Thasos* III, p. 16). La sua collocazione originaria rimane incerta: mentre GRANDJEAN, SALVIAT 2000, 66-67, pensavano alle pareti dell'«edificio a *paraskenia*», un portico dell'agorà, secondo HAMON 2015-2016, 73, «[p]lutôt qu'à des blocs d'assise appartenant à l'élévation de l'«Édifice à *paraskénia*», il faut peut-être songer à une série de grandes plaques abritées sous le portique ou dans ses parages».

⁴⁰ Cfr. POUILLOUX 1954, 400-401; SHERK 1990b, 292-294, e, da ultimo, i due decreti, databili dopo il 389/8, recentemente pubblicati da GRANDJEAN, SALVIAT 2006 (*SEG* 56, 1017), con il commento alle pp. 302-304. Un ulteriore esempio è fornito da *I.Thasos* III, 5, ll. 37-38: τὸ ψήφισμα τὸ ἐπὶ Βίωνος ἀρχοντος γεγενημένον (vd. *infra*, 1.7.3). Sulla questione vd. ora, nella medesima prospettiva, FRÖHLICH 2016b, 379-382.

⁴¹ Sugli aspetti paleografici della «Petite liste» cfr. *I.Thasos* III, p. 15 e, soprattutto, 409-410 con fig. 217. Sulla *paragraphos* e sulla sua rilevanza in questo contesto vd. *infra*, 1.2.5.

struttura e caratteri del tutto analoghi a quelli delle due liste dei *theoroi*, le cui registrazioni, sempre secondo la ricostruzione di Salviat e Hamon, possono essere fatte risalire anch'esse fino al VII secolo⁴².

Il problema cruciale diviene dunque quello di accertare su che base, poco prima della metà del IV secolo, fosse stato possibile redigere un catalogo degli arconti che si estendeva su un arco cronologico di più di due secoli. Salviat pensava a documenti ufficiali su supporti deperibili, «consultabili e d'uso corrente»⁴³. All'opposto, Charles W. Hedrick, sottolineando l'assenza di elementi probanti a sostegno di una simile ipotesi, concludeva piuttosto radicalmente che «I find no evidence that chronographic lists were preserved

⁴² SALVIAT 1979; HAMON 2015-2016, 77-96; «Études d'épigraphie thasienne, VI. Deux nouveaux blocs de la Grande Liste», «BCH» 142, 2018, 181-197 (vd. in part. 191: «à une date indéterminée au VII^e s., vraisemblablement peu après la fondation de Thasos»). Per il dibattito sorto successivamente allo studio di Salviat, in particolare con riferimento alla struttura della lista e alle registrazioni della I colonna, cfr. A.J. GRAHAM, «On the Great List of Theori at Thasos», «AncW» 5, 1982, 103-121 (= 2001a, 231-256); 2001b, 384-402, con la risposta di F. SALVIAT, «Catalogues des théores de Thasos, objections et réponses», «BCH» 107, 1983, 181-187. Per la continuazione della lista attraverso l'epoca ellenistica fino a quella romano-imperiale vd. HAMON 2017 e 2018. Sulle funzioni dei *theoroi* a Taso cfr. le diverse posizioni di POUILLOUX 1954, 238-242 (il quale concludeva che essi avevano funzioni di guardiani, «chargés de veiller au respect de lois fondamentales»); BERRANGER 1992, 328; JIM 2014, che li interpreta come «sacred envoys carrying traditional offerings termed *aparchai* to the god(s) in another sanctuary» (24). Secondo HAMON 2015-2016, 70 con nt. 9, «[i]l ne s'agit pas d'ambassadeurs sacrés, mais, sans aucun doute possible, de magistrats à responsabilités exécutives, peut-être attachés plus particulièrement au domaine des cultes. Leur charge était vraisemblablement la plus prestigieuse des *archai*». Nel prescritto di alcuni decreti (IG XII 8, 267; XII Suppl. 355; cfr. anche XII Suppl. 351, 352, 358, peraltro largamente integrati) i nomi dei tre *theoroi* seguono quelli degli arconti ma, come risulta chiaramente dal formulario di IG XII 8, 267 (ll. 1-3: ἀρχόντων..., θεуроὶ ἀνέγραψαν), la loro funzione non era eponimica bensì riguardava «l'enregistrement de l'acte officiel» (POUILLOUX 1954, 400, che li definisce «faux eponymes»). Un'eccezione è invece rappresentata da IG XII 8, 263, databile al 409 (SALVIAT 1984, 254), in cui compaiono soltanto i nomi dei tre *theoroi*, ma questa anomalia può essere spiegata con la turbolenta situazione politica, di cui le concise testimonianze dal documento sono l'evidente riflesso, connessa alla defezione di Taso da Atene e ai rivolgimenti costituzionali in senso oligarchico (POUILLOUX 1954, 400: «il s'agit là d'une période révolutionnaire où le jeu des institutions est faussé»; cfr. anche SALVIAT 1984, 242-257, con puntuale ricostruzione degli eventi tra il 411 e il 407; GRANDJEAN, SALVIAT 1988, 249-271 [a proposito di IG XII 8, 262 e della restaurazione democratica nel 407]). Sul «passage des théores» vd. GRANDJEAN, SALVIAT 2000, 82-87; FOURNIER *et alii* 2011, 205-219.

⁴³ SALVIAT 1979, 126-127 («même si elles n'étaient, comme on doit plutôt le penser, établies d'abord que sur des supports périssables (ainsi les λευκώματα ordinaires), il s'agissait de documents officiellement, régulièrement tenus à jour, consultables, et d'usage courant»); cfr. anche 1984, 241-242 con nt. 13. Come nota HAMON 2015-2016, 83 con nt. 37, con riferimento alle liste dei *theoroi*, la «Grande liste» è una copia perfetta e «accresciuta» della «Petite Liste», con cui vi sono sovrapposizioni «sur toute la partie médiane des colonnes 4, 5 et 6», con l'eccezione di un piccolo dettaglio, e cioè che mentre nella «Petite Liste», incisa poco dopo il 368, i nomi sigmatici in -ης hanno il genitivo in -εος, nella «Grande liste», iscritta circa quarant'anni dopo, il genitivo presenta la forma aggiornata, più «moderna», in -ευσ. Un modello originale per la nuova iscrizione deve essere dunque da qualche parte esistito. Lo stesso sembrerebbe essere avvenuto per le liste degli arconti, anche se i resti della «Grande liste» sono troppo esigui perché si possa verificare se la medesima «mise à jour» avesse interessato le colonne 1-9 del monumento.

and maintained by any Greek state at any time in any form except as public inscriptions»⁴⁴. Il caso di Taso pone peraltro problemi particolari per tale assunto perché si tratta di giustificare la sopravvivenza di una tradizione complessa, ma anche univoca e perciò largamente condivisa, articolata intorno a collegi di tre arconti e parallelamente, ma in maniera distinta, di un uguale numero di *theoroi*, ciò che pare escludere spiegazioni fondate sulla mnemotecnica e sulla tradizione orale. A meno di non voler ipotizzare registrazioni monumentali a partire da un'età molto risalente, diviene inevitabile dover pensare a cataloghi su materiali deperibili custoditi dai magistrati stessi della *polis*. Bisognerà perciò distinguere tra i documenti conservati a fini amministrativi nell'ambito delle istituzioni cittadine e la loro trascrizione su pietra in luoghi pubblici, e dalla forte valenza simbolica, anche a considerevole distanza di tempo, la cui causa principale «va probabilmente ricercata... in quell'interesse per il passato civico che in Grecia univa alla ricerca "storica" il senso dell'identità e della "autorappresentazione" cittadina»⁴⁵. In altri termini, come evidenziato in maniera efficace da Christophe Pébarthe, «[c]eux qui avaient besoin de ce(s) catalogue(s) disposaient d'autres documents»⁴⁶.

A conferma di ciò va menzionato il fatto che, secondo l'iscrizione di Sostene (*IG XII 5, 445*)⁴⁷, a Paro, madrepatria di Taso, era disponibile nel I secolo una lista degli arconti che risaliva indietro nel tempo fino al VII⁴⁸ e su questa base, nel III secolo, Demea, uno storico locale⁴⁹, aveva elaborato una storia

⁴⁴ HEDRICK 2002, in part. 14-18 (17 per la citazione; il corsivo è mio). La soluzione al problema individuata dall'autore risiede nella «monumental tradition». Come illustrato dal caso emblematico dell'altare di Apollo Archegete a Nasso (Thuc. 6,3,1-5,3), anche questa necessita peraltro di una griglia temporale, nel caso specifico fornita dalla fondazione di Siracusa (che nella narrazione di Tucidide non viene tuttavia fissata in termini assoluti e rimane quindi del tutto disancorata da punti di riferimento), né può offrirla essa stessa. Sulla struttura e lo schema cronologico della digressione tucididea sulla colonizzazione della Sicilia vd. N. LURAGHI, "Fonti e tradizioni nell'archaiologia siciliana (per una rilettura di Thuc. 6, 2-5)", «Hesperia» 2, 1991, 41-62; Hornblower, *Commentary*, III, 262-299, con ampia discussione della precedente bibliografia.

⁴⁵ BOFFO 1995, 125-126; cfr. anche CHANIOTIS 1988, 192-219; PÉBARTHE 2005b, 22: «Ainsi, avec A. Chaniotis et L. Boffo, nous pensons que la motivation de ce type d'inscriptions est à chercher dans un intérêt pour le passé de la cité qui impliquait une recherche historique sur les magistrats, en lien avec les problèmes d'identité civique. La recherche des causes de la transcription suppose la prise en compte de la volonté de publicité, et non d'information, et donc une analyse du lieu dans lequel était exposée et du prestige de la fonction de l'archonte éponyme, tout du moins sur les stèles».

⁴⁶ PÉBARTHE 2005b, 22 con nt. 70 (da cui la citazione).

⁴⁷ Per il testo dell'iscrizione, che consiste di tre frammenti iscritti su altrettanti ortostati e si sviluppa su sette colonne, cfr. anche CHANIOTIS 1988, 57-68 (T 14); CLAY 2004, 110-118; *BNJ* 502 F 1.

⁴⁸ Sugli arconti a Paro cfr. BERRANGER 1992, 329.

⁴⁹ Su Demea di Paro vd. *FGrHist* 502, III b (1955), *Komm.*, 421-422; E. LANZILLOTTA, *Paro dall'età arcaica all'età ellenistica*, Roma 1987, 18-39; MARCACCINI 2001, 116-148; SICKINGER 2016, *Biographical Essay*.

di Paro in cui veniva dedicato largo spazio alle azioni di Archiloco e alla sua devozione verso gli dèi e la patria (A I, ll. 1-4: [ἀναγέγραφεν] γὰρ [Δ]ημέας οὐ μόνον περι Πά[ρου, ἀλλὰ καὶ περι ὧν πέπ]ρακται ὑπὸ Ἄρχιλόχου καὶ τῆς Ἀρχιλόχου περι πάντας τοὺς θεοὺς] εὐσ<ε>βείας καὶ τῆς περι τὴν πατ[ρίδα σπουδῆς]), narrando le vicende di quest'ultimo κατ' [ἄρχοντα] ἕκαστον⁵⁰ e cominciando in primo luogo dall'arconte Εὐρ[...] (A I, ll. 7-9: [ἀν]αγέγραφεν γὰρ Δημέας ἕκαστα τ[ῶν πεπραγμένω]ν καὶ γεγραμμένων ὑπὸ Ἀρχιλόχου κατ' [ἄρχοντα] ἕκαστον καὶ ἤρκται ἀπὸ ἄρχοντος πρῶτον Εὐρ[...]; cfr. anche ll. 52-52: μετὰ ταῦτα πάλιν γίνηται ἄρχων Ἀμφί[τ]ι-μος)⁵¹. Nel suo studio sul rapporto tra storiografia e iscrizioni Angelos Chaniotis, ricollegandosi a Jacoby, considera questa testimonianza come paradigmatica dell'assunto che in nessun modo «die Lokalchroniken ihren Ursprung in den Archonten- und Priesterlisten hatten», ma non mette in dubbio l'attendibilità della notizia sul catalogo degli arconti di Paro⁵².

5. Analoghe considerazioni sono possibili anche per la lista degli αἰσυμνήται dei molpi, i magistrati eponimi di Mileto⁵³, «pubblicata» su una stele di notevoli

⁵⁰ Sulla correttezza di questa integrazione cfr. da ultimo CLARKE 2008, 209-210 con nt. 184; THOMAS 2014, 158: «Even though much of this is restored, there are two archon dates in the fragment, and the restoration is plausible».

⁵¹ MARCACCINI 2001, 117, definisce l'iscrizione di Sostene come «una cronaca di Paro in cui gli eventi sono suffragati da citazioni di versi archilochei» e in cui «l'argomento prevalente» erano «le guerre sostenute da Paro contro i vicini Nassi e Traci, loro antagonisti nell'Egeo settentrionale»; M. KIVILO, *Early Greek Poets' Lives. The Shaping of the Tradition*, Leiden, Boston 2010, 88, nt. 5: «[Demeas] seems to have relied heavily on the poetry of Archilochus and arranged the poems chronologically by Parian archons»; SICKINGER 2016: «Certainty is impossible, but it is safer to suppose that Demeas composed a narrative account of Parian history arranged by the names of Parian archons, and that Archilochos figured in those sections that dealt with his times».

⁵² CHANIOTIS 1988, 208: «Das Zeugnis der Archilochosvita des Demeas/Sosthenes... ist ebenfalls aufschlußreich. Eine Archontenliste wurde in Paros seit dem 7. Jh. v.Chr. geführt, oder sie war für diese Zeit mindestens rekonstruiert. Aber erst in der hellenistischen Zeit hat Demeas historische Ereignisse in Zusammenhang mit der Liste gebracht und dies als seine persönliche Leistung hingestellt. In der ursprünglichen Form der Liste fehlten sie». Similmente, THOMAS 2014, 158, rileva che, nell'iscrizione, il riferimento all'arconte «appears à propos a cave named after the Milesian ambassador, who was rescued by a dolphin when the whole Milesian ship was caught in a storm», e che «[a]rchon dates can thus accompany gossipy folk-tale stories» ma non mette in discussione la lista dei magistrati e il fatto che essa si estendesse fino al VII secolo. Cfr. anche SHERK 1990b, 278-279. L'iscrizione faceva con ogni verisimiglianza parte del complesso di testi dell'*Archilocheion*: vd. L. BOFFO, «Epigrafi di città greche: un'espressione di storiografia locale», in *Studi di storia e storiografia antiche per Emilio Gabba*, Como 1988, 39; CHANIOTIS 1988, 102-112; CLARKE 2008, 329-331; THOMAS 2019, 118-126.

⁵³ Sugli *aisymnetai* milesi e sulla natura delle loro funzioni (e ruolo politico) vd. FARAGUNA 2005a, 324-327; HERDA 2011, 58-70. Su *I.Milet* I.3, 133 (= *SIG*³ 57), l'iscrizione contenente il regolamento sacrale dei μολποί, cfr. HERDA 2006 (ampio ed esaustivo studio dell'iscrizione e di tutte le questioni ad essa connesse) e 2011, 82-85 (con traduzione inglese). Sull'equivalenza tra i termini αἰσυμνήτης e στεφανήφορος vd. HERDA 2016, 37-38 con ntt. 96-97.

dimensioni venuta alla luce nel santuario del Delphinion nel 1903 (*I.Milet* I.3, 122; cfr. *I.Milet* VI.1, 122, p. 166)⁵⁴. L'iscrizione riporta, dopo l'intestazione Οἶδε μολπῶν ηἰσύμνησαν, su due colonne e incisa dalla stessa mano, la serie dei nomi, con patronimico, degli ἀλσυμνηται su un arco di quasi 200 anni fino a quello di Ἀλέξανδρος Φιλίππου (II, I. 81), seguita dalla registrazione, anno per anno, degli eponimi del successivo ventennio fino ad Ἀσανδρος Ἀγάθ[ω]-νος (II, I. 101)⁵⁵. Albert Rehm, nell'*editio princeps* del documento, partendo dall'assunto che l'anno milesio iniziasse in autunno e tenendo come punto fermo la presa di Mileto da parte di Alessandro, collocò la serie degli *stephanephoroi* tra il 525/4 e il 314/3 e la carica di Alessandro nel 334/3. Oggi, anche alla luce della tendenza ribassista nella datazione delle iscrizioni «imperiali» di Atene nel V secolo, e con esse delle συγγραφαί per Mileto (*IG* I³ 21)⁵⁶, si è invece affermato un nuovo consenso sulla cronologia «corretta» proposta, ancora nel 1924, da Eugène Cavaignac che fa slittare la lista agli anni compresi tra il 522/1 e il 313/2 e lo stefaneforato di Alessandro al 333/2⁵⁷. Altre questioni rimangono ancora aperte, ad esempio se nella prima parte della lista si debba pensare a una lacuna coincidente con il periodo della dominazione persiana (494-479)⁵⁸, con la conseguenza di dover rialzare l'inizio della lista di quindici anni, e soprattutto, ammesso che il nome del primo *aisymnetes* segnasse l'inizio di una nuova era nella storia di Mileto (in corrispondenza della fine della lunga *stasis* descritta da Erodoto [5,28-29])⁵⁹, se l'*aisymnetes* avesse avuto questa medesima funzione anche in precedenza, come sembra del resto plausibile alla luce del suo ricorrere anche in alcune delle colonie di Mileto⁶⁰.

⁵⁴ Sul Delphinion di Mileto vd. da ultimo HERDA 2011, 65-70; 2016, 37, nt. 95, con la precedente bibliografia. Sul culto di Apollo Delfinio rimane fondamentale GRAF 1979.

⁵⁵ *Milet* I.3, pp. 242 e 254.

⁵⁶ RHODES 2008; PAPAZARKADAS 2009. Cfr. anche P.J. RHODES, "What Remains of Periclean Imperialism?", in MATTHAIU, PITT 2014, 43-44.

⁵⁷ E. CAVAIGNAC, "Les dékarchies de Lysandre", «Revue des Études Historiques» 90, 1924, 311-314; cfr. anche *I.Milet* VI.1, p. 166; RHODES 2006; DRISCOLL 2019, 25, nt. 5.

⁵⁸ Sulla questione vd. GORMAN 2001, 113-114; HERDA 2006, 17 con nt. 56; 2016, 38-39 con nt. 98; DRISCOLL 2019, 18-19.

⁵⁹ ROBERTSON 1987, 375-377; FARAGUNA 1995; GORMAN 2001, 87-128 (che colloca peraltro implausibilmente la *stasis* prima della tirannide di Trasibulo); C. TALAMO, *Mileto. Aspetti della città arcaica e del contesto ionico*, Roma 2004, 18-31; cfr. anche RUBINSTEIN 2004, 1084-1085.

⁶⁰ EHRHARDT 1988, I, 192-203, crede di poter risalire fino alla metà del VII secolo; scettico SHERK 1992, 230 con ntt. 23-24. Per l'eponimia dell'*aisymnetes* a Olbia (fondata intorno al 600 o nei decenni successivi) cfr. F. GRAF, "Das Kollegium der μολποί von Olbia", «MH» 21, 1974, 209-215; *IGDOP* 2; AVRAM *et alii* 2004, 938-939; HERDA 2016, 41 con nt. 105; per il caso di Sinope (ca. 625) EHRHARDT 1988, I, 196; SHERK 1992, 246; HERDA 2006, 19, nt. 66; 2016, 41 con nt. 105. Sulla cronologia della colonizzazione del Mar Nero vd. G.R. TSETSKHLADZE, "Greek Colonisation of the Black Sea Area: Stages, Models, and Native Population", in G.R. TSETSKHLADZE, ed., *The*

Nella nostra prospettiva l'elemento di maggiore significato è peraltro rappresentato dalla recente pubblicazione di un frammento di una *seconda* copia della lista degli ἀλσυμνηται milesi cronologicamente anteriore alla prima che, secondo l'editore, deve anzi essere stata il «modello» (*Vorlage*) epigrafico che la lista nota agli studiosi da oltre un secolo andava a sostituire (*SEG* 45, 1620 = *I.Milet* VI.3, 1350)⁶¹. Il documento era anch'esso impaginato su due colonne, separate da una linea verticale (e da uno spazio): nella parte conservata il frammento riporta la serie degli *aisymnetai* compresa tra il 388/7 e il 374/3 (nella cronologia di Rehm) e, nella colonna di sinistra, quasi del tutto perduta, le ultime due lettere (o l'ultima lettera) delle registrazioni relative agli eponimi del 489/8 e del 487/6. Caratteristica della nuova iscrizione, che la distingue da quella già nota, è il fatto che, nella colonna di destra, i nomi venivano aggiunti anno per anno da mani diverse, mentre della colonna di sinistra, sulla base del poco che è conservato, si può soltanto dire, sulla scorta del primo editore, che «in deutlich älteren Buchstabenformen erhalten ist»⁶². Un'ulteriore differenza è inoltre costituita dal fatto che, mentre nella lista completa, i genitivi in -ου, verisimilmente per dare alle registrazioni una patina di arcaismo, sono uniformemente «normalizzati» in -ο, nel nuovo frammento sono testimoniate entrambe le forme (cfr. Il. 3-4: Νέων Ἀλεξάνδρο, Βίλων Θεοδώρου).

Emerge quindi come anche la nuova iscrizione difficilmente avrà rappresentato la prima registrazione degli eponimi milesi⁶³ e come, dietro ad essa, vi debba essere stato un originale più antico. Sulla base del poco che è rimasto non potremo mai sapere con sicurezza se si trattasse di un documento su materiale deperibile o nuovamente di registrazioni lapidee. L'uso della linea verticale come elemento di separazione tra le due colonne e, soprattutto, del trattino orizzontale, la παράγραφος, che abbiamo trovato regolarmente utilizzata anche nelle liste dei magistrati di Taso, tra le linee 5 e 6 ci riporta peraltro ai segni grafici tipici della scrittura su papiro⁶⁴. La *paragraphos*, nei

Greek Colonisation of the Black Sea Area, Stuttgart 1998, 15-43; per la tradizione letteraria sulla fondazione di Sinope A. LANGELLA, *Sulle origini di Sinope. Analisi della tradizione precoloniale e coloniale*, Napoli 1997.

⁶¹ BLÜMEL 1995, 56-58, nr. 26; DRISCOLL 2019; cfr. MEYER 2017, 216.

⁶² BLÜMEL 1995, 56; DRISCOLL 2019, 20-29, il quale propone di identificare il momento della pubblicazione retrospettiva, tutta in una volta, della prima colonna nell'anno 412/1, l'anno, in altri termini, della rivolta di Mileto contro Atene nella «guerra ionica» (Thuc. 8,24-28). MEYER 2017, 216, nt. 28, osserva tuttavia che «I.Mil. VI.3.1350 is more cautious on this issue».

⁶³ DRISCOLL 2019, 19.

⁶⁴ Come mi ha fatto notare G. Petzl (*per ep.*), che qui ringrazio, «dass nach Z. 15, Πρόκριτος, in den Editionen Blümel (E.A.) und Milet VI 3, 1350 noch eine Paragraphos als erhalten angegeben ist, entspricht nicht dem Steinbefund».

testi letterari «ha, in generale, funzione separativa (tra battute drammatiche e dialogiche)... e in particolare ne marca le sezioni fraseologiche e/o concettuali interne. Essa consiste in una lineetta orizzontale... posta a sinistra, di regola al di sotto della riga» e «[i]n documents, it is likewise employed, though rarely, to separate sections or the members of a list»⁶⁵. Essa ci è nota anche dalle fonti letterarie di IV secolo: Isocrate nell'*Antidosis* invitava il γραμματεὺς a leggere un passo del *Panegirico* ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς παραγραφῆς (15,59; cfr. anche Harp. s.v. παραγραφή [= Hyp. 5 (*Dem.*), fr. c]), mentre Aristotele, nel terzo libro della *Retorica*, sosteneva che la fine di un periodo doveva essere segnalata μὴ διὰ τὸν γραφέα μηδὲ διὰ τὴν παραγραφὴν, ἀλλὰ διὰ τὸν ῥυθμὸν (1409a20-21). Negli studi recenti si è da più parti sottolineata «l'affinità, piuttosto marcata, fra le più antiche scritture greche librarie e le contemporanee scritture epigrafiche, nel senso che nell'uno come nell'altro ambito dell'esperienza grafica greca si manifestano un gusto comune e una comune maniera scrittoria»⁶⁶. E, in particolare, come nei papiri più antichi «la scrittura greca si presenta senza sostanziali differenze tra usi documentari e librari né si mostra diversa – a parte certi tracciati più morbidi – da quella adoperata nelle coeve iscrizioni»⁶⁷. Non è quindi un caso che la *paragraphos*, che ricorre con frequenza nei più antichi esemplari librari conservati⁶⁸, compaia più di una volta anche nei documenti epigrafici⁶⁹.

⁶⁵ Le citazioni sono tratte, rispettivamente, da G. CAVALLO, *Libri, scritture, scribi a Ercolano*, Napoli 1983, 23, e W.A. JOHNSON, *The Function of the Paragraphus in Greek Literary Prose Texts*, «ZPE» 100, 1994, 65. Vd. ora anche F. SCHIRONI, TO MEΓA BIBAIION. *Book-Ends, End-Titles, and Coronides in Papyri with Exametric Poetry*, Durham, NC 2010, 16–20, 78–79 (16: «In the most general way the *paragraphos* is used to mark a division, a change in the text. In dramatic texts it marks the end of a section, or a change of speakers, or a pause in the action. In poetry it marks the change of meter or the division into stanzas. The use of the *paragraphos* to mark a book-end is thus an extension of the wide use that this sign has in marking divisions and transitions within a text»); V. GARULLI, “Lectioal Signs in Greek Verse Inscriptions”, in PETROVIC *et alii* 2019, 105-144. Sugli elementi paratestuali nei più antichi rotoli di papiro vd. DEL CORSO 2017, il quale, in maniera per noi significativa, sottolinea come «the impact of the philological studies pursued in the Musaeum on the layout of Greek books should not be overestimated or considered the only tool taken into account in the bookroll production» (13) e come le convenzioni editoriali riflesse nei libri più antichi fossero, nel segno della continuità, quelle già elaborate in età classica (18-26).

⁶⁶ CRISCI 1999, 36-37 con nt. 15. Tale osservazione è stata ora confermata, per gli ultimi decenni del V secolo, dalla pubblicazione dei frammenti delle tavolette della «Tomba del Musicista» emersa durante gli scavi a Daphni in Attica in cui «[l]etter forms are similar to those of contemporary inscriptions» (PÖHLMANN, WEST 2012, 3; cfr. anche A. JÖRDENS *et alii*, “Wachs”, in MEIER *et alii* 2015, 379-381).

⁶⁷ G. CAVALLO, *La scrittura greca e latina dei papiri. Una introduzione*, Pisa-Roma 2008, 23; cfr. anche DEL CORSO 2010, 5-7.

⁶⁸ CRISCI 1999.

⁶⁹ Per una raccolta, non sistematica, di iscrizioni dove compare il segno cfr. MEYER 2017, 212-213 con nt. 17, e, più ampiamente, FARAGUNA 2020a, 119-122. Sull'uso della *paragraphos* e di altri segni

Un esempio di notevole interesse, databile all'inizio del IV secolo, ci viene significativamente fornito dalla stele di Damonon (recante un rilievo con rappresentazione di quadriga in corsa) a Sparta che registra la lunga lista delle vittorie atletiche ed equestri ottenute da Damonon e da suo figlio Enymakratidas in competizioni tenutesi tanto a Sparta quanto nei santuari del territorio periecio della Laconia (*IG V 1*, 213). A dispetto del *topos* della «illiteracy» della *polis* laconica, il testo è stato redatto tutto insieme retrospettivamente e inciso sulla pietra con cura «sulla base di un *antigraphon* che adottava espedienti grafici aggiornati», in particolare l'uso sistematico di un tratto orizzontale di lunghezza variabile, in altri termini di una *paragraphos*, sul margine sinistro a separare le singole voci del catalogo, e, limitatamente a due casi (ll. 49 e 73), il doppio punto come segno di interpunzione⁷⁰. A partire dalla riga 66 le vittorie sono datate mediante il riferimento all'eforo eponimo.

Oltre alla lista degli arconti di Taso e all'iscrizione di Damonon, un esempio illuminante ci viene fornito da *IG II² 2311* (per una riedizione del testo cfr. *SEG* 53, 192), un catalogo dei premi per i vincitori degli agoni delle Panatenee (databile a prima del 380), dove vi è un impiego regolare del segno grafico a separare le registrazioni dei singoli premi per ciascuna gara⁷¹. La *paragraphos* si ritrova del resto con una certa regolarità nelle iscrizioni ateniesi di V e IV secolo contenenti inventari o liste⁷². Come sottolineava Jean Bingen, criticando la definizione di *Inchriftenstil* utilizzata dai papirologi-paleografi, «écriture gravée et écriture tracée se pratiquent dans des milieux proches, mais, s'il est une des deux écritures qui

diacritici nelle *defixiones* siciliane vd. J. CURBERA, «*Defixiones*», in GULLETTA 1999, I, 163-164; BETTARINI 2005, 29-30.

⁷⁰ Sull'iscrizione e sulla logica della sua organizzazione cfr. M. NAFISSI, «La stele di Damonon (*IG V 1*, 213 = Moretti, *IAG* 16), gli Hekatombaia (Strabo 8,4,11) e il sistema festivo della Laconia d'epoca classica», in F. BERLINZANI (ed.), *La cultura a Sparta in età classica*, Trento 2013, 105-174 («Aristonothos» 8), in part. 117-126 (la citazione è da p. 119); vd. ora anche CHRISTESEN 2019, in part. 10 (con fig. 3, p. 201) e 145-147.

⁷¹ Si vedano le fotografie dei due frammenti dell'iscrizione in DEL CORSO 2003, tav. 2a; J.L. SHEAR, «Prizes for Athens: the List of Panathenaic Prizes and the Sacred Oil», «*ZPE*» 142, 2003, 87-108, tavv. V e VI.

⁷² Per un primo elenco vd. THREATTE 1980, 76; FARAGUNA 2020a, 121. Per l'uso della *paragraphos* in un decreto cfr. *IG II³ 1*, 367 (= RO 95), dove, nel dossier di decreti della *boule* e dell'assemblea in onore di Eraclide di Salamina, il segno compare a separare i primi due decreti del *demos* (V e III, ll. 28-29) e il decreto con l'invito alla *boule* a preparare il *probouleuma* dal *probouleuma* che ne fu il risultato (III e IV, tra le ll. 51 e 52); per la struttura del dossier vd. BOFFO 2012, 30; LAMBERT 2016, 225. Cfr. inoltre le utili osservazioni di DEL CORSO 2002, in part. 181-186.

ait influencé l'autre au cours du temps, c'est évidemment l'écriture tracée et non l'inverse, et cela dès l'origine» (corsivo mio)⁷³.

Alla luce di ciò, diviene inevitabile dover supporre che il modello per la nuova iscrizione degli *aisymnetai* milesi non potesse che essere un documento su materiale «morbido» custodito e aggiornato (come del resto avveniva sulla stele) dagli *aisymnetai* stessi. Emerge inoltre come l'uso della *paragraphos* dovesse evidentemente servire come sussidio volto ad agevolare la consultazione della lista⁷⁴. Ne discende la necessità di pensare nuovamente a registrazioni degli eponimi, tenute per essere consultabili, quanto meno dalla metà del VI secolo.

6. Al medesimo orizzonte cronologico ci riporta anche la documentazione relativa a Sparta e alla Laconia. Prima di passare a considerare i problemi posti dalla lista degli efori, mi sembra utile prendere in esame *IG V 1, 1133*, un frammento di stele, ora perduto, proveniente da Geronthrai (*in agris haud procul ab urbe*)⁷⁵ che Jeffery interpretava, assieme a *IG V 1, 1134*, come una «lista di vincitori» nell'occasione di concorsi locali⁷⁶. Sulla pietra si legge due volte $\alpha\varphi\alpha\nu\alpha\zeta$ (ll. 2 e 6), di cui la stessa Jeffery offriva un'esegesi come nome proprio, pur non mancando di notarne la rarità⁷⁷. Mi sembra tuttavia assai più plausibile l'interpretazione alternativa del documento, proposta da Rudolf Wachter, come lista di magistrati (o sacerdoti)⁷⁸. $\alpha\varphi\alpha\nu\alpha\zeta$ sarebbe in questo caso sinonimo di $\alpha\nu\alpha\rho\chi\omicron\varsigma$ e la lista non farebbe altro che registrare, similmente a quanto si può riscontrare nella serie degli arconti ateniesi (Arist. [*Ath. pol.*] 13,1), che la carica era rimasta in quegli anni vacante. Va ricordato che lo stesso verbo $\alpha\nu\alpha\rho\sigma\sigma\epsilon\iota\nu$, nella forma $\epsilon\varphi\alpha\nu\alpha\sigma\sigma\alpha\nu\tau\omicron$, figurava, in una formula di datazione, nell'iscrizione sopra menzionata di Argo – nuovamente quindi in un contesto dorico – con riferimento al potere dei damiurghi.

⁷³ J. BINGEN, Recens. a E. Crisci, *Scrivere greco fuori d'Egitto. Ricerche sui manoscritti greco-orientali dal IV secolo a.C. all'VIII d.C.* (Firenze 1996), «CE» 72, 1997, 181-182; cfr. anche DEL CORSO 2003, 32-38; 2017, 18-20.

⁷⁴ In questa prospettiva, l'affermazione di Dem. 19,251, secondo cui, nel 343, l'arcontato di Solone sarebbe risalito a 240, e non 250, anni prima potrebbe forse essere spiegata con un frettoloso calcolo effettuato su una lista degli arconti eponimi organizzata con *paragraphoi* per gruppi di 10.

⁷⁵ Sul centro perieccio di Geronthrai vd. SHIPLEY 2004, 581-582.

⁷⁶ *LSAG*, 60, 195, 201, 407 e 429, nr. 46; così anche S. HODKINSON, "An Agonistic Culture? Athletic Competition in Archaic and Classical Spartan Society", in HODKINSON, POWELL 1999, 156-157.

⁷⁷ WACHTER 2000, 4, rileva peraltro che « $\alpha\varphi\alpha\nu\alpha\zeta$ als Name schlicht eine Unmöglichkeit darstellt».

⁷⁸ WACHTER 2000, 4-6.

Se tale ipotesi è corretta, disponiamo allora per la seconda metà del VI secolo di un documento pubblico, non privo di una certa cura formale, proveniente da un centro periecio del territorio spartano che riportava una lista di magistrati, e alla luce di ciò la possibilità dell'esistenza, a livello centrale, di un'analogia lista degli efori in età arcaica acquista un certo peso. Com'è noto, la prima attestazione diretta della lista degli efori ci viene fornita da Xen. *Hell.*, 2,3,9-10, che pur essendo quasi sicuramente un'interpolazione offre buone garanzie di affidabilità⁷⁹, mentre indicazioni cronologiche con riferimento a *singoli* efori compaiono tanto in Tucidide (2,2,1; 5,19,1 e 25,1; 8,58,1) quanto in alcuni documenti epigrafici attribuibili alla fine del V-inizio del IV sec. (*IG V 1*, 213, ll. 66, 73-74, 81, 90 [la stele di Damonon]; 1228-1231 [dediche a Posidone al Tenaro]; *ID 87 = RO 3, b*, ll. 7-14)⁸⁰. Va inoltre rilevato che a Sparta le «liste» dei re, nel caso di quelle tramandateci da Erodoto da interpretarsi in realtà come genealogie ed elenchi dei *πρόγονοι* volti a esaltare il prestigio, e legittimare il potere, dei personaggi a proposito dei quali vengono introdotte⁸¹, non sembrano essere state utilizzate fino al III secolo (Polyb. 12,11,1; cfr. Plut. *Cim.*, 16,4) per fissare gli eventi sulla linea del tempo mettendoli in rapporto ai singoli anni di regno dei βασιλεῖς⁸².

Accertato che una lista degli efori doveva essere già stata costituita nella seconda metà del V secolo, il problema diviene allora quello di stabilire quanto indietro nel tempo essa si estendesse. Il dato che la lista risalisse fino

⁷⁹ Hornblower, *Commentary*, II, 239: «The list may be interpolated but that does not mean it is less likely to be accurate than if it were the work of Xenophon. The opposite may be true». Sulla questione cfr. L. PARETI, «Note sulle interpolazioni cronologiche nei primi due libri delle 'Elleniche' di Senofonte», «RFIC» 38, 1910, 107-121; K.J. BELOCH, *Griechische Geschichte*, II.2, Berlin, Leipzig 1931², 243-245 (che inquadra tali aggiunte «in recht frühe Zeit, etwa das dritte Jahrhundert v. Chr.» e ne valuta positivamente l'affidabilità [«ist recht gutes Material benutzt»]); J. HATZFELD, *Xénophon, Helleniques*, I, Paris 1949, 153-158; D. LOTZE, «Die chronologischen Interpolationen in Xenophons Hellenika», «Philologus» 106, 1962, 1-13; «War Xenophon selbst der Interpolator seiner Hellenika I-II?», *ibid.* 118, 1974, 216-218. Diversamente A.E. RAUBITSCHKE, «Die sogenannte Interpolationen in den ersten beiden Büchern von Xenophons 'Griechische Geschichte'», in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik, München 1972*, München 1973, 322, ascrive le interpolazioni dei primi due libri delle *Elleniche* a una revisione dello stesso Senofonte «um sie als Fortsetzung des thukidideischen Werkes herausgeben können». L'autore sostiene in particolare che «hat Xenophon mit seiner Olympiaden- und Beamtenchronologie zwar Timaios vorweggenommen» (322-323).

⁸⁰ Sull'iscrizione di Damonon e la sua datazione vd. *supra*, I.2.5. Per le iscrizioni del Tenaro cfr. J. DUCAT, «Esclaves au Ténare», in *Mélanges Pierre Lévêque*, IV, Paris 1990, 173-193. Su *ID 87*, pertinente ai rapporti tra Sparta e Delo negli anni compresi tra il 404 e il ca. 400, rimando all'analisi di F. PROST, «Sparte et les Cyclades au V^e siècle: à propos de *ID 87*», «REA» 103, 2001, 241-260, in part. 253-260; C.J. TUPLIN, «Delian Imperialism», «Archaionomia» 13, 2006, 31-33.

⁸¹ P. VANNICELLI, *Erodoto e la storia dell'alto e medio arcaismo (Sparta-Tessaglia-Cirene)*, Roma 1993, 35-45; S. DE VIDO, «Genealogie di Spartani nelle Storie erodotee», «QS» 53, 2001, 209-227.

⁸² SAMUEL 1972, 238, ripreso da RICHER 1998, 71-72. Cfr. anche LUTHER 2004, 17 con nt. 43.

al 755/4 o 754/3 è infatti una costruzione della cronografia antica ripresa dalla storiografia moderna sul fondamento del fragile assunto che la pratica di registrare sistematicamente i nomi degli efori dovesse essere contemporanea all'origine della magistratura⁸³. Per il VII ed il VI secolo sono in ogni caso noti i nomi di tre soli efori, Elatos, ricordato in quanto, assieme ai suoi colleghi, avrebbe formato il primo collegio di tali magistrati (Plut. *Lyc.*, 7,1-2: πρώτων τῶν περὶ Ἐλατον ἐφόρων κατασταθέντων ἐπὶ Θεοπόμπου βασιλεύοντος; Apollod., *FGrHist* 244 F 335a), Asteropo (Plut. *Cleom.*, 10,5), con ogni probabilità il frutto di un'invenzione tarda, o, in altri termini, «il fittizio protagonista dal nome parlante di un racconto altrettanto fittizio sulle origine dell'asteroscopia periodica»⁸⁴, e Chilone, che una tradizione antica sincronizzava con l'arconte ateniese Eutidemo⁸⁵, e la cui magistratura andrebbe perciò collocata nel 556/5 (o 555/4) (Diog. Laert. 1,68)⁸⁶.

Se quest'ultima data possa essere tenuta come un punto fermo per la costituzione di una lista degli eponimi, anche in considerazione dell'oscillare della cronologia di Chilone nella tradizione antica (cfr. Diog. Laert. 1,68 e 72)⁸⁷, è discusso ma generalmente assunto⁸⁸. In tempi recenti Massimo Nafissi

⁸³ Per le date cfr., rispettivamente, E. MEYER, *Forschungen zur Alten Geschichte*, I, Halle 1892 (rist. an. Hildesheim 1966), 246-247, e F. JACOBY, *Apollodors Chronik: eine Sammlung der Fragmente*, Berlin 1902, 138-142, 183-188. Jacoby peraltro in seguito modificò la sua posizione sulla questione ipotizzando che la funzione eponimica degli efori risalisse in realtà, con Chilone, alla metà del VI secolo (JACOBY 1949, 282, nt. 55, 305, nt. 24 [«There does not seem to be a doubt that there were ephors in Sparta before Chilon... but it is subject to doubt whether a list of those early ephors existed. In any case it was only in 556/5 B.C. that the office became so important as to cause dating by ephors instead of by kings»], 353, nt. 3; cfr. anche *FGrHist* IIIb (1955), *Komm.*, 613; *Noten*, 356-357, nt. 6); vd. anche *supra*, § 1, nt. 3.

⁸⁴ M. NAFISSI, «Asteropos ed Epitadeus. Storie di due efori spartani e di altri personaggi dai nomi parlanti», «*IncidAntico*» 6, 2008, 65-72.

⁸⁵ CADOUX 1948, 108-109; DEVELIN 1989, 43.

⁸⁶ Efori sono attestati anche in alcuni dei centri coloniali spartani, tra i quali Tera, Cirene e forse Taranto, ma sulla questione cfr. le osservazioni di M. NAFISSI, «From Sparta to Taras. *Nomima, Ktiseis* and Relationships between Colony and Mother City», in HODKINSON, POWELL 1999, 248-249, il quale rileva come la trasmissione di istituzioni da Sparta alle colonie, proprio in virtù del fascino esercitato all'esterno dal sistema politico licurgheo, non sia da escludersi anche *dopo* la prima fase della fondazione; cfr. anche NAFISSI 2007, 336-337.

⁸⁷ D. FEHLING, *Die sieben Weisen und die frühgriechische Chronologie. Eine traditions-geschichtliche Studie*, Bern, Frankfurt am Main, New York, 1985, 52-53, 103. L'autore conclude il suo saggio sostenendo che «[d]ie Griechen haben aber vor ca. 430 v.Chr. noch keine chronologische Systeme besessen» e che «[d]ie Annahme, daß solche Daten z.T. aus urkundlichem Material stammen, muß aufgegeben werden» (143-145). Nello stesso senso NAFISSI 2009, 137, nt. 71: «the date of his ephorate... probably has no documentary foundation».

⁸⁸ SHERK 1990b, 241-242; RICHER 1998, 67-73 e, per una tavola cronologica dei 67 efori conosciuti fino al 227/6, 525-531; WELWEI 2004, 85-86; CHRISTESEN 2007, 104-107. Più radicali nel loro scetticismo SAMUEL 1972, 238-241, e MOSSHAMMER 1979, 89-91, i quali negano ogni storicità alla lista fino al V secolo. Se l'opera Πρωτάνεις [ἡ ἀρχοντες] οἱ τῶν Λακεδαιμονίων, apparentemente

ha in particolare persuasivamente sostenuto che l'eforato sarebbe stato istituito «in uno stadio avanzato dello sviluppo politico della comunità», e questo non soltanto in virtù del fatto, ben noto, che la *rhetra* non menziona gli efori ma anche del grado di istituzionalizzazione riflesso dalla magistratura, testimoniato, oltre che dal nome stesso di «sorveglianti», dalla creazione di «insegne magistratuali», come ad es. i δῖφοροι ἐφορικοί, e di un protocollo legati alla *funzione* e non, come nel caso di *basileis* e *gerontes*, alla persona (Xen. *Lac.*, 15,6: καὶ ἔδρας δὲ πάντες ὑπανίστανται βασιλεῖ, πλὴν οὐκ ἔφοροι ἀπὸ τῶν ἐφορικών δῖφρων)⁸⁹. Lo studioso conclude di conseguenza che l'eforato avrebbe avuto origine nel VI secolo nel quadro del processo di riorganizzazione «delle strutture civiche, da cui emersero i lineamenti di Sparta classica»⁹⁰.

In considerazione di ciò e soprattutto, come abbiamo visto, della testimonianza della lista di magistrati (o sacerdoti) di Geronthrai, l'esistenza di una lista degli efori eponimi sin dal VI secolo diviene plausibile proprio perché si iscriverebbe bene nel processo di istituzionalizzazione che sembra caratterizzare Sparta in questa fase della sua storia. Non possiamo, bisogna

una cronaca storica universale organizzata annalisticamente sulla base degli eponimi spartani, che la Suda (s.v. Χάρων Λαμψακηγός = *FGHist* 262 T 1) attribuisce a Carone di Lampsaco, sia rilevante in questo contesto è discusso alla luce dei problemi testuali connessi al titolo che sin dall'Ottocento si è proposto di emendare in Πρωτάνειος τῶν Λαμψακηγῶν; in proposito vd. da ultimo P. CECCARELLI, *BNJ* 262 (2014), *ad loc.* e *Biographical Essay*, che opta per la correzione (con ampia rassegna della precedente bibliografia).

⁸⁹ NAFISSI 2007, 335-339; 2009, 125. Sui δῖφοροι vd. RICHER 1998, 391-394.

⁹⁰ NAFISSI 2007, 335-339; 2009, 130-131; “The Great *Rhetra* (Plut. *Lyc.*, 6): A Retrospective and Intentional Construct?”, in L. FOXHALL *et alii*, edd., *Intentional History. Spinning Time in Ancient Greece*, Stuttgart 2010, 111-113; “Lykourgos the Spartan ‘Lawgiver’: Ancient Beliefs and Modern Scholarship”, in POWELL 2018, 99; WELWEI 2004, 85-93. Varie sono, com'è da aspettarsi, le posizioni espresse in proposito nella letteratura recente. Ad una progressiva ascesa politica dell'eforato pensano RICHER 1998, 11-151 («après avoir été dotée d'un rôle important dans le processus de délibération au VII^e siècle, l'éphorie aurait pu acquérir des compétences executives renforcées au VI^e» [151]); M. MEIER, “Zwischen Königen und Damos. Überlegungen zur Funktion und Entwicklung des Ephorats in Sparta (7.-4. Jh. v. Chr.)”, «ZSS (Röm. Abt.)» 117, 2000, 43-102. Il medesimo fenomeno è assunto da L. THOMMEN, *Lakedaimonion Politeia. Die Entstehung der spartanischen Verfassung*, Stuttgart 1996, 75-84, che lo abbassa peraltro al periodo compreso tra la fine del VI e l'inizio del V secolo, attribuendolo a un fatto contingente, la necessità dell'élite cittadina di esercitare un più rigido controllo sui re che avevano visto ampliato il loro ruolo militare con la creazione della Lega del Peloponneso (cfr. anche L. THOMMEN, *Sparta. Verfassungs- und Sozialgeschichte einer griechischen Polis*, Stuttgart 2003, 101-103). Respingono invece questa impostazione a favore di una prospettiva di sostanziale continuità S. LINK, *Das frühe Sparta. Untersuchungen zur spartanischen Staatsbildung im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr.*, St. Katharinen 2000, 1-30 e 118-119 («In seinen wesentlichen Strukturen war Sparta als Stadt und Staat ganz eigenen Characters bereits um 600 v. Chr. fertig ausgebildet» [118]); E. LÉVY, *Sparte. Histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine*, Paris 2003, 191-193; LUTHER 2004, 94-120.

riconoscerlo, averne la certezza, ma le probabilità sono tutto sommato abbastanza elevate⁹¹.

7. Rimane infine da considerare il caso di Atene, anch'esso controverso e sovente oggetto di trattazioni minimaliste⁹². Il quadro documentario è abbastanza ampio. Da un lato, quattro frammenti epigrafici pubblicati da Benjamin D. Meritt e Donald W. Bradeen appartengono ad una lista dei magistrati eponimi ateniesi incisa nell'ultimo quarto del V secolo e in origine esposta nell'agorà, forse presso il *Bouleuterion* (IG I³ 1031; ML 6; cfr. SEG 39, 28)⁹³. Nella ricostruzione di Bradeen la lista era disposta su quattro colonne su un'ampia stele e, se gli arconti del fr. *b* possono essere identificati con quelli che vennero immediatamente prima di Solone⁹⁴, la presenza di una colonna alla sinistra di quella conservata rivela in maniera inequivocabile come la lista risalisse indietro fino a Creonte, il primo arconte annuale (Kastor, *FGrHist* 250 F 4; Vell. Pat. 1,8,3; Syncell. 251,22-24 Mosshammer), collocato dagli studiosi moderni tra il 684/3 e il 682/1⁹⁵. Dall'altro lato, sono numerosi i documenti (o provvedimenti) anteriori all'anno 425 in cui il nome dell'arconte in carica viene ricordato come punto di riferimento cronologico, e più precisamente:

⁹¹ Contro una visione riduttiva della «literacy» spartana cfr. E.G. MILLENDER, "Spartan Literacy Revisited", «CIAnt» 20, 2001, 121-164. Sull'uso sistematico della *paragraphos* nell'iscrizione di Damonon vd. *supra*, § 5.

⁹² SAMUEL 1972, 196-197 (a proposito di IG I³ 1031): «While this stone attests the existence of an archon list at the end of the fifth century, there is nothing to show that this list was in existence before»; MOSSHAMMER 1979, 88-89: «The earliest known archon list is the one whose fragmentary remains have been discovered at the Athenian agora... The list itself... is dated to the 420s. Several considerations combine to suggest that this list was *the first of its kind*» (corsivo mio). Per una sintetica presentazione degli argomenti *contro* l'autenticità delle parti più antiche della lista degli arconti cfr. CHRISTESEN 2007, 102.

⁹³ MERITT 1939, 59-65, nr. 21 (SEG 10, 352); BRADEEN 1963 (SEG 21, 96). Una datazione al ca. 425 è quella in origine avanzata da Meritt per il primo frammento (1939, 60) e successivamente confermata da Bradeen (1963, 201). PÉBARTHE 2005b propone invece di collocare il documento nel 410 in occasione della restaurazione della democrazia dopo il governo oligarchico dei Quattrocento, quando, nel contesto del dibattito sulla *patrios politeia*, venne iniziato anche il processo di revisione delle leggi della città. Per le ipotesi sul luogo di collocazione della stele vd. BRADEEN 1963, 202-205.

⁹⁴ BRADEEN 1963, 193-197; M.F. MCGREGOR, "Solon's Archonship: The Epigraphic Evidence", in J.A.S. EVANS, ed., *Polis and Imperium. Studies in Honour of Edward Togo Salmon*, Toronto 1974, 31-34; PÉBARTHE 2005a, 31-32. Sulla data tradizionale dell'arcontato di Solone (594/3) vd. CADOUX 1948, 93-99; R.W. WALLACE, "The Date of Solon's Reforms", «AJAH» 8, 1983, 81-95; DEVELIN 1989, 37-38; dubitativamente F. CASSOLA, "La proprietà del suolo in Attica fino a Pisistrato", «PP» 28, 1973, 82-84 (= *Scritti di storia antica. Istituzioni e politica*, I, Napoli 1993, 234-236).

⁹⁵ 684/3: DEVELIN 1989, 27-28; 683/2: F. JACOBY, "Die attische Königsliste I", «Klio» 2, 1902, 412-415; 1949, 172 e 347, nt. 23; SAMUEL 1972, 198; RHODES 1981, 66, 79 e 98-99; 682/1: CADOUX 1948, 88-89.

1. la legislazione di Draconte era stata emanata ἐπὶ Ἀρισταίχμου ἄρχοντος (Arist. [*Ath. pol.*], 4,1), e, come evidenziato dalla sua versione epigrafica del 409/8, significativamente conteneva una clausola sulla validità retroattiva delle disposizioni (*IG I³ 104*, ll. 19-20: [καὶ ἡοὶ δὲ πρὸτε[ρ]οῦν κτέ[ν]α[ν]τ[ε]ς ἐν] τῷ[ιδε] τῷ θεσμοῦ ἐνεχέσθον);
2. la legge di Solone sui testamenti individuava nell'arcontato del legislatore (ὅτε Σόλων εἰσήει τὴν ἀρχήν) la data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni ([Dem.] 46,14), escludendone così la retroattività⁹⁶;
3. la stessa cosa valeva, all'inverso, per la legge sull'amnistia rivolta a quanti erano stati colpiti da *atimia* πρὶν ἢ Σόλωνα ἄρξαι (Plut. *Sol.*, 19,4);
4. Marcell. *Vita Thuc.*, 2-4, citando Ferecide (*FGrHist* 3 F 2), attribuiva l'istituzione delle Panatenee all'arcontato di Ippoclide (Ἴπποκλείδης, ἐφ' οὗ ἄρχοντος <ἐν Ἀθήναις> Παναθήναια ἐτέθη), che, seguendo la versione latina di Gerolamo del *Chronicon* di Eusebio (102b Helm: *agon gymnicus, quem Panathenaeon vocant, actus*), si deve collocare nel 566/5⁹⁷. Come osserva R. Parker, considerato che in alternativa le fonti antiche ricollegavano più genericamente l'introduzione di innovazioni nell'organizzazione delle Panatenee a Pisistrato o al figlio Ipparco (*schol.* Aristid. 13,189, p. 323, ll. 29-30 Dindorf: τὰ δὲ μέγιστα Παναθήναια Πεισίστρατος ἐποίησε; [Pl.] *Hipparch.*, 228b), tale più precisa datazione ha tutto sommato un minor grado di probabilità di essere un'invenzione⁹⁸;
5. il decreto che attribuiva a Pisistrato una guardia del corpo di κορυνηφόροι fu approvato ἐπὶ Κωμέου ἄρχοντος (Arist. [*Ath. pol.*], 14,1);
6. le riforme di Clistene furono introdotte durante l'arcontato di Isagora (Arist. [*Ath. pol.*], 21.1);
7. i decreti concernenti l'Hekatompedon (*IG I³ 4*, con *SEG* 51, 26) sono datati, in una sorta di poscritto, con probabile riferimento all'arcontato

⁹⁶ Sulla legge testamentaria soloniana e sulla sua formulazione vd. L. GAGLIARDI, "Per un'interpretazione della legge di Solone in materia successoria", «*Dike*» 5, 2002, 5-59; LEÃO, RHODES 2015, 78-83 (nr. 49a-h).

⁹⁷ CADOUX 1948, 104; DEVELIN 1989, 41. Si veda la discussione del problema in J.A. DAVISON, "Notes on the Panathenaea", «*JHS*» 78, 1958, 26-29; KYLE 1987, 24-31.

⁹⁸ PARKER 1996, 89.

di Filocrate (485/4), offrendo in tal modo la prima testimonianza diretta, *documentaria*, di tale prassi (A, ll. 14-15: τ[αῦτα δὲ ἔδοχσεν τοῖι δέμο]ι ἐπὶ Φ[ιλοκρ]ά[τ]ος ἄρχοντος; B, ll. 26-27: ταῦτ' ἔδοχσεν τοῖι δέ[μο]ι ἐπὶ Φ[ιλοκράτος ἄρχοντ]ος τὰ ἐν τοῖν λίθοι[ν τούτ]οις)⁹⁹;

8. le riforme di Efialte furono approvate nel 462/1, ἐπὶ Κόνωνος ἄρχοντος (Arist. [*Ath. pol.*], 25,1-2)¹⁰⁰;
9. la prima lista relativa alle sessagesime dei tributi versati dagli alleati della lega di Delo (454/3) riporta nell'intestazione la formula ἐπὶ Ἄρισ[τωνος] ἄρχοντος (*IG I³ 259*), che significativamente (e secondo una tecnica «tucididea») costituisce il dato cronologico di partenza per le liste successive, numerate in rapporto alla prima¹⁰¹;
10. la legge di Pericle sulla cittadinanza venne introdotta nel 451/0 quando era arconte Antidoto (ἐπὶ Ἀντιδότου; Arist. [*Ath. pol.*], 26,4). Come rilevato da Josine H. Blok, la legge, che segnava una cesura netta tra passato e futuro, doveva contenere un riferimento all'arconte come termine a partire dal quale essa entrava in vigore. Secondo la studiosa, in particolare, questa sezione narrativa dell'*Athenaion politeia*, in cui si addensano i riferimenti ad arconti, doveva, direttamente o indirettamente, essere basata «on lists of archons and of laws»¹⁰²;

⁹⁹ Sul problema della datazione delle due iscrizioni cfr. STROUD 2004; ERDAS 2013, 275-280 (*SEG* 51, 26). TRACY 2016, 22-23, tuttavia, considera la datazione tradizionale al 485/4 «not completely certain». Sul supporto delle iscrizioni, «two marble metopes...of the H-architecture of the Ur-Parthenon», vd. M.M. MILES, «The *Lapis Primus* and the Older Parthenon», «*Hesperia*» 80, 2011, 671; MEYER 2016, 366-368, 374 (la citazione da 366). Sul contenuto dei due decreti rimando alla recente disamina di B. HOLTZMANN, «*IG I³ 4: l'Acropole en chantier*», «*BCH*» 138, 2014, 1-13. Per gli aspetti formali cfr. P.A. BUTZ, *The Art of the Hekatompedon Inscription and the Birth of the Stoikhedon Style*, Leiden, Boston 2010; S.V. TRACY, «The Hekatompedon Master: Questions of Methodology», *ZPE* 206, 2018, 77-82.

¹⁰⁰ DEVELIN 1989, 72-73.

¹⁰¹ Alla prima metà del V secolo sembra appartenere anche *IG I³ 243* (con *SEG* 49, 56), una *lex sacra* estremamente frammentaria dove, secondo KAVVADIAS, MATTHAIYOU 2014, 60, l'ἐπ[ὶ...] conservato alla fine della l. 1 introdurrebbe «an indication of the date, in which the decree was passed». Sulla definizione di *lex sacra* vd. *infra*, II.4.4., nt. 36.

¹⁰² J.H. BLOK, «Perikles' Citizenship Law: A New Perspective», «*Historia*» 58, 2009, 142-146, che, nel ricostruire il testo della legge, nota come, «as the law was not retroactive but marked a boundary in time prescribing future action, the archon was probably mentioned... in a phrase comparable to the decree on the reinforcement of PCL in 403/2» con un'espressione del tipo μετ' Εὐκλείδην ἄρχοντα ο ἂπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος (la studiosa sottolinea inoltre che «[w]hether PCL was in fact inscribed on stone we cannot tell; there may have been only an archival copy of the law which at some point mentioned the archon... *AthPol* mentions a series of archons in precisely this section: Mnesitheides, probably 457/6 (26.2); Lysikrates, 453/2 (26.3); and Antidotos, 451/0 (26.4). Dealing

11. i rendiconti relativi ai lavori del Partenone negli anni 437/6-433/2 riflettono una prassi più elaborata combinando, anno per anno, il nome del primo segretario della *boule* con quello dell'arconte (*IG I³ 446-450*; cfr. ad es. 449, ll. 369-375: τοῖς ἐπιστάτεσι ἠοῖς Ἀντικλῆς ἐγραμμάτευ[ε], ἐπὶ τῆς τετάρτης καὶ δεκάτης βολῆς, ἡῖ Μεταγένες πρῶτος ἐγραμμάτευε ἐπὶ Κράτετος ἄρχοντος Ἀθηναίοισιν)¹⁰³;
12. i trattati ateniesi con Reggio e Leontini (*IG I³ 53 e 54 = OR 149A e B*) sono entrambi datati al 433/2 con la formula ἐπ' Ἀφσεύδος ἄρχοντος καὶ τῆς βολῆς ἡῖ Κριτιάδες πρῶτος ἐγραμμάτευε, che risulta iscritta, verisimilmente dalla stessa mano, in un nuovo preambolo (rispettivamente, ll. 1-9 e 1-16), su una rasura. Questa apparente anomalia viene generalmente spiegata con il fatto che nell'anno 433/2 si fosse proceduto, in una prytania successiva alla prima, a un rinnovo dei trattati di alleanza con le due città che erano già stati stipulati «per sempre» anni prima (e che, oltretutto, non dovevano essere necessariamente contemporanei tra loro; cfr. Thuc. 3,86,1-3 dove, con riferimento agli eventi della prima spedizione in Sicilia nell'estate del 427, l'alleanza con i Leontini e i loro *symmachoi* viene definita «antica» [κατὰ τε παλαιὸν ξυμμαχίαν])¹⁰⁴, e che per sancire tale atto diplomatico ci si fosse limitati a eradere i due prescritti originari e, conservando la stele, a sostituirli con quelli «nuovi» pertinenti all'assemblea che aveva deliberato il rinnovo¹⁰⁵.

in chronological order with changes in the *politeia*, the author seems to draw here on (a source based on) lists of archons and of laws» (143).

¹⁰³ Per un analogo formulario nei rendiconti relativi alla costruzione dei Propilei vd. *IG I³ 462*, ll. 1-6 (437/6) (il prescritto è qui peraltro fortemente integrato).

¹⁰⁴ Sulla questione della collocazione cronologica di tale «antica alleanza» si confronti tuttavia S. CATALDI, «Tucidide e un'antica alleanza di Atene con gli «alleati dei Leontini», «Sileno» 14, 1988, 181-193 (= 2018, 89-97); «Atene e l'Occidente: trattati e alleanze dal 433 al 424», in E. GRECO, M. LOMBARDO, edd., *Atene e l'Occidente. I grandi temi*, Atene 2007, 436-444, secondo cui παλαιός senza articolo avrebbe qui semplicemente il significato di «precedente», «passato», con riferimento al trattato del 433/2 (in senso analogo nello stesso volume vd. anche le conclusioni di M. Lombardo che sottolinea come «una vera e propria politica occidentale di Atene» prenda «avvio, e ancora in una dimensione non più che 'potenziale', solo con il profilarsi della Guerra del Peloponneso, e in particolare con i fatti di Corcira e di Epidamno» [522-524]), con G. MADDOLI, «La παλαιὰ συμμαχία fra Atene e Leontini nel quadro della politica occidentale ateniese», «Klio» 92, 2010, 34-41, che ritorna agli anni '50 del V secolo. Vd. la nt. successiva.

¹⁰⁵ Per una lucida disamina del problema cfr. S. CATALDI, «I prescritti dei trattati ateniesi con Reggio e Leontini», «AAT» 121, 1987, 63-72 (= 2018, 79-87), di cui non si condivide tuttavia la soluzione di attribuire la stipulazione dei trattati all'anno indicato dal prescritto, il 433/2 (rimane in particolare non chiaro, in questa prospettiva, il motivo dell'«esigenza, avvertita in un secondo momento rispetto alla stipulazione del trattato del 433/2, di inserire nel precedente prescritto la doppia datazione con l'arconte e il primo segretario del Consiglio»); OR 149A e B, 287, che propendono per una datazione dei trattati originali agli anni '40 del secolo. A favore di quest'ultima tesi («other Athenian

Si tratta in ogni caso della più antica attestazione dell'uso del riferimento all'arconte come elemento datante nel prescritto di un decreto attico;

13. datazioni di decreti con riferimento all'arconte si trovano infine in *IG I³ 11* (ripubblicato con un nuovo frammento in OR 166), 17 e 21, che vanno ora collocate negli anni '20 e '10 del V secolo¹⁰⁶. Vi è in particolare un consenso sulla ridatazione dell'ultimo dei tre documenti, le *συγγραφαί* per Mileto, al 426/5. Nel corpo del decreto la formula ἐπ' Εὐθύνο ἄρχοντος, che a rigor di termini, costituisce soltanto un *terminus post quem*, compare due volte, alle ll. 61 e 86¹⁰⁷.

A questi dati vanno inoltre aggiunti alcuni *eventi* che nella tradizione ci sono giunti associati ai nomi degli arconti nel cui anno di carica avevano avuto luogo:

1. la dedica dell'altare dei dodici dèi nell'agorà e di un altare nel *temenos* di Apollo Pizio da parte di Pisistrato il Giovane in occasione del suo arcontato (522/1) (Thuc. 6,54,6-7; *IG I³ 948 = CEG 305 + SEG 61, 69*)¹⁰⁸;
2. la battaglia di Maratona combattuta ἐπὶ Φαινίππου ἄρχοντος (Arist. [*Ath. pol.*], 22,3);
3. la presa di Atene da parte dei Persiani avvenuta Καλλιᾶδεω ἄρχοντος Ἄθρηναίοισι (480/79) (Her. 8,51,1);

engagements with the region are attested in the 440s BC, including leading the foundation of Thurii in 444/3 BC») vd. da ultimo S.D. Lambert, *AIUK 4.2* (2020), 52-54, nr. 4, con nt. 182, dove l'A. nota: «Mattingly suggests that the alliances were first made in 433/2 BC and reaffirmed on a later occasion, making the point that the archon was not usually named in decree prescripts before ca. 421 BC. An alliance first made in 433/2, however, would scarcely qualify as "old" in 427; and it is difficult to see why, if the treaties were first made in 433/2 BC, original prescripts should have been replaced with prescripts dating to the same year... The naming of the archon in this case was perhaps originated by the explicit redating of an old inscription». Sul fatto che *IG I³ 54* non possa al momento essere assegnata ad alcun lapicida cfr. TRACY 2016, 3, nt. 16.

¹⁰⁶ RHODES 2008; PAPA ZARKADAS 2009. Su *IG I³ 11* vd. ora la convincente analisi di MATTHAIIOU 2011, 57-66; cfr. anche AMPOLO, ERDAS 2019, 147-152 (*ISegesta App. 2*).

¹⁰⁷ Sul prescritto di questo decreto cfr. H.B. MATTINGLY, "The Athenian Decree for Mileto (*IG I² 22+ = ATL II, D 11*): A Postscript", «*Historia*» 30, 1981, 113-117 (= 1996, 453-460); PRITCHETT 1996, 1-3.

¹⁰⁸ Sulla discussa datazione dell'iscrizione che ricordava l'arcontato del figlio di Ippia cfr. A. ALONI, "Anacreonte a Atene. Datazione e significato di alcune iscrizioni tiranniche", «*ZPE*» 130, 2000, 84-87, che, contro ARNUSH 1995, riafferma la sua collocazione prima del «rovescio definitivo delle fortune dei Pisistratidi ad Atene (511)»; sulla questione cfr. anche SEG 50, 80, e Hornblower, *Commentary*, III, 445-446. Sull'arcontato di Pisistrato il Giovane vd. CADOUX 1948, 111-112; ARNUSH 1995, 135-138; PÉBARTHE 2005a, 36.

4. la vittoria, commemorata in un epigramma attribuito a Simonide, della tribù Antiochide e del corego Aristide figlio di Senofilo in un agone ditirambico nel 477/6 quando «era arconte ad Atene Adimanto» (ἤρχεν Ἀδείμαντος μὲν Ἀθηναίοισι) (*ep.* XXVIII Page). L'autenticità dell'epigramma è stata a dire il vero ripetutamente posta in dubbio¹⁰⁹ ma, nella nostra prospettiva, la questione è tutto sommato di non decisiva importanza. Gli elementi portanti su cui è costruito l'epigramma, il nome dell'arconte, come riferimento temporale, e quelli dei «protagonisti» della vittoria, e cioè tribù, corego e διδάσκαλος, sono infatti gli stessi che ritroviamo nella dedica da parte di Temistocle, nello stesso anno, di un πίναξ a celebrazione della sua vittoria nei concorsi tragici (Plut. *Them.*, 5,5: ἐνίκησε δὲ καὶ χορηγῶν τραγωδοῖς...καὶ πίνακα τῆς νίκης ἀνέθηκε τοιαύτην ἐπιγραφὴν ἔχοντα· «Θεμιστοκλῆς Φρεάρριος ἐχορήγει, Φρύνιχος ἐδίδασκεν, Ἀδείμαντος ἤρξεν»), e, soprattutto, nella cosiddetta iscrizione dei *Fasti* (*IG* II² 2318)¹¹⁰, eretta negli ultimi decenni del IV secolo¹¹¹, in cui il catalogo dei vincitori nei concorsi ditirambici e drammatici in occasione delle Dionisie appare di nuovo elencare, *almeno a partire dalla fine del VI secolo*, nella successione degli anni scandita dai nomi degli arconti eponimi, concorso per concorso, tribù, corego e, nei casi in cui ciò era rilevante, διδάσκαλος¹¹².

¹⁰⁹ L.A. STELLA, "Studi simonidei I. Per la cronologia di Simonide", «RFIC» 24, 1946, 1-24, seguita da PAGE 1981, 241-243, definisce il componimento «un epigramma fittizio, come amavano scriverne i dotti ellenistici, composto in età post-classica sopra un'autentica notizia storica» (10). Meno netto il giudizio di J.H. MOLYNEUX, *Simonides. A Historical Study*, Wauconda 1992, 318-326, secondo cui «Stella has not demonstrated conclusively that our epigram cannot belong to the fifth century or that it must be a late composition. But she has at least deflated our confidence in its authenticity leaving us instead with the suspicion that it may be contemporary with those late inscriptions with whose form and occasional phrasing it has certain things in common» (326). Difende invece ora con nuovi argomenti l'autenticità del componimento WILSON 2000, 218 e 369, nt. 70. Cfr. anche E.E. PRODI, "Poem-Titles in Simonides, Pindar and Bacchylides", in B. CURRIE, I. RUTHERFORD, edd., *The Reception of Greek Lyric Poetry in the Ancient World: Transmission, Canonization and Paratext*, Leiden, Boston 2019, 499 con n. 115, con riferimento a uno studio ancora inedito di D. Sider, secondo cui «Sider inclines towards Simonidean authorship but takes the piece as a fragment of a sympotic elegy rather than as a self-standing epigram, which may be a way to sidestep Stella's objection».

¹¹⁰ Per una riedizione con commento dei frammenti vd. ora MILLIS, OLSON 2012, 5-58 (*SEG* 62, 87; cfr. in proposito le recensioni di S.D. LAMBERT, «BMCR» 2013.06.10; D. SUMMA, «CR» 64, 2014, 37-39).

¹¹¹ S.V. TRACY, "The Dramatic Festival Inscriptions of Athens: The Inscribers and Phases of Inscribing", «Hesperia» 84, 2015, 559, suggerisce ora, contestando l'assunto secondo cui il documento sarebbe stato in origine iscritto nel 346 e successivamente aggiornato, che sia stato realizzato «at the instigation of Lykourgos himself in the years soon after 330 or, more probably, at the instigation of his son Habron around 306» e sia quindi da ricondurre agli ultimi tre decenni del IV secolo, caratterizzati dalla centralità del teatro e della tradizione teatrale ateniese nelle strategie identitarie della città.

¹¹² Sul monumento dei *Fasti* e il problema degli inizi della lista vd. ora WILSON 2000, 13-16 e 313, nt. 11; MILLIS, OLSON 2012, 5 con nt. 2. Sull'importanza dell'iscrizione ai fini dello studio

Vi sono dunque fondati motivi per ritenere che l'uso di tenere registrazioni ufficiali della serie degli arconti fosse iniziato ben prima del 425 e risalisse a un'età anteriore all'arcontato di Solone e con ogni probabilità alla prima metà del VII secolo. Chi contesta l'antichità di tali pratiche archivistiche ad Atene, argomenta di norma, esplicitamente o implicitamente, sulla base del principio che una novità nella prassi documentaria delle iscrizioni debba necessariamente corrispondere a una novità nella prassi amministrativa. Si ritiene in particolare che, siccome l'uso di datare i decreti mediante l'arconte non sarebbe, nella loro versione epigrafica, anteriore al 421/0 (*IG I³ 80 e 82*)¹¹³, anche la prassi di tenere liste eponimiche sistematicamente aggiornate non avrebbe avuto ragione di esistere in precedenza. La debolezza di tale argomento è peraltro manifesta e, per fare un esempio, è stata emblematicamente rivelata dalla recente pubblicazione di un decreto onorario, per Polypeithes di Sifno, proposto da Alcibiade nel 422/1 (*SEG 50, 45 = OR 161*). Il decreto non soltanto è datato [ἐπι] Ἀλκαιο ἄρχοντος e sposta all'indietro, seppure di un anno soltanto, la prima attestazione epigrafica di questa formula, evidenziando peraltro come la scoperta di nuovi documenti possa in ogni momento smentire la presunta «421 rule», ma ci offre anche, nel prescritto, la più antica testimonianza della specificazione del giorno all'interno della pritanìa (I. 4: [ἐ]νάτη καὶ δεκάτη τῆς πρυτανείας), anticipando in tal modo di più di cinquant'anni quella che in precedenza era ritenuta la prima

delle pratiche archivistiche nell'Atene arcaica e classica cfr. SICKINGER 1999, 41-47; vd. anche MILLIS, OLSON 2012, 1 con nt. 1, che non discutono peraltro la questione né si soffermano sulla contestualizzazione storica del documento. La più antica iscrizione coregica datata mediante il nome dell'arconte è altrimenti *IG I³ 960 (415/4)*. Appare difficile pensare che, verisimilmente in età licurghea, a distanza di quasi 200 anni, in una fase di recupero della tradizione del dramma ateniese e di ritorno ai «classici» (P.J. WILSON, "Tragic Rhetoric: The Use of Tragedy and the Tragic in the Fourth Century", in M.S. SILK, ed., *Tragedy and the Tragic. Greek Theatre and Beyond*, Oxford 1998, 310-331; R. SCODEL, "Lycurgus and the State Text of Tragedy", in C. COOPER, ed., *Politics of Orality*, Leiden, Boston 2007, 129-154; S.D. LAMBERT, "Polis and Theatre in Lykourgan Athens: The Honorific Decrees", in ΜΙΚΡΟΣ ΙΕΡΩΜΝΗΜΩΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ *Michael H. Jameson*, Athenai 2008, 53-85 (= 2012, 338-362); J. HANINK, *Lycurgan Athens and the Making of Classical Tragedy*, Cambridge 2014; E. CSAPO, P. WILSON, "The Finance and Organisation of the Athenian Theatre in the Time of Eubulus and Lycurgus", in E. CSAPO et alii, ed., *Greek Theatre in the Fourth Century BC*, Berlin, Boston 2014, 393-424; Tozzi, *Decreti*, 21-24, 61-71, nr. 5), si potessero ricostruire tutti i dati in cui erano articolate le liste se non in presenza di registrazioni scritte. Alla luce della nuova cronologia proposta per *IG I² 2318* da S.V. Tracy, il rapporto tra l'iscrizione e le opere aristoteliche sui vincitori negli agoni teatrali ateniesi (Diog. Laert. 5.26: Νῦν καὶ Λουνοσιακαί, Περὶ τραγῳδιῶν, Διδασκαλίαι) rimane tuttavia sempre molto incerto (cfr. TRACY 2015, 555, secondo cui «[w]e can suspect... that Aristotle and his followers only went to the trouble of creating these works because there existed no adequate account of the performances»).

¹¹³ H.B. MATTINGLY, "Athens and Eleusis: Some New Ideas", in D.W. BRADEEN et alii, ed., ΦΟΡΟΣ. *Tribute to Benjamin Dean Meritt*, Locust Valley 1974, 90-103 (= 1996, 325-345); PRITCHETT 1996, 1-11; non convinto A.S. HENRY, "Archon-Dating in Fifth Century Attic Decrees: the 421 Rule", «Chiron» 9, 1979, pp. 23-30.

occorrenza di tale elemento formulare in un decreto attico (*IG II² 105 + 523 = RO 34, ll. 3-4 [368/7; fortemente integrato]; 109 [363/2]*)¹¹⁴.

Tali apparenti «anomalie» non possono che spiegarsi con il fatto che la versione epigrafica di un documento pubblico, come vedremo in seguito, è in linea di principio soltanto l'estratto di un originale, conservato in archivio, più ampio e spesso provvisto di un formulario e di dati identificativi più estesi (vd. *infra*, I.7.7). A riprova di ciò, va menzionato che il decreto di Alcibiade ci è noto attraverso un frammento della stele su cui esso venne *ripubblicato* circa una ventina d'anni dopo la sua approvazione, presumibilmente dopo il governo dei Trenta Tiranni (*IG I³ 227bis; SEG 50, 45*)¹¹⁵. Dobbiamo perciò supporre che lo *psephisma* era stato conservato per due decenni tra i documenti custoditi nell'archivio della *boule*, e questo anche nei tormentati periodi dei due governi oligarchici, per essere poi nuovamente iscritto, con un prescritto per qualche ragione più ricco di elementi di quanto si riscontra normalmente, quando venne restaurata la democrazia. È stato osservato che nel caso di Atene il quadro risulta complicato dalla contemporanea presenza di due calendari, quello religioso e quello civile, «buleutico», organizzato per pritanie, nonché di due magistrati eponimi, rispettivamente l'arconte e il primo segretario della *boule*¹¹⁶. Che l'equazione tra i due calendari fosse sempre possibile è peraltro dimostrato da *IG I³ 446-450*, i rendiconti degli epistati del Partenone relativi agli anni 437/6-433/2, in cui, come si è visto, il formulario appare più ampio del solito (*IG I³ 449, ll. 369-375: τοῖς ἐπιστάταις ἠοῦς Ἀντικλῆς ἐγραμμάτευ[ε] ἐπὶ τῆς τετάρτης καὶ δεκάτης βολῆς ἡεὶ Μεταγένες πρῶτος ἐγραμμάτευε ἐπὶ Κράτετος ἄρχοντος Ἀθηναίοισιν*)¹¹⁷. D'altra parte, come abbiamo visto, il nome dell'arconte ricorre, seppure all'interno di un formulario diverso, anche in *IG I³ 4*, e nella riscrittura del prescritto in *IG I³*

¹¹⁴ HENRY 1977, 27; cfr. anche SICKINGER 1999, 89-90.

¹¹⁵ SICKINGER 1999, 89-90 e 225-226, nt. 136. Un altro possibile esempio parallelo a quello del decreto proposto da Alcibiade, nuovamente con l'indicazione del giorno della pritania, ci è offerto da *SEG 17, 19 (= Agora XVI, 50)*, trattato di Atene con i Sifni ora riletto e ridatato «a little after 410/9» da MATTHAIU 2010b, 52-53. Per un prescritto «anomalo» riportante l'indicazione del giorno (*μῦξ καὶ εἰκοστῆ τῆς πρυτανείας*) cfr. anche il decreto di Androne per il processo di Archeptolemo, Onomacle e Antifonte riportato in [Plut.] *Mor.*, 833e, su cui vd. FARAGUNA 2003b, 491-492; ERDAS 2002, 34-37 e 103-112 (F 5); J. ROISMAN, I. WORTHINGTON, *Lives of the Attic Orators. Texts from Pseudo-Plutarch, Photius and the Suda*, Oxford 2015, 91-102; FARAGUNA 2016a, 79-82; vd. *infra*, I.7.5. Va rilevato che, al di fuori di Atene, una datazione di un decreto con riferimento all'anno del *prytanis*, mese (lunare) e giorno, si ritrova già nel prescritto della «iscrizione di Ligdami» da Alicarnasso (*SIG³ 45 = OR 132, ll. 4-6: μηνὸς Ἑρμαιῶνος πέμπτη ἰσταμένο, ἐπὶ Λέοντος πρυταν[εῦον]τος*), datata al 475-450 (cfr. da ultimo FABIANI 2017, 33, che giudica tali dettagli «insoliti in un documento così antico»).

¹¹⁶ PRITCHETT 1996, 5-11.

¹¹⁷ SICKINGER 1999, 87 e 224, nt. 122.

53 e 54, mentre la lista dei vincitori nei concorsi delle Dionisie risaliva, nella colonna perduta, fino agli ultimi anni del VI secolo. Come è stato osservato, la memoria degli anni in cui, dopo la legislazione di Solone, vi fu l'ἀναρχία e la carica di arconte era rimasta «ufficialmente» vacante o, all'inverso, Damasia rimase in carica per più di due anni consecutivi per poi essere deposto con la forza (Arist. [*Ath. pol.*], 13,1-2), difficilmente si sarebbe conservata nel caso di liste create, in una sorta di gioco politico o antiquario, a posteriori. E a ciò si aggiunge l'apparente oscurità del primo arconte, quel Creonte cui la tradizione non era in grado di associare alcuna notizia precisa¹¹⁸.

In conclusione, l'ipotesi che la lista degli arconti non fosse un documento fabbricato nel V secolo ma risalisse nella sua origine al VII rimane quella più probabile e in grado di meglio dar conto dei dati della tradizione¹¹⁹. Anche in questo caso non è escluso che si debba parlare di un «estratto»¹²⁰. La lista si articola infatti nella nuda serie dei nomi degli arconti senza patronimico (come invece nel caso delle liste di Taso e Mileto) o, per i magistrati successivi alla riforma clistenica (*IG I³ 1031*, fr. *d*), demotico. Va in ogni caso rilevato che il *demotico* dell'arconte compare nei decreti epigrafici attici soltanto alla fine del V secolo¹²¹.

8. Al termine di questa discussione, mi sembra che la documentazione raccolta consenta di rispondere affermativamente al quesito che ci eravamo posti all'inizio del capitolo, se cioè le liste eponimiche possano a pieno titolo rientrare in uno studio delle pratiche archivistiche di epoca arcaica. I dati di cui disponiamo, pur nella loro sporadicità e selettiva distribuzione nello spazio e nel tempo, sono convergenti: l'uso di datare singoli documenti mediante l'indicazione del nome del magistrato (o dei magistrati) in carica è diffuso nel mondo greco della madrepatria già a partire dalla fine del VII o dall'inizio del VI secolo; fino al VII secolo risalivano inoltre con ogni probabilità le liste degli arconti di Taso e Atene, mentre per gli ἀλσυμνήται di Mileto e gli efori di Sparta è necessario scendere al secolo successivo. Le liste di Taso, Mileto ed Atene ci sono state conservate in forma «monumentale» e, pur essendo per noi la più importante forma di informazione, costituiscono nello stesso tempo anche una sorta di «incidente documentario», legato

¹¹⁸ CADOUX 1948, 77-79; JACOBY 1949, 169-176; SICKINGER 1999, 48-49.

¹¹⁹ Hornblower, *Commentary*, III, 445, definisce la pubblicazione della lista degli arconti alla fine del V secolo «as much a political act as a consciously persuasive work of prose», rilevando però nello stesso tempo come «the actual facts would be hard to distort» (corsivo mio).

¹²⁰ Così JACOBY 1949, 172-173, seguito da BRADEEN 1963, 201.

¹²¹ HENRY 1977, 9-12.

alle specifiche circostanze storiche e politiche che ne resero opportuna la «pubblicazione». Esse ci autorizzano peraltro a postulare che simili liste dovessero in linea di principio esistere, registrate su materiali non permanenti e consultabili in archivio, in tutte le *poleis* del mondo greco: il sistema di datazione fondato sul magistrato eponimo non ha infatti senso né utilità pratica se non in rapporto ad una lista di riferimento. Non a caso Tucidide, che pure fornì le coordinate temporali per datare l'inizio della «sua» guerra chiamando in causa la sacerdotessa di Era ad Argo, l'eforo spartano e l'arconte ateniese allora in carica (2,2,1), polemizzava contro l'uso di questo sistema in rapporto agli obiettivi specifici dello storico: come egli stesso osservava, esso, pur essendo quello impiegato *in modo ubiquo* (τῶν ἑκασταχοῦ... σημαίνοντων) nel mondo greco, era, nello stesso tempo, ai suoi fini inadeguato in quanto non consentiva la necessaria accuratezza e precisione (οὐ γὰρ ἀκριβές) nella collocazione cronologica degli avvenimenti nel corso dell'anno (5,20,2-3: σκοπεῖτω δέ τις κατὰ τοὺς χρόνους καὶ μὴ τῶν ἑκασταχοῦ ἢ ἀρχόντων ἢ ἀπὸ τιμῆς τινος ἐς τὰ προγεγενημένα σημαίνοντων τῆ ἀπαριθμήσει τῶν ὀνομάτων πιστεύσας μᾶλλον. Οὐ γὰρ ἀκριβές ἐστίν, οἷς καὶ ἀρχομένοις καὶ μεσοῦσι καὶ ὅπως ἔτυχέ τῳ ἐπεγένετό τι, «si deve tenere conto dei tempi dell'anno e non fare riferimento, nella convinzione che questo metodo sia più degno di fiducia, ai nomi di coloro che in ogni luogo, in qualità di arconti o, comunque, magistrati, servono ad indicare gli avvenimenti del passato. Quest'ultimo, infatti, non è un metodo rigoroso, poiché un avvenimento può essersi verificato all'inizio, nella parte centrale o in qualche altro momento del periodo in carica»)¹²². Il presupposto alla base di tale critica, rivolta verisimilmente a Ellanico e, forse, ad Erodoto¹²³, è non solo il fatto che le liste esistessero e fossero consultabili, ma anche che esse venissero di norma realmente utilizzate.

¹²² Per un commento al passo vd. Hornblower, *Commentary*, II, 492-493, il quale, citando W.K. PRITCHETT, "Thucydides V 20", «Historia» 13, 1964, 25-26, rileva come «Th.'s objection to eponymous systems is not just that they are local, i.e. parochial, but that they are inaccurate»; U. FANTASIA, Ἀκριβής, in C. AMPOLO, U. FANTASIA, edd., *Lexicon Historiographicum Graecum et Latinum*, I, Pisa 2004, 44-46.

¹²³ Hornblower, *Commentary*, II, 492-493.

3. Leggi di età arcaica e classica: consultazione e revisione

1. Nelle *Leggi* Cicerone metteva a confronto le pratiche archivistiche dei Romani in rapporto alla custodia delle leggi depositate presso l'erario con quelle proprie dei Greci, contrapponendo alla scarsa affidabilità delle prime, demandate ad *apparitores* e *librarii*, meri ufficiali subalterni dei questori, e alla conseguente assenza nella città di una *memoria publica* bene organizzata (*legum custodiam nulla habemus, itaque eae leges sunt quas apparitores nostri volunt; a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus*), la *diligentia* dei secondi, testimoniata dall'esistenza della magistratura dei νομοφύλακες (*Graeci hoc diligentius, apud quos nomophylaces creantur*) (*leg.*, 3,20,46-47; cfr. anche 3,4,11)¹. Rimane incerto se l'oratore alludesse specificamente ai «guardiani delle leggi» istituiti ad Atene da Demetrio Falereo (Philoch., *FGrHist* 328 F 64; Pollux 8,94 e 102)² oppure agli omonimi magistrati, attestati in una pluralità di *poleis* del mondo greco, talora proprio con competenze connesse all'archiviazione e all'iscrizione dei documenti pubblici (cfr. ad es. *I.Thrac.Aeg.* E 7, ll. 1 e 28-31; E 8, ll. 1 e 31-33; E 9, l. 1; E 10, l. 1; *I. Magnesia* 33 = Helly, *Gonnoi* II, nr. 111, ll. 27-28)³, ma è chiaro che, restando per ora al caso meglio noto

¹ Per un commento al passo, che presenta diversi problemi testuali, rimando a DYCK 2004, 549-551. Sulla *memoria publica* a Roma in età repubblicana cfr. P. CULHAM, "Archives and Alternatives in Republican Rome", «CPh» 84, 1989, 100-115; MANTOVANI 2000, e, soprattutto, GAGLIARDI 2009, 6-11. Vd. anche Introduzione 2.3.

² Sui *nomophylakes* ateniesi, la cui istituzione deve probabilmente essere ricondotta a Demetrio Falereo, vd. FARAGUNA 2016b, 48-53, con discussione della precedente bibliografia.

³ Per un esame della documentazione letteraria ed epigrafica sui *nomophylakes* nel mondo greco cfr. FARAGUNA 2015a; vd. anche CHRISTOPHILOPOULOU 1968; FRÖHLICH 2004, 241-245 e *infra*, II.4.7. Sul caso di Cirene, dalla quale è conservato un complesso di circa 4000 cretule con impronte

di Atene, la conservazione (e consultabilità) di leggi e decreti nell'archivio della *boule* (e dell'Assemblea) può considerarsi attestata con sicurezza quanto meno a partire dagli ultimi decenni del V secolo⁴.

Il problema diviene allora quello di verificare se vi siano elementi per stabilire a quando possa essere fatta risalire tale prassi che, considerata la centralità della legge nella percezione di ciò che per gli antichi costituiva l'essenza del vivere sociale nella *polis*⁵, viene per noi ad assumere un carattere paradigmatico. Lasciando da parte le legislazioni (e i legislatori) di cui abbiamo notizia soltanto dalla tradizione letteraria⁶, iscrizioni contenenti testi di natura giuridica sono, per il momento, attestate per Atene, Corinto, Argo, Tirinto, Cleonai, l'Elide, l'Arcadia, la Locride, Eretria, Paro, Taso, Chio, Mileto, la Sicilia e un numero di città cretesi (Axos, Cnosso, Drero, Eleuterna, Eltynia, Festo, Gortina, Litto e Prinia)⁷. La nostra analisi riguar-

di sigillo provenienti dall'archivio del *Nomophylakion*, rimane fondamentale MADDOLI 1963-1964, 39-145. Vd. anche *infra*, II.3.2, con nt. 16; 4.7.

⁴ BOEGEHOLD 1972; SICKINGER 1999, 73-92; PÉBARTHE 2006a, 113-171. Vd. *infra*, I.7.4, con ntt. 60-61.

⁵ Su questo punto si veda, ad esempio, HARRIS 2006b; GAGARIN 2008a. Il *locus classicus* è qui costituito da Her. 8,103-104, dove la «legge sovrana» (δεσπότης νόμος) diviene il simbolo della libertà dei Greci e, insieme a ciò, della loro stessa identità e *Weltanschauung*.

⁶ Sul rapporto fra tradizione letteraria e documentazione epigrafica in tema di legislazioni arcaiche si vedano le considerazioni di R. OSBORNE, "Law and Laws. How Do We Join the Dots?", in L.G. MITCHELL, P.J. RHODES, edd., *The Development of the Polis in Archaic Greece*, London, New York 1997, 74-82; GAGARIN 2008a, 43-45; MAFFI 2020, 62-68. Più in generale cfr. PAPA-KONSTANTINOU 2008, 47-70; CAMASSA 2011. Sul caso di Mitilene vd. da ultimo DIMOPOULOU 2017.

⁷ Esse sono in larga parte catalogate e discusse da GAGARIN 2008a. Per le iscrizioni arcaiche di Taso cfr. DUCHÊNE 1992, 109-131; OSBORNE 2009. Le iscrizioni giuridiche cretesi di età arcaica e classica sino alla fine del V secolo sono ora riedite con traduzione e ampio commento in LAC. Sulla irregolare distribuzione geografica dei testi giuridici nelle città cretesi rimando alle osservazioni di CHANIOTIS 2005, 179. Una rassegna della documentazione epigrafica, per lo più ritrovata a Olimpia, relativa allo stato eleo è in SIEWERT 2002, 359-361. I documenti pubblicati dopo il 1896 sono riediti in NIO; vd. anche IED. Ai testi analizzati da Gagarin vanno aggiunti un frammento relativo ad un calendario sacro da Corinto (*Corinth* VIII.1, nr. 1; cfr. BOOKIDIS, STROUD 2004, 409-410; per un altro testo, rimasto ancora inedito, iscritto su una tavoletta di piombo vd. SEG 32, 359; 54, 415), il regolamento di una fratria di Paro pubblicato da A.P. MATTHAIU, Φρατερικός νόμος Πάρου, «Horos» 14-16, 2000-2003, 307-310 (SEG 51, 1071), e la stele di Chio contenente disposizioni in materia di proprietà e coltivazione di terre (o di un terreno [μῶρος]) «riscoperta» da A.P. MATTHAIU, Τρεῖς ἐπιγραφές Χίου, in G.E. MALOUCOU, A.P. MATTHAIU, edd., ΧΙΑΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ W.G. Forrest, Athenai 2006, 115-134 (SEG 56, 995). Per i frammenti della legge sull'omicidio di Monte S. Mauro presso Caltagirone vd. IGDS 15 (testo non completo); *Nomima* I, 01, e *infra*, § 6. Sulla *lex sacra* di Selinunte (SEG 43, 630; IGDS II, 18) cfr. G. CAMASSA, "La *lex sacra* di Selinunte", in GULLETTA 1999, I, 141-148; L. DUBOIS, "La nouvelle loi sacrée de Sélinonte", «CRAI», 2003, 105-125; ROBERTSON 2010; I. SALVO, "A Note on the Ritual Norms of Purification after Homicide at Selinous and Cyrene", «Dike» 15, 2002, 125-157, e i contributi raccolti in IANNUCCI *et alii* 2015 (SEG 65, 829). Per una legge di VI secolo di contenuto fiscale, rimasta ancora inedita, di Stagira cfr. SEG 48, 840, dove si rileva che essa sembra riguardare «the introduction of a tax of five drachmai».

derà peraltro in larga parte (anche se non esclusivamente) i casi di Atene e delle città cretesi (Gortina *in primis*), le uniche *poleis* per le quali la documentazione non si limita a singole leggi ma comprende un complesso di testi giuridici distribuito su un relativamente ampio arco cronologico, tale da offrire un quadro «dinamico» e, con esso, la possibilità di un'analisi in termini di «stratigrafia» e di evoluzione del diritto.

2. Il decreto ateniese del 409/8 (*IG I³ 104 = OR 183A*) che ordinava la ripubblicazione della legge di Draconte sull'omicidio (I. 5: τὸ[ν] Δράκοντος νόμον τὸμ περὶ τῷ φό[ν]ο ἀναγρα[φ]σά[ν]των; cfr. Dem. 23,62: τὸν θεσμόν)⁸ stabiliva che gli ἀναγραφεῖς dovessero, insieme al segretario della *boule*, iscrivere la legge, dopo averne ottenuto il testo dal βασιλεύς, su una stele di pietra e collocarla davanti alla *stoa basileia* (II. 5-8: ἀναγρα[φ]σά[ν]των οἱ ἀναγραφεῖς τὸν νόμον παραλαβόντες παρὰ τῷ β[α]σ[ι]λέ[ο]ς μετ[ὰ τῷ γραμμ.]ατέος τῆς βουλῆς ἐστέλει λιθίνει καὶ κα[τ]α[θ]έντ[ον πρόσ]-θε[ν] τῆς στοᾶς τῆς βασιλείας)⁹. Ronald Stroud, nel suo fondamentale studio dedicato agli ἄξονες e κύρβεις ateniesi, prospettò in linea teorica tre possibilità circa il modello usato come antigrafo per la loro trascrizione dagli *anagrapheis*, e cioè: 1) gli *axones* originali del VII secolo; 2) una copia o monumento di tipo diverso che conservava l'originale divisione del testo in *axones* numerati; 3) una copia su papiro o altro materiale deperibile, anch'essa organizzata così da riflettere l'originaria articolazione del testo in *axones*¹⁰. La sua conclusione, al termine di un'ampia disamina, era che «[i]t was... from the kyrbeis, perhaps after consultation of the axones, that the Anagrapheis at the end of the fifth century took those parts of the laws of Drakon and Solon which they republished or revised on monuments at the Royal Stoa»¹¹. Il verbo tecnico παραλαμβάνω, «ricevere» da un altro magistrato (in senso fisico, per lo più denaro, χρήματα, oggetti o suppellettile sacra; cfr. *IG I³, Index*, p. 1123)¹², e l'espressione al cui interno esso compare (παραλαβόντες παρὰ τῷ β[α]-σ[ι]λέ[ο]ς μετ[ὰ τῷ γραμμ.]ατέος τῆς βουλῆς) rendono peraltro innaturale,

⁸ Sulla legge di Draconte sull'omicidio cfr. da ultimo PEPE 2012, 7-78. Si veda anche la rassegna degli studi più recenti in W. SCHMITZ, "Das Gesetz Drakons über die Tötung in der neueren Forschung", in W. RIESS, ed., *Colloquia Attica. Neuere Forschungen zur Archaiik, zum athenischen Recht und zur Magie*, Stuttgart 2018, 37-59.

⁹ GALLIA 2004, 455-456, con osservazioni sulla natura del mandato attribuito in questo caso agli *anagrapheis*.

¹⁰ STROUD 1979, 7.

¹¹ STROUD 1979, 44.

¹² Sul ricorrere del verbo παραλαμβάνω con riferimento alle procedure di παράδοσις/παραλαβή tra magistrati (o trierarchi) vd. *infra*, I.8.3.

se non implausibile, questa interpretazione e mi sembra pertanto inevitabile dover assumere che ciò che agli *anagrapheis* veniva ordinato di ottenere dal *basileus* non potesse che essere una copia della legge presumibilmente su papiro o su altro materiale «leggero». Poiché le leggi di Atene erano organizzate secondo materia e magistrato competente¹³, non stupisce che il *basileus* avesse a disposizione e conservasse nella propria sede il testo delle leggi che regolavano la materia relativa al proprio ambito di responsabilità. È interessante anzi notare che, secondo Noel Robertson, il decreto del 409/8 offrirebbe una delle poche tracce sicure di «record-keeping» nell'Atene del V secolo¹⁴. È inoltre vero che, a proposito del calendario dei sacrifici e del secondo periodo del mandato di Nicomaco, Lisia sostiene esplicitamente che il compito assegnato agli *anagrapheis* fosse, conformemente alle istruzioni ricevute (κατὰ τὰς συγγραφάς), quello di assicurare che venissero compiuti (θύειν) «i sacrifici prescritti dalle *kyrbeis* e dalle stele» (τὰς θυσίας τὰς ἐκ τῶν κύρβων καὶ τῶν στηλῶν [la lezione dei manoscritti, che riportano secondo i casi εὔπλων ο ὄπλων, è peraltro incerta]) (30,17)¹⁵ – ma anche in

¹³ E.M. HARRIS, “What Are the Laws of Athens About? Substance and Procedure in Athenian Statutes”, «Dike» 12-13, 2009-2010, 11-16; 2013b, 144-149.

¹⁴ ROBERTSON 1990, 55-56: «This is one of the few traces of record-keeping in fifth-century Athens; another, from the same year 409/8, is Andocides' statement that the decree granting him immunity was preserved in the Council-house». Così si esprimeva già STROUD 1968, 28-29, il quale sembra avere in seguito cambiato opinione su questo punto.

¹⁵ Θαυμάζω δὲ εἰ μὴ ἐνθυμεῖται, ὅταν ἐμὲ φάσκη ἀσεβεῖν λέγοντα ὡς χρὴ θύειν τὰς θυσίας τὰς ἐκ τῶν κύρβων καὶ τῶν στηλῶν κατὰ τὰς συγγραφάς, ὅτι καὶ τῆς πόλεως κατηγορεῖ· ταῦτα γὰρ ὑμεῖς ἐψηφίσασθε. Per una convincente interpretazione del passo vd. HARRISON 1955, 33-34; RHODES 1991, 94-95. Nella medesima prospettiva, secondo LAMBERT 2002, 354, «[t]he *kyrbeis* were inscriptions of archaic type which were thought to contain the original (i.e. early sixth century) sacrificial calendar of Solon. By the stelai was probably meant more recent sacrificial law, enacted by the Assembly and inscribed on stelai. The *syngraphai* are most likely the instructions to the commission which specified the sources of law on which they were to draw» (così ora anche ORANGES 2018, 72-75). Per una diversa interpretazione del rapporto tra *kyrbeis*, *stelai* e *syngraphai* vd. E. CARAWAN, “The Case against Nikomachos”, «TAPhA» 140, 2010, 75-79, il quale pensa, a proposito delle ultime, a «expert compilations of sacred law» (75, nt. 15) ovvero «the traditional schedules of sacrificial obligations that experts compiled» (78); sul significato di *συγγραφαί*, «una serie di prescrizioni su un particolare argomento da sottoporre all'attenzione del Consiglio e dell'Assemblea», vd. C. CARUSI, “Alcune considerazioni sulle *syngraphai* ateniesi del V e del IV secolo a.C.”, «ASAA» 84, 2006, 11-13 (la citazione da p. 11). Dai frammenti delle stele che costituirono l'esito del lavoro della commissione degli *anagrapheis* (cfr. ora SEG 52, 48, cui va aggiunto il nuovo frammento pubblicato da L. GAWLINSKI, “The Athenian Calendar of Sacrifices. A New Fragment from the Athenian Agora”, «Hesperia» 76, 2007, 37-55 [SEG 57, 64]) emerge in realtà una più complessa articolazione delle fonti normative dei sacrifici (ἐκ τῶν φυλοβασιλικῶν, ἐκ τῶν κατὰ μῆνα, ἐκ τῶν μὴ ῥητῆι, e, forse, se l'integrazione è corretta, [ἐκ] νέων), sebbene la distinzione tra sacrifici ἐκ τῶν κύρβων e ἐκ τῶν στηλῶν appaia tutto sommato confermata (LAMBERT 2002, 356-357). Sui problemi testuali legati al passo (cfr. l'apparato critico in C. CAREY, *Lysiae Orationes cum Fragmentis*, Oxford 2007, *ad loc.*) e, in particolare, sull'emendamento καὶ τῶν στηλῶν vd. M. NELSON, “The Phantom Stelai of Lysias, *Against Nichomachos* 17”, «CQ» 56,

questo caso rimane poco chiaro se il riferimento fosse alle fonti normative (come suggerito da Lys. 30,4: ἔπειτα διωρισμένον ἐξ ὧν ἔδει ἀναγράφειν, αὐτὸν ἀπάντων κύριον ἐποίησατο, «inoltre, nonostante fosse stabilito con precisione di quali leggi avrebbe dovuto fare la revisione, si è attribuito sovranità su tutte») oppure concretamente ai monumenti¹⁶. Nel caso specifico della legge di Draconte ci si può in ogni caso domandare che senso avesse disporre la ripubblicazione su una stele se il monumento originario fosse stato già esposto e accessibile da qualche parte nella città¹⁷.

Il problema ruota di conseguenza da un lato, su un piano generale, intorno al significato del termine κύρβεις e, nel caso lo si voglia intendere in senso concreto¹⁸, intorno alla questione di quale forma esse materialmente avessero, dall'altro, più in particolare, intorno alle *kyrbeis* che in un frammento tramandato da Plutarco (*Sol.*, 25,1-2), forse appartenente alla commedia intitolata *Leggi* (Νόμοι; fr. 128-142 K.-A.)¹⁹, Cratino attribuiva non soltanto a Solone ma appunto anche a Draconte (fr. 300 K.-A.: πρὸς τοῦ Σόλωνος καὶ Δράκοντος, οἷσι νῦν φρυγούσι ἤδη τὰς κάχρυσ τοῖς κύρβεσιν, «per Solone e Draconte, con le cui *kyrbeis* ormai abbrustoliscono i grani d'orzo»). Riguardo alla prima difficile questione, non mi sembra utile in questa sede ripercorrere ancora una volta il complesso delle fonti antiche e delle diverse, spesso del tutto contrastanti interpretazioni avanzate negli studi moderni²⁰. Dalle testimonianze

2006, 309-312, che respinge tale correzione e propone di leggere invece *χρῆ θύειν τὰς θυσίας τὰς ἐκ τῶν κύρβεων, καὶ οὐ πλείω, κατὰ τὰς συγγραφάς*. Se, in effetti, nei paragrafi seguenti si fa riferimento soltanto alle *kyrbeis* e non si menzionano più le *stelai*, ciò tuttavia presumibilmente avviene perché l'accento viene in essi retoricamente posto sul contrasto tra le *πάτριαι θυσίαι* – i sacrifici più antichi sanciti dalla tradizione che avevano reso grande Atene e rischiavano ora di rimanere trascurati – e i riti di nuova introduzione, ai quali venivano impropriamente dedicate le risorse disponibili. In proposito cfr. anche *AIO* 1189, nt. 1.

¹⁶ Sull'orazione lisiana *Contro Nicomaco* vd. TODD 1996; ORANGES 2018.

¹⁷ HARRISON 1955, 30, nt. 37, giustamente ritiene che le istruzioni del decreto relative a chi dovesse trasmettere la legge agli *anagraphis* sarebbero state in questo caso «oziose».

¹⁸ JEFFERY 1948, 111 e ANDREWES 1974, 26-28, sulla scorta di Apollodoro, *FGrHist* 244 F 107b, ritengono che il significato di *κύρβεις* fosse, almeno in origine, quello, «basically abstract», di «leggi», di «leggi antiche», e che soltanto in un secondo momento esso sarebbe passato ad indicare gli «oggetti» su cui esse erano scritte.

¹⁹ Per una discussione dei possibili contenuti della commedia delle *Leggi*, che doveva essere costruita intorno al «motivo tradizionale dell'età dell'oro», incarnata dalla figura di Solone e dalla sua azione di legislatore, «come contraltare della situazione degradata della società contemporanea», cfr. LODDO 2018, 56-61, con analisi della precedente bibliografia.

²⁰ Rassegna della dossografia in DAVIS 2011, 3-9. Basti soltanto ricordare che, mentre STROUD 1979 distingueva, sulla base di Anassimene di Lampsaco, *FGrHist* 72 F 13, *ἄζονες* e *κύρβεις*, ritenendo che i due termini facessero riferimento a monumenti di forma diversa, su materiali diversi e custoditi in luoghi diversi (nello stesso senso, con alcune rilevanti differenze, ROBERTSON 1986; SICKINGER 1999, 26-27), l'identità degli oggetti designati dalle due parole è stata sostenuta, con argomenti non sempre perfettamente sovrapponibili, da E. RUSCHENBUSCH, ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ.

di V secolo sembra peraltro di poter quanto meno desumere che le *kyrbeis* fossero oggetti di legno (Achaeus, *TrGF* 20 F 19 *ap.* Athen. 451d; Cratin. fr. 300 K.-A. [vd. sotto])²¹. In questa prospettiva, qualora cogliesse nel segno, la proposta di Giuseppe Nenci di individuare nella lamina di piombo con due colonne con scrittura «a specchio» della *lex sacra* di Selinunte (*SEG* 43, 630; *IGDS* II, 15) il primo esemplare di una *κύρβις* (e nella sbarretta di bronzo con essa conservata il perno, in altri termini l'ἄξων, intorno a cui la tavoletta lignea, su cui doveva essere applicata la lamina, ruotava²²) avrebbe il merito di semplificare notevolmente il quadro, al punto che anche nel caso delle *kyrbeis* e degli *axones* ateniesi si dovrebbe per analogia pensare ad un unico complesso di monumenti, come del resto riteneva anche Plutarco (*Sol.*, 25,1-2)²³. La proposta di Nenci è tuttavia lungi dall'aver trovato consenso unanime tra gli

Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte, Wiesbaden 1966, 14-24; ANDREWES 1974; M. MANFREDINI, L. PICCIRILLI, *Plutarco. Vita di Solone*, Milano 1977, 255-259; RHODES 1981, 131-135; LEÃO, RHODES, 2015, 5-9; MEYER 2016, 331-343 («If presentation is the only substantive difference, then perhaps both looked different but once were the same: quadrangular posts of wood, inscribed boustrophedon with laws whose letters ran along the length of the post (with the tops of these letters oriented parallel to the long sides), which were displayed on the Acropolis. *Kyrbeis*, presenting vertically, were earlier than the *axones*: no *thesmos* began life on an *axon*. Only when some of these posts were “turned” from vertical to horizontal did these same posts become “axles”» [341]). Diversamente, IMMERWAHR 1985, ritiene le *kyrbeis*, stele o cippi di pietra o bronzo con un coronamento a punta, i monumenti più antichi risalenti al tempo di Solone, mentre gli *axones*, «a very special and sophisticated contraption», sarebbero stati successivi e andrebbero attribuiti alla prima metà del V secolo. Lo studioso ipotizza che le *kyrbeis* sarebbero divenute obsolete o andate distrutte durante l'invasione persiana e il significato tecnico del termine sarebbe stato così dimenticato. Sulla stessa linea DAVIS 2011, il quale iscrive peraltro gli *axones* nel processo di revisione delle leggi della fine del V secolo e ritiene che essi avrebbero offerto una «raccolta» di norme di effettiva origine soloniana e di leggi di successiva introduzione. In linea generale, indipendentemente dalle conclusioni che se ne vogliono trarre, il termine *kyrbis*, sulla base delle sue occorrenze, sembra caratterizzarsi nelle fonti per la sua maggiore antichità (così, da ultimo, DAVIS 2011, 13-31; MEYER 2016, 333-353; LODDO 2018, 68-70). Come evidenzia IMMERWAHR 1985, 124: «*Kyrbis* is obviously an archaic word, probably once in general use, but no longer clearly understood in later times». Sul *ποικίλον ξύλον* associato, nella tradizione, alle leggi di Pittaco (*Diod. Sic.* 9,27,4) cfr. DIMOPOULOU 2017, 25-31.

²¹ DAVIS 2011, 11-12, 17, 22-35; MEYER 2016, 334. Di notevole interesse appare sotto questo profilo l'espressione *ἐπικύρβια ἐνέχυρα* in *IG* XII 7, 58 = FINLEY 1985a, nr. 8, un *horos* da Arcesine di Amorgo del III secolo in cui si fa riferimento, tra i beni offerti in garanzia, a «pegni (registrati) su una *kyrbis*», verisimilmente, possiamo pensare, una tavoletta di legno. Sul documento, caratterizzato da «una certa complessità giuridica», cfr. E.M. HARRIS, “Women and Lending in Athenian Society: a *Horos* Re-examined”, «*Phoenix*» 46, 1992, 315-317 (= HARRIS 2006a, 337-339); ERDAS 2020a, 177-178. Su questo tipo di registrazioni vd. *infra*, I.10.10 (su un altro documento di Amorgo in part. nt. 184).

²² M.H. JAMESON *et alii*, *A Lex Sacra from Selinous*, Durham (NC) 1993, 3-5.

²³ G. NENCI, “La ΚΥΡΒΙΣ selinuntina”, «ANSP» s. III, 24, 1994, 459-466, seguito da A. DIMARTINO, “La *lex sacra* di Selinunte. Analisi paleografica e prospettive storico-religiose di una laminetta iscritta”, in IANNUCCI *et alii* 2015, 136-137.

studiosi²⁴ e, alla luce delle incertezze che permangono circa le modalità di esposizione del documento selinuntino, tranne conseguenze anche per il caso di Atene appare del tutto azzardato, se non metodologicamente scorretto. La questione deve quindi inevitabilmente rimanere aperta.

Quanto al secondo punto va rilevato che Cratino è l'unico autore antico ad associare *kyrbeis* a Draconte. È chiaro che in origine tali monumenti devono essere senz'altro esistiti; altrimenti la loro organizzazione in *axones*, riflessa dal decreto del 409/8, non troverebbe spiegazione. Sulla base dell'assunto che esse fossero di legno²⁵, il commento di Cratino secondo cui le *kyrbeis* ormai servivano soltanto per abbrustolire l'orzo, in altri termini come legna da ardere, viene solitamente interpretato nel senso che esse erano divenute obsolete o, metaforicamente, che, pur costituendo le leggi fondative dell'ordinamento della città, esse venivano ignorate e non più rispettate²⁶. Un'esegesi alternativa è stata peraltro suggerita da Noel Robertson, e cioè che il frammento rimanderebbe ad un diverso contesto e andrebbe inteso nel senso di «per Solone e Draconte, in virtù delle cui *kyrbeis* ora ormai abbrustoliscono i grani d'orzo» con riferimento, in particolare, ad una regolamentazione del pasto pubblico nel Pritaneo²⁷. In questo caso l'accostamento di Draconte a Solone assumerebbe un carattere chiaramente enfatico e iperbolico e verrebbe così eliminata l'unica testimonianza relativa alle *kyrbeis* del primo²⁸.

In definitiva, nell'una e nell'altra ipotesi, la tradizione sulle *kyrbeis* draconiane si rivela piuttosto tenue²⁹ e si conferma, anche per via indiretta,

²⁴ Cfr. D. JORDAN *ap. SEG* 44, 783; J.-M. CARBON, "Rereading the Ritual Tablet from Selinous", in IANNUCCI *et alii* 2015, 166-169, i quali mettono in evidenza come la tavoletta non appaia essere stata piegata al centro come presupposto dalla tesi di Nenci. Si veda anche la discussione di ROBERTSON 2010, 31-35, il quale definisce la proposta «untenable» (33), suggerendo, macchinosamente, che la tavoletta «was evidently positioned in opposite ways at different times», che essa venisse cioè periodicamente rigirata sulla superficie lignea su cui era inchiodata.

²⁵ ROBERTSON 1986, 148.

²⁶ Si vedano da ultimo LEÃO, RHODES, 2015, 8; LODDO 2018, 57-58.

²⁷ ROBERTSON 1986, 148-153; cfr. SCHMITT PANTEL 1992, 96-100; LEÃO, RHODES, 2015, 143-144 (fr. 87-89).

²⁸ ROBERTSON 1986, 151: «We need not reckon yet with another set of *kyrbeis* displaying the laws of Draco. Though Cratinus says "in the name of Solon and Draco", he may well have added "Draco" by hyperbole».

²⁹ Si vedano in proposito le utili osservazioni di T.J. FIGUEIRA, "The Strange Death of Draco on Aegina", in R.M. ROSEN, J. FARRELL, edd., *Nomodeiktes. Greek Studies in Honor of Martin Ostwald*, Ann Arbor 1993, 288-295, il quale nota che «[i]t was possible to invoke Draco to symbolize early Athenian institutional traditions, just as the whole law code could be characterized as the "laws of Solon". This class of attestations», di cui il frammento di Cratino è la prima occorrenza, «might be termed the "Draco and Solon" category» (288). Questa tradizione che affianca Draconte a Solone nei porli alle origini della legislazione ateniese culmina poi nella definizione di Demetrio Falereo quale terzo νομοθέτης della città (Syncell. *Chron.*, p. 331, 6-7 Mosshammer); cfr. FARAGUNA 2016b, 35 e 43-44.

che la copia della legge sull'omicidio utilizzata dagli *anagrapheis* dovesse essere una copia «d'archivio» in cui le disposizioni apparivano già suddivise per *axones*³⁰. Un indizio in tal senso potrebbe risiedere nel fatto che secondo Apollodoro, *FGrHist* 244 F 107b, dopo una prima fase in cui le *kyrbeis* erano di pietra, ὕστερον δὲ <εἰς> ξύλα λελευκωμένα γράφοντες κύρβεις ὁμοίως ἐκάλεσαν καὶ αὐτά, «in seguito avendole trascritte su tavolette di legno chiamarono ugualmente *kyrbeis* anche queste». Allo stesso modo, l'accusa rivolta a Nicomaco di «dispensare le leggi come un *ταμίας*» (Lys. 30,31: εἰς τοῦτο δὲ κατέστημεν ὥστε ἐκ τῆς τούτου χειρὸς ἐταμιευόμεθα τοὺς νόμους) e di «inserire alcune leggi e altre cancellarle» a proprio arbitrio (o anzi a pagamento) (30,2: καθ' ἐκάστην δὲ ἡμέραν ἀργύριον λαμβάνων τοὺς μὲν ἐνέγραφε τοὺς δὲ ἐξήλειπεν; cfr. anche 30,5) di nuovo non si giustificerebbe se le leggi fossero state tutte esposte e facilmente consultabili.

3. Ai medesimi risultati ci porta anche l'analisi di *IG I³ 105* (= OR 183B [dove il testo pubblicato non è peraltro completo]), un'altra delle iscrizioni che dovettero rappresentare l'esito del lavoro di revisione delle leggi affidato alla cura degli *ἀναγραφεῖς* nel 410/09³¹. Il documento, di cui sono

³⁰ Sull'autenticità del *θεσμός*, garantita dal linguaggio arcaico e dal riferimento a istituzioni ormai desuete in età classica, vd. STROUD 1968, 60-64; W. SCHMITZ, "‘Drakonische Strafen’. Die Revision der Gesetze Drakons durch Solon und die Blutrache in Athens", «Klio» 83, 2001, 16, nt. 33; GALLIA 2004, 455-456 con nt. 29; GAGARIN 2008a, 93-94 con nt. 3; PEPE 2012, 7-10. Una più complessa genesi del testo ripubblicato nel 409/8 è assunta da R. WESTBROOK, "Drakon's Homicide Law", in *Symposium 2007*, 3-21, secondo il quale esso sarebbe «a digest of disparate rules on homicide from various places in the original source» e di fatto «not... a single law but several laws juxtaposed». Neppure Westbrook pone peraltro in dubbio l'autenticità delle norme, bensì soltanto ritiene che la legislazione draconiana abbracciasse una serie di ambiti più ampia e articolata della mera regolamentazione dell'omicidio.

³¹ Sui compiti degli *anagrapheis* cfr. RHODES 1991, 91-93; TODD 1996, 108-109; E. VOLONAKI, "The Re-publication of the Athenian Laws in the Last Decade of the Fifth Century B.C.", «Dike» 4, 2001, 147-152 («In conclusion Nikomachos' task in the first term involved the re-publication of all the Athenian laws in use by the end of the fifth century. The job entailed the collection of all copies of existing laws, the incorporation of alterations or additions introduced after the Solonian legislation, the cancellation of laws that had fallen into disuse, the reconciliation of contradictory laws, and finally the inscribing of laws on stone» [152]); GAGARIN 2008a, 182-185; SHEAR 2011, 79-85 («This project was evidently a very complicated and ambitious undertaking, hence the six years which it took» [84]); CANEVARO, HARRIS 2012, 111-113; 2016-2017, 34-36. Una visione minimalista, che ne mette in evidenza le mansioni meramente «cancelleresche», in ORANGES 2018, 67-76. La questione dei compiti di Nicomaco è ovviamente connessa a quella del suo statuto giuridico: KAMEN 2013, 27 e ISMARD 2015, 109-110 e 144-147, lasciano aperta la possibilità che possa essersi trattato di uno schiavo pubblico ma, alla luce della menzione degli *anagrapheis* in *IG I³ 104*, ll. 5-6, ciò appare abbastanza improbabile. Che il loro mandato implicasse sin dall'inizio l'iscrizione di tutte le leggi su stele è contestato da ROBERTSON 1990, 44-46; cfr. anche GALLIA 2004, 452-456; PÉBARTHE 2006a, 130-141; SHEAR 2011, 84.

conservati quattro frammenti, è estremamente lacunoso ma la stele doveva avere la medesima ampiezza di quella che riportava la legge di Draconte sull'omicidio³². Diverso era peraltro il luogo di collocazione, l'Acropoli³³. Il testo iscritto è sicuramente un documento composito e viene comunemente identificato come una raccolta di leggi (un «testo unico») che regolavano (e limitavano) le prerogative della *boule*³⁴. Alla formula del giuramento, espresso con il verbo all'indicativo in prima persona (e negazione οὐ), presumibilmente da identificare con quello dei *buleuti* (ll. 7-28), segue una prima serie di disposizioni di legge, espresse mediante verbi all'infinito (e negazione μή), in cui sono menzionati «i Cinquecento», multe fino a 500 dracme e il βουλευτήριον (ll. 30-34), e quindi, dopo la formula τὰδε ἔδοχσεν ἐλ Λυκείο τῷ δ[έμοι τῷ Ἀ]θη[να]ίον, una nuova serie di clausole relative ad atti che non potevano essere deliberati dalla *boule* ἄνευ τῷ δέμο τῷ Ἀθηναίον πλεθύνοντος (ll. 34-46).

Appare quindi chiaro come si debba riconoscere, all'interno del documento, un complesso di norme, non pienamente omogenee anche sul piano del lessico³⁵, che non possono essere state tutte contemporanee. La formula del giuramento, se veramente può essere identificata con quella dello ὄρκος *buleutico*, dovrebbe risalire, almeno nel suo nucleo originario, alla fine del VI secolo,

³² IG I³, p. 125: *Haec in stela eiusdem latitudinis ac n. 104 inscripta esse c. a. 409 veri simile videtur*, sulla base di H.T. WADE-GERY, "Studies in Attic Inscriptions of the Fifth Century B.C.", «ABSA» 33, 1932-1933, 113-117.

³³ Sui luoghi di pubblicazione dei decreti ateniesi in età classica (l'Acropoli è nel V secolo quello di gran lunga più frequente) vd. P. LIDDEL, "The Places of Publication of Athenian State Decrees from the 5th Century BC to the 3rd Century AD", «ZPE» 143, 2003, 79-93. SHEAR 2011, 85-96, sulla base di un esame di tutta la documentazione epigrafica connessa al lavoro degli *anagrapheis* in larga parte collocata fisicamente nell'agorà, suggerisce tuttavia che «the marketplace remains a much more likely setting for this document than the Akropolis. Here, the document can be brought into proximity with the *boule* and this association suggests that the area in front of the Bouleuterion is the most likely location for its erection» (96).

³⁴ RHODES 1972, 198: «The publication of the laws at the end of the fifth century seems to have involved the collection in an organized code of what had previously been scattered and unconnected enactments, and the occurrence of τὰδε ἔδοχσεν in the middle (l. 34) of our inscription confirms that this is likely to have happened here»; IG I³, p. 125: *Non procul igitur aberrabimus, si hic νόμους βουλευτικούς (cf. Dem. XXIV 20) stare sumimus*; CATALDI 1981, pp. 105-106: «verosimilmente un codice unico di norme concernenti la *Boule* dei Cinquecento, adottate in tempi differenti e conglobate in un documento costituzionale redatto nel 411/10, dopo la caduta del regime oligarchico»; RYAN 1994, 121: «the collection in a single code of previously unconnected enactments»; GALLIA 2004, 454: «a set of regulations relating to the powers and responsibilities of the *boule*»; SHEAR 2011, 76-78; OR, 512.

³⁵ L'assemblea del *demos* viene ad esempio variamente indicata nel documento con i termini δῆμος (ll. 22, 39 e 51), δῆμος πληθύνων (8 volte: ll. 25, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45-46) ed ἐκκλησία (ll. 27, 53 e 54), che ricorrono per di più significativamente «a blocchi».

all'arcontato di Ermocreonte (Arist. [*Ath. pol.*], 22,2)³⁶; la seconda sezione presuppone l'esistenza del *bouleuterion* (1.33) la cui costruzione viene generalmente posta anch'essa intorno al 500³⁷. Più controversa è invece la collocazione cronologica della terza sezione introdotta dalla formula di sanzione τάδε ἔδοχσεν e dal riferimento al Liceo come luogo di riunione dell'assemblea. Il linguaggio è arcaico e l'espressione ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων πλεθύνων, non più attestata in tutta l'epigrafia attica, trova paralleli soltanto nelle analoghe formule di due iscrizioni elee di Olimpia, collocabili tra la fine del VI e l'inizio del V secolo (*DGE*³ 412 = *IED* 4, ll. 3-4: σὺν βολαῖ <π>εντακατίον ἀφλανέος καὶ δάμοι πλεθύνοντι; 410 = *IED* 13, l. 8: ἄνευς βολὰν καὶ ζᾶμον πλεθύνοντα)³⁸.

Peter Rhodes, sulla base del principio che in un testo di origine composita ogni clausola deve essere datata in maniera indipendente dalle altre, riteneva che le disposizioni che riconoscevano poteri giudiziari all'assemblea, a differenza di quelle «politiche» relative alla pace e alla guerra, non potessero essere anteriori alle riforme di Efialte³⁹. Martin Ostwald suggerì invece che

³⁶ RHODES 1972, 191-199, ipotizza un processo di progressivo ampliamento e revisione del testo del giuramento dei buleuti già a partire dalla prima metà del V secolo (si noti peraltro che *IG I*³ 1453 = OR 155, il decreto ateniese sulla moneta, i pesi e le misure, deve essere ora datato agli anni '20 del V secolo, se non addirittura più tardi). Vd. *infra*, I.7.9.

³⁷ T.L. SHEAR, Jr., "The Persian Destruction of Athens. Evidence from Agora Deposits", «*Hesperia*» 62, 1993, 418-429; "Ἴσονόμους τ' Ἀθήνας ἐποιήσατῆν: The Agora and the Democracy", in W.D.E. COULSON *et alii*, edd., *The Archaeology of Athens and Attica under the Democracy*, Oxford 1994, 231-236; "Bouleuterion, Metroon and the Archives of Athens", in HANSEN, RAAFLAUB 1995, 157-190; COQUEUGNIOT 2013, 14-17; F. LONGO, "Il Vecchio Bouleuterion", in GRECO 2014, 1021-1023. Per una diversa ricostruzione e identificazione del complesso dell'«Old Bouleuterion» vd. S.G. MILLER, "Old Metroon and Old Bouleuterion in the Classical Agora of Athens", in HANSEN, RAAFLAUB 1995, 133-156, che ha avuto però scarso seguito tra gli studiosi. Una datazione alla fine degli anni '60 del V secolo per la costruzione della sede del Consiglio è stata sostenuta da H.A. THOMPSON, "Athens Faces Adversity", «*Hesperia*» 50, 1981, 344-346; "Building for a More Democratic Society", in *Πρακτικά του XII Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας*, IV, Athena 1988, 198-204. Un luogo di riunione, definito βουλευτήριον, deve essere in ogni caso esistito sin dalla creazione del Consiglio dei Cinquecento.

³⁸ L'interpretazione di questa espressione è discussa. Per la dossografia RHODES 1972, 197, secondo il quale essa significherebbe semplicemente «the people in assembly» (cfr. anche RHODES, LEWIS 1997, 95-96 con nt. 2, 502 con nt. 1; OR, 513-514: «the people of Athens fully assembled»). Si veda peraltro CATALDI 1981, 106 e 136, nt. 194, con argomenti di un certo peso a favore di «un'assemblea popolare in cui sia pienamente raggiunto il *quorum* legale di almeno 6000 cittadini». Nello stesso senso, pur con la precisazione che, se esisteva un'idea di *quorum*, questa «ne s'exprimait pas quantitativement par un nombre défini», cfr. RUZÉ 1997, 412-416. Sui testi elei in cui compare la medesima formula cfr. *IED*, II, 510-516, secondo cui l'espressione δῆμος πλεθύνων «peut renvoyer à une forme de *quorum*... mais non... à la notion de majorité» (516, nt. 187). Cfr. anche in proposito E.W. ROBINSON, *The First Democracies. Early Popular Government Outside Athens*, Stuttgart 1997, 108-109: «we may deduce... that *damos plethyon* refers to an assembly meeting with a particular agenda or one with a high *quorum* or both».

³⁹ RHODES 1972, 190-199.

le notizie relative a sei processi per *eisangelia* avvenuti tra il 493 e il 462, in cui la facoltà ultima di giudicare appare essere stata appannaggio del *demos*, in altri termini dell'Eliea, possono essere spiegate soltanto ipotizzando che dopo la riforma di Clistene (e prima del 493/2) l'Areopago avesse perduto a favore di questo tribunale popolare la giurisdizione sui più gravi reati contro lo stato⁴⁰. In questo caso bisognerebbe di conseguenza supporre che il documento ripubblicato in *IG I³ 105* sarebbe stato *in origine* rivolto ad una limitazione dei poteri della βουλή dell'Areopago e che in seguito, forse proprio durante il processo di revisione delle leggi dopo il governo oligarchico dei Quattrocento, esso sarebbe stato ripreso e ripubblicato in funzione di una chiara ridefinizione delle prerogative della βουλή dei Cinquecento. Frank X. Ryan, partendo da queste premesse, ha infine recentemente proposto di ricondurre tali clausole in cui si affermava l'obbligo di una sanzione del δῆμος πλῆθύνων all'azione politica di Solone⁴¹. Lo studioso tra i suoi argomenti valorizza in particolare il dato del rapporto con Apollo, nello specifico Apollo Liceo, che, se acquista significato alla luce della più volte attestata associazione del legislatore con il dio, non avrebbe invece paralleli in rapporto a Clistene. Andrebbe così distinta la competenza dell'Areopago in materia di omicidio, che rimaneva totale, da quella per i reati contro la città per i quali veniva introdotta l'ἔφεσις (εἰς τὸ δικάσθηριον), da intendersi in questo caso come «mandatory referral»⁴².

Pronunciarsi sulla questione, in considerazione dello stato frammentario dell'iscrizione che rende ogni ipotesi altamente speculativa, non è agevole. L'espressione ὁ δῆμος πλῆθύνων sembra ricorrere ad esempio anche alla l. 25, ciò che, a mio giudizio, rende il quadro più complesso di quello delineato da Ryan. In virtù dello stretto rapporto tra Apollo Liceo e il servizio nella cavalleria e nella fanteria di Atene (*IG I³ 138*; cfr. *Ar. Pax*, 353-356; *Suid. s.v. Λύκειον*)⁴³ si può inoltre soltanto affermare che le disposizioni

⁴⁰ OSTWALD 1986, 26-40; "Popular Sovereignty and the Problem of Equality", «SCI» 19, 2000, 1-13, seguito da HARRIS 2019a, 397. Cfr. nello stesso senso, ma con importanti differenze di dettaglio, E. CARAWAN, "Eisangelia and Euthyna: The Trials of Miltiades, Themistocles, and Cimon", «GRBS» 28, 1987, in part. 169-170 con nt. 5. Poteri giudiziari della βουλή, questa volta in rapporto ai singoli privati, anteriormente alle riforme di Efilte sono assunti anche da CATALDI 1981, 102-109.

⁴¹ RYAN 1994.

⁴² RYAN 1994, 133: «For homicide and a few other cases the verdict of the Areopagus was final in all periods of Athenian history. On our thesis, the Areopagus will have retained its pre-Solonian powers intact, but the new powers of the Areopagus in crimes against the state (i.e., crimes subject to capital punishment) will have been limited from the outset by the original of *IG I³ 105*». Una puntuale critica alla tesi di Ryan in C. PELLOSO, "L'ἔφεσις al tribunale in diritto processuale ateniese: 'impugnazione', 'rimessione' o *tertium datur*?", «Index» 45, 2017, 525-528 con nt. 25.

⁴³ JAMESON 1980, 225-227; R. PARKER, *Polytheism and Society at Athens*, Oxford 2005, 402; D'AMORE 2012; D. MARCHIANDI, "Il Liceo: il santuario di Apollo, il ginnasio, il Kepos di Teofrasto", in GRECO 2014, 698-702.

in esame paiono riflettere un quadro politico anteriore all'ascesa di Atene a potenza navale, sebbene Michael Jameson supponesse che tale legame fosse di antica data e potesse risalire anche parecchio più indietro nel tempo⁴⁴. Quello che è certo è in ogni caso il fatto che l'iscrizione ripubblicava in forma monumentale una serie di documenti considerevolmente più antichi. Come venne brillantemente osservato da David Lewis, alla l. 43: *ῥόπος ἄν δοκεῖ [τῶι] δέμοι τῶ[ι Ἀ]θηναίον πλε[θύοντι*, la pietra porta in realtà al posto del [τῶι] tre volte due punti sovrapposti, un segno che compare anche altrove nel testo per separare parti o clausole (ll. 34 e 44) ma che in questo caso doveva indicare uno spazio «vuoto», e l'unica plausibile spiegazione per tale anomalia può essere soltanto quella che l'originale fosse danneggiato e le lettere non più leggibili⁴⁵. L'acribia filologica di chi fece la copia potrà apparire sorprendente ma si conferma il fatto che i documenti ripubblicati dagli *anagrapheis* dovevano essere vetusti e talora non più facilmente interpretabili. Di nuovo, non saremo mai in grado di sapere se si trattasse di documenti iscritti per essere esposti in pubblico⁴⁶ o redatti su materiale deperibile (o anche una combinazione di entrambe le cose), ma, alla luce di quanto emerso a proposito della legge di Draconte sull'omicidio, la seconda ipotesi non mi pare del tutto da scartare. Se veramente IG I³ 105 era un «codice unico di norme concernenti la *Boule* dei Cinquecento adottate in tempi differenti» ci si deve innanzitutto chiedere se queste leggi, compreso lo *ῥρκος βουλευτικός*, erano tutte state già in precedenza iscritte e, alla luce della prassi epigrafica della seconda metà del V e soprattutto del IV secolo, ciò appare tutto sommato poco plausibile.

Mi sembra anzi che il caso esaminato ci offra una esemplificazione concreta di quanto si intendesse nell'emendamento di Clitofonte con il verbo *προσαναζητηῆσαι* nell'espressione *προσαναζητηῆσαι... καὶ τοὺς πατέριους νόμους οὐς Κλεισθένης ἔθηκεν ὅτε καθίστη τὴν δημοκρατίαν* di Arist. [*Ath. pol.*], 29,3. Si è in altri termini discusso se esso significasse «cercare», «andare in cerca di» o, in alternativa, «esaminare», «prendere

⁴⁴ JAMESON 1980, 226: «The link between the exercise ground of the armed forces and their place of assembly as the citizen body may be long-standing and significant». Cfr. anche GOMME *et alii* 1981, 166, i quali connettono l'assemblea tenutasi nel Liceo cui fa riferimento il documento alle prime fasi della democrazia clistenica.

⁴⁵ LEWIS 1967; SHEAR 2011, 78: «At line 43, the text is broken by three interpuncts which may indicate that the original text was illegible at this point». Per altri comparabili esempi su ceramica cfr. IMMERWAHR 2007, 169-171.

⁴⁶ Come sembra credere LEWIS 1967, 132: «This stone was put up on the Acropolis and I imagine the original had been there too, just as the Draco code came from the basileus and went back on stone to the Stoa Basileia».

in considerazione»⁴⁷ ma credo che il verbo implicasse di fatto entrambe le azioni, da un lato la ricerca di documenti che a motivo della loro età non dovevano essere sempre immediatamente rintracciabili (e che potevano anzi essere conservati su diversi tipi di supporto), dall'altro, al di là della questione della sincerità o meno della proposta di Clitofonte, anche un lavoro di indagine critica, quale appare essere stato quello successivamente condotto dagli *anagrapheis*⁴⁸.

4. Prima di abbandonare il caso di Atene, mi sembra utile prendere in esame due altri documenti che ci consentono di spingere il nostro sguardo ancora più indietro nel tempo. Si tratta di due blocchi iscritti sulla faccia verticale, probabilmente appartenenti ad altari di marmo, venuti alla luce nell'Eleusinion di Atene e pubblicati nel 1948 da L.H. Jeffery (*IG I³ 231* [= *I.Eleusis* 7] e 232)⁴⁹. Le due *leges sacrae*, di cui è conservata soltanto una minima parte, contengono la prima prescrizioni relative ai rituali in occasione dei Misteri e al personale sacerdotale (troviamo in essa nominati la *ἱερέα* e il *φαιδυντήης*)⁵⁰, la seconda una lista di sacrifici da compiere in onore di una pluralità di divinità (ll. 26-27, 35, 46-50, sempre precedute da un triplo doppio punto), non tutte connesse al culto eleusinio, e si datano su base paleografica tra la fine del VI e l'inizio del V secolo, rispettivamente *ca.* 510-500 e 500-480. Ciò che rende interessanti le due iscrizioni, nonostante

⁴⁷ Stato della questione in RHODES 1981, 375-376, il quale propende per la prima interpretazione («also search for»), ripreso in RHODES 2016, 261: «cercare qualcosa che si spera esista». Come nota lo studioso, «gli eventi occorsi avevano mostrato che le leggi erano confuse e incerte, e la democrazia restaurata nel 410 allestì un nuovo codice di leggi...: il secondo significato è pertanto più probabile». Cfr. anche SHEAR 2011, 31 con nt. 43.

⁴⁸ Così GOMME *et alii* 1981, 214-215: «the regular meaning of ἀναζητεῖν (the compound with προσ- is found only here) is to investigate something whose existence is already known or presupposed; so Thuc. 33.4 and ii. 8. 3... The meaning 'search for' occurs later and less commonly... It is thus more probable than not that K[eitophon] here assumes that the 'laws' of Kleisthenes were available in 411. He might have been insincere... or even mistaken, but in his favour are those features of *IG I² 114*... which suggest that it contains a very literal copy of at least one decree from the early days of Kleisthenic democracy». M.H. HANSEN, "Oral Law in Ancient Greece", in PERLMAN 2018, 184, ritiene invece che «the elected committee is instructed to search out the ancestral Cleisthenic laws, and that was done partly by tracing such Cleisthenic documents that could still be found (namely laws and decrees on specific matters), but principally by questioning older people about what they knew or had heard themselves about the ancestral constitutional practices. It is unlikely, for example, that all regulations concerning the Cleisthenic organization of the tribes, the trittyes, and the demes were written down and filed somewhere». L'esempio portato dallo studioso danese mi sembra un po' estremo ma rimane il fatto che anche in questa prospettiva si assume che «leggi e decreti su questioni specifiche» dovevano poter essere rintracciate.

⁴⁹ JEFFERY 1948; *LSAG*, 75-76, nr. 44; SCAFURO 2010, 29-30; *AIUK* 4.1 (2019), 6-15, nr. 1.

⁵⁰ Cfr. in proposito K. CLINTON, *The Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries*, Philadelphia 1974, 10, 69 e 95; *I.Eleusis* II, 12-13.

il loro carattere largamente frammentario, è il fatto di essere bustrofediche, e questo in una fase cronologica in cui ad Atene già da qualche decennio si era ormai affermata ed era divenuta prevalente la direzione progressiva della scrittura⁵¹. Si tratta evidentemente, come più volte è stato notato, di un caso di tradizionalismo religioso⁵², ma l'editrice, oltre a ciò, ha sostenuto che alla base di questa scelta di conservatorismo vi fossero in realtà dei documenti precedenti, di cui le nostre iscrizioni non erano che le copie (o revisioni)⁵³. Avremmo qui in altri termini il primo riflesso di un processo di «codificazione» della normativa riguardo ai riti di Eleusi che sarebbe poi continuato fino al IV secolo⁵⁴. Per quanto suggestiva, questa ipotesi è di fatto difficilmente verificabile in rapporto al testo più antico (*IG I³ 231*)⁵⁵. Quanto alla lista dei sacrifici, è molto probabile che essa riprendesse, o aggiornasse, il contenuto di precedenti leggi di argomento religioso⁵⁶, così che i sacrifici in essa elencati andrebbero identificati con le *θυσίαι ἐκ τῶν κύρβειων*, definite anche *πατρίαι*, del cui mancato rispetto Lisia, nella sua orazione, attribuiva la responsabilità a Nicomaco (30,17-20). Ne discende in ogni caso la necessità di pensare già in questa fase a una tradizione di norme scritte, custodite e periodicamente rielaborate, di cui le iscrizioni lapidee non sarebbero altro che l'esito «monumentale» legato a particolari esigenze del momento⁵⁷.

5. Vale la pena di notare che un quadro analogo emerge anche dall'analisi del regolamento sacrale dei *μολπτοί* di Mileto (*I.Milet I.3*, 133 = *SIG³ 57* = *HERDA 2006*, 9-14), un documento dalla complessa «storia testuale» il cui

⁵¹ JEFFERY 1948, 103: «the accumulated evidence of two series of monuments – the Acropolis dedications and the grave monuments of Attica – makes it clear that by *ca.* 530 the practice of writing in consistent left to right was predominating»; *LSAG*, 49 e 429. Cfr. THREATTE 1980, 54-56: «After 540 boustrophedon was certainly unusual»; vd. anche MEYER 2016, 341-342 con nt. 86.

⁵² THREATTE 1980, 56: «boustrophedon is used out of religious conservatism: the original axones and kyrbeis of Solon are said to have been boustrophedon».

⁵³ JEFFERY 1948, 103.

⁵⁴ SCAFURO 2010, in part. 26-42.

⁵⁵ M.M. MILES, *The Athenian Agora*, XXXI: *The City Eleusinion*, Princeton 1998, 8, osserva che la ripubblicazione delle norme si sarebbe in questo caso iscritta in una fase di ampliamento e riassetto del santuario e che «by implication, the earliest archaeological evidence that the sanctuary was used as the City Eleusinion is pushed back further into the 6th century B.C.».

⁵⁶ JEFFERY 1948, 103: «the continual repetition of similar detail on most of the fragments of Block II [*IG I³ 232*] and the division into paragraphs and clauses, suggest that it may rather have formed a compilation of various shorter boustrophedon inscriptions dealing with different sacrifices to be performed in the temenos; that it is, in fact, an early attempt to synthesize various sacrificial instructions into a sort of code, written boustrophedon from religious conservatism because the inscriptions from which it was made up were written in that way»; cfr. anche *LSAG*, 76.

⁵⁷ Vd. *supra*, nt. 55.

nucleo originario va ricondotto all'età arcaica⁵⁸. Il testo ci è pervenuto iscritto su una stele attribuibile alla fine del III secolo⁵⁹ che riprendeva un decreto dei *molpoi* (l. 4: ἔδοξε μολποῖσι) approvato quando era αἰσυμνήτης Philtes figlio di Dionisio, e cioè nel 447/6 secondo la cronologia riveduta di Cavaignac (450/49 secondo quella tradizionale di Rehm) (vd. *supra*, I.1.5), con il quale veniva stabilito di ἀναγράψαι τὰ ὄργια nel santuario. Dal documento si ricava inoltre che le prescrizioni vennero fatte oggetto di integrazioni e revisioni ἐπὶ Χαροπίνο (l. 40)⁶⁰, un anno che in virtù della formula introduttiva di tipo arcaico ἔαδε μολποῖσι deve essere stato con ogni probabilità anteriore a quello di Philtes e che, sulla base della lista degli *aisymnetai*, va identificato con l'eponimo del 476/5 (479/8 secondo Rehm). Ne consegue che il corpo centrale del regolamento, relativo ai riti degli *Hebdomaia* e alle prerogative e obblighi degli *aisymnetai* entranti ed uscenti di carica (ll. 6-18), alla processione a Didima (ll. 18-31) e ai doveri e diritti degli Onitadai (ll. 31-40), risale a un'epoca ancora precedente da collocare, secondo l'analisi di Alexander Herda, nella seconda metà del VI secolo⁶¹.

È necessario, d'altra parte, distinguere nettamente tra il livello cronologico della prima redazione del regolamento e quello dell'origine dei riti in esso descritti, i quali, come evidenziato dal riferimento ai γυλλοί (ll. 25-27), cippi di pietra (Hesych. s.v. γυλλός: κύβος, ἢ τετραγώνος λίθος) che simbolicamente marcavano gli estremi di una sorta di «corridoio sacro» temporaneo (e periodico) tra la città di Mileto e il santuario di Didima (cfr. anche *I.Milet* I.3, 31, ll. 1 e 2-3)⁶², erano certamente anteriori alla costruzione della via sacra,

⁵⁸ Per un amplissimo ed esaustivo commento cfr. HERDA 2006 (*SEG* 57, 1128; più sinteticamente HERDA 2011, 82-86); si veda ora anche DESHOURS 2011, 276-293, nr. 25. Sui *molpoi* di Mileto si rimanda inoltre a S. LURIA, "Ein milesischer Männerbund im Lichte ethnologischer Parallelen", «*Philologus*» 83, 1928, 113-136; GRAF 1979, 7-13; ROBERTSON 1987, 359-378; S. GEORGOUDI, "La procession chantante des Molpes de Milet", in P. BRULÉ, C. VENDRIES, edd., *Chanter les dieux. Musique et religion dans l'Antiquité grecque et romaine*, Rennes 2001, 153-171; HERDA 2011, 62-65.

⁵⁹ HERDA 2006, 16: «um 200 v. Chr. oder kurz vorher». Rehm (*I.Milet* I.3, 277) sosteneva una datazione intorno al 100. A favore degli ultimi decenni del II secolo («plus près de 100 que de 150 a.C.») si schiera ora anche DESHOURS 2011, 282-283.

⁶⁰ Si confrontino ad esempio le clausole relative alle prerogative degli Onitadai, ll. 37-40 e 41-42: nell'emendamento viene stabilito che essi riceveranno le loro parti delle vittime non più dai molpi bensì, specificamente, dagli stefanefori (si veda il commento *ad loc.* di HERDA 2006, 411-414).

⁶¹ HERDA 2006, 15-20, 31-34, 404-414, 425-427. Sulla formula ἔαδε/ἔφαδε + dativo del gruppo deliberante nelle iscrizioni cretesi, oltre a HERDA 2006, 405-406, nt. 2877, cfr. RHODES, LEWIS 1997, 309-311; PAPA-KONSTANTINOU 2008, 51-57 e ntt.; LAC, p. 543, s.v. *φανδάνο*.

⁶² HERDA 2006, 249-254, sulla base di F. GRAF, "Bois sacrés et oracles en Asie Mineure", in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, edd., *Les bois sacrés*, Naples 1993, 27; "Pompai in Greece. Some Considerations about Space and Ritual in the Greek Polis", in R. HÄGG, ed., *The Role of Religion in the Early Greek Polis*, Stockholm 1996, 60-61.

la πλατεῖα ὁδός della legge (l. 27: ἔρχονται τὴν ὁδὸν τὴν πλατεῖαν), avvenuta intorno alla metà del VI secolo⁶³, e verisimilmente assai più antichi⁶⁴.

Ne risulta una tradizione del testo lunga e complessa e una stratificazione di norme fissate per iscritto e rielaborate a partire dall'epoca arcaica. Rimane a dire il vero sempre incerto per quale motivo, oppure in seguito a quali eventi, dopo la metà del V secolo i *molpoi* avessero deciso di «pubblicare» i loro «riti sacri» (ῥογια)⁶⁵ presumibilmente su una stele (il verbo ἀναγράψαι di per sé non esclude tuttavia l'affissione ad esempio su una tabella di legno), e questo soprattutto dopo che l'abbassamento della datazione delle *syngraphai* ateniesi per Mileto (*IG I³ 21*) agli anni '20 del V secolo (426/5)⁶⁶ ha privato di fondamento la dottrina secondo cui la metà del secolo sarebbe stato un momento di svolta nelle dinamiche politiche interne della città. Non sappiamo, in altri termini, se un analogo documento, in una versione più antica e, insieme, meno ampia e completa, fosse già stato iscritto in precedenza (e fosse andato in seguito danneggiato). Rimane nondimeno confermata l'impressione di un documento in qualche forma a lungo conservato nel tempo e più volte oggetto di revisioni e di emendamenti.

6. Lasciando da parte, in quanto disperatamente frammentaria, la legge sull'omicidio di Monte S. Mauro di Caltagirone in Sicilia, incisa *boustrophedon* su una lamina opistografa e anch'essa apparentemente oggetto di due differenti redazioni, la seconda delle quali «dettata dalla necessità di aggiunte, ovvero di varianti più dettagliate rispetto alla prima»⁶⁷, la nostra attenzione deve ora

⁶³ K. TUCHELT, "Die Perserzestörung von Branchidai-Didyma und ihre Folgen – archäologisch betrachtet", «AA», 1988, 432-433; *Branchidai-Didyma*, Mainz am Rhein 1992, 38-50; K. TUCHELT *et alii*, *Didyma*, III.1: *Ein Kultbezirk an der Heiligen Straße von Milet nach Didyma*, Mainz am Rhein 1996, 237-240; HERDA 2006, 175, 253 e 371-372.

⁶⁴ HERDA 2006, 173-175, con riferimento a Nic. Dam., *FGrHist* 90 F 52 e al racconto dell'uccisione del *basileus* Leodamante, l'ultimo dei Nelidi (cfr. anche il fr. 53), come eziologia della processione sacra al santuario di Didima. È interessante notare che, nell'*editio princeps* dell'iscrizione, U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, "Satzungen einer milesischen Sängergilde", «Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften» 1904, 636, il quale non conosceva ancora la lista degli eponimi milesi, sosteneva che «dies Statut in seiner Vorlage in eine Sprachperiode hinaufreicht, die uns sonst nur das Epos zeigt» (cfr. anche 638-640). Tale osservazione può forse rimanere valida per l'antichità dei riti ma, come si è visto, non certo per quella della redazione del nucleo originario del regolamento.

⁶⁵ HERDA 2006, 35-36.

⁶⁶ RHODES 2008, 500-503; PAPA ZARKADAS 2009, 71-72; cfr. anche TRACY 2016, 218, nt. 5 e 222-223. Per il contesto storico vd. H. MATTINGLY, "Methodology in Fifth-Century Attic Epigraphy", in REGER *et alii* 2010, 105-115.

⁶⁷ F. CORDANO, "Le leggi calcidesi di Monte San Mauro di Caltagirone", in *Decima Miscellanea greca e romana*, Roma 1986, 33-60 (per la doppia redazione in part. 37-39); *Nomima* I, 12; da ultimo, L. PEPE, "A proposito di una legge siceliota sull'omicidio", in *Symposion 2005*, 23-53 (la citazione nel

concentrarsi sul caso di Creta, e in particolare su quello di Gortina, *polis* per la quale disponiamo non soltanto del celebre «codice», la Grande Iscrizione organizzata su dodici colonne, databile alla prima metà del V secolo (*IC IV 72 = LAC G72*, pp. 334-428) ma di un ampio *corpus* di testi giuridici distribuito su un arco cronologico di oltre due secoli. Tale complesso costituisce un caso pressoché unico non soltanto sotto il profilo quantitativo ma anche nel riflettere un costante e progressivo lavoro di sistemazione e integrazione del complesso normativo della città. Rimane a dire il vero sempre aperta la spinosa questione di come fosse organizzato a Gortina il processo legislativo e quale fosse l'autorità da cui emanavano le norme⁶⁸, ma – supposto che sia legittimo, e produttivo, prendere come modello il quadro fornitoci dalla documentazione di altre regioni del mondo greco – mi sembra utile tenere sullo sfondo delle nostre considerazioni le disposizioni della già citata legge elea, significativamente dell'ultimo quarto del VI secolo, in cui viene stabilito che τῶν δέ κα γραφέον, ὃ τι δοκέει καλιτέρος ἔχεν πο' τὸν θεόν, ἐξαγρέον καλ' ἐνποιῶν σὺν βολαῖ <π>εντακατίον ἀφλανέος καὶ δάμοι πλεθύοντι δινάκοι. <δινά>κοι δέ κα ἐν τρίτον, αἷ τι ἐνποιῶ αἷτ' ἐξαγρέοι (*DGE*³ 412 = *IED* 4, ll. 3-5), e cioè che «delle leggi scritte, ciò che appaia essere migliore di fronte al dio, è possibile modificare eliminando o aggiungendo con la *boule* dei Cinquecento al completo e il popolo in massa; si può cambiare la terza volta, che si aggiunga o si tolga»⁶⁹. Nel testo, ancora in età arcaica, si prevedeva quindi espressamente la possibilità di una revisione o rielaborazione delle leggi (un fatto che finora abbiamo

testo da pp. 23-24). Un ulteriore analogo esempio, sebbene anche qui i dettagli rimangano sfuggenti, è offerto dal regolamento funerario di Iulide (*IG XII 5*, 593 = *OR* 194) il cui testo, iscritto negli ultimi decenni del V secolo, doveva raccogliere, e rivedere, un insieme di norme, di «leggi sui defunti» (A, l. 1: οἷδε νόμοι περὶ τῶγ καταφθιμ[έ]ων[ν]) più antiche, non necessariamente tutte contemporanee, della tradizione locale; si vedano in proposito i commenti di Koerner, *Gesetzestexte*, 60; FRISONE 2000, 57-102; *OR*, 570-573, che evidenziano come «[t]he law on face A... shares much with the Solonian laws... and with funerary legislation from other cities». J.H. BLOK, “Solon’s Funerary Laws: Questions of Authenticity and Function”, in BLOK, LARDINOIS 2006, 212, osserva in proposito che «[t]he dates of the various parts of the Ioulis text are hard if not impossible to establish. The similarities between the Ioulis-regulation and the Solonian ones have induced several historians to assume influence on Keos, which would point to the era of the Delian League, but this is not necessarily the case and the Ioulis text may well predate such conditions».

⁶⁸ Sulla questione cfr., con diverse soluzioni al problema, PERLMAN 2002, 198-200; MAFFI 2003, 173-175; DAVIES 2005, 309; GAGARIN 2008a, 125-126; PAKONSTANTINOU 2008, 61-62; *LAC*, pp. 56-60. Ad essa è strettamente connessa anche quella del significato di πῶλις nelle iscrizioni cretesi di età arcaica e classica. Un’ampia discussione in SEELENAG 2015, 231-268. Per un’interpretazione del termine in senso restrittivo («any collective body which exercised political authority and thus represented the political community») vd. YOUNI 2010 (*SEG* 60, 980).

⁶⁹ Per una discussione e un puntuale commento al testo della legge cfr. *Nomima* I, 109; *IED* I, 34-37; II, 490-493; VENEZIANO 2014, 143-149. Utili riflessioni in CAMASSA 2011, 128-132.

soltanto potuto inferire dal contenuto delle iscrizioni esaminate o dai loro caratteri formali)⁷⁰ ma nello stesso tempo si fissavano i limiti istituzionali all'interno dei quali ciò era giuridicamente possibile⁷¹. Dobbiamo di conseguenza immaginare che anche a Gortina dovessero esistere norme che, in maniera comparabile, prescrivevano le modalità dell'iter legislativo, sia che si trattasse di norme di nuova introduzione o della rielaborazione di norme già esistenti.

Margherita Guarducci, nella sua monumentale edizione delle *Inscriptiones Creticae*, suddivise cronologicamente i *tituli vetustiores* di Gortina (IC IV), accomunati, là dove il testo si sviluppa su più righe, dalla disposizione bustrofedica, in quattro gruppi: 1-40, in buona parte provenienti dal santuario di Apollo Pizio, databili tra la metà del VII e la fine del VI secolo; 41-71, per lo più provenienti dall'area dell'agorà, attribuiti all'inizio del V; 72-140, tra cui è compresa anche l'iscrizione del «codice» (72), databili al periodo compreso tra il 480 e il 450; 141-159, collocabili tra la seconda metà del V e l'inizio del IV secolo. Il loro successivo riesame da parte di L.H. Jeffery ha portato ad abbassare la datazione delle iscrizioni più antiche e ad alcuni aggiustamenti così sintetizzabili: 1-40, dal *ca.* 600 (o prima)⁷² al 525; 62-64, 525-500; 41-61 e 65-72, *ca.* 500-450; 73-140, 450-400; 141-159, 400-350⁷³.

All'interno di questo complesso si impone un'ulteriore distinzione sulla base delle modalità di disposizione dei testi sulla pietra: mentre infatti le iscrizioni del primo gruppo, quello più antico, con poche eccezioni risultano incise con andamento retrogrado sulle pareti del tempio di Apollo Pizio in modo tale che ciascun testo si sviluppa in senso orizzontale iscrivendosi in un'unica fila di blocchi per una lunghezza di svariati metri (in certi casi decine di metri [IC IV 10 (che si sviluppa su 44 blocchi) e 14 (dove i blocchi sono 18)])⁷⁴, i testi successivi sono «impaginati» su colonne, spesso due ma talora

⁷⁰ Come nota GAGARIN 2008a, 61-62, «it is extraordinary to find, already at the end of the archaic period, clear rules for emending legislation written down and posted at an entrance to the sanctuary».

⁷¹ Si veda in proposito, con altri esempi, SICKINGER 2008, 107-108. Sul contrasto tra questa realtà e l'ideologia dell'immutabilità della legge tipica della mentalità greca cfr. G. CAMASSA, «Du changement des lois», in SINEUX 2005, 29-36; 2011.

⁷² Sul primo gruppo delle iscrizioni gortinie vd. PERLMAN 2002 e 2004a, 182-188.

⁷³ LSAG, 311-313 e, soprattutto, 315; cfr. anche HÖLKESKAMP 1999, 117-118; DAVIES 2005, 306.

⁷⁴ PERLMAN 2002, 188-194; 2004a, 182-186, che parla di una «one course rule»; G. MARGINESU, «Restauro di edifici, reimpiego di blocchi e riuso epigrafico a Gortina di Creta», in INGLESE 2014, 254-255. Cfr. anche LAC, p. 265, dove si distingue tra «tall orthostate blocks» e «short but wide blocks placed end to end» notando in ogni caso come, pur con una possibile eccezione, «[t]he texts generally remain within a single row of blocks, whether tall or short, and do not continue on a block below».

tre e più fino ad un massimo di dodici⁷⁵. Quanto alla materia trattata, oltre ad una lista di sacrifici organizzata per mese e per giorno (*IC IV 3 = LAC G3*), e ad aspetti costituzionali e procedurali, le leggi riguardano in larga parte lo *status* giuridico delle persone, il diritto familiare e della proprietà, la compravendita e le garanzie⁷⁶. Al di là del carattere frammentario di buona parte dei testi, emerge così la maniera a prima vista piuttosto asistematica con cui si procedette all'iscrizione dei documenti, talché risulta difficile individuare il criterio sotteso alla loro scelta: mentre infatti alcuni settori del diritto risultano sottorappresentati o assenti del tutto (l'omicidio per fare un esempio appare menzionato soltanto in *IC IV 9, c-g: πονόσει*)⁷⁷, altri sembrano invece avere ripetutamente attratto l'attenzione della comunità (e del legislatore), come si riscontra nel caso dell'adozione (*IC IV 20, 21 e 72*), dei debiti e delle garanzie (*IC IV 30, 41, 43, 75 e 81, 85, 86(?), 91, 102*)⁷⁸, della responsabilità del (e per il) *κατακείμενος*, colui che ha dato in pegno la propria persona⁷⁹. Tale quadro potrà certamente riflettere i caratteri della società gortinia e la sua struttura economica e sociale⁸⁰ ma pone nello stesso tempo la questione di quegli aspetti del diritto che *non* sono oggetto di regolamentazione nei testi epigrafici conservati e che, anche ammessa la lacunosità della nostra documentazione, difficilmente saranno stati tutti affidati esclusivamente alla tradizione orale. Emerge così la possibilità che non tutta la legislazione scritta gortinia avesse ricevuto una sistemazione monumentale e che, dietro al complesso delle norme esposte nel santuario di Apollo Pizio, nell'agorà e altrove, vi fosse in origine un più ampio *corpus* di testi giuridici redatti su altro materiale.

Questa ipotesi riceve conferma alla luce della «stratificazione» delle norme incorporate nella grande iscrizione del «codice» quale è stata evidenziata

⁷⁵ Due colonne: *IC IV 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55(?), 61(?), 64(?), 65(?), 73, 74(?), 76, 82, 90, 103, 107, 110(?), 140, 145*. Tra i testi più ampi, 53 e 77 avevano almeno tre colonne, 75 quattro colonne conservate ma probabilmente sei, 41 sette conservate ma sicuramente almeno nove e 72 aveva dodici colonne.

⁷⁶ Per una sistematica rassegna cfr. DAVIES 2005, 310-326; per i documenti più antichi PERLMAN 2002, 201-205.

⁷⁷ Si veda il commento in *LAC*, pp. 272-274, dove si evidenzia come *IC IV 8*, in cui viene fatto riferimento al pagamento di una *πονά* ed era probabilmente menzionato il *[π]όνοος (= φόνοος)*, e 9, potessero essere complementari nella misura in cui «the first sets fines for homicide and the second specifies procedures» (274).

⁷⁸ DAVIES 1996, 35. Sul rapporto tra *IC IV 75A* e 81, ll. 4-15 si vedano le importanti osservazioni di GAGARIN 2008a, 139-141.

⁷⁹ Si veda in proposito MAFFI 2016, 15-17.

⁸⁰ C. BRIXHE, M. BILE, "La circulation des biens dans les *Lois de Gortyne*", in C. DOBIAS-LALOU, ed., *Des dialectes grecs aux Lois de Gortyne*, Nancy, Paris 1999, 75-116; MAFFI 2003 e 2016; DAVIES 2005; "Gortyn within the Economy of Archaic and Classical Greece", in GRECO, LOMBARDO 2005, 153-174; GUIZZI 2018, 108-141.

soprattutto dalle analisi di Michael Gagarin, Edmond Lévy e Karen Rørby Kristensen⁸¹. A questo proposito va innanzitutto evidenziato il fatto che diverse norme in esso contenute miravano senz'altro ad innovare il contenuto di leggi precedenti⁸². L'indizio più chiaro ci viene offerto da quelle disposizioni che escludevano esplicitamente la possibilità di una applicazione retroattiva delle norme. Ciò appare ad esempio nella maniera più evidente a VI, ll. 9-25: «E il marito non deve vendere o promettere i beni della moglie, né il figlio quelli della madre. Se qualcuno compra o si fa dare in garanzia o si fa promettere contrariamente a quanto è stato stabilito quando questo è stato scritto (ἀλλᾶ δ' ἔγραπ[τα]ι ἄι τάδε τὰ γράμματα ἔγ[ρ]α[τται]), i beni siano della madre e della moglie; colui che ha venduto, che ha dato in garanzia o che ha promesso dovrà pagare il doppio a chi ha acquistato o si è fatto costituire in garanzia o promettere... *Per gli atti compiuti in passato non vi sia la possibilità di agire in giudizio* (τὸν δὲ πρόθθα μὲ ἔνδικον ἔμεν)⁸³» (cfr. anche V, ll. 1-9; IX, ll. 15-17; XI, ll. 19-23; XII, ll. 2-5: αἰ ἔδοκε, ἄι ἔγραπτο πρὸ τῶνδε τῶν γραμμάτων, μὲ ἔνδικον ἔμεν, «se [un figlio] ha donato [alla madre] in base a ciò che era scritto prima di queste norme, non sia passibile di azione giudiziaria», in cui va evidenziato l'uso del piuccheperfetto ἔγραπτο). A V, ll. 5-9, con il riferimento al cosmato di Kyllos e dei suoi colleghi (ὄκ' ὁ Αἰθ[α]λεὺς (σ)ταρτὸς ἐκόσμιον οἷ σὺν Κύ[λ]λοι), si fissa in particolare con precisione la data a partire dalla quale le nuove norme dovevano considerarsi in vigore, data che presumibilmente corrispondeva a quella dell'approvazione del codice (vd. *supra*, I.2.2)⁸⁴.

Che la materia rispetto alla quale si innovava fosse stata anche in precedenza regolata da norme scritte appare poi almeno da XI, ll. 19-23, dove, al termine dell'ampia sezione dedicata all'adozione (X, l. 33-XI, l. 23), viene chiarito che «si applicheranno queste regole da quando esse sono state scritte (κρέθαι

⁸¹ GAGARIN 1982; LÉVY 2000b; KRISTENSEN 2004. Ad una stratificazione di norme create in diversi periodi pensava anche M. TALAMANCA, “ΔΙΚΑΖΕΙΝ e ΚΡΙΝΕΙΝ nelle testimonianze greche più antiche”, in *Symposion 1974*, 119-123. MAFFI 2016, 3, considera l'assunto di una stratificazione di norme come un'ipotesi «plausible but unprovable». Contro un simile approccio si è invece schierata A.L. DI LELLO-FINUOLI, “Trasmissione della proprietà per successione ereditaria femminile e sistema della parentela nel ‘Codice di Gortina’”, in D. MUSTI *et alii*, edd., *La transizione dal miceneo all'alto arcaismo. Dal palazzo alla città*, Roma 1991, 215-230 (da leggere con l'“Intervento” di A. Maffi alle pp. 228-229), la quale ritiene che il codice si limitasse a riprendere, senza revisione o innovazione alcuna, il sistema organico delle già esistenti norme legali e consuetudinarie e, di conseguenza, nega con veemenza che nel codice sia contenuto alcun rimando a una precedente legislazione scritta.

⁸² Cfr. ad esempio WILLETTS 1967, 8-9: «The inscription tabulates statutory legislation amending prior written law on various topics».

⁸³ Trad. di A. Maffi *ap.* MAFFI 1997, 163 (per un commento cfr. 51-52).

⁸⁴ Si veda in proposito la discussione di CAMASSA 2011, 143-147.

δὲ τοῖδδε αἱ τὰδε τὰ γράμματα ἔγραπσε). Per quanto riguarda la situazione precedente (τῶν δὲ πρόθθα), in qualunque modo uno abbia, non si potrà *più* agire in giudizio (μὲ ἔτ' ἐνδικον ἔμεν) né contro l'adottato né da parte dell'adottato». Tale norma transitoria presuppone infatti che anteriormente la disciplina degli effetti patrimoniali dell'adozione⁸⁵ fosse stata diversa, come del resto viene confermato da due iscrizioni del VI secolo (*IC IV 20 e 21 [= LAC G20 e 21]*), le quali, per quanto molto frammentarie, contenevano certamente norme relative al diritto ereditario proprio in rapporto all'adozione⁸⁶. Allo stesso modo, *IC IV 62 (= LAC G62; 525-500)*, un documento di cui sono conservate soltanto poche parole della parte centrale di 9 linee, contiene una serie di termini che si ritrovano successivamente anche nella prima colonna del «codice», là dove si tratta del processo di *status* (I, l. 1-II, l. 2), cosicché «this is one of several indications we have that the legislation of the Code may have in some way modified earlier legislation»⁸⁷. Nella stessa direzione va inoltre la presenza, in alcune delle iscrizioni conservate, di evidenti segni di rasure e di riuso della pietra (*IC IV 43, 47 e 48*)⁸⁸, i quali testimoniano della volontà di obliterare testi di legge che con tutta evidenza non erano considerati più in vigore e la cui esposizione rischiava perciò di essere fonte di confusione e di disordine normativo.

Un secondo significativo elemento ci viene offerto da un fatto formale nell'articolazione interna del «codice», in altri termini dalla presenza di oltre una ventina di rimandi a «quanto sta scritto» o a «come è scritto» altrove⁸⁹. Tali riferimenti nella maggioranza dei casi rinviano a norme contenute nello

⁸⁵ WILLETTTS 1967, 30-31; MAFFI 1997, 83-85; KRISTENSEN 2004, 158-161.

⁸⁶ GAGARIN 2008a, 55; *LAC*, pp. 282-285. Secondo PERLMAN 2002, 190-192, «I.Cret. IV 21 must have been one of the first texts to be inscribed on the temple insofar as it occupies the most prominent position (to the right of the door) on the first course of the temple wall»; cfr. anche 216 (dove l'iscrizione viene datata *ca.* 550).

⁸⁷ GAGARIN 2008a, 124. Su *IC IV 62* cfr., nello stesso senso, anche *Nomima* II, 3, con il commento a p. 34: «Les expressions utilisées aux lignes 2-8 semblent annoncer la procédure précisée dans le *Code* I, 6-55... et pourraient représenter l'un de ces écrits antérieurs auxquels le *Code* fait si souvent référence». Una simile stratificazione di norme scritte, in rapporto alla responsabilità per i danni causati da uno schiavo il cui contratto di acquisto non è stato annullato entro un certo termine di tempo (*IC IV 72*, VII, ll. 10-15, da confrontare con 41, VII, ll. 7-19), è riconosciuta da Koerner, *Gesetzestexte*, pp. 518-519; DAVIES 1996, 46-47; *contra* GAGARIN 2008a, 133 con nt. 31, il quale osserva che l'uso di ἄνδρα con riferimento ad uno schiavo nella seconda iscrizione (l. 12) sarebbe «very unusual». Si veda il commento *ad loc.* in *LAC*, pp. 303-304, con esame delle diverse interpretazioni proposte per il passo.

⁸⁸ Si veda, da ultimo, la descrizione dei monumenti in *LAC*, pp. 308, 318 e 321.

⁸⁹ I casi sono sistematicamente raccolti e discussi da LÉVY 2000b, 187-189, cui rimando per un esame più puntuale. Si tratta peraltro di un uso abbastanza frequente tanto nella legislazione delle città cretesi (e quindi non esclusivo del «codice») quanto in quelle di altre comunità del mondo greco (per un elenco cfr. K.-J. HÖLKESKAMP, «(In-)Schrift und Monument. Zum Begriff des Gesetzes im

stesso capitolo del testo ma non mancano anche i rimandi ad altri capitoli dell'iscrizione o al codice stesso considerato nel suo insieme. Più significativi, dal nostro punto di vista, sono tuttavia i riferimenti «in avanti» a capitoli successivi, ciò che implica che chi incise il testo dovette servirsi come modello di una copia del codice già completa ed elaborata in tutte le sue parti (III, ll. 20-21 e 29-30, da confrontare con X, ll. 14-17) e, come avviene ad esempio nel caso di VI, ll. 29-31; IX, ll. 21-24 e, come si è visto, XII, ll. 1-5, anche a disposizioni *esterne* rispetto al codice stesso⁹⁰, ciò che riflette una concezione della legislazione della *polis* come di un complesso organico e unitario di cui il «codice» non era che una parte⁹¹. Al di là delle giuste puntualizzazioni di Michael Gagarin⁹², colpisce inoltre la vicinanza, anzi la quasi totale sovrapposizione verbale tra *IC IV 75A* e *IC IV 81*, che nuovamente fa pensare a un'elaborazione a tavolino a partire da un originale disponibile per la consultazione.

7. Va sottolineata l'importanza, nella nostra prospettiva, dell'approccio mirante allo studio della struttura compositiva delle sezioni in cui, su base tematica, si suole suddividere la «Grande iscrizione» gortinia. Non si vuole qui ritornare sul problema della correttezza o meno di termini quali quelli di «codice» e di «codificazione» in rapporto ad essa⁹³ – come si è visto il testo di certo non esauriva il complesso delle norme giuridiche in vigore a Gortina al tempo della sua «pubblicazione» – bensì esaminare l'organizzazione di quelle parti che paiono riflettere un maggiore grado di elaborazione e che in qualche maniera si pongono quantitativamente, ma soprattutto *qualitativamente*, su

archaischen und klassischen Griechenland”, «ZPE» 132, 2000, 85-87 e ntt.; PAPAKONSTANTINOU 2008, 61 e 163, nt. 41; GAGARIN 2008a, 142-143).

⁹⁰ Nei primi due luoghi citati è particolarmente significativa la disposizione, comune ad entrambi, secondo cui «l'azione sia intentata presso il giudice competente *così come è stabilito per ciascuna materia*» (ἐφεκτάστο ἔργαττα), che sembra rimandare a una regolamentazione esaustiva, non sappiamo dove contenuta (e dove visibile), riguardante la competenza a giudicare.

⁹¹ BOFFO 2003, 25.

⁹² GAGARIN 2008a, 139-141. Un altro caso di testi apparentemente identici e paralleli ripetuti in iscrizioni diverse è rappresentato da *IC IV 42B*, ll. 11-14 e *SEG 23*, 585 (= *Nomima II*, 5; cfr. *LAC Gortyn1*); si vedano le osservazioni in proposito in *LAC*, p. 462.

⁹³ Sulla questione, dopo l'ampia rassegna della problematica e della più recente letteratura di MAFFI 2003, 168-179 (cfr. 2016, 3), vd. GAGARIN 2008a, 145-175. Contro l'idea che per le legislazioni greche si possa utilmente parlare di «codificazione» si sono espressi HÖLKESKAMP 1999, 262-269; 2005; THÜR 2005b, 9-11, 13-19. La nozione di codice assunta come paradigma di giudizio dal primo (2005, 284: «'Codification' is a complex process of construction that involves not only "compilation", but also "organization, finalization, authorization, legitimation, and publication" and at last results "in a written authorized text"») è peraltro eccessivamente rigida. Sulla questione cfr. anche THOMAS 1996, 25-29.

un piano diverso rispetto ad altre meno articolate, meno elaborate leggi o sezioni. Come dimostrato da Gagarin in un fondamentale articolo, l'uso di mezzi formali quali l'asindeto, da un lato, e gli spazi vuoti e i segni di interpunzione, dall'altro, consentono infatti di riconoscere nell'iscrizione un'articolazione delle norme in sezioni e sottosezioni la cui formazione può essere plausibilmente spiegata come il risultato di un processo «storico» di revisione, integrazione e progressivo assemblaggio e adattamento di prescrizioni in origine introdotte separatamente, protrattosi nel tempo e cominciato forse già alla fine del VII secolo⁹⁴.

Prenderemo in particolare in esame due sezioni che, nella classificazione di Karen Kristensen, si iscrivono nella categoria degli «elaborated codified enactments», quella cioè relativa alle controversie legate allo *status* delle persone e alla proprietà (I, l. 1-II, l. 2) e quella dedicata alla disciplina dell'adozione *inter vivos* (X, l. 33-XI, l. 23). Nella prima, si individua innanzitutto l'enunciazione del principio generale secondo cui «chi è tenuto ad agire

⁹⁴ GAGARIN 1982 (ripreso sinteticamente in *LAC*, pp. 50-52). Lo studioso americano identificava in questo modo un'articolazione in 35 sezioni identificate dall'uso dell'asindeto e, al loro interno, 50 sottosezioni marcate dagli spazi vuoti di una o due lettere. I criteri individuati da Gagarin e le sue conclusioni non sono stati peraltro da tutti accettati. LÉVY 2000b, 189-196, propone un'organizzazione in 3 grandi partizioni tematiche (tutela delle persone, devoluzione dei beni, persone e beni) e 7 capitoli, pur dovendo riconoscere che «à côté des grands chapitres ainsi réunis, on trouve aussi une succession de courts chapitres, qui peuvent donner une impression de désordre (195)». KRISTENSEN 2004, toglie la legislazione supplementare posta alla fine del testo (XI, l. 24-XII, l. 19), distingue invece 29 leggi («individual laws») distribuite in 7 sezioni («illegal seizure», «sexual assault», «estate settlement», «laws on inheritance», «property management», «legislation related to the heiress», «adoption»), con soltanto due anomalie rispetto a questa articolazione tematica, e suggerisce una loro classificazione in base al grado di elaborazione e complessità in tre categorie: «simple single enactments», «elaborated single enactments», «elaborated codified enactments». In questo contesto rimane discussa la rilevanza dei segni di divisione, quali la palmetta, la foglia e altri, come elemento utile ai fini di una attribuzione cronologica delle disposizioni. Mentre il segno di separazione della doppia ascia, che ricorre due volte (IX, ll. 24 e 43), e la legatura (X, l. 25) sono incisi e sembrano riflettere una prassi antica (il primo segno si ritrova soltanto in *Nomima* I, 81 = *LAC* Dr1, l. 4, e *IC* I, xxviii, 5 = *LAC* L5, l. 7, «a legacy from previous editions of the laws or an older habit that is retained here», come suggeritomi da K.R. Kristensen, *per ep.*) e anzi più risalente rispetto alla data di redazione del codice (*IC* IV, p. 125; cfr. M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca*, I, Roma 1967, 393-394; *LSAG*, 309), le posizioni degli studiosi si dividono rispetto ai segni dipinti in rosso che ornavano gli spazi vuoti: secondo *LSAG*, 469, «[t]he painted leaves between the paragraphs are of the Roman period»; M. GUARDUCCI, *IC* IV, p. 125, li considera al contrario contemporanei all'iscrizione. Come persuasivamente argomentato da GAGARIN 2006; 2008a, 69-87, 122-175, le iscrizioni non avevano un valore puramente «simbolico» né erano esposte pubblicamente in funzione del loro impatto visivo, bensì erano concepite in modo tale da essere accessibili ad un pubblico ampio: tali espedienti grafici miravano quindi in primo luogo a renderne più agevole la lettura; nello stesso senso MAFFI 2016, 1-4, secondo cui «the rules of the *GC* [*scil.* il codice di Gortina] are clearly addressed to judges *and* citizens, with practical applications in mind» (3). Per il parallelo uso degli spazi vuoti come mezzo per marcare anche sul piano visivo l'articolazione del testo in «large units of sense» nel decreto di V secolo del demo attico di Icaro (*IG* I³ 254) vd. WILSON 2015, 99-100. Su tali elementi paratestuali, in una prospettiva bibliologica, cfr. anche DEL CORSO 2017.

in giudizio (per affermare il proprio diritto) riguardo ad un libero o ad uno schiavo, non deve impossessarsene prima del processo» (ὅς κ' ἐλευθέρου ἢ δόλοι μὲλλει ἀνπιμολῆν, πρὸ δίκας μὲ ἄγειν)⁹⁵, con la specificazione dell'ammontare delle pene in caso di violazione⁹⁶ e delle modalità con cui il giudice doveva stabilire l'entità della multa ovvero agire in sede di giudizio nel caso che colui che si era impadronito della persona rivendicata affermasse la propria innocenza (I, ll. 1-14). Fanno seguito una serie di norme procedurali di carattere più puntuale riguardanti il caso che *a*) la condizione, libera o servile, della persona rivendicata fosse contestata in giudizio (I, ll. 15-18); *b*) l'appartenenza dello schiavo fosse controversa (I, ll. 18-24); *c*) il soccombente in giudizio rifiutasse di rilasciare il sequestrato (I, ll. 24-39), e, infine, *d*) lo schiavo oggetto della lite si fosse rifugiato in un tempio (I, ll. 39-49). La sezione è poi completata da tre norme aggiuntive, tutte precedute da uno spazio vuoto, che disciplinano i casi particolari che lo schiavo morisse durante il processo (I, ll. 49-51), che una delle due parti fosse un magistrato (κόσμος; I, ll. 51-55), e, infine, che l'ἄγειν, l'atto cioè di mettere le mani su un individuo, avesse come oggetto il soccombente in un giudizio (νενικαμένος) o chi avesse garantito un debito con la propria persona (κατακείμενος), nei quali casi tale atto era ritenuto legittimo (I, l. 56-II, l. 2)⁹⁷.

Come è stato più volte osservato, la disciplina di questa prima sezione del «codice» si sviluppa dunque in due parti ben distinte, con uno slittamento dell'interesse del legislatore da una limitazione imposta dalla *polis* al diritto di autotutela, con il divieto di procedere all'ἄγωγή prima del processo (I, ll. 1-14), al vero e proprio processo in cui si doveva decidere sul merito della controversia (e in rapporto al quale l'*agein* era vietato), in altri termini lo *status* della persona rivendicata e, nel caso non fosse libero, la proprietà dello schiavo (I, ll. 15-24), e alla statuizione degli obblighi (e delle eventuali sanzioni in caso di violazione) del soccombente in giudizio (I, ll. 24-49) nonché, in coda, alla previsione di alcuni casi particolari ed eccezioni

⁹⁵ Trad. di A. Maffi *ap.* MAFFI 2002, 113. Come viene messo in evidenza in LAC, p. 340, «[t]his initial section is commonly analyzed as concerned with status disputes, on the one hand, and ownership disputes on the other... but it is more important to note that the legislator treats these as the same type of dispute, subject to the same procedural rules. The section is thus aimed at clarifying the procedures for resolving disputes where a claim to ownership is disputed, regardless whether a dispute over status is also involved».

⁹⁶ Sul carattere monetario dei valori delle multe previste dal codice di Gortina cfr. A. POLOSA, "Strumenti di valutazione nella Grande Legge di Gortyna", in GRECO, LOMBARDO 2005, 129-151; GUIZZI 2018, 154-155. A questo proposito MAFFI 2016, 27-29, ritiene anzi che la normativa contenuta nel «codice» mirasse a preservare le strutture familiari tradizionali di fronte ai cambiamenti nella società determinati dall'introduzione della moneta e di un'economia legata al mercato.

⁹⁷ Sulla disciplina relativa al processo di *status* cfr. MAFFI 1983, 3-117; 2002; Koerner, *Gesetzestexte*, 163; *Nomima* II, 6; LAC, pp. 338-345.

(I, 1. 50-II, 1. 2). Diviene così probabile che tale articolazione formale, nella quale si riconosce, in uno sforzo di autentica «codificazione», un principio logico di organizzazione e un andamento, scandito anche da una serie di *vacat*, dal generale al particolare⁹⁸, fosse in realtà il risultato di un processo di progressiva elaborazione, sviluppatosi verisimilmente in risposta alle esigenze pratiche poste dall'esperienza, su un non quantificabile, ma forse ampio, arco di tempo, a partire dalla regola ὅς κ' ἐλευθέροι ἔ δόλοι μέλλει ἀνπιμολῆν, πρὸ δίκας μὲ ἄγεν, la quale a sua volta doveva rappresentare un momento di affermazione dell'autorità della *polis* rispetto alle tradizionali pratiche dell'autotutela. Come sottolineava Karen Kristensen, ciò che abbiamo davanti a noi è in realtà un'antica legge sul divieto di *agein* che venne in seguito fatta oggetto di ulteriori disposizioni legislative⁹⁹.

Allo stesso modo, la più breve sezione relativa all'adozione (X, 1. 33-XI, 1. 23) inizia con la regola generale che «l'adozione sia possibile da qualunque parte uno voglia» (ἀνπανσιν ἔμεν ὁπὸ κά τιλ λῆι; X, ll. 33-34), da intendersi nel senso che la persona da adottare poteva essere scelta tra *tutti* i cittadini, e quindi presumibilmente anche al di fuori della tribù (ma non tra i *nothoi*, gli stranieri o i non-liberi), e prosegue con *a*) la specificazione delle procedure (presentazione ai cittadini nell'agorà, sacrificio di fronte all'eteria) (X, ll. 34-39); *b*) gli obblighi dell'adottato «verso gli dèi e verso gli uomini» (X, ll. 39-48, con un rinvio forse a IV, ll. 31-43 o, più probabilmente, ad un'altra precedente normativa); *c*) la posizione successoria dell'adottato (X, 1. 48-XI, 1. 6); *d*) l'eventualità che l'adottato non abbia figli maschi (XI, ll. 6-10); *e*) la procedura di revoca dell'adozione (XI, ll. 10-17); *f*) le limitazioni alla possibilità di adottare (o, meglio, di essere adottato) (XI, ll. 18-19); *g*) norme transitorie sugli effetti patrimoniali dell'adozione ed esclusione di una applicazione retroattiva della legge (κρέθαι δὲ τοῖδδε αἱ τάδε γράμματ' ἔγραψε, τῶν δὲ πρόθθα ὁπᾶι τις ἔκει ἔ ἀνπαντυῖ ἔ παρ ἀμπαντῶ μὲ ἔτ' ἔνδικον ἔμεν; XI, ll. 19-23). La sezione può così essere suddivisa, sulla base dei *vacat*, in quattro gruppi di clausole, il cui contenuto è così sintetizzabile: 1) X, ll. 33-39: chi e come si adotta; 2) X, 1. 39-XI, 1. 6: regole sulla successione; 3) XI, ll. 7-19: norme integrative; 4) XI, ll. 19-23: limitazione degli effetti retroattivi delle norme¹⁰⁰.

⁹⁸ LÉVY 2000b, 196-197 («[o]n y reconnaît aussi, en dehors des cas particuliers, placés à la fin, un ordre chronologique fondé sur le déroulement de la procédure»); KRISTENSEN 2004, 144-146; GAGARIN 2008a, 159-162 («the rules in this section are arranged logically and hierarchically, so as to provide a systematic and comprehensive treatment of the subject» [161]).

⁹⁹ KRISTENSEN 2004, 144-146; cfr. anche GAGARIN 1982, 138-140; MAFFI 1983, 25-58, 111-112.

¹⁰⁰ Per un commento sistematico alla sezione cfr. WILLETTS 1967, 30-31 e 76-78; A. MAFFI, «Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene», in *Symposion 1990*, 205-231; 1997, 75-85;

Fermo restando che la legge, come emerge quanto meno dall'ultima clausola, certamente introduceva delle innovazioni rispetto alla normativa già esistente, è difficile stabilire in che cosa queste consistessero. Non sappiamo ad esempio se la norma introduttiva ἀνπανσιν ἔμεν ὁπὸ καὶ τιλ λῆι, che, sul piano linguistico, trova un parallelo quasi perfetto nell'iscrizione di Spensizio (*SEG* 27, 631 = *Nomima* I, 22 = *LAC* Da1, A, ll. 14-15: ὁπω καὶ λῆι ἐλέσθαι), come potrebbe far pensare la sua brevità lapidaria risalga veramente agli strati più antichi della legislazione gortinia in tema di adozione. Come è stato anzi osservato da Albio C. Cassio, il fenomeno delle assimilazioni consonantiche (ad es. τιλ λῆι per τις λῆι; ἀμπαίνεσθαι per ἀμπαίνεσθαι), tipico, sul piano fonetico, della lingua del codice, è un fatto innovativo e ciò non è privo di interesse in rapporto al «problema di eventuali citazioni o di un eventuale incorporamento di legislazione anteriore», perché ciò «significa che o la legislazione anteriore era recente o, se era antica, essa è stata omologata sul piano grafico»¹⁰¹. È possibile, peraltro, che gli elementi più recenti risiedessero nel rapporto meno vincolante che si stabiliva tra l'adottante e l'adottato (il primo poteva infatti ripudiare il secondo e a quest'ultimo era consentito di rinunciare all'eredità) o nel riconoscimento dei diritti ereditari delle figlie femmine dell'adottante (cui l'adottato era di fatto equiparato) ovvero, più genericamente, negli effetti patrimoniali dell'atto dell'adozione¹⁰². Rimane il fatto che la sezione sull'adozione venne elaborata combinando leggi già esistenti e norme nuove suggerite dall'esperienza o, forse, introdotte anche in previsione di possibili situazioni future¹⁰³ e che, ancora una volta, l'organizzazione della materia risulta lineare e coerente e, entro certi limiti, cronologica¹⁰⁴.

2003, 201-204; 2016, 11-12; *LAC*, pp. 414-421.

¹⁰¹ CASSIO 2005, 88-90.

¹⁰² Per la prima spiegazione WILLETTS 1967, 30; per la seconda KRISTENSEN 2004, 159-160; per la terza MAFFI 1997, 83-85.

¹⁰³ GAGARIN 2008a, 170; cfr. anche MAFFI 2003, 175, il quale conclude la sua disamina sulla natura delle norme contenute nel codice di Gortina rilevando come in esso «si riscontrano cinque tipi di norme: 1) norme consuetudinarie messe per la prima volta per iscritto; 2) norme scritte che riprendono norme già esistenti inserendole in un insieme organico (Testo Unico); 3) norme scritte che modificano norme scritte precedenti con effetto non retroattivo; 4) norme scritte che modificano norme scritte precedenti con effetto retroattivo; 5) norme scritte che integrano norme scritte all'interno del CdG stesso».

¹⁰⁴ L'organicità della disciplina dell'adozione è sottolineata da DAVIES 1996, 40 («[t]his is really codification»); *Nomima* I, 144; H. e M. VAN EFFENTERRE, "La codification gortynienne, mythe ou réalité?", in LÉVY 2000a, 178-179; MAFFI 2003, 170-172; GAGARIN 2008a, 165-170; *LAC*, p. 416 (dove si nota nello stesso tempo che «the wording of some of the individual provisions is far from clear or systematic»). KRISTENSEN 2004, 158-161, classifica nondimeno la legge tra gli «elaborated single enactments», come tali, come si è visto, distinti dai «codified elaborated enactments».

8. Alla luce di questi esempi, la questione diviene per noi quella di capire in che modo il «creatore» del «codice», sia che si fosse trattato di un unico legislatore, di una commissione o di magistrati giudicanti¹⁰⁵, poté in concreto compiere il lavoro di revisione e assemblaggio delle norme confluite nella nostra iscrizione, un testo di cui, giova ripeterlo, al di là della più volte rilevata tendenza verso una progressiva accumulazione più che sistematica integrazione delle norme¹⁰⁶, si è, direi, pressoché unanimemente sottolineata l'eccezionale dimensione quantitativa e la complessità e il carattere sofisticato dell'organizzazione. Il primo punto da cui partire è, a mio giudizio, un fatto terminologico: i contenuti del codice, per i quali i moderni abitualmente usano i termini «leggi», «norme», «disposizioni» e «clausole», erano per gli antichi Gortinî «le cose scritte» (τὰ γράμματα, τὰ ἐγραμμένα), ciò che rivela, nella maniera più chiara, come il «legislatore» si muovesse entro una dimensione permeata dalla scrittura¹⁰⁷. Abbiamo poi visto come questa concezione si traducesse, nell'organizzazione del codice (ma in realtà non soltanto in esso: cfr. ad es. *IC IV* 41, I, l. 11; II, l. 6; VII, l. 11; 43, Aa, ll. 7-9; Ab, ll. 7-9; 47, ll. 23-24; 75, A, ll. 4-5; 76, B, ll. 4-5; 80, l. 10, ecc.), in un numero di riferimenti incrociati a «quanto è scritto» o a «come sta scritto» sia, nella maggior parte dei casi, nello stesso o in altri capitoli del codice sia in norme al di fuori di esso. Se è poi corretto l'assunto che nella maggioranza dei casi asindetico e spazi vuoti indicavano che le disposizioni da essi distinte costituivano in origine leggi separate (la cosa, per citare un ulteriore esempio, è manifesta in *IC IV* 43 [= *LAC G43*] dove significativamente troviamo quattro testi apparentemente distinti e di diverso contenuto [Aa, Ab, Ba, Bb], due dei quali preceduti dall'invocazione Θιοί, che necessariamente devono corrispondere per lo meno a tre leggi approvate separatamente ma, più probabilmente, a quattro¹⁰⁸), ci si può allora domandare come, materialmente, si fosse proceduto alla loro raccolta e rielaborazione. Molte delle leggi saranno state verisimilmente iscritte ed esposte sulle pareti di edifici o su stele. Non è nemmeno escluso che esse venissero memorizzate

¹⁰⁵ Si vedano rispettivamente GAGARIN 2008a, 169-170 (unico legislatore); MAFFI 2003, 173-175 (apposita commissione di legislatori che redasse il testo e «lo presentò all'organo deliberativo ordinario per l'approvazione»); DAVIES 1996, 43-46 e 53-56 (magistrati uscenti che pubblicavano le novità di legge introdotte durante il loro periodo di carica).

¹⁰⁶ GAGARIN 1982, 134-135, 145-146; DAVIES 1996; HÖLKESKAMP 1999, 126-128.

¹⁰⁷ Utili osservazioni in proposito in M. GAGARIN, "The Rule of Law in Gortyn", in HARRIS, RUBINSTEIN 2004, 176-177. Vd. anche *infra*, I.4.2-3, a proposito dell'iscrizione relativa allo scriba Spensizio, cronologicamente non di molto precedente.

¹⁰⁸ GAGARIN 1982, 136-137; 2008, 136-138; *LAC*, pp. 308-314. In Aa, ll. 7-9, e Ab, ll. 7-9, per di più compaiono rinvii ad altra normativa e altre leggi evidentemente scritte altrove.

e trasmesse oralmente¹⁰⁹, ma la soluzione più convincente mi sembra quella di pensare che tali leggi fossero disponibili anche in una copia d'archivio su altro materiale e che il lavoro di revisione e sistemazione fosse stato effettuato proprio partendo da esse.

Questa ipotesi trova a mio giudizio conferma in un elemento formale tutto sommato da non sottovalutare, e cioè l'organizzazione dei testi sulla pietra che, come abbiamo visto, a partire dalle iscrizioni del secondo gruppo individuato da Margherita Guarducci, in altri termini dalla fine del periodo arcaico (ca. 500), risultano disposti *boustrophedon* su colonne, come nella impaginazione di un rotolo di papiro¹¹⁰. Dovremmo cioè immaginare che l'organizzazione del testo della Grande Iscrizione non facesse che imitare quella del suo modello, dell'antigrafo da cui venne trascritto. A questo proposito va in particolare notato che nelle iscrizioni del primo gruppo provenienti dal santuario di Apollo Pizio studiate da Paula Perlman, *mai* compare un rimando a «quanto è scritto» altrove (e anzi il verbo *γράφω* non vi figura affatto)¹¹¹, cosicché si può supporre che vi debba essere una correlazione tra i due fenomeni. Che la fine del VI secolo possa essere assunto, almeno nel caso di Creta, come un momento importante nelle dinamiche connesse all'uso dei documenti scritti in ambito pubblico e amministrativo appare del resto confermato anche dal decreto con cui, nell'ambito di una comunità (Datala?) per la quale la documentazione epigrafica è scarsissima¹¹², si ritenne necessario assoldare e conferire notevoli privilegi a un *ποινικιστάς* che avesse il compito di *ποινικάζεν τε καὶ μναμονεῖεν* per la città «le cose pubbliche, tanto quelle divine che quelle umane» (*SEG 27, 631 = LAC Dr1*) (vd. *infra*, I.4.2).

Va senz'altro detto che in nessuna iscrizione viene esplicitato dove in concreto fossero reperibili (o consultabili) quei *γράμματα* cui si rinviava, con l'unica problematica eccezione di *IC IV 80 (= Nomima I, 7 = LAC G80)*, non una legge ma un decreto (databile alla prima metà del V secolo) che regolava i rapporti, diseguali, tra Gortina e Rizenia, una *polis* in qualche

¹⁰⁹ KRISTENSEN 2004, 162-163, spiega in questo modo alcune discrepanze tra *IC IV 72, VI, ll. 12-24* e *IX, ll. 7-15*, due leggi le cui somiglianze sono altrimenti pressoché *verbatim*.

¹¹⁰ Tale osservazione, dovuta a M. Guarducci (*IC IV*, p. 87: *Tituli fere omnes per columnas dispositi sunt, sicut in voluminibus papyraceis factum esse constat*), è stata di recente ripresa e valorizzata, nell'ambito di un'analisi sui rapporti tra scrittura epigrafica e scrittura su papiro, da DEL CORSO 2002, 186; 2003, 32-35; 2017, 18-19. Ho riesaminato con nuovi argomenti e altri esempi la questione in FARAGUNA 2020a, 122-125.

¹¹¹ PERLMAN 2002, 197, nt. 56: «nowhere in the surviving fragments of the Pythion laws does *γράφω* or its derivatives appear».

¹¹² Da Aphrati, secondo VIVIERS 1994 da identificare con il sito dell'antica Datala, proviene soltanto un'altra iscrizione databile all'inizio del V secolo, *IC I, v, 4* (vd. *supra*, I.1.2).

modo dipendente dalla prima¹¹³ – al suo interno significativamente troviamo l’epigrammatica statuizione τὰ ἐγραμμέν’, ἄλλα δὲ μέ, «sono valide le cose che sono scritte, le altre no» (l. 12). In esso, nel contesto di una clausola relativa al divieto per i Gortinî di esigere in garanzia beni dei Rizenî (ἐνεκυραστὰν δὲ μέ παρέρπεν Γόρτυνιον ἐς τῷ Ῥιττενίω), si precisa in particolare che in caso di violazione la multa sarà pari al doppio del valore del pegno (διπλεῖ καταστᾶσαι τὰν ἀπλόον τιμάν) ἄι ἐν τᾷ πόραι ἔ[γρα]τται, «come è scritto ἐν τᾷ πόραι» (ll. 8-11).

Il significato dell’espressione ἐν τᾷ πόραι, e anzi la stessa lettura del testo, è incerta e controversa¹¹⁴. La questione, legata anche all’interpretazione dell’espressione τὸν μὲ πειθόμενον τῷ πολέμο/πορίμο/πορίσμο (?) alla l. 6 dell’iscrizione¹¹⁵, è, allo stato attuale delle conoscenze, di pressoché impossibile soluzione: mentre infatti, secondo Margherita Guarducci, ἐν τᾷ πόραι sarebbe da leggere come ἐν τᾷ πόραι (= (ἐ)φόραι) e si riferirebbe alla sede del collegio degli efori¹¹⁶, Monique Bile proponeva l’accostamento a φορά, «imposta»¹¹⁷; Henri van Effenterre, per parte sua, suggeriva di vedere nell’espressione l’equivalente dell’attico ἐν τῆι ἐπ’ οὔρα, «sur la pierre (ou sur l’inscription) qui est à l’arrière», individuando anzi in IC IV 81 (*Nomima* II, 47 = LAC G81), in cui nuovamente si tratta di ἐνέχυρα, il documento iscritto «dietro», «sul retro», cui si rimandava¹¹⁸. La seconda spiegazione, per quanto a prima vista attrattiva, non sembra peraltro adattarsi bene al contesto, a meno che non si voglia tradurre con «come è scritto nella legge (o nelle leggi) sulla φορά». Stephanie P. Craven ha a questo riguardo

¹¹³ PERLMAN 1996, 262-266; 2004b, 1186; CHANIOTIS 1996, 161-165; KRISTENSEN 2002, 71-74; G. MARGINESU, “Rapporti interpoleici nella Creta arcaica e classica. Alcune notazioni”, in LOMBARDO, FRISONE 2008, 364-367; LAC, pp. 440-445.

¹¹⁴ VAN EFFENTERRE 1993 (*SEG* 43, 607); *Nomima* I, 48 e 51; A. MAGNELLI, “Disposizioni legislative riguardanti il regime della terra in tre inediti frammenti di Gortyna (Creta)”, «Dike» 2, 1999, 152-153 con nt. 32; LAC, p. 442, con riferimento alle ll. 6 e 10. SEELENTAG 2015, 193, sceglie di non tradurre l’espressione.

¹¹⁵ Dossografia in PERLMAN 1996, 281, nt. 166; LAC, p. 442 *ad loc.*; GENEVOIS 2017, 317, nt. 3.

¹¹⁶ IC IV, 184 e 186. La proposta della Guarducci è accolta da R.F. WILLETTS, *Aristocratic Society in Ancient Crete*, London 1955, 111-114. LAC, p. 442, *ad l.* 10, nota che delle varie interpretazioni proposte questa è quella «least unsatisfactory».

¹¹⁷ M. BILE, *Le dialecte crétois ancien*, Paris 1988, 171, nt. 70.

¹¹⁸ VAN EFFENTERRE 1993. Si noti peraltro che, sebbene in IC IV 81 effettivamente più volte compaiano forme del verbo ἐνεχυράζω, il contenuto dell’iscrizione non sembra in nessun modo poter essere messo in rapporto con le disposizioni, che riguardano un ambito molto specifico, del nostro documento. In LAC, p. 444, si osserva in proposito che «G71 or G81 are possible candidates; neither prescribes a fine of ‘double the simple value’ or prescribes the method of payment», sebbene venga lasciata aperta la possibilità che «such a provision may have once stood in either or both laws where the text is now missing», una possibilità peraltro abbastanza tenue.

anni addietro proposto il confronto con il formulario di alcune iscrizioni di età ellenistica in cui si rimandava alle sanzioni pecuniarie previste nel διάγραμμα (cfr. ad es. *IC I*, xvi, 1, ll. 36-38: τιμαῖς δὲ χρῆσιόμεθα ταῖς ἐς τὸ διαγράμματος τῷ τῶν Κρηταίων αἰ ἐκάστων ἔγραπται)¹¹⁹. La terza, come notava lo stesso van Effenterre, ha il difetto di dire troppo, risultando alla luce della prassi gortinia (e greca in generale) sorprendente che «un accord entre cités puisse faire référence à la place relative que devrait occuper la future transcription du texte sur un monument par rapport à une autre inscription de ce même monument»¹²⁰.

Rimane l'esegesi proposta da Guarducci, da valutare peraltro alla luce della totale assenza di testimonianze sicure sull'esistenza di efori a Creta (si noti anzi l'affermazione di Eforo, *FGrHist* 70 F 144 *ap.* Strabo 10,4,18, τοὺς δὲ ἐφόρους δὲ τὰ αὐτὰ τοῖς ἐν Κρήτη κόσμοις διοικοῦντας ἐτέρως ὠνομάσθαι). L'insigne studiosa citava a sostegno della sua tesi *IC I*, xxviii, 1, dove ἔπορος sarebbe non un nome di persona ma un magistrato e la sua esegesi sembra essere stata accolta nel *Lexicon of Greek Personal Names* se è vero che sotto il nome, peraltro rarissimo, Ἔφορος non compare un riferimento al nostro documento¹²¹. D'altra parte, l'iscrizione appare disordinata e iscritta da mani diverse e ci si può chiedere perché ἔπορος vi ricorra ripetuto più volte¹²². Gagarin suggerisce che *Pora* (o *Phora*) potrebbe anche rimandare a un luogo («a place name»)¹²³ ma l'unico riferimento ad un edificio che sono riuscito ad individuare nell'epigrafia di Gortina è di nuovo nell'iscrizione del «codice» dove viene previsto che chi intenda revocare l'adozione dovrà perfezionare l'atto depositando dieci stateri «nel tribunale» (*IC IV* 72, XI, ll. 14-16: ἀνθέμ[εν δὲ δέκ]α [σ]τατῆρανς ἐδ δικαστέριον)¹²⁴. In definitiva,

¹¹⁹ S.P. CRAVEN, *Koinodikion. A Study of Judicial Process as a Diplomatic Tool in Hellenistic Crete* (Master's Report, The University of Texas), Austin 2009, 48, nt. 99. Sul *diagramma nel κοινὸν τῶν Κρηταίων* cfr. Chaniotis, *Verträge*, 137-141; CHANIOTIS, KRITZAS 2010, 169 con nt. 2, che lo descrivono come «eine Liste von Delikten, die für diese vorgesehenen Geldstrafen (τιμαί) sowie die Prinzipien für die Führung von Prozessen enthielt» (si vedano in proposito, nello stesso *Symposium 2009*, anche le mie osservazioni alle pp. 185-189).

¹²⁰ VAN EFFENTERRE 1993, 19, nt. 36.

¹²¹ P.M. FRASER, E. MATTHEWS, edd., *Lexicon of Greek Personal Names, I: The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica*, Oxford 1987, 160 e 191.

¹²² Per quanto la pietra provenga dall'Acropoli cittadina, molto difficilmente essa può essere identificata come una lista ufficiale di magistrati. G. Marginesu (*per ep.*) mi suggeriva che potrebbe anche trattarsi «di un semplice esercizio scrittorio di apprendisti lapicidi»; così anche PERLMAN 2002, 196.

¹²³ LAC, p. 442, *ad l.* 6.

¹²⁴ G. MARGINESU, *Gortina di Creta. Prospettive epigrafiche per lo studio della forma urbana*, Atene 2005, 50-53.

le possibilità di proporre un'esegesi soddisfacente per l'espressione ἐν ταῖς πόραις sono estremamente limitate ma va osservato che nelle prime due ipotesi l'implicazione è che il rimando fosse a documenti presumibilmente su materiale non durevole o conservati in un edificio.

9. Nonostante i problemi talora insolubili che pone, il caso di Gortina conferma quindi e aggiunge spessore concreto al quadro, emerso nella prima parte di questa analisi, di norme progressivamente riviste e rielaborate a partire da originali conservati su materiale deperibile in qualche sorta di «archivio» già a partire dall'epoca arcaica. Questa conclusione non è di piccolo significato e ha ovviamente importanti implicazioni anche su un piano più generale. In un recente saggio, Rosalind Thomas, riallacciandosi ai suoi precedenti studi sul problema della litterazione nel mondo greco, ha sottolineato la necessità di affrontare la questione non in maniera rigida e monolitica, bensì attraverso l'adozione di una prospettiva diacronica e distinguendo tra una pluralità di *literacies*, ciascuna con le sue caratteristiche e legata alle specifiche esigenze e allo specifico contesto per il quale si faceva uso dello strumento scritto¹²⁵. La studiosa individua così in concreto, con alcune sottocategorie, ad esempio una *literacy* connessa all'esercizio delle attività dei banchieri («banking literacy»), una propria del mondo dei mercanti e dei commerci («commercial literacy») e una legata all'esercizio delle magistrature («officials' literacy»), di cui abbiamo il riflesso materiale soprattutto nell'incremento nella produzione di iscrizioni nell'Atene democratica a partire dagli anni '50 del V secolo (e in particolare, dopo la ridatazione di molti dei decreti «imperiali» di Atene, dagli anni '20 di quel secolo)¹²⁶. Mi sembra allora che l'analisi fin qui condotta autorizzi ad aggiungere a queste categorie un'altra, quella della «legal literacy»¹²⁷. Si sarà trattato, in questa fase, di un fenomeno certamente elitario¹²⁸ ma, considerata

¹²⁵ THOMAS 2009a e 2009b; cfr. anche, nello stesso senso, J.-P. WILSON, "Literacy", in RAAFLAUB, VAN WEES 2009, 556-561, che distingue tra diversi livelli di litterazione etichettati come «developed literacy», «political literacy», «practical literacy» e «kindergarten literacy». Sulla *literacy* dei ceramografi e sui problemi ad essa connessi si vedano ora H.R. IMMERWAHR, "Nonsense Inscriptions and Literacy", «Kadmos» 45, 2006, 136-172; 2007. Cfr. anche A. JOHNSTON, "Straight, Crooked and Joined-up Writing. An Early Mediterranean View", in PIQUETTE, WHITEHOUSE 2013, 193-212.

¹²⁶ HEDRICK 1999, 389-408; cfr. anche THOMAS 1994, 43-49; SICKINGER 2007; LIDDEL 2010. In proposito vd. anche *infra*, I.7.1 e 12.

¹²⁷ Attingo questa definizione da una relazione rimasta inedita di K.R. KRISTENSEN, "Written Laws in an Oral Context: 'Legal Literacy' in Ancient Crete"; cfr. anche PAPAKONSTANTINO 2008, 170-171, ntt. 20-21.

¹²⁸ Sui modi, spesso legati alla comunicazione orale, con cui poteva essere diffusa la conoscenza delle leggi nella società cretese vd. PAPAKONSTANTINO 2002, 140-143 (*SEG* 52, 822); 2008, 76-83.

l'ubiquità della legge nelle città cretesi, il suo impatto sulla società nel suo complesso non deve essere per questo sottovalutato¹²⁹.

¹²⁹ GAGARIN 2006; 2008a, *passim*, insiste sul fatto che le leggi cretesi, come rivelato dalle loro stesse caratteristiche formali e dalla loro organizzazione, erano concepite per l'uso pratico (cfr. ad esempio 2008a, 144: «The fact that legislators paid attention to the physical, structural and organizational features thereby making their laws easier for readers to read, understand, and use, confirms that this legislation was meant for practical use by some moderately large part of the community»). Un elemento a sostegno di questa tesi è il fatto che, come emerge dalle iscrizioni conservate (vd. *supra*, § 6-7), le leggi pubblicate formavano complessi (anche se non «codici») tematicamente coerenti e unitari. Sempre riguardo al problema dei destinatari del codice, MAFFI 2003, 169-170, conclude che «[i]l soggetto cui il legislatore si rivolge nel dettare le sue norme è il cittadino, identificato come *eleutheros*, ed è il cittadino proprietario... L'*apetairos*, chiunque esso sia, non è l'uomo del popolo contrapposto al membro del ceto aristocratico: è colui che non gode dei diritti che spettano al cittadino... Sarà vero che le città cretesi restano lontane dalla democrazia; ma è anche vero... che nel campo dei rapporti patrimoniali privati hanno compiuto quel passo decisivo nella storia giuridica del mondo greco (e forse dell'intera cultura giuridica occidentale), che consiste nel creare la figura astratta del cittadino, a cui la legge... imputa uguali diritti e obblighi, indipendentemente dalla posizione che occupa nella scala sociale». Diversamente, secondo THÜR 2005b, 17, «[d]ie grosse Zahl von Rechtsätzen aus Gortyn sind meiner Meinung nach im Kern nichts anderes als ein reich angesammelter Schatz von Anweisungen an die Gerichtsmagistrate, die amtierenden *kosmoi*, wie sie jene streitentscheidenden Eide zu formulieren haben, die sie den Parteien und ihren Zeugen auferlegen... Nicht der kleine Mann auf der Straße ist der Adressat der Normen, sondern die machthungrigen Aristokraten sind es, die in der Polis einander abwechselnd Jahr für Jahr Verwaltung und Gerichtsbarkeit ausüben» (cfr. anche THÜR 2009, 493-494).

4. I segretari

1. A partire dagli anni Settanta del V secolo fa la sua comparsa nella letteratura poetica greca, e soprattutto in quella drammatica, la metafora della memoria come «tavolette (cerate) della mente»¹. Tale assimilazione della memoria alla scrittura è già implicitamente presente nell'esordio della *X Olimpica* di Pindaro (1-3) – un luogo dove compare anche la prima attestazione del verbo ἀναγιγνώσκω, «leggere» – composta non molto dopo il 476², e ricorre quindi con una certa frequenza in Eschilo, accompagnata dalla ricerca di audaci neologismi ma anche da una mancanza di varietà e articolazione che, come è stato osservato, induce a pensare che non fosse stato il tragediografo ad inventarla³. L'immagine può essere applicata a individui (Aesch. *Suppl.*, 179: αἰνῶ φυλάξαι τᾶμ' ἔπη δελτουμένας, «vi consiglio di

¹ Si vedano in proposito le discussioni di MAGINI 1997-1998; NIEDDU 2004, 45-52, e, ora, AGÓCS 2019.

² Per un commento ai discussi versi dell'esordio, in cui il tema della memoria si intreccia con quello, «commerciale», del debito e dell'impegno contrattuale non assolto dal poeta, cfr. G. KRÖMER, "The Value of Time in Pindar's Olympian 10", «Hermes» 104, 1976, 420-428; D.L. BURGESS, "Pindar Olympian 10: Praise for the Poet, Praise for the Victor", «Hermes» 118, 1990, 273-274; M. THEUNISSEN, *Pindar. Menschenlos und Wende der Zeit*, München 2008³, 605-610; FARAGUNA 2008, 36-37; F. BUDELMANN, "Performance, Reperformance, Preperformance. The Paradox of Repeating the Unique in Pindaric Epinician and Beyond", in A. UHLIG, R. HUNTER, ed., *Imagining Reperformance in Ancient Culture. Studies in the Traditions of Drama and Lyric*, Cambridge 2017, 54-55; AGÓCS 2019, 78-81; V. LIAPIS, "Payback Time: Metamorphoses of Debt and Commodity in Pindar's Olympian 10", «G&R» 67, 2020, 5-27.

³ SANSONE 1975, 58-66; AGÓCS 2019, 75: «The metaphor was certainly conventional and clichéd (if hardly dead) by the time it is first attested in extant poetry... It can hardly have been invented by Aeschylus: indeed, it must have migrated to poetry from the metaphorical repertory of everyday discourse». Sull'origine orientale della metafora cfr. M.L. WEST, *The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth*, Oxford 1997, 560-562.

conservare impresse nella mente come su tavolette le mie parole»; cfr. anche 991-992: καὶ ταῦθ' ἅμα ἐγγράψασθε πρὸς γεγραμμένοις πολλοῖσιν ἄλλοις σωφρονίσμασι πατρός, «segnate queste cose accanto ai molti altri ammonimenti del padre che avete già registrato [*scil.* nelle tavolette della mente]»⁴; *Prom.*, 788-789: σοὶ πρῶτον Ἴοι πολύδονον πλάνην φράσω, ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσι δέλτοις φρενῶν, «per prima cosa, o Io, io ti dirò del tuo molto travagliato errare, che tu devi scrivere nelle tavolette memori della mente»⁵; cfr. anche *Soph. fr.* 597 Radt: θεοῦ δ' ἐν φρενός δέλτοισι τοῦς ἐμοὺς λόγους), ma, ciò che importa nella nostra prospettiva, ritorna anche in rapporto all'autorità e, ad esempio, ad Ade, «giudice grande degli uomini sotterra», il quale, alla maniera di un εὐθυνοσ che sottopone a rendiconto i magistrati, «tutto vede (e registra) nella mente come se lo annotasse su una tavoletta» (μέγας γὰρ "Αιδης ἐστὶν εὐθυνοσ βροτῶν ἔνερθε χθονός, δελτογράφω δὲ πάντ' ἐπωπᾶ φρενί) (*Eum.*, 273-275)⁶.

Nel 1944, studiando un frammento di una delle due *Melanippe* euripidee (la *Sophe?*; fr. 506 Kannicht) in cui viene sottoposta a critica l'idea secondo cui Zeus giudicherebbe le colpe dei mortali dopo che queste sono state registrate «nelle pieghe di una tavoletta» (ἐν... δέλτου πτυχαῖς), Friedrich Solmsen concluse che tale immagine, che non avrebbe avuto alcun riscontro concreto nelle pratiche del sistema giudiziario ateniese, era con ogni probabilità un prodotto della potente immaginazione di Euripide⁷. La successiva pubblicazione di un frammento eschileo, il «frammento di Dike» (281a Radt), nel *P.Oxy.* 2256, fr. 9a (1952), in cui si fa riferimento a Dike «che scrive le colpe [degli uomini] nella tavoletta di Zeus» ([γράφουσα] τ' ἀ<μ>πλακῆματ' ἐν δέλτω Διό[ς]) in attesa che il πίναξ venga

⁴ SOMMERSTEIN 2019, 140 e 356. Sul verbo ἐγγράφω come termine tecnico relativo alla registrazione scritta in documenti destinati alla conservazione in archivio e non all'esposizione pubblica vd. SICKINGER 1999, 82, e *infra*, I.7.6 con nt. 102; vd. anche Rassegna terminologica, s.v.

⁵ Su μνήμων, attestato come aggettivo già in Omero (*Od.*, 8,163; 21,95), cfr. *Liddel-Scott* 1996, s.v., 1139; G. COSTA, "Il rammentatore di leggi nel diritto greco, germanico, romano, iranico e indiano antico: ricordare, tramandare, forse scrivere", «Rivista di diritto ellenico» 3, 2013, 68-69: «Qui il significato di μνήμων, usato forse come aggettivo o più verisimilmente come sostantivo, è con chiarezza quello di colui "che ricorda, che serba, che annota, nella memoria" e poi, all'occorrenza, è in grado di rammentare a se stesso e agli altri quel che ha memorizzato».

⁶ A.H. SOMMERSTEIN, *Aeschylus. Eumenides*, Cambridge 1989, 130. Sulle εὐθυνοσ e sulla documentazione prodotta in vista del rendiconto finale dei magistrati vd. *infra*, I.8.1-9.

⁷ F. SOLMSEN, "The Tablets of Zeus", «CQ» 38, 1944, 27-30, in part. 27: «The passage looks off-hand like one of those wild, utopian ἀύτοσχεδιάσματα in which Euripides' imagination sometimes indulges»; 29-30: «While popular imagination or some wit may have conceived the idea of Zeus' δέλτοι before Euripides, quite possibly the ironical version which we find in the *Melanippe* is the first form in which it was ever put forward».

«dispiegato» nel giorno stabilito (ll. 21-23)⁸, ha tuttavia rivelato come il luogo euripideo non fosse che una ripresa ironico-polemica del frammento eschileo (o, in ogni caso, riflettesse «un'opinione ampiamente diffusa e possibilmente più antica di Eschilo»)⁹.

Al di là del problema se il δῆλτος Διός avesse in esso soltanto un valore metaforico o meno¹⁰, rimane il fatto che anche in questo caso l'esercizio dell'attività del supremo giudice venisse pensato in rapporto alla pratica della scrittura e che il ruolo «istituzionale» di Dike venisse in tale contesto ad essere quello di «scriba» di Zeus¹¹. Stilo e tavolette ritornano, significativamente, questa volta come attributi di Atena, raffigurata in piedi nell'atto di scrivere (e verisimilmente prendere nota dei vincitori delle gare), su un'anfora panatenaica a figure rosse del Pittore di Trittolemo databile al ca. 480¹² e su un'anfora a figure rosse del Pittore di Oionokles di qualche tempo più recente (ca. 470-460)¹³ ma, passando dal piano divino a quello umano, «scribi», nello specifico comandanti militari o, forse, καταλογεῖς (cfr. Arist. [Ath. pol.], 49,1-2, dove la tavoletta è definita πίναξ), sono raffigurati con stilo e tavolette mentre compiono la δοκιμασία dei cavalieri e delle loro montature su tre vasi attici a figure rosse datati tra l'ultimo decennio del VI secolo e la metà del V¹⁴. Dei due vasi che per ragioni cronologiche qui interessano, sul più antico (Bâle 133), attribuito al circolo del Pittore di Thalia, lo «scriba», abbigliato come gli altri cavalieri, è in piedi e regge un *pentaptychon* con la mano sinistra, mentre sul secondo (Berlin F 2296), opera del Pittore della Dokimasia, di cui il nostro

⁸ Sui problemi interpretativi posti dal frammento e sulla questione dell'identificazione del dramma cui apparteneva (le *Etnee?*, un dramma satiresco?) cfr. da ultimo PATRITO 2001; CIPOLLA 2010; vd. anche MAGINI 1997-1998, 240-244.

⁹ Così CIPOLLA 2010, 146-148.

¹⁰ SANSONE 1975, 61; MAGINI 1997-1998, 241-243. Sull'uso, certamente più ampio di quanto generalmente si assume, della documentazione scritta nelle pratiche giudiziarie dell'Atene classica vd. *infra*, I.9.1-5.

¹¹ Su Aesch. *Suppl.*, 938-949, un luogo in cui, pur senza l'uso esplicito della metafora della «tavoletta della mente», coerentemente con essa ritorna l'immagine della fissità e permanenza di ciò che è affidato alla scrittura vd. *infra*, I.7.1.

¹² ARV² I, 362, nr. 14; BECK 1975, 13, nr. I.32; pl. 6.32; J. BOARDMAN, *Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period*, London 1975, 139-140 («Athena is acting as scorer in the games, with stylus and writing tablet open») (pl. 307.1); LIMC II.1, 1014, nr. 616; JUNG 1995, 134-136 (Abb. 21); DEL CORSO 2002, 180-181, nt. 71.

¹³ ARV² I, 648, nr. 31; BECK 1975, 13, nr. I.49; JUNG 1995, 133-134 (Abb. 20); DEL CORSO 2002, 181, nt. 71, con ulteriore bibliografia. Sul Pittore di Oionokles e la cronologia della sua attività vd. E.D. SERBETI, "The Oionokles Painter", «Boreas» 12, 1989, 17-46.

¹⁴ CAHN 1973; "Dokimasia II", in E. BÖHR, W. MARTINI, edd., *Studien zur Mythologie und Vasenmalerei Konrad Schauenburg zum 65. Geburtstag am 16. April 1986*, Mainz am Rhein 1986, 91-93.

vaso è eponimo (*ca.* 470), le operazioni di registrazione sono affidate a un personaggio (un magistrato?) vestito di un lungo mantello (*himation*) seduto su una roccia con una tavoletta in grembo¹⁵.

Quest'ultima rappresentazione viene per noi a rivestire un particolare interesse perché, almeno per quanto riguarda la postura e lo *himation*, essa trova puntuali confronti, su un altro *medium* artistico, in tre statuette, opera del medesimo scultore, rinvenute sull'Acropoli e databili agli ultimi decenni del VI secolo, che ritraggono, assisi su un *δίφρος* con una tavoletta scrittoria sulle ginocchia, personaggi maschili genericamente definibili come «scribi» e variamente interpretati negli studi moderni come tesoreri di Atena (quella che mi sembra senz'altro la soluzione più plausibile)¹⁶, *γραμματεῖς* o *καταλογεῖς*¹⁷. Che tale soggetto iconografico non fosse poi esclusivamente caratteristico di Atene è inoltre dimostrato da una figurina di terracotta dell'ultimo quarto del VI secolo da una tomba di Tebe in Beozia (Louvre CA 684), una regione cui gli antichi associavano l'introduzione

¹⁵ Per l'interpretazione dell'iconografia dei vasi cfr. G.R. BUGH, *The Horsemen of Athens*, Princeton 1988, 15-18; I.G. SPENCE, *The Cavalry of Classical Greece*, Oxford 1993, 10-12 e 14; FEYEL 2009, 23-24. Sulla *dokimasia* di cavalli e cavalieri vd. PÉBARTHE 2006a, 184; FEYEL 2009, 53-73.

¹⁶ Il più antico documento scritto relativo all'attività dei tesoreri di Atena è *IG I³ 510*, una dedica, in origine probabilmente seguita da una lista di oggetti, su lamina di bronzo della metà del VI secolo (di cui sono conservati agli angoli del lato sinistro i fori per l'affissione), per la quale cfr. BUTZ 2000, 154-156 con ntt.

¹⁷ H. PAYNE, G.M. YOUNG, *Archaic Marble Sculpture from the Acropolis*, London 1950, 47 e tav. 118; B.S. RIDGWAY, *The Archaic Style in Greek Sculpture*, Chicago 1993², 196 e fig. 82; S. ANGIOLILLO, *Arte e cultura nell'Atene di Pisistrato e dei Pisistratidi*. 'Ο ἐπὶ Κρόνου βίος, Bari 1997, 204-206; C.M. KEESLING, *The Votive Statues of the Athenian Acropolis*, Cambridge 2003, 182-184, 210-212; *Early Greek Portraiture. Monuments and Histories*, Cambridge 2017, 120-123; J.W. DAY, *Archaic Greek Epigram and Dedication. Representation and Reperformance*, Cambridge 2010, 50-51 con nt. 112; MISSIOU 2011, 103-104. Raubitschek, *Dedications*, 10-12, nr. 6, sulla base dell'associazione della statuetta dello scriba Akropolis 629 con la colonna posta sull'Acropoli da Alkimachos per adempiere ad un voto fatto ad Atena dal padre Chairion (*IG I³ 618*), indipendentemente attestato come *ταμίης* verso la metà del VI secolo (*IG I³ 590*; sul personaggio cfr. J.K. DAVIES, *Athenian Propertied Families, 600-300 B.C.*, Oxford 1971, 12-13 [nr. 600, IV]), offrì validi argomenti per interpretare il personaggio ritratto nella statuetta come tesoriere di Atena ed è stato generalmente seguito dagli studiosi. I. TRIANTI, "La statue 629 de l'Acropole et la tête Ma 2718 du Musée du Louvre", «MMAI (Fondation E. Piot)» 66, 1998, 1-33, riconsiderando la questione a seguito dell'identificazione della testa del «grande scriba», ha peraltro messo in dubbio che la colonna e la statuetta possano appartenere allo stesso monumento, tra le altre cose per la diversa origine e qualità del marmo (31), e ha riproposto l'ipotesi che le tre statuette raffigurassero *γραμματεῖς*. Per l'associazione con i *καταλογεῖς*, peraltro attestati soltanto da Arist. [*Ath. pol.*], 49.2, cfr. CAHN 1973, 15. Diverse proposte di interpretazione delle statuette si devono a H.A. SHAPIRO, "Zum Wandel der attischen Gesellschaft nach den Perserkriegen im Spiegel der Akropolis-Weihungen", in D. PAPPENFUSS, V.M. STROCKA, edd., *Gab es das Griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.*, Mainz 2001, 94-96 (*chresmologoi*; sul loro ruolo vd. GARLAND 1984, 81-82, 113-114), e, limitatamente al «grande scriba», D. WILLIAMS, "Picturing Potters and Painters", in J.H. OACKLEY, O. PALAGIA, edd., *Athenian Potters and Painters*, II, Oxford 2009, 312-314 (ceramografo).

della scrittura alfabetica nel mondo greco (Her. 5,57-58; Ephor., *FGrHist* 70 F 105) ma tutto sommato povera di iscrizioni pubbliche di epoca arcaica, di nuovo raffigurante un giovane seduto su uno sgabello nell'atto di scrivere con uno stilo su un dittico tenuto sulle ginocchia¹⁸.

2. Tali testimonianze, letterarie e iconografiche, tutte iscrivibili nel periodo compreso tra gli ultimi decenni del VI secolo e la metà del V, offrono un eloquente riflesso del rilievo (e del prestigio) assunto dalle pratiche della scrittura e della registrazione scritta tanto nella vita pubblica e privata (larga parte delle raffigurazioni vascolari di età arcaica e classica pertinenti alla *literacy* si riferisce all'apprendimento della scrittura nella scuola)¹⁹ quanto nell'immaginario collettivo e costituiscono lo sfondo entro cui collocare, e valutare, la documentazione epigrafica, non amplissima ma quantitativamente neppure da trascurare, sul ruolo degli «scribi» e sulle loro funzioni amministrative e istituzionali nell'ambito della *polis*. Come osservava W. Kendrick Pritchett, la presenza di *grammateis* presuppone intuitivamente la tenuta di registrazioni scritte e d'archivio («a *grammateus* presupposes records»)²⁰ e

¹⁸ C. SIRAT, "La morphologie humaine et la direction des écritures", «CRAI», 1987, 46-48, con fig. 18. Potrebbe peraltro naturalmente trattarsi anche di una scena di scuola: così BECK 1975, 16 e 17, nr. II.41 (pl. 8.41). Per quanto l'interpretazione di più di qualche dettaglio rimanga incerta, va qui menzionata anche la scena dell'interno della coppa, di produzione laconica, del Pittore di Arkesilas (ca. 560) che raffigura, alla presenza del re battiade di Cirene, le operazioni di pesatura del silfio a lui spettante come parte del tributo versato alla città dai Libî. In essa il personaggio alla destra di Arcesilao e verso di lui rivolto (contrassegnato dalla scritta Σόφορτος o [Ἰ]σόφορτος) tiene forse nella mano destra uno stilo usato per annotare il peso dei tubercoli posti sulla bilancia; in tal senso, seppur dubitativamente, CHAMOUX 1953, 260 con nt. 2; A. BRESSON, *La cité marchande*, Bordeaux 2000, 85-94, in part. 87-88; O. MEI, *Cirene e la ceramica laconica*, Roma 2013, 27-31. Per l'esegesi della scena, che, pur riprendendo il modello dell'iconografia egiziana della psicostasia, riflette una conoscenza, diretta o indiretta, della realtà di Cirene, vd. E. SIMON, *Die griechischen Vasen*, München 1976, 59-61 (con fig. XV,38 [a colori]); C.M. STIBBE, *Lakonische Vasenmaler des sechsten Jahrhunderts v. Chr.*, London 1972, 115-117, nr. 194; *Lakonische Vasenmaler des sechsten Jahrhunderts v. Chr. Supplement*, Mainz am Rhein 2004, 52; M.L. SKUSE, "The Arcesilas Cup in Context: Greek Interactions with Late Period Funerary Art", «ABSA» 113, 2018, 221-249. Per le scritte cfr. R. WACHTER, *Non-Attic Greek Vase Inscriptions*, Oxford 2001, 160-163. Sul silfio cfr. S. AMIGUES, "Le silphium: état de la question", «JS» 2004, 191-226; Y. GÖNSTER, "The Silphion Plant in Cyrenaica: An Indicator for Intercultural Relationships?", in E. KISTLER *et alii*, ed., *Sanctuaries and the Power of Consumption. Networking and the Formation of Elites in the Archaic Western Mediterranean World*, Wiesbaden 2015, 169-183.

¹⁹ H.R. IMMERWAHR, "Book Rolls on Attic Vases", in C. HENDERSON, Jr., ed., *Classical, Mediaeval and Renaissance Studies in Honor of Berthold Louis Ullman*, Roma 1964, 17-48; "More Book Rolls on Athenian Vases", «AK» 16, 1973, 143-147; BECK 1975, 14-22; MAGINI 1997-1998, 226-230; NIEDDU 2004, 40-43; D. SIDER, "Greek Verse on a Vase by Douris", «Hesperia» 79, 2010, 541-554; G. TEDESCHI, "Scrittura e μουσική nell'antica Grecia", «AOFL» 10, 2015, 10-12; R. OSBORNE, *The Transformation of Athens. Painted Pottery and the Creation of Classical Greece*, Princeton, Oxford 2018, 81-82 (con fig 3.25 e pl. 10).

²⁰ PRITCHETT 1996, 3, nt. 4.

un'indagine condotta da questa angolatura può entro certi limiti consentire di sopperire alla perdita della documentazione primaria.

In questo contesto, per diverse ragioni, un posto d'onore spetta al celebre decreto²¹ per il *ποινικιστάς* Spensizio (*SEG* 27, 631 = *Nomima* I, 22 = *LAC* Da1), un testo che, nella ricchezza dei contenuti e delle questioni da essi poste, in qualche modo riflette, e riassume in sé, tutte le problematiche inerenti al ruolo «politico» e sociale di tali personaggi. Il documento, iscritto intorno al 500²² sui due lati di una *mitra*, un elemento dell'armatura destinato ad assicurare protezione all'addome²³, riporta la decisione dei *Δαταλεῖς*, i cittadini della *polis* di Datal(l)a²⁴, con buona probabilità da identificare con il sito moderno di Aphrati²⁵, di attribuire a Spensizio e alla sua discendenza benefici quali il vitto, l'esenzione da tutte le tasse (*θροπάν τε καὶ ἀτέλειαν πάντων*) e una serie di prebende in natura (A, ll. 2-3 e 11-15), la funzione sacerdotale e i *τεμένια* per le divinità per le quali non vi fosse un sacerdote (*ἱαρεύς*; B, ll. 4-6) nonché l'ammissione all' *ἀνδρόλιον* (B, ll. 11-14)²⁶, affinché «per la *polis* mettesse per iscritto e ricordasse le cose pubbliche, sia quelle divine che quelle umane» (*ὥς κα πόλι τὰ δαμόσια τά τε θιήια καὶ ἀνθρώπινα ποινικάζεν τε καὶ*

²¹ VAN EFFENTERRE 1973, 34, insiste peraltro sul fatto che, nonostante la forma che «ne doit pas nous faire illusion», si tratta in realtà di un «contratto di lavoro»: «il y a échange mutuel d'obligations, même si les deux parties en présence ne sont pas placées sur le même rang» (cfr. anche *Nomima* I, 22); nello stesso senso GSCHNITZER 1974, 269-270. VIVIERS 1994, 236-237, sviluppa ulteriormente questo punto e ritiene che il testo dell'iscrizione contenga di fatto due documenti distinti, un decreto (A, l. 1, ripreso a partire dalla l. 11) e un contratto (A, ll. 1-10); così anche PÉBARTHE 2006b, 50-51, e, da ultimo, PAŁUCHOWSKI 2019, 21-23 con nt. 23.

²² A.E. RAUBITSCHKE ap. HOFFMANN 1972, 47-48: «Jeffery and Davies have dated the inscription "around 500 B.C."; it certainly cannot be later».

²³ HOFFMANN 1972, 9-10.

²⁴ Sull'identità dei *Δαταλεῖς* come i cittadini della *polis* di Datala (A, l. 1) rimane valida la cogente dimostrazione di GSCHNITZER 1974, 265-270; nello stesso senso da ultimo P. PERLMAN, «Reading and Writing Archaic Cretan Society», in O. PILZ, G. SEELENTAG, edd., *Cultural Practices and Material Culture in Archaic and Classical Crete*, Berlin 2014, 178-179; PAŁUCHOWSKI 2019, 21-22. Come nota A. Chaniotis in *SEG* 49, 1244, «if the word *πόλις* is not used with two different meanings in Ll. 1 and 6, it can only be the community of the *Δαταλεῖς*». Sulla semantica di *polis* nelle iscrizioni cretesi di età arcaica e classica vd. YOUNI 2010, 154-156; GENEVROIS 2017, 291-294. Sulla *polis* di Datal(l)a cfr. PERLMAN 2004b, 1155-1157.

²⁵ Per l'identificazione di Aphrati con l'antica Dat(t)al(l)a vd. VIVIERS 1994, ora peraltro da leggere alla luce degli importanti aggiornamenti archeologici di B.L. ERICKSON, «Aphrati and Kato Syme. Pottery, Continuity, and Cult in Late Archaic and Classical Crete», «*Hesperia*» 71, 2002, 41-90 (sulla questione della natura e del nome del sito antico di Aphrati in part. 79-81); 2010, 239 con nt. 22.

²⁶ Cosa che veniva ad avere ancora più grande significato se, come sostenuto da VAN EFFENTERRE 1973, 37-39, Spensizio era veramente uno straniero. *Status quaestionis* in PAŁUCHOWSKI 2019, 23-24 con nt. 31.

μναμονεῦσθην [dove vi è un errore, o una variante, per il μναμονεῦσθην della riga successiva]) (A, ll. 4-5)²⁷.

Pochi sono i punti di questa iscrizione che non sono stati oggetto di discussione, e ciò soprattutto in virtù del fatto che manca del tutto un contesto documentario e istituzionale entro cui collocare il decreto. Va peraltro osservato che, se veramente Aphrati è il sito dell'antica Datala, a quest'ultima dovrà essere attribuita anche IC I, v, 4, una dedica datata mediante l'indicazione dei nomi di due *kosmoi* (ll. 3-9: [ἐ]πὶ κοσμιόντων Θαμνυδρά[ρι]ος τῷ Τηλεγνότῳ καὶ Παντανδρίδῳ τῷ Νικολάῳ), ciò che fa pensare che, nella città, dovesse essere disponibile una lista dei magistrati eponimi (vd. *supra*, I.2.2). A ciò si aggiunge il fatto che la *mitra* verisimilmente faceva in origine parte di un complesso di elementi di armatura di bronzo venuti alla luce ad Aphrati durante scavi clandestini e successivamente dispersi sul mercato²⁸, i quali, acquisiti in antico come bottino di guerra, si datano verso la fine del VII secolo e spesso recano iscritto un nome, talora con il patronimico, un pronome dimostrativo che si riferisce all'oggetto e una forma del verbo αἰρέω (ad esempio HOFFMANN 1972, 10-11, M 2: Αἰσονίδες τόνδ' ἤλε ὁ Κλοριδίῳ)²⁹. Le considerazioni di James Whitley sulle peculiarità dell'abitudine epigrafica nella Creta arcaica e classica, che si caratterizzerebbe per il contrasto tra l'elevato numero dei testi giuridici monumentali e il basso livello della «personal literacy»³⁰, non sembrano applicarsi quindi al caso di Datala che, paradossalmente, viene anzi a costituire l'eccezione a tale regola.

3. Se si assume, come è quasi unanimemente mantenuto dagli studiosi, che il verbo ποινικάζω e il sostantivo ποινικαστάς sono da ricondurre ai φοινικήια (γράμματα), le «lettere fenicie» dell'alfabeto (OR 102, B, ll. 35-41; C, d, ll. 19-23)³¹, e sono quindi sinonimi di γράφειν e γραμματεύς,

²⁷ LAC, p. 186.

²⁸ VIVIERS 1994, 235-236. La pubblicazione del complesso archeologico si deve a HOFFMANN 1972. Cfr. anche ERICKSON 2010, 259-260 con nt. 113, 300, 317.

²⁹ A.E. Raubitschek *ap.* HOFFMANN 1972, 15-16. Cfr. GENEVOIS 2017, 46 con nt. 4.

³⁰ WHITLEY 1997, 1998 e 2005, 44-45. La tesi di Whitley è stata persuasivamente sottoposta a critica da PERLMAN 2002, 194-196; PAPAΚONSTANTINOY 2002; cfr. anche A. Chaniotis *ap.* WHITLEY 2005, 45. Rassegna di nuovi materiali e «casual inscriptions» in A. JOHNSTON, «Writing in and Around Archaic Crete», in W.D. NIEMEIER *et alii*, edd., *Kreta in der geometrischen und archaischen Zeit*, München 2013, 427-436 (SEG 63, 735); WEST III 2015. Per la documentazione di Kommos vd. *supra*, I.1.1. Considerata la ridotta dimensione quantitativa del campione, mi sembra in ogni caso che le vicende dei bronzi di Aphrati da sole illustrino nel migliore dei modi l'aleatorietà e l'inaffidabilità di conclusioni fondate sull'uso statistico dei dati.

³¹ G.P. EDWARDS, R.B. EDWARDS, «The Meaning and Etymology of ΠΟΙΝΙΚΙΣΤΑΣΨ», «Kadmos» 16, 1977, 131-140; GENEVOIS 2017, 347-349, secondo cui il verbo ποινικάζω, «écrire

tre questioni devono in particolare essere affrontate più da vicino. La prima riguarda il ruolo sociale di Spensizio il cui prestigio, evidente e innegabile alla luce dei privilegi e del monopolio della scrittura pubblica che la comunità gli conferiva, non deve tuttavia neppure essere sopravvalutato. Al *ποινικαστάς* viene infatti attribuita una posizione che in alcune occasioni è equiparata, o assimilabile, a quella del *kosmos* (B, ll. 1-4, 7-11), ma nello stesso tempo egli è chiaramente sotto il controllo di quest'ultimo rispetto al quale, nelle questioni sacre e profane, era tenuto a *παρῆμεν καὶ συνῆμεν*, ad avere in altri termini un ruolo subordinato (B, ll. 1-3). Il fatto di beneficiare di una funzione a vita e per di più ereditaria è poi anch'esso un indizio della natura essenzialmente «tecnica», e non politica, del suo incarico³², tenuto conto che l'annualità del cosmato, così come anche delle altre magistrature, e la sua non immediata iterabilità (*Nomima* I, 81 = Koerner, *Gesetzestexte*, 90 = LAC Dr1, ll. 3-5; IC IV 14g-p = LAC G14, p-g2) sembrano essere stata la regola prevalente nelle *poleis* cretesi, e anzi una delle loro «istituzioni comuni»³³.

Il secondo punto riguarda la tipologia degli atti che Spensizio doveva mettere per iscritto. Henri van Effenterre riteneva che dovesse trattarsi di testi di legge, regolamenti religiosi, calendari dei sacrifici, ecc., «dont on constate un peu partout à la fin de l'archaïsme, en Crète et ailleurs, que les cités on eu grand souci de les transcrire», ed egli è stato per lo più seguito dagli studiosi³⁴, ma va osservato che si tratta di una semplice inferenza basata sulla mera constatazione che le iscrizioni pubbliche arcaiche delle città cretesi sono praticamente tutte di contenuto giuridico. In realtà, il testo del decreto è nella sua formulazione più vago e fa soltanto riferimento a *τὰ δαμόσια τὰ τε θιῆια καὶ τὰνθρώπινα*, un'espressione nella quale mi sembra vadano più generalmente ricompresi tutti quegli atti e documenti pubblici che erano espressione della vita amministrativa della *polis*, per quanto poco sviluppata questa potesse essere in un centro come

en lettres phéniciennes», sarebbe «une création crétoise»; vd. anche G. PUGLIESE CARRATELLI, "Cadmo: prima e dopo", «PP» 31, 1976, 5-15; THOMAS 1996, 21-22. Il verbo *ποινικα*[- - -] è attestato anche in un'iscrizione frammentaria tardo-arcaica di Eleuterna (IC II, xii, 11, l. 3 = *Nomima* I, 14 = LAC Ele11, l. 3). L'espressione *κατὰ τὰ (?) ποινικήια τὰδε*, «(conformemente a) queste cose scritte», compare ora anche in una legge di Eltynia datata ca. 600-525 (LAC Eltynia1, l. 2).

³² RUZÉ 1988, 83-84; MARGINESU 2006, 387-389.

³³ PERLMAN 2002, 207-211; LINK 2003; SEELENTAG 2015, 148-152. Sulle «common institutions» delle città cretesi vd. CHANIOTIS 2005.

³⁴ VAN EFFENTERRE 1973, 39; già L.H. JEFFERY, A. MORPURGO DAVIES, "POINIKISTAS and POINIKAZEIN: BM 1969.4-2.1, a New Archaic Inscription from Crete", «Kadmos» 9, 1970, 118-154, nell'*editio princeps* dell'iscrizione, sostenevano che «[t]he main duty of the *poinikistas* was probably to formulate properly those decisions by the polis or a committee thereof, on all matters sacred and secular which were to have the force of law» (150). Diversamente, PÉBARTHE 2006b, 52, pensa a un «*sécretaire, chargé en particulier de la mise par écrit et de la conservation des décisions judiciaires*»; su questa questione vd. *infra*.

Datala, e che non erano necessariamente tutti destinati a essere esposti in forma monumentale su pietra (*IC I*, v, 4, come abbiamo visto, sembra ad esempio presupporre l'esistenza di una lista dei *kosmoi* e, qualora fossero nel giusto quegli studiosi i quali distinguono, all'interno della nostra iscrizione, tra il testo del decreto vero e proprio [A, ll. 1 e 11 ss.] e quello del contratto stretto dalla *polis* con Spensizio [A, ll. 1-10], avremmo qui non uno ma due documenti di diversa natura e tipologia).

Questo ci porta al terzo punto, quello certamente più spinoso e controverso, ovvero il significato dell'espressione *ποινικάζεν τε καὶ μναμονεῦεν*. A prima vista esso è chiaro, «scrivere e ricordare», ma è in particolare il rapporto tra i due verbi a risultare problematico. Dobbiamo pensare a una endiadi, «memorizzare scrivendo», come è stato forse impropriamente suggerito³⁵, oppure a due attività e compiti separati e paralleli, «scrivere (le leggi) e ricordare (gli atti giudiziari)», una distinzione, riscontrabile innanzitutto nel «codice» di Gortina (*IC IV 72 = LAC G72*, IX, ll. 31-34: *αἱ μὲν κα νίκας ἐπιμολῆι, ὁ δικαστὰς κὸ μνάμον, αἱ κα δόει καὶ πολιατεύει, οἴδε μάλιστα οἱ ἐπιβάλλοντες*; XI, ll. 50-55), che, secondo Michael Gagarin, bene illustra quella coesistenza di legislazione scritta e oralità del processo dallo studioso americano riconosciuta come uno degli elementi, trasversali e ubiqui, che consentirebbero di parlare, sul piano procedurale (ma non sostanziale), di una «unità» del diritto greco³⁶; o, ancora, ad una situazione intermedia tra questi due estremi? Neppure l'uso del nesso *τε καὶ* può venire in aiuto in maniera dirimente: se il suo sistematico impiego a più riprese nell'iscrizione è indice di uno stadio evolutivo della lingua meno avanzato rispetto a quello dell'iscrizione del «Codice» (*IC IV 72 = LAC G72*)³⁷, esso ricorre tanto per connettere elementi strettamente legati ma in opposizione polare (*τά τε θιήρια καὶ τὰνθρώπινα*) quanto elementi distinti ma complementari (*αὐτόν τε καὶ γενιὰν τῶνυ*).

³⁵ VAN EFFENTERRE 1973, 38, rileva l'uso lessicale impreciso e «retorico» nell'iscrizione, in cui più volte compaiono «d'expressions redoublées qui peuvent être des hendyadys: *ποινικάζεν καὶ μναμονεῦεν, ἐπαίροι τε καὶ κέλοιτο, παρῆμεν καὶ συνῆμεν*».

³⁶ GAGARIN 2008a, 116-121; *LAC*, pp. 74-75, 406. Nello stesso senso, sulla base del confronto con *SIG*³ 45 = OR 132, ll. 20-22, CARAWAN 2008; SEELENTAG 2015, 195-203; GENEVROIS 2017, 230-233, secondo cui «[I]e plus vraisemblable, à en juger par les textes, est que le *mnamôn* jouait le rôle de témoin «objectif» au service de la cité; ayant assisté les magistrats successifs dans la résolution des conflits judiciaires, il devait être à même de reconnaître les parties, d'identifier les propriétés ou autres biens litigieux et de se souvenir des sentences rendues» (232). Cfr. anche J. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, «Codes oraux et lois écrites. La grande *rhêtra* et les sources du droit à l'époque archaïque», in SINEUX 2005, 115: «Par suite de cette fonction, il est chargé de consigner par écrit toutes les activités qui touchent... aux intérêts de la communauté... En même temps, cependant, en tant que «mémorisateur», Spensithios doit enregistrer dans sa mémoire des actes publics qui ne donnent pas lieu à la rédaction d'un écrit mais demeurent dans l'oralité».

³⁷ CASSIO 2005, 94-96.

Ai fini di una possibile soluzione, due punti vanno a mio giudizio valorizzati. In primo luogo, se anche ci troviamo di fronte ad una situazione di transizione e di evidente compresenza di registrazione scritta e semplice memorizzazione orale³⁸, appare difficile pensare che, anche in questa fase arcaica, in seguito al progressivo affermarsi del *medium* della scrittura, il significato del verbo *μνημονεύειν* potesse conservarsi del tutto immutato. Per fare un esempio, nella recente legge di Imera sulla (ri)distribuzione di terre (l. 14: γέεζ ἀναδαλιθμῶ), un documento iscritto su una tavoletta di bronzo databile agli inizi del V secolo (*SEG* 47, 1427 = *IGDS* II, 15), in un contesto in cui l'uso della scrittura nella prassi amministrativa doveva essere tutt'altro che infrequente (cfr. ll. 4-5: ἄ[φ]αρ ἔ χαλ φρατρίαι ἀ[ν]έδειξαν τὰ καταγεγραμμένα)³⁹, viene precisato che *μνέσεται* *περὶ* [δ] è τῶ[ν] *δεχο[μέν]ον* *κατὰ* τὸ *χά[λ]ρομα*, «si farà registrazione di coloro che secondo (la legge scritta su) questa tabella bronzea hanno ricevuto (la loro parte)» (ll. 15-17)⁴⁰, con un significativo slittamento del «ricordare» e della «memoria» dalla dimensione dell'oralità a quella della scrittura⁴¹. È interessante anzi notare che nel documento, sempre che le integrazioni siano corrette, sono previste sanzioni contro chi *θήλει* *λαθ[ῆν τ]ι* *περὶ* τὸ *χα[λ]ρό[μα]το[ς]* (ll. 7-9), un atto, quello del «rimanere nascosto», o, meglio, del «tenere nascosto», che si connota come l'esatto opposto di quello del «ricordare».

³⁸ Come sottolineato da THOMAS 1996, 21-25.

³⁹ Da ultimo BRUGNONE 2018, 102: «La prima parte del testo della laminetta si chiude... con una proposizione temporale (ll. 3-4) introdotta da un avverbio di tempo, ἀ[φ]αρ[ε]ί[τι], oppure ἄ[φ]-αρ seguito dalla particella ἔ. Le procedure per la creazione e l'attribuzione degli *oikopeda* e la formazione di tribù (?) di Zancle indicate alle ll. 1-3 avrebbero dovuto svolgersi dopo che le fratrie avessero pubblicato τὰ καταγεγραμμένα».

⁴⁰ La traduzione è quella proposta, sulla base del testo dell'*editio princeps* di BRUGNONE 1997, da LOMBARDO, FRISONE 2000, pp. 78-80 e 120-121 (4a-b). Il primo, rilevando come MANGANARO 2000 avesse suggerito su svariati punti interpretazioni e integrazioni diverse del testo, si limita a «prevedere che la discussione iniziata su questo importante documento conoscerà presto ulteriori significativi sviluppi» (80). Nonostante le obiezioni di *IGDS* II, pp. 33-34, accetto l'esegesi di A. Brugnone che unisce *μνέσεται* a quanto segue e non alla frase che precede: come nota l'editrice, solo in questo modo si può dare senso compiuto alla clausola finale della legge (BRUGNONE 1997, 267-268). Su quest'ultimo punto, BRUGNONE 2011, 9-12; 2018, 103-104, ritornando sul documento a distanza di tempo, mi sembra più possibilista di fronte alle obiezioni alla sua ricostruzione del testo avanzate da Manganaro e Dubois. Resta in ogni caso il fatto che in questo modo le ultime righe del documento rimangono senza spiegazione e che, anche alla luce dei confronti che in effetti dimostrano come «la condanna del *ghes anadamos* poteva essere ribadita nello stesso momento in cui si procedeva alla divisione del territorio di una nuova colonia» (BRUGNONE 2011, 11; cfr. 2018, 104), non si capisce perché essa avrebbe dovuto essere formulata, mediante il verbo *μνέσεται*, in termini vaghi e, nel loro prescindere da ogni riferimento alla prassi istituzionale, assai poco concreti. Per il caso, che rimane anch'esso incerto, dell'«iscrizione di Ligdami» di Alicarnasso (*SIG*³ 45 = OR 132) vd. *infra*, I.10.13.

⁴¹ Si veda in proposito il commento, piuttosto cauto, di *IGDS* II, p. 32.

In secondo luogo, se è vero che nelle prime linee del nostro documento (A, ll. 1-8) il compito di Spensizio viene due volte descritto in termini di *ποινικάζειν καὶ μναμονεῦεν*⁴², nella restante parte (A, ll. 11-14; B, ll. 1-11) troviamo soltanto, e per ben sei volte, il termine *ποινικιστάς*⁴³. Spensizio era in altri termini un «segretario» – ed era questa competenza a motivare il ricorso a uno specialista. L'azione del «ricordare» pare in altri termini acquisire significato proprio in rapporto a quanto Spensizio doveva mettere per iscritto. Antony E. Raubitschek riteneva che l'atto del *μναμονεῦεν* dovesse venire prima dello scrivere perché «before any public document could be inscribed it had to be remembered by somebody»⁴⁴ ma, nella sua ovvietà, ciò appare una banalizzazione. Mi sembra invece più plausibile che Spensizio dovesse tenere registrazioni scritte degli atti pubblici e quindi richiamarle alla memoria oralmente, forse leggerle, alla maniera di uno *μνάμων*, quando se ne presentasse la necessità⁴⁵. Ciò che importa in ogni caso è che tali attività dovessero essere esercitate «per la città» (*πόλις*), per la comunità, e che, per quanto piccola, già alla fine del VI secolo la *polis* di Datale avesse ritenuto utile dotarsi di una *memoria publica*, fondata su documenti scritti custoditi dal suo *ποινικιστάς*, per far fronte alle necessità della vita amministrativa.

4. Lasciando per ora Creta, va sottolineato che i *Dataleis* non furono certamente i soli a compiere tale passo. Il nuovo documento delle *ἀραὶ* di Teo e Abdera (*SEG* 31, 985 = *OR* 102, C)⁴⁶, collocabile cronologicamente dopo il 479⁴⁷, fa ad esempio riferimento ad un *φοινικογραφέων* al quale i

⁴² Come osserva PAŁUCHOWSKI 2019, 25-26 e 28-29, *μναμονεῦεν*, usato nel testo transitivamente, non può semplicemente significare «essere lo *μνάμων*» né essere un mero sinonimo di *ποινικάζειν*.

⁴³ Tale fatto mi sembra oggettivamente indebolire l'argomentazione di SEELENTAG 2015, 200-202, tutta incentrata sulla dimensione del «ricordo» di precedenti decisioni cui, in qualità di *mnamon*, Spensizio sarebbe stato presente e su cui sarebbe stato chiamato a testimoniare (*IC* II, xii, 11, l. 3 = *LAC* Ele11, l. 3, dove nuovamente compare *ποινικα*[- - -], è purtroppo troppo frammentaria perché se ne possano trarre indicazioni sicure).

⁴⁴ A.E. Raubitschek *ap.* HOFFMANN 1972, 48. Nello stesso senso ora PAŁUCHOWSKI 2019, 28-29: «Dans les conditions décrites la meilleure solution envisageable semble être la composition par écrit – à l'inverse de ses compétences orales – de ce qui lui eût été demandé par des magistrats habilités de la cité, à partir de ce qu'il retenait dans la mémoire, secourue accessoirement par ses notes, une sorte de brouillon».

⁴⁵ PÉBARTHE 2006b, 51-54. Sugli *mnemones* nel V e IV secolo e sulle loro funzioni si veda la discussione di [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 333-341.

⁴⁶ L'*editio princeps* si deve a HERRMANN 1981; cfr. anche, tra le discussioni più recenti, DÖSSEL 2003, 21-40.

⁴⁷ HERRMANN 1981, 24-26; nello stesso senso ora *OR*, 4 (480-450). A.J. GRAHAM, “‘Adopted Teians’: A Passage in the New Inscription of Public Imprecations from Teos”, *«JHS»* 111, 1991, 177 (= GRAHAM 2001a, 265-266), propone una datazione dopo la rivolta ionica.

τιμοῦχοι, cui spettava in prima istanza tale compito e cui il «segretario» era evidentemente subordinato, potevano dare l'incarico, in occasione delle feste pubbliche prescritte dalla legge, di ἀναλέξειν τὰ γεγραμμένα, di proclamare cioè pubblicamente il contenuto della stele pena la maledizione da parte della comunità (d, ll. 11-23)⁴⁸.

Il più diretto parallelo al decreto per Spensizio è peraltro rappresentato dalla «φράτρα per gli Elei»⁴⁹ a tutela del γροφεύς, dello «scriba» (o «segretario») Patrias⁵⁰, un documento inciso su una lamina di bronzo rinvenuta nel santuario di Olimpia databile su base paleografica al secondo quarto del V secolo (I.Olympia 2 = IED 20)⁵¹. Il testo contiene una serie di norme volte a garantire protezione (e inviolabilità) a questo personaggio e, nello specifico delle linee 2-7, a sanzionare chi lo avesse colpito con una maledizione (l. 2: αἰ ζέ τις κατιαραύσειε, φάρρεν ὄρ φαλείο, «se qualcuno lo dovesse maledire, vada in esilio come se avesse maledetto un eleo»)⁵². Diversi sono gli elementi che accomunano questo personaggio a Spensizio. Da un lato, sicuramente l'autorità e il prestigio, tali da motivare un provvedimento *ad personam* riguardante non soltanto il γροφεύς ma anche la sua discendenza e i suoi beni (l. 1: Πατρίαν θαρρῆν καὶ γενεὰν καὶ ταῦτῶ)⁵³. Dall'altro, la sua condizione marginale di «straniero», manifesta in virtù della precisazione che chi lo avesse maledetto era passibile di esilio «come se lo avesse fatto a un eleo» (φάρρεν ὄρ φαλείο). Sophie Minon ipotizza, alla luce del confronto

⁴⁸ Si veda il commento *ad loc.* di HERRMANN 1981, 11-12; cfr. anche THOMAS 1996, 23. Sul lessico della lettura nella lingua greca vd. NIEDDU 2004, 53-70.

⁴⁹ MINON 2007, I, 140; II, 486-487, traduce l'espressione ἡ φράτρα τοῖς φαλείοις con «décision pour les Éléens». Sul significato di φράτρα/φράτρα cfr. da ultimo VENECIANO 2014, 146: «treaty, decree, convention, constitution, law»; SIEWERT 2017, 198: «“(öffentliche) Entscheidung”, “Vereinbarung”, “Vertrag”, “Beschluss” oder “Gesetz”». F. MELLO, “Ἡ φράτρα τοῖς φαλείοις. Rhetra e le wratrai olimpiche”, «ZPE» 167, 2008, 50-66 (SEG 58, 409), suggerisce di individuare nelle wratrai arcaiche di Olimpia «responsi oracolari pronunciati dallo stesso Zeus olimpico, attraverso i suoi manteis» (64). Dubbi sono espressi in proposito da S. Minon, BE, 2009, 232; SIEWERT 2017, 198-199, nt. 52.

⁵⁰ SIEWERT 2017, 198: «Schutzgarantien für einen Amtsschreiber».

⁵¹ IED, I, 138: «La datation ca. 475/470 proposée par L. H. Jeffery paraît convenir».

⁵² Sulla κατιαραύσεις nei documenti elei cfr. IED, II, 543-545, con discussione della precedente bibliografia. Il significato di «maledire» del verbo κατιαραύω appare certo in NIO 8 = IED 30, l. 5, un documento, datato tra il 360 e il 324, relativo a un'amnistia, in cui chi avesse esiliato i figli degli esuli cui era stata concessa l'amnistia o confiscato i loro beni diveniva a sua volta passibile di esilio e chiunque lo poteva maledire impunemente («und jeder, der (ihn) verfluchen will, soll straflos sein»). Per il significato del verbo nell'iscrizione qui in parola vd. la discussione in Koerner, *Gesetzestexte*, p. 106, il quale conclude, contro Kurt Latte, che «es handelt sich also beim Verfluchen nicht um eine Strafe, sondern um eine Vergehen letztlich gegen di Eleer». Vedi *infra*, nt. 54.

⁵³ Per un analogo ma esplicito riferimento alla persona e ai beni cfr. I.Olympia 4 = IED 9, l. 1: θ[άρο]ς ἐὰ ὑτοῖ καὶ χρεμ<ά>τοις.

con *I.Olympia* 12 (= *IED* 17), che si trattasse di uno ἱερός consacrato a Zeus, «un fonctionnaire olympique, auquel aurait incombé, par exemple la rédaction des comptes de l'administration du sanctuaire et des inventaires des ἱερά»⁵⁴. In ogni caso, colpisce, nel succedersi delle disposizioni volte a comminare multe ai magistrati che non avessero sanzionato eventuali violazioni della *wratra* (nell'ordine ὁρ μέγιστον τέλος ἔχει καὶ τοὶ βασιλᾶες, i damiurghi e i μαστροί), l'articolazione del sistema istituzionale dello stato eleo e il fatto che, alla fine del documento, sia prevista un'ammenda anche nel caso in cui a sua volta il γροφεύς, abusando delle proprie prerogative, avesse commesso qualche illegalità nell'esercizio delle proprie funzioni (Il. 8-9: καὶ Πατρίας ὁ γροφεύς ταῦτά κα πάσχοι, [αἴ τ]ιν' ἀ[ζ]ικέοι). Come Spensizio, anche Patrias era dunque posto sotto il controllo dei magistrati⁵⁵.

In virtù di tale complessità delle strutture politiche non sorprende che nello stato eleo vi fosse anche un altro segretario, come appare da un documento posteriore alla battaglia di Platea in cui i μαστροί ritornavano su un precedente giudizio (verisimilmente degli *hellanodikai*) contro Beoti e Tessali che, nel 480, avevano approfittato della presenza dell'esercito persiano per vendicarsi dei propri nemici e distruggere Tespie, rivedendolo in maniera favorevole ai Tessali (*SEG* 31, 358 = *IED* 15 = *NIO* 5; cfr. *Her.* 8,31-33)⁵⁶. Il γρ[ο]φέας

⁵⁴ *IED*, I, 144. Nello stesso senso, anche se in maniera non del tutto perspicua, VENECIANO 2014, 150-151 con nt. 45: «The verb κατιαρᾶσειε ("he curses") suggests the status of Patrias as *homo sacer*, like the slaves emancipated through consecration in *IvO* 12..., and thus he must be protected against all forms of sacrilegious action». Più persuasivamente, secondo *Nomima* I, 109, κατιαρᾶσειε andrebbe interpretato nel senso di «maudire, vouer au dieu (comme esclave?)», di modo tale che, quale che fosse (o fosse stata) la sua condizione giuridica, si potrebbe intendere la prima clausola della *wratra* come una norma a tutela della libertà personale di Patrias.

⁵⁵ FRÖHLICH 2004, 190-191. Sul controllo dei magistrati come elemento distintivo dello stile politico della città greca vd. anche HARRIS 2006b (in part. 304 sulla legge elea). Un interessante parallelo a questo proposito è offerto da *I.Erythrai und Klazomenai* 1 (= *Nomima* I, 84; fine V-inizio IV sec.), una legge (o decreto) dove si stabilisce «per l'avvenire» per i segretari il divieto di qualsivoglia iterazione della carica (μηδὲ τὸ λοιπὸν γραμματεῦεν ἐξεῖναι μηδενὶ πλέον ἢ ἅπαξ τῆι αὐτῆι ἀρχῆι), prescrivendo severe sanzioni (ἀραί, atimia e una multa di cento stateri) per chi avesse trasgredito. Come notava RUZÉ 1988, 89-91, «la maîtrise des documents écrits créait la tentation permanente d'en profiter pour dominer les magistrats au service desquels on se trouvait». Sulla minaccia delle ἀραί pubbliche e della punizione divina come sanzione a rafforzamento del valore della legge anche in età classica è fondamentale L. RUBINSTEIN, "'ARAI' in Greek Laws in the Classical and Hellenistic Periods: Deterrence or Concession to Tradition?", in *Symposion* 2005, 269-286.

⁵⁶ P. SIEWERT, "Eine Bronze-Urkunde mit elischen Urteilen über Böoter, Thessaler, Athen und Thespiat", in A. MALLWITZ, ed., *X. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia*, Berlin 1981, 228-248, per il contesto giuridico (il giudizio degli *hellanodikai* con ogni probabilità si giustificava alla luce del fatto che Beoti e Tessali avevano con le loro azioni violato la tregua sacra; per un parallelo, anche per quel che riguarda la richiesta di revisione della sentenza di condanna, in questo caso respinta, cfr. *Thuc.* 5,49,1-5) e storico in part. 241-248. Cfr. anche H. BECK, "Ethnic Identity and Integration in Boeotia: The Evidence of the Inscriptions (6th and 5th Centuries BC)", in PAPAZARKADAS 2014, 38-40, con una diversa ricostruzione delle motivazioni sottese alla revisione del primo giudizio.

Pyrrhon era peraltro in questo caso un magistrato (e quindi di condizione cittadina) che veniva ad affiancarsi ai *μαστροί* e aveva forse la funzione di eponimo (vd. *supra*, I.2.3). Si può pensare che compito di tale segretario fosse quello di redigere leggi e decreti⁵⁷ e in questo contesto mi sembra utile rilevare come su una tavoletta di bronzo purtroppo frammentaria degli inizi del V secolo (*I.Olympia* 3 = *IED* 13) venisse stabilito che [τ]ὰ ζῆλαια κα(τ) τὸ γράφος τ' ἀρχαῖον εἶε κα (I. 5), con un rinvio che ancora una volta rivela come i testi delle leggi venissero custoditi e fossero consultabili nel tempo (al punto che la validità del *graphos* in questione veniva in questo caso espressamente confermata). Come sempre, non sappiamo quanto «antico» fosse il testo cui si rimandava (vd. *supra*, I.3.6); nondimeno è degno di nota che la documentazione giuridica elea inizi per noi con i primi decenni del VI secolo (*SEG* 49, 459 = *IED* 1)⁵⁸.

5. Alla luce di questi elementi, vanno allora considerate tre ulteriori testimonianze, le più antiche in assoluto, relative a figure di «scribi» nel mondo greco. La prima concerne il samio Meandrio, personaggio che da *γραμματιστής* e uomo di fiducia di Policrate ne avrebbe alla morte preso il posto divenendo, dopo una breve parentesi «isonomica», a sua volta tiranno (*Her.* 3,123,1; 142-148). A metà strada tra il segretario privato e il responsabile delle scritture pubbliche⁵⁹, lo troviamo nel racconto erodoteo sull'acropoli della città, dove si era ritirato, impegnato a render conto non pubblicamente ma ai singoli individui delle ricchezze che aveva maneggiato come *ἐπίτροπος* (*Her.* 3,143,1: ὡς δὴ

⁵⁷ *IED*, II, 502-504.

⁵⁸ SIEWERT 2000, 19-31; 2001, 245-249. Per un nuovo testo datato intorno alla metà del VI secolo cfr. ora SIEWERT 2017.

⁵⁹ M. DETIENNE, "L'espace de la publicité: ses opérateurs intellectuels dans la cité", in DETIENNE 1988, 73-81, lo presenta come un personaggio «entre deux rôles, celui d'artisan-démiurge des lettres tyranniques qui lui donne un rang social inhabituel, et celui de rédiger les décrets et les lois lorsque le triomphe de l'isonomie fait disparaître le scribe trop puissant derrière la cité écrivant elle-même les décisions politiques». Su Meandrio (e, non ultimo, il problema della sua condizione giuridica) dati e discussione della letteratura in L. DE LIBERO, *Die archaische Tyrannis*, Stuttgart 1996, 297-307; A. CARTY, *Policrates, Tyrant of Samos. New Light on Archaic Greece*, Stuttgart 2015 («Historia» Einzelschriften 236), 216-220; cfr. anche J. ROISMAN, "Maiandrios of Samos", «Historia» 34, 1995, 257-277; G. COVIELLO, "Meandrio di Samo e l'isonomía: un esempio di primato istituzionale nel mondo ionico?", in BULTRIGHINI 2005, 139-157. Per il culto di *Zeus Eleutherios* cfr. D. ASHERI *et alii*, ed., *A Commentary on Herodotus Books I-IV*, Oxford 2007, 519; sui possibili anacronismi sottesi alla narrazione erodotea vd. peraltro K.A. RAAFLAUB, "Zeus Eleutherios, Dionysos the Liberator, and the Athenian Tyrannicides. Anachronistic Uses of Fifth-Century Political Concepts", in FLESTED-JENSEN *et alii* 2000, 253-255 («In any case, I consider it virtually certain that the cult of the Samian Zeus Eleutherios originated no earlier than the fall of 479, when Samos was liberated from both Persian and tyrannical rule, and that the story of its much earlier origin could have been invented only after that time»).

λόγον τῶν χρημάτων δώσων; cfr. anche 142,5: ὡκως λόγον δώσεις τῶν μεταχειρίσας χρημάτων). Alla luce del suo titolo, appare naturale dover pensare che ciò avvenisse mediante la presentazione di conti scritti.

La seconda testimonianza è rappresentata da tre iscrizioni ateniesi che, seppur molto frammentarie, possono essere integrate l'una alla luce dell'altra e documentano l'attività di γραμματεῖς appartenenti ad un collegio di magistrati incaricati dell'organizzazione di gare atletiche (IG I³ 507-509; cfr. anche 509bis)⁶⁰. Iscritte in senso verticale e *boustrophedon*, almeno nei primi due casi, su pilastri di notevoli dimensioni che Elizabeth A. Meyer propone di identificare come in origine i pali intorno a cui si girava nelle competizioni atletiche (e che in IG I³ 991 = *I.Eleusis* 3 [ca. 550] sono definiti στῆλαι)⁶¹, le dediche si datano su base paleografica a prima della metà del VI secolo ed erano chiaramente in rapporto alla festa delle Panatenee (due di esse fanno anzi espressamente riferimento alla γλαυκῶπις κόρη). I tre testi seguono uno schema comune (la terza iscrizione peraltro in forma abbreviata): alla frase τὸν δρόμον ἐποίησαν seguono i nomi dei singoli magistrati componenti il collegio, completati dall'indicazione τὸν ἀγῶνα θέσαν γλαυρόπιδι ῥόρει, dove è possibile che ἀγών alludesse alla «riunione indetta per la dea», in altri termini alla festa e al complesso delle cerimonie sacre celebrate in suo onore⁶². Due questioni rimangono peraltro aperte: anzitutto il significato di δρόμος, se esso si riferisse cioè all'organizzazione delle gare ginniche oppure, materialmente, all'allestimento della «pista», del circuito dove esse avevano luogo⁶³; in secondo luogo l'identificazione dei magistrati, per i quali l'integrazione [ἡροπο]ιοί in IG I³ 508, l. 7 (e di riflesso anche nelle altre due iscrizioni)

⁶⁰ RAUBITSCHKEK, *Dedications* 326-328; Lazzarini, *Dediche* 926-928.

⁶¹ MEYER 2016, 325-331.

⁶² T.F. SCANLON, "The Vocabulary of Competition: *Agon* and *Aethlos*, Greek Terms for Contest", «*Arete*» 1, 1983, 147-154: «*agon* is the Greek term for "assembly associated with contests"... Contexts of the word in the early Greek epics suggest that it is a term for a contest place together with the necessary elements for competition, spectators, competitors, and prizes» (154). Cfr. anche Lazzarini, *Dediche*, 158; KYLE 1987, 26-27; MEYER 2016, 330, nt. 21.

⁶³ Per la prima ipotesi Raubitschek, *Dedications* 1949, 352-353, 356; per la seconda J. TRAVLOS, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London 1971, 2; IG I³, p. 496. *Status quaestionis* in KYLE 1987, 26-27; S.G. MILLER, "Architecture as Evidence for the Identity of the Early *Polis*", in M.H. HANSEN, ed., *Sources for the Ancient Greek City-State*, Copenhagen 1995, 212-214, 216-218 e ntt. (cfr. in part. 239, nt. 110: «But for us the location of the race and of the race track is the same no matter which interpretation of the inscriptions is correct. Indeed the meanings may overlap if the track was not so permanent as to preclude encroachments on it by, for example, vegetable sellers in the agora in the months between celebrations of the competition»). Sul problema dell'identificazione archeologica di tale *dromos* cfr. ora R. DI CESARE, "Basi di una recinzione (il *Perischoinisma*)", in GRECO 2014, 1065-1067.

resta sempre quella più probabile⁶⁴. Ἱεροποιοί sono attestati, verso la fine del VI secolo, anche da *IG I³ 5* (= *I.Eleusis* 13) per il santuario di Eleusi (l. 5: τὸς ἱεροποιοὺς Ἐλευσινίων)⁶⁵ e da *IG I³ 247bis* (Petraikos, *Demos Rhamnountos*, II, 181) per quello di Nemese a Ramnunte⁶⁶. Il fatto che in *IG I³ 507*, l. 4, i dedicanti si definissero *πρῶτοι* ha consentito anzi di datare le dediche alle origini della festa delle Grandi Panatenee, e quindi forse al 566 (vd. *supra*, I.2.7) e alle loro successive edizioni (e comunque prima del 550)⁶⁷. Ciò che qui importa è in ogni caso il fatto che in *IG I³ 508* (in lacuna) e 509 fosse indicato il nome del γραμματεὺς del collegio, mentre in *IG I³ 507* troviamo inciso sul retro della stele il nome Κινεσίας, che potrebbe nuovamente corrispondere a quello del segretario⁶⁸.

Quanto alle competenze specifiche in rapporto alle quali i *grammateis* dovevano esercitare le proprie funzioni, sappiamo che alla fine del V secolo la responsabilità dell'organizzazione delle Grandi Panatenee venne trasferita dagli *hieropoioi* agli ἀθλοθέται⁶⁹, i cui compiti nella descrizione dell'*Athenaion Politeia* riguardavano l'organizzazione della processione e del programma di gare ginniche, musicali e ippiche, la supervisione sulle operazioni connesse alla tessitura e alla confezione del peplo da donare alla dea e la preparazione dei premi per i vincitori (Arist. [*Ath. pol.*], 60,1-3)⁷⁰. Alla fine del V secolo gli ἀθλοθέται ricevevano dai tesoriere di Atena erogazioni di svariati talenti per l'organizzazione delle Grandi Panatenee (*IG I³ 370*, ll. 66-68; 375, ll. 5-6) e, sebbene ai loro inizi, nel secondo quarto del VI secolo, le celebrazioni della festa dovessero essere molto più semplici⁷¹, si deve ugualmente supporre con James P. Sickinger che esse comportassero una notevole mobilitazione di risorse e che i *grammateis*

⁶⁴ Due ἱεροποιοί sono rappresentati, assieme ad Atena, su una *lekythos* del Pittore di Atena (*ABV* 522, nr. 34; 500-480); cfr. M. BIEBER, "Archaeological Notes. Two Attic Black-Figured Lekythoi in Buffalo", «*AJA*» 48, 1944, 121-125; J. NEILS, "The Panathenaia: An Introduction", in NEILS 1992, 17-18 e 183, nr. 55.

⁶⁵ Per un commento vd. *I.Eleusis* II, 3 e 13-14.

⁶⁶ FARAGUNA 2008, 45-47. Cfr. anche OR 134, pp. 134-135.

⁶⁷ Raubitschek, *Dedications*, 352, 355-356 e 358; DAVISON 1958, 29-30; cfr. IMMERWAHR 1990, 28; MEYER 2016, 329-330.

⁶⁸ Raubitschek, *Dedications*, 353; cfr. *IG I³*, p. 495.

⁶⁹ Dati e discussione in DAVISON 1958, 29-33; cfr. anche KYLE 1987, 38-39.

⁷⁰ Si veda il commento *ad loc.* di RHODES 1981, 668-676. Sull'organizzazione della Grandi Panatenee cfr. anche NEILS 1992.

⁷¹ Si noti peraltro che secondo PARKER 1996, 91, «[i]t is very likely that the *Panathenaea* became more pompous in 566 (as it must certainly have continued to do throughout the fifth century), since Athens was now on display before the rest of Greece».

tenessero registrazioni scritte (conti, liste, inventarî) dei beni che erano chiamati ad amministrare (su *IG I³ 510* vd. *supra*, § 1, nt. 16)⁷².

L'ultima testimonianza, per quanto molto frammentaria, non è per questo meno significativa. Da una legge arcaica iscritta su una tavoletta di bronzo dallo Heraion di Argo apprendiamo dell'esistenza di un magistrato denominato *πρό[γ]ρο[φ]ος*, cui era apparentemente affidato il compito di mettere in vendita (*ἔξπριά[σθo]*)⁷³ i beni confiscati agli autori di certi reati (*IG IV 506 = Nomima I, 100 = Koerner, Gesetzestexte, 29*). Null'altro può essere desunto dal documento⁷⁴ ma è ugualmente significativo rilevare come, nel secondo quarto del VI secolo (credo si tratti del più antico documento attestante nel mondo greco tale procedura)⁷⁵, la vendita pubblica di beni confiscati presupponesse l'uso della registrazione scritta – o addirittura il ricorso a forme di pubblicità che non prescindevano dal ricorso alla scrittura (cfr. *Liddel-Scott 1996, s.v. προγραφή* e *προγράφω*, p. 1473)⁷⁶ – al punto da identificare il magistrato sulla base di tale sua funzione.

6. Tirando le somme di quanto emerso dalla raccolta dei dati fin qui condotta, «scribi» pubblici variamente definiti con il titolo di *γραμματεύς*, *γραμματιστής*, *γροφεύς/γροφέας*, *ποινικιστάς*, *φοινικογραφέων*, *πρόγροφος* sono attestati in una varietà di regioni del mondo greco (dalla madrepatria a Creta e alla Ionia) a partire dal secondo quarto del VI secolo⁷⁷. Si tratta generalmente di magistrati o segretarî posti sotto il controllo dei magistrati, alcuni dei quali potevano godere di notevole autorità e prestigio, come appare dai privilegi che potevano essere loro concessi e anche dalle dediche che essi stessi posero e che in taluni casi li ritraggono all'opera con gli «strumenti» del mestiere (tavolette e stilo). Riguardo ai prodotti della loro arte scrittoria, leggi e decreti e altri documenti che risultavano dalla prassi

⁷² SICKINGER 1999, 36-38, il quale pone l'accento sull'aspetto del rendiconto del proprio operato cui i *hieropoioi* erano verisimilmente tenuti. Sulle origini delle *εὔθυναι* ad Atene vd. *infra*, I.8.1.

⁷³ Si noti, come rilevato da Koerner, *Gesetzestexte*, p. 85, nt. 10, che il significato di questo verbo è normalmente quello di «comprare», cosa che peraltro male si adatta al contesto.

⁷⁴ Il suo contenuto può forse essere interpretato come una lista dei più gravi reati contro la *polis*; così *LSAG*, 158. Cfr. anche HÖLKESKAMP 1999, 69-70; GAGARIN 2008a, 62-63; CAMASSA 2011, 107-109; VENEZIANO 2014, 152, nt. 55.

⁷⁵ WÖRRLE 1964, 61-63 (con particolare riferimento alla *δαμουργία*).

⁷⁶ Per gli strumenti con cui nelle città greche veniva assicurata la pubblicità delle transazioni immobiliari rimando al frammento *περὶ συμβολαίων* delle *Leggi* di Teofrasto (fr. 650 Fortenbaugh), su cui vd. *infra*, I.10.3.

⁷⁷ Sui segretarî ateniesi attestati, soprattutto su base epigrafica, a partire dalla prima metà del V secolo vd. *infra*, I.7.1, nt. 18.

amministrativa avevano certamente un posto di rilievo, ma nel contempo va sottolineata anche l'importanza delle registrazioni finanziarie (conti, liste, inventarî) legate ai beni e ai tesori, pubblici e sacri, che i magistrati della città erano chiamati a gestire.

5. I registri dei cittadini

1. Come è stato più volte sottolineato da Rosalind Thomas, una delle forme della produzione documentaria pubblica attestata con maggior frequenza nell'Atene classica è costituita dalle «liste»¹, iscritte su stele o affisse su tavole/tavolette di legno (σανίδες, λευκώματα, πινάκια), e impaginate ora in forma di elenco ora anche come testo continuo, volte a dare pubblicità ai più diversi atti amministrativi, dall'ammontare delle sessagesime prelevate come ἀπαρχή sul tributo degli alleati (IG I³ 259-290; cfr. OR 119 e 168)², alla vendita all'asta dei beni confiscati da parte dei poleti (Agora XIX, P 1-5, 14, 17, 20, 24, 26, 31), agli affitti o vendite di terre sacre e pubbliche (Agora XIX, L 6, 9-12; SEG 48, 152-153)³,

¹ THOMAS 2009a, 30-36; 2009b, 357-358; per un'utile discussione delle liste e della loro funzione nell'Atene democratica vd. LIDDEL 2007, 182-198, il quale nota come «lists, in particular those that feature names, have a potentially high level of accessibility, given that a name can be read by those who have a minimum level of literacy. This may explain the fact that lists are a frequently referenced type of public document in legal cases» (183). Per una rassegna delle diverse tipologie di liste nella documentazione ateniese fino al periodo ellenistico cfr. ora anche BERTI, KATÓ 2017, 79-97. Vd. anche *infra*, II.7.

² Per alcuni recenti studi sulle *Athenian Tribute Lists* cfr. STROUD 2006, 10-18; MATTHAIOU 2010a, 16-17 con fig. 7 (SEG 60, 12); S.V. TRACY, "IG I³ 259-272: the *Lapis Primus* – *Corrigenda Selecta*", «ZPE» 187, 2013, 191-198 e i contributi raccolti in T.J. FIGUEIRA, S.R. JENSEN, edd., *Hegemonic Finances. Funding Domination in the 5th and 4th Centuries BC*, Swansea 2019. Sulla materialità del *lapis primus* vd. MILES 2011. Una nuova ipotesi sulla «lista mancante» è in TRACY 2014. Sui processi amministrativi di ricezione del tributo e deduzione dell'*aparche* da dedicare ad Atena e sull'elaborazione di documenti scritti che tali processi nei diversi passaggi richiedevano vd. PAARMANN 2004.

³ Sulle *Rationes Centesimarum* rimane fondamentale LAMBERT 1997. Sulle terre sacre e pubbliche ad Atena vd. PAPA-ZARKADAS 2011; cfr. anche ROUSSET 2013; MIGEOTTE 2014a, 469-478; 2014b, 292-293 (= MIGEOTTE 2015, 157-158), con le osservazioni di FARAGUNA 2014, 306-309. Per una riedizione con commento dei documenti di affitto ateniesi vd. Pernin, *Baux*, nrr. 1-19 (con le conclusioni sulla «pratica locative» in Attica alle pp. 90-97).

alla dedica delle *φιάλαι ἐξελευθερικαί* (SEG 60, 179-196)⁴, passando per i *κατάλογοι* militari dei cittadini chiamati a servire come opliti⁵, le liste dei caduti in guerra (IG I³ 1144-1193bis)⁶, quelle dei debitori pubblici (Dem. 25,28, 69-70, 99; [Dem.] 58,16-19; Harpocr. s.v. *ψευδεγγραφή*; Agora XIX, P26, ll. 494-495, 505, 508-509)⁷, dei traditori e degli *ἄτιμοι* (Andoc. 1,73-76)⁸, esposte non soltanto a fini di informazione e trasparenza ma, secondo il contenuto e i materiali su cui erano registrate, talora anche con valore soprattutto esemplare⁹. La lista viene in tal modo a rappresentare uno dei prodotti primari della cultura epigrafica dell'Atene democratica.

⁴ Su tali documenti, *status quaestionis* e una nuova controversa proposta di interpretazione in MEYER 2010 (da leggere con le recensioni di K. VLASSOPOULOS, «BMCR» 2011.02.48; N. PAPA-ZARKADAS, «CR» 62, 2012, 553-555; vd. anche *infra*, II.7.8 con nt. 97). Cfr. anche H. KLEES, *Sklavenleben im klassischen Griechenland*, Stuttgart 1998, pp. 334-354; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2016; L. DE MARTINIS, *Eubulo e i Poroi di Senofonte. L'Atene del IV secolo tra riflessione teorica e pratica politica*, Trieste 2018, 128-129 con nt. 27, con la precedente bibliografia. Mi sono occupato di tali testi in M. FARAGUNA, "Aspetti della schiavitù domestica femminile in Attica tra oratoria ed epigrafia", in F. REDUZZI MEROLA, A. STORCHI MARINO, edd., *Femmes-esclaves. Modèles d'interprétation anthropologique, économique, juridique*, Napoli 1999, 68-70.

⁵ FARAGUNA 1997, 15 e 19; M.R. CHRIST, "Conscription of Hopliters in Classical Athens", «CQ» 51, 2001, 398-422; cfr. anche, da ultimo, J. REEVES, "Making the List: Coercion, Co-operation, and Competition in the Hoplite *Katalogos*", «Historia» 69, 2020, 128-153.

⁶ Utile rassegna della documentazione in N.T. ARRINGTON, "Inscribing Defeat: The Commemorative Dynamics of the Athenian Casualty Lists", «ClassAnt» 30, 2011, 183-186; *Ashes, Images and Memories. The Presence of the War Dead in Fifth-Century Athens*, Oxford, New York 2014, 91-104; D. MARCHIANDI, M. MARI, "I funerali per i caduti in guerra. La difficile armonia di pubblico e privato nell'Atene del V secolo a.C.", «MediterrAnt» 19, 2016, 189-190 con ntt. Tra i documenti di recente pubblicazione di grande interesse è SEG 52, 60. Sulla lista, ancora inedita, dei cavalieri ateniesi caduti a Tanagra e Spartolo vd. da ultimo SEG 61, 80; 64, 50. Cfr. anche PAPA-ZARKADAS, SOURLAS 2012 (SEG 62, 36 = OR 111). Appare ragionevole pensare che le liste dei caduti venissero redatte a partire dai *katalogoi* approntati per la coscrizione (vd. nt. precedente).

⁷ Sui debitori pubblici ad Atene cfr. HARRISON 1971, 172-176; V.J. HUNTER, "Policing Public Debtors in Classical Athens", «Phoenix» 54, 2000, 21-38. Vd. anche AZOULAY, ISMARD 2018, 224 con nt. 34.

⁸ Il decreto di Patroclide riportato nell'orazione (1,77-79), come è stato dimostrato con convincenti argomenti da CANEVARO, HARRIS 2012, 100-110; 2016-2017, 10-33, non è un documento autentico. Mi sembra dirimente in proposito soprattutto il fatto che il decreto inserito nel discorso non riporti quello che, alla luce dell'argomentazione di Andocide, appare esserne stato il nucleo normativo centrale, in altri termini la formula *τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιῆσαι* (1,73, 80, 103). Per una difesa dell'autenticità del decreto vd. HANSEN 2015. Una soluzione ingegnosa e interessante, ma nello stesso tempo fortemente speculativa e, in ultima analisi, indimostrabile, è suggerita da E. CARAWAN, "Decrees in Andocides' *On the Mysteries* and 'Latent Fragments' from Craterus", «CQ» 67, 2017, 400-421, secondo cui le incongruenze del decreto sarebbero da ricondurre alla fonte utilizzata da chi lo inserì nel testo dell'orazione, e cioè a Cratero il quale, nell'offerirne un adattamento nella sua presentazione storica, «may have quoted excerpts but did not provide a full copy of the decree» (406). Per un approccio sensibile alle potenziali «ambiguità» connesse alla condizione di *atimia* cfr. AZOULAY, ISMARD 2018, 226-234.

⁹ THOMAS 2009a, 31-33, che parla di «exemplary memorials».

Sarebbe tuttavia errato cercare di stabilire in questo caso una stretta correlazione e interdipendenza tra tale tipologia di documento e la natura democratica del regime politico ateniese. Secondo Jack Goody essa sarebbe piuttosto, in termini ben più generali, l'espressione tipica di una cultura influenzata dalla scrittura¹⁰, per quanto si possa facilmente obiettare che la «mentalità catalogica» viene in realtà già ampiamente riflessa dalla poesia epica e che, se anche il genere della genealogia, inteso come sistemazione organica di una pluralità di tradizioni spesso in contraddizione l'una con l'altra (si pensi alle opere di Ecateo, Ferecide e Acusilao e, prima di questi, alla *Teogonia* e al *Catalogo delle donne* esiodei), certamente presuppone una mentalità «letterata», le sue origini nondimeno affondano più indietro nel tempo nelle forme espressive della cultura orale¹¹. Inoltre, come può essere facilmente dimostrato, in età arcaica e classica le liste non erano una tipologia documentaria esclusivamente caratteristica di Atene. Le liste dei caduti, per fare un esempio, sono nel V secolo attestate anche altrove, e per di più in contesti certamente non democratici¹².

2. Le più antiche testimonianze di *liste di nomi* intenzionalmente preparate come tali, graffite su ceramica o incise su pietra, ci riportano almeno agli inizi del VI secolo. Due frammenti di una *kotyle* dal Quartiere dei Vasai a Corinto (*Corinth* XV.3, 358-359, nr. 143 [con pl. 122] = AMYX 1988, II, 595-596, nr. Gr 5), la cui datazione è stata oggetto di una vivace discussione dopo che A.N. Stillwell, sulla base del contesto di scavo, li aveva attribuiti all'VIII secolo¹³, e che Darrell A. Amyx colloca invece

¹⁰ J. GOODY, *The Domestication of the Savage Mind*, Cambridge 1977, 74-111 (trad. it. *L'addomesticamento del pensiero selvaggio*, Milano 1981, 89-130), ripreso in *The Power of the Written Tradition*, Washington, London 2000, 28-29, 145-146 (trad. it. *Il potere della tradizione scritta*, Torino 2002, 37-39 e 160).

¹¹ THOMAS 1989, 181-195; HARTOG 1990; R.L. FOWLER, "Early *Historie* and Literacy", in LURAGHI 2001, 101-105. Cfr. anche S. HORNBLOWER, "Introduction", in S. HORNBLOWER, ed., *Greek Historiography*, Oxford 1994, 11: «facility with genealogy (a special case of list-making) is characteristic not just of Herodotus... but of the oral tradition he inherited».

¹² P. LOW, "Remembering War in Fifth-Century Greece: Ideologies, Societies, and Commemoration beyond Democratic Athens", *WorldArch* 35, 2003, 98-111, la quale conclude che «[c]ommemoration of war-dead was... important in the Greek world even beyond Athens» e che mentre «[i]t may well be that some aspects of Athenian practice were unique to Athens... it is equally clear that other aspects were not»; Y. KALLIONTZIS, "Digging in Storerooms for Inscriptions: An Unpublished Casualty List from Plataia in the Museum of Thebes and the Memory of War in Boeotia", in PAPA ZARKADAS 2014, 346-349 (che integra, per la Beozia, la documentazione raccolta da P. Low). Per un ulteriore esempio da Argo cfr. SEG 29, 361, con le osservazioni di PAPA ZARKADAS, SOURLAS 2012, 606-607.

¹³ A.N. STILLWELL, "Eighth Century B.C. Inscriptions from Corinth", *AJA* 37, 1933, 605-610; cfr. anche *Corinth* XV.3, 5-6.

«non prima del ca. 600 a.C.»¹⁴, recano parte di una lista di nomi, disposti su fasce e separati da segni di interpunzione, relativa ai donatori (o dedicanti) del vaso ovvero, forse, ai membri di un'associazione o gruppo simposiale¹⁵. Un enigmatico (e poco studiato) blocco iscritto trovato presso Anavyssos nel sud-ovest dell'Attica riporta una lista di quattro personaggi, definiti ἄρχοντες, forse di un *genos* o di una *kome* (IG I³ 972, ca. 550)¹⁶. Liste di nomi sono inoltre contenute in alcune *defixiones* di Selinunte della fine del VI e del V secolo¹⁷. Se i testi fin qui citati riguardano con tutta evidenza la sfera privata, carattere pubblico presumibilmente aveva invece IG I³ 1033 (ca. 550), un frammento contenente parti di due colonne di nomi separate da una profonda riga verticale, interpretata ora come una lista di caduti (se l'identificazione è corretta, cronologicamente la prima in assoluto)¹⁸ ora

¹⁴ AMYX 1988, II, 596 («Late seventh/early sixth century B.C.?»); si vedano anche A.L. BOEGEHOOLD, «Korinthiaka I. A List of Names from Potters' Quarter», «GRBS» 15, 1974, 25-31; R. WACHTER, *Non-Attic Greek Vase Inscriptions*, Oxford 2001, 245 («7th cent.»).

¹⁵ Così LSAG, 120-121 e 130, nr. 1.

¹⁶ J. WISEMAN, J.W. SHAW, «An Archaic Inscription from Attica», «Hesperia» 39, 1970, 139-144, sulla base di una rilettura del testo, interpretano il monumento, posto da un Ἴδνυκος Μάνυ[δος] (?) (PAA 535365), come un'iscrizione onoraria per degli ἄρχοντες di uno stesso *genos* («[i]t was set up to honor at least four men, presumably all from one locale, who had served as archons. The men honored had perhaps been archons of a γένος»). Lazzarini, *Dediche*, 73, 147-148, 302, nr. 869, distingue invece le iscrizioni delle due facce del blocco (un'erma?) e pensa a due testi separati (o, per quello della faccia B, tutt'al più ad un'aggiunta), il primo dei quali sarebbe una dedica. Per la condivisibile ipotesi che anche il testo del lato B contenesse una dedica cfr. M. JAMESON, «An Altar for Herakles», in FLESTED-JENSEN *et alii* 2000, 223. S.D. LAMBERT, «The Attic Genos Salaminioi and the Island of Salamis», «ZPE» 119, 1997, 104-105, propone di ricollegare gli *archontes* a uno dei raggruppamenti locali pre-clistenici, in particolare ad una *kome* («the four archons would be appropriate for a quadripartite grouping of units of *kome* type, like the Tetrakmoi or the Tetrapolis»).

¹⁷ BETTARINI 2005. Cfr. anche S. CRIPPA, M. DE SIMON, «Sulla valenza pubblica dei rituali defissori a Selinunte», in C. ANTONETTI, S. DE VIDO, edd., *Temi selinuntini*, Pisa 2009, 93-104; G. ROCCA, «Grecità di frontiera: il caso *defixiones*. Un nuovo testo da Selinunte», in *Convivenze etniche e contatti di culture*, Trento 2012, 209-218 («Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo Antico» 4). Per i testi di più recente pubblicazione vd. SEG 59, 1121 e 1122; 62, 687. Per il *corpus* delle *defixiones* di Imera rimando a A. BRUGNONE *et alii*, «Laminette plumbee iscritte da Himera», «Aristonothos. Rivista di Studi sul Mediterraneo antico» 16, 2020, 47-108.

¹⁸ CLAIRMONT 1983, I, 87-88, nr. 1. Dopo questo documento di incerta interpretazione (cfr. anche MEYER 2017, 213 con nt. 19) la più antica testimonianza è costituita dalla lista dei caduti della tribù Eretteide nella battaglia di Maratona recentemente pubblicata da G. STEINHAEUER, Στήλη πεσόντων τῆς Ἐρεχθίδος, «Horos» 17-21, 2004-2009, 679-692 (SEG 56, 430; vd. inoltre su questo stesso documento C.M. KEESLING, «The Marathon Casualty List from Eua-Loukou and the *Plynthedon* Style in Attic Inscriptions», «ZPE» 189, 2012, 139-148 [SEG 62, 188]; SEG 63, 246; D. KNOEPFLER, «Hérode Atticus propriétaire et évergète en Eubée: une nouvelle inscription du Musée d'Érétrie», «REG» 131, 2018, 366-367 con nt. 143). Cfr. anche IG I³ 1477 (CLAIRMONT 1983, I, 89-90 [nr. 3]), per i cui problemi rimando a D. MARCHIANDI, «Riflessioni in merito allo statuto giuridico di Lemno nel V secolo a.C. La ragnatela bibliografica e l'evidenza archeologica: un dialogo possibile?», «ASAA» 86, 2008, 16-17 con ntt. 35 e 37. Sul piano letterario un interessante confronto è offerto da Aesch. *Pers.*, 302-330, da leggere con M. EBBOTT, «The List of the War Dead in Aeschylus'

come una lista di magistrati (o vincitori)¹⁹.

3. Se non mancano dunque esempi di liste per il VI secolo, dimostrarne l'esistenza con riferimento specifico ai registri dei cittadini non è un'operazione priva di ostacoli e questo non soltanto in ragione della scarsità della documentazione (in ogni caso quantitativamente più rilevante di quanto si potrebbe a prima vista immaginare) ma anche perché un simile obiettivo impone innanzitutto l'elaborazione di un modello in grado di spiegarne la necessità e la *funzione pratica* nel contesto dell'organizzazione amministrativa della *polis* arcaica. Negli studi degli ultimi decenni si è privilegiato infatti un approccio dinamico ed evolutivo – e, insieme, improntato alla pluralità delle prospettive di indagine –, al problema dell'emergere della nozione di «cittadino» e di «cittadinanza»²⁰ e, per prendere nuovamente in esame il caso di

Persians”, «HSCPh» 100, 2000, pp. 83-96. Per la fine del VI secolo, un parallelo non ateniese, pur nell'incerto percorso della sua tradizione, potrebbe essere offerto dall'epigramma conservato da Plut. *Mor.*, 217f (cfr. Plut. *Lyc.*, 20), verisimilmente connesso ad un episodio della spedizione di Dorieo nella Sicilia occidentale, dove si fa riferimento a caduti Σελινοῦντος δ'ἀμφὶ πύλας. Il τούσδε del primo verso doveva preludere alla lista dei caduti posta sotto il distico. Si veda in proposito PAGE 1981, Anon. Ep. C, 404-405; cfr. anche NAFISSI 1991, 315.

¹⁹ LSAG, 74 e 78, nr. 28, che sottolinea che «whatever its nature, it is of interest in being apparently the earliest example from Athens of a separate list of this kind as distinct from a series of names within the text of an inscription».

²⁰ Cfr. ad esempio M. GIANGIULIO, “Looking for Citizenship in Archaic Greece. Methodological and Historical Problems”, in CECCHET, Busetto 2017, 33-49, secondo cui una corretta indagine sulla cittadinanza nella *polis* arcaica non può più essere esclusivamente condotta, con un «legalistic approach», nella tradizione della *Griechische Staatskunde* bensì deve far luce sui processi storici «that led archaic communities to define themselves and to implement participation in group life at the religious, military and social level» (45); e DUPLOUY 2018, il quale rileva come, negli studi recenti, «an old 'formalist' attitude towards archaic citizenship, observing it through the eyes and with the concepts of a classical scholar such as Aristotle, has now often been replaced with a 'substantivist' approach, more respectful of the peculiarities of archaic societies and the diversity of ancient documents, from texts to material culture» (47). In questo stesso volume, ai fini del presente discorso, mi sembrano pienamente condivisibili, tra le altre, le riflessioni conclusive di R. BROCK, “Conclusion: Taking Stock and Looking Backward”, 295-304, il quale, dopo avere notato che «the activity of lawgivers such as Zaleucus and Draco from the mid-seventh century onwards... already implies communities with coherence and organizational capacity to agree on the need for legislation, decide on the required course of action..., assign the task to responsible authority, and, above all, undertake in advance to abide by the laws passed or codified with an awareness of their operative extent... and a willingness to uphold them and decisions duly arrived at by means of them», sottolinea che «that kind of self-awareness and capacity for corporate action can only have been possible on the basis of a general agreement as to who was accepted as a participant and had a voice in the process: community membership can only have been meaningful with the emergence of some conception of a *demos*, presumably linked to a degree of consensus both on who is included and excluded, and as to who – whether all existing members or a defined subset – has the power to make that decision» (299). Per una giustificazione della prospettiva «istituzionale» nell'analisi che segue vd. M. FARAGUNA, “Citizenship in the Greek Polis: an Institutional Approach”, in M. CANEVARO, M. BARBATO, edd., *New Approaches to Greek Institutional History*, in corso di stampa. Cfr. anche, più in generale, CANEVARO 2018, soprattutto 485-491.

Atene, se Philip Manville ha sostenuto che «citizenship, as a formal institution and consciousness, is first recognisable with the reforms of Solon»²¹, Greg Anderson si è spinto assai più in là con tale impostazione individuando nelle riforme di Clistene il momento a partire dal quale l'unificazione dell'Attica si sarebbe tradotta, sul piano politico e istituzionale, nell'emergere della nozione del *πολίτης* ateniese²².

Formulazioni di questo tipo appaiono peraltro difficilmente difendibili alla luce dell'insistita tradizione sulle tensioni legate alla presenza, nell'Atene postsoloniana, degli «impuri» (Arist. [*Ath. pol.*], 13,5: οἱ τῷ γένει μὴ καθαροί) e alla legittimità o meno della loro inclusione nel corpo civico²³, e, insieme, alla luce del fatto che tanto in Solone (fr. 4 West = 3 Gentili-Prato, ll. 1-8) quanto in Teognide (41-42 = 1082a-b), nell'ambito di un'analisi delle cause della crisi politica e sociale della città (in altri termini, in un contesto eminentemente *politico*), gli ἀστοί vengono contrapposti agli ἡγεμόνες, nel primo caso ritenuti i veri colpevoli dello stato in cui versa la *polis* (anzi, significativamente, la «nostra *polis*», ἡμετέρα πόλις), e quindi con un senso che non può essere soltanto quello, generico, di «abitanti della *polis*»,

²¹ P.B. MANVILLE, *The Origins of Citizenship in Ancient Athens*, Princeton 1990, 124, 150-156 e 211 (da cui la citazione); un analogo approccio evolucionistico è postulato da WALTER 1993, 185-209. Cfr. anche TODD 1993, 172: «Certainly, the overall effect of Solon's social reforms was the virtual invention of the Athenian citizen. To ban 'loans on the security of the person'...or, in other words, the enslavement of citizens for debt, was to create a bottom line below which no citizen could fall... , which remained true throughout the classical period».

²² ANDERSON 2003, 165-170 (si vedano peraltro le recensioni su questo punto tutte fondamentalmente critiche di D. PRITCHARD, «BMCR» 2005.02.46; K.-W. WELWEI, «Sehepunkte» 6 [2006], nr. 7/8; M. VALDÉS GUÍA, «Gerfon» 25 [2007], 165-170; cfr. ora anche M. VALDÉS GUÍA, «War in Archaic Athens: *Polis*, Elites and Military Power», «Historia» 68, 2019, in part. 128-139). L'autore nega ad esempio che, nella legge di Draconte, i confini cui allude l'espressione ἀγορὰ ἐφορία (IG I³ 104, ll. 27-28) fossero quelli dell'Atene di età classica (21 e 223, nt. 17; sulla questione vd. anche M. CANEVARO, «How to Cast a Criminal out of Athens. Law and Territory in Archaic Athens», in I. XYDOPOULOS, K. VLASSOPOULOS, E. TOUNTA, edd., *Violence and Community. Law, Space and Identity in the Ancient Eastern Mediterranean World*, London, New York 2017, 50-71) e sostiene che fino all'ultimo decennio del VI secolo Atene non avesse ancora di fatto un esercito «nazionale» (148-151). Analogamente, S. DMITRIEV, *The Birth of the Athenian Community. From Solon to Cleisthenes*, Abingdon, New York 2018, distingue tra Solone, che avrebbe creato ad Atene l'uguaglianza *giuridica* tra i *politai* (termine secondo l'A. in origine privo di implicazioni politiche) e Clistene che avrebbe creato l'uguaglianza *politica* rendendo «all of the adult male *astoi* politically equal as *demotai*» (260) e vincolando la cittadinanza all'appartenenza ad un *demo*. Nello stesso senso vd. anche J.H. BLOK, «Becoming Citizens. Some Notes on the Semantics of 'Citizen' in Archaic Greece and Classical Athens», «Klio» 87, 2005, 7-40 (cfr. anche BLOK 2017, 149-186), che, portando una simile prospettiva alle estreme conseguenze, connette l'emergere del termine *πολίτης*, nel senso di «colui che ha diritti e doveri all'interno della *polis*», con la legge periclea sulla cittadinanza (sul lessico del «cittadino» in epoca arcaica, che comprendeva una ben più ampia varietà di termini, vd. tuttavia DAVIES 2004, 19-30).

²³ Sulla questione cfr. da ultimo E. Poddighe, «Mescolanza o purezza? Il *diapsephismos* tra i Pisistratidi e la riforma di Clistene», «Klio» 92, 2010, 285-304.

mentre in *IG I³ 1194bis* (= *Nomima I, 2, ca. 575-550*) ἀστός è a sua volta opposto a ξένος, ciò che rivela come la città non fosse concepita come una comunità fluida (o «liquida»), bensì esistessero criteri più o meno formali per stabilire chi ne fosse membro e chi no (si noti inoltre che, di nuovo nel fr. 4 West = 3 Gentili-Prato, l. 30, Solone si rivolge agli Ἀθηναῖοι, ciò che fa ugualmente pensare che dovesse trattarsi di una realtà ben individuata e definita nei suoi contorni)²⁴. In un'importante analisi, affrontando la questione in una prospettiva più ampia, estesa alla totalità del mondo greco (e quindi non soltanto al caso di Atene), J. K. Davies ha ricondotto l'emergere della nozione di cittadino ad una serie di fattori, quali le necessità militari, l'aumento demografico e l'accresciuta complessità della vita sociale che ne risultò, i quali, al di là dei diversi percorsi ed esiti linguistici nelle varie comunità, collocano tale fenomeno nell'ambito del VII secolo²⁵. Con riferimento al caso di Atene, Davies sottolinea in particolare, a questo riguardo, l'importanza dell'emergere della nozione di τέλος, intesa come formalizzazione del «diritti e doveri» di un individuo di fronte alla comunità²⁶.

4. Se si entra poi nello specifico problema delle liste dei cittadini, le tesi di Anderson, che partono da una svalutazione della tradizione letteraria e prescindono da una considerazione degli aspetti istituzionali, portano poi a conseguenze paradossali: sarebbe stato infatti proprio con Clistene che i residenti vennero *per la prima volta* «routinely enrolled as full members of the polis community»²⁷. In questo contesto va infatti innanzitutto valutata l'affermazione della *Costituzione degli Ateniesi* aristotelica secondo cui i

²⁴ Sull'elegia soloniana, in cui vengono con forza affermati i valori dell'etica comunitaria, si vedano M. STAHL, "Solon F 3D. Die Geburtsstunde des demokratischen Gedankens", «Gymnasium» 99, 1992, 385-408, e gli ampi commenti di M. NOUSSIA, *Solon the Athenian, the Poetic Fragments*, Leiden, Boston 2010, 217-265, e C. MÜLKE, *Solons politische Elegien und Iamben (Fr. 1-13; 32-37 West). Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar*, Leipzig 2002, 88-161. Per la semantica del termine *politai* da Omero al V secolo vd. E. LÉVY, "Astos et politès d'Homère à Hérodote", «Ktèma» 10, 1985, 53-66. Un suo significativo uso precoce *nell'accezione politica* è in Alc. fr. 130b Voigt, dove il poeta, ormai lontano dalla *polis* nell'*eschatia*, esprime la sua nostalgia per l'assemblea e il consiglio di cui erano stati partecipi fino alla vecchiaia il padre e il nonno πεδὰ τῶνδῶν τῶν [ἀ]λλολογάκων πολίταν.

²⁵ DAVIES 2004; nello stesso senso vd. anche F. RUZÉ, "Les premières manifestations de la citoyenneté en Grèce", in C. FIÉVET, ed., *Invention et réinvention de la citoyenneté*, Pau 2000, 19-28 (= *Eunomia. À la recherche de l'équité*, Paris 2003, 165-174).

²⁶ J.K. DAVIES, "The 'Origins of the Greek Polis'. Where Should We Be Looking?", in L.G. MITCHELL, P.J. RHODES, edd., *The Development of the Polis in Archaic Greece*, London, New York 1997, 33-34; vd. inoltre dello stesso "State Formation in the Early Iron Age: The Operative Forces", in DUPLOUY, BROCK 2018, 51-78. Sul significato del termine τέλος cfr. anche OSTWALD 1995, 374-376.

²⁷ ANDERSON 2003, 40.

demarchi e i demi istituiti da Clistene avrebbero preso il posto dei naucrarî e delle naucrarie (21,5: κατέστησε δὲ καὶ δημάρχους, τὴν αὐτὴν ἔχοντας ἐπιμέλειαν τοῖς πρότερον ναυκράροις. καὶ γὰρ τοὺς δήμους ἀντὶ τῶν ναυκράρων ἐποίησε; cfr. anche Poll. 8,108: δημαρχοὶ οἱ κατὰ δήμους ἄρχοντες. ἐκαλοῦντο δὲ τέως ναύκαραροι). Nel IV secolo le naucrarie – «a notoriously opaque institution»²⁸ – non esistevano ormai più ma le loro antiche funzioni finanziarie in rapporto alla tassazione e all'erogazione di fondi erano ancora ricordate, come vedremo (*infra*, I.6.1), sulla base di leggi soloniane non più in vigore (Arist. [*Ath. pol.*], 8,3 = LEÃO, RHODES 2015, fr. 79; cfr. anche Androt., *FGrHist* 324 F 36; Poll. 8,108; Hesych. s.v. ναύκλαροι)²⁹.

È opportuno anzi sottolineare che le notizie tramandate da Aristotele sull'organizzazione del corpo civico ateniese prima di Clistene hanno ricevuto un'importante conferma a proposito delle trittie da uno dei frammenti del calendario dei sacrifici ripubblicato alla fine del V secolo da Nicomaco e dagli ἀναγραφεῖς, in cui viene menzionato un sacrificio della τριττύς dei Λευκοταίνιοι della tribù G(e)leontis il quindicesimo del mese di Ecatombeone (*SEG* 52, 48, A, fr. 3, col. II, ll. 31-37: Ἐκατομβαιῶνος πέμπτη ἐπὶ δέκα ἐκ τῶν φυλοβασιλικῶν Γλεόντων φυλῆι Λευκοταινίων τρυττύϊ οἶν). Nella stessa direzione vanno ora le considerazioni di N. Papazarkadas nell'ambito di una rilettura di *IG* II² 2490, in cui è menzionata una Ἐπακρέων τριττύς (I. 8). Lo studioso conclude che tale associazione, che nel primo quarto del IV secolo aveva presumibilmente funzioni religiose anche a livello centrale (l'iscrizione è stata non a caso ritrovata sull'Acropoli) e finanziava le proprie attività culturali con i proventi dell'affitto di terre, deve essere identificata non con una delle trittie clisteniche, attive soltanto come unità militari nell'ambito del sistema delle tribù, bensì con uno degli omonimi gruppi preclistenici, e, come si evince dal nome («coloro che vivono sulle colline»), doveva avere carattere territoriale³⁰. Dalle altre poche testimonianze della tradizione lessicografica (Poll. 8,108; *Lex. Seg.* s.v. ναύκαραροι, p. 283,20 Bekker) è possibile, inoltre, ricavare che

²⁸ PAPA ZARKADAS 2011, 148.

²⁹ Phot. s.v. ναυκράρια (= LEÃO, RHODES 2015, fr. 80), riporta due ulteriori brevi citazioni tratte nuovamente dalle leggi soloniane. Per l'interpretazione della seconda, τοὺς ναυκράρους τοὺς κατὰ ναυκράριαν, cfr. LAMBERT 1993, 253, nt. 36; FIGUEIRA 2011, 188-189. Sui naucrari e le naucrarie la bibliografia è divenuta, specie negli anni recenti, progressivamente sempre più ampia: HIGNETT 1952, 67-74; LAMBERT 1993, 252-256, 385-388; P. HARDING, *Androtion and the Atthis*, Oxford 1994, 134-138; OSTWALD 1995; WALLINGA 2000; KIENAST 2005, 78-81; PÉBARTHE 2006a, 175-180; SCHUBERT 2008 (con esame della tradizione nel suo sviluppo cronologico [39-48]); ISMARD 2010, 299-305; FIGUEIRA 2011 (che raccoglie in maniera conveniente le fonti alle pp. 203-205); VAN WEES 2013, 44-61; 2018, 118-119, 131; CECCHET 2017, 51-52 con nt. 8.

³⁰ N. PAPA ZARKADAS, "IG II² 2490, the Epakreis and the Pre-Cleisthenic Trittyes", «CQ» 57, 2007, 22-32; cfr. anche ISMARD 2010, 215-218.

le naucrarie erano legate all'organizzazione militare dell'Attica e dovevano fornire ciascuna una nave e due cavalieri, e a loro volta avevano una base locale (*Lex. Seg. s.v. Κωλιάς*, p. 275,20 Bekker)³¹.

È indubbio che la realtà amministrativa sottesa a queste scarse notizie rimane per noi oltremodo sfuggente. Nondimeno, per quanto i rapporti tra i suoi elementi costitutivi non possano essere sufficientemente chiariti, appare credibile l'ipotesi che, prima della riforma clistenica, le quattro tribù ioniche assieme alle trittie e alle naucrarie costituissero un sistema interdependente in funzione dell'organizzazione politica e fiscale della città, come suggerito dall'*Athenaion Politeia* aristotelica (8,3; 21,5)³². Sarebbe in particolare fondamentale poterne accertare il rapporto con la ripartizione della popolazione nei quattro τέλη soloniani.

Molto si è scritto negli anni recenti riguardo a questi ultimi, al loro funzionamento e alla struttura della società che essi riflettevano, a cominciare dalla condizione economica degli zeugiti (élite o classe media contadina?), dall'attendibilità storica del sistema fondato, anche per cavalieri e zeugiti, sulla misura della quantità di prodotto naturale (Arist. [*Ath. pol.*], 7,4) e dalla credibilità dei limiti minimi che avrebbero definito i singoli τέλη (quest'ultima negata da de Ste. Croix, da Raaflaub ricondotta ad una «riforma» avvenuta intorno alla metà del V secolo e da Miriam Valdés Guía e Julián Gallego fatta risalire alla revisione delle leggi iniziata nel 410), nonché dalla praticabilità di una simile complessità amministrativa nell'Atene di Solone³³.

Anche a un approccio minimalista al problema, bisognerà in ogni caso assumere che la classificazione mirasse a consentire di identificare un individuo in base alla classe censitaria di appartenenza, che ciò fosse concepito in

³¹ LAMBERT 1993, 253-255; WALLINGA 2000; KIENAST 2005, 78-81; FIGUEIRA 2011, 190-193; PAPAZARKADAS 2011, 113, 148-149, 212-213 («the *naukraroi*... seem to have been magistrates of local communities», con riferimento a Amm. Gramm. 330, p. 85 Nickau *s.v. ναύκαραροι*; Phot. *s.v. ναύκαραροι*); VAN WEES 2013, 53-61; 2018a, 118-119. Ciò viene peraltro con forza negato da GABRIELSEN 1994, 19-24; SCHUBERT 2008 (secondo cui Atene avrebbe creato un sistema amministrativo per la gestione della flotta soltanto nella seconda metà del V secolo); ISMARD 2010, 301-302.

³² LAMBERT 1993, 251-261 e 377-380.

³³ Per la prima questione cfr. V.J. ROSIVACH, «*Zeugitai and Hoplites*», «*AHB*» 16, 2002, 33-43; VAN WEES 2006; 2018a, 134-137. Per il secondo punto si vedano ROSIVACH 2002; DE STE. CROIX 2004, 5-72; K.A. RAAFLAUB, «*Athenian and Spartan Eunomia, or: What to Do with Solon's Timocracy*», in BLOK, LARDINOIS 2006, 404-423; M. VALDÉS GUÍA, J. GALLEGO, «*Athenian Zeugitai and the Solonian Census Classes: New Reflections and Perspectives*», «*Historia*» 59, 2010, 257-281. Sulla asserita assenza di una struttura amministrativa di supporto al funzionamento del sistema cfr. DE STE. CROIX 2004, 55; ROSIVACH 2005, 597-598. Per una visione, a mio giudizio non condivisibile, delle classi di censo soloniane come «*groupes fonctionnels*» di associazioni professionali vd. A. DUPLOUY, «*Les prétendues classes censitaires soloniennes. À propos de la citoyenneté athénienne archaïque*», «*Annales HSS*» 69, 2014, 629-658.

funzione dell'accesso alle magistrature o in funzione militare (o, come mi sembra più plausibile, in funzione di entrambe le cose senza che esse debbano necessariamente escludersi l'una con l'altra)³⁴. Se è quindi vero che, in linea teorica, il numero dei pentacosimedimni fosse complessivamente piuttosto ridotto al punto che appare plausibile che essi di fatto dovevano conoscersi l'uno l'altro³⁵, va anche sottolineato che il problema va posto in una dimensione più ampia in cui, se anche si segue Aristotele nel ritenere in maniera tutto sommato poco credibile che la classificazione fosse *esclusivamente* funzionale all'attribuzione delle cariche secondo i livelli di censo (Arist. [Ath. pol.], 7,4: ἐκάστοις ἀνάλογον τῷ μερέθει τοῦ τιμήματος ἀποδιδούς τὴν ἀρχήν), non si trattava soltanto di distinguere i membri della prima classe³⁶ ma di assegnare diverse migliaia di individui alle altre due (è un ragionevole assunto che la *boule* dei Quattrocento soloniana non avrebbe potuto funzionare senza fare ricorso agli *zeugitai*) e, per usare le parole di Aristotele, sapere, di ciascuno, ποῖον τέλος τελεῖ ([Ath. pol.], 7,4). Se poi si ammette che l'inquadramento militare fosse non soltanto uno degli elementi del sistema timocratico (accanto a quello politico e fiscale) ma la sua stessa ragione d'essere e il suo presupposto³⁷, tanto più ne discenderà che esso non avrebbe potuto funzionare in assenza di liste e registrazioni scritte.

5. Nell'assoluta mancanza di notizie in proposito, ogni tentativo di ricostruire in quale ambito istituzionale e a cura di quali magistrati fossero tenute tali registrazioni non può che rimanere un'ipotesi. Va peraltro rilevato che un elemento di continuità è un *trait d'union* tra il sistema amministrativo preclistenico e quello noto per il V e IV secolo potrebbe essere costituito dal *ληξιαρχικὸν γραμματεῖον*, il registro dei cittadini in età classica tenuto in ciascun demo dai magistrati locali, i demarchi³⁸. Lasciando da

³⁴ In questo senso, da ultimo, con ampia argomentazione, VAN WEES 2018a, 134-139.

³⁵ ROSIVACH 2005, 598: «In early sixth-century Athens the 'big men' would already be well known, especially to other 'big men' with whom the decision would lie. We should not imagine a careful counting out of bushels of barley and wheat, but a snap judgement either on the spot ('yes, he is one of us') or at best after a visit to the farm ('yes, it is big enough to yield five hundred measures')».

³⁶ ROSIVACH 2002, 47, pur sostenendo che al tempo di Aristotele le classi soloniane erano ormai obsolete e, in assenza di dati sicuri, i limiti numerici ufficiali, espressi in termini di misure di prodotto naturale, per l'appartenenza alle altre classi vennero da lui soltanto congetturati partendo dall'unico dato certo dei 500 medimni che si applicava alla prima classe, nondimeno conclude che «numbers there almost certainly were» e, che in considerazione della scarsa monetarizzazione della società in questa fase della sua storia, «it is hard to imagine how else one man's wealth could be conceptually compared to another's except in terms of the annual agricultural produce of his land».

³⁷ Si vedano in tal senso DE STE. CROIX 2004, 46-51; RAAFLAUB 2006, 407-410.

³⁸ Sul *ληξιαρχικὸν γραμματεῖον* vd. TOEPFFER 1895; U. KAHRSTEDT, "Ληξιαρχικὸν

parte il discusso decreto di Temistocle (ML 23)³⁹, cronologicamente la sua prima attestazione sicura non è anteriore alla seconda metà del V secolo, in particolare a IG I³ 138 (= Koerner, *Gesetzestexte*, 14), un decreto (datato ca. 440) che regolava l'esazione di una tassa imposta alle forze militari di terra da destinare verisimilmente ad Apollo Liceo⁴⁰. Dal decreto, pur parzialmente integrato nel punto per noi cruciale (ll. 1-7: $\chi\sigma\upsilon\mu\beta\acute{\alpha}\lambda\lambda\epsilon\sigma\theta\alpha\iota\ \delta\acute{\epsilon}\ \tau\acute{\omicron}$)<ς> $h\iota\langle\iota\rangle\pi\pi[\acute{\epsilon}]\alpha\varsigma\ \delta[\acute{\upsilon}\omicron\ \delta\rho] \alpha\chi\mu\langle\alpha\rangle\ \kappa\alpha\langle\iota\rangle\ \langle\tau\rangle\acute{\omicron}\varsigma\ [h\omicron\pi\lambda\acute{\iota}\tau\alpha\varsigma\ \delta\rho\alpha\chi\mu\acute{\epsilon}\nu]\ \kappa\alpha\iota\ \tau\acute{\omicron}\varsigma\ \tau\omicron\chi\sigma\acute{\omicron}\tau\alpha\varsigma\ \tau\acute{\omicron}\varsigma\ \tau\epsilon\ \acute{\alpha}\sigma\tau[\acute{\omicron}\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \tau\acute{\omicron}\varsigma\ \chi\sigma\acute{\epsilon}\nu\omicron\varsigma\ \tau\rho]\acute{\epsilon}\varsigma\ \acute{\omicron}\beta\omicron\langle\lambda\rangle\acute{\omicron}\varsigma\ \tau\acute{\omicron}\ \acute{\epsilon}\nu\iota\alpha[\upsilon\tau]\acute{\omicron}\ \acute{\alpha}\pi\acute{\omicron}\ \tau\acute{\omicron}[\nu\ \kappa\alpha\theta']\ \acute{\epsilon}\kappa\acute{\alpha}\sigma\tau\omicron\varsigma\ \mu\iota\sigma\theta\acute{\omicron}\nu.] \acute{\epsilon}\kappa\pi\rho\alpha\tau\tau\acute{\omicron}\nu\tau\omicron\tau\omicron\ \delta\acute{\epsilon}\ h\omicron\iota\ \delta\acute{\epsilon}\mu\alpha\rho[\chi\omicron\iota\ \pi\alpha\r\rho\acute{\alpha}\ \acute{\alpha}\pi\acute{\alpha}\nu\tau\omicron\ \tau\acute{\omicron}\nu]\ \acute{\epsilon}\varsigma\ \tau\acute{\omicron}\ \lambda\epsilon\chi\sigma\iota\alpha\rho\chi\iota\kappa\acute{\omicron}\nu\ \gamma\rho\langle\alpha\rangle\mu\mu\alpha\tau[\acute{\epsilon}\tau\omicron\ \gamma\rho\alpha\phi\acute{\epsilon}\nu\tau\omicron\ \nu, \omicron\acute{\iota}\ \delta\acute{\epsilon}]\ \langle\tau\rangle\acute{\omicron}\chi\sigma\alpha\rho\chi\omicron\iota\ \pi\alpha\r\rho\acute{\alpha}\ \tau\acute{\omicron}\nu\ \tau\omicron\chi\sigma\omicron\langle\tau\rangle[\acute{\omicron}\nu]), risulta con sufficiente chiarezza come il compito di esigere la tassa sul μισθός, nel caso di *hippeis*, opliti e, forse (la questione rimane controversa) arcieri cittadini, spettasse ai demarchi sulla base del ληξιαρχικόν γραμματεῖον, mentre nel caso degli (altri) arcieri fosse demandato ai loro comandanti, i τόξαρχοι. La naturale inferenza, se erano proprio i demarchi a dover procedere alla riscossione del τέλος, è non solo quindi che il ληξιαρχικόν γραμματεῖον contenesse le liste dei cittadini registrati nel demo ma anche che non mancassero nell'archivio locale indicazioni riguardo al censo e alla destinazione militare dei singoli individui⁴¹.$

L'origine dell'aggettivo ληξιαρχικός non era in verità del tutto chiara neppure agli antichi: i lessicografi la spiegavano sulla base dell'equazione λῆξις = κληῖρος, οὐσία, evidenziando come all'atto della registrazione nel γραμματεῖον il neo-cittadino acquisisse se non proprio immediatamente τὰ πατρῶα, i beni paterni – il padre dopo tutto poteva rimanere ancora a lungo in vita – quanto meno la capacità giuridica di ereditare e amministrare

γραμματεῖον”, in *RE* 24, 1925, 2430-2431; WHITEHEAD 1986, 35-36 con nt. 130, 98 con nt. 60, 103-104; FARAGUNA 1997, 14-21; PÉBARTHE 2006a, 183-185; 2013; MISSIOU 2011, 110-112; VAN WEES 2018a, 139-140.

³⁹ Contro l'autenticità del decreto vd. W. BLÖSEL, *Themistokles bei Herodot: Spiegel Athens im fünften Jahrhundert. Studien zur Geschichte und historiographischen Konstruktion des griechischen Freiheitskampfes 480 v. Chr.*, Stuttgart 2004, 247-254, con la precedente bibliografia. A partire da C. HABICHT, “Falsche Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitalter der Perserkriege”, «Hermes» 89, 1961, 5-6, si è anzi considerato il riferimento ai ληξιαρχικά γραμματεῖα alle ll. 27-31 come uno degli anacronismi che dimostrano come esso sia un falso; sulla questione cfr. recentemente anche M. JOHANSSON, “The Inscription from Troizen: a decree of Themistocles?”, «ZPE» 137, 2001, 84. Vd. anche C. BEARZOT, “Il ‘decreto di Temistocle’”, in C. ANTONETTI, S. DE VIDO, *Iscrizioni greche. Un'antologia*, Roma 2017, 250-255, nr. 57.

⁴⁰ JAMESON 1980; D'AMORE 2012. Sul problema della datazione del decreto vd. anche SAMONS 2000, 51 con nt. 107.

⁴¹ VAN EFFENTERRE 1976; JAMESON 1980, 222-223; WHITEHEAD 1986, 135-136; VAN WEES 2018a, 140, nt. 108.

un patrimonio (*schol.* Aeschin. 1,18; Poll. 8,104; Harp. s.v.; Suid. s.v. ληξιαρχικὸν γραμματεῖον (2): εἰς ὃ ἐνεγράφοντο οἱ τελεωθέντες τῶν παίδων, οἷς ἐξῆν ἤδη τὰ πατρῶα οἰκονομεῖν, παρ' ὃ καὶ τοῦνομα γεγονέναι, διὰ τῶν λήξεων ἄρχειν· λήξεις δ' εἰσὶν οἱ τε κληῖροι καὶ αἱ οὐσίαι). Tale esegesi verrebbe, in particolare, a essere coerente con quanto si evince da *IG I³ 138* e, nel caso fosse corretta, sembrerebbe quindi riflettere bene la realtà del V e IV secolo.

Una simile spiegazione dell'etimologia di ληξιαρχικός, come è stato notato, non è tuttavia esente da difficoltà di ordine linguistico⁴² e negli studi moderni è stata perciò considerata una spiegazione alternativa, conservata accanto a quella maggioritaria nell'*Onomasticon* di Polluce (8,104), che associava il ληξιαρχικὸν γραμματεῖον ai ληξίαρχοι, magistrati altrimenti non attestati che, in numero di sei, controllavano l'accesso all'assemblea (τοὺς ἐκκλησιάζοντας ἐξήταζον) e usavano il celebre σχοίνιον intinto di minio per «convogliare» i recalcitranti εἰς τὴν ἐκκλησίαν (cfr. anche Hesych. e Phot. s.v. τριάκοντα)⁴³. Ἀῆξις in questo caso deve indicare un gruppo, una sezione in cui era suddiviso un tutto, come in Arist. [*Ath. pol.*], 30,3 e 31,3⁴⁴, e, sulla base del presupposto che il numero di sei, incompatibile con il sistema su base dieci introdotto dalla riforma clistenica, non possa che risalire ad una tradizione anteriore⁴⁵, riflessa ad esempio nel numero dei tesmoteti, se ne è concluso che le liste civiche dovevano precedere la riorganizzazione amministrativa dell'Attica e la creazione dei demi.

⁴² VAN EFFENTERRE 1976, 9-13, sottolinea come, per quanto il termine λῆξις possa avere talvolta il significato di «parte assegnata/attribuita», «lotto di terra», «l'insistance est mise sur l'idée d'attribution par la sorte et non sur la consistance matérielle de la chose attribuée» e, inoltre, come il verbo ἄρχειν non compaia mai nel senso di «posséder», «être le maître d'un bien».

⁴³ Per un'ampia analisi del passo di Polluce cfr. P.A. TUCI, «Polluce VIII 104 e i funzionari addetti al controllo della partecipazione assembleare», in C. BEARZOT *et alii*, edd., *L'Onomasticon di Giulio Polluce. Tra lessicografia e antiquaria*, Milano 2007, 103-137.

⁴⁴ RHODES 1981, 393-394; in questo senso già TOEPFFER 1895, 399-400, il quale, sulla base di *E.M. s.v. ἐπώνυμοι* (p. 369,15 Gaisford): οἱ... λεγόμενοι τῶν ἡλικιωῶν· καὶ εἰσι δύο καὶ τεσσαράκοντα, οἱ καλοῦνται καὶ λήξεων ἐπώνυμοι, interpretava le λήξεις come gruppi corrispondenti alle 42 classi di età comprese tra i 18 e i 60 anni, e i ληξίαρχοι come «eine Aufsichtsbehörde... die mit der Controle der Bürgerverzeichnisse betraut war».

⁴⁵ Così VAN EFFENTERRE 1976, 13-14 con ntt. 48-49; LAMBERT 1993, 262, nt. 80; VAN WEES 2018a, 140: «If the deme registers were called 'lexiarchic', it must be because they had once upon a time been maintained by the lexiarchs, and that time must have been before the reforms transferred this responsibility to the demes... It seems reasonable to infer that the lexiarchs also went back to Solon and were 'in charge of what is allotted', that is, responsible for making sure that citizens received the rights and fulfilled the duties assigned to them by Solon's system of property classes». KAHRSTEDT 1925 collocava i ληξίαρχοι nel contesto del breve periodo del regime dei Trenta (così anche KIENAST 2005, 93, nt. 119), ma, come si è visto, la prima attestazione del ληξιαρχικὸν γραμματεῖον risale a qualche decennio prima.

Quale che fosse il significato originario di *ληξιαρχικός*, quest'ultima inferenza mi sembra tutto sommato ragionevole. Liste di cittadini devono essere presupposte non soltanto, come si è visto, in rapporto alle classi di censo soloniane ma, ad esempio, anche all'esazione della *δεκάτη* sul prodotto agricolo riscossa da Pisistrato (Arist. [*Ath. pol.*], 16,4; cfr. Thuc. 6,54,5)⁴⁶. Alla luce delle competenze militari e finanziarie delle naucrarie (cfr. Arist. [*Ath. pol.*], 21,5: *καὶ τοὺς δήμους ἀντὶ τῶν ναυκραριῶν ἐποίησεν*), l'ipotesi che esse dovessero fare capo proprio a queste ultime appare perciò non priva di plausibilità⁴⁷. I registri dei cittadini su materiale deperibile dovevano quindi esistere ad Atene quanto meno dall'inizio del VI secolo.

6. Lasciato da parte il caso di Atene, la documentazione disponibile riguarda soprattutto le realtà degli insediamenti coloniali. Anche qui si potrà entro certi limiti legittimamente dubitare, come si è ad esempio fatto per il caso di Cirene, che le piccole comunità costituite al momento dell'impianto della colonia necessitassero sin dall'inizio di un elaborato sistema di registrazioni scritte per la definizione del corpo civico⁴⁸. Appare tuttavia ragionevole presumere che l'afflusso massiccio di nuovi coloni e la conseguente necessità di procedere a nuove distribuzioni della terra non ancora occupata contribuissero in maniera decisiva a mutare tale quadro. Nuovamente per Cirene, sulla quale siamo informati dall'ampia narrazione del quarto libro, Erodoto ce ne offre una suggestiva illustrazione. Secondo lo storico (4,159-161)⁴⁹, dopo che durante i primi sessant'anni di vita dell'*ἀποικία* gli abitanti erano rimasti etnicamente omogenei e numericamente stabili (4,159,1: *οἴκεον οἱ Κυρηναῖοι ἐόντες τοσοῦτοι ὅσοι ἀρχὴν ἐς τὴν ἀποικίην ἐστάλησαν*)⁵⁰, l'arrivo di un ingente numero di nuovi coloni ἐπὶ

⁴⁶ Sulla *dekate* riscossa dai tiranni cfr. da ultimo VAN WEES 2013, 84-86; MIGEOTTE 2014a, 504-506.

⁴⁷ LAMBERT 1993, 261; OSTWALD 1995, 373-377; VAN WEES 2018a, 140. Cfr. anche ISMARD 2010, 305: «Il est possible que le rôle joué par les *dèmes* à l'époque classique dans le fonctionnement fiscal civique... s'inscrive dans la filiation du rôle des naucraries dans l'organisation du recensement des citoyens au sein des quatre classes soloniennes qui constituaient le cadre des *telè*».

⁴⁸ WALTER 1993, 145-146; HÖLKESKAMP 1999, 168, sulla base di Her. 4,159,1.

⁴⁹ Per un commento al passo erodoteo vd. D. ASHERI *et alii*, *A Commentary on Herodotus Books I-IV*, Oxford 2007, 686-691.

⁵⁰ I. MALKIN, "‘Tradition’ in Herodotus: The Foundation of Cyrene", in P. DEROW, R. PARKER, edd., *Herodotus and His World. Essays from a Conference in Memory of George Forrest*, Oxford 2003, 160-161, sottolinea, anche sulla base dell'evidenza archeologica, come ciò sia scarsamente credibile. Come egli osserva, l'accento sulle umili origini della comunità doveva, al tempo di Erodoto, costituire un motivo di orgoglio per i Cirenei se confrontato con la presente prosperità. Sulla narrazione erodotea della fondazione di Cirene cfr. anche M. GIANGIULIO, "Constructing the Past: Colonial Traditions and the Writing of History. The Case of Cyrene", in LURAGHI 2001, 116-137.

γῆς ἀναδασμῶ sotto Batto II e il deteriorarsi dei rapporti con la popolazione indigena dei Libî resero necessaria, intorno alla metà del VI secolo, una revisione della *κατάστασις*, in altri termini dell'organizzazione del corpo civico e del governo della città (4,161,1: οἱ δὲ Κυρηναῖοι... ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς ἐπειρησομένους, ὄντινα τρόπον καταστησάμενοι κάλλιστα ἂν οἰκέοιεν). Demonatte di Mantinea, chiamato a Cirene per ordine della Pizia come «pacificatore», «arbitro» (καταρτιστήρ), avrebbe allora proceduto a consolidare il tessuto sociale della comunità compromesso dalla *stasis* riformando l'ordinamento delle unità in cui era suddiviso il corpo civico e, in particolare, «li divise in tre tribù distribuendoli nel modo seguente: formò un gruppo di Terei e perieci, un altro di Peloponnesiaci e Cretesi, un terzo di tutti gli abitanti delle isole» (4,161,3: τριφύλους ἐποίησέ σφεας, τῆδε διαθείς· Θηραίων μὲν καὶ τῶν περιοίκων μίαν μοῦραν ἐποίησε, ἄλλην δὲ Πελοποννησίων καὶ Κρητῶν, τρίτην δὲ νησιωτέων πάντων). Il passo è stato oggetto di interpretazioni divergenti ma, di fronte all'esegesi che postula la suddivisione dei cittadini in tre tribù «etniche»⁵¹, mi sembra più convincente la lettura che distingue tra φυλή e μοῦρα e fa di quest'ultima una suddivisione della prima. Demonatte in altri termini modificò la composizione delle tre tribù tradizionali in ambito dorico facendo sì che ognuna risultasse formata da tre μοῦραι, una di Terei, una di altri Dori e una di *Nesiotai*, con un ordinamento in unità e sotto-unità basato sul numero «tre» e sui suoi multipli documentato anche per Coe e Sparta, e attestato per la stessa Cirene dal decreto di IV secolo che rinnovava il privilegio dell'*isopoliteia* concesso ai Terei all'atto della fondazione e stabiliva di «inquadrali in una tribù, in una *patra* e nelle nove *hetaireiai*» (SEG 9, 3; ML 5, ll. 15-16: κατασταῖμεν εἰς φυλὰν καὶ πάτραν ἕξ θε ἐννήα ἑταιρήας)⁵².

⁵¹ CHAMOIX 1953, 138-142, 213-214; G. PUGLIESE CARRATELLI, *KYPHNAIKA*, «QAL» 12, 1987, 27-28; JONES (N.F.) 1987, 216-219; B. MITCHELL, "Cyrene: Typical or Atypical?", in R. BROCK, S. HODKINSON, edd., *Alternatives to Athens. Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece*, Oxford 2000, 82-102, in part. 88 con nt. 11; GROTE 2016, 23-46; CECCHET 2017, 61-69.

⁵² L.H. JEFFERY, "The Pact of the First Settlers at Cyrene", «Historia» 10, 1961, 143-144; D. ROUSSEL, *Tribu et cité*, Besançon, Paris 1976, 299-301; HÖLKESKAMP 1993; 1999, 169; L. CRISCUOLO, "Erodoto, Aristotele e la 'stele dei fondatori'", «Simblos. Scritti di Storia antica» 3, 2001, 40-42. Sulle partizioni della cittadinanza a Sparta si vedano gli importanti lavori di LUPU 2005; "Amompharetos, the *Lochos* of Pitane and the Spartan System of Villages", in S. HODKINSON, A. POWELL, edd., *Sparta and War*, Swansea 2006, 185-218; 2018, 167-175, che ascrive l'organizzazione in tre tribù e ventisette fratrie (= *obai*) «as early as the seventh century BC» (175). L'interpretazione tradizionale delle *obai* come «lokale Einheiten» è riproposta da GROTE 2016, 91-102. Sul caso parallelo di Coe cfr. JONES 1987, 236-239; LUPU 2018, 169-170 (con riferimento a *IG XII 4.1*, 278 = RO 62).

Come è stato osservato, quale che fosse stato in precedenza lo statuto dei nuovi arrivati⁵³, la riorganizzazione delle tribù dovette di fatto significare la creazione di una nuova «comunità» in cui erano cittadini coloro che erano registrati nelle φυλαί e nelle loro ripartizioni⁵⁴. Considerati l'elevato numero degli immigrati e la stessa ampia estensione della *chora* di Cirene⁵⁵, si capisce allora come risulti tutto sommato scarsamente plausibile che un simile provvedimento non avesse portato alla redazione, al livello delle tribù o delle loro μοῖραι, di liste ufficiali di coloro cui veniva attribuita la cittadinanza, in un processo che, come già metteva in evidenza Aristotele nella *Politica* (1319b19-27), si era svolto secondo schemi analoghi a quelli attuati da Clistene ad Atene⁵⁶.

Che in effetti la riorganizzazione degli assetti politici e istituzionali di una *polis* avesse il suo presupposto nella compilazione di nuovi registri di cittadinanza è rivelato nel modo più chiaro dalla già citata legge tardo-arcaica di Imera (vd. *supra*, I.4.3) sulla (ri)distribuzione della terra in occasione dell'arrivo, nella città siceliota, di un contingente di Zanclei (*SEG* 47, 1427 = *IGDS* II, 15). Il documento, di andamento bustrofedico, rinvenuto presso il tempio D e databile agli inizi del V secolo, verisimilmente verso

⁵³ Si confrontino le posizioni di CHAMOIX 1953, 139-140; JONES 1987, 216-217, e ROBINSON 1997, 105 (erano in precedenza cittadini di pieno diritto soltanto i coloni terei, i quali erano in questo modo venuti a formare una classe a parte) con quella di WALTER 1993, 147 con nt. 57 (l'esclusione era pratica più che formale per il fatto che i nuovi coloni vivevano troppo lontano dall'agorà per poter partecipare alla vita politica). Non prende posizione HÖLKESKAMP 1993, 409, il quale si limita a rilevare «die Spannungen der einzelnen Gruppen untereinander und mit den Erstsiedlern und die kollidierenden Ansprüche, die sicherlich nicht zuletzt die Landverteilung betrafen und damit ja auch den Konflikt mit den Libyern heraufbeschworen». Sul processo di espansione territoriale di Cirene e sugli aspetti istituzionali a esso correlati cfr. anche A. JÄHNE, "Land und Gesellschaft in Kyrenes Frühzeit (7.–6. Jahrhundert v. u. Z.)", «Klio» 70, 1988, 145-166.

⁵⁴ WALTER 1993, 148.

⁵⁵ Secondo Her. 4,160,3, 6000 opliti di Cirene perirono, prima della riforma, nella battaglia di Leukon. Anche lasciando lo spazio per una certa esagerazione, ciò giustifica l'assunto che il numero totale dei nuovi arrivati fosse molto consistente.

⁵⁶ Su questo punto cfr. ROBINSON 1997, 105-108; vd. tuttavia anche il commento *ad loc.* di C. ZIZZA, in L. BERTELLI, M. MOGGI, edd., *Aristotele. La Politica*, V: *Libri V-VI*, Roma 2016, 594-596. Contro la tesi di HÖLKESKAMP 1993, 419-421, secondo cui Demonatte non avrebbe mirato ad una riforma del sistema politico di Cirene, ma soltanto a porre rimedio alla situazione di conflitto in cui versava la città, promuovendo una maggiore integrazione dei diversi gruppi che vi erano in tempi diversi affluiti, mi sembra andare anche l'espressione ὄντινα τρόπον καταστησάμενοι κάλλιστα ἀνὸς οὐκείους di Her. 4,161,1: il verbo καθίστημι e il nome κατάστασις rimandano in Erodoto all'organizzazione politica di una comunità e (πόλιος) κατάστασις (5,92β), nello specifico, annuncia anzi πολίτευμα; vd. J. BORDES, *Politeia dans la pensée grecque jusqu'à Aristote*, Paris 1982, 130-136. Si osservi come, anche nel citato passo della *Politica*, Aristotele nuovamente impieghi il verbo καθίστημι a proposito delle riforme a favore del δῆμος a Cirene (καὶ περὶ Κυρήνην οἱ τὸν δῆμον καθιστάντες).

il 493⁵⁷, è iscritto su una lamina di bronzo rettangolare, in origine, come rivelato dai fori agli angoli del lato destro, destinata all'affissione, che era già stata ripiegata in antico. Tanto il testo, giuntoci in uno stato piuttosto frammentario, quanto la sua interpretazione rimangono caratterizzati da un elevato grado di incertezza che neppure la discussione intercorsa dopo la prima edizione è riuscito a risolvere⁵⁸. Si riconosce tuttavia, alle ll. 2-5, l'ordine di [φῦ]λα Δανκλαῖα ποιῆσαι, di formare cioè della nuove tribù «etniche» di Zancle, «appena le fratrie avessero esposto le cose scritte» (ἡὰ φρατρῖαι ἀ[ν]έδειξαν τὰ καταγεγραμμένα)⁵⁹.

Va sottolineata in particolare la presenza dell'aoristo ἀνέδειξαν il quale rivela come, nella sequenza temporale degli atti da compiere, l'azione dell'«esporre» dovesse avvenire preliminarmente alla creazione delle nuove unità di cittadini⁶⁰. In che cosa consistessero tali «cose scritte» rimane incerto. Si ammette generalmente che, conformemente alla prassi dei rimandi nelle legislazioni arcaiche (vd. *supra*, I.3.6), si intendesse con ciò «le decisioni scritte», il testo della legge cui le fratrie avrebbero dovuto dare pubblicità. Ai fini della presente indagine, una tale disposizione sarebbe di per sé altamente significativa. Il ruolo delle fratrie quali depositarie e garanti dei registri degli aventi diritto alla cittadinanza è peraltro ampiamente noto per Atene⁶¹ e, come vedremo, viene indirettamente testimoniato per la Sicilia dalle tessere plumbee di Camarina, oltretutto cronologicamente non distanti dalla legge di Imera, cosicché non è affatto da escludere che ciò che le fratrie dovevano esporre fossero di fatto gli elenchi dei nuovi cittadini, in altri termini «le cose che sono state annotate (o registrate)» (*Liddel-Scott 1996, s.v., II, p. 887*;

⁵⁷ Per il contesto storico cfr. BRUGNONE 1997, 302-304; 2011.

⁵⁸ MANGANARO 2000; LOMBARDO, FRISONE 2000, 79-80, 120-121, nr. 4; M. DREHER, “Das Bürgerrecht im griechischen Sizilien zwischen Recht und Politik”, in *Symposion 2005*, 73; *IGDS II*, pp. 26-35. Nuova rassegna e discussione dei problemi in BRUGNONE 2011 (*SEG* 61, 745) e 2018.

⁵⁹ Per l'integrazione [φῦ]λα, per lo più accettata dai successivi commentatori (MANGANARO 2000, 750; LOMBARDO, FRISONE 2000, 79-80, 120-121), e i problemi che essa pone si veda il commento di BRUGNONE 1997, 271-274; 2011, 7; 2018, 101-102. Come osserva la studiosa, «se φῦλα poteva essere riferito a comunità costituite su base “etnica”, le suddivisioni interne della *polis* erano chiamate generalmente φυλαί» (2018, 101). Scettico L. Dubois in *IGDS II*, p. 29, la cui soluzione appare peraltro ancora meno convincente.

⁶⁰ Da qui l'integrazione ἀ[φ]αρ è ἡὰ φρατρῖαι ἀ[ν]έδειξαν τὰ καταγεγραμμένα suggerita da *IGDS II*, pp. 27 e 30, per l'ἀ[φ]αρε. letto dall'editrice. Cfr. anche BRUGNONE 2018, 102.

⁶¹ È sufficiente qui rimandare a LAMBERT 1993, 25-57, 143-189; BLOK 2017, 110-113, 123-126; JOYCE 2019 (quest'ultimo con riserve sull'obbligatorietà dell'appartenenza ad una fratria quale condizione per il godimento della cittadinanza: «Phratry membership could of course be cited as a criterion of proof for citizenship, since it implied citizenship. Nevertheless, it remains uncertain whether phratry collectively represented the citizen body in its entirety, or together added up to a subset of the citizenry» [469]).

cfr. ad esempio Eur. *Alc.*, 966-969; Plat. *Leg.*, 741c: κυπαριττίνας μνήμας εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον καταγεγραμμένας). La contiguità con la clausola che precede rende questa esegesi altamente plausibile. Se si tiene presente il modello «decentrato» di tenuta di tali elenchi caratteristico di Atene⁶², la costituzione delle nuove tribù sarebbe infatti stata possibile soltanto dopo che le liste fossero state compilate nelle sottounità di cui erano composte. La possibilità che queste conservassero copie d'archivio di tali elenchi mi pare di conseguenza tutt'altro che azzardata.

7. A riprova di ciò, appare utile considerare un documento arcaico, proveniente dal territorio di Sicione, che ci offre un esempio concreto di una lista dei membri di una associazione. Si tratta di una tavoletta di bronzo della fine del VI secolo (o inizio del V), su cui, con lettere tracciate con grande cura su uno specchio epigrafico preliminarmente preparato con linee-guida, è iscritto un regolamento relativo alle proprietà comuni, tra cui l'*hestiatorion*, i torchi per il vino (o l'olio) e la suppellettile di bronzo, appartenenti all'associazione, e alle condizioni necessarie per poterne far parte (ll. 1-3: Τούτον δὲ κοινὰ ἔστω τὸ ἐστιατόριον καὶ τὰ ὄρε καὶ ἡ χαλκιδὸν καὶ τᾶλλα, φοικέουσιν γὰ καὶ τὰ τέλε φέρουσιν· πολεῖν δὲ μεδὲ συναλλάζεσθαι ἐξέστω), seguite dall'elenco, disposto su quattro colonne, dei 73 affiliati (*SEG* 11, 244)⁶³.

Il carattere dell'associazione è stato discusso sin dalla pubblicazione della tavoletta. Nel *Supplementum Epigraphicum Graecum* il documento è ad esempio definito *lex sacra*⁶⁴, sebbene non vi sia alcun elemento nel testo per pensare che l'*hestiatorion* fosse connesso ad un santuario e che chi si riuniva al suo interno lo facesse per fini culturali. L'elevato numero

⁶² FARAGUNA 1997; PÉBARTHE 2006a, 173-222; ISMARD 2010, 304-305. Sulla mobilitazione degli opliti e le procedure per la compilazione delle liste militari (*κατάλογοι*) vd. *supra*, § 5. Per le modalità di riscossione dell'*eisphora* e di assegnazione della trierarchia cfr., rispettivamente, WALLACE 1989; E. PODDIGHE, "Riflessioni sul fondamento etico-legale e sul carattere finanziario dell'*eisphora* ateniese tra V e IV sec. a.C.", in CATAUDELLA 2010, 107-117 (fondamentale in questo senso [Dem.] 50,8-9), e GABRIELSEN 1994, 69-78.

⁶³ L'*editio princeps* si deve a A.K. ORLANDOS, 'Επιγραφαὶ τῆς Σικυωνίας, «Hellenika» 10, 1937-1938, 5-12, nr. 1; successive riedizioni e discussioni in PEEK 1941, 200-207, nr. 6; Koerner, *Gesetzestexte*, 23; *Nomima* I, 75; LOLOS 2010; *Land of Sikyon. Archaeology and History of a Greek City-State*, «Hesperia» Suppl. 39, 2011, 405-408 («the longest complete inscription ever found in Sikyonia»). Per la datazione vd. *LSAG*, 141 e 143, nr. 8; LOLOS 2010, 279: «A late 6th/early 5th century date is probably a safe guess for this unique document, and [it] agrees with the dating of the ceramic material from the site where the plaque was found».

⁶⁴ PEEK 1941, 206-207, pur rilevando che le finalità culturali non escludono quelle politiche, concludeva che «[a]m nächsten liegt gewiss, an eine Genossenschaft zu denken, die einen öffentlichen Kult in ihre besondere Pflege genommen hatte und sich nach Opferfeiern zu gemeinsamen Festschmaus im ἐστιατόριον versammelte».

dei membri dell'associazione⁶⁵ e l'obbligo di contribuire versando τὰ τέλη inducono anzi a pensare il contrario⁶⁶. Che si trattasse di cittadini è inoltre rivelato dalla norma relativa al divieto di vendere che si riferisce, tra le altre cose, anche all'*hestiatorion*, e quindi ad un bene immobile. Tutto sommato, pur nell'assoluta scarsità delle notizie sull'organizzazione interna della *polis* di Sicione⁶⁷, l'ipotesi che l'associazione debba essere identificata come una suddivisione ufficiale della città, una fratria o una *hetaireia*, e che ci troviamo quindi di fronte ad un gruppo in qualche modo assimilabile agli *andreia* cretesi o ai *sissizî* spartani (Dosiadas, *FGrHist* 458 F 2; Arist. *Pol.*, 1271b40-1272a27; Xen. *Lac. Pol.*, 5; Plut. *Lyc.*, 10-12; per le *hetaireiai* di Cirene vd. *supra*, § 6)⁶⁸, appare quindi quella più probabile⁶⁹. In questo caso la lista verrebbe allora a costituire un esempio di età arcaica di quel tipo di documenti la cui esistenza abbiamo postulato per l'Atene preclistenica e per Cirene al tempo della riforma di Demonatte, e la cui diffusione dobbiamo peraltro considerare assai più generalizzata.

Va osservato in particolare che la tavoletta, di cui sono ben visibili i quattro fori agli angoli⁷⁰, era con tutta evidenza destinata all'affissione. Tuttavia, come nel caso dei *sissizî* spartani⁷¹, la composizione del gruppo non poteva essere una realtà statica, e ciò sia per le dinamiche naturali connesse al succedersi delle generazioni sia per il fatto che la legge stessa prevedeva, quanto meno in linea teorica, che, venuta meno la condizione della residenza o come risultato dell'impossibilità di fare fronte all'obbligo di τὰ τέλη φέρειν, qualcuno potesse venirne escluso. Certo, i casi di espulsione saranno stati nella realtà dei fatti rari, se non del tutto eccezionali, e le variazioni nell'elenco dei membri dell'associazione di anno in anno probabilmente minime⁷², ma si deve ugualmente pensare che le liste venissero tenute aggiornate, cosicché

⁶⁵ SCHMITT PANTEL 1992, 307-309, osserva che gli *hestiatoria* per i banchetti rituali nei santuari contenevano di norma da 7 a 11 *klinai* e complessivamente potevano accomodare non più di 20-30 persone.

⁶⁶ LOLOS 2010, 287-292. Diversamente, MEYER 2017, 217-218.

⁶⁷ JONES 1987, 103-106; R.P. LEGON, "Megaris, Corinthia and Sikyonia", in HANSEN, NIELSEN 2004, 468-470.

⁶⁸ Sui *sissizî* a Sparta cfr. NAFISSI 1991, 173-226; VAN WEES 2018b, 236-256; sugli *andreia* cretesi vd. C. TALAMO, *Il sissizio a Creta*, «MGR» 12, 1987, 9-26; F. GUIZZI, "Terra comune, pascolo e contributo ai «*syssitia*» in Creta arcaica e classica", «AION(archeol)» n.s. 4, 1997, 45-51.

⁶⁹ SCHMITT PANTEL 1992, 316; e, da ultimo, LOLOS 2010, 287-292.

⁷⁰ Si veda l'ottima riproduzione del documento *ap.* LOLOS 2010, 277.

⁷¹ Si veda in proposito SINGOR 1999.

⁷² SINGOR 1999, 73-74, calcola che a Sparta ogni *sissizio*, costituito da un numero di individui nell'ordine di 15 (Plut. *Lyc.*, 12,3; cfr. VAN WEES 2018b, 238-240), riceveva un nuovo membro ogni due anni.

diviene naturale chiedersi – soprattutto se, come va emergendo in maniera abbastanza chiara, erano i sottogruppi del corpo civico a custodire gli elenchi dei cittadini⁷³ – se le registrazioni su materiale durevole come il bronzo non fossero a loro volta copie di registrazioni su altro materiale.

8. Sebbene non sia metodologicamente corretto procedere per generalizzazioni, e ogni caso debba per questa ragione essere innanzitutto esaminato individualmente, questa è la conclusione cui ci porta anche l'analisi di due complessi di documenti della prima età classica, le «tessere pubbliche» di Camarina e le laminette plumbee iscritte di Stira in Eubea, contenenti registrazioni anagrafiche grazie alle quali i cittadini che le detenevano potevano dimostrare la propria identità in funzione di qualche attività pubblica. Va peraltro evidenziato come le pratiche riflesse dalla documentazione della prima età classica di questi due *poleis* non manchino di confronti in altri centri tanto della Sicilia orientale quanto dell'Eubea stessa⁷⁴.

Nella nostra prospettiva, le tessere personali di Camarina sono quelle più ricche di informazioni e quelle per questa ragione senz'altro più interessanti⁷⁵. Ritrovate presso la fondazione del lato settentrionale del pronao del tempio di Atena Poliade a Camarina e in origine verisimilmente contenute in una cassetta di legno (λάρναξ?, κιβωτός?), di cui sono conservate alcune borchie di bronzo⁷⁶, le oltre 150 laminette rettangolari di piombo, che, al momento del ritrovamento, risultavano arrotolate o piegate, hanno dimensioni abbastanza simili tra loro e si presentano in larga parte opistografe: sul *recto* compare

⁷³ A Sparta i nuovi nati, teste Plutarco, erano sottoposti a uno scrutinio, «in un luogo chiamato *lesche*, da parte degli anziani dei *φυλεταί*» (*Lyc.*, 16,1). LUPI 2005, 209-213 (cfr. anche 2018, 173-174), ritiene che le *ὄβαι* menzionate nella Grande Retra fossero suddivisioni delle tre *phylai* e che la cerimonia descritta da Plutarco avesse luogo proprio al loro interno.

⁷⁴ CORDANO 1999, 149-152; 2018, con riferimento alle più o meno contemporanee «pallottole» di terracotta con nome, patronimico e gentilizio di Naxos. Per la laminetta di bronzo, con probabile analoga funzione di tessera personale, dal santuario di Terravecchia di Grammichele, in provincia di Catania, vd. F. CORDANO, «Una tessera pubblica da Terravecchia di Grammichele», «PP» 47, 1992, 455-458.

⁷⁵ CORDANO 1992a (*SEG* 42, 846); cfr. anche *IGDS* II 46; OR 124. Per un ulteriore gruppo di 14 tessere ritrovate troppo tardi per essere incluse nella prima pubblicazione cfr. CORDANO, DI STEFANO 2017. Per una sintetica presentazione del complesso delle tavolette e dei problemi che esse pongono vd. F. CORDANO, «Documenti di archivio a Camarina», in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 179-184 (= CORDANO 2011, 127-134); «I cittadini di Camarina del V secolo a.C.», in BONANNO ARAVANTINOS, PISANI 2013, 9-23. Per uno studio delle diverse «mani» riflesse nella scrittura delle laminette cfr. P. SCHIRRIPIA, «La città che scrive: i cittadini camarinesi e la scrittura», in T. ALFIERI TONINI, S. STRUFFOLINO, edd., *Dinamiche culturali ed etniche nella Sicilia orientale*, Trento 2014, 137-155.

⁷⁶ CORDANO 1992a, 29-31 e 113-117; P. PELAGATTI, «Una *λάρναξ* con le tessere civiche nella cella del tempio di Atena a Camarina», in BONANNO ARAVANTINOS, PISANI 2013, 33-48.

un nome proprio seguito dal patronimico, sul *verso* l'indicazione dell'unità civica di appartenenza, la *φράτρα*, denominata attraverso un numero ordinale e chiaramente di origine artificiale. Proprio questa caratteristica, e insieme a essa il fatto che la prima e l'ultima *phratra*, con termini attinti al linguaggio musicale, siano dette *ὑπάτα* e *νέτα*, come la prima e la settima (e ultima) corda della lira⁷⁷, fanno pensare ad una organizzazione geometrica dell'area urbana e a una distribuzione topografica delle *φράτραι* quali poterono essere stabilite in occasione della rifondazione della città dopo la caduta della tirannide e il *κοινὸν δόγμα* del 461/0. Tale riorganizzazione prevedeva, insieme alla ricolonizzazione della *polis* con il rientro degli esuli, una nuova lottizzazione del territorio e la redistribuzione dei *κλήροι* non solo urbani ma anche extraurbani (Thuc. 6,5,3; Tim., *FGrHist* 566 F 19; Diod. 11,76,4-5: *Καμάριναν μὲν Γελοῖοι κατοικίσαντες ἐξ ἀρχῆς κατεκληρούχησαν*)⁷⁸. Accanto ai tre elementi della formula di identificazione dei cittadini (in alcuni casi, forse per evitare gli inconvenienti di possibili omonimie, integrata dal riferimento alle suddivisioni minori, *ἡκίας* e *τριακίας*, di appartenenza)⁷⁹, compaiono talvolta delle indicazioni aggiuntive quali l'espressione *τέθνακε* (nrr. 56, 81, 93, 112b (?), 135+136)⁸⁰, l'enigmatico *υἱός* accompagnato da due nomi propri entrambi al nominativo (nrr. 72, 110 e 131) e riferimenti metrologici quali *δεκάλιτρον* (nr. 64), *δέκα λίτραι* (nr. 69) e le abbreviazioni *Δ(εκάλιτρον)* (nrr. 43, 70, 73, 105, 125 e 129) e, forse, *Ο(ύγκία)* (nrr. 70 e 73). Va poi sottolineato che le tessere presentano evidenti tracce di riutilizzazione sia da parte della stessa persona (nrr. 71, 85 e 115) sia, più spesso, da parte di un

⁷⁷ CORDANO 1994, 418-426 (= CORDANO 2011, 109-119).

⁷⁸ D. ASHERI, "Rimpatrio di esuli e redistribuzione di terre nelle città siceliote, ca. 466-461 a.C.", in *Φιλίας χάριν. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni*, I, Roma 1980, 145-158; CORDANO 1992a, 3-8; "Sinecismi e regimi politici a Camarina", in PELAGATTI *et alii* 2006, 273-276 (= CORDANO 2011, 201-208). Sulle *φράτραι* e il problema del loro numero complessivo, quindici o diciotto, cfr. CORDANO 1992a, 81-83, 91-102; 2017, 392; HELLY 1997; DEL MONACO 2004 e 2011 (che sottolinea la matrice in ultima analisi corinzia dell'organizzazione civica in fratrie riflessa dalla documentazione di Camarina). Sull'impianto urbanistico della città dopo la rifondazione geloa e l'organizzazione geometrica della *chora* al di là del circuito delle mura si vedano CORDANO 1992a, pp. 100-101; "Camarina", in *Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale. Secondo supplemento 1971-1994*, I, Roma 1994, 827-829; DI STEFANO 2006, 166-171 (dove si sottolinea come «[l]a scansione ortogonale degli *stenopoi* su questo asse e la deduzione delle *insulae* urbane corrispondono nella *chora* ad un identico piano di divisione geometrica del territorio agricolo subito al di là del circuito delle mura. I campi agricoli al di sopra e a fianco della necropoli arcaica sono divisi fino a km 4 dalla città: gli orientamenti dei *kleroi* saranno identici all'orientamento delle *insulae* urbane» e fanno quindi parte di «un'unica previsione catastale»); PELAGATTI 2006.

⁷⁹ CORDANO 1992a, 82-83, 91-93; 1992b; 1999, 150-151; HELLY 1997, 382-406; DEL MONACO 2004, 609-613.

⁸⁰ Vd. ora anche il perfetto *τεθνακός* in CORDANO, DI STEFANO 2017, 396-397, nr. 152.

individuo diverso (nrr. 4a, 9a, 15, 56, ecc.), ma comunque sempre all'interno della medesima *phratra*⁸¹.

Tutti questi elementi, considerati insieme, escludono a mio giudizio che, come pure si è pensato, le tessere, mediante la dedica alla divinità, testimoniassero simbolicamente il diritto degli individui su di esse registrati alla cittadinanza e al lotto ricevuto in occasione della rifondazione della città⁸². Un simile risultato sarebbe stato infatti più efficacemente ottenuto mediante l'iscrizione dei nomi su una stele monumentale o su un altro supporto durevole esposto pubblicamente e non è, a questo proposito, un caso che, con riferimento all'assetto fondiario, nelle *Leggi* Platone prescrivesse per la città di Magnesia la redazione di «archivi» su tavole di cipresso, destinati a preservare in eterno la memoria della ripartizione originaria dei κληῖροι (741c: γράψαντες δ' ἐν τοῖς ἱεροῖς θήσουσι κυπαριττίας μνήμας εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον καταγεγραμμένας)⁸³. Si può inoltre presumere che gli assegnatari dei lotti, e soprattutto i loro discendenti, avrebbero avuto tutto l'interesse a conservare le tessere presso di sé nell'eventualità che la titolarità di case e fondi divenisse oggetto di disputa. Gli stessi molteplici casi di reimpiego precludono di pensare che le tessere avessero la mera funzione di «materializzare» il diritto dei cittadini a far parte *ab origine* della comunità. Esse dovevano in altri termini avere una funzione pratica reiterata nel tempo, sia che questa fosse in rapporto alla partecipazione ad alcuni momenti significativi della vita istituzionale e politica della città (e fossero usate in occasione delle elezioni o del sorteggio dei magistrati alle cariche pubbliche o come riscontro per la presenza dei loro detentori alle assemblee)⁸⁴ sia che essa pertenesse all'organizzazione militare del corpo civico⁸⁵.

Diversi punti rimangono ancora oscuri, a cominciare non soltanto dal significato del riferimento al δεκάλτρον, una somma pari a 8,7 g di argento

⁸¹ Lo stesso fenomeno si riscontra nella tessera nr. 152 in CORDANO, DI STEFANO 2017, 396-397.

⁸² O. MURRAY, "Rationality and the Greek City: the Evidence from Kamarina", in HANSEN 1997, 498-500.

⁸³ Sugli usi pubblici della scrittura nella città platonica delle *Leggi* vd. BERTRAND 1997 e 1999.

⁸⁴ CORDANO 1992, 75-88; 1996, 181 («sono le tessere personali con le quali i cittadini di Kamarina dimostravano la propria identità tutte le volte che occorreva (votazioni, sorteggi, pubbliche assemblee, giudizi, etc.)»); 2001; G. MANGANARO, "Sikelika I", «QUCC» 49, 1995, 98-104. Per una equilibrata discussione delle possibili ipotesi cfr. E.W. ROBINSON, "Lead Plates and the Case for Democracy in Fifth-Century B.C. Kamarina", in V.B. GORMAN, E.W. ROBINSON, edd., *Oikistes. Studies in Constitutions, Colonies, and Military Power in the Ancient World Offered in Honour of A.J. Graham*, Leiden, Boston, Köln 2002, 61-77.

⁸⁵ D. MUSTI, "Elogio di un oplita in una lamina di Kamarina?", «RFIC» 122, 1994, 21-23 («Può dunque trattarsi di tessere pubbliche... ma anche, più specificamente, di tessere militari, che tutt'insieme costituirebbero di fatto una sorta di piccolo catalogo oplitico in un contesto votivo, e/o a fini di registrazione» [22-23]); DEL MONACO 2004, 606-613.

e troppo elevata per il compenso per la partecipazione ad una riunione dell'assemblea o per il *misthos* giornaliero percepito dall'oplita⁸⁶, ma anche dalle ragioni per cui in alcuni casi si ritenne necessario «riutilizzare» la laminetta iscrivendovi una seconda volta lo stesso nome; nondimeno, gli elementi e le caratteristiche delle fascette, iscritte da mani e con grafie diverse che in taluni casi però si ripetono, convergono tutti nel suggerire che si trattasse di documenti pubblici ufficiali, redatti verisimilmente nell'ambito delle *phratrai* da un «segretario» sulla base degli elenchi dei cittadini custoditi al loro interno⁸⁷.

Proprio con riferimento alla Sicilia, e in particolare a Siracusa al tempo della spedizione ateniese nell'isola, Plutarco fa riferimento all'esistenza di liste di cittadini, registrate su tavolette di legno (*σανίδες*) *κατὰ φυλάς*, di norma conservate nel tempio di Zeus, venendo in possesso delle quali gli Ateniesi avrebbero preso coscienza del *πλῆθος τῶν ὀνομάτων* e delle grandi potenzialità militari dei loro avversari siracusani (*Nic.*, 14,6-7: *λαμβάνουσι ναῦν πολεμίαν σανίδας κομίζουσιν, εἰς ἃς ἀπεγράφοντο κατὰ φυλάς αὐτοῦς οἱ Συρακούσιοι· κείμεναι δ' ἄπωθεν τῆς πόλεως ἐν ἱερῷ Διὸς Ὀλυμπίου, τότε πρὸς ἐξέτασιν καὶ κατάλογον τῶν ἐν ἡλικίᾳ μετεπέμφθησαν* [«riescono a catturare una nave nemica con a bordo delle tavolette, sulle quali i Siracusani iscrivevano i propri nomi divisi per tribù. Queste tavolette erano depositate di solito lontano dalla città, nel santuario di Zeus Olimpico; ma allora erano state mandate a prendere per effettuare la rassegna e la lista dei cittadini in età di portare le armi»]). In questo contesto è peraltro soprattutto pertinente un passo della *Politica* di Aristotele nel quale, seppure a proposito delle misure volte ad impedire la distrazione di fondi «comuni» e della *παράδοσις* dei *χρήματα* pubblici (vd. *infra*, I.8.3), lo Stagirita fa riferimento agli *ἀντίγραφα κατὰ φρατρίας καὶ λόχους καὶ φυλάς*, copie di documenti depositate presso le fratric e le altre suddivisioni del corpo cittadino (1309a10-12). Si deve perciò pensare che gli «archivi»

⁸⁶ Sul sistema monetario della litra cfr. N.F. PARISE, "Il sistema della litra nella Sicilia antica tra V e IV secolo a.C.", in *Le origini della monetazione di bronzo in Sicilia e in Magna Grecia. Atti del VI Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici*, «AION» Suppl. 25, 1979, 293-304. Diversamente, IGDS II, p. 114, interpreta le laminette come «des jetons qui auraient pu servir au tirage au sort des parcelles de terrain attribuées en 461» e non esclude che la litra avrebbe potuto corrispondere ad una misura di capacità della semenza.

⁸⁷ CORDANO 1992, 81-82; 1996, 181-182; 2001, 90-93. Cfr. OR, 131: «Presumably there was some registration process, involving an individual identifying themselves (*sic*) to a scribe. If there were one scribe per phratry this would explain the scribe forgetting on some occasion to turn the tablet over to record the phratry – or turning it over, forgetting what he had just done, and writing the personal name again. In the two most complete of the six possible cases where 'had died' is added, it is clear that this was written on a subsequent occasion – presumably at some point when the tablets were used to gather phratry members».

delle fratrie di Camarina fossero custoditi in un edificio pubblico dell'agorà nelle vicinanze del tempio di Atena o forse, come a Siracusa, nel tempio stesso, dove, per qualche ragione, anche le tessere personali di piombo vennero deposte e consacrate.

9. Lo stesso discorso deve valere anche per il complesso delle circa 500 laminette plumbee provenienti da Stira in Eubea, dove, secondo la testimonianza di Athanasios S. Rhousopoulos, furono trovate ancora nel 1860 riposte in un vaso presso un «monumento quadrato», forse un altare, e quindi verisimilmente all'interno di un santuario (*IG XII 9, 56*). Disperse sul mercato dopo il rinvenimento e ora in parte andate distrutte⁸⁸, le laminette sono cronologicamente di non molto anteriori alle tessere di Camarina (e sarebbero da collocare intorno al 475 secondo Jeffery)⁸⁹ e presentano rispetto ad esse caratteri piuttosto simili, tali da far pensare ad una identità di funzione: si tratterebbe in altre parole di tessere personali di identità impiegate in occasione di certe votazioni, o per verificare il numero dei partecipanti o per indicare il nome di colui che si votava⁹⁰. Le registrazioni anagrafiche sono generalmente semplici, come era da attendersi in una comunità politica di dimensioni ben più ridotte di quelle di Camarina.

Le tessere iscritte soltanto su un lato sono le più numerose e recano un nome proprio al nominativo, anche se non manca talora il patronimico, espresso per esteso o in forma abbreviata. Si discute se in alcuni, pochi casi (ad esempio i nrr. 52, 167, 210, 405, 433, in cui l'indicazione MA o MAP compare più volte sul verso) vi sia un riferimento ad una suddivisione civica⁹¹. Ciò che ai nostri fini appare significativo è peraltro soprattutto il fatto che le fascette presentino frequenti tracce di riuso, con più o meno riusciti tentativi di cancellazione, e l'incisione di un nuovo nome sull'altro lato. Non mancano tuttavia anche gli esempi di reimpiego con il nome dello stesso personaggio (si veda *exempli gratia* la tessera nr. 349, dove il nome Πύρρος compare due volte sul *recto* e nuovamente una terza volta sul *verso*), per i quali, come per Camarina, non è facile offrire una spiegazione convincente. Il reiterato uso nel tempo delle laminette, spesso con il nome di individui diversi, esclude in

⁸⁸ Le vicende della dispersione in diverse collezioni delle fascette sono mirabilmente ricostruite da O. MASSON, «Les lamelles de plomb de Styra, *IG XII 9,56*: essai de bilan», «BCH» 116, 1992, 61-72.

⁸⁹ *LSAG*, 86 e 88, nr. 26.

⁹⁰ Per la prima ipotesi cfr. A. KÖRTE, «Zu den Bleitäfelchen von Styra», «RhM» 59, 1904, 621. CORDANO 2009, definisce più genericamente le laminette «strumenti di voto, attivo o passivo, per i cittadini»; così anche REBER *et alii* 2004, 660: «identification cards of Styrean citizens, to be used for sortition and similar purposes».

⁹¹ Così REBER *et alii* 2004, 660; *contra* CORDANO 2009.

ogni caso la possibilità che il nome venisse iscritto dal titolare della tessera e nuovamente fa pensare a registrazioni eseguite da un magistrato per conto della comunità⁹². Le registrazioni in nessun modo possono quindi essere primarie bensì, piuttosto, devono essere a loro volta basate su elenchi o liste «ufficiali» di cittadini tenuti su altro materiale. Per usare le parole di F. Cordano, bisogna cioè pensare ad una «segreteria» dove i dati anagrafici erano tenuti aggiornati per essere disponibili per le diverse finalità civiche e istituzionali.

10. Al termine di questa rassegna della documentazione disponibile diventano possibili alcune conclusioni. Quella sicuramente più importante, e più interessante, è che la prassi della produzione di registrazioni scritte in forma di liste di cittadini (e, in alcuni casi, delle loro proprietà) per finalità amministrative – di volta in volta politiche, militari e fiscali – deve essere ricondotta al periodo arcaico, e quanto meno al VI secolo. Tali registrazioni «di archivio» erano con ogni probabilità tenute su materiali deperibili e, per questa ragione sono andate irrimediabilmente perdute. Ciò che ci è giunto è quindi una mole non trascurabile di documenti per lo più su lamina di piombo o di bronzo, provenienti tanto dalla madrepatria greca quanto dalle colonie occidentali, che non costituiscono certamente le annotazioni «primarie» ma sono stati creati in base ad esse per una varietà di funzioni pratiche connesse all'esercizio della cittadinanza. Emerge in particolare un *modello* ricorrente secondo cui i registri dei cittadini non erano tenuti al livello della *polis* bensì nell'ambito delle tribù e degli altri gruppi in cui, con denominazioni e criteri diversi secondo le situazioni e le dinamiche storiche locali, era ripartito il corpo civico⁹³.

⁹² LIDDEL 2010, 106, considera il caso di Stira come rappresentativo di quelle comunità che, pur usando la scrittura per finalità amministrative, «did not necessarily commit their enactments to stone». Per l'uso privato della scrittura a Stira in età arcaica cfr. *SEG* 52, 819 (pertinente a un debito garantito da *ὀλέμευα*[τα], VI-V sec.); 57, 883 (graffito di contenuto erotico, fine VI-inizio V secolo).

⁹³ FARAGUNA 1997 e 2005b; sulla logica di tale modello cfr. anche, con riferimento nuovamente ad Atene, J.C. KIERSTEAD, "Incentives and Information in Athenian Citizenship Procedures", «Historia» 68, 2019, 30-38 (il ruolo dell'appartenenza ad una fratria come requisito imprescindibile ai fini del conferimento dei pieni diritti di cittadinanza è ora contestato da JOYCE 2019, 472: «[t]he question of a citizen's legitimacy, that is, whether the union between parents had been bound legally, affected not his ability to vote in the assembly or serve on the lawcourts, but his ability to inherit» [sulla questione vd. FARAGUNA 2016a, 82-86]). Alla documentazione finora esaminata, pur in assenza di documentazione epigrafica, si può aggiungere anche il caso di Sparta, discusso da LUPI 2018. La prassi di tenere i registri dei cittadini all'interno dei sottogruppi in cui era ripartito il corpo civico continua fino al periodo ellenistico: cfr., per il caso di Coa, FARAGUNA 2005b, 76-77; BERTI, KATÓ 2017, 104-110. Un esempio di grande interesse è offerto, per Eretria, da *IG* XII 9, 244-249 (cui si aggiungono alcuni frammenti ancora inediti), dove le liste dei cittadini, databili all'inizio del III secolo, sono organizzate, in due serie diverse, per tribù e per demo, pur essendo con tutta evidenza l'esito di un'iniziativa, a livello centrale, della *polis*; cfr. M.H. HANSEN, *Studies in the Population of Aigina, Athens and Eretria*, Copenhagen 2006, 61-88, da leggere con D. Knoepfler, *BE*, 2007, 327 («les vestiges d'un recensement complet datant au début du III^e siècle», a proposito di *IG* XII

Si dimostra inoltre l'utilità di un approccio comparativo: l'idea che nell'Atene pre-clistenica fossero le naucrarie a tenere le liste dei cittadini, per quanto suggerita in maniera abbastanza chiara dalle fonti, non può infatti essere dimostrata conclusivamente ma acquista un certo grado di probabilità storica alla luce di quanto sappiamo per le altre città. In maniera speculare, le notizie della tradizione storiografica e lessicografica relative alle forme istituzionali dell'organizzazione civica ad Atene offrono a loro volta una cornice di contesto alla luce della quale diviene possibile «leggere» e interpretare la documentazione, senza dubbio più «puntuale» e meno coerente, di città di altre regioni del mondo greco per le quali le informazioni riguardanti l'assetto istituzionale complessivo sono ridotte o pressoché inesistenti. Sin dal periodo arcaico la *polis* e le sue suddivisioni formano quindi un «sistema» integrato i cui meccanismi di funzionamento amministrativo si basavano sull'interazione e sul «dialogo» tra istituzioni «centrali» e sottogruppi. Il ruolo della scrittura in questo quadro, come si è cercato di mostrare, non deve essere sottovalutato.

9, 245-247) e *infra*, II.7.4 con nt. 37. Per i registri di cittadinanza tenuti a livello centrale, attestati in età ellenistica in diverse città dell'Asia Minore, cfr. SAVALLI 1985, 400-408, che così riassume la sua tesi: «In conclusione, pur potendo le pratiche variare da una città all'altra e tenuto conto della incompletezza delle informazioni, mi sembra accertato che la *politographia* comportasse un insieme di operazioni fra le quali era essenziale l'archiviazione in un registro generale di cittadinanza. Risulta inoltre che i neocittadini, fossero o no registrati in liste speciali... erano però registrati, come i cittadini di antica data, in base alla loro ripartizione nelle suddivisioni civiche» (408). Per il caso di Mileto cfr. GÜNTHER 1988; «Funde aus Milet XXV. Hellenistische Bürgerrechts- und Proxenielisten aus dem Delphinion und ihr Verbleib in byzantinischer Zeit», «AA», 2009/1, 167-185. Sulla documentazione di età ellenistica vd. più ampiamente *infra*, II.7.

6. Le registrazioni finanziarie

1. Negli anni '60 del IV secolo, riferendosi alle pratiche contabili tipiche dei *τραπεζίται*, Apollodoro osservava come questi tenessero abitualmente registrazioni scritte (*ὑπομνήματα*) «perché fosse loro possibile conoscere, in vista dei conti, le somme prese (a prestito) e quelle depositate» (*ἐν ᾗ αὐτοῖς γνώριμα τὰ τε ληφθέντα καὶ τὰ τεθέντα πρὸς τοὺς λογισμούς*) ([Dem.] 49,5)¹. Per quanto non sia escluso, come sembra voler far credere l'oratore, che i libri contabili dei banchieri potessero caratterizzarsi in particolar modo per l'*akribeia* con cui venivano messi per iscritto i dati relativi alle singole transazioni (*οἱ...τραπεζίται εἰώθασιν ὑπομνήματα γράφεσθαι ὧν τε διδόασι χρημάτων, καὶ εἰς ὅ τι, καὶ ὧν ἂν τις τιθῆται*, «i banchieri sono soliti annotare gli importi di denaro dato in prestito, la causale [del prestito] e le somme depositate»)², è necessario postulare che la registrazione delle

¹ Sui registri contabili dei banchieri vd. anche [Dem.] 49,43; Dem. 52,4, dove si precisa che «è abitudine di tutti i *trapezitai*, quando un individuo deposita una somma di denaro e dà disposizione che essa venga pagata a qualcuno, di registrare innanzitutto il nome di chi ha effettuato il deposito e l'ammontare del denaro, quindi di scrivere a fianco (*παραγράφειν*) "da pagare al tale"» (*εἰώθασιν δὲ πάντες οἱ τραπεζίται, ὅταν τις ἀργύριον τιθεὶς ἰδιώτης ἀποδοῦναι τῷ προστάτῃ, πρῶτον μὲν τοῦ θέντος τοῦνομα γράφειν καὶ τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀργυρίου, ἔπειτα παραγράφειν "τῷ δεῖνι ἀποδοῦναι δεῖ"*); cfr. anche Dem. 36,36. Per la data dell'orazione *Contro Timoteo* cfr. TREVETT 1992, 11 e 35-36; SCAFURO 2011, 354, con nt. 1, 359-361, che ribadiscono la datazione tradizionale del discorso al 362/1. E.M. HARRIS, "The Date of Apollodoros' Speech Against Timotheus and its Implications for Athenian History and Legal Procedure", «AJPh» 109, 1988, 44-52 (= HARRIS 2006a, 355-363), argomenta invece a favore di una data anteriore al 366/5 (si vedano anche gli *Afterthoughts* in HARRIS 2006a, 363-364).

² Si vedano tuttavia, per una diversa posizione, le mie osservazioni in FARAGUNA 2008. Nelle *Nuvole* di Aristofane, per fare un esempio, Strepsiade, che teme l'avvicinarsi delle scadenze di fine mese, si fa portare dallo schiavo una lucerna e il *γραμματεῖον* dei conti per «ripassare» i nomi di coloro di fronte ai quali era indebitato e fare il calcolo degli interessi (*ἐν ἀναγνῶ λαβῶν ὀπόσοις ὀφείλω καὶ λογίσωμαι τοὺς τόκους*) (16-24). Dalle sue parole si evince che la lista era organizzata

entrate e delle uscite, anzitutto nell'ambito dell'amministrazione dei santuari, ma anche in quella della *polis*³, dovesse rimontare assai più indietro nel tempo e di fatto risalire già ad un periodo anteriore all'introduzione della moneta nel mondo greco intorno alla metà del VI secolo⁴.

Come è stato persuasivamente sottolineato negli studi recenti, l'uso del metallo pesato come strumento «monetario» dovette precedere (e per un certo tempo coesistere con) quello della moneta coniatata, costituendo così il presupposto necessario per l'«invenzione» e la rapida diffusione di quest'ultima⁵. Tra le leggi soloniane due, che vengono citate con specifico riferimento al numero dell'ἄξιων su cui erano iscritte (e la cui attribuzione al legislatore è pertanto attendibile), prevedevano il pagamento di ammende espresse in dracme εἰς (τὸ) δημόσιον (LEÃO, RHODES 2015, fr. 65 = Plut. *Sol.*, 24, 1-2: τῶν δὲ γινομένων διαθέσιν πρὸς ξένους ἐλαίου μόνον ἔδωκεν, ἀλλὰ δ' ἐξάγειν ἐκώλυσε, καὶ κατὰ τῶν ἐξαγόντων ἀρὰς τὸν ἄρχοντα ποιεῖσθαι προσέταξεν ἢ τίνειν αὐτὸν ἑκατὸν δραχμὰς εἰς τὸ δημόσιον [dal primo *axón*]; fr. 36a = *schol.* Hom. *Il.*, 21, 282: ἐάν τις ἐξείλλη, ὧν ἄν τις δίκην νικήσῃ, ὀπόσου ἂν ἄξιον ᾖ, εἰς δημόσιον ὀφείλειν καὶ τῷ ἰδιώτῃ ἑκατέρω ἴσον [dal quinto *axón*]), mentre in una legge, non più in vigore, e quindi ormai obsoleta, nel IV secolo, citata dall'*Athenaion Politeia* era più volte scritto che i naucrari dovevano «riscuotere» e «spendere dal fondo (letteralmente «dall'argento») dei naucrari» (τοὺς ναυκράρους εἰσπράττειν, καὶ ἀναλίσκειν ἐκ τοῦ ναυκραρικοῦ ἀργύριου) (8,3 = LEÃO, RHODES 2015, fr. 79a; cfr. anche fr. 79b = Androt., *FGrHist* 324 F 36: τοῖς δὲ ἰοῦσι Πυθῶδε θεωροῖς τοὺς κωλακρέτας διδόναι ἐκ τῶν ναυκραρικῶν ἐφόδιον

secondo il nome del creditore (Pasia, Aminia), cui seguiva l'ammontare della somma dovuta (12 mine, 3 mine) e la causale del prestito.

³ Sulle tecniche di calcolo mediante l'abaco largamente utilizzate dai Greci (e non soltanto dai *trapezitai*) cfr. FARAGUNA 2008, 35-42.

⁴ Per il dibattito sulla cronologia dell'introduzione della moneta argentea nel mondo greco vd. J.H. KROLL, N.M. WAGGONER, "Dating the Earliest Coins of Athens, Corinth and Aegina", «AJA» 88, 1984, 325-340; N. PARISE, *La nascita della moneta. Segni premonetari e forme arcaiche dello scambio*, Roma 2000, 49-67; KIM 2001; LE RIDER 2001, 66-67; KROLL 2012, 39-40.

⁵ KIM 2001, 13-19 («coinage should be seen not so much as a radically new invention, but as a formalization of the use of silver bullion» [19]). Fondamentali in questo senso KROLL 1998, 2008 (quest'ultimo con ampia bibliografia alle pp. 15-16, nt. 15), 2012. Per i 77 pezzi di argento non monetato di varia forma e peso che costituivano parte dell'importante tesoretto tardo-arcaico proveniente con ogni probabilità dal territorio di Colofone e la loro funzione di denaro in un sistema in cui l'uso del metallo pesato era integrato da quello di monete argentee di minimo valore cfr. H.S. KIM, J.H. KROLL, "A Hoard of Archaic Coins of Colophon and Unminted Silver", «AJN» s. 2, 20, 2008, 61-68.

ἀργύρια, καὶ εἰς ἄλλο ὅ τι ἂν δεῖ ἄναλῶσαι)⁶. Riflesso di questa realtà è anche il fatto che, secondo un'orazione di Lisia, l'espressione ἀργύριον στάσιμον, «argento pesabile», contenuta in un altro antico νόμος di Solone, era in realtà da interpretare in senso tecnico come equivalente ad «argento prestato ad interesse» (10,18: τὸ στάσιμον τοῦτό ἐστιν, ὃ βέλτιστε, οὐ ζυγῶ ἴσταναι ἀλλὰ τόκον πράττεσθαι)⁷.

Si deve di conseguenza ammettere non soltanto che in quest'epoca le transazioni economiche erano regolate in argento pesato ma anche, nello stesso tempo, che nell'Atene soloniana vi era una pluralità di casse, ciascuna amministrata separatamente, innanzitutto il δημόσιον, il «tesoro pubblico» (menzionato epigraficamente per la prima volta in *IG I³ 1*), e, insieme ad esso, il fondo (o i fondi) dei naucrarî e il tesoro di Atena⁸. In maniera analoga, diverse leggi arcaiche provenienti da altre città del mondo greco prevedevano multe da pagare in tripodi, lebeti o stateri di metallo in alcuni casi certamente non monetato⁹.

⁶ KROLL 1998, 225-229. Per un commento ai frammenti delle citate leggi vd. E. RUSCHENBUSCH, *Solon: Das Gesetzeswerk – Fragmente. Übersetzung und Kommentar* (ed. K. BRINGMANN), Stuttgart 2010, 43-45, 70-71, 130-131, 134; LEÃO, RHODES 2015, 108-109, 136. Su Arist. [*Ath. pol.*], 8,3 cfr. anche P.J. RHODES, "Solon and the Numismatists", «NC» s. 7, 15, 1975, 1-11; 1981, 151-153. *Contra* G. DAVIS, "Dating the Drachmas in Solon's Laws", «Historia» 61, 2012, 127-158, secondo cui l'indicazione dell'ammontare delle multe in dracme nelle leggi soloniane non può che essere il frutto di aggiunte di epoca più tarda («any time during or from the second half of the sixth century when coinage was being commonly used» [157]). Sulle funzioni finanziarie dei naucrarî vd. SCHUBERT 2008; FIGUEIRA 2011; VAN WEES 2013, 44-61, il quale sottolinea come le principali responsabilità finanziarie dei *naukraroi* fossero «to collect taxes, specifically *eisphorai*, as both Aristotle and the tradition represented by Pollux say, which in classical Athens were 'war taxes', irregular *ad hoc* levies for the specific purpose of paying for military campaigns» (53; cfr. anche 85-91). Per l'*eisphora* in età classica cfr. da ultimo P. FAWCETT, "When I Squeeze you with *Eisphorai*". Taxes and Tax Policy in Classical Athens", «Hesperia» 85, 2016, 153-199, in part. 156-159 (con riflessioni conclusive sull'importanza dello studio del sistema di tassazione fiscale come «key factor in Athens's... state formation»). Sulle naucrarie e il loro ruolo amministrativo vd. *supra*, I.5.4.

⁷ Si veda in proposito il commento *ad loc.* di TODD 2007, 682-683; cfr. anche KROLL 2008, 16 con nt. 16.

⁸ In questo senso si vedano anche ISMARD 2010, 301-303, il quale, dopo avere rilevato che le fonti consentono soltanto di «reconnaître le rôle essentiellement fiscal et financier des naucrarie», conclude che queste ultime «constituaient sans aucun doute une structure fiscale et financière parallèle au trésor d'Athéna et au *démosion*»; VAN WEES 2013, 39-44, 136-139. Il più antico documento scritto relativo all'attività dei tesorieri di Atena è *IG I³ 510*, una dedica, in origine probabilmente seguita da una lista di oggetti, su lamina di bronzo della metà del VI secolo; cfr. in proposito BUTZ 2000, 154-156; SICKINGER 2007, 201; MEYER 2013, 464 con nt. 51. Sui *tamiai* nei poemi omerici vd. J. LOUGOVAYA, "Tamiai in Homeric Epic", in JÖRDENS, YIFTACH 2020, 53-63.

⁹ Per una prima raccolta di testi cfr. S. VON REDEN, "Money, Law and Exchange: Coinage in the Greek Polis", «JHS» 107, 1997, 157-163; per le iscrizioni arcaiche di Creta vd. in part. LAC, pp. 107-110.

2. Considerata la scarsità della documentazione epigrafica per questo periodo della storia greca, è impensabile di poter fare luce in maniera sistematica sulle pratiche finanziarie e contabili di età arcaica (come è invece possibile per quelle di V e IV secolo), ma proprio per questa ragione va sottolineata la straordinaria importanza di *I.Ephesos 1*, una tavoletta di piombo opistografa (delle dimensioni di 22,5 x 6 cm), iscritta *boustrophedon*, trovata da David G. Hogarth durante gli scavi dell'Artemision di Efeso lungo le fondamenta del tempio D (o di Creso)¹⁰.

La datazione del documento, anche alla luce della controversa questione della cronologia del «deposito di fondazione» dell'Artemision¹¹, è discussa. Hogarth, il quale proponeva di mettere in rapporto la lista, impaginata come testo continuo (vd. *supra*, I.5.1), delle entrate di varia origine registrata sulla tavoletta con la costruzione del tempio di Creso e, pur non senza esitazioni, propendeva per una datazione intorno al 550¹², osservò che il contesto di rinvenimento, molto disturbato, non consentiva conclusioni sicure. Il ripetuto ricorrere del verbo ἐστράθησαν rivela peraltro chiaramente che le somme di oro e argento computate nel conto vanno intese in metallo pesato e che il documento è quindi chiaramente anteriore alla prime emissioni di moneta bimetallica in oro e argento da parte di Creso (le cosiddette «creseidi»)¹³.

¹⁰ HOGARTH 1908, 45-46, 120-144. Un nuovo studio complessivo e una nuova edizione del documento si devono ora a KROLL 2020 (con riproduzione digitale delle fotografie della lamina fatte dallo stesso Hogarth poco dopo la scoperta del documento a p. 50).

¹¹ Sulla questione vd. M. WEISSEL, "Grundzüge der Bau- und Schichtenfolge im Artemision von Ephesos", «JÖAI» 71, 2002, 315-321, e i contributi raccolti in VAN ALFEN, WARTENBERG 2020. Lucida presentazione e discussione delle questioni relative alla cronologia delle monete in elettro rinvenute sotto la base C in LE RIDER 2001, 59-67.

¹² HOGARTH 1908, 139: «The sums so devoted by the Temple itself, in my interpretation, amounted to no less than 163 *minae*, and involved the realisation of capital locked up in both gifts and bullion. One cannot help suggesting that this purpose was the fabric of the Temple itself, at one or other of the epochs in which it underwent reconstruction. If so, the "Croesus" restoration begun about 550 B.C. suits best the date which the epigraphic character of the inscription seems to demand».

¹³ L'attribuzione convenzionale delle «creseidi» al regno di Creso è stata recentemente confermata su solide basi archeologiche da N. CAHILL, J.H. KROLL, "New Archaic Coin Finds from Sardis", «AJA» 109, 2005, 589-617; cfr. anche KONUK 2012, 49-51. Si noti peraltro che WALLACE 2016, propone ora, con argomenti convincenti, di considerare inaffidabile e «formulaic» la notizia erodotea, costruita su un improbabile ricorrere del numero 7, secondo cui Creso avrebbe regnato per 14 anni (1.86.1) e di rialzare di conseguenza l'inizio del suo regno agli anni '80 del VI secolo. Come rileva lo studioso, «[a] second consequence of redating Croesus' reign is that his bimetallic gold and silver coinages can now predate 560». Va notato che nell'iscrizione qui in esame, che pure è successiva di decenni all'introduzione delle monete di elettro, le entrate sono registrate esclusivamente in oro e argento (a A, l. 6, in particolare in «oro puro», (καθα[ρ]ὸ χρυσ[ὸ]ν)); sulla questione e sul fatto che l'oro rimaneva «the primary monetary metal of the region» vd. KROLL 2020, 60-62 con nt. 44 (la citazione da p. 61); BRESSON 2020, 485-488. Sulla cronologia dei re mermnadi vd. anche A. DALE, "WALWET and KUKALIM: Lydian Coin Legends, Dynastic Succession and the Chronology of the Mermnad Kings", «Kadmos» 54, 2015, 151-166.

Come conseguenza degli straordinari progressi compiuti nella comprensione della successione delle diverse fasi archeologiche dell'Artemision efesio, la cronologia del tempio di Creso (il *Dipteros I*) è stata ora rialzata al 580/570¹⁴, data che viene con buona probabilità a costituire il *terminus ante quem* per il nostro documento, mentre sul piano paleografico i confronti con altre iscrizioni ioniche suggeriscono di risalire ancora più indietro nel tempo, alla fine del VII secolo¹⁵. Una datazione indicativa *ca.* 600 appare alla luce di ciò quanto meno ragionevole¹⁶.

Un punto importante da considerare riguarda il materiale su cui era iscritto il conto finanziario che, trovato in frammenti, era stato oltretutto piegato ed evidentemente scartato in quanto non più utile. Da Hogarth in poi la lamina è stata erroneamente descritta come «argentea» al punto che Jeffery, accogliendo la proposta dello scavatore che essa riguardasse i fondi raccolti per la costruzione del tempio di Creso, la interpretò come una dedica *commemorativa*¹⁷. John H. Kroll ha tuttavia accertato che esso è in realtà iscritto su piombo¹⁸, ciò che dà forza all'ipotesi che non si trattasse di un singolo documento «commemorativo», bensì facesse parte di una serie di analoghe registrazioni periodiche di entrate inerenti alla gestione amministrativa e finanziaria del santuario¹⁹.

¹⁴ M. KERSCHNER, W. PROCHASKA, "Die Tempel und Altäre der Artemis in Ephesos und ihre Baumaterialien", «JÖAI» 80, 2011, 107 e 145; M. KERSCHNER, "The Archaeology of the 'Central Basis'", in VAN ALFEN, WARTENBERG 2020, 235-243.

¹⁵ KROLL 2020, 53-55; BRESSON 2020, 482-485.

¹⁶ In questo stesso senso già MANGANARO 1974, 57-61 e 69 («intorno al 600 a.C.»); P. DEBORD, *Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine*, Leiden 1982, 208; KROLL 2008, 19.

¹⁷ LSAG, 339: «The plaque bears a record of the amount of gold and silver collected from various sources, and Hogarth's interpretation is attractive: that it is an account of the funds which were raised to build the temple itself. From a small quantity of the silver, the treasurers had this plaque made for a commemorative dedication in the building».

¹⁸ KROLL 2008, 18-19 con nt. 22; 2020, 51-52. Si noti che secondo HOGARTH 1908, p. 120, «[a]lmost all metallic quality has been lost from the silver, and the surface is greatly corroded in many places».

¹⁹ KROLL 2008, 20; 2020, 52: «The present tablet was probably part of a larger dossier of multiple records... Lead... was normally used for more temporary documents, like letters and the annually inscribed horse evaluations of the Athenian cavalry. That the Ephesian accounts were probably inscribed for short-term reference is indicated by one side of the tablet that is a palimpsest that had been erased and reinscribed, presumably when the data recorded in the original text had become obsolete or had been copied onto a larger, permanent document. However this may be, the present tablet was probably just one in a series that, like the later tablets in bronze from Argos and Locri, were written up as needed and kept together as a continuous treasury dossier, as we may deduce from the apparently periodic or routine character of the recorded revenues. Neither the revenues nor the tablet itself seem to have been exceptional»; già HOGARTH 1908, 127, riteneva che «it is very possible that our plate is the only surviving member of a whole series of such plates, possibly strung on a chain or string» (corsivo

Va inoltre osservato che mentre sul lato A le singole voci di entrata sono registrate in forma impersonale, sul lato B in due occasioni il verbo compare alla prima persona plurale (B, ll. 4: ἀ[ρ]ύομεν; 8: ἐργαζό[μ]εθα), cosicché si deve pensare che la gestione dei fondi fosse affidata ad una commissione di sacerdoti o tesoriери sacri²⁰.

Quanto al contenuto²¹, il documento rivela un'inattesa articolazione di fondi e varietà delle fonti di entrata in cui, da un lato, città e santuario appaiono due realtà separate e la prima risulta in qualche modo «tributaria» del secondo (A, ll. 1-2: τεΤαράροντα μνέαι τὸ πρῶ[τον] ἐστάθ[η]σαν ἐκ τῶν δορημ[άτων] χρυσῶ· ἐκ πόλεως ἠνείχ[τθ]ησαν, «quaranta mine d'oro per prima cosa furono pesate dai tributi; esse furono portate dalla città») ²², dall'altro si distingue tra le ricchezze ricavate dallo stesso santuario, e quindi in esso già custodite (A, l. 4: ἐνθένδε), e le entrate che a esso venivano da proventi e diritti legati allo sfruttamento di beni appartenenti alla dea (A, l. 7 e B, l. 3: ἐκ τῶ ἀλόζ)²³ o riscossi su attività controllate dal (o facenti capo al) santuario stesso (A, l. 5: ἐκ τῶ] ναυτι[ρῶ]; B, l. 1: [ἐκ τῶ] δ[όρα]τος; B, l. 9: [ἐκ τῶ] κήπο)²⁴.

Un istruttivo confronto ci viene offerto da un'iscrizione, incisa su una colonna, proveniente dal territorio di Cizico (databile al ca. 525-500, secondo Jeffery), secondo cui un personaggio κδι ξυνεῶνες, verisimilmente un collegio di magistrati, fecero realizzare il tetto di un *naos* ἀπὸ τῶν τεμενώγ καὶ τῶν δερμάτων, «dalle rendite derivanti dai *temene* e dalla vendita delle pelli» (J. e L. ROBERT 1950, 78-80 = *LSAG*, 372, nr. 50). La differenza nel carattere dei

mio). Lo scavatore era anzi inizialmente convinto che il prosieguo delle indagini archeologiche avrebbe portato al rinvenimento di altri frammenti, cosa che poi peraltro non avvenne (120).

²⁰ Sul personale sacerdotale e amministrativo dell'Artemision cfr. C. PICARD, *Éphèse et Claros. Recherches sur les sanctuaires et les cultes de l'Ionie du Nord*, Paris 1922, 163-197; e, più recentemente, J. BREMMER, "Priestly Personnel of the Ephesian Artemision. Anatolian, Persian, Greek and Roman Aspects", in B. DIGNAS, K. TRAMPEDACH, edd., *Practicioners of the Divine. Greek Priests and Religious Officials from Homer to Heliodorus*, Washington 2008, 37-53. Non esistono peraltro dati sicuri riguardanti il periodo qui in esame.

²¹ Per un dettagliato commento vd. ora KROLL 2020, 55-62.

²² B. DIGNAS, *Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford 2002, 142-144.

²³ Si veda in proposito C. CARUSI, *Il sale nel mondo greco (VI a.C.-III d.C.). Luoghi di produzione, circolazione commerciale, regimi di sfruttamento nel contesto del Mediterraneo antico*, Bari 2008, 84-85, 192-193, con riferimento a Strabo 14,1,26.

²⁴ Per le «tasse portuali», o comunque connesse alla navigazione (ναυτικόν), si veda il parallelo di SIG³ 4 (= *Nomima* I, 32); cfr. AMPOLO 1994, 31-32; MIGEOTTE 2014a, 261, nt. 585; e, a proposito del ναῦσσος di SIG³ 4 (= *Nomima* I, 32), DUBOIS 2014. Sul significato di ἐκ τοῦ δόρατος, peraltro integrato, è illuminante la discussione di C. TALAMO, "Sull'Artemision di Efeso", «PP» 39, 1984, 213-216, che interpreta l'espressione nel senso di «contingente militare» e sottolinea il ruolo dell'Artemision nel reclutamento e nella fornitura di mercenari alla Lidia.

due documenti è peraltro evidente perché la laminetta dell'Artemision non soltanto riporta voce per voce l'origine delle entrate e il loro ammontare in mine (e sul lato B, quello meno facilmente ricostruibile, in valori ponderali inferiori) ma, sul lato A, ci offre anche un totale di 70 mine auree calcolato, tra l'altro, sulla base della conversione del valore delle mine d'argento in oro al tasso di 14,5 : 1²⁵. La nostra tavoletta, oltre ad essere verisimilmente parte di una serie di conti finanziari periodici, era in altri termini anche un estratto e, si può presumere, presupponeva annotazioni contabili più minute che, allo stesso modo delle altre tavolette, non ci sono pervenute.

3. È evidente, dunque, alla luce delle precedenti osservazioni, come ci troviamo di fronte a un documento, straordinario nella sua unicità, che getta luce, per un'età premonetaria, su un elaborato sistema fiscale e finanziario, gestito da un collegio di magistrati facenti capo al santuario, il quale anticipa di oltre un secolo le pratiche e i meccanismi amministrativi noti dalla documentazione di età classica²⁶. L'unico possibile confronto, scendendo verso la fine del VI secolo, è rappresentato da *IG I³ 247bis* (= Petrakos, *Demos Rhamnountos* II, 181), una tavoletta di piombo rinvenuta all'interno di un'anfora in una cisterna nel santuario di Nemesi nel demo attico di Ramnunte²⁷, contenente una registrazione contabile relativa al movimento di fondi tra gli ἐπιστάται (altrimenti non attestati al livello amministrativo dei demi)²⁸ e gli ἱεροποιοί²⁹. Sul lato principale (A), all'annotazione τὸ χρῆμα ἀνέλεται τὸς ἱεροποιοῦς τὸ ἐν τῷι μολυβδίῳι ἡγγραμμένον, «la (segunte) somma di denaro scritta sul(la laminetta di) piombo è stata destinata agli *hieropoioi*», segue una lista di quattro nomi per ciascuno dei

²⁵ MANGANARO 1974, 63. Sul tasso di conversione tra i due metalli nella monetazione bimetallica delle «creseidi» vd. R. DESCAT, "Notes sur l'histoire du monnayage achéménide sous le règne de Darius I^{er}", «REA» 91, 1989, 20-24; LE RIDER 2001, 149-153 (13 o 13 1/3 : 1); per quello riflesso dalla documentazione ateniese di V e IV secolo rimando a D.M. LEWIS, "New Evidence for the Gold-Silver Ratio", in C.M. KRAAY, G.K. JENKINS, edd., *Essays in Greek Coinage Presented to Stanley Robinson*, Oxford 1968, 105-110.

²⁶ J.K. DAVIES, "Temples, Credit, and the Circulation of Money", in MEADOWS, SHIPTON 2001, 117-128; FARAGUNA 2008.

²⁷ B.C. PETRAKOS, Ἀνασκαφή Ραμνοῦντος, «PAAH» 1984 [1988], 188-195, nr. 35, con fig. 28; cfr. anche OR 134, 198-199. Sulle fasi edilizie nel santuario precedenti alla costruzione del tempio eretto dopo la metà del V secolo vd. B.C. PETRAKOS, Ὁ δῆμος τοῦ Ῥαμνοῦντος. Σύνοψη τῶν ἀνασκαφῶν καὶ ἐρευνῶν (1813-1998), I, Athenai 1999, 192-204.

²⁸ PARKER 1996, 26, nt. 56.

²⁹ Per il parallelo, nell'ambito di un culto, quello dei Misteri eleusini, peraltro divenuto statale, degli ἱεροποιοὶ Ἐλευσινίων, «gli *hieropoioi* degli Eleusini», di *IG I³ 5 (I.Eleusis 13)*, l. 5, cfr. K. CLINTON, "IG I³ 5, the Eleusinia, and the Eleusinians", «AJPh» 100, 1979, 3-4, 8-9; GARLAND 1984, 117-118. Vd. *supra*, I.4.5.

quali è indicato, in numerali acrofonici, l'ammontare dell'erogazione, mentre nella parte inferiore della lamina, dopo una linea orizzontale di separazione, una sorta di *paragraphos*³⁰, e l'indicazione [δε]μόσιον *hégch*[οσι], compaiono registrazioni questa volta di entrate da parte (παρά) di tre personaggi, due dei quali sono già menzionati come *hieropoioi* nelle voci delle uscite. Sul lato B, iscritta con caratteri di dimensioni più grandi di quelli del *recto*, figura invece l'intestazione ἐπιστατῶν. Si deve perciò presumere che la lamina plumbea fosse concepita per essere arrotolata e conservata e che il nome degli *epistatai* sul lato esterno servisse per agevolare l'identificazione del contenuto³¹. Ciò di per sé rivela come il μολύβδιον dovesse costituire parte di un complesso più ampio di registrazioni.

Il conto delle uscite e delle entrate acquista, tuttavia, per noi significato soprattutto se messo in rapporto con *IG I³ 248* (= OR 134), un'iscrizione, del medesimo demo di Ramnunte, in cui sono riportate registrazioni, attribuibili a cinque anni forse consecutivi, relative alle risorse finanziarie a disposizione per il culto di Nemesi negli anni '40 del V secolo. Per ciascun anno, con l'eccezione del secondo, al nome del magistrato eponimo (demarco o arconte) segue il totale dei fondi messi a frutto mediante prestiti in «pacchetti» di 200 e 300 dracme e quello del denaro custodito dagli *ἐροποιοί* (l. 33) come riserva.

Considerata la tutt'altro che modesta consistenza del patrimonio di Nemesi (tra i 6 e i 9 talenti) e l'elevata percentuale dei fondi dati a prestito (che oscilla tra il 70 e il 95% del capitale) rispetto a quelli tenuti di riserva, il documento ha sollevato un acceso dibattito sulla tipicità delle attività finanziarie del demo e sulla loro natura³². Ai nostri fini va peraltro rilevato che esso con tutta evidenza contiene, per i cinque anni considerati, i *totali riepilogativi* pertinenti alle disponibilità finanziarie di Nemesi, totali che nuovamente presuppongono una contabilità dettagliata in rapporto alle singole operazioni del tipo di quella registrata nella laminetta plumbea degli *epistatai*. Ne discende che la contabilità e la relativa documentazione custodita dai preposti al santuario doveva essere, per quantità e varietà di tipologie, molto più ampia di quanto risulta dagli scarsi documenti conservati.

³⁰ FARAGUNA 2020a, 121.

³¹ Sul documento vd. anche BLOK 2010, 77-79, secondo cui non è escluso che si possa distinguere all'interno della lista dei fondi che cambiavano di mano tra denaro pubblico (δημόσιον) e denaro sacro (quest'ultimo peraltro non esplicitamente menzionato). Come nota la studiosa, gli *epistatai* «did not record the totals or the intervening expenditures, only the transactions at the *paradosis*» (77).

³² WHITEHEAD 1986, 160 e 167; P. MILLETT, *Lending and Borrowing in Ancient Athens*, Cambridge 1991, 175-176; DAVIES 2001, 117-119; CHANKOWSKI (V.) 2005, 77-78; FARAGUNA 2008, 45-47; BLOK 2010, 69-72.

4. Tali pratiche di registrazione contabile sembrano inoltre trovare un significativo riscontro in altri documenti epigrafici originanti da demi attici del V secolo. *IG I³ 253*, un documento del demo di Icario, a lungo considerato perduto e ora riedito dopo la sua «riscoperta» nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale da Andronike K. Makres (*SEG 54, 57*)³³, ce ne offre un interessante esempio riportando una serie di registrazioni finanziarie relative a sei anni. Il documento finanziario risulta iscritto sul lato A di una stele, databile al terzo quarto del V secolo (ca. 440 secondo Peter Wilson)³⁴, il cui lato B contiene un decreto dello stesso demo di Icario relativo all'organizzazione delle Dionisie che si tenevano in sede locale e alla copertura dei costi a esse connessi (*IG I³ 254*). Appare per questo altamente probabile che i documenti incisi sui due lati della stele fossero coerenti e collegati sul piano tematico³⁵. Nel decreto, di cui è purtroppo conservata una minima parte, uno degli argomenti centrali è quello della coregia, in rapporto alla quale all'inizio del testo era nominata, e verisimilmente disciplinata, l'*antidosis* (di cui l'iscrizione offre la più antica attestazione nella documentazione ateniese)³⁶. Si può perciò presumere, seguendo Blok, che i fondi elencati in *IG I³ 253* fossero destinati a sostenere quelle spese che non erano di competenza dei coreghi³⁷.

Le registrazioni del lato A, chiaramente opera di mani diverse³⁸, riguardavano, come si è detto, sei anni probabilmente consecutivi, sebbene la loro successione sulla pietra non sia in ordine cronologico come ci aspetteremmo³⁹. Le somme in oggetto appartenevano a tre fondi distinti, indicati come ἀργύριον rispettivamente ὄσιον, di Dioniso e di Icario⁴⁰, la cui consistenza

³³ A.K. MAKRES, "The Rediscovery of *IG I³ 253-4*", in MATTHAIU, MALOUCOU 2004, 123-140.

³⁴ WILSON 2015, 108 e 140 (*SEG 65, 46*).

³⁵ BLOK 2010, 65-69 e, soprattutto, 84-87; WILSON 2015, 142-144.

³⁶ WILSON 2015, 117-119.

³⁷ BLOK 2010, 86; WILSON 2015, 142-144.

³⁸ Si veda il disegno della stele in WILSON 2015, 111 (cfr. anche 141: «[t]hese entries were made at different times and by a variety of hands»).

³⁹ WILSON 2015, 141-142, il quale evidenzia come I e II (ll. 11-14 e 15-20) sono state iscritte per prime, al centro della stele, in alfabeto attico dalla stessa mano. III (ll. 21-24) venne incisa da una mano diversa e rivela un primo uso dell'*eta* ionico in δημαρχῶν. IV-VI sono state invece iscritte successivamente in alfabeto ionico sopra I-III. Sul passaggio dall'uso dell'alfabeto attico a quello dell'alfabeto ionico proprio a cominciare dai demi rurali della *chora* dove «the influence of official Athenian script was perhaps less strong» cfr. A.P. MATTHAIU, "Attic Public Inscriptions of the Fifth Century BC in Ionic Script", in MITCHELL, RUBINSTEIN 2009, 201-212, in part. 204-206.

⁴⁰ Sul significato di ὄσιος in questo contesto cfr. BLOK 2010, 62-65, 87-91, secondo cui esso costituirebbe una specificazione di δημόσιος e rimanderebbe a «the commonly owned money to be spent in a way pleasing to the gods»; vd. anche MIGEOTTE 2014a, 22, nt. 8 e 497-498, nt. 329, con qualche riserva in proposito. Sulla semantica di *hosios* vd. da ultimo, più in generale, S. PEELS, *Hosios. A Semantic Study of Greek Piety*, Leiden, Boston 2016.

tende a variare lungo l'arco dei sei anni considerati⁴¹. Mediamente essi ammontano in ogni caso rispettivamente a 26000, 3500 e 2100 dracme, con un totale complessivo di ben oltre 5 talenti. Tali oscillazioni possono essere spiegate supponendo di nuovo che i tre fondi costituissero capitali che venivano messi a frutto attraverso prestiti dai cui interessi si attingeva per coprire le spese delle Dionisie locali, capitali che venivano nominalmente trasmessi dal demarco uscente a quello che entrava in carica in occasione della *paradosis* (da cui la formula ricorrente anno per anno *δεμαρχῶν παρέδοκε(ν)/δημαρχῶν παρέδωκε(ν)*)⁴². Si viene in tal modo ad avere un parallelo rispetto alla prassi finanziaria riflessa da un documento, sempre del V secolo (*ca.* 425-413), del demo di Plotheia (*IG I³ 258 = OR 159*) dove nuovamente troviamo una lista di otto «totali» (l. 1: *κεφάλαια*), fondi dati a prestito a individui da cui il demo ricavava entrate nella forma di interessi (che venivano ad aggiungersi agli «affitti» [l. 10: *μισθώσεις*]) da destinare ai sacrifici per le feste del demo, per le feste ateniesi cui partecipavano anche i demoti di Plotheia e per le feste penteteriche (ll. 11-40), per un ammontare complessivo di oltre 22000 dracme⁴³. L'iscrizione riflette di conseguenza il principio funzionalmente piuttosto avanzato di assegnare specifiche fonti di entrata a specifici capitoli di spesa, assicurando così stabilità e un regolare svolgimento al sistema finanziario⁴⁴.

Mi sembra in ogni caso che nella nostra prospettiva i documenti epigrafici di demi attici fin qui considerati siano altamente indicativi in quanto, da un lato, essi attengono tutti all'amministrazione di santuari e feste e rivelano come, anche a livello locale, la pubblicazione epigrafica di conti finanziari riguardasse soprattutto, se non esclusivamente, le finanze sacre⁴⁵, dall'altro tali registrazioni, che offrono soltanto i totali ricapitolativi dei fondi disponibili e messi a frutto, non potevano che essere basati su conti relativi alle singole transazioni che, possiamo presumere, dovevano essere annotati su tavolette di legno (*σανίδες, πινάκια, λευκώματα*) o altro materiale deperibile ovvero,

⁴¹ Si veda la tabella riepilogativa in BLOK 2010, 67.

⁴² Così BLOK 2010, 85-87; WILSON 2015, 141. Secondo MIGEOTTE 2014a, 497, invece, «[i]l ne s'agissait donc pas de capitaux placés en fondation... mais des soldes laissés par trois casses différentes en fin d'exercice». Le due cose peraltro non si escludono l'una con l'altra. Sulla *παράδοσις* vd. *infra*, I.8.3.

⁴³ Sul documento di Plotheia cfr. FARAGUNA 2008, 43-45; L. MIGEOTTE, "Pratiques financières dans un dème attique à la période classique: l'inscription de Plôtheia *IG I³, 258*", in *Symposion 2009*, 53-66 (= MIGEOTTE 2015, 135-149); BLOK 2010, 72-77.

⁴⁴ FARAGUNA 2008, 45. Cfr. anche, a proposito di *IG I³ 253-254*, WILSON 2015, 141: «Menestratos was determined to place the Dionysia of Ikarion on new and secure financial and administrative footings». Sui demi attici come «laboratori di esperienze finanziarie» si veda CHANKOWSKI (V.) 2005, 77-78.

⁴⁵ SAMONS 2000, 312-317; cfr. anche DAVIES 1994. Vd. *infra*, I.8.4.

come rivelato dalla laminetta di Ramnunte, anche su materiale, come il piombo, durevole ma nello stesso tempo riutilizzabile.

5. Nella medesima direzione ci porta una disposizione di legge iscritta sulla lamina di bronzo bustrofedica contenente il τεθμός relativo ad una (re)-distribuzione di terre pubbliche del «bronzo Pappadakīs» (IG IX 1².3, 609, ll. 22-25 = Koerner, *Gesetzestexte*, 48)⁴⁶. La complessa «storia» del documento può essere ricostruita soltanto sulla base dei suoi caratteri fisici. È possibile in ogni caso dedurre che la legge agraria, la quale, con i suoi emendamenti, venne iscritta su entrambi i lati della lamina ed era perciò destinata ad un uso diverso dall'affissione, risultò in breve tempo superata e la tavoletta, come rivelato dai fori ai quattro angoli, fu riutilizzata, dopo essere stata capovolta, per iscriverci l'ultima parte di un'altra legge, ora perduta, di poco tempo più tarda, che doveva essere affissa sopra di essa (e di cui la clausola conservata costituiva quindi la continuazione)⁴⁷.

Il testo stabilisce che «se i damiurghi dovessero fare un guadagno diversamente da quanto è scritto, sia esso consacrato ad Apollo come offerta per nove anni e non lo si registri in aggiunta come guadagno» ([αὐτὸ δὲ τοῖς] δαμιοργοὶ κερδαίνουεν ἄλλο τῶν γεγραμμένων, ἡιαρὸν τῷ Ἀπόλλωνος ἔχετο ἄγαλμα δι' ἐννέα μετέων καὶ μὲ ποτιγράψαι κέρδος)⁴⁸. In assenza del contesto non è possibile sapere a quali illegittimi guadagni, e a quali reati puniti con la confisca da parte dei damiurghi si riferisse la legge⁴⁹, ma se ne ottiene ugualmente l'interessante inferenza che quanto ricavato doveva essere destinato come ἄγαλμα ad Apollo ed essere così sottratto, per l'arco di nove anni, alla circolazione e a un uso profano da parte della polis. Quest'ultimo concetto viene peraltro espresso in concreto mediante il divieto di aggiungere il «guadagno» in qualche «registro» (μὲ ποτιγράψαι) e appare quindi plausibile che questo fosse quello relativo ai conti della cassa pubblica, il δημόσιον. È stato più volte sottolineato come la legge sulla (re)distribuzione della terra sia testimone della presenza, nella polis che la emanò (Naupatto?),

⁴⁶ Per la datazione della legge al ca. 500 cfr. LSAG, 105 e 108, nr. 2; Koerner, *Gesetzestexte*, p. 155.

⁴⁷ U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, "Ein Siedlungsgesetz aus West-Lokris", «Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften» 1927, 9 (= *Kleine Schriften*, V.1, Berlin 1937, 470); ML, pp. 23-24; Koerner, *Gesetzestexte*, pp. 155-156, 170-171: «Die Inschrift bietet nur den Schluß eines umfangreicheren Gesetzes, das auf einer oder mehreren vorhergehenden Platten begann; sie ist eine in sich geschlossene Vorschrift, doch ist anzunehmen, daß die γεγραμμένα (Z. 23) im Vorhergehenden näher beschrieben waren. Sie ist von einer anderen Hand als I geschrieben und jüngerem Datums, da sie die Lesbarkeit von I praktisch aufhob».

⁴⁸ Riporto il testo nell'edizione delle IG di G. Klaffenbach (1968).

⁴⁹ Rimando a questo proposito all'ampia discussione di Koerner, *Gesetzestexte*, pp. 170-171.

di strutture istituzionali notevolmente sviluppate con tre organi deliberativi (πρεῖγλα, assemblea [πόλις] e ἀποκλεσία) e una pluralità di magistrature⁵⁰, ma, oltre a ciò, se l'esegesi della disposizione qui in parola è corretta, essa riflette, come anche nel caso di Efeso, l'esistenza di una netta separazione tra finanze pubbliche e finanze sacre, come più volte sottolineato da Léopold Migeotte uno dei principi fondamentali nell'organizzazione delle finanze greche⁵¹. A ciò si aggiunge il fatto che «la norma presuppone una registrazione efficace per un arco temporale non breve», quanto meno nove anni, «sostenuta da pratiche né semplici né effimere»⁵².

Per restare sempre nella Grecia centrale, una tavoletta di bronzo da Tebe (databile tra la fine del VI e l'inizio del V secolo) che porta sul lato sinistro un anello che doveva servire per legare la lamina ad altri documenti, di cui Angelos P. Matthaiou ha per ora dato soltanto una notizia, contiene inoltre la registrazione di una somma di 5634 dracme, 2 oboli e mezzo che costituiva quanto rimaneva di una somma originale più grande «dopo che da essa venne dedotto il denaro a titolo di decima», si deve immaginare in vista del pagamento di un tributo (o di una tassa) o della dedica di un'offerta (ἀφ' ὃ ἐδδεκα[τ]εῦθε τὸργύριον) (SEG 60, 505)⁵³.

In maniera analoga, la tenuta di conti scritti è rivelata, per Delfi, dall'«iscrizione rupestre» dei Labiadi (DGE³ 320 = LSAG 104, nr. 13 = *Nomima* I, 72), attribuibile ai primi decenni del V secolo, in cui due personaggi vengono onorati per «avere presentato conti» (ἀπέδειξαν) per quattordici mine e mezza (si deve probabilmente pensare a metallo pesato) e 56 dracme (in moneta)⁵⁴. Come appare dal confronto con Her. 7,118 (ἀπέδειξε... τετρακόσια τάλαντα ἀργυρίου τετελεσμένα), 119, 1 (οἱ ἐπιστεῶτες ἀπεδείκνυσαν τὸν λόγον) e Ar. Eq., 773-776 (χρήματα... ἀπέδειξα... ἐν τῷ κοινῷ), ἀποδείκνυμι è in questa accezione finanziaria un verbo tecnico e

⁵⁰ Cfr., per tutti, HÖLKESKAMP 1999, 183-185. Per l'esegesi delle ll. 7-9 della legge agraria rimando alla discussione di MAFFI 1987, 416-422, da confrontare con F. RUZÉ, "Plethos, aux origines de la majorité politique", in *Aux origines de l'hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*, Paris 1984, 253, e A.J. DOMÍNGUEZ MONEDERO, "Ethnos, Koinon and Polis among the Locrians", in LOMBARDO, FRISONE 2008, 326-327 (su cui vd. le considerazioni di A. MAFFI, «Dike» 12-13, 2009-2010, 356-358).

⁵¹ PAPA ZARKADAS 2011, in part. 1-13; MIGEOTTE 2014a, 19-25; cfr. anche "La gestion des biens sacrés dans les cités grecques", in *Symposion 2003*, 233-246 (= MIGEOTTE 2015, 103-115), da leggere con le utili osservazioni e puntualizzazioni di M. DREHER, "Antwort auf Léopold Migeotte", *ibid.*, 247-254; 2014b. Sulla questione, piuttosto dibattuta e controversa, vd. anche ROUSSET 2013; "Les fonds sacrés dans les cités grecques", «Topoi» 20/2, 2015, 369-393; ERDAS 2020b, 177-182.

⁵² MARGINESU 2006, 394.

⁵³ MATTHAIYOU 2014, 212.

⁵⁴ HEINRICHS 2010, 109, nt. 50.

allude sicuramente alla presentazione di registrazioni scritte⁵⁵. La formula di datazione ἐπὶ Τριχᾶ ἄρχ[οντ]ος (vd. *supra*, I.2.3) potrebbe anzi aver fatto parte dei conti stessi e gettare così luce sulla loro organizzazione.

6. Alla medesima sfera finanziaria⁵⁶, benché a titolo diverso, può essere ricondotto infine il complesso di otto tavolette di piombo bustrofediche di Corcira, datate da Peter G. Calligas *ca.* 500, e più prudentemente riferite da Alan W. Johnston alla prima metà del V secolo⁵⁷, che riportano registrazioni pertinenti a prestiti di qualche sorta (*IG IX 1².4*, 865-872). I testi, alcuni dei quali sono pressoché intatti, sono tutti iscritti su laminette di dimensioni abbastanza simili (si potrebbe dire quasi standard) e presentano la medesima struttura consistente nel nome del creditore con l'indicazione della tribù di appartenenza e della sua suddivisione (quest'ultima espressa mediante un numerale ordinale), il nome del debitore, il verbo ὀφείλει seguito dall'ammontare del debito e, infine, i nomi di due testimoni (ἐπάκοι, soltanto in *IG IX 1².4*, 866 accompagnati dal filetico)⁵⁸. Si riscontra inoltre la regolare assenza dell'indicazione della tribù per la persona del debitore e di ogni riferimento agli interessi e alla scadenza per la restituzione del denaro (come, in quest'ultimo caso, sarebbe invece lecito aspettarsi sulla base di [Dem.] 35,10-13)⁵⁹. L'ammontare della somma dovuta è indicato per lo più con i numerali acrofonici ma talora per esteso in lettere. Si discute se i debiti debbano essere intesi in dracme o stateri⁶⁰, che, nel sistema monetario corcirese, erano rispettivamente pari a 5,5 e *ca.* 11 g⁶¹. Alla luce di *IG IX 1².4*,

⁵⁵ Per una esaustiva discussione dei problemi interpretativi sollevati dall'iscrizione cfr. HEINRICH 2010, 106-111, che la data nel (o poco prima del) 480 sulla base di Her. 8,36-39. Il verbo ἀποδείκνυμι, nel medesimo senso di «presentare conti scritti», «publish accounts», compare anche nella legge del cippo dei Labiadi (inizio del IV secolo), *CID I*, 9 = RO 1, A, ll. 5-7 (giuramento prestato dai τῶν ἀρχόντων: καὶ τὰ χροῖμα[α]τ[α] συμπαράξέ[ω] κ[α]τὰ ποδείξέ[ω] ἰδι[ο]κρίως τοῖς Λαβυάδαϊς).

⁵⁶ Ai documenti fin qui discussi si aggiunga l'iscrizione ancora inedita di Argo (datata 460-450) riguardante i «conti», i versamenti effettuati dalla tribù degli *Hyrnathioi* ai dodici gruppi (*phratrai*) in cui era suddivisa e a magistrati (tra i quali gli *hōdelonōmōi*, i quali, a giudicare dal nome, connesso alla radice ὀδελός/ὀβελός, dovevano avere competenze in ambito finanziario) (*SEG* 41, 284 = *Nomima* I, 65; si vedano in proposito KRITZAS 1992, 235-236; PIÉRART 2000, 298-300).

⁵⁷ CALLIGAS 1971, 84-84; *LSAG*, 452-453, nr. 14a.

⁵⁸ Sulle ripartizioni del corpo cittadino e i criteri di registrazione anagrafica a Corcira vd. DEL MONACO 2011, 306-311, che, per le suddivisioni indicate dal numerale ordinale, pensa sulla base del confronto con Camarina e della comune matrice corinzia a «fratrie»; cfr. anche LASAGNI 2019, 16-26.

⁵⁹ Sul contratto di prestito marittimo nell'oratoria attica cfr. SCHUSTER 2005, 43-136.

⁶⁰ Si confronti CALLIGAS 1971, 86 (dracme) con *IG IX 1².4*, pp. 54 e 56, *ad* 867, con nuova lettura dei numerali del testo (stateri).

⁶¹ C.M. KRAAY, *Archaic and Classical Greek Coins*, London 1976, 128-129; M. INTRIERI, «*Autarkeia*. Osservazioni sull'economia corcirese fra V e IV sec. a.C.», in ANTONETTI 2010, 196-197; PSOMA 2015, 153-157.

866, dove il numerale, scritto in lettere, è senza possibilità di dubbio 660⁶² (negli altri testi i numerali leggibili sono 101, 170, 138 e 201), è chiaro che le somme in oggetto potevano essere tutt'altro che modeste.

La natura delle transazioni non è del tutto chiara. Calligas, sulla base del luogo di rinvenimento, un edificio pubblico, o un santuario, sito nell'area di uno dei due antichi porti della città, pensava a prestiti marittimi⁶³. Una conferma potrebbe venire dal fatto che le somme non sono nella maggior parte dei casi cifre tonde e che l'interesse risulta di conseguenza già computato nell'importo del debito⁶⁴. Se appare quindi certo che le registrazioni riguardassero transazioni tra individui privati⁶⁵, rimane d'altra parte aperta la questione della funzione delle laminette. Julie Velissaropoulos riteneva che esse dovessero essere classificate come «*symbola d'affaires*». Esse avrebbero cioè avuto la mera funzione di «materializzare» il rapporto debitorio e, ottenute dai creditori secondo una logica di dono e contro-dono, e perciò depositate in un santuario alla stregua di un oggetto prezioso, non sarebbero servite per finalità giuridiche, né come mezzo di prova né come «abregé» di un contratto⁶⁶. Va tuttavia rilevato che, se ciò fosse vero, non si comprenderebbe l'utilità dei nomi dei due testimoni, regolarmente indicati sulle laminette.

Va inoltre spiegata la ricorrente assenza dell'indicazione della tribù del debitore: si potrebbe in altri termini pensare che essa manchi perché tutti i debitori appartenevano alla stessa tribù e che questa (o una sua ripartizione) fosse direttamente coinvolta nella custodia delle registrazioni così da renderne superflua la menzione⁶⁷. D'altra parte, proprio perché la funzione delle tavo-

⁶² Su questo documento cfr. anche C. HADZIS, "Les Amphineis à Corcyre et la dédicace du péripolarque à l'Asmolean Museum", in P. CABANES, ed., *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité*, II, Paris 1993, 201-209.

⁶³ CALLIGAS 1971, 86 e 92-93; cfr. anche WILSON 1997-1998, 50-53. Sui porti di Corcyra vd. Thuc. 3,72,3, con PSOMA 2015, 152 e nt. 58.

⁶⁴ VELISSAROPOULOS 1982, 81.

⁶⁵ FANTASIA 2008, 197-198, ritiene a questo proposito che l'ipotesi dei prestiti marittimi non sia sufficientemente fondata e che sia perciò più corretto parlare semplicemente di «debiti di natura privata».

⁶⁶ VELISSAROPOULOS 1982, 80-82.

⁶⁷ Contro la tesi secondo cui la pratica dei contratti e delle registrazioni scritte con valore giuridico si sarebbe sviluppata nel mondo greco soltanto nel IV secolo, e in larga parte in rapporto alle attività commerciali marittime (F. PRINGSHEIM, "The Transition from Witnessed to Written Transactions in Athens", in *Aequitas und bona fides. Festgabe zum 70. Geburtstag von August Simonius*, Basel 1955, 287-299 [= *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg 1961, 401-409]; COHEN 2003; LANNI 2005 e 2006, 149-174), mi sembra dirimente Eur. fr. 578 Kannicht, un frammento del dramma *Palamede*, rappresentato nel 415, in cui la scrittura (γράφματα) viene esaltata per la sua utilità nella comunicazione epistolare, nelle questioni di eredità e per il potere del δέλτος, la tavoletta scrittorica, di risolvere le controversie tra gli uomini e impedire che si dica il falso (ἄ δ' εἰς ἔρον πίπτουσιν ἀνθρώποις κακὰ δέλτος διαίρει, καὶ οὐκ ἐᾷ ψευδῆ λέγειν); vd. *infra*, 1.9.10.

lette era quella di documentare un prestito e un debito, ci si aspetterebbe che fossero i dati identificativi del debitore a dover essere quelli più completi. Di conseguenza, si è pensato di spiegare la mancanza del filetico del debitore con il fatto che esso non fosse rilevante in quanto era lo stesso di quello del creditore e che le transazioni private «si sarebbero svolte in via preferenziale tra i membri dello stesso raggruppamento»⁶⁸.

Per cercare di chiarire la questione mi sembra utile prendere in considerazione un ulteriore documento, anch'esso proveniente da Corcira. Si tratta anche in questo caso di una lamina di piombo palinsesta, nella parte finale ancora bustrofedica, contenente annotazioni pertinenti alla consegna di un numero di travi di varia lunghezza e di svariate centinaia di tegole, verisimilmente da utilizzare per la costruzione del tetto di un edificio pubblico (*IG IX 1².4*, 874). Attribuita dal primo editore al secondo quarto del V secolo (*SEG* 48, 604), il documento viene ora datato nelle *Inscriptiones Graecae* alla seconda metà dello stesso secolo. Il fatto per noi interessante è che nelle ultime tre linee (ll. 9-11) viene annotato che gli asinai avevano rotto quattro tegole (ὄνικλίνδιοι {οι} κατέψαξαν ΙΙΙΙ πλίνθους). Tutto ciò inequivocabilmente connota il documento come una sorta di ricevuta, o in ogni caso come un'annotazione contabile, e, collocandosi questo a non grande distanza temporale dai nostri «*symbola d'affaires*», quanto meno attenua la portata dell'argomento che questi ultimi sarebbero troppo antichi perché si possa attribuire loro valore «probatorio», o più ampiamente la funzione di registrazioni utili anche per finalità giuridiche⁶⁹.

In definitiva, al di là della questione, al momento non risolvibile, della ricorrente assenza della tribù del debitore, mi sembra che il luogo di ritrovamento delle tavolette, rinvenute tutte nell'area della *Paleopolis* in prossimità di un edificio pubblico ellenistico⁷⁰, e il loro stesso numero (non elevato ma nello stesso tempo significativo e, evidentemente, non casuale) costituiscano l'argomento più forte a sostegno di un diretto coinvolgimento della città (o di una delle sue ripartizioni) nella custodia delle registrazioni e, si potrebbe forse pensare, nella tutela delle transazioni cui esse si riferivano. Sotto questo profilo, qualunque fosse stata la loro vicenda⁷¹, ciò che appare degno

⁶⁸ LASAGNI 2019, 20.

⁶⁹ Sulla lamina vd. da ultimo G. MARGINESU, «Costruire un tetto a Corcira. Una nota a *IG IX 1².4* 874 (*SEG* 48, 604)», «*ZPE*» 218, 2021, 93-98, il quale definisce il documento come «una *ratio* parziale, da inserire nel *dossier* contabile-documentale destinato a confluire nei rendiconti» (96). Per un ulteriore documento di *rationes* sempre su lamina plumbea opistografa cfr. *IG IX 1².4*, 873 (dal santuario di Hera Akraia a Corcira).

⁷⁰ *IG IX 1².4*, p. 54: *inter rudera aedificii cuiusdam publici aetatis hellenisticae*.

⁷¹ Secondo LASAGNI 2019, 19-20, bisognerebbe invece pensare alla «raccolta e consacrazione di

di nota è soprattutto la precocità delle pratiche di registrazione scritta dei prestiti a Corcira. Pur con tutte le cautele necessarie in considerazione della diversa natura dei documenti, mi sembra perciò utile richiamare il confronto, proposto da Federica Cordano, con le «tessere pubbliche» di Camarina (vd. *supra*, I.5.8)⁷². La studiosa ipotizza in particolare, alla luce dei non rari casi di riutilizzazione all'interno della medesima *φράτρα*, «una segreteria della *phràtra*, dove si prendevano le tessere e si deponevano quando non servivano più, e dove un *grammateus*, oppure uno *mnàmon*, interveniva quando necessario»⁷³. In maniera analoga anche se in parte diversa, Chiara Lasagni suggerisce che «la menzione della suddivisione civica del creditore viene... ad assumere un significato opposto a quello suggerito da Calligas: in questi documenti il creditore non appare, per così dire, come un semplice privato, bensì come un soggetto in qualche misura tutelato dal raggruppamento di appartenenza, che conservava peraltro la memoria o la documentazione fisica della transazione e che... si incaricava di assistere il proprio consociato in caso di controversie»⁷⁴. Ma forse, più semplicemente, si potrebbe immaginare che le lamine fossero in origine conservate nella sede di un magistrato presso il quale i prestiti erano stati registrati. Corcira, per citare soltanto un possibile esempio, con il suo dinamismo economico è la *polis* del mondo greco da cui proviene la più antica attestazione degli agoranomi (*IG IX 1².4*, 1158 e 1160)⁷⁵.

materiale non più valido» dopo l'estinzione del debito. «Non 'symbola d'affaires'... né registrazioni di contratti poste in un archivio locale, ma piuttosto 'ex-ricevute' offerte alla custodia di un luogo sacro una volta estinto il debito (e, questa volta, a tutela del debitore...)».

⁷² CORDANO 1992a (*SEG* 42, 846); cfr. anche *IGDS* II, 46; OR 124.

⁷³ CORDANO 1996, 181-182.

⁷⁴ LASAGNI 2019, 19-20.

⁷⁵ FANTASIA 2008, 197 con nt. 81. La registrazione pubblica delle transazioni creditizie nel mondo greco di età *classica*, per quanto attestata raramente, non è del tutto sconosciuta: cfr. *IG XII 7*, 3, ll. 27-38 (Arcesine di Amorgo); Arist. [*Oec.*], 1347b35-1348a3 (Chio), con FARAGUNA 2019b, 215-219.

7. I decreti e la loro conservazione in archivio nel V secolo

1. Nelle *Supplici* di Eschilo, un dramma che, secondo la maggioranza degli studiosi, deve essere collocato verso la fine degli anni Sessanta del V secolo¹, troviamo dei versi che, prospettando i possibili esiti redazionali di un decreto, nello specifico la decisione del *demos* di Argo, proiezione mitica dell'Atene contemporanea, di accogliere nella città le Danaidi e di garantire loro lo statuto di *μέτοικοι* (609-614)², ci proiettano direttamente al centro della problematica che dobbiamo ora indagare. L'esegesi del passo è discussa e rende necessaria una considerazione più approfondita.

Nel contrastare con fermezza l'araldo egizio che vorrebbe trascinare via (ἄγειν) dagli altari le Danaidi (924 e 941), Pelasgo oppone alla violenza e all'empietà del barbaro la forza e l'irrevocabilità della delibera democraticamente assunta dall'assemblea:

τοιάδε δημόπρακτος ἐκ πόλεως μία
ψῆφος κέκρανται, μήποτ' ἐκδοῦναι βία
στόλον γυναικῶν· τῶνδ' ἐφήλωται τορῶς
γόμφος διαμπάξ ὡς μένειν ἀραρότως.
ταῦτ' οὐ πίναξίν ἐστιν ἐγγεγραμμένα

¹ A.F. GARVIE, *Aeschylus' Supplikes. Play and Trilogy*, Cambridge 1969, 1-162; FRIIS JOHANSEN-WHITTLE 1980, I, 21-25; A.H. SOMMERSTEIN, "The Theatre Audience, the *Demos*, and the *Suppliants* of Aeschylus", in C. PELLING, ed., *Greek Tragedy and the Historian*, Oxford 1997, 74-79; *Aeschylean Tragedy*, London 2010², 108-111, 289-292; 2019, 40-44 («466-462 approximately»); PATTONI 2006, 149-151, nt. 2. S. SCULLION, "Tragic Dates", «CQ» 52, 2002, 87-101, ripropone, su basi stilistiche, di rialzare la data al ca. 475.

² Sui versi 609-614 come calco del formulario dei decreti ateniesi contemporanei cfr. PETRE 1986, 25-27.

οὐδ' ἐν πτυχαῖς βύβλων κατεσφραγισμένα,
σαφή δ' ἀκούεις ἐξ ἐλευθεροστόμου
γλώσσης (942-949).

«queste cose ha stabilito un voto unanime del popolo della *polis*, di non consegnare mai alla violenza lo stuolo di donne. Un chiodo è infisso in maniera penetrante attraverso esse da parte a parte così che restino ben salde. Queste cose non sono registrate su tavolette né sigillate nelle pieghe di fogli di papiro, ma le ascolti chiare dalla lingua di una bocca libera».

Le parole di Pelasgo sono state per lo più interpretate come una chiara enunciazione in chiave ideologica della superiorità dell'oralità tipica della democrazia rispetto alla scrittura che, associata nell'immaginario greco alle pratiche amministrative e di governo orientali, si sarebbe connotata invece in senso autocratico: alla segretezza dei *πίνακες* iscritti e dei papiri sigillati veniva così contrapposta la trasparenza della discussione e nei modi dell'esercizio del potere in una città libera³. Va peraltro osservato che sarebbe riduttivo cogliere nei versi eschilei, secondo questa prospettiva di lettura, una semplice e netta contrapposizione tra oralità e scrittura. Coerentemente con la tendenza, riscontrabile nel dramma, a esplorare i temi del rapporto tra Greci e barbari presentandoli nella loro dimensione problematica⁴, il discorso si muove infatti tra questi due poli con più complessa articolazione e maggiore ricchezza di sfumature, a cominciare dalla prima immagine in cui il chiodo infisso da parte a parte nelle decisioni (un'idea sottolineata, con una certa ridondanza linguistica, dagli avverbi – di fatto dei sinonimi – *τορῶς* e *διαμπάξ*) non può soltanto esprimere metaforicamente l'idea della fissità⁵, bensì, come è stato riconosciuto, allude *concretamente* all'uso di «pubblicare» in maniera più o meno permanente, su tabelle di legno, o, nel caso specifico di Argo (e di altre *poleis* del Peloponneso), di bronzo (ad esempio *IG IV 506*

³ FRIIS JOHANSEN-WHITTLE 1980, III, 250-252; PETRE 1986, 27-28 («le texte... s'organise autour de la polarité *discours libre et public/écrit caché*..., le premier... appartenant au monde politique et ordonné de la cité d'Argos, le second... lié à la violence et à l'excès des Égyptiades»); TARN STEINER 1994, 167-169; CONDELLO 2012, 180-181; CECCARELLI 2013, 194-197. Una rassegna critica della bibliografia è in J. GRETHLEIN, "Aesch. *Suppl.* 946-49", «Lexis» 19, 2001, 175-182.

⁴ VASUNIA 2001, 33-74; L.G. MITCHELL, "Greeks, Barbarians, and Aeschylus' *Suppliants*", «G&R» 53, 2006, 205-223; SOMMERSTEIN 2019, 27-29.

⁵ Così ad esempio SANSONE 1975, 58, secondo il quale «the significant word is ἀραρότως»; FRIIS JOHANSEN-WHITTLE, III, 245; PATTONI 2006, 168 con nt. 42.

= *Nomima* I, 100⁶; *SEG* 13, 239 = *Nomima* I, 35; *Nomima* I, 65 [cfr. *SEG* 41, 284]; *IG* V 2, 387; *SEG* 53, 411⁷, e quindi non necessariamente su stele di pietra, il testo dei decreti approvati dall'assemblea⁸. Secondo la *Vita di Pericle* plutarchea, il celebre decreto megarese era stato ad esempio iscritto e affisso su un *πινάκιον* (29,7-30,1), e d'altra parte è stato anche recentemente sottolineato, sulla scia di Wilhelm, come nei decreti attici l'ordine di esporre documenti pubblici *σκοπεῖν τῷ βουλομένῳ*, in altri termini perché «chiunque voglia possa prenderne visione», si riferisse *sempre* all'affissione di tavolette di legno⁹. *Σανίδες* e *πινάκια* venivano utilizzati per esporre pubblicamente le liste degli alleati che erano in regola con il pagamento del *phoros* e quelli che erano in arretrato (*IG* I³ 34 = OR 154, ll. 43-46; 68 = OR 152, ll. 18-20: ἀναγρ[αφόντων δὲ ἡοι ἐλ]λενοτα[μί]αι ἐς σανίδι [τὰς πόλεις τὰς ἐλλεπό]σας τῷ φό[ρ]ο καὶ τῶν ἀπαγόντ[ο]ν... καὶ τιθέναι ἡεκάστοτε πρόσθε[ν...]). Analogamente, nel decreto sulla moneta, i pesi

⁶ Su questa legge, che prevedeva sanzioni contro chi avesse danneggiato o reso illeggibile il testo, vd. da ultimo K.J. RIGSBY, "Notes on Sacred Laws", «ZPE» 170, 2009, 73-75.

⁷ Come evidenziato da J. DE COURTILS, "Note de topographie argienne", «BCH» 105, 1981, 607-610, i blocchi della trabeazione dorica di un edificio dell'agorà di Argo della prima metà del V secolo, probabilmente da identificare con un portico del santuario di Apollo Liceo (J.-F. BOMMELAER, J. DES COURTILS, *La salle hypostyle d'Argos*, Paris 1994, 61-68; BILLOT 1997-1998, 20-21 e 23; cfr. Thuc. 5,47,11; *SEG* 34, 282, l. 16, con R.S. STROUD, "An Argive Decree from Nemea Concerning Aspendos", «Hesperia» 53, 1984, 206-207), portano ancora le tracce delle tavolette di bronzo che vi erano affisse; significativamente, secondo lo studioso, «on peut estimer à plus de cent le nombre des plaques dont les empreintes se lisent sur les blocs» (609). Sui documenti epigrafici la cui origine può essere ricondotta al santuario di Apollo vd. anche P. MARCHETTI, Y. RIZAKIS, "Recherches sur les mythes et la topographie d'Argos. IV. L'agora revisitée", «BCH» 119, 1995, 467-472 (in part. 469: «À côté des inscriptions, les restes d'édifices — classiques ou romains — sont très importants. L'inventaire de ces blocs permet de les attribuer à plusieurs édifices différents, parmi lesquels au moins un portique dorique du sanctuaire d'Apollon, dont les métopes étaient couvertes de plaques en bronze — première forme d'affichage de certains documents publics à Argos»). Sulle *δέλτοι χαλκαῖ* che Acusilao, verisimilmente nel proemio, aveva posto a base delle sue *γενεαλογίαι* (Suid. s.v. Ἀκουσίλαος = *FGrHist* 2 T 1), un dato significativo considerata la sua origine argiva, vd. J. PÀMIAS, "Acusilaos of Argos and the Bronze Tablets", «HSCPh» 108, 2015, 53-75. In generale cfr. CHARNEUX 1990, 396-397; KRITZAS 2006, 404-406 («D'une manière générale, il semble bien que les Argiens avaient l'habitude, à date ancienne, de graver surtout sur des plaques de bronze. Cela explique que nous ayons relativement peu d'inscriptions sur pierre de cette ville»). Sulle tabelle di bronzo iscritte dell'Elide, su cui spesso sono conservati i fori per l'affissione mediante chiodi, vd. SIEWERT 2002; *IED*, I. Per un calendario dei sacrifici su tavoletta di piombo da Corinto, ancora inedito, cfr. BOOKIDIS, STROUD 2004, 409-410 (*SEG* 32, 359; 54, 415).

⁸ E.G. TURNER, "I libri nell'Atene del V e IV sec. a.C.", in G. CAVALLO, ed., *Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Guida storica e critica*, Roma, Bari 1977, 10; TARN STEINER 1994, 168; VASUNIA 2001, 145; BOFFO 2003, 16-17: «un chiaro riferimento alle pratiche espositive dei documenti pubblici».

⁹ HEDRICK 2000; SICKINGER 2009, 88-90, e, da ultimo, C. LASAGNI, "«For Anyone Who Wishes to Read up Close...». A Few Thoughts Revolving around the Formula ΣΚΟΠΕΙΝ ΤΩΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΩΙ in Attic Inscriptions", «RFIC» 146, 2018, 334-380.

e le misure gli *epistatai* della zecca dovevano provvedere a esporre davanti all'ἀργυροκοπεῖον tavolette lignee con le registrazioni delle somme di moneta straniera versata dagli alleati per la conversione in moneta attica, di nuovo in modo tale che «chiunque voglia possa prenderne visione» (*IG I³ 1453; OR 155, § 12*)¹⁰. Come è stato messo in evidenza da Bjørn Paarmann, le procedure della riscossione del tributo e del calcolo e storno dell'ἀπαρχή dedicata ad Atena comportavano una serie di operazioni che richiedevano, a ogni tappa, la redazione di documenti scritti, secondo i casi destinati alla conservazione o per gli usi pratici del momento, da parte degli ellenotamî e dei tesoreri della dea su diversi supporti (papiro, tavolette cerate, tabelle per l'affissione e, occasionalmente, stele), e dobbiamo immaginare che tali pratiche risalissero quanto meno al momento del trasferimento del tesoro della lega da Delo ad Atene¹¹.

L'antitesi evocata da Pelasgo non può quindi semplicemente essere tra messaggio orale e messaggio scritto, bensì ci riconduce ad un'altra opposizione, quella tra scrittura «esposta», la cui fruizione poteva in certi casi anche avvenire attraverso la lettura pubblica (σαφή δ' ἀκούεις ἐξ ἔλευθεροστόμου γλώσσης)¹², e documenti, registrati su tavolette o papiro, che erano destinati ad una fruizione meno ampia, certo non generalizzata – da qui anche il riferimento al sigillo (κατεσφραγισμένα) che nelle testimonianze più antiche ricorre sempre in rapporto ad un contenitore o un documento chiuso¹³. Rimane incerto se si debba pensare, più miratamente, ad una contrapposizione

¹⁰ RHODES 2001, 35-36.

¹¹ PAARMANN 2004.

¹² VASUNIA 2001, 145: «By saying to the herald “you hear it clearly from the tongue of a free man”, Pelasgus points out that he is reiterating the Argives' decree orally, and also that he is not just speaking out but reading out a public notice of that decree». Per alcuni esempi di lettura pubblica di documenti anche al di fuori del contesto ateniese vd. FARAGUNA 2005b, 63-65.

¹³ D.M. LEWIS, “The Public Seal at Athens”, «Phoenix» 9, 1955, 32-34; LALONDE 1971, 84-103; HAENSCH 2006, 256-260, 265-267; PÉBARTHE 2006a, 297-298. La più antica sicura testimonianza epigrafica dell'esistenza del sigillo pubblico (δημοσία σφραγίς) ad Atene è, in un inventario dei tesoreri di Atena e degli Altri Dei del 398/7, in riferimento ad una scatola contenente conio e incudine (ἐν ἧι οἱ χαρακτῆρες καὶ ἀκμονίσκοι εἴσιν...) usati per la produzione di moneta (*IG II² 1408, II. 11-13*). S.D. OLSON, “Aristophanes, *Equites* 947-59 and the Athenian Public Seal”, «ZPE» 113, 1996, 253-254, suggerisce di risalire quanto meno fino al 424. Si noti peraltro che già su un sigillo arcaico proveniente da Egina si trova l'iscrizione Θέρσιος εἰμι σᾶμα· μή με ἄνοιγες (*IG IV 179; LSAG, 113, nr. 7, [ca. 550-500?]*); vd. J. BOARDMAN, *Archaic Greek Gems. Schools and Artists in the Sixth and Early Fifth Centuries BC*, London 1968, 74, nr. 176; SPIER 1990, 116. Cfr. anche Aesch. *Eum.*, 827-828. Sulla questione, piuttosto dibattuta, del significato di *sphragis* in Theogn. 19-26, in cui la tendenza nella critica più recente è tuttavia quella di interpretare il «sigillo» nel quadro di una circolazione e diffusione orale dei versi in contesti simposiali, vd. L. FERRERI, “Salvaguardia testuale, sphragis e deposito di opere letterarie nei templi della Grecia: qualche considerazione”, in P. HUMMEL, ed., *Pseudologie. Études sur la fausseté dans la langue et dans la pensée*, Paris 2010, 45-93; CONDELLO 2012; DEL CORSO 2017, 23-24 con ntt.

tra documenti «esposti» e documenti «riposti» e conservati in archivio, ma credo ciò possa valere tutt'al più in maniera mediata. Non si comprenderebbe infatti, in questo caso, per quale ragione Pelasgo avrebbe potuto caratterizzare come inaffidabili, si deve presumere nel senso di facilmente manipolabili, documenti su fogli di papiro per di più sigillati.

Il contesto di riferimento per l'interpretazione del passo è rappresentato dalle richieste e dal comportamento dell'araldo egizio (911-953) cui Pelasgo risponde, riprendendone talora puntualmente le stesse parole (cfr. ἄγοιμ' ἄν e ἄγοις ἄν, ll. 924 e 941; τορῶς, ll. 931 e 944), con inusitata durezza rifiutando ogni forma di dialogo e giungendo fino a non voler neppure rivelargli il proprio nome¹⁴. Di fronte al proposito, espresso dall'araldo, di riferire sull'accaduto ai figli di Egitto (928), il re di Argo dapprima manifesta totale noncuranza (929: ἀβουκόλητον τοῦτ' ἐμῶ φρονήματι) e quindi oppone alle minacce di un'imminente guerra la decisione in cui si era unanimemente espressa la volontà popolare, chiudendo ogni possibilità a trattative diplomatiche. È in questo quadro, come persuasivamente suggerito da Thomas G. Tucker, che va allora inteso il riferimento alle tavolette cerate e ai fogli di papiro, materiali scrittori tra le altre cose tipicamente associati alla comunicazione epistolare¹⁵. Ciò che viene contrapposto alla trasparenza della scrittura «esposta», e al chiodo della tavoletta, sono quindi la segretezza e la natura di fatto incontrollabile, e di conseguenza potenzialmente ingannevole, di una scrittura che fosse *soltanto* affidata ai *pinakes* e al papiro e non fosse accessibile – conformemente alle pratiche della comunicazione proprie della *polis*, specie quella democratica – ai più¹⁶.

¹⁴ Si veda in proposito FRIIS JOHANSEN-WHITTLE 1980, III, 238-239, 246-248.

¹⁵ T.G. TUCKER, *The 'Supplices' of Aeschylus*, London 1889, 177-178; cfr. SOMMERSTEIN 2019, *ad loc.*, 341-342 («Pelasgus could have given the Herald a message written on a (folded) wooden tablet or a rolled and sealed papyrus sheet and addressed to the sons of Aegyptus, so that its contents would be secret until they opened it; he chooses instead to deliver the message orally, in public, to the Herald himself»). In Euripide, l'unico dei tre grandi tragediografi ad avere «given letters serious attention on the tragic stage» (P.A. ROSENMEYER, *Ancient Epistolary Fictions. The Letter in Greek Literature*, Cambridge 2001, 61-97, la citazione da 61), il termine che più comunemente ricorre ad indicare la «lettera» è, accanto al meno frequente ἐπιστολή, proprio quello di δέλτος (*Hipp.*, 857-880; *IA*, 34-44, 97-123; *IT*, 582-594, 603, 636-642, 666-667, 727-792), anche in espressioni quali ἐν δέλτου πτυχαῖς che alludono alle valve di dittici (o polittici) di tavolette chiusi e sigillati; cfr. anche CECCARELLI 2013, 15 con nt. 56, 218-235. Si noti peraltro che su un cratere rinvenuto a Spina del pittore Polion (primi decenni del IV secolo), in cui Ifigenia viene raffigurata nell'atto di consegnare la missiva a Pilade, questa viene rappresentata come un piccolo plico sigillato con una cordicella, con tutta evidenza un foglio di papiro ripiegato (S. AURIGEMMA, *La necropoli di Spina in Valle Trebba*, II, Roma 1955, 21-24 e tavv. 24-25); vd. DEL CORSO 2002, 172-173.

¹⁶ VASUNIA 2001, 146-147 («it was not enough for a city to place a copy of the text in its "archives"» ma era necessario anche che esso fosse reso accessibile «in the public arena»). L'autore peraltro rileva nello stesso tempo anche «the inconsistency in the attitudes of Greeks to inscriptions, so that the

Non è naturalmente escluso che i due diversi tipi di supporto rimandassero consapevolmente ai materiali scrittorî rispettivamente caratteristici del mondo greco e dell’Egitto (cfr. 761, dove la superiorità della spiga rispetto al «frutto» del papiro viene chiamata a simboleggiare quella dei Greci rispetto agli Egizi)¹⁷ ma, indipendentemente da ciò e dalle connotazioni, anche contrastanti, che ad essi potevano di volta in volta essere attribuite, i versi eschilei rivelano con tutta evidenza la familiarità del suo pubblico con essi. La cosa, alla luce di quanto emerso nei primi capitoli di questo studio (vd *supra*, I.3.1-9 e 4.1-6) e, nel caso di Atene, del moltiplicarsi, sin dalla prima metà del V secolo, delle testimonianze sull’attività di *γραμματεῖς* associati ad una pluralità di magistrati pubblici¹⁸, non è più di tanto sorprendente ma è nondimeno ancor più significativa in quanto si inquadra in un periodo per il quale la documentazione epigrafica è ancora scarsa, e in cui un’intensa «abitudine epigrafica» doveva ancora svilupparsi¹⁹. Di notevole interesse è in particolare il riferimento al sigillo apposto sul papiro, un dato che, a quanto mi risulta, non è stato in generale valorizzato negli studi sulla *δημοσία σφραγίς* nelle

publicly displayed written text in Athens evokes the notional openness of Athenian democracy, and the monumental inscription put up by barbarians such as the Egyptians signifies the tyrant’s power».

¹⁷ FRIIS JOHANSEN-WHITTLE 1980, III, 251.

¹⁸ Per i segretari attestati nelle iscrizioni ateniesi di V secolo vd. *IG I³, Index*, s.v. *γραμματεὺς* e *γραμματεῦω*, pp. 1073-1074. Il *γραμματεὺς* (τῆς βουλῆς) è con sicurezza per la prima volta attestato in *IG I³ 7*, l. 2, ma un’analogo formula, in cui il verbo *ἐγραμμάτευε* è tuttavia integrato, compariva verisimilmente anche in *IG I³ 5* (= *I.Eleusis* 13), l. 1 (l’integrazione *ἔρχε* non è peraltro da escludere del tutto); cfr. ora *I.Eleusis* II, 12-13, che data il documento «ca. 480 or even in the 470’s»; SCAFURO 2010, 28-29 («dated by different scholars between 508 and the 470’s»). Accanto al segretario della *boule*, *γραμματεῖς* sono documentati in relazione agli ellenotamî (*IG I³ 259-290*; 439, ll. 72-74, 124-125), ai tesoriери di Atena (*IG I³ 292-357*; 437, ll. 44-49; 439, ll. 69-71, ecc.), agli *ξενόδικαι* (*IG I³ 439*, ll. 75-76), e alle commissioni di *ἐπιστάται* preposte ai diversi progetti di lavori pubblici (cfr. *IG I³ 433* [*opus incertum*]; per una riedizione del documento vd. PITT 2015); 435 [Atena *Promachos*?]; cfr. FOLEY, STROUD 2019, 117-118]; 436-451 [Partenone]; 458, ll. 1-8 [statua crisoelefantina di Atena *Parthenos*]; 462-466 [Propilei]). Per i rendiconti degli *epistatai* vd. MARGINESU 2010. Un riferimento al *γραμματεὺς* compariva forse anche in *SEG* 64, 29, B, l. 9; cfr. KAVVADIAS, MATTHAIU 2014, 62. Cfr. anche A.S. HENRY, “The Athenian State Secretariat and Provisions for Publishing and Erecting Decrees”, «*Hesperia*» 71, 2002, 91-94; S.C. TODD, *A Commentary on Lysias, Speeches 1-11*, Oxford 2007, 587-589; MISSIOU 2011, 113-119. Tra le fonti letterarie di un certo interesse è Ar. *Thesm.*, 431-432: ταῦτ’ ἐγὼ φανερώς λέγω· τὰ δ’ ἄλλα μετὰ τῆς γραμματέως συγγράψομαι. «queste cose dico pubblicamente; il resto lo metterò per iscritto con l’aiuto della segretaria»; vd. SARRI 2018, 7. Sulla caratterizzazione negativa e parodica degli usi della scrittura nell’amministrazione pubblica nelle commedie di Aristofane cfr. C.A. ANDERSON, K.T. DIX, “*Ἄλβε τὸ βιβλίον*: Orality and Literacy in Aristophanes”, in R. SCODEL, ed., *Between Orality and Literacy: Communication and Adaptation in Antiquity*, Leiden, Boston 2014, 77-86.

¹⁹ Va anzi notato a questo proposito che l’abbassamento della datazione di gran parte dei decreti «imperiali» di Atena agli anni ’20 del V secolo (o più tardi) ha avuto tra le conseguenze anche quella di rendere più graduale l’aumento delle iscrizioni pubbliche attiche a partire dalla metà del V secolo rispetto a quanto postulato vent’anni fa da HEDRICK 1999, 391-401; cfr. RHODES 2008; PAPAZARKADAS 2009, e i contributi raccolti in MATTHAIU, PITT 2014.

città greche e che, al di là della questione se esso venisse introdotto nel passo eschileo proprio in quanto il riflesso di pratiche tipicamente egiziane, trova riscontro nel mondo ellenico nell'ampia produzione di sigilli di età arcaica, soprattutto a partire dalla seconda metà del VI secolo, produzione per la quale il modello appare significativamente essere stato, attraverso la mediazione di Cipro, quello dei sigilli fenici (vd. *supra*, I.1.2)²⁰.

Ogni studio sulle pratiche archivistiche delle *poleis* in epoca classica, già a partire dal V secolo, sia su un piano generale sia specialmente con riferimento ai decreti, deve quindi necessariamente tenere conto di tutti i possibili esiti documentali (documento d'archivio, tavolette per l'affissione pubblica, iscrizione su stele o altro *medium* durevole) – e con essi dei diversi materiali impiegati e delle diverse destinazioni (e destinatari) – nei quali si traduceva l'approvazione di una delibera da parte dell'assemblea²¹, nonché delle dinamiche redazionali sottese alla produzione dei documenti. Sarà quindi questo il principio e il metodo che ci guideranno nella trattazione che segue.

2. Il caso di Argo, in cui si svolge la vicenda delle *Supplici* eschilee, si presta a essere analizzato per primo. Come sottolineato infatti da Peter Rhodes e David Lewis, sin dalla prima metà del V secolo questa *polis* elaborò uno stile diplomatico suo proprio, caratteristicamente diverso da quello di Atene²², e nel contempo sviluppò un elevato grado di istituzionalizzazione e, al di là delle questioni ancora aperte sulla natura e sull'evoluzione del suo regime democratico, una notevole articolazione del sistema delle magistrature, la cui sorprendente complessità è stata ulteriormente messa in luce dalla straordinaria scoperta dell'ancora inedito complesso di circa 134 tavolette di bronzo (τελαμῶνες) relative al tesoro sacro di Pallade (e di Era) (*SEG* 54, 427)²³.

²⁰ SPIER 1990, in part. 109-110: «[t]he new medium is best understood as a late wave of orientaling, and Boardman has convincingly shown that the Phoenicians, probably via Cyprus, were the major influence on the Greeks; the earliest examples are dependent in shape, material and sometimes iconography on Phoenician scarabs» (la stessa cosa sembra valere anche per i sigilli su anelli di metallo [110]).

²¹ Sui materiali scrittori impiegati per i documenti pubblici ad Atene e nelle altre città del mondo greco e sui loro relativi costi cfr. I. BERTI, "Quanto costa incidere una stele? Costi di produzione e meccanismi di pubblicazione delle iscrizioni pubbliche in Grecia", «Hellenikà» 3, 2013, 11-46; 2019.

²² RHODES, LEWIS 1997, 70.

²³ Sull'organizzazione istituzionale di Argo vd. WÖRRLE 1964, e, più recentemente, H. LEPPIN, "Argos. Eine griechische Demokratie des fünften Jahrhunderts v. Chr.", «Ktèma» 24, 1999, 297-312; PIÉRART 2000; TUCI 2006; ROBINSON 2011, 6-21, con ampia discussione della documentazione letteraria e, soprattutto, epigrafica. Sull'«archivio» delle tavolette del tesoro di Atena e sulla realtà istituzionale a essa sottesa vd. KRITZAS 2006; "ΟΒΟΛΟΙ ΑΡΓΟΛΙΚΟΙ", in DROUGOU 2009, I, 9-23; "Οι νέοι χαλκοί ενεπίγραφοι πίνακες από Άργος. II. Πρόδρομη ανοικοίνωση", in D. MULLIEZ, ed., Στα βήματα του Wilhelm Volgraff: Εκατό χρόνια

Di tale realtà è testimone in particolare il piccolo ma non per questo meno importante *corpus* di decreti attribuibili alla prima metà del V secolo, dai quali emerge come l'assemblea (*ἀλλιαία*), oltre che per le periodiche riunioni ordinarie, potesse essere convocata anche per trattare specificamente di questioni attinenti alle «cose sacre» (*ἀλλιαία τῶν ἱερῶν*; *Nomima* I, 54 = OR 126, B, ll. 44-45)²⁴; come vi fosse un Consiglio verisimilmente con funzione probuleutica²⁵ e con un presidente (*SEG* 13, 239 [= *Nomima* I, 35], ll. 4-6: ἀφρέτευε Ἐπικράτες Πανφύλας Ῥίνονος ἡυός; OR 126, B = *Nomima* I, 54, l. 45: ἀ(φρέτευε) βολᾶς Ἀρχίστρατος Λυκοφρονίδας) forse designato secondo un criterio di rotazione delle quattro tribù²⁶, nonché, presumibilmente, benché esso sia attestato soltanto a partire dalla seconda metà del IV secolo (*IG* XII 3, 1259; RO 82, ll. 16-17)²⁷, un segretario (γροφεύς βολᾶς). L'attività di personaggi con funzioni di segretari è testimoniata nella *polis* argiva, oltre che dal citato πρόγροφος di *IG* IV 506 (vd. *supra*, I.5.5), dal documento, non ancora interamente pubblicato, dei conti della tribù degli *Hyrnathioi* (*SEG* 41, 284 = *Nomima* I, 65), con riferimento al collegio dei Dodici (l. 1: τοὶ δυόδεκα : παρῆδον : ἡοῖς ἔγραφε[ε...], ca. 460-450)²⁸ e, in considerazione della sviluppata «abitudine epigrafica» di questa città (vd. *supra*, §1, nt. 7), appare poco plausibile che anche il Consiglio non avesse il suo specialista della scrittura.

In questa prospettiva, importanti indicazioni sono quindi fornite da *IG* IV 554 (*Nomima* I, 107; Nieto Izquierdo 2019, nr. 15), un decreto, datato ca. 475, iscritto su una lamina di bronzo la cui provenienza da Argo, per quanto discussa, appare oggi tutto sommato sicura²⁹. In esso, dopo l'indicazione al

αρχαιολογικῆς δραστηριότητας στο Ἄργος / *Sur les pas de Wilhelm Vollgraff: Cent ans d'activités archéologiques à Argos*, Athènes 2013, 275–301.

²⁴ Cfr. anche Piccirilli, *Arbitrati*, nr. 19; Nieto Izquierdo 2019, nr. 22. Sulla distinzione tra *ἀλλιαία* e *ἀλλιαία τῶν ἱερῶν* vd. WÖRRLE 1964, 32-39. La più antica attestazione della *ἀλλιαία* è in *SEG* 13, 239 (*LSAG*, 162 e 166, nr. 20; *Nomima* I, 35), decreto, «le plus ancien trouvé en Argolide» (Nieto Izquierdo 2019, 84), che conferiva la prossenia a Gnostas di Enunte, databile intorno al 480-475.

²⁵ Rimane fondamentale WÖRRLE 1964, 44-48; cfr. anche RHODES, LEWIS 1997, 476; PIÉRART 2000, 303; ROBINSON 2011, 15-17. Più cauta RUZÉ 1997, 274.

²⁶ PIÉRART 2000, 304. Sul verbo indicante, all'imperfetto, la «presidenza» (ἀφρέτευε) cfr. L. DUBOIS, *Recherches sur le dialecte arcadien*, I: *Grammaire*, Louvain-la-Neuve 1986, 100-102 (che lo riconduce ad ἀνά e alla radice φρη-). Si noti peraltro che tale verbo ricorre non soltanto con riferimento all'Assemblea e al Consiglio (come nei due esempi citati) ma anche ad altri casi di presidenza; vd. RUZÉ 1997, 265-266 (dove le occorrenze sono convenientemente presentate in una tabella) e 270-272.

²⁷ Cfr. anche Magnetto, *Arbitrati*, nr. 1, ll. 1-8.

²⁸ Sul contenuto dell'iscrizione vd. KRITZAS 1992, 235-236.

²⁹ BRANDT 1992 (*SEG* 42, 273); BILLOT 1997-1998, 23; KRITZAS 2006, 409-410. Per una fotografia dell'iscrizione vd. H. Brandt ap. H. BECK *et alii*, edd., *Polyklet. Der Bildhauer der griechischen*

primo posto dell'oggetto della delibera ([Ἱ]εσαυρῶν [τῶ]ν τᾶς Ἀθαναΐας), viene garantita, con una procedura che ha fatto pensare all'ἄδεια ateniese, l'immunità per la *boule* sotto la presidenza di Aristone, i magistrati e i tesoriere anche nel caso in cui qualcuno intentasse un processo (ἔ δικασζοιτο) «a causa (sulla base) dei documenti scritti del versamento o della decisione assembleare» (τῶν γρασμάτων ἕνεκα τᾶς καταθέσιος ἔ τᾶς ἀλιάσσιος). Il significato di *κατάθεσις* come termine tecnico con riferimento ad un «pagamento», «versamento», già evidenziato dagli autori di *Nomima* (I, p. 383, *ad loc.*), è ora divenuto pressoché certo sulla base del lessico ricorrente nelle tavolette dell'archivio del tesoro di Atena³⁰. Più discusso è invece il senso da attribuire ad ἀλιάσσις, che rimane per ora un *hapax*. Mi sembra peraltro che, in virtù dell'associazione con γράσσμα, esso non possa che indicare una «decisione dell'assemblea»³¹ o una «proposta» presentata all'assemblea³², il cui contenuto poteva essere accertato e conosciuto nella sua redazione scritta.

Certo, il termine γράσσμα è di per sé troppo generico per evincerne quale forma materiale dovesse avere tale documento. Nel pressoché contemporaneo frammento di decreto *SEG* 33, 275 (= *Nomima* I, 110) si prevedono ad esempio severe sanzioni contro chi ἀτελὲ τιθείε τὰ γράθματα τὰ [ἐ]ν τᾶι στάλα[ι] γεγραθμένα, ma che ci si potesse riferire anche a documenti registrati su materiali non durevoli è rivelato da un decreto ancora inedito dell'archivio di Atena il quale, nelle parole di Charalambos Kritzas, «ordonne qu'on transcrive les textes des πίνακες en matériaux périssables ἐνς χαλκέονς τελαμῶνας (sur des «télamons» en bronze)»³³. Tavolette di bronzo per l'affissione pubblica e stele erano in altri termini entrambi possibili esiti documentali di una delibera dell'ἀλλιαία ma questa doveva essere innanzitutto registrata, in certi casi anche in più copie (vd. *infra*), e custodita su materiale non permanente.

Questa realtà emerge, in particolare, con tutta evidenza dai frammenti epigrafici relativi al trattato, concluso con la mediazione di Argo prima del 450³⁴, tra le due confinanti città cretesi di Cnosso e Tilisso, rinvenuti ad Argo e a Tilisso (*IC* I, viii, 4 e xxx, 1 = *ML* 42 = Piccirilli, *Arbitrati*, nrr. 18-19 =

Klassik, Mainz 1990, 507-508.

³⁰ KRITZAS 2006, 410.

³¹ *Liddell-Scott* 1999, *Suppl.*, 18: «act of the assembly or ἀλλιαία»; Nieto Izquierdo 2019, 76.

³² *Nomima* I, pp. 382-383; RUZÉ 1997, 284.

³³ KRITZAS 2006, 405. Cfr. *IG* IV 507; Nieto Izquierdo 2019, nr. 21.

³⁴ *LSAG*, 165 e 170, nr. 39a-b, data le due iscrizioni «c. 460-450?» e questa è la collocazione cronologica generalmente accolta negli studi moderni. MINON 2007, 176-178 osserva che su base paleografica le due iscrizioni rientrano perfettamente nel periodo compreso tra il 475 e il 450.

Nomima I, 54 = OR 126). Il rapporto tra le due iscrizioni – una delle quali, quella di Tilisso, riguarda soprattutto questioni attinenti all’alleanza militare tra le due *poleis* cretesi, mentre l’altra, quella di Argo, si concentra su aspetti relativi all’economia, alla delimitazione del territorio e al culto – non è del tutto chiaro, sebbene vi sia oggi sostanziale accordo tra gli studiosi nel ritenere che debba trattarsi o di due parti di un unico testo o di due testi distinti riconducibili al medesimo quadro diplomatico³⁵.

Ciò che importa ai nostri fini è peraltro il fatto che in entrambe le iscrizioni (e quindi anche in quella di Tilisso) tanto l’alfabeto quanto il dialetto sono quelli di Argo³⁶, cui le due città cretesi si erano presumibilmente rivolte in quanto loro comune madrepatria³⁷, e si pone di conseguenza il problema della genesi materiale dei due documenti, dietro ai quali pare potersi identificare una pluralità di livelli redazionali. Punto di partenza sono in primo luogo le linee conclusive del decreto rinvenuto nella città peloponnesiaca (ll. 43-48), in cui ad una prima formula di datazione (*ἡα στάλα ἔσστα ἐπὶ Μελάντα βασιλέος. ἀφρέτευε Λυκοτάδας ἠυλλεύς*) segue un nuovo decreto, alla stregua di un emendamento, verisimilmente aggiunto successivamente e iscritto da un’altra mano³⁸, con una formula di datazione diversa (*ἀλλαιαὶ ἔδοξε τᾷ τῶν ἱαρῶν. ἀφρέτευε βολᾶς Ἀρχίστρατος Λυκοφρονίδας*)³⁹. In esso veniva disposto che i Tilissî aggiungessero sulla stele eretta nella loro città, cioè nella loro copia iscritta del documento, che «se un Tilissio si reca ad Argo, avrà gli stessi diritti dei Cnossoi» (*ἀἴ τις ἀφικνοῖτο Τυλισίον ἐνς Ἄργος, κατὰ ταυτά σφιν ἔστο ἡᾶιπερ Κνοσίους*). Accanto all’indicazione del tipo della riunione dell’assemblea in cui era stato approvato il provvedimento (*τῶν ἱαρῶν*) viene quindi qui fatta una distinzione cronologica tra decreto e sua integrazione. Ma sono in particolare alcuni tratti linguistici delle due iscrizioni a far pensare che dietro al testo elaborato ad Argo, e poi trasmesso alle due «colonie» di Cnosso e Tilisso⁴⁰, si può immaginare su materiale deperibile, vi dovessero essere stati dei documenti forniti dalle due stesse *poleis* cretesi: innanzitutto

³⁵ OR 126: «if not parts of the same document... they ought at least to be part of the same series of documents» (152). Oltre ai commenti nelle edizioni citate, cfr. anche CAPDEVILLE 1997, 290-293 e ntt.

³⁶ In OR, 152, anzi si osserva che l’iscrizione A, quella da Tilisso, «is the more strongly Argive in language, with e.g. Κνόηιοι το Β΄ Κνόστοι». Per un commento linguistico vd. Nieto Izquierdo 2019, nrr. 22-23.

³⁷ GRAHAM 1983, 154-165 e 235-244.

³⁸ LSAG, 165; MINON 2007, 176 («les cinq dernières lignes, dont les innovations pourraient être imputées à une autre main»).

³⁹ PIÉRART 2000, 300; cfr. TUCI 2006, 227-228 con nt. 77.

⁴⁰ Come osserva Piccirilli, *Arbitrati*, 94, «il fatto che si dica che i Tilissî faranno aggiungere la suddetta [*scil.* ultima] clausola sulla propria stele indica che del trattato dovevano essere state incise almeno tre copie, poste nei principali santuari di Argo, di Cnosso e di Tilisso».

nelle clausole relative alle modalità di spartizione del bottino comune (ML 42; OR 126, B, ll. 4-11) i verbi alla prima persona plurale (B, ll. 5 e 8: *ἠέλουμες*, nel primo caso accompagnato da *συνανφότεροι*; cfr. anche B, ll. 29-30) che acquistano significato soltanto se riferiti a Cnosso e Tilisso. Come viene sottolineato da ML, p. 104, «[t]hese arrangements seem to incorporate the results of previous negotiations between Knossos and Tyliisos themselves»⁴¹. Questa interpretazione viene inoltre confermata dalla presenza, nell'ambito di due documenti in cui gli aspetti grafici e fonologici e i tratti morfologici sono, come si è visto, largamente quelli caratteristici del dialetto di Argo⁴², di forme che sono invece cretesi, ad esempio, nella sezione relativa agli ὄροι τᾶς γᾶς, l'espressione ἐλ Λευκόπορον per ἐς Λευκόπορον con un'assimilazione non attestata nel dialetto argivo. Sophie Minon nota in proposito che il sintagma deve essere stato registrato così come era stato enunciato in cretese⁴³, ma pare tutto sommato più convincente pensare, seguendo Angelos Chaniotis, che la formulazione non facesse che riprendere quella di un documento scritto di origine cretese⁴⁴. Se tale inferenza è corretta, si capisce allora come la mediazione di Argo nella stipulazione del trattato tra Cnosso e Tilisso avesse di fatto comportato la circolazione, in entrambe le direzioni, tra Creta e il Peloponneso di documenti che difficilmente avranno potuto essere quelli, poi parzialmente giunti fino a noi, iscritti su supporto lapideo ma che possiamo immaginare redatti su materiali più leggeri, facilmente trasportabili e trasmissibili. Tanto Cnosso quanto Tilisso devono ad esempio aver ricevuto copie del documento finale elaborato ad Argo che, almeno nella seconda città, venne poi fatto iscrivere sulla stele. Che l'originale venisse conservato in archivio e fosse anche in seguito consultabile non può ovviamente in nessun modo essere dimostrato. Rimane però il fatto che, come evidenziato dagli autori di *Nomima* (I, p. 228), il testo di Argo, articolato in dodici clausole, «est plus disparate et donne l'impression d'une juxtaposition d'extraits», cosicché non è neppure escluso che il decreto approvato dall'*ἄλλαια* fosse nella sua versione originale più ampio (o fosse composto da un dossier di testi).

⁴¹ Cfr. anche GRAHAM 1983, 241-243, e W.P. MERRILL, "Τὸ πλεῖθος in a Treaty Concerning the Affairs of Argos, Knossos and Tyliisos", «CQ» 41, 1991, 21, il quale evidenzia inoltre come, alla luce del ripetuto uso nel documento di ἀμφότερος and μεδάτερος, il soggetto di τιθείμεθα in A, l. 12 non possa nuovamente che essere costituito da Cnosso e Tilisso.

⁴² MINON 2007.

⁴³ MINON 2007, 205 e 207.

⁴⁴ Così A. Chaniotis in *SEG* 57, 860. Sui confini descritti alle ll. B, 26-28 vd. E. KYRIAKIDIS, "Borders and Territories: The Borders of Classical Tyliisos", «Cambridge Classical Journal» 58, 2012, 116-134.

3. Taso, per la quale abbiamo già rilevato la conservazione, lungo un arco di secoli, di cataloghi di magistrati, a cominciare dal collegio dei tre arconti (vd. *supra*, I.2.4), offre anch'essa una documentazione di notevole interesse, soprattutto a partire dalla fine del V secolo⁴⁵. Come Argo, anche Taso rivela inoltre, al di là delle incertezze sulla natura del suo regime politico in questo periodo (sappiamo soltanto da Thuc. 8,64,3 che vi era una democrazia nell'isola prima che questa venisse abbattuta nel 411)⁴⁶, sin dalla prima metà del V secolo, un elevato livello di istituzionalizzazione, testimoniato ad esempio dal frammento della «legge sul vino e sull'aceto» (Koerner, *Gesetzestexte*, 66 = *Nomima* II, 96 = OR 103) e dalla legge della «stèle du port» sul comportamento da tenere nelle strade e sulla loro pulizia e manutenzione (*Nomima* II, 95 = OR 104)⁴⁷. Proprio in quest'ultimo documento tasio (datato ca. 470-460) vi è in particolare un riflesso dell'importanza già in questa fase acquisita dalla scrittura nell'ambito delle pratiche amministrative e giudiziarie laddove, nel primo paragrafo⁴⁸, si prescrive che «se la multa non è stata iscritta a nome del trasgressore, questi non sia tenuto a pagarla» (ll. 13-14: καὶ εἴ τι [μὴ] ἡ θωῶν γέγραπται τῶι πο[ι]ῶντι, μὴ τεῖ[σά]τω)⁴⁹.

Passando a considerare più da vicino i decreti, va segnalato anzitutto il secondo decreto inciso su un blocco di marmo che doveva costituire una *παραστάς* della porta monumentale di accesso al santuario di Apollo Delio e Artemide Delia, recentemente pubblicato da Y. Grandjean e F. Salviat

⁴⁵ Per un'analisi dell'«abitudine epigrafica» a Taso e una rassegna della documentazione cfr. R. OSBORNE, "The Politics of an Epigraphic Habit: The Case of Thasos", in MITCHELL, RUBINSTEIN 2009, 103-114. Un utilissimo catalogo ragionato delle iscrizioni arcaiche e della prima età classica è in DUCHÈNE 1992, 108-131. Sulle iscrizioni contenenti clausole riguardanti la responsabilità dei magistrati e sulla loro evoluzione durante l'età classica cfr. J. FOURNIER, "Les modalités de contrôle des magistrats de Thasos aux époques classique et hellénistique: réponse à Lene Rubinstein", in *Symposion 2011*, 355-364. Una panoramica sui progressi dell'epigrafia di Taso in FOURNIER *et alii* 2011; vd. ora anche *I.Thasos* III.

⁴⁶ ROBINSON 2011, 180.

⁴⁷ Sul carattere del secondo documento cfr. *Nomima* II, p. 334, dove si evidenzia come «elle paraît tantôt être une loi sacrée et faire référence à une procession, tantôt n'être qu'un règlement de voirie, destiné à lutter contre les empiétements sur le domaine public ou l'encombrement des rues et des places par les immondices. Nouvelle preuve de la difficulté par le monde grecque archaïque de séparer le sacré et le profane, de distinguer entre le respect des traditions religieuses et les exigences du bon ordre et de la propreté dans les espaces communautaires»; in proposito, più ampiamente, DUCHÈNE 1992, 41-57.

⁴⁸ Sull'organizzazione del testo della legge, iscritta con andamento bustrofedico, vd. DUCHÈNE 1992, pp. 13-15, 42-44. Cfr. anche OR, 24: «The first section (1-18) concerns what can be built or constructed in particular streets; the second section concerns keeping the streets clean and free, and behaviour in particular streets».

⁴⁹ DUCHÈNE 1992, 64; OR, 21: «if the penalty has not been recorded in writing for the offender, he is not to pay it». Cfr. anche GAGARIN 2008a, 215. Sull'uso di tavolette di legno (*πινάκια*) per le sentenze dei giudici nella «costituzione» di Ippodamo di Mileto vd. Arist. *Pol.*, 1268a1-5.

(SEG 56, 1017), ora riedito come *I.Thasos* III, 4, II⁵⁰. Questo, datato al mese di *Plynterion* dell'anno in cui era arconte Παντακλήης (Il. 14-15: Ἐπὶ Παντακλέος· Πλυντηριῶνος), disponeva l'iscrizione ἐλ λίθον di un decreto già approvato *in precedenza* relativo al divieto di chiudere il bestiame in recinti all'interno del santuario (τὸ ψήφισμα [τ]ὸ γεγενημένον περὶ τῶν [κ]τηνέων τοῦ μὴ φρά[σ]σεν ἐν τῷ ἱρῷ τῆς Δηλίας ἀναγράψαι ἐλ λίθον τὸν ἱροποιόν τῆς Δηλίας), cui veniva nell'occasione introdotto un emendamento (Il. 23-26: προσγράψαι δὲ πρὸς τὸ ψήφισμα κτλ.). L'indicazione ἐλ λίθον, attestata anche in un altro documento epigrafico di Taso con riferimento ad un muro del santuario di Apollo Pizio (SEG 38, 851, B, Il. 16-19; vd. *infra*), di per sé rivela che una copia dello *psephisma* doveva essere già disponibile su altro materiale, mentre il prescritto, con il nome dell'arconte e il mese dell'anno in cui il decreto era stato approvato, sembra rimandare non soltanto alla formula di datazione del provvedimento bensì anche alle modalità della sua conservazione, per anno e, all'interno di questo, per mese, in archivio (in proposito, per la documentazione di età ellenistica, vd. *infra*, II.3.3-4). In SEG 57, 820, B, Il. 34-38, il nuovo frammento della «stele degli ἀγαθοί», pubblicato da Julien Fournier e Patrice Hamon⁵¹, databile tra il 360 e il 350, ciò appare anzi essere ancora più esplicito laddove si prescrive che avesse ancora valore (κύριον δ' εἶναι) τὸ ψήφισμα τὸ ἐπὶ Βίωνος γεγενημένον⁵².

La stretta associazione di un decreto al nome dell'arconte nel cui anno era stato approvato era innanzitutto uno strumento utile a identificarlo e

⁵⁰ GRANDJEAN, SALVIAT 2006 (per una correzione al testo vd. GRANDJEAN, SALVIAT 2012, 219, nt. 14). Sul santuario di Artemide, la «Délienne», cfr. Y. GRANDJEAN, F. SALVIAT, "Hippocrate et le sanctuaire de la Délienne à Thasos", «BCH» 136-137, 2012, 215-223.

⁵¹ FOURNIER, HAMON 2007. Per un nuovo, terzo frammento dell'iscrizione vd. P. HAMON, "Études d'épigraphie thasienne, III. Un troisième fragment de la Stèle des Braves et le rôle des polemarches à Thasos", «BCH» 134, 2010, 301-315 (SEG 60, 944). I tre frammenti della stele sono ora ripubblicati con ampio commento in *I.Thasos* III, 5, in particolare sulla clausola delle linee qui in questione («une clause elliptique») p. 71: «Un décret antérieur, pris sous l'archonte Bión, concernait apparemment l'un des sujets traités dans le présent décret (la guerre, les orphelins ou les honneurs aux bienfaiteurs?). Il est décidé que ce décret ancien restera valide et s'appliquera à "ceux dont les pères sont morts pendant cette guerre (ἐν τῷ πολέμῳ, sc. celle qui vient de s'achever)" καὶ μὴ ἔχουσί (selon moi un datif pluriel) τὶ τῶν ἐν τῷ ψήφισματι γε[γραμ]μένων. J. Fournier et moi-même avons compris qu'il s'agissait d'une troisième catégorie de combattants, peut-être hétérogène, à qui l'Assemblée leur aurait accordé celles prévues dans le décret passé sous Bión et qui auraient été de moindre ampleur».

⁵² Sulla prosopografia del nome Βίων cfr. GRANDJEAN, SALVIAT 2006, 303; FOURNIER, HAMON 2007, 370. Sugli arconti di Taso vd. *supra*, I.2.4. Come notano GRANDJEAN, SALVIAT 2006, 303, «[d]ans les documents thasiens, l'année est en règle générale indiquée par le collègue d'archontes alors en charge; les trois membres y sont donc nommés successivement, dans l'ordre où ils étaient inscrits dans les listes officielles. Mais il est certain que le premier de chaque triade était privilégié comme éponyme, comme le montrent plusieurs textes datés par un seule archonte». Sulla questione dell'arconte eponimo a Taso, con riferimento specifico a questo decreto, vd. FRÖHLICH 2016b, 379-382.

reperirlo all'interno dell'archivio degli ψηφίσματα⁵³. Il menzionato decreto relativo al santuario della Δηλίη viene collocato dagli editori a ridosso della restaurazione democratica a seguito della liberazione dell'isola dal controllo spartano nel 389⁵⁴, ma il sistema di datazione per anno e per mese può essere fatto certamente risalire al V secolo perché lo si ritrova già nei due «decreti sulla delazione» (Koerner, *Gesetzestexte*, 70 = OR 176), attribuiti rispettivamente al 410 e 408 (o 411 e 409)⁵⁵, durante il periodo dell'oligarchia, al termine dei quali viene indicata la data precisa, comprendente giorno, mese e anno, a partire dalla quale essi si intendevano in vigore (rispettivamente ll. 5-6 e 13-14)⁵⁶. Come osservava Koerner, è molto probabile che tali date corrispondessero di fatto a quelle dell'approvazione dei due provvedimenti⁵⁷. La formula di datazione con riferimento ai tre arconti – uno dei quali era l'eponimo (vd. *supra*, I.2.4) –, questa volta senza il mese, si ritrova inoltre anche nel decreto della cosiddetta «stele della riconciliazione» (*I.Thasos* III, 1, b, ll. 44-45; cfr. *SEG* 38, 851; 51, 1096), la cui precisa collocazione cronologica nei decenni compresi tra la fine del V e l'inizio del IV secolo rimane discussa⁵⁸. Le διαλλαγὰι dovevano, tra le altre cose, essere «pubblicate» in tre copie, una iscritta nel santuario di Apollo Pizio, e due registrate su stele (o, secondo altri, su σανίδες)⁵⁹ ὡς λειοτάτας nel porto e, presumibilmente, nell'agorà. Considerata l'importanza del documento, vera carta di fondazione della rappacificata comunità, appare

⁵³ Cfr. anche POUILLOUX 1954, 408-409, nr. 155, con un ulteriore esempio, per quanto molto frammentario.

⁵⁴ GRANDJEAN, SALVIAT 2006, 302-304.

⁵⁵ Per la prima datazione vd. SALVIAT 1984, 254 e 256; GRANDJEAN, SALVIAT 1988, 254. Secondo OR, 459 «the most probable absolute dates are November 411 and March 409, although dates a year later are also possible».

⁵⁶ OR 176, I, ll. 5-6: ἄρχει εἰνάτη ἀπιόντος Ἀπατοριῶνος, ἐπὶ Ἀκρύπτο, Ἀλεξιμάχο, Δεξιάδεω ἀρχόντων; II, ll. 13-14: ἄρχει τῆι βῆτρηι τρίτη ἱσταμένο Γαλαξιῶνος, ἐπὶ Φανοδίκο, Ἀντιφάνεος, Κτησίλλο ἀρχόντων.

⁵⁷ Koerner, *Gesetzestexte*, p. 266.

⁵⁸ Si confronti GRANDJEAN, SALVIAT 1988, che attribuiscono il decreto al 407 quando venne ristabilita nella città la democrazia (si vedano peraltro le osservazioni critiche di Ph. Gauthier, *BE*, 1988, 254; cfr. anche 384) con O. PICARD, «Le retour des émigrés et le monnayage de Thasos (390)», «*CRAI*», 2000, 1057-1084, che pensa al 390 quando Taso aderì alla causa di Trasibulo (con la sostanziale approvazione di Ph. Gauthier, *BE*, 2002, 329). Il decreto è ora datato da P. Hamon in *I.Thasos* III, 1 «début du IV^e s. (390 ou ca 375?)»; si veda in proposito il commento alle pp. 39-41. Per una puntuale ricostruzione degli eventi politici a Taso tra il 411 e il 389 cfr. anche H.-J. GEHRKE, Stasis. *Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr.*, München 1985, 159-163.

⁵⁹ Così FISCHER 2003, 244, sulle orme di A. Wilhelm e J. Pouilloux.

difficile pensare che il testo non venisse conservato a futura memoria anche su materiale deperibile in uno degli archivi della città.

4. Quando si passi a considerare il caso di Atene, è innanzitutto necessario sottolineare come, nonostante la dottrina a lungo prevalente negli studi secondo cui l'istituzione di un archivio pubblico risalirebbe, con la creazione del *Metroon*, al 403/2 (o, comunque, all'ultima decade del V secolo)⁶⁰ e prima di questa data «la città avrebbe scritto su legno, su pietra o non avrebbe scritto affatto»⁶¹ – in altri termini i testi ufficiali sarebbero stati o esposti mediante affissione su tavolette di legno (o *kyrbeis* e *axones*) o iscritti su stele, ma mai conservati in una copia su materiale deperibile –, vi siano cogenti indizi per postulare che documenti d'archivio venissero custoditi nel *Bouleuterion* già prima dell'istituzione del *Metroon*. Lascero qui da parte i decreti di Patroclide e di Demofanto tramandati nell'orazione andocidea *Sui misteri* (rispettivamente 1,77-79 e 96-98)⁶², la cui autenticità,

⁶⁰ Sul *Metroon* e sui problemi archeologici a esso connessi vd. COQUEUGNIOT 2013, 11-21. Cfr. anche VALAVANIS 2002, 221-224; BOFFO 2012, 24 con nt. 6. Sui locali identificabili, per lo più sulla base della concentrazione di sigilli, come archivi nel mondo greco rimando a COQUEUGNIOT 2013; cfr. anche FARAGUNA 2015b, 2, con la precedente bibliografia; vd. inoltre LAMBERT 2016, 219-219 con nt. 6, 227-228, il quale, sottolineando il concetto di «agency» delle stele iscritte, «well before the archive in the Metroon existed», evidenzia come «in a world in which there was no public state archive, such stelai did indeed have a special quality of validity, or of guaranteeing or securing it» (228). In altri termini, le stele, in virtù di una connotazione magico-religiosa inerente ai segni su di esse incisi, avrebbero avuto a lungo la caratteristica di «materializzare» il contenuto del decreto e rafforzarne la validità «acting independently or as an extension of human actions» (LAMBERT 2018b, 26 e 33-43), al punto da assumere una funzione sostitutiva rispetto a quella dell'archivio. Non è mia intenzione discutere qui la nozione di «agency», che Lambert ben dimostra con riferimento ai luoghi di erezione ed esposizione delle stele, ma soltanto evidenziare come non vi è ragione per vedere le iscrizioni su stele, in una sorta di teoria «evoluzionistica», come un'alternativa, appartenente ad uno «stadio» precedente, all'archivio. Come Lambert stesso sostiene, «this strong idea of validity survived after the introduction of the archive had in fact, one might think, weakened its logic» e non si vede perciò per quale motivo ciò non possa essere applicato anche al V secolo quando, come si vedrà, i documenti d'archivio venivano certamente già conservati nel *Bouleuterion*.

⁶¹ KAHRSTEDT 1938, 25-32, in part. 31: «Es gab also vor 403/2 kein Staatsarchiv in Athen, vorher hat der Staat auf Holz, Stein oder gar nicht geschrieben». Sul significato della scelta del 403/2 come anno di svolta nella teoria di Kahrstedt vd. BOEGEHOLD 1972, 28-29. Una variante di questa teoria si trova in THOMAS 1989, 73-78, secondo cui «documents in some form were put in the council house before the Metroon was formally established as an archive» ma nello stesso tempo il *Metroon* non avrebbe mai contenuto un «archivio» bensì soltanto un'incoerente, casuale e disorganizzata congerie di documenti su supporti diversi (stele, tavolette di legno) al punto che bisognerebbe piuttosto parlare di «enclosed display» (77); contro questa tesi vd. tuttavia, con importanti argomenti, SICKINGER 1994.

⁶² Il decreto di Patroclide, con il suo riferimento a documenti reperibili ἐν τῷ δημοσίῳ (Andoc. 1,79: ὅπου τι ἔστιν ἐν τῷ δημοσίῳ), è stato spesso considerato, sulla scorta dell'esegesi che ne ha offerto A.L. Boegehold, la più chiara testimonianza dell'esistenza del *Metroon* già nel 405; cfr. BOEGEHOLD 1972, seguito da SICKINGER 1999, 105-113, e SHEAR 2011, 116-118. Si assume per lo più che l'esigenza di destinare un luogo specifico alla conservazione dei documenti sia da mettere in rapporto con il processo di revisione delle leggi (BOEGEHOLD 1972; SICKINGER 1999,

divenuta oggetto di una vivace discussione, è stata in anni recenti rigettata con convincenti argomenti da Mirko Canevaro e Edward M. Harris⁶³, per concentrarmi invece su due documenti il cui percorso nella tradizione, del tutto indipendente da quello delle orazioni giudiziarie, può essere seguito con relativa sicurezza nelle sue tappe.

Il primo in ordine cronologico è costituito dall'atto di accusa, riportato *verbatim*, per l'εἰσαγγελία presentata nel 415, probabilmente davanti alla *boule* (Isocr. 16,6), da Tessalo figlio di Cimone di Lakiadai contro Alcibiade per la profanazione dei misteri eleusini (Plut. *Alc.*, 22,4-5; cfr. anche 19,2-3). Tramandato da Plutarco nella *Vita di Alcibiade*, vengono in esso indicate nel dettaglio le circostanze in cui era avvenuto il sacrilegio nella casa di Alcibiade e precisato il ruolo che i diversi personaggi avevano avuto in tale occasione. Seguono poi notizie, almeno in parte senza dubbio incomplete, circa l'esito del processo e il verdetto emesso *in absentia* dall'assemblea, che prevedeva, oltre alla condanna a morte, la confisca dei beni e la maledizione da parte di sacerdoti e sacerdotesse (ἐρήμην δ'αὐτοῦ καταγνόντες καὶ τὰ χρήματα δημεύσαντες, ἔτι καὶ καταρᾶσθαι προσεψήφισαντο πάντας ἱερεῖς καὶ ἱερείας; cfr. Thuc. 6,61,7: οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐρήμη δίκη θάνατον κατέγνωσαν αὐτοῦ τε καὶ τῶν μετ' ἐκείνου)⁶⁴.

105-113; SHEAR 2011, 116-118). Come nota Boegehold, in realtà “[t]he phrase... could refer to the Old Bouleuterion, if texts of *psephismata* – not publicly displayed ones – were kept there and if that structure had not been superseded” (29). Nella nostra prospettiva è peraltro tutto sommato ininfluente se l'archivio in questione fosse ancora l'«Old Bouleuterion» o fosse invece già il *Metreon*. Sul significato dell'espressione ἐν τῷ δημοσίῳ in *IG I³ 127*, ll. 27-32, per cui bisogna innanzitutto pensare a registrazioni scritte tenute dai νεωροί, cfr. SICKINGER 1999, 109-110. Lascio qui da parte il decreto di Demofanto che nelle due orazioni in cui viene chiamato in causa viene sempre citato con riferimento alla stele su cui era iscritto (*Andoc.* 1,96-98; *Lycurg.* 1,124-126). Anche ammettendo che il documento tramandato nell'orazione andocidea corrisponda effettivamente al decreto menzionato da Andocide e Licurgo, la cui storicità è ovviamente fuor di dubbio, la sua datazione, se esso vada attribuito, con un emendamento del nome Κλεογένης, all'anno in cui era segretario Κλειγένης, in altri termini al 410/9 dopo il regime dei Cinquemila (*Andoc.* 1,96), ο μετὰ τοὺς τριάκοντα (*Lycurg.* 1,124), rimane discussa; cfr. HARRIS 2013-2014, 134-135, e LIDDEL 2020, II, 128-131, che si schierano per la collocazione dopo i Trenta Tiranni. SHEAR 2011, 72-73, propende per la datazione alta.

⁶³ CANEVARO, HARRIS 2012. L'autenticità dei due documenti è stata difesa da A.H. SOMMERSTEIN, “The Authenticity of the Demophantus Decree”, «CQ» 64, 2014, 49-57, e HANSEN 2015. Per una replica e una riaffermazione della tesi dei due autori vd. HARRIS 2013-2014; CANEVARO, HARRIS 2016-2017, 9-33. Contro l'autenticità del decreto di Demofanto inserito nell'orazione di Andocide si esprime da ultimo LIDDEL 2020, II, 124-131 (D19). Vd. anche *supra*, I.5.1, nt. 8, e *infra*, I.8.2, nt. 27.

⁶⁴ HANSEN 1975, 76-77, nr. 12; OSTWALD 1986, 526-527, nr. 6; L. LODDO, “Alcibiades: Was He a Genuine Political Refugee?”, «QS» 90, 2019, 18-26. Vd. anche FARAGUNA 2006a.

Si assume generalmente che Plutarco avesse qui attinto a una fonte documentaria⁶⁵ e che questa possa essere identificata nella *Raccolta dei decreti* (Συναγωγή ψηφισμάτων) di Cratero, cui Plutarco fa più di una volta riferimento nelle sue biografie (*Cim.*, 13,4; *Arist.*, 26,1-4), e che, per sua esplicita dichiarazione, comprendeva non soltanto «decreti» ma, ciò che qui rileva, anche *dikai*, in altri termini *sentenze* relative a processi (*Arist.*, 26,2: τούτων δὲ οὐδὲν ἔγγραφον ὁ Κρατερός τεκμήριον παρέσχηκεν, οὔτε δίκην οὔτε ψήφισμα καίπερ εἰσθῶς ἐπιεικῶς γράφειν τὰ τοιαῦτα καὶ παρατίθεσθαι τοὺς ἱστοροῦντας). Poiché si presume che Cratero avesse avuto accesso ai testi che riportava e commentava in parte direttamente dalle stele su cui erano iscritti, in parte sulla base di documenti di archivio⁶⁶, nel caso dell'atto di accusa di un processo, per quanto famoso questo potesse essere stato, appare più probabile che egli l'avesse reperito e consultato nel *Metron*, in cui erano custoditi innanzitutto gli atti del Consiglio e dell'Assemblea. Se ne deve dedurre che, prima che Cratero lo consultasse, il documento si era conservato in tale archivio per circa un secolo.

5. Ancora più interessante, per una molteplicità di aspetti, è il secondo documento, inserito in coda alla biografia di Antifonte nelle *Vite dei dieci oratori* dei *Moralia* plutarchei (833d-834b = Krateros, *FGrHist* 342 F 5b)⁶⁷. Si tratta in realtà di un «dossier» di due testi, e cioè del decreto di accusa della *boule* e, sottoscritto ad esso (τούτω ὑπογέγραπται τῷ δόγματι), del relativo verdetto di condanna del *dikasterion* pertinenti al processo per tradimento degli oligarchi Antifonte e Archeptolemo avvenuto presumibilmente nell'autunno del 411, quando era già entrato in carica come arconte Teopompo⁶⁸, poco dopo

⁶⁵ F. FROST, "Some Documents in Plutarch's Lives", «C&M» 22, 1961, 182-194; P.A. STADTER, *A Commentary on Plutarch's Pericles*, London, Chapel Hill 1989, LXIX-LXXI con nt. 102; C. PELLING, *Literary Texts and the Greek Historian*, London, New York 2000, 27.

⁶⁶ *FGrHist* IIIb, *Komm.* (1955), 95-96: «Das dafür entscheidende zitat Plutarchs zeigt zugleich dass K. seine quelle angab, d.h. nicht ausschliesslich neue urkunden aus den archiven publizierte. Die mehrzahl stammt gewiss aus ihnen, wenn es auch nicht ausgeschlossen ist dass er einmal von stein selbst nahm»; C. HIGBIE, "Craterus and the Use of Inscriptions in Ancient Scholarship", «TAPhA» 129, 1999, 48-54; ERDAS 2002, 34-38, con l'interessante osservazione che «[t]utt'altro che estranea alla consultazione del materiale d'archivio da parte di Cratero è la scelta di strutturare la raccolta in ordine cronologico e non per argomento (diversamente dai *Nomoi* di Teofrasto); mentre la scarsa documentazione raccolta per il periodo compreso dagli inizi alla metà del V secolo ... è a sua volta indizio di quanto fosse limitata la quantità di testi conservata negli archivi per questa fase della storia ateniese»; E. CARAWAN, *BNJ* 342, *Biographical Essay*.

⁶⁷ Per un commento puntuale, dopo le sintetiche osservazioni di JACOBY, *FGrHist* IIIb, *Komm.* (1955), 102, cfr. ERDAS 2002, 103-112; E. CARAWAN, *BNJ* 342 F 5b; ROISMAN, WORTHINGTON 2015, 91-102.

⁶⁸ DEVELIN 1989, 160-162.

la caduta del regime dei Quattrocento, all'inizio di quello dei Cinquemila⁶⁹. L'atto di accusa era in realtà rivolto anche contro un terzo personaggio, Onomacle, il quale dovette sottrarsi al processo con la fuga per ricomparire in seguito ad Atene come uno dei Trenta Tiranni (PAA 748215).

Il percorso della tradizione dei due documenti può essere ricostruito con sufficiente certezza. Sebbene si ammetta unanimemente che l'autore delle *Vite* non possa essere stato Plutarco e che, qualunque ne fosse stato il processo di formazione, la raccolta debba essere più tarda del II secolo d.C.⁷⁰, si riconosce che le informazioni confluite nella biografia di Antifonte siano per lo più attendibili e vagliate criticamente, al punto che all'interno del testo il compilatore distingue in maniera piuttosto netta tra le notizie che considerava certe e quelle che, più cautamente, riportava con voluta presa di distanza⁷¹, e che

⁶⁹ BLECKMANN 1998, 376-379 con nt. 68. Che il processo debba essere collocato nel periodo del governo dei Cinquemila è stato conclusivamente dimostrato da FERGUSON 1932. Sulla base del prescritto che data il decreto della *boule* al ventunesimo giorno di una non specificata pritanìa, si inferisce che Antifonte, Archeptolemo e il terzo accusato Onomacle (vd. *infra*) erano rimasti in libertà ad Atene dopo la caduta dei Quattrocento senza evidentemente sentirsi in pericolo: cfr. M. JAMESON, "Sophocles and the Four Hundred", «Historia» 20, 1971, 550-555 (in part. 553: «The transfer of power from the 400 to the 5000 came about by degrees and was not accomplished by a single motion. To what extent the new regime was democratic, to what extent oligarchic, was not immediately apparent and it may not have been clear how much hostility there was to the extremists nor how free a rein their enemies would have. Because the 400 were rejected and personally condemned by the Athenian democracy ... we need not suppose that the moment they lost control their condemnation and execution was inevitable»); GOMME *et alii* 1981, 197-198. Per un'ampia ricostruzione del contesto degli eventi in cui si collocavano l'accusa degli strateghi contro Archeptolemo, Antifonte e Onomacle e il conseguente processo vd. A. QUEYREL BOTTEAU, Prodrosia. *La notion et l'acte de trahison dans l'Athènes du V^e siècle*, Bordeaux 2010, 265-281. Sebbene l'accusa contro i tre avesse preso la forma di un'εἰσαγγελία per il tradimento perpetrato nel tentativo di negoziare la resa di fronte a Sparta, secondo Tucidide, implausibilmente, il processo di Antifonte verteva sul suo ruolo nell'istituzione del regime dei Quattrocento (Thuc. 8,68,2: ἀτιμαθεις ὡς ξυγκρατέστησε; cfr. BEARZOT 1997, 186-187; ROISMAN, WORTHINGTON 2015, 95). Il ruolo di «ideologo» e organizzatore del colpo di stato oligarchico che Tucidide gli attribuisce (8,68,1-2; cfr. Hornblower, *Commentary*, III, 954-956) è stato recentemente messo in dubbio da M.J. EDWARDS, "Antiphon the Revolutionary", in CAIRNS, KNOX 2004, 75-86. Sulla condanna «postuma», nuovamente per tradimento, di Frinico (Lycurg. 1,112-115; *schol. Ar. Lys.*, 313 [= Krateros, *FGrHist* 342 F 17]) cfr. ERDAS 2002, 209-213; HEFTNER 2001, 313-314; "Phrynichos Stratonidou Deiradiotes als Politiker und Symbolfigur der athenischen Oligarchen von 411 v. Chr.", in BULTRIGHINI 2005, 102-107.

⁷⁰ Si confrontino ad esempio le introduzioni all'edizione del testo di M. CUVIGNY, *Plutarque. Oeuvres morales*, XII.1, Paris 1981, 25-34, in part. 27, il quale pensa a una raccolta che, partendo da un nucleo originario articolato intorno ad uno schema base comune, si sarebbe accresciuta in maniera disordinata, per successivi apporti, su un arco temporale esteso fino all'epoca bizantina («Elles offrent, dans leur état actuel, des caractères qui s'accordent si mal avec l'hypothèse d'un auteur unique, qui nous n'hésiterons pas ... à les considérer comme une oeuvre composite et collective résultant de l'accroissement d'un noyau primitif ... par une succession d'apports qui peuvent s'être étalés sur plusieurs siècles, jusqu'en pleine époque byzantine»), e di ROISMAN, WORTHINGTON 2015, 10-14, che pensano invece ad un unico autore e collocano le biografie nella prima metà del III sec. d.C.

⁷¹ M.J. EDWARDS, "Notes on Pseudo-Plutarch's *Life of Antiphon*", «CQ» 48, 1998, 82-92.

esse fossero state attinte in larga parte, se non totalmente, da Cecilio di Calatte (citato tre volte a 832e e 833c-e)⁷². Ciò deve valere in ogni caso certamente per il dossier relativo al processo di Antifonte e Archeptolemo, «allegato», secondo dichiarazione esplicita della *Vita*, da Cecilio (833e: ὁ Καικίλιος παρατέθειται), presumibilmente nella sua opera *Sul carattere dei dieci oratori* (Περὶ τοῦ χαρακτῆρος τῶν δέκα ῥητόρων). Come apprendiamo da Arpocrazione (s.v. Ἀνδρῶν), Cecilio l'aveva a sua volta nuovamente attinto dalla *Raccolta dei decreti* elaborata da Cratero, secondo la tesi di Jacoby verisimilmente nel contesto degli interessi politico-costituzionali della scuola aristotelica nella seconda metà del IV secolo⁷³.

L'autenticità dei due documenti non è mai stata a mia conoscenza messa in dubbio⁷⁴. Sotto il profilo istituzionale, un'εἰσαγγελία alla βουλή, seguita, dopo il voto preliminare di quest'ultima, dal giudizio del δικαστήριον, era del tutto legittima e appropriata di fronte a personaggi i quali, pur non essendo magistrati (cfr. Arist. [*Ath. pol.*], 45,2), avevano agito in una veste pubblica in qualità di ambasciatori dei Quattrocento nel tentativo di avviare trattative di pace con Sparta (833e: πρεσβευομένους εἰς Λακεδαίμονα ἐπὶ κακῷ τῆς πόλεως καὶ [ἐκ] τοῦ στρατοπέδου; cfr. Thuc. 8,90,2: καὶ ἀπέστειλαν μὲν Ἀντιφῶντα καὶ Φρύνικον καὶ ἄλλους δέκα κατὰ τάχος... ἐπιστείλαντες παντὶ τρόπῳ ὅστις καὶ ὁπωσοῦν ἀνεκτὸς ξυναλλαγῆναι πρὸς τοὺς Λακεδαιμόνιους)⁷⁵. Si potrà obiettare che, trattandosi di un'accusa per tradimento, l'εἰσαγγελία avrebbe dovuto

⁷² OFENLOCH 1907, XXI-XXV; CUVIGNY 1981, 31; più cauti sulla questione, e con una più articolata, anche se non identica, visione del rapporto tra le *Vite* dei dieci oratori dei *Moralia* e quelle dei *codices* 257-268 della *Biblioteca* di Fozio, R.M. SMITH, "Two Fragments of 'Longinus' in Photius", «CQ» 44, 1994, 525-529; J. SCHAMP, *Les Vies des dix orateurs attiques*, Fribourg 2000, 49-61 (con la recensione di B.L. COOK, "BMCR" 2001.05.06); L.V. PITCHER, "Narrative Technique in the *Lives of the Ten Orators*", «CQ» 55, 2005, 217-234.

⁷³ *FGrHist* IIIb, *Komm.* (1955), 94-95 («sie gehört in die ganz systematische urkundenforschung die Aristoteles und seine schüler, und nur diese schule, in der zweiten hälfte des 4. jhdts betrieben hat. Wir werden daher den verfasser nicht nur für ein mitglied dieses kreise halten, sondern auch so früh wie möglich ansetzen, d.h. 'in älteste zeit der peripatetischen schule'. Es ist durchaus möglich dass er schüler des Aristoteles war, und dass die sammlung etwa gleichzeitig mit Theophrasts *Nóμοι* war, deren fast naturnotwendige ergänzung sie ist, in den 40er oder 30er jahren gemacht ist»); ERDAS 2002, in part. 38-46; E. CARAWAN, *BNJ* 342, *Biographical Essay*.

⁷⁴ Scetticismo è stato tuttavia espresso da E.M. HARRIS (2013a, 144, nt. 7; 2013b, 115, nt. 36), che tratterà la questione in un articolo di prossima pubblicazione in «Klio» 103.2, 2021. Cfr. anche J. FILONIK, "Athenian Impiety Trials: A Reappraisal", «Dike» 16, 2013, 41, nt. 107.

⁷⁵ DE STE. CROIX 1956, 16-17; HANSEN 1975, 21-28, 113-115 (nrr. 135-137); P.J. RHODES, "ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ in Athens", «JHS» 99, 1979, 108-114; OSTWALD 1986, 401-402, 527, nr. 7; BLECKMANN 1998, 361-363. FERGUSON 1932, 349-350, riteneva invece che «the Council was empowered extraordinarily to dispense with the concurrence of the *demoi* in this particular case».

essere presentata all'assemblea⁷⁶ ma, anche in questo caso, considerato lo statuto incerto dell'*ekklesia* nelle prime fasi del governo dei Cinquemila, l'eccezione non appare più di tanto sorprendente. Il decreto della *boule* prevedeva in particolare che gli strateghi, Teramene in primo luogo (Lys. 12,67)⁷⁷, cui si doveva la denuncia di Archeptolemo, Antifonte e Onomacle, assieme ad un massimo di dieci *buleuti* scelti dagli strateghi procedessero all'arresto dei tre al fine di assicurare la loro presenza in occasione del giudizio (*ὅπως ἂν περὶ παρόντων γένηται ἡ κρίσις*). I *tesmoteti* dovevano a questo fine convocare i tre accusati il giorno successivo per notificare loro l'ordine di comparire in tribunale e, trascorsi i termini, introdurli davanti al tribunale stesso con l'accusa di tradimento (833f: *παρασχόντων δ' αὐτοὺς οἱ στρατηγοὶ, καὶ ἐκ τῆς βουλῆς οὐστυνας ἂν δοκῆ τοῖς στρατηγοῖς προσελομένοις μέχρι δέκα, ὅπως ἂν περὶ παρόντων γένηται ἡ κρίσις. Προσκαλεσάσθωσαν δ' αὐτοὺς οἱ θεσμοθέται ἐν τῇ αὐρίον ἡμέρᾳ καὶ εἰσαγόντων, ἐπειδὴν αἱ κλήσεις ἐξήκωσιν εἰς τὸ δικαστήριον, περὶ προδοσίας*)⁷⁸. L'accusa doveva essere sostenuta da *συνήγοροι* eletti, dagli strateghi e da cittadini volontari⁷⁹, mentre il giudizio, con un significativo rimando alla legislazione in materia, doveva avvenire *κατὰ τὸν νόμον ὃς κεῖται περὶ προδοτῶν* (in proposito vd. *infra*, § 9). Proponente del decreto era Andron (PAA 129130): di lui sappiamo molto poco se non che era con ogni verisimiglianza il padre del politico e attidografo Androzio e che, secondo Arpocrazione (*s.v.* Ἄνδρων = Krateros, *FGrHist* 342 F 5a), era stato direttamente coinvolto nel regime dei Quattrocento⁸⁰.

Al decreto della *boule* segue il verdetto di condanna (*καταδίκη*) del *dikasterion* che condannava a morte Antifonte e Archeptolemo stabilendo in

⁷⁶ M.H. HANSEN, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles and Ideology*, Oxford 1991, 212-214 e *passim*.

⁷⁷ Per un commento al passo dell'orazione di Lisia cfr. BEARZOT 1997, 185-188.

⁷⁸ Cfr. Arist. [*Ath. pol.*], 59,4: (i *tesmoteti*) *εἰσάγουσι δὲ καὶ τὰς δοκιμασίας ταῖς ἀρχαῖς ἀπάσαις, καὶ τοὺς ἀποψηφισμένους ὑπὸ τῶν δημοτῶν, καὶ τὰς καταγνώσεις τὰς ἐκ τῆς βουλῆς*, con il commento di RHODES 1981, 664 («all cases remitted by the *boule* to a *δικαστήριον* beyond its competence»).

⁷⁹ Cfr. RUBINSTEIN 2000, pp. 111-114, che sottolinea, nel caso delle *eisangeliai* alla *boule*, il ruolo dei *συνήγοροι* nominati *ex officio*.

⁸⁰ La notizia è stata messa in dubbio da PESELY 1995, 66-70. Non vi sono in realtà motivi cogenti per mettere in discussione il dato anche se, come rilevato da Pesely, rimane sorprendente che Demostene, nel tracciare un quadro a tinte fosche di Androzio (22,21-24, 29, 32, 53, 58, 78; 24,125-126, 165, 168), non avesse fatto riferimento al passato oligarchico del padre. Per la possibilità che l'Andron del decreto possa essere identificato con l'omonimo personaggio menzionato nel *Protagora* e nel *Gorgia* di Platone (PAA 129265) vd. D. NAILS, *The People of Plato. A Prosopography of Plato and Other Socratics*, Indianapolis, Cambridge 2002, 28-29.

aggiunta la confisca dei beni, la distruzione della casa⁸¹, il divieto di sepoltura in Attica e nei territori controllati da Atene e l'ἀτιμία per i due personaggi e per i loro discendenti, tanto legittimi quanto illegittimi (834a: καὶ ἄτιμον εἶναι Ἀρχεπτόλεμον καὶ Ἀντιφῶντα καὶ τὸ γένος τὸ ἐκ τούτοιον, καὶ νόθους καὶ γνησίους)⁸². Il carattere esemplare del provvedimento era poi enfatizzato dall'ordine di trascrivere il dossier su una stele di bronzo da collocare nel luogo in cui si trovavano anche i decreti relativi a Frinico (<καὶ> ἧπερ ἀν<ά>κ<ειτ>αι τὰ ψηφίσματα τὰ περὶ Φρυνίκου, καὶ τοῦτο θέσθαι), verisimilmente sull'Acropoli⁸³.

Va sottolineato che l'iter procedurale delineato dal decreto trova riscontri puntuali fin nei dettagli nella legge di Timocrate sull'εἰσαγγελία contenuta in Dem. 24,63, l'autenticità del cui testo è stata anche recentemente sostenuta da Canevaro nel suo studio sui documenti delle orazioni demosteniche⁸⁴. Tale legge, secondo lo studioso, introduceva un emendamento al νόμος εἰσαγγελτικὸς stabilendo, come una sorta di *habeas corpus*, un limite massimo di trenta giorni per il tempo in cui chi era in attesa di essere processato poteva essere detenuto in prigione e prevedendo nel contempo che, nel caso in cui il segretario κατὰ πρυτανείαν non avesse trasmesso il verdetto preliminare del Consiglio ai tesmoteti come previsto dalla legge sull'*eisangelia*, gli Undici dovessero assicurare che la causa fosse introdotta εἰς τὸ δικαστήριον entro trenta giorni (ἐντὸς τριάκονθ' ἡμερῶν). Dalla formula ἐπειδὴν αἱ κλήσεις ἐξήκωσιν nel decreto di Andron si evince che la legge stabiliva anche un intervallo di tempo minimo dopo la notifica della convocazione in giudizio⁸⁵.

⁸¹ Sui significati di tale provvedimento cfr. W.R. CONNOR, "The Razing of the House in Greek Society", «TAPhA» 111, 1985, 79-102, che evidenzia come «the razing of the house of someone who had violated the most important norms of society and who was thought polluted could be a powerful symbolic act, affirming the ability of the community to impose its own values and goals and legitimized by the pollution beliefs of the community. The physical removal of the house demonstrated the ultimate authority of the polis and prevented the return of the offending family and hence the danger of vengeance and renewed strife» (94).

⁸² Sull'inclusione dei figli illegittimi (νόθοι) tra i discendenti cui veniva estesa l'*atimia* come elemento probante a favore dell'autenticità del documento vd. FARAGUNA 2016a, 82-86.

⁸³ Per l'uso di stele di bronzo per iscrizioni aventi implicazioni di forte condanna politica e riprovazione sociale da parte della comunità vd. R.S. STROUD, "A Fragment of an Inscribed Bronze Stele from Athens", «Hesperia» 32, 1963, 138 con nt. 8; LAMBERT 2016, 219-220 con nt. 8. Sull'uso del bronzo come materiale appropriato anche per dediche o documenti di natura religiosa cfr. MEYER 2013, 457, nt. 17, 464, ntt. 51 e 53.

⁸⁴ CANEVARO 2013, 151-157.

⁸⁵ LIPSIVS 1905-1915, 809-810 con nt. 23 (si noti tuttavia che la legge conservata in Aeschin. 1,35, dove è detto, alla fine, ὅταν δὲ ἐξίωσι αἱ κλήσεις, non è autentica; così N. FISHER, *Aeschines. Against Timarchos*, Oxford 2001, 139 e 164, *ad loc.*).

Non mancano d'altra parte nel decreto della *boule* alcune anomalie tanto sul piano istituzionale quanto su quello del formulario che sono state in generale ragionevolmente spiegate alla luce del «congelamento» della prassi democratica durante il governo dei Cinquemila. Il rischio è qui naturalmente quello della circolarità del ragionamento perché *psephisma* di Andron e relativo verdetto del tribunale sono di fatto gli unici documenti conservati che riflettono le modalità del funzionamento delle istituzioni durante tale periodo della storia ateniese.

La questione più spinosa è in particolare rappresentata dal rapporto con la *politeia* «per il futuro» (εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον) del capitolo 30 della *Costituzione degli Ateniesi* aristotelica. L'orientamento largamente prevalente degli studiosi è stato quello di considerare tale costituzione come un progetto abbozzato nel quadro delle fasi iniziali, se non di quelle preparatorie, del colpo di stato oligarchico del 411 ma successivamente in realtà mai attuato se non per alcuni singoli punti⁸⁶. Si sono nello specifico sottolineate soprattutto le difficoltà di attuazione pratica di un sistema il cui fulcro era rappresentato dalla rotazione delle quattro βουλὰί in cui venivano ripartiti i Cinquemila, le quali dovevano riunirsi regolarmente almeno ogni cinque giorni (κατὰ πενθήμερον) e questo ἄνευ μισθοφορίας (30,2 e 4).

Contro questa impostazione si è tuttavia schierato Edward M. Harris che ha ritenuto di riproporre in forma nuova la tesi della storicità della «costituzione per il futuro», che andrebbe identificata con quella del regime dei Cinquemila, sulla base di un emendamento del testo di 30,2 in cui βουλὰς δὲ ποιῆσαι andrebbe corretto in φυλὰς δὲ ποιῆσαι, con la conseguenza che la costituzione dell'oligarchia moderata, destinata almeno nelle intenzioni a divenire permanente, avrebbe comportato, nel segno di un richiamo alla πάτριος πολιτεία soloniana, un ridimensionamento del ruolo delle tribù clisteniche e il ritorno ad un'organizzazione del corpo civico in quattro tribù,

⁸⁶ HIGNETT 1952, 375-378; DE STE. CROIX 1956, 14-20; GOMME *et alii* 1981, 242-251; RHODES 1981, 385-399; OSTWALD 1986, 379-385; RUZÉ 1993, 196-200; BLECKMANN 1998, 361-370, in part. 361-362 con ntt. 11 e 12; HEFTNER 2001, 177-210; R. OSBORNE, "Changing the Discourse", in K.A. MORGAN, ed., *Popular Tyranny*, Austin 2003, 259-261 (secondo cui i due punti qualificanti del progetto sarebbero, da un lato, il tentativo di stabilire uno stretto rapporto tra potere esecutivo e potere deliberativo, dall'altro, l'enfasi sull'aspetto della partecipazione); SHEAR 2011, 47-49 (48: «This 'constitution for the future', accordingly, is a *mélange* of items connected with the *patrios politeia*, the practical and the impractical and the theoretical. Nevertheless, it is the result of serious thought about constitutional issues and some research as well»). La distanza tra il regime dei Cinquemila, quale venne originariamente concepito al momento del colpo di stato e fondato su «coloro che di più potevano servire lo stato con il denaro e le loro persone» (Thuc. 8,65,3; Arist. [*Ath. pol.*], 29,5), e quello, più allargato, che venne poi effettivamente realizzato dopo la caduta dei Quattrocento, è stata di recente sottolineata da V.J. ROSIVACH, "The Athenian Five Thousand of 411 B.C.", «*Athenaeum*» 100, 2012, 63-70.

che avrebbero fornito «an equal contingent to the Council»⁸⁷. Uno degli esiti del nuovo sistema sarebbe stata di conseguenza l'abolizione delle pritanie, che non sono in effetti attestate durante tale periodo.

Se tale lettura cogliesse nel segno, verrebbe automaticamente revocata in dubbio anche l'autenticità del testo del decreto di Andron, dove il riferimento, seppur incompleto, a una non specificata pritania è invece presente nel prescritto⁸⁸. Per quanto brillante e a prima vista risolutiva, la rilettura di Harris non è tuttavia anch'essa priva di debolezze e non riesce a sua volta a spiegare tutto. Se pure si considera che la creazione delle quattro tribù e la distribuzione per sorteggio tra di esse dei Cinquemila cittadini dotati di pieni diritti politici sarebbe stata un'operazione realizzabile senza soverchie o insormontabili difficoltà (un secolo prima era stata dopo tutto attuata in breve tempo la ben più complessa riforma di Clistene⁸⁹), non si può non notare, nella ricostruzione di Harris, il paradosso secondo cui le tribù clisteniche sarebbero rimaste in funzione al tempo dei Quattrocento (Thuc. 8,70,1: (i Quattrocento) *πρυτάνεις τε σφῶν αὐτῶν ἀπεκλήρωσαν*; Arist. [*Ath. pol.*], 31,1: *βουλευεῖν μὲν τετρακοσίους κατὰ τὰ πάτρια, τετταράκοντα ἕξ ἐκάστης φυλῆς*) per essere poi eliminate nel più moderato regime dei Cinquemila. Harris ha creduto di trovare una conferma alla sua teoria in *IG I³ 373 (Rationes a. 411 sub Quadringentis; OR 174)*, un'iscrizione appartenente all'arcontato di Mnasiloco, arconte nei primi due mesi del 411⁹⁰, in cui si registrano dei trasferimenti di denaro dai tesoriери di Atena agli ellenotamî *ψηφισαμένης τῆς βουλῆς (scil. quella dei Quattrocento)* datandoli non per pritania, come avviene normalmente in analoghi documenti, ma secondo mese (ad esempio Il. 15-17: *Ἐκατ[ο]μβαιῶνος ἐνάτει [φθί]νοντος*)⁹¹. È certo probabile che i Quattrocento avessero inteso segnare una cesura rispetto alla prassi democratica anche in questo modo, ma il punto è che il persistente ruolo delle tribù clisteniche sembra essere riflesso, nella «costituzione per il futuro», dal ricorrente numero di 10 per i magistrati – quelli più importanti

⁸⁷ HARRIS 1990, 1997. L'identificazione della «costituzione per il futuro» con quella effettivamente implementata dai Cinquemila era già stata sostenuta da FERGUSON 1926 sulla base di una serie di elementi di novità nel sistema delle magistrature *grosso modo* riconducibili al periodo dell'oligarchia (per una loro rassegna e discussione vd. HEFTNER 2001, 188-198).

⁸⁸ Cfr. HARRIS 1990, 253-254, nt. 29, dove lo studioso osserva: «I imagine that the reformers of 411 did not abolish the ten Clithenic tribes, but retained them for military and ceremonial purposes. (If genuine, the decree found at [Plut.] *Mor.*, 833d would provide support for this idea; however, the prescript of this decree is suspect since it is unlike that of any decree in contemporary inscriptions»). Su questo punto vd. *infra*.

⁸⁹ A. ANDREWES, "Kleisthenes' Reform Bill", «CQ» 27, 1977, 241-248.

⁹⁰ DEVELIN 1989, 160 (cfr. Arist. [*Ath. pol.*], 33,1).

⁹¹ HARRIS 1997.

– che dovevano essere eletti tra i membri della *boule* (oppure, secondo l'interpretazione di Harris⁹², da una lista, preparata dalla *boule*, di πρόκριτοι aventi più di trent'anni) (Arist. [Ath. pol.], 30,2)⁹³.

A ciò si aggiunge il fatto che la «costituzione per il presente» (31,1: ἐν τῷ παρόντι καιρῷ), stabilito che nell'immediato strateghi, ipparco e frurarchi sarebbero stati nominati ἐξ ἀπάντων... τῶν πεντακισχιλίων, prevedeva che «nel futuro» (τὸ λοιπόν) essi sarebbero stati indicati dalla *boule* κατὰ τὰ γεγραμμένα (Arist. [Ath. pol.], 31,2-3). Non possiamo precisare a quale «futuro» si riferisse in concreto tale disposizione, se si trattasse in altri termini del periodo in cui sarebbe entrata in vigore la costituzione dei Cinquemila o, ancora sotto i Quattrocento, a partire dal nuovo anno⁹⁴, ma ne discende che l'autore di tali progetti costituzionali aveva bene in mente che anche dopo la prima fase, di transizione, del regime oligarchico il sistema su base dieci avrebbe continuato a funzionare ad Atene, e questo anche per ambiti fondamentali come quello dell'organizzazione militare. In questa prospettiva, l'indicazione della pritanìa nel prescritto del decreto di Androne non è dunque una ragione sufficiente per dubitare della sua autenticità, semmai ne è una conferma.

Ciò naturalmente non attenua il fatto che alcune anomalie siano in esso effettivamente presenti. Sul piano istituzionale, l'appartenenza alla medesima tribù, la tribù Antiochide, del γραμματεὺς Demonico di Alopece e dell'ἐπιστάτης Filostrato di Pallene, che rappresenta una chiara irregolarità rispetto alla prassi democratica del V secolo, rimane problematica ma potrebbe essere abbastanza agevolmente spiegata o con la peculiarità delle circostanze politiche in cui venne approvato il decreto del Consiglio o con un errore legato alle vicende della trasmissione del testo, in particolare del demotico di Filostrato⁹⁵.

⁹² HARRIS 1990, 247-251.

⁹³ E. DAVID, "Four Councils or Four Tribes? A Note on Aristotle's Athenaiion Politeia 30", «RhM» 139, 1996, 231-232.

⁹⁴ Si veda l'analisi del passo in F. SARTORI, *La crisi del 411 a.C. nell'Athenaiion Politeia di Aristotele*, Padova 1951, 95-99.

⁹⁵ GOMME *et alii* 1981, 197; ERDAS 2002, 109; ROISMAN, WORTHINGTON 2015, 92-93. PESELY 1995, pp. 71-72, propone di correggere il demotico in Παιανιεύς. La presenza del demotico di segretario e *epistates* non è invece problematica: per un istruttivo confronto vd in part. IG I³ 98 (= OR 173), il decreto in onore di Pitofane approvato durante il regime dei Quattrocento (o, in alternativa, durante quello dei Cinquemila), sul quale, oltre al commento di OR, cfr. SHEAR 2011, 55-56; MACK 2015, 96. Quest'ultimo sottolinea come «IG I³ 98 paints a vivid picture of honorific continuity, despite the political vicissitudes of late fifth-century Athens. Pythophanes, already *proxenos* of Athens, was recognized by the oligarchic regime of the Four Hundred (or Five Thousand) which granted him additional honours, including inscription of the original decree on the stone. Subsequently... in 399/8

Un discorso a parte merita invece il riferimento, datante all'interno dell'anno di Teopompo (411/10), alla pritania. Se infatti l'assenza di una specificazione del nome o del numero nell'ordine di rotazione delle tribù può nuovamente essere attribuito a «careless transmission of the text»⁹⁶, l'indicazione del giorno della pritania, che è altrimenti attestata nei decreti ateniesi soltanto a partire dagli anni '60 del IV secolo (*IG II² 105 + 523 = RO 34 [368/7]; 109 [363/2]*)⁹⁷, può invece essere spiegata supponendo che Cratero avesse copiato il documento non dalla stele di bronzo che doveva eternare la memoria della condanna esemplare di Antifonte e Archeptolemo, bensì dalla copia del documento conservata in archivio, e quindi, si deve supporre, nel *Metroon*. In effetti, la mozione di Androne ha sotto questo profilo un perfetto parallelo nel decreto, di pubblicazione abbastanza recente, in onore di Polypeithes di Sifno, proposto da Alcibiade nel 422/1 (*SEG 50, 45 = OR 161*)⁹⁸ e approvato «nel diciannovesimo giorno della pritania» della tribù Acamantide (ll. 4-6: [ἔ]νάτη καὶ δεκάτη τῆς πρυτανείας). Tale prima attestazione risulta anzi per noi tanto più significativa perché i caratteri paleografici e la «mano» del lapicida (identificato ora come «the cutter of *IG II² 17*», attivo tra il 414/3 e il 386/5)⁹⁹ rivelano come il decreto fu inciso circa una ventina d'anni dopo che venne votato. Sulla pietra, sopra il testo del decreto, sono in particolare conservate parti delle ultime due righe di un altro successivo decreto che, secondo la proposta di A.P. Matthaiou, cui si deve l'edizione del documento, rinnovava gli onori attribuiti a Polypeithes disponendo nel contempo l'iscrizione sulla stessa stele dello ψήφισμα proposto da Alcibiade e stanziando a questo fine la somma di 20 dracme. Si è pertanto supposto che il decreto, per ragioni che ci sfuggono, venne ripubblicato dalla ristabilita democrazia poco dopo la caduta del regime dei Trenta e che l'inusuale, più ampia forma del prescritto con l'indicazione del giorno della pritania derivasse dal fatto che, ai fini della ripubblicazione, si fosse nell'occasione fatto ricorso alla copia d'archivio del decreto¹⁰⁰.

the democracy, once again in power, added yet another decree in his praise, which was inscribed below the oligarchic one». Sul documento vd. anche *AIO 305*, con nt. 2.

⁹⁶ RHODES 1972, 29, nt. 7; GOMME *et alii* 1981, 197.

⁹⁷ HENRY 1977, 27.

⁹⁸ MATTHAIU 2000.

⁹⁹ TRACY 2016, 149-180, in part. 155-156.

¹⁰⁰ MATTHAIU 2000, 241-242 e 247, nt. 2; 2010b, 52-53. Un altro possibile esempio parallelo a quello del decreto di Alcibiade, nuovamente con l'indicazione del giorno della pritania, è offerto da *SEG 17,19 (= Agora XVI, 50)*, trattato di Atene con i Sifni ora riletto e ridatato «a little after 410/9» da MATTHAIU 2010b.

Dobbiamo pertanto pensare che il dossier relativo al processo di Antifonte, di cui doveva esistere una copia su materiale deperibile (forse originariamente collocata nel *Bouleuterion*) e una incisa su una stele di bronzo, si conservò a lungo nella sua copia d'archivio nel *Metroon*, creato verso la fine del secolo, come generalmente si ammette, in connessione con il processo di revisione delle leggi¹⁰¹, per essere poi trascritta e commentata da Cratero nella sua opera sui decreti attici. Le anomalie presenti nel linguaggio formulare, in definitiva, talora si rivelano più istruttive delle regolarità.

6. Una terza inequivocabile testimonianza concernente la conservazione e possibile consultazione di documenti nel *Bouleuterion* viene poi fornita da Andocide nel discorso *Sul proprio ritorno*, tenuto dopo il 410, in cui l'oratore invita il segretario a leggere il decreto proposto da Menippo che gli aveva garantito l'immunità dopo che si era risolto a farsi informatore riguardo ai fatti del 415, decreto il quale «ancora oggi si trova registrato (in archivio) nel *Bouleuterion*» (2,22-23: ἔτι γὰρ καὶ νῦν ἐγγέγραπται ἐν τῷ βουλευτηρίῳ)¹⁰². Il decreto in altri termini era stato conservato nell'archivio degli atti del Consiglio e dell'Assemblea per diversi anni, nonostante il fatto che nel frattempo la democrazia fosse stata abbattuta, seppur brevemente, e rimpiazzata dal susseguirsi di diversi due governi oligarchici.

7. Chiarito quindi che nella pur magra tradizione non mancano esempi concreti, al di là dell'iscrizione su stele lapidea, della conservazione e custodia in archivio di documenti pertinenti alle attività della *boule* e dell'*ekklesia* anche *prima* della istituzione del *Metroon*, si pone la questione di comprendere e precisare in quali termini si configuri il rapporto tra questi diversi tipi di documenti. Fino a qualche tempo fa una simile questione non avrebbe in realtà avuto bisogno di essere posta perché si assumeva pressoché unanimemente che la «pubblicazione» su pietra avvenisse *selettivamente* tanto in relazione al contenuto del documento – la cui versione iscritta si presentava in forma spesso abbreviata – quanto, sul piano quantitativo, in relazione all'insieme complessivo dei documenti, di cui soltanto un numero proporzionalmente

¹⁰¹ Vd. *supra*, § 4, nt. 60.

¹⁰² Sull'uso del verbo tecnico ἐγγράφω ad indicare «information recorded or registered on documents that were stored away and not set in public» vd. SICKINGER 1999, 82; CANEVARO, HARRIS 2012, 103. Il verbo ricorre in questo senso ad esempio in Arist. [*Ath. pol.*], 42,1 (dove il riferimento è all'iscrizione dei neo-cittadini nel ληξιάρχικόν γραμματεῖον tenuto dai demarchi; cfr. RHODES 1981, 497; FARAGUNA 1997, 13-16); Lys. 30, 2 e 5; Dem. 37,22; 44,41; SIG³ 344 (= Wells, *RC*, nr. 3), l. 61; Rassegna terminologica, s.v. Alla luce di ciò, la traduzione di D.M. Mac Dowell in M. GAGARIN, D.M. MACDOWELL, *Antiphon and Andocides*, Austin 1998, 146, «the inscribed record still exists to this day in the Council-house» non mi pare corretta.

limitato, in base a criteri non sempre del tutto chiari, e che sono almeno in parte legati al problema, ancora più spinoso, della *funzione* (simbolica o pratica) delle iscrizioni¹⁰³, veniva considerato meritevole di essere iscritto¹⁰⁴.

Contro questa dottrina si è tuttavia recentemente schierato Michael J. Osborne, sostenendo che, da un lato, i testi iscritti sulle stele erano quelli ufficiali approvati dal segretario e che per questa ragione non erano diversi da quelli custoditi in archivio, dall'altro che «tutti i decreti erano in pratica iscritti pubblicamente su stele»¹⁰⁵. Riguardo al primo punto, per argomentare il quale Osborne si basa prevalentemente sull'esame di alcuni decreti ellenistici di notevole lunghezza, le considerazioni sopra svolte sulle anomalie di certi prescritti che, contro la regola generale, si contraddistinguono per una maggior ricchezza di dati di per sé indeboliscono l'assunto che il testo iscritto di un decreto corrispondesse in tutto e per tutto a quello conservato in archivio¹⁰⁶. A ciò si aggiunge il fatto che, come bene evidenziato questa volta da Robin Osborne, la natura talora del tutto incoerente dell'organizzazione di alcuni decreti iscritti diviene spiegabile soltanto se si assume che il testo, prima di essere pubblicato in forma monumentale, fosse stato effettivamente rivisto e abbreviato¹⁰⁷. Un esempio in proposito viene offerto da *IG I³ 35* (= OR 137), il decreto sulla sacerdotessa e il tempio di Atena Nike, in cui, dopo un prescritto lacunoso ma singolarmente sintetico¹⁰⁸, le disposizioni relative al santuario

¹⁰³ Sull'inadeguatezza di un appoggio volto a porre l'opposizione «functionality vs. symbolism» delle iscrizioni come una rigida alternativa vd. SCOTT 2011, 240-242. Vd. *infra*, I.8, in part. § 4-5.

¹⁰⁴ Rimangono fondamentali a questo proposito WILHELM 1909, 249-250, 271-280; KLAFFENBACH 1960, 1-20, 26-36 (26: «In der... Abhandlung hat er [*scil.* Adolf Wilhelm] gezeigt, daß die Stein-Stele nur eine besondere, nicht selbstverständliche, sondern stets ausdrücklich angeordnete Form der Publikation ist, und zwar eine Form der Publikation, die immer nur in beschränktem Umfange zur Ausübung kam, und er hat weiter gezeigt, daß die Verewigung nicht immer den vollen Wortlaut des Originaltextes umfaßte, sonder häufig nur einen mehr oder weniger gekürzten Auszug darstellte»). Cfr. anche BOFFO 1995, 97-104; SICKINGER 1999, 62-92 e 155; RHODES, LEWIS 1997, 3-4; RHODES 2001, 37-41; DAVIES 2003, 328 («The (separate) decision to 'publish' a document by inscribing it for public view was taken only for a minority of documents, the text thus 'published' being often an abbreviated version of what had been 'archived'»); S.D. LAMBERT, «What Was the Point of Inscribed Honorary Decrees in Classical Athens», in S.D. LAMBERT, ed., *Sociable Man. Essays on Ancient Greek Social Behaviour in Honour of Nick Fisher*, Swansea 2011, 198-202 (= 2018a, 76-83).

¹⁰⁵ OSBORNE 2012a, 33-34: «I shall argue here that the inscribed *stelai* were the official texts approved by the secretary and that there is no reason to envisage that they were different from those filed in the archives; also that all decrees were in practice inscribed on public *stelai*».

¹⁰⁶ Osborne stesso ammette che «especially prior to the later fourth century, the archive copy may well have contained additional detail regarding the precise date of a decree... and later it may have been accompanied with a list of the *symproedroi*» sostenendo peraltro che «such information had no bearing on the validity or official nature of the text of the stele» (34, nt. 3).

¹⁰⁷ R. OSBORNE, «Inscribing Performance», in S. GOLDHILL, R. OSBORNE, ed., *Performance Culture and Athenian Democracy*, Cambridge, 341-346.

¹⁰⁸ ML, 110-111; BLOK 2014, 101.

(con il tempio da costruire) e alla sacerdotessa e ai suoi privilegi si succedono (e anzi si alternano) enigmaticamente senza un apparente filo logico¹⁰⁹.

Per quanto concerne la tesi secondo cui *tutti* i decreti sarebbero stati in ultima analisi iscritti su pietra, che si presenta già *a priori* scarsamente convincente alla luce del fatto che la stragrande maggioranza dei decreti epigrafici è costituita sul piano tipologico da decreti che conferivano onori (e, per di più, soltanto gli onori più grandi e più importanti), cui si affiancano, in misura molto minore, documenti riguardanti questioni religiose e culturali e trattati interstatali, e che di conseguenza altri rilevanti ambiti della vita comunitaria non risultano in alcun modo rappresentati¹¹⁰, va osservato che tra gli stessi decreti di prossenia citati da Michael J. Osborne¹¹¹ alcuni, come ad esempio *IG I³ 110* e *126*, in cui, con il ricorrere del verbo ἀναγράφαι usato in due accezioni diverse, viene fatta una distinzione abbastanza netta tra la registrazione come *proxenos*, presumibilmente in una lista ufficiale, e la pubblicazione dello ψήφισμα su una stele (*IG I³ 110*, ll. 12-15: ἐπαινέσαι τε αὐτῶ καὶ ἀναγράφαι αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτην Ἀθηναίων; ll. 20-24: τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἀναγράφαι τὸν γραμματέα τῆς βολῆς ἐν στήλῃ λιθίνῃ καὶ καταθεῖναι ἐμ πόλει), rivelano nel modo più chiaro come l'iscrizione su materiale durevole richiedesse in tutti i casi una delibera specifica da parte dell'assemblea e l'assegnazione di uno spazio pubblico per

¹⁰⁹ OR, 218: «What is remarkable about the form is the way in which the decree moves from the appointment of the priestess to the putting doors on the sanctuary to the perquisites of the priestess and then the building of a *naos* and a stone altar. This not only mixes topics, it mixes arrangements for all time (which after 403 in Athens would have required the passing of a law) with one-off decisions». Appare ragionevole attendersi che la decisione di erigere un tempio e un altare difficilmente si sarebbe prestata, vista la sua importanza, ad essere inserita nel decreto come un'aggiunta, o come il frutto di un ripensamento. J.H. BLOK, "The Priestess of Athena Nike: a New Reading of *IG I³ 35* and *36*", «*Kernos*» 27, 2014, 99-126, propone di considerare il decreto come un'integrazione a un omologo documento che era iscritto sulla parte superiore della stele (fissata a quella conservata con grappe), ma per gli argomenti contro una simile ipotesi vd. ML, 110-111; OR, 218-219. Per la datazione del decreto cfr. TRACY 2016, 93-96.

¹¹⁰ MEYER 2013, 456: «From the fifth and fourth centuries there are no inscribed decisions to go to war or send a fleet; no summaries of Athens' annual income or expenditures; no lists of allied tribute actually paid...; no accounts of the finances of the fleet, only fourth-century inventories of equipment; no land- or property-registers; the inventories of the gods' possessions never included cash; and expenses for religious buildings were recorded on stone more consistently than those for non-religious buildings, just as before 403/2 decrees and laws on religious matters significantly outnumber those on non-religious matters»; LAMBERT 2016 (che basa le sue conclusioni principalmente sul *corpus* di leggi e decreti databili tra il 352/1-322/1). Per il V secolo cfr. anche SICKINGER 2007, 199-200, che rileva per questo periodo l'assoluta assenza di decreti e leggi «related to the inner workings of the democracy from the epigraphical record». Per un decreto purtroppo molto frammentario di recente pubblicazione in cui sono menzionati il πρυτανεῖον, i pritani e le εὔθυναί e che A.P. Matthaïou propone di mettere in rapporto alle riforme di Efialte vd. KAVVADIAS, MATTHAÏOU 2014.

¹¹¹ OSBORNE 2012a, 49 con nt. 93.

l'erezione della stele¹¹², così da configurarsi come un onore aggiuntivo, e non automatico, «over and above the particular package of honours this status conveyed»¹¹³. In particolare, il carattere in linea di principio selettivo della pubblicazione dei decreti di *prosenia* emerge con tutta evidenza dal confronto con quelle iscrizioni che registravano, in un certo momento storico, liste o cataloghi di *proxenoi* – iscrizioni che rivelano quanto articolate e complesse potessero essere in età classica le reti di relazioni internazionali intessute da città a prima vista anche di minore importanza¹¹⁴.

8. Se ne evince quindi che non tutti i decreti di *prosenia*, e tanto meno tutti gli altri tipi di documenti, venivano iscritti ed esposti in forma monumentale su pietra. Questo, d'altra parte, pone il problema delle modalità con cui avveniva la comunicazione e la disseminazione delle informazioni riguardanti le decisioni politiche e gli atti amministrativi di interesse pubblico all'interno della *polis*. Dobbiamo anche ricordare che, come recentemente richiamato da S.D. Lambert, l'Acropoli non era certamente il luogo più frequentato dagli Ateniesi nelle normali occasioni della vita quotidiana e non era quindi quello più adatto per l'esposizione di documenti destinati alla fruizione immediata e generalizzata¹¹⁵. Benché l'importanza della lettura ad alta voce da parte di segretari e araldi non debba essere a questo proposito trascurata¹¹⁶, va sottolineato quindi il ruolo svolto dalle tavolette di legno (secondo i casi *σανίδες*, *σανίδια*, *πινάκια*, *λευκώματα*) nell'assicurare pubblicità agli atti pubblici.

Se ritorniamo ai decreti di *prosenia* del V secolo, alcuni documenti prescrivono ad esempio la pubblicazione degli onori tanto su una stele ἐμ πόλει, sull'Acropoli, quanto nel *Bouleuterion*. Questo è il caso di un decreto di *prosenia* per alcuni cittadini di Delfi (*IG I³ 27*), ora da datare agli anni '20 del secolo¹¹⁷, dove l'ordine di registrare gli onorati come *proxenoi* e benefattori ἐμ πόλει[ι ἐστέλει καὶ ἐν] τῷ βουλευτε[ρίῳ] deve necessariamente significare

¹¹² LALONDE 1971, 3-8.

¹¹³ MACK 2015, 13-17.

¹¹⁴ Per il caso di Cartea, sull'isola di Ceo, da dove proviene una lista (*IG XII 5, 542*) in cui, poco dopo il 363/2, sono registrati più di 86 *proxenoi*, vd. W. MACK, "The Proxeny-Lists of Karthaia", «REA» 113, 2011, 319-344; 2015, 97-98, 182-188. Sul caso di Ereso verso la fine del III secolo W. MACK, "The Eresian Catalogue of Proxenoï (*IG XII Suppl. 127*), «ZPE» 180, 2012, 217-229. Sul significato di tali liste cfr., più in generale, MACK 2015, 14-15, 152-156.

¹¹⁵ LAMBERT 2018b, 27-29.

¹¹⁶ FARAGUNA 2005b, 63-65. Un esempio significativo è offerto da Isocr. 18,61: ἐψηφίσασθ' ἡμᾶς στεφανῶσαι καὶ πρόσθε τῶν ἐπωνύμων ἀνειπεῖν ὡς μεγάλων ἀγαθῶν αἰτίους ὄντας. Vd. inoltre THOMAS 1989, 61-64.

¹¹⁷ H.B. MATTINGLY, "Two Fifth-Century Attic Epigraphic Texts Revisited", «ZPE» 162, 2007, 107-108.

che si intendeva che la seconda copia, in opposizione alla stele, non fosse destinata a essere scritta su materiale durevole. Similmente, *IG I³ 155*, un decreto di prossenia approssimativamente contemporaneo, disponeva che gli onorati dovessero essere iscritti come prosseni e benefattori tanto su una stele da erigere sull'acropoli quanto su una tavoletta di legno (ἐς στανίδα) nel *Bouleuterion*, e ciò a loro spese (ll. 5-9: τέλεσι τ[οῦς...]; cfr. anche *IG I³ 56* [testo peraltro estremamente frammentario]).

Interpretati alla lettera, questi decreti sembrerebbero fare riferimento alla registrazione degli onorati in liste di *proxenoi* ed *euergetai*, ma dal momento che le iscrizioni conservate non possono di fatto che corrispondere alle stele collocate sull'Acropoli, ne consegue che le *sanides* destinate al *Bouleuterion* dovevano anch'esse contenere una copia del decreto onorario approvato dall'assemblea. Ciò è in effetti quello che si riscontra in *IG I³ 165* (con gli *addenda* alle pp. 951-952), dove la formula di pubblicazione risulta leggermente diversa e prescrive la duplice trascrizione dello *psephisma* su una stele di pietra e su una tavoletta, da collocare rispettivamente sull'Acropoli e nel *Bouleuterion* ([ἐν στέλει] λιθίνε[ι καταθέτο ἐμ] πόλει ὅς [ἐν καλλί]στοι καὶ ἐν [τῶι βουλευτ]ερίοι ἐν στανίδίοι), nel secondo caso «dove sono gli altri decreti» (ἐναπερ τὰ ἄλλ[α φσεφί]σματα).

La formula pone svariati interrogativi riguardo alla funzione di tali tabelle di legno. Il verbo *κατατίθημι* (*καταθέτο*), che è pur sempre integrato nel testo, ricorre in effetti nelle clausole di pubblicazione dei decreti con riferimento al luogo di collocazione del documento (*IG I³, Index, s.v.*), talora anche in rapporto a *pinakia* (*IG I³ 78 = OR 141, ll. 26-30, ca. 435* [significativamente, in questo caso, il *Bouleuterion*]; 133, ll. 9-11)¹¹⁸. Poiché il significato letterale del verbo è «depositare», si potrebbe di conseguenza supporre che il testo del decreto dovesse essere «depositato» nell'archivio¹¹⁹.

Se questa esegesi fosse corretta l'acquisizione in termini di conoscenze che ne deriva non sarebbe per noi trascurabile perché, nonostante l'opinione prevalente e, direi, consolidata secondo cui le copie d'archivio dei documenti tenute nel *Metroon* sarebbero state scritte su papiro¹²⁰, le informazioni delle fonti a questo proposito sono davvero molto scarse e si riducono ad alcuni passi degli *Uccelli* di Aristofane (1024, 1035-1039 [dove il «venditore

¹¹⁸ Cfr. *IG I³, Index, s.v. κατατίθημι*, p. 1102.

¹¹⁹ Così LALONDE 1971, 29-31; OR, 237.

¹²⁰ DEL CORSO 2002, 171-180, in part. 174 con nt. 53; BOFFO 2012, 24, nt. 6. Per il caso di Delo in età ellenistica vd. CHANKOWSKI (V.) 2013, 927-930, dove peraltro è interessante notare che i fogli di papiro servivano, più che per le copie d'archivio, «à l'élaboration intermédiaire d'informations consignées ensuite sur la stèle ou de brouillon de compte, car elles sont toujours achetées en fin d'exercice».

di decreti» (ψηφισματοπώλης) reca con sé un βιβλίον], 1286-1289) e al decreto onorario per il samio Poses in cui viene disposto che il segretario del consiglio consegnasse all'onorato il *biblion*, con tutta evidenza una copia personale del decreto scritta su papiro (*IG II² 1 = RO 2*, ll. 62-63: τὸ δὲ βιβλίον [τὸ ψηφίσματος παραδῶναι αὐτῶι τὸν γραμματέα τῆς βολῆς αὐτίκα μάλα; cfr. anche *IG I³ 476*, ll. 288-292; 477, ll. 1-2, dove si trova χάρτης)¹²¹. Poiché, come è noto, le tavolette di legno venivano utilizzate nel mondo greco anche per la conservazione dei documenti d'archivio¹²², la possibilità che *IG I³ 165* alludesse alla custodia del documento nell'archivio del *Bouleuterion* non è in verità da escludere *a priori*, ma sarei tutto sommato propenso a ritenere che il riferimento fosse qui all'affissione pubblica del decreto, forse nel vestibolo della sala di riunione della *boule* «dove», possiamo pensare, «erano gli altri decreti», e questo sia perché in *IG I³ 155* il costo della pubblicazione, come si è visto, doveva gravare sugli onorati sia perché in *IG I³ 133*, concernente l'esazione dell'ἐπιβατικόν destinato al culto dei Dioscuri, il verbo καταθεῖναι appare istruttivamente associato alla formula σκοπεῖν τῷ βουλομένῳ, «per chi voglia prenderne visione», che, come riconosciuto da Wilhelm, si applicava sempre e invariabilmente a documenti destinati ad essere affissi in luogo pubblico¹²³.

9. Al di là di tale questione, sia che fossero scritti su papiro che su tavolette di legno¹²⁴, vi sono diversi indizi per ritenere che le procedure e i meccanismi di funzionamento istituzionale della *polis* imponessero la necessità di recuperare

¹²¹ Per un corredo scrittorio degli ultimi decenni del V secolo (ca. 430-420), «the oldest example of Greek writing on papyrus and wooden tablets», ritrovato nella «Tomba del Musicista», cfr. PÖHLMANN, WEST 2012, 3; in proposito vd. anche JÖRDENS *et alii* 2015, 379-381.

¹²² Rimane fondamentale a questo riguardo KLAFFENBACH 1960, 17-22; cfr. anche FISCHER 2003; FARAGUNA 2015b, 2. Le fonti sugli usi delle tavolette lignee nel mondo greco sono raccolte da DEGNI 1998.

¹²³ Vd. *supra*, § 1, nt. 9.

¹²⁴ La questione del tipo di materiale su cui erano registrati i documenti d'archivio si collega strettamente anche a quella della forma fisica dell'archivio stesso. Per il V secolo mancano in proposito informazioni di sorta. Per il IV secolo è noto il passo della *Costituzione degli Ateniesi* aristotelica secondo cui lo schiavo pubblico «prendeva giù» (καθελὼν) ἀπὸ ἐπιστυλίων le tavolette relative ai pagamenti dovuti alla città nelle varie scadenze e le trasmetteva agli *apodektai* incaricati della riscossione (47,3-5). Come si debbano interpretare gli *epistylia* rimane discusso. M. CHAMBERS, *Aristoteles. Staat der Athener*, Berlin 1990, *ad loc.*, pensava ad una sorta di soppalco ligneo raggiungibile mediante una scala. L'ipotesi più plausibile e più comunemente accettata è tuttavia quella che si trattasse di ripiani o scaffali orizzontali su cui erano riposte le tavolette (VALAVANIS 2002, 249 con nt. 101; COQUEUGNIOT 2013, 19; RHODES 2016, 338). VALAVANIS 2002, 243-252, ricostruisce l'archivio del *Metroon* ellenistico come una struttura lignea ad alveoli romboidali («rhomboid pidgeonhole») della profondità di 80 cm, pari alla lunghezza di due rotoli. Vd. anche Introduzione, 2.2.

e consultare i testi di decreti depositati nell'archivio. Un primo interessante esempio ci viene offerto dalla procedura della *γραφὴ παρανόμων*, un'azione pubblica che consentiva di presentare un'accusa di illegalità contro una mozione o un decreto già approvato dall'assemblea che fosse ritenuto contrario alle leggi, e come tale *παρανόμων* («incostituzionale»). La prima sicura attestazione di tale procedura ci riporta al 415 (Andoc. 1,17 e 22), ma ciò che va sottolineato ai fini del presente discorso è che l'attore doveva presentare ai tesmoteti la sua accusa in forma scritta su una tavoletta, indicando le ragioni per cui il decreto era in contrasto con le leggi vigenti e, segnatamente, citando a sostegno della sua accusa le leggi cui la nuova proposta contraveniva (Aeschin. 3,200: ἐν ταῖς γραφαῖς ταῖς τῶν παρανόμων παράκειται κανὼν τοῦ δικαίου τουτὶ τὸ σανίδιον, τὸ ψήφισμα καὶ οἱ παραγεγραμμένοι νόμοι, «nelle accuse di incostituzionalità come regolo del diritto ci sono questa tavoletta, il decreto e le leggi scritte di fianco a esso») e le clausole specifiche a esse non conformi ([Dem.] 58,46: παραγραψάμενον σαφῶς τοὺς νόμους)¹²⁵. È chiaro che ciò non sarebbe potuto avvenire in tutti i casi in assenza della possibilità di avere accesso per la consultazione ai testi di riferimento delle leggi.

In maniera analoga, come cogentemente dimostrato da James Sickinger, lo stesso atto di proporre una nuova legge o decreto di per sé spesso comportava la necessità di conoscere nel dettaglio e finanche studiare con attenzione i testi di provvedimenti approvati in precedenza¹²⁶. Già nel V secolo il decreto del 418/7 relativo alla recinzione e alla locazione del *τέμενος* di Codro, Neleo e Basile in due occasioni stabilisce che i magistrati dovessero agire in conformità a qualche legge specifica, nel secondo caso «in base alla legge sui *τεμένη*» (*κατὰ τὸν νόμον τῶν τεμενῶν*) (IG I³ 84 = OR 167, ll. 17-18, 23-25)¹²⁷. In questo quadro va poi valutato il nuovo frammento proveniente da Aphytis del decreto sulla moneta, i pesi e le misure recentemente pubblicato da M.B. Hatzopoulos

¹²⁵ HARRIS 2013, 148-149; CANEVARO 2015, 10-11.

¹²⁶ SICKINGER 2002, 157-163.

¹²⁷ Pernin, *Baux*, 32-41, nr. 2. Sulla «legge relativa ai *τεμένη*» cfr. PAPA-ZARKADAS 2011, 51-75, in part. 74-75. Per un caso analogo, questa volta con riferimento alla «legge sui traditori» (*κατὰ τὸν νόμον, ὃς κεῖται περὶ τῶν προδοτῶν*), citata nel sopra discusso (§ 5) atto di accusa del processo di Antifonte, vd. [Plut.] *Mor.*, 833f. È interessante notare che, come indicato da S.D. Lambert alla nt. 9 della relativa scheda in *Attic Inscriptions Online* (AIO 846), sulla stele sotto il decreto è inciso un graffito [[EYA.....]] ΚΛΕΠΤΗΣ. Il graffito, in cui un nome proprio è stato successivamente eraso, «most probably belongs to a period shortly after the decree was erected and represents a reaction, perhaps an alleged breach of the terms of the decree e.g. by the eventual lessee». Esso sembra in questo caso testimoniare che qualcuno aveva dopo tutto letto il decreto sulla stele, che non era rimasta quindi un muto e sterile «monumento» con valore simbolico, e aveva anzi aggiunto un suo personale commento in proposito.

(SEG 51, 55)¹²⁸. In maniera sorprendente esso ha rivelato che la copia del decreto della città di Aphytis si concludeva con l'integrazione alla formula del giuramento buleutico (OR 155, § 10) e che il testo del decreto testimoniato dal frammento di Smirne (IG I³ 1453, G), che presenta dieci ulteriori righe con il rimando allo *psephisma* proposto in precedenza da Clearco ([κατὰ τὸ πρότερον] ψήφισμα ὃ Κλέαρχ[ος εἶπεν...]), deve costituire una versione diversa e in qualche modo più ampia del medesimo documento. Possiamo soltanto avanzare ipotesi riguardo a come si debba immaginare il rapporto tra le due varianti del decreto¹²⁹, sebbene si venga sempre più plausibilmente prospettando la possibilità che ci troviamo di fronte a due decreti separati sulla medesima materia e che successivamente all'approvazione del decreto originale (il decreto di Clearco?) si fosse ritenuto necessario integrarne il testo con ulteriori provvedimenti, poi iscritti nella copia di Smirne¹³⁰. In questa stessa prospettiva T.J. Figueira è giunto fino al punto di supporre che i frammenti del decreto sulla moneta rappresentino una serie di versioni, redazioni, o riproposizioni di una legge sulla monetazione ateniese e di postulare in tal modo «multiple iterations of the Klearchos psephism»¹³¹.

L'assunto che sta alla base di tali ipotesi è in ogni caso il fatto che la versione originaria del decreto fosse disponibile per essere consultata al fine di rivederla e riadattarla alle esigenze, inevitabilmente destinate a mutare nel tempo, della politica monetaria «imperiale» ateniese. Si deve in particolare sottolineare il fatto che il decreto sulla moneta non è certamente l'unico decreto ateniese che faccia riferimento ad un πρότερον ψήφισμα, ad un

¹²⁸ M.B. HATZOPOULOS, “Νέο ἀπότμημα ἀπὸ τῆν Ἀφυτι τοῦ ἀττικῶν ψηφίσματος περὶ νομισματος, σταθμῶν καὶ μέτρων”, «Horos» 14-16, 2000-2003, 31-43; cfr. anche HATZOPOULOS 2013-2014.

¹²⁹ Vd. da ultimo in proposito OR, 334-335.

¹³⁰ STROUD 2006, 26: «... it would not be surprising if Athens tailored some of the rules in these decrees to fit other local considerations. That is, regulations to enforce the use of Athenian silver coinage, weights, and measures in the Empire may have been much more complex than we ever imagined. It may also be that our search for the date of the Athenian Coinage Decree has been too monolithic. Perhaps we should be searching for more than one date – or possibly for more than one decree»; HATZOPOULOS 2013-2014, 264: «the most likely scenario would be that in the late twenties of the fifth century, not long after the enactment of the original, “Klearchos”, decree represented by the Aphytis fragments and dealing with coins detained by the allied states, it was deemed necessary to extend its dispositions to privately held coins. Consequently, a second decree proposed by an Athenian whose name has not survived was voted and, at least in the “Smyrna” fragment, was appended to the “Klearchos” one»; MATTHAIU 2010a, 10-11: «This taken together with the absence of lines 10-18 of the Smyrna copy in the Aphytis copy, indicates that we should be thinking of no fewer than two Coinage decrees».

¹³¹ T.J. FIGUEIRA, “Reconsidering the Athenian Coinage Decree», «AIn» 52, 2006, 11-19, 23-27.

decreto precedente che si decideva di integrare, modificare o anche soltanto ripubblicare¹³².

10. A quest'ultimo proposito vanno considerati anche due ulteriori fenomeni, da un lato la ripubblicazione in forma monumentale dopo il 403/2 di decreti le cui stele erano state abbattute dai Trenta Tiranni, dall'altro i dossier di testi che riunivano documenti approvati in diversi momenti ma coerenti e legati da un filo che li accomunava sul piano tematico. Nel primo caso sono noti complessivamente almeno otto decreti che fanno esplicito riferimento, nella formula di motivazione, alla distruzione della stele da parte dei Trenta come movente per la ripubblicazione epigrafica dei documenti anche, si può presumere, ad una certa, non minima distanza di tempo (*IG I³ 227* [= *OR 157*] e *229*; *OR 177, B*; *IG II² 13* con *addenda*, p. 655 + *SEG 40, 54*; *IG II² 52*; 66, fr. c + *SEG 14,40*; *Agora XVI, 37, 39* e 45)¹³³. Non possiamo naturalmente essere certi in tutti i casi che la copia utilizzata per la nuova trascrizione lapidea del documento fosse stata recuperata nell'archivio¹³⁴. In alcuni dei decreti è previsto ad esempio che i costi dell'iscrizione dovessero essere a carico di uno degli onorati (*OR 177*; *Agora XVI, 37*) e si potrebbe quindi pensare che questi dovesse fornire anche la copia, presumibilmente custodita nell'ambito della famiglia, del decreto, sebbene vada anche sottolineato che la ripubblicazione avveniva sempre sotto stretto controllo pubblico a cura del *grammateus tes boules*.

Quanto ai dossier è noto soprattutto quello dei quattro decreti concernenti la *polis* di Metone in Macedonia che vennero approvati tra il 430/29 e il 424/3 e iscritti tutti insieme, come un testo composito, sulla medesima stele, come indicato dal «titolo» scritto con caratteri più grandi (ll. 1-2: *Μεθωναίων [ἐκ*

¹³² *IG I³, Index, s.v. πρότερος*, pp. 1130-1131. MATTHAIUO 2000, 241-242, propone di integrare l'espressione *πρότερον ψήφισμα* nelle linee superstiti del primo documento inciso sulla stele del decreto proposto da Alcibiade in onore di Polypeithes di Sifno, datato 422/1 ma pubblicato (o ripubblicato), come si è visto, dopo il 403/2 (vd. *supra*, § 5). In *IG I³ 126* (con *addenda*, p. 949), per citare un altro esempio, tutto fa pensare che l'onorato (Polypos di Gortina o Gortynia (?)), al momento dell'approvazione del decreto nel 405/4 fosse già *proxenos* ed *euergetes* del *demos* ateniese e che il decreto non facesse altro che disporre l'iscrizione della prossenia su una stele: l'attribuzione dello *status* di prosseno e l'onore dell'iscrizione che dava a esso pubblicità sembrerebbero perciò in questo caso separati nel tempo (cfr. M.B. WALBANK, *Athenian Proxenies of the Fifth Century B.C.*, Toronto, Sarasota 1978, 473-474; H.A. REITER, *Athen und die Poleis des Delisch-Attischen Seebundes. Die Proxenoï und Euergetai des attischen Demos in den Poleis des Delisch-Attischen Seebundes im Licht der attischen Proxenie- und Euergetiesbeschlüsse des 5. Jahrhunderts v. Chr.*, Regensburg 1991, 234-237, nr. 32). Vd. anche *supra*, § 7, nt. 109, a proposito di *IG I³ 35*.

¹³³ CULASSO GASTALDI 2003a, 244-248; SHEAR 2011, 176-177, 235-238. Per una lista dei testi vd. *IG I³*, p. 196 (e *addenda*, p. 956). Cfr. anche MACK 2015, 94-95.

¹³⁴ RHODES 2001, 138-139.

Πιερ]ίας· [Φ]αίνιππος Φρουνίχο ἐγραμμάτ[ευε]), nello stesso 424/3 (*IG I³* 61 = OR 150), ma va rilevato come in un articolo del 2000 Harold B. Mattingly abbia compilato una lista di 19 esempi nell'epigrafia attica di V secolo in cui un decreto sia seguito sulla pietra da un altro testo a comporre una sorta di dossier tematico¹³⁵. Di grande interesse ai nostri fini, seppure non considerato da Mattingly, è in particolare *IG I³* 98 (= OR 173), un decreto in onore del *proxenos* ateniese Pitofane (di Caristo?)¹³⁶, approvato al tempo dell'oligarchia nel 411, che disponeva la ripubblicazione di un precedente provvedimento a favore dello stesso personaggio (ll. 12-15: τὸ ψήφισμα τὸ πρόψηφισμένον ἀὐτῶι ἀναγράψαι ἐν στῆλῃ λιθίνῃ τὸν γραμματέα τῆς βολ[ῆς τὸν νῦν γραμμα]τεύοντα καὶ καταθῆ[ναι ἐν πόλει]) evidentemente votato ancora al tempo della democrazia. Seguiva poi un terzo decreto, presumibilmente in onore dello stesso Pitofane, iscritto sulla stele da un'altra mano nel 399/8 (l. 29: ἐπὶ Ἀριστοκράτους ἄ[ρχοντος]), posto sotto quello del periodo dell'oligarchia. Ne emerge di conseguenza un quadro di sorprendente continuità in cui Pitofane, già *proxenos* ateniese, venne riconosciuto come tale anche sotto il regime dei Quattrocento (o dei Cinquemila), che gli attribuì ulteriori privilegi (tra cui l'iscrizione sulla stele del primo decreto, presumibilmente ritrovato e consultato nel *Bouleuterion*), per essere poi fatto nuovamente oggetto di elogio pubblico quando la democrazia era stata da qualche anno ristabilita¹³⁷.

11. In questo contesto va ripresa in considerazione anche la questione dell'origine e della funzione dei «titoli epigrafici», che per lo più riportano il nome del segretario ma qualche volta, come nel caso del dossier su Metone o di quello su Neapolis in Tracia (*IG I³* 101 = OR 187), indicano anche l'«oggetto» del documento, incisi con lettere di dimensioni più grandi di quelle del resto dell'iscrizione (*IG I³* 21, 61, 65, 66, 68 [[ὄφελ]έμα[τα καὶ πρᾶξι]ς φόρο,

¹³⁵ H.B. MATTINGLY, "The Athena Nike Dossier: *IG I³* 35/36 and 64 A-B", «CQ» 50, 2000, 604. Mattingly nota che in questi casi «virtually all the gaps are short, never more than a few years». Per la possibilità che anche *IG I³* 11 contenesse più di un testo cfr. ora MATTHAIOU 2011, 65 e 67-70 (OR 166), il quale pubblica un nuovo frammento che, qualora si collocasse al di sopra di quelli da tempo noti, potrebbe appartenere al testo dell'originario trattato di alleanza stretto al tempo di Lachete «which was possibly written on the upper missing part of the stele» (70).

¹³⁶ OR 173.

¹³⁷ MACK 2015, 96: «*IG I³* 98 paints a vivid picture of honorific continuity, despite the political vicissitudes of late fifth-century Athens. Pythophanes, already *proxenos* of Athens, was recognised by the oligarchic regime of the Four Hundred (or Five Thousand) which granted him additional honours, including inscription of the original decree on the stone. Subsequently... in 399/8 the democracy, once again in power, added yet another decree in his praise, which was inscribed below the oligarchic one».

Meritt], 71 [τά[χσι]ς [φ]ό[ρο]], 72, 75, 78, 82, 86, 91, 92, 97 [[Εὐ]ρυτίονος Ἐρχομεν[ί]ο προξένο καὶ εὐεργέτο], 101 [[N]εο[π]ολιτανῶ[ν] [τ]ῶμ παρὰ Θάσ[ον]], 127). In *The Athenian Boule* Peter Rhodes sosteneva che mentre i prescritti dei decreti devono essere interpretati come «a kind of running headline from the secretary's minute book», e deriverebbero quindi dalla copia del documento elaborata dal segretario, i «titoli» venivano invece aggiunti per far sì che l'iscrizione potesse essere più agevolmente identificata («for purposes of identification»), si intende tra le tante erette nella città¹³⁸. Tale esegesi è certamente plausibile e, nei limiti delle nostre conoscenze, convincente ma non si dovrebbe neppure escludere la possibilità che il titolo epigrafico non facesse che riprodurre una nota già presente sulla copia d'archivio del documento, o nella forma di una *scriptura exterior* sul papiro o in quella di un'etichetta in qualche modo fissata sulla tavoletta di legno o sul *diptychon*. In altri termini, l'indicazione del nome del segretario e/o del contenuto del decreto avrebbe sì consentito l'identificazione del documento ma questa volta all'interno dell'archivio, così da riflettere il modo in cui questo era organizzato e i testi erano in esso riposti.

12. Al termine di questa discussione mi sembra perciò di poter sostenere che, nel dibattito sul rapporto tra oralità e litterazione nell'Atene del V secolo, il ruolo della scrittura «pubblica» è stato almeno in parte sottovalutato. Quanto meno dalla metà del secolo la crescente complessità delle pratiche politiche, amministrative e finanziarie connesse non soltanto alla gestione della città ma anche a quella, ugualmente complessa, dell'impero fece sì che i cittadini ateniesi – o quanto meno quelli che non sceglievano di condurre una vita da *apragmones* ed erano coinvolti negli affari della città tanto al livello della *polis* ma, sottolineerei più di quanto non si faccia normalmente, anche a quello del *demos* – in maniera crescente si trovarono a doversi confrontare con le molteplici forme di utilizzazione della scrittura a livello pubblico¹³⁹. I documenti e le registrazioni scritte erano in altri termini in qualche modo inevitabilmente parte del «paesaggio» e della prassi della vita quotidiana di un individuo.

¹³⁸ RHODES 1972, 135, da confrontare con RHODES, LEWIS 1997, 18-19, dove viene precisato che il titolo («heading») «would help identify the inscription among the many set up in the city».

¹³⁹ M. FARAGUNA, «Alle origini dell'*oikonomia*: dall'Anonimo di Giamblico ad Aristotele», «RAL» s. IX, 5, 1994, in part. 572-576; THOMAS 1994; L. KALLET-MARX, «Money Talks: Rhetor, Demos, and the Resources of the Athenian Empire», in OSBORNE, HORNBLLOWER 1994, 227-251. Vd. anche l'ampio e dettagliato commento a Thuc. 2,13 in U. FANTASIA, *Tucidide, La guerra del Peloponneso. Libro II*, Pisa 2003, 265-293. Cfr. inoltre D.M. PRITCHARD, «Les dépenses publiques dans l'Athènes démocratique: 200 ans après August Böckh», «REA» 120, 2018, 385-405.

Tale constatazione non può d'altra parte mancare di avere implicazioni più ampie anche per quanto riguarda il *modus operandi* degli storici antichi e i metodi con cui questi conducevano le loro indagini e raccoglievano le informazioni per le loro «ricerche». Il tema è certamente troppo vasto per poter essere affrontato qui in maniera sufficientemente approfondita, ma, poiché in questo capitolo mi sono concentrato sul V secolo, vorrei soffermarmi brevemente sul caso di Tucidide.

La bibliografia moderna sull'uso dei documenti in Tucidide è straordinariamente estesa, e per certi versi anche scoraggiante considerata la sua vastità, dal momento che sin già dal XIX secolo gli studiosi si sono posti la questione delle ragioni per cui Tucidide non sembra avere dedicato, nei capitoli metodologici, riflessioni specifiche allo statuto dei «documenti», e, di conseguenza, rimane controverso se egli li sussumesse tra i *logoi* (ἄσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι) o tra gli *erga* (1,22), ovvero, in alternativa, se egli non ne facesse menzione per la semplice ragione che essi rimanevano in realtà ben lontani dal suo orizzonte concettuale¹⁴⁰. Un altro problema a questo strettamente connesso è quello della ragione per cui l'inserzione di documenti (nella fattispecie, accordi scritti pertinenti a tregue, trattati o alleanze) riportati in maniera letterale nel testo sia una caratteristica esclusiva dei libri IV, V e VIII e, in particolare, se tale uso possa essere considerato un segno dell'incompiutezza dell'opera di Tucidide, che nell'ipotetica versione finale li avrebbe integrati e amalgamati sul piano stilistico nella narrazione¹⁴¹, o rifletta invece la volontà dello storico di sperimentare nuove tecniche narrative, o al fine di creare un effetto di maggior precisione nel racconto e offrire al lettore, sul piano conoscitivo, tutti gli elementi utili per mettere a confronto (e a contrasto) il quadro diplomatico e giuridico, da un lato, e l'effettivo svolgimento degli eventi¹⁴², dall'altro, o, in maniera diversa, per intenti e finalità soprattutto di carattere letterario, per

¹⁴⁰ Si vedano, tra i lavori più recenti, C. MEYER, *Die Urkunden im Geschichtswerk des Thukydides*, München 1970², 96-97; MÜLLER (F.L.) 1997, 112-129; C. ZIZZA, "Tucidide e il tirannicidio: il buon uso del materiale epigrafico", «AFLS» 20, 1999, 1-22; PORCIANI 2003.

¹⁴¹ KIRCHHOFF 1895; GOMME *et alii* 1981, 361-383, in part. 374-375, 383 (cf. 383: «Though other views can be and have been taken, the documents in iv-v and viii seem to be out of scale in relation to Thucydides' regular narrative method, and to introduce unexplained detail in an uncharacteristic way. This might represent the deliberate adoption of a new method, or the full verbatim documents might in the final version have been replaced by shorter summaries. The latter appears to me very much more likely. The documents may have been placed where they stand as a provisional measure; or possibly the editor, finding at these points two versions, the full text and a briefer summary, thought it right to cancel the shorter version and have the fuller one copied»); MÜLLER (F.L.) 1997.

¹⁴² Hornblower, *Commentary*, II, 1996, 113-119 («The documents are an extreme case of Thucydides' desire to get small things right, and to emphasise that he had done so» [117]); cfr. anche, con accenti diversi, BEARZOT 2003, 272-278.

citare W.R. Connor, «to underline the discrepancy between professions of enduring stability and the rapidly shifting reality of events»¹⁴³.

Al di là di ciò, la dottrina prevalente è in ogni caso quella secondo cui Tucidide avrebbe fatto uso di iscrizioni e materiale documentario soprattutto in relazione alla storia meno recente, mentre per la storia contemporanea egli avrebbe fatto affidamento sui racconti di testimoni oculari e personaggi che avevano partecipato agli eventi, i quali potevano essere interrogati direttamente e le cui versioni dei fatti e delle motivazioni ad essi sottese potevano a loro volta più facilmente essere messe a confronto e sottoposte a verifica¹⁴⁴. In un suggestivo articolo R. Lane Fox ha anzi cercato di ricostruire, in questa prospettiva, come Tucidide sarebbe in concreto venuto in possesso delle copie dei nove documenti trascritti integralmente nella sua opera in virtù dei suoi contatti personali con rappresentanti dell'élite spartana, in larga parte, anche se non sempre, in occasione delle sue visite a Sparta e nel Peloponneso durante il periodo dell'esilio¹⁴⁵. Le conclusioni dello studioso sono in particolare che *a*) in Tucidide la narrazione appare nel maggior grado basata su documenti proprio là dove emergono nel modo più chiaro i rapporti con i suoi informatori, al punto che i documenti inseriti nel testo gli sarebbero giunti esclusivamente attraverso quel «personal type of research» che egli descrive in maniera pregnante nei capitoli metodologici (1,21-22); *b*) nessuno dei documenti inseriti nel testo sarebbe derivato da ricerche effettuate negli archivi di Atene e, anzi, si deve assumere che Tucidide, a differenza dei suoi «colleghi» storici moderni, non si sarebbe mai neppure avvicinato ad un archivio¹⁴⁶.

Non è naturalmente escluso che Lane Fox possa avere ricostruito in maniera corretta, nel suo brillante saggio, i movimenti attraverso il mondo greco di persone e documenti individuando di volta in volta la fonte di questi

¹⁴³ W.R. CONNOR, *Thucydides*, Princeton 1984, 144-147, 217-219; nello stesso senso vd. anche T. ROOD, *Thucydides. Narrative and Explanation*, Oxford 1998, 91-93. Per una lettura in chiave letteraria delle lettere presenti nell'opera di Tucidide, in particolare della lettera di Nicia (7,10-16), cfr. CECCARELLI 2013, 136-149. Interessanti considerazioni sul rapporto tra le mutate forme della diplomazia greca nel periodo della guerra del Peloponneso e le caratteristiche peculiari della narrazione tucididea nei libri VIII e V in F. GAZZANO, «Lettere dal fronte: diplomazia e trame personali nei primi anni della guerra ionica (413-410 a.C.)», «Histos» 14, 2020, 35-69.

¹⁴⁴ SMARCZYK 2006, 512; P.J. RHODES, «Documents and the Greek Historians», in J. MARINCOLA, ed., *A Companion to Greek and Roman Historiography*, I, Malden (MA) 2007, 58-60.

¹⁴⁵ LANE FOX 2010; vd. anche, con riferimento a 5,43 (cfr. *IG I³ 83 = OR 165*), CLARK 1999.

¹⁴⁶ LANE FOX 2010, 25: «in the history of his own times Thucydides is most 'documentary' when his researches are still most interpersonal. The documents he includes arrived only by the personal type of research which he discussed at 1.21. That is why they did not attract separate emphasis there as a special technique... none of these documentary texts depended on access to, and work in, archives at Athens. Unlike Ranke, inspired by the archives in Venice in the 1870s, Thucydides never went near a documentary store or deposit».

ultimi negli interlocutori spartani di Tucidide, in particolare in Lica figlio di Arcesilao che lo storico avrebbe incontrato a distanza di tempo in più occasioni (conviviali), sebbene vada sottolineato che in passato era stato argomentato con uguale plausibilità che la fonte, e quindi l'interlocutore dello storico, potesse invece essere Alcibiade¹⁴⁷. Appare perciò inevitabile dover lasciare il problema dell'origine del materiale documentario in Tucidide senza risposta, così come del resto non riceviamo mai notizie sicure neppure sull'identità dei suoi informatori orali. Il punto debole dell'approccio, oserei dire, minimalistico di Lane Fox risiede tuttavia nel fatto che egli si concentri soltanto sui nove documenti pertinenti ad accordi interstatali riportati *verbatim* nel testo, mentre risulta chiaro che Tucidide direttamente o indirettamente attinse le sue informazioni da un numero ben più ampio di documenti (e di tipologie di documenti) comprendente anche decreti, lettere, giuramenti, oracoli e liste¹⁴⁸. Forse non senza una certa esagerazione, L. Canfora ha sottolineato che il testo di Tucidide «pullula» di decreti «latenti» che non vengono trascritti *verbatim* bensì riportati per sommi capi e soprattutto incorporati nella narrazione, e questo per la semplice ragione che Tucidide sarebbe stato selettivo anche con riferimento ai tipi di documenti utilizzati e, coerentemente con il proposito di raccontare la storia di una guerra, avrebbe offerto il testo integrale soltanto di trattati internazionali¹⁴⁹. Analogamente, in un articolo recente U. Fantasia ha sostenuto con argomenti persuasivi l'origine documentaria della lista degli alleati navali di Sparta inserita a 2,9,3 che lo storico avrebbe ricavato da un'iscrizione dedicatoria del portico degli Ateniesi nel santuario di Delfi¹⁵⁰. La corretta inferenza è quindi quella che il materiale documentario raccolto da Tucidide non possa derivare solamente dai suoi contatti personali ma debba essere stato acquisito attraverso un ventaglio di modalità diverse che variano

¹⁴⁷ KIRCHHOFF 1895, 143-147; BRUNT 1952, 65-80 (= 1997, 22-34).

¹⁴⁸ Per una rassegna sistematica, e un'analisi equilibrata, dei documenti utilizzati da Tucidide e delle loro tipologie vd. BEARZOT 2003. Sulla lettera di Nicia (7,11-15) cfr. più recentemente Hornblower, *Commentary*, III, 557-568; R.D. LUGNBILL, "The Letter of Nicias. Document or Fiction?", «*Athenaeum*» 103, 2015, 390-416.

¹⁴⁹ CANFORA 1990, 205-206: «Ma vi sono, ovviamente, anche le deliberazioni delle assemblee: quali quelle che prepararono l'attacco contro Siracusa, delle quali Tucidide dà una descrizione minuziosa, ma dei cui deliberati fornisce soltanto i sommi capi (VI 8,2; 26,1). Da questo punto di vista si può anzi osservare che il testo tucidideo *pullula* di decreti «latenti»... ovvero stringatamente abbozzati e incorporati nel contesto narrativo al punto di influenzarne lo stile... Se dunque solo in quei casi e solo di quei documenti viene fornita una trascrizione integrale, ciò non dipenderà da un loro eccezionale rilievo, ma, sembrerebbe, innanzitutto dalla scelta tucididea di dare il testo integrale *soltanto nei casi di trattati internazionali*: una scelta coerente con il proposito di scrivere la storia di una guerra, non una storia generale».

¹⁵⁰ U. FANTASIA, "Tucidide, Pausania e l'iscrizione nel portico degli Ateniesi a Delfi", «*Klio*» 96, 2014, 437-454.

dalla lettura attenta di iscrizioni alla consultazione di copie conservate in archivio, al resoconto orale da parte di informatori e, infine, a quanto era parte del patrimonio di conoscenze collettive ampiamente diffuse e condivise.

Al fine di prendere in considerazione a titolo di esemplificazione alcuni passi specifici mi soffermerò in particolare su tre casi che mi sembra possono assumere valore paradigmatico:

- 1) Thuc. 5,41: il documento inserito in questo spesso trascurato luogo tucidideo riporta la bozza di un trattato (σπονδαί) tra Argo e Sparta negoziato nell'anno 420. Esso comprende all'inizio la proposta di un accordo per risolvere mediante un arbitrato l'annosa disputa riguardante il possesso del territorio di confine della Cinuria (περὶ τῆς Κυνουρίας γῆς)¹⁵¹. Come si apprende dai successivi capitoli, il rapido mutamento del quadro politico internazionale fece tuttavia sì che gli Argivi in breve tempo decidessero di cambiare direzione e ricercare l'alleanza con Atene (5,44,1-2). L'accordo per questa ragione non fu mai concluso e rimase di conseguenza nell'immediato lettera morta (per la successiva alleanza [σπονδαί καὶ ξυμμαχία] tra le due città vd. 5,77-79). Va notato che i contenuti del trattato proposto da Argo (οἱ Ἀργεῖοι πρέσβεις τάδε ὁμῶς ἐπηγάγοντο τοὺς Λακεδαιμονίους ξυγχωρῆσαι), parafrasato con accuratezza nel testo, appaiono formulati con terminologia tecnica. In particolare, secondo Tuciddide, gli Spartani «giacché desideravano a tutti i costi che Argo fosse loro amica acconsentirono alla richiesta degli ambasciatori e sottoscrissero il trattato» (5,41,3: ξυνεχώρησαν ἐφ' οἷς ἠέλιον καὶ ξυνεγράψαντο). Il verbo ξυνεγράψαντο è per noi cruciale perché, pur non fornendo indicazioni riguardo al modo con cui Tuciddide aveva appreso dei contenuti della bozza di accordo, rivela nel modo più chiaro che le condizioni che dovevano regolare le σπονδαί erano state formalizzate in un documento scritto. Dal momento che, come abbiamo visto, i negoziati non furono in seguito ratificati da Argo e l'accordo non ebbe di fatto mai vigore, se ne deduce che la conoscenza del documento da parte di Tuciddide non può essersi basata su un testo iscritto su stele bensì assai più plausibilmente su una copia d'archivio¹⁵². Come suggerito

¹⁵¹ Sull'arbitrato come strumento di politica internazionale caratteristico di Argo già in età classica vd. Hornblower, *Commentary*, III, 96-97 (con riferimento a OR 126 [riguardo a cui vd. *supra* § 2]; Thuc. 5,79,4-80,1).

¹⁵² BEARZOT 2003, 272-273 con nt. 25 e 275-276, che rimanda per un confronto a Thuc. 4,16, il resoconto sulle trattative tra Atene e Sparta sul tema dei soldati spartani bloccati sull'isola di Sfacteria, «resoconto che, nella parafrasi, reca tracce di terminologia tecnica e che, essendo le trattative abortite, dovrebbe basarsi su un documento d'archivio». Nello stesso senso, con riferimento

da C. Bearzot, «si ha l'impressione di trovarsi di fronte a quel materiale informativo di area peloponnesiaca che Tucidide, in V 26, 5, dichiara di aver avuto a disposizione καθ' ἡσυχίαν a motivo dell'esilio»¹⁵³.

- 2) Thuc. 4,118-119: documento relativo alla tregua (ἐκεχειρία) di un anno siglata da Spartani (con i loro alleati) e Ateniesi (a loro volta con gli alleati [4,119,1]) nell'intento di discutere proposte miranti a porre fine alla guerra (118,13: καθ' ὅ τι ἔσται ἡ κατάλυσις τοῦ πολέμου). Il documento riportato *verbatim* da Tucidide può a prima vista apparire come un centone, o un «groviglio», piuttosto confuso di testi diversi. Come tuttavia dimostrato da Elias Bickerman in una magistrale analisi del passo, il documento tucidideo si rivela pienamente coerente e rigoroso nella sua *ratio* diplomatica¹⁵⁴. Esso consiste di tre sezioni, o «atti», separate: a) il testo della tregua proposta da Sparta con una dettagliata e accurata specificazione delle condizioni e delle implicazioni territoriali sulla base dello *status quo* (118,4: ἐπὶ τῆς αὐτῶν μένειν ἑκατέρους ἔχοντας ἄπερ νῦν ἔχομεν) (4,118,4-9)¹⁵⁵; b) il decreto del *demos* ateniese, completo di prescritto, proposto da Lachete che accettava i termini della tregua e indicava nel quattordicesimo giorno del mese di Elafebolione il momento a partire dal quale essa sarebbe stata in vigore (4,118,11-14); c) la ratifica dell'accordo da parte degli Spartani il 12 del mese di Gerastio e la lista completa di nome e patronimico di coloro che avevano pronunciato il giuramento sia da parte degli Spartani e dei loro

a Thuc. 5,77-79, A. ESU, "Divided Power and EYNOMIA: Deliberative Procedures in Ancient Sparta", «CQ» 67, 2017, 366-367: «Thucydides... reports the draft and the final version of a copy of an international treaty, which perhaps he consulted during his period of exile. In the Spartan proposal, only the Assembly is mentioned, but it is clear that some probouleutic body... must have introduced the motion to the Assembly... In this case, Thucydides might have consulted an archival copy, because it seems implausible that the Spartans or the Argives had inscribed on stone a copy of the preliminary proposals».

¹⁵³ BEARZOT 2003, 275-276. Nel passo esaminato (5,41,3) l'osservazione tucididea secondo cui τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις τὸ μὲν πρῶτον ἐδόκει μωρία εἶναι ταῦτα potrebbe far pensare che lo storico venne a conoscenza delle trattative attraverso un resoconto orale. Le clausole dell'accordo riportate pressoché letteralmente al 5,41,2 sono tuttavia un argomento forte per assumere che Tucidide avesse effettivamente visto una copia del documento. Sulle dichiarazioni tucididee riguardo al periodo dell'esilio in 5,26,5 vd. ora Hornblower, *Commentary*, III, 50-53, con discussione della precedente bibliografia.

¹⁵⁴ E.J. BICKERMAN, "La trêve de 423 av. J.-C. entre Athènes et Sparte", «RIDA» 1, 1952, 199-213 (= 1985, 357-371), non citato da Hornblower, *Commentary*, II, 356-362 nel suo commento *ad loc.*; cfr. anche CANFORA 1990, 206-215; PORCIANI 2003.

¹⁵⁵ Per una discussione dei dettagli delle clausole territoriali previste dal documento vd. Hornblower, *Commentary*, II, 365-368. Sulle prime due clausole della proposta peloponnesiaca relative al santuario di Delfi (4,118,1-2), verisimilmente sollecitate da Atene come condizione preliminare alla discussione della tregua, cfr. M. MARI, "Tucidide e l'anfizionia di Delfi", «BCH» 130, 2006, 236-238.

alleati sia da parte degli Ateniesi (nel caso specifico rappresentati da tre strateghi, tra i quali Nicia¹⁵⁶).

Proprio quest'ultimo elemento è per noi di grande rilievo perché rimanda al fatto che Tucidide deve avere con ogni probabilità consultato il documento originale. Di norma, infatti, nelle iscrizioni ateniesi i nomi di coloro che erano stati prescelti per giurare i termini di un'alleanza o di un trattato, e fungere quindi da «firmatari» e garanti dell'accordo, non sono mai indicati¹⁵⁷. Da 4,122,1 veniamo inoltre a sapere i nomi degli ambasciatori, Aristonimo per Atene e, significativamente, Ateneo figlio di Perikleidas (cfr. 4,119,2) per Sparta, che avrebbero dovuto annunciare la tregua (οἱ τὴν ἐκεχειρίαν περιαγγέλλοντες) nella regione della Calcidica, dove in particolare Scione nel frattempo aveva fatto defezione passando dalla parte di Brasida (4,120,1: Σκιώνη ἐν τῇ Παλλήνῃ πόλις ἀπέστη ἀπ' Ἀθηναίων πρὸς Βρασίδαν), e che furono, si può presumere, coloro che poi trasmisero il documento a Tucidide, allora probabilmente in esilio in Tracia¹⁵⁸.

Due ulteriori punti meritano di essere sottolineati a questo proposito: il primo è che il testo composito della tregua tra Sparta e Atene del 423 pervenutoci nella narrazione tucididea può essere considerato su un piano più generale come il riflesso di pratiche documentarie che dovevano essere correnti nelle relazioni internazionali nel mondo greco e consente perciò uno sguardo su documenti scritti che certamente dovevano esistere in antico ma che non venivano di norma iscritti su materiale durevole e non sono quindi conservati. Si tratta di fatto di un dossier unitario di testi riguardanti un certo argomento comparabile a quello dei decreti relativi a Metone. Il secondo punto è che la scelta della trascrizione integrale, *verbatim*, dei termini della tregua, nonostante la loro chiara provvisorietà, risultava pienamente funzionale alla narrazione degli eventi successivi, se è vero che la questione della data della secessione di Scione, se la città avesse cioè defezionato prima o dopo che la tregua era entrata in vigore, divenne immediatamente causa di ulteriori controversie e nuovi preparativi militari da parte di Atene (4,122,3-6). Si può quindi assumere che queste siano state le ragioni storiografiche,

¹⁵⁶ Per gli strateghi ateniesi del 424/3 vd. DEVELIN 1989, 132-133.

¹⁵⁷ A.W. GOMME, *A Historical Commentary on Thucydides*, III, Oxford 1956, 605-606.

¹⁵⁸ Chi dei due in particolare fosse entrato in contatto con Tucidide rimane discusso: cfr. rispettivamente CANFORA 1990, 214 (Aristonimo); LANE FOX 2010, 20-21 (Ateneo). Sull'iter procedurale e documentale che portava alla conclusione di accordi internazionali vd. *infra*, II.5.1, nt. 1.

conoscitive (e quindi non meramente letterarie) per l'inserzione del dossier di documenti nella narrazione¹⁵⁹.

- 3) Thuc. 6,6,2-3; 8,1-3; 26,1: assemblee e decreti ateniesi in preparazione dell'invio della spedizione in Sicilia del 415¹⁶⁰. I contenuti delle mozioni votate dall'assemblea sono riassunti da Tucidide con l'uso di formule apparentemente appartenenti al linguaggio tecnico-istituzionale (6,8,2: καὶ τᾶλλα τὰ ἐν Σικελίᾳ πράξαι ὅπη ἂν γιγνώσκωσι ἄριστα Ἴ�θηναίους; 26,1: περὶ τοῦ παντὸς πλοῦ τοὺς στρατηγούς πράσσειν ἧ ἂν αὐτοῖς δοκῆ ἄριστα εἶναι Ἀθηναίους). Questo non è tuttavia un argomento sufficiente per suffragare l'ipotesi di un'origine archivistica delle informazioni perché è fuor di dubbio che lo storico dovesse avere una certa familiarità con tale terminologia e, in linea teorica, avrebbe potuto agevolmente riformulare *a posteriori* in forma di decreto con il lessico appropriato le informazioni che aveva raccolto¹⁶¹.

Un ulteriore elemento di complicazione è costituito dal fatto che nella documentazione epigrafica sono conservati dei frammenti di iscrizione pertinenti alla spedizione siciliana che paiono contenere elementi non sempre del tutto concordanti con il racconto di Tucidide (*IG I³ 93 = OR 171*)¹⁶², e che la stessa interpretazione di Thuc. 6,6,2, in cui gli ambasciatori di Segesta si appellano ad una precedente alleanza (con Eggesta stessa o con Leontini?)¹⁶³, rimane discussa, al punto che secondo alcuni studiosi

¹⁵⁹ BEARZOT 2003, 272-278.

¹⁶⁰ Per una ricostruzione delle dinamiche politiche interne alla città in rapporto allo svolgersi delle due assemblee descritte da Tucidide vd. S. CAGNAZZI, "Decreti dell'assemblea popolare ateniese in Erodoto e Tucidide", «MGR» 9, 1984, 31-37.

¹⁶¹ Cfr. a questo proposito CHANIOTIS 2015b, 682-683.

¹⁶² Per una discussione dell'importanza di questi frammenti epigrafici e del problema se essi possano essere veramente messi in rapporto con le assemblee del 415 si confronti L. KALLET, *Money and the Corrosion of Power in Thucydides. The Sicilian Expedition and Its Aftermath*, Berkeley, Los Angeles, London 2001, 184-193, che ricollega l'iscrizione ai rinforzi inviati in Sicilia sotto il comando di Demostene nel 413, con Hornblower, *Commentary*, III, 312-314, che ribadisce la data tradizionale del 415. Nello stesso senso, con una certa forza, OR, 427-429, che evidenziano le concordanze puntuali con i particolari del racconto tucidideo e sottolineano come «[d]espite claims that the content of the inscription conflicts with the tone of Thucydides, the unusual and detailed publication here might be held to support Thucydides' picture of an exceptionally involved political background».

¹⁶³ Thuc. 6,6,2: ὥστε τὴν γενομένην ἐπὶ Λάχης καὶ τοῦ προτέρου πολέμου Λεοντίνων οἱ Ἐγέσταῖοι ζυμμαχίαν ἀναμιμνήσκοντες τοὺς Ἀθηναίους ἐδέοντο σφίσι ναῦς πέμψαντες ἐπαμῦναι. Per una ampia ed efficace discussione dello *status quaestionis* vd. Hornblower, *Commentary*, III, 303-307, il quale, traducendo il passo con «[t]he Eggestaians reminded the Athenians of the alliance which the latter had made with the Leontinoi under Laches in the former war...», conclude che «Th. was wrong about Eggesta». Personalmente ritengo che l'esegesi del luogo tucidideo recentemente offerta, con approfondita discussione degli aspetti linguistici, da MATTHAIU

o Tucidide era semplicemente mal informato sugli eventi o egli avrebbe deliberatamente evitato di menzionare il trattato con lo scopo di dimostrare che «la spedizione siciliana era stata intrapresa in un clima di improvvisa follia senza un'adeguata preparazione diplomatica»¹⁶⁴. La conclusione più probabile è quindi che Tucidide, che nel 415 era sicuramente lontano da Atene, avesse basato la sua narrazione degli eventi su una relazione orale, la cui fonte è stata ad esempio identificata da P.A. Brunt nella figura di Alcibiade¹⁶⁵, e che le eventuali incongruenze nel racconto debbano essere ricondotte proprio alla natura delle informazioni che aveva raccolto.

Come rivelato dagli esempi qui discussi, appare quindi con una certa evidenza come Tucidide non fosse, in ultima analisi, alieno dal far ricorso ai documenti anche per la ricostruzione della storia contemporanea e come in certi casi egli li avesse utilizzati con intenti storiografici e per ottenere una maggiore precisione nell'esposizione, e non soltanto per finalità stilistiche o letterarie. Possiamo anche supporre che in altri casi, anche quando non aveva a disposizione – o non aveva accesso a – documenti scritti, egli poté usare il linguaggio tecnico dei decreti per rivestire di forme istituzionali le notizie che aveva ottenuto attraverso resoconti orali, ciò che di per sé costituisce un importante segnale rivelatore di una «mentalità documentaria». Tuttavia, mi sento di poter sottolineare, ciò non si rivela più di tanto sorprendente, e ciò proprio in virtù di quell'«abitudine documentaria» ateniese che ho cercato di ricostruire nelle pagine che precedono di questo capitolo.

2011, 60-66, sia persuasiva e che la traduzione debba quindi essere, come proposto dallo studioso greco, «[a]nd so the Eggestans, reminding the Athenians of the alliance [sc. between Athens and Eggesta] which had been made in the time of Laches and the former war of Leontinoi, asked them to send them ships to their relief». Gli ambasciatori di Eggesta avrebbero in altri termini richiamato specificamente il trattato già esistente tra le due città (e non quello con Leontini). Nello stesso senso vd. anche OR, 396-397. Come argomentato da Matthaïou, *IG I³ 11*, ora sicuramente datata al 418/7, non conteneva dopo il prescritto il decreto con il trattato di *symmachia* bensì soltanto disposizioni per lo scambio dei giuramenti ai fini del rinnovo; cfr. anche A.P. MATTHAÏOU, «Περὶ τῆς *IG I³ 11*», in MATTHAÏOU, MALOUCHEU 2004, 99-122; 2010a, 11-12 con fig. 3; AMPOLO, ERDAS 2019, 147-152 (*ISegesta* App. 2). Se il nuovo frammento dell'iscrizione si collocava al di sopra di quello da tempo noto, il testo del trattato concluso nel 427 al tempo di Lachete, durante la prima spedizione ateniese in Sicilia, potrebbe essere stato iscritto nella parte superiore della stele a formare ancora una volta un dossier (vd. *supra*, § 10).

¹⁶⁴ Le due possibilità sono entrambe presentate da Hornblower, *Commentary*, III, 306, da cui è tratta la citazione («The only possible explanations are that Thucydides and Diodorus' source did not know of the alliance, or else that for some reason they deliberately suppressed it... it is possible to think of reasons why Thucydides might have suppressed the alliance. Perhaps he wanted to enhance the impression that the Sicilian expedition was undertaken in a mood of sudden folly without proper diplomatic preparation»).

¹⁶⁵ BRUNT 1952.

8. «Accountability» e documenti epigrafici: il caso di rendiconti e inventarî

1. È largamente riconosciuto dagli studiosi che le εὐθύνας, il rendiconto cui erano tenuti i magistrati al termine del loro anno di carica, appartenevano a quell'articolato complesso di procedure e meccanismi istituzionali e giuridici che, non soltanto nella democrazia ateniese ma più generalmente nelle *poleis* del mondo greco, contribuivano a creare sul piano della prassi concreta un sistema di «checks and balances» e assicuravano la stabilità politica, facendo valere per chi ricopriva una carica pubblica l'obbligo di rispondere delle proprie azioni e del proprio operato (*accountability*) e garantendo in tal modo il principio di legalità (*rule of law*) (Aeschin. 3,1-23)¹. Nel VI libro della *Politica* Aristotele evidenzia in particolare, trattando delle magistrature «indispensabili» (ἀναγκαῖαι), che «poiché alcune cariche, anche se non tutte, amministrano molte delle pubbliche entrate, è necessario che ce ne sia un'altra per acquisire i conti e per verificarli, senza che questa amministri nessun altro fondo. I magistrati deputati a ciò sono chiamati revisori (*euthynoi*) da alcuni, contabili (*logistai*) da altri, ispettori (*exetastai*) da altri ancora e, infine, procuratori (*synegoroi*)» (*Pol.*, 1322b7-12: ἐπεὶ δὲ εἶναι τῶν ἀρχῶν, εἰ καὶ μὴ πᾶσαι, διαχειρίζουσι πολλὰ τῶν κοινῶν, ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι τὴν ληψομένην λογισμὸν καὶ προσευθυνοῦσαν, αὐτὴν μηδὲν

¹ Per un'utile rassegna dell'ampia gamma di procedure messe in atto nelle città greche per garantire il principio di responsabilità dei magistrati pubblici e per impedire che alcuni individui acquisissero eccessivi poteri politici all'interno della comunità vd. P. FRÖHLICH, "Governmental Checks and Balances", in BECK 2013, 252-266; cfr. anche EFSTATHIOU 2007, 113-124. Lo studio fondamentale sul controllo pubblico dei magistrati nella *polis* tra il IV secolo e il periodo ellenistico rimane quello di FRÖHLICH 2004. Sulla mancanza di fiducia di fronte all'azione dei magistrati quale atteggiamento di fondo già riflesso da una pluralità di leggi di epoca arcaica provenienti da larga parte del mondo greco vd. HARRIS 2006b.

διαχειρίζουσαν ἕτερον· καλοῦσι δὲ τούτους οἱ μὲν εὐθύνους οἱ δὲ λογιστάς οἱ δ' ἐξεταστάς οἱ δὲ συνήγορους)².

A riprova dell'importanza di tale forma di sorveglianza sull'attività dei magistrati³, Aristotele si sofferma in più luoghi della *Politica* sul principio che, qualunque fosse la forma di governo, la facoltà di eleggere le *archai* e di sottoporle al rendiconto (τὸ τὰς ἀρχὰς αἰρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν) dovesse inderogabilmente iscriversi nella sfera di competenza del *demos*, come viene ad esempio detto a 1274a15-17, in relazione al fatto che Solone aveva «concesso al popolo solo il potere strettamente necessario» (τὴν ἀναγκαιοτάτην ἀποδιδόναι τῷ δήμῳ δύναμιν)⁴. Tale insistenza, d'altra parte, pone nello stesso tempo la questione di quanto essa possa essere ritenuta compatibile con l'altra affermazione aristotelica nella *Costituzione degli Ateniesi* (8,4) secondo cui, al tempo di Solone, l'Areopago «si occupava della maggior parte degli affari politici più importanti» e «correggeva chi si rendeva colpevole avendo il potere di imporre multe e infliggere pene» (καὶ τοὺς ἀμαρτάνοντας ἡϋθουνεν κυρία οὖσα καὶ ζημιοῦν καὶ κολάζειν). Nel caso si propendesse per una risposta affermativa, il problema successivo, anch'esso piuttosto discusso, diventa poi quello di determinare quali fossero le rispettive competenze del *demos* e dell'Areopago e attraverso quali forme e meccanismi si configurasse la loro interazione nell'esercizio dell'*euthynein*⁵.

² Sul passo aristotelico vd. ora il commento di M.E. DE LUNA, in BERTELLI, MOGGI 2016, 637-640.

³ Si veda ad esempio Arist. *Pol.*, 1270b35-1271a6 (e 1272a33-39), dove il potere della *gerousia* a Sparta viene sottoposto a critica per il fatto di essere ἀνεύθυνος/ἀνυπεύθυνος (1271a5-6: διόπερ βέλτιον αὐτοὺς μὴ ἀνευθύνους εἶναι).

⁴ Cfr. anche, nello stesso senso, 1281b32-34: (non coinvolgere τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν πῶς essere pericoloso) διόπερ καὶ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς νομοθετῶν τάττουσιν ἐπὶ τε τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὰς εὐθύναις τῶν ἀρχόντων, «li ammisero alla scelta dei magistrati e all'esame del rendiconto dei governanti»; 1282a12-14, 26-27: (con una stretta associazione di) αἱ δ' εὐθύναι καὶ αἱ τῶν ἀρχῶν αἰρέσεις; 1298a3-7: κύριον δ' ἐστὶ τὸ βουλευόμενον... καὶ περὶ ἀρχῶν αἰρέσεως καὶ τῶν εὐθύνων; 1317b17-28; 1318b21-22: ἔτι δὲ τὸ κυρίου εἶναι τοῦ ἐλέσθαι καὶ εὐθύνειν ἀναπληροῖ τὴν ἔνδειαν, εἴ τι φιλοτιμίας ἔχουσιν, «E poi, quand'anche [i più] avessero qualche ambizione, il potere di eleggere e sottoporre a rendiconto basterebbe a soddisfare le loro esigenze...».

⁵ Il problema ruota intorno al significato da attribuire al verbo ἡϋθουνεν nel passo considerato, se cioè esso sia da interpretare in senso tecnico con riferimento specifico ai magistrati oppure si riferisse semplicemente, su un piano più generale, alla «correzione», «punizione» di chi si rendeva colpevole di reati. Per una discussione della questione, che è strettamente connessa a quella del significato delle riforme di Efialte, vd. R. ZELNICK-ABRAMOVITZ, "The Guardian of the Land. The Areopagos Council as a Symbol of Stability", in G. HERMAN, ed., *Stability and Crisis in the Athenian Democracy*, Stuttgart 2011, 104-106; PODDIGHE 2014, 195-197 («Anche per questa materia è plausibile che fino alle riforme di Efialte tutti i cittadini potessero muovere l'accusa contro i magistrati che avevano danneggiato il popolo, ma che fosse l'Areopago a doversi esprimere in via definitiva sulla legittimità delle accuse e quindi a dare il giudizio decisivo»); LODDO 2018, 105-113 («se, come credo, il senso di εὐθύνειν in *Ath. Pol.* VIII 4 vada inteso come 'correggere mediante

2. Se si lascia per ora da parte il problema delle origini delle *euthynai* nel sistema politico ateniese⁶, i meccanismi del funzionamento di questa istituzione, quali vengono riflessi dalle fonti di età classica, appaiono già attestati a partire dall'inizio del V secolo. Un decreto ateniese, purtroppo molto lacunoso, di recente pubblicazione che sembra contenere misure riguardanti i pritani e il pritaneo, forse da porre in connessione con le riforme di Efialte, in due occasioni fa riferimento alle *euthynai*, o perché un magistrato (l'εὐθυνοζ) doveva esaminare la condotta dei pritani o, qualora il verbo fosse nella diatesi media, perché egli stesso sarebbe stato soggetto a una multa di una certa somma di denaro nel caso non avesse esercitato le sue funzioni di controllo nel modo corretto (*SEG* 64, 29)⁷. Un documento approssimativamente contemporaneo, se non più antico, che conserva delle «leggi» (θέσμια) del demo attico di Scambonide, riporta sul lato B il testo di un giuramento in base al quale uno o più magistrati si impegnavano a custodire i fondi comuni (τὰ κοινά) e a trasmettere (ἀποδόσσο) «ciò che era appropriato» (τὸ καθεῖκον) alla presenza dell'εὐθυνοζ (παρὰ τὸν εὐθυνον) (*IG* I³ 244 = *OR* 107, B, ll. 3-21). Un'ulteriore clausola stabiliva inoltre che, qualora un magistrato (o dei magistrati) non avesse (o non avessero) trasmesso i fondi secondo quanto prescritto, sarebbe scattata una sanzione (B, ll. 15-21: *hó ti ãν τῶ[ν] κοινῶν μὲ ἀποδιδῶσιν : παρὰ τὸν εὐθυνο[ν π]ρὸ...*)⁸.

punizione'... si può ipotizzare che l'Areopago fosse coinvolto nella determinazione della pena, quando il *demos* in assemblea aveva considerato illecito il comportamento del magistrato» [112]). Cfr. anche R.W. WALLACE, *The Areopagos Council, to 307 B.C.*, Baltimore, London 1989, 53-55 («Even if Solon did not establish dikasteria, there is no reason why in some simplified procedure, the Ekklesia might not have been empowered to hear charges against the magistrates»); M. BRAUN, *Die Eumeniden des Aischylos und der Areopag*, Tübingen 1998, 41-49. Per un'analisi di Arist. [*Ath. pol.*], 2,2-8,4 si veda R.W. WALLACE, «Greek Oligarchy and the pre-Solonian Areopagos Council in [Aristotle] *Ath. Pol.* 2.2-8.4», «*Polis. The Journal for Ancient Political Thought*» 31, 2014, 191-205. Per un approccio improntato ad un forte scetticismo sulla tradizione relativa alle riforme di Efialte cfr. M. ZACCARINI, «The Fate of the Lawgiver. The Invention of the Reforms of Ephialtes and the *Patrios Politeia*», «*Historia*» 67, 2018, 495-512; HARRIS 2019a, 389-406.

⁶ Secondo HIGNETT 1952, 203-205, «[t]he government of Peisistratos was probably the first which was strong enough to enforce on the magistrates respect for the laws. Peisistratos is more likely to have been responsible for the institution of the εὐθυνοί than Solon», ma tale ipotesi appare scarsamente persuasiva alla luce delle numerose clausole presenti nelle leggi arcaiche che, in maniera ricorrente, minacciavano i magistrati con multe e sanzioni nel caso non avessero svolto i loro compiti in maniera appropriata e conforme alle leggi; cfr. in proposito HARRIS 2006b.

⁷ KAVVADIAS, MATTHAIOU 2014, 58-63, che datano l'iscrizione agli anni '60 o '50 del V secolo.

⁸ L'iscrizione è datata *ca.* 460 in *IG* I³ e *OR* 107, mentre secondo *AIO* 1020 sarebbe da datare «to the decades between the Persian Wars and *ca.* 450». Cfr. PIÉRART 1971, 572: «La présence d'εὐθυνοί dans la loi du dème des Scambonides, qui est antérieure à 460, permettait d'affirmer à coup sûr que les euthynes existaient déjà dans la constitution d'Athènes à cette époque. L'emploi formulaire de εὐθύνησθαι permet de remonter, avec certitude, jusqu'en 485/4, peut-être jusqu'à l'extrême fin du VI^e siècle». Vd. anche *AJUK* 4.1 (2019), 23-26, nr. 3.

Sebbene il testo purtroppo si interrompa bruscamente, il decreto di Scambonide pare formulare in maniera sufficientemente esplicita ciò che può essere ragionevolmente ritenuto implicito in un numero abbastanza elevato di decreti ateniesi del V secolo – a cominciare da *IG I³ 4*, le iscrizioni relative allo Hekatompedon (485/4), B, ll. 15-17: [ἐὰν δέ τις τ]ούτον τι δρᾶι : εὐθύνε[σθαι] *heκατόν* : δραχμῆσι καὶ τὸς ταμίας : ἐὰν ἔῴσ[ι] εὐθύνεσθαι] *heκατόν* δραχμῆ[σι]⁹ – in cui il verbo εὐθύνω compare nella diatesi passiva e in cui si prescrive che i magistrati che non avessero attuato le disposizioni del decreto dovevano «essere sanzionati» (εὐθύνεσθαι), con l'uso quindi del verbo ma senza alcun riferimento agli εὐθυνοί. Tuttavia, come ha recentemente sostenuto Adele Scafuro in uno studio delle occorrenze del verbo in tali decreti, l'uso di εὐθύνεσθαι presuppone *sempre* la presenza dell'εὐθυνοῦς così che εὐθύνεσθαι non può significare genericamente «essere sanzionato» bensì deve essere inteso nel senso tecnico di «essere condannato in occasione del rendiconto (εὐθυνοῦναι) alla scadenza della carica»¹⁰. In altri termini, si può plausibilmente assumere che il linguaggio formulare dei decreti rinviasse in questi casi alle εὐθυνοῦναι intese in senso squisitamente istituzionale come procedura che si svolgeva in due fasi al termine dell'anno di mandato e che coinvolgeva in primo luogo l'εὐθυνοῦς e quindi – si discute se in tutti i casi o soltanto in quelli in cui la pena era superiore ad una certa somma¹¹ – i tribunali¹².

Se si passa poi a considerare le fonti letterarie, le testimonianze di V secolo riguardanti i meccanismi di funzionamento delle *euthynai* non sono molto numerose. Un luogo dell'orazione di Antifonte *Sul coreuta*, tenuta nel 419/8,

⁹ Sulla datazione dei due decreti concernenti l'Hekatompedon cfr. STROUD 2004; ERDAS 2013, 278-281. Su questi documenti, per riferimenti bibliografici più ampi, vd. *supra*, I.2.7, con nt. 99.

¹⁰ SCAFURO 2014 («[εὐθύνεσθαι] is not simply “to be penalized” but “to be condemned at one’s end of term *euthynai*” [325]), sulla base del fondamentale studio di PIÉRART 1971.

¹¹ Si confrontino in proposito le opposte posizioni rispettivamente di PIÉRART 1971, 529-530, 549-551 e 572 («Les euthynes condamnent les infractions aux lois et aux décrets, les injustices privées et publiques commises par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Si elles excèdent un taux déterminé, ces condamnations sont remises aux thesmothètes qui les introduisent alors devant le tribunal»); RHODES 1981, 564, e HARRISON 1971, 30-31, 208-211; SCAFURO 2014, 318-320 («Now we may hypothesize that *euthynoi* and *paredroi*... received information and accusations from volunteers, claiming that the magistrate had not carried out a task assigned by decree; then, if the *euthynos* decided that the charge was suitable, the evidence demonstrable, and the magistrate likely to be guilty, he assessed the statutory penalty and sent the case forward to court. This is a plausible hypothesis that fits the evidence. One does not need to hypothesize that fines were imposed on the spot, or by *euthynoi* during *euthynai*, without a courtroom hearing»), 325; CANEVARO, HARRIS 2016-2017, 26-27. La discussione ruota intorno all'interpretazione di *IG II² 1629*, ll. 233-242 (= *IG II³ 1*, 370, ll. 64-73); *IG I³ 133*, 17-19 (quest'ultimo testo è peraltro fortemente integrato).

¹² Arist. [*Ath. pol.*] 48,4-5 da confrontare con 54,2, citato sotto alla nt. 24. Per i problemi testuali legati a 48,4 vd. da ultimo A.A. EFSTATHIOU, “[Aristotle] *Athenaion Politeia* 48.4”, «ZPE» 187, 2013, 84-86.

rivela come ogni cittadino potesse mettere sotto accusa un magistrato (nel caso specifico il *basileus*) quando questi presentava il rendiconto finale e come l'accusa potesse riguardare non soltanto l'amministrazione finanziaria ma anche, su un piano più generale, la condotta nell'esercizio della carica (6,43: *καὶ ὅτι οὐκ ἀδικεῖ αὐτούς, μέγιστον σημεῖον· Φιλοκράτης γὰρ οὐτοσὶ ἑτέρους τῶν ὑπευθύνων ἔσειε καὶ ἐσυκοφάντει, τούτου δὲ βασιλέως, ὄν φασὶ δεινὰ καὶ σχέτλια εἰργάσθαι, οὐκ ἤλθε κατηγορήσων εἰς τὰς εὐθύνας*, «e che non sia colpevole nei loro confronti, eccovi la prova migliore: questo Filocrate qui, mentre ricattò e accusò calunniosamente altri magistrati soggetti a rendiconto, non si presentò ad accusare, in sede di rendiconto, questo arconte re, che pure, a loro dire, ha agito in modo così indegno e nefando»). Lisia rientra soltanto parzialmente nella nostra prospettiva, se è vero che la sua carriera come oratore non sembra essere iniziata prima della restaurazione democratica del 403/2¹³. Diversi discorsi del *corpus* lisiano possono in ogni caso essere ricondotti con buona probabilità a procedimenti originanti da *euthynai*, non soltanto quelli *Contro Eratostene* (12)¹⁴, *Per Polistrato* (20; un discorso certamente spurio e da datare agli anni 410-409)¹⁵, *Difesa per un'accusa di corruzione* (21)¹⁶, *Contro Epicrate* (27)¹⁷, ma anche l'orazione *Contro Nicide*, forse relativa ad una *γραφὴ ἀργίας*, un'accusa per «inattività» (o negligenza) iniziata alle *euthynai* di un demarco (fr. 249 Carey; cfr. anche fr. 246)¹⁸. Come

¹³ TODD 2007, 5-17.

¹⁴ K.J. Dover, *Lysias and the Corpus Lysiacum*, Berkeley, Los Angeles 1968, 8: «XII and XIII accuse Eratosthenes and Agoratos respectively of murder... Neither is a *δικη φόνου*. Eratosthenes was one of the Thirty Tyrants, who were entitled to present themselves for *εὐθύνας* after the democratic restoration..., and XIII is most easily interpreted as a complaint made in that connection»; BEARZOT 1997, 33-42; TODD 2007, 13-17.

¹⁵ TODD 1993, 301-302, il quale ritiene che il discorso fosse stato composto in occasione di «*euthynai* at the end of a candidate's term of office»; diversamente E. MEDDA, *Lisia. Orazioni XVI-XXXIV*, Milano 1995, 167-168, mette l'orazione in rapporto ad una *εἰσαγγελία* (le due cose, come vedremo, non sono necessariamente in contraddizione).

¹⁶ A. KAPellos, *Lysias 21. A Commentary*, Berlin, Boston 2014, 31-39.

¹⁷ Sull'orazione vd. L. CECCHET, *Poverty in Athenian Public Discourse. From the Eve of the Peloponnesian War to the Rise of Macedon*, Stuttgart 2015, 144-148.

¹⁸ LODDO 2015, 114-117; cfr. anche 2018, 110, con nt. 100. Nell'argomentazione di L. Loddo, la seconda fase delle *euthynai* dei demarchi che faceva seguito alla presentazione del rendiconto finanziario si sarebbe svolta non localmente all'interno del demo, bensì di fronte agli *εὐθύνοι* ateniesi dal momento che i demarchi non erano soltanto magistrati locali ma esercitavano funzioni anche come «agents of the state» (WHITEHEAD 1986, 116-119; FRÖHLICH 2004, 346-355), cosicché «è difficile immaginare che la polis non si riservasse di intervenire sulla procedura» (115). Su *IG II² 1183* (= RO 63), un decreto del demo di Mirrinunte o, più probabilmente, di Agnunte (RO, 314; P. WILSON, "Dionysos in Hagnous", «ZPE» 177, 2011, 79, nt. 1), che costituisce la testimonianza-chiave nella discussione, vd. L. MAGNOLI, "Il ruolo istituzionale dell'*euthynos* ad Atene e nei demi. Riflessioni su *IG II² 1183*", «MEP» 7-8 (fasc. 9-10), 2004-2005, 199-209. Secondo tale iscrizione l'*euthynos*, dopo avere valutato preliminarmente, in una sorta di istruttoria, la posizione del demarco uscente, doveva

recentemente suggerito da Athanasios A. Efstathiou, le *euthynai* devono essere innanzitutto valutate come una «procedura di investigazione preliminare», e quindi «di contesto»¹⁹, da cui potevano scaturire azioni giudiziarie di natura diversa nella forma della *dike*, della *graphe* o anche dell'*eisangelia* secondo la natura dell'accusa presentata²⁰.

Un altro interessante esempio ci viene offerto da un episodio piuttosto drammatico riportato nuovamente da Antifonte nel suo discorso *Sull'omicidio di Erode* (5,69-70): verisimilmente negli anni '50 o '40 del V secolo gli ellenotamî furono processati «a proposito dei fondi (pubblici)» (περὶ χρημάτων αἰτίαν ποτὲ σχόντες) e nove dei dieci tesoreri furono condannati e giusti-

poi affidare il giudizio ad un tribunale costituito dai «dieci eletti» che votavano a maggioranza a scrutinio segreto (Il. 16-18: τ[ῶ]ι δὲ εὐθύ[ν]οι μὴ ἐξεῖναι ἐξελεῖν τὴν εὐθυνοῦσαν ἕαν μὴ τοῖς [π]λέοσι δ[ί]ξιει τῶν δέκα τῶν αἰρε[θ]έντων διαψηφίζομενοῖς [κ]ρύβδην). Nel caso venisse «condannato», il magistrato aveva nondimeno il diritto di presentare l'ἔφεσις, e quindi di ricorrere, di fronte a tutti i demoti e di essere giudicato dall'assemblea del demo con una presenza minima di 30 individui. È chiaro che almeno in questo caso il procedimento doveva svolgersi tutto localmente all'interno del demo. Una possibile eccezione è rappresentata da un decreto del demo di Acarne, datato al ca. 315 (SEG 43, 26A), dove un ταμίης del demo viene onorato per essersi preso cura delle Dionisie, assieme al demarco, καλῶς καὶ φιλοτίμως e in considerazione del fatto che λόγον ἀπενήνοχεν ἀπάντων ὧν διώικησ[εν] πρὸς τε τὴν πόλιν καὶ πρὸς τοὺς δημότας ἐ[ν] τοῖς χρόνοις τοῖς ἐκ τῶν [νόμων] τῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν δη[μ]οτῶ[ν] (A, Il. 8-12). Qui il controllo esercitato in maniera sorprendente e inusuale da parte della città sulle finanze del demo è stato generalmente spiegato con l'attenta amministrazione finanziaria di Demetrio Falereo (FRÖHLICH 2004, 353-355; D. ACKERMANN, C. SARRAZANAS, "The Abolition of the Liturgical *Choregia* and the Creation of the Agonothesia in Athens: New Considerations on a Debated Issue", «JHS» 140, 2020, 45-48). Deve in ogni caso essere sottolineato che in tale documento il controllo «centrale» appare essere menzionato limitatamente ai conti finanziari (λόγος), mentre esso non riappare in relazione alla seconda fase del rendiconto, quella delle εὐθυναὶ relative alla condotta generale, in cui sono soltanto gli Acarnesi, e non più anche la città, ad essere nominati (A, Il. 15-18: καὶ τὰς εὐθύνας[ς] δέδωκεν δ[ί]ξας δικαίως τεταμειυμέναι καὶ τῶν [ἄλλων] ἀπάντων [ῶν] αὐτῶι προσέταξαν [Ἄ]χαρν[ε]ῖς ἐπιμεμέλη[τ]αι καλῶς καὶ φιλοτ[ι]μ[ω]ς). Sul νόμος ἀργίας, che avrebbe colpito, in origine in ambito rurale, chi non si curava del proprio patrimonio o lo sperperava, vd. anche W. SCHMITZ, *Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft im archaischen und klassischen Griechenland*, Berlin 2004, 190-202: lo studioso sostiene, su basi documentarie a dire il vero abbastanza fragili, che il giudizio nel processo per tale tipo di reati fosse a partire da Solone, e ancora nel IV secolo, di competenza dell'Areopago (199: «Ich halte es daher für durchaus möglich, daß die Nachricht des Plutarch zutrifft und der Areopag von sich aus oder auf eine Anzeige hin eine Person, die der *argia* oder eines durch *argia* verursachten Delikt bezichtigt wurde, vorladen und befragen und ihm eine Buße auferlegen konnte»). Per una diversa lettura della legge, che sarebbe stata volta innanzitutto a contrastare la formazione di clientele aristocratiche nel periodo arcaico, cfr. L. GALLO, "Un'ipotesi sul *nomos arghias*", in S. ALESSANDRÌ, ed., Ἴστορικὴ. *Studi offerti dagli allievi a Giuseppe Nenci in occasione del suo settantesimo compleanno*, Galatina 1994, 211-223.

¹⁹ Attingo questa definizione da LODDO 2015, 116.

²⁰ EFSTATHIOU 2007, 113-124; cfr. anche RHODES 1979, 108-110. Per un'analisi di alcuni casi di εἰσαγγελία originante da accuse e contestazioni sollevate nell'occasione delle *euthynai* di un magistrato vd. A. ORANGES, "Euthyna e/o eisangelia: il processo di Cimone", «Aevum» 87, 2013, 21-31; "L'accusa di corruzione nel contesto di euthyna: verifica delle finanze e della fedeltà democratica dei magistrati", «Antesteria. Debates de Historia Antigua» 5, 2016, 81-97.

ziati, mentre Sosia, il decimo membro del collegio, era ancora in attesa dell'esecuzione quando la verità circa i fatti venne a galla e fu così accertato «in che modo il denaro era andato perduto» (τῷ τρόπῳ ἀπωλώλει τὰ χρήματα). A differenza degli altri che erano morti οὐδὲν αἵτιοι ὄντες, Sosia venne così salvato dal *demos* dopo che era già stato consegnato agli Undici (καὶ ὁ ἀνὴρ ἀπέχθη ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ ὑμετέρου παραδεδόμενος ἤδη τοῖς ἔνδεκα)²¹. Il passo di Antifonte costituisce per noi l'unica testimonianza su questo episodio e il racconto dei fatti è troppo vago (e, sicuramente, esagerato o piegato alle esigenze della discussione della causa) per ricavarne indicazioni precise sugli aspetti procedurali che portarono alla condanna a morte di tutto il collegio degli ellenotami²². In un articolo recente Stephen V. Tracy ha suggerito la possibilità che i gravi fatti di malversazione o cattiva amministrazione cui alludeva Antifonte nel passo debbano essere messi in rapporto alla lista mancante del *lapis primus* delle «liste dei tributi»²³. Nondimeno, si può ragionevolmente supporre che il reato, che, come abbiamo visto, non poteva che concernere i fondi comuni della lega delio-attica (περὶ χρημάτων), venne contestato in occasione delle *euthynai* al termine dell'anno di carica del collegio ma anche che, essendosi concluso il processo con la condanna degli ellenotamî alla pena di morte, esso non poteva solamente riguardare l'amministrazione delle finanze, per la quale le pene previste, per quanto pesanti, erano sempre monetarie²⁴, bensì un reato più grave. Diventa

²¹ Si veda il commento *ad loc.* di M. GAGARIN, *Antiphon. The Speeches*, Cambridge 1997, 209-210.

²² Sui riferimenti a precedenti processi nell'oratoria giudiziaria ateniese vd. HARRIS 2019b (p. 54 per il luogo di Antifonte qui in esame).

²³ TRACY 2014, secondo il quale «[t]he conclusion appears to be inescapable that the list could not be inscribed because either the money or the records of that year (or both) were lost and could not be recovered» (9, nt. 42). Per un lucido *status questionis* vd. OR 119, 102-105.

²⁴ Sul rendiconto finanziario presentato dai magistrati al termine dell'esercizio della carica e sui reati che potevano essere loro contestati nell'occasione vd. Arist. [*Ath. pol.*], 54,2: καὶ λογιστὰς δέκα καὶ συναγῶρους τούτοις δέκα, πρὸς οὓς ἅπαντας ἀνάγκη τοὺς τὰς ἀρξάντας λόγον ἀπενεγκεῖν. οὗτοι γὰρ εἰσι μόνοι <οἱ> λογιζόμενοι καὶ τὰς εὐθύνας εἰς τὸ δικαστήριον εισάγοντες. κἂν μὲν τινα κλέπτουν' ἐξελέγξωσι, κλωπὴν οἱ δικασταὶ καταγινώσκουσι, καὶ τὸ γνωσθὲν ἀποτίνεται δεκαπλοῦν· ἐὰν δὲ τινα δῶρα λαβόντα ἐπιδείξωσιν καὶ καταγῶσιν οἱ δικασταί, δῶρων τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ καὶ τοῦτο δεκαπλοῦν. ἂν δ' ἀδικεῖν καταγῶσιν, ἀδικίου τιμῶσιν, ἀποτίνεται δὲ τοῦθ' ἅπλοῦν, ἐὰν πρὸ τῆς θ' πρυτανείας ἐκ<ε>ίσῃ τις, εἰ δὲ μή, διπλοῦται. τὸ <δὲ> δεκαπλοῦν οὐ διπλοῦται, «dieci revisori e con essi dieci procuratori: a costoro devono rendere conto del proprio operato finanziario (λόγον) coloro che esercitano le magistrature. Questi sono i soli che valutano i conti di quelli sottoposti al rendiconto e che presentano i rendiconti in tribunale. E se dimostrano che qualcuno ha rubato, i giudici lo condannano per furto e la pena consiste in una multa dieci volte superiore alla somma sottratta; se dimostrano che qualcuno si è fatto corrompere e i giudici lo condannano, stimano l'entità della corruzione, e condannano anche in questo caso a pagare una multa dieci volte superiore. Se i giudici condannano per malversazione, stimano la malversazione e impongono una multa di valore uguale alla malversazione, se pagata prima della nona pritanìa, altrimenti viene raddoppiata. Ma il decuplo non viene raddoppiato». Per

perciò plausibile l'ipotesi che l'accusa contro i dieci tesorieri fosse stata portata nella forma dell'εἰσαγγελία e che essi fossero stati accusati di tradimento o di qualche altro crimine contro la polis²⁵.

Un ultimo esempio da considerare si incentra infine sulla figura di Pericle e sull'accusa di cui, secondo Plutarco, egli venne fatto oggetto a motivo dei suoi λόγοι τῶν χρημάτων (Plut. *Per.*, 32,3-4). Secondo una procedura del tutto analoga a quella descritta da Aristotele nella *Costituzione degli Ateniesi* (54,2; cfr. anche Hyp. 5 (*Dem.*),24; Din. 1,60)²⁶, il politico, nel racconto della biografia plutarchea, doveva essere processato davanti ad un *dikasterion* composto da 1500 giudici quale che fosse l'imputazione, peculato (κλοπή), corruzione (δώρων) o malversazione (ἀδικίου)²⁷.

Le fonti, per quanto scarse di numero e frammentarie, consentono in definitiva di concludere che le *euthynai* già nel V secolo consistevano in un procedimento comprendente due fasi, in primo luogo quella del rendiconto sull'amministrazione finanziaria e quindi quella della verifica della correttezza della condotta da parte del magistrato nell'esercizio della carica. L'unica apparente differenza che caratterizza questa istituzione nel V secolo rispetto al sistema descritto da Aristotele nella *Costituzione degli Ateniesi* risiede nel fatto che nel V secolo gli *euthynoi* sembrano avere avuto il compito di presiedere a entrambe le fasi della procedura (cfr. Andoc. 1,77-79, il decreto

un commento al passo aristotelico cfr. RHODES 1981, 597-599, il quale sottolinea che «[i]t appears that the λόγος had to be produced in court even if no objections were raised» (con riferimento a Dem. 18,117; 19,211). Sul nesso *euthynai/dorodokia* nelle fonti di V e IV sec. vd. CUNIBERTI 2016.

²⁵ RHODES 1979, 110; EFSTATHIOU 2007, 118-119: «The charge may be of different types; it could be either misuse of power or negligence in discharging people's instructions». HANSEN 1975, 67 con nt. 7, non prende una posizione netta e si limita ad osservare che «the information is too scanty to allow of any description». TODD 1993, 303, sottolinea che «[t]his story may be apocryphal» dal momento che «Antiphon's account is surprisingly short on detail, and the wording of the phrase quoted may suggest that he is hiding something». Dopo avere posto la questione se si trattasse di «a case of embezzlement but by somebody other than Sosias, or (as he may wish us to infer) of money being innocently mislaid by the confused presentation of accounts», egli infine nota che «[a]ny event, this is a striking further illustration of the two points that we have observed...: the severity, or one might almost say savagery, of penalties meted out; and the peculiar concentration of the courts on questions of public finance».

²⁶ Per il passo aristotelico vd. *supra*, nt. 24.

²⁷ Per completezza di informazione, le *euthynai* sono menzionate anche nella «costituzione per il presente» di Arist. [*Ath. pol.*], 31,1, dove la *boule* dei Quattrocento deve *περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν εὐθύνων καὶ τῶν ἄλλων πράττειν ἢ ἂν ἡγῶνται συμφέρον;* cfr. C. BEARZOT, L. LODDO, «Le rôle du tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique. De Solon aux Trente Tyrans», «Politica antica» 5, 2015, 125-126. Com'è noto, l'amnistia del 403 prevedeva inoltre che «a nessuno sia lecito rivalersi contro nessuno per i fatti passati, salvo contro i Trenta, i Dieci o gli Undici e i magistrati del Pireo, ma neppure contro costoro qualora rendano conto del proprio operato (ἔαν διδώσι εὐθύνας)», stabilendo dove e a chi tale rendiconto dovesse essere presentato (Arist. [*Ath. pol.*], 39,6).

di Patroclide [il quale, tuttavia, con ogni probabilità, in considerazione sia degli elementi linguistici sia di quelli di contenuto, non è un documento autentico]²⁸; Lys. 20,10), mentre nel IV secolo il controllo dei conti divenne di competenza dei λογισταί che in precedenza avevano avuto altri compiti²⁹.

3. Ho fino a questo punto sottolineato che le *euthynai* erano una procedura in due fasi e, da un punto di vista tecnico, ciò è senz'altro vero. Si deve tuttavia considerare il fatto che, nella catena degli atti istituzionali al termine dell'esercizio della carica, vi era in realtà anche una terza fase, rappresentata dalla «consegna» o «trasmissione» (παράδοσις) formale di denaro, oggetti e in certi casi, come vedremo, attrezzature dal magistrato (o collegio di magistrati) uscente al magistrato (o collegio di magistrati) entrante.³⁰ Si deve in particolare partire dal presupposto che sia dal punto di vista concettuale che da quello della prassi istituzionale tale «terza» fase era strettamente connessa alle altre due che abbiamo finora esaminato³¹. Per

²⁸ CANEVARO, HARRIS 2012, 100-110, la cui analisi è stata per lo più seguita negli studi successivi (cfr. CANEVARO, HARRIS 2016-2017, 10, nt. 3 [da integrare con la nuova edizione del discorso *Sui Misteri* di M.R. DILTS, D.J. MURPHY, *Antiphontis et Andocidis Orationes*, Oxford 2018, 140-141 (VI e app. crit. 699-715: *spuria statuerunt Canevaro et Harris*), e D. ERDAS, "What Laws Applied to Guarantors? Epigraphic Evidence for Legal Procedure Affecting Personal Security in Athens and Beyond", «ASNP» s. 5, 10/2, 2018, 337, nt. 10]). Per una difesa dell'autenticità del decreto vd. HANSEN 2015, in part. 891-892, sui cui argomenti cfr. la replica di CANEVARO, HARRIS 2016-2017, 24-27. Al di là della questione dell'autenticità del testo del decreto inserito nell'orazione, le εὐθύναι dei magistrati sono in ogni caso menzionate al § 73 dove, nella lista delle diverse categorie di ἄτιμοι reintegrati nei diritti di cittadinanza, figurano anche ὀπόσοι εὐθύνας ὄφλον ἄρχαντες ἀρχάς (1,73). Vd. a questo proposito anche AZOULAY, ISMARD 2018, 228-230.

²⁹ PIÉRTART 1971; SCAFURO 2014, 302-304, 320, la quale tuttavia richiama l'attenzione su IG I³ 52 (= OR 144), A, II, 24-29, dove è richiesto ai tesoriere degli Altri Dei di presentare i loro conti ai λογισταί, e suggerisce che ciò fosse valido limitatamente ai magistrati che amministravano fondi della Lega delio-attica.

³⁰ Per un recente illuminante studio della παράδοσις vd. FRÖHLICH 2011, con un approfondito esame della documentazione di IV secolo e della prima età ellenistica da Oropo e Tespie.

³¹ FRÖHLICH 2004, 413-414: «Pour les magistrats ayant la responsabilité de fonds publics, comme pour ceux qui ont la garde de biens publics (par exemple d'objets consacrés dans un sanctuaire), la *paradosis* faisait partie des obligations dont ils devaient s'acquitter à leur sortie de charge». Nel decreto di Callia si prescrive che il neo-istituito collegio dei tesoriere degli Altri Dei, dopo aver «ricevuto» in un atto di formale *paradosis* (παραδεχσάσθων), alla presenza della *boule*, dai tesoriere, dagli epistati e dagli *hieropoioi* allora in carica i tesori sacri (τὰ χρέματα), dovesse procedere a iscrivere «tutto» (ἅπαντα), divinità per divinità, su una stele, e che «per il futuro» (τὸ λοιπόν) i tesoriere successivamente designati dovessero iscrivere su una stele e presentare ai λογισταί il rendiconto delle ricchezze disponibili, delle entrate degli dei e delle spese eventualmente sostenute durante l'anno (τῶν τε ὄντων χρημάτων καὶ τῶν προσιόντων τοῖς θεοῖς καὶ ἕαν τι ἀ[π]αναλίσκεται κατὰ τὸν ἐνιαυτόν, πρὸς τὸς λογιστάς, καὶ εὐθύνας διδόντων) (IG I³ 52 = OR 144, A, II, 18-27). Sebbene questo non venga detto esplicitamente, la lista dell'inventario annuale compilata dai tesoriere alla fine dell'anno deve essere stata a sua volta funzionale alla *paradosis* dei beni degli dei al nuovo collegio entrante.

fare un esempio, ciò appare con tutta evidenza da un decreto onorario del demo di Acarne dove il ταμίας Fanomaco è lodato pubblicamente per avere presentato nei tempi prescritti dalle leggi i conti della sua amministrazione finanziaria tanto alla città quanto ai suoi condemoti (καὶ λόγον ἀπενήνοχεν ἀπάντων ὧν δι[ώικησ]εν πρὸς τε τὴν πόλιν καὶ πρὸς τοὺς δημότας ἐ[ν] τοῖς χρόνοις ἐκ τῶν [νόμων] τῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν δη[μ]οτῶν) e per avere depositato presso gli Acarnesi l'avanzo della sua διοίκησις, pari alla somma di 329 dracme (καὶ τὸ περι[όν] ἀργύριον παρ' ἑαυτῶν ἐκ τῆς διοικήσεως καταβέβληκεν Ἀχαρνεῦσ[ιν]), così che nell'esame del rendiconto era emerso chiaramente che egli aveva esercitato in maniera corretta i suoi compiti di tesoriere (καὶ τὰς εὐθύνας[ς] δέδωκεν δόξας δικαίως τεταμιευκένας) (SEG 43, 26, A, ll. 8-15).

Non conosciamo il motivo per cui chi si occupò della stesura del testo del decreto ha impiegato in questo caso specifico il verbo καταβάλλω, ma è chiaro che esso deve essere stato qui usato come sinonimo del più tecnico verbo παραδίδωμι, così che l'atto del «depositare» l'avanzo (τὸ περιόν) dell'amministrazione corrispondeva sul piano concreto ad una formale παράδοσις delle 329 dracme dal magistrato uscente al suo successore³². Si deve inoltre sottolineare che nella sequenza degli atti pubblici compiuti da Fanomaco la «trasmissione» dei fondi segue, sul piano temporale, al λόγος come conseguenza della presentazione del rendiconto finanziario stesso. In altri termini, le due operazioni, che vanno entrambe intese come un obbligo giuridico e istituzionale, sebbene fossero probabilmente ben distinte e separate³³, dal punto di vista formale e tecnico erano anche interdipendenti a formare una sorta di tutt'uno integrato. A quanto risulta, per lo meno quando riguardavano esclusivamente l'amministrazione di denaro, esse precedevano in ogni caso le *euthynai* intese come verifica del comportamento politico e della condotta più generale del magistrato, che in tal modo diventavano propriamente il terzo momento della procedura³⁴.

³² Sul verbo καταβάλλω e le sue implicazioni in questo decreto vd. C. Feyel, *BE*, 2011, 222.

³³ FRÖHLICH 2011, 226-227.

³⁴ FRÖHLICH 2004, 413-414; 2011, 206 e 224-227 («il y a donc un lien, temporel et technique, entre *paradosis* et reddition de comptes. Toutes les deux s'appliquent à des magistrats sortis de charge, portent sur leur responsabilité, notamment financière. Les magistrats sont déchargés de leurs responsabilités après s'être soumis tant à la reddition de comptes qu'à la *paradosis*. Toutes les deux ont lieu à peu près au même moment»), il quale ammette tuttavia anche delle eccezioni all'ordine degli atti formali ricostruito nel testo nel caso, che dobbiamo immaginare tutt'altro che infrequente, della trasmissione di oggetti o beni (come, ad esempio, il grano) che dovevano essere immagazzinati prima di essere venduti e convertiti in moneta.

4. Tenendo sullo sfondo quanto è andato finora emergendo sugli aspetti istituzionali del rendiconto cui dovevano sottoporsi i magistrati al termine del loro anno di carica, possiamo ora passare a considerare all'interno di questo quadro la testimonianza di alcune iscrizioni classificabili sul piano tipologico come liste e rendiconti finanziari che costituiscono il riflesso epigrafico delle procedure che siamo andati testé delineando.

Il *corpus* dei documenti epigrafici provenienti da Atene, Delo, Delfi, Rodi, dalla Beozia e da un certo numero di città dell'Asia Minore che riportano liste, conti e inventarî, come è noto, è quantitativamente enorme nonché estremamente vario sul piano della forma, dello stile, dei contenuti, della natura e degli scopi³⁵. Esso si estende inoltre su un ampio arco cronologico che va dal V secolo fino alla tarda età ellenistica e oltre, al punto che si tratta di un complesso di testi di utilizzazione piuttosto problematica in sede storica. Nel suo fondamentale libro su *Les cités grecques et le contrôle des magistrates* Pierre Fröhlich ha ad esempio giustificato la sua scelta di fare un uso limitato di tali documenti epigrafici con il fatto che le iscrizioni conservate, oltre a formare un insieme di testi non facilmente padroneggiabile da un punto di vista quantitativo e qualitativo, pongono una serie di problemi di metodo nella misura in cui non è in alcun modo evidente che tutti i rendiconti iscritti debbano avere uno stretto rapporto causale con le *euthynai* e, soprattutto, non è chiaro se questi testi fossero di norma documenti disegnati per offrire un quadro accurato e il più possibile dettagliato dell'amministrazione dei magistrati che li avevano preparati o fossero al contrario semplici «estratti» redatti in maniera selettiva e senza alcuna volontà di completezza. In altri termini il problema che tali liste e rendiconti pongono è se si trattasse di documenti con valore giuridico in rapporto alle attività dei magistrati o, piuttosto, con un valore innanzitutto simbolico o religioso³⁶.

Le questioni fondamentali, che ruotano dunque intorno al rapporto tra le procedure di rendicontazione pubblica e i documenti conservati, sono state lucidamente poste da John K. Davies quasi trent'anni fa: «Who decided which sets of accounts should be cut in stone for permanent display? By what criteria?... What relation do the texts cut on stone bear to the texts on *grammateia* or *pinakes* or *sanidia* which we hear of from *Ath. Pol.* or the

³⁵ Per un'ampia panoramica delle numerose questioni poste dal *corpus* dei rendiconti e inventarî epigrafici con riferimento a natura, scopi e funzioni vd. i saggi raccolti in D. KNOEPFLER, ed., *Comptes et inventaires dans la cité grecque. Actes du colloque international d'épigraphie tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre 1986 en l'honneur de Jacques Tréheux*, Neuchâtel, Genève 1988, e BOFFO 1995, 115-123. Tra i lavori più recenti utili osservazioni in DIGNAS 2002b; SCOTT 2011, 240-242, il quale sottolinea l'*impasse* tra funzionalismo e simbolismo in cui sembra essere caduta la ricerca.

³⁶ FRÖHLICH 2004, 5-6 e 325-326.

orators? Indeed at the extreme, how sure can we be that the inscribing of *stelai* was a functional act rather than one driven by ornamental or ritual or symbolic reasons?»³⁷. Alla fine della sua disamina la risposta fornita da Davies ai quesiti così posti è che le liste e i rendiconti epigrafici hanno in realtà poco a vedere con il controllo sull'operato dei magistrati e riflettono invece una volontà di affermare e ribadire i principi su cui era costruito il sistema amministrativo pubblico di Atene: come sottolineato dallo studioso britannico era la forma complessiva che contava assai più che i dettagli minuti e comunque scarsamente leggibili³⁸.

Alla luce di ciò, è innegabile che ogni tentativo mirante a integrare i rendiconti epigrafici in un'analisi sulle procedure delle *euthynai* non potrà che apparire ambizioso. È in altri termini fuor di dubbio che il complesso della documentazione epigrafica in parola è tutt'altro che coerente, e talora addirittura neppure congruente³⁹ – è sufficiente qui rimandare ad un confronto tra i rendiconti relativi alla statua di Atena *Parthenos* (*IG I³ 453, 455-460 = OR 135*), estremamente eleganti sul piano formale ma anche molto sintetici su quello del contenuto, o alla costruzione del Partenone (*IG I³ 436-451; cfr. OR 145*)⁴⁰ con i documenti dei poleti (*Agora XIX, P 1-56*) o quelli, ampi e dettagliati,

³⁷ DAVIES 1994, 201-202; cfr. anche R. HAMILTON, *Treasure Map. A Guide to the Delian Inventories*, Ann Arbor 2000, 3-5 e 345-348, il quale insiste sulla mancanza di sistema negli inventari di Delo e dell'Acropoli di Atene, pur notando che da un punto di vista pratico ciò non sembra aver avuto significative conseguenze: «the lack of system must not have mattered; the auditors apparently were able to manage despite the chaos» (348). Per una posizione più sfumata e tutto sommato più equilibrata vd. OR, XV: «Though in theory the purpose of a published text is that it should be available to be read, some texts were published in such a way that they were not easy to read, and the purpose of a lengthy inventory of items received by one board of treasurers from its predecessors and transmitted to its successors may have been to serve a symbolic demonstration that the board had done its duty as much as to furnish material for an investigator who wanted to check that none of the items had disappeared. Nevertheless, some other texts were laid out in ways designed to aid intelligibility; and we think that it would be a mistake to make too much of the symbolic aspect of inscription and too little of the notion that texts were published so that they could be read».

³⁸ DAVIES 1994, 211: «If anything, therefore, this brief survey of the lapidary 'accounts' ... suggests that they had very little to do with public accountability in the sense of rendering exact accounts of the transactions for which the board was responsible, and far more to do with affirming the principles on which the Athenian public administrative system was based: it was the *Gestalt* which mattered, not the minute and barely legible details».

³⁹ Sulla mancanza di uniformità riscontrabile nella serie dei rendiconti di Delfi vd. anche BOUSQUET 1988a, 34-35, 143-153, che evidenzia come «[i]l faut avoir manié et relu les pierres elles-mêmes pour se rendre compte que la série n'est pas uniforme et que sa publication sur pierre est due à des décisions prises à des moments différents, pour des "dossiers" divers, et avec quelque arbitraire, pour ne pas dire capricieusement» (34).

⁴⁰ Per una rassegna della documentazione epigrafica conservata pertinente al programma edilizio del V secolo sull'Acropoli ateniese cfr. MARGINESU 2010, da integrare con R.K. PITT, "Some Mid-Fifth Century Athenian Building Accounts", in MATTHAIU, PAPA ZARKADAS 2015, II, 693-707; FOLEY, STROUD 2019, e C. CARUSI, "The Evolving Format of Building Accounts in Classical Athens", in

dei curatori della flotta (ἐπιμελητὰὶ τῶν νεωρίων; *IG II² 1604-1632*) o con le *rationes operum* degli *epistatai* eleusini (*IG II² 1666, 1670-1683*; cfr. *I.Eleusis* 143, 145-166, 169-174, 177-178) o, infine, con i rendiconti del santuario di Apollo a Delo che si sviluppano, lungo l'arco di secoli, tra la seconda metà del V secolo (il più antico documento conservato risale agli anni 434-432 [*ID 89 = IG I³ 402 = OR 147*]) e il 140 circa. Nella nostra prospettiva rimane nondimeno il fatto che alcune delle serie di rendiconti pervenutici contengono incorporati al loro interno registrazioni relative a processi e altre pratiche istituzionali che hanno in maniera inequivocabile un carattere giuridico e che sarebbe metodologicamente poco corretto non considerare o lasciare da parte. Emerge cioè come i confini tra ciò che è «giuridico» e ciò che è «simbolico» o «religioso» abbiano in ultima analisi contorni sfumati e mal definiti.

5. L'unica soluzione al dilemma tra «funzionalismo» e «simbolismo» che pervade gli studi su questo tema⁴¹ è quindi, a mio giudizio, quello di esplorare se, e in qual misura, almeno *alcuni* rendiconti epigrafici possano contribuire a illuminare sul piano concreto i meccanismi istituzionali delle *euthynai*. Nell'ovvia, e per le ragioni che si sono dette, inevitabile impossibilità di un'analisi esaustiva, mi concentrerò in particolare, come casi di studio, su due complessi documentali, da un lato i rendiconti degli anziani e *naopoioi* ateniesi a Delo, dall'altro i rendiconti e inventari dei soprintendenti degli arsenali (νεώρια), sempre di Atene (*IG II² 1604-1632*). Il mio approccio sarà ispirato dalle conclusioni raggiunte in un recente articolo da Véronique Chankowski sui rendiconti degli *hieropoioi* di Delo in cui l'Autrice ha convincentemente sostenuto che il rapporto tra le registrazioni su supporti deperibili o morbidi, quali tavolette di legno (δέλτοι, λευκώματα, πέτευρα), papiro e piombo, e i testi pubblicati su pietra deve essere concepito in termini differenti rispetto a quanto si era generalmente assunto in precedenza: i primi non erano, infatti, utilizzati soltanto, o primariamente,

JÖRDENS, YIFTACH 2020, 74-83. Vd. anche PITT 2016. Sugli aspetti organizzativi dei lavori edilizi nell'Atene del V e IV secolo cfr. ora C. CARUSI, "L'organizzazione dell'industria delle costruzioni nell'Atene di età classica", «ASNP» s. 5, 12/2, 2020, 485-517. Per il rapporto tra i documenti dei rendiconti edilizi e le *euthynai* rimando a S. EPSTEIN, "Attic Building Accounts from *Euthynae* to *Stelae*", in FARAGUNA 2013, 127-141.

⁴¹ Per una netta presa di posizione a favore del funzionalismo vd. ora PITT 2016, 194 e 201-204 («The placing of building inscriptions within sight of the construction reminds us that much of the administrative documentation from these projects was meant to be seen, and indeed read, allowing the ancient visitor to scrutinize the lavish expense or simply to note the procedural cogs at work in the democratic machine» [194]), e, da ultimo, CHANKOWSKI (V.) 2020, 68-71. Per una visione più sfumata e condivisibile nella tendenza a evidenziare «più funzionalità e su più livelli» cfr. MARGINESU 2010, 135-137.

per produrre bozze o documenti provvisori e di carattere non permanente destinati alla «monumentalizzazione» su una stele⁴², bensì rappresentavano innanzitutto registri indipendenti contenenti annotazioni scritte separate riguardo ai diversi fondi e capitoli di spesa della complessa amministrazione del santuario, in alcuni casi concepiti essi stessi in funzione dell'affissione pubblica nell'agorà⁴³. Λευκώματα venivano in questo modo utilizzati per registrare uscite dal fondo κατὰ μῆνα, in altre parole dal fondo per le spese correnti mensili, mentre altri tipi di tavolette, i πέτευρα, erano usati come registri per conti, per liste di contratti (o anche per i singoli contratti), per liste di garanzie e per liste di offerte trasmesse in occasione della παράδοσις (IG XI 2, 287A, ll. 42-43: λευκώματα εἰς διεγγυ[ήσεις] ΗΙ; ID 338, A, l. 19: πέτευρον ταῖς διε[γ]γυήσεσιν ΗΙC; 372, A, ll. 114-116: κα[ι] τῶι γράψαντι τὸν λόγον καὶ τὰς παραδόσεις τῶν ἱερῶν ἀναθημάτων καὶ τὰς μ[–]ισθώσεις τῶν ἱερῶν τεμενῶν ΗΗ^Π. μόλυβδο[ν] ΔΗΗ· δέλτου κυπαρίσσης Δ· καὶ τῶι γράψαντι ΔΓ· πέτευρα τῶι λόγῳ καὶ ταῖς συγγραφαῖς καὶ τ[ἔ]τι παραδόσει ΗΙΙΙ; 442, A, l. 204: [πέτευρα ταῖς π]αραδόσεσιν ΓΙΙΙ· καὶ τῶι γράψαντι ΔΗΗ)⁴⁴. La menzione di πέτευρα in funzione della *paradosis* è per noi di particolare interesse in quando di nuovo rivela come le *euthynai* e la *paradosis* fossero funzionalmente parte di un medesimo processo integrato.

I rendiconti iscritti pubblicati sulle stele venivano quindi elaborati a partire da diverse serie di documenti in modo da presentare un quadro complessivo di tutte le attività finanziarie e transazioni economiche (entrate, uscite, contratti, prestiti, affitti) compiute nel santuario⁴⁵.

6. Il rapporto tra documenti su materiali deperibili e iscrizioni non si caratterizzava in definitiva per il fatto di essere unidirezionale: le tavolette di legno (o in certi casi, in alternativa, i fogli di papiro) potevano essere usate per la conservazione come documenti d'archivio, come tabelle per l'affissione pubblica, come copie di documenti iscritti destinate a essere riposte, come

⁴² DAVIES 2003, 325; cfr. anche DEL CORSO 2002, 171-180.

⁴³ CHANKOWSKI (V.) 2013 e 2020. Sui diversi tipi di supporti scrittori testimoniati dai rendiconti di Delo e sui loro rispettivi costi vd. ora anche BERTI 2019, 126-127.

⁴⁴ CHANKOWSKI (V.) 2013, 925-933.

⁴⁵ CHANKOWSKI (V.) 2020, 67: «The text of the annual account, as prepared with its own preliminary drafts on sheets of papyrus, engraved on the stele and copied on the *deltos*, was elaborated with the evidence recorded in these different registers, under the unique responsibility of the *hieropoioi* who were in charge of the final synthesis. Although it is visible only through the diversity of writing material bought by the *hieropoioi*, it seems clear that the Delian accounts can be considered as a ledger, since it presents a comprehensive information elaborated from a panel of documents and registers».

copie originali o bozze di testi successivamente incisi su pietra⁴⁶ e tutti questi diversi tipi di documenti spesso coesistevano, e interagivano tra loro nella conservazione e trasmissione delle informazioni, nel quadro di un sistema amministrativo caratterizzato da una notevole complessità.

Ciò che importa qui evidenziare è inoltre il fatto che, come abbiamo visto, i rendiconti annuali iscritti più volte incorporano al loro interno annotazioni ufficiali relative a processi connessi con le funzioni amministrative e le materie ricomprese nelle competenze dei magistrati⁴⁷. Possiamo supporre che prima di essere integrate nel λόγος finale del collegio uscente esse fossero a loro volta conservate in un registro separato o specifico che veniva ad affiancarsi agli altri documenti (e tipologie di documenti) custoditi in archivio dai magistrati stessi nell'ambito delle loro funzioni.

Un esempio interessante in questo senso ci viene fornito dai rendiconti degli anziani di Delo degli anni 377-373 (ID 98 = RO 28)⁴⁸. Si tratta con tutta evidenza di un documento finanziario che registrava gli «atti» amministrativi (I. 2: τὰδε ἐπραξάν Ἀμφικτύονες Ἀθηναίων) compiuti dal collegio di magistrati nell'esercizio della loro carica. Sul versante delle entrate, insieme agli interessi maturati sui prestiti di denaro a città e individui, ai canoni di affitto per terreni sacri (μισθώσεις τεμενῶν) e edifici (οἰκῶν μισθώσεις), sono registrate anche somme ricevute a motivo di procedimenti giudiziari, nello specifico incassi da beni confiscati in seguito a denunce e pegni ottenuti da individui condannati nei processi (A, ll. 25-27: εἰσεπράχθη μηνυθῆ[ν] παρὰ Πύθωνος Δηλίου ΧΗ· ἐκ τῶν ἐνεχύρ[ω]ν τῶν ὠφληκῶτων τὰς δίκαι[ς], τιμῆς κε[φ]άλαιον ΧΠΗΗΗΔΔΔΔΓ), mentre sul lato B, dopo un catalogo di città e individui in ritardo con il pagamento degli interessi sui loro prestiti (τὸν τόκον οὐκ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς), troviamo una voce, datata con riferimento tanto all'arconte ateniese quanto a quello di Delo, riguardante la riscossione di pesanti multe (ognuna di 10000 dracme) inflitte, unitamente all'esilio perpetuo (ἀειφυγία), a sette personaggi condannati per empietà (ἀσέβεια) per avere trascinato gli anziani ateniesi fuori del santuario e averli percossi (B, ll. 24-31: οὔδε ὄφλον Δηλίων ἀσεβείας [ἐπὶ Χ]αρισάνδρου ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δήλῳ δὲ Γαλαίου, τ[ί]μημα τὸ [ἐ]πιγε[ρ]αμμένον [κ]αὶ ἀειφυγία, ὅτι [καὶ] ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ

⁴⁶ FISCHER 2003; FARAGUNA 2015b, 1-2. Rimane sempre fondamentale in proposito KLAFFENBACH 1960.

⁴⁷ Per i verbali di atti giudiziari nelle fonti letterarie ed epigrafiche cfr. HARRIS 2013a e 2013b, 114-136. Sul problema della natura di queste registrazioni e del modo in cui la scrittura poteva condizionare lo svolgimento del processo vd. *infra*, I.9.3-6.

⁴⁸ CHANKOWSKI (V.) 2008, nr. 13 (in part. pp. 194-195 per la data).

Ἄ]πόλλωνος τοῦ Δηλίου ἦγον τοὺς Ἀμφικτύονας καὶ ἔτυ[πτον])⁴⁹. L'espressione τ[ίμημα] τὸ [ἐ]πιγε[ρ]αμμένον con ogni probabilità allude all'entità della multa proposta nell'atto di accusa (γραφῆ) (cfr. [Dem.] 58,43: φανερώς ἀφῆκε τῆς γραφῆς, ἐφ' ἧ δέκα τάλαντα ἐπεγράφατο τίμημα, «[Teocrine] manifestamente lo liberò dalla *graphe* per la quale aveva iscritto [nell'atto di accusa] una multa di un talento») ⁵⁰. Se ne può perciò dedurre che gli anfizioni custodivano nel loro archivio le registrazioni scritte concernenti i processi su cui avevano avuto la responsabilità e ne avevano fatto uso, in riferimento alle loro implicazioni sul piano finanziario, ai fini delle *euthynai*. Appare in questo modo come i rendiconti che questi avevano presentato nell'atto di deporre la propria carica fossero stati redatti attingendo a informazioni contenute in diversi registri pertinenti alle loro varie attività.

In maniera simile, i compiti del collegio dei ναοποιοί, creato intorno al 360 per soprintendere alla costruzione di un nuovo tempio di Apollo Delio, facevano spesso sì che essi venissero coinvolti in dispute legali che avevano per lo più origine nelle loro mansioni di controllo sulle attività degli appaltatori e sui lavori di costruzione, in rapporto ai quali in più occasioni appaiono intervenire comminando multe⁵¹. Le poche iscrizioni che ci sono pervenute sono tutte datate alla metà degli anni '40 del IV secolo e sembrano poter essere ricondotte ad un periodo di perturbazione e sconvolgimento delle loro normali attività⁵². In particolare, *SEG* 51, 1001, un frammento pubblicato nel 2001 e identificato da Véronique Chankowski come parte del rendiconto del segretario dei ναοποιοί del 345/4 (*ID* 104-24)⁵³, registra la vicenda di un processo per sottrazione di χρήματα sacri appartenenti ad Apollo⁵⁴. La ricostruzione della sequenza degli eventi nella relazione del segretario Filistide è alquanto incerta nei dettagli

⁴⁹ Sull'episodio cfr. CHANKOWSKI (V.) 2008, 249-253.

⁵⁰ Sul significato di ἐπίγραμμα vd. BERTRAND 2002, 175-177; SCHEIBELREITER 2018, 233-235, e *infra*, I.9.3.

⁵¹ Sulle funzioni dei ναοποιοί e sulla distribuzione delle mansioni tra i tre membri del collegio cfr. CHANKOWSKI (V.) 2008, 238: «Les actes des années 346/345-345/344 suggèrent une répartition des tâches entre les naopes et leur secrétaire. L'acte 54 (*ID* 104-22) distingue les amendes infligées par les naopes des amendes infligées par le secrétaire (a, l. 12-13). Cette distinction se retrouve dans 55 (*ID* 104-24, l. 15-17). En 345/344, le secrétaire Philistidès était manifestement chargé d'inspecter les pierres posées. Les amendes qu'il a infligées aux entrepreneurs ne se rapportent qu'à des défauts de pose. Mais il existait d'autres types de contestations, dont les comptes des hiéropes de l'Indépendance fournissent des exemples. Il est donc possible que les naopes aient veillé au respect de toutes les règles des contrats, tandis que le secrétaire inspectait les matériaux».

⁵² CHANKOWSKI (V.) 2001, 179-183; 2008, 237.

⁵³ I due frammenti (*ID* 104-22 + *SEG* 51, 1001) sono ripubblicati come un unico documento da CHANKOWSKI (V.) 2008a, 515-518, nr. 55.

⁵⁴ CHANKOWSKI (V.) 2001, 183-191.

a causa dello stato frammentario del testo: secondo l'editrice, Filistide era stato accusato alle *euthynai* dai *ναποιοί* dell'anno precedente (346/5) di essersi appropriato indebitamente di beni appartenenti ad Apollo che essi sostenevano di avere «trasmeso» a lui (o all'intero collegio), come riportato sulla stele (CHANKOWSKI (V.) 2008a, nr. 55, ll. 47-48: [γ]ράφουσιν ἔχοντας εἰς τὴν στ[ήλην....])⁵⁵. Filistide a quel punto reagì all'accusa opponendo una *παραγραφή* (l. 45: [πα]ρεγρα[ψ]άμην)⁵⁶ e riuscì a dimostrare, nel processo che ne conseguì, che il responsabile della distrazione dei *χρήματα* sacri era in realtà un'altra persona, forse uno degli stessi membri del collegio uscente di *ναποιοί* che lo avevano denunciato. Si può in particolare supporre che, a seguito dell'esito positivo della *paragraphe*⁵⁷, il colpevole venisse introdotto davanti alla *boule* e quindi giudicato, [παρὼν καὶ ἀπολογούμενος, «in presenza e difendendosi egli stesso», da un tribunale (*δικαστήριον*) che lo condannò ad una multa di 1000 dracme.

⁵⁵ CHANKOWSKI (V.) 2020, 69. Per un confronto vd. *IG II²* 1622, ll. 444-456, dove è indicato che Eutimaco, nella sua veste di *τάμιας ἐς τὰ νεώρια*, aveva ricevuto attrezzature dai trierarchi e οὐκ εἰσήνεγκε γρά[ψας] ἐν τῇ στ[ήλῃ], «e non le aveva (effettivamente) “introdotte” (*scil.* “fatte rientrare”) [nell'arsenale (*neoria*)] pur avendole registrate sulla stele».

⁵⁶ Sulla *παραγραφή* vd. HARRISON 1971, 106-124; HARRIS 2015b; MAFFI 2017, con discussione della precedente bibliografia.

⁵⁷ HARRISON 1971, 119: «We can then say with some confidence that argument and voting on a *παραγραφή* were quite distinct from argument and voting on the issue of substance»; HARRIS 2015b, 17-19 e 32-34, il quale esamina il ruolo della procedura della *paragraphe* nel contesto di un'analisi del significato di *symbolaion* nella legge relativa alle *dikai emporikai* e sostiene nuovamente con argomenti di un certo peso che la *paragraphe* e la *dike emporike* venivano decise in due processi distinti, concludendo nel modo seguente: «If a plaintiff brought a maritime case, and the defendant did not dispute the admissibility of the case, both the substantive issue... and the amount of the damages would be discussed and decided at one trial. If a plaintiff brought a maritime case, and the defendant denied the admissibility of the suit by bringing a *paragraphe*, there would first be a trial about the *paragraphe*. One of the issues that might be discussed would be whether an actionable liability (*symbolaion*) existed on the part of the defendant... If the defendant who brought the *paragraphe* won his case, the plaintiff's case was ruled inadmissible, and that was the end of the dispute. If the court rejected the *paragraphe*, another trial would have taken place about the original suit... At this trial, the plaintiff would have cited the verdict at the previous trial to prove that liability existed and possibly reviewed the main points of his case, then concentrated on proving the exact amount of the damages owed by the defendant»; MAFFI 2017, XIII-XVII: «il fatto che, a fronte di un'unica istruttoria, nel dibattimento il convenuto parli per primo sembrerebbe un indizio che rafforza la tesi, come si è visto autorevolmente sostenuta in dottrina, secondo cui la sentenza che chiudeva il processo paragrafico non decideva sul merito, ma statuiva soltanto sull'ammissibilità o meno della *paragrafe*». *Contra* TALAMANCA 2017, secondo cui vi era di fatto un unico processo e, dopo che le due parti avevano tenuto le rispettive orazioni, il tribunale doveva soltanto, o semplicemente, decidere tra l'*enklemma* dell'attore e la *paragraphe* del convenuto (116-117: «mi sembra che si debba trovare qui lo spunto per una diversa ipotesi sulla struttura del processo paragrafico... nel senso di considerare l'*agon* nel giudizio paragrafico come quello che si instaura fra l'*enklemma* dell'attore e la *paragrafe* del convenuto. In questo modo il tribunale elastico era posto dinanzi all'alternativa o di accogliere l'*enklemma* dell'attore, e condannare così il convenuto al *timema* in quello espresso, o di far propria la *paragrafe* del convenuto stesso, e conseguentemente dichiarare irricevibile l'azione»).

Una simile ricostruzione dei fatti, si deve ammettere, è altamente speculativa, soprattutto a motivo del fatto che, come è noto, non vi è altro esempio dell'uso della *paragraphe* nell'ambito di un'azione di diritto pubblico e questa ne verrebbe a costituire la prima attestazione⁵⁸. È quindi abbastanza sorprendente che il nuovo frammento di iscrizione dei *ναποιοί* abbia tutto sommato ricevuto scarsa attenzione da parte degli studiosi⁵⁹. Assumendo che la ricostruzione del testo sia plausibile, si può in ogni caso inferire che la questione dei beni sacri di Apollo scomparsi fu sollevata alle *euthynai* di Filistide e del collegio di cui era il segretario e che, dopo che il responsabile del peculato venne finalmente identificato ed emerse che si trattava nuovamente di un (ex-)magistrato, questi venne accusato davanti alla *boule* mediante un' *eisangelia*. Poiché la pena proposta eccedeva i limiti della competenza del Consiglio, il giudizio, dopo l' *anakrasis*, venne riferito al tribunale (cfr. [Dem.] 47.43: *καὶ ἐπειδὴ ἐν τῷ διαχειροτονεῖν ἦν ἡ βουλή, πότερα δικαστηρίῳ παραδοίη ἢ ζημιώσῃ τὰς πεντακόσσιαις, ὅσου ἦν κυρία κατὰ τὸν νόμον... συνεχώρησα ὥστε τῷ Θεοφίμῳ πέντε καὶ εἴκοσι δραχμῶν προστιμηθῆναι*, «e quando la *boule* si trovò a decidere se trasmettere (il giudizio) al tribunale o infliggere una multa di 500 dracme, quanto era legittimata a imporre secondo la legge... io concedetti che a Teofemo venisse imposta una multa aggiuntiva di 25 dracme»⁶⁰). Oltre a ciò, la formula *παρῶν καὶ ἀπολογούμενος* che segnalava che il *naoioios* (?) condannato era stato presente e si era difeso al processo e l'ammontare della multa (cfr. anche *ID* 104-22 = CHANKOWSKI (V.) 2008a, nr. 54, b, ll. 3-10; 104-25 = CHANKOWSKI (V.) 2008a, nr. 29, C, ll. 1-10), in altri casi integrati anche dal nome del tribunale che aveva giudicato la causa e dal numero dei voti contro e a favore del convenuto (CHANKOWSKI (V.) 2008a, nr. 29, C, ll. 2-10; *ID* 104-26bis = CHANKOWSKI (V.) 2008a, nr. 30, C': [ψήφω]ν αἰ [τ]ε[τροπημέ]ναι Η, αἰ δὲ πλ[ή]ρε[ις ΗΗ]Η^ϜΑΔΔΔΓΙΙΙ),

⁵⁸ L'editrice nondimeno sostiene che «[l]e *rhô* en début de ligne est certain» e che nessun'altra integrazione appare possibile» (CHANKOWSKI (V.) 2001, 178 e 183-184 con ntt.). Va tuttavia anche considerata la possibilità che il verbo *παραγράφω* sia usato nell'iscrizione senza un significato tecnico e senza quindi riferimento specifico alla procedura della *paragraphe*: per alcuni esempi cfr. G. THÜR, C. KOCH, "Prozessrechtlicher Kommentar zum 'Getreidegesetz' aus Samos", in *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis, Sonderheft B*, «AAWW» 118, 1981, 84; CANEVARO 2016a, 25-27; 2016b, 50-51. Vd. in proposito anche *infra*, II.7.11, con nt. 117, con discussione di ulteriori occorrenze, seppure di epoca più tarda, nel senso di «annotare accanto», e Rassegna terminologica, s.v.

⁵⁹ Per un'eccezione vd. Ph. Gauthier, *BE*, 2002, 309, che si mostra dubbioso: «V. Ch. note que ce texte offre le premier témoignage épigraphique sur la *paragraphe* à Athènes et que ce témoignage est tout à fait original dans notre documentation... En effet, ici il s'agit d'une action publique, mettant en cause des magistrats à propos de fonds sacrés. C'est pourquoi on eût aimé que cet *unicum* reposât sur des bases plus sûres».

⁶⁰ Per un commento a questo passo cfr. SCAFURO 2011, 292-293.

offrono elementi fortemente indicativi del fatto che i dati riguardanti questo processo devono essere stati ricavati da un documento d'archivio per essere poi incorporati e integrati nel *λόγος* finanziario presentato da Filistide⁶¹.

L'iscrizione dei rendiconti presentati dai *naopoioi* ateniesi di Delo del IV secolo viene così ad apparire in una luce diversa. L'analisi in altri termini ha dimostrato che essa, lungi dall'averne un significato meramente simbolico, si presenta come un documento finanziario redatto con accuratezza e con una certa ricchezza di dettagli che metteva insieme, e organizzava in vista del *λόγος* finale, informazioni tratte da registri diversi, presumibilmente tenuti su materiali deperibili (come in effetti suggerito da *ID* 104-24 = CHANKOWSKI (V.) 2008a, nr. 55, ll. 8-10: *εἰς σανίδ]ια ἐν οἷς οἱ λόγοι, τὸ μὲ[ν] ἐν τῷι Δηλίωι, τὸ δ' ἐν [πόλει ἀνά]λωμα ν Γ[Τ]*), «per le tavolette in cui sono registrati i conti, l'una a Delo, l'altra sull'Acropoli: spesa 5 dracme ¼ di obolo), concernenti aspetti dell'amministrazione diversi. Da questo punto di vista, tali rendiconti offrono preziose indicazioni sui meccanismi che presiedevano allo svolgimento della procedura delle *euthynai*.

7. Dobbiamo ora mettere a confronto il quadro che emerge dall'analisi della documentazione epigrafica di Delo di età classica, per quanto limitata essa sia sul piano quantitativo, con quello offerto dai rendiconti fatti iscrivere annualmente dagli *ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων*, i curatori, o soprintendenti, ateniesi degli arsenali, rendiconti che, nei testi conservati, coprono un arco di tempo di più di cinquant'anni, dal 378/7 al 323/2 (*IG* II² 1604-1632)⁶². Sebbene l'inizio della serie debba chiaramente essere messo in rapporto alla fondazione della Seconda Lega Navale ateniese, alcune ben più sintetiche

⁶¹ STUMPF 1987; FARAGUNA 2006a, 200-201.

⁶² LIDDEL 2007, 188-191. Per i frammenti di iscrizioni navali ritrovati nell'agorà di Atene dopo la pubblicazione del volume della seconda edizione delle *IG* pubblicato da J. Kirchner nel 1927 cfr. *SEG* 45, 145-148 con V. GABRIELSEN, "The Naval Records from the Athenian Agora", «*C&M*» 50, 1999, 25-60. Come evidenziato da D.R. LAING, "A Reconstruction of I.G., II², 1628", «*Hesperia*» 37, 1968, 245, nt. 4 (cfr. anche 253, con nt. 19), molti dei frammenti editi da Kirchner come appartenenti a iscrizioni diverse e distinte costituiscono in realtà parte dello stesso testo: così, ad esempio, *IG* II² 1604 e 1605 «are very probably two parts of the same stele»; analogamente 1613 e 1614 «form the upper and lower parts respectively of a stele 1,91 m. in height» contenente le registrazioni relative all'anno 353/2 (o 352/1). Lo stesso vale per 1615, 1617, 1618 e 1619 che vanno associati sulla base delle giunture del testo e delle caratteristiche fisiche e costituiscono quindi quattro parti di un unico documento. 1620 e 1621 a loro volta «are from a single stele and should be dated together, probably in 348/7». Al contrario in *IG* II² 1611 e 1612 «the separate stocktaking of equipment in the dockyards in both 1611.42-46 and 1612.47-84 is a good indication that they are records from different years», cosicché essi non potevano che appartenere a documenti separati (GABRIELSEN 1994, 232, nt. 31). Per uno studio approfondito di *IG* II² 1622 vd. K. SIMONSEN, "IG ii² 1622 and the Collection of Naval Debts in the 340s", in C. COOPER, ed., *Epigraphy and the Greek Historian*, Toronto, Buffalo, London 2008, 68-78.

e meno dettagliate liste di triremi e, in un caso, di equipaggi, organizzate per nave da guerra, sono conservate già dalla seconda metà del V secolo (rispettivamente IG I³ 498-500 [ca. 435-410] e 1032 [quest'ultima datata alla fine del V secolo o all'inizio del IV])⁶³.

Sul piano formale e tipologico le iscrizioni navali si presentano come documenti redatti in vista della *paradosis* e, in quanto tali, offrivano registrazioni complete e aggiornate di tutte le triremi e delle relative attrezzature (sia quelle in legno [ξύλινα], tra cui ad esempio i remi, gli alberi e i timoni, sia quelle «sospese» [κρεμαστά] costituita da vele, funi, àncore e altro) che gli ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων uscenti trasmettevano ufficialmente, nell'atto di deporre la loro carica, al subentrante collegio di magistrati. Ciò appare in maniera sufficientemente chiara da IG II² 1607, ll. 1-3 ([ἐπὶ Ἀστέιου ἄρχοντος τάδε παρέδωσαν οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ ἄρχοντες ἐν τοῖς νεωρίοις [cui seguivano i nomi dei dieci membri del collegio], e 1611, ll. 1-2 ([τά]δε ἀν[έγραψαν] νεωρίων ἐπιμεληταὶ – –] ὄντα ἐν τοῖς νεωρίοις καὶ [τὰ ἐκπε[π]λευκότα καὶ τὰ ὀφειλόμενα)), dove, sebbene con ampie integrazioni e un certo grado di variazione nella struttura formulare *ricostruita*, i prescritti sono almeno in parte conservati (cfr. anche IG II² 1627, ll. 46-48: [τά]δε παρελάβομεν καὶ ἀπολάβομεν σκεύη κρεμαστά ἐν νεωρίοις, e *passim*). IG II² 1611, per fare un esempio, comprende una prima sezione dove è indicato il numero totale delle navi (la cosiddetta «arithmos-formula») – tanto quelle al riparo nelle rimesse (ὧν [ἐ]ν τοῖς νεωσοίκοις) quanto quelle che si trovavano all'aperto (τῶν ὑπαίθρ[ι]ων), quanto quelle già salpate e impegnate in operazioni sul mare (καὶ τῶν ἐκπεπλευ[κ]υῶν) – e degli armamenti presi in consegna dal collegio all'atto della *paradosis* (παράδο[θ]εῖσῶν) e dell'assunzione della carica (ll. 1-64), e continua quindi con un inventario analitico di navi e di elementi del loro armamento, uno per uno secondo il porto e la «classe» di appartenenza, a cominciare da quelle presenti negli arsenali (νεώρια) e nel magazzino della σκευοθήκη (ll. 65-281). A questa sezione segue un catalogo delle navi che al momento del passaggio di consegne si trovavano in missione lontano da Atene (ll. 282-373: τὰσδε τριήρεις [ἐκ]πεπλευκιάς π[αρε]λάβομεν) e, infine, una lista dei «debiti», in altre parole degli elementi dell'armamento che i trierarchi al termine dell'anno non avevano restituito e che, per questa ragione, risultavano ancora «dovuti» (τὰ ὀφειλόμενα; ll. 2 e 15-16)⁶⁴.

⁶³ Su IG I³ 1032 e sulle procedure per il reclutamento degli equipaggi da parte dei trierarchi alla fine del V secolo vd. G. BAKEWELL, "Trierarchs' Records and the Athenian Naval Catalogue (IG I³ 1032)", in E.A. MACKAY, ed., *Orality, Literacy, Memory in the Ancient Greek and Roman World*, Leiden, Boston 2008, in part. 146-157.

⁶⁴ Sulla struttura dell'inventario vd. J. Kirchner, *ap.* IG II² 1611, pp. 200-202; V. GABRIELSEN,

Si deve sottolineare che i totali espressi dagli *epimeletai* nella «arithmos-formula» spesso includevano anche navi e equipaggiamenti che in realtà esistevano soltanto «sulla carta», e ciò perché non tutte le navi erano effettivamente utilizzabili o in condizione di prendere il mare (e alcune anzi erano nel frattempo divenute inservibili o addirittura andate perdute in seguito a battaglie o tempeste) o perché le attrezzature non erano a loro volta tutte disponibili e alcune rimanevano «dovute» (o erano anch'esse state danneggiate o andate perdute). Come è stato osservato da V. Gabrielsen, i totali offerti nei rendiconti costituivano in altri termini in primo luogo «gross totals for bookkeeping purposes» e, come tali, esprimevano numeri teorici, potenziali e non cifre effettive. In particolare, alcune navi o attrezzature continuavano a figurare negli inventari non in quanto effettivamente presenti e utilizzabili ma soltanto a motivo del fatto che erano divenute oggetto di contenziosi e cause giudiziarie⁶⁵. Tale fatto è d'altra parte di cruciale importanza per la nostra analisi in quanto mette in chiara luce la logica sottesa ai documenti degli ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων: come nel caso dei *naopoioi* di Delo, le informazioni registrate nei rendiconti erano selezionate soprattutto al fine di fornire un quadro completo delle attività amministrative espletate dal collegio durante l'anno di carica, in modo particolare con riferimento alle loro conseguenze sugli aspetti finanziari e alle questioni giudiziarie che erano da esse scaturite. In questa prospettiva si capisce bene, allora, come le registrazioni scritte dovessero riguardare anche quelle triremi e quelle attrezzature che non erano state (o non potevano essere) materialmente restituite e che erano state tuttavia coinvolte in dispute giuridiche nella forma di una *διαδικασία* (tra due opposte rivendicazioni) e in giudizi da parte del tribunale. Su questa base, la naturale inferenza diviene inevitabilmente quella che le *tabulae* dei curatori degli arsenali erano documenti redatti in

“The Navies of Classical Athens and Hellenistic Rhodes: An Epigraphic Comparison”, «RÉMA» 6, 2013, 64-66. Un suggestivo parallelo è offerto da *IG II²* 1613, ll. 284-311, dove, in una sintesi riepilogativa delle navi e delle attrezzature nella responsabilità amministrativa degli *epimeletai* (*Summa omnium navium et acceptarum et magistratibus traditarum*, nel relativo commento di J. Kirchner in *IG II²*, p. 211), il numero totale delle triremi viene computato sommando quelle presenti nei *neoria*, quelle assegnate ai trierarchi, quelle messe a disposizione mediante decreto, quelle che si trovavano all'aperto e quelle oggetto di *διαδικασία* (a quest'ultimo proposito vd. sotto): [σύμπας] ἀριθμὸς τριήρων τῶν ἐν τῷ οἴκῳ νεωρίοις ἰδόντων καὶ ὧν οἱ τριήραρχοι ἔχουσιν καὶ τῶν δεδωμένων κατὰ ψήφισμα [καὶ τῶν ὑπαιθρίων, ὧν [παρελάβ]ομεν καὶ παρε[δ]ομεν], καὶ τῶν διαδεδικασμένων (seguono informazioni corrispondenti relativamente agli σκεύη); vd. il commento *ad loc.* di KÖHLER 1881, 27-30, il quale nota che «[d]er Volkbeschluss, auf dem die Aussendung der Kleruchen beruhte, war in der vollständigen Urkunde vielleicht als Beleg mitgeteilt, sowie in der Urk. XIV der analoge Beschluss über die Aussendung einer Colonie nach Adria beigeschrieben ist. Unter den Oikisten sind, wie aus demselben Beschluss hervorgeht, die vom Volke bestellten Führer der Kleruchen zu verstehen».

⁶⁵ GABRIELSEN 1994, 126-128, 146-149.

primo luogo in vista delle *euthynai* e del rendiconto da presentare all'atto di deporre la carica.

Analogamente a quanto abbiamo visto prima, si può ragionevolmente supporre che i rendiconti venissero compilati raccogliendo e assemblando dati e informazioni attinte da diverse serie (e tipologie) di documenti. È naturalmente probabile che in svariati casi gli *epimeletai* si limitassero semplicemente, e quasi meccanicamente, a riprendere, e riprodurre alla lettera, le voci che avevano trovato nei rendiconti dei loro predecessori, ma in ultima analisi le registrazioni dei documenti iscritti dovevano essere fondate sul *διάγραμμα*, il «registro centrale di tutti i materiali consegnati dagli *epimeletai* ai trierarchi», sulla cui base veniva redatta anche la copia dell'inventario delle attrezzature ufficialmente prese in carico da ciascun trierarco (come evidenziato da [Dem.] 47,36: ὡς δὲ ἀφικνεῖται ὁ Θεόφημος... ἀπήτουν αὐτὸν τὸ διάγραμμα τῶν σκευῶν, «quando giunse Teofemo... gli chiesi il *diagramma* delle attrezzature» [*scil.* che aveva trattenuto per sé e non aveva riconsegnato]), e, insieme, «a primary list of equipment belonging to each hull», contenente anche le informazioni necessarie riguardo al «valore» (*τιμὴ*) di ciascuna di esse (che doveva, com'è naturale, variare secondo le condizioni in cui si trovavano all'atto della consegna). Tale indicazione diveniva in tal modo il criterio di riferimento nel momento in cui il trierarco, terminato l'anno di servizio, era chiamato a restituire quanto gli era stato affidato nell'atto di assumere il comando della trireme, o il suo equivalente monetario⁶⁶. Nel *διάγραμμα* erano presumibilmente annotati la nave con il nome, la «classe» di appartenenza e l'architetto, la lista degli elementi dell'attrezzatura fornita nonché il valore monetario di scafo ed equipaggiamento, corrispondente all'ammontare delle somme da versare nel caso il trierarco, alla stregua di un debitore pubblico, avesse dovuto indennizzare la *polis* per la perdita, totale o parziale, dei materiali, qualora questa fosse imputabile alla sua responsabilità⁶⁷. Gabrielsen ha ad esempio brillantemente osservato che in *IG II² 1629*, ll. 945-948 (ταύτης κατέβαλε Φαίαξ τὸ ἀπλοῦν : Π^Π : ἀποδέκταις τοῖς ἐπὶ Χρέμητος ἄρχον), appartenente alle registrazioni navali per l'anno 325/4, la voce relativa ad un debito di 5500 dracme, che è ripresa in maniera pressoché letterale dal documento dell'anno precedente (326/5), non può essere stata copiata direttamente dalla stele per il fatto che in questa la somma iscritta è di 1500 dracme (*IG II² 1628*, ll. 424-427: τ[αύτη]ς κατέβαλε Φαίαξ [τὸ ἀπ]λοῦν Χ^Π : ἀποδέκταις τ[οῖ]ς ἐπὶ

⁶⁶ GABRIELSEN 1988, 73-77.

⁶⁷ GABRIELSEN 1994, 136.

Χρέμητος ἄρχοντος). Gli *epimeletai* devono di conseguenza aver usato come modello un altro documento (presumibilmente il *diagramma*) scritto su materiale deperibile⁶⁸.

Oltre ad utilizzare il *διάγραμμα* come base per il loro rendiconto, i soprintendenti degli arsenali procedevano incorporando nei loro inventarî anche informazioni che trovavano in altri registri e dossier di documenti. Nei loro rendiconti si riscontrano ad esempio riferimenti ad un buon numero di decreti, tanto della *boule* quanto dell'assemblea, per un totale di 20 se si escludono i riferimenti ripetuti allo stesso *psephisma*, e di 46 se invece si considerano le menzioni multiple: decreti che assegnavano un certo numero di triremi a strateghi (*IG* II² 1623, ll. 238-243; 1629, ll. 272-273); decreti che assegnavano triremi e equipaggiamento a trierarchi (*IG* II² 1613, ll. 284-288; 1623, ll. 209-212, 309-313; 1629, ll. 11-15, 15-21, ecc.); decreti che ordinavano la vendita di attrezzature (*IG* II² 1629, ll. 417-420, 1133-1136; 1631, ll. 196-199, 326-327); un decreto proposto da Demade che consentiva ai trierarchi che si trovavano in una posizione debitoria di fronte alla città di contribuire, essi stessi o, indirettamente, mediante un versamento effettuato a loro nome da un amico, al fondo dei *σιτωνικά* con una somma che sarebbe stata automaticamente detratta da quanto da essi già dovuto (*IG* II² 1628, ll. 339-452; 1629, ll. 859-965); decreti miscellanei su argomenti vari (a cominciare da quello, ben noto, proposto da Cefisofonte di Colargo nel 325/4 relativo alla fondazione di una colonia ateniese nell'Adriatico; *IG* II² 1629, ll. 165-271 [= RO 100])⁶⁹.

I rendiconti degli *epimeletai* fanno inoltre frequentemente riferimento a processi e cause legali su questioni che rientravano nella loro sfera di competenza, per le quali avevano la funzione di agire come *εἰσάγουσα ἀρχή* ([Dem.] 47,26: ὡς δὲ τοῦτ'οὔ μου εἰπόντος οὐκ ἀπεδίδου, ὕστερον αὐτῶ περιτυχῶν περὶ τὸν Ἑρμῆν τὸν πρὸς τῇ πυλίδι προσεκαλεσάμην πρὸς τε τοὺς ἀποστολέας καὶ πρὸς τοὺς νεωρίων ἐπιμελητάς· οὔτοι γὰρ εἰσῆγον τότε τὰς διαδικασίας εἰς τὸ δικαστήριον περὶ τῶν σκευῶν, «poiché, nonostante le mie rimostranze, egli non restituiva le attrezzature, essendomi in seguito imbattuto in lui presso l'Erme vicino alla porticella l'ho chiamato

⁶⁸ GABRIELSEN 1988, 74; cfr. LIDDEL 2007, 189 con nt. 293, dove, alla luce delle fonti citate nel testo, non mi sembra tuttavia accettabile la conclusione che «the lists of naval *epimeletai* are the *diagrammata* themselves». Le liste erano basate sui *diagrammata* e su altri documenti e presuppongono una documentazione, e originali, su materiale deperibile. A un *διάγραμμα* su tavoletta imbiancata (*λευκωμα*) pensava, in un altro contesto, già WILHELM 1909, 247.

⁶⁹ Devo questi dati ad una relazione, "Decrees in the Naval Records", presentata da A.C. Scafuro al *Workshop* in onore di L. Thraette tenutosi al Museo epigrafico di Atene nei giorni 19-21 ottobre 2018. Sono grato alla studiosa per averli messi a disposizione dei partecipanti nelle note al suo testo.

in giudizio davanti agli *apostoleis* e ai soprintendenti degli arsenali. Questi, infatti, erano allora i magistrati che introducevano in tribunale le controversie riguardo agli equipaggiamenti [delle navi]»). In maniera rivelatrice ai fini del presente discorso, i *δικαστήρια* sono ripetutamente menzionati nei cataloghi navali: *IG II² 1608, a*, l. 18 (il contesto è perduto); 1613, ll. 166-239, in part. 166-170; 1623, ll. 6-13, 26-34, 65-71, 98-123, 124-143, ecc.; 1628, *passim*.

Le cause giudicate dai tribunali generalmente avevano origine nell'obbligo imposto ai trierarchi di restituire la trireme loro assegnata e le relative attrezzature in buona efficienza e, almeno idealmente, nelle stesse condizioni in cui l'avevano ricevuta, tali in ogni caso da consentire a chi fosse loro subentrato al termine della liturgia di riprendere al più presto la navigazione. Gli *epimeletai ton neorion*, assieme al *dokimastes*, compivano un'ispezione delle triremi e riferivano su quanto avevano accertato alla *boule*, che rimaneva sempre «la principale autorità giudiziaria nelle questioni navali»⁷⁰. Qualora la trireme fosse risultata danneggiata o fosse andata perduta, il trierarco veniva in linea di principio considerato responsabile sul piano finanziario dei danni incorsi, salvo la possibilità di sostenere (e dimostrare) che questi si erano verificati in seguito ad una tempesta o in battaglia e di presentare conseguentemente un'eccezione (*σκηψις*) chiedendo di essere esonerato da ogni responsabilità sul piano giuridico⁷¹.

La questione diveniva quindi oggetto di un giudizio in tribunale in una *διαδικασία* tra le opposte pretese del trierarco e della *polis*, come chiaramente illustrato da *IG II² 1629, ll. 746-749*: *αἶδε τῶν τριήρων καὶ τετρή τῶν σκηφθεισῶν κατὰ χειμῶνα ἔδοξαν ἐν τῷ δικαστηρίῳ κατὰ χειμῶνα διαφθαρήναι* («le seguenti triremi e quadriremi riguardo a cui è stata presentata un'eccezione a motivo di una tempesta sono sembrate nel tribunale essere state distrutte a causa di una tempesta»; cfr. anche 771-780, 796-799: *ἐν τῷ δι[κα]στηρίῳ κατὰ χειμ[ῶ]να ἀπολωλέναι*; 1613, ll. 202-206; 1631, ll. 116-120, 141-143, 148-152). In *IG II² 1620, ll. 32-74*, la *diadikasia* a proposito della trireme *Δημοκρατία* viene etichettata come «concernente alcuni torti» (*περὶ ἀδικημάτων*) e riguardava un contenzioso tra i due trierarchi e il collegio degli *ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων*. Se le integrazioni delle ll. 58-74 sono corrette il verdetto del tribunale andò a sfavore dei trierarchi i cui nomi ritornano nell'ultima parte della registrazione in rapporto alle attrezzature navali da essi dovute. Qualora il trierarco venisse condannato, egli doveva apparentemente accettare in modo formale mediante una *ὁμολογία*

⁷⁰ RHODES 1972, 117-121, 153-158 (la citazione da p. 154); GABRIELSEN 1994, 136-139.

⁷¹ Per le implicazioni giuridiche di tale procedura con riferimento alla nozione di *ἐπιείκεια* vd. HARRIS 2013b, 274-301, in part. 298-300.

il risultante obbligo di rimpiazzare la nave con una nuova o di versare alla città il risarcimento per la sua perdita, in questo secondo caso mantenendo il possesso del vecchio scafo, con l'eccezione del rostro (*IG II² 1623*, ll. 6-13, 26-34; 1628, ll. 610-615: τῶν ὁμολογησάντων ἐν τῷ δικαστήριω καινὰς ἀποδώσειν τριήρεις καὶ τοὺς ἐμβόλους ὀφείλουσι τεῖι πόλει, τὰς δὲ τριήρεις ἀποδεδώκασ[ιν]).

8. Dopo questo primo sguardo di carattere generale, poiché il *corpus* delle *tabulae curatorum navalium* è estremamente ampio e sfugge ad un'analisi complessiva, vorrei esaminare nel dettaglio, *exempli gratia*, una lunga e, al suo interno, articolata sezione di *IG II² 1613* (che, come abbiamo visto, veniva a comporre assieme a *IG II² 1614* un'unica stele, databile al 353/2 o 352/1)⁷², quella compresa tra le ll. 166 e 239, che può offrire importanti indicazioni sulla natura e sulle funzioni dei documenti navali in rapporto alle εὐθυναί. A quanto mi risulta, essa non è più stata oggetto di un esame approfondito dai tempi di uno studio di U. Köhler pubblicato nel 1881⁷³.

L'intera sezione si focalizza su sette navi designate in base al nome (*Syntaxis*, *Thraseia* [*Epicharidou*], *Eutyches* [*Lysikleidou*], *Logche*, *Kallist[to]*), *Eutychia* [*Epigenous*], *Strategis* [*Amyntou*]) ed è organizzata in tre sottosezioni introdotte ciascuna da un titolo. L'indicazione del numero totale delle navi nella «arithmos-formula» delle ll. 224-226 ([ἀριθ]μὸς τριήρων καὶ [σκευῶ]ν τῶν διαδεδικασ[μένω]ν· τριήρεις ΓII) fornisce la chiave per comprendere ciò che accomuna le tre sottosezioni costituendone il filo conduttore, in altri termini il fatto che le sette triremi con le rispettive attrezzature erano divenute oggetto di *diadikasiai* in seguito al loro grave danneggiamento (o perdita). Con riferimento alle prime quattro triremi della lista (*Syntaxis*, *Thraseia*, *Eutyches*, *Logche*), emerge come i loro trierarchi fossero stati assolti in tribunale e avessero «compiuto la *paradosis* [letteralmente «trasmesso»] sulla stele» (ll. 166-170: [ἀπό] το[ύ]των [τούσδε] ἐν τῷ δικαστη[ρί]ω ἀποπε]φευγότας καὶ πα[ρα]δόντας ἐν τῇ στήλῃ [παρέ]δομεν). Altre due delle sette triremi (*Eutychia*, *Strategis*) erano state a loro volta oggetto di una *diadikasia* in uno degli anni precedenti (nel 354/3, sotto l'arcontato di Diotimo) per il fatto di avere subito pesanti danni durante una tempesta e i loro trierarchi, venendo assolti, erano stati esentati da ogni responsabilità a questo riguardo (ll. 203-206: [αἰ]δ[ε] ἐ[πί] Διοτίμου [δι]εδικάσθησαν καὶ ἔδοξαν κατὰ χειμῶνα δ[ια]φθαρήναι), mentre per l'ultima trireme (*Kallist[o]*), divenuta inservibile, era stato effettuato il

⁷² Vd. *supra*, § 7, nt. 62.

⁷³ KÖHLER 1881, 21-30.

pagamento da parte del trierarco (ἔξετείσθησ[αν]⁷⁴), che evidentemente era stato condannato in tribunale, a titolo di compensazione del danno.

Il significato del primo titolo della sezione ([ἀπὸ] το[ύ]των [τούσδε] ἐν τῷ δικαστη[ρίῳ] ἀποπε]φευγότας καὶ πα[ραδόντας] ἐν τῇ στήλῃ [παρέ]δομεν) rimane per certi aspetti problematico ma l'interpretazione deve essere che gli *epimeletai ton neorion* in questione avevano trasmesso ai loro successori il dossier relativo alle quattro triremi, sebbene si trattasse di una «consegna» puramente sulla carta visto che i quattro scafi e la relativa attrezzatura non potevano essere materialmente «trasmessi» o «ricevuti» in una procedura di παράδοσις/παραλαβή per il fatto di essere andate distrutti (e, forse, anche di non esistere più; cfr. Il. 224-226: ([ἀριθ]μὸ[ς] τριήρων καὶ [σκευῶ]ν τῶν διαδεδικασ[μένων]ν· τριήρεις ΓII). Nonostante il fatto che i trierarchi vengano descritti come «in possesso» (ἔχουσι) delle attrezzature elencate nella lista, ciò deve essere nuovamente vero soltanto sul piano nominale⁷⁵, cosicché l'espressione πα[ραδόντας] ἐν τῇ στήλῃ non può riferirsi alla restituzione concreta all'arsenale delle attrezzature navali bensì al fatto che tali attrezzature continuavano ad essere registrate negli inventarî dei magistrati navali, tenuti su tavolette di legno o papiro, come parte della normale prassi amministrativa. È lecito in ragione di ciò il sospetto che gli *epimeletai*, nell'elaborare il loro rendiconto, non avessero fatto altro che riprendere in modo meccanico la voce che avevano trovato nei documenti dei loro predecessori, i quali avevano in precedenza provveduto a consegnare formalmente il materiale dell'armamento delle triremi ai trierarchi. In maniera analoga, alcune note in *IG II*² 1622, Il. 448-452 ([ῶν] ἔλαβε παρὰ [τῶν] τριηράρχων [καὶ οὐκ] εἰσήνεγκε γρά[ψας] ἐν τῇ στήλῃ) e 1631, Il. 410-415 (τάδε ὀφείλουσιν οἱ τῶν νεωρίων ἐπιμεληταὶ οἱ ἐπ' Ἀντικλέους ἄρχοντος καὶ ὁ γραμματεὺς αὐτῶν τῶν σκευῶν, ὧν γράψαντες εἰς τὴν στήλῃν οὐ παρέδοσαν ὄντα ἐν τοῖς νεωρίοις) riferiscono del fatto che i curatori navali avevano in maniera fraudolenta registrato sulla stele di avere «introdotto» o «trasmesso», in altri termini depositato nei *neoria*, le attrezzature restituite dai trierarchi, pur non avendole effettivamente «consegnate», in modo tale che esse rimanevano ancora nel loro possesso. La *paradosis* era dunque rimasta nominale, fittizia, ma proprio per questa ragione necessitava di essere registrata nella documentazione amministrativa.

⁷⁴ Il plurale nella forma verbale, non congruente con quanto segue, rimane sorprendente ma può essere agevolmente spiegato pensando a un errore di chi aveva compilato il documento (forse usando una precedente lista conservata in archivio come modello) o del lapicida.

⁷⁵ Devo questa osservazione al prof. Vincent Gabrielsen che ringrazio vivamente per avere generosamente condiviso con me (*per ep.*) le sue idee e le sue riflessioni su questa iscrizione.

Emerge in tal modo come i rendiconti degli *epimeletai* non mirassero in realtà a fornire un catalogo delle risorse effettive di cui disponeva la flotta ateniese. Al contrario, le informazioni raccolte nei loro inventarî erano innanzitutto selezionate al fine di dimostrare che i magistrati navali avevano svolto le proprie incombenze amministrative in maniera corretta, indipendentemente dal fatto che tali informazioni potessero in certi casi risultare sul piano pratico ridondanti, se non addirittura superflue o inutili. I rendiconti erano in altri termini redatti in funzione delle *euthynai* cui i magistrati erano tenuti a sottoporsi al termine del loro mandato. Ci si può legittimamente domandare per quale ragione gli *epimeletai* non procedessero semplicemente a cancellare dal *διάγραμμα* le navi andate distrutte in seguito a tempeste o eventi bellici ma la risposta è, con ogni probabilità, che queste erano divenute oggetto di procedimenti giudiziari e che di ciò si doveva dare conto sul piano formale nel caso qualcuno avesse sollevato un'accusa in occasione delle *εὔθυναι*.

9. In conclusione, l'analisi qui condotta dei rendiconti trasposti in epigrafe dei *naopoioi* ateniesi di Delo e dei soprintendenti degli arsenali al Pireo ha rivelato come essi fossero documenti complessi costruiti raccogliendo e assemblando dati e informazioni tratte da una pluralità di registri custoditi, e conservati nel tempo, tra le «carte» di tali magistrati. Il focus era rappresentato dall'amministrazione finanziaria, dal momento che i rendiconti venivano in primo luogo preparati in funzione del *λόγος* da presentare al termine dell'anno di carica in occasione delle *euthynai*.

Rimane tutto sommato poco chiaro – trovandoci inevitabilmente nella condizione di mettere a confronto «grandezze» non ugualmente note – in che termini si configurasse il rapporto, e la dialettica, tra tali documenti e quelli redatti come parte dell'amministrazione quotidiana, questi ultimi certamente scritti su materiale deperibile, e, in ultima analisi, quanto selettivi fossero i primi, ma si trattava in ogni caso di documenti redatti con cura e attenzione al dettaglio che difficilmente potevano avere un valore meramente simbolico. A riprova di ciò, abbiamo visto che in almeno in un caso (*IG II² 1629*, ll. 945-948) una voce presente in una delle liste non era stata copiata meccanicamente dalla stele dell'anno precedente bensì con tutta evidenza dall'originale del *διάγραμμα*, il «registro centrale» di triremi e equipaggiamenti tenuto tra i documenti d'archivio e, dobbiamo immaginare, periodicamente aggiornato dagli *epimeletai ton neorion*. *SEG* 51, 1001 (= CHANKOWSKI (V.) 2008a, nr. 55) fa inoltre riferimento alla stele del precedente collegio di *naopoioi* ateniesi nel contesto di un processo per distrazione di beni sacri. I documenti iscritti dei magistrati navali in maniera analoga menzionano con una certa frequenza *διαδικασίαι* concernenti il danneggiamento o la perdita di triremi

e attrezzature. Come sottolineato da E.M. Harris, in caso di assoluzione tali registrazioni assicuravano protezione di fronte a ogni ulteriore tentativo di azione legale⁷⁶ e avevano quindi significato giuridico. In [Dem.] 47,18 e 22, nell'orazione *Contro Evergo e Mnesibulo*, Teofemo viene censurato per il fatto di non rispettare i decreti e le leggi e di «minare la vostra fiducia nelle magistrature e nelle parole iscritte sulle stele» (ἀπίστους δὲ τὰς ἀρχὰς κατέστησεν ὑμῖν καὶ τὰ γράμματα τὰ ἐν ταῖς στήλαις), quando egli e il suo sintriarco Democare di Peania, non avendo restituito equipaggiamenti, «erano stati iscritti sulla stele come debitori di fronte alla polis delle attrezzature navali» (γεγραμμένους... αὐτοὺς ἀμφοτέρους ἐν τῇ στήλῃ ὀφείλοντας τὰ σκεύη τῇ πόλει). Le registrazioni iscritte sulle stele chiaramente non erano prive di valore legale e potevano anzi essere chiamate in causa come testimonianza di un'obbligazione. Le stele non venivano perciò menzionate semplicemente con funzioni simboliche o retoriche ma potevano valere come elementi di prova nei procedimenti giudiziari.

D'altra parte, si deve notare come il quadro che emerge dai documenti navali presenti caratteristiche meno nettamente definibili e dai contorni più fluidi. Qui, il riferimento alla stele figura in relazione alla *paradosis* soprattutto quando questa si configura come «nominale» e le attrezzature non erano state in realtà restituite e risultavano ancora «dovute». Sul piano amministrativo, permaneva tuttavia la necessità di darne conto nelle registrazioni tenute dai magistrati. Tali riferimenti certamente non avevano significato se la funzione dei documenti fosse stata quella di fornire un inventario completo delle risorse effettivamente a disposizione in un particolare momento per finalità militari, ma sono nello stesso tempo rivelatori perché mostrano in maniera cogente come le *tabulae curatorum navalium* fossero documenti pensati proprio in funzione del rendiconto da presentare al momento di deporre la carica.

Si conferma in ogni caso – e questo è la conclusione più importante nella nostra prospettiva – che le stele iscritte presupponevano l'esistenza di una documentazione, custodita dai magistrati nel loro archivio, ben più ampia sul piano quantitativo nonché più varia e articolata su quello tipologico (nei casi considerati: conti finanziari con riferimento alle entrate e alle uscite e alla loro provenienza o destinazione, *diagramma* relativo a triremi e equipaggiamenti e copie preparate per i singoli trierarchi, testi di decreti e leggi in qualche modo rilevanti per l'amministrazione navale, documenti giudiziari relativi a cause e processi), di cui i testi destinati a essere trasferiti su pietra non erano che una sorta di sintesi o summa organizzata in funzione del λόγος e delle εὔθυνα di fine anno.

⁷⁶ HARRIS 2013a, 156-157.

9. Documenti e archivi nella prassi giudiziaria ateniese tra V e IV secolo

1. Si riconosce generalmente come nel mondo greco, sin dalle origini, il processo venisse nella sua essenza concepito come un *νεῖκος*, una «lite» o «contesa» (Hom. *Il.*, 18,497; *Od.*, 12,440; Hes. *Op.*, 30 e 35)¹. Se è quindi vero che negli studi moderni sul diritto attico si è sottolineato come anche lungo tutto l'arco del IV secolo il processo si fosse mantenuto, nella sua struttura formale, come un *ἀγὼν λόγων*, in altri termini come un «agone verbale» tra i due «contendenti» (*ἀντίδικοι*)², il ruolo della scrittura nella prassi giudiziaria di Atene soltanto negli anni più recenti ha ricevuto una maggiore attenzione, sebbene esso continui spesso a essere considerato in ultima analisi trascurabile e marginale³. La dimensione dell'oralità che, come un filo conduttore, avrebbe

¹ L. GERNET, "Sur la notion du jugement en droit grec", in *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955, 63. Sulla celebre scena giudiziaria descritta, a proposito della «città in pace», sullo Scudo di Achille in Hom. *Il.*, 18,497-508, in cui le parti coinvolte, gli araldi, gli anziani e la folla partecipano e, in maniera diversa, si esprimono in un contesto totalmente pervaso dall'oralità vd. G. THÜR, "Oaths and Dispute Settlement in Ancient Greek Law", in FOXHALL, LEWIS 1996, 57-72; "Die 'Einheit' des griechischen Rechts", «Dike» 9, 2006, 23-62; E. CANTARELLA, "Dispute Settlement in Homer: Once Again on the Shield of Achilles", in *Mélanges en l'honneur Panayotis D. Dimakis. Droits antiques et société*, Athènes 2002, 147-165 (= *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, Milano 2011, 173-191); A. MAFFI, "Quarant'anni di studi sul processo greco (I)", «Dike» 10, 2007, 190-201; GAGARIN 2008a, 13-19. Cfr. anche E. LÉVY, "Dikè chez Homère: entre privé et public", «Ktèma» 23, 1998, 72.

² Sulla possibilità, piuttosto concreta, che il sistema giudiziario ateniese di età classica abbia in realtà continuato a funzionare fino all'ellenismo avanzato cfr. WALSER 2012, 83-88; N. PAPAZARKADAS, "Judicial and Financial Administration in Late Hellenistic Athens: A New Decree of the Athenian Council", «Hesperia» 86, 2017, 325-357. Quest'ultimo pubblica un decreto della *boule* del 103/2 che testimonia l'inattesa esistenza delle *ἐμμηνοὶ δίκαι* a quell'altezza cronologica. L'aspetto della continuità «in legal affairs» nella Grecia ellenistica è sottolineato anche, su un piano più generale, da GAGARIN 2008a, 228-232.

³ GAGARIN 2004, 22: «Athenian legal procedure, though gradually accepting some forms of

caratterizzato il processo nelle *poleis* greche da Omero alla fine dell'età classica, è stata anzi assunta da Michael Gagarin, in un saggio ricco di originali spunti interpretativi, come uno degli elementi che, sul piano procedurale (ma non sostanziale), consentirebbero di parlare di una «unità» del diritto greco⁴.

In effetti, nell'età degli oratori la forma del processo attico era quella di una lizza oratoria, una gara di parole e discorsi in cui i due contendenti uno dopo l'altro presentavano, in un discorso di lunghezza prestabilita, i propri argomenti e le proprie ragioni ai giudici (da 201 fino a 1501 e più, secondo l'importanza del processo⁵), i quali, dopo avere ascoltato i due *antidikoi*, prendevano a maggioranza la propria inappellabile decisione sulla base del principio della libera valutazione delle prove, limitandosi a votare per l'una o l'altra parte senza peraltro, per lo più, interagire con esse. Significativamente, inoltre, il processo non si concludeva con un motivato verdetto, bensì con il semplice conteggio dei voti (ψῆφοι) e la proclamazione dell'esito della votazione da parte dell'araldo (Arist. [*Ath. pol.*], 69,1)⁶.

All'interno di questo contesto, la discussione si è in particolare concentrata sugli elementi di prova utilizzati da attore e convenuto per dimostrare il proprio punto di vista. Si è osservato infatti come dal *corpus* degli oratori attici traspaia, nelle cause che avevano come protagonisti i cittadini, una netta preferenza a sostenere le proprie tesi sulla base della testimonianza orale di parenti, amici e membri delle stesse associazioni e gruppi sociali (demi e fratriche) e una speculare «diffidenza» per i documenti scritti, i quali vengono regolarmente presentati come inaffidabili e facilmente manipolabili. Un'eccezione a tale «regola» generale sarebbe rappresentata, a partire dalla metà del IV secolo, dalle cause di diritto marittimo (δικαι ἐμπορικὰ) che,

writing for peripheral matters, kept it away from the heart of the trial, so that throughout the classical period it retained the oral nature it had had from the beginning. Written texts were used in pre-trial proceedings and in limited ways in court, but during the trial itself they were converted into oral discourse»; 2008a, 188-209, 242-244 (con la recensione di THÜR 2009). Come nota, sintetizzando efficacemente la sua posizione, lo stesso M. GAGARIN, "Letters of the Law. Written Texts in Archaic Greek Law", in YUNIS 2003, 72-77, «the Athenian legal process remained essentially oral, nontechnical, and nonprofessional to the end, and the absence of writing in the legal process was... an important reason why Athenian law could develop without the concomitant growth of a legal profession» (76).

⁴ GAGARIN 2005, 34-38. Sul problema dell'unità del diritto greco vd. da ultimo, in senso affermativo e sul piano sostantivo, D.D. PHILLIPS, "Hubris and the Unity of Greek Law", in *Symposion 2013*, 75-97; E.M. HARRIS, "Some Recent Developments in the Study of Ancient Greek Law", «JAC» 33, 2018, 188-194; L. RUBINSTEIN, "Summary Fines in Greek Inscriptions and the Question of 'Greek Law'", in PERLMAN 2018, 104-143. Vd. anche *infra*, I.10.10.

⁵ HARRISON 1971, 47 con nt. 2.

⁶ THÜR 1987, 467-484; "Law of Procedure in Attic Inscriptions", in CAIRNS, KNOX 2004, 43-44. Cfr. anche TALAMANCA 2008, 29.

vedendo implicati in prevalenza commercianti e uomini d'affari non-ateniesi, meteci e schiavi – personaggi per definizione esclusi dalle reti di relazioni sociali cui appartenevano i *politai* –, ruotavano intorno a rapporti di tipo contrattuale e potevano anzi essere esperite esclusivamente in presenza di accordi scritti⁷.

Si ammette generalmente che a partire dai primi decenni del IV secolo – la data precisa è incerta ma la metà degli anni '70 appare quella più probabile⁸ – le testimonianze venivano obbligatoriamente preparate e messe per iscritto durante la fase istruttoria per essere lette dal segretario (*grammateus*) in tribunale (Dem. 45,44: ὁ νόμος μαρτυρεῖν ἐν γραμματείῳ κελεύει), alla stessa maniera degli altri «documenti» utilizzati come mezzi di prova (Arist. [*Ath. pol.*], 53,2: τὰς μαρτυρίας καὶ τὰς προκλήσεις καὶ τοὺς νόμους; 67,3: [ψήφισμα ἢ] νόμον ἢ μαρ[τυρίαν ἢ σύμβολον]; *Rh.*, 1375a24: νόμοι, μάρτυρες, συνθήκαι, βάσανοι, ὄρκος [a proposito delle ἄτεχνοι πίστεις, i «mezzi di convincimento», le prove «atecniche»]⁹), ma che questo passaggio dalla testimonianza diretta alla testimonianza «documentata», rispondente soprattutto alla necessità di garantire un più ordinato svolgimento del processo e contenerne rigorosamente i tempi, e quindi funzionale a obiettivi di carattere meramente «tecnico»¹⁰, avrebbe tutt'al più soltanto scalfito la natura essenzialmente orale del processo attico¹¹. Ne deriva un'immagine piuttosto statica dei meccanismi di svolgimento del processo attico stesso in cui, da un lato, gli aspetti retorici¹² e la dimensione sociale che ne costituivano una

⁷ S.C. HUMPHREYS, "Social Relations on Stage: Witnesses in Classical Athens", «History and Anthropology» 1, 1985, 313-369; SCAFURO 1994; COHEN 2003; LANNI 2005; 2006, 41-74, 149-179; "Athenian Approaches to Legal Predictability in Contract Cases", in *Symposion 2005*, 225-235. Per una diversa valutazione del ruolo dei μάρτυρες nel processo attico, non meri «supporters» di uno dei contendenti ma «testimoni» nel senso tecnico del termine, vd. peraltro D.C. MIRHADY, "Athens' Democratic Witnesses", «Phoenix» 56, 2002, 255-274. Sulle *dikai emporikai* rimando a E.E. COHEN, "Commercial Law", in GAGARIN, COHEN 2005, 290-302; LANNI 2006, 149-174; SCHUSTER 2005, 138-166.

⁸ RHODES 1995, 310-311; RUBINSTEIN 2000, 72 con nt. 143; COBETTO GHIGGIA 2002, 190-193; FEZZI 2004, 109-115.

⁹ C. CAREY, "'Artless' Proofs in Aristotle and the Orators", «BICS» 39, 1994, 95-106; "Nomos in Attic Rhetoric and Oratory", «JHS» 116, 1996, 33-46; TALAMANCA 2008, 31-38; SIRON 2019, 268.

¹⁰ MAFFI 1988a, 194-196 con nt. 6; RUBINSTEIN 2000, 72-75; FEZZI 2004, 115-118; per altre possibili spiegazioni, che attengono più direttamente agli aspetti sostanziali delle pratiche processuali, cfr. TODD 2002, 159-161.

¹¹ GAGARIN 2008a, 188-205; cfr. anche GAGARIN 1999, 163-180, in part. 179: «Thus the court speeches, composed for oral performance, favour narrative, repetition, simplified arguments, and emotional appeals, punctuated by the evidence of written proofs, which despite the appearance of greater objectivity, remained subordinate to the rhetoric of oral performance».

¹² Sul rapporto tra diritto e retorica nell'oratoria attica, per una rassegna sistematica delle problematiche in discussione, vd. C. BEARZOT, "Diritto e retorica nella polis democratica ateniese",

componente fondamentale risultano nella nostra percezione inevitabilmente potenziati, dall'altro, l'elemento dinamico, costituito dalla progressiva diffusione della scrittura in una società dominata dall'oralità, e, parallelamente a ciò, la sua sempre più sistematica utilizzazione nell'ambito delle pratiche amministrative della *polis*, viene al contrario sottovalutato o posto in secondo piano. Per dar conto dell'apparente anomalia di tale fenomeno – soprattutto se messo a confronto con la precoce e ubiqua diffusione della legge scritta – Gagarin deve infatti ipotizzare che esso fosse funzionale alla natura democratica del regime politico ateniese, tale da evitare la professionalizzazione del diritto e da garantire che «litigation would remain under the direct control of the people»¹³ – ciò che peraltro non spiega il ricorrere di tale forma del processo anche in altre *poleis* del mondo greco, prima fra tutte Gortina¹⁴.

Ci si può peraltro domandare se questa prospettiva di indagine sia idonea a fornirci un quadro completo e affidabile di quanto realmente avvenisse nei tribunali (*δικαστήρια*) ateniesi e se un approccio «istituzionale» non possa in qualche modo contribuire a modificare questa ricostruzione della prassi giudiziaria attica e produrre un'immagine diversa, e forse più equilibrata, del rapporto tra oralità e scrittura anche in relazione alle forme dell'amministrazione della giustizia. Per ritornare al problema dell'introduzione della testimonianza scritta e «documentata», Demostene (45,44-45; cfr. anche 46,6) insiste, ad esempio, sulle motivazioni «sostanziali», e non soltanto di natura tecnica, di tale provvedimento, sottolineando come la legge esigesse che la testimonianza fosse registrata su una tavoletta (*ἐν γραμματείῳ*) per evitare che, durante il processo, il testimone potesse aggiungere o togliere elementi a quanto già affermato davanti al magistrato, in maniera tale che vi fosse trasparenza e, nell'eventualità di un'azione per falsa testimonianza (*δίκη ψευδομαρτυρίων*), il contenuto della deposizione non potesse divenire oggetto di contestazioni (*διὰ ταυθ' ὁ νόμος μαρτυρεῖν ἐν γραμματείῳ κελεύει, ἵνα μήτ' ἀφελεῖν ἐξῆι μήτε προσθεῖναι τοῖς γεγραμμένοις μηδέν*)¹⁵. Similmente, l'importanza che la documentazione scritta poteva, anche soltanto in termini quantitativi, assumere nell'ambito del processo è riflessa, sul piano letterario, dalla figura dell'*ἄπονενοημένος*, «il pazzo morale», l'uomo, in altri termini, che ha perso ogni pudore, nei *Caratteri* di Teofrasto, in cui questo personaggio viene presentato come colui il quale

«Dike» 9, 2007, 129-155; e, da ultimo, CAREY 2020.

¹³ GAGARIN 2004, 25; cfr. anche 2005, 34-38.

¹⁴ Sulle procedure giudiziarie a Gortina vd. da ultimo MAFFI 2016, 20-26.

¹⁵ Su questo punto cfr. da ultimo PÉBARTHE 2006a, 329-331. Un esempio, abbastanza emblematico, di contenzioso originante dalla discrasia tra quanto contenuto in un documento scritto e quanto concordato oralmente tra le parti alla presenza di testimoni è offerto da Isae. 5,25 (vd. *infra*, § 8).

«è bravo a comparire in tribunale, sia quale imputato sia quale accusatore, ad accampare sotto giuramento impedimenti legali per non presentarsi all'udienza o a venirci con in grembo una cassetta contenente gli atti [processuali] e in mano sfilze di documenti» (ικανός δὲ καὶ δίκας τὰς μὲν φεύγειν, τὰς δὲ διώκειν, τὰς δὲ ἐξόμνησθαι, ταῖς δὲ παρῆναι ἔχων ἐχῖνον ἐν τῷ προκολπῖφ καὶ ὄρμαθούς γραμματειδίων ἐν ταῖς χερσίν) (6,8). Il passo, come spesso succede nei *Caratteri* teofrastei, è di interpretazione meno agevole di quanto potrebbe a prima vista apparire e le precise circostanze cui si fa in esso riferimento non sono del tutto chiare¹⁶: in ogni caso, che l'*aponenoemenos* vi fosse direttamente coinvolto o agisse soltanto come testimone, la spiegazione più plausibile è che gli atti che dovevano essere contenuti nell'*echinos* e i *grammateidia* fossero documenti, presumibilmente privati, relativi alla causa in discussione e, pur nell'evidente enfasi caricaturale, ciò rivela in maniera concreta come nella preparazione di un processo la documentazione scritta dovesse avere un ruolo tutt'altro che secondario.

2. Prima di inoltrarmi nell'argomentazione mi sembra utile, in via preliminare, rilevare come a tale interpretazione del funzionamento del sistema giudiziario ateniese abbia in qualche misura indirettamente concorso anche la critica a esso esplicitamente avanzata da Platone nel dialogo delle *Leggi*¹⁷. In quest'opera il filosofo ateniese fa infatti cominciare la sua trattazione sull'organizzazione della giustizia nella città di Magnesia con l'affermazione che una *polis* non potrebbe essere tale (πόλις ἄπολις ἂν γίγνοιτο) se i tribunali non fossero stabiliti in maniera conveniente e rimarcando, da un lato, come un giudice «muto e che nelle istruttorie non parli più delle parti in causa» (ἄφωνος... καὶ μὴ πλείω τῶν ἀντιδίκων ἐν ταῖς ἀνακρίσεσι φθεγγόμενος), quali di fatto erano i *dikastai* ateniesi, «non sarebbe mai capace di rendere giustizia» (οὐκ ἂν ποτε ἱκανός γένοιτο περὶ τὴν τῶν δικαστῶν κρίσιν) e, dall'altro, come «il tempo, la lentezza del procedimento, le ripetute istruttorie» (ὁ δὲ χρόνος καὶ τὸ βραδὺ τό τε πολλάκις ἀνακρίνειν), a differenza di quanto avveniva nei *dikasteria* ateniesi in cui la durata di un processo non superava mai la lunghezza di un giorno, «servano a chiarire il dibattito» (πρὸς τὸ φανερὰν γίγνεσθαι τὴν ἀμφισβήτησιν σύμφορον)

¹⁶ Si veda, oltre al commento *ad loc.* di J. DIGGLE, *Theophrastus. Characters*, Cambridge 2004, 258-264, GAGARIN, 2008b, 84, nt. 2, secondo cui l'*aponenoemenos*, «[b]ecause he has no moral sense... intends to violate the rules by substituting a different *echinos* with different documents for those that were presented at the preliminary hearing». Sui tribunali come elemento dell'esperienza quotidiana nei *Caratteri* teofrastei cfr. H. LEPPIN, "Theophrasts 'Charaktere' und die Bürgermentalität in Athen im Übergang zum Hellenismus", «Klio» 84, 2002, 42-43, 49-50 e 53-54.

¹⁷ GAGARIN 1999, 179-180; 2000.

(766d-e). Ne discende, per la città di Magnesia, un progetto di giustizia, definita da Louis Gernet «aristocratica»¹⁸, articolato, tanto per le cause private quanto per quelle pubbliche, su tre livelli di tribunali, soltanto l'ultimo dei quali, costituito da membri eletti tra i magistrati e soggetti, come questi ultimi, a *dokimasia*, era, a differenza di quanto avveniva ad Atene, inappellabile¹⁹. In esso il processo assumeva carattere inquisitorio e l'accertamento della verità si fondava non soltanto sui *logoi* dei due contendenti ma anche, e soprattutto, sugli interrogatori condotti a turno dai giudici (855c-856a). Platone evidenzia in particolare come l'esame della causa dovesse durare tre giorni e, fatto per noi significativo, come l'uso della scrittura per la verbalizzazione, da parte dei giudici, di quanto venuto alla luce durante il procedimento dovesse avere un ruolo importante nell'indagine sull'oggetto della causa (855e-856a: τῶν δὲ ῥηθέντων ἐπισφραγισμένους ὅσα ἂν εἶναι καίρια δοκῆ, γράμμασιν σημεῖα ἐπιβάλλοντας πάντων τῶν δικαστῶν, θεῖναι ἐπὶ τὴν ἐστίαν, καὶ πάλιν αὔριον εἰς ταῦτόν συνελθόντας, ὡσάυτως τε ἀνακρίνοντας διεξελθεῖν τὴν δίκην καὶ σημεῖα ἐπιβάλλοντας αὖ τοῖς λεχθεῖσιν, «e ratificando quante delle dichiarazioni fatte sembrino essere opportune apponendo sui documenti i sigilli di tutti i giudici, le depongano sull'altare di Estia, e di nuovo il giorno dopo, riunitisi nello stesso luogo e conducendo l'istruttoria allo stesso modo, passino in esame la causa apponendo ancora i sigilli alle dichiarazioni fatte»)²⁰.

D'altra parte, come osservava Gernet, non bisogna rimanere sorpresi di fronte al fatto che Platone, il quale, in reazione allo stato di cose esistente ad Atene, voleva dei magistrati che governassero e avessero poteri effettivi, abbia attribuito loro funzioni di questo tenore. È invece da sottolineare il fatto che, pur partendo da queste premesse, egli abbia lasciato largo spazio ad un sistema del tutto differente²¹. Tali modalità di svolgimento del processo sembrano infatti applicarsi soltanto alle cause che potevano portare alla pena

¹⁸ GERNET 1951, CXXXII; ma cfr. GAGARIN 2000, 218, il quale osserva come «on trouve aussi des différences importantes entre sa pensée juridique et l'esprit du droit des cités aristocratiques comme Gortyne».

¹⁹ Per una ricostruzione e approfondita analisi dell'organizzazione del sistema giudiziario descritto, non sempre in maniera organica e sistematica, da Platone cfr. GERNET 1951, CXXXII-CLI; PIÉRART 2008, 386-463; BRISSON, PRADEAU 2006, 415-416, nt. 104 e *passim*. Si veda ora anche PIÉRART 2016, 11-13.

²⁰ BERTRAND 1999, 213-217, 232-238; GAGARIN 2000; BRISSON, PRADEAU 2006, 14-23.

²¹ GERNET 1951, CXXXVII: «Il n'y a pas à s'étonner que Platon, qui en réaction contre l'état de choses athénien veut des magistrats qui gouvernent, leur ait justement attribué une fonction de cet ordre; on pourrait s'étonner plutôt qu'il ait fait une aussi large place à un système tout différent; il faut croire que la suggestion du présent a été assez forte pour l'empêcher d'aboutir à un régime de procédure inquisitoire vers lequel son tempérament ou sa doctrine l'aurait peut-être incliné».

capitale (θανάτου πέρι) ed erano giudicate dal tribunale supremo, formato dai «custodi delle leggi» (νομοφύλακες) e da un collegio di magistrati eletti in base al criterio dell'eccellenza²², mentre ai livelli più bassi della giustizia, tanto per le cause civili quanto per quelle di diritto pubblico, il giudizio era affidato, nel caso l'arbitrato non avesse avuto successo, ai tribunali popolari (κοινὰ δικαστήρια) formati, come quelli democratici di Atene, a partire dalle tribù (φυλετικά δικαστήρια)²³.

Riconoscere quindi che, nella volontà di offrire una precisa definizione dei reati, di poter contare su giudici competenti e assimilabili a magistrati, di organizzare l'iter giudiziario in modo da promuovere l'accertamento della verità e consentire giudizi equi e non affrettati, avvalendosi a tal fine anche dello strumento della scrittura, nonché di limitare al massimo il ruolo della retorica, Platone deliberatamente intendesse, conformemente al suo progetto filosofico *complessivo* di una società fondata sulla virtù (ἀρετή), prendere le distanze dal modello di organizzazione della giustizia dell'Atene democratica²⁴, non significa quindi ammettere che egli intendesse sistematicamente respingere tutti gli elementi che *singolarmente* contribuivano a comporre tale modello, al punto che se egli proponeva l'uso della verbalizzazione scritta dei risultati dell'interrogatorio se ne possa meccanicamente inferire che tale funzione della scrittura mancasse del tutto ad Atene²⁵. Mi sembra degno di nota a questo proposito che, secondo Aristotele, Ippodamo di Mileto, ancora nel V secolo, aveva a sua volta previsto, nella sua ἀρίστη πολιτεία, la presenza di un tribunale dotato di potere sovrano (δικαστήριον ἔν τὸ κύριον), formato da anziani eletti, al quale dovevano essere deferite in seconda istanza «tutte le cause che apparissero non giudicate correttamente» (εἰς ὃ πάσας ἀνάγεσθαι δεῖν τὰς μὴ καλῶς κεκρίσθαι δοκούσας δίκας). Secondo Ippodamo, inoltre, i giudici non dovevano limitarsi ad assolvere o condannare mediante ψηφοφορία, come avveniva ad Atene, bensì indicare il proprio

²² Come osserva J.J. KEANEY, "Theophrastus on Greek Judicial Procedure", «TAPhA» 104, 1974, 179-194, sulla base del *Vat. Gr.* 2306 (= Appendix 6 Fortenbaugh), il modello tenuto presente da Platone in questo caso era costituito da quello dei processi capitali a Sparta, dove la verbalizzazione dell'interrogatorio avveniva sulla σκυτάλη. Si vedano al riguardo le illuminanti osservazioni di A. MAFFI, "Recht und Rechtsprechung in Sparta", in A. LUTHER *et alii*, ed., *Das frühe Sparta*, Stuttgart 2006, 66-68; BERTRAND 2006, 193-194. Sulle «fonti» di Platone per le *Leggi* vd. anche la discussione di NIGHTINGALE 1999.

²³ PIÉRART 2008, 388-393, 441-444, 462-463.

²⁴ F. PEZZOLI, in BERTELLI, MOGGI 2012, 282-284, 289-292; S. FERRUCCI, "La ariste politeia di Ippodamo di Mileto", «MediterrAnt» 20, 2017, 51-52.

²⁵ BERTRAND 1999, 214, nota anzi a questo proposito che «[d]ans la cité des Magnètes, où les procès concernant certaines affaires importantes doivent durer trois jours, l'audience publique regroupe les étapes de la procédure qui étaient dissociées à Athènes car il semble que l'on y fait coexister plaidoiries et interrogatoires sur les faits eux-mêmes pour permettre à une vérité d'émerger».

verdetto motivando ciascuno con precisione la sentenza su un *πινάκιον* (*Pol.*, 1267b39-1268a6 e, per la critica aristotelica, 1268b4-22)²⁶. Le proposte sull'organizzazione della giustizia avanzate da Platone nelle *Leggi* si fondavano quindi su un patrimonio di riflessioni più ampio che risaliva già al V secolo e in cui il ruolo della scrittura era evidentemente uno dei temi al centro della discussione.

3. Il sistema ateniese servì da ispirazione a Platone anche per numerosi altri aspetti dell'ordinamento giudiziario delineato nelle *Leggi*, a cominciare dalle procedure per la presentazione e l'istruzione di una causa (948d, 956e-957a)²⁷. Ed è proprio partendo da questi elementi che, ritornando ad Atene e al problema degli «effetti» generati dalla scrittura sul sistema giudiziario, dobbiamo ora riprendere in considerazione su nuove basi i caratteri e l'organizzazione del processo attico.

Il momento dibattimentale che si svolgeva davanti ai giudici del tribunale popolare e si concretizzava nell'*agon* oratorio tra i due contendenti costituiva infatti soltanto l'ultimo atto di una procedura complessa le cui prime fasi avevano luogo davanti al magistrato ed erano accompagnate dalla produzione, a cura di quest'ultimo, di una significativa mole di documentazione scritta. Per quanto questo fatto venga per lo più riconosciuto, il problema è soprattutto quello di valutare in che termini tali fasi preliminari e tale documentazione scritta influissero poi sull'andamento e gli esiti del processo, condizionando di fatto la libertà delle parti nella scelta degli argomenti e delle prove da presentare ai giudici. Per quanto, nell'ottica di chi, come gli studiosi moderni, sia costretto, sulla base dei discorsi degli oratori e della *Retorica* di Aristotele, a rivolgere lo sguardo al sistema giudiziario ateniese da una prospettiva parziale (o anche falsata) e limitata al momento connesso alla «fase retorica»²⁸ del processo, possa a prima vista apparire di importanza secondaria, la questione è in realtà cruciale e attiene al problema, di ben più ampia portata, del carattere tecnico o meno del diritto greco e, al di là del *topos* tipicamente democratico, ricorrente con frequenza nei discorsi, secondo cui gli oratori si presentano come totalmente inesperti di diritto, del livello di competenza giuridica necessario per poter adire i tribunali.

L'uso della scrittura condizionava in realtà lo svolgimento di una causa in grado ben maggiore di quanto per lo più si ammetta. Ciò avveniva sin dalle

²⁶ Per un'analisi del passo aristotelico vd. ora A.D. SØRENSEN, «Hippodamus of Miletus and the Character of the Athenian Dikastic Oath (Arist. *Pol.* 2.8)», «GRBS» 58, 2018, 324-348.

²⁷ PIÉRART 2008, 399-402.

²⁸ Attingo questa definizione da THÜR 2005a, 152.

prime fasi del procedimento dopo che l'attore, con la *πρόσκλησις*, aveva ingiunto alla presenza di testimoni al convenuto di comparire davanti al magistrato competente in un certo giorno²⁹. In tale occasione il magistrato, o meglio il suo *γραμματεὺς*³⁰, registrava infatti su una tavoletta di legno (*σανίδς*)³¹ l'atto di accusa, nel V secolo forse ancora presentato oralmente (Ar. *Nub.*, 758-774), redigendo un documento, che era nella sua struttura formale «formulare» nella misura in cui doveva riprendere la formulazione della legge la cui violazione era alla base dell'accusa³², cui gli oratori fanno riferimento con il termine *γραφή* per le cause di diritto pubblico e *ἔγκλημα* (cui sembra in larga misura corrispondere il termine *ἐπίγραμμα* che ricorre in un importante passo della *Retorica* di Aristotele, 1373b39-1374a17)³³, per quelle di diritto privato, nel quale venivano annotati i dati anagrafici delle due parti (nome, patronimico, demo di appartenenza), il tipo dell'azione esperita nonché l'indicazione della pena proposta (*τίμημα*), o, nelle cause private, l'ammontare dei danni richiesti³⁴.

Il documento era stilato, come si è detto, in maniera da ricalcare la terminologia della legge di riferimento e spesso conteneva una circostanziata descrizione dei fatti che avevano dato origine alla querela³⁵. Nel discorso *Contro Eussenippo* Iperide fa riferimento all'accusa che aveva tentato a Filocrate nel 343 sulla base del νόμος εἰσαγγελτικός, che si applicava, tra gli

²⁹ Su questa fase preliminare della procedura giudiziaria ateniese vd. HARRISON 1971, 85-94.

³⁰ SICKINGER 1999, 37, con riferimento a Ar. *Nub.*, 769-772 e Antiph. 6,35; cfr. anche PRITCHETT 1996, 19-20.

³¹ Che si trattasse probabilmente di una tavoletta imbiancata è suggerito da Aeschin. 3,199-200 (οὕτω καὶ ἐν ταῖς γραφαῖς ταῖς παρανόμων παράκειται κανὼν τοῦ δικαίου τουτὶ τὸ σανίδιον); Chamaileon fr. 44 Wehrli *ap.* Athen. 407b-c; e, con riferimento alle *euthynai* dei magistrati, Arist., [*Ath. pol.*], 48,4 (γράφας εἰς πινάκιον λελευκωμένον). Così persuasivamente FISCHER 2003, 242-243; cfr. anche SCHEIBELREITER 2017, 215. SICKINGER 2007, 204-205, ritiene invece, sulla base di Ar. *Nub.*, 758-772, che l'atto di accusa venisse scritto su una tavoletta cerata.

³² HARRIS 2013a, 151; 2013b, 124: «Even though Athenian law contained nothing like the prescribed phrases of the Roman formulary system, one should not exaggerate the difference between the two systems. When the accuser drew up his plaint he had to follow the language of the statute»; per un confronto approfondito con le formule del processo romano vd. SCHEIBELREITER 2018, 235-242.

³³ BERTRAND 2002, 167-182, che considera il termine *ἐπίγραμμα* come un sinonimo di *ἔγκλημα*; SCHEIBELREITER 2018, 233-235.

³⁴ Cfr. anche, in maniera analoga, Arist., [*Ath. pol.*], 48,4, dove, con riferimento alle *euthynai* dei magistrati, si precisa che chi volesse presentare un'accusa (εὐθυναν ἂν τ' ἰδίαν ἂν τε δημοσίαν ἐμβαλέσθαι), γράφας εἰς πινάκιον λελευκωμένον τοῦνομα τὸ [θ' αὐ]τ[οῦ] καὶ τοῦ φεύγοντος, καὶ τὸ ἀδίκημα ὃ τι ἂν ἐγκαλήῃ, καὶ τὸ τίμημα ἐπιγραψάμενος ὃ τι ἂν αὐτῷ δοκῇ, «scrive su una tavoletta imbiancata il suo nome, quello dell'accusato, il reato del quale lo accusa, annota la multa che gli sembra opportuno comminare», e trasmette il documento all'εὐθυνος.

³⁵ Per una sistematica raccolta e discussione dei dati delle fonti letterarie e epigrafiche al riguardo cfr. HARRIS 2013a; 2013b, 114-136. Un nuovo penetrante esame delle fonti nei loro aspetti linguistici e formali è in SCHEIBELREITER 2018, 214-231.

altri reati, a chi, essendo *rhetor*, «non parlasse nel miglior interesse del *demos* ateniese prendendo denaro e venendo corrotto con doni da coloro che agivano contro il *demos*» (λέγειν μὴ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων χρήματα λαμβάνοντα καὶ δωρεὰς παρὰ τῶν τάναντία πραπτόντων τῷ δήμῳ), e sottolinea come nell'atto di accusa, in questo caso tecnicamente denominato *εισαγγελία*, avesse più volte usato l'espressione «τὰδ' εἶπεν οὐ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ χρήματα λαβών», conformemente alla legge (ὥσπερ ὁ νόμος κελεύει), allegando a dimostrazione di ciò il testo del decreto proposto da Filocrate (Hyp. 3 (*Eux.*),29-30). Se inoltre, nell'orazione demostenica *Contro Stefano I*, l'esposto letto dal segretario recita semplicemente «Apollodoro figlio di Pasione del demo di Acarne accusa Stefano figlio di Meneclé di Acarne di falsa testimonianza, danni per un talento» (Ἀπολλώδορος Πασίωνος Ἀχαρνεύς Στεφάνῳ Μενεκλέους Ἀχαρνεῖ ψευδομαρτυρίων, τίμημα τάλαντον) e a esso era «allegato» ἐν γραμματείῳ il testo della testimonianza su cui verteva l'accusa (45,46), in quella *Contro Panteneto* l'ἔγκλημα, oggetto di una puntuale disamina nel dettaglio, viene arricchito del racconto di come Nicobulo si fosse impadronito, per mezzo dei suoi schiavi, di 90 mine che Panteneto intendeva versare alla città come canone d'affitto per una concessione mineraria nel distretto del Laurion, causandone così l'iscrizione nel registro dei debitori pubblici, e continuando anche in seguito, con altri illeciti, il suo comportamento vessatorio (37,22, 25-29 e 33)³⁶.

Documenti comparabili per ricchezza di elementi sono inoltre tramandati da Plut. *Alc.*, 22,4, che tramanda *verbatim* l'atto di accusa dell'*eisangelia* mossa da Tessalo, figlio di Cimone, del demo di Lakiadai contro Alcibiade per la profanazione dei Misteri eleusinî (Θεσσαλὸς Κίμωνος Λακιάδης Ἀλκιβιάδην Κλεινίου Σκαμβωνίδην εἰσήγγειλεν ἀδικεῖν περὶ τῷ θεῷ), in cui vengono descritte le circostanze in cui era avvenuto il sacrilegio nella casa di Alcibiade stesso e specificato il ruolo «rituale» che i singoli personaggi coinvolti avevano avuto nell'occasione (vd. *supra*, I.7.4), e, nel caso di un processo privato, da Dionigi di Alicarnasso che, nel suo saggio critico su Dinarco, riporta il documento dell'*enklemma* (introdotta nel testo con il termine *γραφὴ*) relativo alla *δίκη βλάβης* intentata dall'oratore contro il suo ospite ateniese Prosseno dopo il suo ritorno in città da Calcide: Δείναρχος Σωστράτου Κορίνθιος Προξένῳ, ᾧ σύνειμι, βλάβης ταλάντων δύο. ἔβλαψέ με Πρόξενος, ὑποδεξάμενος εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ τὴν ἐν ἀγρῷ, ὅτε πεφευγὼς Ἀθήναθεν κατήειν ἐκ Χαλκίδος, χρυσοῦ μὲν στατῆρας ὀγδοήκοντα καὶ διακοσίους καὶ πέντε, οὓς ἐκόμισα ἐκ Χαλκίδος εἰδότης Προξένου καὶ εἰσηλθὼν ἔχων εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ,

³⁶ Per un'analisi di questo elaborato ἔγκλημα cfr. SCHEIBELREITER 2018, 219-221.

ἀργυρώματα δὲ οὐκ ἔλαττον εἴκοσι μνῶν ἄξια, ἐπιβουλεύσας τούτοις («Dinarco, figlio di Sostrato, Corinzio contro Prosseno, con il quale abito, danni per due talenti. Prosseno mi ha recato danno accogliendomi nella sua casa in campagna, quando dopo essere stato esiliato da Atene feci ritorno da Calcide con 285 stateri d'oro, che io portai da Calcide essendone Prosseno a conoscenza, nonché oggetti d'argento del valore di non meno di 20 mine, di cui egli ha cercato di impadronirsi illegalmente») (Dion. Hal. *Din.*, 3 = *Din.*, fr. XLVIII, T 2 Conomis). Come è stato osservato da Edward M. Harris, il verbo ἔβλαψε rimandava sul piano lessicale alla legge (o alle leggi) sui danni (βλάβη), mentre l'espressione εἰδότης Προξένου mirava a sottolineare, sul piano giuridico, la volontarietà del reato, che avrebbe comportato in caso di condanna un indennizzo pari al doppio del valore dei beni, a fronte del semplice risarcimento in caso di βλάβη commessa involontariamente³⁷. Analogamente, nella *Contro Afobo III*, relativa all'eredità che gli era stata sottratta dai suoi tutori, Demostene dichiara di non avere fissato l'entità dei danni (*timema*), alla maniera dei sicofanti, semplicemente indicando una cifra totale, bensì di avere presentato un elenco dettagliato per voci in cui era specificato l'ammontare di ciascuna somma ricevuta da Afobo, da chi egli l'avesse ottenuta e a quale titolo (Dem. 29,30-31: οὐχ ἔν τιμημα συνθείς, ὥσπερ ἂν εἴ τις συκοφαντεῖν ἐπιχειρῶν, ἀλλ' ἕκαστον ἐγγράψας καὶ πόθεν λαβὼν καὶ πόσον τὸ πλῆθος καὶ παρὰ τοῦ). Si comprende pertanto come l'*enklema* potesse essere un documento piuttosto articolato e riportare numerosi dati e elementi. A esso, nella registrazione del magistrato, corrispondeva la controdi chiarazione scritta del convenuto (*ἀντιγραφή*), costruita, in maniera speculare, sullo stesso schema dell'*enklema* (Dem. 45,46 e 87)³⁸.

4. Le informazioni registrate nell'atto di accusa avevano un'importanza decisiva ai fini del successivo svolgimento della causa. Il documento conteneva innanzitutto al suo interno tutti quegli elementi che erano necessari al magistrato per poter stabilire in prima istanza che questa era «ammissibile» (*εἰσαγωγίμος*) e che era stata presentata all'ἀρχή

³⁷ HARRIS 2013a, 149; 2013b, 122: «The law about damage also contained different penalties for damage caused willingly, for which there was double compensation, and damage caused involuntarily, for which there was simple compensation». Cfr. Dem. 21,43: οἱ περὶ τῆς βλάβης οὔτοι νόμοι πάντες, ἔν ἐκ τούτων ἀρξώμαι, ἂν μὲν ἐκὼν βλάβη, διπλοῦν, ἂν δ' ἄκων, ἀπλοῦν τὸ βλάβος κελεύουσιν ἐτίθειν. Cfr. anche SCHEIBELREITER 2018, 223.

³⁸ L'organizzazione dell'iter giudiziario in due fasi non era naturalmente una caratteristica esclusiva del processo attico. Per la documentazione sull'*enklema* nelle città greche di età ellenistica vd. CASSAYRE 2010, 243-296; MAGNETTO 2018b.

competente per il tipo di reato in questione³⁹. Dopo l'udienza preliminare, la tavoletta su cui il magistrato aveva effettuato la registrazione (o una sua copia) veniva affissa, a fini di pubblicità, nell'agorà davanti al monumento degli Eroi eponimi (Dem. 21,103), ma l'atto di accusa, come vedremo, aveva in realtà rilevanza in tutte le successive fasi del processo, tanto durante l'istruttoria (ἀνάκρισις) quanto in tribunale, dove esso veniva letto ai giudici all'inizio del dibattimento (Aeschin. 1,2). Esso veniva inoltre conservato anche dopo la conclusione dell'iter processuale nell'archivio del magistrato competente⁴⁰. Il documento poteva infatti essere utile qualora il magistrato venisse accusato di malversazione alla fine del suo mandato in occasione delle *euthynai* (vd. *supra*, I.8.1-3). Ci sono anzi elementi per ritenere che esso venisse custodito dal magistrato anche nel caso in cui, dopo la citazione, l'attore decidesse di «non dare seguito» (μη̄ ἐπεξελεῖν) all'azione e non si presentasse all'istruttoria, lasciando così di fatto cadere la causa ([Dem.] 58,5-10, concernente una φάσις)⁴¹.

Il contenuto dell'atto di accusa, nello stesso tempo, aveva conseguenze sul piano giuridico anche sotto un altro punto vista nella nostra prospettiva di grande significato. Come è noto, nelle cause private tanto l'attore quanto il convenuto si impegnavano mediante giuramento in tribunale ad attenersi nella loro orazione all'oggetto della lite (Arist. [Ath. pol.], 67,1: καὶ δ[ιο]μ-νύ[ρουσι]ν οἱ ἀντίδικοι εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἐρεῖν)⁴², mentre, per parte loro, i δικασταί si impegnavano a giudicare in conformità al solo oggetto dell'accusa (Dem. 24,151: διαψηφιοῦμαι περὶ αὐτοῦ οὗ ἂν δίωξις ᾗ; cfr. anche Aeschin. 1,154 e 170; Dem. 45,50). Come sostenuto da Gerhard Thür, tali giuramenti, con ogni probabilità, facevano in concreto riferimento ai termini della questione quale era stata definita, nei suoi contorni, proprio nell'*enklema*, che diveniva in tal modo il criterio oggettivo fondamentale di giudizio per valutare se l'oratore avesse parlato ἔξω τοῦ πράγματος⁴³. Gli studiosi si sono di conseguenza posti la questione se gli oratori, al di là delle

³⁹ HARRISON 1971, 89-91; HARRIS 2013a, 145-146; 2013b, 117-118.

⁴⁰ Così da ultimo SCHEIBELREITER 2018, 215: «Einen solchen Schriftsatz brachte der Kläger, nach Ladung des Gegners, beim zuständigen Magistrat ein; er wurde vor und während des Verfahren auf geweißten Tafeln vor den Statuen der eponymen Heroen auf der Agora ausgehängt und nach dem Prozess archiviert, vor allem aber am Beginn des Prozesses vorgelesen» (il corsivo è mio).

⁴¹ Devo questo punto a HARRIS 2013a, 155; cfr. anche E.M. HARRIS, "The Penalty for Frivolous Prosecution in Athenian Law", «Dike» 2, 1999, 133 (= 2006a, 413).

⁴² Secondo GAGARIN 2012, 295, tale regola valeva di fatto anche per le *graphai*, «though whether it was a formally enacted statute or only an accepted customary rule is unclear».

⁴³ THÜR 2007 e 2008a, da leggere con i commenti di M. TALAMANCA, "Risposta a Gerhard Thür", in *Symposion 2005*, 151-158. Vd. anche CANEVARO 2016b, 50-51. Per l'espressione *exo tou pragmatos* cfr. Arist. *Rh.*, 1354a22-23.

dichiarazioni di principio, poi effettivamente rispettassero tale impegno. In generale, si ritiene che, sebbene gli antichi avessero un concetto di «rilevanza» senz'altro più ampio di quanto sarebbe ammissibile in un tribunale moderno, la regola che imponeva di non uscire dai confini stabiliti nell'atto di accusa venisse di norma osservata⁴⁴.

Diviene perciò lecito affermare che la redazione dell'*enklema* nell'udienza preliminare davanti al magistrato non era soltanto un atto formale bensì aveva conseguenze sostanziali per tutti i successivi sviluppi dell'azione legale che veniva in tal modo intrapresa. L'oralità del processo su cui si è soprattutto appuntata l'attenzione degli studiosi viene quindi in questa prospettiva ad acquistare un nuovo e in parte diverso significato.

5. Lo stesso deve, a mio giudizio, valere anche per il passaggio successivo del procedimento giudiziario. Dopo che il magistrato aveva, nell'udienza preliminare, ritenuto la causa ammissibile (εἰσαγωγίμους) – un atto anch'esso non soltanto formale che lo esponeva al rischio di essere accusato, in sede di *euthynai*, di avere illegittimamente consentito l'«introduzione» della causa⁴⁵ – egli fissava infatti una data per quella che è stata definita la fase «dialettica» della procedura⁴⁶, corrispondente, per le cause di diritto pubblico (*graphai*), all'«istruttoria» (ἀνάκρισις), per la maggior parte di quelle di diritto privato (con la significativa eccezione delle *dikai* relative al diritto familiare e successorio che erano di competenza dell'arconte⁴⁷) all'«arbitrato» (δίαιτα). In quanto segue ci si occuperà esclusivamente dell'ἀνάκρισις nella convinzione che le procedure dell'*anakrasis* e della *diata* fossero analoghe e parallele.

Quel poco che sappiamo su quanto avveniva all'*anakrasis* ci è noto da alcuni brevi accenni contenuti nelle orazioni ed è a stento sufficiente a offrirci

⁴⁴ P.J. RHODES, "Keeping to the Point", in HARRIS, RUBINSTEIN 2004, 137-158; GAGARIN 2012; HARRIS 2013b, 125-136. *Contra* LANNI 2018 (da leggere con le osservazioni di R.W. WALLACE nello stesso volume alle pp. 203-209). Sul giuramento dei *dikastai* e sulle sue implicazioni vd. E.M. HARRIS, "The Rule of Law in Athenian Democracy. Reflections on the Judicial Oath", «Dike» 9, 2006, 157-181; 2013b, 101-137; e, da ultimo, in una diversa prospettiva, S. FORSDYKE, "Ancient and Modern Conceptions of the Rule of Law", in CANEVARO *et alii* 2018, 193-206 (su cui A. MAFFI, «Dike» 22, 2019, 183-185). Sul problema della «rilevanza» nella *Contro Midia* demostenica vd. ora E.M. HARRIS, "Hybris nelle corti giudiziarie ateniesi. Il profilo legale dell'accusa nella *Contro Midia* di Demostene", «Rivista di Diritto Ellenico» 9, 2019, 143-169.

⁴⁵ BERTRAND 2006, 193. Sul potere di discrezionalità di cui, in occasione dell'*anakrasis*, godeva il magistrato nel decidere sull'ammissibilità della causa cfr. HARRISON 1971, 94-105; E.M. HARRIS, "Open Texture in Athenian Law", «Dike», 3, 2000, 27-79; 2013b, 175-212.

⁴⁶ THÜR 2005a, 152.

⁴⁷ BONNER, SMITH 1938, 97-116; HARRISON 1971, 19-21; HARRIS 2018, 225; diversamente DURAN 2002 ritorna alla tesi secondo cui gli arbitri avrebbero avuto competenza «su tutte le cause – incluse quelle dell'arconte e dei tesmoteti – con l'eccezione, beninteso delle celebri δίκαι-ἐμπορικά» (78).

un quadro completo di questa fase della procedura⁴⁸. Non tenerne conto sarebbe d'altra parte metodologicamente arbitrario, perché chi giudica il sistema giudiziario ateniese sulla sola base dell'*agon* oratorio che aveva luogo nel tribunale rischia di offrirne un'immagine parziale e falsata e, soprattutto, di sottovalutare l'elemento tecnico inerente al confronto dialettico con cui i contendenti cercavano di «inchiodare» l'altra parte a posizioni che divenivano così vincolanti anche per la fase «retorica» del processo. Sappiamo infatti che l'istruttoria davanti al magistrato poteva svolgersi in più sedute (Isae. 6,12-13; Dem. 53,22: ὅτε ἡ πρώτη ἀνάκρισις ἦν) e che era lecito chiedere una sospensione e un aggiornamento (Isae. 6,13). Il termine *anakrasis* significa in particolare «interrogatorio» ed erano innanzitutto i contendenti a porsi reciprocamente domande. Una legge, riportata da Dem. 46,10, stabiliva che in questo caso gli *antidikoi* erano tenuti a rispondere (anche se non a testimoniare) e che il magistrato poteva costringere la parte reticente a ottemperare a tale obbligo (Isae. 6,12-16). Da un'altra orazione di Iseo, *Sulla successione di Aristarco*, capiamo inoltre che il magistrato non aveva soltanto il ruolo di spettatore passivo ma aveva a sua volta il diritto di intervenire e richiedere che una questione venisse chiarita: l'attore dichiara infatti di essere stato obbligato in sede di istruttoria (ἐν τῇ ἀνακρίσει) ad aggiungere nell'*enklemma* (προσγράψασθαι) che sua madre era sorella di Aristarco (II), un'ammissione che rischiava di pregiudicare il successo della sua rivendicazione dell'eredità di Aristarco (I) (Isae. 10,2)⁴⁹. Secondo l'orazione lisiana *Contro Agorato*, a seguito dell'arresto (ἀπαγωγῆ) cui aveva direttamente proceduto Dionisio ai danni di Agorato, gli Undici, per ricevere l'atto di accusa, avevano preteso che lo stesso Dionisio aggiungesse nell'*enklemma* la specifica dicitura ἐπ'αὐτοφόρῳ di norma applicata a quei casi in cui il colpevole veniva trovato in possesso del corpo del reato (e, per estensione, quando la colpevolezza era «manifesta») (Lys. 13,85-87)⁵⁰.

In maniera simile, da Dem. 20,98-100 si evince come nell'*anakrasis* svoltasi davanti ai tesmoteti Leptine avesse protestato contro l'«inclusione» della

⁴⁸ Sull'*anakrasis* vd. in particolare HARRISON 1971, 94-105; A. MAFFI, "L'*exetastikon eidos* nella *Rhetorica ad Alexandrum*", in A. PENNACINI, ed., *Retorica e storia nella cultura classica*, Bologna 1985, 29-43; TODD 2002; BERTRAND 2006, 191-196; KREMMYDAS 2019. Un'importante testimonianza per il V secolo ci è offerta da Aesch. *Eum.*, 403-489 (vd. a questo proposito HARRISON 2019a, 412-416).

⁴⁹ W. WYSE, *The Speeches of Isaeus*, Cambridge 1904, 649-655; HARRISON 1971, 95-96; KREMMYDAS 2019, 116-117; cfr. P. COBETTO GHIGGIA, *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria 1999, 247-269.

⁵⁰ Sul significato dell'espressione ἐπ'αὐτοφόρῳ cfr. TODD 1993, 275-276; E.M. HARRIS, "‘In the Act’ or ‘Red-Handed’? *Apagoge* to the Eleven and *Furtum Manifestum*", in *Symposion 1993*, 169-184 (= 2006a, 373-390).

legge sostitutiva di Apsefione nell'atto di accusa (γραφή), contro il fatto cioè che essa venisse «scritta accanto» (παραγράφεσθαι) a quella da lui proposta, sapendo che ciò avrebbe danneggiato la sua posizione, ma che i magistrati non si erano opposti e avevano anzi avallato il fatto che essa venisse inclusa nel documento, in quanto ciò era in accordo con la legge sulla *nomothesia* (σαφῶς ὁ παλαιὸς νόμος κελεύει, καθ' ὃν οἱ θεσμοθέται τοῦτον ὑμῖν παρέγραψαν). Come ben mostrato da Mirko Canevaro, l'intervento sul piano procedurale dei tesmoteti non era stato in questo caso di piccolo significato perché «[s]e la legge sostitutiva non fosse stata inclusa nella *graphe*, i giudici avrebbero dovuto giudicare esclusivamente sul merito della legge di Leptine», mentre in questo modo «potevano tenere in considerazione la legge sostitutiva e dunque giudicare sulla base delle due opzioni, potenzialmente abrogando la legge di Leptine non tanto perché inaccettabile, ma in quanto la successiva promulgazione dell'altra legge era giudicata preferibile». L'inclusione nella *graphe* della legge proposta in sostituzione di quella di Leptine ne determinava in altri termini la rilevanza e «il peso nel giudizio dei giudici»⁵¹.

Le affermazioni fatte dalle parti davanti al magistrato avevano valore ed efficacia soltanto se sostenute da testimoni (Isae. 6,15). La testimonianza, non solo nel IV secolo ma, presumibilmente anche nel V, non avveniva nella forma di una dichiarazione libera bensì mediante la semplice conferma, espressa in un linguaggio formulare, che quanto il testimone era chiamato a testimoniare era vero⁵². Il testo della testimonianza veniva per questa ragione preparato e messo per iscritto su una tavoletta di legno (*grammateion*) prima dell'udienza e, come dice Demostene, poteva essere portato già preparato «da casa» (ὄγκοθεν) (Dem. 46,11). Valevano naturalmente come mezzo di prova anche i documenti scritti pubblici e privati. Tra i secondi, come è ben noto, i discorsi degli oratori fanno riferimento a testamenti, ingiunzioni (προκλήσεις), contratti (συγγραφαί), accordi, un documento di affitto di una banca, documenti finanziari, inventari di patrimoni, contabilità privata, ecc.⁵³. Può accadere talora che, come in Dem. 36,36-40, sia l'attore stesso a redigere un documento e a farlo leggere ai giudici per aggiungere efficacia alla propria argomentazione. Significativamente, nella *Contro Macartato*, in un'intricata

⁵¹ CANEVARO 2016a, 25-30; 2016b, 50-52, 55.

⁵² THÜR 2005a, 152-155; cfr. anche SIRON 2019, che, in maniera interessante, distingue tra la «funzione informativa» e la «funzione probatoria» della testimonianza, rappresentate rispettivamente dalla deposizione scritta e dalla conferma orale, sottolineando come «le fonctionnement de la preuve testimoniale ne cloisonne pas oralité et écriture» bensì fonda la sua efficacia sulla loro combinazione (285-286).

⁵³ R.J. BONNER, *Evidence in Athenian Courts*, Chicago 1905, 61-66; PÉBARTHE 2006, 325-326; GAGARIN 2008a, 188.

causa relativa ad una eredità e a chi avesse diritto alla successione, l'attore dichiarava di avere avuto l'intenzione di indicare su una tabella (ἐν πίνακι) in forma scritta tutti i parenti di Agnia – si può pensare ad una sorta di albero genealogico – per poi presentarli uno per uno ai giudici (γράφας ἐν πίνακι ἅπαντας τοὺς συγγενεῖς τοὺς Ἀγνίου, οὕτως ἐπιδεικνύειν καθ' ἕκαστον), ma di avere in seguito desistito da questo proposito perché i *dikastai* seduti più lontano si sarebbero trovati a mal partito (ἐπειδὴ δ' ἐδόκει οὐκ ἂν ἐξ ἴσου ἢ θεωρία ἅπασιν τοῖς δικάσταῖς, ἀλλ' οἱ πόρρω καθήμενοι ἀπολείπεσθαι) ([Dem.] 43,18).

Certo, in assenza di procedure per l'autenticazione pubblica dei documenti privati, la validità di testamenti e contratti poteva essere sempre facilmente messa in discussione⁵⁴. La prassi voleva che tali documenti venissero sigillati e depositati presso una terza parte che se ne faceva garante – la regola generale viene enunciata da Dem. 33,36: ὅτι πάντες ἄνθρωποι, ὅταν πρὸς ἀλλήλους ποιῶνται συγγραφάς, τούτου ἔνεκα σημηνάμενοι τίθενται παρ' οἷς ἂν πιστεύσωσιν – e si impegnava a non produrre l'originale e a non aprire i sigilli, anche al solo scopo che ne venisse fatta una copia, senza il consenso degli interessati e la presenza di testimoni⁵⁵. Nell'eventualità di contestazioni una parte poteva formalmente ingiungere alla controparte, con una *πρόκλησις* presentata in forma scritta, di autorizzare che il depositario mettesse a disposizione l'atto in originale e che se ne facesse una copia, cosa che, in caso di diniego, poteva essere utilizzata come argomento nella fase «retorica» del processo⁵⁶. Un significativo esempio ci viene fornito nuovamente dall'orazione *Contro Stefano I* demostenica, dove, secondo il testo della testimonianza oggetto della *dike pseudomarturion*, Stefano di Acarne e due altri personaggi confermavano di essere stati presenti (μαρτυροῦσι παρεῖναι) quando Formione, davanti all'arbitro, aveva intimato (προῦκαλεῖτο) ad Apollodoro, nel caso questi mettesse in dubbio che il *grammateion* depresso nell' *ἐχῆνος* fosse la copia del testamento di Pasione, di aprire il documento (ἀνοίγειν τὰς

⁵⁴ Sull'atteggiamento degli Ateniesi, riflesso nei discorsi degli oratori, verso i testamenti si vedano THOMPSON 1981; L. RUBINSTEIN, *Adoption in IV. Century Athens*, Copenhagen 1993, 74-75; PÉBARTHE 2006, 335-337; S. FERRUCCI, "L'*oikos* nelle leggi della polis. Pubblico, privato e individuale nella democrazia ateniese classica", «Dike» 9, 2006, 197-199. I termini della questione sono bene sintetizzati da Arist. [Pr.], 950b5-8, in cui, dopo avere posto la questione del perché <ἐν> ἐνίοις δικάστηροις τοῖς γένεσι μᾶλλον ἢ ταῖς διαθήκαις ψηφιοῦνται la risposta è che διαθήκαι δὲ πολλὰ ψευδεῖς ἤδη ἐξηλέχθησαν οὔσαι.

⁵⁵ AMPOLO 1985, 362-363. Sui sigilli e la complementarietà tra sigilli e testimoni nelle pratiche documentarie ateniesi vd. ora SIRON 2019b, 104-121.

⁵⁶ Si vedano in proposito MAFFI 1988b, 196-206, il quale osserva come «la *proklesis* se révèle le moyen d'orienter la dialectique probatoire dans la direction jugée plus favorable par chaque partie» (198); J.A. RYDBERG-COX, "Oral and Written Sources in Athenian Forensic Rhetoric", «Mnemosyne» 56, 2003, 652-665.

διαθήκας τὰς Πασιώνος) e Apollodoro aveva respinto l'ingiunzione (45,8). Buona parte della seguente argomentazione di Apollodoro (9-26), mirante a dimostrare di non avere mai ricevuto la *proklesis*, si fonda su una discussione punto per punto del contenuto della *proklesis* stessa, al fine di evidenziarne l'implausibilità della formulazione⁵⁷.

Alla luce di quanto avveniva durante l'*anakrisis* e della mole di documentazione scritta che durante essa veniva raccolta diviene così comprensibile la già menzionata immagine caricaturale teofrastea dell'*apopenoemenos* che si presenta in tribunale «con in grembo una cassetta (*echinos*) contenente gli atti processuali e in mano sfilze di documenti» (Theophr. *Char.*, 6,8), un'immagine che, non molti anni fa, ha in qualche modo ricevuto conferma dalla pubblicazione di una *defixio*, una tavoletta di piombo, significativamente databile all'inizio del IV secolo, contenente una maledizione rivolta contro l'avversario, l'attore di una causa privata (*dike*), in cui il *defigens* «lega» alle divinità degli Inferi «la mente e l'anima e la lingua» di Irene, una donna, e, insieme a questi, ἔργα τὰ περὶ τῆς π[ρ]ὸς ἡμᾶς δίκης λέγει (SEG 48, 356, ll. 1-7; cfr. anche 51, 328), un'espressione con buona verisimiglianza da interpretare nel senso di «gli atti che raccoglie per la *dike* contro di noi», con riferimento quindi ai documenti, agli atti processuali⁵⁸.

6. Il punto fondamentale ai fini del nostro discorso è peraltro che – oggi possiamo affermarlo con relativa sicurezza – le prove e gli atti raccolti durante l'*anakrisis* erano i soli a poter essere utilizzati dagli *antidikoi* nella fase dibattimentale davanti ai *dikastai*. L'istruttoria era in altri termini decisiva ai fini della strategia processuale e della definizione dei mezzi di prova e, con essi, degli argomenti utilizzati dall'accusa e dalla difesa nei rispettivi discorsi né,

⁵⁷ Sul problema dell'autenticità dei documenti contenuti nell'orazione vd. TREVETT 1992, 180-192.

⁵⁸ F. COSTABILE, "La triplice *defixio*: nuova lettura. Processo e norma libraria attica nel V-IV sec. a.C. *Defixiones* dal Kerameikós di Atene – III", «MEP» 6, 2001, 189-192. Sui primi due testi della tavoletta si vedano peraltro le importanti osservazioni critiche di D. JORDAN, "Towards the Text of a Curse Tablet from the Athenian Kerameikos", in MATTHAIU, MALOUCOU 2004, 291-311. Sull'impaginazione del testo vd. FARAGUNA 2020a, 121-122. Per l'interpretazione di ἔργα con riferimento agli «atti processuali» cfr., per un parallelo, R. WUENSCH, *Inscriptiones Graecae*, III.3: *Appendix. Defixionum Tabellae*, Berolini 1897, nr. 94, nella quale il convenuto lega alle divinità degli Inferi «le testimonianze e tutti gli atti processuali che si preparano contro di me» (τὰς μαρτυρίας καὶ τὰ δικαίωματα ἅπαντα ἃ παρασκευάζει ἐπ' ἐμέ). Sul significato del termine *dikaiomata* in questo contesto cfr. *Dikaiomata*, 25-33; O. GIGON, *Aristotelis Opera*, III: *Librorum Deperditorum Fragmenta*, Berlin, New York 1987, pp. 541-542 («"Rechtsgrund" in einem Prozess»), con riferimento a Arist. *Cael.*, 279b7-9. Diversamente Z. PAPAKONSTANTINOY, "Some Observations on Litigants and their Supporters in Athenian Judicial *Defixiones*", in Á. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ *et alii*, edd., *Ágalma. Ofrenda desde la Filología Clásica a Manuel García Teijeiro*, Valladolid 2014, 1032-1033, che traduce in modo poco convincente con «all the deeds in connection with the trial against us that she is discussing».

in virtù della norma procedurale del cosiddetto *Neuerungsverbot*, vi era per i contendenti la possibilità di sorprendere l'avversario con nuove testimonianze o nuovo materiale documentario, provocando veri e propri colpi di scena in tribunale⁵⁹. Mentre infatti fino a qualche decennio fa si riteneva pressoché unanimemente, sulla scorta della testimonianza dell'*Athenaion Politeia* aristotelica, che tale regola valesse esclusivamente nei casi di arbitrato pubblico in cui una delle parti non accettasse il giudizio dell'arbitro e facesse appello contro di esso (Arist. [*Ath. pol.*], 53,2-3: «se una delle parti si appella al tribunale, mettono le testimonianze (τὰς μαρτυρίας), le ingiunzioni (τὰς πρόκλησεις) e i testi di legge (τοὺς νόμους) in due vasi (εἰς ἐχίνους) separati – l'uno quelli dell'accusatore, l'altro dell'accusato – e dopo averli sigillati e avervi aggiunto, scritta su una tavoletta, la decisione dell'arbitro, trasmettono il tutto ai quattro giudici della tribù dell'accusato. Essi li prendono in consegna e li introducono nel tribunale... Non è consentito (*scil.* in tribunale) utilizzare né leggi né ingiunzioni né testimonianze diverse da quelle deposte negli *echinoi* dall'arbitro») ⁶⁰, la pubblicazione del coperchio di un ἐχῖνος di terracotta, databile alla fine del IV secolo, su cui era annotata, con lettere dipinte, la lista dei documenti contenuti nel vaso, e in cui troviamo l'indicazione [δ]ιαμαρτυρία ἐξ ἀνακρίσεως (SEG 32, 329; 36, 296)⁶¹, ha portato ad una riconsiderazione di tale assunto. Nonostante la molteplicità delle proposte di integrazione del testo, molto lacunoso, e le anche fortemente divergenti interpretazioni della natura della causa e della vicenda giudiziaria cui la lista di documenti si riferiva, vi è infatti tra gli studiosi un ampio consenso sul fatto che l'espressione *ex anakriseos* non potesse che comparire sul coperchio in relazione al processo per il quale era stata preparata la documentazione contenuta nell'*echinos* (una δίκη ψευδομαρτυρίων?) e che quindi tali «contenitori» venissero utilizzati non soltanto nei casi in cui la decisione dell'arbitro (διαίτητής) veniva impugnata ma anche nelle cause istruite dall'arconte⁶². Bisogna del resto osservare come

⁵⁹ In tal senso, persuasivamente, THÜR 2007, 2008a, poi seguito dalla maggioranza degli studiosi.

⁶⁰ La più ampia argomentazione a favore della tesi che la procedura descritta nell'*Athenaion Politeia* si applicava soltanto all'arbitrato e che negli altri casi rimaneva sempre la possibilità, anche dopo l'*anakrasis*, di portare nuovi elementi di prova in tribunale si deve a F. LÄMMLI, *Das attische Prozeßverfahren in seiner Wirkung auf die Gerichtsrede*, Paderborn 1938, 74-128; cfr. anche BONNER, SMITH 1930, 283-293.

⁶¹ BOEGEHOLD 1982; *Agora* XXVIII, 79-81 (E 1).

⁶² BOEGEHOLD 1982, 2 e 5-6; *Agora* XXVIII, 79-81 (E 1); G. SORITZ-HADLER, "Ein Echinus aus einer Anakrasis", in G. WESENER *et alii*, edd., *Festschrift für Arnold Kränzlein. Beiträge zur antiken Rechtsgeschichte*, Graz 1986, 103-108; R.W. WALLACE, "Diamarturia in Late Fourth-Century Athens: Notes on a 'Cheese Pot' (SEG XXXVI 296)", in *Symposion 1997*, 89-101; THÜR 2007 e 2008a. Dubbi sono espressi in proposito da TODD 1993, 128-129. Diversamente DURAN 2002 propone di leggere il testo dipinto sul coperchio dell'*echinos* in rapporto ad una *diaita* che seguiva l'*anakrasis* condotta dall'arconte.

in un passo delle *Vespe* di Aristofane, una commedia a sfondo «giudiziario» prodotta nel 422 in cui viene messa alla berlina la passione tutta ateniese per i tribunali, il termine *echinos* compaia in associazione ad una *dike* «convocata» dall'arconte (1435-1441: ἕως ἂν τὴν δίκην ἄρχων καλῆ)⁶³ e come l'uso del contenitore per la custodia degli elementi di prova in tali cause risulti così attestato ben prima dell'introduzione della procedura dell'arbitrato pubblico nel 399/8⁶⁴. Non sorprende pertanto che esso potesse essere continuato anche nel IV secolo. A riprova di ciò l'*echinos* era menzionato anche in un'altra commedia di Aristofane per noi perduta, le *Danaides* (fr. 274 K.-A.), ed è degno di nota che, nel lemma di Arpocrazione (s.v. ἐχίνος) che registra la notizia, tale occorrenza venga ricordata, a fianco di Dem. 49,65 e Arist. [*Ath. pol.*], 53,2-3, in funzione della definizione secondo cui ἔστι μὲν ἄγγος τι εἰς ὃ τὰ πρὸς τὰς δίκας ἐτίθεντο.

7. Sebbene le fonti non contengano informazioni esplicite riguardo a quale fosse la destinazione dell'atto di accusa dopo la conclusione del processo, vi sono indizi probanti per pensare che esso venisse custodito nell'archivio del magistrato competente (e non quindi necessariamente nel *Metroon*) per ogni necessità di futura consultazione, tanto a fini *amministrativi* quanto a fini più propriamente *giuridici*⁶⁵.

Tra i documenti tramandati dalle fonti letterarie sono particolarmente indicativi a questo proposito quelli relativi all'*ἐλσαγγελία* con cui venne colpito Alcibiade nel 415 e al processo degli oligarchi Archeptolemo e Antifonte (vd. *supra*, I.7.4-5) in cui, in coda all'accusa scritta, troviamo notizie anche circa l'esito del giudizio. In Plut. *Alc.*, 19,2-3 e 22,4-5 viene infatti precisato che il processo di Alcibiade si era svolto *in absentia* e si era concluso con la condanna, la confisca dei beni e la maledizione da parte di sacerdoti e sacerdotesse (ἐρήμην δ'αὐτοῦ καταγόνοντες καὶ τὰ χρήματα δημεύσαντες, ἔτι καὶ καταρᾶσθαι προσεψήφισαντο πάντας ἱερεῖς

⁶³ Non mi pare che il passo, ricco di doppi sensi forse anche di carattere osceno, sia stato sufficientemente chiarito nei commenti moderni: MACDOWELL 1971, 317-318; A.H. SOMMERSTEIN, *The Comedies of Aristophanes. Wasps*, Warminster 1983, 242-243; Z.P. BILES, S.D. OLSON, *Aristophanes. Wasps*, Oxford 2015, 493-494; cfr. anche DURAN 2002, 65-66. Il termine ἐχίνος non compare nell'ampia lista dei vocaboli tecnici di contenuto giuridico presenti nelle commedie di Aristofane in WILLI 2003, 73-76

⁶⁴ Per la data vd. RHODES 1995, 305-306; HARRIS 2018, 224.

⁶⁵ M. FARAGUNA, "Archives in Classical Athens: Some Observations", in FARAGUNA 2013, 167-169. Ciò è stato tuttavia negato da GAGARIN 2008a, 195, secondo cui, tranne che per alcune eccezioni (ad esempio nei casi in cui vi fosse una multa da pagare alla città o nei casi di *atimia*), «verdicts in general were not officially recorded». Come nota lo studioso americano, tuttavia, «[t]his conclusion depends in part on an argument from silence» (nt. 49).

καὶ ἱερείας)⁶⁶. Analogamente, in [Plut.] *Mor.*, 833d-834b al decreto della *boule* segue il verdetto di condanna per tradimento (τούτω ὑπογέγραπται τῷ δόγματι ἢ καταδίκη) che prevedeva una pena esemplare. Degno di nota in questo caso è che in esso, a differenza di quanto era avvenuto per Alcibiade condannato in contumacia, venga registrato il fatto che i due personaggi erano stati effettivamente presenti al processo (προδοσίας ὄφλον Ἄρχεπτόλεμος Ἴπποδάμου Ἀγρυλῆθεν παρών, Ἀντιφῶν Σωφίλου Ῥαμνούσιος παρών).

Sono però soprattutto alcune registrazioni epigrafiche a riflettere nel modo più chiaro la prassi amministrativa seguita dai magistrati nell'esercizio corrente delle loro funzioni giudiziarie. Si tratta, per così dire, di «verbali» inseriti nei rendiconti presentati (e poi «pubblicati» su stele) da magistrati al termine del loro anno di carica. Per motivi forse puramente casuali essi riguardano nella maggioranza dei casi l'amministrazione del santuario di Apollo a Delo da parte degli anfizioni ateniesi (vd. *supra*, I.8.5-6). Nel più antico documento (376/5), troviamo una lista di sette personaggi deli condannati per *asebeia* a una multa di 10000 dracme e all'esilio perpetuo per avere cacciato dal santuario e percosso gli anfizioni stessi (οἷδε ὄφλον Δηλίων ἀσεβείας...τ[ίμημα] τὸ [ἐ]πιγε[γ]ραμμένον [κ]αὶ ἀειφυγία, ὅτι [καὶ] ἐκ τῶ ἱε[ρῶ] τῷ Ἀπώλλωνος τῷ Δηλίο ἦγον τοὺς Ἀμφικτύονας καὶ ἐτύπ[τον]; segue la lista dei nomi) (*ID* 98 = *RO* 28, B, ll. 24-30). In *IG* II² 1641, B, ll. 22-33 (= *ID* 104-26, C, ll. 1-10) (datata alla metà del IV secolo), il nome dell'attore e la natura della causa (forse relativa ad una *μίσθωσις*) sono andati perduti ma troviamo il nome dell'accusato, l'indicazione che questi era stato presente e si era difeso al processo ottenendo l'assoluzione (οὔτος ἀπέφυγεν παρ[ῶ]ν καὶ ἀπολογούμενος), il riferimento al tribunale giudicante (τὸ δικαστήριον ἢ στοὰ ἢ ποικίλη), nonché l'esito della votazione (100 voti contro e 399 a favore)⁶⁷. Il testo di *IG* II² 1646, ll. 3-14 (= *ID* 104-22, b, ll. 3-14) è molto frammentario ma se ne evince che l'accusato era stato condannato in contumacia al pagamento di una multa di 444 dracme⁶⁸. Un frammento di recente pubblicazione che viene a unirsi a *ID* 104-24 – un rendiconto del segretario dei neopi deli del 345/4, Filistide, figlio di Filippo, del demo di Cefale – costituendone la continuazione (*SEG* 51,

⁶⁶ Il verdetto è, nel luogo plutarco (22,5), sicuramente riportato in maniera incompleta perché manca in esso il riferimento alla condanna a morte, testimoniata da Thuc. 6,61,7: οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐρήμη δίκη θάνατον κατέγνωσαν αὐτοῦ τε καὶ τῶν μετ' ἐκείνου. Per l'espressione τὴν δίκην ἔρημον ὀφλεῖν, cui si contrappone ὀφλεῖν δὲ παρών, vd. anche Dem. 32,27. Il sintagma ὀφλῶν ἀπέρχεται/ἀπέρχομαι compare, in un contesto giudiziario, già in Ar. *Ach.*, 689 e 691.

⁶⁷ STUMPF 1987, 211-213; cfr. anche CHANKOWSKI (V.) 2008a, 465-471 (nrr. 29-30).

⁶⁸ Per questa interpretazione vd. STUMPF 1987, 213-215. Cfr. *Agora* XXVIII, 182, nr. 159.

1001)⁶⁹, riferisce inoltre in maniera circostanziata di una complessa vicenda incentrata su un'accusa di appropriazione illecita di beni sacri (χρῆματα) appartenenti al dio Apollo mossa probabilmente dai naopi del 346/5 ai loro successori del 345/4, in rapporto alla quale Filistide aveva opposto, secondo l'integrazione proposta dall'editrice (l. 44: [πα]ρεγρα[ψ]ά[μην]), un'eccezione (*paragraphe*) (più ampiamente vd. *supra*, I.8.6). Quanto rimane del testo consente nuovamente la ricostruzione alle ll. 51-52 della formula [παρῶν κ]αὶ ἀπολογούμενος ὄφλε τ[ίμημα...]. SEG 25, 180 contiene una serie di registrazioni ufficiali che davano pubblicità ad atti di manomissione risultanti, secondo l'opinione più diffusa, da δίκαι ἀποστασίους di carattere fittizio e convalidati da un tribunale, il δικαστήριον μέσον τῶν καινῶν, in un giorno di cui viene indicata con precisione la data (ll. 13-39)⁷⁰. Nel documento vengono anche specificati i nomi dei personaggi rispettivamente preposti alla clessidra (l. 15: [ἐ]πὶ τὸ ὕδωρ) e al conteggio dei voti (l. 16: ἐπὶ τὰς ψήφους)⁷¹. Similmente, *Agora XIX*, P 26, ll. 456-460, fa riferimento a una lista di beni che erano stati confiscati a Filocrate figlio di Pitodoro di Agnunte e poi messi in vendita a seguito di una εἰσαγγελία che gli era stata intentata dall'oratore Iperide al cui processo, come viene precisato, il convenuto non si era presentato, venendo così condannato in assenza (οὐ]χ ὑπακούσαντος Φιλοκράτος εἰς [τὴν κρίσιν] κατὰ τὴν εἰσαγγελίαν ἣν εἰσέγγει[λεν αὐτὸν Ὑπερείδης: [Γ]λαυκίππο: Κολ: ἀλλ' ὀφλό[ντος ἐρ]ήμην ἐν τῷ δικαστηρίῳ)⁷².

Tali «verbali» si presentano innegabilmente con varianti e differenze anche notevoli ma, per una corretta valutazione del loro significato, è importante ricordare che essi ci sono invariabilmente tramandati in rendiconti di carattere *finanziario* e ciò in quanto gli atti giudiziari di cui conservano memoria avevano avuto conseguenze, in termini di entrate o di mancate entrate, per l'amministrazione dei magistrati che li «allegavano» nei loro rendiconti. Pur registrando con linguaggio tecnico e formulare atti di natura giudiziaria essi non costituiscono quindi i documenti originali delle registrazioni ufficiali elaborate durante i diversi momenti della procedura giudiziaria, dalla fase istruttoria fino alla decisione inappellabile del tribu-

⁶⁹ CHANKOWSKI (V.) 2001 e 2008a, 515-518, nr. 55, che ripubblica i due frammenti come un unico documento.

⁷⁰ MEYER 2010, 137-139, nr. 30. Vd. *supra*, I.5.1, nt. 4; *infra*, II.7.8 con nt. 97.

⁷¹ *Agora XIX*, 177, nr. 148.

⁷² HARRIS 2019b, 45-46. Per i numerosi riferimenti a *διαδικασίαι* e procedimenti giudiziari in tribunale nelle *tabulae curatorum navalium* della flotta ateniese vd. *supra*, I.8.7-8.

nale, ma sono nello stesso tempo evidentemente basati su di essi (se non addirittura ne costituiscono estratti).

Ne risulta come, anche in un contesto, come quello del processo attico, in cui la dimensione dell'oralità era prevalente, le varie tappe dell'azione giudiziaria fossero accompagnate dalla produzione, a cura del magistrato competente, di una non trascurabile quantità di documentazione scritta. Ogni accusa cui questi, dopo l'udienza preliminare, stabiliva di dare seguito metteva in altri termini in moto una «catena documentaria»⁷³. Se ci si vuole limitare a quelle registrazioni che meramente «identificavano» una causa e ne seguivano per così dire la «storia», queste dovevano comprendere innanzitutto l'atto di accusa (ἔγκλημα, γραφή, εἰσαγγελία o altro) presentato dall'attore al magistrato e successivamente giurato, la controdi chiarazione scritta (ἀντιγραφὴ) allegata e giurata dal convenuto e, quindi, dopo la decisione del tribunale, indicazioni circa la presenza o meno dell'accusato al giudizio, l'esito del processo (assoluzione o condanna), il nome del tribunale, il numero di voti a favore delle due parti nonché la pena comminata (τίμημα). Si potrebbe così pensare che la medesima tavoletta su cui era registrato l'*enklema* venisse poi utilizzata per l'annotazione dei dati relativi alla fase processuale della *γραφὴ* (o, nel caso il tentativo di composizione arbitrale fallisse, della *δίκη*). In questo caso, un'unica *σανίς* sarebbe stata così sufficiente a raccogliere e sintetizzare, come una sorta di scheda, le notizie fondamentali sull'iter giudiziario della causa per essere poi custodita nella sede del magistrato⁷⁴.

8. Non mancano d'altra parte indizi a favore della tesi che la conservazione degli atti di accusa potesse servire dopo la conclusione della causa anche per una futura utilizzazione in sede giudiziaria. Su un piano generale, tale pratica appare presupposta da Aristotele, laddove, nel VI libro della *Politica*, lo Stagirita include tra le magistrature «necessarie» (ἀναγκαῖαι) e indispensabili anche quella preposta alla registrazione dei contratti e delle sentenze dei tribunali (ἐτέρα δ' ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ τε ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων), con la significativa osservazione che «presso questi stessi magistrati si devono depositare gli atti di accusa e le chiamate in giudizio» (παρὰ δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς γραφὰς τῶν δικῶν γίνεσθαι δεῖ καὶ τὰς εἰσαγωγὰς) (1321b34-37). Ma, per passare a considerare dei casi specifici, un esempio sicuramente interessante ci viene fornito da un passo

⁷³ Per questa definizione, con cui intendo il complesso di registrazioni scritte, anche su materiali diversi, che poteva essere generato da un singolo atto amministrativo, rimando a MOREAU 2000, 717-718 (che usa l'espressione con riferimento al sistema giudiziario a Roma); FARAGUNA 2005b, 73-81. Vd. *supra*, Introduzione 1.2.

⁷⁴ Nello stesso senso vd. anche SICKINGER 2007, 204-206.

dell'orazione demostenica *Contro Nausimaco e Senopite* in cui l'attore, uno dei figli di Aristecmo, nell'opporre una παραγραφή ad un'azione (secondo Philipp Scheibelreiter una δίκη βλάβης) iniziata da Nausimaco e Senopite relativa alla tutela esercitata nei loro confronti da Aristecmo dopo la morte del padre Nausicrate, chiede che venga letto il testo dell'*enklema* redatto per la presente accusa (εἰς ὃ νῦν ἔγκλημα διώκουσιν) in cui, nella parafrasi che ne viene fatta, si dichiara che la somma di denaro oggetto della disputa, in altri termini il debito ancora dovuto da Ermonatte, figurava a titolo di credito nei conti relativi all'eredità dei due fratelli amministrata da Aristecmo (38,14-15: ὀφείλειν ἡμᾶς τὸ ἀργύριον κομισαμένου τοῦ πατρὸς, καὶ παραδόντος αὐτοῖς τὸ χρέως ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἐπιτροπῆς ὀφειλόμενον) e lo confronta con quello dell'*enklema* presentato dagli stessi in una precedente causa avente lo stesso oggetto, del quale viene data nuovamente lettura, in cui lo stesso Aristecmo veniva questa volta all'opposto accusato di non avere mai rimesso il rendiconto sulla gestione dell'eredità da lui amministrata (38,15-16: ἐν ποίῳ δὴ λόγῳ νῦν ἐγκαλεῖθ' ὡς παρέδωκεν...; τότε μὲν γὰρ ὡς οὐκ ἀποδόντι δίκας ἐλαγχάνετε καὶ χρήματ' ἐπράξασθε). È interessante osservare come tra le due cause fosse intercorso un periodo di ben 14 anni (38,6) e come, anche a notevole distanza di tempo, i documenti giudiziari, che dovevano essere stati custoditi da qualche parte, forniscano il fondamento per l'argomentazione dell'oratore⁷⁵.

Allo stesso modo, nella *Contro Zenotemide* demostenica, nell'ambito di una controversia relativa ad un prestito marittimo garantito da un carico di grano, Demone, dopo avere ripetutamente citato l'atto di accusa della causa in discussione (32,2-4), riporta abbastanza dettagliatamente il contenuto dell'*enklema* (ἃ γέγραφεν οὗτος εἰς τὸ ἔγκλημα) di una causa intentata da Zenotemide a Proto, che faceva significativamente riferimento anche al furto di documenti e alla rottura di sigilli (ἢ εἰ γράμματ' ἔκλεπτεν; ἢ εἰ ὑπανέφερον;), per evidenziare l'inaffidabilità di quest'ultimo, spiegando in che modo questi si fosse messo in combutta con il suo avversario, e, nel contempo, per usare il documento come elemento di prova ai fini della *paragraphe* con la quale voleva dimostrare l'inammissibilità della causa (32,26-29)⁷⁶. Nell'orazione di Iseo *Sulla successione di Pirro*, nell'ambito di una complessa vicenda ereditaria, l'anonimo attore, il fratello minore di Endio, fa leggere la *diamartyria* con cui Senocle, a nome della moglie File,

⁷⁵ SCHEIBELREITER 2018, 226-227. Sull'orazione vd. MACDOWELL 2009, 79-83.

⁷⁶ HARRIS 2013a, 154-156; SCHEIBELREITER 2018, 216 e 224-225. Sull'intricata vicenda del discorso *Contro Zenotemide* cfr. da ultimo A. MAFFI, "Per una nuova interpretazione di Demostene 32, *Contro Zenotemide*", in DÉMARE-LAFONT 2019, 235-267, con discussione della precedente letteratura.

aveva dichiarato che questa era la figlia di Pirro e la utilizza come mezzo di prova per dimostrare che la testimonianza prestata in un precedente processo da Nicodemo era falsa (Isae. 3,6-7: γνώσεσθε <δ'> ἀκούσαντες καὶ ὑμεῖς τῆς τε ἀντωμοσίας τῆς ἡμετέρας καὶ τῆς τούτου μαρτυρίας καὶ τῆς ἀλόουσης διαμαρτυρίας)⁷⁷. Nella prima orazione *Contro Aristogitone*, un discorso la cui autenticità è peraltro fortemente in dubbio, il convenuto viene infine descritto come un personaggio privo di moralità e senza scrupoli e viene attaccato per non avere neppure esitato a vendere, così che venisse portata via (ἐπ' ἐξαγωγῇ ἀπέδοτο), la sorella figlia della stessa madre, anche se non dello stesso padre e probabilmente di *status* servile, «come recita l'atto di accusa (ἔγκλημα) del processo che per questo gli intentò il suo bravo fratello, che ora si appresta a difenderlo» (25,55). Nel prosieguito dell'esposizione viene introdotto l'arbitro (δαιτητήης) della *dike* riguardante la vendita della sorella e fatto leggere il testo dell'atto di accusa (25,58: καὶ τὸν τῆς δίκης δαιτητήν, ἦν ὑπὲρ τῆς πράσεως τῆς ἀδελφῆς ἔλαχε αὐτῷ οὐτοσί, καὶ τὸ ἔγκλημα φέρε)⁷⁸. Non sappiamo a dire il vero a quando risalisse il fatto ma l'impressione, alla luce del racconto di questi e altri episodi della vita di Aristogitone, è che tra i due processi dovesse essere trascorso un non breve lasso di tempo⁷⁹.

Rimane purtroppo sempre incerto da dove avessero avuto origine, nei casi menzionati, i documenti citati e letti dal segretario durante il dibattimento. Nel caso della *Contro Nausimaco e Senopite* non è affatto escluso che il testo dell'*enklemma* provenisse da un «archivio» privato e fosse stato conservato tra le «carte» della famiglia⁸⁰. Riguardo a Dem. 25,55 e 58, nel caso il discorso

⁷⁷ HARRIS 2013a, 155. Sulla διαμαρτυρία vd. HARRISON 1971, 124-131; TODD 1993, 135-139; D.D. PHILLIPS, *The Law of Ancient Athens*, Ann Arbor 2013, 220-221; B. GRIFFITH-WILLIAMS, "Isaios 6: A Case of Procedural Abuse (and Scholarly Misunderstandings)", in CAREY *et alii* 2019, 95-97.

⁷⁸ L'autenticità del discorso è contestata da E.M. HARRIS, *Demosthenes, Speeches 23-26*, Austin 2018, 193-197 e le ntt. al testo dell'orazione, il quale, tra i diversi argomenti, appunta la sua attenzione proprio su questo passo sostenendo che mai un'accusa contro un ἀνδραποδιστής (Arist. [*Ath. pol.*], 52,1) avrebbe potuto essere sottoposta ad un arbitro (216-217, nt. 93). Secondo MACDOWELL 2009, 298, dei due discorsi contro Aristogitone tramandati nel *corpus* demostenico «the first speech is by Demosthenes and the second not». Se anche il discorso non fosse autentico, ciò non inficia tuttavia del tutto il valore della testimonianza del luogo qui in esame in quanto esso rivela come agli occhi di chi, studente o altro, compose il discorso in età ellenistica, in virtù di una familiarità con l'oratoria attica costruita sulla base della conoscenza di un numero di orazioni ben maggiore di quelle oggi conservate, non vi era nulla di strano o di implausibile nell'utilizzare come mezzo di prova l'*enklemma* di una precedente causa.

⁷⁹ Sulla biografia di Aristogitone e sui due discorsi del *corpus* demostenico vd. MACDOWELL 2009, 298-313.

⁸⁰ Così LANNI 2018, 198-199. GAGARIN 2008b, 86, esprime forti dubbi sul fatto che «these records were preserved by magistrates beyond their term of office».

fosse autentico, bisognerebbe innanzitutto sapere se l'arbitro a cui si fa riferimento fosse un arbitro privato o un pubblico⁸¹. Al di là dei singoli casi, mi sembra tuttavia che gli elementi fin qui raccolti nel loro insieme, da un lato, rivelino inequivocabilmente una «mentalità documentaria», dall'altro rendano quanto meno assai plausibile che fossero i magistrati della città a conservare nel tempo le registrazioni scritte, nella forma tutto sommato semplice che abbiamo cercato di ricostruire, relative alle azioni giudiziarie. Nel diritto ateniese una legge stabiliva che non si potesse essere processati due volte per il medesimo reato (Dem. 20,147: οἱ νόμοι δ' οὐκ ἐῴσι δις πρὸς τὸν αὐτὸν περὶ τῶν αὐτῶν οὔτε δίκας οὔτ' εὐθύνας οὔτε διαδικασίαν οὔτε ἄλλο τοιοῦτ' οὐδὲν εἶναι; 24,55: ὁ μὲν γ' οὐκ ἐῴ περὶ ὧν ἂν ἄπαξ γνῶ δικαστήριον πάλιν χρηματίζειν; cfr. anche 38,16)⁸², per cui la conservazione della documentazione scritta relativa alle cause pubbliche e private diveniva fondamentale proprio ai fini dell'applicazione del principio della *res iudicata*.

9. Se l'argomento fin qui sviluppato è corretto, vi sono quindi tutti gli elementi per modificare la tesi secondo cui il processo attico sarebbe rimasto lungo tutta l'età classica ancorato alla dimensione dell'oralità. Non si vuole ovviamente con ciò in alcun modo negare che la tecnica e la capacità retorica avessero un ruolo importante, se non decisivo nella discussione di una causa⁸³. Nondimeno, la nostra analisi ha evidenziato come la fase dibattimentale, «retorica», del processo non fosse in realtà che il momento culminante e conclusivo di una procedura che aveva inizio con la notificazione della causa al magistrato dopo la *prosklesis* e aveva una tappa fondamentale nell'*anakrasis*, durante la quale venivano presentati e messi agli atti tutti gli elementi probatori che le parti intendevano far valere e, salvo il caso di compromessi raggiunti nel frattempo (in cui il ruolo della scrittura era nuovamente rilevante, come nel caso di Isae. 5,17-18, 25-29; Dem. 37,39-41)⁸⁴, far leggere dal *grammateus* nel tribunale. Emerge quindi come l'agone oratorio dovesse di conseguenza svolgersi entro binari rigorosamente predefiniti e come la linea accusatoria o difensiva sostenuta davanti ai giudici, vigendo il divieto di presentare in

⁸¹ Sull'arbitrato nel diritto attico vd. da ultimo HARRIS 2018.

⁸² Sui contenuti specifici e le implicazioni giuridiche di tale legge cfr. la discussione di CANEVARO 2016a, 410-411.

⁸³ Per una equilibrata valutazione della questione cfr. PODDIGHE 2014, 277-303; CAREY 2020. Si vedano inoltre i contributi raccolti in CAREY *et alii* 2019.

⁸⁴ M. FARAGUNA, «Oralità e scrittura nella prassi giudiziaria ateniese tra V e IV sec. a.C.», in *Symposium 2007*, 74-76. Cfr. anche GAGARIN 2008b, 86: [w]riting was primarily used to ensure a level playing field».

questa fase nuove testimonianze, fosse il risultato di una strategia entro certi limiti già messa a punto davanti al magistrato. La redazione di documenti scritti veniva in questo contesto ad avere una funzione cruciale in quanto, per utilizzare le parole di Demostene, garantiva che «non si potesse né togliere né aggiungere alcunché a quanto messo per iscritto» (ἵνα μήτ' ἀφελεῖν ἐξῆ μήτε προσθεῖναι τοῖς γεγραμμένοις μηδέν) (45,44) e consentiva in tal modo trasparenza e un più corretto e ordinato svolgimento del processo, nel rispetto di ciò che Gerhard Thür ha definito come «fairness» procedurale⁸⁵.

10. Ci si può allora domandare se tale «forma» del processo attico, che lo poneva, se non agli antipodi, ad una grande distanza rispetto al νεῖκος «omerico», fosse il risultato di un'evoluzione propria del IV secolo o non avesse invece le sue radici già nella prassi del sistema giudiziario ateniese del V. L'impressione è infatti che gli studiosi considerino l'introduzione dell'obbligo della testimonianza scritta come un momento epocale di svolta che segnò l'ingresso della scrittura sulla scena giudiziaria ateniese, sottovalutando in tal modo la presenza di documentazione scritta già nel primo secolo della democrazia ateniese, nel sistema giudiziario creatosi in seguito alle riforme di Efilte⁸⁶. Abbiamo in effetti constatato che Aristofane, nelle sue commedie, faceva più di una volta riferimento agli *echinoi* e che questi contenitori dovevano già allora servire per la custodia di documenti scritti (Harp. s.v. ἐχῖνος). A ciò si aggiunge il fatto che lo stesso Aristofane introduce nelle *Vespe*, seppure in forma parodiata, il testo di un atto di accusa (*graphe*) dalla struttura del tutto simile a quella degli analoghi documenti testimoniati dalle orazioni demosteniche (894-897: ἐγράψατο Κύων Κυδαθηναίεὺς Λάβητ' Αἰξωνέα τὸν τυρὸν ἀδικεῖν ὅτι μόνος κατήσθιεν τὸν Σικελικόν· τίμημα κλωδὸς σύκινος, «il cane di Cidatene accusa Lebete di Essone di essere colpevole di aver mangiato da solo il formaggio siciliano. Pena: un collare di legno di fico»; cfr. anche *Nub.*, 766-772)⁸⁷. In un frammento dei *Demi* di

⁸⁵ THÜR 2007, 2008a.

⁸⁶ Si noti che anche chi, come E.M. HARRIS, considera priva di ogni valore storico la tradizione confluita in Arist. [*Ath. pol.*], 23-27, ritiene che «Ephialtes expanded and reorganized the regular courts to cope with the increasing amount of litigation generated by imperial administration» (2019a, 405-406).

⁸⁷ Per un'interessante analisi della *graphe* nella prospettiva di un giurista vd. SCHEIBELREITER 2018, 217-218, il quale nota che «das Diebesgut "sizilischer Käse" als Metapher für die Veruntreuung von Staatsvermögen gebraucht wird. Der Käsediebstahl steht also für ein öffentliches Delikt». Riferimenti a γραφαί sono presenti anche negli *Acarnesi*, la più antica delle commedie tramandate di Aristofane, rappresentata nel 425, ai vv. 679 e 714; cfr. CUNIBERTI 2011, 102-103, 105-107. Sulla proposta di «riforma» del sistema giudiziario ateniese avanzata dal coro nella parabasi della commedia cfr. E.J. BUIS, "(En)acting Law on Stage: Time, Comic Rhetoric and Legislative Language in Aristophanes' *Acharnians* (vv. 676-718)", «*RIDA*» s. III, 58, 2011, 13-38.

Eupoli, nel quadro di una scena giudiziaria in cui, secondo la ricostruzione di Mario Telò, Solone era impegnato come giudice in un processo per un reato di *μοιχεία*, troviamo il termine *ἀνάκρισις* (fr. 101 K.-A. = 19 Telò, l.1-10)⁸⁸. Nuovamente nelle *Vespe* di Aristofane, nell'enumerazione dei vantaggi psicologici (e non solo) che venivano a Filocleone dalla sua passione per i tribunali, egli allude ad un testamento, con il quale una figlia ereditiera (*ἐπίκληρος*) veniva data in sposa ad un uomo (che con tale atto veniva adottato dal testante), la cui validità, nonostante la presenza dell'originale e dei sigilli della custodia, veniva in seguito a qualche contestazione impunemente resa nulla dagli onnipotenti giudici ateniesi (583-587)⁸⁹. In un frammento eschileo di incerta attribuzione, il cosiddetto «frammento di Dike» (281a Radt)⁹⁰, si fa riferimento a Dike «che registra le colpe [degli uomini] sulla tavoletta di Zeus» ([γράφουσα] τ' ἄ<μ>πλακῆματ' ἐν δέλτῳ Διός[ς]), in attesa che il *πίναξ* venga «dispiegato» nel giorno stabilito (ll. 21-23), un'immagine, qui forse attestata per la prima volta⁹¹, che doveva avere la sua origine nelle pratiche giudiziarie contemporanee e in particolare, si può ipotizzare, nuovamente nella prassi, verisimilmente antica⁹², di fissare per iscritto il testo dell'accusa portata davanti al magistrato. Nella medesima prospettiva, si rivela di grande interesse un frammento del dramma euripideo *Palamede*, uno degli eroi culturali cui la tradizione attribuiva l'«invenzione» della scrittura, rappresentato nel 415 (fr. 578 Kannicht). In esso, probabilmente nel quadro

⁸⁸ M. TELÒ, *Eupolidis Demi*, Firenze 2007, 533-548, che ricostruisce la scena sulla base dei fr. 101, 109 e 124 K.-A. (= 19, 20, 21 Telò); cfr. le recensioni di I.C. STOREY, «JHS» 129, 2009, 153-154; K. SIDWELL, «CR» 59, 2009, 366-368. Cfr. anche M. TELÒ, «Solone e l'adulterio. Una proposta per la *persona loquens* in Eup. fr. 101 K.-A. (P. Oxy. 863)», «ZPE» 146, 2004, 1-12; e, per l'identificazione del «giudice» con Solone, TUCI 2014, 32-35. La commedia viene tradizionalmente datata al 412: *status quaestionis* in TUCI 2014, 19-24.

⁸⁹ MACDOWELL 1971, 211-212; THOMPSON 1981, in part. 22-23, con nt. 34; PÉBARTHE 2006a, 335-336; BILES, OLSON 2015, 268-269. Sul linguaggio giuridico nelle commedie di Aristofane cfr. CUNIBERTI 2011, in part. 92-109; vd. anche WILLI 2003, 72-79. Sulla ripresa del lessico tecnico dei decreti in *Nub.*, 1420-1426 vd. E.M. HARRIS, «Pheidippides the Legislator. A Note on Aristophanes' *Clouds*», «ZPE» 140, 2002, 3-5 (= 2006a, 425-430).

⁹⁰ Sui problemi interpretativi posti dal frammento e sulla questione dell'identificazione del dramma cui esso apparteneva (le *Etnee*? un dramma satiresco?) cfr. PATRITO 2001; CIPOLLA 2010. Vd. *supra*, I.4.1.

⁹¹ PATRITO 2001, 82-83. Si veda anche Aesch. *Eum.*, 273-275, dove è detto che Ade, giudice grande degli uomini sotterra, «tutto sorveglia con la mente δελτογράφῳ (che registra cioè le cose come su una tavoletta)». Sulla metafora della mente come *deltos* della memoria cfr. NIEDDU 2004, 45-52; AGÓCS 2019. Vd. anche *supra*, I.1.2; 4.1.

⁹² Come si può inferire dalla *γραφή* introdotta dalle riforme soloniane; cfr. GAGARIN 2008a, 111: «A *graphe* must somehow have involved the use of writing, and even if the procedure was not given this name by Solon but acquired it only in the fifth century, it is likely that writing was part of the procedure from the beginning»; LANNI 2018, 185: «in public suits, the charging document was always written down and was typically termed the *graphe*».

di un ἄγών che opponeva Palamede a Odisseo, la scrittura viene esaltata dal protagonista per i benefici ad essa connessi, i quali vengono identificati nella sua utilità nella comunicazione epistolare a distanza (ποντίας ὑπὲρ πλακόδες), nelle questioni di eredità (παισίν τ' ἀποθνήσκοντα χρημάτων μέτρον γράψαντα λείπειν, τὸν λαβόντα δ' εἰδέναι) e, quel che per noi qui più conta, per il potere del δέλτος, la tavoletta scrittoria, di risolvere le controversie tra gli uomini e di impedire che si dica il falso (ἃ δ' εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνθρώποις κακὰ δέλτος διαιρεῖ, καὶ οὐκ ἔῃ ψευδῆ λέγειν)⁹³. Cratino, infine, nei suoi *Cheirones* utilizzò l'aggettivo βιβλιαγράφος (fr. 267 K.-A.) forse a proposito di un personaggio, Pandeleteo (fr. 260 K.-A.), che gli *scholia* alle *Nuvole* di Aristofane (924) descrivono come συκοφάντης... καὶ φιλόδικος καὶ γράφων ψηφίσματα, καὶ εἷς τῶν περὶ τὰ δικαστήρια διατριβόντων (cfr. anche Suid. s.v. Πανδελετείους γνῶμας)⁹⁴.

Per quanto si tratti di «indizi» sparsi e non organizzabili in un quadro coerente, sono elementi che hanno tutti riscontro puntuale nelle pratiche di IV secolo e che ci consentono di guardare a queste ultime in un'ottica di continuità. L'obbligo della testimonianza «documentata» viene così ad acquisire il significato non di una radicale innovazione bensì di una razionalizzazione di pratiche già esistenti. Dopo tutto, un frammento del più volte citato Aristofane anticipava di più di un secolo l'immagine teofrastea dello scriberiato (*aponenoemenos*) che giunge in tribunale gravato da un gran numero di documenti, alludendo, in un contesto, che è per noi purtroppo irrimediabilmente perduto, a chi portava con sé «cesti (pieni) di *dikai* e mucchi di decreti» (fr. 226 K.-A.: εἰ μὴ δικῶν γε γυργαθοῦς ψηφισμάτων τε θωμῶδες φέροντες)⁹⁵.

⁹³ CECCARELLI 2013, 81, con discussione dei problemi testuali alla nt. 77. Sui frammenti del *Palamede* cfr. R. FALCETTO, *Il Palamede di Euripide*, Alessandria 2002, 50-51 e 96-119, con commento soprattutto di carattere filologico. Per un tentativo di ricostruzione del dramma vd. R. FALCETTO, "Il *Palamede* di Euripide: proposta di ricostruzione", «Quaderni del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione classica «Augusto Rostagni» (Università di Torino)» 17, 2001, 105-126. Secondo CECCARELLI 2013, 82-85, il riferimento ai benefici della scrittura nella corrispondenza epistolare aveva nel passo valore fortemente ironico perché la fine di Palamede sarà successivamente essa stessa causata da una falsa lettera, asseritamente scritta da Priamo ma in realtà opera di Odisseo.

⁹⁴ In tal senso, sulla scorta di A. Meinecke (*ad fr. XVIII*), il commento al frammento di Kassel e Austin; M. CAROLI, "Il *bibliographos* di Cratino tra 'libri' e 'decreti' assembleari (*PCG IV F 267*)", «ZPE» 182, 2012, 95-108, che descrive Pendeleteo come «un pubblico accusatore, in contesti giudiziari inevitabilmente permeati di corruzione» (106 con nt. 89); E.J. BUIS, "Intersecciones normativas y poéticas de la hibridez en Quirones de Cratino", «Circe, de clásicos y modernos» 23, 2019, 85. Per il personaggio di Pandeleteo vd. PAA 763615. Sui *Cheirones* cfr. anche E. BAKOLA, *Cratinus and the Art of Comedy*, Oxford 2010, 54-55.

⁹⁵ Devo tale riferimento a PÉBARTHE 2006a, 343. Si noti, a integrazione di quanto detto nel testo, come anche in questo caso vi sia una giustapposizione di *dikai* e *pséphismata*.

10. Catasti e registrazioni fondiarie tra IV secolo ed età ellenistica

1. Nelle *Leggi*, dopo avere stabilito le modalità di distribuzione della terra per la città di Magnesia e avere disposto l'assoluta inalienabilità dei lotti al fine di mantenerne stabile il numero (736b-741a), Platone prescrive che si procedesse alla redazione di «archivi» su tavole di cipresso, da conservare ἐν τοῖς ἱεροῖς, destinati a preservare nel tempo la memoria della ripartizione originaria dei κληῖροι (741c: γράψαντες δὲ ἐν τοῖς ἱεροῖς θήσουσι κυπαριττίνας μνήμας εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον καταγεγραμμένους)¹. Tali «archivi» sarebbero stati poi affidati a magistrati, presumibilmente i νομοφύλακες, incaricati di custodirli e di impedire il verificarsi di trasgressioni in rapporto al regime fondiario (741c-d, 754d)². In modo analogo, Platone prescrive che i medesimi magistrati tenessero registri pubblici anche dei beni mobili in modo da rendere agevoli i processi in materia di χρήματα (745a-b: ἡ δὲ κτῆσις χωρὶς τοῦ κληῖρου πάντων πᾶσα ἐν τῷ φανερῷ γεγράφθω παρὰ φύλαξιν ἄρχουσιν οἷς ἂν ὁ νόμος προστάξῃ, ὅπως ἂν αἱ δίκαι περὶ πάντων, ὅσαι εἰς χρήματα, ῥάδιαι τε ᾧσι καὶ σφόδρα σαφεῖς, «ogni possesso di tutti i cittadini oltre al lotto sia registrato pubblicamente sotto la responsabilità dei magistrati designati dalla legge, affinché tutte le liti concernenti il patrimonio siano facili e del tutto chiare») e di consentire in tal modo la rapida risoluzione di ogni eventuale controversia (cfr. anche 914c-d, di nuovo con riferimento al caso in cui uno κτῆμα fosse ἐν τοῖς γράμμασιν ἀπογεγραμμένον).

¹ Sul cipresso come legno «nobile» che «fa pensare ad una scrittura pubblica e ad un contesto espositivo di qualche tipo» cfr. BERTI 2019, 127.

² Sulle *Leggi* di Platone vd. da ultimo PIÉRART 2016. Sull'originalità dei νομοφύλακες e sulle loro funzioni nella Magnesia platonica cfr. FARAGUNA 2015a, con la precedente bibliografia.

Si potrebbe naturalmente evidenziare come, per quanto i due casi possano apparire paralleli, alla loro base vi siano sostanziali differenze nell'uso e nella concezione della funzione della scrittura³. Mentre infatti nel caso dei registri mobiliari la registrazione scritta, oltre ad avere finalità pratiche e giuridiche, rispondeva ad una volontà repressiva di controllo delle ricchezze⁴, in quello delle tavole di cipresso sembra essere soprattutto prevalente il valore simbolico: iscritte per durare nel tempo e su materiale inalterabile, la loro utilità, nonostante il divieto di alienabilità dei lotti, era infatti inevitabilmente destinata a svanire nell'arco di qualche generazione.

Gli «archivi» della città di Magnesia, nella pluralità, ma anche nell'ambiguità delle loro funzioni, sembrano quindi paradigmaticamente riassumere in sé tutti quegli elementi e quei caratteri che gli studiosi moderni hanno di volta in volta, secondo le diverse impostazioni, attribuito agli «archivi» delle città greche. Limitando per ora il nostro campo di indagine alle «tavole» relative alla distribuzione dei *κλῆροι*, il problema che si vuole qui investigare è peraltro molto più ristretto e riguarda in particolare le «fonti», il modello cui Platone poteva essersi ispirato per questo aspetto della sua «seconda città». La questione non è certamente nuova: più volte posta dagli studiosi essa è stata per lo più risolta in senso negativo, al punto che la *communis opinio* appare bene sintetizzata dalle parole di Marcel Piérart: «il ne semble pas que des cadastres aient existé en Grèce et Platon a sans doute innové»⁵.

L'obiettivo di questo capitolo è quello di sottoporre a verifica il fondamento di tale dottrina attraverso un esame sistematico di quanto le fonti, letterarie e, soprattutto, epigrafiche, ci hanno tramandato in materia di transazioni immobiliari nel mondo greco. L'assunto di base che ci guiderà nella nostra indagine è quello che sin dal periodo arcaico, nel mondo greco, la capacità giuridica di detenere la proprietà di terreni e beni immobili era strettamente connessa all'appartenenza dell'individuo alla comunità e, in ultima analisi,

³ Sugli usi della scrittura nella città delle *Leggi* vd. BERTRAND 1997 e 1999; NIGHTINGALE 1999.

⁴ PIÉRART 2008, 172-176; 2016, 8-9, 19-20.

⁵ PIÉRART 2008, 177 (che non sembra avere cambiato opinione rispetto alle posizioni espresse nella prima edizione del 1974). Per altri riferimenti bibliografici nello stesso senso cfr. FARAGUNA 1997, 8, nt. 2. Per una recente autorevole riaffermazione di tale dottrina vd. B.W. FRIER, D.P. KEHOE, "Law and Economic Institutions", in W. SCHEIDEL *et alii*, ed., *The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World*, Cambridge 2007, 135-136: «But even with regard to ordinary land – farms, houses, commercial buildings – the Greeks and Romans generally lacked the systematic public registers that are necessary for conclusive resolution of disputes over ownership, boundaries, land use, servitudes and liens; adequate resources and bureaucracies were simply unavailable». Più sfumata e articolata la posizione di CORSARO 1984, 450-459, il quale distingue il quadro attardato e «rudimentale» di Atene dalla situazione delle *poleis* dell'Asia Minore dove la «tradizione burocratica persiana aveva dovuto lasciare tracce profonde» e dove lo sviluppo di procedure di catastazione della terra aveva investito anche l'amministrazione delle città greche.

alla condizione di cittadino⁶. In virtù del principio dell'ἔγκτησις, sul piano funzionale si può per questa ragione con buon fondamento supporre che se le città greche, come riflesso del processo di crescente istituzionalizzazione,

⁶ E. STELZER, *Untersuchungen zur Enktesis im attischen Recht*, München 1971, 10-22; cfr. anche DUPLOUY 2018, 17-32, il cui argomento, pur mirando a dimostrare che sin dall'età arcaica la condizione di cittadino non escludeva attività economiche alternative rispetto all'agricoltura e che «[d]espite the ancient and 'substantivist' prejudice against trade or handicraft, many traders or craftsmen were in fact enfranchised in ancient Greek cities» (25), conclude che «[i]n archaic Greece, propertied men were undoubtedly citizens – and citizens were normally propertied men» (29; cfr. anche 19: «In sum, in a society in which wealth was primarily land-based, landowning was an inescapable sign of citizenship, not to say a right to citizenship»). In linea generale, non esistono in altri termini elementi per sostenere che i non cittadini potessero in circostanze normali essere proprietari di terra. Il quadro che emerge a questo proposito dai poemi omerici non è peraltro ancora del tutto univoco: se infatti la fondazione di Scheria comporta anche la divisione e l'assegnazione dei campi (*Od.*, 6,7-10: καὶ ἐδάσσατ' ἀρούρας) tra i Feaci, rimane ad esempio incerto a che titolo Eumeo detenesse la sua ἐσχατιὰ (*Od.*, 14,5-20; 21,150) e lo stesso Eumeo e Filezio avrebbero potuto ricevere da Odisseo un κλήρος (*Od.*, 14,62-65; 21,213-216); cfr. D. ERDAS, "P.S.I 1301 e la terminologia tecnica delle assegnazioni di terre in ambito epico", «SCO» 46, 1997, 750-752 («Lo ζένος che ottiene un terreno una volta giunto in una πόλις straniera, acquista contemporaneamente anche il diritto di stabilirvisi permanentemente. Ciò in base al principio, che si adatta in modo particolarmente efficace al mondo greco arcaico, per il quale un cittadino si qualifica come tale proprio in virtù del possesso della terra nel suolo appartenente alla città»); ZURBACH 2017, I, 244-246. Per il VII secolo Aristotele ricorda nel II libro della *Politica* la legge di Fidone di Corinto secondo cui «è necessario che gli *oikoi* e il numero dei cittadini restino uguali» (τοὺς οἴκους ἴσους... δεῖ διαμένειν καὶ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν) indipendentemente dal fatto che i lotti fossero in origine ἄνιστοι κατὰ μέγεθος (1265b12-16). Quale che sia la corretta interpretazione del passo (vd. in proposito M.P. DE FIDIO, "Corinto e l'Occidente tra VIII e VI secolo a.C.", in *Corinto e l'Occidente*, ACSMGr 34, 1995, 83-85; CAMASSA 2011, 86-90; F. PEZZOLI, in BERTELLI, MOGGI 2012, 242-243; ZURBACH 2017, II, 502-504), la legge stabiliva in ogni caso un rapporto diretto tra il numero dei lotti e quello dei cittadini, rendendo evidente che soltanto questi ultimi potessero possedere un terreno. Lo stesso si può evincere da Arist. *Pol.*, 1274b2-5 con riferimento alla legislazione di Filolao di Corinto a Tebe, in cui l'adozione (παδοποιία), e quindi con ogni probabilità la necessità di ovviare alla mancanza di eredi, veniva posta in relazione all'obiettivo di assicurare la stabilità del numero dei lotti (ὅπως ὁ ἀριθμὸς σφίζεται τῶν κλήρων); cfr. il commento di F. PEZZOLI, in BERTELLI, MOGGI 2012, 405-406; ZURBACH 2017, II, 536-537. Nel caso dell'Atene arcaica manca a dire il vero nelle fonti una testimonianza esplicita secondo cui soltanto i cittadini potessero accedere alla proprietà della terra (la dichiarazione dell'arconte che entrava in carica secondo cui ὅσα τις εἶχεν πρὶν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἀρχήν, ταῦτ' ἔχειν καὶ κρατεῖν μέχρι ἀρχῆς τέλους in Arist. [*Ath. pol.*], 56,2 doveva in ogni caso innanzitutto riguardare la proprietà di beni immobili), ma ciò sembra essere in qualche misura implicito nel sistema delle classi soloniane, su cui cfr. VAN WEES 2006; ZURBACH 2017, I, 378-382 (al riguardo vd. anche *supra*, I.5.3-5). Scendendo ulteriormente nel tempo (ca. 525-500), un simile quadro emerge, nel caso di Gortina, da IC IV 64 (= LAC G64), dove un certo Dionisio, certamente non un gortinio, riceve in virtù dei suoi benefici (φεργασίας ἐνεκα) il diritto ad accedere alla giustizia come se fosse un cittadino ([φα]στὶαν δίκαν) insieme a una casa e a un οἰκόπεδον che, possiamo immaginare, egli avrebbe detenuto avendo ricevuto una sorta di diritto di ἔγκτησις, anche se non è da escludere, e appare anzi probabile, che ciò che gli veniva attribuito era l'*usufrutto* degli immobili e non il diritto di possederli. Sul caso del regime fondiario a Sparta, dove il rapporto stretto con la cittadinanza è di nuovo un fatto strutturale, rimando a S. HODKINSON, *Property and Wealth in Classical Sparta*, London 2000, 65-112; M. LUPI, "L'archaia moira. Osservazioni sul regime fondiario spartano a partire da un libro recente", «IncidAnt» 1, 2003, 151-172; T. J. FIGUEIRA, "The Nature of the Spartan Kleros", in T.J. FIGUEIRA, ed., *Spartan Society*, Swansea 2004, 47-76; ZURBACH 2017, II, 475-483. Vd. anche § 2, nt. 24..

tenevano registrazioni scritte per finalità amministrative, queste dovevano innanzitutto riguardare, da un lato, gli elenchi dei cittadini, dall'altro, proprio l'assetto della proprietà fondiaria e lo statuto dei terreni. Delle liste dei cittadini ci siamo già occupati sopra (I.5.1-10; per il periodo ellenistico vd. *infra*, II.7). Per le registrazioni fondiarie, a titolo di premessa, vanno tenuti sullo sfondo i progressi delle indagini archeologiche che hanno sempre più contribuito a riconoscere sul terreno, in diverse regioni del mondo greco e, *in primis*, di quello coloniaro, le tracce di un'organizzazione geometrica e razionale della *chora* mediante la delimitazione di «bande» di modulo entro certi limiti regolare e la loro suddivisione in lotti di dimensioni approssimativamente uguali: mi riferisco in particolare ai casi ben noti di Metaponto e Chersoneso Taurica, per la seconda delle quali disponiamo oltretutto di un'iscrizione di contenuto «catastale», seppure databile agli anni 270-260, che è chiaramente in rapporto all'assetto della proprietà, per quanto rimanga di interpretazione incerta e discussa nei dettagli (*SEG* 40, 615; cfr. anche 616)⁷.

2. Nel VI libro della *Politica* Aristotele introduce una rassegna delle magistrature considerate indispensabili (*ἀναγκαῖαι*) per l'esistenza nonché per il corretto e ordinato funzionamento della *polis* (1321b4-29)⁸. Accanto agli *ἄστυνόμοι*, con funzioni di polizia urbana tra le quali anche l'esercizio di un

⁷ Per una rassegna degli studi e delle recenti acquisizioni nelle ricerche con riferimento ai territori di Metaponto e Chersoneso Taurica cfr., rispettivamente, J.C. CARTER *et alii*, "Dividing the *Chora*", in F. KOLB, ed., *Chora und Polis*, München 2004, 125-145; MÜLLER (C.) 2010, 58-66, 125-151, 374-377, nr. 12. La studiosa francese sottolinea peraltro con forza come sia erroneo voler trarre deduzioni riguardo al regime e alla distribuzione della proprietà partendo dall'organizzazione del territorio: «On a vu que la confusion entre le terme de cadastre et celui de parcellaire tendait, dans le cas de formes orthogonales, à entretenir l'illusion d'une égalité de la propriété que refléterait la régularité de la structure. De fait, les modèles proposés consistent à considérer implicitement cette régularité comme une projection matérielle, une réification spatiale de l'ordonnement du corps civique... Pour en revenir à Chersonèse, certes, l'existence d'un parcellaire orthogonal implique une opération initiale d'arpentage et d'assignation et il n'est pas question de mettre en doute la réalité d'une telle opération. Mais celle-ci ne porte pas en elle-même l'assurance de l'égalité, ni surtout celle que cette égalité perdure dans le temps» (146).

⁸ Il VI appartiene a quel gruppo di libri della *Politica* (IV-VI), composti con ogni probabilità dopo il 336, in cui l'oggetto della *πολιτικὴ* (*ἐπιστήμη*) viene analizzato a partire dal *concreto* funzionamento degli stati (donde la discussa definizione jaegeriana di «empirische Bücher»). Sulla struttura della *Politica* e sul problema della composizione dell'opera vd., in generale, J. AUBONNET, *Aristote. Politique, Livres I et II*, Paris 1960, CX-CXX; LAURENTI 1965; *Introduzione alla Politica di Aristotele*, Napoli 1992, 40-51; E. SCHÜTRUMPF, *Aristoteles, Politik: Buch I*, Berlin 1991, 39-67; "Ernest Barker on the Composition and Structure of Aristotle's *Politics*", «*Polis. The Journal for Ancient Greek Political Thought*» 23.2, 2006, 286-301; M. CURNIS, in L. BERTELLI, M. MOGGI, edd., *Aristotele. La Politica, I: Libro I*, Roma 2011, 43-47, con rassegna e discussione degli studi precedenti; sui libri IV-VI cfr. in particolare LAURENTI 1965, 62-81; C.J. ROWE, "Aims and Methods in Aristotle's *Politics*", «*CQ*» 27, 1977, 159-172; E. SCHÜTRUMPF, H.-J. GEHRKE, *Aristoteles*,

controllo volto a garantire il rispetto dei confini delle proprietà (ἐπιμέλεια τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλους), volto ad impedire l'insorgere di dispute (ὅπως ἀνεγκλήτως ἔχωσι)⁹, e agli ἀγρονόμοι (ο ὕλωροί) con analoghi, benché non specificati compiti in relazione alla *chora*¹⁰, viene pertanto menzionata Ἡ ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τά τε ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων, i cui detentori portavano, secondo i casi, i nomi di

Politik: Buch IV-VI, Berlin 1996, 109-185 e, sul cap. 8 del VI libro, qui in esame, 655-665. Vd. anche M.E. DE LUNA, in BERTELLI, MOGGI 2016, 621-648.

⁹ Arist. *Pol.*, 1321b18-24: ἐτέρα δὲ ἐπιμέλεια ταύτης ἐχομένη καὶ σύννεργος ἢ τῶν περὶ τὸ ἄστυ δημοσίων καὶ ἰδίων, ὅπως εὐκοσμία ἦ καὶ τῶν πιπτόντων οἰκοδομημάτων καὶ ὁδῶν σωτηρία καὶ διόρθωσις, καὶ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλους, ὅπως ἀνεγκλήτους ἔχωσι, καὶ ὅσα τούτοις ἄλλα τῆς ἐπιμελείας ὁμοιότροπα. καλοῦσι δ' ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι τὴν τοιαύτην ἀρχήν, «una seconda funzione, successiva a questa e affine, riguarda i beni pubblici e privati della città, affinché sia garantito un assetto ben ordinato, ossia la conservazione e il miglioramento degli edifici cadenti e delle strade, la delimitazione dei rispettivi confini, per evitare l'insorgere di contestazioni, e quante altre funzioni simili a queste sono proprie della stessa carica. I più chiamano siffatta magistratura *astynomias*». Sulle competenze degli ἀστυνόμοι nel mondo greco si veda ora la sistematica indagine di HENNIG 1995; cfr. anche C.A. COX, "The *Astynomoi*, Private Wills and Street Activity", «CQ» 57, 2007, 769-775; FICUCIELLO 2008, 52-54. Rimane naturalmente discusso fino a che punto Aristotele fondasse le sue considerazioni nelle linee seguenti (1321b24-27) sull'esempio del modello istituzionale ateniese. Atene certamente rientrava nel caso di quelle *poleis* in cui, per le dimensioni e la complessità del sistema amministrativo, le competenze che lo Stagirita genericamente attribuisce agli *astynomoi* erano ripartite tra più collegi di magistrati. Sugli ὁδοποιοί cfr. Arist. [*Ath. pol.*], 54,1 con RHODES 1981, 596-597; H. LOHMANN, *Atene. Forschungen zu Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des klassischen Attika*, I, Köln, Weimar, Wien 1993, 238-239. Sugli ἐπιμεληταὶ τῶν κρηνῶν vd. Arist. [*Ath. pol.*], 43,1, su cui RHODES 1981, pp. 516-517; C. HABICHT, "Pytheas von Alopeke, Aufseher über die Brunnen Attikas", «ZPE» 77, 1989, 83-87; M.P.J. DILLON, "The Importance of the Water Supply at Athens: The Role of the ἐπιμελητῆς τῶν κρηνῶν", «Hermes» 124, 1996, 192-204. Dalla trattazione di Arist. [*Ath. pol.*], 50,2, dove è detto che essi τὰς ὁδοὺς κωλοῦσι κατοικοδομεῖν, appare inoltre che se gli *astynomoi* ateniesi esercitavano una ἐπιμέλεια sui confini, questa si esplicava soltanto in rapporto alle proprietà pubbliche (per quest'uso tecnico di κατοικοδομεῖν vd. anche Xen. [*Ath. pol.*], 3,4); cfr. G.V. LALONDE, in *Agora XIX*, 5-6; HENNIG 1995, 244-248. Vd. anche, con riferimento a Chio, Koerner, *Gesetzestexte*, 62 = OR 133 (c. 475-450), A, ll. 9-16, con menzione degli ὄροφύλακες, cui viene prescritto il compito di sorvegliare che gli ὄροι delimitanti un'area di terra pubblica, la Δοφῆτις (ο Λοφῆτις), non venissero rimossi, spostati o danneggiati al punto di essere illeggibili (ἦν τίς τινα τῶν ὄρων τούτων ἢ ἐξέλει ἢ μεθέλει ἢ ἀφανέα ποιήσει). Dato il ricorrere, nell'iscrizione, del termine ὄροι mi pare fuor di dubbio che ΟΡΟΦΥΛΑΚΕΣ debba in questo caso essere letto come ὄροφύλακες, e non come ὄροφύλακες, «guardiani delle montagne»; in tal senso già ROUSSET 1994, 98-99, nt. 4 (si noti che nei documenti di affitto dei Klytidai, sempre a Chio, sono nuovamente menzionati gli ὄρισταί [SEG 22, 508 = Pernin, *Baux*, nr. 130, A I, ll. 11-13]; un esame sistematico delle testimonianze su questi magistrati nel mondo greco in M. LOMBARDO, "Horistai: osservazioni sull'evidenza a partire dalle Tavole di Eraclea", in INGLESE 2014, 373-395). Per un'approfondita analisi di tale iscrizione sulla terra «pubblica» a Chio vd. FARAGUNA 2005c; MATTHAIU 2011, 13-34; cfr. anche FARAGUNA 2019a, 106, nt. 7.

¹⁰ Si vedano in proposito PIÉART 2008, 270-273 (il quale ritiene tuttavia che Aristotele più che ispirarsi alla realtà delle *poleis* greche avesse soprattutto in mente la città delle *Leggi* platoniche); M. CORSARO, "Qualche osservazione sulle procedure di recupero delle terre pubbliche nelle città greche", in *Symposion* 1988, 213-215; M.E. DE LUNA, in BERTELLI, MOGGI 2016, 628, e, da ultimo, ERDAS 2020b, 171-172, 176-177.

ἱερομνήμονες καὶ ἐπιστάται καὶ μνήμονες e simili (1321b34-40)¹¹. Un riferimento ai medesimi magistrati compare inoltre nel VII libro dell'opera, a 1331b6-11, dove, nell'ambito della discussione dello stato ideale, è prescritto che «i magistrati che soprintendono alla stipulazione dei contratti, alla registrazione delle accuse, alle citazioni e ad altre funzioni del genere, oppure alla sorveglianza del mercato o delle città, devono stabilirsi in prossimità dell'agorà o in qualche punto di incontro frequentato» (τῶν δ' ἀρχείων ὅσα περὶ τὰ συμβόλαια ποιεῖται τὴν ἐπιμέλειαν, περὶ τε γραφᾶς δικῶν καὶ τὰς κλήσεις καὶ τὴν ἄλλην τὴν τοιαύτην διοίκησιν, ἔτι δὲ περὶ τὴν ἀγορανομίαν καὶ τὴν καλουμένην ἀστυνομίαν, πρὸς ἀγορᾶ μὲν δεῖ καὶ συνόδῳ τινὶ κοινῇ κατεσκευάσθαι). Questo secondo passo *potrebbe* avere per noi interessanti implicazioni soprattutto sotto il profilo cronologico: se infatti, come per lo più si ammette, i libri VII e VIII sono quelli in cui nel modo più netto si percepisce l'influenza del pensiero platonico, appare giustificata l'ipotesi che essi debbano appartenere alla produzione del primo Aristotele e collocarsi pertanto ancora negli anni Quaranta del secolo¹².

Aristotele non precisa quale tipo di contratti privati (συμβόλαια) egli avesse in particolare in mente, ma questo ci viene illustrato da un lemma del lessico di Esichio dal quale emerge, senza peraltro riferimento specifico ad Atene, la pratica della registrazione pubblica (δημοσίᾳ) degli atti di compravendita relativi a χωρία e σώματα: ἐν λευκώμασιν· ἔθος ἦν τὰ πιπρασκόμενα χωρία ἢ σώματα δημοσίᾳ ἀπογράφεσθαι ἐν σανίσι λευκαῖς, οἱ δὲ πυξίοις κεχρισμένοις λευκῇ γῆ, τὰ ὀνόματα καὶ τῶν κτήματων καὶ τῶν ἀνδραπόδων καὶ τῶν πριαμένων αὐτά, ἕν' εἴ τις βουληθῆι αἰτιάσασθαι ἐπ' ἀδείας ἔχει ἐντυχῶν τῷ λευκώματι. È interessante notare come la medesima notizia ci sia tramandata anche dalla tradizione paremiografica (*Corpus Paroemiographorum Graecorum*, I, App. II, 63 [Leutsch-Schneidewin], s.v. ἐν λευκώμασι ἐγράφης), il che rende verosimile l'ipotesi che la pratica dovesse essere ampiamente diffusa e conosciuta¹³.

Rimane a dire il vero la possibilità che il luogo aristotelico e il lemma di Esichio si riferissero a strumenti di pubblicità qualitativamente diversi e che,

¹¹ Cfr. anche 1300b9-12: λέγω δὲ δύναμιν οἷον τὴν κυρίαν τῶν προσόδων καὶ τὴν κυρίαν τῆς φυλακῆς· ἄλλο γὰρ εἶδος δυνάμεως οἷον στρατηγίας καὶ τῆς τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν συμβολαίων κυρίας.

¹² In tal senso LAURENTI 1965, 82-109; E. SCHÜTRUMPF, *Die Analyse der Polis durch Aristoteles*, Amsterdam 1980, 1-66, 264-286; cfr. anche, molto sinteticamente, J. AUBONNET, *Aristote. Politique*, III.1: *Livre VII*, Paris 1986, 1-10.

¹³ HARRISON 1968, 290-291, 305-306.

mentre il primo alludeva alla trascrizione dell'atto in archivio¹⁴, il secondo riguardasse l'affissione pubblica e pertinesse quindi ad un momento anteriore al perfezionamento della compravendita. Si pone pertanto qui un importante problema di metodo cui cercheremo in seguito di dare una risposta soprattutto sulla base del materiale epigrafico, e cioè se i *λευκώματα*, le *σανίδες* e le altre simili «tabelle» usate per l'affissione, una volta venuta meno la loro funzione di pubblicità, venissero di regola cancellate, come assumeva Moses I. Finley¹⁵, o non venissero invece nella normale prassi conservate come «materiale di archivio» per finalità giuridiche o fiscali. In quest'ultima ipotesi, infatti, la differenza tra registrazione in archivio e affissione pubblica verrebbe a essere più di procedura che di sostanza.

Interessante in proposito diviene pertanto, seppure relativo a un'epoca più tarda, un passo della *Pro Flacco* ciceroniana in cui vengono narrate le malefatte di un *civis Romanus*, un certo Gaio Appuleio Deciano¹⁶, nella *polis* di Apollonis, appartenente al *conventus* di Pergamo, in Asia Minore (70-80): qui, mirando ad impadronirsi dei beni di due donne della città, egli aveva fatto in modo che fosse assegnato loro come *κύριος* un certo Polemocrate, suo complice, il quale dovette poi disporre, in quanto tutore, la vendita fraudolenta dei *praedia* allo stesso Deciano. Accusato e condannato *de dolo malo et de fraude* le vendite furono in seguito annullate: *condamnatus est Polemocrates sententiis omnibus; inritae venditiones, inritae proscriptiones* (74). Il termine *proscriptiones* ricorre più volte nel passo ora associato a *venditiones* ora a *emptions*. È naturalmente difficile potere stabilire con esattezza quale fosse il termine greco che Cicerone rendeva in tal modo, ma se *proscriptio* non valeva soltanto ad indicare genericamente l'atto di registrazione¹⁷, bensì era,

¹⁴ La tesi sostenuta da PARTSCH 1921, 81-84, secondo cui *ἀναγράφω* sarebbe stato il verbo tecnico indicante l'affissione pubblica, è stata in maniera cogente confutata nella sua recensione al saggio da W. KUNKEL, «Gnomon» 3, 1927, 147-151, il quale sottolinea che «ἀναγράφειν für sich allein nur eben 'aufzeichnen' bedeutet, und... der Gedanke der Publizität erst in den Umständen der Aufzeichnung zum Ausdruck kommt»; vd. anche KLAFFENBACH 1960; GEORGUDI 1988, 225 e 233-239; e, con riferimento al caso dell'Egitto tolemaico, A. DÉLÉAGE, *Les cadastres antiques jusqu'à Dioclétien*, «EPap» 2, 1934, 94: «L'ἀναγραφή est l'inscription d'un droit et le mot ne permet pas de préjuger de la forme de l'inscription». Cfr. Rassegna terminologica, s.v.

¹⁵ FINLEY 1985a, 206, nt. 17; 1985b, 30-33, 53-55; cfr. anche THOMAS 1989, 53-54; 1992, 93-100, 132-144.

¹⁶ Sulla famiglia del personaggio cfr. E. BADIAN, "P. Decius P. f. Subulo. An Orator of the Time of the Gracchi", «JRS» 46, 1956, 91-96.

¹⁷ Appare in ogni caso chiaro dal passo come Deciano avesse, almeno formalmente, cercato di legalizzare la vendita nel pieno rispetto delle leggi greche locali; cfr. DARESTE 1884; A.J. MARSHALL, "Romans under Chian Law", «GRBS» 10, 1969, 266-269; L.P. EBERLE, "Law, Empire, and the Making of Roman Estates in the Provinces During the Late Republic", «Critical Analysis of Law» 3.1, 2016, 50-56, 60-62 (che traduce *proscriptio* con «registration» ma nello stesso tempo sostiene che «[f]or transfers of land... to be entered into such archives, they had to be carried out according

secondo la definizione dell'*Oxford Latin Dictionary* (s.v.), «a written notice announcing a sale»¹⁸, in altri termini l'equivalente del greco προγραφή¹⁹, avremmo qui il caso interessante di un annuncio di una vendita conservato anche dopo che la vendita si era realizzata, ovverossia di una *proscriptio*, presumibilmente consultabile su λεύκωμα, o simile materiale, conservata in archivio come documento comprovante, anche per ogni possibile necessità futura, la validità della transazione.

Alla pratica delle registrazioni fondiari ci riporta anche uno degli stragemmi finanziari narrati nel secondo libro dell'*Economico* pseudoaristotelico. A proposito della *polis* di Mende, nella Calcidica, e in un contesto da riferire alla prima metà del IV secolo, è infatti detto che Μενδαῖοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ τῶν ἄλλων τελεῶν αὐτοῖς προσπορευόμενα ἐχρῶντο εἰς διοίκησιν τῆς πόλεως, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκιῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, ἀλλ' ἀνέγραφον τοὺς ἔχοντας· ὁπότε δὲ δεηθεῖεν χρημάτων, ἀπεδίδοσαν <ὡς> ὀφείλοντες· ἐκέρδαινον οὖν τὸν παρεληλυθότα χρόνον ἀτόκοις τοῖς χρήμασιν ἀποκεχρημένοι (1350a6-11). Il passo è di grande interesse in quanto sembra quanto meno suggerire una riconsiderazione del luogo comune secondo cui nel mondo greco non sarebbe esistita alcuna forma di tassazione diretta sugli immobili (qui γῆ καὶ οἰκία)²⁰, ma nello stesso tempo, proprio per il carattere straordinario degli espedienti descritti nella sezione «storica» dell'opera, appare difficile valutare in che modo e fino a che punto le pratiche che l'anonimo autore portava ad esempio possano essere considerate innovative o, all'opposto, di comune applicazione. Nel caso specifico va peraltro osservato che ciò che agli occhi del compilatore del trattatello appariva degno di nota non era il fatto che la città tenesse un registro fondiario²¹, bensì il fatto che si astenesse per quanto possibile dalla riscossione dei τέλη. Il tipo di registrazioni cui si allude nel passo potrebbero peraltro collocarsi su un piano diverso rispetto a quello dei registri delle vendite finora

to some specific procedures, which often involved periods of public advertisement»). Vd. anche *infra*, II.2.8.

¹⁸ Nello stesso senso WEISS 1923, 260. Diversamente DARESTE 1884, 8, seguito da L. BEAUCHET, *Histoire du droit privé de la république athénienne*, III, Paris 1897 (rist. an. Amsterdam 1969), 332, nt. 3, il quale interpreta *proscriptio* come la «trascrizione» (ἀναγραφή) dell'atto. Cfr. anche T.L.B. WEBSTER, *Pro L. Flacco Oratio*, Oxford 1931, 94.

¹⁹ In proposito vd. *infra*, § 3.

²⁰ In tal senso si veda già il commento al passo di VAN GRONINGEN 1933, 143; cfr. anche D.C. GOFAS, "Les carpologues de Thasos", «BCH» 93, 1968, 352-353 con nt. 6; S. ISAGER, J.E. SKYDSGAARD, *Ancient Greek Agriculture*, London, New York 1992, 142-143; VALENTI 2011, 208-209, e, soprattutto, MIGEOTTE 2003 (= 2015, 165-180); vd. anche MIGEOTTE 2014a, 236-244.

²¹ Cfr. HARRIS 1989 (W.V.), 121, nt. 22: «the author seems to regard it (*scil.* il registro dei possessori) as unremarkable».

considerati: se ne deduce infatti che, conformemente alle sue finalità fiscali, esse dovevano essere organizzate su base personale, in altri termini secondo i proprietari (τοὺς ἔχοντες).

Ad analoghe, benché più elaborate, modalità di organizzazione degli «archivi» ci riporta inoltre un altro stratagemma descritto nella medesima operetta, questa volta riferito agli Ἀθηναῖοι... ἐν Ποτιδαίᾳ οἰκοῦντες, anch'essi messi di fronte alla pressante necessità di raccogliere fondi per finalità belliche (Arist. [*Oec.*], 1347a18-24). Benché il contesto dell'episodio e i dettagli tecnici dell'operazione rimangano discussi²², l'ordinamento cronologico degli episodi all'interno del trattato sembrerebbe collocare la vicenda al tempo della guerra del Peloponneso, negli anni compresi tra il 429 e il 405²³. Nell'occasione, qualunque questa fosse, i cleruchi, con l'evidente scopo di allargare la base dell'imponibile, ἀπογράφασθαι ἅπασιν συνέταξαν τὰς οὐσίας, μὴ ἀθροῶς εἰς τὸν αὐτοῦ δῆμον, ἀλλὰ κατὰ κτῆμα ἐν ᾧ ἕκαστος εἶη, avrebbero cioè imposto che la registrazione (ἀπογραφή) dei beni soggetti all'*eisphora* venisse fatta dagli individui non globalmente presso il demo di appartenenza, bensì demo per demo secondo l'ubicazione dei singoli immobili, in maniera che anche i poveri potessero presentare una stima (o dichiarare il valore [τίμημα]) ai fini dell'εἰσφορά (ἵνα οἱ πένητες δύνωνται ὑποτιμᾶσθαι... ἀπὸ τούτων οὖν εἰσέφερον τὸ ἐπιγραφὲν ἕκαστος)²⁴. Al di là del principio geografico, rimane peraltro il fatto che le *anagraphai*, per potere essere utilizzate ai fini della tassazione, dovevano essere organizzate su base personale.

²² Oltre al commento di VAN GRONINGEN 1933, 76-80, vd. ZOEPFFEL 2006, 588-589; VALENTI 2011, 164-167.

²³ A favore di una collocazione dell'episodio nel V secolo cfr. N. SALOMON, *Le cleruchie di Atene*, Pisa 1997, 203-208; I. ACHILLI, "Ipotesi sull'εἰσφορά dei Potideati", in CATAUDELLA 2010, 131-146; MIGEOTTE 2014a, 520. Propendono invece per la cleruchia di IV secolo M. MOGGI, "L'*eisphora* dei coloni ateniesi a Potidea ([Aristot.] *Oec.* 2,2,5 [1347a])", «QUCC» 30, 1979, 137-142, e, seppure con qualche esitazione, J. CARGILL, *Athenian Settlements of the Fourth Century B.C.*, Leiden, New York, Köln 1995, 22-23, 69-71 e 194 con nt. 9.

²⁴ C.J. BULLOCK, *Politics, Finance, and Consequences*, Cambridge (MA) 1939, 128-129; ZOEPFFEL 2006, 588-589; MIGEOTTE 2014a, 520. Come vedremo, questo sistema «decentrato» di registrazione per demi era quello in uso in primo luogo ad Atene. Un analogo sistema di valutazione sembra essere adombrato da Aristotele, ma questa volta con finalità opposte in rapporto alla definizione dei criteri di cittadinanza, con riferimento alla «legge degli Afitei» secondo cui questi sarebbero stati censiti «non in base alle proprietà intere, ma in base a una ripartizione in appezzamenti così piccoli che anche i poveri possono superare i limiti di censo» (*Pol.*, 1319a14-19: τιμῶνται γὰρ οὐχ ὅλας τὰς κτήσεις, ἀλλὰ κατὰ τηλικαῦτα μέρη διαιροῦντες ὥστ' ἔχειν ὑπερβάλλειν ταῖς τιμήσεσι καὶ τοὺς πένητας); vd. in proposito il commento di C. ZIZZA, in BERTELLI, MOGGI 2016, 587-590.

Appare dunque, anche alla luce delle poche, magre testimonianze finora considerate, come la pratica delle registrazioni immobiliari dovesse essere nel mondo greco non priva di una certa diffusione, ma nello stesso tempo come queste potessero assumere forme diverse secondo i contesti e le finalità. Due sono in particolare le tipologie che abbiamo per ora individuato, e più precisamente: *a*) i registri delle vendite; *b*) i registri delle proprietà ordinati su base personale (o reale). Come si vedrà, queste tipologie sono quelle che, pur nella brevità delle notizie, emergono anche dall'analisi dei due più ampi testi che l'antichità greca ci ha trasmesso a questo riguardo, il frammento sulle vendite delle *Leggi* di Teofrasto (fr. 21 Szegedy-Maszak = 650 Fortenbaugh) e, per l'Alessandria del III secolo, un paragrafo della colonna XI dei *Dikaiomata* (*P.Hal.* 1, ll. 242-259).

3. Il frammento *περὶ συμβολαίων*, tramandato all'interno della sezione *περὶ νόμων καὶ ἐθῶν* del IV libro dell'*Anthologion* di Giovanni Stobeo (p. 127,20-130,26 Hense)²⁵, è il più lungo conservato dei 24 libri che originariamente componevano i *Νόμοι*, un'opera considerata degna di ammirazione ancora da Cicerone (*Fin.*, 5,11)²⁶. Esso riassume in sé tutti quei caratteri che hanno reso problematica per gli studiosi una definizione della natura e degli intenti del trattato teofrasteo²⁷. Il dilemma posto da lungo tempo se l'opera avesse carattere descrittivo o prescrittivo credo possa considerarsi risolto nel senso che le *Leggi* volevano con tutta probabilità essere «a practical evaluative guide» in cui le legislazioni esistenti venivano analizzate e comparate al fine di proporre, conformemente al progetto enunciato da Arist. *Eth. Nic.*, 1181b15-22²⁸, un complesso normativo che fosse il migliore e il più

²⁵ Sull'*Anthologion* di Giovanni Stobeo e sulla tradizione in esso confluita cfr. J. MANSFELD, D.T. RUNIA, *Aëtiana. The Method and Intellectual Context of a Doxographer*, Leiden, New York, Köln 1997, 196-271 (che riguarda tuttavia soprattutto i libri I e II delle *Eclogae*); M. CURNIS, "Contenuti e contenitori. Frammenti di storia nell'*Antologia* di Giovanni Stobeo", in F. GAZZANO *et alii*, edd., *Ex fragmentis/Per Fragmenta Historiam tradere*, Tivoli 2011, 197-207 (a proposito della tradizione storiografica). Quale fosse il tramite attraverso cui l'*excerptum* teofrasteo giunse nella raccolta antologica di Stobeo rimane incerto. Per i rapporti di contenuto tra il frammento *peri symbolaion* e il fr. 526 Fortenbaugh di Teofrasto, anch'esso tradito dall'*Anthologion* di Stobeo, vd. W.W. FORTENBAUGH, *Theophrastus of Eresus. Commentary Volume 6.1: Sources on Ethics*, Leiden, Boston 2011, 534-536.

²⁶ In proposito cfr. DYCK 2004, 12-13.

²⁷ Sul problema vd. KEANEY 1993, con riferimento alla trattazione teofrastea dell'ostracismo.

²⁸ Cfr. in part. 1181b20-22: *θεωρηθέντων γὰρ τούτων τάχ' ἂν μᾶλλον συνίδομεν καὶ ποία πολιτεία ἀρίστη, καὶ πῶς ἐκάστη ταχθεῖσα, καὶ τίσι νόμοις καὶ ἔθεσι χρωμένη*, «dopo avere esaminato questo, forse potremo comprendere meglio qual è la costituzione migliore, come ogni costituzione è strutturata e di quali leggi e costumi si serve». Non sembra peraltro che le *Leggi* fossero funzionali a una specifica forma di *πολιτεία* (così KEANEY 1993, 267-274).

efficiente possibile²⁹. L'inevitabile conseguenza di ciò è peraltro il fatto che non è sempre agevole distinguere quanto nel frammento περι συμβολαίων avesse un fondamento reale, e riflettesse quindi pratiche amministrative e istituzionali correnti alla fine del IV secolo, e quanto si collocasse invece su un piano meramente teorico o filosofico³⁰.

Fatta questa premessa, mi pare si possa tuttavia ragionevolmente distinguere all'interno del nostro frammento tra la prima parte (§ 1-3), in cui Teofrasto passa in rassegna una serie di strumenti di pubblicità in uso in una varietà di città greche per le transazioni immobiliari, e la seconda (§4-7), in cui la trattazione si allarga a comprendere anche i beni mobili, sviluppandosi in una discussione più generale sulla teoria della vendita. Se questa bipartizione è valida, nulla si oppone allora a prendere i § 1-3 come base per le nostre considerazioni.

Punto di arrivo del ragionamento condotto in questa sezione è per Teofrasto la regola, enunciata al § 4, che κυρία ἡ ὦνῆ καὶ ἡ πρᾶσις εἰς μὲν κτήσιν, ὅταν ἡ τιμὴ δοθῆ καὶ τὰ ἐκ τῶν νόμων ποιήσωσιν, οἷον ἀναγραφὴν ἢ ὄρκον ἢ τοῖς γείτοσι τὸ γιγνόμενον. La vendita in altri termini si può considerare legalmente perfezionata ai fini della disponibilità del bene soltanto quando il prezzo sia stato versato e quando siano stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge in materia di pubblicità. Questi potevano variare considerevolmente secondo le *poleis* e, pur non senza qualche incongruenza e nel quadro di una enumerazione non del tutto lineare, sono presentati da Teofrasto in un ordine ascendente di efficienza, a partire dal semplice proclama mediante araldo fino all'ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων³¹. Teofrasto distingue pertanto in proposito le seguenti forme:

²⁹ SZEGEDY-MASZAK 1981, 85-86: «it was... meant to be a practical evaluative guide» in cui «Theophrastus compares different laws, defines their relative merits, and then makes recommendations on the basis of his analysis»; cfr. anche 66: «After a brief parenthesis on the need to hold neighbors responsible for failure to perform their duties, he arrives at the point of the whole discussion, that all the foregoing methods are inferior substitutes for a public registry of properties and contracts. The observation is not simply a display of legal expertise but a practical recommendation to legislators, and the whole argument is extremely important for our understanding of the *Nomoi* because it shows that the collection should be prescriptive as well as descriptive».

³⁰ Rilevando l'inaccuratezza dei riferimenti ai precedenti legislatori e, in generale, le incongruenze presenti nel brano PRINGSHEIM 1950, 137, conclude che l'opera fosse «a mixture of a treatise on actual law, a comparison with other, partly odd, partly imaginary laws, and philosophical remarks on the merits and faults of those laws. It contains gaps and unanswered questions, and report and criticism are sometimes inseparably intermixed». Nello stesso senso vd. anche TODD 1993, 227-240, che descrive le *Leggi* come «a curious blend of observation, analysis and programmatic utopianism». Cfr. anche S.C. TODD, P. MILLETT, "Law, Society and Athens", in P. CARTLEDGE *et alii*, edd., *Nomos. Essays in Athenian, Law, Politics and Society*, Cambridge 1990, 10, nt. 19, con dubbi e riserve circa il fatto che i *Nomoi* possano essere presi a fondamento di una risposta positiva alla controversa questione dell'unità del diritto greco.

³¹ SZEGEDY-MASZAK 1981, 64-66.

a) annuncio mediante araldo³²; b) vendita alla presenza di un magistrato (ἀρχή) (Mitilene); c) preregistrazione (προγραφή) dell'atto di vendita παρά τῆ ἀρχῆ con sessanta giorni di anticipo e versamento di una centesima (Atene); d) annuncio ripetuto della vendita mediante araldo per cinque giorni prima che l'atto sia convalidato (προκηρύττειν... πρὸ τοῦ κατακυρωθῆναι πένθ' ἡμέρας συνεχῶς) (così, per le ipoteche, anche a Cizico); e) consegna a titolo simbolico di una moneta ai vicini μνήμης ἕνεκα καὶ μαρτυρίας (Turi); f) «registro delle proprietà e delle obbligazioni» (ἀναγραφή τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων)³³.

Tra gli esempi adottati nella sua enumerazione da Teofrasto il caso di Atene è stato a lungo discusso. La dottrina è stata anzi pressoché concorde nel negare a questo proposito l'esistenza di registrazioni pubbliche di tipo permanente. Come è stato spesso ripetuto, nel quadro di una società, come quella dei demi, caratterizzabile per i rapporti *face to face*, «[e]veryone in each deme knew who owned what», cosicché il ricorso alla documentazione scritta sarebbe stato in questo caso del tutto superfluo³⁴. Proprio in questo enunciato è tuttavia implicito un *a priori* che avrebbe innanzitutto bisogno di essere dimostrato. Teofrasto fa infatti un chiaro riferimento all'obbligo di preregistrare (προγράφειν) la vendita con sessanta giorni di anticipo e, se si è generalmente escluso che tali registrazioni venissero conservate nel tempo per futura consultazione, ciò dipende dalla convinzione, certamente erronea (vd. *infra*, § 6; e, inoltre, *supra*, I.7.8), che le σανίδες e i λευκώματα utilizzati per la pubblica affissione non potessero in un secondo momento divenire documenti d'archivio.

Il problema diviene semmai quello di identificare l'*arche* presso cui, secondo Teofrasto, andava effettuata la preregistrazione della vendita. Se si fa infatti eccezione per la notizia, contenuta nella *Costituzione degli Ateniesi* aristotelica, secondo cui al momento di entrare in carica l'arconte eponimo faceva proclamare dall'araldo che «ognuno avrà piena disponibilità, fino alla fine del proprio incarico, di quanto possedeva prima del suo accesso all'arcontato» (ὅσα τις εἶχεν πρὶν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἀρχήν, ταῦτ' ἔχειν καὶ κρατεῖν μέχρι ἀρχῆς τέλους) (56,2), una dichiarazione di tenore eminentemente politico e di probabile origine arcaica contro i possibili obiettivi di una *stasis* forse risalente

³² Per un interessante esempio di annuncio mediante araldo di una vendita di beni confiscati, con riferimento esplicito alle eventuali contestazioni o rivendicazioni che potevano emergere preliminarmente in rapporto agli immobili oggetto dell'asta pubblica, vd. Koerner, *Gesetzestexte*, 62 = OR 133 con FARAGUNA 2005c (cfr. anche FARAGUNA 2019a, 106 con nt. 7); MATTHAIU 2011, 13-34 (*SEG* 61, 699). Vd. anche *supra*, § 2, nt. 9.

³³ Sul significato di συμβόλαιον cfr. HARRIS 2015b, 9-12.

³⁴ THOMAS 1989, 82

ai tempi di Solone³⁵, non mi sembra ci siano nella documentazione tracce di un registro centrale della terra o di specifiche competenze degli arconti o di altri magistrati della *polis* in materia di transazioni fondiarie. Come credo di avere dimostrato altrove, la soluzione di tale questione va individuata alla periferia dell'organizzazione cittadina, ovverossia nelle figure dei demarchi³⁶. In virtù dei loro compiti di magistrati che agivano come intermediari e elemento di raccordo («agents of the state» nelle parole di D. Whitehead)³⁷ tra le istituzioni centrali della *polis* e le realtà locali, nel ληξιαρχικὸν γραμματεῖον essi non soltanto custodivano le liste dei cittadini iscritti nel demo ma disponevano anche di informazioni riguardo ai beni immobili posseduti dai singoli individui al suo interno (vd. *supra*, I.5.5). I demarchi non a caso avevano una parte non trascurabile nella raccolta dei dati sulla cui base venivano di volta in volta redatte, a opera degli strateghi, le liste dei cittadini rispettivamente soggetti alla προεισφορά e alla trierarchia³⁸, senza trascurare il ruolo che essi avevano *ex officio* anche nelle procedure di ἀπογραφή, quando, come ampiamente attestato dalle stele dei poleti, diveniva necessario compilare gli inventari ufficiali dei beni da confiscare, come conseguenza di una condanna, in relazione a reati quali l'omicidio o crimini contro la *polis* che prevedevano la confisca del patrimonio³⁹. Pur in mancanza di testimonianze che forniscano prove esplicite in questo senso, gli indizi raccolti, presi nel loro complesso, evidenziano quindi come i demarchi dovessero disporre di registrazioni ufficiali organizzate in una qualche sorta di registro fondiario.

A questi esempi Teofrasto aggiunge poi al § 3 quello di Eno (Ainos), in Tracia⁴⁰, dove la transazione per poter essere convalidata e registrata in archivio (ἄνευ δὲ τούτων μὴ ἐγγράφειν τὴν ἀρχήν)⁴¹ doveva essere preceduta da un sacrificio ad Apollo Epikomaïos⁴² e dal giuramento formale

³⁵ RHODES 1981, 622.

³⁶ FARAGUNA 1997 e 2003a, 103-107.

³⁷ WHITEHEAD 1986, 130-138; PÉBARTHE 2013, 115-123.

³⁸ WALLACE 1989; GABRIELSEN 1994, 69-78.

³⁹ FARAGUNA 1997, 23-26, con discussione della documentazione; cfr. anche WHITEHEAD 1986, 131-132.

⁴⁰ HANSEN, NIELSEN 2004, 875-877.

⁴¹ Sul verbo ἐγγράφειν come verbo tecnico che si riferiva pressoché esclusivamente a registrazioni in archivio vd. STICKINGER 1999, 82: «*Eggraphen* is seldom used to refer to the display of documents on stone in a public place; it is used, however, to denote the recording of texts that were written down and kept in the custody of public officials»; cfr. ad esempio Andoc. 2,22-23; Arist. [*Ath. pol.*], 42,1; 49,2; Lys. 30,2 e 5; Dem. 37,22; 44,41; SIG³ 344 = Wells, RC, nr 3, l. 61. Vd. *supra* I.7.6, nt. 102; Rassegna terminologica, s.v.

⁴² Sul culto di Apollo Epikomaïos cfr. MILI 2015, 137, nt. 223.

delle parti, prestato davanti al magistrato, che la vendita avveniva μήτε τέχνη μήτε μηχανῆ μηδεμίᾳ, e quindi ἀδόλως (g).

Il carattere fortemente selettivo dell'enumerazione balza subito all'occhio anche alla luce della variabile ricchezza dei dettagli forniti per ciascuno degli esempi. Non sempre Teofrasto connette una particolare pratica con una determinata *polis* e soltanto a partire dal terzo esempio, ma di nuovo non in tutti i casi, la trattazione si estende anche a considerare le finalità sottese alle forme di pubblicità di volta in volta descritte. Così apprendiamo che la pratica della preregistrazione in uso ad Atene (c) mirava a consentire a chi lo volesse di opporsi alla vendita e a far sì che ὁ δικάϊως ἐωνημένος φανερός ἦ τῷ τέλει⁴³. Analogamente, l'annuncio ripetuto da parte dell'araldo (d) valeva εἴ τις ἐνίσταται ἢ ἀντιποιεῖται τοῦ κτήματος ἢ τῆς οἰκίας, «nel caso qualcuno presenti opposizione o reclami il possesso del fondo o della casa»⁴⁴; il ricorso alla buona fede dei vicini (e) era μνήμης ἔνεκα καὶ μαρτυρίας; ἡ ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων (f) si qualificava infine come lo strumento di gran lunga più efficace in quanto ἐξ ἐκείνων ἔστι μαθεῖν εἰ ἐλεύθερα καὶ ἀνέπαφα καὶ τὰ αὐτοῦ πωλεῖ δικάϊως, «grazie a questi si può sapere con certezza se uno vende legittimamente beni liberi ed esenti da ipoteche e dei quali ha la (piena) proprietà», scopo che, su un piano diverso, veniva perseguito anche mediante il giuramento, prestato davanti al magistrato, delle parti interessate.

Ciò che emerge dalla rapida rassegna condotta da Teofrasto è in ogni caso l'uso molto diffuso della registrazione scritta delle transazioni. Se si fa infatti eccezione per il caso, su cui ritorneremo, di Turi, dove, secondo le parole di Teofrasto, la funzione di convalida generalmente svolta dai magistrati era resa inutile dall'intervento attivo nella transazione dei vicini, la scrittura viene ad avere un ruolo significativo tanto nel caso della προγραφὴ (c)⁴⁵, quanto in quelli dell'ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων (f) e della procedura descritta con riferimento ad Eno (g)⁴⁶. Due punti sembrano in particolare emergere dall'analisi del brano. Il primo suggerito dall'esperienza di Turi,

⁴³ Sull'interpretazione, controversa, di questa frase rimando alla mia discussione in FARAGUNA 1997, 10-11, 28-30.

⁴⁴ Sul significato del verbo tecnico ἐνίστημι in questo contesto cfr. M. FARAGUNA, "La figura dell'*aisymetes* tra realtà storica e teoria politica", in *Symposion 2001*, 326-327; vd. anche E.M. HARRIS, "Two Notes on Legal Inscriptions", «ZPE» 167, 2008, 83-84, con utili riferimenti all'uso del sostantivo ἐνστασις e del verbo ἐνίστημι negli oratori (ma, sorprendentemente, senza citazione del frammento teofrasteo qui in esame).

⁴⁵ Sul πρόγροφος di Argo arcaica, attestato verisimilmente nel contesto della vendita di beni confiscati, vd. *supra*, I.4.5.

⁴⁶ Non è escluso che anche nel caso di d), dove il proclama continuo della vendita era necessario πρὸ τοῦ κατακυρωθῆναι, la ratifica si traducesse in un atto scritto.

è di natura cronologica e per quanto non del tutto probante, mi sembra possa almeno essere considerato indicativo. È ipotizzabile, infatti, che la procedura che Teofrasto attribuisce ai *Θουριακοί* risalisse alla legislazione, forse non a caso più volte menzionata nella seconda parte del frammento, apprestata per la colonia da Protagora di Abdera all'atto della sua fondazione (cfr. Diog. Laert. 9,50 = Heraclid. Pont. fr. 150 Wehrli: Προταγόρας... Ἀβδηρίτης καθά φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τοῖς Περὶ νόμων, ὃς καὶ Θουρίοις νόμους γράψαι φησὶν αὐτόν)⁴⁷. L'attività di Protagora a Turi è stata caratterizzata come una sorta di laboratorio sperimentale in cui, nel quadro di una «città progettata», attingendo a diverse esperienze e complessi normativi in uso nel mondo greco, ma soprattutto magno-greco, il sofista compiva il tentativo di «selezionare dalle legislazioni vigenti i *nomoi* migliori per i singoli aspetti, introducendo qua e là, secondo quanto potesse suggerire l'esperienza, qualche correttivo»⁴⁸. Se questa ipotesi è corretta, abbiamo acquisito un solido dato cronologico nel senso che negli anni '40 del V secolo, quando Protagora dovette elaborare la sua codificazione scegliendo il meglio di quanto vi era nel mondo greco in materia di *nomoi* e decidendo di fare affidamento per la pubblicità delle compravendite immobiliari esclusivamente sul ruolo dei vicini, l'uso della scrittura per la registrazione pubblica delle transazioni doveva, quanto meno nel mondo magno-greco, rappresentare l'eccezione. Il *nomos* di Turi apparirebbe sotto questo punto di vista tanto più significativo se si considera che va con qualche probabilità attribuita a Protagora una legge che istituiva l'istruzione obbligatoria dei figli dei cittadini

⁴⁷ Si vedano in proposito ARANGIO RUIZ, OLIVIERI 1925, 242, *ad loc.*; DE SENSI SESTITO 1993, 333, nt. 17; cfr. anche G. DE SENSI SESTITO, “La Calabria in età arcaica e classica: storia, economia, società”, in *Storia della Calabria antica*, I, Roma, Reggio Calabria 1987, 270; G. CAMASSA, “La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche delle città della Calabria in età arcaica e classica”, *ibid.*, 648. In Diod. 12,11,3-19,2 la legislazione di Turi è erroneamente, e anacronisticamente, attribuita a Caronda.

⁴⁸ G. BUSOLT, *Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia*, III.1: *Die Pentekontaëtie*, Gotha 1897, 534-536, con nt. 1; DE SENSI SESTITO 1993, 332-336, in part. 334, da cui è tratta la citazione. Cfr. anche M. GIANGIULIO, *Democrazie greche. Atene, Sicilia, Magna Grecia*, Roma 2015, 120-121, secondo cui «Protagora dovrebbe aver compilato un corpus di leggi che rielaboravano, modernizzandole e adattandole, le leggi antiche di Zaleuco; esse forse attingevano a quelle di Caronda, ma solo la fortuna postclassica della figura di quest'ultimo ne fece il legislatore magno-greco per eccellenza e a questa fase risale la sua fama di legislatore di Turi». Da Eforo (*FGrHist* 70 F 139 = Strabo 6,1,8) apprendiamo ad esempio che proprio in relazione ai contratti (*συμβόλαια*) i Turini (e quindi verisimilmente Protagora) avevano attinto ai *nomoi* di Zaleuco, salvo poi peccare di *akribeia* e rendere la normativa inferiore al modello; in modo del tutto analogo le leggi di Turi imponevano di estinguere i pegni (*ἄρραβών*) delle compravendite nello stesso giorno (§ 6), mitigando forse con ciò la più rigida normativa di Caronda che, impedendo ogni deferimento, prevedeva l'immediato pagamento del prezzo (§ 7: *παραχρῆμα διδόναι καὶ λαμβάνειν*); in tal senso ARANGIO RUIZ, OLIVIERI 1925, 247.

a carico della *polis* (Diod. 12,12,4)⁴⁹. Si confermerebbe così, a un livello più generale, quanto era già noto relativamente all'«abitudine epigrafica» di Atene che deve esserne un riflesso, e cioè che la diffusione *su ampia scala* dell'uso della scrittura per finalità amministrative deve essere considerato un fenomeno soprattutto caratteristico della seconda metà del V (ma comunque anteriore al IV secolo)⁵⁰.

Il secondo punto è che nuovamente Teofrasto sembra fare riferimento a due tipologie di registrazioni scritte, da un lato i registri delle vendite, sia che queste fossero preregistrate o trascritte, dall'altro quelli delle proprietà. Riguardo a questi ultimi Teofrasto non fornisce tuttavia alcun esempio concreto, al punto che si rimane inevitabilmente nel dubbio se qui egli si riferisse a pratiche di uso corrente o non descrivesse invece, su un piano più teorico che pratico, quello che a lui sembrava il metodo ideale di pubblicità⁵¹. Alla luce delle pratiche amministrative illustrate da Teofrasto (παρ' οἷς γὰρ ἀναγραφῆ τῶν κτημάτων ἐστὶ καὶ συμβολαίων, ἐξ ἐκείνων ἐστι μαθεῖν εἰ ἐλεύθερα καὶ ἀνέπαφα καὶ τὰ αὐτοῦ πωλεῖ δικαίως· εὐθύς γὰρ μετεγγράφει ἢ ἀρχὴ τὸν ἐωνημένον, «là dove vi è infatti un registro delle proprietà e delle obbligazioni, grazie a questi si può sapere con certezza se uno vende legittimamente beni liberi e esenti da ipoteche e dei quali ha la (piena) proprietà. Il magistrato *trascrive* infatti immediatamente il nome dell'acquirente nel registro»⁵²) bisognerà in ogni caso pensare a registri organizzati su base personale o anche, meno probabilmente – ma si tratta, come vedremo, di una possibilità che non va in ogni caso esclusa *a priori* –, su base reale⁵³.

⁴⁹ DE SENSI SESTITO 1993, 334-335 con nt. 26; scettico HARRIS (W.V.) 1989, 98-99.

⁵⁰ SICKINGER 2007; FARAGUNA 2017. Per una recente rassegna degli studi vd. E.M. HARRIS, "Some Recent Developments in the Study of Ancient Greek Law", «JAC» 33.2, 2018, 199-202.

⁵¹ Così ad esempio G. FLORE, "Sulla ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΓΚΤΗΣΕΩΝ", «Aegyptus» 8, 1927, 49-50.

⁵² L'uso del verbo μετεγγράφω, composto di ἐγγράφω (cfr. *supra*, nt. 41), rivela di per sé che ci troviamo di fronte a registrazioni d'archivio. Per il verbo μετεγγράφω, usato peraltro nella diversa accezione di «trasferire in un altro registro», vd. anche Ar. *Eq.*, 1370 (al v. 1371 ricorre il verbo ἐγγράφω); cfr. anche *I.Ephesos* 14 (lista di τελέσματα per i diversi servizi offerti nell'*antigraphieion*, fine del I secolo), l. 34: μεταναγ[ραφῆς ?].

⁵³ Si veda in proposito la discussione di W. KUNKEL, «Gnomon» 3, 1927, 148-151. Cfr. anche E. WEISS, "Grundbücher", in *RE Suppl.* 3, 1918, 855-856; e, più ampiamente, WEISS 1923, 262-264. Il parallelo più immediato che viene alla mente è naturalmente quello della cosiddetta βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων egiziana, creata poco prima del 72 d.C., in cui, secondo l'editto di Marco Mettito Rufo, i registri (διαστρώματα) dovevano riportare sotto il nome di ciascuna persona – e quindi su base personale – la lista delle proprietà organizzata per villaggio e categoria (*P.Oxy* II, 237, col. VIII, ll. 41-43: παραγγέλλω τοῖς β[ι]βλιοφύλαξι διὰ πενταετίας ἐπανανοῦσθαι τὰ διαστρώματα μεταφερομένης εἰς τὰ καινοποιούμενα τῆς τελευταίας ἐκάστου ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κόμην καὶ κατ' εἶδος); cfr., tra i lavori più recenti, BURKHALTER 1990, 199-202, 209-211; K.

4. Se Teofrasto ci offre i principi-guida che regolavano l'istituto della compravendita nel mondo greco⁵⁴, i *Dikaiomata* ci consentono di verificare nel dettaglio in che modo essi potessero trovare concreta applicazione nel contesto di una *polis*, seppure di recente fondazione, quale Alessandria. In modo del tutto analogo ai *Νόμοι* teofrastei, anche in questo caso ci troviamo nella difficile situazione di doverci fondare su un testo, o meglio su un insieme eterogeneo di testi, la cui natura e funzione possono essere inferite esclusivamente sulla base di elementi interni. Si conviene tuttavia sin dalla prima pubblicazione del papiro⁵⁵ che esso contenesse una raccolta incoerente e disomogenea di estratti, talora incompleti e condensati, che associava brani tratti dal *politikos nomos* di Alessandria a *prostagmata* e altri documenti di diretta o indiretta emanazione reale, elaborata con ogni probabilità nello «studio di un avvocato» come base documentale per la discussione di una serie di cause diverse⁵⁶. Il paragrafo XI, ll. 242-259, che porta il titolo di *γῆς καὶ οἰκίας καὶ οἰκοπέδ[ων ὧν]ή*, concerne in particolare la normativa riguardante la vendita di immobili, all'interno della città ma probabilmente anche nella sua *chora*, e deve pertanto essere qui analizzato nel dettaglio. L'estratto si sviluppa in un complesso lineare di disposizioni che si articola in tre sezioni così riassumibili:

a) nel caso di un'operazione di compravendita, tanto il venditore quanto il compratore devono ciascuno versare ai tesoreri (*ταμίαι*) una tassa percentuale

MARESCH, "Die *Bibliothek* *Enkteseon* im römischen Ägypten. Überlegungen zur Funktion zentraler Besitzarchive", «APF» 48.2, 2002, 233-246; A. JÖRDENS, "Nochmals zur Bibliothek *Enkteseon*", in *Symposion 2009*, 277-290; U. YIFTACH, "Comments on Andrea Jördens 'Nochmal zur Bibliothek *Enkteseon*'", *ibid.*, 290-299 (che definisce il *diastroma* del venditore come «a list of landed property in the vendor's possession and its proprietary status»); J.L. ALONSO, "The *Bibliothek* *Enkteseon* and the Alienation of Real Securities in Roman Egypt", «JJP» 40, 2010, 11-54; F. LEROUXEL, "The βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων and Transaction Costs in the Credit Market of Roman Egypt", in D. KEHOE *et alii*, edd., *Law and Transaction Costs in the Ancient Economy*, Ann Arbor 2015, 162-184.

⁵⁴ A questo riguardo rimane sempre fondamentale PRINGSHEIM 1950. Cfr. anche VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 271-316 (dove peraltro l'aspetto della pubblicità, in maniera piuttosto sorprendente, non è oggetto di una trattazione specifica). Sulla spinosa questione, oggetto in anni recenti di un intenso dibattito, se l'ordinamento giuridico attico riconoscesse validità di contratto, e quindi valore vincolante, agli accordi consensuali cfr. da ultimo L. GAGLIARDI, "Accordo e contratto in diritto attico", in G. GITTI *et alii*, edd., *Prospettive e limiti dell'autonomia privata. Studi in onore di Giorgio Nova*, II, Milano 2015, 1511-1556, con ampia disamina della dossografia.

⁵⁵ *Dikaiomata*.

⁵⁶ *Dikaiomata*, pp. 25-33, in part. 26: «Diesen Tatbestand erklären wir durch die Annahme daß die Akten des Papyrus von Bureau eines Rechtsanwaltes (συνήγορος) zusammengestellt worden sind, um als Beweiskunden (δικαιώματα) vor Gericht verwertet zu werden»; PRINGSHEIM 1950, 142-143; PRÉAUX 1965, 198-199; FRASER 1972, I, 109-110; II, 199-200, nt. 134. Il tentativo di SCHUBART 1937 di ricondurre tutti i documenti a una causa unica non ha in generale convinto gli studiosi.

sul prezzo (pari al 5% secondo l'integrazione dell'*editio princeps*, poi per lo più accolta dagli studiosi⁵⁷), fatta forse eccezione per gli immobili di valore inferiore a 50 dracme, i quali o ne erano esenti o beneficiavano di un'aliquota inferiore, tassa che veniva dichiarata «sacra» ad Alessandro (Il. 242-245: ἐάν τ[ις γῆν ἢ οἰκίαν ἢ οἰ]κόπεδα ὠνῆται παρ' οὐ[τινοσ]οῦν ἢ πωλῆ[ι] ὠτινιοῦν, τασσέσθω] τοῖς ταμίαις τῶν μὲν [ἐκ]ατὸν δραχμ[ά]ς [έ (?)]χωρὶς τῶν ὠνῶν oppure τρεῖς δὲ τῶν] ἐντὸς ν', ἔστω δὲ τοῦτο [ε]ρ[ὸν] Ἀλεξάνδρ[ωι]⁵⁸;

b) ai tesoreri (della città) viene prescritto di «registrare (καταγραφόντων)⁵⁹ le vendite per demi e per fratricie (o per mese)⁶⁰ iscrivendo [*scil.* in un documento di archivio, ἐγγράφοντες] nel demo del venditore il nome di questi, il patronimico e il demo, quindi quello del compratore allo stesso modo, e il mese e il giorno in cui abbiano ricevuto la tassa (o la vendita)⁶¹ e che cosa sia stato acquistato nominativamente, e dove si trovi e se abbia una qualche denominazione, registrando in aggiunta anche il nome del precedente venditore⁶² e, se questi siano di più (di uno), tutti» (Il. 245-252: [οἱ δὲ ταμίαι καταγραφόντων τὰς ὠνάς κατὰ δήμους καὶ κατὰ [φρατρίας, ἐπὶ τῶι μὲν τοῦ] ἀποδομένου δήμωι, ἐγγράφοντες πρῶτομ [ἐν τοῦ ἀποδομέ]νου τὸ ὄνομα πατριαστί καὶ δήμου, ἔπειτα [δὲ τοῦ πριαμένου] κατὰ ταυτά, καὶ τὸμ [μῆ]να καὶ τὴν ἡμέραν, [ἦ] ἂν τὸ τέλος ἀπο]λάβωσιν, καὶ ὅτι ἂν ἀγ[ορ]άσῃ ὀνομαστί καὶ ὅ[π]ου ἂν κέηται καὶ ἐάν] τινὰ ἐπωνυμίαν ὁ χ[ῶ]ρ[ο]ς ἔχηι, ἐπιγράφ[οντες καὶ τοὺς πρατῆρας], ἐάν μὲν πλείονες ᾤσιν, πάντας);

⁵⁷ Cfr. da ultimo VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 292.

⁵⁸ Per una discussione delle possibili integrazioni del testo vd. *Dikaiomata*, p. 145; ARANGIO RUIZ 1928, 27-28, nt. 2; WOLFF 1948, 19, nt. 3; PRÉAUX 1965, 199, nt. 1.

⁵⁹ La lacuna alla l. 245 può essere integrata o con [ἀναγρα]φόντων, come avevano fatto i primi editori (*Dikaiomata*, pp. 145-152; cfr. PARTSCH 1921, 121-122; PRINGSHEIM 1950, 145-147) o con [καταγρα]φόντων. Quest'ultima restituzione è peraltro quella che appare più probabile alla luce di *BGU VI* 1213, ll. 9-10: προστάγματα περὶ τοῦ ὠνάς μὴ καταγράφειν τοὺς ταμίαις, ἐάν μὴ ἐπιδείξει ὡς ἔκτῃται (III sec.); cfr. E. SCHÖNBAUER, *Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechtes im Altertum*, Leipzig, Graz 1924, 12-13, poi seguito da quasi tutti gli studiosi; vd. WOLFF 1978, 185-189, e, da ultimo, YIFTACH 2014, 314-325.

⁶⁰ Per la restituzione κατὰ [μῆνας], per lo più forse a torto preferita dagli studiosi a quella κατὰ [φρατρίας] proposta dai primi editori (*Dikaiomata*, pp. 145-146; vd. anche SEIDL 1962, 8-9), cfr. ARANGIO RUIZ 1928, 28, con nt. 2, seguito da WOLFF 1948, 19, nt. 4; 1978, 190, nt. 31. Sulla ripartizione della popolazione di Alessandria in demi e fratricie vd. FRASER 1972, I, 38-41.

⁶¹ Le integrazioni proposte oscillano qui tra τὸ τέλος e τὴν ὠνήν, senza che si possa propendere con sicurezza per l'una o per l'altra.

⁶² Per l'integrazione della lacuna con riferimento al venditore, al precedente proprietario, cfr. PARTSCH 1921, 109; PRINGSHEIM 1950, 437. L'alternativa è quella di pensare che, nella lacuna, si facesse riferimento ai vicini (ἐπιγράφ[οντες καὶ τοὺς γείτονας]).

c) la vendita poteva considerarsi perfezionata nel momento in cui il venditore avesse versato l'ἀμφοῦριον e avesse ricevuto il prezzo⁶³. Da quel momento al venditore non era più consentita alcuna azione contro l'acquirente né rivendicazione a proposito dell'immobile. Per converso, una vendita effettuata senza il rispetto di tali norme doveva considerarsi priva di efficacia sul piano giuridico (II. 252-256: [ἐπει]δὲ δὲ δῶι τὸ ἀμφοῦριον ὁ πωλῶν καὶ ἀπο[λάβη] τὴν τιμὴν (?) μὴ] ἔστω αὐτῶι πρὸς τὸν πριάμενον δίκη μηδ[έ τις εἰσαγέτω περὶ τῆς] γῆς ἢ τῆς οἰκίας ἢ τῶν οἰκοπέδων. τοῖς δὲ [παρὰ τοὺς νόμους ἢ πρὸς τοῦτοις ὄνου]μένοις μὴ κυρία ἔστω ἢ ὄνη μὴδὲ ἢ προθεσμ[ία])⁶⁴.

Il *nomos* alessandrino ci appare così sufficientemente chiaro nelle sue linee generali, in quanto – pur permanendo la necessità di integrarne il testo in alcuni passaggi cruciali e il conseguente inevitabile rischio della circolarità del ragionamento – esso pare conformarsi pienamente alla regola enunciata da Teofrasto secondo cui *κυρία ἢ ὄνη καὶ ἢ πρᾶσις... ὅταν ἢ τιμὴ δοθῆ καὶ τὰ ἐκ τῶν νόμων ποιήσουσιν, ὅσον ἀναγραφὴν ἢ ὄρκον ἢ τοῖς γείτοσι τὸ γιγνόμενον*, «la compravendita è valida ai fini del possesso quando sia stato pagato il prezzo e siano stati adempiuti gli obblighi prescritti dalle leggi (*scil.* in materia di pubblicità), come la registrazione o il giuramento o il pagamento ai vicini».

Rimangono peraltro ancora da esaminare alcuni punti più specificamente attinenti al problema che qui interessa, quello della registrazione degli atti e della loro organizzazione e funzione. L'elemento più interessante e problematico dell'estratto è certamente rappresentato dal significato del termine ἀμφοῦριον. Esso è rimasto un *hapax* fino alla pubblicazione nel 1924 di un'iscrizione rodia dalla struttura complessa e di non sempre facile esegesi (*SEG* 3, 674 = *TRI* 26)⁶⁵, databile verso la fine del II secolo⁶⁶, nuovamente

⁶³ Per l'integrazione *καὶ ἀπο[λάβη] τὴν τιμὴν* vd. PRINGSHEIM 1950, 143-144; PRÉAUX 1965, 200 con nt. 3. Cfr. a questo proposito la discussione in VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 295-297. Diversamente, YIFTACH 2014, 319-320, traduce le II. 252-254 con «[a]nd after the vendor gives the *amphourion* and [receives the act of purchase (?)] let him have against the purchaser no action...» concludendo che «the report [*scil.* dei dettagli della vendita] and the payment of the tax set the registration in motion».

⁶⁴ ARANGIO RUIZ 1928, 29; PRINGSHEIM 1950, 148-150 e 156-157; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 291.

⁶⁵ A. MAIURI, "Un nuovo decreto di associazione a Rodi", «ASAA» 4-5, 1921-1922 [1924], 223-232. Dopo la prima edizione di Maiuri, l'iscrizione è stata poi ripubblicata, con nuove letture e un nuovo ampio commento giuridico di V. Arangio Ruiz, da PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 156-165, nr. 18. Per una riedizione con traduzione e breve commento dell'iscrizione vd. ora BADOUD 2015, 387-39, nr. 26, che si utilizza qui come testo di riferimento.

⁶⁶ «Vers 108 av. J.-C.» secondo BADOUD 2015, 166, 169 e 387.

relativa a questioni di natura fondiaria. Nella faccia anteriore (A) sono contenuti due decreti del κοινόν degli Ἀφροδισιασταὶ Ἑρμογένειοι, che prendeva il nome dalla divinità del culto comune e dal suo fondatore Ermogene di Faselide⁶⁷, in cui si disponeva che prima uno e poi, come stabilito da un successivo decreto (Il. 27-29), due individui acquisissero dagli arconti del sodalizio gli ἀμφοριασμοί, in altri termini i «documenti catastali», di tutti gli immobili e delle tombe appartenenti al collegio e li facessero iscrivere su una stele da collocarsi nel luogo più in vista e più sicuro del sepolcreto comune (A, Il. 9-13: ὁ δε αἰρεθεὶς κατασκευάσθω στάλαν Λαρτίαν λαβὼν παρὰ τῶν ἀρχόντων τοὺς ἀμφοριασμοὺς πάντων τῶν ὑπαρχόντων τῷ κοινῷ ἐγγαλίω καὶ τᾶν ταφιᾶν ἀναγραψάτω αὐτοὺς εἰς τὴν στάλαν καὶ ἀναθέτω τὴν στάλαν εἰς τοὺς τοῦ κοινοῦ τάφους εἰς τόπον, ὅς κα αὐτῷ δοκῆ εὐσαμότατος καὶ ἀσφαλῆς εἶμειν, «(che) costui, una volta eletto, faccia preparare una stele di Lartos e, avendo acquisito dagli arconti i documenti (relativi al trasferimento) di proprietà di tutti i terreni appartenenti al collegio e delle tombe, li faccia iscrivere sulla stele e faccia erigere la stele in un luogo ben visibile e sicuro del sepolcreto comune»). Era peraltro precisato che ciò che gli arconti erano tenuti a consegnare a chi sarebbe stato eletto per assolvere a tale compito dovesse essere soltanto una copia (ἀντίγραφον) dei documenti originali (A, Il. 14-16: τοὶ δὲ ἄρχοντες δόντω τῷ αἰρεθέντι ἀνδρὶ ἀντίγραφον τῶν ἀμφοριασμῶν πάντων ποτὶ τὴν ἀναγραφὰν, «gli arconti per parte loro consegnino all'uomo che sarà stato eletto una copia di tutti i documenti di proprietà ai fini della loro iscrizione»).

Sul lato posteriore (B), molto più rovinato e di più difficile esegesi del primo, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe sulla base della lettura di A, sono riportati, ἀπὸ τοῦ χρηματισμοῦ, cioè dal documento di archivio⁶⁸, estratti di sette atti pertinenti ad un'unica transazione, l'acquisto, da parte del

⁶⁷ Sui κοινά di Rodi, dopo il fondamentale studio di PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, cfr. P.M. FRASER, *Rhodian Funerary Monuments*, Oxford, 1977, 58-70; V. GABRIELSEN, "The Rhodian Associations and Economic Activity", in Z. H. ARCHIBALD *et alii*, edd., *Hellenistic economies*, London, New York, 2001, 215-244; S. MAILLOT, "Foreigners' Associations and the Rhodian State", in V. GABRIELSEN, C.A. THOMSEN, edd., *Private associations and the public sphere. Proceedings of a Symposium held at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 9-11 September 2010*, Copenhagen 2015, 136-182.

⁶⁸ Sull'uso di χρηματισμός con il significato di «documento», «atto» cfr. WILHELM 1909, 291-292; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 568, s.v.; vd. Rassegna terminologica, s.v. BADOUD 2015, 390 traduce ἀπὸ τοῦ χρηματισμοῦ τῶν ἀμφοριασμῶν con «Extrait du dossier des actes de transfert de propriété». Il termine χρηματισμός compare, sempre con il significato di documento, anche in un'altra iscrizione rodia, *Tit.Cam.* 110 (= *TRI* 21), Il. 9-12: τῶν τε χρηματισμῶν τῶν ἐν τοῖς προχείροις διαφωνούντων ἐξ ἐτέων ἐβδομήκοντα καὶ ἑπτὰ ἐπεμελήθη ὅπως, λυθεισῶν τῶν μισθῶν, πάντες οἱ ἀπό<λ>ογοὶ ἀναγραφῶντι (vd. *infra*, § 6 e II.1.1, nt. 1).

κοινόν, di un'οικία e di un οικόπεδον, contiguo alla prima, situati ἐν τῷ ἄστει (e di cui alle ll. B, 10-12 vengono indicati i vicini)⁶⁹.

Per quanto la successione e il preciso significato dei singoli atti trascritti siano poco chiari⁷⁰, si riconosce nel testo, dopo due pagamenti parziali, a titolo di acconto, di 1000 dracme ciascuno (B, ll. 8-16 e 17-20), la registrazione del versamento del saldo del prezzo di acquisto per la casa mirante a far sì che un certo Teedeto di Astipalea, il cui ruolo nella transazione rimane oscuro⁷¹, consegnasse al κοινόν, nella persona di un suo rappresentante, l'ἀμφοριασμός relativo al saldo del prezzo e al pagamento dell'ἀμφούριον (B, ll. 20-25: Νικασίων Νικασίωνος Λινδοπολίτης καὶ Ἀφροδισιαστῶν Ἐρμογενείων κοινόν Σωσιστράτῳ Ἀγοράνακτος Βρυγιν[δαρ]ίῳ οἰκίας ἐν τῷ ἄστει τιμὰν τὰν ὑπόλοιπον, ὥστε παρασχέσ[θαι] τε Θεαίδετον Φιλέα Ἀστυπαλαιῆ παραδιδόντα τὸν ἀμφοριασμὸν Περδίκ[κ]αι Σατύρου Ἀργέῳ καὶ Ἀφροδισιαστῶν κοινῶι ἑμυρίας) ἀμφούρια ἑα)⁷². Poiché l'ἀμφούριον ricorre nell'iscrizione sempre seguito da un'indicazione numerica, e poiché questa non può evidentemente corrispondere

⁶⁹ Ciò fa pensare che gli atti pertinenti a ulteriori transazioni fossero riportati su almeno un'altra stele, ora andata perduta (cfr. peraltro PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 159).

⁷⁰ Si vedano i diversi tentativi di ricostruzione dell'ordine dei documenti di ARANGIO RUIZ 1928, 33-35, nt. 1; PRINGSHEIM 1950, 518-519, e BADOU 2015, 391.

⁷¹ Secondo BADOU 2015, 391, Teedeto potrebbe essere «soit le garant de Sôstratos, soit un notaire».

⁷² Riprendo il testo pubblicato da BADOU 2015, 389, che segue la lettura, del tutto diversa rispetto a quella dell'*editio princeps*, della riedizione del documento ad opera di PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 156-158, nr. 18. Su questa base Vincenzo Arangio Ruiz, nelle sue «Osservazioni giuridiche» (ap. PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 161-165), proponeva di individuare nella prima cifra (11000 dracme) l'ammontare dell'ὑπόλοιπος τιμὰ, in altri termini del saldo del prezzo di acquisto, nella seconda (una dracma) il valore, che così diviene del tutto minimo e simbolico, dell'ἀμφούριον. Secondo BADOU 2015, 391, in particolare, «[l']*amphourion* est vraisemblablement une taxe cognitive. Dans cette hypothèse, les deux oboles d'*amphourion* (singulier) versées le 15 Karneios... seraient fonction du terrain acquis à Sôstratos; la drachme d'*amphouria* (pluriel) se décomposerait en 3 x 2 oboles fonction des trois voisins du terrain acquis par le *koinon*, soit l'enclos des Muses, Damainétos et le *koinon* de la *sunnomia* des Tri---»); nello stesso senso VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 294-295; 2012, 279, che pensa tuttavia al tasso, leggermente più elevato, di una dracma per vicino. Tale rilettura dell'iscrizione, di portata non trascurabile per le novità che introduce, e l'interpretazione che ne discende (non segnalate nel SEG; vd. la nt. successiva) sembrano essere passate del tutto inosservate agli studiosi (al Pringsheim primo tra tutti), che hanno continuato a basare le loro considerazioni sull'*editio princeps* recepita in SEG 3, 674. In quest'ultima si trova, a B, l. 26, κατὰ <τὰ> ἀμφούρια (δραχμὰν) ἑα, che SCHUBART 1937, 35, suggeriva di interpretare con «und die Grenzgelde pro Drachme». Il tasso fissato «pro Drachme» sarebbe stato quello che si ricava da B, ll. 4 e 7-8: (δραχμὰ) ἑ ἀμφούριον (διωβέλιον), da sciogliere, secondo Schubart, con δραχμῆς μιᾶς ἀμφούριον διωβέλιον, e cioè di due oboli per dracma, equivalenti ad una imposta molto elevata – e per questa ragione del tutto implausibile in termini di costi di transazione – pari addirittura al 33% del valore registrato dell'immobile; in tal senso anche PRINGSHEIM 1950, 152 con nt. 2 e 4; FRASER 1972, I, 111-112; II, 202-203. Su Nicasione figlio di Nicasione Λινδοπολίτης vd. *infra*, II.7.7, nt. 89.

al prezzo, per il quale viene usato nel testo il termine *τιμὰ*, se ne evince che esso dovesse verisimilmente rappresentare «una spesa accessoria, essenziale a che l'acquisto si verifici», quindi presumibilmente una tassa simile a quella che ad Alessandria le parti erano tenute a versare ai *ταμίαι*, e che l'*ἀμφοριασμός* non fosse altro che la documentazione relativa all'*ἀμφούριον* stesso e alla registrazione del trasferimento di proprietà⁷³. Interessante diviene allora il fatto che il termine *ἀμφούριον* sia con tutta evidenza etimologicamente connesso a *ὄρος*, «confine», e che esso sembri perciò alludere a un «accertamento (o ricognizione) dei confini», che appare naturale pensare dovesse essere compiuto al momento del trasferimento della proprietà⁷⁴.

A questo riguardo, un *horos* di recente pubblicazione ([ὄρ]ος χωρί[ο] nell'intestazione) recante iscritto un atto di vendita proveniente da Paro (*SEG* 54, 798), databile alla fine del III secolo, sembra offrire un interessante parallelo: in esso la «vendita» (verisimilmente a titolo di garanzia ipotecaria) di un *χωρίον*, di cui vengono descritti nel dettaglio l'ubicazione e i confini, viene perfezionata, come nella legge di Alessandria, alla presenza di magistrati cittadini (in questo caso gli *μνήμονες*) attraverso il versamento di una somma di denaro definita *περιήγητα*, dobbiamo immaginare ai fini della registrazione della transazione, e il pagamento del prezzo di acquisto⁷⁵. Il termine *περιήγητα*, come *ἀμφούριον* un *hapax*, con ogni probabilità rimanda all'azione di «condurre intorno», di ispezionare l'immobile oggetto della compravendita, in questo caso un terreno, al fine di accertarne e identificarne concordemente i confini.

⁷³ ARANGIO RUIZ 1928, 33-35, nt. 1, la cui proposta di interpretazione è stata, con qualche affinamento, accettata dalla maggioranza degli studiosi; cfr. PRINGSHEIM 1950, 151-155; AMUNDSEN 1958, 261-262; SEIDL 1962, 117-118; BADOUD 2015, 290-291, che traduce *ἀμφοριασμοί* con «les actes de transfert des propriétés» e *ἀμφούριον* con «(une) taxe recognitive». Tale esegesi è stata però in seguito, paradossalmente, abbandonata da Arangio Ruiz, *ap.* PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 165, in favore di quella, già proposta per il testo dei *Dikaiomata* dagli editori del *P.Hal.* 1 (152-155), secondo cui l'*ἀμφούριον* andrebbe identificato con «la monetina che secondo Teofrasto si pagava in certe città ai vicini *μνήμης ἔνεκα καὶ μαρτυρίας*». Si veda anche SCHWAHN 1935, il quale, poco convincentemente, interpreta *ἀμφούριον* come «Liegenschaftsvertrag» e *ἀμφοριασμός* come «Liegenschafts Kauf bzw. uneigentlich: Urkunde über einen solchen» (63); in questo senso anche J. VELISSAROPOULOS, *ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ*, Athena 1981, 97-100; 2012, 279. FRASER 1972, I, 111, conclude, sulla base del ricorrere dell'istituto dell'*ἀμφούριον* tanto a Rodi quanto ad Alessandria, che la codificazione per la nuova *polis* doveva essere stata elaborata attingendo non soltanto alla legislazione di Atene, ma anche a quella di una pluralità di città del mondo greco, tra cui evidentemente anche Rodi.

⁷⁴ AMUNDSEN 1958, 261-262.

⁷⁵ VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2012, 275-280, che non posso tuttavia seguire nell'assunto che l'*ἀμφούριον* venisse rimesso «par le vendeur à l'acheteur» e non al magistrato, come al § 1 (vd. sotto). Dubbi sulla ricostruzione dell'Autrice sono in diversi dettagli espressi nella sua «risposta» da M. DREHER, «Ein Kauf-horos aus Paros: Antwort auf J. Velissaropoulos-Karakostas», in *Symposion* 2011, 283-291. Sul *horos* di Paro vd. ora anche FAGUER 2020b, 188-201.

Il secondo punto da chiarire diviene allora quello del rapporto tra il *telos* ricordato nel § 1 e l'*amphourion* del § 3. I primi editori del papiro, i quali proposero di restituire la lacuna delle ll. 252-253 con [ἐπει]δὲν δὲ δῶι τὸ ἀμφοῦριον ὁ πωλῶν καὶ ἀπο[λάβωσιν οἱ γείτονες], pensavano che la normativa alessandrina prevedesse la compresenza di due analoghe procedure, da un lato la συγγραφή della compravendita effettuata presso i *tamiai* con il relativo pagamento del *telos*, dall'altro il versamento simbolico dell'*amphourion* ai vicini, con un atto non dissimile da quello descritto nel frammento sopra esaminato di Teofrasto a proposito di Turi (dove, giova qui ricordare, il venditore versava ai vicini una moneta *μνήμηξ ἕνεκα καὶ μαρτυρίας*)⁷⁶. A questo riguardo già W. Schwahn aveva peraltro osservato come tale ipotesi comporti l'improbabile assunto che, per raggiungere un unico obiettivo, ad Alessandria fossero contemporaneamente in uso due forme di pubblicità, una, quale quella che prevedeva l'intervento dei vicini, di tipo «primitivo», l'altra, la registrazione dell'atto presso il magistrato, molto più «avanzata»⁷⁷. Ciò rende preferibile, in conformità alla teoria della vendita enunciata da Teofrasto, un'integrazione della lacuna con riferimento al prezzo (*καὶ ἀπο[λάβητι τὴν τιμὴν*). Diviene perciò quanto meno suggestiva l'ipotesi, avanzata nella sua forma più coerente da Fritz Pringsheim, che l'*ἀμφοῦριον* ed il *τέλος* destinato al culto di Alessandro fossero la medesima cosa e che il § 3, introducendo il tema delle garanzie a tutela del diritto dell'acquirente, non facesse che ricapitolare quanto più ampiamente descritto nei due precedenti paragrafi. Certo, disturba in questo caso il fatto che il termine *ἀμφοῦριον* sia introdotto alla fine del testo *ex abrupto* e, soprattutto, che mentre nel § 1 è detto che la tassa doveva essere versata in pari misura da entrambe le parti, nel § 3 essa sia menzionata esclusivamente con riferimento al venditore, ma questo si può spiegare almeno parzialmente, da un lato, con la natura, come abbiamo visto, tutt'altro che sistematica della compilazione, dall'altro con il fatto che nella particolare prospettiva del paragrafo, quella cioè del decadere del diritto del venditore a far valere ogni rivendicazione di fronte al compratore, una volta che fossero stati assolti gli obblighi di legge, il fatto che il compratore avesse a sua volta versato il *telos* si configurava come tutto sommato irrilevante. Se si è quindi corretti nell'assumere che il termine tecnico indicante la tassa sulla registrazione del passaggio di proprietà fosse ad Alessandria propriamente *ἀμφοῦριον*, questo finisce per dirci indirettamente qualcosa anche sulla natura delle funzioni esercitate dai *ταμίαι*.

⁷⁶ *Dikaiomata*, pp. 152-155.

⁷⁷ SCHWAHN 1935, 57.

Appare ragionevole escludere, anche in considerazione del loro titolo, che questi procedessero in prima persona a una ricognizione *in loco* dell'immobile oggetto della compravendita⁷⁸. Nondimeno non si può negare ai *tamiai* una qualche funzione di controllo formale. Per poter procedere, dopo avere incassato il τέλος, alla registrazione dell'atto secondo le modalità descritte nel § 2, essi dovevano infatti innanzitutto accertare che ci fosse consenso tra le parti sui confini, sugli elementi identificativi e sulla descrizione dell'immobile e non è quindi escluso che ci si possa rappresentare la loro azione in termini analoghi a quanto prescritto in *BGU VI 1213* (una raccolta di estratti databile al III secolo non priva di elementi comuni con il *P.Hal.* 1, relativa, ma qui i dubbi permangono, forse proprio ad Alessandria⁷⁹), ll. 9-10, dove προστάγματα περὶ τοῦ ὠνάς prescrivevano μὴ καταγράφειν τοὺς ταμίας ἐὰν μὴ ἐπιδείξει ὡς ἔκτρηται. Compito dei *tamiai* era quindi verisimilmente anche quello di accertare e verificare la legittimità del titolo di proprietà del venditore.

È noto che nel mondo greco, nel caso di un immobile acquistato, il modo più comune di ottenere ciò era quello di risalire al precedente venditore, al πρατήρ, che si faceva così garante del diritto del compratore, ora a sua volta intenzionato ad alienare il bene⁸⁰, ed è su questa base che nel § 2 è stata integrata la lacuna della l. 252: ἐπιγράφ[οντες καὶ τοὺς πρατήρας]. Questo potrebbe a mio giudizio spiegare anche ciò che a prima vista può apparire come l'elemento più singolare di tutto il § 2, e cioè il fatto che l'atto di registrazione relativo al negozio dovesse essere effettuato dai tesoriери κατὰ δήμους καὶ κατὰ [φρατρίας?] nel *demo del venditore* (ll. 245-247: ἐπὶ τῷ μὲν τοῦ ἀποδομένου δήμῳ).

Tale dato, in generale non oggetto di specifico commento da parte degli studiosi⁸¹, diviene allora altamente indicativo della natura e delle funzioni dell'«archivio» dei ταμίαι di Alessandria. Questo non era un'anagrafe fon-

⁷⁸ Si confronti a questo proposito, la procedura dell'ἔμβασις, «presa di possesso», descritta nei documenti di compravendita di Milasa e Olimo (*I.Mylasa* 204, 220, 816C), in cui il venditore e la commissione incaricata dell'acquisto dei terreni (κτηματῶναι) percorrevano il fondo verificandone i confini ἐναντιῶν μαρτύρων τῶν δούρων. Al termine dell'operazione veniva redatto un atto, denominato ἐμβάσεως χρηματισμός; cfr. BEHREND 1973, 162-163 («Die Embasis scheint in einer Begehung oder zumindest genauen Weisung der Grundstücksgrenzen auf dem Grundstück selbst bestanden zu haben»). Per una raccolta completa e aggiornata dei testi e una lucida discussione delle questioni da essi poste cfr. Pernin, *Baux*, 137-254; in maniera sintetica vd. anche MIGEOTTE 2014a, 156-163. Utili osservazioni in J.D. SOSIN, "Endowments and Taxation in the Hellenistic Period", «AncSoc» 44, 2014, 49-57.

⁷⁹ WOLFF 1978, 188-189, nt. 23.

⁸⁰ Sul ruolo del πρατήρ vd. PRINGSHEIM 1950, 429-441.

⁸¹ Per una significativa eccezione cfr. WOLFF 1978, 213-217.

diaria nel senso moderno del termine, bensì un registro delle vendite. Esso non può *stricto sensu* neppure essere immaginato come un registro unico, ma doveva essere frammentato in tanti registri quanti erano i demi della *polis*. Il suo ordinamento non faceva inoltre che tradurre in termini di registrazioni scritte pratiche che erano certamente di molto anteriori all'introduzione della *καταγραφή* e la cui esistenza si giustificava con il fatto di essere sorte nell'ambito di una cultura orale. Nonostante questi limiti, mi sembra si possa nondimeno ricorrere al termine di «archivio» perché le registrazioni, organizzate in maniera funzionale alla corrente prassi giuridica (vd. Introduzione 2.1), erano intese per la consultazione successiva e per agevolare il controllo dei *tamiai* sulle operazioni di compravendita degli immobili. Al di là degli obiettivi fiscali immediati, non del tutto trascurabili nel caso dell'ipotesi di una tassa del 10% su ogni transazione⁸², si può quindi parlare anche di una funzione propriamente giuridica.

5. Le conclusioni cui siamo pervenuti sulla base dell'esame delle fonti «letterarie», tra cui includo anche il *nomos* alessandrino tramandatoci dal papiro dei *Dikaiomata*, sono fino a questo punto le seguenti: *a*) per lo meno sin dagli ultimi decenni del IV secolo, e forse già dalla metà di questo, è possibile parlare di un ampio uso della scrittura per la convalida delle transazioni immobiliari; *b*) sebbene altre tipologie non siano da escludere, la forma di registrazione più diffusa sembra essere costituita dal registro delle vendite; *c*) la distinzione fatta ad esempio da Joseph Partsch tra «affissione pubblica» e «trascrizione su un registro», fondata su un'esegesi insostenibile del verbo *ἀναγράφειν* (vd. *supra* § 2, nt. 14), si rivela sul piano funzionale più formale che sostanziale perché nulla esclude, e anzi le fonti contengono più indizi in tal senso, che anche nel caso dell'affissione la registrazione scritta potesse essere conservata per essere consultabile anche successivamente al perfezionamento della vendita; *d*) nell'unico caso in cui le modalità della registrazione scritta ci sono descritte in qualche dettaglio, le finalità ad essa sottese ci appaiono soprattutto giuridiche e, più ampiamente, politico-sociali (connesse cioè al controllo esercitato dalla città sulla legalità delle transazioni immobiliari, di modo tale che la *καταγραφή* diviene una delle condizioni necessarie perché la vendita si realizzi), sebbene quelle fiscali, connesse alla riscossione di una tassa sui passaggi di proprietà, non siano del tutto da trascurare. Tali conclusioni dovranno ora essere verificate e, possibilmente, precisate, alla luce della documentazione epigrafica.

⁸² Non si può invece parlare di una funzione fiscale *nel lungo termine* perché registrazioni custodite secondo il demo del venditore sarebbero state del tutto inadeguate a questo scopo (in tal senso WOLFF 1978, 214-215).

6. Il nostro punto di partenza può essere rappresentato da *I.Milet* I.3, 33 (cfr. *I.Milet* VI.1, 33, pp. 160-162), da datare, secondo la proposta di Michael Wörrle, al 234/3⁸³, in cui, nell'ambito del «primo decreto» sulla concessione della cittadinanza milesia ad un numeroso gruppo di mercenari cretesi e sul loro insediamento nella *chora* di Miunte, viene prescritto *καὶ τὴν γενομένην διαίρεσιν ἀναγράψαι εὐ[θύς με]τὰ τῶν ὀνομάτων καὶ παραδοῦναι τῶι γραμματεῖ τῆς βουλῆς, [ἵνα] ὑπάρχη(ι) ἐν τοῖς δημοσίοις· δοῦναι δὲ τὸ γ γραμματέα τὸ ἀντίγ[ρα]φον καὶ τοῖς ὠνοφύλαξι, τοὺς δὲ παραλαβόντας καταχωρίσαι εἰς [τὰ] λευκώματα, ἐν οἷς καὶ αἱ ὠναὶ ὑπάρχουσι (e, ll. 2-6)⁸⁴. Appare pertanto come il decreto non soltanto prevedesse la registrazione ἐν τοῖς δημοσίοις delle assegnazioni di terra ai nuovi cittadini nel territorio a tal fine delimitato, ma anche la redazione di una copia (ἀντίγραφον) sulla cui base altri magistrati potessero poi procedere a riportare l'esito della distribuzione sulle tavolette di legno (λευκώματα) «in cui sono (registrate) anche le vendite»⁸⁵. È probabile che il titolo del collegio di magistrati preposto a tale «archivio», originariamente letto dal Rehm come οἰνοφύλαξ, debba essere corretto in quello, dal nostro punto di vista più pertinente e suggestivo, di ὠνοφύλαξ⁸⁶, «custode delle vendite», ma al di là di tale questione è interessante notare come la seconda clausola divenga comprensibile soltanto nel caso in cui all'archivio dei λευκώματα su cui erano registrate *anche* le vendite immobiliari ([τὰ] λευκώματα, ἐν οἷς καὶ αἱ ὠναὶ ὑπάρχουσι) fosse attribuita la funzione di vera «anagrafe fondiaria» della città⁸⁷.*

⁸³ WÖRRLE 1988, 444 con nt. 86; cfr. anche R. LONIS, "L'anaplérôsis ou la reconstitution du corps civique avec des étrangers à l'époque hellénistique", in R. LONIS, ed., *L'Étranger dans le monde grec*, II, Nancy 1992, 264-266; P. Herrmann, *Milet* VI.1, p. 161.

⁸⁴ Il riferimento alla διαίρεσις nell'iscrizione va inteso, alla luce del contesto «fondiario», non in rapporto alla ripartizione mediante sorteggio (ἐπικλήρωσις) dei nuovi cittadini nelle tribù, come sostenuto da GÜNTHER 1988, 388-390, con nt. 28, bensì all'assegnazione ad essi di terreni nella *chora* di Miunte a tal fine delimitata (così [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 348-349, nt. 335 [«die Landzuweisung (διαίρεσις)»]; AUPERT, FLOURENTZOS 2008, 339, nt. 90).

⁸⁵ Si vedano in proposito le considerazioni di KLAFFENBACH 1960, 18-23.

⁸⁶ Herrmann, *Milet* VI.1, p. 161.

⁸⁷ Va messo in luce come i λεύκωματα non fossero qui destinati all'affissione (o soltanto all'affissione), bensì chiaramente pensati in funzione della conservazione in archivio (così anche in *I.Priene* 361 [*I.Priene*² 414], ll. 1-3: Ἀριστομένεος αἰρεθεὶς ὑπὸ τῷ [δήμῳ] ἀποκατέστησε τοὺς ἄρουρους [ἐκ τῶν] λευκωμάτων); cfr. KLAFFENBACH 1960, 17-22, e, sul caso di Atene, DAVIES 1994, 205-207. In questo stesso senso, con riferimento al caso delle tabelle di Locri, vd. anche F. COSTABILE, "L'archivio e la sua funzione nell'amministrazione finanziaria locrese", in F. COSTABILE, ed., *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri*, Soveria Mannelli 1992, 105-109.

Che del resto la *polis* di Mileto dovesse avere un articolato sistema di archivi⁸⁸ è rivelato anche da *I.Milet* I.3, 149 (= *I.Milet* VI.1, 149, pp. 184-185), trattato di isopolitia con Pidasa del 187⁸⁹, in cui viene stabilito che avrebbero avuto diritto a particolari privilegi fiscali in rapporto all'ἐλλιμένιον i Pidasei proprietari di terre nel territorio di Euromo, l'*Euromis*⁹⁰, i quali fossero registrati nell'archivio della *boule* (ll. 39-44: συγκεχωρησθαι δὲ Πιδασέων τοῖς προσγραφησομένοις πρὸς τὸ πολίτευμα καὶ ἐνεκτημένοις ἐν τῇ Εὐρωμίδι εἰσάγειν ἀπὸ τοῦ γεινομένου οἰνικοῦ γενήματος ἐν ταῖς ἰδίαις κτήσεσιν ἕως πλείστων μητρητῶν χιλίων... τελοῦσιν ἐλλιμένιον χαλκοῦν εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον ἀπογραψαμένων ἐπὶ τὸ τῆς βουλῆς ἀρχεῖον τῶν ἐνεκτημένων ἐν τῇ Ευρωμίδι)⁹¹. Non siamo in verità in grado di precisare quale fosse il rapporto tra l'archivio dell'ὠνοφύλαξ e l'ἀρχεῖον della *boule*, che doveva innanzitutto consistere in un registro dei cittadini; nondimeno va sottolineato come quest'ultimo, nel quale era evidentemente custodita una lista degli ἐνεκτημένοι dell'*Euromis*, potesse essere utilizzato come archivio di riferimento anche a fini fiscali.

La stessa distinzione tra diversi tipi di documenti, in questo caso λευκώματα, destinati all'archivio e ἀντίγραφα conservati per consentirne la consultazione, che abbiamo trovato a Mileto, ricorre nella celebre legge di Efeso dell'inizio del III secolo sull'appianamento dei debiti scaduti durante la «guerra sociale», κοινὸς πόλεμος (*SIG*³ 364 = *I.Ephesos* 4)⁹², in cui pare anzi di poter ricostruire *tre* livelli di documentazione. Alle ll. 14-24 è infatti detto che nel caso in cui tra creditore e debitore insorga un contenzioso sull'ammontare del debito o sulla conseguente spartizione

⁸⁸ Sulle pratiche archivistiche e documentarie a Mileto vd. FARAGUNA 2005b, 78-79 con ntt. Vd. anche *infra*, II.3, 5, 7, *passim*.

⁸⁹ Il piccolo centro di Pidasa è stato interessato da alcune importanti recenti scoperte epigrafiche: oltre a *SEG* 47, 1563, un'iscrizione databile agli anni 323-313/2 edita da W. Blümel nel 1997 e poi ripubblicata con commento da WÖRRLE 2003a (*SEG* 53, 1198), e A. BENCIVENNI, *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.*, Bologna 2003, 151-168, nr. 6, cfr. ora KIZIL *et alii* 2015.

⁹⁰ Sul territorio di Pidasa e Euromos cfr. KIZIL *et alii* 2015, 371-372 e 390 con le figg. 1 e 2; vd. anche C. CHANDEZON, "Les petites cités et leur vie économique. Ou: comment avoir les moyens d'être une polis?", «Topoi» 18/1, 2013, 53 e 55.

⁹¹ SAVALLI 1985, 407-408. Sulla clausola fiscale del decreto relativa all'ἐλλιμένιον cfr. L. MIGEOTTE, "Le traité entre Milet et Pidasa (*Delphinion* 149). Les clauses financières", in BRESSON, DESCAT 2001, 129-135 (= MIGEOTTE 2010, 401-408).

⁹² Per un'analisi sistematica della legge in tutti i suoi contenuti cfr. WALSER 2008. Cfr. anche ASHERI 1969, 44-47, 108-114; per gli aspetti giuridici della questione si rimanda inoltre a A. BISCARDI, "Le régime de la pluralité hypothécaire en droit grec et romain", «JJP» 19, 1983, 54-56. Sul κοινὸς πόλεμος vd. D. MAGIE, *Roman Rule in Asia Minor*, Princeton 1950, I, 90-91; II, 920, nt. 10; FRANCO 1993, 86-93.

dei fondi ipotecati, la questione sarà giudicata da un tribunale composto da giudici stranieri (Il. 52-53, 87, 98: ξενικὸν δικαστήριον; cfr. Il. 1, 5, 6, 18 ecc.: δικασταί), i quali, compiuta una ricognizione sul posto e regolata la divisione (μερισμός) del terreno tra le parti in causa, dovranno consegnare la sentenza ai magistrati eletti ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου, ἀναγράψαντες τὰ τε ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν καὶ τοὺς τόπους καὶ τοὺς ὄρους τῶν μερισμῶν, «registrando i nomi delle persone, i luoghi e i confini delle porzioni» (l. 20). I magistrati, a loro volta, dovevano trascrivere la sentenza su tavolette imbiancate (εἰς λευκώματα) e trasmettere queste ai neopi perché le custodissero nel tempio (θεῖναι ἐπὶ τὸ ἔδεθλον); era inoltre prescritto che ἀντίγραφα venissero a loro volta redatti per l'ἀντιγραφεὺς civico al fine di assicurare la massima pubblicità all'arbitrato: ἵνα ἐξῆι τῶι βουλομένῳ τῶν πολιτῶν ἐφορᾶν τοὺς γεγενημένους μερισμούς τῶν ἐγγαίων καὶ κοινήμ μὲν διαίρεσιν ταύτην εἶναι. Veniva in questo modo messo in atto un sistema di «doppia archiviazione», non senza confronti nel mondo greco (a partire dalla celebre legge sui μνημονικὰ γράμματα di Paro, SEG 33, 679), con cui, da un lato, grazie alla conservazione in un luogo sacro venivano assicurate l'integrità e la non falsificabilità dei documenti, dall'altro, in virtù della redazione di una seconda copia in mano all'ἀντιγραφεὺς, ne veniva nel contempo garantita la consultabilità⁹³.

Si deve evidenziare che tale procedura andava osservata soltanto nei casi in cui si fosse reso necessario l'intervento degli arbitri o dei giudici e che nelle linee successive viene anzi espressamente prescritto che, qualora le parti in causa fossero giunte a un compromesso *in via privata* e avessero depositato presso i menzionati magistrati la dichiarazione scritta dell'accordo (ἄν δέ πως ἄλλως πρὸς αὐτοὺς ὁμολογήσωσιν ὑπὲρ τῆς διαιρήσεως καὶ ἀπογράψωνται π[ρὸς] τοὺς ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου), soltanto il debitore e il creditore erano legalmente autorizzati a ricevere ciascuno una copia (ἀντίγραφον) del documento concernente la valutazione del valore del fondo e del debito (Il. 26-28: ἀντίγραφα δε λαμβάνειν τὸν γεωργὸν τῶν τοῦ τ[οκισ]τοῦ τοῦ αὐτῶι προσκοινωνοῦντος καὶ τὸν [τ]οκιστὴν τῶν τοῦ γεωργοῦ τοῦ αὐτ[ῶι] προσκοινωνοῦντος τιμημάτων καὶ δανείων)⁹⁴, pendendo per coloro che (magistrati o privati) avessero dato o ottenuto, contro le disposizioni, ulteriori copie l'accusa di gravi reati contro lo stato (Il. 29-32: ἄλλῳ δὲ μηθένα λαμβάνειν μηδὲ τοὺς ἐπὶ τούτων τεταγμένους διδόναι [μηδὲ] αὐτοὺς λαμβάνειν· εἰ δὲ μή, ἐξώλη εἶναι καὶ αὐτὸν τὸν λαβόντα καὶ ὃς ἂν ἐτέ[ρωι] δ[ῶι], καὶ ὑπόδικον εἶ-

⁹³ WALSER 2008, 240-245, 247-248; cfr. anche BOFFO 2003, 55-56.

⁹⁴ Per un'esegesi del passo vd. GAUTHIER 1993, 48-52 (con discussione di un problema testuale).

ναι καὶ λαβόντα καὶ δόντα ὡς ἀπειθοῦντα καὶ ἐπιβουλεύοντα τοῖς συ<μ>φέρουσι τῆς πόλεως). In altri termini, è vero, come sottolineato da Philippe Gauthier, che la legge autorizzava creditore e debitore (o eventuali tutori o συναγωνισταί) «à recevoir copie non pas de l'accord conclu... sur le partage du fonds, mais... des estimations du fonds et des dettes»⁹⁵; rimane tuttavia il fatto, importante ai fini del nostro discorso, che la dichiarazione presentata congiuntamente dalle due parti ai magistrati viene definita ὑπὲρ τῆς διαιρέσεως, doveva cioè riguardare la spartizione e i contenuti dell'accordo privato raggiunto in proposito, fornendo, possiamo supporre, indicazioni sui nomi, sui *topoi* e sui limiti delle porzioni allo stesso modo che i documenti elaborati da arbitri e giudici. La dichiarazione rimaneva poi depositata presso οἱ ἡρημένοι ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου, presumibilmente assieme alle sentenze del ξενικὸν δικαστήριον⁹⁶. Pur tenendo conto dell'eccezionalità della situazione e delle procedure volte a normalizzarla (da cui la diffidenza per il proliferare di ἀντίγραφα che, se manipolati, sarebbero potuti divenire motivo di nuove e ulteriori discordie), ne emerge quindi per la *polis* di Efeso nei primi anni del III secolo un sistema piuttosto complesso di archivi e di documenti con diverse funzioni, alla cui base erano comunque le registrazioni custodite dai magistrati⁹⁷.

Sempre nel contesto dell'Asia Minore, ulteriori interessanti notizie ci sono fornite da *I.Priene*² 132, relativa a un arbitrato dei Rodí degli inizi del II secolo che veniva a inserirsi nel quadro di una annosa contesa territoriale tra Priene e Samo⁹⁸. L'interesse dell'iscrizione risiede soprattutto nell'ampia esposizione

⁹⁵ GAUTHIER 1993, 51-52.

⁹⁶ Non posso quindi seguire WALSER 2008, 244-245, 248-249, nelle sue considerazioni sui limiti di tali pratiche di archiviazione: «Ein solches Kataster blieb notwendigerweise unvollständig – und konnte damit seine Funktion *de facto* nicht erfüllen –, wenn für private Grundstücksteilungen ohne Einmischung der Polisinstanzen, die nichtsdestoweniger ebenfalls Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen zur Folge hatten, lediglich der Vollzug gemeldet werden musste, diese aber nicht in ihren inhaltlichen Einzelheiten registriert wurden» (248). Ciò poteva forse valere per gli «archivi» dei neopi e dell'ἀντιγραφεύς. I magistrati ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου, mediante le procedure descritte nella legge, si trovavano invece a custodire la documentazione completa.

⁹⁷ Come nota in maniera convincente WALSER 2008, 247-248, «[d]ie dafür nötigen administrativen Strukturen mussten im Gesetz nicht neu geschaffen werden, sondern waren vorhanden». Il sistema di archivi e registrazioni doveva in altri termini *preesistere* alla legge sui debiti. Degno di interesse sotto il profilo terminologico è inoltre il fatto che nell'iscrizione (rispettivamente alle ll. 19 e 25) compaiano i verbi ἀναγράφω e ἀπογράφω, senza però che ne emerga una sostanziale differenza di significato, se non forse per la «fonte» da cui originava la registrazione, nel primo caso l'autorità degli arbitri, nel secondo la libera volontà dei cittadini che spontaneamente si recavano dal magistrato.

⁹⁸ Una fondamentale riedizione (dopo quella di *I.Priene* 37) con traduzione e ampio commento del documento si deve a MAGNETTO 2008 (che è stata poi sostanzialmente ripresa in *I.Priene*² 132); cfr. anche Ager, *Arbitrations*, 196-210, nr. 74; FARAGUNA 2020c, 252. Sulla struttura e sull'articolazione del testo vd. in part. MAGNETTO 2008, 65-70. Per i termini della contesa territoriale

degli argomenti usati dalle due parti a sostegno delle proprie rivendicazioni sul territorio conteso⁹⁹, in questo caso il forte denominato Karion e la piana di Dryoussa. Uno dei momenti decisivi nella ricostruzione della complessa vicenda viene da entrambe le parti individuato nella tirannide di Ierone a Priene, databile agli anni *ca.* 301/0-298/7¹⁰⁰, quando un gruppo di esuli dalla città usarono il forte Karion come base per i loro tentativi di abbattere il tiranno e fare ritorno nella *polis* (ll. 88-112 [Prienesi], 112-123 [Samî], 143-147 [Samî]). Secondo i Prienesi il territorio conteso era appartenuto alla loro *polis* già secoli prima di quell'evento; secondo i Samî, invece, gli esuli si erano impadroniti del forte proprio in quell'occasione, mentre l'interesse dei Prienesi per la *chora* circostante si sarebbe risvegliato in un momento ancora successivo, soltanto cioè dopo la caduta della tirannide, quando essi «vennero a sapere che tutti i Samî avevano fatto una *δοκιμασία* («una verifica», *scil.* della loro condizione di cittadini) e una *ἀπογραφή* della terra tanto sull'isola quanto nella *perea*, e che non ci sarebbero state contestazioni contro di loro per il fatto che l'*ἀπογραφή* veniva condotta da molto tempo» (ll. 147-150: (οἱ Σάμιοι)... τᾶς δὲ χώρας τᾶς περὶ αὐτὸ (*scil.* il forte Karion) ἄρξασθαι αὐτοὺς ἐπιβαίνειν καθ' ὃν καιρὸν κατελθόντες [εἰς τὰν πόλιν ἐπίθοντ]ο δοκιμασίαν πεποι[ῆσ]θαι πάντας Σαμίους καὶ ἀπογραφὰν τᾶς τε ἐν τᾷ νάσῳ καὶ τᾶς [ἐ]ν [τᾷ] π[ε]ρ[α]ίαι γᾶς καὶ μὴ ἄν] γενέ[σθαι ποτ' αὐ]τοὺς ἀμφισβασίας διὰ τὸ πλείονος χρόνου τὰν ἀπογραφὰν ποιεῖσθαι)¹⁰¹.

e il dossier epigrafico che la documenta si vedano anche TOD 1913, 136-140; DAVERIO ROCCHI 1988, 172-177; FRANCO 1993, 79-83.

⁹⁹ Vd. a questo proposito CURTY 1989.

¹⁰⁰ Per la cronologia della tirannide di Ierone, che, nella sua breve notizia, Pausania definisce *ἀνήρ ἐπιχώριος* (7.2.10), vd. CROWTHER 1996, 213-214; MAGNETTO 2008, 113. Cfr. anche FRANCO 1993, 67-74.

¹⁰¹ Per questa traduzione e interpretazione del passo vd. MAGNETTO 2008, 107-108. FEYEL 2009, 336-337, 341-343, ritiene invece che in esso *δοκιμασία* non possa che riferirsi, assieme a *ἀπογραφά*, a γᾶς e parla quindi di una «*dokimasia des terres*» («une inspection et un inventaire des terres»). L'autore stesso nota, tuttavia, le aporie connesse a una simile esegesi, concludendo con un invito alla prudenza, e soprattutto prescinde dal contesto storico in cui l'episodio deve essere plausibilmente inquadrato (vd. sotto). È interessante, ai nostri fini, notare che, per parte loro, i Prienesi avevano potuto produrre documentazione scritta, costituita da decreti, a dimostrazione del fatto che negli anni successivi alla caduta della tirannide, una parte della *chora* attigua al forte era stata suddivisa in lotti, 42 in tutto, e fatta oggetto di vendita (ll. 105-110: καὶ μετ' ἐνιαυτὸν ἐπὶ στεφανα[φόρου Καλλιστράτου τᾶς ἀπολειπομένας [ἐν] τῷ τόπῳ δ[ιαμοσίας χ]ώρας ἀπ[οδ]όσ[θαι] μέρη τινὰ διελόν[τες εἰς κλά]ρους τριάκοντα ἑπτὰ, καὶ παρεδείκ[νυσον καὶ δύο? ἄ]λλα ψαφίσματα ὑπάρχοντα ἐν τῷ [ε]ρ[ῳ]ί περὶ τοῦ [λ]άχο[υ]ς] τριάκοντα καὶ ἑπτὰ κλάρων, καὶ [ἐπὶ στεφαναφόρου... ὅς] ἐ[σ]τι ἀπὸ Καλλιστράτου πέμπτος, [ἀποδόσθαι μέρη τινὰ, διελόντες εἰς] ἄλλους κλάρους πέντε, «e dopo un anno durante la stefanoforia di Callistrato, avevano venduto alcune parti della terra lasciata pubblica in quel luogo, dopo averla ripartita in 37 lotti, e mostravano anche due (?) altri decreti conservati nel santuario circa l'assegnazione di 37 lotti, e durante la

Si ammette generalmente che l'operazione di censimento fondiario mediante la compilazione di liste, o di un registro, cui fa riferimento l'arbitrato rodio sia stata messa in atto a Samo in seguito al ritorno degli esuli in patria dopo il 322, quanto la città si trovò nella necessità, da un lato, di esercitare un controllo sull'effettivo diritto di quanti, rientrati nella ricostituita *polis*, ne rivendicavano la cittadinanza e di compilare di conseguenza liste civiche aggiornate e affidabili, dall'altro, di ricostruire un quadro certo dell'assetto della proprietà sconvolto da un esilio durato oltre quarant'anni¹⁰². Si può immaginare che l'*ἀπογραφή* avesse innanzitutto comportato l'obbligo per i proprietari di registrare presso un magistrato i loro immobili, ma è interessante notare che gli stessi Rodî, autori del testo dell'arbitrato poi iscritto nel celebre «archivio di Priene»¹⁰³, dovevano avere una certa familiarità con tali procedure di registrazione. Abbiamo già avuto modo di menzionare Rodi a proposito dell'*amphourion* e degli *amphouriasmoi* che venivano redatti al momento del trasferimento della proprietà di un immobile. Ulteriori notizie si ricavano da un decreto onorario di Camiro, databile *post* 186 (*Tit.Cam.* 110 = *TRI* 21)¹⁰⁴. In esso tra i meriti riconosciuti all'onorato, più volte magistrato e sempre distintosi per avere agito ἐν ταῖς ἀρχαῖς συμφερόντως Καμιρεῦσι, vi è anche quello di essersi adoperato, in una situazione di confusione in cui i χρηματισμοὶ οἱ ἐν τοῖς προχείροις si trovavano in uno stato di disordine – e con ogni verisimiglianza presentavano tra di loro delle significative discrepanze¹⁰⁵ – da settantasette anni, di fare aprire le «cassette» (κιβωτοί) e quindi trascrivere gli ἀπόλογοι in modo da consentire ai magistrati preposti agli affari pubblici di procedere senza ritardo a un loro esame e far sì che terra pubblica, la cui proprietà era divenuta oggetto di contestazione, venisse recuperata alla comunità (Il. 9-18: τῶν τε χρηματισμῶν τῶν ἐν τοῖς προχείροις διαφωνούντων ἐξ ἐτέων ἐβδομήκοντα καὶ ἐπτὰ ἐπεμελήθη ὅπως, λυθειςᾶν τᾶν κιβωτῶν, πάντες οἱ ἀπό<λ>ογοὶ ἀναγραφῶντι, ἐξ οὗ συνάντασε Καμιρεῦσι τοὺς τε αἰρομένους ἐπὶ τὰς κο[ι]νάς πράξεις ὑπ'αὐτῶν εὐχερῆ ποιῆσθαι τὰν ἐπίσκεψιν περὶ ὧν κα χροήζωντι, ἐμ

stefanoforia di... che è il quinto da Callistrato, avevano venduto alcune parti, avendole divise in altri 5 lotti»). Sulla lottizzazione di una parte della terra pubblica sita a Dryoussa vd. MAGNETTO 2008, 118-119.

¹⁰² CARUSI 2003, 162-166; MAGNETTO 2008, 107-108. Vd. *infra*, II.7.1.

¹⁰³ Sull'«archivio di Priene» rimane fondamentale S.M. SHERWIN-WHITE, «Ancient Archives: the Edict of Alexander to Priene, a Reappraisal», «JHS» 105, 1985, 69-89.

¹⁰⁴ F.G. MAIER, *Griechische Mauerbauinschriften*, I, Heidelberg 1959, 183-187, nr. 49; MEIER 2012, 269-273, nr. 25. Vd. anche *infra*, II.1.1.

¹⁰⁵ Vd. CHANKOWSKI 2020, 70, con considerazioni sul significato tecnico-contabile del verbo διαφωνέω.

μηθηνὶ καθυστεροῦντας, καὶ πλείονα χώραν ἀμφισβητηθεῖσαν ὑπὸ τινων ἀνακτῆσασθαι, εὐρεθέντων τῶν περὶ αὐτᾶς χρηματισμῶν). Anche in questo caso, sebbene tale testimonianza possa avere valore soltanto limitatamente alla terra pubblica, appare possibile riconoscere, secondo un'interpretazione convincentemente proposta da Wörrle, una distinzione tra i documenti a immediata disposizione dei magistrati (χρηματισμοὶ οἱ ἐν τοῖς προχείροις), i documenti in altre parole di uso corrente nelle pratiche quotidiane («Handakten»)¹⁰⁶ e gli originali (o le copie – questa distinzione, come è noto, non ha molto senso nel mondo greco¹⁰⁷) custoditi nelle κιβωτοί¹⁰⁸, contenitori evidentemente in qualche modo sigillati, la cui «apertura» aveva poi consentito la soluzione dei casi controversi¹⁰⁹.

7. I testi che abbiamo fin qui esaminato devono il loro interesse al fatto di contenere riferimenti più o meno espliciti all'esistenza e alla diffusione, per lo meno a partire dagli inizi del III secolo, di sistemi abbastanza complessi di conservazione dei documenti relativi alle transazioni fondiarie e allo statuto della terra nelle città greche. Il caso di Mileto sopra esaminato è da questo punto di vista il più interessante perché l'archivio del «magistrato preposto alle vendite» (ὠνοφύλαξ), per quanto di contenuto eterogeneo, sembra avere veramente offerto il quadro completo della situazione fondiaria esistente, all'interno della città, in un dato momento. Va tuttavia considerato che questi testi originano tutti, senza eccezione, dal mondo greco orientale e che essi potrebbero quindi riflettere un fenomeno in qualche modo specifico

¹⁰⁶ *πρόχειρα* appare in questo significato tecnico un *hapax*; cfr. [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 348-349, che supera la precedente interpretazione di SEGRE, PUGLIESE CARRATELLI 1949-1951, 241, *ad loc.* Vd. da ultimo CHANKOWSKI (V.) 2020, 70: «the *procheira* offered probably open-accessed data concerning the administration of the city».

¹⁰⁷ KLAFFENBACH 1960; GEORGOUDI 1988, 240-244.

¹⁰⁸ Sull'uso di κιβωτοί per la custodia di documenti che si voleva rimanessero, almeno per un certo tempo, inaccessibili cfr. *IG* II² 1174, decreto del demo attico di Halai Axonides del 368/7, in cui è prescritto che il demarco e il tesoriere del demo τὸν λόγ[ον τῶν λημμάτων] καὶ τῶν ἀναλωμάτων ἐ[μ]βάλλειν ἐς τὴν] κιβωτὸν κατὰ τὸν μῆν[α ἑκαστον] (ll. 4-7) e τὰς δὲ εὐθ[ύνας διδόναι] τῶι [ύ]στέρωι ἔτει πρὸ [τῷ Μεταγεινι]ῶνος μηνὸς ἐκ [τῆς κιβωτοῦ λόγ]ων, ἐξ ἄλλων δὲ μή (ll. 10-13). Sull'iscrizione si vedano la riedizione di WILHELM 1901, 93-104; WHITEHEAD 1986, 118 e 380, nr. 52; Z. NEMES, "Some Remarks on *IG* II² 1174", in Z. NEMES, G. NÉMETH, edd., *Heorte. Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii*, Debrecen 1997, 73-88 (75-76 sul significato di *kibotos*), e ora D. MARCHIANDI, "Ancora sul peribolo di Menyllos ovvero la microstoria di una famiglia di Halai Aixonides", «ASAA» 97, 2019, 392-393. Un'interessante testimonianza è fornita inoltre da *IG* IX 1².3, 748, III, ll. 52-62 (= *Choix Delphes* 121, III, ll. 13-23). Vd. anche [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 348-350; FRÖHLICH 2004, 269-270; COQUEUGNIOT 2007, 293-304. Cfr. Phot. *s.v.* ζύγαστρον· κιβωτός· κυρίως σορός, παρὰ τὸ ἐζυγῶσθαι· παρὰ Δελφοῖς δὲ ζύγαστρον καλεῖται τὸ γραμματοφυλάκιον.

¹⁰⁹ Un caso parallelo è ad esempio in *I.Priene* 361, ll. 1-3 (citato sopra alla nt. 87).

geograficamente circoscritto all'area micrasiatica¹¹⁰. Limitando per ora la nostra indagine a una classe di documenti, i registri delle vendite, che è anche quella numericamente più rappresentata, nostro compito sarà quello di allargare la discussione a comprendere quante più aree del mondo greco possibile. Vedremo che i risultati della ricerca non mancheranno di riservare qualche sorpresa.

8. Il documento di gran lunga più istruttivo tra quelli che dobbiamo esaminare è certamente rappresentato dal «registro delle vendite» degli ἀστυνόμοι di Teno (*IG XII 5, 872*)¹¹¹. Sebbene il prescritto menzioni anche le costituzioni di doti (l. 1: [Κατὰ τὰδε πράσεις ἐγέ]νοντο χωρίων [καὶ ο]ἰκιῶν καὶ προικ[ῶν] δόσεις [ἐ]π' ἄρχοντος Ἀμ[ε]ιν[ό]λα πρὸς τοὺς ἀστυ[νόμου]ς)¹¹², comunque si voglia spiegare il fatto¹¹³, l'iscrizione contiene soltanto registrazioni di diversa ampiezza, organizzate in due serie parallele, relative a 47 contratti immobiliari conclusi nell'anno in cui era arconte

¹¹⁰ Per questa ipotesi cfr. CORSARO 1984, 451-455, che, come si è visto (*supra* § 1, nt. 5), contrappone la diffusione dell'uso di tali registrazioni scritte nelle *poleis* dell'Asia Minore alle «pratiche rudimentali e arcaiche di pubblicità» generalmente assunte per Atene (sulla presunta «originalità negativa» di questa città si veda tuttavia FARAGUNA 1997) e sembra collegare il fenomeno all'influenza della «tradizione burocratica persiana». Analogamente KLAFFENBACH 1960, 41, ritiene «daß wir darin eine Einwirkung des Alexanderzuges zu sehen haben. Er brachte die Griechen in engere Berührung mit dem soviel entwickelteren Jahrtausende alten Urkundenwesen des Orients».

¹¹¹ Game, *Actes de vente* 41-76 (cfr. anche pp. 172-190 [testo completo]). Ho condotto uno studio specifico di questa iscrizione e delle transazioni economiche in essa riflesse in FARAGUNA 2019b, con trattazione delle questioni di carattere generale poste dall'iscrizione alle pp. 219-224, cui rimando per la precedente bibliografia. Per una descrizione delle caratteristiche fisiche della stele (h. 1,95, l. 0,95), molto consumata sul lato sinistro, vd. C.T. NEWTON, *The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum*, II, Oxford 1883 (nr. CCCLXXVII), 147: «The surface of this inscription is so much rubbed that the letters are entirely effaced in some places, and most difficult to decypher in others».

¹¹² Così in *IG XII 5, 872*. Più corretta mi sembra, per la prima lacuna, l'integrazione proposta da A. WILHELM, *Urkunden dramatischer Aufführungen in Athen*, Wien 1906, 13: «[Ἀἴδε πράσεις ἐγέ]νοντο χωρίων. L'integrazione con *πράσεις* si giustifica alla luce della struttura delle registrazioni nel documento e del ruolo di garante svolto dal venditore nella prassi del diritto greco (vd. *supra*, § 4). PRINGSHEIM 1960, 116, seguito da STAVRIANOPOULOU 2006, 79-80, con nt. 86, difende la restituzione [Ἀἴδε ὧναὶ ἐγέ]νοντο χωρίων.

¹¹³ La soluzione più semplice mi sembra quella di pensare che le προικ[ῶν] δόσεις fossero iscritte su una stele gemella del tipo di *IG XII 5, 873*, un frammento molto danneggiato dove sono registrate quanto meno tre doti in denaro; vd. FARAGUNA 2019b, 219-220; FAGUER 2020b, 160. Sulla questione cfr. anche ÉTIENNE 1990, 53, il quale ritiene che, essendo alcuni dei contratti di ipoteca riportati nell'iscrizione chiaramente connessi a costituzioni di doti, il contenuto del prescritto viene di fatto rispecchiato dalle registrazioni se non nella forma quanto meno nella sostanza. L'approccio dello studioso francese al problema degli archivi, chiaramente ispirato alle tesi sostenute da FINLEY 1985a, è però in generale piuttosto minimalista. Cfr. anche Game, *Actes de vente*, 106-107; STAVRIANOPOULOU 2006, 80 con nt. 87.

Ameinolas¹¹⁴, presumibilmente verso la fine del IV secolo¹¹⁵. Come è stato osservato da J. Faguer, le due serie, verisimilmente da ascrivere all'attività di *astynomoi* diversi, sembrano raccogliere le registrazioni secondo la tribù del venditore – tre o quattro delle dieci tribù nella prima serie (§ 1-20) e cinque nella seconda (§ 21-47). Lo stacco tra le diverse registrazioni è spesso evidenziato nel testo mediante spazi vuoti di qualche lettera e *paragraphoi* sul margine sinistro¹¹⁶.

Due punti devono essere evidenziati a questo riguardo. Il primo è che *IG XII 5, 872*, pur costituendo l'eccezione per il fatto di essere quasi totalmente conservata, non è un documento isolato, bensì appartiene a una serie di testi di analogo contenuto, in cui vanno annoverati anche *IG XII 5, 874* (frustulo di poche righe), 875, 876, 877 e due frammenti di modeste dimensioni pubblicati trent'anni fa da Roland Étienne (*SEG* 40, 698 e 699), tutti approssimativamente contemporanei¹¹⁷.

Il secondo punto riguarda la natura delle transazioni registrate dagli *astynomoi*. Sin dal commento dedicato all'iscrizione nel *Recueil des inscriptions juridiques grecques* si è osservato come le registrazioni nella maggior parte dei casi si riferiscano non a reali contratti di compravendita comportanti la cessione a titolo definitivo dell'immobile, bensì a prestiti ipotecari del tipo *πρᾶσις ἐπὶ λύσει*, «vendita con patto di riscatto»¹¹⁸. Per quanto in alcuni casi rimanga difficile classificare la natura della transazione, i negozi in cui si ha un reale trasferimento di proprietà dei beni sono apparentemente nell'ordine di sei o sette, mentre tutti gli altri possono essere spiegati in termini di operazioni di prestito ipotecario o di riscatto di immobili

¹¹⁴ Partendo dalla constatazione che i contratti sono ordinati per mese in due serie consecutive da *Artemision a Anthesterion* e, di nuovo, da *Artemision ad Apatourion*, e che lo stesso arconte Ameinolas del prescritto è menzionato anche in testa ad alcuni atti della seconda serie (II. 103 e 109), ÉTIENNE 1990, 42-45, giunge alla discutibile conclusione che l'arcontato a Teno sarebbe durato più di un anno, sarebbe stato cioè pluriennale (fatto che lo studioso giustifica con il carattere aristocratico del regime politico dell'isola). *Contra* PH. GAUTHIER, "L'archonte éponyme à Ténos", «REG» 105, 1992, 111-120, il quale, riaffermando il carattere annuale delle magistrature eponime nel mondo greco e, nello stesso tempo, escludendo per il caso in questione l'ipotesi dell'iterazione della carica, ritiene che ci troviamo qui verisimilmente di fronte ad un banale errore per il quale «deux séries globalement contemporaines de contrats furent gravées l'une à la suite de l'autre sur la pierre» (120); in tal senso anche W. ORTH, «Gnomon» 69, 1997, 31-32, e ora FAGUER 2020b, 164-170, che individua in *Eresion* il decimo mese finora mancante nel calendario di Teno. Sulle istituzioni di Teno cfr. REGER 2004b, 776-778. ÉTIENNE 1990 rimane sempre il lavoro di riferimento.

¹¹⁵ ÉTIENNE 1990, 43. FAGUER 2020a, 375-394, propone ora di abbassare la datazione dell'iscrizione alla fine del III secolo. Cfr. anche FAGUER 2020b, 159-188, in part. 159 con nt. 4.

¹¹⁶ FAGUER 2020a, 448, 508 e 519-520. Sulla *paragraphos* vd. *supra*, I.2.5.

¹¹⁷ ÉTIENNE 1990, 43, con nt. 27, e App. III, 268-269 (nrr. 27-28).

¹¹⁸ *RIJG* I, pp. 88-91; cfr. VATIN 1962, 527-528.

ipotecati¹¹⁹. Per molti di essi è inoltre possibile ricostruire finalità «produttive» e di investimento, al punto che si è potuto parlare in proposito di un vero e proprio «affarismo rurale»¹²⁰. Sebbene quindi l'analisi dei contratti riveli in realtà fenomeni di circolazione del denaro piuttosto che di circolazione dei beni¹²¹, tale fatto rimane tuttavia privo di conseguenze ai fini della nostra argomentazione. Sul piano formale, infatti, le transazioni si presentano come vendite a tutti gli effetti. Le registrazioni seguono lo schema, comunissimo nel mondo greco, Α παρά Β ἐπρίλατο l'immobile X¹²² e, se si fa eccezione per i contratti 30 e 46, in cui compaiono rispettivamente le espressioni ἐπρίλατο... κα[τ]ὰ δανεῖον (l. 74) e ἀπέδωκε... δανειζόμενος, la vera natura delle operazioni può essere inferita, e talora in via ipotetica, soltanto sulla base degli indizi presenti all'interno delle singole registrazioni, ma non su quella della terminologia. La πρᾶσις dal punto di vista degli ἀστυνόμοι è una vendita reale e non fittizia e come tale essa viene registrata¹²³.

Chiarito questo punto, fondamentale ai fini del presente discorso, possiamo passare a esaminare la struttura delle registrazioni che, pur con variazioni di dettaglio e non poche incongruenze¹²⁴, si conformano ad uno schema i cui elementi essenziali sono i seguenti: *a*) nome del compratore, corredato da patronimico e tribù di appartenenza¹²⁵ (nel caso, piuttosto frequente, di una donna, seguito dal nome del tutore); *b*) παρά seguito dal nome del venditore, anch'esso identificato con patronimico e tribù di affiliazione; *c*) ἐπρίλατο; *d*) descrizione dell'immobile (in cui colpisce più di tutto la notevole varietà delle

¹¹⁹ FARAGUNA 2019b, 225-229. Secondo ÉTIENNE 1990, 52-58 sarebbero anzi due. Si vedano anche le tabelle in ÉTIENNE 1990, 70-75, e Game, *Actes de vente*, 108-109 (con un'ampia selezione dei contratti). Sulla presenza o meno dei garanti come criterio valido per riconoscere la reale natura della transazione vd. VATIN 1962, 528; ERDAS 2012, 349 e 351-352.

¹²⁰ ÉTIENNE 1990, 64-70; FARAGUNA 2019b. Vd. anche R. OSBORNE, *Classical Landscape with Figures. The Ancient Greek City and its Countryside*, London 1987, 72-73; "Pride and Prejudice, Sense and Subsistence: Exchange and Society in the Greek City", in J. RICH, A. WALLACE-HADRILL, edd., *City and Country in the Ancient World*, London, New York 1991, 141-142.

¹²¹ FARAGUNA 2019b.

¹²² PRINGSHEIM 1950, 107.

¹²³ FARAGUNA 2019b. Si vedano in proposito anche le considerazioni di VATIN 1962, 526-528, e la bibliografia citata da HENNIG 1987, 164, nt. 75. Dal punto di vista del diritto greco, come abbiamo visto, il trasferimento del possesso e del godimento del bene non aveva rilevanza, essendo l'elemento decisivo costituito dal versamento del prezzo. Cfr. anche *RIJG I*, p. 91: «On voit combien d'opérations différentes se cachent sous ces sortes de vente: c'est pour s'assurer l'avantage de la transcription que les Téniciens leur donnent cette forme».

¹²⁴ ÉTIENNE 1990, 53: «La rédaction même des contrats prouve assez que l'esprit de système ne caractérise pas une bonne administration».

¹²⁵ Sulle tribù di Teno, «tribus territoriales et non gentiles [...] comme le nom même de plusieurs d'entre elles le prouve», cfr. ÉTIENNE 1990, 28-30, 45-47; REGER 2004b, 777.

definizioni, e cioè, ad esempio: τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία [§ 1]; τὴν οἰκίαν [§ 2]; τὰ χωρία [§ 6]; οἰκόπεδον [§ 7]; τὴν [οἰκ]ία[ν] καὶ τὰ [χωρία]... καὶ τὰς ἐσχατίας ὅσαι ἐ[ἴ]σιν τῶν χωρίων τούτων καὶ τὸ ὕδωρ [§ 9]; [τὰς]... αἰμασιὰς τέτταρας [§ 9]; τὰς οἰκίας καὶ τοῦ πύργου τὸ τέ[ταρτομ] μέρος καὶ τὰ χωρία [§ 21]; τὰς οἰκίας καὶ τὸν κέραμ[ον καὶ τὰ χω]ρία... καὶ τὰς ἐσχατίας καὶ ὕδατος ἀ[γω]γὰς τὰς οὐ[σ]α[ς] τῶν χωρίων τούτων [§ 23; ecc.]¹²⁶; e) localizzazione dell'immobile, con riferimento ad uno dei quartieri (τόνος) nel caso questo fosse situato ἐν ἄστει¹²⁷, o a una località della *chora*, e ai vicini e/o ad altre indicazioni geografiche; f) prezzo di acquisto; g) nomi dei garanti (πρατῆρες; da notare § 41, l. 108: πρατῆρες καὶ βεβαιωταί)¹²⁸. Questi possono variare considerevolmente di numero (da uno a dieci; anche se nella maggior parte dei casi sono uno o due), senza apparente relazione con il valore dell'immobile, e sono generalmente reclutati nell'ambito dei familiari del venditore¹²⁹. Il § 40, per fare un esempio, contiene la seguente registrazione, in cui tanto l'acquirente quanto la parte venditrice sono oltretutto entrambi costituiti da donne:

Φανικὴ Πασιφίλου ἐκ πόλεως μετὰ κυρίου Πασιφίλου Φιλήμονος ἐκ πόλεως παρ' Ἰφικρίτης Χαιρέλα Ἐλειθυαίδος μετὰ κυρ[ί]ων Τιμοκράτου, Χαιρέλα Χαβυσσίου Θεστιάδων ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Ἐλειθυαίῳ κα[ὶ τὰς] ἐσχατίας καὶ τὰ ὕδατα τὰ προσόντα τοῖς χωρίοις καὶ τὰ σκεύη ὅσα ἐστὶν τῆς γεωργίας, οἷς γείτονες Χαριππίδης, Κλεαγό[ρα]ς, δραχμῶν ἀργυρίου ὀκτακισχιλίων· πρατῆρες καὶ μέσσω καὶ χωρ[ί]ς Τιμοκράτης, Χαιρέλας Χαβυσσίου Θεστιάδαι.

«Fanikò figlia di Pasifilo, della (tribù della) città, assistita dal suo tutore Pasifilo figlio de Filemone, della (tribù della) città, ha acquistato da Ificrite figlia di Cairela, della tribù Eleithyaieis, insieme ai suoi tutori Timocrate e Cairela figli di Cabissio, della tribù Thestieis, la casa e i terreni siti a Eleithyaion, con le terre marginali (*eschatiai*) e le acque di pertinenza dei terreni e le attrezzature agricole, aventi come vicini Cairippide e Cleagora,

¹²⁶ Sui problemi giuridici connessi ai diritti di sfruttamento delle acque nell'iscrizione di Teno vd. M. FARAGUNA, "Water Rights in Archaic and Classical Greek Cities: Old and New Problems Revisited", in *Symposion 2015*, 392-394.

¹²⁷ Cfr. in proposito ÉTIENNE 1990, 22-23; CORDANO 1994, 418-423, in part. 422-423.

¹²⁸ Per il lessico della garanzia personale nel mondo greco cfr. ERDAS 2012. Sul contratto al § 41 vd. Game, *Actes de vente* 76.

¹²⁹ *RJIG* I, pp. 97-101; ÉTIENNE 1990, 73-75; ERDAS 2012, 354-358.

per il prezzo di 8000 dracme. Garanti, tutti insieme e separatamente¹³⁰: Timocrate, Cairela figli di Cabissio della tribù Thestieis» (IG XII 5, 872, ll. 103-106).

Non mancano poi di quando in quando indicazioni accessorie. Alla l. 98 (ἡ τετίμηται Φιλήμονι) viene registrato il fatto che l'οἰκία acquistata da Enesia figlio di Aristoloco (§ 37) era gravata da un'ipoteca. Più frequentemente viene indicato il nome del precedente proprietario del bene (cfr. ad esempio ll. 28-29: τὰ [ἡμίση τῶν] χωρ[ίων κ]α[ὶ] τῆς οἰκίας... καὶ τὰ π[ρ]ὶν [ὄν]τα Εὐθυκράτου (§ 12; vd. anche § 15, 16, 19, 22, 23, 30, 31, 36, 38), ma rimane in dubbio se tale indicazione, come appare a mio giudizio più probabile, fosse volta, conformemente a modalità piuttosto diffuse nel mondo greco, ad integrare gli scarni riferimenti all'oggetto del negozio e a fornire in tal modo ulteriori garanzie all'acquirente di fronte a eventuali rischi di evizione (cfr. Pl. Leg., 915c-d: ἐὰν δὲ ὡς αὐτοῦ ἐφάπτηται ζῶου καὶ ὄπουοῦν ἢ τινος ἑτέρου τῶν αὐτοῦ χρημάτων, ἀναγέτω μὲν ὁ ἔχων εἰς πρατῆρα ἢ τὸν δόντα ἀξιόχρεών τε καὶ ἔνδικον ἢ τινι τρόπῳ παραδόντα ἄλλῳ κυρίως)¹³¹, o non dovesse invece servire a «établir ou rappeler les droits réels de la personne nommée»¹³².

Se si confronta ora la struttura delle registrazioni degli *astynomoi* di Teno con lo schema prescritto dal *nomos* alessandrino dei *Dikaiomata* balzano immediatamente all'occhio le notevoli consonanze tra i due sistemi. Va segnalato soprattutto il fatto che tanto l'ἄστυ di Teno quanto Alessandria, la cui fondazione fu approssimativamente contemporanea¹³³, erano organizzate secondo una divisione razionale dell'abitato in quartieri, a Teno denominati *τόνοι* e indicati con un numerale progressivo¹³⁴, ad Alessandria, dove la delimitazione delle zone risalirebbe secondo la tradizione ad Alessandro stesso ([Callisth.] 1,32,9), di nome incerto, ma indicati con lettere da A a E¹³⁵.

¹³⁰ Sulla responsabilità insieme individuale e solidale dei garanti cfr. J. PARTSCH, *Griechisches Bürgerschaftsrecht*, Leipzig 1909, 254-256; ERDAS 2012, 356.

¹³¹ FARAGUNA 2019b, 227-228.

¹³² Così R. ÉTIENNE, "Les femmes, la terre et l'argent à Ténos à l'époque hellénistique", in *La femme dans le monde méditerranéen*, I, Lyon 1985, 64.

¹³³ Su Teno cfr. ÉTIENNE 1990, 15-25: «je ne crois pas l'installation de la ville sur la côte Sud antérieure à la deuxième moitié du IV^e siècle av. J.-C.»; REGER 2004b, 777-778.

¹³⁴ I *τόνοι* della città sono almeno sette (IG XII 5, 872, ll. 6 e 123); in REGER 2004b, 777 («at least eleven») vi è evidentemente un errore.

¹³⁵ Sull'organizzazione urbanistica di Alessandria vd. Strabo 17,1,8-10; Diod. 17,52,1-5; cfr. A. ADRIANI, *Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano*, serie C, Palermo 1966, in part. 13-28, 33-36 e, con riferimento ai «quartieri», 239-240; FRASER 1972, I, 7-36; D. HENNIG, "Straßen und Stadtviertel in der griechischen Polis", «Chiron» 30, 2000, 594-596; HELLMANN 2012, 25 con nt. 10.

Non mancano peraltro, nello stesso tempo, elementi peculiari alle due città. Il primo è che, mentre, come abbiamo visto, ad Alessandria la trascrizione veniva fatta (e archiviata) secondo il venditore, a Teno, a giudicare dal formulario delle registrazioni, era il nome dell'acquirente a far testo. Ad Alessandria, inoltre, il *ταμίαις* era presumibilmente tenuto ad annotare l'ammontare del *τέλος*, visto che doveva registrare il mese e il giorno in cui l'aveva ricevuto, ma apparentemente non il prezzo, di cui, nell'estratto dei *Dikaïomata*, non viene fatta menzione alcuna. Teno sembra invece presentare un quadro del tutto opposto e speculare. Mentre infatti il prezzo dell'immobile ricorre in tutte le registrazioni, di un'imposta sulle transazioni non vi è traccia. Ciò aveva anzi indotto Partsch a ritenere che vi fossero nel mondo greco due metodi di registrazioni fondiari, da un lato il «registro delle vendite», conosciuto dal caso di Alessandria, che avrebbe avuto la sua ragione d'essere esclusivamente nell'imposizione di una tassa sul passaggio di proprietà, dall'altro l'*ἀναγραφὴ τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων* menzionata da Teofrasto, in cui i magistrati avrebbero agito come notai («Staatsnotariat»), divenendo in tal modo i garanti della validità della transazione¹³⁶.

Ci si può tuttavia domandare se questa distinzione si giustifichi realmente alla luce delle fonti. Da un lato abbiamo visto infatti che, se l'*amphourion* può essere identificato con il *telos* versato da venditore e acquirente, è probabile che ad Alessandria i *tamiai* avessero anche una funzione di controllo sull'operazione di compravendita; dall'altro rimane il dubbio se veramente il registro di Teno fosse del tutto privo di rapporto con la riscossione di una tassa sui contratti registrati. Un indizio in *IG XII 5, 876*, per quanto incerto, induce infatti a pensare il contrario. Qui alla l. 8 troviamo [.....τάλαν]-τα ἐξήκοντα ἐπὶ [.....] e, se l'integrazione [τάλαν]τα è corretta, è chiaro che ci troviamo non di fronte a una transazione singola, per la quale il valore sarebbe implausibilmente elevato, bensì con ogni probabilità, come ha notato Étienne¹³⁷, di fronte ad una cifra ricapitolativa, spiegabile soltanto se si suppone che la stele avesse anche il significato di rendiconto finanziario. Se gli *astynomoi* registravano delle entrate, queste non potevano che derivare da una tassa sulle *πράσεις* dell'iscrizione, fatto che troverebbe conferma nei numerali della linea seguente, i quali potrebbero in questo caso indicare l'ammontare totale dei *τέλη* riscossi.

¹³⁶ PARTSCH 1921,107-117, in part. 116: «Im zweiten Fall dagegen war der Kaufvertrag vor dem Staatsnotariate zu errichten. Dieses Notariat schreibt selbst in die Fertigungsliste ein. Er hat als Fachbehörde die Kenntnis der Rechtsverhältnisse in bezug auf die Grundstücke. Er läßt sich erweisen, daß diese Behörde... zum Gerichtszeugnis geladen wurde, wenn über den Rechtsgrund eines Besitzes im Eigentumsprozesse Streit war».

¹³⁷ ÉTIENNE 1990, 53, nt. 12.

A questa stessa tipologia di documenti sembra appartenere anche un piccolo gruppo di frammenti di iscrizioni relativi alla vendita di immobili da Eritre, in Asia Minore, il cui interesse, nella nostra prospettiva, risiede soprattutto nella collocazione cronologica, posta dagli editori tra la fine del V e l'inizio del IV secolo. Le registrazioni, oltre a comprendere i nomi di venditore e acquirente, la descrizione dell'immobile (γῆ, ἄμπελοι, οἰκόπεδα, καπηλεῖον), la sua ubicazione con riferimento ad una località e il prezzo, indicano l'ammontare dell'ἐπώνιον, in altri termini la tassa pagata sul passaggio di proprietà (*I.Erythrai und Klazomenai* 153 [cfr. *SEG* 37, 918], 154, 156; *SEG* 37, 917)¹³⁸.

Se la nostra interpretazione riguardo all'iscrizione degli *astynomoi* di Teno è corretta, ne discende che avremmo soltanto un unico tipo di documenti, i registri delle vendite, e che ο ἀναγραφή τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων teofrastea si iscrive anch'essa in questa categoria, venendo di fatto a coincidere con le pratiche di registrazione cui allude Aristotele laddove fa riferimento all'ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ τε ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων (*Pol.* 1321b34-40), o è per noi altrimenti del tutto inattestata (e appartiene di conseguenza soltanto al mondo della teoria e della città ideale). Vedremo innanzitutto che l'iscrizione di Teno non rappresenta un caso isolato e che a essa possono essere accostati numerosi altri testi da diverse regioni del mondo greco.

9. Un primo gruppo di documenti consiste in una serie di contratti relativi alla vendita di immobili iscritti su lamine di piombo provenienti da Camarina, pubblicati (o ripubblicati) da G. Manganaro nel 1989 (*SEG* 39, 996-1002)¹³⁹ e ora in parte ripresi da J. Game nella sua raccolta di documenti concernente gli atti di vendita del mondo greco (*Game, Actes de vente* 78-81)¹⁴⁰.

¹³⁸ Sebbene in *I.Erythrai und Klazomenai* si parli di «Versteigerung von Grundstücken» confiscati a personaggi colpiti dall'esilio, come osserva DELRIEUX 2013b, 229-231, «rien ne laisse entendre ici que les ventes ont eu lieu à la suite de confiscations. Selon toute apparence en l'état actuel de la documentation, celles-ci ont été réalisées directement de particulier à particulier, la cité n'intervenant que pour prélever la taxe sur le montant de la transaction et pour officialiser les changements de propriétaires». Cfr. anche ZELNICK-ABRAMOVITZ 2015, 55-56.

¹³⁹ MANGANARO 1989, 189-203. L'attribuzione, sostenuta dall'editore, a Morgantina di una parte dei documenti del cosiddetto dossier «Ricotti Prina» (205-213; cfr. *SEG* 39, 1009-1012), i quali provengono dal mercato clandestino ma furono apparentemente rinvenuti a Camarina, è stata persuasivamente messa in dubbio da CORDANO 1997, 355-363 (si veda anche l'intervento di A. Di Vita alle pp. 363-364); 2016. Per alcune nuove letture e associazioni di frammenti vd. R. SOUZA, "Hellenistic Sicilian Real Estate Contracts Inscribed on Lead Tablets. New Readings and Implications for the Economic Independence of Women", «ZPE» 197, 2016, 149-166.

¹⁴⁰ Si noti che la datazione di *SEG* 39, 996 (= Game, *Actes de vente* 78), il contratto cosiddetto «Japichino» dal nome del suo rinventore, che veniva generalmente collocata nel II secolo sulla base

A essi si sono successivamente aggiunte due ulteriori tavolette di piombo, analoghe per struttura e contenuto, edite sempre da G. Manganaro (*SEG* 47, 1434-1435)¹⁴¹.

Di tali testi quello di maggiore interesse ai nostri fini è senza dubbio costituito da *SEG* 34, 940 (*Game, Actes de vente* 79), la cui prima pubblicazione, con ampio commento, si deve a Federica Cordano¹⁴². Benché la lamina fosse in origine ridotta in numerosi frammenti, l'iscrizione è pressoché integra, fatta eccezione per l'inizio della prima riga in cui è caduto il riferimento al magistrato eponimo. Il contratto, il cui oggetto è la vendita di una casa (οἴκησις) e dell'annessa bottega (καπήλεια), compresi tutti gli infissi, può essere datato in maniera approssimativa, sulla base di elementi paleografici e del contesto archeologico. In particolare, la lamina è stata rinvenuta all'interno di una casa da cui proviene altro materiale attribuibile alla seconda metà del IV secolo, cosicché una datazione *ca.* 300 appare tutto sommato prudente¹⁴³.

Sul piano formale il documento presenta una struttura abbastanza complessa non dissimile da quella delle registrazioni dell'iscrizione di Tenò. All'indicazione della data con il nome dell'eponimo (ora perduto), il mese e il giorno, seguono il nome dell'acquirente con patronimico, fratria e tribù¹⁴⁴, il verbo ἐπρίατο, la descrizione dell'immobile nei suoi elementi costitutivi (οἴκησιν καὶ τὰ<ν> καπή[λ]ειαν τὰν Δίων[ος] πᾶσαν καὶ θυρώματα), l'ubicazione con riferimento alla strada (o al quartiere) in cui era situato (λαύρα)¹⁴⁵,

del *sigma* lunato, è stata ora rialzata al *ca.* 300 da CORDANO 2016, 222-223.

¹⁴¹ MANGANARO 1997, 307-310 (nrr. 1-2); cfr. *Game, Actes de vente* 82.

¹⁴² CORDANO 1984, 34-44 (= 2011, 9-23).

¹⁴³ *IGDS*, p. 131. Come osserva CORDANO 1984, 34 (= 2011, 10), il 258, anno della distruzione di Camarina (Polyb. 1,24,12; Diod. 23,9,4-5; Zon. 8,12; cfr. G. DE SENSI SESTITO, "La Sicilia dal 289 al 210 a.C.", in E. GABBA, G. VALLET, edd., *La Sicilia antica*, II, Palermo 1984, 354), è in ogni caso un sicuro termine *ante quem*. Può essere qui utile rilevare che secondo A. Di Vita, *ap.* CORDANO 1997, 363, le tavolette del dossier «Ricotti Prina» sarebbero state rinvenute a Camarina «unitamente ad un tesoretto di una ventina di tetradrammi sicelioti, dei quali il più tardo era uno di Agatocle databile al 306 a.C.».

¹⁴⁴ Caratteristica dell'epigrafia di Camarina è per queste ultime la designazione mediante numerali ordinali, fatta eccezione, nel caso delle fratric, per la prima e l'ultima, indicate rispettivamente con ὑπάτη e νήτη. Sul carattere «artificiale» e territoriale di tali fratric cfr. CORDANO 1994, 418-420 (= 2011, 109-111). Sugli elementi di continuità con l'ordinamento civico della *polis* nel V secolo vd. F. CORDANO, "Note sui gruppi civici sicelioti", «MGR» 17, 1992, 140-143 (= 2011, 105-107). Sulle fratric camarinesi nel V secolo e sul problema del loro numero vd. CORDANO 1992, 81-101, con i successivi interventi di MURRAY 1997, 493-504; HELLY 1997; DEL MONACO 2004 e 2011.

¹⁴⁵ Sull'uso di λαύρα nel significato di «strada», «quartiere», «rione» di una città cfr. CORDANO 1984, 37-38 (= 2011, 15-16); MANGANARO 1989, 192-193, 199-200; HELLMANN 2012, 28. Esso si evince, tra le altre cose, sulla base del parallelo offerto dai λαύραρχοι di Taormenio (cfr. G. MANGANARO, "Iscrizioni latine e greche del nuovo edificio termale di Taormina", «Cronache

il nome del venditore completo di dati anagrafici, il prezzo e il nome dei garanti (ἄμποχοι)¹⁴⁶.

A questi elementi se ne aggiungono altri due, che dobbiamo ora considerare più da vicino. Il primo è rappresentato dall'indicazione alle ll. 1-2, subito dopo la data e prima del nome del compratore, del συ[ν]αλλακτῆρων προστάτας¹⁴⁷. Il termine συναλλακτήρ non è in questa forma altrimenti attestato. Συνάλλαγμα al contrario ricorre nelle fonti con una certa frequenza e vale innanzitutto, in termini generali, a designare qualsiasi tipo di relazione umana avente effetti giuridici¹⁴⁸. Aristotele, come è ben noto, distingue nell'*Etica Nicomachea* tra συναλλάγματα ἐκούσια e συναλλάγματα ἀκούσια, tra «contratti volontari» e «contratti involontari» (1131a2-10; b25-26; cfr. anche *Eth. Eud.*, 1243a9-10; *Rh.*, 1376b12), e include tra i primi la compravendita, il prestito, il deposito e l'affitto, tra i secondi il furto, l'adulterio, il veneficio, ecc. Si ha tuttavia l'impressione che il termine venisse per lo più nell'uso corrente utilizzato, senza ἐκούσια, in senso ristretto, nella prima accezione, e ciò appare già in una oscura clausola del Codice di Gortina, laddove è detto che αἱ τίς κα πέραι συναλ[λάκ]σει, ἔ ἐς πέρ[α]ν ἐπιθέντι μὲ ἀποδιδού, «se uno abbia concluso un contratto per un'impresa fuori dal territorio, quando tornando da fuori non restituisca (quanto dovuto)», la questione dovrà essere decisa, nel caso ve ne siano, facendo ricorso ai testimoni (IX, ll. 43-51). Il termine πέρα è qui di interpretazione alquanto incerta, ma si conviene nondimeno che tale normativa dovesse riguardare un qualche «contratto di affari»¹⁴⁹. Che il significato più specializzato di συναλλάγμα, in questo caso spesso associato a ἕδιον, fosse quello più comune nel IV secolo è dimostrato

di archeologia e di storia dell'arte» 3, 1964, 58-61; “Le tavole finanziarie di Tauromenion”, in KNOEPFLER 1988, 185 [vd. anche L. Robert, *BE*, 1966, 512; *SEG* 30, 1449]).

¹⁴⁶ Sugli ἄμποχοι come garanti e testimoni privati vd. *IGDS*, p. 134; AMPOLO 1985, 364-365. A Siracusa gli *ampochoi* erano invece magistrati della *polis* (cfr. Hesych. *s.v.*: τις ἐν Συρακούσαις ἀρχή).

¹⁴⁷ Cfr. anche *SEG* 39, 1001 (Game, *Actes de vente* 80), dove, dopo la formula di datazione, si trova un riferimento soltanto al προστάτας.

¹⁴⁸ M. CANEVARO, in BERTELLI, MOGGI 2014, 362-364: «I termini (*scil.* il termine συναλλάγμα e il verbo συναλλάσσω) afferiscono alla sfera dei rapporti interpersonali regolati dalla legge della *polis*» (362).

¹⁴⁹ Cfr. in proposito WILLETTS 1967, 75, con discussione delle possibili interpretazioni; *Nomima* II, 76, con il commento alle pp. 277-278, secondo cui si tratterebbe di «contrats à l'exportation»; *LAC*, p. 408, che traduce «[i]f one makes an agreement for a venture abroad, when he does not pay back a contributor to the foreign venture, if witnesses who are of age testify... let (the judge) rule with regard to the testimony» e rileva (*ad* ll. 43-44) che «the qualification in 52-3 ('when a person who made the agreement comes [back]') makes clear that the other party was far away, namely abroad». Vd. anche P. CHANTRAINE, “Conjugaison et histoire des verbes signifiant «vendre»”, *RPh* 66, 1940, 11-15. Va considerato inoltre *SEG* 11, 244 (= Koerner, *Gesetzestexte*, 23; *Nomima* I, 75, e, da ultimo, LOLOS 2010), un regolamento su una tavoletta di bronzo destinata all'affissione, datata al ca. 500, dove con

inoltre ad esempio da Dem. 24,213: εἰπεῖν ὅτι αὐτὸς (*scil.* Solone) ἡγεῖται ἀργύριον μὲν νόμισμα εἶναι τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων ἕνεκα τοῖς ἰδιώταις εὐρημένον, τοὺς δὲ νόμους ἡγοῖτο νόμισμα τῆς πόλεως εἶναι; 30,20-21; 33,12: ἀποδοθεισῶν δὲ τῶν τριάκοντα μνῶν ἐπὶ τὴν τράπεζαν... ἐναντίον πολλῶν μαρτύρων τάς τε συγγραφάς ἀνειλόμεθα, καθ' ἃς ἐδανείσθη τὰ χρήματα, καὶ τῶν συναλλαγμάτων ἀφεῖμεν καὶ ἀπηλλάξαμεν ἀλλήλους; Arist. *Eth. Nic.*, 1135b29-31; 1162b21-25; 1178b11-12; *Pol.*, 1300b22-23: πεμπτὸν (*scil.* specie di tribunale) τὸ περὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων καὶ ἐχόντων μέγεθος, «il quinto sentenza sui contratti privati di una certa entità»; 1317b25-28; *Rh.*, 1354b25¹⁵⁰. Significativo ai nostri fini è in particolare un luogo del VI libro della *Politica*, in cui, ricapitolando la trattazione delle magistrature «indispensabili» e delle loro competenze (vd. *supra*, § 2), Aristotele nuovamente menziona τὰ περὶ τὰ δικαστήρια καὶ συναλλαγμάτων ἀναγραφάς, ««gli affari giudiziari e le registrazioni contrattuali» (1322b34)¹⁵¹. Va infine considerata, in relazione all'Egitto romano, la carica del συναλλακτής, che, in un papiro del 180 d.C., appare come un funzionario incaricato dell'esazione della tassa sull'acquisto di uno schiavo (*P.Oxy.* I, 96, ll. 2 e 26; cfr. anche *P.Oxy.* I, 43, verso, col. II, ll. 2 e 23; III, l. 5 [295 d.C.]).

Si sono fatte più ipotesi sulla natura del συναλλακτήρων προστάτας e delle sue funzioni: esso è stato interpretato quale a) «magistrato che presiede ai contratti»¹⁵²; b) «*prostatas* degli addetti ai contratti, forse una specie di notaro»¹⁵³; c) «‘presidente dei mediatori’ o ‘patrono dei contraenti’»¹⁵⁴. Da un punto di vista linguistico il nome, costruito con il suffisso di *nomen*

riferimento ai beni di proprietà comune di un'associazione, è detto: πολεῖν δὲ μηδὲ συναλλάζεσθαι ἐξέστο («non sia lecito né vendere né scambiare»). Vd. *supra*, I.5.7.

¹⁵⁰ M. CANEVARO, in BERTELLI, MOGGI 2014, 363: «Il συνάλλαγμα pare essere un rapporto (per lo più patrimoniale) volontario, e compito delle leggi è regolarne la natura e assicurarne il rispetto»; C. PELLOSO, «Giustizia correttiva e rapporti sinallagmatici tra dottrina etica e declinazioni positive», in C. PELLOSO, ed., *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, Napoli 2016, 307-354, in part. 307-315: «Il termine σύναλλαγμα... rivela una polisemia che si esaurisce in un campo sì ricco di sfumature, ma ben determinabile e riconducibile a un'idea comune: quella di rapporti regolati dai νόμοι della πόλις. Con riferimento specifico al verbo composto συναλλάττω affiorano, infatti, significati ricompresi, in senso ampio e generico, entro l'idea ingressiva di 'instaurazione di un rapporto' (massimamente di natura patrimoniale), o entro quella iterativa di 'conduzione di una relazione interpersonale'...» (308-309).

¹⁵¹ Su συνάλλαγμα nei papiri tolemaici («any contract whether its contents be oral or written») cfr. R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 B.C.-640 A.D.*, Warszawa 1955² (rist. an. Milano 1972), 292-293.

¹⁵² CORDANO 1984, 37 (= 2011, 15) (ma cfr. H.W. Pleket, *ap. SEG* 34, 940).

¹⁵³ MANGANARO 1989, 193.

¹⁵⁴ AMPOLO 1985, 264, nt. 11.

agentis -τήρ, particolarmente persistente e produttivo in ambito dorico anche in rapporto ai nomi di *magistrati*¹⁵⁵, non può però che significare «colui che unisce in contratto», e quindi forse anche «colui che redige il contratto». Considerata inoltre la posizione del riferimento a tale personaggio, subito dopo la data, in testa al documento, mi sembra perciò legittima l'ipotesi che il *prostatas* fosse il «presidente» di un collegio di magistrati, paragonabili agli *astynomoi* di Teno, preposti alla registrazione dei contratti e che quindi Camarina fosse una delle *poleis* dove era possibile trovare quell'ἀρχή πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ τε ἴδια συμβόλαια che Aristotele considerava «necessaria» (ἀναγκαῖα). Se poi tali magistrati avessero anche il compito di esigere una tassa sulla registrazione degli atti allo stesso modo del συναλλακτής nell'Egitto romano, nella mancanza di altri dati (vd. però la nt. 157) rimane incerto, ma alla luce del parallelo di Alessandria e di Teno non è del tutto da escludere.

Il carattere pubblico della posizione del *prostatas* e dei suoi sottoposti può trovare una conferma anche in un ulteriore elemento dell'iscrizione. Sulla lamina di piombo, alla l. 10, e quindi a interrompere la serie dei nomi degli ἄμποχοι, compare infatti una sigla, apparentemente da leggere come ΔΦ, per la quale non sembra agevole trovare una plausibile esegesi. Federica Cordano, sulla base del confronto con due iscrizioni di Akrai dove è menzionato un γραμματεὺς καὶ φραδατήρ (IG XIV 211 e 212), ha proposto di considerarla un'abbreviazione per δαμόσιοι φραδατέρες; Carmine Ampolo ha in aggiunta richiamato l'attenzione sui δαμοσιοφύλακες attestati in alcune iscrizioni di Dime in Acaia (SIG³ 529 = *Achaïe* III, 4, ll. 4-5; 531 = *Achaïe* III, 3, ll. 25-27)¹⁵⁶. In alternativa il Manganaro ha pensato a un «numero di inventario in cui era conservato il documento originale». Non sono in grado di avanzare, per mio conto, una convincente spiegazione alternativa¹⁵⁷; è interessante,

¹⁵⁵ E. FRAENKEL, *Geschichte der griechischen Nomina Agentis auf -τήρ, -τωρ, -της (-τ-)*, I, Straßburg 1910, 153-160; vd. anche P. CHANTRAINE, *La formation des noms en grec ancienne*, Paris 1933, 321-329; E. BENVENISTE, *Noms d'agents et noms d'action en indo-européen*, Paris 1948, 34-44.

¹⁵⁶ CORDANO 1984, 37 (= 2011, 18); sul termine φραδατήρ vd. G. PUGLIESE CARRATELLI, in L. BERNABÒ BREA, *Akrai*, Catania 1956, 156-157, nrr. 6, II, ll. 4-5; 8, II, ll. 4-5. Cfr. anche IGDS 110. Sui δαμοσιοφύλακες attestati in Acaia vd. AMPOLO 1985, 364, con nt. 11; *Achaïe* III, pp. 33 e 285, nt. 88.

¹⁵⁷ Va tuttavia rilevato il fatto che la sigla ΔΦ risulta chiaramente iscritta nell'interlinea e che il Φ si presenta di forma notevolmente diversa rispetto agli altri analoghi segni che compaiono nella medesima iscrizione. Mi sembra perciò probabile che le due lettere siano state aggiunte in un momento successivo alla redazione del documento. Mi domando allora, alla luce dei paralleli considerati, se le due lettere, qualora interpretabili come un numerale alfabetico (504), non si riferissero all'ammontare in *litrai* della tassa pagata sulla transazione, che risulterebbe in tal modo pari a poco meno del 10% del prezzo pagato per l'immobile (40 talenti); per alcune considerazioni sugli aspetti metrologici del gruppo di documenti qui in esame cfr. MANGANARO 1997, 327-329.

tuttavia, notare che tutte quelle fin qui prospettate rimandano, direttamente o indirettamente, a un intervento attivo dei magistrati nella redazione o nella custodia del contratto¹⁵⁸.

Si potrà naturalmente obiettare che soltanto due dei documenti pubblicati, quello in esame e *SEG* 39, 1001 (*Actes de vente* 80), contengono un esplicito riferimento al *προστάτας* (*συναλλακτῆρων*)¹⁵⁹, mentre, lasciando per ora da parte i testi pervenutici incompleti, in *SEG* 39, 996 (*Actes de vente* 78), dove il testo è perfettamente integro, esso manca del tutto¹⁶⁰. Questo pone d'altra parte il problema della natura e della funzione della laminette recanti i contratti qui in esame. Esse sono infatti venute alla luce durante gli scavi di abitazioni site in isolati diversi e tra loro *distanti* della città antica¹⁶¹. Appare tuttavia chiaro che, nel caso del primo contratto, la casa presso cui fu trovata la laminetta, che non ha muri in comune con quelle confinanti, *non* può corrispondere a quella descritta nel documento (*SEG* 34, 940 [= *Game*, *Actes de vente* 79], ll. 3-4: *τοίχους κοινούς ποτὶ Φιλόξενον καὶ Θράσυλλον*)¹⁶²; nello stesso tempo appare alquanto improbabile, a meno che non si pensi all'esistenza di archivi tenuti localmente, in questo caso organizzati per fratrie (vd. *supra*, nt. 144, e *Arist. Pol.*, 1309a10-12, in cui il riferimento ad *ἀντίγραφα κατὰ φρατρίας καὶ λόχους καὶ φυλάς* riguarda peraltro la *παράδοσις* di *χρήματα* pubblici¹⁶³), che la laminetta

¹⁵⁸ Un ulteriore indizio in tal senso è offerto da MANGANARO 1997, 309-310, nr. 2, l. 6, dove viene precisato che la transazione in oggetto, la vendita di una *κεραμεία* e dei suoi annessi, in precedenza dati in pegno, avveniva *κατὰ τὸν νόμον*. L'espressione *κατὰ τὸν νόμον* mi sembra di per sé iscriversi meglio nel contesto di un atto pubblico; per una serie di paralleli, seppure più tardi, cfr. *I.Mylasa* 204, ll. 2-3; 220, l. 3; 816C, l. 1 [la medesima formula è stata poi integrata anche in 803, l. 1; 808, l. 1; 812, l. 1; 814, l. 1], in cui, in relazione agli atti di compravendita di Milasa e Olimo, viene specificato che l'*ἔμβασις*, «la presa di possesso» del fondo, avveniva «secondo la legge» (le citate iscrizioni sono ora riedite con traduzione e breve commento in Pernin, *Baux*, 140, 159, 169, 175, 177, 179 e 206; sull'*ἔμβασις* cfr. inoltre p. 423). Per ulteriore bibliografia vd. *supra* § 4, nt. 78.

¹⁵⁹ La possibilità che alla l. 1 di *SEG* 34, 941 = 39, 999 venisse fatto riferimento al *prostatas* è stata ora esclusa da MANGANARO 1989, 194-195.

¹⁶⁰ M. MATTIOLI, "Camarina in età ellenistico-romana", «*Kokalos*» 41, 1995, 232, spiega, non so quanto persuasivamente, il fatto pensando che soltanto in determinate circostanze «il contratto venisse affidato ad un magistrato, per esempio se l'oggetto della transazione era di valore cospicuo oppure se intorno ad esso potevano nascere delle controversie, o ancora se i contraenti erano personaggi di una certa importanza».

¹⁶¹ CORDANO 1984, 35 e 41 (si vedano la tav. III e la fig. 11 a p. 37); sull'impianto urbanistico di Camarina in età classica cfr. O. BELVEDERE, "Himera, Naxos e Camarina, tre casi di urbanistica coloniale", «*Xenia*» 14, 1987, 7-8; DI STEFANO 2006, 160-171; "Camarina: una città di seconda generazione: gli spazi urbani e della *chora*", in BONANNO ARAVANTINOS, PISANI 2013, 55-64; PELAGATTI 2006, 45-55.

¹⁶² AMPOLO 1985, 362; *Game*, *Actes de vente*, 152.

¹⁶³ Un coinvolgimento delle fratrie in qualche operazione connessa ad una (ri)distribuzione di terre è ora documentato da un'iscrizione di Imera, attribuibile alla fine del VI-inizio del V secolo: *SEG* 47,

potesse provenire dall'archivio pubblico, perché questo doveva con ogni verisimiglianza essere situato nel settore ovest della città, nell'area dell'agorà e del tempio di Atena, dove non a caso è venuto alla luce il complesso delle tessere pubbliche edite nel 1992 da F. Cordano¹⁶⁴.

Se il ragionamento fin qui condotto è corretto ne consegue quindi che le laminette, il cui testo risulta redatto con notevole accuratezza tanto nel tratto e nella forma delle lettere quanto nella disposizione, non costituivano l'originale della registrazione conservato dal magistrato, bensì potrebbero essere interpretate come copie dell'atto da questi predisposte per una delle parti interessate¹⁶⁵, copie che in qualche modo sarebbero allora assimilabili ai «certificati» di *καταγραφή*, in altri termini agli estratti dal registro degli agoranomi, studiati per l'Egitto tolemaico da Hans Julius Wolff¹⁶⁶. Questo, oltre all'assenza di uno «spirito di sistema», potrebbe anche spiegare le leggere variazioni nel contenuto delle lamine. Alla luce di ciò, mi sembra quindi giustificata la conclusione di Ampolo che «i documenti di Camarina indicano che la linea di sviluppo dai testimoni al contratto scritto e alla sua registrazione pubblica era qui molto avanzata»¹⁶⁷.

A quando risalisse tale sistema di controllo pubblico sulle transazioni immobiliari è al momento difficile dire. Appare naturale pensare all'età di Timoleonte quando, contestualmente al programma di ricolonizzazione e di distribuzione di terre e case, vennero emanate, nell'ambito della «prima legislazione», anche

1427 (= IGDS II, 15), ll. 4-5: *καὶ φρατρίαι ἄ[ν]έδειξαν τὰ καταγεγραμμένα*. Non si capisce tuttavia, causa la frammentarietà del testo, se tale «esposizione» dei *καταγεγραμμένα* debba essere messa in rapporto soltanto con la clausola che precede (*(φῶ)λα δανκλαῖα ποιέσαι*) o anche con il *γέεζ ἀναδαιθμός* della l. 14. Per una discussione più ampia dei problemi posti dal testo vd. *supra*, I.4.3; I.5.6.

¹⁶⁴ CORDANO 1992 (*SEG* 42, 846) (vd. *supra*, I.5.8). Sull'agorà di Camarina si veda P. PELAGATTI, «Ricerche nel quartiere orientale di Naxos e nell'agorà di Camarina», «*Kokalos*» 30-31, 1984-1985, II.2, 683-694; G. DI STEFANO, «Scavi e ricerche a Camarina e nel Ragusano (1988-1992)», *ibid.* 39-40, 1993-1994, II.2, 1367-1371; 2006, 171.

¹⁶⁵ AMPOLO 1985, 362-364, sulla base di un diverso ragionamento, propone di considerare le laminette come la copia del contratto custodita, secondo una pratica ampiamente diffusa nel mondo greco, da una terza persona, in questo caso uno dei garanti. Ma, in rapporto al caso di Anfipoli, vd. *infra*, § 10.

¹⁶⁶ WOLFF 1948, 17-67, il quale osserva che ciò che l'agoranomo registrava nell'occasione «was not a record of a contract presented to him or drawn by him in his notorial capacity, but a note that a sale... had been declared before (*ἐπί*; in Tenos: *πρός* him)» (55); vd. anche WOLFF 1978, 188-197. Sulla *καταγραφή* nei contratti di vendita di Mylasa e Olymos (*I.Mylasa* 206, ll. 12-13; 207, ll. 12-13 [integrato]; 212, l. 5) cfr. BEHREND 1973, 159-162: «Danach liegt es nahe, unter der *καταγραφή* in Mylasa die vom Verkäufer durch Einreichung der Kaufurkunde zu bewirkende Registrierung des Grundstücksverkaufs zu verstehen... Daneben muß man aber damit rechnen, daß auch die Kaufurkunde selbst oder eine über die Registrierung ausgefertigte Urkunde, ein Registerauszug, mit *καταγραφή* bezeichnet wurden»; vd. anche Pernin, *Baux*, 327.

¹⁶⁷ AMPOLO 1985, 364, nt. 11.

norme περὶ τῶν ἰδιωτικῶν συμβολαίων, che Diodoro definisce redatte ἀκριβῶς e ispirate al principio della giustizia e dell'uguaglianza (16,70,5). Poiché è peraltro possibile, alla luce di Diod. 16,82,6 (καὶ τοὺς μὲν περὶ τῶν ἰδιωτικῶν συμβολαίων ἢ κληρονομιῶν εἴασεν ἀμεταθέτους), che tale normativa, che non venne apparentemente toccata dalla revisione legislativa seguita alla vittoria del Crimiso (la cosiddetta «seconda legislazione»), non facesse che riprendere precedenti νόμοι, non è da escludere che essa risalisse più indietro nel tempo¹⁶⁸. Elementi di continuità, quanto meno sul piano formale, con l'ordinamento civico del V secolo sono, forse non a caso, recentemente emersi anche in rapporto alla ripartizione della popolazione in fratrie denominate con numerali e di carattere territoriale¹⁶⁹. Per quanto si tratti di tenui indizi che non consentono alcuna conclusione sicura, l'ipotesi che le pratiche amministrative che abbiamo qui ricostruito fossero in uso a Camarina anche prima della riforma timoleontea potrebbe inoltre ricevere una conferma dal fatto che esse trovano puntuali riscontri in un complesso di atti di vendita provenienti dalla Grecia settentrionale, interessanti, come vedremo, perché almeno in larga parte attribuibili ad un momento anteriore alla conquista macedone.

10. I documenti da esaminare, provenienti, da un lato, da Olinto e altre città della penisola calcidica, dall'altro, da Anfipoli costituiscono un cospicuo insieme di testi, di numero progressivamente crescente, ora in larga parte raccolti e studiati da Jean Game¹⁷⁰. Complessivamente le iscrizioni, integre o frammentarie, sono 42 (i contratti sono tuttavia 43 perché SEG 41, 564 [= Game, *Actes de vente* 19] contiene due atti pertinenti al medesimo immobile). Nonostante la diversa origine, esse possono essere analizzate come un complesso unitario. Non mancano certamente alcuni elementi, di carattere istituzi-

¹⁶⁸ Sulla necessità di distinguere tra una «prima» e una «seconda» legislazione timoleontea e sul carattere più moderato, o addirittura oligarchico, della seconda vd. M. SORDI, *Timoleonte*, Palermo 1961, 47-50 e 77-80; «La Sicilia dal 368/7 al 337/6», «Kokalos» Suppl. 5, 1983, 67-69, 76-78, 161-162, 178-180; R.J.A. TALBERT, *Timoleon and the Revival of Greek Sicily, 344-317 B.C.*, Cambridge 1974, 130-143 (sulla «rinascita» di Camarina in questo periodo 149-150); M. DREHER, *Das antike Sizilien*, München 2008, 62-64. Diversamente B. SMARCZYK, *Timoleon und die Neugründung von Syrakus*, Göttingen 2003, 143-144, nt. 3.

¹⁶⁹ CORDANO 1992, 140-143 (= CORDANO 2011, 105-107); si veda anche la bibliografia citata alla nt. 144.

¹⁷⁰ Game, *Actes de vente* 1-38bis, cui vanno ancora aggiunti SEG 58, 662-663; 62, 479 (la raccolta di Game non contiene tuttavia i documenti classificabili, sulla base della terminologia, come relativi a prestiti del tipo *πρᾶσις ἐπὶ λύσει* considerati più sotto). Precedenti analisi dei testi si devono a HENNIG 1987; HATZOPOULOS 1988 e 1991; M. PAZ DE HOZ, «Aspectos formales y tópicos de los contratos privados sicilianos», «Emerita» 62, 1994, 325-351; FARAGUNA 2000, 99-108; CAHILL 2002, 276-281, 294-299. Vd. anche ZELNICK-ABRAMOVITZ 2015, 46-47 e, ora, FAGUER 2021.

nale e nel formulario, che contraddistinguono gli atti di Anfipoli rispetto a quelli provenienti dalle città della Calcidica (sistema di datazione; definizione della natura della transazione mediante un verbo [ἐπρίατο] nei primi e una rubrica [οὐνή οὐνή εὐθειᾶ] nei secondi) e che rivelano come Anfipoli, anche nei momenti in cui più si era avvicinata politicamente ai Calcidici, avesse sempre mantenuto il suo statuto di *polis* indipendente; nello stesso tempo i testi presentano tuttavia nella loro struttura tali somiglianze formali da giustificare l'assunto che essi debbano riflettere una certa comunanza di pratiche giuridiche e, come vedremo, amministrative¹⁷¹. Da un punto di vista cronologico, attenendosi alle datazioni proposte degli editori più recenti, quasi la totalità dei documenti può essere attribuita agli anni precedenti la metà del IV secolo, e più precisamente al decennio 360-350¹⁷². Soltanto per *SEG* 41, 563-565 (= *Game, Actes de vente* 9-11) (Anfipoli) bisogna invece pensare alla seconda metà del IV o al III secolo¹⁷³.

In modo analogo, è possibile dividere i testi in base al tipo di transazione descritta. Gli atti seguono in generale uno schema piuttosto regolare, i cui elementi costitutivi, ormai divenutici familiari, possono essere così sintetizzati: *a*) invocazione alla divinità e/o alla Buona Fortuna (assente in *SEG* 38, 670; 41, 555, 556, 565 [questi ultimi, rispettivamente, *Game, Actes de vente* 1, 2 e 11]); *b*) descrizione della transazione (generalmente ἐπρίατο, οὐνή, οὐνή εὐθειᾶ οὐ κάτοχος [*SEG* 38, 671 = *Game, Actes de vente* 32]; altrimenti ἐδάνεισεν [*SEG* 38, 637], δανείζει [*SEG* 38, 640], καθίεται [*SEG* 58, 592 = *Game, Actes de vente* 13]¹⁷⁴); *c*) data, anno (mediante lo ἱερῦς nelle città della Calcidica, l'*epistates* o l'*epistates* e il sacerdote di Asclepio ad Anfipoli), e mese; *d*) nome dell'acquirente con patronimico; *e*) παρὰ seguito dal nome del venditore, anch'egli per lo più con patronimico; *f*) descrizione sintetica dell'immobile oggetto della transazione; *g*) indicazione dei confini con riferimento ai vicini (espresso in varia forma: *e.g.* *SEG* 37, 571 [= *Game, Actes de vente* 21, Olinto]: τήν

¹⁷¹ In tal senso HATZOPOULOS 1991, 67-70, il quale, al termine di un esame della documentazione letteraria ed epigrafica, postula a questo proposito «une alliance très étroite, assortie peut-être de clauses de sympolitie, épigamie et *enktesis*».

¹⁷² *Game, Actes de vente*, 23-41 e 45. Per i documenti della Calcidica vd. in part. HATZOPOULOS 1988, 72-77, il quale colloca la serie nella seconda parte di tale decennio (cfr. anche *SEG* 38, 670-673) – gli ἱερῦς con riferimento ai quali sono datati gli atti, e i cui nomi ricorrono in iscrizioni attribuibili a *poleis* diverse, sono, come ha dimostrato lo studioso greco, gli eponimi della Lega Calcidica (nello stesso senso CAHILL 2002, 277-278); per i documenti di Anfipoli, collocabili per lo più nel periodo a cavallo della transizione dall'indipendenza della città alla sua incorporazione nel regno di Filippo, vd. HATZOPOULOS 1991, 14-38, 69-70, 73-83.

¹⁷³ HATZOPOULOS 1991, 83-86.

¹⁷⁴ Su quest'ultimo documento cfr. YOUNI 1996, 140-142; *Game, Actes de vente*, 49.

οἰκίην τὴν ἐχομένην τῆς Φιλοξένου τοῦ Χαβρέος καὶ τῆς ἑαυτοῦ; *SEG* 38, 670 [= *Game, Actes de vente* 31, *Stolos*]: τὴν οἰκίην ἐμ πόλει ἐξέτης Ἀρχίου τοῦ Ὀπώριος; *SEG* 41, 556 [= *Game, Actes de vente* 2, *Anfipoli*]: οἰκίαν... ἧτι γείτων Κάσων καὶ Δρουβις καὶ Νίκανδρος); *h*) il prezzo di acquisto; *i*) il nome di uno o più garanti (fino a tre), talora identificabili come familiari del venditore¹⁷⁵; *l*) i nomi dei testimoni (regolarmente *tre*); *m*) eventuali informazioni aggiuntive, nondimeno spesso per noi di grande interesse. Troviamo così le seguenti indicazioni: *Game, Actes de vente* 14: il venditore aveva a sua volta acquisito l'immobile παρὰ τῆς πόλεως τῆς Ὀλυνθίων (Il. 7-8); *SEG* 38, 671 [= *Game, Actes de vente* 32]: si precisa a proposito degli immobili venduti che il venditore Glauca figlio di Stratone li aveva ricevuti in eredità dal padre (Il. 7-8: πάντα ἃ ἔλαβε παρὰ Σ[τρά]τωνος τοῦ Ἰππίω); *SEG* 38, 672 [= *Game, Actes de vente* 30]: l'acquirente riscatta i beni che un familiare, probabilmente il fratello, aveva «venduto» quale garanzia per un prestito nell'anno in cui era *epistates* Nicone figlio di Opori (Il. 9-11: ἃ ὑπέθε{θη}το Διονύσιος ὁ Κτήσωνος Δινυῦδι Ποττεος ἐπὶ Νίκωνος τοῦ Ὀπώριος ἐπιστάτεος); *SEG* 37, 576 [= *Game, Actes de vente* 34]: indicazione dei precedenti venditori; *SEG* 41, 556 [= *Game, Actes de vente* 2]: le tasse sul passaggio di proprietà e le eventuali spese accessorie sono a carico del compratore (Il. 10-14: τὰ δὲ τέλη οἴσει ὁ πριάμενος ἅπαντα καὶ εἴ τι ἄλλο ὑπὲρ τῆς οἰκίας); *SEG* 41, 557 [= *Game, Actes de vente* 3]: accanto alla clausola relativa al pagamento dei *tele* (Il. 13-15: τὰ δὲ τέλη οἱ ὠνηταὶ οἴσ[ο]υσι πάντα) va segnalato il riferimento al personaggio presso cui era stato depositato il contratto (Il. 18-19: κεῖται παρὰ Μοσχίωνι); *SEG* 41, 558 [= *Game, Actes de vente* 4]: anche qui la compravendita avviene [κατ]ὰ τὴν συγγραφὴν τ[ὴν παρὰ....]μωνι (Il. 5-6).

Anche da questa rapida presentazione del contenuto degli atti dovrebbe essere emersa la presenza di notevoli elementi di consonanza con quelli, già discussi, di Alessandria, Teno e Camarina, al punto che mi sembra giustificato dedurre, per il mondo greco del IV secolo, una sostanziale uniformità delle pratiche giuridiche in materia di transazioni immobiliari.

¹⁷⁵ ERDAS 2012, 353. Ci si attenderebbe che, laddove non vi è un evidente rapporto di parentela tra venditori e garanti, questi ultimi fossero reclutati, come spesso accadeva nel mondo greco, tra i precedenti venditori. Non sono peraltro riuscito a individuare alcun caso in cui ciò possa essere riscontrato con una certa sicurezza. Vi sono anzi alcuni esempi che chiaramente contraddicono tale assunto: *SEG* 37, 576 [*Game, Actes de vente* 34], dove forse due personaggi acquistano παρὰ Κλέωνος τῷ [Πο]λέμωνος τὸν ἀγρὸν [ὄν ἐκ]έκτητο αὐτὸς καὶ ἃ πα[ρὰ] Πολυῦδος ἐπρίατο πάντα [καὶ] τὸ χωρίον ὃ ἐπρίατο παρ[ὰ] Κ[αλλι]βούλης e dove il garante è un Νεμ[ή]λιος Κράσεος. In *Game, Actes de vente* 14 il venditore aveva acquistato l'οἰκία oggetto della transazione παρὰ τῆς πόλεως τῶν Ὀλυνθίων (non sappiamo chi fossero in questo caso i garanti).

Tale documentazione offre in altri termini un significativo esempio in cui si realizza, sul piano delle pratiche giuridiche e amministrative, l'unità del diritto greco¹⁷⁶. Nello stesso tempo, appaiono evidenti, nei documenti qui in esame, alcune non trascurabili varianti nel formulario che, analogamente a quanto sopra rilevato per Teno, rivelano come non sempre le transazioni registrate negli atti fossero delle semplici vendite e come dietro ad essi si celassero talora operazioni creditizie ben più complesse. A differenza di quanto è emerso nel caso di Teno, appare tuttavia lecito ipotizzare che le transazioni caratterizzabili come vendite a titolo definitivo fossero in questo caso sotto il profilo quantitativo sicuramente prevalenti rispetto ai prestiti ipotecari¹⁷⁷. Non sempre, considerato anche il carattere frammentario di non poche iscrizioni, è possibile avere l'assoluta certezza: per gli atti della Calcidica mi sembra si possa in ogni caso ragionevolmente accettare il criterio di distinzione proposto da Hatzopoulos, secondo il quale tutti i testi in cui compare la rubrica οὐνή, οὐνή εὐθεῖα ο κάτοχος non possono che essere identificati come vendite a titolo definitivo, che, come tali, si contappongono ai prestiti, i quali non a caso sono sempre privi di intitolazione¹⁷⁸. Nel caso degli altri documenti, *SEG* 41, 555 (= *Game, Actes de vente* 1, da Argilos (?), ll. 8-11: δίδωσι δὲ Τίμων Ἀπολλωνίωι λύσασθαι ὅταν βούληται τοῦ ἔσου) e *Game, Actes de vente* 24 (ll. 8-9: ἐναυτὸν ἐπὶ ἀπόλυσιν) sono gli unici a riferirsi esplicitamente

¹⁷⁶ FARAGUNA 2015b, 5. Vd. in proposito *supra*, I.9.1, con nt. 4, con ulteriore bibliografia.

¹⁷⁷ Per una posizione diversa, tendente a sottolineare come il numero delle transazioni per le quali è lecito pensare a prestiti ipotecari sia in realtà superiore a quanto potrebbe apparire a prima vista, vd. THÜR 2008b, che parte innanzitutto dalla questione di «what sense did it make to set up a slab of stone on the property».

¹⁷⁸ HATZOPOULOS 1988, 57-64 (che traduce οὐνή εὐθεῖα e οὐνή κάτοχος rispettivamente con «achat direct» e «achat ferme»), seguito ad esempio da ERDAS 2012, 350 con nt. 20 (con la precedente bibliografia): «i beni immobili vengono trasferiti dal venditore all'acquirente in forma definitiva e permanente». Tale esegesi è stata contestata da THÜR 2008b, 180-184, il quale, sulla base del confronto con gli usi dell'aggettivo κατοκώμιμος, «related to κάτοχος» (cosa in verità non del tutto certa), propone di interpretare οὐνή κάτοχος come «acquisto bloccato» («a purchase that is 'bound'») in quanto protestato da un terzo («*kato(ko)chimos* must mean a property that is partially 'bound', blocked up by protest, under litigation»). L'espressione οὐνή κάτοχος verrebbe in questo caso impiegata non in funzione sinonimica bensì in opposizione a οὐνή εὐθεῖα («a 'smooth' purchase»). Va tuttavia osservato a questo proposito che l'aggettivo κάτοχος è testimoniato ora anche dalla nuova iscrizione sulle terre demaniali attribuite a cavalieri (τὰ ἱππότεια) di Larisa in un contesto in cui esso non può che rimandare a una «vendita a titolo definitivo» (*SEG* 64, 501, ll. 30-32: πόσσα μὰ τοῦν Ἀλκειδάουιν ἱπποτείουιν ἅ πόλις ἐπούλεισε κάτοχον ἔμμεν κέναν τὰν πούλεισιν τοῖς πριαμένοις, «pour tous ceux des terrains cavaliers des Alkeidai que la cité a vendus, que cette vente-là soit ferme pour les acquéreurs», nella traduzione degli editori); cfr. HELLY, TZIAFALIAS 2013, 159-160 con nt. 36 (sul documento vd. *infra*, § 12). Si veda anche *Game, Actes de vente*, 80.

a una *πραῖσις ἐπὶ λύσει*¹⁷⁹. Ne consegue che su un totale di oltre 40 contratti soltanto pochi (forse cinque) possono essere con sicurezza interpretati come relativi ad operazioni di prestito e che, se anche si ammette che vi è sempre la possibilità che dietro le «vendite» si nasconda un numero più elevato di operazioni di questo tipo¹⁸⁰, la grande maggioranza degli atti deve comunque registrare l'alienazione a titolo definitivo degli immobili.

Sebbene, come già rilevato a proposito di *IG XII 5, 872*, questo si riveli ininfluenza ai fini del nostro ragionamento, perché tutte le transazioni, anche quelle di prestito che consentivano il riscatto dell'immobile, venivano amministrativamente e funzionalmente trattate come vere e proprie vendite¹⁸¹ – e la cosa viene bene esemplificata da *SEG 38, 672* (= *Game, Actes de vente 30*), da *Stolos*, dove è evidente che l'«acquirente» *Νίκων Κτήσονος* non faceva che riscattare *παρὰ Δίνυτος Ποττεος* case e altri beni che il fratello *Διονύσιος ὁ Κτήσονος* aveva dato in ipoteca (*ὑπέθε{θη}το*) al medesimo *Dinnys ἐπὶ Νίκωνος τοῦ Ὀπόριος ἐπιστάτης*, «quando era *epistates* Nicone figlio di Opori» –, tale constatazione non è per noi priva di significato. La questione che dobbiamo ora porci è infatti quella del motivo dell'apparente improvviso proliferare degli atti qui in esame in un arco cronologico molto compatto e ristretto.

Il primo punto da considerare è che le nostre iscrizioni, fatta un'unica eccezione (*SEG 41, 564* = *Game, Actes de vente 10*), riportano tutte un singolo atto e appartengono quindi tipologicamente ad una classe di documenti ben distinta da quella dei rendiconti degli *astynomoi* di Teno. Gli atti sono infatti iscritti su lastre, blocchi o stele che, come spesso confermato dai dati di rinvenimento, dovevano essere in origine incastrati in un muro dell'immobile oggetto della transazione, o comunque essere ad esso in qualche modo associati¹⁸², con l'evidente funzione di costituire ulteriore garanzia della validità della vendita e di tutelare in tal modo i diritti del nuovo proprietario. I monumenti appaiono inoltre essere stati per lo più realizzati con scarsa cura: lo specchio iscritto è spesso piuttosto ruvido, le lettere sono irregolari e di dimensioni variabili, l'impaginazione è poco curata, gli errori frequenti.

¹⁷⁹ VATIN 1961, 524-527; HENNIG 1987, 163-165; HATZOPOULOS 1991, 14-19 e 59; YOUNI 1996, 143, e, da ultimo, FARAGUNA 2019b, 218.

¹⁸⁰ HENNIG 1987, 154-155, seguito da J. Game, propone di ricostruire in termini di una successione di prestiti la situazione riflessa dall'atto di Torone (*SEG 24, 574* [= *Game, Actes de vente 38*]).

¹⁸¹ YOUNI 1996, 135-151; FARAGUNA 2019b, 215-219.

¹⁸² CAHILL 2002, 276-277, il quale mette in evidenza come «[s]ome inscriptions were found where they were originally set up at the door of the house...; a few others were found inside a house. Other inscriptions were found in streets or in other contexts». Per queste ultime «patterns in their findspots and prices suggest that they may not be far from the houses whose sales they record».

Tutto ciò fa pensare che si tratti di documenti fatti eseguire *privatamente* dagli interessati con una funzione non dissimile da quella degli ὄροι attici. Che gli atti iscritti rappresentassero non il contratto, bensì una sorta di estratto che riprende i punti più importanti del suo contenuto è rivelato inoltre non soltanto dalla forma piuttosto stringata dei documenti e dalle varianti del formulario, in cui gli stessi elementi ora sono riportati ora sono omessi¹⁸³, ma anche, in maniera esplicita, da SEG 41, 557 (= Game, *Actes de vente* 3), ll. 18-19, dove, nuovamente in forma molto stringata, è precisato che il contratto κείται παρὰ Μοσχίωνι (cfr. anche SEG 41, 558 [= Game, *Actes de vente* 4], con menzione della συγγραφή depositata presso una terza parte [ll. 5-6]).

Bisogna tuttavia nello stesso tempo osservare che una simile definizione della natura degli atti non appare idonea a spiegarne tutti i caratteri. Le iscrizioni il cui testo è sufficientemente conservato sono infatti regolarmente datate con riferimento non soltanto all'eponimo ma anche al mese. Fanno eccezione soltanto alcuni dei documenti di Anfipoli (SEG 41, 555, 556, 558, 560, 561, 562 [= Game, *Actes de vente* 1, 2, 4, 6, 7, 8]), dove, causa la ripetuta iterazione della carica di ἐπιστάτης da parte del medesimo personaggio (Sparges), al suo nome si trova talora affiancato quello dello ἱερέως di Asclepio. In SEG 38, 672 (= Game, *Actes de vente* 30), come abbiamo visto, compare inoltre un riferimento ad una precedente transazione, anch'essa richiamata attraverso il rimando al magistrato eponimo (l'*epistates*) di quell'anno (ll. 8-11: ἃ ὑπέθε<θε>το Διονύσιος ὁ Κτήσωνος Διωνῦδι Ποττεος ἐπὶ Νίκωνος τοῦ Ὀπώριος ἐπιστάτης). Più in generale, connesso a ciò sembra il fatto che in alcuni casi viene anche specificato in che modo il venditore avesse acquisito l'immobile, che poi a sua volta alienava. Tutto questo trova puntuali riscontri nelle pratiche di registrazione dei contratti immobiliari ad Alessandria e a Teno e quanto meno avvalorata l'ipotesi che dietro agli atti pervenuti per via epigrafica vi fosse di nuovo innanzitutto la registrazione ufficiale delle transazioni presso il magistrato¹⁸⁴.

¹⁸³ HENNIG 1987, 147-148 («nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen»), 165 e 168-169; BOFFO 1995, 113 con nt. 99; THÜR 2008b, 176.

¹⁸⁴ In questo senso vd. ora anche ZELNICK-ABRAMOVITZ 2015, 47: «The... examples show that some people of the fourth and third (or second) centuries decided to publicize their transactions in real estate on stone, probably in addition to their registration in the local archives». Allo stesso modo proporrei di includere nella medesima classe di testi anche un documento di Amorgo della fine del IV secolo (IG XII 7, 55 = FINLEY 1985a, 146 [nr. 102] = Game, *Actes de vente* 77), pertinente ad un'articolata operazione di πρᾶσις ἐπὶ λύσει. Finley notava che «(t)he absence of the word ὄρος and the unusual detail set this text apart» e che sebbene «(i)n a narrow technical sense, it is perhaps no *horos* at all», la sua inclusione in questa categoria di documenti appariva ugualmente giustificata. Tale assunto non mi sembra pienamente condivisibile. Sotto il profilo funzionale è chiaro che *ogni* iscrizione di questo tipo mirava a dare pubblicità al fatto che un certo immobile era stato impegnato quale garanzia di un prestito e che quindi il proprietario non era libero di disporne a suo piacimento.

Non mancano ulteriori elementi a conferma di tale ipotesi. Il primo è che, con ogni verisimiglianza, connesso alle transazioni fosse l'obbligo del versamento di una tassa sul passaggio di proprietà. Forse proprio a causa della loro natura di «estratti» i documenti, soltanto in due casi, entrambi da Anfipoli, contengono esplicite indicazioni in proposito (*SEG* 41, 556, ll. 10-14 e 557, ll. 13-15 [= *Game, Actes de vente* 2 e 3]), ma si deve presumere che la regola avesse carattere generale. Lo stesso si può infatti evincere da alcuni degli atti della Calcidica, in cui, come ha osservato Hatzopoulos, il ricorrere, accanto ad un buon numero di cifre tonde, di prezzi quali 112 dracme (*SEG* 37, 558 [= *Game, Actes de vente* 38]), 1240 dracme (*SEG* 37, 576 [= *Game, Actes de vente* 34]), 232 dracme (*SEG* 38, 673 [= *Game, Actes de vente* 29]), 230 (*SEG* 38, 637 [= *Game, Actes de vente* 21]), e 410 dracme (*SEG* 38, 639 [= *Game, Actes de vente* 23]) può essere spiegato soltanto ammettendo che essi includessero anche l'ἐπώνιον o altra simile tassa¹⁸⁵. A ciò si aggiunge l'esistenza di un certo parallelismo tra le procedure riflesse dai nostri atti e quanto descritto da Teofrasto nel frammento *περὶ συμβολαίων* a proposito di Eno, città che si può presumere avesse per lo meno negli anni precedenti alla conquista macedone aderito alla Lega Calcidica¹⁸⁶. Qui, secondo

In questo caso, peraltro, la ricchezza dei dettagli sembra andare bene al di là di quanto richiesto da questa semplice funzione (cfr. ad esempio l'estrema stringatezza ed essenzialità degli *horoi* attici). Significativamente l'iscrizione si riferisce a tre distinti gruppi di immobili e per ciascuno di essi vengono indicate le modalità con cui i beni erano stati acquisiti da colui che ora li «cedeva» a titolo di garanzia. In modo analogo viene indicato l'ammontare degli interessi annuali sul prestito, che altrimenti mai ricorre negli *horoi* (sul documento vd. HARRIS 2006, 181-182; ERDAS 2020a, 169-171, che classifica l'iscrizione come «atto di vendita»). Ne concluderei perciò che, se si vuole trovare un confronto per questo testo, l'unico possibile è nuovamente quello del registro delle vendite di Teno, e che abbiamo pertanto qui una sorta di «estratto», analogo a quello delle lamine di Camarina, fondato sulla registrazione ufficiale dell'atto da parte del magistrato.

¹⁸⁵ HATZOPOULOS 1988, 68-70. L'ἐπώνιον, o tassa sull'acquisto, compare anche in un documento di Filippi concernente la vendita di un certo numero di terreni sacri (*SEG* 38, 658 = *Game, Actes de vente* 40bis). Come ha mostrato MIGEOTTE 2014b, 287-290 (*SEG* 64, 2073), esso era in questo caso pari al 2% del valore dell'immobile (ed era di fatto una πεντηχοστή; in proposito cfr. anche FARAGUNA 2014, 304-305). Ad Atene l'ἐπώνιον, pari nella realtà dei fatti approssimativamente all'1%, compare invece esclusivamente in rapporto alla «vendita» di beni confiscati e di diritti (minerarî o di riscossione di tasse e imposte) da parte dei poleti (cfr. K. HALLOF, "Der Verkauf konfiszierter Vermögens vor den Poleten in Athen", «Klio» 72, 1990, 407-410; R.S. STROUD, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C.*, «Hesperia» Suppl. 29, 1998, 61-64), mentre per le comuni transazioni immobiliari tra privati si pagava una ἑκατοστή (Theophr. fr. 650 Fortenbaugh, § 2). Sul rapporto tra questa e l'ἑκατοστή delle iscrizioni note come *Rationes Centesimalium* (*SEG* 48, 152) si veda la discussione di LAMBERT 1997, 269-278, di cui non posso tuttavia condividere l'idea che la centesima «teofrastea» fosse anch'essa normalmente destinata ad Atena; cfr. FARAGUNA 1998, 178-180.

¹⁸⁶ In tal senso M. ZÄHRNT, *Olynth und die Chalkidier. Untersuchungen zur Staatenbildung auf der Chalkidischen Halbinsel im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.*, München 1971, 142-144, seguito da HATZOPOULOS, *Une donation du roi Lysimaque*, Athènes 1988, 44.

l'allievo di Aristotele, era fatto obbligo al venditore ὀμνύειν ἐνάντιον τῆς ἀρχῆς <τῆς> ἐγγραφοῦσης καὶ κωμητῶν τριῶν, ἧ μὴν ὠνεῖσθαι δικαίως, μηδὲν συγκακουροῦντα μήτε τέχνη μήτε μηχανῆ μηδεμιᾶ· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸν πωλοῦντα πωλεῖν ἀδόλως, e senza tali giuramenti non vi era registrazione della vendita (ἄνευ δὲ τούτων μηδὲ ἐγγράφειν τὴν ἀρχήν) (§ 3). Abbiamo già avuto modo di vedere come negli atti in esame i testimoni siano regolarmente tre.

Rimane infine da considerare il fatto che proprio per quest'area del mondo greco disponiamo per lo meno di un documento epigrafico classificabile come «registro delle vendite». Esso consiste di due frammenti – il secondo dei quali di pubblicazione relativamente recente – di una lastra rettangolare proveniente dal territorio dell'antica città macedone di Mieza (Game, *Actes de vente* 39; *EKM* II 93), databile alla seconda metà del III secolo. Si tratta con ogni probabilità di un'iscrizione fatta incidere *a titolo privato* da un certo Zopiro per essere collocata sul muro di una casa o di un santuario rurale¹⁸⁷. Ciò che importa, tuttavia, è che i singoli atti di vendita sono datati con riferimento all'*epistates*, al sacerdote di Asclepio e agli enigmatici *ταγωναται, magistrati che avevano forse «una competenza nelle transazioni fondiarie»¹⁸⁸, e sono stati perfezionati alla presenza di testimoni, alcuni dei quali qualificati come δικασταί (cittadini?, regî?), cosicché appare pressoché certo che tali contratti fossero stati oggetto di registrazione pubblica in uno degli archivi della polis¹⁸⁹. Anche qui la struttura dei singoli atti, soprattutto i primi quattro che risultano ben più ampi dei restanti sei, segue un formulario piuttosto costante in cui figurano i nomi di acquirente e venditore (quest'ultimo preceduto da παρά), il verbo ἐπρίατο, la descrizione e la localizzazione del terreno, la sua estensione in pletri, il prezzo di acquisto, un riferimento ai vicini confinanti e/o ai precedenti proprietari, i nomi dei garanti, la data secondo il mese, il nome dell'ἐπιστάτης, dello ἱερεὺς e dei *ταγωναται, i nomi dei testimoni. Sono precisamente le indicazioni che abbiamo trovato negli atti della Calcidica e di Anfipoli. Ciò rende a mio avviso lecita la conclusione che questi ultimi, per quanto secondo ogni apparenza fatti iscrivere privatamente, riproducevano non il tenore del contratto, che abbiamo visto poteva essere depositato presso

¹⁸⁷ HATZOPOULOS 2011, 57-60 (*SEG* 61, 506).

¹⁸⁸ B. HELLY, M. MARI, “Tagoi, tagai e *tagonatai in Macedonia”, in *CAMIA et alii* 2018, 278 con nt. 52, secondo cui «i *ταγωναται sono un collegio di magistrati il cui numero, stando alle uniche testimonianze disponibili, può variare; resta da chiarire la loro funzione di eponimi, apparentemente suggerita da entrambe le iscrizioni: essi potrebbero in verità essere tirati in ballo in entrambi i casi per una competenza nelle transazioni fondiarie, piuttosto che come eponimi in senso stretto».

¹⁸⁹ HATZOPOULOS 2011, 54: «The four texts on the left ‘page’ probably represent the complete and exact copies of the deeds that were deposited in the public archives of Mieza».

una terza persona, bensì quello della registrazione fatta davanti al magistrato, il quale esige a tal fine una tassa e nello stesso tempo esercitava una forma di controllo sulle transazioni immobiliari mettendo alla prova il titolo di proprietà del venditore.

Tale conclusione è certamente fondata su un ragionamento indiziario e rimane perciò ipotetica, ma si potrebbe averne un'ulteriore indiretta conferma se un frammento di stele rinvenuto nei pressi di Drabesco¹⁹⁰, per lo più passato inosservato agli studiosi, in cui è riconoscibile un certo numero di stringatissime registrazioni relative alla vendita di terre verisimilmente pubbliche (cfr. ad esempio Il. 7-9: Κρίσης τῶν τε βα[τ]έων τὸ ψιλὸν : Σ< : ἔγγυος Φάνων : ΣΓ), databile ancora al IV secolo, potesse essere veramente attribuito, secondo la proposta di Miltiades B. Hatzopoulos, proprio ad Anfipoli¹⁹¹.

Al termine del nostro ragionamento rimane da chiarire un ultimo punto, quello cioè delle ragioni dell'improvvisa comparsa in numero notevole, in un arco temporale molto ristretto e su una base geografica piuttosto ampia comprendente diverse città della penisola calcidica e Anfipoli, dei documenti la cui tipologia e funzione abbiamo cercato di caratterizzare. Dieter Hennig aveva proposto di trovare una risposta a questo interrogativo nel fatto che le iscrizioni, riguardando non vendite bensì *πράσεις ἐπὶ λύσει*, avevano innanzitutto la funzione di rendere pubblico «daß sich das so gekennzeichnete Haus oder Grundstück nicht mehr in der unbeschränkten Verfügungsgewalt seines augenblicklichen Besitzers befand»¹⁹². Poiché abbiamo visto che gli atti nella maggioranza dei casi realmente descrivono semplici operazioni di vendita, si dovrà necessariamente cercare una spiegazione alternativa. Lasciando sempre aperta la possibilità del mero caso (le iscrizioni di Olinto, in ultima analisi, ci sono giunte soprattutto in virtù della distruzione della città), questa mi sembra suggerita dalla constatazione che, come rilevato da Hatzopoulos, i prezzi degli immobili si presentano in generale piuttosto bassi, ciò che potrebbe riflettere il senso di crescente insicurezza che, nelle città, dovette accompagnare il progressivo acuirsi della tensione nei rapporti con la Macedonia, poi sfociata nella guerra del 350/49¹⁹³. Allo stesso modo si potrebbe pensare che i nostri

¹⁹⁰ G.B. ΚΑΡΗΤΑΝΤΖΗΣ, *Ἱστορία τῆς πόλεως Σερρών καὶ τῆς περιφέρειας τῆς*, I, Athènes 1967, 342-343, nr. 568; P. PILHOFER, *Philippi*, II: *Katalog der Inschriften von Philippi*, Tübingen 2000, nr. 575.

¹⁹¹ HATZOPOULOS 1988, 56, nt. 4.

¹⁹² HENNIG 1987, in part. 168 (da cui la citazione); sulla stessa linea THÜR 2008b e FAGUER 2021.

¹⁹³ HATZOPOULOS 1988, 72-77, in part. 76 (cfr. anche M.B. Hatzopoulos, *BE*, 1991, 408). Alla constatazione del livello piuttosto modesto dei prezzi, nel caso di Olinto, è giunto in maniera del tutto indipendente, partendo dall'assenza di una reale corrispondenza tra il prezzo indicato negli atti e le dimensioni delle case durante il cui scavo sono venute alla luce le iscrizioni, anche HENNIG

documenti, che in buona parte si collocano cronologicamente proprio negli anni a cavallo della conquista macedone, fossero in qualche maniera a loro volta il prodotto di tale situazione di incertezza. Chi comprava un immobile, e a basso prezzo, voleva in altri termini sentirsi garantito e tutelato nel suo acquisto e questo potrebbe spiegare l'improvviso bisogno di dare ulteriore pubblicità al negozio, facendo iscrivere l'estratto dell'atto di registrazione della compravendita da qualche parte sull'immobile¹⁹⁴. Si tratta naturalmente soltanto di un'ipotesi, la quale tuttavia dimostrerebbe, una volta di più, come la conservazione fino a noi di esempi degli «Handakten» delle registrazioni fondiaria costituisca sempre e comunque un'eccezione per lo più dovuta ad un mero accidente storico¹⁹⁵.

11. Se dalle transazioni tra privati si passano a considerare quelle in cui, per diverse ragioni, la *polis* risulta coinvolta come parte alienante nella vendita (o nell'attribuzione) di terreni o altri beni immobili, le registrazioni scritte, e in particolare le liste ordinate su base personale, consentono nuovamente uno sguardo sulle tipologie e sulla struttura formale della documentazione fondiaria che una città doveva custodire nei suoi archivi come riflesso di atti istituzionali o di scelte politiche ed economiche. Lasciando da parte il «bronzo di Idalion» che riguarda la donazione «per sempre» di terreni e di un «giardino» (κᾶπος), verisimilmente un frutteto, con l'indicazione del distretto e dei vicini confinanti, a titolo di compenso per le sue prestazioni, al medico Onasilos e ai suoi fratelli, il cui interesse, trattandosi di un'attribuzione individuale risiede soprattutto nella cronologia «alta» del documento (ICS 217, datato al 480-470 o, al più

1987, 149-153. CAHILL 2002, 277-281, pur riconoscendo che «the deteriorating political situation in the last years of the city must have had a significant impact on house prices», spiega le forti variazioni dei prezzi sulla base della maggiore o minore vicinanza delle case all'agorà, intesa come fulcro dell'economia monetaria, di mercato. Sulla «crisi» che portò all'intervento militare di Filippo contro Olinto si veda N.G.L. HAMMOND, G.T. GRIFFITH, *A History of Macedonia*, II, Oxford 1979, 296-304, 315-328.

¹⁹⁴ Esprimono riserve su tale possibile spiegazione Game, *Actes de vente*, 45-46 e 172 e ZELNICK-ABRAMOVITZ 2015, 47-48, che evidenziano, non senza ragione, come, nel caso di Anfipoli, la pratica di fare pubblicare privatamente gli atti di compravendita fosse continuata, seppure, a giudicare dalla documentazione, molto sporadicamente, anche nel III secolo, quando la situazione politica si era ormai stabilizzata.

¹⁹⁵ ZELNICK-ABRAMOVITZ 2008, 47, sottolinea a questo proposito come «there is no evidence of any legislation in the various poleis that required the inscription of land transactions on stone, in addition to or instead of registration before a magistrate and deposition of the documents in the local archives».

tardi «vers 450»¹⁹⁶, un primo interessante esempio ci viene fornito da un documento iscritto su una stele proveniente da Magnesia della fine del IV secolo (*I. Magnesia* 8) che registrava la vendita di sette lotti di terra coltivata o incolta (πρᾶσις τῆς γῆς τ[ῆ]ς ἡμ[έρ]ης ἢ λεία[ς]), per un totale di 333 σχοῖνοι, ἐν τῇ ἀγ[ρο]κίηι (ll. 2-4): quattro lotti delle dimensioni di 50 σχοῖνοι e gli altri rispettivamente di 20, 30 e 83 σχοῖνοι. La struttura delle singole registrazioni è piuttosto ripetitiva e formulare, come appare ad esempio dalle ll. 7-10: [M]ό[ν]ιμ[ο]ς Κ[α]λλίππου σκοίνω[ν] π[ε]ν[τήκ]οντα τῆς σχοίνου δραχμὰς τ[ρ]ι[άκοντ]α ὀκτώ· γίνονται δραχμαὶ χιλίαι ἑνακοσίαι. Il prezzo per *schoinos* varia sensibilmente e doveva essere in rapporto alle colture e alla qualità del suolo, ovvero alla presenza di edifici sui terreni. Peter Thonemann ne deduce ragionevolmente che il territorio di Magnesia (o almeno una sua parte) dovesse essere stato oggetto di una riorganizzazione su base geometrica con lotti standard delle dimensioni di 50 σχοῖνοι e che la vendita, probabilmente all’asta, dei terreni dovesse essere legata al loro abbandono in seguito a contrasti interni e esili politici¹⁹⁷, sebbene, come vedremo sulla base di documenti simili di altre città, altre spiegazioni siano ugualmente possibili, in primo luogo se i lotti erano tutti localizzati in un’unica porzione di territorio. In ogni caso, il documento sembra essere stato iscritto soprattutto per le sue implicazioni di carattere finanziario e per le entrate che erano derivate alla città dalla vendita dei lotti. Appare perciò abbastanza probabile che, a garanzia degli acquirenti, non dovessero mancare, come nel caso sopra considerato di Mileto, annotazioni più ampie, forse su tavolette di legno o altro materiale deperibile, che fornivano in primo luogo una descrizione più dettagliata dei lotti e della loro collocazione topografica. La loro precisa identificazione sulla sola base delle informazioni contenute nella lista non risulta infatti in alcun modo possibile.

Registri su base personale sono inoltre più volte attestati in relazione alle vendite pubbliche all’asta di beni confiscati. I testi di età classica sono stati, almeno in parte, recentemente raccolti e discussi da Fabrice Delrieux¹⁹⁸. Un documento di grande interesse all’interno di tale piccolo *corpus* è rappresentato da un’iscrizione di Iaso, concernente la vendita, in tre separate occasioni nell’arco di due anni, dei beni confiscati a coloro

¹⁹⁶ O. MASSON, *Les inscriptions chypriotes syllabiques. Recueil critique et commenté*, Paris 1983², 235-244, nr. 217; *Nomima* II, 31; M. EGETMEYER, *Le dialect grec ancien de Chypre, II: Répertoire des inscriptions en syllabaire chyro-grec*, Berlin, New York 2010, 629-635.

¹⁹⁷ THONEMANN 2011, 243-248.

¹⁹⁸ DELRIEUX 2013b. Sulla vendita di beni confiscati in età arcaica vd. *supra*, I.2.3 (Tebe); 4.5 (Argo).

che, suddivisi in due gruppi colpiti da pene diverse, avevano partecipato, un po' prima della metà degli anni '50 del IV secolo, ad una congiura (ἐπιβουλή) «contro Mausolo e la città degli Iasei» (*I.Iasos* 1, ll. 2-6: τῶν ἀν[δρ]ῶν τῶν ἐπιβουλευσάντων Μουσώλλωι καὶ τῆι Ἰασέων πόλῃι τὰ κτήματα δημεῦσαι καὶ τὰ τῶν φευγόντων ἐπὶ τῆι αἰτίῃι ταύτῃι καὶ τὰ τούτων δημεῦσαι καὶ φεύγειν αὐτοὺς καὶ ἐκγόνους [ἐς] τὸ αἴδιον χρόνον· οἶδε τὰ κτήματα ἐπώλησαν, cui segue, la lista degli acquirenti e degli immobili)¹⁹⁹. Nella prima serie dei beni messi all'asta (ll. 30-53), dopo una lunga enumerazione dei colleghi di magistrati coinvolti nelle operazioni di vendita e che, con tutta evidenza, se ne facevano garanti (ἄρχοντες, ταμίαι, ἀστυνόμοι, συνήγοροι, πρυτάνεις, ἱερεῖς, cui, nelle singole registrazioni, si aggiungono gli μνήμονες)²⁰⁰, troviamo una descrizione degli immobili (γῆ, ἀυλή, καπηλεῖον) – quando si tratta di proprietà agricole in diversi casi, ma non sempre, con la loro ubicazione (ἐν Τυεννε[σσωί], ἐμ Βρίδαντι) –, i nomi dei precedenti proprietari e il prezzo espresso in stateri, mentre nella seconda e nella terza serie (rispettivamente ll. 54-70 e 71-83) le registrazioni compaiono in forma semplificata con una lista numerata in ordine progressivo, da uno a dieci, di κληῖροι e senza ulteriori informazioni riguardanti i nomi di coloro cui i lotti erano stati confiscati²⁰¹. Come fanno notare Pierre Aupert e Pavlos Flourentzos, una forma così sintetica di registrazioni presuppone l'esistenza di un documento di riferimento dal quale fosse possibile ricavare quanto meno chi fosse stato il precedente possessore dei lotti numerati²⁰². È da notare che per la tipologia delle registrazioni della prima serie un'iscrizione di Chio, legata anch'essa a torbidi politici e confische, e contenente sulle facce C e D una lista di terreni e case messi all'asta, ci consente di risalire fino alla prima metà del V secolo, verisimilmente agli anni 475-450 (OR 133; cfr. *SEG* 61, 699)²⁰³.

¹⁹⁹ Sull'episodio della congiura contro Mausolo vd. R. FABIANI, "Iasos between Mausollos and Athens", in P. BRUN *et alii*, edd., Euploia. *La Lycie et la Carie antiques. Dynamiques des territoires. Échanges et identités*, Bordeaux 2013, 317-327; 2015, 2, 14, 255 e 284-286.

²⁰⁰ A questo proposito si veda il parallelo offerto da *SIG*³ 46 (con la riedizione del testo in *SEG* 43, 713), ll. 2-7: [οἶ]δε ἐπρίαντο παρὰ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς] Ἀθηναίης καὶ Παρθένου γέας καὶ οἰκίας [τῶν] ὀφειλόντων τοῖς θεοῖς τούτοις· βεβαιοῦν δὲ τοῖς θεοῖς τὸν αἴδιον χρόνον, συμβεβαιοῦν δὲ τοῖς] νεωποίας τῶν θεῶν τοὺς αἰεὶ ὄντας καὶ ἐξορκίζε[σ]θαι κατὰ ταῦτα, dove la garanzia (cfr. il verbo βεβαιοῦν) viene offerta dalle divinità e, insieme, dai magistrati (νεωποῖαι) che si impegnavano a tal fine mediante giuramento.

²⁰¹ Si veda l'analisi delle registrazioni in DELRIEUX 2013b, 215-223.

²⁰² AUPERT, FLOURENTZOS 2008, 344, nt. 115, i quali pensano si trattasse di lotti cleruchici: «il y avait donc quelque part dans les archives un texte qui mettait ces numéros en relation avec un attributaire, et un texte qui fût accessible, puisque il fallait éventuellement pouvoir y retrouver le nom d'un ex-militaire comploteur».

²⁰³ Per indicazioni bibliografiche su questa iscrizione vd. *supra*, § 2, nt. 9.

Il documento che sotto questo profilo risulta più interessante e suggestivo per le sue implicazioni è tuttavia un'iscrizione di carattere «catastale», di pubblicazione recente, dall'agorà di Amatunte sull'isola di Cipro, datata dagli editori all'anno 145, che costituisce di fatto un *unicum* nella documentazione (SEG 58, 1673)²⁰⁴. Il frammento pubblicato, iscritto su un blocco di calcare appartenente ad un muro, costituiva in origine parte di un documento ben più ampio che cominciava quanto meno sul blocco posto sopra ad esso e le cui linee iniziavano a loro volta su un blocco collocato alla sinistra di quello conservato, in modo tale che delle 13 righe che compongono per noi il testo possediamo soltanto una parte, la metà fino al margine destro. In sostanza, quanto rimane rappresenta tutt'al più un quarto del documento originario nel suo complesso²⁰⁵. Nonostante il carattere frammentario dell'iscrizione, in cui, causa la perdita della parte superiore, sono assenti anche il prescritto e/o la formula introduttiva, emerge ugualmente in modo chiaro la struttura-tipo delle singole registrazioni che comprendeva un nome con il patronimico, una o più indicazioni numeriche e un nome di località o altro riferimento topografico al genitivo²⁰⁶. In altri termini, per fare degli esempi:

1. 3: [nome e patronimico] ι' ια' ιβ' ιγ' ιδ' ιε' ις' Ἐρυθρασσοίας ιζ'
[ὄ/ῶδδ?]ε καὶ Μένων τοῦ Μοναγρίου

1. 4:]---τοη Φιλίππου ιθ' τοῦ Πυργίου Καλῶν Κυθήρων ν.

In particolare, per quanto riguarda le cifre, si riconoscono quattro serie numeriche da 1 a 30. Secondo la proposta di interpretazione degli editori, esse designano parcelle, lotti di terreno, mentre le quattro serie di cifre dovrebbero corrispondere a settori in cui era suddiviso il territorio di Amatunte e all'interno dei quali erano collocati i lotti. Avremmo in altri termini quattro gruppi di lotti in aree diverse della *chora* della città²⁰⁷. Rimane soltanto incerto se le parcelle debbano essere intese come contigue e confinanti, e riflettano quindi una catastazione della porzione di territorio in cui erano poste, ovvero, come suggerito dai toponimi diversi, fossero distribuite all'interno di settori più ampi. È anche incerto quale sia il verbo sottinteso all'interno di ciascuna registrazione: potrebbe trattarsi di ἔχει come suggeriscono Aupert e Flourentzos, ma anche, pur in assenza del prezzo, di una forma del verbo

²⁰⁴ AUPERT, FLOURENTZOS 2008.

²⁰⁵ AUPERT, FLOURENTZOS 2008, 315: «Nous ne possédons donc, au mieux, que le quart du texte, voire moins s'il commençait au-dessus encore du bloc superposé».

²⁰⁶ AUPERT, FLOURENTZOS 2008, 325-326.

²⁰⁷ AUPERT, FLOURENTZOS 2008, 330-338.

πρίαμαι come nei registri delle vendite sopra considerati. In ogni caso, va osservato che i personaggi menzionati sono associati a numeri variabili di parcelle, cosicché, ad esempio, alla l. 3 un personaggio il cui nome è perduto risulta da solo titolare di sette parcelle e, insieme a Menon, di un'ottava, mentre in altri casi ad un nome corrisponde soltanto un lotto.

Il contesto storico in cui il documento va collocato sarebbe, secondo gli editori, quello di una vendita di terre cleruchiche da iscrivere nel quadro delle lotte per il trono tra Tolemeo VI Filometore e il fratello Tolemeo VIII Evergete II (il «Fiscone»), il quale, dopo la morte del primo, avrebbe espropriato e messo in vendita i lotti cleruchici che Tolemeo VI aveva in precedenza attribuito ai suoi soldati²⁰⁸. Al di là di ciò, bisogna tuttavia sottolineare che, sul piano formale, il documento presenta una struttura modellata su quella dei registri delle vendite e delle registrazioni fondiari, come quelle sopra esaminate, di tipo «descrittivo», ma nel contempo se ne discosta nella misura in cui, al posto di una descrizione dell'immobile, troviamo esclusivamente un riferimento numerico associato ad una indicazione geografica o topografica. In ultima analisi, l'iscrizione, pur risultando organizzata su base personale, in virtù dell'assenza di elementi identificativi dei lotti e dei loro confini presuppone a sua volta l'esistenza di altri documenti, non saprei dire se di natura grafica e assimilabile quindi, sul piano tipologico, ai libri fondiari e ai «catasti geometrici», come pure suggerito dagli editori, ma certamente contenenti, come abbiamo ipotizzato per Magnesia e Iaso, informazioni, in forma di liste *su base reale*, sui lotti, sulla loro ubicazione ed estensione, nonché sui confini (o vicini). Ritorna in altri termini in gioco la possibilità che l'ἀναγραφή τῶν χρημάτων καὶ τῶν συμβολαίων con cui culmina l'enumerazione teofrastea delle forme di pubblicità in materia di transazioni fondiari non appartenesse soltanto al mondo della teoria e dell'ideale.

12. Tale possibilità apparirà oggi tutto sommato meno remota e speculativa dopo la pubblicazione di una stele da Larisa²⁰⁹, in Tessaglia, relativa alla vendita all'asta al migliore offerente (l. 4: πουλείσειν τὸς ταμίας πὸτ τὸ βέλτιστον) – da cui la riscossione di un καρύκειον, una tassa sulla vendita, calcolata in modo progressivo e pari approssimativamente all'1%

²⁰⁸ AUPERT, FLOURENTZOS 2008, 341-342; cfr. WILL 1982, 302-306, 356-361; G. SHIPLEY, *The Greek World after Alexander, 323-30 BC*, London, New York 2000, 208-210.

²⁰⁹ HELLY, TZIAFÁLIAS 2013. Cfr. J.-C. Decourt, B. Helly, *BE*, 2015, 394. Sull'iscrizione, con una interpretazione di alcune delle questioni giuridiche e amministrative poste dal testo in parte diversa rispetto a quella dei primi editori, vd. ora l'ampio studio di I.N. ARNAOUTOGLU, «Η εκμετάλλευση των δημοσίων γαιών στην Λάρισα του ύστερου 3^{ου} αιώνα π.Χ.», «EHHD» 50, 2020, 37-85, pubblicato tuttavia troppo tardi perché potessi tenerne conto nelle considerazioni che seguono.

del prezzo – di terre demaniali denominate τὰ ἱππότεια, una categoria ben individuata di terreni che, in qualche modo distinti dai κλᾶροι (Il. 18-20), erano stati in precedenza nominativamente attribuiti a cavalieri (ἱππεῖς), che ne costituivano i «possessori» (οἱ ἐττάμενοι), perché questi ne traessero il nutrimento necessario per le loro cavalcature, in altri termini per la *hippotrophia* (SEG 64, 501; cfr. anche 502)²¹⁰. Gli ἱππότεια erano tuttavia rimasti incolti oppure, per diverse ragioni (si può ipotizzare, ad esempio, per ottenerne un maggior ritorno economico), erano stati sfruttati in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal regolamento delle assegnazioni (Il. 3-4: εἰ πεδαπρὸ μεῖ ἐφυτεύσαιν καττὸ[ν νόμ]ον). Il contesto storico è, secondo gli editori, con qualche probabilità rappresentato, negli ultimi decenni del III secolo, dagli eventi della «guerra sociale», quando, forse nel 219, Larisa si trovò a dover contribuire agli sforzi militari di Filippo V e, non disponendo del denaro necessario per finanziare una στρατεία (Il. 1-2: χρείματα [ἐν τὰν τ]αχίσταν ἐν τὰν στ[ρατ]είαν τὰν δεύει ἀπυστελλέσταιν), dovette procedere urgentemente alla vendita di una parte dei terreni pubblici fino a quel momento non adeguatamente (o impropriamente) sfruttati²¹¹. La nuova iscrizione viene in tal modo a offrire una significativa testimonianza a conferma dello stato di sottosfruttamento o, addirittura, «vergognoso» abbandono che caratterizzava in quegli anni la *chora* di Larisa lamentato dallo stesso Filippo V nelle sue due lettere ai Larisei, rispettivamente del 217 e 215, in cui il sovrano suggeriva, per porvi rimedio, l'ampliamento del corpo civico mediante una *politographia*. Sebbene ciò non venga detto esplicitamente, l'integrazione politica avrebbe dovuto inevitabilmente comportare anche l'attribuzione di terre ai nuovi πολῖται, in modo tale che, concessa la cittadinanza al maggior numero di individui possibile, «la città sia forte e la campagna non resti, come è ora, vergognosamente incolta» (IG IX 2, 517, Il. 29-30: ὅτι γὰρ πάντων κάλλιστόν ἐστιν ὡς πλείστων μετεχόντων τοῦ πολιτεύματος τήν τε πόλιν ἰσχύειν καὶ τὴν χώραν μὴ ὥσπερ νῦν αἰσχυρῶς χερσεύεσθαι; cfr. anche, nella prima lettera, Il. 8-9: διὰ τὰ φιλάνθρωπα πέπεισμα ἕτερα ἢ πολλὰ τῶν χρησίμων ἔσεσθαι καὶ ἐμοὶ καὶ τῆι πόλει καὶ τὴν χώραν μᾶλλον ἐξεργασθήσεσθαι)²¹².

²¹⁰ HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, 179: «Il est évident que la préoccupation principale du législateur, telle qu'elle s'exprime dans les décrets concernant les *hippoteia*, lots cavaliers, est celle de la nourriture des animaux, celle des chevaux en premier lieu, ἱπποτροφία, mais on constate qu'il prend aussi en compte la pratique usuelle, comme elle existe encore aujourd'hui, de faire paître les petits animaux, ovins et caprins, ἀροστροφία, sur tous les terrains après la récolte».

²¹¹ HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, 246-249; cfr. anche 2019, 73-75.

²¹² Si vedano in proposito le illuminanti considerazioni di MARI, THORNTON 2016, 149-158, 190-193, parzialmente riprese da D'AGOSTINI 2019, 147-151.

La stele relativa alla vendita degli *ἰππότεια* riporta un lungo documento dalla struttura composita contenente innanzitutto due decreti approvati a breve distanza di tempo (rispettivamente ll. 2-38 e 39-54), il secondo chiaramente a integrazione del primo, che stabilivano le norme e le condizioni in base alle quali doveva avvenire la vendita pubblica all'asta dei terreni «riservati ai cavalieri», di cui la città aveva ripreso il controllo, «in lotti di 50 pletri» (ll. 25-26: *πουλείτου μὰ ὁ ταμίας καπ πενπείκοντίαν*)²¹³, e quindi, introdotto dalla formula *ταμειώντουν Μελάντα Φειδιππειοι, Εὐρυπύλοι Ἄλευαίοι ἰππότεια τὰ πουλεισθέντα*, il catalogo analitico degli *ἰππότεια* che i *ταμίαι* avevano successivamente venduto in conformità alle disposizioni precisate in maniera piuttosto dettagliata nei decreti (ll. 55-118). Conclude il documento la lista dei «possessori» che, pur non avendo in precedenza rispettato le norme di legge che regolavano lo sfruttamento delle terre ricevute in assegnazione, si erano avvalsi della possibilità di pagare alla città una multa (*τὰν μὰ τεταγμέναν τιμάν*) entro dieci giorni (ll. 5-14) per continuare a detenerne il possesso e a occuparle (cfr. la formula introduttiva alla l. 119: *οἱ τὸ τίμαμα καταπολαχόντες*)²¹⁴.

In considerazione delle pressanti difficoltà finanziarie in cui Larisa si era venuta a trovare e delle finalità primarie della procedura previste dai decreti, miranti a far sì che «alla città venga una fonte di entrate quanto più consistenti possibile» (l. 24: *ὅσκε πόρος τᾶ πόλει γινυεῖται οὗς πλείστουν χρεϊμάτουν*), venivano ora meno per gli acquirenti degli *ἰππότεια* (*οἱ πριάμενοι*, usato nell'iscrizione in opposizione ai precedenti assegnatari, i «possessori» [*οἱ ἐττάμενοι*]) quelle norme, piuttosto stringenti, sull'impiego dei terreni che avevano fino a quel momento vincolato i secondi, con l'eccezione dell'obbligo di continuare a versare la *δεκοστατειρία*, un'imposta annuale del valore di 10 stateri, e di costituire, di fronte alla *polis*, dei garanti solvibili per quel valore (l. 5: *[τ]ὸς μὰ πριαμένο[ς ἔγγυο]ν καταστάσειν τᾶς δεκοστατειρίας ἀξιόχρειον*; cfr. 14-17, 39-40 [dove si sottolinea che la solvibilità dei garanti dovrà essere valutata dai *ταμίαι*], 42-44, 46-48, 49-50). Nel secondo decreto viene anzi precisato che chi vorrà comprare i lotti potrà farlo «in quale tribù vuole, quanti ne vuole [e, come rivelato dalle registrazioni del catalogo, senza un limite agli acquisti] e

²¹³ Il prescritto del primo decreto è mancante, sebbene il numero di linee andate perdute debba essere relativamente esiguo.

²¹⁴ Come sottolineano HELLY, TZIAPÁLIAS 2013, 81, «[l']amende, τὸ τεταγμένον, ne se confond pas avec le prix de vente, qui est, en tout état de cause, déterminé par les enchères, comme il est dit aux l. 3-4, *πουλείσειν τὸς ταμίας πὸτ τὸ βέλτιστον*». Sulla formula *οἱ τὸ τίμαμα καταπολαχόντες* cfr. 181, nt. 93 e 217-218 con nt. 175. Il verbo *καταπολαχάνω* non è altrimenti attestato ma il significato dell'espressione non può che essere «[I seguenti] sono incorsi nella multa».

facendone l'uso che vuole» (Il. 52-54: ὀννεῖσ[σ]του μὰ ὁ δευόμενος τοῦν φαστοῦν τοῦν νέουν τοῦν ἵπποτείουν ἐν ποῖα κε φ[υ]λᾷ βελλείτει καὶ πόσσα κε βελλείτει καὶ χρεῖστος κί κε βελλείτει).

Rimane tuttavia il fatto che, conformemente alla regola fondamentale del diritto greco in materia di compravendita (vd. *supra*, § 3), la validità del negozio era vincolata al versamento del prezzo e dei *καρύκεια* entro il termine di dieci giorni; in caso contrario, da un lato, l'*hippoteion* sarebbe stato rimesso in vendita, dall'altro l'acquirente inadempiente e il garante sarebbero stati soggetti a una penale pari al doppio del prezzo del lotto «secondo la legge dei tesoreri» (Il. 46-49; cfr. anche Il. 28-30, in cui la registrazione dell'acquisto può avvenire soltanto «se la somma richiesta sia stata pagata» [ἀλ τιθείτει ἅ δευόνσα]). Per parte sua la città si impegnava a garantire, di fronte a possibili contestazioni, la piena validità «per sempre» delle vendite e del titolo di proprietà dei terreni acquistati (l. 37: ὅσκ' ἅ πούλεισις μένει κυρία ἔονσα καππάντος τοῖ χρόνοι) assicurando un elaborato sistema di registrazioni scritte i cui elementi, per ciascun ἵππότειον, comprendevano il nome dell'acquirente, l'indicazione del «settore» o «banda» (ῥύθνος) in cui il terreno era ubicato²¹⁵, il numero che contrassegnava il lotto di cinquanta pletri, il nome del garante, il prezzo e la data del pagamento (Il. 33-35: [τ]όνε μὰ τὸ ψάφισμα ὀνγράψειν ἐν στάλαν λιθίναν τὸς πριαμένους τὰ ἱπ[π]ότεια καὶ τὸς ῥύθνος ἐν τοῖς κε πριαούνθει καὶ ὀπεὶ κατθέμεν ἐν τὸ Κερδοῖον). Questi dati sono quelli che dovevano essere iscritti sulla stele e che, con l'eccezione della data del versamento del prezzo, troviamo infatti puntualmente registrati nel catalogo. Come si evince dalle Il. 32-33, secondo cui i *tamiai* in carica dovevano trasmettere, all'atto della *παράδοσις*, la documentazione relativa agli ἵππότεια, con i nomi dei relativi garanti, ai loro successori, emerge con tutta evidenza come le vendite dovessero essere innanzitutto annotate su registri su materiale deperibile custoditi dai magistrati (vd. *supra*, I.8.3 e 5-6). Il fatto fondamentale ai nostri fini è in ogni caso che l'identificazione dei lotti dovesse avvenire con riferimento al ῥύθνος e al numero. Il ῥύθνος (*i.e.* ῥυθμός), come efficacemente sintetizzato in *SEG* 64, 501, «was a spatial unit that comprised parcels of land in groups of ten... arranged in strips or bands»; corrispondevano in altri termini a «settori»,

²¹⁵ HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, 163-164, evidenziano che «[d]ans l'organisation du territoire de Larisa, les *rythnoi* sont donc des entités spatiales regroupant des lots dans un ordre donné. On constate... que chacun *rythnos* regroupait ces lots par ensembles de dix, qui formaient chaque fois une décade... Nous n'avons pas d'information directe sur le nombre de décades contenues dans chaque *rythnos*, mais celui-ci était certainement supérieur à trois: chaque *rythnos* comptait donc au moins trente lots et sûrement davantage. Ces lots étaient organisés en séries continues, nous proposons donc de traduire le mot par "bandes"».

«bande» di territorio, comprendenti almeno quattro «decine», localizzati in base alla tribù e a un'indicazione di tipo geo-topografico, in concreto un toponimo o un elemento naturale o antropico del paesaggio²¹⁶. Nel catalogo, per fare un esempio, la prima registrazione della lista si presenta come segue:

Τριφυλιε[ῖ κ]ατὰν ὑδ[ρε]ῖαν [Β]όας [: ὑσ]τέρας δεκάδος : ΠΡΟΥ :
Ϝ : ΕΕ Ϝ[ΔΔ]Δ : ΣΣΣΟ : Μελάντας Φειδίππειος : ΕΓ : Πρόνοος
Κλεοδάμειος.

«A Triphylius presso la cisterna (oppure il bacino per la raccolta dell'acqua), tribù Boas, ultima decina, primo lotto, 50 pletri, (prezzo) 280 stateri, *karykeion* 3 stateri un obolo, (acquirente) Melantas figlio di Pheidippos, (garante) Pronoos figlio di Kleodamas».

Si evince chiaramente che il criterio di organizzazione del registro era di tipo topografico, su base reale, in particolare per «settori», elencati uno per uno in successione, assegnati alle singole tribù (φυλαί)²¹⁷, e che ci troviamo quindi di fronte a un orizzonte documentale ben diverso da quello dei registri delle vendite sopra esaminati.

Vale tuttavia la pena di sottolineare come il catalogo degli *ἱππότεια* non costituisca un documento del tutto isolato nel panorama dell'epigrafia di Larisa, ma come anzi esso presenti diversi elementi di consonanza con una serie di iscrizioni «catastali», di cui sono conservati frammenti appartenenti in tutto a quattro stele diverse, riediti, con l'aggiunta di un nuovo lungo documento di oltre cinquanta linee, da Christian Habicht nel 1976²¹⁸. Un ulteriore frammento opistografo, che viene a completare la serie dei testi finora conosciuti, seppure iscrivibile in un quadro cronologico leggermente anteriore e, a quanto sembra, con alcune differenze nella struttura, rimane

²¹⁶ HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, 200-213. Vd. anche la nt. precedente.

²¹⁷ Sulla discussa origine delle tribù civiche di Larisa (e della Tessaglia) si confrontino le posizioni di B. HELLY, *L'État thessalien. Aleuas le Roux, les tétrades et les tagoi*, Lyon 1995, 173, nt. 3, 318-319; J.-C. Decourt, B. Helly, *BE*, 2015, 368, che le riconducono alla riorganizzazione politica, militare e amministrativa di Aleva il Rosso nell'ultimo terzo del VI secolo (cfr. anche BOUCHON, HELLY 2015, 236-238), con quelle di C. LASAGNI, "Raggruppamenti locali nelle poleis tessaliche: modelli e significati", «MediterrAnt» 10, 2007, 385-420, e MILI 2015, 60-69 e 77-78 con nt. 107, che pensano invece a una innovazione istituzionale e a una riorganizzazione dei corpi civici relativamente tarde da collocare nel III secolo o negli ultimi decenni del IV secondo la prima, al più tardi alla fine del IV secolo ma forse già nel V secondo la seconda («[t]he date of the introduction of the *phylai* remains an open question»).

²¹⁸ HABICHT 1976 (*SEG* 26, 672-676). I frammenti pubblicati da Habicht appartengono fisicamente a quattro stele, ma quello più esteso (A = *SEG* 26, 672) presuppone per il suo contenuto un'altra stele che lo precedeva e che non è oggi conservata (HABICHT 1976, 170).

ancora in attesa di pubblicazione²¹⁹. Bisognerà attendere l'edizione del testo ma, stando a quanto suggerito da Bruno Helly e Athanasios Tziafálias, ci troveremmo addirittura di fronte a due diverse serie catastali, una organizzata per tribù, l'altra (testimoniata dal frammento inedito) per località (o «quartiers»)²²⁰.

Il contenuto delle registrazioni nei testi pubblicati appare piuttosto semplice e lineare: si tratta di un catalogo di terreni organizzato, come nella lista degli *ἑππότεια*, per settori di pertinenza delle tribù (*SEG* 26, 672, l. 27: *σύμπαν Λυκκάβοι*) e per località al loro interno. In entrambi i casi, ma, ciò che è degno di nota, soprattutto per le indicazioni topografiche, non mancano precise corrispondenze con il catalogo degli *ἑππότεια* (ad esempio *SEG* 26, 672, l. 2: *Ἰππρὸ Ἰουλκίας*, da confrontare con *SEG* 64, 501, l. 114; l. 36: *Λαλλεύς*, da confrontare con *SEG* 64, 501, ll. 125-127; l. 14: *Ἵρτάδας*, da confrontare con *SEG* 64, 501, l. 124)²²¹. Dei terreni viene indicato il nome del proprietario (in alcuni casi donne) con l'aggettivo patronimico e l'estensione in pletri con le loro sottounità (*πέλεθρα*, *πελεθραία*, *κατβολαία*)²²². Manca invece ogni indicazione di un prezzo o di un ammontare in denaro, per cui le registrazioni si presentano come una scarna lista di nomi e terreni organizzata in base ad un criterio geografico. Deve inoltre essere sottolineato che le dimensioni dei lotti variano considerevolmente, essendo comprese tra i 250 e i 10 pletri, con una ricorrente presenza di multipli e sottomultipli di 50, e con un minimo di 3 *πελεθραῖαι*²²³. Ciò consente di dedurre, da un lato, che, se anche appare del tutto plausibile che il punto di partenza di tale quadro fondiario dovesse essere una suddivisione originaria del territorio fondata su lotti con un modulo di 50 pletri²²⁴, le dinamiche della devoluzione e dell'alienazione dei beni avevano senza dubbio richiesto lo spazio di parecchie generazioni per giungere ad una situazione caratterizzata da un

²¹⁹ HABICHT 1976, 164 e 173; HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, 211-213.

²²⁰ HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, 212-213: «On peut ainsi constater que l'ἀναγραφὴ des terres exploitables sur le territoire de Larisa était double, l'une se faisant par tribus, l'autre par quartiers».

²²¹ HABICHT 1976, 167-170; HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, 204-213, i quali, sulla base del nuovo documento suggeriscono correzioni alle letture delle rubriche topografiche proposte da HABICHT nel 1976.

²²² Per tali unità di misura di superficie vd. HELLY 1970, 288-290; SALVIAT, VATIN 1971, 19.

²²³ HABICHT 1976, 167-170.

²²⁴ HABICHT 1976, 170-171; HELLY 1995, 302-315, in part. 310-315. Quest'ultimo, come si è visto sopra (nt. 217), riporta tale suddivisione al VI secolo e alla riorganizzazione di Aleva il Rosso. Per una critica alle tesi di Helly vd. tuttavia D. MULLIEZ, "La réforme d'Aleuas le Roux et ses avatars", «Topoi» 7/1, 1997, 191-206; M. SORDI, «Gnomon» 70, 1998, 418-421; C. LASAGNI, "Raggruppamenti locali e organizzazione territoriale in Tessaglia", in LOMBARDO, FRISONE 2008, 377-385.

simile livello di variazione, dall'altro, che i terreni non potevano, alla luce di ciò, che essere di proprietà privata²²⁵. Non ci troviamo in altri termini di fronte ad una distribuzione di terre pubbliche.

Quali fossero le circostanze concrete che portarono all'iscrizione del «catasto» è per ora destinato a rimanere incerto. Mentre François Salviat e Claude Vatin pensavano a «un recensement cadastral», ovvero a un «bilan général de la propriété foncière larisséenne» da mettere in rapporto alla prima lettera di Filippo V ai Larisei, e teso ad accertare quali terre fossero disponibili per le assegnazioni ai nuovi cittadini²²⁶, Christian Habicht ha argomentato l'implausibilità di tale collegamento, da un lato, abbassando su base prosopografica la datazione dei documenti agli anni iniziali del II secolo e associando le stele alla riorganizzazione della Lega tessalica, dopo il 196 liberata dal controllo macedone, e alla contestuale istituzione di una festa penteterica in onore di Zeus Eleutherios, in funzione dei cui agoni (anche ippici) di nuova introduzione i proprietari dei terreni posti nelle vicinanze della città li avrebbero messi a disposizione della *polis* e del santuario della divinità, forse dietro ad un indennizzo; dall'altro, evidenziando come sulla base dei frammenti conservati una copertura totale di tutta l'estensione del territorio di Larisa avrebbe richiesto parecchie centinaia di stele, ciò che apparirebbe tutto sommato scarsamente credibile²²⁷.

Si tratta, soprattutto nel caso dell'ultimo argomento, di valutazioni molto soggettive²²⁸, su cui non è facile, e forse non corretto metodologicamente, esprimersi. Al di là di questa aporia, le iscrizioni fin qui considerate rivelano in ogni caso come negli «archivi» di Larisa fossero contenute, per quanto in dossier separati, registrazioni sistematiche piuttosto dettagliate sia sulle terre pubbliche (*SEG* 64, 501 e 502) sia sull'assetto della proprietà privata all'interno della *chora* cittadina (*SEG* 26, 672-676), organizzate in entrambi i casi su base geografica e topografica. Esse ci suggeriscono in altri termini che la risposta di una città a una situazione di crisi politica, demografica, economica e sociale poteva partire proprio da una revisione sul terreno,

²²⁵ Soltanto in *SEG* 26, 672, l. 3, troviamo, dopo il consueto nome e patronimico, il riferimento a *φρατρικὰ πέλεθρα*, ciò che va interpretato nel senso che il terreno in questione apparteneva ad una fratria e non al personaggio registrato, il quale, verisimilmente nella veste di magistrato dell'associazione, si limitava a rappresentarla (cfr. FARAGUNA 2012, 145-146, con la precedente bibliografia). In alternativa, come ritenevano SALVIAT, VATIN 1974, 252, e HABICHT 1976, 167, nt. 21, si dovrà pensare a un occupante o a un affittuario.

²²⁶ SALVIAT, VATIN 1974, 254-256.

²²⁷ HABICHT 1976, 167-173.

²²⁸ Cfr. le osservazioni in proposito di B. Helly *ap.* MARI, THORNTON 2016, 157, nt. 77. Sul complesso delle leggi (*Νόμοι*) della città iscritto in questo stesso periodo su almeno quattordici stele, un numero di per sé significativo, vd. *infra*, II.4.1, nt. 1.

condotta su amplissima scala (e non quindi limitata ad ambiti ridotti, come nel caso delle tavole di Eraclea²²⁹), di tale documentazione. A ciò si aggiunge il fatto che un'ulteriore iscrizione sembra offrire un catalogo, approssimativamente contemporaneo (fine del III secolo), di terre sacre che in precedenza erano state in parte usurpate da privati e il cui possesso la città ora rivendicava, forse al fine di ricavarne delle entrate concedendole in locazione²³⁰. Il quadro fondiario a disposizione della città veniva in tal modo ad essere pressoché completo.

13. A conclusione di questa rassegna e discussione della documentazione siamo nella condizione di ritornare alla questione che ci eravamo posti all'inizio di questo capitolo a proposito di Pl. *Leg.*, 741c-d. Quando, unitamente ad un registro dei *χρῆματα*, Platone prescriveva per la città di Magnesia che a memoria futura si custodissero nei templi tavolette di cipresso in cui fosse riportato l'esito della distribuzione primaria di terre e case, egli aveva davanti a sé dei modelli precisi oppure, all'opposto, delineava qualcosa di sostanzialmente nuovo e originale? Mi sembra che, alla luce di quanto è fin qui emerso, l'idea che Platone stesse proponendo qualcosa di innovativo in rapporto a questo elemento della sua «seconda città» non potrà che apparire tutto sommato scarsamente plausibile.

Nel mondo greco, già a partire dal V secolo, doveva esistere una non trascurabile mole e varietà di documenti scritti in relazione allo statuto della terra. Di essa possiamo cogliere soltanto un pallido riflesso nella documentazione epigrafica: liste di beni confiscati e messi all'asta dalla città (*SEG* 60, 507 [Tebe, fine del VI secolo]; *OR* 133 [cfr. *SEG* 61, 699], lati B, C, D [Chio, V secolo]²³¹; *SIG*³ 46 = *SEG* 43, 713 [Alicarnasso, 425-350?]; *I.Iasos* 1 [Iaso, ca. 367/6-353/2]²³²; *IG* I³ 421-430 = *Agora* XIX, P 1; *SEG* 32,161 = *Agora* XIX, P 2 [Atene, rispettivamente 414/3 e 402/1 a.C.]; *SGDI* 5533f [Zelea, dopo il 334]²³³; documenti relativi ai confini, alla condizione e alle modalità di sfruttamento della terra sacra (*IG* I³ 84 [Atene, 418/7]; *IG* XIV

²²⁹ Sulle tavole di Eraclea (*IG* XIV 645) vd. ora anche G. ZUCHTRIEGEL, *Colonization and Subalternity in Classical Greece. Experience of the Nonelite Population*, Cambridge 2018, 147-154.

²³⁰ HELLY 1970; SALVIAT, VATIN 1971, 9-34.

²³¹ FARAGUNA 2005 (per ulteriore bibliografia vd. *supra*, § 2, nt. 8).

²³² Per un puntuale esame delle citate iscrizioni di Alicarnasso e Iaso vd. DELRIEUX 2013b.

²³³ Riguardo al contesto storico cui appartiene l'iscrizione, in cui la lista degli acquirenti (*οἷδε ἐπρίαντο*) e dei beni confiscati ai *φυγάδες* è purtroppo andata perduta, generalmente identificato con quello conseguente alla conquista di Alessandro Magno nel 334, cfr. CORSARO 1984, 473-475. Dubbi sono stati espressi in proposito da S. SCHORN, «Nikagoras von Zeleia», «Hermes» 142, 2014, 81-87 (cfr. *SEG* 64, 1229).

645 [Eraclea, fine del IV secolo], rispettivamente Pernin, *Baux*, 2 e 259)²³⁴; documenti concernenti l'affitto di terre pubbliche²³⁵; e, con buona probabilità, anche se in questo caso i dati sono piuttosto scarsi, registrazioni concernenti gli assegnatari di distribuzioni di terre²³⁶. Un intervento diretto dei magistrati nelle transazioni fondiarie è previsto già nella legge agraria della Locride Occidentale generalmente attribuita a Naupatto (*IG IX 1².3*, 609 = ML 13,

²³⁴ Ulteriori esempi e discussione in Pernin, *Baux*, 493-494. Per gli affitti di terre sacre in Attica vd. PAPA ZARKADAS 2011, 16-98, 135-147.

²³⁵ Pernin, *Baux*, 492. Si vedano anche i testi raccolti e studiati da R. OSBORNE, "Social and Economic Implications of the Leasing of Land and Property in Classical and Hellenistic Greece", «Chiron» 18, 1988, 279-304, il quale mette in guardia dal considerare il fenomeno come soltanto tipico del IV secolo (285). In questo contesto può essere fatto rientrare anche il caso, molto interessante, di un'iscrizione di età ellenistica ancora inedita, e soltanto parzialmente nota, di Argo (*SEG* 41, 282), in cui un personaggio viene onorato, tra le altre cose, per essersi preso cura, nella veste di magistrato incaricato dell'affitto delle terre pubbliche e sacre (δωτινατήρ τᾶς ἱερᾶς καὶ δημοσίας χώρας), ὅπως ἀναγράφοντι οἱ γύραι ἐφεξῆς, καθὼς ἡ χώρα διακλαρώθη ὑπὸ τῶν ἀρχαίων καὶ καταμερίσθη κατὰ γύρας δωτιναμένας, τὸν προτοῦ χρόνον ὡς ἔτυχε καὶ ἀναγραφομένας ἐν διεργριμένοις τόποις; cfr. KRITZAS 1992, 236-238. PIÉRART, "L'attitude d'Argos à l'égard des autres cités d'Argolide", in HANSEN 1997, 333-334, attribuisce tale divisione della terra in lotti (γύραι) al periodo della riforma democratica di Argo, negli anni 470-460. L'iscrizione ci fornisce in questo modo un esempio concreto di cosa dovessero essere le terre definite ἀπότομα, cioè terre pubbliche, comunali, situate in aree di ἐσχάτια o, comunque, di non primaria coltivazione, già divise in lotti (e come tali contrapposte a quelle indivise [δημόσια]; cfr. la τομάς, «terra divisa in lotti», in Piccirilli, *Arbitrati*, nr. 52 = *IPArk* 15, ll. 11-15), oggetto di distribuzione (ἀνδαλιθμός) in *IG IX 1².3*, 609 = ML 13, ll. 2-3 (si veda in proposito la bibliografia citata *infra* alla nt. 237). Vd. PAPA ZARKADAS 2011, 232 con nt. 96.

²³⁶ Il più antico documento da considerare a questo riguardo, secondo l'interpretazione per essa proposta dall'editrice, potrebbe essere la legge di Imera databile agli inizi del V secolo (*SEG* 47, 1427 = *IGDS* II, 15; cfr. BRUGNONE 1997, 2011 e 2018). Su *IG I³* 46 (RO 142), il decreto ateniese sulla fondazione di Brea, vd. D. ERDAS, "Forme di stanziamento militare e organizzazione del territorio nel mondo greco: i casi di Casmene e Brea", in *Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VII-III sec. a.C.)*. *Arte, prassi e teoria della pace e della guerra*, I, Pisa 2006, 47-49; "Funzionari pubblici e chora: osservazioni sulla gestione delle terre nelle città greche tra età classica ed ellenismo", in FARAGUNA, SEGENTON 2020, 172-173; I. MATIJASIC, "Γεωνόμοι da Cassio Dione all'Atene del V secolo a.C.", «Athenaeum» 108, 2020, 58-71. Esempi più tardi sono rappresentati da *SIG³* 141 (*SEG* 43, 348 + 55, 639; cfr. M. LOMBARDO, "Lo *psephisma* di Lumbarda: note critiche e questioni esegetiche", «Hesperia» 3, 1993, 161-188; "The *Psephisma* of Lumbarda: A New Fragment", in M. ŠANADER, ed., *Illyrica antiqua ob honorem Duje Rendić-Miočević*, Zagreb 2005, 145-153), e da *IG IX 2*, 234 (= J.-C. DECOURT, *Inscriptions de Thessalie*, I: *Les cités de la vallée de l'Énipeus*, Athènes 1995, 61-63 [nr. 50]; cfr. "Décret de Pharsale pour une politographie", «ZPE» 81, 1990, 163-184; MARI, THORNTON 2016, 159 con nt. 81, 165-166, 173). Cfr. anche *IG I³* 47, un documento estremamente frammentario, contenente istruzioni in ordine alla fondazione di una non identificabile *apoikia* ateniese (Potidea?, Anfipoli?), a proposito del quale, ripristinando le ll. 5-6 con [ἀντίγρα]-φα λαβῆν τὸς ἀ[π]οίκος], T.J. Figueira, *Athens and Aigina in the Imperial Colonization*, Baltimore, London 1991, 74-78, propone di interpretare i magri resti del testo nel senso che «'transcripts' or 'copies' of the rosters of colonists or perhaps inventories of the properties of the new community had to be taken along»; cfr. M. FARAGUNA, "Tassazione diretta e tassazione indiretta: la legge granaria ateniese del 374/3 a.C.", in CATAUDELLA 2010, 23.

fine del VI secolo)²³⁷, dove, in relazione a una distribuzione di terre, si prevede la possibilità dello scambio tra i coloni, alla condizione che questo avvenisse in presenza del magistrato (Il. 20-22: ἀλλαγὰ δὲ βέβαιος ἔστω, ἀλαξέσθω δὲ ἀντὶ τοῦ ἀρχῶ)²³⁸. Nulla, se non forse il fatto che le disposizioni contenute nel documento consentono di attribuire alla *polis* che le emanò strutture istituzionali notevolmente sviluppate²³⁹, giustifica l'assunto che il magistrato operasse facendo ricorso anche a registrazioni scritte; la possibilità, quanto meno a livello di ipotesi, però rimane (e non è in ultima analisi così remota; vd. anche *supra*, I.6.5)²⁴⁰.

Ugualmente discusso è il caso dell'«iscrizione di Ligdami» da Alicarnasso (SIG³ 45 = OR 132 [dove è ripreso il testo di ML 32], secondo quarto del V secolo)²⁴¹, che riporta il testo di una legge con ogni probabilità approvata in

²³⁷ La bibliografia su questa iscrizione, di interpretazione piuttosto dibattuta, è molto ampia: cfr., tra gli altri, C. VATIN, “Le bronze Pappadakis, étude d’une loi coloniale”, «BCH» 87, 1963, 1-19; ASHERI 1965; MAFFI 1987; LINK 1991; F. GSCHNITZER, “Zum Vorstoß von Acker- und Gartenbau in die Wildnis: Das ‘Westlokrische Siedlungsgesetz’ (IG, IX, 1², 609) in seinem agrargeschichtlichen Zusammenhang”, «Ktēma» 16, 1991, 81-91; Koerner, *Gesetzestexte*, 47; *Nomima* I, 44; M. LOMBARDO *et alii*, “Le fonti epigrafiche”, in *Problemi della chora coloniale dall’Occidente al Mar Nero*, ACSMGr 40, 2001, 118-119, nr. 3; M.L. ZUNINO, “Decidere in guerra – pensare alla pace. Il caso del ‘Bronzo Pappadakis’ (IG IX 1², 3, 609)”, «ZPE» 161, 2007, 157-169; GAGARIN 2008a, 60-61.

²³⁸ Un parallelo a tale procedura è descritto nel sopra esaminato frammento *περὶ συμβολαίων* di Teofrasto (§ 3), in relazione a Mitilene, dove Pittaco avrebbe stabilito che le vendite di immobili avvenissero davanti ai βασιλεῖς e al πρύτανις (οἱ δὲ [*scil. κελεύουσι πωλεῖν*] παρ’ ἀρχῆς τινι, καθάπερ καὶ Πίττακος παρὰ βασιλεῦσι καὶ πρυτάνει).

²³⁹ Oltre all’esistenza di tre organi deliberativi (*πρεῖτα*, assemblea [*πόλις*] e ἀποκλεισία), le Il. 7-14 fanno riferimento a un ἀνδροφονικός τετθμός, una legge, certamente scritta e senza molti confronti nella greicità arcaica, sull’omicidio, che presuppone il controllo dello stato sui delitti di sangue (cfr. H.-J. GEHRKE, “Gesetz und Konflikt. Überlegungen zur frühen Polis”, in *Colloquium aus Anlass des 80. Geburtstages von A. Heuss*, Kallmünz 1993, 56-58; GAGARIN 2008a, 61, il quale, tra le altre cose, sottolinea come «[t]his text contains the first instance of cross-referencing (Il. 13-14) we have encountered. Cross-referencing is significant because it indicates a sense of coherence among a city’s laws, and also confirms the public nature of law»); MAFFI 2020, 66-68. Sul rapporto tra «colonizzazione» e «scrittura» vd. W.V. HARRIS, “Writing and Literacy in the Archaic Greek City”, in J.H.M. STRUBBE *et alii*, edd., *ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Studies on Ancient History and Epigraphy Presented to H.W. Pleket*, Amsterdam 1996, 65-67.

²⁴⁰ Nel τεθμός i distretti interessati dalla distribuzione sono individuati mediante un semplice riferimento alla loro denominazione (*Plax, Hyle, Liskara* e *Koiloι Moroι* (A, Il. 1-3; B, Il. 20-21)). Si ammette per lo più che questo si giustifica con il contenuto specifico della legge, il cui oggetto era innanzitutto la regolamentazione (e la tutela) della posizione giuridica degli assegnatarî, ma che, nello stesso tempo, ciò presupponeva necessariamente che l’identificazione «catastale» dei terreni da distribuire si trovasse in altri documenti non pervenuti, probabilmente in quanto registrati su materiale non duraturo (ASHERI 1965, 314-316; MAFFI 1987, 369; LINK 1991, 68).

²⁴¹ Una nuova edizione derivante da un esame autoptico del monumento, conservato al British Museum, si deve ora a PIÑOL-VILLANUEVA 2015 (*SEG* 65, 953).

seguito ad un accordo di riconciliazione tra fazioni in lotta²⁴². Oggetto della legge è in particolare l'apprestamento di una normativa che, nel quadro di una ridefinizione degli assetti proprietari conseguente a un periodo di incertezza e di conflitti civili, consentisse di risolvere i casi in cui la titolarità di case e fondi privati risultasse controversa. Sebbene vi sia un generale consenso sul fatto che gli mnemoni, come appare dalle ll. 20-22 dell'iscrizione (ὁ τ[ι] ἄν οἱ μνήμονες εἰδέεωσι, τοῦτο καρτερὸν ἔναι), esercitassero una funzione di controllo sulla situazione fondiaria all'interno della città²⁴³, gli studiosi discutono se questo avvenisse mediante il ricorso a registrazioni scritte, ovvero, conformemente alla loro natura originaria di «ricordatori», grazie ad un patrimonio di conoscenze che si trasmetteva oralmente. La questione è complicata dal fatto che il passo cruciale a questo proposito, le ll. 8-10, deve essere sanato a causa di una lacuna, seppur limitata a poche lettere, e rimane di conseguenza incerto se esso debba essere interpretato, con una metonimia, nel senso che, al fine di consentire l'entrata in funzione del nuovo registro fondiario della città, gli mnemoni non dovevano più «trasmettere» l'antica e ormai inaffidabile documentazione scritta relativa a case e terra ai loro successori (τὸς] μ[νῆ]μονας μὴ παραδιδόναι] μῆ[τε] γῆν μῆτε οἰκ[ία] τοῖς μνήμ[ο]σιν)²⁴⁴ ovvero in quello, che implica un uso metaforico del verbo, che non si doveva «affidare» (*scil.* per renderli testimoni e garanti della validità della transazione) terra o case agli mnemoni» (μὴ παραδίδο[σθαι] μῆ[τε] γῆν μῆτε οἰκ[ία] τοῖς μνήμ[ο]σιν), che veniva cioè prescritto un

²⁴² Per un'efficace sintetica discussione delle numerose questioni – testuali, paleografiche, linguistiche e storico-istituzionali – poste dall'iscrizione vd. FABIANI 2017.

²⁴³ Come osserva PIÑOL-VILLANUEVA 2015, 380, ogni interpretazione dell'iscrizione non può che partire dall'assunto che «realty transactions in Halicarnassus would not have been dealt with directly between private individuals, but monitored by the *mnemones*, whose presence would thus give official validity to the sale». Si veda sopra per il caso parallelo, anche se più tardo, di Iasos.

²⁴⁴ Il verbo παραδιδόναι avrebbe in questo caso un significato tecnico e rimanderebbe al formale passaggio delle consegne che avveniva al momento in cui i magistrati terminavano il loro anno di carica e che comportava la «trasmissione» di oggetti, denaro e documenti al collegio subentrante (FRÖHLICH 2011; vd. *supra*, I.8.5). Che il verbo παραδίδωμι della l. 8 si riferisse alla trasmissione dei registri fondiari dagli mnemoni uscenti a quelli che entravano in carica era stato sostenuto da PARTSCH 1921, 117-120. PIÑOL-VILLANUEVA 2015, 380-385, propone di interpretare l'espressione μὴ παραδιδόναι] μῆ[τε] γῆν μῆτε οἰκ[ία] in senso letterale ritenendo che «[i]n this case, the ban on the *paradosis* 'of land or houses' should be understood in the sense that they were public landed assets», divenuti tali a seguito di confische a danno di una fazione esiliata, «not to be owned and administered by the State any more» (382). Anche in questo caso lo studioso osserva tuttavia che «this does not preclude the possibility that written records concerning the lands and houses in question were handed down between the *mnemones*» e ipotizza anzi che il divieto di trasmissione delle terre e case in parola «would perhaps be formalised by the removal of these items from the mnemonic inventory(ies) of that year».

temporaneo «congelamento» dei negozi fondiari «pour permettre une révision en justice des droits immobiliers»²⁴⁵.

Di fronte a questa aporia interpretativa rimangono tutto sommato ancora valide le conclusioni di Alberto Maffi il quale, sulla base di una serrata analisi del testo e della sua logica interna, ha portato buoni argomenti a favore della prima possibilità²⁴⁶, cosicché avremmo, già per l'Alicarnasso della prima metà del V secolo, un esempio di quell'ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τὰ τε ἕδρα συμβόλαια menzionata da Aristotele nella *Politica*, i cui detentori forse non a caso potevano portare anche il nome di μνήμονες (1321b34-40). Se, in particolare, si pensa a un sistema culturale e giuridico «misto», in cui scrittura e oralità risultano compresenti e complementari, di modo che «gli *mnemones* redigono atti scritti, ma ha anche grande peso, per l'accertamento della verità, la loro *parola* di testimoni diretti e ufficiali delle transazioni», un parallelo e una conferma esterna potrebbe venire, in un contesto cronologico di non molto anteriore, dall'iscrizione cretese per lo scriba Spensizio, il cui compito, come si è visto, viene descritto come quello di πόλι τὰ δαμόσια τὰ τε θιήια καὶ τὰνθρώπινα ποινηιάζεν τε καὶ μναμονεῦψην, «scrivere e ricordare per la *polis* le cose divine e umane» (*SEG* 27, 631 = *LAC* Da1; vd. *supra*, I.4.2-3)²⁴⁷.

La tipologia di registrazioni che risulta più ampiamente attestata, sia sul piano quantitativo che su quello geografico, è, come abbiamo visto, senza dubbio il registro delle vendite. Per quanto rimanga sempre problematico determinarne il rapporto con l'ἀναγραφή τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων teofrastea, dovrebbe a questo punto essere emerso come a tali registri possa

²⁴⁵ Così *Nomima* I, p. 94, sulla scorta di [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 333-336. Cfr. anche Koerner, *Gesetzestexte*, p. 319. In questo stesso senso, tra i lavori più recenti, CARAWAN 2008, seguito da RO, 185. Come sottolinea PIÑOL-VILLANUEVA 2015, 380, una simile locuzione costituirebbe una maniera molto contorta – e quindi improbabile – di esprimere nel documento un concetto abbastanza semplice e diretto, in altri termini «a freeze on private land sales».

²⁴⁶ MAFFI 1988a, 46-54, 70-72. In tal senso, in modo apparentemente del tutto indipendente, anche CORSARO 1984, 452; R. LONIS, “La réintégration des exilés politiques en Grèce: le problème des biens”, in P. GOUKOWSKI, C. BRIXHE, edd., *Hellènika Symmikta*, Nancy 1991, 105-106, con nt. 5. Va in particolare osservato che qualora si accetti per la l. 8 l'integrazione μὴ παραδίδο[σθαι], l'integrazione πρὸς μνήμονας (senza articolo!) che lo precede, generalmente tradotta con «to the *mnemones*» (OR, 183), «(regarding?) *Mnemones*» (CARAWAN 2008, 164), «with respect to the *mnemones*/in the presence of the *mnemones*» (PIÑOL-VILLANUEVA 2015, 380), «(Pour?) les *mnemones*» (*Nomima* I, pp. 88 e 93), rimane innegabilmente senza spiegazione.

²⁴⁷ MAFFI 1988a, 105 con nt. 80, il quale rileva come l'εἰδέωσι della l. 21 «richiama l'*eidenaï* con cui sono introdotte le dichiarazioni testimoniali nelle orazioni attiche del IV sec.»; FABIANI 2017, 37-38 (da cui la citazione nel testo). Sulla complementarità di oralità e scrittura nella società greca antica cfr. ad esempio THOMAS 1996; FARAGUNA 2005b, 63-65. Qualora si voglia speculare sulla forma concreta della documentazione scritta a disposizione degli *mnemones*, mi sembra si possa nuovamente pensare a registri delle vendite (cfr. Il. 28-32: καρτερός δ' εἶναι γῆς καὶ οἰκίων οὔτινες τοτ' εἶχον ὅτε Ἀπολλωνίδης καὶ Παναμύης ἐμνημόνευον, εἰ μὴ ὕστερον ἀπεπέρασαν).

senza esagerazione essere attribuita la funzione di «archivi fondiari». La nostra analisi, nello stesso tempo, ha nondimeno consentito di evidenziare anche alcuni esempi, a partire dal IV secolo e soprattutto di età ellenistica, da cui emerge, parallelamente, un'organizzazione dei documenti catastali su base reale e geografica. Alla luce di ciò, non potrà non apparire come l'idea elaborata da Finley sulla base di Arist. [*Ath. pol.*], 47,2-48,2 – e poi ampiamente affermatasi negli studi – sul carattere effimero e sulla «funzione di polizia» delle registrazioni tenute dai magistrati nel mondo greco²⁴⁸ non regga alla prova dei fatti e sia stata impropriamente generalizzata. Quanto meno nel caso qui esaminato essa mi sembra smentita dalla documentazione. Tanto le fonti letterarie quanto quelle epigrafiche rivelano che *λευκώματα* e *σανίδες* non venivano utilizzati soltanto per l'affissione, ma anche, come è emerso più volte nella nostra analisi, per la conservazione in archivio e la futura consultazione.

14. I testi analizzati consentono inoltre qualche conclusione sull'organizzazione del materiale d'archivio: l'ordinamento cronologico per anno e per mese appare una costante e non è un caso che esso ricorra nelle due uniche iscrizioni pervenuteci classificabili come «registri delle vendite» (*IG XII 5, 872* [Teno]; *Game, Actes de vente 39 = EKM II 93* [Mieza]). In aggiunta a questa regola fondamentale, si colgono inoltre qua e là tracce di ulteriori criteri di archiviazione. In passato, in un contributo specificamente dedicato a questo tema, ho creduto di dimostrare che ad Atene, sulle cui pratiche di pubblicità siamo nuovamente informati da Teofrasto, gli archivi erano tenuti localmente nei singoli demi e custoditi dai demarchi²⁴⁹. Lo stesso modello viene descritto in rapporto agli *Ἀθηναῖοι... οἱ ἐν Ποτιδεῖα οἰκοῦντες* del V secolo nell'*Economico* pseudoaristotelico (1347a18-24). In modo analogo, i *Dikaïomata* prescrivono la registrazione dell'atto di compravendita *κατὰ δῆμους*, con la differenza, per noi singolare ma nello stesso tempo indicativa nel suo riflettere modalità di uso della scrittura condizionate dalle pratiche tipiche dell'oralità, che il documento veniva custodito non secondo il demo in cui era situato l'immobile, bensì secondo quello del venditore. La funzionalità delle registrazioni rispetto alle ripartizioni geografiche della città e del suo territorio emerge tuttavia non soltanto dal caso di Alessandria, dove il *ταμίης* doveva indicare *ὅτι ἂν ἀγ[ορ]άσηι ὀνομαστὶ καὶ ὅπ[ου ἂν κέηται καὶ ἐάν] τινὰ ἐπωυμίαν ὁ χ[ῶ]ρ[ο]ς ἔχηι*, ma più esplicitamente anche a Teno e a Camarina dove gli atti contengono riferimenti, nel primo caso, al *τόνος*

²⁴⁸ FINLEY 1985b, 30-33. Si veda inoltre la bibliografia citata al § 2, nt. 15.

²⁴⁹ FARAGUNA 1997; 2003a, 103-107. Cfr. anche FARAGUNA 1998, 171-180.

dell'ἄστυ o a una località della *chora*, nel secondo alla *λάρυρα* in cui era suddivisa la città. Un'organizzazione geo-topografica delle registrazioni per settori (in un caso corrispondenti alle pertinenze delle tribù) e per località d'altra parte si riscontra, come è naturale, anche là dove, come ad Amatunte di Cipro o a Larisa in Tessaglia, i registri, dei veri e propri catasti, appaiono ordinati su base reale.

Alcune considerazioni sono possibili anche in ordine al problema delle funzioni di tali registrazioni. Da un lato, mi sembra che dai dati raccolti emerga abbastanza nettamente una *dimensione giuridica* e di *controllo politico-sociale*. La registrazione pubblica del negozio presso il magistrato, portando alle estreme conseguenze il principio della pubblicità che caratterizza l'istituto della compravendita nel diritto greco, doveva innanzitutto garantire un controllo *preventivo* sulla legalità delle transazioni. Il riferimento, secondo la regola dell'ἀνάγειν εἰς τὸν πρατῆρα, alla precedente documentazione, la presenza dei garanti e dei testimoni (o dei vicini), l'ufficialità dell'atto dovevano di fatto assicurare un efficace sistema di tutela della posizione del compratore. Come ha bene messo in luce in un saggio recente Edward M. Harris, la protezione che la registrazione pubblica delle transazioni immobiliari garantiva agli acquirenti non mancava di avere riflessi anche sul corretto funzionamento del processo economico, venendo di fatto a costituire un fattore di capitale importanza anche ai fini della crescita economica²⁵⁰.

Quanto all'uso delle registrazioni per la soluzione di controversie insorte *dopo* il perfezionamento del negozio, la tradizione non è in proposito molto illuminante. Come è noto, con la parziale eccezione delle orazioni demosteniche *Contro Onetore* (Dem. 30 e 31), nessuno dei discorsi degli oratori attici conservati riguarda specificamente il caso di un immobile il cui titolo di proprietà fosse divenuto oggetto di controversia²⁵¹. Nel discorso di Iseo *Sulla successione di Aristarco* viene, a dire il vero, enunciata la regola secondo cui «il possessore di beni contestati deve presentare colui che glieli ha dati in ipoteca o glieli ha venduti o ancora dimostrare che gli sono stati attribuiti in seguito ad un giudizio» (Isae. 10,24: τῶν ἀμφισβητησίμων χωρίων δεῖ τὸν ἔχοντα ἢ θέτην ἢ πρατῆρα παρέχεσθαι ἢ καταδεδικασμένον φαίνεσθαι)²⁵² ma l'elenco dei

²⁵⁰ E.M. HARRIS, "The Legal Foundations of Economic Growth in Ancient Greece. The Role of Property Records", in E.M. HARRIS *et alii*, ed., *The Ancient Greek Economy. Markets, Households and City-States*, Cambridge 2016, 116-146.

²⁵¹ TODD 1993, 236-237. Sull'orazione lisiana *Contro Ippoterse* (LXX, fr. 164-173 Carey) vd. E. MEDDA, *Lysiae in Hippothersem*, in *Theomnestum et Fragmenta ex Incertis Orationibus* (P. Oxy. XIII 1606), Firenze 2003, 181-198.

²⁵² La prassi descritta da Iseo trova sostanziale riscontro nella documentazione epigrafica, compresi gli atti di vendita della Calcidica e di Anfipoli; cfr. FARAGUNA 2000, in part. 99-103.

modi di acquisizione legittima, introdotto nel passo soltanto per analogia e in maniera incidentale, come per lo più si ammette è qui incompleto – non vengono ad esempio menzionati i casi della donazione e dell’eredità – e soprattutto l’oratore si limita a presentare il principio, non le modalità della sua attuazione. Manca perciò nuovamente ogni riferimento a come nella prassi giudiziaria si procedesse per dimostrare la legittimità del proprio titolo di proprietà né vi è alcun riferimento a documenti scritti o alla registrazione pubblica delle transazioni. Su un piano più generale, anche quando, nella *Retorica*, discute delle *πίστεις ἄτεργοι* (1375a22-1377b11), Aristotele sembra essere più interessato all’uso retorico degli argomenti da utilizzare per enfatizzare o, all’opposto, far passare in secondo ordine la loro presenza o assenza che all’uso delle prove in senso tecnico²⁵³. Nelle orazioni conservate inoltre magistrati o ex-magistrati sono non di rado chiamati nella qualità di testimoni, ma poiché il testo delle testimonianze non è generalmente tramandato, non sappiamo di che tenore queste fossero e su che cosa si basassero. L’impressione è tuttavia che i registri di cui ci occupiamo venissero utilizzati anche come archivio di riferimento per la consultazione successiva. Questo si evince ad esempio dal caso di *I.Milet* I.3, 33e, dove la prescrizione secondo cui gli *ὠνοφύλακες* dovessero ricevere una copia dei documenti pertinenti l’assegnazione di terre e poi trascriverli εἰς [τὰ] λευκώματα, ἐν οἷς καὶ αἱ ὠναὶ ὑπάρχουσι non è comprensibile se non alla luce della volontà di avere a disposizione una documentazione fondiaria completa. Analogamente, la legge sui debiti di Efeso (*I.Ephesos* 4) stabiliva che l’*antigraphus* desse la massima pubblicità all’esito degli arbitrati ἵνα ἐξῆι τῷ βουλομένῳ τῶν πολιτῶν ἐφορᾶν τοὺς γεγενημένους μερισμοὺς τῶν ἐγγαίων. Se poi l’ipotesi che le lamine di Camarina, allo stesso modo dei certificati di *καταγραφή* egiziani, costituiscono copie dell’atto di registrazione compiuto presso il magistrato è corretta, avremmo un ulteriore indiretto indizio in tal senso; la ricevuta metteva infatti chi la deteneva al sicuro da possibili «manipolazioni» o manomissioni dell’archivio.

Parallelamente non bisogna sottovalutare le finalità fiscali sottese alla tenuta dei registri. In molti degli esempi considerati, anche se non in tutti, alla registrazione dell’atto era connessa l’esazione di una tassa. Nel caso di Alessandria, secondo l’integrazione del testo comunemente accettata, questa era pari al 10 per cento del prezzo di vendita, e quindi piuttosto elevata. Altrove, come ad esempio nel caso di Anfipoli e dei documenti della Calcidica, si può invece presumere che questa fosse sensibilmente più bassa e, più in linea con quanto sappiamo a proposito di Atene, il τέλος non superasse l’1%. Da

²⁵³ Si veda in proposito C. CAREY, “‘Artless’ Proofs in Aristotle and the Orators”, «BICS» 39, n.s. 1, 1994, 95-106.

IG XII 5, 876, come abbiamo visto, si può evincere una cifra ricapitolativa, corrispondente forse al totale delle transazioni di un anno, di 60 talenti, che, se non proprio enorme, implica entrate per una città di non grandi dimensioni come Teno affatto trascurabili²⁵⁴. Su un piano diverso, i decreti di Larisa relativi alla vendita al miglior offerente dei terreni definiti *hippoteia* prevedevano per gli acquirenti l'obbligo del versamento di una tassa fissa annuale di 10 stateri, la δεκοσταπειρία, per ogni lotto di 50 pletri²⁵⁵.

L'esistenza stessa dei registri presuppone inoltre una certa intensità nelle transazioni fondiarie, poco importa se alla circolazione del denaro non sempre corrispondesse una circolazione in pari misura dei beni. Questo emerge bene nel caso di Teno, in cui l'intensità delle operazioni di compravendita e del ricorso al credito come strumento a fini dell'acquisizione di terreni da parte di alcuni individui risulta davvero alquanto sorprendente, ed è assunto da Hatzopoulos anche per Mieza nel III secolo²⁵⁶. Ad Anfipoli una piccola lastra di marmo della seconda metà del IV secolo riporta due atti pertinenti a vendite successive, e apparentemente non distanti nel tempo, del medesimo immobile (SEG 41, 564-565 = Game, *Actes de vente*, 10)²⁵⁷.

Nello stesso tempo è doverosa anche una certa cautela nell'essere troppo pronti ad assimilare funzionalmente gli «archivi» che qui siamo andati ricostruendo ai registri fondiari moderni. Un primo forte limite è che, pur con alcune significative eccezioni di registrazioni catastali su base reale che abbiamo sopra considerato e che impongono conclusioni più «aperte» e dai contorni meno netti di quanto si sarebbe potuto affermare soltanto una ventina d'anni fa, nel caso specifico dei «registri delle vendite», la tipologia documentale senza dubbio più ricorrente, appare difficile ipotizzare un ordinamento su base personale o per immobile, ciò che doveva in ultima analisi rendere scarsamente agevole il reperimento degli atti. Se è lecito generalizzare dai casi sopra analizzati di Mileto e Larisa si può oltretutto supporre che gli archivi fondiari dovessero non di rado riunire documenti eterogenei e redatti secondo criteri diversi. Più iscrizioni testimoniano inoltre dello stato di

²⁵⁴ Secondo il sistema di classificazione adottato da L. NIXON, S. PRICE, "The Size and Resources of Greek Cities", in O. MURRAY, S. PRICE, edd., *The Greek City: from Homer to Alexander*, Oxford 1990, 137-170, Teno, il cui tributo nel 430/29 ammontava a 2 talenti (IG I³ 281, B, II, l. 50), si collocava, all'interno del gruppo degli stati membri della Lega delio-attica, nella fascia più bassa dei «big spenders». ÉTIENNE 1990 non fa ipotesi sulla dimensione numerica del corpo cittadino della *polis*.

²⁵⁵ Secondo HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, 184, ciò configurerebbe la posizione degli acquirenti come quella di detentori di un possesso perpetuo del lotto di terra «qui n'en est pas la 'propriété': on doit supposer que, faute de dévolution successorale, par extinction de la famille par exemple... le lot est récupéré par la cité».

²⁵⁶ HATZOPOULOS 1996, 116; 2011, 60-62.

²⁵⁷ HATZOPOULOS 1991, 48-49 e 84-85.

cattiva tenuta in cui spesso si trovavano tali raccolte di atti – una realtà che sarebbe tuttavia errato generalizzare – e dei provvedimenti resisi necessari per riportare ordine nella documentazione. Nondimeno mi sembra lecito concludere che le registrazioni fondiari e il controllo diretto esercitato dalla *polis* attraverso i suoi magistrati sulle transazioni immobiliari fossero, per lo meno a partire dal IV secolo, pratiche diffuse in *tutto* il mondo greco e, ciò che più conta, che esse venissero considerate addirittura necessarie, ἀναγκαῖαι per usare la terminologia aristotelica, al fine di garantire un ordinato e regolare svolgimento della vita politica e amministrativa della città.

Parte seconda
L'età ellenistica

LAURA BOFFO

Alle piccole Elena e Lycia

1. L'archiviazione nell'età ellenistica

1. Da quanto precede appare chiaro che la capacità delle città greche di organizzare degli archivi ai fini delle proprie esigenze gestionali e auto-rappresentative aveva trovato applicazione e sviluppo ben prima dell'epoca ellenistica.

In questa prospettiva, l'idea della «increasing prominence» dell'amministrazione archivistica dalla fine del IV secolo – come s'è visto legata alla tendenza di pensiero, largamente condivisa in dottrina, che vede l'occasione per l'affermarsi nelle *poleis* di un vero e proprio sistema di archiviazione nel «contatto più diretto» con quello «tanto più sviluppato, antico di millenni» dell'Oriente in conseguenza della spedizione di Alessandro – deve essere largamente riveduta e contestualizzata¹. Stando alla lettura dei documenti

¹ L'espressione nel testo è in POSNER 1972, 117 (connessa con l'idea di una «expanding archival consciousness»), a ricalco del «verstärkt Hervortreten» di KLAFFENBACH 1960, 41 (cui pertiene, nel seguito del ragionamento, la seconda citazione, in originale *supra*, Introduzione 2, nt. 19, con le considerazioni analoghe diffuse; cfr. G. KLAFFENBACH, *Epigrafia greca*, Brescia 1978, 60, 78; riprende quasi alla lettera l'espressione dello studioso tedesco GUARDUCCI 1970, 4 e 1987, 89). Come già rilevato in FARAGUNA 2000, 87, nt. 78 (vd. *supra*, I.10.1, nt. 5), pur nella corretta valutazione delle pratiche archivistiche delle *poleis* micrasiatiche sulla lunga durata, era ancora legato all'idea del «perfezionamento», oltre che dell'incremento generale, di esse in età ellenistica CORSARO 1985, 92. Una formulazione più sfumata, e più vicina a quanto segue, è in LAZZARINI 1997, 741 (all'età ellenistica spetta una maggiore articolazione della pratica, «grazie alle esperienze dell'impero seleucide e dell'Egitto tolemaico») e in DMITRIEV 2005a, 290, 294 (a proposito dei livelli di capacità amministrativa, sui quali l'«influenza» dei re ellenistici «was limited to shaping what came about as a result of internal evolution»). Distinta – benchè non isolata nella valutazione corrente – appare l'opinione generalizzatrice di L.MORETTI, «I regni ellenistici», in BIANCHI BANDINELLI 1977, 339, che anche in epoca ellenistica la situazione degli uffici e degli archivi delle città fosse «tutt'altro che confortante perché l'archivio cittadino... era sovente in disordine»: l'unico caso citato era dedotto dal noto *Tit.Cam.* 110 [TRI 21], *post* 186, il decreto con cui Camiro ricordava come merito dell'onorato, quando *grammateus* dei *mastroi*, l'essersi dato cura «dei documenti [relativi alla

della vita collettiva, in greco, di centri asiani via via organizzatisi in città di tipo ellenico, appare piuttosto l'orientamento contrario, almeno nelle forme: significativa è la qualifica ufficiale di una categoria di magistrati della licia Tlos, forse intorno al 100 ca., come «coloro che depositano le scritture in cassa (d'archivio)» (οἱ τὰ γράμματα καταβαλλόμενοι εἰς κιβωτόν)². Allo stesso modo, occorre distaccare il ragionamento su natura e ruolo dell'archiviazione nelle *poleis* ellenistiche dall'impressione prodotta dall'*epigraphic habit* di molta parte dell'epoca, con le sue più numerose, tipologicamente articolate e diplomaticamente significative iscrizioni che riproducono molteplici categorie di atti di interesse collettivo: più sentite esigenze di rappresentazione «concreta» dei meccanismi dell'amministrazione civica non facevano altro che portare alla luce (per

proprietà terriera] destinati alla consultazione corrente, i quali nel corso di settantasette anni avevano registrato delle discrepanze», τῶν τε χρηματισμῶν τῶν ἐν τοῖς προχέριους διαφωνούντων ἐξ ἐτέων ἑβδομήκοντα καὶ ἑπτὰ, ll. 9-11, cfr. ll. 17-18; di essi comunque la città aveva previsto un secondo esemplare «di sicurezza» in *kibotoi* sigillate, ll. 11-12 (per il rilievo della misura di duplice redazione, non sempre evidenziata dalle traduzioni del testo, vd. ad esempio HARTER-UIBOPUU 2013, 274, nt. 3, con bibliografia precedente; per una traduzione inedita di L. Moretti vd. F. GUIZZI, "Iscrizioni Storiche Ellenistiche. Dalle carte di Luigi Moretti", «MediterrAnt» 16, 2013, 186: «poiché i contratti nei registri mancavano da ben 77 anni, si dette cura affinché, dissigillate le casse, venissero trascritti tutti i documenti contabili»; per una distinzione fra «archives déposées dans les armoires» e «casiers» con «les archives y afférentes» vd. BADOUD 2015, 371; sulla misura vd. ora *supra*, I.10.4, nt. 68 e § 6, con ulteriore bibliografia; sul personaggio, vd. anche THOMSEN 2020, 75-76). Vd. pure la nt. seguente.

² TAM II, 548b, ll. 32-34, cfr. a, ll. 9-11, 24-25 (sulla data, non facilmente definibile, vd. J. e L. Robert, *BE*, 1950, 183, p. 187); l'interpretazione dell'espressione nel senso indicato spetta a WILHELM 1901, 100 (= 2002, 56; cfr. A. WILHELM, "Attische Pachturkunden", «APF» 11, 1935, 217 = 2000, 293); vd. inoltre [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 346, nt. 327 (l'idea che «wegen des fehlenden Artikels Sonderarchive einzelner Behörden vielleicht eher als das städtische Archiv schlechthin in Frage kommen» è del tutto sottoscrivibile, purché s'intenda che anche le *kibotoi* «particolari» rientravano nel sistema archivistico della comunità; su di esse e sulla loro funzione vd. anche *supra*, I.10.6, nt. 108). Per l'impiego «tecnico» del verbo καταβάλλομαι, vd. la Rassegna terminologica, s.v. La formulazione riferita ai magistrati licii induce a ritenere che, se anche l'importante centro aveva disposto sin dall'età achemenide/dinastica di un'organizzazione amministrativa e archivi, erano state la strutturazione poleica e la necessità dei rapporti con le amministrazioni regali a farne un aspetto connotativo della vita della comunità: sui «transferts culturels» d'ordine istituzionale comportati dalla poliadizzazione nell'Asia Minore vd. ad esempio J.-C. COUVENHES, A. HELLER, "Les transferts culturels dans le monde institutionnel des cités et des royaumes à l'époque hellénistique", in COUVENHES, LEGRAS 2006, 16-52 e, per la Licia, DOMINGO GYGAX 2001, 99 ss. Se la versione iscritta di una donazione funeraria del 150 ca. in greco è da attribuire a Tlos (piuttosto che a Xanto), il grado di assunzione di forme di grecità – attraverso il diritto e il suo linguaggio – in comunità dai forti caratteri locali appare evidente (su questi aspetti, vd. R. PARKER, "A Funerary Foundation from Hellenistic Lycia", «Chiron» 40, 2010, 103-121); sull'archivio di Tlos, vd. anche COQUEUGNIOT 2013, 149, con richiamo al noto editto rinvenuto a Mira del governatore Q. Veranio contro lo schiavo pubblico di Tlos che aveva ignorato l'ordinanza del legato circa il trattamento ufficiale degli atti giuridici affidati all'archivio pubblico – ἡ περὶ τῶν χρηματιζομένων διαταγή –, i quali non dovevano presentare interpolazioni ed erasioni, *παρενγραφὰ καὶ ἀπαλοιφαί* (*SEG* 33, 1177/AE 1976, 673, di età claudia, con il commento esaustivo di WÖRRLE 1975, 254-286).

noi) quei documenti che da gran tempo, nella quantità e nelle forme che più si confacevano di volta in volta, avevano servito ad essa³.

Era ancora una volta l'aspetto funzionale dell'archiviazione che, nel trasformarsi delle circostanze storiche, politiche, istituzionali generali, ne adattava i caratteri, incrementando la quantità del materiale tradizionale, introducendo nuove specie e voci alle categorie usuali, inglobando nel sistema i documenti «esterni» che richiedevano la registrazione, articolando in maniera più idonea le diverse fasi e classi delle scritture da lungo tempo praticate⁴. Non sfuggiva alle nuove sollecitazioni la stessa Sparta, non già esente da precedenti forme di archiviazione, come si è visto, ma in epoca ellenistica sempre più incline alla «normalizzazione» amministrativa: nel II secolo essa conosceva l'istituto del *damosion*, che raccoglieva i *grammata* sotto la responsabilità del «*grammatophylax* dei Lacedemoni», e praticava lo

³ Non è un caso che gli studiosi di diversi aspetti istituzionali della *polis*, anch'essi per lo più obbligati dalle circostanze documentarie a incentrare la loro ricerca sulle epigrafi, non possano evitare di richiamare il fatto che l'ellenismo non ha rappresentato una novità per la produzione degli scritti di cui si occupano (e come tali variamente legati a pratiche archivistiche): vd. ad esempio per l'epistolografia ufficiale civica CECCARELLI 2005, 346 ss. (cfr. 368: «... probabilmente si tratta di un fenomeno più importante di quanto noi non riusciamo a cogliere dalla documentazione... Almeno nel caso di Sparta, l'uso della forma epistolare per comunicazioni ufficiali sembra un dato tradizionale, quindi non successivo e consecutivo alla diffusione dell'uso di mandare lettere da parte dei sovrani ellenistici»; cfr. CECCARELLI 2013, 311 ss., con il catalogo delle attestazioni epigrafiche, 365-379, App. 3, cui si aggiunga la lettera della peloponnesiaca Thalamai a Larisa di Tessaglia, del 130-120, A. TZIAFÁLIAS, B. HELLY, “Décrets de Larisa pour des juges de Lacédémone et de Messène et lettres péloponnésiennes à Larisa”, «BCH» 142, 2018, 312-314); PÉBARTHE 2006a, 291 ss.; VIRGILIO 2011, 38-39; 2013, 244-245; SICKINGER 2013, 138-140 (con il giusto rilievo del «growing use of letters by Greek cities» nell'epoca ellenistica e l'accento sul loro carattere prevalentemente accompagnatorio di decreti); BENCIVENNI 2014a, 160-161 (per quel che riguarda le lettere inviate ai re tramite inviati e le loro funzioni); BENCIVENNI 2014b, 317-318 (con il rilievo dei limiti alla corretta interpretazione dell'uso di tale strumento da parte delle *poleis*, anche a motivo della selettività dell'epigrafia). Non è questa naturalmente la sede per dilungarsi sul ruolo dell'epigrafia nella vita pubblica delle *poleis* in epoca ellenistica: vd. ad esempio A. ERSKINE, “Approaching the Hellenistic World”, in ERSKINE 2003, 9-10. La lettura del rapporto tra conservazione d'archivio e pratica epigrafica offerta da LALONDE 1971, 5 – «In the Hellenistic age... the expanded use of archives caused a reduction in proportion of civil records on stone» – è ancora una volta ripresa da KLAFFENBACH 1960 (36-37) e si fonda su presupposti erronei (altra cosa è naturalmente rilevare, con COUDRY, KIRBIHLER 2010, 150 ss., per la provincia *Asia*, la drastica diminuzione dei decreti iscritti a partire dalla fine del II sec. e proporre, sulla base di uno stile epigrafico più «sintetico», delle modifiche istituzionali: gli effetti eventuali sul sistema archivistico cittadino erano piuttosto di rapporto delle scritture all'interno della catena documentaria connessa con la decretazione civica). Vd. anche *supra*, Introduzione 1 e BOFFO 1995, con nt. 12 di p. 96.

⁴ In questa prospettiva la (ovvia) dialettica fra storia politica e istituzioni – sui caratteri della quale ha richiamato l'attenzione GAUTHIER 1985, 4-5 – può trovare una definizione più corretta, uscendo dai vincoli del mero rapporto di causa-effetto (vd. anche BOFFO 1995, 96, nt. 12). La considerazione vale anche per le città di fondazione reale, le quali assumevano gli aspetti istituzionali delle *poleis* di tradizione: non sorprende che nel 202 ca. il trattato tra Filippo V e Lisimachia dovesse collocarsi εἰς τὰ δημόσια γράμματα], sigillato τοῖς δημοσί[οις ἀκτυλίοις] (SV III, 549, ll. 3-6; sull'archiviazione dei trattati e sull'uso dei sigilli *demosioi* vd. *infra*).

scambio di *antigrapha* dei decreti con lettera accompagnatoria⁵. A maggior ragione non vi sfuggivano centri e organismi che da gran tempo conoscevano gli usi della scrittura e delle sue applicazioni pubbliche.

2. Alcune testimonianze epigrafiche di aree diverse del mondo greco appaiono significative, nel contenuto e nei toni, della diffusione e della consuetudine *routinière* dell'archiviazione in ambito civico.

Ben noto è il decreto con cui nel 289/88 ca. il *koinon* ionico, allora composto di tredici città, onorava il benefattore Ippostrato di Mileto, prescrivendo a ciascuno dei buleuti di «riportare nella propria *polis* (copia delle) decisioni degli Ioni, affinché le decisioni degli Ioni restino registrate negli archivi» (ἀπενεργεῖν... τὰ ἐγνωσμένα Ἴωσιν εἰς τὰς ἰδίας πόλεις, ὅπως ὑπάρχηι ἐν τοῖς δημοσίοις ἀναγεγραμμένα τὰ ἐγνωσμένα ὑπὸ Ἴώνων)⁶. Alle

⁵ Vd. ROUSSET 2002, 85, nr. 1 (SEG 52, 541), ll. 2-4, una lettera del magistrato di Sparta alla *polis* locrese di Anfissa, in trasmissione dell'estratto di un decreto di prossenia (cfr. 87, «le plus ancien texte qui mentionne l'archiviste des Lacédémoniens, ainsi que le lieu public où étaient déposées ces archives» e *infra*); dal punto di vista del sistema di archiviazione e di attribuzione delle responsabilità al riguardo, risulta indifferente la lettura dell'espressione riferita al luogo di collocazione dei *grammata* (l. 4), παρ'ἀμέ, «presso di noi (Lacedemoni)» – come intende Rousset, *app. crit.* e 87, nt. 9 – oppure παρὰ με, «presso di me (magistrato)», nell'ambito dello spazio di conservazione delle scritture civiche, ἐν τῷ δημοσίῳ. La città lacedemone all'epoca anche riceveva i documenti altrui, inoltrati mediante lettera, come IG V 1, 28, da Billys di Illiria e 30, da Feneo di Arcadia, o consistenti in lettere, come IG V 1, 9, forse da magistrato romano (I sec.) e IMacc. 15,15-23, una «circolare» del console romano «Lucio», verisimilmente nel 142 (vd. anche *infra*, II.2, nt. 15). Non si entra qui nella *vexata quaestio* dell'autenticità della corrispondenza fra Sparta e i sommi sacerdoti di Gerusalemme; se meritano attenzione gli argomenti contrari ad essa di E.S. Gruen (“The Purported Jewish-Spartan Affiliation”, in R.W. WALLACE, E.M. HARRIS, ed., *Transitions to Empire. Essays in Greco-Roman History, 360-146 B.C., in honor of E. Badian*, Norman, London 1996, 254-269 e *Rethinking the Other in Antiquity*, Princeton, Oxford 2011, 304-306), non estraneo alla prassi lacedemone dell'epoca appare il fatto descritto in IMacc. 14,20-23, con l'invio da parte spartana di una lettera che comunicava la messa in archivio del documento esposto dagli inviati giudei e l'emanazione di un decreto di ricambio, accluso alla lettera (cfr. EILERS 2013, 158; per le conseguenze archivistiche generali dello scambio di documenti ufficiali, vd. qui sotto e *infra*; per il contesto storico giudaico, che non osterebbe alla realtà delle relazioni diplomatiche con la città greca e allo scambio di documenti ufficiali, vd. O. AMITAY, “The Correspondence in I Maccabees and the Possible Origins of the Judeo-Spartan Connection”, «SCI» 32, 2013, 79-105, con discussione delle diverse opinioni in dottrina e, soprattutto, COŞKUN 2019, 376, con decisa propensione per la plausibilità dello scambio e l'autenticità dei documenti citati). Si ricorderà che Sparta in età ellenistica e romana fu «autonoma» da poteri esterni, con una lunga parentesi d'inglobamento forzato nella Lega Achea, tra 188 e 146 (anch'essa, come si vedrà, produttiva di documentazione d'archivio; cfr. FOURNIER 2010, 165-168). Per l'uso dell'archiviazione nella città da epoca ben più risalente vd. BOFFO 2003, 11 ss. e *supra*, I.2.6; sull'epistolografia, vd. CECCARELLI 2005, 365 ss., 2013, 320-326 ss. e *infra*. La *polis* avrebbe avuto in epoca romana (II sec. d.C.) ancora dei *grammatophylakes* e un *grammatophylakion*: vd. IG V 1, 32, 40, 59, 65, 86; SEG 11, 499 e 20A, con A. SPAWFORTH, “Roman Sparta”, in P. CARTLEDGE, A. SPAWFORTH, *Hellenistic and Roman Sparta. A tale of two cities*, London, New York 1989, 93-215 (probabilmente quell'archivio era vicino all'agorà).

⁶ La «materialità» dell'azione di portare via dalla sede della riunione un (corto) rotolo o una tavoletta con la propria copia allo scopo di «depositarla» in archivio è indicata dal verbo,

medesime condizioni riconduce nel primo terzo del II secolo la dichiarazione fatta nella città macedone di Berea dai proponenti dell'iniziativa di redigere e di archiviare una legge ginnasiarchica: «nelle *poleis* in cui esistono ginnasi... le leggi ginnasiarchiche sono collocate negli archivi» (ἐν αἷς πόλεσιν γυμνάσια ἐστὶν... οἱ γυμνασιαρχικοὶ νόμοι κεῖνται ἐν τοῖς δημοσίοις)⁷.

In entrambi i casi, l'istituto dell'archiviazione appare rientrare con ovvietà nel sistema amministrativo poleico, con le sue procedure specifiche. Il dossier

ἀποφέρειν, che unisce le due accezioni (vd. anche la Rassegna terminologica, s.v.). All'operazione si accompagnava l'esposizione epigrafica del *dogma* sulla base della statua onoraria nel Panionio e sulla stele che ciascuna delle tredici città doveva erigere: a noi sono pervenute la copia iscritta di Smirna (*I.Smyrna* 577, con qualche adattamento di orgoglio locale) e quella di Mileto (*I.Milet* I.2, 10, ll. 1-24, corredata dei due decreti locali connessi, quello di ricezione e quello, di sei mesi successivo, che prescriveva il completamento delle operazioni prescritte dal primo (la citazione nel testo è dalle ll. 20-24 della versione di Smirna e dalle ll. 17-20 di quella di Mileto); un ulteriore esemplare della trascrizione epigrafica, assai mutilo, viene da Chio (*SEG* 56, 999). Va da sé che il riferimento è qui in generale alla responsabilità pubblica di conservazione degli atti, la quale prevedeva, come si vedrà, il trattamento articolato di un medesimo documento e la produzione di documenti correlati (vd. *infra*, nt. 14); eccessivamente prudente sembra F. LEFÈVRE, "Observations sur l'histoire et les institutions du *koinon* des Ioniens", «*JS*» 2019, 387, quando riconduce la disposizione – ripresa nel decreto mileso di ricezione che disponeva di ἀναγράφαι εἰς τὸ δημόσιον lo *psephisma* (*I.Milet* I.2, 10, l. 27) – ad un contesto in cui «un processus de diffusion des décisions, sous forme de rapport et éventuellement de transcription dans les cités membres, pouvait être prévu». Un ulteriore richiamo all'esperienza archivistica di una *polis* ionica è dato dalla richiesta fatta poco dopo il 167 a Samo da Antiochia al Meandro, reduce da un trattato di assorbimento di un'ignota località, di «archiviare tra i documenti della comunità» della città insulare la *syntheke* e il relativo decreto (κατατάξαι ἐν τοῖς]... δημοσίοις γράμμασιν, *IG* XII 6.1, 6 [*I.Tralleis-Nysa* II, 639; *SV* IV, 661], ll. 14-15, cfr. l. 28, nella ripresa nel decreto di accettazione samio; la stessa Samo qualche tempo dopo avanzava analoga richiesta a Magnesia al Meandro per il proprio decreto in onore del cittadino di quella Telestrato e per quello d'accompagnamento (*IG* XII 6.1, 154, ll. 10-11, 14-15, con la formulazione εἰς τὰ δημόσια γράμματα; vd. *infra*, II, 3, con nt. 81).

⁷ *I.Beroia* 1A, ll. 6-8; cfr. ll. 11 (la proposta di depositare la nuova legge εἰς τὸ δημόσιον), 19 (la decisione di collocarla εἰς τὰ δημόσια), con GAUTHIER, HATZOPOULOS 1993, 161; HATZOPOULOS 2006, 76; MARI 2018c, 301 e *infra*, II.4.1, nt. 2; per una discussione a conferma della data in età antigonide, vd. HATZOPOULOS 2003/4, 28 ss. (= 2017, 366 ss.; cfr. DAUBNER 2018, 83-84, nt. 312). Le leggi ginnasiarchiche erano naturalmente collocate anche nei rispettivi istituti: vd., nella testimonianza per Anfipoli, HATZOPOULOS 1996, II, 40-41, nr. 16 (su cui *infra* e nt. 18). All'epoca, le città di Macedonia dotate di ginnasio erano «un nombre important, sinon la majorité» (GAUTHIER, HATZOPOULOS 1993, *ibid.*; si tratterebbe, stando ai calcoli di HATZOPOULOS 1997, 16, di ca. settanta località, soltanto per il territorio della Macedonia propriamente detta; per il caso di Anfipoli, vd. qui sotto e *infra*). Per l'esistenza di *poleis* all'interno del regno antigonide vd. *infra*. Si ricorderà che Pella ci ha conservato consistente prova dell'esistenza di un archivio legato all'apparenza ad attività di commercio, per il III-II secolo, col rinvenimento in un edificio del settore sud-occidentale dell'agorà di centinaia di cretule per papiri con impronte di sigillo e materiale per la scrittura a inchiostro: vd. *supra*, Introduzione 2, nt. 41; I. AKAMATIS, "L'agora de Pella", in V. CHANKOVSKI, P. KARVONIS, edd., *Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 55-56 (in 55 si corregga «angle nord-ouest» in «a. sud-ouest»; si segnala la presenza del timbro ΠΕΛΛΗΣ ΠΟΛΙΤΑΡΧΩΝ, rinvenuto anche nel settore della sede dei magistrati, e di quello ΠΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ); COQUEUGNIOT 2013, 121-122 («un office qui rédigeait, scellait et conservait des documents... dont certains au moins étaient liés à la cité et à son marché»). Quanto all'archiviazione delle leggi, vd. *infra*, II.4.

di Mileto che raccoglie il deliberato del *koinon* ionico conferma che l'atto esterno alla *polis* doveva essere «ratificato» (tramite il decreto di ricezione) per entrare nel sistema documentario cittadino e di conseguenza nel *demosion* (τὸ ψήφισμα τὸ ἐκ Πανιωνίου κυρωθὲν ἔδοξε τῶι δήμῳ ἀναγράψαι εἰς τὸ δημόσιον)⁸. Allo stesso modo a Berea la legge ginnasiarchica, che seguiva un iter di approvazione e convalida mediante *psephisma*, entrava nel sistema archivistico cittadino per unirsi alle preesistenti leggi specifiche per le *archai* cittadine e in generale alle leggi «comuni» (*koinoi*) della *polis*⁹. Quel che era cambiato, come si diceva, era il contesto generale, che da un lato aveva portato all'ampliamento delle relazioni amministrative e diplomatiche all'interno di un sistema poleico e interpoleico (preesistente e accresciuto dalle fondazioni e dalle promozioni di statuto) sempre più integrato, dall'altro aveva introdotto o accentuato nei circuiti documentali intra- e infra-cittadini le diverse forme della parola del re, con le sue esigenze e conseguenze politiche e amministrative¹⁰. In questa prospettiva, appare del tutto giustificato

⁸ *I.Milet* I.2, 10, ll. 26-27. Come per gli altri documenti da recepire, l'operazione si traduceva nella composizione di un dossier di atti pertinenti e conseguenti nell'archivio principale di *boule* ed *ekklesia*, in una delle diverse forme che essi potevano assumere negli assemblaggi (in questo senso, costruire sullo «stile» dei documenti civici annessi al *dogma* il «problema» della natura dei rapporti tra Mileto e Lisimaco appare improprio, come già suggeriva, con qualche contraddizione, FRANCO 1993, 107-108; vd. qui sotto e in generale *infra*). Considerando poi che ai personaggi in questione, come a tanti altri loro omologhi, erano riconosciuti l'elogio collettivo e l'esenzione da tutti i *tele* in ogni *polis* (*I.Smyrna* 577, ll. 11-12; *I.Milet* I.2, 10, ll. 7-10; *SEG* 35, 926, ll. 11-13) e che questi benefici erano estesi ai discendenti, è facile immaginare le ulteriori diramazioni del provvedimento nelle diverse, specifiche raccolte documentarie delle città (per quelle interessate, gli elenchi degli evergeti, gli elenchi degli elogi collettivi, gli elenchi degli *ateleis* ecc.).

⁹ Per il decreto, che introduce il *nomos*, vd. *I.Beroia* 1A, ll. 1-22; per le leggi relative alle singole magistrature, cfr. ll. 3-4; per i *koinoi nomoi* di Berea, cfr. B, ll. 43-44; per la procedura, vd. HATZOPOULOS, GAUTHIER 1993, 35, 45 ss. Per la tipologia dell'assemblaggio dei documenti, in rapporto agli archivî di destinazione, vd. *infra*; per l'archiviazione delle leggi, vd. *infra*, II.4. Sulla «normalità» delle *poleis* macedoni, vd. subito oltre.

¹⁰ Una tipica espressione dell'interrelazione fra le *poleis* di vecchio e nuovo conio con ampia circolazione di documenti da conservare è costituita dalla cd. «diplomazia della parentela», la costruzione e pubblicizzazione organizzate delle «parentele» mitiche e storiche tra le città, desiderose di trovare e dichiarare la loro collocazione nel nuovo contesto allargato: vd. CURTY 1995; C.P. JONES, *Kinship Diplomacy in the Ancient World*, Cambridge (MA), London 1999; S. LÜCKE, *Syngeneia: epigraphisch-historische Studien zu einem Phänomen der antiken griechischen Diplomatie*, Frankfurt am Main 2000; SAMMARTANO 2008/9; L.E. PATTERSON, *Kinship Myth in Ancient Greece*, Austin 2010; vd. anche, per considerazioni più generali sulle dinamiche delle relazioni poleiche, I. SAVALLI-LESTRADE, "Remarques sur les 'grandes' et 'petites' cités aux époques classique et hellénistique d'après les sources littéraires et épigraphiques", «Topoi» 18/1, 2013, 117-129. Per «la parola del re», vd. ad esempio M. MARI, "La tradizione delle libere *poleis* e l'opposizione ai sovrani. L'evoluzione del linguaggio della politica nella Grecia ellenistica", in G. URSO, ed., *Ordine e sovversione nel mondo greco e romano*, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2008, Pisa 2009, 89 ss. e VIRGILIO 2011, 27 sgg.; quanto al «dialogo» che ne conseguì, giustamente oggetto di ampia considerazione in dottrina (una rassegna *ibid.*, 90-91, nt. 6, cui

ricondere gli inizi del periodo «ellenistico» all'epoca (almeno) di Filippo II, le cui lettere risultano aver ampiamente circolato e rappresentato materiale di opportuna conservazione negli archivi delle città¹¹. Allo stesso modo, quasi all'altro capo della fase alta del periodo in questione, appare meritevole di considerazione per l'aspetto che qui interessa la nota di Polibio (21,41,2) che la sconfitta di Antioco III si prospettava per le *poleis* dell'Asia Minore come una liberazione, «quale dal tributo, quale dalla guarnigione, tutte dalle ordinanze regie» (καθόλου δὲ πάντες βασιλικῶν προσταγμάτων)¹². La situazione che lo storico riferiva alle città che rientravano nella sfera di controllo del re si può estendere a tutte le *poleis* che furono a contatto più o meno diretto con un'autorità sovrana: «libere» o «soggette» che fossero, esse non potevano ignorare i messaggi del re (in tutta la loro gamma di contenuti e di obblighi) e i documenti che li rappresentavano, e ad essi adeguavano, nell'articolazione e nei testi, le risposte previste dalle proprie strutture amministrative, con le specifiche pratiche di scrittura e di memoria¹³.

aggiungi HOFMANN 2015, sulla «retorica del genere» epistolare), si vedranno qui sotto e *infra, passim*, gli aspetti documentali e le conseguenze archivistiche (per lo più non considerati dagli studiosi).

¹¹ Per un repertorio delle lettere di Filippo II ad Atene vd. PÉBARTHE 2006a, 296, con ntt.; cfr. anche CECCARELLI 2005, 357, con ntt.; BENCIVENNI 2010, 154, ntt. 17-18 e, per altri destinatari, SICKINGER 2013, nt. 20; vd. anche la nt. seguente. All'operazione di «consegna» (ἀποδιδόναι) alla città di una lettera del re da parte degli inviati ateniesi (Aeschin. 2,45) conseguiva il deposito in luogo istituzionale ([Dem.] 7,33: per una lettera che ἐστὶ νῦν ἐν τῷ βουλευτηρίῳ).

¹² Per la catena amministrativa interna al regno seleucidico vd. CAPDETREY 2006, 107-108 e 2007, 336 ss. (che pure non considera il passo). La qualifica di *prostagma* non va qui intesa in senso «tecnico» (per il quale vd. GAUTHIER 1993, 42-43 e BENCIVENNI 2010, 140 ss.), quanto in senso generale di ordine ufficiale avvertito come espressione di un potere impositivo (cfr. MARI 2006, 210-211). Benché si riconduca alla polemica, presenta per noi un significato generale anche il passo in cui Polibio, per rilevare la «malvagità» del piano di Apelle, tutore di Filippo V, il quale voleva «portare la lega degli Achei a un assetto del tutto simile a quello dei Tessali», sottolineava la negatività della condizione di questi ultimi (4,76,2): «i Tessali sembravano... amministrarsi secondo le proprie leggi e distinguersi di molto dai Macedoni; invece non ne differivano in nulla, ma la loro situazione era simile a quella dei Macedoni e facevano tutto quello che veniva ordinato dagli uomini del re» (πᾶν ἐποίουν τὸ προσταττόμενον τοῖς βασιλικαῖς); era quanto altrettanto polemicamente rilevava Demostene, 9,33, a proposito di Filippo II, che γράφει... Θετάλοις ὄν χροῖ τρόπον πολιτεύεσθαι: su genesi e caratteri dei passi, vd. MARI 1999, 646-647, con ntt. e MARI, [THORNTON] 2016, 176-179; sulla condizione politica e amministrativa della Tessaglia in età antigonide, nella prospettiva riassunta da Polibio, vd. B. HELLY, «La Thessalie au 3^e siècle av. J.-C.», in APXAIΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2, Πρακτικά επιστημονικῆς συνάντησης Βόλος 16.3 – 19.3.2006, I, Θεσσαλία, Volos 2009, 345-356. Per una serie di precisazioni, vd. qui sotto (con nt. 17).

¹³ Per una rassegna delle conseguenze documentarie e archivistiche della comunicazione dei re, vd. qui sotto e, per il dettaglio delle forme dell'archiviazione dei documenti in questione, *infra, passim*. La distinzione, tradizionale, fra città «libere» e «soggette/sottoposte» – con tutti i distinguo che si vogliono apportare – è da tempi recenti oggetto di riconsiderazione, anche in conseguenza di una valutazione attenta alle forme discorsive e documentali del rapporto tra re e *polis* di turno: vd.

Significativi sono precisamente gli esempi sopra citati della generalità e «normalità» della presenza degli archivi nelle *poleis* di Ionia e di Macedonia. Le operazioni richieste dal *koinon* ionico alle città membri, con la conseguente archiviazione di quanto perteneva all'intero processo di resa di onore al benefattore da parte dell'associazione e delle singole città, riguardavano un Milesio che era «*philos* del re Lisimaco» e da questi «installato stratego con competenza sulle città ioniche»¹⁴. Se è lecito concludere dalla documentazione pervenuta che le relazioni con l'autorità lisimachea da parte della Lega nel suo insieme e delle singole componenti erano difformi e diversamente condizionate da essa (potendo comunque la prima deliberare per i benefattori l'esenzione fiscale totale nelle tredici città), appare indubbio il fatto della «necessità» di fissare un rapporto favorevole con il diadoco e con la sua rappresentanza nell'area attraverso una serie di atti amministrativi e di documenti, *propri* per emanazione e forma, che era indispensabile conservare (e possibilmente esporre per la perpetuità)¹⁵.

ad esempio HATZOPOULOS 1997, 2003, spec. 60 ss., 2003/4; MARI 2006, 215 ss.; HATZOPOULOS 2009 (per il regno macedonico); MA 2003, 2004, 111 ss. (principalmente per quello seleucidico); MÜLLER (H.) 2003, 427 ss. (per il rapporto tra il re attalide e la sua «capitale» Pergamo); SARTRE 2004; CAPDETREY 2007, spec. 209 ss. e “Le roi, le satrape et le *koinon*: la question du pouvoir en Carie à la fin du IV^e siècle”, in KONUK 2012, 229-246; HOFMANN 2015 (per l'Asia Minore); cfr. anche J.-M. BERTRAND, *Cités et royaumes du monde grec: espace et politique*, Paris 1997, 182 ss.; J.L. O'NEIL, “Royal authority and city law under Alexander and his Hellenistic successors”, «CQ» 50, 2000, 424-431; DEBORD 2003, 301-302; FERNOUX 2004, 117, 165-166; HAMON 2009, 371-373; R. STROOTMAN, “Kings and cities in the Hellenistic age”, in VAN NIJF *et alii* 2011, 145-146; M.B. HATZOPOULOS, “Roi et cité en Macédoine”, «Studi Ellenistici» 29, 2015, 77-87; “Federal Makedonia”, in BECK, FUNKE 2015a, 319-340 e qui sotto. La situazione poteva essere anche più complessa, come nel caso della Samo (probabilmente) sotto controllo tolemaico, che dopo il 243/2 riusciva a ottenere da Antioco II, che controllava la Perea, il dovuto insieme di lettere che confermavano i diritti fondiari dei *proprí politai* in quell'area: l'evergete Bulagora, che si era fatto tramite, ἐκόμισεν ἐπιστολάς... πρὸς τε τὴν πόλιν ἡμῶν καὶ πρὸς τὸν ἐν Ἀναίους ὑπ'αὐτοῦ τεταγμένον φρούραρχον καὶ πρὸς τὸν διοικητὴν (IG XII 6.1, 11, ll. 15-18; cfr. CARUSI 2003, 172 ss.; MAGNETTO 2008, 128-129 e, per un'ipotesi circa la forma di archiviazione nella città di documenti «complessi», *infra*).

¹⁴ *I.Milet* 1.2, 10, ll. 3-4: στρατηγὸς ἐπὶ τῶν πόλεων τῶν Ἰώνων κατασταθεῖς. Come si vedrà più oltre, l'archiviazione univa al *dogma* ricevuto anche il decreto di ratifica e di attuazione delle richieste del *koinon*; nella ulteriore produzione di documenti poleici comportata dall'osservanza della richiesta rientrava anche la contabilità relativa alla copertura delle spese per l'erezione della stele di competenza (l'esempio milesio, documentato dall'iscrizione per dossier di «derivati» dei decreti correlati, almeno per lo *psephisma* di ratifica e attuativo, non era certo isolato); vd. anche *supra*, nt. 6.

¹⁵ Circa la posizione della Lega e delle singole *poleis* (non tutte rientranti nella competenza di Ippocrato) e la natura del rispettivo rapporto con Lisimaco si condividono nella sostanza le attente osservazioni di FRANCO 1993, 66, 106 ss., 159 s., 183 ss., il quale scinde l'aspetto del controllo politico da quello della comunicazione «di scambio» interessato e finalizzato. Troppo decisa sembra l'antinomia istituita da LANDUCCI GATTINONI 1992, 247 tra «spontaneo omaggio» (che la studiosa deve difatti escludere) e «atto ufficiale e obbligatorio, che esprimeva la sottoposizione del *koinon* stesso allo stratego scelto dal re», non tenendo conto delle calibrature proprie del rapporto evergetico, quale che sia la rispettiva posizione degli interlocutori. Per la «probabilità» che gli strateghi lisimachei

Il ruolo «ingeneratore» di documenti poleici rivestito dall'autorità reale si manifesta anche per l'esempio di Berea sopra ricordato. È dato ormai acquisito che le città del regno di Macedonia in età ellenistica, quale che fosse la loro origine, si configuravano, nel sistema e nella prassi amministrativi, come *poleis* a tutti gli effetti¹⁶. Esse ne possedevano dunque gli strumenti e le forme, compresa la convalida tramite decreto di richieste pervenute dall'autorità regale in forma scritta o di «suggerimento» mediato (ad esempio dall'*epistates* o da proponente di decreto o legge) e la capacità di offrire a quanto dovesse essere conservato luoghi, o settori di essi, idonei¹⁷. In questa prospettiva la legge ginnasiarchica risulta un atto istituzionale proprio della *polis* e del suo sistema di gestione amministrativa, ma appare adeguarsi ad un impulso centrale di coordinamento, quello che richiedeva la presenza

avessero «powers, *potentially*, to intervene in the cities' financial and judicial affairs» vd. H.S. LUND, *Lysimachus. A Study in Early Hellenistic Kingship*, London, New York 1992, 144 (il corsivo è mio) e per la complessità delle relazioni che si instaurarono tra le *poleis* e i diadochi, al di là dei decreti onorari per i loro rappresentanti (cui è vincolato il nostro giudizio), WALSER 2008, 49-64, con G. M. ROGERS, "The Foundation of Arsinoeia", «MediterrAnt» 4, 2001, 587-630 (cfr. 597: «important Greek *poleis* of Asia Minor such as Ephesos had to be prepared to *generate* decrees praising rival Hellenistic dynasts and their officers within months, if not days»); il corsivo è ancora mio).

¹⁶ Sulla natura delle città del regno di Macedonia, storiche e inglobate nel corso del tempo, e sul loro rapporto con l'autorità regia, analizzati precisamente nella prospettiva di «forma e contenuto dei documenti ufficiali» a partire dal regno di Filippo II, vd. HATZOPOULOS 1996, 1997, 2003, 2003/4, 2006 (cfr. 62, per le «finely balanced relations between central and local authorities»), 2009 (con le precisazioni di MARI 1999, 2006, 2018b); J. MA, "The *Polis* in a Cold Climate: Propositions, Consequences, Questions", in KALAITZI *et alii* 2018, 318-323 (cfr. 320, «the Hellenistic Kingdom of Macedonia is, on the ground, a world within which *poleis* were one of the major pillars of the state»); per ulteriori considerazioni, nella prospettiva delle dinamiche della *theorodokia* e dei riconoscimenti di *asylia*, vd. B. RAYNOR, "Theorodokoi, *Asylia*, and the Macedonian Cities", «GRBS» 56, 2016, 225-262, il quale giustamente scinde il ruolo delle città nella rete di relazioni interpoleiche dal loro statuto nell'ambito del regno. Vd. anche nt. seguente e, per le forme di eponimia proprie delle città macedoni, all'apparenza uniformate dall'intervento organizzatore di Filippo II, ma con una serie di variabili locali, vd. MARI 2018a, 183-184 e *infra*.

¹⁷ Cfr. HATZOPOULOS 2003, 63 (= 2017, 363): «orders in the form of ordinances (diagrammata) were enforceable only after a formal legislative decision by the local civic authorities» (con HATZOPOULOS 2006, 90-91); un esempio significativo è offerto dalla dichiarazione di Filippo V nella sua prima lettera a Larisa, nel 217: κρίνω ψηφίσασθαι ὑμᾶς ὅπως... (IG IX 2, 517 = SIG³ 543, l. 6; cfr. l. 14 e *infra*); sul ruolo dell'*epistates* nelle città macedoni – non «governatore» regio, ma *polites* «intermediario» – vd. la discussione in HATZOPOULOS 2003/4, 36 ss.; cfr. HATZOPOULOS 2009; MARI 2006, spec. 220-221 (con FARAGUNA 2006c, 125, 143, nt. 16); MARI, [THORNTON] 2016, 177 ss. (per l'estensione della figura anche in Tessaglia, cfr. MARI 2018a, 183 con nt. 21); MARI 2017, 346-348, 350, 353 (presenza generalizzata in tutte le città del regno); 2018b, 133-135; 2018d, 609-612 (con rilievo della «complessità e delicatezza della condizione di questi magistrati»); vd. anche CASSAYRE 2010, 57-58 («toujours des agents royaux») e Ph. Gauthier, *BE*, 1997, 149, pp. 507-508, con la considerazione che «on pourrait... supposer que le nom de l'épistate désigné dans chaque cité était ensuite enregistré à l'échelon du district et, peut-être, agréé par le roi». Vd. anche *infra*, nt. 19.

generalizzata nelle città di leggi per le magistrature e il loro deposito in archivio, avvertito come condizione per la loro efficacia esecutoria¹⁸.

3. La comunicazione del re alle *poleis*, nella sua manifestazione scritta, si esprimeva in primo luogo in una serie di documenti consegnati, quali «vettori del potere» recapitati dai «corrieri» (γραμματοφόροι) del re o dai suoi ambasciatori¹⁹. Benché non se ne possa valutare il numero sulla base dell'at-

¹⁸ Per la provenienza reale della richiesta attraverso un documento, il cui stile amministrativo si manifesterebbe nel *καλῶς ἔχει* dei considerando (A, l. 8), vd. HATZOPOULOS 2003/4, 34-35 (= 2017, 372-373); 2006, 76, 84; MARI 2006, 217-218; cfr. anche il riferimento alla «stessa città» in B, ll. 4-5, con GAUTHIER, HATZOPOULOS 1993, 59. La medesima ripresa di disposizioni generali reali ravvisa HATZOPOULOS 2016a, 32-33, 42-45 in una serie di passi della legge efebarchica di Anfipoli (cfr. anche MARI 2017, 351); si aderisce qui in linea generale all'interpretazione dei due studiosi che vede l'origine prima del *nomos* civico in un'ordinanza antigonide, con una prima redazione organica – anche epigrafica – successivamente rielaborata con l'aggiunta di estratti da ulteriori disposizioni reali e riprodotta nel testo inciso in età augustea, di contro alla revisione proposta da ROUSSET 2017, che, senza escludere del tutto la lettura precedente, vede nelle incoerenze di contenuto del testo pervenuto l'esito di un assemblaggio «plus ou moins ancien» di norme di varia origine e risalenza: per obiezioni analitiche alla lettura dello studioso francese vd. in particolare HATZOPOULOS 2015/16, con MARI 2018c, 301; l'aspetto della vita d'archivio e diplomatica delle ordinanze antigonidi e civiche connesse con l'efebia, sul quale bisognerebbe fondare la discussione sui percorsi compositivi ed espositivi del *nomos* nell'uno e nell'altro versante interpretativo, non è considerato in dottrina (vd. anche quanto segue nella nota, e II.4, Appendice, 14). Una forma palese d'ingerenza del volere reale antigonide nel sistema ginnasiale civico e nella documentazione connessa, attestata per l'epoca riformatrice di Filippo V, è costituita dalla disposizione del re nel giugno 183 che, nei luoghi in cui sbarcavano gli atleti che intendevano partecipare agli agoni stefaniti in Macedonia, sull'esemplare della legge ginnasiarchica dell'archivio principale e su quello del rispettivo ginnasio si aggiungesse (*καταχωρίζειν*) un comma (*εἶδος*) di *diagramma*, relativo alle procedure per la loro iscrizione: cfr., nell'attestazione conservata per Anfipoli dell'inoltro del comma ai curatori del ginnasio locale da parte dei responsabili cui era pervenuta la disposizione, HATZOPOULOS 1996, II, 40-41, nr. 16; HATZOPOULOS 2006, 76, 84 (dove non si esclude che il *diagramma* fosse il documento reale che stava alla base dell'operazione di Bera); 2014, 116; 2015/16, 166, precisamente in rapporto alla composizione del *nomos* efebarchico; quanto ai destinatari della nota di cancelleria indicati all'inizio del documento di Anfipoli, *Τοῖς ἐπιμεληταῖς*, si inclina qui a concordare con l'interpretazione di MARI 2018d, 607 che la disposizione fosse rivolta non già a magistrati specifici, bensì «a chi di dovere»/«alle autorità competenti» in ciascuna località (la formulazione seguente – *Εἰς τὸν γυμνασαρχικὸν νόμον καταχωρισθῆτω τὸ ὑπογεγραμμένον εἶδος*, seguita, dopo uno spazio, dalla data di cancelleria – ci sembra da ricondurre al documento inviato, piuttosto che a nota di trasmissione locale, come ipotizzato da M.B. Hatzopoulos, in MARI 2018d, 617, nt. 71). Sul *diagramma* e sul suo significato vd. sotto, con nt. 21. Per la considerazione che gli ordini del re «n'ont de force exécutoire, qu'à condition d'être déposés par écrit dans les archives publiques» vd. HATZOPOULOS 2001, 97. Sul ruolo preminentemente militare del ginnasio nel regno macedone vd. in ultimo J.-M. ROUBINEAU, "Exclus du gymnase, exclus au gymnase. Note sur la loi gymnasiarchique de Béroia", in MOATTI, MÜLLER 2018, 175-183 (a proposito delle diverse categorie di esclusi: fra di loro sono da comprendere anche gli *apalaistroi*, B, l. 28, «les individus qui ne sont pas inscrits sur le registre du gymnase», 181).

¹⁹ La citazione da SAVALLI LESTRADE, COGITORE 2010, Sez. II; per il recapito delle missive reali vd. ad esempio, tra i diversi passi dello storico, Polyb. 5,17,9 (Filippo V nel 218 *τοὺς γραμματοφόρους διαπέστειλε πρὸς τὰς ἐν Πελοποννήσῳ συμμαχίδας πόλεις*) o 27,4,3-4 (Perseo, nel 172, *πρὸς μὲν οὖν τοὺς ἄλλους δι'αὐτῶν τῶν γραμματοφόρων ἔπεμπε τὰς ἐπιστολάς, εἰς δὲ*

τὴν Ῥόδον καὶ πρεσβευτὰς συναπέστειλεν, οἱ καὶ παραγενηθέντες τὰ γεγραμμένα τοῖς ἄρχουσι ἀπέδωκαν), con CECCARELLI 2013, 170 ss. Sulle lettere come espressione del potere reale vd. anche MUIR 2009, spec. 90 ss.; VIRGILIO 2010, spec. 108-109 (con il giusto rilievo del «governo per corrispondenza»; cfr. VIRGILIO 2011, 33); ELLIS-EVANS 2012 (con accento sull'uso strumentale dei documenti reali da parte delle *poleis* nel corso del tempo, 201); HOFMANN 2015 (come manifestazione della «lingua del potere», peraltro inserita nella dinamica dei rapporti con le città; alla studiosa si deve la giusta considerazione che «the issuing of copies and the registration and filing of writs by royal and civic archives were undoubtedly the backbone of both administrative systems containing the vast majority of documents non destined to be permanently displayed in public», 145); CECCARELLI 2017, spec. 234-235 (sulla lettera nel sistema seleucidico come strumento di comunicazione della volontà del re e sui suoi rapporti di forma e sostanza con la *prostagma*); 2018 (sui caratteri formali delle lettere reali e sul loro rapporto con il linguaggio dei decreti, come espressione di dialogo/dialettica di agenti istituzionali); MARI 2018b, (sulla comunicazione per epistola o *diagramma* come esercizio del potere dei re di Macedonia); MARI 2018c (in particolare sui documenti prodotti dalla cancelleria di Filippo V e Perseo in rapporto alle esigenze amministrative del regno); vd. anche E. CULASSO GASTALDI, M. MARI, «Una lettera di Filippo V agli Ateniesi di Efestia», «Axon» 3.2, 2019, 198-203 (nella riedizione e valorizzazione della lettera di Filippo V agli Ateniesi di Efestia, *SEG* 12.399, ancora sul rapporto di prassi diplomatica e di contenuto fra il decreto di sollecitazione e la sua lettera d'accompagnamento con la risposta regale). Singolare e significativa espressione del ruolo dello scritto del re nel sistema di relazione con la *polis* è il dossier epigrafico del 201 ca. riportato da Nisiro (*IG* XII 3, 91, lettera di Filippo V e decreto conseguente, ll. 1-8 e 9 ss.): la concessione dell'uso delle leggi locali avveniva attraverso la lettera con sigillo del re – γράμματα... καὶ σφραγῖδα τὰν βασιλέως – «portata» (φέρων, in senso proprio) dal *polites* intermediario incaricato di riferire oralmente la volontà del re (ll. 7-8: ἐντέταλμαι αὐτῶι ἀναγγεῖλαι ὑμῖν ἃ ἡβουλόμεν ὑμᾶς εἰδῆσαι; cfr. ll. 15 e 19). Era lo stesso sfondo del rapporto tra Atene e Demetrio Poliorcete, illustrato al meglio dal decreto del 304/3 *SEG* 36, 163, proposto dal partigiano Stratocle di Diomea: uno dei sostenitori del re riceveva la *politeia* nelle forme istituzionali consuete dopo che il re aveva mandato a conoscere per iscritto quali erano stati i meriti della persona nei confronti propri e della città (ll. 10 ss.: περὶ οὗ ὁ βασιλεὺς ἐπέ[στειλεν] τῇ βουλῇ καὶ τῶι δήμῳ, ἀποφ[αίνων]...; cfr. *IG* II² 486, ll. 11-13; 587, ll. 4-5, con HABICHT 2006, 89, 425). I documenti non andavano naturalmente disgiunti dall'intensa attività di legazione reciproca e del connesso scambio delle «carte» che caratterizzò l'epoca e rappresentò uno strumento fondamentale del «dialogo» tra *poleis* e autorità reale: significativi sono ad esempio il caso di Xanto, che nel 243/2 inviava a Tolemeo III una legazione con *grammata* (l'accreditamento di dovere, il decreto civico da *apodidonaî*) e una petizione aggiuntiva (περὶ ὧν ἤξιούτε τὰ ὑπομνήματα ἐπέδωκαν), riportandone – ἐκόμισαν – l'*epistole* di accoglimento (*SEG* 36, 1218, rispettivamente ll. 10, 18-19 e 4-5, con BOUSQUET 1986, 27-29 e WÖRRLE 1988, 457, nt. 155) e, dall'iniziativa opposta, di Antioco III impegnato nelle trattative con Teo, il quale inviò alla *polis* una lettera di richiesta di una legazione con cui trattare e affidò ad essa di ritorno la lettera di esenzione fiscale, da illustrare al *demos* (*SEG* 41, 1003, I, ll. 29-36); una sequenza più completa di documenti trasmessi indica il dossier epigrafico milesio del 262 ca. che riproduceva una lettera con cui Tolemeo II confermava i privilegi fiscali riconosciuti dal padre, «portata» (ἐκόμισεν) a Mileto da un legato del re, il *probouleuma* che ne aveva stabilito la lettura e la discussione nell'*ekklesia*, il conseguente decreto onorario del *demos*, che a sua volta era stato inviato al re tramite legazione civica (*I.Milet* I.3, 139; cfr. RHODES, LEWIS 1997, 378-379; SAVALLI-LESTRADE 2003, 22-23; BENCIVENNI 2010, 161-162). Per una sintesi efficace della natura dei «documenti del potere» e sul loro effetto nelle città greche – per il regno seleucidico – vd. CAPDETREY 2007, 340-341, 352; si è tuttavia qui dell'idea che il rapporto tra il linguaggio della *polis* e il linguaggio del re nei documenti reciproci sia da interpretare non solo nella prospettiva dell'ideologia, come d'uso (cfr. ad esempio J.-M. BERTRAND, «Formes de discours politiques: décrets des cités grecques et correspondance des rois hellénistiques», «CCG» 1, 1990 [C. NICOLET, ed., *Du pouvoir dans l'Antiquité: mots et réalités*], 101-115 [già «RD» 63, 1985, 469-481] e «La revendication de liberté, réflexions sur les modalités du discours politique dans les cités grecques», in M. MOLIN et alii, edd., *Images et représentation du pouvoir et de l'ordre social dans l'Antiquité*,

testazione epigrafica (che comunque riportava quasi esclusivamente i documenti favorevoli alla *polis* che la disponeva), proprio il fatto che quest'ultima abbia incrementato negli ultimi decenni in maniera vistosa il numero delle lettere reali induce a confermare l'idea dell'ampiezza del fenomeno e della necessità per le città di tenerne la gestione²⁰. Con l'epistolografia si connetteva

Actes du colloque d'Angers, mai 1999, Paris 2001, 11-25; BENCIVENNI 2010, 167-168, nt. 91), ma anche – e forse soprattutto – in quella della prassi amministrativa, con la trasmissione «a catena» dei documenti d'ordinanza e applicazione e la ripresa rispettiva dell'«oggetto» del documento ricevuto (come in fondo non esclude lo stesso J.-M. Bertrand; vd. anche BENCIVENNI 2003, 280, nt. 68, a proposito della vicenda di Milasa citata *infra*, con nt. 34; MARI 2018d, 613-615, sul dossier di Larisa, di cui *infra*); questa prospettiva si deve aggiungere agli argomenti della relazione fra governanti e governati espressa dalle lettere come documenti *speech-act* (J. MA, "Seleukids and Speech-Acts: Performative Utterances, Legitimacy and Negotiation in the World of the Maccabees", «SCI» 19, 2000, 71-85).

²⁰ Dall'*opus classicum* Welles, RC, del 1934 – peraltro riservato alla sola epistolografia epigrafica di diadochi ed epigoni rinvenuta in Asia e nelle isole prospicienti – alla raccolta che B. Virgilio cura in vista della pubblicazione di quella relativa all'Asia, il numero è salito da settantacinque a ca. quattrocentoquaranta attestazioni, dirette e indirette (B. VIRGILIO, "Aspetti e prospettive della corrispondenza reale ellenistica", in P.N. SCAFA, S. VIAGGIO, edd., *Dallo Stirone al Tigri, dal Tevere all'Eufrate. Studi in onore di Claudio Saporetti*, Roma 2009, 401, con VIRGILIO 2010, 118-119; 2011, 73). Per una rassegna dell'epistolografia iscritta dei re di Macedonia, vd. HATZOPOULOS 1996, II, B (con l'analisi in I, 396-405, 411-414, 416-426) e, per un aggiornamento, HATZOPOULOS 2006, 85-86 (completato in HATZOPOULOS 2016b, 210, nt. 43), cfr. 87 ss.; 2009, 48-50; TZIAFÁLIAS, HELLY 2010, 85 ss.; HATZOPOULOS 2014, 107-114; per il catalogo ragionato delle lettere reali (e *diagrammata*) noti per la cancelleria temenide e antigonide nell'ambito dei territori del regno, vd. MARI 2018b, 127-128, ntt. 21-22, 129-130, nt. 32 (cfr. MARI, [THORNTON] 2016, 184-187; HATZOPOULOS 2016a, 18; MARI 2018d, 593-599; ARNAOUTOGLU 2020, 304, Tabb. 15.1, i *diagrammata*, 15.2, le lettere reali); per una rassegna delle 147 lettere di Seleucidi e Attalidi attestate per epigrafe, vd. BENCIVENNI 2014a (per la riedizione di A1, la lettera del dinasta Filetero a Cuma eolica del 270 ca., «la prima e più antica lettera attalide a noi nota», vd. VIRGILIO 2016 e qui sotto, con nt. 23; per l'edizione di A20, la lettera del principe Attalo a due agenti di rango allora inedita, vd. SEG 64, 1296 e P. Hamon, BE, 2015, 658, con la data rialzata al 183 ca.; per una nuova lettura e contestualizzazione storica del dossier epistolare di Toriaion, A9, databile al 183 ca. invece che al dopo Apamea, vd. SAVALLI-LESTRADE 2018, 165-177); per una riedizione della lettera attribuita al *basileus* di Siracusa Ierone II (IG XIV 7) e per un tentativo di ricostruzione del suo contesto documentale, vd. A. DIMARTINO, "L'epistola di Ierone II e l'*orkion boulas* (IG XIV, 7): un nuovo dossier epigrafico?", «Epigraphica» 77, 2015, 39-65 (SEG 65, 830). Un caso di lettera reale incisa nella *polis* vincente è ad esempio rappresentato dalla missiva di Lisimaco del 283 ca. che, in una delle controversie territoriali fra Samo e Priene, decideva a favore della prima: il documento ci è pervenuto attraverso l'epigrafia della città insulare (IG XII 6.1, 155; vd. anche *infra*, II.6, nt. 2) e non attraverso l'«archivio epigrafico» del tempio di Atena Poliade a Priene (che la dovette peraltro inserire in quello riposto, facendone gli opportuni riferimenti/estratti nei documenti relativi all'applicazione della decisione arbitrale; diverse lettere regie conservate dai Prienesi costituivano documento di riferimento per l'arbitrato rodio del 196-192; MAGNETTO 2008, 43, l. 171, con 110, 177 e 180 e *infra*; per la lettera di Lisimaco ai Prienesi del 286/5, debitamente incisa sull'anta, vd. ora I.Priene² 3, con BENCIVENNI 2014b, 311-312). Sulle motivazioni delle *poleis* per l'iscrizione delle missive regie, vd. BENCIVENNI 2010, spec. 161 ss. (per i due soli casi di pubblicazione di documenti allusivi a rimprovero da parte dell'autorità regale – I.Priene² 3, ll. 11-12 e 54, ll. 9-10 – vd. 165, nt. 83), con MA 2004, 179 e FEYEL 2012, 13; cfr. anche, per il rapporto tra la pubblicazione di documenti reali più o meno risalenti nel tempo e «a well established archival system», HOFMANN 2015, 145. Un caso singolare è rappresentato dalla disposizione di Delfi, nel 245, di trascrivere la lettera con cui Seleuco II sosteneva la richiesta di *asylia* di Smirna év

(anche per ragioni formali) la pratica delle ordinanze circolari, i già ricordati *diagrammata*, i quali rappresentarono un importante strumento d'intrusione della volontà del sovrano nella vita amministrativa e nel sistema documentario delle *poleis*²¹.

Nella forma con cui venivano indirizzati alla singola *polis*, o entravano nella sua amministrazione, gli scritti promananti dall'autorità regia passavano naturalmente nella sezione delle comunicazioni in entrata dell'archivio deputato alla conservazione degli atti ufficiali, configurandosi come nuovi *χρηματισμοί*²². Indicativa della collocazione in archivio, nel dossier di pertinenza, era la nota con mese e giorno d'entrata («Mese Terpheus, giorno

τῶι ἀρχεῖωι ἐν τῶι τοίχῳι (Choix Delphes 81, l. 18): se è evidente la trascrizione su materiale non deperibile, meno chiaro è se l'*archeion* in questione sia da interpretare come l'«archivio» della *polis* (così *ibid.*, 161 – «aux archives» – e 162 – «sans ambiguïté pour le lecteur antique, un endroit précis dans ou sur l'*archeion*, le «bâtiment des archives». La localisation de l'*archeion* est inconnue»; vd. già Rigsby, *Asyria*, 105 e CECCARELLI 2013, 309). Vd. anche nt. seguente.

²¹ Su natura, storia, diffusione del *diagramma* reale come istituto giuridico, ancora una volta da ricondurre a Filippo II, si veda l'eccellente sintesi di BENCIVENNI 2003, 18-32 e 90-93, 115-129, dove si considera anche il rapporto con la documentazione legislativa cittadina; vd. anche MARI 2006, 211 ss.; CASSAYRE 2010, 48 ss.; MARI 2018d, 600-601 (con l'avviso di ritenere lo strumento, formalmente coerente, flessibile quanto a scopo e destinatario) e, per l'Egitto lagide (ovvero di Tolemeo Filadelfo), MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2014, 55 ss.; per una posizione critica circa la struttura del documento vd. GROTKAMP 2018, 91-96 (cfr. 93: «Weder aus Ägypten noch aus einer anderen Gegend ist literarisch, epigraphisch oder papyrologisch ein vollständiges Exemplar eines Normtextes überliefert, der sich selbst eindeutig als *diagramma* bezeichnet»); vd. anche *supra*, nt. 18, *infra*, ntt. 30, 31.

²² Nel significato definito da C. Brixhe di documenti «donnant lieu à enregistrement» (*BE*, 1995, 525, p. 525; cfr., a proposito dei *chrematismoi* impiegati per la cd. «Cronaca di Lindo», la resa «public records» di C. HIGBIE, *The Lindian Chronicle and the Greek Creation of their Past*, Oxford 2003, *passim* e quella «archives» di A. BRESSON, «Relire la Chronique du temple lindien», «Topoi» 14/2, 2006, 529, ripresa, per questa e altre menzioni nei documenti rodî, da BADOUX 2015). Per la loro possibile sistemazione fisica, vd. *infra*. Il medesimo messaggio poteva costituire naturalmente sostanza per la composizione da parte della cancelleria reale di una catena documentaria destinata a circuito misto, più o meno coeva: per un'attestazione concreta, vd. la versione epigrafica del dossier relativo all'attribuzione di *dorea* ad Aristodice di Asso, nel quale la lettera figurava insieme con (parte del)la sequenza epigrafica di trasmissione dell'ordine ai funzionari interessati (*Illion* 33 con BENCIVENNI 2004 e qui sotto); per un riferimento agli esiti paralleli nell'amministrazione reale di un'ordinanza che riguardava una *polis* vd. il caso sopra citato di Samo (nt. 13); per l'insieme dei documenti reali connessi con una disposizione del re che riguardava un personaggio di una *polis*, ma che prevedeva un circuito più ampio, reale e poleico, vd. Welles, *RC*, nr. 66, ll. 16-17, la lettera del 135 con cui Attalo III comunicava a Cizico gli onori da lui attribuiti al suo cittadino Ateneo accludendo και τὰ λοιπὰ προστάγματα και φιλόανθρωπα τὰ γραφέντα ὑφ' ἡμῶν περὶ τούτου (essa è pervenuta in una sequenza epigrafica della «capitale» del regno Pergamo, *OGI* 331, composta del decreto cittadino di ricezione di quanto richiesto dall'ultima lettera iscritta, di una lettera di Attalo II del 142 ad Ateneo stesso, della lettera di Attalo III a Cizico, della lettera di quest'ultimo a Pergamo, di tre giorni precedente, che comunicava la decisione di rendere Zeus Sabazio *synnaos* di Atena Niceforo e Ateneo suo sacerdote, ordinando che le lettere-*prostagmata* fossero «riportate (φέρεσθαι) tra le leggi relative ai *hiera*» della *polis* (ll. 59-60; vd. anche *infra*, II.4.4); quanto alla patria dell'onorato, sembra aver ragione Welles, *comm. ad loc.*, 269-270, a ritenere che la «comunicazione» dei provvedimenti per Ateneo non fosse del tutto neutra, benché sia improprio affermare che le richieste ai Ciziceni

26/27») posta in calce alla lettera del dinasta Filetero a Cuma (270-260 ca.), rimasta nella trascrizione epigrafica della sequenza che comprendeva, distinti per capoverso e *paragraphos*, il decreto che aveva suscitato la missiva (con la sua data, «Mese Terpheus, giorno 16, nella pritania di Lisania di Menandro») e il decreto che ne conseguiva, lacunoso della parte finale (con la sua data)²³. Altrettanto esplicita riguardo all'«ingresso» di un documento reale negli archivi cittadini era la nota d'archivio restata nella prima trascrizione epigrafica della lettera che la regina Laodice moglie di Antioco III aveva inviato nel 196/5 o 195/4 a Iaso: vi figuravano data di registrazione (riportata dalla sequenza mensile nell'anno, coincidente con quella del decreto che rispondeva con le manifestazioni di gratitudine per i benefici della coppia reale) e tipo di documento, «Nella stefaneforia di Cidia di Ierocle. Elafebolione. Lettera da parte della regina Laodice» (Ἐπὶ στεφανηφόρου Κυδίου τοῦ Ἱεροκλείους· Ἐλαφηβολιώνος· Ἐπιστολὴ παρὰ βασιλίσσης Λαοδίκης)²⁴.

Gli scritti reali venivano tenuti come documento di riferimento normativo – «in conformità» ai quali (κατὰ + acc.) procedere – variamente associato a quello delle norme civiche che essi ingeneravano o con cui s'integravano, per tutto il tempo che le circostanze storiche e la necessità pubblica avessero previsto²⁵. Per la prima conseguenza, oltre ai documenti relativi agli Antigonidi già ricordati, basterà ricordare alcuni esempi²⁶. Già nel dispositivo

fossero «implicite», dal momento che il dossier era destinato a Pergamo; sulla struttura del dossier in rapporto alle pratiche di archiviazione, vd. *infra*; vd. anche MUIR 2009, 103-104 e *infra*, nt. 101.

²³ SEG 50, 1195 (nella revisione di VIRGILIO 2016, 229-234), ll. 1-13 (il primo decreto, con la data alla l. 13), 14-19 (la lettera, con la data alla l. 19, Τέρφεος, τετράδι ἀπιόντος), 20-55 (il decreto conseguente); la nota con la data d'ingresso della lettera figurava distinta dalla formula di congedo da un *vacat*; per la data del dossier vd. Ph. Gauthier, *BE*, 2001, 373 («vers 270, voire plus tard») e ORTH 2008, 492 (anni '60 del III sec.); per il rilievo della presenza delle *paragraphoi* nella sequela vd. FARAGUNA 2020a, 119, nt. 37.

²⁴ MA 2004, 375-380, nr. 26A, ll. 1-3; sulla pietra la nota originaria venne erasa e sostituita dalla sola data: al riguardo vd. l'accurata analisi paleografica di M. NAFISSI, *L'iscrizione di Laodice (I.Iasos 4). Revisione del testo e nuove osservazioni*, «PP» 56, 2001, 104-113, con la condivisibile conclusione che l'intervento sarebbe avvenuto precisamente allo scopo di eliminare una parte della nota «di servizio» ritenuta poco confacente con un documento regio, oltre che resa epigraficamente superflua dalla formula di saluto della lettera col mittente Βασίλισσα Λαοδίκη, l. 4/3 (il corsivo è mio); sulla natura del beneficio concesso dalla regina, vd. anche *infra*, § 7; per la disposizione d'archivio dei decreti vd. *infra*, II.3.

²⁵ Che comunque al sovrano di turno fosse riconosciuto il «diritto» di intervenire con i suoi scritti iussivi nella normativa locale è esplicitamente detto nella *diagraphē/nomos* con cui le *poleis* della confederazione euboica (Calcide, Eretria, Istiea, Oreo) regolavano il reclutamento degli artisti per le feste nell'isola: uno dei casi previsti di condanna per violazione delle sanzioni aveva luogo ἐὰν μὴ τι ὁ βασιλεὺς ἄλλο περὶ αὐτῶν ἐπιστείλῃ (Le Guen, *Associations*, nr. 1, del 294-288, l. 48 e 56, con il rilievo del fatto che le città apparivano deliberare «en toute indépendance», ma in una situazione, dichiarata, di dipendenza dalla volontà del re di turno).

²⁶ Per i casi relativi agli Antigonidi citati vd. *supra*, ntt. 17 e 19.

di Alessandro sul nuovo assetto costituzionale, trasmesso a Chio nel 334 o 332, il *diagramma*, debitamente archiviato, prevedeva l'istituzione di *nomographoi* locali che redigessero nuove leggi e revisionassero le presistenti (οἵτινες γράψουσι καὶ διορθώσουσι τοὺς νόμους), rimandandole al re per il controllo finale²⁷. A Pergamo, un dossier epigrafico del 263-241 riproduce la lettera con cui Eumene I esprimeva la volontà che il *demos* pergameno onorasse i cinque strateghi usciti di carica e scriveva ad esso ὅπως ἐν τῶι μεταξὺ χρόνῳ βουλευσάμενοι τιμήσητε αὐτούς («affinché nel frattempo rendiate loro onore per deliberazione») e il decreto conseguente²⁸. Allo stesso modo a Samo, nel 245/4 ca., un insieme epigrafico univa alla lettera di accompagnamento dello stratego lagide e a quella di Tolemeo III a lui rivolta il decreto con cui i Samî, παρακολουθοῦντες τοῖς κατακε[χ]ωρισμένοις («attendendo a quanto contenuto») nelle missive, davano disposizione ai *neopoiai* del Heraion di οἰκονομεῖν καθότι ἐν αὐτῇ [scil. la lettera del re] κατακεχώρισται («operare in conformità a quanto contenuto in essa») ²⁹. Quanto ai richiami all'integrazione dei documenti reali con quelli proprî delle città, gli esempi sono numerosi. Casi risalenti erano quelli di Ereso, che nel 332 stabiliva di giudicare i tiranni locali [κατ]ὰ τὰν διαγράφαν τ[ῶ β]ασιλέως Ἀλεξάνδρου καὶ τοῖς νόμοις («in conformità con l'ordinanza del re Alessandro e le leggi civiche»), o di Teo e Lebedo, quando le disposizioni di sinecismo inviate da Antigono alla fine del secolo prevedevano che le controversie legali residue interne alle due comunità dovessero essere risolte,

²⁷ BENCIVENNI 2003, nr. 1, ll. 4-5; alle ll. 1-2 figuravano la nota d'archivio, con la data locale (Ἐπὶ Δεσιθέου πρυτάνεος) e l'indicazione di mittente e destinatario (Παρά βασιλέως Ἀλεξάνδρου Χίῳ τῶι δήμῳ, con esplicitazione dell'etnico per chiarezza epigrafica o per ripresa meccanica della formula d'involtro usata dalla cancelleria reale); per un'attenta analisi del documento vd. BENCIVENNI 2003, 18 ss. e, per il nesso *diagramma*/epistola di accompagnamento, qui all'apparenza espresso dalla nota, BENCIVENNI 2014b, 324-325; per le conseguenze nell'archivio delle leggi locali, *infra*, II.4.

²⁸ *I.Pergamon* 18 (OGI 267), ll. 1-20, la lettera (anche Welles, *RC*, nr. 23); ll. 21-39, il decreto (con la prescrizione di iscrivere lettera e *psephisma*, ll. 36-37); la citazione nel testo dalle ll. 18-19; sul dossier e sui rapporti istituzionali tra gli Attalidi e le *poleis* del regno vd. MÜLLER (H.) 2003, 427 ss.; BENCIVENNI 2010, 164. I riferimenti alla sequenza lettera/e del re-decreto/i fatti nel dossier di Larisa (217-215), sia dalla *polis* (l. 47, cfr. ll. 17-18 e 52) sia dal re (ll. 26-27), nella forma attengono all'ordine procedurale di decisione (vd. *supra* nt. 17).

²⁹ *IG XII* 6.1, 156, assai frammentario; nulla si può dire di una consegna del dossier agli addetti dell'archivio civico principale, che HABICHT 1957a, 227 ipotizzava e K. HALLOF, C. MILETA, "Samos und Ptolemaios III. Ein neues Fragment zu dem samischen Volksbeschluss AM 72, 1957, 226 Nr. 59", «Chiron» 27, 1997, 270 non escludevano, sulla base del [--- ? παραδει]δῶσιν [---] delle ll. 19-20; infine, benché sembri necessaria di conferma l'idea dei due studiosi che il prodotto finale dell'iniziativa reale fosse la nota legge sulle attività commerciali nel santuario *IG XII* 6.1, 169, presentata dai *neopoiai* [κατ]ὰ τὸ ψήφισμα e incisa dalla stessa mano, merita rilievo il loro richiamo alla «Anweisung des Königs an die Volksversammlung, das Problem in eigener Verantwortlichkeit zu regeln», 265); le citazioni nel testo dalle ll. 10-12, l'estratto della lettera dello stratego.

per due anni, κ[ατὰ τοὺς ἑκατέρων ν]όμους καὶ τὸ παρ' ἡμῶν διάγραμμα³⁰. E tra quelli successivi basterà qui ricordare che a Colofone Antica nel periodo in cui la città era sotto controllo di un sovrano, nel III secolo, un regolamento del contenzioso fra *politai* e appaltatori delle tasse prevedeva che le citazioni si effettuassero κατὰ τὸν νόμον e i processi κατὰ τὸ διάγραμμα τοῦ βασιλέως, oppure che nel giuramento civico di Coi e Calimní, uniti in *homopoliteia*, l'impegno era verso la democrazia vigente, verso l'accordo ripristinato nel 200 ca. καὶ τοῖς νόμοις τοῖς ἐγ Κῶι πατρίοις ὑπάρχουσι καὶ τοῖς δόγμασι τᾶς ἐκκλησίας καὶ ταῖς διαγραφαῖς ταῖς ὑπὲρ τᾶς δημοπολιτείας³¹. Quanto alla conservazione dei documenti ricevuti negli

³⁰ Per il primo caso, vd. RO 83, β (332), ll. 16-19; cfr. γ (306-301) § VI, ll. 13-15 e 23-25; contro i tiranni dovevano valere, oltre al *nomos* specifico, ταῖς διαγρά[φ]αις τῶν βασιλέων ταῖς κατὰ τούτων καὶ τὰ ψα[φ]ίσματα τὰ πρότερον γραφέντα ὑπὸ τῶν προγόν[ων] καὶ ταῖς ψαφοφορίαις ταῖς κατὰ τῶν τυράνων, ll. 32-35. Il (lacunoso) dossier, composto di documenti prodotti lungo l'arco di ca. trent'anni – conservati sono quattro decreti civici, un (estratto) di *diagramma* di Filippo III Arrideo e una lettera di Antigono, con citazione di diversi documenti reali e locali – fu pubblicato in un'unica soluzione nel 306-301 recuperando il materiale dagli archivi interessati: su composizione e contesto storico vd. BENCIVENNI 2003, 55-77; ELLIS-EVANS 2012, con alcune considerazioni non condivisibili [a 194, nt. 54 correggi «B. VIAGGIO» in «B. VIRGILIO»]; DIMOPOULOU-PILIOUNI 2015, 218-250; S. WALLACE, "The Rescript of Philip III Arrhidaios and the Two Tyrannies at Eresos", «Tyche» 31, 2016, 239-258; H. BÖRM, *Mordende Mitbürger. Stasis und Bürgerkrieg in griechischen Poleis des Hellenismus*, Stuttgart 2019, 259-268; la ripresa d'archivio dei documenti (oltre a quello dei decreti e allegati doveva essere interessato anche quello degli atti giudiziari) appare dalle note premesse al *diagramma* e alla lettera reali, o ripresa di quanto rubricato a suo tempo sugli atti riposti, o inserito sulla copia da riprodurre sulla base dei dati/posizione di quelli: «Da Filippo» (Φιλίππῳ, indicazione di provenienza, piuttosto che genitivo tematico), centrato fra due spazi in γ § IV, l. 21, e una data annuale (Πρότῳ Μελίδωρος) nella linea precedente il prescritto della lettera di Antigono (γ § V, l. 29). Per l'esempio del dispositivo per Teo e Lebedo, vd. Welles, *RC*, nr. 3, ll. 24-26; cfr. BENCIVENNI 2003, 190-192, con l'ipotesi più che convincente che il documento reale fosse stato inviato in copia ad entrambe le città; per magistrati responsabili degli archivi a Teo (nel II secolo) vd. l'epigrafe funeraria McCabe, *Teos*, 241, 3.I, ll. 1-2, con la menzione dei γραμματοφύλακες οἱ σὺν Κράτω[νι].

³¹ Per Colofone vd. il decreto *SEG* 48, 1404, ll. 21-24; il documento in questione probabilmente riguardava l'appalto delle tasse dovute al re: vd. ÉTIENNE, MIGEOTTE 1998, 150 (= MIGEOTTE 2010, 382-383); 2004b, 224 (= 2015, 192); CHANDEZON 2004, 142; MIGEOTTE 2014a, 405 e *infra*, nt. 56; per l'ipotesi che il re in questione fosse Antigono Monoftalmo vd. Cassayre, *Recueil*, 69, 93, *ad nr.* 10. Per Calimna, vd. *IG* XII 4.1, 152, ll. 14-18; probabilmente a ragione BENCIVENNI 2008, 199, 201 ss. – non nota a *IG, comm. ad loc.* e *pace* LABUFF 2016, 185, nt. 226 – propone di vedere nella sequenza il rimando alla normativa locale di leggi, decreti, regolamenti normativi dell'accordo nella forma della *diapraphe* e a documentazione ufficiale lagide al riguardo, in forma di *diapraphe/diagramma* (per l'accordo) o l'«impulso» dei Tolemei all'iniziativa vd. anche E. KROB, "Serments et institutions civiques à Cos à l'époque hellénistique", «REG», 110, 1997, 437; BOLDUC 2008, 126; WALSER 2009, 142); del resto, nel 250-225, Calimna, nell'orbita dei Lagidi, ringraziava i giudici iasei per aver operato κατὰ τε τὸ διάγραμ[μα τοῦ] βασιλέως καὶ τοὺς νόμους (*I.Iasos* 82 – *TC*, Test. XVI; *SEG* 44, 696 –, ll. 45-46, cfr. CASSAYRE 2010, 113, con Ph. Gauthier, *BE*, 1995, 449; DÖSSEL 2003, 254; BENCIVENNI 2008, 189, nt. 9; WALSER 2008, 271, nt. 241; FABIANI 2015, 264 con nt. 76; *infra*, nt. 94). Resta da chiedersi se la sequenza di citazione possa essere indicativa del rispettivo peso normativo (fors'anche dei diversi ambiti di competenza, come a Colofone), come propone S. Aneziri per il giuramento indicato da Eumene II al tribunale congiunto di Teo e dei

archivi locali, esplicito – benché riferito a località retta da un governatore reale – è il caso di Egina, che nel 159-144 onorava l'*epistates* pergameno Cleone per l'equanimità con cui aveva svolto la sua attività giudiziaria: quando necessario egli aveva rimandato alle disposizioni legislative prese dai re, da un lato contenute nelle «ordinanze (reali) registrate nell'archivio cittadino» di pertinenza, dall'altro lato assorbite nelle leggi civiche (ἐπιτὰ... *νενομοθετημένα ἡμῖν ὑπὸ τῶν βασιλέων κατὰ τε τὰ εἰς τὸ δημῶσιον*

Technitai dionisiaci di operare [κατὰ τοὺς] νόμους καὶ τὰς ἐπιστολάς τῶν βασιλέων καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου (Le Guen, *Associations*, nr. 47, II sec., III B, ll. 7-9, con 248 ss. e CASSAYRE 2010, 66-67): Aneziri, *Vereine*, 100, nt. 450, «die Reihenfolge entspricht hier dem Wert der aufgezählten Begriffe». Un riscontro di principio si potrebbe rintracciare nella disposizione data da Tolemeo II ai *dikasteria* nel regno: se vi fosse contemplato il caso specifico, essi dovevano giudicare secondo i *diagrammata*, altrimenti dovevano passare ai *politikoi nomoi* e, in caso anche questi non prevedessero nulla, alla *gnome dikaiotate* (P.Gurob 2, del 226, ll. 42-45, per cui si condividono qui le considerazioni di Uri Yftach-Firanko circa l'originaria pertinenza alessandrina delle «leggi civiche» in questione, cfr. YFTACH-FIRANKO 2014, 320 e, con posizione più articolata, “*Dikai in the chôra. Another Perspective of Méléze-Modrzejewski's Politikoi Nomoi*”, in *Symposion 2017*, 17-29; al di fuori delle *poleis* d'Egitto e delle loro «leggi urbane», non esclude il richiamo di principio a leggi delle città d'origine dei contendenti immigrati – presto identificate nelle regole di diritto rappresentate dai documenti privati e dalla prassi, ovvero in una «*koine* giuridica» greca svincolata dal rapporto con una città determinata – J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, ad esempio 2014, 151-169, 176-177, 212 ss.). Una dimostrazione della pratica di riferirsi a normativa plurima nell'Egitto del III secolo è data ad esempio da P.Hal. 1, i cd. *Dikaiomata*, che raccoglievano, per estratto, rimando, trascrizione sia disposizioni normative di Alessandria sia documenti reali (vd. FARAGUNA 2000, 75 ss.; HIRATA 2010; MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2014, *passim*; *supra*, I.10.4 e *infra*, II.4.3, nt. 22), o da BGU VI, 1213, della fine del secolo, con la rassegna di atti normativi sulla vendita riferiti a *nomoi*, *diagrammata*, *prostagmata* (per la sopravvivenza dei *nomoi* di Alessandria e Naucrati nella piena età imperiale romana, vd. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2012, 85; 2014, 91-92). Il rimando alla normativa reale e civica era esplicitamente prevista a Cirene alla fine del II secolo, laddove si prescriveva l'applicazione delle «penalità definite attraverso le ordinanze reali e le leggi» (τὰ διὰ τε τῶν βασιλικῶν προσταγμάτων καὶ τῶν νόμων διωρισμένα ἐπιτίμια, SEG 9, 5, II, ll. 40-42, in un dossier che riproduce un esemplare di *prostagma* ricevuto dalla città e recepito nella normativa locale; sui *prostagmata* lagidi vd. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2014, 60-64 e GROTKAMP 2018, 96-97; cfr. anche nt. seguente e *infra*, II.4, ntt. 50, 62, 68); il principio del rapporto tra le normative era stato affermato per Cirene a suo tempo (321 o 320) dal diadoco Tolemeo di Lago, che nel suo *diagramma* riconosceva i *νόμοι πρότεροι/ὄντες* non contrari ad esso e ne prevedeva di conseguenti: SB VIII.2, 10075, ll. 14-15, 37-41, con BENCIVENNI 2003, 115 ss., e BERTHELOT 2015, 219 ss.; si condividono qui i dubbi della prima – 118-119, nt. 13 – circa la lettura e l'integrazione della l. 1 Ἄ[γαθὰ τύχη], cui in linea teorica sembra preferibile la nota – d'archivio? – [Π]α[ρὰ Πτολεμαίου] suggerita da P.M. Fraser; vd. anche *infra*, II.4.3, nt. 28. Anche a questo sistema di relazione si rifaceva (e contrario?) il detto attribuito ad Antioco III secondo cui le *poleis* non dovevano tener conto dei suoi scritti quando questi ordinavano qualcosa «contro i [loro] *nomoi*» (ἄν τι γράψῃ παρὰ τοὺς νόμους κελεύων γενέσθαι, Plut. *Mor.*, 183f, su cui vd. VIRGILIO 2011, 28-29). In generale, per le forme d'intervento dei re ellenistici nelle crisi giudiziarie delle *poleis* e per le scritture che lo esprimevano, vd. GAUTHIER 1994, 166 ss. (= 2011, 114 ss.), circa l'ἐπιστολά di Antigono Dosone a Caristo SEG 44, 710; sui *diagrammata* reali e sul loro rapporto con le pratiche giudiziarie delle *poleis* vd. anche P. EGETENMEIER, “Prozessrechtliche Überlegungen zum geplanten Synoikismos zwischen Teos und Lebedos (RC 3)”, «Dike» 19/20, 2016/17, 180-182.

κε[χ]ρηματισμένα π[ροσ]τάγματα καὶ τοὺς νόμους)³². Ad entrambe le categorie, oltre che all'insieme dei documenti contabili connessi, si rifacevano evidentemente i «documenti» (ὑπομνήματα) esibiti dagli ambasciatori di Eraclea al Latmo incaricati dopo il 196 di richiedere ad Antioco III la conferma di un articolato insieme di privilegî fiscali concessi «dai re» precedenti³³. Né è il caso di insistere sull'insieme dei *chrematismoi* contenuti negli archivi della caria Milasa, ricorrentemente impegnata con i sovrani di tre dinastie e i loro funzionari a sostenere le proprie competenze amministrative e fiscali sul centro religioso di Labraunda e perciò sollecita nel conservare le lettere (redatte tra il 280 ca. e il dicembre 219) utili ad accompagnare la documentazione amministrativa interna e a suffragare la legittimità dei propri argomenti³⁴. E particolarmente indicativa (anche della tipologia dei documenti

³² IG IV 1².2, 749, ll. 14-15 (ancora citato in letteratura come OGI 329; cfr. SEG 45, 233; VIRGILIO 2011, 51, nt. 110). L'interrogativo di I. SAVALLI-LESTRADE, "Courtisans et citoyens: le cas des *philoï attalides*", «Chiron» 26, 1996, 156, nt. 25 circa la natura dei *nomoi* richiamati, suscitato dalla formulazione complessiva del passo e dalla condizione dell'isola di possesso personale degli Attalidi (dal 209), sembra risolto comunque dal confronto con i nessi espliciti attestati nei documenti citati sinora: anche se pesantemente condizionati dal controllo o dall'imposizione reale, i *nomoi* si configuravano come il versante civico del complesso giuridico di riferimento (fondamentale a riguardo è GAUTHIER 1993, 44 s., 48; vd. anche SAVALLI-LESTRADE 2001a, 90 e K. Hallof, IG, *ad loc.*). La *polis* del resto doveva anche incamerare altri documenti reali, dal momento che, nelle sue condizioni di controllata, essa doveva sottoporre al re i decreti che riguardavano i suoi agenti, per la convalida: se per Egina resta solo il dispositivo del decreto al riguardo (ll. 51-53), per la pisidica Olbasa si conserva di seguito a uno dei due decreti interessati la lettera di Attalo II di approvazione (Virgilio, LDP, nr. 34, con SEG 47, 1759 e SAVALLI-LESTRADE 2001a, 89). Riconduce giustamente l'emissione dei *prostagmata* per Egina (e, di conseguenza, la necessità per la *polis* di conservarli) agli scopi amministrativi del governatore attalide VIRGILIO 2011, 52 (= 2013, 258). Esplicita a proposito della immissione nella normativa civica di disposizioni reali è la lettera d'accompagnamento di un *prostagma* inviata nel 108 dalla coppia reale lagide ai Cirenei, ὅπως παρακολουθήτε: ἐνταγῆτω ἡ τοῦ προστάγματος γνώμη καὶ εἰς τὸ παρ' ὑμῖν κείμενον δικαστικὸν διάγραμμα, ὅπως καὶ εἰς τὸ λοιπὸν κατακολουθοῦντες οἱ τὰς ἀιτήσεις ποιοῦμενοι μηθὲν εἰκῆι πράσσωσιν (SEG 9, 5, II, ll. 51-58; vd. anche nota precedente e *infra*, II.4.6).

³³ SEG 37, 859, C, ll. 12-13; il termine *hypomnemata* può richiamare sia documenti «originali» sia *memoranda* confezionati su e con essi per la contingenza (F. MONTANARI, "Hypomnema", DNP 5, 1998, col. 813); nel contesto, sembra da preferire la prima opzione, già proposta, con cautela, da WÖRRLE 1988, 457, nt. 155 («vielleicht eher Akten aus dem städtischen Archiv», nella traduzione i «dossiers» ripresi da SAVALLI-LESTRADE 2003, 32-33, nt. 70 e MA 2004, 391); per la seconda, cfr. CHANKOWSKI (A.S.) 2009, 102: «mémoires fondés sans doute sur l'analyse de documents d'archives»; il ripetersi della consegna di «Beweismaterial» da parte di inviati cittadini vede plausibilmente HOFMANN 2014, 195 riflessa nella sezione narrativa della lettera degli Scipioni alla città del 189, MA 2004, nr. 45. Sulle vicende storiche di Eraclea, che non ebbe forse mai prima un controllo seleucide, vd. WÖRRLE 1988, 433 ss.; MA 2004, 53, 59, 61, 65, 89, 149, 263, nt. 63; CHANKOWSKI (A.S.) 2009, 101-102; sulla complessa situazione amministrativa del centro sotto il controllo seleucide e sulla documentazione correlata vd. *infra*.

³⁴ Per il dossier epigrafico, che menziona o riporta le lettere/i *grammata* in possesso della città inviati dal funzionario lagide Sofrone, da Tolemeo «il fratello del re Tolemeo», dal dinasta Olimpico (quattro a Milasa e una a Seleuco II, inviata per conoscenza alla *polis*), oltre che due lettere di Seleuco II (a Olimpico) e due di Filippo V (a Milasa e a Olimpico) e il giuramento di

di garanzia che le *poleis* ellenistiche archiviavano) era la notizia che, dopo il 305, un fiduciario di Tolemeo I riportava in una lettera a Iaso: egli era stato raggiunto da ambasciatori della città che «recavano le petizioni nelle quali era (scritto) che la città era libera, autonoma e alleata» (φέροντες τὰ παρ' ὑμῶν ἀξιώματα ἐν οἴκῳ ἦν τὴν πόλιν [ἐλευθέρων καὶ] αὐτόνομον εἶναι καὶ ἐν συμμαχίαι)³⁵. A ciò si aggiungeva, alla richiesta di «fornire una garanzia» dello stato dei rapporti col re indicato (πίστιν δὲ τούτω[ν] ἀξιωσάντων ἡμῶν αὐτοῦς] δοῦνα[ι]), la consegna ([σ]υνεχώρησαν) di un

quest'ultimo a favore della città, vd. Virgilio, *LDP*, nrr. 20-25, con 170-184 (cfr. VIRGILIO 2001) e, per l'identificazione della lettera di Tolemeo, fratello di Tolemeo (III) e figlio del (II), nella lacunosa *I.Labraunda* 45, VAN BREMEN 2017, con rilievo delle dinamiche amministrative e documentali del periodo lagide di controllo dell'area, dai primi anni 270 al 259 (il testo riveduto alle 241-244); per un'analisi accurata della documentazione prodotta dall'intera vicenda vd. BENCIVENNI 2003, 247-298, nr. 9 (con il quadro cronologico dei diversi documenti, esterni e interni, alle 281-286 e il giusto rilievo a 276 dell'importanza che Milasa attribuiva alle scritture e al loro valore probatorio); per una più recente illustrazione dei manufatti iscritti, vd. ISAGER 2011, 206 ss. e HENRY, AUBRIET 2015, 678-679. Al dossier si aggiunge un'ulteriore lettera (lacunosa delle parti iniziale e finale) di Olimpico a Milasa, all'apparenza del 240 ca., in cui il rappresentante del re appare citare da documenti precedenti (*I.Labraunda* 137 [SEG 65, 996]: HENRY, AUBRIET 2015; N.C. UNWIN, O. HENRY, "A new Olympichos inscription from Labraunda: 'I. Labraunda' 1", «EA» 49, 2016, 27-45; l'interpretazione della natura del testo – «extrait de tout un dossier», naturalmente conservato nell'archivio del governatore – è di A. Bresson, in HENRY, AUBRIET 2015, 681, nt. 25; per l'ipotesi dell'incisione della lettera da parte dei Milasei in epoca posteriore al suo ricevimento, vd. HENRY, AUBRIET 2015, 685, 702, di cui non si condivide qui l'idea che «la gravure des documents officiels épistolaires sur les murs du sanctuaire [di Zeus] visait davantage à archiver ces pièces administratives plutôt qu'à les présenter»; la cancelleria di Olimpico – *epistolographion* – appare attestata, circa vent'anni dopo, ad Alinda: ROBERT, ROBERT 1983, 147-150, l. 2). Sul carattere della *querelle* in rapporto alla gestione dei territori da parte dei vari soggetti di diritto interessati vd. BOFFO 2007 (con bibliografia) con REGER 2010 e, sul ruolo di Olimpico nel contesto della Caria di III secolo, A. COŞKUN, "Ptolemaioi as Commanders in 3rd-Century Asia Minor and Some Glimpses on Ephesos and Mylasa during the Second and Third Syrian Wars", in B. TAKMER *et alii*, ed., *Vir Doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin*, İstanbul 2016, 212-215, 229-230 (con la proposta di datare le prime lettere dello stratego al 244-242 ca.); per l'attenzione e la cura rivolte ai documenti dalla *polis* è significativo, tra II e I secolo, il decreto onorario della tribù degli Otorcondei per Antioco di Targelio, che [--- χριστονηθεις δὲ βουλῆς γραμμάτων] τεύς τὰ τε δημόσια γράμματα διεφύλαξεν (*I.Mylasa* 107, l. 13; per altri riferimenti ai *chrematismoi* pubblici nel decreto, vd. ll. 4, 5); vd. anche *infra*.

³⁵ *I.Iasos* 3, ll. 2-3 (per la data, vd. FABIANI 2015, 14-15, 258 con nt. 50, 259). Appare chiaro il riferimento all'aspetto concreto del «portare» la documentazione utile (per il φέρειν, vd. *supra*, nt. 19). Quanto al contenuto degli ἀξιώματα, domande scritte di concessione di un beneficio, data la formulazione (chiaramente abbreviata) in oggetto resta da chiedersi se si trattasse di quelle per lo statuto indicato rivolte a Tolemeo satrapo qualche tempo prima (all'apparenza *post* 309) e accolte nel trattato – rappresentato dal decreto *I.Iasos* 2 inciso sopra al testo precedente – così da diventare documenti di prova validi (come proposto da SAVALLI-LESTRADE 2003, 32-33, nt. 70 e accettato in BOFFO 2013, 207, nt. 16), o piuttosto di quelle rivolte al funzionario stesso per diversi benefici fiscali, sulla base dello statuto indicato (come pensato da GIOVANNINI 2004a, 76, 79); sull'uso dei documenti nella vicenda, vd. GIOVANNINI 2004a, 76, che pensa alla consegna di una lettera; vd. anche nt. seguente e *infra*, II.5.5. Sulle vicende di Iaso sotto la signoria lagide, durata per buona parte del III secolo, vd. S. VACANTE, "Economia e territorio di Iasos nell'età di Alessandro Magno. Una rilettura di SIG³ 307", «MediterrAnt» 11, 2008, 524 ss.

ulteriore documento di prova, che poteva essere costituito dal trattato stesso o dal verbale del giuramento del re agli Iasei, «garantito» nella sua integrità dal sigillo reale³⁶.

Che del resto il rapporto tra l'autorità regale e l'amministrazione di una *polis* trovasse uno degli aspetti qualificanti nella corretta gestione dei documenti inviati e ingenerati appare dal regolamento del piccolo centro cario di Filippi-Euromo, conseguente all'«alleanza» stretta con Antioco III nell'agosto-settembre del 197³⁷. «Tutto quel che concerne i documenti ufficiali» (τὰ κατὰ τοὺς χρηματισμούς) diventava pertinenza della nuova, o rinnovata, magistratura principale dei *prostatai* del *demos*, mentre la redazione e la spedizione delle lettere ufficiali (γράφματα), le quali dovevano transitare *formalmente* dall'ufficio loro o da quello dell'altra nuova *arche* dei *kosmoi* incaricati della sicurezza dello stato (διὰ τῶν ἀρχείων τούτων), venivano sottoposte al controllo reciproco delle due magistrature³⁸.

³⁶ *I.Iasos* 3, ll. 3-4; quanto alla natura del documento in questione, vd. GIOVANNINI 2004a, 76 (con la prima opzione); non risulta condivisibile, così come formulata, l'idea ripresa da MIGEOTTE 2005a, 195 (= 2015, 203) che la risposta fosse stata data «peut-être sous la forme d'un serment», prestato sul momento: vd., per i limiti d'autorità, in generale, delle ambascierie nell'iter di conclusione dei trattati e il caso specifico, GIOVANNINI 2004a, 76; sui documenti prodotti nell'iter di definizione di un trattato vd. *infra*, II.5.1 (sul caso specifico, II.5.5).

³⁷ Cfr. *I.Nordkarien* 105 («decreto costituzionale», come corrente in dottrina), ll. 10-15. Il condizionamento da parte del re appare dal tenore del documento, benché la *polis*, pur sempre libera, avesse tentato qualche bilanciamento: vd. a riguardo MA 2004, 121-122; DMITRIEV 2005a, 210-211, 294; CAPDETREY 2007, 215, 300-301, 378-379, 435; FABIANI 2010, 475; cfr. VIRGILIO 2011, 39, nt. 74; 2013, 245-246, nt. 7. Sul documento dell'alleanza, vd. qui sotto. Vd. anche nt. seguente.

³⁸ La traduzione in MA 2004, 387, *ad nr.* 30 omette la precisazione amministrativa menzionata nel testo, che figurava, come «by these magistrates», nell'edizione inglese originaria MA 2002, 340; non così è in SAVALLI-LESTRADE 2010b, 148, «par l'intermédiaire de ces magistrats», risalente a C. Brixhe, *BE*, 1995, 525, p. 526. Le lettere dovevano essere redatte alla presenza dei due colleghi (ll. 13-14) e non potevano essere inviate all'insaputa l'uno dell'altro (l. 15); quanto alle ragioni del provvedimento, da un lato merita attenzione il rilievo che VIRGILIO 2010, 104-105 (cfr. 2011, 27-28) pone sull'attenzione di Antioco III per le relazioni epistolari con le città, dall'altro è da richiamare l'insistere di SAVALLI-LESTRADE 2010b, 139 sulle dinamiche politiche interne della città e sul suo tentativo di porre fine all'uso di lettere segrete destinate ai sovrani operanti nella regione (il testo impone tuttavia l'obbligo solo per le lettere che dovevano passare per gli organi interessati, non per tutte le lettere); il problema della corrispondenza delle città con i re risalta dal passo plutarceo che menzionava il decreto degli Achei di «non scrivere a nessun altro re... contro la volontà di Antigono» Dosone (Plut. *Arat.*, 45,1, ἐψηφίσαντο δὲ ἄλλω μὴ γράφειν βασιλεῖ... ἄκοντος Ἀντιγόνου). Sulla carica dei *prostatai* nelle città carie e sul loro rapporto con l'archiviazione, cfr. FABIANI 2010, 472-476 e *infra*, con nt. 85 (per il rapporto dell'ἀρχεῖον προστατικόν iaseo di SEG 51, 1506, ll. 8-9 con la conservazione dei documenti di pertinenza dei *prostatai*, in un contesto topografico e funzionale peraltro da precisare, vd. *supra*, Introduzione 2, nt. 3 e *infra*, II.3.15, nt. 133). Sul senso tecnico di διὰ in rapporto a redazione, controllo, trascrizione, archiviazione di documenti cittadini vd. ad esempio CHARNEUX, TRÉHEUX 1988, 360 (a proposito di un *grammatistes*); JONES (C.P.) 1999, 9 e, per il richiamo «auf eine aktive Mitwirkung der Behörde», HARTER-UIBOPUU 2013, 295 (vd. anche la Rassegna terminologica, s.v.).

4. Naturalmente nelle dinamiche documentali generate dalla relazione con i sovrani rientravano i trattati, i quali sancivano e tutelavano dei rapporti formalizzati e richiedevano, per la loro natura e funzione d'uso, la stesura e la conservazione fra gli atti ufficiali (così del resto era prescritto nella *συνθήκη* tra Filippo V e Lisimachia)³⁹. E quanto ampie potessero essere la produzione e la circolazione dei documenti connessi dimostra il coinvolgimento delle città nell'accordo fra i diadochi Antigono, Cassandro, Lisimaco e Tolemeo richiesto loro dal primo mediante una lettera pervenuta nell'esemplare epigrafico di Scepsi in Troade: lo scrivente, nell'invitare le *poleis* a entrare nell'alleanza pronunciando il giuramento di collaborare a mantenere la reciproca libertà e autonomia, dichiarava di aver inviato loro contestualmente «copie dell'alleanza che abbiamo stretta e del giuramento» (*τῆς ὁμολογίας ἧς πεποιήμεθα καὶ τοῦ ὄρκου ἀντίγραφα*)⁴⁰. Allo stesso modo l'(assai lacunoso) esemplare

³⁹ Vd. *supra*, nt. 4 e, per l'uso dei documenti connessi con il rapporto di alleanza tra Iaso e Tolemeo (I), *supra* con nt. 35 e *infra*, II.5.5. Si ritiene qui che le diverse relazioni fra re ellenistici e *poleis* variamente indicate come di *philia kai symmachia* corrispondessero ad atti formalizzati, al di là del rispettivo peso contrattuale delle parti e dell'uso retorico che se ne faceva nel discorso politico (a cominciare da Polyb. 15,24,4, che a una fase iniziale dei rapporti fra re e Greci in cui i primi ricorrevano all'appellativo di «amici e alleati» per quanti corrispondevano alle loro aspettative contrapponeva un rapido mutamento verso il «comportamento non da alleati, ma da padroni»; cfr., sul «modello legale» in questione, MA 2004, 121-122); per il rilievo dell'impiego della «nozione» nel lessico politico dei *basileis* seleucidi «pour désigner leur souveraineté» vd. CAPDETREY 2007, 201-204, il quale deve comunque concludere che la formula «reposait avant tout sur des rapports bilatéraux entre le roi et des cités particulières», i quali assumevano la forma giuridica dell'accordo ufficiale e giurato da entrambe le parti (cfr. anche, per l'alta epoca ellenistica, L. CAPDETREY, «Droit de la force ou force du droit? Paradigme juridique et sujétion des cités en Asie Mineure à la haute époque hellénistique», in FEYEL *et alii* 2012, 46-48, 57, 61-62; vd. inoltre GRAINGER 2017, 12-14). Per la «necessità» e funzionalità della scrittura e conservazione dei trattati nel mondo greco (fino al 200) vd. GIOVANNINI 2007, 235; occorre del resto assegnare un significato concreto (almeno nelle intenzioni) all'estensione del vincolo ai «discendenti» dei re e all'impegno «per l'eternità», i quali richiedevano la presenza di documenti di riferimento (non si può sempre pensare, come invece S. LE BOHEC, *Antigone Doson, roi de Macedoine*, Nancy 1993, 42, che la menzione degli *ekgonoi* «n'est sans doute qu'une simple 'formule de style'»). Per una rassegna delle relazioni fra diadochi, re, dinasti e *poleis* o leghe sancite da trattati, vd. SV III, *passim*; IV, *passim* (fino al II sec.) e SCHARFF 2016, 129-166 (a partire dal 338, con la costituzione della Lega di Corinto, al 179, o 155, con il trattato fra Chersoneso Taurica e Farnace I); per alcuni casi specifici vd. anche *infra*, per il trattato fra Chersoneso e il re pontico, II.5.3. Sulla documentazione connessa con trattati e accordi nelle città, sulla loro archiviazione, sul rapporto fra esemplare riposto ed esemplare iscritto, sulla loro durata, vd. *infra*, II.5.

⁴⁰ Welles, *RC*, nr. 1 (cfr. SV III, 428), la citazione alle ll. 71-72; per la richiesta di «unirsi al giuramento» già reciprocamente pronunciato (*προσομύναι*), vd. ll. 62-63 e, per l'esortazione a «pronunciare il giuramento che abbiamo inviato» (*ὁμόσαι... τὸν ὄρκον ὃν ἀφεστάλακαμεν*), ll. 65-66; quanto alla natura dei documenti implicati e alla loro circolazione vd. *infra*, II.5.3, nt. 44; l'acquisito stato di ἔνορκοι da parte dei Greci li avrebbe tutelati in futuro e non avrebbe comportato la necessità di rinnovare la cerimonia (si condivide qui l'idea di S. DMITRIEV, *The Greek Slogan of Freedom and Early Roman Politics in Greece*, Oxford 2011, 122 ss. che la prestazione di giuramento delle *poleis* fosse richiesta solo per il trattato con i diadochi e non riguardasse rapporti diretti fra di esse, nell'ambito di una *koine eirene*, come ancora in SCHARFF 2016, 140, nt. 411,

iscritto di Epidauro testimoniava che negli archivi delle città coinvolte dalla *homologia* di amicizia e alleanza con Antigono e Demetrio (e verisimilmente anche in quelli collettivi degli *ethne* compresi), nella primavera del 302, erano giunte le rispettive copie dell'accordo e dei giuramenti delle parti ([τὰς ὁμο]λογίας καὶ τοὺς [ῥρκους])⁴¹. Non diversamente, il testo del trattato del 183 fra Eumene II e il *koinon* dei Kretaieis, allora guidato da Gortina, aveva raggiunto le trenta *poleis* e il *koinon* degli Arkades coinvolti ed elencati nella sezione introduttiva del documento⁴². L'evidenza della loro

165-166; vd. anche quanto segue); l'accordo venne spezzato da Tolemeo di lì a poco, nel 310/09 (Diod. 20,19,3).

⁴¹ SV III, 446 (cfr. PAGANONI 2018), V, l. 134, cfr. l. 138, ancora con il plurale a indicare la molteplicità degli esemplari diffusi dai re (in I, l. 13 si faceva menzione delle *poleis* τῶν τῆς ὁμολογίας μετεχουσῶν); per l'estensione e i caratteri della lega nel Peloponneso vd. KRALLI 2017, 101-102, 111-112: essa, oltre a Epidauro e a Elei ed Achei (ll. 135-137), pare aver compreso Corinto, le altre città della Akte argolica, Argo, Sicione, le *poleis* arcadi; per la partecipazione di Atene vd. *Agora* XVI, 122; più incerta è la definizione delle altre città membri, tra quelle acquisite l'anno precedente, in Etolia, Beozia, in gran parte della Grecia centrale (per la questione, cfr. PAGANONI 2018, 180-181); per l'idea che Demetrio avesse inizialmente stretto delle alleanze separate con le *poleis* via via «liberate», vd. SV III, p. 76 (che questo fosse il caso di Calcide ed Eretria dimostra KNOEPFLER 2001, 146); sulla responsabilità primaria delle *poleis*, rispetto ai *koina* coinvolti, vd. SMARCZYK 2015, 460-461. Anche in questo caso l'esperienza fu di breve durata, terminando con la fine di Antigono a Ipso (vd. anche *infra*, II.5.9). L'attività dei *synedroi* coadiuvati da *grammateis* – ovvero τὰ δόξαντα, τὰ δεδογμένα (ll. 73, 80, 85-86, cfr. l. 75) – produceva a sua volta «esemplari [certificati ?]», destinati ai segretari e ai *proedroi* stessi (III, ll. 80 ss.; l'integrazione εἰς ὕσσημα? ἀν)τίγροφα appare condivisa e in *ISE* I, 44, III, l. 81 non più messa in dubbio; per il senso, vd. H.H. Schmitt, 77, «beglaubigte Abschriften der Beschlüsse» e K. HARTER-UIBOPUU, “Der Hellenenbund des Antigonos I Monophthalmos und des Demetrios Poliorketes 302/1 v.Chr.”, in *Symposion* 1999, 325, nt. 44, «wohlversiegelte Abschriften»; «copie ben chiare» traduceva Moretti, *ISE* I, p. 111, con la precisazione che il termine «può anche significare «ben sigillate», ma è più probabile il primo significato» [p. 112, nt. 15]; all'una e all'altra opzione, con vario grado di sicurezza sul testo, ricorrono le principali traduzioni moderne). Laddove fossero coinvolti nei trattati con i re dei *koina* dalle strutture più salde, a loro volta dotati di archivi «centrali», è lecito presumere che i documenti dell'alleanza scambiati pertenessero a questi ultimi e che le singole *poleis* componenti, implicate formalmente attraverso gli organismi rappresentativi, ricevessero al più estratti: tale doveva essere la situazione della Lega Ellenica promossa da Antigono Dosone nel 224 fra i diversi *koina* (principalmente) di Grecia e Creta ed ereditata da Filippo V, sino alla sua estinzione nel 197 (le fonti in SV III, 507, con 520); essa arrivò a comprendere tutta la Grecia, escluse Elide, Etolia, Atene (cfr., per i «zahlreiche Exemplaren der Gründungsurkunde», nessuno dei quali pervenuto, SCHERBERICH 2009, 15 – con il corretto rimando a Polyb. 4,9,2, che ricorda l'aspirazione dei Messeni a ὁμοῦ τοῖς ἄλλοις ἐπιγροφῆσαι – e, per struttura e organizzazione, 177-194; SMARCZYK 2015, 461 ss.; KRALLI 2017, 211, 252-255); i giuramenti all'apparenza dovevano essere rinnovati annualmente (cfr. Liv. 32,5,4, con i dubbi legittimi di H.H. Schmitt, SV III, 211-212, 215); all'unione generale erano associati trattati bilaterali fra diversi membri e con gli Antigonidi, a loro volta produttivi di catene documentarie: vd., per trattati fra Eleuterna e Ierapitna con un Antigono, SV III, 501 e 502, con SCHERBERICH 2009, 199-209 e A. CHANIOTIS, Recens. al precedente, «SCI» 30, 2011, 153, 154.

⁴² Cfr. *IC* IV 179 (SV IV, 646), a, b, l'esemplare iscritto a Gortina, assai lacunoso (da emendare: vd. *SEG* 16, 564 e J. e L. Robert, *BE*, 1958, 406); l'elenco figurava dopo l'intestazione Ἐπι τοῖσδε συνέθεντο... ἢ βασιλεὺς Εὐμένης καὶ Κρηταιέων ἢν (a, ll. 1-3), con gli etnici in nominativo (a, ll. 3-8, Γορτύνοι ecc.); cfr. Chaniotis, *Verträge*, 17-18, 42-43 e CHANIOTIS 2015a, 381 («possibly

menzione, che esprime una relazione col re parallela a quella collettiva, fa concludere che anche per il giuramento le singole comunità avessero proceduto autonomamente allo scambio dei documenti⁴³.

Se nella retorica del discorso pubblico e del valore di riferimento si privilegiava il rimando all'esemplare iscritto dell'accordo, nella pratica del fondamento giuridico il precedente invocato e manipolato apparteneva al versante riposto dell'insieme che costituiva la documentazione del trattato⁴⁴. A questo procedere ad esempio sembra da ricondurre nel 250 il «rinnovo» con Antioco II della *philia kai symmachia* stretta da Litto e alleati con il padre «e discendenza» un ventennio prima, che un decreto della città prescriveva di effettuare «in conformità al medesimo decreto relativo al padre e alle stele già esistenti» ([κατὰ τὸ] ψήφισμα τὸ αὐτὸ ὃ καὶ τῶι πατρὶ καὶ <κα>τὰ τὰς στήλας <τὰς> προῦ[παρχ]ούσας)⁴⁵. Quale che fosse la forma assunta dal documento originario d'alleanza, la sua ripresa e manipolazione – nel doppio esemplare già depositato presso gli archivî dei partner – appare indicata dalla nota amministrativa finale del testo epigrafico, che registrava «Il rinnovo dell'amicizia e alleanza è stato effettuato regnante Antioco nel 62° anno [era seleucide], mese Artemisio, a Litto quand'erano cosmi i Dimani con Amnatos» (Ἡ δὲ ἀναλνώσις ἐγένετο τῆς φ. κ. σ. βασιλεύον[τος Ἀ]ντιόχου δευτέρου καὶ ἑξεκοστοῦ ἔτους, μηνὸς Ἀρτεμισίου, ἐν

a complete list of league members»); per un elenco dei trattati fra re ellenistici e comunità cretesi attestati vd. Chanotis, *Verträge*, 16-17, nt. 57 (venti, compresi alcuni incerti); vd. anche nt. seguente e qui sotto; per la disposizione epigrafica del trattato vd. *infra*, II.5.5, nt. 60.

⁴³ Per il rapporto diretto fra il re e le singole città, dettato dall'instabilità del *koinon* dei Kretaieis, vd. già M. VAN DER MIJNSBRUGGE, *The Cretan Koinon*, New York 1931, 22-26 e cfr. CAPDEVILLE 1997, 306; il fatto che l'ultimo etnico della serie epigrafica venne eraso non esclude un corrispondente intervento d'archivio; da altra prospettiva, vd. LASAGNI 2011, 119, nt. 91 («tale accordo, come appare chiaramente dal prescritto, venne in buona sostanza siglato separatamente dalle varie *poleis*, seppure per intermediazione del *synedrion* dei Kretaieis») e 208-209 («elenco delle singole *poleis* che avevano sottoscritto il trattato»). Sulla struttura del *koinon* che era definito «dei Kretaieis», costituito nei primi decenni del III secolo ed esistente ancora nel I secolo, variabile nelle partecipazioni e con diverse dinamiche tra le alleanze egemoniche di Gortina e Cnosso, vd. CHANOTIS 2015a, 379 ss.

⁴⁴ *Mutatis mutandis*, cfr. le considerazioni a proposito del rapporto fra testo iscritto e documento archiviato negli affrancamenti di Delfi proposte da D. MULLIEZ, «Archivage et affichage des affranchissements à Delphes: les obligations juridiques et leur évolution», in M. FUMAROLI *et alii*, edd., *Hommage à Jacqueline de Romilly. L'empreinte de son œuvre*, Paris 2014, 59-60; nel rimando alla versione epigrafica dell'atto «il ne peut s'agir là, en toute occurrence, que d'une approximation juridique: le document original seul avait valeur probante en cas de contestation».

⁴⁵ SV III, 486, ll. 7-9; per la data del trattato originario, l'epoca della prima guerra siriana (274-271), vd. *ibid.*, 158 («vor 250» per Chanotis, *Verträge*, 449). Si rileverà con DAUX 1936, 304, nt. 2, 437-438 che l'atto di ἀνανεοῦσθαι significava in generale «donner une force nouvelle à un acte de caractère juridique (traité d'alliance, pacte d'amitié, décret, etc.) qui n'a pas été aboli, mais que les circonstances ont émuoussé» (vd. anche *infra*, II.6.2, nt. 11). Per il senso del rimando alle «stele preesistenti» vd. *infra*, II.5.1, nt. 1; vd. anche nt. seguente.

δὲ] Λύττωι ἐπὶ Δυμάνων κοσμούντων <τῶν> σὺν Ἀμνάττωι)⁴⁶. Ancora, un intervento su documenti precedenti dovette comportare l’inserimento (o il reinserimento) nel 218 di alcune *poleis* micrasiatiche che nel 223 erano passate sotto il controllo di Acheo – Cuma, Mirina, Focea, Ege, Temno, Teo, Colofone – nella «alleanza» con Attalo I, che aveva «accolto anche costoro [*scil.* Teo, Colofone] negli accordi precedenti» (προσδεξάμενος δὲ καὶ τούτους ἐπὶ ταῖς συνθήκαις αἷς καὶ τὸ πρότερον)⁴⁷. Significativo infine appare l’episodio del 185 che vide protagonista Licorta come ambasciatore incaricato dalla Lega Achea di fornire e prendere il giuramento in occasione del «rinnovo» (ἀνανέωσις) dell’alleanza richiesto da Tolemeo V: nell’assemblea achea di ricezione dell’ambasciatore lagide con il documento del giuramento del re, a completamento dell’iter, lo stratego Aristeno rilevava la molteplicità degli accordi d’alleanza in essere con i Lagidi e illustrava le loro «grandi differenze a seconda delle diverse circostanze di stipula» (πλείονες συμμαχίαι, μεγάλαι διαφοραὶ κατὰ τὰς τῶν καιρῶν περιστάσεις); dalla formulazione polibiana – προσφερομένου τοῦ στρατηγοῦ πάσας τὰς συμμαχίας καὶ κατὰ μέρος ἐν ἐκάστη διαστελλομένου – appare evidente l’accessibilità a tali documenti nell’archivio della lega⁴⁸.

Le necessità di recupero ancora una volta richiedevano una reperibilità che poteva essere garantita dalla collocazione nell’insieme dei «Trattati» della *polis* o del *koinon* di turno, magari in evidenza (come appare del resto per gli altri accordi di quell’ente) con uno dei «titoli» presenti in testa agli esemplari/dossier iscritti (Συνθήκη -αι / Ὀρκιον / Ὀρκος seguiti dal nome del re in

⁴⁶ Ll. 10-13, per le quali non si può escludere l’aggiunta al documento originario di riferimento (sia a Litto sia nell’archivio reale), piuttosto che, come nella versione epigrafica, al nuovo decreto aggiunto al dossier d’archivio (si noterà che questo, come la nota, era formulato in *koinè*, con qualche traccia di dialetto locale); nulla si può osservare per l’eventuale diffusione dei documenti presso gli «alleati» della città cretese (per le incertezze circa componenti e struttura dell’alleanza vd. Chaniotis, *Verträge*, 449).

⁴⁷ Polyb. 5,77,6; per la natura dell’operazione come «rinnovo» di trattato, «alle stesse condizioni precedenti» vd. GIOVANNINI 2007, 230; cfr. R. EVANS, *A History of Pergamum. Beyond Hellenistic Kingship*, London, New York 2012, 20-21 (in cui peraltro non si tiene conto della correzione da Σμύρνα a Μύρινα in Polyb. 5,77,4 proposta da U. Wilcken, *RE* II,2,2, col. 162 e accettata in dottrina). E legato a una lunga vita potrebbe essere stato l’accordo di *philia* e *symmachia* di Coa con «Tolemeo» che la città richiamava nel già ricordato giuramento civico richiesto nel 200 ca. in occasione del ripristino della *homopoliteia* con Calimna, insieme agli altri atti pubblici cui attenersi (*IG* XII 4.1, 152, ll. 18-19 e *supra*, nt. 31): per un atto risalente all’epoca di Tolemeo I, via via rinnovato, vd. ad esempio BENCIVENNI 2008, 192, nt. 12 (cfr. 186-188, 194-195: i rapporti fra i Lagidi e l’isola sarebbero stati interrotti solo nel periodo 306-286 e per qualche anno dopo il 227; sul contesto storico vd. anche CARLSSON 2010, 120-122, 188-189; LABUFF 2016, 160-166).

⁴⁸ Vd. Polyb. 22,3,5-6; i passi citati sono da 22,9,7 e 22,9,10; cfr. Walbank, *HCP* III, 383; per il prosieguo delle relazioni vd. Polyb. 24,6,4, riferito al 181/0; per il rimando nel 169/8 all’«alleanza esistente» – τὴν ὑπάρχουσαν συμμαχίαν – vd. Polyb. 29,23,3; vd. anche CARUSI 2005, 134 ss.

questione, nella formula con πρὸς + acc., oppure col dativo)⁴⁹. Significativo ad esempio appare, nel tardo 197, il rimando che Filippi-Euromo nel già citato decreto «costituzionale» faceva all'«accordo relativo alla *symmachia* stretta col Gran re Antioco» (τὴν συνθήκην τῆμ περὶ τῆς συμμαχίας τῆς συντεθειμένης πρὸς βασιλέα μέγαν Ἀντίοχον) per tramite del vicerè Zeuxi⁵⁰. La versione epigrafica dell'esemplare di competenza della *polis* della *syntheke*, riportata sulla stessa pietra, evidenzia l'ulteriore elemento distintivo del documento, la data di stesura/decorrenza, che, nel rapporto con il sovrano di turno, veniva esplicitata direttamente e immediatamente nell'atto, a prescindere dai più o meno lunghi tempi richiesti dall'approvazione dell'*ekklesia* (per quanto scontata) e dallo scambio dei giuramenti⁵¹. E se nel caso presente l'atto riportato in epigrafe – che doveva rappresentare l'esemplare di ritorno sigillato dall'autorità seleucide e consegnato agli ambasciatori cittadini nominati – era introdotto dalla sola data regale (anno e mese), ad esempio nel caso del trattato del 237/6 fra Demetrio II e Gortina (con i suoi alleati) il documento era introdotto dalla data parallela di regno per l'Antigonide ed eponimica per la città cretese⁵². Nel sistema di riferimento cittadino a far premio era in ogni modo la data locale, comunque registrata per la definizione della decorrenza dell'accordo di turno. Significativo al riguardo appare nel testo di Polibio l'insieme di estratti/parafrasi degli accordi che Bisanzio concluse con Rodi e il re Prusia I nell'autunno del 220⁵³. Le clausole figurano introdotte dalla formula eponimica bizantina di chiara matrice ufficiale, «gli accordi [con Prusia e Rodi] furono stretti “nell'anno di Kothon figlio di Kalligeiton, ieromnemone a Bisanzio”» (ἐγένοντο διαλύσεις “ἐπὶ Κόθωνος τοῦ Καλλιγείτωνα ἱερομνημονοῦντος ἐν τῷ Βυζαντίῳ”), la quale sarà stata parte di un conguaglio cronologico con l'eponimia «a Rodi»

⁴⁹ Per le diverse possibilità, nell'ambito del formulario generale dei trattati, vd. *infra*, II.5.4; per un riferimento a trattato con re, nella formula con il dativo, vd. *ibid.*, nt. 47.

⁵⁰ *I.Nordkarien* 105, ll. 6-8.

⁵¹ *I.Nordkarien* 104 (SV IV, 619), agosto/settembre 197; l'epigrafe è lacunosa della parte finale, che avrà contenuto il seguito delle clausole e il testo dei giuramenti; vd. anche nt. seguente. Per le fasi procedurali che portavano alla conclusione di un trattato, per le diverse date dei singoli documenti generati, per i rapporti d'archivio fra documenti di categoria diversa (decreti e trattati/giuramenti), vd. *infra*, II.5.

⁵² Vd. rispettivamente *I.Nordkarien* 104, ll. 1-2 e SV III, 498, ll. 1-4; la doppia data (anno di regno e mese per l'Attalide, anno – almeno – per l'egemone Gortina) era indicata anche nel già citato trattato fra Eumene II e il *koinon* dei Kretaieis, di seguito all'elenco delle comunità implicate, IC IV 179, ll. 8-10.

⁵³ Polyb. 4,52,4-9, con SV III, 516 e nt. seguente; s'intende qui che l'accordo con Rodi e con Prusia rientrasse in un unico documento, o in atti paralleli con la stessa data (per l'incertezza a riguardo, vd. ad esempio Walbank, *HCP* I, 506, «Treaty», «treaties»; F.W. WALBANK, C. HABICHT, *Polybius*, ed. Loeb 2010, *ad loc.*, «treaties»; nt. 123, «the document»).

(tramite il sacerdote di Halios) e con l'anno di regno di Prusia, nei tre rispettivi esemplari del documento: quali che fossero stati il percorso del documento da uno degli archivî interessati al testo polibiano e gli interventi narrativi intercorsi, appare evidente la funzione di rimando ufficiale svolta dalla data locale e conseguente risulta la citazione dalla prospettiva cittadina⁵⁴.

5. Negli archivi poleici gli effetti del rapporto con i re si manifestavano oltre che con l'entrata e la conservazione dei messaggi esterni e della risposta diretta ad essi anche con la presenza delle più o meno numerose e articolate catene documentarie generate dai diversi provvedimenti e statuti giuridici, economici, fiscali imposti o negoziati e dalle loro conseguenze amministrative.

Ormai saldamente attestata (e non solo per i periodi e per le località di più diretta sottoposizione ai sovrani) è la compresenza nella *polis* degli obblighi fiscali interni verso il tesoro civico, il *politikon*, e di altri verso quello del re, il *basilikon*, nelle diverse categorie e forme richieste dalle circostanze⁵⁵. Viene

⁵⁴ Vd. Polyb. 4,52,4; la derivazione della data da un esemplare ufficiale è riconosciuta da tempo: cfr. L. ROBERT, *Hellenica, Recueil d'Épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, X, Paris 1955, 18, nt. 1, con l'alternativa «des archives rhodiennes ou de la stèle à Byzance»; delle diverse opzioni proposte in seguito, che non tengono conto delle caratteristiche e dinamiche dei documenti legati agli accordi bi- e multi-laterali, appare condivisibile quella che vede l'acquisizione originaria – indiretta o diretta – a Bisanzio, dall'archivio (cfr. H.H. Schmitt, *ad nr.*, 231, per la fonte di Polibio e per il trattato con Prusia; Walbank, *HCP* I, 506, per la fonte dello storico, «with access to the documents»), piuttosto che – per autopsia – da una stele (H.-U. WIEMER, *Rhodische Traditionen in der hellenistischen Historiographie*, Frankfurt am Main 2001, 45, nt. 84, con l'idea che fosse «unnötig, eine Benutzung des byzantinischen Archives zu postulieren»); che la ripresa del testo non fosse stata integrale è indicato dalla nota polibiana che «[le clausole della risoluzione] con Prusia (erano) all'incirca le seguenti» (πρὸς δὲ Προυσίαν τοιαύδε τινές ecc., 52,6). Quanto alla redazione in *koine* del documento, oltre che all'adattamento da parte dello storico è lecito pensare alla forma originaria assunta da un atto condiviso con la cancelleria di un re.

⁵⁵ Per la distinzione tra le due casse, vd. ad esempio *I.Mylasa* 201 (III sec.), dove si precisava che i locatari dei diversi tipi di terreno dovevano pagare [καὶ τὰ] προσπί[π]τοντα ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ἢ [πολι]τικοῦ (Il. 8-9; cfr. I. 11); un decreto dello stesso periodo indicava che la *polis* relativamente alle tasse sulla persona poteva concedere l'*ateleia* solo ὧν ἡ πόλις κυρία ἐστίν, *I.Mylasa* 104, Il. 8-9 (sul tipo di tassazione, imposizioni regolari od occasionali destinate o all'una o all'altra cassa, vd. PH. GAUTHIER, “*Ἀτέλεια τοῦ σώματος*”, «Chiron» 21, 1991, 49-68 [= 2011, 245-269]); gli Iasei di Caria, nel 305/4 impegnati nelle già ricordate trattative con Tolemeo I, facevano dichiarare ai loro inviati – presumibilmente con pezze d'appoggio – che, se da un lato essi pagavano la *syntaxis* per la propria difesa al re, dall'altro τῶν δὲ λιμένων καὶ τῶν λοιπῶν προσόδων... κυρίου εἵ- ναυι (*I.Iasos* 3, Il. 5-6, cfr. I. 13-14, 24-25; vd. MIGEOTTE 2005a, 197-198 [= 2015, 205-206], e, per la medesima condizione lungo il III secolo, *I.Iasos* 37, 38, 45, 54; *SEG* 57, 1069, 1070, 1084); che la situazione in Caria avesse dei precedenti attesta ad esempio il decreto di Pladasa risalente all'epoca del satrapo Pissodaro (341-336/5) e confermato agli inizi del III sec. dal dinasta Eupolemo: esso riconosceva a un personaggio e ai suoi discendenti l'esenzione da ogni imposizione fiscale straordinaria (ἐπιγραφῆ), [βασ]ιλικῆ ἢ πολιτικῆ (essi dovevano peraltro τὰ... βασιλικ[ά] τέλη τελεῖν): *HTC* 48, Il. 13-16, con FABIANI 2009, 72; significativo nel prosieguo è anche il decreto di Pidaso del 322/21, con l'indicazione di commissari installati dal satrapo Asandro, con capacità d'intervento sulle πολιτικὰ πρόσδοδοι, e della conferita esenzione fiscale πάντων ὧν ἡ πόλις

facile immaginare la necessità per la *polis* di tenere accurata registrazione di quanto era dovuto alla cassa reale, ai fini della trasmissione del relativo rendiconto annuale ai funzionari del re competenti e a testimonianza della propria lealtà contributiva, oltre che, nel caso opportuno, dell'attestazione di una situazione gravosa da alleviare o di una favorevole da confermare da parte del sovrano o funzionario di turno, oppure anche solo dell'attestazione dei limiti topografici delle aree considerate imponibili dalle rispettive amministrazioni (ed è facile immaginare che l'interesse alla corretta tenuta delle scritture fosse reciproco)⁵⁶.

ἐστ[ὶ] κυρία] (*I.Nordkarien* 151, ll. 8 e 12, con W. BLÜMEL, "Zu der neuen Inschrift aus Pidasa", «EA» 49, 2016, 106-108; D. Rousset, *BE*, 2016, 438; P. Hamon, *BE*, 2017, 104 (1); VAN BREMEN 2017, 239 e nt. 57; *SEG* 65,1002; per entrambe le espressioni si tratta delle attestazioni più antiche). Per una rassegna di casi di pagamento di tributi vari ai re da parte delle *poleis* d'Asia Minore, vd. MIGEOTTE 2004b, 214 ss. (= 2015, 181 ss.) e 2014a, 399-409; sul sistema di prelievo attuato dai *basileis*, vd. MIGEOTTE 2014a, 99-100 (in particolare nelle aree sotto controllo lagide: «des *nomoi* et des *diagrammata* venus d'Alexandrie définissaient les règles de la taxation royale, probablement par cité ou par région»); vd. anche (per il regno seleucidico) CHANDEZON 2004; MARTINEZ-SÈVE 2004; CAPDETREY 2007, 398 ss. (con la ricognizione delle attestazioni letterarie ed epigrafiche, 398-407); SCHULER 2007a, 384-401 (per l'Asia Minore, con la conclusione della «Invasion des königlichen Fiskus in die öffentlichen Finanzen der Poleis», 401, cfr. 399); BOULAY 2014, 318-319 (ancora per l'Asia Minore). Vd. anche quanto segue.

⁵⁶ Sulle conseguenze documentali della situazione, cfr. MARTINEZ-SÈVE 2004, 94 (per il regno seleucidico): «la cité devait tenir une comptabilité précise et détaillée des prélèvements effectués chez elle pour pouvoir rendre des comptes à l'administration royale» e già CORSARO 1985, quando rilevava il rapporto fra gli obblighi fiscali delle *poleis* nei confronti dei sovrani e le pratiche di archiviazione (92). Si dà qui per acquisito (con CHANDEZON 2004, 140-141) che la riscossione delle tasse dovute alla *basilikon* fosse di competenza della *polis* e non dei funzionari reali responsabili per l'area, per quanto evidentemente essi fossero implicati nell'operazione di ricevimento delle quote e dei loro documenti; era la città che si incaricava di conferire all'amministrazione reale il dovuto: cfr., per l'imposta collettiva, ÉTIENNE, MIGEOTTE 1998, 155 (= MIGEOTTE 2010, 388); MA 2004, 97; MIGEOTTE 2004b, 221 ss. (= 2015, 189 ss.); 2005a, 196 (= 2015, 203), nt. 22 (forse troppo cauto sul ritmo annuale di raccolta); 2014a, 99-100 e, per la tendenza tolemaica nei territori d'oltremare «to act through the cities», BAGNALL 1976, 242 (in parziale contraddizione con 110, a proposito della Licia, come giustamente rilevato da WÖRRLE 2010, 390, nt. 154); ciò non toglie la presenza di istituti reali anche all'interno delle *poleis*, come attestano il ἐν Ἀλικαρνασσῶι γὰζοφύλαξ di *P.Cairo Zeno* 59036, l. 4, del 257, o ἰλογευτήρια delle città licie indicati nel *prostagma* del 277/6 o 239/8 WÖRRLE 2010, 361, l. 12 (con 376 ss., «Finanzkasse»); per gli *oikonomoi* incaricati di applicare le disposizioni reali alle possibilità contributive delle *poleis* in Licia, «représentants locaux des rois», vd. MIGEOTTE 2014a, 99: ai περὶ τῶν ὄνων νόμοι e διαγράμματα di provenienza alessandrina, ll. 7-8, 11, si univano i διορθώματα effettuati dai magistrati locali; per considerazioni generali sugli interessi economici e fiscali dei Tolemei nei territori d'oltremare e sul ruolo diretto dell'amministrazione lagide nella gestione delle entrate derivanti vd. CARUSI 2005, 137-139 (a partire dalla situazione di Arsinoe-Methana e in rapporto alle locali concessioni per lo sfruttamento delle risorse). Anche per l'ambito attalide, se la vicenda del contenzioso tra la città di Metropolis di Ionia e gli appaltatori dei dazi sul porto del Caistro può essere indicativa (e intesa correttamente), la riscossione di versamenti per il re avveniva tramite il sistema civico (*SEG* 53, 1312, B, del 144/3, ll. 18 ss., con B. Dreyer, in *I.Metropolis*, 52 ss., che pensa ad appaltatori locali, la cui attività «wurde von einem städtischen Magistraten täglich begleitet und kontrolliert», e JONES (C.P.) 2004, 477, con un meno convincente «probably royal»). Si dà qui naturalmente anche per acquisito che l'amministrazione della *polis* in età

Alle carte del sistema amministrativo delle città, la *διοικησις*, si erano aggiunte nuove categorie documentali, la cui regolarità doveva essere assai più ampia di quanto lascino intravedere le fonti o considerino molti degli studiosi che si sono occupati dei vari aspetti e dei diversi momenti della relazione fiscale tra *poleis* e sovrani. Indicativo della molteplicità della documentazione necessaria per un versamento al re può essere quanto emerge dai lacerti di un documento di esenzione per una *polis* a noi sconosciuta fra III e II secolo, esonerata per sette anni dal pagamento dei *phoroi* al *basilikon*, e richiesta di provvedere a contribuire dall’ottavo una somma derivante «da tutte le entrate prodotte ogni anno» [ἐκ] πασῶν τῶν γιγνομένων προσόδων πα[ρ]’ ἑκάστου] ἐνιαυτόν: ciascun anno produceva nella città registrazioni specifiche delle singole *prosodoi*, sulle quali operava l’amministrazione civica per la fiscalità interna e sulle quali si computavano le quote da riversare al titolo richiesto alla cassa reale e, di conseguenza, nella scrittura cumulativa tenuta nella sezione dei documenti «reali» della città, alla voce tributaria in oggetto (da inviare in duplicato al funzionario reale responsabile, con eventuali allegati, insieme alla somma di denaro)⁵⁷. Non sorprende che a Eritre, nel III secolo, fossero distinte le categorie di versamento, che erano intitolate «alla difesa della città, alla rimanente amministrazione e agli utili per il re» (εἰς τε τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως καὶ τὴν ἄλλην διοίκησιν καὶ εἰς τὰ τῶι βασιλεῖ συμφέροντα), dove l’ultima espressione cumulativa può rappresentare, in parallelo a quelle tradizionali della *polis*, il titolo amministrativo generale che nella città ionica era riferito alla gestione e registrazione complessiva di quanto Eritre doveva pagare al re sotto diverse voci⁵⁸.

ellenistica rispondesse ai criteri di efficienza allora necessari per assolvere alle esigenze della propria vita (per la questione, vd. *supra*, Introduzione 2, nt. 2 e quanto segue).

⁵⁷ MA 2004, 403-404, nr. 36, ll. 14-18, per una località non identificata (cfr. *ibid.*, 97 e CAPDETREY 2007, 200, 406, 421; a motivo dell’esiguità della somma, MIGEOTTE 2004b, 222 [= 2015, 190] ritiene improbabile che si trattasse dell’imposta collettiva). La tipologia della registrazione finale di trasmissione poteva essere dettata dalle esigenze e dalle forme dell’amministrazione reale ricevente. Vd. anche *infra*, §8.

⁵⁸ *I.Erythrai und Klazomenai* 28, ll. 29-31 (ca. 270), con la cauta considerazione *ad locum* per la terza voce «Dies könnte eine Art von Steuer gewesen sein» (p. 115); per il riferimento all’insieme dei contributi richiesti cfr. A. BIELMAN, *Retour à la liberté: libération et sauvetage des prisonniers en Grèce ancienne. Recueil d’inscriptions honorant des sauveteurs et analyse critique*, Lausanne 1994, 85, con nt. 23 (piuttosto che per la traduzione «alcuni pagamenti graditi al re, di cui promuovevano gli interessi», per la corretta conclusione che «τὰ σ. è, naturalmente, un termine tecnico», nt. 551) e *I.Erythrai und Klazomenai* 31, la lettera con cui circa un decennio dopo Antioco I o II concedeva che gli Eritrei ἀφορολογήτους εἶναι... τῶν τε ἄλλων ἀπάντων καὶ τῶν εἰς τὰ Γαλατικὰ συναγομένων (Welles, *RC*, nr. 15, ll. 26-28, cfr. CAPDETREY 2007, 404, con SCHULER 2007a, 390, «ein... Bündel verschiedener Abgabe»; MIGEOTTE 2014a, 401, «taxes ou redevances»; KHOLOD 2020, 98, nt. 22, contribuzione straordinaria in qualità di «alleati», con cadenza regolare). Sulla φυλακὴ τῆς πόλεως come categoria speciale di documentazione di molte città ellenistiche, vd. *infra*,

Gravata da un'imposizione fiscale e finanziaria estremamente articolata su voci tradizionali e nuove, la città si trovava dunque a dover fare i conti con linee di documentazione e di registrazione aggiuntive ed «estrane», che entravano negli ambiti d'archivio riservati ai vari tipi di imposte e tasse con le proprie catene documentarie (intitolate al *basilikon* invece che al *politikon*), quando non si integravano con le serie di informazioni raccolte dalla *polis* ai fini fiscali o di contabilità proprî (con doppia intitolazione, e con tutte le trascrizioni richieste dal passaggio tra l'una e l'altra categoria)⁵⁹.

II.3.6. Ai fondi per la *phylake* potevano contribuire, oltre che cittadini benefattori, come nel caso di Eritre, anche dinasti (per il caso di Filetero, e per la registrazione al riguardo, vd. *infra*).

⁵⁹ Per l'immagine dell'«estraneità» cfr. MA 2004, 114 (a proposito dell'«intrusione» nelle *poleis* delle tasse a beneficio dei re, le quali generavano una «fiscalité parallèle à l'intérieur de la cité, mais sur laquelle elle n'avait aucune autorité et qui bénéficiait à un corps qui lui était étranger»). Quanto all'articolazione della fiscalità regale nelle *poleis* – che fosse o meno un'avocazione di tributi preesistenti – vd. ad esempio la casistica di Eraclea al Latmo (che ne chiedeva l'esenzione), sui terreni, prodotti, animali, transiti, attività portuale, importazioni (SEG 37, 859, del 196-193, B II, ll. 15-16, III, ll. 2-9; cfr. WÖRRLE 1988, 458 ss.; MA 2004, 98, 125, 149, 153, 175, 245, 263, nt. 63, 276, nt. 21, 387-394, nr. 31; MIGEOTTE 2004b, 216-219 = 2015, 184-187 [con il rilievo che il re comunque non esentò la città dal *phoros*]; SARTRE 2004, 100; MIGEOTTE 2014a, 407-408; KAYE 2015, 86-88, e *supra*), oppure quella di Telmesso di Licia, sotto controllo lagide dal 279 (almeno, cfr. SEG 28, 1244), su alberi da frutto e su voci non specificate, su altri prodotti del suolo, sul cereale, sul pascolo (OGI 55, ll. 13-21, con BAGNALL 1976, 89-102; M. WÖRRLE, “Epi-graphische Forschungen zur Geschichte Lykiens II”, «Chiron» 8, 1978, 201-246; M. WÖRRLE, “Epi-graphische... III”, «Chiron» 9, 1979, 83-111; DOMINGO GYGAX 2001, 143-150, 167 ss., 183 ss.; CHANDEZON 2003, 257-258; MIGEOTTE 2003, 306-308 [= 2015, 173-174]; 2005a, 197 [= 2015, 205] con nt. 30; CORSARO 2010, 118; MIGEOTTE 2014a, 404-405; il titolare della città come *dorea*, Tolemeo figlio di Lisimaco, nel 240 aveva provveduto ad alcune esenzioni, ma la *polis* doveva pur sempre al re una decima dei prodotti agricoli), o ancora della già ricordata Metropolis di Ionia (sotto controllo attalide), sui transiti del porto del Caistro, fino all'esenzione concessa da un sovrano (SEG 53, 1312, B, ll. 18 ss., con B. Dreyer, in *I. Metropolis*, 52 ss.; B. VIRGILIO, “Sui decreti di Metropolis in onore di Apollonio”, «Studi Ellenistici» 19, 2006, 250-251 [= in GNOLI, MUCCIOLI 2007, 72-73; VIRGILIO 2014, 42]; sulla restante fiscalità, cfr. B. Dreyer, 50, 54, nt. 211) e infine, nella Macedonia antigonide, sulle transazioni immobiliari (vd. FARAGUNA 2006c, 123 ss., 131, 135-136), sulle transazioni commerciali legate alle *kteseis* dei singoli nelle città (HATZOPOULOS 1996, II, nr. 20, ll. 24 ss.) e in generale sugli *oikoi* (le *leitourgiai* menzionate in HATZOPOULOS 1996, II, nr. 39, l. 12 e qui sotto). Per una fonte di reddito particolare collegata all'iniziativa dei re specialmente nelle città di più stretto controllo, Sardi sembra fornire l'esempio della presenza di *ergasteria* di costruzione e proprietà seleucidici, dei quali il *basilikon* esigeva l'affitto (*I. Sardis* II, 309, ll. 8-10, εἴπερ καὶ αἱ ἄλλαι πόλεις μὴ πράσσονται; la formulazione della lettera reale lascia intendere che la presenza di beni in locazione a profitto del re nelle città in questione non era un caso eccezionale; vd. GAUTHIER 1989, 105 ss.; MA 2004, 49, 97, 283, nt. 91; a strutture temporanee e a misure riservate a casi particolari pensa invece KAYE 2015, 92; “The Dedicatory Inscription of the Stoa of Attalos in the Athenian Agora. Public Property, Commercial Space, and Hellenistic Kings”, «Hesperia» 85, 2016, 553-555, ritenendo sopravvalutata l'interpretazione corrente del passo). Le distinzioni delle linee documentali venivano probabilmente meno nel caso in cui fossero dichiarati imponibili dei beni già soggetti al fisco cittadino («ce genre de situation était peut-être plus courant que les sources ne le laissent entendre», secondo MIGEOTTE 2004b, 223 [= 2015, 191], a proposito τῆς προσεπιβληθείσης εἰκοστῆς ἐπὶ τῆν πολιτικὴν imposta, per breve tempo, da Antioco III a Sardi nel 214/3, *I. Sardis* II, 307, ll. 5-6, con GAUTHIER 1989, 33 ss.; DOMINGO GYGAX 2001, 198; MA 2004, 48-49, 98; APERGHIS 2004, 165; contrañ all'idea di una doppia tassazione sulla stessa fonte di reddito sono invece CHANDEZON 2003, 330;

L'obbligo della registrazione valeva naturalmente anche per l'opposto all'impegno fiscale, l'esenzione concessa dal re, per periodi più o meno lunghi – computabili in annualità – su categorie di contribuiti o persone amministrativamente pertinenti alla città⁶⁰. Considerando l'articolazione delle scritture civiche collegate con la fiscalità e le diramazioni delle catene documentarie innescate, viene facile dedurre la sequela di note alle categorie di tributo e alle liste nominative correlate. Benché inserita in un contesto organizzativo particolare, indicativa di una situazione documentale complessa è la «lettera-proclamazione» con cui Antigono Dosone nell'estate del 223 comunicava a Berea che aveva concesso l'ἀτέλεια πολιτικῶν λειτουρῆγων, l'esenzione dalle prestazioni personali, ai sessanta comandanti delle truppe cittadine che avevano combattuto con lui nel Peloponneso⁶¹. La lista di nomi allegata, oltre che essere fissata sulla pietra con il messaggio del re, era entrata nel circuito delle registrazioni civiche (da quella generale degli *ateleis* a quelle relative alle diverse liturgie) e delle sue relazioni con l'archivio del distretto militare regionale di Bottia cui la città apparteneva, il quale riceveva per conoscenza⁶².

2004, 140; MARTINEZ-SÈVE 2004, 94-95). Altre forme d'integrazione e di circolazione interna di documenti contabili si verificavano quando la città si vedeva restituito per certi scopi l'importo, totale o parziale, di tasse precedentemente devolute al re (ad esempio per l'acquisto di olio per il ginnasio: cfr. *I.Sardis* II, 309, ll. 3-6, con CAPDETREY 2007, 424-425, a Sardi, a costituire un fondo speciale, ὑποκείμενον; SEG 37, 859, A, ll. 10-11 – con Ph. Gauthier, *BE*, 1989, 277, p. 404 – a Eraclea al Latmo, per una quota della tassa portuale, cfr. WÖRRLE 1988, 462), oppure quando si trovava ad agire come «agente contabile» del *basilikon*, come appare dal dispositivo di provvigione per i soldati di guarnigione di Palaimagnesia neo-politai di Smirna, per i quali il *demos* doveva προνοῆσαι... ὅπως αὐτοῖς διδῶται ἐκ βασιλικῆς τὰ τε μετρήματα καὶ τὰ ὀψώνια τᾶλλα ὅσα εἰσθῆι ἐκ βασιλικῆς δίδοσθαι αὐτοῖς (*I.Smyrna* 573, III, ll. 106-107, con BERTRAND 2005, 43-45; in parte diverso nelle premesse era il caso della cretese Itano sostenuta dalle guarnigioni richieste a Tolemeo VI, la quale teneva dei λευκώματα ἄτινα τὰς ἐνιαυσίους εἶχεν τῶν τετραγμῶν διοικήσεις, che esibiva ancora più di trent'anni dopo agli arbitri magnesí, Camia, *Roma*, nr. 10, II, l. 102).

⁶⁰ Le annualità erano quelle del computo amministrativo centrale, cui il calendario cittadino si sarà dovuto adeguare: per gli ipotizzabili esiti documentali di ciò, vd. *infra*.

⁶¹ *I.Beroia* 4, ll. 5-8 (SEG 46, 729; sulla data, vd. M.B. Hatzopoulos, *BE*, 2011, 399). La citazione è da M.B. HATZOPOULOS, "La lettre d'Antigone Doson à Béroia et le recrutement de l'armée macédonienne sous les derniers Antigonides", in R. FREI-STOLBA, K. GEX, edd., *Recherches récentes sur le monde hellénistique*, Actes du colloque international organisé à l'occasion du 60^e anniversaire de Pierre Ducrey (Lausanne, 20-21 novembre 1998), Bern 2001, 51, nt. 31; per il provvedimento vd. anche HATZOPOULOS 1996, I, 438-439, 453-454 e, per il documento in questione, HATZOPOULOS 2001, 121; FARAGUNA 2006c, 125; MARI 2006, 219; HATZOPOULOS 2009, 53-55; MIGEOTTE 2014a, 406, MARI 2018a, 192, nt. 71; 2018d, 603 («immunità dagli obblighi civili, espressione... che doveva coprire anche il versante dei contributi fiscali o finanziari»). Per il rapporto fra la monarchia di Macedonia e le città al suo interno, vd. *supra*, con nt. 16: il fatto che i centri avessero struttura e dignità poleica non toglie l'aspetto dell'«intrusione» da parte del sovrano (cfr. HATZOPOULOS 1996, I, 439; benché le liturgie in questione «are due within a civic framework, the ultimate beneficiary is the central authority»). Vd. anche nt. seguente.

⁶² Il re aveva inviato messaggio e lista anche ai responsabili del distretto (ll. 8-9); il medesimo procedere si ritrova l'anno seguente, quando il re scrive al *koinon* dei Tripolitai e a un personaggio

Una situazione articolata di documentazione indotta – nel positivo di un incremento delle *prosodoi* e nel negativo della necessità di rendicontare ad altri – produceva anche l'intervento del re sull'estensione del territorio di una *polis* e sulla sua amministrazione economica e fiscale, mediato dalla concessione di terreno extra-poleico a un beneficiario e dalla contestuale «attribuzione» (προσφέρεισθαι/προσορίζειν) dell'area alla città⁶³. Una parte almeno dei tributi che quei distretti fino ad allora avevano dovuto al re – direttamente o per tramite di altri concessionari – doveva continuare ad affluire al *basilikon* (a meno di specifica esenzione fiscale), mentre al beneficiario dovevano toccare tutte o gran parte delle rendite pertinenti ai terreni: alla *polis* e alla sua amministrazione, una volta concordati con il conferente il principio, le modalità, le percentuali per il servizio, dovevano toccare le operazioni di riscossione e inoltro per il conto del re (se richiesto) e del concessionario, con i guadagni comportati dalla mediazione e dalle ricadute fiscali dall'area che rientrava nei suoi confini, per quanto limitate dalle esenzioni riservate al conferente⁶⁴. Oltre alla corrispondenza che si sviluppava nelle diverse fasi

identificabile nello stratego di esso, per informare dell'esenzione concessa a tre *hetairoi* e ad almeno cinque *hegemones* di una delle città membro che avevano combattuto a Sellasia (HATZOPOULOS 2006, 48; TZIAFÁLIAS, HELLY 2010, 104 ss., nr. IV). Una situazione riferita a un solo personaggio, cittadino di Azoro, attesta un'altra lettera del re allo stratego (probabilmente) e a un imprecisabile «intermediario», mediante la quale si tutelano i diritti di un minorenne rimasto orfano di padre e si prescrive che a lui αὐτῷ δωρεαί... μενέτωσαν ἂς πρότερον εἶχεν παρ' ἡμῶν... καὶ ὁ οἴκος ἀτελεῆς ἔστω ἕως ἂν εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ (TZIAFÁLIAS, HELLY 2010, 94 ss., nr. III, marzo 221, ll. 24-28; sul caso, vd. anche *infra*). Sui rapporti documentali tra *poleis* e organismi più ampi (anfizionie, *koina*, distretti ecc.), vd. anche *infra*, II.3.12 e II.4.3 e 8.

⁶³ Per una discussione sui principi giuridici e sui caratteri del provvedimento reale in questione nel sistema ellenistico di sfruttamento e gestione dei territori, vd. BENCIVENNI 2004, 167 ss. Il fatto che la pratica sinora sia attestata solo in due casi nel regno seleucidico (ai tempi di Antioco I e II) nulla toglie al suo significato d'indicatore delle linee generali di un rapporto (anche a prescindere dall'interrogativo se il conferimento fosse obbligato o meno); inoltre, il tenore delle disposizioni dettate a Ilio dal funzionario reale coinvolto nelle operazioni di assegnazione ad Aristodide di Asso sembra riflettere un contesto amministrativo non ignoto (Virgilio, *LDP*, nr. 18, 265, ll. 13-15 e, per una forse eccessiva convinzione della «fréquence du rattachement aux cités grecques de la côte égéenne de domaines concédés aux fidèles ou aux familiers du pouvoir royal séleucide», CAPDETREY 2007, 151, seguito da THONEMANN 2009, 375 e 2011, 248; vd. già SAVALLI 1985, 417-418).

⁶⁴ Che la *polis* ne traesse vantaggio è espresso dalla «gara» per essere scelta dal beneficiario attestata dalla lettera del funzionario seleucide coinvolto dal donativo di Antioco I ad Aristodide (Virgilio, *LDP*, nr. 18, ll. 5-8); che il vantaggio rientrasse nella categoria delle *prosodoi* appare facile dedurre (vd. ad esempio MUSTI 1977, 240-241; GAUTHIER 1980, 46; cfr. SARTRE 2004, 168, nt. 15; BENCIVENNI 2004, 177 ss.; THONEMANN 2009, 375; 2011, 248; all'incremento della disponibilità di prodotti agricoli pensa APERGHIS 2004, 105-106); del resto significativi, per quanto in altri contesti storici, sono il riscontro del conferimento – προσφέρεισθαι – a Mileto di *polis* e *chora* di Pidasa καὶ τὰς ἐκ τούτων προσόδους (*I.Milet* 149, ll. 50-51, ca. 187/6) e la dichiarazione dei Sami post 167 che il *prosorismos* della *chora* di altra città avrebbe comportato per Antiochia al Meandro un incremento di potenza διὰ τῆς τῶν προσόδων ἐπαυξήσεως (*IG XII* 6.1, 6 [*I.Tralleis-Nysa* II, 639], ll. 23-24). Quanto agli altri attori della procedura, il re otteneva

dell'operazione e che vedeva coinvolti diversi gradi dell'amministrazione reale (e, almeno in uno dei casi attestati, probabilmente dell'interessato), oltre alla consueta decretazione civica connessa, oltre alla definizione catastale dell'area entrata a far parte della *chora*, dunque, negli archivi cittadini dedicati entravano linee e voci parallele di documentazione, riconducibili ai diversi ambiti della fiscalità e della sua gestione, interna e di relazione con altre entità⁶⁵.

di dimostrare la sua evergesia a *philos* o familiare e città (in questo caso in una scelta che poteva essere orientata), senza probabilmente perdere troppo delle sue rendite (incrementandole in caso di mantenimento di un *phoros* civico proporzionale alla *chora*, o, nell'eventualità di *aphorologesia*, salvaguardandole attraverso [gli] altri *tele*) e affidando la gestione del territorio a enti interessati allo sfruttamento e incaricati della sua gestione fiscale; il beneficiario godeva comunque della titolarità di un bene che gli produceva delle entrate, al netto dell'eventuale contribuzione da conservare, direttamente o indirettamente, per il re e di quanto doveva versare alla città: è anche in questa prospettiva che si deve valutare la condizione giuridica e fiscale del terreno inglobato nella *chora* di Gambreion che nel 326/5 o 325/4 il titolare Krateuas dava (in tutto o in parte) in affitto, specificando la produttività dell'area coltivabile (e dunque la sua imponibilità proporzionale per chi fosse titolato al prelievo) e il fatto che il *kepos* annesso doveva un *phoros* annuo (al re, nella persuasiva interpretazione di THONEMANN 2009, spec. 375 ss., che non considera peraltro l'aspetto che qui si rileva). In generale, vd. CHANDEZON 2004; APERGHIS 2004, 106-107; CAPDETREY 2007, 149-153; cfr. ancora CORSARO 1985, 88.

⁶⁵ Per quel che riguarda il re, l'unico caso di comunicazione diretta attestato sinora, in un contesto differente, è quello di un sovrano a una città caria, nel III sec., il quale *γέγραφεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμῳ ὅτι προσ[ο]ρίζει τῆι πόλει τῶν τῶν Χαλκητορέων δήμον*, allo scopo di creare una *sympoliteia* (*I.Mylasa* 913, ll. 2-4: vd. REGER 2004, 153-154). Per l'insieme della corrispondenza relativa a un'operazione di *prosorizein* interna all'amministrazione reale, trasmesso alla città mediante lettera di accompagnamento del funzionario responsabile, è esemplare il già citato dossier relativo ad Aristodidice, con le sue tre lettere di Antioco I allo stratego Meleagro; l'esistenza di un *periorismos* dell'area trasferita è documentata dall'altro dispositivo connesso con la pratica, quello ordinato da Antioco II per l'area venduta a Laodice II (Virgilio, *LDP*, nr. 19, ll. 7, 15, 51; il documento da conservarsi nella cancelleria reale e da esporsi sulle cinque steli di resa pubblica doveva naturalmente entrare negli archivi della *polis* interessata); a uno o più decreti si affidava l'«accettazione» da parte della *polis* delle condizioni del rapporto col beneficiario (Virgilio, *LDP*, nr. 18, ll. 13 ss.: il seguito della richiesta di Meleagro agli Iliei – *καθ' ὅτι ἂν συγχωρήσῃ [scil. Aristodidice] τῆν ἀναγραφὴν ποησάμενοι* – faceva riferimento ai documenti della relazione diretta con Aristodidice e alla loro registrazione in archivio, come prospettò Welles, *RC*, 70-71 e accoglie BENCIVENNI 2004, 163 e 2010, 166); del resto, un esemplare di *psephisma* di onore e beneficio fiscale è documentato dal (secondo) decreto prienese per l'ufficiale seleucide Larico, *I.Priene*² 30, benché in un contesto all'apparenza diverso (vd. BENCIVENNI 2004, 179-180). Seppure assai lacunosa e di difficile interpretazione, una lettera di ambito seleucide del 220 ca.-188 indirizzata a Seleucia/Tralles e menzionante una *dekate* al *basilikon*, sembra collegare la richiesta cittadina al riguardo a *periorismoi* che è suggestivo ricondurre alla situazione sopra indicata (Welles, *RC*, nr. 41 [*I.Tralleis-Nysa* I, 17], ll. 4, 5, 8; per il suggerimento, vd. CORSARO 2010, 117; per ipotesi sulla paternità della lettera – Acheo, Zeuxis, un funzionario seleucide – vd. MA 2004, 213). Com'è noto, un'ultima, significativa operazione di *prosorizein* reale si ebbe con la decisione testamentaria di Attalo III di lasciare a Roma la città di Pergamo libera, *προσορίσας αὐτῆι καὶ πολε[ιτικῆ] γῶραν ἣν ἔκριν[εν]* (*OGI* 338, l. 6, del 133); per l'integrazione e interpretazione, vd. ad esempio VIRGILIO 1993, 25, nt. 53 – «aggiungendole ai confini anche quel territorio che decise (fosse territorio) cittadino» – e DMITRIEV 2005b, 78-79, con nt. 33; per problemi d'ordine fiscale relativi al (nuovo?) territorio aggiunto negli anni seguenti, vd. *infra*.

6. Né il ventaglio delle catene documentarie indotte si limitava alla fiscalità. Appare ovvia la produzione documentale collegata con le multiformi manifestazioni di onoranza che le città più o meno spontaneamente e frequentemente riservavano ai sovrani, *in loco* o nei centri sede delle grandi feste dinastiche, dal decreto che di volta in volta dava inizio alle procedure e dalle lettere di comunicazione alle varie registrazioni contabili derivate, i calendari di culto, gli elenchi di partecipanti, gli estratti documentali via via rilasciati per le esigenze dei diversi enti o persone interessati⁶⁶. È sufficiente considerare nella prospettiva che qui si rileva una serie di dati contenuti in documenti ufficiali.

A Teo, nel 203 ca., il denaro per la fabbrica e la dedica dell'*agalma* per Antioco III doveva essere fornito dai *tamiai* cittadini ἐκ τῶν τιμῶν τῶμ βασιλέων ἢ ἐκ τῆς διοικήσεως, ovvero in prima istanza su un già costituito fondo riservato «Onori per i re», oppure, in caso di mancanza di denaro, su di uno dei capitoli disponibili (o riservabili) dell'amministrazione civica tradizionale, comportando evidentemente l'operazione, come quelle relative agli altri sovrani con cui la *polis* aveva a che fare, adeguata registrazione⁶⁷.

⁶⁶ Assegna giusto rilievo alla molteplicità delle componenti di un nuovo culto introdotto dalle città – per i re e più tardi per Roma e i suoi rappresentanti – MILETA 2009, 179-180, con la conclusione che «Die Einrichtung neuer Kulte griff also tief in die *res sacrae* der einzelnen Poleis ein»; per l'analisi degli scambi di comunicazione fra *poleis* e sovrani in merito agli onori cultuali, vd. A. BENCIVENNI, «Come accettare regalmente un culto», «Simblos» 6, 2015, 95-110.

⁶⁷ SEG 41, 1003, II, 1. 63, con MA 2004, 145 e MIGEOTTE 2014a, 67; nell'ambito della *dioikesis* era del resto prevista dallo stesso decreto la *taxis* di un fondo annuale per la celebrazione dei sacrifici per la coppia reale nelle simmorie civiche (II. 17-21): cfr. MIGEOTTE 2006b, 92-93 (= 2015, 70-71); RHODES 2007, 356, con nt. 40. I re in questione non erano necessariamente solo seleucidi (per l'occupazione lagide della città ai tempi della guerra laodicea, vd. MA 2004, 36 e, per il successivo controllo attalide, *ibid.*, 47, 256, nt. 65; per i problemi di datazione dei documenti tei riferiti ad Antioco III, *ibid.*, 55, 66, 203-208, Appendice 2). Il *nomos* che Teo – forse non unica – si era data ὑπὲρ τῆς κατασκευῆς τῶν τιμῶν (II. 89-90) poteva riguardare i manufatti in onore dei benefattori in generale, e non soltanto quelli dei re (tanto più che il denaro previsto per il completamento della fontana per Laodice deve essere prelevato senz'altro dalla *dioikesis*, II. 87-88). Fondi riservati (*apotetagma*) per gli onori «dei re e della regina», in questo caso limitatamente alla famiglia di Antioco III, sono attestati anche a Sardi, dopo il 209: vd. L. ROBERT, *Nouvelles inscriptions de Sardes*, Paris 1964, 10, nr. 1 (*I.Sardis* II, 301), II. 18-19 (con GAUTHIER 1989, 58-59, 75-76, 152-153). Una partita di bilancio riservata agli «onori» per i re, nelle diverse loro forme e obbligatorietà, appare anche nella Samo lagide della metà del III secolo, dove il benefattore Bulagora interviene anche quando εἰς... μὲν τοὺς στεφάνους [*scil.* di Tolemeo III e Berenice] καὶ τὰς θυσίας... περιορισμένα ὑπῆρχον χρήματα (IG XII 6.1, 11, II. 27 ss.); ad altro capitolo apparteneva ὁ στέφανος τῶι βασιλεῖ che Alicarnasso versava a Tolemeo II, tramite un deposito bancario che produceva ricevuta, *P.Cairo Zeno* 59036, II. 25-26 (vd. WÖRRLE 2010, 377-378; cfr. anche nt. seguente). Nella prospettiva dell'«intrusione» della presenza reale nella documentazione civica non è particolarmente significativo che le spese per gli onori per i re (e la relativa documentazione) appartenessero ad una voce finanziaria distinta e parallela rispetto alla *dioikesis* civica, oppure rientrassero in quest'ultima e in una delle sue attribuzioni interne: sempre a Teo, la voce delle corone per Antioco III e Laodice era entrata all'elenco di quelle messe annualmente in aggiudicazione dai tesoriери civici (SEG 41, 1003, II, II. 57-59: προσπωλεῖν

Così avveniva in caso di altra soluzione contabile, come per i prestiti accesi dalla *polis* di Delo allo scopo di finanziare le statue e le corone per i sovrani di turno, sia presso una banca privata, sia presso il tesoro di Apollo, registrati dalle scritte (*epigraphai*) sugli *stamnoi* della cassa poleica e della cassa sacra conservati nel santuario e riportati nella contabilità degli *hieropoioi*⁶⁸.

Benché meno «autonoma», significativa era la presenza dei re ellenistici all'interno delle liste che registravano le operazioni religiose e rituali della *polis* di turno e che di volta in volta aggiungevano date, circostanze, nomi, modalità. È ancora la Teo impegnata a onorare Antioco III e la moglie a prescrivere che l'importante festa istituita allo scopo fosse «iscritta nel libro sacro» (ἀναγ[ράψαι δὲ τ]αύτην τὴν ἑορτὴν εἰς τὴν ἱερὰν βύβλον), il registro ufficiale delle feste civiche e dei loro regolamenti⁶⁹. E il risultato più in generale (oltre che probabilmente le forme redazionali dei registri ricapitolativi) si coglie negli esempî di calendario rituale civico o ginnasiale pervenuti nella trascrizione epigrafica⁷⁰. A Pergamo, nella tarda età ellenistica, si trascriveva un calendario religioso che, nella forma del rimando al decreto apposito in estratto/riassunto dei considerando, manteneva nella sequenza mensile esito delle trascrizioni susseguenti la registrazione della festa connessa con le vittorie di Attalo I contro i Galati e Antioco Hierax

δὲ τῆ ὀνή [τῆς] στεφανοπωλίας τοὺς ἐκάστοτε γινομένους ταμίαις τὴν [παρ]άσχεισιν τῶν στεφάνων τούτων; per la problematica connessa con le diverse indicazioni nelle fonti epigrafiche, vd. in particolare SCHULER 2005; vd. anche più oltre).

⁶⁸ Cfr. *ID* 399, A, ll. 21-23 (il conto del 192 che registra il recipiente della cassa cittadina contenente la somma presa a prestito dalla *polis* per le corone di Eumene II, oltre che di un re e di un *demos* non identificabili), ll. 36-38 (la registrazione del recipiente della cassa cittadina contenente la somma presa a prestito dalla *polis* nel 195 per le statue di Attalo I e del medico Filippo), ll. 47-49 (il recipiente della cassa cittadina contenente la somma presa a prestito dalla *polis* nel 194 per pagare le statue di Attalo I, di Antioco III e di Laodice); *ID* 442, A, ll. 25-26, 64-65 (il conto del 179 con la registrazione della restituzione alla cassa sacra nel 180 del prestito acceso l'anno precedente dalla città per le corone di Filippo V, Eumene II e il *demos* di Rodi), ll. 41-44, 66-67 (le restituzioni alla cassa sacra della somma presa a prestito dalla città l'anno precedente per le corone di Filippo V e di Massinissa). Per la natura delle *epigraphai* in questione, vd. ad esempio *Choix Délos* 2002, 154: «soit une étiquette soit... une inscription à l'encre sur la jarre elle-même». Sulle pratiche amministrative e contabili della *polis* di Delo in relazione alle spese «comportate dalla diplomazia» vd. *Choix Délos* 2002, 155; su quelle generali in età ellenistica, nelle diverse fasi, vd. MIGEOTTE 2005b, 27-38 (= 2015, 75-85, con *Post-scriptum*, 85).

⁶⁹ *SEG* 41, 1003, II, ll. 28-29; su questo tipo di scritture, sulla loro organizzazione, sul loro contesto documentale vd. quanto segue.

⁷⁰ Rileva giustamente la frequenza dei «giorni reali» nel calendario delle *poleis*, indirizzando all'esame delle conseguenze istituzionali dell'intervento sul «tempo della città» SAVALLI-LESTRADE 2010a, spec. 69-70 (per gli esempi qui sotto citati vd. 69, nt. 60) e 83; a MA 2004, 167-168 si deve la sottolineatura della pratica di inserire le disposizioni religiose connesse con la regalità nel sistema di riferimento preesistente; vd. anche CHANIOTIS 2007, 161; H.-U. WIEMER, «Bild der Polis oder Bild des Königs? Zur Repräsentationsfunktion städtischer Feste im Hellenismus», in MATTHAEI, ZIMMERMANN 2009, 127 ss. Vd. anche *infra*, § 7, con nt. 94.

più di un secolo prima⁷¹. A Eritre, dopo il 189, la lista delle spese sostenute per le vittime prescritte per i sacrificî cittadini vedeva inseriti nella sequenza dei destinatari delle *thysiai* di ogni mese le voci «re» e «re Antioco (I)»⁷². Egualmente significativo delle conseguenze documentali dell'inserimento delle cerimonie per i re nella vita civica è il calendario dell'attività religiosa e atletica di feste nel ginnasio di Coo, *polis* libera dopo Apamea, redatto fra 158 e 145, di cui resta la trascrizione epigrafica per tre mesi consecutivi, con l'inclusione di *Attaleia* (per Attalo I, 240-197), processioni per «il re Tolemeo (VI, 181-145)», per Eumene (II, 197-158), per «il re Attalo (II, 158-138)», per un altro *basileus* dal nome perduto⁷³. Se tali onori erano conseguenti a donativi reali e se la trascrizione registrava la ricezione di cerimonie di carattere civico nella serie di attività dell'istituto, com'è stato correttamente ipotizzato, la compresenza di serie parallele di liste, con le loro diverse modalità e fasi di redazione appare facile da dedurre⁷⁴.

Naturalmente (e variamente) associati ai «libri» sacri erano i testi religiosi composti per i re e i loro familiari: il loro significato e la periodicità delle cerimonie cui erano collegati ne garantivano la redazione «ufficiale» e la conservazione nelle forme idonee ai diversi impieghi cui erano destinati. Nella stessa Teo, gli onori per la regina Apollonide (moglie di Attalo I) prevedevano una volta all'anno il canto di un «inno presso l'altare» (*parabômion*) da parte

⁷¹ *I.Pergamon* 247, I, ll. 1-6, con VIRGILIO 1993, 33. Per le altre voci ci si limitava alla nota $\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}$ $\psi\eta\phi\rho\iota\sigma\mu\alpha$ di un dato anno (cfr. II, ll. 2 ss.). Sulla compresenza di mesi macedoni e «locali» nel documento e sulla durata del calendario, vd. *infra*, nt. 99.

⁷² *SEG* 30, 1327, rispettivamente ll. 28, [34], [48], [63-64] e 22, [29a], 36, 49, [62], [64], 72-73, 93, cfr. 82, 95; in un mese figura destinatario di sacrificio Alessandro (l. 90), in un altro compare pure una *basilissa* (ll. 39-40, forse Stratonice); i «re» sono gli Attalidi. Dal momento che i sacrificî per i re e per Antioco erano qualificati come *koinon*, a nome e a carico della lega ionica, è lecito pensare che essi figurassero anche nelle registrazioni delle altre *poleis* membri. Per ulteriori «presenze» reali nella vita religiosa di Eritre, vd. più sotto; per la presenza di sacrificî a *Rhome*, vd. *infra*, II.2.6, nt. 84.

⁷³ *IG XII* 4.1, 281, rispettivamente l. 8, ll. 12-14, l. 27, ll. 40-41, ll. 47-48 (la datazione della lista è conseguente: vd. HABICHT 2007, 145, nt. 158 e, per il contesto storico di buona relazione con le due dinastie implicate, 145-146).

⁷⁴ Per la prima ipotesi, in rapporto però al solo ginnasio, vd. Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, 252-254; Kotsidu, *Ehrungen*, 569 (*contra* ANEZIRI, DAMASKOS 2004, 266 con nt. 135); per la discussione circa competenze civiche e competenze ginnasiali in fatto di cerimonie religiose per i sovrani e per l'idea che nel caso in questione si trattasse di «stadtsche Feste», vd. ANEZIRI, DAMASKOS 2004, 262, nt. 107 (descrive giustamente il documento come «véritable tableau miniature de la vie religieuse de l'époque» LE GUEN-POLLET 1991, 198, ma nella versione del testo è da correggere il nome dei mesi della prima e terza colonna in Gerastios e Agrianos e da eliminare la nota d'apparato nr. 10 di 197; egualmente da emendare sono i nomi dei mesi di quanti riprendono le integrazioni dell'edizione *SIG*³ 1028, ora superata; vd. anche BOSNAKIS, HALLOF 2005, 239); quanto alle fasi redazionali delle liste interessate, occorrerà segnalare che ad esempio HABICHT 2007 non esclude che gli *Attaleia* fossero festeggiati già prima (145).

dei *paides* liberi e di «un inno» da parte di fanciulle scelte: concluderne la conservazione in almeno un esemplare di riferimento (dove trarne le copie d'uso) diviene naturale⁷⁵. E se la vicenda epigrafica eritrea dell'aggiunta nel 281 del peana per Seleuco I alla sequenza delle composizioni analoghe per Apollo e Asclepio incise nel 380-360 con il regolamento dei sacrifici per i due dei può riflettere un comportamento di registrazione, viene altrettanto facile pensare ad analogia aggiunta al documento o al dossier d'archivio⁷⁶.

Allo stesso modo significativa diventava la presenza dei sovrani nella documentazione connessa con l'attribuzione dei sacerdoti, da quella più sintetica in una lista delle vendite a quella più ingombrante a generazione dell'apposito contratto per i titolari susseguentisi. Per il primo caso, basterà rimandare al registro delle vendite di Eritrea, comprensivo di una quarantina d'anni (300-260) e progressivamente aggiornato anche sulla pietra: intorno al 270 viene riportata la voce relativa al culto per «il re Alessandro»⁷⁷. Per il secondo, appare significativa la *διαγραφή* stilata a Coe *post* 188 dalla commissione istituita *περὶ τῶν θυσιῶν καὶ τῶν ἀλλῶν τιμῶν αἱ συντελεῦν[τα] βασιλεῖ Εὐμένει καὶ ἐφ'οἷς δεῖ τὰν ἱερωσύναν πραθῆμε[ν]*, le cui vicende di redazione appaiono riflesse dall'esito epigrafico, che rileva una nuova aggiudicazione dopo qualche anno e qualche adattamento di normativa, con conseguente accumulo di documenti⁷⁸.

⁷⁵ ROBERT 1937, 9-20 (cfr. VIRGILIO 1993, 47-48, con nt. 175), ll. 8-11 (McCabe, *Teos* 45): correttamente DEL CORSO 2005, 20 ne rileva l'appartenenza al «bagaglio di testi legati a tradizioni locali, rituali, o eventi storici particolari, che eventualmente potevano essere fatti leggere e studiare nelle scuole». *Mutatis mutandis*, appare significativo per il lessico impiegato il riscontro del decreto del sinodo sacerdotale egizio del 238, nella sezione riservata alle manifestazioni del culto per Berenice III: degli inni composti in suo onore dagli scribi sacri e consegnati al maestro cantore τὰ ἀντίγραφα καταχωρισθήσεται εἰς τὰς ἱερ[ὰς βύβλους] (Virgilio, *LDP*, nr. 4, l. 59).

⁷⁶ *I.Erythrai und Klazomenai* 205 (*LSAM* 24), con l'aggiunta alle ll. 74 ss. (subito interrotte dalla frattura della pietra).

⁷⁷ *I.Erythrai und Klazomenai* 201 (*LSAM* 25), a, l. 78, nella serie dell'anno di Zenodoto, nel mese Leneo, insieme col sacerdozio di Zeus Basileus. Il sacerdozio è attestato ancora nel III sec. d.C., senza che naturalmente si possa dire se ci fosse stata interruzione; cfr. *I.Erythrai und Klazomenai* 64, l. 7 e, sulla specificità del caso di Alessandro, G. FRIJA, *Les prêtres des empereurs. Le culte impérial civique dans la province romaine d'Asie*, Rennes 2012, 25-26.

⁷⁸ Si tratta di *IG XII* 4.1, 306, l'incisione della prima *diagraphé*, mantenuta e aggiornata con la sola sostituzione dei nomi dei commissari e delle date (la citazione nel testo alle ll. 2-3), e di *IG XII* 4.1, 309, l'incisione della nuova, stilata dalla commissione trascritta anche nel documento originario, con selezione delle disposizioni indicate nel primo documento e (apparente) aggiunta della durata ἐπὶ βίου. Anche se la lacunosità delle due epigrafi (più consistente nella seconda) non permette il confronto sistematico, è possibile concludere che il nuovo aspirante sacerdote poteva apprendere i propri doveri-dritti dai due documenti associati, l'uno «riciclato» e semplicemente ridatato, l'altro stilato per l'occasione (anche in considerazione dell'ulteriore iscrizione su pietra, sembra questa un'interpretazione più soddisfacente di quella di BOSNAKIS, HALLOF 2005, 255, i quali pensano a «zwei Kopien ein und derselben *diagraphé*», come *IG, ad nrr.*). Naturalmente i sacerdoti reali entravano come gli altri nelle diverse catene documentarie della *polis*, per le loro implicazioni

Neppure priva di conseguenze documentali era, tra le forme di onoranza per i re, la costituzione di nuove tribù poleiche a loro intitolate. Del caso più noto, l'ateniese, che nel 307/6 passò da dieci a dodici, nel 224/3 a tredici, nella primavera del 200 scese a undici per ritornare subito dopo (e sino all'età romana imperiale) a dodici, abbiamo indicazione nelle conseguenze sulla definizione e posizione istituzionale dei demi. La prima aggiunta alle dieci tradizionali delle tribù Antigone e Demetriade (per Antigono Monofalmo e Demetrio Poliorcete) sembra aver comportato il trasferimento ad esse di quindici demi ciascuna; quella successiva della Tolemaide (per Tolemo III) il prelievo di un demo dalle precedenti e la creazione del nuovo *Berenikidai*; l'eliminazione delle due macedoni una riassegnazione di quelli svincolati alle *phylai* originarie; l'ultima della Attalide (per Attalo I) la ripresa di un demo per tribù e la creazione del nuovo *Apollonieis*⁷⁹. La conclusione di conseguenze sui documenti connessi con l'organizzazione della *polis* attica diviene scontata: al di là del mutare di ruolo e peso delle strutture intermedie nel sistema amministrativo ateniese e delle ricadute di esso nei loro archivî, risulta difficile non pensare anche a interventi sulle mappe territoriali, sulle liste di persone di pertinenza, sui diversi documenti della religiosità⁸⁰.

diplomatiche e istituzionali e per quelle economiche e fiscali: per le conseguenze documentali delle seconde basti pensare, oltre ai registri di vendita, alle diverse linee di contabilità interessate (anche per le esenzioni fiscali concesse); al primo aspetto si riconducono quanto meno i decreti propositivi della vendita e della costituzione delle commissioni redigenti, a loro volta inseriti nel rispettivo insieme di documenti generato dalla catena diplomatica col re: per un caso esemplare, vd. gli esiti documentali delle legazioni del milesio Irenia presso Eumene II e Attalo II, cui pertiene la redazione di una *diagraphè* per il sacerdozio del «dio Eumene», vd. HERRMANN 1965, spec. 113-117 (= 2016, 295-300), con *I.Milet* VI.3, 1040 e *infra*, II.2.6, nt. 80 e II.4, nt. 6; sulle ulteriori operazioni contabili connesse con la celebrazione delle *timai* per il re, vd. L. MIGEOTTE, “Les dons du roi Eumène II à Milet et les *emporika daneia* de la cité”, in KONUK 2012, 118 ss. (= 2015, 347 ss.). Per la documentazione analoga connessa con il sacerdozio del culto di *Rhome*, vd. *infra*, II.2.6.

⁷⁹ Sulle diverse conseguenze della creazione delle tribù reali nel sistema tradizionale ateniese, vd. J.S. TRAILL, “The political organization of Attica: a study of the Demes, Trittyes and Phylai and their representation in the Athenian council”, «Hesperia» Suppl. 14, 1975, spec. 25 ss. e, con dovizia di particolari, WEBER 2018. Sul contesto storico delle iniziative, vd. BYRNE 2010, 159. Sulla durata dei provvedimenti e le sue conseguenze documentali, vd. *infra*.

⁸⁰ Per la diversa documentazione connessa con l'organizzazione civica ateniese di età classica, vd. PÉBARTHE 2006a, 173 ss.; l'unico catalogo di demi – raccolti per tribù – a noi giunto è una versione epigrafica della fine del III secolo, *SEG* 36, 230 (*IG* II² 2362), con la sezione, lacunosa, della tribù Tolemaide, II, II. 54 ss. (sul suo rapporto con le operazioni del 200 e sulla documentazione d'archivio ad esse correlata, di varia risaleza, vd. G.R. STANTON, “The Trittyes of Kleisthenes”, «Chiron» 24, 1994, 194); per un mutato assetto della rete amministrativa interna dalla metà del III secolo e l'apparente venir meno del ruolo istituzionale di demi e fratriche dalla metà del II, vd. ISMARD 2010, 327 ss. Naturalmente alle tribù reali era connessa anche la pratica del culto per gli eroi eponimi, con un sacerdozio specifico: vd. HABICHT 1970, 154; J.D. MIKALSON, *Religion in Hellenistic Athens*, Berkeley, Los Angeles, London 1998, 81 e HABICHT 2006, 219; per le articolate conseguenze amministrative del passaggio dal sistema decimale a quello duodecimale vd. WEBER 2018.

Anche nelle altre *poleis* è indubbio che l'istituzione di tribù intitolate al re comportò adeguate conseguenze nella vita locale e nei suoi documenti, da quelli ingenerati dall'atto di assegnazione dei cittadini attraverso le suddivisioni civiche di turno a quelli poi connessi con l'ulteriore elemento del sistema amministrativo per tutto il tempo della sua esistenza⁸¹. Un indizio, significativo per la sua risalenza (321-312) e la sua esplicitezza può derivare da quanto stabilito dal decreto che organizzava l'unione della città di Latmo con Pidasa, indotta dal satrapo di Caria Asandro⁸². In essa era prevista l'aggiunta a quelle

⁸¹ Per *Demetriëis*, forse con *Antigoneis*, a Samo, vd. Kotsidu, *Ehrungen*, 257-259, nr. 175 [E2] (cfr. *IG XII* 6.1, 24, con l'ipotesi che le due intitolazioni sarebbero state aggiunte a due tribù locali preesistenti); per una *Seleukis* (Seleuco I) a Colofone e a Magnesia al Meandro, vd. rispettivamente Kotsidu, *Ehrungen*, 356, nr. 241 [E] e 368-369, nr. 252 [E]; per *Antigoneis* (forse Antigono Gonata) a Tessalonica, vd. Kotsidu, *Ehrungen*, 184, nr. 115 [E] (*I.Thess.* 184); per un' *Attalis* a Ilio, vd. Kotsidu, *Ehrungen*, 309-310, nr. 213 [E], a Magnesia sul Meandro (Attalo I), vd. Kotsidu, *Ehrungen*, 369-371, nr. 253 [E 1,2]. A contesto diverso, ma con pari conseguenze, si riconducono le tribù regali connesse con la (ri)fondazione di una città e variamente attestate nel tempo: vd., forse, la tribù *Alexandris* a Ilio (Kotsidu, *Ehrungen*, 300-301, nr. 205 [E]; sulla questione della pertinenza al re macedone o a Paride-Alessandro – «non... risolvibile» – vd. LASAGNI 2016, 51-54); l'*Antiochis* (Antioco I) ad Antiochia al Meandro (Kotsidu, *Ehrungen*, 381, nr. 261 [L]); le *Seleukis*, *Antiochis*, *Laodikis*, *Eumeneis*, *Attalis*, *Stratonikis* a Hierapolis di Frigia, (COHEN 1995, 306); le *Attalis* e *Laodikis* di Laodicea al Lico (COHEN 1995, 309); le *Seleukis* e *Antiochis* di Nisa (COHEN 1995, 258); le *Philetairis*, *Attalis*, *Eumeneia* di Pergamo (COHEN 1995, 169); gli *Eumeneis* di Sardi (COHEN 1995, 231); la *Prousius* di Prusia all'Ipio (COHEN 1995, 406-407). A questi elenchi, noti da tempo, si aggiungano: l'attribuzione a un re (Alessandro Magno) della quinta tribù attestata a Iaso negli anni '20 del IV sec. (Maddoli, *Suppl.*, nr. 5, cfr. per la data e l'assegnazione FABIANI 2015, 257, 279) e negli anni '90 del III secolo (*I.Iasos* 59, cfr. per la data FABIANI 2015, 263); la Tolemaide (riferita al Filadelfo) dell'epigrafe caria *SEG* 51, 1495, l. 2 (Bargasa, cfr. *Cités de Carie*, 130-131, nr. 2); le *Seleukis* e *Antiochis* di Ege (*SEG* 59, 1406, A, ca. 281, ll. 22-25, con P. Hamon, *BE*, 2010, 522, pp. 830-831 e *CGRN* 137); per una rassegna recente, vd. KUNNERT 2012, 242-243 e, per una tribù *Admetis kai Demetrias* a Eretria, *post* 304, vd. D. KNOEPFLER, G. ACKERMANN, "Phulé Admêtis: nouveau document sur les institutions et les culte de l'Érétriade découvert dans les fouilles de l'École suisse d'archéologie en Grèce", «CRAI», 2012, 915, ll. 1-2 (*SEG* 62, 626). Per considerazioni circa le conseguenze che comportava la creazione di una nuova tribù sul corpo civico, vd. ad esempio FERNOUX 2004, 67 (a proposito della *Prousius* di Prusia citata: essa sarebbe stata creata mediante aggiunta di popolazione, perché una ripartizione della preesistente «aurait entraîné des bouleversements pour bien de citoyens»). Su ruolo e funzioni delle *phylai* e delle altre ripartizioni civiche nelle città di età ellenistica, in rapporto all'esercizio della cittadinanza e alle scritture connesse, vd. *infra*, II.7. Come si vedrà più oltre, la durata delle tribù reali non era necessariamente collegata con i tempi del controllo politico: vd. *infra*, § 9.

⁸² *SEG* 47, 1563 (cfr. LABUFF 2016, 81-84; *I.Nordkarien* (Pidasa) T4), su cui BENCIVENNI 2003, 151 ss., nr. 6; WÖRRLE 2003a (*SEG* 53, 1198) e 2003b, 1373-1377 (la volontà del satrapo sarebbe stata espressa e comunicata da un *diagramma*, o da un documento contenente la sua *gnome*). Il tentativo di J. LABUFF, "The Union of Latmos and Pidasa Reconsidered", «EA» 43, 2010, 115-124 – ribadito in LABUFF 2016, 85-86 – di sminuire il ruolo di Asandro non appare del tutto convincente, benché abbia il merito di rievocare il problema del rapporto fra «high and low political history»: vd. anche al riguardo SABA 2007, 132; WALSER 2009, 141; P. Hamon, *BE*, 2011, 526; SCHARFF 2016, 136, nt. 378, 166, nt. 570, 189, nt. 705; PRIOL 2017, 147 ss. e, per un decreto di Pidasa che attesta il potere regionale del personaggio e conferma l'interpretazione nel testo, *supra*, nt. 55; per puntualizzazioni circa il ruolo del satrapo come garante dei diritti della comunità più piccola vd. MACK 2013, 97-98, 111-112 (il quale riprende la linea interpretativa che vede il documento,

di Latmo della tribù *Asandris*, alla cui composizione dovevano contribuire per sorteggio Latmî e Pidasei, i quali poi avrebbero partecipato alle cerimonie religiose specifiche della nuova *phyle* e delle fratrie interessate⁸³.

7. Il rapporto di reciprocità e scambio tra *poleis* e sovrani naturalmente comportava anche dei benefici per le prime, nella forma di contributi e aiuti di vario genere da parte dei secondi.

La città aveva interesse a tenere precisa contabilità di riscontro alle sovvenzioni che il sovrano decideva di assegnarle dal *basilikon*, come nel caso della Teo seleucidica di fine III-inizi II secolo, dove una parte del prezzo di un fondo che la *polis* donava agli Artisti Dionisiaci doveva essere pagata dai *tamiai* dell'anno seguente «sui primi contributi che sarebbero stati loro conferiti dal tesoro reale per l'amministrazione civica» (ἐκ τῶν πρῶτων δοθησομένων αὐτοῖς ἐγ βασιλικοῦ εἰς τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν)⁸⁴.

Necessità e cura per la documentazione – interna ed esterna – comportavano i casi di elargizioni reali finalizzate, su più anni, o *in perpetuo*. Viene facile pensare alla documentazione prodotta da quella già ricordata della regina

espressamente autodefinitosi *psephismal/dogma*, ll. 32-33, «closest in formal structure to the interstate treaty», configurandosi come il decreto costitutivo emanato dal nuovo *politeuma* e non da Latmo (sui percorsi istituzionali e redazionali che, presso i contraenti, portavano alla definizione del testo di riferimento dell'accordo, vd. *infra*, II.5). Per la cronologia di Asandro, vd. anche FABIANI 2009, spec. 62-65, 72; per la natura dell'unione, la cui definizione manca nella parte di documento pervenuta e in dottrina risente delle ambiguità d'interpretazione e uso moderni di un lessico antico non specializzato (cfr. ad esempio ROUSSET 2008b, 68, «véritable synœcisme» e PRIOL 2017, «sympolitie bilatérale», nel senso di «une structure à géométrie variable dont le synœcisme n'est que l'une des modalités», con *status quaestionis* alle pp. 144-147), vd. ancora le considerazioni di BENCIVENNI 2003, 158: il principio di valutazione è dato dal «destino giuridico» delle comunità che si uniscono, espresso dalla regolamentazione della cittadinanza; nel caso in oggetto, si tratterebbe di una «simpolitia», in cui «l'unione politica non annulla l'esistenza della *polis* a cui viene concesso il diritto di cittadinanza da una *polis* maggiore» (sulla valutazione del caso specifico, precisamente in rapporto alle dinamiche della *politeia*, vd. però *infra*, II.7.2). Vd. anche nt. seguente e, per la durata del provvedimento (e per la sopravvivenza del decreto), vd. più oltre.

⁸³ Ll. 4 ss. Il passo con il dispositivo in questione non è del tutto chiaro per quel che riguarda l'organizzazione civica originaria dei due centri: vd., con pessimismo forse eccessivo, WÖRRLE 2003a, 125-128; circa la posizione di tribù e fratrie nel rapporto fra Latmo e Pidasa, vd. *infra*, II.7.2.

⁸⁴ Le Guen, *Associations*, nr. 39, ll. 15-18, con le importanti osservazioni sul possibile iter contabile all'interno della *polis* di RHODES 2007, 360-361: i sovrani in questione potrebbero essere stati i Seleucidi o gli Attalidi (vd. *ibid.*, 204 ss., con l'opzione per i secondi, fra 218 e 204; per una sintesi delle posizioni, vd. Aneziri, *Vereine*, 174 ss., 376 ad D2). Allo stesso modo Eraclea al Latmo chiedeva ad Antioco III che δίδωται δὲ καὶ ἐκ βασιλικοῦ εἰς διοίκησιν τῆς πόλεως μάλιστα μὲν πλέον, εἰ δὲ μή γε τάλαντα [c. 5 ὥς πρότερον (SEG 37, 859, C, ll. 1-2, con M. WÖRRLE, "Inscripfen von Herakleia am Latmos II: Das Priestertum der Athena Latmia", «Chiron» 20, 1990, 19, nota *; MIGEOTTE 2004b, 218-219 [= 2015, 186-187]; SCHULER 2005, 401-402; in MA 2004, 389, nr. 31, III, ancora erroneamente [... εἰς χορῆ]σιν); il re concedeva anche ἐκ βασιλικοῦ per tre anni la somma necessaria per il ripristino dell'acquedotto (A, ll. 12-13; per donazioni finalizzate, vd. anche quanto segue).

Laodice III a Iaso (196/5 o 195/4), in base alla quale il diecete per dieci anni doveva conferire alla città diecimila medimni attici di cereale, che i *tamiai* dovevano vendere (*in toto* o in parte) ad un prezzo fisso, così che i *prostatai* e quanti altri la città ritenesse utile coinvolgere procedessero ad assegnare una quota del ricavato (non superiore alle trecento dracme di Antioco) in dote alle fanciulle povere⁸⁵. Più nel particolare, un puntiglioso decreto della *polis* di Delfi che nel 159/8 regolamentava lo sfruttamento del capitale conferito *in perpetuo* dal re (associato) Attalo II per l'educazione dei fanciulli liberi e per il finanziamento degli *Attaleia*, nell'attestare la ricaduta delle operazioni contabili e amministrative comportate dalla gestione dei prestiti quinquennali conseguenti, indica le vie della catena documentaria che ne derivava⁸⁶. La richiesta esplicita ai commissari di depositare nel *damosion grammateion* l'elenco definitivo dei mutuatari (con uno parallelo nel tempo) sottolineava l'importanza dell'operazione e il significato di riferimento del documento che conteneva i nomi di quanti permettevano al meccanismo di svolgersi, non il fatto che la lista fosse l'unico documento generato dalle operazioni e destinato alla conservazione nei luoghi della comunità⁸⁷. Qualche dettaglio, almeno per

⁸⁵ MA 2004, 375-380, nr. 26A, ll. 15-25, su cui vd. anche *supra*, § 3; cfr. MA 2004, 134-135, 233-234, con FABIANI 2010, 473-476 e S. VACANTE, "L'*euergesia* di Antioco III in Caria: le testimonianze epigrafiche su Iasos (*Ilasos* 4) ed Eraclea al Latmo (*SEG* 37.859)", «*MediterrAnt*» 14, 2011, 43-45 (che propende per la vendita in quantità fissate). Sui *prostatai* di Iaso, detentori della *demosia sphragis*, e sul loro rapporto con la produzione e conservazione di documenti ufficiali vd. *supra*, nt. 38. Giustamente VÉRILHAC, VIAL 1998, 166, nt. 98 respingono l'idea di una molteplicità di simili fondazioni da parte della regina. Vd. anche la nt. seguente.

⁸⁶ Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 94 [E], sul cui contesto storico vd. G. MURRAY, *Delphes et les Attalides. Un cas d'évergétisme royal en 160/159 avant J.-C.*, Québec 1996, spec. 40 ss. (ma per la data esatta vd. D. MULLIEZ, "Chronologie de la prêtrise IV (170/69-158/7) et la date de la mort d'Eumène II", «*Topoi*» 8/1, 1998, 237 ss.); su alcune delle pratiche amministrative e sugli aspetti giuridici implicati vd. A. DIMOPOULOU-PILIOUNI, "Les garanties des dettes envers une fondation: le cas de Syll³ 672", «*RD*» 85, 2007, 437-453; MIGEOTTE 2009/10, 203-217 (= 2015, 315-326, con *Post-scriptum*, 326); HARTER-UIBOPUU 2011, 135-137. Un analogo caso di costituzione di capitale a partire da un dono regale indirizzato all'educazione dei bambini si ebbe a Rodi nel 161/160 grazie all'invio di 280.000 medimni di cereale da parte di Eumene II (Polyb. 31.31,1-3); lo stesso re aveva gratificato Delfi di un fondo di rotazione riservato per la *sitionia* (*FD* III 3, 237, ll. 5-7, *SIG*³ 671B, ll. 6-7; cfr. L. MIGEOTTE, "Le pain quotidien dans les cités hellénistiques, À propos des fonds permanents pour l'approvisionnement en grain", «*CCG*» 2, 1991, 34-35 [= 2010, 320-322]) e di un fondo per gli *Eumeneia* (cfr. *SIG*³ 671A, il decreto di regolamento, inviato in copia al re). I giusti rilievi di CHANKOWSKI (V.) 2007b, 106 ss. e GABRIELSEN 2008, 117, 120-121 sui meccanismi amministrativi richiesti dal dispositivo finanziario della donazione (come istituto) potrebbero estendersi alle conseguenze documentali di esso e alle diverse permanenze di elenchi e *logoi* nei sistemi archivistici; per precisazioni sulla natura dell'istituto, non riconducibile alla tipologia moderna della fondazione, vd. HARRIS 2015a, 74-75.

⁸⁷ Ll. 28-31: ἀν[α]γράφαντες τοὺς δεδανεισμένους καὶ τὰ ἐνέχυρα αὐτῶν ἐμ πίνακας λελευκωμένους δύο... καταθέντω δὲ τὸμ μὲν ἓνα πίνακα ἐν τὸν ναόν, τὸν δὲ ἓνα πίνακα ἐν τὸ δαμόσιον γραμματεῖον (sulle procedure amministrative connesse con la redazione delle liste, preventivamente lette nell'assemblea, vd. GAUTHIER 2000, 121 [= 2011, 387]); la disposizione,

una linea del complesso documentale, appare laddove è il sovrano che detta le procedure, come per la Mileto del 299 ca., che riceveva da Antioco (I) le entrate derivanti dalla *stoa* fatta da lui costruire allo scopo di contribuire alla ricostruzione del Didymeion: i tesoriere e magistrati cittadini (i pritani) dovevano «prendere in consegna» ([παρα]δέχεσθαι) le *prosodoi*, «assegnarle a un fondo speciale» (κατατάσσειν δὲ] αὐτὴν καθ'αὐτήν) e procedere poi all'aggiudicazione dei lavori (μίσθωσιν] ποιεῖσθαι)⁸⁸.

Lungo una linea più diretta dell'iter amministrativo, il nome del sovrano figurava in liste civiche riepilogative delle somme ricevute dall'esterno, la cui organizzazione – variamente costruita su uno degli elementi cardine, annualità, nome dell'evergete, scopo – e il cui rapporto con (le) altre sequenze potevano variare a seconda degli usi e della complessità amministrativi locali⁸⁹. Per quanto non sia chiaro se si tratti di redazione epigrafica costruita su dati raccolti da diverse serie d'archivio tematiche (col titolo specifico Τάδε ἔδωκεν Φιλέταιρος Ἀττάλου δωρεὰν τῶι δήμῳ) o della trascrizione di un elenco riassuntivo a nome del donatore, una distinta delle *doreai* del dinasta Filetero alla città di Cizico tra 280 e 270 risulta appunto indicativa della registrazione e della varietà della documentazione generata⁹⁰. Anno per anno (ne sono conservati sei, non necessariamente consecutivi), sono indicati finalità/causale – gare, stato di guerra, rifornimento d'olio e banchetto per i *neoi*, approvvigionamento alimentare – e *dorea* specifica, denaro, cavalli,

espressa con l'aoristo del verbo, è riferita alla prima serie di operazioni e non è ripetuta nella descrizione del regime per il futuro (ll. 33 ss.), ma il seguito del regolamento rende chiaro che la gestione del fondo continuava a comportare la redazione e conservazione dei due *pinakes* dei prestiti quinquennali, secondo i ritmi naturali di quel tipo di documentazione; vd. anche MIGEOTTE 2009/10, 211 ss. (= 2015, 321 ss.).

⁸⁸ OGI 213, ll. 19-23 (*I.Didyma* 479). L'intervento del sovrano non è naturalmente indicativo del fatto che la *polis* non sarebbe stata in grado di contabilizzare e gestire il fondo, bensì della volontà del re che il suo beneficio risultasse, nella distinzione, più evidente di quanto non avvenisse di solito con i fondi dovuti ai benefici di singoli (come giustamente rilevato da GABRIELSEN 2008, 123: «Nominally, the donor never became completely separated from his or her donation»). Per la pratica della ripartizione finalizzata dei fondi nelle *poleis* ellenistiche vd. MIGEOTTE 2006b, 77-97 (= 2015, 59-74, con *Post-scriptum*, 74); per Mileto, vd. *ibid.*, 79-83 (= 2015, 61-63).

⁸⁹ Per il richiamo alla loro esistenza vd. K. BRINGMANN, "L'économie royale au miroir de l'évergétisme des Séleucides", in CHANKOWSKI, DUYRAT 2004, 150, nt. 6, donde si traggono gli esempi che seguono.

⁹⁰ OGI 748 (cfr. Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 241 [E 1]): le ultime 7 linee sono lacunose; alla leggibilità epigrafica si deve probabilmente il fatto che per la prima annualità è indicato accanto al nome dell'eponimo anche la sua qualifica, assente nelle successive. Per l'inquadramento cronologico, e la possibilità che la sequenza temporale non sia continua, vd. PH. GAUTHIER, "De nouveaux honneurs cultuels pour Philétaïros: à propos de deux inscriptions récemment publiées", «Studi Ellenistici» 15, 2003, 13 (= 2011, 581), nt. 14; M. SÈVE, "Cyzique et les Attalides", in M. SÈVE, P. SCHLOSSER, *Cyzique, cité majeure et méconnue de la Propontide antique*, Bordeaux 2014, 151-153; sul contesto storico, ORTH 2008, 493; vd. anche VIRGILIO 2016, 222-223.

esenzione fiscale sui beni in transito nel territorio dinastico, truppe spesate, cereali⁹¹. L'inserimento dei re in liste tematiche appare in altri documenti ricapitolativi trascritti in un dato momento su pietra. Esempio indicativo è l'elenco dei contributori alla ricostruzione di Tebe, re e città, distribuiti su una trentina d'anni a partire dal 315⁹². Un titolo generale di scopo (che copriva due colonne di elenco) doveva introdurre una prima sequenza di donatori per circa dieci anni (città e *basileis*, due volte, quello futuro di Sidone, Filocle, e Demetrio, nel 304), nella prima colonna variamente separati da spaziature funzionali; una seconda titolatura all'interno della seconda colonna, distinta da *paragaphoi*, introduceva i re che avevano contribuito successivamente⁹³.

Alla luce di quanto precede, appare comprensibile che alcune *poleis*, per periodi di tempo anche prolungati, ritenessero di dover riservare agli «affari relativi ai re» (τὰ βασιλικά) una voce dell'agenda delle assemblee, in posizione di rilievo subito dopo i *hiera*⁹⁴. Una possibile conseguenza di

⁹¹ Alle diverse finalità e categorie corrispondevano naturalmente catene documentarie specifiche: per quella connessa ad esempio con la *phylake* del territorio (ll. 13-14), vd. BOFFO 2011b. Sulla sequenza cronologica vd. VIRGILIO 2016, 222.

⁹² SEG 64, 403 (con D. Knoepfler, *BE*, 2014, 204) + SIG³ 337 (con Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, Nr. 83 [E1]) lacunosa anche del titolo. Per la lettura del documento (nella sezione allora conosciuta) è ancora fondamentale, per gli aspetti che qui si considerano, HOLLEAUX 1938, 1 ss. A differenza dello studioso, tuttavia, non si ritiene che la ricapitolazione sia stata esclusivamente epigrafica, raccogliendo «le contenu de plusieurs listes manuscrites jointes bout à bout» (6): se è vero che esistevano tali elenchi, corrispondenti a «plusieurs séries de versements, datant d'époques diverses, échelonnées sur une assez longue durée», non è escluso che esistessero, a scopo raggiunto o a periodi, liste ricapitolative d'archivio, con quelle caratteristiche formali d'intitolazioni e ripartizioni che compaiono nella trascrizione epigrafica (all'apparenza effettuata da mani diverse: cfr. D. Knoepfler, *BE*, 2014, 204, p. 456).

⁹³ La l. 1, integrata da HOLLEAUX 1938, 39, per il frammento a lui noto, come [Τοὶ χρεῖματα ἔδωκαν τῇ πόλει τῇ Θειβῆων ἐν τὸν συνουκισμὸν], deve intendersi per l'intero documento; per la sezione relativa ai re vd. ll. 35-36 di SIG³ 337, Τοὶ βασι[λεῖες τὰδε ἔδωκαν] τῇ πόλει ἐν τὸν συνουκισμὸν]. A organizzazione tematica può ricondursi la (lacunosa) trascrizione epigrafica di Argo SEG 32, 371 (Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, Nr. 47 [E]), che riporta in parallelo su due colonne rispettivamente il contributo finanziario dei re Tolemeo VI, Tolemeo VIII, Cleopatra II e quello di nove città cipriote, entrambi conclusi da un *vacat*: l'impaginato dell'iscrizione e la natura del manufatto non impediscono la possibilità dell'inserimento della sequenza in un elenco (epigrafico e, a monte, d'archivio) più lungo introdotto dall'indicazione di scopo (vd., a partire da una diversa interpretazione delle quote contributive delle *poleis*, MEADOWS 2005, con la conclusione che esse dovevano essere reiterate). La forma più «semplice» d'ingerenza reale nei documenti civici è rappresentata dall'inserimento del nome in elenchi più specificatamente civici, come quelli di sottoscrittori: quello accluso all'estratto di decreto istitutivo di *epidosis* per il restauro del ginnasio a Larisa nel 192-186 (SEG 33, 460, II, conservato solo in parte) vede indicati Φίλιππος βασιλεύς (alla l. 1, probabilmente come il più generoso) e Περσεὺς Φίλιπποι τοῦ βασιλείου (ll. 17-18; sul documento, vd. Migeotte, *Souscriptions*, 90-93, nr. 33).

⁹⁴ Una rassegna dei decreti onorari che comportano il privilegio dell'accesso all'assemblea «dopo (la trattazione de)gli affari sacri e reali» figura in IVANTCHIK, 2007, 105-107 (con il giusto rilievo dei «problèmes soulevés par le roi (par une lettre ou par une ambassade)»: si tratta di Samo, con una trentina di ricorrenze tra fine IV e metà III sec. (vd. anche IG XII 6.2, Ind. VIII, 38 a-b); Efeso, con

ciò era che, nell'organizzazione della raccolta dei decreti della seduta, quanto eventualmente suscitato dalla circostanza trovava una collocazione regolare, per posizione e/o rubrica di soggetto, facilmente reperibile nelle sequenze delle *ekklusiai*⁹⁵.

8. In attinenza ai diversi tipi di documentazione introdotta e ingenerata dai re ellenistici nelle *poleis* e alle forme della loro gestione nel rapporto quotidiano con l'amministrazione e le cancellerie reali un ulteriore fattore merita attenzione: l'impiego di sistemi di datazione proprî a queste ultime, i quali, sotto diversi aspetti e con vario peso sulla vita amministrativa della *polis*, richiedevano ad essa un ulteriore impegno nell'organizzazione delle carte⁹⁶.

Espressione di un'esigenza e di una pratica (per quanto sinora limitata alla Caria seleucidica e a una città di dipendenza più diretta) sono i due decreti onorarî di Amizone del 202 e 201 che recavano la data reale (indicazione del regno di Antioco III e Antioco Figlio, anno dell'era seleucide, mese macedone, il nome del gran sacerdote con competenze sui *sacra* nella regione cistaurica e di quello di Zeus Kretagenetas e Diktyнна) e – introdotta dalla formula $\acute{\omega}\varsigma \delta\grave{\epsilon} \acute{\omicron} \delta\eta\mu\omicron\varsigma \acute{\alpha}\gamma\epsilon\iota$ («e come computa il *demos*») – la data locale, composta della stefaneforia eponima e del mese ionico in un caso, della stefaneforia e del

cinque, *ca.* 325-275; Bargilia, con una, *ca.* 270-261. Ai dati proposti dallo studioso si deve sottrarre quello suggerito di Olbia pontica (*SEG* 57, 723, l. 18, condiviso da MÜLLER [C.] 2010, 91: vd. i dubbi giustificati di A. Avram, *BE*, 2008, 399, non ripreso da MÜLLER [C.] 2010, e *SEG, app. crit.*), ma aggiungere quello di Calimna, persuasivamente integrato alla l. 64 della versione iscritta *I.Jasos* 82, citata sopra per l'intervento di un re mediante *diagramma* nella richiesta di giudici stranieri (nt. 31). Per l'applicazione del principio della priorità istituzionale assunta dal rapporto con il re di turno, sono indicative le disposizioni date nel testo dell'accordo di reclutamento fra un Antigono e la *polis* cretese di Eleuterna (*IC* II, xii, 20, con GUIZZI 2001, 385-389): una volta giunti gli inviati del re, i cosmî devono convocare l'*ekklisia* entro dieci giorni, o comunque «al più presto», e, in essa, introdurla e «non trattare null'altro prima di aver dato loro una risposta» (ll. 11-17).

⁹⁵ Per ipotesi circa l'organizzazione d'archivio dei decreti cittadini, vd. *infra*, II.3.4.

⁹⁶ Da altra prospettiva, l'aspetto è stato meritoriamente rilevato nell'importante contributo di SAVALLI-LESTRADE 2010a (vd. anche sopra, con nt. 70 e le note seguenti). Occorre naturalmente distinguere tra la versione iscritta e quella d'archivio (oltre che tenere in conto gli usi delle varie versioni di un documento: vd. MEADOWS 2005, 464-465); ad esempio la nota di GAUTHIER, HATZOPOULOS 1993, 36, che in Macedonia «la datation par année de règne est loin d'être la règle sur les documents antérieurs à 168» nasce dalla considerazione esclusiva dell'epigrafia. Forse una lettura diversa richiede la lista di mesi egiziani iscritta a Samo fra 280 e 200 *ca.* (*IG* XII 6.1, 218), ricondotta in dottrina a esigenze della locale guarnigione tolemaica (così in S. STERN, *Calendars in Antiquity. Empires, States, and Societies*, Oxford 2012, 191-192): un uso praticato presso un'importante presenza locale con cui l'amministrazione civica doveva interloquire, e che era comunque largamente composta di Greci, poteva avere le sue conseguenze anche nei computi cronologici cittadini (sul ruolo delle guarnigioni reali nelle diverse aree, vd. ad esempio CHANIOTIS 2005a, con il caso specifico a 251).

sacerdote locale dei re nell'altro⁹⁷. Un uso corrente nei documenti di accordi interpoleici, allora presumibilmente affidato alla rispettiva memoria degli incaricati delle *poleis* e a un conguaglio *ad hoc*, in una relazione più indiretta poteva trovare la formalizzazione scritta, di volta in volta tra la sequenza eponimica cittadina, l'anno del regno di controllo e, al caso, l'eponimia sacerdotale di turno (lasciando alle memorie civiche fissate all'inizio del contatto con le monarchie il conguaglio tra il computo mensile del tempo locale, civile e religioso, e il calendario macedone). Se l'archiviazione dei documenti si poteva mantenere (per praticità) per anno e mese poleico (quale che fosse), le necessità della corrispondenza con l'amministrazione del re richiedevano un

⁹⁷ Rispettivamente MA 2004, 338-339, nr. 9, ll. 3-4; 339-340, nr. 10, ll. 3-4, entrambi in integrazione sicura (per l'ovvia lettura vd. BURASELIS 2010, 427; incomprensibile la traduzione di DEBORD 2003, 290: «dont le peuple [*i.e.* la cité] est maître [à l'initiative]»; vd. anche quanto segue). Occorre ricordare che era stato lo stesso Antioco III a introdurre l'eponimia dell'*archiereus* in questione e quella dell'*archiereia* di Laodice III in maniera pervasiva: per il primo il re aveva disposto che si provvedesse a *καταχωρίζειν δὲ αὐτὸν καὶ ἐν ταῖς συγγραφαῖς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις χρηματισμοῖς οἷς εἴθιστα* e per la seconda che le titolari *ἐπιγραφῆσονται δὲ καὶ ἐν [τοῖς] συναλλάγμασι μετὰ τοὺς τῶν [προγόνων] καὶ ἡμῶν ἀρχιερεῖς* (vd. rispettivamente MA 2004, 326-328, nr. 4, ll. 44-46 e 405-406, nr. 37, ll. 26-28; cfr. 232-233, con il rimando ai decreti conservati che applicano la prima norma nelle città di Amizone e Xanto; la durata di un anno circa della seconda, legata al presunto ripudio di Laodice – vd. ad esempio DEBORD 2003, 291, 293 – è da verificare: cfr. D. OGDEN, *Polygamy, Prostitutes and Death: the Hellenistic Dynasties*, London 1999, 137-138 e M. WIDMER, “Pourquoi reprendre le dossier des reines hellénistiques? Le cas de Laodice V”, in F. BERTHOLET *et alii*, edd., *Egypte – Grèce – Rome. Les différents visages des femmes antiques*, Berne 2008, 64, 69; l'idea si connette con la convinzione che la norma, in assenza di altre attestazioni epigrafiche, non avesse trovato grande e diffusa applicazione: per un giudizio sospeso, vd. H. MÜLLER, “Der hellenistische *Archiereus*”, «Chiron» 30, 2000, 533, con nt. 81; per le funzioni dell'*archiereus* in questione vd. BOFFO 2007, 105-108). Amizone era del resto stata abituata alla datazione con anno di regno e mese macedone dai tempi della sottoposizione ai Tolemei, quando l'eponimo locale era il *neopoios* dell'Artemision: vd. ROBERT, ROBERT 1983, 118, nr. 3, del 277/6, ll. 1-3 (cfr. 127, nr. 6, forse ancora del tempo di Tolemeo I, ll. 1-3); il fatto che nelle versioni epigrafiche non venisse riportato il nome del mese locale non autorizza peraltro a concludere che il calendario macedone al tempo dei Lagidi «a remplacé le vieux calendrier local» (120, cfr. SAVALLI-LESTRADE 2010b, 131), che ricompare alla fine del III secolo; qualche anno dopo peraltro poteva apparire un'epigrafe con decreto onorario datato da anno locale e mese macedone (*ibid.*, 235, nr. 35, ll. 1-2; cfr. anche SAVALLI-LESTRADE 2010b, 131, nt. 29 e 132-133: all'ipotesi poco convinta che ci potesse essere stato «panachage» con i mesi macedoni la studiosa oppone, probabilmente a ragione, l'ipotesi di una «correspondance automatique» fra i mesi dei due calendari). Quanto alle eponimie sacerdotali annuali centralizzate lagidi occorre segnalare che la loro menzione nella data di alcuni decreti di Xanto – abbinata all'eponimia del locale *hierous* dei Tolemei e non a quella civile – contiene solo i titoli, non i nomi (cfr. SEG 36, 1220, del 202/1); l'ipotesi di BOUSQUET 1986, 31, che essi non fossero conosciuti non appare sostenibile, anche alla luce del richiamo all'uso egizio di simili «gelichtete Formeln» fatto da BURASELIS 2010, 422 ss.; per la complessità della situazione nei possedimenti lagidi d'oltremare, vd. anche BOUSQUET 1988b, 23, con i rimandi di nt. 6: il calendario macedone di Xanto e della Licia non corrispondeva a quello d'Egitto. Per la compresenza di datazione regale e datazione civica in territorio macedone, vd. la nota d'archivio premessa al decreto di Anfipoli del 242 per Coo IG XII 4.1, 220, II, ll. 19-20 (cfr. *infra*, II.3.3) e la data del decreto di Tessalonica del 223, IG X 2.1, 2, ll. 1-4 (Βασιλεύοντος Ἀντιγόνου ἔτους ἑβδόμου, ἱερέως Νικολάου τοῦ Παυσανίου, Ὀλώλιου ἐνάτει ἀπιόντος, ἐπιστατοῦντος Πανταύχου τοῦ Ἀρχε[σί]ου).

sistema di pronto reperimento, che doveva ricorrere a tavole di conguaglio e liste parallele di confronto (quando non di registrazione)⁹⁸. Queste ultime erano tanto più importanti quando si trattava di registrare le festività introdotte per i sovrani, che erano aggiunte o associate a quelle civiche, ma che rispondevano anche al calendario macedone della regalità. Dati i contesti e quanto si viene delineando sull'attività documentale nelle *poleis*, viene facile interrogarsi sull'esistenza di copie del calendario macedone con le feste «reali», cui conformare la scelta dei giorni e dei mesi civici via via dedicati ai sovrani (e introdotti poi nel «libro sacro»)⁹⁹. E infine, ricordando che gli obblighi fiscali nei confronti dell'amministrazione reale prevedevano dei computi secondo le annualità di essa, che avevano il loro riscontro nelle cancellerie di rapporto, viene immediato pensare che le *poleis* variamente impegnate nella raccolta e nel rendiconto delle tasse dovute difficilmente potessero esimersi dai calcoli, e dalla registrazione, conformi a quel ritmo. La precisione amministrativa, del resto, era funzionale anche alla tempistica delle esenzioni, come dimostra la lettera di un funzionario seleucide ricordata sopra che nel 197 *ca.* fissava lo statuto fiscale di una città sconosciuta per gli anni a venire: essa non avrebbe pagato nulla al *basilikon* per sette anni, riprendendo dall'ottavo¹⁰⁰.

⁹⁸ Questo naturalmente non significa l'«uso parallelo di due diversi sistemi calendariali», che giustamente F. DAUBNER, “Der Pergamenische Monatsname Eumeneios”, «EA» 41, 2008, 177, nt. 24 esclude per Pergamo (senza spiegare la compresenza di mese macedone e mesi «eolici» nel già citato *I.Pergamon* 247 altrimenti che con la *Sonderstellung* della *polis*-«capitale» del regno). A facilitare le relazioni intervenne nelle *poleis* micrasiatiche il progressivo slittamento dell'inizio dell'anno dal solstizio d'estate all'equinozio d'autunno: vd. SAVALLI-LESTRADE 2010a, 63, 83 (cfr. LAFFI 2010a, 92). Non si può qui approfondire il caso ateniese, che, al dire di Plutarco (*Dem.*, 10,4), dal 307 al 287 avrebbe visto la sostituzione dell'eponimia tradizionale con quella del sacerdote dei *Soterai* Antigono e Demetrio (il cui nome essi ἐπὶ τῶν ψηφισμάτων καὶ τῶν συμβολαίων προσέγραψαν), senza però trovare conferma nelle fonti epigrafiche: fra il tentativo di B. DREYER, “The *Hiereus* of the *Soterai*: Plut. *Dem.* 10.4, 46.2”, «GRBS» 39, 1998, 23-38 di ricondurre il dato all'eponimia (aggiuntiva) degli *anagrapheis* tra 294 e 292/1 e la negazione di massima della veridicità della notizia di BURASELIS 2010, si potrebbe richiamare l'ipotesi di un'eponimia secondaria che gli Ateniesi avrebbero variamente praticato nelle scritture correnti, ma non in quelle esposte (così ad esempio in ROSE 2018, 281); Dreyer (27, nt. 15) pone l'accento sull'uso nel passo del verbo *anagraphein* per l'iscrizione dei due Macedoni agli *theoi soterai* (10,4: σωτήραξ ἀνέγραψαν) e per la registrazione nella serie dell'ultimo titolare del 287 (46,1: Δίφιλον, ὃς ἦν ἱερεὺς τῶν Σωτήρων ἀναγεγραμμένος): ciò non può documentare una coincidenza delle funzioni eponimiche di *hiereus* e di *anagrapheus* (come responsabile di scritture), ma può indicare la presenza di liste con, rispettivamente, l'*anagraphe* degli onorati e quella dei loro sacerdoti. Per la massiccia intrusione del Poliorcete nel calendario sacrale e civile di Atene vd. ROSE 2018, spec. 269 ss. (l'elenco delle sue forme – tribù, mese, giorni, feste, sacrifici dedicati, manipolazioni dei calendari annuali – a p. 281); vd. anche *infra*, §9.

⁹⁹ Col segnalarne l'attuale mancanza di attestazione, non evita di richiamare il problema SAVALLI-LESTRADE 2010a, 68 («dans la plupart des cas, nous ignorons *en règle générale* si oui ou non le choix des jours et des mois consacrés localement à un roi ou une reine avait comme référent ultime une liste de fêtes royales dont les dates étaient établies d'après le calendrier macédonien»; il corsivo è dell'Autrice; cfr. anche 70). Per la *hiera byblos*, vd. *supra*, §7.

¹⁰⁰ MA 2004, 403-404, nr. 36, ll. 14-18. Vd. SCHULER 2007a, 395-396 e *supra*.

9. All'aspetto della presenza reale negli archivi cittadini, nelle sue diverse e molteplici applicazioni, si collega naturalmente quello, speculare, della sua cessazione, attraverso lo scarico del materiale connesso con figure o regni non più praticati dalla *polis* (restando inteso che la documentazione dei *basilika* connessa con la dinastia di governo o controllo doveva essere conservata in tutte le componenti principali e di lunga durata della sua filiera). Che ci potesse essere attenzione al riguardo da parte di un sovrano sembra emergere dalla richiesta di Attalo III alla propria città «capitale» di immettere nella sezione delle leggi «sacre» dell'archivio civico, *ex officio* e dichiaratamente di validità illimitata, i *prostagmata* reali circa la nomina di Ateneo a sacerdote ereditario di Zeus Sabazio, l'installazione del dio nel Nikephorion e le cerimonie da compiere, «affinché [gli onori per il dio e i benefici per il personaggio] permangano in eterno non rimossi né modificati», ὅπως ἂν εἰς ἅπαντα χρόνον ἀκίνητα καὶ ἀμετάθετα μένῃ¹⁰¹.

L'interesse della città a conservare comunque le missive di un re o della sua amministrazione che la riguardavano appare evidente per ciò che concerneva la definizione dello statuto e delle relazioni con l'autorità di turno, in base al «principio burocratico-amministrativo del 'risalire il più indietro possibile nella serie degli atti delle amministrazioni reali relativi alla questione'» riconosciuto dagli studiosi ai rapporti tra petenti e autorità¹⁰². E in questa pro-

¹⁰¹ Welles, *RC*, nr. 67, ll. 14-16 (*OGI* 331, ll. 58-60), su cui *supra*, § 3, nt. 22; Pergamo aveva compiuto l'operazione attraverso lo *psephisma* adottato all'uopo, come rilevano le linee finali, sole superstiti, che prevedono l'archiviazione anche di esso: ἐγγράψαι δὲ καὶ εἰς [το]ῦ[ς] ἐ[πε]ροῦς νόμους [τοῦς τῆ]ς [πρό]λεως [τ]ό[δ]ε τὸ ψήφισμα καὶ χρῆσθαι αὐτῶι νόμω κυρίωι εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον (*OGI* 331, ll. 2-4). Le ipotesi di C.B. Welles (p. 271) circa le ragioni dell'ultimo re di Pergamo per la richiesta – sostanzialmente l'incertezza del futuro – non sono dimostrabili (in ogni modo da sfumare è l'idea che «royal enactments... would not outlast the dynasty»). L'espressione nel testo era una variante retorica del formulario civico relativo ai decreti che, trattando di questioni religiose, passavano a leggi (specifiche): cfr. il pressoché contemporaneo *psephisma* Virgilio, *LDP*, nr. 14 (con P. HAMON, "Les prêtres du culte royal dans la capitale des Attalides: note sur le décret de Pergame en l'honneur du roi Attale III (*OGIS* 332)", «Chiron» 34, 2004, 169-185) che doveva essere [κ]ύριον... εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον καὶ κατ[α]τε[θῆ]ν[αι]... ἐν νόμω[ι]ς ἐ[πε]ροῦς] (ll. 61-62; la «deposizione» naturalmente aveva significato concreto) e, sempre per il II secolo, *I.Pergamon* 251 (*CGRN* 206), ll. 40-43, il regolamento civico per il sacerdozio di Asclepio, con la variante ἐγγράψαι δὲ καὶ εἰς τοῦς νόμους [τοῦς τῆ]ς [πρό]λεως τὸ ψήφισμα τόδε καὶ [χρῆσθαι]σαν αὐτῶι νόμω κυρίωι εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον. Per il significato giuridico del passaggio di un documento deliberativo da *psephisma* a *nomos* vd. *infra*, II.4.1 con nt. 6; Per un'attestazione di *basilikoi nomoi* a Pergamo, vd. oltre (e, per la valutazione della loro posizione d'archivio, vd. *infra*, II.4.3).

¹⁰² Cfr., nello specifico per il caso di Labraunda, VIRGILIO 2001, 49 e BENCIVENNI 2003, 281, nt. 68, che riprendono le considerazioni di C. HABICHT, Recens. di *I.Labraunda*, «Gnomon» 44, 1972, 168, via J. e L. Robert, *BE*, 1972, 422, 462 (cfr. anche BENCIVENNI 2003, 260-261, nt. 8, con DIGNAS 2002a, 277-278). L'eventuale incisione delle lettere promossa dalle città potenziava l'efficacia politica ed esemplare delle disposizioni impartite in esse, ma costituiva pur sempre una – ulteriore – «diramazione» documentaria della catena nella quale esse erano inserite, che garantiva *nel suo complesso* il fondamento giuridico dell'operazione specifica (e che poteva essere «rappresentata» in

spettiva occorre considerare il fatto che la città conservava non solo i documenti che le riconoscevano dei privilegi (e che venivano sovente iscritti), ma anche quelli di contenuto meno favorevole (epigraficamente esibiti solo collateralmente e in contesti particolari). Basterà ricordare due casi, nei quali la procedura di resa epigrafica attesta una vita d'archivio trasversale alle diverse autorità di controllo. Com'è noto, Priene dovette gestire per molta parte della sua storia una situazione territoriale fatta di contestazioni e conflitti. Non sorprende che essa, in generale attenta alle carte civiche, tenesse via via memoria dei documenti reali che vi pertenevano¹⁰³. Nel 286 ca., impegnata a trattare con Lisimaco uno *status* favorevole, la città esibiva (per intero o per estratto) l'autorevole dispositivo di Alessandro, probabilmente del 334, che aveva definito i suoi confini, concesso un'*ateleia* e fissato le procedure di giudizio in controversie private¹⁰⁴. Nel 196-191, in occasione dell'arbitrato rodio nella rinnovata contesa territoriale con Samo, Priene poteva aver ancora esibito un documento di Alessandro, oltre a *ἐπιστολαὶ βασιλικαί* delle diverse dinastie coinvolte e le lettere dello stratego lagide Agesarco del 245 ca.¹⁰⁵. Ed è difficile pensare che, nel 135, quando legati prienesi e

misura più o meno completa attraverso la pietra: per un'analisi di motivi e aspetti della pratica, vd. BENCIVENNI 2010, spec. 165 ss.; 2014a, 146-148 e anche quanto segue). Dal canto loro, i Romani non mancarono di dichiarare la validità di provvedimenti giuridici e fiscali dei re di cui assumevano i territori: vd. *infra*, II.2.1, nt. 3.

¹⁰³ Per una serie di attestazioni esplicite, vd. più oltre.

¹⁰⁴ Per il testo, inciso sotto la rubrica Βασιλέως Ἀ[λεξάνδ]ρου, vd. *I.Priene*² 1 (alla cui bibliografia si aggiungano VACANTE 2010 e ARENA 2010; non dimostrabile appare l'idea di Vacante di vedere nella versione epigrafica non già la ripresa di un documento alessandrino unico, come ritenuto dai più, ma l'assemblaggio degli estratti di tre deliberati di date successive – dal 334 ca. al 326-3 – conservati per intero in archivio, «estratti' archiviali»; vd. a riguardo FARAGUNA 2020c, 253, nt. 43); da rivedere è l'idea della rubrica iniziale come «intestazione anomala» (VACANTE 2010, 240; «singolare intestazione» in ARENA 2010, 254), collegata all'atto dell'iscrizione del documento: giustamente gli editori di *I.Priene*² segnalano la «Überschrift, die der Archivar in Priene der Urkunde gegeben hat», connettendola allo stato del documento nell'archivio (benché traducano «Von König Alexander»; il corsivo è mio). Sul documento, si vedano anche BENCIVENNI 2003, 8, nt. 12 («forse un estratto di *diagramma*»), 30, nt. 39; THONEMANN 2013 (che vede la ragione per cui i Prienesi avrebbero avuto bisogno di «dig out the edict from the local archives» nelle clausole territoriali delle ll. 7-8, nella sua definizione confluita in *I.Priene*²); P. Hamon, *BE*, 2012, 363; FARAGUNA 2020c, 252-257 («it is preferable to think of a single comprehensive settlement, most probably to be placed precisely in 334»); vd. anche S.M. SHERWIN-WHITE, «Ancient Archives: The Edict of Alexander, A Reappraisal», «*JHS*» 105, 1985, 82-83 e MAGNETTO 2008, 18. Per le rubriche d'archivio e il loro rapporto con i «titoli» epigrafici, vd. *infra*.

¹⁰⁵ Vd. rispettivamente, MAGNETTO 2008, p. 42, ll. 168-70 (con pp. 105 e 176), l. 171 (con pp. 110, 139 e, per una lettera di Antioco III, l. 167, pp. 140-141, con una datazione fra 213 e 197) e ll. 131-132 (con pp. 131-132); vd. anche MAGNETTO 2009, 9. Sull'archivio prienese, interessato dalla vicenda, vd. MAGNETTO 2008, 178 e Camia, *Roma*, 91; i Prienesi, che citavano col rimando *ad annum* la legazione a Lisimaco del 283/2 ca. (p. 40, ll. 120-121), conservavano senz'altro copia della lettera del diadoco che aveva allora attribuito la vittoria a Samo (che l'aveva pubblicata: *IG XII 6.1*, 155). Sull'arbitrato vd. *infra*, II.6.1.

samî si recarono a Roma per un'ulteriore fase della contesa, i primi recassero soltanto il pur dettagliato testo dell'arbitrato, cui si richiamava il senato per la conferma¹⁰⁶. Significativo, sotto diversi aspetti, è anche il dossier collegato alla già ricordata *querelle* fra il sacerdote del santuario di Labraunda e la *polis* di Milasa in Caria, composto delle lettere di re e amministratori lagidi, seleucidi, antigonidi redatte fra 280 ca. e 220, sette delle quali, databili o agli anni '40 o agli anni '20, ci sono giunte riprodotte su diversi supporti nel santuario e nella *polis*, o in immediata conseguenza dei fatti, o in epoca romana (alla fine del II secolo, nel I secolo d.C.)¹⁰⁷. Che il dossier avesse anche e sempre una sua vita d'archivio parallela a quella epigrafica può essere suggerito dal recente rilievo che la lettera di Seleuco II a Olimpico del 242 ca. (e da questi inoltrata a Milasa), iscritta sia all'arrivo sia nella prima età imperiale romana, figurava con la lettera d'accompagnamento del funzionario solo nella seconda incisione¹⁰⁸. Non iscritto nelle due riprese del documento cui era connesso (del 220 ca. e del tardo II sec.) risulta sinora anche l'*antigraphon* della lettera di Olimpico a Seleuco II suscitata negli anni '40 dall'udienza conseguente alle prime decisioni del re, che lo stratego trasmetteva alla *polis* con la propria epistola di conferma del suo statuto e delle sue competenze¹⁰⁹.

¹⁰⁶ *I.Priene*² 134 (su cui *infra*, II.2.3), l. 12. L'esibizione di documenti può essere indicata dal rimando come precedenti ai *κριτήρια κεκριμένα* accettati da Roma qualche tempo prima nel senatoconsulto inciso nell'«archivio» del tempio di Atena (FAMERIE 2007b, 99-100 [AE 2007, 1427], l. 5; cfr. MAGNETTO 2009, 16, con cui s'inclina qui a pensare che il documento, già *I.Priene*² 12, RDGE 10A, fosse riferito sempre alla contesa con Samo; non toccate sono comunque le capacità documentali di Priene, che poteva forse anche rifarsi ad un verdetto di Antigono Monofthalmo: vd. MAGNETTO 2008, 109-110 e 2009, *loc.cit.*).

¹⁰⁷ Vd. *supra* §3, con nt. 32; fra i documenti di provenienza reale o dinastica resi pubblici in epoca ampiamente successiva alla loro redazione figura anche il decreto del 220 ca. con cui (con alta verisimiglianza) i Milasei riconoscevano un culto ad Olimpico (*I.Labraunda* 134+49; SEG 58, 1220; D. AUBRIET, "Olimpichos et le sanctuaire de Zeus à Labraunda (Carie): autour de quelques documents épigraphiques", in FEYEL *et alii* 2012, 188-190), a noi giunto in copia epigrafica del 150-100. Gli archivi in questione dovevano essere due, quello dei sacerdoti e quello della *polis*, entrambi dotati della corrispondenza e della documentazione in oggetto. La considerazione che la lettera di Olimpico a Milasa che concludeva in senso positivo la fase degli anni '40 del III secolo «quite likely» fosse incisa circa vent'anni dopo può sostenere l'idea di J. Crampa (*I.Labraunda*, 52) che la (sinora) unica incisione contemporanea dei documenti del 240 ca., la lettera di Seleuco a Olimpico favorevole a Khorris senza la lettera del funzionario alla città, derivasse dall'archivio sacerdotale e riflettesse il (momentaneo) prevalere dell'autorità religiosa (cfr. REGER 2010, 51). Rovesciando la prospettiva, si può anche ritenere che l'autorità che dettava l'iscrizione fosse Milasa, la quale pubblicava una lettera in fondo «possibilista» e taceva della trasmissione di Olimpico, che richiedeva la sua «obbedienza» (*I.Labraunda* 2, l. 5).

¹⁰⁸ Cfr. ISAGER 2011, 206 con ntt. 25 e 27, 207-208 e 213; si tratta rispettivamente di *I.Labraunda* 1, 1B (Virgilio, LDP, nr. 20) e di *I.Labraunda* 2. A quanto si può giudicare attraverso le lacune, i testi delle diverse serie risultano identici nel dettato, fatta salva la monottongazione.

¹⁰⁹ *I.Labraunda* 3 (Virgilio, LDP, nr. 21, cfr. SEG 65, 995), ll. 24-25; 3B, ll. 7-8; cfr. *I.Labraunda* 4, ll. 6-7. Non escludeva l'incisione anche dell'*antigraphon* Crampa, *I.Labraunda* 52.

Parte del dossier labraundeno trovava inoltre nella prima età imperiale ulteriore versione epigrafica a Milasa stessa, a giudicare dalla conservata trascrizione della lettera alla città di Olimpico del 220¹¹⁰. Quali che fossero le ragioni della rivalutazione dei documenti in diversi momenti dell'epoca romana e il rapporto della versione iscritta con la conservazione d'archivio, appaiono evidenti l'interesse e il valore riconosciuti dai diversi interlocutori ai precedenti amministrativi, di qualsivoglia origine¹¹¹.

Prova significativa dell'importanza dei documenti reali per l'amministrazione di una *polis* impegnata con i susseguenti poteri di controllo e anche del destino d'archivio in cui quegli atti potevano incorrere è quanto emerge da un insieme epigrafico dell'1 a.C. a Nisa, già fondazione seleucidica, che riferisce e riproduce l'esito di una vicenda documentale lunga quasi tre secoli connessa con il riconoscimento di benefici al santuario di Plutone e Kore entrato nella pertinenza della colonia. Esso vedeva incisi una lettera del 281/280 di Seleuco I e del figlio Antioco a un funzionario (preceduta forse dalla lettera di accompagnamento di questi alla località allora interessata), una di re di altra dinastia impegnato a confermare quanto riconosciuto ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν βασιλέων e altri documenti correlati¹¹². A quanto si può dedurre dal documento civico che è all'origine della scrittura epigrafica, si trattava di τὰ ἱερὰ γράμματα, che la città aveva conservato nel proprio archivio, ma che aveva dovuto rimuovere in epoca romana, quando verisimilmente i privilegi erano stati revocati. Uno degli strateghi cittadini, che si era occupato (ἐπιμεληθεὶς) degli interessi del luogo di culto e della città presso il

¹¹⁰ *I.Mylasa* 23, con VIRGILIO 2001, 48, nt. 31 (cfr. *I.Labraunda* 4); la nota di Crampa, *ad I.Labraunda* 4, p. 24, nt. 1, che il documento milaseo «may have belonged to a collection of earlier documents» non chiarisce il rapporto con la documentazione d'archivio.

¹¹¹ Per un'analisi delle circostanze storiche e del rapporto tra le diverse entità coinvolte, vd. (con qualche cautela) DIGNAS 2002a, 204 ss. Per una rassegna dei documenti di età ellenistica iscritti a Labraunda in età romana, vd. CHANIOTIS 1988, 248 (D32), 250-251 (D41), con l'idea del rinnovo di documenti già incisi, per contingenti ragioni politiche (256, 273-274). All'incirca alla stessa epoca avveniva la nota indagine tiberiana sui titoli dell'*asylia* micrasiatica, la quale riconosceva, accanto ai *maiorum beneficia* e ai *sociorum pacta*, anche *regum... qui ante vim Romanam valuerant decreta* (Tac. *Ann.*, 3,60).

¹¹² Vd. *I.Tralleis-Nysa* II, 401, cfr. Welles, *RC*, nr. 9 (lettera di Seleuco I e Antioco, per lo studioso forse già incisa a tempo debito); *I.Tralleis-Nysa* II, 402, cfr. Welles, *RC*, nr. 64, ll. 7, 12 (di re imprecisabile: per l'ipotesi di Mitradate VI, dopo l'88, vd. Rigsby, *Asylia*, 402-403, nr. 185; sui tentativi d'identificazione, che comprendono anche Antioco III ed Eumene II, vd. la discussione di MA 2004, 214, che esclude Antioco III sulla base dell'uso del singolare, un presupposto ora da rivedere, come segnalato da VIRGILIO 2010, 119 ss. e 2011, 75, 224-230; il riferimento ai predecessori citato nel testo è alle ll. 7, 12, 13); per i frustoli di ulteriori documenti del dossier, compresa all'apparenza una lettera reale tardo-seleucidica che menziona Antioco «il Grande» e che precede Welles, *RC*, nr. 64, vd. Rigsby, *Asylia*, 401 e MA 2004, 218-219, 311-312. Per una rassegna delle lettere reali pubblicate o reincise a lunga distanza di tempo, nessun'altra delle quali riguarda una *polis*, vd. Welles *RC*, XLI e BENCIVENNI 2010, 154, nt. 16.

governatore romano, riportandone alla fine una lettera d'assenso, si era curato di recuperarli, di «illustrarli» (ἐμφ[α]νίσας) al magistrato e di «restituirli» al loro archivio (ἀποκατέστησεν εἰς τὸ γραμματεῖον), ricomponendo ufficialmente un dossier che la *polis* si premurava di illustrare sulla pietra nel santuario¹¹³. In questo, come negli altri casi in cui le disposizioni reali investivano l'organizzazione strutturale della città (ad esempio l'*asylia* totale o parziale) e ingeneravano catene documentarie più o meno estese e articolate, sembra ragionevole concludere che anche i principali documenti correlati venivano in qualche forma conservati comunque e nel lungo periodo, ai fini di una ripresa che era nelle pratiche del tempo pur sempre possibile.

Il medesimo principio del valore di precedente da confermare o da modificare, specialmente nel passaggio da un controllo all'altro, si può attribuire ai documenti fiscali – almeno quelli cumulativi e di trasmissione – che entravano evidentemente in causa quando si doveva dimostrare la consistenza di un contributo per il quale si dichiarava l'entità imponibile e/o si richiedeva una forma di esonero. È lecito immaginare che le dichiarazioni generali di beneficio fiscale si fondassero su trattative specifiche, corredate dei documenti «storici» che riferivano alla nuova, o rinnovata, signoria, le aree imponibili, lo stato tributario, l'entità media delle *prosodoi* connesse. Il processo della relazione fra Antioco III e Teo illustrato dal primo dei due decreti civici in onore della coppia reale, probabilmente del 203, al di là dei filtri del linguaggio diplomatico, è ricco di suggestioni¹¹⁴. Un soggiorno nella *polis* aveva reso edotto il re della «grandezza» (μέγεθος) delle *syntaxeis* versate ad Attalo I da una quindicina d'anni, che egli *prometteva* di condonare nell'assemblea in cui dichiarava la *polis* sacra, inviolabile ed «esente dal *phoros*»; lasciati i particolari tecnici ad una successiva legazione della città richiesta per lettera quando era ormai lontano, Antioco alla fine confermò ad essa di aver esonerato Teo in perpetuo dai *phoroi*

¹¹³ *I. Tralleis-Nysa* II, 403 (RDGE, 69), I, ll. 9 ss.; al documento civico segue la lettera del proconsole (II), debitamente «riportata» in patria dall'emissario niseo (ἀποδούς, l. 13) e registrata all'arrivo (vd. l. 14, la data di ricezione): di essa si sono conservati solo la formula di saluto e l'inizio delle considerazioni, con il nome dello stratego (ll. 15-16). Alla ricostruzione indicata, che riprende le osservazioni di Rigsby, *Asylia*, 405 sui «papyrus documents» in questione, non sembra potersi opporre un'alternativa ragionevole (soprattutto quella, pure considerata dallo studioso, «that *grammateion* here means the archival wall at the temple»). I tre mesi intercorsi fra l'arrivo della lettera del proconsole e la «verbalizzazione» epigrafica furono necessari per le eventuali verifiche dei documenti esibiti al magistrato, forse più numerosi di quelli iscritti, e per l'incisione dell'intero dossier (inevitabile è la conclusione di K.J. Rigsby, *loc. cit.*, che i documenti o le loro copie «had been kept privately over the intervening years by interested parties»). Per un periodo mitridatico di Nisa, che giustificerebbe una crisi nei rapporti con Roma, vd. Rigsby, *Asylia*, 402 e CAMPANILE 1996, 162 ss. Vd. anche, in generale sul rapporto fra autorità civili e santuario, BOFFO, 1985, 287-293.

¹¹⁴ Per la natura del linguaggio in questione e per l'immagine nel testo, vd. MA 2004, 354.

pagati al rivale¹¹⁵. Appare difficile escludere che l'operazione avesse implicato dei *grammata* con una registrazione della contabilità precedente, necessari per le verifiche applicative di una rimozione che si configurava «per sempre» e che aveva le sue conseguenze nell'amministrazione e nelle entrate seleucidi¹¹⁶. E non mette conto qui di rilevare le componenti documentali del regolamento fiscale di Apamea del 188, per le *poleis* che avrebbero dovuto pagare a Eumene II i tributi già versati ad Antioco¹¹⁷.

Più sfuggente (per lo stato delle nostre conoscenze sul fenomeno) è il destino dei documenti d'archivio connessi con le diverse forme di onoranza religiosa, o delle voci connesse nei documenti della città¹¹⁸. Una categoria che diviene semplice concludere come conservata in ogni modo è naturalmente quella degli atti amministrativi civici che richiamavano la figura reale soltanto attraverso la data, o la menzione di una tribù intitolata. Com'è stato di recente chiarito, anche in un caso di rimozione esasperata della memoria come quello dell'Atene del 199 contro tutti gli Antigonidi (in ogni caso avvenuta dopo ventinove anni di distacco effettivo), perfino le azioni manifeste di erasione epigrafica furono selettivamente concentrate nelle aree centrali della *polis* e in ogni modo non toccavano il contenuto dei documenti, liste, decreti onorarî per singoli o collegi¹¹⁹. Precisamente la finalità dimostrativa, a quanto pare

¹¹⁵ MA 2004, 351-353, nr. 17, ll. 14, 19-20, 29-34.

¹¹⁶ Per una valutazione «amministrativa» dell'operazione in due tempi, vd. MA 2004, 92, con qualche forzatura; vd. anche CAPDETREY 2007, 418 ss. (a sua volta, la decisione del re «n'avait de force et ne pouvait s'inscrire dans la durée que si sa formulation prenait une forme écrite»); non si entra qui nella *vexata quaestio*, semantica e di sostanza, del rapporto tra *phoros* e *syntaxis*, ricorrenti nelle fonti con apparente indifferenza e incoerenza, e in quella dello statuto della *aphorologesia* in rapporto ai diversi obblighi contributivi di una città verso il re di turno: vd. a riguardo CHANKOWSKI (V.) 2007a, 324 ss., con giuste osservazioni circa la necessità di andare oltre la mera considerazione del «discorso ideologico reale» (e civico) e MIGEOTTE 2014a, 402, con accurata analisi dell'uso lessicale nel documento presente e la conclusione che «[l]es deux étaient sans doute des redevances globales et les secondes avaient peut-être une destination définie»; per una sintesi su natura e rapporti dei tributi denominati *phoros/phoroi* e *syntaxis*, a partire dal passaggio di Alessandro in Asia, vd. ora KHOLOD 2020 (sul dossier di Teo, nel quale «these terms, as synonyms, are used... in a more general sense to denote the wide range of payments, both regular and irregular» richiesti da Attalo, vd. 99-102, con un parziale *status quaestionis*).

¹¹⁷ Polyb. 21,46,2; cfr. 21,24,8; sugli obblighi fiscali delle città in questione vd. KHOLOD 2020, 102.

¹¹⁸ E che ancora una volta deve essere valutata a prescindere dal destino epigrafico dei documenti, sinora l'unico a essere preso in considerazione nell'ambito delle ricerche sulla *damnatio* nel mondo greco.

¹¹⁹ Vd. BYRNE 2010, spec. 65 ss.; vd. anche CULASSO GASTALDI 2003a, 259-260 e KNOEPFLER 2019c, 128-131, 150-151; per la data del decreto sulla *damnatio* ripresa nel testo, di contro al 200 diffuso in dottrina, vd. D. Knoepfler, *BE*, 2014, 239 e 2019c, 125-132, 151. Ciò non escludeva naturalmente che la versione d'archivio di quei documenti andasse soggetta al «normale» destino degli atti civici col passare del tempo. Sulle vicende storiche ateniesi dell'epoca, vd. HABICHT 2006, 218-220 e BYRNE 2010, 159; sul processo di rimozione delle varie forme di memoria di Demetrio Poliorcete – *supra*, § 8 – vd. ROSE 2018, 282-283. Vd. anche *infra*, nt. 123.

limitata nel tempo, oltre che nello spazio, sembra contrastare con l'idea di un'indagine più o meno sistematica (e piuttosto impegnativa) negli archivi per l'*abolitio nominis* corrispondente.

Naturalmente rimossi dovevano essere invece i documenti legati ad un'organizzazione tribale decaduta. Se esplicito è il caso di Atene, con le modifiche già segnalate, meno chiaro è il caso di altre *poleis*, sia ove non ci siano dati precisi sulla fine di un ordinamento, sia ove resti testimonianza delle *phylai* reali o dinastiche per epoche tarde. Ad esempio, il destino dell'organizzazione legata alla tribù Asandris ci è precluso dall'incertezza circa la data di creazione e il successo dell'unione fra Latmo e Pidasa e circa il rapporto istituzionale tra Latmo stessa e la successiva Eraclea al Latmo, fondata nei pressi negli anni del controllo di Antigono Monoftalmo¹²⁰. Se è tuttavia lecito ritenere che il permanere della stele nel tempio poliade di quest'ultima attesti l'inserimento del documento nella (almeno epigrafica) «*lokalgeschichtliche Urkundensammlung*», come una sorta di «*Gründungsurkunde*», e che ad Asandro, come «fondatore», fosse riservato un culto nell'ambito della *phyle*, non si può escludere che almeno quest'ultimo fosse rimasto e che nei *hiera grammata* della nuova città se ne fosse conservata una qualche documentazione¹²¹. Precisamente l'atteggiamento conservativo o di recupero delle memorie delle *poleis* si connette con il permanere o il riemergere del culto per un sovrano o per una dinastia, con tutte le sue manifestazioni pubbliche e le sue giustificazioni documentali, originali o rinnovate. Com'è noto il problema è complesso e condizionato dalla scarsità e natura delle fonti, ma è lecito attendersi, per periodi più o meno lunghi, una sopravvivenza attiva, oltre che, in alcuni casi, un recupero, con i suoi diversi riflessi nella documentazione d'archivio, via via conservata, ricopiata, (ri)creata¹²². *I dies festi, sacra, sacer-*

¹²⁰ Sulle incertezze legate all'operazione, collocabile nel periodo di dominio di Asandro *post* 322/1, vd. BENCIVENNI 2003, 166; WÖRRLE 2003b, 1376, nt. 61; per il termine *a quo* vd. *supra*, § 6. Sui rapporti con la successiva fondazione, vd. WÖRRLE 2003b, 1375 ss.; cfr. SABA 2007, 132-133 con nt. 54 («a re-foundation was the perfect occasion for the Pidaseans to go back to the pre-Asander polis status»); KUNNERT 2012, 241; riconsidera il rispettivo rapporto fra le comunità interessate da «*simpolitia*» e dislocamento PRIOL 2017, 147 ss., per proporre (su presupposto non condivisibile) come possibile termine della prima l'invasione macedone del 201 (153-154), invece che la fine del governo di Asandro, come normalmente ritenuto.

¹²¹ Per le considerazioni sulle memorie della città di Eraclea evocate dal documento e dalla sua storia, vd. WÖRRLE 2003a, 142-143, donde si traggono le citazioni nel testo, e 2003b, 1376. Quanto alla documentazione interessata, si può pensare, se non al decreto istitutivo, almeno a voce sul «libro sacro» della città.

¹²² Il problema è naturalmente di cogliere la vitalità delle manifestazioni al di là del permanere delle epigrafi e dei monumenti, variamente investiti di un valore storico e dimostrativo che aveva vita propria: cfr. I. SAVALLI-LESTRADE, «Usages civiques et usages dynastiques de la *damnatio memoriae* dans le monde hellénistique (323-30 av. J.-C.)», in S. BENOIST *et alii*, edd., *Mémoires partagées, mémoires disputées. Écriture et réécriture de l'histoire*, Metz 2009, 141-142; SAVALLI-LESTRADE

dotēs che Atene annullò per gli Antigonidi si poterono mantenere senza disagio in luoghi ben più numerosi di quelli che sinora documentano per epoche anche molto più tarde mesi, tribù, festività e concorsi, sacerdoti, santuari¹²³. Allo stesso modo vivevano di vita propria i diversi istituti finanziari connessi con capitali erogati dai re, con il corredo di documenti correlati. Significativo è il caso di Colofone, che in età romana amministrava il fondo offerto dagli Attalidi per banchetti da offrire ai frequentatori del ginnasio dopo l'efebia, la cui celebrazione annuale richiedeva un decreto e la nomina di *epimenioi* deputati, con l'avviamento delle procedure di finanziamento per quel che doveva figurare, nei diversi luoghi, sotto la rubrica Βασιλικὰ δεῖπνα¹²⁴.

2010a, 68 ss. Un caso per il quale l'apparente rimozione dei manufatti è stato visto corrispondere alla cancellazione di tutto il dispositivo in occasione del passaggio di dinastia appare quello di Teo, i cui decreti per Antioco e Laodice disposti su blocchi di *parastas* del tempio di Dioniso furono rinvenuti fuori sito presso il muro del *temenos* (P. HERRMANN, "Antiochos der Grosse und Teos", «Anadolu/Anatolia» 9, 1965, 31-33, 89-93): se l'idea avanzata da CHANIOTIS 2007, 171, che Teo avrebbe avuto interesse a eliminare quanto era collegato con un re che si era distinto per aver eliminato le *syntaxeis* pagate al rivale attalide, è plausibile, occorre pur sempre riflettere sull'esistenza della lista dei Seleucidi divinizzati incisa nel II secolo OGI 246 (Kotsidu, *Ehrungen*, 473-474, Nr. *356 [E]; cfr. MA 2004, 192, 211; P. IOSSIF, "The apotheosis of the Seleucid King and the Question of High-priest/priestess: a Reconsideration of the Evidence", in T. GNOLI, F. MUCCIOLI, *Divinizzazione, culto del sovrano e apoteosi. Tra Antichità e Medioevo*, Bologna 2014, 139, nt. 53). In generale sulla durata delle forme di culto reale nelle *poleis*, vd. ancora HABICHT 1970, 186 ss.; per una rassegna delle attestazioni, vd. Kotsidu, *Ehrungen (Kultische Ehrungen)*, 636-637, alle diverse voci.

¹²³ Per le vicende ateniesi vd. ancora Liv. 31.44, 4: il decreto, oltre all'*abolitio nominis*, prevedeva *diesque festi sacra sacerdotes, quae ipsius [Filippo V] maiorumque eius honoris causa instituta essent, omnia profanarentur*. L'associazione dei *Demetrieia* con le Dionisie, iniziata nel 295/4, era terminata con la rivolta ateniese al re nel 288/7 (cfr. B. LE GUEN, "Les fêtes du théâtre grec à l'époque hellénistique", «REG» 123, 2010, 506, 510); gli *Antigoneia*, creati verso il 244/3, erano stati definitivamente dismessi alla liberazione dal potere antigonide del 228: vd. KNOEPFLER 2019c, 131, 146-150. L'elenco delle attestazioni nel testo riprende quello (analitico) di A.S. CHANKOWSKI, "Les cultes des souverains hellénistiques après la disparition des dynasties: formes de survie et d'extinction d'une institution dans un contexte civique", in SAVALLI-LESTRADE, COGITORE 2010, 277-278, che è comunque suscettibile di ampliamento. Per il mantenersi del culto reale, *inter alia* inserito nel sistema dell'evergetismo, vd. già ROBERT 1966a, 15 (ripreso in GAUTHIER 1985, 48-49); per gli Attalidi onorati a Pergamo almeno sino al 60, con un possibile accantonamento al tempo della permanenza in città del re del Ponto, vd. VIRGILIO 1993, spec. 69 ss., 92 ss.; per il mantenersi nella Sardi dell'epoca augustea degli *Eumeneia* e *Panathenaia* (per l'Atena di Pergamo) istituiti nel 166 ca., vd. *I.Sardis* II, 306, ll. 10-11, con ROBERT, ROBERT 1950, 7-8, 18-25; per la rassegna topografica delle attestazioni di tribù intitolate a sovrani ellenistici nell'età imperiale romana vd. KUNNERT 2012, 49, 85, 101-102, 132, 146, 148, con tabella riassuntiva alle 242-243.

¹²⁴ SEG 39, 1244, II, ll. 46-54: ἐπι τε πρυτάνεως Εὐφράνορος ψηφισαμένου τοῦ δήμου τὰ βασιλικὰ δεῖπνα τοῖς νέοις καὶ πρεσβυτέροις συντελεῖσθαι, τῶν δὲ διδομένων εἰς ταῦτα χρημάτων μὴ διαποιοῦντων, ἀλλὰ τῶν ἀποδεικνυμένων ἐπιμηνίων οὐκ ὀλίγα ἑαυτῶν εἰσφερόντων Μένιππος τοὺς τε μέλλοντας ἐπιμηνιεύσειν ἀπέλυσε τῆς δαπάνης, τὰ τε διδόμενα χρήματα παρὰ τῆς πόλεως ἀνέπεμψε τῇ πόλει, τῆν τε τοῦ δήμου προαίρεσιν καὶ τὰς τῶν βασιλέων ἐτη[σι] ----], su cui vd. L. ROBERT, J. ROBERT, *Claros I. Décrets hellénistiques*, Paris 1989, 99-101 (per i quali si tratterebbe di una ripresa dell'istituto) e Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, 303-304, nr. 262a [E]; da circostanziare è la lettura di FRÖHLICH 2009, 83, nt. 122, che accenna al dato come a uno degli «exemples d'évergètes prenant les relais des rois» (come per l'anonimo ginnasiarco pergameno che fornì

È in questa prospettiva dei destini archivistici di documenti più o meno direttamente prodotti dall'amministrazione reale che occorre valutare il caso del *basilikos nomos* pergameno – un regolamento urbanistico sotto la responsabilità degli *astynomoi* locali – fatto incidere in età traiano-adrianea da uno di quei magistrati, a sue spese, nell'area dell'agorà inferiore della *polis*¹²⁵. Il collegio, che doveva continuare ad avere un proprio *ἀρχεῖον* (ufficio e archivio), poteva disporre di una copia (di cui si manteneva l'ortografia) di un regolamento che conteneva gli ambiti d'intervento e rappresentava la sostanziale continuità delle funzioni della magistratura¹²⁶. Non si può dire quali fossero i termini di applicazione di quel precedente «storico», ma esso costituiva evidentemente un documento di riferimento per chi esercitava quella carica, degno di un'esposizione che dava rilievo al magistrato promotore di essa¹²⁷.

l'olio [κ]αταναλουμένων [χ]ρ[η]μάτων... ἐκ τῶν βασιλικῶν γα[ζ]ῶν..., esauriti dopo la morte di Attalo III nel torno di qualche anno: Jacobstahl, MDAI(A) 33, 1908, 381-383, nr. 3 + H. Hepding MDAI(A) 35, 1910, 419-421, ad ll. 9-10, su cui vd. P. Hamon, *BE*, 2010, 518 e, per la data del decreto al 129, M. WÖRRLE, "Zu Rang und Bedeutung von Gymnasion und Gymnasiarchie im hellenistischen Pergamon", «Chiron» 37, 2007, 509). Per i problemi di datazione, per la quale si propongono gli anni seguenti al 120 o al 90, vd. EILERS 2002, 124 ss.

¹²⁵ SABA 2012, 19-27. Per i problemi di datazione dell'epigrafe, ricondotta dai Robert all'epoca ellenistica avanzata (*BE*, 1952, 137), vd. CHANDEZON 2003, 189, nt. 33 e, con l'opzione definitiva per il II sec. (sotto Eumene II?) per la genesi del provvedimento e per il II d.C. per l'incisione, SABA 2012, 13-16; per dubbi circa il riferimento a un re attalide, vd. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2012, 27. Sul problema del rapporto tra normativa risalente e attualità imperiale romana, vd. ad esempio VIRGILIO 1993, 111-114 (di cui non si condividono tutte le considerazioni); vd. anche AMELOTI 2001, 225 (= 11); SABA 2012, 118-120 (cfr. 18).

¹²⁶ Per il rilievo dell'ortografia vd. J. e L. Robert, *BE*, 1952, 137. La menzione esplicita a un *ἀρχεῖον* è alle ll. 227-229, laddove si prescrive una multa per gli astinomi se essi *μη θῶνται τὴν ἐφ'ἑαυτῶν γραφὴν τῶν φρεάτων εἰς τὸ ἀ.*, al termine della sezione riservata alle cisterne; la prima disposizione relativa al controllo di esse è che i magistrati *ἀναγραφόμενοι* [la lista delle strutture nelle case] annualmente *ἐν τῶι Πανθείῳ μηνὶ τιθέσθωσαν τὴν γραφὴν πρὸς τοὺς στρατηγούς* (ll. 206-208). Resta da chiarire se l'*archeion* in questione sia uno solo, come sembra indicare una prima lettura e come pensano quanti lo intendono come «archivio» *tout court* (vd. ad esempio R.E. ALLEN, *The Attalid Kingdom, A Constitutional History*, Oxford 1983, 176); che la documentazione prodotta dagli astinomi avesse collocazione articolata, a partire precisamente dal loro ufficio, appare naturale dagli usi nelle *poleis*: la *graphe* in questione doveva figurare (almeno) negli *archeia* di strateghi e di astinomi (così in definitiva SABA 2012, 84: «The... list had to be... submitted to the local archive. Actually, the reference is not properly to an archive, but to the building, the *archeion*, which was the edifice where the *strategoí* operated...»; «L. 206... means that the law prescribed that they deliver the document directly to the *strategoí*'s office»; sull'archiviazione delle leggi nelle città vd. *infra*, II.4; il caso in questione al § 3, con nt. 26).

¹²⁷ A «impliciti aggiornamenti» pensava AMELOTI 2001, 225 (= 11), in evidente riferimento al fatto che le multe nel documento originario erano conteggiate in dracme (per un caso analogo, sempre da Pergamo, vd. WÖRRLE 1969, con 185-187 e nt. 99). Sull'importanza del documento per il collegio magistratuale, vd. WÖRRLE 1969, 188. Per un'analogia ripresa di una legge di ca. centocinquanta'anni precedente vd. la trascrizione nel 24/3 del νόμος ἐφηβαρχικός di Anfipoli del primo terzo del II sec., non necessariamente dalla versione epigrafica contemporanea alla redazione originaria (*SEG* 34, 602, cfr. *supra*, § 3, nt. 18 e *infra*, II.4, *Appendice*, nr. 14).

2. L'archiviazione nei rapporti con Roma

1. Molti degli aspetti documentali assunti dal rapporto delle *poleis* con i re ellenistici figurano anche nella relazione con l'altro potere con il quale le città si trovarono coinvolte nel II e I secolo, Roma e i suoi rappresentanti¹. Con la varietà e l'intensità di volta in volta e via via collegate con i ritmi e la natura del contatto, gli archivî cittadini, già organizzati nella gestione dei documenti dei re e di quelli proprî ingenerati dalla relazione con l'autorità esterna, si adeguavano alla nuova «presenza», incorporandone alla stessa maniera le espressioni e le sollecitazioni.

Legato a un'attività di ambasceria particolarmente intensa – a sua volta connessa con la produzione di documenti interni in uscita – era il conseguimento delle comunicazioni e degli atti ufficiali della nuova autorità, che le *poleis* conservavano e registravano nelle sedi deputate in ossequio a decisioni sempre

¹ Sul processo di acquisizione da parte di Roma vd. ancora WILL 1982; per sintesi recenti delle vicende storiche, vd., per la Grecia, GRANDJEAN 2010; per la Macedonia, DAUBNER 2018; per l'Asia Minore, DMITRIEV 2005b; A.M. ECKSTEIN, *Rome Enters the Greek East. From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230-170 BC*, Oxford 2008; KIRBIHLER 2011 e 2016, con SARTRE 2004, 199-268. L'*imperium populi Romani* di cui si tratta è quello indicato con chiarezza da J.-L. Ferrary, *BE*, 2006, 143, p. 641: «tout ce qui est soumis à l'hégémonie romaine, n'englobant pas seulement les provinces, mais aussi bien les territoires des peuples fédérés et libres ou des rois amis et alliés» (vd. anche FERRARY 2008a e nt. seguente). Ancora una volta, nella prospettiva che qui interessa lo statuto delle città e il loro grado di «libertà» assumono un rilievo non determinante, almeno per la maggior parte delle categorie di documento: quanto agli aspetti giuridici e politici del rapporto fra *poleis* e autorità romana nel periodo in questione, vd. la rassegna critica in L. BOFFO, “La «libertà» delle città greche sotto i Romani (in epoca repubblicana)”, «Dike» 6, 2003, 227-249 e FOURNIER 2012a, 390-392; sulla discussa questione di un'influenza romana sul mutamento istituzionale via via riscontrabile all'interno delle *poleis* vd. *supra*, Introduzione 1.4, con nt. 62 e quanto segue. Rileva giustamente la continuità di maniere e linguaggio nelle pratiche dell'epistolografia ufficiale di re ellenistici e autorità romana HOFMANN 2015 (per i primi due decenni del II sec.); sull'interrelazione fra pratiche legali greche e giurisdizione romana vd., per la Grecia continentale, GIRDVAINYTE 2020.

più ineludibili e in funzione di un recupero che la prassi amministrativa e la consuetudine avevano ormai rivelato indispensabile strumento di dimostrazione e trattativa (oltre che utile pretesto per il coinvolgimento più diretto dell'autorità esterna)². Gli stessi Romani nella relazione con le diverse *poleis* mostravano di attenersi al principio del riconoscimento della validità dei precedenti, accogliendo anche quelli non propri, espressi e attestabili da documenti ufficiali conservati ed esibiti. Se è da un lato comprensibile che, ad esempio, l'autorità romana riconoscesse in linea di principio e nella pratica della gestione più e meno immediata i provvedimenti dei sovrani di cui rilevava i territorî, merita di essere segnalato, per la varietà delle scritture pubbliche implicate, il comportamento di L. Emilio Paolo, incaricato nel 167 di stabilire l'ordinamento della Macedonia: i *principes civitatum*,

² Per la conseguita consapevolezza dell'ineludibilità del potere di Roma vd. Polyb. 3,4,3: ὁμολογούμενον ἔδδοκει τοῦτ'εἶναι καὶ κατηναγκασμένον ἄπασιν ὅτι λοιπὸν ἔστι Ῥωμαίων ἀκούειν καὶ τούτοις πειθαρχεῖν (nel 168; su premesse e contesto dell'affermazione vd. THORNTON 2001, 173-176 con nt. 3, 199; FERRARY 2008a, 7; D.W. BARONOWSKI, *Polybius and Roman Imperialism*, London 2011, 160-162, 210-211, nt. 12). Numerose sono le espressioni di «rispetto» per il volere romano nei documenti pubblici: vd. ad esempio la lettera ad Atene della 112 (?) CID IV, 120, ll. 27-28 (IG II² 1134, ll. 103-104), in cui gli Anfizioni, al termine della lunga *querelle* fra *Technitai* dionisiaci che aveva coinvolto anche i Romani, confermavano le loro decisioni θεωροῦντες καὶ τοὺς κοινοῖς ἐπιεργέτας Ῥωμαίους ἐπὶ τῆς αὐτῆς γεγονότας γνώμης (vd. anche SÁNCHEZ 2001, 402-408 e, sulla cd. «Römerklausel», *infra*, nt. 47). Per un repertorio delle *presbeiai* a Roma di età repubblicana, vd. CANALI DE ROSSI 1997 (ca. 550 casi, più e meno sicuri, di *poleis*, confederazioni e *ethne*; ad essi si devono aggiungere le ambascerie presso i generali romani in trasferta), con ISE III² – su cui Ph. Gauthier, *BE*, 2002, 7 –; F. CANALI DE ROSSI, «Le ambascerie dal mondo greco a Roma»: omissioni, errori, novità e studi recenti”, «*Velesia*» 26, 2009, 13-46, complemento aggiornato di CANALI DE ROSSI 1997, con un bilancio delle circostanze connesse con la circolazione dei documenti (14, nt. 7): «istituzione di un processo (45 istanze); istituzione di una alleanza (oltre 60 istanze); pronuncia di un *responsum* da parte del senato (oltre 70 istanze); emissione di un *senatusconsultum* (oltre 100 istanze); redazione di una *epistula* (oltre 40 casi)»; per le città d'Asia Minore vd. anche CLAUDON 2015b, II (65 ss., Annexe III, nrr. 1-289; 207 ss., Annexe X, Cartes de synthèse I, III, Cartes République I-III, Cartes thématiques I-IV); per frequenza, protagonisti, moventi, procedure e caratteri delle missioni greche a Roma nel corso del tempo, cfr. inoltre COUDRY 2004; J. LINDERSKI, “Ambassadors go to Rome”, in *Roman Questions II. Selected Papers*, Stuttgart 2007, 40-60; COUDRY, KIRBIHLER 2010, 139-143; FERNOUX 2011; CLAUDON 2015a, 2015b, I (per l'età repubblicana, 21-143, 196-198, 255 ss.), II e più sotto; per l'interesse delle *poleis* a procurarsi a Roma documenti utili, vd. COOLEY 2012, 161-162, 164 («Provincial communities had to exert themselves to create an archive of documents protecting their interests», 162; ciò non toglie che essi rappresentassero, con l'insieme dei documenti d'archivio di una *polis*, le «memorie» della città in senso lato: vd. al riguardo FIORAVANTI 2012, 150); per l'uso strumentale dei *grammata* civici, vd. in generale FLAMERIE DE LACHAPPELLE *et alii* 2012, 189-190 e più oltre; per i documenti generati dalla *polis* in occasione di un'ambasceria e per il rapporto con quelli esterni ricevuti, che si traduceva nella collocazione e articolazione d'archivio, vd. *infra*, *passim*. Non si entra qui nella questione della programmaticità dell'azione romana di diffondere i propri documenti (sostenuta ad esempio da C. ANDO, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley 2000, 80 ss.): da quanto segue emergono comunque la consapevolezza dell'importanza della circolazione del documento scritto nel sistema di relazione che si andava costituendo e l'iniziativa di alcuni magistrati al riguardo.

dieci per ogni comunità, dovevano convenire ad Anfipoli recando *litteras...* *omnis quae ubique depositae essent*, ovvero i documenti di ogni origine e natura che servissero a illustrare i precedenti statuti e i sistemi di gestione politico-amministrativa e fiscale³. Alle decisioni dei sovrani e all'articolato della normativa poleica si aggiungevano via via le risposte e ordinanze di generali, magistrati, senato e popolo di Roma, che, ulteriori *χρηματισμοί*, trovavano la strada dei medesimi archivî e vi si insediavano nelle quantità e nelle forme, dirette e indirette, già attestate nel periodo dei re⁴. E il permanere

³ Sulla natura della legislazione prodotta da Emilio Paolo vd. ad esempio ARNAOUTOGLU 2020, 290 (egli «on top of modifying existing legislation, may have introduced laws or other rulings on areas not regulated in the royal period, such as the lease of the lands of *ager publicus*... or of the monopolies»). Per la conferma dichiarata della *kyrieia* delle disposizioni dei re attalidi vd. il cd. *SC Popillianum* (del 132, JONES [C.P.] 2004, 485), *RDGE* 11 con WÖRRLE 2000, 566-568 (*SEG* 50, 1212), ll. 13-18 (vd. ora A.W. WALSER, “Das sogennante *Senatus Consultum Popillianum*», in BUONGIORNO, CAMODECA 2021, 147-170, con testo riveduto a 162-163); al dossier pergameno occorre aggiungere il *SC Licinianum* (del 131) riportato per estratto sotto il precedente in due trascrizioni epigrafiche d'età imperiale dal sito frigio di Arizli, una delle quali certamente una lettera: vd. ora É. FAMERIE, “Le sénatus-consulte relatif au règlement des affaires de Phrygie (*RDGE* 13): Nouveau texte, nouveau contexte”, in BUONGIORNO, CAMODECA 2021, 171-186: il testo a 182-183, con la conclusione che il secondo «validerait, pour sa part, les actes posés après la mort d'Attale II par les πρεσβευταί εις Ἀσίαν διαβάντες... partis en Asie en 132»). Decisioni dei *basileis* richiamava anche Silla negli anni '80 nella lettera di conferma del riconoscimento di *asylia* del santuario di Iside e Sarapide a Mopsuestia di Cilicia da parte di Lucullo (*SEG* 44, 1227, l. 4; agli *autokratores* precedenti si richiamava Lucullo, *ibid.*, ll. 15-16; cfr. Rigsby, *Asylia*, 466-471; P.J. THONEMANN, “The Date of Lucullus' Quaestorship”, «*ZPE*» 149, 2004, 80-81; B.M. KREILER, “Der Prokonsul Lentulus, der Imperator Murena und der Proquästor Lucullus”, «*Tyche*» 21, 2006, 80-81; MÜLLER [C.] 2019, 405, con nt. 35). L'episodio relativo alla Macedonia è riferito da Liv. 45.29.1: sul suo significato, vd. anche WÖRRLE 2009, 569 (le autorità civiche dovevano «die Rechtsverhältnisse der von ihnen vertretenen Gemeinwesen umfassend zu dokumentieren») e EDELMANN-SINGER 2011, 93 («Die Herbeischaffung aller Dokumente hatte wohl der Zweck, territoriale Verhältnisse... aber auch Rechtsstatus und Abgabenlasten der einzelnen Gemeiden zu fixieren, um so einreibungsloses Weiterfunktionieren der Administration zu gewährleisten»); lo statuto dell'ex-regno dichiarato dall'*imperator* (su cui vd. sotto) risentiva della considerazione di tali *litterae*.

⁴ Per documenti romani come *chrematismoi* – «pièces d'archives», TRÉHEUX, CHARNEUX 1998, 273-274, nt. 242 – vd. il decreto degli Ateniesi di Delo per Ofela *SEG* 48, 1040 (146/5), con cui l'*epimeletes* dell'anno precedente era onorato *inter alia* per aver degnamente accolto i legati romani che recavano disposizioni scritte (τὰ γραφόμενα, l. 25) da osservare, ovvero senatoconsulti e disposizioni trasmesse dagli ambasciatori (τὰ τε τῆς συνκλήτου δόγματα καὶ τὰς δοθείσας ἐντολάς [ὑ]πὸ τῶν πρεσβευτῶν, ll. 27-28; le *entolai* di regola erano circolari, che richiedevano ai diversi destinatari la redazione di una copia: TRÉHEUX, CHARNEUX 1998, 265, con nt. 182). Ofela aveva inaugurato la prassi di τούς... χρηματισμοὺς [τούς πεμ]πομένους πρὸς αὐτόν... ἀναγράφειν [εἰς λεύκωμα (?) καὶ προ(?)τιθέ]ναι πρὸ τοῦ ἀρχείου καὶ [- -] (ll. 32-34; l'integrazione proposta dagli editori, [εἰς στήλας λιθίνας καὶ ἀνατιθέ]ναι, li induce a vedere l'innovazione nell'abbandono di un supposto precedente uso dell'esposizione temporanea su *leukomata*, mentre la novità avrebbe potuto consistere proprio in questo; cfr., per il senso e una possibilità grammaticale, il compito del *grammateus* di Apollo Coropeo a Demetriade, riferito all'elenco dei consultant i l'oracolo: ἀναγράψας τὰ ὀνόματα εἰς λεύκωμα, παραχρῆμα προθήτω τὸ λεύκωμα πρὸ τοῦ ναοῦ, *IG* IX 2, 1109, ll. 34-35; la lunghezza variabile delle linee nel decreto delio consentirebbe un'integrazione più breve); l'edificio, correttamente identificato dagli editori come il locale amministrativo del pritanoo, «l'*archeion* par excellence de l'île» (275), conservava naturalmente quei documenti al suo

della molteplicità delle situazioni, collettive e singolari, della loro aleatorietà e mutevolezza, e, di conseguenza, della continua necessità di negoziazione, conferma, miglioramento e mediazione rafforzava l'impegno delle *poleis* alla tenuta costante e precisa degli atti che definivano i rapporti e degli scritti principali delle diverse catene documentarie connesse. A ciò si aggiungeva il fatto che i governatori all'epoca non risultano aver disposto di un archivio provinciale in grado di corrispondere alle esigenze di reperimento degli atti e che l'autorità romana, riconosciuta la validità del sistema, quando riteneva opportuno assumeva l'iniziativa di demandare la raccolta e la custodia dei propri deliberati alle città dirette interessate o, in caso di coinvolgimento più generale, a centri distrettuali⁵.

interno: a ciò può riferirsi anche il *συντηρεῖν* applicato da Ofela ai documenti pervenuti (l. 27; sul senso del verbo, vd. ad esempio Welles, *RC*, 367: «to keep safe»); più esplicito era, nella dedica del 94/3 all'epimelete, il merito τῶν [scil. Ῥωμαίων] δ' ἐφύλαξας δόγματα (*ID* 1658, ll. 10-11, di cui rileveremmo il carattere concreto della «conservazione», evidentemente sentita come un valore, oltre a quello dell'obbedienza richiamato da TRÉHEUX, CHARNEUX 1998, 266, con nt. 185); sul ruolo dell'epimelete ateniese di Delo, esplicitato dal decreto per Ofela, vd. anche BAUZON 2007, 190-193 (dalla prospettiva romana) e T. ALFIERI TONINI, "Epimeletai e imperialismo ateniese dal V al II secolo a.C.", in CAMIA *et alii* 2018, I, 213-215 (dalla prospettiva ateniese); conseguente ai dati forniti dalle epigrafi è l'identificazione dell'archivio del priteo con i due locali di fondo di una delle due sale più interne dell'edificio (sala E: vd. R. ÉTIENNE, "Le prytanée de Délos", «*REA*» 99, 1997, 307-308 – che peraltro assimilava l'*archeion* con l'archivio – e P. BRUNEAU, J. DUCAT, *Guide de Délos*, Athènes 2005, 189-190, con Fig. 48). Non occorre qui insistere oltre sul carattere concreto del «(ri)portare» – (ἀπο)φέρειν, κομίζειν, *adferre* – in patria da Roma o dai suoi rappresentanti scritture utili, così come il «consegnare» (διδόναι, ἀναδιδόναι, παραδιδόναι, ancora *adferre*) della controparte: per la prima circostanza, vd. ad esempio *RDGE* 5, ll. 4-6, 12-14 (nel 164 ca. – piuttosto che negli anni 50, come in F. CANALI DE ROSSI, "Q. Minucio Termo e il culto di Sarapide a Delo", «*Labeo*» 46, 2000, 72 – Demetrio di Renea ἤνεγκε ἐκ Ῥώμης alla *boule* ateniese un senatoconsulto ottenuto come privato, che gli strateghi inviarono in *antigraphon* precisamente all'epimelete di Delo), oppure *SEG* 39, 1244, I, ll. 33-34 (a Colofone, nel 120 ca., Menippo risulta κάλλιστα καὶ συμφωρότατα δόγματα παρὰ τῶν κρατούντων ἐνηνοχῶς; cfr. II, l. 3, προσγεγραμμένον ἤνεγκε τῆι ἀποκρίσει); per la seconda, vd. ad esempio *RDGE* 38, l. 21 (citato nella nt. seguente). In questa prospettiva, sembra ingiustificato ritenere che le scritture in oggetto, anche molto compresse nella forma, non costituissero dei «documenti ufficiali» (così KAJAVA 2008, 117). Era alla natura di documenti ufficiali di riferimento che Demetriade si richiamava nella seconda metà del II secolo, quando elogiava i giudici venuti da Messene per aver operato «in conformità con i deliberati / pronunciamenti dei Romani e le leggi (locali)» (κατὰ τὰ δόγματα τὰ Ῥωμαίων / τὰς Ῥωμαίων ἀποκρίσεις καὶ (κατὰ) τοὺς νόμους; vd. GIRDVAINYTE 2020, 216 con nt. 43, «the legal enactments pronounced during the Roman settlements of the region, and any decisions taken by the commanders and the senatorial commissioners in the aftermath of the Macedonian and the Achaean wars», cfr. 226, 229). Vd. anche sotto, per le singole categorie di *grammata* conservati.

⁵ Per l'indisponibilità di un archivio provinciale utile in età repubblicana, vd. R.K. Sherk, *ad nr.* 70 (*infra*, nt. 8), 353, nt. 2; HAENSCH 1992, 219-220, con nt. 27; PUCCI BEN ZEEV 1998, 403, con nt. 51; J. THORNTON, "Una città e due regine. *Eleutheria* e lotta politica a Cizico fra gli Attalidi e i Giulio Claudi", «*MediterrAnt*» 2, 1999, 518, con nt. 100 (vd. però, per la ragionevole ipotesi di raccolte di documenti utili al prelievo fiscale presso l'autorità romana provinciale, *infra*, nt. 109; per situazione e contenuti degli archivi dei governatori in età imperiale, quando i documenti erano conservati in provincia, vd. A. BÉRENGER, "Gouverneurs de province, bibliothèques et archives", in PERRIN 2010, 187-191); per la consegna al proconsole, per l'esecuzione, di senatoconsulti procurati a Roma

Indicazioni efficaci di un rapporto tra città e autorità romana costruito sui documenti da conservare e come tale riconosciuto da entrambe le parti (al di là del filtro rappresentato dal linguaggio della comunicazione diplomatica e vicendevolmente ideologica) vengono dall'uno e dall'altro capo del periodo considerato. Nel 197, Lampsaco, desiderosa di garanzie nel contesto politico-militare del momento e per il futuro, aveva inviato un'ambasceria al senato per garantirsi l'inclusione nel trattato fra Roma e Filippo V e per procurarsi riconoscimenti e attestati «vantaggiosi». Il rapporto con l'archiviazione era dichiarato: dal questore della flotta nell'Egeo il capo dell'ambasceria Egesia «[ricevette]... una lettera per il nostro *demos*, [il quale, riconosciuto] che essa era vantaggiosa, la collocò [nel nostro archivio]» ([ἔλαβεν...]... ἐπιστολὴν πρὸς τὸν δῆμον ἡμῶν, ἣν γινούσιν) συμφέρουσιν εἶναι κατεχώρισεν εἰς [τὰ δημόσια γράμματα].⁶ Al termine del periodo, agli inizi dell'era volgare, significativa appare, in rapporto a una questione imprecisabile, la lettera a Chio dell'anonimo proconsole d'Asia, il quale dichiarava come principio di comportamento il «mantenere le decisioni scritte dei proconsoli precedenti» τη[ρ]εῖν τὰ ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἀνθυπάτων γραφέντα (nel caso specifico una *epistole* del predecessore a lui recata) e, per risolvere la questione a lui sottoposta, aveva richiesto – e ricevuto – da entrambe le parti interessate «documenti scritti più specifici» ἐπιμελ[έ]σ-τερα γεγραμμένα... ὑπομνήματα, impegnandosi in un'indagine «accurata» (κατὰ τὸ ἐπιβ[άλ]λον ἐπιστήσας): l'indagine portò buoni frutti, la copia

dagli ambasciatori civili, vd. CAMPANILE 1996, 157 e, per ipotesi circa l'edificio di residenza del governatore d'Asia a Efeso, CAMPANILE 2003, 286-287. Significativo del riconoscimento romano dell'utilità della trasmissione delle «risposte» ufficiali è il caso di Delfi, nel 189: come riferiva la lettera alla città di console, tribuni e senato, poiché i legati delfi erano stati uccisi sulla via del ritorno e i documenti che recavano con sé risultavano smarriti, si era accolta la richiesta di consegnarne un duplicato a nuova ambasceria (RDGE 38, ll. 20-22: τὰς δὲ δοθείσας ἀποκρίσεις τοῖς ἔμπροσθεν πρὸς [ἡ]μᾶς ἀφικουμένοις παρ' ὑμῶν πρεσβευταῖς ἀνεδώκαμεν αὐτοῖς καθὼς [ἡ]ξίουσιν ἡμᾶς; alcuni dei documenti in questione, che riguardavano l'*asylia* del santuario di Apollo e, per la città, *autonomia*, *eleutheria*, *aneisphoria*, *kyrieia* di territorio e porto sacri, erano in parte riprodotti in un dossier epigrafico successivo al 165, RDGE 1 (sulla vicenda vd. *infra*). Se il riconoscimento del valore essenziale della redazione fisica su *tabula* e della deposizione nell'*aerarium* dei senatoconsulti rilevato da MEYER 2004, 110-112 e quello delle *leges* descritto da GAGLIARDI 2009 potevano influire sulla sensibilità romana per il deposito dei propri documenti anche presso gli interlocutori, è altrettanto indubbia la ripresa delle forme di relazione praticate nell'epoca precedente.

⁶ *I.Lampsakos* 4 (post 196), ll. 39-41 (le integrazioni indicate, in tutto condivisibili nel senso, sono di Ad. Wilhelm: cfr. WILHELM 1909, 261); di un'altra ἐπιστολὴν συμφέρουσιν τῶι δήμῳ, richiesta al senato, si parla oltre, così come dello «scritto» – [... καθό]τι... γράφουσιν – romano che attestava l'inclusione di Lampsaco nel trattato (ll. 63 e 67); gli ambasciatori ottennero anche da Flaminio un documento di beneficio, accompagnato da lettere destinate «ai re» (ll. 75-76, lacunose). L'ambasceria era stata a sua volta dotata di *psephismata* d'istruzione (l. 43). Per il contesto storico della missione, vd. FERRARY 1988, 133 ss. e SV IV, 612; per l'aspetto documentale, vd. COOLEY 2012, 161 («the useful documents themselves were probably simply stored in the public archives»; il corsivo è mio).

autenticata da sigillo (ἀντισφράγισμα) di un *s.c.* di Silla, dell'80 e una lettera di Augusto, del 26⁷.

Le *poleis* sapevano dunque che, ai fini probatorî, le comunicazioni e i deliberati via via trasmessi loro per via ufficiale, riconosciuti dagli organi locali, conservati nei *demosia grammata*, ripresentati (nella forma al momento più utile per lo scopo) tramite ambasceria certificata, venivano ritenuti dalla controparte validi, per quanto non in lingua latina e in versione non integralmente corrispondente all'eventuale «originale» conservato a Roma⁸.

⁷ RDGE 70, ll. 5, 9 ss.; per la corretta valutazione degli aspetti documentali e procedurali della vicenda vd. BITNER 2014, 648 ss. (con una traduzione conseguente del documento alle pp. 643-645; per l'archivio di provenienza della lettera del predecessore, non accertabile per la lacuna dell'epigrafe, vd. 651-652, anche se l'attributo di *φερομένη*, l. 6 – che qui non s'intende nell'accezione di «cited», 644, 655-656 – potrebbe essere indicativo e comunque l'esistenza di un esemplare nell'archivio di Chio appare scontata; per la possibilità che «other documents were appended or summarized», 654); cfr. anche HAENSCH 1992, 232, nt. 60, e, per il rilievo di interessi e capacità degli archivî di Chio, COOLEY 2012, 162 (anche se non si può dire che i documenti fossero stati a suo tempo semplicemente procurati come «precaution in anticipation of an occasion arising» e non invece a seguito di circostanze contingenti; sulla questione, vd. anche BITNER 2014, 661 con nt. 80, di cui non condividiamo il dubbio circa la provenienza del(l'esemplare del) documento «trovato»: «the copy may have originated from Roman or from local or regional archives»). Il principio permaneva nel prosieguo, come attesta ad esempio la procedura dell'indagine sui diritti di *asylia* ordinata da Tiberio nel 22 d.C., nella quale il senato richiese *ut mitterent civitates iura atque legatos* e successivamente *maiorum beneficia, sociorum pacta, regum etiam qui ante vim Romanam valuerant decreta... introspect* (Tac. Ann. 3,60; quanto ai documenti romani esibiti, vd. 3,62: *Magnetes L. Scipionis et L. Sullae constitutis nitebantur... Aphrodisiensis posthac et Stratonicensis dictatoris Caesaris... et recens divi Augusti decretum adtulere...*; vd. anche più oltre).

⁸ Circa la lingua dei documenti romani conservati negli archivî delle *poleis* convincono le considerazioni ribadite da Sherk, RDGE, 7, 10, 12 ss., 208-209 (e condivise ad esempio da PUCCI BEN ZEEV 1998, 15-16, 403; RAGGI 2001, 88 e nt. 65; 2006, 83-89; SCHULER 2007b, 54 con nt. 15; FIORAVANTI 2012; LAFFI 2013, 2-4; TROPEA 2018, spec. 321): essi giungevano da Roma o dai suoi rappresentanti di norma in una forma di greco, o redatti – più o meno – direttamente in quella lingua (nel caso di lettere), o in «traduzione» ufficiale, più o meno completa; è il mancato richiamo alle note dello studioso – di contro alla ripresa del datato ABBOTT, JOHNSON 1926, 287 – che ha portato G. Merola a interpretare la dichiarata scelta del mittente della lettera *I.Priene*² 13 di usare il greco per evitare ai destinatari fraintendimenti dovuti alla traduzione (ll. 54-57) come la prova che «di solito *epistulae* ed editti dell'autorità romana erano in latino, ma essi, laddove si sentiva la necessità di una più larga conoscenza del testo, venivano tradotti in greco, prima di essere incisi su pietra», conclusione che non considera la vita d'archivio dei documenti e trasferisce alla sola responsabilità cittadina il rispetto dell'autorità del documento (MEROLA 2001a, 148-149; una posizione diversa, seppure con i dubbi suscitati dall'impressione della «estrema esiguità dell'apparato amministrativo romano in epoca repubblicana», è in MEROLA 2016, la citazione da 101); sulla lettera e sulla formulazione, vd. *infra* le considerazioni di linguistica sul «greco» dei documenti riprodotti epigraficamente, i quali orientano alla traduzione in partenza, dunque richiesta dagli interessati a chi era in grado di effettuarne una significativa e pertanto investita di valore («almost certainly... native speakers of Latin», «second language speakers of Greek»: ADAMS 2003, 32, 423-424, 503, 509; cfr. KAJAVA 2008, 117 e il sempre importante M. HOLLEAUX, «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΠΙΑΤΟΣ. Étude sur la traduction en grec du titre consulaire», Paris 1918, 79-80, con il rilievo che i documenti nella sezione che riprendeva i *postulata* riproducevano il greco originario dello *psephisma* consegnato; vd. anche al riguardo A. CHANIOTIS, «Affective Diplomacy: Emotional Scripts between Greek Communities and Roman Authorities during the Republic», in D. CAIRNS, L. FULKERSON, edd., *Emotions between Greece and*

Rome, London 2015, 90-91 e TROPEA 2018, 338-339). Se poi la traduzione dal latino *κατὰ πῶδα* avesse avuto lo scopo di evidenziare la «romanità» del documento in questione (cfr. l'«aggressively Latinate» di ADAMS 2003, 12, 424, 471 e, per lo scopo di «die sakrosante juristische Terminologie dank einer optimalen Reversibilität wieder auffindbar zu machen», HOFMANN 2014, 201, con 213-214), la «genuinità» di esso avrebbe trovato un elemento di evidenza immediata da unirsi alla garanzia dell'inoltro per via ufficiale. In questa prospettiva, sembra non necessario ritenere come automatico l'invio alle città anche della (o di una) versione in latino (negato ad esempio per i senatoconsulti da A. O'BRIEN MOORE, “*Senatus consultum*”, *RE*, Suppl. VI, 1935, col. 803, ammesso da B. ROCHETTE, *Le latin dans le monde grec. Recherches sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans les provinces hellénophones de l'Empire romain*, Bruxelles 1997, 86-87, nt. 154, non escluso, almeno per alcune lettere, da Sherk, *RDGE*, 204, 209, ritenuto prassi da ANDO 2010, 26-27, sulla base dell'assunto che «it was the Latin text of a public legal instrument that would have been dispositive» e con trascuranza dei processi di trasmissione e conservazione dei documenti al di fuori della resa epigrafica, ancora una volta negato da TROPEA 2018, 318, a proposito specialmente della «bozza iniziale» della lettera di magistrato di cui qui sotto, che sarebbe rimasta «conservata presumibilmente tra la documentazione personale dello scrivente insieme alla copia greca, ma di fatto... mai divulgata»; si rileverà nel contributo dello studioso l'interpretazione impropria dell'espressione greca relativa alla traduzione, 319: stando alla formulazione *μή τι παρὰ τὴν ἐρμηνείαν ἔλασσον τὰ [γεγραμμ]ένα νοῆσαι δύνησθε*, lo scopo era di evitare che si comprendesse «di meno, ἔλασσον» per effetto della traduzione resasi necessaria e non che quest'ultima potesse risultare «scadente, ἔλάσσω»). Particolare, perché legato a un'associazione privata e alle sue esigenze di pubblicità, era il caso, complesso, del dossier fatto incidere a Cuma eolica da un *thiasos* dionisiaco locale (*I.Kyme* 17, con un testo emendabile: cfr. B. STASSE, “*Ἐπαρχεῖα*: le cas du *iussum Augusti* de 27^a (*I.Kyme*, 17)”, «*AC*» 78, 2009, 161-168): composto (dall'estratto?) di una disposizione in greco di Augusto e Agrippa consoli (nel 27) sulla inalienabilità dei luoghi pubblici e sacri in provincia, introdotta da nome e qualifica dei due in nominativo, e di una lettera alla città del proconsole d'Asia Vinicio a tutela dei diritti di quel luogo di culto, in latino e in greco, esso rappresentava l'esposizione, più o meno compendiosa, del dossier d'archivio dell'associazione, parallelo e conseguente a quello poleico, di cui l'iscrizione sembra aver ripreso la sequenza; se è vero che a Cuma la registrazione d'archivio – la formula eponimica – era segnata al termine del testo di quanto introitato, il fatto che qui compaia (in greco) dopo la sequenza dei due primi documenti e prima della versione in greco del secondo – l. 22, fra due *vacat* – può semplicemente indicare che la città aveva incamerato la lettera in latino del proconsole per dovere di ricezione, sul momento, associandola con la normativa generale di riferimento, forse già posseduta in altra sequenza; la traduzione, come che fosse procurata, doveva essere divenuta un annesso immediato al dossier principale e come tale figurare sia nella sequenza civica sia in quella del *thiasos* (sulla vicenda vd. R.K. Sherk, *ad RDGE* 61, 317-318; J.-L. FERRARY, “À propos des pouvoirs d'Auguste”, «*CCG*» 12, 2001, 134, e, con un fraintendimento del nesso tra i due documenti incisi, DIGNAS 2002a, 121-126; sul significato del dossier nell'ambito della relazione tra Augusto e proconsole, cui si potrebbe ricondurre lingua latina e tenore della lettera, vd. F. HURLET, *Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétian*, Bordeaux 2006, 204-209). Da contestualizzare di volta in volta era la versione epigrafica dei trattati fra Roma e diverse comunità del mondo greco, per i quali si sono conservate un'iscrizione «bilingue» – con testo latino affiancato da testo greco – a Cibira (*SV* IV, 632 e *infra*, nt. 55) e un'iscrizione in latino a Callati (*I.Kallatis* 1, del 110-106, o di qualche decennio precedente, come in *SV* IV, 676 con *comm.*): le considerazioni di AVRAM 2009, 227-229 circa l'intervento locale (comunque non una «multitude de traducteurs locaux») sono forse condivisibili per il caso precoce dell'accordo del 212/11 con la Confederazione etolica, *ISE* II, 87 (a meno che i caratteri dialettali non fossero stati determinati dall'intervento degli ambasciatori), meno per gli altri casi, se analizzati nella prospettiva linguistica sopra indicata e considerati nella prospettiva dell'archivio, piuttosto che della «pubblicazione/pubblicità»; vd. anche C. BRÉLAZ, “Le recours au latin dans les documents officiels émis par les cités d'Asie Mineure”, in BIVILLE *et alii* 2008, 170, nt. 5 (il trattato con Callati «était certainement accompagné d'une traduction grecque»; cfr. al riguardo AVRAM 2009, 230 e *SV* cit., *comm.* p. 291); E.J. BUIS, “Ancient Entanglements: The Influence of Greek Treaties in Roman

A questo iter faceva riferimento nella sua lettera a Plarasa-Afrodisiade dell'autunno/inverno 39 Ottaviano, quando dichiarava di aver accolto la richiesta del loro ambasciatore di inviare alla comunità gli *antigrapha* di editto, senatoconsulto, trattato e legge loro pertinenti «ricavati in copia certificata dall'archivio pubblico» di Roma (ἀντιπεφωνημένα ἐκ τῶν δημοσίων δέλτων ἐξαποστεῖλαι... τὰ ἀντίγραφα) e ordinava precisamente di «collocare tra i vostri documenti pubblici» (ἐν τοῖς δημοσίοις γράμμασιν ἐντάξει) le «copie dei privilegi a voi conferiti»⁹. Ancora più indicativa appare la disposizione di Ottaviano dell'autunno 35 alla *polis* siriana di Roso, interessata dai benefici per il suo cittadino (divenuto anche *civis Romanus*) Seleuco: nella lettera d'inoltrato dell'estratto di *edictum* tratto «da una stele sul Campidoglio», si chiedeva alla destinataria non solo di καταχωρίσαι εἰς

'International Law' under the Framework of Narrative Transculturation", in T. DUVE, ed., *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main 2014, 176 (benché appaia impropria l'asserzione che i trattati in questione «were written in the language of the weak party»; il corsivo è mio) e *infra*. Quanto al riconoscimento dei documenti esibiti, la considerazione di KAJAVA 2008, 117, che «produrre un antigrafo[n] [sic] non era una prassi automatica e la copia non era un documento ufficiale», se peraltro tutte le considerazioni dello studioso) e LAFFI 2013, 8. Non si è potuto qui considerare il contributo di K. HARTER-UIBOPUU, "Die Publikation von *senatus consulta* in griechischen Inschriften", in BUONGIORNO, CAMODECA 2021, 83-106. Vd. anche quanto segue.

⁹ RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 154-156 (già *I Aph2007*, 8.25, riveduta), ll. 29-33, 46-53 («copies correspondants» in FERNOUX 2011, 92, da REYNOLDS 1982, 46; «conformi (agli originali d)alle tavole pubbliche (degli archivi)» in RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 157, «*expressis et tabulis publicis*» nella retroversione latina; sul significato «tecnico» del verbo, in rapporto con le operazioni di rilascio dei documenti d'archivio romani, vd. *ibid.*, 159); non condivisibile appare l'idea di SV IV, 812, *comm.*, p. 584, che si trattasse di «offiziöse (nella traduzione, «beglaubigte») Kopien». Sul dossier, a noi giunto in una versione epigrafica del II-III sec. d.C., vd. *infra*; sulla tempistica della redazione dei documenti inoltrati e della lettera vd. [RAGGI], BUONGIORNO 2020, 118, nt. 120; sui rapporti fra Roma e Afrodisiade dopo la morte di Cesare vd. RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 13 ss. Che il personaggio avesse consapevolezza della realtà e articolazione degli archivi di una *polis* dimostra anche la sua nota al termine della lettera del 6 che informava la *polis* «libera» di Cnido della propria decisione in un caso d'omicidio nella città, quando richiedeva che gli Cnididi recepissero la sua decisione και τὰ ἐν τοῖς δημ[οσίοις] ὑμῶν ὁμολογεῖν γράμματα (*I.Knidos* 34, ll. 37-40, con BOFFO 2003, 46); l'espressione non autorizza l'idea che si richiedesse con questo la semplice immissione in archivio della lettera, come ancora ad esempio in M. SCHUOL, *Augustus und die Juden. Rechtsstellung und Interessenpolitik der Kleinasiatischen Diaspora*, Frankfurt a. M., 2007, 182; il senso corretto, ossia il riferimento alla catena documentaria locale connessa con la vicenda, è riconosciuto nella traduzione di FLAMERIE DE LACHAPPELLE *et alii* 2012, 50: «il me semblerait que vous agiriez correctement en veillant à ce que vos archives publiques coïncident aussi avec ma décision sur ce sujet»; Augusto aveva anche inviato alla città i verbali degli interrogatori effettuati, ll. 27-28).

τὰ παρ' ὑμῖν δημόσια γράμματα il deliberato, ma anche di trasmetterne l'ἀντίγραφον, ὅπως καταχωρίσωσιν, alle città di Tarso, Antiochia e forse Seleucia¹⁰. Se in questo caso la disposizione diretta era sollecitata dal riguardare i provvedimenti un singolo personaggio e la sua famiglia e dalla loro natura di esenzione fiscale presso ogni *politeia* dell'area, merita rilievo la richiesta di estendere l'archiviazione ad altri centri importanti di essa, i quali potevano assolvere alla funzione di «luoghi di raccolta dei documenti che riguardavano la regione»¹¹. Che l'autorità romana riconoscesse e incoraggiasse la realtà e l'articolazione dell'archiviazione nel mondo greco, inserendovi i proprî deliberati, appare del resto con evidenza dalla già ricordata lettera il cui mittente aveva sottolineato la scelta dell'inoltro della versione in greco¹². Di contenuto imprecisabile per l'ampia lacuna iniziale, ma

¹⁰ AE 2007, 1582 (cfr. SEG 58, 1733), ll. 5-8; l'assolvimento del compito a Roso risulta dal fatto che il dossier epigrafico – tale per l'iniziativa privata del beneficiario, dopo il 30 – conserva come intestazione la data locale di registrazione dell'entrata della lettera d'accompagnamento e del relativo documento (l.1, un giorno del dicembre 35; ad essi seguivano poi sulla pietra – e verisimilmente in archivio, per aggiunte progressive – la lettera da Efeso del figlio di Cesare in risposta di una ambasceria della città, con la propria data d'ingresso del febbraio-marzo del 30 e una lettera dello stesso mittente di raccomandazione alla *polis* del navarco, con la data di registrazione del novembre-dicembre del 30; cfr. RAGGI 2006, 95-97, 103-108); la conclusione di RAGGI 2006, 43 che lo scopo sarebbe stato di «assicurare al provvedimento autenticità e pieno valore legale (probabilmente in tutto l'ambito provinciale)» deve essere inserita nel contesto del trattamento dei documenti di cui si va qui parlando, per il quale l'immissione in archivio da parte della città era un fatto scontato per atti che avevano già, per la loro origine e trasmissione, quelle prerogative (anche questo dossier era stato tradotto a Roma: cfr. RAGGI 2006, 37, 83-84, con nt. 23); Imp. Cesare qui dava disposizioni amministrative per immettere nel circuito delle scritture civiche dei *philanthropa* che la *polis* non aveva richiesto (come sottolineato anche da FERRARY 2009a, 129 [cfr. FERRARY 2017, 257], erano gli interessati che portavano in patria i documenti che li riguardavano). Vd. anche AVRAM 2009, 224-225, con nt. 56 e, per l'insieme delle scritture civiche connesse con benefici di parte romana per singoli personaggi, *infra*, § 8. Per il versante romano della registrazione della cittadinanza di Seleuco vd. TARPIN 2019, 226-227 («enregistré à Rome et peut-être, dans un municipe italien»). Sul dossier vd. la sintesi in G. PURPURA, ed., *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)*, *Studi preparatori*, I, Leges, Torino 2012, 393-420 (6.2, con riproduzione del testo di RAGGI 2006).

¹¹ L'espressione è ripresa da RAGGI 2006, 44-46, che non esclude il ruolo di «archivi del conventus». In questo caso, bisogna chiedersi come fosse organizzato il materiale rispetto a quello interno della *polis* in questione (vd. sotto). Allo stesso modo occorre interrogarsi sulla collocazione d'archivio dei documenti romani che venivano depositati anche *in provincia*, come le *rationes* di governatori e questori, a seguito della *lex Iulia de pecuniis repetundis* del 59 (vd. FALLU 1973, 210 ss.): nel caso di Cicerone e del suo questore si trattava delle città di Apamea (Kibotos) e Laodicea al Lico, nel 50 (Cic. *Fam.*, 2,17,4; 5,20,2; *Att.*, 6,7,2).

¹² Vd. *supra*, nt. 8. Nella prospettiva che qui interessa, non è determinante ricostruire l'identità del mittente e la data, oscillanti, nelle diverse opzioni, tra Q. Minucio Termo (51/0), Pompeo (51), Imp. Cesare (29/8), con le connesse implicazioni d'ordine politico e amministrativo: per uno *status quaestionis*, vd. FOURNIER 2010, 66-67; per l'attribuzione decisa a Q. Minucio Termo, *I.Priene*², p. 34; vd. anche CAMPANILE 2004, 133-134; KREILER 2008, 36-37; FERRARY 2009a, 136-138 (cfr. FERRARY 2017, 262-263); DELRIEUX 2010, 524-526 e più oltre (per le attestazioni di capitali di *conventus* nel corso del tempo, vd. *infra*, nt. 172).

comunque conseguente a uno stato d'inosservanza di norme precedenti e di crisi, essa era destinata al *koinon* asiatico e alle nove città capitali di *conventus* dell'epoca, ciascuna con il proprio indirizzo (a noi è pervenuta la copia per Mileto, affidata a due ambasciatori di Magnesia al Meandro, che apparteneva alla sua *dioikesis*). Essa prescriveva che ogni capitale di circoscrizione dovesse distribuirlo (in *antigraphon*) alle città di propria competenza e curare che fosse incisa nel luogo più in vista (in se stessa e in esse) e che tutte le altre entità amministrative della regione – *poleis* e *demoi* – facessero la stessa cosa presso di sé e deponessero il loro *antigraphon* negli archivi pubblici, quelli degli atti garantiti e tutelati dall'autorità e quelli dei documenti specifici delle questioni implicate, all'apparenza finanziarie (ἵνα τε ὑμεῖς πρὸς τὰς ἐν τῇ δ[ιοικ]ήσει τῇ ἰδίαι πόλεις διαποστείλησθε ἔν τε τῶι ἐπ[ι]φανεστάτῳ τόπῳ... ἐνχαραχθῆναι φροντίσητε τ[αῦ]τα τὰ γράμματα... αἱ τε ἄλλαι πᾶσαι πόλεις καὶ δῆμοι τὸ αὐτὸν παρ'αὐτοῖς ποιήσωσιν εἰς τε τὰ δημόσια ἀποθῶνται νομο[φυ]λάκια καὶ χρηματιστήρια)¹³. Al seguito dell'esperienza amministrativa ormai più che secolare, l'autorità romana riconosceva dunque come ovvio e funzionale che l'ampia rete delle *poleis* asiatiche e delle comunità organizzate di varia grandezza disponesse di archivi e che la complessità della vita politico-amministrativa prevedesse luoghi di custodia o settori differenziati e specifici cui indirizzare la propria normativa (benché probabilmente tendesse a generalizzare situazioni diverse in cui non è assicurata la compresenza delle due categorie di luoghi di raccolta degli atti interessati)¹⁴. Nel medesimo

¹³ *I.Priene*² 13, ll. 46-54. Oltre alla copia di Mileto capitale, ci è pervenuta, ancor più lacunosa, la copia iscritta di Priene, che apparteneva alla *dioikesis* milesia (cfr. *I.Priene*² 13; in questa prospettiva, appare imprecisa l'asserzione di DELRIEUX 2010, 525 che gli ambasciatori magnesii sarebbero stati il tramite per l'inoltro a tutti i destinatari: la struttura del testo orienta a credere che essi fossero il tramite della sola copia per Mileto, come ha ben suggerito FERRARY 2009b, 71, nt. 44; questa conclusione non autorizza l'ipotesi di CANALI DE ROSSI 2000, 168, che «la lettera fosse indirizzata principalmente a Mileto e solo per conoscenza alle altre», con la conseguenza che «non viene esplicitamente chiarito se anche le altre città sede di diocesi debbano pubblicare il documento e diffonderlo presso i centri minori del loro *conventus*»; del tutto condivisibile appare qui la conclusione di Sherk, *RDGE*, 274, nt. 1, che «the writer evidently had ten copies of this letter prepared, one for the *koinon* of Asia and the others for the judiciary centers»). Stando al tenore del testo, non è accettabile l'interpretazione di ABBOTT, JOHNSON 1926, 287 che il mittente richiedesse «that copies of this letter be preserved in the proper archives in cities where copies were not engraved on stone». Vd. anche nt. seguente.

¹⁴ La formulazione non è delle più chiare, ma è ovvio che gli archivi interessati erano quelli delle capitali (cfr. CANALI DE ROSSI 2000, 168) e delle diverse comunità del *koinon* rientranti nelle circoscrizioni giudiziarie definite dai Romani (*poleis* e *demoi* rappresentano una delle possibili designazioni analitiche del *koinon*: per una rassegna, vd. LAFFI 2010a, 35-37; per le conseguenze interpretative circa il rapporto *koinon-dioikeseis*, qui palesato dalla destinazione della lettera, vd. ad esempio CAMPANILE 1994, 14-19). Quale che fosse il numero complessivo delle comunità provinciali all'epoca, si trattava pur sempre di una quantità considerevole di centri organizzati: per il numero di centocinquanta nel 5/4, vd. *I.Sardis* I, 8, ll. 76-77 (cfr. CAMPANILE 1994, 17, nt. 22). I riferimenti agli archivi, per di più espressi da una prospettiva romana, ricorrono a una definizione non sempre univoca e identificabile, così che non sembra possibile accertare la natura

sistema «moltiplicatore» di documenti del resto s'innestava il comportamento dell'autorità romana con le diverse ambascerie greche, che venivano dotate per il ritorno di salvacondotti, in forma di clausole di senatoconsulti e di lettere di magistrato, indirizzati alle diverse città che esse toccavano, e che potevano essere incaricate di diffondere – attraverso la redazione di copie ufficiali locali – i documenti normativi ad effetto più generale richiesti dalla

degli istituti in questione. Le incertezze interpretative si riflettono nelle diverse traduzioni: vd. ad esempio R. MERKELBACH, "L. Antonius, *gladiator Asiaticus*, und der Brief des Q. Minucius Thermus an die Diözesen von Asia", «EA» 25, 1995, 75 («in den Archiven bei den Gesetzen und Anordnungen über die Geschäfte», ripreso da KREILER 2008, 36); P. Herrmann, *I.Milet* VI.1, 155 («in den staatlichen Gesetzes- und Urkundenarchiven», cfr. BOFFO 2003, 47, «luoghi pubblici di custodia degli atti giuridici e dei documenti»; *I.Priene*² 13, 36, «in den städtischen *nomophylakia* und *chrematisteria* (Gesetzes- und Urkundenarchiven)», cfr. 62); CANALI DE ROSSI 2000, 165 («negli ar[chi]vi e negli uffici pubblici», ma cfr. l'interpretazione dei *demosia chrematisteria* di Colofone come «registri pubblici», *ISE* III, 156); FERRARY 2009a, 136 (= 2017, 262) e 2009b, 70, «les archives des νομ. et des χρημ.», riprendendo da R.K. SHERK, *Rome and the Greek East to the Death of Augustus*, Cambridge 1984, 98. Il *nomophylakion*, se confrontato all'attività dei *nomophylakes* nelle diverse località, poteva avere, come questi, rapporto prevalente con una forma di garanzia e registrazione dei contratti (vd. già MADDOLI 1963-64, 45-46); esso risulta però anche essere associato all'archiviazione di decreti alla cui applicazione essi dovevano contribuire e in ogni modo variamente connesso con le mansioni di un istituto che risulta aver avuto in epoca ellenistica competenze e ruolo diversi per natura e grado, nell'ambito dell'amministrazione politica, finanziaria, di garanzia pubblica (vd. *infra*, II.3.2 con ntt. 15 e 16 e II.4.7); quanto al *nomophylakion* di Pergamo – oggetto d'intervento edilizio e d'arredo da parte dei tre *nomophylakes*, *I.Pergamon* 237, l. 3, nel II sec. – l'interpretazione di MEIER 2012, 332, «Gesetzesarchiv» appare forzata: vd. del resto lo stesso a 333, «Archivgebäude» dei nomofilaci (le competenze di questi ultimi nella *polis* misia sono attestate sinora solo per l'esazione di multe inflitte agli astinomi, SABA 2012, ll. 20-21, 230-231, con 38-39 e 84-85 e l'ipotesi, da precisare per le diverse attestazioni nel mondo greco, che essi fossero coinvolti «as guardians of the law, especially when other officials were involved», già formulata in CASSAYRE 2010, 437; l'edificio è stato identificato nella riconversione della «camera occidentale» nell'angolo NO dell'agorà alta, con uno spazio annesso interpretato come archivio: vd. K. RHEIDT, "Die Obere Agora. Zur Entwicklung des hellenistischen Stadtzentrums von Pergamon", «MDAI(I)» 42, 1992, 269-272, ancora come «Archiv der Gesetze» e M. MATHYS, "The Agorai of Pergamon: Urban Space and Civic Stage", in L. CAVALIER *et alii*, edd., *Basiliques et agoras de Grèce et d'Asie Mineure*, Bordeaux 2012, 265, «archive of the laws»). Quanto ai *demosia chrematisteria*, se ne ha sinora riscontro nel decreto colofonio in onore di Polemeo *SEG* 39, 1243, III, ll. 43-44, dove sembra trattarsi della definizione, in plurale collettivo, della conservatoria dei contratti privati, o comunque di un ufficio del registro e in *I.Perge* 66 (prima metà del I sec. d.C. secondo JONES [C.P.] 1999, 12-13), come ufficio del registro per una *katagraphe* («the usual term for such an office is *χρεοφυλάκιον*»). Una connessione, totale o parziale, degli archivi citati nella lettera con la tutela/registrazione dei contratti privati rafforzerebbe l'ipotizzato rapporto del documento con la situazione di crisi economica e finanziaria delle città asiatiche che vide coinvolti, oltre ai menzionati Q. Tullio e Marco Cicerone, il pretore Q. Minucio Termo e Gn. Pompeo (per un inquadramento, vd. da ultimo DELRIEUX 2010, il quale interpreta i due rimandi in maniera troppo vaga, come, rispettivamente, «archives?» e «tribunaux?»; non aveva dubbi ROBERT 1969b, 270, quando menzionava la lettera a proposito della responsabilità del *nomophylax*, che «a... la charge d'enregistrer les actes et il se rapproche beaucoup du 'chréophylaque' ou 'grammatophylaque'»). Una copia o estratto della lettera di cui qui si tratta poteva entrare per connessione in altri eventuali depositi documentali interessati, lasciando gli esemplari «di riferimento» in quelli richiesti. Sulle funzioni dei *nomophylakes* in età ellenistica vd. anche *infra*, II.3.2 e II.4.7.

comunità d'origine degli inviati, quando non documenti all'apparenza estranei alla vicenda interessata dall'ambasceria in questione¹⁵. Basterà qui ricordare, perché significativo anche per altri aspetti dell'archiviazione di una *polis*, il caso esplicito di Pergamo, che nell'ultimo decennio del II secolo recepiva per decreto il documentato favore di Roma per l'*ethnos* giudaico, una lettera e un senatoconsulto consegnati dall'ambasceria in circuito, e collocava τὰ... γράμματα εἰς τὰ δαμόσια¹⁶. Allo stesso modo, laddove veniva investita

¹⁵ Rileva il primo aspetto COUDRY 2004, 552-554 a proposito delle informazioni relative alle ambascerie giudaiche del periodo asmoneo a Roma riportate da Flavio Giuseppe: *AJ* 13,165 (ἐπιστολαί); 13,263 (γράμματα, una lettera del pretore Fannio figlio di Marco), 266 (δόγμα συγκλήτου); 14,233 (una lettera del console Fannio a Coò, del 161, con acclusi δόγματα, la quale richiedeva l'appoggio all'ambasceria giudaica di ritorno); cfr. 14,145 (γράμματα, una lettera del pretore Lucio Valerio, nel 128), con COUDRY 2004, 569, nrr. 7, 8, 9; per la raccolta in sequenza cronologica dei documenti relativi all'alleanza tra Roma e i Giudei dal 161 al 104 vd. *SV IV*, 672; vd. anche nt. seguente. Va da sé che qui si condivide l'orientamento degli studiosi a sostenere (con i dovuti ragionamenti) la veridicità dei passi circa la trasmissione e la conservazione dei *grammata*, data la loro coerenza con il quadro generale della produzione, diffusione, conservazione dei documenti ufficiali, oltre che alla sostanziale autenticità di questi ultimi: vd. specialmente PUCCI BEN ZEEV 1998, 401 ss. (con P. CECCARELLI, «Gnomon» 73, 2001, 687-688); EILERS 2008; 2013, 156 ss.; SHATZMAN 2012, 57 ss.; COŞKUN 2019 (cfr. 356, «A novel approach that focuses on the rich documentary evidence dispersed in *IMacc* and Josephus *Jewish Antiquities* permits us to reconstruct a coherent account», e 366-367; vd. anche, per l'analisi dei singoli passi in rapporto ai documenti originari e al contesto storico, *SV, comm.*). Per il ruolo delle ambascerie come distributori dei documenti romani e per le sue ragioni, vd. FERRARY 2009a e LAFFI 2010a, 56-57; cfr. COŞKUN 2019, 369 ss. (sulla «triangular epistolary diplomacy» romana che coinvolse in primo luogo la missione giudaica al senato del 142/1, la quale, al dire di *IMacc.* 15,15-24, ottenne le copie, più o meno circolari, di una lettera del console «Lucio» di sostegno al Gran Sacerdote Simone, destinate, oltre che ai diversi re dell'epoca, anche «a Sparta – su cui vd. *supra*, II.1.1, nt. 5 –, Amiso [?], Delo, Mindo, Sicione, Caria, Samo, Panfilia, Licia, Alicarnasso, Rodi, Faselide, Coò, Side, Arado, Gortina, Cnido, Cipro, Cirene» e che, almeno in parte, distribuì direttamente nel suo viaggio di ritorno: «We should allow for a high degree of pragmatism, so that addressees in Greece, Western and Southern Asia Minor and Syria could largely be attended before reaching Jerusalem»; *contra* l'autenticità dell'operazione vd. ancora *SV, comm.* p. 278). L'immagine della funzione di «Multiplikatoren» assegnata ai destinatari dei propri documenti dai Romani è di EDELMANN-SINGER 2011, 86, a proposito delle lettere al *koinon* asiatico e alle capitali di *conventus*. Un'utile rassegna delle lettere ufficiali di magistrati romani a città e istituti greci è in CECCARELLI 2013, 379-383, R1-71 (per un riscontro, riferito ai mittenti e non al numero di lettere attribuite, vd. TROPEA 2018, 347-349, App. 1, 2 – quarantadue casi fra certi e incerti – con 314, nt. 2).

¹⁶ *AJ* 14,247-255 (COUDRY 2004, 564, nr. 10; per la datazione, oscillante in dottrina fra il 134 e il 104, vd. lo *status quaestionis* in COŞKUN 2019, 378-379, nt. 59, cui aggiungere EILERS 2013, 157-159; ZOLLSCHAN 2017, 258, 276, nt. 266; *SV IV*, 702, p. 336, con nt. 4); per la ricezione dei documenti illustrati dal capo dell'ambasceria, vd. 252 (ἀπολαβόντες δὲ τὴν ἐπιστολὴν... καὶ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα); a sua volta Pergamo era richiesta d'inviare l'*antigraphon* del decreto e i suoi ambasciatori a Giovanni Ircano (254). Per la ricostruzione del contesto storico e diplomatico vd. COŞKUN 2019, 379-380 (il quale peraltro identifica il *dogma* in questione non già come il documento originario riportato da Roma ma come una copia di quello tratta dall'archivio gerosolimitano, trasmessa a Pergamo più tardi, mediante un'*epistole* di redazione giudaica). Come suggerisce con buoni argomenti EILERS 2008, spec. 214-215 (anche 2013, 156-157, 160) attraverso Pergamo e il suo archivio appare essere transitato anche un decreto ateniese per Ircano I, della primavera 105, confluito in Giuseppe con la nota di ricezione della città misia (*AJ* 14,149 ss.): «ἐπὶ πρυτάνεως

l'autorità di Roma lettere e senatoconsulti entravano nel circuito dei documenti delle diverse città implicate in controversie territoriali: le contendenti e, al caso, quella prescelta per la risoluzione, si vedevano trasmessi la lettera d'inoltrato del magistrato e il senatoconsulto (o una sintesi di esso) che fissava la *formula* cui attenersi¹⁷. Ne è significativa la vicenda delle cretesi Itano e Ierapitna, risolta nel 112/111 a favore della prima dall'intervento di Magnesia al Meandro, su investitura del senato e del console L. Calpurnio Pisone¹⁸. L'anno precedente gli ambasciatori dei contendenti, presenti a Roma rispettivamente per richiederne l'intervento e per difendere le proprie posizioni, avevano ottenuto e riportato in patria una serie di documenti: il senatoconsulto con cui Roma fissava il criterio di giudizio, incaricava il console di istituire un collegio arbitrale e di provvedere a far abbattere le costruzioni sulla terra contesa, il decreto del console con la delega a Magnesia, la lettera del console d'incarico e d'inoltrato dei documenti alla città arbitro, la lettera del magistrato romano a Ierapitna che, sulla base del *dogma* in questione, imponeva l'abbattimento delle costruzioni. Il coinvolgimento di Magnesia aveva comportato anche per gli ambasciatori delle due città la consegna alla città asiatica della lettera del console che la investiva con un dettagliato resoconto e l'integrazione degli atti

καὶ ἱερέως Διονυσίου τοῦ Ἀσκληπιάδου μηνὸς Πανέμου πέμπτη ἀπιόντος ἀπεδόθη· {τοῖς στρατηγούσ} ψήφισμα Ἀθηναίων· ἐπὶ Ἀγαθοκλέους ἄρχοντος ecc.» (per la correzione del verbo di «deposito», dal corrente ἐπεδόθη, e per l'espunzione del riferimento agli strateghi vd. B. NIESE, "Bemerkungen über die Urkunden bei Josephus Archaeol. B. XIII. XIV. XVI", «Hermes» 11, 1876, rispettivamente 481, nt. 3 – da L. Mendelssohn, 1875 – e 482, nt. 2, non ripresi nella sua edizione dell'opera del 1892, nonostante il rimando in apparato alla lettura ἀπεδόθη di J.T. Krebs, 1768; per la valutazione del documento nel contesto istituzionale ateniese, senza correzione del verbo, vd. G. TOZZI, *Assemblee politiche e spazio teatrale ad Atene*, Padova 2016, 140-143; a EILERS 2008, 213 si deve l'efficace immagine della «chain of custody»). Per l'invio del documento romano anche ad altre città, come a seguito della precedente ambasceria del 134, vd. SHATZMAN 2012, 65 (con la data di quella in oggetto al 113 ca., 66-68).

¹⁷ Per una raccolta dei documenti epigrafici relativi alle controversie territoriali nel mondo greco e sul ruolo di Roma in esse, vd. Camia, *Roma*, con la descrizione delle fasi e delle procedure d'intervento romano alle pp. 193 ss.; per le forme assunte dai senatoconsulti inoltrati a destinatari esterni vd. BUONGIORNO 2016, spec. 24-25, 34-35. Naturalmente il nesso di documenti romani s'inscrive in varia forma nell'insieme dei decreti cittadini che scandivano le operazioni di richiesta all'Urbe e quelle di relazione con la città prescelta, oltre che in quello specifico riservato alla contesa in oggetto. Vd. anche quanto segue.

¹⁸ La trascrizione epigrafica del materiale era avvenuta nella vincitrice, su più supporti, il verdetto finale anche a Magnesia: Camia, *Roma*, nr. 10, I (i documenti romani riportati nella lettera del console, per i quali resterebbe una stele di due), II (la sentenza, ricostruita integrando il testo iscritto a Itano, di cui pure resterebbe una stele di due, e quello iscritto a Magnesia, diversamente conservati); per la ricostruzione della vicenda, la sua cronologia, la distribuzione dei documenti iscritti sui diversi supporti vd., fra gli altri, *ibid.*, 124-132, 220-221 (più sicuri dello studioso – 124, nt. 281 – siamo qui sulla contemporaneità della trascrizione epigrafica dei due documenti ad Itano); per le diverse ambascerie a Roma coinvolte dalla pluridecennale *querelle*, vd. CANALI DE ROSSI 1997, 136; per la descrizione dei documenti, vd. *infra*, II.6.7.

generati a Roma dalle ambascerie – «in conformità» (κατά) ai quali si doveva procedere – e delle rispettive lettere di rimando alla decisione romana e di trasmissione dei documenti ritenuti utili¹⁹.

Non fu per caso che l'assetto di «regolarità» nei rapporti documentali con Roma, dal momento in cui nella *polis* si attivava la relazione o nel prosieguo della reciproca trasmissione di atti, si esprime in alcune città, almeno per qualche periodo, attraverso l'uso di inserire «(gli affari de) i Romani» (Ῥωμαῖοι, τὰ Ῥωμαῖα) nella serie delle voci dell'ordine del giorno delle assemblee, in posizione prioritaria, subito «dopo gli affari sacri»²⁰.

2. Come nella relazione con i re ellenistici, gli archivi delle diverse comunità, nella misura della loro grandezza e articolazione amministrativa, si trovavano dunque a introitare e gestire dei documenti più o meno complessi e

¹⁹ Per l'involo a Magnesia dei documenti romani, insieme con i propri, da parte delle due ambascerie, vd. FERRARY 2009a, 135 (che fonda sul testo di SIG³ 685, cfr. FERRARY 2017, 261). Per la «conformità», vd. I, ll. 85 (κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα nelle disposizioni del console a Magnesia) e II, ll. 10-11 ([κατὰ τὸ γεγονός] ὑπὸ τῆς συγκλήτου δόγμα καὶ κατὰ τὴν ἀποσταλεῖσα[ν ἐπιστολὴν ὑπὸ] Λευκ[ίου ecc. nella relazione preliminare dei giudici], ll. 21-23 (il *demos* arbitro si dichiarava τοῖς τε ὑπὸ Ῥωμαίων τῶν κοινῶν εὐεργετῶν διὰ παντὸς γραφομένοις πείθεσθαι προαιρούμενος), ll. 73-74 (nella sentenza, il richiamo al contenuto τοῦ δόγματος καθ'ὃ ἐκρίναμεν). Per la consegna delle lettere delle due contendenti ai giudici, vd. la sentenza II, l. 21 (τὰ ἀποδοθέντα ἡμῖν [scil. i giudici] ὑπ'ἐκατέρων γράμματτα). La vicenda aveva già visto un intervento arbitrale precedente di Magnesia, per incarico del senato e del console G. Lelio Sapiente nel 140 (I, ll. 20 ss., cfr. SV IV, 692): i relativi senatoconsulto e lettera del console a Magnesia ivi menzionati dagli ambasciatori di Ierapitna erano naturalmente conservati – nella forma in cui erano giunti da Roma o nelle forme ritenute utili *in loco* – in tutti gli archivi interessati; alla città erano stati anche «consegnati dei senatoconsulti su altre questioni» (καθότι τὰ παρατεθέντα ἡμῖν ἐφ' ἐτέρων δόγματα περιεῖχεν) a riprova dei criteri di giudizio romani sulle terre sacre (ll. 82-84). Per l'insieme dei documenti generati dalla *querelle* e per quello esibito e utilizzato dai giudici, fra i quali anche ἐπιστολαὶ βασιλικαὶ e loro ἀντίγραφα (piuttosto che ἀντιγραφαί, come in II, l. 98), vd. *infra* II.6.7.

²⁰ La formula – nelle sequenze μετὰ τὰ ἱερὰ καὶ τοὺς Ῥωμαίους, μεθ' (μετὰ τὰ) ἱερὰ καὶ τὰ Ῥωμαίων – è attestata nel corso del II sec. in diverse località: a Pepareto (IG XII 8, 640, ll. 27-28; SEG 26, 677, ll. 62-63); a Calcide (IG XII 4.1, 168, ll. 35-36; SEG 40, 754, l. 5, cui si associno i decreti della confederazione euboica, in stretta relazione con l'*ekklesia* civica, IG XII 9, 898, ll. 6-7; SEG 40, 752, l. 3, con KNOEPFLER 1990, 483-484); a Tanagra (IG VII, 20, ll. 17-18, con L. ROBERT, "Notes d'épigraphie hellénistique", «BCH» 53, 1929, 153-154 [= 1969a, 128-129] e SEG 13, 285). Al medesimo contesto appare ricondursi il riferimento nel testo di Flavio Giuseppe a un decreto efesino in cui la priorità politica e amministrativa era data dall'espressione τοῦ πράγματος Ῥωμαίους ἀνήκοντος (Joseph. AJ 14,264; su questo senso dell'espressione vd. BOFFO 2011b, 26, nt. 4; per l'attendibilità del dato e per la proposta di retrodatazione dal 42 a «the first decades of the Roman province» cfr. C. EILERS, "Inscribed Documents, Un-inscribed Documents, and the Place of the City in the *Imperium Romanum*", in HAENSCH 2009, 306-308). Per il precedente rappresentato dagli «affari regali» (*ta basilika*) da trattarsi nello stesso ordine, vd. *supra*, II.1.7; sulle formule in questione vd. anche IVANTCHIK 2007 (per «gli affari romani» 105, 107: non sembra tuttavia condivisibile l'idea che scopo della formula fosse la manifestazione della «lealtà» nei confronti del nuovo potere, e che la «rarietà» di essa dipendesse dal fatto che l'estendersi del controllo romano avrebbe reso inutile tale esibizione).

a inserirli nei loro sistemi, come atti che entravano in diverse linee tematiche e generavano ulteriori anelli di catene documentarie pertinenti ai diversi aspetti della gestione amministrativa di una *polis* in rapporto più o meno diretto con lo stato romano.

Come s'è visto, strumento di comunicazione diretta dell'autorità romana erano le lettere indirizzate alle *poleis*, come messaggio di trasmissione della più o meno sollecitata volontà di un magistrato, nota d'oltro di un senatoconsulto, notifica di esso, con il suo riassunto nel testo²¹. Come appare deducibile dalle tracce di note d'archivio nelle trascrizioni epigrafiche, esse

²¹ Quanto osserva KIRBIHLER 2011, 266 a proposito di Cesare e di Servilio Isaurico – «les lettres envoyées aux cités ont dû être nombreuses» – si può riferire all'intero periodo in considerazione, al di là delle attestazioni giunte sino a noi: vd. già Sherck, *RDGE*, 197 (nella rassegna di ragioni e caratteri delle epistole romane alle *poleis*, 186-209); FOURNIER 2012a, 388-389 e quanto segue. Un elenco aggiornato delle lettere dei magistrati repubblicani riprodotte in epigrafe (una sessantina) è in CANALI DE ROSSI 2000, 163, con ntt. 1-7; ad esse si aggiungano quattro missive di L. Mummio e di Q. Fabio Massimo nel tuttora inedito dossier di Argo menzionato da KNOEPFLER 2004, 1271-1272; FERRARY 2009b, 73, nt. 52; FAMERIE 2017, 85-92 (un cenno alla sola lettera di Q. Fabio Massimo in CANALI DE ROSSI 2000, 163, nt. 7; per le lettere di Mummio vd. *infra*, nt. 112). Riferimento indiretto a *grammata* che il *consul prior* (e, di conseguenza, il governatore d'Asia) deve inviare a *demoi, politeiai* «e a quanti ritenga» è nella cd. «legge delle province orientali» del 100, a proposito della sicurezza sul mare e dell'organizzazione della provincia cilicia (*Roman Statutes*, I, 12, Cnidos II, ll. 6-11, III, ll. 28 ss., IV, ll. 1-4, Delphi B, ll. 5-7, 20-27, su cui vd. FERRARY 2008b, 105-106, 110 [= 2012, 48-49, 52]; FERRARY 2009a, 138-139, «an extensive letter-writing campaign», cfr. 2017, 264 e più sotto); vd. anche, per la menzione dei *testimonia* letterari, TROPEA 2018, 313-314 (nell'ambito di uno studio su caratteri e funzioni dell'epistolografia romana nel rapporto diplomatico con l'Oriente greco, ancora con attenzione pressoché esclusiva al versante epigrafico locale dei documenti romani pervenuti). Naturalmente, anche per l'età romana l'epigrafia poleica che riproduceva i documenti ricevuti era interessata in primo luogo a esibire le dimostrazioni del successo e del vantaggio per la città (cfr., *inter alios*, FERRIÈS, DELRIEUX 2011, 222, con nt. 85), ma gli archivi, che dovevano ritenere tutti i *graphomena* variamente trasmessi (vd. *supra*, nt. 4), conservavano anche i documenti negativi, che comunque potevano servire a dimostrare nel prosieguo una durezza eccessiva da temperare, o imponevano il riconoscimento di privilegi altrui in qualche modo coinvolgenti la città (troppo condizionata dall'epigrafia è l'asserzione di Sherck, *RDGE*, 188, che le città «preserved, of course, those letters which were favorable to their interests»); per il primo caso, esplicito è il richiamo all'ordine di M^r. Aquillio, γράψαντος πρὸς ἡμᾶς ἐπισταθμούς προσδέξασθαι, nel decreto che ringraziava il benefattore che aveva convinto il console a recedere (*SEG* 51, 1495, Bargasa?, ll. 12-13; l'«ordre écrit» di P. BRIANT *et alii*, “Une inscription inédite de Carie et la guerre d'Aristonico”, in BRESSON, DESCAT 2001, 245, deve aver avuto la forma di comunicazione epistolare agli *archontes* e/o alla *polis*: vd. VIRGILIO 2011, 235, «lettre du consul»); e non certo favorevole era il contenuto ἀποσταλέτων γραμμάτων ἐκ Ῥώμης περὶ τοῦ δοθέντος κριτηρίου κατὰ τῆς πόλεως ἐπὶ τῶν ὑπάτων καὶ τοῦ γενομένου μεταπέμπτου πολιτοῦ πρὸς ἐγκλημα κεφαλικόν giunti a Colofone nel 120 ca. a notificare l'avvio di un processo contro la città e un suo *polites* (*SEG* 39, 1244, I, ll. 27-28; sulla vicenda, vd. LAFFI 2010b, 14 ss., 36 ss. e SÁNCHEZ 2010, spec. 56 ss.). Per la pratica dell'invio di lettere dispositive riconosciuta da Roma, vd. ad esempio il cd. *SC de Asclepiade* del 78, a beneficio di tre navarchi di Clazomene, Mileto e Caristo, laddove si prevede che i consoli *sei v(ideatur) e(is), litteras ad magistratus nostros, quei Asiam Macedoniam provincias optineant, et ad magistratus eorum mitter[ent...]* / ἂν αὐτοῖς φαίνεται, γράμματα πρὸς τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἡμετέρους, οἵτινες Ἀσίαν Μακεδονίαν ἐπαρχείας διακατέχουσιν καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἀποστείλωσιν... (ll. 20-21L, 28-31G); per lettere impositive o dichiarative di benefici concessi ad altri che interessavano la città e per lettere che contenevano

conoscevano il loro destino di conservazione nelle diverse sedi che recepirano i documenti in entrata, da quella che li introitava tali e quali come luogo principale di conservazione a quelle che ne ricevevano i vari esiti lungo le catene documentarie (per copia o estratto)²². Una dimostrazione è data dai dossier della *polis* di Delfi raccolti in epigrafe nel santuario di Apollo agli inizi degli anni '90 del II secolo sulla base della statua equestre del console del 191 M'. Acilio Glabrione e su una stele²³. Il primo – che comunque s'inseriva in una vicenda di recupero all'amministrazione civica di terreni del dio precedentemente occupati dagli Etolî, e che aveva già visto delle *kriseis* dell'autorità romana – si componeva di una lettera del console a Delfi, della fine dell'inverno 191/190, che prescriveva la cura a che non si commettessero reati nell'osservanza delle riassegnazioni, dichiarando peraltro il proprio impegno a tutelare i *patria* e l'autonomia della città e del santuario²⁴. Con la lettera erano connesse una lista titolata dei terreni recuperati, distretto per distretto e per nome ed etnico dei detentori, una titolata delle case, per nome ed etnico dei titolari, una di cui l'eventuale titolo è mancante, con una serie di interventi e restituzioni diversi ripetutamente a nome del console²⁵. Pur lasciando al redattore del

principî cui conformarsi (*κατὰ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Δεῖνος*) vd. qui sotto; per i benefici concessi ai tre navarchi, vd. *infra*.

²² Un caso di nota d'archivio premessa a lettera di magistrato figura come titolo in evidenza nella trascrizione epigrafica della lettera che il proconsole Q. Fabio Massimo Serviliano inviava nel 144/3 alla città achea di Dime, *Achaïe* III, 5, ll. 1-2, incisa come «titolo» epigrafico: Ἐπὶ θεοκόλου Λέωνος, γραμματέως τοῦ συνεδρίου Στρατοκλέος (non sembra cogliere il senso della formula A.D. Rizakis, 58, laddove conclude che la lettera «fut gravée sur la pierre et publiée par les nouvelles autorités de la cité (ll. 1-4)»; sulla missiva, che riguardava gli *archeia* e i *demesia grammata* della *polis*, vd. anche sotto, § 5).

²³ Vd. rispettivamente ROUSSET 2002, nr. 41A e B, Figg. 22, 23 (con *AE* 2002, 1336, a-b e Famerie, *Documents* 5; che il destinatario, perduto, fosse la città di Delfi è pressoché certo: vd. ROUSSET 2002, 259; che una lettera parallela fosse destinata anche agli Anfizioni è ragionevole ipotesi di F. Lefèvre, *ad CID* IV, 103, p. 246, nt. 2), con *RDGE* 38 (Famerie, *Documents* 9) e *RDGE* 1, A, B (*CID* IV, 104). Dal primo dossier occorre eliminare un decreto erroneamente riferito ad Acilio (ancora in *SIG³* 608); esisteva comunque nell'archivio di Delfi il decreto che aveva stabilito la costituzione del monumento, con la prescrizione della dedica, *Choix Delphes* 143. Sul contesto storico generale, vd. ROUSSET 2002, 258-274, con SÁNCHEZ 2001, 365-370 (con una precisa rassegna dei documenti interessati a p. 365 e la sequenza dei fatti tra 191 e 184); vd. anche *Choix Delphes* 145-148.

²⁴ ROUSSET 2002, nr. 41A, ll. 1-10. Per la data, vd. 258-259.

²⁵ Rispettivamente ROUSSET 2002, nr. 41A, ll. 11-43 (Τὰ δεδόμενα χωρία τῶι θεῶι καὶ τᾶι πόλει·), 41A, ll. 44-90+ 41B, ll. 1-35 (Ἄς ἔδωκε οἰκίας τῶι θεῶι καὶ τᾶι [πόλει·]), 41B, ll. 36-64 (la lacuna di 10 ll. *ca.* preclude la verifica dell'esistenza di un titolo: la sequenza delle voci, con il ricorrere della formula Μάνιος Ἀχιλῖος στρατηγὸς ὑπατος Ῥωμαίων, induce a supporre, almeno per una sezione del materiale, e in forma d'aggiunta, una raccolta a nome del console). La richiesta del magistrato di trascrivere ταῦτα πάντα... εἰς στήλην λιθίνην, formulata all'inizio del testo conservato (A, l. 2) con un pronome che richiama quanto precedentemente espresso e in un contesto di relazioni già intrattenute, non ci sembra aver riferimento all'incisione sulla base del monumento (vd. già i dubbi di J.-L. Ferrary, in ROUSSET 2002, 259, nt. 909). V. anche *Choix Delphes* 144.

dossier epigrafico la possibilità di scelta nei diversi depositi della evidente catena documentaria interessata dalle operazioni in oggetto, l'apprezzamento dell'insieme epigrafico e il presupposto che i documenti d'archivio potessero essere anch'essi compositi e plurimi inducono a ritenere che Delfi (oltre che l'Anfizionia) conservasse la lettera sia fra i documenti «politici» in entrata (con i decreti civici che vi erano inevitabilmente connessi), sia nell'archivio delle registrazioni fondiari della città, forse come dossier specifico – a nome del console, o a titolo 'Ρωμαίων, «Romani», con le diverse sezioni e aggiunte –, e che da quest'ultimo si fosse attinto²⁶. La lettera incisa sulla stessa base che il console G. Livio Salinatore, tribuni e senato tra 189 e 188 avevano inviato di risposta a un'ambasceria e che, tra le altre cose, informava della resistenza degli Etoi espulsi dai terreni riattribuiti e riassumeva il senatoconsulto che autorizzava i Delfi ad espellere gli indesiderati, poteva derivare, nella sua forma intera e completa, dall'archivio dei documenti politici, oltre che figurare, nell'estratto della parte relativa all'occupazione di terreni e case, nel medesimo archivio fondiario della *polis*²⁷. Il nesso storico e cronologico – il costituire cioè la copia (almeno di parte) delle *apokriseis* della primavera del 189 perdute in seguito all'uccisione degli ambasciatori di ritorno e riconsegnate ai Delfi con la lettera di Salinatore – garantisce l'appartenenza allo stesso insieme principale anche della lettera con cui il pretore Sp. Postumio Albino, in due copie parallele indirizzate alla città e all'Anfizionia, riferiva della richiesta dell'*asylia* di santuario e *polis*, di *eleutheria* e *aneisphoria*, e informava dell'emissione di un senatoconsulto che l'aveva accolta, aggiungendo l'*autonomia* e la *kyrieia* della terra e del porto sacri²⁸.

²⁶ Per gli archivi dei documenti collegati con l'attività di *boule* ed *ekklesia*, vd. *infra*. Per gli archivi fondiari delle *poleis* e per i documenti espressi da questa vicenda (se si ritiene, con ROUSSET 2002, 262, che le liste, o una loro bozza, fossero state redatte dai Delfi in vista della richiesta d'intervento, bisogna pensare che esse fossero anche state accluse alla copia d'archivio del decreto che aveva deliberato la richiesta stessa, a meno che fossero state rese del tutto caduche dall'intervento di Acilio), vd. *infra*. L'insieme caratterizzato da «pièces et morceaux juxtaposés» (Rousset, *ibid.*), connesso con la necessità di distinguere le categorie e le pertinenze giuridiche e scaturito da una situazione contingente che riguardava solo alcune sezioni dei territori civici, può caratterizzare anche il dossier d'archivio: vd. ancora *infra*.

²⁷ RDGE 38 (Famerie, *Documents* 9, fine 189/inizi 188), ll. 14 ss. Il contenzioso avrà avuto ripercussioni anche in altri luoghi di conservazione dei documenti, con l'estrazione più o meno ampia dei dati riportati nelle liste in questione. Il senato aveva anche deliberato di scrivere agli Etoi di restituire quanto asportato ingiustamente e di astenersi da simili comportamenti (ll. 14-15). Vd. anche *supra* nt. 5 e nt. seguente.

²⁸ RDGE 1A,B (CID IV, 104; cfr. ROUSSET 2002, 269-271, nr. 42); a parte l'indirizzo e alcuni adattamenti, il testo delle due copie (quella per Delfi assai lacunosa) sembra identico. Naturalmente la copia destinata all'Anfizionia – che le era sfavorevole – avrà trovato la sua collocazione anche nell'archivio comune; l'evidente interesse della città a vedere riconosciuti i suoi diritti anche dall'Anfizionia lascia supporre che Delfi si fosse procurata anche la copia dell'altra lettera. La natura

L'esistenza di un dossier di documenti romani relativi allo statuto politico e fiscale di Delfi composto nel corso degli anni trova conforto nella sequenza epigrafica sulla stele, che aggiungeva alla lettera di Postumio la sintesi di un senatoconsulto del 165, il quale confermava a una nuova ambasceria i privilegi precedentemente concessi e (almeno) una nuova lettera, inviata da un L. Furio L. f.²⁹. E il medesimo rapporto tra lettera di magistrato e assetto fondiario di un centro passato al controllo romano appare dal dossier di Gonnoi, che riproduceva nel 167 su stele la lista dei beni confiscati ai filo-macedoni che la città aveva stilato e (almeno) due lettere, in greco, di L. Emilio Paolo, in sequenza cronologica progressiva, a rimprovero di una troppo procrastinata assegnazione di parte di quei beni a un personaggio di nome Damofilo, come concesso dall'autorità romana mediante «l'ordinanza precedentemente inviata» (ἐν τῷι πρότερον ἀπεσταλμένωι προστάγματι) e come ribadito in un'ulteriore lettera inviata al *koinon* dei Perrebi³⁰. L'archivio della città, interessata dall'intervento romano su una parte di terreni e beni del suo territorio, dovette aver accumulato i documenti (e forse altri paralleli) in una filiera conservata nel settore che raccoglieva i dati fondiari e le liste di beni passati di mano, nel corso delle operazioni che erano state rallentate dalle resistenze dei precedenti proprietari: parte di quella sequenza – quella che più da vicino lo interessava – era stata richiesta da Damofilo all'archivio fondiario di Gonnoi, una volta conclusa a suo favore la vicenda, a dimostrazione dei suoi diritti e per un'esposizione nella propria città, Doliche³¹.

della lettera di Postumio riconsegnata, con la sintesi del SC del 189, induce a dubitare che il dossier originario comprendesse anche questo documento (come non esclude LEFÈVRE 1998, 49 e ritiene sicuro SÁNCHEZ 2001, 368; vd. ancora M. HOLLEAUX, *Rome et la conquête de l'Orient, Philippe V et Antiochos le Grand, Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, V, Rome, la Macédoine et l'Orient grec, *Seconde Partie*, Paris 1957, 258). Vd. anche nt. seguente.

²⁹ RDGE 1C,D (della lettera restano due sole linee assai lacunose). L'idea che il manufatto raccogliesse in ordine cronologico i documenti romani relativi allo statuto della città è di alta risalenza (vd. HOLLEAUX 1942, 259); l'indicazione καθὼς πρότερον nella conferma dei benefici nel senatoconsulto (C, l. 5) viene recuperata da Lefèvre, *CID IV*, p. 465 a sostegno dell'idea che «πρότερον renvoie d'ordinaire à un passat récent ou à des pièces archivées» (vd. anche nt. seguente); vd. anche nota precedente e, per un riscontro in altro dossier, *infra*. Naturalmente l'efficacia di alcune delle misure poteva venire meno nel frattempo (per l'amministrazione della terra e del porto sacri all'apparenza tornata all'Anfizionia negli anni '80 vd. ROUSSET 2002, 271-272; Lefèvre, *ad CID IV*, 104, 250-251). Ciò non influiva sulla conservazione in archivio, sempre utile per la rivendicazione dei diritti.

³⁰ BATZIOU, PIKOULAS 2019, 283-284 (cfr. BOUCHON 2014, 486-487): la citazione nel testo alla l. 16; il rimando allo scritto al *koinon* figura nella seconda lettera (ll. 27-29, lacunose). Cfr. J.-Cl. Decourt, B. Helly, *BE*, 2015, 423; *SEG* 64, 492 e, per precisazioni sul contesto storico nella Grecia all'epoca, J. THORNTON, "Le lettere di Emilio Paolo a Gonnoi e la rivincita di Polibio su Carope d'Epiro", «*MediterrAnt*» 19, 2016, 217-252.

³¹ Damofilo avrebbe potuto anche ricevere direttamente per conoscenza copia delle lettere di L. Emilio Paolo che lo riguardavano, tuttavia appare difficile pensare a un'associazione di lista (richiesta) e lettere curata da lui stesso per la pubblicazione a Doliche (all'apparenza priva della terza

Un esempio significativo del ruolo politico di una lettera di magistrato e delle conseguenze di ciò nell'archiviazione locale è rappresentato dal dossier epigrafico relativo al trattato degli anni '90 tra Sardi ed Efeso (entrambe «libere»), che riproduce su stele nella città mediatrice, Pergamo, sotto un titolo generale, le copie indirizzate ai due contendenti della lettera del governatore di provincia Q. Mucio Scevola, su due colonne e, al di sotto, il testo del trattato³². La lettera del governatore, che, nella parte conservata, riferiva della richiesta di risoluzione del contenzioso da parte di *demoi* ed *ethne* asiatici (ovvero il *koinon*), del proprio interessamento al costituirsi di una commissione di rappresentanti delle due città e della scelta concorde di Pergamo, era naturalmente entrata negli archivi di più enti e, in essi, in più linee documentali³³. A Pergamo, la lettera, nelle due copie indirizzate ai contendenti che ne indicavano il ruolo di mediatrice, doveva essere conservata

lettera, al *koinon*, se non contenuta nella parte mancante finale del testo). La ricostruzione proposta qui sopra potrebbe ovviamente dare perplessità di R. Bouchon circa la composizione del dossier e la sua iscrizione in altra città rispetto a quella interessata (in termini di archiviazione dei documenti da parte di Gonnoi la situazione non muterebbe se – come ritengono BATZIOU, PIKOULAS 2019, 284 – la stele contenesse «τρία διοικητικά κείμενα» del console, ovvero se l'elenco degli immobili fosse un «ἀπόβασμα παλαιότερου προστάγματος-ἔδικτου»). Per l'ipotesi attendibile che il *prostagma* avesse portata più generale e fosse stato trasmesso anche alle altre città del *koinon* vd. BOUCHON 2014, 507, 512; quanto all'istituto (forse già interessato come intermediario dell'inoltro del *prostagma*) e al suo archivio, resta da chiedersi se non fosse collocato nella sua città principale e, al caso, quale fosse il suo rapporto con quello della *polis* (per il ruolo di Gonnoi, vd. *ibid.*, 508, nt. 54)

³² Per il dossier, assai lacunoso, vd. ora LAFFI 2010a (62, il titolo, presumibile e giustificato, [Συνθήκαι Σαρδια]νῶν καὶ Ἐφεσίων; 62-63, I [A,C], lettera a Sardi; 63-66, II [A+B,C], lettera a Efeso; 66-69, III [D+E], il trattato), con FERRIÈS, DELRIEUX 2011, 216-219, che ne condividono, a ragione, la ricostruzione; cfr. *AE* 2010, 1546 (J.-Y. Strasser) e *SEG* 60, 1330; vd. ora, per il trattato, *SV* IV, 787. Sulla data, «tra gli inizi e la metà degli anni 90 a.C.», vd. LAFFI 2010a, 27; KIRBIHLER 2016, 53, con nt. 197 («probablement dans l'intervalle 99-96»); *SV* («98 oder 94 v. Chr.»; cfr. *comm.*, per «weitere Unsicherheiten» a riguardo); per l'interpretazione storica e giuridica, vd. LAFFI 2010a, 73 ss. e FOURNIER 2010, 409-414; sul dossier (e con qualche dubbio circa la «libertà» di Sardi e Pergamo), HELLER 2006, 47, nt. 57. Nessuno di questi studiosi considera l'aspetto archivistico.

³³ Il problema della ricostruzione degli insiemi d'archivio è naturalmente connesso con quello dell'eventuale rapporto con la costruzione del dossier epigrafico a Pergamo – frutto di un «montaggio... logico» come giustamente rilevato da LAFFI 2010a, 73 – e nelle due città interessate, oltre che dell'interpretazione del ruolo della lettera del proconsole in rapporto all'intero iter di composizione della contesa (che la lacuna finale ci preclude; diversamente da LAFFI, 73, non siamo sicuri che la lettera fosse conclusiva dell'intera vicenda e non invece introduttiva alle operazioni finali della commissione). Il trattato naturalmente al suo interno prescriveva l'incisione solo di sé stesso (nelle tre *poleis*, III, ll. 30-34; contrariamente a LAFFI 2010a, 98, propendo a credere che anche a Sardi e a Efeso la pubblicazione fosse avvenuta per il testo intero e non in forma di *psephisma*: vd. a proposito di un possibile frammento sardiano del trattato – *I.Sardis* I, 6 – LAFFI 2010a, 103-105), ma la lettera del proconsole era parte così integrante dell'intero procedimento da «richiedere» anch'essa l'iscrizione (e anche, quella rispettiva, nelle due *poleis* interessate: per le due copie, vd. LAFFI 2010a, 31): l'«esigenza» epigrafica potrebbe aiutare a risalire a quella d'archivio, nelle diverse città più direttamente interessate, la quale doveva comportare la conservazione del documento dell'autorità di riferimento, nell'insieme del proprio sistema dei *grammata*. Tutto ciò, dato il contesto generale, prescindeva dal fatto che di lì a poco gli eventi avrebbero turbato il quadro politico.

col testo della *συνθήκη*, in quella che poteva essere una sezione tematica intitolata «Trattati» (sia quelli in cui la *polis* era direttamente interessata, sia quelli per i quali essa poteva essere richiesta di mediazione)³⁴. A Sardi e a Efeso essa doveva essere conservata nell'archivio dei documenti politici, registrata in entrata in annesso al decreto che accoglieva il fiduciario ateniese inviato da Scevola e nominava i *presbeutai* da inviare a Pergamo; il suo nesso col trattato, il cui testo era stato riportato in patria da loro, per la ratifica, poteva garantire una sua conservazione anche in allegato ad esso, che fosse conservato in una sezione apposita o connesso al decreto di sanzione³⁵. La genesi della vicenda nella richiesta del *koinon* autorizza a credere che una comunicazione del magistrato fosse giunta anche ad esso, in risposta immediata e, magari, con una lettera di sintesi alla conclusione della vicenda, che poteva riprendere in varia forma elementi della documentazione prodotta³⁶.

Il dossier riprodotto su una stele confinaria dell'area *asylos* del locale Artemision dimostra del resto che Sardi conservava presso di sé missive di magistrati romani in funzione di conservazione e tutela dei «diritti» e di recuperi in età successiva³⁷. Alla sezione iniziale del *horos*, che indicava l'ampliamento della zona di rispetto ad opera di Cesare e i nomi dei benemeriti ambasciatori cittadini, seguiva, introdotto da una lettera d'accompagnamento di M. Antonio, il testo del «documento ufficiale» (*δελτογράφημα*) del 4 marzo 44 relativo

³⁴ È probabile che Pergamo stessa avesse ricevuto una lettera di Scevola di notifica, forse annessa al decreto di accoglimento del ruolo e a quello che stabiliva l'incisione del trattato; tale lettera poteva essere di poco differente da quelle pervenute per conoscenza, almeno nella parte che narra gli antefatti. Per le forme dell'archiviazione dei trattati delle *poleis*, *infra* II.5.

³⁵ Nell'ipotesi che la lettera avesse costituito l'inizio del procedimento (cfr. IC, II. 6-17, IIC, II. 6-21): non sembrano condivisibili le considerazioni di Sherk, *RDGE* 47, p. 259, riprese da FOURNIER 2010, 412, che «Scaevola could hardly have known their names before the negotiations started» (tanto più se Pergamo era la sua sede: LAFFI 2010a, 57). Coglie il rapporto con i decreti di riferimento LAFFI 2010a, 98, quando evoca (per la «pubblicazione» della *syntheke*) la «psephismatische Fassung» a suo tempo rilevata come tipologia epigrafica dei trattati da HEUSS 1934, 54-56, 58-63. Non si può peraltro escludere che anche nelle due importanti città esistesse una sezione riservata agli accordi esterni, nella quale sarebbe stata conservata la copia «principale» del trattato (con i suoi annessi): al riguardo vd. anche *infra*.

³⁶ In rapporto col decreto di richiesta; in un decreto onorario forse del 59, il *koinon* era dotato di un *grammateus*: vd. *I.Aph* 2007, 2.503, l. 1 (per l'invio di una lettera ad Afrodisiade, II. 12-13), con il commento di DREW-BEAR 1972, 447 ss. La definizione analitica qui usata per indicare l'organismo collettivo suggerisce anche la possibilità di una circolazione tra *demoi* ed *ethne* implicati nelle feste in onore di Mucio di parti del dossier (secondo le linee che, a giudicare dalla lettera di magistrato sopra citata, sembrano aver trovato sistematizzazione e riconoscimento romano qualche decennio dopo); col *koinon* peraltro potevano trovarsi in stretto rapporto anche le città libere (così, in ultimo, LAFFI 2010a, 36-37). Per l'archivio del *koinon*, che doveva conservare la lettera con cui Mucio aveva accolto l'iniziativa dei giochi penteterici in suo onore (ivi, 47), vd. *infra*. Per i giochi in onore di magistrati o di Roma, e per le loro conseguenze negli archivi delle *poleis*, vd. più oltre.

³⁷ *I.Sardis* II, 305.

alla città e ai suoi santuarî, la decisione del dittatore, con due note riassuntive di conferma del dispositivo cesariano³⁸. Il documento a nome di Cesare garantiva la *polis* dalle pretese di quanti volevano imporre obblighi su aree esonerate e doveva rientrare in quanto avevano esibito i Sardiani a Roma nel 22 d.C. in occasione dell'indagine sui diritti d'inviolabilità del loro santuario³⁹. Riportato forse anche, nella forma riassuntiva, nel decreto civico di ricezione e ringraziamento dei *presbeutai*, esso, con le sue note di autenticazione, figurava verisimilmente nella sezione dell'archivio che riguardava i riconoscimenti di *asylia* nel tempo. A giudicare dagli esempi conservati per altre città, all'interno di essa la documentazione procurata doveva procedere per serie intitolate ai rispettivi mittenti della risposta favorevole. Se tuttavia a Teo nel 193 la lettera di riconoscimento dell'inviolabilità di santuario di Dioniso e *polis* rilasciata dal pretore M. Valerio Messalla, dai tribuni della plebe e dal senato era entrata nella serie conservata via via dal 203 ca. con l'abituale indicazione nel genitivo tematico (Ῥωμαίων), a Sardi non è escluso che, all'interno della sequenza, comparisse come titolo specifico un'indicazione Γράμματα Καίσαρος, come nel dossier epigrafico di Mitilene che raccoglieva un'altra importante categoria di documenti romani, o ad Afrodisiade⁴⁰.

³⁸ Rispettivamente II. 1-10 (*Horos*), 11-30 (lettera, erasa), 31-69 (documento ufficiale), 69-72, 72-76 (note); per un accurato commento, vd. HERRMANN 1989, 137 ss.; suggerisce giustamente la «fonction de rubrique» del termine *deltographema*, l'ultima parola della lettera di Antonio, a differenza del resto non erasa, É. FAMERIE, "Contribution à un lexique épigraphique: δελτογράφημα", c.s., cui si deve pure il richiamo a considerare il termine come di matrice greca e non inteso etimologicamente rilevare l'aspetto materiale del documento romano, come generalmente inteso (per una rassegna delle principali interpretazioni-traduzioni, variamente riprese in dottrina, vd. *ibid.*; ancora «document written on a wooden tablet» – da HERRMANN 1989, 136, 139, 157 «auf einer Holztafel erhaltene» Urkunde» – in *I.Sardis II*, ove peraltro si riprende l'idea che il termine «serves as title for the following document whose author is Caesar»; vd. anche KIRBIHLER 2011, 264-265 e *infra*, nt. 53.

³⁹ Cfr. HERRMANN 1989, 131. Per il rapporto tra la politica di Cesare e Servilio Isaurico di revisione sistematica delle *asyliai* e la volontà di circoscrivere le competenze dei *publicani* vd. KIRBIHLER 2011, 265, con nt. 74 e *infra*. Quanto all'esibizione dei titoli del 22 d.C., non indicativo di una drastica selezione delle carte era il passo specifico di Tacito, che menzionava, per la risalenza e il prestigio, solo il primo «donatore» Alessandro (Tac. *Ann.* 3,63,3: *Alexandri victoris id donum*); *litterae imperatorum et icta... foedera* erano del resto esibiti dalla città in occasione della contesa per la neocoria nel 26 d.C.: Tac. *Ann.*, 4,55,3 (SV IV, 699, con data dell'accordo al 133 ca.).

⁴⁰ Sulle procedure delle richieste di riconoscimento dell'*asylia*, sui documenti interessati (dall'uno o più decreti civici di richiesta alle risposte dei destinatari), sulle sequenze documentali epigrafiche connesse, vd. Rigsby, *Asylia, passim*; MA 2004, 204; sulle forme dell'archiviazione vd. *infra*, II.3.11. Sulla vicenda dell'*asylia* di Teo, vd. Rigsby, *Asylia*, 280 ss. (la serie dei decreti e lettere di risposta alle 292-325, nrr. 132-161); per il documento di riconoscimento romano, vd. É. FAMERIE, "Papiers de Sherard, copies de Hochepped, schedae de Duker: contribution à l'histoire des copies manuscrites des inscriptions de Téos", «Chiron» 37, 2007, 65-66 (cfr. *RDGE* 34; Rigsby, *Asylia*, 314-315, nr. 153; HOFMANN 2014, 205-213), I. 1. Naturalmente è possibile che la lettera di risposta al decreto cittadino di richiesta (I. 7, con Rigsby, *Asylia*, 286-287) figurasse anche nell'archivio degli atti politici, annessa al decreto di partenza (per possibili casi di questo genere, vd. più oltre) e che in qualche forma fosse riportata nel settore della documentazione fiscale, a garanzia di futuri e più

Ben più lunga conservazione di lettere esibiva la comunità di Aizanoi in Frigia, che viveva intorno ad un importante santuario di «Zeus» ed era divenuta *polis* in un lungo percorso di costruzione⁴¹. All'incirca alla metà del II sec. d.C., la città riportava su pietra un intero dossier epistolare relativo alla sua *hiera chora*, il quale comprendeva varie lettere di Cesare, in greco: una alla *polis* e una a un magistrato romano, del 46; una di cui ci è preclusa la data, forse ancora alla città; una di cui si conserva solo la *formula valetudinis* al plurale; un'altra di cui si conosce solo il destinatario, forse il questore di Servilio Isaurico⁴². L'interesse della questione, che riguardava un aspetto importante della vita politica, amministrativa e fiscale della *polis* in rapporto a Roma, aveva fatto sì che si fossero mantenuti i diversi livelli della corrispondenza di Cesare e che si fosse provveduto (da subito) alla traduzione delle lettere ai magistrati romani che il mittente aveva indubbiamente composto in latino⁴³.

3. Una categoria di documenti romani determinante per il destino delle *poleis* era naturalmente quella dei senatoconsulti, che rispondevano alle diverse necessità suscitate dalla relazione con l'autorità romana e che, come si è visto sopra, erano oggetto di trasferimento concreto, nelle varie forme rilasciate, presso la città interessata ed eventualmente quelle coinvolte da una relazione più ampia⁴⁴. Anch'essi si configuravano, nella versione riportata,

stretti coinvolgimenti (per le vicende seguenti, e l'appoggio teo ad Antioco III, con il saccheggio romano del suo territorio, vd. Liv. 37,27,9-28). A Sardi, il fatto che nell'epigrafe la lettera di Antonio fosse stata erasa non autorizza a concludere una rimozione della nota d'inoltro dall'archivio, dove il documento cesariano era integrato nella linea di trasmissione ufficiale. Sui dossier di Mitilene e di Afrodisiade vd. oltre.

⁴¹ Sulla storia dell'insediamento, vd. WÖRRLE 2009, 426 ss.; vd. anche BOFFO 1985, 105 ss.

⁴² Per la data d'incisione, su base paleografica, vd. WÖRRLE 2009, 442-443; per i testi, assai lacunosi, *ibid.*, rispettivamente 410, 433, 439.

⁴³ Del tutto condivisibile è l'idea di WÖRRLE 2009, 419 che la traduzione fu opera della città stessa; tuttavia nulla si può dire circa un suo carattere di «vielleicht unautorisiert» (*ibid.*): in caso di problema, le due parti potevano fondare sul testo ciascuno nella lingua che trovava più agevole, probante nella misura in cui si trovava in archivio ed era verificabile sull'altra versione (pure conservata). Si ricorderà che la medesima Aizanoi riproduceva forse negli stessi anni, in un noto dossier epigrafico che riguardava il medesimo problema di statuto dei terreni di Zeus, un'epistola in greco ad essa indirizzata dal proconsole Avidio Quietone con la sostanza del provvedimento in questione e con gli allegati della corrispondenza interna all'amministrazione romana, in latino, che questi aveva inviato: la lettera di Adriano al proconsole, la lettera del proconsole al procuratore, la risposta di quest'ultimo (U. LAFFI, "I terreni del tempio di Zeus ad Aizanoi", «Athenaeum» 59, 1971, 3-53, con WÖRRLE 2009, 417, nt. 23 e, per l'aspetto linguistico, 419). L'esposizione del dossier cesariano rientrava nel medesimo contesto di definizione dei rapporti, che venivano esibiti (sui molti problemi posti dal monumento, vd. ancora WÖRRLE 2009, 443, che non esclude il «restauro» di un manufatto risalente e inclina a riconoscere all'insieme un valore di raccolta «storica»; cfr. 419).

⁴⁴ Vd. *supra*, nt. 4. Sulla qualità e ruolo dei senatoconsulti di cui si tratta, vd. FERRARY 1999, 72 (= 2017, 183-184), con l'esempio già ricordato della città «libera» di Colofone e dei «bellissimi e

come documenti in entrata, da registrare e da collocare in primo luogo nell'archivio degli atti della vita politica. Una traccia dell'operazione figura ad esempio nella versione epigrafica del senatoconsulto con cui Roma aveva riconosciuto i diritti della città tessala di Nartacio nella contesa territoriale con Melitea, nel 140 *ca.*: il documento iscritto a Nartacio era preceduto dalla nota d'archivio la quale segnalava che, nella data indicata dall'eponimia federale e (all'apparenza) da quella locale, «fu registrato» (ἀνεγράφη) il senatoconsulto votato nell'anno (federale) precedente, riportato di seguito dopo il *vacat* di rito ([Στρατ]αγεύοντος τῶν Θεσσαλῶν Λέοντος τοῦ Ἀγησίππου Λαρισαίου, ἐν δὲ Ναρθακίῳ[ι ταγεύόν]των Κρίτωνος τοῦ Ἀμεινία, Πολυκλέος [τοῦ Φει]δίππου, Γλαυκέτα τοῦ Ἀγελάου, ἀν[ε]γγράφη τὸ δόγμα τὸ γενόμενον ὑπὸ συγκλήτου ἐπὶ στρατηγῶ τῶν Θεσσαλῶν Θεσσαλοῦ τοῦ Θρασυμέδου Φεραίου. νν.)⁴⁵. Il documento doveva poi figurare (per rimando o per estratto) anche nel dossier specifico della contesa territoriale, che raccoglieva gli esiti dei diversi appelli a interventi d'arbitrato evocati dagli ambasciatori di entrambe le parti a Roma⁴⁶. Analoga era la procedura assunta da Atene nel 112/1, quando incamerava il senatoconsulto che aveva deciso la ventennale querelle fra i *Technitai* dionisiaci attici e quelli dell'Istmo e Nemea: la versione epigrafica manteneva la data di accesso

vantaggiosissimi senatoconsulti» riportati da Menippo nei primi tempi della provincia d'*Asia* a tutela delle prerogative di estraneità della *polis* dalla *provincia*; vd. anche ivi, 76 («le moyen le plus sûr dont une cité libre disposait pour défendre ses privilèges restait une ambassade auprès du Sénat et l'obtention d'un décret infirmant la décision d'un (pro)magistrat») e 77 (i senatoconsulti, documenti suscitati da una circostanza specifica, potevano «dans leur formulation inclure des principes généraux dont la cité concernée pouvait ensuite faire usage»; come nel caso citato, i documenti in questione potevano servire anche da precedente per un'altra città, che poteva procurarsene copia o estratto). Al repertorio dei senatoconsulti occorre aggiungere quello (assai lacunoso) del 165 rinvenuto a Demetriade, riguardante dei benefici fiscali per dei personaggi della Magnesia e concessioni territoriali relative alla *chora basilike* nella regione di Demetriade (*SEG* 56, 626; cfr., per la data, *FAMERIE* 2013, 5-6).

⁴⁵ Camia, *Roma*, nr. 5A (cfr. *RDGE* 9), II. 1-7. Per l'incertezza della funzione di eponimia locale (dei tagi menzionati, a fronte di quella federale in uso presso le città membri del *koinon* tessalo), vd. FRÖHLICH 2016b, 394-395 (se il riferimento del *SC* al solo anno federale sembra giustificare la conclusione che «dans l'usage, on n'usait que d'une datation, par le magistrat éponyme fédéral», occorre anche interrogarsi sulla forma delle «carte» circolanti fra i diversi attori della vicenda, compreso il *koinon*, i quali potevano poi contrassegnarle nei rispettivi archivi anche secondo un sistema cronologico proprio; per un ulteriore ricorso alla sola data federale nella documentazione arbitrale delle due città vd. *infra*, II.6.2). A differenza di F. Camia, che pensa al solo percorso epigrafico del documento (53, *Note*), non riteniamo che la formula indichi, con l'anno di emissione del *SC*, «quello della sua pubblicazione a Nartacio» (vd. del resto la traduzione «fu registrato il senatoconsulto ecc.»). Per la storia della contesa, risalente ad almeno il IV secolo, e la vicenda, vd. *ibid.*, 55 ss.; per il riferimento alle leggi dei Tessali «date» da Roma, vd. più oltre, § 5.

⁴⁶ Per la posizione d'archivio delle diverse sentenze arbitrali che interessarono Melitea e Nartacio dal IV secolo in poi vd. *infra*, II.6.2.

(anno, pritanìa, mese religioso, giorno civile), immediatamente seguita dalla qualifica Δόγμα συγκλήτου⁴⁷.

È forse a questa linea di conservazione che si rifaceva il «titolo» del senatoconsulto ottenuto da Priene nel 135 in una delle fasi della secolare contesa territoriale con Samo, inciso come «Senatoconsulto riportato dal senato da parte degli ambasciatori inviati a proposito della contesa contro Samo»

⁴⁷ Le Guen, *Associations*, 98-103, nr. 12A, ll. 1-2: allo studio si rimanda per la ricostruzione degli eventi, con Aneziri, *Vereine*, 41 ss., 306-316; *SV IV*, 705, *comm.* Il documento fa parte di un cospicuo dossier, di cui si conservano trascrizioni epigrafiche sia sul Tesoro degli Ateniesi a Delfi sia, su più manufatti, ad Atene. I documenti connessi con i *Technitai* ateniesi, conservati nel *Metreon*, verisimilmente in una sezione apposita (corrispondente alla raccolta dell'associazione stessa) finirono con l'essere numerosi: **1**) l'ἀντίγραφον ἐσφραγισμένον del decreto del 278 o 277 con cui gli Anfizioni avevano riconosciuto i privilegi dei *Technitai* ateniesi (*CID IV*, 12; *IG II²* 1132 [ora riedito in Tozzi, *Decreti*, nr. 14], ll. 2-39), introdotto in una delle iscrizioni ateniesi dalla nota d'archivio ἐκ τοῦ Μητρώου e nelle altre due dal «titolo» Δόγμα (ἀρχαῖον) Ἀμφικτιόνων (*CID IV*, 12, ll. 1-2; *IG II²* 1133 [*CID IV*, 116], l. 1); **2**) la copia del decreto anfizionico del 130 ca. di conferma del precedente, inviato con lettera d'accompagnamento, nella versione epigrafica ateniese ancora con la nota iniziale ἐκ τοῦ Μητρώου e la data ateniese d'ingresso, mentre il decreto a Delfi recava ancora la qualifica iniziale Δόγμα Ἀμφικτιόνων (*CID IV*, 115 e *CID IV*, 114; *IG II²* 1132 [Tozzi, *Decreti*, nr. 14], ll. 40, la nota; 40-41, la data; 41-51, la lettera; 52-94, il decreto); **3**) un primo senatoconsulto del 130 ca., che garantiva un accordo fra le corporazioni (Le Guen, *Associations*, 12A, ll. 20-21 e 26-27, con SÁNCHEZ 2001, 403 per la data); **4**) gli atti della causa intentata presso il pretore di Macedonia nell'agosto-settembre del 118 (12B-D; cfr. 12A, ll. 32-33); **5**) forse un decreto ateniese riferito ai *Soteria* (Le Guen, *Associations*, 108); **6**) il senatoconsulto del 118/7 che confermava le decisioni precedenti e quanto deciso a Pella (12A, ll. 12-13); **7**) un decreto ateniese di richiesta agli Anfizioni di confermare i privilegi ai *Technitai* (*IG II²* 1134+*Add.*, ll. 32-33); **8**) l'*antigraphon* del decreto degli Anfizioni del 117/6 che rinnovava gli onori ai *Technitai* (Le Guen, *Associations*, 92-98, nr. 11; *CID IV*, 117; *IG II²* 1134+*Add.*, ll. 1-63, dove era previsto, dopo la data anfizionica, l. 15, il «titolo» [Δόγμα τῶν Ἀμφικτιόνων]; per il riferimento all'*antigraphon*, vd. ll. 42-43 e ll. 60-61; gli ieromnemoni dovevano comunque riportare copia del *dogma* alle rispettive città); **9**) una lettera del senato del 116? (S. FOLLET, «Chronologie attique et chronologie delphique: (2^e siècle a.C.-1^{er} siècle p.C.)», «*Topoi*» 8/1, 1998, 248, con nt. 22); **10**) l'*antigraphon* di un decreto anfizionico che onorava il *demos* ateniese (Le Guen, *Associations*, 113); **11**) un decreto proprio del 116 (?) relativo all'invio di ambasciatori al consiglio anfizionico per esporre la situazione (*IG II²* 1134+*Add.*, ll. 64-76), aggiunto nella versione epigrafica ateniese al decreto anfizionico del 117 con la nota d'archivio di anno, mese civile, rubrica δῆμ[ου] ψηφίσματα, mese religioso (ll. 64-65); **12**) la lettera degli Anfizioni ad Atene, forse del dopo giugno-luglio 112 a conclusione della vicenda (*IG II²* 1134+*Add.*, ll. 77-104; *CID IV*, 120), a sua volta sollecitata da uno *psephisma* consegnato dagli ambasciatori (*IG II²* 1134+*Add.*, l. 81, se non è il precedente). Rileva giustamente il rapporto dei documenti con l'archivio principale di Atene SICKINGER 1994, 289-292. Degne di nota sono anche la cd. «Römerklausel» al termine del decreto degli Anfizioni del 130, ll. 59-61 (quanto stabilito deve valere per i *Technitai* di Atene ἐὰμ μὴ τι Ῥωμαῖοις ὑπεναντίον ᾗ) e la già citata (nt. 2) considerazione al termine della loro lettera conclusiva, ll. 103-104 (essi confermano i privilegi poiché constatano Ῥωμαῖοις ἐπὶ τῆς αὐτῆς γεγονότας γνώμης); vd. a riguardo le giuste note di LEFÈVRE 1998, 126 e SÁNCHEZ 2001, 401; per una rassegna delle ricorrenze della clausola, vd. ERRINGTON 1987, 97-99 (cui si aggiunga il trattato di 167-150 ca. con cui tre *poleis* di Cabalide si dichiarano impegnate a conservare *eunoia* e *symmachia* nei riguardi dei Romani [μηθὲν ὑπεναντ]λον πράσοντες τοῖς ἐκείνων δόγμα[ασι], ROUSSET 2010, 133-135, nr. 3 [SV IV, 668], ll. 6-8) e, per la ricostruzione del contesto storico e diplomatico nel quale si diffuse la formula, entrata nel linguaggio condiviso da Greci e Romani, A. GANDINI, «Μηδὲν (ὕπ)εναντίον πράττειν: uno slogan della diplomazia filoromana dopo Pidna?», «*Axon*» 3.2, 2019, 255-272.

(Δόγμα τὸ κομισθὲν *vacat* παρὰ τῆς συ[γκλήτου ὑπὸ τ]ῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ὑπὲρ τῶν πρὸς Σαμίους)⁴⁸. E se nulla è possibile dire circa il

⁴⁸ *I.Priene*² 134, ll. 1-2 (cfr. FAMERIE 2007, 99-101, SC II, con AE 2007, 1428 e SEG 58, 1349; MAGNETTO 2008, 199-200, nr. 4); FAMERIE 2007, 95, rileva che l'espressione «constitue un chapeau ajouté par les autorités de Priène pour introduire le document et le distinguer du précédent» (cfr. 104; più preciso *I.Priene*², p. 333: «Zeile 1 ist die von dem Archivar in Priene ausgebrachte Überschrift»); ciò può valere anche in una serie d'archivio che raccoglieva documenti di varia provenienza pertinenti ad una determinata questione: in questa prospettiva, sembra qui condivisibile l'idea di MAGNETTO 2009, 15-17 che anche il senatoconsulto inciso al di sopra riguardasse la contesa territoriale con Samo, *contra* FAMERIE 2007, 104-105; CAMIA, Roma, 94, nt. 245 e *I.Priene*² 12, p. 33 (per qualche concessione alla ricostruzione di Magnetto, comunque non risolutiva, vd. FAMERIE 2013, p. 50/p. 5 online); la precisazione finale dei τὰ πρὸς Σαμίους non rappresenta necessariamente un'aggiunta superflua in un dossier già «denominato», ma l'indicazione di pertinenza del documento; si noterà l'evidenziazione – epigrafica? – tramite *vacat* del fatto concreto del documento «riportato»). La formula è ricostruita anche per la sequenza documentale del 175 ca. riprodotta a Magnesia al Meandro in occasione del suo successo in un nuovo episodio della contesa territoriale con Priene (per la data proposta, vd. *I.Priene*² T4, 584; per una ricostruzione del manufatto, un pilastro iscritto sulle quattro facce a più blocchi di cui è pervenuto, non integro, il solo mediano, collocato nell'agorà di Magnesia al Meandro, vd. *I.Magnesia* 93): l'integrazione di *I.Priene* 531, II, l. 1 proponeva un ragionevole [- c. 4 – Δόγμα τὸ κομισθὲν παρὰ τῆς συγκλήτου] ὑπὸ τῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν]; essa poteva così introdurre il nesso nota d'inoltro con formula di lettera del pretore presidente della seduta M. Aemilius M.f. alla città arbitra Milasa/senatoconsulto (T4b, ll. 1-2, la formula; ll. 2-4, la nota d'inoltro; ll. 4-30 quanto resta del senatoconsulto, introdotto dal mittente con il titolo Συγκλήτου δόγμα, l. 4); essa non è ripresa da *I.Priene*², T4b, che segue l'ordine di citazione dei documenti da incidere nel relativo decreto magnesio (qui sotto), il quale elenca prima il senatoconsulto e poi la lettera del magistrato (la quale riporta però a sua volta il documento, che figurerebbe inciso due volte). La vicenda, che presupponeva a Magnesia un decreto di nomina di ambasciatori a Roma per rispondere alle accuse degli ambasciatori prienesi (cfr. 4b, ll. 3-4), a quanto si può dedurre dall'insieme iscritto, lacunoso, aveva prodotto anche, nella città: la ricezione (tramite decreto?) di una lettera del pretore che sollecitava il ricorso all'arbitrato, quella della lettera dello stesso a Milasa col senatoconsulto (l'esemplare di spettanza del documento indirizzato a Milasa), il decreto di richiesta del tribunale a Milasa, la ricezione della copia del decreto milasio di costituzione del tribunale e della risposta di quella città al pretore, il decreto magnesio di nomina degli *ekdikoi*, l'arbitrato milasio, l'elenco dei giudici e quello degli avvocati magnesî, il *horismos* del territorio conteso, il decreto finale con cui la vincitrice riassunse la vicenda e lodava i proprî *ekdikoi* (inciso per primo, T4a, ll. 1-31, con l'elenco dei documenti da iscrivere dopo di sé, ll. 19-23: il senatoconsulto, la lettera scritta da Marco ai Milasei, il decreto di richiesta del tribunale a Milasa, la risposta di questa, la sentenza, gli elenchi di patrocinatori, avvocati e custodi dei giudici). A Priene, che pure doveva conservare il materiale pertinente, l'insieme doveva variare nell'elenco dei difensori e nei toni del decreto finale di ricezione del verdetto, mentre a Milasa si saranno conservati, con la propria sentenza, i documenti delle diverse parti coinvolte, a cominciare da quella romana, a lustro del ruolo di mediazione. Fatto salvo che i decreti dovevano avere una loro collocazione principale nella linea documentale di *boule* ed *ekklesia*, data la ricorrenza dei casi di contrasto interpoleico viene facile dedurre l'esistenza di dossier specifici (ad esempio «A proposito della questione avverso XY», Ὑπὲρ τῶν πρὸς Δείνα), con documenti interi, estratti, elenchi di varia natura, *horismoi*, pronti al recupero e all'uso: nella *querelle* in questione, i contendenti avevano esibito agli arbitri dei *chrematismoi* evidentemente già raccolti, o comunque di facile recupero (i Magneti, 4c, ll. 2, 20; i Prienesi, l. 26, una *epistole*; cfr. il riferimento del Magneti a una «nuova» vittoria, 4a, ll. 12-13, 26 e a una stele preesistente, 4a, l. 18). Il carattere «burocratico» della raccolta d'archivio non ostava naturalmente alla sua esibizione epigrafica da parte della *polis* vincente, interessata al suo uso nelle dinamiche della «storica intenzionale» (cfr., per questo dossier, MAGNETTO 2018, 103-104, nt. 61). Per la possibile posizione d'archivio (a Magnesia) del dossier vd. *infra*, II.6.7.

luogo principale di conservazione del documento portato da Roma, la sequenza composita di titolo – Δόγμα – e data locale di registrazione, come quella trascritta nel tempio di Panamara in testa al senatoconsulto del 39 ottenuto da un’ambasceria stratonicea, orienta ancora una volta verso un luogo in cui un documento in entrata era immesso per categoria e per data d’accesso (Δόγμα ννν Ἐπὶ στεφανηφόρου Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀρτεμι/νννδώρου τοῦ Παμφίλου, καθ’ υἰοθεσίαν) δὲ Ἀριστείδου, Ἡρακλεῶνος μηνὸς [τ]ρ[ί]τη ἐξ εἰκάδος νν.)⁴⁹.

Laddove i senatoconsulti fossero collegati con lettere d’inoltro di personaggi importanti, che avevano determinato l’emissione del documento di riconoscimento di decisioni prese in precedenza dal personaggio stesso, è lecito ritenere che la registrazione del *dogma* senatorio fosse fatta in subordine al nome del personaggio, quale che fosse poi la collocazione della sequenza nelle diverse sezioni del materiale archiviato. Può esserne indizio la serie di documenti «romani» incisa nel santuario di Ecate a Lagina a illustrazione delle decisioni prese da Silla e dal senato a ricompensa della lealtà di Stratonicea durante la prima guerra mitradatica: così come sulla pietra, nell’archivio principale della *polis* il senatoconsulto che nel marzo 81 confermava e precisava le concessioni del dittatore sia alla città sia al santuario, e che era introdotto da una breve nota di Silla di consegna agli ambasciatori cittadini, doveva essere accluso alla lettera dei primi dell’81 con cui egli aveva riconosciuto i meriti della città durante la guerra e proceduto a una serie di concessioni territoriali e fiscali⁵⁰.

⁴⁹ I. *Stratonikeia* 11, ll. 1-3. Struttura e *layout* dell’espressione sembrano suggerire un adattamento a titolo epigrafico della prima parte della sequenza (la data comunque non vuole riferirsi all’incisione, come ancora in CANALI DE ROSSI 1997, 400).

⁵⁰ I. *Stratonikeia* 505+SEG 52, 1059 (AE 2002, 1423); sul contesto epigrafico, vd. R. VAN BREMEN, “The inscribed documents of the temple of Hekate at Lagina and the date and meaning of the temple frieze”, in VAN BREMEN, CARBON 2010, 493-495 (il dossier si doveva trovare sul muro Sud della cella del tempio) e FIORAVANTI 2012, 152; sul contesto storico, cfr. RDGE 18; KALLET-MARX 1995, 268 ss.; Rigsby, *Asyilia*, 418-423; J. NOLLÉ, “Seleukeia am Issischen Golf”, «Chiron» 33, 2003, 87-88 (per la data della prima lettera, nt. 39); SANTANGELO 2007, 51-52. Se il carattere e la varietà dei benefici riconosciuti alla *polis* lasciano propendere per una conservazione di lettere e senatoconsulto nell’archivio degli atti politici (magari in allegato al decreto che aveva stabilito l’invio di ambasciatori a Roma per la richiesta della ratifica delle concessioni sillane), il rapporto con l’*asyilia* del santuario, promossa dalla città in tutto il mondo greco e registrata attraverso le risposte di quanti l’avevano riconosciuta accogliendo i decreti d’invito, lascia supporre che almeno l’estratto pertinente del senatoconsulto (ll. 113 ss.) dovesse entrare nella sezione *Asyiliai*, ad accrescere una raccolta di accettazioni che probabilmente era servita a Stratonicea per sollecitare l’autorità romana al riconoscimento (Rigsby, *Asyilia*, 422). Sul muro del santuario figuravano: la prima lettera alla *polis* (I. *Stratonikeia* 505, ll. 1-14); il decreto cittadino di risposta al senatoconsulto, che verisimilmente confermava l’iniziativa di *Hekatesia-Rhomaia* penteterici e prescriveva l’iscrizione del dossier (I. *Stratonikeia* 507, forse ancora dell’81 e aggiunto in archivio ai precedenti); la lista di quanti avevano accolto l’*asyilia*, tenuta aggiornata al 78 (I. *Stratonikeia* 508). Nel 22 d.C., quando la città doveva esibire i suoi documenti a proposito del santuario di Zeus a Panamara e di Ecate a Lagina, era peraltro ricorsa a documenti più recenti (Tac. *Ann.* 3,62,2: *Aphrodisienses... et Stratonicensis*

Complessità e interesse nella conservazione dei senatoconsulti negli archivi appaiono evidenti nel già citato caso di Plarasa-Afrodisiade, con la serie di documenti richiesti e ottenuti da Roma⁵¹. Una traccia della consistenza e persistenza del dossier può emergere da quanto venne trasferito su un muro della scena del teatro nel III sec. d.C., insieme con una lettera dell'85 del proconsole Q. Oppio, due altre epistole di Ottaviano del 39/38, una del 31-19, e una serie di missive imperiali che confermavano i benefici di età repubblicana⁵². La lettera di accompagnamento dei documenti – contrassegnata

dictatoris Caesaris ob vetusta in partis merita et recens divi Augusti decretum adtulere, laudati quod Parthorum inruptionem nihil mutata in populum Romanum constantia pertulissent). Per le altre conseguenze documentali di alcune delle decisioni prese a favore della città, vd. oltre.

⁵¹ Vd. *supra*, con nt. 9. Afrodisiade disponeva di un *grammatophylakion*, il quale fu oggetto di un intervento edilizio nel I sec. d.C. ad opera di una coppia di benefattori (*I Aph2007*, 12.1006, ll. 8 ss. e 12.1014, con ROBERT 1966b, 391-394 [= 1989b, 15-18]; M. WÖRRLE, "Neue Inschriften von Aizanoi VII: Aizanoi und Rom III. Der julisch-claudische Kaiserkult in Aizanoi", «Chiron» 44, 2014, 456, nt. 65; per la conservazione degli *psephismata* in esso, *I Aph2007*, 12.612, ll. 8-9); ad esso si aggiungeva, nella documentazione di II-III sec. d.C., un *chreophylakion*, che conteneva i documenti di debito privati (*I Aph2007*, 12.1007, ll. 28-29) e raccoglieva le copie delle *epigraphai* funerarie (vd. ad es. *I Aph2007*, 2.309, ll. 17-18). Vd. anche note seguenti.

⁵² Vd. *I Aph2007*, 8.2, con cui Oppio accoglieva la richiesta di patronato, la quale doveva essere in archivio connessa con il decreto consegnato dagli ambasciatori (ll. 9-10) e forse con i *grammata* inviati dal governatore nell'88 a richiesta di truppe contro Mitradate, cui la *polis* aveva risposto con due *psephismata* (rispettivamente 8.2, l. 23, 8.3b, ll. 1-2 e 8.3b, ll. 2-5, non inciso, 8.3, iscritto nel teatro nel II sec. d.C.); *I Aph2007*, 8.32 (*IG XII 6.1*, 160), una *subscriptio* di Ottaviano/Augusto alla richiesta di libertà dei Sami, in qualche modo procurata da Afrodisiade ad attestazione del suo statuto di modello (per la data, cfr. GNOLI 2004, 262-266 – fra 31 e 20/19 – e C.P. JONES, "Augustus and Panhellenes on Samos", «Chiron» 38, 2008, 110, «in 31 or soon thereafter is to be preferred»; a differenza di KOKKINIA 2016, 30 non si ritiene la formulazione Αὐτοκρατῶρ Καίσαρ... Αὔγουστος... ὑπὸ τὸ ἀξιωμα ὑπέγραψεν' come «a heading, presumably at the time of inscription» non facente parte del testo, benché non si possano escludere interventi sulla titolatura, come supposto dall'*ed.pr.*). Riprendendo i dubbi precedenti CANALI DE ROSSI 2000, 163, nt. 4 ascrive a magistrato romano anche la lacunosa 8.24, risalente al II-I sec. e attribuita dubitativamente da J. Reynolds a Nicomede IV (con interpretazione del nome del mittente alla l. 1 [- - - Νικομή]δη[ς]); a lettera di Cornelio Silla 'Epharoditos' pensa KOKKINIA 2016, 41 (con lettura [- - - Ἐπαφρό]δι[τος]). Per le lettere imperiali, vd. *I Aph2007*, 8.34, 35, 36, 37, 99, 101-103, 114 (lettere di Adriano – iscritta in altra sede in dossier anche al tempo proprio, 11.412, ll. 13-27 –, Commodo, Settimio Severo, Caracalla, Severo Alessandro, Gordiano III, Decio); a ciò si univano lettere indirizzate ad altre città o a privati ma in qualche modo riguardanti lo status della *polis* (a Smirna, di Traiano, *I Aph2007*, 8.33, in estratto; a un cittadino, di Gordiano III, 8.100); per altre lettere imperiali di conferma trascritte su altri edifici o in sito non definibile, vd. 9.43 (nel Sebasteion, di Valeriano e Gallieno a un personaggio non identificabile), 11.412 (le prime due di quattro lettere di Adriano, la seconda, ll. 13-27, reincisa sulla *parodos*, 8.34); per lettere di magistrati di età imperiale, vd. 12.25 (di *quaestor pro praetore*, con inizi di petizione a Traiano), 12.34 (di proconsole, con menzione della conferma dei privilegi fatta da Severo Alessandro), 12.911 (di proconsole, con menzione dei privilegi via via concessi); cfr. *I Aph2007*, 1.301, 2.307, 12.102, 14.12. Per una descrizione dell'«archive wall» e del *layout* epigrafico vd. REYNOLDS 1982, 33-37 e *passim* (con qualche sospetto di «inefficiency over the preservation of documents in the city archive», 107), con le osservazioni di G.W. BOWERSOCK, «Gnomon» 56, 1984, 50-51; MITCHELL 1984, 292, 297 (precisamente sull'archivio di provenienza dei documenti); C.P. JONES, «AJPh» 106, 1985, 263-264 e il riesame minuzioso di struttura monumentale

dalla rubrica finale Γράμματα Καίσαρος, «Lettera di Cesare (Ottaviano)», che nasceva dall'esigenza locale di classificarli sia in archivio sia nella trascrizione consegnata al lapicida secoli dopo – introduceva il dossier che raccoglieva la versione in greco di un editto triumvirale, del senatoconsulto, della legge e del trattato rinnovato (di cui resta un documento compilativo composto di almeno due esecuti, «dei documenti di beneficio rilasciati dagli *imperatores* e dal senato e popolo romano» e «del giuramento» di sanzione del trattato) e verisimilmente la copia della lettera inviata da Ottaviano all'agente di Antonio Stefano, la copia di un'epistola dello stesso mittente a Efeso, a proposito del bottino asportato da Afrodisiade⁵³. Quale che fosse

e disposizione dei documenti di KOKKINIA 2016 (cfr. Fig. 1, 55) e di RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 20-46 (sedici «documenti estratti, selezionati e copiati dall'archivio della città non senza interventi di natura 'editoriale'», i quali ultimi appaiono aver risposto a ragioni d'impaginazione nello spazio concesso e non a rispetto della cronologia dei documenti: 21, 24); una posizione eccessivamente negativa nei confronti delle capacità del *grammatophylakion* di Afrodisiade nutrivano ancora A. CHANOTIS, "The Perception of Imperial Power in Aphrodisias: The Epigraphic Evidence", in L. DE BLOIS *et alii*, edd., *The representation and perception of Roman Imperial power*, Proceedings of the third workshop of the international network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C.-A.D. 476), Netherlands Institute in Rome, march 20-23, 2002, Amsterdam 2003, 251-252, in contraddizione con il suo stesso rilievo dell'importanza e coerenza dei documenti in questione. Vd. anche, per quel che attiene all'alleanza fra Roma e Afrodisiade, SV IV, 812, (testi ancora accessibili – «zugänglich» – verso la fine del II secolo d.C., incisi per una seconda volta – «erneut publizierte», «Neuaufschreibung» –).

⁵³ RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 154-156 (già *I Aph2007*, 8.25, lettera); RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 47-56 (già *I Aph2007*, 8.27, il senatoconsulto, sulla cui strutturazione vd. [RAGGI], BUONGIORNO 2020, 102-121); *I Aph2007*, 8.26 (decreto triumvirale, con i dubbi di [RAGGI], BUONGIORNO 2020, 109, nt. 92, cfr. 118, nt. 120); [RAGGI], BUONGIORNO 2020, 161-162 (già *I Aph2007*, 8.28 testo composto degli estratti: ll. 2-6, 10-15 – intitolato alla l. 1 come Εἶδος ἐκ τῶν δεδομένων φιλανθρωπῶν ὑπὸ τοῦ Αυτοκράτορος [meglio forse αὐτ.] · καὶ συνκλήτου καὶ δήμου Ῥωμαίων e ll. 8-9 – con titolo, l. 7, Εἶδος ὀρκίου γενομένου Ῥωμαίων καὶ Πλαρασέων καὶ [[Ἀφροδισιέων]] παρόντων συνκλητικῶν τμ' – ; per un'analisi di dettaglio della natura degli estratti dal senatoconsulto e dal trattato vd. [RAGGI], BUONGIORNO, 163-167, che riferisce a quest'ultimo tutto il testo seguente al secondo titolo; quanto al trattato, la sua incisione non appare allo stato dimostrabile: vd. RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 85, nt. 174); la lettera a Stefano (a sua volta autore di una lettera alla città, 8.30) è *I Aph2007*, 8.29; quella di Ottaviano a Efeso è *I Aph2007*, 8.31. Per il senso della rubrica finale dell'epistola, seguita da *hedera distinguens*, come «Lettera di Cesare» riferita a quanto precede, vd. MITCHELL 1984, 295 e *infra*, nt. 59 (per l'idea che essa risalisse alla cancelleria romana vd. REYNOLDS 1982, 47, ripresa da RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 161-162); il fatto che nel 45-44 Cesare avesse riconosciuto alla città e al santuario una serie di benefici (cfr., per l'*asyllia*, *I Aph2007*, 1.1, ll. 2-3; RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 47-56, ll. 38, 41; Tac. *Ann.* 3, 62.2; cfr. *I Aph2007*, 1.38) e che la decisione del dittatore fosse messa in rapporto con documenti (*I Aph2007*, 1.1, ll. 7-10; 1.38, ll. 3-5, Tac., *loc. cit.*) rende comunque suggestivo riferire la rubrica ad un insieme più ampio di atti «di Cesare»: vd. ancora HERRMANN 1989, 155, nt. 75. La loro conservazione in archivio risultava dal già citato passo tacitano sulle *asylliai* quando gli ambasciatori *dictatoris Caesaris ob vetusta in partis merita et recens divi Augusti decretum adtulere* (*supra*, ntt. 7 e 49; per l'identificazione del *decretum* in rapporto ai documenti iscritti, vd. REYNOLDS 1982, 79-80, con le rettifiche di RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 133-138; per il senso concreto del «portare, consegnare», vd. *supra*, nt. 4) e dal riferimento che i cippi di confine dell'area *asylos* facevano alla serie di *φιλάνθρωπα* (come in RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 155, l. 48 nel senso concreto dei documenti di beneficio), *δελτογραφήματα*

la collocazione d'archivio (in associazione al decreto di richiesta al figlio di Cesare, o in sezione a parte, magari 'Ρωμαίων), il ricorrere dei riferimenti nella documentazione anche seguente lascia pensare a una classificazione specifica: (τὰ) δεδομένα φιλάνθρωπα⁵⁴.

4. Il caso di Afrodisiade indica la presenza negli archivi delle *poleis* interessate anche di un'altra categoria di documento preziosa per la definizione del rapporto con Roma, i trattati di «alleanza» εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον conclusi nel II secolo, riportati in copia ufficiale con i senatoconsulti d'accompagnamento e al caso impiegati dalla metà del I secolo per il rinnovo del rapporto⁵⁵.

(una definizione metonimica per documenti ufficiali: vd. *supra*, nt. 38), ἐπιγράμματα, ovvero i *decreta* di Cesare, Ottaviano, senato e popolo di Roma (1.1, ll. 2-10; 1.38, ll. 2-6, ove correggi in ἐπιγράμματα gli ἐπιτάγματα di l. 5, con ROBERT 1966b, 402-412 [= 1989b, 26-36]; vd. anche RAGGI, [BUONGIORNO] 2020, 134-136). Quanto alla sequenza di εἶδη, che inserisce il secondo all'interno del primo, la lunga parte concessa ai diritti degli ambasciatori a Roma – ll. 10-15 – non autorizza a ritenere che si trattasse di una compilazione «tematica» su documenti d'archivio fatta in età imperiale per un'ambasceria a Roma, a fini dimostrativi, e poi collocata in archivio «attached to the... copy of the imperial reply», come cautamente proponeva REYNOLDS 1982, 94 e come non esclude – a prescindere da un qualche nesso con documenti imperiali – [RAGGI], BUONGIORNO 2020, 167; il testo alla base dell'iscrizione poteva rappresentare (parte di) un elenco delle clausole principali dei documenti che riguardavano i diritti della città ottenuto a Roma dall'ambasceria cui rispondeva Ottaviano, costituito in un qualunque momento e conservato in una linea d'archivio diversa rispetto a quella «principale» con i due documenti interi (quanto alla forma «imperative», vd. ROWE 2008, 245, con l'utile considerazione che «one might speak of a *condensation style* as a sub-phenomenon of the compilation style»). Occorre segnalare che il senatoconsulto venne inciso già negli ultimi decenni del I secolo (a.C.): vd. il frammento *I Aph2007*, 12.904, con [RAGGI], BUONGIORNO 2020, 130-132 (la rilettura oblitera l'edizione di J. Reynolds). Per il trattato, vd. *infra*.

⁵⁴ Per il senso concreto di *philanthropa* vd. nt. precedente; per riscontri dell'espressione, vd. *I Aph2007*, 4.101, ll. 5-6 (decreto onorario di età augustea, subito inciso) e 12.911, l. 3 (integrato), una lettera di magistrato incisa nel II-III sec. d.C. Vd. anche nt. seguente.

⁵⁵ Per la raccolta, traduzione e breve commento (con bibliografia sostanzialmente chiusa nel 2015) di tutte le fonti relative ai trattati di Roma con re e *poleis* dal 200 ca. agli inizi dell'età imperiale, vd. ora SV IV. Per una rassegna dei trattati conservati in epigrafe e per la loro contestualizzazione, vd. SCHULER 2007b, 67-71 (dieci attestazioni dirette e tre in decreto, con *SEG* 57, 2140; per l'aggiunta di una sezione inedita al trattato con Tirreo – SCHULER 2007b, 68, nt. 87 – vd. *SEG* 57, 490, *AE* 2007, 1285, ora SV IV, 788; per una nuova edizione del trattato con Cnido rinnovato nel 45, vd. É. FAMERIE, “Le traité d’alliance romano-cnidien de 45 av. J.-C.”, «*CCG*» 20, 2009, 265-280, *SEG* 59, 1207, SV IV, 811; per la riedizione del trattato con Cibira – *I Kibyra* 1 – integrato nella prima parte da un nuovo largo frammento, insieme con un secondo esemplare variamente conservato nella doppia versione in latino e in greco, vd. ora MEIER 2019, 9-40, nr. 1.1.1-2, con la datazione consolare al 174 per il rinnovo del precedente del 188; cfr., per l'insieme, SV IV, 632; per un semplice elenco complessivo dei trattati in epigrafe vd. anche G. ROWE, “The Roman State: Laws, Lawmaking, and Legal documents”, in C. BRUUN, J. EDMONSON, edd., *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford 2015, 305, Tav. 15.3, dodici attestazioni dirette, a cominciare dal più antico esemplare, il trattato fra Roma e la Lega Etolica del 212/11, *ISE* II, 87, non citato in SCHULER 2007b). Per la frequenza di accordi siffatti, attestata per lo più da fonti letterarie, vd. MITCHELL 2005, 174 (con l'immagine di «innumerable treaties and agreements»; nell'elenco dei documenti epigrafici e delle citazioni di trattati in altre fonti, 173-174, preciseremmo che l'«estratto» di *horkion* di Afrodisiade rappresenta pur sempre un'attestazione diretta, da aggiungere dunque alla citata rassegna di SCHULER

Esplicito circa la destinazione era il decreto onorario per l'ambasciatore di Epidaurò che nel 115/4 o 112/111 si era attivato per la *philia* e *symmachia*: il personaggio aveva «consegnato all'archiviazione» nella sua città la copia del senatoconsulto prodotto e consegnato all'*aerarium Saturni* e del trattato d'alleanza (inciso) su tavola di bronzo nel *Capitolium*» (τοῦ δόγματος τοῦ γενομένου καὶ παραδοθέντος εἰς τὸ ταμεῖον καὶ τᾶς συμμαχίας ἐν πίνακι χαλκῆ ἐν τῷ Καπετωλίῳ, τούτων δὲ ἀντίγραφα ἀποδέδωκε εἰς τὸ δαμόσιον)⁵⁶.

Quanto alla disposizione nel sistema degli archivî cittadini, il riscontro con la situazione degli omologhi intra-greci suggerito da «titoli» e struttura

2007b; cfr. SÁNCHEZ 2009, 240, *post* 167, con rinnovo nel 39/38); SCHULER 2007b, 64 (ancora «die Spitze eines Eisberges»); AVRAM 2009, 226 («beaucoup plus nombreux» di quanto a noi pervenuto); SÁNCHEZ 2009, 234 ss. (spec. 240-241 per una rassegna delle alleanze romane in Caria e Licia, da collocarsi negli anni *post* 167, e 246-247, per un elenco dei casi certi o probabili, in numero di diciassette); B. GLADHILL, *Rethinking Roman Alliance. A Study in Poetics and Society*, Cambridge 2016 (con qualche lacuna bibliografica), 37-49, 62-68. Per il loro iter verso gli archivî locali e per l'importanza dell'atto, vd. AVRAM 2009 (l'archiviazione «défini d'un coup le vrai document à valeur juridique du point de vue de la cité», 212; cfr. 215-217, 224-225) e SÁNCHEZ 2009 (che sottolinea il significato giuridico degli atti, da circostanziare nelle diverse fasi dell'espansione romana); per il fatto dei richiami in valore a grande distanza di tempo (per trattati del II secolo ad esempio in Licia nel 46, a Cnido nel 45, a Mitilene nel 25, aggiornati con l'aggiunta della clausola di *maiestas*) vd. AVRAM 2009, 231-232 e quanto segue. Per i documenti prodotti dall'iter di conclusione di un trattato – decisione di un magistrato (*epikrima*), senatoconsulto (*dogma*), trattato/giuramento (*horkos*, *horkion*), legge di approvazione del popolo romano (*nomos*) – vd. SCHULER 2007b, 76; SÁNCHEZ 2011, 217-219; U. LAFFI, “Le concezioni giuspublicistiche romane sulle competenze del senato e dei comizi e le dinamiche dei processi decisionali nel campo della politica estera (III-I sec. a.C.)”, «Athenaeum» 104, 2016, 426-433, 442-443 (per quelli con i greci, per i quali la delibera popolare mediante *lex/nomos* non era formalmente indispensabile, spec. 430-432); quanto alla formula di «eternità» per amicizia, alleanza, pace vd. ad esempio *I.Thrac.Aeg.* E 168, l. 11 e *I.Knidos* 33, A, l. 10, con AVRAM 2009, 216; in generale, vd. anche A. AVRAM, *Der Vertrag zwischen Rom und Kallatis. Ein Beitrag zum Römischen Völkerrecht*, Amsterdam 1999 e FOURNIER 2010, 403-405, 446-459. Inclina a pensare infine che gli *antigrapha* fossero rilasciati da Roma in latino e poi tradotti localmente AVRAM 2009, 226 ss. (in ogni modo, sarebbe giunta a destinazione anche la versione in latino, 226). Sui trattati romani con le *poleis* vd. anche ZOLLSCHAN 2017, 107 ss. e, per considerazioni fondanti, J.-L. FERRARY, “Traité et domination romaine dans le monde hellénique”, in CANFORA *et alii* 1990, 217-235 (= 2017, 143-159); vd. ora anche S. SABA, “Riflessioni sui trattati fra Roma e le città greche”, in BUONGIORNO, CAMODECA 2021, 187-198.

⁵⁶ *ISE* III², 135 [*SV* IV, 707], ll. 6-9, cfr. ll. 10-11; per le due date proposte, vd. *SV* cit., *comm.*; non sembra giustificata la conclusione di AVRAM 2009, 212 che gli ambasciatori fossero inviati a Roma a procurarsi i documenti «à un moment postérieur à la conclusion du traité» (né la traduzione, a proposito del senatoconsulto, «se trouvant dans l'*aerarium* et qui lui [scil. all'ambasciatore] avait été remis», 213, nt. 8: il decreto insisteva sul fatto che il documento a Roma aveva trovato la sua validazione attraverso il deposito in archivio, cfr. M. COUDRY, “Sénatus-consultes et *acta senatus*: rédaction, conservation et archivage des documents émanant du sénat, de l'époque de César à celle des Sévères”, in DEMOUGIN 1994, 66); le medesime considerazioni circa una missione avvenuta più tardi («einige Monate») sono in *SV*, *comm.*, con alcune osservazioni non condivisibili (356: gli Epidaurî solo con essa avrebbero avuto conoscenza del testo del trattato, poiché i Romani non si sarebbero curati di trasmettere alla *polis* «keine offiziöse Kopie des den Vertrag beschließenden *senatus consultum*»).

dei dossier epigrafici suggerisce la possibilità di «fascicoli» intestati al trattato di turno, magari con la rubrica Συμμαχία ποτῖ Ῥωμαίους / τῷ δήμῳ τῷ Ῥωμαίων ο, nel caso della redazione ottenuta in forma di (verbale di) giuramento, Ὅρκιον πρὸς Ῥωμαίους / Ὅρκος, giungendo poi al momento opportuno a rendere pubblico l'insieme ritenuto significativo⁵⁷. Non ci si può peraltro sottrarre all'idea che l'organizzazione tematica potesse rientrare in archivio in altre sequenze, più ampie, magari intitolate ai beneficî (*philanthropa*) concessi dall'autorità romana, e vincolate nella classificazione dalla pratica di essa di inviare i diversi documenti associati, in estratto o allegato, a lettere, «qualificate» dal mittente. Indicativo dei modi di conservazione e dei tempi d'uso di documenti romani delle categorie sinora considerate è forse l'insieme degli atti romani databili fra 48 e 25 trascritti qualche tempo dopo sul monumento eretto dalla *polis* in onore di Potamone a Mitilene, in compagnia di altri atti pubblici, sia romani, sia di emanazione o d'interesse civici⁵⁸. L'esito di successive missioni del titolare del monumento aveva comportato, tra le altre carte, la raccolta di tre lettere di Cesare con concessioni varie (fra 48 e 45), l'ultima delle quali trasmetteva (l'estratto di) un φιλικὰς δόγμα e un editto del dittatore, due δόγματα περὶ ὄρκιου del 25 e, annesso all'ultimo senatoconsulto, il corpo del testo del trattato fra Roma e Mitilene stipulato in quell'anno.⁵⁹ Il contesto generale della documentazione riportata sul Potamoneion lascia supporre che l'accorpamento epigrafico dei

⁵⁷ Per la prima formulazione, nel «titolo» epigrafico (come a Tirreo, *supra*, nt. 55, l. 1) o nel testo, vd. B. STASSE, "Le traité d'Apamée: questions de forme", «CCG» 20, 2009, 255-256, con nt. 36 (riduttiva appare la nota di AVRAM 2009, 231, «préambule qui... explique les circonstances»); per il secondo, vd. il «titolo» epigrafico del documento che rappresentava il (rinnovo di un) trattato con Cnido, il «verbale» del giuramento, *SEG* 59, 1207, l. 1 e quello del verbale riservato ai Licî, *SEG* 55, 1452 (*AE* 2005, 1487; *SV* IV, 809), l. 1 (nei rimandi interni, ll. 5 e 67 ss., ὄρκωμόσιον ε τοῦτο τὸ ὄ. καὶ τῆν συνθήκην; per l'identificazione di *horkos/horkion* e *syntheke*, vd. anche *I.Kibyra* 1, ll. 5 ss. e *SV* IV, 716, da Astipalea, ll. 43 ss.). Vd. anche, per il testo da Cnido, *SV* IV, 811, *comm.*, p. 581: «Die Überschrift des Textes wurde in Knidos hinzugefügt; auch die protokollarische Teil des Textes scheint in Knidos eine redaktionelle Verkürzung erlebt zu haben». Per la classificazione d'archivio dei trattati che coinvolgevano le *poleis* vd. *infra* II.5.

⁵⁸ Per i documenti romani presenti sul monumento, vd., oltre al dossier citato nella nt. seguente, anche *IG* XII 2, 34, 36, 37, 39, 40, 41; *SEG* 27, 492. Per decreti onorari del *koinon* dei Tessali, vd. *IG* XII 2, 43, ll. 9-13 + Suppl. p. 208 e *IG* XII Suppl. 12, con *SEG* 55, 910ter. Per le vicende della *polis*, vd. G. ROWE, *Princes and political cultures. The New Tiberian Senatorial Decrees*, Ann Arbor 2002, 124 ss.; sul personaggio vd. R.W. PARKER, "Potamon of Mytilene and his family", «*ZPE*» 85, 1991, 115-129 (per l'arco di vita, *ca.* 75 – 15 d.C., pp. 116-118); sul manufatto e per le ipotesi di organizzazione epigrafica Labarre, *Cités*, 110-113 con nt. 13.

⁵⁹ Per la resa epigrafica, assai lacunosa, vd. Labarre, *Cités*, nr. 20, rispettivamente A, B ll. 2-5, B ll. 7-36 (il *SC* alle ll. 13-26, conservato dalla *relatio*; l'editto alle ll. 26-36), B ll. 37-43+C ll. 1-8, C ll. 9-28, D (alla l. 1 occorre tuttavia integrare la clausola della *maiestas*, cfr. Ph. Gauthier, «Topoi» 7/1, 1997, 351; MITCHELL 2005, 188; Famerie, *Documents*, nr. 10; A. DIMOPOULOU, "Lesbos sous Auguste. Du renouveau des traités à l'apothéose", in CAVALIER *et alii* 2017, 401-402) ed E (*SEG* 55, 910), con il commento a 99-105 (a 284, correggi «Décret» in «Décrets»); cfr. SCHULER 2007b, 71 e,

documenti conseguenti e congrui avesse una sua corrispondenza in archivio, in una posizione tale da consentire l'immediato recupero e impiego, magari alla voce 'Ρωμαίων e con indicazioni «tematiche» interne corrispondenti ai titoli epigrafici (Γράμματα Καίσαρος, Δόγματα περί ὀρκίου)⁶⁰.

Che infine anche i trattati con Roma potessero essere contrassegnati dalla data di ricezione, sembra indicare l'esito epigrafico del trattato fra Roma e Maronea del 167, in cui, dopo una lacuna imprecisabile, figurava la data epinimica, seguita dall'elenco nominativo dei *presbeis* e dal testo del documento⁶¹.

per la cauta attribuzione del frammento della seconda lettera a Cesare, Sherk, *ad nr.* 26, 153-154; vd. anche SV IV, 810 (estratti dai documenti).

⁶⁰ Le osservazioni di Labarre, *Cités*, 111 a proposito dell'organizzazione epigrafica del materiale («Le classement s'est fait autour du thème des privilèges consentis et non en fonction d'un critère seulement chronologique») si possono estendere a quella d'archivio; occorre anche rilevare che la terza lettera fa riferimento a *philanhropa* precedenti e accompagna il rinnovo di *charis*, *philia*, *symmachia* (B, ll. 16-17). Resta tuttavia aperta la possibilità che l'insieme dei documenti ottenuti da Potamone a Roma fosse annesso ad un dossier a lui intitolato come benefattore, via via accresciuto, composto anche dei successivi decreti che ne avevano determinato la missione nell'Urbe e di quelli di ringraziamento, a loro volta «estratti» (o ricopiati) dalla serie archiviata dei decreti (ma in questo caso occorre presumere che copia dei documenti figurasse anche nei dossier rispettivi dei numerosi ambasciatori inviati nell'Urbe, cfr. A, ll. 3-5, B, ll. 14-16). Naturalmente non si può nemmeno escludere che l'*antigraphon* romano di volta in volta ottenuto fosse annesso al rispettivo decreto di ricezione e ringraziamento degli intermediari, come poté accadere ad Astipalea, se è lecito dedurre una collocazione d'archivio dal dossier epigrafico che riportava il *SC de foedere*, il *foedus* e il decreto in onore dell'ambasciatore che lo aveva riportato (con i documenti romani in evidenza rispetto alla sequenza riposta: SV IV, 716, I-III; cfr. *ISE* III², 151 e, per la lettura più congrua <τ>αύτης <τῆς> συμμαχίας δοθῆναι... [... ἀντίγραφα] – anziché [πίνακα], ancora in SV IV, 716 – κατὰ δόγμα συγκλήτου in A, ll. 21-22, vd. AVRAM 2009, 224; lo studioso rileva che il trattato fu rinnovato al tempo di Gordiano III: vd. 216, ove correggi *CIL* VIII in *CIL* III, 7059). Alla trascrizione di età augustea si deve l'«aggiornamento» del titolo epigrafico delle lettere di Cesare, Γράμματα Καίσαρος Θεοῦ, Labarre, *Cités*, nr. 20, A, l. 1 (tutto integrato), B, l. 6 (integrato nella prima parte); in archivio esse potevano continuare a essere Γράμματα Καίσαρος, come ad Afrodisiade. Per il titolo epigrafico dei *dogmata*, vd. B, l. 36; il testo del trattato, inciso come annesso ai *dogmata*, poteva essere tenuto distinto, con un suo titolo confrontabile a quelli sopra indicati. Del trattato esisteva anche la versione incisa su tavola di bronzo, esposta *eis demosion* (C, ll. 25-26, su cui vd. AVRAM 2009, 218-219).

⁶¹ *I.Thrac.Aeg.* E 168 (per la data, vd. SÁNCHEZ 2009, 237-238; *ca.* 167 in SV IV, 664), rispettivamente ll. 1, 2-10, 10-43; per un'analisi della «Textstruktur» della trascrizione epigrafica vd. *SV comm.*, di cui si condividono l'eliminazione della usuale interpunzione fra l'elenco dei nomi degli ambasciatori e l'indicazione della loro destinazione – π[ρ]ὸς τὸν δῆμον ecc. – e l'idea che la sequenza fosse «Teil einer längeren Überschrift». Non esclude la possibilità di un titolo «epigrafico» – *Horkion* ecc., oppure *Symmachia* ecc. – nella lacuna superiore della stele CANALI DE ROSSI 1999, 320 (cfr. *SV, loc. cit.*); la data romana dell'atto, che doveva seguire la nota locale, non fu riprodotta (per l'idea che la pietra riproducesse la data romana e quella locale cfr. ancora CANALI DE ROSSI 1999, *loc. cit.*, a suggestione dell'*editio princeps* SEG 35, 823; il riscontro appare la citata versione epigrafica della *symmachia* con Roma di Tirreo, *supra*, nt. 55, nella quale, dopo il titolo, compaiono la data romana dell'affissione del *pinax* a Roma, ll. 2-6, il nome dei due ambasciatori implicati, ll. 7-8, il testo del trattato, ll. 8 ss.; in questo caso, se si era provveduto a premettere in qualche luogo dell'*antigraphon* la data locale di ricezione, non se ne era curata l'incisione); sul senso delle date presenti nei testi di trattato, da rapportarsi all'iter di composizione del documento e alla decorrenza dell'accordo, vd. *infra*, II.5.7. Che la *polis* tracia avesse

5. Tra le categorie di documenti che le città, di qualsivoglia statuto e per diverse ragioni, si trovarono a dover detenere, in copia più o meno «condensata» o per estratti, figurarono le *leges (nomoi)* che a vario titolo nel corso del tempo l'autorità romana formulò sia per i territorî acquisiti, sia per singole categorie di città o per singole *poleis*⁶². Quale che fosse il senso preciso delle leggi o della *politeia* «date» dai generali romani, o della *Ῥωμαικὴ νομοθεσία* cui faceva riferimento un'epigrafe pergamenica del 125-120, resta indubbio il fatto che l'organizzazione determinata dal rapporto con Roma lasciava nelle *poleis* di volta in volta coinvolte tracce concrete, almeno in annesso ai senatoconsulti che le ratificavano⁶³. La durata delle disposizioni e la loro connessione con le raccolte locali di documenti sembrano confermate da alcuni riferimenti espliciti.

fatto tesoro dei documenti favorevoli dimostrano i decreti di età claudia (41/2-46 d.C.) *I. Thrac. Aeg. E* 180 A e B, che riferivano di come gli ambasciatori a Roma avessero illustrato (A, l. 5, *δηλωσάντων*) la storia pregressa di *amicitia, societas*, trattato, privilegi vari, *ἃ δεδήλωται ὑπὸ τῆ[ς συνελή]του διὰ τῶν δογμάτων καὶ ὑπὸ τῶν αὐτοκρατόρων διὰ τῶν ἀποκριμάτων* ecc. (A, ll. 14-15, cfr. l. 3 e B, ll. 4-7); cfr. a riguardo CLINTON 2003, 393 e J. THORNTON, “*Nomoi, eleutheria* e democrazia a Maronea nell'età di Claudio”, in GNOLI, MUCCIOLI 2007, 147 (per il perpetuarsi in età imperiale dell'uso dei precedenti per la conferma di benefici, vd. 148). Si segnala infine che un esemplare del trattato del 167, nella versione a essa riservata, era pervenuto anche a Eno, legata a Maronea in simpolitia (cfr. *I. Thrac. Aeg. E* 168, ll. 7-8 e CLINTON 2003, 410).

⁶² Sulle leggi in oggetto vd. FERRARY 1999, 73-74 (= 2017, 184-186, «lois données à des cités, des peuples ou, au maximum, à des provinces entières... lois comitiales dont la compétence s'étendait à la totalité de l'empire, y compris les cités libres»), 77 (esse ratificavano, per intero o parzialmente, dei senatoconsulti). Sull'insieme delle disposizioni normative imposte dai Romani alle comunità controllate vd. anche COUDRY, KIRBIHLER 2010, 133-138, 167 e FOURNIER 2010, 264, nt. 18 e 265, entrambi sul corretto presupposto che si debba abbandonare la formula moderna della *lex provinciae*, a vantaggio dell'immagine di un insieme di provvedimenti che concorrevano a definire il quadro politico e amministrativo generale di una provincia (vd. lo *status quaestionis* in KIRBIHLER 2016, 26, con nt. 31; a proposito del dispositivo di 65/4 per la Bitinia, la *lex Pompeia*, vd. anche FERNOUX 2004, 131: si sarebbe trattato «des chartes municipales individualisées et des arbitrages particuliers, des clauses générales énumérant des règles constitutionnelles relatives... au réaménagement des institutions politiques des cités... Pour chaque cité devaient être mentionnés les privilèges maintenus... les règles générales afférentes au développement de la *civitas* et à la réforme des institutions politiques»; per i caratteri dei provvedimenti presi da P. Rupilio in Sicilia nel 131, una serie di *leges datae* a singole città, vd. PRAG 2014, 170-171). Anche in questo caso si rendeva indispensabile la traduzione in greco, secondo le procedure adottate per gli altri documenti importati (per i quali, vd. *supra*, con nt. 8). Un caso specifico era rappresentato dalle *leges datae* alla *polis* libera di Alesa in Sicilia, nel 95, a proposito dei criteri di elezione del consiglio locale: esse erano state richieste dalla città stessa (Cic. *2Verr.* 2,122, con GABBA 1959, spec. 310-313 e FACELLA 2006, 216-219; le altre città di Sicilia che avevano ricevuto *leges* sullo stesso tema – Agrigento ed Eraclea Minoa, *2Verr.* 2,123-125 – si erano viste accrescere da coloni romani: GABBA 1959, 314-317; sull'organizzazione civica delle tre città nel corso del tempo vd. F. GHINATTI, *Assemblée greche in Occidente*, Torino 1996, rispettivamente 48-50, 27-39, 76). Vd. anche nt. seguente.

⁶³ Per le disposizioni «date», vd. la rassegna di COUDRY, KIRBIHLER 2010, 135-137 (il controverso App. *Mith.*, 39, che menziona a proposito dell'Atene sillana *ἃ πρότερον ἀλούσης τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ Ῥωμαίων αὐτοῖς διετέτακτο*, e riferisce che il generale νόμους ἔθηκεν ἄπασιν ἀγχοῦ τῶν πρόσθεν αὐτοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων ὀρισθέντων è stato giustamente escluso; vd. anche FOURNIER 2010, 162-163); per alcuni casi significativi vd. quanto segue. Per l'«ordinamento giuridico

Nel già ricordato senatoconsulto di arbitrato fra Nartacio e Melitea, nel 140 *ca.*, venivano menzionati, come ancora in uso, i *nomoi* «dati» ai Tessali da T. Quinzio Flaminio nel 196-194, applicati come principio di riferimento nel contenzioso⁶⁴. E quale che fosse l'«attualità» dell'*adhuc* cui Giustino riferiva l'uso in Macedonia delle leggi «ricevute» da L. Emilio Paolo nel 167, il permanere di una normativa di riferimento, nella forma di disposizioni multiple e all'apparenza distinte, sembra indubitabile almeno sino al volgere dell'era volgare⁶⁵. Allo stesso modo, dalla già ricordata lettera che il pretore

romano» citato nel testo vd. *SEG* 50, 1211, ll. 13-14 (il personaggio è indicato come ἐν τῷ κατὰ τῆν Ῥωμαικὴν νομοθεσίαν βουλευτηρίῳ γενόμενος), con WÖRRLE 2000, 545, 565-571, con cui non si condivide peraltro l'inclinazione a conferire senso temporale a κατὰ (545: «mit der römischen Gesetzgebung verbundenen Versammlung»; cfr. 569; per la possibilità d'intendere la preposizione «in conformità», vd. ad esempio SANTANGELO 2007, 109, nt. 10, e, in un contesto interpretativo non condivisibile, *ISE* III², 245; senza esitazione sul riferimento causale, con posizione diversa rispetto all'ambito fisico di applicazione – Pergamo o il *koinon* asiatico – sono DAUBNER 2006, 98, 100-101 ed EDELMANN-SINGER 2011, 91). Riferiscono la *nomothesia* agli interventi dei cinque legati e del senatoconsulto *Popillianum* del 132 WÖRRLE 2000, 568 – «die grundlegende römische Rechtsordnung für das einstige Attalidenreich» –, SANTANGELO 2007, 109; CLAUDON 2015a, 131; la riferiscono a quello di M'. Aquillio e dei dieci legati DREYER 2005, 67; M. VITALE, *Eparchie und Koinon in Kleinasien von der ausgehenden Republik bis ins 3. Jh. n. Ch.*, Bonn 2012, 42 («also die *lex provinciae* für Asien»); cfr. B. EDELMANN-SINGER, *Koina und Concilia. Genese, Organisation und sozioökonomische Funktion der Provinziallandtage im römischen Reich*, Stuttgart 2015, 62 e, per una discussione delle diverse posizioni, KIRBIHLER 2016, 26-27, con la conclusione di «un ensemble de mesures en 129 ou peu après» e la nota che «ce règlement, dû à Aquillius et à la commission de dix légats, a pu éventuellement tenir compte de remarques dues aux envoyés des cités»; alla generale «imprecisione» dei Greci nel rendere nella propria lingua le istituzioni romane – in questo caso un qualche «genre of Roman text» – vuol ricondurre l'espressione ANDO 2010, 30. Vd. anche nota precedente e, per le ratifiche senatorie, i casi sottocitati; per una collocazione distinta dell'insieme nell'archivio principale di Pergamo, vd. *infra*.

⁶⁴ Camia, *Roma*, 51-53, nr. 5 (cfr. *RDGE* 9), ll. 50-52 (κατὰ νόμους τοὺς Θεσσαλῶν, οἷς [νό]μοις ἕως τὰ [ν]ῦν χρῶν[ν]ται, οὗς νόμους Τίτος Κοῦγκτιος ὑπατος... ἔδωκεν); i *nomoi* in questione vennero ratificati da un senatoconsulto: cfr. ll. 53-54 e Liv. 34,57,1. Per il ruolo delle disposizioni del generale romano riguardo alla contesa, vd. Camia, *Roma*, 55 ss.; per la natura dell'intervento di Flaminio in Tessaglia, limitatamente agli aspetti «costituzionali» e alle conseguenze sociali, vd. J. THORNTON, «Intervento romano, indebitamento e lotta politica in Tessaglia nel II secolo», «MediterrAnt» 5, 2002, spec. 252-256 (per le diverse ipotesi sulla persistenza nel tempo delle disposizioni relative all'assetto istituzionale delle *poleis*, vd. 256, nt. 35; il nostro documento non è considerato); vd. anche FERRARY 1988, 193-194; ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 3-4; MÜLLER (C.) 2018b, 47; GIRDVAINYTE 2020, 228 e *infra*, II.4.1, nt. 1.

⁶⁵ Just. *Epit.*, 33,2,7: *leges... quibus adhuc utitur a Paulo accepit*; cfr. Liv. 45,32,7: *Macedoniae leges dedit... quas ne usus quidem longo tempore... experiendo argueret*. Non escludono l'attualità effettiva del riferimento di Giustino COUDRY, KIRBIHLER 2010, 167 («cela peut même signifier au II^e siècle, s'il parle en son nom propre et ne se contente de reprendre Trogue-Pompée»). Al dopo 166 riportava G. Daux uno scritto di matrice romana, intero o in estratto, che alla fine del II secolo veniva ricordato «giacere» insieme agli altri documenti detenuti dalle città del *koinon* locrese e dall'archivio dell'Anfizionia delfica (τῶ[ι] ὑ[π]ὸ Ῥωμαίων κειμένῳ γραπτῶι), con funzione di norma in conformità alla quale (ἀκρολούθως) si era dovuto a suo tempo agire: vd. *CID* IV, 124, ll. 19-22, con 314 e DAUX 1936, 338-340; cfr. Ager, *Arbitrations*, 370-372, 482-490; LEFÈVRE 1998, 83; SÁNCHEZ 2001, 397-398; vd. anche *infra*, II.6.6f.

Q. Fabio Massimo Serviliano inviava nel 144/143 alla città achea di Dime appare evidente che le operazioni condotte «contro l’assetto istituzionale restituito» dai Romani agli Achei nel 146/5 erano passate attraverso l’attività di *nomographoi*, i quali avevano contrastato la normativa romana con gli strumenti omologhi, peraltro aiutati dall’incendio doloso dei luoghi e delle sezioni d’archivio di documenti d’interesse pubblico (τὰ ἀρχεῖα καὶ τὰ δημόσια γράμματα)⁶⁶.

Il prosieguo delle relazioni aveva naturalmente incrementato il numero delle leggi romane entrate, per intero o per estratti, negli archivî delle *poleis*. L’autorità emanante del resto mostrava interesse specifico a che esse trovassero la via della diffusione locale, nella consapevolezza, se non nell’intenzione, che le diverse comunità ne avrebbero curato, oltre che la richiesta notifica pubblica, la conservazione e la tutela delle disposizioni ad esse favorevoli⁶⁷. Ne è dimostrazione il caso della cd. «legge sulle province orientali» del 100 ca., che prendeva decisioni operative per la lotta contro la pirateria, regolamentava il comportamento dei magistrati delle *provinciae* di

⁶⁶ *Achaïe* III, 5, ll. 8-10 (il primo responsabile dei disordini era indicato anche come ὁ καὶ τοὺς νόμους γράψας ὑπεναντίους τῆι ἀποδοθείσῃ τοῖς [Ἰ]χαιοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων πολιτεία), 18-20 (egli risultava νομογραφῆσαντα ἐπὶ καταλύσει τῆς ἀποδοθείσης πολιτεία); il fatto che lo scrivente parli di «restituzione» dell’ordinamento (di contro a Polyb. 39,5,3, che menziona τὴν δεδομένην πολιτείαν), non pregiudica il senso dell’intrusione romana nel dispositivo locale; sul problema della durata dei provvedimenti vd. THORNTON 2001, 157 ss.; sulla natura dell’operato del *nomographoi*, *ibid.*, 161, nt. 35 e 164-170, con la corretta conclusione che si trattava di «leggi specifiche su una singola questione», le quali dovevano annullare i *nomoi* d’ispirazione romana pertinenti; che la *politeia* in questione fosse «la constitution uniforme donnée aux cités» e non alla confederazione sottolinea A. Rizakis, *Achaïe* III, 60, dal quale si riprende qui l’idea che i provvedimenti fossero destinati alle singole *poleis*; non sembra qui condivisibile la proposta di WALLACE (C.R.), 2012, spec. 137 ss., che la vicenda vertesse su di un’ingerenza romana nella composizione del corpo civico delle città achee, sul presupposto che ad esso si riferisse il termine *politeia*; sulla funzione dei *nomographoi* nella Lega Achea vd. A.D. RIZAKIS, “Achaïans and Lykians: A Comparison of Federal Institutions”, in BECK *et alii* 2019, 236 («probably officers who codified the laws without a regular function but were elected occasionally to regulate internal conflicts or vote federal laws»). Per l’incendio degli *archeia* (uffici evidentemente connessi con l’archiviazione di documenti d’interesse pubblico, WALLACE [C.R.] 2012, 106, nt. 17 e FARAGUNA 2015b, 2) e *demosia grammata* (gli atti stessi) connesso con la vicenda, vd. ll. 6-7, 22; sul documento vd. anche *supra*, nt. 22 e *infra*, nt. 150. Un altro incendio di archivio (principale) di una *polis*, con le liste dei cittadini, si ebbe a Eraclea di Lucania durante la guerra sociale del 91-88, come riferiva Cicerone nel 62 (*Arch.* 8, *His tu tabulas desideras Heracliensium publicas: quas Italico bello incenso tabulario interisse scimus omnis*); la certificazione della *politeia* eracleense di Archia era stata affidata agli *Heraclienses legati*: benché la retorica del difensore insista sull’oralità della testimonianza a favore dell’accusato, l’indicazione che gli ambasciatori erano giunti *cum mandatis et cum publico testimonio* fa pensare alla consegna di documentazione scritta, come il decreto di delibera della *presbeia* e un attestato di cittadinanza, provenienti da un archivio certamente ricostituito); sulle liste dei *politai* vd. *infra*, II.7.

⁶⁷ Tanto più se le leggi in questione rispondevano alla volontà del senato romano di controllare l’operato dei generali e dei governatori: vd. a riguardo SANCHEZ 2011, 204 ss. (il documento seguente alle 205-209).

Macedonia, Asia, Licaonia e Cilicia e garantiva i diritti di quanti si trovavano in vincoli di *philia* e *symmachia* con Roma, a noi pervenuta nelle (lacunose) versioni epigrafiche greche di Cnido e di Delfi⁶⁸. L'*antigraphon* della legge doveva essere consegnato dal governatore d'Asia alle comunità di sua competenza – *poleis* e *politeiai* – o comunque a quelle che fosse ritenuto opportuno, anche al di fuori della *provincia* (Cnido era allora città libera), insieme con le lettere connesse relative alla sicurezza sul mare, affinché i destinatari lo esponessero «secondo i loro usi», nella versione greca⁶⁹. Se è vero che l'autorità romana, che si era incaricata della traduzione, prescriveva esplicitamente la sola esposizione, è difficile pensare che non considerasse anche una penetrazione più profonda nelle diverse comunità, secondo i

⁶⁸ Per la definizione della legge e per uno schema delle sezioni, vd. FERRARY 2008b, 103-104 (= 2012, 45-46); per la data, ai primi del 100, vd. *ibid.*, 102, 112-113 (= 2012, 44, 54-55, ribadito in J.-L. FERRARY, “Le passage de la Macédoine et des régions adjacentes sous la domination romaine (168-88 av. J.-C.)”, in KALAITZI *et alii* 2018, 305 [= Ferrary 2017, 128]); ai primi del 99 rimandano GIOVANNINI 2008 e SÁNCHEZ 2011, 205, nt. 31 (rassegna delle ipotesi) e 208; il «100 plutôt que... 99» propone KIRBIHLER 2016, 51; per il testo e per un'analisi dei rapporti tra le parti conservate, vd. *Roman Statutes*, I, 12 (*lex de provinciis praetoriis*, «Delphi Copy», «Cnidos Copy»). Il versante epigrafico delfico della storia del documento è connesso con la volontà del governatore di Macedonia di esibire l'estensione delle sue competenze, non a caso sul monumento di Emilio Paolo (cfr., forse con troppa cautela, FERRARY 2008b, 102-103 = 2012, 44-45). Non è da dimenticare che l'iniziativa di richiedere un provvedimento relativo alla questione della pirateria risaliva ai *presbantai* rodii, pure incaricati di recare le diverse copie della lettera del *consul prior* a *demoi*, *politeiai* e re amici a proposito della sicurezza della navigazione (Cnid. III, 28-41; Delph. B, 5-14, con FERRARY 2008b, 105 [= 2012, 44-45] e FERRARY 2009a, 138-141 [cfr. 2017, 263-265]; allo studioso si deve il rilievo che «the law replaced a senatorial decree, which would have been the usual answer to the Rhodian embassy»); sulla genesi delle traduzioni in greco della legge e sui loro rapporti con l'originale latino vd. MEROLA 2016, 102-103, con note.

⁶⁹ Cfr. Delph. B, II. 23-27: ἀποδοθή... [.. καὶ ἀκολούθως τοῖς αὐτῶν ἐπιτηρῆ]εῦμασιν..., εἰς δ'ἐλθτον χαλκὴν γράμματα ἐνκεχαράγμε|να, εἰ δὲ μὴ ἦ ἐν λίθῳ μαρμαρίνῳ ἢ καὶ ἐν λευκώματι, su cui vd. FERRARY 2009b, 67-68. Le destinazioni sarebbero state scelte dal *consul prior*, che ne avrebbe inviata la lista; occorre comunque rilevare che nel caso dei *grammata* del console si parla di *demoi* e *politeiai*, mentre in quello dell'*antigraphon* della legge si indicano *poleis* e *politeiai*; se è vero che il primo nesso può corrispondere alla traduzione del latino *gentes civitatesque*, non si può escludere che i *demoi* in questione fossero le *poleis* stesse, secondo una sinonimia attestata ad esempio dal dossier del trattato fra Sardi ed Efeso (vd. spec. LAFFI 2010a, 36); le *politeiai* in questione si configurano come comunità variamente organizzate, all'epoca investite di statuto limitato rispetto alle *poleis*, se può valere il confronto con il *SC de Stratonicensibus* dell'81, nel quale si parla del conferimento alla *polis* caria di *politeiai* e dell'invio ad esse di *grammata* con l'indicazione dei *tele* da pagare alla città beneficiaria (*RDGE* 18 + *AE* 2002, 1423, ll. 104-105, 107-109 e, per i nomi delle località – uno perduto, Themessos e Ceramo – ll. 53-54, con HELLER 2006, 66-68, che ne rileva la perdita, più o meno prolungata, «de leur qualité de cité» e, ora, S. MARINO, “Centro e periferia in età sillana: il *sc. de Stratonicensibus*”, in BUONGIORNO, CAMODECA 2021, 245-294); per questo senso nel testo della legge vd. già J.-L. FERRARY, “Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia”, «MEFRA», 89, 1977, 634, nt. 57, «communautés pérégrines, avec ou sans un centre urbain, que les Romains désignaient du nom de *civitates*»; lo scopo e lo spettro della diffusione (e della pubblicizzazione) di cui si tratta erano naturalmente connessi con l'ampiezza del fenomeno della pirateria (COOLEY 2012, 165).

sistemi di diffusione e conservazione greci ad essa ben noti e utili⁷⁰. Dal canto loro, le comunità destinatarie, al di là dell'obbligo alla pubblicità del testo, avevano tutto l'interesse ad applicare le loro pratiche di ricezione anche a questa categoria di documento, data l'ampiezza e multiformità delle disposizioni contenute⁷¹.

Laddove naturalmente le leggi si configuravano come risoluzioni favorevoli, l'incentivo alla conservazione era pari a quello degli altri documenti di beneficio. Appare difficile pensare ad esempio che non detenesse la versione in greco della *lex* che la riguardava Termesso Maggiore (Pisidia), la quale (probabilmente) nel 68 si vedeva riconosciute libertà, amicizia e alleanza con Roma, *autonomia*, varie titolarità di territorî e beni, esenzione dall'alloggio invernale dei soldati romani, diritto di adire l'autorità romana per il recupero di liberi e schiavi perduti durante la guerra mitradatica, il diritto di riscuotere e trattenere i dazî doganali terrestri e marittimi entro i proprî confini⁷². Così, in generale, nel 59 le città interessate non dovettero mancare di dotarsi di

⁷⁰ Per la traduzione effettuata da latinofoni per cura dei governatori di Asia e di Macedonia, vd. M. Crawford, *ad Roman Statutes*, I, 12, 234, 258 ss.; FERRARY 2008b, 102 (= 2012, 44); FERRARY 2009b, 68; SÁNCHEZ 2011, 219, nt. 99 e, con particolare attenzione alle varianti nelle due versioni, GIOVANNINI 2008, 94 ss.; verso la traduzione di grecofoni s'orienta LAFFI 2013, 13; per una rassegna delle posizioni, vd. MEROLA 2016, 103, nt. 18.

⁷¹ Nel caso della *Macedonia* la legge ordinava al futuro governatore di organizzare la percezione del tributo dei territorî conquistati in Tracia (*Roman Statutes*, I, 12, Delph. B, l. 30) e fissare i confini del *vectigal* della Chersoneso tracia (Cnid. IV, ll. 28-30). Alle comunità anatoliche la disposizione non interessava nello specifico, ma rifletteva pur sempre un comportamento romano da tenere in considerazione per eventuali trattative; dal canto loro, le *poleis* asiatiche dovevano essersi dotate in qualche forma del dispositivo della *lex Sempronia de censoria locatione vectigalium provinciae Asiae* che nel 120 ca. regolava l'ordinamento fiscale della provincia: una ripresa di essa – all'interno di una versione aggiornata della *lex locationis* –, era procurata da Efeso a Roma nel 62 d.C. (*AE* 2008, 1353, ll. 7-72, con le considerazioni di COTTIER 2008, 8-9 per la data, di MITCHELL 2008, 198-201 e ROWE 2008 per le fasi di redazione, ancora di ROWE 2008, 247 per la traduzione del documento a destinazione). Sulla fiscalità romana e le città greche, con le varie implicazioni giuridiche e documentali, vd. *infra*, § 7.

⁷² Essa ci è nota dalla copia incisa a Roma, di cui si conserva solo la prima di più tavole di bronzo: *Roman Statutes*, I, 19 (la data è dibattuta: per uno *status questionis* vd. CAMPANILE 1996, 160, nt. 52; la data nel testo risale a FERRARY 1985, 439-442; ribadisce il 72 H.B. MATTINGLY, "The Date and Significance of the 'Lex Antonia de Termessibus'", «Scholia» 6, 1997, 68-78). Sul contenuto della parte conservata vd. FERRARY 1985, 448 e FOURNIER 2010, 435. A Termesso poteva essere conservato anche l'atto romano (probabilmente senatoconsulto) che era all'origine della concessione, databile al 72, e un primo documento del 91 che aveva riconosciuto la libertà della *polis*, i diritti di gestione e sfruttamento dei territorî allora detenuti, regolato i rapporti giuridici con i *cives* romani (FERRARY 1985, 443, 447; *Roman Statutes*, 337, 338); la conservazione dei precedenti favorevoli era servita alla *polis* per recuperare la parte del territorio passata tra 85 e 70 ad *ager publicus p.R.* (cfr. FERRARY 1985, 444-446). La normativa riguardava anche la relazione con i *publicani*, che dovevano essere esentati dai dazî locali (II, ll. 34 ss.: sull'organizzazione doganale dell'area vd. MEROLA 2001a, 118-120; sull'estensione del territorio interessato vd. A. PORCHER, "Campagnes et habitats du territoire de Termessos (Pisidie): quelques repères pour l'époque impériale", in H. BRU et alii, edd., *L'Asie Mineure dans l'Antiquité. Échanges, populations et territoires*, Rennes

versioni della *lex Iulia de repetundis*, che proibiva l'iniziativa giudiziaria per i debiti contratti da una *polis libera*⁷³.

Allo stesso modo, per le implicazioni giudiziarie che rivestivano nel complesso rapporto delle *poleis* con i cittadini romani, documenti importanti per la conservazione si configuravano gli *edicta* dei governatori, che indicavano le regole che sarebbero state seguite nel periodo di carica e che potevano diventare elementi di discussione nei contenziosi⁷⁴. Una situazione come quella espressa dalle già citate iscrizioni in onore dei benefattori colofonî Menippo e Polemeo, con l'esplicita indicazione della necessità per le *poleis*, anche libere, di trattare con i magistrati romani nei casi giudiziari controversi e di avere definiti i rispettivi limiti di competenza, bene esprimeva l'aspetto documentale del rapporto fra le città greche e l'autorità sempre più intenso e persistente⁷⁵.

2009, 289-300). Del tutto condivisibile è infine la convinzione di FERRARY 2009b, 65 che la legge a Termesso fosse stata incisa su materiale durevole.

⁷³ *Roman Statutes*, II, 55, con FERRARY 1999, 75-77 (cfr. 2017, 186-188).

⁷⁴ Non è un caso che, nel suo studio sull'amministrazione giudiziaria dei Romani nel mondo greco, J. Fournier supponga che «des copies [degli *edicta*] aient probablement été envoyées dans chaque communauté provinciale» (FOURNIER 2010, 273). Per un esempio dei contenuti di un *edictum* vd. quanto riferiva Cicerone ad Attico nel 50, *Att.* 6,1,15: *breve autem edictum est... quod duobus generibus edicendum putavi. Quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent. Tertium de reliquo iure dicundo ἄγραφον reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accomodaturum.* Cicerone aveva ripreso i contenuti dell'*edictum* di Q. Muzio Scevola, dei primi anni 90.

⁷⁵ Da leggere anche nelle implicazioni documentali è la sezione del decreto per Polemeo che riferisce di come ἐνὸς δὲ τῶν πολιτῶν κατακρίτου γενομένου Ῥωμ(α)ϊκῶ κριτηρίῳ ἐν τῇ ἐπαρχείᾳ, πρεσβεύσας πρὸς τὸν στρατηγὸν τὸ(ν) γενομένον ἄκυρον ἐποίησεν καὶ τὰ κρίματα καὶ τὸν πολείτην καὶ τοὺς νόμους ἀβλαβεῖς ἐτήρησεν· πάλιν τε προστάγματος ἐνεχθέντος ἐναντίου τοῖς νόμοις κατὰ τινῶν, ἐπελθὼν ἐπεισε τοὺς ἡγουμενοὺς ὡς δεῖ τὰ κριτήρια ----- (SEG 39, 1243, II, ll. 51-61, con SÁNCHEZ 2010, 49-50, che evoca l'editto del governatore come riferimento per il tribunale romano; LAFFI 2010b, 12, con nt. 21, con l'opinione, diffusa in dottrina, che il successo fosse dovuto al senatoconsulto riportato in patria da Menippo nella quarta ambasceria, provocata dall'operato τῶν παραγινόμενων εἰς τὴν Ἀσίαν τὰ κριτήρια ματαγόντων ἀπὸ τῶν νόμων ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν καὶ πρὸς μέρος αἰεὶ τῶν ἐγκαλουμένων πολιτῶν ἐγγύρας ἀνανακάζομένων ὑπομένειν, SEG 39, 1244, I, ll. 23-27, 39, con LAFFI 2010b, 10-12 e FOURNIER 2010, 422); in fatto di competenze giudiziarie i documenti si aggiungevano al senatoconsulto riportato in patria da Menippo in seguito alle prime ambascerie, con l'aggiunta scritta che proibiva al governatore di esercitare la giustizia al di fuori della *provincia* (SEG 39, 1243, II, ll. 2-5: καὶ προσγεγραμμένον ἦνεγκε τῇ ἀποκρίσει διότι τῆς ἐπαρχείας ἐκτὸς οὔτε κρίνειν οὔτε πολυπραγμονεῖν τῷ στρατηγῷ καθήκει) e a quello ottenuto con la quinta (1243, I, ll. 42-44: τῆς συγκλήτου δεδογματικείας καὶ τὸν ἀδικοῦντα καὶ τὸν ἐγκαλοῦντα τινὲ τῶν ἡμετέρων πολιτῶν Ῥωμαίων κρίνεσθαι παρ' ἡμῖν, cfr. FOURNIER 2010, 427, 430-432); vd. anche *supra*, ntt. 4 e 21.

6. Come già il rapporto con i re ellenistici, anche quello con Roma e i suoi rappresentanti non si limitò a far confluire nelle amministrazioni locali i documenti prodotti dall'autorità esterna. In conseguenza dei provvedimenti adottati e in rapporto agli statuti conferiti le città videro anche incrementata la produzione propria di documenti collegati a quelli o adeguati, nel numero e nella natura delle voci⁷⁶. Per quanto contenuto in uno scritto polemico, un riferimento indicativo della situazione appare nell'orazione ciceroniana in difesa di L. Valerio Flacco, del 59: una delle conseguenze dell'incursione mitradatica dell'88 sarebbe stata la quasi completa cancellazione dalla memoria del «nome di Roma», sia dagli edifici, sia «dai documenti» (*nominis prope Romani memoriam cum vestigio imperii non modo ex sedibus Graecorum, verum etiam ex litteris esse deletam*)⁷⁷. Basteranno alcuni rimandi a situazioni generali tipiche del rapporto tra le città e il nuovo potere.

Com'è facile immaginare, l'affermarsi del culto per la dea Roma dai primi del II secolo e di quello di *hegemones* benemeriti nel corso del tempo, con le manifestazioni connesse, ebbe svariate conseguenze documentali, più o meno stabili nelle raccolte conservate in archivio, dai decreti istitutivi agli atti prodotti dall'eventuale aggiudicazione dei sacerdozî, alle diverse liste dei *hiereis* della città, alle voci nei «libri sacri», alla data dei documenti pubblici e privati⁷⁸. Esempio, per i diversi aspetti, è un'epigrafe di Mileto del 130 ca.

⁷⁶ Per le categorie interessate dal rapporto con i re vd. *supra*, II.1.5.

⁷⁷ *Flac.*, 60; cfr. 61: *nomen civium Romanorum, quantum in ipsis fuit, sustulerunt*; per la situazione analoga relativamente a documenti connessi con i re vd. *supra*, II.1.9. Sulle possibilità documentali dell'orazione ciceroniana, al di là della polemica contro i Greci d'Asia, vd. COUDRY, KIRBIHLER 2010, 149, con nt. 73; per altri significativi richiami ai documenti cittadini nell'orazione, vd. *infra*, § 7.

⁷⁸ Per esempi e analisi delle manifestazioni del culto della dea Roma, solo o associato a quello per il *demos* dei Romani, vd. ancora MELLOR 1975 (cfr. 181: «Priesthoods of Roma are attested in dozens of Greek cities, and there must have been many more. But not every city necessarily had a priesthood, even if it occasionally sacrificed to the goddess»); FAYER 1976; K. TUCHELT, *Frühe Denkmäler Roms in Kleinasien, Beiträge zur archäologischen Überlieferung aus der Zeit der Republik und des Augustus*, Tübingen 1979; ERRINGTON 1987 (con MEIER 2019, 39-40); cfr. anche R. BERNHARDT, *Rom und die griechischen Städte des hellenistischen Ostens (3.-1. Jahrh. v. Chr.)*, München 1998, 41-42; MILETA 2008, 99-101 («prorömische Kulte», dei quali si sottolinea l'iter istitutivo attraverso gli *psephismata*); MILETA 2009, 182 ss. Per una rassegna degli onori culturali per generali e magistrati romani, con la cronologia delle attestazioni, vd. FERRARY 1997a, 216-218, con 206-207 (= 2017, 215-218 con 203-205; l'Isaurico proconsole fra 46 e 44 è Servilius P.f. C. n. Isauricus piuttosto che Servilius Vatia Isauricus: vd. KIRBIHLER 2011, 250); G. THÉRIAULT, «Remarques sur le culte des magistrats romains en Orient», in *Mélanges Pierre Rodrigue Brind'Amour*, II, Trois-Rivières 2001, 85-95 e, per la provincia Asia, MILETA 2008 (con l'ipotesi di un culto per Marco Antonio anche da parte del locale *koinon*, 108; propone onori divini per Antonio anche a Tessalonica, con giochi, E. VOUTIRAS, «Des honneurs divins pour Marc Antoine à Thessalonique?», in P.P. IOSSIF *et alii*, edd., *More than Men, less than Gods. Studies on Royal Cult and Imperial Worship*, Proceedings of the International Colloquium Organized by the Belgian School at Athens, November 1-2, 2007, Leuven, Paris, Walpole [MA] 2011, 457-469). Per il perdurare del culto di Roma in età imperiale più o meno avanzata vd. MELLOR 1975, 196-198 e FAYER 1976, 162-181; casi di lunga durata di un sacerdozio

relativa al sacerdozio del $\Delta\eta\mu\omicron\varsigma \delta\prime \text{Ρ}\omega\mu\acute{\alpha}\iota\omega\upsilon\upsilon$ e di $\text{Ρ}\acute{\omega}\mu\eta$ ⁷⁹. Configurandosi come una *διαγραφή* (contratto di vendita), essa comincia col richiamare, oltre alla propria categoria di documento d'archiviazione, la lista annuale di registrazione delle vendite dei sacerdoti e dell'assolvimento del connesso pagamento della relativa tassa, che si vedeva accresciuta della voce specifica⁸⁰. Stando poi ai suoi termini, l'acquirente doveva registrare (*ἀπογράψει*) presso il collegio dei tesoriere e dei *basileis* il sacerdote «di servizio» che si sarebbe incaricato delle cerimonie di culto; quando «registrato» (*ὁ ἀπογραφείς*) questi doveva ricevere dal responsabile mensile dei tesoriere la quota che gli avrebbe consentito i sacrifici mensili di sua competenza: il *hiereus* entrava dunque in un altro elenco, quello con data, sacrificio e quota da assegnare che detenevano i *tamiai* e forse in un altro parallelo (con l'indicazione dei *γέρη*?), di competenza dei *basileis*⁸¹. In linea generale, poi, il nuovo sacerdote poteva essere inserito in un catalogo più o meno cumulativo dei *hiereis* locali, magari suddivisi per categoria, con il riferimento all'onorato di turno ed eventualmente alla festività connessa. All'inserimento nelle liste annuali dei «sacerdoti degli evergeti» in generale rimanda ad esempio il decreto pergameno *paulo post 69* per il benefattore Diodoro Pasparo, il cui *hiereus* doveva aggiungersi

per magistrati sono rappresentati da quello pergameno per M^o. Aquillio, istituito dopo il 129-126 e attestato ancora nel 69 (vd. *infra*), o da quello del sacerdozio efesino del proconsole del 46-44 Publio Servilio Isaurico, associato a *Rhome*, attestato ancora in età neroniana e nel 100-105 d.C. *ca.* (*I.Ephesos* 702, ll. 6-8; 3066, ll. 6-7, con KIRBIHLER 2011, 270). Sulle varie categorie di documenti civici menzionate qui sotto si rimanda ai capitoli seguenti.

⁷⁹ *I.Milet* 1.7, 203 (*LSAM* 49, A, B); cfr. *I.Milet* VI.1, pp. 199-200; SARTRE 2004, 222; MILETA 2008, 100, nt. 34 e ancora MELLOR 1975, 54, 135, 156-157, 218-219, nr. 135. Per il contesto storico vd. DAUBNER 2006, 149-151.

⁸⁰ Per la corretta assegnazione del documento alla categoria delle *diagraphai* vd. DIGNAS 2002a, 256-257 («Règlement» in *LSAM*, 126; «Kultgesetz» in *I.Milet* VI.1, p. 199 e via nelle diverse menzioni del documento in letteratura: sulle «leggi sacre» nella letteratura moderna vd. *infra*, II.4.4). Efficace riscontro dell'iter milesio di creazione di un sacerdozio per l'autorità sovrainposta e per la collocazione in archivio (nel «demo» di Miunte) del contratto in annesso al (o inserito nel) decreto di approvazione è il già citato – *supra*, II.1.6, nt. 78 – decreto *I.Milet* VI.3, 1040, che nel 158 *ca.* prescriveva al (o a un) segretario di provvedere *ἐν ἀρχαιρεσίαις ὅπως ἱερωσύνη παραθ[ῆ] ἢ – –] Εὐμένους θεοῦ, αἰρεθῶσι δὲ καὶ ἄνδρες οἵτινες διαγραφὴν τε εἰσοίσουσιν περὶ τῆς – –] ἱερωσύνης καὶ τὰ ἐψηφισμένα εἰς τοὺς νόμους κατατάξουσιν τοὺς [ἱεροὺς ?] ὑπάρχοντας Μυησίοις* (ll. 4-6, con HERRMANN 1965, 99, 102 [= 2016, 282-283, 285-286]). Per l'inserimento di documenti relativi a questioni religiose tra i *nomoi* (*hieroi*) di una comunità vd. *supra*, II.1. 3, nt. 22, e *infra*, II.4.4; per un esempio di raccolta di liste di vendita, datate al periodo 300-260, vd. la già ricordata – II.1.6, nt. 77 – trascrizione epigrafica *I.Erythrai und Klazomenai* 201 (*LSAM* 25).

⁸¹ Per le assegnazioni del *tamias* responsabile del mese vd. *I.Milet* 1.7, 203, b, ll. 4 ss.; a, ll. 22-26; per i *gere* spettanti al *hiereus* in occasione dei vari sacrifici, contrassegnati da espressioni indicative di una loro registrazione nel contesto delle assegnazioni stabilite dalla città, vd. a, ll. 27-28 (τὰ γεγραμμένα); b, ll. 30-31 (τὰ διατεταγμένα); 32-33, 36-37 (τὰ τεταγμένα); 40-41. Sui *basileis* milesi e sulle loro competenze in fatto di sacrifici e di vendite di sacerdozio, vd. HERDA 2006, 230-234.

appunto a quella categoria⁸². La celebrazione dei sacrificî comportava inoltre l’inserimento di voci specifiche nei calendari e nei documenti paralleli pertinenti. La *diagraphé* di Mileto illustra la frequenza delle «intrusioni»: i sacrificî al *demos* dei Romani e a *Rhome*, effettuati dal sacerdote specifico, da magistrati, ginnasiarchi ed efebi, avevano luogo in almeno sedici giorni dell’anno⁸³. Accanto ad essa basterà menzionare la già ricordata lista delle spese sostenute per le vittime prescritte per le *thysiai* mensili di Eritre che, successivamente al 189, riportava nell’elenco la cerimonia per Roma, ancora a nome e a carico della cassa del *koinon* ionico, il 6 di ogni mese⁸⁴. E ancora una volta alla *hiera byblos* locale rimanda il peana che a Calcide si cantava dopo ogni sacrificio celebrato per Tito Quinzio Flaminio, dal 190 fino ad almeno l’epoca di Plutarco, che ne riportava la parte finale⁸⁵.

Una delle manifestazioni più evidenti della presenza romana nei documenti era tuttavia costituita dall’aggiunta del sacerdote di Roma come eponimo, a quanto appare dal 130 *ca.* (almeno in Asia), o da solo o in associazione con l’eponimo tradizionale (o comunque di divinità locale), in prima o seconda posizione, o con doppio titolo⁸⁶. Nella già citata *syntheke* fra Sardi e Efeso ad esempio, degli inizi del I secolo, la decorrenza del trattato era indicata nella sequenza di sacerdote di Roma e sacerdote di Zeus Polieus nella prima città e di pritane e *hierous* di Roma nella seconda⁸⁷. Quanto all’eventuale *hierous*

⁸² ISE III², 190 (per la data, vd. in ultimo F. COARELLI, *Pergamo e il re. Forma e funzioni di una capitale ellenistica*, «Studi Ellenistici» Suppl. 3, 2016, 193), l. 39, οἱ ἄλλοι ἐρεῖς τῶν εὐεργετῶν.

⁸³ I.Milet I.7, 203, b, ll. 17-27; a, ll. 22-26; la lacuna finale del documento cela ulteriori prescrizioni di sacrificio.

⁸⁴ SEG 30, 1327, I, ll. 11-12, [60], 86; II, l. [4]; cfr. LSAM 26, 78-79. Come si è già visto a proposito dei sacrificî per i sovrani, il coinvolgimento della lega fa pensare che la loro ricorrenza figurasse anche nelle registrazioni delle altre *poleis* membri. Per le voci intitolate ai diversi sovrani ellenistici, vd. *supra*, II.1.6, con nt. 72.

⁸⁵ Plut. *Flam.* 16.4: ἔτι δὲ καὶ καθ’ ἡμᾶς ἱερεὺς χειροτονητὸς ἀπεδείκνυτο Τίτου, καὶ θύσαντες αὐτῷ τῶν σπονδῶν γενομένων ἄδουσιν παιᾶνα πεποιημένον, οὗ τᾶλλα διὰ μῆκος ἡμεῖς παρέντες ἀνεγράψαμεν ἃ παύομενοι τῆς ᾠδῆς λέγουσι... Vd. anche FAYER 1976, 35. Sui rapporti tra Flaminio e Calcide, vd. R. PFEILSCHIFTER, *Titus Quinctius Flamininus. Untersuchungen zur römischen Griechenlandpolitik*, Göttingen 2005, 270 ss. Sulla visita di Plutarco nella città vd. ancora S.C. BAKHUIZEN, *Studies in the topography of Chalcis on Euboea (a discussion of the sources)*, Chalcidian Studies I, Leiden 1985, 21-26.

⁸⁶ Per una rassegna, vd. MELLOR 1975, 183 ss. e FAYER 1976, 87 ss.; per la data d’introduzione indicata nel testo, almeno in Ionia, vd. LAFFI 2010a, 93-94, con nt. 19. Per la durata, vd. nt. seguente.

⁸⁷ LAFFI 2010a, 68, ll. 34-36, con 94-95 sulla doppia eponimia. A Sardi l’eponimia del sacerdote di Roma, succeduta alla stefaneforia, rimase sino all’epoca augustea, come unica (benché al termine con doppio titolo): LAFFI 2010a, 94-95; a Efeso, essa durò forse sino al 40/39: vd. MELLOR 1975, 58, 184. Per riscontri di eponimia civica con il *hierous* di Roma come secondo, fra 167 e 150 *ca.* in Licia, vd. SEG 44, 1218, ll. 1-2, da Xanto, dopo il *hierous* di Apollo (cfr. a riguardo [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 324-325) e da Termesso presso Enoanda, ROUSSET 2010, 6, nr. 1, l. 7 (con 15-20; un sacerdote di Roma figura anche come primo eponimo del *koinon* licio, ll. 1-2); per un’attestazione

di magistrato romano, significativo, anche per la distanza di tempo dalla circostanza originaria, è la disposizione nel decreto per Diodoro Pasparo che il suo sacerdote annuale venisse «indicato sui contratti dopo quello di Manio» (ἐπιγράφεσθαι ἐπὶ τῶν συγχρηματιζομένων μετὰ τὸν Μανίου ἱερέα) istituito più di sessant'anni prima in gratitudine per il delegato all'ordinamento della provincia Asia M'. Aquillio⁸⁸.

Solo in alcuni casi associati con sacrificî, ma nel complesso legati alla produzione dei documenti connessi con agoni furono i *Rhomaia*, le festività annuali o penteteriche via via intitolate al nuovo potere con cui si veniva a contatto⁸⁹. Anche se non è possibile accertare la durata nel tempo delle ricor-

dalla Ionia, vd. il caso di Metropolis, nel 132 (o 130), con l'eponimia aggiunta a quella del sacerdote locale (della Meter o di Ares), vd. SEG 53, 1312 A, ll. 1-2 (per una discussione sulla data, vd. A. VAN DOUWE, "Die Dekrete des Apollonios aus Metropolis und der Aristonikos-Krieg", in B. DREYER, ed., *Die Surveys im Hermos- und Kaystrostal und die Grabungen an den Thermen von Metropolis sowie am Stadion von Magnesia am Mäander (Ionien), Neue Methoden und Ergebnisse*, Ergebnisse der internationalen und interdisziplinären Konferenz an der Universität Erlangen-Nürnberg vom 3.11.2012, Berlin, London 2014, 137-143; nel decreto onorario precedente del 145/4 o 144/3, recuperato per l'incisione, la data era quella dell'anno di regno attalide: 1312 B, ll. 1-2). Per il proseguire dell'eponimia del sacerdote di Roma fino all'età imperiale inoltrata, vd. ad esempio MELLOR 1975, 197. Per la connessione dell'eponimia del sacerdote di Roma e di Augusto con l'era aziaca, vd. LESCHHORN 1993, 425-426.

⁸⁸ ISE III², 190, ll. 39-40, peraltro con l'impropria traduzione «un suo sacerdote... venga iscritto sopra quelli che vengono convocati, dopo il sacerdote di Man[io]» (p. 208). Per il senso riconosciuto nel testo, vd. già VIRGILIO 1993, 84 e, in riferimento a questo decreto pergameno, *Liddell-Scott 1996*, s.v. συγχρηματιζῶ; come si è visto, era possibile che i contratti privati vedessero una forma di conservazione, o almeno di registrazione, pubblica (se ad esempio è pertinente il senso di χρηματιστήριον evocato *supra*, nt. 14). Per la figura e il ruolo di M'. Aquillio, nel 129, vd. ad esempio CAMPANILE 2003, 280-282.

⁸⁹ Per una rassegna delle attestazioni e dei caratteri specifici delle diverse istituzioni, dal 195 al 73, vd. DESHOURS 2011, 78, ancora da integrare con A. CHANIOTIS, "Sich selbst feiern? Städtische Feste des Hellenismus im Spannungsfeld von Religion und Politik", in M. WÖRRLE, P. ZANKER, edd., *Stadt und Bürgerbild im Hellenismus*, Kolloquium, München, 24. bis 26. Juni 1993, München 1995, 164-168; MELLOR 1975, 165-180, 207-228 e FAYER 1976, 32 ss., 312-316. Per il *koinon* licio, si concorda per il terzo quarto del II sec.: vd. *status quaestionis* in KNOEPFLER 2004, 1267, con ntt. 84 e 85, con ROUSSET 2010, 132 (per un documento del 40-30 con la connotazione di isolimpici, vd. SCHULER, ZIMMERMANN 2012, 583, ll. 14-16); per IG II² 1938, del 149/8 o 148/7, in riferimento ad Atene, vd. C. LASAGNI, "IG II² 958 e la ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ", «ASAA» 86, s.III.8, 2008, 59-60, e, per la data, M. HAAKE, *Der Philosoph in der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Rede über Philosophen und Philosophie in den hellenistischen Poleis*, München 2007, 141, nt. 573; sui *Rhomaia* a Calcide, allora la «capitale» del *koinon* euboico, vd. KNOEPFLER 2015, 175, 177 (istituiti *post* 146); per quelli di Megara, Opunte, Antigoneia-Mantineia, attestati dalla seconda metà del II sec., vd. BURASELIS 2012, 256, 262, nt. 54; per Coe, *post* 168, vd. SEG 53, 863, l. 47, con BURASELIS 2012, 256, 262, nt. 55; per Oropo, dall'85 ca., vd. *I. Oropos* 521, 523-526, 528, con Manieri, *Agoni*, 241-253, ORO. 15-21 (sulla data, vd. D. Knoepfler, *BE*, 2017, 265 e MÜLLER [C.] 2019, 402, nt. 24); per Tespie e per una datazione *post* 85 vd. KNOEPFLER 2004, 1264; Manieri, *Agoni*, 343 e 425-427; KNOEPFLER 2019a, nr. 14 (in DESHOURS e CHANIOTIS citt. correggi IG II² 1064 in 1054); per Rodi, un'ulteriore attestazione è fornita da SCHULER, ZIMMERMANN 2012, 583, ll. 18-19. Si aggiungano i casi di Tebe, dal 140 ca. (SEG 54, 516, con la proposta di datazione *paulo post* 118 dell'editore KNOEPFLER 2004; Manieri, *Agoni*, 287, 299-301, *infra*, nt. 90); di Samo, *post* 138, IG XII 6.1, 200

renze, è comunque ragionevole inferire che in generale esse furono protratte per un tempo sufficiente a produrre una significativa documentazione: a Delfi, ad esempio, i *Rhomaia* istituiti nel 189 erano celebrati ancora nel 155 ca.; a Efeso, quelli istituiti intorno al 130 sono attestati nel I secolo; a Smirna, sono attestati *Rhomaia* ancora agli inizi del III d.C.⁹⁰. Indicative della registrazione delle festività per Roma in riferimento alla lista di sacerdoti o responsabili dell'organizzazione delle feste sono ad esempio le *anagraphai* di Rodi di sacerdoti di Apollo Eretimio e di *prophetai*, incise nel I secolo dopo alcuni decenni di redazione, forse sul modello degli aggiornamenti d'archivio, con la sequenza degli antroponimi e, abbreviati a margine oppure in interlinea, i nomi delle varie feste celebrate⁹¹. Esempari delle categorie di documento connesse e confluite nelle sezioni d'archivio riservate nelle diverse *poleis* interessate erano naturalmente gli elenchi prodotti nell'ambito della festività stessa, la cui funzione garantiva una permanenza più o meno lunga nelle raccolte. Una di esse era costituita dalla lista dei vincitori nelle diverse gare, preceduta dalle eponimie annuali e da quella dell'agonoteta, o del collegio dei magistrati, di turno: ne sono esempio la trascrizione epigrafica delle liste di Magnesia al Meandro, effettuata nel 150 ca. e nel I secolo, quella del 118 ca. per i *Rhomaia* di Tebe, quelle dall'85 ca. a Oropo⁹². A ciò si aggiungevano i diversi documenti di contabilità, rendicontazione, inventario, con i loro allegati, connessi con lo svolgimento dei concorsi e conservati. Significativa appare a Xanto, la città che ospitava le feste penteteriche per Roma del *koinon* licio e ne forniva l'agonoteta, la trascrizione epigrafica nei decenni *post 150 ca.* di un documento giustamente identificato come parte del

(con CHANIOTIS, *EBGR* 2001, 75, 212 e BURASELIS 2012, 257); di Cuma, dopo la creazione della provincia *Asia* (*SEG* 33, 1039, ll. 36-37, con BURASELIS 2012, 256, 262, nt. 57). Naturalmente i primi documenti generati erano i decreti istitutivi, copia dei quali era consegnata a Roma: esplicito è l'esempio di Delfi, che nel 189 rimetteva agli ambasciatori per l'Urbe dei *grammata* che riferivano dell'istituzione della festività, con sacrificio e *agon*, *RDGE* 38, ll. 4 e 6-7 (vd. anche MILETA 2008, 100). Vd. anche la nt. seguente.

⁹⁰ Vd. J. e L. ROBERT 1950, 73-77 e Moretti, *I agonistiche*, nr. 81; in generale, vd. FAYER 1976, 162 ss. Per una sospensione nel periodo della prima guerra mitradatica vd., per l'*Asia*, MILETA 2008, 101-102, a Tebe, KNOEPFLER 2004, 1278. A incrementare la documentazione contribuiva anche l'eventuale dimensione o promozione «internazionale» dell'istituto: tale fu il caso dei *Rhomaia* del *koinon* euboico celebrati a Calcide, dalla metà del II sec., KNOEPFLER 2004, 1266, con nt. 83. Un aumento delle «carte» produceva anche l'aggiungersi alla celebrazione locale dell'eventuale ospitalità di *Rhomaia* collettivi a rotazione, come ad esempio a Delo e ad Atene: vd. MELLOR 1975, 167.

⁹¹ Rispettivamente *IG XII 1*, 730 (*TRI* 6, comprensiva degli anni 62-35; lacunosa: i *Rhomaia* alle ll. 7, 15, 19, 23, con *facsimile* in F. HILLER VON GÄRTRINGEN, «Hermes» 29, 1894, 18) e *NSCIR* 2 (*TRI* 2, comprensiva degli anni 92-76; i *Rhomaia* alle ll. 3, 10, 19, 27, 39; il *facsimile* a p. 316; forse appartenente ad essa il frammento *TRI* 3, con i *Rhomaia* alla l. 6).

⁹² Rispettivamente *I Magnesia* 88, *SEG* 54, 516, *I Oropos*, 521, [523], 526, 528 (cfr. Manieri, *Agoni*, *ORO*. 15, 16, 19, 20); vd. anche *supra*, nt. 89.

rendiconto del magistrato in questione: la lista dei vincitori, contrassegnata solo dall'eponimia dell'agonoteta, era accresciuta in quattro punti dalla nota in prima persona che, per una data circostanza, «ho offerto la corona [della tal categoria] sull'altare di Roma»⁹³.

Nel medesimo ambito, conseguenze documentali nell'amministrazione civica avevano anche le diverse festività con agoni per i «grandi benefattori» romani, civiche o collettive, in molti casi protrate o riemergenti nel tempo e in uno almeno formalmente mantenute anche nel periodo mitradatico⁹⁴. Ad una prima registrazione nell'elenco delle festività indette per i benefattori rimanda la disposizione di Lethe in Macedonia d'istituire in onore del questore M. Annio «un agone ippico annuale, nel mese Daisios, quando si svolgono gli agoni per gli altri evergeti» (τίθεσθαι... [ἀγ]ῶνα ἵππικόν καθ' ἔτος ἐν τῷ Δαισίῳ μηνὶ ὅταν καὶ τοῖς ἄλλοις εὐεργέταις οἱ ἀγῶνες ἐπιτελῶνται)⁹⁵. Agli impegni e ai documenti finanziari comportati dall'organizzazione di festività in onore di magistrati romani rimanda il caso dei *dies festi atque ludi* provinciali in onore di L. Valerio Flacco *senior*, proconsole d'Asia del 94/3, riferito da Cicerone nell'orazione in difesa del figlio, proconsole nel 62/1. Le città coinvolte nella celebrazione (*tota Asia*) assegnavano il denaro

⁹³ SEG 28, 1246, ll. 10-12, 33-34, 36-38, 46-48 (Τὸν... στέφανον ἀνήγενκα ἐπὶ τὸν τῆς Ῥώμης βωμόν; l'interpretazione dell'editore, ROBERT 1978, è fondamentale per la comprensione del documento; cfr. [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 324-325 e 347; C. VIAL, "À propos des concours de l'Orient méditerranéen à l'époque hellénistique", in PROST 2003, 315-316 e SARTRE 2004, 223). Per la data d'introduzione di *Rhomaia* nell'area vd. *supra*, nt. 89 e per la sua prosecuzione in epoca imperiale, ROBERT 1978, 288 (= 1990, 692). Per la presenza di un sacerdote civico di Roma a Xanto, all'incirca alla stessa epoca, come eponimo fra il *hierus* di Apollo e quello πρὸ πόλεως, vd. SEG 28, 1218, ll. 1-2, con [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 321-322 (negano con qualche forzatura il carattere civico dei due primi sacerdoti C. SCHULER, "Priester πρὸ πόλεως in Lykien", «ZPE» 173, 2010, 76-77 e D. REITZENSTEIN, *Die lykischen Bundespriester. Repräsentation der kaiserzeitlichen Elite Lykiens*, Berlin 2011, 24, nt. 3 e 75).

⁹⁴ Per un'analisi dei diversi *agones* connessi con le manifestazioni di culto e onore per i generali e governatori romani vd. gli Autori citati *supra*, nt. 78 e, per l'Asia Minore, THÉRIAULT 2012 (alla discussione sulla data del proconsolato di Q. Mucius Scaevola – 377, nt. 9 – si aggiunge J.-L. FERRARY, "Quelques remarques à propos de Q. Mucius Scaevola (cos. 95 av. J.-C.), et en particulier de la date de son gouvernement en Asie", «Athenaeum» 100, 2012, 157-179, con *status quaestionis* e opzione per il 98). Le festività «non rimosse» durante la fase mitradatica furono al dire di Cicerone i *Soteria kai Moukieia* penteterici provinciali in onore di Scaevola, in Asia (2*Verr.*, 2.51: *Mithridates... Mucia non sustulit*; dubitano della loro effettiva celebrazione in quel periodo ERKELENZ 1999, 54-55 e MILETA 2008, 103-105, che ne esclude anche la sopravvivenza; accetta l'informazione SCHWAMEIS 2019, 277-278); un esempio di continuità di feste è dato dai *Loukoulleia* di Cizico istituiti dopo il 73 e celebrati ancora al tempo di Appiano (App. *Mith.*, 76; suggerisce un diverso destino per i *Loukoulleia* del *koinon* asiatico istituiti all'apparenza qualche anno dopo MILETA 2008, 107). Vd. anche J. ROBERT, L. ROBERT, *Hellenica, Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, VI, Paris 1948, 38-42; A. ERSKINE, "Greekness and Uniqueness: the Cult of the Senate in the Greek East", «Phoenix» 51, 1997, 30 e quanto segue.

⁹⁵ SIG³ 700, ll. 37-40, del 119.

alla *polis* incaricata dello svolgimento, la quale lo riversava nel capitolo *Honores* (in greco, Τιμαί), alla voce specifica (in questo caso *L. Flacci patris nomine*, Φλάκκου), con l'indicazione della finalità (Φλάκκεα?) e della natura (κοινόν), avviando la catena documentaria connessa con le operazioni finanziarie conseguenti, intese mantenersi nel tempo per festività ricorrenti sotto il medesimo titolo⁹⁶.

Nel medesimo ordine di articolazione e conservazione dei documenti civici si poneva la vicenda delle statue onorarie di Verre, in provincia e a Roma, imposte dal pretore alle città di Sicilia e in parte collegate con manifestazioni di culto⁹⁷. Di volta in volta le *poleis* decretavano l'erezione, in patria o nell'Urbe, con le relative disposizioni finanziarie, determinate dall'amministrazione del governatore⁹⁸. Di là discendevano diverse registrazioni del conferimento del

⁹⁶ Per il caso specifico, vd. Cic. *Flac.*, 55-56, con espressioni indicative delle operazioni contabili di accredito su capitolo specifico: *creditam... L. Flacci patris nomine ad eius dies festos atque ludos* (55); *Haec pecunia tota ab honoribus translata est in quaestum et faenerationem* (56); per il giusto rilievo di questi aspetti, al confronto con i sistemi adottati nel *koinon* asiatico in età imperiale, vd. ERKELENZ 1999, spec. 47-53, 58 («Rechnungstitel in den Büchern»), con la conclusione che si trattasse di un capitale a interessi depositato presso la sede designata per lo svolgimento della cerimonia e che dunque lo «storno» imputato all'amministrazione di Tralles sarebbe in realtà corrisposto a «ein Finanzierungsmodell» (p. 53) che utilizzava per lo scopo gli interessi ricavati dal prestito del capitale finalizzato e ne teneva l'opportuna registrazione lungo tutta la filiera documentale comportata dalle operazioni finanziarie, per la trentina d'anni implicata dalla vicenda; su questi aspetti vd. anche MASELLI 2000, 177 («nel duplice impiego del nesso *Flacci patris nomine* si scorge il riferimento alla formula di registrazione di entrate»); CANALI DE ROSSI 2005, 103, nt. 20 (che pensa all'utilizzo degli interessi per il pagamento delle somme richieste da Silla, cfr. *Flac.*, 57) e DELRIEUX 2010, 508; sulla festività vd. anche THÉRIAULT 2012, 380 (cursoriamente, con la cauta ipotesi che essa dovesse essere celebrata a rotazione nelle «grandi città» della provincia, cfr. 379) e sul contesto storico, che ne avrebbe presto impedito lo svolgimento, vd. COUDRY, KIRBIHLER 2010, 162 ss.; su Tralles e Mitradate vd. J. THORNTON, «*Misos Rhomaion o phobos Mithridatou?* Echi storiografici di un dibattito diplomatico», «*MediterAnt*» 1, 1998, 292 ss. Sull'indicazione *koinon*, nell'ambito dell'organizzazione collettiva, vd. qui sopra. La voce era naturalmente inserita anche nella contabilità delle altre *poleis* (e comunità) interessate, oltre che nel «libro sacro» delle cerimonie religiose (per i riscontri relativi a Roma e i precedenti per i re ellenistici, vd. qui sopra e *supra*, II.1.7). Per la documentazione prodotta dalle operazioni contabili nelle *poleis* e per la sua vita d'archivio, vd. anche qui sotto

⁹⁷ Cic. *2Verr.*, 2,137 ss.; 4,90, 141-144; vd. anche LAZZERETTI 2006, 257-258, 409-410 e SCHWAMEIS 2019, 466 ss. Per le città coinvolte, vd. *2Verr.* 2,160 (Tauromenio, Tindari, Leontini, Siracusa), 161 (Centuripe). A quanto è lecito dedurre da una lettura complessiva dei riferimenti di Cicerone, Verre era associato a pratiche di culto non solo a Siracusa (*2Verr.* 2,52 e 154, cfr. 160) e a Messana (*2Verr.*, 4,24 e 151), ma anche nel resto della *provincia*, per le cure del *commune Siciliae* (*2Verr.*, 2,114), forse con la stessa organizzazione dei *Flacceia* asiatici (il cauto suggerimento in proposito di BERRENDONNER 2007, 217 può essere sostenuto da questo confronto, benché molte restino le incertezze sull'origine e la natura dell'organismo siciliano: cfr. SCHWAMEIS 2019, 400-401); i *Verria* vennero sostituiti ai *Marcellia* risalenti ai tempi del conquistatore del 212 (*2Verr.*, 2,51) e continuativamente applicati agli appartenenti alla *gens*, ma furono aboliti alla partenza dell'onorato nel 70 (cfr. LAZZERETTI 2006, 134, 426-428; vd. anche SCHWAMEIS 2019, 276-277, 279). Vd. anche quanto segue.

⁹⁸ A cominciare dalla richiesta ai *censores* delle città di *conferre in statuam* una quota, Cic. *2Verr.*, 2,137. Sui magistrati e sulle loro disponibilità finanziarie, vd. *infra*.

denaro *statuae/-rum nomine*, con diramazioni più o meno estese a seconda della collocazione delle statue, nelle città dell'isola o a Roma⁹⁹. Nel primo caso, si trattava di redigere la contabilità pertinente, mediante la rendicontazione dei *censores* e degli incaricati dell'erezione, e di trasmetterne copia all'amministrazione del governatore. Nel secondo caso, ogni città redigeva l'elenco più o meno dettagliato delle somme versate dalle diverse categorie sottoposte all'imposizione (*aratores, mercatores/negotiatores, navicularii*), aggiunto della quota dovuta dalla città intera proporzionalmente alla sua capacità, in quanto appartenente al *koinon* allora operante (*pro parte in commune Siciliae*)¹⁰⁰. E se coglie nel segno la recente proposta di attribuire al *commune* la gestione della cassa dei fondi per le statue romane e di collocare la sede di essa nel santuario di Venere Ericina, occorre presumere l'inoltro della copia di ciascun documento contabile al luogo di raccolta dei fondi¹⁰¹. E oggetto di decreto era stata naturalmente anche la rimozione delle statue: l'interesse per la conservazione dei documenti in questione, anche nel caso della revoca della decisione imposta da Roma, appare evidente dalla decisione di Centuripe di non annullare gli *psephismata* relativi¹⁰².

Quanto infine all'intitolazione di nuove tribù alla dea Roma e a generali, l'esempio degli analoghi istituti connessi con i re ellenistici e i rimandi anagrafici di alcuni elenchi nominativi delle epoche successive indicano con evidenza le conseguenze nella documentazione delle *poleis* interessate e nei diversi suoi derivati nel prosieguo della vita amministrativa¹⁰³.

⁹⁹ Un rimando al capitolo in questione è in *2Verr.*, 2,145 (*statuarum n.*).

¹⁰⁰ Per le categorie di lavoratori in questione, vd. *Cic. 2Verr.* 2,137 (*mercatores*), 168 (*negotiatores*); per il riferimento al *commune Siciliae* nella vicenda, vd. 2,117, 145 e 154. Accanto alle liste degli *aratores* finalizzate al pagamento delle decime (vd. *infra*), nelle *poleis* dovevano dunque essere presenti liste ufficiali di quanti esercitavano le professioni indicate.

¹⁰¹ La proposta, condivisibile, è di BERRENDONNER 2007, 220-223.

¹⁰² *Cic. 2Verr.* 2,162: *decreta Centuripinorum, quae de statu is erant facta, non tolluntur* (per la loro redazione cfr. 161); quanto ai decreti originari di conferimento, viene facile pensare che venissero conservati (almeno) per tutto il tempo che servisse per documentare gli abusi del governatore.

¹⁰³ Sulle *phylai* connesse col culto della Dea Roma vd. WILL 1989, 267-268 (= 1998, 857-858) e KUNNERT 2012, 239-240 (con rimando a un'«aggiunta» di età imperiale per le *poleis* pontiche a 238): attestazioni di una φυλή Ῥωμαίων sono a Odesso (KUNNERT 2012, 67, nt. 230, 71), Istro (KUNNERT 2012, 66, 67), Tomi (KUNNERT 2012, 69), di una φ. Ῥωμαίς ad Afrodisiade (KUNNERT 2012, 142-143, con qualche dubbio circa un'introduzione di epoca repubblicana) e Hierapolis (KUNNERT 2012, 147); esse risalgono all'epoca imperiale avanzata (cfr. KUNNERT 2012, 305). Sulle *phylai* connesse con personaggi determinanti per la storia delle città in epoca repubblicana, vd. KUNNERT 2012, 243-244 («Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis eine nach Pompeius oder Marcus Antonius bekannte Phyle entdeckt wird»): attestazioni di una Συλλήϊς, in età ellenistica, sono a Sardi (KUNNERT 2012, 125-126, 128 nt. 488, 243-244) e, se l'integrazione di SEG 49, 1019 a SEG 40, 1063 (del 150-300 d.C. ca.) è accettabile, a Saittai (KUNNERT 2012, 34, 122, 131, 243-244); di una Γνατιάς – di eponimia incerta fra Gn. Pompeo e Gn. Egnazio – a Tessalonica, nel II o III

7. Al di là delle (numerose) incertezze, legate anche alla mutevolezza delle situazioni storiche e degli statuti delle diverse aree e singole *poleis*, un capitolo importante della relazione fra le città e l'autorità romana fu rappresentato dalle varie declinazioni della fiscalità¹⁰⁴. Come già per l'epoca dei re, i diversi obblighi, che coinvolgevano più livelli amministrativi, comportavano la necessità di una registrazione, per tutti gli scopi richiesti dalle circostanze, da quelli più propriamente contabili e di controllo a scadenza a quelli eventualmente dimostrativi nel corso del tempo del corretto svolgimento delle operazioni lungo la filiera prevista e dell'avvenuto rispetto delle richieste di Roma. E come nell'epoca precedente, la fiscalità esterna richiedeva e ingenerava una documentazione interna, in parte integrata e in parte parallela a quella prodotta per l'amministrazione locale (oltre naturalmente ai decreti suscitati da situazioni di conflitto e di accusa di esattori e governatori e a quelli per i benefattori che si erano adoperati per risolvere i problemi connessi)¹⁰⁵.

sec. d.C. (KUNNERT 2012, 39, 49-50, 244 nt. 955); di una ἰουλιὰς – per Cesare o Augusto – a Ilio (KUNNERT 2012, 94, 101-102, 245). Per il caso delle tribù reali vd. *supra*, II.1. 6, con nt. 81.

¹⁰⁴ Sulla situazione generale in epoca repubblicana, vd. SCHULZ 1997, 214-246; sulla fiscalità nelle province asiatiche MEROLA 2001a e 2001b; per la problematica generale del lessico (latino) e della classificazione dei tributi imposti da Roma alle province vd. FRANCE 2007; sulle (molte) lacune nella nostra conoscenza per molte province, vd. NICOLET 1994c, 221 (= 2000, 285: «Nous ignorons à peu près tout, pour être franc, de l'impôt foncier en Macédoine, en Grèce...»); per una rassegna degli obblighi fiscali delle città greche nei confronti di Roma, vd. MIGEOTTE 2014a, 410-422 (anche per l'età imperiale); per un'analisi dei sistemi amministrativi e fiscali romani nel rapporto con i precedenti ellenistici vd. SERRATI 2016 (ma con qualche omissione bibliografica che ne condiziona le conclusioni).

¹⁰⁵ Esempio è il decreto del *koinon* d'Asia che onorava due benemeriti ambasciatori con la cittadinanza di Afrodisiade e di Tralles inviati a Roma a denunciare la gravosità delle esazioni dei *publicani* e forse l'inerzia del governatore al riguardo mediante *psephismata* e verisimilmente i documenti contabili prodotti dalle diverse comunità interessate: *I Aph2007*, 2.503, ll. 21-22 (cfr. CANALI DE ROSSI 2005, 106, ntt. 39 e 41, con un tentativo d'integrazione alle ll. 2-3 che rimanda al concorso del governatore nel gravare sui provinciali); DELRIEUX 2010, 515-517, con nt. 67 (apparato critico aggiornato che non rileva CANALI DE ROSSI 2005); per la possibile connessione del documento con i processi del 59, vd. CANALI DE ROSSI 2005, 105-107, con il rimando a nt. 46 agli *psephismata/ decreta* portati e letti dai diversi ambasciatori coinvolti nella causa contro L. Valerio Flacco jr. (*Flac.*, 15,17,19,23,38,43,45,57, cfr. 20, una *tributi confectio* che poteva configurarsi come decreto e 75, uno *psephisma* onorario di Smirna procurato da Cicerone); per una data fra 80 e 71 (o, meno probabilmente, 48), vd. KIRBIHLER 2016, 71, con nt. 74. Al tutto si aggiungeva naturalmente il decreto onorario del *koinon*, conservato nell'archivio di esso, in quelli delle *poleis* e comunità costituenti e in quello di Afrodisiade (allora al di fuori della *provincia*), insieme al decreto originario dell'assemblea di designazione degli ambasciatori, inviato alle diverse componenti del *koinon* e ad Afrodisiade (con la richiesta di procedere alla richiesta formale ai due personaggi di accettare la designazione, ll. 12 ss.); ciascun archivio sanciva ogni ricezione con un decreto, che ad Afrodisiade rispondeva alla richiesta specifica del *koinon*; infine, nella comunità scelta dai due onorati per la collocazione della statua loro decretata (l. 27), si aggiungeva il decreto che ne stabiliva la cura e l'erezione. In ciascuno degli archivi in questione i documenti ricevuti e registrati trovavano la sistemazione preferita per la categoria (per le *poleis* vd. *infra*, II.3). Per l'archivio del *koinon* e per

Che Roma avesse interesse a incamerare l'imposta provinciale (φόρος) è dimostrato dai casi della Macedonia nel 167 e delle *poleis* della Lega Achea e alleati dopo il 146, il cui obbligo fiscale, con le eccezioni del caso, è indicato da fonti che è difficile sottovalutare¹⁰⁶. Nell'ordinamento dettato da L. Emilio Paolo il denaro raccolto doveva essere conferito nelle capitali dei quattro distretti macedoni (Anfipoli, Tessalonica, Pella, Pelagonia)¹⁰⁷. Allo stesso modo in Asia, è lecito pensare che se da un lato le *poleis* «libere» almeno teoricamente e per certi periodi fossero *immunes*, dall'altro lato il passaggio dal controllo attalide a quello romano per le altre aveva visto il mantenersi del vincolo tributario, con gli adattamenti del caso di sistemi di riscossione basati sull'appalto, interno alle singole *poleis* ed esterno attraverso le società di *publicani*¹⁰⁸. Ancora a distretti (quarantaquattro) ricorse nell'85/84 Silla,

quello di Afrodisiade, vd. anche *supra*, ntt. 51, 52 e *infra*. Sulla «doppia cittadinanza» dei personaggi e sulle conseguenze negli archivi delle *poleis* interessate vd. *infra*, II.7.11, con nt. 111.

¹⁰⁶ Al riguardo vd. FERRARY 1988, 179-180 con nt. 194, 200, 204 e 1999, 70-71 (= 2017, 182-183), con D.W. BARONOWSKI, "The Provincial Status of Mainland Greece after 146 B.C. A Criticism of Erich Gruen's Views", «Klio» 70, 1988, 453 ss.; KALLET-MARX 1995, 13-14, 59-65. Le fonti in questione sono Liv. 45,29,4 (*liberos esse iubere Macedones, habentis urbes easdem agrosque, utentes legibus suis, annuos creantis magistratus; tributum dimidium eius, quod pependissent regibus, pendere populo Romano*; ne erano esenti Dolopi, Magneti e le città di Eno e Maronea: cfr. Liv. 45,18,7 e Plut. *Aem.*, 28,3), Diod. 31,8,3 (τούς τε Μακεδόνας καὶ τοὺς Ἰλλυριοὺς ἐλευθέρους ἀφεῖναι, τὰ ἡμίση διδόντας ὡν πρότερον ἐτέλουν τοῖς ἰδίους βασιλεῦσιν, cfr. 8,4-5) e Paus. 7,16,9 (φόρος ἐτάχθη τῇ Ἑλλάδι). Per l'idea che fosse solo dopo la prima guerra mitradatica che la maggior parte della Beozia, l'Eubea e «forse» la Focide furono sottoposte alle tasse di Roma vd. KALLET-MARX 1995, 279; cfr., con qualche incertezza, GRANDJEAN 2010, 225 («Il est probable que les cités étaient assujetties au tribut, mais cela n'est pas sûr pour la période antérieure aux années 80») e 226, con decisione MÜLLER (C.) 2019, 407-408 (che non menziona l'ulteriore letteratura critica); per la considerazione che «Freiheit schließt Steuerzahlung nicht aus» vd. DAUBNER 2018, 61-62. Per il mantenersi dei tipi monetari locali sino alla fine dell'età repubblicana, anche allo scopo «de faciliter la perception des taxes et du tribut dans le respect des traditions locales», vd. GRANDJEAN 2010, 243 (per il Peloponneso, vd. anche C. GRANDJEAN, "De la drachme au denier", «Revue européenne de sciences sociales» T. 45, Nr. 137, 2007, 23 ss. e *infra*); dalla seconda metà del II secolo, in Grecia, i Romani avrebbero cercato di facilitare il cambio tra piede attico e piede romano (vd. GRANDJEAN 2010, 231-232) e l'uso del denario come unità di conto si sarebbe via via affermato in alcune aree della Grecia nella seconda metà del I secolo (vd. B. HELLY, "Le diorthōma d'Auguste fixant la conversion des statères thessaliens en deniers. Une situation de «passage à la monnaie unique»", «Topoi» 7/1, 1997, 80-81; DOYEN 2014, 4, 15).

¹⁰⁷ Liv. 29,9: *eo... pecuniam conferri*; Diod. 31,8,9: οἱ φόροι ἡθροίζοντο. Per la durata dei provvedimenti adottati da Emilio Paolo, attestati forse ancora nel II sec. d.C., vd. *supra* nt. 65; per l'utilizzo di documenti civici dell'epoca antigonide ai fini dell'organizzazione fiscale, vd. *supra*, con nt. 3. Vd. anche quanto segue.

¹⁰⁸ Vd. DI STEFANO 1998, 737 (di cui non si condividono le conclusioni); FERRARY 2001, 101 (= 2017, 299-300, *contra* KALLET-MARX 1995, 101, 111-122); MEROLA 2001a, 34 ss., con la rassegna della posizioni in dottrina; FERRARY 2002, 143-145 (= 2017, 318-322); DMITRIEV 2005b, 79 (che cerca di giustificare la discussa dichiarazione attribuita a M. Antonio in Appiano, *BCiv.* 5,4,17 secondo cui i Romani in un primo tempo abolirono i tributi, φόροι, versati ai re, con l'argomento che ciò avrebbe riguardato solo le città poi appunto recuperate al fisco da G. Gracco nel 123). La notizia di Vell. Pat. 2,38,5 che *Asiam... M. Perperna capto Aristonico fecit*

quando la riorganizzazione dell'Asia postmitradatica comportò l'allestimento di un sistema per la riscossione dei tributi straordinari e ordinari¹⁰⁹. E l'efficacia del sistema venne riconosciuta da Pompeo per la sistemazione delle nuove province, quando ripartì i territori di Ponto e Bitinia in circoscrizioni facenti capo a città antiche e nuove, assegnando loro *inter alia* compiti fiscali¹¹⁰. Che

tributariam, pur rivalutata, è da DREYER 2005, 70, nt. 43 riduttivamente riferita a «Kriegssteuer». Per la presenza dei *publicani* in Asia all'epoca del *SC de agro Pergameno* (che qui si data al 129, con MEROLA 2001a, 28 ss.; JONES [C.P.] 2004, 485; FOURNIER 2010, 601; *SV IV*, 702 e non al 101, come in DI STEFANO 1998, 733 ss.; FERRARY 2001, 101 [= 2017, 299], nt. 45; CAMPANILE 2003, 279, nt. 26; *status quaestionis* in DAUBNER 2006, 213 ss.; cfr. KIRBIHLER 2016, 28, con nt. 43, e 29, senza posizione, 50, con propensione per il 101) vd. MEROLA 2001a, 30-31 e ROWE 2008, 238, con la conclusione che «as in Sicily and Egypt, Rome inherited the taxation system in Asia from hellenistic predecessors»; vd. anche SANTANGELO 2007, 116 (l'organizzazione sillana era «based on an extensive knowledge of the territory, and on a preliminary assessment of the fiscal capacities of the communities. Its sophistication might also presuppose a familiarity with the administration of the province, which decades of Roman presence had made possible», cfr. 112) e FERRIÈS, DELRIEUX 2011, 221-223. Sul sistema delle *pactiones* nelle diverse province vd. MEROLA 2001a, 101-113. Per la dissociazione dello statuto di città libera dall'esenzione fiscale e daziaria vd. DAUBNER 2006, 208 ss., 227-229; MITCHELL 2008, 18, 197; DELRIEUX 2010, 508 ss. (altra cosa era naturalmente l'ingerenza dei *publicani* nell'amministrazione fiscale delle *poleis* libere e riconosciute esenti, come a Colofone, confermata nel suo statuto grazie all'ambasceria di Polemeo a Roma, *SEG* 39, 1243, II, ll. 46-51 e *infra*). Per gli interessi economici di Roma in Asia Minore e le conseguenze d'ordine fiscale, attraverso la presenza dei *publicani*, vd. anche I. TSGARIDA, "Salt in Asia Minor. An Outline of Roman Authority Interest in the Resource", in P. ERDKAMP *et alii*, ed., *Ownership and Exploitation of Land and Natural Resources in the Roman World*, Oxford 2015, 277-288 (sul caso della controversia degli esattori romani con Priene a proposito delle saline già «messe in produzione» – εἰργάζετο – da Attalo e «che detiene e sfrutta» – κατέχει καὶ καρπίζειται – il santuario di Atena Poliade, *post* 90, vd. *I.Priene*² 67, ll. 111-123, 134-143; 71, ll. 14 ss.). Per il *SC de agro Pergameno* e la distribuzione del documento nella *provincia*, vd. più oltre, nt. 143.

¹⁰⁹ Per la notizia, vd. Cassiod. *Chron.*, 131 Mommsen; Cic. *Flac.*, 32; App. *Mith.* 62, con MEROLA 2001a, 3-54, 108, 177-178; SANTANGELO 2007, 114-117; rilevano giustamente il carattere non temporaneo del provvedimento SANTANGELO 2007, 116-117; COUDRY, KIRBIHLER 2010, 162-163, 168; LE TEUFF 2010, 206-210; LE TEUFF 2017, 69, ben oltre l'applicazione del sistema da parte di Pompeo e L. Valerio Flacco ai fini del finanziamento della flotta (Cic. *Flac.*, 32). Correttamente LE TEUFF 2017, 70 rileva l'aspetto documentale dell'organizzazione, così come indicata da Cicerone: Flacco aveva ripartito i contributi in denaro sulla base delle quote stabilite da Pompeo, il quale a sua volta si era conformato alla ripartizione di Silla (*Flac.*, 32: *Discripsit autem pecuniam ad Pompei rationem, quae fuit accomodata L. Sullae discriptioni*), ovvero «les documents nécessaires à la répartition... en particulier les listes du recensement des cités et les divers documents comptables ayant servi à la péréquation de la charge, avaient été conservés dans les archives de la province» (qualunque cosa ciò significasse: vd. *supra*, nt. 5); vd. anche nt. seguente.

¹¹⁰ Cfr. Str. 12,3,1, per le *πολιτεῖαι* pontiche e Plin. *HN*, 5,143, per le *civitates* bitiniche; su caratteri e finalità della ripartizione, vd. MEROLA 2001a, 63-64; FERNOUX 2004, 132 ss.; LE TEUFF 2010, 204-206; LE TEUFF 2017, 70. Ritorna sugli aspetti amministrativi e fiscali della presenza di Silla nel mondo greco S. ZOUMBAKI, "Sulla's Relations with the Poleis of Central and Southern Greece in a Period of Transitions", in A. ECKERT, A. THEIN, ed., *Sulla. Politics and Reception*, Berlin, Boston 2019, spec. 39-43, con dubbi circa l'esistenza di una tassazione generale e regolare nella Grecia continentale e circa una riorganizzazione sistematica di essa da parte del generale dopo la prima guerra mitradatica (cfr. però p. 52: «Sulla, as a *hostis*, was not authorised to carry out a

il *phoros* continuasse a essere su base annuale indicano le richieste cumulative effettuate dai generali romani, come quelle πέντε ἔτων di Silla, nell'84, o ἑτῶν δέκα di Cassio, nel 43, e di Antonio, nel 41¹¹¹.

Il fatto che la titolarità e la responsabilità della raccolta fossero delle singole *poleis* e che essa avvenisse tramite appalto suggerisce l'esistenza di un insieme di documenti articolato, prodotto sia a livello locale, per il ricorso a *telonai* cittadini, sia lungo i diversi itinerari che portavano alla consegna del dovuto ai responsabili romani della riscossione e alle capitali dei distretti fiscali, fino ai governatori¹¹². Che almeno i documenti principali e di trasmissione

formal reorganisation, and thus he relied on *ad hoc* arrangements, but deliberately or not he took the first step towards a reorganization of the subject regions»).

¹¹¹ Vd. rispettivamente App. *Mith.*, 62, richiesta da Silla ἀντίκα (gli arretrati dell'88-84 o l'anticipo del quinquennio successivo: vd. già BRUNT 1956, 18-19 [= 1990, 2-3] e C.P. JONES, "Diodoros Paspas and the *Nikephoria* of Pergamon", «Chiron» 4, 1974, 195-196; nella formulazione di Silla, lo ὑμῶν ἐπιγράφων πέντε ἔτων ecc. fa riferimento all'«iscrizione» delle quote al nome dei contribuenti, non già a un generico «infliggere», come ad esempio in LE TEUFF 2010, 207; cfr. il più opportuno «I will only impose on you» di SANTANGELO 2007, 111); App. *BCiv.* 4,9,74, a tutti gli *ethne* d'Asia (pagati in due anni, 5,1,5); App. *BCiv.*, 5,1,6, anche alle città libere (chiesti in un unico versamento, poi ripartito in tre rate, due delle quali rappresentate dalle quote di nove anni), ἐς τὴν ἑκάστων δύναμιν. Sulle richieste in questione vd. MEROLA 2001a, 84-86: nel primo caso si tratterebbe della provincia d'Asia. Per la Macedonia vd. del resto Liv. 45,30,1: *levatum annum vectigal*. Per la periodicità annuale vd. anche le procedure d'appalto della Sicilia, Cic. *2Verr.*, 3,131, di cui *infra*.

¹¹² Per la responsabilità delle città, sia in regime di riscossione da parte dei *publicani*, sia in regime di consegna diretta, vd. MEROLA 2001a, 53, 73-74; vd. anche MEROLA 2001b, 460, con nt. 71; SANTANGELO 2007, 112-113; FRANCE 2007, 338 (= 2017, 457; «c'est... parce que l'exigence romaine était convertie en contribution civique que le mot *tributum* s'imposait naturellement», anche in riferimento al ricordato passo di Livio sull'imposta di Macedonia); LE TEUFF 2016, 157; MÜLLER (C.) 2019, 414; vd. anche più oltre. Per la ripartizione κατὰ πόλεις vd. ad esempio, per Silla e l'Asia, App. *Mith.*, 62 e, per la Sicilia, il passo ciceroniano citato alla nt. precedente (per la città come «unità di base della percezione» vd. già M. CORBIER, "Cité, territoire et fiscalité", in *Epigrafiá*, Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrossi pour le centenaire de sa naissance, Rome, 27-28 mai 1988, Rome 1991, 659). Quanto all'esistenza di distretti fiscali, vd., per la Grecia, la convincente induzione fatta da FERRARY 2009b dai passi delle lettere ancora inedite di L. Mummio ad Argo e a Sicione – *supra*, nt. 21 – nei quali si prescriveva che esse fossero inoltrate rispettivamente ἐπὶ τὰς ἄλλας πόλεις τὰς συντελούσας πρὸς ὑμᾶς e εἰς τὰς ἄλλας πόλεις τὰς ἡγουμένας τῶν συντελειῶν (73, nt. 52; le missive riguardavano l'esenzione fiscale dei *Technitai* Dionisiaci; cfr. le lettere del medesimo Mummio incise a Tebe, con garanzia ai *Technitai* delle esenzioni liturgiche e fiscali che interessavano la regione, Le Guen, *Les associations*, nrr. 34, 51), oppure il riferimento al distretto d'Eubea nel *SC de Asclepiade*, del 78 (cfr. RAGGI 2001, 16L e 23G, dove l'isola è menzionata accanto alla *provincia Asia*). Quanto all'organizzazione interna della raccolta, si è qui inclini a ritenere che essa fosse in generale compito di *telonai* locali, che consegnavano il prodotto ai *publicani*, per la conversione nella quota di denaro di pertinenza (se vale l'interpretazione di un controverso passo della *lex portorii Asiae* risalente al 75 e forse solo fino a quel momento: vd. J.-L. Ferrary, in COTTIER 2008, 127-131, con KIRBIHLER 2016, 78, con nt. 23; la questione suscitata dalle procedure di riscossione del *phoros* imposto da Silla, per le quali la possibile carenza di esattori romani conseguente ai massacri avrebbe portato all'intervento dei soli *telones* greci è significativa: per una discussione vd. MEROLA 2001a, 54 con nt. 193); così già in BRUNT 1956, 20 [= 1990, 4] (le città «presumably resorted to tax-farmers to collect from the individual

venissero conservati ben al di là delle esigenze contingenti delle operazioni e delle verifiche a scadenza rientrava, come già nell'epoca precedente, nella logica di un sistema nel quale era necessario poter dimostrare in un qualunque momento l'osservanza degli obblighi, più o meno legittimi, o l'impossibilità a farlo. E un ulteriore incentivo a conservare i documenti nella loro forma certificata (oltre che a tenerne redazione precisa) derivava dalla disposizione della legge romana sull'estorsione che consentiva all'accusatore di «richiedere e presentare scritture ufficiali su tavolette lignee e su papiro, o documenti pubblici o privati» (*tabulas libros leiterasve pop[licas preivatasve pos]cere proferrequ[e]*)¹¹³.

La precisione amministrativa greca e la presenza romana all'interno dei documenti e degli archivi è rappresentata al meglio dagli inventari e rapporti dei responsabili siracusani dei diversi templi e dai verbali di verifica dei magistrati incaricati della revisione dei conti, presentati dalla città a Cicerone in cerca di prove certificate dei furti dei donativi perpetrati da Verre e descritti dall'oratore: conservati negli archivi dei rispettivi santuari (ma anche nella sezione dei *sacra* dell'archivio principale della *polis*, donde forse proveniva la copia, più o meno integrale, consegnata all'oratore), i primi registravano i furti nei documenti della trasmissione annuale degli oggetti e i secondi regolarmente

tax-payers the sums required under *pactiones* with the Roman publicans»). Per la responsabilità finale del governatore, vd. ad esempio App. *BCiv.*, 4,10,75, che riferisce della consegna a Bruto del tributo d'Asia raccolto dal questore (cfr. KIRBIHLER 2013, 352-353, 356, 358). Alla documentazione prodotta e conservata localmente corrispondeva quella ricevuta, elaborata e conservata dall'amministrazione romana, come rilevava già NICOLET 1994b, 161 ss. (= 2000, 285 ss.), a proposito delle pratiche di aggiudicazione della decima; vd. anche LE TEUFF 2010, 210 («les listes censitaires des différentes cités ont été recueillies, analysées, compilées») e, per il rilievo del lavoro degli «archivistes en charge de la documentation foncière» nelle città del mondo greco nell'Alto Impero, LE TEUFF 2016, 158 ss. Vd. anche nt. seguente e più oltre.

¹¹³ *Roman Statutes*, I, 1, l. 34, nella valorizzazione di BUTLER 2002, 36, 57, 130, 136; l'integrazione, con la menzione delle scritture private, sembra sicura. La sequenza dei rimandi nella legge voleva verisimilmente elencare per metonimia e sinonimia le diverse categorie (principali) di documento, dal contabile all'amministrativo, da quelli redatti su tavolette a quelli redatti su papiro, di ambito sia romano sia greco: dal punto di vista dei Greci si trattava di tutti i documenti prodotti o riconosciuti ufficialmente dall'amministrazione civica come testimonianza del corretto svolgimento della vita pubblica, a memoria più o meno futura, e in quanto tali conservati in sede idonea a preservarne l'integrità e la referenzialità (per il mondo romano repubblicano, vd. FALLU 1973; MANTOVANI 2000, spec. 668 ss.; RODRÍGUEZ NEILA 2005, 19 ss., 76 ss.; F. LUCIANI, «La gestione degli archivi pubblici nelle città romane; il caso dei *servi* e dei *liberti publici tabularii*», in Atti dell'Associazione italiana di cultura classica «Atene e Roma», Delegazione di Treviso, Letture 2008-2010, Treviso 2012, 143-149 e *supra*, nt. 11; non del tutto calzante sembra la traduzione del passo in *Roman Statutes*, p. 89, *ad loc.*: «any records, books or public [or private] letters»); per casi specifici, vd. qui sotto. La *Lex repetundarum* risaliva all'età graccana ed era ripresa da quella rivista da Silla e applicata da Cicerone (cfr. 2*Verr.* 1,33 e 56; 4,149, con BUTLER 2002, 55-57 e quanto segue). Tali documenti venivano rilasciati in copia / estratto garantiti dal sigillo pubblico: vd. qui sotto nt. 116.

l'assoluzione dei vari collegî da responsabilità non loro¹¹⁴. Significativo, al di là dei toni ciceroniani, è anche l'insieme della documentazione fiscale e contabile d'archivio prodotta a Roma dalle diverse ambascerie delle *poleis* nel 59, in occasione del processo *de repetundis* contro il governatore dell'Asia del 62 L. Valerio Flacco¹¹⁵. Ad esso appartenevano le *rationes*, (*publicae litterae, tabulae (publicae)*) conservate negli archivî ed esibite a sostegno delle accuse¹¹⁶. E di che genere fossero le scritture in questione e l'«intrusione»

¹¹⁴ 2Verr. 4,140: *mihî litteras publicas, quas in aenario sanctiore conditas habebant, proferunt. In quibus ostendunt omnia, quae dixi ablata esse perscripta... hoc modo: quod ex aede Minervae hoc et illud abesset, quod ex aede Iovis, quod ex aede Liberi (ut quisque iis rebus tuendis conservandisque praefuerat, ita perscriptum erat), cum rationem e lege redderent et quae acceperant tradere deberent, petisse ut sibi quod eae res abessent ignosceretur; itaque omnis liberatos discessisse et esse ignotum omnibus*. La descrizione delle indicazioni pertinenti nei singoli documenti (non citati per estratti, *pace* BALDO 2004, 206, 553) rimanda chiaramente alla struttura degli inventarî e dei rapporti giustificativi (*apologismoi*) dei magistrati nota per il mondo greco, insieme alla procedura della revisione dei loro conti da parte delle *poleis* (vd. GUARDUCCI 1970, 189 ss.; FRÖHLICH 2004, 123-124, 405 ss., 450-452); tale richiamo porta anche all'identificazione della sede d'archivio di quei documenti come indicato nel testo (troppo limitativa e condizionata dalla situazione di Roma è l'interpretazione di BUTLER 2002, 30 di *aerarium sanctius* come «the part of the treasury where they [*scil.* i Siracusani] keep the emergency reserve» e troppo attenta all'interpretazione letterale l'idea di BALDO 2004, 553 che si trattasse dell'*opisthodomos* di un tempio imprecisato – salvo tradurre «nella parte più interna dell'erario», 206 –; allo stesso modo insensibile alla realtà greca della rendicontazione dei magistrati religiosi è LAZZERETTI 2006, 413-414; che la lingua delle *litterae publicae* in questione potesse essere il latino, come non esclude la studiosa, non è verisimile). Vd. anche qui sotto, nt. 116.

¹¹⁵ Insieme ai decreti d'accusa: vd. *supra*, nt. 97; per una rassegna delle *poleis* citate dall'oratore vd. CANALI DE ROSSI 2005, 101-103. Sulle possibilità documentali dell'orazione, vd. *supra* e quanto segue.

¹¹⁶ Per le *rationes* vd. Cic. *Flac.*, 20; per le *litterae*, *Flac.*, 20,21,38,60 (delle *poleis* in generale, *l.*), 23,37 (*p.l.*), 44 (a Temno), 53 (a Tralles), 74 (*l.p.*); per le *tabulae*, *Flac.*, 20,21 (delle *poleis* in generale), 35 (Acmonia, *t.*), 39,40 (Dorileo, *t. p.*). I documenti in questione – che devono essere valutati dalla prospettiva dei Greci e non da quella romana sulla base del lessico ciceroniano – erano tutti quelli relativi alla fiscalità per Roma, regolare e abusiva, che si integravano al decreto di denuncia (vede nelle *tabulae* di Dorileo il solo decreto CANALI DE ROSSI 2005, 107, nt. 46); il fatto della loro mancata consegna (35) o «smarrimento» (40) non inficia la realtà della loro esistenza negli archivî civici e della trascrizione in essi degli obblighi per Roma, di cui infatti il difensore di Flacco si attendeva la prova scritta (vd. anche il commento ai passi di MASELLI 2000, spec. 163-164; FEZZI 2003, 64-67 e le note seguenti). In questa prospettiva, assume verisimiglianza l'idea di BUTLER 2002, 36-37 che l'espressione *litterae publicae* fosse una versione latina di τὰ δημόσια γράμματα («Greek technical term», 36; «public documents/ (civic) records», 36, 130), con il medesimo senso generale di *tabulae publicae* (qualche perplessità non argomentata è in ANDREAU 2007, 84-85; pur con qualche incertezza di traduzione, vd. anche C. BRÉLAZ, «Publicité, archives et séquence documentaire du contrat public à Rome», in J.-J. AUBERT, dir., *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain*, Actes du Diplôme d'Etudes Avancées, Université de Neuchâtel et de Lausanne, 2000-2002, Genève 2003, 50, «documents officiels», «archives»). La natura del/dei documento/i di volta in volta evocati dall'oratore deve essere ricavata dal contesto e precisata nella traduzione: così ad esempio le *tabulae* che recavano il decreto siracusano contro Verre, 2Verr., 4, 148 e 4, 149 non rappresentavano il «registro su cui era stato redatto il decreto senatorio (*sic*)», o «le registre des délibérations» (così in BALDO 2004, 209 e PITTIA 2007, 69, ripresi in LAZZERETTI 2006, *ad loca*), né propriamente gli «acta enregistrent les activités du conseil local» (BERRENDONNER 2007, 206, nt. 7), ma la copia ufficiale su dittico dello *psephisma*, a sua volta rilasciata con il sigillo civico di garanzia – *signum*

romana in esse precisa il rimando al caso della città eolica di Temno, dove il nome del propretore figurava come causale per l'accredito di denaro nei diversi elenchi dei pagamenti ordinati dalla città ed effettuati tramite tesoreria¹¹⁷.

Al di là del contesto retorico della presentazione, della specificità del sistema fiscale della *provincia* e delle incertezze circa i ritmi dell'estensione di esso all'intera regione, indicative della quantità, natura e dell'utilità nel tempo dei documenti civici connessi con l'amministrazione di Roma sono precisamente le vicende riferite da Cicerone nel 70 per la Sicilia governata da Verre nel 73-71, ancora con largo impiego di *litterae/tabulae publicae e rationes* delle città¹¹⁸. L'archivio dei documenti principali delle singole *poleis*

publicum, Flac. 36 – ai fini dell'iter procedurale del giudizio romano, il trasferimento al pretore, l'ulteriore sigillatura da parte dei giudici e il deposito in luogo pubblico (Flac., 9, 21; cfr. FEZZI 2003, 65, non perspicuo quanto alla distinzione tra le *obsignationes*; precisa consapevolezza dell'uso della sigillatura ufficiale delle copie dei documenti rilasciati dalle autorità cittadine a Cicerone per la causa contro Verre mostra BUTLER 2002, 58, a cominciare dai già ricordati documenti di Siracusa attestanti i furti di Verre nei santuari siracusani, 2Verr. 4, 140, *quas ego litteras obsignandas publico signo deportandasque curavi*); sull'impiego di documenti nell'attività giudiziaria che coinvolgeva peregrini e Romani vd. *infra*.

¹¹⁷ Cic., Flac., 44: *cum illam pecuniam nominatim Flacco datam referant, maiorem aliam cum huic eidem darent, in aedem sacram reficiendam se perscripsisse dicunt... Si praetor dedit, ut est scriptum, a quaestore numeravit, quaestor a mensa publica* (tramite i *mensarii* citati all'inizio del capitolo come terza magistratura civica implicata da ogni operazione finanziaria della *polis*, dopo i *praetores/strategoi* e i *quaestores/tamiai*); per l'interpretazione del passo vd. ancora BOGAERT, 1968, 243-244, 403-405, 407 nt. 27, con FRÖHLICH 2004, 262, 451.

¹¹⁸ Per la valutazione delle componenti retorica e storica delle Verrine vd. PRAG 2007 e DUBOULOZ, PITTIA 2007; per l'analisi dei condizionamenti retorici sugli argomenti dell'orazione vd. SCHWAMEIS 2019, 22-57; sulla Sicilia romana vd. DUBOULOZ, PITTIA 2009 (la condizione giuridica e contributiva delle *poleis* alle 94-96, 105-106); sul sistema di prelievo fiscale nell'isola e per una ricostruzione della sua storia vd. PITTIA 2012, con il giusto rilievo della ricorrenza di costanti procedurali nei sistemi di esazione impostati sulla percentuale dei prodotti, indipendentemente dai rispettivi ambiti storici, forse con una sottovalutazione della «razionalità fiscale» delle *poleis* (371, 384-385; alla bibliografia citata si aggiunga CORSARO 2010). Per l'applicazione del sistema, o almeno di alcune componenti, ad altre province vd. LINTOTT 1993, 75 (cfr. SCHULZ 1997, 222-223; CORSARO 2010, 125; per l'Asia, vd. MEROLA 2001a, 101-107; vd. anche oltre). Per un inventario delle categorie dei documenti in questione – «impressionnant, tant au niveau local que central» – vd. NICOLET 1994b, 161 ss. (= 2000, 256 ss.), con il rilievo che gli «atti ufficiali» implicati dalla procedura erano «tous obligatoires, tous consignés dans des archives publiques, donc... soumis au contrôle et disponibles»; il medesimo accento è in ANDREAU 2007, 82 ss.: «a surprising quantity of public documents... and several copies were made of many of them» (con il calcolo presuntivo di una produzione annuale, per la decima sul cereale che interessava cinquantasette città, «between ten and twenty thousand documents», 83). Sugli archivi locali, sulla loro collocazione fisica («in proximity to the agora»), sul tipo di supporto impiegato («form of bulky wooden-leaf tablets or wax tablets, but papyrus records seem equally possible») vd. BELL III 2007a, 117-134, incentrato sulle attestazioni archeologiche dell'*agora* di Morgantina e sul suo «Public Office» («the sort of public structure required for the maintenance and storage of the extensive *litterae publicae* called for the provisions of Hieron's code» sino alla metà ca. del I secolo, spec. 128-130; cfr. 2007b, 187-189 – con l'accostamento dell'istituto alla figura del *magistratus Siculus* su cui *infra* nt. 121 – e «Spazio e istituzioni nell'*agora* greca di Morgantina», in AMPOLO 2012, 112-113); vd. anche PITTIA 2007, 66 («une multiplicité de renseignements à caractère public devait bien figurer dans les archives des cités de Sicile, et les données fournies par Cicéron

veniva dotato di anno in anno della copia di pertinenza del documento che conteneva le condizioni dell'appalto locale della decima sui cereali, distinto per il grano duro e l'orzo (*lex vendundis decumis*)¹¹⁹. E che questa sequenza non comportasse l'eliminazione dei documenti superati dimostra il recupero che Cicerone faceva, per la causa, della *lex* per Leontini del pretore Gaio Norbano, risalente a una ventina d'anni prima¹²⁰. Le città conservavano poi le liste annuali (*subscriptions*) dei coltivatori dei terreni cerealicoli (*aratores*)

ne représentent en réalité qu'un modeste échantillon de la documentation disponible») e CORSARO 2010, 125 (con il rilievo del fondamento documentale dell'attività dei magistrati cittadini coinvolti). Le *litterae publicae* espressamente menzionate dall'oratore sono quelle di Etna, Agirio, Alesa, Amestrato, Bidis, Ibla, Messina, Segesta, Siracusa, Terme, Tindari, in Sicilia, di Mileto in Asia (2Verr., 1,88-89); per la rassegna della documentazione, greca e romana, utilizzata da Cicerone per la causa, con attenzione alla terminologia e alla realtà sottesa, vd. BUTLER 2002, 39-60. Naturalmente, il fatto che i contribuenti ricorressero a diversi artifici per sottrarsi agli obblighi e abusi fiscali e che ciò avesse conseguenze sulla natura e numero delle dichiarazioni non pregiudica il carattere di sistema delle procedure o le capacità funzionali dell'archiviazione (che anzi ne venivano così sottolineate). I documenti richiesti dall'imposizione romana si aggiungevano a quelli propri dell'amministrazione locale, che fondavano sui medesimi principi (per un riscontro d'obbligo, con una ricostruzione della sequenza cronologica dei documenti fino al 42-36, vd. FANTASIA 1999, nrr. 1-11, le cd. «tavole finanziarie» di Tauromenio, che illustrano mese per mese lo stato di cassa di alcune magistrature e di due o tre capitoli di bilancio, i *sitionia*, nella «così peculiare monumentalizzazione degli archivi tauromentitani» rappresentata dall'attento impaginato; cfr., oltre a FANTASIA 1999, MIGEOTTE 2014a, 79-81, 172-173, 181-183; «Les grands livres de Tauroménion en Sicile», «Comptabilité(S)» 6, 2014, 2-9 [<http://comptabilites.revues.org/1483>] e, per il rapporto fra l'attività dei *sitophylakes* locali e la fornitura di grano a Roma, SERRATI 2016, 100-102, che fa di *sitophylax* «the local name of the *magistratus Siculus*» e vede nei documenti «at least at part... the records of a city's agricultural produce that Cicero says (Verr. 2.3.120) had to be archived on an annual basis», non considerando peraltro le precisazioni di U. Fantasia e L. Migeotte sulle competenze di quei magistrati nella gestione dei depositi di diverse derrate, non cerealicole, e su genesi e funzionamento dei fondi dei *sitionia*). Accenna infine all'aspetto della lingua dei documenti delle *poleis* implicati dalla ricerca di Cicerone negli archivi e da lui esibiti ai fini processuali il solo BELL III 2007b, 188-189 («it is, in fact, very probable that Cicero dealt constantly with Greek documents»); con lo studioso, mette conto rilevare la presenza, come *decumanus*, di A. *Valentius in Sicilia interpres... ad linguam Graecam* (2Verr. 3,84, che dovrebbe essere valutato al di là della retorica dell'argomentazione, cui si limita ad esempio S. MCELDUFF, «Living at the level of the word: Cicero's rejection of the interpreter as translator», «Translation Studies» 2.2, 2009, 138; cfr. 2Verr., 2,54 e 108, 2Verr. 4,49 e, per il ruolo degli interpreti nella burocrazia romana repubblicana, R. MAIRS, «Translator, Traditor: The Interpreter as Traitor in Classical Tradition», «G&R» 58, 2011, 72-73). Vd. anche note seguenti.

¹¹⁹ Sulla natura del documento, «contrat entre le préteur et le décimateur», vd. NICOLET 1994c, 218 (= 2000, 279-280), con l'ipotesi che in esso figurassero anche i dati raccolti nei documenti specifici di cui sotto. Sull'archiviazione vd. ANDREAU 2007, 82-83 («necessarily in three copies: one was kept in the city archives, one in the archives of the praetor's offices, and one by the purchaser of the tithe»). Per la distinzione tra le decime vd. Cic., 2Verr. 3,73; 78-79; 188. Quanto alla necessità di conguaglio nel computo delle annualità vd. più oltre.

¹²⁰ 2Verr. 3,117; quanto all'alternativa di ANDREAU 2007, 83 «either in the archives of the province, or in those of the city of Leontini», preferiremmo la seconda: per il lento costituirsi degli archivi provinciali romani vd. *supra*.

che si erano dichiarati tali ai magistrati responsabili¹²¹. A ciò si univano le dichiarazioni annuali dei titolari dei terreni (*professiones aratorum*) circa la superficie dei terreni e la quantità della semenza, verisimilmente in sequenze documentali distinte dalle *apographai* precedenti¹²². Il fatto poi che le *auctiones* per le singole città avvenissero a Siracusa determinava un afflusso della documentazione nella città, che la conservava per gli usi dell'aggiudicazione dell'anno e del governatore¹²³. Alla città restava anche

¹²¹ 2Verr. 3,120: *lege Hieronica numerus aratorum quotannis apud magistratus publice subscribitur* (a differenza di BELL III 2007b, 190-192, non si ritiene qui che fra le opzioni dei MSS sia da scegliere il singolare *magistratum* e che a raccogliere le *subscriptiones* nelle città fosse il medesimo *magistratus Siculus* che, a quanto sembra, svolgeva un ruolo di mediazione fra gli *aratores* e i *decumani*, cfr. *infra*, nt. 124). Sulle conseguenze d'archivio delle dichiarazioni annuali – per il triennio in questione espresse dall'*id adeo sciri facillime potest ex litteris publicis civitatum* del passo ciceroniano – vd. con qualche cautela residua BELL III 2007b, 191: «it seems likely that information on the total number of farmers in a $\chi\acute{\omega}\rho\alpha$ or territory would regularly be available in the office that handled the *scriptio aratorum*, a document consisting of the names of all farmers who were actually planting their fields in a given year» (date le finalità generali dell'operazione e il ruolo amministrativo delle *poleis*, giustamente lo studioso considera che il conteggio fosse procedura interna all'«ufficio»); vd. anche ANDREAU 2007, 83 e PITTIA 2012, 363 (i magistrati cittadini «devaient... enregistrer la totalité des données dans les archives publiques»). Sul significato di *arator* vd. PITTIA 2012, 356 nt. 10: «ceux qui dirigent une exploitation, soit comme propriétaires, soit comme locataires des terres cultivées» (cfr. 362). Per la valorizzazione del ruolo dei magistrati locali vd. DUBOULOZ, PITTIA 2009, 97 e CORSARO 2010, 125 (cfr. *supra*, nt. 118).

¹²² 2Verr. 3,38, 55, 112, 113, con NICOLET 1994c, 218 (= 2000, 280); giustamente PITTIA 2012, 364 dubita che il sistema avesse avuto origine con l'editto attribuito a Verre *ut aratores iugera sationum suarum profiterentur* (3,38, cfr. 3,112), o anche con l'amministrazione romana; in ogni modo, se ci fu un intervento da parte del propretore, esso non derivava dall'insufficienza della documentazione d'archivio pertinente (come suggerisce SCHULZ 1997, 235), ma dall'intento di sfruttare al massimo le potenzialità contributive (*dynamis*, *infra*, nt. 141) dei terreni coltivabili. Quanto al rapporto tra *subscriptiones* e *professiones*, si preferisce qui l'idea di una loro distinzione formale (NICOLET 1994b, 161 = 2000, 256; cfr. 1994c, 218 = 2000, 280) come nell'Egitto tolemaico, a quella di una loro «congiunzione» (PITTIA 2012, 369, con qualche cautela); le due categorie di documento, per la loro correlazione, potevano naturalmente essere conservate insieme: cfr. BELL III 2007b, 191 (benché da prospettiva diversa), «it is also reasonable to assume that the same official would have used the occasion of the *scriptio* to record the quantity of grain sown by each farmer». Per l'uso giudiziario dei documenti d'archivio, vd. 2Verr. 3,102: *recita sationes et pactiones ex litteris publicis... cognoscite item professiones sationum et pactiones Menaenorum*. Per un suggerito, ma tutt'altro che verificabile, riferimento alle *apographai* in questione dalla parte di una *polis*, vd. J.R.W. PRAG, "Ciceronian Sicily: the Epigraphic Dimension", in DUBOULOZ, PITTIA 2007, 253 (un decreto onorario agrigentino assai lacunoso di II-I secolo, SEG 37, 757, l. 5, con un ἀπογράφ[αφ --] che potrebbe peraltro riferirsi a un contesto del tutto locale di *epidosis*: cfr. Il. 2-3, --- ἐπι]-δῶσει[ν? ---], con Migeotte, *Souscriptions*, 320-321). Vd. anche quanto segue.

¹²³ Per Siracusa come sede vd. Cic., 2Verr. 3,14 e 149. Per l'inoltro nella città dei documenti in questione, vd. NICOLET 1994b, 161 (= 2000, 256); PITTIA 2007, 67; BELL III 2007b, 192 e *infra*, nt. 125; si trattava della trasmissione di copie, che dovevano sì supportare l'amministrazione romana, costituendo il principio di uno «Statthalterarchiv», ma che rappresentavano un deposito di riscontro per l'una e l'altra parte: il ruolo dei magistrati siracusani al riguardo non è precisabile, ma non da escludersi. Per una decisa asserzione dell'esistenza di «comptes globaux récapitulatifs... au niveau provincial comme au niveau romain» vd. NICOLET 1994b, 163 (= 2000, 258).

copia del contratto privato (*pactio*) stretto tra l'appaltatore della decima e il singolo contribuente dopo l'aggiudicazione¹²⁴. Era sempre cura della città aggiornare gli elenchi degli *aratores* e delle *professiones* con l'indicazione della decima fissata dopo il raccolto, o comunque redigere delle liste annuali delle rispettive decime, con documenti di sintesi che recavano i totali della produzione e della contribuzione, da trasmettere in copia all'amministrazione romana per le valutazioni contingenti e per la memoria necessaria ai calcoli susseguenti, con tutto quanto fosse ritenuto utile allo scopo¹²⁵. La medesima serie di documenti doveva servire anche per la valutazione della «seconda decima» sul cereale (*altera decuma, frumentum emptum decumanum*), richiesta dapprima eccezionale regolarizzata dal 73, e della quota di *frumentum* destinata al governatore e al suo seguito e fissata dal medesimo (*fr. aestimatum / in cellam*), di principio rimborsati dall'amministrazione romana¹²⁶. La città doveva poi tenere registrazione delle ripartizioni interne

¹²⁴ Aggiunta a quelle del *decumanus* e del coltivatore: vd. più di recente DUBOULOZ 2007b, 156-158, 161-162 (con un rilievo non spiegato sulla «nature problématique» della registrazione in archivio di 2Verr. 3, 102); ANDREAU 2007, 82-83; CORSARO 2010, 124-125 (che, sulla scorta di NICOLET 1994c, 218 [= 2000, 280], non esclude la volontarietà della stipula del contratto); PITTIA 2012, 364. Laddove la città agisse direttamente come esattore, o riscattasse l'esazione dal *decumanus* che l'aveva acquistata, l'interesse alla conservazione era naturalmente diretto: vd. ad esempio 2Verr. 3, 77 e 72, con DUBOULOZ 2007b, 151, con ntt. e DUBOULOZ, PITTIA 2009, 103-104 e, per la conservazione dei dati nella copia di pertinenza della *lex vendundis*, 2Verr. 3, 83, dove il documento (o un suo estratto) si configura come *testimonium publicum* per il processo (cfr. PITTIA 2007, 67). Per l'uso giudiziario di *sationes* et *pactiones ex litteris publicis* vd. 2Verr. 3, 102 citato alla nt. 122. Sembra qui possibile riferire la competenza sui contratti in questione, o almeno la ricezione di copia in caso di necessità, da parte del *magistratus Siculus* cui Cicerone attribuiva il ruolo d'intermediario tra *decumanus* e *arator*, a controllo dell'esecuzione della singola *pactio* in una fase precedente all'eventuale *iudicium* (2Verr. 3, 34 e 117; a un generale ruolo di arbitro «dans la conclusion de la *pactio*», in virtù del *ius exigendi*, pensava J. CARCOPINO, *La loi de Hiéron et les Romains*, Paris 1914, 25-34, 68-69; per l'idea di un unico magistrato civico responsabile di tutte le operazioni connesse con la decima, vd. BELL III 2007b, 191 ss.).

¹²⁵ Pensa a un unico «register with three columns, one each for names, the number of $\mu\epsilon\delta\acute{\iota}\mu\upsilon\upsilon\iota$ sown and the eventual tithes» (tenuto dal *magistratus Siculus*) BELL III 2007b, 192; stanti gli usi documentari interni alle *poleis* e ai diversi riferimenti ciceroniani fin qui ricordati sembra più verisimile l'esistenza di liste «tematiche» diverse presenti in sezioni d'archivio complementari. A Siracusa pervenivano dunque, per memoria, i dati complessivi di un anno fiscale: prima delle *auctiones* quelli utili all'operazione (numero degli *aratores*, estensione dei territori, quantità della semente); dopo le *pactiones* anche le copie dei contratti, o almeno l'indicazione del totale della decima dovuta dalla *polis*; quest'ultimo dato serviva poi negli anni a venire come base di calcolo presuntivo per l'offerta dei *decumani*: cfr. BELL III 2007b, 192-193 (per l'accesso dei medesimi ai dati raccolti localmente vd. già V.M. SCRAMUZZA, «Roman Sicily», in *ESAR* III, 1937, 237-238). Per l'inoltro a Siracusa (di copia) delle *pactiones* vd. NICOLET 1994b, 161 (= 2000, 256); PITTIA 2007, 67. Naturalmente i dati erano utilizzati anche per gli obblighi fiscali interni alle *poleis*.

¹²⁶ Per l'*altera decuma*, richiesta a tutte le città nel 191, 190, 189, 171 e dal 73, vd. FRANCE 2011, 234-235 (= 2017, 394-395) e PITTIA 2012, 356, nt. 9; per la documentazione contabile connessa, nella prospettiva romana, vd. NICOLET 1994b, 162 (= 2000, 257), che vi collegava anche le lettere inviate da Verre alle *poleis* e la registrazione delle trattenute abusive correlate, *certis nominibus* (2Verr. 3,

delle quote che dovevano contribuire alla sua concorrenza alla consegna del *frumentum emptum imperatum*, gli ottocentomila *modii* di cereale imposti dall'amministrazione romana e suddivisi in eguale misura tra le *poleis* siciliane, anch'esso oggetto d'indennizzo¹²⁷. A ciò si associava la contabilità dei versamenti nelle *rationes* civiche, laddove si ricorresse alla sostituzione della consegna del cereale con il versamento di una quota di denaro fissata dal governatore (*fr. aestimatum*)¹²⁸. Non è un caso che Cicerone venisse a menzionare la «dimostrazione» di pagamento fatta dalla città di Alesa attraverso le sue *litterae*, nella fattispecie quelle contabili, le *rationes*¹²⁹. Allo stesso modo le *poleis* si trovavano a dover gestire l'insieme dei documenti necessari per le operazioni di calcolo, aggiudicazione e resoconto delle altre decime sui prodotti della terra e sul bestiame¹³⁰.

All'imposizione regolare, nelle sue diverse forme, si univano le varie altre tasse più o meno circoscritte nel tempo, ma sempre collegate con una

181: *pro spectatione et collybo... pro... cerario... scribae nomine*; per il *cerarium* come «apparent document tax», vd. BUTLER 2002, 44). Per l'estensione del prelievo per l'uso dei governatori a tutte le province, vd. Cic. 2Verr. 3, 209, 218. Gli studiosi tendono a escludere l'esistenza di decimatori e *pactiones* per il *frumentum emptum*: vd. PITTIA 2012, 365 nt. 57.

¹²⁷ Cic., 2Verr. 3,163; per l'idea che il *fr. imperatum* pesasse solo sulle città federate, libere e *immunes*, vd. i riferimenti in FRANCE 2011, 235 (= 2017, 395), nt. 26 (cui aggiungi FACELLA 2006, 224-225, con nt. 45).

¹²⁸ Per la risalenza e la diffusione nelle province della pratica e per la sua descrizione, vd. J. ANDREAU, «Le prix du blé en Sicile et à Antioche de Pisidie (AE 1925.126b)», in DUBOULOZ, PITTIA 2007, 111-125 (Cic. 2Verr. 3, 192 ricorda l'Asia e la Spagna); cfr., per Alesa, FACELLA 2006, 225-226. Si noterà che nella Sicilia di I secolo vigea un sistema monetale unitario, che consentiva il computo sia nei valori locali sia in quello romano: vd. M.H. CRAWFORD, *Coinage and Money Under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy*, London 1985, 113-115; FANTASIA 1999, 260-261, 277 nnt. 97 e 99.

¹²⁹ Cic., 2Verr. 3,170-171, 173, 175; nella formulazione retorica dell'oratore il rimando insieme a *rationes* (*Halaesinorum*) e *litterae* (*publicae*) sembra essere al complesso dei documenti collegati alla contribuzione, almeno il repertorio della quota annuale da consegnare, in natura o valore, l'elenco delle uscite in denaro della città, con il rispettivo destinatario e scopo, l'elenco dei singoli conferenti con la rispettiva cifra da versare; sulla vicenda, vd. FRANCE 2011, 240-245 = 2017, 401-403 (che segnala i «registres (*litteras*) de comptes officiels de la cité d'Halèse (*rationes Halaesinorum*)» e i «registres de comptes des cités siciliennes... documents publics»). Ancora una volta si conferma la forma delle liste di versamento, con il nome del destinatario in dativo: *Recita. "Rationes Halaesinorum". Cui pecuniam datam dicit?... "Volcatio, Timarchidi, Maevio"* (175). Per un documento proveniente dagli archivi di Alesa vd. la trascrizione epigrafica di una procedura di catastazione, fra III e II sec. (*IGDS* 196, con *SEG* 56, 1804 e G. NENCI, «Spigolature alesine», in A.M. PRESTIANNI GIALLOMBARDO, ed., *Colloquio Alesino*, Atti del Colloquio tenutosi il 7 maggio 1995 in S. Maria delle Palate (Tusa), Catania 1998, 51 ss.).

¹³⁰ Per la Sicilia, vd. Cic., 2Verr., 3,18 e, per i documenti, ANDREAU 2007, 84 («The taxes on wine, on oil, on vegetables, on cattle... also required many documents»). Sino al 75 tali imposizioni erano aggiudicate nelle due sedi della questura in Sicilia, a Lilibeo e a Siracusa, successivamente a Roma: Cic. 2Verr., 3,18; vd. DUBOULOZ, PITTIA 2009, 104-105; PITTIA 2012, 363, 382 e, per il ruolo di Lilibeo nella gestione romana del territorio provinciale, PINZONE 2000, 859-860; SERRATI 2016, 99.

documentazione, interna per la gestione della raccolta, esterna per il rendiconto all'autorità romana. Tali erano *εἰσφοραί*, *vectigalia*, *stipendia* specifici variamente attestati nel I secolo¹³¹. L'ausilio di documentazione «dimostrativa» sembra indicare, al di là delle molte lacune, un decreto di Alicarnasso di età tardo-ellenistica in onore dei benefattori che si erano adoperati per l'organizzazione della raccolta interna di una serie crescente di contributi a Roma attraverso tasse civiche aggiuntive e si erano assunti l'onere di diverse ambascerie presso gli *hegoumenoi*: in una di queste essi sono indicati come «mostranti» (ὕποδείξαντες), un'azione che, date le circostanze e l'accumulo dei debiti, poteva farsi solo con documenti alla mano¹³². Significativo delle

¹³¹ Per le *eisphorai* all'epoca dell'intervento sillano, da consegnare entro il limite di tempo (προθεσμία) fissato, vd. App. *Mith.*, 62, con Plut. *Sull.*, 25,2; *Luc.*, 4,1; per le *δαπάναι* come somme straordinarie richieste da Silla in Asia, vd. *IG XII 4.1*, 252, B, ll. 10-11 (lettera dell'84 ai *Technitai* di Ionia e Ellesponto e intorno a Dioniso Kathegemon, da Coò); per quelle imposte da Pompeo, Cic. *Flac.*, 14,32 (con MEROLA 2001a, 64-65 e 2001b, 460-461); per quelle di Flacco, Cic. *Fam.*, 13,65,1; *Flac.*, 27,33 (con MEROLA 2001a, 105-107); per quelle che negli anni 70 resero Giteo in Laconia «in gravi difficoltà», vd. *IG V 1*, 1145, ll. 28-29 e per quelle che furono richieste a Epidauro vd. *IG IV 1²*, 1, 66; per quelle della seconda metà del I secolo, vd. la nt. seguente; per il *vectigal aedilicium*, un'imposta destinata a finanziare i giochi organizzati dagli edili di Roma, vd. Cic. *QFr.*, 1,1,26 (insieme con le richieste in *remiges* di Flacco alle città costiere, essa fu soppressa dal fratello dell'oratore fra 61 e 58, cfr. BERNHARDT 1980, 206); per l'imposizione dello *stipendium* come contributo specifico da parte di un governatore vd. Cic. *2Verr.*, 1,70 (con FRANCE 2007, 343 ss. = 2017, 458 ss.); per le esazioni di L. Calpurnio Pisone in Grecia fra 57 e 55, mediante la *frumenti aestimatio* e riscossioni abusive di denaro, vd. Cic. *Sest.*, 94 (*cogere pecunias maximas a Dyrrachinis, spoliare Thessalia, certam Achaëis in annos singulos pecuniam imperavisse*); *Pis.*, 86 (tra le vittime, *Boeotii, Byzantii, Cherronenses, Thessalonica*); *Prov. cons.*, 5 (a Dyrrachion peraltro egli si sarebbe sostituito ai *publicani* nella riscossione di *vectigal* e *portorium*); per quelle di Q. Cecilio Metello Pio Scipione nel 49/8 all'Asia vd. Caes. *BCiv.*, 3,32,1-3 (cfr. DELRIEUX 2010, 522-523 con nt. 101); per le esazioni di Bruto e Cassio in Asia minore fra 44 e 42, vd. KIRBIHLER 2013 (con la rassegna di 356-357); per il «secondo *phoros*» imposto all'Asia da Antonio vd. Plut. *Ant.*, 24,7-9 (nel 33/32, cfr. CANALI DE ROSSI 2000, 180-181, con nt. 103 e DELRIEUX, FERRIÈS 2004, 64-66). Per l'obbligo di fornire navi ed equipaggi da parte delle *poleis* di Sicilia, anche quelle *immunes*, vd. App. *Sic.*, 2,2 (con i Romani *τέλη τὰ θαλάσσια τᾶς πόλεσι μερισάμενοι*) e Cic. *2Verr.* 5, 43, 49-59, 63, 86, 133, con DUBOULOZ, PITTIA 2009, 99, 111 e, per i dettagli, J.R.W. PRAG, «*Auxilia and Gymnasia: A Sicilian Model of Roman Imperialism*», «*JRS*» 97, 2007, 80 ss.; in generale, vd. BOULAY 2014, 367-370.

¹³² *ISE III²*, 172, l. 40 (ma forse eccessiva è la traduzione «avendo essi mostrato le registrazioni» di 123; la lacuna impedisce di capire il contesto preciso, così che sembra prudente rinunciare a pensare che la parola in genitivo che precede il participio e segue a sua volta a una lacuna, [κατ]-ατεταγμένω, possa riferirsi, anziché alle «cose ordinate», alle «poste di bilancio assegnate» nell'ambito di un'amministrazione finanziaria locale sempre più condizionata dalla presenza romana); le diverse contribuzioni richieste erano *εἰσφοραί* (ll. 5, 12, 24, 61), una *ἐπιφορά* (31), dei *φόροι* (32, 61, cfr. l. 29); cfr. l'imprecisabile imposizione ([- - - ἐ]πιτεταγμένω) delle ll. 33-34, il *sitos epitetagmenos* della l. 37, le somme «pagate in aggiunta» (*προσδιδόμενα*) delle ll. 38-39; a costringere la città al pagamento dei contributi ordinari e straordinari erano degli esattori all'apparenza locali (l. 62, τῶν λογιευτῶν Canali De Rossi; vd. il medesimo *ISE III²*, 172, l. 20); per la data del decreto, riferita da F. Canali de Rossi all'età augustea, vd. BOULAY 2014, 374, che non esclude la pertinenza ai tempi della guerra antipiratica di Pompeo; per la situazione generale di Alicarnasso risalente ai decenni precedenti, vd. anche *ISE III²*, 170, ll. 3-7 e 171, ll. 1 ss.; per una situazione analoga nella città ellenistica, vd. *supra*, II.1.6, nt. 67. Provvedimenti fiscali adottati dalle

forme documentali assunte da obblighi fiscali specifici delle città nei confronti di Roma e della interconnessione tra sistemi amministrativi è il caso del contributo straordinario imposto per finalità militari a un numero imprecisato di *poleis* nel periodo 70-30, il cui ammontare venne raccolto a Messene, città libera, attraverso il ricorso a un'imposta straordinaria, calcolata in otto oboli per mina di patrimonio (δκτώβολος εἰσφορά)¹³³. Il segretario del *synedrion* – che veniva onorato per la sua capacità e correttezza per aver condotto a termine un'operazione di almeno due anni – nel corso del suo periodo di carica, su pressione del pretore romano (e del proconsole), aveva prodotto al consiglio un documento di calcolo per quote della *eisphora* e della sua copertura fino a quel momento (τὸν διαψηφισμὸν), e ai singoli interessati in pubblica assemblea i conti di verifica specifici (τοὺς διαλογισμούς)¹³⁴. La

città al loro interno per assolvere a contribuzioni speciali richieste dai rappresentanti dell'autorità romana sono considerate l'imposizione del 25% sui raccolti e di τέλη su schiavi e case in Asia in seguito alla richiesta di denaro di Lucullo (App. *Mith.*, 83), quella di ἐπικεφάλαια nelle diocesi frigie della Cilicia in seguito a quella di Appio Claudio (Cic. *Att.*, 5,16,2), le imposte aggiuntive che si profilavano per Milasa, gravata dalle richieste di Antonio quando si trovava in una situazione critica conseguente ai saccheggi di Labieno (*RDGE* 59, nell'interpretazione generale di CANALI DE ROSSI 2000, 178-181, cui si aggiunga per l'aspetto che qui interessa LINTOTT 1993, 78; per il testo e una traduzione condivisibile, vd. DELRIEUX, FERRIÈS 2004, 500-501; la città aveva del resto ottenuto dei benefici finanziari da Imp. Cesare, l. 12). Per il ruolo delle *poleis* nella individuazione degli strumenti fiscali finalizzati al versamento dei fondi richiesti dall'autorità romana, vd. ancora T.R.S. BROUGHTON, "On Two Passages of Cicero referring to Local Taxes in Asia", «*AJP*» 57, 1936, 173-174; la rassegna degli studi successivi in CAMPANILE 2001, 258 nt. 60 (aggiungi LINTOTT 1993, 77-78); MEROLA 2001a, 115-116. Vd. anche quanto segue.

¹³³ Sulla data, vd. MIGEOTTE 1997, 51-61 (= 2010, 367-376) e 2008, 229 (= 2015, 209), con nt. 1; per altre proposte, che oscillano tra il II-I secolo e il regno di Caligola o Claudio, vd. *ibid.*, 52-54 (= 367-369); 2008, *loc. cit.*; 2010, 376, *P(ost) S(criptum)*; 2015, 57, *P(ost)-s(criptum)*, cui si aggiungano, per la rassegna, FRÖHLICH 2004, 188, nt. 33; A.D. RIZAKIS *et alii*, *Roman Peloponnese II. Personal Names in their Social Context*, Athens 2004, 557-559; all'epoca del secondo triumvirato rimanda DOYEN 2014 e 2017, 425-443. Per l'ipotesi, ragionevole, che il caso di Messene non fosse unico vd. MIGEOTTE 2008, 233 (= 2015, 213). Per l'idea che non si trattasse di una tassa romana sulla proprietà, ma di una tassa locale adottata per raccogliere una somma complessiva richiesta da Roma, vd. già LINTOTT 1993, 78. Sull'intera operazione, «certainement... l'objet de nombreux documents officiels, qui ont été conservés dans les archives», vd. MIGEOTTE 2008 (la citazione da 229 = 2015, 209) e qui sotto.

¹³⁴ Per gli onori ad Aristocle, vd. *IG* V 1, 1432 (con le correzioni di WILHELM 1914, 4-5 [= 1984, 470-471]; cfr. *ISE* III², 136), lastra rinvenuta nei pressi della sede del consiglio (DESHOURS 2004, 138; per l'identificazione dell'*archeion* del segretario, davanti al quale si doveva collocare la statua del *grammateus*, ll. 17-18, vd. P.G. THEMELIS, *Ancient Messene. Site and Monuments*, Athens 2003, 72-74; DESHOURS 2004, 138; *infra*, II.4.4; si trattava naturalmente dell'«Amtsgebäude» – WILHELM 1914, 6, 29 [= 1984, 472, 495] – non dell'«archivio» che vi era contenuto). Il manufatto riportava dalla serie dei decreti del sesto mese dell'anno del sacerdote (di Zeus Ithomatas) Agathos (l. 1, nota d'archivio divenuta titolo epigrafico, Ἐπὶ Ἀγάθου [ἱερέως, μηνὸς ἕκτου], δόγ[ματα]), un decreto di sindri e *demos* successivo all'uscita di carica e alla rendicontazione finale dell'onorato (ll. 22-45), antepoñendovi il decreto del consiglio dell'anno precedente, quello di carica del *grammateus*, che in archivio era «annesso» a quello «principale» (ll. 2-21), cfr. WILHELM 1914, 8-13 (= 1984, 474-479); MIGEOTTE 2008, 232 (= 2015, 212; la considerazione della vita d'archivio dei

versione epigrafica di un conteggio chiuso al settimo mese, con i totali versati dalle cinque tribù territoriali e da diverse categorie di contributori registrati o meno in esse (*xenoi* – Romani compresi – residenti, artisti, *Olympionikai*, Romani, ὑποσύμβολοι, ossia «tutelati da convenzioni»), con una serie di diffalchi o correzioni su beni già stimati e su determinati appezzamenti e con l'indicazione degli arretrati, ripartiti per le tribù e categorie precedenti, rifletteva il documento provvisorio che il segretario aveva redatto per la rendicontazione ai Romani¹³⁵. Naturalmente il conteggio era basato sulle

documenti in questione toglie peso all'idea dello studioso che la data fosse riferita all'incisione) e, per l'archiviazione dei decreti nelle *poieis*, *infra*, II.3 (per il caso specifico, § 2 con nt. 24). Nel primo decreto era l'indicazione delle operazioni contabili e dei documenti relativi esibiti (per il *diapsephismos* ancora con il verbo significativo εἰσφέρειν, l. 2); l'azione dell'ἀπολογίζεσθαι dell'onorato, a dimostrazione dal fatto che le entrate erano state rigorosamente devolute all'obiettivo imposto (ll. 3-5), era fatta sul documento consegnato ai sindri e, in copia, al pretore romano piuttosto che oralmente (su entrambi i sensi del verbo, vd. FRÖHLICH 1999, 232); i *dialogismoi* erano i conti di controllo nei rapporti fra i magistrati supervisor e gli obbligati ai pagamenti (cfr. WILHELM 1914, 33 = 1984, 499). Per l'interessamento romano, vd. *IG V 1*, 1432, ll. 6-7, 10 (la presenza del pretore nel consiglio e nell'assemblea cittadina), 31 (i contatti di Aristocle con gli *hagoumenoi*, in città e fuori), 36-37 (l'onore dell'anello d'oro riconosciuto al segretario da pretore e proconsole), con MIGEOTTE 2008, 230-231 (= 2015, 210-211) e la giusta considerazione che sembra «évident que cette réunion du Conseil et cette Assemblée extraordinaire ont été provoquées par la visite du Romain, qui avait demandé au secrétaire un bilan de la situation»).

¹³⁵ *IG V 1*, 1433, con GRANDJEAN 2003, 253 (tabella di voci e cifre) e MIGEOTTE 2008, 235-238 (= 2015, 214-218, analisi di dettaglio), 241-243 (= 2015, 221-222, traduzione); per gli ὑποσύμβολοι (in parola unica), vd. WILHELM 1914, 57-58 (= 1984, 523-524). Il computo delle varie voci era fatto secondo la metrologia greca, ma il totale era dato anche secondo quella romana, almeno per l'unità di base (δενάριον; alla l. 30, nella lettura τούτου εἰσφορά ὀκτώβολος δειναρίου ἑννέα μυριάδες, senza punto in alto prima del valore di computo): vd. MIGEOTTE 1997, 51, 59-61 (= 2010, 367, 374-376); 2008, 222-223 (= 2015, 212-213 e *P(ost)-s(criptum)*, 220); DOYEN 2017; la nota di MIGEOTTE 1997, 59 (= 2010, 375) che il *grammateus* vi fosse ricorso «comme s'il voulait être clair à leurs yeux» deve essere valorizzata in termini di rendicontazione scritta e consegnata (oltre che conservata): a questa esigenza si può collegare il fatto che le quote in entrambi i computi sono indicate in lettere e non in cifra (col sistema acrofonico), come doveva essere nella versione dei diversi documenti ad uso locale (per la dimostrazione, vd. WILHELM 1914, 67-68 [= 1984, 533-534], che però riferisce il passaggio alla sola resa epigrafica; cfr. MIGEOTTE 2008, 235 [= 2015, 215]). Per la presenza nella città di *cives* romani proprietari di terreni imponenti (ll. 9, 14, 46) e iscritti nelle tribù civiche territoriali, vd. WILL 1989, 269-270 (= 1998, 859-869); S. ZOUMBAKI, "Die Niederlassung Römischer Geschäftsleute in der Peloponnes", «Tekmeria» 4, 1998/9, 118-120; GRANDJEAN 2003, 256; MIGEOTTE 2008, 236 (= 2015, 216); ROBU 2019, 335-336. Ancora una volta occorre rilevare che il genitivo delle voci – il nome di ciascuna tribù, le diverse categorie di *tetimamenoí* – non deve essere integrato con un sostantivo reggente (cfr. «(estimation) de la Cresphontide, de la Daiphontide, etc.», in WILL 1989, 270 [= 1998, 860], o FRÖHLICH 2004, 188, nt. 34, *ad l.* 14 (τιμασίαι) τῶν μὴ τετιμαμένων; ciò non toglie che ci siano voci al nominativo: cfr. *ad es.* ll. 10, 20, 27, κεφαλά, 22, τιμασία); la «mancanza» di un titolo, almeno epigrafico, non è collegabile con le voci seguenti in genitivo (come in MIGEOTTE 2008, 235 [= 2015, 215]): per un significativo riscontro del uso tematico del genitivo vd. il regolamento messenico dei «misteri» di Andania, con le sue rubriche appunto in quel caso (GAWLINSKI 2012, 65-95, con la rassegna delle voci, in genitivo semplice o retto da περί, in nominativo, con proposizioni imperative o infinitive, in DESHOURS 2006, 61-62; la data del documento, tradizionalmente riferita al 91/0 – DESHOURS 2006, 51 e 2012; con qualche incertezza, GAWLINSKI 2012, 3-11 – è ora riportata al 23/4 d.C.: C. HABICHT, "Die in Messene

single valutazioni, regolari o supplementari (τιμασίαι, παρατιμασίαι), su stime generali per suddivisioni territoriali, su calcoli periodici di dettaglio dei versamenti, sul controllo delle liste catastali, di quelle delle valutazioni periodiche dei patrimoni, di quelle dei cittadini, di quelle dei residenti «stranieri», dei soldati, dei «tutelati da accordi», degli *ateleis*, degli *aneisphoroi*, dei *technitai* (dionisiaci) degli *Olympionikai*, dei defunti ecc., collocate nelle sezioni specifiche, ma possibilmente riprese per estratti, per totali, per rimandi in documenti derivati e finalizzati¹³⁶. Il risultato finale, il rendiconto del totale, con la suddivisione dei parziali secondo il modello del *diapsephismos*, veniva trasmesso in esemplare all'autorità romana, mentre l'esemplare di riferimento veniva archiviato nell'*archeion* del segretario dei sindri¹³⁷. Ma verisimilmente l'intero dossier contabile relativo all'*eisphora* veniva conservato a testimonianza presente e futura dell'assolvimento degli *epitagnmata* romani, lasciando a quello dei decreti della *polis* gli «allegati» più strettamente giustificativi degli *psephismata* generati dall'obbligo, a quello delle cause ingenerate dalle contestazioni delle valutazioni, l'archivio giudiziario locale, gli estratti delle *timasiai* e dei computi specifici addotti, a quello della fiscalità civica gli esiti derivati dall'operazione dell'*oktobolos*

verwendete Ära", in MATTHAIU, PAPA ZARKADAS 2015, 515-519; cfr. anche SEG 57, 364; 58, 363; 59, 403; MIGEOTTE 2010, 376, P. S.; D. Knoepfler, BE, 2014, 190; CGRN 222 e *infra*, II.4.4, con nt. 43).

¹³⁶ IG V 1, 1433, *passim*; cfr. FRÖHLICH 2004, 188 con nt. 34; l'interpretazione «non artigianale» dei *technitai* in questione in GRANDJEAN 2003, 255, con nt. 64, sembra l'unica sostenibile; i Romani non valutati nell'anno di Damone (l. 14) – persuasivamente ritenuto da MIGEOTTE 2008, 234 (= 2015, 214) il precedente di quello del decreto più vecchio – potrebbero essere subentrati nella proprietà dopo la valutazione fatta allora per l'*eisphora*; un rimando alla *timasia* effettuata nell'anno in questione è nel frammento IG V 1, 1433a, sempre rinvenuto nei pressi del *bouleuterion*: vd. MIGEOTTE 2008, 234 (= 2015, 214), nt. 17. Per la lista delle valutazioni individuali riversata in archivio, vd. MIGEOTTE 2008, 235 (= 2015, 215, «très longue», verisimilmente organizzata per le categorie indicate, per gruppi di *pinakes*, piuttosto che su *biblion* unico), cfr. 239, per il ruolo degli *eklogeis* reclutati da Aristocle ἐφ'ἐκάστῳ λειτουργίᾳ τε καὶ χρημάτων χειρισμῶν (1433, ll. 28-29); per un'indicazione della forma delle liste dei singoli contributori, vd. IG V 1, 1434, alla nt. 138, per chi avesse solo un bene imponibile e IG V 1, 1532 (inizi I sec.?) per cittadini sottoposti a *eisphora* per l'intero patrimonio, con un elenco di nomi e le relative quote, in cifra (cfr. WILHELM 1914, 87-90 [= 1984, 553-556] e, con rettifiche di lettura, M.-C. MARCELLESI, "La question d'une subdivision du chaque: l'apport des sources épigraphiques et littéraires", «REG» 126, 2013, 398-403, 418-419). Tali documenti costituivano la base per la redazione periodica delle liste dell'*eisphora* ad opera degli *eklogeis*, i quali, dopo l'esposizione pubblica, collocavano i documenti in archivio: IG V 1, 1432, ll. 27-29. Per l'esistenza di liste patrimoniali, vd. Arist. Pol., 1308a40-b1: a seconda delle località, i censimenti si facevano annualmente, oppure ogni tre o cinque anni; a differenza di MIGEOTTE 2008, 233 (= 2015, 213), che evoca precisamente il passo aristotelico, non si ritiene qui che la conoscenza pregressa della fortuna degli abitanti di Messene fosse «au moins approximative»: essa era fondata su documenti, che naturalmente andavano aggiornati, a maggior ragione in caso di imposizioni straordinarie.

¹³⁷ Cfr. MIGEOTTE 2008, 231 (= 2015, 211): «Un bilan définitif en a certainement été établi, puis affiché et déposé aux archives».

eisphora (liste dei contributori e della loro quota, totali per categoria), magari sotto una rubrica *Ῥωμαίων*¹³⁸. La voce (*ὄνομα*) relativa all'*eisphora* figurava poi nel documento complessivo di rendiconto che il segretario doveva consegnare al momento stabilito dopo il termine della carica¹³⁹.

E infine, come per l'epoca precedente, una documentazione articolata comportava l'obbligo alle prestazioni militari e alle varie *φιλικαὶ λειτουργίαι* richieste in caso di necessità da magistrati a città e confederazioni più o meno «libere»¹⁴⁰.

8. Alla documentazione connessa con i diversi tipi di obbligo contributivo naturalmente si aggiungeva quella riferita alla definizione del territorio civico passibile della tassazione, ovvero un aggiornamento regolare delle delimitazioni territoriali e dello statuto giuridico delle aree pertinenti a una *polis*, in modo da consentire la valutazione corretta dell'imposta ed evitare da parte degli esattori pretese indebite¹⁴¹. Caso esemplare, per la sua precocità,

¹³⁸ Per il contenzioso relativo all'*eisphora*, vd. *IG V 1*, 1433, ll. 14-17, con FRÖHLICH 2004, 187-189; per il chiaro riferimento agli *ἐπιτάγματα* ed *ἐπιταγαί*, vd. rispettivamente l. 4 (nell'integrazione di WILHELM 1914, 4 [= 1984, 470]) e l. 8 (nel decreto più vecchio), l. 30 (in quello riassuntivo dell'anno seguente); riferisce il plurale delle ll. 4 e 30 alle «tappe dei negoziati» per la definizione del totale MIGEOTTE 2008, 233 (= 2015, 213), ma il riferimento potrebbe essere a più concrete articolazioni interne all'imposizione nel decreto più vecchio relativo all'*eisphora*. Sul senso di *epitagma* in epoca ellenistica e romana vd. P. LOMBARDI, «La 'colpa' di Gadatas. Osservazioni lessicali sulla 'Lettera di Dario a Gadatas'», «Incidenza dell'antico» 8, 2010, 169-170 e nt. 140. D'altro canto, la città conservava ed esibiva anche una lista intitolata *Ἀπόλοιπα Ῥωμαίων*, «Arretrati dei Romani» (*IG V.1*, 1434, l. 1, seguita da quattro nomi, ciascuno dei quali affiancato dal nome dell'appezzamento di terra imponibile e da una cifra; per la data al I secolo vd. WILHELM 1914, 118 [= 1984, 584]). L'incisione dei documenti, probabilmente comprensiva di altre sezioni del dossier (così giustamente MIGEOTTE 2008, 229 [= 2015, 209]), testimonia di un'importanza che è difficile dissociare dalla conservazione in archivio, nonostante la provvisorietà di certe fasi.

¹³⁹ Vd. FRÖHLICH 2004, 187-189 e, per la forma indicata nel testo, p. 412, la ripresa dal citato regolamento dei misteri di Andania della norma sul rendiconto della commissione dei Cinque, «le seul texte où soient détaillées les règles de la reddition de comptes» (*IG V 1*, 1390, ll. 48-51: *γραφὰν ἀποδόντω τῶι ἐπιμελητῶι παραχρῆμα γράφοντες ἐπ'ὄνοματος τὰ πεπτωκότα διάφορα... καὶ τὴν γεγενημένην ἔξοδον...*).

¹⁴⁰ Per le liturgie in questione imposte alla Confederazione laconica, vd. Str. 8,5,5, con BERNHARDT 1980, 196 e F. SANTANGELO, «What did the Cloatii do for Gytheum? A note on Syll.³ 748», «Historia» 58, 2009, 362; per la natura delle richieste a una città (libera), in vista di una spedizione militare, vd. il decreto onorario di Giteo per due cittadini romani benefattori finanziari *IG V 1*, 1146 (*SIG³ 748*), del 71/70: si trattava di soldati (l. 18), di «imposizioni... consistenti» (*τὰ ἐπιτασσόμενα ἕκανά*, ll. 18-19), di consegna di cereali, di abiti «secondo la quota spettante alla *polis*» (*κατὰ τὸ ἐπιβάλλον τῶι πόλει*, ll. 25-27); in generale, vd. BERNHARDT 1980, 196 ss.

¹⁴¹ Per l'imprescindibilità della documentazione «descrittiva» dei territori e del loro statuto fiscale (dalla prospettiva romana) vd. NICOLET 1994b, 164-167 (= 2000, 259-261): «il faut toujours clairement spécifier – aussi bien pour les impôts fonciers, ou les monopoles que pour les douanes ou les droits de pêche, les salines, les mines, etc. – la localisation des lieux de perception, ainsi que les exemptions nombreuses accordées, par le pouvoir romain, à des cités, des collectivités,

fu quello attestato per i primi tempi della provincia *Asia* dal già ricordato senatoconsulto cd. *de agro Pergameno*¹⁴². La vertenza «sul territorio» (περὶ

des temples, ou des individus. Dans la plupart des cas, ces exemptions sont territoriales». Per una rassegna dei casi attestati di controversia, vd. EHRHARDT 2002, 138-149 e, con l'aggiunta di alcuni incerti, FOURNIER 2010, 601-606, App. II (su di essi vd. anche FERRIÈS, DELRIEUX 2011, 221-222, con la constatazione che la principale categoria di testimonianza, l'epigrafia cittadina, riguardava come di consueto per lo più i casi conclusi da un esito positivo e che di conseguenza gli esempi a noi pervenuti «ne sont donc que la partie émergée de l'iceberg et suggèrent l'ampleur de la pression exercée sur les particuliers, comme sur toutes les collectivités»); pur condividendosi qui la proposta di N. Ehrhardt di considerare una «Strategie der Publikani», volta ad approfittare dei ritardi di convalida amministrativa da parte di Roma ad esenzioni concesse sul campo, almeno sino al termine del contratto, non sembra di poter accettare l'idea che gli esattori potessero in parte giocare su ritardi e inadeguatezze giuridiche della definizione delle aree in questione, attraverso quei documenti – per natura anche catastali – che gli interessati dovevano esibire per la conferma e che, secondo prassi, prevedevano la rassegna aggiornata di terreni e titolarità (per un richiamo alla cautela nel generalizzare il comportamento indicato vd. WÖRRLE 2009, 432, nt. 98). Allo stesso modo legate alla definizione precisa dei territori e dei terreni erano le *asyliai* di santuari e città, anch'esse soggette alle ingerenze degli esattori romani: vd. KIRBIHLER 2011, spec. 255-256 e 264-265 e *supra*, § 2). Una definizione precisa era naturalmente funzionale a una rapida conclusione delle trattative per l'eventuale richiesta di *aphorologesia*: per un caso noto vd. la missione a Roma dell'ambasciatore di Alabanda in Caria, che [ἔ]λαβεν δόγμα περὶ τῆς ἀφορολογησίας (*I.Nordkarien* 211, ll. 25-32; al riguardo non è determinante il problema della data, oscillante in dottrina fra II e I secolo: vd. lo *status quaestionis* e dubbi sulla data bassa in CAMPANILE 1996, 161, nt. 55 e, più di recente, gli argomenti *pro* 164 ca. di CANALI DE ROSSI, *ISE* III², 169 e *BMCR* 2009.08.68; *pro* periodo seguente la prima guerra mitradatica GAUTHIER 2005, 85-89 e FERRARY 2009a, 131 [cfr. 2017, 258], con nt. 11; cfr. comm. *ad I.Nordkarien* 211, 146, ove si propende per «eine frühe Datierung»). Essa serviva anche al processo inverso di passaggio allo statuto di contribuenti: un caso emblematico è quello delle città *αὐτόνομοι καὶ φόρων... ἀτελεῖς* che ricevettero tutte da Silla l'ordine di *συντελεῖν* e alcune di esse vennero private *φόρων τε... καὶ λιμένων* (App. *BCiv.* 1,11,102). A ciò si aggiungano la devoluzione di parte della *chora* civica ad *ager publicus*, come nel caso di Termesso, in Asia, o di Leontini, in Sicilia, e il fatto che i gestori stranieri di lotti nella *chora* di una città *immunis* erano comunque sottoposti alla fiscalità romana (SCHULZ 1997, 216-218; PINZONE 2000, 851-853 e “Città libere e città stipendiarie nella Sicilia romana: alcune riflessioni”, «MediterrAnt» 11, 2008, 116; PRAG 2014, 197). Per il rimando di una *polis* al principio della capacità contributiva (*dynamis*), vd. il decreto alicarnasso *ISE* III², 170, ll. 6-7, in onore di un cittadino che ha ottenuto che *εἰσφέρωμεν κατὰ τὴν δύναμιν καὶ μ[η] κατασγνώμεθα*. Per l'attribuzione di terreni delle *poleis* a singoli benemeriti di Roma e per il loro rapporto con la fiscalità locale, vd. *infra*.

¹⁴² Come ricostruito da DI STEFANO 1998, 724-725 (*AE* 1998, 1304). Per la data, vd. *supra*, nt. 108. Esso è attestato in tre copie epigrafiche esposte in capoluoghi di *conventus*, Adramittio, Efeso, Smirna (cfr. HELLER 2006, 379; FERRARY 2009b, 72; CAMPANILE 2004, 131, nt.12, 139; FOURNIER 2010, 80-81), dagli anni venti del II secolo (ad Adramittio) in poi; benché non si possano escludere invii successivi da parte degli archivi pergameni con documenti più recenti suscitati da contrasti analoghi, appare non improprio pensare che il *dogma* fosse recepito da subito e conservato anche negli archivi delle altre città, nella forma in cui erano stati trasmessi: ad Adramittio con il riassunto della delibera del *consilium* (*I.Adramytteion* II, 18); a Smirna con la trascrizione testuale della *sententia* ed estratti del senatoconsulto (*I.Smyrna* 589), cui erano stati aggiunti almeno copia di una lettera e di un editto di Giulio Cesare (*I.Smyrna* 590), relativi a un nuovo contenzioso sulla *chora* pergamena (per l'idea che Smirna si fosse procurata allora copia del *SC* pergameno «per ritenere la 'costituzione', di cui era stata privata da Silla», vd. DI STEFANO 1998, 713; per l'idea – «peut-être» – che l'*esposizione* nelle tre località sarebbe avvenuta «dans l'intention de protéger leur propre territoire des exactions des publicains», vd. FOURNIER 2010, 47, nt. 182; allo studioso si deve la considerazione che «il est possible que les chef-lieux de *conventus* aient aussi rempli une fonction d'archive de certains

χώρας) fra *publicani* e Pergameni, la quale interessava la corretta definizione dei confini delle aree contestate, aveva comportato la verifica degli *horoi* del territorio «escluso e tutelato» (ὕπεξειρημέ[νο]ν καὶ πεφυλαγ[μένον]) da parte del pretore incaricato, un'operazione che si compiva tradizionalmente accompagnando all'indagine sul terreno il riscontro sui documenti e che per la città misia avrà riguardato la serie delle riattribuzioni degli areali e dei soggetti fiscali «aggiunti» dal testamento di Attalo III alla *polis* di Pergamo dichiarata libera¹⁴³. Se le operazioni fissate dal decreto cittadino di adeguamento alla volontà del re erano andate a buon fine (considerata anche la ratifica romana), la città poteva esibire quanto meno i registri con i nuovi *politai* e i promossi a *paroikoi* e insieme i documenti che attestavano la loro capacità sulla *chora*¹⁴⁴.

Ancora significativo è il contenzioso che vide coinvolta la beotica Oropo, durato per più di un decennio e documentato dalla città con gli atti principali connessi¹⁴⁵. Dopo che Silla nell'86, o poco oltre, aveva concesso

documents émis dans les communautés qui dépendaient d'eux», peraltro fondata sulla prescrizione testamentaria di Ege di età imperiale IGR IV, 1181, ll. 20-23 che attestava il deposito dell'atto sia nell'*archeion* della città di appartenenza sia in quello di Pergamo). Per gli archivi dei *conventus*, con documenti di provenienza romana d'interesse areale o generale e possibili raccolte di atti riferiti a determinate località di quello o di altri distretti, vd. *supra*, con nt. 11; naturalmente a Pergamo i documenti romani erano raccolti e conservati *in primis* per l'interesse diretto della *polis*: nel dossier epigrafico di età imperiale che lo ha tramandato (in forma abbreviata), il senatoconsulto figurava insieme a uno dei *grammata* (perduto) di Servilio Isaurico, dell'età cesariana (RDGE 11, ll. 2-19, il *dogma*, ll. 1-2, il titolo [Γραμ]μάτων [Πο]πλίτου Σερουλλ[ίου – –], cfr. FERRARY 2009b, 74, nt. 35). Vd. anche quanto segue.

¹⁴³ I passi (assai lacunosi) del *SC de agro Pergameno* alle ll. 5-9; 22-23, 49 ss. Per il *prosorismos* voluto dal re, con la modifica dello statuto giuridico e fiscale, vd. il decreto applicativo pergameno OGI 338 (cfr. *I.Pergamon* 249), ll. 5 ss.; sembra condivisibile l'idea che le pretese dei *publicani* riguardassero (soprattutto?) i territori aggiunti (vd. Petzl *ad I.Smyrna* 589, 54; ancora incerto era EHRHARDT 2002, 138-139); per la ripresa della proposta di vedere come oggetto dell'*antilogia* dei terreni sacri e forse *asyloi* vd. DIGNAS 2002a, 116, 295, sulla base delle tracce rimaste del provvedimento di Cesare citato alla nota precedente (spec. ll. 13, 16): su di esso, come appartenente a un dossier di atti romani, ma con qualche ambiguità circa l'idea di «archivio», vd. anche Rigsby, *Asyilia*, 380-383; per l'*epikrima* di Servilio Isaurico del 46-44 a proposito dei *dikaia* del santuario di Asclepio contro le pretese di un privato, per alcuni identificabile come un publicano, vd. *I.Pergamon Asklepieion* 1, con Rigsby, *Asyilia*, 383-384 e già HERRMANN 1989, 150-151, nt. 63; per un'interpretazione complessiva dei provvedimenti romani sul territorio di Pergamo, vd. HELLER 2006, 80-81. Quanto alle verifiche dei limiti territoriali in occasione di contenziosi vd. *infra*, II.6.6b.

¹⁴⁴ OGI 338 (cfr. *I.Pergamon* 249), ll. 8 ss. Sulle liste in questione e per le registrazioni dei cittadini e di varie categorie di residenti nelle *poleis* vd. *infra*, II.7.7.

¹⁴⁵ Essa è illustrata dal dossier epigrafico *I.Oropos* 308, inoltrato come lettera alla città da parte dei consoli del 73 (ll. 1-5), che riferiva dell'indagine e della decisione della commissione senatoria al riguardo (ll. 5-59), con citazioni dalla *lex locutionis* relativamente al provvedimento di Silla (ll. 36-42, cfr. l. 19), dal decreto sillano stesso (ll. 43-51), dal *SC* di conferma dell'80 (ll. 54-57) e concluso dal *senatoconsulto* con la decisione finale (ll. 59-69); vd., oltre a RDGE 23, 136-138, anche Rigsby, *Asyilia*, 77 ss.; EHRHARDT 2002, 143-145 (con il rimando al fatto che comunque le pezze d'appoggio per la difesa della città «in Rom urkundlich verfügbar waren»); Manieri, *Agoni*, ORO, 14 e 216-217; FOURNIER 2010, 603; BUONGIORNO 2016, 48-49; MÜLLER (C.) 2019 (per analisi formale,

al santuario locale di Anfiarao e al suo *temenos* già *asylus* dei terreni aggiuntivi con lo stesso statuto, oltre che devoluto alle festività per il dio e per Roma tutte le *prosodoi* di città (centro urbano), *chora*, porti, e un senatoconsulto nell'80 aveva ratificato ciò, la *polis*, sottoposta dai *publicani* a richiesta di pagamento delle tasse sull'area civica, che era stata «esclusa» (ὕπεξειρημένη) dalla fiscalità romana, per vincere la causa nell'ottobre 73 era stata evidentemente in grado di esibire e di richiamare la documentazione necessaria, a cominciare appunto dalla definizione delle aree interessate¹⁴⁶. Che le operazioni di «aggiunta» di territorio (variamente definite in greco con il lessico del προστιθέναι o del προσορίζειν) più o meno direttamente promosse dall'autorità romana fossero legate alla regolamentazione dei rapporti fiscali con essa e di conseguenza alla documentazione connessa era del resto riconosciuto da tempo: accettando di depositare nei proprî *demasia grammata* l'accordo *post* 167 fra Antiochia al Meandro e una città sconosciuta, il quale sanciva il *prosorismos* del territorio di quest'ultima alla precedente, voluto da Roma, Samo dichiarava esplicitamente che l'operazione «grazie all'incremento delle entrate li [*scil.* gli Antiochei] aveva resi maggiormente in grado di servire agli interessi dei Romani»¹⁴⁷. Lo stesso senatoconsulto dell'81 che, su richiesta della città, confermava a Stratonicea le «aggiunte» di territorio e di entrate concesse da Silla nell'85/84 attribuiva al dittatore la facoltà di «fissare e ripartire la quota di entrate che ciascuna [*scil.* delle

contestualizzazione storica e commento di dettaglio sulle misure adottate); da ultimo D. BONANNO, “Riconoscere un dio ‘*ex senatus consulto*’: La disputa tra gli abitanti di Oropo e i *publicani* romani (73 a.C.)”, in BUONGIORNO, CAMODECA 2021, 295-312.

¹⁴⁶ Cfr., per l'estensione dell'area *asylus*, *I.Oropos* 308, ll. 19-23, 43-45, per la «consacrazione» delle entrate della città *ibid.*, ll. 46-49 (καθιερωκέναι τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας λιμένων τε τῶν Ὀρωπίων τὰς προσόδους ἀπάσας εἰς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας ecc.). Ai documenti conservati a Roma (vd. EHRHARDT 2002, 144) e a quelli indicati nel testo si accompagnavano naturalmente la copia dei primi via via procurata dalla città attraverso i suoi ambasciatori (ad esempio il SC del 74 che aveva autorizzato la procedura seguente, ll. 3-4) e la contabilità interna che attestava l'esenzione fiscale della terra *asylus* e degli ἀγροί dell'*amicus p.R.* sacerdote di Anfiarao, esonerati da Silla (ll. 50-51), e la devoluzione alla cassa del santuario delle *prosodoi* in questione. Benché in contesto assai lacunoso, appare evidente il riferimento a documenti di dichiarazione ([--- πεποι]-ημένων τὰς ἀπογραφὰς ecc.) nel contenzioso fra la città di Andro e il *demosiones* Gaio Vario in un'epoca imprecisabile (*IG* XII Suppl. 261, ll. 1-2).

¹⁴⁷ Per il primo verbo, vd. la versione in greco della dichiarazione sillana per Oropo, *I.Oropos* 308, ll. 44-45 (cfr., per Cizico nel 72 ca. ricompensata per aver resistito a Mitradate con territorio τῶν Ῥωμαίων προσθέντων, Str. 12,8,11); per il secondo, la descrizione dell'atto nei documenti romani connessi, *I.Oropos* 308, ll. 22-23, 56 e il SC per Stratonicea dell'81, *RDGE* 18, ll. 57, 99, 107. Per il documento di Antiochia al Meandro – già menzionato *supra*, II.1.1. nt. 6 e II.1.5, nt. 62 – vd. *IG* XII 6.1, 6, ll. 23-25 (ἐπὶ τῶι διὰ τῆς τῶν προσόδων ἐπαυξήσεως δυνατωτέρους [αἰ]ὸτ[οὺς] γεγόνεναι] εἰς τε τὰ Ῥωμαίων ἐξυτηρετέιν) e, per l'intervento romano, mediante una «Regulierungskommission», vd. ERRINGTON 1987, 104-105 (a differenza dello studioso, nt. 35, non riteniamo che l'unico fine dell'assegnazione di ulteriori *prosodoi* riguardasse le sole manifestazioni di culto per Roma). Vd. anche nt. seguente.

comunità attribuite] deve versare agli Stratonicei», dandone comunicazione agli interessati: che il provvedimento comportasse la rassegna degli areali interessati e la tenuta della contabilità a fini dimostrativi all'autorità che aveva stabilito il nuovo regolamento alla luce del contesto appare pressoché scontato¹⁴⁸. A tale documentazione ancora una volta si collegava quella interna relativa alla ripartizione fra gli abitanti del territorio civico dell'ammontare dovuto dalla *polis* per il tributo principale¹⁴⁹.

Tra gli effetti dell'imposizione fiscale, specialmente quella abusiva, rientravano anche quei contratti di prestito depositati presso i *chrematisteria* o settori dedicati degli archivî sulla cui esecuzione erano intervenuti Q. Mucio Scevola e Cicerone¹⁵⁰. Ed esplicito in proposito era il già citato decreto per Diodoro Pasparo, nel quale si menzionavano tra le conseguenze della situazione

¹⁴⁸ Per la citazione nel testo, vd. *RDGE* 18, ll. 107-108 (ἐπιγνώι διατάξι[η] ὅσας ἐκάστη] προσόδους Στρατονικεῦσιν τελῆι); per la disposizione che Silla comunicasse a ciascun soggetto fiscale i nuovi obblighi, vd. ll. 110-111 (γράμματα... ἵνα τοσοῦτον τ[έλος] Στρατονικεῦσιν τελῶσιν). Nel dossier epigrafico il senatoconsulto era introdotto da una lettera di Silla alla città a riconoscimento dei suoi meriti e dalla lettera d'inoltro del *dogma* (*SEG* 52, 1059 / *AE* 2002, 1423, ll. 15-17); come per Oropo, la devoluzione delle *prosodoi* poteva essere finalizzata (anche) al finanziamento dei nuovi *Hekatesia Rhomaia* penteterici (*I.Stratonikeia* 507, ll. 5-7). Rileva l'intrusione romana nei rapporti amministrativi regionali HELLER 2006, 66 (benché ancora con qualche concessione al lessico dell'«attribuzione»). Per i *prosorismoi* effettuati dai re ellenistici e per le loro conseguenze documentali, vd. *supra*, II.1.5.

¹⁴⁹ La pratica, benché riferita alla fiscalità interna, emerge dal consiglio di Cicerone al fratello Quinto nel 59 di far sì che *sumptus et tributa civitatum et omnibus qui earum civitatum fines incolant tolerari aequaliter* (*QFr.*, 1,1,25); l'organizzazione interna delle *poleis* era in grado di corrispondere senza difficoltà all'incarico di τὸς φόρους ἀγεῖρειν παρὰ τῶν γεωργούντων (*App. BCiv.*, 5,4,19), quando fu deciso di rimuovere la mediazione dei *publicani* e di «convertire al pagamento comune del tributo i proventi dalle tasse» (*Dio Cass.*, 42,6,3: ἐς φόρου συντέλειαν τὸ συμβαῖνον ἐκ τῶν τελῶν κατεστήσατο; per le diffomità d'interpretazione del passo, non perspicuo, vd. MEROLA 2001a, 74 nt. 275 e LE TEUFF 2017, 62-63: nella nostra prospettiva, l'ipotizzato passaggio dalla quota parte alla somma fissa dovuta a Roma, magari attraverso l'intermediazione dei *conventus* – come ritenuto possibile ad esempio da KIRBIHLER 2016, 87 e da LE TEUFF 2017, 69-71 –, non comportava sostanziali modifiche nella documentazione prodotta dalla città per i suoi usi interni); per l'uso consolidato delle *poleis* a valutare al proprio interno le diverse capacità contributive, vd. LE TEUFF 2010, 200-202, 209, 210 e LE TEUFF 2017, 69; per l'accento sulla magistratura dei *censores* nelle città siciliane (*Cic. 2Verr.*, 2, 131, *omnes Siculi ex censu quotannis tributo conferunt*), vd. DUBOULOZ, PITTIA 2009, 111, che vi ravvisano – forse non necessariamente – il prodotto dell'intervento romano nell'amministrazione locale al momento dell'estensione dell'imposizione diretta sui prodotti agricoli a tutta l'isola (vd., per la pretura di Sesto Peduceo del 76 e 75, particolarmente apprezzata da Cicerone, la nota di *2Verr.* 2,131, *erant... tum censores legibus facti, delecti a suis civitatibus*); vd. anche SCHULZ 1997, 238-239 (sulla corruzione dei magistrati).

¹⁵⁰ Vd. FERRIÈS, DELRIEUX 2011, 222- 223 con nt. 86, 226 con nt. 104. Per i *chrematisteria* d'Asia interessati da interventi romani vd. *supra*, con nt. 14. Come s'è rilevato sopra (nt. 66) a proposito della lettera del proconsole Fabio Massimo Serviliano a Dime in Acaia, del 144/143, dovevano appartenere alla medesima categoria i *demosia grammata* dati alle fiamme in circostanze non del tutto definibili, dal momento che una conseguenza dell'atto doloso era la condizione di ἀσυναλλαξία reciproca (*Achaïe* III, 5, l. 14): vd. a riguardo già THORNTON 2001, 162 ss., con *Achaïe* III, p. 59.

creatasi per le imposizioni di Silla nell'85/84 le *syngraphai* che vincolavano i Pergameni¹⁵¹. Dalle medesime cause, laddove i crediti non potessero essere esatti, conseguivano poi catene documentarie più o meno articolate, le cui varie componenti venivano al caso recuperate. Esempio è l'*affaire* del debito di alcune città carie, di vario statuto, nei confronti di un cittadino romano, di cui Cicerone nel 51/50 dava conto al propretore d'Asia Q. Minucio Termo. I documenti coinvolti, esplicitamente menzionati o desumibili, erano via via i contratti di prestito collettivi e individuali, lettere o documenti iussivi del governatore alle *poleis*, i decreti di nomina degli inviati a Roma per trattare la questione, i quali dovevano operare sulla base dei documenti precedenti (tanto più che la vicenda dovette riguardare più anni)¹⁵². In tale contesto fiscale, bene si spiegano l'interesse di generali e governatori a che le città non disperdessero le loro finanze in spese non produttive (dal punto di vista romano) e il loro progressivo controllo di conti pubblici sempre più gravati da contributi ordinari e straordinari. L'una e l'altra cosa dipendevano dalla documentazione che la *polis* teneva ed era in grado di esibire. Così il controllo richiesto dalla *lex Cornelia* per l'Asia e poi applicato anche da Cicerone in *Cilicia* sulle spese eccessive delle *poleis* per l'invio di ambascerie a Roma veniva verificato dal governatore di quest'ultima provincia sui conti pubblici (*rationes civitatum*)¹⁵³. All'archivio cittadino si ricorreva pure quando si voleva accertare la richiesta

¹⁵¹ ISE III², 190, ll. 3 ss., con la menzione della τῶν λόγων εὐ[θύνας], evidentemente condotta sui documenti conservati; un'indicazione del loro uso è fornita anche dalla già citata (*supra*, nt. 140) epigrafe del 71/70 di Giteo in onore dei due benefattori Cloatii: la sequenza datata di prestiti e remissioni faceva evidentemente capo alla raccolta della *polis*, sulla quale essa poteva controllare i documenti corrispondenti tenuti dai due e (verisimilmente) consegnati per la redazione dei considerando del decreto, per un periodo complessivo che è stato giustamente valutato iniziare negli anni della prima guerra mitradatica (IG V 1, 1146, ll. 1-40, con Migeotte, *Emprunt*, 94-95; MIGEOTTE 1997, 55-56 [= 2010, 370-371]; L. FEZZI, "Osservazioni su decreto di Gytheion in onore dei Cloazii (IG, V, 1, N. 1146)", «ASNP» s. IV, 3, 1998, 327-337). Gli impegni erano a livello privato e collettivo; com'è noto, le *poleis* ricorsero all'ipoteca degli spazi produttivi di *prosodoi* e *tele*, teatri, ginnasi, mura, porti, terreni, oggetti preziosi (cfr. ad es. App. *Mith.*, 63, con Migeotte, *Emprunt*, 339-341; SARTRE 2004, 256 e P. GOUKOWSKY, "L'administration des provinces romaines à travers quelques textes grecs", in BARRANDON, KIRBIHLER 2010, 117); in altri casi, esse stornarono fondi finalizzati per coprire la quota. Sulle *syngraphai* nel mondo greco del I secolo e sul loro valore nei rapporti contrattuali anche per la giurisprudenza romana, come documento probatorio, vd. M. BIANCHINI, "Cicerone e le singrafi", «BIDR» 73, 1970, 229-287.

¹⁵² Cic. *Fam.*, 13,56,1-3 (Migeotte, *Emprunt*, 329-331, nr. 106); le *poleis* implicate erano Alabanda, Bargilia, Cauno, Eraclea (verisimilmente) al Latmo, Milasa; ad esse si univa un privato di Alabanda: sulla questione, vd. CANALI DE ROSSI 2005; DELRIEUX 2010 e anche FOURNIER 2010, 315; sui documenti implicati alla vicenda vd. Migeotte, *Emprunt*, 331, ntt. 259, 260.

¹⁵³ Cfr. Cic. *Fam.*, 3,10,6 (aprile 50): *testes sunt rationes civitatum, in quibus quantum quaeque voluit legatis tuis [scil. al predecessore Ap. Claudio Pulcro, accusato de maiestate e de ambitu a Roma] datum induxit*; sulla questione, vd. COUDRY, KIRBIHLER 2010, 139-143, 146 (i conti «étaient conservés dans les archives publiques»), 164-165, 168; vd. anche CAMPANILE 2001, 255-256; sulla frequenza delle *presbeiai* civiche vd. *supra*, nt. 2.

conformità al Κορνήλιος νόμος di regolamenti finanziari interni alla *polis*, indicata da un'iscrizione di Tiatira di epoca romana¹⁵⁴.

Conseguenze sull'archiviazione locale, ai diversi ambiti e livelli interessati, derivavano anche dalle concessioni fatte da Roma, su quel che perteneva alla *polis*, a cittadini di essa che erano stati suoi benemeriti – i singoli *amici populi Romani* –, o dallo statuto particolare che singoli *cives* titolari di beni all'interno della città riuscivano a ottenere dall'autorità romana a scapito dei loro obblighi fiscali nei confronti della città stessa¹⁵⁵. Oropo, che aveva preso atto del citato regolamento di Silla, avrà anche dovuto tenere registrazione del fatto che uno dei suoi *presbutai* a Roma

¹⁵⁴ TAM V 2, 856, l. 5: [– –] γράψασα κατὰ τὸν Κορνήλιον νόμον διάταξιν [– –]; per la valorizzazione dell'epigrafe – assai lacunosa e variamente datata tra fine della Repubblica e alta epoca imperiale – ai fini della definizione dei contenuti della *lex Cornelia* vd. COUDRY, KIRBIHLER 2010, 143-146, 167, di cui non si condividono alcune note (ad esempio che ἀναγράφειν fosse «le terme courant» per «afficher», 144) e la proposta interpretativa che la norma sillana prevedesse l'obbligo di registrare i regolamenti delle «fondazioni» (*diataxis*); gli studiosi non rilevano la presenza del participio di ἐπισφραγίζω nell'ultima linea conservata (l. 7) e non si soffermano sul pur indicato «sens simplement financier» di *diataxis*, la cui stesura doveva riguardare la regolamentazione all'interno del sistema finanziario cittadino della *prosodos* di cui si ha traccia alla l. 3, in un contesto che prevedeva un documento «sigillato» e un'efficacia «per sempre», l. 6 (p. 145, con nt. 63, in cui manca il rimando a MIGEOTTE 2006 e SANTANGELO 2007, 118-119); vd. anche P. Hamon, *BE*, 2011, 155, che opta per un «règlement (*sc.* pour l'utilisation des fonds)»; resta inteso che «les comptes des cités... étaient conservés dans les archives publiques, comme le règlement des fondations» (COUDRY, KIRBIHLER 2010, 146). Diverso nelle cause, ma nell'ambito delle stesse possibilità d'intervento del governatore, era quanto Cicerone imputava a Verre, *2Verr.*, 1,89: *semper enim existimasti, et maxime in Sicilia, satis cautum tibi ad defensionem fore, si aut referri aliquid in litteras publicas vertuisses, aut quod relatatum esset tolli coegisses.*

¹⁵⁵ Su Romani e Italici nel mondo delle città greche nel corso del tempo e sulla loro posizione giuridica vd. MÜLLER, HASENOHR 2002; N. PURCELL, “Romans in the Roman World”, in K. GALINSKY, ed., *The Cambridge Companion to the Age of Augustus*, Cambridge 2005, 85-105; A.D. RIZAKIS, C.E. LEPENIOTI, *Roman Peloponnese III. Society, economy and culture under the Roman empire, continuity and innovation*, Athens 2010; DELRIEUX 2013a, 182-185; KIRBIHLER 2016 e, per gli effetti nelle registrazioni locali, *infra*, II.7.10; per i privilegi concessi da Roma a Greci benemeriti, più diffusi di quanto a noi noto, vd. FERRARY 2005, 54, 72-74 (= 2017, 269-270, 283-285); RAGGI 2013, 169-170 e quanto segue. All'ambito «interno» della *polis* appartenevano naturalmente quanti di loro erano riconosciuti «prosseni ed evergeti» e arrivavano a goderne i privilegi giuridici e fiscali connessi: vd. al riguardo FERRARY 1997a, 205-206, 213-215 (= 2017, 202-203, 211-214); RAGGI 2013, 166-167; conseguenze documentali aveva anche il loro riconoscimento di patroni della città (se non integrato a quello degli evergeti, almeno in caso di doppio titolo), in generale dalla fine del II sec.: per le attestazioni vd. le rassegne di FERRARY 1997a, 219-224 (= 2017, 219-227); F. CANALI DE ROSSI, *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea*, Munich, Leipzig 2001, 4-9, 11-29; EILERS 2002, 191-279, con 146-150; sull'importanza per le *poleis* ellenistiche della mediazione dei patroni vd. FERRARY 1997b; EILERS 2002, *passim*; per la documentazione connessa, appartenente al settore dei decreti di richiesta e delle lettere di accettazione, oltre che a quello dei decreti onorari e delle liste civiche delle categorie, vd. FERRARY 1997b, 109-110, EILERS 2002, spec. 23-27; per il parallelo nel mondo romano della Betica, vd. RODRÍGUEZ NEILA 2005, 59 (i decreti di cooptazione dei patroni conservati «en el archivo municipal... imprescindibile para comprobaciones ulteriores»). Sui Greci che ottenevano la *civitas* e i benefici conseguenti vd. FERRARY 2005. Vd. anche quanto segue.

del 74, il sacerdote del dio e *symmachos* di Roma Ermodoro di Olimpico, nell'86 godeva dell'esenzione contributiva dei suoi *agroï*¹⁵⁶. Nei medesimi anni (78) tre navarchi greci, di Clazomene, Mileto e Caristo, con i loro figli e discendenti, erano dichiarati da Roma [*in patrieis sueis immunes o*] *mnum rerum et sine tributa* (!) / ἐν ταῖς αὐτοῖς πατρίσιν ἀλειτούργητοι πάντων τῶν πραγμάτων καὶ ἀνείσφοροι, cioè esenti da tutte le imposizioni locali e da quelle effettuate da magistrati romani in *Asia* ed Eubea¹⁵⁷. La registrazione usuale dei versamenti fiscali, così come quella degli atti di compravendita o di prestito e degli atti processuali, consentiva l'esecuzione di quanto ulteriormente ordinato da Roma: la restituzione agli interessati di quanto percepito dalle città durante la loro assenza per servizio, il recupero dei beni eventualmente venduti, dei crediti e delle eredità, l'annullamento dei giudizi eventualmente subiti e il loro rifacimento¹⁵⁸.

Privilegi di varia natura erano anche conferiti a personaggi che ricevevano la *civitas*, come il già ricordato (*C. Iulius*) Seleuco di Roso, i suoi familiari e i discendenti, insieme con una serie di esenzioni fiscali che toccavano l'amministrazione civica e le liste di *ateis* della città che i beneficiari avessero

¹⁵⁶ Vd. *I. Oropos* 308, l. 50 (ἐκτὸς ἀγρῶν τῶν Ἑ.); sul beneficio al personaggio vd. RAGGI 2013, 168-169.

¹⁵⁷ Vd. RAGGI 2001 (il cd. *senatus consultum de Asclepiade*), ll. 7-8L, 12G; per il carattere locale dell'*aneisphoria*, vd. RAGGI 2001, 90, 115 con nt. 269, cfr. FERRARY 2005, 52 (= 2017, 268). Data l'«intrusione», sarei più decisa nel ritenere che si trattasse della contribuzione che, per il tramite della *polis*, era destinata a Roma (cfr. già P. ROUSSEL, «Un Syrien au service de Rome et d'Octave», «Syria» 15, 1934, 52-53 e, per le conseguenze dei provvedimenti di questo genere sulle finanze civiche, ad esempio SARTRE 2004, 263, con nt. 130 e FOURNIER 2010, 463; per l'esenzione contributiva intesa come «interdiction à verser des *eisphorai* pour payer les dettes des cités», vd. SARTRE, *ibid.*); per gli obblighi verso Roma, vd. ll. 16L (*ma[gistrat]us nostri queiquomque Asiam Euboam locabunt vectigalve Asiae Euboeae imponent curarent, nei quid ei dare deberent*) e 23G (ἀρχοντες ἡμέτεροι, οἵτινες ἂν ποτε Ἀσίαν Εὐβοίαν μισθῶσιν ἢ προσόδους Ἀσίαι Εὐβοίαι ἐπιτιθῶσιν), φιλᾶζονται μή τι οὕτω δοῦναι ὀφείλωσιν); cfr. RAGGI 2013, 169 ss. Per il nostro argomento, può essere utile rilevare che la sequenza epigrafica delle versioni latina e greca affisse a Roma, commissionata in privato dagli interessati, terminava con la serie dei loro nomi in genitivo (ll. 32-33G, con filiazione alla greca): piuttosto che alla «sort of signature» indicata da RAGGI 2001, 88, si può pensare alla ripresa da parte dei Greci interessati di un sistema d'individuazione dei documenti impostato sul nome e la provenienza del titolare, in testa o in calce, nella prospettiva della consegna ai diversi archivî di destinazione (si può recuperare così l'idea di Th. Mommsen, *ad CIL* I, 113, che si trattasse di un «*index*», benché non di pratica romana, per la «*tanta legum copia... in Capitolio*»). Una serie di conseguenze locali di benefici romani toccava anche a Coo, che aveva visto riconosciuta da M. Antonio ad alcuni *politai* la cittadinanza romana e aveva dovuto incamerare la *lex* romana di ratifica (la versione iscritta inizia con la data locale di registrazione, *IG* XII 4.1, 266, tra 42 e 31, A, ll. 1-2; vd. BURASELIS 2000, 25 ss.); in generale sugli effetti del conferimento a singoli personaggi e alle loro famiglie della *civitas Romana* o dei privilegi connessi in età repubblicana vd. SÁNCHEZ 2007, spec. 231 ss.; sui rapporti fra cittadinanza romana e *politeia* dalla metà del I sec., vd. KIRBIHLER 2016, 89-92.

¹⁵⁸ Vd. RAGGI 2001, ll. 8-9L, 13G; sulle clausole giudiziarie, vd. *infra*.

scelto come loro residenza e di quelle interessate dalla loro attività¹⁵⁹. I cittadini romani che avevano su varia base acquisito beni immobiliari all'interno di una *polis* esercitavano il diritto di iscriverli altrove, fino a Roma¹⁶⁰. Significativo è il caso del cavaliere romano Appuleio Deciano, che cercò di far registrare l'acquisto (illegale) di terreno nella *chora* di Apollonide di Lidia, città libera, dapprima nella capitale del *conventus* Pergamo e poi a Roma¹⁶¹. Allo stesso modo, essi potevano ottenere con l'appoggio dei governatori l'*immunitas* dalla decima, che essi pagavano tramite la *polis*¹⁶².

Altrettanto complessa era la relazione tra amministrazione civica e amministrazione romana per quel che riguardava le imposte indirette e i dazi, per lo

¹⁵⁹ AE 2007, 1582 (SEG 58, 1733), ll. 20-21 (ἀνεισφορίαν τῶν ὑπαρχόντων πάντων? διδομεν), 22-23 (αὐτοῖς τε στρατείας λειτουργίαις τε δημοσίας ἀπάσης πάρεσις ἔστω), 45?-52 (... εἰς πόλιν ἢ χώραν Ἀσίας καὶ Εὐρώπης ἐπαρχειῶν ἐκ δημοσιωνίου... [ἐάν] (?) τε εἰσάγηι ἢ ἐξάγηι τῆς ἰδίας χρείας ἐν|κεν [ἐκ πόλ]εως ἢ ἐκ χώ[ρας... ἐάν] (?) [τέ τι (?)] ἐξάγηι ἐκ τε τῶν ἰδίων τῶν θρεμμάτων τε [τῆς ἰδίας] χρε[εί]ας [ἐ]νεκε[ν... ὑπὲρ] τούτων τῶν πραγμάτων τέλος οὔτε πολιτεῖαν οὔτε δημοσιωνίην παρ' αὐτῶν εἰσπράσσειν ἀρέσκει); sulla natura delle esenzioni, vd. RAGGI 2006, 139-140, 144-145, 149; 2013, 170; per le conseguenze dei provvedimenti sulle registrazioni catastali e fiscali locali vd. TARPIN 2019, 227; per la conclusione che Seleuco e i suoi continuassero a esercitare il loro ruolo di *politai*, vd. FERRARY 2005, 66, 70 (= 2017, 278-279, 281-282); RAGGI 2006, 146-149 e FOURNIER 2012b, 86-87 (ribadisce il principio dell'incompatibilità SÁNCHEZ 2007, 237-238, 247); per l'obbligo dei *cives* a pagare le imposte locali sulla proprietà vd. RAGGI 2006, 128 (cfr. la richiesta a Cicerone in Cilicia di far sì che *agros, quos fructuarios habent civitates... immunis esse: Fam.*, 8,9,4); per la presenza nell'archivio di *boule* ed *ekklisia* di Roso dei documenti di concessione dei benefici a Seleuco e di quelli connessi con il ruolo pubblico del personaggio (forse alla voce Σελεύκου Θεοδότου?), vd. *supra*, § 1, nt. 10. Merita attenzione nel contesto il provvedimento romano di analoga esenzione per insegnanti e medici di Efeso, ricostruito in U. LAFFI, "L'iscrizione di Efeso sui privilegi di insegnanti, sofisti, medici (*I.Ephesos*, 4101)", «Studi Ellenistici» 29, 2006, 453-521 nella sua struttura di dossier composto dell'estratto di un editto dei triumviri successivo al 42 e di un senatoconsulto (AE 2006, 1455a-b, SEG 56, 1219), cui si può riferire *I.Ephesos* 4101A, un decreto efesino relativo ai medici apparentemente inciso in contemporanea.

¹⁶⁰ Per la casistica dell'acquisizione di terreni nelle *poleis* da parte di Romani vd. SCHULZ 1997, 218 ss. (in *Sicilia* in seguito alla cd. *lex Rupilia* del 132/131, in *Asia* dopo la prima guerra mitradatica); FOURNIER 2010, 316-317 («il arrivait fréquemment que les cités ou les particuliers engageassent tout ou partie des leurs biens immeubles au moment de contracter des emprunts et, devant leur incapacité à payer, fussent ensuite contraints de les céder à leurs créanciers ou simplement, que des *negotiatores* enrichis se taillassent de vastes domaines dans les provinces»). Vd. anche nota precedente.

¹⁶¹ Cic. *Flac.*, 74 (*defers ad Pergamenos ut illi reciperent in suas litteras publicas praeclaras proscriptiones et emptiones tuas*; si preferisce qui *proscriptiones*, piuttosto che *perscriptiones*, come in MASELLI 2000, 185-186, nt. 144) e 80; per la corrispondenza di *proscriptio* con προγραφή, l'annuncio di vendita, vd. *supra*, I.10.2, con nt. 17; per il destino d'archivio delle tavole esposte con le preregistrazioni vd. I.10.3. Alle città restava la possibilità di respingere le richieste: i Pergameni *repudiant, reiciunt* (Cic., *loc. cit.*). A ragione R. Schulz inclina a escludere che la ragione della richiesta di Deciano a Pergamo stesse nell'assenza di archivi nella città lidia (SCHULZ 1997, 221 nt. 115; lo studioso peraltro non rileva il ruolo di Pergamo come centro amministrativo dell'area: cfr. FOURNIER 2010, 69-70, cfr. 47, nt. 182).

¹⁶² Vd. SCHULZ 1997, 220-221; cfr. LINTOTT 1993, 78-79.

più affidati ai *publicani*¹⁶³. La documentazione connessa rientrava anch'essa in una sequenza di rendicontazione che legava le *poleis* – quali che fossero il loro statuto e la mediazione degli appaltatori romani – e l'amministrazione romana. I dati presenti nella sequenza di regolamenti daziari ritenuti risalire per la parte originaria ai tempi iniziali della provincia *Asia* e ripresi dai consoli del 75, permettono qualche precisazione¹⁶⁴. Laddove mancasse nella stazione deputata l'esattore romano, le *poleis* più vicine, attraverso il loro «magistrato principale» (μεγίστη ἀρχή), intervenivano direttamente ad accogliere le dichiarazioni e poi a trasmettere l'elenco – più o meno cumulativo – delle registrazioni all'autorità romana (o al responsabile romano di dogana più vicino), con la rendicontazione connessa¹⁶⁵.

¹⁶³ L'organizzazione daziaria in Asia è attribuita alla *lex Sempronia* del 123 (così MEROLA 2001a, 39), ma il ruolo attivo dei *publicani* nella riscossione viene fatto risalire all'epoca precedente («probabilmente... con l'aiuto di funzionari del dazio un tempo attalidi», DAUBNER 2006, 209). Per la fase sillana di eliminazione del sistema dei *publicani* e il ricorso alle *pactiones cum civitatibus*, vd. BRUNT 1956, 20, 22 (= 1990, 4, 6); MEROLA 2001a, 54, 73, 107, 109 ss. e note seguenti. Per la grande quantità di scritture generate dalle imposizioni daziarie, vd. ANDREAU 2007, 84, a proposito della Sicilia. Per l'ininfluenza dello statuto delle città sull'obbligo fiscale, vd. ad es. MITCHELL 2008, 184-186, 197, 201. Naturalmente alle *poleis* rimaneva la gestione dei dazi variamente esatti a proprio titolo.

¹⁶⁴ AE 2008, 1353 (cfr. SEG 58, 1304), ll. 7-72; per la risalenza delle disposizioni, vd. COTTIER 2008, 9-10; MITCHELL 2008, 198-201 e *supra*, nt. 112.

¹⁶⁵ AE 2008, 1353, ll. 40-42 (ἐὰν μήτε τελώνης μήτε ἐπίτροπος... ἢ αὐτόθι, ὧς τις προσφωνήσῃ [καὶ ἀπογραφῆται πρὸ τοῦ εἰσάγειν...]... ἢ τις ἂν πόλις ἐγγιστα ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, παρὰ τῷ ἐν αὐτῇ τῆν μεγίστην ἀρχὴν ἔχοντι ἀπογραφέσθωσαν). Per un'accurata e condivisibile ricostruzione della procedura, vd. MEROLA 2001a, 110 ss., con l'idea che nel commercio terrestre essa fosse «alquanto frequente» (113); circa l'aspetto della riscossione della tassa, accompagnata dalle debite ulteriori registrazioni, sarei meno in dubbio della studiosa (*ibid.*), quale che fosse l'accordo finanziario con i *publicani*; la condizione posta da Merola – «in questo caso era necessaria una precisa registrazione degli introiti e naturalmente un controllo di essi» – rientrava nella prassi amministrativa di una *polis*, sia per le proprie sia per le altrui competenze; la conservazione nella sede di riscossione delle *apographai* (singole e in elenco) doveva durare per tutto il tempo concesso per la riesportazione dell'invenduto per la stessa via senza ulteriore pagamento (nello stesso anno per la legge in oggetto, cfr. ll. 16-18 e S. CARRELLI, «Osservazioni sul *portorium Asiae*», «Studi Ellenistici» 8, 1996, 185; MEROLA 2001a, 131, nt. 132 – «era necessario controllare i registri» –; VAN NIJF 2008, 288-291, sul «paperwork» connesso, compresa la copia del tariffario di riferimento). Per un elenco delle stazioni marittime risalente al II secolo, vd. l. 23; cfr., per quelle terrestri, ll. 26-27, con COTTIER 2008, 110-113. Resta naturalmente da definire la natura della *megiste arche* indicata (ll. 41, 103), a meno di non voler pensare a un'indicazione di responsabilità della *polis* nel suo insieme (comunque non dell'«involvement of local élites», come propone VAN NIJF 2008, 291): chi detiene la «magistratura principale» compare anche nelle clausole sul contrabbando del trattato fra Roma e i Lici del 46, SEG 55, 1452, ll. 30-31 (vd. MITCHELL 2005, *ad loc.*, «a generic reference to the highest local official»; vd. anche DMITRIEV 2005a, 113). Quanto alla coesistenza di prelievi daziari «statali» e civici (su percorsi e aree diversi), saremmo più positivi di MEROLA 2001a, 121, sul modello dei precedenti ellenistici (cfr. del resto, per l'epoca imperiale, *ibid.*, spec. 125 ss.).

9. Ulteriore intrusione romana nei documenti delle *poleis* fu naturalmente rappresentata dall'uso di un'era cronologica legata a eventi che segnavano l'affermarsi del potere di Roma. Com'è stato giustamente rilevato a proposito dell'era sillana, diffusa soprattutto all'interno dell'Asia dall'85/84 e mantenuta per periodi più o meno prolungati, se non è dimostrabile l'imposizione, è però attestata la coerenza geografica con l'area riorganizzata in senso centralistico ed è difficile sfuggire all'idea che le città ne avessero quanto meno sentito l'opportunità¹⁶⁶. Il computo doveva avere conseguenze in schemi di conguaglio, che da un lato consentivano il reperimento degli atti negli archivî locali secondo il computo tradizionale, dall'altro agevolavano la comunicazione amministrativa con l'interlocutore che impiegava il computo più generale. Così ad esempio doveva avvenire a Ilio, che adottò per breve tempo l'era sillana, in riferimento al *homologon* fra le città della confederazione da essa presieduta convenuto nel 77 alla presenza del questore L. Giulio Cesare: esso era introdotto dalla data eponimica della confederazione – ἐπὶ ἀγωνοθετῶν τῶν περὶ Δημήτριον Ἰπποδάμαντος Ἰλιέα – e da quella di allora di Ilio (ὡς Ἰλιεῖς ἄγουσιν), l'anno dell'era sillana e il mese locale (ἔτους ἐνάτου, μηνὸς Σελευκείου)¹⁶⁷. Allo stesso modo, le esigenze di comunicazione amministrativa in Sicilia dovettero determinare forme di conguaglio cronologico tra i calendari locali e quello romano dell'epoca, con tutti gli aggiustamenti del caso¹⁶⁸. Una necessità di corrispondenza fra i due sistemi cronologici, espressa dall'intervento redazionale romano negli atti, dimostrano due documenti dell'Anfizionia delfica, appartenenti al dossier epigrafico del 117 o 116 che riportava al seguito di una lettera di magistrato, che inoltrava il senatoconsulto di riferimento, i verbali delle diverse riunioni straordinarie del *koinon* conseguenti alla denuncia a Roma di reati commessi contro diversi

¹⁶⁶ Per la diffusione dell'era vd. LESCHHORN 1993, 216-221, 420-423, che sostiene il carattere spontaneo dell'adozione (così anche SANTANGELO 2007, 120-121); per la considerazione nel testo, vd. COUDRY, KIRBIHLER 2010, 163-164; cfr. KIRBIHLER 2011, 252. Diverso era il caso dell'era cesariana di Farsalo, adottata nel 48/47 e attestata a Efeso nel 39/38 (*I.Ephesos* 1187) e nell'interno della Lidia: essa era chiara manifestazione d'onore per i benefici ricevuti da Cesare (vd. LESCHHORN 1993, 221-225, 424 e KIRBIHLER 2011, 252-254, con nt. 25; per la coesistenza con l'eponimia locale, vd. LESCHHORN 1993, 223, 422, 424); per l'era aziaca, adottata in Asia in rapporto con gli onori del *koinon* per Ottaviano, vd. LESCHHORN 1993, 225-228, 424-426.

¹⁶⁷ *I. Ilion* 10, II. 2-3.

¹⁶⁸ Per la situazione e varietà dei calendari nella Sicilia ellenistica, un tentativo di uniformazione e adeguamento a quello romano da parte di Verre e i caratteri del calendario lunisolare cui si doveva fare riferimento vd. A. PINZONE, "Cicerone e l'*iniquitas novorum edictorum* di Verre", in DUBOULOZ, PITTIA 2007, 91-109, spec. 102-104; per il rilievo della permanenza dei calendari locali nella Sicilia romana e per «a later switch to the use of the Roman calendar within the existing practice of Greek accounting inscriptions» (nelle tavole finanziarie di Tauromenio) vd. PRAG 2014, 174, cfr. 177.

beni del santuario di Apollo e tenute a Delfi stessa¹⁶⁹. Il verbale della riunione che doveva votare l'entità dell'ammacco finanziario in questione riportava le date romana e delfica dell'inizio e della fine della seduta, mentre il verbale del voto dell'entità del *deficit* di una cassa speciale riportava la doppia data della riunione, nella stessa sequenza¹⁷⁰. E l'interesse romano alla risoluzione della controversia territoriale fra Messene e Sparta attraverso l'arbitrato di Mileto nel 138 ca. appare dal verbale dell'arbitrato stesso, introdotto dalla data locale (stefaneforo, mese, giorno) e dalla data fissata dal pretore Q. Calpurnio, «l'undicesimo giorno del quattordicesimo mese, secondo la luna, dal giorno in cui fu emanato il senatoconsulto» indicata in una versione epigrafica che appare riprodurre fedelmente il documento¹⁷¹.

10. Come s'è visto a più riprese a proposito dei rischi corsi dalle città libere e delle diverse conseguenze dell'installarsi di *cives Romani* nelle diverse *poleis*, il rapporto con l'autorità romana riguardava anche l'aspetto giudiziario, in Asia Minore via via definito nell'ambito dell'organizzazione dei *conventus iuridici*¹⁷².

¹⁶⁹ CID IV, 119D, ll. 2-4, 119F, l. 1, con l'analisi di ROUSSET 2008a, 79-81, 86-88; cfr. ROUSSET 2002, 128 ss. Sulla lettura dell'*epistole*, gravemente lacunosa (CID IV, 119A), vd. TROPEA 2019, spec. 171.

¹⁷⁰ Rispettivamente CID IV, 119D, ll. 2-4 (Ῥωμαίων τῆι προτέραι Καλανδῶν Φεβροαρίω]ν, ὡς δὲ Δελφοὶ ἄγουσιν ἀπὸ πεντεκαίδεκάτης ἕως τῆ]ς ὀκ]τωκαίδεκάτης]... [ὡς Ῥ]ωμαῖοι ἄγουσιν πρὸ τρίτης Νωνῶν Φεβροαρίων, ὡς δε Δελφοὶ ἄγουσιν μην]ὸς Ποιτροπιρ]υ ὀκτ]-ωκαίδεκάτη] e 119F, ll. 7-8 (Ῥωμαῖοι ἄγουσιν πρὸ ἑβδόμη]ς Εἰδῶν Φεβροαρίων, ὡς Δελφοὶ ἄγουσιν ἑβδόμη] ἐπ'εἰκάδι]); l'interesse dei Romani alle operazioni di ripristino della situazione corretta e soprattutto il loro intervento nella redazione dei verbali correlati è rilevato da ROUSSET 2008a, spec. 80-81, 85-86, 88, 91, con 2002, 129-130 (a ciò aggiungeremmo che l'inserimento della data romana doveva rispondere a un sistema di recupero dei documenti utile ad entrambi i versanti interessati, quello locale, anfizionico e delfico, nei cui archivî i documenti erano collocati, e quello romano); vd. anche TROPEA 2019, 169-170.

¹⁷¹ Camia, *Roma*, nr. 3, ll. 41-46: Ἐπι στεφανηφόρου Εἰρηνίου τοῦ Ἀσκληπιάδο]υ μηνὸς Καλαμαιῶνος δευτέραι, ὡς δὲ ὁ στρατηγὸς [ἔγρα]ψε Κόιντος Καλπόρνιος Γαῦος υἱὸς μηνὸς τετάρ]του καὶ δεκά]του καὶ ἡμέραι ἑνδεκάτη κατὰ σελήνην ἀφ' ἧς [ἡμέρας τὸ] δόγμα ἐγένετο, ἐκκλησία συνήχθη κυρία. Se nell'archivio locale faceva premio la data eponimica, restava la consapevolezza della necessità di un computo parallelo, almeno quando necessario; un caso simile, ma senza registrazione (epigrafica) della data romana, è rappresentato dalla risoluzione della controversia fra Itano e Ierapitna nel 112: il console L. Calpurnio Pisone indicava il termine di tempo entro cui emettere l'arbitrato come Κοινκτελίω]ν τῶν ἐ]πι Λευκίου Καλο]πορνίου καὶ Μάρκου Λειβίου ὑπάτων ἐν ἡμέραις τριακοσίαις ἐξήκοντα, cui corrispondeva la data della sentenza arbitrale secondo il computo della città arbitro, Magnesia al Meandro, [Ἐ]πι Ὀλυμπικοῦ, Σ[μ]σιων]ος, ἑ ἰσταμένου (rispettivamente Camia, *Roma*, nr. 10, I, ll. 85-87 e II, l. 2). Per la collocazione d'archivio degli arbitrati, vd. *infra*, II.6.

¹⁷² Per un quadro generale, esteso dall'ultimo quarto del II secolo fino all'età severiana, vd. FOURNIER 2010, il quale precisa i ritmi di rimodulazione e di relazione nel corso del tempo («il ne fait guère de doutes que les litiges avec les cités furent fréquents dans ces contrées où les *negotiatores* étaient nombreux», 316), con KALLET-MARX 1995, 217 ss.; per i dubbi circa l'esistenza del sistema

Così come i documenti relativi alla vita politica e amministrativa delle comunità facenti capo ai distretti o d'interesse comune della provincia, anche quelli relativi alle diverse cause discusse nella sede di giudizio dovevano trovare in essa una sezione d'archivio, cui i privati coinvolti e le loro *poleis* potevano far riferimento nel corso delle procedure di trasmissione e deposito dei documenti e in seguito alla decisione del tribunale distrettuale¹⁷³. Che del resto anche da parte romana si redigessero e consegnassero delle «pratiche» dimostra l'eventualità della devoluzione del giudizio da parte di un governatore a un tribunale di competenza di una *polis*, per casi a lui presentati che coinvolgessero dei cittadini di essa, o nel caso di *iudicis datio*, l'assegnazione di una causa ad altra istanza peregrina¹⁷⁴. Nel decreto di Adramittio del 106/5 in onore di un giudice di Andro si menzionano dei *dikastai* stranieri che avevano giudicato sia le cause affidate loro dalla città secondo il diritto locale sia quelle «trasmesse dal propretore Gneo Aufidio» (τὰ ἀναπεμφθέντα κριτήρια ὑπὸ Γναίου Αὐφιδίου... τοῦ ἀντιστρατήγου) evidentemente con le «carte» relative¹⁷⁵.

dei *conventus iuridici* in *Achaia*, vd. FOURNIER 2010, 88-98; per una data alta della creazione dei distretti giudiziari nella provincia *Asia*, vd. già CAMPANILE 2003 e 2004, 131 ss. (con la tabella di 139, che presenta le attestazioni di Adramittio, Efeso, Smirna per il II sec. – peraltro con la data bassa del *SC. de agro Pergameno* –, l'aggiunta di Apamea, Laodicea, Pergamo, Tralles per gli anni 60, fino al totale dei nove sopra ricordati del 50 ca., con Alabanda, Milasa, Mileto, Sardi in luogo di Apamea e Laodicea, attribuite alla Cilicia, con Sinnada e Filomelio sino al 50/49); KIRBIHLER 2016, 29 con nt. 52, 30 (a proposito del discusso rapporto con i distretti attalidi), 56 («probablement aux origines de la province ou au tournant des II^e et I^{er} s.a.C.»); per la costituzione del *conventus* ellespontico con centro Cizico alla metà del I sec., vd. CAMPANILE 2004; per il periodo 20-17 vd. F. MAFFRE, «La cité de Cyzique et Auguste en leur temps», in CAVALIER *et alii* 2017, 256-258. Per l'idea che fosse stato l'editto di Scevola dei primi anni 90 a presentare un primo tentativo razionale di esprimere la suddivisione dei compiti giudiziari tra autorità romana e comunità locali in *Asia*, vd. FOURNIER 2010, 273 ss., 308 ss.; per una possibile risalenza ad epoca precedente le guerre mitradatiche della pratica dei circuiti dei governatori nell'Asia Minore vd. *ibid.*, 64-66, 307, 439, con 77 per il rilievo del fatto che una serie di città sarebbe stata centro di *conventus* pur con lo statuto di «libera». Per la presenza di *cives Romani* nel mondo greco, vd. *supra*, nt. 155.

¹⁷³ Per le procedure adottate nelle assise periodiche, vd. FOURNIER 2010, 54 ss. Alle «capacités d'hébergement et d'approvisionnement» offerte alle parti in causa dalle città capoluogo di *conventus* (riferite peraltro dallo studioso alle sole dotate dello statuto di libere, 77) si potrebbe aggiungere la disponibilità almeno temporanea dei loro archivi per la ricezione dei documenti connessi con le cause giudicate dal governatore (sia per le città libere – dove i processi si sarebbero svolti «à l'extérieur de leur enceinte» – sia, e a maggior ragione, nelle altre).

¹⁷⁴ Sulla procedura della *iudicis datio* vd. FOURNIER 2010, 29 ss. nei luoghi citati alla nt. seguente.

¹⁷⁵ *I. Adramytteion* II, 16, ll. 5-6; sul caso portato all'attenzione del governatore nella sua funzione giudiziaria in sede di *conventus*, che doveva aver riguardato degli Adramitteni, vd. KALLET-MARX 1995, 133 e FOURNIER 2010, 39-40, 65-66; la città doveva già essere capitale di distretto: vd. *ibid.*, 69 e CAMPANILE 2004, 131, *supra*, nt. 142. Per il senso di *kriterion*, vd. LAFFI 2013, 7 e 14 (esso corrisponde al latino *iudicium*, in generale nel senso di «procedimento giudiziario», «processo»).

3. I decreti

1. La categoria dei decreti civici, collegata alla gran parte delle funzioni esercitate dalla collettività nella vita di relazione interna ed esterna alla *polis*, continuò ad essere una componente fondamentale degli archivi nelle città ellenistiche, in tutte le loro articolazioni¹. A rilevare la specificità degli *psephismata* contribuiva all'epoca la ormai riconosciuta distinzione istituzionale di essi dalla categoria per lungo tempo parallela e integrata delle leggi (*nomoi*); a sollecitare e a rafforzare la necessità di una loro conservazione organizzata a lungo termine interveniva l'evidente opportunità per le *poleis* di tenere memoria di provvedimenti che potevano avere efficacia ben oltre la vita e gli ambiti operativi degli interessati dal singolo provvedimento². Non sorprende dunque che ad Atene sino al I secolo

¹ Rileva giustamente l'importanza e il ruolo dei decreti negli archivi poleici, in particolare per l'età ellenistica, CHANIOTIS 1999. La dichiarazione di RHODES, LEWIS 1997, 3 e 525. che gli *psephismata* vi fossero depositati solo «commonly», o «often», tiene conto di tutte le epoche storiche ed è in generale conseguente a uno scarso apprezzamento delle capacità «burocratiche» dei Greci. Quanto alla valutazione della quantità e tipologia dei decreti prodotti sulla base del loro riflesso epigrafico, in età ellenistica prevalentemente legato all'aspetto onorario, occorre rimandare all'avviso di Ph. GAUTHIER, «Les cités hellénistiques», in M. H. HANSEN, ed., *The Ancient Greek City-State*, Symposium...July, 1-4 1992, Copenhagen 1993, 218 (= 2011, 318): «En fait, dans les archives publiques, les décrets honorifiques ne devaient représenter qu'une faible partie des décisions votées par l'assemblée».

² La distinzione appare attestata da prima della metà *ca.* del V secolo dalle disposizioni di Eritre che i giudici dovessero operare «conformemente alle leggi e ai decreti», *κατὰ νόμος καὶ ψηφίσματα* (*I.Erythrai und Klazomenai* 2, ll. 20-22; cfr. OR 122, con la nota che «we cannot tell whether at this date Erythrae made a formal distinction between the two»), Su di essa vd. ancora F. QUASS, *Nomos und Psephisma. Untersuchungen zum griechischen Staatsrecht*, München 1971, 23-44, 68-72, con le osservazioni di RHODES, LEWIS 1997, 497-499, e M.H. HANSEN, *La democrazia ateniese nel IV secolo a.C.*, Milano 2003, 241 ss.; vd. anche M. CANEVARO, *Legislation (nomothesia)*, in *Oxford Classical Dictionary* (<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.8020>) 2016 (di cui non

continuasse a figurare un segretario «responsabile dei decreti» (ἐπὶ τὰ ψηφίσματα)³. Neppure stupisce che a Mileto nel 211/10 la sequenza degli

si condivide qui l'impostazione di misurare la distinzione istituzionale fra decreti e leggi nelle *poleis* ellenistiche sul sistema ateniese di età classica delle procedure di promulgazione delle due categorie: vd. anche quanto segue); vd. anche BOFFO 2003, 50 ss. Tra i molti esempî di distinzione contenuti nei documenti ellenistici, basti qui ricordare *I.Smyrna* 573, II, ll. 64-65 (246 ca.: quanti da Magnesia al Sipilo sarebbero stati incorporati in Smirna giuravano di esercitare la loro attività politica κατὰ τοὺς Σμυρναίων νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου); *I.Adramytteion* II, 16, l. 30 (la città micrasiatica onorava un giudice di Andro perché τηρῶν τοὺς τ[ε νόμ]ο[υ]ς κ[α]ι τ[ὰ] ψηφίσματα); il decreto di Alasarna del 180/175 ca. che, per la ricostituzione della lista dei partecipanti ai *hiera* locali, prevedeva l'iscrizione anche di quanti avessero ottenuto in precedenza la *politeia* κατὰ τίνα νόμον ἢ δόγμα κοινὸν τοῦ παντὸς δήμου (*IG* XII 4.1, 103, ll. 37-41; a differenza di MÜLLER [C.] 2014, 773, non riteniamo che la lettera del testo prescriva l'esibizione dei documenti, da parte dei beneficiati; vd. anche *infra*); il decreto con cui Bisanzio alla metà del II secolo onorava il giudice che Mileto le aveva inviato per aver operato τοῖς νόμοις ἀκολούθως καὶ τοῖς ψαφίσμασιν (*I.Byzantion* 2, ll. 15-16). La seconda considerazione nel testo, largamente dimostrata dai documenti di cui si tratterà oltre e dal quadro generale dell'età ellenistica, obbliga in parte a rivedere le definizioni di *psephisma* come atto circostanziale e limitato nel tempo conservate nella letteratura antica [Pl.], *Def.*, 415B: εἰς τίνα χρόνον ἀφορισμένον; *Schol. Rec. Ar. Nub.* 1019a Koster:... πρόσκαιρον... καὶ κατὰ μόνην κρατεῖ καὶ ἐνεργεῖ τὴν ἀμφισβήτησιν, ἐφ' ἣ ἄν τεθῆ καὶ ὅταν τεθῆ· εἴτα ἀπρακτεῖ καὶ ἀκυροῦται καὶ εἰς τὸ μηδὲν περιίσταται). La documentazione epigrafica rende comunque chiaro che gli *psephismata* erano dotati di uno statuto *di principio* diverso, che poteva assurgere al valore di legge solo attraverso procedure e collocazione specifiche; basti qui ricordare gli esempî pergameni citati *supra*, II.1.9, con nt. 101 (vd. anche *infra*, II.4.1). La distinzione fra ψήφισμα αἰώνιος νομοθετηθεὶς/νεονομοθετημένος εἰς τὸν αἰῶνα e πρόσκαιρος ψήφισμα (con la specificazione ὑπεναντί(α) τοῖς προεψηφισμένοις περιέχον) presentata nel dossier di Maronea del 46 ca. d.C. relativo alle ambascerie presso l'imperatore è correlata con la natura specifica della delibera, che prevedeva la redazione di un χρηματισμός in forma di «decreto perpetuo» applicabile a ogni necessità di legazione a Roma, non per caso «dotato del valore di legge» (*I.Thrac.Aeg.* E 180 A e B [SEG 53, 659, AE 2003, 1559a], ll. 26, 43-44, 47-48; per l'operare διὰ (τοῦ) χρηματισμοῦ vd. A, ll. 34-35 e B, l. 21; su questi aspetti, vd. M. WÖRRLE, "Maroneia im Umbruch. Von der hellenistischen zur kaiserzeitlichen Polis", «Chiron» 34, 2004, 160-161; vd. anche J. THORNTON, "Nomoi, eleutheria e democrazia a Maronea nell'età di Claudio", in GNOLI, MUCCIOLI 2007, spec. 141-143, 152 ss.). Per quanto precede e seguirà, appare difficile seguire RUBINSTEIN 2008, 116 nell'idea che «it must not be assumed that the Greek *poleis* generally in the late classical and Hellenistic period operated with a clear distinction and hierarchical relationship between different types of the enactment». Per l'archiviazione delle leggi, vd. *infra*, II.4. Per un'idea del quadro storico e delle sollecitazioni documentali cui le città ellenistiche erano sottoposte da re e dinasti, dai Romani, dalle altre *poleis*, vd. *supra* e, in parte, *infra*.

³ Per attestazioni precedenti all'età ellenistica, vd. ad es. *IG* II³ 1, 306 (343/2), l. 36. Per l'epoca seguente, vd. ad es. *Agora* XV, 58 (305/4), l. 82; *IG* II³ 1, 1337 (193/2?), l. 41; *Agora* XV, 243 (135/4), l. 36; *Agora* XV, 260 (I sec. in.), ll. 28-29, con *Agora* XV, 7-8 (per la continuità dell'incarico) e S. ALESSANDRÌ, "Alcune osservazioni sui segretari ateniesi nel V sec. a.C.:", «ASNPN» 12, 1982, 22, 32-35 (per le competenze, peraltro non facilmente precisabili al di là dell'indicazione della qualifica: «specifiche... nell'ambito dei decreti»); egli ebbe il suo corrispondente nell'ἐπὶ τοὺς νόμους il quale, stando alle indicazioni di Arist. [*Ath. pol.*], 54.4, ἀντιγράφεται... πάντας [τοὺς νόμους], ovvero era il responsabile della loro trascrizione ufficiale (mediante il controllo della scrittura dei *demosioi* per RHODES 1981, 603-604, direttamente per PH. GAUTHIER, "Constitution d'Athènes", in R. BODÉUS, ed., Aristote, *Œuvres, Éthiques, Politique, Rhétorique, Poétique, Métaphysique*, Paris 2014, trad. *ad loc.*; quel che è certo è comunque che essi non erano responsabili «of supervising the inscription of the decree itself in stone», come ancora di recente proposto da A. MCALEY, "Officials and Office-Holding", in BECK 2013, 180); vd. anche *infra*, II.4.1, nt. 1).

atti istituzionali che componevano la redazione di un decreto terminasse con un'*anagraphe* da parte del segretario difficilmente riconducibile ad altro che alla registrazione per l'archivio (ἐὰν δέ τις εἴπηι ἢ προθῆι ἢ ἐπιψηφίσῃ ἢ ὑπογραμματεὺς ἀναγνῶι ἢ γραμματεὺς ἀναγράψῃ)⁴. Ma che anche città di piccole dimensioni praticassero in forma *routinière* l'archiviazione dei decreti può dimostrare Morrilo di Crestonia (Macedonia), nel 180 ca.: un decreto onorario riferisce di come i suoi magistrati principali, i tre *archontes* annuali, nell'esercizio delle loro funzioni dovessero «trasmettere in archivio» (ἀναδιδόναι) i decreti «attraverso la redazione di loro competenza» (διὰ τῶν ἰδίων γραμάτων), inviandoli (ἀποστέλλειν) allo *mnemon*⁵. Né si deve ritenere che le (numerose) disposizioni di collocare il documento in archivio presenti nel testo iscritto significassero che il fatto costituiva un'eccezione (e come tali venissero mantenute nella trascrizione epigrafica): la selezione dei dati da trascrivere l'aveva conservata (come nei decreti moderni, il fatto che il documento *comunque* fosse destinato all'archivio non ne rendeva superflua l'indicazione in esso)⁶.

⁴ *I.Milet* I.3, 147, ll. 25-26; per un deciso orientamento al ruolo del *grammateus* come «responsible for entering in records a motion submitted by a citizen» vd. NAWOTKA 2014, 162 (cfr. SICKINGER 2008, 104, «recording a motion» e, per interpretazioni letterali, Migeotte, *Emprunt*, 307, «un secrétaire en prend copie»; RHODES, LEWIS 1997, 261, «a secretary writes up»; P. Herrmann, in *I.Milet* VI.1, p. 181, «als Sekretär aufzeichnen»); un riscontro esplicito, benché databile al I sec. d.C. è offerto dall'ultima voce di un'analogo sequenza a Taso, con l'ipotesi che τις... [ἀ]ναγράψῃ εἰς τὸ τῆς πόλεως γραμματοφυλάκιον (SEG 18, 350, ll. 11-13, cfr. 14-16, con l'ulteriore specificazione ἀναγ[ράψα]ντα τῆν γνώμην εἰς τὸ τῆς πόλεως γραμματοφ[υλ]άκιον).

⁵ SEG 39, 606, ll. 10-11, 21-22 (un altro esempio della procedura d'invio a Morrilo in SEG 39, 605, II sec., ll. 24-26); i verbi sono tecnici (come si vedrà anche a proposito dell'ἀναδιδόναι / ἀποδιδόναι di decreti esterni alla *polis* consegnati ai responsabili d'archivio), così come l'espressione διὰ + gen. riferita all'operato di una magistratura relativamente a documenti (cfr. Ph. Gauthier, *BE*, 2004, 8, p. 582, decreto inserito «dans leurs documents»; HATZOPOULOS 2006, 78, «transmis... par leurs propres écritures»; HATZOPOULOS 1996, I, 148 e VOUTIRAS 2018, 211, «transmit... with a document of their own»; *infra*, Rassegna terminologica, s.v. διὰ). Per la funzione degli *mnemones* macedoni come «responsables des archives publiques», vd. HATZOPOULOS, LOUKOPOULOU 1989, 37-39 (direttamente «archivistes» in CHANDEZON 2003, 97, 98, «public recorder» per VOUTIRAS 2018, 211); è probabile che, come nelle altre località in cui è attestata, la magistratura fosse collegiale, e che il riferimento fosse al «presidente» di essa (vd. [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 328 ss.). Lo *psephisma* era stato generato dall'esigenza di ovviare al mancato inoltro dell'atto al tempo debito, così che il benefattore non aveva potuto veder riconosciuto il proprio merito; nel frattempo, a quanto sembra, una copia o un estratto di esso, con la data, era stata tenuta nella famiglia dell'onorato (vd. HATZOPOULOS, LOUKOPOULOU 1989, 33, con nt. 2; il rilascio di copia o estratto di documenti pubblici ai singoli, cittadini e stranieri, a «testimonianza» certificata dei loro meriti, era un aspetto importante della vita degli archivî poleici, sia di quelli che producevano quei documenti, sia di quelli che venivano richiesti di incamerare attestati di altre città in onore di propri cittadini: su questo aspetto vd. *supra*, Introduzione 1, nt. 65 e *infra*). La datazione del documento al settembre 152 o 151, proposta in VOUTIRAS 2018, 217-218 appare infondata: vd. M.B. Hatzopoulos, *BE*, 2012, 265.

⁶ Vd. già KLAFFENBACH 1960, 5 ss. Un caso patente è quello del decreto con cui Clazomene nel 208 accettava l'*asylia* di Magnesia al Meandro, ordinando alla fine τὸ δὲ ψήφισμα ἀναγραφάτωσαν

Benché naturalmente le dimensioni e le capacità operative delle diverse *poleis* avessero conseguenze su quelle dei rispettivi sistemi d'archivio, una lettura delle fonti attenta agli aspetti diplomatici dei documenti ivi riportati od oggetto di rimando – in questo caso i decreti – e consapevole della lunga durata di esigenze e pratiche consente di definire alcuni principi generali, che si possono ritenere applicati, *mutatis mutandis*, da tutte le città, quali che fossero il loro regime interno e il loro statuto politico in rapporto ai re ellenistici o all'autorità romana⁷. Una simile lettura inoltre può offrire qualche ulteriore

οὐ ἐξετασταί (*I.Erythrai und Klazomenai* 507, ll. 71-72), esplicitato nel 190 ca. a Priene – *I.Priene*² 100, ll. 9-10 – come ἀναγράψαι τὸ ψήφισμα τοῦς ἐξεταστάς εἰς τὸ δημόσιον (sui magistrati e sul loro ruolo nella supervisione e gestione dei documenti pubblici nelle diverse *poleis* in cui sono attestati, vd. FRÖHLICH 2004, 117-167, spec. 118-119, 143 ss.; vd. anche *infra*, II.4.1 e II.7.1). A ciò potevano naturalmente aggiungersi disposizioni di dettaglio, che rendevano necessaria una precisazione nel decreto e la riproduzione nel testo esposto. Un caso del genere può essere rappresentato dallo *psephisma* con cui Gonnoi in Tessaglia nel 208/7 accoglieva la richiesta di riconoscere i *Leukophryena* e l'*asylia* di Magnesia al Meandro (Helly, *Gonnoi* II, nr. 111; *I.Magnesia* 33) e stabiliva ἀναγράψαι δὲ καὶ τὸ ψήφισμα τὸδε εἰς τὰ κοινὰ γράμματα καὶ ἀνενεγκεῖν εἰς τὸ νομοφυλάκιον (ll. 26-30); l'accento era posto non già sul «transcrire le présent décret dans les actes publiques et de le placer dans les archives publiques» (B. Helly, *ad loc.*, 130), quanto sulla destinazione (di una copia?) all'archivio di competenza dei *nomophylakes*, la magistratura che doveva garantire che le disposizioni circa l'invio periodico dei *theoroi* a Magnesia fossero εἰς τὸ ἐσόμενον χρόνον ἀεὶ (ll. 28-29; sugli archivi in questione vd. *infra*). Su queste premesse, e considerando l'attenzione generale della *polis* per la conservazione dei documenti, appare non equivoca la prescrizione di Paro, che riconosceva i *Leukophryena* di Magnesia al M. e l'*asylia* della città ionica, di [φυλάσσειν δὲ καὶ τὸ ψήφισμα τὸ ἐγ Μαγ[νησίας] ἐν τῶι δημοσίῳ (sic) [τοῦς] ἀρχοντας μετὰ τοῦ γραμματέως (*I.Magnesia* 50, ll. 69-71; cfr. anche, agli inizi del II secolo, l'analoga prescrizione per i *grammata* recapitati da un'ambasceria di Allaria, *IC* II, i,2A, ll. 3-5, con KLAFFENBACH 1960, 7-8, nt. 2). Un caso diverso rappresentava il trasferimento di un decreto in altra città, con la richiesta dell'operazione (vd. *infra*). In generale sui rapporti fra testo d'archivio e testo iscritto vd. ad esempio BOFFO 1995 e RHODES 2001, 37-41 (cfr. 40: «Inscribed decrees are often untidy documents in the sense that the items included in them may be mentioned in a far from logical order»); importanti considerazioni sono anche in LALONDE 1971; vd. inoltre *supra*, I.7.7.

⁷ Per gli aspetti generali di contesto, vd. *supra* II.1 e 2. Basterà qui estendere alla componente archivistica del processo le considerazioni di Klaffenbach circa l'«uniformità e diffusione universale della lingua e dello stile delle cancellerie ufficiali» delle *poleis* in epoca ellenistica (1978, 78); rappresentano ancora riferimento pure le limpide note di SWOBODA 1890, 5, «Die Ausbildung und lange Erhaltung dieser Form,... die Herrschaft einer so festen Regel würde undenkbar sein, wenn die Psephismen nicht als specielle Actenstücke aufgeschrieben und in Archiven hinterlegt worden wären». Basterà qui ricordare il caso di Smirna, con la sua prescrizione finale dei decreti τὸ δὲ ψήφισμα τὸδε ἀναγεγράφθαι (ad esempio *I.Smyrna* 578, decreto onorario per giudici di Cnido, l. 35; *I.Smyrna* 579, decreto onorario per giudici di Cauno, l. 45, prima dell'indicazione del nome dell'ambasciatore scelto per la consegna alla città caria; *I.Smyrna* 581, decreti onorari per giudici e segretario di Astipalea, ll. 71 e 100, prima dell'indicazione del nome dell'ambasciatore scelto per la consegna alla destinataria); che si dovesse trattare di archiviazione appare dal riscontro del decreto della *polis* eolica riferito all'assorbimento di Palaimagnesia, *I.Smyrna* 573 / *I.Magnesia Sip.* 1, III, ll. 107-108, con l'aggiunta finale, dopo la clausola di iscrizione su stele, che ἀναγεγράφθαι δὲ αὐτὸ [scil. il decreto] καὶ ἐν τοῖς δημοσίοις; più ambigua appare la formula del primo decreto del dossier, relativo alla simpolitia con Magnesia al Sipilo, l. 29, dove si prescrive, prima della clausola dell'incisione, καὶ τὸ ψήφισμα τὸδε ἀναγραφέτω κατὰ τὸν νόμον; se l'interpretazione di tutti i rimandi come riferiti ad esposizione temporanea dei testi – così gli editori *ad loca*, dichiaratamente

spunto alla riflessione su collocazione e struttura fisica degli archivi e sulla tipologia dei supporti scrittorî usati, per i quali esistono sia rimandi esterni non sempre facilmente interpretabili sia, sovente, il presupposto concettuale che si trattasse di locali a organizzazione univoca (*o* a scaffalatura/alveoli *o* con casse[*tte*] di deposito) e con un uso conseguente e coerente degli oggetti collocati (*o* tavole[*tte*] lignee *o* fogli/rotoli di papiro)⁸.

2. La considerazione di alcuni residui o note di cancelleria nel testo inciso, gli uni ripresi dai supporti dei decreti che classificavano, le altre apposte agli esemplari direttamente o indirettamente destinati al lapicida, che esse qualificavano e certificavano, può in primo luogo orientare verso distinzioni generali di settore dei decreti ellenistici nell'ambito della raccolta dei documenti di *boule* ed *ekklesia*.

Se tale esigenza classificatoria trovava eco anche negli archivi «minori» delle comunità, appare indicativa la scritta che figurava centrata in testa

sulla base dell'interpretazione di WILHELM 1909, 257-258 – è da respingere, il richiamo a una legge per la prima *anagraphē* e il coinvolgimento di operazioni istituzionali di realizzazione non immediata lasciano riferire la clausola della l. 29 all'esposizione temporanea (prima che naturalmente lo *psephisma* entrasse in archivio con il secondo connesso e la propria copia dell'accordo; per una distinzione, diversa, vd. BENCIVENNI 2003, 216: «esso sia anche registrato negli archivi pubblici» per la seconda disposizione; «sia iscritto» per la prima; sul dossier, vd. anche *infra*, II.5.1).

⁸ Per uno studio sugli archivi ellenistici e sulla loro struttura fisica vd. VALAVANIS 2002, il quale basa le sue ipotesi di ricostruzione del *Metroon* ateniese – ad alveoli lignei alle pareti, con la profondità per due rotoli allineati – sul presupposto che gli atti fossero esclusivamente su rotolo di papiro o pergamena (per i decreti, vd. 234, riprendendo PRITCHETT 1996, 33; al papiro «or comparable material» pensano anche RHODES, LEWIS 1997, 3 e 525, forse sulla suggestione della lettera con cui il segretario dei sindri dell'arcade Feneo nel 123/1 trasmetteva a Sparta copia τῶν ὄντων παρ'ἐμοῖς κειμένων ἐν] τῶι ἀρχείῳ ἐν βυβλίῳ [ψηφισμάτων ecc.], *IG* V 1, 30, ll. 5-7. Quanto al problema della sede fisica degli archivi degli organi principali della città vd. per considerazioni generali, VALAVANIS 2002 e BOFFO 2011a, 104-105. Quanto all'incertezza sui materiali e sui tipi di documento, vd. ad esempio, per i decreti, GHINATTI 2004, 8: «atti, redatti su tavolette di legno imbiancate o su tavolette d'argilla o su rotoli di papiro...»; vd. *supra*, I.7.8). Si richiama la considerazione che l'uso del papiro – a fogli e rotoli – fu più diffuso di quanto si creda normalmente (sull'assunto che esso fosse costoso) e che esso era integrato a quello delle tavole(*tte*) di legno; si ricorda inoltre che una tavoletta lignea poteva contenere ca. 3000 caratteri, ovvero un decreto di una certa estensione, ma che alcuni decreti raggiungevano i 10000 (cfr., rispettivamente, T.C. SKEAT, «Was papyrus regarded as “cheap” or “expensive” in the ancient world?», «Aegyptus» 75, 1995, 77 e S. V. TRACY, «Identifying epigraphical hands», «GRBS» 11, 1970, 321-333; per una serie di calcoli della lunghezza dei decreti attici del III secolo, con medie fra 1100-2500 lettere e massimi fino a ca. 5000, vd. OSBORNE 2012a, 52, nt. 105). Sia qui infine segnalato che, a opinione mia, l'asserzione di F. Ghinatti che il «testo definitivo» di un decreto fosse (sempre) archiviato «corredato dal sigillo della polis e dai sigilli dei magistrati della riunione» (p. 8) non pare giustificata nell'esperienza greca (dei decreti *proprî*): cfr. del resto LALONDE 1971, 98, dove l'idea che le copie «ufficiali» negli archivi, che dovevano essere tutelate dalla contraffazione, fossero contrassegnate dal sigillo di stato è solo una «logical assumption» (così come quella dei «subseals», dal momento che le copie dovevano «to lie open for consultation»). Altra cosa erano naturalmente i sigilli su *antigrapha* di decreti ricevuti, piuttosto degli «outer seals», per i quali vd. *infra*.

all'epigrafe che riproduceva un decreto onorario della guarnigione ateniese a Ramnunte, nel 248/7: esso rientrava nella categoria generale dei *Δημόσια*, gli atti/ documenti d'interesse pubblico in quella sede evidentemente concepiti come una (ampia) categoria specifica (distinta ad esempio dai *Ἱερά*)⁹. Ma più significative erano altre note, le quali servivano sì al redattore del documento per l'archivio e per l'epigrafe a rilevare la natura e il valore del deliberato del *demos* lungo il suo percorso istituzionale, ma indicavano anche l'esistenza di categorie di materiale, la cui classificazione, evidenziata dalla nota, corrispondeva all'esigenza della separatezza anche fisica, in generale dalle altre categorie di documento tenute negli stessi locali, e nello specifico per articolazioni interne: ancora una volta ad Atene, dal 229 alla fine del I secolo, comparivano dopo la data arcontale e quella civile mensile (con o senza segretario) le rubriche *βουλῆς* o *δήμου ψήφισμα* / *ψηφίσματα*, con (significativa, per noi) prevalenza della forma plurale¹⁰. Al medesimo principio, con un maggiore accento sul percorso istituzionale fra *boule* ed *ekklesia*, sembra da ricondurre la rubrica *ψηφίσματα ἐκ βουλῆς* («[categoria dei] decreti di competenza del consiglio») posta fra l'eponimo e il mese in

⁹ SEG 41, 86; le considerazioni dello stesso editore B.K. Petrakos nel *corpus* epigrafico della località e la sua distinzione, anche cronologica, della scritta dal decreto, con la lettura *Δημοσία*, non sembra giustificata (Petrakos, *Demos Rhamnountos*, II, 17, ad 10α, con l'osservazione che la scritta – «ἄτεχνη ἐπιγραφή» – sarebbe «appartenuta alla stele», di cui avrebbe denotato il carattere pubblico, in un primo tempo con le prime due lettere, poi con il completamento della parola); si noterà che il personaggio aveva agito bene *κατὰ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου* (l. 7). Per il possibile rimando della qualifica collettiva *hiera* / *demosia* a una partizione tematica all'interno della categoria dei decreti vd. *infra*.

¹⁰ Per esemplificazione e analisi vd. HENRY 1977, 70 («minute-headings»), 72 («the earliest example, in the common, but illogical, plural form... is in [IG] II² 832, 229/8»), 73, 88-89: le incoerenze segnalate attengono al processo di formazione di un decreto attraverso *boule* ed *ekklesia*, non al principio della distinzione classificatoria e comunque sembra semplicistico concludere che «it seems... as if this feature was not entirely a success: indeed in many cases it appears to have created unnecessary confusion rather than further enlightenment», sullo sfondo di contesto generale di «a somewhat more primitive technology than that available today» (105); si può invece probabilmente parlare di «secretarial carelessness» (cfr. RHODES 1972, 77, nt. 4), o, al più, di semplificazione conclusiva dell'iter di un decreto; vd. anche *Agora XVI*, ad 258 (p. 360, «it possibly represents an additional index of material, for classification purposes, for the convenience of the archivists in the Metroon»), 259, 261, 265, 273, 274, 275, 284, 286, 290; a questi esempli si aggiunga IG II³ 1, 1286, del 185/4, l. 4 (*δήμου ψηφίσματα*), piuttosto che δ. *ψήφισμα*], come proposto: cfr., per considerazioni di percentuale di attestazione dell'una e dell'altra formula, HENRY 1977, 89, ad *Agora XVI* 265 [IG II³ 1, 1279], l. 2; in questa prospettiva, anche alcune integrazioni al singolare andrebbero riconsiderate: vd. ad esempio IG II³ 1, 1044, l. 1; IG II³ 1, 1279, l. 2). Incerto è il significato del *Ψαφίσματα Λασαίων* apposto come titolo a una stele di Larisa degli inizi del II secolo (SEG 55, 605, ove si corregga il singolare in plurale); benché la lacuna di oltre metà del manufatto impedisca di vedere se erano incisi più documenti, non pare esserci dubbio che la scritta, con il suo *pendant* *Νόμοι Λασαίων*, abbia valore classificatorio (vd. già TZIAFALIAS, HELLY 2004-2005, 380): essa potrebbe comunque riflettere una distinzione d'archivio, con una precisazione dell'etnico riferibile alla compresenza di documenti «ricevuti», con le loro indicazioni d'origine. Vd. anche *infra*.

due decreti di due anni consecutivi trasmessi da Lampsaco a Taso nel primo quarto del I secolo, a proposito della concessione della prossenia a un Tasio benemerito: all'apparenza, una sezione della raccolta complessiva dei decreti perfezionati dall'*ekklesia* della *polis* asiana comprendeva, almeno nella loro fase di transizione, gli atti prodotti dalla *boule* che pervenivano all'approvazione e alla redazione definitiva¹¹. In altri casi, la qualifica di classificazione era più semplice: un decreto della messenica Turia relativo al contenzioso con Megalopoli arbitrato da Patrai (*post* 146) nella resa epigrafica chiudeva il prescritto con la data mediante la semplice voce *Ψάφισμα*, lasciando a capo la sezione dei considerando del decreto¹². Anche per ragioni di contesto generale,

¹¹ Essi erano stati inviati a Taso con lettera d'accompagnamento, in attestazione degli onori tributati al tasio Dionisodoro (*I.Lampsakos* 7, con la qualifica introduttiva – l. 1 – *Λαμψακηῶν*; per la forma dell'archiviazione a Lampsaco, vd. *infra*). Per il discorso presente la rubrica – variamente intesa come «*décrets du Conseil*» (J. TRÉHEUX, “La “*prise en considération*” des décrets en Grèce à l'époque hellénistique”, «*CCG*» 1, 1990, 123-127, nella traduzione al singolare «*décret du Conseil*»), «*décrets transcrits des archives du Conseil*» (J. e L. Robert, *BE*, 1954, 209), «*décrets (émanant des archives) du Conseil*» (C. DUNANT, J. POUILLOUX, *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos*, II, Paris 1958, 25), «*Dekrete aus dem Rat*» (*I.Lampsakos*, *trad.*, ma cfr. 53: «*Volksbeschlüsse auf Grund einer vom Rat vorgeschlagenen Vorlage (eines Probuleuma)*»), «*decrees from the council*» (RHODES, LEWIS 1997, 413, 486), «*decreti di pertinenza della boule*» (BOFFO 2003, 61) – serve a sostenere l'idea della distinzione istituzionale degli atti protagonisti del processo decisionale in una *polis* ellenistica e della necessità di gestire le carte occorrenti alle diverse decisioni degli organi se richiedenti più passaggi, le quali erano solidali fra loro, nella sostanza e nella forma (come dimostra l'invio dell'esito della redazione finale dei due decreti). A quel che è dato comprendere dal testo finale dei due *psephismata* (ll. 9-27 e 27-46), esito del sovrapporsi delle redazioni, il primo era un decreto probuleumatico che stabiliva l'avvio della procedura di redazione di un *probouleuma* specifico per la decretazione della prossenia al personaggio, prescritto alla *boule* dal *demos* in una precedente *ekklesia kyria*; il secondo era la delibera definitiva, risalente all'iniziativa del *demos* (ll. 29-30, *ἔδοξεν τῷ δήμῳ*), sul *probouleuma* ottenuto (l. 31, *γνώμῃ τῆς βουλῆς*). La considerazione di RHODES, LEWIS, cit., 413, che la rubrica «*will be technically correct only if its purpose is to identify the archive from which the cutter obtained the texts*» – per gli studiosi, 488, «*texts kept in the council-house*» – lega l'indicazione alla sola fase finale del processo a Taso (dove il tutto doveva conservarsi nell'archivio degli *archontes* destinatari della lettera) e non alla situazione d'archivio a Lampsaco (in questo caso il percorso da esso alla pietra sarebbe stato più lungo e intercittadino). Per le voci in genitivo premesse a decreti, iscritti e non, vd. *infra*. Vd. anche la nt. seguente.

¹² *ISE* I, 51, ll. 1-2 (per la data, vd. KRALLI 2017, 367 e 395, nt. 242; il fatto che sia citato il segretario del *synedrion* depone a favore della collocazione dopo il 146: vd. P. HAMON, “*Le conseil et la participation des citoyens: les mutations de la basse époque hellénistique*”, in FRÖHLICH, MÜLLER 2005, 131-132); nell'interpretazione proposta viene a cadere la considerazione di L. Moretti, 129 (ancora datante il documento al 182-167): «*Strano decreto, e strana procedura*», in conseguenza di una «*non ancora avvenuta assimilazione delle norme formali e protocollari consuete nei decreti delle altre poleis greche*»; per il rapporto del documento con quelli relativi all'arbitrato, vd. *infra*, II.6, 6, nt. 43. L'esito formale della trasmissione di decreto della *boule*, classificato come tale in una propria serie, all'*ekklesia*, presso la cui sezione d'archivio doveva verisimilmente permanere, appare dalla formulazione dello *psephisma* di Elatea in Focide, che nel II secolo riconosceva l'affrancamento di uno schiavo richiesto da una donna (*IG IX 1, 109*): introdotto dalla data annuale (arconte e segretario del consiglio, ll. 2-6), dalla classificazione «*Decreto*» (l. 6), dall'indicazione di mese e giorno (ll. 7-8), dall'indicazione del nome del *cheiroskopos* del consiglio, il decreto di esso (l. 10, *ἔδοξε τοῖς συνέδροις*), adottato «*a condizione che venga approvato anche dal damos*» (ll. 16-17), aveva

e non solo per le *poleis* di maggiore dimensione e produzione documentale, è lecito ritenere che, negli spazi che raccoglievano i documenti connessi con l'attività di *boule* ed *ekklesia* si fosse giunti a una distinzione funzionale del materiale, la cui organizzazione era affidata eventualmente all'indicazione scritta sulla struttura e/o contenitore utilizzati, oppure alle consuetudini di lavoro dei responsabili d'archivio¹³.

In alcuni casi è anche possibile ritenere che almeno determinate categorie di decreto fossero destinate a settori specifici dei *demosia grammata*, fors'anche in altro locale (il loro *archeion*) di competenza di magistrati cui era affidata la responsabilità della proposta, redazione e conservazione degli atti pubblici, oltre che di diverse operazioni contabili e di controllo su persone e procedure, senza che si possa dire se i documenti in questione fossero conservati in redazione duplice, quella «principale» di *boule* ed *ekklesia* e una, magari in sequenza di registro per sintesi, appunto in altra sede, come effetto di catena documentaria. Se non si può decidere nel caso del *nomophylakion* di Gonnoi in Tessaglia, ci si può forse indirizzare verso l'idea di una linea parallela di trascrizione (ripresa in epigrafia) in una sequenza di quattro decreti onorarî per benefattori riprodotta tra metà del II secolo e metà del I su di una *parastas* ad Abdera in Tracia¹⁴. I decreti, riportati dai considerando e sino alla disposizione finale che il documento in questione rientrasse nella categoria privilegiata degli *Ψηφίσματα εἰς εὐχαριστίαν*, riproducevano su lato e fronte due sequenze tratte da una serie in cui ogni *psephisma* era distinto dall'altro da una *paragraphos* ed era qualificato dalla rubrica iniziale *Νομοφυλάκων*¹⁵. I magistrati coinvolti in un'ampia serie di operazioni amministrative e contabili connesse con l'esecuzione degli onori e la

ricevuto l'approvazione richiesta (ll. 17-18, *ἔδοξε καὶ ἐν τῷ δάμῳ γενομένης ψαφοφορίας κατὰ τὸν νόμον*), che terminava con la dichiarazione di affrancamento congiunto di *demos* e richiedente (ll. 19-22): sul rapporto fra consiglio e assemblea nella *polis* attestato dai decreti rimasti, alcuni dei quali «seem to conflate council and assembly», vd. RHODES, LEWIS 1997, 476-477.

¹³ In questa prospettiva, più che le dimensioni di un archivio conta il principio di un'organizzazione, che è applicabile a qualunque insieme documentale che si voglia fruibile: basti considerare l'attenzione normativa e il dettaglio procedurale applicati all'archiviazione in un «cofanetto» (*γλωσσόκομον*) degli atti dell'associazione incaricata del culto funerario di famiglia nel testamento della terea Epitteta, in evidente ricalco delle procedure di più ampio spettro: cfr. *JG XII* 3, 330, ll. 267-288, con BOFFO 2003, 45, nt. 108. Per l'uso di indicazioni «di servizio» sulle strutture di un archivio vd. *supra*, Introduzione 2.2 (a proposito delle indicazioni cronologiche riportate sui bordi degli alveoli dell'archivio di Euro-po-Dura) e *infra*, nt. 17. Quanto alla «memoria» professionale e trasmissibile degli addetti all'archiviazione vd. BOFFO 2011a, 107.

¹⁴ Per l'archivio di Gonnoi in questione vd. *supra*, nt. 6; in questa prospettiva, e per la convinzione delle capacità amministrative autonome delle città, sembra non influente l'ispirazione macedone dell'istituto, su cui vd. Helly, *ad Gonnoi II*, nr. 131. Per i documenti di Abdera, vd. nt. seguente.

¹⁵ Per la rubrica iniziale, vd. *I.Thrac.Aeg.* E 7 (integrato), 8, e 9, 10, l. 1; per la formula finale, vd. 7, ll. 40-41; 9, l. 44 (i nrr. 8 e 10 sono lacunosi del finale), con *I.Thrac.Aeg.* E 5, ll. 48-49 (l'origine

loro comunicazione, in sede e nella patria degli onorati – fino a rilasciare a due di loro ἀντίγραφ[ον τοῦ ψηφίσματος ἐν δι]πλώματι σφραγισάμεν[οι τῆι δημοσίαι σφραγίδι], un esemplare ciascuno in duplice redazione del decreto che li riguardava – conservavano, verisimilmente in sequenza cronologica cumulativa per categorie, una versione ampia dei decreti che li coinvolgevano sotto diversi aspetti e, dovendone curare l'incisione, consegnavano le sequenze del caso ai lapicidi¹⁶.

3. Nella sezione dei decreti, l'esito di processi istituzionali che portavano in generale a una redazione ultima e comprensiva dei diversi passi e stesure parziali, l'organizzazione continuava a essere, dai tempi precedenti,

dal *nomophylakion*, verisimile, non è indicata sulla pietra) e, per la natura distintiva della formula, BOFFO 2011b, 26, nt. 4 (per formule simili vd. *infra*, con nt. 50).

¹⁶ La citazione nel testo da *I.Thrac.Aeg.* E 9, ll. 41-43; sull'attività di rilascio di documenti da parte degli archivi poleici vd. *infra*; sulle categorie specifiche di decreti vd. *infra*. Tengono conto di questi aspetti, benché in diversa prospettiva C. PICARD, C. AVEZOU, "Inscriptions de Macédoine et de Thrace", «BCH» 37, 1913, 136, con la conclusione che «nous avons là seulement des extraits des actes conservés au bureau des archives de la cité» (quanto alla nota che «le mot νομοφυλάκων n'est que l'estampille d'enregistrement, le sceau officiel», vd. *infra*; neppure condivisibile è l'idea degli studiosi che il santuario di Dioniso nel quale i nomofilaci dovevano curare l'incisione dei decreti «servait de dépôt d'archives»). Conclusioni più certe circa le forme della registrazione dei nomofilaci abderiti si potrebbero avere se si potesse accertare la cronologia relativa dei decreti, nell'intervallo indicato nel testo: per i problemi al riguardo, vd. ad esempio M. PAPAIOANNOU, "East Meets West: the Pottery Evidence from Abdera", «Bollettino di Archeologia on Line», Num. Spec. C/C9/5, 2010, 60 nt. 50). In Abdera in epoca precedente i magistrati avevano avuto ruolo probuleumatico – cfr. E 171 e 172, con *comm. ad loc.*, 346-347 –, a conforto della nota di Aristotele, *Pol.*, 1298b, che attribuiva loro tale capacità ἐν ἐνίαις πολιτείαις (vd. al riguardo C. BEARZOT, "Νομοφύλακες e νομοφυλακία nella Politica di Aristotele", in M. POLITO, C. TALAMO, edd., *Istituzioni e costituzioni in Aristotele tra storiografia e pensiero politico*, Atti della Giornata internazionale di Studio, Fisciano, 30 settembre-1 ottobre 2010, Tivoli 2012, 34 ss.). Per attestazioni, compiti, rapporti con i documenti e gli archivi dei nomofilaci sino all'età romana imperiale vd. rassegne e analisi in CHRISTOPHILOPOULOS 1968, 134-143; P. BERNAND, C. RAPIN, "Un parchemin gréco-bactrien d'une collection privée", «CRAI», 1994, 280-284 (cfr. 281: essi «constituent... un rouage essentiel, leur rôle étant de veiller à la conservation, à l'enregistrement et à l'authentification des actes juridiques publiques et privés»); W. AMELING, "Nomophylakes", *DNP* 8, 2000, col. 981; FRÖHLICH 2004, 241-243; FARAGUNA 2015a, 147 ss.; per un'associazione del *nomophylakion* con sigilli il caso di riferimento è quello di Cirene tra I secolo e I-II d.C., per documenti pubblici e privati: vd. MADDOLI 1963-64, 39-42. Nella stessa prospettiva si può recuperare la nota Νομογράφων premessa al decreto di Anfissa inviato dagli *archontes* di essa alla *polis* di Scarfea (*JG IX* 1².3, 750, del 116-80, l. 10, dopo una data di mese e giorno e prima dei considerando) e, benché vi siano le difficoltà esegetiche rilevate da D. ROUSSET, "Inscriptions hellénistiques d'Amphissa", «BCH» 126, 2002, 88-90, anche per quella del decreto spartano inviato ad Anfissa *SEG* 52, 542, ll. 5-6 (Νομογράφων Δημοκρατίας Λαφρίου), che potrebbe indicare, in sequenza, la categoria dei magistrati cui perteneva la redazione-custodia del decreto, il nome del loro eponimo, il mese (dunque da separare con interpunzione l'uno dall'altro). Per la redazione doppia sullo stesso supporto, l'una sigillata, l'altra di libero accesso, vd. *I.Smyrna*, I, p. 98. Sui sigilli ai decreti, vd. *infra*; sul significato della *paragraphos* nell'organizzazione del testo dei documenti, vd. FARAGUNA 2020a, 119 ss. (cfr. 121: esse «were consistently used in the copies on "soft", impermanent material»).

cronologica¹⁷. Significativa appare ad esempio la nota in testa alla trascrizione epigrafica di un decreto onorario di Teno, tra fine II e inizi I secolo, la quale convertiva in un titolo epigrafico un'evidente aggiunta del responsabile della consegna all'archivio: «Anno di Egetore, mese Antesterione, è stato messo agli atti» (Ἐφ' Ἡγήτορος, Ἀνθεστηριῶνος, κεχρημάτισται)¹⁸. Non si può dire se l'uso di apporre note del genere in testa ai decreti (che nella versione più completa d'archivio avevano comunque la data di approvazione, cui seguiva, nei tempi tecnici di scrittura, il deposito) fosse praticato normalmente o se rispondeva nel singolo caso a un qualche ritardo nell'operazione, né dove la rubrica fosse originariamente apposta rispetto al testo, se nello spazio sulla tavoletta o sul foglio di papiro prima dell'inizio di esso, o sull'esterno di un foglio/rotolo ripiegato, o sul bordo della tavoletta¹⁹. Tuttavia il suggerimento di questa e di altre note è che si praticasse una ripartizione fisica di base per anni, o sequenze di anni, realizzata a seconda dell'entità dell'istituto decretante mediante casse(tte), scaffalature – rettangolari o alveolari –, una combinazione di entrambi, facilmente identificabili dall'esterno grazie sia alla posizione e alla serie nel locale sia a indicazioni cronologiche su etichette o scritte su cornici²⁰. Una suggestione circa il tipo e la forma di data annuale deriva dall'indicazione ateniese dell'eponimia arcontale al nominativo senza evidenza alcuna nell'incisione all'inizio del prescritto di due *psephismata* ateniesi degli anni '80 del III secolo.²¹

¹⁷ Per l'organizzazione del materiale nei secoli V e IV, vd. *supra*, I.7.

¹⁸ *SEG* 40, 695, l. 1 (l'eponimo di Teno era l'arconte); il senso rilevato nel testo è debitore della lettura di GAUTHIER 1993, 47 nt. 131, a emendamento dell'interpretazione dell'*editor princeps* (ancora in *SEG*: non si tratta di «formula»): «je crois qu'on avait gravé au sommet de la stèle, pour une fois et pour une raison quelconque, les indications notées par le secrétaire qui enregistrait et classait les documents officiels dans les archives publiques». La nota di deposito poteva essere aggiunta al di sotto del documento: cfr. il decreto di Argo del 170 *ISE* I, 42, l. 25 (come in CHARNEUX 1990, 398 nt. 20), con la rubrica finale Ἀπελλάδιου τετάρται, [ἀπηγέ]νχθη, o [ἀνηγέ]νχθη (entrambi verbi tecnici).

¹⁹ Sull'epigrafe il testo inizia con la formula di sanzione, seguita dall'indicazione del *Rogator*; com'è noto, la formula, introdotta nella versione epigrafica di un decreto, aveva la funzione di segnalare la natura dell'atto e il suo compimento ai fini dell'iscrizione: RHODES 1972, 77, «the enactment-formula added by the secretary when preparing the text for publication».

²⁰ Su tutto ciò vd. ancora BOFFO 2011a, 107. Da sfumare, ma da tenere in considerazione, è la netta asserzione di GHINATTI 2004, 8 che «Tali atti (*scil.* dell'assemblea)... erano conservati, divisi in cassette di legno numerate e usualmente contraddistinte all'esterno dall'indicazione della data del mese e dell'anno» (col rimando ai casi, particolari, di Delfi e Rodi). Per la rassegna delle eponimie nelle *poleis* greche vd. SHERK 1990a,b, 1991, 1992, 1993.

²¹ *IG* II³ 1, 878, del 283/2, l. 2 [Ἄ]ρχων Εὐθιος, dopo il «soggetto», in evidenza nella prima linea (al genitivo), e prima dell'indicazione della pritanìa; *IG* II³ 1, 882 (*Agora* XVI, 182), del 281/0, l. 1, Ἄρχων Οὐρίας, prima della pritanìa; cfr. HENRY 1977, 55, 71; le considerazioni dello studioso («Why the secretary should have chosen to experiment with the now virtually immutable formulation [*scil.* ἐπὶ τοῦ δεῖνος ἄρχοντος] is not at all clear: all that we can say is that this attempt

All'interno dell'anno, la classificazione avveniva per mese (religioso o, nel caso di anno civile, per le sue ripartizioni)²². Non mancano al riguardo ancora «note» significative, conservate nella trascrizione epigrafica come indicazione di provenienza certificata, ma evidente riflesso di una classificazione di provenienza. Fra III e II secolo, una città dorica inviava a Delo copia del proprio decreto di prossenia e cittadinanza per due Ateniesi con indicazione preliminare della data annuale (Ἐπιγραμματαῖσιν Εὐθέα) e il mese (Γαμιλλίου), gli elementi sentiti come indicativi dal mittente²³. La già ricordata nota premessa al dossier dei decreti onorarî per il segretario dei sindri di Messene del 70-30 riportava come titolo lo stesso tipo di sequenza, anno e mese, seguito dalla designazione di categoria (Ἐπιγραφῶν [ἐξέρως μηνός] ἐκ[το]υ, δόγ[ματα])²⁴. E alla stessa sequenza di anno e mese si ricorreva nei richiami ufficiali dei decreti passati: così a Coa, per dimostrare l'acquisito diritto alla partecipazione ai *hierai* di Alasarna, nell'elenco degli autorizzati del 180/175 ca. Nicomaco di Nicomaco dichiarava il suo status κατὰ τὸ ψάφισμα τὸ γραφὲν ἐπὶ Λαέρτα, Ὑακινθίου, richiamando un decreto

to produce an alternative formulation, did not succeed») è ripresa *ad Agora XVI*, 182 (261, «it may be a phenomenon restricted to this period and perhaps an experimental formulation that did not “catch on”»); naturalmente si tratta di discriminare fra l'uso di redazione per il testo «letterale», quello per l'incisione e, quel che è qui in esame, un'organizzazione del materiale esterna al singolo documento. Esso poteva avere al suo inizio la formula al genitivo, che rientrava nel sistema identificativo del documento per citazioni, inoltri, riproduzioni (vd. *infra*). Naturalmente il sistema s'integrava con la conservazione delle liste eponimiche e, per l'epoca e i luoghi sottoposti ai re, con quella della cronologia reale di riferimento, per anni di regno e mesi macedoni: per i due aspetti, vd. rispettivamente *supra*, I.1 e II.1.

²² Ad Atene la corrispondenza tra calendario religioso e calendario buleutico inizia a essere indicata nei prescritti epigrafici dal 341/0 (*IG II³ 1*, 310, con HENRY 1977, 37), diventando di lì a poco «for centuries... the standard formula» (HANSEN 1993, 102); almeno per l'epoca ellenistica, al di là delle forme epigrafiche più o meno complete di trascrizione e in un'epoca sempre più avvezza ai conguagli cronologici, sembra lecito pensare che l'archiviazione si facesse per data *doppia*, ovvero la data civile e quella religiosa. Per considerazioni sull'eponimia delle *poleis* in rapporto alla classificazione d'archivio dei documenti vd. anche, a proposito delle leggi, *infra*, II.4.6, con nt. 59.

²³ *SEG 30*, 990, probabilmente corinzia (cfr. C. ANTONETTI, “Les Ἄ(φ)ορεῖς: groupes civiques et *syggenieiai* de la tradition dorienne”, in P. CABANES, cur., *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité*, III, Actes du III^e colloque international de Chantilly, Paris 1999, 367-368 e C. ANTONETTI, “Die Rolle des Artemisions von Kerkyra in archaischer Zeit. Lokale und überregionale Perspektiven”, in FREITAG *et alii* 2006, 67-68); l'eponimia compare sulla pietra a l. 2, sotto l'invocazione della Θεός ed è seguita da un *vacat*; il mese, nella linea seguente, è seguito immediatamente dalla formula di sanzione. La scarsità dei decreti di Corinto impedisce di verificarne gli usi di cancelleria e l'eventuale precisazione del giorno: vd. RHODES, LEWIS 1997, 72-73 (il decreto è inserito, con qualche dubbio, fra i corinzî).

²⁴ *Supra*, II.2, nt. 134. Stante la formulazione, la qualifica *dogmata* sembra da ritenersi riferita alla serie complessiva dei decreti di quella data, cui apparteneva il secondo *psaphisma*, non indicativa del fatto che seguivano due documenti incisi (altra questione è quella della distanza cronologica fra i due decreti, su cui MIGEOTTE 2008, 232 (= 2015, 212).

ipotizzato risalire ad almeno il 210-200, e Damocle di Calligene κατὰ τὰς δοθείσας τιμὰς ἐπὶ Πολι[άρχου], Ἀλσε[ί]ο[υ], un anno imprecisabile²⁵.

All'interno della sequenza mensile poteva rientrare l'indicazione del giorno, che era connessa con la riunione che aveva trattato l'oggetto, l'unica del mese o una di varie, più o meno cadenzate a seconda del ritmo istituzionale o delle esigenze²⁶. Nella trascrizione epigrafica del decreto con cui Anfipoli nell'agosto 242 accoglieva la richiesta di Coo di riconoscere gli *Asklepieia* e l'*asylia* del santuario, dopo la data annuale (nel caso specifico anno di regno antigonide, epistate civico, sacerdote di Asclepio) compariva la scritta Ψαφίσματα Γορπιαίου, ἐνάτη ἐπὶ δέκα, insieme la descrizione di uno stato e la certificazione d'origine²⁷. Alla medesima categoria di rimando appartiene l'indicazione incisa in testa a due decreti proposti dallo stesso personaggio nella medesima sessione dell'assemblea di Tanagra, fra III e II secolo, l'uno per il trasferimento del santuario di Demetra e Kore dal territorio

²⁵ IG XII 4.1, 104, ll. 739-744 e 772-775; cfr. HABICHT 2000, 307, 330 e IG, *comm. ad loc.*; i rimandi non comportavano necessariamente l'esibizione della copia degli atti conservati (come supposto da MÜLLER [C.] 2014, 773; naturalmente la necessità del rimando nulla aveva a che fare con lo stato degli archivi coi, sia per quel che riguarda i decreti, sia per quel che riguarda i registri della cittadinanza; per il decreto di Alasarna sui *hiera* vd. *supra*, nt. 2; sui registri di cittadinanza a Coo vd. *infra*, II.7.2 e 4); per il rimando a un decreto comprensivo del nome del proponente nella stessa Coo vd. ad esempio IG XII 4.2, 461 (Istmo, ca. 180), ll. 1-3: la registrazione dei cittadini del demo eleggibili per la funzione locale di *monarchos* avveniva κατὰ τ[ὸ] γραφὲν ψάφισμα ὑπὸ Δαμάρχου τοῦ Δαμοξένου ἐπὶ μον[άρχου] Θε[—], μηνὸς Πανάμου (per la data «statale» vd. HABICHT 2000, 326).

²⁶ Per Atene, per le riunioni della *boule*, vd. ad esempio RHODES 1972, 20 ss.; per quelle dell'*ekklesia* nel periodo delle dieci e poi dodici tribù (*post* 307/6), all'incirca ogni dieci giorni, vd. HANSEN 1993, con particolare attenzione alle conseguenze sulla registrazione d'archivio (da distinguersi dalle indicazioni epigrafiche), e P.A. TUCI, "Tra il meteco e la «polis»: Ricerche sul ruolo del «prostates»", «RIL» 141, 2007, 83 (cfr. comunque, per importanti considerazioni complementari, i contributi I.4 e I.5 raccolti in HARRIS 2006a, 81-120). Altrove, e in generale, le assemblee regolari sembrano essere state mensili, o al massimo, come a Samo, quindicinali (RHODES, LEWIS 1997, 503-504); in alcuni casi esse erano tenute a giorni fissi, ad esempio il 6 del mese a Iaso (cfr. FABIANI 2012, 113, 114); il 4 del mese a Paro (cfr. Ph. Gauthier, *BE*, 1996, 121); a mesi (e, nel caso di più *ekklesiai* regolari mensili, a cadenze) fissi si redigevano poi decreti specifici: per Smirna, *I.Knidos* 231, ll. 33-34, con la menzione dello ψήφισμα τὸ γραφὲν ὑπὲρ τοῦ πορ[ι]σμοῦ ἐ[μ] μηνὶ Λαοδικεῶνι τῷ καθ' ἕτος («per l'anno» seguente, come per G. Petzl in *I.Knidos, ad loc.*, piuttosto che «ogni anno», come in MIGEOTTE 2006, 90 = 2015, 69); per Mileto, *I.Milet* I.3, 138 ll. 22-25, con l'indicazione di un'*ekklesia* specifica, ἐν ἧι νόμιμόν ἐστιν βουλευσασθαι τὸν δῆμον περὶ τῶν εὐεργεσιῶν; per Iaso, *SEG* 57, 1046 ll. 34-35, con la disposizione che, affinché gli onorati diventino prosseni e cittadini ὁ δῆμος βουλευσάσθω ἐμ μηνὶ Ἀφροδισιῶνι; per assemblee regolari *hierai*, ovvero, a quanto sembra, essenzialmente o parzialmente dedicate agli «affari sacri», ad Argo e Adramittio, vd. Ph. Gauthier, *BE*, 1988, 432; per le assemblee elettorali di Samo come deputate alla ratifica delle concessioni di *politeia*, vd. GAUTHIER 2001a, 219. Vd. anche nt. seguente.

²⁷ IG XII 4.1, 220, II, ll. 19-20; l'incertezza al riguardo di Rigsby, *Asylia*, 138 (*ad nr.* 26), sembra da rimuovere (cfr. lo stesso studioso: «... it might instead come from an archival heading in Amphipolis' record office, "decrees of 19 Gorpaios"»). Per la classificazione del decreto nell'archivio di Coo vd. *infra*.

all'interno della città, l'altro per l'iscrizione del precedente e dei nomi delle donne che si sarebbero offerte per una sottoscrizione²⁸. Il dossier epigrafico era introdotto dalla nota Καφισίαο ἄρχοντος τῶ τρίτω· φαφίσματα μεινός Θηλουθίω· οὐστερομεινίη²⁹. Che la sequenza di anno, mese, giorno potesse rappresentare la stringa di riferimento per un decreto da citare dimostra l'estratto relativo all'*anagraphe* dei sacerdoti trascritto su stele a Rodi nella prima metà del I secolo: la norma era ripresa Ἐκ τοῦ φαφίσματος τοῦ ἐπὶ Ἀρχεστράτου, Ἀρταμιτίου, κέ'³⁰. Un'organizzazione simile appare dalla resa epigrafica dei due decreti che Pergamo approvò nel 133 per tutelare la città contro l'usurpatore Aristonico, a distanza di una settimana l'uno dall'altro, in circostanze d'urgenza: il primo era introdotto dalla data completa (anno, mese e giorno), il secondo era trascritto nell'epigrafe sotto l'indicazione del giorno, centrata nella linea³¹.

In altri casi, la classificazione poteva avvenire, ed essere segnalata, per numero/tipo della riunione tenuta nel corso del mese, nell'ambito della sequenza – di calendario e d'importanza – propria della prassi amministrativa della *polis*. A Sparta ad esempio, nella seconda metà del I secolo, nella trascrizione di un decreto, veniva indicata la serie di provenienza, [– – – Ψαφί]σματα Ἀρτεμιτίου, τᾶς α' βου(λαῶς)³². Altrove il ricorso appare alla categoria dell'*ekklesia*, in particolare per il fatto di essere *kyria*, ad Atene la «principale» delle regolari del mese, altrove quella ordinaria del mese,

²⁸ Migeotte, *Souscriptions*, 75-76, nr. 28 (A); per la data, vd. FRÖHLICH 2004, 276, nt. 106; MÜLLER (C.) 2005, 108.

²⁹ Ll. 1-2; segue il nome del presidente della seduta, che precede la formula di *Rogator* + ἔλεξε ecc. (ll. 2-3; sui decreti beoti *ante* 171 vd. RHODES, LEWIS 1997, 123-124; MÜLLER 2005 [C.], 95 ss.); sulla base dei riscontri, non sembra accettabile l'idea di Migeotte, *Souscriptions*, 77, nt. 87, che il plurale *psephismata* intendesse «désigner à la fois le décret principal (ll. 1-39) et l'amendement qui le suit (ll. 39-44)».

³⁰ SIG³ 723 (TRI 19), ll. 1-4. Per l'attività amministrativa rodia, suddivisa in due semestri, invernale ed estivo, vd. RHODES, LEWIS 1997, 273 e per Artamitio come primo mese del secondo semestre, vd. TRÜMPY 1997, 167-178; BADOUR 2015, 13 ss. L'aggiunta dell'indicazione del semestre (mediante il pritane eponimo) negli estratti dei decreti rodi pertinenti alla concessione di prossenia per Eudemo di Seleucia (Cilicia), nel 173 corrispondeva all'esigenza di mostrare nel dettaglio la sequenza cronologica del ponderato iter istituzionale, lungo più mesi, richiesto dal riconoscimento (TRI 16).

³¹ OGI 338, ll. 1-30, il primo decreto (alle ll. 1-2 la data, Ἐπὶ ἱερέως Ἰλ Τάλε, μηνός Εὐμενείου, ἐννε[ακαίδε]κάτηρι; ll. 31-37 la parte conservata del secondo (alla l. 31 l'indicazione del giorno, Τετράδι ἀπιόντος, il 24 dello stesso mese); sull'eponimia attraverso la funzione sacerdotale invece che quella politica di *prytanis*, vd. ancora Ph. Gauthier, *BE*, 1989, 279, pp. 406-407. Sui provvedimenti adottati vd. *infra*, II.7.7. Vd. anche *infra*, nt. 46.

³² IG V 1, 11, l. 4 (la l. 1 di un decreto inciso dopo un altro, assai lacunoso, distinto da uno spazio); la lettura – con lo scioglimento πρώτας, ο προτέρας – è di A. Wilhelm ("Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde", «SAWW» 166, 1911, 32-33 [= 1974, 50-51]); cfr. RHODES, LEWIS 1997, 81. Per il riferimento descrittivo della riunione come «*boule*» ad Atene, vd. quanto segue.

«legale» in quanto abilitata per norma a un determinato tipo di decisione³³. Ad esempio ad Atene, la presenza nel prescritto (successivamente alle precisazioni cronologiche religiose e civili) della «descrizione» della riunione – Βουλῆ; Ἐκκλησία; Ἐκκλησία κυρία; Ἐκκλησία ἐν Διονύσου; Ἐκκλησία ἐν Πειραιεῖ – appare riflettere nella nota del redattore un'organizzazione che associava la data con il tipo della riunione³⁴. Esplicita appare al riguardo una nota d'archivio nel prescritto di un decreto con cui un'Antiochia nell'Oriente seleucide nel 205 (?) riconosceva i *Leukophryena* promossi da Magnesia al Meandro: dopo la data annuale (il sacerdote del culto dinastico) e il semestre di riferimento (*vac.* Τῆς πρώτης ἑξαμήνου), compariva l'indicazione Δόγματα ἐκκλησίας κυρίας τὰ ἀπενεχθέντα ὑπὸ... τοῦ γραμματέως τῆς βουλῆς καὶ τῆς ἐκκλησίας («Decreti dell'assemblea 'principale' [i.e. ordinaria] depositati [scil. nell'archivio di competenza] dal *Tale*, segretario della *boule* e dell'*ekklesia*»), a sua volta seguita da mese, giorno, e, dopo un *vacat*, formula di sanzione³⁵.

³³ Per il senso di *ekklesia kyria* nelle città ellenistiche, come riunione autorizzata a trattare un dato provvedimento, anche solo perché la regolare del mese, in giorno fisso, di contro a quelle convocate *ad hoc*, vd. P.J. RHODES, "Ekklesia Kyria and the Schedule of Assemblies in Athens", «Chiron» 25, 1995, 187-198; Ph. Gauthier, *BE*, 1996, 121; RHODES, LEWIS 1997, 505 (con le varianti lessicali della qualifica nelle diverse località). Nella nostra prospettiva d'indagine, occorre naturalmente distinguere tra i documenti che contengono (almeno nella versione epigrafica) la nota «descrittiva» utile ai fini archivistici e quelli che, per lo più in forma participiale (ἐκκλησίας κυρίας γενομένης, κυρίου συλλόγου γενομένου), volevano sottolineare la regolarità del procedimento che aveva portato al decreto: per la casistica (non per l'interpretazione), vd. R.M. ERRINGTON, "Ἐκκλησίας κυρίας γενομένης", «Chiron» 25, 1995, 19-42; Gauthier, *loc. cit.* e, per Atene, LAMBERT 2018a, 244-245, 260, nt. 79; l'indicazione, che comincia ad apparire nel IV secolo, in Asia Minore, viene in generale meno nel corso del II.

³⁴ La descrizione» figura «frequently but not invariably» nei prescritti epigrafici dal 336/5, dopo l'indicazione del giorno: RHODES 1972, 64 e LAMBERT 2018a, 241-242, cui si deve la considerazione che «As with other aspects of the tendency for information in prescripts to become progressively more detailed, the introduction of meeting headings is perhaps an instance of the penetration into the epigraphic record of information that had previously contained in the papyrus copies of decrees stored in the state archive in the Metroon» (ma non sembra qui di dover seguire lo studioso nell'associazione della scritta con il carattere non probuleumatico, o con una discussione sostanziale in assemblea, del decreto in questione); cfr. anche HENRY 1977, 38-39, 227; HANSEN 1993, 102.

³⁵ *IGIAC* 53 (cfr. Rigsby, *Asyilia* nr. 111), ll. 2-10 (con interpunzioni mie): *vac.* Τῆς πρώτης ἑξαμήνου· Δόγματα ἐκκλησίας κυρίας τὰ ἀπενεχθέντα ὑπὸ ... τοῦ γραμματέως τῆς βουλῆς καὶ τῆς ἐκκλησίας· Μηνὸς Πανθῆου τρίτη φθίνοντος *vac.* (per le interpunzioni variamente adottate in letteratura, limitate a una soltanto delle due qui indicate a distinguere il semestre, come genitivo tematico, vd. *ibid.*, *app. crit.* 106; in esso manca tuttavia il rimando all'interpunzione precedente all'indicazione di mese e giorno adottata da ROBERT 1936, 16 [= 1969a, 954], nt. 2, peraltro citato a 112, nt. 306; cfr. J. e L. Robert, *BE*, 1954, 209, pp. 161-162). Per il richiamo all'archiviazione, vd. Rigsby, 260 («an archival docket») e CECCARELLI 2018, 167, nt. 44 («We have here an 'archival docket', referring to the moment in which the records were transmitted to the archive»); più nel dettaglio scende G. Rougemont, *IGIAC*, 111-112, riferito a un testo che non prevede l'interpunzione fra l'indicazione del semestre e il «titolo» Δόγματα ecc.: la nota rappresenterebbe «l'indication du «dossier» (si l'on peut dire) dans lequel notre décret était conservé aux archives

4. All'interno del materiale pertinente alla seduta in questione, una sequenza praticabile era verisimilmente quella dell'ordine del giorno, che aveva in generale nelle assemblee regolari una successione ricorrente e in quelle convocate *ad hoc*, appunto, un «oggetto» specifico³⁶. Anche se argomenti estemporanei potevano naturalmente essere introdotti, alcune sequenze rimanevano, o diventavano, in epoca ellenistica, fisse.

È facile immaginare che gli interessati a reperire il decreto di una seduta relativo a *hiera* li cercassero all'inizio della serie, così come quanti volevano leggere i deliberati conseguenti ai rapporti con i sovrani o con Roma passassero subito oltre, giusta il principio che l'accesso di persone e soggetti nelle riunioni era autorizzato μετὰ τὰ ἱερά e, quando la relazione era istituita, μετὰ τὰ βασιλικά, ο μετὰ τὰ Ῥωμαίων / Ῥωμαίους³⁷. È in questa prospettiva ad esempio che occorre intendere la scritta su un'unica linea Ἱερῶν ὑπὲρ τῆς ἐκ Κῶ θεωρίας («Pratiche sacre». «[Oggetto]: *theoria* venuta da Coo») conservata in testa a un decreto di Filippi inviato nel 242/1 a Coo in riconoscimento degli *Asklepieia* e ivi riportato su pietra: apposta alla versione del decreto inviata a Coo, essa riproduceva un ordine di classificazione del

publiques»; c'est le dossier intitulé «Décrets du premier semestre rendus en assemblée principale»... sans doute les décrets y étaient-ils enregistrés chaque semestre, en une fois»; qui si ritiene invece che la nota d'archivio – apposta all'esemplare da inviare a Magnesia – indicasse una sezione semestrale con la sequenza dei decreti sotto la responsabilità del personaggio citato, con l'aggiunta della data del decreto in oggetto; se la grammatica e l'assenza di un *vacat* tra i due nessi possono autorizzare l'ipotesi dello studioso, sembra difficile pensare al corollario che «c'est probablement le secrétaire qui conservait le texte des décrets entre leur vote par l'Assemblée et leur enregistrement aux archives»; il riferimento a ROBERT 1936, 16 (= 1969a, 954), nt. 2, citato a 112, nt. 306 e non in app. critico, dovrebbe comprendere anche il punto in alto introdotto da quello studioso prima della data; ἀποφέρω è termine tecnico del «deporre» istituzionale in archivio. La città, ripopolata da Antioco I (cfr. Il. 16-20), al di là della retorica del linguaggio mostrava di aver assunto e tutelato il sistema amministrativo delle *poleis* ellenistiche (cfr. Il. 52-53 e in generale ROUGEMONT 2016, 212-214); vd. al riguardo P. BRIANT, «Colonizzazione ellenistica e popolazioni del Vicino Oriente: dinamiche sociali e politiche di acculturazione», in SETTIS 1998, 320-324 (con le considerazioni cautelative circa la «greccità» delle fondazioni d'Oriente da parte di G. TRAINA, «Notes on Hellenism in the Iranian East (Classico-oriental Notes, 6-8)», «Iran and the Caucasus» 9, 2005, 1-14) e, con il giusto rilievo dell'embricazione dei livelli politici e ideologici espressi dal documento, CECCARELLI 2018, 168. Quanto all'identificazione della *polis*, preclusa dalle lacune del riferimento topografico e di una parte dell'elenco nominativo finale delle città dell'area che avevano condiviso l'accettazione della festa (Il. 100-111), vd. ROUGEMONT 2016, 205-206, 209, che non esclude, accanto al corrente [Π]αρά Ἀντιοχέων τῶν Περσίδος, un «[Π]αρά Ἀντιοχέων τῶν π[ρὸς] – –»; allo studio si rimanda anche per le note cautelative circa la data del 205 comunemente accettata (202-204). Per la circolazione dei decreti tramite le *theoriai* vd. *infra*.

³⁶ Un elenco dettagliato (e tuttavia problematico) dei soggetti da trattare nelle diverse assemblee mensili compare per l'Atene degli anni 330-320 in Arist. [*Ath.pol.*], 43, 4-6 (su cui vd. RHODES 1981, *ad loc.*; cfr. RHODES, LEWIS 1997, 13-14); per le altre *poleis*, come si vedrà, è possibile ricavare dati che orientano verso la ricorrenza di temi e sequenza.

³⁷ Per la ricorrenza delle formule vd. s.vv. la rassegna *on line PHI*; sulle conseguenze documentali del rapporto fra *poleis*, re ellenistici e autorità romane vd. *supra*, Il.1 e 2.

documento nell'archivio di provenienza che corrispondeva alla sequenza principale delle voci trattate, Ἱερά³⁸. E indicativa di una collocazione per sequenza generale ordinata «Affari religiosi»-«Affari pubblici» (Δημόσια) potrebbe essere la disposizione contenuta in decreti per benefattori di Abdera, dal 250 ca., secondo la quale gli onorati sarebbero stati ammessi a consiglio e assemblea μετὰ τὰ ἱερά καὶ τὰ δημόσια³⁹.

Come nel caso testé citato di Coö, una serie di esemplî, mantenuti e integrati nell'esemplare del decreto riportato in epigrafe, induce a ritenere che l'indicazione dell'oggetto specifico, più o meno articolato, rappresentasse un ulteriore elemento identificativo, verisimilmente collocato in una posizione tale da consentire l'individuazione del documento ricercato nell'ambito della serie, sul bordo/faccia esterna del supporto usato⁴⁰. Significativa appare, anche nella resa epigrafica, l'iscrizione che riproduce un decreto di Magnesia al Meandro della fine del III secolo, la quale reca, dopo la data (eponimia e mese), l'oggetto, forse non casualmente riprodotti sulla pietra in una colonna più stretta rispetto al seguito: «Installazione dello *xoanon* di Artemide Leucofriene nel Partenone eretto per lei; celebrazione annuale per lei il 6 del mese di Artemisio di libazioni e sacrifici; celebrazione anche da parte dei residenti di sacrifici davanti alle porte, secondo le risorse dell'*oikos*, sugli altari che saranno da loro eretti» (Ἵπερ τῆς καθιδρύσεως... καὶ περὶ τοῦ ἐπιτελεῖσθαι ecc.)⁴¹. Esempî di

³⁸ IG XII 4.1, 220, III, 1. 36, seguito dalla qualifica γνώμη [scil. decreto] τῆς ἐκκλησίας: vd. *comm. ad loc.*, 'de sacris', 'ad sacra pertinens'; cfr. Rigsby, *Asyria*, 139, *ad nr.* 27 («... archival label, reflecting a formal agenda... with proposals classified under "sacred matters" coming first; there follows the label of the specific decree within this category») e, con qualche incertezza, RHODES, LEWIS 1997, 193 («presumably meaning "in the sacred business (given priority in the agenda)"»), comunque con la corretta distinzione delle voci a p. 190. Netta è l'interpretazione di PUGLIESE CARRATELLI 1997, 66: «due note evidentemente apposte dal *grammatéus* o dall'archivista di Filippi al documento originale, riprodotte nella copia mandata a Cos e qui integralmente trascritte nell'*antigraphon* consegnato al lapicida» (ma qui si propende a credere che la voce Ἱερώων figurasse solo nell'esemplare destinato a Coö, corrispondendo a Filippi alla sezione più generale, in cui rientrava il decreto con l'oggetto indicato di seguito, questo sì scritto sul documento «originale»). Per un *Rogator ὕπερ ἱερώων*, vd. *I. Oropos* 324, l. 2. Per il genitivo tematico, vd. *supra*, II.2.7, nt. 135 e *infra*. Per la collocazione del decreto nell'archivio di Coö, «in entrata», vd. *infra*. Vd. anche quanto segue.

³⁹ *I.Thrac.Aeg.* E 9, l. 41; 170, ll. 3-4; 177, ll. 12-13.

⁴⁰ Vd. già WILHELM 1909, 281-282, dove si avvicinava questo tipo d'indicazione alla «scriptura exterior... auf den Diptycha usw. Papyrusrollen... die als scriptura interior den Text der Urkunden trugen». Ancora una volta, occorre superare la prospettiva esclusivamente epigrafica: così ad esempio RHODES, LEWIS 1997, 19, con l'idea che (ad Atene) «a brief indication of the subject-matter of the text... would help to identify the inscription among the many set up in the city». Tali sintesi potevano anche servire al «trattamento dei dati» per eventuali altre serie documentali, parallele e derivate. Vd. anche nt. seguente.

⁴¹ *I.Magnesia* 100a, rispettivamente ll. 1-2 e 3-10; il testo del decreto era introdotto dalla formula di sanzione. Per la data vd. PH. GAUTHIER, "Epigraphica", «RPh» 64, 1990, 63, nt. 7 (con il rimando a «préambule de dix lignes», in cui «le rédacteur a résumé... les points essentiels»), con *SEG* 40, 999 e 1016. Per le *Überschriften mit Inhaltsangaben* dei decreti, con particolare riferimento a

sintesi utili al reperimento d'archivio sembrano riprodurre anche alcune versioni epigrafiche di lunghi decreti onorari di Priene, che antepongono alla corona con il nome dell'onorato e al decreto della *polis*, iniziante con formula di sanzione e indicazione del *Rogator*, una nota con la cronologia dell'atto (anno, mese e giorno) e l'indicazione che «*boule* e *demos* onorarono il Tale con corona d'oro del valore, statua dorata e di marmo, ecc.», con l'elenco delle principali *timai* conferite (le *megistai*)⁴². Altrove Priene si limitava all'«oggetto» nella formula

questo e all'esempio da Magnesia cit. *infra*, vd. WILHELM 1909, 281-282 citato alla nt. precedente (a differenza dello studioso tuttavia preferiremmo separare con la punteggiatura l'«oggetto», che riteniamo riportato in origine sul supporto d'archivio, dalla sequenza cronologica che sulla pietra è addotta come riferimento primario). Nelle citazioni interne alla *polis*, al decreto si faceva riferimento come a quello κεκυρωμένον ἐπὶ στεφανηφόρου Πολυκλείδου [μηγὸς Ἄγ]νεῶνος, che, per ordine dello *psephisma* successivo che lo rivalizzava, doveva ogni anno essere letto ad alta voce dal *grammateus* della *boule* e dall'*antigrapheus* (*I.Magnesia* 100b ll. 68-69 e 76-81, 86); l'associazione delle due figure, evidentemente responsabili di redazione, conservazione e riproduzione certificata dei documenti e coinvolte nella vita pubblica con i magistrati principali della città (cfr. *I.Magnesia* 98, ll. 21-31; 100a, ll. 38-41), è significativa: merita ricordare che a Magnesia ai primi del III sec. d.C. segretario e *antigrapheus* erano ancora impegnati nelle operazioni di archiviazione e di rilascio di un documento, *SEG* 32, 1149, l'editto del proconsole d'Asia che nel 209 istituiva un mercato periodico nel territorio; il *grammateus* dichiarava di averlo «depositato» (l. 40, ἀπεθέμην, seguito dalla data romana dell'anno e da quella locale di mese e giorno) e l'*antigrapheus* di averne «consegnato la copia certificata» (l. 44, ἔδωκα ἐξσφράγισμα, seguito dai nomi di quanti ἐσφραγίσαντο, ll. 44-49), tratta «dal rotolo in papiro degli editti nell'archivio» di cui egli era appunto *antigrapheus* (ll. 20-23, Ἐκγεγραμμένοι καὶ ἀντιβεβλημένοι ἐκ τεύχους χαρτίνου διαταγμάτων ἐκ τοῦ ἐν Μαγνησίᾳ ἀρχείου ἐφ'ὃῦ ἔστιν ἀντιγραφεὺς Μόνιμος Ζοσίμου; a differenza di NOLLÉ 1982, 14, 16 la preposizione ἐπὶ sembrerebbe indicare una posizione dell'*antigrapheus* nell'archivio più specifica e di responsabilità che quella di «Kopist»; cfr. del resto *ibid.*, 23 – «Sekretär» –, 35-36 – «Vorsteher des städtischen Archivs» –, 54, 85-86; vd. già C.G. BRANDIS, «ἀντιγραφεὺς», *RE*, Suppl. I, 1903, col. 90); cfr. anche FRÖHLICH 2005, 235-236 (per l'*antigrapheus* di Priene, con competenze riconducibili all'archiviazione) e Chr. Feyel, *BE*, 2012, 135, *in fine*. Per un decreto inciso con struttura simile, ma forse appartenente a una sezione d'archivio tematica e cronologia interna, vd. *infra*.

⁴² Nel caso specifico, il reperimento cronologico nell'ambito dell'anno era facilitato dal fatto che gli onori in questione erano attribuiti nell'ultimo mese di esso (*Metageitnion*), nell'assemblea del 5 (cfr. GAUTHIER 2001a, 220 con nt. 41; cfr. RHODES, LEWIS 1997, 386). Si tratta di una serie di importanti decreti databili dal 120 ca. agli anni 80 ca. (cfr. FRÖHLICH 2016a, 566-567), in onore di personaggi *inter alia* coinvolti con attività di scrittura pubblica e presenti negli archivi in altre categorie di documento: *I.Priene*² 64 (*post* 120), ll. 1-10, per Moschione di Cidimo, per due volte *antigrapheus* (ll. 212, 218-219, con FRÖHLICH 2005, 228, 230-231, 235-236); *I.Priene*² 65 (*ca.* 120), ll. 1-11, per Erode di Erode, *antigrapheus* (l. 140); *I.Priene*² 71 (I sec.?), ll. 1-6 (con una sintesi che pare non del tutto pertinente); *I.Priene*² 68-70 (*ca.* 70-60), ll. 1-8, 1-9, 1-5, con qualche variante, per Aulo Emilio Sesto Zosimo, due volte *grammateus* attivo nella redazione e conservazione dei documenti pubblici (vd. *supra*, Introduzione 1, nt. 62); cfr. *I.Priene*² 93, *ca.* 120, con la sola sintesi, ll. 1-10. Il fatto che i decreti fossero trascritti sulla parete di una delle *stoai* dell'agorà in luogo «ben collocato» (ἐν τῷ εὐθέτωι τόπωι, *I.Priene*² 69, l. 121) e con evidenziazione di caratteri e colore, ma che comunque precludeva la lettura, induce a credere che la sintesi corrispondesse in primo luogo a esigenze d'archivio (per la collocazione, vd. H. VON HESBERG, «Archäologische Charakteristika der Inschriftenträger staatlicher Urkunden. Einige Beispiele», in HAENSCH 2009, 29, 50, Abb. 6b; su ragioni e modi della pubblicazione epigrafica dei decreti vd. anche FORSTER 2018, 283 ss. e, per la «Überschrift... möglicherweise auch der Rest eines Archivvermerks», 285, nt. 68). Se esisteva una

semplice: dopo la data (anno, mese, giorno), Ὑπὲρ τιμῶν *Al Tale*.⁴³. E che la voce in qualche misura fosse di riferimento sembra indicare la disposizione contenuta in un decreto già del 270 *ca.*, che prescriveva l'incisione di τὰ ἐψηφισμένα ὑπὸ τοῦ δήμου ὑπὲρ τιμῶν *Al Tale*⁴⁴.

E al medesimo rilievo dell'oggetto, se non a una sezione dei decreti per gli onori dei giudici stranieri, riconduce intorno alla metà del II secolo l'esemplare del decreto di Bisanzio per un giudice milesio inviato alla città ionica: esso iniziava con la data, tramite eponimo e mese, l'indicazione dell'assemblea in cui lo *psephisma* era stato deliberato («Assemblea regolare»), l'oggetto («Corona per giudice»): Ἐπὶ ἱερομνάμονος Ἐστιαίου. Λατοίου. Ἐγ̅ κυρίαι. Ὑπὲρ στεφάνου δικαστᾶι⁴⁵. Egualmente significative appaiono le indicazioni tematiche dello *psephisma* di Egiale in onore di due coregi della prima metà del II secolo (il quale prescriveva espressamente la propria messa in archivio, ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸμ μὲν γραμματέα εἰς τὰ δαμόσια γράμματα): inserite nel decreto inciso tra nome del proponente, nome del presidente dell'assemblea, formula di sanzione da un lato e considerando dall'altro, esse figuravano come «Relativamente alle ragioni per cui i pritani introdussero i coreghi nell'assemblea. Relativamente alla corona» (Ὑπὲρ ὧν οἱ πρυτάνεις ἐπήγαγον τοὺς χορηγοὺς εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Ὑπὲρ στεφάνου)⁴⁶.

lista a parte degli onorati delle *megistai timai*, essa poteva precisamente comporsi di una serie delle sintesi in questione, con ordine cronologico e/o nominativo (ciò vale non solo per Priene; vd. anche *infra*); per la «Kurzfassung des Ehrenbeschlusses» vd. *I.Priene*² *ad loca*, con l'opportuno richiamo a WILHELM 1909, *loc. cit.* a nt. 40.

⁴³ *I.Priene*² 63 (*ca.* 130), ll. 4-5, per Atenopoli di Cidimo; prima del testo del decreto, riportato dalla formula di sanzione, figura la corona (dipinta) con il nome dell'onorato in accusativo; una forma ibrida, forse dovuta alla convivenza di due usi di cancelleria, rappresentano *I.Priene*² 46 (*ca.* 196-190, secondo FRÖHLICH 2016a, 565), con la sequenza di data (anno e mese) e sunto, ll. 1-6, distaccati dal seguito, e, prima della formula di sanzione, l'«oggetto» Ὑπὲρ τιμῶν Διοκλεῖ, l. 7 (cfr. *SEG* 41, 998) e *I.Priene*² 47 (*ca.* 190), con la sequenza di data e sunto, ll. 1-4, corona con nome ll. 5-7, «oggetto», l. 8.

⁴⁴ *I.Priene*² 31, ll. 6-7, il terzo decreto in onore dell'ufficiale seleucide Larico (*ca.* 270), da interpretarsi nella lettura di GAUTHIER 1980, 35 ss.; all'apparenza, i due precedenti avevano una vita d'archivio che andava dall'anno circa a qualche mese; Per la possibile collocazione d'archivio dei decreti in sezione specifica intitolata al personaggio, vd. *infra*, § 8, nt. 71. Diverso è il caso del rimando che fa a se stesso il decreto per Atenopoli, come τὸ ὑπὲρ τῶν τιμῶν (ll. 43-44), con l'articolo determinativo.

⁴⁵ *I.Byzantion* 2 (*I.Milet* I.3, 153), ll. 1-2; seguivano la formula di sanzione e l'indicazione dei proponenti. Sul senso di *ekklesia kyria* nel sistema istituzionale delle *poleis* micrasiatiche vd. *supra*, nt. 33; non pertinente risulta il commento di RHODES, LEWIS 1997, 197: «in a sovereign (or regular: kyria) law-court concerning a crown»: probably the decree of the council and assembly to award a crown had to be ratified in a law-court, and that ratification is alluded to here».

⁴⁶ Vd. *IG* XII 7, 389, ll. 39-41 (la prescrizione della messa in archivio); ll. 4-6 (le note tematiche, che qui s'intendono distinte dalle altre sezioni del documento e l'una dall'altra da punti fermi); sul

5. All'evidenziazione di un decreto nella sequenza cronologica potevano contribuire altri elementi. Ad esempio, un decreto di Magnesia al Meandro del 196, riprodotto epigraficamente con la sequenza di data, tipo di assemblea e oggetto («A proposito del presentare ogni anno a Zeus un toro, all'inizio della semina, di preghiera, processione, sacrificio, dell'installare una *tholos* nell'agorà e di stendere dei letti»), conteneva la clausola finale che lo qualificava come εἰς φυλακὴν⁴⁷. Esso rientrava dunque nella categoria tipica dell'età ellenistica dei decreti di «prima classe», qualificati «per difesa e/o salvezza» della *polis* o di una delle sue componenti così da ricevere priorità di valore e di esecuzione, lungo tutte le maglie applicative⁴⁸. Del resto esplicita era la disposizione contenuta in un decreto di Dionisopoli tra II e I secolo: «il decreto sia valido immediatamente come i decreti scritti 'per la salvezza della città'» (τὸ δὲ ψήφισμα εἶναι κύριον ἀνθημερόν καθάπερ τὰ ὑπὲρ τῆς πόλεως φυλακῆς γραφόμενα ψηφίσματα)⁴⁹. Quella che è stata giustamente intesa come «etichetta» (*label*), poteva configurarsi come ulteriore indicazione esterna sul supporto di un decreto collocato nella sua sequenza d'ordine della riunione (non riprodotta epigraficamente perché espressa dalla clausola finale del testo), in una nota che poteva assumere una delle molteplici forme di oggetto o scopo attestate – in genitivo, solo o retto da ὑπὲρ, περὶ, oppure ἐπί +

senso della formulazione, connessa con la procedura della *probouleusis*, vd. RHODES, LEWIS 1997, 215, «the prityany have bought choregoi before the assembly to be honoured, and the motion has been framed subsequently». Forse al medesimo principio di riferimento si richiamava il già citato secondo decreto di Pergamo relativo alla promozione di statuto di varie categorie di persone: il precedente *psephisma* cui si rimandava all'inizio della motivazione era quello «relativo al conferimento della cittadinanza agli iscritti nelle liste dei *paroikoi* e alle altre categorie indicate nel decreto e al passaggio alla categoria dei *paroikoi* di discendenti dei manomessi, schiavi reali e pubblici» (*OGI* 338, ll. 32-37, le cui lacune sono integrabili sulla base del decreto precedente: ἐν [τῶι γε]νομένωι ψηφίσματι περ[ὶ] τοῦ δοθῆναι πολιτείας... [καὶ περὶ τοῦ μεταθῆναι...]).

⁴⁷ *I Magnesia* 98, rispettivamente ll. 1-6 (stefaneforo, mese, tribù di presidenza, segretario della boule, giorno, natura dell'assemblea – νομία –, presidente dei proedri), ll. 6-9 (Ἵπὲρ τοῦ ἀναδείκνυσθαι... καὶ ὑπὲρ... καὶ ὑπὲρ ecc.), ll. 67-68; il decreto, dalla formula di sanzione in poi, era staccato dall'ampio prescritto epigrafico mediante uno spazio.

⁴⁸ Per rassegna e analisi, nella prospettiva della gestione amministrativa dei documenti in questione, vd. BOFFO 2011b, cui si rimanda per i dettagli (per l'integrazione della formula al nr. 11, da Teo, vd. L. MEIER, "Der sogennante Piratenüberfall auf Teos und die Diadochen: Eine Neue Edition der Inschrift *SEG* 44, 949", «Chiron» 47, 2017, 119, 154-155 e P. HAMON, "Tout l'or et l'argent de Téos: au sujet d'une nouvelle édition des décrets sur les pirates et l'emprunt public pour la libération des otages", «Chiron» 48, 2018, 367; per la proposta di datazione al 287/6-283, vd. MEIER, 165-167, con *status quaestionis*; cfr. HAMON, 373, «au tournant du III^e s.» e, per un nuovo frammento, M. ADAK, P. THONEMANN, «Philia» 6, 2020, 9-12; al nr. 26 s'aggiunga ora *IG* XII 4.1, 165, con diversa ipotesi d'origine, a nostro parere non del tutto dimostrata); cfr. anche VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 82-83: «Un décret déclaré être pris «pour le salut de la cité» est, par définition, inaltérable, établissant ainsi une hiérarchie implicite entre les différentes normes juridiques». Vd. anche quanto segue.

⁴⁹ Vd. LAZARENKO *et alii* 2010, 36 = LAZARENKO *et alii* 2013, 63; cfr. *SEG* 60, 760; vd. anche *infra*, § 9.

dat., εἰς + acc.) – e che poteva aiutare a selezionare il documento⁵⁰. In questo modo si potevano forse ottenere delle linee tematiche anche non fisicamente separate, ma, per la loro importanza, facilmente identificabili⁵¹.

6. Ad arricchire la sezione d'archivio dei decreti, in forma di «annessi» più o meno integrati allo *psephisma* di riferimento, intervenivano, almeno per alcuni itinerari procedurali, documenti ulteriori.

Se è vero ad esempio che il *probouleuma* veniva in generale più o meno omogeneamente riassorbito nel testo del decreto definitivo, alcune trascrizioni epigrafiche inducono a credere che fosse stato ritenuto necessario non solo pubblicare sul momento, ma anche conservare i documenti elaborati per l'iter procedurale, in una redazione complessiva collocata nella sezione d'archivio dei testi «finali» (con eventuale trascrizione su supporto unico)⁵². Ad Atene,

⁵⁰ Per citazione e conclusioni, anche per le altre categorie di documenti derivati, vd. BOFFO 2011b, 28-29. Un caso di possibile trasferimento, o trascrizione, di un decreto εἰς φυλακὴν τῆς χώρας in altra serie d'archivio è rappresentato dallo *psephisma* ateniese del 325/4 relativo alla pronta fornitura di navi per la fondazione di una colonia nell'Adriatico, riportato all'interno dei rendiconti dei sovrintendenti dell'arsenale che vi facevano riferimento – κατὰ ψ. δήμου ὁ εἶπε *Il Tale* – nelle voci relative ai trierarchi: introdotto, dopo un *vacat*, dalla nota esplicativa [ψήφισμα καθ'ὸ παρέλαβε [Μιλτ]ιάδης τὰς τριήρεις] καὶ τετρήρεις [καὶ τ]ὰς τριακοντόρους [καὶ] τὰ σκεύη, cui seguiva il nome del *Rogator*, esso sembra aver trovato una sua (ulteriore?) collocazione fra le carte degli *epimeletai* in questione (*IG* II³ 1, 370, ll. 165-271; cfr. RO 100, l'estratto del rendiconto dell'anno in questione, «Athenian naval list with decree»). Anche per questa categoria peraltro bisogna tenere conto di fasi di «provvisorietà» nel percorso della messa in archivio, se non in quello redazionale: indicativo appare il caso del decreto di Focaea per Priene che doveva essere preso «per salvezza» e richiedeva una votazione in tre diversi mesi nel corso di un anno (vd. *infra*, § 13).

⁵¹ Forse in questo senso sono da intendere il rimando che Atene faceva in un decreto onorario per i tassiarchi del 163/2 ai τοῦ δήμου ψήφισματα ὑπὲρ τῶν Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων, cui ci si doveva conformare (*Agora* XVI, 295, ll. 14-15), oppure quello [... τοῖς ψήφισμασιν τοῖς περ]- ἰ τῆς βουτροφίας γεγραμένους fatto nel primo decreto relativo all'organizzazione della festa per Artemide Cindiade a Bargilia (*SEG* 45, 1508A, ca. 120, l. 20). All'evidenza anche fisica su supporti d'archivio poteva rimandare il richiamo all'oggetto del decreto tramite l'etnico della *polis* interessata dalla deliberazione, figurante in calce alla trascrizione epigrafica di tre decreti di Entella emanati nella stessa seduta: *Entella* C1, l. 23, Ἀσσωρίων (in caratteri più grandi), C2, l. 22, Ἐρβιταίων (in caratteri più grandi), C3, l. 26, Γελώων (cfr. la traduzione di L. Porciani, «Decreto relativo a...»; pensava a «prassi di ben ordinata esposizione... che trova paralleli in alcuni decreti di prossenia di Corcira» U. FANTASIA, «Le istituzioni», in AMPOLO 2001a, 60; per la data, controversa, ma riconducibile alla metà del III sec., vd. *status quaestionis* e discussione in M. LOMBARDO, «Entella tra i Cartaginesi e i Romani, ovvero da chi erano stati espulsi gli Entellini?», in CAMIA *et alii* 2018, II, 485-498); l'etnico Χαλιδέων figura in testa all'incisione della duplice decretazione di Samo per i suoi benefattori calcidesi Antileonte e Leontino, in nota abbreviata più che in «titolo» epigrafico (*SEG* 48, 1148, 321-319, l. 1; per il testo cfr. *SEG* 57, 814). Vd. anche quanto segue.

⁵² Per tutto ciò che attiene alla *probouleusis* nel mondo greco e per una rassegna della situazione nelle diverse *poleis*, non tutte all'apparenza dotate di consiglio, è fondamentale RHODES, LEWIS 1997, 475-501 (per i «dossiers», 485-486). L'indicazione di Eschine che nel *bouleuterion* ateniese si conservavano i *probouleumata* di autorizzazione all'accesso di ambascerie straniere alle assemblee civiche (2, 59, τὰ πρ. αὐτῶν ἐκ τοῦ βουλευτηρίου δὸς ἀναγνῶναι, con una risalenza a tre anni) è

un caso esemplare sembra costituito dall'insieme dei quattro documenti incisi nel 325/4 al di sotto di un decreto dell'assemblea di quell'anno (l'unico con data espressa) che attribuiva al benefattore pluriennale Eraclide di Salamina (di Cipro) una serie di onori e prescriveva l'incisione di tutti gli *ἔπαινοι γεγεννημένοι*⁵³. Separati dal primo (nr. 5 per cronologia) da una *paragraphos*, appaiono il decreto dell'assemblea del 330/329 (nr. 3) e, staccato da un *vacat*, la commissione del *demos* al consiglio di un *probouleuma* apposito (nr. 1); dopo un'altra *paragraphos*, figurano il *probouleuma* conseguente alla richiesta (nr. 2), e, staccato da un *vacat*, il *probouleuma* che introduceva il decreto finale e primo inciso (nr. 4)⁵⁴. L'analisi della sequenza iscritta, che, una volta depurata dei condizionamenti di principio della scrittura epigrafica, ha forse più senso e corrispondenza con la scrittura d'archivio di quanto non si ritenga, induce a considerare ad esempio la possibilità che a un decreto finale fossero collegati gli atti propedeutici (qui il secondo decreto inciso, del 329-327, con la richiesta di *probouleuma* relativo e il *probouleuma* stesso, magari con la distinzione tipologica attraverso la *paragraphos* indicata ancora nell'epigrafe a distinguere gli atti dell'assemblea nr. 3,1 da quelli del consiglio 2,4)⁵⁵. Nel

da leggere con il rimando seguente alla testimonianza degli *psephismata* conclusivi del processo, con la loro data, così che, forse, è lecito pensare a una eventuale sola forma d'elenco «di servizio» delle ambascerie inoltrate (vd. anche *infra* nt. 81); allo stesso modo, la scritta in testa a un decreto di Oropo di III-II secolo, dopo la data, *νόμοι καὶ προβουλεύ[ματα]* ratificati nella *boule* e nell'assemblea in due mesi consecutivi, se costituisce categoria d'archivio rimanda ai decreti nella forma finale (*I.Oropos*, 323, l. 1). Vd. anche più oltre.

⁵³ IG II³ 1, 367, con LAMBERT 2006, 132 (= 2012, 121-122), nr. 43; per l'analisi della procedura cfr. RHODES 1972, 66-67 e RHODES, LEWIS 1997, 24-25; per il contesto vd. CULASSO GASTALDI 2004, 165-182 (il testo alle 167-169); D.T. ENGEN, *Honor and Profit. Athenian Trade Policy and the Economy and Society of Greece, 415-307 B.C.*, Ann Arbor 2010, 304-306, D24; 309-310, D27.

⁵⁴ Rispettivamente ll. 1-27 (il decreto conclusivo del *demos*); ll. 28-45 (il decreto del *demos* su proposta di Telemaco); ll. 46-50 (la richiesta di *probouleuma* di Telemaco); ll. 51-65 (il *probouleuma* di Cefisodoto); ll. 66-79, (il *probouleuma* relativo al decreto conclusivo). Notano le *paragraphoi* – verificate per autopsia da St. Lambert e chiaramente visibili nella risoluzione Adobe Photoshop dalla fotografia – RO, 479 (nel lemma) e ovviamente LAMBERT 2006, 138 (= 2012, 132). Per ogni documento si andava comunque a capo. Vd. anche *supra*, I.2.5, nt. 72.

⁵⁵ La citazione da LAMBERT 2006, 138 (= 2012, 132); lo studioso mostra sensibilità per la realtà archivistica sottesa, con qualche cautela («the *paragraphoi* themselves perhaps have an archival (or at least “documentary”) flavour»), pensando tuttavia alla composizione *ad hoc*, «most likely... from copies in the Athenian state archive», e concludendo che «it seems quite likely that these features of the organisation of the decrees on the stone, in particular the division between Council decrees and Assembly decrees, reflect the organisation of the state archive»; vd. anche LAMBERT 2016, 218-219 (= 2018a, 48-49), nt. 6 («the archive is the most likely source») e 225 (= 2018a, 55), «The natural implication is that these earlier decrees had not previously been inscribed and that copies of them had been obtained by the secretary from the archive». Vede al contrario nella sequenza la prova di trascuratezza e «scarsa attenzione del lapicida nell'ordinare il materiale affidato alle sue cure» CULASSO GASTALDI 2004, 171 (ove non si considerano le *paragraphoi*); le responsabilità del lapicida, incorso in una serie abbondante di errori, sembrano peraltro da distinguere da quelle dei *grammateis* coinvolti nella registrazione d'archivio e della consegna del materiale all'artigiano

caso specifico, se pensiamo che la serie epigrafica intera non fosse derivata da un assemblaggio *ad hoc* (che difatti sembra «a little puzzling to the modern eye»), ma riproducesse un testo d'archivio complessivo, si potrebbe vedere un inserimento per ragioni di senso dell'intera stringa del 329/27 in quella simile del 325/4, così da separare il decreto (il primo riportato) dal suo *probouleuma* (l'ultimo atto riportato), ma da comprendere (sottraendoli alla cronologica collocazione originaria?) in un'unica sequenza i beneficî per Eraclide. Ciò peraltro non impediva l'esistenza di linee parallele di conservazione degli atti, ad esempio, se sistematico, in quello dei *probouleumata* (nel caso citato, estratti dalla sequenza originaria e riportati di seguito, in successione tipologica e cronologica decrescente distinta dai documenti del *demos* mediante la seconda *paragraphos*), oppure, in forma più o meno «abbreviata», nelle liste dei prosseni ed evergeti, intitolati «A Eraclide di Salamina»⁵⁶. Un caso significativo, nel II secolo, appare quello espresso dal noto dossier epigrafico di Cuma eolica per la benefattrice Archippe, che aveva riportato sulla pietra in un'unica soluzione otto atti di *boule* ed *ekklesia*, datati per cinque anni distribuiti su almeno un decennio, e contraddistinti da note d'archivio⁵⁷. In testa ad un primo decreto

(cui era stata devoluta una cifra piuttosto scarsa, l. 26). La studiosa peraltro considera con attenzione l'aspetto dell'archiviazione dei documenti in oggetto, «non cinque decreti... ma... due decreti, registrati e descritti dettagliatamente nel loro cammino deliberativo», sullo sfondo dei tagli che la resa epigrafica apportava pur sempre ai testi «integri» e ai quali C.G. imputa l'assenza di data dei documenti successivi al primo epigrafico (in alternativa all'ipotesi che la qualifica degli atti col solo nome del proponente, qui per tutti tranne che per il primo inciso, potesse corrispondere a una registrazione d'archivio in cui i dati tecnici sarebbero comparsi «solo collettivamente nella copia d'archivio, in relazione a tutte le decisioni approvate in una determinata seduta del consiglio o dell'assemblea, e che ciascun documento venisse distinto poi in base al proponente»).

⁵⁶ Per sequenze di decreti «abbreviati» in rapporto a liste di beneficiati, vd. *infra*.

⁵⁷ SEG 33, 1035-1041, incisi su due *parastades* del *bouleuterion* (altri due documenti iscritti, 1036, ll. 18-19, sono perduti): sulla prima (A), sulla fronte, figurano uno sopra l'altro, 1035, 1037, 1038, ll. 20-34 (1038b nelle edizioni successive) e sul lato, uno sopra l'altro, 1036 e 1038, ll. 1-19 (1038a), corrispondenti a 1037 e 1038b; sull'altra (B), compaiono, sulla fronte, 1039 e, sul lato, uno sopra l'altro, 1040 e 1041 (vd. il disegno in VAN BREMEN 2008, 379). Per la ricostruzione dell'iter istituzionale dei decreti vd. sempre RHODES, LEWIS 1997, 406-407, 486. Per le ipotesi di datazione generale, vd. la sintesi in VAN BREMEN 2008, 358-361, con proposta del 160-150 ca. (recupera la data più tarda, dopo la fine della dinastia attalide e la guerra di Aristonico, FRÖHLICH 2019, 55-56); alle ricostruzioni di sequenza cronologica proposte da O. PICARD, «Monétarisation et économie des cités grecques à la basse période hellénistique: la fortune d'Archippe de Kymè», in DESCAT 2006, 86-89 (1041, 1040, 1036, 1035, 1037, 1039, 1038a, 1038b), VAN BREMEN 2008, 381-382 (1036, 1035, 1037, 1041, 1040, 1038a, 1038b, 1039) e I. SAVALLI-LESTRADE, «Archippè, la bienfaitrice», in N. LORAUX, ed., *La Grèce au féminin*, Paris 2009, 282 (1035, 1036, 1037, 1038a, 1038b, 1039, 1041, 1040) si aggiunge qui la proposta di sequenza 1035, 1036, 1037, 1040, 1041, 1038a, 1038b, 1039; una riproposta del dossier figura ora nella raccolta di P. SIEKIERKA *et alii*, *Women and the Polis. Honoric Inscriptions for Women in the Greek Cities from the Late Classical to the Roman Period*, Berlin 2021 (2, nr. 817). Per un tentativo di contestualizzazione archeologica e topografica dei manufatti, vd. C. BIAGETTI, A. SERRANO MÉNDEZ, «All'ombra di Archippe». A proposito di un'iscrizione monumentale

della *boule* figurava il titolo Ψήφισμα περὶ θυσιῶν ταῖς φυλαῖς, il quale tornava in testa alla ratifica, di un anno seguente, con un'ulteriore specifica, Εἰς ἃ ἔδωκεν Ἀρχίππη, καὶ γλυκισμοῦ, significativamente in *koine* su di un testo in eolico; in testa a un successivo atto della *boule* compariva il titolo Ψήφισμα περὶ θυσίας ὑπὲρ Ἀρχίππης, ripreso in testa al decreto di ratifica⁵⁸. Negli archivî cumei, in epoca ellenistica non privi di attestazioni e di attività, specialmente in relazione a personaggi di rilievo destinatari di più decreti, potevano esserci, piuttosto che (o insieme a) linee parallele di conservazione dei decreti di *boule* e di *ekklesia* (ciascuna ordinata per la data segnata in calce, e contrassegnata in testa – o sull'esterno del supporto – per tema), delle sezioni dedicate che raccoglievano gli atti via via prodotti, ancora classificati per data e per tema, per somma e per annessi istituzionali⁵⁹.

Al decreto onorario per un «grande benefattore» poteva essere acclusa un'altra categoria di documento: ἁλτῆσις, la domanda degli «onori massimi» (μέγισται τιμαί) corredata del resoconto articolato dei meriti del

di Cuma eolica», in I. SAVALLI-LESTRADE, ed., *L'Éolide dans l'ombre de Pergame*, «Topoi» Suppl. 14, 2016, 107-121. Per le note d'archivio, vd. DUNST 1968, 167; Engelmann, *ad I.Kyme* 13, II, 33 («Kurze Inhaltsangabe die von der Akte im Archiv übernommen würde», con rimando alle citazioni che seguono qui sotto a nt. 59); FORSTER 2018, 373 («Die einzelnen Inschriften waren vermutlich Kopien der Originaldokumente aus dem Archiv und dementsprechend jeweils mit einem Aktenvermerk überschrieben»); a «redaction at the time of inscribing» riferisce invece l'intestazione – centrata – dei decreti (nello specifico quella di 1037) VAN BREMEN 2008, 364, nt. 25, senza considerare che le note d'archivio potevano essere rifunzionalizzate come titolatura epigrafica. Sul personaggio e sugli onori tributati vd. anche FORSTER 2018, 372-377; sui destinatari dei suoi benefici vd. *infra*, II.7.3. Vd. anche ntt. seguenti.

⁵⁸ SEG 33, 1036, l. 1 (a differenza di DUNST 1968, 167, non si ritiene di dover distinguere anche Ταῖς φυλαῖς, «*dativus commodi*»); 1037, ll. 1-2 (rispetto alle diverse edizioni, giusta quanto si va qui rilevando si preferisce distinguere dal genitivo dell'oggetto le sequenze tematiche indicate dalle diverse preposizioni e nell'ultimo «lemma»); 1038a, 1038b, l. 1.

⁵⁹ I diversi atti presentano alla fine la data, con mese e anno (il contrario a 1035, l. 20; 1039, ll. 94-95; 1040, l. 30; in 1041, ll. 36-39 solo l'anno e i nomi degli strateghi proponenti); in due essa è preceduta dalla formula ἐδῶθη, «fu depositato» (1036, l. 34, per la *boule*; 1041, l. 30, per l'*ekklesia*); nei decreti di ratifica 1037, l. 23; 1038b, l. 33; 1039, l. 94; 1041, ll. 35-36, la data è preceduta dalla formula προέθηκαν οἱ στρατηγῶν πάντες, «proposero tutti gli strateghi»; ancora, se si può convenire con VAN BREMEN 2008, 364 nt. 25 (cfr. 379), che queste note fossero «not part of the actual decrees», merita rilievo la considerazione di H. ENGELMANN, «Über die Doppelfassung einer Inschrift von Kyme», «ZPE» 15, 1974, 29, che si trattasse di «Ratifizierungsvermerken», che completavano il documento archiviato. Non si può escludere che *questo* insieme di atti fosse raccolto a parte, alla voce «Archippe di Dicaigene»; inoltre, il coinvolgimento nella vita amministrativa della città lascia facilmente ritenere che in altre raccolte documentarie ci fossero sezioni o «voci» a suo nome. Quanto agli archivî poleici, basti qui ricordare che due dei decreti erano «per salvezza» (ἐπι σωτηρίᾳ: 1035, ll. 19-21 e 1039, ll. 93-94), uno «per il vantaggio» della città (ἐπι τῶ... συμφέροντι: 1040, ll. 29-30), dunque con eventuale altro contrassegno distintivo (vd. *supra*, § 5) e che nello stesso dossier compaiono significativi rimandi ad altre sezioni e responsabili d'archivio: 1039, ll. 51 ss. (gestione finanziaria), 79 (registro dei cittadini), 86-87 (registrazione delle multe), 90 (norme giudiziarie). Per sezioni documentali intitolate ai benefattori vd. *infra*.

personaggio per il quale essi venivano richiesti, che, con la data arcontale, doveva essere «depositata» presso la *boule* per dare inizio al (sempre più lungo) iter istituzionale connesso e offrire il materiale per la redazione del decreto di pertinenza.⁶⁰ Non è forse un caso che dall'archivio dei decreti ateniesi, attraverso la raccolta delle *Vite dei dieci oratori*, ci siano giunte le *aiteseis* per Demostene (280/79) e per Democare (271/70), né è per caso che esse siano riportate sotto la rubrica generale Ψηφίσματα, cui erano riferiti i documenti «primari» che esse avevano generato.⁶¹ E allo stesso modo si può

⁶⁰ Fondamentale per la comprensione dell'istituto, relativo a cittadini e a stranieri benemeriti, è GAUTHIER 1985, spec. 79-112, che, per Atene, attribuiva la normativa in questione a Licurgo (per le conseguenze d'archivio, 83-89), con KRALLI 1999 (che scende a dopo il 287); PRAUSCELLO 1999, 51 ss.; FARAGUNA 2003b, 485-487. Per il deposito della domanda, vd. IG II³ 1, 1292 (200/199, o 184/3, vd. AIO, ad nr., nt. 1), ll. 35-6: il richiedente Cefisodoro τὴν αἴτησιν δέδωκεν πρὸς [τὴν βουλὴν περιέχουσιν τὰ] κατὰ μέρος τῶν πεπραγμένων; a differenza di GAUTHIER 1985, 85, 88 non riteniamo che domanda e *mémoire* fossero due documenti separati: cfr. Plut. *Mor.* 850f, con la sequenza Data arcontale/formula «il Tale chiede per il Tale»/elenco dei meriti in participi correlati al dativo, con eventuale aggiunta di frasi coordinate e genitivi assoluti. Per il rilievo della datazione arcontale, vd. FARAGUNA 2003b, 484-485 e 2005b, 74-75. Per la diffusione della pratica, a giudicare dagli esiti nei decreti «narrativi» diffusi nel mondo ellenistico, vd. ad esempio L. BOFFO, «Epigrafi di città greche: un' espressione di storiografia locale», in *Studi di Storia e Storiografia antiche*, Como 1988, 23-24. Naturalmente ciò nulla toglie all'esistenza di liste degli onorati in questione (dal V secolo): vd. FARAGUNA 2003b, 487.

⁶¹ Per il titolo, vd. 850f (con la nota di PRAUSCELLO 1999, 66, «titolo genericamente impreciso»); per i documenti, vd. 850f-851e; circa la loro provenienza originaria dall'archivio ateniese, vd. in particolare FARAGUNA 2003b, 486. Quanto all'ampio compendio, nella stessa sequenza nelle *Vite*, del decreto postumo del 307/6 per Licurgo addotto dal figlio Licofrone a sostegno della dichiarazione del diritto a subentrare nel godimento della *σίτησις* nel Pritaneo (Λυκόφρων Λυκούργου Βουτάδης ἀπεγράψατο αὐτῷ εἶναι σίτησιν ἐν πρυτανείῳ κατὰ τὴν δοθεῖσαν δωρεάν ὑπὸ τοῦ δήμου Λυκούργῳ Βουτάδῃ. Ἐπὶ Ἀναξικράτους ecc., 851f+852a-852e), in dottrina discusso nel rapporto formale con la versione epigrafica del decreto, IG II² 457+3207 (ora riedita in Tozzi, *Decreti*, nr. 5), e nella prospettiva della tradizione testuale delle *Vite* (PRAUSCELLO 1999; LAMBERT 2015; AIO 871; Tozzi, *Decreti*, 67-71), si condivide qui l'idea di FARAGUNA 2003b, 490 che il documento riportato rappresenti la pezza giustificativa addotta da Licofrone per la domanda (più che un «promemoria» presentato in allegato» forse parte integrante della dichiarazione); esso sarebbe stato conservato poi tra gli *psephismata*, con la sua nota in annesso a quello deliberato per Licofrone, donde avrebbe iniziato il suo accidentato percorso. L'ipotesi qui prospettata, che si richiama al principio della catena documentaria, potrebbe servire a rimuovere alcune delle aporie variamente rilevate nell'una e nell'altra versione del decreto (che comunque avevano il testo di riferimento completo nell'archivio) e ad attenuare la «luce in qualche modo inquietante sulla natura degli archivi di Atene» rilevata da FARAGUNA, *loc. cit.*, con una «proliferazione di testi, non identici tra loro» (un altro derivato potrebbe essere stato annesso alla lista degli *ἀείστωι* ateniesi: cfr. J. KEIL, «Der Perieget Heliodoros von Athen», «Hermes» 30, 1895, 212-213, con l'idea che l'espressione sopra citata fosse «die Einbezeichnung einer Beamten... der den Lykophron in die Liste der *ἀείστωι* einfügte»). Che infine nel *Metroon* esistesse anche l'*aitesis* per Licurgo sembra più credibile di quanto ritengano GAUTHIER 1985, 89-90; KRALLI 1999, 148; CULASSO GASTALDI 2003b, 83-84 (così infatti FARAGUNA 2003b, 487). Ritiene invece che il documento nelle *Vite* fosse «A complete version of the same [*scil.* di quello epigrafico] decree, deriving from the application of Lykourgos' eldest son... under the terms of the decree, and perhaps ultimately from the papyrus version of the decree in the city archive in the Metroon» LAMBERT 2015, 1 (= 2018a, 290); quanto all'elenco delle corone per Licurgo di IG II² 3207, indicate per autorità conferente e proponente («summaries of decrees»), sarei più assertiva

pensare che venissero conservate le domande presentate dagli stranieri per l'ottenimento dei diversi privilegi nelle diverse città, anche oltre il periodo, più o meno lungo e articolato, che era richiesto per legge fra il deposito della proposta presso il Consiglio e la ratifica della concessione, nelle linee d'archivio che le *poleis* ritenevano di riservare ai decreti «a proposito di» (o «agli») onorati, con i loro annessi⁶².

dello studioso circa l'origine dal *Metroon* dell'«informazione» che ne stava alla base (6, 12 [= 2018a, 296, 304]).

⁶² Per tali procedure di richiesta, dal IV secolo, vd. ancora GAUTHIER 1985, 181-195, il quale non si pronuncia sull'*obbligo* della domanda scritta (attestata ad esempio ad Atene da IG II² 1, 1037, ll. 2-3, del 240 ca. (?), dove ci si riferisce a quanto [... ἐν τῇ αἰ]τήσει γέγραπται); una descrizione dell'iter è nell'iscrizione da Larisa SEG 55, 608 (70 ca.), che indica la presentazione di un progetto di decreto (*prographe* con natura di *probouleuma*) all'assemblea con la richiesta di cittadinanza per un prosseno dei Tessali e suo fratello e la presentazione della richiesta (*aitesis*, scritta e già depositata?) nell'*ekklesia* da parte di un cittadino, illustrata oralmente dall'aspirante (vd. TZIAFÁLIAS, HELLY 2004-2005, 408 ss.; ai documenti acclusi si sarà aggiunta la notifica della prossenia federale). Esempi di «mozione originaria» – ἐφοδος, περὶ ὧν ἐπήλθεν/-ον *illi Talei-i* – incorporata in decreti dagli anni '30 del III sec. sono offerti dall'epigrafia di Iaso: vd. ad es. SEG 41, 932 (230-220 ca.), nella prima parte mancante; FABIANI 2015, nr. 24, (220-210 ca.), ll. 14-22 e nr. 5 (ultimo terzo del III sec.), ll. 5-12; *I. Iasos* 51 (II sec.), ll. 2-19; sulle mozioni in questione, vd. FABIANI 2015, 51 ss., 117, 296-297; per l'*ephodos* come «acte écrit» vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 184, nt. 127; per una *prographe* (generica o riassunta), la cui approvazione da consiglio e assemblea di Asso figurava come sezione di considerando del decreto che approvava nel dettaglio prossenia, *politeia* e «tutti gli altri benefici connessi», vd. *I. Assos* 11a (80-70 ca.), ll. 2-9. Per la concessione della *politeia*, secondo i luoghi e i tempi articolata per intervalli con una o due assemblee e/o con *dokimasia* da parte del tribunale, vd. SAVALLI 1981, con il rilievo dei tempi, anche alcuni mesi, e delle conseguenze documentali per l'archivio (cfr. 617, nt. 6: «la dokimasia doveva consistere probabilmente più in una verifica dei titoli già presentati nell'«αἴτησις» che in un interrogatorio del beneficiato»); per la studiosa l'*aitesis* – scritta «ove necessario» – era la richiesta d'udienza presso *boule* e *demos*); per Atene, vd. OSBORNE 2010, 129, 132-134 (almeno fra 262 e 228 «it seems clear that an *aitesis* was required for grants of enkteosis»), e, per un aggiornamento dell'elenco dei decreti relativi a cittadinanza, prossenia, *egkteosis*, M.B. WALBANK, *Fragmentary decrees from the Athenian agora*, «Hesperia» Suppl. 38, 2008, con SEG 57, 111 (fra II e I sec.); per l'*egkteosis* su richiesta, ll. 6-8); sulle procedure iasee per la decretazione della cittadinanza, dall'inizio del III secolo oggetto dello *psephisma* e del voto definitivo nell'assemblea a ciò deputata nel mese «legale» Afrodisione, a distanza temporale più o meno grande dal mese dell'*ekklesia* che l'aveva decretata per la prima volta, vd. FABIANI 2015, spec. 291-293; per un esplicito richiamo alla sequenza di passi istituzionali per il conferimento della *politeia*, vd. il decreto di Samotracia IG XII 8, 158 (inizi II sec.): un *probouleuma* proponeva che gli epistati dovessero «chiedere all'*ekklesia*, conformemente alla legge, se ritenga di accordare la cittadinanza a Tolemeo figlio di Amina di Gortina e ai suoi discendenti e, se abbia ritenuto, di compiere la votazione (per *psephos*) nell'*ekklesia* di competenza e, se il voto sia stato favorevole, che essi siano cittadini ecc.» (ἐπερωτῆσαι τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τὸν νόμον εἰ δοκεῖ δοῦναι πολιτεῖαν Πτολ[ε]μαίω Ἀμεινίου Γορτυνίω καὶ ἐκγόνοις καὶ ἐὰν δόξηι συντελέσαι καὶ τὴν ψήφοφορίαν ἐν τῇ καθηκούσῃ ἐκκλησίαι καὶ ἐὰν ἐπιψηφισθῆι εἶναι αὐτούς...); sulle operazioni implicate, a Samotracia, Samo, Atene e «dans bien d'autres cités» vd. GAUTHIER 2001a: il voto di ratifica richiedeva una verbalizzazione, che sarà stata acclusa al decreto che aveva promosso l'operazione). È inutile sottolineare come queste procedure producessero catene documentarie più o meno articolate e dalla vita più o meno lunga nei diversi *archeia* (ad esempio, quando coinvolti, dei tesmoteti ateniesi): vd. FEYEL 2009, 221 ss. e anche quanto segue.

7. Che precisamente potessero esistere delle diverse linee d'archiviazione dei decreti, conservate nella medesima sezione generale – o, più specificatamente, in una sezione Τιμαί («Onori»), magari suddivisa per tipologia e poi per cronologia – con intestazione nominativa collocata in posizione d'evidenza sul supporto, suggeriscono le epigrafi «intitolate» appunto con il nome di un personaggio onorato, al genitivo o al dativo, e talora riproducenti i documenti relativi all'intero iter di riconoscimento dei suoi privilegi, conservati insieme nel rispetto della sequenza istituzionale⁶³. Con la cautela richiesta per documenti epigrafici che compaiono sovente nella forma inviata ad altra città per benefattori originari di essa e dunque passati al vaglio di trascrizioni-estratto e rimodulazioni, e comunque legate alla necessità visiva di un richiamo, si può tentare di risalire a una situazione d'archivio di partenza. Ancora una volta, l'ampiezza e l'articolazione dei fenomeni, istituzionali e scrittori, non lasciano dubbi circa la vita «riposta» dei documenti connessi⁶⁴.

⁶³ Poche e non del tutto perspicue appaiono le tracce di una ripartizione tematica (tenuto anche conto del cumulo di onori che era attribuito ai singoli): ad Atene, un piccolo numero di decreti di cittadinanza, iscritti fra IV e III secolo, dopo l'invocazione agli dei e prima del prescritto completo portava la scritta Πολιτεία τῶι Δ. (Osborne, *Naturalization*, D29, 30, 45, 46; «une sorte de titre» per PH. GAUTHIER, “L’octroi du droit de cité à Athènes”, «REG» 99, 1986, 132 [= 2011, 53]; cfr. HENRY 1977, 51). Per un uso ateniese abbastanza frequente dalla metà del IV secolo della formula Προξενία + dativo dell'onorato, vd. HENRY 1977, 35, con la corretta osservazione che «examples of this type restored with the genitive are probably erroneous and should be corrected to the dative» (per le date fino al 322, vd. LAMBERT 2006; per un'integrazione corretta vd. *JG* II³ 1, 483; Προξενία Σωστρ[άτωι] / Ηρακ[λεώτηι]). Nulla è naturalmente possibile dire circa un ordine ulteriore nella sequenza nominativa, se ad esempio per area geografica, o in ordine alfabetico di etnico come nei sistemi di classificazione epigrafica delle *liste* di prosseni e tearodochi (su cui vd. P. CHARNEUX, “Liste argienne de théarodoches”, «BCH» 90, 1966, 158-165; si ricorderà che l'ordine alfabetico, praticato dai Greci dall'epoca ellenistica avanzata, riguardava la prima, o le prime due, lettere: vd. ad esempio W. CLARYSSE, “*Tomoi Synkollēsimoī*”, in BROSIUS 2003a, 345). Quanto all'iter istituzionale, vd. SAVALLI 1981 e, per un caso esplicito del II secolo, *SEG* 29, 1216, da Cuma, che riproduceva sia il primo articolato decreto (Il. 1-21) con cui la città attribuiva lode, corona e prossenia (e che era destinato all'invio al beneficiario, come nei casi simili), sia (da incidersi per disposizione del primo) il secondo di assegnazione definitiva del titolo con formula di sanzione, nome al dativo dei titolari cui riferire le diverse concessioni (assai lacunoso, esso trova riscontri di forma, in *I.Kyme* 4, 9, 10; una sintesi dei decreti rappresentano *I.Kyme* 5, 6, 8). Vd. anche *infra*.

⁶⁴ Per estensione e caratteri dell'istituto della prossenia vd., oltre all'*opus classicum* MAREK 1984, GAUTHIER 1985, 131-150; KNOEFLER 2001, 22-23, 425 (con attenzione al rapporto con i documenti – «sur support périssable, planchette de bois ou *sanis*, par exemple» – e all'ampiezza del fenomeno ad Eretria – «vraisemblablement plus d'un millier, peut-être bien davantage»); C. HABICHT, “Die Ehren der Proxenoī. Ein Vergleich”, «MH» 59, 2002, 13-30, con diversi importanti rilievi sui numeri epigrafici (per l'età ellenistica: più di 650 documenti per Delfi; ca. 510 a Delo nei centocinquanta anni dell'indipendenza; ca. 200 per la città di Oropo) e sulla forma (vd. *infra*); CULASSO GASTALDI 2004, 14-15, per la quantità di casi non documentati epigraficamente o letterariamente ad Atene; MACK 2015, con un'aggiornata disamina del materiale epigrafico e il rilievo del ruolo dell'istituto nel sistema di relazioni fra le *poleis* (in epoca ellenistica); sui prosseni di Iaso vd. anche le considerazioni generali di FABIANI 2014, spec. 105 ss. (in un'analisi dei 92 locali decreti onorari per stranieri; per ulteriori dati numerici su conferimenti di prossenia attestati epigraficamente vd. p. 99: 122 per Samo, ca. 100 per Efeso, ca. 50 per Eretria; oltre 250 per Oropo); vd. anche *supra*, Introduzione 1, ntt. 37, 64, 65.

Che nella categoria il riferimento primario fosse sempre visto nella data, possono indicare le serie epigrafiche di pubblicità del riconoscimento di cittadinanza o di prossenia a Mileto, le quali presentano, come premessa di una formula che indica l'assegnazione del beneficio e il/i destinatario/-i *kata euergesian* o *kata psephisma*, la data eponimica⁶⁵. Al di là di un'intitolazione epigrafica costruita sul disegno della corona attribuita (Ῥοδ[corona]ίων) sembra significativa la trascrizione (col prescritto completo) del decreto con cui Argo, forse nella prima metà del III secolo, onorava i Rodî, o quella che, nella stessa epoca, intitolava Ἀλεξάνδρου Σικωνίου il decreto a lui riservato, con data riprodotta⁶⁶. Né mancano esemplari ateniesi di nessi simili, dagli anni '30 del IV secolo, con nome ed (eventualmente) etnico seguiti dal prescritto completo⁶⁷. Che potessero esistere delle serie più lunghe, non generate per l'incisione, sembra dimostrare una (lacunosa) sequenza epigrafica di Andro del II secolo, che elencava in progresso di tempo su di una stele quattro decreti onorarî intitolati, in genitivo, a diversi personaggi, uno dei quali recava a suo nome due decreti in successione (di prossenia e di *politeia*), il primo dalla formula di sanzione, il secondo con data arcontale⁶⁸.

⁶⁵ Cfr. *I.Milet* 1.3, 40-119b (per le date da rivedere, vd. *I.Milet* VI.1, 164-165 e GÜNTHER 1988, 412), con varianti formulari a seconda che si tratti della menzione di un singolo o di più persone e dello stadio giuridico del riconoscimento (a Mileto la cittadinanza era conferita alla fine dell'anno; per la menzione del mese Artemisione, il dodicesimo, nella data di alcuni documenti, vd. *SEG* 38, 1206-1208); sull'insieme e con aggiornamenti – *SEG* 38, 1195-1208 – vd. GÜNTHER 1988, il quale ribadisce l'idea che si trattasse di «Auszüge aus den im Archiv hinterlegten Dekreten» (388; cfr. 394, «abgekürzte Dekretsform» e 405-411); l'ordine dell'incisione sui muri del portico del *Delphinion* era determinato dalla disponibilità di spazio.

⁶⁶ Vd. rispettivamente *ISE* I, 40 (per la data, controversa, vd. Migeotte, *Emprunt*, 84; a «contenuto abbreviato del decreto» pensa GHINATTI 2004, 45) e *ISE* I, 41, l. 1 (con CHARNEUX 1990, 398 nt. 21, 406 nt. 76; per la data, discussa, vd. *status quaestionis* in KRALLI 2017, 436, 439, 480, nt. 177); per riscontri, vd. P. Charneux, *BE*, 1987, 604. Si rileva qui che, nella nostra prospettiva, il genitivo di titolarità è un «Genetiv des Sachbegriffs» e dunque da intendere senza l'aggiunta di termini di reggenza (frequenti nelle traduzioni: «[Decreto] di», «[Ehrung] des», «[Urkunde] des», «(Stèle) de/des» ecc.) e senza la specificazione «*Dell/Dei* Tale/-i». Dal punto di vista della registrazione d'archivio si tratta piuttosto di un'indicazione «(Oggetto:) Il/i Tale/i»: vd. *infra, passim*.

⁶⁷ Per alcuni esemplari – come «headings» – vd. HENRY 1977, 35 nt. 10 (per le date, vd. LAMBERT 2006) e 51, 70, nt. 25. In *IG* II³ 1, 878, [Ῥεπ]αινέτο[υ], del 283/2, l'arconte è al nominativo (l. 2, [ἄ]ρχων Εὐθλοῦς; per l'arcontato al nominativo, vd. *supra*). Il «titolo» in nominativo del decreto frammentario per Rebula figlio del re tracio Seute (*IG* II³ 1, 351, estate 330) derivava forse da commissione privata del manufatto: vd. HENRY 1977, 44 (per altre intestazioni al nominativo, 70 nt. 24); in *IG* II² 773, del 275/4, il nominativo con cui è integrato il nome, Alcimo, potrebbe essere sostituito dal genitivo.

⁶⁸ *IG* XII Suppl. 248 B e C: il I decreto in questione sul lato sinistro e sul retro, il II e l'inizio del III sul retro, la fine del III e il IV sul lato destro; sulla fronte (A) figuravano tre decreti relativi a festività in onore di Eumene II (assai lacunosi), senza «titoli». Mentre per il titolo del I decreto per un Cretese di Malla – [τοῦ Δεῖνος – – ἰ]ου – non sono state avanzate alternative, per quello della serie II-III – Εὐέλθο[– –], proposto come Εὐέλθο[υ]τος Ἀρίστωνος? – L. ROBERT, «Notes d'épigraphie hellénistique», *BCH* 50, 1926, 492 (= 1969a, 56), ntt. 4-5 non escludeva un

Nell'ordine per nome, un'alternativa di rimando sembra essere consistita nel caso dativo, che corrispondeva al senso del conferire onori da parte del *demos* di turno a un destinatario⁶⁹. Una certa coerenza nei titoli epigrafici a Priene lascia ad esempio supporre che i decreti onorarî fossero contraddistinti/contrassegnati dal nome in dativo del beneficiario e che potessero esistere sequenze nominative cui pertenevano gli *psephismata* e gli atti relativi⁷⁰. Ad esempio, il decreto del 286 *ca.* in onore di Lisimaco intitolato Βασιλεῖ [Λυσιμάχῳ] poteva avere annessi con sé in archivio i due documenti reali incisi sotto di esso, la lettera del re di ringraziamento e un altro atto reale⁷¹.

Ma è soprattutto dalla serie di centotrentacinque estratti/sintesi di decreti di cittadinanza e/o prossenia incisi nell'Artemision di Efeso fra 330 e 275 *ca.* (in sequenze parzialmente differenti per organizzazione) che possono provenire indicazioni utili per ricostruire serie d'archivio riferite a personaggi onorati⁷². A prescindere dalla (dubbia) indicazione di «sette» –

Εὐέλθο[ντος/-ντι προξενία], peraltro limitativo rispetto al secondo decreto sottoelencato, oppure la serie nome-patronimico-etnico, sull'esempio del titolo dell'ultimo conservato, [---]έλου και [---] Καριστίων.

⁶⁹ In questa prospettiva non sembra necessario intendere la «sorte de titre avec le nom de l'honorandus au datif» finalizzata a indicare allo spettatore la «(Stèle) en l'honneur de», come propone ad esempio PH. GAUTHIER, “Deux décrets hellénistiques de Colophon-sur-mer”, «REG» 116, 2003, 488 (= 2011, 654), a proposito del decreto di Colofone a Mare inciso a Claro alla metà *ca.* del III (*SEG* 53, 1300), con data (anno, mese, giorno) iniziale e, nella linea seguente il rimando Ἐρμών[α] [κτι] Σατύρου Μυτιληναίου.

⁷⁰ Cfr *I.Priene*² 17 (292-287 *ca.*?) e 23 (275-262 *ca.*?); per le date, vd. FRÖHLICH 2016a, 564-565.

⁷¹ Vd. rispettivamente *I.Priene*² 2 e *I.Priene*² 3, 4 (cfr. CROWTHER 1996, 222-223 e *infra*); i due decreti dell'estate 293 e dell'estate del 284 in onore di Apelli di Nicofonte riportati su stele potevano figurare in archivio verisimilmente sotto il titolo in dativo, come sulla pietra (cfr. CROWTHER 1996, 217), e da un *Λαρίχῳ Λεωμέδοντος* poteva essere introdotta la serie, lacunosa dell'inizio, dei tre decreti ὑπὲρ τιμῶν *Λαρίχῳ* trascritti con anno e mese su di una stele, distinti da una *paragraphos* (*I.Priene*² 29-31, del periodo 280-270 *ca.*; la citazione da 31, l. 7); per le date indicate, vd. FRÖHLICH 2016a, 564-565; vd. anche *supra*, § 4, con nt. 44.

⁷² Ammettendo naturalmente che le sequenze riprodotte potessero rispecchiare almeno in parte sequenze d'archivio (con la loro organizzazione) e non fossero pure composizioni epigrafiche, con la loro «logica» di assemblaggio e selezione dei dati. I decreti sono per lo più di cittadinanza (per l'aggiunta della prossenia, vd. *I.Ephesos* 1389, 1422, 1459; per la sola prossenia, 1411, 1428, 1433, 2014) e in generale incisi su blocchi marmorei del (o pertinenti al) l'Artemision (sono eccezioni *I.Ephesos* 1389, su stele e *SEG* 39, 1151, forse su architrave). Per rassegna e datazione dei decreti onorarî efesini è ormai imprescindibile WALSER 2008, 321-356; lo studioso non si sofferma sugli aspetti che qui si rilevano e opera una distinzione fra «(mehr oder weniger vollständig aufgezeichneten) Dekreten in engeren Sinn und ihrer Registrierung in einer Kurzform, der die Dekretform streng genommen fehlt» (321, nt. 1); l'archiviazione dei decreti, nella forma «completa», sarebbe avvenuta – «wahrscheinlich», 239 – nell'Artemisio stesso, a motivo della responsabilità dei *neopoioi* nell'incisione di essi (l'aspetto si connette con quello di redazione, conservazione e incisione delle liste onomastiche dei neocittadini, sorteggiati per tribù e chiliastie dagli Essenî, in cerimonie religiose; vd. al riguardo II.7). Vd. anche quanto segue.

Politeia – ipotizzata nella lacuna, significativa appare la già citata epigrafe *I.Ephesos* 1389⁷³. Dopo la data, l'anno e il mese, vi figura la formula onomastica dell'onorato al dativo, con la qualifica [εὐεργέτης] ἡ γενομένη τῆς πόλεως, seguita dal «decreto abbreviato» [Ἐφέσει]οι ἔδωκαν προξενίην καὶ [πολιτ]είαν ecc.⁷⁴. Che potesse esistere a Efeso (ma anche altrove) una serie d'archivio che, organizzata per anno e suddivisa per mesi (con l'indicazione del giorno dell'assemblea di ratifica), conteneva una serie nominativa, in dativo, seguita da una forma abbreviata di decreto (finale e cumulativo, con l'aggiunta dell'esito del sorteggio) possono indicare le successioni epigrafiche di documenti intitolati ai singoli, sovente evidenziati da una vistosa *ekthesis* del nome, con l'eventuale qualifica dell'essere benefattore (in participio coordinato nel caso) e con un testo più o meno riassuntivo dopo la formula di sanzione⁷⁵. Piuttosto

⁷³ Incertezza suscita anche l'integrazione a l. 2 [πολιτείας ἐ]ν ἔσσι νόμοι, seguita dalla data e dal nome dell'onorato in dativo (così H. Engelmann in *I.Ephesos* 1389, l. 2 e H. ENGELMANN, "Zu Archivwesen von Ephesos", «ZPE» 22, 1976, 84, con la conclusione che «Die einleitenden Aktenvermerke umfassten demnach in Ephesos folgende Angaben: a) Akt des Vorgangs: Volksbeschluss; b) Inhalt: Verleihung des Bürgerrechts; c) Zeitangabe: Jahr und Tag»; per i dubbî, di peso diseguale, vd. WALSER 2008, 328-329 nt. 32.

⁷⁴ Rispettivamente ll. 5-6 e 7 ss.; gli editori di *I.Ephesos* coerentemente staccano con un'interpunzione la sequenza in dativo dal seguito, così come distinguono l'oggetto – quale che sia – dalla precedente formula di sanzione (non però l'oggetto dalla data seguente); per esempi analoghi, vd. *I.Ephesos* 2011, con il dativo dopo la formula di sanzione; *I.Ephesos* 1462, dopo la menzione del *Rogator*. La categoria dei «decreti abbreviati» («abgekürzte Dekrete», «décrets abrégés / au formulaire abrégé», «abbreviated decrees», con le varianti «décret simplifié», «d. a stesura semplificata», «décrets elliptiques»), in uso specialmente nella Grecia centro-settentrionale, nelle isole, in Asia Minore e nell'area pontica, è largamente riconosciuta in dottrina, benché con definizioni non sempre adeguate alla natura delle soluzioni di volta in volta adottate nelle città, e con riferimento, implicito o esplicito, della pratica alla sola pubblicazione: vd. fra gli altri, con le varie posizioni, SWOBODA 1890, 47-48; KLAFFENBACH 1978, 103; RHODES, LEWIS 1997, 5-6, 126-127; HAMON 2009, 360; P. Fröhlich, *BE*, 2009, 446; D. GRZESIK, "Abbreviated Decrees of Delphi", «ZPE» 186, 2013, 157-162 (per la cospicua documentazione di Delfi, esclusivamente valutata nei termini dei limiti dello spazio espositivo, i quali avrebbero imposto l'abbreviazione dei corrispondenti decreti «completi»); NAWOTKA 2014, 59-70, 175 (per il caso specifico di Mileto e delle sue colonie pontiche); al contrario assai puntuale nella definizione delle diverse categorie e del loro rapporto con le altre sequenze d'archivio era GSCHNITZER 1973, 694-705.

⁷⁵ Per un elenco, vd. WALSER 2008, 335 (i venticinque decreti con dativo iniziale), 336 (i cinque con il dativo variamente posizionato, come in *I.Ephesos* 1389), 336-339 (il commento ad alcuni di essi). Per l'*ekthesis*, vd., con i *facsimile* delle pp. 234-235, *I.Ephesos* 1419-1421, 1431-1437 e cfr. WALSER 2008, 335, nt. 59 *ad* 1405, l. 5, con il rilievo della probabile *ekthesis* delle prime quattro lettere del nome, integrate nell'*ed. pr.* al termine della l. 4. In alcuni «estratti» intitolati ai beneficiari degli anni 322-321 *ca.* prima della prescrizione o dell'esito del sorteggio compare la data (anno, mese, giorno): ciò non impedisce che essi fossero organizzati come gli altri (*I.Ephesos* 1421, 1423-1425, stessa seduta; 1426, *SEG* 39, 1151). Al sistema nominativo anche epigrafico si affianca (o segue dal 315 *ca.*, come propone, con cautela, WALSER, 339, 340) quello che trascrive, talora con *ekthesis*, dalla formula di sanzione, lasciando al principio della motivazione, che seguiva (per lo più dopo il *Rogator*), il riferimento onomastico (ἐπεὶ δὲ ὁ Δ. ecc.). Ciò nulla toglie alla possibilità che il nome fosse ancora in evidenza, oppure, come nella trascrizione epigrafica, da ricercare dopo alcune

che una «particolarità formulare» epigrafica, essa poteva rappresentare, per un certo periodo e per una particolare scelta di chi forniva il materiale ai lapidici, la ripresa di documenti d'archivio cumulativi e intestati ai diversi beneficiari, ossia delle liste di sintesi formulari di decreti non composte appositamente per l'incisione, ma redatte in archivio per un uso più immediato, le quali potevano sostituirsi o affiancarsi, ove ritenuto, alla linea «principale» della conservazione dei decreti (quella che, in caso di doppia approvazione del beneficio, comprendeva in coppia il decreto di decisione-avvio delle procedure e quello «abbreviato» di ratifica, oppure un atto cumulativo completato o integrato dal secondo)⁷⁶. Esse potevano costituire un più agile complemento documentario, via via semplificato – per uso interno o per la pubblicazione – fino a giungere all'elenco datato, con una premessa del genere Τοῦτοσδε ἔδωκεν ὁ δῆμος προξενίαν αὐτοῖς καὶ ἐκγόνοις κατὰ τὸν νόμον, come ad Istiea, nel 265 ca.⁷⁷. A quelle serie documentali si sarebbe potuto eventualmente attingere per la verifica e il rilascio, a quanti lo richiedessero, dei «diplomi /certificati» di cittadinanza o di prossenia. Un esempio significativo di certificato di prossenia in forma di «decreto abbreviato» predisposto per la diffusione appare in calce al decreto con cui Anfissa nel 116-80 deliberava per il medico Menofanto, «Macedone di Hyrkanis» (Lidia) l'elogio pubblico, la facoltà di allontanarsi in sicurezza accompagnato e l'inoltro alle città di Scarfea e Opunte della «copia della prossenia a lui accordata» (τᾶς δεδομένας αὐτῶι προξενίας τὸ ἀντίγραφ[αφον]): questa era riportata di seguito, dopo un *vacat*, nella forma tipica «Gli Anfissei hanno conferito [Ἀμφισσεῖς ἔδωκαν] a...

parole: appare significativo il caso di *NI.Ephesos VIII, 5*, che comprende cinque decreti, il primo di una mano, i seguenti, dovuti a uno stesso *Rogator* e forse scaglionati nel periodo 320-301 ca., di un'altra e, dopo quattro esempi iniziati con la formula di sanzione, con l'ultimo ancora col dativo (vd. a riguardo WALSER 2008, 332-334, 338-339 con nt. 73).

⁷⁶ La citazione nel testo («formularstilistische Besonderheit») è da WALSER 2008, 335 e 336, sulle orme di HABICHT 1957a, 191-192 e 270, a proposito dei documenti di Samo.

⁷⁷ *IG XII 9, 1187*, ll. 1-5 (la data, con la serie dei sei *archontes* e un *hierothytes*), 5-7 (la formula nel testo), 8-39 (l'elenco, per nome, patronimico ed etnico); per la conclusione che una «lista» con la data e il titolo indicato nel testo potesse rappresentare «eine Reihe von Beschlüssen unter einer Überschrift listenförmig zusammengefaßt», così che «die Beschlüsse wurden einfach in ihrer zeitlichen Folge registriert», vd. GSCHNITZER 1973, 696; l'epigrafe in oggetto a 695 è erroneamente indicata come 1188): allo studioso spetta l'idea che non sempre il decreto definitivo di prossenia «in... ausführlicher Form für die Dauer schriftlich festhalten mußte» (704); per la lista in questione come «décret» vd. ad esempio FRÖHLICH 2016c, 383 (di cui si condivide l'ipotesi che, per ragioni di funzionalità, l'eponimia effettiva fosse tenuta dal presidente del collegio). Considerazione richiedono anche le osservazioni di C.V. CROWTHER, «Iasos in the second century BC. III: Foreign judges from Priene», «BICS» 40, 1995, 94-95) a proposito dei decreti iasei per i giudici stranieri, circa la differenza di funzione tra lo *psephisma* ampio che iniziava il processo del riconoscimento di prossenia e/o cittadinanza («Type 2») e quello, *routinier*, di riconoscimento finale («Type 1»).

Anno. Garante»⁷⁸. È un esempio significativo della presenza di più linee di conservazione dei documenti generati dalla concessione di prossenia, che affiancavano i decreti «normali», e della loro funzione per il rilascio di attestati: è la nota sezione Ῥοδίων della lista dei riconoscimenti che Eudemo di Seleucia al Calicadno si era procurato presso diverse città e la confederazione beotica e faceva incidere in patria: per una procedura che aveva richiesto cinque-sei mesi nell'ambito dello stesso anno, egli aveva ottenuto dai Rodî estratti da diversi documenti che appaiono corrispondere a liste di ricapitolazione riferite ai decreti di volta in volta adottati: 1) dai supporti di registrazione, datati per anno eponimico (il 173), semestre e mese, che recavano il «decreto abbreviato» della prima votazione, con il nome del proponente e la sostanza di essa (*Anno, semestre [estivo]*, Δαλίου· ἐκ τῶν λευκωμάτων· *il Tale propose*: Εὐδήμον Νίκωνος Σελευκῆ πρόξενον εἶμεν Ῥοδίων); 2) dalla lista dei prosseni complessivamente riconosciuti in un'assemblea (*Anno, semestre*; Τοῖσδε ἐδόθη[η]σαν προξενίαι ἐπὶ μίαν ἐκκλησίαν· Δα<λ>ίου· Εὐδήμ<ω> Νίκωνος Σελευ[ε]ῖ); 3) dal «decreto abbreviato» generale dell'approvazione definitiva (*Anno, semestre [invernale]*, Βαδρομίου· Ἐδοξε τῶι δάμωι ἐν τᾷ δεύτερον ἐκκλησίαι· τούσδε προξένους εἶμεν Ῥοδίω[ν]· Εὐδήμον Νίκωνος Σελευκῆ)⁷⁹.

⁷⁸ Per la definizione di «Bürgerrechtsdiplome» vd. E. SZÁNTÓ, *Das griechische Bürgerrecht*, Freiburg im Breisgau 1892, 9. Per l'esempio nel testo vd. *IG IX 1².3*, 750, rispettivamente ll. 27-28 e 29-34; a quanto appare, la trascrizione epigrafica di Anfissa derivava dalla sequenza inviata a Scarfea, introdotta da una lettera con cui si comunicava a quella città l'invio di esemplare, ἀντίγραφον, degli onori conferiti al personaggio (ll. 5-9, CECCARELLI 2013, 369, nr. 22), ovvero il decreto più recente nella sostanza dei considerando (ma con la premessa della data mensile e della pertinenza Νομογράφων, ll. 9-10), che conteneva la disposizione di trasmettere anche «l'esemplare della prossenia» (datato in calce con l'eponimo); una redazione parallela, con lettera introduttiva, doveva essere stata effettuata per Opunte; poiché il documento di Scarfea segue sulla pietra (almeno) ad un altro decreto «abbreviato» di prossenia, di altro anno, ma inciso dalla stessa mano e ritenuto cronologicamente vicino, resta da chiedersi se la sequenza riprodotta non derivasse da una registrazione seriale specifica che raccoglieva i nessi degli atti onorari collegati con la prossenia conferita da Anfissa (per un altro decreto «abbreviato» prodotto dagli Anfissei nello stesso periodo vd. *SEG 52*, 543). Sulla posizione della polis nella lega dei Locresi in rapporto ai riconoscimenti di prossenia e cittadinanza vd. G. DAVERIO ROCCHI, «Lokrian Federal and Local Proxeny in Interstate Relations: A Case Study», in BECK *et alii* 2019, 29-43 (nello specifico 33, 35-36); vd. anche *supra*, nt. 16.

⁷⁹ Vd. BADOUD 2015, 358-359, *TRI 16*, rispettivamente *a*, ll. 1-4 («Extrait des registres»), *b*, ll. 4-7, *c*, ll. 7-10; cfr. 25-27 («une sorte de registre public»; lo studioso sembra pensare a un'unica serie documentale dell'ekklesia generata dalla procedura di assegnazione della prossenia); seguiva, senza data, l'estratto dalla formula di sanzione di un decreto della boule volto a sollecitare l'intervento del personaggio presso Antioco IV (*d*, ll. 10-16; cfr. p. 26, «Il ne paraît pas avoir été tiré du même registre, mais plutôt avoir été immédiatement communiqué à Εὐδήμος avec le reste du dossier» dagli ambasciatori recatisi presso di lui); RHODES, LEWIS 1997, 274, ancora legati all'interpretazione di A. Wilhelm dei leukomata come tavole d'esposizione, supponevano «extracts from the records in the archives, and from the leukomata, themselves perhaps temporarily published extracts from the full records». Per la ricostruzione del calendario di Rodi, vd. BADOUD 2015, 11 ss., con P.A. IVERSEN,

8. A conferire incremento e articolazione alle sezioni dei decreti contenuti negli archivî cittadini di epoca ellenistica era naturalmente il sistema delle relazioni col mondo esterno, *poleis*, re, autorità romane, il quale produceva, oltre ai decreti «interni», da conservare per funzione istituzionale e per memoria civica, anche un insieme ampio e caratteristico di «documenti itineranti» (*wandernde / reisende Urkunden*), che le *poleis* inviavano e ricevevano, arricchendo gli archivi altrui di decreti «in entrata» e i propri delle risposte degli interlocutori, decreti, lettere, allegati, che andavano organizzate per nesso cronologico e logico, in rapporto al proprio documento di partenza⁸⁰.

Le città che inviavano a un'altra una legazione con la copia ufficiale di un decreto, variamente inteso a rinsaldare o instaurare rapporti di amicizia e scambio e comunque «consegnato» alla *boule* che li riceveva, potevano chiedere espressamente l'immissione in archivio, oltre che l'esposizione epigrafica: dei molteplici esempi basterà qui citare lo *psephisma* samio della seconda metà del II secolo in onore di un cittadino di Magnesia al Meandro, inviato a quest'ultima con la richiesta di *κατατάξαι καὶ ἑαυτοῖς εἰς τὰ δημόσια γράμματα*, oppure le disposizioni date da Dionisopoli di Tracia in decreti del II-I secolo per cittadini stranieri, in un caso che s'inviasse l'*antigraphon* a Calcedone *καὶ παρακαλέσαι ὅπως καταγαγῆ εἰς τὰ παρ'αὐτοῖς δημόσια γραμματοφυλάκεια*, nell'altro che un *buleuta* si recasse a Mesembria e ivi *τά τε προκεκυρωμένα ψηφίσματα καὶ τὰς κ[αίνας] τιμὰς ἀποίσει ἐν τῷ συν|όδῳ καὶ παρακαλέσαι αὐτοὺς κατατάξαι εἰς τὰ παρ'αὐ[τοῖς] γραμματοφυλάκεια*⁸¹. L'operazione voleva sottolineare l'importanza del

“The Calendar on the Antikythera Mechanism and the Corinthian Family of Calendars”, «Hesperia» 86, 2017, 192-194.

⁸⁰ Per l'immagine citata e per il rilievo della circolazione dei decreti nel mondo ellenistico vd. CHANIOTIS 1999, 60-61; vd. anche, per il contesto dello scambio di informazioni fra le *poleis*, MASSAR 2006, spec. 79-87; per l'impulso alla creazione di decreti dato dalla relazione con i re e l'autorità romana vd. *supra*, II.1 e 2.

⁸¹ Per la cura nella redazione della copia, vd. ad esempio la disposizione di Siro per il decreto onorario per un benefattore di Sifno in *IG XII 5, 653+Add.* p. 335 (II/1 sec.), ll. 65-66: i *pritanai* *ἐπιμελῆς ποιησάσθωσαν ἀντιγραψάμενοι ὅπως ἀποστειλώσιν τόδε τὸ ψήφισμα πρὸς τὸν δῆμον τὸν Σιφνίων*. Per il primo esempio di richiesta d'archiviazione citato nel testo, vd. *IG XII 6.1, 154*, ll. 14-16 (vd. anche *supra*, II.1, nt. 6 e *infra*, § 9). Per il secondo esempio, vd. la notizia in LAZARENKO *et alii*, 2010, 35-36 (*SEG 60, 759, 762*), con LAZARENKO *et alii*, 2013, 63. Per la presentazione degli ambasciatori alla *boule*, che era incaricata d'inoltrarli all'assemblea per l'illustrazione del documento, vd. per tutti la già citata indicazione esplicita di Eschine, per Atene: *ταῖς δὲ ξενικαῖς πρεσβείαις ἡ βουλὴ τὰς εἰς τὸν δῆμον προσόδους προβουλεύει* (2, 58-59; vd. anche *supra* nt. 52); non ci si sofferma qui sull'idea, non priva di fondamento almeno per alcuni casi, che i *presbantai* lasciassero nelle città visitate, olte ai decreti recapitati (con i loro considerando più o meno ampî e dettagliati) anche il sunto scritto dei loro discorsi, utile alla redazione del decreto di risposta (così, per i legati inviati da Magnesia al Meandro a richiedere l'*asyllia* della città, già in LAQUEUR 1927, 36, ripreso da SOSIN 2009, 386; vd. anche *infra*, § 11, con nt. 107).

documento e del rapporto che si voleva instaurare o potenziare: come si vedrà, nei casi in cui il decreto giungeva a risposta di uno inviato dalla città destinataria della missione, la richiesta scritta non era necessaria.

L'*antigraphon*, inviato con tanta cura procedurale, era contrassegnato dal sigillo di stato, esterno, insieme di protezione del supporto, di certificazione d'origine ufficiale e d'integrità, di rappresentazione simbolica della città politicamente operante, come teneva a sottolineare il rilievo che se ne faceva nel dispositivo dei decreti in uscita. Così i pritani inviavano a Sifno l'esemplare del citato decreto di Siro «avendolo sigillato col sigillo pubblico» (σφραγισάμενοι τῇ δημοσίαι σφραγίδι)⁸². Egualmente nel II secolo Minoa di Amorgo inviava a Rodi il decreto onorario per un suo cittadino, gratificato di prossenia, evergesia, *politeia* e beneficî annessi, recante la prescrizione che «il segretario del consiglio trasmetta a Rodi esemplare del presente decreto sigillato col sigillo pubblico» (ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς διαπεμπάσθω εἰς Ῥόδον ἀντίγραφον τοῦδε τοῦ ψηφίσματος σφραγισάμενος τῇ δημοσίαι σφραγίδι) e agli inizi del secolo un decreto di Paro pervenuto e inciso ad Allaria in Creta ne riportava una analoga, per gli *archontes* che dovevano «inviare l'esemplare del presente decreto sigillato col sigillo pubblico, affinché gli Allarioti si conformino a quanto decretato riguardo alle cose (suindicate)» ([ἐξ]αποστεῖλαι τοῦδε τοῦ ψηφίσματος τὸ ἀντίγραφον σφραγισαμένους τῷ δημοσίαι σφραγίδι, ὅπως παρακολουθῶσιν Ἀλλαριῶται τὰ ἐψηφισμένα περὶ τούτων)⁸³. E un riferimento alla confezione del supporto (un rotolo o un dittico) appare contenuto nella disposizione con cui Delfi nell'85 ca. stabiliva di inviare a Mazaca l'*antigraphon* del decreto in onore del suo cittadino Artemidoro, «mediante lettera, sotto sigillo pubblico» (δι' ἐπι[σ]τολῆ[ς] ὑπὸ

⁸² Vd. la nota precedente, ll. 66-67.

⁸³ Vd. rispettivamente *IG XII 7*, 228, ll. 21-23 e *IC II*, i,2A (*SV IV*, 780A), ll. 6-9, nella parte finale di un testo assai mutilo; esso era inciso ad Allaria prima di un decreto di quest'ultima, uno *psephisma*/proposta di *isopoliteia* e reciproca partecipazione alle attività religiose e civili poleiche appartenente alla categoria “per salvezza”, inoltrato a Paro in forma di lettera; il decreto di Paro recato dagli ambasciatori cui rispondeva questo *psephisma* allariota – che forse non era quello pario inciso sopra di cui qui si tratta – concerneva questioni di *sylon* (cfr. *SEG* 30, 110) e il richiamo delle preesistenti amicizia e buona disposizione reciproche: *IC II*, i,2B (*SV IV*, 780B), ll. 4-7; per la tipologia del decreto di Allaria, cfr. BOFFO 2011b, 32, nr. 23 e CECCARELLI 2013, 369-370, nr. 24 (cfr. *supra*, nt. 6); sulle pratiche discorsive ufficiali espresse dal dossier e sulla molteplicità delle relazioni diplomatiche comportate dallo scambio di beneficî vd., con asserzioni non sempre condivisibili, SOUZA 2019, 90-94, 99 e SABA 2020, 212-215; dal canto loro i Parî prescrivevano che gli arconti locali curassero il deposito «nell'archivio pubblico, in cooperazione con il segretario», i documenti scritti consegnati di volta in volta dagli ambasciatori di Allaria: A, ll. 3-5, τὰ γρά[μματα] τὰ τῶν παραγενομένων] ἀεὶ ἐξ Ἀλλαρίας... [ἐν τῷ δημοσίωι μετὰ τοῦ γραμματ[έως] (il «die Briefe» di *SV* è indotto dal tipo di documento della città cretese inciso di seguito; gli altri *grammata* allarioti delle trattative potevano essere stati *psephismata* di forma consueta).

[σφρ] | α γ ῖ | δ ῖ τ ῆ δ ῆ μ ο σ ῖ | α)⁸⁴. Il rapporto fra invio dell'esemplare ufficiale del decreto onorario certificato dal sigillo pubblico e collocazione nell'archivio della città ricevente figura anche nel decreto di una *polis* dorica non più identificabile che verso la fine del II secolo approvava un decreto in onore dei giudici inviati da Taso: i damiurghi dovevano «consegnare agli interessati il decreto, dopo averlo sigillato col sigillo pubblico» (τοὺς δαμιουργοὺς σφραγιζαμένους τᾶι δαμοσίαι σφραγῖδι τὸ ψάφισμα δόμεν τοῖς ἀνδράσιν), richiedendo il *damos* emittente che i Tasi accettassero gli onori conferiti a loro e al tribunale inviato e che «inserissero nel loro archivio pubblico» il documento che li aveva sanciti (τὰ παρὰ τᾶς πόλιος τίμια καταχωρίζαι εἰς παρ' αὐτοῖς δαμόσια γράμματα)⁸⁵.

Ancora una volta, indizi per l'organizzazione dei decreti «in entrata» negli archivî poleici offrono le note di registrazione e descrizione mantenute nella trascrizione epigrafica e, al caso, la disposizione seriale sulle superfici iscritte.

I decreti consegnati ufficialmente e aperti con la rottura del sigillo di tutela-origine erano registrati secondo la data di arrivo. Significativo della doppia operazione appare la nota in calce al decreto di un'ignota città ionica per un giudice di Coo, della seconda metà del II secolo, riportata tal quale sulla pietra che trascriveva il documento ricevuto: Ἀνηέχθη Ἀλσειοῦ τριακάδι ὑ<π>ὸ τῶν πρεσβευτᾶν ἔχον ἐπίσημον ζώδιον γυναικεῖον⁸⁶.

⁸⁴ ISE III, 141, ll. 16-19: la precisazione è anche indicativa della tipologia del documento che trasmetteva una delibera con (parziale) stile di lettera; per un altro caso di plico trasmesso sigillato «con il sigillo pubblico», vd. IG XII 4.1, 169, ante 150, ll. 5-7, nella prescrizione contenuta nella lettera di Eretria ad inoltro di proprio decreto onorario per giudici di Coo: cfr. CECCARELLI 2013, 313, con la traduzione forse troppo circoscritta «authenticating it with the public seal», cfr. 371, nr. 29.

⁸⁵ I.Thasos III, 122, ll. 15-19; che il decreto fosse stato accompagnato da una lettera (*comm. ad nr.*) è ipotesi ragionevole, ma non necessaria. Alla medesima attenzione si riconduce l'accurata descrizione delle procedure di recapito (χομίζειν) del decreto, consegnato dal *grammateus* agli incaricati dell'inoltro una volta sigillato dai *tamiai*, nel decreto di Tera IG XII 3, 322+Suppl. p. 282 (II sec. ca.), ll. 2-7, giustamente considerata da LALONDE 1971, 87, «probably a fair indication of the process which was followed by most states in their use of the state seal on foreign correspondence»; vd. anche la serie di decreti onorari di Teno con la prescrizione agli *archontes* d'inviare alla città dell'interessato esemplare dello *psephisma* relativo «dopo averlo sigillato col sigillo pubblico» (II secolo: ad es. IG XII 5, 823, ll. 36-38; 830, ll. 30-32; 833, ll. 13-15; 834, ll. 7-8). Per una rassegna della casistica e per il significato dei sigilli in uso nell'epoca ellenistica vd. HAENSCH 2006, spec. 267-268, con il rilievo del tipo di «decreto viaggiante» così contrassegnato, quello onorario. Per il destino dei sigilli, una volta giunti a destinazione, vd. qui sotto.

⁸⁶ IG XII 4.1, 177, ll. 23-25 (cfr. KILLEN 2017, 135, nt. 1502); per l'operazione vd. ROBERT 1928, 443 (= 1969a, 125), «ajoutée à la transcription lors de son insertion dans les archives du destinataire» (ma si differisce qui per l'idea che la nota si riferisse a un sigillo esterno rotto – «Verschlussiegel», «outer seal» – per l'apertura del supporto, non a «sceau... imprimé sur le décret»; vd. sotto); l'assenza dell'anno, se non dovuta a dimenticanza del lapicida, potrebbe indicare che il decreto era rientrato in archivio nel nesso col decreto di risposta, integralmente datato, come ad esempio nel caso della lettera di Eumene II a Iaso e dello *psephisma* di risposta (nt. 89). Nella medesima Coo, a fine III secolo, la data d'ingresso era apposta in testa al decreto ricevuto: cfr. IG XII 4.1, 142, l. 1; 153,

La nota poteva essere apposta in cima al documento, come indica ad esempio a Samo la sequenza Ἐπὶ Ἀρχαγᾶθου, Πελοσιωνος ιζ' in testa all'incisione di un decreto di Bargilia⁸⁷. In forma più articolata, ciò indica anche il (primo) «titolo» dell'epigrafe che a Iaso riportava quattro decreti dei Rodî relativi al loro operare in favore della città caria vessata da un sottoposto di Olimpico, Podilo (fra 220 e 214 ca.). L'«Aktentnotiz» della città caria consisteva nella data annuale (con stefaneforo e segretario dell'*ekklesia*) e dal mese, seguita dalla nota (isolata sulla pietra) Ψηφίσματα παρὰ Ῥοδίων.⁸⁸ Che la data ufficiale di ricezione di un decreto potesse corrispondere con quella dell'atto di

l. 1. Per l'uso coo d'indicare il tipo di *episamon* dei decreti in entrata vd. *infra*. Per un riscontro di registrazione di decreti ricevuti, con descrizione del sigillo, vd. *I.Smyrna* 581, ll. 101-102, in calce a due decreti di Smirna in onore di giudici di Astipalea ricevuti da quest'ultima, con una formula di lettura controversa, ma risolvibile nella sequenza, mista di *koine* e dorico, Ἀπληρέχθη [- - ? μῆνός Ἀρτ]εμισίου δευτέραι. Ἄ σφραγίς το[- -] (non è comunque accettabile l'idea di G. Petzl, *ad loc.*, 41, che la prima frase «dürfte sich... wohl auf den Abreisetag des Boten von Smyrna beziehen»; vd. anche ROBERT 1928, 443 (= 1969a, 125), nt. 5 e *IG XII Suppl.* p. 278). Precisamente la descrizione del sigillo in note d'archivio fa supporre che nella trasmissione dei documenti l'uso fosse di sigillare a chiusura del supporto («Verschlußsiegel») e non in calce al testo interno («Untersiegel», «subseal», «inner seal»); per un uso complementare, vd. invece LALONDE 1971, 98 (nega l'uso del sigillo interno per l'Egitto tolemaico K. VANDORPE, “Seals in and on the papyri of Greco-Roman and Byzantine Egypt”, in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 250-251; cfr. VANDORPE, VAN BEEK 2012, 86-87). Esplicita risulta la disposizione relativa al trattamento dei documenti ufficiali «sigillati col sigillo pubblico» – ἐσφραγισμένα τῶν δημοσίων σφραγίδι – pervenuti agli strateghi di Cnido incaricati del processo tra Calimna e (i suoi creditori) di Coo, «i decreti, le citazioni a giudizio e qualunque altro documento ritenuto necessario si conferisca dagli archivî» (τὰ δὲ ψαφίσματα καὶ τὰς προκλήσεις καὶ εἴ τι κα ἄλλο δέξιν ἐγ δημοσίου φέρηται): i magistrati dovevano consegnarli alle parti «dopo averli liberati (spezzando i sigilli)», λύσαντες (vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 14/IA, ll. 33-37; cfr. Cassayre, *Recueil*, 99: «brisent les sceaux»). Vd. anche le considerazioni di SIRON 2019b, 211, a partire dai documenti privati in uso ad Atene. Vd. anche *infra*, nt. 105.

⁸⁷ *IG XII* 6.1, 145, l. 2; preceduta da quattro corone con sovraindicato il nome degli onorati, insieme con questi era diventata il titolo epigrafico in evidenza, dopo il quale, distaccato, seguiva il decreto esterno. Per un analogo uso a Coo vd. nota precedente.

⁸⁸ A.R. MEADOWS, “Four Rhodian Decrees. Rhodes, Iasos and Philip V”, «Chiron» 26, 1996, 251-254, ll. 1-3 (cfr. già *Iasos* 150, cui si deve la citazione nel testo, 131; vd. anche Ph. Gauthier, *BE*, 1997, 536); lo studioso propone una sequenza di quattro, anziché tre decreti, come precedentemente inteso per un testo assai lacunoso nella parte centrale (A, ll. 4-27; B, ll. 28-38; C, ll. 39-64/68; D, ll. 65/69-96). La considerazione della diplomatica della serie, al di là della sequenza epigrafica (di unica mano), può orientare a concludere che a Iaso si fosse registrato nella data indicata il supporto rodio che recava insieme tutti i decreti, o, al più, che i documenti fossero stati consegnati insieme alla registrazione, in entrambi i casi in una sequenza ritenuta logica: A, di ricevimento dei delegati di Iaso e di accettazione d'intervento; B, di nomina degli ambasciatori per Iaso, che dovevano portare i documenti della buona volontà di Rodi (A) e dei passi compiuti; il decreto d'intervento presso Filippo V (C?) e, quello d'intervento, conseguente, presso Olimpico (D?); non sembra necessario pensare a interventi sulla sequenza nella resa epigrafica. Nell'archivio di Rodi la serie poteva essere organizzata secondo un nesso Παρὰ Ἰασέων (il decreto iaseo che aveva promosso l'operazione, A. l. 5 / C, l. 40) / Πρὸς Ἰασέας, con l'inclusione delle direttive scritte del re (D, 75 ss.). A Iaso esisteva naturalmente in archivio, alla sua sede cronologica, il decreto di partenza di richiesta d'intervento a Rodi, a questa trasmesso in *antigraphon* tramite *presbutai* (A, l. 5; C, l. 40); il dossier ricevuto da Rodi, con la sua nota di registrazione, poté essere stato aggiunto a quel documento (vd. quanto segue).

accettazione in assemblea dimostra ancora a Iaso la nota finale allo *psephisma* degli Artisti Dionisiaci giunti in soccorso della città priva di mezzi finanziari per lo svolgimento delle locali Dionisie (ca. 175-125): la trascrizione epigrafica riportava la formula aggiunta al documento ricevuto nell'*ekklesia* regolare di Apaturione, la data dell'assemblea e il verbo di accoglimento/sanzione, «Nella stefaneforia di Apollo per la terza volta dopo Menete di Tirteo, il sei di Apaturione. Ratificato» (Ἐπὶ στεφανηφόρου Ἀπόλλωνος τοῦ τρίτου μετὰ Μένητα Τυρταίου, Ἀπατουριῶνος ἕκτη· Ἐκυρώθη⁸⁹).

9. Le indicazioni di provenienza, variamente collocate sui supporti o connesse con sezioni dedicate e note ai gestori, contribuivano a classificare i decreti ricevuti, come che questi venissero introitati, se acclusi a un decreto di partenza o di ricezione, se inseriti in una serie di richieste-risposte, se a parte per distinte sezioni etniche, se ancora a parte in sezioni tematiche generali con ordinamento interno etnico.

Su una stele di Lampsaco di fine III secolo, che riproduce *un* decreto colofonio in onore di un giudice lampsaceno e del suo segretario, appare in testa la nota [Ψῆ]φίσματα ἐκ Κολοφῶνος⁹⁰. Evidente indizio di una serie (non riprodotta) innescata, giusta il sistema procedurale dei «giudici stranieri» ellenistico, da un decreto colofonio di richiesta recepito a Lampsaco da un decreto di risposta, è possibile ritenere che, in questo e negli altri casi, l'*antigraphon* del o dei decreti «inviati» e «consegnati» dalla città beneficata a testimonianza degli onori tributati fossero acclusi allo *psephisma* d'invio dei proprî giudici, verisimilmente insieme al decreto di richiesta che aveva originato la vicenda, depositato a suo tempo; alla serie si poteva unire infine il decreto ulteriore richiesto da Colofone a Lampsaco per sancire la proclamazione degli onori in patria e l'incisione, da riportare indietro⁹¹. La città

⁸⁹ *I.Iasos* 152, ll. 40-41; piuttosto che semplice «Aktennotiz» (così in *comm. ad loc.*), connessa con l'immissione fra gli atti del documento, si tratta della formula della ricezione ufficiale di esso, attraverso l'approvazione dell'assemblea: per la procedura espressa (ed abbreviata), vd. FABIANI 2015, 19, 20; fraintende nella traduzione il significato della nota Le Guen, *Associations*, T53, p. 68 (con la data riferita al contenuto del decreto dei *Technitai* e l'omissione del verbo). Per il nesso fra la data del documento ricevuto e quella del decreto conseguente vd., nella stessa Iaso, la nota in calce alla lettera del re Eumene II alla *polis* del 182 «consegnò (ἀπέδωκεν) Megone, 6 di Antesterione» (*I.Iasos* 6, l. 11) e la data del decreto inciso di seguito «Nella stefaneforia di Apollonio di Diogene, Antesterione, giorno 6 (integrato; il giorno dell'assemblea regolare mensile a Iaso, l. 12; sulla pertinenza alla città caria del dossier vd. in ultimo FABIANI 2015, 16, 184, 268, nt. 100; cfr., per il carattere di documento di ricezione, 19, 282, nt. 30).

⁹⁰ *I.Lampsakos* 33, l. 1, come «titolo» centrato (cfr. *Taf.* VII di «ZPE» 13, 1974).

⁹¹ Per la richiesta di Colofone a Lampsaco di «emettere anch'essi un decreto affinché anche presso di loro ecc.» (καὶ αὐτοὺς ψηφίσασθαι ὅ[πω]ς καὶ παρ'[αὐ]τοῖς ecc.) vd. ll. 35-39; per un doppio decreto conseguente all'arrivo di *psephisma* per proprî giudici, vd. *I.Kaunos* 19

stessa che inviava il decreto per i giudici nella loro patria poteva in qualche modo dettare o prevedere la collocazione nell'archivio della ricevente, se, come Calcide a Coo che le aveva inviato dei giudici, chiedeva di accoglierlo, di rispondere e poi d'inserire il tutto in archivio, secondo una correlazione logica che depone a favore della correlazione fisica (ἀποδεξαμένουσ φιλοφρόνωσ τὰ... φιλάνθρωπα καὶ ψήφισαμένουσ ἀπόκρισιν [κα]-ταχωρίσαι εἰσ παρ'ἐαυτοῖσ δημόσια γράμματα)⁹². Poiché dunque nella sequenza raccolta era necessario distinguere fra i documenti proprî e quelli ricevuti, il decreto pervenuto era segnato con la rubrica «Da parte di (Παρὰ, Τὸ παρὰ) + genitivo dell'etnico» (oppure, quando occorreσse distinguere fra tipologie diverse, «Decreto da parte di ecc.», Τὸ ψήφισμα παρὰ), sovente usata come titolo epigrafico, più o meno distinta dal testo⁹³. Basterà qui ricordare il già citato caso degli onori di Samo per Teletrato di Magnesia,

(l'*apokrisis*, cfr. ll. 85-86, ἀποκρίνασθαι) e 20 (il decreto di scelta dell'appaltatore della stele su cui trascrivere i decreti per *dikastai* e segretario inviati da Smirna, *I.Kaunos* 17-18; tutti iscritti sulla medesima stele, essendo datato solo il decreto locale principale di risposta, *I.Kaunos* 19, l. 1, anno e mese). Naturalmente, la situazione poteva essere più complessa, coinvolgendo precedenti rapporti di «parentela» fra le *poleis* interessate (cfr. qui l. 5) e interventi più o meno diretti di re e loro rappresentanti, i quali tutti producevano ambascerie, trasferimento e deposito di scritte, oppure richiedendo l'accettazione finale ulteriori delibere esecutive: per l'istituto, che è attestato da ca. 280 iscrizioni per lo più nel periodo 250-150 ca., oltre all'*opus classicum* ROBERT 1973, vd. GAUTHIER 1994 (intervento dei re); MA 2003, 15 ss. (rapporti interpoleici tramite «travelling decrees»); per una sintesi, C.V. CROWTHER, «Foreign judges in Thessaly in the Hellenistic Period: A Second Century phenomenon?», in Y. PIKOULAS, ed., *Inscriptions and History of Thessaly. New Evidence*, Proceedings of the International Symposium in Honor of Professor Christian Habicht, Volos 2006, 31-48 (per la Tessaglia) e «Foreign Judges and Regional Variations in Hellenistic Asia Minor», in ELTON, REGER 2007, 53 ss. (per l'Asia Minore); WALSER 2008, 258-272; CASSAYRE 2010, 131-180 (analisi del fenomeno e rassegna degli appelli da città a città; cfr. 99-130, 291-294, 353-359, con P. Fröhlich, *BE*, 2011, 121, p. 304); P. HAMON, «Mander des juges dans la cité: notes sur l'organisation des missions judiciaires à l'époque hellénistique», «CCG» 23, 2012, 195-222 (con il giusto rilievo del permanere dell'istituto anche nell'epoca successiva al picco epigrafico); WALSER 2012, 96-108 (con la sottolineatura del permanere dell'attività giudiziaria locale; cfr. *supra*, I.9.1, nt. 2); A.C. SCAFURO, «Decrees for Foreign Judges: Judging Conventions—or Epigraphic Habits?», in *Symposion 2013*, 365-395 (con il rilievo degli aspetti giudiziari e della loro formulazione); MAGNETTO 2016, 28-34 (una sintesi generale comprensiva degli esiti degli studi citati). Naturalmente, una linea di decreti corrispondente, con inizio in quello di richiesta di giudici, si trovava nell'archivio della città beneficiata; per la relazione che s'instaurava fra le *poleis* interessate attraverso l'attività dei giudici-notabili dotati della «doppia» cittadinanza di esse vd. SAVALLI-LESTRADE 2012a, 56-58.

⁹² Vd. *IG* XII 4.1, 168 (ca. 167-150) ll. 41-43.

⁹³ Gli esempi sono numerosi e non sempre interpretati al di là della veste epigrafica che poteva ri-funzionalizzarli (così ad esempio per il decreto di Laodicea al Lico per Priene, i giudici e il segretario inviati, inciso a destinazione sotto il «titolo» a caratteri più grandi Τ[ὸ παρ]ὰ Λαοδικέων – *I.Priene*² 113, del 200-190, l. 1 – e la raffigurazione delle quattro corone, GAUTHIER 1994, 186 parlava di «titre inscrit pour leur usage par les Prieniens», richiamando *I.Priene*² 108 (ca. 195), l. 1, dove peraltro il Τὸ παρὰ Ἰασέων iniziale è subito seguito dal testo; più opportuno pare invece il commento di *I.Priene*² ad loc., 266: «Aktennotiz der Kanzlei von Priene» (e così per i casi analoghi, compreso il precedente *I.Priene*² 113). Naturalmente alla nota di provenienza poteva seguire quella tematica (per i giudici stranieri, vd. qui sotto).

il cui decreto era trasmesso a quest'ultima tramite quello che ne chiedeva esplicitamente l'archiviazione: essi figuravano dopo la nota d'entrata con la qualifica di [--- Ψηφίσματα] παρὰ Σαμίων a distinzione e giustificazione (almeno nel nesso iscritto) dei decreti di risposta⁹⁴. In tale senso s'intendono i «titoli» con il genitivo semplice riportati ad esempio a Taso per i decreti onorarî dei proprî giudici ricevuti da diverse città ([Ζμυρ]γαίων, Παριανῶν, Ἀσσίων ecc.)⁹⁵.

Per maggiore chiarezza, secondo l'uso corrente, alla provenienza si poteva aggiungere l'oggetto. Basti qui l'esempio della nota con cui Magnesia al Meandro recepiva un decreto di Cnido nel 221/0: Π[αρὰ Κνιδί]ων ὑπὲρ τιμῶν τῶι τε δῆμῳι καὶ τοῖς ἀπο[σταλῆσι]ν πρὸς αὐτοὺς δικασταῖς τε καὶ γραμμα[τεῖ]⁹⁶.

Nel dossier d'archivio che si andava accrescendo era naturalmente necessario anche distinguere i decreti «in uscita» corrispondenti. Ancora una volta, se i «titoli» epigrafici possono esserne indizio, esistono delle note a riguardo. La stessa Magnesia, circa un secolo dopo, avendo ricevuto dalla località di Larba un articolato decreto in onore di proprî giudici e segretario, provvedeva a evidenziare il proprio di risposta, inciso sotto quello, con un Πρὸς τὸ Λαρβηγῶν. Poiché il decreto magnesio prescriveva che venisse inciso prima sé stesso, si può pensare al riflesso di una corrispondenza d'archivio con il decreto magnesio «principale» collocato alla data appropriata con la nota d'invio «a margine» e, accluso, il decreto cui si rispondeva, con la sua nota

⁹⁴ IG XII 6.1, 154 ll. 4-5 (l'integrazione è plausibile, benché non del tutto necessaria; a differenza degli editori, distingueremmo con un punto la voce dalla data); i due decreti samî sono ll. 5-19 e 19-35 e quelli magnesî ll. 36-68 e 68-80, ma naturalmente nell'archivio di Magnesia il rapporto poteva essere rovesciato, alla data del primo decreto di risposta (alla l. 5, concordiamo piuttosto con *I.Magnesia* 103, l. 5 a integrare l'oggetto nel decreto ὑπὲρ τιμῶν Τηλεστράτωι e non [Τηλεστράτου]). Non diverso era il caso di decreti con risposta non direttamente connessi cronologicamente, come quello del decreto milesio d'invito ai *Didymaia* panellenici, registrato a Coe in entrata ad aprile-maggio e dotato di risposta solo il primo di giugno-luglio, ciascuno inciso con la sua data sulla faccia di una stele (rispettivamente IG XII 4.1, 153, l. 1 e 154, l. 1; per le date, a cavallo del passaggio dal semestre invernale a quello estivo, con un cambiamento di eponimo non facilmente spiegabile, vd. BOSNAKIS, HALLOF 2005, 239-240); quale che fosse la causa dell'intervallo, il decreto in entrata, ufficialmente recepito, sarà stato conservato in «attesa» nei locali degli organi deputati, sino alla formulazione del decreto di accoglimento, nella cui sede cronologica sarà stato aggiunto.

⁹⁵ Per il primo etnico vd. *I.Thasos* III, 125, l. 1; cfr. HAMON 1999, 181, con i successivi a nt. 13 (con semplice rimando alla «habitude de donner de tels titres» ai decreti pervenuti da altre città; merita invece rilievo la constatazione che a sua volta Smirna usasse per onorare i giudici stranieri tra fine III e I sec. un formulario standard, contenuto in un modello «prêt à l'emploi dans les papiers du secrétaire du Conseil», 193).

⁹⁶ *I.Magnesia* 15a ll. 5-7; essa era immediatamente preceduta dalla data, in una versione estesa (anno, mese, tribù di presidenza, segretario di *boule*, giorno, tipo di *ekklesia*, presidenza dei proedri) e seguita dalla risposta di Magnesia: per ulteriori esempi, vd. L. ROBERT, *Hellenica, Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, XI-XII, Paris 1960, 206-207, con ntt.

di provenienza⁹⁷. Un caso simile ricorre a Priene, alla fine del III secolo, dove s'incidono di seguito il decreto [Παρά Μα]γνήτων e quello [Πρὸς τὸ] παρά Μαγνήτων⁹⁸. L'organizzazione dei decreti itineranti delineata, sia per quelli in entrata, sia per quelli in uscita si doveva mantenere anche per quelli trasmessi «mediante lettera», o distinta d'accompagnamento/sintesi, o «applicata» al corpo del documento mediante una formula epistolare, iniziale e/o finale⁹⁹. Naturalmente non si può dire se, ed eventualmente come, si tenessero registri di decreti in entrata, organizzati per data e mittente – o viceversa –, con sintesi del contenuto (ripresa dalle eventuali note tematiche) e, a procedura ultimata, con traccia della risposta. Né si può dire se ne esistessero di corrispondenti per i proprî decreti in uscita.

10. Come s'è detto, all'organizzazione settoriale e cronologica generale dei decreti se ne potevano associare altre, tematiche.

In riferimento ai decreti onorarî pervenuti per un proprio cittadino, ad esempio, poteva darsi un'estrapolazione dalla sequenza «principale» in serie riservate alle diverse categorie di onorati da altra *polis* (come appunto i giudici inviati), nominative, cui ricondurre i documenti relativi. Un esempio a riguardo sembra rappresentare la sequenza che Andro nel I secolo incideva sotto il «titolo» «Timocrito di Socle giudice e Ificrate di Isocriso segretario»

⁹⁷ Rispettivamente *I.Magnesia* 101, ll. 7-62, introdotto dalla data (anno, mese, giorno) e, di seguito, dalla formula [Π]αρά Λαοβηγῶν ὑπὲρ τιμῶν τῶι τε δήμῳ καὶ τοῖς δικασταῖς καὶ τῶι γρ(α)-μμ[ατεῖ], e 64-90, riportato dalla formula di sanzione con la nota in questione evidenziata a mo' di titolo centrato, alla l. 63; per la prescrizione con l'ordine d'incisione, vd. ll. 86-87.

⁹⁸ *I.Priene*² 112, rispettivamente ll. 1-31 e ll. 32-38 (lacunoso); per la data, incerta, vd. FRÖHLICH 2016a, 565. I tratti che nel primo decreto evidenziano la formula di sanzione e quella di proposizione potrebbero costituire la riproduzione epigrafica di note di scansione nell'*antigraphon* fornito all'incisore, se non risalenti a un dossier d'archivio che ancorava a una data e a un soggetto/etnico (o viceversa) dei documenti riprodotti senza precisazioni cronologico-amministrative.

⁹⁹ Per una lettera distinta vd. ad esempio l'*epistole* con cui Argo nel 208 inviava a Magnesia al Meandro, «scritto sotto», l'*antigraphon* del proprio decreto di accettazione dei *Leukophryena* (*I.Magnesia* 40, ll. 1-9 per la lettera e 10-19+ p. 295, per il breve decreto, riportato dai considerando, con le note di CECCARELLI 2013, 366 circa il nesso tra i due documenti nella scrittura argiva inviata, «A dating formula was possibly at the beginning of the letter, so that the covering letter was incorporated in the dossier»); per il caso di un decreto introdotto dalla formula iniziale di lettera vd. ad es. *IG XII* 4.1, 248, la trascrizione epigrafica del decreto con cui Gortina onorava un medico coo, trasmesso dai considerando in poi con l'esordio Γορτυνίων οἱ κόσμοι καὶ ἅ πόλις Κόϊων τᾶι βωλᾶι καὶ τῶι δᾶμῳ χάρειν (ll. 1-2, cfr. CECCARELLI 2013, 366, nr. 6); per i casi di decreti conclusi dalla formula di commiato epistolare ἔρρωσθε, tutti cretesi, vd. CECCARELLI 2013, 378-379, «letter-decrees», nrr. 70-74). Per la disposizione d'inviare ad altra *polis* un decreto «tramite lettera» vd., alla metà del I secolo d.C., *I.Byzantion* 3, ll. 33-35, ove il decreto bisanzio onorario di un Olbiopolita prescrive «anche di trasmettere questo decreto tramite lettera ai magistrati di Olbia» (διαπέμψασθαι δὲ καὶ τὸ ψάφισμα τοῦτο δι' ἐπιστολᾶς τοῖς Ὀλβιοπολιεῦσιν ἄρχουσιν); il testo riportato era introdotto dalla rubrica Ὁ δᾶμος ὁ Βυζαντίων, isolata dal seguito, composto dal corpo del decreto dalla formula di sanzione al dispositivo.

(Τιμοκρίτου τοῦ Σωκλέους δικαστοῦ καὶ Ἰφικράτου τοῦ Ἴσοχρύσου γραμματέως) onorati dalla beneficata Adramittio, che aveva prescritto l'invio degli *antigrapha* dei documenti: al titolo (nell'epigrafe centrato) seguivano 1) il decreto della città di Troade circolare a tutte le *poleis* che avevano inviato giudici, con gli onori immediati per i personaggi e l'avvio delle procedure per i *timia*, che richiedevano un iter; 2) il (primo) decreto specifico per i due titolari del dossier, intitolato dagli Andri ἀπόκριμα Ἀδραμυτηνῶν; 3) il decreto conclusivo dell'iter con la specificazione degli onori, denominato [Τιμ]καὶ παρὰ Ἀδραμυτην[ῶν]¹⁰⁰. Anche laddove la trascrizione epigrafica non riportava «titoli» specifici per i singoli documenti, la presenza di sequenze di decreti onorarî per un personaggio, specie se di rilievo, autorizza a credere che anch'esse appartenessero a sezioni nominative, sia nella città dell'onorato, sia in quella che aveva interesse a dimostrare la propria gratitudine per lui. Così poteva essere ad esempio nel caso di Admeto figlio di Bocro, Macedone di Tessalonica già prosseno di Delo, che nel 240-230 ca. aveva ricevuto due decreti onorarî complementari da quest'ultima, il secondo dei quali prevedeva la trasmissione di entrambi alla città dell'onorato, la quale rispondeva inviando a Delo l'accettazione della richiesta per lettera, con accluso il decreto al riguardo: nella città insulare la trascrizione epigrafica, con la sequenza dei due *psephismata* proprî e la lettera con decreto di Tessalonica, poteva corrispondere a una voce d'archivio intitolata al personaggio, che riportava questo insieme coerente di documenti pertinenti (se non anche quelli relativi al conferimento della prossenia); nella patria dell'onorato, l'insieme poteva riprodursi allo stesso modo; in entrambe, i documenti potevano presentarsi con le proprie date di riferimento¹⁰¹.

¹⁰⁰ *I Adramytteion II*, 16, rispettivamente ll. 1-2, 3-22 (riportato dalla *gnome* degli *archontes*), 23, 24-44 (sempre dalla *gnome*), 45, 46-60. Al di sotto, Andro riassumeva la sequenza con due corone e la consueta scritta interna di *demos* onorante e personaggio onorato (ll. 61-62). Il «titolo» poteva essere quello del dossier d'archivio conservato ad Andro (in una sezione dei decreti «ricevuti» – tipo Παρὰ + *Etnico* –, in aggiunta a quello adramittio di richiesta del giudice, o in una sezione organizzata per titolari degli onori, con il dossier connesso); ad Adramittio, il decreto circolare rientrava nella categoria dei «decreti per salvezza», ll. 21-22, e come tale sarà appartenuto a una linea speciale d'archivio (con quelli connessi per i singoli giudici?). Nel caso in cui non esistessero serie di decreti estrapolati, un ausilio al reperimento poteva essere fornito da cataloghi redatti e aggiornati all'uopo.

¹⁰¹ Per la sequenza sulla stele di Delo vd., staccati da uno spazio, *IG XI 4*, 664 e 665 (i due decreti di Delo, il secondo dei quali richiedeva che anche Tessalonica erigesse una statua all'onorato, entrambi riportati dalla formula di sanzione e il nome del proponente) e, staccato da uno spazio, *IG XI 4*, 1053 (ll. 1-9, la lettera di risposta di Tessalonica – senza il saluto finale – che inoltrava il suo decreto, ll. 20-32, riportato di seguito senza spazio intermedio; per la «consegna» – ἀποδιδόναι – dei due decreti alla città dell'onorato cfr. 665, l. 18; 1053, ll. 3-4 e ll. 13-14). Admeto era già prosseno di Delo, dunque «titolare» di un decreto di nomina e inserito nell'elenco locale. Il fatto che il *demos* di Tessalonica fosse definito «amico e familiare» di quello di Delo (665, ll. 19-20, φίλον καὶ οἰκεῖον) induce a concludere che i rapporti documentali tra le due città fossero già

11. Delle serie, per il loro oggetto e per la loro coerenza, potevano richiedere una conservazione cumulativa (aggiornabile) distinta e organizzata secondo modularità propria.

È noto che alcune importanti iniziative assunte da *poleis* ellenistiche per il riconoscimento generale di proprie festività promosse come panelleniche e dello statuto privilegiato d'*asylia* «movimentavano» numeri consistenti di decreti, in uscita e in entrata, i quali costruivano una rete complessa di rapporti documentali. In generale, alla città promotrice erano richieste un'attenta contabilità delle adesioni, con le loro varianti, e la capacità di usare quei documenti sia per il prosieguo dei rapporti già stabiliti con gli interlocutori sia per ottenere nuove adesioni¹⁰². Ancora una volta, dalla riproduzione epigrafica dei documenti e delle loro serie è possibile trarre indizi circa contenuti e organizzazione dell'archivio corrispondente.

Quale che fosse la sua separatezza fisica dal contesto, la sezione poteva essere identificata, nel lessico amministrativo o in quello generale d'uso, come (Αἰ) ἀσυλίαι e i documenti relativi contrassegnati, al caso, secondo il genitivo dell'oggetto Ἀσυλιῶν. Tale è la suggestione del passo del decreto con cui, nel 150 ca., i Panamarei a Stratonicea onoravano il sacerdote dello Zeus locale che aveva patrocinato la causa del santuario documenti alla mano, anche «avendo raccolto le onoranze e i riconoscimenti di *asylia* risalenti nel tempo attestati a Zeus e ai Panamarei» (συστησά[μενος τὰς ἄν]ωθεν τιμὰς καὶ ἀσυλίας ὑπαρχούσας τῶι Διὶ καὶ Παναμαρεῦσιν): categoria e distinzione nell'archivio di un santuario difficilmente mancavano di avere corrispondenza in ambiti ben più ampi e articolati (per Magnesia al Meandro sono attestati o ipotizzabili circa centosessanta documenti in entrata, per una ventina di *theoriai*)¹⁰³. Dall'organizzazione seriale epigrafica dei

stati incrementati dalle relazioni diplomatiche sottese alla definizione di quel rapporto (sul senso di *oikeiotes* in età ellenistica vd. ad esempio R. SAMMARTANO, “Sul concetto di *oikeiotes* nelle relazioni interstatali greche”, in G. DAVERIO ROCCHI, ed., *Tra concordia e pace. Parole e valori della Grecia antica*, Milano 2007, 227 ss.).

¹⁰² Opera di riferimento, per raccolta di documenti e analisi del fenomeno, resta Rigsby, *Asylia*; importanti considerazioni sugli aspetti formali dei decreti in questione (per Magnesia al Meandro) sono in CHANIOTIS 1999 e SOSIN 2009, cui si deve anche la proposta dell'esistenza di una sola campagna di promozione, nel 208, anziché le due tradizionalmente intese, col precedente del 221/0 (Rigsby, 179 ss.; cfr. P. Hamon, *BE*, 2009, 529, CECCARELLI 2018, 150-151, con nt. 14) e in CECCARELLI 2018, 151 ss. (con cui si rileva l'intervallo cronologico tra la raccolta dei riconoscimenti e l'incisione, avvenuta probabilmente nel 203 – cfr. già LAQUEUR 1927, 32-36; per aggiunte successive, vd. CECCARELLI 2018, 155-156, nt. 28); sull'*asylia* di Teo e sui documenti connessi con le sue legazioni, più di una ventina, vd. anche VINCI 2008/09; sull'organizzazione d'insieme delle *theoriai* e del materiale riportato a Coò, vd. Kl. Hallof, *JG* XII 4.1, 169, pp. 206-207.

¹⁰³ *I.Stratonikeia* 7, ll. 4-6. L'aspetto è rilevato in MA 2004, 204, a proposito dei riconoscimenti dell'*asylia* di Teo, con la conclusione che «une collection de décrets de cette sorte pourrait être intitulée “d'asylie”» (ma il greco cui fa riferimento è l'accusativo plurale del termine). Per la quantità

decreti pervenuti nelle *poleis* risulta evidente che essi venivano incamerati per consegna delle diverse *theoriai*, secondo il loro itinerario (anche se non è assicurato il loro «ordine» esatto, posto che certe sequenze epigrafiche riflettano una situazione d'archivio e non siano esse stesse il prodotto di una confusione delle carte all'atto della disposizione delle copie per l'eventuale trascrizione intermedia o per l'incisione)¹⁰⁴. Una conferma, che poteva corrispondere ad annotazione identificativa (sul bordo di un contenitore, o di una sua ripartizione interna), deriva dal titolo dei decreti della Magna Grecia pervenuti a Coo nel 242, *Ψαφίσματα ἃ ἐκόμισαν θεωροὶ ὁ Δ., ὁ Δ.*¹⁰⁵. Le serie epigrafiche distinguevano poi le singole provenienze tramite un «titolo»

dei documenti di Magnesia, che comprendevano anche quattro lettere di re, vd. ad esempio Rigsby *Asyilia*, 180 ss.; RIGSBY 2001; CECCARELLI 2018, 149, con nt. 9; l'incisione aveva riguardato una settantina di essi.

¹⁰⁴ Benché non se ne possa prescindere, non si approfondisce qui il problema delle forme di trasmissione ai lapidici del materiale riportato dalle *theoriai* e conservato per singoli documenti (fogli piegati o rotoli di papiro, oppure dittici), se per *antigrapha* distinti o in trascrizione dell'intera serie, sempre col rispetto del dialetto originario e dell'integrità del testo inviato come sigillato (con le eventuali note di cancelleria originarie, come quelle citate *supra* da Anfipoli e Filippi per Coo; i diversi decreti pervenivano in varia forma, per lo più dai considerando). L'intervento redazionale ai fini epigrafici si aveva laddove si scriveva il documento, pervenuto sigillato, con la descrizione della *sphragis* (a Coo, vd. anche *supra* nt. 86), oppure quando si riduceva la serie di una *theoria* con un elenco finale di quanti «hanno decretato allo stesso modo» / «egualmente accolsero (l'invito)» (così ad esempio a Magnesia, con varianti, *I.Magnesia* 31, ll. 45 ss.; 32, ll. 50-51; 33, ll. 32-33 ecc.; per i problemi d'interpretazione posti da sequenze di etnici risultanti non «coerenti», né per contesto politico federale, né per ordine geografico, vd. in generale Ph. Gauthier, *BE*, 2004, 291 e 292; merita comunque rilievo la considerazione di CHANIOTIS 1999, 61 che i Magneti avessero usato come criterio per i raggruppamenti la somiglianza di forma dei decreti, costruiti com'erano sui modelli che le *theoriai* facevano circolare e scambiare; vd. anche qui sotto, nt. 107). Per un esempio di «disordine» geografico nell'esposizione dei documenti relativi a un'area specifica vd., a Coo, i decreti dell'itinerario Megara, Tebe di Ftiotide, città ignota, Gonnoi, Homolion, riportati nella stele *IG XII 4.1, 216* (del 242) nella successione Gonnoi, Homolion, Tebe, Megara, con trascrizione dell'altro documento in *XII 4.1, 219*; l'ordine geografico non appare neppure nelle serie epigrafiche di Teo (vd. Rigsby, *Asyilia*, 288, 291, SÁNCHEZ 2001, 351-354).

¹⁰⁵ *IG XII 4.1, 221B, l. 17*; dall'elenco manca il terzo *theoros*. Sulla stele, i due decreti conservati seguivano quelli di Pella e di una città sconosciuta, in ordine inverso di visita. Alla trascrizione per il lapicida dei documenti originali – con parte della nota d'archivio che ne registrava l'entrata e descriveva l'immagine – doveva risalire la descrizione del rispettivo sigillo d'invio aggiunta all'etnico, *Νεαπολιτᾶν ἔχον ἐπίσημον ζώδιον ἀνδρεῖον* (221B, III, l. 18), *Ἐλεατᾶν... γυναικίον καθήμενον* (221B, IV, l. 28) e, forse dallo stesso *stock* riportato in patria, *[Κορ]κυραίων ἔχον ἐπίσημο<ν> γρῦπα* (220, IV, l. 56), *Λευκαδίων ἔχον ἐπίσημον* – – –] (220, V, l. 64), verisimilmente dovuta a particolare sensibilità del redattore all'indicazione di un aspetto che esprimeva la garanzia della provenienza ufficiale (su questi sigilli vd. HAENSCH 2006, 267, con 260, 261, 276, Appendix III, con LALONDE 1971, 94; non ascrive i tre simboli alla categoria dei *parasema* KILLEN 2017, 48-49, nt. 586, poiché non trovano riscontro in altre categorie di *instrumentum publicum*; cfr. 135-136, ove non si esclude che si trattasse del sigillo di un magistrato, piuttosto che della *polis*, considerando anche che il riferimento è all'*episamon* e non alla *demosia sphragis*; resta comunque il fatto che «Diese Inschriften sind die einzigen Quellen der griechischer Zeit, die Angaben zu den Bildern der Siegel machen», 135); per un riscontro coo da altro tipo di decreto, vd. *supra*, nt. 86.

che è facile concludere derivato da annotazioni d'archivio (apposte a margine del testo pervenuto, o all'esterno del rispettivo supporto d'inoltro), nella forma del genitivo dell'etnico del mittente, della formula Παρά + genitivo dell'etnico, di una designazione generale di categoria (Δόγματα) e area di provenienza (Κρητ[ών]), a introdurre la sequenza pertinente dei documenti, distinti per località (Γορτυν[ών])¹⁰⁶.

Ai dossier così articolati si dovevano unire, in nessi variamente riconducibili a una delle forme di relazione «logica» indicate sopra, i documenti più o meno numerosi che avevano dato origine all'operazione, decreti preliminari, oracoli, *psephismata* di altre città a lode della *polis* promotrice, copie ed estratti di opere in prosa e in versi relativi alla storia locale e interpoleica e i vari decreti che le *theoriai* avevano utilizzato come documenti d'appoggio specifici per la promozione nelle diverse località, o di circostanza o riferiti alle singole relazioni, la cui conservazione insieme con il loro esito poteva essere utile per eventuali nuove tornate promozionali¹⁰⁷. Né occorre dimenticare fra i documenti collegati, e forse

¹⁰⁶ Vd. per la prima soluzione, le serie di Coe (conservate, *IG XII 4.1*, 215, 216, 220, 221) e di Teo (per quelle integre dell'inizio, Rigsby, *Asyilia*, nrr. 132, 134, 135 [in realtà una lettera dei re degli Atamani], 137-139, 140-143, 148-152, 154-157, 159, con 153, la lettera 'Ρωμαίων del 193); per la seconda, quelle di Magnesia (conservate dall'inizio, *I.Magnesia* 25, 34, 41, 43-46, 50, 61, 85; non sarei così sicura come CECCARELLI 2018, 163 che «*evidently* the Magnesians decided to add them when they *inscribed* the texts»; i corsivi sono miei); per la terza, l'esempio citato pertiene a Teno, dove il recupero dei riconoscimenti dell'*asylia* del santuario di Posidone e Anfritre agli inizi del II secolo da parte di una serie di comunità cretesi veniva trasferito in epigrafe su (almeno) due stele, nella sequenza topografica sotto l'intestazione generale (*IG XII 5*, 867 / *IC IV* 196 e 868 / Rigsby, *Asyilia*, nrr. 57-60, con la ricostruzione di M. Guarducci *ad IC* cit. e la contestualizzazione di V. FODERÀ, «L'*asylia* di Tenos e il *koinon* dei Nesioti», in LOMBARDO, FRISONE 2008, 352-353. Quanto al materiale riportato, pensava a «sealed papyrus rolls» RIGSBY 2001, 186.

¹⁰⁷ La complessità e articolazione dei rapporti tra i decreti portati dai *theoroi* e le risposte è stata naturalmente rilevata per l'insieme più consistente di Magnesia al Meandro, che comprendeva la «storia» della promozione dei *Leukophryena* ad agone stefanita e isopitico e della richiesta dell'*asylia* per città e territorio (Rigsby, *Asyilia*, nr. 66, con *SEG* 56,1231, *SEG* 57, 1124 e *SEG* 59, 1329), una storia della fondazione della *polis* (*I.Magnesia* 17), il (falso) decreto del *koinon* cretese di assistenza dei Magneti durante il loro originario passaggio in Asia via Creta (*I. Magnesia* 20), il decreto di richiesta citato nelle risposte (non conservato, cfr. ad es. *I.Magnesia* 46, ll. 8-12; per il tentativo di ricostruzione dell'«Originaldekret», CHANIOTIS 1999, 66-67, con CECCARELLI 2018, 152-153, che lo descrive «consisting of the various decisions of the Magnesians that concerned such questions as to which groups were to be sent to which places, what exactly they were supposed to announce, where the different responses would feature in the inscription overall, and so on»; diversamente SOSIN 2009, spec. 385 ss. ipotizza l'uso da parte delle diverse missioni di «archetipi» della richiesta da formulare al caso, ovvero «discorsi finalizzati [customized speeches] redatti da «gruppi di lavoro», copia dei decreti onorarî utili (*I.Magnesia* 46, ll. 15-16; 85, ll. 9-10; 96, ll. 15-16), opere di poeti (*I.Magnesia*, 85, l. 9), oracoli (*I.Magnesia* 85, ll. 8-9): sui diversi aspetti, con attenzione ai processi documentali coinvolti, vd., con Rigsby, *Asyilia*, 179 ss., in particolare CHANIOTIS 1999; SOSIN 2009 e, per le relazioni di «parentela» invocate a sostegno dei singoli rapporti interpoleici, CURTY 1995, 108-124 e SAMMARTANO 2008/9, 115 ss.; per la dialettica dei «linguaggi del potere» espressi dalle lettere reali e dai decreti di riconoscimento, vd. CECCARELLI 2018. Così come non riteniamo che i

inseriti nelle «caselle» di pertinenza, i decreti che le città visitate potevano rilasciare a onore della città promotrice e dei *theoroi* stessi¹⁰⁸.

12. Una categoria specifica di documenti, all'interno della sezione dei decreti, poté essere costituita dai deliberati prodotti dagli organismi federali cui le città, per periodi più o meno lunghi della loro esistenza, appartennero e che venivano distribuiti fra le *poleis*¹⁰⁹. Se è vero che per lo più i decreti federali trovavano la ratifica locale e rientravano nella filiera specifica dei decreti della *polis* cui pervenivano (come dimostra il dossier milesio connesso con gli onori del *koinon* ionico per Ippostrato), in altri casi è lecito presumere che i deliberati fossero tenuti a parte, in un insieme qualificato in primo luogo dalla categoria di documenti del (tale) *koinon* – ad esempio come (κοινὰ/κοινοὶ) Αἰτωλῶν, Ἀχαῶν, Θεσσαλῶν, Βοιωτῶν, Μαγνητῶν – e, all'interno, per tema e data (eponimica comune), o viceversa¹¹⁰.

A questa categoria potevano appartenere i decreti di prossenia del (terzo, fra 335 e 172) *koinon* beotico per estranei alla confederazione, i quali avevano molteplici effetti sugli istituti delle città membro, che a quei *dogmata* si dovevano conformare¹¹¹. Ad esempio Oropo recepiva i decreti federali con la loro datazione (l'arconte federale eponimo e il mese)¹¹²; e, se estendeva al dossier dei decreti importati e conservati nella sezione Βοιωτῶν il sistema

theoroi avessero depositato la traccia dei loro discorsi presso le città destinatarie (vd. *supra*, nt. 81), non crediamo che lo avessero fatto in patria, benché forse la loro attività oratoria avesse prodotto sviluppi e integrazioni delle diverse narrazioni di storia locale e di legami di parentela con alcuni degli interlocutori che risultarono meritevoli di registrazione.

¹⁰⁸ Era ad esempio il caso degli *psephismata* di Cnosso e Prianso in onore di Teo e dei due ambasciatori IC I, viii, 11, ll. 16-19 e I, xxiv, 1, ll. 17-18, il primo dei quali esplicitamente dato in ἀντίγραφον... σφραγίζαντες τᾶι δαμοσίαι σφραγίδι ἀποκομίσαι... πρὸς Τηῖος ἐν ἐπιγυῶντι. È infine ovvio che nelle città riceventi giacessero, con i decreti di risposta, quelli a suo tempo portati e depositati dai *theoroi* nelle sedi visitate (nelle diverse definizioni di *apodidonai*, [*ana*]komizein, *apostellein*: vd. ad esempio I.Magnesia, *passim*).

¹⁰⁹ Per la presenza nei diversi archivi cittadini di documenti prodotti da organismi federali, vd. anche *infra*, alle varie categorie considerate (II.4-7).

¹¹⁰ Per il decreto di Ippostrato vd. *supra*, II.1.2. Per le eponimie federali e per il loro rapporto con quelle locali, vd. *infra*, *passim*. Per un sistema parallelo di conservazione dei *κοινοὶ νόμοι* degli organismi sovrapoleici, vd. *infra*, II.4.3.

¹¹¹ Per il rilievo del ruolo impositivo della lega sulle singole *poleis* in merito all'installazione locale degli onorati collettivamente vd. C. MÜLLER, "La dissolution du *koinon* béotien en 171 av. J.-C. et ses conséquences territoriales", in P. RODRIGUEZ, ed., *Pouvoir et Territoire I* (Antiquité-Moyen Âge), Actes CERHI (Saint-Étienne, 7 et 8 novembre 2005), Saint-Étienne 2007, 38 ss.

¹¹² Cfr. ad esempio I.Oropos 46, ll. 2-3; 47, l. 1; 93, l. 1 (per una data più estesa, comprensiva del nome dei beotarchi, vd. I.Oropos 21 – 237-227 –, ll. 1-5); sul sistema eponimico delle singole città della lega vd. SHERK 1990a, 279-288.

all'apparenza adottato per i propri, poteva classificarli al suo interno per data e tipo (anno, mese, «Προξενία», proponente ecc.)¹¹³.

Se è lecito riprendere il modello desumibile per le leggi, sembra possibile pensare che i deliberati del sinedrio anfizionico delfico figurassero a parte negli archivî delle *poleis* interessate, in una sezione Ἀμφικτυονικά / τῶν Ἀμφικτυόνων δόγματα, οψηφίσματα¹¹⁴. E ancora il confronto con il destino delle «leggi anfizioniche» induce a credere che tali sezioni (anche minime) riguardassero non solo le città degli ieromnemoni incaricati di «riportare ciascuno nella propria patria copia sigillata del decreto» di turno, ma anche quelle altre città che volessero rientrare nei dispositivi dell'Anfizionia¹¹⁵. Stava alla complessità del sistema documentale locale poi eventualmente ricollocare i documenti (o alcuni di essi, o estratti) in altre filiere, da quelle dei decreti «in entrata» a quelle intitolate a un soggetto, magari con il «titolo» distintivo Δόγμα Ἀμφικτυόνων¹¹⁶.

¹¹³ *I. Oropos* 210, ll. 1-2.

¹¹⁴ Per la distinzione istituzionale fra le leggi e i decreti degli Anfizioni, vd. ad es. *CID* IV, 41 (del 260), l. 9, in un decreto che ricompensava quanti avevano denunciato persone che avevano violato τοὺς νόμους τοῦς Ἀμφικτυόνων καὶ τὰ δόγματ[α] e *CID* IV, 95 (204/3?), in un decreto onorario di fine III sec. per uno ieromnemone, che aveva agito ἀκολούθως τοῖς τε νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσμασι τῶν Ἀμφικτυόνων (ll. 17-18). La presenza nelle diverse sedi di provenienza degli ieromnemoni dell'esemplare del decreto anfizionico in loro onore appare dalla disposizione che gli interessati «conferiscano» (ἀνενεγκεῖν) in patria «il deliberato degli Anfizioni» ([... τὰ δ]εδογμένα τοῖς Ἀμφικτύοισιν): vd. *CID* IV, 33 (264/3), ll. 31-33, con la naturale conclusione di LEFÈVRE 2004, 109, nt. 31 «ce qui suppose archivage» (meno calzante risulta la traduzione in *CID*, p. 130, «présentent un rapport... sur les résolutions des Amphictions»). Per le «leggi anfizioniche» vd. *infra*, II.4.3.

¹¹⁵ La citazione nel testo da *CID* IV, 127 (ultimo decennio del II sec.), ll. 16-17: τοῦ δὲ δόγματος τὸ ἀντίγραφον ἰδιακομίσει ἕκαστον τῶν ἱερομημόνων ἐσφραγισμένον εἰς τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα (l'integrazione è sicura; cfr. ad esempio *CID* IV, 12, del 278-277, ll. 25-27, a proposito del δόγμα ἀρχαῖον Ἀμφικτυόνων che riconosceva i privilegi dei *Technitai* dionisiaci di Atene: i γραμματεῖς dovevano πέμψαι δὲ καὶ ποτὶ Ἀθηναίους τοῦ δόγματος τοῦδε ἀντίγραφον ἐσφραγίζμένον). L'estensione dell'obbligo di equivalenza metrologica a «tutti gli Elleni» (*CID* IV, 127, ll. 2-3) giustifica l'integrazione seguente διαπέμψασθαι δὲ αὐτὸ τὸν γραμματέα πρὸς πάντας τοὺς Ἑλληνας... (l. 17), anche se naturalmente occorre interrogarsi sull'effettivo ambito di applicazione del dispositivo (cfr. al riguardo LEFÈVRE 2004, 120, nt. 73): per «toute la Grèce centrale et le Péloponnèse», un'area di circolazione monetaria solidale, vd. C. DOYEN, *Études de métrologie grecque, II, Étalons de l'argent et du bronze en Grèce hellénistique*, Louvain-la-Neuve 2012, 156-157; per le opinioni più o meno restrittive circa lo spazio di applicazione degli Ἀμφικτυονικοί νόμοι invocati nel decreto contro i magistrati delle città e delle panegirie inadempienti nel controllo della sua osservanza (e dunque dalla diffusione parallela a quella del *dogma*), vd. *infra*, II.4.3, nt. 29.

¹¹⁶ Sembra ad esempio questo il caso del dossier relativo ai *Technitai* dionisiaci del ramo ateniese, a giudicare dalle formule riprodotte nelle diverse versioni epigrafiche ateniesi dei documenti di privilegio estratti ἐκ τοῦ Μητρώου, di origine anfizionica e non: una linea principale era forse rappresentata dalla raccolta dei documenti Διονυσιακῶν Τεχνιτῶν, distinti per titolo e contrassegnati dalla data d'ingresso; il rapporto di alcuni di essi con decreti di sollecitazione o di accettazione poteva prevedere anche l'associazione a questi ultimi, nella filiera degli *psephismata* (per il complesso e la sequenza cronologica dei documenti in questione, vd. *supra*, II.2.3, nt. 47).

Particolare poteva essere il caso dei centri principali dei diversi organismi federali, nel cui ambito fisico generale si può ravvisare la sede dell'archivio del *koinon*¹¹⁷. In questo caso, ci si può chiedere se il materiale seguisse l'iter previsto per tutte le *poleis* o se (oltre alla destinazione usuale) non trovasse una collocazione a parte, specialmente se gli organismi federali disponevano di un *grammateus* proprio, con responsabilità dei documenti. Potrebbe essere questo il caso del *koinon* dei Magneti e del suo centro principale Demetriade, legati da una stretta relazione amministrativa: il γραμματεὺς τοῦ συνεδρίου, il secondo magistrato per funzioni dopo il κοινὸς στρατηγός, non solo collaborava con quello nella proposta di decreti comuni e nell'invio di lettere di accompagnamento, ma aveva anche l'incarico di trasmettere copia di quegli *psephismata* alle città membro (γράφαι[ι] δὲ καὶ πρὸς τὰς πόλεις τὸ ἀντίγραφον τοῦ ψηφίσματος Σίμων τὸν γραμματέα)¹¹⁸. Anch'egli evidentemente dotato per funzione di un suo archivio, se operante a Demetriade poteva disporre di una sezione generale intitolata Μαγνητῶν, comprendente decreti, leggi e documenti accessori, a sua volta organizzata¹¹⁹. L'operare in conseguenza (o in concomitanza) da parte dell'amministrazione civica di strateghi e nomofilaci doveva far sì che i due ambiti documentali avessero relazioni molto strette (anche fisiche) nella trasmissione dell'*antigraphon* dalla raccolta federale a quella civica)¹²⁰. Che l'istituto collettivo e quello

¹¹⁷ Per rassegne sulle vicende storiche e articolazioni dei diversi «stati federali», anche in epoca ellenistica, vd. ad esempio *supra*, Introduzione I, nt. 45; nessuno dei contributi considera gli effetti documentali del rapporto fra organismi centrali e singole componenti.

¹¹⁸ Accostavano i rapporti «étroits et complexes» tra *koinon* e Demetriade alla relazione d'archivio dei rispettivi documenti J. POUILLOUX, N.M. VERDÉLIS, «Deux inscriptions de Démétrias», «BCH» 74, 1950, 42. Per il *grammateus* della lega e le sue funzioni vd. ad esempio *IG IX 2*, 1104, del I sec., l. 2 (come co-proponente di decreto) e *IPArk 19*, del 130 ca., l. 1 (co-mittente di lettera a Clitore, per ordine del *koinon* emittente il decreto onorario per i giudici di Clitore e Patrai, l. 20); per l'incarico di trasmettere copia dei decreti vd. il lacunoso *IG IX 2*, 1101, conferente all'onorato la proedria nelle diverse città membri, con la citazione nel testo alle ll. 6-7 e 1103, ca. 130-126, ll. 32-33 (impersonale, di decreto onorario per il *grammateus* demetrio, insignito della proedria presso tutte le città della Magnesia per aver bene meritato nell'esercizio della sua carica).

¹¹⁹ Per le «leggi dei Magneti» vd. *infra*, II.4.3.

¹²⁰ Per la stretta relazione operativa fra istituti federali e autorità civiche sono esempi significativi il già citato *IPArk 19* e *IG IX 2*, 1109 del 100 ca.: il primo è un dossier pervenuto a Clitore (all'apparenza nella forma riprodotta in epigrafe) che raccoglie una lettera di stratego e segretario federali d'involo alla città arcadica del decreto del *koinon* con gli onori «dei Magneti» per il giudice inviato da quella città e da Patrai (rispettivamente ll. 1-6 e 7-23) e una lettera di strateghi e *nomophylakes* di Demetriade che inoltravano a Clitore il decreto della *polis* che ne applicava le decisioni, proposto dal sacerdote eponimo della città e dallo stratego della lega (ll. 24-29 e 30-49, integrato); il secondo raccoglie i due decreti complementari sulla gestione del santuario di Apollo di Corope, proposti dal sacerdote eponimo civico, lo stratego federale, i due corpi civici di strateghi e nomofilaci (I, ll. 2-8, II, ll. 70-73). Il decreto civico per i giudici arcadi recava naturalmente una data propria (sacerdote eponimo, mese e giorno, l. 30), che poteva rappresentare l'elemento di classificazione del documento nel settore degli *psephismata* civici di Demetriade, nel fascicolo documentale connesso con la

civico fossero distinti e che come tali disponessero ciascuno di una propria linea di documenti sembra dimostrare la lettera inviata da Eraclea Trachinia [τοῖς] συνέδροις καὶ ταῖ πόλει in accompagnamento dell'ἀντίγραφον del decreto con gli onori conferiti al romano Sesto Cornelio, di cui si conserva la trascrizione epigrafica nella stessa città conferente¹²¹. Allo stesso modo nel sistema d'archivio di Delfi il materiale documentario proprio dell'Anfizionia di cui la *polis* rappresentava il centro di riferimento trovava sistemazione specifica, per cura del *grammateus* degli ieromnemoni.¹²² E se la collocazione primaria degli atti era nell'archivio della sede di riunione delfica del sinedrio, il santuario, all'apparenza per penteteridi, il rapporto con l'amministrazione civica era dato dal conguaglio fra una datazione ravvisabile come κατὰ θεόν e l'eponimia τοῦ Δεῖνος ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς, che facilitava il trasferimento dei documenti trasmessi a Delfi in quanto *polis* e la loro classificazione in un «regolare» sistema civico¹²³.

richiesta di giudici a Clitore e Patrai (un decreto e la lettera di richiesta citata, l. 31, in integrazione sicura) e con il decreto del *koinon*, per rimando se conservato in settore specifico, o in allegato: sul dossier vd. ancora M. HOLLEAUX, "Deux inscriptions trouvées à Kleitor", «REG» 10, 1897, 279-308; per la data locale come elemento di rimando di un decreto civico, vd. *SIG*³ 1157, I, ll. 56-58, ἐν τῷ ψηφίσματι... τῷ κεκυρωμένῳ περὶ τοῦ [μα]ντείου ἐφ'ἑρῶς τοῦ Δ. Sui nomofilaci di Demetriade e sul loro rapporto con l'archiviazione vd. anche *infra*, II.4.7.

¹²¹ *IG IX 2*, 1 (databile al 100 ca.), ll. 1-4 (la lettera), 4-11 (il decreto, a partire dai considerando e in forma sintetica): a ciascuno dei due destinatari erano rivolti la lettera indirizzata a entrambi e l'*antigraphon* di cui si dichiarava la trasmissione (ll. 3-4, [ἀπεστάλακα]μ<ε>ν τὸ ἀντί[γ]ραφον). Resta da chiedersi se la missiva originaria non fosse già composta dalla lettera d'inoltro e subito a seguire dalla sostanza del decreto e se dunque l'*antigraphon* non fosse un documento autonomo, integro della data: in questo caso, entrambi gli archivisti collocavano il documento «in entrata», alla data di registrazione.

¹²² Per gli archivisti dell'Anfizionia e il ruolo del *grammateus* vd. LEFÈVRE 1998, 214-215 (essi «devaient être considérables, et soigneusement conservées») e nt. seguente; per il giuramento del segretario inserito nel «regolamento» anfizionico del 380, vd. *CID I*, 10 = IV, 1, ll. 9-13 (egli s'impegnava a [– – τῶν γεγραμμένων μὴ ἀπογραψ[ε]ν ἄλλ[ο] ἢ κατὰ τοὶ ἱερομνάμ[ο]νες κελευσέοντι – –]) e il *comm. ad loc.*, pp. 106-107). Per i rapporti amministrativi tra Delfi e l'Anfizionia vd. anche *supra*, II.2.2 e nt. seguente; per le «leggi anfizioniche», *infra*, II.4.3.

¹²³ La disposizione dei documenti anfizionici per penteteridi è persuasivamente suggerita da LEFÈVRE 1998, 215 (con nt. 240 sulla ciclicità dei controlli sui documenti ai *Pythia*), sulla base della nota iniziale di *CID IV*, 122, l'estratto da un verbale ricapitolativo di interventi del sinedrio e scambi di documenti in riferimento alla *querelle* euboica sulla designazione dello ieromneme negli anni pitici: [ἐκ τῶν ὑπομνηματισμῶν τῶν ἐν τῇ παρεργομένη πενταετηρίδι συντελ[ο]υ[μ]ένων] (l. 1, nell'integrazione di A. Wilhelm, che rende comunque il senso, se non la lettera della formulazione; vd. anche *infra*, II.6.1); al medesimo studioso si deve l'ipotesi di ricostruzione del sistema di classificazione indicata nel testo: LEFÈVRE 1991, 586 ss. e LEFÈVRE 1998, 200 (cfr. ad esempio le date dei diversi eventi ricordati nello stesso *CID IV*, 122: ll. 1-2, l'arrivo di ambasciatori presso il *koinon* ἐπὶ Βαβύλου [ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς], 13-14, il rimando alla riunione εἰς [τ]ἄν ὀπωρινῶν (?) πυλαίαν τὰν ἐπὶ – ca. 7 – ἄρχοντος ἐ]ν Δελφοῖς, 17, il rimando a un *dogma* datato [ἐπὶ – ca. 7 – ἄρχοντος ἐ]ν [Δ]ελφοῖς, τοῦ Ἡ[ρ]αίου μηνὸς καθὼς [Δ]ελφοὶ ἄρχον[τ]ι.). Se è vero che il nesso istituzionale tra la *polis* di Delfi e l'Anfizionia appare ancora riconducibile al «complexe delphique» rilevato da DAUX 1936, 9, 607 ss. (con *CID IV*, 345, nt. 15 e 364), qualche spunto per un chiarimento

Egualemente impostata su una distinzione di categorie documentali nell'ambito del sistema d'archiviazione civico doveva essere la raccolta degli atti prodotti dal *koinon* facente capo al santuario di Atena di Ilio, per il quale la città che ospitava *hieron* e Panatenee/panegirie connesse rappresentava il centro di riferimento e di amministrazione¹²⁴. I deliberati del sinedrio, che si

sui rapporti spaziali può venire dalla recente proposta di A. JACQUEMIN, D. LAROCHE, "Un espace politique au coeur du sanctuaire de Delphes", «CRAI», 2014, 727-753 di collocare l'agorà della *polis*, con annesso *bouleuterion*, all'interno del *temenos* dell'Apollonion, dove si riuniva anche il sinedrio dell'Anfizionia (cfr. al riguardo LEFÈVRE 1998, 195-196): in questo caso il transito degli atti sarebbe stato molto breve. Non facilmente identificabile per quel che riguarda i documenti federali è il rapporto con la *polis* di riferimento, Aliarto, e, almeno nei primi decenni del II secolo, con Tebe, dei magistrati della lega beotica che si riunivano nel santuario di Posidone a Onchesto, «capitale amministrativa» dotata di agorà, «*bouleuterion*» e strutture connesse («peut-être réservées à l'administration», per il III secolo, ROESCH 1982, 274; cfr. KNOEPFLER 2006-2007, 645-646, per un uso fino alla dissoluzione della lega nel 172/1); LASAGNI 2011, 126-127, con ntt. 102-103; C. MÜLLER, "Περὶ τελευτών: quelques réflexions autour des districts de la Confédération béotienne à l'époque hellénistique", in BADOUD 2011, 276-282 (con il ritorno al limite cronologico di Roesch); LÖBEL 2015, 371. Quanto ai documenti prodotti dagli Etoli nelle riunioni al santuario federale di Termo, che ospitava al suo interno dal III sec. sino alla distruzione *post* 168 un'agorà e un «*bouleuterion*» (cfr. I.A. PAPAPOSTOLOU, "Ἡ ἐλληνιστικὴ διαμόρφωση τοῦ ἱεροῦ καὶ τῆς ἀγορᾶς τῶν Αἰτωλῶν στὸν θερμό", in Φηγάς, Τμητικὸς τόμος γιὰ τὸν καθηγητὴ Σωτηρὶ Λάκαρη, Joannina 1994, 511 ss. e Τὸ Ἱερό τοῦ Θέρμου στὴν Αἰτωλία, Athenai 2014, 149-185), occorre condividere i dubbi di SCHOLTEN 2000, 25 circa l'esistenza nel santuario di un «central archive» degli Etoli, sulla base del deposito di ca. 600 sigilli ufficiali databili fra 270/60 ca. e 170/60 ca. rinvenuti a Callipoli nell'abitazione privata di due strateghi; resta peraltro il fatto, riconosciuto dallo studioso, che esistevano degli «state papers», destinati a «reside permanently with the individuals in office at the time they were produced»: i sigilli appartengono sia al *koinon* e ai suoi magistrati sia a numerose città interne ed esterne alla lega e in relazione con la sua amministrazione, come ad es., fra quelle certificate con l'etnico, Calidone, Pale di Cefalonia, Eritre e Chaleion della Locride Occidentale, Melitea dell'Acacia Ftotide, Homolion della Magnesia tessalica, Cnosso (cfr. PANTOS 1985, 474 ss., la sintesi del catalogo e i rimandi ai singoli numeri; vd. anche COQUEUGNIOT 2013, 80-81, nr. 07 e, per la definizione della natura dell'archivio e dei documenti ivi conservati, D. ROUSSET, "Les inscriptions de Kallipolis d'Étolie", «BCH» 130, 2006, 411-412, con nt. 44; per i simboli della lega e delle sue istituzioni – *synedroi*, *grammateus*, *strategos*, *hipparchos* – sui sigilli vd. in ultimo C. ANTONETTI, "Spearhead and Boar Jawbone – An Invitation to Hunt in Aitolia. 'Foreign Policy' in the Aitolian League", in BECK *et alii* 2019, 159-161); per i documenti prodotti dal *koinon*, decreti e leggi, e per la loro archiviazione, vd. anche *infra*, II.4.3. Il ruolo di luogo d'archivio federale di un santuario sede delle adunanze collettive deve naturalmente essere valutato a prescindere da quello di centro d'esposizione epigrafica dei documenti: l'equivoco è ad esempio presente nell'identificazione dell'archivio della Lega Achea nel santuario federale di Zeus Homarios, collocato in dottrina presso Egio, da parte di P.J. RHODES, "Nomographoi", *DNP* 8, 2000, col. 980 e MACKIL 2013, spec. 201 (per il problema della sede delle riunioni dell'assemblea achea, in Egio stessa e, dopo il 188, in diverse città, vd. A. AYMARD, *Les assemblées de la Confédération achéenne. Étude critique d'institutions et d'histoire*, Bordeaux 1938, 284-314; *Achaïe I*, ad nrr. 175, 305, 439, 529; vd. anche SIZOV 2016, 107-108).

¹²⁴ Per un'attenta analisi dell'organizzazione del *koinon* e dei rapporti funzionali tra organismi comuni e amministrazione civica, tra fine IV secolo e I, vd. LEFÈVRE, PILLOT 2015, con il richiamo al modello parallelo dell'Anfizionia delfica (2, nt. 4 e 24, nt. 67) e la corretta considerazione che in ogni modo «les détails du *modus vivendi* établis entre *koinon* et *polis* nous échappent» (25); circa il numero delle città membri, parzialmente attestata nelle fonti dei diversi periodi, vd. KNOEPFLER 2010, 39, 47-49 (una ventina intorno alla fine del III sec.). La denominazione ufficiale dell'associazione religiosa era Ἰλιεῖς καὶ αἱ πόλεις αἱ κοινωνοῦσαι τῆς θυσίας καὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς

ritiene essersi riunito nel *bouleuterion* di Ilio, presso il santuario, ed essere dotato di un *grammateus*, figuravano verisimilmente a parte, classificati con l'agonoteta presidente del collegio in carica per la penteteride, il rimando alle Panatenee/Panegyris di turno (Grande penteterica, o una delle quattro Piccole annuali), il giorno di essa¹²⁵. La sezione di riferimento, poteva intitolarsi Παναθηναίων / Πανηγύρεως, oppure, se il titolo epigrafico di un decreto del sinedrio inciso a Scepsi può riflettere quello d'archivio, Ἀθηνᾶς Ἰλιάδος¹²⁶.

Allo stesso modo, i documenti prodotti dal *koinon* cretese, dall'attivazione discontinua e modulare sotto l'egida delle due città dominanti di Gortina e Cnosso e con riunione di sinedrio e assemblea presumibilmente nella città leader del momento, dovevano trovare sede principale nelle due città, ancora una volta a parte rispetto agli atti propri (sotto la rubrica Κρηταίων?), con la data rispettiva¹²⁷. Indicativa di ciò sembra la versione epigrafica nella città di destinazione del decreto (ῥητόν) con cui nella prima metà del II secolo il

πανηγύρεως (*I.Ilion* 2, ultimo terzo del III sec., ll. 42-43, 48-49, con ROBERT 1966a, 90-92; Curty, *Gymnasiarchika*, nr. 31, ll. 7-9, 48-49, ultimo terzo III sec.).

¹²⁵ Cfr. Curty, *Gymnasiarchika*, nr. 32 (ultimo terzo del III sec.), ll. 1-7: Ἐπὶ ἀγωνο[θετ]ῶν τῶν περὶ... Ἰλιέα, 4 nomi con etnico, γραμματεύοντος nome con etnico, Παναθηναίους μ[ε]γ[ά]λους, ἐκκαιδε[κ]άτ[η]ρ [τῆς] πανηγύρεως; *I.Ilion* 3 (III sec.), ll. 7-10, col rimando all'agoranomo eletto εἰς τὰ [μεγ]άλα Παναθη[ν]αία ἐπὶ ἀγωνοθετῶ[ν] τῶν περὶ -- -- Ἰόδωρον Λυκόφρο[νος] Ἰλιέα, ...]; per il rimando alle «Piccole Panatenee», vd. la data della lista di multe redatta dagli agonoteti *I.Ilion* 5, III-II sec., l. 8 (dopo i 5 nomi degli agonoteti, Μικρῶν Παναθηναίων). Sul *bouleuterion* di Ilio, ingrandito nel II secolo e posto in asse con l'*Athenaion*, e sui suoi rapporti con il sinedrio della lega vd. C.B. ROSE, *The Archaeology of Greek and Roman Troy*, Cambridge 2014, 176, 217-218; su durata e funzioni degli agonoteti della Confederazione di Atena Iliade vd. KNOEFLER 2010 (sulla presenza «apparemment régulière, sinon constante» del segretario, vd. 34; sul presidente del collegio e sulle sue funzioni di elemento di datazione non annuale, 49); a differenza di LEFÈVRE, PILLOT 2015, 21, non si ritiene che la datazione tramite gli agonoteti fosse sporadica e non sistematica (benché talora tralasciata nella versione epigrafica). I documenti comuni erano poi inoltrati per intero o per estratti alle città membri, Ilio compresa, le quali pure avranno conservato gli atti del *koinon* in qualche evidenza (o in annesso ai decreti di ratifica), con un qualche conguaglio alla loro datazione annuale: i sei (almeno) decreti comuni per Malusio di Gargara trascritti per estratto in *I.Ilion* 1 dovettero trovare la strada dell'archivio del *koinon* e di quello di Gargara per intero, di quelli di Ilio città e delle altre *poleis* membri almeno per estratto (esse potevano così assolvere alla prescrizione del quinto decreto della sequenza di trascrivere in epigrafe le *timai* che Malusio aveva ricevuto dal sinedrio, *I.Ilion* 1, ll. 56-59). Documento differente per contesto era la convenzione del 77 tra le città ὑπὲρ τῆς πανηγύρεως, datata col presidente degli agonoteti allora in carica, con l'anno dell'era sillana e col mese iliense (*I.Ilion* 10, ll. 2-3: Ἐπὶ ἀγωνοθετῶν τῶν περὶ... Ἰλιέα, ἔτους ἐνάτου, μηνὸς Σελευκείου ὡς Ἰλιεῖς ἄγουσιν).

¹²⁶ La prima voce è suggerita dalla centralità della festa comune per il *koinon*: per «i prosseni della panegiria» vd. i già citati *I.Ilion* 2, ll. 34-35, 37-39. Per la seconda, vd. *I.Ilion* 18, del 300 ca., l. 1.

¹²⁷ Su natura e organizzazione del *κοινὸν τῶν Κρηταίων*, documentato per l'età ellenistica da sole tredici epigrafi, da ante 267 fino al I secolo, vd. AGER 1994 (l'elenco delle attestazioni a 2, nt. 4), Chaniotis, *Verträge*, 30-32, 99-100, 136-152, 440-442; CHANIOTIS 1999, 289-295; LASAGNI 2011, 117-122; CHANIOTIS 2015a. Che il *koinon* rilasciasse «attestati» dei propri riconoscimenti indicano le *tabulae honorariae* di Cassandro di Meneste ad Alessandria Troade e di Egesandro di Egesandro a Delfi, con l'elenco di *koina* e *poleis* emittenti e tipo di onore conferito (rispettivamente *I.Alexandria*

koinon riconosceva a città e territorio di Anafe l'*asylia* del *hieron* di Apollo: alla formula di sanzione di sinedio e assemblea riuniti a Cnosso, seguivano le date parallele di Gortina e di Cnosso, con protocosmo eponimo, mese e giorno¹²⁸. La considerevole autonomia delle *poleis* e le conseguenze giuridiche dei riconoscimenti di *asylia* (così come di quelli di *prossenia*) comportavano poi la diffusione dei decreti nelle diverse città, che potevano farvi riferimento nei loro *dogmata* di riconoscimento specifico¹²⁹.

13. Come risulta da quanto precede, alla varietà e mobilità dei documenti occorre probabilmente aggiungere un'altra fase, che si collega con la responsabilità «attiva» dei diversi incaricati così sovente evocata negli atti stessi. Da un lato, è possibile ritenere, almeno in alcuni casi, che vi fossero una zona e un tempo di «attesa» per i decreti che necessitavano di ratifica e per quelli registrati in arrivo, da considerare nella prima assemblea utile (a ciò). Significativo della prima circostanza era il caso del decreto di Focea per Priene della categoria «per salvezza», che gli *exetasti* dovevano «registrare nell'archivio» (ἀ[ν]αγράφαι... εἰς τὸ δημόσιον): esso completava il suo iter amministrativo e redazionale con la verbalizzazione finale che «i pritani del mese di Maimakter, di Artemisione, di Eraione hanno consegnato (la nota con il numero de) i voti conferiti previsti dalla legge» (παρέδωκαν οἱ πρυτάνεις οἷ τε ἐκ τοῦ μηνὸς τοῦ Μαιμακτῆρος καὶ τοῦ Ἀρτεμισιῶνος καὶ Ἑραιῶνος ψήφους εἰσηγηγμένας τὰς ἐκ τοῦ νόμου)¹³⁰. Per la seconda circostanza, costituisce esempio il decreto milesio d'invito ai *Didymaia* panellenici, registrato a Coo in entrata ad aprile-maggio e dotato di risposta solo il primo

5, del 165 ca., l. 9, τὸ κοινὸν τῶν Κρηταίων προξενίαι e SIG³ 654A, ll. 1-4, Κνώσιοι κα[ι] τὸ κοινὸν [τῶν] Κρηταίων εἰκόνη χα[λκῆι].

¹²⁸ Rigsby, *Asylia*, nr. 175, ll. 3-12 (le date), 16-17 (*rheton*); il dialetto del documento è gortinio. Per la datazione degli atti del *koinon* mediante il *protokosmos* di una delle due città, vd. KNOEPFLER 1990, 481, con nt. 37.

¹²⁹ Questo sembra essere il caso di almeno alcune delle città cretesi che riconoscevano l'*asylia* di Milasa nel II secolo e che nei loro decreti (assai lacunosi) rievocavano i rapporti della città caria con i Κρηταίεις (cfr. *I.Mylasa* 641 ss. e CHANIOTIS 1999, 290-291). Per un πάντων Κρηταίων πρόξενος vd. *ID* 1517, l. 19 (ca. 154); per un Samio dichiarato prosseno dal *koinon* (alla cui assemblea si era presentato a illustrare un documento che ricordava i reciproci rapporti) e per la presenza del decreto nella città di Prianso ai fini della sua iscrizione, vd. *IC* I, xxiv, 2 (II sec.; un'ipotesi di catena documentaria potrebbe sostituire quella pur giustificabile che il documento – considerato nella sola versione epigrafica – *Samiorum legationem ad Priansios maxime spectavisse vel in aliquo Priansiorum fano foederis concilium factum esse*).

¹³⁰ *I.Priene*² 100, del 190 ca., rispettivamente ll. 9-10 e 10-12; sui mesi in questione, non consecutivi l'uno all'altro, vd. TRÜMPY 1997, 108-109; per l'archiviazione, cfr. FRÖHLICH 2004, 143-144 (pensavano ancora alla pubblicazione RHODES, LEWIS 1997, 408). Il testo completo del decreto archiviato comprendeva *in fine* i nominativi degli ambasciatori eletti per il recapito a Priene (l. 12).

di giugno-luglio, ciascuno inciso con la sua data sulla faccia di una stele: quale che fosse la causa dell'intervallo, il decreto in entrata, ufficialmente recepito, sarà stato conservato in «attesa» nei locali degli organi deputati (l'*archeion prostatikon?*), sino alla formulazione del decreto di accoglimento, nella cui sede cronologica sarà stato aggiunto¹³¹. Dall'altro non sembra priva d'attestazione l'eventualità di una corrispondente zona di *antigrapha*, ultimati e sigillati, «in partenza». Benché in generale i *presbeutai* incaricati venissero scelti nel corso dell'assemblea di decretazione, poteva accadere, come nel caso di Coe e di Cuma, che si decidesse di affidare il decreto, già sigillato, ai «primi ambasciatori» scelti alla volta di un re¹³².

14. Come s'è visto, molti degli aspetti dell'archiviazione dei decreti presentano margini d'incertezza e discussione. Tuttavia l'apporto cumulativo dei dati rende indubbio che le *poleis* in epoca ellenistica avevano elaborato un sistema di conservazione e organizzazione d'archivio che sapeva superare anche i problemi legati alla durata del materiale. E altrettanto sicuro è che la cura dei documenti della vita collettiva rispondeva alle esigenze di funzionalità ed efficacia richieste dalla vita delle *poleis* all'epoca. Al di là delle molte induzioni, sono indicativi alcuni noti recuperi di varia risaleza¹³³.

¹³¹ Rispettivamente *IG XII 4.1*, 153, l. 1 e 154, l. 1; per le date, a cavallo del passaggio dal semestre invernale a quello estivo, con un cambiamento di eponimo non facilmente spiegabile, vd. BOSNAKIS, HALLOF 2005, 239-240.

¹³² Vd. rispettivamente *IG XII 4.1*, 33, *post* metà III sec., in onore di un *philos* del re (ll. 4-5: i *prostatatai* δόντω τοῖς πρώτοις αἰρεθεῖσι πρεσβευταῖς ποτὶ βασιλῆ Σέλευκον) e il già citato decreto di qualche decennio successivo per un *philos* di Attalo I (verisimilmente) *SEG* 29, 1216, che dovevano inoltrare οἱ πρώτ[οι] ἀποσταλῆσόμενοι πρεσβευταὶ πρὸς τὸν βασιλέα (ll. 16-17); il fatto che i rapporti col re dovessero essere «regolari» (così HABICHT 2007, 135 per Coe) non esclude dei tempi d'attesa che richiedevano una tutela del documento.

¹³³ Quanto al noto caso del decreto ateniese del 400 ca. in onore di tre iasei fatto incidere a Iaso nel 190 ca. sull'edificio sede dei *prostatatai* (*archeion prostatikon*) su richiesta di un discendente di uno degli onorati (rispettivamente *SEG* 51, 1506 e *IG II² 3+165 = SEG* 51, 67), occorre considerare che Iaso potrebbe aver avuto dall'interessato l'*antigraphon* (così *SEG* 51, 1506, l. 15) conservato in famiglia da più di due secoli: cfr. sull'intera vicenda, con le diverse interpretazioni della natura dell'archivio di conservazione dell'esemplare antico, R. FABIANI, "Un decreto ateniese riproposto a Iasos (*IG II² 3* e Iasos 3926)", «PP» 56, 2001, 87-93; Ph. Gauthier, *BE*, 2002, 388, 389; E. CULASSO GASTALDI, "Un decreto ateniese di prossenia per tre individui di Iasos", «ZPE» 142, 2003, 109-118 e 2004, 70-87; FARAGUNA 2005b, 61-62; BOULAY 2014, 440-442; A. ROSSINI, "Ripubblicazione a Iaso di un antico decreto ateniese di prossenia", «Axon» 4.2 (2020), 115-140 (*Axon*, nr. 429), spec. 122 ss., con *status quaestionis*, (per l'*archeion prostatikon* vd. anche *supra*, Introduzione 2, nt. 3 e II.1.3); pensava invece a un deposito dell'*antigraphon* nell'archivio iaseo al momento del rientro degli interessati «o di concittadini» (*post* 394?) C. HABICHT, "Späte Wiederaufzeichnung eines athenischen Proxeniodekrets", «ZPE» 137, 2001, 116; per la data del decreto iaseo vd. FABIANI 2015, 265, nt. 83 («ritengo ora di doverlo considerare di una trentina d'anni più recente» della presenza in città di Antioco III, 197-190). In termini generali, il recupero di *psephismata* «dall'archivio», certificati dal sigillo civico secondo una specifica normativa, era

Ad Atene, nel 140/39 gli Ateniesi confermavano la cittadinanza a Telesia di Trezene grazie all'esibizione da parte del proponente di un decreto di *politeia* per un avo dell'interessato conservato nel *Metroon* e proposto da Stratocle di Diomea negli ultimi anni del IV secolo, più di centosessant'anni prima¹³⁴. A Magnesia al Meandro nel 208, per sottolineare la relazione di amicizia con Megalopoli, i *theoroi* che promuovevano i *Leukophryena* si erano procurati dal decreto in archivio la citazione del contributo della propria città alla costruzione delle mura della *polis* arcadica nel 368/7, circa centosessant'anni prima¹³⁵. A circa un secolo prima del recupero (301-282) risalivano i numerosi decreti, inviati e ricevuti, che i Prienesi, impegnati ancora una volta nel contenzioso territoriale con i Samî, poco dopo il 196 esibivano (ἐπεδείκνυον / παρεδείκνυον) agli arbitri rodî¹³⁶. Nel 140 ca., la città tessalica di Larisa, per confermare i propri benefici ad Atene in fatto di approvvigionamento di cereale, recuperava ed esponeva su stele i due decreti precedenti che li riguardavano, quello di concessione originaria,

previsto per le parti impegnate nella controversia finanziaria arbitrata da Cnido nel 300 ca., con una risalenza della relazione ad alcune decine di anni (Magnetto, *Arbitrati*, nr. 14/IA, ll. 33-36: τὰ δὲ ψαφίσματα... καὶ εἴ τί κα ἄλλον δέ[ον ἐγ δα]μοσίου φέρηται, τιθέσθων... ἐσφραγισμένα τῷ δαμοσίῳ σφραγίδι πόλιος ἐκα[τέρας] καθά κα ἐκατέρω ἅ πόλις ψαφίξεται; si tende qui a credere che la decretazione in oggetto non fosse *ad hoc*, ma riguardasse le modalità di rilascio dei documenti d'archivio).

¹³⁴ *IG* II² 971, ll. 11-24; per la data del 303-302 vd. F. MUCCIOLI, "Stratocle di Diomeia e la redazione trezenia del 'decreto di Temistocle'", «Studi Ellenistici» 20, 2008, 129-130; sul significato del documento per le capacità degli archivi ateniesi vd. SICKINGER 1999, 119 e PÉBARTHE 2006a, 153 (nella sua negazione della «superiorità» dei testi d'archivio intende l'esempio come indizio della «longevity and relative ease of discovery» di essi OSBORNE 2012a, 44; cfr. OSBORNE 2012b, 78-79, nt. 81). Un po' più ridotto era l'intervallo cronologico per il recupero e l'incisione, nel periodo 286-262, di uno *psephisma* proposto (con buona verisimiglianza) da Demade di Peania, *ante* 318, secondo l'interpretazione di *IG* II² 1, 929 proposta da OSBORNE 2010, 130 nt. 35 (cfr. S. Byrne, *AIO*, rispettivamente ca. 285-280 e ca. 325). Imprecisabile era quello attestato dal lacunoso *IG* II² 583, ll. 5-9, secondo cui si era chiesto allo schiavo pubblico del *Metroon* di «consegnare» un precedente decreto di isotelia per alcuni personaggi al *grammateus*, affinché questi, «presolo in consegna», registrasse il privilegio (per i destinatari del presente), aggiungendo al dossier in questione anche il decreto recuperato ([... τὸ]ν δημόσιον τὸν ἐκ τοῦ Μητρώου τὸ ψήφισμα καθ' ὃ ἐστίν] αὐτοῖς ἰσοτέλεια παραδοῦναι τῷ γραμματεῖ· τὸν δὲ] γραμματεῖα παρα[λαβόντα ἀναγράψαι τὴν ἰσοτέλειαν] προσαναγράψαν[τα τὸ ψήφισμα τότε καὶ τὸ πρότερον γεν]όμενον αὐτοῖς] ecc.); le integrazioni, condivisibili nel senso se non nella lettera, sono di A. Wilhelm; *pace* SICKINGER 1999, 119, non si è del tutto convinti che il riferimento fosse solo all'incisione del documento passato e di quello presente e non anche all'aggiornamento del materiale d'archivio: vd. anche PÉBARTHE 2006a, 153.

¹³⁵ *I.Magnesia* 38, ll. 25-29, dove si ricordava il nome degli ambasciatori megalopolitani richiedenti aiuto e il nome di quello magnesio che aveva recato *Δαρσεικὸς τριακοστός*.

¹³⁶ *I.Priene*² 132, ll. 91-102 (i verbi alle ll. 91, 95-96); cfr., per il fatto che ulteriormente essi «esibivano [anche due?] altri decreti conservati nel santuario» (*παρεδείκνυον καὶ δύο? ἄλλα ψαφίσματα ὑπάρχοντα ἐν τῷ ἱερῶι* ecc.), ll. 108-109. Sull'arbitrato e sui documenti in questione vd. *infra*, II.6.8.

che sarebbe risalito a sessanta-ottant'anni prima (220-205 *ca.*), e quello di riduzione della tassa di esportazione, datato al 196-192¹³⁷. Ancora ad Atene, nel 193/2, il figlio di Eumarida di Cidonia, di passaggio come *theoros* verso Delfi, rievocava la *patrike proxenia* e meritava la conferma del rapporto di evergetismo con Atene, avendo incisi, prima del suo, i decreti del 228/7 e 211/10 con cui la città aveva onorato il padre, circa trenta e vent'anni prima¹³⁸. E ancora forse un intervallo di trent'anni interessava la vicenda di Teo, che nel 170 *ca.* chiedeva alle città cretesi di Aptera e di Arkades di incidere presso di sé il decreto sull'*asylia* della *polis* ionica da loro «precedentemente emanato» (πρότερον δοθέν) nel 201 *ca.*; che fossero interessati gli archivî indicava chiaramente la stessa Teo nella medesima circostanza, quando Eranna riferiva della richiesta fattale di incidere «il decreto precedente, che i progenitori avevano depositato in archivio» (τὸ πρότερον δόγμα ὃ κατεβάλοντο οἱ πρόγονοι)¹³⁹.

15. All'interesse per la conservazione di documenti che rappresentavano atti di beneficio per collettività e singoli, o che comunque erano dotati della capacità di attestare relazioni precedenti da recuperare, si poteva contrapporre

¹³⁷ Vd. HELLY 2008, 27-38, con SEG 58, 525; cfr. J.-C. Decourt, B. Helly, *BE*, 2009, 302. Sulla stele, danneggiata in più luoghi, i documenti erano incisi in sequenza cronologica inversa, rispettivamente ll. 1-15, 15-53, 54-61 (lacunoso nel finale di più linee, non di una sola come in SEG): vd. HELLY 2008, spec. 39-41, 59, 82, 100, 107 (a differenza dello studioso, non riteniamo qui che i decreti recuperati fossero stati necessariamente incisi al momento della loro emanazione; occorre piuttosto chiedersi se nell'archivio civico esistesse già un dossier Ἀθαναίων, magari in una sezione σίτοι: le relazioni documentali con la città attica comprendevano almeno la copia degli *psephismata* ateniesi che avevano riconosciuto una serie di benefici alla lega tessala e alla città, evocati dagli ambasciatori ateniesi e menzionati nel decreto intermedio, (b), ll. 26-27; quanto al decreto consegnato dagli stessi ambasciatori, *ibid.*, ll. 24-25, il testo proposto dall'editore giustamente con qualche cautela, τὸ τε ψ[φ]-ισμα ἀπεδούκαεν σίτους ἐσκο[μ]ιδᾶν [τετ]αγμένον, non sembra giustificare l'interpretazione di un «décret [ateniese] qui a proposé (?) une exportation de blé», 38, o l'attribuzione al participio, «au moyen,... le sens de «consentir à, accepter» un impôt, une taxe, etc.», 64).

¹³⁸ *IG II³* 1, 1137, I, ll. 2-32, II, 33-43, III, 49-70 (per le date vd. M.J. OSBORNE, "The Date of the Athenian Archon Trasyphon", «ZPE» 164, 2008, 86, 89; per il contesto storico, LAMBERT 2014, 13-16 e, per il primo decreto, R. DE VITA, "Il decreto attico *IG II³* 1137 per Eumarida di Cidonia", «AION(archeol)» n.s. 19-20, 2012-2013, 277-293). Poiché Eumarida era anche presseno ed evergete di Atene (ll. 51-52), l'archivio conteneva almeno un altro decreto a suo nome. La «pratica» della famiglia era comunque aperta, dal momento che, come per il padre, al *theoros* era garantito il riconoscimento di eventuali meriti εἰς τὸ λοιπὸν (ll. 68-70).

¹³⁹ Rispettivamente Rigsby, *Asylia*, nr. 154, ll. 14-15, cfr. 54 (il decreto originario, inciso a Teo, è Rigsby, *Asylia*, nr. 145), Rigsby, *Asylia*, nr. 159, ll. 16-18, cfr. ll. 30-33 (il decreto originario, inciso a Teo, è Rigsby, *Asylia*, nr. 150) e nr. 155 ll. 9-11 (il commento di Rigsby, 319, *ad loc.*, «the verb is unusual and perhaps implies that the first decree had not been publicly inscribed» si arresta prima di riconoscere che *kataballesthai* è termine tecnico per il «deposito» di un documento in archivio: vd. ad esempio *supra*, ll.1.1 e *infra*, Rassegna terminologica, s. v.). Per un divario cronologico maggiore (fino al 219/8) e dunque per una più estesa durata dei documenti in questione, vd. VINCI 2008/09, 199-204.

l'esigenza di eliminare quei provvedimenti che erano superati o annullati da azioni giudiziarie o deliberazioni successive¹⁴⁰.

Significativa del destino forse anche fisico di un decreto, per quanto riguardi un atto di *koinon*, è la vicenda che interessò la decretazione di onori per Eumene II da parte della Lega Achea, per un periodo che le relazioni storiche estendono per un ventennio¹⁴¹. Uno o più decreti originari, risalenti al periodo di buone relazioni fra la lega e il re attalide, aveva comportato la concessione al re di onori considerevoli; un decreto successivo, collocabile prima del 172, aveva stabilito «che si eliminassero gli onori sconvenienti e illegali» (in esso γεγραμμένον ἦν ὅτι δεῖ τὰς ἀπρεπεῖς ἀρθῆναι τιμὰς καὶ τὰς παρανόμους), promuovendo un'azione giudiziaria di valutazione della legalità del contenuto del/dei decreto/-i in oggetto, che era stata sottoposta a due giudici rodî; questi, anziché osservare la lettera del mandato a «rimuovere l'eccesso» (τὸ πλεονάζον παρελεῖν), avevano eliminato tutti gli onori, ovvero dichiarati integralmente nulli i deliberati precedenti¹⁴². Il fatto che nel 170/169, mutato il clima politico, l'assemblea avesse emanato un decreto «che prescriveva ai magistrati di ripristinare tutti gli onori del re Eumene, con esclusione di quelli che eventualmente contenessero qualcosa di sconveniente per il *koinon* acheo o di illegale» (δῶγμα προστάττον τοῖς ἀρχουσι πάσας ἀποκαταστῆσαι τὰς... τιμὰς, πλὴν εἴ τινες ἀπρεπές τι περιέχουσι τῷ κοινῷ τῶν Ἀχαιῶν ἢ παρανόμον) lascia presumere che s'intervenisse sui documenti originari, ancora reperibili benché da qualche anno «sospesi». La ricostruzione della vicenda degli onori achei per Eumene, peraltro condizionata dall'utilità di recuperare il rapporto con un re, può portare a ritenere che almeno nei casi analoghi non si estrapolassero i documenti annullati dalla collocazione originaria e che si tenesse memoria dell'operazione mediante qualche nota a margine di rimando alla decisione di annullamento completo (con gli estremi del decreto in questione)¹⁴³. Diverso

¹⁴⁰ Ad esempio per effetto della *γραφὴ παρανόμων*: per la presenza dell'istituto in diverse *poleis* dell'epoca ellenistica vd. HABICHT 2008 (SEG 58, 1906): il fatto che le attestazioni al di fuori di Atene siano sinora limitate non esclude che esso fosse esteso anche altrove, quali che fossero le procedure specifiche.

¹⁴¹ Polyb. 28,7,1-15, rivalutato nella prospettiva delle procedure di revisione di decreti ritenuti *paranomoi* da HABICHT 2008, 22-23 (la cui ricostruzione viene qui estesa da due a tre fasi); sulla vicenda vd. anche Ager, *Arbitrations*, 319-320, nr. 119.

¹⁴² I deliberati originari avevano avuto il loro esito, dal momento che la richiesta era di «ripristinare» (*ἀποκατασταθῆναι*, 28,7,3) gli onori; il fatto che Polibio si riferisca al decreto che aveva iniziato la procedura di giudizio come a τὸ γεγονός ἐξ ἀρχῆς ψήφισμα (28,7,8) attiene appunto alla fase della vicenda interessata dalla revisione, che di là iniziava.

¹⁴³ A meno di confidare nella memoria dei responsabili degli archivî, oltre che in quella collettiva della *polis*; sembra improbabile l'extrapolazione dell'intero dossier – con interventi lungo l'intera catena documentaria? – in una sezione di «atti rimossi (ma da conservare per eventuali recuperi)».

era il caso in cui si volesse rimuovere definitivamente la presenza ufficiale di una dinastia, come nel già ricordato caso di Atene e della *damnatio* degli Antigonidi del 200 ca., benché la corrispondenza in archivio degli interventi sull'epigrafia variamente connessa con quei re, per quel che attiene ai decreti approvati nel corso degli anni, non sia verificabile¹⁴⁴.

Quanto ai decreti «rimossi» (*ἀφαιρέομαι*) a seguito di un cambiamento di regime, anche a non voler credere sino in fondo all'affermazione di Eschine che la custodia degli atti pubblici comportava la loro immutabilità a prescindere dai cambiamenti di parte dei personaggi attivi nella politica, resta alta la possibilità che il destino dei documenti negli archivî non coincidesse con quello della loro rappresentazione epigrafica¹⁴⁵. Interrogativi al riguardo pone ad esempio la vicenda del decreto ateniese del 323 che lodava Eufrone di Sicione, dichiarava «validi i privilegi concessi precedentemente» (*εἶναι αὐτῶι κυρίας τὰς δωρεῆς τὰς πρότερον δεδομένας*) e conferiva a lui e ai discendenti la cittadinanza: dopo aver subito l'abbattimento delle sue due redazioni epigrafiche (sull'acropoli e nell'agorà) nel periodo 322-318, esso veniva riconfermato nel tardo 318, con un ulteriore decreto che ripeteva la dichiarazione di validità dei privilegi concessi dal *demos* al personaggio e ai suoi discendenti (*εἶναι τὰς δωρεῆς κυρίας Εὐφροني πάσας αἷς ἐτίμησεν αὐτὸν ὁ δῆμος...*) e ordinava la reinscrizione del precedente, con se stesso, nella doppia versione¹⁴⁶. La vicenda rappresentativa dell'abbattimento e del ripristino delle stele non dovette celare una vita d'archivio dei documenti connessi con il conferimento delle *doreai* più complessa di quella implicata dal decreto del 323/2, comprendendo almeno uno *psephisma* di conferimento di privilegi anteriori ad esso, del quale era ribadita l'efficacia giuridica (lo stato di *κύριος*) al momento del conferimento della *politeia*; a quello (o a quelli) si era poi aggiunto appunto il decreto che riconosceva al personaggio la

¹⁴⁴ Tanto più laddove non si doveva rimuovere tutto il documento, ma solo censurare i passi che ricordavano la monarchia (per un caso d'intervento selettivo sulla pietra vd. il decreto onorario del 259/8? per Fedro di Sfetto, *IG II³ 1, 985*, spec. ll. 47-52); sull'*abolitio nominis* in oggetto e sugli effetti nell'epigrafia ateniese, non integrali, vd. *supra*, II.1.9.

¹⁴⁵ La citazione da Aeschin. 3,75; dubbi sul valore assoluto della dichiarazione dell'oratore esprime RHODES 2001, 149, nt. 24; il rilievo del lessico di annullamento di una decisione pubblica, considerato nel nesso tra atto istituzionale e manufatto iscritto, è in CULASSO GASTALDI 2003a, 251.

¹⁴⁶ La prima citazione da *IG II³ 1, 378*, ll. 16-17 (la seconda versione del decreto originario, nella copia dell'agorà); la seconda da *IG II² 448*, ll. 64-66 (il decreto del 318, nella copia dell'agorà); sulla biografia di Eufrone (II) di Sicione vd. CULASSO GASTALDI 2003b, 66 ss.; sul significato ideologico e politico dell'abbattimento dei manufatti iscritti vd. in particolare CULASSO GASTALDI 2003b; sugli interessi politici e ideologici ateniesi sottesi all'operazione di recupero vd. WALLACE (S.) 2014, con puntuale descrizione delle vicende di Atene degli anni 323-317, e FORSTER 2018, 55-59. Si rileverà che l'edizione più recente di un frammento di stele dall'acropoli di Atene, *IG II³ 1, 377*, lo identifica con la stele originaria del 323 (vd. anche LAMBERT 2012, 382, nr. 7).

cittadinanza, e nel 318, quando Eufrone era morto, l'insieme (δωρεὰ πᾶσαι) otteneva la conferma della validità. La «sottrazione» dei privilegi riconosciuti a Eufrone dal regime democratico da parte degli esponenti di quello oligarchico interposto poteva essere costituita dall'impedimento dell'operazione conclusiva su documenti comunque giacenti (e recuperabili nell'interesse politico dell'autorappresentazione di una città dai valori rinnovati e in quello istituzionale dei discendenti eredi dei beneficî)¹⁴⁷.

La «vitalità» di un decreto poteva essere inoltre salvaguardata dal fatto che era previsto rimuovere o sostituire solo singole clausole di *psephismata* precedenti, senza annullarli integralmente. Sinora attestata nella sola Magnesia al Meandro di fine III-inizi II secolo è una clausola esplicita: «se vi è un decreto (precedente) contrario al presente decreto, lo si abroghi per l'aspetto specifico che è contrario» (λελύσθαι δὲ καὶ εἴ τι ψήφισμα ἐναντίον ἐστὶ τῶιδε τῶι ψήφισματι κατ' αὐτὸ τοῦτο καθ' ὃ ἐστὶν ἐναντίον)¹⁴⁸. In questo caso si può pensare a un'annessione dello *psephisma* di correzione a quello originario, che esso integrava; non si può tuttavia escludere l'inverso, che l'esemplare del decreto modificato venisse salvaguardato in annesso al nuovo provvedimento (rovesciando la cronologia d'ordine?).

Più dubbia è la cura per la conservazione di quei decreti che erano strettamente legati all'esistenza di strutture nelle quali si permaneva per un tempo che poteva essere limitato, come le leghe e le simpolitie, benché la desultorietà delle vicende storiche potesse comportare dei «rientri» nelle medesime organizzazioni con la ripresa degli effetti giuridici di molti di essi¹⁴⁹.

¹⁴⁷ Per l'intervento di parte oligarchica, nella ricostruzione interessata della *polis* democratica, vd. Il. 60-62: ἀφείλοντο αὐτὸν τὰς δωρεὰς οἱ ἐν τεῖ ὀλιγαρχίαι πολιτευόμενοι καὶ τὰς στήλας καθεῖλον. Per l'espressione dello stato di cittadinanza riconosciuto a Eufrone nel decreto postumo mediante il riferimento dell'etnico Sikyonios al nome del padre, invece che al suo, vd. MACK 2019, 66. Per una rassegna di esempi di conferma (con re-iscrizione) di onori per benefattori dopo la fase oligarchica, vd. WALLACE (S.) 2014, 620, nt. 69. Per l'archivio come «the most likely source» anche «for most or all of the texts of decrees that had been lost and reinscribed... or destroyed and reinscribed... and the decrees destroyed by the oligarchic regime established after the Lamian War» con l'esempio di Eufrone, vd. LAMBERT 2016, 219 (= 2018a, 49), nt. 6; sulla permanenza in archivio del decreto originario vd. anche FORSTER 2018, 59, con nt. 40.

¹⁴⁸ La formula è recuperata da HABICHT 2008, 19 da *I.Magnesia* 92a, Il. 13-14; 92b, Il. 18-19; 94, Il. 12-13 (*I.Priene*² 403), *I.Priene*² 112, Il. 30-32 (a questa serie menzionata dallo studioso si aggiunge *I.Magnesia* 102, Il. 21-22, che usa solo la prima parte della formula, [λελύσθαι δὲ καὶ εἴ τι ψήφισμα ἐναντίον ἐστὶν; così anche giustamente *I.Priene*² 112 cit., *ad loc.*).

¹⁴⁹ Un caso emblematico appare quello di Eraclea Trachinia, la città principale dell'organizzazione comune degli Oitaioi: tra 280 e 191 e tra 184 e 175 ca. appartenne alla Lega Etolica; successivamente da epoca imprecisata fino al 147 rientrò alla Lega Achea (vd. ROUSSET 2015, 127-128).

4. Le leggi

1. Le leggi delle *poleis* ellenistiche, atti normativi di riferimento per i diversi aspetti della vita politica e sociale in parallelo ai decreti, videro presso i diversi interlocutori interni ed esterni alle singole comunità un particolare interesse alla definizione e alla tutela e, per conseguenza, una posizione d'archivio funzionale al recupero e agli interventi¹. Esplicita suona la già ricordata

¹ Per la distinzione formale tra *psephismata* e *nomoi* in età ellenistica e sul rimando distinto alle due categorie nei documenti pubblici delle città, vd. *supra*, II.3.1, nt. 2; agli esempi là citati si aggiungano i ripetuti richiami ateniesi agli imperativi di leggi e decreti (e.g. προσέτατον οἱ τε νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματα, vd. IG II³, s.v. νόμος) e il permanere nella città attica, dal 324/3 ad almeno il 193/2 (?), del segretario responsabile ἐπὶ τοῦς νόμους accanto a quello ἐπὶ τὰ ψηφίσματα: vd. le menzioni in Agora XV, 53, l. 19 e IG II³ 1, 1337, l. 44 e, per le competenze, *supra*, II.3.1, nt. 3. Quanto all'interesse degli interlocutori alla presenza di un sistema normativo di riferimento nelle diverse comunità vd. *supra*, II.1, *passim*; che il principio del rapporto fra lo statuto di *polis* e gli ἴδιοι νόμοι, per quanto al caso revisionati, apparisse scontato risulta anche dal processo di promozione della comunità di Toriaion da parte di Eumene II, ca. 183 (secondo SAVALLI-LESTRADE 2018), con la specificazione che le leggi fossero idonee καὶ βουλὴν καὶ ἀρχ[άς] καθιστάγειν καὶ δῆμον νέμειν εἰς φυλάς καταμερισθέντα, καὶ γυμνάσιον ποιησαμένους τοῖς νέοις τιθ[έ]ναι ἄλειμμα (Virgilio, LDP, nr. 30, ll. 10, 27 ss., con Ph. Gauthier, BE, 1999, 509, pp. 681-682, BENCIVENNI 2003, 348-349, 351, 354 e *infra*, nt. 23); cfr. del resto, per il riassetto della fondazione lagide di Arsinoe in Cilicia in rapporto alla vicina Nagido, fra 238 e 221, la disposizione dello stratego Trasea che «siano disposte leggi proprie» (νόμους ἰδίους κέτθαι, BENCIVENNI 2003, nr. 10, ll. 27-28, cfr. ll. 34, 48-49 e 317 ss.; mette appena conto qui segnalare il senso pregnante di κέτθαι, con rimando all'«essere depositato»; per il medesimo significato del verbo τίθημι, quando riferito a νόμος, vd. BIKERMAN 1938, 300: «Il s'agit... toujours d'une pièce à déposer dans les archives»). Per l'esistenza a Larisa di un insieme ordinato di leggi, esposto nel 170-150 ca. in (almeno) quattordici stele intitolate Νόμοι (Λασαίλων), vd. TZIAFÁLIAS *et alii* 2016, spec. 90 ss., i quali riferivano l'esposizione, per le sue misure considerevoli, al riesame della *politeia* locale nel passaggio dal periodo macedone a quello romano (vd. *supra*, II.2.5, con nt. 64). Merita infine qui rilievo la considerazione di KAH 2012a, 61, nt. 33 che la presenza di leggi definite per nome attesterebbe che i vari riferimenti κατὰ τὸν νόμον «nicht abstrakt ‚Herkommen‘ oder ‚Sitte‘, sondern ein konkretes Gesetz meint». Per quel che riguarda l'uso dei testi di leggi nell'ambito giudiziario, basterà qui richiamare il richiamo aristotelico alle categorie delle «prove non artificiali» consentite in tribunale, nel quale i *nomoi* figuravano al primo

dichiarazione dei promotori della legge ginnasiarchica di Berea che «nelle *poleis* in cui esistono ginnasi... le leggi ginnasiarchiche sono collocate negli archivi cittadini» (ἐν αἷς πόλεσιν γυμνάσιά ἐστιν... οἱ γυμνασιαρχικοὶ νόμοι κεῖνται ἐν τοῖς δημοσίοις)².

Quale che fosse stato il grado di realizzazione dell'iniziativa, chiaro riferimento a una prassi di conservazione e uso dei documenti legislativi risulta dalla disposizione di Antigono Monoftalmo che nel progettato sinecismo di Teo e Lebedo si ricorresse a un insieme di leggi importate da Coe: una delegazione doveva recarsi nell'isola, procurarsene la trascrizione (ἐκγράψασθαι) e riportare i documenti garantiti dal sigillo pubblico della città di provenienza (ἐ[π]α[νενεγκεῖν τοὺς νό]μους ἐσφραγισμένους τῆι Κώων σφραγίδι); le leggi coe, che dovevano servire di riferimento per l'elezione di magistrati provvisori e per contenziosi insorti dopo l'unione, dovevano essere «depositate» (ἀνενεγκεῖν) sino a che il *corpus* delle leggi della nuova comunità fosse redatto (entro il termine massimo di sei mesi)³.

posto (Arist. *Rh.*, 1375a15, εἰσὶν δὲ πέντε τὸν ἀριθμὸν, νόμοι, μάρτυρες, συνθηκαί, βάσανοι, ὄρκοι). Si ricorderà infine che, in linea di principio, le leggi erano considerate «eterne», anche in considerazione delle garanzie di tutela che garantiva la loro archiviazione: vd. ad esempio il già citato decreto di Calidone che prescriveva l'archiviazione fra le leggi del decreto per i *Leukophryena* di Magnesia ὅπ[ως οὖν τὰ δεδ]ογμέν[α κύρια ἤι ἐν] τὸν πάντα χρόνον (*I. Magnesia* 28, ll. 3-4); per una serie di considerazioni al proposito a Pergamo, in particolare per la categoria dei *nomoi hieroi*, vd. *supra*, II.1.9 con nt. 101 e, per il rapporto fra la «durabilità» delle leggi e l'archiviazione (ad Atene, nel IV sec.) vd. LAMBERT 2016, 232 (= 2018a, 62), «Archives also [scil. rispetto alle iscrizioni] preserve texts in a durable fashion... fourth-century laws on this view were non normally inscribed precisely because they were available in the archive. They were no less valid and authoritative».

² *I. Beroia* 1A, nel decreto istitutivo: ll. 6-8, con ll. 11 (la proposta di depositare la nuova legge εἰς τὸ δημόσιον), 19 (la decisione della *polis* di ratificarla e di collocarla εἰς τὰ δημόσια); si trattava dell'inserimento nell'archivio principale della *polis*, fra i *koinoi nomoi*, e in quello del ginnasio (accanto alla stele iscritta); tuttavia, data la stretta relazione formale del documento con i decreti di proposta e di ratifica introduttivi (ll. 1-16 e 16-22, in estratto) e la nota di trasmissione dei politarchi agli exetasti incaricati dell'archiviazione e dell'incisione sulla stele nel ginnasio (l. 110), resta da chiedersi se ci fosse un rapporto anche con la sezione dell'archivio riservata ai decreti, alla data di proposta del primo (per converso si potrebbe ritenere che fossero gli estratti dei decreti ad essere archiviati con il *nomos*, nella forma riprodotta dal dossier epigrafico, all'apparenza il documento cumulativo trasmesso dai politarchi); vd. anche FRÖHLICH 2004, 150-151; per un riflesso nella disposizione dell'«attitudine verso la circolazione, registrazione e pubblicazione di documenti di interesse pubblico» manifestata dagli ultimi re antigonidi, vd. MARI 2018c, 301. Per riscontri di leggi ginnasiarchiche, vd. ad esempio il decreto di Samo *post* 243/2 in onore di Bulagora, eletto *epistates* del ginnasio in sostituzione del ginnasiarco κατὰ τὸν νόμον (*IG XII* 6.1, 11, l. 24) e quello di Sesto del 125 ca. *OGI* 339 – cfr. Curty, *Gymnasiarchika*, nr. 30 – in onore di Menas, κατατροχάσας τὴν εὐανδρίαν κατὰ τὸν νόμον (l. 84, «conformément à la loi (du gymnasiarque)», BOULAY 2014, 34); vd. del resto GAUTHIER, HATZOPOULOS 1993, 49: «D'une façon générale, presque chaque cité du monde grec, du moins à la période hellénistique et plus ou moins tôt ici et là, dut avoir sa loi gymnasiarchique, comme elle avait ses lois "agoranomique", "paidonomique", "stéphanéphorique", etc.»; vd. anche *infra*.

³ Cassayre, *Recueil*, nr. 8 (Welles, *RC*, nrr. 3 e 4, 303/2 ca.): per la prima operazione, vd. ll. 60-65, con ll. 119-122 (il verbo per il «portare» è qui κομίζεσθαι); per la seconda, ll. 44 ss. e 122; il

Un'ulteriore attestazione della conservazione fisica delle leggi nelle *poleis* è fornita dal richiamo di esse quale insieme di riferimento per i «giudici stranieri», quegli specialisti di diritto sovente richiesti all'esterno dalle *poleis* per dirimere contenziosi irrisolvibili con organi proprî, con l'obbligo esplicito di avvalersi dei *nomoi* locali.⁴ Dei molti esempî, basterà qui ricordare per il suo valore evocativo l'elogio dei giudici di Priene a Laodicea al Lico per aver operato «in conformità alle leggi esistenti presso di noi» (κατὰ τοὺς ὑπάρχοντας ἡμῶν νόμους)⁵. Esplicita indicazione dell'esistenza di una categoria d'archivio intitolata alle leggi (e, in alcuni casi, a una categoria specifica di *nomoi*) era la disposizione ricorrente in città – singole o all'interno di organismi federali – impegnate nel riconoscimento di festività panelleniche e/o statuto di *asylia* per santuari e altre *poleis*: i decreti in questione si dovevano «archiviare nell'insieme delle leggi» (χωράξαι / κατατάξαι / καταχωρίζαι εἰς/ἐν τοὺς νόμους), trovando attraverso l'operazione il grado di tutela e stabilità che il soggetto richiedeva⁶. Al più, laddove esistessero

re si riservava il controllo di tutte le nuove leggi, entro il termine di ulteriori sei mesi (Il. 52-55); sul documento e sul suo contesto vd. BENCIVENNI 2003, 169 ss. (sulla difficoltà di credere che le leggi di Teo dovessero essere «abrogate» prima dell'arrivo di quelle di Coo, come lascerebbe intendere la menzione di una ἀποψήφισις alla l. 120, vd. 180, nt. 3; cfr. del resto la prescrizione di applicare, nei contenziosi privati interni alle due comunità, le rispettive leggi, insieme col proprio *diagramma*, ancora per un biennio, Il. 25-26); cfr. anche VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 75 e *infra*, la Rassegna terminologica s. v.; da emendare sono le diverse interpretazioni in dottrina dell'ultimo verbo usato nel documento: «report them» in Welles, *ad nr.* 25, ripreso in Bagnall, Derow nr. 15 e invece soppresso in Austin nr. 104; «vorlegen» in HGIÜ nr. 77; «le rendano note» in BENCIVENNI 2003, 180; «les soumettent au vote» in Cassayre, *Recueil, ad loc.*, cfr. 72; quanto all'aspetto fisico del *corpus* procurato, non si può precisare se si trattasse di più *deltoi* o di uno o più rotoli di papiro (per la sigillatura, vd. *supra*, II.3.9, con nt. 86). Per le «leggi 'patrie' esistenti» a Coo, come patrimonio costitutivo del sistema politico locale, vd. l'elenco degli atti pubblici cui devono attenersi i cittadini nel loro giuramento in occasione del ripristino della *homopoliteia* con Calimna nel 200 ca. (IG XII 4.1, 152, Il. 16-18: τοῖς νόμοις τοῖς ἐγ Κῶν πατρίους ὑπάρχουσι καὶ τοῖς δόγμασι τᾶς ἐκκλησίας καὶ τᾶς διαγραφαῖς τᾶς ὑπὲρ τᾶς ὁμοπολιτείας; vd. anche *supra*, II.1.3; identifica con delle leggi «édictees pour le bon fonctionnement de l'union» le *diagraphai* in elenco BOLDUC 2008, 119).

⁴ Sul fenomeno ellenistico dei «giudici stranieri» e sulla documentazione connessa vd. *supra*, II.3.10, nt. 91; sull'aspetto specifico in questione, vd. sempre ROBERT 1973, 777 (= 1989a, 149 = 2007, 309-310) e quanto segue.

⁵ *I.Laodikeia 5 (I.Priene*² 113), del 200-190 ca., Il. 11-12; cfr. anche CASSAYRE 2010, 149 (con data da correggere) e D. Knoepfler, *BE*, 2011, 311. Per un rimando alle leggi locali, come complesso di riferimento (insieme ai *prostagmata* reali conservati in archivio) nell'Egina sotto controllo pergameno, vd. *supra*, II.1.3 con nt. 32. Sul significato di ὑπάρχειν in riferimento alle leggi – «in vigore» in quanto materialmente conservate – vd. ad esempio le disposizioni del decreto *I.Milet VI.3*, 1040, Il. 6-7 citato alla nt. seguente; per i νόμοι προὑπάρχοντες vd. *infra*, nt. 22.

⁶ Per il significato giuridico del passaggio di un documento deliberativo da *psephisma* a *nomos* vd. *supra*, II.3.1 con nt. 2 e WALSER 2008, 40-41; per esempî relativi all'*asylia* e agli *Asklepieia* di Coo, nel 242, vd. i decreti di Gela e Camarina IG XII 4.1, 222, Il. 6-8, IG XII 4.1, 223, Il. 1-3 (nella forma χωράξαι δὲ τὰν τε ἀσυλίαν καὶ τὰν θυσίαν καὶ τοὺς ἀγῶνας εἰς τοὺς νόμους);

sessioni periodiche di aggiornamento dell'insieme delle leggi mediante l'inserimento delle nuove o emendamenti alle pre-esistenti (*nomographiai* / *nomothesai*), i nuovi riconoscimenti trovavano nel frattempo una fase di «attesa», in una qualche sezione dedicata dell'archivio: così avveniva ad esempio per le città del *koinon* etolico, quando, riconoscendo i *Leukophryena* e l'*asylia* di Magnesia al Meandro nel 208, questo prescriveva che «i *nomographoi* designati archivino nell'insieme delle leggi il decreto emanato, quando si tengano le *nomographiai*» (τὸ ψήφισμα τὸ γενόμενον... το[ύς κατασταθέντας νομογράφους] καταχωρίζαι ἐν τοὺς νόμους, [ἐπεὶ κα αὶ νομογραφίαι γίνωνται])⁷. Una procedura simile si rintraccia a proposito

per altri relativi al riconoscimento dei *Leukophryena* e dell'*asylia* di Magnesia al Meandro nel 208 vd. ad esempio il decreto di Same (Cefalonia), che era dato a magistrati e *nomographoi* da *καταχωρίζαι ἐν τοὺς νόμους* (*I.Magnesia* 35, ll. 35-36; non necessaria sembra l'interpretazione di VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 69, che l'operazione richiesta prevedesse l'inserimento delle clausole relative nelle leggi civiche pre-esistenti, implicata dalla traduzione «Que les magistrats et les nomographes le [*scil.* il decreto] répartissent parmi les lois»: espliciti appaiono il rimando del decreto di Calidone *I.Magnesia* 28, ll. 4-5, con la disposizione che *τοὺς νομο[γράφου]ς τᾶς πόλι[ος καταχωρίζαι]* τὸδε τὸ ψήφισμα ἐν τοὺς νόμους e il deliberato del *koinon* acheo (*I.Magnesia* 39) che prescriveva *καταχωρίζαι δὲ κα[ὶ] τοὺς νομ[ο]γράφους τὸ δόγμα τῶν Ἄχα[ῶ]ν εἰς [τοὺς ν]όμ[ου]ς*]; laddove si volesse mantenere la struttura di testo di legge, come a Corcira, si provvedeva esplicitamente con la disposizione che i nomoteti dovessero redigere al riguardo un *nomos*, da *κατατάξαι ἐς τοὺς ἱεροὺς νόμους*, *IG IX* 1².4, 1196, ll. 34-35 (per la categoria dei *nomoi hieroi* e per ulteriori esempi relativi all'archiviazione di decreti fra di essi vd. *infra*, con nt. 38; per ulteriori casi d'archiviazione «fra le leggi» di decreti relativi a Magnesia da parte di *nomographoi*, vd. *I.Magnesia* 57, ll. 37-38, per Coò; per l'inserimento fra le leggi di decreto relativo al culto per Eumene II, nel 158 *ca.*, nella Miunte incorporata a Mileto, vd. il già ricordato decreto lacunoso *I.Milet* VI.3, 1040, ll. 6-7, che prevedeva una commissione di persone che τὰ ἐψηφισμένα εἰς τοὺς νόμους κατατάξουσιν τοὺς [---] ὑπάρχοντας Μυησίους: cfr. HERRMANN 1965, 102-103 (= 2016, 285-287), di cui non si condividono i dubbî circa l'esistenza della lacuna, ma si accetta l'ipotesi che copia del decreto venisse depositata anche a Mileto). Non aveva invece rapporto con le leggi la prescrizione nel decreto di Gonnoi per Magnesia di ἀναγράψαι... τὸ ψήφισμα τὸδε εἰς τὰ κοινὰ γράμματα καὶ ἀνενεγκεῖν εἰς τὸ νομοφυλάκιον, ὅπως καὶ εἰς τὸν ἐνεσόμενον χρόνον ἀεὶ τοῖς ἀποστελλομένοις ὑπάρχουσιν τὰ τίμα πάντα (Helly, *Gonnoi* II, nr. 111, ll. 26-30; vd. *supra* II.3.1, nt. 6). Vd. anche nt. seguente.

⁷ Rigsby, *Asyilia*, nr. 78, ll. 8 ss., con p. 204. Per le integrazioni nel testo si veda il riscontro del 202, quando il *koinon* riconosceva l'*asylia* di Teo e il decreto pertinente prescriveva che ὅπως δὲ καὶ εἰς τοὺς νόμους καταχωρισθῆι (ἅ) ἀνιέρωσις καὶ ἀσυλία, τοὺς κατασταθέντας νομογράφους καταχωρίζαι, ἐπεὶ κα αὶ νομογραφίαι γίνωνται, ἐν τοὺς νόμους (*IG IX* 1².1, 192, la versione epigrafica a Teo), ll. 16-18; la traduzione di VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 72 («Afin que la consécration et l'asylie soient comprises parmi les lois, que les nomographes désignés les fassent inclure lorsqu'ont lieu les nomographiai des lois») e i dubbî («sous quelle forme?») dei curatori di *Choix Delphes* 86 (la versione incisa a Delfi), p. 171 (con la traduzione sommaria «pour l'enregistrement, dans nos lois aussi, de la consécration et de l'asylie, que les nomographes désignés y procèdent au moment où se font les nomographies») risentono della formulazione del decreto etolico che nel 182/1 riconosceva i *Nikephoria* pergameni di cui si tratta più oltre, la quale per definire il decreto ricorreva ad una perifrasi illustrativa delle sue misure principali (*Choix Delphes* 154, ll. 27-30: ἐ[ν] τοὺς ν[ό]μους καταχωρισθῆι ἅ τε ἀποδοχὰ τῶν ἀγώνων καὶ τοῦ ἱεροῦ ἅ ἀσυλία καὶ ἅ τῶν θ[ε]ωροδοκῶν [κατάστ]ασις καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐν τῷ ψαφίσματι κατακεχωρισμένα). Se è vero che le *nomographiai* in questione riguardavano magistrati e organizzazione centrale, l'esistenza

del dispositivo sui doveri degli strateghi adottato dalla città di Cuma eolica, verisimilmente nel 275-250 ca.⁸. Già riconosciuto come «decreto per la salvezza», ovvero appartenente a una categoria speciale e per questo «valido per sempre» (εἰς πάντα τὸν χρόνον), il documento doveva essere «introdotto davanti al tribunale dei nomoteti, affinché la sicurezza per la città e il territorio sia garantita a titolo di legge sotto ogni profilo» (εἰσενέγκαι... εἰς τὸ νομοθετικὸν δικαστήριον ἵνα ὑπάρχη ἀσφάλεια τῇ πόλει καὶ τῇ χώρᾳ ἐννόμως κατὰ πάντα τὸν τρόπον), acquisendo lo statuto di *nomos*⁹. Date le diverse previsioni dell'atto, appare ragionevole pensare a una sua doppia copia, l'una conservata da subito nella sezione dei decreti (in posizione specifica) in ragione dei provvedimenti per il pagamento delle spese previste, l'altra fra le leggi, una volta esperita la procedura di valutazione, anche per il rapporto con le procedure giudiziarie implicate (a cominciare dall'*eisangelia* al *demos*)¹⁰. Un dispositivo analogo sembra risultare dal *dogma* corcirese del II secolo che accettava e regolamentava al dettaglio la messa a frutto della donazione

di *nomographoi* cittadini (vd. ad esempio il caso dell'etolica Calidone citato alla nota precedente) autorizza a pensare al doppio livello di archiviazione (se non sempre alle due fasi anche nelle *poleis*); così appare anche nell'ambito della Lega Achea, dotata anch'essa di *nomographoi* federali (vd. nota precedente) e civici, come attesta il *dogma* di Ermione in Argolide che nel 225-200 ca. rinnovava la parentela e l'amicizia con la messenica Asine e accoglieva la partecipazione di questa al sacrificio per Demetra Ctonia, prescrivendo ai *nomographoi* civici di «collocar[lo] fra le leggi» (IG IV, 679, ll. 23-25; sul contesto vd. PERLMAN 2000, 163-166; per la data vd. RUTHERFORD 2013, 57); per i *nomographoi* di Dime e la loro attività legislativa vd. *supra*, II.2.5. Naturalmente il riconoscimento delle feste panelleniche aveva a sua volta conseguenze nella documentazione cittadina: oltre ai casi di Corcira e di Same menzionati nella nota precedente, si può ricordare la richiesta di una città arcadica – Megalopoli? – ai propri *nomographoi* di una proposta di legge sulla quota da assegnare ai *theoroi* per i *Leukophryena*, unita al riconoscimento per legge – χωρασάντων... ἔν τοις νόμοις – dell'*echecheiria* (I.Magnesia 38, ll. 42-47), o quella analoga di Cnido, a proposito dell'invio stesso della *theoria* (I.Knidos 219, ll. 31-33), o ancora, per un effetto in altra categoria di documento, la disposizione della *polis* arcadica che i medesimi *nomographoi* aggiungessero – γρασάντω – quello magnesio alla lista degli agoni stefaniti riconosciuti (ll. 48-50). Un rimando alla richiesta delle (ignote) città interessate dalla riconciliazione ad opera di una terza *polis* di ν[ομ]ογραφίαν... ποιήσασθ[αι] (effettuare una redazione/revisione di leggi) era contenuto nella lacunosa trascrizione epigrafica della *syllysis* rinvenuta a Carpato IG XII 1, 1031, l. 5, con Ager, *Arbitrations*, 174, ad nr. 64 (III-II?). Per le modifiche di leggi precedenti, vd. anche *infra*.

⁸ SEG 59, 1407 (per precisazioni sul testo, ll. 1-2, vd. B.N. D'ANTONIO, L.D. VAROTTO, "Per un nuovo corpus epigrafico di Kyme eolica: panoramica dei lavori", «Historiká» 7, 2017, 234-235); per la data, vd. HAMON 2008, 98 ss.

⁹ Per la qualifica del decreto, vd. SEG 59, 1407, B, ll. 9-11 (sulla categoria vd. *supra*, II.3.6); per l'operazione istituzionale, vd. B, ll. 12-14 con HAMON 2008, 86, 96-97 (ma la perennità del dispositivo era già propria della categoria decretale e non conseguente all'inserimento fra le leggi) e BOULAY 2014, 81-82; quanto allo scopo dell'immissione del documento fra le leggi, la traduzione indicata nel testo sembra preferibile a «par tous les moyens» di HAMON 2008, 96.

¹⁰ Del documento esisteva una seconda copia epigrafica (conservata solo nella seconda parte), I.Kyme 12; cfr. HAMON 2008, 97; per un *nomos* procedurale e il suo inserimento nel contesto delle leggi di Cuma vd. Cassayre, *Recueil*, nr. 14 (I.Kyme 11), del III sec., menzionato più sotto.

di denaro di due privati, ai fini del reclutamento di artisti per Dioniso: «se avvenga una revisione delle leggi, i revisori inseriscano nelle leggi (questo documento che contiene) la regola per l'amministrazione del denaro» (εἰ δὲ καὶ διόρθωσις τῶν νόμων γίνηται, ταξάντων οἱ διορθωτῆρες εἰς τοὺς νόμους καθὼς καὶ δέ>η τὸ ἀργύριον χειρίζεσθαι); lo stile dispositivo del decreto, con la sua ampia sequenza di imperativi, assicurava la congruità del documento con i *nomoi* locali¹¹.

2. Che le leggi nelle *poleis* continuassero a essere conservate attestano precisamente i diversi interventi di correzione e integrazione di norme preesistenti, a cominciare da quelle relative all'amministrazione finanziaria¹². Così ad Atene, nell'autunno del 329, a proposito della quota che il tesoriere del *demos* avrebbe dovuto assegnare agli epimeleti dei *Megara Amphiareia* di Oropo per un sacrificio e una dedica (le cento dracme nella circostanza anticipate), il decreto in loro onore prescriveva che «nella prossima riunione dei nomoteti si faccia un'integrazione alla legge (nel senso che quella somma di denaro sia attribuita) al tesoriere» (ἐν δὲ τοῖς πρώτοις νομοθέταις

¹¹ IG IX 1².4, 798, ll. 137-139; anche in archivio il documento della *boule*, ll. 39-139, era associato con l'atto di donazione, ll. 1-38, verisimilmente nella stessa sequenza inversa della trascrizione epigrafica, con un'etichetta di riferimento (su cui vd. *infra*) non riprodotta sulla pietra e con l'introduzione invece ripresa, consistente nell'invocazione – forse qualificante di una priorità – Ἐπὶ σωτηρίαι e nella data (contestuale del documento di donazione e del *dogma* civico); non convince qui l'idea di B. LAUM, *Stiftungen in der griechischen und römischen Antike*, Leipzig 1914, 8, che si dovesse «in die neuen Gesetze eine Bestimmung aufnehmen, wie die Stiftung verwaltet werden soll»: per il senso di *diorthosis*, basterà ricordare il *diagramma* di Alessandro a Chio, con la prescrizione di scegliere νομογράφους οὔτινες γράψουσι καὶ διορθώσουσι τοὺς νόμους, RO 84A (BENCIVENNI 2003, 17, nr. 1), ll. 4-5, cfr. 6-7 (con BENCIVENNI, pp. 33-34).

¹² Sottolinea giustamente l'attitudine delle *poleis* a integrare e perfezionare le leggi esistenti, piuttosto che a sostituirle SICKINGER 2008 (per l'età ellenistica spec. 108-110); a ciò si collegava l'esercizio di controllo sui *nomoi* conservati ai fini di un'accorta attività legislativa, come giustamente rilevato da RUBINSTEIN 2008, 120-121, sul modello sempre efficace delle disposizioni contenute nel testamento della terea Epitteta, fra III e II secolo (laddove si prevedeva che, in caso di innovazione nello statuto della fondazione per le onoranze familiari, si consultassero preliminarmente i rotoli della versione in essere contenuti nel γλωσσόκομον portatile, IG XII 3, 330, ll. 280 ss., con A. WITTENBURG, *Il testamento di Epikteta*, Trieste 1990, 109-111, e, per il valore esemplare della gestione dei documenti nell'istituto, supra, II.3.2, nt. 13); a L. Rubinstein si deve anche la valorizzazione del principio della «supplementary legislation», che s'integrava con disposizioni precedenti (114 ss.; il contributo non è esente da contraddizioni). Per una rassegna delle fonti con rimandi ad abrogazione o emendamenti di leggi vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 82-86 (nel regolamento giudiziario attribuito a Cuma eolica SEG 34, 1238 – con 38, 1245 – del 200 ca., la disposizione di ll. 56-58 [ἐμμένα]ι τὰν προθεσμίαν τῶ νόμῳ τῶ παλᾶω καὶ χοῆσθαι τῶι [νῦν ὄ]πάρχοντι (per orfani ed *epikleroi*) non sembra peraltro riguardare l'abrogazione di una legge antica, quanto piuttosto l'obbligo a ricorrere alla preesistente per il termine di tempo richiesto e alla nuova per le disposizioni rimanenti; riteneva il documento prova della dismissione della legge precedente e sostituzione con una nuova anche RUBINSTEIN 2008, 115, con nt. 6, non citata; vd. anche *infra*, nt. 16). Vd. anche, *infra*, in *fine* e *Appendice*, VIII.

προσνομοθεῖσαι τῶι ταμίαι)¹³. L'aggiunta della voce finalizzata andava fatta alla legge che aveva riorganizzato la festività, proposta dall'attidografo Fanodemo nel 331, ma, data la filiera del finanziamento risalente agli *apodektai*, la modifica doveva entrare anche nella documentazione relativa al *merismos*, a cominciare dalla legge o dalle leggi che regolavano le quote da assegnare alle singole magistrature¹⁴.

La revisione poteva produrre un *διόρθωμα*, un documento di rettifica di una o più leggi che appare dotato di autonomia e, come tale, inserito nel contesto dell'amministrazione e dell'archiviazione di una *polis*: significativa è la proibizione del decreto di Chio degli inizi del I secolo relativo alla donazione di Lucio Nassio di «presentare una proposta (di decreto) al riguardo o proporre una legge o consegnare a un atto di rettifica» il mutamento di destinazione del denaro (γράψαι περὶ αὐτῶν ἢ νομοθεῖσαι ἢ εἰς [διό]-ρθωμα κατατάξ[αι περὶ] μεταγωγῆς ἢ μεταθέσεως ecc.)¹⁵. Il documento

¹³ IG II³ 1, 355, ll. 39-45; più esplicita era la prescrizione in IG II³ 1, 452, del 334 ca., ll. 41-46: ἐν δὲ τοῖς νομοθεταῖς τ[οὺς προέδ]ρους... [καὶ τὸν ἐ]πιστάτην προσνομοθετῆ[σαι τὸ ἀρ]γύριον τοῦτο (scil. la quota anticipata dal *tamias* del *demos* per il vitto dell'onorato) μερίζειν τ[οὺς ἀποδ]-έκτας τῶι ταμίαι τοῦ δήμου εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον; cfr. anche IG II³ 1, 327, del 335/4, ll. 19-23; per ulteriori precisazioni sul ruolo delle diverse istituzioni implicate vd. M. CANEVARO, "Athenian constitutionalism: *nomothesia* and judicial review", in *Symposion 2017*, spec. 79 ss. («an amendment to the law about the expenditure», «*ad hoc* modifications of the *μερισμός* law»; cfr., peraltro p. 82, «the law to be approved» e CANEVARO 2019, 491 ss., «*nomos* di modifica al *merismos*», 504, «legge aggiuntiva», 506-507). Vd. anche nota precedente.

¹⁴ Un riferimento alla legge sugli *Amphiareia* era nel decreto onorario per Fanodemo IG II³ 1, 348, del 331, ll. 10-16 (per una possibile identificazione del testo della legge con l'assai lacunosa IG II³ 1, 449, vd. S. Lambert, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII3/348>); per il contesto, vd. FARAGUNA 1992, 216-219, 360-362; per gli *Amphiareia*, vd. Manieri, *Agoni*, 213-217, 219 ss. Per la considerazione che le festività penteteriche in oggetto fossero state celebrate da Atene solo due volte, il 329 e il 325, vd. PAPA ZARKADAS 2011, 49 («presumably»); Oropo, ripresa nel 335, fu perduta nel 322 e di nuovo controllata dal 304 al 287 ca.; oggetto di tentativi di recupero da parte di Atene dal 160 ca., non sembra essere più rientrata nei decenni successivi sotto il controllo attico (vd. HABICHT 2006, 291-296, 298-300 e DESHOURS 2011, 173). Sul sistema normativo connesso col *merismos* ateniese vd. FARAGUNA 1992, 180 ss., cfr. MIGEOTTE 2014a, 444 («regi par plusieurs lois»); su quello in generale connesso con la pratica ellenistica della *diataxis/anataxis*, la ripartizione per voci dei fondi pubblici, vd. MIGEOTTE 2005b, 2006 e 2014a, 58-69, 672-674; se ad Atene gli *apodektai* non sono più attestati dal 323 (IG II³ 1, 375) in poi, l'assegnazione dei fondi risulta praticata ancora fra II e I secolo (MIGEOTTE 2014a, 447 ss.).

¹⁵ IGR IV, 1703, ll. 2-4; la traduzione nel testo cerca di rilevare l'aspetto formale di cui si tratta (meno efficace, benché inserita nel contesto di una possibile revisione delle leggi vigenti, sembra la versione di K. HARTER-UIBOPUU, "Bestandsklauseln und Abänderungsverbote der Schutz zweckgebundener Gelder in der späthellenistischen und kaiserzeitlichen Polis", «Tyche» 28, 2013, 74, «einen Antrag zu stellen, noch ein Gesetz / eine Satzung vorzuschlagen, noch zur Bereinigung Anweisungen zu erteilen über die Überführung oder Veränderung»); sul senso di *diorthoma*, «règlement rectificatif», e su alcuni suoi riscontri nel mondo greco vd. sempre ROBERT 1927, 131-132 = 1969a, 1085-1087 (il nostro documento a 131=1086); cfr., oltre a Preisigke, *Wörterbuch*, s.v. (= nFWB, s.v.), BENCIVENNI 2003, 33-34; J. BINGEN, *Hellenistic Egypt, Monarchy, Society, Economy, Culture*, Edinburgh 2007, 171-172 con nt. 35; BOULAY 2014, 445-446 e nt. seguente.

prodotto doveva essere accluso al *nomos* di riferimento, di cui diventava parte integrante, come manufatto specifico o come nota a margine al testo¹⁶. E se si deve accettare una lontana proposta di L. Robert, quanto potesse essere importante e integrato ai *nomoi* civici un documento di rettifica di un atto pubblico dimostrerebbe il noto regolamento sui mutui ipotecari conseguente al *koinos polemos* di Efeso, del 299 ca., un *διόρθωμα* che si definisce con pieno fondamento ὅδε ὁ νόμος¹⁷. Infine precisa attività d'archivio evoca per Megalopoli, *post* 146, il regolamento (lacunoso) circa gli eventuali interventi su leggi preesistenti e la loro tutela¹⁸: in una serie di disposizioni relative verisimilmente a *nomoi* connessi con contratti pubblici giacenti nel locale *grammatophylakion*, si autorizzava il consiglio e il *demos* a procedere alle modifiche, ove ritenessero, e si prescriveva che nessuno, né *nomographos*

¹⁶ Cfr. ROBERT 1927, 131 = 1969a, 1086; giustamente lo studioso collegava al senso qui indicato il rimando che si poteva fare a un documento di rettifica come al «*diorthoma* del Tale»; ciò tuttavia poteva essere distinto dalla classificazione d'archivio, che avrà piuttosto badato alla collocazione in annesso al *nomos* o ai *nomoi* di riferimento, e rimandare alla «memoria» dei responsabili d'archivio, che poteva conservare la posizione specifica del tale *diorthoma*, *breviter* evocato. Un possibile esempio di aggiunta a un testo di legge sul medesimo supporto, nell'archivio del ginnasio, sembra rappresentato dal già ricordato (*supra*, II.1.2, nt. 18) esemplare epigrafico di Anfipoli della disposizione di Filippo V di «allegare» (*καταχωρίζειν*) alle leggi ginnasiarchiche dei luoghi in cui sbarcavano gli atleti che intendevano partecipare agli agoni stefaniti di Dion il comma del *diagramma* riportato sotto la nota d'inoltro-prescrizione dei magistrati locali (HATZOPOULOS 1996, II, 40-41, nr. 16, ll. 1-3; cfr. I, 410-411; 2006, 83-84); il senso dell'operazione era ben evidenziato in GAUTHIER, HATZOPOULOS 1993, 49: la decisione del re «devait être insérée dans cette loi, sous la forme d'une clause additionnelle qui attribuait au gymnasiarque une responsabilité supplémentaire» (cfr. *ibid.*, 160-161; in ogni caso non si trattava dell'incisione della norma sotto la legge ginnasiarchica). Il nuovo regolamento di procedura giudiziaria prodotto nell'Eolide asiatica intorno al 200 già citato (nt. 12), che fra molte lacune prevedeva di mantenere per processi e conciliazioni τὰν προθεσμίαν τῶ παλάω νόμω e di attenersi per casi particolari τῶι [γὺν ὑ]πάρχοντι poteva beneficiare dalla collocazione contigua o in sequenza in archivio (*SEG* 34, 1238, con *SEG* 38, 1245, ll. 56-57). Un esempio di testo corredato da una serie d'interventi di aggiunta a margine nel corso del tempo, confluiti poi in (almeno) una redazione aggiornata, può essere rappresentato dal *nomos* efesino che comprendeva i compiti culturali del pritane, la cui versione ripresa in età imperiale romana incorporava i diversi aggiornamenti (vd. *infra*, con nt. 41); per un riscontro in un importante documento prodotto da un'associazione culturale, il regolamento dei Molpi di Mileto, vd. *IMilet* I.3, 133, con la ricostruzione delle fasi e degli inserimenti testuali tra seconda metà del VI secolo e 200 ca. di HERDA 2006 (sul documento e la sua «stratificazione» vd. anche *supra*, I.2.5; la tenace convenzione di rimando a un *Kultgesetz* non ne fa naturalmente una «legge sacra»: vd. a riguardo *infra*).

¹⁷ Il documento, lacunoso dell'inizio, già *I.Ephesos* 4, è WALSER 2008, 25-36 (cfr. *SEG* 58, 1303), cui risale la proposta di data al 299 ca.; per i richiami interni κατὰ τόνδε τὸν νόμον, vd. B, ll. [4], [8], 14, cfr. A, l. 88; per il rimando al documento da parte di L. Robert come illustrazione del *diorthoma*, vd. ROBERT 1927, 131 = 1969a, 1086 («on peut penser, pour en prendre une idée, au règlement éphésien rendu après le κοινὸς πόλεμος»), ripreso da WALSER 2008, 259 (cfr. 41-42). Per alcune disposizioni del documento e per il loro valore dimostrativo del complesso di archivi a Efeso vd. *supra*, I.10.6. Per il riferimento a un *diorthoma*, vd. anche *I.Erythrai und Klazomenai* 116, l. 2, del II sec. (ὁ... [κατὰ] τὸ δ. τὸ κυρωθὲν ὑπὸ τοῦ δήμου μετὰ π[ε]μπτ[ο]ς] δικαστή).

¹⁸ *IPArk* 30, con SICKINGER 2008, 109; la lacunosità del testo non preclude la comprensione della normativa, anche se alcune integrazioni proposte sembrano da rivedere.

né (presumibilmente) responsabile dell'archivio, consentisse che «fossero alienati i rotoli di papiro» (ἀλλοτριωθῆναι τὰ βυβλία)¹⁹.

3. Per quel che attiene alla collocazione fisica delle leggi, è lecito attendersi che la sede primaria e complessiva di raccolta fosse l'archivio principale della *polis*, nella sezione che comprendeva in primo luogo quelli che la legge ginnasiarchica di Berea definiva i κοινὸν νόμοι, le leggi che normavano comportamenti e procedure a livello generale²⁰. Un esempio significativo di un criterio distintivo all'interno del complesso archivistico principale di una *polis* è dato dalla legge formulata nel 100 ca. ad Egiale di Amorgo per regolare le cerimonie funebri in onore di un giovane defunto, finanziate dal denaro di donazione del padre Critolao. Il *grammateus* della città doveva «registrarla nell'archivio generale e (al suo interno) sulle tavolette nelle quali sono registrate le leggi» (ἀναγ[ραψ]άτω εἰς τὰ δημόσια γράμματα πάντα καὶ εἰς τοὺς δέλτους οὗ οἱ [νόμοι ε]ἰσὶν ἀναγ[εγ]ραμ[μ]ένου)²¹.

¹⁹ Cfr. II. 2-4 (senza le integrazioni proposte: [- - -]τω ὁ ἀγορασθεὶς ΠΕΡΙΑ[- - - δὲ σ]υνέδριον κύριον ἔστω [- - - ἐν τῷ γρ]αμματοφυλακίῳ τὸ προ[- - -]; II. 6-9 (εἰ δὲ τι δόξει] ἐνλείπειν ἐν τοῖς νόμοις τοῖς - - -]νοις, κύριον ἔστω τὸ ἐφ'έτο[- - -]ι δόξει τῷ συνεδρίῳ ἀδιοῖκει[τα - - -]; II. 9-10 ([- - - μηδέ] τις μήτε νομογράφος μήτε γ[ραμματοφύλαξ?] ἀλλοτριωθῆναι τὰ βυβλία [- - -]; la traduzione dell'espressione citata nel testo di *IPArk*, 304 – «die Urkunden verändert werden» – non sembra cogliere il riferimento all'operazione materiale del trasferimento dei rotoli al di fuori dell'ambito di competenza della *polis* come definito, ma piuttosto riferirsi al «mutamento» del contenuto dei «documenti», peraltro previsto (II. 11-13: [Οἱ δὲ νόμ]οι οἱ γεγραμμένοι περὶ τῶν [- - - ἐφ'ῶι ἂν συ]γευδοκείσῃσι μεταθε[ῖ]ναι - - -]; per il rapporto fra le due azioni, espresse nel formulario delle disposizioni testamentarie sui sepolcri nell'Asia Minore romana (μήτε μεταθεῖναι μήτε ἐξαλλοτριῶσαι), vd. K. HARTER-UIBOPUU, “Erwerb und Veräußerung von Grabstätten im griechisch-römischen Kleinasien am Beispiel der Grabinschriften aus Smyrna”, in *Symposion 2009*, 258-260 e P. NIGDELIS, “Comments on *Erwerb und Veräußerung von Grabstätten im griechisch-römischen Kleinasien am Beispiel der Grabinschriften aus Smyrna* by Kaja Harter-Uibopuu”, *ibid.*, 273-274; cfr. anche L. ROBERT, *Hellenica, Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, XIII, Paris 1965, 199-201.

²⁰ *I.Beroia* 1B, II. 44, 87: alle «leggi comuni» si rimandava per l'azione contro il colpevole di percosse al ginnasiarco e per quella contro un giudice di concorso ritenuto ingiusto. Per la natura di queste leggi, vd. GAUTHIER, HATZOPOULOS 1993, 94, 123, 138 («les lois de la cité»); J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Das Rechtsdenken der Griechen*, München 1985, 125, nt. 117 («für alle Bürger anzuwendende Gesetze», di contro alla legge specifica che regolava «u.s. die Züchtigungsgewalt und Koerzitionsgewalt des Gymnasiarchen», cfr. 104, nt. 91), ripreso in VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 60 («lois qui, pour leur objet, intéressent directement l'ensemble du corps civique»); vd. anche *supra*, II.1.2). Per le leggi «tematiche», vd. *infra*, § 5. Per *koinoi nomoi* come leggi di un *koinon*, vd. *infra*, § 3.

²¹ *IG XII 7*, 515, II. 131-133, con BOFFO 2003, 51 e HARTER-UIBOPUU 2011, 126-130; netta è la valutazione in RHODES, LEWIS 1997, 498-499: «A distinction between laws and decrees is attested in Aegiale on Amorgus, where there are special tablets (*deltoi*) on which laws are recorded»; l'idea che si trattasse della doppia operazione della messa in archivio e dell'esposizione su *leukomata* era naturalmente in WILHELM 1909, 256, peraltro col rilievo che «es hat demnach verschiedene δημόσια γράμματα dem Orte nach... verschieden».

Quanto ad una classificazione interna alla sezione dei *nomoi*, è possibile ricavare dalle diverse attestazioni epigrafiche e letterarie una serie di indizi significativi, se rapportati alle esigenze d'organizzazione e reperibilità proprie della vita pubblica.

Se costituiva un principio il riferimento della cretese Itano alle leggi *περὶ τὰ πολ[ιτι]κά*, come distinte da quelle *περὶ τὰ ἑρῶ*, si può pensare alla possibilità di una prima distinzione fra le due categorie generali anche negli archivî²². All'interno del primo ambito dovevano forse rientrare le leggi relative alle istituzioni e quelle pertinenti a(lle) diverse magistrature, e poi quelle riguardanti i varî aspetti della vita cittadina²³. Al riguardo, senza

²² Vd. *IC* III, iv, 8, ll. 35-36, il giuramento dei cittadini, dove ci si riferisce alle eventuali leggi formulate in futuro ἢ περὶ τὰ ἑρῶ) ἢ περὶ τὰ πολ[ιτι]κά (nell'integrazione ragionevole di A. Wilhelm; cfr. anche CHRISTOPHILOPOULOS (1967) 1973, 31, nt. 51 e *infra*, § 4, con nt. 37); esse si sarebbero affiancate ai νόμοι προῦπάρχοντες, ll. 31-32. Per un estratto Ἐκ τ[οῦ] πολ[ιτι]κοῦ νόμου[ν] di Alessandria in Egitto nella raccolta dei cd. *Dikaiomata*, con la specificazione tematica φυτ[εύ]σις καὶ οἰκοδομ[ίας] καὶ β[αθ]υρορ[γῆ]ς ecc.), vd. *P.Hal.* 1 (metà III sec.), IV-V, ll. 79-105, 107-123; dell'interpretazione di MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2013, 337 – «Extrait de la loi concernant les citoyens. Sur les plantations, les constructions et les fouilles» – e 2014, 160 ss. – in generale, «une loi spécifique», la «loi concernant les citoyens», il cui contenuto «paraît variable selon les cités» –, manterrei il richiamo a legge appartenente a una categoria distinta, quella delle norme relative ai diversi aspetti della vita civica, nei rimandi con o senza specificazione espressa: vd. ad es. Bagnall, *Derow* nr. 124, p. 207 («From the city law about planting...»); HIRATA 2010, 41 («Aus dem Stadtrecht betreffs Aupflanzung ...»), o – fermo restando il limite di senso della legge in questione e con distinzione tra voce al singolare e voce al plurale – lo stesso MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2014, 162, a proposito della «possible» origine ellenistica della distinzione in testi bizantini tra πολ[ιτι]κοὶ νόμοι e οἱ περὶ τῶν ἑρῶν νόμοι). Per il senso della definizione di *politikoi* per i *nomoi* nell'Egitto lagide vd. *supra*, II.1.3, nt. 31. Per le «leggi pertinenti ai *hiera*» vd. *infra*.

²³ Per un rimando al sistema di leggi che regolava l'organizzazione complessiva di una *polis* basti richiamare le disposizioni di Antigono Monofthalmo per la redazione di un intero nuovo insieme di *nomoi* per la progettata comunità di Teo e Lebedo (Welles, *RC*, nr. 3, ll. 43 ss.), oppure quelle dettate da Eumene II a Toriaion, la nuova *polis* che doveva comunque essere dotata di *nomoi* «idonei a istituire consiglio e magistrature, a ripartire il *demos* distribuito per tribù, a determinare l'unzione per i *neoi*» (Virgilio, *LDP*, nr. 30, ll. 27-34; il testo greco *supra*, nt. 1); per casi specifici, vd. ad esempio la legge cui si rimandava a Smirna nel 245 ca. a proposito dell'esposizione temporanea (?) di un decreto (*I.Smyrna 573/I.Magnesia Sip.* 1, I, l. 29, definita forse con troppa decisione nel secondo *corpus*, p. 63, come «ein Gesetz, welches vorschrieb, für welche Arten von Beschlüssen solche Veröffentlichung obligatorisch war»), o il *bouleutikos nomos* di Mileto, *I.Milet* 1.3, 150 (ca. 180), l. 53, cui si rimandava per il sorteggio nelle *archairesiai* (cfr. NAWOTKA 2014, 139-140), oppure il *nomos* che a Magnesia al Meandro nel 117 regolava la deliberazione per decreto (*I.Magnesia* 92a, ll. 9-11 e 92b, 15-17: τοὺς δὲ προέδρους / ἄρχοντας ποιῆσαι ψηφοφορίαν κατὰ τὸν νόμον καὶ πάντων συντελεσθέντων ἂν ὁ νόμος συντάσσει / ἀγορεύει (οὕτω) κύρια εἶναι τὰ ἐψηφισμένα); per le leggi relative alle magistrature vd. la precisazione nella legge ginnasiarchica di Berea che ἀρχαὶ πᾶσαι κατὰ νόμον ἀρχουσιν (*I.Beroia* 1A, ll. 5-6), con la nota di GAUTHIER, HATZOPOULOS 1993, 49 citata *supra*, nt. 2, *in fine* (cfr. HATZOPOULOS 2001, 139, «chacune d'entre elles [scil. le città del regno di Macedonia] possédait sa propre loi gymnasiarchique et éphébarchique» e, per un rimando alle locali leggi pedonomica e ginnasiarchica, *SIG*³ 578, ll. 29-30, la legge con cui Teo nel II sec. regolamentava la donazione di Polythrous, senza essere essa stessa un *paidonomikos nomos*, come dubitativamente proposto da MIGEOTTE 2014a, 187). Per una città articolata come l'Atene ellenistica aveva forse un riscontro d'archivio la definizione con cui Esichio illustrava gli ἀστικοὶ νόμοι: οἱ

ulteriore specificazione appaiono il νόμος πο[λι]τικός cui si rimandava a proposito di un aspetto dell'amministrazione finanziaria di Testia in Etolia, nel II secolo, il πολιτικός νόμος che doveva regolare i sacrifici e i *hiera* di Medeon in Focide, nell'accordo di simpolitia con Stiri (ca. metà II secolo), il πολιτικός νόμος cui ci si poteva eventualmente appellare nelle città cretesi a proposito della gestione delle finanze pubbliche, stando a un trattato del 220 ca.²⁴. Il carattere di categoria conferito dall'appellativo poteva nei casi in questione derivare dall'essere quelle *poleis* all'epoca inserite in *koina*, e dunque nella necessità di distinguere i proprî *nomoi* da quelli collettivi, pure *koinoi*, tuttavia appare evidente il carattere definitorio di un insieme generale qualificato²⁵.

κατὰ τὴν Ἀθηναίων πόλιν, ἦσαν γὰρ ἐμπορικοί (cfr. Dem. 35,3 e E.E. COHEN, "Commercial Law", in GAGARIN, COHEN 2005, 290-291; per un *emporikos nomos* a Mileto, vd. *I.Milet* I.3, 140A, l. 13). Dalla prospettiva di una distinzione di riferimento si potrebbe anche valutare il discusso passo in cui Aristotele menziona i νόμοι... κερχωρισμένοι τῶν δηλούντων τὴν πολιτείαν, καθ' οὓς δεῖ τοὺς ἄρχοντας ἄρχειν καὶ φυλάττειν τοὺς παραβαίνοντας αὐτούς (*Pol.*, 1289a18-20, sul cui significato vd. PODDIGHE 2014, 60-61, 331 ss.: la – corretta – interpretazione nei termini del rapporto consustanziale fra la *politeia* e i suoi *nomoi* non attiene all'aspetto che qui si considera). Naturalmente copia delle leggi sulle proprie competenze era tenuta presso le sedi dei magistrati (vd. questo volume, *passim*).

²⁴ Per il primo esempio vd. Agr. 4A, ll. 14-16: il *nomos* è richiamato a proposito del versamento del canone dei terreni dati in affitto dalla città e porta per intero la qualifica di ν. τᾶς πόλιος τῶν Θεσιτέων (cfr. Permin, *Baux*, 491; FUNKE 2015, 106 = 2019, 51: «civil law»). Per il secondo esempio, che esclude per una piccola città la distinzione tra leggi «cittadine» e leggi «relative ai sacra», vd. SIG³ 647 (*SV* IV, 653, con data *post* 182), ll. 21 (a Stiri uno *hierotamias* doveva celebrare τὰς θυσίας τὰς πατρίους Μεδεων[ί]οις ὅσαι ἐντὶ ἐν τῷ ν.) e 46-47 (δαμοιυρ[γ]εόντων δὲ καὶ τὰ ἐν Μεδε[ῶν] ἱερά, καθὼς ὁ ν. κελεύει); sulla simpolitia vd. nel dettaglio BOLDUC 2008, 66-76 (per una data 165-130, *status quaestionis* in 66-67) e, per il senso di *nomos politikos* – «legge della città» generalmente in letteratura – vd. *SV*, 197-198: ««Bürgergesetz» oder «Polisgesetz»», con l'interpretazione alternativa di «ein längst existierendes Gesetz» dell'assorbita Medeon, in cui erano contenute disposizioni «in Bezug auf religiöse Angelegenheiten, aber vielleicht auch in Bezug auf andere Dinge» (come preferiamo), oppure di una legge «der neuen Gesamtgemeinde... das anlässlich der *sympoliteia* erlassen worden war und untergeordnete Details der Zusammenlegung der zwei Gemeinden regelte» (cfr. Arnaoutoglou, nr. 105, «constitution»; Cassayre, *Recueil*, nr. 26, p. 165, «la loi fondatrice» e, all'apparenza, BOLDUC 2008, 73, «loi sur la citoyenneté»). Per il terzo, in un documento ancora inedito da Chersoneso di Creta, vd. CHANIOTIS, KRITZAS 2010, 179-180, con SEG 60, 985 (i cosmi che dovevano pagare la multa prevista erano autorizzati a prelevarla ἐς τᾶν πολιτικᾶν προσόδων ἀττάμιοι ἴοντες καὶ ἀνυπόδικοι καὶ μηδενὶ ἐνοχοι πολιτικῶι νόμωι). La categoria del *politikos*, come distinta dal *hieros*, appare anche in riferimento ai conti della *polis*, in un decreto di Xanto datato fra 100 e 50 che onorava un personaggio ἐκπληρώσαντα... πάντα λόγον πολιτικόν τε καὶ ἱερόν (P. BAKER, G. THÉRIAULT, "Xanthos et la Lycie à la basse époque hellénistique. Nouvelle inscription honorifique xanthienne", «Chiron» 48, 2018, 302, ll. 15-17, cfr. 309); né occorre dimenticare la classificazione presente nel giudizio dei *dikastai* di Coa chiamati a Telo per risolvere il contenzioso fra gli esuli oligarchi dell'isola e il regime democratico, nel 300 ca.: esso riguardava αἱ δίκαι αἱ ἱερά καὶ αἱ δαμοσίαι (*IG* XII 4.1, 132, ll. 41-42, 60-61, cfr. 44, 48, 57, 67, 81).

²⁵ Per il rilievo delle competenze delle città rispetto a quelle del *koinon* etolico, vd. FUNKE 2015, 106 ss. (= 2019, 50 ss.). Sui *koinoi nomoi*, vd. *supra*, nt. 20.

E forse accanto alla categoria dei *nomoi* «*politikoi*», almeno nelle città più direttamente e frequentemente coinvolte, si poneva quella dei *nomoi* qualificati come «*basilikoi*». Un'attestazione, per una *polis* dalla posizione particolare nel regno attalide, sembra costituita dal già ricordato regolamento urbanistico affidato alla responsabilità degli *astynomoi* di Pergamo, che figurava come βασιλικὸς νόμος e che ancora nell'età dell'incisione pervenuta, il II secolo d.C., si conservava nella sostanza almeno nell'*archeion* dei magistrati²⁶. E non è forse un caso che il già ricordato insieme normativo conferito da Roma alla città, il quale doveva avere una sua collocazione facilmente reperibile, trovasse menzione come Ῥωμαικὴ νομοθεσία²⁷. La necessità della compresenza ordinata dei documenti normativi civici ed esterni derivava del resto dall'interferenza/integrazione che i secondi comportavano. Un caso esemplare sembra rappresentato dal dispositivo macedone per Cirene, del 321 (o 320), la cui natura di *diagramma* non impediva l'accesso all'archivio di quei *nomoi* in cui esso s'inseriva, o per rimandare ai «preesistenti non in conflitto col *diagramma*», o a quelli «in essere» per la resa di conto delle magistrature (νόμοις τοῖς προ[τέ]ροις, ὅσοι μὴ ὑπεναντίοι [τῶι]δε τῶι διαγράμματι, οἱ νόμοι οἱ ὄντες), oppure per generare nuove norme di legge, le «seguenti» (ὡς ἂν ἐν τοῖς νόμοις τοῖσδ[ε])²⁸.

²⁶ SABA 2012, 19-27, l. 1: -- --]ς ἀστυνομῶν τὸν βασιλικὸν νόμον ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκεν (in SEG 13, 521 correggi ἀστυνόμων in ἀστυνομῶν); per l'ipotizzata risalenza all'epoca ellenistica e per l'*archeion* dei magistrati, vd. *supra*, II.1.9, con ntt. 125-127; per la possibilità che anche le «leggi reali» fossero identificate per tema, vd. più sotto.

²⁷ SEG 50, 1211, ll. 13-14; per queste e altre leggi «date» da Roma al mondo greco e per il fatto della loro archiviazione, vd. anche *supra*, II.2.5; per il loro ordine possibile, in una sezione Ῥωμαίων, vd. più oltre.

²⁸ SB VIII.2, 10075, rispettivamente ll. 37-41 e 5, cfr. 14-15, 56, con BENCIVENNI 2003, 125-127; sulla categoria documentale del dispositivo vd. BENCIVENNI 2003, nr. 5, 114 ss., 133; cfr. anche *supra*, II.1.3, nt. 31; per una sua collocazione più precisa nella serie dei *nomoi* e per la possibile aggiunta di note di riferimento in testi di legge preesistenti, vd. *infra*. La sottoscrizione del documento anche da parte dei cinque *nomothetai* (ll. 85-87) evidenzia il riferimento alle operazioni di redazione/adattamento dei *nomoi*, così come quella di nove *nomophylakes* (ll. 78-81, cfr. l. 32) potrebbe avere un qualche rapporto con l'archiviazione (sul rapporto dei nomofilaci con gli archivî, anche nella Cirene della tarda età ellenistica, vd. *supra*, II.3.2 con nt. 16). In linea generale, si condividono le considerazioni di BENCIVENNI 2003, 120 ss. (peraltro prioritariamente attenta all'aspetto epigrafico) che si trattasse di un documento «composito», che raccoglieva il documento dispositivo macedone e la sottoscrizione di quanti a vario titolo erano coinvolti nella ridefinizione del sistema normativo locale; il fatto che la sequenza epigrafica fosse conclusa dalla data della cancelleria lagide (conservata quanto meno nel sistema di datazione egiziano) può indurre a ritenere che l'insieme iscritto corrispondesse ad un unico documento, concordato e redatto dalle parti, approvato definitivamente in Egitto, inviato «da Tolomeo» (*supra*, *loc. cit.*) e conservato come tale in esemplare di riferimento a Cirene, intendendosi la data di decorrenza quella di approvazione definitiva riportata in calce (la redazione coordinata può spiegare la presenza dei minimi dorismi nella sezione del *diagramma* e quella più consistente nell'elenco delle *archai* che sottoscrissero: cfr. la «navette parlementaire» di BERTHELOT 2015, 224 e la sua corretta osservazione che la data in calce «peut rappeler les *apostilles* ou *subscriptions*

In questa prospettiva si può ricondurre a categoria l'insieme definito nei rimandi οἱ Ἀμφικτυονικοὶ / τῶν Ἀμφικτιόνων νόμοι, nella sezione civica della *polis* che ospitava la sede principale di riunione dell'Anfizionia, Delfi, e – almeno per estratti – nelle singole città membri, o anche all'occorrenza in quelle coinvolte in disposizioni all'apparenza indirizzate «a tutti gli Elleni»²⁹. La distinzione del loro ambito fra quello relativo ai compiti degli *hieromnemes*, quello relativo alla tutela (*asphaleia*) delle persone, quello relativo alle procedure giudiziarie lascia supporre che nella sezione delle «leggi anfizioniche» in un archivio cittadino si potesse osservare una (sotto) classificazione tematica³⁰. Il permanere nel tempo dell'organizzazione dei

apposées au bas des requêtes par l'administration lagide pour marquer son accord à un texte qui lui est présenté»); il documento, accuratamente distinto da *paragraphoi* nella prima sezione e con gli elenchi di magistrati introdotti da titoli, venne peraltro affidato a lapicidi poco esperti, a giudicare dalla resa grafica: vd. G. OLIVERIO, "Iscrizioni di Cirene: I. La stele della Costituzione; 2. La stele dei Patti; 3. La stele dei Cereali", «RFIC» n.s. 6, 1928, 184-185, *facsimile*, Tavv. V-VIII; la recente proposta di A. MCAULEY, "Federalism in the Kyrenaika?", in BECK, FUNKE 2015a, 419-433 di vedere il provvedimento riferito ad un *koion* cirenaico non pregiudica comunque il ruolo di Cirene come custode della copia di riferimento del documento, che, al più, poteva trovare in qualche forma la via delle altre *poleis* suggerite dallo studioso. Un procedimento simile, che portò alla composizione di un testo di riferimento concordato e rettificato, appare essere alla base dell'esemplare tegeate in dialetto locale del *diagramma* di Alessandro sugli esuli, quale si può costruire dalla versione epigrafica di Delfi che conserva i punti oggetto di revisione/integrazione (BENCIVENNI 2003, nr. 4, ll. 4-57, con 90-93; a differenza della dottrina, non pensiamo che la sezione del *diagramma* incisa con il giuramento di osservanza, ll. 57-66, rientri in un decreto di pubblicazione: l'epigrafe riproduce la disposizione normativa, motivata dalla risposta positiva del re, di «mettere per iscritto il *diagramma* secondo i punti contestati nel *diagramma* e rettificati dalla città», τὸ δὲ ἀρχ[α]λμ[α] γραφῆναι κατὰ τὰ ἐ[πανωρ]-θώσατο ἃ πόλις τὰ ἐν τοῖς διαγράμματι ἀντιλεγόμενα; la decisione di far iscrivere a Delfi il documento, di cui il giuramento poteva costituire parte integrante, apparteneva a un decreto specifico, cui poteva riferirsi la sezione iniziale dell'epigrafe, perduta); sul documento e le sue componenti formali, vd. G.A. LEHMANN, *Alexander der Große und die "Freiheit der Hellenen". Studien zu der antiken historiographischen Überlieferung und den Inschriften der Alexander-Ära*, Berlin 2015, 156 ss. Sui due documenti in questione vd. anche GROTKAMP 2018, 94: a Cirene «[w]ie in Tegea werden damit sowohl der König als auch die Stadt als Autoren der Norm erkennbar, ohne dass sie gezwungen sind, sich zu einer klaren Hierarchie der Normen zu bekennen»; vd. anche *infra*, nt. 61.

²⁹ Per l'estensione dell'applicabilità delle norme anfizioniche, si veda il decreto di riforma metrologica *CID IV*, 127 (già citato *supra*, II.3.12 con nt. 115), che alle ll. 12-13 richiamava gli Ἀμφικτυονικοὶ νόμοι come normativa di riferimento per il processo anfizionico ai magistrati delle città e delle panegirie – di «tutti gli Elleni» – che non assolvessero al dovere di punire chi non rispettava l'adozione dell'equivalenza monetaria richiesta (limita lo spazio giuridico di applicazione dei *nomoi* alle città dell'Anfizionia LEFÈVRE 1998, 154-155, 256; Lefèvre, *ad CID* 127, 319-321 e 465, ma vd. 128 nt. 43, *ad CID IV*, 33, del 264/3 e la considerazione in LEFÈVRE 1998, 154, nt. 32: «la vision restrictive que nous adoptons ici n'exclut pas que les autres Grecs aient pu appliquer, s'ils le souhaitent, les lois amphictioniques», naturalmente procurandoselo; più estesi sono gli ambiti per SÁNCHEZ 2001, 329-330, 418-420, 477-478, per quanto lo studioso rilevi l'eccezionalità di *CID IV*, 127). Per un'analisi delle procedure giudiziarie adottate dal sinedio degli ieromnemoni nelle diverse cause, vd. LEFÈVRE 1998, 249, con nt. 393, 251 e SÁNCHEZ 2001, 478 ss.: si trattava di coinvolgimento diretto o di devoluzione a tribunali locali.

³⁰ Per la rassegna dei *nomoi* anfizionici variamente attestati (come singoli e plurali) secondo la distinzione riprodotta nel testo vd. LEFÈVRE 1998, 155-156 (quanto alla terza categoria «on devine

Pytheia sembra avere in ogni caso garantito la conservazione e la tutela delle norme di riferimento: nel 90 d.C., sollecitato dalla città di Delfi per una controversia di calendario con l'Anfizionia, l'imperatore Domiziano prescriveva agli Anfizioni e alla città la celebrazione della festività «secondo le leggi (anfizioniche) conservate da gran tempo sino ad oggi» (κατὰ τοὺς ἀπὸ [παν]τὸς αἰῶνος μέχρι τοῦ δεῦρο τετηρημένους... [νόμους])³¹.

Allo stesso modo, anche in parallelo a quanto è lecito pensare per i decreti dei diversi organismi collettivi, le *poleis* che rientravano nei diversi *koina* si dovevano dotare di copia delle leggi federali che regolavano diversi aspetti della vita dell'organismo collettivo e che avevano effetto giuridico su quella interna delle città³². Il sistema di menzione di esse nelle fonti sembra autorizzare l'idea che l'archiviazione potesse seguire il principio della raccolta

là une législation comparable à celle qui existe dans toute autre cité ou ligue de l'époque); al troppo pessimistico interrogativo di p. 153, se l'insieme delle leggi «était-il consigné et consultable, ou empirique et informel?», peraltro in contraddizione con la sua stessa valutazione positiva dello stato degli archivi anfizionici in generale, *supra*, II.3.12, nt. 114, risponderemo che non sembrano probanti della seconda alternativa l'assai scarso numero pervenuto per via epigrafica e l'idea che esse fossero difficilmente applicabili nelle diverse *poleis*); non dimostrabile è la collocazione dei *nomoi* in uno ζύγαστρον, la cassa per i documenti attestata per la contabilità dei *naopoioi* nel IV secolo (*loc. cit.*, a proposito di *CID* II, 32, l. 39; 109A, l. 14; 110, l. 33).

³¹ La citazione nel testo dalla versione della volontà dell'imperatore nella lettera del proconsole agli Anfizioni *CID* IV, 142, ll. 3-4 (le leggi sui *Pytheia* erano peraltro allora «convalidate» dal governatore, ll. 3-4: ὑπὸ σοῦ κεκυρωμέν[ονος νόμους]); la lettera era stata trasmessa anche alla città di Delfi (cfr. *SIG*³ 821D, l. 3). Meno credibile, benché non si possa escludere, è che le singole leggi anfizioniche fossero distribuite fra le diverse categorie tematiche degli archivi civici (sempre peraltro con la qualifica distintiva).

³² Per leggi che regolavano onori e privilegi per i vincitori «degli Etolì» ai giochi panellenici vd. *Choix Delphes* 154 (*supra*, nt. 7 e *infra*, Appendice, **IV**), ll. 17-18; a leggi federali di procedura giudiziaria rimanda il medesimo decreto quando indica la competenza del sinedrio sulla violazione dell'*asylia* da parte di appartenenti al *koinon*, ll. 19-22; per leggi in qualche modo connesse con i debiti redatte nel 205/4 da Dorimaco e Scopa in qualità di *nomographoi* eletti dagli Etolì, vd. Polyb. 13,1-3, con ASHERI 1969, 57-58; THORNTON 2001, 168-169; MACKIL 2013, 124; per leggi etoliche sulle manomissioni, vd. *infra*, nt. 50. Per i νόμοι τῶν Ἀχαιῶν cui dovevano attenersi gli incaricati dell'arbitrato fra la lega e Sparta, fra 163 e 148, vd. Camia, *Roma*, nr. 2, ll. 14-15 (merita ricordare che agire in conformità al giuramento e alle «leggi degli Achei» significava depositare negli archivi la copia della decisione); una legge achea era quella del tardo III secolo sul culto per Igea formulata dai nomografi federali (*IG* IV 1².1, 73, introdotta dall'elenco dei νομογράφου Ἀχαιῶν οἱ τὸν νόμον τῶν [Υ]γειῆαι θέντες con il loro segretario: cfr. SIZOV 2016, spec. 106-107). Per *hieroi nomoi* nell'ambito della confederazione acarnana vd. *infra*. Per le leggi federali dei Beoti e alcuni dei loro oggetti vd. *infra*, Appendice, **VI-VIII**. Per le «leggi dei Tessali», assegnate da T. Quinzio Flaminio, vd. *supra*, II.2.5; per le «misure» impositive del *koinon* sull'esportazione di cereale cfr. *SEG* 58, 525, ll. 40-42, con HELLY 2008, 72-74, 87-91 (esse «s'imposent aux cités, quel ait été le parti suivi par celles-ci pour les traduire dans leurs propres lois»); per quelle che regolavano le manomissioni vd. *infra*, nt. 50. Per dei Μαγνήτων νόμοι che regolavano le manomissioni, vd. ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 74, *ad IG* IX 2, 1100b, III, di data non identificabile, l. 11. Per l'inserimento fra le leggi da parte dei *nomographoi* del decreto con cui i Focesi riconoscevano i *Leukophryena* e l'*asylia* di Magnesia, vd. *I. Magnesia* 34, ll. 33-34, in un contesto in cui appaiono implicati dei magistrati federali. Per una legge di riferimento per la *politeia* conferita dal *koinon* degli Epiroti nel II sec., cfr. *SEG* 37, 511, ll. 13-14.

in una sezione di (κοινοὶ νόμοι) Αἰτωλῶν, Ἀκαρνάνων, Ἀχαιῶν, Βοιωτῶν, Θεσσαλῶν, Μαγνήτων, Φωκαϊῶν nell'ambito generale delle leggi, con una loro classificazione interna per soggetto, piuttosto che una distribuzione del singolo κοινὸς νόμος nelle diverse categorie tematiche delle leggi civiche. Tale doveva essere il caso delle già ricordate leggi (dei decreti accreditati come tali) relative alle *asyliai* riconosciute a livello federale e affidate alla cura dei *nomographoi* dei due livelli amministrativi. E forse un riferimento al processo di archiviazione sia federale sia locale era contenuto nel già ricordato decreto etolico del 182 che accoglieva la festività dei *Nikephoria* pergameni e riconosceva l'*asylia* del santuario³³. La cura che il dispositivo, con le diverse norme cui erano tenute le città del *koinon*, fosse «registrato fra le leggi» spettava allo stratego e a «gli altri magistrati» (οἱ ἄλλοι ἄρχοντες): se è onvio il riferimento alle cariche federali, a cominciare dal *grammateus*, la definizione collettiva, inusuale per i documenti del *koinon*, orienta verso l'intera filiera dei responsabili dell'operazione amministrativa³⁴. Quanto alle città-«capitale» degli organismi federali, si può estendere alla conservazione delle leggi comuni il quadro ipotizzato per i decreti del medesimo tipo, con una qualche distinzione dall'insieme più propriamente civico e con un'organizzazione interna che riproduceva i moduli di quello³⁵.

4. Che le leggi «pertinenti ai *hiera*» di una *polis*, in alcuni casi definite *ἱεροὶ νόμοι*, avessero una posizione specifica nel contesto della normativa locale e che di conseguenza potessero avere una collocazione propria negli archivî risulta dai diversi rimandi alla loro «archiviazione» già ricordati, a Pergamo e a Corcira³⁶. La loro conservazione, con sotto-distinzione tematica,

³³ *Choix Delphes* 154 (*supra*, nt. 7).

³⁴ Ll. 29-30; sulle magistrature federali etoliche, vd. ad esempio SCHOLTEN 2000, 25 ss.; C. ANTONETTI, "Un decreto etolico inedito del 165/4 per un acheo di Dime", «ZPE» 101, 1994, 129; LASAGNI 2012; FUNKE 2015, 111-114 = 2019, 55-59 (nell'ordine canonico di menzione nei documenti, dal 262, stratego, ipparco, segretario pubblico, con aggiunta dal 200 ca. del segretario del consiglio e presenza nella datazione fra III e inizi II sec., in documenti di loro competenza, di una sequenza di *boularchoi* in luogo dello stratego; la sola qualifica collettiva di ἄρχοντες τῶν Αἰτωλῶν figura nell'accordo di alleanza con la lega acamana del 270-260 ca., *JG IX* 1².1, 3A, ll. 15 e 16); per l'intervento di *nomographoi* federali e civici nel riconoscimento delle *asyliai* di Magnesia al Meandro e Teo vd. *supra*, con nt. 7; sugli archivî federali di Etoli ed Achei, vd. *supra*, II.3.13, nt. 123.

³⁵ Per i decreti federali e gli archivî delle *poleis* in questione vd. *supra*, II.3.13.

³⁶ La qualifica di *hieros nomos* che qui si assume è riferita all'ambito istituzionale di cui si sta trattando e non ha relazione con la categoria della «legge sacra» elaborata dalla dottrina moderna per qualsivoglia documento di regolamentazione di comportamenti connessi coi *sacra*, «catégorie... fourre-tout trompeur» (Ph. Gauthier, *BE*, 1996, 135); per il rilievo dell'aspetto giuridico dei documenti, in rapporto con l'ente emittente e con la categoria istituzionale di volta in volta interessata, vd. HARRIS 2015a (cfr. 54. «a "sacred law" should be a law that concerns primarily sacred matters»;

il corsivo è mio; vd. a riguardo *SEG* 65, 2178). Nella non sempre limpida discussione attuale sulle leggi qualificate in antico come «sacre» si segnala PARKER 2004, per la nota che «several Hellenistic cities speak of recording decisions about festivals and sacrifices ‘among the sacred laws’ as if they were a recognised sub-category», 66 (con il corretto avviso di non concludere che «any individual city brought them together into a single classification»; l’aspetto non è tuttavia sviluppato); lontano dalla prospettiva istituzionale sono invece GEORGIOUDI 2010 («une loi inspirée, d’une certaine façon, par la divinité»); J.-M. CARBON, V. PIRENNE-DELFORGE, “Beyond Greek ‘Sacred Laws’”, «Kernos» 25, 2012, 163-182 e I. SALVO, “A Note on the Ritual Norms of Purification after Homicide at Selinous and Cyrene”, «Dike» 15, 2012, 125-157 (peraltro con qualche riflessione cautelativa a p. 126); per sensate considerazioni vd. anche, nonostante il titolo del volume, ROBERTSON 2010, 3, 279-280, a proposito della cd. «legge sacra» di Cirene RO 97 (330-320 ca.), formalmente un oracolo di Apollo delfico che precisa una serie di norme all’apparenza risalenti ad epoche diverse e distinte da *paragraphoi* (a ripresa forse di analogo documento cumulativo conservato?), oppure GAWLINSKI 2012, 2-3 (a giustificazione del titolo di comodo, per l’edizione del *diagramma* che regolava i Misteri di Andania in Messenia; cfr. *infra*, nt. 43); per le precisazioni di E. Lupu circa la difformità dei documenti compresi in *NGSL*², vd. *ibid.*, 4-9 e *Postscript*, 502-504 («the corpus as we have it is by and large a modern construct», 502). Più di recente, la difformità strutturale dei documenti in questione e la genericità della definizione moderna sono ribadite nettamente da A. PETROVIĆ, “‘Sacred Law’”, in E. EIDINOW, J. KINDT, ed., *The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion*, Oxford 2015, spec. 342 ss., in un contesto argomentativo che deliberatamente accantona l’aspetto amministrativo; rileva invece l’aspetto dell’archiviazione segnalato nel testo K. ZIMMERMANN, “*Leges sacrae* – Antike Vorstellungen und moderne Konzepte. Versuch einer methodischen Annäherung an eine umstrittene Textkategorie”, in BONANNO *et alii* 2016, 226: la disposizione pergamenica di collocare il decreto fra le leggi «bezeugt zunächst einmal... die Praxis, bestimmte als ‚heilig‘ (im Sinne von ‚der Gottheit zugehörig‘) wahrgenommene Setzungen in einer derartigen Kategorie zusammenzufassen und offenbar auch realiter als Gruppe zu archivieren»; cfr. 229: tali leggi rappresentavano «eine Kategorie innerhalb der staatlichen Gesetzgebung... die Kultangelegenheiten betraf»); egualmente critico sulla formula delle «sacred laws» è J.D. MIKALSON, *New Aspects of Religion in Ancient Athens. Honors, Authorities, Esthetics, and Society*, Leiden, Boston 2016, precisamente interessato al rapporto fra i *hiera* – di Atene – e le diverse «authorities» (vd. 120-121, nt. 2 e, per una rassegna di *nomoi* e *psephismata* relativi alle varie categorie di «affari sacri», *post* 403, 130-144). Per la distinzione istituzionale tra leggi e decreti nella normativa culturale greca vd. del resto già CHANIOTIS 2009 e, per un deciso richiamo agli aspetti istituzionali delle deliberazioni su «les ‘affaires’ *hierai*» da parte dell’assemblea (*in primis* dell’Atene classica) P. BRULÉ, “Hiéra et Hosiá. Affaires divines et affaires humaines dans le travail législatif des assemblées”, in JAILLARD, NIHAN 2017, con il giusto rimando alla limpida definizione di BUSOLT, SWOBODA 1926, 516, nt. 1 dei *hieroi nomoi*, «d.h. *nomoi*, welche die *hiera* betrafen» (106, nt. 24); da altra prospettiva, mostrano maggiore consapevolezza delle distinzioni giuridiche CARBON, PIRENNE-DELFORGE 2017, spec. 150-151 (di cui peraltro non si condividono molte considerazioni); uno *status quaestionis* (esclusi i contributi appena citati) è in DREHER 2018, della cui riflessione sulla categoria del «sacro» in rapporto alla «legge» nella *polis*, la quale prescinde ancora una volta dalla distinzione formale delle categorie di documento, riteniamo la considerazione che «Religion was... in a legal sense only one specific subject of the law of the polis» (89-90). Per gli esemplari pergameni citati nel testo, vd. *supra*, II.1.9; ad essi si potrebbe aggiungere il *nomos hieros* in cui il fondatore del collegio degli Attalisti, dedicato al culto della dinastia pergamenica, aveva convertito il proprio testamento a loro favore, non a caso trasmesso loro dal re (fra 146 e 138/133; cfr. Le Guen, *Associations*, 261-262, T52 e Harland, *Associations*, 324-327, nr. 141, ll. 17-18, 28-29, 34-35; per il rapporto fra il personaggio e il suo *koinon* con la dinastia vd. spec. B. LE GUEN, “*Kraton*, Son of Zotichos: Artists’ Association and Monarchic Power in the Hellenistic Period”, in P. WILSON, ed., *The Greek Theatre and Festivals*, Oxford, 2007, 272 ss. e Harland, *comm. ad nr.*; non considerano, o fraintendono, il contesto istituzionale CARBON, PIRENNE-DELFORGE 2017, 149-150); per Corcira, vd. *supra*, nt. 6 (cfr. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 68-69; come per altre locuzioni riconducibili alla pratica dell’immissione in archivio la traduzione «fassent inclure (ces dispositions) parmi les lois sacrées» appare ambigua).

garantiva la correttezza dello svolgimento dei *sacra* nelle *poleis*, che ad esse si rifacevano. Esplicito appare il già citato riferimento alle leggi contenuto nel giuramento civico di Itano dei primi del III secolo: il *polites* s'impegnava ad agire da cittadino «con eguaglianza e parità in tutti gli affari religiosi e civili in conformità alle leggi preesistenti in vigore per gli affari religiosi, a quelle stabilite ora e a quelle altre che dovessimo stabilire in futuro, sia relativamente agli affari [religiosi] sia relativamente alle questioni della *polis*» (ἐπιΐσαι καὶ ὁμοίαι καὶ θί[νων καὶ ἀνθρωπίνων πάντων κατὰ τ]οὺς νόμους τοὺς προὔπα[ρχ]οντας ὅσοις χρεώμεθα περὶ τὰ] θίνα καὶ τοὺς νῦν ἐθέμεθα κα[ὶ] κά] τινας ἄλλους ὕστερον θεώ[μ]εθα ἢ περὶ τὰ ἱερά] ἢ περὶ τὰ πολ[ιτι]κά)³⁷. Altrettanto significativo è il decreto di Coa del 240 ca. relativo alla purità rituale delle sacerdotesse di Demetra e alle purificazioni: affinché queste si effettuassero in conformità ai *ἱεροὶ καὶ πάτριοι νόμοι*, gli incaricati dell'incisione dovevano procedere «dopo aver ricevuto in consegna dagli [– –] quel che sta scritto nelle leggi pertinenti ai *hiera* relativamente alle purificazioni» (παραλαβόντες παρὰ τῶν – – –] τὰ γεγραμμένα ἐν τοῖς ἱεροῖς νόμοις περὶ τ[ῶν ἀγνείων – – – καὶ τῶν] καθαρμῶν)³⁸. La lacuna non permette di identificare i magistrati che avrebbero dovuto effettuare la *paradosis* di un documento di raccolta delle norme contenute nelle diverse leggi, né di formulare ipotesi circa la sede di conservazione di quei *nomoi* (presso l'archivio principale, presso la loro sede, in entrambi)³⁹.

³⁷ IC III, iv, 8, ll. 28-36 (cfr. *supra*, § 3); il primo binomio degli ambiti d'impegno *thina/anthropina* e la sequenza delle fasi di produzione delle leggi, con il rimando alla preesistente categoria dei *thina*, orientano a supporre che anche la coppia contemplata per la legislazione futura riguardasse la stessa alternativa tra affari «degli dei» e la rimanente amministrazione: si giustifica così l'integrazione di A. Wilhelm accettata sopra (con nt. 22), con la variante *hiera* invece che *thina* a motivo della presenza nella seconda alternativa della qualifica *politika*, la quale preclude la replica del binomio precedente *thina/anthropina* (qualche cautela ancora in SCHARFF 2016, 183, senza integrazione nel testo e con un «(religiöse?)» nella traduzione, nt. 667; i problemi testuali non sono considerati nelle antologie di testi tradotti, dove l'integrazione è invece presentata come sicura: vd. Austin nr. 108 e, con inversione della lacuna integrata, HGIÜ nr. 439, «religiöser <und säkularer> (Angelegenheiten)»).

³⁸ IG XII 4.1, 72 (peraltro ancora ricondotta alla categoria della *lex sacra*, p. 46), ll. 5-6 (lo scopo), 8-10, cfr. l. 15 (la prescrizione nel testo); per il testo delle norme vd. A, ll. 21-47; B, ll. 48-94, a loro volta con rimando a operazioni κατὰ τὸν νόμον (B, l. 65; cfr. R. PARKER, D. OBBINK, "Aus der Arbeit der "Inscriptiones Graecae" VI. Sales of Priesthoods on Cos", «Chiron» 30, 2000, 421); inclinano a escludere il riferimento ad una categoria CARBON, PIRENNE-DELFORGE 2017, 147 («it seems that these sacred *nomoi* were in fact written texts... Yet it is possible that these sacred *nomoi* were not archival documents or laws of the city of Kos but, rather, vaguely recorded ritual traditions written, for example, by exegetes on materials other than stone»), peraltro con l'ammissione che la «sacred or ritual tradition» potesse essere «codified in some form»; cfr. CGRN 148). Vd. anche ntt. seguenti.

³⁹ L'integrazione νομοφύλακων, a proposito dei magistrati che avrebbero dovuto effettuare la *paradosis* (e per i quali è nota la competenza di archivî nel mondo greco, *supra*, II.3.2, nt. 16), è respinta dagli editori con la ragione non del tutto condivisibile che «νομοφύλακες Coi adhuc non innotuerunt» (in alternativa si propone in apparato τῶν ἐξαγγετῶν καὶ ἱαρέων, anche in considerazione del fatto che i proponenti del decreto sono appunto gli *exegetai*, ll. 4 e 20; la sola altra

Che comunque si recuperassero norme da testi più antichi risulta anche dalla difformità delle grafie, proprie di epoche diverse e risalenti almeno al IV secolo⁴⁰. E il principio della conservazione d'archivio di «leggi relative ai *sacra*» appare confermato dalla ripresa che un prittane di Efeso di fine II-III sec. d.C. fece dei contenuti principali di una legge sui compiti culturali del magistrato risalente all'età ellenistica, presentati nella resa epigrafica come *Κεφάλαιον νόμου πατρίου* e composti di una prima parte sui sacrifici e cerimonie e di un'«altra sezione» (*ἄλλος μέρος*) sulla distribuzione dei *gera* e sull'ammenda in caso di violazione⁴¹.

attestazione di questa magistratura a Coò è *IG XII 4.1, 315, ll. 23-24*, cfr. BOSNAKIS, HALLOF 2005, 228); accetta l'integrazione GEORGOUDI 2010, 44 («gardiens des lois»).

⁴⁰ Come rilevato da Hallof, *comm. ad inscr.*, 46, con rimando alla legge *de sacerdotibus* di circa un secolo prima, a noi pervenuta per via epigrafica (nr. 332 della metà del IV sec. ca.), all'apparenza la parte conservata di A, sui sacrifici da parte di diversi sacerdoti. Uno *hieros nomos* richiamava Coò fra 325 e 300 nella disposizione a tutela di un *temenos* (*IG XII 4.1, 283, ll. 10-11*): pare ragionevole condividere con LE GUEN-POLLET 1991, 70, nt. 4 l'idea che si trattasse di «une loi traitant de manière générale de la police des sanctuaires». Per lo *hieros nomos* che regolava i sacrifici per i sacerdoti cfr. anche il contratto di vendita di uno di essi *IG XII 4.1, 299*, della fine del III sec., ll. 14-15, con integrazione sicura *κατὰ τὸν ἱερὸν νόμον* ecc.] (*contra*, CARBON, PIRENNE-DELFORGE 2017, 147-148); per una legge sui sacrifici dovuti dai magistrati in occasione degli *Hermaia* (o di varie feste), vd. la *diagrapha* per il sacerdozio di Hermes Enagonios *IG XII 4.1, 298A* (seconda metà del III sec.), ll. 23-24, 56-57, 64, 66 (per una legge ginnasiarchica, o una legge sul culto del dio, da attribuire alla categoria dei *nomoi hieroi*, vd. WIEMER 2003, 122); per un *nomos hieros* di una tribù di Alasarna vd. *IG XII 4.1, 357, l. 1*, con il titolo *Νόμος ἱερὸς φυλαῆς Ἑλπανοριδᾶν*, staccato dal seguito da un *vacat* (vd., sulla linea della svalutazione della natura di «legge» del documento, CARBON, PIRENNE-DELFORGE 2017, 146-147; ma cfr. *CGRN* 145, «Sacred law»). La menzione del *nomos* di riferimento per la vendita del sacerdozio della Madre degli Dei a Iaso (*SEG* 63, 879) induce G. MADDOLI, «Iasos: vendita del sacerdozio della Madre degli Dei», in *Epigrafi di Iasos, Nuovi Supplementi*, II, «SCO» 61, 2015, 115 a concludere che «esiste insomma in ogni *polis* una legge di riferimento che ha carattere generale ed è certamente la *lex sacra*, il *ἱερὸς νόμος*, che regola in linea di massima lo svolgimento dei culti, compresa l'eventuale vendita della prerogativa sacerdotale, e il rapporto fra *polis* e privati» (cfr. 103, ll. 6-7, *ἱερόσεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν διαγραφὴν*, l. 9, *κατὰ τὸν ὑπάρχοντα νόμον*; a differenza dello studioso, riteniamo qui che in generale esistessero nelle *poleis* più *hieroi nomoi*); vd. anche *CGRN* 196.

⁴¹ *I.Ephesos* 10 (le citazioni nel testo alle ll. 2, dopo la *Segensformel*, e 17, senza spazi rispetto a *meros* precedente): il testo riportato richiama nella prima parte un obbligo di preghiera per il senato e il popolo romano (ll. 15-17) che riconduce alla media età ellenistica, o per l'intera sezione, o per il solo obbligo, aggiunto a un testo precedente; ad un'epoca risalente almeno alla prima età ellenistica rimanda anche l'ammenda in «stateri darici» prevista nel secondo *meros* (l. 30), ancora una volta o per l'intera sezione o come derivato da una versione della legge ancora più antica (i problemi di lettura posti dal documento si riflettono nell'interpretazione del titolo riportato dall'epigrafe: «Hauptinhalt», «Texte essentiel», «Summary»; per i problemi di cronologia e redazione del testo posti dai punti segnalati vd. V. SUYS, «Déméter et le prytanée d'Éphèse», «Kernos» 11, 1998, 175-176). Alla medesima legge faceva riferimento nella stessa epoca il prittane che pronunciava il discorso riportato nella lacunosa *I.Ephesos* 1201A: al di là delle numerose lacune appare evidente il solo rimando ai *νόμοι πόλι[εως]* cui la legge in questione apparteneva (l. 1); meno sicuro appare il prosieguito dell'integrazione alle ll. 1-2 (recepito in letteratura senza le cautele dell'editore di *I.Ephesos*): [... *πάτριον ἀναγεγραμμένοι εἰσὶν*] ἐν τοῖς ὑμετέροις [ἀρχαίοις ecc.]. Per una rassegna dei recuperi d'archivio di *nomoi* ellenistici nelle *poleis* greche di età imperiale e sulle loro ragioni ideologiche

In questa prospettiva si potrebbero ricondurre alla sezione dei *hieroi nomoi* nell'archivio principale di una *polis*, con le eventuali diramazioni laddove ritenuto funzionale, anche regolamenti relativi ai *sacra* non riconducibili formalmente alla categoria della «legge»⁴². Potrebbe essere questo il caso dell'articolato documento messenio (all'apparenza) dei primi del I secolo che normava «i sacrifici e i misteri» di Andania e che si definiva *diagramma*⁴³. L'organizzazione civica della Messene ellenistica lascia intendere che la copia originaria fosse collocata nell'archivio dei promotori, verisimilmente i sinedri, gestito dal loro *grammateus*, almeno nella categoria dei documenti che dovevano vigere «per sempre» (εἰς πάντα τὸν χρόνον)⁴⁴. L'esistenza di una copia «d'uso» (certificata) è attestata dalla prescrizione che un *antigraphon* del documento fosse depositato presso i *nomodeiktai*, i quali dovevano «mostrarlo a chi ne avesse necessità» (ἐπιδεικνύοντω τῶι [χρεί]αν ἔχοντι)⁴⁵. E quale che fosse il senso preciso della definizione, appare evidente l'utilità di un documento come quello di Tegea intitolato Νόμος ἱερὸς ἰν ἅματα πάντα («*Nomos hieros* per tutti i giorni (a venire)»)⁴⁶.

– alle quali si può attribuire l'uso della qualifica di *patrios* – vd. S. HOTZ, “Ritual Traditions in the Discourse of Imperial Period”, in STAVRIANOPOULOU 2006b, 283-296 (sul caso di Efeso, con qualche incertezza sul rapporto fra conservazione e iscrizione, vd. 289, 291, 295).

⁴² Per gli aspetti formali di un *nomos*, vd. qui sotto.

⁴³ GAWLINSKI 2012, 65-95 (cfr. *IG V 1*, 1390; *CGRN* 222); per le diverse valutazioni sulla data del documento, vd. *supra*, II.2.7, nt. 135; per il suo carattere di «texte réglementaire à caractère prescriptif» (l'epigrafe manca della sezione iniziale) vd. PIOLOT 1999, 197, con nt. 11; GAWLINSKI 2012, 1, «a legislative regulation», 2, 22, 241; DESHOURS 2006, 58, «règlement». Vd. anche nt. seguente.

⁴⁴ All'iniziativa del senato locale riconduceva le decisioni («un décret des synèdres») PIOLOT 1999, 197 con nt. 19 (cfr. FRÖHLICH 1999, 239; GAWLINSKI 2012, 2, 22, 241 e, per il ruolo dei *synedroi*, DESHOURS 2004, 136-139; DESHOURS 2006, 94-95); per l'archivio del loro *grammateus*, conservato nel suo *archeion*, vd. *supra*, II.2.7, nt. 134). Per la disposizione sulla permanenza nel tempo del regolamento, vd. II. 192-194.

⁴⁵ Ll. 114-115, nel comma ἀντίγραφον ἔχειν τοῦ διαγράμματος (l. 113); il commento alla norma di GAWLINSKI 2012, 230-233 risente dell'equivoco sul rapporto di un documento con la sua *iscrizione* e di una superata visione degli archivî poleici come «not always fully or easily accessible» (233, con nt. 567), così da fare dell'*antigraphon* in questione il solo esemplare del *diagramma* (nell'archivio del *grammateus* dei sinedri); quanto al rapporto dei *nomodeiktai* con il documento e alla natura del loro archivio, più che il richiamo a un'improbabile loro funzione di «esegeti» (GAWLINSKI 2012, 233), soccorre il loro figurare in età romana nell'organigramma di associazioni di atleti e artisti, impegnati in manifestazioni variamente connesse con i *hiera* (vd. O. VAN NIJF, “Les athlètes et les artistes comme médiateurs culturels dans l'empire romain”, in A. GANGLOFF, ed., *Médiateurs culturels et politiques dans l'Empire romain: voyages, conflits, identités*, Paris 2011, 74, che ne fa dei «conseillers juridiques»; a una funzione simile ai *nomophylakes* pensava F. SCHULTHESS, “Νομοδεῖχται”, *RE* XVII.1, 1936, col. 832). Per le pratiche d'archiviazione in Messene, vd. *supra*, II.2.7 con ntt., e *infra*.

⁴⁶ *IG V 2*, 5 (datato al IV secolo), l. 1, seguita da otto linee assai lacunose; per l'idea che si trattasse di un calendario di culto, vd. *NGSL*², 65, nt. 325 e GEORGIOUDI 2010, 46 (ma nella prospettiva di

Come per gli altri documenti in generale, infine, le esigenze di conservazione dei *hieroi nomoi* erano rafforzate dalla funzionalità che questa normativa aveva anche nel contesto della vita di relazione nell'epoca ellenistica. Così fra i documenti di riferimento per la risoluzione del contenzioso fra Itano e Ierapitna (concluso nel 112 o 111) figuravano anche i *nomoi hieroi* che tutelavano il santuario di Zeus Diktaios⁴⁷. Ed è da credere che sulla esibizione di documenti analoghi fondasse la sua perorazione «a proposito degli *hieroi nomoi* e l'*asylia* dell'Asklepieion» l'ambasceria di Pergamo presso Servilio Isaurico, nel 46-44⁴⁸. Sul medesimo presupposto, nell'accordo fra Anattorio e il *koinon* acarnano per la rivitalizzazione di santuario e culto di Apollo Azio, si stabiliva che gli Acarnani «si avvalessero delle leggi pertinenti ai *hiera* (a suo tempo) assunte da Anattorio, con gli emendamenti presentati da entrambi (i contraenti)» (χρῆσθαι... τοῖς ἱεροῖς νόμοις οὓς εἴλε ἁ πόλις τῶν Ἀνακτοριέων, καθὼς διώρθωσαν οἱ παρ'ἐκατέρων)⁴⁹.

«un calendrier de cultes, placé sous l'autorité d'un *hieros nomos*»). Non pare necessariamente da ricondurre alla «dignità di ἱερὸς νόμος» il noto regolamento sul lutto di Gambreion (SIG³ 1219 [CGRN 108], III sec. ex.), come proposto da K.J. RIGSBY, "Two Inscriptions from Mysia", «Hermes» 117, 1989, 246-248 e ripreso, con qualche incertezza, da FRISONE 2000, 142 (cfr. 151, «legge sacra»), a motivo delle conseguenze sulla partecipazione a cerimonie e sacrifici per chi contravenisse; come indicano le autocitazioni nel testo (Il. 4, 18, 22, 29) si tratta in ogni modo di un *nomos*, proposto da un cittadino in assemblea (I. 3, il Tale εἶπεν νόμον εἶναι ecc.; «decreto» in FRISONE 2000, 139, 141, «decree/law» in F. FRISONE, "Construction of consensus: Norms and Change in Greek Funerary Rituals", in A. CHANIOTIS, ed., *Ritual Dynamics in the Ancient Mediterranean: Agency, Emotion, Gender, Representation*, Wiesbaden 2011, 185, 194; vd. anche *infra*).

⁴⁷ Camia, *Roma*, nr. 10, II, l. 81; vd. anche *supra*, II.2.1, con nt. 18.

⁴⁸ *I.Pergamon Asklepieion* 1, Il. 11-12 (per la natura del contenzioso, vd. *supra*, II.2.8 con nt. 143); allo stesso ambito di *hieroi nomoi*, nella versione in possesso degli *hieronomoi* o nell'esito di una raccolta compilativa di norme di diversa risalenza, si potrebbe ricondurre il documento contenente dispositivi per il medesimo santuario inciso nella prima metà del II sec. d.C. per cura del magistrato responsabile, *I.Pergamon Asklepieion* 161 (con WÖRRLE 1969, spec. 187 e nt. 100; non si accoglie qui la conclusione di E. Lupu, *NGSL*², 61, che «the regulations themselves are likely to be quite a bit earlier»).

⁴⁹ *I.Olympia* 13 (cfr. IG IX 1².2, 583 e SV III, 523), Il. 69-70 (per la giusta considerazione che le leggi «assunte» – εἴλε – da Anattorio preesistessero alla sua presa di controllo del santuario, vd. HABICHT 1957b, 105, peraltro con l'idea che si trattasse di «eine alte Kultsatzung von Aktion... der die Tradition göttliche Ursprung zusprach»; sulla stessa linea, con qualche precisazione, si pongono CARBON, PIRENNE-DELFORGE 2017, 151 quando propongono che si trattasse di «a body of sacred traditions or regulations which have now been recodified and are designated as *hieroi* to indicate at the same time their ancestry, their subject matter, and their absolute definitiveness»). Gli emendamenti dovevano avvenire in occasione delle sessioni periodiche d'intervento sull'insieme normativo, Il. 75-76 (τοὺς δὲ ἱερ[ο]ῦς νόμους ἐξέστω διορθοῦν ἐπεὶ κα νομοθεσία καθίκη); per la revisione periodica delle leggi federali, vd. *Achaie* III, 164 e, per le sue implicazioni, FREITAG 2015a, 82 (con richiamo a HABICHT 1957b, 116): «The very existence of the *nomothesia* implies that there must have been some kind of federal archive». Vd. anche quanto segue e, sulla struttura del documento pervenuto per epigrafe, *infra*, II.5.2; vd. anche GIOVANNINI 2007, 331-333, C12.

5. Quanto alla disposizione d'archivio delle leggi all'interno di una delle categorie principali indicate, i diversi esemplari epigrafici di riproduzione o citazione possono offrire qualche suggerimento.

La frequenza dei riferimenti tematici riporta a una classificazione per oggetto, magari segnato sul bordo della rispettiva tavoletta/codice o sull'etichetta del rotolo di papiro, nelle diverse sue possibilità: qualifica in forma aggettivale (-ικός), o mediante l'oggetto (in nominativo o in genitivo, sia di rubrica sia retto da περί / ὑπέρ), oppure nota con verbo all'imperativo, all'indicativo, all'infinito⁵⁰. Quanto alla possibilità che esistessero sequenze di

⁵⁰ Per una rassegna dei casi al di fuori dell'Attica noti all'epoca, con la distinzione tra i *nomoi* denominati da magistrati e quelli relativi ad altri temi, vd. CHRISTOPHILOPOULOS 1967, 49 ss. (= 1973, 29 ss.); per dubbi condivisibili circa il *nomos logistikos* riferito a Corcira Melaina, vd. però FRÖHLICH 2004, 97, nt. 89; per la correzione del ν. τοῦ θεσμοφυλακίου del *koinon* beotico citato da Plutarco, *Quaest. Graec.*, 292d, in νόμος θεσμοφυλακικός – non escluso da CHRISTOPHILOPOULOS (1968) 1973, 37, nt. 15 – vd. ROESCH 1965, 149-150 con nt. 4 e 1982, 385; al menzionato – II.3.4, nt. 38 – ν. τῆς οἰκονομίας di Oropo, *I.Oropos* 324, del 200 ca., l. 51 corrisponde il ὑπ[έρ] τῆς οἰκονομίας ν. di *I.Oropos* 326, del 150 ca., l. 4, che non è naturalmente la «loi portant sur l'administration des biens d'une maison» di LE GUEN-POLLET 1991, 171; ad un ν. ἱεροσυλίας, come per la citata Aptera, o a un ν. ἱκετείας – τῶν νόμων τῶν – -]ας – rimanda forse un lacunoso decreto rodio del III secolo, che riguardava lo statuto dei supplici, *NGSL*² nr. 17, ll. 10-11, con add. 513 mentre il *nomos* che regolava la *graphe* di ll. 11-12 potrebbe essere uno specifico di procedura; sulle leggi «della manomissione» in Tessaglia, Etolia, Atene e Calimna, vd. ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 105, 114, 189, 273-306, spec. 301-306 con 2013, 34-35 [per la Tessaglia] e, per una legge di Larisa al riguardo, anteriore di qualche decennio a quella del *koinon* tessalo, verisimilmente poco prima della metà del II secolo, TZIAFÁLIAS *et alii* 2016, 91 (per l'idea peraltro che il *nomos* di riferimento per le manomissioni in Tessaglia fosse in ciascuna città il prodotto locale del recepimento di una «direttiva» federale vd. HELLY 2008, 91, nt. 144); per il τῶν ἀτέκτων ν. di Butroto [e Dodona], vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 406-410. Una rassegna delle leggi di Mileto – «often quoting their (abbreviated?) titles» – è in NAWOTKA 2014, 7-13. Per la rassegna delle leggi ateniesi cui si faceva riferimento nella forma indicata, vd. HARRIS 2013b, 147-148 (con importanti considerazioni generali circa la natura dei *nomoi* in questione); vd. anche *supra*, I.7.5 e 8. Per un aggiornamento delle attestazioni di età ellenistica vd. l'Appendice a questo capitolo. Le possibilità di riferimento tematico indicate nel testo si ritrovano all'interno di un medesimo documento: si vedano ad esempio le rubriche della legge del 294-288 delle città euhoiche associate sul reclutamento dei *Technitai* (App. 4; l. 6, nominativo; ll. 12-13, [18], [21], 22, 28, 36, 51, ὑπέρ + genitivo; l. 49, περί + genitivo); della legge pergamena sugli *astynomoi* (*supra*, II.2, *in fine*; ll. 72, 90, 172, genitivo); della legge ginnasiarchica di Berea (1A, l. 50, nominativo; 1B, l. 71, nominativo; ll. 13, 45, περί + genitivo; l. 84, ὑπέρ + genitivo; ll. 26-27, frase con verbo all'indicativo); del regolamento messenico dei «misteri» di Andania (cfr. DESHOURS 2006, 61-62 e *supra*, II.2.7, nt. 135). Un efficace riscontro si ha nel regolamento dell'associazione pergamena *SEG* 52, 1197 (168/6-166/4), con le voci a titolo centrato nella colonna del testo conservato, in genitivo semplice (l. 6) e retto da ὑπέρ (ll. 16, 29). Il fatto che si potesse identificare una legge (così come un decreto) attraverso il nome del suo proponente non preclude la collocazione del documento secondo lo schema indicato: vd. ad esempio *IG* II² 140 (353/2), ll. 9-10, con il richiamo al Χαίρημονίδο νόμος ὁ περὶ τῆς ἀπαρχῆς (per l'accento sulla definizione affidata al nome del proponente vd. LAMBERT 2015, 3, nt. 7); per un rimando «composito» (ancora nell'orbita ateniese) vd. la prescrizione del decreto di Coresia (Ceo) fra III e II sec., il quale appare integrare una legge precedente, richiamata come τὸν δὲ νόμον – – – ὃν εἶπεν περὶ τῆς] πάλης Πολυτείδης (integrazione sul *facsimile* di *IG* XII 5, 647, ll. 1-2; per la proposta d'interpretazione della natura del documento, vd. A. Chanot, *EBGR* 2011, 127; vd. anche *SEG* 60, 903). Un riscontro significativo del modo di citazione sommaria di leggi o norme specifiche può essere costituito dal registro di titoli

normative classificate per soggetto mediante rubrica in genitivo (o come serie di documenti d'archivio, o come voci di un unico documento cumulativo), indicativo può essere il *Δεσποίνης* che qualificava le prescrizioni di accesso e sacrificio al santuario di Licosura in Arcadia, alla fine del II secolo, venendo convertito a titolo epigrafico⁵¹. Quanto a indicazioni più ampie dell'oggetto di un testo normativo, al pari di quelle già riscontrate per decreti, resta da chiedersi se il noto *syngamma* di Paro del II secolo relativo all'intervento sugli *mnemonika grammata*, il cui testo di proposta era (anche) epigraficamente introdotto dall'indicazione *Τάδε συνέγραψαν καὶ εἰσήνεγκαν οἱ αἰρεθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου (i Tali)*, in archivio non fosse contrassegnato (o evidenziato) dalla sintesi subito successiva: *περὶ τῶν γραμμάτων τῶν μνημονικῶν τῶν τε ἀνενηνευμένων εἰς τὸ ἱερόν τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Ἀρτέμιδος καὶ τῆς Λητοῦς καὶ περὶ τῶν εἰς τὸν λ[οι]πὸν χρόνον ἀνεειχθησομένων*⁵².

Come che si voglia valutarne il rapporto con una situazione e/o rubrica d'archivio, pure meritevole di attenzione appare la ripresa epigrafica di una legge di Rodi sulla purità del santuario di Alektrona, prescritta nel 300-275 ca. da un decreto di Ialiso che la voleva riportata su tre stele insieme a se stesso⁵³.

di leggi sulla vendita nell'Egitto di metà III sec. *BGU VI*, 1213, dove i rimandi tematici sono dati o dal sommario con verbo all'infinito (l. 4, *μὴ εἶναι* ecc.) o dall'oggetto con *περὶ* + genitivo (*passim*; il medesimo sistema di riferimento è anche per le ordinanze reali: *προστάγματα περὶ τοῦ ὄνάς μὴ καταγράφειν τοὺς ταμίαις* ecc. ll. 9-10).

⁵¹ *IPArk* 34, con *SEG* 49, 446 e 58, 403 (in entrambi correggi *IPArk* 607 in 34), l. 1; da considerare è comunque la premessa di E. VOUTIRAS, "Opfer für Despoina: zur Kultsatzung von Lykosura *IG V* 2, 514", «*Chiron*» 29, 1999, 243 alla sua (corretta) interpretazione della rubrica «Betrifft Despoina»: «Der Titel... legt die Annahme nahe, daß es sich um einen Auszug aus einer umfassenden Regelung handelt, welche die Reinheitsvorschriften und das Ritual in einer Reihe von Heiligtümer der Stadt Lykosura betraf. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um einen Genitiv des Sachbetriffs» (così non è ad es. in *NewDocs* 1979, p. 109, con «Belonging to D.», in *IPArk*, p. 336, con «(Stele) der D.»; più pertinente appare invece la resa in M. JOST, "La vie religieuse à Lykosoura", «*Ktèma*» 33, 2008, 94 «(Sanctuaire) de Despoina»).

⁵² *SEG* 33, 679 (ca. 175-150), rispettivamente ll. 1-3 e 3-7; sulla natura del documento è fondamentale [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 296-299, con la ricostruzione dell'iter procedurale: «Der Vorschlag der Kommission... durch Volksbeschluß Gesetzeskraft erlangte» (donde il titolo del contributo); la circostanza che l'iscrizione riproducesse solo il *syngamma* approvato, piuttosto che effetto di «Nonchalance» amministrativa – *ibid.*, 297 –, può essere indizio del fatto che la procedura avesse generato una sequenza di documenti distinti, fra cui il nostro, «ein in sich geschlossenes, schriftlich fixiertes Dokument» (298): essi avranno avuto assemblaggio e integrità diversi, a seconda delle linee d'archivio in cui erano presumibilmente inseriti (almeno quella dei decreti e quella dei *nomoi* o assimilati, in ciascuno forse inversamente con l'intero del documento principale e sintesi di quello connesso; estratto era verisimilmente detenuto dal presidente degli *mnemones* e degli *apodektai* locali).

⁵³ *IG XII 1*, 677 (la data è in BADOURD 2015, 219), ll. 1-18 (il decreto), 19-35 (la legge). Un riflesso di una distinzione tematica fra leggi locali (delle città singole) e leggi «generalì» (della *polis* sinecizzata di Rodi) può trovarsi nella qualifica di *νόμος τῶν Ῥοδίων* attribuita nel decreto di Camiro *IG XII 1*,

La sequenza di proibizioni all'imperativo era introdotta dalla qualifica di νόμος seguita dal «titolo» ἄ οὐχ ὅσιον ἐσίμειν οὐδὲ ἐσφέρειν ἐς τὸ ἱερὸν καὶ τὸ τέμενος τῆς Ἀλεκτρῶνας, che serviva come rimando nel decreto (τό τε ψάφισμα τόδε καὶ ἄ οὐχ ὅσιόν ἐντι ἐκ τῶν νόμων ἐσφέρειν ecc.)⁵⁴. L'imbarazzo degli studiosi nel rapportare la qualifica al seguito del testo potrebbe essere risolto se si riferisse la voce νόμος alla categoria generale d'archivio (forse anche scritta a margine del testo) e il seguito all'«oggetto» (forse scritto in evidenza per chi dovesse reperirla), ripresi nella redazione consegnata per l'epigrafe⁵⁵.

6. All'interno delle categorie tematiche, specialmente in conseguenza dell'integrarsi della normativa attraverso l'aggiunta di rettifiche, è lecito presumere una distinzione per data di redazione⁵⁶. Tra i poco numerosi esempi in generale di leggi iscritte, indizi significativi provengono ad esempio dall'isola di Amorgo, a Egiale con la riproduzione epigrafica del già citato *nomos* conseguente alla donazione di Critolao e a Minoa con quella della legge generata dalla donazione di Egesarete (100 ca.): nella prima l'intestazione con i nomi dei commissari incaricati per decreto di redigere la legge iniziava

694, l. 15 alla legge di riferimento per la designazione del proprio *mastos* da parte delle *ktoinai* della città (sul documento, riferito al 304 ca., vd. N. BADOUD, "L'intégration de la Perée au territoire de Rhodes", in BADOUD 2011, spec. 544, 547 ss.; il testo a 561-563).

⁵⁴ Rispettivamente ll. 19-21 e 9-12 (il seguito – con la prescrizione d'incidere anche le multe da assegnare a chi agisse *παρὰ τὸν νόμον*, l. 13 – lascia intendere che l'ἐκ τῶν νόμων del rimando avesse valore generale di «per legge» *vel simile*). Resta da vedere la collocazione d'archivio della legge: oltre che nella sezione dei *nomoi* (*hieroi*?), esso poteva essere accluso al decreto originario di avvio della procedura.

⁵⁵ In questa prospettiva non sembra necessario cercare un nesso, o introdurre punteggiatura, tra le due voci (vd. ad es., per la prima opzione, LE GUEN-POLLET 1991, 85, «règlement concernant ce qu'il n'est pas *hosios* ecc.»; A. KOLDE, *Politique et religion chez Isyllos d'Épidaure*, Basel 2003, 347, «Loi portant sur ce qui n'est pas licite ecc.»; HGIÜ nr. 344, «Gesetz (über das) was nicht erlaubt ist ecc.»; per la seconda, CHANDEZON 2003, 162, nr. 41, νόμος ἄ ecc., con la traduzione «Loi: voicy ce qui ne doit ecc.»).

⁵⁶ Per gli effetti delle rettifiche e dell'integrazione delle norme vd. *supra*; per il rapporto tra le leggi e la data di approvazione/decorrenza vd. Dem. 24,43, con CANEVARO 2013, 120-127 e 2015, 20. La versione epigrafica della legge granaria ateniese del 374/3 (RO 26) riportava, dopo l'invocazione Θεοί (l. 1), la data arcontale (Ἐπὶ Σωκρατίδῳ ἄρχοντος, l. 2) seguita da un titolo (Νόμος περὶ τῆς δωδεκάτης τοῦ σίτου τῶν νήσων, ll. 3-4): quali che ne fossero l'ordine di collocazione nell'archivio o di annotazione sul supporto, o l'ordine nell'esito epigrafico, è evidente lo stretto rapporto fra data e oggetto di una legge nella registrazione amministrativa (nel caso presente un intervento sulla data era stato effettuato con l'omissione di mese civile e giorno, «undoubtedly recorded on the copy in the archives» per STROUD 1998, 15; un'aggiunta – epigrafica e/o di altra filiera – potrebbe essere rappresentata dall'indicazione del tipo di provvedimento – *nomos* – superfluo in una sezione dedicata dell'archivio); per un riferimento alle leggi di un anno arcontale, vd. anche IG II² 487, ll. 6-8: [... οἱ ν] <εν>ομο[μο]θητεμένοι [ἐπὶ] Φερε[κλέους] ἄρχοντος (304/3, lo stesso anno del decreto; per la natura delle leggi in questione, vd. CANEVARO 2011, 71-72).

con l'indicazione di anno e mese, nella seconda con anno, mese e giorno⁵⁷. Alla medesima categoria dei documenti di legge classificati per data sembra appartenere il già citato regolamento sul lutto di Gambreion, nella cui versione epigrafica tra l'appello di rito ἀγαθῆ τύχη e il nome del proponente figurava la data «Essendo *hieronomos* Demetrio, il due del mese Targelione»⁵⁸. In questo caso peraltro il ricorso a un eponimo diverso rispetto allo stefaneforo civico può orientare a ritenere il documento di base per l'incisione derivato dall'archivio del magistrato in questione. Nella sua qualità di responsabile dei provvedimenti che riguardavano in varia misura i *sacra* cittadini egli poteva contribuire con lo stefaneforo a datare i provvedimenti che toccavano il suo ambito di competenza: alla copia per l'archivio principale restava la classificazione primaria per stefaneforo, quella dell'ufficio rientrava nella sequenza cronologica interna, che si aggiungeva se non già presente, assumendo la priorità, o l'unicità, nella classificazione e nelle riprese dal suo archivio⁵⁹.

L'indicazione della data assumeva naturalmente importanza prioritaria laddove si trattasse di assumere le decisioni reali. Se è vero che la loro decorrenza doveva intendersi dall'atto di promulgazione (con la data originaria), la collocazione nell'archivio della città che riceveva le disposizioni, sovente tramite lettera d'inoltrò dell'amministrazione reale (a sua volta datata) e in linea generale ufficialmente «ricevuta» attraverso una sessione dell'*ekklesia*, doveva avvenire nella data di entrata del documento nel sistema

⁵⁷ Vd. rispettivamente *IG XII 7*, 515, l. 1 (nella lettura di VANSEVEREN 1937, 315, [Ἄρχωντος – –] μηνὸς Ἀπατουριῶνος) e *IG XII Suppl.*, p. 144, 245+237, ll. 1-3 ([Ἐ]πι δημοουργοῦ] Θεοδῆμου καὶ ἱερέως τῆς Ῥόδου Θράσι[ω]νος, μηνὸς Ληναίωνος προτετραία; cfr. VANSEVEREN 1937, 314-315); i decreti di nomina dei commissari erano verisimilmente conservati nella propria sede di categoria. Vd. anche più oltre.

⁵⁸ *SIG³* 1219, ll. 1-3; sul regolamento e sulla sua natura giuridica vd. *supra*, nt. 46.

⁵⁹ Sulle diverse categorie di eponimi nelle *poleis* d'Asia vd. DMITRIEV 1997 (di cui si condivide l'associazione dell'eponimia di volta in volta impiegata con l'ambito di competenza del magistrato in questione, *pace* FRÖHLICH 2016c, il quale, analizzando soprattutto gli atti pubblici e privati della Grecia centrale e settentrionale, appare sottovalutare gli aspetti formali dei documenti, sino alla versione epigrafica più o meno selettiva, pur rilevando la componente funzionale di datazione nella menzione eponimica di un magistrato; cfr. sempre, a proposito del «falso» eponimo, L. ROBERT, «Gnomon» 35, 1963, 68 [= 1989b, 607], «Chacun de ces dignitaires sert à dater ou à authentifier telle catégorie de document concernant son domaine»); per Gambreion vd. SHERK 1991, 252-253; il fatto che lo stefaneforo (cfr. il riferimento ll. 27-28) e lo *hieronomos* di quell'anno, omonimi, potessero essere la stessa persona nulla toglie al senso della rispettiva funzione nell'amministrazione civica. Nel contesto di una piccola *polis*, le prerogative del magistrato dovevano corrispondere a quelle definite per l'omologo di Pergamo: «umfassende Zuständigkeiten für Organisation und Überwachung des Kultbetriebes», «typischen Kompetenzen im Bereich der Administration von Heiligtümern» (WÖRRLE 1969, 188-190, e H. MÜLLER, M. WÖRRLE, «Ein Verein im Hinterland Pergamons zur Zeit Eumenes' II.», «Chiron» 32, 2002, 196, nt. 9; «responsabile del culto cittadino» in FRISONE 2000, 141). Raccoglie infine il senso della responsabilità del documento nel caso specifico S.R.F. PRICE, *Religions of the Ancient Greeks*, Cambridge 1999, 180: «religious registrar».

istituzionale locale e rappresentare il riferimento decisivo per l'applicazione⁶⁰. Appare esserne esempio la nota introduttiva del *diagramma* di Alessandro a Chio, costituita dalla data eponimica locale e dall'indicazione di mittente e destinatario del documento normativo, in una sequenza riconducibile alla registrazione d'archivio non per caso riportata in testa alla versione epigrafica (Ἐπὶ Δεισιθέου πρυτάνεος. Παρὰ βασιλέως Ἀλεξάνδρου Χίω[ν τῶν] δήμωι)⁶¹. Significativa appare anche l'indicazione cronologica «Mese Theudasios, (giorno) 20» (Θευδαισίω εἰκάδι) riprodotta in testa alla sequenza epigrafica costituita dalla lettera della coppia lagide inviata a Cirene il 12 aprile 108 a inoltro del *prostagma* seguente⁶². Sullo stesso principio, la

⁶⁰ Per la decorrenza «immediata» delle ordinanze reali, vd. già BIKERMAN 1938, 299-301; per opportune precisazioni sul percorso nell'ambito delle istituzioni locali, senza peraltro il rilievo delle modalità di accesso all'archivio e forse con una sopravvalutazione della «pubblicazione» epigrafica, vd. HATZOPOULOS 1996, I, 425 (il re «has to transmit [il *diagramma*] to the competent authorities of the local communities, who, according to the contents of the document will see to its publication, if it simply confirms or completes existing legislation, or, perhaps, may have to draft and introduce a formal decree for vote by the Council and the Assembly, if alterations of the existing civic legislation are required»); cfr. 411, nt. 1: «*theoretically at least, diagrammata came into effect from the moment of their promulgation in the residence of their author, without any intervention by the local authorities*» (il corsivo è mio). La data in calce al documento complessivo che comprende il *diagramma* macedone per Cirene poteva appunto indicare – nella sua corrispondenza nel calendario locale – il momento della decorrenza, a prescindere dalla data di ricezione del documento, che in archivio sarà stata apposta in testa all'insieme (vd. *supra* con nt. 28); lo stesso Hatzopoulos era giunto alla convinzione che gli ordini del re «n'ont de force exécutoire, qu'à condition d'être déposés par écrit dans les archives publiques» (HATZOPOULOS 2001, 97). Vd. anche quanto segue.

⁶¹ BENCIVENNI 2003, nr. 1, ll. 1-2 (senza l'interpunzione); per l'analisi delle componenti della nota, vd. *supra*, II.1.3, nt. 27; gli aspetti del testo del *diagramma* variamente intesi come l'effetto di una manipolazione da parte dei Chii possono ricondurre a un percorso di redazione concordata simile a quello sopra delineato per i documenti finali di Cirene e Tegea: vd. nt. 28 e, per una rassegna delle «incongruenze» e delle spiegazioni sin qui proposte, BENCIVENNI 2003, 18 ss.

⁶² SEG 9, 5, col. II (di destra), ll. 45 (la data locale, debitamente staccata dal testo civico precedente), 46-60 (la lettera ora ascritta a Tolemeo IX e Cleopatra V, con data in calce del 9° anno di regno e corrispondenza fra 24 Gorpieo e 24 Phamenoth), 61-71 (*prostagma* lacunoso che vietava interventi sui beni vacanti o contestati senza mandato giudiziario); per l'identificazione «legittima» della data cirenaica con quella «de reception et d'archivage de la dite lettre», vd. BERTHELOT 2015, 221. Il dossier, lacunoso della parte superiore e inferiore, si completa prima del nesso segnalato con un documento civico normativo delle forme del culto per i sovrani Soteres e il loro figlio Tolemeo nella colonna di sinistra (col. I, ll. 1-31) e con la parte finale di quello che sembra un *nomos* sulla riscossione delle multe in occasione di cause giudiziarie, διὰ τε τῶν βασιλικῶν προσταγμάτων καὶ τῶν νόμων διωρισμένα, sulla colonna destra sopra il nesso indicato (col. II, ll. 35-45, la citazione da ll. 40-42). Benché sia sempre possibile un assemblaggio epigrafico di (nessi di) documenti di varia data e provenienza d'archivio, ci si può chiedere se la sequenza epigrafica non derivasse da una sezione riservata alle norme di procedura completata (di copia) dei documenti reali che vi s'ingerivano, introdotti dalla data di ricezione ed eventualmente organizzata per categorie specifiche: a ciò non osterebbe la natura del primo documento, generalmente identificato come decreto, ma con un uso ripetuto di imperativi che è stato ricondotto allo stile del documento reale di richiesta (BERTHELOT 2015, 223) e che lo configura, nella forma e nell'efficacia, come un *nomos*; quanto al secondo, la posizione e il tenore inducono a propendere per l'idea che si trattasse non di un altro *prostagma*, ma di un documento normativo civico che

versione epigrafica della nota con cui le autorità civili di Anfipoli inoltravano ai responsabili del ginnasio locale il comma del *diagramma* di Filippo V da inserire nella legge ginnasiarchica avvertiva come importante mantenere la data della trasmissione, secondo l'anno di regno e il calendario macedone, che era quella prescrittiva per l'esecuzione *in loco* (*vacat* Ἔτους Θ καὶ Λ, Πανήμου Ζ)⁶³.

7. Se è lecito ritenere che l'insieme dei *nomoi* di una *polis* in conseguenza della loro genesi fosse conservato presso l'archivio principale della città – quello associato ai prodotti dei lavori di *boule*, *ekklesia* e commissioni deputate alle redazioni deliberate da quegli organismi – e che in conseguenza delle necessità operative delle diverse magistrature i *nomoi* pertinenti trovassero la via, quanto meno in estratto, dei rispettivi *archeia*, resta da chiedersi che rapporto avessero con la conservazione dei testi originari quei magistrati che appaiono associati con la normativa di riferimento anche nel nome, i θεσμοφύλακες e νομοφύλακες («custodi della legge/delle leggi») attestati in alcune località del mondo greco anche nell'epoca ellenistica⁶⁴.

faceva riferimento a una disposizione o a un richiamo reale (per la prima opzione, vd. BERTHELOT 2015, 220; per la seconda, COP², 107, peraltro con l'idea che la legge «potrebbe accogliere nel diritto locale le disposizioni dell'ordine» seguente).

⁶³ HATZOPOULOS 1996, II, 40-41, nr. 16, l. 4, con HATZOPOULOS 2006, 84 («La date... n'est évidemment pas celui [sic] du *diagramma*, mais du bordereau envoyé par les autorités d'Amphipolis»). Un parallelo della data dell'inoltro avvertita come qualificante la decorrenza del dispositivo si può riscontrare nel dossier iscritto a Tessalonica che riportava la lettera di trasmissione della sezione del *diagramma* di Filippo V sui beni del locale Serapeo da parte dell'*epistates* della città ai responsabili del santuario, con la data del messaggio, Ἐτ(ους) Ε καὶ Λ, Δαισίου ΙΕ (IG X 2.1, 3, l. 9, al termine della lettera ll. 1-9 e prima del documento reale, ll. 11-28, a sua volta intitolato dal mittente Διάγραμμα ὃ ἔθηκεν Βασιλεὺς Φίλιππος, ll. 10-11; cfr. HATZOPOULOS 1996, I, 406-411; MARI 2006, 220-221). La data regale doveva essere conguagliata con quella civica, eponimica (*epistates* e sacerdote di Asclepio), come esplicitato nella nota introduttiva dell'estratto del decreto con cui Anfipoli nell'agosto 242 accoglieva la richiesta di Coò di riconoscere gli *Asklepieia* e l'*asylia* del santuario: Βασιλεύοντος Ἀντιγόνου ἔτους ἐνός καὶ τεσσαρακοστοῦ, ἐπιστάτου Ξενίου τοῦ Ὀργεως, ἐφ'ἑρέως Λυσιμάχου· Ψαφίσματα Γορπιαίου, ἐνάτη ἐπὶ δέκα, IG XII 4.1, 220, II, ll. 19-20 (cfr. *supra*, II.1.8, con nt. 97 e II.3.3, nt. 27, con HATZOPOULOS 1996, I, 383-384, 391 e 2006, 54, 81-82).

⁶⁴ Per le attestazioni di età ellenistica e romana al di fuori di Atene, vd. CHRISTOPHILOPOULOS 1973, 35 ss. e 1979, 13-14 (per i *thesmophylakes* si aggiunga il riscontro da Aliarto in Beozia di fine III sec. SEG 32, 456, ll. 21-22, 23-24, come magistratura di rilievo, benché dalle funzioni imprecisabili: cfr., per il contesto storico, Manieri, *Agoni*, ACR. 7, 93 ss.); per le loro competenze nell'epoca precedente, nello specifico ad Atene, cfr. FARAGUNA 2016b, 48-53; vd. anche *supra*, I.3.1; per la molteplicità di quelle loro assegnate in epoca ellenistica, cui l'etimologia del nome appare soccorrere assai meno che per l'epoca precedente, vd. *supra*, II.2.1, nt. 14, CHRISTOPHILOPOULOS 1973, 43 e FARAGUNA 2015a, spec. 147 ss.; sull'equivalenza di funzioni tra i collegi con le due denominazioni in epoca ellenistica, vd. ROBERT 1969b, 271, con Migeotte, *Emprunt*, 63 e *infra*, nt. 66.

Quanto ai primi, stanti le funzioni attestate, appare da escludere il rapporto con la conservazione sistematica di tutte le leggi della *polis*⁶⁵. Il loro compito di responsabili del rispetto delle stesse nell'ambito specifico delle funzioni rivestite nelle diverse città – a quanto sembra, almeno nei casi esplicitati, delle operazioni di registrazione connesse con i reati finanziari – comunque giustifica la convinzione che, nel loro proprio archivio, i varî collegî detenessero insieme ai documenti pubblici la cui conformità alle leggi dovevano assicurare anche un *antigraphon* dei *nomoi* relativi, per le verifiche del caso⁶⁶. Così a Tespie, dove un noto dossier ne testimonia il compito di depositari e gestori dei protesti contro i debitori, appare difficile non pensare alla detenzione della normativa sull'insieme delle procedure che regolavano i prestiti e le esazioni (nel caso in questione documenti poleici e del *koinon* beotico)⁶⁷. Un riscontro significativo

⁶⁵ E ancor meno di «conservatori degli archivi» *tout court*, come proposto da K. FIEHN, “Θεσμοφύλακες”, *RE* VI A.1, 1936, coll. 29-31; l'idea era giustamente respinta da ROESCH 1965, 151, peraltro con il non corretto argomento che «la notion d'archives est récente et en tout cas bien postérieure à l'institution de ces magistrats [in Beozia]». La qualifica di *thesmophylax* è comunque assai raramente attestata: per l'epoca ellenistica, oltre ai casi considerati qui sotto figura sinora il solo riscontro di Trysa (Ciane) in Licia, senza indizî circa la funzione specifica (*SEG* 56, 1721, II-I sec., l. 5 con SCHULER, WALSER 2006, 180-181).

⁶⁶ È in questo senso e sulla base delle attestazioni generali sulle funzioni di quei magistrati che si potrebbe interpretare il passo di Diod. 5,67,4 in cui si attribuisce alla tradizione cretese su Themis la spiegazione che θεσμοφύλακας καὶ θεσμοθέτας ὀνομάζεσθαι τοὺς τὰ περὶ τοὺς θεοὺς ἔσια καὶ τοὺς τῶν ἀνθρώπων νόμους διαφυλάττοντας (altrimenti facilmente leggibile «kaum mehr als eine Worterklärung», come in SCHULER, WALSER 2006, 180, nt. 68). Il rapporto dei *thesmophylakes* con pratiche di archiviazione era colto da J. e L. Robert nell'attestazione di Tabai in Caria, nella tarda età ellenistica o prima romana imperiale: in *La Carie. Histoire et géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques, T. II, Le plateau de Tabai et ses environs*, Paris 1954, 106, nr. 7, l. 14 la sequenza degli incarichi del personaggio onorato [– 7 – φ]ύλακκα [καὶ] θεσμοφύλακκα – –] vedeva la proposta d'integrazione «[χρωφ]ύλακκα ou [ἀρχειοφ]ύλακκα ou [γραμματοφ]ύλακκα si la fonction devait être liée à celle de thesmophylaque» (vd. anche ROBERT 1969b, 271 e *supra*, nt. 64, *in fine*). Resta inteso che essi dovessero detenere nella loro sede anche la legge civica che ne regolava l'attività (per il possibile caso delle città del *koinon* beotico, vd. *supra*, nt. 50).

⁶⁷ Per il caso del credito di Nicareta di Tespie presso la città di Orcomeno vd. Migeotte, *Emprunt*, nr. 13; per il rimando nel contratto a un *nomos* con prescrizioni sulla *praxis*, o federale o di Orcomeno stessa, *infra*, Appendice, X; i *thesmophylakes* compaiono nel dossier attraverso la nota di radiazione dai protesti redatta sotto la responsabilità del loro segretario (Migeotte, *Emprunt*, nr. 13, V, l. 77, che non riporta la rettifica di ROESCH 1982 circa la loro natura locale e non già federale come sostenuto in precedenza; per un'altra attestazione del collegio civico, con il suo *grammatistas*, vd. *I.Thesp.* 84, del 220-210 ca., ll. 41-43); per i *th.* civici delle *poleis* di Beozia, vd. ROESCH 1982, 105, 149, 382-383; condivisibili sono i dubbi di Migeotte, *Emprunt*, 63 circa le competenze giudiziarie loro attribuite da Roesch, che ne faceva anche «des magistrats de justice» (1982, 384; cfr., per la mancanza di attestazione a riguardo nelle singole *poleis*, CASSAYRE 2010, 375); parallelo è il caso di Iulide di Ceo, fra III e II secolo, in cui i *thesmophylakes* appaiono incaricati di registrare e inoltrare al tribunale le denunce di malversazione contro magistrati, di riscuotere le multe e di registrare gli inadempienti (*IG* XII 5, 595 B, ll. 2-9, 16-20; cfr. SCHULER, WALSER 2006, 181 e CASSAYRE 2010, 231, 266, 375, ancora con l'attribuzione di «fonctions judiciaires»; FRÖHLICH 2004, 243-244 rileva al contempo l'importanza del loro ruolo e l'incertezza delle integrazioni tradizionali di un testo assai lacunoso). Per i *thesmophylakes* federali beotici, vd. *I.Thesp.* 84, ll. 66-67, sotto la rubrica (l. 64)

appare ad esempio nella sezione dei cd. *Dikaiomata* alessandrini che riproduce l'estratto di una legge locale che prescriveva ai *thesmophylakes* di registrare i pignoramenti esecutivi: la nota introduttiva $\theta\epsilon\sigma\mu\omicron\varphi\upsilon\lambda\acute{\alpha}\kappa(\omega\nu)\ \beta'$ indica la ripresa dalla copia contenuta nell'archivio del collegio dei magistrati di uno dei settori della città egiziana⁶⁸.

Allo stesso modo il già ricordato rapporto dei *nomophylakes* con i diversi ambiti dell'archiviazione degli atti d'interesse pubblico, in Abdera (anche) per i decreti, a Cirene per i contratti privati, nell'Asia dell'età romana per documenti comunque connessi con l'amministrazione politica, date le molteplici funzioni dei magistrati poteva prevedere anche la conservazione dei testi normativi di riferimento (compresi quelli romani), senza per questo poter identificare i *nomophylakia* con i «Gesetzesarchive» delle città⁶⁹. Un rapporto diretto con i documenti normativi che li riguardavano ebbero ad esempio alla fine del II secolo i tre *nomophylakes* di Demetriade, i quali, come gli strateghi civici, dovevano di anno in anno «effettuare la consegna» ($\delta\iota\alpha\pi\alpha\rho\alpha\delta\iota\delta\acute{\omicron}\nu\alpha\iota$) ai rispettivi magistrati subentranti della copia dei due decreti civici relativi al santuario di Apollo di Corope, il primo a regolamento dell'accesso all'oracolo, il secondo a tutela del bosco sacro, dotato di «statuto di legge»

$\acute{\alpha}\rho\chi\eta\ \acute{\epsilon}\nu\ \text{'}\text{O}\gamma\chi\epsilon\sigma\tau\acute{\omicron}\nu\ \eta\varsigma\ \acute{\omicron}\rho\kappa\acute{\omega}\sigma\epsilon\iota\varsigma$, con ROESCH 1982, 265, 382 e CASSAYRE 2010, 375, nt. 144, che ne rilevano la funzione giudiziaria (per Onchesto come «capitale amministrativa» del *koinon* vd. *supra*, II.3.12, nt. 123).

⁶⁸ *Dikaiomata* (*P.Hal.* 1), XI, ll. 234-241: lo scioglimento del lemma iniziale proposto nel testo deriva dal suggerimento degli editori del papiro (p. 135, «mit allem Vorbehalt»); per la sua interpretazione, cfr. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 155 «(Du bureau des) *thesmophylakes*, 2e»: quali che fossero stati il percorso e le finalità della ripresa della norma, appare difficile scindere dal *thesmophylakion* in questione la presenza del testo normativo sull'*enechyrasia* (e del *nomos astynomikos* cui si fa rimando alla l. 237). Sulla natura della raccolta detta dei *Dikaiomata* vd. *supra*, I.10.3 con nt. 56 e II.1.3, nt. 31; per un riscontro nel citato (nt. 50) elenco di norme sulla vendita della fine del III sec. vd. *BGU* VI, 1213, l. 4, con il richiamo a disposizione sul regime delle rivendicazioni giudiziarie consentite $\acute{\epsilon}\kappa\ \tau\eta\varsigma\ \beta\ \tau\acute{\omega}\nu\ \theta\epsilon\sigma\mu\omicron\varphi\upsilon(\lambda\acute{\alpha}\kappa\omega\nu)$; nel richiamo della norma sul tipo di ordinanza di cui servirsi alla l. 11, l'alternativa $\tau\omicron\tilde{\omicron}\varsigma\ \delta\iota\alpha\gamma\rho(\acute{\alpha}\mu\mu\alpha\sigma\iota\nu)$ non è integrabile con sicurezza in $\theta\epsilon\sigma\mu\omicron\varphi\upsilon(\lambda\acute{\alpha}\kappa\omega\nu)\ \nu[\acute{\omicron}\mu\omicron\iota\varsigma]$.

⁶⁹ Per i *nomophylakes* di Abdera e il loro rapporto con la conservazione dei decreti vd. *supra* II.3.2 con nt. 16; per le funzioni dei nomofilaci a Cirene, vd. *ibid.*; per i *nomophylakia* dell'Asia nel I secolo, vd. *supra*, II.2.1 con nt. 14 a proposito della loro ricorrente interpretazione come «archivi delle leggi» *tout court*. Per i diversi compiti amministrativi e giudiziari in cui erano coinvolti, è lecito presumere che anch'essi fossero dotati di copia o estratto delle leggi che regolavano le procedure giudiziarie e le *praxeis* di cui dovevano occuparsi. È in questo senso che si può forse interpretare il passo di Cic. *Leg.*, 3,46 (cfr. *supra*, Introduzione 2, nt. 11), che lega conservazione d'archivio, tutela delle leggi e funzioni dei *nomophylakes*, peraltro in un nesso con la realtà contemporanea non facilmente definibile: *Legum custodiam nullam habemus... Graeci hoc diligentius, apud quos νομοφύλακες creantur. Nec ei solum litteras – nam id quidem etiam apud maiores nostros erat –, sed etiam facta hominum observabant ad legesque revocabant* (per i problemi suscitati dal testo e per la difficoltà in dottrina di risalire al tempo e al senso delle funzioni dei magistrati intese dall'oratore, vd. DYCK 2004, *comm. ad loc.*, con le diverse proposte di emendamento al testo e la lettura dell'ultima funzione come «... measured them against the laws»; vd. FARAGUNA 2015a, 149).

(νομοθεσίας τά<ξ>ιν ἔχον)⁷⁰. I documenti entravano, verisimilmente con una loro rubrica distintiva – Ἀπόλλωνος Κοροπαίου? – e ordinati per data, nel *nomophylakion* della città, in quanto sede dei magistrati principali, insieme con gli strateghi, quali proponenti di decreti (i due in questione compresi), mittenti di lettere ufficiali, responsabili di attività amministrativo-giudiziarie e come tali detentori delle svariate categorie di atti d'interesse pubblico prodotti dalla loro attività⁷¹. Del resto, come tutte le *archai* nel mondo greco, i nomofilaci deputati alle diverse operazioni amministrative dovevano disporre fra le loro carte delle norme di riferimento, in forma più o meno estesa e «conforme» al testo originario⁷². Inoltre, il coinvolgimento nella proposta del *koinos strategos* non lascia escludere che venisse contemplata anche la redazione di un *antigraphon* del documento (i due decreti) per il *grammateus* del *synedrion* e per quell'insieme di documenti del *koinon* che Demetriade in quanto sua «capitale» doveva ospitare⁷³.

⁷⁰ IG IX 2, 1109, rispettivamente I, ll. 64-66 e II, ll. 91-93 (per il testo, vd. anche DESHOURS 2011, 208-215, nr. 17, «comme ayant force de loi»; cfr. CHANDEZON 2003, 91-96, nr. 19, «comme ayant valeur de loi»); per la proposta dei due decreti da parte di strateghi e nomofilaci, insieme con il sacerdote e lo stratego del *koinon* dei Magneti, vd. I, ll. 4-8 (lista nominativa) e II, l. 72-73. Per lo statuto di legge conferito a un decreto vd. *supra*, II.3.1. Vd. anche nt. seguente.

⁷¹ Sulla sede fisica del collegio, vd. IG IX 2, 1106, I, il decreto federale che, a quanto appare, prescriveva l'incisione del decreto dei Perrebi in onore di giudici di Demetriade nel II sec.: alle ll. 5-6, si rammentava che (a Demetriade) le τιμαί conferite ai giudici εἰσιν ἀναγεγραμμένοι ἐν τοῖς [τε δημοσίοις τόποις (?) καὶ ἐν] τῶι νομοφυλακίῳ (per l'*anagraphein* nel senso indicato, suggerito dal riferimento successivo alla *hiera agora*, ll. 8 ss., vd. anche A. WILHELM, "Zu den Inschriften des Bundes der Magneteten", «Hermes» 44, 1909, 53 [= 2002, 413]: «Aufzeichnung», con 56 [= 2002, 416], *ad* l. 6: «Ich habe auch das etwas längere ἐν τοῖς [δημοσίοις γράμμασι] – nel senso epigrafico dato dallo studioso all'espressione – in Erwägung gezogen»; l'integrazione proposta in IG deriva dall'analogo riferimento di ll. 7-8 alle τιμαί [ἀναγεγραμμένοι... ἐν τοῖς τε δημοσίοις τόποις; cfr., per una possibile analoga operazione, SEG 12, 306, ll. 9-10, ἀναγράφηται δὲ καὶ τοῦ] ψηφίσματος τὸ ἀντίγραφον εἰς τὸ νομοφυλάκιον). Per il ruolo dei *nomophylakes* nella vita amministrativa di Demetriade, insieme agli strateghi cittadini, nel II secolo, vd. FARAGUNA 2015a, 150-151 (un rapporto non facilmente identificabile dei *nomophylakes* con il riconoscimento della prosenia e la trasmissione dell'*antigraphon* del decreto appare dal lacunoso IG IX 2, 1113, ll. 6-7).

⁷² Un riscontro della conservazione di una legge di riferimento in un ufficio dedicato a funzioni che potevano assumere anche i *nomophylakes* proviene dal foglio in pelle o pergamena che, nel 225-250 d.C., riproduceva un estratto della legge seleucide sulle successioni conservata nel *chreophylakion* di Dura dal tempo dell'entrata in vigore: così, nonostante la lacuna e le difficoltà di lettura, si ricava dalla nota premessa al testo, che fosse o meno quella originaria: Περὶ κ[ληρονομ]μ...[.].[...] νόμον χρεοφυλακείου (*P.Dura* 12, ll. 1-2; all'interpretazione di C.B. Welles come di una «Registry Law of succession / registry office law» si preferisce qui quella di MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2012, 132: «texte destiné à l'usage du bureau d'enregistrement des contrats... d'une cité du royaume séleucide», con la traduzione conseguente a 133 «(Loi sur les successions... bureau d'enregistrement)»). Vd. *infra*, 591. Vd. in proposito anche FARAGUNA 2018, 211, con riferimento a SEG 60, 605.

⁷³ Per la possibile collocazione a parte dei decreti del *koinon* a Demetriade, sotto la responsabilità del *grammateus* del *synedrion*, vd. *supra*, II.3.12; ulteriore copia del documento (o almeno del primo decreto) spettava al γραμματεὺς τοῦ θεοῦ coinvolto nelle procedure di consultazione (ll. 21-22, 32-33, 46).

8. Le diverse possibilità d'intervento sui *nomoi* indicate sopra e la varietà delle vicende storiche delle *poleis* impongono interrogativi sul destino dei documenti che venivano superati da nuova normativa o che appartenevano a esperienze politiche e amministrative giudicate concluse (cambiamento di regime, passaggio a diverso controllo sovrapoleico, uscita da organismi federali, rescissione di simpolitie ecc.). Il superamento completo di un *nomos* precedente doveva prevedere in linea teorica la soppressione anche fisica dell'atto originario, affidata in primo luogo alla cura più o meno sollecitata dei responsabili dell'archivio principale di collocazione e, a derivazione, dagli incaricati dei documenti che ne erano in varia forma conseguiti. Nella pratica la situazione poteva risultare più articolata, a seconda della natura della norma, del suo significato «storico», dell'eventuale dossier che vi si era annesso, i quali – più che un (supposto) stato di disordine – potevano portare a mantenere nell'archivio principale il testo originario⁷⁴.

Nel caso di un cambiamento di regime e di riorganizzazione del suo funzionamento è lecito pensare che i *nomoi* caratterizzanti di un regime superato fossero annullati e, almeno in parte, rimossi fisicamente. L'intervento poteva essere più o meno drastico, a seconda che si trattasse di supporti autonomi (tavolette o rotoli specifici, per testi lunghi) o di emendamenti aggiunti a margine o in calce al *nomos* originario, che potevano essere eliminati con un semplice segno di cancelleria. Tale dovette essere il caso dell'Atene di fine IV secolo, la cui mutevolezza di sistema politico inevitabilmente aveva comportato interventi nell'insieme normativo conservato, da quello relativo ai diritti di cittadinanza a quelli relativi alle diverse magistrature e al funzionamento della macchina politica⁷⁵. Se mancano attestazioni precise circa lo stato dei *nomoi* ateniesi durante il triennio della costituzione imposta da Antipatro dopo la guerra lamiaca, sul grado del «recupero» di quelli anteriori al regime censitario nell'anno circa del governo democratico conseguente all'editto di Poliperconte del 319, sul destino delle diverse leggi preesistenti nel decennio ricco di innovazioni legislative del Falereo, sulla situazione dei decenni successivi, appare ragionevole concludere dal prosieguo delle pratiche istituzionali nella città attica che la parte di fondo del sistema normativo tradizionale riuscì ad attraversare quel periodo mantenendosi

⁷⁴ Le copie destinate ai varî uffici potevano subire la stessa sorte, a meno che la magistratura/ funzione interessata fosse stata cancellata, e con essa le sue copie di pertinenza del *nomos* costitutivo e di quelli da osservare nell'esercizio dei suoi compiti.

⁷⁵ Per i limiti di accesso al *politeuma* imposti da Antipatro vd. Poddighe 2002, 39 ss; per quelli applicati nel decennio di Demetrio Falereo, 317-307, vd. Banfi 2010, 81 ss. e Faraguna 2016b, 37 ss.; per il ruolo dei *nomophylakes* istituiti dal Falereo, vd. Faraguna 2015a, 152-154; per la serie degli interventi sul sistema costituzionale e istituzionale ateniese sino al termine del IV secolo, in rapporto al destino della pratica della *nomothesia* tipica di quel secolo e agli effetti sui documenti d'archivio, vd. Canevaro 2011, 58 ss. e nt. seguente.

negli archivî per consegnarsi agli sviluppi seguenti, temporaneamente accompagnato da *nomoi* che non sopravvissero ai regimi specifici che li avevano imposti, o, nel caso di «correttivi», da *diorthomata* successivamente cassati dal testo emendato o espunti dal dossier⁷⁶.

Quanto alla normativa ingenerata da iniziative reali, occorre considerare l'efficacia nel tempo di operazioni quali attribuzioni di sistemi costituzionali e imposizione di unioni sinecistiche, e il grado di condivisione e assimilazione della nuova normativa da parte delle comunità interessate. Mentre in alcuni casi non è possibile verificare se si fosse proceduto alla *nomographia* o ai *diorthomata* richiesti, per altri appare documentata la produzione di documenti di riferimento⁷⁷. L'iniziativa di Antigono del sinecismo fra Teo e Lebedo aveva ad esempio comportato la giacenza nell'archivio della prima dei supporti con i *nomoi* di Coa da impiegare entro il termine massimo di un anno e, a mano a mano, dei nuovi *nomoi* redatti per la gestione della nuova vita in comune dei due centri (ratificate dal *demoi*, ma in attesa di conferma da parte del re entro un anno)⁷⁸. In questo caso, la provvisorietà d'uso del primo *corpus* e la breve esperienza dell'unione lasciano facilmente concludere lo scarico delle nuove

⁷⁶ Per il riferimento al *demoi* che nel 318 «aveva recuperato le leggi e la democrazia» vd. il già citato decreto postumo per Eufrone di Sicione IG IP 448, ll. 63-64: il richiamo in senso metaforico alla natura del regime non esclude l'aspetto istituzionale del ripristino giuridico dei documenti normativi precedentemente invalidati o accantonati. Se è ragionevole supporre con CANEVARO 2011 che «every regime had probably proceeded to destroy the actual texts of some of the laws of the previous regime» (70) e, di conseguenza, che Atene fosse «a State that probably did not keep orderly records of all previous laws and constitutional arrangements that had been repealed» (71), appare comunque non giustificato concludere che i «records of constitutional changes were imperfect, rudimentary, and debatable» (81); la «active legislation» ripresa dopo il 307, con le sue modifiche all'ordinamento del IV secolo, non derivava necessariamente da uno stato di disordine degli archivî, ma dalle esigenze di proseguire nell'adattamento del sistema alla nuova realtà politica generale secondo le regole allora praticabili della formulazione e validazione normativa, aggiungendo leggi generali o correggendo clausole specifiche dei *nomoi* che si (ri)trovavano conservati dopo i vari rimodellamenti dell'ultimo ventennio, magari conservando quanto ritenuto idoneo (per il mantenimento della sospensione della coregia e delle leggi suntuarie introdotte dal Falereo vd. HABICHT 2006, 85; per l'abolizione delle seconde, vd. BANFI 2010, 174).

⁷⁷ Non verificabile è ad esempio la realizzazione delle disposizioni di Alessandro per Chio e dunque interventi nell'archivio ulteriori all'immissione del *diagramma* di prescrizione, benché sia stata avanzata qualche proposta (vd. *supra*, nt. 11); per Ereso, sono i molteplici riferimenti ai *nomoi* civici nei documenti del dossier sui tiranni ad aver suggerito, forse con eccessiva fiducia, un impulso di Alessandro alla revisione e redazione delle leggi in senso democratico: un caso specifico viene identificato nel νόμος περὶ τῶν τυράννων καὶ τῶν ἐκχρόνων menzionato a più riprese nel corso della vicenda trentennale (RO 83, γ, a, ll. 24-26; γ, c, ll. 16-18, 31-32, con BENCIVENNI 2003, 72, 74, 75 e l'ipotesi di datazione al 334; vd. peraltro KOCH 2001, 180, «vor 357»); insiste sull'iniziativa civica di revisione delle leggi dopo il periodo della tirannide CASSAYRE 2010, 485-487); sul ripetuto rimando nel testo al parallelo di disposizioni reali e leggi civiche come normativa di riferimento, vd. *supra*, II.1.3.

⁷⁸ Per la disposizione vd. *supra*, § 1, con nt. 3; per la convincente presentazione degli argomenti a favore di uno stadio relativamente avanzato di realizzazione del sinecismo, vd. BENCIVENNI 2003, 195.

leggi e il recupero dei *nomoi* originari, alcuni espressamente mantenuti nella transitorietà di alcuni procedimenti, gli altri al più accantonati⁷⁹.

In assenza di drastiche abolizioni o di reimposizioni di interi sistemi normativi (come una *Rhomaïke nomothesia*), si può presumere che il passaggio di controllo generale non comportasse revisioni sistematiche, ma interventi estemporanei in concomitanza di promulgazioni dettate dalle nuove esigenze e in osservanza delle procedure di revisione previste dalla città. Leggi eventualmente superate dal tempo, ma non ufficialmente abrogate, dovevano restare in una forma di deposito, come eventuali precedenti recuperabili o, almeno, a disposizione di quanti usavano ricorrere ai documenti d'archivio per ricostruire la storia della *polis*⁸⁰.

Quanto ai *nomoi* dei diversi *koina* pervenuti alle singole città e a suo tempo incorporati, è lecito pensare che venissero conservati quelli di riferimento per gli istituti collettivi mantenuti dalla solidarietà regionale, o quelli che potevano tornare utili nei rapporti fra le singole *poleis*. Tale sembra essere stato ad esempio il caso del *nomos* del *koinon* beotico relativo alla festività dei *Basileia*, risalente credibilmente ai tempi precedenti la dissoluzione del 172/1 e recuperato per la rivitalizzazione della festività federale nel I secolo⁸¹. In altri casi più direttamente legati agli aspetti istituzionali e giuridici e in situazioni in cui era difficile prevedere ricostituzioni dell'organismo federale si è condotti a pensare che la legge federale decadde con la fine del *koinon* e a concludere che, almeno in linea di principio, essa fosse anche rimossa dall'archivio (o dalla sezione «operativa» di esso)⁸².

⁷⁹ Le leggi di Coe rappresentavano comunque un insieme documentale ufficiale ed esprimevano un avvenuto rapporto fra le *poleis*: non si può escludere un semplice «accantonamento» in una forma di deposito presso l'archivio principale di Teo. Quanto ai *nomoi* originari, occorre rilevare che Antigono aveva prescritto che per due anni i contenziosi e i contratti in essere nelle due comunità dovevano essere regolati, oltre che dal *diagramma* reale, $\kappa[\alpha\tau\grave{\alpha}\ \tau\omicron\upsilon\varsigma\ \acute{\epsilon}\kappa\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho\omega\nu\ \nu\ \rho\acute{\omicron}\mu\omicron\upsilon\varsigma$ (Welles, *RC*, nr. 3, A, ll. 24-26, con BENCIVENNI 2003, 190-192).

⁸⁰ Per l'uso dei documenti precedenti, anche effetto di titolari di potere diversi, vd. *supra*, II.1.3 e II.2.1.

⁸¹ Per la legge in questione vd. *infra*, Appendice, VII; per la considerazione che «il paraît assez clair désormais que l'on avait dû légiférer sur chacune des fêtes en particulier» vd. KNOEPFLER 2019b, 222; per la rivitalizzazione formale dell'istituto federale beotico verso il 70, cfr. D. KNOEPFLER, “Louis Robert en sa forge: ébauche d'un mémoire resté inédit sur l'histoire controversée de deux concours grecques, les Trophônia et les Basileia à Lébadée”, «CRAI», 2008, spec. 1453-1454; D. Knoepfler, *BE*, 2015, 252 e, da ultimo, KNOEPFLER 2019a, nrr. 41 e 67 con 2019b, 241-261 (per una diversa linea interpretativa, che pone l'evento nel 40 ca., vd. C. MÜLLER, “A *Koinon* after 146? Reflections on the Political and Institutional Situation in Boeotia in the Late Hellenistic Period”, in PAPAZARKADAS 2014, 119-146 e N. PAPAZARKADAS, “Festival Networks in Late Hellenistic Boeotia: from Kinship to Political Rejuvenation”, in DANA, SAVALLI-LESTRADE 2019, 205-221; vd. anche A. SCHACHTER, “The Boiotians: Between *ethnos* and *koina*”, in BECK *et alii* 2019, 76 ss.).

⁸² A proposito ad esempio del *nomos* beotico sulle manomissioni, appare condivisibile la conclu-

Come per i decreti, è infine possibile ritenere che interventi correttivi riguardassero solo parti specifiche di *nomoi* precedenti e che dunque anche in quel caso gli archivî non vedessero la soppressione dell'atto originario, bensì l'accrescersi dei documenti intorno ad esso e, eventualmente, l'annotazione a margine della sezione da rivedere⁸³. Al di là della frammentarietà della versione epigrafica, è indicativa ad esempio una legge di Cuma del III secolo la quale prevedeva che «se in una qualche legge (antecedente) sta scritta qualche disposizione contraria a questa legge, sia priva di efficacia» (αὐτὸ δὲ ποι ἐν νόμῳ τινὶ ἄλλ[λο] τι γέγραπται ἐναντίον τῶ ν]όμῳ τοῦτω, ἄκυρον ἔστω)⁸⁴. Se è vero che poteva trattarsi di norma cautelativa generica, appare comunque affermato il principio che si potesse intervenire su singole sezioni di documenti preesistenti, che mantenevano per il resto la loro efficacia e come tali andavano conservati. Altrettanto significativo parrebbe essere il caso di Coa, che in tre decreti fra 250 ca. e 150 ca. precisava che, se c'era «qualche disposizione antecedente contraria al presente decreto [...] per effetto delle leggi, [le leggi] siano prive di efficacia (?) per l'aspetto specifico» (τι ἐναντίον ἔστι τῶιδε τῶι ψαφίς[ματι · ca. 13 ·] ἐκ τῶν νόμων, περιείκωντι κατ'αὐτ[ὸ] τοῦτο τοὶ νόμοι)⁸⁵. Quale che fosse la priorità prevista, la normativa di riferimento per la *polis* si completava attraverso l'integrazione degli atti, la cui reperibilità doveva essere facilitata dall'ordinamento interno agli archivî e dai sistemi di rimando loro proprî.

sione di D. Knoepfler (*BE*, 2015, 267) che esso fosse decaduto con la fine del *koinon* e fosse sostituito nelle diverse città da un nuovo specifico, cui conformarsi (ancora nella formula κατ' τὸν νόμον); naturalmente la nuova legge poteva recepire vari aspetti della precedente e limitarsi a modificarla e integrarla, con semplici conseguenze grafiche o di ampliamento sul supporto già esistente nell'archivio.

⁸³ Per la giusta proposizione che i conflitti contemplati riguardassero non tanto leggi intere quanto «more accurately, parts of statutes», vd. RUBINSTEIN 2008, 121 (vd. *supra*, § 2, nt. 12).

⁸⁴ Cassayre, *Recueil*, nr. 14 (*I.Kyme* 11), ll. 12-13; cfr. anche PH. GAUTHIER, «Nouvelles inscriptions de Claros: décrets d'Aigai et de Mylasa pour des juges colophonien», «REG» 112, 1999, 9, nt. 29 e *supra*, nt. 10; per l'importanza della questione regolata, vd. A. Cassayre, *ad tit.*, 115; vd. anche RUBINSTEIN 2008, 115-116.

⁸⁵ Le attestazioni che consentono il recupero (di una parte) della clausola sono in *IG* XII 4.1, 33 (*post* 250), ll. 10-12; *IG* XII 4.1, 81 (prima metà II sec.), ll. 40-42; 82, ll. 31-33 (HABICHT 2008, 18, nt. 14); il senso della norma indicato nel testo seppure con qualche cautela è condiviso con il commento degli editori delle *IG* al primo documento citato, *ad loc.* («si quid adversum sit huic decreto, hac in re cedant leges»); essi riprendono le osservazioni di R. PARKER, D. OBBINK, «Aus der Arbeit der «Inscriptiones Graecae» VIII. Three Further Inscriptions Concerning Coan Cults», «Chiron» 31, 2001, 270-271 in merito al significato del rarissimo verbo che esprime la conseguenza giuridica del conflitto, περιέκω (περιήκω); opposto è quanto inteso da L. HALLOF *et alii*, «Aus der Arbeit der «Inscriptiones Graecae», II. Ehrendekrete aus dem Asklepieion von Kos», «Chiron» 28, 1998, 110, 111 nt. 53, secondo cui era la legge a dover prevalere (il rovesciamento di prospettiva si coglie anche nella formulazione «sollte eine Bestimmung dieses Beschlusses in Widerspruch zu gesetzlichen Anordnungen stehen, die Gesetze Gültigkeit haben (behalten) sollen»); cfr. anche, nello stesso senso, HABICHT 2008, 18-20.

APPENDICE

Aggiornamento alla rassegna di *nomoi* specifici
di CHRISTOPHILOPOULOS 1967 (*supra*, nt. 50)

1) Il ν. περὶ τῆς ἐξέτασεως proposto da Licurgo nel 335 ca. (*IG* II³ 1, 445, I, l. 11, II, l. 13); 2) il *nomos* περὶ κλοπῆς ripreso per estratto nel testo di un accordo anti-*stasis* interno alla città pisidica di Sagalasso della prima età ellenistica (*I.Sagalassos* 1B, cfr. *SEG* 57, 1409, ll. 31-32, una citazione della modifica di una legge precedente, introdotta dall'oggetto – Περὶ κλοπῆς – separato dal contesto da due *vacat*; cfr. K. VANDORPE, “Protecting Sagalassos’ Fortress of the Akra. Two Large Fragments of an Hellenistic Inscription (with an appendix by M. Waelkens)”, «AncSoc» 37, 2007, 131-132: «there was already a law code at Sagalassos»); 3) il νόμος [τ]ῶν μίσθωμάτων dei primi del III secolo richiamato in un *horos* di garanzia a Nasso (A.P. MATTHAIΟΥ, “Ἐπιγραφὴς Νάξου”, «Horos» 22-25, 2010-13, 393-394, nr. 5, l. 5; cfr. *SEG* 62, 570); 4) i *nomoi* sui contratti di prestazione di lavoro – περὶ τούτων [*scil. ἐργολαβιῶν*] – in Calcide, Eretria, Caristo, Istiea-Oreo, citati nella legge delle città allora associate per l'organizzazione coordinata delle Dionisie e dei *Demetrieia* e il reclutamento degli artisti, del 294-288 (Le Guen, *Associations*, nr. 1, ll. 68-69; il documento si definisce *nomos* alla l. 62; un richiamo a *nomoi* cui si dovevano attenere i coreghi per l'accoglienza degli attori è alle ll. 32-33; l' Ἐυβοικὸς νόμος menzionato nello stesso documento, l. 20, come normativa propria delle città insulari per gli adempimenti dei *theoroi*, può rappresentare una denominazione generale di un sistema d'uso proprio alle città euboiche; alla medesima categoria riconduce la legge che lo cita, e che si sarà conservata nelle quattro città: cfr. I.E. STEPHANIS, “Ὁ Εὐβοικὸς νόμος γιὰ τὴ μίσθωση τῶν διονυσιακῶν τεχνιτῶν (*IG* XII 9, 207)”, «EThess(philos)» 22, 1984, 499-564 e KNOEPFLER 2008-2009, 696-697 e 2015, 169); 5) la frammentaria legge di Coo sui *theoroi* *IG* XII 4.1, 207, della seconda metà del III sec. (cfr. *comm.* 170-171: *lex videtur esse universalis de theoris tam Cois mittendis... quam alienis a Cois recipiendis*, ma ancora come «decreto» per i teori in uscita in RUTHERFORD 2013, 81-82, 410-411, D); a leggi sul medesimo soggetto fanno riferimento decreti di accettazione di varie regioni greche: basti ricordare lo *psephisma* con cui Filippi accettava la *theoria* di Coo nel 242 e prescriveva che i doni ospitali da conferire ai membri di essa fossero gli stessi attribuiti ai *theoroi* dei *Pythia*, nella misura che ἐν τῶι νόμῳ γέγραπται (*IG* XII 4.1, 220, III, l. 50), o quello di Mitilene (?) del 199 ca. a proposito della *theoria* da Magnesia al M., che attesta un *nomos* che regolava anche la quota di viatico per i *theoroi* di rimando, *I.Magnesia* 52, ll. 34-35, 40; per l'attribuzione a Mitilene, generalmente condivisa, vd. RHODES, LEWIS 1997, 257; 6) il ν. ὑβριστήριος di Cuma eolica (*SEG* 50, 1195, del 270 ca., l. 38; «legge penale» in MANGANARO 2000, 407 e 411; «loi sur les violences (?)» per C. Brixhe, *BE*, 2001, 373; «forse una raccolta di norme che regolava – *inter alia* – le sanzioni da comminare nei diversi casi di *hybris*» per C. BIAGETTI, “Diritto e religione a Cuma

eolica”, in BONANNO *et alii* 2016, 238, nt. 28; cfr. anche L. RUBINSTEIN, “Praxis: The Enforcement of Penalties in the Late Classical and Early Hellenistic Periods, in *Symposion* 2009, 203-204; per il τῆς ὕβρεως v. ateniese, citato da Dem. 21,46-47 e Aesch. 1,15, vd. A. DELLI PIZZI, “Impiety in Epigraphic Evidence”, «Kernos» 24, 2011, 74; HARRIS 2013b, 148; PHILLIPS 2014, 83-85; per l’estratto di quello di Alessandria in Egitto, in *P.Hal.* 1 (*Dikaiomata*), IX, ll. 210-213, vd. PHILLIPS 2014, 90-91, di cui non si condivide l’idea di nt. 58 che il genitivo di rubrica introduttivo «indicates that hubris is the formal charge to be brought in accordance with the law»); **7**) il v. φασιικός di Priene, che doveva regolare la procedura di denuncia di un reato da parte di singoli cittadini (*I.Priene*² 377, del III sec., ll. 8-9, con *SEG* 62, 906 e, per la denuncia πρὸς τοὺς νομοφύλακας in caso di inadempienza della sacerdotessa della Madre Frigia, *I.Priene*² 145, del II sec., l. 27; cfr. KAH 2012a, 55 – «Denunziationsgesetz» – e 60-62, per la proposta che rimandi a quella procedura κατὰ τὸν νόμον anche altrove facessero riferimento a un *phasikos nomos*; una legge che regolava «peut-être les procédures et le montant de l’intéressement» per P. Hamon, *BE*, 2013, 363; **8**) il v. περὶ τῶν βλαίων καὶ φύγ[ου – – –] attestato da un’epigrafe di Nemea del 229 ca. che, all’apparenza, riproduceva un accordo fra Argo e Cleonai (Magnetto, *Arbitrati*, 252-256, nr. 41, ll. 11-12; la lacunosità del testo non lascia riferire la legge a una delle due *poleis* o, eventualmente, alla Lega Achea; cfr. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 30; in KRALLI 2017, 433 correggi φύγ[ικῶν – – –] in φύγ[ου – – –]); **9**) il v. τοῦν ταμίαν ricordato in un decreto di Larisa attribuito al 219 (HELLY, TZIAFÁLIAS 2013, p. 138 [*SEG* 64, 501], ll. 41-42, 49; per il riferimento a una legge a proposito della messa a coltura dei terreni oggetto dei due decreti incisi, vd. *ibid.* ll. 3-4, con p. 157; per la data, 248-249); **10**) il v. τῶν δωρεῶν attestato ad Atene nel 202/1? (*IG* II³ 1, 1178, con LAMBERT 2014, 16, ll. 21-22, a proposito del riconoscimento della *politeia* ad Antiochia dei Crisaorei/Alabanda; con un parallelo a Calcide nel II secolo – ἐν τῶι περὶ [τῶν δωρεῶν νόμωι...], *IG* XII 9, 900c, l. 12 – secondo MAREK 1984, 144); **11**) il v. ὑπὲρ τῶν ἐνλιμενίων cui si riferiva il pagamento dei *tele* commerciali in diverse città cretesi tra fine III e fine II secolo (Chanotis, *Verträge*, nr. 27, poco dopo il 205, ll. 36-37, per Gortina, Ierapitna e Prianso; nr. 31, ca. 200-189, ll. 17-18, per Gortina e Lappa; nr. 38, ante 184?, ll. 20-21, per Aptera ed Eleuterna; nr. 59, 111-110, ll. 22-23, per Ierapitna e Lato; nr. 60, 111-110, ll. 4-5, per Litto e Olunte; cfr., per alcune di queste città in varia combinazione, nr. 28, poco dopo il 205, ll. 25-27; nr. 61A, 110/9 o 109/8, ll. 16-17; per considerazioni generali, pp. 120-121); **12**) il v. περὶ τερμώνων in vigore nelle città della Lega Achea al tempo della disputa territoriale fra Messene e Megalopoli del 180 ca. (nel *krima* ancora inedito del dossier epigrafico introdotto dallo *psephisma* MAGNETTO, LURAGHI 2012, 510-513; cfr. ARNAOUTOGLU 2009/10, 191); **13**) il πρακτορικὸς v. di Patara in Licia, cui si riferiva la percezione dell’ammenda per violazione di una tomba nel I sec. ca. (SCHULER, ZIMMERMANN 2012, 575-582, nr. 3, ll. 11-14, cfr. *SEG* 63, 1352 e 65, 1501; forse a un *nomos* simile, piuttosto che a una «loi réglant l’administration des biens sacrés» [*Nouveau Choix* 21, p. 117], si riferiva *IG* XII 8, 51+*SEG* 59, 947, ll. 5-6, a proposito del conformarsi dei *praktors* di Imbro alla normativa contenuta nel decreto d’istituzione, o ἐν τῶι νόμ[ωι]); **14**) la legge efebarchica identificata in un’epigrafe assai lacunosa di Anfipoli del primo terzo del II sec. (HATZOPOULOS

2016a, 20, *Side B*, cfr. 25 e HATZOPOULOS 2016b, 204-206), ripresa nel v. ἐφηβαρχικός del 24/23; per il testo vd. K.D. LAZARIDI, “Ο ἐφηβαρχικός νόμος τῆς Ἀμφιπόλεως”, «AEph» 125, 2015, 1-48; ROUSSET 2017, con *SEG* 65, 420; per una traduzione in italiano vd. MARI 2017, 357-361 (ripresa in «MediterrAnt» 22, 2019, 163-166); per l’interpretazione del rapporto del documento con l’impulso antigonide e di quello tra le versioni attestate epigraficamente, messi in discussione in ROUSSET 2017, vd. spec. HATZOPOULOS 2015/16; HATZOPOULOS 2016a, 19 ss.; MARI 2017, 348 con nt. 14; 2018a, 191-192 con nt. 68; 2018c, 302 con nt. 56 (con preferenza per l’epoca di Perseo, piuttosto che di Filippo V); *supra*, II.1.2, nt. 18; cfr. P. Paschidis, *BE*, 2018, 255; M. Sève, *BE*, 2018, 278, 279; **15**) per l’esistenza di un φρουραρχικός (e di un παιδονομικός) v. a Priene, sulla base di *I.Priene*² 22, ll. 4-5; 23, ll. 9-10; 70, ll. 19-20, vd. ΚΑΗ 2012a, 62.

Riferimenti a leggi di vario oggetto si ricavano da una serie di rimandi più o meno diretti; basti qui ricordare, fra quelle sinora non citate: **I**) nel decreto con cui Chio nel 245 *ca.* accettava i *Soteria* delfici riorganizzati dagli Etoli, gli onori da tributare ai vincitori dovevano essere [ἄσαπερ καὶ τοῖς Πύθια καὶ Νέμεα νικήσασιν ἐν τῶι νόμῳ γέγραπται (*SIG*³ 402, ll. 16-18); **II**) negli accordi di *isopoliteia*, negli atti di compravendita fra cittadini delle comunità interessate ci si doveva attenere ai *nomoi* specifici (nei casi di Creta, per Ierapitna e Prianso e e per Lato e Olunte, vd. Chaniotis, *Verträge*, nr. 28, poco dopo il 205, ll. 15-18 e nr. 61A, *ca.* 110/9 o 109/8, ll. 38-42, con p. 122); **III**) nei decreti di (*iso*-)*politeia* del *koinon* etolico il riferimento al *nomos* doveva riguardare una normativa specifica, «precise regulations determining the legal effects and obligations for member-states as well as governing procedures for when the award was activated by recipients»: FUNKE 2015, 105 (= 2019, 49); **IV**) ad un *proxenikos nomos* etolico si richiamavano i decreti federali che tra 273/2 e metà del III secolo *ca.* conferivano l’onore κατὰ τὸν νόμον τῶν Αἰτωλῶν / τὸν Αἰτωλικόν (formule variamente conservate in C. ANTONETTI, “Il fondo epigrafico Petsas presso l’Università Ca’ Foscari Venezia: Iscrizioni di Termo (Etolia)”, «ZPE» 180, 2012, 184, T 8a, l. 4; 191-192, T 16b, l. 6; cfr. *IG IX* 1².1, 10, l. 32 e, senza etnico federale, 186-187, T 12, l. 7); **V**) nel già citato decreto etolico per Teo (*supra*, nt. 7) erano riconosciuti privilegi καθὼς καὶ τοῖς Διονυσιακοῖς τεχνίταις ὁ νόμος τῶν Αἰτωλῶν κελεύει (ll. 22-23); **VI**) nel decreto anfizionico del 228/7-227/6 o 224/3-223/2 che sanzionava l’assenteismo dei *Technitai* dell’Istmo e di Nemea alle feste *Agrionia* di Tebe, si indicava la celebrazione di esse κατὰ τὸν νόμον τῆς πόλιος τῶν Θηβαίων (*CID* IV, 71, l. 7, con app.); **VII**) l’esistenza di un νόμος ὑπὲρ Βασιλείων, legge federale beotica riguardante i *Basileia* è confermata dal riferimento nella nuova *apologia* di Lebadea A.P. MATTHAIΟΥ, N. PAPAΖΑΡΚΑΔΑΣ, “Ἀπολογία ἀγρονοθέτου τῶν Βασιλείων ἐκ Λεβαδείας”, «Hōros» 26-31, 2014-2019, 161-164 (*ca.* 50-40), B, ll. 2-3 (vd. *ibid.*, 179-180 e, per contenuto e probabili modifiche in rapporto alle vicende del *koinon*, KNOEPFLER 2019b, 220-222); **VIII**) il v. πάλαος e il v. νῦν ὑπάρχων menzionati in quel che sembra un decreto di Cuma – *SEG* 34, 1238 (con 38, 1245), del 200 *ca.* – all’apparenza regolavano la procedura giudiziaria in Eolide; cfr. *supra*, § 2, ntt. 12 e 16; **IX**) identificava con una legge sulle espropriazioni fondiarie il νόμος ὁ κυνὸς Βοιωτῶν di Migeotte, *Souscriptions*, nr. 28 (*ca.* 200),

ll. 16-17, ROESCH 1982, 386-387; **X**) a una legge federale «sul recupero dei debiti» riconduceva ROESCH 1982, 388-392 il *nomos* richiamato dal contratto fra la Tespia Nicareta e la città debitrice Orcomeno a proposito della *praxis*; per la possibilità che si trattasse di legge locale vd. Migeotte, *Emprunt*, nr. 13, VI, ll. 105-112, con 66 e nt. 178; cfr. *supra*, §7, nt. 67; **XI**) riconduce il νόμος ἐν τοῖ κοινῶ Βοιωτῶν sull'addestramento militare dei giovani citato da *I.Thesp.* 29, del 245 ca., ll. 10-11 ad una legge federale sull'efebia *post* 287 CHANKOWSKI (A.S.) 2010, 159, 164-165 (con D. Knoepfler, *BE*, 2012, 186); **XII**) un *proxenikos nomos* esisteva verisimilmente a Ereso, che *ante* 167 prescriveva di conferire ai giudici di Mileto i doni ospitali ὅσα τοῖς προξένοισι τὰ ἐν νόμῳ διακείμενα (*I.Milet* I.3, 152C, l. 104); **XIII**) che il νόμος Χαίρωνέων invocato in atti di manomissione della città beotica fosse una legge civica al riguardo, emanata *post* 167, è ragionevole supposizione di C. GRENET, "Manumission in Hellenistic Boeotia: New Considerations on the Chronology of the Inscriptions", in PAPAZARKADAS 2014, 424, con J.M. FOSSEY, *Epigraphica Boeotica II. Further Studies on Boiotian Inscriptions*, Leiden 2014, 156 («apparently concerning the method of manumitting», *IG VII*, 3307, l. 4 e 3376, ll. 7-8); **XIV**) nel decreto delfico che nel 159/8 regolamentava l'impiego dei fondi donati da Attalo II per la celebrazione degli *Attaleia*, il versamento nella cassa pubblica del denaro riscosso dai debitori degli interessi doveva avvenire καθῶς καὶ τὰ λοιπὰ περισσὰ ὁ νόμος κελεύει (Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 94 [E], ll. 82-83; cfr. DAUX 1936, 694: «je suppose que la loi invoquée... est une règle financière relative aux excédents en général»); **XV**) il testo riprodotto sulla stele coa *IG XII* 4.1, 293, del 125-100, con buon argomento è stato attribuito a una legge sul culto di Posidone, Cos e Rhodos (e non a *diagrapta* che avrebbe regolato i termini del loro sacerdozio) da WIEMER 2003, spec. 121-122; **XVI**) stante un'integrazione accettata in dottrina si segnalano anche i νόμοι... [... περὶ τῶν ὀφλεκόντων] cui si faceva riferimento nella convenzione giudiziaria tra Delfi e Pellana, del 280 ca., *SEG* 27, 116, B1, l. 13, con CATALDI 1977, 479, 523.

Se è lecito riferirlo al versante poleico del centro, benché in applicazione di normativa reale e con rimando da definire (*supra*, 583 nt. 72), merita infine menzione il ν. χρεοφυλακείου (?) risalente all'età seleucide e ripreso a Europo-Dura nei primi decenni del III sec. d.C. a proposito della normativa sulla successione ereditaria (*P.Dura* 12, ll. 1-2: Περὶ κ[ληρονο]μεία[ς κατὰ ν]όμον χρεοφυ[λακ]είου· *vacat*; per il testo, cfr. C.B. Welles, *ibid.*, 78-79; sulla data della copia del testo vd. D. NÖRR, "Antwort auf Alberto Maffi (Das Erbgesetz von Dura-Europos – P. Dura 12 – und das sog. *oikos*-Prinzip)", in *Symposion* 2003, 316; sugli aspetti diplomatici della versione di età romana, con la sua rubrica iniziale, vd. Welles, 79 e COQUEUGNIOT 2013, 103; sul *chreophylakion* di Europo, che avrà conservato anche la legge sulle vendite cui si faceva riferimento in *P.Dura* 15, l. 6, vd. *ibid.*, 99 ss. e *supra*, Introduzione 2.2). Vd. ora anche COQUEUGNIOT 2021, 185, 190.

Agli esempi citati si può aggiungere il κείμενον δικαστικὸν διάγραμμα a Cirene, la raccolta delle norme di procedura giudiziaria, aperta all'inserzione del dispositivo – γνώμη – del *prostagma* lagide trasmesso, *SEG* 9, 5, col. II, ll. 54-58; dati i riscontri generali, non sembra condivisibile l'idea di BAGNALL 1976, 30 che

si trattasse di un documento proprio dell'amministrazione lagide: cfr. ad es. *COP*², 111, «diagramme judiciaire en vigueur chez vous».

Ai rimandi di CHRISTOPHILOPOULOS 1967, 31 a un νόμος τῆς ἱεροσυλίας / περὶ ἱεροσύλου si può aggiungere quello del decreto rodio del III sec. *SEG* 39, 729, l. 10 (ν. τᾶς [ἱεροσυλί]ας: vd. FABIANI 2016, 182, nt. 38; τᾶς [ἱκετεί]ας *ed. pr.*).

5. I trattati

1. L'intensità della vita di relazione internazionale nel corso dell'età ellenistica, unita alle diverse esigenze di conservare, per il significato e l'uso, attestazione di statuti, obblighi e garanzie concordati tra le parti ebbe naturalmente diffuse conseguenze negli archivî cittadini: essi si trovarono a ospitare via via i documenti generati dalle trattative (come i decreti di proposta, avanzata o ricevuta, e di accettazione) e il documento «finale» d'accordo, il quale, raccogliendo con varia modulazione i contenuti e le prescrizioni di quelli, costituiva il testo di riferimento e di scambio per il giuramento reciproco¹.

¹ L'aspetto archivistico dei trattati delle *poleis* con i re e con Roma, insieme con il rilievo della circolazione dei rispettivi delegati a scambiare *antigrapha* e del costituirsi di dossier di documenti correlati, è considerato *supra*, II.1-2, cui si rimanda. Sebbene non tutte le considerazioni appaiano condivisibili, ancora fondamentale per la ricostruzione dell'iter procedurale e documentale che portava alla conclusione di accordi «internazionali» è HEUSS 1934, cui si devono per il nostro assunto tre constatazioni di fondo: la molteplicità di documenti scritti e di loro rielaborazioni prodotta nel corso delle trattative, dall'atto della prima proposta al protocollo del giuramento; la distinzione istituzionale tra gli atti pubblici connessi con le operazioni; l'esistenza di un documento scritto specifico qualificabile come «trattato/accordo» (variamente associato con il testo del giuramento che lo trasformava da «documento base d'accordo» – «Einigungsurkunde» – in documento d'accordo compiuto «Vertragsabschluss»); diversamente dallo studioso peraltro qui si ritiene che i testi riprodotti in epigrafe rappresentassero nella sostanza i documenti conclusivi, variamente composti da quelli via via prodotti lungo il percorso dalle trattative fino allo scambio dei giuramenti (e immessi negli archivî dei partner insieme col testo finale), non la trascrizione di uno dei documenti provvisori nel frattempo resi efficaci dal giuramento (sul presupposto che la «pubblicazione epigrafica» rappresentasse l'esito finale unico del processo; quanto alla conclusione che la trascrizione epigrafica connotasse il documento definitivamente dotato di valore giuridico vd. già le obiezioni di KLAFFENBACH 1960, 27-29). Un'attenta analisi dei documenti connessi con la pratica dei trattati coinvolgenti *poleis* cretesi è in Chanotis, *Verträge*, spec. 64 ss., con la corretta considerazione di p. 78 che «Die inschriftliche Aufzeichnung war formalrechtlich gesehen für den Abschluß und Inkrafttreten des Vertrags unerheblich» (lo studioso è peraltro ancora in parte condizionato dalle posizioni di A. Heuß quando ad esempio aggiunge che «Die inschriftliche Kopie des Vertrags stellte in Gegensatz zur Einigungsurkunde auch die maßgebliche und endgültige internationale Urkunde da, auf die man stets

zurückgriff»: premesso che l'alternativa non sarebbe con il documento *provvisorio*, ma con quello *definitivo* riposto, si tratta di funzioni diverse, l'archiviazione legata alle diverse possibilità d'uso pratico del documento ufficiale, l'esposizione, richiesta dall'accordo di turno e componente – non giuridicamente indispensabile – del processo, alla «fissazione» dell'atto e al suo inserimento nel sistema dei valori morali da tutelare sia all'interno della *polis* sia nel contesto esterno, particolarmente sentito per atti così coinvolgenti; è a tale ambito che si riconducono i rimandi per metonimia ai manufatti, anziché al tipo di atto, o il comportamento di tutela/abbattimento degli oggetti, non a «eine [loro] quasi rechtliche Bedeutung» acquisita [il corsivo è mio]; al riguardo GIOVANNINI 2007, 236-238, bene distingue tra la «pubblicazione» di esistenza e contenuto del trattato – un aspetto «essenziale» per i Greci – e la condizione giuridica per la sua efficacia, lo scambio ufficiale del testo giurato, giustamente concludendo che «Les documents gravés... n'étaient que des témoins, comme c'était le cas pour n'importe quel décret, et rien de plus»; non accettabile appare dunque la convinzione di A.J. BAYLISS, "Oaths and Interstate Relations", in A.H. SOMMERSTEIN, A.J. BAYLISS, ed., *Oath and State in Ancient Greece*, Berlin, Boston 2013, 158 ss. che l'iscrizione dei giuramenti fosse un atto formalmente necessario; vd. anche CULASSO GASTALDI 2010, che, pur riprendendo in parte le considerazioni di A. Chaniotis e rilevando le prescrizioni soprattutto cretesi di «rimanere fedeli alla/-e stele», sottolinea la «capacità di obbligatorietà morale esercitata sulla collettività dei cittadini» dal monumento, 144-145, cfr. 142: tale appare il contesto dei valori nell'ambito della Lega Achea, a giudicare dalla richiesta nel giuramento d'entrata degli Orcomeni di permanere ἐν ταῖς στάλαι καὶ ταῖς ὁμολογίαι καὶ τῶι ψαφίσματι τῶι γεγονότι τῶι κοινῶι τῶι τ[ῶ]ν Ἀχαιῶν (*IPark* 16, del 234/3 ca., l. 9; cfr. *infra*, nt. 52); sulla stessa linea si pongono i diversi riferimenti in Polibio alle stele recanti il testo di leggi e trattati come elemento costitutivo della *sympoliteia* achea: vd. ad esempio Polyb. 24,8,4 / Liv. 39,37,16, in cui Licorta nel 184 ricorda τοὺς ὄρκους, τοὺς νόμους, τὰς στήλας, ἃ συνέχευε τὴν κοινὴν συμπολιτείαν ἡμῶν / *quae iure iurando, quae monumentis litterarum in lapide insculptis in aeternam memoriam sancta sacrata sunt*; cfr. 2,41,12; 23,17,2; 23,18,1; 24,2,3; 24,9,3; 24,9,14 (a differenza di KOEHN 2013, 170 ss. non si ritiene qui che nei passi citati *stele* assumesse il significato astratto di «(documento del) trattato di simpoliteia», perdendo ogni riferimento all'aspetto fisico; ad uso metonimico pensa anche C. ZIZZA, "Le iscrizioni nelle Storie di Polibio: teoria e prassi dell'uso di materiale epigrafico per (ri-)scrivere la storia", «Historiká» 7, 2017, 426, nt. 27; si limita al solo versante epigrafico MACKIL 2013, 363). L'associazione fra documento connesso con un accordo (il decreto di approvazione) e le stele di esposizione di esso era del resto già stata formulata nel 250 ca. nel richiamo ad entrambi come riferimento del rinnovo dell'alleanza fra Litto e Antioco II, senza che ciò avesse pregiudicato l'impiego di documenti su materiale deperibile (vd. *supra*, II.1.4) e il punto appare indicato, sebbene in maniera non del tutto perspicua, nella risposta degli Cnossi ai Milesi, che chiedevano la sostituzione della stele recante il testo di un precedente trattato, distrutta da un incendio: esso aveva mantenuto la sua efficacia «anche se l'accordo non era iscritto», ΑΜΕΜΜΕΝΩΝ καὶ μὴ ἀναγραφείσης τῆς ὁμολογίας (*I.Milet* I.3, 140A, 259-250 ca., ll. 10-11, con la plausibile e condivisa integrazione di A. Wilhelm ἃ <δ<εμ.μ.εν<ο>ν; cfr. al riguardo Chaniotis, *Verträge*, 78; P. Herrmann, *I.Milet* VI.1, p. 175; GIOVANNINI 2007, 328). Naturalmente non appropriata al tipo di documento e alle sue diverse rappresentazioni appare la categoria dell'«autenticità» dell'una o dell'altra: da respingere è la considerazione di Th. Inkhén dell'esemplare epigrafico come quello «(einzig) authentische», *comm. ad I.Magnesia Sip.* 1 – di cui *infra* –, 103-104, così come da precisare le considerazioni di GIOVANNINI 2007, 237-238 sullo scopo di «autenticazione» dei sigilli apposti ai vettori dei documenti via via trasmessi al partner). La raccolta di riferimento per gli accordi «internazionali» di età ellenistica è sempre *SV* (III, con il *Sachregister*, 414-419 e IV, con *Sach.*, 622-633); per quelli fra *poleis* cretesi vd. Chaniotis, *Verträge* (cui si aggiunga il trattato fra Eleuterna e Rauco *SEG* 54, 841, III sec. ex. – ripreso in SCHARFF 2016, 301-305, Appendix 1 – espresso dall'esemplare di Eleuterna conservato per parte del giuramento comune ai contraenti; al contrario, sembra da espungere Chaniotis, *Verträge*, nr. 6, il frammento rinvenuto a Eleuterna di un giuramento che SCHARFF 2016, 296, nt. 6 a motivo della rassegna delle vittime da sacrificare riconduce alla categoria del *Bürgereid*); sui trattati cretesi in generale, vd. anche CAPDEVILLE 1997, 280 ss.; per nuovi accordi da Cibira vd. MEIER 2019, 41-50, nr. 2.1 [*SV* IV, 668b] (alleanza con Apollonia Salbake, *post* 167?, che consegna al lessico degli

Che gli accordi avessero una loro posizione nella serie degli atti pubblici indicava ad esempio l'impegno che nel 200 ca. Coo richiedeva tramite decreto ai cittadini a seguito del rinnovo della *homopoliteia* con Calimna risalente a prima del 208/7: essi, oltre che alle leggi, ai decreti e alle *diagraphai* che regolavano il legame di cittadinanza, dovevano attenersi «all'amicizia e alleanza militare con il re Tolemeo e ai trattati con gli alleati approvati dal *damos*» (τᾶι ποτὶ βασιλῆ Πτολεμαῖον φιλῖαι καὶ συμμαχῖαι καὶ ταῖς συνθήκαις ταῖς ποτὶ τοὺς συμμαχοὺς τῶι δάμωι κεκυρωμέναις)². E i trattati, peraltro all'epoca da intendersi – esplicitamente o implicitamente – come privi di scadenza, potevano godere di esistenza prolungata, se è da

accordi la seconda ricorrenza epigrafica – con la lettera di Antigono Monoftalmo a Teo, Welles, *RC*, nr. 3, ll. 31, 37 – del termine *συνθηκογράφου* riferito ai membri delle rispettive commissioni di stesura) e MEIER 2019, 51-62, nr. 3.1 [SVIV, 668a] (accordo giurato fra Moagete, Cibira, Boubon e Balboura, *post* 164/3?). Per la corretta valutazione dell'aspetto d'archivio dei trattati vd. GIOVANNINI 2007, spec. 238-241 e LAMBERT 2016, 230 (= 2018, 60, tuttavia sul presupposto che «what actually makes the treaty is the decision of the Assembly»); sulla ricchezza e complessità dei documenti a «vita breve» e a «vita lunga» prodotti a séguito delle trattative, vd. anche D.J. BEDERMAN, *International Law in Antiquity*, Cambridge 2001, 171 ss. e J.-C. COUVENHES, "Introduction: La *symmachia* comme pratique du droit international dans le monde grec", in COUVENHES 2016a, 28 (benché non si condivida la sua definizione dell'ultima fase dell'iter di composizione di un trattato come di «archivage et/ou... publication de l'accord»; il corsivo è mio). Ai fini degli usi archivistici non riveste peso determinante lo statuto eventualmente diseguale di quanti figurano comunque come contraenti e interessati dalla creazione e dallo scambio di documenti giurati (per l'attività negoziale comunque connessa con i processi di simpolitia fra comunità di peso diverso vd. MACK 2013); al contrario attenzione richiede l'aspetto linguistico dei documenti circolanti tra ambiti dialettali diversi, il quale potrebbe essere indicativo dei percorsi redazionali e di conservazione: ancora utile è al riguardo BUCK 1913, 152-159 (per l'uso di uno stesso tipo di «cretese modificato» per molti dei trattati nell'isola, vd. 154; per il rapporto fra l'iter di redazione e scambio delle *homologiai* e il dialetto usato nel testo iscritto pervenuto, così che si riscontrano «eccezioni» al principio della «home version in the home dialect», vd. 156-157). Vd. quanto segue.

² *IG XII 4.1*, 152, ll. 18-20; per la possibile risalenza fino a Tolemeo I del trattato con il «re» vd. *supra*, II.1.4, nt. 47; sul significato di *κυρώω* in rapporto all'approvazione dell'assemblea di un trattato ormai concordato, da perfezionare attraverso il giuramento delle parti, vd. HEUSS 1934, 39 ss.; GIOVANNINI 2007, 224, 289, e *infra, passim*. Sul significato della sequenza per quel che attiene alla conservazione delle leggi vd. *supra*, II.4.1, nt. 3; per la categoria documentale cui ricondurre le *diagraphai* menzionate *supra*, vd. II.1.3 nt. 31. A Coo, come in altre città, sarà esistito un settore intitolato agli accordi con enti esterni, in cui s'inserivano i trattati con i re e i loro eventuali rinnovi e quelli con i *symmachoi*; all'interno della sezione, forse in un qualche rapporto di vicinanza con i documenti connessi con i Lagidi che erano stati in qualche modo interessati all'operazione, esso potrebbe essere appartenuto a un dossier di documenti costruito sul testo dell'accordo originario (intitolato alla *Ἄποκατάστασις τῶν Καλυμνίους vel sim.*), aggiornato dopo alcuni anni con il decreto che approvava la *apokatastasis* e con questo integrativo sulle procedure del giuramento (ormai un *Bürgereid*, come rileva SCHARFF 2016, 199-202, nondimeno riferito anche ai diversi accordi interstatali, come rammenta GIOVANNINI 2007, 401, con nt. 54); resta da chiedersi se questi ultimi *psephismata* comparissero solo in questo dossier (nel qual caso sarebbero stati nella forma completa, con il prescritto che manca nella trascrizione epigrafica pervenuta), o se invece la loro collocazione principale fosse nella filiera dei decreti; ci si potrà inoltre interrogare sul grado della conservazione dei documenti nel corso del tempo, considerando che la *homopoliteia* perdurò sino all'età di Claudio (vd. SHERWIN-WHITE 1978, 129).

accogliere l'idea che l'accordo di simmachia fra le cretesi Ierapitna e Litto, stretto *paulo post* 205, risultasse ancora operante nel 111/10³.

Una descrizione dettagliata delle procedure di redazione via via perfezionata, scambio e archiviazione del testo di un accordo fra comunità dotate di capacità giuridica per lo scopo è fornita da contenuto e forma del dossier epigrafico conseguente all'accordo di *philia* e *sympoliteia* tra Smirna e la comunità di Magnesia al Sipilo *post* 246, conservato nella pubblicazione della prima città⁴. Nel caso specifico un documento di proposta a entrare nel rapporto di amicizia e alleanza col re Seleuco II (un decreto verisimilmente, con una serie di clausole) era stato prodotto da Smirna e inviato tramite ambasciatore alla comunità destinataria dei *katoikoi* e militari installati a Magnesia, che lo ricevevano e ne avevano l'illustrazione in assemblea; questi, avendo accolto la richiesta, restituivano l'ambasceria e trasmettevano un documento (ancora tramite decreto che rappresentava la richiesta formale di entrare nel rapporto di amicizia) che costituiva la bozza della *homologia*; a sua volta Smirna deliberava per decreto di stringere l'accordo di amicizia e di far recapitare a Magnesia da suoi ambasciatori il testo della *homologia* nella propria redazione completa, introdotta dalla data di stesura (eponimia delle due località e mese) seguita dalla formula ricorrente ἐπὶ τοῖσδε συνέθεντο... e comprensiva del testo del giuramento, in due *antigrapha*⁵. L'esemplare del documento

³ Vd. rispettivamente Chaniotis, *Verträge*, nr. 26 (SV IV, 603) e, nel trattato fra Ierapitna e Lato nr. 59 (SV IV, 708), l. 68, con p. 245; per qualche dubbio vd. SV IV, pp. 11 e – *ad* SV IV, 760, *Testimonium* 2 – 463 («Er könnte, muss aber nicht soweit zurückliegen, wie ihr Chaniotis ansetz»). Sulla durata dei trattati in epoca ellenistica, e sul rapporto tra destino dei trattati in archivio con le variabili vicende storiche dell'epoca, vd. *infra*.

⁴ *I.Smyrna* 573 (*I.Magnesia Sip.* 1; SV III, 492), I-III; per la giusta valorizzazione del processo di composizione dell'accordo come esemplare – di contro ad esempio a HEUSS 1934, 229-230, con la singolare asserzione che «Sonst begnügte man sich mit der einfachen Übersendung des Vertragstextes an den Staat, der noch nicht im Besitze des genauen Wortlautes der Vereinbarung war» – vd. GIOVANNINI 2007, 232, 282-283 (cfr. 244, «en fait le plus long traité qui nous soit parvenu»; il testo, in traduzione francese, alle 277-283, T 17); per un'analisi di dettaglio del contesto storico, che vedeva il ruolo determinante del re seleucide, e degli aspetti documentali dell'operazione («Documenti perduti e documenti conservati») vd. BENCIVENNI 2003, 203-246, nr. 8 (con traduzione italiana); vd. anche BOLDUC 2008, 198-218 e, in particolare sui giuramenti, SCHARFF 2016, 195-198, 320; l'analisi qui condotta delle forme assunte dall'archiviazione degli esemplari del trattato non si pone in antitesi con le considerazioni di MAGNETTO 2019 circa la necessità di valutare di volta in volta il ruolo delle ambascerie nella composizione dei testi di riferimento dei trattati poi recapitati nelle loro città. Vd. anche quanto segue e, per la procedura d'incorporazione degli abitanti di Magnesia, *infra*, II.7.2. Per un simile modo di procedere già in età classica vd. *supra*, I.7.12, con riferimento a Thuc. 4,118-119.

⁵ Lo scambio preliminare è riferito appunto nel decreto finale smirneo di approvazione dell'accordo nella propria redazione ultima *I.Smyrna* 573 (I, ll. 1-33), alle ll. 13-18 per l'iniziativa della *polis* (διεπέμψαντο... καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν ἓνα Διονύσιον τὸμ παρακαλέσοντα..., con il riassunto dell'illustrazione del messo, a parziale smentita dell'asserzione di GIOVANNINI 2007, 232, 283 che «nous n'avons pas le texte»), alle ll. 18-23 per la risposta della controparte (τὰ

trasmesso attraverso supporto tutelato nell'integrità dalla sigillatura ufficiale smirnea restava a Magnesia, mentre gli ambasciatori ottenevano di ritorno che l'altro esemplare corrispondente che avevano portato ottenesse la sigillatura ufficiale che esprimeva il perfezionamento della procedura di scambio dei documenti scritti, da riportare in patria⁶. Il destino d'archivio dei diversi

τ[ε] ἀξιωθέντα... ἀπεδέξαντο... καὶ ἀπεστάλκασιν πρὸς ἡμᾶς πρεσβευτὰς... ἀνοίσοντας τὴν ὁμολογίαν), alle ll. 23-32 la delibera finale di Smirna (δεδοχθα[τ] τὴν τε φιλιαν συντίθεσθαι πρὸς τοὺς ἐμ Μαγνησίαι... καὶ ἀποδεῖξαι... πρεσβευτὰς ... οὔτινες τὴν ὁμολογίαν τε ἤτις ἂν δόξῃ τῷ δήμῳ ἀνοίσουσιν...); la redazione smirnea è riprodotta in *I.Smyrna* 573, II, ll. 34-88. Per la composizione concordata fra le parti del testo di un trattato vd. ad esempio *IC* III, iii, 1A (*SV* III, 502, ante 221), ove i termini della simmachia fra Antigono (Dosone) e Ierapitna appaiono redatti in *koine* con dorismi e alcune particolarità locali (per una riedizione vd. F. GUIZZI, "Il trattato ritrovato. L'alleanza fra Antigono di Macedonia e la polis cretese di Hierapytna (*IC*, III, iii, 1A)", «*Epigraphica*» 59, 1997, 9-28; per l'identificazione del re vd. anche Chaniotis, *Verträge*, 32-33, nt. 147; SCHERBERICH 2009, 199 ss., *Anhang* 1; per uno *status quaestionis* sino al 2001 GUIZZI 2001, 385 ss.). Per la datazione con il doppio eponimo, vd. *infra*; per la formula d'introduzione di un trattato vd. *infra*, *passim*; per il numero degli *antigrapha* relativi vd. qui sotto.

⁶ Per la sigillatura di Smirna vd. la prescrizione al riguardo in *I.Smyrna* 573, II, ll. 87-88 (τὴν δὲ [scil. ὁμολογίαν] εἰς Μαγνησίαν δοθησομένην σφραγισάσθωσαν Σμυρναίῳν) οἷ τε στρατηγῶν καὶ οἱ ἐξεταστὰι τῷ τε τῆς πόλεως δακτυλίῳ καὶ τοῖς αὐτῶν); per quella dei rappresentanti di Magnesia II, ll. 86-87 (συνσφραγισάσθωσαν δὲ τὰς ὁμολογίας – dove il plurale è riferito ai due esemplari, mentre l'azione del «contro»-sigillare riguarda i responsabili magnesii – τὴν μὲν Σμυρναίῳν δοθησομένην οὗς ἂν ἀποδείξῃ τὸ κοινὸν τῶν ἐμ Μαγνησίαι τοῖς τε ἑαυτῶν δακτυλίῳις καὶ τῷ ὑπάρχοντι κοινῶι, donde la prescrizione del decreto I, l. 28 ad effettuare quanto stabilito nell'accordo, una volta che quelli in Magnesia avessero accettato καὶ συνσφραγισαμένων τὴν ὁμολογίαν καὶ ὁμοσάντων καὶ ἐπανελθόντων τῶμ πρεσβευτῶν; il momento della sigillatura di rimando offriva un termine cronologico d'inizio per una delle operazioni previste, II, ll. 57-58 (ἀφ' οὗ ἄγ χρόνου ἡ ὁμολογία συνσφραγισθ<ῆ> εἰς ἐξάμηνον; non si trattava, come indicato in HEUSS 1934, 229, nt. 3, del «Termin des Abschlusses», con la conseguente idea della specificità della vicenda, o in HAENSCH 2006, 269, con la conclusione che «In dieser Regelung ist zum ersten Mal zu fassen, daß dem Akt der Versiegelns im Rahmen von diplomatischen Verhandlungen eine eigene konstitutive Bedeutung zukam», o in GIOVANNINI 2007, 238, «le début de la validité effective du traité», con la considerazione che «cette date doit avoir figuré dans le texte définitif du traité», in contraddizione con la sua giusta insistenza sul valore costitutivo dello scambio dei giuramenti): per il significato espresso nel testo – di contro al senso generico del «sigillare (insieme / in comune)» – vd. *I.Magnesia Sip.*, ad ll. 86, 109-110, ove bene si rileva il valore del 'Be-siegeln' (corsivo mio); allo stesso modo appartenevano alle dinamiche delle trattative mediante ambasciatori e del deposito di documenti concordati presso sedi terze le sigillature apposte dai *presbeis* lacedemoni e achei e dai commissari romani ai documenti che fissavano gli accordi raggiunti a Roma nel 184/3 dalla Lega Achea e da Sparta: vd. Polyb. 23,4,10 (dopo i primi accordi tra le diverse fazioni lacedemoni rappresentate e i commissari incaricati dal senato, ἵνα δὲ μὴ πάλιν ἐξ ἀκεραίου περὶ πάντων ἀντιλέγοιεν, ἔγγραπτον ὑπὲρ τῶν ὁμολογουμένων† ἐφ' ὃ πάντες ἐπεβάλλοντο τὰς ἰδίας σφραγίδας, «redassero un testo scritto sui punti concordati, sul quale tutte le parti apposero il proprio sigillo»), 13 (agli ambasciatori achei presenti a Roma anche per «rivitalizzare» il trattato con l'Urbe del 196 si chiese se concordassero περὶ τῶν γραφομένων), 15 (condivise le condizioni essi ἐπεβάλλοντο τὴν σφραγίδα) e Liv. 39,48,4 (si decise *scribi... id decretum et consignari a Lacedaemoniis et Achaëis*); vd. anche *SV* IV, 642, *comm.* (con qualche dubbio che si fosse trattato «von einem Staatsvertrag im vollen Sinne») e cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 111 (a differenza di Ager, 301-302, non riteniamo che l'intervento romano rientrasse nella categoria dell'arbitrato; qualche dubbio è anche in Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 175, comunque risolto positivamente con una ricostruzione – un po' forzata – delle procedure; sulla necessità di definire gli ambiti della categoria

esemplari dell'accordo era esplicitato nel testo della *homologia*, a sottolineare l'importanza dell'intesa (non un'eccezione alla regola): il «responsabile degli archivî della *boule* e del *demos*» doveva «registrare le copie dell'accordo nell'archivio pubblico» nelle due sedi, ovvero quelle di cui si precisava subito dopo la consegna ai partner per la sigillatura e la restituzione incrociata (ἀναγραψάτω δὲ καὶ ὁ γραμματοφύλαξ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τὰ ἀντίγραφα τῆς ὁμολογίας [εἰς τὸ δημ.]όσιον)⁷. Gli archivî principali delle

per gli interventi di Roma vd. GAUTHIER 1998, 317, con MAGNETTO 2016, 6; vd. del resto la stessa Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 203, con il rimando all'episodio come «Vergleich... vermittelt» dalla commissione). Nello stesso contesto, bene intende GIOVANNINI 2007, 238 e 272-273 il testo riprodotto su stele a Teangela di Caria e contenente (parte del)le clausole e il giuramento del dinasta Eupolemo; (fine IV-inizi III sec.) come l'esemplare delle *synthekai* concordate rimandato dal personaggio alla città partner mediante supporto dotato del proprio sigillo di garanzia dell'inoltro di un documento integro «que le Théangéliens ont déposé dans leurs archives» (vd. SV III, 429, II. 25-27: ἐμμενῶ ὅς ὁμολόγηκα... καὶ σημανοῦμαι τὰς συνθήκας... καὶ ἀποδώσω ἐσφαρισμένας Θεαγγελεῦσι; cfr. J.-C. COUVENHES, "Les cités grecques d'Asie Mineure et le mercenariat à l'époque hellénistique", in COUVENHES, FERNOUX 2004, 107-109, *Annexe*; GIOVANNINI 2007, T14, nella cui traduzione è caduto il riferimento alla «restituzione» ai Teangelei e, sul contesto storico, FABIANI 2009, spec. 71 ss. e LABUFF 2016, 60, nt. 29; vd. anche SCHARFF 2016, 131-137, ove peraltro s'intende la presenza del solo giuramento del dinasta come effetto del suo essere «die eindeutig stärkere Vertragspartei», a ripresa di E. BIKERMAN, "Hannibal's covenant", «AJPh» 73, 1952, 10 [=1985, 384]); benché lacunoso, il testo del (supplemento del) trattato tra Filippo V e Lisimachia paulo post 202 inciso a Dion lascia cogliere le stesse dinamiche di scambio di documenti sigillati e di giuramenti: cfr. HATZOPOULOS 1996, II, 21-22, nr. 3, a, II. 2 ss., b, I. 4, con SV III, 549, 309-310, *app. crit.*, 311. Per i giuramenti vd. *I.Smyrna* 573, II, II. 79-83, ove si stabiliva che i partner dovevano designare degli incaricati che (recatisi nell'altra sede) ne facessero giurare l'intera cittadinanza (τὸ πλῆθος), I, I. 27, donde risulta che i delegati smirnei all'uopo dovevano essere gli stessi *presbeutai* nel corso della loro missione (i Magneti avranno inviato i propri *horkotai* a Smirna con il loro decreto di accettazione corredato dei loro nomi; sembra complicare la sequenza, introducendo degli errori di lettura del testo dei due documenti, l'interpretazione di GIOVANNINI 2007, 235, secondo cui gli *horkotai* magneti avrebbero assistito nella propria sede i *presbeutai* smirnei nel ricevere il giuramento «des autorités désignées pour jurer au nom de leurs concitoyens» e avrebbero raccolto il giuramento degli ambasciatori «devant ces mêmes autorités, de respecter le traité qu'ils étaient venus proposer», mentre a ricevere a Smirna il giuramento «delle autorità» a ciò designate sarebbero stati degli «envoyés», con la conseguenza che ci sarebbe stato un primo scambio di giuramenti che «n'avait donc qu'une valeur provisoire», in attesa del «second échange de serment» a Smirna; per una rettifica, vd. 283: «les envoyés smyriens feront immédiatement prêter serment aux Magnésiens»); il completamento dei giuramenti – συντελεσθέντων δὲ τῶν ὅρκων – rappresentava il termine di tempo per l'abolizione delle azioni legali in essere (*I.Smyrna* 573, II, II. 41-42).

⁷ *I.Smyrna* 573, II, II. 85-86; che il *grammatophylax* indicato fosse il *grammateus* cittadino era ipotesi ragionevole già di C.J. CADOUX, *Ancient Smyrna. A History of the City from the Earliest Times to 324 A.D.*, Oxford 1938, 196 (cfr. *I.Magnesia Sip.*, *ad loc.*): più che di titolo, potrebbe qui trattarsi di una qualifica di funzione, sottolineata in ragione del compito attribuito (come s'è rilevato nel testo in verità praticato per tutti i documenti che interessavano gli organi principali della *polis*). Non sembra qui condivisibile l'idea ripresa in BENCIVENNI 2003, 217, nt. 2, 237 nt. 89 che l'operazione «all'evidenza si riferisse alla sola città di Smirne» e che dunque il *demosion* interessato fosse il solo archivio della città principale; l'interpretazione presentata nel testo, oltre ad apparire più coerente con il seguito del documento, avrebbe il vantaggio di rimuovere la singolarità della coesistenza a Smirna dell'esemplare di riferimento e di altri paralleli, con la conseguente constatazione che la prescrizione in oggetto risulta «stonata in un accordo bilaterale», a meno di farne «una ulteriore testimonianza

due contraenti ospitavano dunque il testo di riferimento «garantito» dalla comunità partner, variamente associato con gli altri – numerosi – documenti prodotti dalle trattative, incamerati come in uscita/entrata nel corso dei mesi richiesti dalle operazioni: i decreti preliminari degli uni e degli altri menzionati sopra; il decreto smirneo d'oltro del testo definitivo; lo *psephisma* di risposta dei Magneti che «accoglieva» i termini del trattato stilati, stabiliva la controsigillatura, metteva in applicazione il giuramento da rendere ai *presbeutai* e l'invio dei suoi *horkotai*, indicati per nome, a Smirna per ricevere il giuramento della controparte; il «verbale» del giuramento prestato a Magnesia ai *presbeutai* smirnei; il decreto con cui Smirna accoglieva gli incaricati della comunità partner per la cerimonia e ne metteva in applicazione la procedura; il «verbale» del giuramento prestato dagli Smirnei ai delegati magneti; un ulteriore decreto di Smirna che regolava l'assorbimento nel corpo civico e lo statuto dei militari del forte di Palaimagnesia rilevato dalla città, il quale terminava con la prescrizione esplicita che esso stesso (oltre all'iscrizione prescritta subito prima) «sia registrato anche tra i documenti pubblici» (ἀναγεγράφθαι δὲ αὐτὸ καὶ ἐν τοῖς δημοσίοις [γράμμασι]); un ulteriore decreto infine dovette prevedere l'invio del trattato e dell'annesso per Palaimagnesia al re Seleuco II, a dimostrazione delle operazioni avvenute a suo vantaggio⁸.

del controllo che Smirne esercitò sulla stesura effettiva dell'accordo» (il che non è necessario); è peraltro ragionevole pensare che al medesimo (ufficio del) *grammatophylax* si dovesse la redazione del testo «conforme» per l'incisione, successivamente da eliminare (forse anche per Magnesia). Non condivisibile appare l'interpretazione di *I.Magnesia Sip.*, *ad loc.* che ἀντίγραφα fosse (anche in questo caso) un plurale collettivo e che dunque si trattasse «nur von einer Kopie der ὁμολογία» (con la conclusione di GIOVANNINI 2007, 283 che il riferimento fosse al solo esemplare sigillato dai Magneti), benché non si possa escludere che estratti del trattato avessero trovato la via di altre sezioni d'archivio pertinenti alle operazioni previste (vd. *infra*, II.7.2). In ogni modo non condivisibile è l'idea che lo scopo dell'operazione fosse l'esposizione temporanea «bis der Vertragtext auf die Stelen gemeißelt war» (*I.Magnesia Sip.*, *ibid.*); il parallelo invocato, la consegna agli inviati di Rodi che, con altre comunità, aveva favorito l'accordo fra Mileto e Magnesia al Meandro, del [... τῶν συληθῆκῶν ἀντίγραφον ἐσφραγισμένον... [ἴσως διατηρῆται καὶ ἐν τῇ Ῥοδίων πόλει ἕως τοῦ ἀντιγραφεῖν εἰς τὰς στήλας (*I.Milet I.3*, 148 [SV IV, 645], ll. 92-94) non è pertinente al contesto smirneo indicato dall'insieme delle prescrizioni (vd. qui sotto).

⁸ Per la sequenza cronologica degli eventi, tra fine 246 ed estate 245, vd. BENCIVENNI 2003, 229, 240. Il decreto *I.Smyrna 573*, I, prima di prescrivere «anche» la propria incisione sulle stele previste dal trattato insieme con esso, stabiliva τὸ ψήφισμα τὸδε ἀναγραφῆτω κατὰ τὸν νόμον (I. 29): la disposizione, anche per il richiamo a una legge al riguardo, sembra da riferirsi all'esposizione temporanea del testo, verisimilmente in quanto d'importanza particolare (non l'«iscrizione», come in BENCIVENNI 2003, 212 o Austin nr. 174, p. 316, che non considerano la distinzione tra le due operazioni; ambigua resta la traduzione di GIOVANNINI 2007, 278 «consigné par écrit»); il decreto di risposta dei Magneti non è riportato/menzionato, ma rientra nell'iter di conclusione di un accordo; il decreto per Palaimagnesia è *I.Smyrna 573*, III (la citazione nel testo alla l. 108; a differenza di BENCIVENNI 2003, 237 non si esclude qui che il decreto dovesse essere depositato anche a Magnesia, data la sua stretta pertinenza con l'accordo principale; vd. anche quanto segue). Sull'insieme degli

Un'altra descrizione dettagliata delle operazioni che può essere indicativa dell'organizzazione in archivio dei documenti connessi con un trattato, nel contesto ampio di una molteplicità di partner, è offerta dal dossier ateniese relativo all'alleanza militare interessata dalla cd. guerra cremonidea (269-268)⁹. Gli ambasciatori di Spartani e alleati erano giunti ad Atene «portando (il testo del) l'accordo relativo all'alleanza militare» proposto (τὴν περὶ τῆς συμμαχίας ὁμολογίαν κομίζοντες), redatto in *koine*¹⁰. Atene accettava senza modifica le condizioni indicate nel testo, le quali prescrivevano anche modalità e contenuto del giuramento richiesto a tutti gli alleati coinvolti, mediante un decreto che prescriveva l'immediata resa del *horkos* da parte degli *archeia* agli ambasciatori pervenuti e l'elezione di proprî che si recassero a ricevere quello degli altri Greci interessati¹¹. La stele, per delibera del decreto, riproduceva una

atti in questione vd. anche BENCIVENNI 2003, 237-238, che non esclude la presenza di ulteriori «strumenti documentali» di Seleuco II connessi con il suo ruolo di promotore dell'iniziativa (ad altra linea d'archivio dovevano peraltro appartenere i documenti reciproci connessi col riconoscimento dell'*asylia* del santuario di Afrodite Stratonicide e della città, sostenuto dal re nel mondo greco mediante lettere, così come quelli generati dalle pratiche di simpolitia); se costituente un documento autonomo, la *homologia* presentata dai Magneti e superata dalla redazione smirnea dovette essere scartata ed eliminata. Sui rapporti di Smirna con Seleuco II per l'*asylia*, vd. *supra*, II.1.3, nt. 20; per il coinvolgimento dell'amministrazione reale nei rapporti tra la città e i soldati del forte assorbito, vd. *supra*, II.1.5, nt. 59.

⁹ IG II³ 1, 912, *De foedere Atheniensium et Lacedaemoniorum faciendo* (con data 269/8 secondo OSBORNE 2012b; per l'alternativa 268/7 vd., *inter alios*, KNOEPFLER 2012, 455); il titolo assegnato all'epigrafe in Hallof, *bbaw*, «Dekret über ein Bündnis mit Sparta» (http://pom.bbaw.de/ig/digitale-edition/inschrift/IG%20II_III%201,%20912), non corrisponde al contenuto che è la sequenza – preceduta dall'invocazione agli dei – di decreto (ll. 2-67, seguite dalla nota con i nomi dei delegati ateniesi al *synedrion* degli alleati, eletti per disposizione del decreto stesso, ll. 68-69) e di trattato (ll. 70-97, separato dal precedente dal *vacat* di una linea); cfr. invece AIO, *ad nr.* (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/912>; S. Byrne, 15 Oct 2020), «Alliance between Athens and Sparta», con la netta distinzione *Decree e Treaty*; cfr. GIOVANNINI 2007, 273-275, T15. Sul contesto storico, specialmente in rapporto all'alleanza tra Atene e le città del Peloponneso, vd. KRALLI 2017, 128-132.

¹⁰ La citazione dalle ll. 30-31 dei considerando; la redazione in *koine* di partenza si deduce dalla formulazione della proposta che «ci siano la *philia* e la *symmachia* per gli Ateniesi, i Lacedemoni ecc.... [che] portano gli ambasciatori giunti» (ll. 36-42, τὴν μὲν φιλίαν καὶ τὴν συμμαχίαν... [ἦν] ἤκουσι κομίζοντες οἱ πρέσβεις).

¹¹ Per le regole del giuramento prescritte dal trattato, vd. ll. 84-87 ([ὁμός]σαι δὲ Ἀθηναίους μὲν Λακεδαιμόνιοις καὶ τοῖς ἀπὸ ἐκάστης πόλει, seguite dall'elenco dei magistrati implicati e dal testo del *horkos*), ll. 91-92 ([Λακεδαιμονίων δὲ] Ἀθηναίους ὁμόσαι κατὰ ταῦτά τοῖς βασιλεῖς καὶ τοῖς ἐφόροις [καὶ] τοῖς γέροντας· κατὰ ταῦτά [δὲ] ὁμόσαι καὶ κατὰ τὰ {τα}ς ἄλλας] πόλεις τοῖς ἄρχοντας); per le disposizioni del decreto, vd. ll. 44-48 ([ὁμόσαι δὲ τὰ] ἀρχεῖα τοῖς πρέσβεσιν τοῖς παραγεγοῖνοσιν παρ' αὐτῶν τὸν ὄρκον τὸν τῆς συμμαχίας κατὰ τὰ [πάτρια· *vac.* τοῖς δὲ χειρο]τομημένους] ὑπὸ τοῦ δήμου πρέσβ]ε[ις ἀποπέμψαι οὔτινες τοῖς ὄρκους ἀπολήψονται παρὰ] τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων); il confronto tra le clausole lascia intendere che ad Atene fossero presenti con gli ambasciatori lacedemone ed eleo menzionati anche rappresentanti «di [ciascuna] città», cui prestare il giuramento richiesto (a meno che lo stato di alleanza di esse con Sparta non facesse dei due *presbeis* anche i loro rappresentanti). La non specificità locale degli dei invocati nel giuramento, connessa da SCHARFF 2016, 167 al «carattere

parte dei documenti d'archivio ateniesi connessi con l'operazione: il decreto stesso, con la sua data, e, staccato di un intero rigo, il testo dell'accordo, con il suo titolo-sunto premesso alla sequenza delle clausole al tempo infinito, «Trattato e alleanza militare tra i Lacedemoni e gli alleati dei Lacedemoni con gli Ateniesi e gli alleati degli Ateniesi per l'eternità» (Σπονδαὶ καὶ συμμαχία [Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς συμμαχοῦσι τοῖς Λακεδαιμονίων πρὸς Ἰ᾿Αθηναίους καὶ τοὺς συμμαχοῦς τοὺς Ἰ᾿Αθηναίων εἰς τὸ ἄπαντα [χρόνον])¹². Al contesto documentale pertinente ad Atene appartenevano i documenti precedenti recati con la bozza della *homologia* dagli ambasciatori, ovvero il decreto del sinedrio di «Lacedemoni e alleati» che proponeva la nuova alleanza, verisimilmente accompagnato da copia del trattato che aveva legato quell'alleanza con Tolemeo Filadelfo, e i documenti conseguenti, ovvero il decreto che eleggeva i delegati a recarsi a Sparta e presso gli alleati («i restanti Elleni») a ricevere il giuramento, in una missione che toccava le diverse città alleate di Sparta, le *poleis* dell'Elide, quelle all'epoca nella Lega Achea, le arcadiche Tegea, Mantinea, Orcomeno, Cafie e Figalia, le cretesi Aptera, Falasarna, Polirrenia, Ritimna, Gortina, Olunte, Itano, e il (verbale) del giuramento prestato da esse¹³. In parallelo Atene conservava i documenti

multilaterale del trattato», appartiene anche alla sua forma di documento «circolare» presso un numero ampio di destinatari (resta peraltro il fatto che nel decreto si richiedeva che ad Atene si giurasse κατὰ τὰ [πάτρια], l. 46). Per il numero di partner implicati, con le conseguenti diramazioni documentali vd. più oltre.

¹² La citazione dalle ll. 70-72 (sul senso di *spondai* in rapporto ai trattati, vd. GIOVANNINI 2007, 229); il documento si definisce alle ll. 95-96 *sy[mmachia* vel *-ntheke*] (l'integrazione nella clausola del decreto relativa all'iscrizione della stele lapidea, l. 65, appare peraltro in dottrina limitarsi al solo *synthekel-kai*); non si porrà troppo peso al fatto che il documento trasmesso dai delegati dell'alleanza spartana (per quanto concordato in precedenti trattative, vd. *infra*) nell'intitolazione premette il nominativo di essa a quella dell'alleanza destinataria e pone il giuramento degli Ateniesi ai Lacedemoni come primo della sequenza prevista: la creazione di un esemplare specifico per Atene potrebbe comportare la conseguenza di tanti esemplari quanti gli enti implicati nell'operazione e negli scambi di giuramento, che appaiono troppo numerosi per immaginare altro che un testo comune del trattato da distribuire. Per l'iscrizione dei due atti su stele da porre sull'acropoli vd. la delibera finale nel decreto, ll. 64-66; a favore dell'autonomia del testo del trattato si pone anche la clausola della sua trascrizione su stele bronzee presso tutte le città interessate, ll. 95-97 (nel caso di Atene ripresa nella delibera del decreto seguente alla prima decisione di accettare, ll. 42-43).

¹³ Per i documenti in entrata, vd. ll. 21-23: ὡσαύτως δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι φίλοι καὶ σύμμαχοι τοῦ βασιλέως ὄντες Πτολεμαίου καὶ πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ἰ᾿Αθηναίων εἰσὶν ἐψηφισμένοι συμμαχίαν ecc. Per gli alleati a Sparta nella guerra cremonidea vd. ancora KRALLI 2017, 130-132; per l'Elide e le *poleis* pertinenti nel III sec. vd. J. ROY, "Les cités d'Élide", in RENARD 1999, spec. 161 ss. e LÖBEL 2014, 64-66; per la composizione della Lega Achea all'epoca, vd. LÖBEL 2014, 42-43; per le vicende delle città arcadiche menzionate nel III sec. vd. di nuovo LÖBEL 2014, 58, nt. 98, 60, 63, 408 (Tegea); 58, nt. 98, 60, 61, 407 (Mantinea); 58, nt. 98, 60, 61, nt. 115, 62, 407 (Orcomeno); 57, nt. 94, 60, 406 (Cafie); 63, 204, 407 (Figalia); per le città cretesi interessate, a loro volta appartenenti al *koinon* dei Kretaieis, vd. le considerazioni di Chaniotis, *Verträge*, 31-33 e di CHRISTIEN 2016, 170-171. All'insieme documentale, ma forse nella sequenza dei decreti, doveva appartenere anche lo *psephisma* che aveva conferito l'incarico ai tre ambasciatori onorati da Orcomeno (Arcadia) in una

relativi all'alleanza stretta poco prima con Tolemeo II Filadelfo, dal decreto di accoglimento al testo del trattato e al conseguente decreto con cui la città attica aveva suscitato la simmachia dei «restanti Elleni» poi implicati nell'alleanza «cremonidea»¹⁴. Sparta a sua volta, in rapporto all'operazione, oltre al testo del trattato proposto deteneva un esemplare del decreto dei *synedroi* della propria alleanza con cui aveva sollecitato l'alleanza ateniese, l'esemplare del decreto di Cremonide, il (verbale del) giuramento prestato dagli *archeia* ateniesi, il proprio decreto di accoglimento degli *horkotai* ateniesi; ad essi si legavano i documenti connessi con l'alleanza con Tolemeo (decreti, trattato, giuramento, verisimilmente lettere) e con le diverse città menzionate. Egualmente gli altri partner, città o *koïna*, oltre ai documenti della presente alleanza anti-macedone (decreto del sinedrio, trattato, decreto cremonideo, verbale del giuramento ateniese, proprio decreto di accoglienza degli *horkotai* ateniesi, verbale del giuramento loro prestato), dovevano detenere copia del trattato fra Sparta e il re Lagide, o comunque un riferimento più o meno dettagliato ad esso contenuto nel decreto spartano che ne trasmetteva notizia¹⁵.

Ulteriore illustrazione della sequenza di operazioni che portavano alla conclusione di un trattato interpoleico e a uno degli esemplari scritti finali, ovvero il testo del trattato inteso come documento autonomo (almeno epigraficamente), è fornita dalla stele dell'accordo dei primi del II secolo che riconciliava Mileto e Magnesia al Meandro, con le rispettive alleate Eraclea al Latmo e Priene, dopo una guerra per questioni territoriali¹⁶. Il trattato, contrassegnato

circostanza che con buona verisimiglianza viene collegata alle immediate premesse o prime fasi della guerra cremonidea, in cui i personaggi furono inviati nel Peloponneso (*ISE* I, 53, da datare almeno al 269; cfr. KRALLI 2017, 142, nt. 58, 454, cfr. 130).

¹⁴ Ll. 19-21: ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων συμμαχίαν ποιησάμενος πρὸς αὐτὸν [scil. Tolemeo] καὶ τοὺς λοιποὺς Ἕλληνας ἐψήφισται παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν αὐτὴν προαίρεσιν; per la «probabile» iniziativa del Lagide vd. KRALLI 2017, 128 e, per la mancanza di ulteriore informazione circa gli «alleati» ateniesi, *ibid.*, 129. Il decreto menziona regolarmente, in capo a Sparta, anche «gli altri alleati» senza ulteriore specificazione (ll. 26-27, 41; alla l. 29 l'espressione appare comprendere tutti i *symmachoi*, nominati sopra e non).

¹⁵ Per decreti di Orcomeno concedenti prossenia a personaggi di Cafie e Tegea attribuiti con qualche fondamento al periodo in questione vd. KRALLI 2017, 131, 448-449, nrr. 12, 13, 16, 454; per preesistenti alleanze binarie di alcune delle *poleis* cretesi interessate dalla vicenda si rimanda a Chaniotis, *Verträge*, nrr. 1 (fra Polirrenia e Falasarna) e 2 (fra Aptera e Cidonia), con CHRISTIEN 2016, 168.

¹⁶ La resa epigrafica in *I.Milet* I.3, 148 [SV IV, 645] (con un'ampia lacuna all'interno; cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 109, con GAUTHIER 1998, 313-314; BAKER 2001, 71-73; *I.Priene*² T3). Per la data, ricondotta alternativamente al 196 o agli anni 185-180, vd. lo *status quaestionis* in *I.Milet* VI.1, p. 182 (sino al 1997); per la prosecuzione del dibattito vd. M. WÖRRLE, "Der Friede zwischen Milet und Magnesia. Methodische Probleme einer *Communis opinio*", «Chiron» 34, 2004, 45-57 (*pro* 196); C. HABICHT, "Datum und Umstände der rhodischen Schlichtung zwischen Samos und Priene", «Chiron» 35, 2005, 140-141 (per l'altra opzione, con ulteriore *status quaestionis*, così come in *SV, comm.*, 170-171); vd. anche HERRMANN 2001, 111-115 (= 2016, 481-484) e BAKER 2001, 71-75, con

nell'epigrafe di Mileto dal titolo $\Sigma\upsilon\nu\theta\eta\kappa\alpha\iota$ $M[\iota\lambda]\eta\sigma\acute{\iota}\omega\nu$ $\kappa\alpha\iota$ $M\alpha\gamma[\nu\eta\tau\omega\nu]$ (l. 1) e contenente di seguito le clausole (ll. 2 ss., dopo la formula d'augurio con l'introduzione $\Upsilon\epsilon\pi\acute{\iota}$ $\tau\omicron\upsilon\sigma\delta\epsilon$ $\sigma\upsilon[\nu\epsilon]\lambda\acute{\upsilon}\theta\eta\sigma\alpha\nu$ $M\acute{\alpha}\gamma\eta\eta\tau\epsilon\varsigma$ $\kappa\alpha\iota$ $M\iota\lambda\eta[\sigma\iota\omicron\upsilon]$ ecc.), rappresentava il documento finale concordato dagli ambasciatori convenuti all'uopo, inviati dalle contraenti e da altre tredici città, tutti indicati nominativamente (ll. 3-4, $\sigma\upsilon\nu\lambda\upsilon\sigma\acute{\alpha}\nu\tau\omega\nu$ $\alpha\acute{\upsilon}\tau\omicron\upsilon\varsigma$ $\tau\omicron\omega\nu$ $\pi[\alpha\rho\alpha]\gamma\epsilon\gamma\epsilon\nu\eta\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\nu$ $\pi\rho\epsilon\sigma\beta\epsilon\upsilon\tau\omega\nu$... $\acute{\alpha}\pi\omicron$ $\mu\acute{\epsilon}\nu$ $\tau\omicron\omega\nu$ $\pi\acute{o}\lambda\epsilon\omega\nu$ $\Upsilon[\omicron\delta]\acute{\iota}\omega\nu$ ecc.; ll. 21 ss. $[\kappa\alpha\iota$ $\tau\omicron\omega\nu$ $\acute{\epsilon}\pi\acute{\iota}$ $\tau\eta\nu$ $\sigma\acute{\upsilon}]$ $\gamma\theta\epsilon\sigma\iota\nu$ $\acute{\alpha}\pi\omicron\sigma\tau\alpha\lambda\acute{\epsilon}\nu\tau\omega\nu$ $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ $[\mu\acute{\epsilon}\nu$ $M\alpha\gamma\eta\eta\tau\omega\nu$ \acute{o} $\Delta.]$... $[\pi\alpha\rho\acute{\alpha}]$ $\delta\acute{\epsilon}$ $M\iota\lambda\eta\sigma\acute{\iota}\omega\nu$ ecc.)¹⁷. Esso era stato riprodotto negli esemplari destinati alle contraenti, approvato dalle rispettive assemblee, e ciascun esemplare, con la notifica dell'approvazione, era stato recapitato dall'ambasceria cittadina alla partner, da cui doveva a sua volta raccogliere il giuramento del *demos* da riportare in patria in forma di verbale¹⁸. La versione riportata a Mileto rappresentava l'esemplare consegnato dai *presbeutai* di Magnesia privo del decreto di approvazione che lo accompagnava e che entrava con esso nell'archivio cittadino, cui si sarebbe aggiunto il *horkos* che i propri ambasciatori avrebbero riportato a Mileto dopo avere a loro volta consegnato l'esemplare milesio del trattato col relativo decreto di approvazione per l'archivio di Magnesia, che a sua volta attendeva il *horkos* della partner¹⁹. Un

la data più bassa e, a favore della data più risalente, MAGNETTO 2009, 14 e 2019, 155; BAKER 2013, 285-287, ntt. 10 e 26.

¹⁷ Gli ambasciatori $\acute{\alpha}\pi\epsilon\sigma\tau\alpha\lambda\acute{\mu}\acute{\epsilon}\nu\omicron\upsilon$ $\acute{\epsilon}\pi\acute{\iota}$ $\tau\acute{\alpha}\varsigma$ $\sigma\upsilon\nu\lambda\acute{\upsilon}\sigma\epsilon\iota\varsigma$ avevano anche compiuto una ricognizione sul terreno (ll. 34-36) ed erano incaricati di presiedere alla reciproca restituzione dei prigionieri di guerra (ll. 64-67). Il fatto che l'accordo riguardasse anche la definizione del limite tra i territori e la garanzia del rispettivo controllo di essi (ll. 28-47) non giustifica l'assegnazione del documento alla categoria degli arbitrati, come ad esempio in Ager, *Arbitrations*, nr. 109, peraltro con l'uso indistinto delle qualifiche di «mediazione», «trattato», «arbitrato» e la considerazione, 296, che «Various matters typical of peace treaties were also settled by the arbitrators»; piuttosto sembra vero il contrario, il trattato comprese anche un oggetto generalmente trattato tramite arbitro: cfr. HERRMANN 2001, 114 (= 2016, 485).

¹⁸ Ciò indicano le prescrizioni del trattato alle ll. 77-80 (le integrazioni sono sicure, almeno nel senso; per $[\chi\upsilon\rho\omega\theta\epsilon\iota\sigma\omega\nu$ $\delta\acute{\epsilon}]$ $\tau\omicron\omega\nu$ $\sigma\upsilon\nu\theta\eta\kappa\omega\nu$ occorre ricordare che il verbo $\chi\upsilon\rho\acute{o}\omega$, normalmente ricondotto in dottrina al «ratificare», nell'iter dei trattati non rappresenta l'atto conclusivo); degli ambasciatori milesi si precisava che erano gli stessi inviati $\acute{\epsilon}\pi\acute{\iota}$ $\tau\eta\nu$ $\sigma\acute{\upsilon}\nu\theta\epsilon\sigma\iota\nu$ (l. 79).

¹⁹ Resta da intendere, se mai fu intenzionale, il senso della sequenza degli etnici nel titolo, che è logico per l'impatto epigrafico, meno calzante per il riferimento se riprodotto un'etichetta d'archivio a Mileto in rapporto a quella all'interno del documento, che è inversa (ll. 2, 28, 29, 40-41, 54-55, 58-59, 65, 77-78, 80, 82) fino al sincronismo della data di decorrenza, che antepone quella di Mileto (ll. 89-91; per la decorrenza dei trattati vd. *infra*). A meno di ritenere l'esistenza di due testi speculari, l'uno con i Magnetii in primo piano (inviato a Mileto col giuramento effettuato) e l'altro a parti e destinazione invertite, è possibile pensare ad un testo unico che rifletteva un ruolo prevalente di Magnesia, se occorre dare peso all'unica frase all'indicativo del trattato, che verbalizza la restituzione da parte di Magnesia di un numero maggiore di prigionieri di guerra, per «atto di grazia» (ll. 67-69, $\tau\omicron\upsilon\varsigma$ $\delta\acute{\epsilon}$ $\acute{\upsilon}\pi\epsilon\rho\acute{\alpha}\gamma\omicron\nu\tau\alpha\varsigma$ $\alpha\iota\chi\mu\alpha\lambda\acute{\omega}\tau\omicron\upsilon\varsigma$ $\tau\omicron\upsilon\varsigma$ $M\iota\lambda\eta\sigma\acute{\iota}\omega\nu$ $\chi\alpha\rho\iota\zeta\acute{o}\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$ \acute{o} $\delta\eta\mu\omicron\varsigma$ \acute{o} $M\alpha\gamma\eta\eta\tau\omega\nu$ $\acute{\epsilon}\delta\omega\kappa\epsilon\nu$,

esemplare del documento sarà poi stato inoltrato dalle due città alle proprie alleate, coinvolte esplicitamente per la restituzione dei prigionieri di guerra e comunque interessate alla definizione degli assetti territoriali dell'area²⁰. La richiesta del trattato in merito alla gestione del documento nei tramiti fra città è unica, nell'ultima clausola di esso: agli ambasciatori della città capofila delle mediatrici, Rodi, si deve «consegnare un esemplare sigillato del trattato, perché sia conservato anche nella città di Rodi fino a che (il documento non) sia trascritto sulle stele» (Il. 92-94, [δοῦναι δὲ τῶν συν]θηκῶν ἀντίγραφον ἐσφραγισμένον τοῖς παρὰ Ῥοδίων [πρεσβευταῖς ὅπ]ως διατηρῆται καὶ ἐν τῇ Ῥοδίων πόλει ἕως τοῦ ἀντιγρα[φῆναι εἰς τὰς στή]λας)²¹.

2. La complessità dei rapporti di scambio di proposte, decreti, giuramenti non pregiudicava la composizione di documenti «semplici» di riferimento, come tali riprodotti in epigrafe. Un caso esemplare, benché a noi precluso nella sua interezza, è il testo che, fra 244 e 240, fissava l'accordo di *isopolitia* ed *epigamia* tra Figalia e Messene mediato dalla Lega Etolica, pervenuto nella trascrizione epigrafica della città arcadica²². A seguito della richiesta

su cui vd. A. Rehm *ad loc.*, 348 e Ager, *Arbitrations*, *ad nr.* 109, 296; l'alternativa di prigionieri «di prestigio» – su cui vd. *I.Milet* VI.1, p. 182, *ad Il.* 64-72 – appare meno convincente).

²⁰ Per le clausole di restituzione dei prigionieri detenuti nelle diverse città alleate vd. Il. 66-72; per il coinvolgimento di Priene e di Eraclea nelle tormentate vicende di definizione dei territori e per il caleidoscopio delle alleanze nei decenni in questione vd. ad esempio HERRMANN 2001, 111-115 (= 2016, 481-484).

²¹ Il testo conservato non contiene una clausola esplicita d'incisione presso le città interessate; la sua evidente necessità dà fondamento all'idea di A. Rehm che la lacuna seguente alla l. 75 contenesse «einige Zeilen, die insbesondere die Bestimmungen über die Aufzeichnung enthielten» (cfr. l'integrazione – – – εἰς τὸ [ἔερὸν? – – –] a l. 76). La disposizione non riguardava il rapporto fra esemplare d'archivio e trascrizione epigrafica nelle due città, nelle quali entrambe le forme avevano la loro funzione: il carattere evidentemente «effimero» dell'esemplare in oggetto riguardava soltanto la città mediatrice, la cui ulteriore tutela non sembrava necessaria una volta compiuta l'operazione ultima del percorso del trattato (cfr. HEUSS 1934, 227-228: «scheint der Zweck der Deponierung in Rhodos nur ein vorübergehender gewesen zu sein»); resta comunque da chiedersi se l'archivio di Rodi si fosse limitato a una custodia temporanea, considerando che l'atto, insieme con quelli correlati che avevano portato all'intervento, ritornava a vantaggio del prestigio della *polis* come mediatrice (per l'invio sull'isola dell'*antigraphon* del trattato di Olunte con Litto del 111/10 vd. la clausola sull'iscrizione nell'esemplare conservato a Chersoneso-Litto *ad mare SEG* 61, 722C [*SV* IV, 709, (b)²], Il. 43 ss. e l'incisione di esso su stele, Chaniotis, *Verträge*, nr. 60B; sul documento, nella ricezione ad Atene, vd. *infra*). Quanto alla sigillatura del documento generato dal concorso degli ambasciatori e consegnato ai Rodi prima che fosse conclusa la trafila delle approvazioni e dei giuramenti, appare ragionevole ritenere che fosse spettata agli ambasciatori stessi con il loro personale (almeno ai Rodi e a quelli delle parti contraenti), piuttosto che con il rispettivo *demosios*: vd. anche HAENSCH 2006, 268, nt. 51 («nicht explizit erwähnt wird, daß es sich um ein öffentliches Siegel handelt»). Per esemplari di *homologiai* in circolazione come testi autonomi vd. anche *infra*.

²² *IPArk* 28 (cfr. Magnetto, *Arbitrati*, 230-237, nr. 38 e, per i rapporti genetici fra le diverse edizioni, da *IG* V 2, 419 in poi, vd. KRALLI 2017, 303, nt. 31): il testo, oltre a essere mutilo della parte sinistra e di quella finale, manca della parte iniziale, contenuta su altro manufatto perduto (cfr. *IG*, *ad nr.*; da

d'intervento di mediazione alla Lega Etolica da parte di Figalia, a Messene erano giunti degli ambasciatori dell'una e dell'altra, con un decreto del *koinon* che rappresentava una base d'accordo sul contenzioso; essa veniva accolta dai Messenî tramite decreto d'approvazione, mentre i Figalei trasmettevano alla città partner il proprio, preso di conseguenza. Il testo di riferimento, come tale da riprodurre su stele nelle due città dopo i giuramenti, era il risultato del processo di redazione-approvazione, un documento composito, costruito sullo *psephisma* messenio che riproduceva anche formalmente sezioni della redazione etolica originaria, corredato della nota dell'approvazione per decreto anche dall'altra parte e del testo del giuramento, affidato infine all'una e all'altra partner²³. Esso figurava nell'archivio di Messene così come il decreto del *koinon*, «depositato» dagli Etoli e il decreto parallelo di Figalia (o un suo estratto) e costituiva insieme lo *psephisma* di approvazione e il testo della *homologia*²⁴. A Figalia il documento si configurava allo stesso modo, e come tale doveva essere iscritto, conservandosi in archivio insieme al decreto del *koinon* sollecitato in origine (tramite ulteriore decreto) e al proprio di assenso, trasmesso per intero o per estratto a Messene. Una situazione simile appare espressa dal documento inciso a Preso (Praisos) in Creta agli inizi del III secolo a conclusione dell'accordo che definiva l'assorbimento della *polis* dipendente degli Staliti, secondo procedure formalmente parallele²⁵. Il testo, che evidentemente rappresentava il documento di riferimento per le due comunità ed è difficile ritenere il frutto di un assemblaggio epigrafico, riportava in successione: formula di sanzione e data annuale del decreto di approvazione della partner principale (A, ll. 2-4, dopo la formula di benedizione); formula introduttiva delle clausole, figuranti come concessione di Preso, e prima

emendare la qualifica di «Giebelstele» in *IPArk*), così che nulla si può dire su un eventuale «titolo», ma si può eccepire sulla precisione della qualifica di *SV III, 495* come «Messenischer Beschluß über einen Isopolitievertrag mit Phigaleia» (cfr. infatti 184, «eine Art von Rahmenbeschluß bzw. -vertrag»), laddove il documento si configura come il testo della *homologia* concordato e riprodotto per le due destinatarie (dunque neppure soltanto «Homologie mit Phigaleia», come in *IPArk*); alcune integrazioni appaiono inoltre da rivedere: vd. anche quanto segue. Sul contesto storico, vd. Magnetto, *Arbitrati*, 234-235 e KRALLI 2017, 279-281, 303; SOUZA 2019, 95-96 (le cui note sulle relazioni diplomatiche fra gli attori della vicenda non considerano peraltro l'aspetto procedurale e documentale della composizione dell'accordo); SABA 2020, 170-174. L'accordo prevedeva la costituzione di una convenzione giudiziaria fra le due città (συμβολά), ll. 12-13. Circa la clausola della sua durata, vd. *infra*, § 9.

²³ Il decreto messenio alle ll. 1-21 (le riprese dal testo di base sono ravvisabili nel passaggio dalla prima alla terza persona plurale nei rimandi alle città; vd. ll. 10-19, *passim*, con Magnetto, *Arbitrati*, 234); la nota dell'approvazione di Figalia alle ll. 21-22 (ἐδοξε δὲ καὶ τοῖς Φιγαλέ[οις ποιεῖν καθ'ἅ οἱ] Μεσσήνιοι ἐψαφίξαντ[ο]); il giuramento dei Messenî alle ll. 22 ss.

²⁴ Per il deposito dello *psephisma* etolico vd. ll. 3-4: gli ambasciatori [--- τὸ τε ψάφισ]μα τὸ παρὰ τῶν Αἰτωλῶν ἀπ[έδωκαν ecc.].

²⁵ Chaniotis, *Verträge*, nr. 64A, B, una stele opistografa mancante della parte inferiore.

sequenza di esse (A, ll. 4-9: Ἐπὶ τοῖσδε ἔδωκαν Πραΐσιοι Σταλίταις... Ταῦτα δὲ ἔδωκαν εἰς τὸν ἅπαντα χρό[νο]ν...); disposizione e contenuto (quasi completo) del giuramento che spettava al collegio dei *kosmoi* e dodici *politai* di essa verso gli Staliti (A, ll. 10-25); (parte finale del) contenuto del giuramento dei cosmi di Stalai con l'impegno di far giurare «anche gli altri *politai*» (B, ll. 1-9); ulteriori clausole di servizio degli Staliti a Preso (B, ll. 9-25). Nonostante l'evidente disparità di posizione delle parti che aveva portato a una formulazione unilaterale e all'utilizzo della formula «decretale» della definizione ultima della città principale, si era prodotto un documento concordato, da attribuire nella forma alla categoria degli accordi e come tale da individuare nelle raccolte civiche di entrambe le comunità²⁶. Che il testo di un trattato fosse il risultato autonomo della ripresa di documenti prodotti

²⁶ Non si ritiene dunque qui di condividere la qualifica di «Beschluss von Praisos» assegnata da A. Chaniotis al documento (cfr., con qualche correttivo, 166, per documenti che «den Verträgen in Form und Inhalt sehr nahestehen»), né la considerazione che il documento «weist eine besondere Rechtsform auf, eine Mischung von Volksbeschluss und Staatsvertrag» (164, 387), fondata, più che sull'aspetto diplomatico del testo riportato in epigrafe e sulle dinamiche del perfezionamento di un accordo tra partner, sulla natura diseguale dei contraenti e sulla presunta indifferenza greca per la «forma esteriore» di un documento, a fronte del consenso degli interessati: cfr. del resto lo stesso Chaniotis, *Verträge*, 166 – per cui in conseguenza dei giuramenti prestati in questo e altri casi «sind diese Texte also nicht so klar von den Verträgen zu unterscheiden» – e 391, nt. 1843 – dove non si esclude che la formulazione del primo giuramento richiesto, con l'intervento dei dodici *politai* ma anche con l'obbligo di ripetizione ad ogni cambio di cosmi, nascesse da una impropria giustapposizione della «erstmalige Vereidigung beim Vertragsabschluss» e la «alljährliche Vereidigung der Kosmoi (von Amts wegen)» – (cfr. già HEUSS 1934, 238, nt. 2, nell'ambito della categoria della «Nebeneinanderstellung von Psephisma und Vertrag», con il rilievo di un «Vertragstext selbst in einer eigenartigen Formulierung, die vollständig allein dasteht» e SV III, 553, dove, sulla considerazione che il testo «streng genommen, kein Vertrag, sondern ein Statut, das Praisos den Staliten gibt», si opta per la categoria del decreto; più sommaria appare la lettura del documento come «en fait un simple décret» di CAPDEVILLE 1997, 295, cfr. 285, con alcuni fraintendimenti del testo). Quanto all'articolata discussione di GSCHNITZER 1975 sul documento e l'interrogativo circa l'esistenza, almeno nel contesto cretese, della categoria di diritto/tipologia di testo del «negozio giuridico [Geschäftstyp] di tipo diverso» dai trattati, l'atto unilaterale formulato in maniera unilaterale, si rimanda alla grande cautela dimostrata dall'autore stesso sui fondamenti di una dichiaratamente «sehr abstrakte Frage» – 98 (= 2003, 138) – e ai suoi ripetuti richiami alla genesi contrattuale dell'atto e alla presenza di componenti proprie dei trattati «normali». Una procedura simile doveva aver riguardato il rapporto con la comunità dipendente dei Setaitai (Chaniotis, *Verträge*, nr. 65, ancora con l'esito in un «Beschluss»; la conclusione sembra togliere peso all'idea dello studioso che il loro coinvolgimento come terzi nell'accordo con gli Staliti avesse impedito che esso «als Vertrag zwischen Praisos und Stalai aufgefaßt werden», 166). Il documento relativo al rapporto fra Gortina e οἱ ἐν Καυδοῦ Φοικίλωντες, fra III e II sec., considerato analogo per la formula di concessione, era comunque introdotto dalla data doppia, con l'eponimia dei rispettivi cosmi (Chaniotis, *Verträge*, nr. 69, «Vertrag», ll. 1-4, cfr. 409-410, con la serie di elementi formali che «zeigt, das dieses Dokument mindestens z.T. als Vertrag verstanden wurde»; cfr. 164-166, 413 e CAPDEVILLE 1997, 293-294, con qualche imprecisione; sommaria è invece la valutazione di GIOVANNINI 2007, 116-117, «décret de Gortyne»). Per il documento relativo all'unione fra Teo e Kyrbissos evocato nella stessa ottica da GSCHNITZER 1975 vd. *infra*, § 4, nt. 50.

durante l'iter di definizione degli accordi dimostra anche il trattato di pace fra Gortina e Cnosso che nel 168 *ca.*, con intervento del re lagide, poneva termine alla guerra per Apollonia, pervenuto nell'esemplare epigrafico della prima, sotto il titolo *Συνθήκη καὶ Γορτυνίων καὶ Κνωσίων*²⁷. Il decreto di Gortina che costituiva la base dell'accordo e che era stato approvato dalla controparte veniva riprodotto dalla formula di sanzione, con la sequenza delle clausole, ma corredato all'inizio della data secondo il calendario delle due città (nell'ordine Gortina-Cnosso)²⁸. Egualmente significativo appare quanto emerge dallo *psephisma* con cui Antiochia al Meandro poco dopo il 167 richiedeva a Samo di archiviare presso di sé la documentazione pubblica che sanciva l'accordo di simpolitia fra la città micrasiatica e una comunità sconosciuta e da quello samio di risposta: il primo teneva distinti i due atti, riferendosi concretamente a «questo decreto e questo accordo» (τόδε [τὸ ψήφισμα καὶ] τὴν συνθήκην τήνδε); il secondo riferiva che i delegati delle due partner

²⁷ Chaniotis, *Verträge*, nr. 43 [SV IV, 733], lacunoso delle parti destra e finale, con 291 – «Die Bestimmungen des Beschlusses wurden von den Knosiern akzeptiert und in den Friedensvertrag... übernommen» – e 292, a proposito della data del documento, che lo qualificava come il trattato finale «nach seiner Ratifizierung durch die knosische Volksversammlung und die Leistung des Vertragseids»; vd. anche a riguardo SV IV, 733, p. 421. L'atto rappresentava il documento principale in una sequenza d'archivio intitolata alla *Syntheska*, che era seguita da due trattati, a distanza all'incirca di un anno l'uno dall'altro, ascrivibili con verisimiglianza alla categoria degli «Ergänzungsverträge»: Chaniotis, *Verträge*, nrr. 44 *Testimonium b* (SV IV, 734.2) e, separato sulla pietra da un segno diacritico, nr. 45 (SV IV, 735); alla serie peraltro apparteneva un ulteriore trattato, anteriore al nr. 44, che obbligava le due contraenti a continuare la guerra contro Rauco sino alla sua conquista (cfr. Polyb. 30.23.1, *συνθήκας ἐποιήσαντο πρὸς ἀλλήλους ἐνόρκους μὴ πρότερον...*; Chaniotis, *Verträge*, nr. 44, *Testimonium a*; SV IV, 734.1, con *comm.*); alla sequenza dovevano essere associati, per intero o per estratto, i diversi documenti prodotti dall'iter di composizione della pace e dall'intervento del re, a cominciare dai decreti, propri, inviati, ricevuti, delle due *poleis* (compreso quello gortinio su cui era costruito il «Vertragstext»; in questo senso, vd. anche SV, *loc. cit.*: delle considerazioni relative al contributo cnossio all'elaborazione del testo comune si condivide qui quella che non esclude «ein Volksbeschluss oder ein beschlossener Behördenbrief... sowie die Eide der beiden Vertragspartner», con la conclusione che «Diese Schriftstücke müssen zweifelsohne ursprünglich aufgezeichnet gewesen sein»); i tre documenti in sequenza figuravano iscritti sullo stesso cippo: vd. IC, pp. 249-250 *ad* IC IV 179-186 (i nostri sul cippo B, nrr. 181-182). Sul contesto storico, che aveva visto la richiesta della pace da parte degli Cnosí (Il. 7-9) e l'intervento del re lagide (Il. 5-6, 9-10), vd. Chaniotis, *Verträge*, 45-48, 150, 292, 301. Vd. anche nt. seguente.

²⁸ Per la data, vd. Il. 2-5 (anno, mese, giorno, con la precisazione topografica di entrambi i centri), con i rimandi nella serie di scadenze previste nel trattato (Il. 16-18, 25-28); fra la data e la formula di sanzione i Gortini si erano premurati d'inserire quella frase dei considerando del decreto originario che riferiva dell'ambasceria alla città «sulla pace» da parte del re Tolemeo (cfr. Chaniotis, *Verträge*, 292; per questa ragione, è forse preferibile nell'edizione staccare la data da quanto segue con un punto fermo). La medesima struttura aveva ad esempio l'esemplare gortinio del trattato fra le due *poleis* del 165 *ca.* Chaniotis, *Verträge*, nr. 45 [SV IV, 735] (egualmente come «Beschluss Gortyns über einen Vertrag mit Knosos», cfr. ad esempio 298, 301), riportato sul medesimo pilastro: introduceva la data doppia (nell'ordine Gortina-Cnosso, senza la precisazione topografica della prima). Sul ruolo della data nella classificazione d'archivio dei trattati e sull'eventualità di sequenze ordinate per cronologia vd. *infra*.

avevano «consegnato il decreto e l'accordo» (τό τε ψήφισμα ἀπέδω[καν καὶ τήν σ]υνθήκην) e ne trattava come di documenti disgiunti²⁹. Nello stesso senso appare da intendersi la sequenza iscritta a Mileto relativa all'accordo di pace, alleanza e isopolitia stretto tra la città ed Eraclea al Latmo nel 185-180³⁰. La data locale (anno, mese) costituiva l'intestazione in evidenza; introdotto dalla formula di sanzione seguiva il decreto milesio che sanciva l'accettazione della richiesta di *synthesis* degli Eracleoti predisponendo una serie di cerimonie e la stesura di un testo concordato nel frattempo con gli ambasciatori che avevano recato lo *psephisma* di domanda (l. 25: συνκεῖσθαι δὲ πρὸς Ἡρακλεώτας συνθήκην τήνδε); di seguito sulla stele, dopo la formula d'augurio, figurava il testo del trattato, seguito, dopo un *vacat*, dalla nota di registrazione dell'elezione degli *horkotai* milesi prescritti³¹. Il lungo e articolato testo della *syntheke* e il decreto che attivava la procedura erano stati presentati nella medesima assemblea, così che l'assenso del *demos* veniva a riguardare insieme lo *psephisma* d'avvio e il testo dell'accordo in un atto

²⁹ IG XII 6.1, 6 (SV IV, 661; cfr. II.1.1, nt. 6), ll. 1-8; la citazione dal decreto degli Antiochei alle ll. 3-4 (cfr. l. 8); quella dal decreto dei Sami alle ll. 13-14 (cfr. ll. 17, 26-27); il fatto che entrambi i documenti fossero definiti nella richiesta degli emissari τὰ ἐψηφισμένα (l. 14) non ne pregiudicava la distinzione, ma rilevava la dipendenza dell'operazione dalla volontà popolare; non sembra qui condivisibile l'idea di HABICHT 1957a, 245, che le clausole di penalità contro le violazioni di entrambi gli atti riportate al termine del decreto antiocheo avessero un senso «nur... wenn beide Urkunden in einem einzigen Dokument zusammengefaßt und redigiert waren, wenn also der Vertragstext in das Psephisma der Stadt eingelegt war...» (vd. anche qui sotto). Alla linea d'investimento di valore degli atti pubblici parallela ma non alternativa all'archiviazione apparteneva la richiesta ai Sami di poter «consacrare» i due atti mediante l'iscrizione su stele nel Heraion, in una formulazione che sembra legare a quell'atto la validità in eterno dell'accordo (nel decreto samio, l. 17, dove si riferiva della richiesta di iscrivere i documenti ὅπως καθιερωθῆ καὶ ὑπάρχει ταῦτα κύρια εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον; cfr., in un rapporto meno chiaro, il decreto antiocheo, l. 4, καθιερωσθαι [*psephisma* e *syntheke*] καὶ εἶναι κύρια εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον). La stele, lacunosa della parte alta e di quella bassa, ha conservato solo la sezione finale del decreto antiocheo e la gran parte di quello samio, distinto dal precedente dal titolo Ἀπόκριμα vac. Σαμίων vac. e dalla data locale per anno e mese (l. 9); l'entità della lacuna in alto non osta alla presenza del testo della *syntheke* come documento distinto dal decreto (cfr. IG XII 6.1, 6, *comm.*, «l. Foedus sympolitiae (periit)»), così da togliere peso alla considerazione di C. Habicht, *loc. cit.*, che i due «ursprüngliche Bestandteile (Vertrag und Psephisma) für den Zweck der Aufzeichnung auf Stein zusammengefaßt worden sind»; correttamente peraltro lo studioso riteneva che le due parti conservassero «den reinen Text des Vertrags» (benché sia difficile pensare che Antiochia tenesse in archivio il solo proprio *psephisma* e non anche quello di Samo; che Antiochia avesse inoltre prodotto un decreto di ringraziamento per Samo è ipotesi attendibile di HABICHT 1957a, 245, nt. 119).

³⁰ *IMilet* I.3, 150 (SV IV, 644); per la data, vd. sintesi della discussione in *IMilet* VI.1, *ad nr.*; SABA 2020, 71-72 e SV, *comm.*, p. 162 («eher früher als später im Zeitfenster»), con GAUTHIER 2001b, 120 («sans doute» 185-180), 122 («vers 183/2»), 124 («vers 185-183»); sulle circostanze storiche vd. GAUTHIER 2001b, spec. 120-121. Per il significato del dossier ai fini della ricostruzione della sequenza d'archivio vd. *infra*; per le clausole d'*isopoliteia* contenute nell'accordo vd. *infra*, II.7.1.

³¹ Per la data dell'intestazione vd. l. 1, per il decreto ll. 1-25, per il trattato ll. 25-124; per la nota aggiunta ll. 123-126; non tiene conto della distinzione finale fra trattato e nota GAUTHIER 2001b, 121; sul ruolo dei negoziatori nella circostanza vd. MAGNETTO 2019, 156-157. Vd. anche quanto segue.

che si configurava anche come (il decreto del)l'approvazione conseguente alla sottoposizione del trattato al *demos* e per questo attivava (nella medesima seduta) l'esecuzione della clausola che prevedeva l'elezione di tre *horkotai*³². Ciò non toglie che il testo del trattato avesse precisi caratteri distintivi: era introdotto dalla doppia data e dal titolo Τάδε συνέθεντο καὶ ὠμολόγησαν Μιλήσι[οι] καὶ Ἡρακλεῶται e si svolgeva coerentemente sino al termine, comprendendo il testo del *horkos*, identico per tutti³³. Tale doveva essere il caso

³² È quanto si evince dalla disposizione del trattato che l'elezione dovesse avvenire «una volta approvati il decreto e il trattato» (ll. 106-108, μετὰ τὸ κυρωθῆναι τὸ ψήφισμα καὶ τὴν συνθήκην) combinata con la nota dell'avvenuta elezione aggiunta al testo dell'accordo (ll. 124-126, ἡ ρέθησαν δὲ καὶ ἄνδρες ecc.); al medesimo contesto temporale appartenevano i voti che dovevano pronunciare pritani e preposti alla sicurezza che «recasse vantaggio quanto deliberato dal *demos* di Mileto e di Eraclea» (ll. 24-25, συνεικεῖν τὰ δεδογμένα ecc.) e all'immediato ridosso dell'assemblea in questione doveva tenersi il giuramento della commissione milesia e del *demos* amministrato dai tre ambasciatori di Eraclea (ll. 115-117). Resta comunque il fatto che il trattato avrebbe trovato il suo perfezionamento solo dopo che i tre *horkotai* milesi si fossero recati nella città partner per ricevere il giuramento del suo *demos* (ll. 108-109, 125). Una procedura simile appare dal documento inciso a Ierapitna che riproduceva il decreto con cui Rodi effettuava l'approvazione del testo dell'accordo «concordato» con la città cretese poco dopo il 205, ovvero, nel procedere delle operazioni nell'*ekklesia*, τὰ δόξαντα / δεδογμένα / κεκυρωμένα περὶ τᾶς συμμαχίας (SV III, 551, il rimando alle ll. 5 e 95; cfr. GIOVANNINI 2007, 224, 232, 234, 285-289, con traduzione francese, e, per il contesto storico, GUIZZI 2001, 394-397; al collaborare dei redattori si devono le deviazioni dal dialetto rodio presenti): il trattato – riprodotto nel testo da approvare in entrambe le città, ll. 8-87, senza le disposizioni circa il giuramento richiesto e l'iscrizione su stele, lasciate ad accordo nell'*ekklesia* rodia – doveva entrare in vigore (ὑπάρχειν) «una volta approvata l'alleanza e compiuti i giuramenti secondo quanto scritto» (ll. 7-8, κυρωθείσας δὲ τᾶς συμμαχίας καὶ τῶν ὄρκων συντελεσθέντων κατὰ τὰ γεγραμμένα); pertanto il decreto, contestualmente con l'approvazione dell'accordo (l. 86, κυρωθείσας δὲ τᾶς συνθήκας), provvedeva ad eleggere cinque *horkotai* (i cui nomi erano annotati in calce al testo inviato a Ierapitna, ll. 102-103) che richiedessero ai Rodi adulti il giuramento indicato nel testo e a prescrivere ai pritani di far giurare seduta stante gli ambasciatori di Ierapitna che avevano portato il testo (quanto meno del trattato vero e proprio) concordato; a far giurare allo stesso modo gli Ierapitni nella loro città doveva provvedere l'*aggelos* eletto nella stessa assemblea, il cui nome figurava al termine del documento (l. 101). Questi doveva poi riportare a Rodi la «prova» del giuramento cretese, nella forma di decreto (d'approvazione, modellato sul corrispondente ricevuto), o di verbale del *horkos* (su cui vd. *infra*).

³³ La data alle ll. 25-27 (anno, mese; per Mileto gli stessi della data incisa in testa al dossier; la doppia datazione, o una precisazione valida per entrambe, ricorreva per le decorrenze stabilite nel testo: ll. 74-77, 86, 89-90); il titolo alle ll. 27-28; il testo del giuramento alle ll. 109-115 (compreso sulla pietra tra due *vacat*). Da precisare appare dunque la presentazione del documento come di un decreto che «inquadra» il trattato di CHANDEZON 2003, 229 (peraltro con un'indebita estensione del decreto alle ll. 117-126; in *I.Milet* I.3, p. 361 il trattato oggetto di «Einschachtelung» si estendeva, correttamente, sino alla l. 124; vd. anche *supra*, nt. 26); egualmente impropria appare la qualifica dell'intero documento epigrafico come «Beschluß über Bündnis und Isopolitie» in *HGIÜ* nr. 469. Come tale il trattato era trasmesso ad Eraclea, all'apparenza senza il rinvio di accettazione, a giudicare dalla compressione dei tempi previsti per la reciproca prestazione del giuramento e dal fatto che il documento era stato redatto anche dai tre eracleoti (non è escluso che questi avessero riportato in patria un testo completo, come quello iscritto a Mileto). Come d'uso, alla vicenda e alla doppia redazione del decreto-trattato si collegava una serie di documenti, in stretta successione: a Mileto, lo *psephisma* di richiesta portato dagli ambasciatori eracleoti (l. 11),

anche nel dossier milesio costruito sulla *syntheke* di simpolitia stretta nel 186 ca. dalla città con Pidasa³⁴. Il trattato, un documento introdotto dalla data (anno e mese milesio) e dal titolo *Τάδε ὁμολόγησαν καὶ συνέθεντο Μιλήσιοι καὶ Πιδασεῖς*, prodotto a Mileto dalla commissione mista menzionata *in extenso* all'inizio, in aggiunta alle clausole e prima del giuramento specificava che dovevano «mantenere la loro validità anche le altre disposizioni contenute nel decreto (già) redatto su quanto attiene alla simpolitia ed essere osservate nei termini precisi consentiti sull'intesa che i Pidasei conferissero *polis*, *chora* e loro rendite» (ὕπαρχειν δ[ὲ] καὶ τᾶλλα τὰ κατακεχωρισμένα ἐν τῷ ψηφίσματι τὸ γραφέντι περὶ τῶ[ν] ἀνηκόντων εἰς τὴν συμπολιτείαν κύρια καὶ συντελεῖσθαι αὐτά, καθό[τι] συγκεχώρηται, προσφερομένων Πιδασέων πόλιν τε καὶ χώραν καὶ τὰ[ς] ἐ[κ] τούτων προσόδους)³⁵. Il rapporto fra le due comunità, che prevedeva una serie articolata di misure politiche e fiscali, era dunque definito da due documenti integrantisi, che la praticità di consultazione, almeno nelle fasi iniziali, poteva indurre a collocare insieme: un primo decreto milesio, conseguente alla richiesta pidasea di addivenire all'accordo, con una serie di disposizioni sulla simpolitia avviate nella fase che regolava l'estensione della cittadinanza agli aventi diritto; il

lo *psephisma* di accoglimento e decisione di rivolgersi all'oracolo di Didima, il testo di domanda e risposta dell'oracolo di Didima interrogato sull'opportunità dell'accordo (per un riscontro vd. i documenti inseriti nel decreto del 234/233 sull'incorporazione richiesta dai mercenari cretesi *I.Milet* I.3, 33, f, ll. 5-14, g, ll. 5-12); il «verbale» del proprio giuramento; il decreto di Eraclea che approvava l'accordo (se non dato per inteso dalle operazioni condotte *in loco* dalla commissione della città); il «verbale» del giuramento prestato a Eraclea dal *demos*, riportato dai tre delegati; ad Eraclea, l'esemplare locale del decreto di richiesta, forse il decreto milesio relativo all'oracolo, il verbale del giuramento raccolto dalla commissione presso la città partner; l'esemplare locale del giuramento prestato dal *demos* ai tre delegati milesi.

³⁴ *I.Milet* I.3, 149 (SV IV, 638), con la definizione di *συνθήκη* alle ll. 56 e 64; per la data, vd. lo *status quaestionis* in *I.Milet* VI.1, *ad nr.* (cfr., per il 188/7, HERRMANN 2001, 113 [= 2016, 484; ivi, a 278 è peraltro ripresa l'opzione 176/5? di HERRMANN 1965b, 95], con SV *ad nr.*); vd. anche GAUTHIER 2001b, 117 («dès 187-186»); REGER 2004, 156 («perhaps exactly in 187/6»); ROUSSET 2008b («en 187 ou 186 av. J.-C.»); sul contesto storico e sul processo d'inglobamento del centro minore nei diversi aspetti, vd., *inter alios*, GAUTHIER 2001b, spec. 122 ss.; MIGEOTTE 2001; REGER 2004, 156-161; LABUFF 2016, 93 ss. Lo stato di comunità ancora riconosciuta di Pidasa lascia supporre che anche l'archiviazione fosse doppia.

³⁵ Cfr. *I.Milet* I.3, 149, ll. 1 (la data, anno e mese), 2 (il titolo, ripreso nel giuramento come τὰ ὁμολογημένα / αἱ ὁμολογίαι, ll. 54, 57), 2-10 (i componenti della commissione: «per il *demos* di Mileto» pritari, «gli eletti per l'incarico della *phylake*», dieci *synedroi* elencati per nome; «per il *demos* di Pidasa» dieci ambasciatori «plenipotenziari», elencati per nome; sul loro ruolo attivo vd. A. MAGNETTO, «Ambasciatori plenipotenziari delle città greche in età classica ed ellenistica: terminologia e prerogative», in MARI, THORNTON 2013, 236-237); la citazione dalle ll. 47-51; per il senso di *ψηφισμα γραφήν* a Mileto quale «always a decree already adopted, either inscribed or not» vd. NAWOTKA 2014, 112-113; vd. anche SV IV, 638, *comm.* p. 144 e nt. seguente.

trattato di qualche tempo successivo, che fissava i termini per l'organizzazione della nuova realtà generata dal conferimento di territorio e rendite³⁶.

L'itinerario di composizione di un documento d'accordo cui fare riferimento e da collocare nell'archivio delle *poleis* implicate è illustrato anche dall'iscrizione di Ambracia che riportava l'esemplare locale del testo definitivo «scritto e sigillato» del trattato che, dopo il 167, raccoglieva gli ὁμολόγια con Caradro a proposito della delimitazione dei confini tra le due città³⁷. Introdotto

³⁶ Per il trattato come «einen ergänzenden Akt» del(le disposizioni del) decreto in questione, riprese nella sezione iniziale relativa al conferimento della cittadinanza (ll. 10-15), vd. A. Rehm, *ad nr.*, 355/231; cfr. H. MÜLLER, *Milesische Volksbeschlüsse. Eine Untersuchung zur Verfassungsgeschichte der Stadt Milet in hellenistischer Zeit*, Göttingen 1976, 49, nt. 86; CHANDEZON 2003, 224 (ciò non significa negare il carattere istituzionale della *syntheke*, come obiettato da GAUTHIER 2001b, 119-120, ma cogliere, seppure con qualche semplificazione, il nesso logico delle misure espresse da due atti giuridici di natura diversa, forse richiesti come tali dal diverso carattere delle misure comportate; a differenza dello studioso non riteniamo che lo *psephisma* in oggetto, che era precedente e aveva un oggetto specifico e parziale, rappresentasse il decreto di approvazione della *syntheke*, il quale doveva seguire – anche solo nella stessa assemblea come a Eraclea – alla redazione del testo, in attesa del giuramento ultimo). Naturalmente l'operazione aveva visto produrre una serie di ulteriori documenti (i più nel rispettivo esemplare in uscita e in entrata) connessi con l'iter di composizione dei trattati e, per Mileto, forse anche con la sequenza di passi istituzionali attestata per la conclusione dell'accordo con Eraclea sopra menzionato (così, da altra prospettiva, GAUTHIER 2001b, 120-122): il decreto di richiesta del *demos* di Pidasa, (forse) il decreto con cui Mileto decideva di appellarsi all'oracolo di Didima, il decreto di Mileto e di Pidasa di nomina dei rispettivi membri della commissione per la *syntheke*, i rispettivi decreti di approvazione (benché la prima parte dei giuramenti fosse avvenuta subito dopo la conclusione degli accordi, da parte dei membri della commissione, ll. 51-61), il verbale dei giuramento della commissione a Mileto (riportato a Pidasa dagli ambasciatori *autokratores*, magari come semplice nota all'esemplare del trattato di pertinenza della comunità, che essi avevano già approvato col loro giuramento), il verbale del giuramento prestato a Pidasa da quanti ne avevano titolo (ll. 61-63), trasmesso a Mileto. Si noterà che il giuramento prevedeva che ci si dovesse attenere τοῖς ὁμολογημένοις καὶ ἀναγεγραμμένοις (ll. 54-55), ovvero a quanto era stato concordato e trascritto ufficialmente: possibile è il riferimento distinto al documento del trattato e a quello del decreto, iscritto o meno (cfr. *I.Milet* VI.1 «schriftlich fixierten Bedingungen», o *HGIÜ* nr. 470 «aufgezeichneten B.»); sulle due fasi del giuramento di parte pidasea, vd. SCHARFF 2016, 203-204 (di cui non si condivide l'idea, fondata su un'approssimata valutazione dei rapporti di forza, che quello della commissione fosse in sostanza un «Bürger-... bzw. Neubürgereid» e quello dei Pidasei fosse «Ausdruck des Misstrauens der Milesier gegenüber den Pidaseern»).

³⁷ Per il testo, assai lacunoso, vd. *SEG* 35, 665 (con le rettifiche di P. CABANES, «Règlement frontalier entre les cités d'Ambracie et de Charadros: compléments», «BCH» 109, 1985, 753 e CHARNEUX, TRÉHEUX 1988, 359-363) e 1845, A, B + *SEG* 34, 586 (cfr. Ph. Gauthier, *BE*, 1989, 265 e *SEG* 49, 635), con *SV* IV, 665; per la data vd. FANTASIA 2017, 182, con nt. 239, 186 e *SV*, con *comm.*; per l'operazione indicata nel testo vd. A, ll. 37-38, [– –]μένων ὁμολόγων ἐγράφη καὶ ἐσφραγίσθη] (il documento nei riferimenti a se stesso insiste sulla propria natura di «scritto», nelle diverse forme verbali di γράφω: A, ll. 2-3, 4, 35-37, 42; B, ll. 8, 10, 14, 19, 21, 26). La definizione corrente del documento come «regolamento di frontiera» (così ad es. in *SV* cit., «Grenzregelung», ma vd. oltre) appare impropria: vd. già le precisazioni di CABANES, ANDRÉOU 1985, 512-514 (dove peraltro si distinguono A, inteso come «arbitrage», e B, inteso come «texte... plus tardif») e, per una netta qualifica di «trattato», almeno C. HABICHT, «Zum Vertrag zwischen Ambrakia und Charadros», «ZPE» 62, 1986, 190-192; Camia, *Roma*, 49, nt. 102; MAGNETTO 2019, 159 («convenzione territoriale»); *SV* («vertragliche Regelung von Grenzen», «Vertrag»); cfr. anche Ager, *Arbitrations*, 518, *Appendix*, nr. 18. Vd. anche quanto segue.

dalla data parallela (anno e mese) della redazione finale condivisa e dalla formula di presentazione «Concordarono e strinsero i seguenti accordi» (Τάδε συνέθεντο καὶ ἐποιήσαν[το ὁ]μύλογ[α ---]), esso riproduceva il testo già approvato dai rispettivi organi civici, composto nel medesimo anno da due commissioni congiunte, di cui si elencavano i membri³⁸. Che del resto all'atto spettasse un luogo nell'archivio delle due città interessate era confermato dalla disposizione che l'eventuale collocazione di termini a rettifica da parte di una seconda commissione congiunta di delimitatori da istituire l'anno seguente si sarebbe dovuta attenere al *γραπτόν* (accordo) originario e che il verbale di essa (anch'esso *γραπτόν*) si sarebbe dovuto «depositare negli archivî» delle due città cui veniva affidato per ulteriore garanzia (Καταθέντο ἀντίγραφα εἰς τὰ γραμματοφυ[λακεῖα τῶν πόλεων])³⁹. Ed egualmente la distinzione fra le categorie istituzionali e documentali e insieme la possibilità delle manipolazioni e riprese (di sezioni) di un tipo di documento in un altro così da configurare un testo di riferimento appaiono documentate dal già citato testo epigrafico di Olimpia che conteneva i termini dell'accordo del 216 tra la Confederazione acarnana e la città membro Anattorio sulla gestione del santuario di Apollo Azio⁴⁰. Le condizioni concordate tra le rispettive

³⁸ La data in A, II. 1-2: Ἐπὶ γραμματιστᾶ..., ἐν δὲ Χαράδρου πολιταρχοῦντος..., [μη]νός ὡς ἐκάτεροι ἄγοντι Φοινικαίου (il fatto che alla data locale manchi la specificazione etnica può dipendere dalla redazione epigrafica «abbreviata»; non si può tuttavia escludere che i redattori del testo su materiale deperibile avessero predisposto copie specifiche per ciascuna città, nel qual caso l'esemplare di Caradro avrebbe avuto la stessa omissione, a posizione invertita degli eponimi); la «Vertragsformel» in A, II. 2-3 (ripresa, dopo le indicazioni «burocratiche», alla l. 16 come introduzione al testo, Ἐπὶ τοῖσδε ὥστε εἴμεν ὅρια ecc.); la precisazione della conformità a quanto approvato in A, II. 3-4; l'elenco dei membri delle commissioni in A, II. 4-16. Per il ruolo della data nella collocazione d'archivio dei trattati vd. più sotto.

³⁹ Rispettivamente B, II. 27-28 e II. 38-39; si trattava di Elide e di Larisa, presso le quali doveva essere recapitato il documento in questione per l'incisione su stele di bronzo, «omografe» a quelle delle città partner (II. 37-38: γεγραμμένας ὁμογράφους): l'archiviazione nelle sedi esterne non era naturalmente alternativa a quella nelle città protagoniste dell'accordo, né a quella del trattato con la definizione confinaria prescritta. I dossier presso queste ultime erano arricchiti dal proprio decreto di approvazione (inviato in esemplare alla corrispondente) e da quello ricevuto dalla partner, dal tracciato redatto dalla commissione originaria (cfr. CHARNEUX, TRÉHEUX 1988, 371, che pensano a un disegno tecnico del territorio di Ambracia), eventualmente dal proprio decreto di nomina della seconda commissione di incaricati della delimitazione rettificata (B, II. 22-23, con l'elenco dei nomi trasmesso all'altra città, B. II. 24-25) e dal loro verbale (B, II. 33, 35, 44, *γραπτόν*; l. 40, *γνώμα*; cfr. l. 30); per la connessione d'archivio di documenti interpolici (specialmente arbitrati) relativi a definizioni territoriali e i relativi tracciati confinarî vd. *infra*, II.6.6b. Il prolungarsi delle trattative suggerito da FANTASIA 2017, 182, comporterebbe un incremento degli scambi di documenti, più o meno provvisori, di carattere sia tecnico sia politico.

⁴⁰ *I.Olympia* 13 (IG IX 1², 583; cfr. SV III, 523; per la traduzione in francese vd. GIOVANNINI 2007, 331-333, C12): l'interpretazione ancora di riferimento è in HABICHT 1957b. Per l'appartenenza di Anattorio alla confederazione acarnana dal 425 lungo tutta la sua storia (*post* 146), vd. LÖBEL 2014, 168, 411-412; FREITAG 2015a, 72 ss. e, per il coinvolgimento della *polis* in trattati di inizio e fine IV secolo vd. anche qui di seguito.

commissioni – τὰ ὁμόλογα, τὰ συνκείμενα, ll. 62, 73 – e confluite in un testo formalmente autonomo (ll. 26-52, ἐπὶ τοῖσδε, ὥστε...), che si definiva ὁμολογία (l. 37), venivano riprodotte all'interno del decreto di approvazione dei termini e di integrazione applicativa da parte del *koinon* (nell'associazione τό τε ψάφισμα καὶ τὰ <κατα>κεχωρισμένα ἐν αὐτῶι ὁμόλογα, da iscriverne ad Azio e in Olimpia, ll. 61-62)⁴¹. Ciò non toglieva che negli archivî di *polis* e *koinon* esistessero più linee e forme di conservazione dell'accordo: nella sezione degli *psephismata*, all'interno della sequenza dei decreti connessi con le fasi della composizione avviata dalla lega e convenuta dalla città, conclusi da quello esposto; in quella delle leggi, nell'ambito degli *hieroi nomoi*, nella serie di quelli περὶ τᾶς Ἀκτιάδος come estratto o nota di rimando per giustificare le rettifiche richieste dall'accordo; in quello degli accordi, il documento della *homologia* integro delle sue parti (data, responsabili della redazione conclusiva ecc.)⁴².

3. L'esistenza di documenti dell'iter di composizione di un trattato distinti, depositati nei rispettivi archivî insieme ai documenti principali di riferimento, è naturalmente attestata dai (verbali dei) giuramenti che ciascun partner doveva trasmettere all'altro mediante gli *horkotai* inviati, a dimostrazione dell'assolvimento dell'atto che perfezionava l'accordo, del cui «fascicolo» depositato presso l'una e l'altra parte costituiva elemento integrante.

Un esempio di struttura e posizione appare rappresentato dalla sequenza epigrafica che a Chersoneso Taurica riportava i giuramenti che legavano la città e il re Farnace del Ponto (primavera 179, meglio che 155)⁴³. Figurava

⁴¹ Per il carattere di documento concluso della sezione alle ll. 26-52, «ein ursprünglich selbständiger Stück», vd. già HABICHT 1957b, 91 (benché qui non si condivida l'idea che ad essere riportato fosse «der volle Vertragstext»; il corsivo è mio: vd. anche quanto segue); non sembra peraltro considerare il percorso istituzionale di un trattato l'idea che la composizione pervenuta fosse stata dettata da esigenze di risparmio sulle spese d'incisione delle due stele (92, ove il rimando alla sezione «Beurkundung» di HEUSS 1934 appare generico). Per gli archivî del *koinon* acarnano vd. *supra*, II.4.4, nt. 49; per gli *hieroi nomoi*, vd. *supra*, II.4.4.

⁴² Se si considera il testo dell'accordo riportato come non completo diventa meno cogente l'argomento di GIOVANNINI 2007, 290-291 che l'assenza di rimando alla durata e a giuramento confermerebbe l'appartenenza dell'atto alla categoria delle «convenzioni», le quali «n'engagent pas la souveraineté des parties contractantes dans le domaine de la politique étrangère». A Olimpia doveva pervenire un esemplare certificato «effimero» del decreto finale, da conservare sino al termine dell'incisione, mentre almeno estratti dell'accordo, con i dettagli della normativa che poteva riguardarle come partecipanti alla panegiria, o deliberanti al riguardo negli organismi federali o locali, dovevano essere pervenuti alle altre città acarnane.

⁴³ *IOSPE*³ III, 103 (cfr. *IOSPE* I, 402; *SV* IV, 649), lacunoso nella parte iniziale per circa un quarto del testo, così che è lecito ritenere che la stele contenesse i soli *horkoi*, peraltro di una certa lunghezza, eventualmente con un «titolo» generale (date le proporzioni della stele rastremata e quelle del testo dei giuramenti – cfr. l. 25, con la menzione dei Chersonesiti τὸν αὐτὸν ὄρκιον ὁμοσάντων

in principio il *horkos* della città al re, che recava una nota finale: «Il presente giuramento fu prestato nel mese Eracleo, il giorno 15, essendo re..., segretario...» (Il. 6-10, ὁ δὲ ὄρκος οὗτος συνετε[λέ]σθη μηνὸς Ἡρακλείου πεντεκαδεκάτα[ι], βασιλεύοντος..., γραμματεύοντος...), entrambi in *koina* dorica. Seguiva dopo un *vacat* il giuramento del re, prestato a due ambasciatori cittadini, introdotto dalla nota «Giuramento che prestò il re Farnace quando si recarono in ambasceria presso di lui...» (Il. 11-13, Ὁρκὸς ὃν ὤμοσε βασιλεὺς Φαρνάκης πρεσβευσάντων παρ' αὐτὸν...) e concluso dalla nota «Il presente giuramento fu prestato nell'anno centocinquantasettesimo, nel mese Desio, secondo il computo del re Farnace» (Il. 29-32 ὁ δὲ ὄρκος οὗτος συνετελέσθη ἐν τῷ ἐβδόμῳ καὶ πεντηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει, μηνὸς Δαισίου, καθὼς βασιλεὺς Φαρνάκης ἄγει), in *koina*⁴⁴. La città

– appare difficile credere con V. Latyshev, *comm. ad IOSPE I*², 402 che nella lacuna potesse figurare *decretum, ut foedere cum rege Pharnace facta verba, in quae utriusque iurassent, lapidi incisa in publico proponerentur*; la data è ancora discussa: per uno *status quaestionis* aggiornato e per l'attuale orientamento verso il 179, vd. F. FERRAIOLI, “Trattato tra Farnace I del Ponto e i Greci di Chersoneso”, «Axon» 3.2, 2019, 158-162, cui s'aggiunga SV, *comm.* (ove R.M. Errington ribadisce la già proposta data alta). Per l'iscrizione di un giuramento con titolo vd. qui sotto.

⁴⁴ La menzione dei due *presbeutai* in questa fase dell'iter di perfezionamento del trattato non serve a suffragare l'idea che l'iniziativa dell'accordo spettasse alla città (come ad esempio in MÜLLER [C.] 2010, 94). Allo stesso modo la considerazione degli aspetti diplomatici delle scritture impedisce di condividere l'osservazione di SCHARFF 2016, 161, che «Dieses vollkommen neue Mittel der exakten Datierung der bereits geleisteten Schwüre soll eine zusätzliche Verbindlichkeit der eingegangenen Verpflichtung erzeugen» (benché su altri presupposti sia al contrario apprezzabile la connessione tra la redazione dialettale di un giuramento e l'atto della pronuncia, 142, nt. 422). La precisazione circa il computo cronologico seguito nella nota della cancelleria reale, riferita in A. AVRAM, “Sur la date du traité entre Pharnace et Chéronèse Taurique”, in COUVENHES 2016a, 225-226 ad intenzione del re di «attirer l'attention sur un changement récent», potrebbe essere semplicemente dovuta alla destinazione «esterna» del documento e alla sua giustapposizione al giuramento civico datato (per sincronismi fra le date reali e quelle dei partner vd. *infra*); per altri giuramenti reali come documenti autonomi, vd. ad es. i rimandi di Antigono e di Scepsi agli esemplari del testo dell'alleanza del 311 con Cassandro, Tolemeo e Lisimaco e del giuramento cui unirsi inviato dal diadoco a diverse *poleis* tramite suo emissario: vd. rispettivamente la lettera circolare del Macedone Welles, RC, nr. 1 (cfr. SV III, 428), Il. 66 (le *poleis* devono giurare τὸν ὄρκον ὃν ἀφεστάλακαμεν), 71-72 (l'emissario porta καὶ τῆς ὁμολογίας... καὶ τοῦ ὄρκου ἀντίγραφα) e il decreto di ricezione della città OGI 6, Il. 4-8 (il diadoco ἀφέσταλκε δὲ καὶ τὰς ὁμολογίας τὰς πρὸς Κάσσανδρον καὶ Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον αὐτῶν γεγεννημένας καὶ τῶν ὄρκων ἀντίγραφα), 36-39 (la città dispone di iscrivere τὰς δὲ ὁμολογίας καὶ τὰς ἐπι[ι]στολάς τὰς παρ' Ἀντιγόνου καὶ τοὺς ὄ[ρ]κους οὓς ἀπέστειλεν), 44 (i cittadini devono giurare τὸν ὄ[ρ]κον τὸν ἀφεσ[τ]αλμένον). A giudicare dai riferimenti, le città avevano ricevuto ciascuna l'esemplare garantito del testo dell'accordo a tre (un documento composito nelle clausole reciproche ma unico, cfr. la ricostruzione delle trattative in Welles, RC, nr. 1, Il. 9-53 e i rimandi del re ad una ὁμολογία, Il. 31, 53, con LANDUCCI GATTINONI 1992, 119), il quale doveva restare presso di loro; esse avevano ricevuto anche il testo del giuramento necessario per rientrare nell'accordo generale, che dovevano prestare al medesimo emissario, il quale doveva riportarne l'esemplare certificato ad Antigono (un altro rimaneva in città, nel dossier del trattato); i plurali nel decreto di Scepsi, i quali riprendevano il discorso d'illustrazione dell'emissario (Welles, RC, nr. 1, Il. 70-71, OGI 6, Il. 1 ss., 36-38), dovevano risentire di un suo riferimento alla molteplicità dei destinatari (benché ci si debba chiedere se *le epistole* del re non fossero realmente

riproduceva su stele una sezione del proprio dossier connesso con l'alleanza ποτὶ Φαρνάκην, costituita di due documenti accostati: l'«originale» del proprio giuramento prestato a emissari di Farnace (e a loro consegnato in *antigraphon*) con il dialetto e la data locali; l'esemplare del giuramento di scambio del re, redatto dalla cancelleria di Farnace nella lingua veicolare e con la propria data, ricevuto dalla città e contrassegnato (a margine?) con la nota d'archivio civica che associava il documento all'ambasceria inviata allo scopo⁴⁵. Il «titolo» (eventuale) precluso dalla lacuna della stele di Chersoneso compariva invece sul manufatto di Messene che nella prima metà del III secolo riportava il giuramento prestato dai magistrati della città ai sopraggiunti *horkotai* delle cinque *poleis* della Creta occidentale con cui essa aveva stretto un accordo di simmachia⁴⁶. In quel caso il testo era introdotto dalla scritta centrata Συμμαχία ποτὶ – ca. 14 – καὶ] e i nomi, conservati o integrabili, di quattro *poleis* cretesi (ll. 1-3), cui faceva seguito, dopo una fascia di spazio, la nota egualmente centrata che l'alleanza era stata stipulata «negli stessi termini» che con altri (ll. 4-5, καθὰ καὶ ποτὶ [– –]). Il giuramento riportato di seguito, che conteneva l'essenziale delle clausole di alleanza «per sempre», era seguito dall'elenco nominativo dei magistrati, parzialmente conservato per efori e *gerontes* (ll. 17-27). Nell'archivio messenio il documento faceva parte del dossier intitolato alla simmachia (come nell'intestazione epigrafica), cui dovevano appartenere il testo del trattato, quello degli *horkoi* ricevuti dalle città partner, formulati in maniera simile, e, in forma più o meno completa, i decreti connessi con l'iter di composizione del rapporto e di scambio dei giuramenti⁴⁷. Allo stesso modo Gortina, stretta alleanza con il *koinon* degli

due, la seconda delle quali contenente quell'ordine d'incidere trattato e giuramento che non figura nella lettera conservata (vd. anche Welles, p. 9, nt. 9, con l'idea che quest'altra missiva trattasse περὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων εἰρήνης καὶ αὐτονομίας τὰ πεπραγμένα, che *OGI* 6, ll. 8-9 dichiarava inviati con le *homologiai* e gli *horkoi* e che qui sono invece intesi corrispondere al contenuto della lettera a noi pervenuta); sulla vicenda vd. *supra*, II.1.4, nt. 40.

⁴⁵ La lacuna iniziale preclude di sapere se il *horkos* di Chersoneso fosse introdotto da una nota parallela a quella del giuramento del re (con o senza un titolo generale); il carattere di nota marginale del riferimento all'ambasceria può essere suffragato dal fatto che i nomi non sono dotati di patronimico, una precisazione che poteva essere contenuta nel decreto di nomina (o in altro connesso con la trafila diplomatica) compreso nel dossier complessivo. Per verbali di giuramento in trattati con Roma, vd. *supra* II.2.3-4.

⁴⁶ *SEG* 58, 369, assai lacunoso (P. THEMELIS, “Ἀνασκαφή Μεσσήνης”, «ΠΑΑΗ», 2010, 53-64, con nitida fotografia a tav. 39). Le linee conservate indicano le città cretesi Aptera, Eleuterna, Sibríta, Anopoli; la quinta secondo l'editore era Falasarna (p. 61). La lacuna preclude di sapere se gli *horkotai* delle partner fossero giunti a Messene in missioni singole, o se il giuramento fosse stato prestato a una missione comune.

⁴⁷ La medesima situazione doveva aversi nelle città interessate; per l'ipotesi che il testo del trattato potesse figurare iscritto su stele separata vd. *SEG*, *ad nr.* Nella stessa Messene, all'incirca nei medesimi anni (ca. 295 o ca. 285), un'epigrafe assai lacunosa lascia intravedere un dossier

Arkades *ante* 250 ca., produceva insieme con la partner un documento specifico di giuramento (comunque uguale per entrambi), a giudicare dal testo che aveva fatto incidere⁴⁸. Ciascun archivio ospitava questa volta un verbale finale unico costruito sulla somma dei due verbali scambiati, documenti ufficiali, ma provvisorî: alla data gortinia e a quella arcade, corredate di una serie di nomi dei rispettivi cosmi responsabili della prestazione nelle due sedi, faceva seguito il testo del *horkos*, introdotto dalla formula di registrazione Τάδ' ὤμοσαν οἱ Ἀρκάδες Γορτυνίους καὶ οἱ Γορτυνίους Ἀρκάθθι· ναὶ ecc.⁴⁹.

4. A fronte della sequenza dei documenti connessi con la conclusione dell'accordo, per lo più *psephismata*, resta da chiedersi quale potesse essere la collocazione di quello di riferimento, che per la sua natura e funzione doveva potersi reperire con sufficiente facilità.

Nel contesto generale dell'organizzazione degli archivî poleici che si va qui delineando, almeno per le città dalla vita politica e amministrativa più complessa, appare ragionevole pensare a una sezione apposita, cui gli incaricati potevano attingere senza compiere troppe ricerche nel settore dei decreti, inviati e ricevuti, per quanto forse in quest'ultimo si potesse trovare l'ausilio di note tematiche «a margine» apposte al decreto di avvio dell'iter, il quale poi poteva «agganciare» in sequenza gli altri *psephismata* pertinenti sino a quello di approvazione delle clausole concordate (il quale poteva riprodurre parte più o meno ampia del documento d'accordo), astraendoli dalla loro normale sede cronologica⁵⁰.

analogo: sotto il titolo generale [Συμμαχία καὶ φιλία βασιλεῖ Λυσιμάχῳ καὶ τοῖς Λυσιμάχου ἐκγόνοις ποτὶ Μεσσανίους εἰς τὸν] ἅπαντα χρόνον ἀδόλως (SEG 51, 457, ll. 1-3) figuravano, in dorico, le clausole del trattato (ἐπὶ [τοῖσδε ἤμεν συμμαχίαν καὶ φιλίαν Μεσσανίους ποτὶ Λυσίμαχον, ll. 3-17) e il testo del giuramento che i Messenî, ancora attraverso i loro magistrati, avevano rilasciato al re (l. 18, il titolo [Ὅρκος Μεσσανίων· ὄμν]ύω ecc., l. 23, ὤμοσαν ἔφοροι); il fatto che non ci sia pervenuta una sezione epigrafica con il giuramento del re non può autorizzare a supporre l'esistenza di un'alleanza «giurata unilateralmente» (vd. i giusti dubbi di SCHARFF 2016, 155-156). Sul contesto storico vd. GRANDJEAN 2003, 70-73; KRALLI 2017, 102-103; Itome-Messene era stata alleata con Filippo III e Alessandro IV da prima dell'autunno 317, tenendosi dalla parte di Poliperconte sino alla fine del IV secolo: per tracce del trattato, vd. SEG 51, 457.

⁴⁸ Chaniotis, *Verträge*, nr. 8, lacunoso della parte destra e in basso (plausibile è la ricostruzione dello studioso quanto a struttura e contenuto del documento, 202-204; per l'ipotesi che l'epigrafe non comprendesse le clausole del trattato vd. 202); vd. anche nt. seguente.

⁴⁹ Rispettivamente ll. 1-7, 8-10, 11 ss.; sembra contraddire l'interpretazione del documento proposta *ad nr.* Chaniotis, *Verträge*, 66, nt. 342, quando sostiene che «Der Hinweis auf die Eidesleistung (Τάδ' ὤμοσαν) ersetzt in 8 Z. 11 die Vertragsformel, weil anschließend der Text des Eides steht».

⁵⁰ In questo caso peraltro poteva essere meno evidente la data di decorrenza del trattato, che si poneva, salvo disposizioni specifiche, al termine dell'ultimo giuramento. Ad esempio, fra i decreti di Teo, nel tardo III secolo, sarà stato collocato lo *psephisma* (così autodefinito, l. 59) della città ionica che regolava le sue relazioni con la località-fortezza di Kyrbissos precedentemente assorbita,

Indicativa al riguardo può essere ancora una volta la presenza dei titoli epigrafici di qualifica, gli indicati *Συνθήκαι*, *Ὁμολογία*, *Σύνθεσις*, i quali possono riflettere – al pari di altri per le varie categorie di documenti – un uso classificatorio d’archivio, come sezione separata. E le precisazioni seguenti sul nome del partner, nel nesso *πρὸς* + acc. dell’etnico, o nel dativo di esso, oppure all’interno della sequenza dei nomi dei contraenti (al genitivo, o ancora al dativo), autorizzano a pensare che il secondo livello di organizzazione corrispondesse appunto al nome dell’altra parte (o di quello principale nel caso di alleanze plurime)⁵¹. E laddove la città venisse legata a un partner tramite

SEG 26, 1306 [SV IV, 601] (lacunoso della sezione iniziale, di lunghezza imprecisata; cfr., per integrazioni al testo, *SEG* 30, 1376 e SCHARFF 2016, 193, nt. 737), del III sec. Fondamentale, anche per la corretta interpretazione dell’evento storico e istituzionale è il commento all’edizione in ROBERT, ROBERT 1976 (= L. ROBERT 1990, 297-379), nonostante qualche contraddizione interna che ha influito sull’idea generale che il documento pervenuto per via epigrafica riproduca un «trattato di simpolitia»; per una prospettiva attenta alla natura del documento vd. ad esempio MACK 2013, 104-106 (che vede in esso l’espressione istituzionale del processo di unificazione negoziata, «a sort of speech-act»); A. PIÑOL VILLANUEVA, *El extranjero en la Grecia arcaica: acceso a la tierra y a la justicia*, Tesi Dott., Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, 191, nt. 568, cfr. 193 (il documento come deliberazione della nuova Teo successiva alla *sympoliteia*, che richiedeva il rafforzamento del controllo del sito incorporato); per la formulazione e natura dei giuramenti richiesti vd. SCHARFF 2016, 190-195 (di cui non si condividono tutte le considerazioni storiche). Vd. anche quanto segue.

⁵¹ Per la casistica vd. *supra*, *passim*; per la maggior frequenza della costruzione col dativo vd. LEFÈVRE 1998, 119 con nt. 113. Nel caso dell’indicazione dei due nomi nei titoli come all’interno dei documenti, BUCK 1913, 157, nt. 1 invita giustamente alla cautela nel collegare la prima posizione di uno dei partner con la responsabilità di esso della redazione del documento (né la presenza dell’esemplare di pertinenza del documento nell’archivio della *polis* che lo esponeva necessariamente assicurava il nesso, trattandosi del prodotto di una redazione congiunta, come s’è visto variamente connesso con altri documenti pervenuti dalla città partner); il titolo epigrafico coi nomi degli interessati in genitivo o dativo che poneva come primo il politonimo della città che aveva iscritto il documento esplicitava un nesso – anche d’archivio – che (naturalmente) vedeva come primo il riferimento a sé e come secondo quello al partner esterno: nell’iscrizione milesia del trattato fra Mileto e Magnesia al Meandro, significativa appare ad esempio la sequenza con il titolo *Συνθήκαι Μιλ[ι]σιων και Μαγ[ν]ήτων* e la formula introduttiva del documento del trattato *Ἐπὶ τοῖσδε συν[ε]λύθησαν Μάγνητες και Μιλή[σιοι]* (*I.Milet* 1.3, 148, ll. 1 e 2; cfr. il medesimo ordine nel seguito, ll. 28 ss.). Al medesimo sistema (al di là del contesto particolare e di qualche cortocircuito nella riproduzione del passo, e a prescindere dall’autenticità del documento) sembra riferirsi il rimando polibiano all’esito dichiarato da Timeo delle sue ricerche a Locri (di Grecia) sulla fondazione della omonima colonia in Italia: gli sarebbero stati «esibiti gli accordi scritti, ancora esistenti, con quanti furono inviati, nei quali stava scritto l’inizio seguente “Come a genitori verso figli”» (Polyb. 12.9.3, *ἐπιδεικνύειν αὐτοῖσι συνθήκας ἐγγράπτους, ἔτι και νῦν διαμενούσας, πρὸς τοὺς ἐξαπεσταλμένους, αἷς ὑπογεγράφθαι τὴν ἀρχὴν τοιαύτην ὡς γονεῦσι πρὸς τέκνα*’; sul verbo, che non richiede emendamenti, vd. Walbank, *HCP*, *ad loc.*); il titolo era proposto da D. MUSTI, “Problemi della storia di Locri Epizefirii”, *ACSMGr* 16, 1977, 145 come *Συνθήκαι τῶν Λοκρῶν τῶν ἐν Ἑλλάδι και τῶν Ἐπιζεφυρίων* (con lo studioso si concorda nel ritenere che si trattasse di documento d’archivio e non della sua trascrizione epigrafica, come invece ancora in D. LANGSLOW, “Archaic Latin Inscriptions and Greek and Roman Authors”, in LIDDEL, LOW 2013, 167-168; KOEHN 2013, 171; CHANIOTIS 2015b, 685 e, in forma più sfumata, in C.A. BARON, *Timaeus of Tauromenium and Hellenistic Historiography*, Cambridge 2013, 79-80; cfr. DESIDERI 1996, 174: «è chiaro che lo storico siciliano parla di una visita ad un archivio pubblico»); quanto al

la sua appartenenza a un *koinon*, non è ingiustificato ritenere che l'etnico della propria parte evidenziato per la classificazione fosse quello della lega, che serviva anche a distinguere nella sezione d'archivio i documenti prodotti autonomamente da quelli pervenuti dall'organismo collettivo. Un esempio della categoria e delle formulazioni impiegate è costituito dalla [συνθάλα Αἰτωλῶν] καὶ Μιλησίωv, *post* 215 *ca.*, che confermava la preesistente *philia* tra i Milesi e «gli Etoli e quanti risiedono in Etolia» e aggiungeva *asphaleia* e *asylia* reciproche per persone e beni, regolate da una convenzione giudiziaria annessa: l'esemplare di risposta di Mileto, oltre ad essere incorporato nell'archivio della lega, doveva aver trovato più o meno integralmente la via di quelli delle *poleis* interessate, nella sezione delle *synthakai*, magari fra quelle che riguardavano gli accordi di *asylia*, con la qualifica di documento «degli Etoli», nello specifico in relazione con Mileto⁵².

problema della persistenza plurisecolare del supporto della *syntheke*, l'idea di D. Musti (141, nt. 53, 145-146) che il documento citato appartenesse a una trascrizione del IV secolo, che lo associava ai δόγματα καθ' ἃ πολιτεῖαν ὑπάρχειν ἑκατέροις παρ' ἑκατέροις esibiti insieme [4], acquista interesse alla luce della composizione dei dossier che si vanno qui esaminando, benché nulla si possa dire circa il rapporto fisico tra i documenti citati; circa le capacità dei Greci di costruire documenti non autentici sulla base dei formulari in uso, vd. CHANIOTIS 2015b, con il caso di specie a p. 685; per dubbi circa il valore probante del passo per l'accordo tra le due città vd. SABA 2020, 258-259 (ove non si considerano gli aspetti segnalati dalla letteratura qui citata). Vd. anche i casi *supra, passim*.

⁵² Il documento è pervenuto nella trascrizione epigrafica milesia introdotta dalla nota di approvazione del *koinon* del documento concordato e redatto *in loco* con i rappresentanti della città ionica che erano titolati a impegnarla col giuramento e che riportarono poi in patria l'esemplare di loro pertinenza: la stele, assai lacunosa, è opistografa. A quanto è dato riconoscere, su una faccia figuravano decreto e trattato, sull'opposta la *symbola* (rispettivamente *I.Milet* VI.3, 1031a e 1031b; si propende qui per l'interpretazione della natura dei due documenti proposta da G. Klaffenbach e H.H. Schmitt, *SV* III, 564, piuttosto che per quella di GAUTHIER 1972, 264, che ritiene l'insieme un unico documento; cfr. P. Herrmann, *ad loc.*); non era necessario il giuramento delle diverse *poleis*, data la rappresentatività degli organismi federali (vd. al riguardo LEFÈVRE 1998, 130 e FUNKE 2015, 111-114 [= 2019, 55-59]). Quanto al vincolo tra le *poleis* e l'organizzazione centrale tramite trattato, in assenza di attestazioni esplicite occorre condividere la cautela di LÖBEL 2014, 161, il quale non esclude «ein einfacher mündlicher Schwur»; non condivisibile, allo stato della documentazione, è l'ipotesi che le *poleis* all'entrata nella lega stringessero trattati che le vincolavano ad assegnare i contenziosi all'interno del *koinon* all'arbitrato di giudici nominati da questo. Diverso era ad esempio il caso del *koinon* acheo, per il quale vd. il riferimento polibiano citato *supra*, nt. 1; dei diversi trattati sono pervenute soltanto le (lacunose) trascrizioni epigrafiche di Epidaurò (Magnetto, *Arbitrati*, nr. 36, I, del 243; cfr., per le diverse edizioni del testo, KRALLI 2017, 195, nt. 65, con 196-197, nt. 76 e, per una discussione su alcune delle integrazioni proposte, LASAGNI 2017, 93-97; per la qualifica di decreto MACKIL 2013, 361, ntt. 151-152), quella già ricordata di Orcomeno (*IPark* 16, del 234 *ca.*, *supra*, nt. 1; cfr., per la discussione sulla data, KRALLI 2017, 203, nt. 140; per la natura giuridica, vd. *IPark*, pp. 151-152; MACKIL 2013, 465, di contro alla definizione di «decreto federale», ancora, *inter alios*, in KRALLI 2017, 184 ss. e nella stessa MACKIL 2013, 361, nt. 151) e, forse, quello con una località Korone-/eia di Messenia (MACKIL 2013, 453-455, T34, risalente a fine IV-inizi III sec.); per rimandi di dettaglio ad essi – attraverso le stele che li riproducevano – vd. i passi polibiani *supra*, nt. 1; sui trattati che legavano le *poleis* al *koinon* acheo vd. anche GIOVANNINI 2007, 408; MACKIL 2013, 361-363, 465; LÖBEL 2014, 96-97; FREITAG 2015b, 63; per la variabilità della posizione di Orcomeno rispetto ai diversi poteri attivi nel Peloponneso fra III e II secolo, vd. *infra*, nt. 82.

5. Nel caso, non raro, che i vincoli fra le *poleis* fossero ribaditi, modificati, integrati nel corso del tempo, è ragionevole ritenere che nella medesima «casella» intestata al dato partner fossero inseriti i documenti successivi pertinenti. Benché le lacune nei rispettivi testi lascino margini ristretti d'interpretazione, merita attenzione la presenza in successione sulla medesima stele del giuramento di un trattato fine V-inizio IV secolo che vedeva coinvolti gli Anattorî e delle disposizioni per il giuramento di un trattato di fine IV secolo che univa Ambracioti, Anfiloichi e Acarnani (e di conseguenza interessava gli stessi Anattorî), incisi nella rispettiva epoca di stipula: l'aggiornamento epigrafico con documenti della stessa tipologia poteva riflettere un'analoga operazione nell'archivio della città cui apparteneva il manufatto, laddove si raccogliessero per sequenza di partner i trattati che la riguardavano (ovvero le diverse componenti generate, compresi i giuramenti) nell'ordine cronologico, quello che poteva sancire l'entrata di Anattorio nel *koinon* acarnano nel 425/4 e quello che poteva riprendere più di un secolo dopo, con gli adattamenti del caso, la situazione di alleanza fra gli stessi partner nel 426⁵³.

Per un periodo più ristretto (*post* 309 e *ante* 285) si svolgeva la sequenza che legava Iaso e Tolemeo, prima satrapo e poi re, riversata su stele al termine di una serie di trattative e definizioni giuridiche che presero qualche anno e che è difficile non riportare a un insieme d'archivio cumulato nel tempo, ancorato a un documento «principale»⁵⁴. Se è vero che il primo documento riportato, nel ruolo (solo epigrafico?) di testo primario, era il decreto civico (309-305) che approvava gli accordi con Tolemeo e con i tre comandanti dei mercenarî ancora stanziati in città, precisandone le modalità ed elencando il

⁵³ SEG 63, 391, opistografa, di provenienza ignota, conservata nel Museo di Tirreo: i due testi sono A, ll. 1-10 e 11-33 (forse proseguito sulla faccia B), introdotto da un titolo (lacunoso) in caratteri più grandi – [Τάδε τὰ ἔργια *vel* Συνθήκαι Ἀμφιλόχων καὶ Ἀκαρνάνων καὶ Ἀμπρακιωτῶν – e concluso da una nota, parimenti con lettere più alte, che la lacuna rende difficile interpretare (cfr. FUNKE, HALLOF 2013, 61 [= 2019, 197]: tra le diverse possibilità, quella di una data appare la più credibile). Per la contestualizzazione dei singoli documenti e un'interpretazione del loro nesso vd. FUNKE, HALLOF 2013, 57-62 (= 2019, 190-200), con prudenza forse eccessiva; per l'appartenenza di Anattorio alla Lega Acarnana vd. *supra*, nt. 40. Non si può infine escludere che i documenti, oltre che nelle diverse *poleis* implicate, fossero conservati anche nell'archivio della Lega, verisimilmente a Strato e, dopo il 250 *ca.*, a Leucade e Tirreo (sul ruolo delle località in rapporto alle istituzioni collettive, la prima sino al 250 *ca.*, la seconda dal 230 *ca.*, vd. FREITAG 2015a, 74, 77, 81, 82; per un archivio comune cfr. *supra*, II.4.4, nt. 49; per le ambiguità dei rapporti istituzionali fra *koinon* e città «capitale», vd. LASAGNI 2011, 235-237).

⁵⁴ *Ilasos* 2-3, menzionate *supra*, II.1.3, con ntt. 35 e 36; per la coerenza paleografica di tutti i testi iscritti, vd. FABIANI 2015, 14 («tutti questi documenti furono incisi sulla grande pietra in un unico momento», cfr. 157), con la cauta proposta cronologica dell'insieme presentata nel testo (14-15, cfr., per la redazione epigrafica, 194 e, con la ragionata proposta di «una datazione alta, forse entro la fine del IV secolo», 258-259); per le diverse ipotesi circa l'intervallo di tempo intercorso fra i tre documenti incisi vd. nt. seguente.

contenuto dei giuramenti reciproci, e non l'esemplare iaseo del trattato vero e proprio consegnato dal Lagide col suo giuramento garantito da sigillo, è all'insieme che vennero via via aggiunti la lettera di un primo funzionario di Tolemeo re (*post* 305) coinvolto a definire gli aspetti fiscali del rapporto, con accluso il suo (verbale del) giuramento di tutela dello status cittadino e la lettera di un funzionario successivo (in epoca imprecisata *ante* 285) a inoltro del proprio giuramento, identico a quello precedente⁵⁵. A ciò si dovevano aggiungere quanto meno il decreto connesso (o i decreti connessi) con le operazioni di avvio e prosecuzione delle trattative con Tolemeo (in uscita e in entrata), il documento d'accordo con i tre comandanti, i testi dei giuramenti ricevuti, da quelli del satrapo (riportato dall'ambasceria che gli trasmetteva il decreto di approvazione) sia alla *polis* sia ai tre militari a quello rilasciato da costoro alla città, garantiti dai diversi sigilli⁵⁶. Allo stesso modo si può pensare all'esistenza di dossier con documenti in sequenza (nelle rispettive città) nel caso dei trattati che legavano Gortina, Ierapitna e Prianso: la serie

⁵⁵ Per i documenti citati, vd. *I.Iasos* 2, il decreto; *I.Iasos* 3, ll. 1-10, la lettera del primo funzionario (a capo rispetto alla precedente); ll. 11-18, il suo *horkos* (a capo rispetto alla precedente, con il titolo "Ὁρκον ὃν ὤμοσεν Ἀριστοβούλουτος); ll. 19-21, la lettera del secondo funzionario d'inoltro del suo giuramento (staccata dal testo precedente da una linea di spazio); ll. 21-28, il giuramento stesso (sempre con il titolo "Ὁρκον ὃν ὤμοσεν Ἀσκληπιόδοτος); si inclina qui all'idea di GIOVANNINI 2004b, 79 – peraltro con alcuni limiti – che l'organizzazione del testo e degli spazi sulla pietra avesse una corrispondenza con l'ordine cronologico di redazione («Le traité doit... avoir été conclus en 305, peu de temps avant que Ptolémée prenne le titre royal, alors que la lettre d'Aristoboulos doit être de peu postérieure», mentre quella di Asclepiodoto «doit être postérieure, peut-être de plusieurs années»). Non si condivide qui l'interpretazione di MIGEOTTE 2005a, 193 (= 2015, 201 e ancora *Post-scriptum*, 207) che il decreto sancisse «projets de serments... dont la teneur fut modifiée par la suite» con il ridimensionamento dello statuto fiscale (con la conseguente proposta cronologica che le premesse del primo documento cadessero fra 309-inizio 308, il secondo fosse successivo al 305 – «Mais il est peu probable que plus de quatre ou cinq ans se soient écoulés entre les deux étapes» –, il terzo contemporaneo al precedente: MIGEOTTE 2005a, 190-191 [= 2015, 196-197]); il fatto stesso dell'incisione sembra indicare che quella porzione del dossier complessivo rappresentasse agli occhi degli Iasei un insieme di riferimento giuridico per il rapporto con Tolemeo nel suo complesso e nelle sue fasi (cfr. già J. e L. Robert, *BE*, 1971, 620, con la qualifica di «traité-décret»; BAGNALL 1976, 91, che richiama degli «intermediary steps», ma non toglie valore agli «earlier oaths»; Ph. Gauthier, *BE*, 2006, 363). Sul dossier, nella prospettiva dei giuramenti indicati e prestati, vd. anche SCHARFF 2016, 137-142; vd. inoltre, a ripresa di GIOVANNINI 2004b, GIOVANNINI 2007, 108, 267-271, T 13.

⁵⁶ Per gli accordi scritti con i tre comandanti vd. *I.Iasos* 2, l. 45 (la menzione di quanti, oltre a loro, erano ἐν ταῖς ὁμολογίαις γεγραμμένους; cfr. ll. 18, 36-37, 43-44); per l'ambasceria presso Tolemeo, vd. *I.Iasos* 2, ll. 16-17 e 38 (significativo è il fatto che la sua partenza e il suo ritorno rappresentino dei termini cronologici per disposizioni dell'accordo con i militari; a differenza di MIGEOTTE 2005a, 193 [= 2015, 200], non si crede qui che si trattasse di due ambascerie diverse); per i giuramenti, l'elenco e il testo sono contenuti nel decreto, che ne riporta cinque (compresi quelli in uscita degli Iasei al satrapo e ai generali), ll. 32-56 (nell'interpretazione che qui si propone naturalmente non si condivide l'idea dello studioso, 194 [= 2015, 202], che «il est peu probable qu'il [*scil.* Tolemeo] ait prêté par la suite le serment en question»). Naturalmente si pone il problema della collocazione di archivio dei decreti in oggetto, cui verrebbe a connettersi quello dell'eventuale attribuzione del nostro dossier a filiera inserita nell'ambito dei decreti.

doveva comprendere, negli esemplari di pertinenza, un accordo di *philia* e *symmachia* tra le prime due risalente al 216-206, un secondo di *symmachia* tra Gortina-Ierapitna e Prianso, del 205-200, un terzo di isopolitia fra Ierapitna e Prianso, di anno diverso, a integrazione del precedente, i giuramenti che avevano chiuso le operazioni dei primi due, l'eventuale testo di «rettifica» (τὸ διορθωθῆν) autorizzata dall'ultimo trattato⁵⁷. Tale appare ad esempio il caso dei documenti che legarono Itano e Ierapitna negli ultimi decenni del III secolo, conservati negli esemplari che spettavano alla prima e incisi su due stele distinte: al primo trattato, che stabiliva l'alleanza militare fra le due città, se ne associava un altro (perduto) che riportava di seguito il decreto congiunto delle partner a condivisione dell'aggiunta della isopolitia, e, a sua volta, prevedeva la possibilità di variazioni concordate⁵⁸. E viene facile pensare che, negli archivi delle *poleis* unite nel *koinon* lesbio tramite συνθήκα, fosse accanto ad essa che figurava quella «addizionale» (ἐπισυνθήκα) stipulata dalle città bilateralmente, a regolamentazione delle procedure di richiesta dei giudici stranieri e di operato di questi ultimi stabilite nella precedente in termini generali⁵⁹. Se la sequenza di più documenti sulla medesima stele può essere

⁵⁷ Vd., per il primo documento Chaniotis, *Verträge*, nr. 24 (ovvero i rimandi diretti e indiretti che ad esso facevano i due seguenti); per il secondo, la collazione di SEG 53, 942 (l'esemplare epigrafico del trattato conservato a Gortina fino alla l. 27, cfr. Magnelli, *Gortina*, 284-292, nr. 15 e SEG 58, 990) con Chaniotis, *Verträge*, nr. 27 (l'esemplare di Ierapitna, corretto sulla base del precedente in SEG 53, 947, per le ll. 1-18, 61-65 e 78-79, donde SV IV, 604; cfr. GUIZZI 2001, 364, nt. 30, MAGNETTO 2014, 475, nt. 3, e, per la possibilità dell'esistenza di esemplari diffusi per l'iscrizione ulteriori rispetto a quelli nelle *poleis* coinvolte, KRITZAS 2003, 110); per il terzo, vd. Chaniotis, *Verträge*, nr. 28 (SV IV, 605), con il richiamo esplicito ai precedenti: Ierapitnî e Priansî stringevano accordo «attenendosi alle stele preesistenti, quella che era eretta a parte per Gortinî e Ierapitnî e quella che lo era in comune per Gortinî, Ierapitnî e Priansî, e all'amicizia e alleanza e ai giuramenti precedentemente prestati in queste città» (ll. 6-10, [ἐμμένον]τες ἐν ταῖς προὔπαρχώσαις στάλαις ἰδία τε [τᾷ κειμέναι] Γορτυνίοις καὶ Ἰεραπυτνίοις καὶ τᾷ κατὰ κοινὸν [Γορτυνίοις] καὶ Ἰεραπυτνίοις καὶ Πριανσίοις καὶ ἐν τᾷ φιλίας [καὶ συμμαχίας] καὶ ὄρκους τοῖς προγεγονόσι ἐν ταύταις ταῖς πόλεσιν]; il terzo trattato rientrava dunque nella categoria dei documenti tutelati dal giuramento a suo tempo prestato per quelli che essi integravano, su cui vd. *infra*; per una data fra 200 e 197 vd. i rimandi in CULASSO GASTALDI 2010, 144, nt. 15); per la disposizione sull'eventuale rettifica, vd. ll. 74-77 (Αὐτὸ δὲ τί καὶ δόξει ἀμφοτέρας ταῖς πόλεσιν βωλοουμέναις ἐπὶ τῶν κοινῶν συμφέροντι διορθώσασθαι, κύριον ἔστω τὸ διορθωθῆν) e quanto segue; sul quadro storico, cfr. anche GUIZZI 2001, 317, nt. 55, 340, 360, 364-365 e KRITZAS 2003, 117-118.

⁵⁸ Chaniotis, *Verträge*, nrr. 19 e 20, peraltro assai lacunosi e non precisamente databili; per l'interpretazione indicata nel testo, vd. SV III, 579, p. 384; l'idea di Chaniotis, 235, che il (decreto)-trattato di isopolitia «stellt vielleicht einen Nachtrag zum Vertrag 19 dar», cui sarebbe dunque riferita l'*Abänderungsklausel* seguente alla clausola (ll. 4-6), presuppone che la parte mancante superiore della stele non contenesse altro testo; se peraltro è vero che l'eventualità di soppressione non poteva riferirsi all'isopolitia aggiunta (cfr. già H.H. Schmitt, 384), resta da spiegare la sua presenza dopo il testo aggiunto. Sul secondo trattato, vd. anche più sotto.

⁵⁹ L'accordo per la formazione del *koinon* tra Mitilene, Metimna, Antissa, Ereso è pervenuto nell'assai lacunosa stele eretta a Delo IG XI 4, 1064 (cfr. Labarre, *Cités*, nr. 89; DIMOPOULOU-PILIOUNI 2015, 312-315, nr. 2; SV IV, 783; SABA 2020, 156-159) e variamente datato tra la fine del terzo secolo (con

indicativa di un'organizzazione d'archivio, può orientare nello stesso senso la già ricordata serie di tre documenti riportata su uno dei quattro «piloni» sulla fronte del tempio di Apollo Pizio a Gortina riservati all'esposizione dei trattati in cui fu coinvolta la città: sotto il «titolo» generale $\Sigma\upsilon\nu\theta\iota[\acute{\eta}]κα Γορτυνίων καὶ Κνωσί[ων]$ figuravano di seguito il trattato di pace tra le due *poleis* del 168 ca., che comprendeva la restituzione di Apollonia a Gortina, la loro *homologia* del 167/6 ca. sulla conquista e spartizione di Rauco, l'ulteriore trattato del 165 ca. relativo al destino del territorio di Apollonia⁶⁰.

Precisamente le clausole che in molti trattati prevedevano la possibilità di interventi successivi di modifica – $\delta\iota\omicron\rho\theta\acute{\omega}\sigma\alpha\sigma\theta\alpha\iota$, $\acute{\epsilon}\pi\iota\delta\iota\omicron\rho\theta\acute{\omega}\sigma\alpha\sigma\theta\alpha\iota$, $\acute{\epsilon}\pi\alpha\nu\omicron\rho\theta\acute{\omega}\sigma\alpha\iota$ – concordati tra le parti mediante (lo scambio di estratti di) decreti col rispettivo consenso, autorizzano a credere, oltre al fatto ovvio che i documenti originari dovessero essere conservati, che al primo documento in ordine di tempo venissero via via associati in archivio gli eventuali successivi di rettifica, a cominciare precisamente dal(l'estratto del) decreto che approvava la modifica⁶¹. Laddove peraltro la rettifica consistesse in «aggiunte» o

cautela BURASELIS 2015, 375), *post* 197/6 (ad esempio DIMOPOULOU-PILIOUNI 2015, 313), *ante* 167 (cfr. ROBERT 1925, 40 [= 1969a, 732]; SABA 2020, 156, con nt. 40), ultimo decennio III secolo-primo decennio del II (ELLIS-EVANS 2019, 204); il documento aggiuntivo, stipulato fra Metimna ed Ereso, era oggetto di riferimento, insieme con quello di base, nei due decreti di Metimna e in quello di Ereso in onore di giudici milesi raccolti sulla medesima epigrafe della città ionica, datata alla prima metà del II secolo, *I.Milet* I.3, 152, A, ll. 4-5, B, ll. 20-21, C, ll. 60, 67-68, 71; per riferimenti più generali, cfr. B, ll. 33: $\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}$ $\sigma\upsilon\gamma\kappa\acute{\epsilon}\iota\mu\epsilon\nu\alpha$ $\tau\omicron\iota\varsigma$ $\delta\acute{\alpha}\mu\omicron\iota\varsigma$; 44-45: $\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}$ $\sigma\upsilon\gamma\kappa\acute{\epsilon}\iota\mu\epsilon\nu\alpha$ $\pi\rho\delta\varsigma$ $\Upsilon\epsilon\rho\sigma\iota\omicron\iota\varsigma$... $\kappa\alpha\iota$ $\acute{\alpha}\kappa\omicron\lambda\omicron\upsilon\theta\omega\varsigma$ $\tau\omicron\iota\varsigma$ $\acute{\epsilon}\gamma\gamma\rho\acute{\alpha}\phi\omicron\iota\varsigma$; 85: $\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}$ $\tau\grave{\alpha}$ $\sigma\upsilon\gamma\kappa\acute{\epsilon}\iota\mu\epsilon\nu\alpha$ $\pi\rho\delta\varsigma$ $\text{Μαθυμ}<\nu>\alpha\iota\omicron\iota\varsigma$; cfr. Labarre, *Cités*, nrr. 62, A,B, 73; *I.Milet* VI.1, p. 189; DIMOPOULOU-PILIOUNI 2015, 320-332, nr. 8, con ROBERT 1925, spec. 35-36, 38-40 (1969a, 727-728, 730-732); CASSAYRE 2010, 83-84; BURASELIS 2015, 372-375. Per una recente sintesi di contesto e caratteri del *koinon* lesbio attraverso la lettura delle clausole del trattato vd. ELLIS-EVANS 2019, 202-222, 243-247.

⁶⁰ Vd. *supra*, nt. 27. Altrettanto significative potrebbero risultare le sequenze su almeno due altri piloni, se si accetta in generale la ricostruzione dei manufatti iscritti di Guarducci, *IC* IV, pp. 249-250 (*ad nrr.* 179-186): l'uno avrebbe riportato di seguito il trattato fra il *koinon* dei Kretaieis ed Eumene, del 183, *IC* IV 179 [SV IV, 646], in *koine*, e quello fra Gortina e una città sconosciuta, paleograficamente riconducibile al primo quarto del II secolo, la cui formulazione in *koine* potrebbe rientrare in una sequenza di documenti cronologicamente disposti e legati dall'intervento diretto o indiretto di *basileis* o di mediatori esterni (cfr. Chaniotis, *Verträge*, 302-303, *ad nr.* 46 [SV IV, 746]); l'altro avrebbe recato di seguito almeno i due trattati di Gortina con Sibrita e Caudo (Chaniotis, *Verträge*, nrr. 32 [SV IV, 724] e 69), rispettivamente di ca. 200-189 e fine III-inizio II, se non anche quello con Lappa di ca. 200-189 (Chaniotis, *Verträge*, nr. 31; SV IV, 723), attribuito invece da M. Guarducci alla parte inferiore del pilone che riportava il trattato con Eliro (Chaniotis, *Verträge*, nr. 33 [SV IV, 749]), forse dello stesso periodo 200-189, e un testo ricondotto ad una «legge sacra» (*IC* IV 186A, assai lacunoso, il cui rapporto con la categoria omogenea degli altri documenti sarebbe da ridefinire).

⁶¹ Sulle procedure di reciproco consenso (cui si faceva *breviter* riferimento come nelle formule citate alla nt. 59) era particolarmente diffusa la clausola contenuta nella convenzione giudiziaria tra Stinfalo e Sicione /Demetriade del 303-300: se qualche punto della convenzione scritta fosse parso a una delle due non opportuno, essa doveva inviare all'altra degli ambasciatori con il decreto relativo; le due città dovevano allora «scegliere dei correttori della convenzione», $\delta\iota\omicron\rho[\theta\omega]τ\acute{\eta}\rho\alpha\varsigma$ $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\epsilon}\sigma\theta\alpha\iota$ $\tau\acute{\alpha}\zeta$

«soppressioni», i termini impiegati – ἐν-/προστιθέναι, ἐγ-/προσγράφειν, ἐμβάλλειν per le prime, ἐξ-/ἀφ-/αιρεῖν per le seconde – inducono a pensare anche a interventi sul medesimo supporto che conteneva il trattato originario (quale che fosse il materiale impiegato), in calce, specialmente nel caso di aggiunte più consistenti, oppure, soprattutto nel caso di «cancellature», nel testo stesso⁶². Un esempio di scritture in sequenza appare fornito dall'esito epigrafico dell'intervento successivo al già ricordato trattato fra Lato e Olunte del 109 *ca.*, il quale prevedeva la possibilità di «rimuovere o inserire» alcunché a seguito di deliberazione comune⁶³. Al termine di uno degli esemplari iscritti figurava il documento aggiuntivo, introdotto dalla nuova doppia data, con la decisione congiunta di «aggiungere» (προσθέμεν) alle relazioni definite nel trattato stipulato un nuovo elemento e di «trascrivere

συμβολᾶς; questi dovevano poi presentare il loro lavoro a *boule* ed *ekklesia* di entrambe le città; quel che fosse stato approvato delle rettifiche doveva essere «aggiunto alla convenzione», γράφε[σθαι πὸτ τὰ]ν συμβολᾶν (IPArk 17, ll. 183-200; cfr., per data e interpretazione del contesto storico e istituzionale del documento, G. THÜR, “Zu den Hintergründen des “Rechtsgewährungsvertrag zwischen Stymphalos und Demetrias” (IPArk 17)”, in C. SCHUBERT, K. BRODERSEN, ed., *Rom und der Griechische Osten, Festschrift für Hatto H. Schmitt zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 1995, spec. 269-271 e “Die Rechtsgewährungsvertrag aus Stymphalos (IPArk 17, CIL V 2, 357)”, in *Symposium 1995*, spec. 178: i redattori avrebbero avuto «als Vorlage ein ganzes Bündel ähnlicher Verträge zur Verfügung, die im Golf von Korinth galten»; vd. anche KRALLI 2017, 111, nt. 62); più sintetiche al riguardo erano la formulazione del trattato fra Rodi e Ierapitna SV III, 551 (201-200?), ll. 86-87 (ἐξέστω δὲ καὶ διορθώσασθαι τᾶς συνθήκας εἴ τί κα δοκῆ ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι διαπρεσβευσαμένας ποθ' αὐτάς· ἃ δὲ κα κοινᾷ δόξει, ταῦτα κύρια ἔστω) e quella dell'accordo di isopolitia fra Xanto e Mira, del 150-120, SEG 44, 1218 [SV IV, 771], ll. 38-40: ἐξέστω δὲ καὶ διορθώσασθαι τήνδε δὲ σύνθεσιν κατὰ τὸ κοινῆ συμφέρον (πρεσβευσαμένα)-ις πρὸς αὐτάς, ma egualmente indicative dell'accumulo di atti ufficiali prodotti dalla procedura e connessi con gli archivî delle *poleis*, in uscita e in entrata. Per la maggior parte degli esempi pervenuti della clausola, nelle varianti formali, vd. SV, III e IV, s.vv. e, per Creta, Chaniotis, *Verträge*, 81-82 (B II 4. *Abänderungsklausel*; per il nr. 60B, ll. 14-16 cit. a nt. 454, il trattato fra Litto e Olunte menzionato *supra* nt. 21, la formulazione deve essere modificata sulla base del riscontro SEG 61, 722 C [SV IV, 709, (b)²], ll. 30-35). Che comunque le rettifiche potessero essere oggetto di dibattito dimostra la clausola dell'accordo di unione parziale fra le loresi Miania e Ipnia, del 190 *ca.*, la quale prevedeva per i *diorthomata* presentati successivamente all'anno corrente ed eventualmente contestati il giudizio dei tre personaggi indicati di seguito: εἰ δὲ τί κα τῶν δι[ο]ρθωμάτων τῶν ὑστερον ποτιφερομένων τᾶς Πανακλέος ἀρχᾶς ἀμφίλλορον γίνηται, ἐπικριθέντων ecc., IG IX 1².3, 748, ll. 45-52; cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 89 – di cui peraltro non si condivide l'idea che la clausola facesse riferimento a un arbitrato, per di più generico circa «presumably matters relating to the sympolity», 250; il corsivo è mio – e *Choix Delphes* 121 (ancora con l'idea che i tre personaggi costituissero una «commission d'arbitrage»); sulla natura dell'unione vd. ROUSSET 2008b, 67 («sans doute... une convention créant sur le modèle de la sympolitie fédérale étolienne une confédération entre les deux communautés, qui continuent à être l'une et l'autre des cités»); vd. anche SV IV, 627 («eine Art *sympoliteia*»); sulla sua breve durata, vd. *infra*, § 9, nt. 82. Vd. anche *infra*, ntt. 63 e 64.

⁶² Per il lessico indicato vd. anche *infra*, Rassegna terminologica, s. vv.

⁶³ La clausola figura nell'esemplare Chaniotis, *Verträge*, nr. 61A, ll. 45-56: Εἰ δὲ <τ>ί κα δ[ί]οξηι τὰ]ς πόλεσι βωλουσ[αμένας] ἐ[ξ]ε[λ]ῆν ἢ ἐνγράψαι, ὅ τι μὲν κ' ἐξέλοιεν, μήτε ἔνορκον μήτε ἔνθινον ἦμεν, ὅ τι δὲ κ' ἐνγράψ[α]ιεν, ἔνθινον κ[αὶ] ἔνορκον ἦμεν]. Sul senso di *enorkos* vd. qui sotto; sul trattato, vd. anche *infra*, § 7.

l'esito della deliberazione congiunta (al documento precedente) sulle stele già esistenti presso i contraenti» (τὰ νῦν δόξαντα προσγράψαι πρὸς τὰς προϋπαρχώσας παρ' αὐτοῖς στάλας)⁶⁴.

La solidarietà anche fisica dei documenti integranti era del resto garantita in molte delle formule dal loro ricadere sotto il vincolo del medesimo giuramento prestato a suo tempo, in quanto dichiarati nelle clausole che li prevedevano «rientranti nel giuramento (prestato in origine)», ἔνορκοι, e di conseguenza «dotati di efficacia giuridica», κύριοι⁶⁵. Nello stesso senso

⁶⁴ Chaniotis, *Verträge*, nr. 61B, ll. 206-222, peraltro pervenuto soltanto in una trascrizione difettosa sotto diversi aspetti, la quale impedisce di cogliere l'oggetto dell'aggiunta e il suo rapporto con i vari *philia, symmachia, isopoliteia*, «tutti gli altri benefici» presentati nel testo trådito come da integrare (cfr. Chaniotis, *Verträge*, 372-373: se è del tutto condivisibile l'ipotesi di omissioni e dislocazioni di testo nella trascrizione, meno convincente, perché basata sulla sequenza oggetto di discussione, appare quella che l'*additamentum* fosse precisamente il trattato inciso sopra; cfr. del resto 82 e 235, ove il rapporto fra i due testi appare quello qui prospettato; vd. anche le perplessità in SV IV, 713, *comm.*). Il raggiungimento dell'accordo è indicato dalla premessa al testo ἔδοξε Λατίους καὶ Ὀλοντίους κοινᾶ βωλευσαμένοις (ll. 211-213); sulle clausole di *isopoliteia* nelle versioni pervenute e sulle difficoltà d'interpretazione a causa della tradizione testuale vd. SABA 2020, 210-211. Sugli «Ergänzungsverträge» vd. Chaniotis, *Verträge*, 82, con la rassegna degli esempi cretesi, introdotti dal rimando al consenso congiunto, incisi singolarmente: nr. 18, un accordo tra Gortina e Lato sulla risoluzione dei contenziosi giudiziari, del 219-216 ca., a integrazione di uno precedente di pace; nr. 20, il trattato di isopolitia fra Itano e Ierapitna, del tardo III sec., a integrazione di un precedente perduto (cfr. *supra*, con nt. 58 e *infra*, con nt. 71); il trattato di isopolitia fra Ierapitna e Prianso, *paulo post* 205, a integrazione di quello di alleanza tra Gortina-Ierapitna e Prianso stessa nr. 27 (cfr. *supra*, con nt. 57); nr. 35 (SV IV, 606), il trattato di isopolitia fra Ierapitna e una città ignota, del 205 ca.; nr. 45 [SV IV, 735], il trattato fra Gortina e Cnosso sul territorio di Apollonia del 165 ca., conseguente ai precedenti tra le due città nrr. 43 [SV IV, 733] e 44 *Testimonium b* [SV IV, 734,2] e inciso sotto di essi, benché la lacuna precluda la verifica della formula congiunta d'approvazione. Al medesimo procedere sembra orientare la parte finale (sola conservata) di una *homologia* stretta nei primi decenni del I secolo tra gli *Engaioi* dipendenti da Scarfea e la città di Tronio, nella Locride Orientale, a quanto appare a completamento di un preesistente *symbolon*; tra la clausola che richiedeva l'esposizione epigrafica del nuovo documento a Delfi e quella che ne prevedeva la copertura finanziaria era inserita una disposizione che poteva riferirsi sia alla scrittura esposta sia a quella d'archivio di entrambi i documenti (a Delfi e presso le interessate): «questo accordo sia inserito anche nella convenzione» (FD III 4, 159, ll. 8-9, καταχωρίζοντω δὲ καὶ ἐν τῷ σύμβολον τὸ ὁμολογὸν τοῦτο; l'iscrizione – comunque «énigmatique», come rilevato in D. ROUSSET, "Épigraphie grecque et géographie historique du monde hellénique", «Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques» 19, 2005, 120 – appare fraintesa in G. ZACHOS, "The Roman Period: from 146 BC to Justinian", in PASCUAL, PAPAKONSTANTINOU 2013, 535-538).

⁶⁵ Sul senso del primo termine, ricorrente a Creta nelle clausole indicate, vd. già BUSOLT, SWOBODA 1926, 1253: «erstreckte man... die Geltung der Eide auf Veränderungen oder Zusätze»; vd. anche Chaniotis, *Verträge*, 66, 82 («der Ausdruck... darf so gedeutet werden, daß die von beiden Vertragspartnern ratifizierte Änderung von ursprünglichen Eid umfaßt wurde»; «es soll vom Eid geschützt sein»); CHANDEZON 2003, 418-419 («on fait entrer sous sa [*scil.* del tabu] protection ceux [*scil.* les articles du traité] qu'on y a ajouté»); SV IV, 772, 775 (rispettivamente nel trattato fra Ierapitna e Cnosso *post* 145 Chaniotis, *Verträge*, nr. 50, l. 22, «beeidigt» e in quello del II secolo fra Ierapitna e una *polis* ignota, Chaniotis, *Verträge*, nr. 74, l. 10, «beschworen»); per le varianti, che accentuavano la dimensione sacrale del vincolo sancito dal giuramento, vd. Chaniotis, *Verträge*, 81 (compreso l'esempio del trattato fra Ierapitna e Itano citato *supra*, nt. 58: "Ὁ τι δὲ κα δό[ξη] ταῖς]

della concretezza materiale del supporto operavano le clausole di modifica dei trattati con Roma, laddove si prescriveva che «quel che aggiungano agli accordi stia dentro gli accordi stessi; quel che rimuovano, ne sia fuori» (nella versione in greco per Cibira, ἃ δ[ἐ] ἄν προστιθῶσιν ἐν ταῖς συνθήκαις ἐνέστω ἐν ταῖς συνθήκαις· ἃ δὲ ἄν ἀφέλ[ω]σιν τῶν συνθ[η]κῶν ἐκτὸς ἔστω) e, con ulteriore precisazione confluita nella versione in greco per il *koinon* licio nel 46, «se sembri opportuno in conformità con la risoluzione di entrambe le parti aggiungere, rimuovere, inserire, espungere qualcosa, sia consentito; se qualcosa sia stato aggiunto, scritto, inserito in questo documento giurato, sia consentito; se qualcosa sia stato ulteriormente rimosso o espunto da questo documento giurato, anche questo sia consentito» (ἐάν τι κατὰ τὴν ἑκατέρων γνώμην φαίνεται προσθεῖναι ἀφελεῖν ἐντάξει περιγράψαι ἐξέστω, ἐάν τι προστεθῆι γραφῆι ἐνταγῆι πρὸς τοῦτο τὸ ὀρκωμόσιον ἐξέστω· ἐάν τι πάλιν ἐξαίρεθῆι ἢ περιγραφῆι ἐκ τοῦτο τοῦ ὀρκωμοσίου καὶ τοῦτο ἐξέστω)⁶⁶.

πόλεσι κοινᾷ ἐς τὰν συνθήκην τάνδε ἐγράψαι ἢ ἐξελεῖν, [ὅ τι μ]έν κα ἐξέλωμεν μὴ ἔναρον ἔστω μηδὲ ἔναρον, ὅ τι δὲ κα ἐν[γ]ράψομεν ἔναρόν τε καὶ ἔναρον ἔστω); un'ulteriore variante appare nella clausola del trattato fra Ateniesi e Lacedemoni del 269/8 citato sopra, se è da accettare in *IG* II³ 1, 912, l. 95 l'integrazione ormai condivisa [εὐ]ορκον εἶναι, priva di riscontri epigrafici certi, ma risalente alla formulazione della clausola nei testi della pace di Nicia e dell'alleanza spartano-ateniese come riprodotte in Thuc. 5,18,11; 23,6; 29,2 (sul senso di «within the oath» per l'analogia integrazione proposta in RO 41, l. 36 nel testo dell'accordo di alleanza fra Atene, Arcadia, Acaia, Elide e Fliunte nel 362/1, vd. *comm. ad loc.*, 213; meno calzanti sembrano le traduzioni «compatible avec les serments» applicata ai passi tucididei da J. De Romilly, Ed. Belles Lettres – accettata da GIOVANNINI 2007, 248 e variamente adattata in letteratura – e «without violation on oaths» in Hornblower, *Commentary, ad loc.*); fra le ricorrenze nella letteratura antica basti citare Polyb. 4,9,4, dove si ricordava che, agli inizi del 220, «permaneva per tutti sotto il vincolo del giuramento l'alleanza stretta con Antigono [Dosone] al tempo della guerra cleomenica» (ἔτι γὰρ ἔναρος ἔμενε πᾶσιν ἢ γεγεννημένη συμμαχία δι' Ἀντιγόνοῦ κατὰ τοὺς Κλεομενικοὺς καιρούς). Per il rimando all'efficacia giuridica di quanto aggiunto secondo le procedure, vd. nel trattato fra Rodi e Ierapitna *SV* III, 551, le ll. 86-87 citate *supra*, nt. 61 e, per Creta, nel trattato aggiuntivo fra Ierapitna e Prianso Chaniotis, *Verträge*, nr. 28, le ll. 74-77 citate *supra*, nt. 57. Vd. anche CULASSO GASTALDI 2010, 152-154.

⁶⁶ Rispettivamente *I.Kibyra* 1, ll. 10-12 e *SEG* 55, 1452, ll. 68-73 (non divideremmo qui l'osservazione di MITCHELL 2005, 193, che «It is difficult, however, to see in what these [*scil.* i due verbi ulteriori] clarified the meanings of the first two verbs, and their use seems essentially pleonastic»; i primi due verbi – προσθεῖναι, ἀφελεῖν – si riferivano alle possibilità d'intervento sul trattato consentite alle parti, gli altri – γράψαι, ἐντάξει, περιγράψαι – al modo concreto di operare sul testo, mediante la scrittura di un inserimento in interlinea o a margine, o la cancellatura di una parte con curva a margine delle righe da espungere: vd. lo stesso MITCHELL 2005 cit. *infra* nella nota); cfr., per la formula più ridotta e con diverse varianti, i trattati con Maronea (*I.Thrac.Aeg.* E 168, ll. 39-41: ... ἐν τῇ συμ-μ>αχίαι ἐνέστω... ἐν τῇ συμμαχίαι μὴ ἐνέστω), Metimna (*IG* XII 2, 51, ll. 19-20, con FAMERIE 2013, 13), Astipalea (*IG* XII 3, 173+Suppl. p. 278, ll. 45-48, con FAMERIE 2013, 12-13), il precedente col *koinon* licio (*SEG* 57, 1664, l. 14), Cnido (*SEG* 59, 1207, ll. 8-10: [... ἐν τούτῳ τῶι ὀρκίῳ] ἐνέστω... [... ἐκτὸς τούτου] τοῦ ὀρκίου ἔστω); il corrispondente latino della formula è solo parzialmente ravvisabile nel testo in quella lingua inciso a Callati, laddove le alternative sono *ad(d)ere exime[re]ve* (*ISCM* III, 1, l. 11, cfr. l. 13); per la corrispondenza di ἐντάξει

6. Neppure si può escludere, nei casi di molteplicità di accordi coerenti per aree di riferimento e soggetto, un assemblaggio dei documenti sotto una di quelle due voci tematiche generali (o entrambe), il quale a sua volta poteva confluire in un ulteriore documento d'archivio «sintetico» di più facile consultazione su un dato soggetto per una data regione, o su una data regione per un dato soggetto. Significativo per il rimando geografico e tematico sembra il caso della raccolta epigrafica dei documenti connessi con gli accordi che Mileto nel 259-250 ca. aveva stretto con le cretesi Cnosso e Gortina, con i loro alleati, e con Festo, insieme a Matalon e Polirrenia, a proposito della restituzione di proprî cittadini e schiavi eventualmente acquistati da membri della partner⁶⁷. Un titolo generale «Gli accordi conclusi con le *poleis* di Creta» (Τὰ συντεθέντα πρὸς τὰς πόλεις τὰς ἐγ Κρήτηι) introduceva la sequenza (degli estratti) dei tre atti ricevuti dagli ambasciatori presso le città principali, indicati dai rispettivi genitivi di rubrica, Κνωσίων, Γορτυνίων, Φαιστίων: la sostanza del decreto con cui Cnosso confermava un accordo precedente e s'impegnava a far rientrare nel trattato con le nuove clausole proposte e riportate di seguito (ὅπως... συγγράφονται καὶ αὐτοί) altre diciannove città sue alleate, verisimilmente correato con una nota che sanciva la loro condivisione (Κατὰ τὰ αὐτὰ Τυλίσιοι ecc.); l'estratto del trattato con Gortina (piuttosto che di un decreto che riportava le clausole di tutela, come per Cnosso), con la medesima nota per altre quattro città; gran parte del trattato con Festo, dalla formula introduttiva e doppia data (Τάδε συνέθεντο Φαίστιοι καὶ Μιλήσιοι κοσμιόν<των τῶν> σύμ. Μητιόχω[ι] ἐμ. Φαιστῶι, ἐμ. Μιλήτῳι δὲ στεφανηφόρου Δημητρίου) alla clausola prescrittiva dell'iscrizione, con la nota d'adesione delle due altre città (Κατὰ ταῦτα Ματάλιοι ecc.)⁶⁸.

e περιγράψαι con *inserere e circumscribere* vd. MITCHELL 2005, *loc. cit.* Sulla formula vd. già E. TÄUBLER, *Imperium Romanum, Studien zur Entwicklungsgeschichte des römischen Reichs. I. Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse*, Leipzig 1913, 59-60, con il rilievo che «ein Zusatz oder eine Streichung ausdrücklich beurkundet werden soll»; cfr. anche AVRAM 2009, 216.

⁶⁷ *I.Milet* I.3, 140A; per la data, vd. Chanotis, *Verträge*, 33-35; per la corretta ipotesi che i documenti fossero stati raccolti e riportati dalla medesima ambasceria vd. già *I.Milet* I.3, p. 310; per quella (da temperare) che gli accordi fossero redatti sulla base di una «une convention type portée par les ambassadeurs dans les trois cités immédiatement contractantes» vd. Cassayre, *Recueil*, nr. 16, 124; vd. anche la nt. seguente.

⁶⁸ *I.Milet* I.3, 140A, ll. 1 (il titolo generale e il primo genitivo di rubrica), 2-35 (il decreto di Cnosso), 35-39 (l'elenco delle città alleate sottoscriventi l'accordo); B, ll. 39 (il secondo genitivo di rubrica), 40-50 (l'estratto del trattato con Gortina), 50-51 (l'elenco delle città alleate sottoscriventi l'accordo); C, ll. 51 (il terzo genitivo di rubrica), 52-67 (gran parte del trattato con Festo), 67 (il nome delle altre due città sottoscriventi); con l'eccezione di CAPDEVILLE 1997, 298 con nt. 150 («trois traités»), ricorrente in letteratura è l'indicazione di tutti e tre i documenti come decreti, con la consueta interpretazione del genitivo degli etnici come di specificazione di un sottinteso «decreto di» (così, ad esempio per P. Herrmann, *I.Milet* VI.1, pp. 175-176; GIOVANNINI 2007, 328-329; Cassayre,

7. Fattore naturalmente significativo ai fini dell'organizzazione del materiale connesso col documento di riferimento per il rapporto con un determinato partner era la decorrenza ufficiale dell'accordo, al termine dell'iter che aveva a sua volta prodotto documenti più o meno ravvicinati, con data propria, e che, nel caso di necessità immediate, aveva fissato dei termini cronologici all'interno del periodo che portava al giuramento di entrambe le parti⁶⁹. La data ufficiale era quel che nel già ricordato trattato fra Mileto e Magnesia al Meandro veniva definito *ὁ τῆς συνθήκης χρόνος* e veniva esplicitato al termine delle clausole con la prescrizione [*ἄρχειν δὲ τῆς συν]θήκης* e la doppia data, milesia e magnesia, completa di anno, mese, giorno⁷⁰. Che non fosse un caso isolato dimostra il testo dell'accordo fra Itano

Recueil, 122-123; D. ROUSSET, “Épigraphie grecque et géographie historique du monde hellénique”, «*AEHE IV*» 148, 2017, 91) e con diverse contraddizioni fra il «titolo» adottato per l'epigrafe milesia – generalmente «Trattati», «Convention» per Giovannini, *loc. cit.* – e la definizione dei singoli documenti. Se si trattava di una sequenza tematica a parte, occorre ritenere che l'archivio milesio conservasse in parallelo, fra i «Trattati» e con una classificazione (anche) per data, le *homologiai* con Cnosso (la più antica e l'attuale), quella con Gortina, quella con Festo; nell'insieme documentale prodotto e circolante tra le 29 *poleis*, in più esemplari (con le proprie distribuzioni e riproduzioni d'archivio) occorre naturalmente inserire il decreto che aveva stabilito l'invio dell'ambasceria milesia nelle *poleis* cretesi (cfr. A, II, 3-4) con la proposta di rinnovo e di aggiunta delle clausole di tutela per Cnosso e di nuova stipula per la tutela con le altre città, accompagnato dal testo del trattato originario con Cnosso, i decreti di risposta-approvazione di Gortina e Festo, i verbali dei giuramenti scambiati laddove necessario (se nel caso di Cnosso le aggiunte al precedente potevano configurarsi come *ἔνορκοι*, in quello di Gortina e di Festo la tipologia dei documenti non li escludeva). Per l'apprezzamento di numero e natura dei documenti coinvolti resta naturalmente da valutare come si verificasse la partecipazione delle città indicate come aderenti agli accordi «principali», anche in considerazione delle forme di relazione esistenti all'interno delle alleanze egemoniche di Cnosso e Gortina e del *koinon* dei Kretaies (espressamente menzionato da Cnosso): la struttura dei documenti riportati induce a pensare che gli ambasciatori avessero ottenuto la condivisione dai rappresentanti delle diverse città nelle rispettive assemblee di lega, così da rendere sufficiente di volta in volta un unico documento da riportare, per quanto esplicitamente riferito ai soli cittadini delle *poleis* capofila, appunto con la «sottoscrizione» degli alleati.

⁶⁹ Cfr. GIOVANNINI 2007, 238. Per le decorrenze «interne» vd. ad esempio *supra*, nt. 50.

⁷⁰ *I.Milet I.3*, 148, rispettivamente II, 53 e 64 (come discrimine cronologico ἀπὸ τοῦ χρόνου τοῦ τῆς συνθήκης[ς] e ἕως τοῦ τῆς συνθήκης χρόνου) e II, 89-91 (l'integrazione è sicura); cfr., nell'accordo giudiziario con Priene, *paulo post 200*, il rimando allo stesso discrimine del «tempo della convenzione» (*I.Priene*² 8, II, 8-9, ancorché nel lacunoso ἀφ' οὗ χρόνου ταῦτα τὰ συμβόλαια ἐγένετο), che rimanda all'analogo termine cronologico della convenzione tra Delfi e Pellana del 280 ca., [...ἐν τρισίν] ἔτεσιν ἀφ' οὗ τὸ σύββολον ἐ[γ]ένετο, CATALDI 1977, 467, A3, l. 21). È in questo senso da considerarsi nel trattato fra Rodi e Ierapitna il discrimine cronologico πρὸ τᾶσδε τᾶς συνθήκας (*SV III*, 551, II, 49 e 78-79; come s'è visto – *supra*, nt. 32 – il processo era inteso completato κυρωθείσας δὲ τᾶς συμμαχίας καὶ τῶν ὄρκων συντελεσθέντων κατὰ τὰ γεγραμμένα; cfr. anche il trattato coevo fra Rodi e Olunte, *SEG 23*, 547, II, 18-19; per la decorrenza della clausola giudiziaria prevista dal trattato fra Smirna e Magnesia al Sipilo precisamente συντελεσθέντων δὲ τῶν ὄρκων vd. *supra*, nt. 6); per un altro riferimento cronologico al «dopo la presente convenzione» (μετὰ τήνδε τήν σύνθεσιν) vd. ad esempio *SEG 44*, 1218 [*SV IV*, 771], l. 32, la trascrizione epigrafica di Xanto del progetto di *isopoliteia* tra la città e Mira presentato nel 150-120 dall'elencata commissione congiunta «dotata di pieni poteri» e approvato dalle rispettive

e Ierapitna del tardo III secolo, che terminava con la formula di decorrenza: «Il trattato prende inizio a Itano nell'anno dei cosmi...; a Ierapitna nell'anno dei cosmi...» (Ἐρχεται τᾶς συνθήκας ἐμὲν Ἰτάνῳ ἐπὶ κοσμητή[ρ]ων..., ἐν δὲ Ἰεραπύτναι ἐπὶ κοσμητήρων...)71. Tale data, forse non per caso solo annuale, doveva rappresentare la decorrenza convenzionale, in sincrono, apposta al documento fissato dalle parti e messo in scambio per la rispettiva approvazione in assemblea (la quale aveva la propria data corrente) mentre i partner provvedevano alle operazioni di raccolta e registrazione dei giuramenti72. In alcuni casi la stretta connessione (anche cronologica) tra conclusione

assemblee in tempi non eccessivamente sfasati (poiché era stato inciso come il documento definitivo, all'apparenza la data di riferimento e di discriminazione per le operazioni era quella del verbale della commissione, redatto a Xanto e datato di conseguenza con la sola eponimia locale: sull'iter di composizione dell'accordo e sui suoi risvolti documentali cfr. [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, spec. 330-332, seguito da MAGNETTO 2019, 158; non sembra peraltro necessario ritenere che l'esemplare esposto a Mira dovesse recare a sua volta la data locale e rappresentare una redazione più «oggettiva», che sostituisse alla formula τᾶδε συνεγράψαμεν della l. 9 la più comune τᾶδε συνέγραψαν); in ogni modo, nelle due sedi, il documento doveva essere accompagnato almeno da (gli estratti dei) decreti d'approvazione, propri e della partner, con date che potevano fornire delle decorrenze effettive intese come sincrone: che tale fosse la necessità negli accordi di isopolitia, indica ad esempio il caso di Pergamo e Temno, attestato dall'esemplare epigrafico pergameno SV III, 555, forse dell'inizio del III secolo, ll. 14-17: il documento, formalmente un decreto congiunto redatto a Temno – in dialetto eolico – col concorso degli ambasciatori *autokratores* pergameni, era datato con la doppia data, annuale e mensile, corrispondente; la trascrizione epigrafica riprendendo verisimilmente un nesso d'archivio anteponeva al decreto-trattato l'estratto del proprio decreto, in *koine*, senza data, il quale aveva stabilito di inviare i due, e li aveva dotati di autorità redazionale, ll. 1-13; sul contesto storico dell'accordo vd. [CHAMEROY], SAVALLI 2016, 246; sui suoi termini, vd. SABA 2020, 104-108.

⁷¹ Chaniotis, *Verträge*, nr. 20, ll. 8-11, in calce a una sequenza (epigrafica) di trattato (perduto), aggiunta, clausola di cambiamento riferita al primo documento (cfr. *supra*, ntt. 58, 64); per la menzione in funzione eponimica di cinque (dei dieci) cosmi, anziché del protocosmo, vd. Chaniotis, *Verträge*, 235: «vielleicht eine geschäftsführende Kommission». È da credere comunque che i nominativi (senza patronimico) fossero in ogni modo connessi con una data amministrativa precisa, la quale garantiva la classificazione materiale del documento (in questo senso sembra da intendere, a proposito della menzione nei decreti dei magistrati più importanti in qualche modo partecipi delle decisioni, la considerazione di FRÖHLICH 2016b, 387 che «Cela pouvait suffire à identifier un document, probablement à le retrouver dans les archives et c'était le plus important, en tout cas aux yeux de ceux qui ont fait graver ces documents ainsi»); si noterà infine, con H.H.Schmitt (*ad III*, 579), che «die in Itanos aufgezeichnete Urkunde bezeichnet dabei auch die κόσμοι von Hierapytna mit dem in Itanos gebräulichen Titel κοσμητήρες». Vd. anche la nt. seguente.

⁷² Non è escluso che la decorrenza fosse aggiunta agli esemplari dei trattati a operazioni ultimate, se è da intendere in questo senso la presenza della data in calce all'esemplare epigrafico di Itano appena citato, incisa in evidenza, dopo uno spazio e in caratteri più grandi, dalla stessa mano (cfr. SV III, 579, p. 384, «Zusatz»; Chaniotis, *Verträge*, 235, «vielleicht etwas später... aufgezeichnet»). Che comunque i tempi per il completamento delle operazioni potessero allungarsi, richiedendo soluzioni specifiche per la decorrenza dell'accordo, dimostra il caso del trattato tra la Confederazione Etolica e Roma del 212/11 (*ISE II*, 87), ricordato da Livio, 26,24,14-15: i *conscripta*, che richiedevano l'approvazione a Roma e la consegna di ritorno dell'esemplare di pertinenza agli ambasciatori etoli che vi si erano recati, insieme col verbale del giuramento prestato loro, furono trattenuti per due anni, prima di finire il loro percorso iscritti a Roma (*in Capitolio*) e a Olimpia; tuttavia *nec... impedimenti id rebus gerendis fuit* (cfr. SV III, 536, pp. 262-263 e, con la nota che comunque i giuramenti erano

dell'accordo e prestazione dei giuramenti portava alla redazione e allo scambio di testi con una data riferita a entrambe le operazioni. Tale appare, nonostante la lacunosità, il caso del trattato di alleanza fra le cretesi Cidonia e Aptera, pervenuto nel frammento iniziale della resa epigrafica nella seconda: «Alle seguenti condizioni i Cidoniati e [gli Apterei] stipularono [l'amicizia e alleanza e] prestarono giuramento quando erano damiurghi [a Cidonia *Il Tale*], ad Aptera Taskos (?)»⁷³. Al medesimo criterio di redazione sembra da ricondurre il documento che riportava il testo del trattato di alleanza concluso nel 205-200 fra Gortina e Ierapitna da un lato e Prianso dall'altro: dopo l'invocazione, la formula di augurio e le tre date nell'ordine, il contenuto del trattato era introdotto da un inedito «Giurarono quanto segue i Gortinî e gli Ierapitnî ai Priansei e i Priansei ai Gortinî e Ierapitnî» (Τάδε ὄμοσαν οἱ Γορτύνιοι καὶ Ἱεραπύτνιοι τοῖς Πριανσιεῦσιν ecc.) ed era completato dai testi dei giuramenti veri e propri⁷⁴.

L'importanza della data per il richiamo dell'atto e la sua conseguente funzione classificatoria risultano dalla posizione iniziale che essa otteneva nella redazione di riferimento. Non per caso il testo del trattato fra Smirna e Magnesia al Sipilo riproduceva come prima nella resa epigrafica (con qualche abbreviazione) la data presso le due interessate (anno, nella sequenza Magnesia-Smirna, e mese)⁷⁵. Né il significato della datazione iniziale

stati prestati, AVRAM 2009, 214, nt. 10; sull'esemplare del trattato in questione pervenuto da Tirreo vd. *supra*, II.2.4, ntt. 55, 61); più ridotti erano stati i tempi richiesti dall'approvazione dei comizi a Roma delle clausole della «Pace di Fenice» e diversa la soluzione: dopo che esse furono *conscripta consignataque* da Filippo V e Sempronio, *in duos menses indutiae factae, donec Romam mitterentur legati ut populus in has condiciones pacem iuberet* (Liv. 29,12,15). Che l'intervallo di tempo tra l'approvazione del trattato e il completamento dei giuramenti fosse tenuto in considerazione dai contraenti nel calcolo della decorrenza definitiva dimostra ad esempio l'esemplare dell'accordo stretto nel 220 ca. fra Gortina e Cnosso (con i rispettivi alleati) rinvenuto a Chersoneso: ciascuna delle due città leader doveva inviare nell'altra e nelle città membro delle rispettive alleanze degli ambasciatori incaricati di far prestare il giuramento «entro trenta giorni dall'approvazione del trattato» (SEG 60, 985, B, ll. 14-16, [... ἐν ἡμέραις τρι]άκοντα ἀφ' ἧς ἂ συνθήκα κεκύρωται; sul documento, largamente lacunoso e ancora inedito nella sua interezza, vd. CHANIOTIS, KRITZAS 2010, 172 ss.; cfr. CHANIOTIS 1999, 291-295); sull'intervallo di tempo intercorrente fra stipulazione del trattato e sua decorrenza vd., a proposito dell'accordo fra Sardi ed Efeso del 90, LAFFI 2010, 91-93 (calcolati come rispettivamente febbraio-marzo e maggio). Più semplice risultava la datazione dell'eventuale rinnovo, come risulta dalla nota in calce al decreto con cui Litto e alleati accoglievano la proposta a riguardo di Antioco II, *supra*, II.1.4.

⁷³ Chaniotis, *Verträge*, nr. 2 («frühes 3. Jh.»), II.2-4, seguenti il titolo [Σ]υμμ[αχία?]; per i problemi d'integrazione e di datazione del documento vd. *ibid.*, 181-182; per la struttura del documento in senso descrittivo, vd. *ibid.*, 64-66.

⁷⁴ La formula è conservata, alle ll. 6-8, in SEG 53, 942, l'esemplare epigrafico del trattato conservato a Gortina; per la particolarità della formula, KRITZAS 2003, 113; per alcune particolarità fonetiche gortinie, che suggeriscono la redazione dettata dalla partner principale, già IC IV, p. 243.

⁷⁵ *I.Smyrna* 573, II, l. 34: Ἐπι ἱερέως Ἡγησίου, στεφανηφόρου δὲ Πυθοδώρου, μηνὸς Ἀθηναῶ[ν]ος; all'interpretazione della data come pertinente alla sola Smirna (con il sacerdote come «falso» eponimo), risalente a L. ROBERT, «Gnomon» 35, 1963, 67 (= 1989b, 606), nt. 8 – ripresa ad

veniva meno con la presenza del «titolo». Un esempio è rappresentato dall'esordio del testo dell'accordo fra Ilio e Scamandria del 100 ca., pervenuto nell'esemplare spettante alla prima: al «titolo» [Ῥ]μολογία Ἰλιέων [καὶ Σκαμανδρέων] facevano seguito le due date sincrone, di Ilio e della partner, complete del giorno⁷⁶. La medesima priorità figurava anche laddove il titolo, più o meno in evidenza epigrafica, fosse rappresentato da invocazioni e/o formule d'augurio (come ad esempio nel già citato caso del trattato d'isopolitia fra Ierapitna e Prianos del 205-200, con la doppia data – anno e mese – premessa al testo del trattato) o dalla formula introduttiva dell'accordo (come ad esempio nel caso del trattato fra Lato e Olunte, con la data seguente al canonico Τάδε συνέθεντο ecc.)⁷⁷. E anche laddove una città ulteriore rispetto alle partner fosse destinataria dell'invio di copia, l'organizzazione corrispondeva al medesimo binomio di titolo e data, nello specifico quella dell'entrata del documento nel proprio circuito. Significativa, sullo sfondo delle pratiche di classificazione dei documenti «in entrata», appare la resa epigrafica del trattato fra Litto e Olunte che Atene aveva ricevuto nel 111/10: sotto il titolo identificativo Συνηθηκαὶ Κρητῶν Λυττιῶν καὶ Βολοεντιῶν] (nell'epigrafe in caratteri più grandi) figurava la data d'ingresso nell'archivio ateniese (eponimo annuale e mese),

esempio da BENCIVENNI 2003, 216-217, nt. 2 – si preferisce qui quella indicata nel testo, proposta da SHERK 1992, 228 e 247 e condivisa da FRÖHLICH 2016b, 372, nt. 49.

⁷⁶ *Ilion* 63, ll. 1 e 2-4. Resta da chiedersi se l'esemplare di spettanza a ciascun partner avesse già la data specifica come prima, così da essere più funzionale in sede, o se la sequenza, comunque stabilita congiuntamente, fosse indipendente dal destino di quell'esemplare, ovvero piuttosto legata al rispettivo peso dell'una e dell'altra città (in questo caso, maggiore per Ilio, con data iniziale senza specificazione dell'etnico di pertinenza, l. 2, a differenza della seguente ὥς δὲ Σκαμανδρεῖς ἄ[γρουσιν ecc.); a quest'ultima ragione sembra da ricondurre ad esempio la sequenza delle date del *koinon* licio e di Termesso presso Enoanda nella convenzione che essi strinsero del 160-150 ca., per quanto pervenuta nella redazione epigrafica del santuario di riferimento del *koinon* a Xanto (*SEG* 60, 1569 [*SV* IV, 675], ll. 1-8 e *AE* 2010, 1644; la simmetria di essa, non del tutto esplicita in uno dei suoi elementi, appare difficilmente confutabile: cfr. ROUSSET 2010, 16; per la redazione licio del documento, «sinon de la convention, du moins de la copie remise au graveurs au Letōon» a motivo della presenza nella data di Termesso della sigla Λ – ((ἔτους)) – di uso nelle aree già sotto controllo lagide, vd. *ibid.*, 21; sul documento, vd. anche *infra*, II.6.6b, nt. 62). Un esempio di data non contestualizzata è fornito dall'esemplare del trattato di alleanza fra Apera ed Eleuterna inciso in quest'ultima città, recante come prima l'eponimia della partner: Chaniotis, *Verträge*, nr. 38 [*SV* IV, 747], degli inizi del II secolo, ll. 4-7 (dopo titolo, formula d'augurio ripetuta e formula introduttiva dell'accordo, con larghe lacune integrabili nel senso, cfr. *ibid.*, 279-280 e, per la posizione della data, qui sotto con nt. seguente).

⁷⁷ Per il primo caso citato vd. Chaniotis, *Verträge*, nr. 28 (di pertinenza non rintracciabile: ll. 2-5, la data, ll. 5 ss. il testo, distinto da uno spazio) e Chaniotis, *Verträge*, nr. 61A, ll. 1-3 / 61B, ll. 2-10. Sulla casistica delle datazioni riportate nei trattati cretesi iscritti, che non differisce da quella generale, vd. Chaniotis, *Verträge*, 85-86 (cfr. 85: «Nur in wenigen Inschriften fehlt eine Datierungsformel. Sie findet sich meist zu Beginn der Inschrift»).

seguita dopo uno spazio dal testo del trattato, con la triplice data (anno, mese, giorno) di Litto, Litto a mare (Chersoneso) e Olunte⁷⁸.

Anche quando il documento di riferimento trasferito sulla pietra fosse precisamente il decreto che recepiva l'accordo, come nel caso sopra riportato della *homologia* tra Sparta ed Atene contro Antigono Gonata, l'evidenza della data dello *psephisma* (che prevedeva l'immediata prestazione di giuramento ai latori del testo proposto dai Lacedemoni) rispondeva alla necessità di fissare cronologicamente l'atto, quale che fosse la filiera principale di conservazione⁷⁹.

8. Come per le altre categorie documentali, se la versione epigrafica corrispondeva *verbatim* alla redazione d'archivio, ad acquistare ulteriore evidenza poteva essere l'oggetto, sia nella forma di una nota riassuntiva del contenuto posta in principio del testo del documento così da facilitare l'identificazione a chi sfogliasse tavolette o svolgesse rotoli, sia eventualmente apposta (o ripetuta) su zona direttamente in vista del supporto del documento, come ausilio più immediato d'identificazione. Tale poteva essere il caso della nota premessa nella resa epigrafica di Tisbe all'accordo del 200-190 ca. tra la città beotica e Corsie in merito al rimborso del debito della seconda alla prima, distribuito su undici anni: al titolo 'Ομόλο[γον τῆ πόλι Θισβείων πὸτ τὰν πόλιν Χορσειέω[ν] seguiva l'oggetto, «a proposito della richiesta della *polis* di Tisbe circa la somma che la *polis* di Corsie doveva alla *polis* di Tisbe, ovvero 11.538 dracme e 5 oboli e quel che ha persuaso di aggiungere nel tempo, 3.650 e 2 oboli» ([... ο]ὕπερ ὧν ἀξίωσε ἡ πόλις Χορσειέων) ecc.⁸⁰. E benchè nell'epigrafe non appaiano cesure tra la sintesi indicata e il testo dell'accordo, appare non ingiustificato ritenere che essa già nel documento

⁷⁸ L'esemplare ateniese, assai lacunoso, è Chaniotis, *Verträge*, nr. 60A, ll. 1 (il titolo), 2-3 (la data ateniese, con arconte Sosicrate; a differenza di Chaniotis, *Verträge*, 356 e *SV IV*, 709, *comm.* p. 369, non si crede qui che si tratti della data della pubblicazione epigrafica ad Atene, né che la data ateniese «strongly suggest that both Athens and Rhodes played a role in the conclusion of this treaty», come ritiene Ager, *Arbitrations*, 478, *ad nr.* 165), 3-7 (le tre date, precedute dalla formula di benedizione), ll. 7-10, 60B, 60C il testo del trattato, nella forma del decreto con cui i Littí avevano aderito alla richiesta degli ambasciatori di Olunte riproducendo il contenuto del testo concordato, comprensivo dei giuramenti (uguale per i due partner, *in extenso* quello dei Littí; indicato come «identico» quello dei partner; cfr. Chaniotis, *Verträge*, 356); il giuramento dei Littí (con titolo in evidenza) è quanto rimane della stele eretta a Rodi con un secondo esemplare, completato però dalla nota che le due partner avevano aggiunto agli esemplari distribuiti il nome dei rispettivi *presbeutai* (verisimilmente di un'unica missione; solo Rodi però ne riprodusse il nome); per un'analisi della struttura del testo, ricostruito sulla base dei tre esemplari epigrafici pervenuti da Atene, Rodi, Chersoneso vd. *SV IV*, 709 (cfr. *comm.*: anche nell'esemplare rodio ci sarebbe stato «ein entsprechender rhodischer Datierungsvermerk»).

⁷⁹ Cfr. *IG II³* 1, 912, ll. 2-4 (la data dell'*ekklesia*, dopo l'invocazione agli dei, l. 1); ll. 44-46 (la prescrizione del giuramento).

⁸⁰ Migeotte, *Emprunt*, nr. 11, ll. 2-3, il «titolo», 3-9, l'«oggetto»; vd. anche nt. seguente.

originario per la sua natura (e magari posizione o reduplicazione sul supporto rispetto al rimanente testo) fungesse da elemento di richiamo⁸¹.

9. Anche – e a maggior ragione – per i trattati e gli accordi «internazionali» resta da chiedersi quale fosse il destino dei documenti che li rappresentavano nei rispettivi archivi quando l'accordo, in linea di massima all'epoca senza scadenza, fosse venuto meno, per una delle diverse ragioni che nell'età ellenistica pregiudicavano la regolarità delle relazioni (senza peraltro escludere la ripresa di quelle interrotte)⁸². Alcuni trattati dovevano prevedere il proprio annullamento in caso d'inosservanza, anche se ne è attestazione all'apparenza unica la clausola del già ricordato accordo fra Messene e Figalia del 240 ca. la quale prescriveva che «nel caso in cui i Figalei non si attengano all'accordo di *philia* (stretto) con i Messenî e gli Etoli, l'accordo sia privo di efficacia giuridica» ([εἰ δὲ κα μὴ ἐν]μένωντι οἱ Φικαλῆες ἐν ταῖ φιλιαι...] ἄκυρος ἔ[στω ἄδε ἁ ὁμολογία)⁸³. Benché l'unicità dell'attestazione lasci intendere che l'evenienza non fosse in linea di principio prevista, è lecito supporre che, se ciò fosse avvenuto, per quei contraenti anche l'esemplare conservato subisse un intervento di cancellatura o rimozione⁸⁴.

⁸¹ Dalla l. 9 correva il testo dell'accordo (ὥστε ὁμολογοῖσι περὶ τῶν ἐν τῷ ἀποδιδόμενῳ ecc.).

⁸² Esempi di brevità della durata effettiva non mancano: tra le più o meno effimere alleanze pluri- e bilaterali promosse dai diadochi, basti ricordare la *homologia* delle *poleis* con Antigono e Demetrio, stretta nella primavera del 302, la quale nei fatti non sopravvisse alla morte del primo a Ipsos, nell'autunno del 301 (cfr. *supra* II.1.4; per la distinzione tra l'aspetto giuridico, in sé ancora non pregiudicato nella sostanza, e la situazione *de facto*, cfr. SV III, 446, p. 80; merita rilievo in generale la considerazione di GRAINGER 2017, spec. 12-15, che un trattato che coinvolgeva un re veniva meno con la sua morte, benché occorra valutare di volta in volta il peso formale dell'impegno giurato dei partner anche nei confronti degli ἔκγονοι); tra gli accordi interpoleici si rileverà quello di unione parziale fra le locresi Miania e Ipnia ricordato *supra*, nt. 61, il quale ebbe una durata di due anni (fra 190 e 188). Per la ripresa di rapporti sanciti da trattati, in particolare nell'ambito delle dinamiche delle leghe, basti citare il caso di Orcomeno ricordato sopra (nt. 52): entrata nel *koinon* acheo nel 234 ca., poco dopo fu in quello etolico, nel 228 passò sotto il controllo spartano e nel 223 sotto quello macedone, per tornare al primo nel 199/8: vd. LÖBEL 2014, 61, nt. 115, 62; KRALLI 2017, 215 ss., con MACKIL 2013, 364; per i rapporti della Lega Achea con le *poleis* che tentavano la secessione, vd. MACKIL 2013, spec. 363-370; per un quadro generale dei periodi di appartenenza a *koina* delle *poleis* (fino al 167) vd. LÖBEL 2014, 405-417 e, per gli eventi storici che determinarono i destini delle città in relazione a uno o più *koina*, i diversi contributi in BECK, FUNKE 2015a. Più duraturi, per il loro carattere, dovevano essere naturalmente i trattati di assistenza giudiziaria, che avevano una vita d'archivio più ricca e articolata di quel che lascino intendere le trascrizioni epigrafiche pervenute (cfr. in proposito già GAUTHIER 1972, 103-104, ribadito in *Choix Delphes*, p. 217).

⁸³ *IPArk* 28, ll. 19-20 (sul documento, vd. *supra*, § 2); i rapporti fra Messene e la Lega Etolica si guastarono negli anni '20, ai tempi della cd. Guerra sociale, quando la *polis* fu soggetta agli attacchi dell'etolico Dorimaco dalla base di Figalia, fino a che, nel 191, passò nella Lega Achea; Figalia vi aderì invece nel 219/8: vd. LÖBEL 2014, 63, 204, 407; KRALLI 2017, 131-132, 279-281, 297-98, 325-326.

⁸⁴ Sulla «rarità» delle clausole di annullamento in un trattato, vd. A. DIMOPOULOU, “Ἄκυρος ἔστω: Legal Invalidity in Greek Inscriptions”, in *Symposion* 2013, 6-7, con il solo esempio del

Più difficile risulta valutare il destino dei corrispondenti d'archivio dei documenti epigrafici volontariamente abbattuti, considerando che all'indubbia efficacia simbolica dell'atto doveva contrapporsi un'altrettanto indubbia complicazione del nesso di documenti generato nelle diverse sedi dall'iter di redazione e dall'eventuale necessità d'intervenire sulla rispettiva catena documentaria⁸⁵. E la complessità generale doveva influire anche nei casi in cui i monumenti iscritti permanevano a futura memoria, a prescindere dal destino degli attori storici, dalla violazione dei patti o da eventuali provvedimenti di annullamento giuridico degli atti⁸⁶.

caso in questione; la clausola corrisponde al ruolo subordinato di Figalia rispetto alla Lega Etolica e a Messene: cfr. KRALLI 2017, 280. La procedura peraltro avrebbe dovuto richiedere ulteriore documentazione, nella forma di scambio di decreti promosso dal (o dai) partner interessati. Naturalmente diverso era il caso del *symbolon* fra Teo e Lebedo richiesto da Antigono a una commissione mista di *συνθηκογράφου* affinché venissero regolati i contenziosi fra privati delle due comunità, previsto come transitorio per un massimo di un anno e sei mesi: Welles, *RC*, nr. 3, ll. 27-40 (quanto al senso del *γράφασθαι τήν συνθήκην* prescritto, l. 28, soggetto a discussione in letteratura – vd. Welles, *RC*, 27, con BENCIVENNI 2003, 177, nt. 1 – ci sembra che quello del «redigere per iscritto» sia preferibile a quelli che vi vedono un riferimento alla presentazione a un organo deliberativo, la quale poteva essere ritardata dal previsto appello alla città arbitra per i punti controversi sorti in sede di redazione; l'approvazione – "Όταν δὲ ἡ συνθήκη [ἡ ἐπικυρωθῆι] – era peraltro richiesta, l. 38, con integrazione sicura; vd. anche GAUTHIER 1972, 315-316).

⁸⁵ Sarà opportuno ricordare che in archivio potevano permanere anche le scritture concordate dei trattati che non erano diventati operativi, come dimostra il caso dell'accordo preliminare del 420 fra i Lacedemoni e gli Argivi, superato dall'adesione di questi ultimi all'alleanza con Atene: vd. *supra*, I.7.12.

⁸⁶ In generale sono da condividere e da estendere all'epoca seguente le considerazioni di S. BOLMARCICH, "The Afterlife of a Treaty", «CQ» 57, 2007, 477-489 a proposito del destino d'archivio dei trattati ateniesi di età arcaica e classica di cui permanevano gli esemplari iscritti, nonostante non fossero più osservati per ragioni storiche: «no mention ... is ever made of treaties in the Metroon being destroyed» (480, nt. 15). Altra questione era naturalmente la resistenza fisica dei supporti, che in quei casi non si sarà più provveduto a riparare o sostituire.

6. Gli arbitrati interstatali

1. Tra i documenti conservati nelle città del mondo greco figuravano i diversi scritti prodotti dagli arbitrati richiesti all'esterno nei casi di controversie generate dalla vita di relazione internazionale: essi, oltre a rappresentare la risoluzione del caso contingente, costituivano degli utili precedenti per (non improbabili) evenienze future e rinnovati negoziati¹. Ancora una volta dalle fonti emergono insieme la loro natura di atti autonomi classificati come tali e il loro nesso con i numerosi documenti correlati: i decreti preliminari incrociati delle contendenti che intendevano ricorrere all'istituto ed eventualmente quello loro inviato dalla città mediatrice e promotrice dell'iter (in alternativa, in caso di arbitrato obbligatorio, il trattato che lo prevedeva fra le clausole); il compromesso arbitrale fra le interessate con l'accordo di conferimento dell'incarico all'ente prescelto all'uopo (la ἐπιτροπή), concordato in un testo unico o costituito da due decreti paralleli; il decreto di ritorno alle petenti da parte della comunità incaricata, per l'accettazione e la nomina del tribunale al suo interno; i tracciati scritti di confini nel caso di controversie territoriali che comportavano lunghe descrizioni e richiedevano più che ridotti richiami all'interno delle sentenze arbitrali; nel caso di coinvolgimento (richiesto o im-

¹ Resta naturalmente da intendersi sulla durata e sul tipo di permanenza negli archivî di documenti di molto precedenti nel tempo, quali ad esempio quelli richiamati dai Messeni nel 25 d.C. presso il Senato romano a rivendicazione dei propri diritti sui territori contesi con Sparta (Tac. *Ann.*, 4,43,1; cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 50; Magnetto, *Arbitrati*, nr. 48 e LURAGHI 2008, 16-27): essi sarebbero risaliti al 221 ca. (il *iudicium* di Antigono Dosone, cfr. Camia, *Roma*, pp. 38-39), per poi scendere al 146/5 (il *iudicium* di L. Mummio) e al 135 ca., con l'arbitrato milesio (*permissio publice arbitrio*; cfr. la resa epigrafica di quest'ultimo *I.Olympia* 52, su cui *infra*); correttamente Magnetto, *Arbitrati*, XVIII si pone il problema generale del rapporto fra i documenti di varia natura e di più o meno grande lontananza nel tempo citati ed esibiti nei contenziosi e la vita d'archivio organizzata e duratura (vd. anche nt. seguente).

posto) di re e di Roma, i documenti scambievoli che conducevano al giudizio della città da loro designata; nel caso infine d'intervento di un *koinon*, diretto o indiretto nella scelta di una comunità arbitra, i documenti moltiplicati nel circuito che coinvolgeva le strutture centrali e i loro archivî².

² Sull'istituto dell'arbitrato internazionale nel mondo ellenistico vd. fonti e analisi in RÆDER 1912 (cfr. 238: «nous ne pourrons jamais connaître qu'une faible partie des cas où l'arbitrage a été appliqué»); TOD 1913; Ager, *Arbitrations* (con le note di GAUTHIER 1998); Magnetto, *Arbitrati* (sino al 196); Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren* (nell'ambito del *koinon* acheo); Camia, *Roma* (per i casi che coinvolsero Roma); per studi d'insieme, vd. MAGNETTO 2016, 1-27; MAGNETTO 2018a e 2018b, 251-255; vd. anche BUCK 1913, 150-152 (sulle variabili dialettali dei documenti prodotti); STEINWENTER 1971, 176-198; ROUSSET 1994, 100 ss. (sugli arbitrati connessi con le definizioni delle frontiere); GIOVANNINI 2007, 177-180; HARTER-UIBOPUU 2014; ROUSSET 2014, 80-84; AGER 2015, 471-486; E. GRYNAVISKI, A. HSIEH, "Hierarchy and Judicial Institutions: Arbitration and Ideology in the Hellenistic World", «International Organization» 69, 2015, spec. 705-723 (dalla prospettiva del ruolo dei rapporti gerarchici nel contesto politico generale ai fini del ricorso all'istituto); sul rapporto, pratico e istituzionale, fra sistema politico-amministrativo romano e arbitrato interstatale greco vd. R. COMPATANGELO-SOUSSIGNAN, "Conflitti territoriali nel mondo romano a partire dalle testimonianze letterarie ed epigrafiche di epoca repubblicana: Occidente e Oriente a confronto", in A. MAFFI, L. GAGLIARDI, edd., *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 45-63 e MAGNETTO 2015. L'attenzione al ruolo della sentenza arbitrale nell'organizzazione del materiale d'archivio che vi faceva capo induce a condividere da altra prospettiva e con qualche concessione l'avviso di GAUTHIER 1998, spec. 317-318 e dello stesso in *BE*, 1999, 137 (*ad* Magnetto, *Arbitrati*) sulla necessità degli opportuni distinguo fra i contesti politico-istituzionali interessati dalle decisioni dirimenti e tra le categorie di documenti che le riportano, i quali possono rispettivamente riguardare ambiti non «internazionali» o non configurarsi come veri e propri *krimata* prodotti da tribunali costituiti dalle città prescelte di comune accordo: ad esempio, per il primo aspetto, con SÁNCHEZ 2001, 232-233, nt. 51, 408-415 e ROUSSET 2002, 132-133 si escludono qui dalla categoria degli arbitrati interpoleici alcuni dei documenti connessi col dossier anfizionico del cd. «scandalo del 117 ca.», già Ager, *Arbitrations*, nrr. 1, 22, 163 e Magnetto, *Arbitrati*, nr. 2 (vd. comunque *infra*, § 2, nt. 13); per il secondo, la decisione in forma di lettera di Lisimaco nel contenzioso tra Samo e Priene, nel 283 ca. (*IG* XII 6.1, 155; con qualche variante testuale *I.Priene*² T2 e, con revisione autoptica e diverse proposte di lettura, NICOLINO 2019, 131-134; cfr. la menzione di essa nell'arbitrato rodio tra Samo e Priene del 196-192 *I.Priene*² 132, ll. 120-126 e l'ipotesi ad esempio di MAGNETTO 2008, 71, 125-126), la quale rientrava nel materiale documentario utile per i contrasti futuri, ma poteva essere primariamente collocato in altra sede, tra i documenti regali in entrata (per l'occasione del suo recupero vd. *infra*). L'attenzione degli studiosi degli arbitrati per l'archiviazione delle sentenze, con l'eccezione di TOD 1913, 152-154, è stata generalmente ridotta (un cenno in RÆDER 1912, 313 e in Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 160; per il rilievo della gestione da parte dei collegi arbitrali dei documenti d'appoggio recuperati o procurati nel corso del giudizio vd. ad esempio MAGNETTO 2008, 117, 120, 165, 180, nt. 26; 2016, 18, 23-24, peraltro con la nota che i primi erano rintracciati «to provide evidence about recent events»; il corsivo è mio); a TOD 1913, 106 si deve anche la considerazione che la presenza presso le corti arbitrali di un (facente funzione di) segretario fosse «probable... in most cases»: espliciti sono ad esempio il testo dell'arbitrato fra Mondaia e Azoro, introdotto dalla specificazione *μναμονεύοντος il Tale κα[ι] συν|δικαστῶν i Tali* (*IG* IX 1².4, 795, ca. 178, ll. 10-14; vd. anche GAUTHIER 1998, 314, «office en quelque sorte de «notaire»... classant, authentifiant les témoignages relatifs à cette affaire», piuttosto che presidente del collegio arbitrale come pure ritenuto; sulla modalità di datazione del documento vd. *infra*) e quello dell'accordo preliminare fra Halai e Boumeliteia, i cui rappresentanti dovevano recarsi a indicare i confini preesistenti *λαβόντες δικαστὰς tot κα[ι] γραμματέα* (Ager, *Arbitrations*, nr. 129A, *post* 172, col. 1, ll. 6-7, cfr. l. 29; sulla documentazione che il personaggio avrebbe dovuto gestire, vd. anche *infra*). Anche per questa categoria di documenti, infine, il rapporto fra esemplari d'archivio ed esemplari iscritti rientra nel medesimo sistema di riferimento in vigore per i trattati (vd. *supra*, II.5.1,

L'archiviazione dei deliberati arbitrari nelle sedi interessate è esplicitamente indicata in una serie di documenti trasferiti in epigrafe.

Chiara era la prescrizione contenuta nel compromesso stipulato nel 134-133 (?) tra Pitane e Mitilene, le quali si erano rivolte a Pergamo: gli arbitri «consegneranno a ciascuna delle due città un verbale scritto delle decisioni prese» (τῶν γνωσθέντων ἀπόφασιν ἔγγραφον ἑκατέραι τῶν πόλεων ἀποδώσουσιν / ἑκατέραι τᾶν πόλιων ἀποδώσοισι), per uno scopo di conservazione, visto il nesso con la clausola seguente «ciò che è stato sentenziato sia/resterà valido e immutabile» (τὰ κριθέντα εἶναι / ὑπάρξοισι κύρια καὶ ἀμετάθετα)³. Ancora più esplicita era la dichiarazione dei giudici che arbitrarono fra Sparta e la Lega Achea, nella contesa territoriale che riguardava Megalopoli (*paulo post* 180), nella sentenza pervenuta nella trascrizione epigrafica di Olimpia, essendo «necessario e conforme al giuramento» da loro prestato «e alle leggi degli Achei che, una volta concluso il giudizio, esso sia depositato nell'archivio pubblico, per evitare che né i casi che richiedono un giudizio restino non giudicati, né quel che è stato giudicato resti privo di efficacia giuridica» (ἀναγκαῖον [τε] καὶ ἀκόλουθ[ον] τῶι ὄρκω... καὶ τοῖς νόμοις τοῖς τῶν Ἀχαιῶν σ[υ]ντελε[σθεῖσα]ν τὰν κρίσιν [εἰς] τὰ γράμματα τὰ δαμόσια ἀπενερχθῆμεν ἔνεκεν τοῦ μήτε τὰ ποτιδε[ό]μενα κρίσιος ἄκ[ρ]ιτα γί[νεσθαι μή]τε τὰ κεκριμένα ἄκυρα)⁴.

nt. 1); in questa prospettiva appare non giustificato ritenere che l'*epitrope*, la cui documentazione appare raramente trasferita sulla pietra, fosse «zumeist mündlich abgeschlossen und nur manchmal schriftlich [*in iscrizione*] ausgefertigt», come in Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 131, 135 (in RÆDER 1912, 269 l'oralità era limitata ai tempi più antichi); neppure sembra giustificato collegare lo scarso numero di *epitropai* pervenute in epigrafe con l'eventualità dell'insuccesso dell'arbitrato concordato (*ibid.*); da precisare anche appare l'affermazione di MAGNETTO 2016, 11, che essa fosse in generale non destinata all'iscrizione su pietra, oppure «on other durable materials» (il corsivo è mio: il materiale d'archivio poteva avere una durezza consistente): sulla documentazione prodotta dall'accordo per l'affidamento d'incarico e la sua posizione d'archivio vd. *infra*. Né infine appare giustificato collegare l'archiviazione dei documenti d'arbitrato con la «coerenza» (*consistency*) fra le decisioni via via adottate nel rinnovarsi dei contenziosi, come sembra fare ARNAOUTOGLU 2009/10, 192-193 (laddove appunto si rileva la durata delle *querelles* e la mutevolezza dei giudizi, almeno sino all'intervento di Roma).

³ L'assai lacunoso dossier, già (nell'edizione più corretta) *JG XII Suppl.* 142, è ora da leggere nell'edizione proposta in VIRGILIO 2017, di cui si riprende anche la numerazione continua dei righe; la prima citazione è dalle ll. 30-32 (decreto di Pitane), ll. 72-73 (decreto di Mitilene), integrabili reciprocamente (e per questo senza diacritici nel testo; la traduzione adottata è di VIRGILIO 2017, 160, 161); per la ricorrenza della cd. *κυρία*-Klausel vd. STEINWENTER 1971, 180 ss.; il compromesso prescriveva di seguito che quanto portato a conciliazione – τὰ συνλυθέντα / [τὰ ἐ]ς σύλλυσιν – doveva essere iscritto su stele (rispettivamente ll. 32-33, 73-74). Sull'ipotesi di datazione, più ristretta che gli ultimi decenni attalidi come ricorrente in letteratura, vd. VIRGILIO 2017, 149-152; sulla forma del compromesso tra le città che concordavano di sottoporsi ad arbitrato (un documento unico o due decreti, come in questo caso), vd. *infra*; sulla composizione del dossier epigrafico di Pergamo, vd. *infra*.

⁴ Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 11, ll. 15-17; il testo, nel suo aspetto di redazione scritta, era definito dai giudici *ἐπιγραφῆ* (l. 12, con TOD 1913, 152, 154; essi non la «consegnarono» per

Indicativa oltre che della trasmissione anche della forma che il documento assumeva è la disposizione contenuta nel testo dell'arbitrato rodio fra Samo e Priene (196-192): nella prima sezione del documento, che conteneva premesse, procedure, sintesi dell'esito del giudizio, i giudici dichiaravano che «pronunciata la sentenza riguardo a queste cose e fattene due esemplari, ne abbiamo consegnato uno ai pritani di Samo [*i Tali*] e al segretario della *boule* [*il Tale*], secondo la datazione dei Rodî durante il sacerdozio di Prato[fane il 19? del mese di Panamo, secondo la datazione dei Samî mentre era demiurgo – – –, il – – – del mese di – – –, l'altro l'abbiamo consegnato ai – – – dei Prienesi – – – *i Tali*], secondo la datazione dei Rodî il [19?] del mese di Panamo, secondo la datazione dei Prienesi, [durante la stefaneforia di – – –] *il Tale* [il – – – del mese di Panamo] (Τὰν δὲ ἀπόφα[σιν δόν]τες ὑπὲρ τούτων καὶ ποιήσαντες ἀντίγραφα [δύο], ἐδώκαμεν τὸ μὲν ἐν τοῖς πρυτάνεσι τοῖς Σαμίων... καὶ τῶι γραμματεῖ τᾶς βουλᾶς... ὡς μὲν Ῥόδιοι ἄγοντι, ἐπ' ἱερέως Πρατο[φάνευς, μηνὸς Πανάμου ἐνάται ἐπὶ δέκα (?)], ὡς δὲ Σάμιοι ἐπὶ δαμιουργοῦ – – – μηνὸς – – –, τὸ δὲ ἄλλο ἐδώκαμεν τοῖς – – – Πριανέων...] ὡς μὲν Ῥόδιοι ἄγοντι μηνὸς Πανάμου ἐνάται [ἐπὶ δέκα (?)], ὡς δὲ Πριανεῖς [ἐπὶ στεφαναφόρου] ... [μηνὸς Πανάμου – – –]⁵. Il medesimo nesso fra rilascio della sentenza e

lungo tempo, in modo da consentire una conciliazione fra le parti); per la data indicata nel testo, in luogo del consueto *post* 164 (ad es. in Camia, *Roma*, nr. 2), vd. TÄUBER 2006 e KRALLI 2017, 368-369 (che non esclude gli anni 170, se, come propone H. Täuber, la *polis* che invia i giudici è Rodi); sulla lunga contesa, risalente al V secolo, vd. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 82 ss. Anche in conseguenza di quanto dichiarato nel documento a proposito del valore legale di quanto giudicato, la conservazione dei documenti appare funzionale al divieto di riaprire formalmente un contenzioso già sottoposto a giudizio (sul medesimo territorio e con i medesimi oppositori), a quanto appare nella Lega Achea rispondente a un principio normativo: vd. ARNAOUTOGLOU 2009/10, 191 ss. e LURAGHI, MAGNETTO 2012, 537-538, con nt. 88 (gli studiosi peraltro, in margine al pressoché contemporaneo dossier sulla contesa fra Megalopoli e Messene, considerano solo l'aspetto epigrafico della memoria interessata e il suo scopo di narrazione intenzionale; cfr. MAGNETTO 2018, 103-104 e *infra*); quanto agli archivî coinvolti, si trattava *in primis* di quelli delle due città e poi di quello del *koinon* acheo: vd. (da altra prospettiva) Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 94; solo all'archivio federale riferiva la disposizione nel testo RÆDER 1912, 313 («les juges déclarent expressement que le jugement sera expédié aux archives communes des Achéens»; cfr. ARNAOUTOGLOU 2009/10, 192, nt. 37 «public archives of the Achaeans»); sulla menzione nel documento di precedenti *kriseis*, vd. *infra*.

⁵ *I.Priene*² 132, ll. 27-44; per la data assunta nel testo vd. MAGNETTO, 2008; 2009, 14; 2016, 20; FAMERIE 2013, 49 [p. 4 ed. online] (196-192/estate 191; 197/6-191/90 in *I.Priene*², 321-323); precisa il 195 BADOU 2015, 177, A53 (in FAMERIE 2013, *loc. cit.* correggi 192 in 195). Sulla struttura del testo, un'*apophysis* dall'ampia e articolata registrazione di documenti e dichiarazioni delle parti, e sulla consegna ai rappresentanti delle due città contendenti, cfr. MAGNETTO 2008, 65, 183-184 (impropria è la qualifica del documento come «a Rhodian decree» in Ager, *Arbitrations*, 204); la data della rimessa doveva rappresentare un momento importante per la decorrenza della sentenza, che era consegnata comprensiva della demarcazione dei confini tra le due città: cfr. MAGNETTO 2008, 184: «gli arbitri associano il dettagliato sincronismo non al proprio pronunciamento ma all'atto con cui le parti ricevono la loro copia e quindi alla chiusura ufficiale del giudizio» (meno convincente sembra l'idea che i due sincronismi con la stessa data rodia avessero lo scopo di «testimoniare...

data presso le comunità contendenti appare, a quanto sembra fra 167 e 146, nell'arbitrato di Calcide tra Eritre delle Termopili, allora appartenente alla confederazione eniana, e la vicina Ipata, in contesa per un territorio e per le conseguenti liti giudiziarie: i giudici avevano operato secondo quanto avevano chiesto concordemente i rappresentanti delle parti, ovvero di «riportare per iscritto il verdetto» (καταγράψαι τὸ κρίμα) e l'esemplare che conteneva la serie dei giudizi conseguiti, nella redazione destinata ad Ipata, era introdotto dalla data annuale, la federale eniana e la civica della località⁶. Egualmente significative appaiono le clausole finali della *syllysis* che Eretria, richiesta come arbitro fra Paro e Nasso agli inizi del II secolo, formulò in seguito ad accordo raggiunto fra le parti: i suoi probuli e strateghi dovevano «registrare nell'archivio pubblico di loro competenza la presente conciliazione e inviarla alle città sigillata col sigillo pubblico» (εἰς τε τὰ δημόσια γράμματα παρ' ἑαυτῶν ἀναγράψαι τήνδε τήν σύλλυσιν καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτὴν ἀποστειλ[α]ν σφραγισαμένους τῆι δημοσίαι σφραγίδι), naturalmente allo stesso scopo⁷. Che il testo dell'arbitrato fosse conservato anche presso la

il trattamento assolutamente paritetico riservato alle due città»). Per la funzione della data nella classificazione d'archivio degli arbitrati vd. *infra*; l'assenza della ripetizione dell'eponimo rodio nell'esemplare destinato a Priene, che, come l'altro, riproduceva lo stesso testo, non pregiudica il riferimento cronologico utile agli scopi cui era demandato. Sul contenzioso territoriale fra le due *poleis*, che si protrasse per ca. 500 anni, vd. MAGNETTO 2008, 103-142; Camia, *Roma*, nr. 8, 88-96; NICOLINO 2019, 137-145 (ove si corregga *IK.Priene* nr. 138 in *IK.Priene* nr. 3); sul valore documentale del testo in rapporto alle registrazioni fondiari, vd. *supra*, I.10.6; vd. anche *infra*, II.7.1.

⁶ Ager, *Arbitrations*, nr. 125, I, ll. 7-8; la citazione è da quella che si conviene essere la principale delle due facce iscritte della stele opistografa, quella che riportava la sentenza relativa alla controversia territoriale e iniziava con il riferimento «Alla città di Eritre e alla città convenuta Ipata a proposito della causa che giudicarono ecc.»; la datazione figura all'inizio dell'altra, II, ll. 1-5, seguita dal «titolo» Κρίματα ἃ ἔκριναν οἱ Χαλκιδεῖς δικασταὶ ἰ Τάλι (ll. 5 ss.); l'interpretazione della sequenza dei due testi è anche legata all'integrazione di I, ll. 15-16, che forniscono lacunose indicazioni circa cose «sottoscritte» e un'azione connessa con lo «scrivere» (ll. 15-16, τὰ τε ὑπογραφ[έντα] — — — ΓΡΑΨΑ++[— — —]), vd. l'apparato critico di Ager, 346, che sceglie nel testo l'integrazione non del tutto persuasiva proposta da A. WILHELM, «Inscription aus Hypata», «JÖAI» 8, 1905, 288 (= 1984, 256, cfr. 258), τὰ τε ὑπογραφ[έντα] κρίματα ἀναγράφαι[ι?] ἐ[— — —].

⁷ Ager, *Arbitrations*, nr. 83 (con GAUTHIER 1998, 313 e KNOEPFLER 2001, 361-362), B, rinvenuto a Delo, ll. 25-29 (le integrazioni in questo punto sono scontate; da rivedere, benché non nel senso della disposizione impartita ai rappresentanti delle due città, il seguente [κομίσασθ]-αι δὲ καὶ τοὺς ἐπὶ κρούς ἐκατέρ[α]ς τῶν πόλεων τήνδε τήν σύλλυσιν, ll. 29-30; sul ruolo di questi ἐπὶ κρούς nella procedura vd. sempre B. HAUSSOULLIER, *Traité entre Delphes et Pellana*, Paris 1917, 18-19, nt. 3); per la natura dell'intervento eretrieso richiesto sul contenzioso giudiziario che comprometteva i rapporti fra le *poleis*, riconducibile a caso particolare di arbitrato, vd. GAUTHIER 1998, 318; per la data, risalente a *JG XII 5*, *add.* p. 308, vd. Magnosto, *Arbitrati*, 397, nt. 3 (al «corso del III secolo» rimanda però MAGNETTO 2008, 147). Il documento era inoltrato a destinazione, con la spiegazione che [ἴσως οὖν καὶ ὑμεῖς] παρακολουθῆτε τὰ ὠκονομημένα ὑπὸ τῶν δικαστῶν, τό τε ἀντ[ί]γραφον [δ]ιαπεπόμφαμεν, dal conseguente decreto di Eretria indirizzato a Paro e a Nasso, come tale inoltrato a Delo (Ager, *Arbitrations*, nr. 83A, gravemente lacunoso, rinvenuto a Paro; la citazione dalla l. 18). Se l'opinione di A. Wilhelm che entrambi i

città che l'aveva formulato indica con chiarezza la lettera che Mileto nel 138 ca. inviò agli Elei: su richiesta dei Messenî che intendevano far incidere il documento a Olimpia, la città ionica aveva consegnato ai loro ambasciatori, da recapitare a Elide, «un esemplare dell'arbitrato reso (fra loro e gli Spartani)... sigillato col sigillo pubblico» (ἀντίγραφον... τῆς γεγενημένης κρίσεως... ἐσφραγισμέ[νη]ν τῇ δ[ημ]οσίᾳ σφραγίδι)⁸. Un'attestazione esplicita della collocazione negli archivî degli enti interessati di documenti d'arbitrato che li riguardavano in forma più o meno diretta proviene dalla riproduzione epigrafica di due estratti dall'archivio dell'Anfizionia delfica, la quale verso il 110 aveva delegato il giudizio sul contenzioso tra le città eubee di Calcide ed Eretria-Caristo circa la loro rappresentanza nel *koinon* all'eniana Ipata, che aveva dovuto produrre più giudizi: il primo documento in ordine di tempo – un sintetico resoconto anfizionico degli antefatti amministrativi che avevano portato il *koinon* a conferire l'incarico di arbitro a Ipata e le parti a concordare su di esso (in *koinè* ionico-attica), seguito dall'*epistole* di Ipata al *koinon* (in *koina* dorica di Nord Ovest) verisimilmente con il contenuto della decisione – si presentava con il «titolo» d'archivio «Trascrizione del giudizio sulla designazione dello ieromneme dell'anno pitico reso agli Eubei»

frammenti appartenessero a una stele eretta a Delo non è verificabile, l'idea di [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 290, nt. 15 che la stele in questione fosse collocata a Paro non appare giustificabile dall'interpretazione del passo citato nel testo come riferito all'esposizione epigrafica (peraltro, come sostenuto dallo studioso, «ganz wahrscheinlich»).

⁸ *I.Olympia* 52, con la sequenza, sotto il titolo Κρίσις περὶ χώρας Μεσσανίων καὶ Λακεδαιμονίων[τε]: decreto eleo di ricezione della richiesta messenia e autorizzazione a incidere la *krisis* (ll. 3-28); lettera di Mileto agli Elei (ll. 29-40; cfr. *I.Milet* VI.3, 1054 e CECCARELLI 2013, 372-373, nr. 39); *krisis* (ll. 41-70); la citazione è dalla lettera, ll. 33-34 con 39-40; ad essere sigillato era il supporto che recava la *krisis* «aggiunta sotto» – piuttosto che «allegata» – alla lettera stessa (ll. 37-38, ὑποτάξαντες αὐτὴν τῇ ἐπιστολῇ), che così la «comprendeva» (ll. 12-14, ἐπιστολᾶμ παρὰ Μιλησίων ἐσφραγισμέναν, περιέχουσαν τάν τε γεγε[ν]ημέ[να]ν κρίσιν). L'operazione non escludeva naturalmente che le due comunità interessate detenessero la rispettiva copia dell'arbitrato; si può pensare che la richiesta alla città arbitra da parte della città che teneva all'iscrizione in sede internazionale rispondesse al desiderio di fornire un esemplare valorizzato dal prestigio della mediatrice (non sembra convincere l'opinione di RÆDER 1912, 314 che Messene si sarebbe rivolta a Mileto «pour faire vérifier une copie du jugement avant de le faire afficher à Olympie», ripresa, con qualche variante, da LURAGHI 2008, 19, per il quale i Milesî sarebbero stati «vouching for the genuineness of the record of the arbitration»); in questo senso appare condivisibile l'idea di HAENSCH 2006, 268 che il sigillo apposto al supporto di trasmissione, secondo una pratica comunque normale nei casi d'invio di documenti fra *poleis*, assumesse «wahrscheinlich zumindest auch eine symbolische Dimension». Intorno al documento gli archivî delle città interessate dall'arbitrato avranno costruito i loro specifici dossier: presso gli Elei il supporto con lettera e *krisis* poteva figurare in annesso al decreto riportato, col quale aveva il nesso logico riprodotto dalla sequenza iscritta; ad essi si univa anche la lettera consegnata dagli ambasciatori messenî con il rinnovo dei reciproci rapporti di parentela e amicizia e la richiesta (ll. 6-8, in cui si riferisce di loro come τὰ γράμματα ἀποδόντων, ἐν οἷς διεσαφεῖτο ecc.). Per i documenti romani che accompagnavano la documentazione dell'arbitrato presso le due parti vd. *infra*. Sulla controversia fra Sparta e Messene e il dossier in questione vd. anche LURAGHI 2008, 16-27; Camia, *Roma*, nr. 3.

(Ἀναγραφὴ τῆς γενομένης κρίσεως περὶ τῆς ἱερομνημοσύνης τοῦ κατὰ Πύθια ἐνιαυτοῦ πρὸς τοὺς Εὐβοίεας)); il secondo – il resoconto anfizionico, con la data di Delfi, del rifiuto del precedente giudizio comunicato al *koinon* dagli ambasciatori delle *poleis* e dell'iter che aveva portato al secondo giudizio, ancora all'apparenza comunicato da Ipata attraverso la nuova *epistole* riportata di seguito – era indicato da un'altra nota d'archivio come estratto «Dai documenti realizzati nella penteteride passata» (Ἐκ τῶν ὑπομνηματισμῶν τῶν ἐν τῇ παρερχομένην πενταετηρίδι συντελ[ου]μένων)⁹.

⁹ Le citazioni da *CID IV*, 121, l. 2 (dopo la formula d'augurio) e 122, l. 1 (l'integrazione, *ex. gr.* fra le simili per il senso, è di A. Wilhelm; vd. *supra*, II.3.12 nt. 123); per la disposizione epigrafica cronologicamente inversa dei testi (corrispondente a un ordine d'archivio?) vd. *CID IV*, 121, *lemma*; la lettera di Ipata in *CID IV*, 121, ll. 13 ss. (col suo titolo Ἐπιστολὴ Ὑπαταίῳ), è estremamente lacunosa, così come quella in *CID IV*, 122, ll. 9 ss. (all'apparenza non evidenziata sulla pietra, cfr. *CID IV*, 122, *app. crit.* ll. 9-10); sembra qui di poter condividere l'idea di Fr. Lefèvre che i due documenti «se présentent comme un procès-verbal récapitulatif déposé dans les archives amphictioniques» (307), il quale inseriva le due lettere pervenute (la prima con un'evidenza riprodotta sulla pietra, la seconda riportata di seguito al «riassunto» delle premesse); a differenza di LEFÈVRE 1998, 63, giusta anche il fatto della loro ripresa nel «verbale» e dell'iscrizione, non pensiamo che le lettere si limitassero a riferire della procedura adottata e non anche dell'esito dell'arbitrato; allo stesso modo non condivisibile appare la convinzione di SÁNCHEZ 2001, 397, nt. 139 che la seconda lettera di Ipata fosse limitata alle sole prime linee riportate (10-13), configurandosi come «un accusé-réception», mentre il seguito sarebbe stato costituito ancora dal verbale anfizionico sugli sviluppi della vicenda: a smentire l'interpretazione soccorre il mantenersi nel testo – peraltro assai lacunoso – del dialetto dorico (cfr. l. 16, δάμου). La *querelle* si sarebbe protratta per un anno o due: vd. LEFÈVRE 1998, 63, nt. 282; a giudizio mio (con SÁNCHEZ 2001, 397, nt. 139) essa non avrebbe prodotto un primo arbitrato degli Anfizioni (cfr. LEFÈVRE 1998, 249 e *CID IV*, 121, *app. crit.* l. 3, 307 – «verdict» –, 309 – «arbitrage ou avis motivé» –, a motivo del richiamo fatto dagli Anfizioni a una ambasceria precedente a quella che suscitò il primo conferimento d'incarico ad Ipata da parte dell'Anfizionia e, almeno in LEFÈVRE 1998, 63 e 249, per il fraintendimento del *κριτήριο* «dato» ad Ipata dagli Anfizioni come verdetto, invece che come incarico di formulare un giudizio costituendo un tribunale, come sostenuto da ROBERT 1925, 39 [= 1969a, 731], nt. 2): il nesso documentale riprodotto induce a concludere che il *koinon*, ancora una volta sollecitato dalle parti, avrebbe optato ciascuna delle due volte per il conferimento d'arbitrato a Ipata, naturalmente producendo dei deliberati sull'attribuzione d'incarico e sulle procedure (riassunti nei documenti iscritti a introduzione delle due lettere), i quali saranno entrati nei diversi complessi d'archivio interessati, insieme con i documenti che a Delfi furono riprodotti su pietra (nel secondo caso il documento anfizionico trasmesso a Ipata è dichiaratamente una *epistole*, *CID IV*, 122, l. 10). Gli archivî delle tre *poleis* coinvolte dovevano conservare il proprio esemplare delle due sentenze, con i diversi documenti connessi di propria pertinenza: in uscita i rispettivi decreti di presentazione del problema all'Anfizionia; in entrata le corrispondenti decisioni del *koinon* e la copia del duplice conferimento d'incarico a Ipata per lettera; in uscita/entrata la (eventuale) corrispondenza tra le *poleis* attivata dall'arbitrato, secondo le proprie modalità di conservazione, se distinte per categorie (decreti, arbitrati) o se raccolte (magari attraverso estratti dei documenti ritenuti complementari) in quella ritenuta principale per la questione, magari a sua volta classificata per soggetto (Περὶ τῆς/τῆς ἱερομνημοσύνης/-μνημοσύνης τοῦ κατὰ Πύθια ἐνιαυτοῦ), oppure (o anche) per i rispettivi destinatari (per l'Anfizionia vd. la nota di trascrizione nel testo). Sull'organizzazione degli archivî anfizionici per penteteridi, vd. *supra*, II.3.12 nt. 123; per le lettere di Ipata vd. anche CECCARELLI 2013, 375, nrr. 51-52 (dove peraltro i testi redatti dagli Anfizioni figurano come «decision»).

2. La collocazione in archivio dei documenti connessi con gli arbitrati era naturalmente confermata dai rimandi più o meno dettagliati che di essi si faceva nei casi di rinnovati contenziosi. Tale era ad esempio quello che, nel 175 ca.-172, facevano gli arbitri milesî e rodî nel giudizio della contesa fra le allora achee Ermione ed Epidauro, quando stabilivano che «la sentenza pronunciata in precedenza a proposito (del pagamento delle tasse sul pascolo) delle capre agli esattori resti valida» (τὸ δὲ γεγονὸς πρότερον κρίμα περὶ τῶν αἰγῶν πρὸς τοὺς τελώνας κύριον ἔστω)¹⁰. E allo stesso modo i Prienesi prima del 135 richiedevano al senato romano che «i giudizi che erano stati emessi relativamente a questo territorio... siano tutti riattivati» (ὅσα κριτήρια κεκριμένα ἐῖς[τ]ι περὶ ταύτης τῆς χώρας... πάντα ἀναν]εωθῆ)¹¹.

Allo stesso modo significative sono le riprese che si facevano nei nuovi giudizi di arbitrati precedenti, evidentemente recuperati, esibiti e utilizzati per la valutazione del momento. Un caso ne è ad esempio il già ricordato arbitrato fra Sparta e Megalopoli, che al suo interno riprendeva per citazione e all'apparenza sintesi, una *krisis* precedente sulla medesima area, risalente di circa un quarantennio¹². E maggiore evidenza, anche nella resa epigrafica

¹⁰ Ager, *Arbitrations*, nr. 63 (con KRALLI 2017, 474, nt. 117), ll. 22-23 (la sentenza milesia), ll. 40-42 (la sentenza rodia, con leggera variante e in dialetto dorico); sulla natura del provvedimento richiamato, d'ordine fiscale, vd. CHANDEZON 2003, 32 (di cui non si condivide a pieno la convinzione che il riferimento sia «aujourd'hui inintelligible», per quanto esso sia espresso in forma non lineare); sulle diverse datazioni proposte, oscillanti tra la fine del III secolo (così ancora in MAGNETTO 2016, 11) e quella proposta nel testo, vd. KRALLI 2017, *loc. cit.* Sul tipo di documento rappresentato dal pronunciamento delle due commissioni, vd. *infra*, nt. 29.

¹¹ *I.Priene* 40, ll. 5-7 (sull'integrazione vd. MAGNETTO 2008, 76; essa non è recepita in *I.Priene*² 12, che riprende da FAMERIE 2007); cfr. ll. 8-9; sul richiamo in questione vd. MAGNETTO 2008, 110 («più verdetti resi in passato») e 111, nt. 7, cfr., per il dettaglio, MAGNETTO 2009, 15-16 (per quanto gli interventi di re e funzionari reali richiamati si possano ricondurre alla categoria degli arbitrati in senso stretto); sul significato di ἀνανεόματι in riferimento ad atti di valore giuridico vd. DAUX 1936, 304, nt. 2: «donner une force nouvelle à un acte de caractère juridique (traité d'alliance, pacte d'amitié, décret, etc.) qui n'a pas été aboli, mais que les circonstances ont émoussé» (cfr. *supra*, II.1.4, nt. 45).

¹² Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 11, ll. 22-36, assai lacunose e di non semplice interpretazione (per la persuasiva ipotesi di datazione della *krisis* in questione al dopo Sellasia, piuttosto che all'epoca di Filippo II, come tradizionalmente ritenuto, vd. KRALLI 2017, 248-250, 368; al parziale *status quaestionis* di 264, nt. 136, si aggiungano almeno RÆDER 1912, 38 e Piccirilli, *Arbitrati*, 224-226); al documento – a quanto sembra ripreso in sintesi, con elenco dei punti qualificanti – o a documenti connessi (vd. *infra*), appartenevano i citati: 1) definizione dei confini del territorio conteso, messo per iscritto (l. 33: ὄρισ]μὸς τῆς χώρας ἀπ[ο]γεγραμμένο]ς, in plausibile integrazione); 2) giuramento dei giudici; 3) elenco nominativo dei 101 arbitri e quello dei Lacedemoni presenti al giuramento; a questo materiale si univano i «documenti scritti forniti da entrambi» (ἐκ τῶ]ν παρατεθέντων ἀμὲν παρ'ἀμφοτέρω]ν γραμμάτων) che riguardavano un parere di Roma (ll. 42-43; piuttosto i «vorgelegte [Schriftstücke]» di Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 82, che le «lettere inviate» di Camia, *Roma*, 24). Il riconoscimento della provenienza d'archivio della *krisis* in questione è risalente in letteratura: vd. già RÆDER 1912, 38 («le procès-verbal de l'arbitrage de 338, qui avait été conservé dans les archives de Mégalopolis»), 60 (i giudici «parcoururent les documents sortis des archives») e TOD 1913, 116 («the official record, deposited at Megalopolis, of an award

tra *vacat* di separazione, acquista a Messene la ripresa per estratto all'interno della sentenza arbitrale *post* 191 tra Messene e Figalia di una più antica, sempre in forma di definizione di confini¹³. Anche laddove i richiami mancassero di citazione per estratto o contenuto è lecito ritenere che, almeno fino a un certo limite cronologico, le città fossero state in grado di esibire i precedenti invocati. Un esempio è rappresentato dai *κρίματα/κριτήρια* che nel 140 un senatoconsulto arbitrale menzionava come evocati dalle tessaliche Melitea e Nartacio nel corso dell'ulteriore fase di una controversia territoriale risalente al IV secolo: se dello stato dei precedenti verdetti in favore di Melitea riconducibili al IV-III secolo nulla è possibile dire se non che gli ambasciatori a Roma dovettero esibire della documentazione più o meno diretta a riprova, di quelli di II secolo indicati dai Nartacî si può sostenere senz'altro la disponibilità d'archivio, anche in presenza della trascrizione epigrafica del più recente, formulato due anni prima dal tribunale congiunto di giudici di Samo, Colofone e Magnesia al Meandro, nel santuario federale tessalo di Itonio¹⁴.

between Sparta and Megalopolis»); vd. infine Magnetto, *Arbitrati*, 185, nt. 20 (il rimando si faceva «evidentemente sulla base di una copia d'archivio») e 414, nt. 9 (come negli altri casi citati dalla studiosa «il contenuto del giudizio precedente viene fatto proprio e direttamente inserito nel verdetto attuale, con un'opportuna specificazione»). Naturalmente bisogna considerare che anche la parte soccombente, Sparta, doveva detenere il proprio esemplare della *krisis* in questione, oltre ai suoi documenti d'appoggio e connessi con la *querelle*. Vd. anche *infra*, con ntt. 67, 73.

¹³ Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 7, ll. 1-8 e 17-21, l'arbitrato più recente, 9-16, quello incorporato (per l'interpretazione della struttura del documento qui accolta vd. 51-52; del tutto condivisibile è l'ipotesi che il documento più antico, la cui risalenza non è precisabile, fosse stato esibito da una delle due parti); per le oscillazioni di datazione dell'epigrafe in dottrina, fra gli anni '40 o '20 del III secolo e la metà del II secolo o successiva, vd. KRALLI 2017, 304, nt. 38; sul contesto storico nei periodi indicati, vd. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 48 ss. e KRALLI 2017, 279-282. Allo stesso modo, per quanto in un contesto tecnicamente non riconducibile alla categoria degli arbitrati fra *poleis*, ma piuttosto a quella dei *krimata* «discriminanti» degli Anfizionii, significativa appare la scelta espressa dagli ieromnemoni nel 117 ca. tra il precedente giudizio anfizionico di delimitazione territoriale della *hiera chora* di Apollo proposto da Anfissa da un lato e quello invocato da Delfi, Ambrisso e Anticira dall'altro: l'analisi linguistica del testo del nuovo documento appare mostrare una ripresa di forme ed espressioni del *krima* cui esso deliberava di attenersi, il secondo, risalente al 335/4, così da suggerire che la nuova delimitazione fosse avvenuta sulla base del documento originario: cfr., per il testo, ROUSSET 2002, 85-91, nr. 6, C, ll. 20-38, D, ll. 1-6 (cfr. G. ROUGEMONT, «Topoi» 14/2, 2006, 488), per l'analisi linguistica, ROUSSET 2008a, 82-86, 90, 92 (cfr. 85: «il est possible que certaines de ses formes aient été empruntées à l'ancienne délimitation des hiéromnémens, datant de 335/4 av. J.-C.... Car on en consulta nécessairement le texte pour la suivre sur le terrain»); del resto le parti in contesa richiedevano che il *krima* rispettivamente richiamato, evidentemente disponibile, «debba permanere ed avere forza giuridica» – ll. 2, 3, ἐστῆκόσ και κύριον εἶναι – e i votanti dichiaravano «di attenersi al giudizio degli ieromnemoni (del 335/4)», ll. 5 ss., ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι; in entrambi i casi si trattava naturalmente di calchi dal latino di chi aveva concorso alla redazione del testo: vd. ROUSSET 2008a, spec. 84-85, 91); per la data del *krima* richiamato vd. ROUSSET 2002, 120-121; per la natura giuridica dell'operazione condotta dagli Anfizionii, vd. (con qualche semplificazione) SANCHEZ 2001, 232-233, nt. 51, 413-414. Vd. anche *infra*, nt. 23.

¹⁴ La menzione romana dei precedenti in Camia, *Roma*, nr. 5A, ll. 29-30 e 49; alle ll. 25-30 sono i rimandi ai precedenti effettuati dai Melitei richiamati nel senatoconsulto: i giudizi di un dinasta di

3. Quanto alla posizione dei testi d'arbitrato nell'ambito degli archivî civici, precisamente il dinamismo del loro (ri)uso nel contesto delle relazioni interpoleiche lascia intendere un'evidenza funzionale al reperimento e alle diverse forme di recupero.

Una sezione *Κρίματα* poteva corrispondere alle esigenze delle città in contesa e dei loro rappresentanti, impegnati a giustificare i loro argomenti con i giudizi pregressi e i documenti già raccolti, oppure, nelle città di volta in volta prescelte come arbitro, a costituire un deposito di atti utili ad attestare il loro prestigio e, al caso, a corroborare la documentazione locale.

Ancora una volta, se i «titoli» epigrafici possono essere indice anche di una classificazione di base, all'interno della sezione non si può escludere un ordine per località. Il testo dell'arbitrato rodio fra Samo e Priene era introdotto nella trascrizione epigrafica di Priene da una qualifica «Prienesi e Samî» (*Πριηνέων καὶ Σαμίων*) che poteva corrispondere a un'indicazione locale di riferimento, nelle *poleis* in contesa anche solo col nome dell'altra parte, nella città arbitra con entrambi¹⁵. Lo stesso uso poteva aversi negli archivî degli

Larisa (IV sec.), del *koinon* tessalo (età imprecisabile), di una commissione di Macedoni (ca. 260 o post 210, «informazione... suffragata evidentemente in sede di giudizio da opportune testimonianze», Magnetto, *Arbitrati*, nr. 31, 193; per le incertezze circa la data di questi precedenti vd. Camia, *Roma*, 55-56); alle ll. 49-57 figurano gli opposti rimandi dei Nartaci: un arbitrato «conforme» alle leggi assegnate ai Tessali da T. Quinzio Flaminio (cfr. l. 63) e ratificate da un senatoconsulto (194) e il giudizio formulato dal tribunale congiunto. Per la trascrizione epigrafica di quest'ultimo, assai lacunosa, vd. Ager, *Arbitrations*, nr. 154/II, A-B, con la rettifica al testo di TZIAFÁLIAS, HELLY 2007, 434, nt. 18 (*SEG* 57, 531; la proposta di datazione dei due strateghi federali ivi menzionati a prima del 150 – 466-467 – comporta anche l'arretramento cronologico del senatoconsulto, rispetto alla tradizionale data del 140); l'epigrafe riproduceva l'esemplare di Nartacio – allora risultata vincitrice – di un documento articolato: la doppia data, federale tessalica e locale di Nartacio, formulata in dialetto (A, ll. 1-3), introduceva il testo della sentenza della commissione, in *koinè* (ll. 3-9, τὰδε ἀπεφάνησαντο [οἱ ἀποστ]αλέντες δικασταὶ πρὸς τὸν κοινόν ecc.; B, ll. 17-30), il cui oggetto d'esame immediato erano le «eccezioni d'improcedibilità (dell'azione legale) sottoscritte» (ll. 8-9, περὶ τῶν παραγραφῶν τῶν ὑπογεγραμμένων), a cominciare da quella subito seguente, consegnata da Melitea al segretario dei sindri della lega tessala e introdotta dalla data federale (una ripresa dagli archivî federali?), con la descrizione dei confini del territorio conteso (ll. 9-20, in dialetto); l'ampia lacuna successiva impedisce di conoscere il rapporto con essa dell'analogha descrizione seguente (B, ll. 1-16, in dialetto), la quale in ogni modo rientrava nella sentenza, che proseguiva, tra ampie lacune, con la menzione di scritti (l. 17, συγγραφομένων ἐντόξ), tavolette (l. 21, πίννακας), rendiconti relativi ai *sacra* (l. 25, ἔερούς λόγος[ος]). Appare evidente che l'intera vicenda, con il coinvolgimento delle diverse istanze ai diversi livelli, produsse ampî e articolati effetti nei rispettivi archivî, nelle forme che riguardavano le diverse categorie di documento e il loro stato di atti in entrata e in uscita, a cominciare dai diversi decreti con cui l'una e l'altra *polis* aveva fatto appello all'istanza di turno e a quelli di scambio con il *koinon* tessalo quando implicato (l'iscrizione di Itonio non riportava comunque un decreto di Nartacio, come in TZIAFÁLIAS, HELLY 2007, 466 e Camia, *Roma*, 58 con nt. 137). Sulla posizione d'archivio del senatoconsulto vd. *supra*, II.2.3 con nt. 45.

¹⁵ *I.Priene*² 132, l. 1 (in dialetto ionico, a fronte del dorico con influssi della *koiné* per la sentenza): sulla scritta cfr. MAGNETTO 2008, 35 («Dei Prienesi e dei Samî»), 47, 65 (essa sarebbe connessa alla sola redazione epigrafica); *I.Priene*², p. 323 (con la considerazione che «Zeile 1 ist die von dem

altri centri eventualmente coinvolti che ospitavano i documenti destinati alla riproduzione in epigrafe: esempio al riguardo potrebbe essere dato dal titolo (anche) epigrafico Κυτι[νιέων] che a Delfi introduceva l'estratto-sintesi della sentenza della città di Lamia, nel 160/59 arbitra tra i Dori della Metropoli (rappresentati dai Citinie) e i Lacedemoni a proposito della rappresentanza anfizionica; che il destino del documento non fosse solo epigrafico appare confermato dal fatto che la sua trasmissione ufficiale a Delfi, pure riprodotta sulla pietra, era contrassegnata dalla doppia data, quella annuale del *koinon* dorico cui apparteneva la città che trasmetteva il documento e quella annuale e semestrale della città di Delfi che lo riceveva¹⁶. Il riferimento geografico era comunque indicato anche nei titoli più lunghi, che esplicitavano la natura del documento/dossier e l'oggetto: un esempio ne è la soprascritta che a Olimpia era stata premessa al già ricordato dossier relativo all'arbitrato di Mileto fra Messenî e Spartani e che corrispondeva ai diversi riferimenti interni al carteggio che era intercorso tra gli interessati, «Sentenza arbitrale sul territorio (resa) a Messenî e Lacedemoni» ($\text{Κρίσις περὶ χώρας Μεσσανίους καὶ Λακεδαιμονί[ους]}$)¹⁷.

Archivar in Priene angebrachte Überschrift zu dem ab Z. 2 folgenden Schiedsspruch der Rhodier»). Vd. anche nt. seguente.

¹⁶ Vd. *CID IV*, 110, l. 1, il «titolo» (inteso nella traduzione come «(Monument des) Kyteniens»); ll. 12-14 le due date ($\text{Δωριαρχέοντος ἡ Τάλε}$ [patronimico – – –, $\text{ἐν Δελφοῖς ἄρχοντος ἡ Τάλε}$] patronimico, $\text{βουλευόντων τῶν δευτέρ[ων] ἑξάμηνον ἡ Τάλι}$], $\text{γραμματεύοντος ἡ Τάλε}$): a differenza di DAUX 1936, 679, non pensiamo che la data finale sia «celle de l'affichage»; resta altresì da chiedersi se dei Citeniei fosse anche l'iniziativa dell'iscrizione (come per DAUX 1936, 334-335); sulla tipologia del documento indicata nel testo vd. DAUX 1936, 335, 681 (della *krisis* si era comunque mantenuta la data della città arbitra, allora membro della Lega tessala, nella forma di quella annuale del *koinon* e quella del collegio annuale dei tagi e mensile di Lamia, ll. 2-4, su cui vd. FRÖHLICH 2016b, 394). Sull'organizzazione federale della Doride nell'età tardoellenistica vd. ROUSSET 2015, 224-225; sull'articolazione dei ruoli di Anfizionia e *polis* di Delfi nelle relazioni internazionali del II secolo vd. *CID IV*, pp. 269-270; per la considerazione che le città impegnate nelle contese sulla rappresentanza nell'Anfizionia avessero «toutes commencé par porter plainte devant l'Amphictionie» e che quest'ultima avesse poi provveduto ad affidare l'arbitrato a una o più città, vd. SÁNCHEZ 2001, 397 (tutto ciò naturalmente aveva le sue conseguenze documentali).

¹⁷ *I.Olympia 52*, ll. 1-2; per il rimando al documento nella lettera milesia agli Elei, vd. ll. 33-35 ($\text{ἀντίγραφον... τῆς γεγενημένης κρίσεως Μεσσηνίους τε καὶ Λακεδαιμονίους}$), per quello nel decreto eleo di accoglimento della richiesta messenia d'incidere la sentenza a Olimpia, con variante grammaticale, ll. 10-11 e 19-21 ($\text{τὰ γὰρ κρίσιν τὰ γὰρ γενομένην/γεγενημένην τᾷ πόλει αὐτῶν ποτὶ τὰ μὲν πᾶσι τῶν Λακεδαιμονίων περὶ (τᾶς) χώρας}$). Un esempio facilmente integrabile nello stesso senso è dato dal titolo che Corcira dopo il 166 premetteva alla trascrizione epigrafica dei documenti relativi al suo arbitrato fra Ambracia e il *koinon* degli Atamani (*IG IX 1².4*, 796, B, l. 1, [Κ]ρίμα γε[γόμενον περὶ χώρας Ἀθαμᾶσι καὶ Ἀμβρακιώταις]; per la data vd. FANTASIA 2017, 184; per l'insieme dei documenti che costituivano il dossier vd. *infra*, § 7). I riscontri possono spiegare il senso (se non la lettera) dell'interpretazione del titolo prienese menzionato sopra fornita da *I.Priene*², p. 311: «(Entscheidung über das Gebiet?) der Prieneer [und] Samier» (cfr. 333, «zu Πρ. ζ. Σ. ist etwa κρίσις περὶ χώρας dazuzudenken»).

4. Un elemento essenziale dei documenti che stabilivano le nuove relazioni fra le parti era naturalmente la data, che fissava in sincronismo la decorrenza del provvedimento e offriva ai diversi attori implicati, comunque interessati al reperimento funzionale, un utile strumento di classificazione¹⁸. Un esempio era fornito dalla dichiarazione degli arbitri di Rodi menzionata sopra, in cui la data di consegna fungeva evidentemente da elemento di qualifica e di decorrenza. Esplicita era pure, nella già ricordata conciliazione che Eretria aveva formulato tra Paro e Nasso, la clausola di decorrenza, con la triplice data sincrona, a cominciare da quella della mediatrice: «la conciliazione operata dai [giudici di cui sopra abbia validità dal] 26 del mese Ippione [nell'eponimia dei magistrati?] seguenti ad Archibio secondo il computo di Eretria, in quello di Nasso nell'anno del sacerdote di Dioniso Filocrito figlio di [– – –, nel giorno x del mese di – – –]one, nel computo di Paro nell'anno dell'arconte Thu[– – –, nel giorno x del mese di Plinterione]» ([... εἶναι τὴν σύλ]λυσιν γεγενημένην ἐκ τῶν ἐπά[νω δικαστῶν κυρίαν ἀπὸ πέ]μπτης ἀπιόντος τοῦ Ἴππιῶνος μηνὸς ἐπὶ τῶν ἀρχόντων/προβούλων] τῶμ μετὰ Ἀρχεβίου ὡς Ἐρετριεῖς [ἄγουσιν, ὡς δὲ Νάξιοι ἐπὶ ἱερ]έως τοῦ Διονύσου Φιλοκρίτου τοῦ [– – –, μηνὸς – – –]νος, ὡς δὲ Πάριοι ἐπ' ἀρχοντος Θου[– – – μην]ὸς Πλυντηριῶνος)¹⁹. Un esempio

¹⁸ Vd. MAGNETTO 2016, 16: «Such an act [*scil.* il verdetto]... was always precisely dated». Per la ricorrenza delle date nei documenti d'accordo internazionale e, in epoca ellenistica, nei «documenti relativi alle frontiere», vd. ROUSSET 1992, 205. Ad esempio, se coglie nel segno l'ipotesi formulata da DAUX 1936, 312 e 341, nei documenti d'arbitrato che coinvolgevano l'anfizionia delfica, la cura per i sincronismi sembra indicata dalla presenza di «Filippo l'astrologo», il quale sarebbe «probablement été sollicité pour déterminer des équivalences dans les calendriers des cités concernées, κατὰ θεόν, selon l'usage amphictionique» (cfr. il già citato *CID IV*, 122, l. 18 e *CID IV*, 123, l. 4, la pressoché contemporanea controversia fra Tronio e Scarfea).

¹⁹ Ager, *Arbitrations*, nr. 83B, ll. 21-25, nell'integrazione della l. 21 di A. Wilhelm (vd. *app. crit.* e *SEG* 13, 444, l. 21) e della l. 22 di KNOEPFLER 2001, 361-362; cfr. GAUTHIER 1998, 313 e, per l'eponimia di Eretria, FRÖHLICH 2016b, 376-377. I sincronismi (o la decorrenza nelle destinatarie al momento della ricezione) dovevano operare anche laddove la sentenza era riportata con la sola data della città arbitro, parte costituente del documento ufficiale: un esempio precoce, risalente a poco dopo il 337 o 336, era dato dalla *krisis* di Argo fra le isole di Melo e Cimolo, conservata nella trascrizione epigrafica di quest'ultima (Magnetto, *Arbitrati*, nr. 1, di cui non si condivide la definizione del documento come «decreto» di Argo, 4; cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 3, dove il documento figura come «decree of Kimolos»; sulla natura dell'arbitrato vd. HARTER-UIBOPUU 2014, 2 ed. online; sul contesto storico vd. anche RO 82); il sintetico verdetto – ll. 2 ss., dopo l'invocazione al dio, ἔκρινε ὁ δᾶμος ecc. – era concluso dalla data annuale argiva, indicata da presidente e segretario della βωλά (ll. 14-17; sull'interpretazione della sequenza, a lungo incerta, vd. la soluzione definitiva di C. KRITZAS, «Nouvelles inscriptions d'Argos: les archives des comptes du Trésor sacré (IV^e siècle av. J.-C.)», «CRAI», 2006, 421-422, nt. 86, *SEG* 54, 734bis), a differenza ad esempio dei decreti della città peloponnesiaca, che recavano mese e giorno (CHARNEUX 1990, 397-402); un secondo esempio è offerto dal già citato arbitro di Mileto tra Messene e Sparta, pervenuto nel dossier epigrafico di Olimpia: la *krisis* iniziava con la data milesia, questa volta completa di mese e giorno (*I.Olympia* 52, ll. 41-42); allo stesso modo, nella sezione finale del documento che conteneva la sentenza pervenuta a Calimna e Coo figurava la sola data della città arbitra, Cnido (Magnetto,

del rilievo della data di un arbitrato anche per la città mediatrice è dato dalla resa epigrafica di quello di Coa fra Clazomene e Teo nella seconda metà del III secolo, introdotta dalla data della città arbitra²⁰.

Laddove fosse coinvolto un organismo federale interessato alla risoluzione di un contenzioso, come nel caso della Lega Achea, la data di riferimento comprendeva quella federale, pure funzionale alla conservazione e al reperimento. Tale era ad esempio il rimando cronologico che introduceva il dossier dei documenti prodotti dall'arbitrato di diverse città achee tra Epidauro, membro della lega, e Methana/Arsinoe, negli anni '30/'20 del III secolo, pervenuto nell'esemplare della prima, con la data (annuale) federale seguita da quelle (annuali) delle due città²¹. La stessa pratica si riscontra nell'ambito della Lega Etolica: il dossier di due arbitrati pressoché contemporanei trasmesso a

Arbitrati, nr. 14/I B, ll. 33-34, ca. 300): appare difficile credere che non fosse previsto un conguaglio con una data nelle due città, in modo da fissare la decorrenza comune. Non esclude la presenza della terza data in testa alla lacunosa resa epigrafica a Delfi dell'arbitrato che Atene nel 140 ca. per promozione dell'autorità romana formulò tra la città focese e la comunità unita in simplitia di Fligonio-Ambrisso, ROUSSET 2002, ad nr. 3, ll. 6-8 (dopo il testo della lettera che lo inoltrerebbe, ll. 2-5, e prima di quello dell'arbitrato, ll. 9-33, cfr. 126, «une double ou triple datation, comme souvent en tête des actes internationaux: à côté de Delphes, devaient figurer Athènes et les autres parties intéressées»; sul contesto storico e topografico vd. *ibid.*, 126-128, 155-160, 176; cfr. Camia, *Roma*, 65-70, nr. 6); la menzione del sincronismo appare anche nel documento che richiamava l'arbitrato in questione ROUSSET 2002, nr. 4, ll. 4-6 (accanto ai conservati rimandi all'arconte di Atene e a una datazione «ad Ambrisso» l'ampia lacuna poteva ospitare la data di Delfi, cfr. *app. crit.*; per l'insieme dei documenti connessi con questo arbitrato vd. *infra*, nt. 89). La triplice data, a cominciare da quella della città arbitra, figurava in testa alla sentenza di una *polis* non identificabile sull'ulteriore contenzioso territoriale tra Samo e Priene, la quale confermava il verdetto dei Rodi e ripristinava il tracciato del confine: vd. *I.Priene*² 135, post 135, ll. 1-3 (cfr. MAGNETTO 2008, 200-205, nr. 5).

²⁰ *IG XII 4.1*, 264, l. 1 (si conservano solo tracce di mese e giorno). Per un caso analogo, quello di Magnesia al Meandro, arbitra fra Itano e Ierapitna, vd. *supra*, II.2.9, nt. 171.

²¹ Magnetto, *Arbitrati*, nr. 42A, ll. 2-3, dopo l'invocazione della divinità (si segue qui la proposta d'integrazione della studiosa, che, sulla base del calcolo delle dimensioni delle lacune nella parte destra dei due rigghi, ritiene verisimile anche la presenza dell'eponimo di Arsinoe, tra quello federale e quello di Epidauro: 259, 260, ntt. 2 e 3; *contra* BINGEN 1953, 624, nt. 3, col conforto dell'esempio seguente); in questo caso non si trattava della sentenza, ma di un documento congiunto di *koinon* e parti che fissava le procedure di svolgimento del giudizio (piuttosto che il «decreto» di Magnetto, 259): esso poteva riprendere un *ainos* del *koinon* sul modello della procedura seguita per l'arbitrato di Megara fra Corinto ed Epidauro (su cui *infra*); per la data dell'arbitrato, vd. KRALLI 2017, 168, 198, nt. 93. Resta da chiarire la ragione per cui, nella versione epigrafica di Epidauro dell'arbitrato fra la città e Corinto, conferito a Megara tramite intervento del *koinon* acheo verisimilmente nel periodo in cui tutte le città in questione vi appartenevano, le date poste all'inizio fossero solo quelle annuali, federale e locale (*IG IV 1².1*, 71 – fra 242/1 e 238/7 – ll. 1-2): piuttosto che di una selezione operata nel trasferimento su pietra di un testo ufficiale peraltro completo poteva trattarsi della scelta iniziale dei redattori della *krisis* di consegnare alle città destinatarie esemplari specifici con la sola data locale, oltre a quella federale, che serviva alla classificazione nell'archivio di riferimento per tutte le *poleis* coinvolte; che le date indicate fossero limitate all'anno poteva derivare dal fatto che, come nel caso di Corinto-Epidauro, il documento costituiva l'esito di un processo che aveva visto la contestazione della prima delimitazione confinaria e un nuovo intervento (ll. 7 ss.). Sui due documenti vd. anche *infra*, § 7.

Delfi dagli Etoi, che avevano nominato i giudici, esordiva nella trascrizione epigrafica con il sincronismo fra la data annuale federale e quella delle prime due *poleis* in contrasto, le achee Melitea e Xyniai, il 214/3²².

Del resto i conguagli cronologici che si creavano all'interno di organismi multipli facilitavano collocazione e reperimento di documenti organizzati per data: il giudizio di un personaggio di Larisa sul contenzioso fra le achee (di Ftiotide) Tebe e Halos nei decenni centrali del II secolo, trascritto a Delfi, era introdotto da una data utile per tutte le comunità implicate, secondo l'uso del *koinon* tessalo che adottava l'eponimo federale in sostituzione anche di quelli locali delle *poleis* inglobate e, generalmente, nel periodo in questione, un calendario comune²³. Al medesimo uso comune di calendario fra le *poleis*

²² Per il primo arbitrato, che riguardava una contesa territoriale, vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 54 (la data alle ll. 1-5, [στραταγέο]τος Πανταλέωνος τὸ πέμπτον, ἐν δὲ Μελι[τεῖαι ἀρχόντων] *i Tali*, ἐν δὲ Ξυνίασι *i Tali*; seguiva la formula ἐκριναν *i Tali*); per il secondo, che riguardava i rapporti di simpolitia tra la stessa Melitea e Perea, vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 55/II: inciso di seguito sulla stessa stele, esso si è conservato a Delfi per i soli 7 righi iniziali, mentre è pervenuto per intero nella trascrizione epigrafica di Melitea (55/I; con esse se ne prevedevano altre due, nel santuario federale di Termo e nella città degli arbitri Calidone, ll. 31-32); iniziando esso in entrambe le trascrizioni con la «rubrica» di riferimento [Με]λι[ταιέοις καὶ] Πηρέοις (col seguito ἐκριναν *i Tali*), senza data, non appare improprio ritenere che il *koinon* avesse inoltrato a tutti i destinatari la medesima sequenza di due – solidali per riferimento a Melitea – , il primo con data e il secondo senza, da cui le città potevano selezionare per l'esposizione la parte di pertinenza; resta peraltro il problema del rapporto cronologico fra i due documenti, rimesso in causa dal confronto con *IG IX 1².1*, 31, ll. 144-148 che presenta la medesima quinta strategia di Pantaleone I con un segretario del sinedrio diverso rispetto a quello menzionato nell'arbitrato di Melitea e Perea, ll. 33-35 e che induce a collocare quest'ultimo quanto meno all'anno seguente (vd. Magnetto, *Arbitrati*, 337, nt. 9, 343, 344; cfr. J.D. GRAINGER, *The League of the Aitolians*, Leiden, Boston, Köln 1999, 304; ROUSSET 2014, 81): tale distinzione cronologica, che poteva riguardare pochi mesi, non giustifica in ogni modo l'idea di Ager, *Arbitrations*, 152-153 (*ad nr.* 55) che a Delfi i due documenti fossero pervenuti di volta in volta e che «the international publication of such decrees was briefly delayed and then implemented in batches, whereas publication in the cities involved would be carried immediately» (sull'articolazione delle eponimie all'interno della Lega Etolica, generalmente doppie, federale e locale, vd. SHERK 1990a, 259-261; per il caso di Physkeis, collocata nel *telos Lokrikon*, vd. ROUSSET 2006, 366, nr. 6 – *SEG* 56, 575 – del 189/8 o 187/6, ll. 1-2: [Σ]τραταγέοντος Εὐπολέμου, ἐν δὲ Φυ[σκέ]οις ἄρχοντος Ξένωνος; per quello di Naupatto, nella Lega Etolica per lungo tempo con la comunità associata di Bouttos, vd. l'atto di manomissione *IG IX 1².3*, 634, del 140 *ca.*, ll. 1-3: [Σ]τραταγέον[τος τῶ]ν Αἰτωλῶν] *Il Tale*, ἐν δὲ [Ναυ]πάκτοι γραμματεύοντος Θ[ε]α[ροῦς] *Il Tale*, ἐν δὲ Βουττοῦ ἀρχόντων *I Tali*); per interrogativi circa il riferimento a eponimia locale nella menzione dei magistrati di Melitea e Xyniai vd. FRÖHLICH 2016b, 393 («On ne peut exclure l'hypothèse de l'usage exclusif de la datation par les magistrats fédéraux»). Per la procedura di giudizio adottata nel primo arbitrato, la scelta di uno dei due tracciati presentati, vd. HARTER-UIBOPUU 2014, 4 (online), che rende superate le considerazioni di Ager, *Arbitrations*, 152 (*ad nr.* 55) e Magnetto, *Arbitrati*, 335-336; resta da intendersi sulla permanenza nell'archivio del *koinon* dei documenti relativi a Melitea, considerando che essa ne fu staccata poco dopo il 210 da Filippo V, per passare nel II secolo al *koinon* tessalo (vd. LÖBEL 2014, 119-120, 410). Per precisazioni sui termini dell'arbitrato vd. ora LASAGNI 2019, 141-147. Per un documento della città precedente al controllo etolico, vd. *infra*.

²³ Ager, *Arbitrations*, nr. 153, l. 24, completa di mese e giorno (l'accordo a sua volta fissava il mese per il giudizio, «secondo il computo dei Tessali, ὡς Θεσσαλὸὶ ἄγοντι, ll. 12-13, cfr. FREITAG 2006, 215, nt. 21); per la data nel testo vd. TZIAFÁLIAS, HELLY 2007, 431-432, 435, 465-466 (cfr. già

appartenenti a *koina* appare da ricondurre la data che introduceva il già ricordato arbitrato di tre giudici dell'Occidente greco fra Mondaia, membro della Lega tessala, e Azoro, membro di quella perrebrica: il sincronismo – eponimo dell'anno, mese, giorno – era fra quella comune tessala e quella comune perrebrica²⁴.

5. Al di là di una classificazione per comunità avversaria e dell'ordine cronologico, un ulteriore elemento utile all'identificazione e al recupero di un documento d'arbitrato era l'oggetto di esso, il quale poteva essere colto in archivio nella stessa evidenza espressa in alcuni documenti trascritti su pietra (se non, magari, ripreso dall'interno della sentenza e apposto a margine sul supporto). Un esempio di sequenza data-oggetto si coglie in testa al sintetico giudizio che gli «arbitri territoriali» di Tirreo formularono fra 234 e 233 sui confini tra le acarnane (allora inglobate nella Lega Etolica) Eniade e Metropoli e inciso sul retro della tavola bronzea che recava sull'altra faccia il trattato di amicizia e alleanza fra Etoli e Acarnani di circa un quarantennio anteriore, collocata nel santuario federale etolico di Termo: nel documento, formulato come atto del *koinon* e di uno dei suoi distretti amministrativi, dopo la data annuale fornita dallo stratego eponimo della Lega Etolica, compare il titolo-oggetto «Giudizio relativamente a un territorio (di pertinenza) del

HELLY 2001, 272, con *status quaestionis*; per la «seconda metà del II secolo» vd. FREITAG 2006, 211); per l'uso dell'eponimo federale nelle diverse *poleis* comprese nel *koinon*, «in which he prevailed over local eponymous magistrates», vd. BOUCHON, HELLY 2015, 241-242 e, per una rassegna dei documenti con le differenti formule di riferimento a magistrati federali e locali, con la conclusione che «plusieurs textes indiquent que, dans la pratique, on utilisait le stratège fédéral pour se situer dans le temps», FRÖHLICH 2016b, 385-395, 400-401 (la citazione da p. 391); sulle vicende delle città di Acaia Ftiotide fra Etoli, Macedoni e Tessali vd. FREITAG 2006, 224-225, con LÖBEL 2014, 118-119, 122-123, 409, 411; per l'uso di un calendario comune (non federale) nel *koinon*, vd. B. HELLY, «La capitale de la Thessalie face aux dangers de la troisième guerre de Macédoine: l'année 171 à Larissa», «Topoi» 15/1, 2007, 213, nt. 226 (una posizione più sfumata per i tempi di uniformazione in GRANINGER 2011, 110); sul giudizio e il suo nesso documentale d'archivio vd. anche *infra*. Che la data infine costituisse uno degli elementi che servivano a qualificare e a reperire un documento di giudizio, se non d'arbitrato, appare dal rimando che i patrocinatori di Delfi, Ambrisso e Anticira, nel 117 ca., facevano al *krima* del 335/4: si trattava di quello pronunciato «quand'era arconte a Delfi Ornichida» ROUSSET 2002 (nr. 6, B, l. 31, C, l. 8; la parte avversa preferiva il richiamo agli autori del giudizio invocato, avvenuto «quando il Tessalo Pausania e quelli che erano con lui stabilirono i confini», B, ll. 29-30; per il senso dell'espressione come riferentesi a un collegio degli ieromnemoni identificato dal suo componente più significativo, vd. LEFÈVRE 1991, 592; per i problemi di datazione di esso vd. ROUSSET 2002, 119-120); sul rapporto del nuovo documento con quello ripreso, vd. *supra*, § 2, nt. 13.

²⁴ IG IX 1².4, 795 (lacunosa della parte finale), ll. 1-8; gli arbitri provenivano da Apollonia (lo *mnamoneuon* di cui *supra*, nt. 2), Corcira (dove proviene la stele), Dyrrachion; nelle tre *poleis* la copia di pertinenza poteva essere datata dal decreto che rispettivamente ne accoglieva la richiesta d'iscrizione (se prevista in tutte e tre); per le date comuni alle due leghe vd. anche GRANINGER 2011, 111.

distretto di Strato» (Κρίμα γαικὸν Στρατικοῦ τέλεος)²⁵. Un altro esempio del valore significante attribuito a data e oggetto appare dal documento che Melitea (Acaia Ftiotide) trasmetteva a Delfi perché vi fosse esposto l'esito di due controversie territoriali giudicate dai medesimi arbitri della macedone Cassandra, nel 260-250 *ca.*, le cui sentenze erano conservate nella città²⁶. Esso introduceva con la data annuale della città la sintesi dei due verbali redatti dai *dikastai* (in prima persona), qualificati dalla formula «Così giudicarono» (Τάδε ἔκριναν) e dall'elenco nominativo dei cinque redattori; ciascuno

²⁵ Magnetto, *Arbitrati*, 238-243, nr. 39, ll. 1-2 e, per la qualifica di «arbitri territoriali» delle figure definite nel documento come γαιοδίκαι, l. 3, vd. ROUSSET 1994, 104 (cfr. Ager, *Arbitrations*, 125, *ad nr.* 41, «land judges»); per il trattato vd. SV III, 480 (271/70 o 263/2, cfr. PASCUAL 2017, 37 con nt. 27); per la data accolta nel testo vd. ad esempio LASAGNI 2012, 190; PASCUAL 2017, 47; il riferimento generale in dottrina al breve periodo degli anni '30 del III secolo è condizionato dall'idea che l'acarnana Tirreo fosse allora sotto il controllo etolico (cfr. Ager, *Arbitrations*, 125 *ad nr.* 41 e 2015, 478, che ritiene l'appartenenza al *koinon* sicura; Magnetto, *Arbitrati*, 240, che la ritiene verisimile, per quanto «basata unicamente sul ruolo da essa ricoperto nella circostanza in esame»); le opinioni al riguardo sono peraltro difforni: vd. ad esempio J.B. SCHOLTEN, *The Internal Structure of the Aitolian Union: A Case-study in Ancient Greek Sympoliteia*, in BURASELIS, ZOMBOULAKIS 2003, 75 («most likely outside the Aitolian union», corsivo dell'A.); LASAGNI 2012, 190, nt. 33 (la *polis* sarebbe stata indipendente; cfr. peraltro 191, ove la città, con le altre due menzionate nell'arbitrato, viene ascritta fra «le comunità acarnane poste allora sotto il controllo etolico»); MACKIL 2013, 501 (essa sarebbe rientrata nel sistema regionale etolico); LÖBEL 2014, 151 (la città sarebbe appartenuta «wahrscheinlich zum epirotischen Teil Akarnaniens»); PASCUAL 2017, 47, nt. 79 (Tirreo «apparteneva probabilmente all'Etolia»). Per l'esistenza di un archivio federale a Termo, vd. *supra*, II.3.12, nt. 123; per l'articolazione amministrativa della Lega Etolica, mediante i distretti (*tele*) che comprendevano i territori annessi (in questo caso facente capo alla città acarnana integrata di Strato), vd. FUNKE 2015, 95-96 (= 2019, 38-40); sulle loro competenze, all'apparenza in primo luogo fiscali e militari, vd. LASAGNI 2011, 140-144; 2012, 190 ss.; 2019, 147 ss.; non appare giustificata dal testo l'idea di MACKIL 2013, 381 che il distretto sarebbe stato l'autorità titolare dell'arbitrato, per autorizzazione del *koinon* e attraverso i *gaodikai* di Tirreo (in questo caso ci si sarebbe potuti aspettare l'eponimo del *telos*, il *boularchos*, come nell'atto d'affrancamento delfico del 189/8 CID V, 74, il cui venditore proveniva da Anfissa, allora collocata nel *telos* locrese, con la doppia data βουλαρχέοντος τοῦ Λοκρικοῦ τέλεος *il Tale*, μηνὸς Ἀγυαίου, ἐν Δελφοῖς δὲ ἄρχοντος *il Tale*, μηνὸς Ἡρακλείου, cfr. ROUSSET 2006, 366 e qui sotto). Resta infine da chiedersi se negli archivi delle due città interessate la sentenza comparisse nella stessa forma trasferita in epigrafe a Termo, a loro spettante per obbligo, o se, almeno nell'oggetto, vi fossero adattamenti al contesto locale, fermo restando il testo del *krima* seguente Τάδε ἔκριναν Θυρρέων οἱ γαιοδίκαι, ll. 2 ss.; la classificazione cronologica e tematica nella città arbitro naturalmente dipendeva dalla sua posizione rispetto al *koinon*.

²⁶ Magnetto, *Arbitrati*, nrr. 29, 30, cfr. Ager, *Arbitrations*, nrr. 30, 31 (la separazione delle due parti di testo comporta delle conseguenze nell'interpunzione adottata per le diverse sezioni qui trattate); per l'identificazione della città mittente, non esplicitamente indicata nel documento, con Melitea vd. Magnetto, *Arbitrati*, 181, 188, 190, cfr., per il ruolo di preminenza della *polis* nell'area, 182-183, 189, 190 e, per le ragioni topografiche di esso, HELLY 2001, 243 ss. Per la data, variamente collocata dagli studiosi fra il 270 e il 235, quando l'Acaia Ftiotide era orientata verso la Macedonia e Melitea non ancora rientrate nella Lega Etolica, vd. Magnetto, *Arbitrati*, 181, 184-185, nt. 10; per il destino di Melitea nel III-II secolo vd. *supra*, nt. 22; per il rilievo del documento come prima attestazione a noi giunta dell'intervento di una città terza in controversie territoriali, vd. ROUSSET 1994, 102, nt. 19 (datazione al secondo terzo del III sec.).

dei due atti, separati da uno spazio, era introdotto dalla relativa specifica, «Riguardo al territorio per cui contendevano gli uni contro gli altri i cittadini di Melitea e Chalai e quelli di Peuma» (Ἵπὲρ τῆς χώρας ἧς ἀμφέ)λεγον πρὸς ἀλλήλους Μελιταιεῖς καὶ Χαλαῖ[οι πρὸς] Πευματίους) e «Riguardo al territorio su cui Melitea ha emesso un verdetto contro Peuma a favore di Perea e Phylladon» (Περὶ δὲ τῆς χώρας ἧς ἔκρι[ναν οἱ] Μελιταιεῖς πρὸς Πευματίους ὑπὲρ Πηρέ[ων καὶ] Φυλλαδονίων), sul cui merito i giudici cassandrei erano chiamati a ritornare²⁷. Del resto, le sentenze pervenute contenevano tutti gli elementi utili alla classificazione e al reperimento sin qui indicati. Significativa appare anche la sequenza iniziale dell'arbitrato di Megara fra Epidauro e Corinto (242/1-238/7) esposto ad Epidauro, a introduzione del resoconto delle operazioni effettuate: dopo la doppia data annuale, quella del *koinon* acheo (cui tutte e tre le città appartenevano) e quella di Epidauro, e dopo la susseguente formula arbitrale («così giudicarono i Megaresi fra Epidauri e Corinzi») figurava l'oggetto «a proposito del territorio su cui erano in contesa, relativamente al Sellas e allo Spiraion» (περὶ τᾶς χώρας ἧς ἀμφέ)λεγον, καὶ περὶ τοῦ Σελλᾶντος καὶ τοῦ Σπιραίου)²⁸.

6. La complessità dell'iter politico-amministrativo che portava all'effettuazione degli arbitrati, l'articolazione delle operazioni che conducevano alla stesura della sentenza e la diffusa lunghezza dei contenziosi che ritornavano sulle medesime questioni producevano e utilizzavano una serie di documenti

²⁷ Per la data vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 29, ll. 1-2 ([Ἄρχόν]των *tria nomina*; non appare condivisibile l'idea di RÆDER 1912, 75 che la data senza qualifica etnica significasse che le città dell'Acacia Ftotide costituivano allora una federazione con eponimia comune); essa appare evidenziata anche dall'interposizione fra essa e la formula arbitrale dall'augurio Ἄγαθῆμ [Τύχημ]. Per la formula arbitrale e i nomi vd. ll. 3-6; per il primo «oggetto» vd. ll. 6-8; per il secondo, ll. 17-19. Il secondo arbitrato confermava quello indicato nell'oggetto, che doveva essere conservato nel «fascicolo» generale intitolato con il/i nome/i delle comunità interessate (semplicemente Πρὸς Πευματίους?), anch'esso con la sua data e indicazione tematica in evidenza (per il grado della sua anteriorità, vd. Magnetto, *Arbitrati*, 189, che a ragione suggerisce un intervallo di tempo non grande; fraintende il senso del secondo testo BOLDUC 2008, 100-106, il quale lo identifica con il verdetto meliteo anteriore). Per i dossier di documenti connessi con gli arbitrati negli archivî delle città, compreso quello di Melitea nel 140 ca., vd. *infra*.

²⁸ *IG IV* 1².1, 71, ll. 1-2 (le date), 2-3 (formula e destinatari), 3-4 (oggetto; sull'espressione e sul suo significato, il riferimento all'area contesa attraverso due suoi elementi qualificanti, vd. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 21; per la loro identificazione, vd. in particolare DIXON 2000, 51-97 e KRALLI 2017, 167); per la presenza, oltre alla data federale, della sola data di Epidauro, vd. *supra*, nt. 21; cfr., sul contesto storico, il ruolo del *koinon* acheo nella scelta della procedura (i giudici avevano operato κατὰ τὸν αἶνον τῶν Ἀ[χα]ίων, ll. 4-5) e le caratteristiche dell'operazione, Ager, *Arbitrations*, nr. 38/II; Magnetto, *Arbitrati*, nr. 36/II; Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 3 e KRALLI 2017, 164-168; vd. anche ARNAOUTOGLU 2009/10, 189 e *infra*, § 7, con nt. 83. La medesima sequenza iniziale appare essere stata nel già citato arbitrato fra Epidauro e Methana/Arsinoe, per quanto lasciano intendere le espressioni conservate (Magnetto, *Arbitrati*, nr. 42A, ll. 2-5).

che erano naturalmente collegati fra di loro e dovevano restare rintracciabili con (almeno relativa) facilità. Resta da chiedersi quale fosse la loro posizione d'archivio in rapporto a quella dell'arbitrato di riferimento, considerate la loro difformità tipologica e la possibilità che (almeno per parte) essi avessero una collocazione primaria in altre sezioni specifiche²⁹.

²⁹ Ad esempio è da chiedersi quale fosse la disposizione d'archivio dei documenti prodotti dall'ἐπικρίνειν di un accordo precedentemente raggiunto dalle *poleis*, le quali richiedevano sul medesimo oggetto il pronunciamento arbitrale di una commissione di giudici di una terza città quale mezzo di perfezionamento dell'atto concluso (sulla procedura, «die Epikrisis», vd. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 106-107, 159, con la nota condivisibile che essa «ist ebenfalls zu den Schiedssprüchen zu zählen»; meno probabile, considerando la frequenza d'uso nelle sentenze di κρίνειν e di ἐπικρίνειν, sembra che essa fosse una «übliche Praxis» nelle procedure d'arbitrato, anche se non si trattava propriamente di un «unusual aspect», come in Ager, *Arbitrations*, 384; opinabile, in considerazione del documento citato sotto, è l'idea che la procedura corrispondesse a una «Pro Forma-Entscheidung»; per il significato di «some kind of secondary judgement» vd. Ager, *Arbitrations*, ad nr. 63, 172, nt. 4). Nel caso di Trezene e (Methana) Arsinoe – che è esemplare del significato giuridico dell'operazione (i «tre uomini» richiesti ad Atene dovevano «effettuare il pronunciamento sull'accordo stretto», τὰ γεγονότα αὐτοῖς ὁμολογὰ ἐπικρίναντες, «affinché quanto è stato concordato sia giuridicamente efficace», ὅπως δὲ τὰ συμφωνηθέντα κύρια ᾔη, nella ripresa del passo dell'accordo nel decreto trezenio SEG 55, 418, ll. 16 e 15) – il documento di riferimento era precisamente l'«accordo... per sempre», il quale fu difatti inciso (cfr. l'esemplare da Epidauro SEG 55, 425, ll. 3-4, [— — e.g. συνθήκα κα]; ὁμολογία... εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον; per l'interpretazione del rapporto fra i due documenti, complementari piuttosto che esemplari paralleli dell'accordo, come generalmente ritenuto, vd. CARUSI 2005, la cui interpretazione del ruolo degli Ateniesi richiesti, «verificare di persona gli accordi», «sorvegliare direttamente sul posto l'esecuzione dei dettagli dell'accordo» – 89, 99, 123 – non tiene conto del senso giuridico qui segnalato; così anche in DIXON 2000, 213, che attribuiva ai giudici il compito di «make an{d} additional agreement»; sulla data dell'accordo, generalmente ricondotta al 164-146, vd., sulla base di una diversa integrazione della l. 1, M.D. DIXON, «A Prosopographical Study of Gnion and Nikkles of Troizen», in REGER *et alii* 2010, 272-274 [SEG 60, 357], il quale, pur con molta cautela, propone il 169-146; sul documento vd. anche SV IV, 669). Al contrario, nel già ricordato caso di Ermione ed Epidauro, a essere trascritte come documenti di riferimento erano state le sentenze sulla contesa territoriale risultato dell'ἐπικρίνειν delle due commissioni parallele, le quali avevano con ciò prodotto una conciliazione (Ager, *Arbitrations*, nr. 63, ll. 1 e 24, [Κα]τὰ τὰδε ἐπέκριναν καὶ συνέλυσαν οἱ Μιλήσιοι δικασταί, Κατὰ τὰδε ἐπέκριναν οἱ Ῥόδιοι καὶ συνέλυσαν); cfr. ll. 12 e 31, ἐπέκριναμεν ἐπὶ συνλύσει): resta da chiedersi quale fosse l'atto sul quale le commissioni dovevano all'apparenza intervenire, tenuto conto che l'accordo tra le *poleis* cui si fa richiamo nel testo è quello riferito alla condivisa assegnazione d'incarico consegnata ai *dikastai* (ll. 2 e 24-25, λαβόντες παρ'ἑκατέρων τὴν/τὰν ἐπιτροπήν/-πάν), secondo la procedura usuale negli arbitrati (benché sia da appurare la transazione documentale con Mileto e Rodi, essendone i giudici incaricati – almeno i milesi – già in Peloponneso) e che in una clausola della sentenza quest'ultima appare essere definita semplicemente come κρίσις (ll. 21, 39); nulla è possibile dire circa la natura – accordo o arbitrato – di un atto della prima metà del III secolo che è stato proposto interessare il medesimo territorio (vd. Magnetto, *Arbitrati*, 415, nt. 31; Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 74-75; KRALLI 2017, 426, 474, nt. 113) e che avrebbe costituito un elemento ulteriore di un dossier d'archivio tematico ordinato per cronologia (ricerca la trasposizione epigrafica della data delle due sentenze parallele «su un'altra pietra, oggi perduta, che completava il testo rimasto» Magnetto, *Arbitrati*, 410). Il coinvolgimento del *koinon* acheo nella vicenda, quale che fosse il suo grado, poteva naturalmente ampliare lo spettro dell'archiviazione (non esplicitato dal testo, esso era ritenuto eventualmente informale da Ager, *Arbitrations*, 173 con nt. 7, «denkbar» da Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 76,

Un caso relativamente semplice di collocazione poteva essere rappresentato dalle «revisioni» che riprendevano e precisavano decisioni arbitrali precedenti e che dovevano trovare sede (principale) come annesso del documento di riferimento. Un tale legame ad esempio poteva riprodurre la successione epigrafica su di una stele di Olimpia della sentenza del 182-167 di una città ignota per le arcadiche Megalopoli e Helisson, con una definizione di confini, e di un testo che appare una revisione o un emendamento di quest'ultima³⁰. Ben più complessa, benché l'interpretazione sia condizionata dalla mancata edizione dell'integrità del dossier, appare l'articolazione dei documenti connessi con la procedura d'arbitrato applicata alla contesa territoriale fra Messene e Megalopoli generati fra il 182 e il 179/8 o 176/5, nella loro sequenza finale tradotti su pietra dalla prima, ciascuno con la sua qualifica documentale³¹. Oltre al decreto con cui Messene riferiva del percorso giudiziario (Ψ'ἄφι[σμη]α) figurava anche uno degli atti iniziali del processo che poteva portare all'arbitrato, il primo testo a noi pervenuto della richiesta

sicuro per KRALLI 2017, 368; cfr. peraltro Magnetto, *Arbitrati*, 410: la lega «sembra fosse rimasta completamente estranea alla vicenda»). Vd. anche quanto segue.

³⁰ *IPArk* 31, IA e IB (assai lacunose e mancanti della sezione precedente alla delimitazione), con 308, 320, 325, 326 (la revisione sarebbe avvenuta dopo un tempo breve); per la cauta ipotesi che la città arbitra fosse Rodi, vd. TAUBER 2006, 344 con nt. 24; vd. anche Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 8; *NIO* 14, IA e IB (con qualche incertezza, sull'identificazione dell'avversaria di Megalopoli e sull'interpretazione di *IPArk*) e KRALLI 2017, 366, 367. Per il contenzioso contemporaneo fra Megalopoli e la messenica Turia, egualmente inciso a Olimpia (*NIO* 14, IIA e IIB; su una stele diversa da quella del precedente per *IPArk*, seguito da Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 53, 63 e da *NIO*, p. 62; sullo stesso supporto ancora in KRALLI 2017, 366), vd. *infra*; per ulteriori arbitrati in cui fu coinvolta Megalopoli, vd. anche quanto segue.

³¹ Dei quattro documenti (di cui *infra*) del dossier – incisi per 190 righe su quattro colonne, «in the form of an open papyrus scroll» – è stato pubblicato solo il primo, il decreto messenio *SEG* 58, 370, con le letture riportate in *SEG* 62, 226 (da LURAGHI, MAGNETTO 2012; THÜR 2012; BARDANI 2014; cfr. D. Rousset, in *BE*, 2013, 153 e quanto segue; la citazione da P.G. THEMELIS, *Ancient Messene. Site and Monuments*, Athens 2015, 72; una fotografia dell'insieme in P. THEMELIS, *Αρχαία Μεσσήνη. Ιστορία-Μνημεία- Άνθρωποι*, Athena 2010, 148-149). Per anticipazioni e considerazioni sul contenuto dell'inedito vd. ARNAOUTOGLU 2009/10 e THÜR 2012 (cfr. D. Rousset, in *BE*, 2013, 154); sul contesto storico, nell'ambito delle vicende del *koinon* acheo, vd. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 518-521; KRALLI 2017, 359-366, 393-394; E. CLOSE, *Megalopolis and the Achaian koinon: local identity and the federal state*, Diss. Univ. Edinburgh, 2017, 131-138; sui tempi dell'intera vicenda riassunta nel decreto vd. LURAGHI, MAGNETTO 2012, *passim* e ntt. seguenti; per la complessità della vicenda politico-giudiziaria vd. LURAGHI, MAGNETTO 2012 e (sulla base della *proklesis* inedita) THÜR 2012 (con le opportune osservazioni di YOUNI 2012: la lettura dello studioso austriaco appare tuttavia utile a evocare la molteplicità dei documenti prodotti dalla vicenda); vd. anche, per una ricostruzione dell'episodio in rapporto alla situazione interna della Lega Achea e dei suoi rapporti con Roma, S.K. SIZOV, «Территориальный спор Мессении и Мегалоποля: новый эпиграфический документ (La disputa territoriale tra Messenia e Megalopoli: un nuovo documento epigrafico)», «Bollettino Scientifico dell'Università statale di Belgrado» 21, 2014, 10-23 e, per l'indagine sulla topografia delle aree contese, Y.A. PIKOULAS, «Καθώς ἐστὶ ἀμὴν ἂ χωρα. Ἡ βόρεια μεθόριος Μεσσηνιας καὶ Ἀρχαδίας», «Horos» 22-25, 2010-2013, 261-283.

formale di ricorrere all'istituto che una parte (in questo caso Megalopoli) avanzava all'altra (Πρόκλησις Μεγαπολιτῶν)³².

Al di là delle premesse più o meno costrittive dell'arbitrato e del successo che la proposta poteva avere, la procedura doveva essere più frequente di quanto lascino intendere le scarse attestazioni e il documento prodotto, comunque funzionale alle valutazioni dei giudici e alle «memorie» delle *poleis* implicate, riutilizzabili in caso di riprese dei contenziosi, doveva entrare nelle rispettive sequenze dei documenti legati a un processo arbitrale, come accluso. Nel caso presente un ordine di serie, insieme cronologico e logico, nell'ambito del dossier messenio, sembra fornito dalla prescrizione del decreto che s'iscrivessero «la proposta formale avanzata dai Megalopoliti, (il testo del)la multa imposta dai damiurghi nell'anno di Eantida, la sentenza pronunciata dal tribunale dei milesî *i Tali*, ed egualmente il presente decreto» (τὰν τε πρόκλησιν τὰν γενομένην ὑπὸ τῶν Μεγαλοπολιτῶν καὶ τὰν

³² Il decreto rappresenta le ll. 1-101 dell'insieme, a occupare le prime due colonne di testo; la *proklesis*, in dialetto arcadico e in forma di lettera, comprende 64 righe: vd. THÜR 2012, 299, nt. 7, 316, *Postscript* e HARTER-UIBOPUU 2014, 3; per riferimenti, indiretti ma espliciti, a testi di proposta formale distribuiti fra gli interessati, vd. ad esempio la già citata sentenza arbitrale di Milesî e Rodî fra Ermione ed Epidaurò, nel richiamo dell'oggetto, «relativamente al territorio per cui la *polis* di Ermione aveva invitato formalmente (a ricorrere ad arbitrato) la *polis* di Epidaurò» (Ager, *Arbitrations*, nr. 63, ll. 12-14, περὶ ἧς προεκαλέσ[α]το χώρας ἢ πόλις τῶν Ἐρμιονέων τὴν πόλιν τῶν Ἐπιδαυρίων; cfr. ll. 31-32); negli stessi primi decenni del II secolo, un decreto di Pteleion di Ftiotide inciso a Larisa di Pelasgiotide onorava un personaggio di questa città per averla sostenuta, a Roma, contro Larisa Cremaste (Ftiotide), che l'aveva «invitata formalmente ad arbitrato a Roma, presso il senato» (Ager, *Arbitrations*, nr. 78, ll. 12-13, προκαλεσαμένων ἐπὶ κρίσιν εἰς Ῥώμην ἐπὶ τὴν σ|ύνκλητον; cfr. Camia, *Roma*, 150, *Addenda et incerta B*, e SAVALLI-LESTRADE 2012b, 150 con *Annexe I*, 173, II.13; Pteleion fu peraltro completamente distrutta nel 171, cfr. Liv. 42,67,9); per dubbi circa il richiamo a regolari procedure d'arbitrato in Polyb. 24,9,13, ove si riferiva che, nel loro contrasto con la Lega Achea, nel 183 i Messenî προεκαλοῦντο περὶ τῶν ἀμφισβητούμενων ἐπὶ Ῥωμαίους, vd. Harter-Uiobopuu, *Schiedsverfahren*, 186-187 (diversamente in Ager, *Arbitrations*, 304); un rimando all'atto formale di richiesta di accedere ad arbitrato è anche in App. *Mith.*, 6, ove si riferisce che Prusia II, impegnato nella guerra contro il figlio Nicomede e Attalo II, nel 149 inviò a Roma degli ambasciatori τοὺς ... κατηγορήσοντας [i due avversari] καὶ προκαλεσομένους ἐς κρίσιν (cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 148). La considerazione degli esempî esterni al *koinon* acheo induce a stemperare la conclusione di G. THÜR, "Formal Proposals in Athenian Law: Response to Michael Gagarin", in *Symposion 2017*, 181-182 che la pratica fosse limitata alla Lega Achea e all'ambito dell'arbitrato «obbligatorio», poiché «A summons by *proskalein* [*sic*] between sovereign states was impossible». Per altre *proklesis* nel contenzioso in oggetto vd. qui sotto. Un processo documentale simile era previsto dalle clausole arbitrali del trattato fra Efeso e Sardi, laddove di prescriveva che il *demos* che ritenesse violata dall'altro qualche disposizione del trattato potesse avviare la procedura per adire il tribunale arbitrale: esso «notifichi tramite ambasceria al *demos* accusato l'atto d'accusa e i rappresentanti di ciascuna delle due parti si presentino per il giudizio arbitrale entro trenta giorni da quando gli accusatori abbiano consegnato il decreto (con l'atto d'accusa)», προλεγέτω δι[ὰ] πρεσ|βείας τῶι ἐγκαλούμενωι δῆμωι τὸ ἐγκλημα καὶ παραγγινέσθωσαν οἱ παρ'ἐκατέρων [τ]ῶν πό[λι]ων εἰς τὴν διαδικασίαν, ἀφ'ἧς ἂν τὸ ψήφισμα οἱ ἐγκαλοῦντες ἀναδῶσιν ἐν ἄλλαις ἡμέρα[ι]ς τριάκοντα (SEG 60, 1330 – vd. *supra*, II.2.2, nt. 32 e *infra*, nt. 41 –, III, ll. 18-23, con LAFFI 2010a, 86-88).

ζαμίαν τὰν ἀπὸ τῶν δαμιουργῶν γενομένην ἐπὶ Αἰνητίδα καὶ τὰν κρίσιν τὰν γενομένην ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου τῶν Μιλησίων *i Tali*, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ψάφισμα τοῦτο)³³. La definizione di un rapporto d'archivio relativo fra i documenti in questione (a Messene e, per quelli in comune, a Megalopoli e presso l'archivio del *koinon*) non risolve peraltro il problema dell'organizzazione di tutta la serie degli atti generati dal contenzioso, poiché la vicenda, così come narrata dai Messenî, ne aveva prodotti altri, riconducibili a un insieme complessivo relativo ai «Megalopoliti e Messenî (o viceversa)» riguardante una serie di territorî più o meno congiuntamente reclamati insieme con diversi attori e variamente riprodotta nei diversi archivî coinvolti: subito dopo il ritorno di Messene nella lega nel 182, una prima «richiesta» (αἴτημα) di Megalopoli agli Achei dell'assegnazione delle *poleis* di Andania e Pylana (non corrisposta); un accordo d'arbitrato (con l'aggiunta dei due territorî di Acreiatide e Bipeiatide) stretto in una sinodo in Elide che aveva prodotto il relativo «compromesso» di accettare la sentenza di un tribunale di eminenti achei, ma di cui non si fornisce esplicitamente l'esito; i rispettivi tracciati dei confini delle regioni contese, sui quali i giudici avrebbero dovuto operare una scelta; una richiesta formale dei Kaliatai (che agivano con l'approvazione e verisimilmente per conto dei Megalopoliti) di ricorrere a un nuovo arbitrato sul controllo di Acreiatide e Bipeiatide; l'ulteriore accordo arbitrale fra loro e i Messenî per assegnare la contesa alla *polis* di Egio; la sentenza per votazione del tribunale fornito da quest'ultima; il testo scritto dell'azione promossa da Messene contro Megalopoli per ottenere il risarcimento in denaro per i prodotti dell'Acreiatide³⁴. Che comunque l'insieme fosse ritenuto solidale appare dalla

³³ Per la prescrizione, vd. *SEG* 62, 226, ll. 91-101; la sequenza epigrafica anteponeva il decreto, data l'importanza che si attribuiva alla (rap)presentazione degli eventi secondo la prospettiva messenia, cui i documenti annessi fungevano da supporto (vd. al riguardo ad es. MAGNETTO 2018, 103); quest'ultimo era riportato solo dai considerando, senza dunque il rilievo della data che costituiva un elemento di classificazione all'interno del dossier; la data figurava invece come tale per il documento che sanciva la multa (vd. al riguardo LURAGHI, MAGNETTO 2012, 534-535). La resa epigrafica della sentenza arbitrata, *κρίσις* nell'elenco, portava il titolo *Κρίμα*. Vd. anche le ntt. seguenti.

³⁴ Rispettivamente *SEG* 62, 226, ll. 8-9 (la richiesta megalopolitana; cfr. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 524: «the magistrates of the League may not have been as trenchant and the procedure may have been more complex»); ll. 12-43 (l'accordo seguente e i passi successivi, ove peraltro non tutto è chiaro, a cominciare dal senso del *hapax ἐνσταλον/-ος* nel nesso *περὶ τούτων ἐνστάλου γενομένου ἄμῃν* a l. 29: cfr. ARNAOUTOGLU 2009/10, 199, con l'incongruo «while we had inscribed (all the evidence) about these affairs on *stelae*»; LURAGHI, MAGNETTO 2012, 527, nt. 58, con il persuasivo rimando a un «agreement over the arbitration», benché non sembri qui necessario ritenere che il documento che si richiamava fosse prodotto dalla lega a ratifica dell'accordo fra le parti e a indicazione delle norme procedurali, sul parallelo dell'*ἄλλος τῶν Ἀρχαίων* che aveva regolato, per due volte, l'arbitrato di Megara fra Corinto ed Epidaurò [*IG* IV 1².1, 71, ll. 4-5 e 10] e come ritiene THÜR 2012, 297, 302; per la conclusione che si fosse giunti alla stesura del compromesso e a una sentenza che riguardava peraltro solo una parte del territorio contestato, vd. YOUNI 2012, 318); ll. 29, 33-34, 38-39, 63-64 (gli *horoî*, sulla cui natura di documenti scritti e conservati vd.

finalità dichiarata dai Messenî per l'iscrizione della parte finale del dossier: essa doveva rappresentare ricordo imperituro del fatto che «relativamente all'Acreiatide e alla Bipeiatide abbiamo vinto i Megalopoliti attraverso (*più*) *sentenze arbitrali*» (κρίμασιν ἐνικάσαμες τοὺς Μεγαλοπολίτας)³⁵. Quale che fosse la realtà politica e giuridica sottesa alle ricostruzioni delle parti, appare difficile pensare che ciascuna città, peraltro impegnata in diverse contese territoriali, non avesse disposto i *krimata* secondo un ordine – tematico/cronologico – che consentisse il recupero sia delle sentenze sia dei documenti loro annessi, compresi quelli in forma di decreto (nell'esemplare originario o in estratto)³⁶.

6a. Un'altra categoria di documenti rientrante nella filiera degli atti che portavano a una sentenza arbitrale, anch'essa tanto «ovvia» da non richiedere, se non in pochi casi, l'iscrizione, era quella dell'accordo preliminare fra le parti di conferire (ἐπιτρέπειν) a una terza concordata l'incarico di arbitro, con le indicazioni procedurali³⁷. Anche in questo caso, il rapporto «logico»

infra; nel caso presente non appaiono giustificati i dubbi a riguardo di D. Rousset, in *BE*, 2013, 154); Il. 43-47 (la richiesta d'arbitrato dei Kaliatai; cfr. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 533: «the intervention of the Kaliatai must have involved a formal request presented to the League»); Il. 47-51 (l'accordo per Egio; vd. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 531-533; THÜR 2012, 303-304; YOUNI 2012, 319-323); Il. 56-64 (la sentenza di Egio); Il. 65-70 (l'azione di Messene contro Megalopoli sui prodotti, indicata come ὑπεγραψάμεθα περὶ τῶν καρπῶν... τᾶι πόλει τῶν Μεγαλοπολιτῶν; per il significato di ὑπογράφωμαι, «file a lawsuit», vd. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 534, nt. 79; per l'esistenza di un accordo fra le parti circa lo sfruttamento della regione sino alla sentenza vd. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 533 e THÜR 2012, 300); il decreto completava il resoconto richiamando di seguito quanto apparteneva al dossier iscritto, l'ultima *proklesis* dei Megalopoliti, «relativa al territorio di Acreiatide» (Il. 71-75), la multa imposta dai damiurghi achei ai Messenî per non essersi sottoposti a quel giudizio (Il. 75-79), la sentenza finale dei Milesî loro favorevole (Il. 79-83; per la mancanza di riferimenti nel decreto a una procedura di scelta del tribunale da parte delle interessate vd. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 539; occorre peraltro pensare a un documento messenio d'appello contro la multa inflitta). La *proklesis* iscritta farebbe riferimento a due atti analoghi, inviati da Megalopoli a Messene relativamente ai territori contestati (cfr. THÜR 2012, 299, nt. 7; per il contenuto della prima, che avrebbe riguardato i territori di Acreiatide e Bipeiatide in un precedente iter di richiesta concordata di arbitrato a Mitilene, vd. *ibid.*, 299-300; per quello della seconda, 301-302, ove viene connessa col primo arbitrato ricordato nel decreto; cfr. YOUNI 2012, 318); la prima proposta avrebbe inoltre prodotto l'accordo preliminare conseguente (*ibid.*, 300).

³⁵ *SEG* 62, 226, Il. 84-87; cfr. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 529; oltre al *krima* riportato in epigrafe il riferimento era alle decisioni dei tribunali degli eminenti achei (per quanto forse informali) e di quello fornito da Egio.

³⁶ I negoziati tra le due contendenti e le relazioni con il *koinon* e con le città chiamate al giudizio nel corso della vicenda avevano naturalmente generato una serie di decreti (vd. THÜR 2012, 299, nt. 7, 304, 305, con 316, *Postscript*), i quali tutti avevano trovato le vie degli archivi dei diversi attori, in forma più o meno circolare e sintetizzata.

³⁷ Sulla questione della loro scarsità d'attestazione epigrafica, da svincolare da quella della loro archiviazione, vd. *supra*, nt. 2. Resta da chiedersi se fosse prodotta documentazione attinente al *compromissum* nei casi in cui le città si sottoponevano alla procedura per intervento esplicito di

un'autorità che al momento ne controllava la vita di relazione esterna; l'incoerenza delle fonti al riguardo – con menzione di volta in volta del solo deliberato dell'autorità «eminente», di questo e di un accordo delle/fra le parti, del solo accordo fra di esse – non consente di trarre conclusioni generali, se non che, anche nel caso in cui si menziona il solo deliberato dell'autorità di controllo, è lecito il dubbio che le parti redigessero comunque un qualche «accordo» fra di loro (oltre che il rispettivo di consenso alla decisione esterna): così ad esempio nel caso dell'arbitrato di Megara tra Corinto ed Epidauro, la cui sentenza faceva riferimento al solo ἀίλος τῶν Ἀ[ρχα]ίων – *supra*, nt. 21, ll. 4-5 –, appare più condivisibile la cautela al riguardo di Magnetto, *Arbitrati*, 217, 221, nt. 14 (ripresa in LURAGHI, MAGNETTO 2012, 527, nt. 58, ove esso è inteso conseguire all'accordo fra le parti) della drastica conclusione di STEINWENTER 1971, 179, nt. 1 che «demnach lag wohl kein Kompromiß zugrunde». Su base giuridica, attestazioni più o meno esplicite, caratteristiche, percorso fisico degli accordi preliminari occorre ancora richiamare TOD 1913, 70-83 (cfr. 70: «Apart from this compact no arbitration is possible»); egualmente Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 18, in ragione di quella «notwendige Vorstufe zu einem Schiedsgericht» ricorda la necessità delle trattative preliminari fra le parti allo scopo di giungere a un accordo d'arbitrato, per quanto in questo caso mediate dal *koinon*; sulla stessa linea si poneva del resto la definizione del raro termine *ainos* che offriva QUASS 1971, 11: «ein Beschluß, der als ‚Spruch‘ etwas gutheißt» (dove il sintetico «judgement» di A.D. RIZAKIS, “The Achaean League”, in BECK, FUNKE 2015a, 130); lo intendeva una «decision... de l'Assemblée, relative à l'acceptation et à l'objet de la procédure d'arbitrage», GAUTHIER 2000, 119 (= 2011, 389-390; a differenza di quel che sostiene lo studioso a proposito delle procedure di approvazione dell'*ainos* – pp. 119-120 – si ritiene qui che il pronunciamento acheo avesse trovato un esito scritto). Agli esempi, diretti e indiretti, tradizionalmente citati (per i primi vd. ad esempio MAGNETTO 2008, 151, 153, nt. 5; per i secondi TOD 1913, 76) sono da apportare alcune aggiunte: fra gli indiretti, i susseguentisi accordi fra Messene e Megalopoli indicati nel decreto della prima; fra i diretti, se coglie nel segno la ricostruzione di CARUSI 2005 del rapporto fra il testo della *homologia* fra Trezene e Arsinoe sulla stele di Epidauro e quello ripreso sulla stele di Trezene (*supra*, nt. 29), precisamente quest'ultimo documento, non già, come abitualmente ritenuto, un duplicato della *homologia*, ma piuttosto un decreto preliminare di proposta d'accordo da parte di Trezene (CARUSI 2005, spec. 125, con nt. 68; l'ipotesi appare peraltro correttamente in alternativa a quella che vi leggeva un «decreto posteriore che riportava un estratto riadattato» del testo dell'accordo, o «una copia dell'accordo fatta realizzare autonomamente e in un momento successivo, per il proprio uso interno»); allo stesso modo, all'elenco di MAGNETTO 2008 cit. occorre aggiungere la serie dei *compromissa* di Lato e Olunte considerati *infra* e il caso dell'arbitrato di Chio tra Paro e Lampsaco, in cui le richieste dell'accordo preliminare per il conferimento d'incarico alla città designata sono riportate nel decreto con cui, tra fine III e inizio II secolo, quest'ultima dava disposizioni circa l'accoglienza degli ambasciatori e l'invio dei propri con il documento di *syllysis*: MATTHAIOU 2013, 57-58, ll. 1-11 (nella revisione di Ager, *Arbitrations*, nr. 90 ad opera dello studioso, la quale richiede peraltro le rettifiche di P. Fröhlich, *BE*, 2014, 385; cfr. MATTHAIOU 2013, 67; vd. anche *SEG* 64, 768; MAGNETTO 2014, 469-470 e, per la natura del procedimento relativo al contenzioso giudiziario, come caso particolare di arbitrato, GAUTHIER 1998, 318). Per converso dall'elenco dei *compromissa* epigrafici occorre sottrarre l'accordo fra Temno e Clazomene iscritto insieme alla sentenza dei giudici di Cnido *SEG* 29, 1130bis, il quale si configura come una convenzione giudiziaria (vd. GAUTHIER 1998, 320 e MAGNETTO 2014, 492-494; cfr. *infra*, nt. 76 e § 6g); non così sicura infine appare una ripresa da accordo preliminare d'arbitrato nel decreto con cui Cnido specificava le disposizioni di procedura per la causa fra Calimna e (una famiglia di creditori di) Coo per la quale era stato richiesto dal re Demetrio Poliorcete, più o meno direttamente, l'intervento della città caria, nel 300 ca. (come indicato in MAGNETTO 2008, 153, nt. 5 e come invece dubitato, probabilmente a ragione, da RÆDER 1912, 281-282; per il documento, iscritto a Calimna, vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 14/I, con MAFFI 2005 [*SEG* 55, 1120] per l'interpretazione delle ll. 67-72; vd. anche Cassayre, *Recueil*, nr. 11, di cui peraltro non si condivide l'idea che la composizione del tribunale e le procedure fossero state stabilite dal *prostagma* del re, 103). Infine non è da escludere che nella risposta di Manlio Vulsona e dei *decem legati* alla richiesta d'intervento delle *poleis* in contesa fra loro, sinteticamente espressa da Polibio (21.46,1) come τοῖς μὲν... διαφρομένους πόλεις ἀπέδωκαν ὁμολογούμενας ἀμφοτέροις, ἐν

con l'esito dell'iter avviato, la sentenza, porta a considerare il legame esteso anche all'archivio delle comunità interessate, quale che fosse il tipo di documento che rappresentava l'incarico. Che del resto l'*epitrope* si traducesse in documenti trascritti su supporti destinati allo scambio fra le interessate e alla consegna all'arbitro prescelto (la città e i suoi incaricati), per un destino che naturalmente portava alla conservazione (a cominciare da quella preventiva durante i tempi di svolgimento dell'arbitrato), appare da alcuni riferimenti espliciti. Chiara è al riguardo la prescrizione contenuta nei tre accordi fra Lato e Olunte relativi all'arbitrato assegnato a Cnosso, succedutisi con progressiva definizione tra 118 e 116: «Latî e Oluntî consegnino gli uni agli altri e alla città di Cnosso copia di questo documento» (Δόντων δὲ Λάτιοι καὶ Ὀλόντιοι τούτω τῷ ἐγγρόφω ἐκάτεροι χέρρα τᾶι τῶν Κνωσίων πόλι καὶ αὐτοσαυτοῦς)³⁸. Dal canto loro, i giudici milesî e rodî della controversia fra Ermione ed Epidaurò nella loro sentenza dichiaravano di aver operato «avendo preso da ciascuna di esse l'(atto d')incarico» (λαβόντες παρ' ἐκατέρων τὴν/ τὰν ἐπιτροπήν/-άν)³⁹. E la procedura della consegna di documenti

αἷς διακριθῆσονται περὶ τῶν ἀμφισβητούμενων, fosse adombrato precisamente il passo formale della confezione dell'accordo preliminare fra le parti; un indizio significativo appare offerto dal caso di Magnesia al Meandro e Priene che si videro attribuita dal pretore M. Emilio come città arbitra Milasa: il decreto della prima che riassumeva la vicenda faceva esplicita menzione del passo formale del *demos* ἐξαποστείλαντος πρὸς Μυλασεῖς... [ἐπὶ τ]ὴν αἴτησιν τοῦ δικαστηρίου (cfr. *I.Priene*² T4a, ll. 3-6; la richiesta era formalizzata in un decreto, cfr. ll. 20-21).

³⁸ Per i tre accordi vd. Chaniotis, *Verträge*, nrr. 54-56 (54, la versione epigrafica del I accordo dell'ottobre-novembre 118, su stele a Delo; 55A e 56A, la versione epigrafica del II e III accordo di febbraio-marzo e settembre-ottobre 116, a Delo, su altra stele; 55B e 56B, la versione epigrafica del II e III accordo a Dera (il santuario contestato); il II accordo riprendeva con aggiunte e prolungamento delle scadenze il testo del I (a giudicare da quanto rimasto di esso); il III era limitato a concordare un'ulteriore dilazione nella consegna dell'arbitrato. La citazione nel testo da 55A, ll. 30-32; i paralleli sono in 54, ll. 21-22 (largamente integrato) e 56A, ll. 60-61 (cfr. 56B, ll. 40-41, con qualche variante); per Creta è sinora l'unica attestazione esplicita della pratica dello scambio di documenti d'accordo (cfr. Chaniotis, *Verträge*, 65); data la loro forma di decreti congiunti delle due contendenti – per la «unusual form» vd. MAGNETTO 2016, 11 – è lecito ritenere che il documento redatto a nome delle due rivali dovesse essere composto in parallelo nelle due città e poi inviato all'altra con la certificazione del proprio sigillo; il terzo esemplare, validato dalle due *sphragides*, doveva pervenire a Cnosso (e, forse per un destino più effimero, a Delo, dove pure doveva essere iscritto con l'intero dossier). Erano stati gli Cnossi a sollecitare le contendenti a δόμεν αὐτοῖς τὰν ἐπιτροπᾶν (54, ll. 4-8, cfr. ll. 9-10; 55A, ll. 1-4, δόμεν αὐτοῖς ἐξαρχίδιον τὰν ἐπιτροπᾶν). Per il contesto e gli sviluppi del contenzioso, vd. Chaniotis, *Verträge*, 51-55, Camia, *Roma*, 134-137; SV IV, 706 e 757; per la forma assunta dagli accordi e per la loro collocazione negli archivi delle città interessate, così come per la conferma romana tramite lettera, vd. *infra*. Il senso concreto potrebbe cogliersi anche nella premessa della sentenza degli arbitri corcirei nel contenzioso fra Azoro e Mondaia, i quali dichiaravano di operare ἐπιτροπᾶν δόντων Μονδαίων καὶ Ἀζωρικᾶστων, (*IG IX* 1².4, 795, ll. 8-10).

³⁹ Ager, *Arbitrations*, nr. 63, ll. 2, 24-25; la traduzione in Magnetto, *Arbitrati*, 406, ad nr. 69/I «avendone ricevuto mandato» non appare rendere con efficacia l'aspetto del ricevimento, da parte di ciascuno dei due tribunali, di un documento concreto, nei due esemplari delle committenti, garantiti

scritti appare evidente dal resoconto delle premesse che avevano portato all'arbitrato di Eretria fra Paro e Nasso stilato nel decreto con cui la *polis* eubea inoltrava il testo della *syllysis* conclusa dai suoi giudici: gli inviati dalle due città si erano presentati a consiglio e assemblea di Eretria per richiedere concordemente un tribunale dotato dei rispettivi «documenti scritti» ([– – φέροντες τὰ γράμματα π[ρ]οσήλθ[ο]σαν πρὸς [τ]ὴν βουλὴν κα[ὶ] τ[ῆ]- ν ἐκκλησίαν αἰτούμενοι τὸ δικάστ[ῆ]ριον κοινῆι)⁴⁰. Al termine di una sequenza di operazioni un po' più articolata – la quale prevedeva il sorteggio della città arbitro da una lista predefinita dalle contendenti, ad opera della città mediatrice del trattato, Pergamo – si poneva l'analogha procedura prevista dalla clausola arbitrale delle *synthekai* tra Efeso e Sardi: una volta individuata la *polis*, i rappresentanti delle due parti dovevano recarvisi «portando da parte della propria patria alla città sorteggiata dei documenti scritti a proposito della concessione del tribunale», φέροντες παρὰ τῶν ἰδίων πατρίδων γράμματα πρὸς τὴν εἰληχεῖαν πόλιν ὑπὲρ τῆς δόσ[ε]ως τοῦ δικαστηρίου⁴¹.

Un esempio di documento di compromesso autonomo è offerto dall'epigrafe di Delo che, nel primo terzo del II secolo, trascriveva l'accordo raggiunto da due città ignote di ricorrere all'arbitrato di Sicino e ne fissavano i termini: «Quanto segue convennero gli ambasciatori plenipotenziari inviati a proposito della pace *i Tali*» (Τάδε ὡμολόγησαν οἱ π[ρ]εσβευταὶ οἱ] πεμφθέντες αὐτοκρά[τορες περὶ τῆς ἐ]ιρήνης ecc.)⁴². Ritenuto così rilevante da richiedere la trascrizione epigrafica, una volta che esso era stato recepito nelle

ciascuno dal proprio sigillo; quegli atti dovevano essere acclusi alle rispettive sentenze anche negli archivî della patria dei giudici. Vd. anche quanto segue.

⁴⁰ Ager, *Arbitrations*, nr. 83A, ll. 10-11, ove l'integrazione appare sicura; vd. anche *supra*, nt. 7.

⁴¹ SEG 60, 1330 – vd. *supra*, II.2.2, nt. 32 –, III, ll. 25-27; per l'identificazione di questi *grammata* con i rispettivi documenti d'affidamento dell'incarico arbitrale vd. MAGNETTO 2008, 153, nt. 5; cfr. Ager, *Arbitrations*, 502, *ad nr.* 170 («bearing statements from their home states that their jurisdiction was acceptable») e LAFFI 2010a, 88-89 («copie o estratti degli *psephismata* votati dalle rispettive assemblee cittadine», con cui «si garantiva il riconoscimento... della piena competenza del tribunale arbitrale»); allo stesso modo appare da intendere riferita alla consegna di documentazione (comune o formulata in due decreti paralleli) relativa all'affidamento d'incarico l'espressione contenuta nei considerando del decreto di Stratonicea in onore dei giudici che Mindo aveva inviato, su richiesta delle interessate, per risolvere una contesa territoriale con Alabanda (*post* 166): Stratonicea aveva inviato un'ambasceria «relativamente a quanto concordato con Alabanda affinché [Mindo] nominasse cinque uomini che giudicassero fra noi e gli Alabandei mediante sentenza motivata», περὶ τῶν συνομολογηθέντων ἡμῖν πρὸς Ἀλαβανδεῖς ἵνα ἀποδείξῃ ἄνδρας πέντε τοὺς κρινούντας ἡμῖν καὶ Ἀλαβανδέων μετὰ ἀποφάσεως (SEG 58, 1225 + SEG 61, 874 e P. Hamon, L. Dubois, *BE*, 2013, 382; i titoli dei lemmi SEG sono da emendare, l'uno perché fuorviante – «Honorary decree for foreign judges» –, l'altro perché errato – «Honorary decree for Stratonikeia»).

⁴² Magnetto, *Arbitrati*, nr. 73 (SV IV, 742), ll. 1-3; non appare condivisibile l'idea di Ager, *Arbitrations*, 182 (*ad nr.* 68) che il documento, assai lacunoso, rappresentasse un trattato di pace con clausole arbitrali (così anche in SV, che non menziona Magnetto, *Arbitrati*).

rispettive città e poi consegnato (in due esemplari distinti accompagnati da una nota di certificazione e dal sigillo specifico?) alla *polis* arbitra, doveva figurare nei rispettivi archivî insieme con l'arbitrato stesso e gli (eventuali) altri annessi⁴³. Un dossier significativo al riguardo appare quello relativo al già citato giudizio arbitrale del personaggio di Larisa tra Halos e Tebe di Ftiotide. A Delfi il compromesso era stato trasmesso con la sentenza: prima di essa figurava il documento dell'accordo preliminare stretto qualche settimana prima dai rappresentanti delle due comunità, elencati nominativamente, i quali «in pieno accordo gli uni con gli altri» (ἐκόντες αὐτοὶ ποθ' ἑαυτούς) avevano indicato la soluzione arbitrale e le sue procedure⁴⁴. E nella stessa Delfi, dopo il 172, la città arbitra fra le locresi Halai e Boumeliteia, Tebe (di Beozia), consegnava alla trascrizione sul proprio Tesoro una medesima

⁴³ Le città coinvolte sono precluse dalla lacuna, per cui non è possibile accertare se Delo fosse parte in causa, come non esclude Magnetto, *Arbitrati*, 438; che al compromesso fosse connesso il verdetto arbitrale ritiene correttamente Magnetto, *loc. cit.* (peraltro in riferimento al manufatto iscritto). Sul percorso del documento redatto dai *presbeutai*, riportato nelle rispettive città, vd. MAGNETTO 2016, 17-18, con la menzione del decreto con cui Turia, nel corso del II secolo, prendeva atto dell'accordo preliminare stretto dai proprî negoziatori con quelli di Megalopoli per la richiesta di un tribunale a Patrai e disponeva misure circa la propria rappresentanza presso la città arbitra (*ISE* I, 51, riportato in epigrafe con la nota d'archivio premessa ai considerando, ll. 1-2: la data annuale – sacerdote di Atena, segretario dei sinedri – e la qualifica Ψάφισμα; vd. anche *supra*, II.3.2, nt. 12 e *infra*). Negli archivî delle contendenti, resta naturalmente da chiedersi che collocazione avessero i decreti che avevano avviato le procedure di contatto con l'altra parte e la nomina degli ambasciatori incaricati dei negoziati per l'*epitrope* e, se *autokratores*, della stesura dell'accordo preliminare; più facile è pensare che, nel caso in cui il giudizio si fosse svolto nella città arbitra, il decreto di accompagnamento della sentenza trasmessa entrasse con questa nell'archivio delle destinatarie: vd. ad esempio la disposizione di Chio di inviare a Lampsaco e Paro, a conciliazione avvenuta, un'ambasceria che illustrasse le clausole contenute in un decreto (come nel caso di Eretria tra Paro e Nasso): MATTHAIU 2013, ll. 19-22 (resta da chiedersi se alle due città fosse stato subito inviato il decreto con cui Chio recepiva la richiesta e conteneva la disposizione indicata).

⁴⁴ Ager, *Arbitrations*, nr. 153, ll. 1-23 (la sentenza, separata dal documento precedente da uno spazio, alle ll. 24-50; la citazione nel testo dalla l. 10); il testo è lacunoso del principio; non verificabile appare l'ipotesi di FREITAG 2006, 215 che il documento iniziasse con «titolo», data, oggetto, in ogni modo da valutare in rapporto alla sequenza dei documenti del dossier d'archivio (se in sequenza cronologica sotto una voce intitolata all'etnico delle contendenti, sotto la data del verdetto, o se in sequenza d'importanza, con il *krima* come principale e il *compromissum*, pur con la sua data, come annesso; per esempli di documenti di compromesso con data vd. *infra*, gli accordi di Lato e Olunte); neppure pare condivisibile l'interpretazione del documento come «Beschluss», in FREITAG 2006, 214-215, tanto più che lo studioso, come altri, riferisce all'accordo preliminare il richiamo a ἄ συνθήκαι in un'espressione lacunosa riguardante l'obbligo d'incisione dei due documenti, τὰν δὲ συν[θήκαιν ---] τὰν ἀποδοθεῖσαν κρῖσιν... ἀναγραφεῖσαν (ll. 13-14; per le diverse soluzioni, vd. da un lato O. Kern, *IG* IX 2, X-XI, *Add.* nr. 205, I – συν[θήκαιν τάνδε καὶ] τὰν ecc., con il problema del secondo participio al singolare – e dall'altro *FD* III 4, 355; Ager, *Arbitrations*, nr. 153; FREITAG 2006, 215 – συν[θήκαιν κατὰ] τὰν ecc., con il problema di un'integrazione all'apparenza troppo corta. Per l'ipotesi che l'arbitrato potesse aver avuto (almeno) un antecedente nella prima metà del III secolo, trasmesso da un'epigrafe (lacunosa) di Tebe vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 26 (meno convinta Ager, *Arbitrations*, 520, nr. 26).

sequenza continua di accordo preliminare e sentenza, in cui quest'ultima era distinta dal precedente dal «titolo» Κρίσις⁴⁵.

La complessità della documentazione prodotta dagli arbitrati sin dalle prime fasi dell'iter emerge dai casi in cui l'accordo preliminare era formalmente costituito non da un documento singolo redatto da una commissione (comunque approvato dai rispettivi *demoi*) bensì da due decreti, che le *poleis*, dopo lo scambio reciproco per verifica, provvedevano a inviare alla città incaricata. Un caso esemplare è rappresentato dal già citato dossier che a Pergamo, la città che si era proposta come arbitro nella contesa territoriale fra Pitane e Mitilene, veniva incisa nel Nikephorion⁴⁶. L'insieme era presentato come una serie di documenti, ciascuno distinto da un titolo: precedevano i decreti di Pitane e Mitilene, riportati senza data, che riferivano dell'arrivo presso di loro dello *psephisma* con cui Pergamo proponeva l'arbitrato attraverso i suoi cinque ambasciatori e ne recepivano le indicazioni di procedura, configurando l'apposita sezione contenuta in essi come il proprio esemplare di affidamento d'incarico e costituendo nello stesso tempo il documento di risposta al decreto pergameno recapitato; seguiva l'ampia e articolata sentenza pergamena, introdotta dalla data locale, il «verbale scritto delle decisioni prese» menzionato sopra⁴⁷. Il rapporto solidale fra i tre documenti appare dalla scelta dell'incisione

⁴⁵ Ager, *Arbitrations*, nr. 129, coll. 1-3, ll. 1-11 il documento di compromesso (in *koine* ellenistica), col. 3, ll. 11-22 la *krisis* (in *koine* dorica occidentale; la mancata considerazione della diversità del dialetto ha portato Ager all'incertezza nella distinzione dei due documenti e al mancato rilievo del titolo epigrafico, sul quale vd. già *FD III 1*, 362, p. 215); il nesso materiale fra i due documenti poteva derivare anche dal fatto che l'accordo era assai dettagliato (comprendendo le indicazioni di procedura per la ricognizione sui confini, il testo del giuramento dei rappresentanti delle due città che dovevano accompagnare i giudici sul territorio, quello dei *dikastagogoï*, quello dei giudici) così da integrare la sentenza, che vi faceva riferimento (cfr. ll. 21-22, [---]ω καθώς γέγραπται συνελθόντες ecc.). Per la data vd. KNOEPFLER 1992, 431-432, nr. 39. Le due parti si erano sottoposte a una precedente *krisis*, che le aveva lasciate discordi per qualche aspetto (col. 1, ll. 4-5, [---κα]τὰ τὴν κρίσιν τὴν γενο[μένην]... οὐκ ἐγενήθησαν σύμφω[ν]οι): quel documento era naturalmente conservato nel loro archivio (oltre che in quello dalla città arbitra) e, a quanto è dato vedere in una sezione di testo molto lacunosa, era richiamato nel *compromissum* (col. 2, ll. 38-39, [---]ειαν καθώς τὸ κρίμα τ[ὸ ---]).

⁴⁶ VIRGILIO 2017; cfr. *supra*, con nt. 3; per lo svolgimento dell'arbitrato vd. *ibid.*, 155-159.

⁴⁷ Per i titoli, vd. VIRGILIO 2017, 132-139, ll. 1, 46, 89 e nt. seguente; per il rimando all'ambasceria e al decreto da essa recato e illustrato, vd., per i Pitanei, ll. 2-3, cfr. l. 8 (ψήφισμα[τε καὶ] πρεσβευτὰς ἀπεστάλασιν [*scil.* i Pergameni]), per i Mitilenesi, ll. 1-2 (περὶ τῷ ψαφίσματος τῷ παρὰ Περγα[μηνῶν] ὃ ἀνέδωκα[ν] ἄμμι οἱ αἰρέθεντες πρέσβευται); per il richiamo esplicito al carattere di risposta dei due decreti vd. il documento pergameno, ll. 95-96, con la menzione di [τὰ ἀ]προσταλέντα ὑπ' [αὐ]τῶν ἀποκρίματα (cfr. ll. 120, 157 e, nel decreto di Pitane, ll. 11 ss. [ἀποκρίνασθαι Περγαμηνοῖς ecc.; il luogo corrispondente in quello di Mitilene è caduto; cfr. L. ROBERT, "Notes d'épigraphie hellénistique", «BCH» 49, 1925, 219-221 [= 1969a, 13-15]); per la disposizione della consegna della sentenza scritta da parte dei giudici vd. *supra*, con nt. 3: alla definizione di *apophasis* usata appare corrispondere, al di là delle ampie lacune iniziali, la tipologia del documento pergameno, che solo una linea d'interpretazione riconduce al decreto (ad esempio

complessiva e la posizione principale della sentenza nella sequenza logica dei documenti era indicata dall'essere l'unico atto dotato della data, cui era legata la decorrenza dell'arbitrato: tale posizione poteva corrispondere a un'evidenza anche d'archivio, ai fini di una più immediata reperibilità nell'ambito del complesso documentale pertinente, magari sostenuta da quella rubrica che la lacuna epigrafica ci ha precluso⁴⁸. Entrambi gli esemplari dei decreti, che ciascuna delle tre città conservava, pure dotati della loro data di emissione – e, nel caso di quelli ricevuti, probabilmente della nota di ricezione del rispettivo archivio –, rientravano col loro supporto specifico nel dossier, distinti anch'essi da una rubrica in evidenza (il genitivo dell'etnico)⁴⁹.

I.Pergamon 245; TOD 1913, 40; *OGI* 335; Ager, *Arbitrations*, nr. 146; VIRGILIO 2017), di contro a quella che vi vede invece il testo della *krisis* (ad esempio BÉRARD 1894, 45, «judicium»; RÆDER 1912, 88, «Sentence des juges»; STEINWENTER 1971, 177, «Schiedsspruche»; SAVALLI-LESTRADE 1992, 222, «arbitrage»). I deliberati di Pitane e Mitilene, che pure terminavano con gli onori da conferire agli ambasciatori pergameni, non erano decreti «votés... en l'honneur de cinq juges de Pergame» come appare in SAVALLI-LESTRADE 1992, 222; egualmente, i *συμβόλαια* menzionati nella sentenza mitilenese nella sezione riservata alla regolamentazione dei residui contenziosi giudiziari (l. 79) non sono «convenzioni giudiziarie» (VIRGILIO 2017, 147), bensì controversie relative a responsabilità legali tra privati (MAGNETTO 2016, 10; cfr. Ager, *Arbitrations*, 403, «some private suits»). Vd. anche quanto segue.

⁴⁸ Forse significativa era la spaziatura epigrafica fra il decreto di Mitilene e il documento «finale» di Pergamo, che risulta dal *facsimile* di *I.Pergamon* 245 A-B più ampia di quella che distingueva i due decreti «preliminari» (a meno che la lacuna non precluda un seguito del testo mitilenese, così da eliminare la differenza: vd., per l'aspetto esclusivamente epigrafico, VIRGILIO 2017, 148-149). Quanto al titolo epigrafico, l'usuale integrazione alla l. 89 [Περγαμηῶν] si uniforma all'unico conservato, quello del primo decreto, l. 1, [Πε]τραίων (egualmente del tutto integrato è il titolo del secondo, l. 46, [Μυτιληναίων]); nulla esclude che il terzo fosse, sul modello di altri qui via via citati, Κρίσις / Κρίμα + etnico.

⁴⁹ Resta infine da chiedersi che collocazione avesse nelle diverse città il decreto pergameno consegnato dai cinque ambasciatori-giudici, ed eventualmente, se coglie nel segno l'ipotesi di Ager, *Arbitrations*, 403, *ad nr.* 146 che Pergamo avesse risposto a sua volta a una richiesta d'intervento da parte delle contendenti, il relativo decreto originario, in quella che si configura in ogni modo come una catena di *psephismata* in entrata e in uscita. Naturalmente non si può escludere che i decreti fossero conservati nelle diverse città nella sezione dei decreti (nel rispettivo ordine di emissione e ricezione), peraltro, in ragione del rapporto giuridico dell'*epitrope* con l'arbitrato, con dei rimandi nel dossier di quest'ultimo. Che le vicende antecedenti alla composizione dell'accordo preliminare potessero essere non del tutto lineari attesta ad esempio il decreto onorario di Bargilia per il proprio notevole Posidonio, il quale, *paulo post* 129/127, era stato parte attiva nell'autopromozione della sua città come arbitra fra Rodi e Stratonicea: queste avevano già votato un decreto per inviare al senato di Roma un'ambasceria che ne richiedesse l'intervento (χειροτονηθέντος δὲ τοῦ ψηφίσματος ὑπὸ τοῦ Ῥοδίων δήμου καθ' ὃ ἡμέλλ[ο]σαν ἐξαποστελεῖν ἐπὶ τὴν σύνκλη[τον τὴν Ῥωμαίων προσβείαν / χειροτο[νηθέντος τοῦ ψηφίσματος τοῦ περὶ τῆς] προσβείας); nelle stesse assemblee che avevano prodotto quei documenti egli, con i suoi compagni d'ambasceria latore del decreto con cui Bargilia poneva la propria candidatura all'uopo, riusciva a far sostituire quegli *psephismata* con due altri d'incarico alla città caria di portare all'accomodamento del contenzioso (ἔδοξεν αὐτοῖς μηκέτι πέμπειν, ἐπακολουθῆσαι δὲ τοῖς ὑπὸ τῆς πόλεως Βαργυλιητῶν παρακαλουμένους καὶ ἐπιτρέψ[η]αι τῷ [ἡμετέρωι δήμωι τὴν τῶν ἀμφιλεγόμενων διεξαγωγὴν / [...παρεστήσαν]το καὶ τούτους πρὸς τὰς συλλύσεις... ἔδοξεν καὶ τούτοις μηκέτι πέμπειν, ἐπι[τρέψ]αι δὲ τὰ ἀμφιλεγόμενα πράγματα τῆι Βαργυλιη[τῶν πόλει]; al suo ritorno infine

Ancora più complessa appare la vicenda d'archivio dei già citati tre documenti d'accordo preliminare di Lato e Olunte, come s'è visto oggetto di trasmissione tra le parti e l'arbitro, e della sentenza di Cnosso, pervenuti nella (più completa) trascrizione epigrafica cretese di Dera, la sede del santuario che era fra gli oggetti della contesa, e in quella di Delo⁵⁰. I problemi di consegna del *krima* nei dieci mesi stabiliti dal primo accordo avevano determinato la redazione di due nuovi documenti integrativi, tutti inoltrati alle quattro sedi destinatarie, tra l'ottobre/novembre 118 e il settembre/ottobre 116, nelle modalità di scambio prescritte, ciascuno con la propria data di riferimento (triplice, di Cnosso, Lato e Olunte) e la propria collocazione «provvisoria» nel dossier istituito, in attesa di essere raggiunti dal documento principale, il verdetto arbitrato che di volta in volta doveva seguire (dopo dieci, sei, dodici mesi) e che venne formulato nel 115⁵¹. L'assetto epigrafico dei documenti

egli aveva promosso un ulteriore decreto che implicava una nuova ambasceria (*I.Iasos* 612, ll. 43-59; cfr. *SEG* 44, 867, *AE* 1994, 1706c; per i caratteri e il contesto storico del decreto onorario vd. FORSTER 2018, 250-254; vd. anche, per il ruolo di «conciliatore» del personaggio, SAVALLI-LESTRADE 2012b, 153, 158-159, *Annexe* I, 176-177, III.1.1).

⁵⁰ Per l'obbligo di iscrivere «quanto concordato e giudicato» – τὰ εὐδοκημένα καὶ κριθέντα – a Cnosso (doppiamente, nel santuario di Apollo Delfinio e in quello di Ares a Dera), a Lato, a Olunte e a Delo vd. Chaniotis, *Verträge*, nr. 54, ll. 15-20 (cfr. nr. 55A, ll. 11-20, 22-28, ove i due tipi di documento erano τὰ δεδογμένα e τὸ γενόμενον κρίμα / τὰ κριθέντα; decisamente ψάφισμα era definito il terzo accordo nella nota con cui Delo registrava l'aggiunta di esso al proprio dossier epigrafico, nr. 56A, ll. 3-4). A Delo la trascrizione epigrafica dell'accordo originario, nr. 54, figurava da sola su una stele (lacunosa della parte inferiore e danneggiata), distinta da quella, integra, che riportava il secondo e terzo accordo, quest'ultimo con la nota locale di registrazione (nrr. 55A, 56A, con ll. 1-2, Ἐπὶ Σαραπίωνος ἄρχοντος, μηδὲς Πυανοψιδῶνος); la stele di Dera riportava il secondo e terzo accordo (nrr. 55B, 56B), seguiti dal *krima* di Cnosso (Chaniotis, *Verträge*, nrr. 54-56, *Testimonium a*), e dall'*apokrima* di una legazione romana di conferma della sentenza (Chaniotis, *Verträge*, nrr. 54-56, *Testimonium b*). Per le possibili situazioni d'archivio riflesse dai diversi itinerari epigrafici vd. qui di seguito.

⁵¹ Nel primo (e nelle intenzioni unico) accordo la data di redazione – anno e mese – seguiva direttamente la formula augurale e precedeva una sezione di considerando che illustrava l'ambasceria degli Cnossi con l'esortazione a dare loro l'*epitrope* (nr. 54, ll. 1-4; 4-8); il documento seguente, con le disposizioni e la «κυρία-Klausel», era introdotto dalla doppia formula di sanzione (*vac.* ἔδοξε Λατῖοις καὶ Ὀλοντῖοις ἐπακολουθήσαι καθὼς παρακαλῶντι Κνώσιοι, ll. 9-10) e dalla nota di verbale «e conferirono l'incarico con piena discrezione su tutto» (καὶ ἔδωκαν [τ]ὰν ἐπιτροπὴν πάντα περὶ πάντων, ll. 10-11). Il secondo accordo, introdotto dal riferimento all'ambasceria cnossia subito dopo la formula augurale, inseriva la sua (nuova) data di redazione, comprensiva del giorno, nella sezione del decreto congiunto (nr. 55A, ll. 5-9; nr. 55B, ll. 4-7); il terzo disponeva che il termine annuale stabilito nell'accordo precedente venisse superato e concedeva la proroga di dodici mesi con la nuova, triplice, data di decorrenza, dal primo mese dell'anno seguente (nr. 56A, ll. 14-17; nr. 56B, ll. 5-8). L'applicazione ad accordi e sentenza iscritti della clausola di validità (nrr. 54, ll. 13-14; 55A, ll. 19-20, 27-29; 55B, ll. 14, 20-22) e le disposizioni sulla proroga finale concentrate sulla versione epigrafica (nr. 56A, ll. 10-12) non pregiudicano la corrispondente esistenza dei documenti in archivio, come risultato dello scambio degli accordi e come esito della sentenza consegnata alle città arbitrate e mantenuta da quella che aveva operato come arbitro; allo stesso modo, non appaiono da riferire ad intervento esclusivo sulla versione epigrafica l'*Abänderungsklausel* finale del secondo accordo, che si limitava a riconoscere come valido il risultato del ὕστερον... ἢ πορτιγράψαι ἢ ἀφελῆν

a Dera (in capo alla responsabilità della città arbitro) appare corrispondere a una sequenza d'archivio «logica»: la stessa mano trascriveva di seguito, sotto l'invocazione agli dei e la formula d'augurio (in caratteri più grandi), il secondo, il terzo accordo (con le loro date di riferimento interne ai testi) e la sentenza, con il titolo, ancora in caratteri maggiori, *Κρίμα Κνωσίων*. E che esistesse un dossier riferito a quest'ultimo, almeno nelle tre città cretesi, potrebbe essere confermato dalla forma dell'aggiunta epigrafica fatta da altra mano nel 113, ovvero, sotto la formula d'augurio in caratteri maggiori, la «Risposta (*Ἀπόκριμα*) degli ambasciatori da Roma, *i Tali*, a Lato, Olunte e al sacerdote», generata da una richiesta di revisione e pervenuta anche a Cnosso⁵². All'interno del «titolo»/prescritto apposto dalla città che aveva fornito il testo per l'iscrizione, per competenza Cnosso, alla fine del rigo che riportava gli ultimi nomi dei legati compare un *κρίματος*, in caratteri più grandi e spaziati, del tutto incongruo rispetto al testo, che continuava con l'indicazione dei destinatari; insieme all'intestazione, che era in greco dorico e dunque costituiva un adattamento del prescritto di una lettera pervenuta tradotta dal latino in *koine*, esso appare interpretabile come la ripresa sul testo consegnato al lapicida di un'indicazione «a margine», apposta sul supporto da ricoverare in archivio nel dossier «Sentenza arbitrale», con un titolo locale a qualifica dell'ulteriore documento, che non veniva riportato integralmente in quella filiera d'archivio, ma attraverso estratti⁵³. E forse alla medesima categoria di nota esplicativa a margine appartenevano le parole *ὁ κρίμα Κνώστοι* scritte in caratteri più grandi e spaziati qualche rigo più avanti,

senza indicazione del manufatto su cui eventualmente apportare aggiunte o rimozioni, o l'intervento dell'ἔγγράψαι, il posticipo deciso nell'ultimo accordo, per quanto il termine cronologico precedente fosse definito come τὸν προγεγραμμένον χρόνον ἐν ταῖς στάλαι (vd. rispettivamente nrr. 55A, ll. 40-45 / 55B, ll. 31-32 e 56A, ll. 13, 11-12 / 56B, ll. 4, 2-3). Vd. anche *infra*.

⁵² Chaniotis, *Verträge*, 329, *Testimonium b*, (il titolo-prescritto indicato nel testo alle ll. 1-5). Per le ragioni della presenza del sacerdote (del santuario conteso) fra i destinatari della risposta vd. ad esempio Chaniotis, *Verträge*, 330; occorrerà chiedersi se questo e gli altri documenti non fossero conservati anche presso il santuario stesso.

⁵³ Vd. Chaniotis, *Verträge*, 329, *Testimonium b*, l. 4 (*in fine*), la prima nota; l'idea di Chaniotis, *Verträge*, 329, che essa potesse essere connessa con il termine iniziale della comunicazione – Ἀπόκριμα... κρίματος, «Antwort... in bezug (?) auf das Urteil», ripreso senza interrogativo in Camia, *Roma*, 133 – acquisterebbe ulteriore giustificazione dall'ipotesi prospettata nel testo; quanto al carattere non integrale del testo della lettera, comunque gravata da una serie di latinismi, vd. già H. VAN EFFENTERRE, "Querelles crétoises", «REA» 44, 1942, 41 («un extrait de la réponse»); meno convincente appare l'idea di Chaniotis, *Verträge*, 329-330 che «der Redakteur des Textes Formulierungen aus verschiedenen Dokumenten wortwörtlich übernahm» (lo studioso non considera la differenza di dialetto qui rilevata). La lettera originaria, interamente in *koine* e in forma sintatticamente più soddisfacente, doveva essere conservata, almeno a Cnosso, in altra filiera; nelle due città ancora in contrasto, dalle quali non è sinora pervenuto alcun dossier epigrafico, non è possibile dire se la missiva figurasse in due sezioni d'archivio e, al caso, in che forma fosse in quella dell'arbitrato. Vd. anche quanto segue.

collocabile con difficoltà nel contesto della lettera, per quanto caratterizzata da una sintassi claudicante⁵⁴. La solidarietà giuridica con l'arbitrato dei documenti di *epitrope*, che in questo caso aveva imposto anche la loro trascrizione epigrafica, ne favoriva la conservazione anche dopo la pronuncia del *krima*, almeno per quei documenti che riattivavano e completavano l'iter procedurale⁵⁵.

6b. Un'altra categoria di documento autonomo che doveva figurare tra gli annessi a una sentenza arbitrale relativa a contestazioni territoriali era il tracciato dei confini tra le *poleis* in disputa e/o di un'area circoscritta, lo scritto ufficiale

⁵⁴ Chaniotis, *Verträge, Testimonium b*, 1.9 (cfr. ll. 8-10: ἴνα τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἐξ ἀκεραίων διακούσωμεν ὁ κριμα Κνωσίοι [Λ]α[τ]ίους καὶ Ὀλοντίους ἐκριναν περὶ τῆς χώρας); lo studioso non attribuisce rilievo alla diversità di modulo delle lettere e, coerentemente con la sua idea sulla struttura del testo (vd. nt. precedente), non esclude che il nesso dia inizio a una nuova sezione di esso (329, nella traduzione, «(LÜCKE?) das Urteil ecc.»).

⁵⁵ Resta da definire il destino del primo accordo, che è pervenuto nella sola trascrizione epigrafica di Delo su stele propria: se è lecito concludere dalla sua distinzione rispetto alla stele con i due successivi a Delo e dall'assenza in quella cumulativa di Dera che il suo destino epigrafico dovette limitarsi a quell'unico esemplare, meno sicuro appare concluderne l'eliminazione nei diversi archivî, almeno nelle città cretesi; diverso poté essere il caso a Delo (benché non si possano trarre conclusioni su eventuali eliminazioni del documento su materiale deperibile dal cattivo stato della stele, che per Chaniotis, *Verträge*, 320 potrebbe essere stato effetto di danneggiamento intenzionale); l'eliminazione dall'archivio delio del materiale connesso con l'arbitrato, una volta pronunciato questo (più di due anni dopo l'arrivo del primo documento), avrebbe peraltro comportato anche quella dei *grammata* che gli ambasciatori cretesi avevano consegnato all'epimelete ai fini dell'autorizzazione a incidere l'*epitrope* di turno, prescritti dalla seconda di queste (55A, ll. 16-18 / 55B, ll. 12-13, ἀποστηλάντων... γράμματα) e richiamati dalla nota di registrazione-assenso che il *grammateus* di Delo applicava alla seconda pervenuta (56A, l. 8, κατὰ τὰ ἀποδοθέντα... γράμματα) e che si era conservata nella trascrizione epigrafica, tra la prima e la seconda *epitrope* (56A, ll. 1-8, le ll. 43-50 della stele); precisamente la registrazione della e la natura dei *grammata* in questione, che dovevano comprendere delle disposizioni ufficiali d'invio degli ambasciatori (citati per nome nella nota) oltre al testo da aggiungere all'iscrizione della prima (peraltro non ancora iscritta dopo sei mesi), lasciano intendere che la vita d'archivio di quei documenti poté essere, oltre che intensa, anche abbastanza duratura (per la natura dei *grammata*, vd. anche Chaniotis, *Verträge*, 323 e 326-327: gli ambasciatori avrebbero consegnato «Briefe ihrer Städte mit dem Inhalt des Abkommens und der Bitte, die Aufzeichnung zu ermöglichen»; la nota della risentiva della collaborazione degli ambasciatori alla stesura, dal momento che, dopo la data iniziale (anno, mese) in *koine*, il testo proseguiva nel dorico dei documenti cretesi. In ogni modo il complesso documentale generato dall'operazione non si limitava agli esemplari più direttamente connessi con l'arbitrato, nel loro accrescersi lungo gli anni: le diverse ambascerie (a partire almeno da quella cnossia che promosse la soluzione dell'arbitrato alle contendenti) avevano prodotto una serie di decreti, in uscita/entrata, che potevano aver trovato insieme sede nella sezione degli *Psephismata* locali e richiamo, per estratto o sintesi, accanto ai documenti di accordo, sentenza, conferma che essi sollecitavano e accompagnavano. Nel *chreophylakion* di Cnosso infine era conservata per qualche tempo la documentazione connessa con l'impegno delle contraenti a offrire una garanzia finanziaria contro la violazione del (secondo) accordo preliminare del febbraio-marzo 116, a valere sino alla pronuncia della sentenza, nei fatti avvenuta nel 115 (nr. 55A, ll. 32-35: Ἐγγύος δὲ καταστασάντων... Κνωσίος διὰ τῷ Κνωσοῦ χρεοφυλακίῳ ὑπὲρ τούτου τῷ ἐγγρόφῳ). Il conflitto tra Lato e Olunte, trovò risoluzione nel trattato di amicizia, alleanza e isopolitia del 109 ca. (Chaniotis, *Verträge*, nei due esemplari iscritti 61A, e B: vd. *supra* II.5.5; vd. anche *infra*).

che la parte consegnava agli arbitri per la verifica sul terreno e per la decisione finale, la cui conservazione in archivio, oltre che completare e fondare il dossier specifico, poteva tornare utile nel futuro e contribuiva a completare la faccia documentale della storia delle relazioni territoriali della *polis*⁵⁶. La natura dei documenti in questione e il tipo di arbitrato richiesto portano a concludere che ogni città conservasse con la sentenza non solo l'esemplare di base del proprio tracciato fornito ai giudici, ma anche, se non direttamente inserito nel giudizio che ne avesse riconosciuto la preferenza, l'esemplare della città avversaria, fra i quali bisognava scegliere⁵⁷. D'altro canto la dinamica vita di relazione fra le *poleis* e i reiterati processi di definizione dei limiti comportavano il fatto che, almeno nelle città interessate, i tracciati annessi avessero avuto una vita complessa e delle trascrizioni diverse già in precedenza, così che quelli forniti potevano essere a loro volta riprese da documenti di varia natura che li riportavano o definivano, pertinenti anche a diverse linee d'archiviazione⁵⁸. Un esempio della pratica di consegna agli arbitri di tracciati è fornito da

⁵⁶ Per le forme che potevano assumere quei tracciati, o lineari di tutto o parte del limite controverso fra due *chorai*, o perimetrali di un'area circoscritta oggetto di contesa, vd. ad esempio ROUSSET, KATZOUROS 1992, 208 ss. e ROUSSET 2010, 50-51.

⁵⁷ Per la tipologia dell'arbitrato, il discrimine fra due proposte, vd. HARTER-UIBOPUU 2014, 3-4 (a proposito di quello tra Messene e Megalopoli, di cui qui sotto: la decisione doveva avvenire «über die Frage „Grenze A oder Grenze B“») e, per il suggerimento a estendere questa lettura anche ad altri arbitrati contenenti una definizione di confini, *ibid.*, 15; giustamente la studiosa estende la pratica anche ai casi in cui la sentenza faceva riferimento a una sola di esse: così nell'arbitrato di Megara fra Corinto ed Epidaurò, *IG IV I².1*, 71, laddove si taceva dell'illustrazione delle parti durante la ricognizione e s'indicava direttamente l'attribuzione alla seconda del territorio conteso (la ridefinizione del confine della regione richiesta da Corinto a una sezione dello stesso tribunale poté essere effettuata sulla base dei tracciati già a disposizione); allo stesso modo nell'arbitrato della Lega Etolica fra Melitea e Xyniai (Magnetto, *Arbitrati*, nr. 54), nel quale i *dikastai* espressero il loro giudizio (l. 5, ἔκριναν) a favore del percorso presentato e illustrato sul terreno (l. 10, [... ἄς περιαγῆ]σαντο) dai Melitei, che riportarono di seguito, ll. 10-17, si era operata una scelta fra due percorsi presentati (cfr. HARTER-UIBOPUU 2014, 4: «Unter den beiden Vorschlägen wurde derjenige ausgewählt, den die Meliaier gemacht hatten... Hierauf folgt eine Beschreibung der Grenzen, Punkt für Punkt, die dem Antrag der Melitaier entspricht»). I giudici operavano sulle proposte delle parti anche laddove effettuassero una mediazione fra di esse, come nel caso degli arbitri di Mileto e Rodi nel contenzioso fra Ermione ed Epidaurò, i quali avevano deliberato per la composizione κατὰ τὴν γενομένην περιήγησιν ὑφ' ἑκατέρων (ll. 11-12; cfr. HARTER-UIBOPUU 2014, 6, ove non si esclude l'opzione per l'uno o l'altro dei tracciati). Vd. anche quanto segue.

⁵⁸ Resta infatti da stabilire se dei tracciati (più) completi costituissero una sezione propria d'archivio e là venissero consultati o di là venissero trascritti a seconda delle necessità nei (o in annesso ai) documenti che li riprendevano (trattati, arbitrati); sarebbe ad esempio interessante sapere quale fosse la natura documentale dei λευκώματα prienesi che servirono di base per il recupero dei confini di Tebe al Micalo alla metà del IV secolo (*I.Priene*² 414, ll. 2-3: il personaggio incaricato dal *demos* ἀποκατέστησε τοὺς ὅρους [ἐκ τῶν] λευκωμάτων. Ὅροι τῆς χώρας ecc.). La medesima situazione è da supporre per le mappe e le descrizioni territoriali – χωρογραφίαι – il cui uso doveva essere più diffuso di quanto ci sia finora pervenuto (nell'arbitrato di Magnesia fra Itano e Ierapitna Camia, *Roma*, nr. 10, II, l. 71, i giudici verificavano la situazione dell'area contesa anche διὰ τῶν ἐπιδεικνυμένων ἡμῖν χωρογραφῶν). Vd. anche quanto segue.

Megalopoliti e Messenî impegnati nella loro controversia territoriale: gli uni e gli altri avevano «depositato» presso i commissariî incaricati dell'attribuzione i «(tracciati dei) confini» delle regioni che rivendicavano (ἀποδόντες Μεγαλοπολιται ὄρους, ἀμῶν ἀποδόντων τοὺς περιέχοντας ὄρους) e il giudizio era stato espresso attraverso la scelta di una delle due proposte⁵⁹. E a quell'azione sono da riferire le medesime espressioni – (τοὺς) ὄρους (οὗς) ἀπέδωκαν – contenute nelle già citate sentenze arbitrali relative ai contenziosi territoriali di Megalopoli con Helisson e con Turia e redatte sulla base di quei documenti⁶⁰. Alla stessa categoria di documenti apparteneva la rispettiva «lista dei cippi confinarî collocati precedentemente (alla contesa)» che Halai e Boumeliteia dovevano «consegnare» ai giudici di Tebe e sulla base della quale dovevano argomentare ([– – ἀπ]οδότω δὲ ἑκατέρα ἢ πόλις ἀπογραφὴν τοῖς δικασταῖς ὧν πρότερον ἔθηκεν ὄρων) e che rappresentarono il percorso della loro ricognizione e la base per la sentenza finale⁶¹. Un caso simile era

⁵⁹ SEG 58, 370, ll. 29-30, 33-34, 63-64, con i rimandi ad essi nella rispettiva illustrazione sul terreno (ll. 37-38, ἀποδειξάντων ἀμῶν ἑκατέρων τὰν χώραν καθὼς καὶ τοὺς ὄ[ρο]υς ἀπεδώκαμες); non sembrano qui condivisibili i dubbi di D. Rousset, *BE*, 2013, 154 (cfr. ROUSSET 2014, 83) sulla loro forma scritta; vd. anche LURAGHI, MAGNETTO 2012, 513-514 («gave... the borders», «the borders we had previously submitted»), 527 («the Messenians provided documentation regarding their borders»), 528 («the two parts presented two different sets of borders») e, per la tipologia dell'arbitrato, il discrimine fra due proposte, *supra*, nt. 57. Il ruolo svolto dai magistrati achei nella vicenda e la consegna a loro dei tracciati nella fase istruttoria del giudizio di Egio autorizza a chiedersi se gli esemplari consegnati ai damiurghi federali (l. 64, ἀπεδώκαμες) non avessero trovato anche una riproduzione per l'archivio del *koinon*, altrettanto interessato alla definizione dei diversi territori al suo interno (vd. anche nt. seguente).

⁶⁰ Per l'espressione indicata nel testo del primo arbitro, vd. l'assai lacunoso *NIO* 14, IB, l. 9 ([– – –] vac. Εὐφάμωι ὄρους ἀπέδ[ω]καν – – –]; per il contesto, che poteva riferirsi a una consegna a magistrati federali come nel caso precedente, vd. LURAGHI, MAGNETTO 2012, 539, nt. 90); per quella nel secondo, vd. l'altrettanto lacunoso *NIO* 14, IIB, ll. 17-18 (τοὺς ὄρους οὗς [ἀπ]έδ[ω]σαν); ambigua risulta la traduzione di *IPArk* 31, 312, 315 «die Grenzen (, die) festgelegt haben» – ripresa in Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 8, 55; nr. 9, 65 – con la conseguente conclusione che si sarebbe trattato dell'esito di un precedente arbitro (*IPArk* 31, 318, nt. 12, 319, nt. 25, 322). Sugli *Horoï* in questione vd. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 59 (si sarebbe trattato del tracciato confinario – «Grenzverlauf» – stabilito dalla commissione preliminare che doveva operare prima della città-arbitra, cui quel documento serviva da riferimento), 69 (si identificano gli *Horoï* del secondo arbitro con il γραπτὸν ivi attribuito al presidente della stessa commissione, IIB, l. 3, e visto come documento di base per la decisione, ll. 2-3, [– – – ἐν οἷς γ]εγράφαμεν [– – –] γράμ[μασι] κατὰ τὸ ecc.); tale *grapton* è a sua volta identificato con la κρίσις connessa con il medesimo personaggio più oltre nel testo, IIB, l. 13; γραπτὸν era definito anche il documento del *koinon* che veniva richiamato nella sentenza dell'arbitro con Turia, IIA, ll. 15-16, su cui vd. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 155 e *infra*, § 7). Vd. anche nt. seguente.

⁶¹ Ager, *Arbitrations*, nr. 129A, col. I, ll. 10-11 (la citazione nel testo; il giuramento dei rappresentanti cittadini durante le ricognizioni sul terreno precisava che si trattava dei cippi collocati ἐξ ἀρχῆς, ll. 20-22); per l'obbligo di argomentare nella δικαιολογία sulla base di quanto illustrato nella ricognizione sul terreno, che doveva essere fedele a quanto indicato per iscritto, vd. ll. 7-8, 14-15, 21-22, con HARTER-UIBOPUU 2014, 4-5; i *dikastagogoï* dal canto loro dovevano giurare di «non aver fornito o recato scritti allo scopo di corrompere i giudici» (ll. 32-33, μηδὲ πεπορισθαι

rappresentato dalla *δροθεσία* effettuata dagli arbitri rodî nel 195 fra i territori di Priene e della Perea di Samo, la rassegna degli *horoi* da loro fatti incidere o infiggere sul terreno che nel documento della *krisis* rappresentava anche epigraficamente una sezione distinta, in calce, separata da uno spazio e con inizio in *ekthesis*: entrambe le parti avevano depositato copia dei rispettivi esemplari delle due sezioni, *κρίσιν καὶ δροθεσίαν*, presso la nuova commissione di una città ignota che più di sessant'anni dopo fu chiamata a rivedere la sentenza rodia e a ripristinare la sequenza dei cippi attraverso il controllo sistematico dal documento al terreno⁶².

μηδὲ ἐνηνεγέναι γράμματα εἶνεκεν τοῦ λαβεῖν ἐρειθευτοὺς <τοὺς> δικαστάς); i tracciati forniti erano alla base della ricognizione sul terreno (nelle lacunose sezioni delle coll. II e III) e della sentenza finale (col. III, ll. 11-21). Il *γραπτὸν* che ambasciatori e *dikastagōi* avevano recato a Tebe nella missione di richiesta dei giudici (A, col. I, l. 10, *φέροντας γραπτὸν*; cfr. A, col. III, l. 13, *γραπτὸν ὃ ἐθ[έθη]*) potrebbe piuttosto riferirsi alla rappresentazione figurata e descritta del territorio di cui si discuteva la reciproca delimitazione: vd. già J. Bousquet, *ad FD III 1*, 215; sulla possibile esistenza di rappresentazioni grafiche e figurate di porzioni o settori di territorio vd. *supra*, I.10.11.

⁶² Vd. *I.Priene*² 135 (*post* 135), l. 8, la citazione nel testo; ll. 10-11, la ricostruzione del percorso di confine attraverso la dimostrazione delle due parti mediante i documenti detenuti: «abbiamo conformato (il percorso) alla delimitazione rodia, secondo la quale anche da entrambi i *demoi* era stata presentata (tramite la consegna dei documenti) la situazione», *ἐφηρμόσαμεν τὴν [τῶν Ῥοδίων δροθεσίαν, καθ' ἥντινα καὶ παρ' ἀμφοτέροις τοῖς δήμοις τὰ πράγματα παρετέθη*; cfr. *I.Priene*², *comm. ad lin.*, ove si richiama giustamente il senso riconosciuto a *παρατίθεται* in iscrizioni relative ad arbitrati da L. ROBERT, *Le sanctuaire de Sinuri près de Mylasa. Les inscriptions grecques, Part 1*, Paris 1945, 37 con ntt. 1 e 4, «dépôt de documents que les parties font entre les mains des juges pour les éclairer»; per l'incarico conferito alla commissione rodia vd. *I.Priene*² 132, ll. 12-13, *κρινούντι καὶ ὀριζούντι* (che «contrassegnassero il confine» riconosciuto dal giudizio); per l'operazione finale, vd. ll. 180 ss., distinte dall'esordio Ὅρους δὲ ἀπεδείξαμεν [«abbiamo contrassegnato il confine mediante cippi»] *τὰς τε Σαμίας καὶ Πριανίδος χώρας* e costituite di una serie di indicazioni di cippi scolpiti sulla roccia (*ἐπεκολάψαμεν*), o infissi (*ἐθήκαμεν*) nei diversi punti di riferimento (cfr. MAGNETTO 2008, 66 e, per la consegna alle due città del documento solo quando completo, 189); la lunghezza del testo, precluso dall'ampia lacuna finale, è attestata da quello di verifica per il ripristino. Sull'ipotesi che la città arbitra fosse Milasa vd. le considerazioni di MAGNETTO 2008, 80, nt. 31; sui termini del mandato ad essa assegnato, non del tutto chiari per lo stato dell'iscrizione, vd. *ibid.*, 78; è da notare che il documento prodotto a sua volta appare come la successione della sentenza – introdotta dalla data e caratterizzata dalla terza persona plurale (ll. 1-8) – e del verbale della ricognizione e riposizionamento dei cippi, nella prima persona plurale (ll. 8-65). Allo stesso modo una verbalizzazione depositata nel dossier dei documenti riferiti all'arbitrato di Cnosso tra Lato e Olunte doveva comportare l'operazione di posizionamento dei cippi «del territorio che era stato sottoposto ad arbitrato... in conformità con le sentenze precedenti», affidata da un senatoconsulto romano a una commissione milesia di *δροθέται* e menzionata da un resoconto dei cosmî di Lato in carica nel 111/0 sugli interventi nel santuario infine attribuito alla città (Chaniotis, *Verträge*, 330, *Testimonium c.*, ll. 5-9, da Dera; sulla natura della commissione vd. ROUSSET 1994, 107-108, che vi vede probabilmente a ragione «un collègue d'arbitres délégués à cette tâche par Milet, cité elle-même choisie par le Sénat»; per un compito assegnato ai Milesî dai legati romani che avevano confermato il giudizio di Cnosso vd. Camia, *Roma*, 137). Per un verbale di delimitazione e demarcazione confinaria (*ὀρίζειν*) vd. anche il testo della convenzione del *koinon* licio con Termesso presso Enoanda, che comprendeva gli esiti di procedure arbitrali su contenziosi fra Termesso, Plos e Cadianda (?) tenutesi a Coò (*τὰ γεγεννημένα κρίματα καὶ ἀποτελέσματα ἐν τῇ Κώι-ω>* > πόλει), in una delle quali il documento prodotto dalla commissione sul terreno era stato inserito: vd.

Quali fossero la natura e l'uso dei tracciati confinarî che entravano nel sistema e nella documentazione arbitrale dimostra ad esempio la sentenza di Magnesia al Meandro sul contenzioso fra Itano e Ierapitna del 112/11. Nella sezione che riportava i documenti esibiti da entrambi le parti figuravano «i tracciati confinarî del territorio» conteso (περιορισμοὶ τῆς χώρας), i quali venivano citati per estratto dai documenti più completi e più o meno risalenti che li contenevano, quello di Itano con Dragmo da un accordo precedente ricondotto in dottrina agli inizi del III secolo, quello fra Itano e Preso da un trattato di pace relativo al territorio in contesa risalente alla prima metà del II secolo, quello fra Ierapitna e Preso (forse) da un accordo del 145 ca.⁶³.

L'estrapolazione e la circolazione delle sequenze confinarie stabilite da arbitrati e trattati per i diversi usi previsti appare evidente dai riscontri offerti dalla serie cumulativa dei limiti tra le *poleis* della Creta orientale definiti in seguito all'intervento romano nei contenziosi Lato/Olunte e Itano/Ierapitna, verisimilmente redatta su iniziativa romana e distribuita fra le interessate, a noi pervenuta nella sua parte centrale dal frammento di una stele eretta a Lato⁶⁴.

SEG 60, 1569 (SV IV, 675), ll. 23-24, la citazione qui sopra, e ll. 31-91, il *periorismos* conseguente, con ROUSSET 2010, 52-53 («une pièce jointe, que l'on inséra toute rédigée»); il fatto che l'esito – per sunto/estratto – dell'arbitrato su proprietà e sfruttamento del monte Masa, col suo verbale del *periorismos*, fosse compreso nel trattato e che trovasse la via di quest'ultimo per gli archivî interessati, non esclude che esso potesse figurare anche come documento autonomo, corredato – al suo interno, o in annesso – del verbale (sul contesto storico e istituzionale di arbitrati e trattato vd. ROUSSET 2010, spec. 31 ss.; il trattato riferiva anche di un ulteriore arbitrato relativo a cause fra i Licî e i Termessî, affidato dal senato romano a Cnido, ma non concluso: ll. 91-97, con ROUSSET 2010, 61-65). Vd. anche quanto segue.

⁶³ Vd. Camia, *Roma*, nr. 10, II, l. 57 per la definizione della categoria riportata nel testo; gli estratti rispettivamente alle ll. 59-61 (ὄροι δὲ ὄντων αὐτοῖς τᾶς χώρας τοῖ[δε·]; cfr. Chaniotis, *Verträge*, nr. 4), ll. 61-65 (ἔδοξε τοῖς Ἰτανίοις καὶ τοῖς Πραισιόις θέσθαι εἰρήνην... [ἐπι] τᾶι χώραι ἃ ν νῦν ἐκᾶτεροι ἔχοντι ἅς ὄρια τᾶδε·; cfr. Chaniotis, *Verträge*, nr. 47; saremmo più certi dello studioso della natura di estratto del testo riportato, mentre non saremmo convinti dalla considerazione di SV IV, 737, p. 428, che non ci fosse stato «keinen förmlichen beeideten Vertrag... nur je einen hinsichtlich des Grenzverlaufs inhaltsidentischen Volksbeschluss»), ll. 66-67 (οἱ δὲ ὄροι τᾶς χώρας ecc.; cfr. Chaniotis, *Verträge*, nr. 48 [SV IV, 752], con GUIZZI 2001, 380 e Camia, *Roma*, 128-129; per l'interpretazione del documento originario come «Grenzvertrag» vd. Chaniotis, *Verträge*, 306: «die Grenzen... (sollen sein) entlang ecc.»; vd. peraltro il testo di *I.Priene*² 414 citato *supra*, nt. 58); il fatto che tali tracciati fossero stati presentati da entrambe le parti (l. 57, ὅφ' ἐκᾶτέρων) dimostra che erano condivisi e che erano stati oggetto di reciproca trasmissione. Sul susseguirsi nel tempo delle relazioni confinarie nella regione dalla metà del II secolo, in seguito alle diverse guerre, vd. Camia, *Roma*, 125 ss. Per gli altri documenti presentati ai giudici vd. *infra*.

⁶⁴ Chaniotis, *Verträge*, 332, *Testimonium e* («nach 112/11»): le ampie lacune nella parte sinistra delle linee conservate sono integrabili grazie ai riscontri dei documenti con le sezioni parallele (vd. nt. seguente); il documento avrà trovato i suoi corrispondenti negli archivî e sulla pietra delle altre città interessate. L'interpretazione di A. Chaniotis della tipologia del documento, «einen zusammenfassenden Überblick über die Grenzziehungen in Ostkreta, wie sie die römischen Gesandten unter Q. Fabius vermittelten» pare più convincente di quella alternativa che l'epigrafe riproducesse un trattato di alleanza fra le quattro *poleis* (*ibid.*, 332, nt. 1686).

La prima sezione conservata, riferita al confine tra Lato e Litto, rientrava nella parte finale della sezione «Confini di Lato» (Ἵροι τᾶς Λατίων χώρας) del trattato fra Lato e Olunte del 110/9-109/8; la seconda, che indicava i «(Confini) del territorio (di Lato) con Olunte», (Τᾶς δὲ ποτ' Ἵλοντίος χώρας·), riproduceva la definizione confinaria adottata dalla sentenza arbitrale degli Cnossî del 115 per quel che riguardava «gli antichi confini» (οἱ ἕροι... οἱ ἀρχαῖοι), i quali ricorrevano *verbatim* anche al termine della sezione contenente i diversi confini da osservare nel trattato fra Ierapitna e Lato del 111/10 e nella sezione «Confini di Lato verso Olunte» (Ἵροι Λατίων πορτὲ Βολοντίους) del trattato fra Lato e Olunte del 110/9-109/8; la terza riportava i confini tra Ierapitna e Itano riprendendo la sequenza che figurava già nel terzo *periorismos* citato nell'arbitrato magnesio fra Ierapitna ed Itano ricordato qui sopra, risalente al 145⁶⁵.

6c. Tra i documenti che potevano figurare in annesso alle sentenze arbitrali, laddove, per il loro numero consistente, non fosse stato possibile inserire nel corpo del verdetto i nomi dei giudici, erano le liste di questi ultimi, le quali costituivano delle parti autonome ma evidentemente integranti del dossier dell'arbitrato, nelle diverse sedi di conservazione⁶⁶. Forse un richiamo al recupero d'archivio, dopo circa quarant'anni, di un tale documento appare dal già ricordato arbitrato fra Sparta e Megalopoli, in cui i nuovi giudici, redigendo la sintesi della *krisis* esibita, richiama «i nomi di quanti avevano giudicato,

⁶⁵ Vd. rispettivamente: Chaniotis, *Verträge*, 332, *Testimonium e*, ll. 1-6, corrispondenti, nella parte conservata finale di una sequenza più lunga, a Chaniotis, *Verträge*, nr. 61A, ll. 64-69 (61B, ll. 144-159); *Testimonium e*, ll. 6-10, corrispondenti alle ll. 11-15 di Chaniotis, *Verträge*, 327, *Testimonium a* (Κρίμα Κνωσίων), alle ll. 63-66 di Chaniotis, *Verträge*, nr. 59 (il trattato fra Ierapitna e Lato), alle ll. 69-72 di Chaniotis, *Verträge*, nr. 61A (trattato fra Lato e Olunte); *Testimonium e*, ll. 12-14, corrispondenti alle ll. 63-65 di Camia, *Roma*, nr. 10, II (Chaniotis, *Verträge*, nr. 47); nel documento cumulativo la sezione ripresa dal *Krima* degli Cnossî viene completata con la nuova attribuzione territoriale riconosciuta dagli arbitri (*Testimonium e*, ll. 10-11, corrispondente alle ll. 8-9 della sentenza); il carattere tratlazio delle sequenze confinarie riprodotte nei diversi documenti emerge anche dalle altre corrispondenze riscontrabili tra le sezioni Ἵροι del trattato Ierapitna/Lato e di quello Lato/Olunte, di poco successivo al precedente: vd. Chaniotis, *Verträge*, nr. 59, ll. 52-54, 69-81, corrispondenti a Chaniotis, *Verträge*, nr. 61A, ll. 51-63 (61B, ll. 105-139), con 345-350, 374-375; in una sequenza del primo trattato si faceva rimando al tratto confinario tra Lato e Litto «fissato per iscritto tempo prima nel trattato fra Latí e Littí, quando a Lato erano cosmi [---], a Litto ecc.» ([κα]θὼς καὶ π[ά]λαι ἐπιγέ[γραπται Λατοῖ ἐπὶ τῶν σὺν --- Λατίους ποτὶ Λυττίους, Λυ[ττοῖ] ecc.): vd. Chaniotis, *Verträge*, nr. 59, ll. 60-62 (vd. anche *ibid.*, nr. 30 e, per la risalenza al periodo 219/184, pp. 264-265).

⁶⁶ Naturalmente non era necessario approntare e trasmettere l'elenco nei casi in cui a giudicare era chiamato, attraverso i suoi tribunali, il *demos* della città arbitra: vd. l'esempio di Argo per Melo, *supra*, nt. 19; di Mileto per Sparta e Messene, *supra*, nt. 8 (con il sorteggio del tribunale «da tutto il *demos*, il più ampio consentito dalle leggi», ll. 47-49), di Eretria per Paro e Nasso, *supra*, nt. 7 (con il sorteggio di 301 giudici, ll. 12-13); cfr. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 139, con nt. 39.

che erano 101 di numero»⁶⁷. Un esempio conservato, pur nella sua lacunosità, della lista di tutti i giudici impegnati è offerto da un'epigrafe della seconda metà del III secolo, riconducibile al santuario federale acheo di Egio e alla responsabilità di una delle due città coinvolte, non identificabili: al termine del verdetto che definiva il confine tra le parti, espresso nella *koina* dorica in uso in ambito acheo, figurava, introdotto dal titolo «I giudici che espressero il verdetto (sono) i seguenti:...» (Δικασταὶ [τοὶ κρίναντες τοῖδε·]), l'elenco di 110-120 nomi, ripartiti per le città di provenienza, nel dialetto proprio della mittente⁶⁸. Si trattava all'apparenza di un documento redatto dalle parti, che ne disponevano ciascuna come di atto essenziale al valore giuridico dell'arbitrato e trasmissibile come distinto nell'ambito del circuito interessato⁶⁹. La duttilità d'uso di una lista nominativa di giudici all'apparenza autonoma nell'ambito di un dossier d'arbitrato sembra risultare anche dalla pur lacunosa epigrafe di Epidauro relativa al contenzioso con Methana/Arsinoe regolato da un tribunale fornito da diverse città del *koinon* acheo: l'elenco, introdotto dal titolo in evidenza «[Come giudici] espressero il verdetto le seguenti persone» ([Δικασταὶ ἔκρι]ναν τοῖ[δε·]), distribuito in colonne e organizzato per città, figurava distinto sul verso di una stele che riportava sulla fronte, nella prima parte di essa a noi pervenuta, il documento congiunto di lega e parti in causa sulle procedure per l'arbitrato⁷⁰.

⁶⁷ Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 11, ll. 37-38; essendo peraltro la lista ricordata fra «il giuramento dopo il quale i giudici espressero il giudizio» e l'elenco dei «Lacedemoni che presenziarono al giuramento» appare possibile che essa non fosse autonoma, ma appartenente al testo del giuramento, insieme con l'elenco dei Lacedemoni (se anche quest'ultimo documento non era autonomo: vd. *infra*, § 6d). Vd. anche *supra*, §§ 1 e 2.

⁶⁸ Magnetto, *Arbitrati*, nr. 33 (cfr. *Achaïe* III, 121), ll. 1-6, i frustuli della linea confinaria (questa sezione anche in Ager, *Arbitrations*, nr. 36 e Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 1); ll. 6-31, l'elenco; l. 6-7, il titolo, preceduto da segno d'interpunzione (l'integrazione è sicura, sulla base dei riscontri; vd. qui sotto); l. 16, l'unico etnico conservato di almeno tre, Δυμαῖοι, che segnala il coinvolgimento della lega nell'arbitrato, verisimilmente come giudice. L'interpretazione del documento seguita in letteratura si deve al suo editore BINGEN 1953: per il rilievo della differenza dei dialetti, 616, 619-620; per ipotesi sul numero complessivo dei *dikastai*, 622; per l'identificazione della frontiera contestata, «du côté de la Laconie, de la Messénie ou de l'Elide», 620.

⁶⁹ Non è possibile concludere se le parti condividessero lo stesso dialetto e se dunque la redazione fosse condivisa e i due elenchi uguali. Resta inoltre da chiedersi se nell'archivio federale accanto alla sentenza figurasse una sequenza redatta dal segretario dei giudici nella *koina* usata per la sentenza, o se anche in esso venisse incorporato l'elenco fornito da una delle parti. A questi insiemi documentari (complicati dalla presenza dei diversi decreti incrociati e documenti d'incarico) si devono aggiungere quelli delle città achee che fornirono la loro quota di giudici, almeno per quel che riguarda la relazione con le autorità federali e la procedura di scelta dei propri 35-40 *dikastai* (per la possibilità che la seduta del tribunale avesse avuto luogo in una delle tre città invece che nella sede federale a Egio vd. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 147); vd. anche quanto segue.

⁷⁰ Magnetto, *Arbitrati*, nr. 42A, il documento congiunto; 42B, l'elenco (il titolo alla l. 18 è indicato nel testo secondo IG IV 1².1, 72 e ripreso ad esempio in Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 5B, l. 1, giusta il *facsimile* dell'*ed. pr.*: [EKPIA]N(?) ad esempio in BINGEN 1953, 625 e Magnetto,

Oltre agli elenchi dei giudici, fra i documenti connessi con gli arbitrati e *verisimilmente* circolanti fra le parti come autonomi figurano anche quelli dei rispettivi «avvocati»: un esempio, riprodotto in epigrafe dalla città vincitrice insieme con altri documenti connessi con l'iter dell'arbitrato in questione, era fornito dalla serie dei nomi – «col patronimico», πατρόθεν – dei Magneti (al Meandro) che «Furono scelti *egdikoi*» (Ἡρέθησαν ἔγδικοι.) nell'arbitrato con Priene, condotto da Milasa; secondo la prescrizione del primo documento pervenuto, il decreto onorario per quei personaggi, la lista doveva figurare sulla pietra dopo il verdetto e un elenco di altri patrocinatori magnesî ed essere seguito da quella di quanti avevano avuto cura dei giudici⁷¹.

giusta la trascrizione nell'*ed. pr.*); per l'organizzazione del testo dell'elenco vd. BINGEN 1953, 625 («trois ou quatre colonnes»); per il rapporto di esso con la composizione del tribunale, forse costituito solo da alcune delle undici città di cui si trattava nel documento preliminare (42A, l. 7, [πόλεις] ἔνδεκα προβλήθ[ε]σαι --); per dubbi sull'integrazione vd. già BINGEN 1953, 625, nt. 1) vd. ad esempio MACKIL 2013, 468; KRALLI 2017, 168, 198, nt. 90. Ogni considerazione su componenti e rapporti interni del dossier naturalmente dipende dalla corretta riproduzione del testo (nessuna delle edizioni segnala graficamente la lacuna finale sulle due facce) e dalla valutazione delle dimensioni originarie del manufatto, conservato in un frammento di alt. 28 x largh. 14,5 x sp. 19 cm; da valutare appare pertanto il rilievo di Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 41 che le dimensioni originarie del manufatto ipotizzate nell'*ed. pr.* (alt. almeno 60, largh. ca. 54 cm) consentissero sia la presenza di un numero consistente di nomi (per quanto forse non i «mindestens 165» evocati a 40, 147) sia la riproduzione sulla fronte di altro/-i documento/-i del dossier (forse troppo ottimisticamente «wahrscheinlich auch die Umstände und das Urteil, bzw. eine mögliche Grenzziehung», 41). Quanto al coinvolgimento documentale delle città achee che fornirono i giudici e del *koinon*, occorre considerare le procedure della candidatura di esse e del sorteggio indicati nel testo conservato: Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 147-148 non escludeva ad esempio che il tribunale fosse stato selezionato tra i convenuti delle diverse città all'assemblea di Egio, dove avrebbe operato. Un caso diverso dai precedenti è rappresentato dall'elenco dei 151 giudici e dei 31 *termasteres* di Megara in calce alla sentenza pronunciata dai primi e alla delimitazione territoriale effettuata dai secondi per il contenzioso tra Epidauro e Corinto: se la solidarietà delle sezioni riportate in epigrafe a Epidauro trovava corrispondenza nell'esemplare su materiale deperibile distribuito alle diverse sedi è lecito concludere che la sequenza fosse continua e l'unità fosse connessa con il coinvolgimento del tribunale di una sola città (IG IV 1².1, 71, ll. 1-7, sentenza datata; ll. 7-31, secondo intervento su contestazione dei Corinzî e delimitazione; ll. 31-32, il primo titolo Δικασ[τα]ι τ[ο]ι κρίναντες τοῖδε·; ll. 32-85, l'elenco dei giudici; l. 85, il secondo titolo Τερμαστῆρες τῶν αὐτῶν δικαστῶν·; ll. 86-96, l'elenco dei delimitatori in seconda istanza).

⁷¹ Per il dossier – *I.Priene*² T4 – vd. *supra*, II.2.3, nt. 48; per il titolo citato nel testo vd. *I.Priene*² T4d, l. 3; per l'elenco conservato di dodici nomi degli *egdikoi*, vd. ll. 4-16; per la prescrizione relativa agli altri elenchi, non pervenuti, vd. T4a, ll. 22-23: il testo greco relativo al primo elenco ripreso in letteratura da *I.Priene* 531/SIG³ 679 – τῶν τε δικαιολο[γ]ηθέντων [π]ε[ρ]ὶ τῆς χάρας δι[κ]α[σ]τ[ῶ]ν – non è giustificato dal senso del verbo, che si riferisce all'azione di chi tiene un discorso argomentato in difesa dei diritti di qualcuno (vd. ad esempio SAVALLI-LESTRADE 2012b, 143 e *I.Priene*², *comm. ad lin.*, correttamente trascritta come τῶν τε δικαιολο[γ]ηθέντων [.]ε[ρ]ι[.]10[.]δικα[σ]τ[ῶ]ν). Il decreto onorario per i personaggi menzionava anche una *krisis* precedente, verisimilmente sul medesimo contenzioso territoriale, vinta dalla stessa Magnesia (4a, ll. 12-13, 25-26, cfr. l. 18). Sugli «avvocati» delle *poleis* nei contenziosi in cui esse erano implicate e sulle diverse loro definizioni, vd. ad esempio SAVALLI-LESTRADE 2012b, 142-146 (per il senso di δικαιολογέω /-γέομαι, *ibid.*, 143; alla nt. 7 si accoglie peraltro il testo di *I.Priene* 531/SIG³ 679).

6d. Anche il giuramento richiesto ai diversi attori implicati negli arbitrati poteva costituire un documento autonomo, da consegnare alle città interessate per la conservazione insieme con gli altri documenti pertinenti⁷². Una dichiarazione esplicita dell'esistenza di un documento distinto per il giuramento sembrerebbe contenuta nel già citato arbitrato fra Sparta e Megalopoli, in cui esso figurava come elemento specifico di un precedente giudizio ricevuto dai *dikastai*, conservato per circa un quarantennio⁷³. E un esempio del giuramento dei giudici scelti dalla *polis* arbitra così confezionato appare offerto dalla trascrizione epigrafica ateniese del *horkos* dei cinque incaricati nel 167/6 di arbitrare fra Ambracia e il *koinon* acarnano: riprodotto su manufatto autonomo, esso era introdotto dalla data sincrona della città arbitra e delle due parti (anno, mese, giorno) – che corrispondeva a quella della seduta di pronunciamento – seguita dal titolo «Giuramento dei giudici eletti dal *demos* per il giudizio fra Ambracioti e Acarnani, *i Tali*: Giuro per Zeus ecc.»⁷⁴.

6e. Al dossier della decisione arbitrale dovevano essere annessi anche i documenti generati nel corso delle operazioni che l'avevano giustificata, a cominciare dalle testimonianze rese a favore delle parti e raccolte dalla

⁷² Per i diversi giuramenti richiesti nelle procedure d'arbitrato, vd. sempre TOD 1913, 114-116, con Magnetto, *Arbitrati*, 91-92 (*ad nr. 14/I, infra*), 99-100, nt. 41 e MAGNETTO 2016, 12-14; per indicazioni di procedura circa il giuramento dei giudici, pronunciato prima dell'udienza, vd. l'arbitrato di Magnesia fra Itano e Ierapitna, Camia, *Roma*, nr. 10, II, ll. 26-28; per il loro contenuto, vd. ad esempio quello stabilito per i giudici da Cnido, arbitra fra Calimna e i creditori/Coo, all'interno del decreto procedurale Magnetto, *Arbitrati*, nr. 14/IA, ll. 26-32 (prima dell'udienza); ad una fase preliminare dell'iter, quella della ricognizione dei confini, si riferivano i giuramenti richiesti nel *compromissum* di Halai e Boumeliteia ai rappresentanti delle parti per l'operazione, ai *dikastagogoï* e ai giudici di Tebe: vd. Ager, *Arbitrations*, nr. 129A, rispettivamente ll. 18-24, 26-37 e 38-47.

⁷³ Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 11, ll. 36-37; il documento, se autonomo rispetto alla *krisis* citata per estratto/sintesi subito prima, poteva presentare in calce anche la lista dei 101 giudici che avevano giurato e dei Lacedemoni che avevano assistito al giuramento; per l'idea che le voci in sequenza rappresentassero «die einzelnen Bestandteile des Inhalts» della sentenza citata vd. già *L.Olympia*, *ad nr. 47*, 98; vd. anche *supra*, §§ 1, 2.

⁷⁴ *IG II² 951 + Add. p. 669*, stele ampiamente lacunosa nella parte inferiore: per le date, vd. ll. 1-6 (per quella ambraciota, l. 3, con CABANES, ANDRÉOU 1985, 535, nt. 82 e HABICHT 2006, 469, nt. 52, occorre emendare ἐπὶ γραμ[ματέως ---] in ἐπὶ γραμ[ματιστᾶ ---]; in un testo concordato, non sembra necessario correggere la forma dorica in ἐπὶ γραμ[ματιστοῦ ---], come in C. HADZIS, "L'arbitrage Corcyréen pour le différend territorial entre Ambraciotes et Athamanes", in *Αφιέρωμα στον Ν.Γ.Λ. Hammond, Θεσσαλονίκη* 1997, 191-192; inoltre, non si condividono con la studiosa i dubbi sull'integrazione "Ὀρκος [δικαστῶν ecc.]); per il titolo e i nomi, vd. ll. 6-10; il giuramento, presto interrotto dalla lacuna, iniziava alle ll. 10-11. Non si tratta di un «decreto ateniese», come in HABICHT 2006, 255 e FANTASIA 2017, 182, né di un giuramento dei rappresentanti di tutte e tre le città, come ad esempio in PRITCHETT 1999, 83 e in W.C. WEST, "Ambrakia", in *EAH*, 2013, 353; sul contesto storico vd. CABANES, ANDRÉOU 1985, 540-541; FANTASIA 2017, 182-183 e, per il tipo di contenzioso, che potrebbe aver riguardato controversie tra privati, Ager, *Arbitrations*, nr. 132, 370; FANTASIA 2017, 183.

commissione⁷⁵. Appare difficile credere che agli arbitri di Cnido fra Calimna e (i suoi creditori di) Coò le testimonianze rese nel dibattimento non fossero consegnate scritte e non fossero destinate a essere conservate con la sentenza e i suoi documenti connessi, a maggior ragione se le testimonianze rese nelle due città da chi fosse eventualmente impossibilitato a presentarsi al tribunale, trascritte ufficialmente con la garanzia del rispettivo sigillo pubblico, dovevano essere consegnate sia alle parti, per il deposito presso il tribunale, sia ai magistrati dell'altra città (con ulteriori esemplari non sigillati, verisimilmente da distribuire lungo diverse catene documentarie) e dunque entrare nei depositi di esse in attesa dell'esito del processo e dei rispettivi esemplari degli atti (la trasmissione doveva avvenire entro venti giorni dalla data sincrona fissata per le deposizioni)⁷⁶. Un caso concreto di raccolta, trasmissione, conservazione

⁷⁵ Sul significato di questo genere di documentazione per gli arbitrati vd. ad esempio Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 156, nt. 100: «Zeugenaussagen finden sich in den Dokumenten selten erhalten, dennoch wird man davon ausgehen können, daß diese Schriftstücke für die Richter vor Ort eine wichtige Hilfe bei dem Versuch, eine gerechte Entscheidung zu finden, gewesen sein werden». Dalla categoria delle testimonianze devono essere escluse quelle γῶμαι che i giudici di Magnesia al Meandro dichiaravano di aver «messo per iscritto» (ἐγγράφους θέμενοι) al termine delle argomentazioni delle contendenti Itano e Ierapitna, Camia, *Roma*, nr. 10, II, l. 32: si trattava piuttosto della registrazione scritta delle singole decisioni dei diciotto giudici in una prima fase che prevedeva un tentativo di conciliazione, poi fallito («messo per iscritto le testimonianze» secondo Camia, *Roma*, 120; cfr. la variante al riguardo in RÆDER 1912, 121, «les prétentions émises par les parties... consignées en un procès-verbal»; più pertinente e conforme alle ragioni addotte dal tribunale appare la conclusione di TOD 1913, 152, con nt. 1 che i giudici «recorded their verdicts in writing»).

⁷⁶ Per il dossier epigrafico vd. Magnetto, *Arbitrati*, 14/I, A, il decreto con cui l'arbitra Cnido fissava le procedure per il dibattimento; B, una parte della sentenza/verbale del processo che riportava l'atto d'accusa (ll. 1-30), completato dal verbale della votazione, con data locale cnidia e nomi dei rispettivi avvocati (ll. 31-38); per la disposizione circa le testimonianze prestate davanti al tribunale vd. 14/IA, ll. 46-47 (μαρτυρείτω παρῶν ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου); per la disposizione circa le testimonianze prestate nelle due città vd. 14/IA, ll. 44-65 (... τοὶ δὲ προστάται τὰς μαρτυρ[ί]α... ἐπισαμεινέσθω τᾷ δαμοσί[αι] σφραγίδι... ἀποστειλάντω δὲ τοὶ προστάται τᾷ μὲν ἐν Κῶι μαρτυρηθεισᾶν μαρτυριᾶν πασᾶν ἀν[τί]γραφα, τὰ μὲν ἐσ[φρ]αγισμένα τᾷ δαμοσίαι σφραγίδι, τὰ δὲ ἀσφράγισ[τα] ἐπὶ τοὺς προσ[τ]άτας τοὺς ἐν Καλύμναι... ἀποστ<ει>λάντω δὲ καὶ τοὶ προστάται τοὶ ἐν Καλύμναι ecc.); a differenza di Magnetto, *Arbitrati*, 92, in cui si afferma che ad essere conservati «con ogni probabilità» negli archivî delle *poleis* (del deposito) sarebbero stati «Gli originali, di cui non si parla più», incliniamo a credere che in essi si conservassero solo gli *antigrapha* inviati dai *prostatai* dell'altra città e non anche quelli redatti *in loco*. Le testimonianze detenute dalle parti dovevano essere depositate e lette nel dibattimento dal rispettivo segretario: vd. rispettivamente 14/IA, ll. 38-39, 45; il testo non appare del tutto esplicito circa la forma della testimonianza resa di persona (ll. 45-47 citate qui sopra); per la considerazione che «la déposition des témoins présents était écrite d'avance et lue par le secrétaire. Le témoin présent confirmait alors son témoignage», sul modello della procedura attica, vd. RÆDER 1912, 301 e, per i particolari di essa al riguardo delle testimonianze, THÜR 2005a, con *supra*, I.9.5 e nt. 52. Non convince l'idea di Cassayre, *Recueil*, nr. 11, 107 che le testimonianze fornite davanti al tribunale fossero orali, sulla base di un presunto riferimento a ciò nel giuramento degli arbitri di non giudicare «secondo testimone [*scil.* «testimonianza»], se non mi sembri testimoniare il vero», 14/IA, ll. 29-30, κατὰ μάρτυρα εἶ κα μὴ ἴδοκῆι ἀλαθέα μαρτυρεῖν (cfr. l'analoga formulazione nel giuramento contenuto nella convenzione giudiziaria fra Temno e Clazomene SEG 29, 1130bis,

di *martyriai* nell'ambito di una contesa appare da quanto rimane del verso di una stele opistografa di Gonnoi in Perrebia, la quale riproduceva parte dei documenti relativi a una controversia territoriale con la macedone Eracleo (*post* 220), a quanto appare risolta secondo le direttive del re macedone e attraverso suoi rappresentanti: sul manufatto appaiono due sequenze di testimonianze evidenziate da uno spazio iniziale e dall'introduzione «Testimonia *il Tale...* in favore della città di Gonnoi» (Μαρτυρεῖ... τῆ Γοννέων πόλει) e la seconda di esse figura introdotta dal breve testo della lettera d'oltro del responsabile della raccolta agli incaricati di definire i confini tra le parti, con la nota che si erano trasmesse «oltre alla lettera, le testimonianze sigillate» (τὰς μαρτυρ[ίας ἀπέδωκα (?)] τὰς ἐσφραγισμένας πρὸς τῆ ἐπιστολῆ). L'idea della conservazione delle testimonianze nell'archivio di Gonnoi sembra sostenuta dalla possibilità di uno scarto cronologico di almeno una ventina d'anni tra l'incisione della fronte e quella del verso della stele⁷⁷. E il valore

B, ll. 34-35, laddove una delle prescrizioni del seguito del documento precisa che gli avversari dovevano consegnare materiale connesso con testimonianze garantito da sigillo: ll. 63-64, δότωσαν σεσημασμένην [ν --- μα]ρτυρίων; un richiamo al sigillo pubblico è sostenuto dalla menzione della medesima garanzia nelle lacunose prime linee del documento: B, ll. 4-5, [--- ἐσφρα]γισμένας τῆ δῆ[ι]μοσίαι σφραγῖδι; sulla convenzione vd. anche *infra*, § 6g. Diverso poteva essere il caso delle testimonianze rese ai giudici nel corso delle ispezioni sul territorio, che potevano essere registrate in loco e ribadite nel corso del dibattito finale: vd. più oltre il caso di Kondaia. Per gli aspetti materiali della trasmissione sigillata delle testimonianze vedi quanto segue.

⁷⁷ Magnetto, *Arbitrati*, nr. 49/IB; la citazione della lettera dalle ll. 24-26 (l'integrazione ἀπέδωκα è forse da rivedere in ἀπέστειλα); si preferisce qui l'interpretazione del testo della studiosa a quella di Helly, *Gonnoi* II, p. 105, «les témoignages qui accompagnaient la lettre sous le même sceau»: l'opzione si collega naturalmente alla diversa idea circa il modo della redazione dei documenti da trasmettere, se lettera e *martyriai* fossero scritte su diversi supporti oppure in uno solo, e, ancora, se le diverse testimonianze fossero raccolte in un unico manufatto, oppure riportata ciascuna su uno separato (anche in considerazione della possibilità che non fossero riportate *verbatim*, ma in qualche modo riassunte, come ipotizza Helly, *Gonnoi* II, p. 104, nt. 1; vd. quanto segue); quanto alla presenza della lettera all'interno della sequenza, appare ragionevole l'interpretazione che la sezione iniziale appartenesse alla serie raccolta da un altro responsabile (cfr. Magnetto, *Arbitrati*, 305), benché risulti che la sequenza introdotta dalla missiva su quella stele si riducesse a una sola e all'apparenza, dopo la formula introduttiva, limitata a una linea soltanto (per frammenti non identificabili della stessa stele vd. Helly, *Gonnoi* II, nrr. 94-97; per lo studioso la testimonianza finale costituirebbe un'aggiunta alla serie principale); un'ulteriore complicazione è comportata dal fatto che l'indicazione di mittente e destinatari della lettera (ll. 23-24) figura subito di seguito all'ultima testimonianza della serie precedente, mentre il testo della lettera seguente è staccato da uno spazio: la cura generale per la disposizione dei testi induce a interrogarsi sulla possibilità che il trascrittore della serie documentale (gli arbitri nella loro sentenza o il redattore della bozza per l'incisore?) avesse magari ripreso l'intestazione della lettera da una *scriptura exterior*, staccandola dal testo del messaggio (ma non da quanto precede). Per lo scarto cronologico indicato nel testo, vd. Helly, *Gonnoi* II, p. 105, nt. 4, a proposito dell'assenza del *iota adscriptum* nel verso (esso «disparaît vers 180-170 av. J.C.»). Il testo sul *recto*, nr. 49/IA, conservato per frustuli, sembra riportare un documento d'origine regia, su cui vd. *infra*, con nt. 87 (per l'ipotesi che la lettera di cui si parla fosse il documento riprodotto sulla fronte vd. Helly, *Gonnoi* II, p. 105). Per un'altra sequenza di testimonianze rapportata alla vicenda, iscritta su altro manufatto vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 49/III; per un nesso di ordinanza regia e lettera di un funzionario reale a Gonnoi inciso su altra stele ancora e riferito alla vicenda vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 49/II e *infra*, nt. 87 (per la disposizione

delle testimonianze per una *polis* interessata alla tutela anche futura dei propri territorî confinarî doveva giustificare la conservazione dei documenti anche laddove essi fossero ripresi nelle sentenze, in forma più o meno integrale. Un esempio di sentenza argomentata con la ripresa delle diverse *martyriai* rilasciate e depositate presso il tribunale arbitrale appare dal frammento di stele di Larisa che riproduceva il verdetto dei giudici di una città arbitra fra la tessalica Kondaia e una città a noi ignota: sia quelle citate per estratto più o meno esteso, sia, e a maggior ragione, quelle raggruppate insieme per (e dal)l'eguale contenuto dovevano trovare la loro collocazione accanto alla sentenza che contribuivano a giustificare⁷⁸.

6f. Connesse con i documenti d'arbitrato e rientranti nei diversi dossier dovevano essere anche le rivendicazioni dei propri diritti di cui le città – tramite i loro patrocinatori – consegnavano copia ai giudici, che le riprendevano, *in toto* o per estratto/sintesi nelle loro scritture⁷⁹. Significativo è il caso dell'ultimo

inversa dei documenti I e II, in conseguenza di una loro ipotizzata successione cronologica, vd. Ager, *Arbitrations*, nr. 54 con 150); per altri frammenti epigrafici di documenti che vengono connessi con la vicenda vd. Helly, *Gonnoi* II, nrr. 99, il frammento di una testimonianza sui confini di Gonnoi; 101, il frammento di una lettera con riferimento all'ἀντίγραφον di un documento; i mutili 102-105 (peraltro con riserva dello studioso). La documentazione avrà naturalmente avuto la sua corrispondenza a Eracleo e presso la cancelleria del re macedone, variamente coinvolta (per l'attribuzione ad essa della composizione del dossier vd. MAGNETTO 2008, 187).

⁷⁸ Cfr. *IG IX 2*, 521 (cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 70; CHANDEZON 2003, 83-91, nr. 18), II. 5-6, l'introduzione alla prima testimonianza conservata (Καὶ Λάδικος ὁ Ἄσκυριεὺς ἐμαρτύρησεν μαρτυρίαν τήνδε); II. 6-18, la testimonianza seguente, ripresa con formula introduttiva del documento specifico (Μαρτυρίαν ἡ Λάδικος Ἄρμ[οδ]λοῦ Ἄσκυριεὺς Κονδαιεῦσιν ἐπίσταμαι ecc.); II. 22-30, un secondo estratto in prima persona inserito nel contesto delle *martyriai* dei Mopseiati presentate dai Kondiei (II. 19-24, 30 ss.); II. 30-37, la testimonianza unica per tre Mopseiati (i cui nomi erano preceduti dalla formula standard al singolare ἐμαρτύρησεν). Per la natura del documento, una sentenza argomentata, vd. ad esempio MAGNETTO 2008, 170 (le considerazioni di CHANDEZON 2003 sullo stile del testo e la sua imputazione ad esso di «peu de formalisme» – ad esempio per la «curieuse répétition» dell'introduzione alla testimonianza di Ladico – non riconoscono il passaggio delle «schede» delle *martyriai* attraverso la sentenza, così da dover spiegare la loro supposta «incoerenza» con «un problème au moment du passage d'une version sur papyrus du dossier à une autre sur pierre», 85; naturalmente persiste il problema della corrispondenza del testo iscritto con quello del verdetto). Dalla dichiarazione di Ladico si evince che le testimonianze avevano cominciato a essere rilasciate (e registrate?) durante la ricognizione sul terreno, per essere poi ribadite nel corso del dibattimento ed elaborate per la sentenza (vd. anche MAGNETTO 2016, 14; «Myous» come sede della sessione finale è refuso). Per la proposta d'identificare la rivale di Kondaia con Girtone, invece che con Gonnoi come generalmente ritenuto, vd. B. HELLY, “Modèle, de l'archéologie des cités à l'archéologie du paysage”, in M. BRUNET, ed., *Territoires de cités grecques*, Actes de la Table Ronde internationale organisée par l'École Française d'Athènes, 31 octobre-3 novembre 1991, «BCH» Suppl. 34, 1999, spec. 110 ss.; la città arbitra è comunemente ipotizzata essere Larisa stessa, per via della collocazione della stele. Per la data vd. Helly, *Gonnoi* I, 178; per il III secolo, vd. *IG* («ineuntis») e CHANDEZON 2003 («fin»).

⁷⁹ Sulle procedure d'arbitrato relative alla raccolta e al trattamento dei documenti prodotti dalle parti, a partire dalla loro illustrazione più piena nell'*apophysis* rodia tra Samo e Priene, vd. MAGNETTO 2008, spec. 185-187.

dei tre arbitrati fra Tronio e Scarfea sulla rappresentanza della Locride Orientale presso l'Anfizionia delfica, effettuato per una seconda volta da Atene verisimilmente alla fine del II secolo: la trascrizione epigrafica di Delfi riproduceva all'apparenza la lettera (in attico) con cui i giudici riferivano agli Anfizioni dell'esito della propria votazione a favore di Tronio e riportavano, «sottoscritta» (ὕπογράφεται ὑμῖν), «copia» del testo integrale nel dialetto dorico d'origine delle controargomentazioni «depositate» dalle parti presso il tribunale prima del dibattimento (τὸ ἀντίγραφον τῆς ἀντιγραφῆς τῆς ἀποδοθείσης[ς]... καὶ τῆς δοθείσης ἀντιγραφῆς...), quello di Tronio in prima persona dopo la sua formula introduttiva («Muove contestazione la polis di Tronio...: 'Mi spetta...»», Ἀμφιλλέγει ἅ πόλις τῶν Θροნიέων... ἐπιβάλλει μοι...), quello di Scarfea, anch'esso dopo la sua introduzione formale, in forma impersonale («La polis di Scarfea oppose la replica scritta...: 'Non bisogna che...»», ἅ πόλις τῶν Σκαρφέω[ν] ἀντ[ε]γ[ρ]άψατο... μὴ δεῖν...)⁸⁰. Quale che ne fosse stato l'uso durante la discussione davanti ai

⁸⁰ Vd. *CID IV*, 124, rispettivamente ll. 1-7, la (parte finale del)la lettera; ll. 7-16 la contestazione di Tronio (ll. 7-8, l'introduzione); ll. 16-22 la replica di Scarfea (ll. 16-17, l'introduzione); per la natura dei documenti riportati vd. ad esempio MAGNETTO 2008, 187, nt. 17 (gli «atti formali con cui le due città aprirono la causa») e *Choix Delphes* 183, p. 330 («le texte littéral des mémoires contradictoires où chaque cité avait résumé sa position par écrit à l'intention du tribunal»); ingiustificata è l'idea di CECCARELLI 2013, 376, nr. 56 che la dichiarazione di Tronio rappresentasse «a kind of letter», mancante delle formule introduttiva e finale, né è sostenibile che i due testi costituissero «the entire dossier» relativo alla vicenda; almeno nella trascrizione epigrafica, a quel che è dato giudicare dal cattivo stato del supporto (la faccia sinistra dello zoccolo del monumento equestre di Emilio Paolo), il dossier comprendeva anche: una lettera degli Ateniesi agli Anfizioni, in cui si comunicavano alcuni aspetti della procedura per il nuovo giudizio (*CID IV*, 123, assai frammentaria; appare difficile credere con MORENO HERNÁNDEZ, PASCUAL VALDERRAMA 2013, 532 che si trattasse della lettera con cui il primo tribunale ateniese ivi menzionato comunicava agli Anfizioni di avere emesso parere favorevole agli Scarfei, ma di rimettere la decisione definitiva al tribunale più ridotto menzionato alla fine del messaggio; i problemi esegetici sarebbero peraltro in parte superati se si accettasse l'interpretazione dell'*editio princeps* che questo testo e *CID IV*, 124, ll. 1-7, inciso di fianco, costituissero un unico documento – doc. A – con annesse le due *antigraphai*, docc. B e C: vd. H. POMTOW, «Klio» 16, 1919-1920, spec. 164; G. KLAFFENBACH, «Klio» 20, 1926, 85, 86); una lista di nomi di giudici, (*CID IV*, 125); un documento indeterminato (*CID IV*, 126); per ulteriori frammenti riferibili alla vicenda vd. *CID IV*, App., F) – non localizzabile con certezza nello zoccolo – e *ibid.*, 315-316 (un frammento conservato a Volo). Le parti facevano inoltre riferimento a verdetti precedenti, uno di Anfissa favorevole a Tronio (*CID IV*, 124, ll. 11-12), uno di Atene favorevole a Scarfea (*CID IV*, 123, l. 3; 124, l. 20; quanto alla sequenza *κρίσεις παρά τε τοῖς Ἀθηναίοις καὶ Ἀμφικτιοῖσιν* in questo secondo passo, sembra condivisibile l'idea di SÁNCHEZ 2001, 397 che rimandasse a «un jugement rendu par les Athéniens sur ordre des Amphictions et éterné par eux», piuttosto che quella di LEFÈVRE 1998, 249 con nt. 394 che si facesse riferimento anche a un giudizio anfizionico, peraltro citato in ordine cronologico inverso; sulla cronologia di questi arbitrati precedenti nulla è possibile precisare, al di là del generico «period after the Third Macedonian War» proposto da Ager, *Arbitrations*, nr. 133, p. 371; nr. 167, p. 488). Tutti gli scambi con l'Anfizionia e con le città arbitre, se non anche con il *koinon* locrese, naturalmente avevano contribuito ad accrescere il rispettivo materiale d'archivio, nelle diverse sezioni e, probabilmente, nei vari estratti: basti pensare ai decreti con cui le città in contesa avevano richiesto per tre volte all'Anfizionia di intervenire, quelli con

giudici, la trasmissione di quegli atti alla parte direttamente interessata insieme all'esito del voto (piuttosto che ad esempio un verbale della discussione e della presentazione orale degli argomenti già adottati) indica la solidarietà di quei documenti formali all'insieme della procedura e l'importanza della loro conservazione per gli usi che ne potevano derivare⁸¹.

6g. La connessione materiale con il documento dell'arbitrato (diretta o tramite secondo esemplare) poteva generarsi anche laddove la risoluzione riguardasse questioni giudiziarie che richiedevano accordi procedurali per il futuro. Tale dovette essere il caso di Temno e di Clazomene, le quali nella prima metà del II secolo, a seguito di una guerra che aveva generato un ampio contenzioso giudiziario fra le due città e fra i rispettivi cittadini, si erano sottoposte all'arbitrato di Cnido: la stele, che era collocata (verisimilmente) nella città ionica e recava il testo dell'arbitrato conclusosi con un'«amnistia perpetua» per le cause legate con la guerra, si era visto aggiunto quello di una convenzione giudiziaria che doveva regolare le procedure da seguire per le cause future; ancora una volta la solidarietà tematica e l'associazione epigrafica autorizzano a concludere che i due documenti fossero legati anche negli archivi delle città interessate, con le eventuali riproduzioni della convenzione per i rispettivi responsabili dell'attività giudiziaria e per quelli della città chiamata a giudicare⁸².

qui essa aveva incaricato Anfissa e, per due volte, Atene, quelli delle parti inviati fra di loro e alle città-arbitre, prima e dopo le sentenze (per rimandi all'accordo fra le parti per aspetti della procedura vd. ad es. *CID IV*, 123, ll. 4-5 – εὐαρεστηγρό[τος τοῦτο ταῖς δύο πόλειςιν ecc.] – e 7, αὐτῶν συμ[φόνων] ὄντων ecc.). Per la data indicata nel testo, vd. LEFÈVRE 1998, 82-83. Per la natura dell'Ἀμφικτιονικός νόμος in base al quale era stato emesso il verdetto di Anfissa (ll. 11-12) vd. la ragionevole idea di LEFÈVRE 1998, 249, nt. 393, che «ces lois [ma forse una sola] devaient ici concerner l'ensemble de la procédure, et pas seulement le choix de la cité arbitre»; per il *grapton* romano in conformità del quale doveva operarsi la nomina degli ieromnemoni secondo gli Scarfei vd. *supra*, II.2.5, nt. 65; per il coevo accordo (ἑμῶλογον) tra le *poleis* sui rispettivi confini nei riguardi della «regione Chonneia», con la conseguente ἑροθεσία, vd. *FD III 4*, 42 (cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 167 / V; *SV IV*, 770), inciso, intenzionalmente, sul medesimo monumento di Emilio Paolo; per le vicende storiche dei Locresi Epicnemidî in rapporto ai diversi poteri di controllo dell'area e dell'Anfizionia delfica dal III secolo in poi vd. MORENO HERNÁNDEZ, PASCUAL VALDERRAMA 2013, 516 ss. Vd. anche nt. seguente.

⁸¹ L'espressione impiegata dai giudici per l'inoltro suggerisce insieme l'unico supporto di trasmissione e l'esistenza di esemplari pervenuti distintamente e appartenenti a diversa linea di conservazione. Neppure sembra qui del tutto conforme alla natura del documento iscritto parlare di «verbale» (così ad esempio in Magnetto, *loc. cit.* e *CID IV*, 124 nel titolo), benché la comunicazione – così come quella riprodotta in *CID IV*, 123 – ne facesse probabilmente funzione.

⁸² Per i testi vd. *SEG 29*, 1130bis, A, in dorico, e B, in ionico (cfr. Ager, *Arbitrations*, nr. 71, I e II – peraltro intesi come «two separate decrees» – e, per il solo testo B, con qualche variante testuale, Cassayre, *Recueil*, nr. 27; vd. anche *I.Knidos add.*, 222* e *supra*, nt. 37); per la provenienza della stele ipotizzata vd. HERRMANN 1979, 249 (= 2016, 553); per la data, su base paleografica, vd. *ibid.*, 250 (= 2016, 553); per l'incisione del secondo documento da parte di un lapicida diverso,

7. La numerosità, varietà, relazione procedurale dei documenti prodotti dalle diverse autorità con cui le *poleis* furono in contatto più e meno obbligato in occasione degli arbitrati inducono a credere che la posizione d'archivio che ospitava questi ultimi e i loro annessi accogliesse anche, nelle varie forme previste dalle catene documentarie per scritti magari destinati ad altro settore di atti in entrata, gli esemplari più o meno completi di «deliberazioni» dei *koina*, ordinanze ed epistole di re, lettere o deliberati di magistrati romani, senatoconsulti via via citati negli atti principali o riportati insieme con quelli nelle rappresentazioni epigrafiche.

Tra le prime, ad esempio, si possono collocare i due esemplari di αἴνος τῶν Ἀχαιῶν i quali erano intervenuti a regolamentare le procedure di risoluzione del contenzioso fra Corinto ed Epidauro (il primo) e quelle d'intervento dell'arbitro a seguito della contestazione del verdetto da parte dei Corinzî (il secondo)⁸³. La loro connessione con i documenti prodotti dagli arbitrati emerge ad esempio dalla già ricordata sequenza che si trasferì su pietra al termine dell'arbitrato delle undici città fra Methana-Arsinoe ed Epidauro: il primo testo inciso, che si doveva abbinare al verdetto (perduto) e all'elenco dei giudici, rappresentava, se non il pronunciamento diretto della *synodos*, un atto congiunto da quello discendente, mediante il quale *koinon* e parti in causa concordavano sulla procedura dell'operazione⁸⁴. Sulla stessa linea, egualmente conservato insieme sarà stato quel γραπτὸν prodotto dalla sinodo achea «in conformità» del quale operarono i giudici del contenzioso fra Megalopoli e Turia⁸⁵.

ma non necessariamente in epoca successiva, con inizio sulla fronte (perduto) e continuazione sul verso, vd. *ibid.*, 250, 257 (= 2016, 553-554, 560); per la coerenza tematica, *ibid.*, 258 (= 2016, 561): «zwei formal getrennte, aber sachlich miteinander verbundene Urkunden». Sulla natura delle cause implicate dalla convenzione, le quali vedevano coinvolti come attori nelle diverse combinazioni le *poleis* e i privati, vd. in particolare MAGNETTO 2014, 492-494. Al dossier si associavano anche i documenti dell'accordo preliminare fra le città per l'arbitrato (cfr. A, Il. [2], 19, ove si parla di τῶν ἐπιτρεψάντων τὰ[ν κρίσιν]); a differenza di Cassayre, *Recueil*, 170-171, che riprende considerazioni di HERRMANN 1979, 257, 262 (= 2016, 561, 565), non si ritiene che la/e συνθήκη/συνθήκαι cui più volte si rimandava nel testo (Il. 9, nell'integrazione della studiosa, 30-31, 42, 53) costituissero non già il testo stesso inciso, bensì una convenzione principale, di cui la presente sarebbe stata un'integrazione: le rubriche interne al testo invocate (Il. 37, Ο[ύ]ς οὐ δεῖ δικάζειν·; 47, Καθ' ὅτι δεῖ τοὺς ἀντιδίκους διόμυσθαί·) non necessariamente contrassegnano estratti da un altro documento.

⁸³ Vd. rispettivamente *IG IV* 1².1, 71, ll. 4-5 e 10; con Magnetto, *Arbitrati*, 219, 224, nt. 41 s'inclina qui a credere che la formulazione κατὰ τὸν αἴνον τῶν Ἀχαιῶν usata per ciascuna fase del processo arbitrale rimandi a una propria specifica deliberazione, piuttosto che a una sola generale, con clausole estese ai casi di contestazione; per la natura del decreto federale e il suo ruolo nell'iter di definizione del contenzioso attraverso l'arbitrato vd. ARNAOUTOGLU 2009/10, 189-190 e *supra*, ntt. 28, 34.

⁸⁴ Vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 42: A, il testo di procedura; B, l'elenco dei giudici; per l'ipotesi che l'ampia lacuna finale della faccia potesse comprendere anche la sentenza e/o la delimitazione confinaria vd. Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 41. Vd. anche, *supra*, ntt. 21, 28, 70.

⁸⁵ Vd. *NIO* 14, IIA, Il. 15-16: κατ[ὰ] τὸ γραπτὸν ὃ ἔθε[σαν οἱ Ἀχαιοὶ – – ἐ]ν τᾷ ἐν [Σ]-

Ad altro contesto d'intervento da parte di *koina*, ma pur sempre in uno scambio di deliberati delle leghe con le città coinvolte come parti e come arbitri, riconduce il contenzioso territoriale della fine del III secolo tra Pagai, allora membro della Lega Achea, ed Egostena, allora membro del *koinon* beotico, arbitrate dall'epirota Cassope e dall'acarnana Tirreo: il decreto con cui Megara (allora strettamente associata con Pagai) onorava magistrati e *koinon* acheo e il suo membro Sicione per aver inviato dei patrocinatori a sostegno di Pagai, per quanto lacunoso, nei suoi considerando lascia concludere una serie cospicua di documenti circolanti e variamente depositati nei diversi archivî, a cominciare dai due decreti federali di richiesta alle due *poleis* esterne (con indicazioni cui conformarsi?) in uscita/entrata, fino a quelli di risposta ad entrambi di Cassope e Tirreo in uscita/entrata (tutti trasmessi alle contendenti), a quello acheo di scelta dei proprî rappresentanti per Pagai e di coinvolgimento di Sicione (che dovette rispondere, così come Pagai stessa), forse a quelli paralleli del *koinon* beotico che inviava i proprî sostenitori a Egostena (e di quest'ultima che ringraziava), giù fino alla sentenza, distribuita tra le *poleis* implicate e gli archivî federali, e al decreto rimasto, inoltrato a Egio e Sicione (forse con un parallelo a Egostena di *psephisma* onorario per rappresentanti a suo favore, per quanto con successo inferiore)⁸⁶.

κυνῶν συνόδω[τ] ecc. (per una diversa integrazione – ὁ ἔθε[χεν τὸ τῶν Ἀρχαίων ἐ]ν ecc. – vd. J. RZEPKA, *Greek federal terminology*, Gdansk 2017, 19, peraltro con l'incongrua traduzione alla nt. 22 «according to an inscription ecc.»). Sulla natura del documento, la cui interpretazione è condizionata dalla lacuna epigrafica, vd. ARNAOUTOGLU 2009/10, 189: «the decision... authorizing the initiation of a dispute resolution process», con nt. 27; che peraltro esso riguardasse anche l'organizzazione territoriale all'interno del *koinon* è ragionevole considerazione di Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 68, 122-123, 155 (si sarebbe trattato di «einem Beschluß der Bundesversammlung über das Territorium... das als Staatsland der ehemals von Messene abhängigen Stadt Thouria anerkannt werden sollte»). Vd. anche, *supra*, ntt. 30, 60.

⁸⁶ Per il decreto, inciso su una stele assai lacunosa collocata a Pagai, definito dal «titolo» [Μεγ]-αρ[έων] e introdotto dalla doppia data megarese e achea, vd. Ager, *Arbitrations*, nr. 85 (con ROBU 2011, 85-87; fondamentale per la comprensione del documento e del suo contesto è ancora L. ROBERT, «*Hellenica* I. Inscriptions de Pagai en Mégaride relatives à un arbitrage», «RPh» 13, 1939, 97-122 [= 1969a, 1250-1275]; vd. D. Knoepfler, *BE*, 2010, 325); i riferimenti nel testo sono alle ll. 7-11 (gli ambasciatori achei e beoti con la richiesta); ll. 11-12 (la risposta delle città arbitre con l'invio dei giudici); ll. 12-29 (la scelta dei patrocinatori, elencati per nome, e la partecipazione di Sicione); ll. 29-41 (il dispositivo del decreto, con la prescrizione di «trascrivere» la prosenia conferita ai patrocinatori «sulla stessa stele sulla quale sta scritto anche il verdetto emanato», ll. 36-38, [... προξενίαν καὶ ἀναγράφαι ἐν] τὰν αὐτὰν στάλαν ἐν αἷ καὶ [τὸ γεγόμενον κρίμα γεγραμ]μένον ἐστί). Per la data, legata ai periodi in cui Megara fu incorporata nella Lega Achea, vd. le diverse opzioni di ROBU 2011, 92, con nt. 34 (piuttosto il 206/5 che il 192; cfr. ROBU 2014a, 367 con nt. 201) e KNOEPLER 2019a, nr. 53 («sans doute désormais vers 192 plutôt que dès 206 comme nous avons quelques raisons de le supposer naguère encore»). I dubbî di Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 111, cfr. 6 e 120, circa la natura del coinvolgimento dei due *koina* nel giudizio sembrano eccessivi (nel titolo a 111 occorre correggere «IG VII 187 und 188» in «IG VII 188 und 189»).

Nel caso in cui nel contenzioso fra due città entrasse l'autorità regale il nesso fra documenti regî in entrata e documenti prodotti dall'arbitrato conseguente si faceva naturalmente stretto, così che appare verisimile che l'esito epigrafico di esso corrispondesse a un insieme d'archivio. Per quel che si può dedurre dallo stato frammentario della stele, un esempio appare rappresentato dal già citato dossier di Gonnoi in Tessaglia relativo al contenzioso territoriale con Eracleo, il quale associava alla serie di *martyriai* riportate sull'altra faccia del manufatto un documento regio, il quale, attraverso i suoi funzionarî e gli epistati locali, era ampiamente coinvolto nel processo di risoluzione della contesa⁸⁷.

Quanto alle lettere di magistrati romani che i casi sin qui menzionati hanno mostrato variamente coinvolti nel percorso di definizione di un arbitrato e di comunicazione tra il senato e le parti, il rapporto anche fisico con il dossier d'archivio legato alla sentenza finale dei giudici, almeno in un esemplare duplicato, appare suggerito dalle diverse composizioni epigrafiche, che ne fanno sovente parte integrante di un insieme concepito come solidale, anche dal punto di vista diplomatico⁸⁸. Le diverse possibilità di rapporto fra

⁸⁷ Per le testimonianze vd. *supra*, con nt. 77; per il documento reale vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 49/IA e, per la difficoltà d'identificare il documento, *diagramma*, specifico o generale, oppure lettera, 303, 306: esso, conservato per frustuli, contiene riferimenti al territorio conteso, a *diagrammata* precedenti (l. 8, [---]ΕΙΣ [έν] τοῖς διαγράμμασιν; l. 10, κ[α]θάπ[ερ] έν τῶι διαγράμματι γέγραπται ---) e all'intervento degli *epistatai* delle due città; forse nello stesso contesto la città aveva ricevuto un altro documento reale, inoltrato per lettera da un personaggio di corte, secondo la trascrizione epigrafica su altra stele: cfr. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 49/II, ll. 1-8, la parte finale un'ordinanza regia relativa a operazioni di misurazione, ispezione, descrizione di territorî (con data finale); ll. 9-13, l'inizio della lettera del funzionario ai magistrati di Gonnoi che riferiva del fatto che gli Eracleoti avevano consegnato al re un qualche loro documento (ll. 10-11, [---]οί παρ[ὰ] τῶν Ἡρακλειωτῶν κομίζο[ν]τες --- παρ[ὸ]ς τὸν [β]ασιλέα); nel caso specifico viene comunque facile concludere che la vicenda, con i suoi intrecci istituzionali e le trame di redazione di atti scritti comportate dalla procedura d'arbitrato, avesse prodotto un cospicuo numero di documenti ufficiali, circolanti tra le varie sedi, civiche e reali, per intero o in rielaborazioni più o meno riassuntive (ad esempio nel caso di *diagrammata* di contenuto non specifico o di applicazione più generale), così da terminare nelle rispettive sezioni dedicate al contenzioso. La connessione di documenti reali con iniziative d'arbitrato appare anche nel già ricordato caso di Calimna e Coo, in cui il decreto procedurale della città arbitra Cnido e quello onorario di Calimna per uno dei suoi avvocati dichiaravano le operazioni effettuate «in conformità all'ordinanza del re Demetrio (Poliorcete)»: per il primo vd. Magnetto, *Arbitrati*, nr. 14/IA, ll. 11-12 ([κατὰ τὸ παρὰ βασιλέως Δαματρίου ποτίδαγμα (vel διάταγμα, HERZOG 1942)], per il secondo vd. nr. 14/II, ll. 11-12 ([κατὰ τὸ παρὰ βασιλέως [διάτ]αγμα Δαματρί[ου]); per l'integrazione del termine riferito all'ordinanza, all'apparenza «spatii causa», vd. HERZOG 1942; per la scelta dell'altro termine nella precedente integrazione vd. *TC* 79, donde riprende Magnetto, *app. crit.*); la stessa Coo, giudice del contenzioso fra Clazomene e Teo (?), nel 250-200 ca., richiamava il *diagramma* di un re ignoto (*IG* XII 4.1, 264, ll. 5-6: κατὰ τὸ διάγραμμα τὸ ---); per l'identificazione con Antigono Monoftalmo e la datazione del documento a fine IV secolo vd. Magnetto, *Arbitrati*, 73, 75-76, *ad nr.* 13, con la discussione circa l'identificazione della contendente con Clazomene; data e dubbî appaiono ancora nell'edizione online delle *IG*, *ad nr.*: «Entscheid koischer Richter im Grenzstreit zwischen Klazomenai und seinen Nachbarn, Ende 4.Jh.». Per la citazione da una lettera di Eumene I ai Pitanei nella sentenza arbitrale di Pergamo vd. *infra*, nt. 102.

⁸⁸ Il fatto che la scelta epigrafica si orientasse su altri documenti non esclude naturalmente che

lettere di magistrati e documenti arbitrari appaiono ad esempio dalla (assai) frammentaria parte finale di un'epigrafe incisa sul Tesoro degli Ateniesi a Delfi, la quale riproduceva un documento che richiamava l'arbitrato di Atene fra Delfi e Fligionio-Ambrisso riprodotto sullo stesso monumento: esso menzionava fra i documenti connessi col verdetto, verisimilmente riprodotti nella perduta sezione precedente, uno scritto di un magistrato romano dal prenome Lucio e uno del proconsole (di Macedonia)⁸⁹. Un esempio di rapporto diretto tra sentenza e lettera, per quanto si può ricavare dal testo iscritto, appare rappresentato dal dossier relativo precisamente al contenzioso fra Megalopoli e Turia consegnato a Olimpia per la trascrizione epigrafica, il quale mostra di legare alla sentenza della *polis* ignota incaricata dell'arbitrato la lettera d'informazione e approvazione da parte di un mittente sconosciuto indirizzata al *koinon* e scritta in calce senza soluzione di continuità, in un nesso che sembra difficilmente imputabile ad un'operazione di *collage* epigrafico⁹⁰. Allo stesso modo doveva appartenere al rispettivo dossier delle

quelli pertinenti ricevuti dall'autorità romana e oggetto di rimando in quelli pubblicati fossero conservati insieme. Così ad esempio per l'arbitrato di Mileto fra Sparta e Messene, pervenuto nell'esposizione epigrafica della sentenza a Olimpia richiesta dai Messenî agli Elei, preceduta dal decreto eleo d'assenso ai Messenî per l'iscrizione nel santuario e dalla lettera milesia d'inoltro della *krisis* (*supra*, con nt. 8), appare legittimo concludere che gli archivî delle tre *poleis* interessate conservassero un esemplare del senatoconsulto e della lettera del pretore Q. Calpurnio Pisone che, inoltrandolo con il principio da seguire nel giudizio, comunicava la scelta della città ionica, che aveva proceduto «in conformità» di essi: cfr., nel testo del verdetto, Camia, *Roma*, nr. 3, ll. 49-51 (εἰσήχθη ἡ κρίσις κατὰ τε τὴν ἐπιστολὴν τοῦ προειρημένο[υ] στρατηγοῦ καὶ κατὰ τὸ δόγμα τῆς συγκλήτου...); nella lettera milesia, l. 35 (il solo κατὰ τὸ δόγμα τῆς συγκλήτου); del resto, come s'è visto (*supra*, nt. 1), all'arbitrato in questione si richiamavano ancora i Messenî nel 25 d.C., nell'ulteriore appello all'imperatore Tiberio (per il ruolo di Roma nell'iter di definizione dell'arbitrato, vd. Camia, *Roma*, 39-41, *ad* nr. 3; vd. anche *supra*, II.2.9).

⁸⁹ Per l'insieme dei documenti epigrafici connessi con la *querelle*, vd. ROUSSET 2002, 76-80, 126-128: esso comprendeva nr. 3, la sentenza; nr. 4, il documento citato nel testo (ll. 7-8: κα[ὶ] --] ἀνθυπάτου καὶ τὴν Λευκί[ο]υ --]; condivisibile è l'integrazione di J. Bousquet κα[ὶ] τὴν ἐπιστολὴν τὴν γραφεῖσαν ὑπὸ --] ἀνθυπάτου καὶ τὴν ecc.); nr. 5, incisa sul pilone di Eumene II, con l'inizio di un decreto della città di Delfi che non va oltre la formula di sanzione e, nei considerando, la menzione dell'ambasceria della città ad Atene per la richiesta del tribunale (senza data, dalla formula di sanzione e con il nome degli avversari integrato: in ogni modo, merita rilievo, anche in rapporto all'eventuale riflesso d'archivio, la considerazione di BOUSQUET 1942, 125, che il decreto non fu riportato sul Tesoro perché «il n'a pas proprement sa place dans le dossier juridique»; cfr., per dubbî sulla pertinenza, ROUSSET 2002, 127, peraltro rivisti a 128, ove si propendeva per «le décret de remerciement des Delphiens aux Athéniens», ripreso in BOLDUC 2008, 77). Naturalmente il contenzioso produsse una serie di documenti ben più ampia, a partire dalle rispettive richieste d'intervento a Roma tramite decreto, la comunicazione del senatoconsulto romano tramite lettera del magistrato responsabile alle interessate e alla città scelta da lui su incarico del senato, i decreti delle parti di richiesta ad Atene, la lettera di quest'ultima che inoltrava alle parti la sentenza (in parte all'apparenza conservata in testa alla sentenza (nr. 3, ll. 2-5); vd. anche *supra*, nt. 19 e Camia, *Roma*, nr. 6).

⁹⁰ Vd. *NIO* 14, IIB, ll. 20-22, la lettera (in *koine* attica); IIA, I.1 - IIB, l. 19, la sentenza (in *koine* dorica); l'interpretazione qui proposta del testo finale e del suo rapporto col documento precedente

parti Ambracia e Atamani e dell'arbitra Corcira il nesso di lettera del pretore Cornelio Blasione e di senatoconsulto che, alla metà ca. del II secolo, prescriveva la nomina di una città arbitra per il contenzioso sottoposto dalle parti a Roma, destinato a Corcira e da essa riprodotto sul lato sinistro di una stele, che, sulla fronte, riproduceva sotto il titolo generale la sequenza di documenti che componevano l'iter di definizione della controversia: la lettera con cui i Corciresi comunicavano a ciascuna delle contendenti le procedure per l'arbitrato (riprodotta nell'esemplare per Ambracia?), la sostanza delle ricognizioni dei confini condotte con i rispettivi rappresentanti e l'esito del processo tenuto a Corcira con il verdetto vero e proprio⁹¹.

Non era da meno per integrazione dei documenti romani – il senatoconsulto che dava disposizioni in merito al contenzioso fra Magnesia al Meandro e Priene con la nota d'inoltro del pretore M. Emilio a Milasa, la città scelta come giudice, e la lettera del magistrato alle parti di sollecitazione a sottoporsi ad arbitrato – il già ricordato dossier in parte riportato su cippo dalla vincitrice Magnesia⁹². E alla medesima raccolta di documenti ricevuti dall'autorità romana a più riprese nel corso di decenni, in quel che doveva configurarsi in tutte e tre le *poleis* coinvolte come un capitolo che riguardava gli arbitrati fra Itano e Ierapitna, orienta il più volte citato dossier del 112/111 ca. pervenuto nella parziale riproduzione epigrafica della vincitrice Itano e dell'arbitra

è ripresa da *IPArk* 31, pp. 321-322; vd. anche Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, 71, 193-195 (che, in linea di principio, non esclude come mittente un'altra *polis* o un suo magistrato); la lettera manca delle formule d'invio e di commiato: l'osservazione di *IPArk* 31, p. 322 che «vielleicht ist die Grußformel vor dem Text des Schiedsspruchs zu suchen», non è dimostrabile; in questo caso, il rapporto fra i due documenti sarebbe ancora più stretto, configurandosi il testo trasmesso come unico, un inoltro della sentenza al *koinon* acheo «vidimato» da parte del mittente (al riguardo giustamente *IPArk* 31, p. 322). Per un'ulteriore componente del dossier vd. anche *supra*, ntt. 30 e 60.

⁹¹ *IG IX* 1².4, 796 A, B, conservata nella parte superiore e assai lacunosa: A, ll. 1-12, la lettera del pretore; A, ll. 12-20, parte della *praescriptio* del senatoconsulto, introdotta dall'indicazione del mittente Συγκλήτου δόγμα τόδε ἐστίν·; B, l. 1, il titolo del dossier; ll. 2-16, la lettera corcirese; ll. 17-24, parte della *periegesis* degli Ambraciotti; ll. 25-33, parte della *periegesis* degli Atamani; l'interpretazione dell'esemplare della lettera corcirese riprodotto come quello destinato agli Ambraciotti consegue all'integrazione proposta in letteratura: vd. anche Camia, *Roma*, 48. Naturalmente il dossier si arricchiva nelle diverse sedi degli altri documenti connessi: ciascuna parte, oltre a quelli riprodotti a Corcira, conservava il decreto di richiesta d'intervento a Roma (A, ll. 5-9) e quello che accompagnava la consegna a Corcira dei documenti romani ricevuti dalle due ambascerie (B, ll. 4-5, ragionevolmente integrate: ἀπέδωκαν ἄμῃν καὶ τ[ὸ] παρ' ὑμῶν ψάφισμα καὶ τὸ τᾶϊ συγκλήτῳ δεδογμένον τὸ γενόμενον ὑμῖν τε καὶ τοῖ[ς] Ἀθαμᾶσι ecc.); sull'arbitrato e la sua collocazione d'archivio vd. *supra*, con nt. 17; sulla consegna dei documenti romani alle ambascerie delle città che li avevano sollecitati, per la trasmissione a chi ne fosse interessato, vd. FERRARY 2009a (con il rilievo del caso precedente); la lettera di Corcira è anche in CECCARELLI 2013, 371, nr. 30.

⁹² *I.Priene*² T4a: per la descrizione del manufatto e del suo stato e per la sequenza dei documenti prodotti dall'episodio, iscritti e non, vd. *supra*, II.2.3, nt. 48; per una delle sue componenti, vd. *supra*, nt. 71.

Magnesia: prima che il senatoconsulto con la *formula* da applicare, il decreto del console L. Calpurnio Pisone con la delega a Magnesia, la lettera del magistrato all'arbitro con la sintesi di quei documenti e la lettera del console a Ierapitna con la richiesta di abbattere le costruzioni sul territorio conteso, le contendenti e la città arbitra conservavano l'insieme parallelo prodotto nel 140, quando il senato aveva incaricato il console G. Lelio Sapiente di assegnare ai contendenti un *demos* arbitro e quegli aveva scelto la città asiatica e, verisimilmente, quel *dogma* che gli Ierapitnî avevano ottenuto a seguito delle loro ambascerie a Roma nel 115 e 114 di rimostranza per i reati commessi dagli Itanî⁹³.

A maggior ragione una lettera d'autorità romana sarà entrata nell'insieme documentale laddove s'inserisse nel processo di completamento delle disposizioni di un arbitrato già avviato. Tale sembra il caso dell'epistola di magistrato che, nella prima metà del II secolo, prescriveva di procedere alla collocazione degli *horia* lungo il percorso confinario tra le rivali Mileto e

⁹³ Vd. *supra*, II.2.1, con ntt. 18 ss.; per la menzione del primo senatoconsulto romano vd. Camia, *Roma*, nr. 10, I, ll. 20-23 (in estratto/sintesi nella *relatio* dell'ambasceria di Ierapitna riportata nel senatoconsulto del 112), 27-28 e II, ll. 50-54 (nella sentenza, con citazione quasi letterale della formula *uti possidetis* di quel documento, presentato dagli Itanî; cfr. I, ll. 17, 48) e, a quanto appare, nel resoconto degli Ierapitnî a Roma delle ostilità avviate dagli Itanî qualche anno prima «contro i deliberati del senato» (nr. 10, I, ll. 7-8, *παρὰ τὰ τῆς συνκλήτου δόγματα*); per la lettera del console Lelio Sapiente a Magnesia vd. nr. 10, I, ll. 23-24 (nella *relatio* degli Ierapitnî); per la lettera alle due parti vd. *ibid.*, ll. 24-25; per il *dogma* romano conseguente agli appelli degli Ierapitnî vd. nr. 10, I, ll. 9-12 (Ἡ δὲ [σύνκλη]τος... ἐδογματίσεν); forse da altra sezione potevano derivare quei «senatoconsulti relativi ad altre questioni a noi rimessi» che i giudici evocavano a proposito del regime della terra sacra: nr. 10, II, ll. 83-84, *τὰ παρατεθέντα ἡμῖν ἐφ' ἐτέρων δόγματα*. Per gli altri documenti di varia natura recati come pezze d'appoggio per la propria argomentazione nella causa, vd. *infra*. Ai documenti generati dai due episodi naturalmente occorre aggiungere il decreto con cui ciascuna contendente aveva inviato l'ambasceria a Roma (per Ierapitna anche quelli che avevano accompagnato i precedenti appelli al senato nel 115 e nel 114, nr. 10, I, ll. 8 ss., non già un «Brief», come in Chanotis, *Verträge*, 184), la risposta all'autorità romana delle tre *poleis* interessate alla decisione trasmessa, gli eventuali decreti incrociati fra le parti e l'arbitra, i quali rappresentavano una forma di *epitrope* (cfr., nella sentenza, i richiami alla consegna degli scritti ai giudici – II, l. 21, *τὰ ἀποδοθέντα ἡμῖν* [i giudici] *ὑπ' ἐκατέρων γράμματα*, non necessariamente «lettere», come in Camia, *Roma*, 120, o «vieilles lettres» come in RÄEDER 912, 301 – e alla scelta dei giudici da parte di Magnesia nel concordato dalle parti, II, ll. 25-26, *ἐν τῇ ὑφ' ἐκατέρων γενηθεί[σ]ι ὁμολόγῳ ἡμέραι*; vd. anche, per quest'ultimo riferimento, TOD 1913, 79 e Chanotis, *Verträge*, 336; per i documenti d'incarico, vd. qui sopra, la ricezione (tramite decreto?) della sentenza da parte delle due contendenti e (se non con l'eventuale precedente e almeno per la parte riuscita vincitrice) un decreto onorario per i propri avvocati (cfr. GUIZZI 2001, 374, che pensa a un unico *psephisma*; non si condivide qui peraltro l'idea che il decreto contenesse «la richiesta di copia della sentenza arbitrale», che era naturalmente consegnata ai rappresentanti delle parti nella sede di giudizio: vd. ad es. MAGNETTO 2016, 16, «Both in case of successful mediation and of judgment, the courts delivered to the parties a document stating the outcome of the procedure»). Occorre inoltre ricordare che in seguito all'arbitrato del 140 al dire degli Ierapitnî fra le parti «vi fu un accordo» (nr. 10, I, l. 25, *ὑφ' ἡμῶν τε κακείνων ὁμολογον ἐγενήθη*; vd. Chanotis, *Verträge*, nr. 49) e «nel frattempo ci furono delle convenzioni (giudiziarie)» (nr. 10, I, ll. 36-37, [– – – ἐν τῷ] *μεταξὺ χρόνῳ συνβόλων γεγενημένων*; cfr. ll. 39-40, *κα[θ]ὼς συνεθέμεθα*). Per ulteriori ambascerie (reciproche?) tra i due arbitrati, vd. le assai lacunose nr. 10, I, ll. 33-35; nulla si può dire dello *ψήφισμα* menzionato alla l. 53.

Priene già stabilito dall'arbitra Smirna, ribadendone le disposizioni: nella resa epigrafica di Priene, la *polis* che aveva ottenuto la vittoria, la lettera precedeva un documento prescrittivo (forse un estratto dalla sentenza stessa, nella sezione relativa alla *horothesia*) che precisava le procedure del lavoro della commissione, rappresentando così, per la città che esibiva il nesso, la documentazione più significativa di un dossier che in archivio comprendeva la sentenza originaria e i suoi vari annessi⁹⁴.

8. Le procedure d'arbitrato richiedevano la predisposizione di un grande numero di documenti pregressi da recuperare e da consegnare ai tribunali a sostegno delle proprie argomentazioni, riprodotti dagli «originali» nelle forme ritenute più utili e probanti⁹⁵. Che il ricorso alla documentazione d'archivio fosse prassi nelle cause arbitrali appare ad esempio dal decreto procedurale per l'arbitrato fra Calimna e Coö, laddove si prescriveva che le parti potessero

⁹⁴ *I.Priene*² 141, assai lacunosa: ll. 1-8, la lettera; ll. 9 ss. il documento ([- - - Μιλησίους καὶ Πριηνεῦσιν ὄρια στησάτωσαν ecc.; alcune delle integrazioni, che risultano fuorvianti per l'interpretazione del documento, appaiono da rivedere: vd. ad esempio ROUSSET, KATZOUROS 1992, 206, nt. 45). Per l'identificazione del mittente – re o magistrato romano – e per la datazione vd. *status quaestionis* in Camia, *Roma*, pp. 148-149, *Addenda et incerta*, A): opinione condivisa è ora che la lettera provenisse da autorità romana (nello specifico Gn. Manlio Vulzone, in Oriente nel dopo Apamea) e che la data, coerente anche con paleografia e stile epistolare, sia collocabile quanto meno nella prima metà del II secolo (*I.Priene*², «1.Hälfte 2. Jh.v.Chr.?: vd. anche MAGNETTO 2009, 15, nt. 25, «début du II siècle» [nel rimando ad Ager, *Arbitrations*, correggi il nr. 109 in 100]). Quanto all'interpretazione della sequenza proposta nel testo per l'iter dell'arbitrato, vd. Ager, *Arbitrations*, 272 e Camia, *Roma*, 149 (sulla possibilità che al proconsole risalisse anche la scelta della città arbitra, vd. HELLER 2006, 36, con la ripresa dell'idea che la lettera, indirizzata ad entrambe le città, accompagnasse la sentenza di cui sollecitava l'esecuzione, donde il titolo «Brief mit dem Schiedsspruch der Smyrnaier» di *I.Priene*²; per converso, non paiono condivisibili né l'idea di E. SONNE, *De arbitris externis, quos Graeci adhibuerunt ad lites et intestinas et peregrinas componendas, quaestiones epigraphicae*, Diss. Inaug. Philol. Göttingae 1888, 19, che fossero passati «aliquot annos» tra il verdetto di Smirna e il nuovo intervento, né quella di BÉRARD 1894, 52-53 che le parti avessero fatto appello al personaggio dopo la collocazione degli *horia*, né quella di DAVERIO ROCCHI 1988, 172 che la sentenza non avesse riconosciuto «quale delle parti in causa avesse ragione e quale torto» e che non avesse per questo proceduto alla delimitazione). Che Priene fosse riuscita vincitrice emerge dall'iscrizione dell'insieme sul muro del tempio dell'Atena poliade (per dubbî vd. ad esempio RÆDER 1912, 160 e Ager, *Arbitrations*, 272; nel senso indicato vd. Welles, *RC*, nr. 46, p. 189). Il consueto complesso documentale connesso con un arbitrato si arricchiva dei decreti con cui le due città si appellavano al personaggio (per la duplice richiesta vd. Ager, *Arbitrations*, 272; per un appello singolo, della città svantaggiata dal giudizio di Smirna, vd. Camia, *Roma*, 149; per un appello da parte della città arbitra, che non sarebbe riuscita a far rispettare la propria decisione, vd. HELLER 2006, 36).

⁹⁵ Per l'ampiezza dell'attività di recupero e l'uso dei documenti nei contenziosi arbitrali (ivi compresi quelli più direttamente prodotti dall'iter processuale) vd. MAGNETTO 2016, 18: «enormous amount of work that went into preparing a case»; vd. anche Ager, *Arbitrations*, 81-82 («The extensive use of written materials and affidavits may be typical of arbitration cases as a whole, even the ones that are only briefly recorded and give no details as to procedure»); cfr. già anche TOD 1913, 132-151. Per il caso degli *horismoi*, vd. *supra*, § 6b.

addurre «i decreti, le citazioni e quanto altro di necessario si presenti dall'archivio» (ovvero l'ambito pubblico di conservazione dei documenti) nelle due *poleis*, naturalmente «sigillati col sigillo pubblico di ciascuna delle due città secondo le disposizioni decretate da ciascuna di esse» (τὰ δὲ φαρίσματα καὶ τὰς προκλήσεις καὶ εἴ τί κα ἄλλο δέ[ον ἐγ δα]μοσίου φέρηται... ἐσφραγισμένα τᾶι δαμοσίαι σφραγίδι πόλιος ἑκατέρας καθά κα ἑκατέρα ἅ πόλις ψαφίζηται)⁹⁶. Allo stesso modo la valutazione «sulla base di documenti» (ἐκ χρηματισμῶν) appariva sistematica nell'arbitrato di Milasa tra Magnesia e Priene, laddove i giudici per la loro decisione poggiavano di volta in volta su quel che era o non era documentato da atti pubblici⁹⁷. Che tali atti venissero «consegnati» al tribunale appare specificato in alcuni dei documenti d'arbitrato già ricordati⁹⁸. I giudici del contenzioso fra

⁹⁶ Magnetto, *Arbitrati*, 14/IA, ll. 33-35, con 92 (dove peraltro si sostiene che i documenti «originali» erano depositati «presso l'archivio di Cnido»); si trattava naturalmente degli atti che riguardavano i rapporti fra Calimna e l'altra parte, i creditori di Coo e questa stessa città: un esempio di documento coinvolto appare la «risposta» – ἀπόκρισις – che gli ambasciatori di Calimna «presero» – ἔλαβον – dal *damos* di Coo, con l'elenco scritto dei rimborsi della città debitrice riconosciuti per una delle due linee di credito, curato dagli accusatori stessi (14/IB, ll. 17-24, un decreto con la dichiarazione al riguardo di questi ultimi per Magnetto, *Arbitrati*, 94; un documento contabile – «quittance» – rilasciato dalla città di Coo sulla base delle registrazioni dei pagamenti effettuate, secondo Cassayre, *Recueil*, 107, ad nr. 11; per i problemi interpretativi posti dalla formulazione del passo, vd. anche Migeotte, *Emprunt*, 205); vd. anche quanto segue.

⁹⁷ I.Priene², T4c: ll. 2, 20 (i riferimenti alle dimostrazioni ἐκ χρηματισμῶν); ll. 11-17 (non si valutava quanto gli *ekdikoi* prienesi sostenevano ma di cui non «mostrarono per nulla [documenti di prova]», οὐδαμῶς... ἀπέδειξαν); ll. 19-21 (degli atti pubblici smentivano quanto da loro dichiarato, ἐπεδείκνυτο ἐκ χρηματισμῶν οὐχ...); la provenienza dall'archivio peraltro non garantiva l'accettazione dell'argomento: una «lettera letta nel contesto ufficiale (della causa)» dai Prienesi non bastò a convincerli: ἡ παραναγνῶσκομένη ἐ[πι]στολὴ οὐθαμῶς ἡμῶν συνίσ[τη]... (ll. 24-27). Vd. anche Cassayre, *Recueil*, 106.

⁹⁸ Per la disposizione cnidia che gli atti che le parti avevano ricavato dagli archivî di Calimna e di Coo fossero «deposti davanti al tribunale» (τιθέσθων ἐπὶ τὸ δικαστήριον) prima del processo, per le operazioni di rottura dei sigilli da parte degli strateghi di Cnido presidenti del tribunale stesso e di consegna alla parte avversa, cui doveva seguire la loro lettura da parte del *grammateus* di ciascuna delle parti, appare riferita a una linea specifica di custodia dei documenti utili rispetto, ad esempio, a quelli più strettamente processuali: vd., per i primi, Magnetto, *Arbitrati*, nr. 14/IA, ll. 34-38, 43-45; per i secondi, *graphe* e *antigraphé*, già presentati alla città arbitra per avviare la procedura, vd. le disposizioni circa il deposito degli ἀντίγραφα di ciascuna di esse presso gli strateghi cinque giorni prima del procedimento, ll. 7, 10, [18], 21-22, e la riproduzione della *graphe* nella sezione del dossier che si concludeva con la sentenza, 14/IB, ll. 5-30, dopo alcune righe di verbale dei giudici, ll. 1-5, seguenti a una lacuna di ca. 25 righe (per i problemi d'interpretazione del testo vd. Magnetto, *Arbitrati*, 93-97; si noterà che sulla pietra la sezione che riporta l'atto di accusa è separata da quella che riproduce come nota finale l'esito della votazione, con la data e i nomi dei rispettivi *synagoroi*, dal *vacat* di una linea: piuttosto che la segnalazione che *novum quoddam documentum exinde inscribi coeptum esse* – come ritenuto in TC 79, 115 – sembrerebbe trattarsi di un'evidenziazione «burocratica» della parte sostanziale del documento redatto dai giudici, magari corrispondente a una analoga sul supporto d'archivio, che consentisse una visione più immediata dell'esito del giudizio; del resto, il decreto procedurale insisteva su questo aspetto, quando stabiliva che «terminati gli interventi [delle parti], gli strateghi consegnino subito gli strumenti di voto», 14/IA, ll. 74-75,

Sparta e Megalopoli e quelli fra Pitane e Mitilene facevano riferimento alle informazioni ottenute «dai documenti scritti fornitici da entrambe le parti» (ἐκ τῶν παρατεθέντων ἁμῖν / ἡμῖν παρ' ἀμφοτέρων γραμμάτων)⁹⁹. E al di là del richiamo al contenuto dei «documenti scritti che ci sono stati consegnati in proposito» (ὡς τὰ παρατεθέντα ἡμῖν περὶ τούτων γράμματα περιεῖχεν) relativamente a un fatto sostenuto da una delle parti, un più esplicito riferimento al loro «deposito» presso la corte facevano i giudici tra Itano e Ierapitna, laddove dichiaravano di conformarsi al senatoconsulto e alla lettera di Pisone, «così come riportano i documenti scritti depositati presso di noi da ciascuna delle due parti» ([καθ]ότι τὰ ἀποδοθέντα ἡμῖν ὑπ' ἑκατέρων γράμματα περιέχει)¹⁰⁰.

La varietà degli atti pubblici che le parti potevano presentare in *antigraphon* più o meno completo appare dalle sentenze più articolate. Una rassegna è ad esempio offerta dal verdetto di Rodi per Samo e Priene, al di là delle incertezze prodotte dalle ampie lacune dell'epigrafe: tra i documenti esibiti da Priene compaiono i già ricordati decreti prodotti e ricevuti risalenti al

con integrazioni sicure; si propende qui, con Cassayre, *Recueil*, 102, a considerare quanto riportato sulla faccia B della stele come una *apophasis*, sebbene in forma più schematica di altre; a refuso si deve probabilmente la presentazione delle ll. 1-30 della faccia B come tutte appartenenti all'atto d'accusa in Magnetto, *Arbitrati*, 93); per le rispettive deposizioni giurate, *ἀνωμοσίαι*, vd. 14/IA, ll. 27-28; per la considerazione che Calimna avesse fatto incidere «un extrait de ses archives», vd. MIGEOTTE 2014a, 326. Il medesimo percorso di consegna dei documenti tratti dagli archivi seguivano gli esemplari delle *martyriai* scritte menzionate sopra, affidati alle parti; per le procedure indicate nel decreto, vd. MAFFI 2005. A tale contesto procedurale appare da ricondurre l'operazione effettuata dagli arbitri magnesî a proposito della lettera di Gortina che gli Itanî consegnarono loro evidentemente in un secondo tempo: per acquisirla agli atti essi dovettero avere l'assenso della parte avversa (Camia, *Roma*, nr. 10, II, ll. 114-116, seguenti alla sintesi del contenuto fatta dai giudici: [– –] τε ἡ ἐπιστολὴ καὶ ἀνεγράφη, γενομένης] ὑπ' οὐδενὸς ἀντιλογίας, ἐκρίναμεν δὲ καὶ αὐτῆς ἀ[ντίγραφον] καταχωρίσαι [τὸ ὑπογεγραμμένον·]; le integrazioni danno il senso, se non la lettera, del testo: «la lettera fu registrata, non essendoci obiezione da parte di nessuno, e ritenemmo anche d'inserire (nel dossier) l'esemplare che riportiamo sotto»).

⁹⁹ Vd., per il primo caso, Harter-Uibopuu, *Schiedsverfahren*, nr. 11, ll. 42-43, ([... ἐ]γνωκότεες ἐκ τ[ῶ]ν παρατεθέντων ἁμῖν παρ' ἀμφοτέρ[ων] γραμμάτων), con 93-94, 154 (si condivide qui l'idea della studiosa che si trattasse di «vorgelegte Schriftstücke», piuttosto che quella di Camia, *Roma*, 24 e 27, *ad nr.* 2, che i documenti in questione fossero «le lettere inviateci da entrambi» riferite all'arbitrato conseguente alla missione nel 163 dei due legati romani G. Sulpicio Gallo e M'. Sergio, di cui alle pp. 28 ss. (per la data del 180 proposta per l'arbitrato vd. *supra*, nt. 4); per il senso del termine *grammal-ta* in rapporto ai messaggi trasmessi – «documenti scritti» – vd. CECCARELLI 2013, 13 ss. e SARRI 2018, 22-23); per il secondo, vd. VIRGILIO 2017, 136, 153, l. 110 ([ἐ]γνό[ε]πιγνό[ι]γτας ἐκ τῶν παρατ[ε]θέντων ἡμῖ[ν] παρ' ἀμφοτέρων γραμμάτων), con quanto segue.

¹⁰⁰ Per la prima citazione vd. Camia, *Roma*, nr. 10, II, ll. 41-42 (cfr., per la resa «Briefe», Chaniotis, *Verträge*, 308, *ad nr.* 49); per la seconda, vd. Camia, *Roma*, nr. 10, II, l. 21 (ancora ci si distacca qui dall'interpretazione dello studioso, che collegava l'espressione alla sola lettera del console «dello stesso tenore delle lettere consegnateci da entrambi», 120; per i documenti forniti dalle parti in connessione con i deliberati dell'autorità romana, vd. *supra*, §§ 6b, con nt. 63, e 7, con nt. 93). Vd. anche quanto segue.

periodo 301-282, le *epistolai* di un funzionario lagide del 245 ca., le lettere di re distribuite nel tempo¹⁰¹. Ancora più ricca d'informazione, al di là delle lacune epigrafiche che ne precludono la completezza, risulta la sentenza di Magnesia al Meandro per Itano e Ierapitna: esibiti più o meno per estratto e talora riportati dai giudici stessi, oltre ai già ricordati *periorismoi* e carte geografiche, «i documenti forniti» (τὰ παρατεθέντα... γράμματα) che attestavano la richiesta d'aiuto degli Itanî a Tolemeo VI intorno alla metà circa del II secolo, gli «ulteriori documenti» (πλείονα γράμματα) che attestavano lo sfruttamento del territorio conteso da parte degli stessi, i «senatoconsulti su altre questioni forniti» (τὰ παρατεθέντα ἡμῖν ἐφ' ἑτέρων δόγματα) dagli Itanî, una serie di documenti attestanti il concreto sostegno tolemaico a Itano («lettere reali e loro risposte» – ἐπιστολαῖς βασιλικαῖς, ἀντιγραφ[αῖς δὲ α]-ὑτῶν –, «disposizioni scritte» – γράμματα –, «ulteriori» documenti scritti di varia natura, comprese «tavole» – λευκώματα – con la contabilità annuale del presidio lagide), «scritti» di «altre città» e degli Ierapitnî, un *diagramma* del *koinon* cretese «fornito» (παρατεθέν) che ratificava la protezione tolemaica, una *epistole* di Gortina e una di Ierapitna stessa a Itano, ricondotte al 145 ca.¹⁰². Per entrambi i contenziosi inoltre si dovevano accludere anche

¹⁰¹ *I.Priene*² 132: per i decreti esibiti da Priene, di cui due a suo tempo ricevuti dai Rodî e due inviati a quest'ultima, vd. ll. 91-102, 108-109 (vd. MAGNETTO 2008, 114-115, 117-118, 176 e *supra*, II.3.14 con nt. 136); per le lettere del funzionario lagide Agesarco vd. l. 132, con MAGNETTO 2008, 131; per il richiamo alle «lettere di re», [– – – ἐπιστολαῖς] ταῖς βασιλικαῖς, vd. l. 171, in un passo collocabile fra i rimandi ad Antigono (Monoftalmo) e Lisimaco (cfr. MAGNETTO 2008, 139: «documenti emessi da diverse cancellerie regie in relazione a fatti differenti dei contrasti fra Samo e Priene»; il rimando a Demetrio e Lisimaco alle ll. 98-99 riguarda l'invio a loro di decreti civici, non di lettere, né la ricezione di loro epistole, come in *I.Priene*², rispettivamente 324 e 309; la studiosa, 104-105, non esclude la presentazione di qualche documento a suo tempo prodotto da Alessandro Magno a sostegno del diritto di Priene, «forse proprio un rescritto»; per un possibile riferimento anche ad «arbitrato» del Monoftalmo, «forse una di quelle lettere regie», vd. *ibid.*, 109-110, 177 e 180, nt. 25, con MAGNETTO 2009, 9 e, per «un giudizio vero e proprio» di Antioco III, «confluito in una lettera regia», *ibid.*, 140, ad l. 167 con MAGNETTO 2009, 9; per un «arbitrato» di Filippo V vd., con le dovute cautele, MAGNETTO 2008, 133-137; cfr. anche, per una sintesi di eventi e giudizi esterni sull'intera vicenda *ibid.*, 71). Vd. anche *supra*, nt. 2.

¹⁰² Camia, *Roma*, nr. 10, II: ll. 41-42 (il rimando al contenuto probatorio dei documenti relativi alla richiesta d'aiuto al re lagide, ὡς τὰ παρ' ἡμῖν περὶ τούτων γρ. περιεῖχεν); ll. 71-72 (la dimostrazione della produttività dell'area δι' ἑτέρων πλείονων γρ. rispetto alle mappe subito prima citate); ll. 83-84 (gli altri senatoconsulti); ll. 98-102 (i documenti sulla relazione con Tolemeo, ove per le *antigraphai* e per i *grammata* inviati con i soldati si propende qui per il senso indicato, piuttosto che per quello rispettivo di «copie» delle lettere e di «lettere», come in Camia, *Roma*, 122); l. 103 (la cognizione dei giudici δι' αὐτῶν ὧν αἶ τε λοιπαὶ πόλεις καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Ἰε[ραπ]ῦτνοι γεγραφασί); ll. 107-108 (il *diagramma* cretese); ll. 108-110, 112-114 e ll. 116-121 (la lettera di Gortina, dapprima riassunta e poi riprodotta, senza il saluto finale, cfr. CECCARELLI 2013, 372, nr. 37); ll. 123-124 e 125-130 (la lettera di Ierapitna, dapprima brevemente riassunta e poi riprodotta, cfr. CECCARELLI 2013, 372, nr. 38, con 320, e la nota che le due lettere erano «evidently kept in an archive»); verisimilmente addotti furono anche quegli accordi – σύνβολα – intercorsi tra 140 e 112 fra le due contendenti a proposito dell'isola di Leuke evocati nel discorso degli ambasciatori di Ierapitna presso il senato di

le ampie raccolte di passi di poeti e di scrittori di storia, ritenuti dalle parti comprovare le situazioni storiche risalenti oltre i documenti addotti e rientranti nel titolo delle dimostrazioni considerate dai giudici¹⁰³.

Resta peraltro da domandarsi se anche quegli esemplari, nella loro forma, venissero poi conservati nei rispettivi dossier intitolati alle varie sentenze, insieme con quelli prodotti dal giudizio, per eventuali usi futuri, così

Roma (Camia, *Roma*, nr. 10, I, ll. 36-37, 39-40, cfr. Chanotis, *Verträge*, 336-337, «Rechtstexte»); per i *periorismo*i prodotti vd. *supra*, con nt. 63; per le carte geografiche vd. *supra*, nt. 58; oscuro appare il riferimento al δόγμα che servì per chiarire una situazione di l. 92 ([- --]των μέχρι του δηλουμένου διά του δόγματος γεγονότα -- --]: forse il senatoconsulto trasmesso da L. Calpurnio, piuttosto che un «decreto» di Itano, come per Camia, *Roma*, 122); allo stesso modo non si può precisare la natura di quei documenti «scritti città per città» esibiti – οί δὲ κατὰ πόλεις ἐγγράφους [- --] ἀποδεικνύντες – di cui resta traccia alle ll. 90-91; sull'ampiezza della documentazione a disposizione dei giudici vd. già TOD 1913, 107-108 e, per la presenza nelle commissioni dei rispettivi delegati a Magnesia di un segretario – compreso fra i συμπρόντες al giuramento dei giudici, II, ll. 27-28 – vd. *ibid.*, 118. Tra i diversi tipi di documento esibiti in un arbitrato, occorre aggiungere, dal citato esempio pergameno, l'atto di vendita di un territorio a Pitane da parte di Antioco I, risalente a dopo Curupedio: VIRGILIO 2017, 138, ll. 135-136 – «le prove scritte», τὰς πίστεις ἐγγράφους παρατιθέ[ασι]ν – con 157 e, a quanto appare, «i documenti redatti al momento della distribuzione» delle terre, *ibid.*, l. 138, διὰ τῶν ἐγγράφων ἐπὶ τῆς διαγομῆς (cfr. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 64-66); per il richiamo a informazioni addotte «dagli storici» – ἐκ τῶν ἱστοριογράφων -- --] – vd. l. 126; per la «dimostrazione irrefutabile» – ἀναντιρρήτως δεικνύντες] – del loro diritto al territorio tramite lettere di Antioco I ed Eumene I, vd. ll. 139-144, con citazione testuale dalla seconda: il fatto che i Pitanei adducessero la riproduzione, almeno in estratto, del testo iscritto della prima sulle «stele consacrate – καθιερωμένων – a Ilio, Delo ed Efeso», le quali «attestavano anche che Eumene... scrisse una lettera ecc.» – [παρ]ασχόμενων τε καὶ ὡς Εὐμένης... [ἐ]γραψεν ἐπι-ιστολήν ecc. – piuttosto che del documento d'archivio poté dipendere dall'idea che la citazione da monumenti collocati in sedi prestigiose conferisse alle prove peso maggiore che quella da atti riposti; in ogni modo, appare improbabile che Pitane non avesse curato nel tempo il mantenimento di quegli atti preziosi fra i propri *grammata* (semplifica MAGNETTO 2008, 180, nt. 26, quando rimanda tutti i riferimenti citati all'archivio pitaneo); dall'archivio pergameno invece proveniva ai giudici quella *krisis* a suo tempo formulata da Antioco per Elea e Pergamo stessa menzionata alle ll. 145-146, come modello per la propria decisione.

¹⁰³ Per l'esibizione ai giudici rodî di «prove» da parte dei Samî, vd. *I.Priene*² 132, ll. 135-136: essi τὰ τελεμήρια τὰ παρὰ τῶν ἱστ[ο]ρ[ι]α[γρά]φ[ων] [ε]ισαγ[ή]σαντο καθὰ καὶ ἐπὶ τῶν κρίσιος τᾶς ὑπὲρ τοῦ Βατινήτου; nello specifico degli autori, vd. ll. 53-54, 69-71, 138-139, 141-142 (ἱστοριογράφους τοὺς μαρτυροῦντας), 142-143 e, per la valutazione dei dati e della credibilità di essi fatta dai giudici sulla base degli argomenti prienesi al riguardo (ll. 69-74), vd. ll. 152-157; come indicato nel primo passo citato, i Samî già nel 283/2, nella fase del contenzioso che riguardava la regione Batinetide, erano ricorsi alla dimostrazione attraverso le medesime fonti storiografiche, così come i Prienesi, che erano ricorsi alla dimostrazione «sulla base delle narrazioni storiche, delle altre testimonianze e dei titoli giuridici» (*IG XII 6.1*, 155 [cfr. *I.Priene*² T2], ll. 12-13, ἐπεδείκνουν ἐκ τε τῶν ἱστοριῶν καὶ τῶν ἄλλων μαρτυριῶν καὶ δικαιωμάτων). Per il contenzioso Itano-Ierapitna, vd. Camia, *Roma*, nr. 10, II, l. 93, laddove gli arbitri indicavano che gli Itanî avevano esibito [ποιη] τῶν καὶ ἱστοριογράφων ἀποδείξεις; per quello tra Pitane e Mitilene, vd. nota precedente; sui passi citati vd. MAGNETTO 2008, 174 ss.; vd. anche CHANOTIS 1988, 114-115 con nt. 237, 129-130, 355 ss.; “Justifying Territorial Claims in Classical and Hellenistic Greece: the Beginnings of International Law”, in HARRIS, RUBINSTEIN 2004, 192-193, 200-202; MAGNETTO 2015, 23; M.E. PAGKALOS, “Legitimising the Present through the Past: Some Observations on the Use of the Past in Territorial Disputes”, «Graeco-Latina Brunensia» 22, 2017, 247 ss.

da risparmiare il ripetersi del lavoro di ricerca presso altre collocazioni al riaccendersi dei contenziosi (il più delle volte preventivabile). In linea di principio, precisamente per la ragione indicata, sembra lecito concludere che almeno le pezze d'appoggio ritenute più significative figurassero anche nel settore «Arbitrati» degli archivî delle parti, nella loro forma più o meno derivata. Ad esempio, nel caso del lungo contenzioso territoriale tra Samî e Prienesi, i primi nel 195 ricorsero alle medesime testimonianze storiografiche utilizzate ca. 90 anni prima per la fase riguardante uno degli elementi dell'area contesa, le quali erano state evidentemente ritenute degne di conservazione finalizzata¹⁰⁴. Quest'ultimo caso poi, con le sue diverse fasi e l'illustrazione dell'uso degli stessi «documenti» storiografici per le dimostrazioni contrapposte delle parti nelle volte in cui si addiveniva a un giudizio, autorizza inoltre a credere che ciascuna delle due raccolte fosse conservata (o quanto meno conosciuta) anche dalla parte avversa, che, per le diverse evenienze, poteva fornire di quei passi la propria interpretazione o accrescere le citazioni a sé (eventualmente) favorevoli dai medesimi autori, o ricercare sostegno in altre da scrittori di storie diversi, costituendo così nuove raccolte aggiornate da immettere nel circuito delle controargomentazioni¹⁰⁵. Per quel che riguarda la conservazione fra gli atti del tribunale, ovvero nella sezione degli arbitrati della città che lo aveva fornito, la risposta appare più incerta, anche se l'utilità di disporre del materiale che poteva tornare utile nel caso di un ulteriore appello per la medesima controversia poteva contribuire alla sua salvaguardia.

9. Occorre infine rilevare come un iter arbitrale poteva ingenerare degli effetti documentali destinati a permanere anche laddove esso non giungesse al suo compimento con una sentenza. Indicazione ne è fornita da due decreti di Delfi incisi nel santuario di Apollo nel 179 ca. Il primo onorava Rodi e i

¹⁰⁴ Per la ripresa della raccolta già impiegata, vd. nt. precedente, ll. 135-136; il medesimo insieme di passi di *historiographoi* era servito per sostenere le proprie pretese su territori correlati (se non fisicamente, almeno nelle argomentazioni sul controllo dell'area controversa: sul rapporto tra la regione Batinetide, oggetto del giudizio di Lisimaco, e il forte Karion con l'adiacente regione Dryoussa, oggetto del contendere nell'arbitrato rodio, vd. ad es. CARUSI 2003, 146 ss.; MAGNETTO 2008, 86-87 e *supra*, I.10.6; sulla localizzazione del forte, cfr. H. LOHMANN *et alii*, *Forschungen in der Mykale*, I.1, Teil 2, Bonn 2017, 571-574); il fatto che nelle due volte i vincitori fossero stati diversi, i Samî con Lisimaco, i Prienesi con i Rodî, aveva avuto conseguenze per la resa epigrafica dei giudizi, rispettivamente a Samo e a Priene, ma non sul materiale conservato per il (proprio) fine argomentativo.

¹⁰⁵ Per i rimandi vd. ntt. precedenti; per l'aspetto della reciproca conoscenza degli argomenti dell'avversario anche al di fuori della stretta procedura giudiziaria, vd. MAGNETTO 2008, 166; per considerazioni sul tipo di ricorso ai medesimi autori da parte di Samî e Prienesi vd. anche CURTY 1989, 27 («on ignore si les citations invoquées par chaque partie étaient différentes ou s'il s'agissait des mêmes, interprétées de manière opposées»); per le contrapposte argomentazioni delle due parti in questione sulla base delle fonti storiografiche vd. MAGNETTO 2008, 174-181.

nove *dikastai* che quella aveva inviato per il giudizio arbitrale tra la città e Anfissa, nonostante che «per il fatto che gli Anfissei rifiutavano che [– –] si compisse» non fosse stata «completata la procedura del giudizio» (διὰ δὲ τὸ τοὺς [Ἄμφι]σσεῖς μὴ θέλε[ιν – –] γενηθῆμεν οὐκέτι συνετελέσθη ἅ [κρίσ]ις); il secondo onorava un «avvocato» ateniese che si era speso a tutela di Delfi nella medesima occasione¹⁰⁶. Se è vero che i decreti onorarî seguivano comunque la loro logica e in questo caso forse anche una collocazione d'archivio propria agli *psephismata*, resta da considerare che l'itinerario procedurale che aveva portato all'appello all'arbitro e alla venuta dei giudici aveva già prodotto una serie di documenti specifici intrecciati e che i *dikastai* impossibilitati a portare a compimento il loro incarico sembrano aver redatto una «relazione ufficiale» ([... ἔ]μφαν[σ]μὸν ἐποιήσαντο)¹⁰⁷. Resta difficile credere che non ne fosse restata traccia presso gli archivî delle due città, quale che ne fosse stata la collocazione principale.

¹⁰⁶ Vd. rispettivamente ROUSSET 2002, nr. 1 (la citazione nel testo alle ll. 12-13) e 2, con il commento alle pp. 121-126; per la data delfica integrata nel primo decreto, attribuita allo stesso arconte Mantias sotto cui i nove giudici rodî furono registrati come prosseni a seguito del decreto stesso, e identificata con l'anno 180/79 o 179/8, vd. ROUSSET 2002, 121; la coerenza del secondo decreto, privo di data, con la vicenda è data dal formulario adottato. Vd. anche nt. seguente.

¹⁰⁷ ROUSSET 2002, nr. 1, l. 14 (su integrazione di G. Daux), cfr. 74, «un rapport public»; a differenza dello studioso, non si ritiene qui che gli Anfissei avessero rifiutato «le principe même de l'arbitrage», che sarebbe stato avviato dalla sola Delfi con la richiesta dei giudici a Rodi (ROUSSET 2002, 73, *app. crit.* e 123, con l'ipotesi d'integrazione μὴ θέλε[ιν (ταύταν) τὰν κρίσιν] γενηθῆμεν; per una ripresa della proposta vd. SAVALLI-LESTRADE 2012b, 144 e 167, Annexe I, I.1.4; vd. anche *Choix Delphes* 156): il fatto che il decreto onorario indicasse i soli Delfi come richiedenti i giudici potrebbe dipendere dallo stile proprio del genere, con la valorizzazione di un rapporto nella realtà non univoco; come riconosce lo studioso, le lacune e le espressioni del testo nei luoghi riferiti ai compiti dei *dikastai* e al rifiuto degli Anfissei non consentono conclusioni sicure; quel che appare indubbio è che la vicenda ebbe le sue conseguenze documentali. Per una rassegna delle procedure seguite negli arbitrati una volta che i giudici erano giunti nella sede prescelta per il giudizio vd. ad esempio già RÆDER 1912, 294 ss.

7. I registri dei cittadini e dei non-cittadini

1. La dinamica delle relazioni e la ricchezza della documentazione epigrafica nell'epoca ellenistica portano all'evidenza la pratica dell'elaborazione e conservazione delle liste dei cittadini, strumento di base per la definizione dei rapporti e dei vincoli giuridici all'interno e all'esterno delle *poleis* e per la redazione dei numerosi cataloghi «anagrafici» derivati, funzionali allo svolgimento delle diverse manifestazioni della vita civica ai varî livelli di partecipazione¹. Significativi dell'interesse alla tenuta di liste civiche corrette

¹ Cfr. A. BIELMAN, *Femmes en public dans le monde hellénistique, IV^e-I^{er}. s. av. J.-C.*, Paris 2002, 105: «... dans une période mouvementée, il importait que le statut personnel de chacun soit établi et enregistré officiellement, y compris celui des femmes...»; BECK, FUNKE 2015b, 15: «... most cities maintained meticulous registers of citizens, and hence fairly accurate records of their respective citizen body...»; della considerazione di MIGEOTTE 1998a, 241 (= 2010, 354) che «On ne peut évidemment affirmer que ces listes existaient partout ni qu'elles étaient toujours bien tenues» si condivide qui la seconda, più che la prima parte (in ogni modo senza giungere a pensare ad «imperfection structurelle de l'archivage», come J.-M. BERTRAND, «À propos de l'identification des personnes dans la cité athénienne classique», in COUVENHES, MILANEZI 2007, 211 a proposito delle condizioni delle registrazioni civiche ateniesi, quali risultano peraltro dalle situazioni controverse espresse dall'oratoria). Per la «necessità» delle registrazioni civiche dall'età arcaica in poi, vd. FARAGUNA 2020b, 190, con nt. 2 e qui sopra I.1.5 e 10.1; cfr., *inter alios*, MARRE 2018, 131 («Pour être en mesure de prouver leur statut de citoyen, les individus devaient apparaître dans un registre» e i documenti iscritti sono «la pointe de l'iceberg de la documentation interne des *phylai*»); vd. anche, in generale, BOFFO 2003, 48-57. Benché l'analisi si limiti qui alle liste dei *politai*, appare evidente che l'attenzione si debba estendere anche alle diverse categorie statutarie che accompagnavano quella portante e che, nell'insieme dei rappresentanti o nella singolarità dei casi, potevano avere con essa rapporti di più o meno grande interlocuzione; dal punto di vista della documentazione prodotta e conservata, e soltanto a considerare l'aspetto delle diverse anagrafi, ciò naturalmente significava l'esistenza di (ulteriori) elenchi derivati (le «listes d'ayants droit» di MIGEOTTE 2014a, 76). Sulle pratiche di registrazione dei neocittadini in epoca ellenistica, con particolare sensibilità per il principio e per le forme della conservazione in archivio, vd. sempre raccolta documentaria e analisi delle procedure in SAVALLI 1985: merita qui rilievo preliminare la sua conclusione che l'iscrizione dei neocittadini prevedesse sempre l'inserimento nelle unità civiche locali, anche laddove la clausola

non figuri nel dispositivo pervenuto per epigrafe (387, nt. 2, con la casistica; cfr. 394, 427; sul rapporto fra iscrizione ad unità civica ed esercizio della *politeia*, per nascita o per acquisizione, vd. KUNNERT 2012, 225 ss., 260 ss., con attenzione agli archivi delle suddivisioni civiche a 277-278); per una ricognizione delle clausole al riguardo, per più di cinquanta *poleis*, vd. JONES (N.F.) 1991; per una rassegna delle *poleis* secondo modalità d'iscrizione alle rispettive sotto-unità vd. sempre SAVALLI 1985, 387-392. Va da sé che in questa sede non si può affrontare la questione delle componenti – i «diritti» – e delle conseguenze in termini e gradi di partecipazione alla vita collettiva dei titolari della *politeia* registrata, nelle diverse varianti locali: al riguardo, basti qui rimandare alla sintesi della discussione e alle considerazioni di MÜLLER (C.) 2014, di cui si rileva l'accento sul permanere sino al I sec. della «infrastruttura» giuridica delle città, rappresentata dai tre statuti di base – cittadini, stranieri, schiavi – per quanto embricati con i diversi ambiti e livelli dell'amministrazione civica e compartecipanti agli articolati raggruppamenti associativi. Non tutto appare risolto comunque nella valutazione delle componenti «connaturate» con la *politeia*, specialmente in rapporto con i molteplici benefici attribuiti insieme a essa agli stranieri benemeriti: tra i numerosi esempî con le svariate combinazioni, vd. IG IX 2, 61, da Lamia, 216-212, ll. 5-11 – la *polis* riconosceva l'acarnano Nicomaco di Damocle come proprio prosseno, conferendo insieme a lui e discendenti *politeia*, *asylia*, *isoteleia*, *epinomia*, *enktesis* di terra e casa, *asphaleia* in terra e in mare, in tempo di guerra e in tempo di pace, e «tutti quanti i privilegi che sono conferiti agli altri prosseni ed evergeti» – e TC 18, III sec. in., ll. 8-14, con cui Calimna conferiva al cireneo Filino e ai discendenti *enktesis*, *politeia*, *isoteleia*, *proedria* e diritto di entrata e uscita dal porto – *eisplous kai ekplous* – con privilegio d'inviolabilità e neutralità, in tempo di guerra e in tempo di pace; per una disamina dei diversi *philanthropa* associati alla *politeia*, vd. MÜLLER (C.) 2014, 769-770. Per una rassegna critica della dottrina su natura, estensione e manifestazioni della *politeia* in età classica ed ellenistica e per le necessarie puntualizzazioni al riguardo vd. P. FRÖHLICH, «La citoyenneté grecque entre Aristote et les Modernes», «CCG» 28, 2016, 91-136; ancora importante per l'analisi critica delle posizioni sino agli anni '70 del secolo scorso, con attenzione particolare alla documentazione epigrafica ellenistica, è I. SAVALLI, «La concessione della *politeia* negli studi di storia greca; bilancio storico-critico», «ASNP» 14, 1984, 849-871; sulle tendenze della «nuova storia sociale» – peraltro concentrata sull'Atene classica – che privilegia gli aspetti dell'identità rappresentata nelle diverse reti di relazione e sostenuta dalle testimonianze orali, svalutando l'apporto di liste e registri, vd. P. ISMARD, «Dénombrer et identifier les esclaves dans l'Antiquité classique», in GUICHAROUSSE *et alii* 2019, 51-75, il quale peraltro con diversi distinguo si schiera a favore della posizione qui condivisa; sui rapporti fra riconoscimento della cittadinanza e privilegi «aggiunti» nelle relazioni di *isopoliteia* vd. Chaniotis, *Verträge*, 103 e SABA 2020, 17-18 con nt. 36 e 204, nt. 32, con la convincente considerazione che «these additional grants were available to all citizens of the partner *polis*, and that the switching of citizenship did not play any part in their applicability»). Per gli aspetti giuridici della cittadinanza, di nascita e ascizia, considerati attraverso le operazioni che coinvolgevano i diversi «soggetti del diritto» in epoca ellenistica e prima età romana vd. la rassegna tematica di VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, Cap. 2 (in alcuni casi con posizioni e particolari rivedibili); su caratteri e ruolo dello «statut de droit» nel mondo greco vd. anche la sintesi di J.-M. ROUBINEAU, *Les Cités grecques (VI^e-II^e siècle av. J.-C.). Essai d'histoire sociale*, Paris 2015, 21 ss. (cfr. ROUBINEAU 2012, spec. 161-165, con il rilievo del nesso fra discriminare statutario e obblighi fiscali «personali»); vd. anche, in riferimento a Priene, nel I secolo, KAH 2012b, 57 ss. («Trotz der sozialen Integration... blieb aber auch im späten Hellenismus eine klare rechtliche Trennung zwischen Bürger und Nichtbürgern bestehen»). Circa il rapporto di significato e valore, quanto a efficacia giuridica, tra i cataloghi conservati negli archivi e quelli riportati su pietra vd. ancora SAVALLI 1985, 400 (benché non si condivida del tutto la conclusione della «povertà» d'informazione delle liste epigrafiche, rientrando fra le ragioni per cui «è necessario ipotizzare altre forme di registrazione dei neocittadini»: l'organizzazione dei testi presenti in epigrafe sembra invece in grado di orientare sulla struttura di quelli riposti, purché si tenga conto dell'esistenza delle catene documentarie comportate dalle registrazioni a seconda dei livelli dei gruppi civici implicati e degli scopi propri) e, per il versante esclusivamente epigrafico delle liste dei demi di Coa (di cui *infra*), BERTI, KATÓ 2017, 104-110 (con la conseguente accentuazione dell'aspetto rappresentativo, a scapito di quello amministrativo di

e aggiornate sono ad esempio i rimandi contenuti nella sentenza rodia sul contenzioso territoriale fra Samo e Priene e in alcuni decreti della prima riferiti alla regolazione dei rapporti dopo il ritorno in patria degli esuli *post* 322, dopo più di quaranta anni di lontananza. Nell'arbitrato si evocava la verifica del titolo di appartenenza agli elenchi civici (δοκιμασία), in connessione con un censimento fondiario (ἀπογραφά) sia sull'isola sia nella Perea²; i decreti, che conferivano la cittadinanza a stranieri benefattori, attestano l'incarico a una commissione dell'interrogatorio di verifica (ἀνάκρισις) degli onorati e della loro registrazione (ἀναγραφή) nel corpo civico³. Se è lecito mantenere

base). Va da sé che il venir meno dell'esposizione epigrafica di decreti per neocittadini con le norme per la loro registrazione non significava *eo ipso* la cessazione della pratica: per il caso di Atene, con l'ultima iscrizione al riguardo databile a ca. 135-123/2 (*Agora* XVI, 316), vd. il monito di G.J. OLIVER, "Citizenship: inscribed honours for individuals in Classical and Hellenistic Athens", in COUVENHES, MILANEZI 2007, 286, con nt. 15. Non si analizzeranno qui gli esiti sulle liste locali delle concessioni o scambi di cittadinanza federale all'interno e all'esterno dei diversi *koina*, la cui dialettica con le amministrazioni e le registrazioni poleiche è tuttora oggetto di discussione: per una rassegna di fonti, problemi, opinioni vd. almeno LASAGNI 2011, 127-133, 227-237; 2017 e K. FREITAG, "Zur Integration von Neubürgern in den griechischen Bundesstaaten in hellenistischer Zeit. Ein Problemaufriß", in GÜNTHER 2012 (peraltro con attenzione alla sola «Inskriptionskultur» nell'ambito dei *koina*; né si condivide qui l'idea che la concessione della *politeia* fosse una «pure Ehrenbezeugung... der im Rahmen tatsächlicher Rechtsverhältnisse keine Bedeutung beigemessen werden könne», 95); per casi specifici, vd. A.D. RIZAKIS, "La double citoyenneté dans le cadre des *koina* grecs: l'exemple du *koinon* achéen", in HELLER, PONT 2012, 23-38 (*koinon* acheo, con il giusto rilievo dei presupposti giuridici dei rapporti via via instaurati e delle «necessità» scritturali connesse); FUNKE 2015, 101-103 (= 2019, 47-49; *koinon* etolico); LASAGNI 2019 (*koina* acarnano ed etolico); SABA 2020, 174-194, 242-243 (*Lega Etolica*), con ampi rimandi alla letteratura precedente.

² *I.Priene*² 132, ll. 148-150; per la collocazione cronologica delle operazioni di registrazione indicate vd. la rassegna bibliografica in MAGNETTO 2008, 108, nt. 2; per il censimento fondiario vd. FARAGUNA 2000, 85 («forse... l'obbligo per i proprietari di registrare presso un magistrato i loro immobili»); vd. anche nt. seguente. Sull'arbitrato e le sue implicazioni documentali vd. *supra*, I.10.6, con nt. 101 e II.6.1, 3, 8.

³ Per l'operare della commissione vd. *IG* XII 6.1, 17 (*paulo post* 322), ll. 33-35: τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς πέντε τοὺς ἡρημένους; l'*anagraphe* in questione sembra effettivamente riferita alla registrazione su materiale deperibile: cfr. XII 6.1, 42 (*ca.* 321-319, con D. KNOEPFLER, "Les honneurs décernés par Samos à Antiléon de Chalcis et à son fils Léontinos: une autre lecture", «*Dacia*» 51, 2007, spec. 168, con nt. 39), ll. 47-48, integrate; XII 6.1, 43 (*paulo post* 322), ll. 22-24; XII 6.1, 44 (*paulo post* 322), ll. 17-19; XII 6.1, 45 (*paulo post* 322), ll. 3-5. Per il riferimento alla verifica vd. *IG* XII 6.1, 18 (*paulo post* 322), ll. 25-26: τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι τοὺς ἐπὶ τῆ ἀνακρίσει [ἡρημένους]. Dopo qualche anno (cfr. HALLOF 1996, 340) il compito della commissione passò al segretario della *boule* (vd. e.g. *IG* XII 6.1, 23 – *post* 306 –, ll. 26-27: τῆς δὲ ἐπικληρώσεως καὶ τῆς ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆναι τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς, dove peraltro la prescrizione appare collocata dopo la clausola che dettava la trascrizione del decreto sulla stele, seguente alla disposizione del sorteggio; così appare anche nei decreti coevi che vedevano coinvolti col segretario della *boule* i pritani, *IG* XII 6.1, 33, ll. 22-25; 89, ll. 4-6; il fatto però che nel decreto *IG* XII 6.1, 68, ll. 4-6 la clausola per i pritani e il segretario figurasse subito dopo quella del sorteggio induce a credere che, anche nei casi come i precedenti, il riferimento fosse pur sempre all'*anagraphe* su materiale deperibile, piuttosto che – o prima che – a quella epigrafica); per il rapporto di questi documenti con l'operazione indicata nel verdetto rodio vd. MAGNETTO 2008, 107; sulle procedure per la registrazione dei (neo)cittadini a Samo – quella, mediante il sorteggio, significava l'*ἀναγράφαι*

dei dubbî circa una persistenza e uno stato accettabile delle liste civiche negli archivî locali durante i quarant'anni d'esilio e dispersione dei Samî su cui effettuare i riscontri e se è vero che, stando alla sentenza rodia, la verifica fu ultimata solo nel 299/8 ca., resta fermo il principio che l'organizzazione della città, nella sua ricostituzione e nelle sue diverse articolazioni, si fondava sulla definizione del corpo civico⁴.

Anche per le città che più direttamente entravano nel sistema di gestione di un regno, quali le macedoni inserite nel sistema antigonide di reclutamento militare, l'esistenza di liste corrette e aggiornate di «iscritti nel corpo civico» (οἱ κατακεχωρισμένοι ἐν τοῖς πολιτεύμασι) diventava un elemento indispensabile⁵. Allo stesso modo, nel 325-300, la clausola della convenzione fra Mileto e Olbia che escludeva dall'esenzione fiscale prevista per i rispettivi cittadini delle due *poleis* «quanti esercitano la vita civica, partecipano delle magistrature e dei tribunali in un'altra città» (ὅσοι ἐν ἄλλῃ<ι> πόλει πολιτεύονται καὶ ἀρχαίω<μ> μετέχουσιγ καὶ δικαστηρίων) presuppone l'esistenza in tutte le città interessate di liste di cittadini aggiornate sulla loro posizione giuridica rispetto alle contraenti⁶. E sul principio della registrazione

καθότι καὶ τοὺς ἄλλους Σαμίους – e sulla configurazione dei cataloghi vd. *infra*; su diplomatica e contesto storico dei decreti samî in questione vd. GNOLI 2004, 251-256.

⁴ Per i tempi di verifica e *apographe* vd. *I.Priene*² 132, ll. 148-149; appare difficile credere che i diversi gruppi di esuli non avessero conservato memoria e nota del loro stato di *politai*, così da rafforzare gli argomenti spesi di fronte agli incaricati di ricomporre le liste venute meno a Samo, via via accresciute dai neocittadini; che non si trattasse del recupero di una (unica?) lista salvata sosteneva probabilmente a ragione HALLOF 1996, 339-340.

⁵ La citazione dal regolamento militare di Filippo V conservato nei due esemplari di Cassandra e Drama /Anfipoli *SEG* 49, 722, l. 11 e *SEG* 49, 855A, ll. 21-22; sulle liste civiche gli epistati e i loro segretari si basavano per redigere l'elenco dei membri reclutabili di ciascuna unità familiare che era alla base del sistema (vd., per l'aspetto qui considerato, HATZOPOULOS 2000, 831 ss. e 2001, 91 ss.; sulla responsabilità dell'epistate cittadino riguardo ai registri civici e al reclutamento vd. anche HATZOPOULOS 2003/4, 55-56); per alcuni possibili elementi di contenuto vd. *infra*. Si noterà che negli archivî cittadini era depositata anche la dispensa reale richiesta nel caso in cui si volesse iscrivere a un'unità chi non fosse precedentemente iscritto nelle liste civiche: vd. *SEG* 49, 855A, ll. 25-26, γραπτὸν καταβαλεῖσθαι, con HATZOPOULOS 2000, 834; 2001a, 96-97 (gli ordini del re assumevano esecutività soltanto «à condition d'être déposés par écrit dans les archives publiques»); in altro settore, egualmente registrate erano le posizioni patrimoniali degli interessati, dal momento che la partecipazione ai diversi corpi dipendeva da requisiti di censo, ἐπ'ὀκλιῶν καὶ οὐσιῶν: *SEG* 49, 722, ll. 16-19; 855B, ll. 1-8, con HATZOPOULOS 2001, 103 ss., spec. 105.

⁶ RO 93, ll. 18-20 (sul senso rispettivo di πολιτεύειν / πολιτεύεσθαι nelle clausole di *isopoliteia* vd. Chaniotis, *Verträge*, 102, nt. 613; cfr. MIGEOTTE 2004a, 638: «qui ont la citoyenneté»; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 101: «ceux qui ont obtenu la citoyenneté»; SABA 2020, 38, «live as citizens», di contro al «vivono» in SABA 2017, 218; vd. anche *infra*, nt. 15); del resto chi delle due città partner volesse «partecipare delle magistrature» dell'altra, ovvero mettere in applicazione il diritto di fruire della *politeia* dell'altra, doveva «presentarsi al Consiglio» e godere del diritto «una volta registrato (nelle liste civiche)»: vd. ll. 7-9, ἐὰν δὲ θέλῃ τιμουχιῶ μετέχειν ἐπὶ βουλῇ ἐπίτω καὶ ἀπογραφεῖς μετεχέτω (per τιμουχῆιαι come «carica di timouchos» vd. SABA 2017, 218). Sul documento e la sua genesi vd. breve *status quaestionis* in SABA 2017 (cui

dei *politai* cui attingere per l'eventuale rilascio di certificazione al riguardo fondava nel 229 *ca.* la prescrizione di Mileto che si dovesse concedere la *politeia* ai cittadini di Cio che volessero dividerla a condizione che «i Ciani rilascino loro attestazione tramite decreto che sono loro concittadini» (ἐὰν ἀπομαρτυρῶσιν αὐτοῖς Κιανοὶ μετὰ ψηφίσματος ὅτι εἰσὶν αὐτῶμ πολῖται)⁷. Allo stesso modo, la normativa fissata dalla convenzione di isopolitia fra le licie Xanto e Mira, presumibilmente fra 150 e 120, prevedeva che quanti di ciascuna delle due *poleis* «vogliono farsi iscrivere al corpo civico» (προσγράφεσθαι πρὸς τὸ πολίτευμα) dell'altra «porteranno documentazione da parte dei (propri) magistrati» (ὄσουσιν γράμματα παρὰ τῶν ἀρχόντων) a quelli della città partner⁸.

s'aggiunga GIOVANNINI 2007, 323-324, C 8) e SABA 2020, 38 ss.; per il significato della clausola nel testo in rapporto alla posizione giuridica dei cittadini «fuori sede» rispetto alla *polis* originaria, vd. *infra*, § 11; per possibili interventi sulle liste di Mileto per cittadini che si trasferivano, in via più o meno definitiva, vd. *infra*.

⁷ *I.Milet* I.3, 141, ll. 37-41; osservata la disposizione, i pritani dovevano sorvegliare per tribù gli ammessi (ll. 38-39); sulla procedura, anche sulla base delle attestazioni seguenti, vd. SABA 2020, 56: «other documents attest to similar requests that must have been normal forms of control for *poleis*»; vd. già SAVALLI 1985, 407-408, nt. 153a: «forse accertamenti di questo genere erano più frequenti di quanto le fonti non dicano»; vd. quanto segue.

⁸ *SEG* 44, 1218 (SV IV, 771), ll. 15-18 (gli Xantí a Mira), 23-27 (i Mirei a Xanto); nella circostanza dell'accordo, verificato il titolo, gli aspiranti condividevano con i *politai* della città che li accoglieva tutti i diritti di partecipazione e dovevano essere «registrati nella tribù o demo di loro scelta» da parte dei rispettivi pritani «obbligatoriamente e immediatamente» (ll. 20-23, a Mira: χρηματίσζουσιν ἐν ἡ ἂν φυλῆι ἢ δήμῳ βούλωνται καὶ οἱ πρυτάνεις προσγραφέτωσαν αὐτοὺς εἰς φυλὴν καὶ δήμον ἐπάναγκες καὶ παραχρῆμα; ll. 28-31, a Xanto: χρηματιοῦσιν ecc.); la disposizione valeva anche per il futuro – μετὰ τήνδε τήν σύνθεσιν, l. 32 – con la clausola che i rispettivi aspiranti, evidentemente neocittadini nella *polis* di partenza, avrebbero dovuto prima «abitare nella città o nei *peripolia* donde recano la documentazione» per almeno tre anni (ll. 34-38: μὴ ἐξέστω αὐτοῖς λαβοῦσιν γράμματα προσγράφεσθαι ἐὰν μὴ ὠικηκότες ὦσιν ἐν τῇ πόλει ἢ τοῖς περι-πολίῳς ὅθεν ἂν φέρωσιν τὰ γράμματα ἔτη τρία; al riguardo, vd. [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 339; per il requisito, vd. anche *infra*; non si condivide il dubbio di SV, *comm.*, 481-482, che μετὰ ecc. in l. 32 significhi «gemäß der Vereinbarung», invece di «nach der V.»). I *grammata* in questione potevano assumere l'aspetto formale di una lettera da magistrati a magistrati, sull'esempio citato qui di seguito (per l'incertezza in dottrina al riguardo vd. ad esempio [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 322, 333: «une «lettre»... document et non missive»; MIGEOTTE 2004a, 644: «une lettre»; LEFÈVRE 2004, 112: «une lettre... attestant leur nationalité», cfr. 124; MACK 2019, 69: «documents»; SABA 2020, 75: «a document»; SV IV, *comm.*, 481: il documento in questione doveva «nicht nur den Bürgerstatus des potentiellen neuen Bürgers bestätigen sollten, sondern auch, dass die Voraussetzungen der Zeilen 32-37 erfüllt waren»); e naturalmente trovavano collocazione negli archivi delle due *poleis* interessate (nella categoria rivestita dal documento, con le premesse documentarie rappresentate dalla domanda dell'aspirante al trasferimento – presso le due città? – e dai rispettivi decreti di approvazione, oggetto di scambio): vd. [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 334 (quanto alla presenza, «dans les cités lyciennes, de listes officielles de citoyens, tenues à jour par les magistrats et conservés dans les archives publiques», saremmo naturalmente meno dubitativi – «peut-être» – dello studioso; allo stesso modo non si condivide qui l'idea che il passaggio all'altra *polis* rendesse «caduque» la cittadinanza originaria; vd. peraltro, con maggior cautela, 338: «une sorte de perte de citoyenneté»; vd. a riguardo *infra*). Alle suddivisioni civiche di Xanto si riferisce il «terzo nome» dei redattori

Un esempio di tale certificazione, la quale attingeva evidentemente da una lista di cittadini, corredata delle informazioni fornite dalla famiglia e aggiornata, è fornito dalla lettera che la città cretese di Axos tra fine III e inizio II secolo inviava al *koinon* etolico, rubricata da questo, nel decreto che prescriveva al segretario l'incisione dei documenti in questione a Delfi e a Termo e il rilascio all'interessato di attestato della registrazione richiesta (τὰν ἀναγραφὰν δόμεν Ἐπικλεῖ), come «a proposito di Epicle, che è cittadino di Axos, residente ad Anfissa» ([περὶ Ἐπικλέ]ρος, ὃς ἔστι μὲν Ὀάξιος, κατ[ο]ικεῖ δὲ [ἐν Ἀμφίσσαι])⁹. Dietro sollecitazione e dichiarazione del personaggio, stabilitosi nella città focese e desideroso di vedersi riconosciuti i diritti dell'isopolitia stretta fra la città del padre e il *koinon*, la mittente, previo evidente controllo, ripercorreva per i destinatari in maniera burocratica un'articolata e pluridecennale vicenda familiare che risaliva al padre di Epicle «nostro cittadino» (πολίταν ἄμὸν ἰόντα), soldato a Cipro, ivi sposatosi e deceduto, dopo aver generato i figli Epicle ed Evagora, per proseguire con

dell'accordo, Ἰοβάτειος, Ἀστικός, Σαρπηδόσιος (ll. 3-6; il primo certamente un *demos*: vd., per la natura delle suddivisioni e il loro rapporto, SABA 2020, 76, ntt. 110 e 113; a differenza di edizioni e dottrina, si preferisce qui ricorrere alla maiuscola anche per la designazione degli iscritti alla suddivisione dell'*asty*). Sui *peripolia* di Licia, insediamenti secondari – «ländliche Subzentre» – in territorio civico, vd. C. SCHULER, *Ländlichen Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien*, München 1998, 48-49 e «Sympolitien in Lykien und Karien», in VAN BREMEN, CARBON 2010, 394 ss.; non si è qui peraltro sicuri che l'attestazione di residenza fosse trasmessa da magistrati locali – come proposto già da [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 339 – benché sembri ragionevole ritenere che esistessero nei diversi centri liste specifiche di «abitanti», sotto la responsabilità di un magistrato del luogo, ravvisabile ad esempio nel «demarco» attestato per il centro di Tiberisso nel territorio della *polis* licia di Mira; in ogni caso, come nota [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 342, i cittadini che abitavano in essi «étaient des citoyens comme les autres, rangés dans une tribu et [ma vd. SABA 2020, 76, nt. 113: «or»] dans un déme»). Sul contesto storico dell'accordo e gli aspetti istituzionali implicati dal fatto che esso era stretto fra due città membri della lega licia, vd. [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 346-347 e SABA 2020, 76-77; sul carattere bilaterale dell'accordo vd. anche A. BRESSON, «Unity, Diversity and Conflict in Hellenistic Lykia», in ELTON, REGER 2007, 78. Per elenchi di cittadinanza contrassegnati da date di decorrenza e/o note sull'eventuale assenza dei cittadini, vd. *infra*.

⁹ Conservata nella trascrizione epigrafica di Delfi, SIG³ 622 (*Choix Delphes* 120) B, ll. 1-12, preceduta dal decreto (A, ll. 1-9; la rubrica alle ll. 5-6; il rilascio alle ll. 7-8; per l'interpretazione proposta – anziché quella che vede in ἀναγραφά un sinonimo di ἀντίγραφον e il rilascio riguardare copia della lettera, come in VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 300 e in LASAGNI 2019, 174 – vd. ad esempio *Choix Delphes*, p. 218, che vi legge la decisione de «l'enregistrement en bonne et due forme de la citoyenneté fédérale d'Épiclès»; dell'*anagraphe* ci si doveva occupare «nell'assemblea regolare», ll. 8-9; sull'epistola di Axos come «neither a covering letter, nor a letter-decree», vd. CECCARELLI 2013, 368, nr. 16 (sintesi); al dossier viene ricondotto anche il frammento di lettera *FD* III 3, 117, intesa come la risposta degli Etoli alla richiesta di Axos, conservata nella parte in cui il *koinon* s'impegnava a non recare danno al personaggio e ai suoi figli (vd. nt. seguente). A ragione LASAGNI 2017, 105 suggerisce che «Perhaps, the case of E. seems to us more exceptional than it was in reality» (cfr., per contro, GAUTHIER 1972, 371, il caso «reste exceptionnel et ambigu»; neppure si è qui certi che Epicle «dut, dans un premier temps, se rendre à Axos pour y faire reconnaître sa citoyenneté, avant de demander aux cosmes d'intervenir en sa faveur auprès des Étoliens»).

la biografia del primo, preso prigioniero con la madre (e probabilmente il fratello), venduto come schiavo ad Anfissa, riscattatosi, stabilito come residente «presso di voi» (οἰκεῖν παρ' ὑμῶν ἐμ' Ἀμφίρρσαι), sposato con tre figli, «essendo nostri cittadini egli stesso e i suoi bambini Erasifonte e Timonasse e la figlia femmina Melita» (πολίτας ἰὼν ἀμὸς αὐτός τε καὶ τ]ὰ τέκν]α αὐ]τῶ Ἐρασ]ιφῶ]ν [καὶ] Τιμῶναξ καὶ θυγάτηρ Μελίτα)¹⁰. Più semplice era stato per i Cirenei intorno al 300 attingere presso il proprio archivio alla registrazione dello stato familiare per certificare per iscritto a Camiro che i due personaggi i quali richiedevano alla città rodia la restituzione del prestito acceso col padre erano «i più anziani dei discendenti di Teodoro» ([... ἔντ]ε τῶν Θεωδῶρου ἐ]κγόνων π]ρεσβύτατοι)¹¹.

¹⁰ Vd. SIG³ 622 B, ll. 2-10. La lettera terminava con la richiesta alle autorità federali di tutelare giuridicamente Epicle e i suoi figli e garantire in perpetuo il loro diritto di cittadinanza comune mediante la trascrizione; quanto alla l. 12 – ἀ δὲ κοινοπολι[τείας] ἀἰδία ὑπάρχη ἀν[αγραφά] – l'integrazione corrente appare insoddisfacente, come rilevato dal solo J. BOUSQUET, «BCH» 84, 1960, 161: «texte assuré, sauf peut-être à la dernière phrase (dont la formule n'a guère de parallèle)»; conseguenti alle ambiguità di lessico e formulazione proposta sono le traduzioni-interpretazioni moderne: vd. ad esempio GAUTHIER 1972, 370, «que soit faite pour toujours l'inscription de la *koinopoliteia*»; GUARDUCCI 1987, 108, «affinché... a loro venisse concessa l'iscrizione perpetua della comune cittadinanza»; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 300, «que l'octroi du droit de cité soit inscrit (sur les registres officiels)»; *Choix Delphes*, p. 218, «que leur citoyenneté fédérale soit enregistrée par écrit pour jamais»; LASAGNI 2017, 104, «his '*koinopoliteia*' be maintained in public records»; 2019, 175, «che siano apprestate copie della *koinopoliteia* che siano durevoli»; ROY 2020, 66, «that the [record] of the *koinopoliteia* is permanent»/«e di rendere permanente la registrazione della *k.*». Per il preesistente accordo di *isopoliteia* tra il *koinon* etolico e la città cretese, SV III, 585 (da Axos), vd. SABA 2020, 191-193; sugli aspetti giuridici della vicenda vd., per le relazioni familiari, VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 299-303 (con omissione nel testo del dato del riscatto), per le relazioni interne ed esterne della Lega Etolica, LASAGNI 2019, 174-176; vd. anche GAUTHIER 1972, 369-371 (con qualche posizione forse da rivedere); A. CHANIOTIS, “Die hellenistischen Kriege als Ursache von Migration: Das Beispiel Kreta”, in E. OLSHAUSEN, H. SONNABEND, edd., „Troianer sind wir gewesen“ – Migrationen in der antiken Welt, Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 8, 2002, Stuttgart 2006, 102-103 (il documento mostra «das Bestehen der engen Kontakte zur alten Heimat»); ROY 2020. Sembra più sicuro di quanto generalmente ritenuto che Epicle non avesse mai messo piede nella *polis* di cui risultava cittadino; l'assenza nella vicenda della città di residenza Anfissa, infine, non esclude un suo coinvolgimento d'archivio (negato ad esempio da LASAGNI 2019, 176), sia per la registrazione dei manomessi (cui in ogni modo Epicle dovette appartenere sino al recupero dello statuto di *polites* di Axos e di *isopolites* federale), sia per quella dei «residenti in Etolia» con cittadinanza federale (οἱ ἐν Αἰτωλίαι κατοικοῦντες/πολιτεύοντες) che avevano scelto di stabilirsi nella città (ma non di mettere in applicazione la *politeia*). Al medesimo contesto di rilascio di documento appare da ricondurre la norma contenuta nel trattato fra Ierapitna e Preso per chi, cittadino (ἔνφυλος) di una delle due, volesse esercitare la *politeia* nell'altra (Chaniotis, *Verträge*, nr. 5, III sec. in.): egli ne era autorizzato dopo aver fatto dichiarazione formale in tal senso alla propria città – παρατησάμενος τὰν αὐτῶ πόλιν – la quale verisimilmente gli rilasciava un documento che attestasse la sua cittadinanza originaria (ll. 13-16; sul senso del verbo, vd. *infra*, § 11).

¹¹ BADOUD 2020, 159-160, 165-166 (revisione di *Tit.Cam.* 105), ll. 8-14; i *grammata* della *polis* di Cirene esibiti dai due si dovevano configurare come una lettera: cfr. LEFÈVRE 2004, 112, «lettres officielles attestant leur ascendance» (con la giusta considerazione che «la question du contrôle de l'étranger rejoint ici celle de l'état-civil en particulier et des archives en général») e BADOUD 2020,

Il fatto della registrazione dei *politai* in liste nella città d'origine e della loro iscrizione in quella ove volessero trasferirsi per effetto di un accordo di *isopoliteia* appare con evidenza dalle disposizioni degli accordi al riguardo stretti da Mileto con Seleucia-Tralles nel 218/7, con Milasa nel 215/4 e con Eraclea al Latmo nel 185-180¹². La registrazione nella città di provenienza risulta dalla disposizione milesia che la *politeia* venisse conferita a quei «Seleucei / Milasei che sono membri di Seleucia / Milasa in quanto patria e città» (Σελευκεῦσι / Μυλασεῦσι τοῖς νέμουσι πατρίδα καὶ πόλιν Σελεύκειαν / Μύλασα) entro una certa data e, a quanti di loro avessero ricevuto la cittadinanza «per decreto» (κατὰ δόγμα τοῦ δῆμου πολίται γεγένηται) senza trasferirsi prima di quella data (μὴ ἔνεμον δὲ τὴν Σελευκείων / Μυλασέωμ πόλιν) o l'avessero ottenuta dopo di essa, venisse conferita «dopo che fossero stati membri di Seleucia / Milasa in quanto patria e città» per dieci anni «dall'iscrizione al corpo civico» (νείμασι πρότερον πατρίδα καὶ πόλιν Σελεύκειαν/ Μύλασα... ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ πολίτευμα προσγραφῆς)¹³. Allo stesso modo, nel trattato con Eraclea, il vincolo, reciproco, prevedeva che potessero essere iscritti al corpo civico (προσγραφῆναι πρὸς

160; del contratto esisteva la versione iscritta su *keramis* depositata nel santuario di Atena Lindia (Il. 14-21) e risalente forse a prima de sinecismo rodio (BADOU 2020, 162).

¹² Per i due decreti che rappresentavano l'accordo con Seleucia, riprodotti a Mileto nell'ordine cronologico inverso, vd. *I.Milet* I.3, 143B (*I.Tralleis-Nysa* I, 20) e A, con *I.Milet* VI.1, *Nachträge*, 176-177; SABA 2014, 127 ss. (con la studiosa si condivide il rilievo che l'articolazione delle procedure milesie relative alla concessione e all'applicazione dell'*isopoliteia* espresse dal documento «could be read also as the final result of the standardization of a procedure that the city had elaborated throughout the years») e da ultimo SABA 2020, 9-14 (in nt. 24 correggi *BE*, 2015 650 in 620), 58-63 (cfr. 13: «these provisions are the result of the city's procedural and archival practice»). Per i due decreti che rappresentavano l'accordo con Milasa, anch'essi riprodotti a Mileto nell'ordine cronologico inverso, vd. *I.Milet* I.3, 146B e A, con *I.Milet* VI.1, *Nachträge*, 178-180; SABA 2020, 64-66 (la corrispondenza delle clausole con il precedente «only suggests that the clauses list standard control procedures»); per il trattato con Eraclea al Latmo vd. *I.Milet* I.3, 150 (*SV* IV, 644), con *I. Milet* VI.1, *Nachträge*, 185-189; SABA 2020, 67-74 e *supra*, II.5.2.

¹³ Vd., per Seleucia, *I.Milet* I.3, 143A, ll. 17-23; per Milasa, *I.Milet* I.3, 146A, ll. 24-30; per l'analogo requisito richiesto nell'accordo fra Xanto e Mira vd. *supra*, nt. 8; sul senso della clausola nel contesto, la richiesta dell'applicazione della *politeia* conferita e non il semplice «abitare», vd. [BOUSQUET], GAUTHIER 1994, 337-338 («participation (νέμειν) effective et quotidienne, aux affaires communes, aux assemblées politiques et aux discussions à l'agora, aux sacrifices et aux fêtes»; il senso dovrebbe estendersi anche alle clausole che presentano il verbo *οἰκέω*) e ancora SAVALLI 1985, 410-412; quanto alla formulazione del decreto per Seleucia, a differenza di VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 124-125 non crediamo che il riferimento a *patris* e *polis* vada disgiunto e che i νέμοντες πατρίδα siano «uniquement les citoyens de naissance» e i νέμοντες πόλιν «aussi bien les citoyens de souche que les étrangers qui ont obtenu le droit de cité par politographie»: la locuzione, nella sua completezza, valeva anche per i neocittadini per decreto anteriori o successivi alla data fissata, i quali, appunto, dovevano praticare la città che li aveva decretati tali come *patris*, luogo d'identità; vd. anche MACK 2019, 76: «the recipient has not just chosen to make use of the status granted, to perform as a citizen of the *polis*, but has adopted it as their primary citizen identity» (cfr. 79). Per un riscontro del significato ideologico di *patris* precisamente in rapporto a un cittadino «per decreto» vd. *infra*, nt. 43.

τὸ πολίτευμα) della partner coloro che avessero «abitato nella propria patria» (ὠικήκασιν... ἐν τῇ ἑαυτῶν πατρίδι) o nella città partner (come straniero residente) entro una certa data, altrimenti avrebbero potuto trasferirsi solo dopo aver abitato nella patria o nella città partner come straniero residente per cinque anni (οἰκήσ<ω>σιν... ἢ μετοικήσωσιν...); in futuro, i neocittadini di ciascuna delle contraenti avrebbero potuto usufruire della loro *isopoliteia* nell'altra città solo se avessero prima abitato nella città in cui erano stati iscritti come cittadini (πολιτογραφηῶσιν) per dieci anni¹⁴.

I medesimi documenti attestano l'esistenza delle liste attraverso l'indicazione delle procedure per l'iscrizione dei neocittadini. A Seleucia, i Milesi che volessero «esercitare la vita civica» (πολιτεύεσθαι) dovevano «iscriversi» (ἀπογράφεσθαι) presso gli strateghi e il segretario e costoro dovevano «registrare in una tribù di sua scelta chi s'iscrivesse» (καταχωρίζειν εἰς φυλὴν τὸν ἀπογραφόμενον, εἰς ἣν ἂν βούληται); a Mileto, coloro che scegliessero «di partecipare alla vita civica e di aver parte di riti, magistrature e tutto il resto» (συμπολιτεύεσθαι καὶ μετέχειν ἱερῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν λοιπῶν ἀπάντων) dovevano effettuare l'iscrizione (ἀπογραφή) presso la sede della *boule* (τὸ τῆς βουλῆς ἀρχεῖον) ogni anno entro il 20 di Antesterione, il penultimo mese dell'anno, «indicando il nome del padre e la tribù di appartenenza (a Seleucia)» (πατρόθεν κ[αὶ] ἧς ἂν ᾧσι φυλῆς) e il segretario doveva presentare la lista – εἰσαγγέλειν – alla prima assemblea seguente all'iscrizione, nella quale il *demos* indicava ai pritani le tribù fra le quali sorteggiare gli ammessi¹⁵. Qualche variante

¹⁴ *I.Milet* I.3, 150, ll. 57-65; per ulteriori vincoli di tempo previsti dal trattato per i neocittadini di Mileto vd. *infra*.

¹⁵ Vd. rispettivamente *I.Milet* I.3, 143B, ll. 57-60; 143A, ll. 23-30; sul senso di *polituesthai* vd. *supra*, nt. 6 (per il presente decreto cfr. SABA 2014, 125 e 2020, 10, nt. 21, «live as citizen»; 9, nt. 21, «live with us as citizens»; cfr. già *I.Milet* VI.1, p. 177, «von dem Bürgerrecht Gebrauch machen» e «als Mitbürger bei uns zu leben»). Le disposizioni di Mileto si ritrovano, con qualche variante formulare, negli accordi con Milasa del 215/14 (*I.Milet* I.3, 146A, il decreto di Mileto, ll. 30-38); la lista, più o meno lunga, portata in assemblea, perdeva valore giuridico ed era verisimilmente eliminata quando i neocittadini venivano registrati nelle tribù. Una medesima procedura, con redazione di una lista temporanea, appare seguita ad Amizone in Caria nella tarda epoca ellenistica, stando a un decreto che prevedeva l'incorporazione di neocittadini, lacunoso della prima parte: la lista dei nomi dei candidati doveva essere trasmessa al segretario della *boule*, il quale doveva darne pubblica lettura nell'assemblea alcuni giorni dopo la consegna e curarne l'esposizione in pubblico (ἀναγνώτω [τὴν παραδο]θεῖσαν αὐτῶι τῶν ὀνομάτων ἀναγραφῆν... καὶ ἀναγραφῆτω εἰς τὸ δημόσιον); nella stessa assemblea i pritani dovevano effettuare il sorteggio dei nominativi fra le tre tribù più piccole (οἱ δὲ πρυτᾶ[νεις] οἱ πρυτανεύοντες ἐπικληρωσάτωσαν αὐτοὺς ἐπὶ φυλᾶς τὰ[ς] ἐλαχίστας τρεῖς παραχρῆμα μερίσαντες τὰ ὀνόματα εἰς ἑκάσ[την] φυλῆν); *I.Amyzon* 26, ll. 2-10 (non si condivide qui l'idea di SAVALLI 1985, 406 che l'*anagraphe* in questione rappresentasse una registrazione in archivio della lista e non già un'esposizione durante l'assemblea, come già per J. e L. Robert, 213; l'intera operazione così, per quanto «affrettata», non apparirebbe «disordinata»; il giuramento di quanti consegnavano la lista al segretario figurava di seguito nel decreto per non

ricorreva per le registrazioni previste dal trattato con Eraclea al Latmo, il quale stabiliva registrazione e sorteggio ogni anno nello stesso mese (a Mileto Antesterione) per coloro che avessero dichiarato il proprio nome, la tribù di appartenenza «e, se avessero moglie e figli, anche il nome di costoro» (καί, εἴ τιςιν ὑπάρχουσιν γυναῖκες καὶ τέκνα, καὶ τὰ τοῦτων ὁμοίως ὀνόματα)¹⁶. Nello stesso periodo, le disposizioni per la raccolta dei nominativi dei Pidasei (e famiglia) prevedevano che gli incaricati «trasmettano al *bouleuterion* una lista dei nominativi» (παράδοῦναι δὲ ἐπὶ τὸ βουλευτήριον τῶν ὀνομάτων ἀναγραφῆν) e che a quanti avessero prestato giuramento e fossero stati riportati nell'elenco fosse riconosciuta la partecipazione a tutte le forme della vita collettiva dei Milesi (μετεῖναι τοῖς ὁμόσασιν καὶ ἀνενεχθεῖσιν ἱερῶν ecc.)¹⁷.

interrompere la sezione riservata al trattamento dei nomi). Diverso appare il caso di Aspendo di Panfilia nei primi del III secolo, che univa al decreto con cui conferiva la cittadinanza potenziale e il titolo di evergeti ai mercenari inviati da Tolemeo I e ai loro discendenti l'elenco con nome e patronimico dei beneficiati, nella resa epigrafica che doveva riprodurre un nesso d'archivio: la lista era conservata per consentire una verifica «nel caso qualcuno di loro volesse essere iscritto in una tribù», ἐὰν δὲ [τις] αὐτῶν βούληται [κατ]αχωρ[ισθῆν]αι εἰς φυλὴν (SEG 17, 639, ll. 15-17; sul documento vd. SEG 40, 1258; SAVALLI 1985, 410 e GAUTHIER 1985, 204-205; vd. anche BOULAY 2014, 303-304).

¹⁶ *I.Milet* I.3, 150, ll. 43-50, per Mileto (ove i responsabili di raccolta delle iscrizioni e di sorteggio erano, oltre ai pritani, anche i «preposti alla sicurezza», οἱ ἡρημένοι ἐπὶ τῆι φυλακῆι); ll. 53-57, per Eraclea (ove i responsabili delle due operazioni erano i pritani e il mese era Tesmoforione).

¹⁷ *I.Milet* I.3, 149, ll. 12-14 (per il secondo requisito, vd. ad esempio *I.Milet* VI.1, p. 185, «(in der Listen) eingetragen»; meno perspicuo è LABUFF 2016, 95: «those who have... been considered»); per il rapporto fra giuramento prestato dai neocittadini della comunità assorbita e redazione delle liste da conservare presso la sede della *boule*, vd. SAVALLI 1985, 407, nt. 152: «il giuramento avrà preceduto, come a Kyrbissos, la redazione della lista» (da intendersi come versione d'archivio; il riscontro richiamato, nel testo dell'accordo dell'unione del centro di Kyrbissos a Teo, SEG 26, 1306, III sec., ll. 57-59 – τοῦ[ς] δὲ ὁμό[σαν]τας τῶμ[ι] πολιτῶν τῶν ἐν Κυρβισσῶι ἀναγράψαι εἰς λεύκω[μα] – – –]ΑΙ εἰς τὸ βουλευτήριον – appare riferirsi a una lista esposta temporaneamente; a ragione la studiosa ritiene che i nomi fossero «molto probabilmente anche registrati nel *bouleuterion*», 406; sui problemi testuali – per i quali non s'integra qui [– – – καὶ εἰς τὸ β. come d'uso – vd. sempre ROBERT, ROBERT 1976, 230 [= L. ROBERT 1990, 374]). Sulla registrazione di mogli e figli, vd. anche *infra*, § 5; sui caratteri del trasferimento anagrafico, che non sembra aver previsto la ripartizione per tribù, vd. GAUTHIER 2001b, spec. 127 («Il semble qu'au moment où l'accord fut conclu les Pidaséens formaient plutôt l'équivalent d'une tribu, ou leur territoire l'équivalent d'un dème») e REGER 2004, 161; in questo caso la lista di quanti intendevano essere «iscritti al corpo civico» (οἱ προσγραφησόμενοι (πρὸς τὸ πολίτευμα), ll. 35, 39-40) costituiva documento autonomo e acquistava valore distintivo, almeno per il periodo in cui la comunità di Pidasas conservò una sua distinzione nell'insieme milesio (su cui ancora GAUTHIER 2001b, spec. 127; cfr. MAZZUCCHI 2008, 394-395); dei Pidasei peraltro avevano già ricevuto in precedenza la cittadinanza milesia a titolo individuale, al caso con famiglia (l. 46, τοὺς πεπολιτογραφημένους πρότερον; cfr. gli elenchi di neocittadini, dal 232/1, *I.Milet* I.3, 41, 64, 71, 72 ecc.). Sull'organizzazione civica di Pidasas, già interessata per un tempo imprecisato dall'unione con Latmo promossa da Asandro, vd. *infra*, con nt. 23. Sull'accordo con Mileto, vd. *supra*, II.5.2.

2. L'assorbimento di una comunità già organizzata in tribù da parte di un'altra per effetto di una *sympolitēia*, con la conseguente iscrizione dei *politai* originari nelle liste civiche della città preminente, comportava una rimodulazione del sistema di registrazione, trasferendo dagli elenchi locali a quello principale la funzione di catalogo di riferimento dei cittadini per le diverse finalità, senza togliere ai primi validità e aggiornamento per altri scopi. La compresenza delle suddivisioni civiche proprie delle due entità in unione appare ad esempio nel caso di Calimna, assorbita da Coo nel 208 e divenuta un suo ulteriore demo: dalle procedure del giuramento richiesto nel 200 ca. a tutti i loro cittadini, gestito anche per quelli di Calimna e per i Coi là residenti da *horkotai* scelti da ciascuna delle tre tribù doriche di Coo, appare evidente che i *politai* del centro minore erano registrati nelle *phylai* di quest'ultima¹⁸. La rimodulazione prevedeva per i Calimni sì l'iscrizione a una di esse (senza che vi sia attestazione del permanere delle cinque tribù locali cui essi erano precedentemente ascritti), ma anche il mantenersi della registrazione secondo demi locali, per quanto ridotti da sette (almeno) a tre, uno solo dei quali con il nome di uno dei precedenti¹⁹. L'articolazione delle suddivisioni appare ancora più evidente per Milasa, che negli anni '40 del III secolo aveva incorporato il centro di Olimo e ribadiva, in un decreto che regolava lo statuto

¹⁸ Vd. *IG XII 4.1*, 152, ll. 4-7, 10-14 (il decreto di «ripristino della *homopoliteia*», cfr. *supra*, II.1.3 con nt. 31; II.5.1); *TC 64* (il decreto coevo con cui il *damos* di Calimna, ll. 10-11, onorava un comandante militare che si era distinto nella guerra mossa al «*damos* intero», σύμπας δᾶμος, l. 4); *TC 219* (l'epigramma funerario di II-I sec. in cui il defunto dichiarava οὐνομα δὲ κλεόμαν Ξενοκλής, δῆμος δὲ Καλύμν[α], Κῶ{ι} δὲ πάτρα, ll. 9-10); *TC 139-141*, del I sec. (iscrizioni onorarie del δᾶμος ὁ Καλυμνίων); per l'uso nei documenti ufficiali calimni posteriori al 200 dell'eponimia sia locale (stefaneforo) sia coa (*monarchos*) vd. SHERK 1990b, 263-264.

¹⁹ Per l'organizzazione civica in Calimna nei diversi periodi vd. ancora JONES (N.F.) 1987, 231-236, 239 e, per la rassegna delle clausole d'iscrizione per i neocittadini, JONES (N.F.) 1991, 84, nr. 26, con BOSNAKIS, HALLOF 2018, 173-181, nrr. 1-8; per le differenze di registrazione dei cittadini tra le due *poleis* prima dell'unione e le conseguenze di essa sulla registrazione dei *politai* a Coo vd. BOSNAKIS, HALLOF 2005, 243-244: nel IV e III secolo le numerose concessioni di cittadinanza di Calimna prevedevano il sorteggio ἐπὶ φυλάν / ἐπὶ φυλάν καὶ δᾶμον (e.g. *TC 18*, ll. 14-15 e 27, ll. 9-10), mentre le rare concessioni di Coo nel III secolo prevedevano il sorteggio ἐπὶ φυλάν καὶ τριακάδα καὶ πεντηκοστῶν, pur in presenza di una serie di demi (e.g. *IG XII 4.1*, 26, ll. 16-18 e, per un Calimnio, *TC 74*, ll. 21-22); nell'unico rimando alla concessione di cittadinanza di Coo nel II secolo – la *diagraphē* per la vendita del sacerdozio di *Homonoia* – il sorteggio doveva avvenire ἐπὶ φυλάν καὶ δᾶμ[ον] καὶ πεντηκοστῶν καὶ τριακάδα (*IG XII 4.1*, 315, ca. 150-100, ll. 4-5; si condivide qui la considerazione di BOSNAKIS, HALLOF 2005, 244, nt. 78 che l'integrazione proposta sarebbe «naheliegend»; meno certi saremmo che l'aggiunta sia da collegare con la riorganizzazione del sistema statale coo conseguente alla *homopoliteia*); nulla si sa di un inquadramento anche dei Calimni in sottodivisioni ulteriori, o quelle coe, oppure proprie (per l'ipotesi che le tribù precedenti fossero divenute *syggeneiai*, vd. MARRE 2018, 94, 95). Per il complesso quadro delle diverse suddivisioni civiche di Coo, che comprendevano anche *chiliastyes* / *enatai*, vd. JONES (N.F.) 1987, 237-239 e MARRE 2018, 164-165; sui demi, tra i quali figuravano anche le comunità precedenti il sinecismo come Istmo e Alasarna, vd. JONES (N.F.) 1987, 239-241 e *infra*. Per esempi di registrazione di *politai* calimni secondo il nuovo sistema, vd. *infra*.

degli Olimei (e Labraundei) nell'unione, che li si sorteggiassero «per le tribù, *syngeneiai* e *patrai*» milasee (a prescindere dalla residenza nelle località assorbite)²⁰. Gli Olimei restavano iscritti nelle loro tribù originarie, divenute nell'unione con Milasa delle *syngeneiai* («precedentemente chiamate *phylai*», πρότερον φυλαὶ καλουμέναι) e potevano conferire la propria cittadinanza e distribuire per sorteggio «quanti erano divenuti Olimei per *syngeneia* e *patra* (locali)» (ἐπικλη[ρῶσαι] τοὺς γεγενημένους [Ὀλ]υμεῖς ἐπὶ τε συγγένειαν καὶ πάτραν)²¹. Il permanere della documentazione precedente all'unione e l'aggiornamento nelle liste locali appaiono attestati dal vincolo di cittadinanza (propria) che Olimo nella seconda metà del II secolo poneva per la partecipazione al culto locale di Apollo e Artemide: essa spettava «per filiazione maschile, sia ai discendenti di quanti sono stati iscritti nelle suddivisioni civiche (di Olimo) in virtù della preesistente [– – –] cittadinanza, sia a quanti sono stati onorati o hanno ottenuto (il diritto al)la partecipazione, egualmente ai figli adottivi [– – –], a quanti sono stati approvati per decreto dal *demos* e per effetto d'adozione hanno ricevuto o ricevono (il diritto al)la partecipazione» (κατ' ἀνδρογένειαν, τοῖς τε οὔσιν ἀπογόνοις τῶν ἐπικληρωθέντων διὰ τὴν προϋπάρ[χουσαν] [– – –] (συμ?)πολι]τείαν, τοῖς τετιμημένοις ἢ μετουσίαν εἰληφόσιν, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς γεγενημένοις υἰοθέτοις [– – –] κατὰ δὲ τα]ῦτά καὶ τοῖς ἐψηφισμένοι ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ διὰ τὴν υἰοθεσίαν μετεκληφόσιν ἢ καὶ μεταλαμβάνουσιν)²². Allo stesso

²⁰ Per lo *psephisma*, assai lacunoso e non del tutto perspicuo, vd. *I.Mylasa* 863 (la citazione dalla l. 3); vd. al riguardo, con diverse posizioni e date, BRESSON, DEBORD 1985, 206, con nt. 59 (una revisione delle regole di sorteggio precedenti); P. DEBORD, “Sur quelques Zeus cariens: religion et politique”, «Studi Ellenistici» 13, 2001, 29, nt. 62 (non esclude l'incisione di un testo più antico); BOLDUC 2008, 284 (il documento sarebbe posteriore alla simpolitia di ca. un secolo e riguarderebbe quanti non erano mai stati distribuiti nelle tre suddivisioni principali); Pernin, *Baux*, 418 (si tratterebbe del decreto originario di simpolitia). Per la data della simpolitia nel testo vd. BRESSON, DEBORD 1985, 206-207; REGER 2004, 166, 167; BOLDUC 2008, 281-284, 285 ss.; Pernin, *Baux*, 417. Sulle tribù e *syngeneiai* di Milasa vd. BRESSON, DEBORD 1985, 208-209 (all'epoca «une subdivision administrative de rattachement») e Pernin, *Baux*, 418-422; vd. anche *infra*.

²¹ Per l'espressione nel testo di Milasa vd. *I.Mylasa* 806, l. 11 (menzione τῆς ἐν Ὀλίμῳ Μωσσέων συγγενείας, πρότερον δὲ φυλῆς καλουμένης) e 861, ll. 8-9 (menzione delle [... πρότερον μὲν φυλῶν κα]λουμένων, νῦν δὲ συγγενειῶν); sulle *syngeneiai* di Olimo vd. BRESSON, DEBORD 1985, 207-208. Per il conferimento della cittadinanza da parte di Olimo, la citazione è da *I.Mylasa* 876 (150-100), ll. 8-9; in decreti del III secolo successivi alla simpolitia il «*demos*» del centro consentiva ai personaggi di «registrarsi (γράφασθαι) nella *syngeneia* che voglia», (*SEG* 47, 1608; *SEG* 50, 1121, 1122, del III sec.; vd. REGER 2004, 165-166, secondo cui si sarebbe trattato di Milasei; BOLDUC 2008, 288-290; LABUFF 2016, 109); sul sistema vd. anche MARRE 2018, 63-68. La simpolitia perdurò nel tempo: sul possibile venir meno del senso identitario olimeo vd. REGER 2004, 168; sul sistema anagrafico in uso vd. *infra*, § 6.

²² *I.Mylasa* 861, ll. 3-5 (nel testo non si riproduce l'integrazione corrente προϋπάρ[χουσαν] μετὰ Μυλασέων συμπολι]τείαν, che non sembra congrua con l'interpretazione, convincente, che la cittadinanza in questione fosse quella, originaria, di Olimo; allo stesso modo non si riproduce il [τῶν – – – κατὰ δὲ τα]ῦτά di *I.Mylasa* o il [τῶν κατὰ δὲ τα]ῦτά di VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011,

modo, il fatto che il decreto di Latmo che riproduceva i termini dell'unione con Pidasā prevedesse che i Pidasēi (come i Latmī) da tutte le rispettive tribù e fratriche dovessero essere sorteggiati a comporre la nuova tribù comune *Asandris* e i restanti Pidasēi dovessero essere ripartiti per sorteggio tra le altre *phylai* di Latmo non sembra aver precluso il prosieguo di un'attività caratterizzata, almeno dal punto di vista culturale, attraverso fratriche che non sembrano essere venute meno, nella *polis* d'origine, che fu in grado di riprendere dopo qualche tempo la propria vita civica secondo l'organizzazione originaria²³.

Più agevole per le comunità interessate, benché non meno rispettosa delle procedure, fu l'incorporazione in Smirna dei soldati stanziati a Magnesia al Sipilo (κάτοικοι) e dei suoi altri residenti (οἰκητάι/οἰκοῦντες) «liberi ed Elleni» (ὄσοι ἂν ὄσι [ἐ]λεύθεροί τε καὶ Ἑλληνας), per effetto della *homologia* conclusa *post* 246²⁴. Per i primi, i segretari dei corpi militari dovevano consegnare (ἀναφέρειν) i ruoli (καταλοχισμοί), per i secondi dei commissari *ad hoc* dei *katoikoi* consegnavano la «lista» redatta per l'occasione (γραφή); rimaste in deposito (τιθέναι) presso gli exetasti di Smirna per il tempo del giuramento dei responsabili sulla correttezza di esse, le liste (γραφαί) erano dai magistrati trasmesse (παραδιδόναι) al γραμματοφύλαξ, il quale doveva «depositarle nell'archivio pubblico» (ὁ δὲ θέσθω εἰς τὸ δημόσιον); i medesimi exetasti avrebbero poi ripartito per sorteggio fra le tribù e ivi iscritto (καταχωρίζω) tutti i nomi – così da fare dei neocittadini dei «registrati nel corpo civico» (καταχωριζόμενοι εἰς τὸ πολίτευμα) – e fatto trascrivere in epigrafe (ἀναγράφειν) le diverse attribuzioni sui

I, 121). Per l'aspetto segnalato vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 120-121: si condivide qui l'idea che la distinzione fra «onorati» – certamente della *politeia* – e «quantità hanno ricevuto la partecipazione», indicasse «le dualisme du droit de cité concédé par les cités aux étrangers... les uns ayant reçu la citoyenneté comme titre honorifique, les autres participant effectivement (ou ayant le droit de le faire) à la vie civique et religieuse de la cité d'accueil»; vd. anche LABUFF 2016, 105-108 (testo in parte rivisto e illustrazione delle incongruenze nella ricostruzione corrente del testo, a fronte dello stato lacunoso della pietra), 206.

²³ Vd. SEG 47, 1563, ll. 6-10: προσκατατάξαι δὲ καὶ φυλὴν... Ἀσανδρίδα· ἐπικληρῶσαι εἰς αὐτὴν ἐκ πα[σ]ῶν τῶν φυλῶν καὶ τῶν ΦΡΑΤΟΡΙΩΝ τῶν τε ἐν Λά[τ]μωι ὑπαρχόντων καὶ τῶν ἐμ. Πιδάσοις· τοὺς δὲ λο[ι]ποὺς Πιδασείων ἐπικληρῶσαι ἐπὶ τὰς ὑπαρχούσας φυλάς ὡς ἰσότατα; sui problemi testuali del passo e sulle diverse soluzioni proposte, via via riprese in dottrina, vd. WÖRRLE 2003a, 125 ss. e PRIOL 2017, 152; si ritiene qui che il sorteggio dei «restanti» Pidasēi riguardasse anche le fratriche e non solo le tribù latmie: vd. ll. 10-13, τοὺς δὲ λαχόντας Πιδά[σ]εῖς μετέχειν ἱερῶν πάντων, τοὺς μὲν φράτο[ρ]ας τῶν φρατορικῶν, τὰς δὲ φυλάς τῶν φυλετ[ικ]ῶν, οὓς ἂν [ἐ]καστοὶ λάχωσιν; a differenza di WÖRRLE 2003a, 127 si ritiene qui attendibile l'esistenza di *phylai* a Pidasā, forse comprese nel πᾶσαι φυλαί della prima clausola citata (vd. del resto, *ibid.*, 128; cfr. LABUFF 2016, 85); per il persistere delle fratriche di Pidasā, vd. ad esempio LABUFF 2010, 119; PRIOL 2017, 152-153; vd. anche BOLDUC 2008, 249-251, 253, 255. Vd. anche *infra*, nt. 103.

²⁴ *I.Smyrna* 573, II; sull'accordo vd. *supra*, II.5.1.

κληροτέρια²⁵. Allo stesso modo a Mileto l'elenco dei mercenari cretesi che nel 229/8 trattavano per essere inseriti nel corpo civico era consegnato sigillato per le operazioni successive, sorteggio e giuramento (τοῖς μὲν διαπεμψαμένοις περὶ τῆς πολιτείας, ὧν τὰ ὀνόματα κατασφραγισάμενοι [...11.... κατὰ τὸ πρό]τερον ψήφισμα, δεδύσθαι μετουσίαν ecc.)²⁶.

²⁵ *I.Smyrna* 573, II, ll. 35-37, 43-53, 60, 72, 75, cfr. 54; per lo statuto di Magnesia al Sipilo, all'epoca *polis* per forma, ma comunità gestita dagli organi militari, vd. ad esempio BENCIVENNI 2003, 224-225, 236; BOLDUC 2008, 207-208. Resta inteso che i cittadini vecchi e nuovi di Smirna figuravano in liste compilate su materiale deperibile: per l'esistenza di esse «on cheaper, perishable material» e per il significato dichiarato dell'incisione dei nuovi nomi vd. ancora DOW 1939, 13 (= 2004, 74-75); per un puntuale *excursus* sull'interpretazione del passo sino al 1978, vd. Th. Inken, *I. Magnesia Sip.* 1, *ad loc.* Non sembra qui condivisibile l'idea di OGI 229, *ad loc.* – ancora in BENCIVENNI 2003, 238 con nt. 70 e in BOLDUC 2008, 209 – che sui *kleroteria* figurassero gli elenchi completi dei *politai* di Smirna. Dal testo non si ricavano ulteriori informazioni sulle liste dei Magneti consegnate all'inizio della procedura e depositate in archivio (sull'operazione vd. ancora WILHELM 1909, 257: «im Archive niederzulegenden Urkunde», peraltro limitato alla sola lista dei *katoikoi*; nulla si può dire delle liste originarie dei civili di Magnesia al Sipilo, identificati come «native Magnesians» con eccessiva sicurezza da COHEN 1995, 216); se mantenute, come probabile, esse sarebbero tornate utili presto, vista la durata di pochi anni della fusione (BOLDUC 2008, 218). Sul ruolo del *grammatophylax* a Smirna, vd. *supra*, II.5.1, nt. 7; sugli exetasti e le loro funzioni in rapporto ai documenti pubblici nel mondo greco vd. *supra*, II.3.1, nt. 6; sulle tribù di Smirna, sei attestate in età imperiale romana, vd. JONES (N.F.) 1987, 302-303; KUNNERT 2012, 94, 106-108 (forse anche una settima; da correggere il rimando al trattato come «Isopolitievertrag») e MARRE 2018, 53; vd. anche SAVALLI 1985, 409-410; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 150-151 (all'idea che i «Greci» in questione «seraient des hommes dont la *patris* – cité ou royaume, ville ou campagne – se trouve en territoire de culture grecque» si preferisce qui quella che vede un richiamo all'etnia: vd. ad esempio THONEMANN, 2013, 28). La *politeia* venne concessa anche agli «abitanti» (ὀλοῦντες) del vicino forte di Palaimagnesia, *I.Smyrna* 573, III, l. 99.

²⁶ *I.Milet* I.3, 37b, ll. 35-39, cfr. *I.Milet* VI.1, *ad nr.*, di cui peraltro non si condivide la traduzione «deren Namen [die Kommissionsmitglieder (*scil.* i *synedroi*)] definitiv festgehalten haben», che non rileva l'aspetto documentale inteso (vd. invece VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 157: «ceux dont les noms scellés ont été envoyés pour être politographiés», cfr. 185; BOULAY 2014, 417: «pour ceux qui ont fait la demande au sujet de la *politéia*, dont ayant scellé les noms»); a differenza di SAVALLI 1985, 407 si pensa qui che la lista sigillata fosse preliminare alle operazioni di registrazione nella cittadinanza che seguiva al sorteggio e al giuramento (così in VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 185: a seguito delle trattative veniva promulgato il «decreto precedente» citato in *I.Milet* 37b, l. 37 e redatta una lista dei nominativi; questa poi «scellée et envoyée, ainsi que le premier décret, à l'assemblée populaire à laquelle revient la décision finale au sujet de la politographie»); l'interpretazione si lega a quella della lista conseguente *I.Milet* I.3, 38, il cui «titolo», 38a, l. 2, pervenuto lacunoso, appare solo per integrazione come ἀναγραφῆ [ἢ καὶ σφραγισθεῖς] α ὑπὸ τῶν π[ρ]εσβευτῶν) (così in *I.Milet* I.3, p. 405, ripreso in *I.Milet* VI.1, *ad nr.*, anche in riferimento al passo citato nel testo dal decreto che conferiva la *politeia*); resta comunque il fatto che, mentre il decreto prescriveva d'incidere, oltre a se stesso, τὰ ὀνόματα τῶν ὁμοσάντων (e, l. 89), la lista *I.Milet* I.3, 38 riportava la serie intitolata οἱ ὁμόσαντες – personaggi con nome, patronimico, etnico e dichiarazione dello stato familiare – articolata per mesi (ff, l. 3, Metagitnione; hh, l. 1, Artemisione; ii, ll. 2 e 6, nomi perduti), dopo una prima sequenza di nomi e patronimici di soli uomini, datata al primo mese milesio Taureone (a, ll. 1-2, la data, anno, mese e giorno; a, l. 5-o, l. 7, la prima lista; o, l. 8, il «titolo» della seconda; o, l. 9-nn, la serie familiare).

3. Come s'è visto sopra, i diversi provvedimenti delle *poleis* connessi con la concessione della cittadinanza forniscono ulteriori informazioni, oltre che dell'esistenza e funzione delle liste civiche, anche della loro articolata organizzazione nel sistema delle suddivisioni all'interno delle città.

Nella stessa Samo, il «registrare come gli altri Samî» (ἀναγράφαι καθότι και τούς ἄλλους Σαμίους) dei neocittadini avveniva attraverso l'operazione dei responsabili di «sorteggiare [il/i beneficiario/-i] per tribù, chiliastia, centuria e *genos*» (ἐπικληρῶσαι... ἐπὶ φυλὴν και χιλιαστὺν και ἑκατοστὺν και γένος), con un processo d'inserimento che poteva essere definito anche come «aggiungere nel registro» di turno (προσαναγράφαι)²⁷. E l'ordinamento della ripartizione civica, quale che ne fosse lo scopo, appare ad esempio dal catalogo di centosettantatré nomi con patronimico riprodotti in epigrafe nel 280-270 ca., in colonne ordinate secondo tribù e chiliastie²⁸. Allo stesso modo l'esistenza di registri di cittadinanza e l'organizzazione per tribù

²⁷ Cfr. IG XII 6.1, 25, ll. 15-18 (dove alla formula del sorteggio indicata nel testo seguiva la prescrizione και ἀναγράφαι καθότι και τούς ἄλλους Σαμίους; cfr. 29, ll. 20-23; 31, ll. 16-18 ecc.); 61, ll. 24-25 (... και [ἀναγράφαι καθότι και τούς] ἄλλους π[ολίτας]); vd. anche, tra i diversi esempi, con varianti, 17, ll. 29-33 (dove alla formula del sorteggio indicata nel testo seguiva la prescrizione και ἀναγράφαι εἰς τὸ γένος, ὃ ἂν λάχῃσιν, καθότι και τούς ἄλλ-<λ>ους Σαμίους); 18, ll. 21-25 (... και προσαναγράφαι εἰς τὸ γένος, ὃ ἂν λάχῃη, καθότι και τούς ἄλλους πολίτας); per le diverse formule vd. IG XII 6.2, *Index verborum*, 735-736, 22a-30b; per una rassegna dei passi in questione vd. FERRAIOLI 2012, 149-162. L'esito del sorteggio figurava in calce a due decreti riportati in epigrafe: IG XII 6.1, 24 (*paulo post* 306), ll. 35-38 (lacunoso); 56 (*paulo post* 306), ll. 35-36. Sull'organizzazione civica di Samo vd. ancora JONES (N.F.) 1987, 195-202; sul numero delle sue tribù in età ellenistica, due, vd. DMITRIEV 2005, 94-95 (con la possibilità che una fosse stata intitolata a Demetrio Poliorcete sino al 301 ca.). Sulle chiliastie come «the primary operative units» dello stato samio vd. JONES (N.F.) 1987, 195-202 (la citazione da 202) e FANTASIA 1998, 223-224, 227, *ad* IG XII 6.1, 172 (250 ca.), il noto dispositivo – un decreto, piuttosto che una legge, cfr. MIGEOTTE 2014a, 185 – sulla distribuzione di cereale ai *politai*, organizzata precisamente per chiliastie (vd. già DEBORD 1984, 204); per le diverse attestazioni sulle coste dell'Asia Minore e sulle isole prospicienti vd. DEBORD 1984 e M. PIÉRART, “Modèles de répartition des citoyens dans les cités ioniennes”, «REA» 87, 1985, 169-190. Sulla *hekatostys*, sulle sue attestazioni (oltre a Samo, anche Lampsaco e Megara, con le sue colonie Eraclea Pontica, Bisanzio, Calcedone) e funzioni vd. FERRAIOLI 2012, con ROBU 2007-2009, 2014a, 2014b (non riguarda il fatto dell'esistenza di liste d'archivio dei *politai* e non pregiudica l'esistenza di tribù l'assenza della menzione della *phyle* nel formulario di alcune *poleis*: per il caso di Bisanzio – ove compare solo l'autorizzazione per il neocittadino a ποτιγράφασθαι ποτὶ τὰν ἑκατοστὺν ἀγ κε θέληη, *I.Byzantion* 1-3 – vd. ROBU 2007-2009, 149-150 e 2014a, 334; vd. anche FERRAIOLI 2012, 53-64, 128-129, con l'ipotesi, non verificabile, che la tribù fosse «già prestabilita dalla *polis*»); sulle suddivisioni civiche nelle *poleis* anatoliche vd. anche KUNNERT 2012, 73-178. Per Lampsaco vd. qui sotto.

²⁸ IG XII 6.1, 202, redatto «*ignota et causa et ratione et auctoritate*», assai lacunoso; per le tribù, vd. col. I, l. 1 (Ἀστυπαλαιεῖς); per le chiliastie, col. I, l. 2 (Εὐβοέων ἢ μεῖζων), col. II, l. 10 (Εὐβοέων ἢ ἐλάσσων), col. III, l. 18 (Κασταλεῖς), col. IV, l. 25 (Μυκαλεῖς), col. V, l. 32 (Ἀθηναῖοι; con il *comm. ad loc.* si condivide l'idea che si trattasse dei discendenti dei Samî dotati della *politeia* ateniese nel 405/4 e non dei cleruchi); per gli «elenchi ufficiali dei cittadini raggruppati per *chiliasties*» a Samo, vd. FANTASIA 1998, 223-224 (riprodotti in copia perché i magistrati incaricati della distribuzione del cereale potessero controllare lo stato di cittadini dei beneficiari); per il giusto rilievo della «relativa abbondanza dei documenti ufficiali *prodotti* o *utilizzati*... quando si

e sotto-unità civica (*hekatostys*) sono documentate nel II secolo per Lampsaco, dove gli elenchi di cittadini autorizzati ogni anno a partecipare agli *Asclepieia* di nuova fondazione, costituiti sulla base delle dichiarazioni (*ἀπογραφή-αι / ἀπογράφεσθαι*) degli interessati agli *epimenioi*, dovevano essere controllati da costoro «avendo rilevato dal segretario della città [- - -] (l'elenco di) tutti i *politai*, (registrati) secondo tribù e *hekatostys*» ([... παραλ]αβόντας παρὰ τοῦ γραμματέως τῆς πόλεως τω[- - -] τοὺς πολίτας πάντας κατὰ φυλὰς καὶ ἑκατοστῦς γ[εγραμμένους ? - - -])²⁹. Egualmente nel II secolo Cuma eolica, accogliendo la richiesta della benefattrice Archippe di rendere *polites*, con piena partecipazione alla vita comune, il suo *oikonomos*, originario di Antiochia presso Dafne, stabiliva per decreto che lo stratego del mese seguente dovesse attribuirlo per sorteggio a una tribù e a una fratra (*ἐπικληρωσάτω... ἐπί τε φυ[λῆ]ν καὶ φράτρην*); in questo caso, peraltro, alla trascrizione nelle liste anagrafiche si univa la nota con gli estremi che lo stratego doveva trasmettere sia al segretario nei *nomophylakes* sia all'«archivio delle trascrizioni» dei documenti d'interesse pubblico (*καὶ καθ' ἃ ἀνα[δι]-δότη γραφὴν τῷ γραμματεῖ τῶν νομοφυλάκων καὶ εἰς ἀντιγραφίον*)³⁰.

tratta... di programmare e controllare la partecipazione dei membri della cittadinanza» vd. FANTASIA 1998, 227 (corsivi dell'A.) e il caso citato subito oltre.

²⁹ *I.Lampsakos* 9, ll. 39-40 e *comm. ad l.* 39; per i riferimenti alle dichiarazioni degli aspiranti a partecipare, vd. ll. 42, 44, 46, 50, 51, 53; per il documento come «testimonianza indiscutibile di registri centrali di cittadinanza» vd. SAVALLI 1985, 405-406; vd. anche FERRAIOLI 2012, 113 («la sola attestazione dell'esistenza di un registro in cui i cittadini venivano iscritti in base all'*hekatostys* di provenienza»). Per l'iscrizione in una *hekatostys* di Lampsaco di un nuovo cittadino e dei suoi discendenti vd. *I.Lampsakos* 6 (170 ca., nel dossier dei decreti onorari riportati in patria da Eudemo di Seleucia), ll. 14-16; il seguito integrato da P. Frisch, con l'aggiunta di *chiliastia* e *genos*, non appare giustificato da riscontri (vd. al riguardo DEBORD 1984, 206, nt. 37; JONES [N.F.] 1987, 298, per cui tribù e *hekatostys* «were in fact the sole components of the Lampsakene organization»; nello stesso senso anche FERRAIOLI 2012, 103-105 e ROBU 2014a, 335); le tribù di Megara e delle sue colonie erano le tre doriche tradizionali: vd. ROBU 2014a, 326 ss.; l'appartenenza alla *hekatostys* rimandava a quella della *phyle* cui essa perteneva (334-335).

³⁰ *SEG* 33, 1041, ll. 6-7, 76-79 (la citazione nel testo); sull'operazione vd. I. SAVALLI-LESTRADE, «Archippe di Kyme, la benefattrice», in N. LORAUX, ed., *La Grecia al femminile*, Bari 1993, 257, 268 («archivio», senza specificazione; «archives» nella versione francese del volume, Paris 2009, 289); sulle funzioni dei *nomophylakes* nel mondo greco e sui loro rapporti con l'archiviazione vd. *supra*, II.4.7 con nt. 69; una loro competenza in ambito giudiziario in Eolide è forse attestato dal frammentario accordo tra due *poleis* della regione *SEG* 34, 1238 (ca. 200), ll. 2, 13, 15-16, 54, 64-65, con FRÖHLICH 2019, 51 (che propende per l'identificazione di una delle partner con Cuma); per il ruolo di un *antigraphieion* quale indicato nel testo vd. il caso di Efeso, tra fine I sec. e I d.C., dove esso fungeva da ufficio di conservazione e trascrizione di esemplari di documenti eterogenei, secondo il tariffario stabilito per le diverse categorie: *I.Ephesos* 14, con F. GSCHNITZER, «Beurkundungsgebühren im römischen Kaiserreich. Zu IvE Ia 13», in *Symposion* 1985, 399 (= 2003, 442), per il quale si trattava «eines Gebäudes, in dem ἀντιγραφα, Abschriften von Urkunden aufbewahrt werden» (la lista delle tasse per il rilascio di duplicati – ὑπὲρ τῶν ἐν τῷ ἀντιγραφίῳ γεινομένων, ll. 12 ss. – comprendeva anche nascite, γενέσεως, e matrimoni, [τ]υπογράφου γαμικοῦ, ll. 17-19, 32); vd. anche WALSER 2008, 239-242.

Che la registrazione in una tribù locale rappresentasse il titolo della cittadinanza negli atti formali in cui intervenivano i *politai* appare ad esempio dalla qualifica di «registrato in una tribù» (ἐνφυλος) impiegata da Ierapitna per definire gli aventi diritto nei trattati di *isopoliteia* con Preso e Prianso³¹. E, come s'è visto, nelle clausole degli accordi di isopolitia stretti da Mileto con Seleucia-Tralles e Milasa, quanti della città partner avessero in futuro voluto iniziare la procedura per entrare nella cittadinanza milesia dovevano registrarsi (ποιεῖσθωσαν τὴν ἀπογραφὴν) entro il termine stabilito indicando «il nome paterno e la tribù d'appartenenza» (πατρόθεν κ[αὶ] ἧς ἂν ᾧσι φυλῆς)³². Il significato dell'iscrizione presso una tribù nella stessa Milasa era del resto precisato dagli ambasciatori della città caria che nel 220 ca. portavano documenti e argomenti a Filippo V per ribadire la pertinenza di Labraunda: come riportava il re nella sua lettera, i residenti nel santuario «sono vostri cittadini, sono ripartiti nelle (vostre) tribù e si avvalgono delle stesse leggi» (πολίτας ὑμῶν εἶναι καὶ φυλὰς νέμειν καὶ τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι νόμοις)³³. E nel 242/1-238/7 l'elenco dei 151 arbitri megaresi posto in calce alla sentenza pronunciata nel contenzioso tra Epidaurò e Corinto era stato ripartito per le tre tribù doriche di loro registrazione³⁴. Non sorprende allora che il sistema, con i condizionamenti del caso, fosse adottato anche nelle città di fondazione regale. Ne sono significativi esempî la disposizione di Seleucia di Pieria, nel 186, per il *philos* del re Seleuco IV Aristoloco, secondo la quale egli doveva «essere registrato dal segretario (come) di padre Aristoloco, in demo (come) Olimpious, tribù Laodicide» (ἀναγραφῆναι δὲ αὐτὸν ὑπὸ τοῦ γραμματέως, πατρὸς Ἀριστολόχου, εἰς μὲν δῆμον Ὀλυμπιέα, φυλὴν δὲ Λαοδικίδα) e quella di Tolemaide (Tebaide), nel 246-221, per il cortigiano di

³¹ Vd. rispettivamente Chaniotis, *Verträge*, nr. 5 (sec. III in.), B, ll. 4-6 e nr. 28 [SV IV, 605] (*post* 205), l. 15; cfr. Chaniotis, *Verträge*, 102 (a differenza dello studioso – seguito in SV, p. 22, «alle registrierte Vollbürger» – non si ritiene qui che la qualifica riguardasse solo quanti «das volle und aktive Bürgerrecht besitzen», ad esclusione dei cittadini onorari, «die sich in keiner Phyle eintragen ließen, d.h. ihr Bürgerrecht nicht aktiv ausübten»; si ritiene qui che la registrazione nelle tribù avvenisse comunque, anche se naturalmente il diritto alla *isopoliteia* poteva esercitarsi soltanto da quanti avevano attivato la *politeia* in una delle due città; allo stesso modo non si condivide qui l'idea di VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 134, 149 che gli *emphyloi* fossero esclusivamente «les citoyens de naissance»); sui due trattati e sulle clausole di isopolitia vd. SABA 2020, 197-201 e 204-206, nrr. 47 e 52 e *supra*, nt. 10. Per un esempio della qualifica nel II sec. d.C., vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 134, nt. 39 *ad IOSPE* I², 359, ll. 14-15 (ἐνφύ[λοισι], in luogo di ἐνφύ[τοις], ancora in *IOSPE*³ III, 22, come ἐνφύ[τοις]), a Chersoneso Taurica.

³² Vd., per l'accordo con Seleucia-Tralles, *I.Milet* I.3, 143A, ll. 25-27 (con SABA 2020, 9-13 e 58-63, nr. 5), per l'accordo con Milasa, *I.Milet* I.3, 146A, ll. 33-35.

³³ *I.Labraunda* 5, ll. 31-33.

³⁴ *IG* IV I².1, 71, ll. 32-85, con nomi e patronimici introdotti dalle rubriche Ἰγγλέων (l. 32), Πάμφυλοι (l. 49), Δυμάνες (l. 67); vd. anche ROBU 2014a, 330-331; sull'arbitrato vd. *supra*, II.6.5 e 6c con nt. 70.

Tolemeo III Antifilo di Agatanore, secondo cui i pritani dovevano «assegnarlo alla tribù Tolemaide e al demo (come) Bereniceo» (καταχωρίσαι [α]ὐτὸν εἰς φυλὴν Πτολεμαίδα καὶ δῆμον Β[ερε]νικέα)³⁵.

4. I riferimenti sin qui ricordati all'iscrizione dei neocittadini nei ruoli locali portano ad alcune conclusioni circa la forma che le liste principali dei *politai* assumevano nelle comunità interessate. L'organizzazione di fondo, che si può immaginare rappresentata da supporti multipli riservati a ciascuno insieme – tavolette o rotoli, da incrementare o da integrare nel testo –, era costituita dalla ripartizione dei *politai* per tribù³⁶. Significative appaiono al riguardo le liste di cittadini e di sottoscrittori di Eretria, trascritte in epigrafe tra fine IV secolo e ca. 280 (in occasione di un censimento del corpo civico) organizzate per tribù e demo, o indicato in abbreviazione dopo nome e patronimico nell'ambito della lista della tribù, o figurante come ripartizione di essa, comprendente i nomi e i patronimici degli iscritti³⁷. Un'aggiunta

³⁵ Vd. rispettivamente *IGLS* 3/2, 1183, ll. 25-27 e *OGI* 49, ll. 14-16; per i due casi vd. SAVALLI 1985, 391 (la designazione delle unità cui iscrivere i personaggi non ci sembra però indicare nelle due città l'esistenza di quadri civici «specialmente destinati ai neocittadini»; le ragioni per i provvedimenti in questione, il primo dei quali adottato con intervento del re, potevano essere specifiche; sul contesto storico del dossier di Seleucia, lettera reale e decreto civico, vd. A. BENCIVENNI, ““Massima considerazione”. Forma dell'ordine e immagini del potere nella corrispondenza di Seleuco IV”, «ZPE» 176, 2011, spec. 147-148, 152, ove la traduzione «sia iscritto dal segretario in un demo, come 'figlio di Aristolochos, Olympieus', nella tribù Laodikis» non appare corrispondere appieno al dettato del testo e al suo stile di formula amministrativa, che fornisce un'immagine visiva della trascrizione del nome del nuovo cittadino); vd. anche I. SAVALLI-LESTRADE, *Les Philoi royaux dans l'Asie hellénistique*, Genève 1998, 25-26, nr. 28 e 42-44, nr. 43. Quanto al luogo in cui si sarebbe dovuta erigere la statua per l'onorato, ἐν τῷ ἀρχεῖῳ – *IGLS* 3/2, 1183, ll. 24-25 –, si trattava evidentemente della sede delle magistrature locali, *epistates* e *archontes* («nell'Archeion»; vd. già M. HOLLEAUX, “Une inscription de Séléucie-de-Piérie”, «BCH» 57, 1933, 58 [= 1942, 244-245], «non point ce que nous appellerions les Archives,... mais le local où se réunissaient les magistrats de la cité»).

³⁶ Un riflesso dell'uso funzionale – effettivo o possibile – dei cataloghi dei cittadini stava nell'organizzazione del loro accesso ai banchetti offerti dai benefattori, precisamente κατὰ φυλάξ: vd. ad es., per Priene, i decreti per Cratete, *I.Priene*² 67, post 90, ll. 246-247 e per il già ricordato Zosimo, *I.Priene*² 69, ll. 42-43.

³⁷ Vd. ad esempio, per il primo tipo, *IG* XII 9, 245, 246, 247 (+ framm. ined. segnalato in KNOEPFLER 2017, 417, nt. 79, 441, cfr. *SEG* 43, 592), quanto resta delle liste dei *politai* recensiti nel 280 ca.; per il secondo, *IG* XII 9, 248+251, 249, 250; sui documenti in questione e sull'organizzazione civica della città vd., tra gli altri contributi dello studioso ivi citati, KNOEPFLER 2012, spec. 926-935 (per frammenti inediti dei cataloghi civici vd. 912-913, nt. 13, 916, nt. 17; per nuovi esemplari, 927-928, ntt. 61 e 62), con D. Knoepfler, *BE*, 2013, 194, 196 e KNOEPFLER 2019a, nr. 186. Merita considerazione il fatto che l'elenco epigrafico *IG* XII 9, 249 presenti degli aggiornamenti agli iscritti demo per demo sulla faccia posteriore e su quelle laterali e, in un caso, con una data annuale (B, II, l. 105, ἐπὶ Ἀρέτωνος ἀρχοντ[ο]ς); nell'aggiunta al demo Minthous (B, I, l. 70), dopo due personaggi ne figurano altri cinque introdotti dal titolo «(Iscritti) ora per la prima volta» (Νῦν πρώτον): vd. KNOEPFLER 2012, 928-930. Vd. anche *infra*, nt. 64.

all'elenco principale per tribù (con precisazione della *syngeneia*) potrebbe essere rappresentato dal testo di Milasa che riportava, sotto il titolo «I seguenti furono sorteggiati nella tribù degli Otorcondei e nella *syngeneia* dei Tarcondarei» ([Οἷδε ἐπεκλήρωθησαν εἰς φυλὴν μὲν τῶν Ὀτωρ]κονδέων, συνγένειαν δὲ Ταρκονδαρέων), una serie di sequenze onomastiche, in tre casi di personaggi con la qualifica di *παῖς*³⁸.

Che la ripartizione per tribù costituisse elemento essenziale appare anche da quelle liste che si organizzavano secondo altra unità di registrazione principale. Così appare ad esempio dalle registrazioni anagrafiche di Calimna riprodotte in epigrafe dal 180 ca., un ventennio dopo l'incorporazione in Coo, come s'è visto effettuata attraverso l'iscrizione dei *politai* dell'isola minore nelle tre *phylai* doriche di quest'ultima, mantenendo peraltro l'iscrizione ai tre demi locali: le voci, classificate per demo, erano raccolte in ordine alfabetico all'interno di essi per tribù, che figuravano nei titoli delle sezioni (nella lista più ampia conservata [Γυναικες ἐκ] Ποθαίας Ἰλλίδες, Παρθένου Ἰλλίδες ἐκ Ποθαίας, Γυναικες Πανορμῖαι Ἰλλίδες, Παρθένου Πανορμῖαι Ἰλλίδες, Ἄνηβοι Πανόρμιοι Ἰλλεῖς ecc.)³⁹. Il modello era ripreso anche per quelle unità civiche di tradizione storica che disponevano di un'organizzazione propria per tribù. Tale era ad esempio il caso del demo coo di Istmo, che, nel 185-180 ca. modellava sulle liste dei cittadini coi ivi residenti quelle degli eleggibili alla carica del *monarchos* (statale), di cui raccoglieva le dichiarazioni, distribuendoli per le tre *phylai* locali a funzione culturale⁴⁰.

³⁸ *I.Mylasa* 521 (cfr. *SEG* 54, 1090, con modifica della separazione fra le ll. 0 e 1), ll. 0-2 (il titolo; la formula citata nel testo, integrata per l'azione verbale da L. Robert, è certa), ll. 3, 7, 9 (la qualifica di *pais*).

³⁹ Le citazioni da *TC* 88, ll. 18, 39, 47, 68, 81 (per la sequenza dei demi e delle tribù al loro interno vd. *comm. ad tit.*, pp. 135-136 e JONES [N.F.] 1987, 235); per ulteriori elenchi, assai più frammentari, organizzati allo stesso modo, per uomini e per donne, vd. *TC* 89-96, del 170 ca.; sulla natura delle liste, che figuravano su di una serie di manufatti per molta parte perduti, vd. M. Segre, *comm. ad tit.*, spec. pp. 132-136 (cfr. 95-96, *ad tit.* 77): si condivide qui l'idea che le registrazioni pervenute fossero *supplementa continua* delle liste redatte all'atto dell'incorporazione, per i quali si avvertiva la necessità della esposizione epigrafica (non convince l'ipotesi di BENCIVENNI 2008, 203-204, nt. 47 che il censimento pervenuto, che riguardava donne, ragazze e ragazzi impuberi – con un Ἐφηβος Πανόρμιος in calce all'elenco degli *Hylleis* del demo, ll. 107-110 –, fosse connesso con la domanda delle famiglie calimnie per l'ingresso dei figli nel ginnasio di Coo, così che si sarebbe resa necessaria «la prova della capacità giuridica e il diritto di cittadini dei richiedenti, la registrazione e la sua pubblicazione su pietra»). Sulla riorganizzazione del corpo civico di Calimna vd. *supra*, § 2; per lo «stato civile» espresso dalle voci, vd. *infra*.

⁴⁰ Per gli elenchi, in ordine alfabetico, di due di esse vd. *IG* XII 4.2, 461 e 462, col titolo Τοῖδε ἀπεγράψαντο οἷς μέτεστι τῆς μοναρχίας e rimando al decreto che ne aveva fissato i requisiti, datato per anno e mese (A, ll. 1-3 e A, ll. 2-4); del nome delle tribù, in evidenza dopo il titolo, resta solo il primo, Μελαινδᾶ[ν] (461A, l. 3); il secondo, perduto, è integrabile in Θεαδᾶν ο Κυνιαδᾶν (per le tre, vd. ad esempio *IG* XII 4.1, 100, ll. 4-5, 25, 53, 55-56). I centri preesistenti al metecismo del 366, attestati come demi – complessivamente otto – detenevano le liste dei cittadini del nuovo centro

A loro volta gli elenchi dei cittadini potevano contemplare delle distinzioni fra categorie con diversa componente giuridica (o note a margine?), anche a giudicare dall'ordine classificatorio ripreso nei cataloghi derivati come quelli di Istmo citati, dove, successivamente ai *politai* senza qualifica, figuravano registrati anche quanti si erano dichiarati «di quelli al di fuori della parentela giuridica (ἔξω ἀνχιστείας)», i «cittadini ascitizi (δαμοπόητοι)», gli «adottati (καθ' ὑοθεσίαν)»⁴¹.

La distinzione dei cittadini ascitizi da quelli per nascita appare anche dal già citato decreto delle *phylai* del demo coo di Alasarna che nel 180 ca. prescriveva la ricostituzione delle liste dei cittadini che avevano diritto ad accedere al santuario locale e ai riti di Apollo ed Eracle, nelle quali essi erano diventati «non più identificabili» a motivo del trascorrere del tempo» (δυσεπιγνώστος... τὸς ἀναγεγραμμένος τῷ θεῷ διὰ τὸν χρόνον): le norme per l'iscrizione prevedevano la netta distinzione fra *politai* di nascita e «coloro cui è stata conferita la *politeia*» (οἷς δὲ δέδοται ἡ πολιτεία)⁴². E quale

in essi residenti organizzati secondo le canoniche tribù doriche: cfr. SHERWIN-WHITE 1978, 154; G. VALLARINO, "I dedicanti di Cos in età ellenistica: il caso dei magistrati eponimi tra *polis* e *demi*", in J. BODEL, M. KAJAVA, edd., *Religious Dedications in the Greco-Roman World. Distribution, Typology, Use*, Institutum Romanum Finlandiae, American Academy in Rome 19-20 aprile 2006, Roma 2009, 186, nt. 30, 192, con nt. 65. In VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 119-120 si ritiene a torto che il titolo indicato non sia generale, ma riferito ai soli cittadini della prima categoria in elenco (di cui *infra*).

⁴¹ Cfr. *IG XII 4.2*, 461 (A, ll. 4-202, i cittadini per nascita; B, ll. 203-270, i fuori parentela; B, ll. 271-293, gli ascitizi; D, ll. 344-371, gli adottati) e, senza ascitizi, 462 (A, B, ll. 5-130, i cittadini per nascita; C, D, ll. 131-181, i fuori parentela; D, ll. 182-196, gli adottati); in VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 119-120, per rispondere alla gerarchia dei gruppi civici ricostruita dalla studiosa, «en ordre décroissant», la posizione di ascitizi e adottati è presentata invertita (con altre imprecisioni); quanto al diritto degli ascitizi a partecipare ai riti delle tribù locali, essendo i neocittadini di Coo iscritti alle tribù doriche centrali, non sembra necessario ritenere che venissero fatti ricadere tra gli «aventi diritto per affinità... tramite matrimonio con una donna coa appartenente ad una delle tribù locali», come in SAVALLI 1985, 403, nt. 130. Si ricorderà che a Coo le adozioni erano dichiarate presso i *chreophylakes*: vd. il catalogo dei partecipanti ai riti di Apollo ed Eracle ad Alasarna *IG XII 4.1*, 104 (da Alasarna), ll. 542-544 e ll. 645-647 (καθ' ὑοθεσίαν (δὲ) τῶν ἐπὶ χρεοφυλάκων), con SHERWIN-WHITE 1978, 213, che giustamente rileva come tale tipo di registrazione presupponesse quella dello stato di famiglia (ripresa in SAVALLI 1985, 401; vd. anche qui sopra, per le liste dei Calimni, e VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 337-338, II, 265-266); negli elenchi dei demi l'identificazione dei cittadini di nascita e ascitizi era fatta attraverso nome, patronimico, nome della madre e patronimico di lei; quella degli *exo anchisteias* aggiungeva la formula «dalla parte della/del Tale» (παρὰ γινόμενος ἀπὸ...), con patronimico; gli adottati figuravano con nome, nome del padre naturale, nome del padre «per adozione» con patronimico, nome della madre e patronimico di lei; alcune aggiunte nelle diverse categorie comportavano solo nome e patronimico (461, B, ll. 266-269, 285-292); sulle liste dei due demi coi, vd. anche BERTI, KATÓ 2017, 105-107. L'attestazione dell'*anchisteia* coa andrebbe aggiunta all'elenco di esempi di MILI 2015, 90, nt. 170.

⁴² *IG XII 4.1*, 103, ll. 20 ss.; la prima citazione nel testo alle ll. 9-12, la seconda alle ll. 37-38. I neocittadini dovevano indicare la legge o il decreto dello stato coo in base al quale avevano ricevuto la *politeia*, la loro *patris* di provenienza e anche il nome del nonno materno (ll. 38-44); a loro volta i *politai* per nascita erano distinti fra «residenti», ἔνδομοι (ll. 22-23), e «non residenti»,

che fosse il significato locale della distinzione nei termini della partecipazione alle cose comuni, appare evidente il permanere di una distinzione concettuale fra le due categorie nel lessico cittadino: a Priene, nel 70-60, il benefattore Aulo Emilio Zosimo era elogiato perché, «divenuto cittadino per decreto» (γενόμενος ψηφίσματι πολίτης), aveva dimostrato la sollecitudine «di un cittadino di nascita» (γενήσιου... πολίτου)⁴³.

Resta da chiedersi se la distinzione corrispondesse a sezioni dei medesimi supporti, magari in calce agli elenchi dei *politai* originari, o se esistessero liste specifiche, che ne riproducessero l'organizzazione. Sebbene alcuni dei rimandi alla trascrizione su stele del nuovo nome «dove sono registrate le altre *politeiai*», in serie che i limiti del manufatto richiedono non estese, possano indurre a pensare che anche nella registrazione riposta i neocittadini figurassero in supporti separati, l'incorporazione attraverso le diverse unità civiche orienta piuttosto, almeno per i singoli, per una trascrizione d'archivio principale insieme con i *politai* locali, per quanto, verisimilmente, in sezioni distinte⁴⁴.

ἀπόδαμοι (Il. 26-27), i quali potevano registrarsi (ἀπογράφεσθαι) in *absentia* tramite loro rappresentanti o essi stessi al loro ritorno entro tre mesi, indicando il nome del padre e la tribù di questi, e il nome della madre e del padre di lei cittadino coo (Il. 26-37). Resta da chiedersi se le specificazioni richieste rappresentassero una novità rispetto alle liste originarie, o se ne ricalcassero la formulazione (in ogni modo la prescrizione che l'elenco di riscontro da consultare per verifica e da tenere aggiornato, un *leukoma*, dovesse essere organizzato in ordine alfabetico – Il. 79-81 – non comporta necessariamente che il precedente non lo fosse, come ad esempio in A. SCHULTZ, *Graphic Order from Alpha to Omega: Alphabetization in Hellenistic Inscriptions*, Abstract Annual Meeting Society for Classical Studies, <https://classicalstudies.org/annual-meeting/150/abstract/graphic-order-alpha-omega-alphabetization-hellenistic-inscriptions>); quanto al loro rapporto con i registri «centrali» dei *politai* di Coo (sui quali vd. *supra*), che erano organizzati secondo le tribù doriche tradizionali e non secondo le locali dei demi, occorre richiamare le considerazioni di SAVALLI 1985, 405: «vi è interdipendenza fra i sistemi centrali e quelli locali di registrazione dei *politai*, interdipendenza di cui intuiamo la necessità ed intravediamo le tracce, ma non possiamo precisare le forme» (il rapporto esplicito con l'archivio locale degli ammessi ai culti è offerto dalla prescrizione che i *nepoiai* «depositino in archivio (la lista di) quanti sono stati registrati come archiviano tutti gli altri documenti» – τὸς ἀπογραψάμενος καταχρηματιζόντω καθότι καὶ τῶν ἄλλων γράμματα χρηματιζόντι – alle Il. 72-77; sul significato di (κατα)χρηματιζειν in rapporto alle pratiche archivistiche di Coo, vd. HARTER-UIBOPUU 2013, 275-279); vd. anche FARAGUNA 2006b, 63-64 (per il valore documentale dell'atto circa «la complessità e l'articolazione dei meccanismi "burocratici" che potevano far sì che un solo decreto determinasse la produzione e la conservazione, spesso in più copie, e per diverse finalità, di una notevole quantità di documentazione scritta») e VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 136-138. Per la riproduzione epigrafica dell'elenco dei registrati vd. l'ampiamente lacunosa IG XII 4.1, 104, con le voci in ordine alfabetico per ciascuna delle tre tribù locali, con qualche aggiunta *extra ordinem* (per la sequenza vd. il lemma *ad nr.*; per i rimandi ai decreti di concessione del diritto di partecipazione ai *hiera* addotti vd. *supra*, II.3.1, nt. 2); per una sezione riservata a «Coloro cui fu conferita la *politeia*» in un elenco di Ilio vd. *infra*.

⁴³ I.Priene² 68, Il. 16-17, ove si rilevava anche che il personaggio aveva «amato la città come sua *patris*» (ὧς πατρίδα); su Emilio Zosimo e alcuni dei suoi meriti vd. *supra*, Introduzione 1.4, nt. 62.

⁴⁴ Ragionando esclusivamente sul versante epigrafico, supposeva l'esistenza di liste separate «in cui erano registrati gli stranieri, meteci ecc. che avevano ricevuto la cittadinanza» L. Moretti, a proposito della disposizione del decreto argivo che conferiva la *politeia* ad Alessandro di Sicone e discendenti

Che comunque potessero esistere liste derivate che elencavano i neocittadini dell'anno sembra deducibile dalle rese epigrafiche milesie di elenchi degli incorporati introdotti dalla data eponimica e dal titolo «I seguenti diventarono cittadini per (il) decreto del *demos*» (Οἶδε ἐγένοντο πολῖται κατὰ (τὸ) ψήφισμα τοῦ δήμου·), seguito dall'elenco dei destinatari, con nome, patronimico, etnico/stato di *nothos* e i familiari, oppure dal titolo «I seguenti diventarono cittadini per benemerenzā, loro e i discendenti» (Οἶδε ἐγένοντο πολῖται κατ'εὐεργεσίαν αὐτοὶ καὶ οἱ ἔκγονοι·), o «Fu concessa la cittadinanza per benemerenzā» (al/ai seguente/-i)» (Ἐδόθη πολιτεία κατ'εὐεργεσίαν·), seguiti dall'elenco dei destinatari, nel caso richiesto dalla formula, con nome, patronimico, etnico, al caso con moglie e figli, puberi e impuberi, e indicazione dell'estensione anche ai discendenti (III-II sec.)⁴⁵. La

(*ISE I*, 41, prima metà del III sec.?, ll. 10-13), per cui gli strateghi dovevano «trascrivere (ἀ[ν]ηγράψαι)» il suo nome su (una del)le stele collocate nel santuario di Apollo Liceo «dove sono scritti anche gli altri cittadini» (Ἴ καὶ τοὶ ἄλλοι πολῖται γεγραβάνται); i dubbi dello studioso che dei cataloghi epigrafici potessero contenere e gestire la registrazione di tutti i numerosi *politai* argivi (96-97) non riguardano il versante riposto del/dei catalogo/-ghi, che egli non considera; la registrazione del neocittadino doveva avvenire «nelle tribù, fratria, *pentekostys* che egli scelga» (ἐ[ν]ς φυλᾶν καὶ φάτρων καὶ πεντηκοστὴν ἅν κα αὐτὸς προαιρῆται); sulla *pentekostys* ad Argo, con connotazione all'apparenza territoriale, vd., a seguito di suoi contributi precedenti, PIÉRART 2014, 221 (= 2020, 285); sulla data, oscillante in letteratura nell'ambito del III secolo, vd. *status quaestionis* in KRALLI 2017, 438-439, 480, nt. 177; per esempi di *nomenclatio civium* nella Argo ellenistica, vd. *infra*, § 6. Non nutriva dubbi sulla tipologia di elenchi completi, per questo e altri esempi, SAVALLI 1985, 398; degli altri menzionati, occorre pur sempre risalire all'intenzione epigrafica, che – pur a volte riprendendone lo stile – risponde a esigenze diverse rispetto a quelle di registrazione d'archivio (così ad esempio per l'esposizione su stele dei nomi dei «prosseni, evergeti e *pepolitographemenoi*» di Bargilia, prescritta nel decreto in onore del giudice Tirone di Teo, *I.Iasos* 608, ca. 270-261, ll. 28-31; nel decreto della città per giudici prienesi *I.Iasos* 607, 200 ca., ll. 20-22, la formula d'iscrizione sulla stele «in cui sono registrati – *anagegrammenoi* – anche gli altri prosseni e *politai*», data la funzione onoraria dell'esposizione dei benefattori stranieri, risulta riferire la seconda qualifica alla medesima categoria dei neocittadini del precedente; così anche SAVALLI 1985, 398, con la corretta conclusione che dal punto di vista giuridico *pepolitographemenoi* e *politai* non si differenziassero; sulle suddivisioni civiche di Iaso vd. R. FABIANI, «Suddivisioni civiche: organizzazione, magistrature e culti. Un nuovo decreto di una *phylé* di Iasos», «Studi Ellenistici» 31, 2017, spec. 169-172).

⁴⁵ Vd., per gli elenchi del primo tipo, ad es. *I.Milet* I.3, 41, 45-52; VI.3, 1056 (che si trattasse di formula introduttiva standard indicano ad esempio *I.Milet* I.3, 52, del 198/7, e 47, del 100/89, ove sotto il titolo al plurale compare un unico personaggio; per caso con la formula τοῖσδε πολιτεία ἐδόθη κατὰ ψήφισμα, ma con destinatario unico, lui e discendenti, vd. *I.Milet* I.3, 180A). Quanto ai cittadini per merito vd., per il primo tipo di formulazione, *I.Milet* I.3, 54, ll. 1-2, cfr. le lacunose *I.Milet* VI.3, 1057, 1062; per il secondo, ad esempio *I.Milet* I.3, 44, VI.3, 1064 (assai lacunosa) e *I.Milet* I.3, 40, 42, 58, 60, 181 (con destinatario unico); con la sola data, senza formula, sono ad esempio *I.Milet* I.3, 56, 61, 62, 64-68, 71-82. Ad attestato rilasciato agli interessati, ricavati dalle rispettive liste generali, potrebbero ricondursi i documenti riprodotti su pietra *I.Milet* I.3, 101 (II sec.: [Ἐπὶ στεφάνηφύρου] Ἀρχε[λάου] ἐδόθη προξενία [κατ'εὐεργεσίαν Χρυσάορι [Π]ολέμωνος Στρατονικεῦ, ἐδόθη δὲ καὶ πολιτεία κατ'εὐεργεσίαν αὐτῶν καὶ ἐγγόνους ἐπὶ στεφάνηφύρου Φιλίδου, μηνὸς Ἀνθεστηριῶνος, τρι[τη]ῖ ἐπ[ὶ] δ[έ]ξια) e 59 (57/6: Ἐτεριμήθη πολ[ιτεία] γυνή Δη[μητρίου] τοῦ Ἀπολλ[οδώρου] τοῦ Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀπ[ολλο]δώρου Ἀβροτέρᾳ Ἰολάου Εὐρωμῖς ἐπὶ στεφάνηφόρου Μενίππου τοῦ Κλέωνος, μηνὸς Ἀρτεμεισιῶνος; la mancata

loro utilità si rivelava ad esempio in quei casi in cui l'assolvimento di obblighi o l'assunzione di determinate prerogative civiche doveva avvenire dopo un preciso periodo di tempo e occorresse risalire al documento di concessione attraverso l'anno: nel 234/3, il decreto che dichiarava la decorrenza della *politeia* per i mercenari cretesi dalla propria approvazione ([... ἀφ' ἧς ἂν ἡμέρας τ]ὸ ψήφισ[μ]α τὸδε κυρωθῆι) fissava il termine di vent'anni per la proibizione di vendere i lotti loro assegnati, con procedura riportata subito dopo la clausola sull'attribuzione alle tribù; nel 229/8, dopo la clausola che stabiliva il sorteggio presso le tribù dei mercenari cretesi cui veniva conferita allora la *politeia* figurava la norma che essi potevano essere sorteggiati per il servizio e il comando di guardia «trascorsi vent'anni» (ἐτῶν παρελ[θόντων εἰ]κοσι); più esplicitamente, gli accordi di isopolitia con Seleucia-Tralles, Milasa ed Eraclea al Latmo stabilivano che dovessero trascorrere «dieci anni da ciascun sorteggio» nelle tribù (διελθόντων ἐτῶν δέκα ἀφ' ἐκάστης ἐπικληρώσεως) prima che i neocittadini potessero accedere a quello per essere assegnati alla difesa e al comando di guarnigione⁴⁶.

considerazione dei circuiti documentali generati dal conferimento della *politeia* induceva A. Rehm, nt. 4, p. 228 ad attribuire al testo «eine singuläre Formel wie abnorm verkünstelte Wortstellung»; naturalmente al complesso documentario appartenevano i rispettivi decreti di concessione: il redattore del documento poté aver ricavato mese e giorno del conferimento della *politeia* dalla data dello *psephisma*. Riconducono alla categoria degli «abgekürzte Dekrete» i documenti citati A. Rehm (*I.Milet* I.3, 40-93, «Bürgerrechtsverleihungen in abgekürzter Dekretform») e P. Herrmann (*I.Milet* VI.3, 1056 ss., «Abgekürzte Dekrete mit Namensverzeichnissen»); ad elenchi funzionali, legati ai diversi momenti dell'iter di registrazione dei nomi dei beneficiari e, al caso, dell'incorporazione degli interessati mediante l'*apographesthai* con la famiglia, orienta precisamente l'interpretazione data dai due studiosi delle due formule impiegate: i beneficiari «per merito» erano coloro che non si erano trasferiti per esercitare la cittadinanza, mentre quelli «in seguito a(l) decreto» erano quanti intendevano applicarla e si erano pertanto dichiarati con il loro stato familiare (Rehm, *loc. cit.*; Herrmann, *loc. cit.*; l'interpretazione non appare comunque soddisfacente, in quanto i primi erano onorati comunque con un decreto e i secondi potevano aver ottenuto la *politeia* non solo per meriti della città d'origine, ma anche per profr). Per una valutazione – dichiaratamente ipotetica – della popolazione di Mileto fra III e II secolo e del numero di neocittadini immessi nelle varie politografie, vd. la sintesi di L.S. KÖCKE, “Milet stirbt aus?! – Demographische Überlegungen zu Neubürgern in einer hellenistischen Großstadt”, in GÜNTHER 2012, 45-47: a una base teorica di 45.000/40.000 famiglie e 5.000 non cittadini liberi fra ca. 250 e 180 s'aggiunsero ca. 3-4.000 cretesi (compresi mogli e figli, in un computo risalente ad A. Rehm), ca. 1000 *sympolitai* di Miunte e Pidasa e, secondo un calcolo presuntivo, ca. 20 singoli per anno. Per riscontri (letterari) della qualifica di neocittadino *kata psephisma* ad Atene vd. Osborne, *Naturalization*, III-IV, 139; forse un richiamo di tipo formulare compariva nel decreto colofonio del 120-100 che, tra i meriti di Menippo, ricordava il suo essere «divenuto cittadino per decreto» ad Atene (*SEG* 39, 1244, I, ll. 7-8, *πολίτης κατὰ ψήφισμα γενόμενος*).

⁴⁶ Per la concessione ai Cretesi del 234/3 vd. *I.Milet* I.3, 33 (la citazione da c, l. 6; l'assegnazione a «tre tribù» – non necessariamente create *ad hoc*, come in MAZZUCCHI 2008, 398 – compare in una sezione seguente, estremamente lacunosa, d, l. 5; le disposizioni circa assegnazione e gestione dei lotti seguivano in d, l. 12-e, l. 10: sulle norme, vd. SAVALLI 1985, 394-395); per la concessione del 229/8 vd. *I.Milet* I.3, 37d, ll. 65-66 (l'esenzione dalle liturgie per cinque anni decorreva dall'anno seguente quello del decreto, ll. 66-67); per l'accordo con Seleucia-Tralles, vd. *I.Milet* I.3, 143A, ll. 30-31; per

5. La completezza delle registrazioni anagrafiche, dichiarata nei documenti primari di repertorio o riflessa da quelli che vi si rifacevano per le operazioni che richiedevano degli estremi identificativi di statuto e pertinenza familiare, appare da un'ampia serie di liste riprodotte per epigrafe. Evidenza particolare per l'unicità dei dati acquistano le già ricordate liste di donne e minori della Calimna assorbita nello stato coo: il singolo era indicato con nome, patronimico, tribù (mediante sigla), demotico (ἐκ + nome), nome della madre, nome, tribù e demotico dell'avo materno, anno (con l'eponimo coo *monarchos*) e mese di nascita (Κόλχα Ξεναίνετου ((Υλ.)) ἐκ Πανόρμου, ματρός δὲ Εἰσίου τᾶς Ξενοφάνου ((Υλ.)) ἐκ Πανόρμου, γεγονυῖα ἐπὶ Ἀλθαίμενευς, Δαλίου; Ἀνδρόφιλος Σωσικλέους ((Υλ.)) ἐκ Πανόρμου, ματρός δὲ Φιλίννας τᾶς Ξενοφῶντος ((Παμ.)) ἐκ Ποθαίας, γεγυνώς ἐπὶ Λεωντιδέως, Ὑακινθίου)⁴⁷ Ancora nello stato coo, il fatto della registrazione delle donne cittadine, πολιτίδες, appare dalle sequenze che elencavano le diverse categorie statutarie in documenti pubblici: il decreto di sottoscrizione

quello con Milasa, *I.Milet* I.3, 146A, ll. 38-40; per quello con Eraclea al Latmo, *I.Milet* I.3, 150, ll. 50-52 (con la variante ἀφ' οὗ ἂν ἕκαστοι ἐπικληρωθῶσιν); per un altro vincolo di dieci anni, preventivo alla richiesta a Mileto, vd. *supra*, § 1; sulla clausola militare vd. ancora P. HAMON, Recensione di COUVENHES, FERNOUX 2004, «Topoi» 14/2, 2006, 571-572: gli uomini di guarnigione erano estratti a sorte «vraisemblablement sur une liste de citoyens». Sulla vicenda dei mercenari cretesi a Mileto, vd. anche BAKER 2013, 269-276 (cfr. 273, «il est frappant de constater l'absence des citoyens d'origine crétoise dans l'épigraphie milésienne postérieure») e *infra*, § 7, con nt. 78. Con SAVALLI 1985, 395 si concorda nel ritenere che i vincoli dilatori non pregiudicassero lo statuto di cittadini dei Cretesi, che erano comunque registrati per tribù (*contra*, BAKER 2013, 276, temporaneamente «citoyens *minoris iuris*»); vd. anche 426-427: «i neocittadini... non sono esclusi né dall'Assemblea, né dal Consiglio, né dai tribunali, né dalla maggior parte delle cariche» (cfr. *I.Milet* I.3, 37b, ll. 37-39), anche se lo statuto doveva essere «praticato», così da configurare la loro «concreta, durevole e *provata* adesione alla comunità d'adozione» (il corsivo dell'A.); in quest'ultima prospettiva non sorprenderebbe che l'ambito giuridico del reato di violazione della clausola sulla vendita dei lotti assegnati attenesse in qualche modo agli «stranieri» (secondo *I.Milet* I.3, 33e, l. 11, κατ[ὰ τὸν] ξενικ[ὸν] νόμον; la proposta di Ph. Gauthier, κατ[ὰ τὸν προ]ξενικ[ὸν] νόμον, non è esclusa in *I.Milet* VI.1, *ad loc.* – «Nach dem Abklatsch scheint das möglich» – e trad. «des Gesetzes für [Pro]xenoï»).

⁴⁷ Le citazioni da *TC* 88, ll. 57-59, 82-84. Per la considerazione che i registri in questione (vd. *supra*, con nt. 29) potessero riprodurre «il modello del registro centrale di cittadinanza di Coo» vd. SAVALLI 1985, 405; per alcune omissioni di dati, contrassegnate da asterischi, vd. *TC* 88, ll. 1-2, 6-8 (*aneboi*, senza anno e mese di nascita), 25-26, 33, 60-62 (donne, mancata indicazione della madre e della nata di nascita), 91 (*aneboi*, stessa mancanza): resta da chiedersi se la nota risalisse al lapicida, che aveva rilevato l'assenza nell'esemplare di bozza a lui consegnato, o se pertenesse già a quest'ultima, che constatava la lacuna nell'*antigraphon* che riproduceva, oppure se lo stesso esemplare d'archivio già in origine rilevasse con un diacritico la mancanza dei dati in questione (cfr. *comm ad tit.*, 136). Per l'eccezionalità della registrazione della data di nascita, «ce qui n'a de parallèle avant les recensements d'époque impériale préservés dans les papyrus grecs d'Égypte», vd. VÉRIHAC, VIAL 1998, 61; per il rilievo della cura mostrata a Coo per la definizione dello stato civile vd. *ibid.*, 255 (essa «rend assez vraisemblable l'enregistrement officiel des mariages»). Appare stridente il confronto con la situazione di Atene, valutata sulla base delle attestazioni del IV secolo come mancante di «archival mechanism to record births, adoptions, and marriages»: vd. SCAFURO 1994 (la citazione da p. 174).

per la difesa cittadina del 202/1 prevedeva offerenti volontari, nella categoria dei cittadini a pieno titolo, «dei cittadini e delle cittadine» (τῶν τε πολιτῶν καὶ πολιτίδων) e dopo il 198 le spose che dovevano effettuare il sacrificio per Afrodite Pandamos erano in primo luogo le πολιτίδες⁴⁸. A Rodi, nelle sequenze onomastiche che si riferivano alle cittadine in documenti in cui era richiesta la definizione anagrafica, le donne figuravano con il loro demotico: così avveniva ad esempio nella *epidosis* pubblica del 115 ca. in cui i *politai* dichiaravano la loro offerta anche a nome di madri, mogli e figli (come [Εὐφ]ραγόρας Τιμαπό[λιος Καμύνδιος καὶ ὕπερ τ[ᾶ]ς ματρὸς Φί[λα]ς [᾿Αρι]σταγ[ό]ρα Καρ[παθιο]πολίτιδ[ος] καὶ [τᾶ]ς γ[υ]ναικὸς [Π]ε[ι]σιδότας [Ε]ὐπολέμου [Κ]λασίας), oppure nella sottoscrizione femminile del 100 ca., verisimilmente privata (ad esempio [Π]τολεμαῖς Ἰάσωνος Ἀργεία ᾶς κύ(ριος) Ἀριστόμαχος Ἀλεξάνδρου Καμύνδιος; Παντάκλεια Πολίτου κατὰ θ(υγατροποιάν) Παυσανία Ἀμῖα ᾶς κύ(ριος) Ἀγησίπολις Ἀγησιπόλιος Βράσιος)⁴⁹. Allo stesso modo, le disposizioni del *diagramma* di Filippo V relative al reclutamento degli iscritti alle liste civiche delle *poleis* inserite nel sistema militare macedone orientano esplicitamente verso la registrazione dei diversi membri delle unità familiari interessate: l'età minima di quindici anni per la chiamata e la minuziosa casistica dei reclutabili, riservisti, esentati in rapporto alla composizione della famiglia e all'età dei maschi lasciano dedurre una dettagliata tenuta dei registri, con la specifica di padre, madre, figli, minori o meno, età («Reclutino dalle famiglie in cui ci siano marito, moglie e un figlio, se il figlio ha più di vent'anni... e il padre più di cinquanta ecc.», Λαμβανέτωσαν δὲ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἐν αἷς μὲν ἂν ὄσιν ἀνήρ καὶ γυνή καὶ υἱὸς εἷς, ἐὰν μὲν ὁ υἱὸς ᾗ ὕπερ τὰ εἰκοσι ἔτη... τοῦ πατρὸς ὄντος ἐν ἑτεσιν πεντήκοντα)⁵⁰.

⁴⁸ Vd. rispettivamente *IG XII 4.1, 75 (202/1)*, ll. 9-10 (seguivano illegittimi e stranieri, residenti e temporanei) e 302, l. 16-17 (ove seguivano illegittime e straniere residenti); per le altre categorie, vd. *infra*.

⁴⁹ Vd. rispettivamente *I.Lindos 252* (la citazione da col. I, ll. 34-38, con il seguito dei due figli e della figlia) e *SEG 43, 526* (le citazioni da ll. 29-31, 44-47); sulla famiglia indicata nel testo per la prima *epidosis*, ivi presente anche attraverso l'offerta del primo figlio a nome del padre e dei propri figli (ll. 86-91), vd. BOYXEN 2018, 223-224; per la descrizione anagrafica delle straniere residenti nella seconda lista vd. *infra*, § 7 (le straniere di passaggio vi figuravano con nome ed etnico, come i loro tutori, ll. 15-16 e 57-58). Vd. anche THOMSEN 2020, 65: «Feminine demotics seem to imply some notion of female deme membership even if our limited evidence does not allow any insight into what that membership entailed».

⁵⁰ Vd. *SEG 49, 722*, ll. 11-57; 855B, ll. 13-33 con l'analisi di HATZOPOULOS 2001, 99-103, 109-118; lo studioso riferiva alla doppia iscrizione dei giovani, a quindici anni e a diciotto, nei registri funzionali al servizio militare di Macedonia l'assai lacunoso documento dispositivo di fine III-inizi II sec. *SEG 51, 907*, rinvenuto a Kavala (123-127): «Ce qui est sûr, c'est que notre document concerne le recensement des jeunes dans les registres, qui probablement tout comme le

A Mileto, la registrazione dei nuclei familiari risulta esplicita, oltre che dalle liste dei neocittadini cretesi, dalle clausole dei trattati di simpolitia⁵¹. Nel già ricordato trattato fra Mileto e Pidasa del 186 ca., si riconosceva la cittadinanza milesia a uomini, «figli e mogli» (Πιδασεῖς... καὶ τέκνα καὶ γυναικας)⁵². E la condizione relativa a queste ultime, che fossero «Pidasee di nascita o cittadine di una città ellenica» (ὅσαι ἂν ὄσιν φύσει Πιδασίδες ἢ πόλεως Ἑλληνίδος πολιτίδες), a sua volta orienta verso una registrazione necessaria e funzionale nelle città interessate⁵³.

Analogamente, nei primi decenni del II secolo, una lista di nominativi dei neocittadini di Ilio, ricondotta all'assorbimento di una comunità limitrofa, riproduceva nella sezione conservata la composizione di 138 *oikoi*, con 232 membri, tra uomini, madri, mogli, figli minorenni (secondo la voce del capofamiglia), cui si aggiungevano una breve lista di donne esplicitamente classificate «Vedove» (Χῆρα[ι]) e quella di «Coloro ai quali fu concessa la cittadinanza» (Καὶ οἷς ἐδόθη ἡ πολιτεία)⁵⁴. E una classificazione specifica

ληξιολογικὸν γραμματεῖον d' Athènes, avaient une fonction à la fois civique et militaire»; per una «loi pédonomique (?) de Néapolis» vd. HATZOPOULOS 2015/16, 147, nt. 6).

⁵¹ Per le liste dei neo-cittadini cretesi, con mogli, figli adulti e minori, sorelle, madri, vd., per la prima concessione del 234/3, *I.Milet* I.3, 34a-i e, per quella del 229/8, *supra*, nt. 26.

⁵² *I.Milet* I.3, 149, ll. 10-11; sulle disposizioni relative alla *politeia* nel documento vd. *supra*, nt. 17.

⁵³ *I.Milet* I.3, 149, ll. 10-12; per la registrazione delle donne di Pidasa a Mileto già in precedenza, in occasione di concessioni della cittadinanza a singoli nuclei familiari, vd. ad es. *I.Milet* I.3, 64, III/II sec., l. 10, per una Pidasea (dopo il marito, Πιδασεύς, γυνή τούτου Ἀρτεμισία < Ἀ>ντιπάρου, Πιδασίς, seguita dai figli minorenni) e *I.Milet* I.3, 77, ll. 6-7, per la moglie di un Pidaseo di altra città (dopo il marito, Πιδασεύς, καὶ γυνή τούτου Ἀρτεμισία Θεοδώρου Ἡρακλεῶτις, seguita dai figli minorenni e dalla figlia). Sull'esercizio della cittadinanza da parte delle donne in età ellenistica, nelle diverse sue applicazioni istituzionali, vd. (in particolare per l'Asia Minore) A. BIELMAN SÁNCHEZ, "Citoyennes hellénistiques. Les femmes et leur cité en Asie Mineure séleucide", in M.-TH. LE DINAHET, ed., *L'Orient méditerranéen de la mort d'Alexandre au I^{er} siècle avant notre ère. Anatolie, Chypre, Egypte, Syrie*, Nantes 2003, 176-196 e VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 205-213; *polis Hellenis* in questo caso alludeva a una comunità di fondazione greca o con organizzazione poleica (anche nella gestione del corpo civico): vd., in riferimento alle città nell'Asia centrale, G.M. COHEN, *The Hellenistic Settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India*, Berkeley, Los Angeles, London 2013, 360-377, App. IX, Polis Hellenis (ripreso in P. WHEATLEY, E. BAYNHAM, edd., *East and West in the World Empire of Alexander. Essays in Honour of Brian Bosworth*, Oxford 2015, 259-276).

⁵⁴ *I.Ilion* 64, opistografa e lacunosa dell'inizio: A, ll. 1-57 per i nuclei familiari (ad esempio, nelle voci più complete, ll. 10, Βάκχος Ποσειδίππου, μήτηρ Κλεοπάτρα, γυνή Μικίνονα; 23-24, Μηνοφάνης Ποτάμωνος, γυνή Ἴωνα, υἱοὶ Μηνόδοτος Μηνοφάνης, θυγάτηρ Φίλα); A, ll. 58-60 per le otto vedove (indicate con il nome del padre); ll. 61-70 per i cittadini ascitizi, indicati col solo patronimico, in un caso col nome della madre; i gruppi appaiono distinti da segni diacritici; per un'analisi della struttura dell'elenco vd. P. BRULÉ, "Enquête démographique sur la famille grecque antique. Étude de listes de politographie d'Asie Mineure d'époque hellénistique (Milet et Ilion)", «REA» 92, 1990, spec. 237-238, 240-241, 248 (= C. PÉBARTHE, O. DEVILLERS, edd., *Histoire de familles dans le monde grec ancien et dans la Rome antique*, Bordeaux 2018, 70, 73, 80). Resta da chiedersi, con P. Frisch, p. 158, se l'elenco così organizzato fosse stato redatto per la circostanza, o

appare riflessa nella sezione di cinque donne che figurava in un elenco nominativo riprodotto in epigrafe a Dion sotto il titolo «Vedove cittadine» (Χῆραι πολιτίδες), in età ellenistica⁵⁵. La funzionalità dell'iscrizione nei

se esso riproducesse «eine ältere Liste mit Zusätzen», consegnato dai rappresentanti della comunità inglobata, che naturalmente aveva i suoi elenchi; i neocittadini di Illo venivano iscritti nelle tribù locali di loro scelta: cfr. *Illion* 24 (ca. 300), ll. 13-14; 25 (III sec. in.), ll. 30-31; 34 (279-266), ll. 16, 19-21 (anche in una fratria); 53 (II sec.), ll. 9, 15-16; 67 (III/II), ll. 2-3, con JONES (N.F.) 1987, 298-300 e 1991, 85, nr. 30; per il rilievo della mancanza nel documento della suddivisione civica assegnata, SAVALLI 1985, 404. Per l'ipotesi che si trattasse di colonia militare attalide vd. R.W.V. CATLING, "Attalid Troops at Thermon. A Reappraisal of IG IX 1(2) 60", «Horos» 17-21, 2004-09, 431-432; per quella che si trattasse della popolazione di Rhoiteion e Gergis, incorporata *post* 188, vd. R. BOEHM, *City and Empire in the Age of Successors. Urbanization and Social Response in the Making of Hellenistic Kingdoms*, Oakland 2018, 62; sulla classificazione a parte delle vedove vd. L.-M. GÜNTHER, "Witwen in der griechischen Antike – zwischen Oikos und Polis", «Historia» 42, 1993, 323-324 («vermütlich Frauen, die einen eigenen Haushalt führten»). A un medesimo contesto di registrazione familiare appare da ricondurre la normativa prevista da Dime in Acaia, all'apparenza nel III secolo, per la concessione della *politeia* ἐποίχοις – ἐν ταῖς πόλεσι (Achaïe III, 3; la ripresa in MACKIL 2013, 455-458, T35 vede fraintendimenti d'interpretazione, cfr. LASAGNI 2017, 89, nt. 30): il singolo interessato, che doveva essere libero nato da genitori liberi, sia il padre sia la madre vedova, doveva dichiarare sotto giuramento il suo stato familiare, ovvero i figli minori, per età o per nubilito, di nascita legittima, i quali tutti dovevano figurare nell'elenco preliminare consegnato al *boularchos*, al presidente dei *damosiophylakes* e al loro segretario, prima di essere ripartiti per sorteggio negli elenchi delle tre tribù previste (sull'identità del residente definito, e verisimilmente classificato, *epoikos* – interpretato in *comm. ad loc.*, tra le varie opzioni presentate in RIZAKIS 1990, 112, come «habitant de remplacement dans une cité dépeuplée» – vd. ad esempio, a ripresa di SIG³ 531, nt. 1, P.J. RHODES, *The Greek City States. A Sourcebook*, Cambridge 2001², 283, nr. 471, «metics»; MACKIL 2013, 387, «foreign residents»); quanto ai *damosiophylakes*, vd. Achaïe III, p. 33, con ntt. 86-88 a p. 285: «on suppose qu'ils étaient responsables des archives publiques»; per refuso in Achaïe III, 4 (seconda metà del III secolo), ll. 4-5, il γραμματιστάς τῶν δαμοστοφυλάκων nella sequenza eponimica iniziale diventa *tout court* «secrétaire des archives» (cfr. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 159, «s. des archives publiques»); quest'ultimo documento, introdotto da un «decreto abbreviato» che motivava il conferimento della *politeia* a quanti «avevano combattuto la guerra insieme e avevano contribuito a salvare la città» (ll. 7-10), appare come uno dei prodotti della catena documentaria generata dall'iniziativa, la lista nominativa (nome e patronimico) di quanti avevano ottenuto il privilegio dopo che la *polis* li aveva «vagliati uno per uno» (ll. 10-11, κρίνωσα καθ' ἕκαστον). Essa rientrava quindi, con la sua «introduzione», nel dossier del decreto completo che aveva avviato l'operazione e costituiva la base per la seguente attribuzione alle tribù, eventualmente attraverso un'ulteriore fase di dichiarazione familiare (per lo *psephisma* originario, vd. RIZAKIS 1990, 125; sulla procedura di valutazione, vd. FEYEL 2009, 353, nr. 2 e 356 ss.; quanto alla data del provvedimento, non è dimostrabile il nesso con gli eventi della guerra sociale del 219/8 e con un'iniziativa di Filippo V, come spesso sostenuto in letteratura: per le diverse interpretazioni sui movimenti della politografia e sullo statuto dei beneficiari in rapporto alla politica del re macedone vd. [MARI], THORNTON 2016, 160-166, con la considerazione che «non sia lecito, in assenza di ogni indicazione nelle fonti, riportare all'iniziativa del re macedone tutte le *politographiai* che si è proposto... di attribuirgli» [corsivi dell'A.]; per l'orientamento a negare l'intervento antigonide nell'iniziativa di Dime vd. anche F. MARCHAND, "The Philippeis of IG VII 2433", in R.W.V. CATLING, F. MARCHAND, edd., *Onomatologos. Studies in Greek Personal Names presented to Elaine Matthews*, Oxford 2010, 332-343).

⁵⁵ SEG 50, 589, all'apparenza ancora inedita: il catalogo, che comprendeva 68 nomi con patronimico, era stato oggetto di aggiornamenti tramite cancellazioni e reincisioni; per la sua natura, vd. la convincente ipotesi di M.B. Hatzopoulos, *BE*, 2002, 254 che si trattasse di «une liste de chefs de famille, désignant autant d'οἰκίαι de citoyens... dont la tenue à jour était nécessaire pour des raisons évidentes».

ruoli civici ai fini della verifica (su lunga data) appare ad esempio dal decreto di Alicarnasso che, nella seconda metà del terzo secolo, prescriveva che la sacerdotessa di Artemide Pergaia fosse «cittadina nata da cittadini per tre generazioni, da parte di padre e di madre» (ἄστυ ἔξ ἀστῶν ἀμφοτέρων ἐπὶ τρεῖς γενεὰς γεγεννημένην καὶ πρὸς πατρός καὶ πρὸς μητρός)⁵⁶.

A giudicare dalla ricorrenza della categoria in elenchi in cui dovevano attingere a repertori ufficiali, o che dovevano costituirne la base, una registrazione appare prevista in una serie di *poleis* anche per i νόθοι e le νόθαι, i figli considerati illegittimi per nascita al di fuori del matrimonio o da un'unione giuridicamente non riconosciuta, ma comunque liberi⁵⁷. Così a Coa, nel citato decreto di sottoscrizione per la difesa cittadina del 202/1 i *nothoi* comparivano dopo i cittadini e prima degli stranieri nella sequenza delle richieste categorie degli offerenti volontari; le *nothai* – pure menzionate allo stesso modo nel dispositivo per il sacrificio per Afrodite Pandamos da parte delle spose, alla fine del III secolo, introdotte dal titolo Νόθαι – entravano con nome e patronimico nella lista onomastica delle donne sottoscrittrici il finanziamento dei lavori edili nel santuario della dea, dopo le cittadine e prima delle straniere residenti⁵⁸. E a Mileto l'iscrizione nelle liste civiche appare riflessa negli elenchi annuali di neocittadini riportati in epigrafe tra 230 ca. e tardo II secolo, nei quali compaiono *nothoi* e *nothai*, adulti o minori, come voce autonoma⁵⁹.

⁵⁶ Vd. CGRN 118 (LSAM 73), ll. 4-9; per un'analogia prescrizione, riferita a sacerdote di Nike, vd. SEG 64, 911, ll. 8-9 (cfr. P. Hamon, *BE*, 2015, 639).

⁵⁷ Sulla difficoltà di definizione dell'identità giuridica della categoria e per una serie di opinioni al riguardo, in considerazione delle attestazioni epigrafiche per l'epoca provenienti dall'area egea e dalla costa asiatica, vd. GÜNTHER 2014, 133-134 (alla bibliografia ivi citata si aggiunga in particolare VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2008, ove si pone l'accento sul carattere statutario della categoria: i *nothoi* «forment une classe bien définie et hiérarchiquement supérieure aux autres catégories de non citoyens. Ils bénéficient d'un statut particulier, qui varie sans doute selon les cités, et constituent une catégorie à part, spécificité qui se fait sentir principalement dans le domaine des institutions publiques et religieuses», 273; cfr. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 306-323); per le epoche precedenti e per i rapporti con la cittadinanza, vd. A. MAFFI, "Filiation et divorce: du Code de Gortyne aux plaidoyers *Contre Boeotos*", in GUICHAROUSSE *et alii* 2019 («catégorie large et variée»; per la mancanza di attestazioni di registri di *nothoi* nelle fratrie ateniesi, nel IV secolo, vd. p. 33, nt. 28; per la ragionevole ipotesi di registrazione dei *nothoi* di genitore ateniese presso il ginnasio del Cinosarge, nello specifico per il V-IV secolo, vd. BEARZOT 2005, 85-91; sui νόθοι ἔξ ἀστῆς ateniesi come categoria distinta da quella dei *politai* e degli stranieri a vario titolo, vd. GALLO 2004, 221-223; FARAGUNA 2016a, 82-86).

⁵⁸ Vd. rispettivamente IG XII 4.1, 75, l. 10 (la serie di categorie dei chiamati al contributo τῶν τε πολιτῶν καὶ πολιτῶν καὶ νόθων καὶ παρ'οίκων καὶ ξένων); IG XII 4.1, 302, l. 17 (nell'elenco delle spose interessate, τῶν τε πολειτῶν καὶ νόθων καὶ παρ'οίκων); IG XII 4.1, 301, ll. 35 (il titolo), 36-39 (i quattro nominativi); sulla natura della sottoscrizione vd. MIGEOTTE 1998b, 566-570 (= 2010, 152-157); con lo studioso (569 = 155) si rileva che tale schema appare «assez remarquable» rispetto all'uso consueto di registrare i sottoscrittori per ordine di presentazione). Sui *nothoi* di Coa vd. anche VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2008, 254-259, 273.

⁵⁹ Vd. ad esempio *I.Milet* 1.3, 41, I, ll. 7-8 (Φίλιππος Αἰάκειος νόθος, υἱὸς Αἰάκης ἄνηβος); 64,

Allo stesso modo, a Rodi nelle liste per demo figuravano i personaggi qualificati «di madre straniera» (ματρὸς δὲ ξένας)⁶⁰. Un esito significativo della registrazione appare nella lista di sottoscrittori di *epidosis* nel 304, elencati per demo: in calce all'elenco di quelli del demo Druitai figurava, anch'egli con patronimico, un personaggio «di madre straniera» ([ματρὸς δ]ῆ ξένας)⁶¹. E il carattere connotativo della qualifica in rapporto alla registrazione per demo figura anche in un documento privato: in una base onoraria del 200 ca. (?) il personaggio che figurava sia come dedicante della statua per il padre, cittadino rodio già filarco della tribù di Ialiso, sia come dedicatario di propria statua da parte del figlio (a sua volta dotato di statuto speciale di «residente»), compariva con una sequenza onomastica completa di tutti gli elementi identificatori, «Apollodoto, figlio di Eraclito, demo Nettidai, 'di madre straniera'» (Ἀπολλόδοτος Ἡρακλείτου Νεττίδας ματρὸς δὲ ξένας)⁶². Né sorprende

I. 7 (Μιννίς Σωτέου νόθη κόρη); 70, II. 5-6 ([---] Σωτέου νόθος ἀνηβος, [---] Ἥγεστράτου νόθος ἀνηβος); 78, II. 3-5 (Δεινομένης Βάττου νόθος καὶ γυνὴ τούτου Μενιττῶ Τιμοκρίτου νόθη καὶ υἱὸς ἀνηβος Μενεσθεύς); 79, II. 12-14 (Ἐρμουγένης Παμμάχου νόθος ἀνηβος, Ἡδῆα Παμμάχου νόθη κόρη, Θεογενίς Ἀλεξίωνος κόρη νόθη); per l'elenco completo e per l'analisi dello stato dei *nothoi/-ai* a Mileto in rapporto all'acquisizione della cittadinanza, vd. GÜNTHER 2014, 134 ss. (cfr. 143, «Die Auflistung erfolgte... nach juristisch definierten Zugehörigkeiten zu einem Haushaltungsvorstand (*kyrios*)» e 146, «... liegt auf der Hand, dass die historisch dokumentierten milesischen *nothoi / nothai* nur ein sehr schmales Segment der tatsächlich in Milet lebenden ‚Bastard-Kinder‘ darstellen»). Sui *nothoi* di Mileto vd. anche VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2008, 267-271, 273.

⁶⁰ Sui cd. *matroxenoi* rodii attraverso le loro (scarse e sempre nella forma indicata nel testo) ricorrenze epigrafiche vd. ancora VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2008, 259-265, con VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 311-315 (essi sono equiparati alla categoria dei *nothoi*); BENINCAMPI 2007/8, 60-67 (con discussione della dottrina precedente e un *non liquet* circa la loro condizione giuridica); BOYXEN 2018, 33-46 (non riconosciuti come cittadini a pieno titolo, comunque iscritti in un demo; cfr. 38-39: essi «direkt mit dem besonderen Status eines *matroxenos* [scil. *matros xenas*] registriert wurden»).

⁶¹ *I.Lindos* 51, c, col. I, II. 26-27 (per la data, invece del corrente 325 ca., vd. BADOUD 2015, 75 ss.; «late fourth century BCE» in THOMSEN 2020, 81); vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2008, 259 e BOYXEN 2018, 218 (ove correggi il nome del demo «Lindopolitai»); sulla struttura dell'elenco, che doveva comprendere più di trecento nominativi, vd. ancora Migeotte, *Souscriptions*, 113-114: dapprima figuravano i demi dell'isola e poi quelli della Perea; la disposizione per demi potè derivare da una raccolta locale delle quote.

⁶² *NSill* 19, I, II. 2-3 (come dedicante), II, II. 1-2 (come dedicatario); il padre figurava nella didascalia della propria statua con il solo nome e patronimico; il figlio, Eraclito, s'identificava con patronimico, l'etnico «Samio», la qualifica «al quale è stata conferita l'*epidamia*» (II, II. 3-4); sul documento e sulle diverse interpretazioni della posizione e dei rapporti statutari dei tre, vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2008, 260-261 e 2011, 313 (padre e figlio iscritti in demi differenti, il primo in uno della tribù Ialiso, il secondo nel demo Nettidai della tribù Lindo); BENINCAMPI 2007/8, 76-77; BOYXEN 2018, 34-36 (padre e figlio sarebbero stati registrati nello stesso demo); per la categoria cui apparteneva il figlio vd. *infra*, § 7; sul monumento e sull'insieme dei valori civici e morali espressi dall'epigramma posto dal figlio di Apollodoto (II, II. 6-13) vd. anche B. GRAY, «Approaching the Hellenistic Polis through Modern Political Theory», in CANEVARO *et alii* 2018, 73-75 (di cui non si condividono tutte le considerazioni).

che nel lungo elenco dei marinai che effettuavano nel 260 ca. una dedica ad Atena Lindia i tre «di madre straniera» (di cui due fratelli) figurassero con la loro qualifica di seguito ai cittadini (connotati dal solo patronimico)⁶³.

6. L'associazione del *polites* con gli estremi anagrafici proprî della registrazione in uso nella sua città compare in special modo nei documenti ufficiali, nei luoghi in cui è prescritta e funzionale una qualifica più completa di nome e patronimico (e figurano anche nelle trascrizioni epigrafiche)⁶⁴. Ad esempio, alla fine del IV secolo, nella trascrizione epigrafica della ricevuta del rimborso del prestito fatto da Helisson agli Epidaurî, il testimone megarese compare con etnico, nome, patronimico, *hekatostys* d'appartenenza (Μεγαρεὺς Διονύσιος Πασίωνος ἑκατοστὺς Κυνοσουρί[ς]), così come quello ateniese era connotato con i suoi elementi identificativi completi (Ἀθηναῖος Διονύσιος Χ[ι]όνιδος Ἀγκυλειεύς)⁶⁵. In un decreto efesino

⁶³ *ILindos* 88, b, col. III, ll. 286-288; dopo di loro erano riportati soltanto un personaggio con nome e patronimico e uno straniero di Alicarnasso, col solo nome.

⁶⁴ Non ci si soffermerà qui, se non per richiamare il mantenersi dell'uso formulare di stringhe onomastiche corredate d'indicazione della suddivisione civica (o di più di esse) cui si era iscritti mediante sigle letterali o numeri (il «terzo nome»), sui casi di Corinto e delle *poleis* dell'Occidente greco: per casistica e illustrazione dei problemi specifici d'interpretazione dei livelli, delle forme e dei rapporti di partizione dei corpi civici all'epoca ellenistica vd. ad esempio LASAGNI 2019, 3-74 (Corinto, Corcira, Ambracia, Epidamno, Apollonia); CORDANO 2001 e CORDANO 2018 (sulla «schedatura ufficiale» in Sicilia); E. ARENA, «Una nuova evidenza di “sigle demotiche” e di *synkletos* dalla Sicilia tardoellenistica: SEG LIX.1102 e la storia di *Kale Akte*», in F. BEUTLER, T. PANTZER, edd., *Sprachen – Schriftkulturen – Identitäten der Antike*, Beiträge des XV. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik, Wien, 28. August bis 1. September 2017: Einzelvorträge in Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 1, Wien 2019 [DOI:10.25365/wbagon-2019-1-1] (spec. 4-10, 27-28, Tab. I e II, con le rassegne delle sigle «demotiche» nelle diverse località; per Tauromenio si veda ancora C. ANTONETTI, *Le sigle epigrafiche greche di Tauromenio*, «Memorie Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti» 39, fasc. III, 1985); L. DEL MONACO, «Riflessioni in margine all'organizzazione civica di Locri Epizefirii», in ANTONETTI 2010, 463-473; G. VALLARINO, «*Instrumentum publicum* e democrazia a Taranto: rilettura di un'iscrizione vascolare», «ArchClass» 64, 2013, 548 (per le sigle di Magna Grecia). Per la natura del demotico che dalla metà circa del II secolo connotava l'onomastica ufficiale dei cittadini di Stratonicea di Caria, distinti per unità territoriali (di residenza o di origine), vd. R. VAN BREMEN, «The Demes and Phylai of Stratonikeia in Karia», «Chiron» 30, 2000, 389-401 (cfr. 391, «the crucial indicator, within the city's territory, of full Stratonikeian citizenship») e, per esempli, le liste dei sacerdoti di Ecate a Lagina (*I. Stratonikeia* 601 ss.). Per l'uso del demotico come terzo elemento identificativo nell'epigrafia pubblica eretrese, non costantemente dal 330 e dapprima inserito fra nome e patronimico, vd. ad esempio KNOEPFLER 2017, p. 400 (ca. 300), l. 1; p. 440 (ca. 200), l. 1; p. 468 (prima metà III sec.), l. 1, con 407-408; per il rapporto fra demi, tribù e *chorai* in Eubea, in un sistema che trovò probabilmente fine per effetto della guerra mitradatica, vd. almeno D. KNOEPFLER, «Le territoire d'Érétie et l'organisation politique de la cité (*dēmoi, chôroi, phylai*)», in HANSEN 1997, 352-449; KNOEPFLER 2017, spec. 416 ss.; 2019a, nr. 184.

⁶⁵ *IG IV* 1².1, 42, rispettivamente ll. 18-20 e 21-22: per la data nel testo, vd. A. SHEPPARD, «Reconsidering a Loan Inscription from Epidauros», «ZPE» 195, 2015, 104-106; sulla natura del documento, vd. Migeotte, *Emprunt*, 87 (ad nr. 21): «il s'agit d'extraits des archives de la cité,

assai lacunoso della prima età ellenistica che riguardava un gruppo di personaggi «divenuti nuovi cittadini» (γενομένοις πολίταις καινοῖς) essi erano qualificati con nome, patronimico e con le unità civiche in cui erano stati introdotti secondo la norma per sorteggio, tribù e *chiliastys* (fra gli altri, Διονύσιος Ἐκαταίου, φυλὴν Ἐφεσεύς, χιλιαστὸν Οὔνωψ)⁶⁶. A Calcedone, alla metà del III secolo, gli esimneti elencati nelle dediche ai loro presidenti comparivano con un terzo nome al genitivo, anche abbreviato, identificato con quello della *hekatostys* di appartenenza (ad esempio Ζωπυρίων Μεσσαίου Πολια(τέας))⁶⁷. All'incirca dalla stessa epoca il terzo nome compare, sporadicamente, a Samo, per designare o la tribù, o la *hekatostys* o il *genos*⁶⁸. Ad Argo, per l'epoca ellenistica, l'identificazione del cittadino nella forma più completa pervenuta alla trascrizione epigrafica correva, dopo nome e patronimico, attraverso la *phatra* e l'unità territoriale di appartenenza, la *pentekostys* (ad esempio Ὀρθαγόρας [Πυ]θίλα [Κλεοδαΐδα]ς Στιχέλειον)⁶⁹.

probablement des actes des trésoriers»; vd. anche FERRAIOLI 2012, 13-15, con ROBU 2007-2009, 134-135 e 2014b, 218.

⁶⁶ SEG 33, 932, I, l. 3 (i neocittadini), 4-7 (l'elenco; l. 6 la citazione nel testo); per un'interpretazione, circa contenuto e destinatari, vd. J. e L. Robert, *BE*, 1983, 335. Per le disposizioni efesine sull'incorporazione degli onorati della *politeia* vd. JONES (N.F.) 1991, 86, nr. 37; sul rapporto fra le tribù e le loro suddivisioni, in età ellenistica, vd. la rassegna delle precedenti interpretazioni e ricostruzioni in MARRE 2018, 27-32, col nuovo quadro proposto di cinque tribù, ciascuna comprendente cinque/otto chiliastie (33-41); vd. anche KUNNERT 2012, 109-110 («Ist die Zugehörigkeit zur Chiliastys bekannt, ist also auch die entsprechende Phyle zu erschliessen»), con 117, il repertorio di tribù e chiliastie efesine di epoca ellenistica e romana.

⁶⁷ La citazione da *I.Kalchedon* 6, l. 8; nella dedica coeva *I.Kalchedon* 7, ove figurano anche *basileus*, *hieromnamon*, *prophetas* e *nomophylakes*, il terzo nome compare soltanto per gli esimneti; sui due documenti e sul problema del rapporto fra le commissioni di buletuti sorteggiate per svolgere una funzione corrispondente a quella dei pritani ad Atene e il sistema di rappresentanza nelle commissioni delle tre tribù locali, vd. ROBU 2007-2009, 151-153 (una riedizione, cfr. SEG 63, 1132); ROBU 2014a, 346-347 (commissione di sorteggiati da un'unica *phyle*) e P. Hamon, *BE*, 2014, 473 (commissione di sorteggiati da tutta la *boule*).

⁶⁸ Vd., per la tribù, nel catalogo dei vincitori agli *Heraia* IG XII 6.1, 173 (*ante* 150?), i quattro Χησιεύς, dopo nome e patronimico, ll. 4, 5, 7, 8; per la *hekatostys* vd. IG XII 6.1, 462, 250 *ca.*, ll. 23-24, un caso, nell'elenco dei militari che onoravano il loro comandante (Ἀνδρομάχος Ἀνδρομάχου Ταμειδῆς; cfr. *comm. ad loc.*, ove non si esclude si trattasse di un *genos*); 597 (II sec.), ll. 4-5, 8-9, due casi, nell'elenco degli *exagois* dedicanti un altare; 464 (I sec.), ll. 3-4, per lo stratego onorato; per il *genos* vd. IG XII 6.1, 187, I (I sec.), ll. 5-7, in una lista di *neopoiis*: in quell'anno era stato sorteggiato un Χησιεύς [appartenente alla tribù *Xesieis*]. Στράτω] Ἀριστίππου, γέν[ος] Βουπλευράδης).

⁶⁹ DGE³ 92 (cfr. SEG 33, 279 e 37, 276), l. 8 (la *pentekostys* in nominativo); per altri esempi nel documento, vd. la *nomenclatio* di presidente e segretario del consiglio, l. 2; sulle sequenze identificative argive di epoca ellenistica vd. PIÉRART 2014, 220-222 [= 2020, 283-285] (attestate epigraficamente, con maggiore o minore regolarità, dagli inizi del IV secolo sino ai primi del II sec.; per l'ipotesi che verso il 338 si fosse proceduto alla redazione di nuovi registri civici, organizzati per «groupements topographiques», vd. M. PIÉRART, «À propos des subdivisions de la population argienne», «BCH» 109, 1985, 353-354 [= 2020, 149-150]; le sequenze più o meno abbreviate che

A Colofone, per l'amministrazione civica degli ultimi decenni del II secolo i già ricordati benefattori Menippo e Polemeo figuravano come «Menippo figlio adottivo di Apollonide, naturale di Eumede, del *genos* (?) Prometheos, della tribù Seleucide» e «Polemeo, figlio di Pantagnoto, del *genos* Knemades, della tribù Apollonide»⁷⁰. Laddove l'organizzazione civica fosse complicata dall'embricazione delle unità di registrazione dell'ente che aveva incorporato l'altro e di quelle originarie di quest'ultimo, l'identificazione ufficiale del *polites* si faceva a quanto appare secondo l'iscrizione alle liste comuni: così avveniva ad esempio per gli Olimei in simpolitia con i Milasei, i quali in molte delle sequenze onomastiche figuranti negli atti ufficiali di II-I secolo compaiono con nome, patronimico, eventualmente papponimico e nome del padre adottivo, eventuale carica e una *syngeneia* ascrivibile a Milasa (ad esempio Δημήτριος Ἐρμίου τοῦ Ἀντιπάτρου κατὰ δὲ υἰοθεσίαν Αἰνέου, Φαίδρος Μοσχίωνος ἱερεὺς Δαιμόνων Ἀγαθῶν Παρεμβορδεῖς)⁷¹.

7. La definizione del corpo civico di una *polis* in prospettiva statutaria portava naturalmente anche a quella delle altre categorie di persone, più o meno numerose, che si trovavano in essa, con varia posizione giuridica distinta da quella dei *politai*. In molti casi, la natura della documentazione porta a dedurre la presenza di liste ufficiali, le quali dovevano rendere più agevoli le diverse operazioni che implicavano il rispetto delle distinzioni statutarie di base e potevano offrire utili riscontri nelle occasioni di socialità pubblica che prevedevano la partecipazione delle diverse categorie di persone qualificate⁷².

compaiono nei documenti iscritti, se non effetto di abbreviature epigrafiche, rispondevano alle diverse funzioni della nomenclatura nell'ambito dei testi, le quali non sempre richiedevano le sequenze identificative complete; si noterà che nel decreto per Alessandro di Sicione i segretari del consiglio e degli strateghi figuravano col semplice nome proprio, l. 2); vd. anche *supra* nt. 44.

⁷⁰ Vd. rispettivamente *SEG* 39, 1244, III, ll. 19-21 e 39, 1243, V, ll. 26-27; sulla problematica delle suddivisioni civiche di Colofone vd. D. ROUSSET, "La stèle des Géléontes au sanctuaire de Claros. La souscription et les acquisitions immobilières d'une subdivision civique de Colophon", «*JS*», 2014, 3-98; per gli esempli in questione vd. 68-72. Sui personaggi vd. anche *supra*, II.2.5.

⁷¹ Sulla natura dei documenti in questione, decreti di tribù e *syngeneiai* e atti di compravendita-locazione, o rendiconti, vd. Pernin, *Baux*, 422-427 (sulla data, vd. 405-410); sulle *syngeneiai* e sulle loro ricorrenze nelle liste onomastiche, vd. *ibid.*, 419-421. La citazione nel testo da *I. Mylasa* 806, ll. 2-4 (di contro alla cautela di Pernin – 334, nt. 100, 342, nt. 112, 421 – saremmo inclini a ritenere i *Parembordeis* una *syngeneia* milasea, in riferimento a numerosi personaggi menzionati in decreti e atti di Olimo, più volte insieme alle suddivisioni milasee: cfr. *I. Mylasa* 803, ll. 2-5; 804, 806, ll. 2-8 ecc.); vd. anche BRESSON, DEBORD 1985, 207: le *syngeneiai* di Olimo «ne servent pas à définir l'identité des olyméens devenus Mylasiens».

⁷² Un nesso funzionale tra categorie statutarie e amministrazione civica doveva essere determinato ad esempio dagli obblighi fiscali propri a ciascuna di esse: un esempio esplicito appare dalla formulazione del *nomos* rinvenuto a Iulide di Ceo sugli aventi diritto a un banchetto pubblico: «i

Indicativa appare la sequenza di «categorie subalterne» (τὰ ὑποτεταγμένα γέννη) prodotta a Pergamo nel 133, quando la città, impegnata ad assumere misure per tutelarsi contro l'usurpatore Aristonico, decideva di conferire ad esse la cittadinanza: la prima era costituita da «coloro che sono iscritti nelle liste dei *paroikoi*» (τοῖς ἀναφερομένοις ἐν ταῖς τῶ[ν] παροί[κων ἀπο]-γραφᾶς), ovvero quanti abitavano nel territorio civico con un proprio statuto, superiore a quello di coloro che, nella circostanza, ottenevano a loro volta di migliorare il loro stato, cioè «di essere trasferiti ne(l)la categoria de(i) *paroikoi*» (εἰς δὲ τοὺς παροίκους μετατεθῆναι), i discendenti dei manomessi (τοὺς ἐκ τῶν ἐξελευθέρων), gli schiavi reali (τοὺς βασιλικούς), gli schiavi pubblici

cittadini, coloro che la *polis* ha invitato, i meteci e gli affrancati, quanti pagano le tasse a Coresia», τοὺς τε πολίτας καὶ οὓς ἡ πόλις κέκληκεν καὶ τοὺς μετοίκους καὶ τοὺς ἀπελευθέρους ὅσοι τὰ τέλη φέρουσιν εἰς Κορησίαν (IG XII 5, 647, ca. 205-180, ll. 9-11; sull'esistenza di liste per gli stranieri residenti e i manomessi e sul caso in questione vd. *infra*, § 8); per il nesso tra cittadinanza partecipata e fiscalità vd. ad esempio la disposizione nel già ricordato accordo fra Mileto e Olbia: le diverse *ateleiai* riconosciute ai partner si sarebbero conservate, ma chi avesse optato per la partecipazione alle cariche nell'altra città sarebbe stato «soggetto a tassazione come gli altri cittadini», ἐντελής καθότι καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται εἰσιν (RO 93, ll. 9-11; per l'interpretazione «fiscale» di *enteles* vd. ad esempio, oltre agli editori, MIGEOTTE 2004a, 638; SABA 2017, 218 e 2020, 38; MACK 2019, 70 con nt. 64; dato il contesto, sembra meno calzante il senso di «dotato delle prerogative di piena cittadinanza», riconosciuto ad esempio da VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 100 e MÜLLER [C.] 2015, 368). Sulla registrazione degli stranieri come residenti per l'interesse alle tutele offerte vd. ROUBINEAU 2012, 162 ss.; per il caso di Delo, specialmente nel periodo della seconda dominazione ateniese, vd. BAUZON 2007, 193, con la conclusione dell'«existence de régistres précis» (la studiosa peraltro pensava a registri non solo per i residenti, ma anche per i «différents individus qui débarquaient dans l'île»; il controllo sulle persone e sul loro grado di permanenza nell'isola sarebbe spettato all'epimelete, fino a che, agli inizi del I secolo, sarebbe venuta meno la categoria degli stranieri di passaggio; Bauzon non si pronuncia sulle procedure di transizione tra una categoria e l'altra, ma rileva la distinzione giuridica delle due classificazioni e le implicazioni fiscali di ciascuna, pur in presenza di un porto franco: cfr. 193-194 e, per le dovute precisazioni circa la popolazione che dopo il 167 aveva sostituito pressoché totalmente i Delfi, vd. C. MÜLLER, «Les Athéniens, les Romains et les autres Grecs»: groupes et phénomènes de recomposition sociale dans la «colonie» athénienne de Délos après 167 av. J.-C.», in RIZAKIS *et alii* 2017, 97 ss.). Sullo statuto dei meteci ad Atene in età ellenistica vd. NIKU 2007 (con l'ipotesi che il periodo di residenza temporanea preliminare all'iscrizione fosse «for instance a couple of months», 3, nt. 10; 21, nt. 22 e con la conclusione non dimostrabile che l'aspetto giuridico della distinzione tra *politai* e *metoikoi* sarebbe progressivamente venuto meno; vd. le note critiche a riguardo di S. Saba, «BMCR» 2007.12.26). Per le distinzioni fra categorie di abitanti delle città presenti nei decreti onorari per benefattori e sul loro potenziale informativo, da valutare di volta in volta quanto al loro valore qualificativo o semplicemente descrittivo e di conseguenza al loro rapporto con registrazioni scritte per statuto, vd. *infra*. Sull'opportunità, infine, di non legare una presenza consistente di stranieri residenti all'importanza di una città vd. DELRIEUX 2013a, 155-156, a partire dalla numerosità delle attestazioni per la modesta Iaso ellenistica («Sans doute bien d'autres endroits comparables à Iasos ont-ils reçu des étrangers en grand nombre»). Va da sé che si condividono qui le considerazioni di Ph. GAUTHIER, «Études sur des inscriptions d'Amorgos», «BCH» 104, 1980, 218, ove si rileva «la cohérence du vocabulaire officiel relatif aux étrangers», e 219, ove si sostiene che «lorsqu'ils mentionnent les *politai* et les *paroikoi* (ou les *metoikoi*) les Grecs définissent du même coup le statut personnel des ayants droit».

(τοὺς δημοσίους), uomini e donne, con determinate condizioni⁷³. Beneficiari

⁷³ OGI 338, documento composto di decreto e di sua integrazione applicativa: vd. ll. 8-9 per la qualifica collettiva nel testo (il senso alternativo di «sottoscritte», «aufgeführten», riconosciuto in *I.Pergamon* 249, ad l. e seguito in letteratura – ad esempio da BOULAY 2014, 229 e MÜLLER [C.] 2018a, 247, nt. 28 – non sembra qui pertinente, considerando che nel dispositivo seguente si decideva di conferire la *politeia* τοῖς ὑπογ[εγραμμέν]οις, ll. 11-12; neppure si condivide l'attribuzione a γένος del «sens de «classe» (cfr. *I.Pergamon* 249, «Volksklassen») ou «groupe», sans que l'on puisse supposer une insistance particulière placée sur l'homogénéité présumée d'origine et de descendance», operata da MÜLLER [C.] 2018a, 247-248, la quale peraltro riconosce il valore di «categories statutaires» alle qualifiche seguenti; vd. al contrario DAUBNER 2006, 91-92, «unterprivilegierte»); ll. 12-13, gli iscritti alle liste dei *paroikoi* (ove l'integrazione [ἀπο]γραφᾶς si regge sulla ripetizione integra di l. 34); ll. 20-26, il passaggio alla loro categoria; dell'integrazione al decreto si conserva solo l'oggetto (ll. 33-36, il conferimento della cittadinanza e 36-37, il passaggio di categoria). Tra i promossi alla *politeia* figuravano anche diversi gruppi militari stanziati nella città e nel suo territorio – τῶν στρατιωτῶν τοῖς κατοικοῦσιν [τῆμ. πόλιν καὶ τῆγ. χῶρον] – naturalmente iscritti nei ruoli specifici, i *Makedones*, i *Mysioi*, i «*katoikoi* (coloni militari) registrati nel forte e nella città vecchia» (ll. 15-16, ἀναφερομένοις ἐν τῷ φρουρίῳ καὶ [τῆι πόλει τῆι] ἀρχαίαι κατοίκους), i *Masdyenoi* (abitanti di villaggio con funzioni militari, su cui vd. *infra*, nt. 77), i soldati di guarnigione (l. 17, παραφυλακίταις). Per l'aspetto che qui interessa vd. BERTRAND 2005, 48: «On constate l'importance de la valeur probatrice des listes et la complexité de leur établissement». Sul contesto storico del documento vd. sempre WÖRRLE 2000, 563-564; sullo statuto delle persone qualificate come *paroikoi* vd. ad esempio GAGLIARDI 2009/2010, 314-315, che ripropone, con qualche semplificazione, la distinzione tra il riferimento a gruppi di popolazione locale in Asia Minore e quello ai residenti stranieri nel resto del mondo greco (non risulta peraltro conforme al testo pergameno l'idea, già in PAPAZOGLU 1997, 167, che «si distinguesse tra *παροικοι* iscritti e non iscritti nei registri», con la conclusione che «ci fosse un gruppo di *παροικοι* residenti in città, i quali si distinguevano dai *παροικοι* della campagna» e che sarebbe «logico aspettarsi che questi ultimi fossero stati esclusi dalla concessione generalizzata della cittadinanza locale»; per la qualifica pergamena riferita ai «resident foreigners» vd. Austin nr. 248); per la possibilità che i frammenti di lista *I.Pergamon* 231 (III-II sec.?) e «MDAI(A) 35, 1910, 436, nr. 21 (bassa epoca ellenistica?), con nomi, patronimici ed etnici appartenessero a «listes d'étrangers, militaires ou civils, résidant dans la ville et dans la chôra de Pergame, comme ceux qui sont pris en considération dans le décret de 133» vd. [CHAMEROY], SAVALLI 2016, 238-239 (con nuove proposte d'integrazione degli etnici del primo). Allo stesso modo è possibile ascrivere a categoria formalmente riconosciuta i *paroikoi* stabiliti in città che a Limira di Licia *post* 197 dovevano effettuare sacrifici per i re seleucidi insieme ai proprietari terrieri, *politai* e *xenoi*: SEG 64, 1386, ll. 13-14, con M. WÖRRLE, «Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens X., Limyra in seleukidischer Hand», «Chiron» 41, 2011, 399-400 con nt. 115 (si sarebbe trattato di stranieri residenti in area urbana «förmlich registrierten, mit den beschränkte Rechten und besonderen Pflichten ihres definierten Status»). Alla categoria formalizzata degli stranieri residenti sembra qui infine da ricondurre la qualifica di *paroikoi* per quanti figuravano negli elenchi dei beneficiari degli evergeti prienesi della tarda età ellenistica, sia da soli (ad esempio *I.Priene*² 64, l. 258, dopo i *politai* e prima di *xenoi*, *exeleutheroi* e *oiketai*, cfr. l. 276; *I.Priene*² 65, ll. 178, 193-194, con i figli, dopo i *politai* e prima di *xenoi*, *exeleutheroi* e *oiketai*; l. 181, dopo i *politai* e prima degli *xenoi*), sia insieme a quanti erano definiti *katoikoi*, verisimilmente popolazione locale indigena (*I.Priene*² 68, ll. 80-81, dopo i *politai* e prima di *xenoi* e *Rhomaioi*; *I.Priene*² 69, ll. 38-39, dopo i *politai* e prima di *xenoi*, *Rhomaioi* e schiavi; l. 77, dopo i *politai* e prima di *xenoi*, *Rhomaioi* e loro schiavi; ll. 82-83, dopo i *politai* e prima di *xenoi*, *Rhomaioi* e schiavi; *I.Priene*² 72, l. 13, dopo i *politai* e prima degli *oiketai*; l. 14, integrata, dopo i *politai* e prima, verisimilmente, degli *xenoi*); cfr. GAGLIARDI 2009/2010, 317, 319-320, ove, con decisa ripresa di un'ipotesi di PAPAZOGLU 1997, 179, alle qualifiche è attribuito il significato inverso; sui *paroikoi* vd. anche *I.Priene*², *comm. ad nr.* 41, «ansässige Fremde» (comprensivi peraltro di «meteci» e altri non-cittadini, con il loro *status*); quanto alla discussa identità dei *katoikoi* vd. ad es. *I.Priene*², *comm.*

della promozione a cittadini erano anche gli «altri abitanti liberi» (τοῖς ἄλλοις ἐ[λευθέ]ροις κατοικοῦσιν) e «quanti hanno acquisito il diritto di proprietà di beni in città o nel territorio» (ἐνεκτημένους ἐν τῇ πόλει ἢ τῇ χώρῃ)⁷⁴.

Alla medesima soluzione ricorreva la città di Efeso, quando, nell'86/5, nell'emergenza della guerra contro Mitradate concedeva i benefici statutarî a diverse categorie di abitanti della città e del territorio – οἱ κατοικοῦντες τὴν τε πόλιν καὶ τὴν χώραν – che avessero preso le armi contro il nemico: a diventare *politai* a tutti gli effetti – εἶναι δὲ καὶ... πολίτας ἐφ' ἴση καὶ ὁμοίαι – erano «quanti godevano dello stato di equiparazione fiscale (con i cittadini), i *paroikoi* (residenti stabili, non cittadini), gli *hieroi* (personale templare), i (figli di ?) manomessi, gli stranieri (non residenti)» (τοὺς ἰσοτελεῖς καὶ παροίκους καὶ ἱερούς καὶ ἐξελευθέρους καὶ ξένους); ancora, gli schiavi pubblici dovevano essere «liberi e (immessi nella categoria dei) *paroikoi*» (τοὺς δὲ δημοσίους (εἶναι) ἐλευθέρους τε καὶ παροίκους)⁷⁵. La reperibilità

ad nr. 68, «Niedergelassene», di origine e posizione giuridica non chiara, e THONEMANN 2013, 33-35, per cui il termine sarebbe stato usato per indicare «anyone living in the Maeander delta plain who was not a citizen of Priene»; sulle due categorie vd. anche BECK 2015, 285, 314-317, 321-325: «einfach nur die Nichtbürger»; non si condivide peraltro l'idea dello studioso (già in KAH 2012b, 59) che la coppia di definizioni rappresentasse «eine stilistische Variation... welche primär dazu diente, die Dokumentation der betreffenden euergetischen Leistungen noch ein wenig weiter aufzublähen»; si ricorderà che l'onorato di *I.Priene*² 64 (*post* 120), Moschione, fra le altre cariche aveva assunto anche quella di ἀντιγραφεὺς, la cui funzione era legata alla conservazione dei documenti (cfr. FRÖHLICH 2005, 236; per un'attestazione della carica nel 90-88 ca. vd. *I.Priene*² 67, l. 192). Sulla registrazione in liste proprie delle categorie servili vd. *infra*.

⁷⁴ OGI 338, ll. 17-18 (si riprende qui l'integrazione suggerita da L. ROBERT, *Villes d'Asie Mineure. Études de géographie historique*, Paris 1962, 51, nt. 6 e 250, nt. 8, invece che ἐ[μφορῶ]ροις, come in OGI 338, o ἐ[πικού]ροις, come in IGR IV, 289, a motivo del contesto militare dell'elenco subito precedente: vd. per la lettura proposta PAPAZOGLOU 1997, 166; B. VIRGILIO, "Nota sui *Nikephoria* pergameni", «Studi Ellenistici» 12, 1999, 354 [= 2014, 132], con nt. 10; GAGLIARDI 2009/2010, 314) e ll. 18-19. Gli ἐλεύθεροι κατοικοῦντες avrebbero rappresentato la categoria degli «stranieri residenti» (così GAGLIARDI 2009/2010, 314). Sugli ἐνεκτημένοι come categoria definita negli elenchi di soggetti rilevabili dalla città vd. *infra*; per una rassegna di attestazioni della categoria vd. F. BASLEZ, "Déliens et étrangers à Délos", «REG» 89, 1976, 354-359.

⁷⁵ *I.Ephesos* 8, ll. 24, 43-48; di quanti dovessero passare nella categoria dei *politai* i comandanti militari dovevano «comunicare i nominativi» (τὰ ὀνόματα [δι]ασηφασάτωσαν) ai proedri e al segretario della *boule*, i quali li dovevano attribuire per sorteggio εἰς φυλάς καὶ χλιαστύς. Quanto all'interpretazione della natura dei *paroikoi* efesini, appare difficile scegliere tra quella degli «stranieri residenti» (proposta in *RIJG* I, IV, 25 e ripresa ad esempio da VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 115, 380) e quella degli «indigeni» abitanti nel territorio civico (come opposto da GAGLIARDI 2009/2010, 319, considerando lo studioso improbabile la promozione dei *demosioi* allo statuto di stranieri, piuttosto che a quello dei liberi indigeni; in questo caso la categoria mancante degli stranieri residenti sarebbe rientrata in quella degli *xenoi*, *ibid.*, ma vedi qui sotto); incerto appare WALSER 2008, 162-164, peraltro con la considerazione che «kaum wahrscheinlich ist, dass man diesen [*scil.* gli stranieri residenti] in einer Polis wie Ephesos keinen Sonderstatus einräumte», a fronte del fatto che «die Gruppe die Paroikoi in der Inschrift aus dem Mithradatischen Krieg in Ephesos überhaupt zum ersten Mal greifbar wird»; non convince infine la posizione di PH. GAUTHIER,

“Métèques, périèques et *paroikoi*: bilan et points d’interrogation”, in R. LONIS, ed., *L’étranger dans le monde grec*, Actes du colloque organisé par l’Institut d’études anciennes, Nancy, mai 1987, Nancy 1988, spec. 32 ss. (= 2011, 69 ss.), secondo cui «Tout se passe comme si le statut de *paroikoi*, à partir du moment où il avait qualifié *aussi* [corsivo di G.] des citadins originaires de l’arrière-pays «dépendant», était à peu de peu confondu avec celui des étrangers résidents originaires d’autres cités» (35 = 73), né appare dimostrabile l’idea di HERZ 2001, 203 che essi fossero elencati «möglicherweise entsprechend ihrer Ursprungsortes (in eigener Liste)». Resta da considerare la posizione degli *isoteleis*, che sarebbero potuti essere (in gran parte) degli stranieri residenti di statuto privilegiato, sul modello di quelli ateniesi esonerati dal *metoikion* (vd. in questo senso ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 123, che intende gli *isoteleis* efesini precisamente come «probably privileged *paroikoi*»; vd. anche M.-F. BASLEZ, “La question des étrangers dans les cités grecques (V^e-I^{er} siècles). Immigration et partenariat économique”, «Pallas» 74, 2007, 219, per cui si tratterebbe della categoria «des étrangers qui sont les plus facilement assimilables» e pertanto, come nel caso di specie, i migliori candidati alla cittadinanza in caso di crisi; la studiosa peraltro, in un ambito di considerazioni non condivisibili, ritiene raro il conferimento del privilegio nelle città portuali, 220; cfr. BERTRAND 2005, 48, «les assimilés par privilège fiscal») e, per la loro registrazione «in einem einigen Register», HERZ 2001, 203 (ma si potrebbe pensare anche ad «annotazione» a margine nel registro dei meteci); ad un contesto documentale, ai diversi livelli, per gli *isoteleis* ateniesi riconduce ad esempio il decreto con cui «gli *isoteleis* di stanza a Ramnunte» – τῶν ἰσοτελῶν οἱ τεταγμένοι Ῥαμνοῦντι – che avevano superato l’esame della loro candidatura – δοκιμασία ὑπὲρ τῆς ἰσοτελείας – onoravano lo stratego ateniese della *paralia* che si era impegnato ad accelerare la procedura di ratifica: Petrakos, *Demos Rhamnountos*, II, 8, del 256/5, ll. 6 ss. (per la natura del privilegio ad Atene vd. ad esempio KAMEN 2013, 56-58; sulla categoria a Ramnunte vd. OETJEN 2014, 127 ss.; sulla *dokimasia* in questione, di cui questo è sinora l’unico testimone, vd. FEYEL 2009, 243-245, 259 con nt. 129; per la qualifica singola in documenti pubblici vd. ad esempio i due personaggi nell’elenco degli appaltatori di lavori del 307/6 ca., *Agora XVI*, 109, col. 3, ll. 123-124, l’uno con nome, patronimico e qualifica, l’altro con nome, patronimico, etnico e qualifica; un Σωσίβιος ἰσοτελής figurava nella sottoscrizione pubblica del 248/7 II³ I, 1011, l. 100). Per l’identificazione degli *hieroi*, data la sequenza dell’enunciato difficilmente interpretabili come «schiavi/servi templari» (come ad esempio in *I.Ephesos*, «Tempelsklaven», e in GAGLIARDI 2009/2010, 318, «servi sacri»), di contro all’interpretazione di HERZ 2001, 189-191 – in contraddizione con 199, «Tempelsklaven» – ripresa da KIRBIHLER 2016, 65-67, «paysans libres relevant des domaines sacrés de l’Artémision», appare più prudente pensare in generale a personale (libero) di servizio presso il santuario (vd. già PAPAZOGLOU 1997, 174, con WALSER 2008, 161-162; vd. anche BERTRAND 2005, 48: «les dépendants des temples», con il già citato rilievo del «valore probatorio» delle liste e, per la loro registrazione «beim Tempel», HERZ 2001, 203); non giustificata appare l’identificazione proposta da VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 380 («affranchis consacrés et offrant leur services au temple»). Quanto all’interpretazione della natura degli *exeleutheroi* come «figli dei manomessi», piuttosto che «manomessi» *tout court* (come, con qualche incertezza, in GAGLIARDI 2009/2010, 317-319 e in KIRBIHLER 2016, 66), vd. ad esempio WALSER 2008, 160 nt. 31, 161 («mit hoher Wahrscheinlichkeit»); contraddittorio appare HERZ 2001, 191 (figli di manomessi), 199 (manomessi). Quanto agli *xenoi*, dalla sequenza in questione pare potersi inferire che si trattasse degli stranieri non residenti stabilmente: vd. ad esempio VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 115, 380 («étrangers de passage»); KIRBIHLER 2016, 65 («étrangers présents»). Non si entrerà qui infine nella questione della natura del gruppo istituzionale dei *paroikoi*, «schierati» (τεταγμένοι) nel demo attico di Ramnunte e proponenti decreti, attestati dalla seconda metà del III secolo agli inizi del I (per uno *status questionis* vd. COUVENHES 2007, 296 ss., cui s’aggiungano NIKU 2007, *Appendix I* – con dubbi eccessivi sul permanere della categoria nel corso del II secolo e sul carattere definitorio della qualifica nelle dediche citate qui sotto – e L. GAGLIARDI, “I πάροικοι di Grecia e Macedonia in età ellenistica e nella prima età romana”, in RIZAKIS *et alii* 2017, 391; per una rassegna dei documenti epigrafici relativi vd. COUVENHES 2007, 309-310; per il catalogo, OETJEN 2014, 209-222, 5.7); che la loro categoria corrispondesse a una classificazione ufficiale degli abitanti del demo – come tale associata a una registrazione – appare ad esempio dalle dediche in cui sono elencati i vincitori delle lampadedromie ἐκ τῶν πολιτῶν, ἐκ τῶν

dei nominativi e la verifica dello statuto di quanti erano contemplati dai provvedimenti difficilmente potevano farsi senza l'ausilio di elenchi che raccogliessero in sequenze aggiornate i dati forniti dai diversi provvedimenti *ad personam* o dalle diverse amministrazioni fiscali (alle quali *in primis* si collegava la tassonomia), a loro volta custoditi negli archivi specifici. Ed era su di una situazione classificatoria prevista e curata dalla *polis* che, nell'epitafio, si fondava la rappresentazione del percorso statutario effettuato a Rodi da Epigono, un personaggio che era stato ospite di consiglio e assemblea e due volte corego: «Rodiopolita» (Licia) d'origine, divenuto schiavo pubblico era stato affrancato dalla città e poteva alla fine fregiarsi della qualifica di μέτοικος, «residente straniero» (Ἐπιγόνου Ῥοδιοπολίτα μετοίκου ἐλευθερωθέντος ὑπὸ τᾶς πόλεως)⁷⁶. Per quel che attiene ai residenti «stranieri» (provenienti da altra città o locali) ad esempio, nella stessa Pergamo il nesso dello statuto della persona con il repertorio degli «iscritti nelle liste», quelle originarie e quelle dello stato acquisito di cittadini, appare dalla voce della lista efebica che, tra II e I secolo, registrava «[--- figlio di ---]laios, *paroikos*, della tribù Telefide» ([---]λαίου, πάροικος, Τηλεφίδος)⁷⁷.

στρατευομένων, ἐκ τῶν παροίκων (Petraikos, *Demos Rhamnountos*, II, 151 [IG II³ 4, 317], VI, 488, cfr. 485, ca. 100); e che si trattasse di un «groupe de population d'origine étrangère et résidant à Rhamnunte» contraddistinto per statuto da Atene a motivo della sua specificità appare conclusione ragionevole, così come che si trattasse di «une population militaire» (COUVENHES 2007, 300, 302, cfr. "Érétie, la garnison de Rhamnonte et Dikaiarchos, d'Antigone Gonatas à Démétrios II", «RÉMA» 6, 2013, 137-138, «statut collectif proche de celui des metèques... dont la finalité professionnelle reste militaire»); se è condivisibile l'idea che la loro origine consistesse nel corpo di mercenari installati da Antigono Gonata, meno convincente risulta quella di OITJEN 2014, 76-92 che vi ravvisa dei cleruchi (vd. le giuste obiezioni di Chr. Feyel, *BE*, 2015, 223), così come le sue considerazioni (91) che i *paroikoi* «scheinen in Rhamnunte nicht registriert zu sein» e che «war *paroikos* kein staatsrechtlicher Terminus technicus», basate su premesse interpretative che non appaiono giustificate; la denominazione ufficiale dei *paroikoi* di Rhamnunte consisteva nel nome, eventualmente il patronimico, l'etnico (dove il «foreign residents» di AIO, *IG II³ 4, 317, l. 9* e la loro equiparazione agli *xenoi* cui apparteneva il vincitore nella dedica Petraikos, *Demos Rhamnountos*, II, 148 [IG II³ 4, 311], l. 10; per la presenza di *metoikoi* a Rhamnunte vd. *Demos Rhamnountos*, VI, 407, del 248/7, dove figurano come categoria di gruppo militare insieme a cittadini, *paroikoi* e *stratiotai*, ll. 8-13). Per la registrazione delle diverse categorie indicate nello specifico vd. *infra*.

⁷⁶ *IG XII 1, 383* (non datata), ll. 1-2; resta da chiedersi se il passaggio fosse avvenuto attraverso l'inserimento in un registro di manomessi e poi nella trascrizione fra i «meteci» rodî, oppure se fosse stato diretto; sul percorso statutario in questione vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 420-421 (si tratterebbe di un'«assimilation de statut» tra affrancati e meteci); DIMOPOULOU-PILIOUNI 2008, 45-46 (con rilievo di un possibile statuto originario di libero); BENINCAMPI 2007/8, spec. 97 (a Rodi l'affrancato diventava «automaticamente» meteco); BOYXEN 2018, 59-60 (con bibliografia precedente), 76, 83, nt. 287 (sulla possibilità che Epigono portasse l'etnico anche durante la schiavitù), 211; per la possibile registrazione dei meteci rodî non già nei demi, per la quale non c'è attestazione, ma da parte di «a central *polis* institution», vd. MAILLOT 2015, 153; sul quadro rodio delle categorie statutarie vd. anche *infra*.

⁷⁷ «MDAI (A)» 27, 1902, 118 s., nr. 124 (II sec.?), l. 4; tra gli efebi figuravano anche gli appartenenti alla categoria dei *Masdyenoi*, la cui qualifica risultava come «di quanti provengono da (lla località di)

A Mileto il recupero dei nominativi degli stranieri residenti dalla loro registrazione risulta dalla clausola dei decreti di Gortina e di Cnosso degli inizi del II secolo secondo cui, dei mercenari (o discendenti) della *polis* cretese che erano emigrati (*ἀποικιζόμενοι*) nella città caria «deliberatamente o per qualche altro motivo», fra 234 e 228, sarebbero potuti tornare soltanto «quanti, essendo Gortinî / Cnossoî, (vi) si sono stabiliti come stranieri residenti» (*ὅσοι... Γορτύνιοι/ Κνώσιοι ὄντες μετωικήκασιν*) e non quanti erano diventati *politai* milesî⁷⁸. Che del resto a Mileto (e nella città partner) gli stranieri residenti fossero registrati, con data di decorrenza, risulta ad esempio dalle già ricordate disposizioni dell'accordo di isopolitia fra Mileto ed Eraclea al Latmo, secondo cui i rispettivi cittadini fuori sede al momento della convenzione avrebbero potuto iscriversi al corpo civico dell'altra *polis* dopo un quinquennio di presenza partecipativa nella propria città o di stato di «straniero residente» (*μέτοικος*) nell'altra⁷⁹. Similmente, nel I secolo la disposizione del trattato tra Scepsi e Pario che stabiliva l'eguaglianza fiscale con i cittadini per coloro che si fossero stabiliti (*ὀκεῖν*) nella città partner «per sei mesi o più» presupponeva una registrazione datata del nuovo venuto⁸⁰. A Iaso, ancora nei primi del IV secolo, il fatto che la quota sulle offerte per Zeus Megistos fosse fissata per gli stranieri residenti (*μέτοικοι*) come uguale a quella dei cittadini, ma distinta da quella degli stranieri di passaggio, presuppone, al di là del riconoscimento sociale, una verificabilità del loro stato giuridico⁸¹.

Masdye» (τῶν ἀπὸ Μασδύης): vd. ad es. *I. Pergamon* 316 (II sec.), l. 4; «MDAI (A)» 27, 1902, 121, nr. 134 (tardoellenistica), ll. 2, 5 ecc. Vd. anche *supra*, nt. 73.

⁷⁸ Vd. rispettivamente *IC IV* 176, ll. 32-34 e *IC I*, viii, 9, ll. 25-27 (per la causa indicata, vd. la formulazione meglio conservata del decreto cnossio: [κατὰ πρό]νοιαν (?) ἢ ἄλλως πως); vd. anche Magnetto, *Arbitrati*, nr. 43, I/II (con data *ante* 208/7, a motivo della collocazione epigrafica dei decreti presso il dossier dei documenti di accettazione dei *Leukophryena*, di contro all'ipotesi di Chaniotis, *Verträge*, 281-285 che le trattative per il rientro risalissero al 184 ca.); BAKER 2013, 272-273; MÜLLER (C.) 2015, 364; per il destino di quanti invece avevano messo in esercizio la *politeia* concessa vd., per la registrazione a Mileto, *supra*, § 4 e, per il problema della sussistenza in quella patria, *infra*. Per la menzione delle città cretesi d'origine di alcune famiglie di mercenari (quelli che avevano prestato il giuramento richiesto ai neocittadini), vd., per il 229/8, *I.Milet* I.3, 380, l. 9 ss.: oltre a Gortina e Cnosso, si trattava, per quelle conservate, di Arkades, Axos, Drero, Eleuterna, Festo, Ierapitna, Hyrtakos, Lappa, Litto, Prianso, Rauco, Retimno; da Drero e Milata provenivano le famiglie immesse nel 234/3: vd. *I.Milet* I.3, 33f, l. 7. Per la «identificabilità», dal punto di vista religioso e sociale, del gruppo cretese ancora dopo decenni, per quanto «Milesî della seconda generazione», vd. F. DAUBNER, "Militärsiedlungen und Territorialherrschaft in der Antike. Anstöße und Perspektiven", in F. DAUBNER, ed., *Militärsiedlungen und Territorialherrschaft in der Antike*, Berlin 2011, 4; vd. anche *supra*, nt. 46.

⁷⁹ *I.Milet* I.3, 150, ll. 57-63; vd. anche *supra*, §§ 1 e 4.

⁸⁰ *I.Parion* T62, ll. 15-20; sulla natura dell'accordo, che prevedeva anche l'isopolitia, vd. SABA 2020, 116-124; vd. anche GIOVANNINI 2007, 325-326, C 9.

⁸¹ *I.Iasos* 220, ll. 1-6 (nella riedizione di FABIANI 2016); cfr. DELRIEUX 2013a, 180 e *CGRN* 42.

Il medesimo presupposto appare dalla formulazione degli elenchi dei finanziatori delle Dionisie annuali della città caria, trasferiti in epigrafe nel corso del II secolo, laddove la registrazione dei donatori stranieri residenti – per lo più indicati con patronimico ed etnico – era connotata dalla rubrica *Μετοίκων* / *Μέτοικοι* introduttiva della sezione riservata, con uno o più nomi, o come qualificativa del singolo nome, dopo l'indicazione della funzione coregica svolta⁸². E a una classificazione ufficiale dei residenti non cittadini, con la sua derivazione negli elenchi specifici dell'istituto, doveva risalire anche la sequenza delle categorie di frequentatori del ginnasio di Milasa che fra II e I secolo onoravano un ginnasiarco benefattore dei «non aventi parte nella fornitura d'olio»: «Residenti locali, stranieri residenti, stranieri di passaggio» (*[Πά]ροικοι καὶ μέ[τοικοι καὶ ξένοι] οἷς οὐ μέτεστιν τοῦ [ἐν τῶι γυ]μνασίῳ ἀλίμματος*)⁸³.

⁸² Vd. ad esempio, per il primo caso, *I.Iasos* 164, ll. 11-17 (*Μετ{ε}οίκων· i Tali*) o *I.Iasos* 178, l. 10 (*Μετοίκων· il Tale*); per il secondo, vd. *I.Iasos* 165, ll. 18, 24 (*il Tale, χορηγῆσας, μετοίκων*, Nome dell'artista finanziato); sul «génitif d'appartenance» vd. MIGEOTTE 1993, 273 [= 2010, 200-201], nt. 13, 281 [= 2010, 209] (troppo decisa risulta l'asserzione che esso «doit être mis en relation avec le nominatif χορηγοί, qui introduit le tout comme un titre», trovando essa riscontro nella funzione dei personaggi, meno nell'organizzazione dei testi, ove il nominativo in questione è anteposto ai nomi dei cittadini: cfr. ad es. *I.Iasos* 184-186, 187); per l'uso del nominativo *Μέτοικοι* vd. *I.Iasos* 184, l. 7 (*καὶ μ.*); 202, l. 6; 217, l. 10 (MIGEOTTE 1993, 281 [= 2010, 209], nt. 38 riferiva la formulazione al solo nr. 184, come variante non significativa: la considerazione potrebbe deporre a favore dell'equivalenza tra nominativo e genitivo «di rubrica»); nelle liste in cui la voce non era presente lo statuto risultava, in varie combinazioni, dalla posizione finale dei nominativi e dalla quota richiesta inferiore rispetto a quella dei cittadini. Sui documenti coregici di Iaso vd. C. CROWTHER, «The Dionysia at Iasos: Its Artists, Patrons and Audience», in P. WILSON, ed., *The Greek Theatre and Festivals. Documentary Studies*, Oxford 2007, 294-334 (*SEG* 57, 1091; P. Fröhlich, *BE*, 2009, 455), con l'elenco aggiornato in DELRIEUX 2013a, 161, nt. 33 e lo *status questionis* sulla cronologia delle diverse serie temporali *ibid.*, 162 ss. (non si condivide qui la considerazione dello studioso – 164, nt. 52 – che la data che introduceva i testi fosse quella in cui «il a été gravé»; la formulazione di *I.Iasos* 165, con il residuo della redazione in prima persona del responsabile della registrazione di quanti avevano effettuato e mantenuto la promessa pubblica – l. 20, τῶν ἐπ' ἐμοῦ ἐπινευσάντων – riconduce precisamente alla dimensione amministrativa e scritturale dell'operazione: vd. MIGEOTTE 1993, 273 [= 2010, 200-201], nt. 13, «plus probablement [che lo stefaneforo] le secrétaire de la cité»); vd. anche la discussione sulla letteratura intermedia MIGEOTTE 2010, 219, *Post Scriptum*. Per un caso analogo, a Chio nel III secolo, vd. la lacunosa lista di sottoscrizione *SEG* 19, 578 – nella ricostruzione di Migeotte, *Souscriptions*, nr. 60 – in cui dei donatori sono identificati con nome, patronimico e la qualifica di *πάροικος*, in questo caso con tutta verisimiglianza residenti stranieri provenienti da altra città (I, ll. 26, 34; la menzione in II, l. 46 di un *paroikos* rappresentato da un cittadino trascrive il solo nome; sul senso, vd. PAPAZOGLU 1997, 171-172, 242, ove si rileva peraltro che alla sequenza identificativa manca l'etnico); per un altro caso ancora, risalente al 311-306, vd. la sottoscrizione accesa presso tutti gli abitanti di Colofone al fine di ricostruire la città vecchia e ampliare il circuito delle mura: insieme con i cittadini e i molti stranieri (con etnico) figuravano, nella parte conservata, tredici personaggi indicati con nome, patronimico e qualifica *μέτοικος* (*SEG* 19, 968, ll. 372-373, 381-382, 402, 499, 505 ecc.); per la data tradizionale qui accettata vd. D. Rousset, *BE*, 2016, 419; sull'iniziativa e sulla partecipazione vd. Migeotte, *Souscriptions*, nr. 69).

⁸³ *SEG* 54, 1101 (BLÜMEL 2004, 16-17, nr. 22; W. BLÜMEL *et alii*, *A Guide to Inscriptions in Milas and its Museum*, Istanbul 2014, nr. 18; cfr. BLÜMEL 2014, 92, nr. 420*), ll. 1-3; l'«ufficialità»

Come s'è detto, all'articolazione civica per statuti e a elenchi dei residenti non cittadini, quanto meno per una valutazione di massima delle quantità di persone coinvolte (o per eventuale controllo di loro dichiarazioni della propria appartenenza di stato), dovevano rifarsi gli organizzatori delle cerimonie alle quali i grandi evergeti dal II secolo chiamavano le diverse categorie civiche⁸⁴. Se è vero che la distinta più volte presente in documenti evergetici serviva a esaltare i valori identitari del sistema-*polis* attraverso il più ampio coinvolgimento sociale delle sue componenti, la stessa formulazione per elenco in documenti ufficiali generati in contesti che conservavano i fondamenti giuridici dei diversi statuti lascia intendere che le singole voci avessero dei riscontri precisi nell'ordinamento della città interessata. Così ad esempio doveva avvenire a Cuma eolica nella seconda metà del II secolo, in occasione delle assegnazione delle quote per i sacrifici finanziati dalla benefattrice Archippe: in un caso denaro e vino per il sacrificio erano destinati «a ciascuna delle tribù e ai residenti non cittadini» (καὶ τῶν φυλῶν ἐκάστη καὶ τοῖς παροίκους), nell'altro si riferisce del donativo di «sessanta stateri a ciascuna tribù e di cinquanta ai residenti stranieri e ai manomessi» (τᾶν φυλᾶν ἐκάστα στατήρας ἑξήκοντα καὶ τοῖς μετοίκουσι καὶ ἀπελευθέρουσι στατήρας πενήκοντα)⁸⁵.

della sequenza risulta anche dal suo uso di seguito, a designare le categorie dei beneficiari, ll. 10-13 (dove le integrazioni nella precedente). Per una serie analoga di qualifiche, seguenti quella dei *politai*, vd. anche il decreto onorario per un ginnasiarco *I.Mylasa* 155 (s.d.), ll. 10-12, che elencava gli ulteriori beneficiari [--- μετοίκους καὶ παροίκους καὶ τοὺς παρεπιδημοῦν]τας ξένους; in *I.Mylasa* 413, s.d., ll. 7-8, non pare certo si debba correggere τοῖς πολίταις καὶ μετοίκους καὶ ξένους in τοῖς... παροίκους ecc., come proposto in BLÜMEL 2004, 17 e 2014, 82, nr. 413). Sulla qualifica *paroikoi* come «autochtones “voisins”» vd. Ph. Gauthier, *BE*, 2005, 432; a differenza dello studioso non pensiamo che, all'epoca e a Milasa, l'esclusione dei giovani liberi ma non cittadini dalla distribuzione d'olio fosse effetto d'«abitudine» e non di distinzione statutaria; isola dagli altri gruppi gli stranieri, ritenendoli i soli «exclus du gymnase» e i soli beneficiari della distribuzione, FRÖHLICH 2009, 69. Sul problema della registrazione di stranieri di passaggio vd. *infra*.

⁸⁴ Per una rassegna delle iscrizioni relative alle azioni evergetiche dei grandi benefattori in Asia Minore e nell'area egea in età ellenistica e imperiale romana e per l'analisi delle diverse categorie statutarie di non cittadini interessate (non sempre condivisibile) vd. BECK 2015 (per le tabelle delle ricorrenze, ordinate per categoria di beneficiari, vd. 391-426); a differenza dello studioso, non pare qui di dover annettere un particolare rilievo all'ordine di citazione delle categorie (per esempi, vd. *supra*, nt. 73); merita piuttosto attenzione il carattere statutario di esse, il quale può avere rapporto con le diverse presenze nelle occasioni pubbliche d'invito.

⁸⁵ Le citazioni da *SEG* 33, 1036, ll. 24-30 e 1037, ll. 17-20 (in altra occasione, a ciascuna *phyle* e «ai *paroikoi*» era stata assegnata la medesima quantità di vino, τὸ ἕσον πληθὺς, *SEG* 33, 1041, ll. 46-47); sul rapporto tra le due qualifiche *παροίκος* / *μέτοικος* in riferimento agli «stranieri» residenti, qui distinte come nel testo, vd. *status quaestionis* e discussione in BECK 2015, 302-305, il quale – con argomenti ad esclusione delle altre interpretazioni che non risultano convincenti – riprende la proposta di P. Debord che *paroikoi* fosse la definizione complessiva di *metoikoi* e manomessi; neppure persuade l'interpretazione di GAGLIARDI 2009/2010, 315-316 (non ricordato da M. Beck) che entrambe le qualifiche si riferissero agli «indigeni non cittadini» (la categoria degli

Che nella registrazione degli stranieri residenti figurassero anche le donne, così da potere a loro volta costituire una categoria ufficialmente riconosciuta, appare ad esempio dall'organizzazione dell'elenco dei nomi delle donne sottoscrittrici il finanziamento dei lavori edili nel santuario di Afrodite a Coo ricordato sopra: dopo l'elenco delle cittadine e delle *nothai*, comparivano le straniere, introdotte dal titolo Μέτρο[ικοι], indicate, come le precedenti, con nome e patronimico⁸⁶. E nell'elenco delle donne partecipanti alla già ricordata sottoscrizione di Rodi del 100 ca. alcune delle straniere residenti figuravano con la qualifica, dopo nome ed etnico (ad esempio [Ἀγ]αθανόρη Παταρίς μέτοικος ἄς κύ(ριος) Τρίτυλλος Ἀγνημονίδα καθ'ὑ(οθεσίαν) Τριτύλλου Λέλιος)⁸⁷.

Laddove l'articolazione degli statuti connessi con gli stranieri installatisi nella città si faceva più ampia, la registrazione si arricchiva di ulteriori categorie. Tale appare il caso degli stranieri che a Rodi riportavano, come componente statutaria della sequenza onomastica ufficiale, dopo nome ed etnico, la qualifica «cui è stata conferita la residenza» (ὧ ἄ ἐπιδαμία δέδοται); la distinzione classificatoria appare ad esempio nella sottoscrizione degli inizi del I secolo in cui sono elencati: gli stranieri *tout court*, contraddistinti da nome ed etnico; gli stranieri, con nome ed etnico, qualificati come *metoikoi*; gli stranieri, con nome ed etnico, «cui è stata conferita la residenza»⁸⁸. Quale che fosse il contenuto giuridico dello stato di quelle persone, appare evidente

stranieri residenti sarebbe compresa in quella generale dei κατοικοῦντες ἐν τῇ πόλει, gli abitanti della città non cittadini associati ai *politai* nelle ulteriori offerte di rinfresco indicate di seguito nei passi citati); sui decreti, vd. *supra*, II.3.6.

⁸⁶ IG XII 4.1, 301, ll. 61 (il titolo), 62-74 (l'elenco); per la qualifica degli stranieri residenti a Coo invece come *paroikoi* vd. IG XII 4.1, 68, ll. 36-37. Vd. anche MIGEOTTE 1998b, 569 (= 2010, 154-155), nt. 16.

⁸⁷ SEG 43, 526, ll. 24-25 e, per la citazione nel testo, 26-28 (in altre sette sequenze la qualifica era riservata al tutore: cfr. ll. 38-40, [Κ]λευπάτρα Μιλησία ἄς κύ(ριος) Δεξίλας Παταρεὺς μέτοικος); sullo statuto della *metoikos* a Rodi («es handelt... um einen individuellen Rechtsstatus») vd. BOYXEN 2018, 70.

⁸⁸ Per la sottoscrizione e le sue categorie vd. PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 168-172, nr. 21, rispettivamente A II, ll. 17, 20, 25 ecc.; A II, ll. 21, 23 e III, l. 1 ecc.; A II, ll. 31-32 (con aggiunta dell'*engktesis*), III, l. 6 e B II, ll. 21-22; per la qualifica come parte essenziale dell'onomastica individuale vd. ad esempio, tra le altre ricorrenze della firma del personaggio, *I.Lindos* 172 (170 ca.), l. 16 ([Θέ]ων Ἀντιοχεὺς ὧ ἄ ἐπιδαμία δέδοται ἐποίησε) e, fra le dediche, *I.Lindos* 130 (ca. 220), ll. 1-3 (Πασίων κ[α]ὶ Ἀ]λέξης Αἰτωλοὶ οἷς ἄ ἐπ. δεδ., cui si associava il figlio e nipote Πασίων Ἀλέξεος Αἰτωλὸς πρόξενος, ll. 4-5; non appare condivisibile l'idea di BOYXEN 2018, 200, cfr. 76, nt. 246, che «in diesem Fall vielleicht eher um eine reine Ehrenbezeugung ging, ohne dass dieses Privileg von den beiden Aitolern in Anspruch genommen worden sein wird»). Le attestazioni epigrafiche riguardano trentatré personaggi, a partire dall'ultimo terzo del III secolo (BOYXEN 2018, 117, 398); in alcuni casi ricorreva la variante ὧ ἄ ἐπιδαμία ἐδέδοτο (ad esempio, nell'epigrafe funeraria del citato Theon di Antiochia IG XII 1, 381, ll. 1-2). Tra gli stranieri sottoscrittori in PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 168-172, nr. 21 richiama attenzione Μηνᾶς Παφλαγῶν γραμματεὺς δαμόσιος (A III, l. 3; sugli schiavi pubblici a Rodi vd. BOYXEN 2018, 91-92).

la necessità di una registrazione che andasse oltre la conservazione dei decreti specifici, in liste riferite alle diverse categorie⁸⁹.

⁸⁹ Che si trattasse di uno statuto «superiore» a quello di meteco indica il percorso di Filocrate d'Ilio segnalato da BOYXEN 2018, 117: in una sottoscrizione di I secolo il personaggio era classificato come *μέτοικος* (BOYXEN 2018, App. I, nr. 5, II, 1. 32), mentre nell'epitafio che elencava tutte le onorificenze ricevute egli era identificato come *ὦι ἁ ἐπιδαμία δέδοται* (IG XII 1, 157, 1. 2): sul personaggio vd. BOYXEN 2018, 144-146. Circa la posizione nello spettro degli statuti civici rodî di questa categoria (che aveva raggiunto una dimensione collettiva nell'associazione degli *ἐπιδαμιασταί* che aveva onorato Filocrate, IG XII 1, 157, II, 5-6), vd. ad esempio BENINCAMPI 2007/8, 73-81, con rassegna delle opinioni precedenti; MAILLOT 2015, 154-155; BOYXEN 2018, 76-78, 117: in molti casi questi stranieri erano diventati cittadini (iscritti come tali ai *demi*, cfr. BENINCAMPI 2007/8, spec. 33-46; BOYXEN 2018, 27-29, 44 con nt. 92; forse invece centralmente per MAILLOT 2015, 153), mentre i loro figli venivano per lo più iscritti con la qualifica di *Ῥόδιος* (cfr. ad esempio, tra le diverse attestazioni dei personaggi, IG XII 1, 846, II, II, 1-2, con il padre Epicarmo di Soli «cui è stata conferita la residenza» e il figlio Epicarmo figlio di Epicarmo *Rhodos*; vd. però il caso del figlio di Filocrate d'Ilio, che in IG XII 1, 189, 1. 3 figura con il demotico, *Ἐρμογένεως Φιλοκράτειος Βρασίου*, e quello di *Ἀσκληπιάδας Ἀπολλωνίου Κρυασσέως*, figlio di Apollonio di Cauno: PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 168-172, nr. 21, B, I, II, 21-24, con BOYXEN 2018, 44, nt. 92). Quanto alla discussa qualifica di *Rhodos* in luogo del demotico dopo nome e patronimico di numerosi *politai* – «Namensbestandteil», BOYXEN 2018, 29 – si rimanda ancora una volta a un carattere distintivo, quello del possesso della cittadinanza «rodia», la cui precisazione era ritenuta necessaria nei diversi contesti dichiarativi: così ad esempio nel ca. 150 (BADOU 2015, 207, 303) in IG XII 1, 127 (BOYXEN 2018, App. I, nr. 7), una lista delle tribù interne vincitrici di gare organizzate dal *koinon* fondato da Nicazione, «Ciziceno, cui è stata conferita la *epidamia*» (B, II, 58-59 / 3-4) e di benefattori dell'associazione, comparivano cittadini/-e di Rodi indicati con nome e patronimico (A, II, 13 e 22; B, I, 63/8), stranieri indicati con nome, talora patronimico, ed etnico (A, II, 7-8, 17, 26 ecc.), stranieri con nome, etnico e qualifica dell'*epidamia* (A, I, 3; B, II, 57-58, 68/3-4, 12-13), persone con nome, patronimico e qualifica *Rhodos* (A, II, 10-11, 19-20; B, II, 61-62, 64-66, 70-72, 83, 86-89/6-7, 9-11, 15-17, 28, 31-34); significativo appare che nella lista dei benefattori anche la versione epigrafica avesse curato l'aggiornamento della posizione giuridica, a cominciare da quella del fondatore Nicazione – cui venne aggiunta la condizione di dotato dell'*epidamia* – e da quella dei suoi figlio e nipote, che acquisirono l'etnico *Rhodos* (B, II, 61-62, 64, 65): vd. BOYXEN 2018, 139 e, per la ragione delle rasure, già P. FOUART, «BCH» 10, 1886, 207; per la famiglia, vd. BADOU 2015, 303, Stemma XII (con l'ipotesi che il figlio, Nicazione f. di Nicazione, potesse essere il banchiere omonimo *Λυδοπολίτας* di TRI 26, B, II, 5, 16-17, 20-21); per composizione e attività del *koinon* vd. BENINCAMPI 2007/8, 216-220; S. MAILLOT, «Une association de sculpteurs à Rhodes au II^e siècle av. J.-C.: un cercle d'intégration à la société rhodienne», in L. BODIU et alii, edd., *Chemin faisant. Mythes, cultes et société en Grèce ancienne*, Rennes 2009, 39-57; THOMSEN 2020, 90-92. Per un puntuale *status quaestionis* e discussione della dottrina più risalente sui *Rhodi* attestati a Rodi vd. BENINCAMPI 2007/8, 67-70, 76-77; nella sintesi di BOYXEN 2018, 30-31, dell'articolata discussione sulla posizione giuridica dei *Rhodi* nella Perea «soggetta» (in particolare di A. Bresson, R. van Bremen e H.-U. Wiemer) si ritiene qui la conclusione dello studioso che si trattasse comunque di «rhodische Vollbürger» (cfr. 44), con tutte le conseguenze documentali del caso. All'articolazione delle definizioni in uso nell'anagrafe rodia è da aggiungere, nella posizione dell'etnico, la voce *ἐγγενής*, «nato nel territorio (di Rodi)», oppure, ove specificato da *ἐν* + toponimo, in altra località, riferita, quando illustrato dal contesto, a meteci e figli e a schiavi (vd., per i primi ancora la sottoscrizione femminile SEG 43, 526, II, 49-53 – Homonoia *eggenes*, col padre tutore Farnace *eggenes metoikos* –; per i secondi l'*epidosis* PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 168-172, nr. 21, A III, II, 19 – *Ἐκαταῖος ἐγ. ἐν Θήραις δαμόσιος* –, 25 – Stratippo *ἐγ. ἐν Ἀλικαρνασσ* <σ>*ὦι γραμματεὺς δαμόσιος* –, B I, I, 29, [Σω]ιλῆς *ἐγ. δαμόσιος*); sul significato della qualifica, vd. L. MIGEOTTE «Une souscription de femmes à Rhodes», «BCH» 117, 1993, 355 (= 2010, 139, con P. S. p. 142: Farnace era un meteco «simplement... né sur place», e non, come proposto da Ph. Gautier, BE,

8. Come si può dedurre da una serie di rimandi a gruppi statutarî sin qui citati, anche gli schiavi manomessi, se residenti equiparati agli stranieri di quella condizione, rientravano in una classificazione ufficiale, così da indurre a credere in una loro registrazione in elenchi che consentivano la loro considerazione come categoria specifica nel sistema civico di turno⁹⁰. Come si è visto, così doveva essere a Coresia, in cui l'indispensabile elenco degli autorizzati a partecipare al banchetto pubblico – cittadini, stranieri residenti, manomessi – doveva fondarsi su liste precostituite, per i non-cittadini almeno quelle redatte ai fini fiscali⁹¹. La registrazione, infatti, aveva tanto maggior senso quanto le procedure d'affrancamento prevedevano il versamento di quote, da annotare almeno negli archivî dei magistrati incaricati della riscossione, che dovevano tenerne regolare rendiconto e aggiornamento, al di là della trascrizione epigrafica che garantiva la necessaria pubblicità al mutamento di statuto⁹². Fra i molti della Tessaglia, dal II secolo in poi, un esempio di lista

1994, 446 – ripreso ad esempio in VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 192 – «un ancien esclave, né à Rhodes, affranchi et devenu métèque»; BENINCAMPI 2007/8, 95-96 («formula... per indicare tutti i figli di stranieri nati a Rodi, i quali, a causa della condizione sociale di meteci dei genitori, non avevano diritto a un etnico perché nati a Rodi né a un demotico, in quanto figli di meteci»); BOYXEN 2018, 88-91 (una sostanziale posizione d'incertezza fra le proposte precedenti, sulla base di una casistica all'apparenza non univoca); sembra qui da concludere che, quale che fosse il percorso statutario del personaggio così titolato, il rilievo era posto sul luogo di nascita, qualificante da un punto di vista insieme sociale e istituzionale, possibilmente con conseguenze nelle diverse registrazioni anagrafiche: mette conto di rilevare l'uso dell'espressione in un contesto ufficiale, a definire uno dei titoli dell'onorato di Delfi Filino figlio di Fileneto di Mileto, il quale era πρόξενος... [καὶ θεαρο]δόκος καὶ ἐγγενῆς τᾶς πόλιος (FD III 2, 88, post ca. 213, ll. 2-3; vd. *comm. ad loc.*: se non «titre d'honneur», forse indicazione che il personaggio era «né à Delphes de parents Milésiens»).

⁹⁰ Sulle procedure di manomissione nel mondo greco e condizione degli affrancati, generalmente equiparati per statuto agli stranieri, residenti o meno, vd. ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005; YOUNI 2008; DIMOPOULOU-PILIOUNI 2008; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 360-452; AKRIGG 2015 (per Atene); suggestiva, ma non probante dell'assunzione dello statuto di *xenos* da parte del manomesso appare la formula ξενικᾶ λύσει / ξενικῆ che compare in atti di affrancamento in Epiro e in Tessaglia, variamente riferita o alla condizione da acquisire, o all'esonero dall'obbligo di pagare le tasse dovute dagli *xenoi* (per una breve rassegna delle opinioni, vd. *I.Molossie*, pp. 197-198). Vd. anche *infra*.

⁹¹ Vd. *supra*, nt. 72; sul documento e sul suo contesto storico cfr. P. VAN MINNEN, "Contracting Caterers on Keos", in J. DIJKSTRA *et alii*, edd., *Myths, Martyrs, and Modernity. Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer*, Leiden 2010, 209-218, con la ragionevole considerazione che i magistrati cittadini «would have lists of citizens and other categories in the population» e «would be able to give the number of invited foreigners...» (214); vd. anche *comm. ad CGRN* 105. Le *poleis* di Ceo, pur conservando la loro identità civica, appaiono allora unite da una forma di federazione: vd. BURASELIS 2015, 368-370, con particolare accento sull'accordo di *isopoliteia* tra gli Etoi (e nello specifico Naupatto) e «le città di Ceo» / «i Cei» nel 223/2 ca. (cfr. *IG XII 5*, 526, 527, 532, 539+*Add.* pp. 319 e 321, con SABA 2020, 179-183).

⁹² Per quanto è possibile ricavare dal testo lacunoso, testimonianza significativa a riguardo è offerta da una delle prescrizioni contenute nel contratto di vendita del sacerdozio di Adrasteia e Nemesi a Coo (ca. 150-100): gli affrancati dovevano compiere un sacrificio che, una volta certificato dal sacerdote,

di affrancati in regola con il versamento proviene da Tebe di Ftotide, dove una stele opistografa riportava due elenchi di anni verisimilmente consecutivi (47/6- 46/5?): dopo la data eponimica federale e il nome del tesoriere civico responsabile (nel primo anno i due semestrali), seguivano un titolo più o meno dettagliato – Ἀναγραφὰ τῶν δεδωκότων τᾶι πόλει ἀπελευθέρων τὸ γινόμενον τᾶι πόλει / οἱ ἀπελευθερωθέντες / οἱ ἀπελευθερω[θ]έντες κατὰ τὸν νόμον – e, ordinato per mese, l’elenco dei versamenti di quindici stateri effettuati dai manomessi, indicati con nome e patronimico/genitivo «di appartenenza»⁹³. Se è vero che l’*anagrapha* doveva riguardare l’iscrizione su pietra, risulta difficile sottrarre all’evidente catena documentaria generata dal sistema un corrispondente elenco su materiale deperibile, destinato in primo luogo all’archivio contabile, ma suscettibile di riproduzioni/selezioni nominative funzionali alla classificazione degli abitanti della *polis* per statuto⁹⁴.

comportava il successivo intervento dei *tamiai* della città, i quali avrebbero effettuato la trascrizione del pagamento della manomissione rappresentato dal sacrificio e la consegna all’interessato di una tavoletta di attestato del nuovo statuto (*IG XII 4.1*, 318, ll. 4-8, θυέτω καὶ τῶν ἐλευθε[ρο]μένων ἕκαστος κατὰ τὰ γεγραμμένα καὶ τοὶ ταμίαι καὶ δέλτοιν μὴ διδόντω τοῖς ποιεῦσιν τὰν ἀπελευθέρωσιν μηδὲ ποιεί[σθ]ων πρότερον τὰν ἀναγραφὰν τ]ᾶς ἀπολυτρώσιος αἱ κα μὴ ὁ ἱερ[εὺς] αὐτοῖς ἐμφανίσῃ τὰν θ]υσίαν ἐπιτετελέσθαι; sul senso di ἀπολυτρώσις cfr. – peraltro sul testo superato di *I.Cos Segre* 144 – ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 91-92, con nt. 61: «the payment for the manumission»; per il versamento di un’ἀπαρχή in denaro ad Afrodite Pandamos da parte degli affrancati ai *tamiai* – ἐπὶ τὸς ταμίαις – vd. *IG XII 4.1*, 319B [*CGRN* 220], ll. 25-27).

⁹³ *IG IX 2*, 109A, ll. 1-4 (la data del primo anno e il tesoriere del primo semestre), 4-5 (il primo titolo citato nel testo), 43-44 (il nome del tesoriere del secondo semestre), 44-45 (il secondo titolo nel testo), 60 (la data del secondo anno), 61-62 (il nome del tesoriere «per tutto l’anno»), 62-63 (il terzo titolo); la prosecuzione della lista del secondo anno sul retro della stele, 109B, comportava la ripetizione di data e tesoriere (ll. 1-3) e del titolo, ll. 3-4 (nella forma del terzo citato); per la provenienza da Tebe – anziché da Halos ancora corrente in dottrina – e per l’abbassamento della data – ancora sovente riferita al II secolo – all’età cesariana, vd. C. HABICHT, “Beiträge zur Prosopographie der altgriechischen Welt”, «Chiron» 2, 1972, 118-120 (i due strateghi eponimi «nicht notwendig, aber doch wahrscheinlich unmittelbar aufeinander folgten»); lo stile di registrazione variava a partire dal secondo semestre del primo anno. Per la rassegna delle iscrizioni tessaliche di epoca ellenistica e romana con elenco dei manomessi – «official and annually arranged state records» – vd. ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 151-156, *Appendix* (per la stessa Tebe, in età ellenistica, vd. *IG IX 2*, 133, del 181/80; la citazione precedente da p. 61); per la natura del versamento richiesto, vd. ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 10-13 (con *status quaestionis*), 55-69, 120, 133, 136-137 (per lo più non si tratterebbe di una tassa di manomissione, ma di una quota di registrazione o di pubblicazione, per la studiosa all’apparenza solo epigrafica, con qualche ambiguità di formulazione); per il significato del nome al genitivo degli affrancati, in uso specialmente in Tessaglia, vd. A. TZIAFÁLIAS, L. DARMEZIN, “Dédicaces d’affranchis à Larissa (Thessalie)”, «BCH» 139-140, 2015-2016, 140-143 e R. Bouchon, *I.Atrax* 22, I sec., *comm.*; per la legge di riferimento, ricondotta al *koinon* tessalico, vd. *supra*, II.4.5, nt. 50. Naturalmente altra cosa era la conservazione in archivio cittadino dei singoli contratti (per il caso tessalico vd. ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 63, 120, 130 che non ne esclude l’obbligo).

⁹⁴ Resta da intendere se i rimandi al pagamento per la *στηλογραφία* contenuti in una serie di epigrafi (per lo più di età romana) si riferiscano esclusivamente all’iscrizione su pietra (così in ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 64-69, «inscribing the stele», sulla base delle prescrizioni parallele con la formula ἐν [τᾶ]ν <σ>τάλαν / εἰς τῆν στήλην), o non esprimano in forma semplificata piuttosto il fatto di una trascrizione più generale (VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 398,

Allo stesso modo un versante d'archivio potevano avere le liste che tra 160 ca. e 80 ca. a Butroto trovarono la via epigrafica nella forma di elenchi ordinariamente annuali introdotti dalla data (talora l'eponimia civile, costante quella del sacerdote di Asclepio cui i manomessi erano consacrati) e dal titolo – nella forma più estesa – «I resi liberi e dedicati ad Asclepio come consacrati: ecc.» / «Quanti hanno dedicato come consacrati ad Asclepio: ecc.» (Οἱ ἀφεωθέντες – Οἱ ἀφεώμενοι ἐλεύθεροι καὶ ἀνατεθέντες ἱεροὶ τοῦ Ἀσκληπιοῦ / Οἱ ἀφέντες ἐλευθέρους καὶ ἀναθέντες ἱεροὺς τοῦ Ἀσκληπιοῦ), cui seguiva la serie delle voci, nella sequenza espressione di affrancamento (non costante)-nome del manomesso-nomi dei soggetti affrancanti, o viceversa (Ἀφίεντι / Ἀφίητι (ἐλευθέρων) *nomina*)⁹⁵. Il versante riposto delle liste appare dalla nota finale apposta dal redattore della versione per l'epigrafe alla lista di manomissioni effettuate nell'anno del sacerdote Sosandro: all'elenco dei nomi seguiva la nota «e coloro che Sosandro rilevò dai sacerdoti precedenti, non iscritti» ([κα]λὸς οὖς παρέλαβε Σώσανδρος παρὰ τῶν ἀνώτερον ἱερέων οὐκ ἀναγεγραμμένους), che l'organizzazione dello specchio epigrafico autorizza a ritenere incisi di seguito⁹⁶. E sulla

«transcription»); la considerazione di ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 53 che «not all Thessalian poleis yield evidence of such payments» non può che riferirsi al solo versante epigrafico dei documenti cumulativi in questione, né sembra possibile concludere che la registrazione civica – «very likely also in the cities' archives» – fosse limitata soltanto alle *poleis* e ai manomessi che ne avessero interesse, tanto più che, oltre ad un motivo economico, le città avrebbero avuto «the need to monitor the non-citizen population» e la registrazione avrebbe consentito alle città «to ensure that non-citizens would not encroach on citizens' rights or evade fulfilling their duties as non-citizen residents» (128).

⁹⁵ Vd. ad esempio, *post* 163, *I.Bouthrôtos* 14 (il sacerdozio preceduto dal nome del *prostates* dei Prasaiboi, titolo del primo tipo, voci senza verbo di manomissione), 15 (sacerdozio e titolo del secondo tipo, sola consacrazione, voci senza verbo di manomissione), 17 (sacerdozio e titolo del primo tipo, ma con la sola qualifica di «consacrati», voci senza verbo di manomissione), 18 (sacerdozio e titolo del primo tipo, locuzione di manomissione), 31 (data con *prostates* e sacerdote, titolo del primo tipo/seconda variante, una voce con la formula *Nomen ἀφῆκεν ἐλευθέρους Nomina*); per un caso in cui sotto il medesimo sacerdozio si effettuarono due registrazioni vd. *I.Bouthrôtos* 48/49: ad una prima lista riferita al sacerdozio di Filosseo figlio di Eurumma, con titolo del primo tipo e senza formula di manomissione (48), seguivano un'aggiunta, nuovamente datata, con una manomissione introdotta dalla formula (49, ll. 2-4, piuttosto che un atto d'affrancamento, che sarebbe privo dei consueti mese, giorno, elenco testimoni), una formula d'augurio (l. 5), un'ultima manomissione, senza formula, da parte di uno dei manomissori precedenti, aggiunta da altra mano (ll. 6-7). Sulle liste vd. *I.Bouthrôtos*, pp. 267 ss. (a differenza degli editori, non saremmo così sicuri che le formule introduttive sottintendessero un ἀνεγράψαντο, nel senso di «ont fait graver cette liste / inscription / ces inscriptions», riferito, a seconda del titolo, rispettivamente ai manomessi o ai manomissori; allo stesso modo s'intendono qui come titoli quelli che gli studiosi indicano come le formule di manomissione); per due liste dello stesso anno, vd. *I. Bouthrôtos* 20 e 47. Vd. anche VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 406-410 e, per il contesto storico e il *koinon* dei Prasaiboi, formatosi in ambito epirota nel 163, vd. *I.Bouthrôtos*, pp. 242-248. Vd. anche nt. seguente.

⁹⁶ La citazione da *I.Bouthrôtos* 26, ll. 20-21; le liste riprese sono ravvitate in *I.Bouthrôtos* 27, 28, incise di seguito sullo stesso blocco, con data sacerdotale ma senza titolo, dunque «coiffées par les mêmes deux premières lignes» (*I.Bouthrôtos*, p. 93, cfr. p. 268). Il fatto che esistesse una

raccolta delle registrazioni degli affrancati nell'interesse della *polis*, emergenti nel periodo della resa epigrafica degli elenchi nominativi dei dedicanti di una *phiale* d'argento del peso di 100 dracme allora richiesta, 330-320 ca., potevano fondarsi ad Atene le liste delle «φιάλαι ἐξἔλευθερικάι» che riportavano, nella forma degli esiti di processi più o meno risalenti nel tempo in cui gli affrancati riuscivano vincitori e definitivamente liberati da obblighi, i dati essenziali delle manomissioni avvenute e contestate: scritte in colonne sotto un titolo che riportava una data cumulativa (annuale?) di redazione, le singole voci, variamente distinte l'una dall'altra, riportavano per lo più la sequenza nome, demo di residenza (ἐν... οἰκῶν/οἰκοῦσα) e sovente mestiere del manomesso in nominativo – verbo di assoluzione (ἀποφυγῶν/-γούσα) – nome e demotico del manomissore cittadino querelante (residenza se meteco), in accusativo – menzione della *phiale* (φιάλη σταθ(μὸν) Η)⁹⁷.

registrazione conservata nel santuario, per cura del sacerdote che ne contrassegnava la data amministrativa, non esime dal considerare la documentazione come appartenente al contesto civico e federale, il quale aveva interesse all'identificazione statutaria delle persone; sul ruolo del santuario di Asclepio nel nuovo contesto geopolitico determinato dalla presenza romana vd. M. MELFI, "Butrinto: da santuario di Asclepio a centro federale", in G. DE MARINIS *et alii*, ed., *I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica*, Oxford 2012, 23-31 (sul ruolo dei sacerdoti, «probabilmente, chiamati ad assolvere a compiti di natura giuridica, quali la manomissione di schiavi», 24). Per documenti corrispondenti ad atti d'affrancamento, completi di data, titolo, formula di manomissione e consacrazione, testimoni, vd. *I. Bouthrôtos* 52 (più completo: data annuale con sacerdote, stratego e *prostates* del *koinon*, mese e giorno) e seguenti.

⁹⁷ Vd. *IG* II² 1553-1578; *SEG* 18, 36-50; 21, 561; 25, 177-180; 44, 68; 46, 180 (nella riedizione di MEYER 2010, 81-142; vd. anche *SEG* 65, 81-142, cfr. *SEG* 60, 179-195 e 62, 1962), cui s'aggiunga *SEG* 60, 196; si sarebbe trattato, nel calcolo di E. Meyer, di diciotto stele al massimo; per l'unico titolo interpretabile, solo parzialmente conservato, vd. *IG* II² 1578, ll. 1-2, [---]τος Δημοτέλους τοῦ Ἄντ[ι]μάχου Ἀλ[α]ιέως ---]στασίου Ἐκατομβαιῶνος π[έ]μπτ[ε]ι ἐπὶ [δ]έ[κα] (con controverse – e variamente discutibili – integrazioni [Πολεμαρχοῦν]τος e [--- δίκαι ἀπο]στασίου / [Οἶδε ἀνέθεσαν ἐπὶ πολεμαρχοῦν]τος e [αἰέως κατὰ τὸν νόμον --- ὑπὸ τῶν γραφῶν ἀπρο]στασίου; vd. ad esempio la proposta di HARRIS 2013a, 158-159, nt. 60, di sostituire all'indicazione dell'azione legale quella del deposito annuale nella sede del responsabile delle liste [ἐπὶ]στασίου). Per le varianti nelle voci (solo nomi senza verbo; nome in nominativo di cittadino con demotico, verbo di assoluzione, nome in accusativo del querelante con luogo di residenza), vd. MEYER 2010, 12-13; ROCCA 2011, 248-249. Non è questa la sede per affrontare la *vexata quaestio* di genesi e finalità degli elenchi in questione: per una rassegna delle opinioni principali, variamente riprese e sviluppate in letteratura, vd. MEYER 2010, 17-28; alla proposta interpretativa della studiosa – 28-80 – di vedere nei vincitori delle cause dei meteci – alla cui categoria sarebbero appartenuti anche i manomessi – coinvolti in una *graphe apostasiou* (non respinta ad esempio da N. Papazarkadas, «CR» 62, 2012, 553-555 e da AKRIGG 2015, 170-173), si preferisce qui la *communis opinio*, che vi vede dei manomessi che avevano superato con successo una *dike apostasiou*, ottenendo così l'emancipazione definitiva dai doveri di *παρομνή* verso l'ex-padrone, cittadino, meteco o straniero: vd. le articolate obiezioni a Meyer di K. Vlassopoulos, *BMC* 2011.02.48; Chr. Feyel, *BE*, 2011, 244 (ove a p. 360 correggi *IG* II² 1575 in 1560); ZELNICK-ABRAMOVIZ 2013, 95-102 e ROCCA 2011; a quest'ultima si deve la rilettura decisiva della cd. *lex de dedicationibus IG* II² 1560 (MEYER 2010, 104, nr. 10), la prima parte di un elenco contenente nuove disposizioni per i vincitori delle cause, con la dedica delle *phialai*, e per la redazione delle liste, la quale, pur nella sua lacunosità, appare senz'altro riferibile al contesto della manomissione – A, l. 2, ἀφιευμένον ἐλ[---] – e potrebbe contenere in A, l. 5 la prescrizione che [--- τὸν

9. Quanto agli stranieri di passaggio, gli *xenoi* più volte presenti negli elenchi di categorie specifiche e compresi dagli evergeti tra i beneficiari di riti sociali, appare ragionevole ritenere che, data la loro mobilità, non ne avvenisse una registrazione regolare e cumulativa di tipo anagrafico, accanto alle diverse e necessarie scritture che interessavano il loro articolato coinvolgimento fiscale⁹⁸. Merita tuttavia rilievo il rimando che a Priene nel

γραμμάτε[α ἀναγράφειν τὰ δυν[όματα – –]; per il rapporto con l'istituto della manomissione vd. anche VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 369-378 (si sarebbe trattato di processi effettivi miranti a rendere legittimi degli affrancamenti che non erano stati decretati dal *demos*, 373); 2016, 75-89; A.C. SCAFURO, "Note to the *Phialai Exeutherikai*. Response to Velissaropoulos-Karakostas", in *Symposion 2015*, 91-98 (entrambe con posizioni più articolate circa la natura delle cause implicate) e MCARTHUR 2019. Per l'evidenza del carattere catalogico dei documenti vd. lo stesso MCARTHUR 2019, 267, che vi ravvisa «lists of individuals and publicly consequential actions, which happen to record... related dedications as well» (267, cfr. 284) e, nella prospettiva dell'inventario delle dediche e dell'amministrazione finanziaria, ROCCA 2011, 257 e HARRIS 2013a, 158-159 («they are really financial records that mention verdicts rather than records of trials»); vd. anche SEG 65, 114. Per la «cronologia delle manomissioni in tribunale», dal 355 al 320/1, vd. MCARTHUR 2019, 283. Per il rapporto dei cataloghi con la documentazione prodotta dai singoli processi, vd. FARAGUNA 2006a, 201-202 (sequenze di sintesi dei singoli «verbali» giudiziari), con ZELNICK-ABRAMOVITZ 2013, 103-104 e nt. 104 (non si condivide però l'idea che si potesse trattare di «records of legal verdicts»); su alcuni degli aspetti finanziari delle operazioni vd. FARAGUNA 2012, 132-134. Per la cauta ipotesi che l'istituto rappresentasse «a late effort to provide some public record of manumission» vd. E.E. COHEN, "Identifying Athenian slaves: "corrective interpretations" ancient and modern", in B. BISCOTTI, ed., *Kállistos Nómós. Scritti in onore di Alberto Maffi*, Torino 2019, 27, nt. 52 («but even this is highly uncertain»); cfr. 26: lo studioso nega che in Atene vigesse la registrazione di schiavi e manomessi; per la possibile esistenza di registri degli schiavi pubblici vd. comunque ragionevolmente ISMARD 2014, 734; per l'esistenza di elenchi diversi relativi a schiavi privati e pubblici, funzionali alle varie esigenze fiscali e amministrative, vd. ISMARD 2019, 37-54; per Atene, vd. 59 ss., con la condivisibile idea che «à l'échelle des dèmes existaient des registres comportant les esclaves possédés par les démotés et les métèques du dème», per quanto sommarî nella loro identificazione personale). Sulle condizioni dei manomessi ad Atene, non assimilabili *eo ipso* ai meteci (così ad esempio ancora in AKRIGG 2019, 132 ss.), vd. ZELNICK-ABRAMOVITZ 2005, 310-311, e, con qualche incertezza fra statuto sociale e statuto giuridico, BEARZOT 2005, 79-85; DIMOPOULOU-PILIIONI 2008, 27-50 (vd. anche ROCCA 2011, 248, nt. 6; cfr. YOUNI 2008, 166, condizione «assimilata» a quella dei meteci, con la nota che «pour s'inscrire aux archives publiques sous leur nouveau statut ils avaient besoin d'un citoyen athénien qu'ils choisissaient comme leur *prostatès*»). Resta da chiedersi se anche in epoca ellenistica permanesse ad Atene la registrazione degli *apeleutheroi* (con i *nothoi*) presso il ginnasio del Cinosarge in conseguenza delle procedure di verifica della loro condizione attestata per l'epoca precedente da alcune fonti, sostenuta con buona ragione da BEARZOT 2005, 89-91 (cfr. 90, «tale censimento... portava probabilmente alla redazione di vere e proprie liste») e sviluppata da DIMOPOULOU-PILIIONI 2008, 38, a sostegno dell'idea che la distinzione – peraltro non costante e discussa già in antico – nelle fonti tra *exeleutheroi* e *apeleutheroi* corrispondesse allo statuto di libero o meno per nascita (con la conclusione non verificabile che «this distinction may have meant that ἐξελύθεροι, born free, could skip the ἀπελεύθεροι census and enrol among the metics or citizens»); una registrazione cumulativa centrale non preclude l'esistenza di una registrazione funzionale nei diversi demi di residenza dei manomessi: la cancellazione dal registro demotico (ἀποψηφίσασθαι) di un personaggio tacciato di essere un manomesso e non un *polites* secondo Aeschin. 1.114 può riferirsi precisamente alle liste dei *politai*, non indicare l'inesistenza di registrazione degli *apeleutheroi* (anche) presso il demo.

⁹⁸ Per esempi di *xenoi* elencati nelle serie di categorie contemplate da provvedimenti pubblici vd. *supra*, § 7; per esempi di *xenoi* coinvolti nel benefici vd. *supra*, nt. 73 (a proposito di Priene). Le

note di ROUBINEAU 2012 circa una posizione degli stranieri di passaggio (più o meno prolungato) «al di fuori» del sistema degli statuti poleici mancano di rilevare precisamente il loro stato di categoria, considerata come tale nei contesti istituzionalizzati della socialità ellenistica (inoltre qualche dubbio sussiste sulla verità dell'asserzione che il periodo di permanenza richiesto per la registrazione come straniero residente «devait être très largement théorique», in quanto disancorato da una registrazione della data d'arrivo, 169). Se è verisimile che non si redigessero liste di *xenoi* per data d'entrata e uscita ed etnico, resta pur sempre innegabile il fatto della registrazione, con le date necessarie, di presenze, nominativi ed etnici nei diversi ambiti cui i personaggi afferivano: per i mercanti si trattava della documentazione – più o meno a breve termine – connessa con il pagamento delle diverse tasse portuali e di dazio; per gli altri – ambasciatori, artisti, atleti, studenti – di quella prodotta nelle diverse sedi d'iscrizione; a quelle «liste» si associavano poi, con varie ricadute documentarie dalle sedi di conservazione originarie degli atti integrali (ad esempio accordi interpoleici e decreti) sino al momento dell'uso funzionale per richiami ed estratti, le diverse scritture legate ai privilegi di accesso, esenzione fiscale, sicurezza di persona e beni riconosciuti a molti dei frequentatori, la cui identità andava necessariamente accertata al momento; cfr., per gli *xenoi* legati al mondo del commercio, BRESSON 2007, di cui occorre rilevare la considerazione che «du fait de la perte des archives des sociétés du monde classique, la question de l'accueil et du contrôle des étrangers à l'arrivée dans une cité (à distinguer de celle de leur statut ou de leurs conditions de séjour) est longtemps restée dans l'ombre» (38; cfr. 44, per il richiamo al fatto che la dimostrazione del privilegio goduto si faceva «certainement sur la base de la copie du décret» che lo aveva accordato) e, per loro come per gli appartenenti alle altre categorie, MIGEOTTE 2004a, 618 (= 2015, 385-386), con pari accento sui «papiers» impiegati ad attestare i loro privilegi, anche richiamati dagli archivi della città che li ospitava (621 = 2015, 388). Resta poi da stabilire su che basi e con quale riconoscibilità operassero «gli stranieri che partecipavano alle cerimonie comuni» che erano giunti ad Eretria per gli *Artemisia* – τούς εἰς τὴν πανήγυριν παραγενομένους καὶ μετέχοντας τῶν κοινῶν ξένους – e che l'evergete Elpinico aveva rifornito d'olio per la panegiria e invitato alla festa offerta per il sacrificio a Ermete distintamente da «i più degli stranieri» – ξένων πλῆθους – (IG XII 9, 234, del 100 ca. ll. 25-28 e 30-32; vd. anche CURTY, *Gymnasiarchika*, nr. 6 e BECK 2015, 291-292, di cui non si condividono le considerazioni sull'ordine «gerarchico» di elenco delle categorie; sul significato del «partecipare alle cose comuni» come privilegio accordato di prendere parte a «momenti collettivi», prevalentemente di carattere religioso, indipendentemente dal conferimento della cittadinanza vd. da ultimo LASAGNI 2019, 70-72, con nt. 29). Utile riscontro per le scritture dei porti e per la necessità di base legate al loro controllo da parte delle autorità preposte sono due registri d'Egitto, l'uno di V secolo, sicuramente doganale, l'altro del II d.C., forse di semplice registrazione degli accessi: essi appaiono organizzati per data, d'ingresso/ispezione e d'uscita, provenienza e nome e patronimico del conduttore: vd. rispettivamente A. YARDENI, «Maritime Trade and Royal Accountancy in an Erased Custom Account from 475 B.C. on the Ahiqar Scroll from Elephantine», «BASOR» 293, 1994, 67-78 e P. HEILPORN, «(P.Bingen) 77. Registre de navires marchands», in H. MELAERTS, ed., *Papyri in honorem Johannis Bingen octogenarii (P.Bingen)*, Leuven 2000, 339-359, tav. 48. Importanti considerazioni circa le possibilità d'identificazione e classificazione delle persone in mobilità per causa di guerra in età ellenistica presenta A. CHANIOTIS, «Mobility of persons during the Hellenistic wars. State control and personal relations», in MOATTI 2004, 481-500, con l'adeguato rilievo della circolazione di lettere ufficiali di documentazione di origine e status dei fuori sede e del ruolo dei *proxenoi*, oltre che del controllo sociale (vd. anche *supra*, il caso di Epicle). Per la convinzione che a Rodi gli stranieri dovessero «register as such» al loro arrivo vd. MAILLOT 2015, 152. Per un'efficace rassegna dei diversi tipi di «presenze» in una città vd. il decreto prienese in onore del benefattore Cratete (post 90), I. Priene² 67: in occasione di un donativo, ai beneficiari «cittadini tutti, *paroikoi*, *katoikoi*, *xenoi*» (in integrazione attendibile) erano associati «i soggiornanti (provenienti) dalle città, *theoroi*, *Technitai*, medici, massaggiatori, allenatori e gli efebi soggiornanti per il compimento di gare» (ll. 175-176, τοῖς παρεπιδημοῦσιν ἐκ τῶν πόλεω[ν] θεωροῖς καὶ Τεχνίταις καὶ [ἐ]πα[ρ]-οῖς καὶ ἀλε[ί]π[ι]ταις καὶ προγυμνασταῖς καὶ τοῖς παρεπιδημοῦσιν πρὸς [συντέλειαν ἀγών]-ω[ν] ἐφ[η]β[ο]ύς); agli «stranieri soggiornanti per cultura» (ξένοις τοῖς παρεπιδημοῦσιν χάριν παιδείας) destinava una distribuzione di carne a Colofone il benefattore Polemeo, SEG 39, 1243,

decreto onorario per Emilio Zosimo si faceva a quanti avessero la «qualifica di straniero (di passaggio)», ξένου χρηματισμόν; se non è possibile ravvisare con sicurezza nella definizione un aspetto di ufficialità collegabile con una registrazione scritta – essi erano citati insieme con quanti avevano avuto la «sorte di schiavo» (δούλου τύχη[ν]) – appare pur sempre il riflesso di una categorizzazione che superava la dimensione sociale e risentiva dell'ordine classificatorio di base della *polis*, cui un personaggio che era stato segretario di *boule* e *demos* e aveva curato la trascrizione τῶν δημοσίων γραμμάτων doveva mostrare sensibilità⁹⁹. Allo stesso modo dal dettagliato elenco dei beneficiari di un sacrificio e un banchetto in Andro nel I secolo – «tutti gli abitanti (κατοικοῦντες) della città», cittadini, stranieri residenti (πάροικοι), affrancati (ἀπελεύθεροι), stranieri di passaggio (παρεπιδημοῦντες ξένοι) – appare difficile disgiungere la figura di un benefattore che tra i suoi meriti ebbe quello di svolgere con efficacia la funzione di γραμματεὺς βουλῆς καὶ δήμου[ν], con cura τ[ῶν] δημοσίων γραμμάτων¹⁰⁰.

IV, ll. 32-34 (per il carattere «statutario» anche di quest'ultima categoria, gli «étrangers en séjour», vd. ROUBINEAU 2012, 160).

⁹⁹ *I.Priene*² 69 (ca. 70-60), l. 56: l'integrazione si deve a L. Robert (ROBERT 1937, 388-389, nt. 2; cfr. J. e L. Robert, *BE*, 1938, 370); sul senso, vd. «qualité d'étranger» (L. Robert), «[Bezeichnung] Fremder zu sein» (*I.Priene*², nella traduzione; per una «offizielle Bezeichnung» vd. *ibid.*, *comm. ad l.*, 201-202); sul personaggio e sul suo ruolo di *grammateus* vd. *supra*, Introduzione 1.4, nt. 62. Resta da chiedersi quali potessero essere in termini d'identificazione i presupposti dell'invito «agli stranieri di passaggio (παρεπιδημοῦντας) ateniesi, tebani, rodî, milesî, magneti, samî, efesini, tralliani», insieme con «tutti i cittadini organizzati per tribù, quanti dei *paroikoi* e dei *katoikoi* avevano compiuto l'efebia, tutti i *Rhomaioi*» (*I.Priene*², 69, ll. 42-45; per i *παρεπιδημοῦντες* vd. la traduzione «gerade anwesenden»); cfr., per una sequenza simile, il decreto di Pagai in Megaride del 64/3-56/5 in cui, tra i destinatari di vari benefici dell'evergete Sotele, figuravano *politai*, *paroikoi*, «Megaresi ed Egosteniti di passaggio» ([- - - Μεγ[α]ρέων τοὺς παρεπιδημοῦντας καὶ Αἰγος[θενιτῶν] - - -]) e i *Rhomaioi katoikountes* (*IG* VII 190+ *Add. et corr.* p. 743, riedito da A. WILHELM, «JÖAI» 10, 1907, 19-20 [= 1984, 263-264], ll. 20-23); sui *Rhomaioi* nelle città greche vd. qui sotto § 10.

¹⁰⁰ *IG* XII 5, 721 + *Add.* p. 336, ll. 18-19 (per il sacrificio ad essi erano aggiunti τοὺς ἐλευ[θέ]ρους παῖδας); 26-28 (per il banchetto erano esclusi *apeleutheroi* e *paides*); per la funzione di *grammateus* del personaggio, vd. ll. 20-22 (cfr. ll. 23-25 per la cura a proprie spese della registrazione pubblica dei contratti d'affari e, per l'attestazione come riferita a uno «des efforts de mise en ordre à la suite de périodes de négligence» degli archivî, vd. MIGEOTTE 1998b, 243 [= 2010, 356]); sul senso di *paroikoi* indicato nel testo vd. PAPAZOGLU 1997, 183 («sans doute... synonyme de métoikoi»); non rileva gli aspetti istituzionali negli elenchi BECK 2015, 340-341. È forse utile ricordare che a Rodi, almeno per certi periodi (*post* 188), gli «stranieri» furono gestiti da una magistratura specifica, collegiale e dotata di segretari, gli ἐπιμελητῆς τῶν ξένων: vd. il catalogo di magistrati *IG* XII 1, 49 (*post* 188), ll. 50-57 e la dedica onoraria degli inizi del I sec. per uno scultore di origine apamena (divenuto ῥόδιος, ad esempio *IG* XII 1, 108, l. 14 e BOYXEN 2018, 45, 146-148) ed eletto alla carica (PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940, 151-152, nr. 7, ll. 8-9); sulle funzioni dei magistrati in questione, variamente interpretate, vd. BENINCAMPI 2007/8, 71-73 (assai ampie, con attinenza al ruolo militare degli *xenoi*); MAILLOT 2015, 156-158 (generali, che avrebbero come premessa un compito di registrazione); BOYXEN 2018, 61 (responsabilità delle esigenze degli stranieri di passaggio).

10. Al medesimo contesto di categorizzazione funzionale alle diverse «necessità» della vita di relazione nelle *poleis* appare da ricondurre la qualifica di Ῥωμαῖος riferita ai personaggi dotati della cittadinanza romana che partecipavano ai diversi eventi della vita sociale e alla vita economica nelle città in cui erano presenti per vario tempo (παρεπιδημοῦντες / κατοικοῦντες) e a vario titolo, di volta in volta inseriti nelle filiere documentali pertinenti al loro stato, con o senza l'«etnico»¹⁰¹. Nella rete delle attestazioni di personaggi

¹⁰¹ Sul senso della qualifica di *Rhomaïos* qui riconosciuto vd. ad esempio M. NOCITA, *Italiotai e Italikoi. Le testimonianze greche nel Mediterraneo orientale*, «Hesperia» 28, 2012, 14, 16 e, con ampia discussione delle fonti, F. CARLÀ-UHINK, *The “Birth” of Italy. The Institutionalization of Italy as a Region, 3rd-1st Century BCE*, Berlin, Boston 2017, 300-330; per la linea interpretativa che vede nella qualifica il riferimento generico ai provenienti dalla penisola italiana, *cives*, Italici (non cittadini romani prima della guerra sociale), Greci italioti, vd. ad esempio S. ZOUMBAKI, “At the Mercy of Waves and Storms...”: Roman and Italiote Traders and Settlers in the Cyclades”, in G. BONNIN, E. LE QUÉRÉ, edd., *Pouvoir, îles et mer. Formes et modalités de l'hégémonie dans les Cyclades antiques (VII^e s. a.C.-III^e s. p.C.)*, Bordeaux 2014, 317-330 e KIRBIHLER 2016, 217 (oltre ai precedenti «et même parfois à leur esclaves», essa sarebbe stata estesa anche a «personnes originaires de l'Occident, parlant en principe le latin, ou l'utilisant comme langue de communication entre elles»). Sulla questione della loro registrazione, applicata in particolare a Delo, vd., con qualche cautela circa l'impiego del concetto di «statut», BAUZON 2007, spec. 192-195, che li riconduceva alla categoria degli «stranieri», prima di passaggio poi residenti, registrati nell'isola fino alla guerra mitradatica per cura dell'epimelete ateniese (cfr. *supra*, nt. 72). Per le ricorrenze della categoria nelle disposizioni evergetiche vd. gli esempi citati *supra* (con ntt. 73 e 99) e, in generale, BECK 2015, 288-296, 391-393 (per l'Asia Minore, con Tab. 7.1); ROBU 2019 (per Grecia centrale, Eubea, Cicladi). Naturalmente i singoli, ove fossero stati dotati di privilegi che implicavano registrazione in elenco, erano riportati nelle diverse liste cittadine: per i *Rhomaïoi* muniti della cittadinanza ateniese, vd. ad esempio, nella lista efebica SEG 38, 114 del 122/1, le ricorrenze onomastiche – nome, patronimico, demotico – dei figli, tribù per tribù (III, l. 132, IV, l. 107), oppure il registro dei membri della tribù Leontis, distinti per demo, riportati con nome e patronimico, IG II² 2461 (ca. 10), ll. 6, 21, 23, 27, 60, 97, 124, 135 (per la data, anziché la metà ca. del I sec., vd. G.C.R. SCHMALZ, *Augustan and Julio-Claudian Athens. A new Epigraphy and Prosopography*, Leiden, Boston 2009, 69-70, nr. 84; per una rassegna dei personaggi con nome romano nei documenti ufficiali ateniesi, con cittadinanza ateniese o con etnico *Rhomaïos*, dalla metà ca. del II secolo al 40 d.C. vd. S. BYRNE, “Early Roman Athenians”, in D. JORDAN, J.S. TRAILL, edd., *Lettered Attica. A Day of Attic Epigraphy*, Toronto 2003, 1-20); per un caso a Cirezie di Perrebia nel 170 ca. di conferimento della prossenia e annessi a «Sesto Orfidieno figlio di Marco *Rhomaïos*», il quale, «essendo venuto (temporaneamente)» nella città (παρεπιδημήσας), compì il «soggiorno» (παρεπιδημία) in maniera meritevole, vd. ISE II, 95, ll. 10-16 e, per la presenza di *Rhomaïoi* nelle liste di prosseni di Delfi tra 197 e 175, ordinati per anno e semestre, vd. SIG³ 585 (197-170, con aggiunte del 170-157 e 150-149), ll. 17, 116, 119, 123, 278-279 (quest'ultima voce con la nota-estratto dal decreto «e gli sia conferito il diritto di possesso di casa e terra», εἴμεν δὲ αὐτῶι γὰρ καὶ οἰκίας ἔγκτησιν, ll. 279-280); per una rassegna e analisi degli onori conferiti a Romani dal III al I secolo in Grecia (e isole adiacenti) vd. S. ZOUMBAKI, “Romans in the *poleis* of Greek Mainland and Adjacent Islands. The Evolution of Their Relations in the Light of Honoric Texts”, in A. HELLER, O.M. VAN NIJF, edd., *The Politics of Honour in the Greek Cities of the Roman Empire*, Leiden, Boston 2017, 243-271. Dei *Rhomaïoi*, qualificati come tali nella posizione dell'etnico, figuravano anche negli elenchi efebici: vd. ad esempio, tra le liste di Atene, SEG 38, 114 (122/1), V, ll. 115 ss. (nella serie degli Ἐἴνοι seguente quella dei cittadini ripartiti per tribù, indicati con nome ed etnico, rientravano Τεβέριος Ῥωμαῖος, Πόπλιος Ῥ., Γάιος Ῥ., Δέκμος Ῥ.), oppure IG II² 1009+2456+2457 (116/5), ll. 101 ss. (Ἐἴνου... Λεύκ[ι]ος Ὀαλέριος Αὔλου Ῥω[μαῖος]), oppure ancora, nella serie degli stranieri elencati con nome, patronimico ed etnico in calce alla lista di ciascuna tribù, ad esempio SEG 34, 153, del 40 ca., I, l. 33, II, ll. 52-54, 59, 65, 67-68; ad una

qualificati come *Rhomaioi* emerge per il richiamo all'ufficialità della trascrizione in atti pubblici la precisazione contenuta in un decreto onorario della città focese di Ambrisso nella seconda metà del II secolo: i privilegi propri di prosseni ed evergeti erano conferiti al locrese «Damotimo, per nascita di Physkeis, ma ufficialmente qualificato e registrato come Romano» (Δαμοτίμω τῶι μὲν γένει Φυσκεῖ, χρηματίζοντι δὲ καὶ διαγραφόμενῳ Ῥωμαίῳ)¹⁰².

11. Resta infine da comprendere che cosa avvenisse nelle liste di registrazione dei cittadini della città originaria quando gli iscritti si trasferivano in un'altra e vi praticavano uno statuto locale, di cittadini o meteci, oppure quando la condizione di *polites* subisse qualche modifica in termini di partecipazione e diritti¹⁰³. Ad esempio, la clausola del già citato trattato fra Ierapitna e Preso

registrazione per tribù (territoriali) dei *Rhomaioi* e degli altri *xenoi* residenti come soggetti fiscalmente imponibili rimanda la già ricordata procedura seguita a Messene per l'*oktobolos eisphora*: vd. *supra*, II.2.7, nt. 135. Diverso era il circuito delle associazioni più o meno formalmente costituite dei cittadini romani dislocate nel mondo delle *poleis*; esse potevano peraltro fornire il supporto di loro elenchi interni, costituiti per le diverse circostanze e finalità di aggregazione: sulle comunità dei *Rhomaioi* nelle città greche in età tardoellenistica e imperiale – «a recognisable group» – vd., per rassegna delle denominazioni, ruolo e riconoscimento sociale, O. VAN NIJF, «Staying Roman – Becoming Greek: the Roman Presence in Greek Cities», Relazione nel Convegno *Associations in Context: rethinking associations and religion in the post-classical polis*, Copenhagen, October 11th-13th, 2012 (bozza online 06-01-2010, 1-18). Per una rassegna e analisi delle attestazioni di singoli *Rhomaioi* con diritto di proprietà nel mondo greco e di gruppi di loro (auto)definiti «dotati del diritto di possedere/lavorare terra» (ἐνκεκτημένοι / ἐνγαλιῶντες) nell'età tardoellenistica vd. L.P. EBERLE, E. LE QUÉRÉ, «Landed Traders, Trading Agriculturalists? Land and the Economy of the Italian Diaspora in the Greek East», «JRS» 107, 2017, 1-33 (elenco dei singoli in Tab. 1, dei secondi in Tab. 2: qui il nr. 1 è da rivedere alla luce di G. Daux, in *Symposion 1977*, 183-186; il nr. 2 è ora *NIO* 55; il nr. 3 è da integrare diversamente sul modello del precedente).

¹⁰² D. ROUSSET (Διονύσιος Rufulus), «De Damotimo quodam e Physcensibus occidentalis Locridis orto, qui ut Romanus ab Ambrossiis Phocidis e decreto paene ignoto civitate ceterisque privilegiis donatus est», in HELLER, MÜLLER, SUSPÈNE 2019, 331, ll. 4-5; cfr. 332-333: il personaggio, con cittadinanza romana, «inscriptus est ut Ῥωμαῖος in publicis actis Ambrossiorum»; per il senso di *chrematizein* in riferimento alla denominazione ufficiale di un personaggio vd. GAUTHIER 1993, 46-47 e *infra* § 11; per quello di *diagraphesthai*, vd. *loc. cit.*: «in tabulas publicas praescriptus». Sul *curriculum vitae* del personaggio vd. anche D. Rousset, *BE*, 2020, 197.

¹⁰³ Non ci si sofferma qui sull'ordinaria amministrazione degli elenchi, già in parte evidente dagli esiti epigrafici di essi, nelle diverse forme attribuite dalle varie esigenze; per una sintesi efficace delle necessità di aggiornamento delle liste civiche vd. DOW 1939, 13 (= 2004, 74-75): esse «would... require constant revision, the addition of those who came of age or otherwise became citizens, and the subtraction, by a symbol or by erasure, of those who died or otherwise ceased to be citizens» (nel caso specifico non realizzabili nella versione epigrafica dell'elenco di neocittadini di Smirna a seguito dell'assorbimento di Magnesia al Sipilo di cui *supra*; ebbe al contrario effetto sull'elenco iscritto la cancellazione a Larisa dalla lista d'archivio in cui erano stati incorporati i nomi di Tessali e altri Greci residenti di cui Filippo V aveva richiesto l'immissione nel corpo civico: cfr. *JG IX* 2, 517, ll. 26-27, «apprendo che gli iscritti alla cittadinanza... e trascritti sulle stele sono stati erasi», πυνθάνομαι τοὺς πολιτογραφηθέντας... καὶ ἀναγραφέντας εἰς τὰς στήλας ἐκκεκολλάφθαι). Allo stesso modo non ci si sofferma qui, se non per evocarne la possibilità, sulle conseguenze per le liste civiche già eventualmente in archivio delle procedure di valutazione previste in alcune città per

secondo cui chi intendesse acquisire la *politeia* attiva nell'altra città doveva dichiarare di lasciare la città d'origine (παραιτησάμενος τὰν αὐτῷ πόλιν) non precisa se – e, al caso, come – l'atto dovesse essere formalizzato in quest'ultima (e potrebbe indicare che, di regola, una tale segnalazione non avvenisse)¹⁰⁴. Né, per quanto suggestivo, appare indicativo al riguardo il tenore del quesito posto tra fine IV e inizio III secolo a Zeus Naios di Dodona da Nicomaco, se «faccia meglio a iscriversi a Taranto (trasferendosi) da Eraclea (di Lucania)» (ἀπογραφάμ[ε]ν[ός] καὶ ἐς Τ[ά]ραντα ἐξ Ἡρακλεῖα[ς] ἄμεινον πράσσοι)¹⁰⁵.

i candidati alla *politeia* (ad Atene dal 340-330 sino a fine II sec., con attestazioni sporadiche sino al 229; dalla metà del III sec., oltre a Larisa in Tessaglia, a Dime e Tritaia in Acaia, a Falanna in Perrebia: vd. a riguardo C. FEYEL, “La *dokimasia* des nouveaux citoyens dans les cités grecques”, «REG» 120, 2007, 19-49; 2009, 44-46, 221-236, per Atene e 352-363, per le altre *poleis*; M. CANEVARO, “Honorary Decrees and *nomoi* ἐπ' ἀνδρῶν: on IG II³ 1 327; 355; 452”, in GAGLIARDI, PEPE 2019, 82-85); laddove la valutazione fosse prescritta dopo la concessione a iscriversi alle suddivisioni civiche, viene facile concludere, almeno in teoria, che un esito negativo finale comportasse la cancellazione dei nomi eventualmente già registrati: significativo sembra il fatto che ad Atene dopo una prima fase in cui si dichiarava la facoltà dell'onorato di essere iscritto alle suddivisioni civiche prima di un secondo voto e del giudizio nel tribunale del *demoi* si passò a prescrivere l'iscrizione a procedura ultimata (Osborne, *Naturalization* I, 16, 193-194; III-IV, 158); così a Coa, nel 125-100, potevano compiere il sacrificio previsto dalla *diagraphe* per il sacerdozio di Eracle Callinico quanti «entrano nel corpo civico, dopo che la loro (attribuzione di) cittadinanza abbia ottenuto la sanzione da parte del tribunale» (IG XII 4.1, 320, ll. 35-35, τοῖ ποτὶ τὸ πολίτευμα ποτιπορευόμενοι, ἐπεὶ καὶ συντέλειαν λάβῃ ἅ πολιτῖα τοῦ δικαστηρίου); cfr. CGRN 221); è infine condivisibile la considerazione di I. Savalli che anche a Cuma, laddove i neocittadini e loro discendenti fossero decretati ἔντιμοι εὐθύς, la registrazione nelle suddivisioni civiche avvenisse solo una volta ultimate le procedure dei «tempi legali» (SAVALLI 1981, 638 ad *I.Kyme* 4-5, 7-8). Neppure ci si sofferma sul destino delle liste civiche delle comunità assorbite in altre, in processi sovente reversibili e variabili; basti qui menzionare il caso di Pidasa, assorbita prima da Latmo e poi da Mileto (*supra*, § 1): con la prima unione è possibile che esse venissero semplicemente «chiuse», ma conservate, così che, una volta esaurita l'esperienza, con il recupero dei *politai* distribuiti nella tribù Asandris e di quelli eventualmente iscritti nel frattempo nelle *phylai* latmie, esse potessero essere «riavviate», fino al nuovo episodio di confluenza nelle liste milesie.

¹⁰⁴ Chaniotis, *Verträge*, nr. 5, B, ll. 6-16; nella città di destinazione il riconoscimento di *politeia* doveva essere effettuato dalla quasi totalità dell'assemblea (ll. 16-33); sulla clausola nel testo, di comprensione non immediata, ci si orienta qui verso l'interpretazione dell'editore A.J. REINACH, «REG» 24, 1911, 379 offerta nella traduzione «s'il a formellement renoncé à l'exercer dans sa cité originaire», senza peraltro concludere con lo studioso che ciò comportasse una richiesta di autorizzazione in tal senso, con la condizione di «abandonner sa cité d'origine» (382; vd. peraltro 383, nt. 3, laddove si sostiene che, con l'autorizzazione, «il n'y aurait pas... perte de la cité d'origine»); per interpretazioni diverse, vd. ad esempio SV III, 554, p. 330 («um Erlaubnis bitten» all'*ekklesia* della propria città, ripreso in MACK 2019, 77, nt. 106 e SABA 2020, 197, «after having obtained permission from his *polis*»); Chaniotis *Verträge*, 102, 186 («Verlassen der Heimatstadt»; «nachdem er seine eigene Stadt verlassen hat (?)»); a ragione SABA 2020, 198 pensa al rilascio da parte della città di partenza di «a document», che si configura come «a way to confirm the applicant's citizenship status», sull'esempio degli accordi fra Mileto e Cio (*I.Milet* 1.3, 141, ll. 39-41) e fra Xanto e Mira (*SEG* 44, 1218, ll. 23-27) di cui *supra*, § 1. Vd. anche *supra*, nt. 10.

¹⁰⁵ *DVC*, nr. 3111; sul documento e sulle difficoltà di contestualizzazione precisa, nell'ambito dei rapporti fra la madrepatria e la sua colonia, vd. M. LOMBARDO, “Eraclea ed Eracleoti nelle laminette

La storia anagrafica di quanti optavano per una cittadinanza diversa poteva lasciare tracce nelle scritture della città d'origine, attraverso il mantenimento dell'iscrizione (con o senza nota di trasferimento), così come la nota della sua provenienza poteva comparire nella registrazione per lista della città di destinazione. È su questo duplice fondamento che si poteva basare una descrizione anagrafica come quella del banchiere onorato a Delo, nel 100 ca., da parte di Publio, Gaio, Gneo Egnatii, *Rhomaioi*, «Filostrato figlio di Filostrato, Neapolitano, precedentemente qualificato Ascalonita» ([Φιλ]όστρατος [Φ]ιλοστρά[του] Νεαπολίτην, [τ]ὸν πρότερον [χ]ρηματί[ζ]ον[τα] Ἄ[σ]κα[λ]ωνίτην)¹⁰⁶. E al medesimo contesto rimanda la formulazione del decreto delfico che, nel I secolo, conferiva la *prossenia* e i privilegi connessi a «Menandro figlio di Dedalo, Acarnano di Tirreo, ma per registrazione Cassopeo» (Μενάνδρῳ Δαιδάλου Ἀκαρνάνι ἀπὸ Τυρρείου, κατὰ δὲ χρηματισμὸν Κασσωπαίῳ)¹⁰⁷.

La relazione attiva delle persone con diverse *poleis*, con la conseguente (com)presenza nei vari contesti documentali pubblici, era diventata del resto un fatto sempre più diffuso nel mondo ellenistico¹⁰⁸. Al primo capo cronologico

oracolari di Dodona», «Aristonothos» 12, 2016, 138-140, nr. 4; con diverse premesse e ricostruzioni riguardo alla procedura d'iscrizione indicata e con qualche conseguenza di sovrainterpretazione sulle rispettive traduzioni, hanno colto il senso amministrativo dell'*apographesthai* i diversi studiosi che se ne sono occupati: vd. ad esempio E. LHÔTE, *Les lamelles oraculaires de Dodone*, Genève 2006, nr. 132 («s'il peut réussir en se faisant inscrire pour émigrer d'Héraclée à Tarente»); E. EIDINOW, *Oracles, Curses & Risk among the Ancient Greeks*, Oxford 2007, 77, ad nr. 11 («whether he will fare better by having moved his registration from Herakleia to Taras»); F. AVERSA, «Problemi di cittadinanza tra colonia e subcolonia: alcuni casi magnogreci», in M. LOMBARDO, F. FRISONE, edd., *Colonie di colonie. Le fondazioni subcoloniali greche tra colonizzazione e colonialismo*, Atti del convegno internazionale, Lecce 22-24 giugno 2006, Galatina 2009, 123-128 («se sia meglio iscriversi a Taranto (partendo da Eraclea»); M.C. D'ERCOLE, *Kata thalassan. The Western Networks of Maritime Circulation and the Sanctuary of Dodona*, «Hesperia» 35, 2019, 16-18 («if he would enroll to migrate to Taras»); non si condivide qui la linea interpretativa di Lhôte e D'Ercole secondo cui la registrazione avrebbe riguardato una lista di chi fosse intenzionato a lasciare una città per un'altra, almeno per le colonie (D'Ercole difatti deve ammettere che questo sarebbe «the unique testimony of an existing list of citizens who signed up to leave a colony to settle down in another, close colony»).

¹⁰⁶ *ID* 1724; la natura privata della dedica di statua non preclude il carattere di «ufficialità» della qualifica dei protagonisti, dedicatario e dedicanti; nell'epigrafia delia il personaggio tra ca. 130 e 106 era sempre qualificato come Ascalonita (ad esempio *ID* 1717; 1719, l. 2; 1720, l. 2; 1721, l. 2; 1723, l. 2; 2253, ll. 6-7; *SEG* 35, 884, l. 2); su Filostrato e il suo percorso anagrafico vd. E. DENIAUX, «Les Orientaux et la citoyenneté des cités d'Italie: l'exemple d'Archias et des Italiens de Délos (fin du II^e et début du I^{er} siècle av. J.-C.)», in LEGRAS 2012a, 422-425 (con i diversi casi di «transferts juridiques vers l'Italie» di Greci d'Oriente); M. NOCITA, «Scontri di civiltà per il mercato a Delo», «Hormos» 6, 2014, 77-78 (che si orienta verso una doppia cittadinanza); vd. anche SAVALLI-LESTRADE 2012a, 42 (di cui si condivide «la question de savoir si ce choix [di Filostrato] a été ou non irréversible»). Sul senso di *chrematizein* in riferimento al nome del personaggio vd. qui sopra, § 10.

¹⁰⁷ *FD* III 3, 338, ll. 1-2.

¹⁰⁸ L'aspetto che qui si considera, benché non ne sia condizionato del tutto, ha naturalmente attinenza con quello, ormai non più considerato solo ellenistico, delle cd. «cittadinanze multiple» e

ne dà indicazione la clausola dell'accordo fra Mileto e Olbia del Ponto ricordato sopra, che escludeva dai benefici fiscali riservati ai *politai* delle due contraenti «quanti esercitano la vita civica in un'altra città», presentandoli come una categoria definibile, i cui componenti potevano dunque essere rintracciati nelle carte delle due località¹⁰⁹. Ulteriore suggerimento per il conservarsi di una qualche registrazione dei *politai* trasferitisi offre il caso sopra ricordato dei mercenari cretesi che si erano stabiliti a Mileto nel 234-228 e vi avevano acquisito uno statuto che richiedeva la registrazione nella nuova città: la formulazione della condizione per il ritorno posta da Gortina e Cnosso alcuni decenni più tardi – ne erano autorizzati solo coloro che non avevano praticato la *politeia* milesia, ma si erano limitati a godere dello statuto di meteci – lascia comprendere che la città d'origine prevedesse la possibilità di rientri e che fosse in grado di verificare sulle liste civiche proprie la condizione di cittadini dei rimpatriati¹¹⁰. Al capo del I secolo, significativa ap-

delle relazioni dei titolari con le diverse *poleis* di pertinenza: per le trattazioni più recenti al riguardo vd. SAVALLI-LESTRADE 2012a; BOULAY 2012, spec. 69 ss.; MÜLLER (C.) 2014, spec. 763-765; 2015; MACK 2019, spec. 73 ss.; vd. anche (con particolare attenzione al caso tessalico) C. KACZMAREK, *A Name and a Place: Settlement and Land Use Patterns, Identity Expression, and Social Strategies in Hellenistic and Roman Thessaly*, I, Tesi Dott. Univ. Leicester, 2015, 261, 271 e quanto segue.

¹⁰⁹ RO 93, ll. 18-19; per il significato della clausola nel testo in rapporto alla posizione giuridica dei cittadini «fuori sede» rispetto alla *polis* originaria, che non era stata «ripudiata», vd. MÜLLER (C.) 2015, 363-364 (altrimenti «ils auraient en quelque sorte été rayés des listes»); vd. del resto già FOURNIER 2012b, 83, ntt. 14-15 (nt. 14: «l'abandon de la citoyenneté d'origine reste... un postulat: les traités d'isopolitie comme les décrets d'octroi de citoyenneté ne font jamais référence à une telle procédure»); vd. anche MACK 2019, 76-77, ove si prevede la doppia possibilità che le persone interessate fossero non solo Milesi/Olbiopoliti che praticavano la cittadinanza politica e giudiziaria in altra *polis*, ma anche persone iscritte come *politai* in un'altra città che avevano ottenuto la cittadinanza milesia/olbiopolita e la praticavano.

¹¹⁰ Vd. *supra*, § 7, con nt. 78; sulla clausola e sulle sue implicazioni in termini di «double appartenance» vd. MÜLLER 2015 (C.), 364 (resta da decidere peraltro se la presenza della clausola significhi che il ritorno di quanti avessero praticato la cittadinanza politica altrove fosse di norma previsto); considerando la punizione contemplata per chi avesse contravvenuto al divieto, il sequestro dei beni conservati nelle città cretesi (τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς εἴμεν δαμόσια), una traccia scritta della presenza fondiaria e fiscale dei personaggi allontanatisi era comunque conservata (IC IV 176, ll. 36-37; IC I, viii, 9, ll. 29-30, con lacune diverse); vd. ancora MACK 2019, 77-78 (non si condivide peraltro qui la considerazione che la categoria dei meteci – intesa come di coloro che «has lived as metics» – fosse «probably... hypothetical»). Occorre considerare che negli accordi di isopolitia fra città cretesi si prevedeva che quanti volessero trasferire la cittadinanza attiva nella *polis* partner dovevano, *inter alia*, cedere le proprietà detenute in quella di partenza (διαθέμενος τὰ ἴδια ἐκότερος ἐκαστοῦ): vd. Chaniotis, *Verträge*, 103 (peraltro la sola attestazione è il trattato di Ierapitna con Preso, Chaniotis, *Verträge*, 5, B, ll. 1-4). Sulla posizione dei meteci rispetto alla città d'origine vd. MAFFI 2009, il quale, considerando in assenza di fonti a riguardo «più probabile che il meteco non perda la cittadinanza originaria per il solo fatto di assumere la qualifica di *metoikos* in un'altra città», rileva la difficoltà d'inquadrare sotto il profilo giuridico tale «duplice qualità», che comportava una serie di implicazioni dal punto di vista del diritto privato e del diritto pubblico (non potendosi escludere ad esempio il mantenersi della presenza del meteco nella lista dei contribuenti della città d'origine, se vi avesse conservato dei beni, e forse l'iscrizione dei figli avuti nella città di residenza da una moglie

pare la vicenda già ricordata dei due fratelli scelti dal *koinon* ionico *post* 80 per partecipare alla missione a Roma: affinché essi (indicati con nome, patronimico e papponimico), «cittadini di Afrodisiade e dotati insieme della cittadinanza a Tralles, anche non essendovi residenti» (τῶν Ἀφροδισιέων, πολ[ιτευομένων δὲ ἄμ]α ἐν Τράλλεσιν, ὧν καὶ μὴ ἐπιδημούντων), potessero partecipare all'ambasceria, era occorsa una richiesta ufficiale alla città d'origine, che aveva dunque sempre iscritti i due nel proprio corpo civico, anche in presenza del loro esercizio (di alcune forme) della *politeia* a Tralles e della trascrizione dei loro nomi nelle liste di quest'ultima¹¹¹. Né appare trascurabile l'esempio dell'«astronomo caldeo» Antipatro, che era onorato nel 150 *ca.* da Larisa dopo un lungo soggiorno presso di sé con la qualifica di «Ieropolita di Seleucide e iscritto alla cittadinanza di Homolion (Magnesia)» (Ἱεροπολίτης τῆς Σελευκίδος, πεπολιτογραφημένος [δὲ] ἐν Ὀμολίῳ) e con il merito di un comportamento «degno della nostra città e della sua *patris*»: al di là del linguaggio dichiarativo del decreto e degli interessi degli attori in campo, appare evidente la «compresenza» del personaggio in diverse linee di registrazione, possedute nelle diverse località che gli conferivano uno statuto¹¹².

della città d'origine non solo nelle liste dei meteci dell'una, ma anche in quelle dei *politai* dell'altra; a differenza dello studioso, non pensiamo che il quadro, riferito principalmente alle «*poleis* classiche», dovesse «certamente» mutare in seguito; sui cittadini «assenti» in età ellenistica vd. anche qui sotto).

¹¹¹ *I Aph2007*, 2.503, ll. 11-12 (ove correggi l' ἄμ]α riportato) e 19-20 (SAVALLI-LESTRADE 2012a, 42, nt. 21 preferisce l'integrazione πολ[ιτευομένων δὲ καὶ] ἐν Τρ. risalente a L. Robert; la buona fotografia dell'epigrafe riprodotta in «PBSR» 37, 1969, tav. X consente tuttavia di confermare dopo la frattura una traccia obliqua di lettera attribuibile a un *alpha*; ravvisava invece «peut-être la partie basse d'une haste verticale» DREW-BEAR 1972, 456, nt. 142). Per la data, vd. *supra*, II.2.7, nt. 105. Sull'aspetto della «doppia cittadinanza» in questione, all'apparenza risultante dalla formulazione del decreto, vd. BOULAY 2012, 70-71, con l'idea che i due personaggi avessero un'attività a Tralles e ivi partecipassero alla vita politica, senza che la residenza nella città ionica avesse comportato «leur éviction des listes civiques» di Afrodisiade, e SAVALLI-LESTRADE 2012a, 42-43 con nt. 21, con il dubbio che i due fratelli avessero mantenuto residenza ed esercizio politico nella città originaria e che fossero soltanto «citoyens honoraires» di Tralles, nella circostanza particolarmente interessata a sfruttare per la missione a Roma l'appartenenza dei due «concittadini» a una *polis* in buoni rapporti con l'egemone; al riguardo sembra qui opportuno considerare la precisazione seguente ὧν καὶ μὴ ἐπιδημούντων in senso istituzionale, richiamando ad esempio la distinzione fra cittadini ἔνδαμοι e cittadini ἀπόδαμοι presente nel decreto di Alasarna citato sopra (ntt. 41, 42, vd. anche qui sotto), e non in senso soltanto fisico e contingente (cfr. DREW-BEAR 1972, 445, – nella traduzione «lequels n'étaient pas dans la ville» e 456, nel riferimento del verbo alla loro assenza da Efeso, il luogo di riunione dell'assemblea federale – e SAVALLI-LESTRADE 2012a, 43, nella qualifica di «absents», a Efeso, o a Tralles); i due avrebbero goduto nella seconda città di diritti civili che implicavano una forma di partecipazione «attiva», «anche se» non residenti: vd. ancora SAVALLI-LESTRADE 2012a, 59, «le cas des deux *Aphrodisiis* citoyens honoraires de Tralles prouve que toute citoyenneté, même virtuelle, entraînait des obligations»; vd. anche *supra*, II.2.7, nt. 105. Per l'*apodemia* come «assenza dal territorio dello Stato», vd. MAFFI, 2009, 307 ss.

¹¹² *SEG* 31, 576 (con *SEG* 35, 596), ll. 8-10 e 13-15; per l'aspetto insieme istituzionale e dichiarativo – da parte dei diversi attori implicati – della formulazione, vd. SAVALLI-LESTRADE 2012a, 41-42 (ma non saremmo così sicuri che Homolion fosse «la cité d'adoption» di Antipatro)

Un chiaro riflesso della situazione anagrafica plurima di un personaggio che aveva praticato lunghi soggiorni in città diverse da quella d'origine appare dalla sezione rimanente del dossier di decreti onorarî che nel II secolo il medico Asclepiade di Perge faceva incidere in quest'ultima, nella quale era infine tornato: il titolo della sequenza da lui scelto era costituito da nome, patronimico ed etnico locale (Ἀσκλη[πι]άδην Μύρ[ωνος] Περγα[ῖον]); il primo decreto riportato, della stessa Perge al ritorno del personaggio, nei considerando significativamente aggiungeva a nome e patronimico la specificazione «Pergeo, nostro cittadino» (Περγαῖος πολίτης ἡμῶν) e riferiva della sua condizione di «stabilito fuori città» (ἀποδημήσας); il secondo, di una Seleucia anatolica, riferendo che egli, con moglie e figli, aveva ricevuto la *politeia* locale, limitava conseguentemente la formula onomastica ai soli nomi suo e del padre, come per i cittadini riconosciuti¹¹³. Del resto, come si è visto nel regolamento samio sulle distribuzioni di cereale e nel decreto di Alasarna per l'accesso al santuario e ai riti di Apollo ed Eracle, i «fuori sede» (rispettivamente ἀποδημοῦντες e ἀπόδαμοι) costituivano una vera e propria categoria di *politai*, i quali dovevano essere contrassegnati come tali sulle liste della città di (prima) pertinenza, in qualche forma di nota al nome degli elenchi civici, o, più verisimilmente, in un elenco specifico su cui effettuare inserimenti e cancellazioni¹¹⁴.

Ulteriore interrogativo, in merito ad interventi sulle liste civiche, si pone a proposito di coloro che mantenevano sì lo statuto di *politai*, ma che, per qualche ragione, lo vedevano limitato più o meno a lungo: gli ἄτιμοι («infami» o «indegni», con forme e tempi di limitazione civica commisurati al reato commesso) e gli ἀπεψηφισμένοι (espulsi dal corpo civico, in quanto mancanti dei requisiti richiesti)¹¹⁵. Se è vero che esistevano liste specifiche

e MACK 2019, 75 (con il giusto rilievo dell'interesse di Larisa a rilevare la *politeia* di una città vicina); la lacuna del dispositivo del decreto impedisce di sapere se anche Larisa avesse conferito la cittadinanza. Sulle ricorrenze di *patris* come sede (primaria o principale) di esercizio della *politeia* vd. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 123-125 (per i passi relativi contenuti nei trattati di *isopoliteia* di Mileto con Seleucia-Tralles e Milasa di cui *supra*, § 1; per una condizione di «doppia cittadinanza» implicata dall'istituto dell'*isopolitia* vd., *ibid.*, 124; MÜLLER [C.] 2015, 364; MACK 2019, 75-76); vd. anche *supra*.

¹¹³ *I.Perge* 12, ll. 1-2 (il titolo), 3-21 (il decreto di Perge), 22-50 (il decreto di Seleucia); sul dossier e sulle sue implicazioni in rapporto allo stato di cittadinanza del personaggio, vd. SAVALLI-LESTRADE 2012a, 47-48.

¹¹⁴ Per il primo documento vd. *IG XII 6.1*, 172, ll. 59-60 (nella distribuzione essi erano distinti dai cittadini «residenti», ἐνδημοῦντες, e potevano esercitare il loro diritto se tornati entro il mese), con BRESSON 2007, 47: si tratterebbe della dimostrazione «dans ce cas, du moins, de la tenue d'une liste des citoyens se trouvant temporairement à l'étranger»; per il secondo, vd. *IG XII 4.1*, 103, ll. 26-28 (il nominativo degli assenti per la redazione delle nuove liste doveva essere fornito da «rappresentanti», *epitropoi*); vd. anche *supra*, ntt. 27, 42.

¹¹⁵ Sul significato concreto della perdita delle diverse prerogative civiche in età ellenistica vd. GRAY 2015, 115-116; per una rassegna delle prescrizioni di *atimia* dall'età classica alla prima imperiale

delle diverse categorie, ordinate per tipo di condizione, e che su di esse si operavano gli aggiornamenti del caso, meno sicure sono le conseguenze scritturali sulle liste anagrafiche originarie¹¹⁶. Qualche indizio al riguardo delle scritture comportate dai mutamenti di condizione in rapporto alla piena cittadinanza appare dal già citato decreto di Efeso dell'86/5, dove si riferiva ai debitori pubblici che il dispositivo prevedeva di reintegrare (πά[λι]ν εἴ[ναι] ἐντίμους): essi erano indicati come «coloro che sono stati espunti (dalla lista dei cittadini) o annotati a margine (del loro nome) dai tesorerieri (τοῦ[ς] μὲν ἐκγεγραμμένους ἢ παρα[γεγραμ.]μένους ὑπὸ λογιστῶν)¹¹⁷. L'intervento

romana vd. *ibid.*, 117-119, Tab. 3.3; vd. anche (per Atene nell'epoca precedente) AZOULAY, ISMARD 2018, 224 ss. (sulle liste, 224 con nt. 34, 236; molte delle considerazioni degli AA. sulla «scala statutaria» dell'Atene classica sono valide anche per l'epoca ellenistica; peraltro, data la natura dei documenti di registrazione degli *atimoi*, riconosciuta dagli studiosi come principalmente rappresentata da materiale deperibile d'archivio o per esposizione temporanea, dunque sottorappresentata nelle fonti, appare difficile condividere l'opinione, pur cautamente espressa, che «entre la cité d'époque classique et la cité de la basse époque hellénistique, la rupture se situe peut-être moins dans l'évolution de l'évergétisme... que dans l'affaiblissement de la culture de l'indignité», 236). Per la provvisorietà dello status di *atimos* (in quanto debitore verso la città) vd. ad esempio, nel già citato regolamento samio sulla distribuzione del grano ai cittadini, la clausola che il commissario inadempiente multato doveva essere registrato dagli exetasti come *atimos* e restare tale fintantoché non avesse versato il dovuto (IG XII 6.1, 172, ll. 78-79: πρὸς δὲ τὸ πρόστιμον ἀναγραφάτωσαν ἄτιμον, καὶ ἔστω ἕως καταβᾶλῃ ἄτιμος). Uno stato perenne doveva comportare invece l'*atimia* di quanti avessero lasciato o lasciassero la *polis* o la *chora* di Pergamo in occasione della morte di Attalo III, avendone i beni sequestrati: OGI 338, ll. 26-30. Sui diversi tipi di *atimia* ad Atene (fino al IV secolo) vd. PODDIGHE 2006, 9-15; sugli *apepsephismenoi* («soggetti a voto contrario» alla conservazione della cittadinanza, in letteratura *eo ipso* «cancellati dalle liste civiche») vd. *ibid.*, 15-20; vd. anche nt. seguente.

¹¹⁶ Per il caso di Atene e per l'esistenza di cataloghi di *atimoi* e *apepsephismenoi* (da sottoporre all'assemblea per l'eventuale arruolamento secondo il decreto proposto da Iperide dopo Cheronea), vd. ad esempio PODDIGHE 2006, 9, 11 ss.; condivisibile è l'idea della studiosa che i cittadini dichiarati *atimoi* non fossero cancellati materialmente dalle liste civiche, ma che lo fossero quelli espulsi per mancanza di requisiti, i quali peraltro, almeno dal controllo dei registri del 346, avevano il diritto di fare appello contro la cancellazione e, al caso, di essere reiscritti (13-14, 20); per gli espulsi dal corpo dei *politai* di governo di quanti non rispondevano ai requisiti censitari, vd., per la fine del IV secolo, a Cirene e Atene, PODDIGHE 2002, 92-98, con 2006, 21; rileva l'assenza di fonti circa interventi sulle liste civiche dei demi a seguito dei limiti di censo imposti ad Atene GALLO 2004, 220.

¹¹⁷ *I.Ephesos* 8, ll. 27-29; per il senso di παραγράφεσθαι, vd. FRÖHLICH 2004, 88 con nt. 50 e VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 117; un'ulteriore categoria di *paragegrammenoi*, che illustra il senso dell'operazione scritturale, figura di seguito: τοὺς δὲ παραγεγραμμένους πρὸς... καταδικᾶς ἢ ἐπίτειμα... ἢ ἄλλα ὀφειλήματα (ll. 30-31). A differenza di FRÖHLICH 2004, 88 – «les citoyens rayés des listes (de citoyens) ou inscrits (comme débiteurs publics) par les logistes» – si ritiene qui che l'operazione di scrittura, la nota di espunzione o la nota a margine, fossero apposte al nome della persona nella sola lista civica, e non in due distinte, ovvero l'espunzione sulla lista civica e la nota con la cifra del dovuto sulla lista dei debitori (che pure esisteva in parallelo; per una lista di debitori delle casse pubbliche, dalle cui lacune emergono date, i nomi degli interessati, causali, la cifra e la rasura anche epigrafica a seguito del pagamento, vd. *I.Adramytteion* II, 36, di fine IV o III secolo); sulla nostra linea, ma con senso del *paragephesthai* non condivisibile, vd. ASHERI 1969, 72, 116 (si sarebbe trattato rispettivamente di cittadini «radiati»/«cancellati» dalle liste civiche e di «designati... per essere radiati»/«registrati per essere cancellati», pur con rimando

sulle liste civiche, che doveva trovare la sua corrispondenza di dettaglio nelle liste degli *atimoi* e dei debitori pubblici, doveva consistere in un segno di cancellazione (nei casi d'inadempienza con conseguenze definitive) o di rimando alle liste specifiche parallele (quando la situazione era reversibile), che era possibile annullare, una volta che la causa dell'*atimia* – nel caso specifico il debito verso la *polis* – venisse meno¹¹⁸.

– 73, Nota – ad OLIVER 1939, 470 che correttamente riferiva al *paragegrammenoi* della l. 31 il senso di «those against whose names... judgements,... fines, or other debts... have... been noted»); Arnaoutoglou, p. 106 («those people who where deprived of their citizenship or their names were put forward for expulsion from the citizens' register»); VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 115, («ceux qui ont été suspendus des listes (*ekgegramménoi*) ou (leurs noms) ont été annotés sur les listes (*paragegramménoi*) par les trésoriers», con la conclusione che, per il provvedimento efesino di remissione, «leurs noms ne seront pas ou ne seront plus accompagnés de la mention de leur défaillance envers leur cité»). Più sul risultato che sulle forme orienta l'interpretazione che MIGEOTTE 2014a, 223 riprende da *LBW* 136a: si sarebbe trattato di «citoyens rayés des listes civiques» e di «ceux dont les droits étaient temporairement suspendus» (alla medesima fonte si richiama VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 118-119, per sostenere, correttamente, che «par *ekgegrammenoi* il faudra entendre les citoyens, débiteurs publics, qui sont provisoirement suspendus de leurs droits ou d'une partie des leur droits civiques» e, meno correttamente, che i debitori *ekgegrammenoi* «risquent de devenir des *paragegrammenoi* s'ils ne remboursent pas leur dette dans le délai qui est leur accordé»). A differenza di VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, I, 116-117, non si ritiene qui che la *παράγραφά* e le *ἐγγράφαί* (non *ἐκγραφαί*) trasmesse fra responsabili nel regolamento di Turia in Messenia relativo all'acquisto di grano pubblico *IG* V 1, 1379 (ll. 11-31 in ROBERT 1928, 426-432 [1969a, 108-114]), del II-I sec., facessero riferimento a liste di cittadini «suspendus de leur droits civiques», e a nomi «annotés (sur les registres civiques)»; si trattava di scritture contabili (elenchi di nomi con i dati annessi, causali e cifre) riferite ai debitori pubblici dai quali si doveva esigere il dovuto (ll. 2-3, 7 ss.).

¹¹⁸ Per l'annullamento delle note vd. *I.Ephesos* 8, ll. 29-30, dove si precisa che con il reintegro nelle *timai* civiche si sarebbe proceduto a «invalidare le espunzioni e i debiti a suo carico», *ἠγυρωσθαι τὰς κατ'αὐτῶι ἐκγραφὰς καὶ ὀφειλήματα* (se è vero che l'annullamento avrebbe riguardato «the sentences against them of erasure from the rolls», come proponeva OLIVER 1939, 470, la cancellazione dovette interessare anche materialmente le note in oggetto, come dimostra il caso di *I.Adramytteion* II, 36 citato). Vd. anche nt. precedente.

Appendice

LAURA BOFFO, MICHELE FARAGUNA

Rassegna terminologica

Dei lemmi polisemici si danno soltanto le accezioni pertinenti ai documenti d'interesse pubblico e alle pratiche di loro archiviazione nelle poleis nel periodo oggetto di studio.

*I rimandi selettivi a fonti antiche e a bibliografia moderna sono intesi fornire dati di riscontro immediato alle voci e **non ne esauriscono le ricorrenze**. Non si riportano qui i rimandi al nFWB per le voci che trovano riscontro nell'amministrazione dell'Egitto ellenistico e romano.*

La Rassegna non rappresenta un indice delle parole greche citate nel volume; i rimandi interni si riferiscono a ricorrenze significative o alla discussione dei contesti d'uso dei termini e delle operazioni considerati.

ἀλιάσματα = «decreti», categoria all'interno dell'archivio di organismo deliberativo (βουλᾶς ἄλ. a Gela, IGDS 161, l. 4). Su ἀλίασσις in IG IV 554, un decreto di Argo datato ca. 475, vd. I.7.2.

ἀμφοριασμός = documento di registrazione del trasferimento di proprietà sancito dal pagamento della tassa di ricognizione dei confini (a Rodi, TRI 26, l. 20); vd. FARAGUNA 2000, 76-79; I.10.4.

ἀναγραφεύς = ad Atene diverse categorie di responsabili, a diversi livelli, delle scritture pubbliche: commissari incaricati nel 410 di redigere una copia ufficiale di riferimento delle «leggi di Solone», curandone gli aspetti di esposizione e di archiviazione (Lys. 30,2 e 11); dal 330/29 magistratura incaricata dei *grammata* civici su materiale deperibile (IG II³ 1, 469, ll. 13-15); nei periodi di regime oligarchico 321/0-319/8 e 294/3-292/1 sostituito del γραμματεὺς ὁ κατὰ πρυτανείαν; vd. HENRY 1977, 50 ss.; SICKINGER 1999, 143-144; PÉBARTHE 2006a, 168-169; LAMBERT 2016, 218-219, nt. 6.

ἀναγραφή = atto e risultato della scrittura ufficiale su supporto più o meno durevole e con diversa destinazione di un atto pubblico, di sua parte, o di suo riferimento, a memoria e sanzione dell'atto stesso, così da farne una «registrazione», un «registro» (Polyb. 12,10,4-5 e 9 – δημοσία ἀ. –; 12,11,1, dei documenti d'archivio consultati da Timeo); διπλή ἀ., trascrizione doppia di *grammata* pubblici (a Priene, *I.Priene*² 68, ll. 24-25; 70, ll. 10-11, 29-30); vd. BOFFO 2005; Introduzione 1, nt. 63; II.7.1; vd. anche ἀναγράφω, διπλός.

ἀναγράφω = trascrivere ufficialmente un atto pubblico su supporto più o meno durevole e con diversa destinazione, a memoria e sanzione dell'atto stesso, così da farne una «registrazione» (εἰς τὰ κοινὰ γράμματα, a Gonnoi, Helly, *Gonnoi* II, nr. 111, ll. 26-27; εἰς τὰ δημόσια γράμματα a Egiale, *IG* XII 7, 389, ll. 39-41; 392, ll. 20-21 e ad Arcesine, *IG* XII 7, 30, ll. 4-5; εἰς τὰ δημόσια γραμματοφυλάκια ad Arcesine, *IG* XII 7, 49, ll. 31-33); registrare in un elenco da conservare più o meno a lungo (ad Atene, ad esempio, nella lista ufficiale dei prosseni, *IG* I³ 110, ll. 12-15, o, da parte dei poleti, in quella dei debitori pubblici, Arist. [*Ath. Pol.*], 47,2); per i due significati giustapposti di «registrare in archivio» e «incidere» su materiale durevole vd. *I.Smyrna* 573, I, ll. 29-30: τὸ ψήφισμα τόδε ἀναγραφῆτω... ἀναγραφῆτω δὲ καὶ εἰς στήλας; vd. BOFFO 2005; Introduzione 1, ntt. 28, 37, 63; I.7.7-8; II.2.3; II.3.4; II.7.3-4; vd. anche ἀναγραφή, προσαναγράφω.

ἀναδίδωμι = l'atto di trasmettere ufficialmente documentazione per l'archivio/ai fini dell'archiviazione (di decreto a Morriolo, *SEG* 39, 606, ll. 11-12; di decreto dei *Technitai* ai *prostatai* di Iaso, *I.Iasos* 152, l. 29); vd. II.2, nt. 4; II.3.1; II.7.3; vd. anche διαπαραδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι.

ἀναφέρω = inserire una voce in un documento (contabile: a Bargilia, *SEG* 45, 1508A, ll. 14, 25, nel registro delle entrate, ἐμ. προσόδωι; a Priene, sul conto della città, *I.Priene*² 22, ll. 18-20; 31, l. 9; in registro civile, a Pergamo, dei *paroikoi* registrati nei loro elenchi, *OGI* 338, ll. 12-13); consegnare, di magistrato o incaricato, un documento relativo alle sue funzioni (dai segretari dei corpi militari e dagli incaricati i ruoli dei soldati e il registro degli abitanti di Magnesia al Sipilo, destinati al *demosion* di Smirna, *I.Smyrna* 573, II, ll. 45-52); depositare documento di magistrato in archivio specifico (a Gonnoi, Helly, *Gonnoi* II, nr. 111, ll. 27-28, nel *nomophylakion*); di privato a magistrato o notaio (a Paro, *SEG* 33, 679, ll. 4-5, 7, 8-9, 15, 16, 22); di magistrati agli archivî di varie città (degli ieromnemoni di Delfi, *CID* IV, 117, ll. 43 s.); di ambasciatori all'archivio di altra città (a Coo, di decreto onorario per giudici, *IG* XII 4.1, 177, l. 23). Cfr. [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 341, nt. 309 («Das Wort ist für Archivierung technisch»); C. SCHULER, «Chiron» 33, 2003, 497; FRÖHLICH 2005, 251-252, nt. 103; WALSER 2008, 235, nt. 114;

II.3, ntt. 6, 18; II.3.8; II.4.5; II.5.1; II.7.1-2,7; vd. anche ἀποφέρω, εἰσφέρω, ἐπαναφέρω, λόγος, φέρω.

ἀντιγραφεῖον = luogo di conservazione di documenti in secondo esemplare (a Cuma eolica, di documento di cittadinanza già depositato presso il segretario dei nomofilaci, *SEG* 33, 1041, ll. 6-7, 76-79; a Efeso, ufficio di conservazione e trascrizione di esemplari di documenti eterogenei, *I.Ephesos* 14, ll. 3-4, 14, 16); vd. II.7.3; vd. anche ἀντιγραφεύς, ἀντιγράφομαι, ἀντίγραφον.

ἀντιγραφεύς = responsabile della conservazione di riscontro di documenti pubblici (a Magnesia al Meandro, *I.Magnesia* 100b, ll. 36-39, di deposito di *logos* presso il *grammateus* della *boule* e l'ἄ.; «adjoint» in FRÖHLICH 2004, 112, nt. 21 e 256, nt. 17; «archiviste» in DESHOURS 2011, 340, nt. 4; a Efeso, *I.Ephesos* 4, l. 22, per la custodia di un secondo esemplare della ripartizione dei fondi ipotecati, cfr. WALSER 2008, 239-240 [vd. I.10.6]; *I.Ephesos* 1687, 1.I, l. 2, ἄ. del *chreophylakion*, cfr. Migeotte, *Souscriptions*, 225, «secrétaire des archives»); segretario dell'assemblea (a Larisa, *IG IX* 2, 506, l. 6, cfr. HELLY 2008, 44); revisore dei conti (a Priene, *I.Priene*² 64, l. 212; 65, l. 140; 73, l. 13, trad. «Rechnungsprüfer», cfr. p. 151 «„Gegenschreiber“, der für die Rechnungsprüfung, Kontrolle der städtischen Finanzen, Gegenzeichnung von offiziellen Dokumenten zuständige Amtsträger», p. 164, «Kontrollleur der städtischen Finanzen»; FRÖHLICH 2005, 235-236); anche in organismo privato (ad esempio ad Atene, in tiaso, con γραμματεὺς εἰς γραμματοφύλαξ, *IG II*² 1278, ll. 9-10, cfr. Kloppenborg, Ascough, nr. 17, pp. 97-98: «mimics the structure of the civic government in Athens»); vd. anche ἀντιγραφεῖον, ἀντιγραφία, ἀντιγράφομαι.

ἀντιγραφία = funzione di ἀντιγραφεύς (a Priene, *I.Priene*² 64, l. 222); vd. ἀντιγραφεύς.

ἀντιγράφομαι = effettuare il controllo di atto pubblico mediante la redazione di un secondo esemplare da conservare (ad Atene, del segretario della pritanìa per tutti i documenti al di là dei decreti e del segretario «responsabile delle leggi» per «tutte le leggi», Arist. [*Ath. pol.*], 54,3-4; dell'inventario della Chalkotheke da parte del segretario della pritanìa καὶ τοὺς ἄλλους γραμματέας τοὺς ἐπὶ τοῖς δημοσίοις γράμμασι, *IG II*² 120, ll. 15-17, cfr. PÉBARTHE 2006a, 163, 167-168; di *demosios* ad Atene per il controllo di documenti contabili e liste, *IG III*³ 1, 1154, ll. 42-43; del segretario della *boule* di Iaso, per l'elenco delle dediche fatte alla Madre degli dei, G. MADDOLI, «SCO» 61, 2015, 103, l. 21) ; vd. anche ἀντιγραφεύς.

ἀντίγραφον = esemplare di un documento, «copia», o in unica redazione («originale» di un documento), o in redazione parallela (di decreti, a Perge, *I.Perge* 12, ll. 19-20; di accordi, a Smirna, *I.Smyrna* 573, I, l. 86; di documenti notarili a Paro, *SEG* 33, 679, ll. 34, 36); (ἄ.) ἀπλοῦν = «copie en un seul exemplaire» (J. e L. Robert, *BE*, 1954, 24), «redazione singola» (rispetto al testo riportato due volte in διπλωμα, T. RITTI, in *Libitina e dintorni*, Roma 2004, 561-562); (ἄ.) δεύτερον = seconda copia (di documento ufficiale da trasmettere fra *poleis*, ad esempio di prossenia a Epidauro, *IG V* 1, 932, ll. 19-20, WILHELM 1909, 294, 296); vd. II.1.1; II.3.8 e 12; II.6.1; vd. anche ἀντιφωνέω.

ἀντισφράγισμα = *hapax*, «copia autenticata da sigillo» di documento (nella lettera di proconsole a Chio, *RDGE* 70, l. 12); vd. II.2.1.

ἀντιφωνέω = «corrispondere» (di *antigraphon*, copiato dall'archivio di Roma, *I.Aph* 2007, 8.25, ll. 34-35); per il contrario, διαφωνέω, riferito a discrepanze presenti nei documenti «di uso corrente» cfr. *Tit.Cam.* 110 = *TRI* 21, ll. 9-18; vd. I.10.6.

ἀξίωμα = domanda scritta di privilegio esaudita, conservata come titolo (*I.Iasos* 3, ll. 2-3; *OGI* 266, l.1); vd. SAVALLI-LESTRADE 2003, 32-33, nt. 70.

ἀπαλείφω = cancellare in un documento pubblico d'archivio, per procedura (Arist. [*Ath. pol.*], 47,5, di voci a scadenza di debito verso lo stato); vd. II.1, nt. 2; vd. anche ἐξαλείφω.

ἀπογραφή = dichiarazione, iscrizione a un insieme, lista di persone o cose risultato di trascrizione di dichiarazioni o registrazioni (*I.Lampsakos* 9, l. 37, di cittadini; *I.Milet* I.3, 143A, di neocittadini, l. 25; di beni fondiari: a Samo, *I.Priene*² 132, ll. 147-150); vd. I.10.6; II.7.1,3,8; vd. anche ἀπογράφω.

ἀπογράφω = redigere liste (di beni per il sequestro ad opera del demarco ateniese, FARAGUNA 1997, 23-24; in generale, dei segretarî degli ieromnemoni dell'Anfizionia delfica, *CIDI*, 10, l. 10, con *comm.ad loc.*; di nomi di sottoscrittori pubblici ad Alicarnasso, Migeotte, *Souscriptions*, nr. 77, ll. 35-36; di documenti notarili a Paro, εἰς τὸ δημόσιον, *SEG* 33, 679, ll. 41-42); dichiarare per la registrazione (a Mileto, il nome del sacerdote del popolo romano e di Roma da parte dell'acquirente della funzione, *I.Milet* I.7, 203, l. 4) ; -ομαι (med.) = dichiarare per la trascrizione (di cose, dei mercanti agli agoranomi di Delo, *ID* 509, l. 4-5; di possedimenti, a Potidea, Arist. [*Oec.*], 1347a18-24; di debiti, a Chio, Arist. [*Oec.*], 1347b35-1348a3; di sottoscrizioni, a Mileto, *I.Milet* I.3, 147, l. 10); iscriversi, registrarsi, farsi iscrivere, registrare (dei nuovi cittadini di Arsinoe di Cilicia nelle tribù di Nagido, Magnetto, *Arbitrati*, nr. 40; nella isopolitia tra Mileto e Eraclea al Latmo, *I.Milet* I.3, 150, ll. 44 ss.);

-ομαι (pass.) = essere iscritto/registrato (*I.Milet* I.3, 136, l. 9; *I.Milet* I.7, 203, l. 7); vd. II.2.6; II.7.1,3,8 e nt. 42; vd. anche ἀπογραφή.

ἀποδέκτης = ricevitore di documenti di pubblico interesse (a Paro, *SEG* 33, 679, l. 61, ὁ ἐπιμελούμενος τῶν τοῦ Πυθίου [γραμμάτων]; II. 43-44, 85-86, ὁ ἐπιμελούμενος τῶν κατὰ πόλιν, cfr. II. 18-19, 40, 45, 56, 72, 76, 78).

ἀποδίδωμι = (di documenti ufficiali) consegnare per la conservazione (ad Atene di lettera di Filippo II da parte degli ambasciatori ateniesi, Aeschin. 2,45; a Iaso, di lettera di Eumene II, *I.Iasos* 6, l. 11; a Rodi, di lettera di Perseo, Polyb. 27,4,4); λόγον ἄ., consegnare la contabilità (di magistrati o incaricati, a Delfi, dei commissari dei prestiti su fondazione, Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 94 [E], II. 32-33, 43, 50); vd. II.2.4; II.3, nt. 5; II.6.8; vd. anche διαπαραδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι.

ἀποκομίζω = riportare un documento ufficiale destinato all'archiviazione (di *antigraphon* di decreto di Cnosso che i cosmi devono dare a due ambasciatori a Teo σφραγίζαντας τᾶι δαμοσίαι σφραγίδι, *IC* I, viii, 11, II. 16-18); vd. anche ἀποφέρω, κομίζω, φέρω.

ἀπολογία = conto, rendiconto (di magistrato) da depositare (in Beozia, FRÖHLICH 2004, 467 ss.); vd. anche ἀπολογισμός, ἀπόλογος, λόγος.

ἀπολογισμός = rendiconto, rapporto di giustificazione (di magistrato soggetto a rendiconto, cfr. FRÖHLICH 2004, 73); documento in generale (Polyb. 21,22,3: gli Smirnei ἀπολογισμοὺς εἰσήνεγκαν περὶ τῆς εὐνοίας καὶ προθυμίας nei confronti di Roma); vd. anche ἀπολογία, ἀπόλογος, λόγος.

ἀπόλογος = documento d'archivio (a Camiro, relativo a terreni gestito dal segretario dei *mastroi*, *Tit.Cam.* 110 = *TRI* 21, l. 12); vd. anche ἀπολογία, ἀπολογισμός, λόγος.

ἀποσημαίνομαι = contrassegnare con sigillo un documento (elenchi di beni confiscati, Xen. *Hell.*, 2,3,21); vd. anche σημαίνω, κατασημαίνω.

ἀποστέλλω = inviare esemplare di un documento (ad esempio decreto) per la conservazione (a Morrilo, allo *mnemon*, *SEG* 39, 605, II. 24-26; da Thaumakoi a Girtone, ἡ ἀντίγραφον τοῦ ψηφίσματος καὶ τῶν τιμίων, *IG* IX 2, 219, II. 12-13; da Andro [?] a città sconosciuta, di decreto, sigillato con sigillo pubblico, *SEG* 58, 927, C, II. 22-23; da Tenos a Mileto e Rodi, di decreto, sigillato con sigillo pubblico, *IG* XII 5, 823, II. 36-38; 830, II. 30-31); vd. II.3.1; II.3, nt. 81; II.5, nt. 5; II.6.1 e nt. 76; vd. anche διαποστέλλω, ἐξαποστέλλω.

ἀποτίθημι = depositare un documento in archivio (in Asia Minore, *I.Priene*² 13, l. 53, ἐς τὰ δημόσια νομοφυλάκεια); vd. II.2.1; vd. anche κατατίθημι.

ἀπόφασις = sentenza arbitrata depositata (Camia, *Roma*, nr. 2, l. 1); vd. CASSAYRE 2010, 331-334; II.6.1; vd. anche ἐπιγραφὴ, κρίμα, κρίσις, κριτήριον.

ἀποφέρω = depositare in archivio (di contabilità amministrativa ad Atene, nel *Metroon* e presso i logisti, *IG* II² 956, ll. 20-21; [εἰς] τὰ γράμματα τὰ δαμόσια, di sentenza arbitrata presso la Lega Achea, Camia, *Roma*, nr. 2, l. 15; di decreti ad Antiochia in Perside, *I.Magnesia* 61, ll. 2-10); vd. II.1,2; II.2, nt. 4; II.3.3; II.6.1; vd. anche ἀναφέρω, εἰσφέρω, προσσποφέρω, φέρω.

ἀρχεῖον = ufficio di una magistratura o di un organo civico che può contenere il suo archivio (a Mileto, *I.Milet* I.3, 149, l. 44, di Pidasei ἀπογραψαμένων ἐπὶ τὸ τῆς βουλῆς ἀρχεῖον; cfr. *I.Milet* I.3, 143A, l. 25: ποιεῖσθαι τὴν ἀπογραφὴν ἐπὶ τὸ τῆς βουλῆς ἀρχεῖον; a Iaso, ἀ. προστατικόν, *SEG* 51, 1506, ll. 6-9; associato al *bouleuterion*, *I.Iasos* 252, l. 1); nel corso del tempo «archivio» (a Coa, *IG* XII 4.1, 84, ll. 6-8; 85, ll. 17-25); vd. HOLLEAUX 1942, 245-246; Introduzione 2.1; II.1.9; II.2.5 e 13.

ἀφαιρέω = rimuovere parte di contenuto da un documento archiviato (in un trattato, Chaniotis, *Verträge*, nr. 60A, l. 15; cfr. p. 81); vd. II.5.5; II.6, nt. 51; vd. anche ἐξαιρέω.

βυβλίον (βιβλ-) = foglio o rotolo per documenti d'archivio; di papiro (a Feneo, decreti ἐν βυβλίῳ, *IG* V 1, 30, ll. 5-8; a Paro, di documenti notarili, *SEG* 33, 679, ll. 36, 75); di pelle (a Priene, *I.Priene*² 69, l. 18, a proposito della ἐν τοῖς δερματίνοις βιβλίοις ἀναγραφῆς); β. σεσημασμένος, documento sigillato (a Samo, *IG* XII 6.1, 261, ll. 38-39, registro d'inventario); documenti di associazione privata (a Tera, *IG* XII 3, 330, l. 284); vd. II.4.2; vd. anche βύβλος, τεῦχος.

βύβλος (βιβλ-) = rotolo di papiro conservato in archivio (a Teo, ἐπερὰ β., registro delle feste civiche, *SEG* 41, 1003, II, l. 29); vd. anche βυβλίον, τεῦχος.

genitivo = g. tematico, di rubrica, caso in cui è espresso il titolo identificativo del documento (ad Atene del dossier di decreti relativo alla *polis* alleata di Metone, *Μεθοναίων ἐκ Πιερ[ίας]*, *IG* I³ 61, l. 1 [vd. I.7.10]; a Samo di decreto *Χα(λκιδέων)*, *SEG* 48, 1148, l. 1; a Licosura di legge *Δεσποίνας*, *IPArk* 34, l. 1); vd. WILHELM 1909, 282; DUNST 1968, 167 («Genetiv des Sachbetriffs»); DESHOURS 2006, 62 («génitif de “rubrique” ou de “titre”»); II.3, nt. 86; vd. anche περί, ὑπερ.

γλωσσόκομον = contenitore d'archivio (a Coa, *IG XII* 4.1, 85, l. 24, I sec.-I sec. d.C.); in associazione privata, a Tera, *IG XII* 3, 330, ll. 277-284 (γλ. ἐς ὃ ἐμβαλοῦμεν τὰ τοῦ κοινοῦ γράμματα, di responsabilità di un ἀνὴρ γραμματοφύλαξ il quale τὰ ἐν αὐτῷ βιβλία φυλαξεῖ); vd. anche ἐμβάλλω.

γράμματα = «scritti», insieme documentale costituente (o appartenente a) archivio civico: **κοινὰ γρ.** (a Gonnoi, Helly, *Gonnoi* II, nr. 111, l. 27; a Priene, *I.Priene*² 19, ll. 7-8); **γρ. δημόσια/δημ. γρ.** (ad Atene, *IG II*² 120, ll. 16-17; dell'Anfizionia delfica, *CID IV*, 119 G, l. 23; ad Arcesine, *IG XII* 7, 30, ll. 4-5; 32, l. 10; a Egiale, *IG XII* 7, 391, l. 18; a Samo, *IG XII* 6.1, 6, l. 28; a Priene, *I.Priene*² 69, ll. 16-17; a Milasa, *I.Mylasa* 107, l. 13); τὰ... γρ. ἐν τοῖς δημοσίοις (a Priene, *I.Priene*² 64, ll. 59-60); ἴδια γρ.: «di competenza» di magistrati (Morriolo, *SEG* 39, 606, l. 11); vd. Introduzione 1, nt. 63; Introduzione 2.1; II.1.1; II.2.5; II.3, nt. 6; II.3.4 e 8; II.6.1; II.7.9; vd. anche ἀναγραφή, ἀναγράφω, δημόσιος, φυλακή.

γραμματεῖδιον (-τίδιον) = tavoletta lignea per scrittura (Theophr. *Char.*, 6,8); documento d'archivio (a Delo, γρ. δίπτυχον λελευκωμένον, tavoletta doppia con contratto di prestito già in archivio consacrata dopo il rimborso, *ID* 1449, Aab, II, ll. 29-30; γραμματεῖδια λελευκωμένα... ἐν οἷς ἐνεισιν γεγραμμέν[οι χρηματισμοί], *ID* 1449, Aab, II, l. 31); vd. anche γραμματεῖον, δέλτος.

γραμματεῖον = tavoletta lignea per scrittura; registro (ad Atene, ληξιαρχικὸν/κοινὸν γρ., registro di cittadini nel demo, *IG I*³ 138, l. 6; *SEG* 22, 274, ll. 29-30; Dem. 57,60; φρατερικὸν γρ., registro di cittadini iscritti nella fratria, Dem. 44,41 [vd. I.5.5]; κοινὸν γρ., di orgeone, *IG II*² 2501, l. 21; nelle *poleis* macedoni, militare/civico, HATZOPOULOS 2001, 164, nr. 4, l. 10, γραμματῆον); archivio (ad Atene, κοινὰ γραμματεῖα, di demo, *SEG* 2, 7, ll. 20-21 e di fratria, *IG II*² 1237, ll. 97-98; a Delfi, δαμόσιον γρ., Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 94 [E], l. 31); λελευκωμένα γραμματεῖα, t. dealbate (Atene, registro di debitori dello stato, annuale e delle scadenze periodiche, Arist. [*Ath. pol.*], 47,2-3; dei locatarî dei terreni sacri, Arist. [*Ath. pol.*], 47,2,4); γρ. δίπτυχον λελευκωμένον (a Delo, tavoletta doppia con contratto di prestito già in archivio consacrata dopo il rimborso, *ID* 1450 A, ll. 104-105); vd. anche γραμματεῖδιον, δέλτος, ἐγγράφω.

γραμματεὺς = segretario di qualsivoglia organismo, collegio, corpo militare, con responsabilità della produzione, conservazione ed eventualmente pubblicazione dei documenti di quell'organismo (οἱ γρ. ἐπὶ τοῖς δημοσίοις γράμμασιν, ad Atene, *IG II*² 120, ll. 16-17); anche in organismo privato (ad

Atene, in tiaso, con ἀντιγραφεύς e γραμματοφύλαξ, *IG* II² 1278, ll. 9-10, cfr. Kloppenborg, Ascough, nr. 17, pp. 97-98: «mimics the structure of the civic government in Athens»); **γραμματιστής** a Dime (*Achaïe* III, 2, l. 2; γρ. δαμοσιοφυλάκων, III, 4, ll. 26-27) e Grecia nord-occidentale (cfr. LASAGNI 2019, 9-12); **γροφεύς** ad Argo (*IG* XII 3, 1259, l. 16, γρ. βωλᾶς), Micene (*IG* IV, 498, ll. 5,7), Epidauro (*IG* IV 1².1, 69, l. 3; 103, l. 143), Stinfalo (*IG* V 2, 357, l. 141), Liceo (*IG* V 2, 550, ll. 4-5, γρ. δαμιουργῶν), Olimpia (*IED* 15, l. 1; 20, l. 8); vd. Introduzione 1, nt. 28; I.4.4; I.7.2.

γραμματικός = segretario d'archivio (a Coò, ἀποτετ[ά]χθω δὲ [---] = ος γρ. τοῦτος τὸς χρημα]τισμὸς κτλ., *IG* XII 4.1, 84, ll. 11-12, cfr. K. Hallof, «Archiv-Sekretär», <http://telota.bbaw.de/ig/digitale-edition/inschrift/IG%20XII%204,%201,%2084>).

γραμματιστής vd. **γραμματεύς**

γραμματοφυλάκιον = archivio (a Megalopoli, *IPark* 30, l. 5; a Geronthrai, *IG* V 1, 1114, ll. 15-16; ad Ambracia, Caradro, Larisa *SEG* 35, 665, ll. 38-39; δαμόσιον γραμματοφυλάκιον, a Delfi, per atto di manomissione, *FD* III 6, 20, l. 13; δημόσια γραμματοφυλάκια, per un decreto, ad Arcesine, *IG* XII 7, 49, ll. 32-33); vd. II.5.2; vd. anche ἀναγράφω, γραμματοφύλαξ.

γραμματοφύλαξ = responsabile dell'archivio (a Smirna, γρ. τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, *I.Smyrna* 573, II, ll. 51-52; a Colofone, *SEG* 39, 1243, V, ll. 50-51; a Sparta, *SEG* 52, 541, l. 2); anche in organismo privato (ad Atene, in tiaso, con γραμματεύς e ἀντιγραφεύς, *IG* II² 1278, ll. 9-10, cfr. Kloppenborg, Ascough, nr. 17, pp. 97-98: «mimics the structure of the civic government in Athens»; a Tera, in associazione privata, *IG* XII 3, 330, ll. 279-280, 287); vd. I.10.6; II.1.1; II.5.1; II.7.2; vd. anche ἀναγράφω, γραμματοφυλάκιον.

γραφή = documento scritto di vario contenuto pertinente ad una o più fasi dell'iter amministrativo e collocato in archivio (atto di accusa redatto alla presenza del magistrato e da questi custodito fin dopo la fine del processo [I.9.3 e 7-8]; lista di abitanti di insediamento da assorbire – *I.Smyrna* 573, II, ll. 47, 48 – da depositare in archivio, ll. 51-52: [οἱ] ἐξετασταὶ παραδότησαν τῷ γραμμα[τοφύ]λακι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ὁ δὲ θέσθω εἰς [τὸ] δημόσιον).

γράφω = redigere un documento pubblico per l'archivio (cfr. WILHELM 1909, 263: «jedes ἀναγράφειν ein γράφειν ist»); iscrivere a ruolo (in Macedonia, HATZOPOULOS 2001, 155, nr. 2.I.B, l. 19; 158-159, nr. 2.II, ll. 25, 37-39); essere segretario (ad Argo, Epidauro, Eritre, cfr. W. VOLLGRAFF, «BCH» 68-69, 1944, 393-394); **-ομαι** (medio), iscriversi (ad Atene, in tribù,

demo, fratria, *IG* II² 558, ll. 19-20; *IG* II³ 1, 452, l. 21; 871, l. 48; 924, ll. 19-20); -ομαι (passivo), essere iscritto, a Colofone (di residenti a Notio e a C., *SEG* 48, 1404, l. 40, cfr. ÉTIENNE, MIGEOTTE 1998, 152 = MIGEOTTE 2010, 385).

γροφεύς vd. **γραμματεύς**

δελτογράφημα = documento (romano) con carattere ufficiale (per benefici di *asylia* ad Afrodisiade, *Iaph* 2007, 1.1, ll. 8-9; 1.38, l. 4, «public documents»; a Sardi, *SEG* 39, 1290, l. 30; a Priene *I.Priene*² 14, ll. 62, 66); cfr. L. Dubois, *BE* 1990, 318 («decision [de César] gravée sur un matériau provisoire»); SÁNCHEZ 2011, 218, nt. 95, «Rescrit»; *I.Priene*², *comm. ad loc.*, «Das auf einer Tafel aufgezeichnete Schreiben»; vd. II.2.2; *status quaestionis* in FAMERIE, c.s.

δέλτος = tavoletta lignea d'archivio con scrittura pubblica (a Egiale, *IG* XII 7, 515, l. 130, per le leggi; a Delo di rendiconto, *IG* XI 2, 287, A, l. 197, cfr. CHANKOWSKI 2020, 65); vd. WILHELM 1909, 244-245; CHANKOWSKI 2013; BERTI 2019, 109; I.1.2; I.4.1; II.4.3; vd. anche *γραμματείδιον*, *γραμματεῖον*, *πίνακιον*, *πίναξ*.

δημόσιον, -α = spazio pubblico in cui si trovano depositi di documenti (a Delo, *ID* 509, l. 31; a Paro, *SEG* 41, 545, l. 14; a Smirna, *I.Smyrna* 573, II, ll. 52, 86); a seconda del contesto, archivio specifico (della *boule* a Mileto, *I.Milet* I.3, 33e, l. 3, lista nominativa delle assegnazioni territoriali, consegnata al *grammateus* della *boule*, [ἴνα] ὑπάρχη ἐν τοῖς δημοσίοις); vd. I.10.6; II.1.2; II.2.4,13 e nt. 133; II.4.1; II.5.1.

δημόσιος = pubblico, di scritture o figure legate agli archivi (τὰ δ. γράμματα ad Atene, *IG* II² 120, ll. 16-17, o *I.Smyrna* 573, III, l. 108; ὁ δ. schiavo incaricato dell'archivio principale, ad Atene, *IG* II² 120, l. 12; II² 583, l. 5; Arist. [*Ath. pol.*], 47.5; a Coo, *IG* XII 4.1, 85, ll. 3,5, 19; 347, l. 6); vd. Introduzione 2, nt. 4; II.1.1; II.5.1; II.6.8; vd. anche *γράμματα*, *σφραγίς*, *χρεωφυλάκιον*.

δημοσιοφύλαξ = **δαμ.**, a Dime collegio di incaricati degli archivi civici (*Achaïe* III, 4, ll. 4-5, per iscrizione di neocittadini presso il *γραμματιστής* *δαμοσιοφυλάκων* e 3, ll. 26-27, iscrizione di neocittadini anche presso il *προστάτας τῶν δ.* e il *γραμματιστής*).

διά = «attraverso» (il tale ufficio, magistrato, funzionario, materiale d'archivio), passaggio di un documento attraverso la redazione/trascrizione di un organismo pubblico per controllo/registrazione (a Euromo, MA 2004, nr. 30, ll. 12-15, *διά τῶν ἀρχείων τούτων*), garanzia e conservazione (a Morrilo, *SEG* 39, 606, ll. 10-11, 21-22, *διά τῶν ἰδίων γραμμάτων*, cfr. Ph. Gauthier, *BE*, 2004, 8, p. 582, decreto inserito «dans leurs documents»;

a Creta, Chaniotis, *Verträge*, nr. 61A, l. 40 / B, l. 72, διὰ τῷ χρηο-/χρεωφυλακίῳ «mittels des Schuldenarchivs»); vd. J. HUMBERT, *Syntaxe grecque*, Paris 1954, § 513 («intermédiaire agissant»); Ph. Gauthier, *BE*, 1995, 525, 526 («par l'intermédiaire» dei magistrati); II.1.3; II.3.1; vd. anche εἰς, ἐπί, μετά, χρεωφυλάκιον.

διάγραμμα = ruolo centrale dei beni dichiarati (ad Atene, dei possedimenti, Harp. s.v.; WALLACE 1989, 489; PÉBARTHE 2006a, 220, 222; degli equipaggiamenti navali dei trierarchi, Dem. 47,36 [vd. I.8.7]); repertorio di norme (di procedura a Cirene, *SEG* 9, 5, col. II, ll. 55-56); «tariffario delle ammende» e dispositivo di procedura legale (nel *koinon* dei Kretaieis, cfr. LOMBARDO, FRISONE 2008, 358 ss.; FARAGUNA 2010, 186: «a list of offences and corresponding fines»); documento normativo reale negli ambiti di competenza del potere centrale, generale o specifico, dapprima in uso nel regno di Macedonia, di struttura formale varia (BENCIVENNI 2003, 18-32; MAFFI 2006, 310; MARI 2018b, 125 ss. [«a very flexible legislative tool»]; II.1.3); documento normativo civico (a Megalopoli, *IG* V 2, 434, ll. 3 e 8; ad Andania, GAWLINSKI 2012, 1-2; a Istro, *SEG* 52, 724, l. 25); vd. II.4.3; II.6, nt. 87.

διαγραφή = regolamento di riferimento di diversa genesi e portata (διαγράφα di Alessandro per i tiranni di Ereso, RO 83, β, § i, ll. 16-19, l. 35; dei piccoli commercianti dell'Heraion di Samo, rettificato, *IG* XII 6.1, 169, cfr. l. 4; dei termini di conferimento di incarichi pubblici, «Pflichtenheft», mansionario, capitolato: cfr., per i sacerdozi a Coe e Priene, H.-U. WIEMER, «Chiron» 33, 2003, 268 ss. e H.-U. WIEMER, D. ΚΑΗ, «EA» 44, 2011, 37 ss.; a Mileto, ἡ περὶ τῆς ἱερωσύνης δ., *I.Didyma* 488, ll. 14-15; κοινὴ δ. per sacerdozio a Samo, *IG* XII 6.1, 170, ll. 4 e 11); -αί «relative alla *homopoliteia*» tra Coe e Calimna (*IG* XII 4.1, 152, ll. 14-18); πάτρια δ. per i culti a Iaso, *I.Iasos* 152, l. 16; registro militare (in Macedonia, HATZOPOULOS 2001, 79, 97); registrazione scritta che ad Atene descriveva l'ubicazione e i limiti spaziali di una miniera nel distretto del Laurion (Harp., s.v.; FARAGUNA, *Symposion* 2003, 156-159); vd. II.1.3 e 6; II.2.6; II.4, nt. 3; vd. anche διαγράφω.

διαγράφω = redigere una *diagraphé* (di conferimento di sacerdozio, *IG* XII 4.1, 298, l. 1-2); cancellare una causa imminente da un elenco (Ar. *Nub.*, 774; [Dem.] 58,8; HARRISON 1971, 104-105, nt. 1); trascrivere voce in serie anagrafica (di qualifica *Rhomaïos* in elenco ufficiale, II.7.10, con nt. 102); vd. anche διαγραφή.

διακληρώω = iscrivere in una lista, in seguito a sorteggio volto alla ripartizione per unità (di neocittadini: a Corinto o Ambracia, *SEG* 30, 990, ll. 21-24, εἰς ἡμιόγδοον καὶ τριακάδα καὶ φυλὰν καὶ φράτραν; a Dime,

Achaïe III, 3, ll. 29-30, ὡς ἰσότατα εἰς τὰς φυλάς); vd. JONES 1991, 93; LASAGNI 2019, 6 ss.; vd. anche ἐπικληρόω.

διαλογή = classificazione dei documenti d'archivio (a Salamina di Cipro, un (ὁ) πρὸς τῆς δ. τῶν ἐν τῷ χρεοφυλακίῳ βυβλίων, J. POUILLOUX *et alii*, *Salamine de Chypre XIII*, Testimonia Salaminia 2. *Corpus épigraphique*, Paris 1987, 45, nr. 90, ll. 2-4, «préposé au classement des registres dans le bâtiment des archives»); vd. anche χρεοφυλάκιον, χρεωφύλαξ.

διαπαραδίδωμι = trasmettere in via ufficiale della documentazione d'archivio (di decreto, in successione di collegio in collegio magistratuale, nella Magnesia tessalica, *IG IX 2*, 1109, ll. 64, 91-92); vd. anche ἀναδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι.

διαποστέλλω = inviare in via ufficiale esemplare di documento (dell'*antigraphon* di decreto: da Delfi ad Eumene II, *Choix Delphes* 11, l. 23; da Gonnoi a Falanna, Helly, *Gonnoi* II, nr. 41, ll. 29-31; da Arcesine a Cnosso, con sigillo pubblico, *IG XII 7*, 32, ll. 15-16; da Thaumakoi a Girtone, *SEG 3*, 468, ll. 12-13); vd. II.2.1; vd. anche ἀποστέλλω, ἐξαποστέλλω.

διαφυλάσσω = custodisco in archivio (a Lero, di decreto, da ἀναγράψαι εἰς τὰ δημόσια καὶ διαφυλάσ[σ]ειν μετὰ τῶν ἄλλων γραμμμάτων, G. MANGANARO, «ASAA» 41-42, 1963-1964, 304-306, nr. 2, ll. 33-34; 308-309, nr. 4, ll. 12-14); vd. anche φυλάσσω.

διορθόω, -ομαι = rettificare un atto pubblico (a Creta, di trattato, Chaniotis, *Verträge*, nrr. 28, ll. 76-77; 32, l. 11; cfr. pp. 81-82; a Chio, di leggi, RO 84A, ll. 5 e 6-7); vd. BENCIVENNI 2003, pp. 34-35 con nt. 56; II.1.3; II.4.4; II.5.5; vd. anche διόρθωμα, διόρθωσις, ἐπανορθόω, ἐπιδιορθόω.

διόρθωμα = (documento di) rettifica di un atto pubblico (a Iaso, *I.Iasos* 23, l. 17, τὸ Θαλιεύκτου δ.; *I.Iasos* 180, ll. 8-9; a Chio, McCabe, *Chios* 15, l. 3, εἰς δ. κατατάξαι; di convenzione di simpolitia, *IG IX 1².3*, 748 = *Choix Delphes* 121, III, ll. 7-8); vd. ROBERT 1927, 130-132 (= 1969a, 1085-1087); II.4.2.

διόρθωσις = procedura di rettifica di documenti pubblici mediante scrittura (a Corcira, εἰ δὲ κα διόρθωσις τῶν νόμων γίνηται, ταξάντων οἱ διορθωτῆρες εἰς τοὺς νόμους καθώς..., *IG IX 1².4*, 798, ll. 137-138); vd. II.4.1.

διπλός = duplice, di documento (a Priene, δ. ἀναγραφή dei *grammata* civici, *I.Priene²* 68, ll. 24-25; 70, ll. 10-11, 29-30); vd. anche ἀναγραφή.

δίπλωμα = duplice redazione di un documento sul supporto (ad Abdera, i nomofilaci devono consegnare ai benefattori ἀντίγραφον τοῦ ψηφίσματος

ἐν δι]πλώματι σφραγισάμενο[ι τῆι δημοσίαι σφραγῖδι], *I.Thrac.Aeg.* E 9, ll. 42-43); vd. *I.Smyrna* I, p. 98; II.3.2.

ἐγγραφή = iscrizione ufficiale in una lista (ad Atene, di cittadini, Arist. [*Ath. pol.*], 43,1; Dem. 39,5; di *atimoi*, Dem. 25,28; di debitori pubblici, Dem. 37,6; di efebi, *IG* II² 1106, l. 6, 1108, l. 5 ecc.; a Turia, di debitori pubblici, *IG* V 1, 1379, l. 7); ad Andania, documenti relativi al culto, αἱ ἀρχαῖαι ἐγγραφαί, *IG* V 1, 1390 = *CGRN* 222, l. 84.

ἐγγράφον = documento d'archivio (nell'accordo fra Pitane e Mitilene, VIRGILIO 2017, 138, l. 138; a Creta, documento di accordo fra *poleis*, Chaniotis, *Verträge*, nr. 55A, ll. 31, 33-34, ἐγγροφον; FRÖHLICH 2005, 468-470); -α (a Lebadea, *SEG* 3, 367, l. 28, cfr. KNOEPFLER 2019b, 198; a Priene, *I.Priene*² 71, l. 60; δημόσια ἔγ., a Priene, *I.Priene*² 65, ll. 158-159; τὰ περὶ τῶν κατεχόντων τι ἢ ἀδικούντων τὸν δῆμον ἔ. a Cuma, *SEG* 33, 1041, VI, l. 90); documento normativo (a Ereso, di giudici stranieri giudicanti ἀκολούθως τοῖς ἐγγράφοις, *I.Milet* I.3, 152B, l. 45).

ἐγγράφω, -ομαι = inserire in una serie d'archivio (ad Atene, di decreto, Andoc. 2,22-23; di leggi, Lys. 30,2 e 5; di rendiconti, Aeschin. 3,15; ad Eno, di una transazione, Theophr. fr. 650 Fortenbaugh, § 3), o in un documento pubblico (a Creta, in trattato, Chaniotis, *Verträge*, nr. 74, l. 10; ad Atene, nei registri di demo e fratria, Dem. 44.41; Arist. [*Ath. pol.*], 42,1; nel registro dei cavalieri, Arist. [*Ath. pol.*], 49,2; nei registri degli efebi, *IG* II² 1159, ll. 6-7; nella lista dei debitori pubblici, Dem. 37,22; a Delo, nella lista dei debitori pubblici, *ID* 346, A, l. 14, 353, B, l. 50; a Ilio, di neocittadini in tribù, *I.Ilion* 67, l. 2; a Mileto, nella lista dei debitori pubblici, *I.Milet* VI.3, 1220, ll. 10-11, 14-15; in documenti notarili a Paro *SEG* 33, 679, ll. 8, 21); vd. SICKINGER 1999, 82; I.4.1; I.10.3,4; vd. anche ἐμβάλλω, ἐντίθημι, προσγράφω, προστίθημι.

εἶς = rubrica d'archivio (Εἰς εὐχαριστίαν, ad Abdera, *I.Thrac. Aeg.* E 5, ll. 48-49; E 7, ll. 40-41, E 9, l. [44]; Εἰς σωτηρίαν/φυλακὴν, vd. BOFFO 2011b); di indicazione tematica di documento (εἰς ἃ ἔδωκεν Ἀρχίππη, *SEG* 33, 1041, III, l. 58); vd. II.3.5 e 6; vd. anche διά, ἐπί, μετά, φυλακή.

εἰσγράφω = inserire in una lista (ad Alicarnasso, di neocittadini, *I.Cos Segre* 33, l. 3).

εἰσφέρω = introdurre un documento in archivio (a Delo, di conto εἰς τὴν κιβωτόν, *ID* 503, l. 29); vd. anche ἀναφέρω, ἀποφέρω, ἐπαναφέρω, κιβωτός, φέρω.

ἐκγράφω = cancellare da un documento (Andoc. 1,77); copiare documenti da trasferire ad altro archivio (le leggi di Coe a Teo-Lebedo, Cassayre,

Recueil, nr. 8, l. 61); trasferire da un documento all'altro (di processi da una lista all'altra, nella convenzione fra Stinfalo e Sicione-Demetriade *IPArk* 17, ll. 14-15, con p. 177, nt. 9); vd. II.4.1; II.7.11.

ἐμβάλλω, -ομαι = depositare in archivio (a Coa, di rendiconto, *IG XII* 4.1, 71, l. 13; a Paro, di documenti notarili, *SEG* 33, 679, l. 47; ad Atene, di rendiconti di demo, *IG II²* 1174, ll. 6, 9); aggiungere a un documento ufficiale archiviato (a Creta, di trattato, Chaniotis, *Verträge*, nr. 74, ll. 9-10); di documenti di associazione privata in γλωσσόκομον, a Tera, *IG XII* 3, 330, l. 278; vd. II.5.5; vd. anche γλωσσόκομον, ἐγγράφω, ἐντάσσω, ἐντίθημι, καταβάλλω, κιβώτιον, κιβωτός, προσγράφω, προστίθημι.

ἐνκαταχωρίζω = inserire in una lista ufficiale collocata in archivio (in lista militare in Macedonia, HATZOPOULOS 2001, 154, nr. 2.I.A, ll. 26-27); vd. anche ἐντάσσω, ἐντίθημι, καταβάλλω, καταχωρίζω, προσκαταχωρίζω, χωράζω / χωρίζω.

ἐντάσσω = inserire in una serie di documenti d'archivio, registrare (*IAPH* 2007, 8.25, l. 64, degli *antigrapha* dei benefici di Ottaviano da ἐν τοῖς δημοσίοις γράμμασιν ἐντάξαι); vd. II.2.1.

ἐντίθημι = aggiungere autorizzato a un documento ufficiale archiviato (di trattati, a Creta, Chaniotis, *Verträge*, nr. 26, l. 6 e p. 81); vd. II.5.5; vd. anche ἐγγράφω, ἐμβάλλω, προσγράφω, προστίθημι.

ἐξαιρέω, -ομαι = togliere (essere tolto), di parte di contenuto di documento archiviato (di trattato, a Creta, Chaniotis, *Verträge*, nr. 74, l. 9 e p. 81), di documento custodito in cassa (ad Atene, in demo, di *euthyna*, *IG II²* 1174, l. 19; 1183, ll. 16 ss.; A. WILHELM, "Attische Urkunden", Teil 5, «SAWW» 220.5, 112 [= WILHELM 1974, 728]); vd. I.8, nt. 18; II.5.5; vd. anche ἀφαιρέω.

ἐξαλείφω = cancellare documenti o parti di essi (ad Atene, di leggi, *Lys.* 30,2 e 5; di registrazioni dei debiti pubblici, *IG I³* 52, ll. 10-12, presenti in τὰ τε πινάκια καὶ τὰ γραμματεῖα καὶ ἐὰμ π[ο ἀλ]λοθι ἔι γεγραμμένα; nominativi dalle liste dei cavalieri, Arist. [*Ath. pol.*], 49,2; nominativo da registro di fratria, *IG II²* 1237, ll. 19-22, ἐκ τῶ γραμματεῖο... καὶ τῶ ἀντιγράφο; a Paro, da un documento notarile, *SEG* 33, 679, ll. 8, 15-16, 20-21); vd. anche ἀπαλείφω.

ἐξαποστέλλω = inviare esemplare di un documento ufficiale (dell'*antigraphon* di decreto: da Siro a Sifno, sigillato con sigillo pubblico, *IG XII* 5, 653, ll. 65-67; da Teno a Rodi, sigillato con sigillo pubblico, *IG XII* 5, 833, 13-15); vd. II.3.8; vd. anche ἀποστέλλω, διαποστέλλω.

ἐξεταστής = magistrato «controllore» anche di documenti e procedure documentali (a Smirna per le liste dei soldati e dei residenti di Magnesia al Sipilo, *I.Smyrna* 573, II, ll. 48-51); responsabile dell'archiviazione (a Focea il collegio di **-αί** deve ἀναγράψαι τὸ ψήφισμα... εἰς τὸ δημόσιον, *I.Priene*² 100, 9-10); vd. II.1.13; II.3, nt. 6; II.4, nt. 2.

ἐπαναφέρω = portare copia ufficiale di un documento (le leggi corrette e redatte da Chio ad Alessandro, RO 84A, ll. 7-8; le leggi di Coo per Teo-Lebedo, Cassayre, *Recueil*, nr. 8, ll. 63-66); II.4.1; vd. anche ἀποφέρω, εἰσφέρω, φέρω.

ἐπανορθόω = rettificare un documento conservato (di decreto, ad Atene, *IG I*³ 101, l. 58, II³ 1, 292, l. 84; di trattato, *SV III*, 446, ll. 131-133), cfr. D. ERDAS, *Lexicon Historiographicum Graecum et Latinum*, III, Pisa 2015, p. 173; vd. II.5.5; vd. anche διορθόω, διόρθωμα, διόρθωσις, ἐπιδιορθόω.

ἐπί = + genitivo del nome di una magistratura, effettuare un'operazione in presenza della magistratura, che funge da testimone che autentica (*I.Mylasa* 147, l. 14: ἐ. τῶν δικαστῶν καὶ τοῦ νομοφύλακος; cfr. HOLLEAUX 1942, 240; WOLFF 1978, 190; [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 321-322); + dativo: ἐ. σωτηρία, φυλακῆ, rubrica per categoria di decreto privilegiata, vd. BOFFO 2011b; vd. anche διὰ, εἰς, μετὰ.

ἐπιγραφή = risultato dell'ἐπιγράφειν (il testo della sentenza di arbitrato fra Sparta e Megalopoli Camia, *Roma*, nr. 2, l. 12, oggetto di ἀποφέρειν); vd. anche ἐπιγράφω.

ἐπιγράφω = iscrivere, registrare in un documento pubblico (ad Atene dei debitori pubblici, *Andoc.* 1,77; ad Alessandria, *Dikaiomata XI*, l. 251); aggiungere a un documento pubblico d'archivio (ad Atene, alle leggi *keimenai*, *Dem.* 24,42); **-φομαι** = far iscrivere attraverso dichiarazione (di beni imponibili, a Teo di bestiame per pagamento di tasse, *CHANDEZON* 2003, nr. 53, ll. 3-4); vd. anche ἐπιγραφῆ.

ἐπιδιορθόω = rettificare un atto pubblico conservato (a Creta, di trattato, *Chaniotis, Verträge*, nr. 74, l. 9; di regolamento a Megalopoli, *IG V* 2, 434, l. 8); vd. II.5.5; vd. anche διορθόω, διόρθωμα, διόρθωσις, ἐπανορθόω.

ἐπικληρόω = iscrivere in una lista, in seguito a sorteggio (di neocittadini in unità civiche: per esempî vd. JONES 1991; sul senso, cfr. L. ROBERT, «BCH» 1933, 495-496); vd. II.7.4; vd. anche διακληρόω.

ἐπίσημον = sigillo (apposto a decreti inviati a Coo, *IG XII* 4.1, 177, ll. 23-25; 220, IV-V, ll. 56, 64; 221B, III-IV, ll. 18, 28; cfr. HAENSCH 2006, 260 e 276); vd. II.3.8 e 11 con ntt. 86 e 105.

ἐπιστύλιον = τὰ -α, struttura lignea dell'archivio della *boule* ateniese (Arist. [*Ath. pol.*], 47,5), verisimilmente nella forma di scaffali orizzontali su cui erano riposte le tavolette con le registrazioni scritte; vd. I.7.9, nt. 124; PAPAZARKADAS 2011, 73.

ἐπισφραγίζω = sigillare (di documento privato (?)) registrato a Tiatira, TAM V 2, 856, l. 6; cfr. anche SEG 65, 300, l. 7, con P. Fröhlich, BE, 2016, 387); vd. II.2, nt. 154.

ἐπιτροπή = documento di affidamento dell'incarico arbitrale (consegnato agli incaricati: da Ermione ed Epidauro ai *dikastai* milesi, Ager, *Arbitrations*, nr. 63, l. 2); vd. II.6 con ntt. 29, 32, 57.

ζύγαστρον = «cassa» (lignea) per la conservazione di documenti (finanziari) d'archivio a Delfi (CID II, Index, s.v., «L'armoire aux archives» (?), *Choix Delphes*, p. 493); cfr. Phot. s.v.; vd. anche κιβωτός.

θεσμοφύλακες = collegio di magistrati con varie competenze (a Tespie o nella confederazione beotica nella registrazione dei protesti di debito pubblico, Migeotte, *Emprunt*, 62-63, ad IG VII, 3172, l. 178 [= 77]; a Ceo, nel quadro di un decreto di *isopoliteia*, come magistrati presso i quali bisognava registrarsi al fine di essere inquadrati in una tribù, *trittys* e *choros*, SEG 14, 530, ll. 5-9 e 531, ll. 4-6); vd. II.4.7; vd. anche γραμματοφύλαξ, νομοφύλακες.

κατά = + gen. «a carico di», di registrazione in elenchi di debitori pubblici (Delfi, SIG³ 672 = Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 94 [E] = *Choix Delphes* 168, ll. 17-18); + acc., criterio di elencazione nell'organizzazione di un documento pubblico (di cittadini, registrati per tribù, Plut. *Nic.*, 14,6-7; di sacrifici, elencati per mese, *κατὰ μῆνα*, SEG 52, 48, III, l. 4; di atti di compravendita, registrati in archivio per demo e per fratria (o per mese), *Dikaiomata* XI, ll. 245-247; cfr. *P.Tebt.* 61, b, ll. 39-40, *κατ' ἄνδρα*, *κατὰ κόμην*); vd. anche καταγράφω.

καταβάλλω, -ομαι = depositare in archivio (dei diversi documenti prodotti dalle magistrature, τὰ γράμματα, «in cassa», a Tlos, TAM II, 548b, ll. 32-34; di decreto, a Eranna, McCabe, *Teos* 19, ll. 10-11; di conto da parte di magistrato o commissario, IG II² 840, l. 25-26; 1228, ll. 3-4; dei *demosioi* nel *Metreon*, di χειρόγραφον contenente una lista delle misure e dei pesi ὧν ἂν παραλάβωσι καὶ πα[ρ]α[δῶσιν], IG II² 1013, ll. 52-53; in Macedonia, concesso dal re in archivio civico, HATZOPOULOS 2001, 96, 154, 2.I.A, ll. 25-26: ἐκεῖνον συνχωρήσαντα γραπτὸν [κα]ταβαλέσθαι); vd. II.1.1; II.3.14; vd. anche ἐμβάλλω, κιβωτός, λόγος.

καταγραφή = trascrizione di atti d'interesse pubblico, (di atti di compravendite fondiari a Milasa, *I.Mylasa* 218 = Pernin, *Baux* 157, ll. 12-13); vd. I.10, nt. 166; vd. anche *καταγράφω*.

καταγράφω = «cedere, trasferire per contratto, iscrivere sotto il nome di» (di consacrazioni di schiavi a divinità, ad es. Apollo Lairbenos in Frigia e la Madre Auctotona degli dei in Macedonia, C. Brixhe, *BE*, 2003, 508; di beni fondiari, come i villaggi registrati a nome di Tolemeo di Trasea a Scitopoli, *SEG* 41, 1574, ll. 24-25; di territorio, come quello degli Arsinoei di Cilicia su stele, Magnetto, *Arbitrati*, nr. 40); iscrivere a ruolo (in ambito militare, arruolare: in Macedonia cfr. HATZOPOULOS 2001, 156, nr. 2.I.B, l. 30; 158, nr. 2.II, ll. 14-15, 30-31; a Tomi, *IScM* II, 2, ll. 13, 30; in ambito finanziario: iscrivere ad un capitolo di spesa, a Metimna, *IG XII Suppl.* 114 l. 21; in ambito amministrativo, in una categoria registrata in archivio: a Samo, *IG XII* 6.1, 172, ll. 14-15, ἐγγύους καταγραφέτωσαν εἰς τὰ δημόσια γράμματα); per Alessandria, vd. *Dikaiomata* XI, ll. 245-252; WOLFF 1978, 188 ss.; vd. Introduzione 1, nt. 23; I.10.4 e 9; vd. anche *κατά, καταγραφῆ*.

κατάλογος = lista (ad Atene, dei cittadini mobilitabili, Ar. *Eq.*, 1369-1371; [Dem.] 50,6, cfr. M.R. CHRIST, «CQ» 51, 2001, 398-422; VAN WEES 2018a, 131 ss.; dei cavalieri, Arist. [*Ath. pol.*], 49,2; dei Tremila, Xen. *Hell.* 2.3.51).

καταλοχισμός = ruolo militare, lista (*I.Smyrna* 573, II, ll. 45-46, τοὺς μὲν καταλοχισμοῦς τῶν... ἱππέων τε καὶ πεζῶν, 47, destinati al deposito in archivio); vd. II.7.2.

κατασημαίνω = sigillare un documento (e il suo contenuto: ad Atene, dei nomi dei cavalieri che avevano prestato servizio l'anno precedente registrati in un πίναξ, Arist. [*Ath. pol.*], 49,2, ἐν ᾧ κατασεσημασμένα τὰ ὀνόματα τῶν ἱππέων ἐστὶ; di laminette di stagno da sigillare in *hydriai*, *IG II²* 204, ll. 39-40; di accuse di falsa testimonianza, ἐπισκῆψεις, Plat. *Leg.*, 937b; di *echinoi* nel caso una delle parti non accettasse l'arbitrato, Arist. [*Ath. pol.*], 53,2), cfr. I.9.6; vd. anche ἀποσημαίνομαι, σημαίνω.

κατατάσσω = collocare, consegnare in archivio (a Magnesia, di decreto samio, ἐς τὰ δαμόσια γράμματα, *I.Magnesia* 103, ll. 10, 14-15, 46, 56); vd. II.1, nt. 6; II.3.8; II.4.1; vd. anche τάσσω.

κατατίθημι = depositare un documento in archivio (ἐς τὸ δαμόσιον γραμματεῖον a Delfi, Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 94 [E] = *Choix Delphes* 168, ll. 30-31; εἰς [το]ῦ[ς] ἐρωὺς νόμους [τοὺς τῆ]ς [πό]λεως, *OIG* 331, ll. 50-60); **-ημαι** deporre (in archivio); vd. Introduzione 1, nt. 23; I.7.8; II.1, nt. 101; vd. anche ἀποτίθημι.

καταχρηματίζω = registrare in archivio, archiviare (di lista, Alasarna, *IG XII 4.1*, 103, ll. 72-77); vd. *LSCG*, p. 304, Migeotte, *Souscriptions*, 152-153; HARTER-UIBOPUU 2013, 279 con nt. 20 (esclusivo di Coo); II.7, nt. 42; vd. anche *χρηματίζω*.

καταχωρίζω = iscrivere, inserire in documentazione ufficiale, registrare (di decreto, *εἰς τοὺς νόμους* in Etolia, *IG IX 1².1*, 192, l. 16; di commissari a Samo da registrare *εἰς τὰ δημόσια γράμματα*, *IG XII 6.1*, 172, ll. 16-17; di soldati in Macedonia, HATZOPOULOS 2001, 154, nr. 2.I.A, ll. 10-12 e *passim*, vd. Index, p. 188 s.v.; di neocittadini nel *politeuma*, *I.Smyrna 573*, II, ll. 60, 72, e nelle tribù, l. 75; di voce nel registro pubblico delle spese, a Mileto, *I.Milet 1.3*, 147, l. 58-59; di registrazione di corone onorarie *εἰς λεύκωμα* a Tera, *IG XII 3*, 331, l. 40); cfr. *OGI 90* (decreto di Menfi, 27 marzo 196), ll. 50-51: si deve *καταχωρίσαι εἰς πάντας τοὺς χρηματισμούς* il nome dei sacerdoti del culto di Tolemeo V; cfr. Welles, *RC*, pp. 344-345; vd. II.3.8-9; II.4.1; II.6, nt. 98; II.7.1-3; vd. anche *ἐνκαταχωρίζω*, *ἐντάσσω*, *ἐντίθημι*, *καταβάλλω*, *προσκαταχωρίζω*, *χωράζω* / *χωρίζω*.

κεῖμαι = essere depositato ufficialmente (ad Atene, di leggi, Dem. 24,42-44, approvate dopo il 403/2, da parte del *grammateus* della *boule* [l'autenticità della legge di Diocle riportata a 24,42, è garantita, tra le altre cose, dalla sticometria, cfr. CANEVARO 2013, 121-127; «CQ» 63, 2013, 157, nt. 64]; a Berea, *I.Beroia 1A*, ll. 7-8, οἱ γυμνασιαρχικοὶ νόμοι κεῖνται ἐν τοῖς δημοσίοις); **-μενος**, di documento depositato in un archivio (a Polirrenia, *IC II*, xi, 3, ll. 15-16, 21-22, 26-27, 34-36, di conto, *βιβλίον, ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Δικτύνης κειμένω*); vd. II.1.2; II.4.2.

κιβώτιον = cassa (o armadio) di varia grandezza per la conservazione di documenti d'archivio (a Delfi, *Choix Delphes 100*, l. 7: *ἐνέβαλον εἰς τὸ κιβώτιον*, «coffre? (une tablette [?] portant ces mots)», *trad.*; «Le coffre aux archives», p. 493; cfr. COQUEUGNIOT 2007, 297); vd. anche *ἐμβάλλω*, *ζύγαστρον*, *καταβάλλω*, *κατατάσσω*, *κιβωτός*.

κιβωτός = cassa (o armadio) di varia grandezza per la conservazione di documenti ufficiali (Paro, *SEG 33*, 679, ll. 47-48: *ἐμβαλόντα εἰς τὴν κιβωτὸν τὴν οὖσαν ἐν τῷ ἱερῷ*; di demo ateniese, *IG II² 1174*, ll. 7, 12); per metonimia, archivio (*κατατάξαι* [il decreto] *εἰς* [κι]βωτόν, *ID 1522*, ll. 20-21, 98-117 d.C.); vd. I.10, nt. 108; II.1.1; vd. anche *ἐμβάλλω*, *ζύγαστρον*, *καταβάλλω*, *κατατάσσω*, *κιβώτιον*.

κομίζω = portare un documento ufficiale destinato all'archiviazione (dagli Spartani ad Atene, *IG II³ 1*, 912, l. 31); vd. II.2, nt. 4; II.5.1; vd. anche *ἀποκομίζω*, *ἀποφέρω*, *φέρω*.

κρίμα = sentenza di giudici, arbitri (Camia, *Roma*, nr. 4B, l. 15); vd. II.6.1-3,5-6a; vd. anche *ἀπόφασις*, *ἐπιγραφή*, *κρίσις*, *κριτήριον*.

κρίσις = documento della sentenza di giudici, arbitri (es. Camia, *Roma*, nr. 3, ll. 37-40, in *antigraphon* da consegnare sigillato col sigillo pubblico); vd. II.6.1-3,6; vd. anche *ἀπόφασις*, *ἐπιγραφή*, *κρίμα*, *κριτήριον*.

κριτήριον = sentenza di giudici, arbitri (a Colofone, *SEG* 39, 1244, I, l. 29); vd. II.2, nt. 75; II.6.1,2; vd. anche *ἀπόφασις*, *ἐπιγραφή*, *κρίμα*, *κρίσις*.

λεύκωμα = tavoletta/tavola dealbata usata per archiviazione (degli onorati con la corona, Tera, *IG XII* 3, 331, ll. 39 ss.; di garanzie, *εἰς διεργυ[ήσεις]*, a Delo *IG XI* 2, 287, A, l. 42); τὰ λευκώματα, archivio di riferimento (a Rodi, dei decreti, *TRI* 16, ll. 2-3; a Priene, dei confini, *I.Priene*² 414, l. 3; a Mileto, delle vendite, *I.Milet* I.3, 33e, ll. 5-6); vd. KLAFFENBACH 1960, 20-21; CHANKOWSKI 2013; Introduzione 1, nt. 66; I.8.5; I.10.6; II.3.7; vd. anche *πίναξ* (*λελευκωμένος*).

ληξιαρχικὸν γραμματεῖον vd. **γραμματεῖον**

λογιστήριον = ad Atene alla fine del V e nel IV sec. «luogo in cui si tiene la revisione dei conti», di una magistratura (Andoc. 1,78 [sul problema dell'autenticità del decreto di Patroclide vd. tuttavia I.5, nt. 8; I.7.4 con nt. 63; I.8.2, nt. 28]; [Lys.] 20,10; Harp. s.v. *λογισταὶ καὶ λογιστήρια*); in età ellenistica in Asia Minore «revisione pubblica dei conti» di magistrati (a Cuma, *SEG* 50, 1195, ll. 39 e 47; a Gambreion, *SIG*³ 1219, ll. 33-36), con archiviazione del materiale pertinente; cfr. FRÖHLICH, «REG» 117, 2004, 71-79.

λογιστικός = νόμος λ., legge relativa alla rendicontazione, in archivio a Issa (cui si allega un decreto civico, *ἀναγράψαι δὲ [τοῦς] λογιστάς τὸ δόγμα τοῦτο ἐς τὸν νόμον τὸν λογιστικόν*), J. BRUNŠMID, *Die Inschriften und Münzen der griechischen Städte Dalmatiens*, Wien 1898, nr. 22, ll. 4-6.

λόγος = registro dei conti, «dossiers de... gestion financière» (nella convenzione tra Miania e Ipnia, *IG IX* 1².3, 748 = *Choix Delphes* 121, III, ll. 13-19, cfr. BOUSQUET 1965, 680); conto singolo (dei commissarî per un rimborso, *ἐπὶ τὴν ἀπόδοσιν*, in una città sconosciuta, *SEG* 17, 829, l. 1); conto in banca (dall'epoca ellenistica, soprattutto per banche pubbliche: BOGAERT 1968, 56, con le fonti); (rendi)conto di magistrato (Teo, *SIG*³ 578, ll. 53-54, *μετὰ τοῦ λόγου τοῦ ἐπιμηνίου*, mensile; Priene, *I.Priene*² 22, ll. 19-20, *ἀνενεγκεῖν [ἐ]ν λόγῳ*), da archiviare (a

Coo, *IG XII 4.1*, 319, l. 20, καὶ λόγον χρηματιζόντω ἐς τὰ δαμόσια γράμματα; ad Atene, *IG II² 1228*, ll. 3-4, καταβαλέσθω[σαν λόγον ὧ]ν τε ἂν [λ]άβωσιν ἐμ προσόδωι καὶ ἀνηλώσωσιν ε[ἶ]ς [τὸν ἐνιαυτ]ό[ν]; «bilancio» della città su cui effettuare operazioni finanziarie (ad Alicarnasso, I sec., *ISE III*, 170, l. 17-18, ἐκ τοῦ λόγου τῆς πόλεως); vd. anche ἀναφέρω, ἀποδίδωμι, ἀποφέρω, καταβάλλομαι, τίθημι, φέρω.

μαρτυρία = testimonianza, documento ufficiale utilizzato a fini probatorî (in casi di controversie di confini, CHANDEZON 2003, nrr. 17, ll. 24-25; 18, l. 6 ss., o in cause private presso sedi giudiziarie lontane, Coo-Calimna, Magnetto, *Arbitrati* nr. 14/IA, ll. 38-39, 43-65); vd. II.6.6c.

μετά = «insieme con» il responsabile delle scritture, per atti depositati ufficialmente nell'archivio (il *grammateus* della *boule* unitamente al *basileus* ad Atene in *IG I³ 104*, ll. 6-7; il *grammateus* civico a Paro, *IC II*, i, 2A, l. 5; ROBERT 1960, 528, ll. 12-14 [*SEG 23*, 489, b, ll. 12-14]); vd. II.3, ntt. 6 e 83; vd. anche διά, ἐπί.

μεταγράφω = cambiare il testo di un documento, fare una correzione (ad Atene, di decreto, *IG I³ 101*, ll. 58-59: καὶ ἐς αὐτὸ μεταγράψαι ἀντὶ τῆς ἀποικία[ς τῆς Θασί]ον ἥοτι συνδιεπολέμεσαν τὸμ πόλεμον μ[ετὰ Ἰθναίων...], cfr. RO, 530-531).

μεταπαραδίδωμι = consegnare in via ufficiale, rimettere di documenti per l'archivio nella successione dei responsabili di operazioni e atti (ad Atene dell'inventario, ἀναγραφὴ, accompagnatorio di pesi e misure fra schiavi pubblici, *IG II² 1013*, ll. 49-50; a Neapolis, di magistrati ai loro successori, *IG XIV*, 759 [= E. MIRANDA, *Iscrizioni greche d'Italia, Napoli*, I, Roma 1990, nr. 43], ll. 22-23); vd. anche ἀποδίδωμι, διαπαραδίδωμι, παραδίδωμι.

μετεγγράφω = trascrivere, riportare in un documento d'archivio (da parte di magistrati nell'ἀναγραφὴ τῶν χρημάτων καὶ συμβολαίων, Theophr. fr. 650 Fortenbaugh, § 3); trasferire in un altro registro (Atene, Ar. *Eq.*, 1370-1371: οὐδεις... μετεγγραφήσεται, ἀλλ' οὐπερ ἦν τὸ πρῶτον ἐγγεγράψεται); vd. I.10.3 con nt. 52.

μνημονικὰ γράμματα = documenti notarili (a Paro, *SEG 33*, 679, ll. 4, 9, 13, 21-22, 25, 36-37, 83); vd. [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 320 ss.; vd. anche μνήμων.

μνήμων = conservatore/trasmittitore di memorie orali e scritte (a Gortina, *IC IV 42*, B, ll. 1-6; 72, IX, ll. 31-34; XI, ll. 10-17; *SEG 27*, 631 = *LAC Dal*); vd. M. CANEVARO, *Mnemonēs*, in *EAH* (2019), s.v.; Introduzione 2.1; I.4.2-3; magistrato con funzioni notarili e legate alle pratiche di archiviazione

(ad Alicarnasso, *SIG*³ 45 = OR 132 e a Iaso, *I.Iasos* 1, con riferimento a transazioni immobiliari, cfr. Arist. *Pol.*, 1321b34-40 [vd. I.10.11,13]; a Paro, *SEG* 33, 679, cfr. [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 328-341); responsabile d'archivio (a Morriolo, *SEG* 39, 606, ll. 21-22); membro di commissione incaricato di raccogliere ufficialmente dei documenti (nel collegio dei *dikastai* arbitri fra Azoro e Mondaia, *IG IX* 1².4, 795, ll. 10-14 [vd. II.6, nt. 2]); vd. anche *μνημονικὰ γράμματα*.

μολύβδιον = lamina plumbea per registrazioni scritte (a Ramunte, *IG I*³ 247bis, A, ll. 1-5); vd. I.6.3. Allo stesso campo semantico appartiene, secondo C. ECKERMAN, «ZPE» 154, 2005, 183-189, il termine τὸ βόλιμον in *SEG* 22, 508 = Pernin, *Baux* 130, A, II, ll. 53-56; B, I, ll. 9-11; II, ll. 55-58, l'iscrizione dei Klytidai di Chio, dove esso rimanderebbe a documenti custoditi in archivio, cfr. FARAGUNA 2019a, 117.

νομοφύλακες = «custodi delle leggi», con responsabilità d'archiviazione di diversi documenti (a Demetriade, di decreto «con valore di legge», νομοθεσίας τάξιν ἔχον, affidato per l'archiviazione [τοῖς] αἰρηθεσόμενοις μετὰ ταῦτα στρατηγοῖς [καὶ νομοφύλ]αξι, *IG IX* 2, 1109, ll. 92-93; ad Abdera, nell'intestazione di quattro decreti, νομοφυλάκων, con riferimento all'archivio in cui erano registrati e da cui erano stati tratti, *I.Thrac.Aeg.* E 7-10, l. 1); vd. ROBERT 1969b, 262-272; FRÖHLICH 2004, 241-243; FARAGUNA 2015a, 148-151; II.3.2; II.4.4 e 7; II.7.3; vd. anche γραμματοφύλαξ, θεσμοφύλακες.

νομοφυλάκιον = archivio per atti pubblici (a Gonnoi, Helly, *Gonnoi* II, nr. 111, ll. 26-28; in Asia Minore, *I.Priene*² 13, ll. 53-54); vd. II.2.1; II.3, nt. 6.

παρά = + gen. (di mittente), rubrica d'archivio per documenti «inviati da», contr. πρὸς (ad es. *I.Magnesia* 101, l. 6); + dat. (di magistrato/addetto), di documento/dato inserito nella documentazione «presso» un ufficio/archivio (a Feneo, *IG V* 1, 30, ll. 5-8, τῶν ὄντων παρ' ἐ[μοῖ] κειμένων ἐν τῷ ἀρχείῳ, l'ufficio-archivio, ἐν βιβλίῳ [ψηφισμάτων]; *P.Tebt.* 31, l. 15, παρὰ σοὶ ἀναγράφειν); + acc. (di magistrato/addetto o collettività), di documento inserito nella documentazione «presso» un ufficio/archivio (a Sparta, di decreto nel δαμόσιον, *SEG* 52, 541, l. 4); vd. II.1, nt. 5.

παραγραφή = tratto o segno marginale posto su un documento (Isocr. 15,59; Arist. *Rhet.*, 1409a20-21 [vd. I.2.5]); registro di somme da raccogliere o esigere (area di Pergamo, *SEG* 52, 1197, ll. 16-29, cfr. L. RUBINSTEIN, *Symposion* 2011, 340, nt. 26; vd. FRÖHLICH 2004, 224-225 e 290).

παραγράφω = scrivere accanto (nell'atto di accusa, Aeschin. 3,200; Dem. 20,98-99, con CANEVARO 2016a, 25-27; 2016b, 50-51; nei registri contabili

dei banchieri, [Dem.] 52,4); annotare accanto a un nome in registrazione ufficiale (nella Magnesia delle *Leggi* di Platone, 785a; a Demetriade, *IG IX 2*, 1109, I, ll. 29-30; su *I.Ephesos* 8, ll. 27-30, τοὺς... ἐκγεγραμμένους ἢ παρα[γεγραμ]μένους, cfr. FRÖHLICH 2004, 88-89; ad Amorgo, *IG XII 7*, 515, ll. 16-17); accreditare (Orcomeno, *IG VII 3172*, l. 173 (= 96); BOGAERT 1968, 54, 60 e 105, «a fait inscrire au crédit de Nicaréta»; Migeotte, *Emprunt*, 61); notificare per iscritto (a Berea, *I.Beroia* 1B, ll. 32-35); iscrivere in una lista di debitori pubblici con accanto al nome la quota dell'ammenda (Turia, *IG V 1*, 1379, ll. 9-10); vd. II.7.11.

παραδέχομαι = ricevere in via ufficiale documenti (nelle città achee, di documenti di credito, *Achaïe* III, 1, l. 5); vd. anche παραλαμβάνω.

παραδίδωμι = consegnare in via ufficiale, rimettere, di documenti da e per l'archivio (ad Atene, da parte dello schiavo *demosios* dal *Metroon* al *grammateus*, *IG II² 583*, ll. 4-7; a Delo, di documenti giudiziari εἰς τὸ δημόσιον, *ID 509*, ll. 30-31; a Smirna, *I.Smyrna 573*, II, ll. 51-52; a Coe, della trasmissione di documenti d'archivio ai magistrati subentranti, *IG XII 4.1*, 103, ll. 82-84; sul caso, controverso, di OR 132, l. 8 [Alicarnasso], di registri fondiari (?), vd. I.10.13; ad Andania, di libri sacri, τὰ βιβλία, e oggetti di culto, *IG V 1*, 1390 = *CGRN 222*, ll. 11-12); vd. I.8; II.7.1; WILHELM 1909, 231-232; vd. anche ἀποδίδωμι, διαπαραδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παράδοσις e παραλαμβάνω.

παραδόσις = atto formale di «consegna» di documenti di interesse pubblico (ad Andania, *IG V 1*, 1390 = *CGRN 222*, ll. 11-12); «verbale di consegna e presa in carico» di oggetti da parte di collegi di magistrati (πέτευρα τῶι λόγῳ καὶ ταῖς συγγραφαῖς καὶ τ[ῆ]ι παραδόσει F-III, *ID 372*, A, l. 116; [πέτευρα ταῖς π]αραδόσεσιν ΓIII, 442, A, 204; cfr. J. TRÉHEUX, «BCH» 80, 1956, 472; FRÖHLICH 2011, per i magistrati di Beozia: 193, «inventaire minutieux... qui était sans doute archivé»; 227-228, ad esempio a Lebena, *IC I*, xvii, 2, B, l. 7: [τ]ὸν ἀπόλογον παρθέτω ἅ κα κατὰ τοῦτο τὸ ψάφιμμα παρδεδώκη); vd. Introduzione 2, nt. 6; I.8; vd. anche παραδίδωμι.

παραλαμβάνω = rilevare tramite consegna ufficiale (dei tesoriери di Atena, Arist. [*Ath. pol.*], 47,1, cfr. RHODES 2016, 334-335; degli *anagrapheis* dal *basileus*, *IG I³ 104*, ll. 5-7; del *grammateus* dallo schiavo *demosios* del *Metroon* ad Atene, *IG II² 583*, l. 6; delle misure e dei pesi degli schiavi pubblici, *demosioi*, dai loro predecessori, *IG II² 1013*, ll. 49-53); vd. FRÖHLICH 2011; I.8; II.4.3; vd. anche παραδέχομαι.

περί = «a proposito di», «oggetto» di un documento appartenente a categoria d'archivio (a Cuma, *SEG* 33, 1041, II, 1. 21: ψήφισμα περὶ θυσιῶν τᾶϊς φύλαις; a Lindo, *IG* XII 1, 762A, 1. 2); vd. WILHELM 1909, 282; II.3.5 e 6; vd. anche ἐπί, εἰς, ὑπέρ.

περιγράφω = espungere da un documento (nel trattato fra Roma e il *koinon* licio, *SEG* 55, 1452, ll. 68-73); vd. II.5.5 con nt. 66.

περιέχω = di documento ufficiale, «contenere» un altro documento, ad esso allegato (es. di lettera sigillata, ἐσφραγισμένην, milesia ad Elide, contenente il verdetto di Mileto nell'arbitrato fra Sparta e Messene, Camia, *Roma*, nr. 3, ll. 13-15, 29-70); vd. anche ὑποτάσσω.

περιορισμός = documento di descrizione dei confini del territorio di una *polis*, conservato come prova (di Itano a Creta, Camia, *Roma*, nr. 10, II, ll. 57-58, 65-66; vd. anche Chaniotis, *Verträge*, 153 ss.), o dei confini di un territorio comunque interessante una *polis* (di beneficiario di *dorea*, Welles, *RC*, nr. 18, 1. 35); vd. II.6.6b; vd. anche χωρογραφία.

πέτευρον = tavoletta lignea d'archivio per scrittura di documenti pubblici (a Delo, *IG* XI 2, 287, A, 1. 81; *ID* 338, A, ll. 19, 54; 372, A, 1. 116); dealbati (a Delo, *IG* XI 2, 287, A, 1. 81); vd. CHANKOWSKI 2020, 66-67.

πινάκιον = tavoletta lignea d'archivio per scrittura di documenti pubblici (dei debiti pubblici ad Atene, *IG* I³ 52, ll. 11-12; per le sentenze dei giudici, Arist. *Pol.*, 1268a1-5; per le elezioni dei magistrati, Plat. *Leg.*, 753c); λελευκομένον (*IG* I³ 34, ll. 44-45; -κωμένον, Arist. [*Ath. pol.*], 48,4); vd. WILHELM 1909, 243-244.

πινακίς = tavoletta lignea d'archivio per scrittura di documenti pubblici (-ίδες, raccolta con prescrizioni pubbliche, a Sicione, *I.Magnesia* 41, 1. 17); vd. WILHELM 1909, 244.

πίναξ = tavola semplice o composita d'archivio con scrittura di documenti pubblici e, per metonimia, elenco di nomi o dati (dei cavalieri ateniesi, Arist. [*Ath. pol.*] 49,2; ad Atene, π. ἐκκλησιαστικός, elenco degli aventi diritto a partecipare all'assemblea tenuto nell'ambito dei singoli demi, [Dem.] 44,35, cfr. WHITEHEAD 1986, 104; PÉBARTHE 2006a, 203-204); π. δαμόσιος, a Delfi, per la registrazione degli insolventi nei confronti della *polis*, *Choix Delphes* 167, 1. 15); λελευκωμένος, tavola dealbata (Delfi, Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 94 [E], ll. 28 ss.); dealbata ἀμφοτέρωθεν a Delo, *IG* XI 2, 161, A, 1. 76; vd. WILHELM 1909, 243.

πιττάκιον = tavoletta, documento scritto per diversi usi (Polyb. 31,13,9).

προγραφή = documento di progetto di decreto presentato da singoli individui alla *boule* o all'*ekklesia* o ai responsabili dell'iter procedurale (*SEG* 55, 608, ll. 1-2; TZIAFÁLIAS, HELLY 2004-2005, 412-413 [vd. II.3, nt. 62]); preregistrazione di un atto di vendita presso il magistrato (insieme al versamento di una centesima, Atene, Theophr. fr. 650 Fortenbaugh, § 1); vd. I.10.3; vd. anche *προγράφομαι*.

προγράφω = iscrivere in un elenco (ad es. di neocittadini ad Alicarnasso, *SEG* 4, 183, ll. 15-16); di punto in ordine del giorno, ad Atene di *boule* e assemblea, Arist. [*Ath. pol.*], 43,3-4; del tribunale, *IG* II² 496, ll. 29-32, cfr. FEYEL, «REG» 120, 2007, 30-31; **-ομαι** = presentare una *prographie* (TZIAFÁLIAS, HELLY 2004-2005, 412-413, ntt. 54, 56); vd. anche *προγραφή*.

πρός = rubrica d'archivio per documenti «(inviati) a» (+ acc.; ad es. *I.Magnesia* 101, l. 63), contr. *παρά*; di magistrati ai quali si consegna ufficialmente un documento (ad Amorgo, dei *chreophylakes* ai quali si consegna la *ύπογραφή*, *IG* XII 7, 3, ll. 35-36); di documenti «allegati a» (a Gonnoi, Helly, *Gonnoi* II, nr. 93B, ll. 24-25, di testimonianze sigillate allegate alla lettera, *πρός τῆ ἐπιστολῆ*).

προσαναγράφω = registrare in aggiunta a (un catalogo, lista), aggiungere in un registro (a Coo, *IG* XII 4.1, 103, ll. 100-101; a Imbro, *IG* XII 8, 51, l. 8; cfr. K. CLINTON, N. DIMITROVA, in A.A. THEMOS, N. PAPA-ZARKADAS, edd., Ἀττικά Ἐπιγραφικά, Ἀθήναι 2009, 201-207, «list in addition»); vd. II.3, nt. 134; II.7.3; vd. anche *προσαπογράφω*, *προσγράφω*.

προσαπογράφω = registrare (in aggiunta ad altri dati, a Coo, *IG* XII 4.1, 103, ll. 41-44, 85-86); registrare in aggiunta «per derivazione da, attingendo da (catalogo, lista)» (Anfipoli, *SEG* 65, 420, ll. 6-7, di catalogo di efebi derivato *ἐκ τῆς ἀπογραφῆς τῶν παίδων*); vd. anche *προσαναγράφω*, *προσγράφω*.

προσαποφέρω = aggiungere una voce in un documento destinato all'archiviazione (ad Atene, del nome di un contribuente in registro di demo, [Dem.] 50,8; di nomi di teorodochi nei rendiconti degli spondofori archiviati nel *Metroon*, Helly, *Gonnoi* II, nr. 109, ll. 38-39); vd. anche *ἀποφέρω*.

προσγραφή = inserimento (scritto) in una lista di nomi (ad es. di corpo civico, *πολίτευμα*, *I.Milet* I.3, 143A, l. 23; 146A, ll. 29-30); vd. II.7.1; vd. anche *ἐγγράφω*, *ἐμβάλλω*, *ἐντίθημι*, *προσαναγράφω*, *προσαπογράφω*, *προσγράφω*, *προστίθημι*.

προσγράφω = registrare in aggiunta (a Naupatto [?], *IG* IX 1².3, 609, ll. 22-25, *μὲ ποτιγράψαι κέρδος*); inserire in (un elenco scritto di nomi di appartenenti ad) una tribù o demo (a Xanto e Mira, *SEG* 44, 1218, ll. 21-22, 31; a Iaso, *SEG* 57, 1049, ll. 8-9), o corpo civico (*I.Milet* I.3, 150, ll. 64-65),

o lista militare (in Macedonia, HATZOPOULOS 2001, 154, nr. 2.I.A, l. 27); aggiungere a decreto (*I.Thasos* III, 4, II, ll. 23-26), a trattato (a Creta, Chaniotis, *Verträge*, 81); **-ομαι**, iscriversi presso un magistrato o incaricato, in una lista da conservare (es. dei debitori di fondo pubblico a Delfi, Bringmann, Steuben, *Schenkungen*, nr. 94 [E], l. 24; dei neocittadini a Xanto e Mira, *SEG* 44, 1218, ll. 16, 21, 33, 35); vd. I.6.5; II.5.5; II.6, nt. 51; II.7.1; vd. anche ἐγγράφω, ἐμβάλλω, ἐντίθημι, προσαναγράφω, προσαπογράφω, προστίθημι.

προσκαταχωρίζω = aggiungere a documento (di atti giudiziari, nel contenzioso fra Temno e Clazomene arbitrato dagli Cnidî, *SEG* 29, 1130bis, A, l. 14); vd. anche ἐνκαταχωρίζω, καταχωρίζω, χωράζω / χωρίζω.

προσνομοθετέω = fare un'integrazione a legge, tramite emendamento o aggiunta (ad Atene, *IG* II³ 1, 355, ll. 39-41); vd. II.4.2; CANEVARO 2018, 491 ss.

προσπαράδιδωμι = effettuare una registrazione supplementare, προσπαράδοσις (di inventari a Delo, 360-350 a.C.; *ID* 104-10, l. 17: [τάδ]ε προσπαρέδομεν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς); 104-12, ll. 92, 111).

προστίθημι = aggiungere autorizzato a un documento ufficiale archiviato (es. a trattati, *IG* XII 2, 510, ll. 19-21; *I.Knidos* 33, B, ll. 6-10; Chaniotis, *Verträge*, nr. 60 B, ll. 14-16, cfr. *SEG* 33, 1610); vd. II.5.5; vd. anche ἐγγράφω, ἐμβάλλω, ἐντίθημι, προσαναγράφω, προσγράφω.

πρόχειρος = documenti ἐν τοῖς προχείροις, di uso corrente, di consultazione (a Camiro, *Tit.Cam.* 110 = *TRI* 21, ll. 9-12); vd. [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 348-349, nt. 336; CHANKOWSKI 2020, 69-70; I.10.6; II.1, nt. 1.

σανίδιον = tavoletta (lignea) con scrittura in uso in una delle fasi dell'iter di produzione e conservazione di documenti pubblici (ad Atene, di decreto, *IG* I³ 165, ll. 5-9; di atto di accusa in una γραφή, Aeschin. 3,200; per ulteriori esempi cfr. FISCHER 2003); vd. anche σανίς.

σανίς = tavoletta/tavola (lignea) con scrittura in uso in una delle fasi dell'iter di produzione e conservazione di documenti pubblici (a Siracusa, di liste di cittadini, Plut. *Nic.*, 14,6-7; ad Atene, per le registrazioni relative al pagamento del tributo, *IG* I³ 68, ll. 18-20; a Delo, di registrazione contabile, *IG* XI 2, 199, A, l. 54; di registro degli agoranomi, *ID* 509, ll. 29 ss.; cfr. FISCHER 2003); vd. WILHELM 1909, 240-242; vd. anche σανίδιον.

σημαίνω = contrassegnare con sigillo/marchio ufficiale un documento pubblico (ad es. la tavoletta lignea con l'indicazione del tributo per Atene, *IG* I³ 34, ll. 14-16, cfr. PÉBARTHE 2006a, 302); sigillare un documento chiuso (Atene, [Dem.] 48,50-51); vd. anche ἀποσημαίνομαι, κατασημαίνω.

συγγραφή, -αί = regolamento dei termini e delle condizioni generali di affitto (ad Atene, *IG I³ 84*, ll. 4-7 e 11-12, *κατὰ τὰς χυσυγγραφάς*; a Delo, *IG I³ 402*, ll. 18-19; a Milasa, *I.Mylasa 147*, ll. 13-14, cfr. per altri esempi Pernin, *Baux*, 489-491 e 614, *s.v.*; a Delo, *ἔερα σ.*, regolamento quadro per la locazione delle terre e delle fattorie appartenenti ad Apollo, *ID 503*, cfr. *IG XI 2*, 287, A, ll. 142-143, 174; Pernin, *Baux*, 224-226, 490); progetto preliminare e capitolato di appalto di opere pubbliche (*IG I³ 84*, ll. 30-31; *I.Oropos 290*, ll. 6-7, 29; *IG II² 1668*, ll. 2-3, cfr. C. CARUSI, «ASAA» 64, 2005, 11-36); insieme di prescrizioni, bozza di decreto elaborata da una commissione di *συγγραφεῖς* (ad Atene, *IG I³ 78*, 47-48; *IG I³ 46*, ll. 18-21; discusso e di difficile interpretazione il caso di *Lys. 30,17*, vd. I.3.2 con nt. 15).

συνσφραγίζομαι = sigillare un documento pubblico congiuntamente ad altra parte coinvolta nell'atto a perfezionamento dell'atto stesso (di testi di trattato scambiati, *I.Smyrna 573*, I, l. 28, II, l. 86); vd. II.5.1; vd. anche *σφραγίζομαι*.

σφραγίζομαι = sigillare un documento pubblico (ad Abdera, di decreto, *I.Thrac.Aeg. E 9*, ll. 41-43; di decreto anfizionico per Atene, *IG II² 1132*, ll. 30-31); vd. II.3.2,8 e nt. 133; II.5.1; II.6.1 e 8; vd. anche *συνσφραγίζομαι*, *σφραγίς*.

σφραγίς = oggetto che imprime un segno/scritta di garanzia/autentica di documento, impronta di sigillo; *δημοσία σφραγίς* (ad Atene, *IG II² 1408*, ll. 11-13; Arist. [*Ath. pol.*], 44,1; a Ceo, *IG XII 5*, 599, ll. 14-15; a Teno, *IG XII 5*, 830, l. 32; a Minoa, *IG XII 7*, 228, ll. 20-23; a Perge, *I.Perge 12*, ll. 20-21); vd. HAENSCH 2006; I.7.1; II.3.8 e ntt. 105, 133; II.4.1; II.6.1 e 8.

τάσσω = di documenti, disporre in una serie d'archivio (ad es. di *diorthosis* fra le leggi a Corcira, *IG IX 1².4*, 798, ll. 137-139; di decreto di Abdera ad Acanto, *I.Thrac.Aeg. E 7*, ll. 38-39, *τάξαντες τὸ ψήφισμα εἰς τὰ παρ' αὐτοῖς δημόσια*); vd. anche *κατατάσσω*.

τεῦχος = archivio (Delfi, *SEG 51*, 605, ll. 19-21, *ἰς τὸ δημόσιον τεῦχος*); fascicolo («Sammelrolle») di materiale deperibile contenente atti (*βύβλινον ο δερμάτινον* a Priene, *I.Priene² 70*, ll. 11, 30; β. a Coe, *IG XII 4.1*, 85, l. 21); cfr. SÄNGER 2007, 15-30, «eindeutig mit dem Eindringen römischer Bürokratie verbunden»); vd. anche *βυβλίον*, *βύβλος*.

τίθημι = «depositare» documento (*scil.* in archivio, ad es. dei segretari dei corpi militari per i *katalochismoi* dei soldati di Magnesia al Sipilo, *I.Smyrna 573*, II, l. 47; espressamente *εἰς [τὸ] δημόσιον* del *γραμματοφύλαξ*, *ibid.*, l. 52; a Berea, della legge ginnasiarchica, *I.Beroia 1A*, ll. 9-11 e 19; di *λόγος*,

presso *grammateus* della *boule* e *antigraphus* a Magnesia al Meandro, *I.Magnesia* 100b, ll. 36-38); cfr. BIKERMAN 1938, 300.

ὑπάρχω = giacere in deposito, essere in vigore (di leggi, a Mileto, *I.Milet* VI.3, 1040, ll. 6-7; a Laodicea, *I.Priene*² 113, ll. 11-12); vd. II.3.9; II.4.1.

ὑπέρ = «a nome di» per dichiarazioni di beni destinate ad archivio (ad es. Atene, Dem. 28,8) o per sottoscrizioni pubbliche (*I.Milet* I.3, 147, ll. 9, 10, 61); «a proposito di», «oggetto», nella intitolazione di riferimento di documenti (a Magnesia al Meandro, *I.Magnesia* 98, ll. 6 e 8; 100a, l. 3; a Priene, *I.Priene*² 31, l. 7; 43, l. 3; 46, l. 7; 63, ll. 3, 43); vd. WILHELM 1909, 281-282; ROBERT 1960, 521 («formule de relation»); II.3.4-6; vd. anche *genitivo*, *περί*.

ὑπογραμματεύς = segretario di magistratura responsabile di documenti pubblici (ad Atene, dei poleti, Antiph. 6,49).

ὑπογράφω = registrare in archivio scrivendo sotto a un documento (ad Amorgo, del *γραμματεύς* di dati riguardanti i debitori di una fondazione, *IG XII* 7, 515, ll. 14-16); cfr. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 126.

ὑπόμνημα = domanda, istanza in forma soggettiva (es. di privati a funzionari di legalizzazione di documenti [privati] da archiviare, a Paro, *SEG* 33, 679, ll. 58-59, τὰ δοθέντα αὐτοῖς γεγραμμένα ἐν ὑπομνήμασιν, cfr. [LAMBRINUDAKIS], WÖRRLE 1983, 323-328); documento d'archivio (*I.Pergamon* 156, ll. 17-19, cfr. WÖRRLE 1988, 456-457, nt. 155: «Akten aus dem städtischen Archiv» per documentare fatti di rilevanza giuridica, «Rechtstatbestände»); vd. II.1.3 con nt. 33.

ὑπομνηματισμός = documento pubblico (-οί, dell'Anfizionia delfica, *CID* IV, 121, l. 2); vd. II.6.1.

φέρω = (di documento, o voce) inserire in una serie o documento d'archivio (ad es. a Pergamo dei *prostagmata* reali tra le leggi sacre, *OGI* 331, ll. 59-60, τὰ γραφέντα ὑφ' ἡμῶν προστάγματα ἐν τοῖς ἱεροῖς νόμοις φέρεσθαι παρ' ὑμῖν; ad Agrigento di spesa nel bilancio pubblico attraverso i rendiconti, *IG XIV*, 952, ll. 26-27); portare ufficialmente un documento destinato alla conservazione (Colofone, *SEG* 39, 1244, I, ll. 33-34); vd. II.2, nt. 4; II.7.1; vd. anche ἀναφέρω, ἀπόλογος, διά, λόγος; cfr. FRÖHLICH 2005, 252, con nt. 104.

φυλακή = φ. τῶν γραμμάτων, custodia dei documenti pubblici, sotto la sovrintendenza di un *grammateus* (Milasa, età ellenistica, *I.Mylasa* 101, ll. 11-12; 142, l. 16, [περὶ] τοὺς χρηματισμοὺς φ., sotto la responsabilità di un magistrato); φ. τῆς πόλεως, cassa e contabilità specifica (es. a Eritre, *I.Erythrai und Klazomenai* 28, l. 29); εἰς φ., rubrica per categoria di decreto privilegiata (BOFFO 2011b; II.3.5).

φυλάσσω = custodisco in archivio (a Lero, G. MANGANARO, «ASAA» 41-42, 1963-1964, 306-308, nr. 3, ll. 31-32, di decreto μετὰ τῶν ἄλλων γραμμάτων, nei *demosia*, cfr. *ibid.*, 305, nr. 2, ll. 32-34; a Magnesia al Meandro, di decreto, *I.Magnesia* 50, ll. 69-70); vd. anche διαφυλάσσω.

χάρτης = foglio o rotolo di papiro per bozze o per registrazione di documenti, in duplicato, estratto, elenco ecc. (es. Atene, *IG I³* 476, ll. 288-291; 477, ll. 1-2; Delo, *IG XI* 2, 154, A, l. 24; 204, l. 60; 287, A, ll. 50, 52, 84; in età romana a Iulia Gordos, *SEG* 62, 917, ll. 20-23, per il tributo; vd. BERTI 2019; CHANKOWSKI 2020, 66-68.

χείρ = copia di documento pubblico (a Creta, nei trattati fra Lato e Olunte, Chaniotis, *Verträge*, nrr. 54, l. 21; 55A, l. 31; 56A, l. 61).

χρεονόμος = ad Alipheira, verisimilmente con funzione di χρεωφύλαξ, *IPArk* 24, l. 10; vd. χρεωφύλαξ.

χρεωφύλαξ (χρεοφύλαξ) = magistrato responsabile della conservazione delle registrazioni creditizie (a Chio, Arist. [*Oec.*], 1347b35-1348a3; ad Arcesine di Amorgo, *IG XII* 7, 3, ll. 27-38) e, successivamente, degli archivi di registrazione dei negozi contrattuali relativi a privati (anche del debito della città verso il suo tesoriere a Cuma, *SEG* 59, 1407, B, ll. 5-6; a Naupatto, di manomissioni, *IG IX* 1².3, 624, a, ll. 20-23; c, ll. 15-17; a Coo, per la registrazione delle adozioni, *IG XII* 4.1, 104, ll. 543-544, 646-647; con uno schiavo pubblico, ὁ δαμόσιος ὁ τῶν χρεοφ[υλάκων]..., *IG XII* 4.1, 85, l. 18); addetto al χρεωφυλάκιον (*infra*); vd. L. MIGEOTTE, *Chreophylakes*, in *EAH* (2017), s.v.; II.7, nt. 41; vd. anche γραμματοφύλαξ, διαλογή, θεσμοφύλακες, νομοφύλακες.

χρεωφυλάκιον (χρεοφυλάκιον) = «conservatoria dei debiti» (a Creta, per atti di compravendita, mutui e altre transazioni, Chaniotis, *Verträge*, nr. 61 A, l. 40/B, l. 72; a Gortina, del pagamento di «diritti di ufficio», χρημάτιξιν, per la registrazione di manomissioni, *SEG* 48, 1208, l. 7); ufficio del registro (*P.Dura* 15, ll. 3-4); più in generale, «maison des archives» vd. ROBERT 1937, 453; GAUTHIER 1972, 335 e nt. 128; Migeotte, *Souscriptions*, 225 (a Efeso, *I.Ephesos* 1687, I.I, ll. 1-2); cfr. WALSER 2008, 240, nt. 135; VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, II, 263-267; vd. anche ἀντιγραφεύς, χρεωφύλαξ.

χρηματίζω, -ομαι = (far) registrare, archiviare, di documenti (a Coo, *IG XII* 4.1, 84, ll. 10-13, con HARTER-UIBOPUU 2013, 274-275; 103, ll. 72-77; 319B, l. 20, καὶ λόγον χρηματιζόντω ἐς τὰ δαμόσια γράμματα; a Taso, *IG XII* Suppl. 347 III, ll. 1-7); curare la redazione e archiviazione, di decreti, lettere e documenti vari (*I.Priene*² 70, ll. 30-31); vd. WÖRRLE 1975, 258-260; MIGEOTTE, *Souscriptions*, 153; GAUTHIER 1993, 46-47; JONES, «ZPE» 139,

2002, 109-111; CLINTON 2003, 395; WÖRRLE 2004, 161; II.1 ecc., nt. 2; II.3.3; II.7.11 e ntt. 8, 42; vd. anche καταχρηματίζω, χρημάτιξίς.

χρημάτιξίς = operazione amministrativa attraverso un deposito di documento in archivio (a Gortina dei documenti di manomissione διὰ τῷ χρεοφυλακίῳ, *SEG* 48, 1208, ll. 3, 7, 8).

χρηματισμός = in età ellenistica documento ufficiale, atto pubblico o privato legalmente riconosciuto (di affitto, a Milasa, *I.Mylasa* 207B, l. 2; di vendita, «presa di possesso» e affitto, *I. Mylasa* 208, ll. 16-17); deliberazione del consiglio o dell'assemblea (a Scepsi, *FD* III 1, 288, l. 2), incluso in un insieme d'archivio (C. Brixhe, *BE*, 1995, 525, p. 525: ««documents officiels»... donnant lieu à enregistrement»; a Priene, *I.Priene*² 70, l. 31; a Camiro, *Tit.Cam.* 110 = *TRI* 21, ll. 9-10); vd. WÖRRLE 1975, 258-260; TRÉHEUX, CHARNEUX 1998, 273-274; CLINTON 2003, 395; WÖRRLE 2004, 161; HARTER-UIBOPUU 2013, 276-277; FRÖHLICH 2004, 242-243 (a Milasa, *kata chrematismos*, «conformément au procès-verbal»; ROBERT 1960, 455 con nt. 1: «en vertu d'un acte officiel»; Pernin, *Baux*, 303: «conformément à l'acte établi»); vd. Introduzione 1, nt. 63; II.1, nt. 1; II.1.3; II.2.1; II.6.8; II.7.11; vd. anche φυλακή.

χρηματιστήριον = luogo pubblico di conservazione dei χρηματισμοί, archivio-ufficio del registro (in Asia, *I.Priene*² 13, ll. 3-4; a Colofone, *SEG* 39, 1243, III, ll. 42-45, ἐ<ν> τοῖς δημοσίοις χρηματιστηρίοις); vd. II.2.2 con nt. 14.

χωράζω, χωρίζω = collocare in archivio (a Camarina e Gela, di riconoscimento di *asylia* e festività fra le leggi, εἰς τοὺς νόμους, *IGDS* 117, l. 6; 160, ll. 3-4); vd. II.4.1; vd. anche ἐνκαταχωρίζω, καταχωρίζω, προσκαταχωρίζω.

χωρογραφία = descrizione del territorio della *polis*, conservato come prova (a Itano, Camia, *Roma*, nr. 10, II, l. 71); vd. II.6.6b; vd. anche περιορισμός.

ὄνοφύλακες = a Mileto, collegio di responsabili dell'archivio di registrazione delle vendite (*I.Milet* I.3, 33e, ll. 5-6); vd. I.10.6.

Bibliografia

- ABBOTT, F.F., JOHNSON, A.C. 1926. *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton.
- ADAMS, J.N. 2003. *Bilingualism and the Latin language*, Cambridge.
- AGER, S.L. 1994. “Hellenistic Crete and KOINOΔΙΚION”, «JHS» 114, 1-18.
- AGER, S.L. 2013. “Interstate Governance. Arbitration and Peacekeeping”, in BECK 2013, 497–511.
- AGER, S.L. 2015. “Peaceful conflict resolution in the world of federal states”, in BECK, FUNKE 2015a, 471-486.
- AGER, S.L., FABER, R.A., edd. 2013. *Belonging and Isolation in the Hellenistic World*, Toronto, Buffalo, London.
- AGÓCS, P. 2019. “Speaking in the Wax Tablets of the Memory”, in L. CASTAGNOLI, P. CECCARELLI, edd., *Greek Memories. Theories and Practices*, Cambridge, 68-90.
- AKRIGG, B. 2015. “Metics in Athens”, in TAYLOR, VLASSOPOULOS 2015, 155-173.
- AKRIGG, B. 2019. *Population and Economy in Classical Athens*, Cambridge.
- ALBANA, M. 2004. “I luoghi della memoria a Roma in età repubblicana: templi e archivi”, «AFSFCatania» 3, 1-47.
- ALESHIRE, S.B. 1989. *The Athenian Asklepieion. The People, their Dedications and the Inventories*, Amsterdam.
- ALLAM, S. 2009. “Using administrative archives in pharaonic Times”, in PIACENTINI, ORSENIGO 2009, 61-70.
- AMELOTTI, M. 2001. “Leggi greche in diritto romano”, in *Symposion 1997*, 225-234 (= «MEP» 4, 2001, 11-23).
- AMELOTTI, M., MIGLIARDI ZINGALE, L. 1990. “Συγγραφή, χειρόγραφον – *testatio, chirographum*. Osservazioni in tema di tipologie documentali”, in *Symposion 1988*, 297-304.

- AMELOTTI, M., MIGLIARDI ZINGALE, L. 1989. "Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti", in *Symposion 1985*, 299-309.
- AMPOLO, C. 1985. "Il nuovo contratto di Camarina: aspetti giuridici ed economici", «PP» 40, 361-366.
- AMPOLO, C. 1994. "Tra *empòria* ed *emporía*: note sul commercio greco in età arcaica e classica", «AION (Archeol)» n.s. 1, 1994, 29-36.
- AMPOLO, C., ed. 2001a. *Da un'antica città di Sicilia. I decreti di Entella e Nakone*, Catalogo della mostra, Pisa.
- AMPOLO, C. 2001b. "Introduzione", in AMPOLO 2001a, VII-XVI.
- AMPOLO, C., ed. 2006. *Aspetti dell'opera di Felix Jacoby*, Pisa.
- AMPOLO, C., ed. 2012. *Agora greca e agorai di Sicilia*, Pisa.
- AMPOLO, C., CARUSO, T. 1990-1991. "I Greci e gli altri nel Mediterraneo Occidentale. Le iscrizioni greca ed etrusca di Pech-Maho: circolazione di beni, di uomini, di istituti", «Opus» 9-10, 29-58.
- AMPOLO, C., ERDAS, D. 2019. *Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta*, Pisa.
- AMUNDSEN, L. 1958. "The Classical Greek Background of Ptolemaic Law and Administration of Justice", in *Acta Congressus Madvigiani*, I, Copenhagen, 251-265.
- AMYX, D.A. 1988. *Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period*, I-III, Berkeley, Los Angeles, London.
- ANAGNOSTOU-CANAS, B. 2000. "La documentation judiciaire pénale dans l'Égypte romaine", in MOATTI 2000, 753-779.
- ANDERSON, G. 2003. *The Athenian Experiment. Building an Imagined Political Community in Ancient Athens, 508-490 B.C.*, Ann Arbor.
- ANDO, C. 2010. "Imperial Identities", in T. WHITMARSH, ed., *Local Knowledge and Microidentities in the Imperial Greek World. Greek Culture in the Roman World*, Cambridge, 17-45.
- ANDREAU, J. 2007. "Registers, Account-books, and Written Documents in the *De frumento*", in PRAG 2007, 81-92.
- ANDREAU, J., CHANKOWSKI, V., edd. 2007. *Vocabulaire et expression de l'économie dans le monde antique*, Bordeaux.
- ANDREWES, A. 1974. "The Survival of Solon's Axones", in D.W. BRADEEN, M.F. MCGREGOR, edd., *ΦΟΡΟΣ. Tribute to Benjamin Dean Meritt*, Locust Valley, 21-28.
- ANEZIRI, S., DAMASKOS, D. 2004. "Städtische Kulte im hellenistischen Gymnasion", in D. KAH, P. SCHOLZ, edd., *Das hellenistische Gymnasion*, Berlin, 247-271.
- ANTONETTI, C., BALDASSARRA, D. 2004. "Aggiornamento archeologico-epigrafico e nuove prospettive di ricerca per l'Etolia e l'Acarnania", «Epigraphica» 66, 9-36.

- ANTONETTI, C. ed. 2010. *Lo spazio ionico e le comunità della Grecia nord-occidentale. Territorio, società, istituzioni*, Atti del Convegno Internazionale, Venezia, 7-9 gennaio 2010, Pisa.
- APERGHIS, G.G. 2004. *The Seleukid Royal Economy. The Finances and Financial Administration of the Seleukid Empire*, Cambridge.
- ARANGIO RUIZ, V. 1928. *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano.
- ARANGIO RUIZ, V., OLIVIERI, A. 1925. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Infimae Italiae ad Ius Pertinentes*, Milano.
- ARCHI, A. 1996. “Gli archivi di Ebla (ca. 2400-2350)”, in MATTHIAE 1996, 57-85.
- ARCHI, A. 2015. *Ebla and its Archives, Texts, History, Society*, Boston, Berlin.
- ARCHIBALD, Z. H. et alii, edd. 2011. *The Economies of Hellenistic Societies, Third to First Centuries BC*, Oxford.
- ARENA, E. 2010. “Alexandros basileus e Priene: a proposito della cronologia di I. Priene 1”, in M. CACCAMO CALTABIANO et alii, edd., *Tyrannis, Basileia, Imperium: forme, prassi e simboli del potere politico nel mondo greco e romano*, Messina, 253-266.
- ARENA, R. 1989. *Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia, I: Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte*, Milano.
- ARNAOUTOGLU, I. 2009/10. “Dispute settlement between *poleis*-members of the Achaean League. A new source”, «Dike» 12/13, 181-201.
- ARNAOUTOGLU, I. 2020. “An Outline of Legal Norms and Practices in Roman Macedonia (167 BCE – 212 CE)”, in CZAJKOWSKI et alii 2020, 284-312.
- ARNUSH, M.F. 1995. “The Career of Peisistratos Son of Hippias”, «Hesperia» 64, 135-162.
- ASHERI, D. 1965. “Distribuzione di terre e legislazione agraria nella Locride Occidentale”, «JJP» 15, 313-328.
- ASHERI, D. 1969. “Leggi greche sul problema dei debiti”, «SCO» 18, 5-122.
- AST, R. et alii 2015. “Sammeln, Ordnen und Archivieren”, in MEIER et alii 2015, 695-708.
- AUDA, Y., BOUSSAC, M.-F. 1996. “Étude statistique d’un dépôt d’archives à Délos”, in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 511-523.
- AUPERT, P., FLOURENTZOS, P. 2008. “Un exceptionnel document à base cadastrale de l’Amathonte hellénistique (*Inscriptions d’Amathonte VII*)”, «BCH» 132, 311-346.
- AUSTIN, M.M. 1970, *Greece and Egypt in the Archaic Age*, «PCPhS» Suppl. 2.
- AVEZOU, C., PICARD, C. 1913. “Inscriptions de Macédoine et de Thrace”, «BCH» 37, 84-154.
- AVRAM, A. 2009. “Le traité et sa publication: serments, tables de bronze et copies affichées sur des stèles”, «CCG» 20, 211-232.

- AVRAM, A. 2016. “Sur la date du traité entre Pharnace et Chérsonèse Taurique”, in COUVENHES 2016a, 213-237.
- AVRAM, A. *et alii* 2004. “The Black Sea Area”, in HANSEN, NIELSEN 2004, 924-973.
- AZOULAY, V., ISMARD, P. 2018. “Honneurs et déshonneurs. Autour des status juridiques dans l’Athènes classique”, in MOATTI, MÜLLER 2018, 213-242.
- BADOUD, N. 2015. *Le temps de Rhodes. Une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur l’étude de ses institutions*, München.
- BADOUD, N. 2020. “Trois décrets de Camiros. À propos de la colonisation de Cyrène par les Rhodiens”, «Ricerche Ellenistiche» 1, 153-169.
- BADOUD, N., ed. 2011. Philologos Dionysios. *Mélanges offerts au professeur Denis Knoepfler*, Genève.
- BAGNALL, R.S. 1976. *The administration of the Ptolemaic possessions outside Egypt*, Leiden.
- BAGNALL, R.S. 1995. *Reading Papyri, Writing Ancient History*, London, New York (II ed. agg., London 2019; tr. it., *Papiri e storia antica*, ed. M. CAPASSO, Roma 2007).
- BAGNALL, R.S. 2011. *Everyday Writing in the Graeco-Roman East*, Berkeley.
- BAGNALL, R.S., ed. 2009. *The Oxford Handbook of Papyrology*, Oxford.
- BAKER, P. 2001. “La vallée du Méandre au II^e siècle: relations entre cités et institutions militaires”, in BRESSON, DESCAT 2001, 61-75.
- BAKER, P. 2013. “Mère-patrie et patrie d’adoption à l’époque hellénistique: réflexions à partir du cas des mercenaires crétois de Milet”, in AGER, FABER 2013, 268-291.
- BALDO, G., ed. 2004. *M. Tulli Ciceronis, In C. Verrem actionis secundae liber quartus (De signis)*, Firenze.
- BALZA, M.E. 2008. “I trattati ittiti. Sigillatura, testimoni, collocazione”, in LIVERANI, MORA 2008, 387-418.
- BANFI, A. 2010. *Sovranità della legge. La legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317-307 a.C.)*, Milano.
- BARDANI, V.N. 2014. “Appendix”, in Y.A. PIKOULAS, “Καθώς ἐστὶ ἀμῦν ἃ χώρα. Ἡ βόρεια μεθόριος Μεσσηνίας καὶ Ἀρκαδίας”, «Horos» 22-25, 284-286.
- BARRANDON, N., KIRBIHLER, F., edd. 2010. *Administrer les provinces de la République romaine*, Actes du colloque de l’Université de Nancy II. 4-5 juin 2009, Rennes.
- BARRANDON, N., KIRBIHLER, F., edd. 2011. *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, Rennes.
- BARTA, H. 2011. „Graeca non leguntur“? *Zu den Ursprungen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Band II: Archaische Grundlagen*, Wiesbaden.

- BARTONEK, A. 1997. “Le iscrizioni greche arcaiche dei secoli VIII e VII da Ischia”, in A.C. CASSIO, ed., *Κατὰ διάλεκτον. Atti del III Colloquio Internazionale di Dialettologia greca*, «AION (sez. filologico-letteraria)» 19, 109-127.
- BARTONEK, A., BUCHNER, G. 1995. “Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai (2. Hälfte des VIII. bis 1. Hälfte des VII. Jhs.)”, «Die Sprache» 37, 129-231.
- BASLEZ, M.-F., VIAL, C. 1987. “La diplomatie de Délos dans le premier tiers du II^e siècle”, «BCH» 111, 281-312.
- BATZIOU, A., PIKOULAS, G.A. 2019. “Πρόσταγμα καὶ ἐπιστολὲς Λευκίου Αἰμυλίου Λευκίου (Παύλου Μακεδονικοῦ)”, «Horos» 26-31, 281-302.
- BAUZON, E. 2007. “L’enregistrement des Italiens et des Romains de passage ou résidents dans les cités grecques – II^e-I^{er} siècles av. J.-C.”, in MOATTI, KAISER 2007, 183-202.
- BEARD, M. 1998. “Documenting Roman Religion”, in MOATTI 1998, 75-101.
- BEARZOT, C. 1997. *Lisia e la tradizione su Teramene. Commento storico alle orazioni XII e XIII del corpus lysiacum*, Milano.
- BEARZOT, C. 2003. “L’uso dei documenti in Tucidide”, in BIRASCHI *et alii* 2003, 267-314.
- BEARZOT, C. 2005. “Né cittadini, né stranieri: *apeleutheroi* e *nothoi* in Atene”, in M.G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI, edd., *Il cittadino, lo straniero, il barbaro, fra integrazione ed emarginazione nell’antichità*, Roma, 77-92.
- BEARZOT, C., LANDUCCI, F., edd. 2006. *Argo. Una democrazia diversa*, Milano.
- BEAUCHET, L. 1897. *L’histoire du droit privé de la république athénienne, III: Le droit de propriété*, Paris (rist. anast. Amsterdam 1969).
- BECK, F.A.G. 1975. *Album of Greek Education. The Greeks at School and at Play*, Sydney.
- BECK, H., ed. 2013. *A Companion to Ancient Greek Government*, Malden (MA).
- BECK, H., FUNKE, P., edd. 2015a. *Federalism in Greek Antiquity*, Cambridge.
- BECK, H., FUNKE, P. 2015b. “An introduction to federalism in Greek antiquity”, in BECK, FUNKE 2015a, 1-19.
- BECK, H., GANTER, A. 2015. “Boiotia and the Boiotian Leagues”, in BECK, FUNKE 2015a, 132-157.
- BECK, H. *et alii*, edd. 2019. *Ethnos and Koinon. Studies in Ancient Greek Ethnicity and Federalism*, Stuttgart.
- BECK, M. 2015. *Der politische Euergetismus und dessen vor allem nichtbürgerliche Rezipienten im hellenistischen und kaiserzeitlichen Kleinasien sowie dem ägäischen Raum*, Rahden/Westf.
- BEHREND, D. 1973. “Rechthistorische Betrachtungen zu den Pacht dokumenten aus Mylasa und Olymos”, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik (München 1972)*, München, 145-168.

- BELL III, M. 2007a. "Apronius in the agora: Sicilian civil architecture and the *lex Hieronica*", in PRAG 2007, 117-134.
- BELL III, M. 2007b. "An archaeologist's perspective on the *lex Hieronica*", in DUBOULOZ, PITTIA 2007, 187-203.
- BELLIER-CHAUSSENIER, M. 2002. "Des représentations de bibliothèques en Grèce classique", «REA» 104, 329-347.
- BENCIVENNI, A. 1997. "Καὶ ζώων καὶ θανών: il testamento in Magna Grecia", «Simblos» 2, 9-42.
- BENCIVENNI, A. 2003. *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.*, Bologna.
- BENCIVENNI, A. 2004. "Aristodikides di Asso, Antioco I e la scelta di Ilio", «Simblos» 4, 159-185.
- BENCIVENNI, A. 2008. "I Tolemei e l'*homopoliteia* di Cos e Calimna", «Simblos» 5, 185-208.
- BENCIVENNI, A. 2010. "Il re scrive, la città iscrive. La pubblicazione su pietra delle epistole regie nell'età ellenistica", «Studi Ellenistici» 24, 149-178.
- BENCIVENNI, A. 2014a. "The King's Words: Hellenistic Royal Letters in Inscriptions", in K. RADNER, ed., *State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, Oxford, 141-172, 235-243.
- BENCIVENNI, A. 2014b. "Il discorso del re. Sovrani ellenistici e comunicazione del potere a partire da *Le roi écrit* di Biagio Virgilio", «MediterrAnt» 17, 311-330.
- BENCIVENNI, A. et alii, edd. 2019. PHILOBIBLOS. *Scritti in onore di Giovanni Geraci*, Milano.
- BENINCAMPI, L. 2007/8. *I koinà di Rodi*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Trieste, a.a. 2007/2008 (<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3123>).
- BÉRARD, V. 1894. *De arbitrio inter liberar Graecorum civitates*, Diss. Lutetiae Parisiorum.
- BERGES, D. 2010. "Ein königlich-pergamenischer Beamter in Aizanoi?", in K. RHEIDT, ed., *Aizanoi und Anatolien: neue Entdeckungen zur Geschichte und Archäologie im Hochland des westlichen Kleinasien*, Mainz am Rhein, 38-43.
- BERNARD, P., RAPIN, C. 1994. "Un parchemin gréco-bactrien d'une collection privée", «CRAI», 261-294.
- BERNHARDT, R. 1980. "Die immunitas der Freiestädte", «Historia» 29, 190-207.
- BERRANGER, D. 1992. *Recherches sur l'histoire et la prosopographie de Paros à l'époque archaïque*, Clermont-Ferrand.
- BERRANGER-AUSERVE, D. 2000. *Paros II. Prosopographie générale et étude historique du début de la période classique jusqu'à la fin de la période romaine*, Clermont-Ferrand.
- BERRENDONNER, C. 2007. "Verrès, les cités, les statues, et l'argent", in DUBOULOZ, PITTIA 2007, 205-227.
- BERTELLI, L., MOGGI, M., edd. 2012. *Aristotele. La Politica, Libro II*, Roma.

- BERTELLI, L., MOGGI, M., edd. 2014. *Aristotele. La Politica, Libro IV*, Roma.
- BERTELLI, L., MOGGI, M., edd. 2016. *Aristotele. La Politica, Libro V-VI*, Roma.
- BERTHELOT, H. 2015. “De l'épistolaire au lapidaire: la publication des décisions lagides à Cyrène”, in *Les mises en scène de l'autorité dans l'Antiquité*, Nancy, 215-227.
- BERTI, I. 2006. “«Now let Earth be my witness and the broad heaven above, and the down flowing water of the Styx...» (Homer, Ilias XV, 36-37): Greek oath-rituals”, in STAVRIANOPOULOU 2006b, 181-209.
- BERTI, I. 2019. “I costi della scrittura pubblica”, in G. MARGINESU, ed., *Studi sull'economia delle technai in Grecia dall'età arcaica all'ellenismo*, Atene, 125-134.
- BERTI, I. et alii, 2015. “Lesen und Entziffern”, in MEIER et alii 2015, 639-650.
- BERTI, I. et alii, edd. 2017. *Writing Matters: Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in Antiquity and the Middle Ages*, Berlin, Boston.
- BERTI, I., KATÓ, P. 2017. “Liste im öffentlichen Raum hellenistischer Städte”, in BERTI et alii 2017, 79-115.
- BERTRAND, J.-M. 1999. *De l'écriture à l'oralité. Lectures des Lois de Platon*, Paris.
- BERTRAND, J.-M. 2002. “A propos de la «Rhétorique» d'Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire (τὸ ἐπιγγραμμά – τὸ ἔγκλημα)”, «Dike» 5, 161-185.
- BERTRAND, J.-M. 2005. “À propos des πᾶροιχοι dans les cités d'Asie Mineure”, in FRÖHLICH, MÜLLER 2005, 39-49.
- BERTRAND, J.-M. 2006. “À propos de la Rhétorique d'Aristote (I, 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire. II. *Anakrisis/érôtèsis*”, in *Symposion 2003*, 191-202.
- BETTARINI, L. 2005. *Corpus delle defixiones di Selinunte. Edizione e commento*, Alessandria.
- BIANCHI BANDINELLI, R., ed. 1977. *Storia e civiltà dei Greci, La società ellenistica. Economia, diritto, religione*, Milano.
- BIANCHINI, M. 1977a. “La problematica relativa alla conoscibilità degli ordinamenti giuridici ellenistici”, in BIANCHI BANDINELLI 1977, 423-430.
- BIANCHINI, M. 1977b. “Strutture e caratteri dei singoli ordinamenti. Funzione del documento”, in BIANCHI BANDINELLI 1977, 431-440.
- BIELFELDT, R. 2010. “Wo sind nur die Bürger von Pergamon? Eine Phänomenologie bürgerlicher Unscheinbarkeit im städtischen Raum der Königsresidenz”, «MDAI(I)» 60, 117-201.
- BIGA, M.G. 1996. “Gli archivi di Lagash (ca. 2480-2340 a.C. / 2200-2004 a.C.)”, in MATTHIAE 1996, 33-55.
- BIGA, M.G., TAYLOR, J., edd. 2011. *Produzione, composizione e analisi delle tavolette cuneiformi*, Papers Workshops *Manufacture and Analysis of Cuneiform Tablets*, Paris, 7 July 2009, *Composition and Manufacture of Clay Tablets*, London, 13 April 2010, «Scienze dell'Antichità» 17, 273-426.
- BIKERMANN, E. 1938. “ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ”, «RPh» 12, 295-312.

- BI(C)KERMAN, E.J. 1985. *Religion and Politics in the Hellenistic and Roman Periods*, edd. E. GABBA, M. SMITH, Como.
- BILLOT, M.-F. 1997-1998. "Sanctuaires et cultes d'Athéna à Argos", «OpAth» 22-23, 7-52.
- BINGEN, J. 1953. "Inscriptions du Péloponnèse", «BCH» 77, 616-646.
- BIRASCHI, A.M. *et alii*, edd. 2003. *L'uso dei documenti nella storiografia antica*, Incontri perugini di storia della storiografia antica e sul mondo antico, XII, Gubbio, 22-24 maggio 2001, Napoli.
- BISI, A.M. 1986. "Un cas très rare d'emploi des «cretulae» dans le milieu phénicien d'Occident. Essai préliminaire d'étude et d'interprétation", in VEENHOF 1986a, 296-304.
- BITNER, B.J. 2014. "Augustan Procedure and Legal Documents in *RDGE* 70", «GRBS» 54, 639-664.
- BIVILLE, F. *et alii*, edd. 2008. *Bilinguisme gréco-latin et épigraphie*, Actes du colloque organisé à l'Université Lumière-Lyon 2... les 17, 18 et 19 mai 2004, Lyon.
- BLACK, J.A., TAIT, W.J. 1995. "Archives and Libraries in the Ancient Near East", in J.M. SASSON, ed., *Civilizations of the Ancient Near East*, IV, New York 1995, 2197-2209.
- BLECKMANN, B. 1998. *Athens Weg in die Niederlage. Die letzten Jahre des Peloponnesischen Kriegs*, Stuttgart, Leipzig.
- BLOK, J.H. 2010. "Deme Accounts and the Meaning of *Hosios* Money in Fifth-Century Athens", «Mnemosyne» 63, 61-93.
- BLOK, J.H. 2014. "The Priestess of Athena Nike: a New Reading of *IG I³* 35 and 36", «Kernos» 27, 99-126.
- BLOK, J. 2017. *Citizenship in Classical Athens*, Cambridge.
- BLOK, J.H., LARDINOIS, A.P.M.H., edd. 2006. *Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches*, Leiden, Boston.
- BLÜMEL, W. 1995. "Inschriften aus Karien I", «EA» 25, 35-64.
- BLÜMEL, W. 2004. "Neue Inschriften aus Karien II: Mylasa und Umgebung", «EA» 37, 1-42.
- BLÜMEL, W. 2014. "Addenda und Corrigenda zu *IK* 34/35 (Mylasa und Umgebung)", «EA» 47, 73-106 (aggiornato online il 14/11/2020: https://www.academia.edu/13108473/Addenda_und_Corrigenda_zu_IK_34_35_Mylasa_und_Umgebung_aktualisierte_Fassung_).
- BOEGEHOLD, A.L. 1972. "The Establishment of a Central Archive at Athens", «AJA» 16, 23-30.
- BOEGEHOLD, A.L. 1982. "A Lid with Dipinto", in *Studies in Attic Epigraphy, History, and Topography Presented to Eugene Vanderpool*, «Hesperia» Suppl. 19, 1-6.
- BOEGEHOLD, A.L., CAMP, J. MCK. 1995. *The Athenian Agora, XXVIII: The law courts at Athens: sites, buildings, equipment, procedure and testimonia*, Princeton.
- BOFFO, L. 1985. *I re ellenistici e i centri religiosi dell'Asia Minore*, Firenze.

- BOFFO, L. 1995. “Ancora una volta sugli “archivi” nel mondo greco: conservazione e “pubblicazione” epigrafica”, «Athenaeum» 83, 91-130.
- BOFFO, L. 2001. “Lo statuto di terre, insediamenti e persone nell’Anatolia ellenistica. Documenti recenti e problemi antichi”, «Dike» 4, 233-255.
- BOFFO, L. 2003. “Per una storia dell’archiviazione pubblica nel mondo greco”, «Dike» 6, 5-85.
- BOFFO, L. 2005. “Per il lessico dell’archiviazione pubblica nel mondo greco. Note preliminari”, in F. CREVATIN, G. TEDESCHI, edd., *Scrivere Leggere Interpretare. Studi di Antichità in onore di Sergio Daris*, Trieste, 112-115 (<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/5387>).
- BOFFO, L. 2007. “I centri religiosi d’Asia Minore all’epoca della conquista romana”, in URSO 2007, 105-128.
- BOFFO, L. 2011a. “Gli archivi dei Greci: premesse di metodo”, in L. TROIANI, R. SCUDERI, edd., *In ricordo di Dino Ambaglio*, Atti del convegno, Università di Pavia, 9-10 dicembre 2009, Pavia, 103-114.
- BOFFO, L. 2011b. “I decreti «per difesa/salvezza» della *polis*: una categoria d’archivio”, in M. LOMBARDO, C. MARANGIO, edd., *Antiquitas. Scritti di storia antica in onore di Salvatore Alessandri*, Galatina, 25-40.
- BOFFO, L. 2012. “L’archiviazione dei decreti nelle *poleis* ellenistiche”, in R. BARGNESI, R. SCUDERI, edd., *Il paesaggio e l’esperienza. Scritti di antichità offerti a Pierluigi Tozzi in occasione del suo 75° compleanno*, Pavia, 23-37.
- BOFFO, L. 2013. “La ‘presenza’ dei re negli archivi delle *poleis* ellenistiche”, in FARAGUNA 2013, 201-244.
- BOFFO, L. 2015. “La ‘presenza’ di Roma negli archivi delle *poleis* ellenistiche”, «Studi Ellenistici» 29, 257-283.
- BOFFO, L. 2018. “Note sull’archiviazione delle leggi nelle *poleis* ellenistiche”, in CAMIA *et alii* 2018, I, 235-260.
- BOGAERT, R. 1968. *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Leyde.
- BOLDUC, M. 2008. *Analyse et définition d’une institution des cités grecques hellénistiques: la sympolitie par incorporation ou l’union politique de deux communautés civiques autonomes (IV^e au I^{er} siècle a.C.)*, Thèse Doctorat, Université Laval, Québec, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Bordeaux.
- BONANNO, D. *et alii*, edd. 2016. *Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike / Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano*, Stuttgart.
- BONANNO ARAVANTINOS, M., PISANI, M. 2013. *Camarina. Ricerche in corso. Atti della giornata di studio, Roma, 12 marzo 2013*, Tivoli.
- BONNER, R.J., SMITH, G. 1938. *The Administration of Justice from Homer to Aristotle*, II, Chicago.
- BOOKIDIS, N., STROUD, R.S. 2004. “Apollo and the Archaic Temple at Corinth”, «Hesperia» 73, 401-426.

- BÖRKER, C. 1978. "Der rhodische Kalender", «ZPE» 31, 193-218.
- BÖRM, H., LURAGHI, N., edd. 2018. *The Polis in the Hellenistic World*, Stuttgart.
- BOSNAKIS, D., HALLOF, K. 2003. "Alte und neue Inschriften aus Kos I", «Chiron» 33, 203-262.
- BOSNAKIS, D., HALLOF, K. 2005. "Alte und neue Inschriften aus Kos II", «Chiron» 35, 219-272.
- BOSNAKIS, D., HALLOF, K. 2010. "Alte und neue Inschriften aus Kos IV", «Chiron» 40, 323-358.
- BOSNAKIS, D., HALLOF, K. 2018. "Alte und neue Inschriften aus Kalymna", «Chiron» 48, 171-191.
- BOUCHON, R. 2014. "Démophilos de Doliché, Paul-Émile et les conséquences de la troisième guerre de Macédoine à Gonnoi", «Topoi» 19/2, 484-513.
- BOUCHON, R., HELLY, B. 2015. "The Thessalian League", in BECK, FUNKE 2015a, 231-249.
- BOULAY, T. 2012. "Le tableau d'honneurs d'Antioche du Méandre", in HELLER, PONT 2012, 61-77.
- BOULAY, T. 2014. *Arès dans la cité. Les poleis et la guerre dans l'Asie Mineure hellénistique*, «Studi Ellenistici» 28.
- BOURGUIGNON, A. 2010. "Les origines de l'alphabet grec: *status quaestionis*", «LEC» 78, 2010, 97-133.
- BOUSQUET, J. 1942. "Inscriptions de Delphes", «BCH» 66-67, 124-136.
- BOUSQUET, J. 1965. "Convention entre Myania et Hypnia", «BCH» 89, 665-681.
- BOUSQUET, J. 1971a. "Affranchissements de Larissa (Théssalie)", «BCH» 95, 277-282.
- BOUSQUET, J. 1971b. "Affranchissements de Larissa (Théssalie). Note complémentaire", «BCH» 95, 561-566.
- BOUSQUET, J. 1977. "Inscriptions de Delphes", «BCH» 101, 455-466.
- BOUSQUET, J. 1985. "Inscriptions de Delphes", «BCH» 109, 221-253.
- BOUSQUET, J. 1986. "Lettre de Ptolémée Évergète à Xanthos", «REG» 99, 22-32.
- BOUSQUET, J. 1988a. *Études sur les comptes de Delphes*, Paris.
- BOUSQUET, J. 1988b. "La stèle des Kyténiens au Létôn de Xanthos", «REG» 101, 12-53.
- BOUSQUET, J. 1992a. "Inscriptions de Delphes", «BCH» 116, 177-196.
- BOUSQUET, J. 1992b. "L'administration du sanctuaire de Delphes au IV^e siècle avant Jésus-Christ", «CCG» 3, 21-29.
- BOUSQUET, J., GAUTHIER, PH. 1993. "Un juge de Xanthos à Angeira de Pisidie", «REG» 106, 12-23.
- BOUSQUET, J., GAUTHIER, PH. 1994. "Inscriptions du Létôn de Xanthos", «REG» 107, 319-361.

- BOUSSAC, M.-F. 1988. "Sceaux déliens", «RA», 307-340.
- BOUSSAC, M.-F. 1993. "Archives personnelles à Délos", «CRAI», 677-693.
- BOUSSAC, M.-F., INVERNIZZI, A., edd. 1996. *Archives et Sceaux du monde hellénistique / Archivi e Sigilli nel mondo ellenistico*, Torino, Villa Gualino, 13-16 gennaio 1993, «BCH» Suppl. 29.
- BOUSSAC, M.-F., JOANNÈS, F. 2008. "Introduction", in PANTALACCI 2008a, VII-VIII.
- BOYXEN, B. 2018. *Fremde in der hellenistischen Polis Rhodos. Zwischen Nähe und Distanz*, Berlin.
- BRADEEN, D.W. 1963. "The Fifth-Century Archon List", «Hesperia» 32, 187-208.
- BRANDIS, C.G. 1903. "ἀντιγραφεύς", in *RE*, Suppl. I, coll. 90-91.
- BRANDT, H. 1992. "IG IV 554: aus Argos oder Halieis?", «Chiron» 22, 83-90.
- BRANDT, H. 2002. "Adada: eine pisidische Kleinstadt in hellenistischer und römischer Zeit", «Historia» 51, 385-413.
- BRESSON, A. 2007. "L'entrée dans les ports en Grèce ancienne: le cadre juridique", in MOATTI, KAISER 2007, 37-78.
- BRESSON, A. 2020. "The Choice of Electrum Monometallism: When and Why", in VAN ALFEN, WARTENBERG 2020, 477-496.
- BRESSON, A., DEBORD, P. 1985. "Syngeneia", «REA» 87, 191-211.
- BRESSON, A., DESCAT, R., edd. 2001. *Les cités d'Asie Mineure occidentale au II^e siècle a.C.*, Bordeaux-Paris.
- BRIANT, P. 2006. "L'Asie mineure en transition", in BRIANT, JOANNÈS 2006, 309-351 (Tr. ingl. in *Kings, Countries, Peoples. Selected Studies on the Achaemenid Empire*, Stuttgart 2017, 556-589).
- BRIANT, P., JOANNÈS, F., edd. 2006. *La transition entre l'empire achéménide et les royaumes hellénistiques (vers 350-300 av. J.-C.)*, Actes du colloque... Collège de France... 22-23 novembre 2004, Paris.
- BRIANT, P. et alii, edd. 2008. *L'archive des Fortifications de Persépolis. État des questions et perspectives de recherches*, Actes du colloque... Collège de France... 3-4 novembre 2006, Paris.
- BRINGMANN, K. 2000. *Geben und Nehmen. Monarchische Wohltätigkeit und Selbstdarstellung im Zeitalter des Hellenismus*, Berlin.
- BRISSON, L., PRADEAU, J.-F. 2006. *Platon. Les lois. Livres I à VI*, Paris.
- BROCK, R. 2015. "Law and Citizenship in the Greek Poleis", in *OHAGL*.
- BROSIUS, M., ed. 2003a. *Ancient Archives and Archival Traditions. Concepts of Record-Keeping in the Ancient World*, Oxford.
- BROSIUS, M. 2003b. "Ancient Archives and Concepts of Record-Keeping: An Introduction", in BROSIUS 2003a, 1-16.
- BRUGNONE, A. 1997. "Legge di Himera sulla redistribuzione della terra", «PP» 52, 262-305.

- BRUGNONE, A. 2011. "Considerazioni sulla legge arcaica di Himera", «Rivista di Diritto Ellenico» 1, 3-17.
- BRUGNONE, A. 2018. "Ripartizioni del corpo civico nella legge di Himera", «MediterrAnt» 21, 97-109.
- BRUN, P., ed. 2007. *Economies et sociétés en Grèce classique et hellénistique*, Actes du Colloque de la SOPHAU, Bordeaux, 30-31 mars 2007, «Pallas» 74.
- BRUNT, P.A. 1952. "Thucydides and Alcibiades", «REG» 65, 59-96 (= *Studies in Greek History and Thought*, Oxford 1997, 17-46).
- BRUNT, P.A. 1956. "Sulla and the Asian Publicans", «Latomus» 19, 17-25 (= *Roman Imperial Themes*, Oxford 1990, 1-8).
- BUCK, C.D. 1913. "The Interstate Use of the Greek Dialects", «CPh» 8, 133-159.
- BULTRIGHINI, U. ed. 2005. *Democrazia e antidemocrazia nel mondo greco*, Chieti, 9-11 aprile 2003, Alessandria.
- BUONGIORNO, P. 2016. "Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)", «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo [AUPA]» 59, 17-60.
- BUONGIORNO, P., CAMODECA, G., edd. 2021. *Die senatus consulta in den epigraphischen Quellen. Texte und Bezeugungen*, Stuttgart.
- BURASELIS, K. 2000. *Kos between Hellenism and Rome. Studies on the political, institutional and social history of Kos from ca. the middle second century B.C. until Late Antiquity*, Philadelphia.
- BURASELIS, K. 2003. "Considerations on *Symmachia* and *Sympoliteia* in the Hellenistic Period", in BURASELIS, ZOUMBOULAKIS 2003, 39-50.
- BURASELIS, K. 2008. "'Priesthood for Sale'. Comments on Ideological and Financial Aspects of the Sale of Priesthoods in the Greek Cities of the Hellenistic and Roman Periods", in A. HOLM *et alii*, edd., *Religion and Society. Rituals, Resources and Identity in the Graeco-Roman World*, «ARID» Suppl. 40, Roma, 125-131.
- BURASELIS, K. 2010. "Eponyme Magistrate und Hellenistischer Herrscherkult", in *Symposion 2009*, 419-434.
- BURASELIS, K. 2012. "Appended Festival. The Coordination and Combination of Traditional Civic and Ruler Cult Festivals in the Hellenistic and Roman East", in J. R. BRANDT, J. W. IDDENG, edd., *Greek and Roman Festivals. Content, Meaning, and Practice*, Cambridge, 247-265.
- BURASELIS, K. 2015. "Federalism and the sea. The *koina* of the Aegean islands", in BECK, FUNKE 2015a, 358-376.
- BURASELIS, K., ZOUMBOULAKIS, K., edd. 2003. *The idea of European community in history, 2, Aspects of connecting poleis and ethne in Ancient Greece*, Athens.
- BURKERT, W. 1992. *The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age*, Cambridge (MA).
- BURKHALTER, F. 1990. "Archives locales et archives centrales en Egypte romaine", «Chiron» 29, 191-216.

- BUSOLT, G., SWOBODA, H. 1926. *Griechische Staatskunde. Dritte Neugestaltete Auflage der »Griechischen Staats- und Rechtsaltertümer«.* Zweite Hälfte, Darstellung Einzelner Staaten und der Zwischenstaatlichen Beziehungen, München.
- BUTLER, M.S. 2002. *The Hand of Cicero*, London.
- BUTZ, P.A. 2000. "Early Publications of Bronze Inscriptions from the Acropolis", in C.C. MATTUSCH *et alii*, ed., *From the Parts to the Whole*, I, Portsmouth (RI), 150-156.
- BYRNE, S.G. 2010. "The Athenian *Damnatio Memoriae* of the Antigonids in 200 B.C.", in TAMIS *et alii* 2010, 157-177.
- CABANES, P. 2004. "Les affranchissements à Apollonia d'Illyrie", in P. CABANES, J.-L. LAMBOLEY, ed., *L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité*, IV, Actes du IV^e colloque international de Grenoble (10-12 octobre 2002), Paris, 83-88.
- CABANES, P. 2013. "Les partis pro-romains en Grèce occidentale dans la première moitié du 2^e siècle av. J.-C. ou comment Rome a géré son expansion en Grèce occidentale", in L. LAMOINE *et alii*, ed., *Gérer les territoires, les patrimoines et les crises*, Le Quotidien municipal II, Clermont-Ferrand, 369-385.
- CABANES, P., ANDRÉOU, J. 1985. "Règlement frontalier entre les cités d'Ambracie et de Charadros", «BCH» 109, 499-544; "Compléments", *ibid.*, 753-757.
- CADOUX, T.J. 1948. "The Athenian Archons from Kreon to Hypsichides", «JHS» 68, 70-123.
- CAHILL, N. 2002. *Household and City Organization at Olynthus*, New Haven, London.
- CAHN, H.A. 1973. "Dokimasia", «RA», 3-22.
- CAIRNS, D.L., KNOX, R.A., ed. 2004. *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays in Honour of Douglas M. MacDowell*, Swansea.
- CALDELLI, M.L. *et alii*, ed. 2008. *Epigrafia 2006*, Atti della XIV^e Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera, con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, Roma.
- CALLIGAS, P. 1971. "An Inscribed Lead Plaque from Korkyra", «ABSA» 66, 79-94.
- CAMASSA, G. 2004. "Gli archivi, memoria dell'ordine del mondo", «QS» 59, 79-101.
- CAMASSA, G. 2011. *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico*, Roma.
- CAMIA, F. *et alii*, ed. 2018. *Munus Laetitia. Miscellanea in onore di Maria Letizia Lazzarini*, I-II, Roma.
- CAMPANILE, D. 1994. *I sacerdoti del koinon d'Asia (I sec. a.C.-III sec. d.C.). Contributo allo studio della romanizzazione delle élites provinciali nell'Oriente greco*, «Studi Ellenistici» 7.
- CAMPANILE, D. 1996. "Città d'Asia Minore tra Mitridate e Roma", «Studi Ellenistici» 8, 145-173.

- CAMPANILE, D. 2001. “*Provincialis molestia*. Note su Cicerone proconsole”, «Studi Ellenistici» 13, 243-274.
- CAMPANILE, D. 2003. “L’infanzia della provincia d’Asia: l’origine dei ‘conventus iuridici’ nella provincia”, in C. BEARZOT *et alii*, edd., *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano, 271-288.
- CAMPANILE, D. 2004. “I distretti giudiziari d’Asia e la data d’istituzione del distretto ellespontico”, in U. LAFFI *et alii*, edd., *Artissimum memoriae vinculum. Scritti di geografia storica e di antichità in ricordo di Gioia Conta*, Firenze, 129-142.
- CAMPANILE, D. 2007. “L’assemblea provinciale d’Asia in età repubblicana”, in URSO 2007, 129-140.
- CANALI DE ROSSI, F. 1997. *Le ambascerie dal mondo greco a Roma in età repubblicana*, Roma.
- CANALI DE ROSSI, F. 1999. “Lucio Silla e Maronea: per una strategia dei trattati fra Roma e le città greche”, in Atti dell’XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina. Roma, 18-24 settembre 1997, Roma, 317-324.
- CANALI DE ROSSI, F. 2000. “Tre epistole di magistrati romani a città d’Asia”, «EA» 32, 163-181.
- CANALI DE ROSSI, F. 2005. “Flacco, Minucio Termo e il koinòn dei Greci d’Asia”, «EA» 38, 101-108.
- CANEVARO, M. 2011. “The twilight of *nomothesia*: legislation in early-Hellenistic Athens (322-301)”, «Dike» 14, 55-85.
- CANEVARO, M. 2013. *The Documents in the Attic Orators. Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus* (with a chapter by E.M. HARRIS), Oxford.
- CANEVARO, M. 2015. “Making and Changing Laws in Ancient Athens”, in *OHAGL*.
- CANEVARO, M. 2016a. *Demostene, Contro Leptine. Introduzione, traduzione e commento storico*, Berlin, Boston.
- CANEVARO, M. 2016b. “The Procedure of Demosthenes’ *Against Leptines*: How to Repeal (and Replace) an Existing Law”, «JHS» 136, 39-58.
- CANEVARO, M. 2018. “*Nomothesia* e amministrazione finanziaria: frammenti epigrafici di ‘costituzionalizzazione’ e sviluppo istituzionale nell’Atene di IV secolo”, «Historiká» 9, 485-523.
- CANEVARO, M. *et alii*, edd. 2018. *Ancient Greek History and Contemporary Social Science*, Edinburgh.
- CANEVARO, M., HARRIS, E.M. 2012. “The Documents in Andocides’ *On the Mysteries*”, «CQ» 62, 98-129.
- CANEVARO, M., HARRIS, E.M. 2016-2017. “The Authenticity of the Documents at Andocides’ *On the Mysteries* 77-79 and 83-84”, «Dike» 19-20, 9-49.
- CANFORA, L. *et alii*, edd. 1990. *I trattati nel mondo antico. Forma, ideologia e funzione*, Roma.

- CAPDETREY, L. 2006. "Pouvoir et écrit: production, reproduction et circulation des documents dans l'administration séleucide", in CAPDETREY, NELIS-CLÉMENT 2006, 105-125.
- CAPDETREY, L. 2007. *Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d'un royaume hellénistique (312-129 avant J.-C.)*, Rennes.
- CAPDETREY, L., NELIS-CLÉMENT, J., edd. 2006. *La circulation de l'information dans les états antiques*, Actes de la table ronde, Institut Ausonius, Pessac, 19-20 janvier 2002, Bordeaux.
- CAPDETREY, L., ZURBACH, J., edd. 2012. *Mobilités grecques. Mouvements, réseaux, contacts en Méditerranée de l'époque archaïque à l'époque hellénistique*, Bordeaux.
- CAPDEVILLE, G. 1997. "Le droit international dans la Crète antique (VII^e/VI^e-II^e/I^{er} s. av. J.-C.)", «CRAI», 273-308.
- CARAWAN, E. 2008. "What the *Mnemonēs* Know", in E.A. MACKAY, edd., *Orality, Literacy, Memory in the Ancient Greek and Roman World*, Leiden, Boston, 163-184.
- CARBON, J.-M., PIRENNE-DELFORGE, V. 2017. "Codifying 'Sacred Laws' in Ancient Greece", in JAILLARD, NIHAN 2017, 141-157.
- CAREY, C. 2020. "Law, Speech-Writers, and Rhetorical Context", in *OHAGL*.
- CAREY, C. et alii, edd. 2019. *Use and Abuse of the Law in the Athenian Courts*, Leiden, Boston.
- CARLIER, P. 1984. *La royauté en Grèce avant Alexandre*, Strasbourg.
- CARLIER, P. 2000. "Les marques écrites chez Homère", in PERNA 2000, 309-314.
- CARLIER, P., ed. 2001. *Journées égéennes*, Nanterre, 8-10 mars 1999, «Ktéma» 26, 3-159.
- CARLSSON, S. 2010. *Hellenistic Democracies. Freedom, Independence and Political Procedure in Some East Greek City-States*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 206).
- CARUSI, C. 2003. *Isole e peree in Asia Minore. Contributi allo studio dei rapporti tra poleis insulari e territori continentali dipendenti*, Pisa.
- CARUSI, C. 2005. "Nuova edizione della *homologia* fra Trezene e Arsinoe (IG IV 752, IG IV² 76 + 77)", «Studi Ellenistici» 16, 79-139.
- CASANOVA, E. 1928. *Archivistica*, Siena.
- CASSAYRE, A. 2010. *La justice dans les cités grecques. De la formation des royaumes hellénistiques au legs d'Attale*, Rennes.
- CASSIO, A.C. 2005. "Il Grande Codice di Gortyna: problemi di dialetto", in GRECO, LOMBARDO 2005, 85-98.
- CATAGNOTI, A., BONECHI, M. 1996. "Gli archivi di Mari (ca. 1820-1758)", in MATTHIAE 1996, 87-116.
- CATALDI, S. 1977. "Commento storico-giuridico al trattato di assistenza giudiziaria tra Delfi e Pellana", «ASNP», s. III, 7.2, 459-573.

- CATALDI, S. 1981. “Un regolamento ateniese sui Misteri eleusini e l’ideologia panellenica di Cimone”, in *Studi sui rapporti interstatali nel mondo antico*, Pisa, 73-146.
- CATALDI, S. 2018. *Polis ekkletos. Scritti scelti su Atene antica*, Alessandria.
- CATALDI, S., ed. 2004. *Poleis e politeiai*. Atti del Convegno Internazionale di Storia Greca. Torino, 29 maggio – 31 maggio 2002, Alessandria.
- CATAUDELLA, M.R. *et alii*, edd. 2010. *Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico*, Padova.
- CAVALIER, L. *et alii*, edd. 2017. *Auguste et l’Asie Mineure*, Bordeaux.
- CECCARELLI, P. 2005. “Forme di comunicazione e ideologia della *pólis*: discorso in assemblea, decreto ed epistola ufficiale”, in BULTRIGHINI 2005, 345-369.
- CECCARELLI, P. 2013. *Ancient Greek Letter Writing. A Cultural History (600 BC–150 BC)*, Oxford.
- CECCARELLI, P. 2017. “Image and Communication in the Seleucid Kingdom: the King, the Court and the Cities”, in A. ERSKINE *et alii*, edd., *The Hellenistic Court. Monarchic Power and Elite Society from Alexander to Cleopatra*, Swansea, 231-255.
- CECCARELLI, P. 2018. “Letters and Decrees. Diplomatic Protocols in the Hellenistic Period”, in CECCARELLI *et alii* 2018, 147-183.
- CECCARELLI, P. *et alii*, edd. 2018. *Letters & Communities. Studies in the socio-political dimensions of ancient epistolography*, Oxford.
- CECCHET, L. 2017. “Re-shaping and Re-founding Citizen Bodies: The Case of Athens, Cyrene and Camarina”, in CECCHET, Busetto 2017, 50-77.
- CECCHET, L., Busetto, A., edd. 2017. *Citizens in the Graeco-Roman World, Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden.
- CHAMEROY, J., SAVALLI-LESTRADE, I. 2016. “Pergame, cité et capitale dynastique au miroir de la prosopographie interne et des trouvailles monétaires”, in SAVALLI-LESTRADE 2016, 229-284.
- CHAMOIX, F. 1953. *Cyrène sous la monarchie des Battiades*, Paris.
- CHAMPION, C.B. 2007. “Empire by Invitation: Greek Political Strategies and Roman Imperial Interventions in the Second Century B.C.E.”, «TAPhA» 137, 255-275.
- CHANDEZON, C., 2003. *L’élevage en Grèce (fin V^e-fin I^{er} s. a.C.). L’apport des sources épigraphiques*, Paris.
- CHANDEZON, C. 2004. “Prélèvements royaux et fiscalité civique dans le royaume séleucide”, in CHANKOWSKI, DUVRAT 2004, 131-148.
- CHANDEZON, C. 2011. “Some Aspects of Large Estate Management in the Greek World During Classical and Hellenistic Times”, in ARCHIBALD *et alii* 2011, 96-121.
- CHANOTIS, A. 1988. *Historie und Historiker in den griechischen Inschriften. Epigraphische Beiträge zur griechischen Historiographie*, Stuttgart.

- CHANOTIS, A. 1993. "Ein diplomatischer Statthalter nimmt Rücksicht auf den verletzten Stolz zweier hellenistischer Kleinpoleis (Nagidos und Arsinoe)", «EA» 21, 33-42.
- CHANOTIS, A. 1998. "Eponyme Datierung", *DNP* 4, coll. 2-8.
- CHANOTIS, A. 1999. "Empfängerformular und Urkundenfälschung: Bemerkungen zum Urkundendossier von Magnesia am Mäander", in R.G. KHOURY, ed., *Urkunden und Urkundenformulare im klassischen Altertum und in den orientalischen Kulturen*, Heidelberg 1999, 51-69.
- CHANOTIS, A. 2005a. *War in the Hellenistic World: a Social and Cultural History*, Oxford.
- CHANOTIS, A. 2005b. "The Great Inscription, its Political and Social Institutions, and the Common Institutions of the Cretans", in GRECO, LOMBARDO 2005, 175-194.
- CHANOTIS, A. 2007. "*Isotheoi timai*: la divinité mortelle d'Antiochos III à Téos", «Kernos» 20, 153-171.
- CHANOTIS, A. 2009. "The Dynamics of Ritual Norms in Greek Cult", in P. BRULÉ, ed., *La norme en matière religieuse en Grèce ancienne*, Actes du XI^e colloque du CIERGA, Rennes, septembre 2007, «Kernos» Suppl. 21.
- CHANOTIS, A. 2015a. "Federalism on Crete: The Cretan Koinon and the *koinon* of the *Oreioi*", in BECK, FUNKE 2015a, 377-385.
- CHANOTIS, A. 2015b. "Archival Research, Formulaic Language, and Ancient Forgeries of Legal Documents", in MATTHAIIOU, PAPA ZARKADAS 2015, 669-690.
- CHANOTIS, A., KRITZAS, C. 2010. "Prozessrechtliches aus dem hellenistischen Kreta", in *Symposion 2009*, 169-183.
- CHANKOWSKI, A.S. 1998. "La procédure législative à Pergame au I^{er} siècle av. J.-C.: à propos de la chronologie relative des décrets en l'honneur de Diodoros Pasparos", «BCH» 122, 159-197.
- CHANKOWSKI, A.S. 2009. "Les souverains hellénistiques et l'institution du gymnase: politiques royales et modèles culturels", in CURTY 2009, 95-114.
- CHANKOWSKI, A.S. 2010. *L'éphébie hellénistique. Étude d'une institution civique dans les cités grecques des îles de la Mer Égée et de l'Asie Mineure*, Paris.
- CHANKOWSKI, V. 2001. "Un nouveau procès délien: les comptes des naopes de Délos et la procédure athénienne au IV^e siècle", «BCH» 125, 175-193.
- CHANKOWSKI, V. 2005. "Techniques financières, influences, performances dans les activités bancaires des sanctuaires grecs", «Topoi» 12-13/1, 69-93.
- CHANKOWSKI, V. 2007a. "Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans les cités grecques", in ANDREAU, CHANKOWSKI 2007, 299-331.
- CHANKOWSKI, V. 2007b. "Les places financières dans le monde grec classique et hellénistique des cités", in BRUN 2007, 93-112.
- CHANKOWSKI, V. 2008a. *Athènes et Délos à l'époque classique. Recherches sur l'administration du sanctuaire d'Apollon délien*, Athènes, Paris.

- CHANKOWSKI, V. 2008b. “Banquiers, cassiers, comptables. À propos des méthodes financières dans les comptes de Délos”, in VERBOVEN *et alii* 2008, 77-91.
- CHANKOWSKI, V. 2012. “Délos et les matériaux stratégiques. Une nouvelle lecture de la loi délienne sur la vente du bois et du charbon (ID, 509)”, in KONUK 2012, 31-51.
- CHANKOWSKI, V. 2013. “Nouvelles recherches sur les comptes des hiéropes de Délos: des archives de l’intendance sacrée au «grand livre» de comptabilité”, «CRAI», 917-953.
- CHANKOWSKI, V. 2020. “Greek Sanctuaries as Administrative Laboratories: Bookkeeping Experience on Delos, from Wood Tablets to Marble Steles”, in JÖRDENS, YIFTACH 2020, 64-73.
- CHANKOWSKI, V., DUYPAT, F., edd. 2004. *Le roi et l'économie. Autonomies locales et structures royales dans l'économie de l'empire séleucide*, Actes des rencontres de Lille (23 juin 2003) et Orléans (29-30 janvier 2004), «Topoi» Suppl. 6.
- CHARNEUX, P. 1984. “Phratries et *Kômai* d’Argos”, «BCH» 108, 207-227.
- CHARNEUX, P. 1990. “En relisant les décrets argiens”, «BCH» 114, 395-415.
- CHARNEUX, P. 1991. “En relisant les décrets argiens (II)”, «BCH» 115, 297-323.
- CHARNEUX, P., TRÉHEUX, J. 1988. “Sur le règlement frontalier entre Ambracie et Charadros”, «BCH» 112, 359-373.
- CHRISTESEN, P. 2007. *Olympic Victor Lists and Ancient Greek History*, Cambridge.
- CHRISTESEN, P. 2019. *A New Reading of the Damonon Stele*, «Histos» Suppl. 10.
- CHRISTIEN, J. 2016. “Aureus et le concept de symmachie au III^e siècle. Les réalités hellénistiques”, in COUVENHES 2016a, 161-175.
- CHRISTOPHILOPOULOS, A.P. 1965. “Γῆς καὶ οἰκίας ἐγκτησις κατὰ τὸν Ἀττικὸν δίκαιον”, in *Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδου*, I, Ἀθήναι, 250-260 (= CHRISTOPHILOPOULOS 1973, 44-54).
- CHRISTOPHILOPOULOS, A.P. 1967. “Ἡ νομοθετικὴ λειτουργία εἰς τὰς ἐλληνικὰς πόλεις”, «Ἀθηνᾶ» 69, 17-53 (= CHRISTOPHILOPOULOS 1973, 1-32).
- CHRISTOPHILOPOULOS, A.P. 1968. “Νομοφύλακες καὶ θεσμοφύλακες”, «Πλάτων» 20, 134-143 (= CHRISTOPHILOPOULOS 1973, 33-43).
- CHRISTOPHILOPOULOS, A.P. 1973. *ΔΙΚΑΙΟΝ καὶ ΙΣΤΟΡΙΑ, Μικρὰ Μελετήματα*, Ἀθήναι.
- CHRISTOPHILOPOULOS, A.P. 1979. “Ἡ καταχώρισις δικαιπρακτικῶν ἐγγράφων εἰς τὰ δημόσια ἀρχεῖα”, in A.P. CHRISTOPHILOPOULOS, *Νομικὰ Ἐπιγραφικὰ*, 2, Ἀθήναι, 9-69.
- CHRYSSANTAKI-NAGLE, K. 2007. *L'histoire monétaire d'Abdera en Thrace (VI^e s. av. J.-C. – II^e s. ap. J.-C.)*, Athènes 2007.
- CIPOLLA, P. 2010. “Il ‘Frammento di Dike’ (Aesch. F 281a R.): uno *status quaestionis* sui problemi testuali ed esegetici”, «Lexis» 28, 133-154.
- CLAIRMONT, C.W. 1983. *Patrios Nomos. Public Burial during the Fifth and Fourth Centuries B.C.*, Oxford («BAR International Series» 161).

- CLARK, M. 1999. "Thucydides in Olympia", in R. MELLOR, L. TRITLE, edd., *Text and Tradition. Studies in Greek History in Honor of Mortimer Chambers*, Claremont (CA), 115-134.
- CLARKE, K. 2008. *Making Time for the Past. Local History and the Polis*, Oxford.
- CLAUDON, J.-F. 2015a. "Les ambassadeurs des cités d'Asie mineure envoyés à Rome", in B. GRASS, G. STOUDEUR, edd., *La diplomatie romaine sous la République: réflexions sur une pratique*, Actes des rencontres de Paris (21-22 juin 2013) et Genève (31 octobre-1er novembre 2013), Besançon, 127-145.
- CLAUDON, J.-F. 2015b. *Les ambassades des cités grecques d'Asie Mineure auprès des autorités romaines. De la libération des Grecs à la fin du Haut-Empire (196 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)*, I-II, Thèse de Doctorat EPHE, Direct. J.-L. Ferrary.
- CLAY, D. 2004. *Archilochos Heros. The Cult of Poets in the Greek Polis*, Cambridge (MA).
- CLAY, J.S. et alii, edd. 2017. *Panhellenes at Methone. Graphê in Late Geometric and Protoarchaic Methone, Macedonia (ca. 700 BCE)*, Berlin, Boston.
- CLINTON, K. 2003. "Maroneia and Rome: Two Decrees of Maroneia from Samothrace", «Chiron» 33, 379-417.
- COBETTO GHIGGIA, P. 2002. *Contro Leocare (Sulla successione di Diceogene)*, Pisa.
- COCKLE, W.E.H. 1984. "State Archives in Graeco-Roman Egypt from 30 BC to the Reign of Septimius Severus", «JEA» 70, 106-122.
- COHEN, D. 2003. "Writing, Law, and Legal Practice in the Athenian Courts", in YUNIS 2003, 78-96.
- COHEN, G.M. 1995. *The Hellenistic Settlements in Europe, the islands, and Asia Minor*, Berkeley.
- CONDELLO, F. 2012. "Sul 'sigillo' di Crizia (fr. 5 W.² = 3 G.-P.²)", «QS» 76, 165-185.
- COOLEY, A. 2012. "From Document to Monument. Inscribing Roman Official Documents in the Greek East", in DAVIES, WILKES 2012, 159-182.
- COQUEUGNIOT, G. 2007. "Coffre, casier et armoire: la *kibôtos* et le mobilier des archives et des bibliothèques grecques", «RA» 2007, 293-304.
- COQUEUGNIOT, G. 2012. "Le *chreophylakeion* et l'agora d'Europos-Doura: bilan des recherches, 2004-2008", in P. LERICHE et alii, edd., *Europos-Doura. Varia I*, Beyrouth, 93-110.
- COQUEUGNIOT, G. 2013. *Archives et bibliothèques dans le monde grec: édifices et organisation, V^e siècle avant notre ère – II^e siècle de notre ère*, Oxford.
- COQUEUGNIOT, G. 2021. "Archival Practices of the *Chreophylakes* at Dura-Europos", in VAN OPPEN DE RUITER, WALLENFELS 2021, 179-191.
- CORDANO, F. 1984. "Camarina VII. Alcuni documenti importanti per la storia della città", «BdA» 26, 31-54 (= CORDANO 2011, 1-41).
- CORDANO, F. 1992a. *Le tessere pubbliche del tempio di Atena a Camarina*, Roma.
- CORDANO, F. 1992b. "Note sui gruppi civici sicelioti", «MGR» 17, 1992, 135-144 (= CORDANO 2011, 99-108).

- CORDANO, F. 1994. “La città di Camarina e le corde della lira”, «PP» 49, 1994, 418-426 (= CORDANO 2011, 109-119).
- CORDANO, F. 1996. “Documenti di archivio a Camarina”, in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 179-184 (= CORDANO 2011, 127-134).
- CORDANO, F. 1997. “Su due tavolette di Camarina con contratti d’acquisto”, «PP» 52, 355-364 (= CORDANO 2011, 149-157).
- CORDANO, F. 1999. “Le istituzioni delle città greche di Sicilia nelle fonti epigrafiche”, in GULLETTA 1999, 149-158.
- CORDANO, F. 2001. “Strumenti di sorteggio e schedatura dei cittadini nella Sicilia antica”, in F. CORDANO, C. GROTTANELLI, edd., *Sorteggio pubblico e cleromanzia dall’Antichità all’Età Moderna*, Milano, 83-93 (= CORDANO 2011, 163-172).
- CORDANO, F. 2009. “Su i *pinakia* di Stira in Eubea (*IG XII*, 56)”, «ASAIA» 87, 559-563.
- CORDANO, F. 2011. *Camarina. Politica e istituzioni di una città greca*, Roma.
- CORDANO, F. 2016. “La doppia copia di un contratto ‘camarinense’”, in STRUFFOLINO 2016, 219-226.
- CORDANO, F. 2018. “Registrazioni anagrafiche nella Sicilia orientale”, «MediterrAnt» 21, 111-118.
- CORDANO, F., DI STEFANO, G. 2017. “Nuove tessere dal *temenos* di Atena a Camarina”, «RAL» s. IX, 28, 391-403.
- CORSARO, M. 1984. “Un decreto di Zelea sul recupero dei terreni pubblici (*Syll.*³, 279)”, «ASNP» 14, 441-493.
- CORSARO, M. 1985. “Tassazione regia e tassazione cittadina dagli Achemenidi ai re ellenistici”, «REA» 87, 73-94.
- CORSARO, M. 2010. “Il *nomos* di Agirrio e la tassazione diretta del grano nel mondo greco”, in A. MAGNETTO *et alii*, *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, Pisa, 99-128.
- COŞKUN, A. 2019. “Triangular Epistolary Diplomacy with Rome from Judas Maccabee to Aristobulos I”, in A. COŞKUN, D. ENGELS, edd., *Rome and the Seleukid East*, Brussels, 355-388.
- COTTIER, M. 2008. “Introduction”, in COTTIER *et alii* 2008, 1-13.
- COTTIER, M. *et alii*, edd. 2008. *The Custom Law of Asia*, Oxford.
- COUDRY, M. 2004. “Contrôle et traitement des ambassadeurs étrangers sous la république romaine”, in MOATTI 2004, 529-565.
- COUDRY, M., KIRBIHLER, F. 2010. “La *lex Cornelia*, une *lex provinciae* de Sylla pour l’Asie”, in BARRANDON, KIRBIHLER 2010, 133-169.
- COUVENHES, J.-C. 2007. “Les décrets des *paroikoi* de Rhamnonte”, in COUVENHES, MILANEZI 2007, 293-313.
- COUVENHES, J.-C., ed. 2016a. *La symmachia comme pratique du droit international dans le monde grec. D’Homère à l’époque hellénistique*, «DHA» Suppl. 16.

- COUVENHES, J.-C. 2016b. “Quelques remarques sur le recrutement des soldats crétois outre-mer à travers les traités de «*symmachia*»”, in COUVENHES 2016a, 177-211.
- COUVENHES, J.-C., FERNOUX, H.L., edd. 2004. *Les cités grecques et la guerre en Asie Mineure à l'époque hellénistique*, Tours.
- COUVENHES, J.-C., LEGRAS, B., edd. 2006. *Les transferts culturels et politiques dans le monde hellénistique*, Paris.
- COUVENHES, J.-C., MILANEZI, S., edd. 2007. *Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate*, Tours.
- CRESCI MARRONE, G., PISTELLATO, A., edd. 2007. *Studi in ricordo di Fulviomario Broilo* (Atti del Convegno, Venezia 14-15 ottobre 2005), Padova.
- CRISCI, E. 1999. “I più antichi libri greci. Note bibliografiche e paleografiche su rotoli papiracei del IV-III secolo a.C.”, «S&C» 23, 29-62.
- CRISCUOLO, L., GERACI, G., edd. 1989. *Egitto e storia antica dall'ellenismo all'età araba. Bilancio di un confronto*, Atti del Colloquio Internazionale, Bologna, 31 agosto-2 settembre 1987, Bologna.
- CROWTHER, C.V. 1996. “I Priene 8 and the History of Priene in the Early Hellenistic Period”, «Chiron» 26, 195-250.
- CROWTHER, C.V. 1999. “Aus der Arbeit der Inscr. Graecae IV (AAIG). Coan Decrees for Foreign Judges”, «Chiron» 29, 251-311.
- CULASSO GASTALDI, E. 2003a. “Abbattere la stele. Riscrittura epigrafica e revisione storica ad Atene”, «CCG» 14, 241-262 (trad. ingl. *AIO Papers* 2, 2014).
- CULASSO GASTALDI, E. 2003b. “Eroi della città: Eufrone di Sicione e Licurgo di Atene”, in A. BARZANÒ *et alii*, edd., *Modelli eroici dall'antichità alla cultura europea*, Roma, 65-98.
- CULASSO GASTALDI, E. 2004. *Le prossenie ateniesi del IV secolo a.C. Gli onorati asiatici*, Alessandria.
- CULASSO GASTALDI, E. 2010. “‘Abbattere la stele’. ‘Rimanere fedeli alla stele’. Il testo epigrafico come garanzia della deliberazione politica”, in TAMIS *et alii* 2010, 139-155 (trad. ingl. *AIO Papers* 3, 2014).
- CUNIBERTI, G. 2011. “Aristofane *misodikos* e *philonomos*. Istituzioni democratiche, procedure giudiziarie e norme del diritto nella commedia attica antica”, «Rivista di Diritto Ellenico» 1, 83-126.
- CUNIBERTI, G. 2016. “La persuasione con doni e la *dorodokia* in Atene democratica tra presunte incorruttibilità e sfiducia collettiva”, «Rivista di Diritto Ellenico» 6, 2016, 51-73.
- CURTY, O. 1989. “L'historiographie hellénistique et l'inscription n° 37 des *Inscripfen von Priene*”, in M. PIÉRART, O. CURTY, edd., *Historia Testis. Mélanges d'épigraphie, d'histoire ancienne et de philologie offerts à Tadeusz Zawadzki*, Fribourg 1989, 21-35.
- CURTY, O. 1995. *Les parentés légendaires entre cités grecques*, Genève.

- CURTJ, O., ed. 2009. *L'huile et l'argent. Gymnasiarchie et évergétisme dans la Grèce hellénistique*, Actes du colloque tenu à Fribourg du 13 au 15 octobre 2005, Paris.
- CUVIGNY, M. 1981. *Plutarque. Oeuvres morales*, XII.1, Paris.
- CZAJKOWSKI, K. et alii, edd. 2020. *Law in the Roman Provinces*, Oxford.
- D'AGOSTINI, M. 2019. *The Rise of Philip V. Kingship and Rule in the Hellenistic World*, Alessandria.
- D'AMORE, L. 2012. "Il corpo militare ateniese e il *temenos* di Apollo Liceo (IG I³ 138). Un esempio di *epikephal(a)ion telos*?", in G. BEVILACQUA, S. CAMPANELLI, edd., Ἀρετῆς ἔνεκεν καὶ σοφίας. *Un omaggio a Paola Lombardi*, Roma 2012, 19-30.
- DANA, M., SAVALLI-LESTRADE, I., edd. 2019. *La cité interconnectée dans le monde gréco-romain (IV^e siècle a.C. – IV^e siècle p.C.). Transferts et réseaux institutionnels, religieux et culturels aux époques hellénistique et impériale*, Bordeaux.
- DARESTE, R. 1884. "Cicéron, *Pro Flacco*, XXIX-XXXII", in *Mélanges Graux. Recueil de travaux d'érudition classique*, Paris, 7-12.
- DAUBNER, F. 2006. *Bellum Asiaticum. Der Krieg der Römer gegen Aristonikos von Pergamon und die Einrichtung der Provinz Asia*, 2., überarbeitete Auflage, München.
- DAUBNER, F. 2018. *Makedonien nach den Königen (168 v. Chr. – 14 n. Chr.)*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 251).
- DAUX, G. 1936. *Delphes au II^e et au I^{er} siècle, 191-31 av. J.-C.*, Paris.
- DAUX, G. 1978. "Notes de lecture", «BCH» 102, 591-627.
- DAUX, G. 1979. "L'arbitrage IG IX 2, pages X-XI, 205 I", «ZPE» 36, 139-144.
- DAVERIO ROCCHI, G. 1988. *Frontiera e confini nella Grecia antica*, Roma.
- DAVIES, J.K. 1994. "Accounts and Accountability in Classical Athens", in OSBORNE, HORNBLLOWER 1994, 201-212.
- DAVIES, J.K. 1996. "Deconstructing Gortyn: When is a Code a Code?", in FOXHALL, LEWIS 1996, 33-56.
- DAVIES, J.K. 2001. "Temples, Credit, and the Circulation of Money", in MEADOWS, SHIPTON 2001, 117-128.
- DAVIES, J.K. 2003. "Greek Archives: From Record to Monument", in BROSIOUS 2003a, 323-343.
- DAVIES, J.K. 2004. "The Concept of the 'Citizen'", in CATALDI 2004, 19-30.
- DAVIES, J.K. 2005. "The Gortyn Laws", in GAGARIN, COHEN 2005, 305-327.
- DAVIES, J.K., WILKES, J., edd. 2012. *Epigraphy and the Historical Sciences*, Oxford.
- DAVIS, G. 2011. "Axones and Kurbeis: A New Answer to an Old Problem", «Historia» 60, 1-35.
- DAVISON, J.A. 1958. "Notes on the Panathenaia", «JHS» 78, 23-41.

- DE MARTINO, F. 1983. “Il *senatusconsultum de agro Pergameno*”, «PP» 38, 161-190.
- DE POLIGNAC, F. 2005. “Usages de l’écriture dans les sanctuaires du haut archaïsme”, in V. DASEN, M. PIÉRART, edd., *Ἰδία καὶ δημοσίαι. Le cadres «privés» et «publics» de la religion grecque antique*, «Kernos» Suppl. 15, 13-25.
- DE SENSI SESTITO, G. 1993. “Da Thurii a Copia”, in *Sibari e la Sibaritide*, «ACSMGr» 32, 329-378.
- DE STE. CROIX, G.E.M. 1956. “The Constitution of the Five Thousand”, «Historia» 5, 1-23.
- DE STE. CROIX, G.E.M. 2004. *Athenian Democratic Origins and Other Essays*, Oxford.
- DE VIDO, S. 2007. “Le espressioni di tempo nei decreti di Entella”, in CRESCI MARRONE, PISTELLATO 2007, 294-316.
- DEBORD, P. 1984. “Chiliastys”, «REA» 86, 201-211.
- DEBORD, P. 2003. “Le culte royal chez les Séleucides”, in PROST 2003, 281-308.
- DECOURT, J.-C., TZIAFÁLIAS, A. 2001. “Une liste civique à Crannon: la stèle dite des Ménandridai”, «ZPE» 137, 139-152.
- DEGNI, P. 1998. *Usi delle tavolette lignee e cerate nel mondo greco e romano*, Messina.
- DEL CORSO, L. 2002. “I documenti nella Grecia classica tra produzione e conservazione”, «QS» 56, 155-189.
- DEL CORSO, L. 2003. “Materiali per una protostoria del libro e delle pratiche di lettura nel mondo greco”, «S&T» 1, 5-78.
- DEL CORSO, L. 2010. “Scritture epigrafiche e scritture su papiro in età ellenistico-romana. Spunti per un confronto”, in A. BRAVO GARCÍA, I. PÉREZ MARTÍN, edd., *The Legacy of Bernard de Montfaucon. Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting*, Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid – Salamanca, 15-20 September 2008), Turnhout, 3-16.
- DEL CORSO, L. 2017. “Text and Paratext in Early Greek Bookrolls: Some Reflections on Extant Papyrological and Literary Evidence”, «S&T» 15, 1-36.
- DEL MONACO, L. 2004. “Le fratrie di Camarina e gli strateghi di Siracusa”, «MediterrAnt» 7, 597-613.
- DEL MONACO, L. 2011. “Da Corcira a Siracusa: criteri di registrazione anagrafica di matrice corinzia”, in G. DE SENSI SESTITO, M. INTRIERI, edd., *Sulla rotta per la Sicilia: l’Epiro, Corcira e l’Occidente*, Pisa, 301-313.
- DELRIEUX, F. 2010. “La crise financière des cités grecques d’Asie Mineure au I^{er} siècle a.C. et la lettre de Cicéron à Q. Minucius Thermus (Fam. 13.36)”, in VAN BREMEN, CARBON 2010, 505-526.
- DELRIEUX, F. 2013a. “Les résidents étrangers dans les cités grecques de l’Ouest de l’Asie Mineure. L’exemple d’Iasos en Carie”, in F. DELRIEUX, O. MARIAUD, edd., *Communautés nouvelles dans l’Antiquité grecque, Mouvements, intégrations et représentations*, Chambéry, 155-185.

- DELRIEUX, F. 2013b. “Les ventes de biens confisqués dans la Carie des Hécatomnides. Notes d’histoire économique et monétaire”, in M.-C. FERRIÈS, F. DELRIEUX, edd., *Spolier et confisquer dans les mondes grec et romain*, Chambéry, 209-265.
- DELRIEUX, F., FERRIÈS, M.-C. 2004. “Euthydème, Hybréas et Mylasa: une cité grecque de Carie dans les conflits romains de la fin du I^{er} siècle a.C., Deuxième partie”, «REA» 106/2, 499-515.
- DÉMARE-LAFONT, S., ed. 2019. *Debt in Ancient Mediterranean Societies. A Documentary Approach*, Genève.
- DEMOUGIN, S., ed. 1994. *La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris.
- DEPAUW, M., COUSSEMENT, S., edd., *Identifiers and Identification Methods in the Ancient World* (LDAS III), Leuven, Paris, Walpole (MA) 2014.
- DESCAT, R., ed. 2006, *Approches de l'économie hellénistique*, Saint-Bertrand-de-Comminges .
- DESHOURS, N. 2004. “Les institutions civiques de Messène à l’époque hellénistique tardive”, «ZPE» 150, 134-146.
- DESHOURS, N. 2006. *Les Mystères d'Andania. Étude d'épigraphie et d'histoire religieuse*, Bordeaux.
- DESHOURS, N. 2011. *L'été indien de la religion civique. Étude sur les cultes civiques dans le monde égéen à l'époque hellénistique tardive*, Bordeaux.
- DESHOURS, N. 2012. “La date du Règlement des Mystères d’Andania”, in J.-C. COUVENHES *et alii*, *L’Hellénisme, d’une rive à l’autre de la Méditerranée, Mélanges offerts à André Laronde*, Paris, 431-440.
- DESIDERI, P. 1996. “Storici antichi e archivi”, in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 171-177.
- DETIENNE, M., ed. 1988. *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, Lille.
- DEVELIN, R. 1989. *Athenian Officials, 684-321 B.C.*, Cambridge.
- DI STEFANO, G. 1998. “Una nuova edizione del *senatus consultum de agro Pergameno*”, «RAL», s. IX, 9.4, 707-748.
- DI STEFANO, G. 2006. “Aspetti urbanistici e topografici per la storia di Camarina”, in PELAGATTI *et alii* 2006, 157-176.
- DIGNAS, B. 2002a. *Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford.
- DIGNAS, B. 2002b. “‘Inventories’ or ‘Offering Lists’? Assessing the Wealth of Apollo Didymaeus”, «ZPE» 138, 235-244.
- DIGNAS, B. 2005. “Sacred revenues in Roman lands. The economic dimension of sanctuaries in Western Asia Minor”, in S. MITCHELL, C. KATSARI, edd., *Patterns in the Economy of Roman Asia Minor*, Swansea, 207-224.
- DIMOPOULOU-PILIOUNI, A. 2008. “*Apeleutheroi*: metics or foreigners?”, «Dike» 11, 27-50.
- DIMOPOULOU-PILIOUNI, A. 2010. “Communiquer avec le pouvoir romain: les lettres de Jules César publiées par la cité de Mytilène”, «RIDA» 57, 33-49.

- DIMOPOULOU-PILIOUNI, A. 2015. *ΛΕΣΒΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ. Πολίτευμα, Θεσμοί και Δίκαιο των Πόλεων της Λέσβου*, Αθήνα.
- DIMOPOULOU, A.A. 2017. “The Lion and the Sage: Writing the Law in Archaic Lesbos”, «Rivista di Diritto Ellenico» 7, 19-36.
- DIXON, M.D. 2000. *Disputed Territories: Interstate Arbitrations in the Northeast Peloponnese, ca. 250-150 B.C.*, Dissertation Ohio State University.
- DMITRIEV, S. 1997. “ΟΙ ΕΠΙΩΝΥΜΟΙ and ΑΙ ΕΠΙΩΝΥΜΟΙ ΑΡΧΑΙ in the cities of Hellenistic and Roman Asia Minor”, «REA» 99, 525-534.
- DMITRIEV, S. 2004. “Alexander’s Exiles Decree”, «Klio» 86, 348-381.
- DMITRIEV, S. 2005a. *City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford.
- DMITRIEV, S. 2005b. “The History and Geography of the Province of Asia during its First Hundred Years and the Provincialization of Asia Minor”, «Athenaeum» 93, 71-133.
- DOMINGO GYGAX, M.D. 2001. *Untersuchungen zu den lykischen Gemeinwesen in klassischer und hellenistischer Zeit*, Bonn.
- DÖSSEL, A. 2003. *Die Beilegung innerstaatlicher Konflikte in den griechischen Poleis vom 5.-3. Jahrhundert v. Chr.*, Frankfurt am Main.
- DOW, S. 1939. “Aristotle, the Kleroteria, and the Courts”, «HSCPh» 1, 1-34 (= P.J. RHODES, ed., *Athenian Democracy*, Oxford 2004, 62-94).
- DOYEN, C. 2014. *Pratiques comptables en Grèce hellénistique*, «Comptabilité(S)» 6, 2-6 (<http://comptabilites.revues.org/1465>).
- DOYEN, C. 2017. “De la drachme au denier: retour sur l’ὀκτώβολος εισφορά de Messène”, in E. APOSTOULOU, C. DOYEN, edd., *ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΣΤ’ Επιστημονική Συνάντηση*, Αργος, 26-29 μαΐου 2011, I, Paris, 425-443.
- DREHER, M. 2018. “‘Heiliges Recht’ and ‘Heilige Gesetze’: Law, Religion, and Magic in Ancient Greece”, in PERLMAN 2018, 85-103.
- DREW-BEAR, T. 1972. “Deux décrets hellénistiques d’Asie Mineure”, «BCH» 96, 435-471.
- DREW-BEAR, T. 1978. *Nouvelles Inscriptions de Phrygie*, Zutphen.
- DREYER, B. 2005. “Rom und die griechischen Polisstaaten an der westkleinasiatischen Küste in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v.Chr. Hegemoniale Herrschaft und lokale Eliten im Zeitalter der Gracchen”, in A. COŞKUN, ed., *Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen Prinzipat*, Göttingen, 55-74.
- DRIESSEN, J. 2001. “Mécanismes de contrôle au palais de Cnossos à l’époque des tablettes en linéaire B”, in CARLIER 2001, 113-120.
- DRIESSEN, J., FARNOUX, A., edd. 1997. *La Crète mycénienne*, Actes de la Table Ronde internationale organisée par l’École française d’Athènes, 26-28 Mars 1991, «BCH» Suppl. 30.

- DRISCOLL, E.W. 2019. “The Milesian Eponym List and the Revolt of 412 B.C.”, «The Journal of Epigraphic Studies» 2, 11-32.
- DROUGOU, S., ed. 2009. ΚΕΡΜΑΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ. Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Τουράτσογλου, I-II, Αθήνα.
- DUBOIS, L. 2014. “Le nom d’une taxe portuaire en grec ionien”, «REG» 127, 603-608.
- DUBOULOZ, J. 2007a. “La juridiction du gouverneur provincial. Réflexions sur les Verrines comme sources pour l’histoire du droit”, in PRAG 2007, 93-115.
- DUBOULOZ, J. 2007b. “Autorité romaine, fermiers de l’impôt et contribuables en Sicile dans les années 70 av. J.-C.”, in DUBOULOZ, PITTIA 2007, 147-168.
- DUBOULOZ, J., PITTIA, S., edd. 2007. *La Sicile de Cicéron, Lectures des Verrines*, Besançon.
- DUBOULOZ, J., PITTIA, S. 2009. “La Sicile romaine, de la disparition du royaume de Hiéron II à la réorganisation augustéenne des provinces”, in B. CABOURET-LAURIOUX *et alii*, edd., *Rome et l’Occident du II^e s. av. J.-C. au II^e s. apr. J.-C.*, Colloque SOPHAU, Lyon, 15-16 mai 2009, «Pallas» 80, 85-125.
- DUCHÊNE, H. 1992. *La stèle du port. Fouilles du port I. Recherches sur une nouvelle inscription thasienne*, Athènes, Paris.
- DUNST, G. 1968. “Zu den neuen Inschriften aus Kyme”, «ZPE», 3, 165-170.
- DUPLOUY, A. 2018. “Pathways to Archaic Citizenship”, in DUPLOUY, BROCK 2018, 1-49.
- DUPLOUY, A. *et alii* 2014. *Politique en Grèce ancienne*, «Annales, HSS» 69.
- DUPLOUY, A., BROCK R., edd. 2018. *Defining Citizenship in Archaic Greece*, Oxford.
- DURAN, M. 2002. “Un *echinos* procedente de una *diaita*. Comentario de SEG XXXVI 296”, «Dike» 5, 61-82.
- DYCK, A.R. 2004. *A Commentary on Cicero, De Legibus*, Ann Arbor.
- DZIATZKO, K. 1895. “Archive”, in *RE*, II.1, coll. 553-564.
- ECK, W., FUNKE, P., edd. 2014. *Öffentlichkeit-Monument-Text*, Akten XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, 27-31 Augusti 2012, Berlin, Boston.
- EDELMANN-SINGER, B. 2011. “Die Provinzen und der Kaiserkult. Zur Entstehung und Organisation des Provinziallandtages von Asia”, in M. EBNER, E. ESCH-WERMELING, edd., *Kaiserkult, Wirtschaft und Spectacula. Zum politischen und gesellschaftlichen Umfeld der Offenbarung*, Göttingen, 81-102.
- EFSTATHIOU, A. 2007. “*Euthyna* Procedure in 4th c. Athens and the Case on the False Embassy”, «Dike» 10, 113-135.
- EHRHARDT, N. 1988. *Milet und seine Kolonien*, I-II, Frankfurt am Main, Berlin, New York (2. Auflage).

- EHRHARDT, N. 2002. "Strategien Römischer Publicani gegenüber griechischen Städten in der Zeit der Republik", in N. EHRHARDT, L.-M. GÜNTHER, edd., *Widerstand, Anpassung, Integration: die griechische Staatenwelt und Rom*, Festschrift für Jürgen Deininger zum 65. Geburtstag, Stuttgart, 135-153.
- EIDINOW, E., TAYLOR, C. 2010. "Lead-Letter Days: Writing, Communication and Crisis in the Ancient Greek World", «CQ» 60, 30-62.
- EILERS, C. 2002. *Roman Patrons of Greek Cities*, Oxford.
- EILERS, C. 2008. "Forgery, Dishonesty, and Incompetence in Josephus' *Acta*: The Decree of Athens (AJ 14.149-155)", «ZPE» 166, 211-217.
- EILERS, C. 2013. "Diplomacy and the Integration of the Hasmonean State", in AGER, FABER 2013, 155-165.
- ELLIS-EVANS, A. 2012. "The Tyrants Dossier from Eresos", «Chiron» 42, 183-212.
- ELLIS-EVANS, A. 2013. "The Ideology of Public Subscriptions", in MARTZAVOU, PAPAZARKADAS 2013, 107-121.
- ELLIS-EVANS, A. 2019. *The Kingdom of Priam. Lesbos and the Troad between Anatolia and the Aegean*, Oxford.
- ELTON, H., REGER, G., edd. 2007. *Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Acts of the Conference Hartford, Connecticut (USA), August 22-24 1997, Bordeaux.
- ERDAS, D. 2002. *Cratero il Macedone. Testimonianze e frammenti*, Tivoli.
- ERDAS, D. 2012. "Note sulla garanzia personale negli atti di vendita di beni immobili nella Grecia antica", «ASNP» s. 5, 4, 345-364.
- ERDAS, D. 2013. "Spazio giuridico nell'agora e sull'acropoli: nota a IG I³ 4", in A. INGLESE, ed., *Epigrammata 2. Definire, descrivere, proteggere lo spazio. In ricordo di André Laronde*, Tivoli, 275-294.
- ERDAS, D. 2020a. "Terre e proprietà nelle Cicladi: il caso di Amorgos", in A. INGLESE, ed., *Epigrammata 5. Dinamiche politiche e istituzionali nell'epigrafia delle Cicladi*, Tivoli, 163-184.
- ERDAS, D. 2020b. "Funzionari pubblici e *chora*: osservazioni sulla gestione delle terre nelle città greche tra età classica ed ellenismo", in FARAGUNA, SEGENNI 2020, 171-188.
- ERICKSON, B.L. 2010. *Crete in Transition. Pottery Styles and Island History in the Archaic and Classical Periods*, «Hesperia» Suppl. 45.
- ERKELENZ, D. 1999. "Cicero, *pro Flacco* 55-59. Zur Finanzierung von Statthalterfesten in der Frühphase des Koinon von Asia", «Chiron» 29, 43-57.
- ERRINGTON, R.M. 1987. "Θεὰ Ῥώμη und römischer Einfluss südlich des Mäanders im 2. Jh. v.Chr.", «Chiron» 19, 97-118.
- ERSKINE, A., ed. 2003. *A Companion to the Hellenistic World*, Oxford.
- ÉTIENNE, R. 1990. *Ténos II. Ténos et les Cyclades du milieu du IV^e siècle av. J.-C. au milieu di III^e siècle ap. J.-C.*, Paris.

- ÉTIENNE, R., MIGEOTTE, L. 1998. “Colophon et les abus des fermiers des taxes”, «BCH» 122, 143-157 (= MIGEOTTE 2010, 377-391, con *Post Scriptum*, 391).
- FABIANI, R. 2009. “Eupolemos Potalou o Eupolemos Simalou? Un nuovo documento da Iasos”, «EA» 42, 61-77.
- FABIANI, R. 2010. “Magistrates and *phylai* in late Classical and early Hellenistic Iasos”, in VAN BREMEN, CARBON 2010, 467-482.
- FABIANI, R. 2012. “*Dedochthai tei boulei kai toi demoi*: protagonisti e prassi della procedura deliberativa a Iasos”, in MANN, SCHOLZ 2012, 109-165.
- FABIANI, R. 2014. “Gli onori dei prosseni a Iasos”, in FISCHER 2014, 99-123.
- FABIANI, R. 2015. *I decreti onorari di Iasos. Cronologia e storia*, München.
- FABIANI, R. 2016. “I.Iasos 220 and the regulations about the priest of Zeus Megistos. A new edition”, «Kernos» 29, 159-184.
- FABIANI, R. 2017. “La cosiddetta iscrizione di Lygdamis da Alicarnasso: procedure legali su proprietà contese”, «Axon» 1.2, 2017.
- FACELLA, A. 2006. *Alesa Arconidea. Ricerche su un'antica città della Sicilia tirrenica*, Pisa.
- FAGUER, J. 2020a. *La terre et l'argent. Marché de la terre et marché du crédit à Athènes et dans les îles de l'Égée, ca. 400-100 av. J.-C.*, Tesi di Dottorato Université Paris Nanterre.
- FAGUER, J. 2020b. “Ventes immobilières et sûretés réelles à Ténos et Paros», «BCH» 144, 155-207.
- FAGUER, J. 2021. “Le marché du crédit à Olynthe et le calendrier des Chalcidiens de Thrace”, «REG» 134, 1-32.
- FALES, F.M. 2001. *L'impero assiro. Storia e amministrazione (IX-VII secolo a.C.)*, Bari.
- FALES, F.M. 2003. “Reflections on Neo-Assyrian Archives”, in BROSIUS 2003a, 195-229.
- FALLU, E. 1973. “Les rationes du proconsul Cicéron. Un exemple de style administratif et d'interprétation historique dans la correspondance de Cicéron”, in «ANRW» I 3, 209-238.
- FAMERIE, É. 2007. “Une nouvelle édition de deux sénatus-consultes adressés à Priène (RDGE 10)”, «Chiron» 37, 89-111.
- FAMERIE, É. 2013. “Aspects diplomatiques de la politique romaine dans l'Orient grec (II^e s. av. J.-C.)”, «AEHE IV» 144, 2011-2012, 46-52 (<https://journals.openedition.org/ashp/1451>, donde si cita).
- FAMERIE, É. 2017. “Les documents officiels romains d'époque républicaine et du Principat d'Auguste”, in S. LOHSSE *et alii*, edd., *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren*, Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Paltingenesie, Münster, 23.-24. April 2015, Stuttgart, 85-92.

- FANTASIA, U. 1998. “Distribuzioni di grano e archivi nella *polis*: il caso di Samo”, in MOATTI 1998, 205-228.
- FANTASIA, U. 1999. “Ἰ σιτοφύλακες e ἰ σιτώνια di Tauromenio”, in GULLETTA 1999, 251-279.
- FANTASIA, U. 2008. “Corcira, 427-425 a.C.: anatomia di una *stasis*”, in C. BEARZOT, F. LANDUCCI, edd., *‘Partiti’ e fazioni nell’esperienza politica greca*, Milano 2008, 167-201.
- FANTASIA, U. 2017. *Ambracia dai Cipselidi ad Augusto. Contributo alla storia della Grecia nord- occidentale fino alla prima età imperiale*, Pisa.
- FARAGUNA, M. 1997. “Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene”, «*Athenaeum*» 85, 7-33.
- FARAGUNA, M. 1998. “Un nuovo studio sulle «*Rationes Centesimarum*»”, «*Dike*» 1, 171-180.
- FARAGUNA, M. 1999. “Intorno alla nuova legge ateniese sulla tassazione del grano”, «*Dike*» 2, 63-97.
- FARAGUNA, M. 2000. “A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari”, «*Chiron*» 30, 65-115.
- FARAGUNA, M. 2003a. “Vendite di immobili e registrazione pubblica nelle città greche”, in *Symposion 1999*, 97-122.
- FARAGUNA, M. 2003b. “I documenti nelle ‘Vite dei X oratori’ dei *Moralia* plutarchei”, in BIRASCHI *et alii* 2003, 479-503.
- FARAGUNA, M. 2005a. “La figura dell’*aisymnetes* tra realtà storica e teoria politica”, in *Symposion 2001*, 321-338.
- FARAGUNA, M. 2005b. “Scrittura e amministrazione nelle città greche: gli archivi pubblici”, «*QUCC*» 80, 61-86.
- FARAGUNA, M. 2005c. “Terra pubblica e vendite di immobili confiscati a Chio nel V sec. a.C.”, «*Dike*» 8, 89-99.
- FARAGUNA, M. 2006a. “Alcibiade, Cratero e gli archivi giudiziari ad Atene”, in M. FARAGUNA, V. VEDALDI IASBEZ, edd., *Δύνασθαι διδάσκειν. Studi in onore di Filippo Càssola per il suo ottantesimo compleanno*, Trieste, 197-207.
- FARAGUNA, M. 2006b. “Gli archivi e la *polis* (problemi nuovi e vecchi alla luce di alcuni recenti documenti)”, in CAPDETREY, NELIS-CLÉMENT 2006, 53-71.
- FARAGUNA, M. 2006c. “L’economia della Macedonia ellenistica: un bilancio”, in DESCAT 2006, 121-146.
- FARAGUNA, M. 2007. “Tra oralità e scrittura: diritto e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto”, «*Etica & Politica*» IX, 75-111.
- FARAGUNA, M. 2008. “Calcolo economico, archivi finanziari e credito nel mondo greco tra VI e IV sec. a.C.”, in VERBOVEN *et alii* 2008, 33-57.
- FARAGUNA, M. 2010. “Legal procedures in Hellenistic Crete. Response to Angelos Chaniotis”, in *Symposion 2009*, 185-191.

- FARAGUNA, M. 2011. “Legislazione e scrittura nella Grecia arcaica e classica”, «ZPE» 177, 1-20.
- FARAGUNA, M. 2012. “Diritto, economia e società: riflessioni su *eranos* tra età omerica e mondo ellenistico”, in LEGRAS 2012, 129-153.
- FARAGUNA, M. 2014. “Alienation of Public and Sacred Landed Properties in Greek Cities: A Response to Léopold Migeotte”, in *Symposion* 2013, 303-312.
- FARAGUNA, M. 2015a. “I *nomophylakes* tra utopia e realtà istituzionale delle città greche”, «Politica antica» 5, 141-159.
- FARAGUNA, M. 2015b. “Archives, Documents, and Legal Practices in the Greek *Polis*”, in *OHAGL*.
- FARAGUNA, M. 2015c. “Citizen Registers in Archaic Greece: The Evidence Reconsidered”, in MATTHAIIOU, PAPA ZARKADAS 2015, 649-667.
- FARAGUNA, M. 2016a. “Antifonte, il processo per tradimento e gli archivi ateniesi”, in STRUFFOLINO 2016, 67-92.
- FARAGUNA, M. 2016b. “Un filosofo al potere? Demetrio Falereo tra democrazia e tirannide”, «MediterrAnt» 19, 35-63.
- FARAGUNA, M. 2017. “Documents, Public Information and the Historian: Perspectives on Fifth-Century Athens”, «Historiká» 7, 23-52.
- FARAGUNA, M. 2018. “Documenti sul regime fondiario nella Macedonia ellenistica: aspetti politici, giuridici e amministrativi”, in KALAITZI *et alii* 2018, 199-214.
- FARAGUNA, M. 2019a. “Aspetti dell’amministrazione pubblica della terra a Chio in età classica ed ellenistica”, in GAGLIARDI, PEPE 2019, 105-129.
- FARAGUNA, M. 2019b. “Loans in an Island Society: the *Astynomoi*-inscription from Tenos”, in DÉMARE-LAFONT 2019, 215-234.
- FARAGUNA, M. 2020a. “Interplay between Documents on Different Writing Materials in Classical Greece: *Paragraphoi* and Columnar Formatting”, «ZPE» 214, 115-128.
- FARAGUNA, M. 2020b. “La città greca e il controllo amministrativo sulla terra: ἀναγραφαί su base personale e su base reale”, in FARAGUNA, SEGENNI 2020, 189-212.
- FARAGUNA, M. 2020c. “Alexander the Great and Asia Minor: Conquest and Strategies of Legitimation”, in K. TRAMPEDACH, A. MEEUS, edd., *The Legitimation of Conquest. Monarchical Representation and the Art of Government in the Empire of Alexander the Great*, Stuttgart, 243-261.
- FARAGUNA, M., ed. 2013. *Archives and Archival Documents in Ancient Societies* (LDAS IV), Trieste.
- FARAGUNA, M., SEGENNI, S., edd. 2020. *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave e miniere*, Milano.
- FAYER, C. 1976. *Il culto della Dea Roma*, Pescara.
- FERGUSON, W.S. 1932. “The Condemnation of Antiphon”, in *Mélanges Gustave Glotz*, I, Paris, 349-366.

- FERIOLI, P. *et alii* 2000. "Research into the Use of Cretulae in Ancient Administration Systems: Problems Regarding Orientation and Methods", in PERNA 2000, 353-364.
- FERIOLI, P., FIANDRA, E. 1990. "The Use of Clay Sealings in Administrative Functions from the 5th to 1st Millennium B.C. in the Orient, Nubia, Egypt and the Aegean. Similarities and Differences", in PALAIMA 1990, 221-229.
- FERNOUX, H.-L. 2004. *Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine (III^e siècle av. J.-C. – III^e siècle ap. J.-C.). Essai d'histoire sociale*, Dijon.
- FERNOUX, H.-L. 2011. "Les ambassades civiques des cités de la province d'Asie envoyées à Rome au I^{er} s. av. J.-C.: législation romaine et prérogatives des cités", in BARRANDON, KIRBIHLER 2011, 77-99.
- FERRAIOLI, F. 2012. *L'Hekatomystis: analisi della documentazione*, Tivoli.
- FERRARY, J.-L. 1985. "La *Lex Antonia de Termessibus*", «Athenaeum» 63, 419-457 (= FERRARY 2012c, 3-41, "Note additionnelle", 42).
- FERRARY, J.-L. 1988. *Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate*, Paris (rist. Rome 2014, con Postfazione e aggiornamento bibliografico).
- FERRARY, J.-L. 1997a. "De l'évergétisme hellénistique à l'évergétisme romain", in M. CHRISTOL, O. MASSON, edd., *Actes du X^e Congrès international d'épigraphie grecque et latine*, Nîmes, 4-9 octobre 1992, Paris, 199-225 (= FERRARY 2017, 197-228).
- FERRARY, J.-L. 1997b. "The Hellenistic World and Roman Political Patronage", in P. CARTLEDGE *et alii*, edd., *Hellenistic Constructs, Essays in Culture, History and Historiography*, Berkeley, Los Angeles, London, 105-119.
- FERRARY, J.-L. 1999. "La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine", «MediterrAnt» 2.1, 69-84 (= FERRARY 2017, 181-194).
- FERRARY, J.-L. 2001. "Rome et les cités grecques d'Asie Mineure au II^e siècle", in BRESSON, DESCAT 2001, 93-106 (= FERRARY 2017, 289-306).
- FERRARY, J.-L. 2002. "La création de la province d'Asie et la présence italienne en Asie Mineure", in MÜLLER, HASENOHR 2002, 133-146 (= FERRARY 2017, 307-322, "Note additionnelle," 322).
- FERRARY, J.-L. 2005. "Les Grecs des cités et l'obtention de la *civitas romana*", in FRÖHLICH, MÜLLER 2005, 51-75 (= FERRARY 2017, 267-286).
- FERRARY, J.-L. 2008a. "Provinces, magistratures et lois: la création des provinces sous la République", in PISO 2008, 7-18.
- FERRARY, J.-L. 2008b. "Retour sur la loi des inscriptions de Delphes et de Cnide (Roman Statutes, N.° 12)", in CALDELLI *et alii*, 101-114 (= FERRARY 2012, 43-57, "Note additionnelle", 57-59).
- FERRARY, J.-L. 2009a. "After the Embassy to Rome: Publication and Implementation", in C. EILERS, ed., *Diplomats and Diplomacy in the Roman World*, Leiden 2009, 127-142 (vers. franc. in FERRARY 2017, 255-266).

- FERRARY, J.-L. 2009b. “La gravure des documents publics de la Rome républicaine et ses motivations”, in HAENSCH 2009, 59-74.
- FERRARY, J.-L. 2012. *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia.
- FERRARY, J.-L. 2017. *Rome et le monde grec. Choix d'écrits*, Paris.
- FERRIÈS, M.-C., DELRIEUX, F. 2011. “Quintus Mucius Scaevola, un gouverneur modèle pour les Grecs de la province d'Asie?”, in BARRANDON, KIRBIHLER 2011, 207-230.
- FEYEL, C. 2009. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ. *La place et le rôle de l'examen préliminaire dans les institutions des cités grecques*, Nancy.
- FEYEL, C. 2012. “Cités et souverains dans les royaumes de l'Orient hellénistique: un aperçu bibliographique”, in FEYEL *et alii* 2012, 11-29.
- FEYEL, C. *et alii*, edd. 2012. *Communautés locales et pouvoir central dans l'Orient hellénistique et romain*, Nancy.
- FEZZI, L. 2003. *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.)*, Firenze.
- FEZZI, L. 2004. “Il passaggio da oralità a scrittura nel processo attico”, «LEC» 72, 109-118.
- FICUCIELLO, L. 2008. *Le strade di Atene. Ὀδοί, στενωποί e ἀτραποί della città “κακῶς ἐρρυμοτομημένη διὰ τὴν ἀρχαιότητα”*, Atene-Paestum.
- FIGUEIRA, T.J. 2011. “The Athenian *Naukraroi* and Archaic Naval Warfare”, «Cadm» 21, 183-210.
- FINLEY, M.I., 1982. “Le document et l'histoire économique”, «Annales, ESC» 37, 697-713.
- FINLEY, M.I. 1983. “The Ancient Historian and His Sources”, in E. GABBA, ed., *Tria corda. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano*, Como.
- FINLEY, M.I. 1985a. *Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C. The Horos-Inscriptions* (reprinted with an introduction by Paul Millet), New Brunswick, Oxford (ed. or. 1952).
- FINLEY, M.I. 1985b. *Ancient History. Evidence and Models*, London (trad. it. *Problemi e metodi di storia antica*, Roma, Bari 1987).
- FIORAVANTI, L. 2012. “Alla ricerca di una lingua greca per i documenti latini. La testimonianza dei senatoconsulti di età sillana”, in E. FRANCHI, G. PROIETTI, edd., *Forme della memoria e dinamiche identitarie nell'antichità greco-romana*, Trento, 147-160.
- FISCHER, J.E. 2003. “*Sanides and Sanidia*”, in G.W. BAKEWELL, J.P. SICKINGER, edd., *Gestures. Essays in Ancient History, Literature and Philosophy Presented to Alan L. Boegehold on the Occasion of his Seventy-Fifth Birthday*, Oxford, 237-250.
- FISCHER, J., ed. 2014. *Der Beitrag Kleinasiens zur Kultur- und Geistesgeschichte der griechisch-römischen Antike*, Tagung der Kleinasiatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 3.-5. November 2010, Wien.

- FLAMERIE DE LACHAPPELLE, G. *et alii* 2012. *Rome et le monde provincial. Documents d'une histoire partagée, II^e s. a.C. – V^e s. p.C.*, Paris.
- FLENSTED-JENSEN, P. *et alii*, edd. 2000. *Polis & Politics. Studies in Ancient Greek History Presented to Mogens Herman Hansen on his Sixtieth Birthday, August 20, 2000*, Copenhagen.
- FLOWER, H.I. 2006. *The Art of Forgetting. Disgrace & Oblivion in Roman Political Culture*, Chapel Hill.
- FOLEY, E., STROUD, R.S. 2019. "A Reappraisal of the Athenian Promachos Accounts from the Acropolis (IG I³ 435)", «Hesperia» 88, 87-153.
- FORABOSCHI, D. 1996. "Tra storia e microstoria: la documentazione degli archivi", in E. GABBA *et alii*, edd., *Italia sul Baetis. Studi di storia romana in memoria di Fernando Gascó*, Torino, 9-24.
- FORSTER, F.R. 2018. *Die Polis im Wandel. Ehrendekrete für eigene Bürger im Kontext der hellenistischen Polisgesellschaft*, Göttingen.
- FOURNIER, J. 2010. *Entre tutelle romaine et autonomie civique, L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)*, Paris.
- FOURNIER, J. 2012a. "Communautés locales et pouvoir central dans l'Orient romain. Sources et problématiques historiques", in FEYEL *et alii* 2012, 377-396.
- FOURNIER, J. 2012b. "L'essor de la multi-citoyenneté dans l'Orient romain: problèmes juridiques et judiciaires", in HELLER, PONT 2012, 79-98.
- FOURNIER, J. *et alii* 2011. "Cent ans d'épigraphie à Thasos (1911-2011)", «REG» 124, 205-226.
- FOURNIER, J., HAMON, P. 2007. "Les orphelins de guerre de Thasos: un nouveau fragment de la stèle des Braves (ca. 360-350 av. J.-C.)", «BCH» 131, 309-381.
- FOXHALL, L., LEWIS, A.D.E., edd. 1996. *Greek Law in its Political Setting*, Oxford.
- FRANCE, J. 2007. "Les catégories du vocabulaire de la fiscalité dans le monde romain", in ANDREAU, CHANKOWSKI 2007, 333-368 (= FRANCE 2017, 453-478).
- FRANCE, J. 2011. "Verrès et le «blé réquisitionné» des Siciliens", in BARRANDON, KIRBIHLER 2011, 231-248 (= FRANCE 2017, 393-407).
- FRANCE, J. 2017. *Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain*, Bordeaux.
- FRANCIA, R. 1996. "Archivi e biblioteche nell'Anatolia del II millennio", in MATTHIAE 1996, 117-138.
- FRANCO, C. 1993. *Il regno di Lisimaco. Strutture amministrative e rapporti con le città*, Pisa.
- FRASER, P.M. 1972. *Ptolemaic Alexandria*, I-III, Oxford.
- FREITAG, K. 2006. "Ein Schiedsvertrag zwischen Halos und Thebai aus Delphi", in FREITAG *et alii* 2006, 211-237.
- FREITAG, K. 2007. "Der Symmachievertrag zwischen Rom und Thyrrheion aus dem Jahre 94 v. Chr. Ein neues Fragment zu IG IX 1, 1² 242", in CRESCI MARRONE, PISTELLATO 2007, 341-352.

- FREITAG, K. 2015a. “Akarnania and the Akarnanian League”, in BECK, FUNKE 2015a, 66-85.
- FREITAG, K. 2015b. “*Poleis in Koina*. Untersuchungen zu den Auswirkungen von bundesstaatlichen Organisationsformen auf Strukturen in griechischen Poleis der hellenistischen Zeit unter besonderer Berücksichtigung der Polis Megara”, in M. ZIMMERMANN, A. MATTHAEI, edd., *Urbane Strukturen und bürgerliche Identität im Hellenismus*, Heidelberg, 56-67.
- FREITAG, K. et alii, edd. 2006. *Kult – Politik – Ethnos. Überregionale Heiligtümer im Spannungsfeld von Kult und Politik*, Münster, 23.-24. November 2001, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 189).
- FRIIS JOHANSEN-WHITTLE, H. 1980. *Aeschylus. The Suppliants*, I-III, Copenhagen.
- FRISONE, F. 2000. *Leggi e regolamenti funerari nel mondo greco. I. Le fonti epigrafiche*, Galatina.
- FRÖHLICH, P. 1999. “Les institutions des cités de Messénie à la basse époque hellénistique”, in RENARD 1999, 229-242.
- FRÖHLICH, P. 2002. “Les magistrats des cités grecques: image et réalité du pouvoir (II^e s.a.C. – I^{er} s. p.C.)”, in H. INGLEBERT, ed., *Idéologies et valeurs civiques dans le Monde Romain. Hommage à Claude Lepelley*, Paris 2002, 75-92.
- FRÖHLICH, P. 2004. *Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C.)*, Genève.
- FRÖHLICH, P. 2005. “Dépenses publiques et évergétisme des citoyens dans l'exercice des charges publiques à Priène à la basse époque hellénistique”, in FRÖHLICH, MÜLLER 2005, 225-256.
- FRÖHLICH, P. 2009. “Les activités évergétiques des gymnasiarques à l'époque hellénistique tardive: la fourniture de l'huile”, in CURTY 2009, 57-94.
- FRÖHLICH, P. 2011. “La *paradosis* entre magistrats dans les cités grecques. Le dossier béotien”, in BADOUD 2011, 183-229.
- FRÖHLICH, P. 2016a. “Un nouveau corpus des inscriptions de Priène et la chronologie des décrets de la cité”, «REA» 118, 553-572.
- FRÖHLICH, P. 2016b. “Magistratures éponymes et système collégial dans les cités grecques aux époques classique et hellénistique”, «Chiron» 46, 361-401.
- FRÖHLICH, P. 2019. “Institutions des cités d'Eolide à l'époque hellénistique. Décrets honorifiques et proximités institutionnelles entre cités”, «Chiron» 49, 45-68.
- FRÖHLICH, P., MÜLLER, C., edd. 2005. *Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique*, Actes de la table ronde des 22 et 23 mai 2004, Paris, BNF, Genève.
- FUNKE, P. 2015. “Aitolia and Aitolian League”, in BECK, FUNKE 2015a, 86-117 (= FUNKE 2019, 29-62).
- FUNKE, P. 2019. *Die Heimat des Acheloos. Nordwestgriechische Studien. Ausgewählte Schriften zu Geschichte, Landeskunde und Epigraphik*, Göttingen.

- FUNKE, P., HALLOF, K. 2013. "Zwei neue Staatsverträge aus Akarnanien", in F. LANG *et alii*, edd., *Interdisziplinäre Forschungen in Akarnanien, Διεπιστημονικές έρευνες στην Ακαρνανία*, Bonn, 55-64 (= FUNKE 2019, 187-200).
- GABBA, E. 1959. "Sui senati delle città siciliane nell'età di Verre", «Athenaeum» n.s. 37, 304-320.
- GABBA, E. 1996. "Conclusioni", in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 525-532.
- GABRIELSEN, V. 1988. "A Naval Debt and the Appointment of a Syntrierarch in IG II² 1623", «C&M» 39, 63-87.
- GABRIELSEN, V. 1994. *Financing the Athenian Fleet. Public Taxation and Social Relations*, Baltimore, London.
- GABRIELSEN, V. 2008. "The Public Banks of Hellenistic Cities", in VERBOVEN *et alii* 2008, 115-130.
- GAGARIN, M. 1982. "The Organization of the Gortyn Law Code", «GRBS» 23, 129-146.
- GAGARIN, M. 1999. "The Orality of Greek Oratory", in A. MACKAY, ed., *Signs of Orality. The Oral Tradition and its Influence in the Greek and Roman World*, Leiden, Boston, Köln, 163-180.
- GAGARIN, M. 2000. "Le code de Platon et le droit grec", in LÉVY 2000a, 215-227.
- GAGARIN, M. 2004. "Writing Athenian Law", in D.L. CAIRNS, R.A. KNOX, edd., *Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays in Honour of Douglas M. MacDowell*, Swansea, 15-31.
- GAGARIN, M. 2005. "The Unity of Greek Law", in GAGARIN, COHEN 2005, 29-40.
- GAGARIN, M. 2006. "Inscribing Laws in Greece and the Near East", in *Symposion 2003*, 9-20.
- GAGARIN, M. 2008a. *Writing Greek Law*, Cambridge.
- GAGARIN, M. 2008b. "Response to Michele Faraguna", in *Symposion 2007*, 83-86.
- GAGARIN, M. 2012. "Law, Politics and Relevance in the Case On the Crown", «CA» 31, 293-314.
- GAGARIN, M., COHEN, D., edd. 2005. *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge.
- GAGLIARDI, L. 2009. "La *lex Iunia Licinia* e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle *leges* nella Roma tardo-repubblicana", «Diritto@Storia» 8, 1-39 (<https://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/Gagliardi-Lex-Iunia-Licinia.htm>).
- GAGLIARDI, L. 2009/2010. "I "paroikoi" delle città dell'Asia Minore in età ellenistica e nella prima età romana", «Dike» 12-13, 303-322.
- GAGLIARDI, L., PEPE, L., edd. 2019. *Dike. Essays on Greek Law in Honour of Alberto Maffi*, Milano.

- GALLIA, A.B. 2004. "The Republication of Draco's Law on Homicide", «CQ» 54, 451-460.
- GALLO, L. 2004. "I cittadini «passivi» nelle *poleis* greche", in CATALDI 2004, 217-227.
- GARLAND, R.S.J. 1984. "Religious Authority in Archaic and Classical Athens", «ABSA» 79, 75-123.
- GARRISON, M.B. 2008. "The uninscribed tablets from the Fortification Archive: a preliminary analysis", in BRIANT *et alii* 2008, 149-238.
- GAUTHIER, PH. 1972. *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy.
- GAUTHIER, PH. 1980. "Les honneurs de l'officier séleucide Larichos", «JS», 35-50.
- GAUTHIER, PH. 1985. *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C.). Contribution à l'histoire des institutions*, «BCH» Suppl. 12.
- GAUTHIER, PH. 1989. *Nouvelles inscriptions de Sardes*, II, Genève.
- GAUTHIER, PH. 1993. "Epigraphica II", «RPh» 67, 41-55.
- GAUTHIER, PH. 1994. "Les rois hellénistiques et les juges étrangers: à propos de décrets de Kimôlos et de Laodicée du Lykos", «JS», 165-195 (= GAUTHIER 2011, 113-144).
- GAUTHIER, PH. 1998. Recens. di Ager, *Arbitrations*, «Topoi» 8/1, 309-321.
- GAUTHIER, PH. 2000. "Les institutions politiques de Delphes au II^e siècle a.C.", in A. JACQUEMIN, ed., *Delphes cent ans après la grande fouille: essai de bilan*, Actes du colloque international organisé par l'Ecole Française d'Athènes, Athènes-Delphes, 17-20 septembre 1992, Athènes, 109-139 (= GAUTHIER 2011, 375-417).
- GAUTHIER, PH. 2001a. "Les assemblées électorales et le calendrier de Samos à l'époque hellénistique", «Chiron» 21, 211-227.
- GAUTHIER, PH. 2001b. "Les Pidaséens entrent en sympolitie avec les Milésiens: la procédure et les modalités institutionnelles", in BRESSON, DESCAT 2001, 117-127.
- GAUTHIER, PH. 2005. "Introduction", in FRÖHLICH, MÜLLER 2005, 1-6.
- GAUTHIER, PH. 2011. *Études d'histoire et d'institutions grecques. Choix d'écrits*, Genève.
- GAUTHIER, PH., HATZOPOULOS, M.B. 1993. *La loi gymnasiarchique de Béroia*, Athènes, Paris.
- GAWLINSKI, L. 2012. *The Sacred Law of Andania. A New Text with Commentary*, Berlin.
- GENEVROIS, G. 2017. *Le vocabulaire institutionnel crétois d'après les inscriptions (VII^e-II^e s. av. J.-C.). Étude philologique et dialectologique*, Genève.
- GEORGOUDI, S. 1988. "Manières d'archivage et archives de cités", in DETIENNE 1988, 221-247.
- GEORGOUDI, S. 2010. "Comment régler les *theia pragmata*. Pour une étude de ce que l'on appelle Lois sacrées", «Mètis» n.s. 8, 39-54.

- GERNET, L. 1951. "Introduction", in *Platon. Oeuvres complètes*, XI: *Les lois. Livres I-II*, Paris, V-CCVI.
- GHINATTI, F. 2004. *I decreti dalla Grecia a Creta*, Alessandria.
- GIELE, E. et alii, 2015. "Siegel, Stempel und Prägen", in MEIER et alii 2015, 551-565.
- GIOVANNINI, A. 1976. "Ein Beschluss der Peparthier für Richter aus Larisa", in MILOJČIĆ, THEOCHARIS 1976, 203-215.
- GIOVANNINI, A. 2004a. "L'éducation physique des citoyens macédoniens selon la loi gymnasiarchique de Béroia", in CATALDI 2004, 474-490.
- GIOVANNINI, A. 2004b. "Le traité entre Iasos et Ptolémée I^{er} (IK 28.1, 2-3) et les relations entre les cités grecques d'Asie Mineure et les souverains hellénistiques", «EA» 37, 69-95.
- GIOVANNINI, A. 2007. *Les relations entre états dans la Grèce antique: du temps d'Homère à l'intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.)*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 193).
- GIOVANNINI, A. 2008. "Date et objectifs de la *lex de provinciis praetoriis* (Roman Statutes, no 12)", «Historia» 57, 92-107.
- GIRDVAINYTE, L. 2020. "Law and Citizenship in Roman Achaia: Continuity and Change", in CZAJKOWSKI et alii 2020, 210-242.
- GNOLI, T. 2004. "Samo in età ellenistica e romana: ricerche storiche ed epigrafiche", in E. CAVALLINI, ed., *Samo. Storia, letteratura, scienza*, Atti delle giornate di studio, Ravenna, 14-16 novembre 2002, Pisa-Roma, 249-271.
- GNOLI, T., MUCCIOLI, F., edd. 2007. *Incontri tra culture nell'oriente ellenistico e romano*, Ravenna, 11-12 marzo 2005, Milano.
- GOMME, A.W. et alii 1981. *A Historical Commentary on Thucydides*, V, Oxford.
- GORMAN, V.B. 2001. *Miletos, the Ornament of Ionia. A History of the City to 400 B.C.E.*, Ann Arbor.
- GRAF, F. 1979. "Apollon Delphinios", «MH» 36, 2-22.
- GRAHAM, A.J. 1983. *Colony and Mother City in Ancient Greece*, Chicago (second edition).
- GRAHAM, A.J. 2001a. *Collected Papers on Greek Colonization*, Leiden («Mnemosyne» Suppl. 214).
- GRAHAM, A.J. 2001b. "Thasian Controversies", in GRAHAM 2001a, 365-402.
- GRAINGER, J.D. 2017. *Great Power Diplomacy in the Hellenistic World*, London, New York.
- GRANDJEAN, C. 2003. *Les Messéniens de 370/369 au 1^{er} siècle de notre ère. Monnayages et Histoire*, Paris.
- GRANDJEAN, C. 2010. "La Grèce à la basse époque hellénistique", in C. GRANDJEAN et alii, *Le monde hellénistique*, Paris, 221-246.
- GRANDJEAN, Y., SALVIAT, F. 1988. "Décret d'Athènes restaurant la démocratie à Thasos en 407 av. J.-C.: IG XII 8,262 complété", «BCH» 112, 249-278.

- GRANDJEAN, Y., SALVIAT, F. 2000. *Guide de Thasos*, Athènes, Paris.
- GRANDJEAN, Y., SALVIAT, F. 2006. "Règlements du Délion de Thasos", «BCH» 130, 293-327.
- GRANINGER, D. 2011. *Cult and Koinon in Hellenistic Thessaly*, Leiden, Boston.
- GRAY, B. 2015. *Stasis and Stability. Exile, the Polis, and Political Thought, c. 404-146 BC*, Oxford.
- GRECO, E. ed. 2014. *Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C.*, III.1-2: *Quartieri a nord e a nord-est dell'Acropoli e Agora del Ceramico*, Paestum, Atene.
- GRECO, E., LOMBARDO, M., edd. 2005. *La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta*, Atene.
- GRIEB, V. 2008. *Hellenistische Demokratie. Politische Organisation und Struktur in freien griechischen Poleis nach Alexander dem Großen*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 199).
- GRIER, E. 1934. *Accounting in the Zenon Papyri*, New York.
- GROS, P. 2001. "Les édifices de la bureaucratie impériale: administration, archives et services publics dans le centre monumental de Rome", «Pallas» 55, 107-126.
- GROSS, K. 1950. "Archiv", «RAC» I, coll. 614-631.
- GROTE, O. 2016. *Die griechischen Phylen. Funktion – Entstehung – Leistungen*, Stuttgart.
- GROTKAMP, N. 2018. *Rechtsschutz im hellenistischen Ägypten*, München.
- GSCHNITZER, F. 1973. "Proxenos", in *RE*, Suppl. XIII, coll. 629-730.
- GSCHNITZER, F. 1974. "Bemerkungen zum Arbeitsvertrag des Schreiber Spensithios", «ZPE» 13, 265-275.
- GSCHNITZER, F. 1975. "Ἐπὶ τοῖσδε ἔδωκαν Πράξιοι Σταλίταις τὰν χώραν. Zu einem Geschäftstypus des griechischen Völkerrechts", in *Symposion 1971*, 79-102 (= GSCHNITZER 2003, 121-144).
- GSCHNITZER, F. 2003. *Kleine Schriften zum griechischen und römischen Altertum. Bd. II, Historische und epigraphische Studien zur Alten Geschichte seit den Perserkriegen*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 167).
- GUARDUCCI, M. 1970. *Epigrafia greca, II: Epigrafi di carattere pubblico*, Roma.
- GUARDUCCI, M. 1987. *L'epigrafia greca dalle origini al Tardo Impero*, Roma.
- GUICHARROUSSE, R. et alii, edd. 2019. *L'identification des personnes dans les mondes grecs*, Paris.
- GUIZZI, F. 2001. *Hierapytna. Storia di una polis cretese dalla fondazione alla conquista romana*, «MAL», s. IX, 13.3, 275-444.
- GUIZZI, F. 2018. *Gortina (1000-450 a.C.): una città cretese e il suo codice*, Napoli.
- GULLETTA, M.I., ed. 1999. *Sicilia Epigraphica*, Atti del Convegno internazionale Erice, 15-18 ottobre 1998, «ASNP», s. IV, Quaderni,1, Pisa.

- GÜNTHER, L.-M. 2014. “*Nothoi* und *nothai* – eine Randgruppe in der hellenistischen Polis? Zur Auswertung der einschlägigen Inschriften Milets”, in MATTHAEI, ZIMMERMANN 2014, 133-147.
- GÜNTHER, L.-M., ed. 2012. *Migration und Bürgerrecht in der hellenistischen Welt*, Wiesbaden.
- GÜNTHER, W. 1988. “Milesische Bürgerrechts- und Proxenieverleihungen der hellenistischen Zeit”, «Chiron» 18, 383-419.
- HABICHT, C. 1957a. “Samische Volksbeschlüsse der Hellenistischen Zeit”, «AM» 72, 162-274.
- HABICHT, C. 1957b. “Eine Urkunde des Akarnanischen Bundes”, «Hermes» 85, 86-122.
- HABICHT, C. 1970. *Gottmenschentum und griechische Städte*, München.
- HABICHT, C. 1976. “Eine hellenistische Urkunde aus Larisa”, in MILOJČIĆ, TEOCHARIS 1976, 157-173.
- HABICHT, C. 2000. “Zur Chronologie der hellenistischen Eponyme von Kos”, «Chiron» 30, 303-332.
- HABICHT, C. 2006. *Athènes hellénistique. Histoire de la cité d’Alexandre le Grand à Marc Antoine (2^e éd. revue et augm.)*, Paris.
- HABICHT, C. 2007. “Neues zur hellenistischen Geschichte von Kos”, «Chiron» 37, 123-152.
- HABICHT, C. 2008. “Judicial control of the legislature in the Greek states”, «Studi Ellenistici» 20, 17-23.
- HAENSCH, R. 1992. “Das Statthalterarchiv”, «ZRG» 109, 209-317.
- HAENSCH, R. 2003. “Amtslokal und Staatlichkeit in den griechischen Poleis”, «Hermes» 131, 172-195.
- HAENSCH, R. 2006. “Das öffentliche Siegel der griechischen Poleis – zwischen Kontrollmittel und Staatssymbol”, in *Symposion 2003*, 255-279.
- HAENSCH, R. 2008. “Die Provinz Aegyptus: Kontinuitäten und Brüche zum ptolemäischen Ägypten. Das Beispiel des administrativen Personals”, in PISO 2008, 81-105.
- HAENSCH, R., ed. 2009. *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt*, Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis 3. Juli 2006), München.
- HALLAGER, E. 2015. “Mycenaean Administrative Sealing Practice: A World of its Own?”, in WEILHARTNER, RUPPENSTEIN 2015, 141-154.
- HALLOF, K. 1996. “Das Bürgerrecht der aus dem Exil heimkehrenden Samier”, «Klio» 78, 337-346.

- HAMON, P. 1999. “Juges thasiens à Smyrne: *I. Smyrna 582 complété*”, «BCH» 123, 175-194.
- HAMON, P. 2008. “Kymé d'Éolide, cité libre et démocratique, et le pouvoir des stratèges”, «Chiron» 38, 63-106.
- HAMON, P. 2009. “Démocraties grecques après Alexandre. À propos de trois ouvrages récents”, «Topoi» 16/2, 347-382.
- HAMON, P. 2015-2016. “Études d'épigraphie thasienne, IV. Les magistrats thasiens du IV^e s. av. J.-C. et le royaume de Macédoine”, «BCH» 139-140, 67-125.
- HAMON, P. 2017. “Études d'épigraphie thasienne, V. Théores et archontes thasiens de l'époque hellénistique et impériale: du simple au double”, «BCH» 141, 245-286.
- HAMON, P. 2018. “Études d'épigraphie thasienne, VI. Deux nouveaux blocs de la Grande Liste des théores”, «BCH» 142, 181-208.
- HANSEN, M.H. 1975. *Eisangelia. The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians*, Odense.
- HANSEN, M.H. 1979. “Did the Athenian *Ecclesia* legislate?”, «GRBS» 20, 27-53 (= M.H. HANSEN, *The Athenian Ecclesia. A Collection of Articles 1976-1983*, Copenhagen 1983, 179-206).
- HANSEN, M.H. 1993. “Was the Athenian *Ekklesia* convened according to the festival calendar or the bouletic calendar?”, «AJP» 114, 99-113.
- HANSEN, M.H. 2015. “Is Patrokleides' Decree (Andoc. 1.77-79) a Genuine Document?”, «GRBS» 55, 884-901.
- HANSEN, M.H., ed. 1997. *The Polis as an Urban Centre and as a Political Community* (CPC Acts, vol. 4), Copenhagen.
- HANSEN, M.H., NIELSEN, T.H., edd., 2004. *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford.
- HANSEN, M.H., RAAFLAUB, K., edd. 1995. *Studies in the Ancient Greek Polis*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 95).
- HARRIS, E.M. 1990. “The Constitution of the Five Thousand”, «HSCPh» 93, 243-280.
- HARRIS, E.M. 1997. “A Note on the Constitution of the Five Thousand”, «ZPE» 116, 300.
- HARRIS, E.M. 2006a. *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge.
- HARRIS, E.M. 2006b. “Solon and the Spirit of the Law in Archaic and Classical Greece”, in BLOK, LARDINOIS 2006, 290-318 (= HARRIS 2006a, 3-28).
- HARRIS, E.M. 2013-2014. “The Authenticity of the Document at Andocides *On the Mysteries* 96-98”, «Tekmeria» 12, 121-153.
- HARRIS, E.M. 2013a. “The Plaintiff in Athenian Law and Legal Procedure”, in FARAGUNA 2013, 143-162.
- HARRIS, E.M. 2013b. *The Rule of Law in Action in Democratic Athens*, Oxford.

- HARRIS, E.M. 2015a. "Toward a Typology of Greek Regulations about Religious Matters: A Legal Approach", «Kernos» 28, 53-83.
- HARRIS, E.M. 2015b. "The Meaning of the Legal Term *Symbolaion*, the Law about *Dikai Emporikai* and the Role of the *Paragraphe* Procedure", «Dike» 18, 7-36.
- HARRIS, E.M. 2018. "Trials, Private Arbitration, and Public Arbitration in Classical Athens or the Background to [Arist.] *Ath. Pol.* 53, 1-7", in C. BEARZOT *et alii*, edd., *Athenaion Politeiai tra storia, politica e sociologia: Aristotele e Pseudo-Senofonte*, Milano, 213-230.
- HARRIS, E.M. 2019a. "Aeschylus' *Eumenides*. The Role of the Areopagus, the Rule of Law and Political Discourse in Attic Tragedy", in A. MARKANTONATOS, E. VOLONAKI, edd., *Poet and Orator. A Symbiotic Relationship in Democratic Athens*, Berlin, New York, 389-419.
- HARRIS, E.M. 2019b. "The Athenian View of an Athenian Trial", in CAREY *et alii* 2019, 42-74.
- HARRIS, E.M., RUBINSTEIN, L., edd. 2004. *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London.
- HARRIS, W.V. 1989. *Ancient Literacy*, Cambridge (MA), London.
- HARRISON, A.R.W. 1955. "Law-Making at Athens at the End of the Fifth Century B.C.", «JHS» 75, 26-35.
- HARRISON, A.R.W. 1968. *The Law of Athens, I: The Family and Property*, Oxford.
- HARRISON, A.R.W. 1971. *The Law of Athens, II: Procedure*, Oxford.
- HARTER-UIBOPUU, K. 2011. "Money for the *polis*. Public administration of private donations in Hellenistic Greece", in VAN NIJF *et alii* 2011, 119-139.
- HARTER-UIBOPUU, K. 2013. "Epigraphische Quellen zum Archivwesen in den griechischen Poleis des ausgehenden Hellenismus und der Kaiserzeit", in FARAGUNA 2013, 273-305.
- HARTER-UIBOPUU, K. 2014. "Streit um Land oder Streit um Grenzen: Überlegungen zur zwischenstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit", in ECK, FUNKE 2014, 592-595.
- HARTOG, F. 1990. "Ecritures, Généalogies, Archives, Histoire en Grèce ancienne", in *Mélanges Pierre Lévêque*, V, Paris, 177-188.
- HATZOPOULOS, M.B. 1988. *Actes de vente de la Chalcidique centrale*, Athènes.
- HATZOPOULOS, M.B. 1991. *Actes de vente d'Amphipolis*, Athènes.
- HATZOPOULOS, M.B. 1996. *Macedonian Institutions under the Kings. I: A Historical and Epigraphic Study; II: Epigraphic Appendix*, Meletemata 22, Athens.
- HATZOPOULOS, M.B. 1997. "L'état macédonien antique: un nouveau visage", «CRAI», 7-25.
- HATZOPOULOS, M.B. 2000. "Nouveaux fragments du règlement militaire macédonien", «CRAI», 825-840.
- HATZOPOULOS, M.B. 2001. *L'organisation de l'armée macédonienne sous les Antigonides. Problèmes anciens et documents nouveaux*, Athènes.

- HATZOPOULOS, M.B. 2003. “*Polis, Ethnos and Kingship in Northern Greece*”, in BURASELIS, ZOUMBOULAKIS 2003, 51-64 (= HATZOPOULOS 2017, 351-364).
- HATZOPOULOS, M.B. 2003/4. “*Quaestiones Macedonicae: lois, décrets et épistates dans les cités macédoniennes*”, «Tekmeria» 8, 27-60 (= HATZOPOULOS 2017, 365-398).
- HATZOPOULOS, M.B. 2006. *La Macédoine. Géographie historique, Langue, Cultes et croyances, Institutions*, Paris.
- HATZOPOULOS, M.B. 2009. “Some new documents from the Macedonian chancery. Problems of form and content”, in DROUGOU 2009, II, 47-55.
- HATZOPOULOS, M.B. 2011. “A List of Sales from Mieza and the Constitution of Extensive Landed Properties in the Central Macedonian Plain”, «Tekmeria» 10, 47-69.
- HATZOPOULOS, M.B. 2013-2014. “The Athenian Standards Decree: The Aphytis Fragments», «Tekmeria» 12, 235-269.
- HATZOPOULOS, M.B. 2014. “Vies parallèles: Philippe V d’après Polybe et d’après ses propres écrits”, «JS» 2014, 99-120.
- HATZOPOULOS, M.B. 2015/16. “Comprendre la loi éphébarchique d’Amphipolis”, «Tekmeria» 13, 145-171.
- HATZOPOULOS, M.B. 2016a. “NEOTHΣ ΓΕΓΥΜΝΑΣΜΕΝΗ. Macedonian Lawgiver Kings and the Young”, David Lewis Lecture in Ancient History Oxford 2016, Ἀθῆναι.
- HATZOPOULOS, M.B. 2016b. “Une deuxième copie du *diagramma* de Philippe V sur le service dans l’armée de campagne, la loi éphébarchique d’Amphipolis et les politarques macédoniens”, «MediterrAnt» 16, 203-216.
- HATZOPOULOS, M.B. 2017. *Découvrir la Macédoine antique: le terrain, les stèles, l’histoire. Recueil d’études*, Paris.
- HATZOPOULOS, M.B., LOUKOPOULOU, L.D. 1989. *Morrylos. Cité de Crestonie*, Athènes.
- HEDRICK, C.W. 1999. “Democracy and the Epigraphical Habit”, «Hesperia» 68, 389-439.
- HEDRICK, C.W. 2000. “For Anyone Who Wishes to See”, «AncW» 31, 127-135.
- HEDRICK, C.W. 2002. “The Prehistory of Greek Chronography”, in V.B. GORMAN, E.W. ROBINSON, edd., *Oikistes. Studies in Constitutions, Colonies, and Military Power in the Ancient World Offered in Honor of A.J. Graham*, Leiden, Boston («Mnemosyne» Suppl. 234), 13-32.
- HEFTNER, H. 2001. *Der oligarchische Umsturz des Jahres 411 v. Chr. und die Herrschaft der Vierhundert in Athen*, Frankfurt am Main.
- HEINRICHS, J. 2010. “*THARSYMACHO ARCHONTOS*. Eine bronzenne Stierplastik des frühen 5. Jh. v. Chr., phokische Triobole und die delphische Felsinschrift der Labyaden”, «ZPE» 175, 99-112.

- HELLER, A. 2006. «*Les bêtises des Grecs*». *Conflits et rivalités entre cités d'Asie et de Bithynie à l'époque romaine (129 a.C.-235 p.C.)*, Bordeaux.
- HELLER, A. et alii, edd. 2019. *Philorhōmaios kai philhellèn, Hommage à Jean-Louis Ferrary*, Genève.
- HELLER, A., PONT, V., edd. 2012. *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine*, Actes du Colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009, Bordeaux.
- HELLMANN, M.-C. 2012. "Quartiers ou rues? La notion de quartier économique spécialisé dans le monde grec: comparaison des données textuelles et archéologiques", in A. ESPOSITO, G.M. SANIDAS, edd., «*Quartiers*» *artisanaux en Grèce ancienne. Une perspective méditerranéenne*, Lille, 23-37.
- HELLY, B. 1970. "À Larisa. Bouleversement et remise en ordre de sanctuaires", «*Mnemosyne*» 23, 250-296.
- HELLY, B. 1997. "Sur les *fratrai* de Camarina", «*PP*» 52, 365-406.
- HELLY, B. 2001. "Un décret fédéral des Thessaliens méconnu dans une cité d'Achaïe Phthiotide (*IG IX 2, 103*)", «*BCH*» 125, 239-287.
- HELLY, B. 2008. "Encore le blé thessalien. Trois décrets de Larisa (*IG IX 2, 506*) accordant aux Athéniens licence d'exportation et réduction des droits de douane sur leurs achats de blé", «*Studi Ellenistici*» 20, 25-108.
- HELLY, B., TZIAFALIAS, A. 2013. "Décrets inédits de Larisa organisant la vente de terres publiques attribuées aux cavaliers", «*Topoi*» 18/1, 135-249.
- HELMIS, A. 2003. "Entre les vivants et les morts. La fondation à la mémoire d'Aleximachos fils de Critolaos (*IG XII.7, 515*; II^e siècle av. J.-C.)", in *Symposion 1999*, 463-480.
- HENNIG, D. 1985. "Die Militärkataloge als Quelle zur Entwicklung der Einwohnerzahlen der boiotischen Städte im 3. und 2. Jh. v. Chr.", in P. ROESCH, G. ARGOUD, edd., *La Béotie antique*, Paris, 333-342.
- HENNIG, D. 1987. "Kaufverträge aus der Chalkidike und Amphipolis", «*Chiron*» 17, 143-169.
- HENNIG, D. 1995. "Staatliche Ansprüche an privaten Immobilienbesitz in der klassischen und hellenistischen Polis", «*Chiron*» 25, 235-282.
- HENRY, A.S. 1977. *The Prescripts of Athenian Decrees*, Lugduni Batavorum.
- HENRY, O., AUBRIET, D. 2015. "Le territoire de Mylasa et le serment d'Olympichos: autour d'une nouvelle inscription découverte au sanctuaire de Zeus Labraundos en Carie", «*CRAI*», 673-702.
- HERDA, A. 2006. *Der Apollon-Delphinios-Kult in Milet und die Neujahrsprozession nach Didyma, Ein neuen Kommentar der sog. Molpoi-Satzung*, Mainz am Rhein.
- HERDA, A. 2011. "How to Run a State Cult. The Organization of the Cult of Apollo Delphinios in Miletos", in M. HAYSOM, J. WALLENSTEN, edd., *Current Approaches to Religion in Ancient Greece*, Stockholm, 57-93.

- HERDA, A. 2016. "Megara and Miletos. Colonising with Apollo: A Structural Comparison of Religious and Political Institutions in Two Archaic Greek Polis States", in A. ROBU, I. BÎRZESCU, edd., *Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont-Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire*, Paris 2016, 13-125.
- HERRMANN, P. 1965. "Neue Urkunden zur Geschichte von Milet im 2. Jahrhundert v. Chr.", «MDAI(I)» 15, 71-117 (= HERRMANN 2016, 255-302).
- HERRMANN, P. 1979. "Die Stadt Temnos und ihre auswärtigen Beziehungen in hellenistischer Zeit", «MDAI(I)» 29, 239-271 (= HERRMANN 2016, 543-579).
- HERRMANN, P. 1981. "Teos und Abdera im 5. Jahrhundert v. Chr.", «Chiron» 11, 1-30.
- HERRMANN, P. 1989. "Rom und die Asylie griechischer Heiligtümer: Eine Urkunde des Dictators Caesar aus Sardeis", «Chiron» 19, 127-164.
- HERRMANN, P. 2016. *Kleinasien im Spiegel epigraphischer Zeugnisse. Ausgewählte kleine Schriften*, Berlin.
- HERZ, P. 2001. "Das Bürgerrechtsdekret von Ephesos: Inschriften von Ephesos 8. Gedanken zur Gesellschaft im spätrepublikanischen Kleinasien", in H. BELLEN, H. HEINEN, edd., *Fünfzig Jahre Forschungen zur antiken Sklaverei an der Mainzer Akademie 1950-2000. Miscellanea zum Jubiläum*, Stuttgart, 185-207.
- HERZOG, R. 1942. "Symbolae Calymniae et Coae", «RFIC» 20, 1-20.
- HEUSS, A. 1934. "Abschluß und Beurkundung der griechischen und römischen Staatsvertrages, Erster Teil: Der Abschluß", «Klio» 27, 14-53; "Zweiter Teil: Die Beurkundung", «Klio» 27, 218-257 (= A. HEUSS, Sonderausgabe, rist. Darmstadt 1967, 1-40; 41-80 = A. HEUSS, *Gesammelte Schriften in 3 Bänden*, I, Stuttgart 1995, 340-419).
- HIGBIE, C. 1999. "Craterus and the Use of Inscriptions in Ancient Scholarship", «TAPhA» 129, 43-83.
- HIGNETT, C. 1952. *A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C.*, Oxford.
- HIRATA, A. 2010. "Die alexandrinische Dikaionmata als Quelle der historischen Rechtsvergleichung", in M. LANG *et alii*, edd., *Staatsverträge, Völkerrecht und Diplomatie im Alten Orient und in der griechisch-römischen Antike*, Wiesbaden, 39-50.
- HODKINSON, S., POWELL, A., edd. 1999. *Sparta. New Perspectives*, London.
- HOFFMANN, H. 1972. *Early Cretan Armorers*, Mainz am Rhein.
- HOFMANN, V. 2014. "Mimesis vel aemulatio? Die hellenistischen Anfänge der offiziellen römischen Epistolographie und ihre machtpolitischen Implikationen", «ZRG», 131, 177-215.
- HOFMANN, V. 2015. "Communications between City and King in the Hellenistic East", in PROCHÁZKA *et alii* 2015, 139-152.
- HOGARTH, D.G. 1908. *Excavations at Ephesus. The Archaic Artemisia*, London.

- HÖGHAMMER, K. 2016. "International networks of an island port – the case of Kos", in K. HÖGHAMMER *et alii*, *Ancient Ports. The Geography of Connections*, Proceedings of an international Conference at the Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 23-25 September 2010, Uppsala, 99-130.
- HÖLKESKAMP, K.-J. 1993. "Demonax und die Neuordnung der Bürgerschaft von Kyrene", «Hermes» 121, 404-421.
- HÖLKESKAMP, K.-J. 1999. *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 131).
- HÖLKESKAMP, K.-J. 2005. "What's in a Code? Solon's Laws between Complexity, Compilation and Contingency", «Hermes» 133, 280-293.
- HOLLEAUX, M. 1938, 1942. *Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, I, Paris; II, *Études sur la monarchie attalide*; III, *Lagides et Séleucides*, Paris.
- HUDSON, M., WUNSCH, C., edd. 2004. *Creating Economic Order. Record-keeping, Standardization, and the Development of Accounting in the Ancient Near East. A Colloquium held at the British Museum, November 2000*, Bethesda.
- IANNUCCI, A. *et alii*, edd. 2015. *La città inquieta. Selinunte tra lex sacra e defixiones*, Milano, Udine.
- IMMERWAHR, H.R. 1985. "The Date of the Construction of Solon's Axones", «BASP» 22, 123-135.
- IMMERWAHR, H.R. 1990. *Attic Script. A Survey*, Oxford.
- IMMERWAHR, H.R. 2007. "Aspects of Literacy in the Athenian Ceramicus", «Kadmos» 46, 153-198.
- INGLESE, A. 2018. "Formularità nei decreti di prosenia della città di Arcesine (Amorgo) fra IV e III secolo a.C.", «Rationes Rerum» 11, 143-158.
- INGLESE, A., ed. 2010. Epigrammata. *Iscrizioni greche e comunicazione letteraria*, In ricordo di Giancarlo Susini, Atti del Convegno di Roma, Roma, 1-2 ottobre 2009 (Themata 7), Tivoli.
- INGLESE, A., ed. 2014. Epigrammata 2. *Definire, descrivere, proteggere lo spazio*. In ricordo di André Laronde, Atti del Convegno di Roma, 26-27 ottobre 2012 (Themata 14), Tivoli.
- INVERNIZZI, A. 1996. "Gli archivi pubblici di Seleucia sul Tigri", in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 131-143.
- INVERNIZZI, A. 2003. "They Did Not Write on Clay: Non-Cuneiform Documents and Archives in Seleucid Mesopotamia", in BROSIUS 2003a, 302-322.
- ISAGER, S. 2011. "The epigraphic tradition at Labraunda seen in the light of Labraunda inscription no. 134: a recent addition to the Olympichos file", in L. KARLSSON, S. CARLSSON, edd., *Labraunda and Karia*. Proceedings of International Symposium Commemorating Sixty Years of Swedish Archaeological Work in Labraunda, Stockholm, November 20-21, 2008, Uppsala, 199-215.

- ISMARD, P. 2010. *La cité des réseaux. Athènes et ses associations, VI^e-I^{er} siècle av. J.-C.*, Paris.
- ISMARD, P. 2014. “Le simple corps de la cité. Les esclaves publics et la question de l’État grec”, in DUPLOUY *et alii* 2014, 723-751.
- ISMARD, P. 2015. *La démocratie contre les experts: les esclaves publics en Grèce ancienne*, Paris.
- ISMARD, P. 2019. *La cité et ses esclaves. Institutions, fictions, expériences*, Paris.
- IVANTCHIK, A. 2007. “Une nouvelle proxénie d’Olbia et les relations des cités grecques avec le royaume scythe de Skilouros”, in A. Bresson *et alii*, edd., *Une koiné pontique*, Bordeaux, 99-110.
- JACOBY, F. 1949. *The Local Chronicles of Ancient Athens*, Oxford.
- JAILLARD, D., NIHAN, C., edd. 2017. *Writing Laws in Antiquity / L’écriture du droit dans l’Antiquité*, Wiesbaden.
- JAKAB, É., ed. 2015. *Sale and Community. Documents from the Ancient World, Individuals’ Autonomy and State Interference in the Ancient World*, Proceedings of a Colloquium supported by the University of Szeged. Budapest 5-8.10.2012 (LDAS V), Trieste.
- JAMESON, M. 1980. “Apollo Lykeios in Athens”, «*Archaionomia*» 1, 213-236.
- JASINK, A.M. *et alii*, edd. 2017. *Non-scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas. The Semantics of a-literate and proto-literate media*, Firenze.
- JEFFERY, L.H. 1948. “The Boustrophedon Sacral Inscriptions from the Agora”, «*Hesperia*» 17, 86-111.
- JEFFERY, L.H., MORPURGO DAVIES, A. 1970. “ΠΟΙΝΙΚΑΣΤΑΣ and ΠΟΙΝΙΚΑΖΕΝ: BM 1969, 4-2.1, A new archaic Inscription from Crete”, «*Kadmos*», 9, 118-154.
- JENKINS, F.W. 2010. “Archives”, in N. WILSON, ed., *Encyclopedia of Ancient Greece*, New York, London, 89-90.
- JIM, T.S.F. 2014. “*Aparchai* in the Great List of Thasian *Theôroi*”, «*CQ*» 64, 13-24.
- JOHNSON, W.A., PARKER, H.N., edd. 2009. *Ancient Literacies. The Culture of Reading in Greece and Rome*, Oxford.
- JONES, C.P. 1999. “Old and new in the inscriptions of Perge”, «*EA*» 31, 8-17.
- JONES, C.P. 2004. “Events surrounding the bequest of Pergamon to Rome and the Revolt of Aristonicos: new inscriptions from Metropolis”, «*JRA*» 17, 469-485.
- JONES, N.F. 1987. *Public Organization in Ancient Greece. A Documentary Study*, Philadelphia.
- JONES, N.F. 1991. “Enrollment Clauses in Greek Citizenship Decrees”, «*ZPE*» 87, 79-102.

- JÖRDENS, A. *et alii* 2015. “Wachs”, in MEIER *et alii* 2015, 371-382.
- JÖRDENS, A., YIFTACH, U., edd. 2020. *Accounts and Bookkeeping in the Ancient World* (LDAS VIII), Wiesbaden.
- JOYCE, C. 2019. “Citizenship or Inheritance? The Phratry in Classical Athens”, «Polis. The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought» 36, 466-487.
- JUNG, H. 1995. “Die sinnende Athena. Zur Deutung des Reliefs Athen, Akropolis-museum 695”, «JDAI» 110, 95-147.
- KAH, D. 2012a. “Eine neue Brunneninschrift aus Priene”, «EA» 45, 55-70.
- KAH, D. 2012b. “*Paroikoi* und Neubürger in Priene”, in GÜNTHER 2012, 51-71.
- KAHRSTEDT, U. 1925. “*Ἀνηξίαρχοι*”, in *RE* XXIV, coll. 2431-2432.
- KAHRSTEDT, U. 1938. “Untersuchungen zu athenischen Behörden”, «Klio» 31, 1-32.
- KAJAVA, M. 2008. “Alcune note sulle *Deltai*, capitoline e altre”, in CALDELLI *et alii* 2008, 115-120.
- KALAITZI, M. *et alii*, edd. 2018. *Βορειοελλαδικά, Tales from the lands of the ethne. Essays in honour of Miltiades B. Hatzopoulos / Histoires du monde des ethnés. Études en l'honneur de Miltiade B. Hatzopoulos*, Proceedings of the International Conference Held in Athens (February 2015) / Actes du colloque international tenu à Athènes (février 2015), Athens.
- KALLET-MARX, R.M. 1995. *Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, Berkeley.
- KAMEN, D. 2013. *Status in Classical Athens*, Oxford.
- KARAGIANNI, A. 2015. “Linear B Administration: The Communicative Aspects of Written Media and the Organisation of the Mycenaean Bureaucracy”, in S. ENDERWITZ, R. SAUER, edd., *Communication and Materiality, Written and Unwritten Communication in Pre-Modern Societies*, Berlin, Boston, 25-60.
- KAVVADIAS, G., MATTHAIIOU A.P. 2014. “A New Inscription of the Fifth Cent. B.C. from the East Slope of the Acropolis”, in MATTHAIIOU, PITT 2014, 51-72.
- KAYE, N. 2015. “Defining the Fiscal Role of Hellenistic Monarchy in Shaping *Sale*”, in JAKAB 2015, 81-98.
- KEANEY, J.J. 1993. “Theophrastus on Ostracism and the Character of his *NOMOI*”, in M. PIÉRART, ed., *Aristote et Athènes*, Fribourg, Paris, 261-278.
- KEENAN, J.G. *et alii*, edd. 2014. *Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest. A Selection of Papyrological Sources in Translation, with Introductions and Commentary*, Cambridge.
- KHOLOD, M.M. 2020. “On the Seleucid and Attalid Syntaxis”, in R. OETJEN, ed., *New Perspectives in Seleucid History, Archaeology and Numismatics: Studies in Honor of Getzel M. Cohen*, Berlin, Boston, 94-107.

- KIENAST, D. 2005. "Die Funktion der attischen Demen von Solon bis Kleisthenes", «Chiron» 35, 69-99.
- KILLEN, S. 2017. *Parasema. Offizielle Symbole griechischer Poleis und Bundesstaaten*, Wiesbaden.
- KIM, H.S. 2001. "Archaic Coinage as Evidence for the Use of Money", in MEADOWS, SHIPTON 2001, 7-21.
- KIRBIHLER, F. 2011. "Servilius Isauricus proconsul d'Asie: un gouverneur populaire", in BARRANDON, KIRBIHLER 2011, 249-272.
- KIRBIHLER, F. 2013. "Brutus et Cassius et les impositions, spoliations et confiscations en Asie mineure durant les guerres civiles (44-42 a.C.)", in M.-C. FERRIÈS, F. DELRIEUX, edd., *Spolier et confisquer dans les mondes grec et romain*, Chambéry, 345-366.
- KIRBIHLER, F. 2016. *Des Grecs et des Italiens à Ephèse. Histoire d'une intégration croisée (133 a.C.-48 p.C.)*, Bordeaux.
- KIRCHHOFF, A. 1895. *Thukidides und sein Urkundenmaterial*, Berlin.
- KIZIL, A. et alii 2015. "Pidasa et Asandros: une nouvelle inscription (321/0)", «REA» 117, 371-409.
- KLAFFENBACH, G. 1960. "Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen", «Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst» 6, 5-42.
- KNOEPFLER, D. 1990. "Contributions à l'épigraphie de Chalcis", «BCH» 114, 473-498.
- KNOEPFLER, D. 1992. "Sept années de recherches sur l'épigraphie de la Béotie (1985-1991)", «Chiron» 22, 411-503.
- KNOEPFLER, D. 2001. *Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté*, Eretria, Fouilles et recherches XI, Lausanne.
- KNOEPFLER, D. 2004. "Les *Rômaia* de Thèbes: un nouveau concours musical (et athlétique?) en Béotie", «CRAI», 1241-1279.
- KNOEPFLER, D. 2006-2007. "Pausanias en Béotie (suite et fin): la Béotie du Copais", «ACF», Cours 2006-2007, 637-662.
- KNOEPFLER, D. 2007. "De Delphes à Thermos: un témoignage épigraphique méconnu sur le trophée galate des Étoliens dans leur capitale", «CRAI», 1215-1253.
- KNOEPFLER, D. 2008-2009. "Le fédéralisme antique en question: renouveau et transformation des confédérations hellénistiques sous la domination de Rome", «ACF», Cours 2008-2009, 691-706.
- KNOEPFLER, D. 2010. "Les agonothètes de la Confédération d'Athéna Ilias: une interprétation nouvelle des données épigraphiques et ses conséquences pour la chronologie des émissions monétaires du Koinon", «Studi Ellenistici» 24, 33-62.
- KNOEPFLER, D. 2012. "Épigraphie et histoire des cités grecques", «ACF», Cours 2011-2012, 435-459.

- KNOEPFLER, D. 2015. "The Euboian League – an 'irregular' *koinon*?", in BECK, FUNKE 2015a, 158-178.
- KNOEPFLER, D. 2017. "Trois nouvelles proxénies d'Érétrie. Contribution à la géographie historique de l'Eubée: les dèmes de Phègoè, Ptéchai et Boudion", «REA» 119, 397-484.
- KNOEPFLER, D. 2019a. "Promenade érudite au cœur de la Vieille Grèce: une revue critique des plus récents travaux relatifs à l'épigraphie de la Béotie (avec la Mégaride) et de l'Eubée (avec la Chalcidique)", «JS», 217-351.
- KNOEPFLER, D. 2019b. "Le financement des *Basileia* et l'histoire du *Koinon Boiôtôn* à la basse époque hellénistique: à propos de la nouvelle *apologia* de Lébadée et d'un fragment resté inédit", «Horos» 26-31, 193-270.
- KNOEPFLER, D. 2019c. "Des honneurs suprêmes à la *damnatio memoriae*. Athènes au temps des derniers Antigonides (261-199 av.J.-C.): nouvelles interprétations et restitutions épigraphiques", «MediterrAnt» 22, 113-153.
- KNOEPFLER, D., ed. 1988. *Comptes et inventaires dans la cité grecque*. Actes du colloque international d'épigraphie tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre 1986 en l'honneur de Jacques Tréheux, Neuchâtel, Genève.
- KOEHN, C. 2013. "Polybios und die Inschriften. Zum Sprachgebrauch des Historikers", in V. GRIEB, C. KOEHN, edd., *Polybios und seine Historien*, Stuttgart, 159-181.
- KÖHLER, U. 1881. "Aus den attischen Seeurkunden", «MDAI(A)» 6, 21-39.
- KOKKINIA, C. 2016. "The design of the 'archive wall' at Aphrodisias", «Tekmeria» 13, 9-55.
- KÖNIG, J. et alii, edd. 2013. *Ancient Libraries*, Cambridge.
- KONUK, K. 2012. "Asia Minor to the Ionian Revolt", in METCALF 2012, 43-60.
- KONUK, K., ed. 2012. Stephanéphoros. *De l'économie antique à l'Asie Mineure. Hommages à Raymond Descat*, Bordeaux.
- KOUMANOUDES, S.N. 1979. *Θηβαϊκή Προσωπογραφία*, Athenai.
- KRALLI, I. 1999. "Athens and her Leading Citizens in the Early Hellenistic Period (338-261 B.C.). The Evidence of the Decrees Awarding the Highest Honours", «Archaiognosia» 10, 133-161.
- KRALLI, I. 2017. *The Hellenistic Peloponnese: Interstate Relations. A Narrative and Analytic History, from the Fourth Century to 146 BC*, Swansea.
- KREILER, B.M. 2008. "Anmerkungen zu den Statthaltern der Provinz Asia am Ende der Republik (52 – 42 v. Chr.)", «Gephyra» 5, 33-51.
- KREMYDAS, C. 2019. "*Anakrisis* and the Framing of Strategies of Argumentation in Athenian Public Trials", in CAREY et alii 2019, 110-131.
- KRISTENSEN, K.R. 2002. "On the Gortynian ΠΥΛΑ and ΣΤΑΠΤΟΣ of the 5th Century BC", «C&M» 53, 65-80.
- KRISTENSEN, K.R. 2004. "Codification, Tradition and Innovation in the Law Code of Gortyn", «Dike» 7, 135-168.

- KRITZAS, C. 1992. “Aspects de la vie politique et économique d’Argos au V^e siècle avant J.-C.”, in M. PIÉRART, ed., *Polydipsion Argos. Argos de la fin des palais mycéniens à la constitution de l’État classique*, «BCH» Suppl. 22, 231-240.
- KRITZAS, C. 2003. “Nuova copia da Gortina del trattato fra Gortinii, Hierapytnii e Priansii”, in *Epigraphica*, Atti delle Giornate di Studio di Roma e di Atene in memoria di Margherita Guarducci (1902-1999), Roma, 107-125.
- KRITZAS, C. 2006. “Nouvelles inscriptions d’Argos: les archives des comptes du trésor sacré (IV^e s. av. J.-C.)”, «CRAI», 2006, 397-434.
- KROLL, J.H. 1998. “Silver in Solon’s Laws”, in R. ASHTON, S. HURTER, edd., *Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin Jessop Price*, London, 225-232.
- KROLL, J.H. 2008. “The Monetary Use of Weighed Bullion in Archaic Greece”, in W.V. HARRIS, *The Monetary Systems of the Greeks and Romans*, Oxford, 12-37.
- KROLL, J.H. 2012. “The Monetary Background of Early Coinage”, in METCALF 2012, 33-42.
- KROLL, J.H. 2020. “The Inscribed Account on Lead from the Ephesian Artemision”, in VAN ALFEN, WARTENBERG 2020, 49-63.
- KUNNERT, U. 2012. *Bürger unter sich. Phylen in den Städten des kaiserzeitlichen Ostens*, Basel.
- KYLE, D.G. 1987. *Athletics in Ancient Athens*, Leiden.
- LABUFF, J. 2016. *Polis Expansion and Elite Power in Hellenistic Karia*, Lanham, London.
- LACKENBACHER, S. 2001. “Les archives palatiales d’Ugarit”, in CARLIER 2001, 79-86.
- LAFFI, U. 2010a. *Il trattato fra Sardi ed Efeso degli anni 90 a.C.*, «Studi Ellenistici» 22.
- LAFFI, U. 2010b. “Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell’Oriente greco in età repubblicana (testo aggiornato)”, in D. MANTOVANI, L. PELLECCHI, edd., *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. – II d.C.)*, Pavia, 3-44 (già in B. SANTALUCIA, ed., *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 127-167; testo aggiornato in U. LAFFI, *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, Napoli 2020, 73-114).
- LAFFI, U. 2013. *In greco per i Greci, Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia.
- LALONDE, G.V. 1971. *The Publication and Transmission of Greek Diplomatic Documents*, Diss. Washington.
- LAMBERT, S.D. 1993. *The Phratries of Attica*, Ann Arbor.
- LAMBERT, S.D. 1997. *Rationes Centesimalium. Sales of Public Land in Lykourgan Athens*, Amsterdam.
- LAMBERT, S.D. 2002. “The Sacrificial Calendar of Athens”, «ABSA» 97, 353-399.

- LAMBERT, S.D. 2006. "Athenian State Laws and Decrees, 352/1-322/1, III: Decrees Honouring Foreigners. A. Citizenship, Proxeny and Euergesy", «ZPE» 158, 115-158 (= LAMBERT 2012, 93-137).
- LAMBERT, S.D. 2012. *Inscribed Athenian Laws and Decrees 352/1-322/1 BC. Epigraphical Essays*, Leiden, Boston.
- LAMBERT, S.D. 2014. "Inscribed Athenian Decrees of 229/8-198/7 BC (*IG II³* 1, 1135-1255)", *AIO Papers* 4 (<https://www.atticinscriptions.com/papers/aio-papers-4/>).
- LAMBERT, S.D. 2015. "The Inscribed Version of the Decree Honouring Lykourgos of Boutadai (*IG II²* 457 and 3207)", *AIO Papers* 6 (<https://www.atticinscriptions.com/papers/aio-papers-6/>) (= LAMBERT 2018a, 290-304).
- LAMBERT, S.D. 2016. "The Selective Inscribing of Laws and Decrees in Late Classical Athens", «Hyperboreus» 22, 217-239 (= LAMBERT 2018a, 47-68).
- LAMBERT, S.D. 2018a. *Inscribed Laws and Decrees in the Age of Demosthenes. Historical Essays*, Leiden, Boston.
- LAMBERT, S.D. 2018b. "The Locations of Inscribed Athenian Laws and Decrees in the Age of Demosthenes", in LAMBERT 2018a, 19-46.
- LAMBRINUDAKIS, W., WÖRRLE, M. 1983. "Ein hellenistisches Reformgesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros", «Chiron» 13, 283-368.
- LANDUCCI GATTINONI, F. 1992. *Lisimaco di Tracia. Un sovrano nella prospettiva del primo ellenismo*, Milano.
- LANE FOX, R. 2010. "Thucydides and Documentary History", «CQ» 60, 11-29.
- LANNI, A. 2005. "Relevance in the Athenian Courts", in GAGARIN, COHEN 2005, 112-128.
- LANNI, A. 2006. *Law and Justice in the Courts of Classical Athens*, Cambridge.
- LANNI, A. 2018. "The Role of the Complaint (*Graphe/Enklema*) in the Athenian Legal System", in *Symposion 2017*, 184-202.
- LANZA, E., GOLINELLI, P. 2003. *Elementi essenziali di archivistica teorica e pratica*, Bologna.
- LAQUEUR, R. 1927. *Epigraphische Untersuchungen zu den griechischen Volksbeschlüssen*, Leipzig, Berlin.
- LASAGNI, C. 2011. *Il concetto di realtà locale nel mondo greco: uno studio introduttivo nel confronto tra poleis e stati federali*, Roma.
- LASAGNI, C. 2012. "I *boularchoi* in Etolia", «Historiká» 2, 171-204.
- LASAGNI, C. 2016. "L'età di Alessandro nelle città greche d'Asia Minore. I casi di Ilio e Mitilene, tra continuità e discontinuità", in PRANDI 2016, 35-89.
- LASAGNI, C. 2017. "*Politeia* in Greek Federal States", in CECCHET, Busetto 2017, 78-109.
- LASAGNI, C. 2019. *Le realtà locali nel mondo greco. Ricerche su poleis ed ethne della Grecia occidentale*, Alessandria.

- LAURENTI, R. 1965. *Genesi e formazione della Politica di Aristotele*, Padova.
- LAURITO, R. 2000. "The distribution of sealings and seals in antiquity", in PERNA 2000, 367-389.
- LAZARENKO, I. *et alii* 2010. "The Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis", in E.K. PETROPOULOS, A.A. MASLENNIKOV, edd., *Ancient Sacral Monuments in the Black Sea*, Thessaloniki, 13-62.
- LAZARENKO, I. *et alii* 2013. *The Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis*, Varna.
- LAZZARINI, M.L. 1997. "La scrittura nella città: iscrizioni, archivi e alfabetizzazione", in S. SETTIS, ed., *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, 2.II. *Definizione*, Torino, 723-750.
- LAZZERETTI, A. 2006. *M. Tulli Ciceronis, In C. Verrem actionis secundae liber quartus (De signis), Commento storico e archeologico*, Pisa.
- LE GUEN-POLLET, B. 1991. *La vie religieuse dans le monde grec du V^e au III^e siècle avant notre ère*, Toulouse.
- LE RIDER, G. 2001. *La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l'Orient ancien*, Paris.
- LE TEUFF, B. 2010. "Les recensements dans les provinces de la République romaine: aux origines de la réforme augustéenne", in BARRANDON, KIRBIHLER 2010, 195-211.
- LE TEUFF, B. 2016. "Enregistrer les propriétés dans les cités de l'Orient romain: archives civiques et documents cadastraux sous le Haut-Empire", in LEROUXEL, PONT 2016, 157-173.
- LE TEUFF, B. 2017. "La fiscalité de la province d'Asie au tournant de l'ère augustéenne: un bilan", in CAVALIER *et alii* 2017, 61-73.
- LEÃO, D., RHODES, P.J. 2015. *The Laws of Solon. A New Edition with Introduction, Translation and Commentary*, London, New York.
- LEFÈVRE, F. 1991. "Remarques sur le calendrier des réunions de l'Amphictionie pyléo-delphique", «BCH» 115, 579-594.
- LEFÈVRE, F. 1998. *L'Amphictionie pyléo-delphique: histoire et institutions*, Paris.
- LEFÈVRE, F. 2004. "Contrôle d'identité aux frontières dans les cités grecques. Le cas des entrepreneurs étrangers et assimilés", in MOATTI 2004, 99-125.
- LEFÈVRE, F., PILLOT, W. 2015. "La confédération d'Athéna Ilias: administration et pratiques financières", «REG» 128, 1-27.
- LEGRAS, B., ed. 2012. *Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique*, Actes du Colloque International (Reims, 14-17 mai 2008), Paris.
- LERICHE, P. 1996 "Le *chreophylakeion* de Doura-Europos et la mise en place du plan hippodamien de la ville", in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 157-169.
- LEROUXEL, F., PONT, A.-V., edd. 2016. *Propriétaires et citoyens dans l'Orient romain*, Bordeaux.

- LESCHHORN, W. 1993. *Antike Ären. Zeitrechnung, Politik und Geschichte in Schwarzmeerraum und in Kleinasien nördlich des Tauros*, Stuttgart.
- LÉVY, E., ed. 2000a. *La codification des lois dans l'Antiquité*, Paris.
- LÉVY, E. 2000b. "La cohérence du code de Gortyne", in LÉVY 2000a, 185-214.
- LEWIS, D.M. 1967. "A Note on IG P² 114", «JHS» 87, 132 (= *Selected Papers in Greek and Near Eastern History*, Cambridge 1997, 203-204).
- LIDDEL, P. 2007. *Civic Obligation and Individual Liberty in Ancient Athens*, Oxford.
- LIDDEL, P. 2010. "Epigraphy, Legislation, and Power within the Athenian Empire", «BICS» 53, 99-128.
- LIDDEL, P. 2020. *Decrees of Fourth-Century Athens (403/2-322/1)*, I: *The Literary Evidence*; II: *Political and Cultural Perspectives*, Cambridge.
- LIDDEL, P., LOW, P., edd. 2013. *Inscriptions and Their Uses in Greek and Latin Literature*, Oxford.
- LINK, S. 1991. "Das Siedlungsgesetz aus Westlokris (Bronze Pappadakis; I.G. IX 1, fasc. 3, nr. 609 = Meiggs-Lewis 13)", «ZPE» 87, 65-77.
- LINK, S. 2003. "Kosmoi, Startoi und Iterationsverbote. Zum Kampf um das Amt des Kosmos auf Kreta", «Dike» 6, 139-149.
- LINTOTT, A. 1993. *Imperium Romanum. Politics and Administration*, London, New York.
- LIPSIUS, J.H. 1905-1915. *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Leipzig (rist. an. Hildesheim, Zürich, New York 1984).
- LIVERANI, M. 2012. "Archeologia dell'archivio", in M.E. BALZA *et alii*, edd., *Archivi, depositi, magazzini presso gli Ittiti. Nuovi materiali e nuove ricerche / Archives, Depots and Storehouses in the Hittite World. New Evidence and New Research*, Proceedings of the Workshop held at Pavia, June 18, 2009, Pavia, 25-39.
- LIVERANI, M., MORA, C., edd. 2008. *I diritti del mondo cuneiforme (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500 – 500 a.C.)*, Pavia.
- LÖBEL, Y. 2014. *Die Poleis der bundesstaatlichen Gemeinwesen im antiken Griechenland. Untersuchungen zum Machtverhältnis zwischen Poleis und Zentralgewalten bis 167 v. Chr.*, Alessandria.
- LODDO, L. 2015. "Contro Nicide per inattività: un'interpretazione", «Hormos» 7, 96-125.
- LODDO, L. 2018. *Solone demotikotatos. Il legislatore e il politico nella cultura democratica ateniese*, Milano.
- LOLOS, Y.A. 2010. "A Bronze Inscribed Tablet from the Sikyonian Countryside: A Reappraisal", in REGER *et alii* 2010, 275-292.
- LOMBARDO, M., FRISONE, F. 2000. "La documentazione epigrafica", in *Problemi della chora coloniale dall'Occidente al Mar Nero*, «ACSMGr» 40, 73-152.
- LOMBARDO, M., FRISONE, F., edd. 2008. *Forme sovrapoleiche e interpoleiche di organizzazione nel mondo greco antico*, Galatina.

- LOMBARDO, M.L. 1996. “La memoria più lontana: gli archivi dell’Oriente Antico”, in MATTHIAE 1996, 167-184.
- LUPI, M. 2005. “Il sacrificio della fratria a Sparta (Hsch. s.v. ἐπιπαλίξειν)”, «IncidAntico» 3, 199-214.
- LUPI, M. 2018. “Citizenship and Civic Subdivisions: The Case of Sparta”, in DUPLOUY, BROCK 2018, 161-178.
- LURAGHI, N. 2008. *The Ancient Messenians. Constructions of Ethnicity and Memory*, Cambridge.
- LURAGHI, N., ed. 2001. *The Historian’s Craft in the Age of Herodotus*, Oxford.
- LURAGHI, N., MAGNETTO, A. 2012. “The Controversy between Megalopolis and Messene in a New Inscription from Messene (With an Appendix by Christian Habicht)”, «Chiron» 42, 509-550.
- LUTHER, A. 2004. *Könige und Ephoren. Untersuchungen zur spartanischen Verfassungsgeschichte*, Frankfurt am Main.
- MA, J. 2003. “Peer Polity Interaction in the Hellenistic Age”, «P&P» 180, 9-39.
- MA, J. 2004. *Antiochos III et les cités de l’Asie Mineure occidentale*, Paris (ed. riv. di *Antiochos III and the cities of Western Asia Minor*, Oxford 2002).
- MACDOWELL, D.M. 1971. *Aristophanes. Wasps*, Oxford.
- MACDOWELL, D.M. 2009. *Demosthenes the Orator*, Oxford.
- MACK, W. 2013. “Communal Interests and Polis Identity under Negotiation: Documents Depicting Sympolities between Cities Great and Small”, «Topoi» 18/1, 87-116.
- MACK, W. 2015. *Proxeny and Polis. Institutional Networks in the Ancient Greek World*, Oxford.
- MACK, W. 2019. “Beyond Potential Citizenship: A Network Approach to Understanding Grants of *Politeia*”, in DANA, SAVALLI-LESTRADE 2019, 61-82.
- MACKIL, E. 2013. *Creating a Common Polity. Religion, Economy, and Politics in the Making of the Greek Koinon*, Berkeley, Los Angeles, London.
- MADDOLI, G. 1963-1964. “Le cretule del *nomophylakion* di Cirene”, «ASAA», 25-26, 39-145.
- MAFFI, A. 1983. *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano.
- MAFFI, A. 1987. “La legge agraria locrese (‘Bronzo Pappadakis’): diritto di pascolo o redistribuzione di terre?”, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, VI, Milano 1987, 365-425.
- MAFFI, A. 1988a. *L’iscrizione di Ligdamis*, Trieste.
- MAFFI, A. 1988b. “Écriture et pratique juridique dans la Grèce classique”, in DETIENNE 1988, 188-210.
- MAFFI, A. 1997. *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano.

- MAFFI, A. 2002. “Processo di status e rivendicazione in proprietà nel codice di Gortina: «diadikasia» o azione delittuale?”, «Dike» 5, 111-134.
- MAFFI, A. 2003. “Studi recenti sul codice di Gortina”, «Dike» 6, 161-225.
- MAFFI, A. 2005. “De la loi de Solon à la loi d’Ilion ou comment défendre la démocratie”, in J.-M. BERTRAND, ed., *La violence dans les mondes grec et romain*, Actes du colloque international (Paris, 2-4 mai 2002), Paris, 137-161.
- MAFFI, A. 2006. “Studi sulla giurisdizione nei regni ellenistici”, in *Symposion 2003*, 301-314.
- MAFFI, A. 2009. “Assenza nel mondo greco”, in MOATTI *et alii* 2009, 307-320.
- MAFFI, A. 2016. “The Laws of Gortyn and their Cretan Context”, in *OHAGL*.
- MAFFI, A. 2017. “Introduzione”, in TALAMANCA 2017, IX-XVII.
- MAFFI, A. 2020. “La scrittura incontra la legge”, in F. CREVATIN, ed., *Incontri della scrittura*, Trieste, 59-76.
- MAGINI, D. 1997-1998. “‘Scrivere nelle tavolette della mente’. La memoria nei tragici greci”, «RAAN» 67, 219-246.
- MAGNETTO, A. 2008. *L’arbitrato di Rodi fra Samo e Priene*, Pisa.
- MAGNETTO, A. 2009. “La querelle territoriale entre Samos et Priène: propositions pour un débat”, «Topoi» 16/1, 7-17.
- MAGNETTO, A. 2014. “Le clausole giuridiche del trattato fra Hierapytna e Priensos e la presenza di privati cittadini nelle cause di arbitrato interstatale”, «ASNP», s. 5, 6/1, 475-503.
- MAGNETTO, A. 2015. “L’arbitrato dei Romani nel rapporto con la diplomazia dei Greci. Alcuni spunti di riflessione”, in B. GRASS, G. STOUDEUR, edd., *La diplomatie romaine sous la République. Réflexions sur une pratique*, Besançon, 65–86.
- MAGNETTO, A. 2016. “Interstate arbitration and foreign judges”, in *OHAGL*.
- MAGNETTO, A. 2018a. “Interstate Arbitration as a Feature of the Hellenistic Polis: Between Ideology, International Law and Civic Memory”, in BÖRM, LURAGHI 2018, 85-107.
- MAGNETTO, A. 2018b. “*Nomos, enklema e factum*: risposta a Philipp Scheibelreiter”, in *Symposion 2017*, 251-255.
- MAGNETTO, A. 2019. “Modelli di negoziazione e di conclusione dei trattati in epoca classica ed ellenistica”, in DANA, SAVALLI-LESTRADE 2019, 149-162.
- MAILLOT, S. 2015. “Foreigners’ Associations and the Rhodian State”, in V. GABRIELSEN, C.A. THOMSEN, edd., *Private Associations and the Public Sphere*, Proceedings of a Symposium held at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 9-11 September 2010, Copenhagen, 136-182.
- MALAMAT, A. 1986. “‘Doorbells’ at Mari. A textual-archaeological correlation”, in VEENHOF 1986a, 160-167.
- MANDER, P. 2000. “I testi amministrativi e la sigillatura: gli archivi del III millennio”, in PERNA 2000, 33-49.

- MANGANARO, G. 1974. “SGDI, IV, 4, n. 49 (DGE, 707) e il bimetallismo monetale di Creso”, «Epigraphica» 36, 57-77.
- MANGANARO, G. 1989. “Case e terra a Kamarina e Morgantina nel III-II sec. a.C.”, «PP» 44, 189-216.
- MANGANARO, G. 1997. “Nuove tavolette di piombo iscritte siceliote”, «PP» 52, 306-335.
- MANGANARO, G. 2000. “Revisione di un’iscrizione di Segesta e di un decreto frammentario di Himera”, in *Atti delle terze giornate internazionali di studi sull’area elima*, II, Pisa, Gibellina, 747-753.
- MANN, C. 2012. “Gleichheiten und Ungleichheiten in der hellenistischen Polis: Überlegungen zum Stand der Forschung”, in MANN, SCHOLZ 2012, 11-27.
- MANN, C., SCHOLZ, P. 2012. *Demokratie im Hellenismus? Von der Herrschaft des Volkes zur Herrschaft der Honoratioren?*, Mainz.
- MANTOVANI, D. 2000. “Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica. Le *tabulae publicae*”, in MOATTI 2000, 651-691.
- MARAZZI, M. 1994. “Ma gli Hittiti scrivevano veramente su ‘legno’?”, in P. CIPRIANO *et alii*, edd., *Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belardi*, I, Roma, 131-160.
- MARAZZI, M. 2000. “Sigilli e tavolette di legno: le fonti letterarie e le testimonianze sfragistiche nell’Anatolia ittita”, in PERNA 2000, 79-98.
- MARCACCINI, C. 2001. *Costruire un’identità, scrivere la storia: Archiloco, Paro e la colonizzazione di Taso*, Firenze.
- MAREK, C. 1984. *Die Proxenie*, Frankfurt am Main, Bern, New York.
- MAREK, C. 1988. “Karien im Ersten Mithridatischen Krieg”, in P. KNEISSL, V. LOSEMANN, edd., *Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte*, Festschrift für Karl Christ zum 65. Geburtstag, Darmstadt, 285-308.
- MARGINESU, G. 2006. “Prestigio dello scriba e autenticità dello scritto: il caso di Spensithios”, «ASAA» 84, 381-416.
- MARGINESU, G. 2010. *Gli epistati dell’Acropoli. Edilizia sacra nella città di Pericle, 447/6-433/2 a.C.*, Atene, Paestum.
- MARI, M. 1999. “Potere centrale e poteri locali nella Macedonia dei re: realtà istituzionali e immagine letteraria”, «MediterrAnt» 2, 627-649.
- MARI, M. 2006. “L’activité législative du roi et des cités en Macédoine”, in A.-M. GUIMIER-SORBETS *et alii*, edd., *Rois, Cités, Nécropoles, Institutions, Rites et Monuments en Macédoine*, Actes des Colloques de Nanterre (Décembre 2002) et d’Athènes (Janvier 2004), Athènes, 209-223.
- MARI, M. 2017. “Istituzioni cittadine della Macedonia preromana. Alcune novità epigrafiche”, «Historiká» 7, 345-364.
- MARI, M. 2018a. “Macedonian Cities under the Kings: Standardization or Variety? A View from Amphipolis”, in KALAITZI *et alii* 2018, 179-193.

- MARI, M. 2018b. “Powers in dialogue. The Letters and *diagrammata* of Macedonian Kings to Local Communities”, in CECCARELLI *et alii* 2018, 121-146.
- MARI, M. 2018c. “L’attività della cancelleria antigonide negli anni delle guerre romano-macedoniche”, «Historiká» 8, 283-311.
- MARI, M. 2018d. “Dare ordini e dialogare. Note sui documenti della cancelleria antigonide”, in M. INTRIERI, G. SQUILLACE, edd., *Studi di storia antica in onore di Giovanna De Sensi Sestito*, Roma, 593-620.
- MARI, M., THORNTON, J. 2016. “Città greche tra conservazione e modelli rivoluzionari. Megalopolis, Larisa e i re macedoni nel III secolo a.C.”, «Studi Ellenistici» 30, 139-195.
- MARI, M., THORNTON, J., edd. 2013. *Parole in movimento. Linguaggio politico e lessico storiografico nel mondo ellenistico*, Atti del Convegno Internazionale, Roma, 21-23 febbraio 2011, «Studi Ellenistici» 27.
- MARRE, S. 2018. *Phylétika: divisions et subdivisions civiques en Ionie, en Carie, à Rhodes et dans les îles proches du continent de la mort d’Alexandre le Grand à l’arrivée des Romains*, Tesi Dott. Université Michel de Montaigne, Bordeaux III.
- MARTINEZ-SÈVE, L. 2004. “La fiscalité séleucide: bilan et perspectives de recherche”, in CHANKOWSKI, DUYRAT 2004, 81-104.
- MARTZAVOU, P., PAPAZARKADAS, N., edd. 2013. *The Epigraphy of the Post-Classical Polis*, Oxford.
- MASELLI, G. 2000. *Cicerone, In difesa di Lucio Flacco (Pro L. Flacco)*, Venezia.
- MASSAR, N. 2006. “La circulation des décrets dans les cités et entre cités à l’époque hellénistique”, in CAPDETREY, NELIS-CLÉMENT 2006, 73-87.
- MASSON, E. 1967. *Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec*, Paris 1967.
- MATTHAEI, A., ZIMMERMANN, M., edd. 2009. *Stadtbilder im Hellenismus*, Berlin.
- MATTHAEI, A., ZIMMERMANN, M., edd. 2014. *Stadtkultur im Hellenismus*, Heidelberg.
- MATTHAIIOU, A.P. 2000. “Ἀττικὸ ψήφισμα πρὸς τιμὴν Πολυπεύθου Σιφνίου”, in *Πρακτικά του Α’ Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου*, I, Athena, 239-248.
- MATTHAIIOU, A.P. 2010a. *The Athenian Empire on Stone Revisited*, Athenai.
- MATTHAIIOU, A.P. 2010b. “A Treaty of Athens and Siphnos Revisited”, in TAMIS *et alii* 2010, 45-54.
- MATTHAIIOU, A.P. 2011. *Τὰ ἐν τῇ στήλῃ γεγραμμένα. Six Greek Historical Inscriptions of the Fifth Century B.C.*, Athenai.
- MATTHAIIOU, A.P. 2013. “An arbitration concerning Lampsakos and Parion”, in MARTZAVOU, PAPAZARKADAS 2013, 57-68.
- MATTHAIIOU, A.P. 2014. “Four Inscribed Bronze Tablets from Thebes: Preliminary Notes”, in PAPAZARKADAS 2014, 211-222.
- MATTHAIIOU, A.P., MALOUCHOV, G.E., edd. 2004. *ΑΤΤΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Adolf Wilhelm (1864-1950)*, Athenai.

- MATTHAIΟΥ, A.P., PAPAΖARKADAS, N., edd. 2015. ΑΞΩΝ. *Studies in Honor of Ronald S. Stroud*, I-II, Athenai.
- MATTHAIΟΥ, A.P., PITT, R.K., edd. 2014. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΟΣ. *Studies in Honour of Harold B. Mattingly*, Athenai.
- MATTHIAE, P. 2008. *Gli Archivi Reali di Ebla. La Scoperta, i Testi, il Significato*, Milano.
- MATTHIAE, P., ed. 1996. *Gli archivi dell'Oriente Antico*, «Archivi e Cultura» n.s. 29.
- MATTINGLY, H.B. 1996. *The Athenian Empire Restored. Epigraphic and Historical Studies*, Ann Arbor.
- MAZZUCCHI, R. 2008. “Mileto e la *sympoliteia* con Miunte”, «Studi Ellenistici» 20, 387-407.
- MCARTHUR, M. 2019. “Kittos and the *Phialai Exeleutherikai*”, «ABSA» 114, 263-291.
- MEADOWS, A., SHIPTON, K., edd. 2001. *Money and its Uses in the Ancient Greek World*, Oxford.
- MEADOWS, A.R. 2005. “Ptolemy VI, VIII, Cleopatra II, Cyprus and Argos: an Enigmatic Monetary Transaction of the 2nd Century BC”, «NC» 165, 91-97.
- MEIER, L. 2012. *Die Finanzierung öffentlicher Bauten in der hellenistischen Polis*, Mainz.
- MEIER, L. 2019. *Kibyrain Hellenistischer Zeit. Neue Staatsverträge und Ehreninschriften*, Wien.
- MEIER, T. *et alii*, edd. 2015. *Materiale Textkulturen. Konzepte – Materialien – Praktiken*, Berlin, München, Boston.
- (MÉLÈZE) MODRZEJEWSKI, J. 1966. “La Règle de droit dans l’Égypte ptolémaïque”, in *Essays in honor of C. Bradford Welles*, New Haven, 125-173.
- MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, J. 2012. *Le droit grec après Alexandre*, Paris.
- MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, J. 2013. “Modèles classiques des lois ptolémaïques”, «JJP» 43 (Spec. Issue *Papyrology AD 2013*, 27th International Congress of Papyrology), 333-349.
- MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, J. 2014. *Loi et coutume dans l’Égypte grecque et romaine*, «JJP» Suppl. 21.
- MELLOR, R. 1975. ΘΕΑ ΡΩΜΗ. *The Worship of the Goddess Roma in the Greek World*, Göttingen.
- MERRITT, B.D. 1939. “Greek Inscriptions”, «Hesperia» 8, 48-82.
- MEROLA, G.D. 2001a. *Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari.
- MEROLA, G.D. 2001b. “Il sistema tributario asiatico tra repubblica e principato”, «MediterrAnt» 4.2, 459-472.
- MEROLA, G.D. 2016. “Traduzioni in greco di leggi romane”, «Index» 44, 100-112.

- METCALF, W.E., ed. 2012. *The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage*, New York.
- MEYER, E.A. 2004. *Legitimacy and Law in the Roman World. Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge.
- MEYER, E.A. 2010. *Metics and the Athenian Phialai-Inscriptions. A Study in Athenian Epigraphy and Law*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 208).
- MEYER, E.A. 2013. “Inscriptions as Honors and the Athenian Epigraphic Habit”, «Historia» 62, 453-505.
- MEYER, E.A. 2016. “Posts, Kyrbeis, Metopes: The Origins of the Athenian ‘Documentary’ Stele”, «Hesperia» 85, 323-383.
- MEYER, E.A. 2017. “Inscribing in Columns in Fifth-Century Athens”, in BERTI *et alii* 2017, 205-261.
- MIGEOTTE, L. 1993. “De la liturgie à la contribution obligatoire: le financement des Dionysies et des travaux du théâtre à Iasos au II^e siècle avant J.-C.”, «Chiron» 23, 267-294 (= MIGEOTTE 2010, 195-219, con *Post Scriptum*, 219).
- MIGEOTTE, L. 1997. “La date de *l’oktôbolos eisphora* de Messène”, «Topoi» 7/1, 51-61 (= MIGEOTTE 2010, 367-376, con *Post Scriptum*, 376).
- MIGEOTTE, L. 1998a. “Les ventes de grain public dans les cités grecques aux périodes classique et hellénistique”, in MOATTI 1998, 229-244 (= MIGEOTTE 2010, 343-358, con *Post Scriptum*, 358).
- MIGEOTTE, L. 1998b. “Cinq souscriptions féminines à Cos à la période hellénistique”, «REA» 100, 565-578 (= MIGEOTTE 2010, 151-166, con *Post Scriptum*, 166).
- MIGEOTTE, L. 2001. “Le traité entre Milet et Pidasa (*Delphinion* 149). Les clauses financières”, in BRESSON, DESCAT 2001, 129-135 (= MIGEOTTE 2010, 401-408, con *Post Scriptum*, 408).
- MIGEOTTE, L. 2003. “Taxation directe en Grèce ancienne”, in *Symposion 1999*, 297-313 (= MIGEOTTE 2015, 165-179, con *Post-scriptum*, 179-180).
- MIGEOTTE, L. 2004a. “La mobilité des étrangers en temps de paix en Grèce ancienne”, in MOATTI 2004, 615-648 (= MIGEOTTE 2015, 383-401, senza *Annexes*, 638-645, con *Post-scriptum*, 401-402).
- MIGEOTTE, L. 2004b. “La situation fiscale des cités grecques dans le royaume séleucide”, in CHANKOWSKI, DUYRAT 2004, 213-228 (= MIGEOTTE 2015, 181-193, con *Post-scriptum*, 193-194).
- MIGEOTTE, L. 2005a. “Iasos et les Lagides”, in F. DUYRAT, O. PICARD, edd., *L’exception égyptienne? Production et échanges monétaires en Egypte hellénistique et romaine*, Le Caire 2005, 189-203 (= MIGEOTTE 2015, 195-207, con *Post-scriptum*, 207-208).
- MIGEOTTE, L. 2005b. “La ΔΙΑΤΑΞΙΣ de Délos durant l’indépendance: un budget pour la cité?”, «LEC» 73, 27-38 (= MIGEOTTE 2015, 75-85, con *Post-scriptum*, 85).

- MIGEOTTE, L. 2006. “La planification des dépenses publiques dans les cités hellénistiques”, «*Studi Ellenistici*» 19, 77-97 (= MIGEOTTE 2015, 59-74, con *Post-scriptum*, 74).
- MIGEOTTE, L. 2008. “L’organisation de l’*oktôbolos eisphora* de Messène”, in C. GRANDJEAN, ed., *Le Péloponnèse d’Épaminondas à Hadrien*, Bordeaux, Paris, 229-243 (= MIGEOTTE 2015, 209-222, con *Post-scriptum*, 220).
- MIGEOTTE, L. 2010. *Économie et finances publiques des cités grecques*, I: *Choix d’articles publiés de 1976 à 2001*, Lyon.
- MIGEOTTE, L. 2014a. *Les finances des cités grecques aux périodes classique et hellénistique*, Paris.
- MIGEOTTE, L. 2014b. “L’aliénation de biens-fonds publics et sacrés dans les cités grecques aux périodes classique et hellénistique”, in *Symposion 2013*, 287-301 (= MIGEOTTE 2015, 151-164, con *Post-scriptum*, 164).
- MIGEOTTE, L. 2015. *Économie et finances publiques des cités grecques*, II: *Choix d’articles publiés de 2002 à 2014*, Lyon.
- MILES, M.M. 2011. “The *Lapis Primus* and the Older Parthenon”, «*Hesperia*» 80, 657-675.
- MILETA, C. 2008. “Die offenen Arme der Provinz: Überlegungen zur Funktion und Entwicklung der prorömischen Kultfeste der Provinz Asia (erstes Jahrhundert v. Chr.)”, in J. RÜPKE, ed., *Festrituale in der römischen Kaiserzeit*, Tübingen, 89-114.
- MILETA, C. 2009. “Überlegungen zur Bedeutung der Kultlandschaften Asia und Bithynia für die Herausbildung des römischen Kaiserkultes”, in E. OLSHAUSEN, V. SAUER, edd., *Die Landschaft und die Religion*, Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 9, 2005, Stuttgart, 175-189.
- MILI, M. 2015. *Religion and Society in Ancient Thessaly*, Oxford.
- MILITELLO, P. 1991. “Per una classificazione degli archivi nel mondo egeo”, «*Sileno*» 17, 327-347.
- MILLIS, B.M., OLSON, S.D. 2012. *Inscriptional Records for the Dramatic Festivals in Athens. IG II² 2318-2325 and Related Texts*, Leiden, Boston.
- MILOJČIĆ, V., THEOCHARIS, D., edd. 1976. *Demetrias. Die deutschen archäologischen Forschungen in Thessalien*, I, Bonn.
- MINON, S. 2007. “La communication interdialectale au milieu du V^e s. av. J.-C.: argien et crétois dans les règlements argiens des relations entre Cnossos et Tylissos”, in M.B. HATZOPOULOS, ed., *ΦΩΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΕΘΝΙΚΟΣ. Actes du V^e Congrès International de Dialectologie Grecque*, Athènes, 169-210.
- MIRIZIO, G. 2016. “Archetypes and *Antigrapha* in the Papyrological Documentation: Preliminary Considerations”, «*APapyrol*» 28, 255-272.
- MISSIOU, A. 2011. *Literacy and Democracy in Fifth Century Athens*, Cambridge.
- MITCHELL, L., RUBINSTEIN, L., edd. 2009. *Greek History and Epigraphy. Essays in Honour of P.J. Rhodes*, Swansea.

- MITCHELL, S. 1984. Recens. di REYNOLDS 1982, «CR» 34, 291-297.
- MITCHELL, S. 2005. "The Treaty between Rome and Lycia of 46 BC (MS 2070)", in R. PINTAUDI, ed., *Papyri Graecae Schøyen (PSchøyen I)*, Firenze.
- MITCHELL, S. 2008. "Geography, Politics, and Imperialism in the Asian Custom Law", in COTTIER *et alii* 2008, 165-201.
- MOATTI, C. 2003. "Les archives romaines: réflexions méthodologiques", in BIRASCHI *et alii* 2003, 28-43.
- MOATTI, C., ed. 1998. *La mémoire perdue*, II, *Recherches sur l'administration romaine*, Rome.
- MOATTI, C., ed. 2000. *La mémoire perdue*, III, *Recherches sur l'administration romaine: le cas des archives judiciaires pénales*, «MEFRA» 112, 647-779.
- MOATTI, C., ed. 2004. *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, Rome.
- MOATTI, C., KAISER, W., edd. 2007. *Gens de passage dans les villes méditerranéennes, de l'Antiquité à l'époque moderne*, Paris.
- MOATTI, C. *et alii*, edd. 2009. *Le monde de l'itinérance en Méditerranée, de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification*, Bordeaux.
- MOATTI, C., MÜLLER, C., edd. 2018. *Statuts personnels et espaces sociaux. Questions grecques et romaines*, Paris.
- MÖLLER, A. 2001. "The Beginning of Chronography: Hellanicus' *Hiereiai*", in LURAGHI 2001, 241-262.
- MÖLLER, A. 2006. "Felix Jacoby and Ancient Greek Chronography", in AMPOLO 2006, 259-275.
- MONSON, A. 2012. *From the Ptolemies to the Romans. Political and Economic Change in Egypt*, Cambridge, New York.
- MORA, C., PIACENTINI, P., edd. 2006. *L'ufficio e il documento. I luoghi, i modi, gli strumenti dell'amministrazione in Egitto e nel Vicino Oriente antico*, Atti delle giornate di studio degli Egittologi e degli Orientalisti italiani, Milano-Pavia, 17-19 febbraio 2005, Milano.
- MOREAU, P. 2000. "Quelques aspects documentaires de l'organisation du procès pénal républicain", «MEFRA» 112, 693-721.
- MORENO HERNÁNDEZ, J.J., PASCUAL VALDERRAMA, I.M. 2013. "The Hellenistic Period (323-146)", in PASCUAL, PAKONSTANTINO 2013, 507-535.
- MOSSHAMMER, A.A. 1979. *The Chronicle of Eusebius and Greek Chronographic Tradition*, Lewisburg, London.
- MUIR, J. 2009. *Life and letters in the ancient Greek world*, London, New York.
- MÜLLER, C. 2005. "La procédure d'adoption des décrets en Béotie de la fin du III^e s. av. J.-C. au I^{er} s. apr. J.-C.", in FRÖHLICH, MÜLLER 2005, 95-119.
- MÜLLER, C. 2010. *D'Olbia à Tanais. Territoires et réseaux d'échanges dans la mer Noire septentrionale aux époques classique et hellénistique*, Bordeaux.

- MÜLLER, C. 2014. “La (dé)construction de la *politeia*. Citoyenneté et octroi des privilèges aux étrangers dans les démocraties hellénistiques”, in DUPLOUY *et alii* 2014, 753-775.
- MÜLLER, C. 2015. “De l’époque classique à l’époque hellénistique: la citoyenneté des Grecs, une citoyenneté en mutation? Réflexions sur la question de l’appartenance multiple”, «*Studi Ellenistici*» 29, 355-369.
- MÜLLER, C. 2018a. “Itinéraires d’une prostituée: Néaira et les espaces de la cité au IV^e siècle av. J.-C.”, in MOATTI, MÜLLER 2018, 243-269.
- MÜLLER, C. 2018b. “Oligarchy and the Hellenistic City”, in BÖRM, LURAGHI 2018, 27-52.
- MÜLLER, C. 2019. “Les méandres de la taxation romaine en Grèce à la fin de l’époque hellénistique: une vue d’Oropos (à propos de *RDGE* 23)”, in HELLER *et alii* 2019, 391-417.
- MÜLLER, C., HASENOHR, C., edd. 2002. *Les Italiens dans le monde grec, II^e siècle av. J.-C. – I^{er} siècle ap. J.-C. Circulation, Activités, Intégration*, Paris.
- MÜLLER, F.L. 1997. *Das Problem der Urkunden bei Thukydides*, Stuttgart.
- MÜLLER, H. 2001. “Makedonische Marginalien”, «*Chiron*» 31, 417-455.
- MÜLLER, H. 2003. “Pergamenische Parerga”, «*Chiron*» 33, 419-445.
- MURRAY, O. 1997. “Rationality and the Greek City: the Evidence from Kamarina”, in HANSEN 1997, 493-504.
- MUSTI, D. 1977. “*Chora basilikè, stati sacerdotali, indigeni e pòleis libere*”, in BIANCHI BANDINELLI 1977, 231-287.
- NAFISSI, M. 1991. *La nascita del kosmos. Studi sulla storia e la società di Sparta*, Napoli 1991.
- NAFISSI, M. 2007. “Forme di controllo a Sparta”, «*PPol*» 40, 329-359.
- NAFISSI, M. 2009. “Sparta”, in RAAFLAUB, VAN WEES 2009, 117-137.
- NAWOTKA, K. 2014. *Boule and demos in Miletus and its Pontic colonies*, Wiesbaden.
- NEILS, J., ed. 1992. *Goddess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, Hanover (NH), Princeton.
- NICOLET, C. 1994a. “A la recherche des archives oubliées: une contribution à l’histoire de la bureaucratie romaine”, in DEMOUGIN 1994, V-XVII.
- NICOLET, C. 1994b. “Documents fiscaux et géographie dans la Rome ancienne”, in DEMOUGIN 1994, 149-172 (= NICOLET 2000, 247-264).
- NICOLET, C. 1994c. “Dîmes de Sicile, d’Asie et d’ailleurs”, in *L’Italie méridionale et le revêtement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu’au Haut-Empire. Colloque du Centre Jean Bérard (Naples, 1991)*, Rome, 215-229 (= NICOLET 2000, 277-293).
- NICOLET, C. 2000. *Censeurs et publicains*, Paris.

- NICOLINO, I. 2019. "L'arbitrato tra Samo e Priene per il possesso della Batinetide: lettera di Lisimaco ai Sami", «Axon» 3.1, 129-154.
- NIEDDU, G.F. 2004. *La scrittura 'madre delle Muse': agli esordi di un nuovo modello di comunicazione culturale*, Amsterdam.
- NIGHTINGALE, A.W. 1999. "Plato's Lawcode in Context: Rule by Written Law in Athens and Magnesia", «CQ» 49, 100-122.
- NIKU, M. 2007. *The official status of the foreign residents in Athens 322-120 B.C.*, Helsinki.
- NOCCHI MACEDO, G., SCAPPATICCIO, M.C., edd. 2017. *Signes dans les textes, textes sur les signes*, Liège.
- O'TOOLE, J.M. 2004. "Back to the Future: Ernst Posner's *Archives in the Ancient World*", «American Archivist» 67, 161-175 (già "Introduction to 2003 Reissue" di POSNER 1972, VII-XXVII).
- OELSNER, J. 1996. "Siegelung und Archivierung von Dokumenten im hellenistischen Babylonien", in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 101-112.
- OETJEN, R. 2014. *Athen im dritten Jahrhundert v. Chr. Politik und Gesellschaft in den Garnisonsdemen auf der Grundlage der inschriftlichen Überlieferung*, Düsseldorf.
- OFENLOCH, E. 1907. *Caecilii Calactini fragmenta*, Leipzig (rist. an. Stuttgart 1967).
- OLIVER, J.H. 1939. "On the Ephesian Debtor Law of 85 B. C.", «AJPh» 60, 468-470.
- OLIVIER, J.-P. 1997. "La collecte et la circulation de l'information économique dans la Crète mycénienne", in DRIESSEN, FARNOUX 1997, 313-317.
- ORANGES, A. 2018. "Nicomaco a processo", «Dike» 21, 49-86.
- ORTH, W. 2008. "Der Dynast Philetairos von Pergamon als Wohltäter", in E. WINTER, ed., *Vom Euphrat bis zum Bosporus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag* (Asia Minor Studien 65.2), Bonn, 485-495.
- OSBORNE, M.J. 2010. "Annotatiunculae Epigraphicae", in REGER *et alii* 2010, 123-134.
- OSBORNE, M.J. 2012a. "Secretaries, Psephismata, and Stelai in Athens", «AncSoc» 42, 33-59.
- OSBORNE, M.J. 2012b. *Athens in the Third Century B.C.*, Athenai.
- OSBORNE, R., HORNBLLOWER, S., edd. 1994. *Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis*, Oxford.
- OSTWALD, M. 1986. *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law*, Berkeley, Los Angeles, London.
- OSTWALD, M. 1995. "Public Expense: Whose Obligation? Athens 600-454 B.C.E.", «PAPhS» 139, 368-379 (= *Language and History in Ancient Greek Culture*, Philadelphia 2009, 191-204).

- PAARMANN, B. 2004. "Geographically Grouped Ethnic in the Athenian Tribute Lists", in T.H. NIELSEN, ed., *Once Again: Studies in the Ancient Greek Polis*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 180), 77-109.
- PAGANONI, E. 2018. "Trattato per la fondazione della lega di città e stati federali promossa da Antigono e Demetrio", «Axon» 2.2, 167-184 (*Axon*, nr. 128).
- PAGE, D.L. 1981. *Further Greek Epigrams*, Cambridge.
- PALAIMA, T. 2001. "The Modalities of Economic Control at Pylos", in CARLIER 2001, 151-159.
- PALAIMA, T. 2003. "'Archives' and 'Scribes' and Information Hierarchy in Mycenaean Greek Linear B Records", in BROSIUS 2003a, 153-194.
- PALAIMA, T., ed. 1990. *Aegean Seals, Sealings and Administration*, Proceedings of the NEH-Dickson Conference of the Program in Aegean Scripts and Prehistory of the Department of Classics, University of Texas at Austin, January 11-13, 1989, «Aegaeum» 5.
- PAŁUCHOWSKI, A. 2019. "Spensithios – dépositaire de la mémoire collective et expression de l'immédiateté dans les relations intracommunitaires. Ou l'éloge de la simplicité", in K. BALBUZA *et alii*, edd., *Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – The Ancient World in the Memory and Oblivion*, Poznań, 13-51.
- PANAGIOTOPOULOS, D. 2014. *Mykenische Siegelpraxis. Funktion, Kontext und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben auf dem griechischen Festland und Kreta*, München.
- PANTALACCI, L., ed. 2008. *La lettre d'archive. Communication administrative et personnelle dans l'Antiquité proche-orientale et égyptienne*, Actes du colloque de l'université de Lyon 2, 9-10 juillet 2004, «Topoi» Suppl. 9.
- PAPAKONSTANTINOY, Z. 2002. "Written Law, Literacy and Social Conflict in Archaic and Classical Crete", «AHB» 16, 135-150.
- PAPAKONSTANTINOY, Z. 2008. *Lawmaking and Adjudication in Archaic Greece*, London.
- PAPAZARKADAS, N. 2009. "Epigraphy and the Athenian Empire: Reshuffling the Chronological Cards", in J. MA *et alii*, edd., *Interpreting the Athenian Empire*, London, 67-88.
- PAPAZARKADAS, N. 2011. *Sacred and Public Land in Ancient Athens*, Oxford.
- PAPAZARKADAS, N., ed. 2014. *The Epigraphy and History of Boeotia. New Finds, New Prospects*, Leiden, Boston.
- PAPAZARKADAS, N., SOURLAS, D. 2012. "The Funerary Monument for the Argives who Fell at Tanagra (IG I³ 1149): A New Fragment", «Hesperia» 81, 585-617.
- PAPAZOĞLU, F. 1997. *Laoi et paroikoi. Recherches sur la société hellénistique*, Beograd.
- PARKER, R. 1996. *Athenian Religion. A History*, Oxford.
- PARKER, R. 2004. "What are sacred laws?", in HARRIS, RUBINSTEIN 2004, 57-70.

- PARTSCH, J. 1921. “Die griechische Publizität der Grundstücksverträge im Ptolemäerrechte”, in *Festschrift für Otto Lenel*, Leipzig, 77-203.
- PASCUAL, J. 2017. “La presunta dissoluzione e ricostruzione della confederazione acarnana nel III secolo a.C.”, «Aevum» 91, 33-54.
- PASCUAL, J., PAKONSTANTINOU, M.-F., edd. 2013. *Topography and History of ancient Epinemidian Locris*, «Mnemosyne» Suppl. 362.
- PATRITO, P. 2001. “Sul ‘frammento di Dike’ (= Aesch. Frr. 281 A-B Radt)”, «Quaderni del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione classica Augusto Rostagni» 17, 77-95.
- PATTONI, M.P. 2006. “Presenze politiche di Argo nella tragedia attica del V secolo”, in BEARZOT, LANDUCCI 2006, 147-208.
- PÉBARTHE, C. 2005a. “Clisthène a-t-il été archonte en 525/4? Mémoire, oubli et histoire des Athéniens à l’époque classique”, «RBPh» 83, 25-53.
- PÉBARTHE, C. 2005b. “La liste des archontes athéniens (*IG I³*, 1031). Réflexions sur la datation d’une inscription”, «REA» 107, 11-28.
- PÉBARTHE, C. 2006a. *Cité, démocratie et écriture. Histoire de l’alphabétisation d’Athènes à l’époque classique*, Paris.
- PÉBARTHE, C. 2006b. “Spensithios, scribe ou archiviste public? Réflexions sur les usages publics de l’écriture en Crète à l’époque archaïque”, «Temporalités» 3, 37-55.
- PÉBARTHE, C. 2013. “Les archives de la cité de raison. Démocratie athénienne et pratiques documentaires à l’époque classique”, in FARAGUNA 2013, 107-125.
- PEDERSEN, O. 1998. *Archives and Libraries in the Ancient Near East, 1500-300 BC*, Bethesda.
- PEEK, W. 1941. “Heilige Gesetze”, «MDAI(A)» 66, 171-217.
- PELAGATTI, P. 2006. “Camarina: studi e ricerche recenti. II – Camarina: città e necropoli”, in PELAGATTI *et alii* 2006, 45-76.
- PELAGATTI, P. *et alii*, edd. 2006. *Camarina 2600 anni dopo la fondazione. Nuovi studi sulla città e il territorio*, Roma.
- PEPE, L. 2012. *Phonos. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori*, Milano.
- PERLMAN, P. 1996. “Πόλις Ὑπήροος. *The Dependent Polis and Crete*”, in M.H. HANSEN, ed., *Introduction to an Inventory of Poleis*, Copenhagen, 233-287.
- PERLMAN, P. 2000. *City and Sanctuary in ancient Greece. The Theorodokia in the Peloponnese*, Göttingen.
- PERLMAN, P. 2002. “Gortyn. The First Seven Hundred Years. Part II: The Laws from the Temple of Apollo Pythios”, in T.H. NIELSEN, ed., *Even More Studies in the Ancient Greek Polis*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 162), 187-227.
- PERLMAN, P. 2004a. “Writing on the Walls. The Architectural Context of Archaic Cretan Laws”, in L.P. DAY *et alii*, edd., *Crete Beyond the Palaces. Proceedings of the Crete 2000 Conference*, Philadelphia, 181-197.
- PERLMAN, P. 2004b. “Crete”, in HANSEN, NIELSEN 2004, 1144-1195.

- PERLMAN, P., ed. 2018. *Ancient Greek Law and the 21st Century*, Austin.
- PERNA, M. 2001. “Les documents scellés à l’époque minoenne”, in CARLIER 2001, 45-53.
- PERNA, M. 2011. “Minoan and Mycenaean Archives: the Problem of Documents on Perishable Material”, «Mediterranean Chronicle» 1, 9-25.
- PERNA, M. 2017. “Administrative documents without writing: The case of sealings and flat-based nodules”, in JASINK *et alii* 2017, 73-80.
- PERNA, M., ed. 2000. *Administrative Documents in the Aegean and their Near East Counterparts*, Roma.
- PERNA, M., ed. 2006. *Fiscality in Mycenaean and Near Eastern Archives*. Proceedings of the Conference held at Soprintendenza Archivistica per la Campania, Naples 21-23 October 2004, «Studi egei e vicinorientali» 3.
- PERRIN, Y., ed. 2010. *Neronia VIII: bibliothèques, livres et culture écrite dans l’empire romain de César à Hadrien*, Actes VIII^e Colloque intern. SIEN (Paris, 2-4 oct. 2008), Bruxelles.
- PERRIN-SAMINADAYAR, É. 2007. *Éducation, culture et société à Athènes. Les acteurs de la vie culturelle athénienne (229-88): un tout petit monde*, Paris.
- PESELY, G. 1995. “Andron and the Four Hundred”, «ICS» 20, 65-76.
- PETRE, Z. 1986. “Le décret des *Suppliantes* d’Eschyle”, «StudClas» 24, 25-32.
- PETROVIC, A. *et alii*, edd. 2019. *The Materiality of Text – Placement, Perception, and Presence of Inscribed Texts in Classical Antiquity*, Leiden, Boston.
- PEYRONEL, L. 2006. “Il Palazzo e il Mercante. Riflessioni sui sistemi di scambio nella Siria del III millennio a.C.”, in MORA, PIACENTINI 2006, 257-280.
- PHILLIPS, D. 2014. “Hubris and the Unity of Greek Law”, in *Symposion 2013*, 75-97.
- PIACENTINI, P., ORSENIGO, C., edd. 2009. *Egyptian Archives*, Proceedings of the First Session of the International Congress Egyptian Archives / Egyptological Archives, Milano, September 9-10, 2008, Milano.
- PIÉRART, M. 1971. “Les εὔθυνοι athéniens”, «AC» 40, 526-573.
- PIÉRART, M. 2000. “Argos. Une autre démocratie”, in P. FLENSTED-JENSEN *et alii*, edd., *Polis and Politics. Studies in Ancient Greek History Presented to Mogens Herman Hansen on his Sixtieth Birthday*, Copenhagen, 297-314.
- PIÉRART, M. 2008. *Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des «Lois»* (Deuxième édition augmentée d’une postface), Bruxelles.
- PIÉRART, M. 2014. “Les relations d’Argos avec ses voisines. Repentirs et mises au point”, «DHA» Suppl. 11, *Sparte hellénistique, IV^e-III^e siècles avant notre ère*, Actes de la table ronde organisée à Paris les 6 et 7 avril 2012, 219-236 (= PIÉRART 2020, 283-295).
- PIÉRART, M. 2016. “Plato and the Reform of Athenian Law”, in *OHAGL*.
- PIÉRART, M. 2020. *KLYTON ARGOS. Histoire, société d’Argos, Choix d’articles de Marcel Piérart*, Bordeaux.

- PIÑOL-VILLANUEVA, A. 2015. "The Lygdamis Inscription from Halicarnassus revisited", «PP» 70, 369-394.
- PINZONE, A. 2000. "La 'romanizzazione' della Sicilia occidentale in età repubblicana", in *Terze giornate internazionali di studi sull'area elima* (Gibellina-Erice-Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997), Atti, II, Pisa, Gibellina, 849-878.
- PIOLOT, L. 1999. "Pausanias et les Mystères d'Andanie. Histoire d'une aporie", in RENARD 1999, 195-228.
- PIQUETTE, K.E., WHITEHOUSE, R.D., edd. 2013. *Writing as Material Practice: Substance, surface and medium*, London.
- PISO, I., ed. 2008. *Die Römischen Provinzen. Begriff und Gründung*, Colloquium Cluj-Napoca, 28. September-1. Oktober 2006, Cluj-Napoca.
- PITT, R.K. 2015. "Some Mid-Fifth Century Athenian Building Accounts", in MATTHAIIOU, PAPA ZARKADAS 2015, II, Athenai, 693-707.
- PITT, R.K. 2016. "Inscribing Construction: The Financing and Administration of Public Building in Greek Sanctuaries", in M.M. MILES, ed., *A Companion to Greek Architecture*, Chichester, 194-205.
- PITTIA, S. 2007. "Les données chiffrées dans le *de Frumento* de Cicéron", in PRAG 2007, 49-79.
- PITTIA, S. 2012. "La dîme de Sicile, modèles et adaptations d'un impôt", in LEGRAS 2012, 355-391.
- PODDIGHE, E. 2002. *Nel segno di Antipatro. L'eclissi della democrazia ateniese dal 323/2 al 319/8 a.C.*, Roma.
- PODDIGHE, E. 2006. "Atheniesi infami (*atimoi*) ed ex-Atheniesi senza i requisiti (*apepsephismenoi*). Nuove osservazioni in margine al fr. 29 Jensen di Iperide sulle diverse forme di esclusione dal corpo civico di Atene", «AFLC» n.s. 24, 5-24.
- PODDIGHE, E. 2014. *Aristotele, Atene e la metamorfosi dell'idea democratica da Solone a Pericle (594-451 a.C.)*, Roma.
- PÖHLMANN, E., WEST, M.L. 2012. "The Oldest Greek Papyrus and Writing Tablets. Fifth-Century Documents from the 'Tomb of the Musician' in Attica", «ZPE» 180, 1-16.
- PORCIANI, L. 2003. "*Logoi, erga*, documenti. Il caso della lega del 423 a.C. fra Atene e Sparta", in BIRASCHI *et alii* 2003, 317-327.
- PORCIANI, L. 2018. "Appunti sulla schiavitù antica. Il caso dei *dēmosioi* ad Atene", in M. SIMONAZZI, T. CASADEI, edd., *Nuove e antiche forme di schiavitù*, Napoli, 25-38.
- PORCIANI, L. 2019. "Schiavi pubblici ad Atene. Per una discussione sul rapporto fra amministrazione e politica", in A. GONZALES, ed., *Revisiter l'esclavage d'hier à aujourd'hui*, Rennes, 139-148.
- POSNER, E. 1972. *Archives in the Ancient World*, Cambridge MA (rist. Chicago 2003, in vers. online: <http://files.archivists.org/pubs/free/ArchivesInTheAncientWorld-2003.pdf>)

- POSTGATE, J.N. 2003. "Documents in Government under the Middle Assyrian Kingdom", in BROSIUS 2003a, 124-138.
- POSTGATE, N. 2013. *Bronze Age Bureaucracy. Writing and the Practice of Government in Assyria*, Cambridge, New York.
- POUILLOUX, J. 1954. *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos. De la fondation de la cité à 196 avant J.-C.*, Paris.
- POWELL, A., ed. 2018. *A Companion to Sparta*, I, Hoboken (NJ), Chichester.
- POWELL, B.B. 1991. *Homer and the Origins of the Greek Alphabet*, Cambridge.
- PRAG, J.R.W. 2014. "Cities and civic life in late Hellenistic Roman Sicily", «CCG» 25, 165-208.
- PRAG, J.R.W., ed. 2007. *Sicilia nutrix plebis Romanae. Rhetoric, Law, and Taxation in Cicero's Verrines*, «BICS» Suppl. 97.
- PRANDI, L., ed. 2016. *Culture egemoniche e culture locali. Discontinuità e persistenze nel Mediterraneo antico*, Alessandria.
- PRAUSCELLO, L. 1999. "Il decreto per Licurgo IG II² 457, IG II² 513 e (Plut.) Mor. 851F-852E: discontinuità della tradizione?", «Studi Ellenistici» 12, 41-71.
- PRÉAUX, C. 1965. "La preuve à l'époque hellénistique, principalement dans l'Égypte grecque", in *La preuve*, I, Bruxelles, 161-222.
- PRINGSHEIM, F. 1950. *The Greek Law of Sale*, Weimar.
- PRIOL, E. 2017. "Refonder en Grèce à l'époque hellénistique: acte total ou mutation partielle? Les synœcismes dans le cadre des sympolities des années 350 aux années 150 av. J.-C.: l'exemple de Latmos et Pidasas", in P. GERVAIS LAMBONY *et alii*, edd., *(Re)Fonder. Les modalités du (re)commencement dans le temps et dans l'espace*, Paris, 143-156.
- PRITCHETT, W.K. 1996. *Greek Archives, Cults, and Topography*, Amsterdam.
- PROCHÁZKA, S. *et alii*, edd. 2015. *Official Epistolography and the Language(s) of Power*. Proceedings of the First International Conference of the Research Network Imperium & Officium, Comparative Studies in Ancient Bureaucracy and Officialdom, University of Vienna, 10–12 November 2010 (Papyrologica Vindobonensia 8), Wien.
- PROST, F., ed. 2003. *L'Orient méditerranéen de la mort d'Alexandre aux campagnes de Pompée. Cités et royaumes à l'époque hellénistique*, «Pallas» 62.
- PSOMA, S.E. 2015. "Corcyra's Wealth and Power", in C. ANTONETTI, E. CAVALLI, edd., *Prospettive corciresi*, Pisa, 145-167.
- PUCCI BEN ZEEV, M. 1998. *Jewish Rights in the Roman World: the Greek and Roman Documents Quoted by Josephus Flavius*, Tübingen.
- PUGLIESE CARRATELLI, G. 1939-1940. "Per la storia delle associazioni in Rodi antica", «ASAA» n.s. 1-2, 147-200.
- PUGLIESE CARRATELLI, G. 1997. "Documenti scritti e archivi nel mondo classico", in G. PUGLIESE CARRATELLI, ed., *La città e la parola scritta*, Milano, 63-83.

- RAAFLAUB, K.A. 2006. "Athenian and Spartan *Eunomia*, or: What to Do with Solon's Timocracy", in BLOK, LARDINOIS 2006, 390-428.
- RAAFLAUB, K.A., VAN WEES, H., edd. 2009. *A Companion to Archaic Greece*, Chichester, Malden (MA).
- RÆDER, A. 1912. *L'arbitrage international chez les Hellènes*, Kristiania.
- RAGGI, A. 2001. "Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque", «ZPE» 135, 73-116.
- RAGGI, A. 2006. *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, «Studi Ellenistici» 18.
- RAGGI, A. 2013. "Il lessico dei privilegi fiscali nell'Oriente greco tra età ellenistica e romana", «Studi Ellenistici» 27, 163-173.
- RAGGI, A., BUONGIORNO, P., edd. 2020. *Il senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus del 39 a. C.*, Stuttgart.
- REBER, K. et alii 2004. "Euboia", in HANSEN, NIELSEN 2004, 643-663.
- REGER, G. 2004a. "Sympolitēai in Hellenistic Asia Minor", in S. COLVIN, ed., *The Greco-Roman East. Politics, Culture, Society*, «YCS» 31, 145-180.
- REGER, G. 2004b. "The Aegean", in HANSEN, NIELSEN 2004, 732-793.
- REGER, G. 2010. "Mylasa and its territory", in VAN BREMEN, CARBON 2010, 43-57.
- REGER, G. et alii, edd. 2010. *Studies in Greek Epigraphy and History in honor of Stephen V. Tracy*, Bordeaux.
- REGULSKI, I. et alii, edd. 2012. *Seals and Sealing Practices in the Near East. Developments in Administration and Magic from Prehistory to the Islamic Period*, Proceedings of an International Workshop at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo on December 2-3, 2009, Leuven.
- RENARD, J., ed. 1999. *Le Péloponnèse, Archéologie et Histoire*, Actes de la rencontre internationale de Lorient (12-15 mai 1998), Rennes.
- REYNOLDS, J. 1982. *Aphrodisias and Rome*, London.
- RHODES, P.J. 1972. *The Athenian Boule*, Oxford (1985²).
- RHODES, P.J. 1979. "ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ", «JHS» 99, 1979, 103-114.
- RHODES, P.J. 1981. *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford (1993²).
- RHODES, P.J. 1991. "The Athenian Code of Laws, 410-399 B.C.", «JHS» 111, 87-100.
- RHODES, P.J. 1995. "Judicial Procedures in Fourth-Century Athens: Improvement or Simply Change?", in W. EDER, ed., *Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr.*, Stuttgart, 303-315.
- RHODES, P.J. 2001. "Public Documents in the Greek States: Archives and Inscriptions", «G&R» 48, 33-44, 136-153.
- RHODES, P.J. 2006. "Milesian *Stephanephoroi*: Applying Cavaignac Correctly", «ZPE» 157, 116.
- RHODES, P.J. 2007. "Dioikesis", «Chiron» 37, 349-362.

- RHODES, P.J. 2008. "After the Three-Bar Sigma Controversy: The History of Athenian Imperialism Reassessed", «CQ» 58, 500-506.
- RHODES, P.J. 2016. *Aristotele. Costituzione degli Ateniesi*, Milano.
- RHODES, P.J. 2019. "Erasures in Greek Public Documents", in PETROVIC *et alii* 2019, 145-166.
- RHODES, P.J., LEWIS, D.M. 1997. *The Decrees of the Greek States*, Oxford.
- RICHER, N. 1998. *Les éphores. Études sur l'histoire et sur l'image de Sparte (VIII^e-III^e siècles avant Jésus-Christ)*, Paris.
- RIGSBY, K.J. 2001. "Northwestern Greece and the Subscriptions in the Magnesia Archive of 208 B.C.", «AncW» 32, 183-189.
- RIZAKIS, A. 1990. "La *politeia* dans les cités de la confédération achéenne", «Tyche» 5, 109-134.
- RIZAKIS, A.D. *et alii*, edd. 2017. *Social Dynamics under Roman Rule. Mobility and Status Change in the Provinces of Achaia and Macedonia*. Proceedings of a Conference Held at the French School of Athens, 30-31 May 2014, Athens.
- ROBERT, J., ROBERT, L. 1950. *Hellenica, Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, IX, Paris.
- ROBERT, J., ROBERT, L. 1976. "Une inscription grecque de Téos en Ionie. L'union de Téos et de Kyrbissos", «JS», 153-235 (= ROBERT 1990, 297-379).
- ROBERT, J., ROBERT, L. 1983. *Fouilles d'Amyzon*, Paris.
- ROBERT, L. 1925. "Lesbiaca, I. Décrets de Méthymna et d'Érésos en l'honneur de juges Milésiens", «REG» 38, 29-43 (= ROBERT 1969a, II, 721-735).
- ROBERT, L. 1927. "Études d'épigraphie grecque", «RPh» 1, 97-132 (= ROBERT 1969a, II, 1052-1087).
- ROBERT, L. 1928. "Notes d'épigraphie hellénistique", «BCH» 52, 426-443 (= ROBERT 1969a, I, 108-125).
- ROBERT, L. 1936. "Epigraphica", «REG» 49, 1-16 (= ROBERT 1969a, II, 939-954).
- ROBERT, L. 1937. *Études anatoliennes*, Paris.
- ROBERT, L. 1960. *Hellenica, Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, XI-XII, Paris.
- ROBERT, L. 1966a. *Monnaies antiques en Troade*, Genève, Paris.
- ROBERT, L. 1966b. "Inscriptions d'Aphrodisias, I", «AC» 35, 377-432 (= ROBERT 1989b, 1-56).
- ROBERT, L. 1969a. *Opera Minora Selecta (OMS), Épigraphie et antiquités grecques*, I-III, Amsterdam.
- ROBERT, L. 1969b. "Les inscriptions", in J. DE GAGNIERS *et alii*, edd., *Laodicée du Lycos. Le nymphée (campagnes 1961-63)*, Paris, Québec, 247-389.
- ROBERT, L. 1973. "Les juges étrangers dans la cité grecque", in XENION, *Festschr. Pan. J. Zepos*, I, Athenai, Köln, 765-782 (= ROBERT 1989a, 137-154 = ROBERT 2007, 299-314).

- ROBERT, L. 1978. "Catalogue agonistique des Romaia de Xanthos", «RA», 277-290 (= ROBERT 1990, 681-694).
- ROBERT, L. 1989a. Opera Minora Selecta, *Épigraphie et antiquités grecques*, V, Amsterdam.
- ROBERT, L. 1989b. Opera Minora Selecta, *Épigraphie et antiquités grecques*, VI, Amsterdam.
- ROBERT, L. 1990. Opera Minora Selecta, *Épigraphie et antiquités grecques*, VII, Amsterdam.
- ROBERT, L. 2007. *Choix d'écrits*, Paris.
- ROBERTSON, N. 1986. "Solon's Axones and Kyrbeis, and the Sixth-Century Background", «Historia» 35, 147-176.
- ROBERTSON, N. 1987. "Government and Society at Miletus, 525-442 B.C.", «Phoenix» 41, 356-398.
- ROBERTSON, N. 1990. "The Laws of Athens, 410-399 BC: The Evidence for Review and Publication", «JHS» 110, 43-75.
- ROBERTSON, N. 2010. *Religion and Reconciliation in Greek Cities. The Sacred Laws of Selinus and Cyrene*, Oxford, New York.
- ROBINSON, E.W. 1997. *The First Democracies. Early Popular Government Outside Athens*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 107).
- ROBINSON, E.W. 2011. *Democracy beyond Athens. Popular Government in the Greek Classical Age*, Cambridge.
- ROBU, A. 2007-2009. "Traditions et innovations institutionnelles: l'organisation civique de Byzance et de Chalcédoine", «Il Mar Nero» 7 (ed. 2013), 149-166.
- ROBU, A. 2011. "Recherches sur l'épigraphie de la Mégaride. Le décret d'Aigosthènes pour Apollodôros de Mégare (*IG VII*, 223)", in BADOUD 2011, 79-102.
- ROBU, A. 2014a. *Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont-Euxin. Histoire et institutions*, Berne.
- ROBU, A. 2014b. Recens. di FERRAIOLI 2012, «Rationes Rerum» 4, 217-221.
- ROBU, A. 2019. "La participation des *Rhōmaioi* à la vie civique et religieuse des cités grecques (II^e-I^{er} siècles a.C.): continuités et adaptations institutionnelles", in DANA, SAVALLI-LESTRADE 2019, 327-338.
- ROCCA, F. 2011. "*IG II²* 1560 e la pratica della manomissione ad Atene: alcune osservazioni", «Historiká» 1, 247-268.
- RODRÍGUEZ NEILA, J.F. 2005. "Tabulae Publicae". *Archivos municipales y documentación financiera en las ciudades de la Bética*, Madrid.
- ROESCH, P. 1965. *Thespies et la confédération béotienne*, Paris.
- ROESCH, P. 1982. *Études béotiennes*, Paris.
- ROISMAN, J., WORTHINGTON, I. 2015. *Lives of the Attic Orators. Texts from Pseudo-Plutarch, Photius and the Suda*, Oxford.

- ROLLIG, W. 1998. "Das Alphabet und sein Weg zu den Griechen", in *Die Geschichte der hellenischen Sprache und Schrift. Vom 2. zum 1. Jahrtausend v.Chr.: Bruch oder Kontinuität?*, Altenburg 1998, 359-386.
- ROLLINGER, R., ULF, C., edd. 2004. *Griechische Archaik. Interne Entwicklungen – Externe Impulse*, Berlin.
- ROOT, M. 1996. "The Persepolis Fortification Tablets. Archival issues and the problem of stamp versus cylinder seals", in BOUSSAC, INVERNIZZI 1996, 3-27.
- ROSE, T.C. 2018. "Demetrius Poliorcetes, *Kairos*, and the Sacred and Civil Calendars of Athens", «*Historia*» 67, 258-287.
- ROSIVACH, V.J. 2002. "The Requirements for the Solonic Classes in Aristotle, *AP* 7.4", «*Hermes*» 130, 36-47.
- ROSIVACH, V.J. 2005. "Notes on the Pentakosiomedimnos' Five Hundred *Medimnoi*", «*CQ*» 55, 597-601.
- ROSÓL, R. (2013). *Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen*, Frankfurt am Main.
- ROUBINEAU, J.-M. 2012. "La condition d'étranger de passage dans les cités grecques: statut de droit ou position *hors-la-cité*", in CAPDETREY, ZURBACH 2012, 157-173.
- ROUGEMONT, F. 2009. *Contrôle économique et administration à l'époque des palais mycéniens (fin du II^e millénaire av. J.-C.)*, Rome.
- ROUGEMONT, G. 2016. "Que sait-on d'Antioche de Perside?", «*Studi Ellenistici*» 30, 197-215.
- ROUSSET, D. 1994. "Les frontières des cités grecques. Premières réflexions à partir du recueil des documents épigraphiques", «*CCG*» 5, 97-126.
- ROUSSET, D. 2002. *Le territoire de Delphes et la terre d'Apollon*, Athènes, Paris.
- ROUSSET, D. 2006. "Affranchissements de Physkeis en Locride occidentale", «*BCH*» 130, 349-379.
- ROUSSET, D. 2008a. "Usage des langues et élaboration des décisions dans le «Monument bilingue» de Delphes", in BIVILLE *et alii* 2008, 71-108.
- ROUSSET, D. 2008b. "Épigraphie grecque et géographie historique du monde hellénique. Conventions internationales d'époque hellénistique: les sympolities", «*AEHE IV*», 139, 66-69.
- ROUSSET, D. 2010. *De Lycie en Cabalide. La convention entre les Lyciens et Termessos près d'Oinoanda*, Genève.
- ROUSSET, D. 2013. "Sacred Property and Public Property in the Greek City", «*JHS*» 133, 113-133.
- ROUSSET, D. 2014. "Épigraphie grecque et géographie historique du monde hellénique", «*AEHE IV*», 145, 80-85.
- ROUSSET, D. 2015. "Microfederalism in Central Greece: the Dorians and Oitaians", in BECK, FUNKE 2015a, 222-230.
- ROUSSET, D. 2017. "Considérations sur la loi éphébarchique d'Amphipolis", «*REA*» 119, 49-84.

- ROUSSET, D., KATZOUROS, P.P. 1992. “Une délimitation de frontière en Phocide”, «BCH» 116, 197-215.
- ROWE, G. 2008. “The Elaboration and Diffusion of the Text of the *Monumentum Ephesenum*”, in COTTIER *et alii* 2008, 236-250.
- ROY, J. 2020. “The life-story of Epikles the Oaxian”, in F. REDUZZI MEROLA *et alii*, edd., *Le realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass / Les réalités de l’esclavage: identités et biographies d’Eumée à Frederick Douglass*, Atti XL Convegno internazionale del GIREA, 18-20 dicembre 2017, Napoli, 65-72.
- RUBINSTEIN, L. 2000. *Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 147).
- RUBINSTEIN, L. 2004. “Ionia”, in HANSEN, NIELSEN 2004, 1053-1107.
- RUBINSTEIN, L. 2008. “Response to James P. Sickinger”, in *Symposion 2007*, 113-124.
- RUBINSTEIN, L. 2009. “*Ateleia* grants and their enforcement in the Classical and Hellenistic periods”, in MITCHELL, RUBINSTEIN 2009, 115-143.
- RUGGERI, C. 2004. *Gli stati intorno ad Olimpia. Storia e costituzione dell’Elide e degli stati formati dai perieci elei (400-362 a.C.)*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 170).
- RUIGH, C.J. 1997. “La date de la création de l’alphabet grec et celle de l’épopée homérique”, «Bibliotheca Orientalis» 54, 533-603.
- RUTHERFORD, I. 2013. *State Pilgrims and Sacred Observers in Ancient Greece, A Study of Theōriā and Theōroi*, Cambridge.
- RUZÉ, F. 1988. “Aux débuts de l’écriture politique: le pouvoir de l’écrit dans la cité”, in DETIENNE 1988, 82-94.
- RUZÉ, F. 1993. “Les Oligarques et leurs ‘constitutions’ dans l’*Athēnaiōn Politeia*”, in M. PIÉRART, ed., *Aristote et Athènes*, Paris 1993, 185-201.
- RUZÉ, F. 1997. *Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate*, Paris.
- RYAN, F.X. 1994. “The Original Date of the δῆμος πλεθύων Provisions of IG I³ 105”, «JHS» 114, 120-134.
- SABA, S. 2007. “Temporary and Permanent Housing for New Citizens”, «EA» 40, 125-134.
- SABA, S. 2012. *The Astynomoi Law of Pergamon. A New Commentary*, Mainz.
- SABA, S. 2014. “*Isopoliteia* in the Hellenistic Polis”, in MATTHAEI, ZIMMERMANN 2014, 122-132.
- SABA, S. 2017. “Trattato tra Olbia e Mileto”, «Axon» 1.1, 217-222 (*Axon*, nr. 105).
- SABA, S. 2020. *Isopoliteia in Hellenistic Times*, Leiden, Boston.
- SALVIAT, F. 1979. “Les colonnes initiales du catalogue des théores et les institutions thasiennes archaïques”, in *Thasiaca*, «BCH» Suppl. 5, 107-127.

- SALVIAT, F. 1984. “Les archontes de Thasos”, in Πρακτικά του Η' Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής: Αθήνα, 3-9 Οκτωβρίου 1982, Athena, 233-258.
- SALVIAT, F., VATIN, C. 1971. *Inscriptions de Grèce centrale*, Paris.
- SAMARAN, C., ed. 1961. *L'histoire et ses méthodes*, Encyclopédie de la Pléiade, Paris.
- SAMMARTANO, R. 2008/9. “Magnesia sul Meandro e la ‘diplomazia della parentela’”, «Hormos» n.s. 1, 111-139.
- SAMONS, L.J. 2000. *Empire of the Owl. Athenian Imperial Finance*, Stuttgart.
- SAMUEL, A.E. 1972. *Greek and Roman Chronology*, München.
- SÁNCHEZ, P. 2001. *L'Amphictionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des origines au II^e siècle de notre ère*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 148).
- SÁNCHEZ, P. 2007. “La clause d’exception sur l’octroi de la citoyenneté romaine dans les traités entre Rome et ses alliés (Cicéron, *pro Balbo* 32)”, «Athenaeum» 95, 215-270.
- SÁNCHEZ, P. 2009. “«On a souvent besoin d’un plus petit que soi». Le rôle des alliés de moindre importance dans la construction de l’empire romain au II^e siècle av. J.-C.”, «CCG» 20, 233-247.
- SÁNCHEZ, P. 2010. “ΕΠΙ ΡΩΜΑΙΚΩΙ ΘΑΝΑΤΩΙ dans le décret pour Ménippos de Colophon: «pour la mort d’un Romain» ou «en vue d’un supplice romain?»”, «Chiron» 40, 41-60.
- SÁNCHEZ, P. 2011. “De l’*auctoritas senatus* à l’*Imperator auctor*: le Sénat, les généraux vainqueurs et les amis et alliés du peuple romain aux deux derniers siècles de la République,” in S. BENOIST *et alii*, edd., *Figures d’empire, fragments de mémoire: pouvoirs et identités dans le monde romain imperial, II^e s. av. n.è. – VI^e s. de n.è.*, Villeneuve-d’Ascq, 197-222.
- SÄNGER, P. 2007. “Überlegungen zur Semantik von τεῦχος in der Verwaltungssprache der Papyri und Inschriften”, «APF» 53, 15-30.
- SANSONE, D. 1975. *Aeschylean Metaphors for Intellectual Activity*, Wiesbaden 1975 («Hermes» Einzelschriften 35).
- SANTANGELO, F. 2007. *Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East*, Leiden, Boston.
- SANTORO, R., ed. 2018a. *Gli ordinamenti originari degli archivi*, Trieste.
- SANTORO, R. 2018b. “Introduzione”, in SANTORO 2018a, VII-X.
- SANTORO, R. 2018c. “Gli archivi del mondo antico e nell’età medievale”, in SANTORO 2018a, 1-97.
- SARRI, A. 2018. *Material Aspects of Letter Writing in the Graeco-Roman World*, Berlin.
- SARTRE, M. 2004. *L’Anatolie hellénistique de l’Égée au Caucase*, Paris².

- SAVALLI, I. 1981. “La clausola «EN TOIS ENNOMOIS XPONOIS» nei decreti greci di cittadinanza d’età ellenistica”, «ASNP» s. III, 11, 615-640.
- SAVALLI, I. 1985. “I neocittadini nelle città ellenistiche. Note sulla concessione e l’acquisizione della *politeia*”, «Historia» 24, 387-431.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 1992. “Eumène (I^{er}) et l’expansion de Pergame. A propos de *IG XII Suppl.*, n° 142”, «REG» 105, 221-230.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 2001a. “Les Attalides et les cités grecques d’Asie Mineure au II^e siècle”, in BRESSON, DESCAT 2001, 77-91.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 2001b. “Amici del re, alti funzionari e gestione del potere principalmente nell’Asia Minore ellenistica”, in *Regalità e aristocrazie nell’Oriente greco*, «Simblos» 3, 263-294.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 2003. “L’élaboration de la décision royale dans l’Orient hellénistique”, in PROST 2003, 17-39.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 2010a. “Les rois hellénistiques, maîtres du temps”, in SAVALLI-LESTRADE, COGITORE 2010, 55-83.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 2010b. “Intitulés royaux et intitulés civiques dans les inscriptions de cités sujettes de Carie et de Lycie (Amyzon, Eurômos, Xanthos). Histoire politique et mutations institutionnelles”, «Studi Ellenistici» 24, 127-148.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 2012a. “Collections de citoyennetés et internationalisation des élites civiques dans l’Asie Mineure hellénistique”, in HELLER, PONT 2012, 39-59.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 2012b. “*ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ*. Les intervenants étrangers dans la justice et dans la diplomatie des cités hellénistiques”, «CCG» 23, 141-180.
- SAVALLI-LESTRADE, I. 2018. “Nouvelles considérations sur le dossier épigraphique de Toriaion (*SEG* 47. 1745; *I. Sultan Dağı* I, 393)”, «ZPE» 205, 165-177.
- SAVALLI-LESTRADE, I., COGITORE, I., edd. 2010. *Des Rois au Prince. Pratiques du pouvoir monarchique dans l’Orient hellénistique et romain (IV^e siècle avant J.-C. – II^e siècle après J.-C.)*, Grenoble.
- SCAFURO, A.C. 1994. “Witnessing and False Witnessing: Proving Citizenship and Kin Identity in Fourth-Century Athens”, in A.L. BOEGEHOLD, A.C. SCAFURO, edd., *Athenian Identity and Civic Ideology*, Baltimore, London, 156-198.
- SCAFURO, A.C. 2010. “Conservative Trends in Athenian Law: *IE* 138, a Law Concerning the Mysteries”, in *Symposion 2009*, 23-46.
- SCAFURO, A.C. 2011. *Demosthenes, Speeches 39-49*, Austin.
- SCAFURO, A.C. 2013. “Keeping Record, Making Public. The Epigraphy of Government”, in BECK 2013, 400-416.
- SCAFURO, A.C. 2014. “Patterns of Penalty in Fifth Century Athenian Decrees”, in MATTHAIIOU, PITT 2014, 299-326.
- SCAFURO, A.C. 2020. “Prolegomena: A Documentary Study of *IG XII* 4,1 132, Koan Judges and the Reconciliation of the Telians”, in A. DIMOPOULOU *et alii*, edd., *ΙΟΥΛΙΑΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΙ. Studies in Ancient Greek and Roman Law*, Athenai, 231-260.

- SCHARFF, S. 2016. *Eid und Außenpolitik. Studien zur religiösen Fundierung der Akzeptanz zwischenstaatlicher Vereinbarungen im vorrömischen Griechenland*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 241).
- SCHEIBELREITER, P. 2018. “*Nomos, enklema und factum*”, in *Symposion 2017*, 211-249.
- SCHENK, D. 2008. *Kleine Theorie des Archivs*, Stuttgart.
- SCHERBERICH, K. 2009. *Koinè symmachía. Untersuchungen zum Hellenenbund Antigonos' III. Doston und Philipps V. (224-197 v. Chr.)*, Stuttgart («Historia» Einzelschriften 184).
- SCHMITT PANTEL, P. 1992. *La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques*, Rome.
- SCHNAPP-GOURBEILLON, A. 2002. *Aux origines de la Grèce (XIII^e-VIII^e siècles avant notre ère). La genèse du politique*, Paris.
- SCHOEP, I. 2001. “The role of the Linear A tablets in Minoan administration”, in *CARLIER 2001*, 55-62.
- SCHOEP, I. 2017. “The role of non-written communication in Minoan administrative practices”, in *JASINK et alii 2017*, 81-98.
- SCHOLTEN, J.B. 2000. *The Politics of Plunder, Aitolians and Their Koinon in the Early Hellenistic Era, 279-217 B. C.*, Berkeley, Los Angeles, London.
- SCHUBART, W. 1937. “Causa Halensis”, «APF» 12, 1937, 27-39.
- SCHUBERT, C. 2008. “Die Naukrarien: Zur Entwicklung der athenischen Finanzadministration”, «Historia» 57, 38-64.
- SCHULER, C. 2005. “Die διοικήσεις τῆς πόλεως im öffentlichen Finanzwesen der hellenistischen Poleis”, «Chiron» 35, 385-403.
- SCHULER, C. 2006. “Inschriften aus dem Territorium von Myra in Lykien: Istlada”, «Chiron» 36, 395-451.
- SCHULER, C. 2007a. “Tribute und Steuern im hellenistischen Kleinasien”, in H. KLINKOTT et alii, edd., *Geschenke und Steuern, Zölle und Tribute: Antike Abgabenformen in Anspruch und Wirklichkeit*, Leiden, 371-405.
- SCHULER, C. 2007b. “Ein Vertrag zwischen Rom und den Lykiern aus Tyberissos”, in C. SCHULER, ed., *Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischenbilanz*, Akten des Internationalen Kolloquiums München, 24.-26. Februar 2005, Wien, 51-83.
- SCHULER, C., WALSER, A.V. 2006. “Neue Inschriften aus Kyaneai und Umgebung VII: Die Gemeinde von Trysa”, in F. KOLB, ed., *Lykische Studien VII: Die Chora von Kyaneai*, Bonn, 167-186.
- SCHULER, C., ZIMMERMANN, K. 2012. “Neue Inschriften aus Patara I: Zur Elite der Stadt in Hellenismus und frühere Kaiserzeit”, «Chiron» 42, 567-626.
- SCHULZ, R. 1997. *Herrschaft und Regierung. Roms Regiment in den Provinzen in der Zeit der Republik*, Paderborn, München, Wien, Zurich.
- SCHUSTER, S. 2005. *Das Seedarlehen in den Gerichtsreden des Demosthenes*, Berlin.
- SCHWAHN, W. 1935. “ἀμφοῦριον und ἀμφουριασμός”, «APF» 11, 57-63.

- SCHWAMEIS, C. 2019. Cicero, >De Praetura Siciliensi< (Verr. 2,2), *Einleitung und Kommentar*, Berlin.
- SCOTT, M. 2011. "Displaying Lists of What Is (not) on Display. The Use of Inventories in Greek Sanctuaries", in M. HAYSOM, J. WALLENSTEN, ed., *Current Approaches to Religion in Ancient Greece*, Stockholm, 239-252.
- SEELENTAG, G. 2015. *Das archaische Kreta. Institutionalisierung im frühen Griechenland*, Berlin, Boston.
- SEIDL, E. 1962. *Ptolemäische Rechtsgeschichte*, Glückstadt, Hamburg, New York (2. völlig umgearbeitete Auflage).
- SELZ, G. 2011. "“Medium and Message”: Beyond the Written Text", in BIGA, TAYLOR 2011, 283-295.
- SERRATI, J. 2016. "The Financing of Conquest: Roman Interaction with Hellenistic Tax Laws", in H. BECK *et alii.*, ed., *Money and Power in the Roman Republic*, Bruxelles, 97-113.
- SETTIS, S., ed. 1998. *I Greci. Storia Cultura Arte Società, 2.III: Trasformazioni*, Torino.
- SÈVE, M. 2010. "Dimensions des livres et locaux de conservation dans les bibliothèques antiques", in PERRIN 2010, 22-31.
- SHATZMAN, I. 2012. "The Expansionist Policy of John Hyrcanus and his Relations with Rome", in G. URSO, ed., *Iudaea Socia – Iudaea Capta*, Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2011, Pisa, 29-77.
- SHEAR, J.L. 2011. *Polis and Revolution. Responding to Oligarchy in Classical Athens*, Cambridge.
- SHERK, R.K. 1990a. "The Eponymous Officials of Greek Cities: I", «ZPE» 83, 249-288.
- SHERK, R.K. 1990b. "The Eponymous Officials of Greek Cities. Mainland Greece and Adjacent Islands", «ZPE» 84, 231-295.
- SHERK, R.K. 1991. "The Eponymous Officials of Greek Cities III", «ZPE» 88, 225-260.
- SHERK, R.K. 1992. "The Eponymous Officials of Greek Cities IV", «ZPE» 93, 223-272.
- SHERK, R.K. 1993. "The Eponymous Officials of Greek Cities V", «ZPE» 96, 267-295.
- SHERRATT, S. 2003. "Visible Writing: Questions of Script and Identity in Early Iron Age Greece and Cyprus", «OJA» 22, 225-242.
- SHERWIN-WHITE, S.M. 1978. *Ancient Cos. An historical study from the Dorian settlement to the Imperial period*, Göttingen.
- SHIPLEY, G. 2004. "Lakedaimon", in HANSEN, NIELSEN 2004, 569-598.
- SICKINGER, J.P. 1994. "Inscriptions and Archives in Classical Athens", «Historia» 43, 286-296.
- SICKINGER, J.P. 1999. *Public Records and Archives in Classical Athens*, Chapel Hill, London.

- SICKINGER, J.P. 2002. "Literacy, Orality and Legislative Procedure in Classical Athens", in I. WORTHINGTON, J.M. FOLEY, edd., *Epea and Grammata. Oral and Written Communication in Ancient Greece*, Leiden, Boston, Köln, 147-169.
- SICKINGER, J.P. 2007. "The Bureaucracy of Democracy and Empire", in L.J. SAMONS II, ed., *The Cambridge Companion to the Age of Pericles*, Cambridge, 196-214.
- SICKINGER, J.P. 2008. "Indeterminacy in Greek Law: Statutory Gaps and Conflicts", in *Symposion 2007*, 99-112.
- SICKINGER, J.P. 2009. "Nothing to Do with Democracy: 'Formulae of Disclosure' and the Athenian Epigraphic Habit", in MITCHELL, RUBINSTEIN 2009, 87-102.
- SICKINGER, J.P. 2013. "Greek Letters on Stone", in U. YIFTACH-FIRANKO, ed., *The Letter. Law, State, Society and the Epistolary Format in the Ancient World*, Proceedings of a Colloquium held at the American Academy in Rome 28-30.9.2008 (LDAS I), Wiesbaden, 125-140.
- SICKINGER, J.P. 2016. "Demeas of Paros (502)", *BNJ*.
- SIEWERT, P. 2000. "Due iscrizioni giuridiche della città di Elide", «MEP» 3, 2000, 19-37.
- SIEWERT, P. 2001. "Zwei Rechtsaufzeichnungen der Stadt Elis", in V. MITSOPOULOS-LEON, ed., *Forschungen in der Peloponnes. Akten des Symposions anlässlich der Feier «100 Jahre Österreichisches Archäologisches Institut Athen»*, Athen 5.3-7.3.1998, Athen, 245-252.
- SIEWERT, P. 2002. "Die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung der Bronze-Urkunden aus Olympia", in H. KYRIELEIS, ed., *Olympia 1875-2000. 125 Jahre deutsche Ausgrabungen*, Mainz am Rhein, 359-370.
- SIEWERT, P. 2017. "Hocharchaische Opferschrift für das Kronos-Fest in Olympia (BrU 7)", «Tyche» 32, 189-223.
- SINEUX, P., ed. 2005. *Le législateur et la loi dans l'Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé*, Actes du colloque de Caen, 15-17 mai 2003, Caen.
- SINGOR, H.W. 1999. "Admission to the *Syssitia* in Fifth-Century Sparta", in S. HODKINSON, A. POWELL, edd., *Sparta. New Perspectives*, London 1999, 67-89.
- SIRON, N. 2019a. "Le témoin est appelé à la barre. Anthropologie d'une procédure judiciaire dans l'Athènes classique", in GAGLIARDI, PEPE 2019, 267-289.
- SIRON, N. 2019b. *Témoigner et convaincre. Le dispositif de vérité dans les discours judiciaires de l'Athènes classique*, Paris.
- SIZOV, S.K. 2016. "Two Lists of the Achaian *nomographoi*", «ZPE» 198, 101-109.
- SMARCYK, B. 2006. "Thucydides and Epigraphy", in A. RENGAKOS, A. TSAKMAKIS, edd., *Brill's Companion to Thucydides*, Leiden, Boston, 495-522.
- SMARCYK, B. 2015. "The Hellenic leagues of late Classical and Hellenistic times and their place in the history of Greek federalism", in BECK, FUNKE 2015a, 452-470.
- SOMMERSTEIN, A.H. 2019. *Aeschylus. Suppliants*, Cambridge.
- SOSIN, J.D. 2009. "Magesian Inviolability", «TAPhA» 139, 369-410.

- SOUZA, R. 2019. "Anomalous Grants of *isopoliteia* and Diplomatic Discourse in Hellenistic Greek Inscriptions", in C. NOREÑA, N. PAPA-ZARKADAS, edd., *From Document to History. Epigraphic Insights into the Greco-Roman World*, Leiden, Boston, 85-102.
- SPIER, J. 1990. "Emblems in Archaic Greece", «BICS» 37, 107-129.
- STAVRIANOPOULOU, R. 2006a. „*Gruppenbild mit Dame*“. *Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau auf den Kykladen im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart.
- STAVRIANOPOULOU, E., ed. 2006b, *Ritual and Communication in the Graeco-Roman World*, «Kernos» Suppl. 16.
- STEELE, P.M. 2009. "A Comparative Look at Mycenaean and Near Eastern Bureaucracies: 'Bilateral' Documentation in the Linear B Archives?", «Kadmos» 47, 31-49.
- STEINKELLER, P. 2003. "Archival Practices at Babylonia in the Third Millennium", in BROSIUS 2003a, 37-58.
- STEINWENTER, A. 1971. *Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischen Rechte*, München.
- STROUD, R.S. 1968. *Drakon's Law on Homicide*, Berkeley, Los Angeles.
- STROUD, R.S. 1978. "State Documents in Archaic Athens", in *Athens Comes of Age. From Solon to Salamis*, Princeton, 20-42.
- STROUD, R.S. 1979. *The Axones and Kyrbeis of Drakon and Solon*, Berkeley, Los Angeles, London.
- STROUD, R.S. 2004. "Adolf Wilhelm and the Date of the Hekatompedon Decrees", in MATTHAIIOU, MALOUCHEU 2004, 85-97.
- STROUD, R.S. 2006. *The Athenian Empire on Stone*, Athenai.
- STRUFFOLINO, S., ed. 2016. 'Hμέτερα γράμματα. *Scritti di epigrafia greca offerti a Teresa Alfieri Tonini*, «Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo Antico» 12.
- STUMPF, G. 1987. "Zwei Gerichtsurteile aus Athen. IG II² 1641 B und 1646 a", «Tyche» 2, 211-215.
- SWOBODA, H. 1890. *Die griechischen Volksbeschlüsse. Epigraphische Untersuchungen*, Leipzig.
- SZEGEDY-MASZAK, A. 1981. *The Nomoi of Theophrastus*, New York.
- TALAMANCA, M. 2008. "ΕΘΗ e ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΑΦΟΣ nel *Corpus oratorum Atticorum*", in L. BOVE, ed., *Prassi e diritto. Valore e ruolo della consuetudine*, Napoli, 3-104.
- TALAMANCA, M. 2017. *Dike ouk eisagogimos. Contributi allo studio del processo attico*, Wien.
- TAMIS, A. M. et alii, edd. 2010. *ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ / PHILATHENAIOS. Studies in honour of Michael J. Osborne*, Athenai.

- TARN STEINER, D. 1994. *The Tyrant's Writ. Myths and Images of Writing in Ancient Greece*, Princeton.
- TARPIN, M. 2019. "La paperasse avant le papier. Enregistrement, déclarations, identité, contrôles à Rome", in A. BORLENGHI *et alii*, edd., *Voter en Grèce, à Rome, en Gaule*, Lyon, 203-238.
- TÄUBER, H. 2006. "Rhodische Schiedsrichter im Achäerbund. Eine neue Einordnung von IvO 46 und 47 in die Geschichte der römisch-griechischen Beziehungen im 2. Jh. v. Chr.", in P. AMANN, M. PEDRAZZI, edd., *Italo-Tusco-Romana. Festschrift für L. Aigner-Foresti*, Wien, 341-344.
- TAYLOR, C., VLASSOPOULOS, K., edd. 2015. *Communities and Networks in the Ancient Greek World*, Oxford.
- THÉRIAULT, G. 2012. "Culte des évergètes (magistrats) romains et agônes en Asie Mineure", in KONUK 2012, 377-388.
- THOMAS, R. 1989. *Oral Tradition and Written Record in Classical Athens*, Cambridge.
- THOMAS, R. 1992. *Literacy and Orality in Ancient Greece*, Cambridge.
- THOMAS, R. 1994. "Literacy and the City-State in Archaic and Classical Greece", in A.K. BOWMAN, G. WOOLF, edd., *Literacy and Power in the Ancient World*, Cambridge, 33-50.
- THOMAS, R. 1996. "Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law", in FOXHALL, LEWIS 1996, 9-31.
- THOMAS, R. 2009a. "Writing, Reading, Public and Private 'Literacies'. Functional Literacy and Democratic Literacy in Greece", in JOHNSON, PARKER 2009, 13-45.
- THOMAS, R. 2009b. "The Origins of Western Literacy: Literacy in Ancient Greece and Rome", in D.R. OLSON, N. TORRANCE, edd., *The Cambridge Handbook of Literacy*, Cambridge, 346-361.
- THOMAS, R. 2014. "The Greek *Polis* and the Tradition of *Polis* History: Local History, Chronicles and the Patterning of the Past", in A. MORENO, R. THOMAS, edd., *Patterns of the Past: Epitêdeumata in the Greek Tradition*, Oxford, New York, 145-172.
- THOMAS, R. 2019. *Polis Histories, Collective Memories and the Greek World*, Cambridge.
- THOMPSON, W.E. 1981. "Athenian Attitude Towards Wills", «Prudentia» 13, 13-23.
- THOMSEN, C.A. 2020. *The Politics of Association in Hellenistic Rhodes*, Edinburgh.
- THONEMANN, P. 2009. "Estates and the Land in Early Hellenistic Asia Minor: the Estate of Krateuas", «Chiron» 39, 363-393.
- THONEMANN, P. 2011. *The Maeander Valley. A Historical Geography from Antiquity to Byzantium*, Cambridge.
- THONEMANN, P. 2013. "Alexander, Priene, and Naulochos", in MARTZAVOU, PAPAZARKADAS 2013, 23-36.
- THORNTON, J. 2001. *Lo storico, il grammatico, il bandito: momenti della resistenza greca all'Imperium Romanum*, Catania².

- THREATTE, L. 1980. *The Grammar of Attic Inscriptions*, I: *Phonology*, Berlin, New York.
- THÜR, G. 1987. “Neuere Untersuchungen zum Prozeßrecht der griechischen Poleis. Formen des Urteils”, in D. SIMON, ed., *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages*, Frankfurt am Main, 467-484.
- THÜR, G. 2005a. “The Role of the Witness in Athenian Law”, in GAGARIN, COHEN 2005, 146-169.
- THÜR, G. 2005b. “Gab es ‘Rechtscorpora’ im archaischen Griechenland?”, in M. WITTE, M.T. FÖGEN, ed., *Kodifizierung und Legitimierung des Rechts in der Antike und im Alten Orient*, Wiesbaden, 9-27.
- THÜR, G. 2007. “Das Prinzip der Fairness im attischen Prozess: Gedanken zu Echinon und Enklema”, in *Symposion 2005*, 131-150.
- THÜR, G. 2008a. “The Principle of Fairness in Athenian Legal Procedure. Thoughts on the Echinon and Enklema”, *«Dike»* 11, 51-73.
- THÜR, G. 2008b. “Ownership and Security in Macedonian Sale Documents”, in *Symposion 2007*, 173-187.
- THÜR, G. 2009. Recens. di GAGARIN 2008a, *«ZSS Rom. Abt.»* 126, 482-494.
- THÜR, G. 2012. “Dispute over Ownership in Greek Law: Preliminary Thoughts about a New Inscription from Messene (*SEG LVIII 370*)”, in *Symposion 2011*, 293-316.
- TOD, M.N. 1913. *International Arbitration amongst the Greeks*, Oxford.
- TODD, S.C. 1993. *The Shape of Athenian Law*, Oxford.
- TODD, S.C. 1996. “Lysias against Nikomachos: The Fate of the Expert in Athenian Law”, in FOXHALL, LEWIS 1996, 101-131.
- TODD, S.C. 2002. “Advocacy, Logography and *Erôtesis* in Athenian Lawcourts”, in P. MCKECHNIE, ed., *Thinking like a Lawyer. Essays on Legal History and General History for John Crook on his Eightieth Birthday*, Leiden, Boston, Köln, 151-165.
- TODD, S.C. 2007. *A Commentary on Lysias, Speeches 1-11*, Oxford.
- TOEPFFER, J. 1895. “Das attische Gemeindebuch”, *«Hermes»* 30, 391-400.
- TOMAS, H. 2010. “Linear A versus Linear B administrative systems in the sphere of religious matters”, in I. BOEHM, S. MÜLLER-CELKA, ed., *Espace civil, espace religieux en Égée durant la période mycénienne. Approches épigraphique, linguistique et archéologique*, Lyon, 121-133.
- TRACY, S.V. 2014. “The Wrongful Execution of the *Hellênôtamiai* (Antiphon 5.69–71) and the *Lapis Primus*”, *«CPh»* 109, 1-10.
- TRACY, S.V. 2016. *Athenian Lettering of the Fifth Century B.C. The Rise of the Professional Letter Cutter*, Berlin, Boston.
- TRÉHEUX, J., CHARNEUX, P. 1998. “Décret des Athéniens de Délos en l’honneur d’un épimélète de l’île”, *«BCH»* 122, 239-276.
- TREVETT, J. 1992. *Apollodorus the Son of Pasion*, Oxford.

- TROPEA, S. 2018. “Il processo di affermazione del potere romano attraverso le epistole in greco: autorità, amministrazione ed evergetismo nell’età repubblicana”, «Historiká» 8, 313-354.
- TROPEA, S. 2019. “CID IV 119A: una lacunosa lettera romana in un ricco dossier epigrafico da Delfi”, in BENCIVENNI *et alii* 2019, 145-173.
- TRÜMPY, C. 1997. *Untersuchungen zu den altgriechischen Monatsnamen und Monatsfolgen*, Heidelberg.
- TUCI, P.A. 2006. “Il regime politico di Argo e le sue istituzioni tra fine VI e fine V secolo a.C.: verso un’instabile democrazia”, in BEARZOT, LANDUCCI 2006, 209-271.
- TUCI, P.A. 2014. “Tre osservazioni sui *Demi* di Eupoli (fr. 17 Telò = 99 Kassel - Austin): la datazione della commedia, l’identificazione del demagogo e la figura di Solone”, «Aevum» 88, 19-36.
- TZIAFÁLIAS, A. *et alii* 2016. “Lois de Larissa: règlement relatif à des célébrations religieuses à Zeus et à Ennodia”, «Studi Ellenistici» 30, 69-101.
- TZIAFÁLIAS, A., HELLY, B. 2004-2005. “Deux décrets inédits de Larissa”, «BCH» 128-129, 377-420.
- TZIAFÁLIAS, A., HELLY, B. 2007. “Décrets inédits de Larissa (3)”, «BCH» 131, 421-474.
- TZIAFÁLIAS, A., HELLY, B. 2010. “Inscriptions de la Tripolis de Perrhébie. Lettres royales de Démétrios II et Antigone Dôsôn”, «Studi Ellenistici» 24, 71-125.
- URSO, G., ed. 2007. *Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore*, Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 28-30 settembre 2006, Pisa.
- VACANTE, S. 2010. “IPriene 1: un arbitrato di Alessandro Magno?”, «MediterrAnt» 13, 219-246.
- VALAVANIS, P. 2002. “Thoughts on the Public Archive of the Hellenistic Metroon of the Athenian Agora”, «MDAI(A)» 117, 221-255.
- VALENTI, M. 2011. *[Aristotele] Economici. Introduzione, testo rivisto, traduzione e commento*, Alessandria.
- VAN ALFEN, P., WARTENBERG, U., edd. 2020. *White Gold. Studies in Early Elecrum Coinage*, New York.
- VAN BEEK, B. 2007. “Ancient Archives and Modern Collections. The Leuven Homepage of Papyrus Archives and Collections”, in J. FRÖSEN *et alii*, edd., *Proceedings of the 24th International Congress of Papyrology*, Helsinki, 1-7 August, 2004, II, Helsinki, 1033-1044.
- VAN BERCHEM, D. 1991. “Commerce et écriture. L’exemple de Délos à l’époque hellénistique”, «MH» 48, 129-145.

- VAN BREMEN, R. 2008. "The date and Context of the Kymaian Decrees for Archippe (SEG 33, 1035-1041)", «REA» 110, 357-382.
- VAN BREMEN, R. 2016. "Olympichos and Mylasa: new inscription from the Temple of Zeus Osogō?", «EA» 49, 1-26.
- VAN BREMEN, R. 2017. "Labraunda and the Ptolemies: a reinterpretation of three documents from the Sanctuary of Zeus (*I.Labraunda* 51, 45 and 44)", «Studi Ellenistici» 31, 223-259.
- VAN BREMEN, R., CARBON, J.-M., edd. 2010. *Hellenistic Karia*, Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia, Oxford, 29 June-2 July 2006, Bordeaux.
- VAN EFFENTERRE, H. 1973. "Le contrat de travail du scribe Spensithios", «BCH» 97, 31-46.
- VAN EFFENTERRE, H. 1976. "Clisthène et les mesures de mobilisation", «REG» 89, 1-17.
- VAN EFFENTERRE, H. 1993. "Le pacte Gortyne-Rhittèn", «CCG» 4, 13-21.
- VAN GRONINGEN, B.A. 1933. *Aristote. Le second livre de l'Économie*, Leyde.
- VAN NIJF, O. 2008. "The Social World of Tax Farmers and their Personnel", in COTTIER *et alii* 2008, 279-311.
- VAN NIJF, O. *et alii*, edd. 2011. *Political culture in the Greek city after the Classical age*, Leuven, Paris, Walpole (MA).
- VAN OPPEN DE RUITER, B.F., WALLENFELS, R., edd. 2021. *Hellenistic Sealings & Archives*, Proceedings of the Edfu connection, an International Conference, Turnhout.
- VAN WEES, H. 2006. "Mass and Elite in Solon's Athens: The Property Classes Revisited", in BLOK, LARDINOIS 2006, 351-389.
- VAN WEES, H. 2013. *Ships and Silver, Taxes and Tribute. A Fiscal History of Archaic Athens*, London, New York.
- VAN WEES, H. 2018a. "Citizens and Soldiers in Archaic Athens", in DUPLOUY, BROCK 2018, 103-143.
- VAN WEES, H. 2018b. "The Common Messes", in POWELL 2018, 236-256.
- VANDORPE, K., VAN BEEK, B. 2012. "'Non Signat Aegyptus'? Seals and Stamps in the Multicultural Society of Greco-Roman Egypt", in REGULSKI *et alii* 2012, 81-98.
- VANSEVEREN, J. 1937. "Inscriptions d'Amorgos et de Chios", «RPh» 11, 313-347.
- VASUNIA, P. 2001. *The Gift of the Nile. Hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander*, Berkeley, Los Angeles, London.
- VATIN, C. 1962. "Notes d'épigraphie juridique", «BCH» 86, 524-538.
- VEENHOF, K.R., ed. 1986a. *Cuneiform Archives and Libraries*, Papers read at the 30^e Rencontre Assyriologique Internationale, Leiden, 4-8 July 1983, Leiden.

- VEENHOF, K.R. 1986b. "Cuneiform Archives. An Introduction", in VEENHOF 1986a, 1-36.
- VELISSAROPOULOS, J. 1982. "Les *symbola* d'affaires. Remarques sur les tablettes archaïques de l'île de Corfou", in *Symposion 1977*, 71-83.
- VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, J. 2008. "Les *nothoi* hellénistiques", in *Symposion 2007*, 253-274.
- VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, J. 2011. *Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.). Personnes – biens – justice*, I-II, Athènes.
- VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, J. 2012. "*Périègèta*: un nouveau terme de la vente grecque", in *Symposion 2011*, 267-281.
- VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS, J. 2016. "Notes sur les *phialai exeleutherikai*", in *Symposion 2015*, 75-89.
- VENECIANO, G. 2014. "The Structure of the Legal Norm in Archaic Greece: A Case Study (*IvO 7*)", «ZPE» 192, 143-155.
- VERBOVEN, K. *et alii*, edd. 2008. *Pistoi dia tèn technèn. Bankers, Loans and Archives in the Ancient World. Studies in Honour of Raymond Bogaert*, Leuven.
- VÉRILHAC, A.-M., VIAL, C. 1998. *Le mariage grec. Du VI^e siècle av. J.-C. à l'époque d'Auguste*, Paris.
- VINCI, M. 2008/09. "Il decreto di Eleutherna e la datazione dei documenti teii di *asylia*", «Hormos» n.s. 1, 189-210.
- VIRGILIO, B. 1993. *Gli Attalidi di Pergamo. Fama, Eredità, Memoria*, Pisa.
- VIRGILIO, B. 2001. "Re, città e tempio nelle iscrizioni di Labraunda", «Studi Ellenistici» 13, 39-56 (= *Roi, ville et temple dans les inscriptions de Labraunda*, «REA» 103, 429-442 = VIRGILIO 2014, 217-229).
- VIRGILIO, B. 2010. "La correspondance du roi hellénistique", in SAVALLI-LESTRADE, COGITORE 2010, 101-122.
- VIRGILIO, B. 2011. *Le roi écrit. La correspondance du souverain hellénistique, suivie par deux lettres d'Antiochos III à partir de Louis Robert et d'Adolf Wilhelm*, «Studi Ellenistici» 25.
- VIRGILIO, B. 2013. "Forme e linguaggi della comunicazione fra re ellenistici e città", in MARI, THORNTON 2013, 243-261 (= VIRGILIO 2014, 197-215).
- VIRGILIO, B. 2014. *Studi sull'Asia Minore e sulla regalità ellenistica*, «Studi Ellenistici», Suppl. 2.
- VIRGILIO, B. 2016. "La lettera di Filetero a Kyme eolica e i decreti della città relativi a una fornitura di armamenti per la *phylakè*", «Studi Ellenistici» 30, 217-238 (= in A. LA MARCA, ed., *Studi su Kyme eolica / Aiolis Kyme'si Çalışmaları*, VI, Rossano Calabro 2017, 147-168).
- VIRGILIO, B. 2017. "Per il testo dell'arbitrato di Pergamo fra Pitane e Mitilene", «Studi Ellenistici» 31, 129-163.
- VIVIERS, D. 1994. "La cité de Dattalla et l'expansion territoriale de Lyktos en Crète centrale", «BCH» 118, 229-259.

- VÖSSING, K. 1996. "Archiv", *DNP* 1, coll. 1021-1025.
- VOUTIRAS, E. 2018. "The Cows of Asklepios and Cattle Breeding in Hellenistic Macedonia", in L. MAKSIMOVIĆ, M. RICL, edd., *ΤΗ ΠΡΟΣΦΙΛΕΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΡΧΙΣΣΗ: Students and Colleagues for Professor Fanoula Papazoglou*, Belgrade, International Conference October 17–18, 2017, Belgrade, 209-220.
- WACHTER, R. 2000. "Ἄφραναξ im Sinne von ἄναρχος? Ein möglicher Hinweis auf das Fortleben des mykenischen Herrschertitels auf der Peloponnes", *«ZPE»* 130, 1-7.
- WALLACE, C.R. 2012. *The Evolution of the Hellenistic Polis: Case Studies in Politics and Political Culture*, Thesis Doct. Phil. University Toronto.
- WALLACE, R.W. 1989. "The Athenian *Proeispherontes*", *«Hesperia»* 58, 473-490.
- WALLACE, R.W. 2016. "Redating Croesus: Herodotean Chronologies, and the Dates of the Earliest Coinages", *«JHS»* 136, 168-191.
- WALLACE, S. 2014. "History and Hindsight. The Importance of Euphron of Sykion for the Athenian Democracy in 318/7", in H. HAUBEN, A. MEEUS, edd., *The Age of the Successors and the Creation of the Hellenistic Kingdoms (323-276 B.C.)*, Leuven, 599-629.
- WALLINGA, H.T. 2000. "The Athenian Naukraroi", in H. SANCISI-WEERDENBURG, ed., *Peisistratos and the Tyranny. A Reappraisal of the Evidence*, Amsterdam, 131-146.
- WALSER, A.V. 2008. *Bauern und Zinsnehmer. Politik, Recht und Wirtschaft im frühhellenistischen Ephesos*, München.
- WALSER, A.V. 2009. "Sympolitien und Siedlungsentwicklung", in MATTHAEI, ZIMMERMANN 2009, 135-155.
- WALSER, A.V. 2012. "ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Rechtsprechung und Demokratie in den hellenistischen Poleis", in MANN, SCHOLZ 2012, 74-108.
- WALTER, U. 1993. *An der Polis teilhaben. Bürgerstaat und Zugehörigkeit im archaischen Griechenland*, Stuttgart (*«Historia»* Einzelschriften 82).
- WEBER, G. 2018. "200 Jahre Phylenreform des Kleisthenes – die Neuorganisation von Athen und Attika (307/06 v. Chr.). Kontext, Umsetzung und Folgen", *«Klio»* 100, 125-152.
- WEILHARTNER, J., RUPPENSTEIN, F., edd. 2015. *Tradition and Innovation in the Mycenaean Palatial Politics*, Proceedings of an International Symposium held at the Austrian Academy of Sciences, Wien.
- WEINGARTEN, J. 1997. "The sealing bureaucracy of Mycenaean Knossos: the identification of some officials and their seals", in DRIESSEN, FARNOUX 1997, 517-535.
- WEISS, E. 1923. *Griechisches Privatrecht*, I, Leipzig.

- WELWEI, K.-W. *Sparta. Aufstieg und Niedergang einer antiken Grossmacht*, Stuttgart 2004.
- WERNER, S. 2009. "Literacy Studies in Classics", in JOHNSON, PARKER 2009, 333-382.
- WEST III, W.C. 2015. "Informal and Practical Uses of Writing on Potsherds from Azoria, Crete", «ZPE» 193, 151-163.
- WHITEHEAD, D. 1986. *The Demes of Attica, 508/7-ca. 250 B.C.*, Princeton.
- WHITLEY, J. 1997. "Cretan Laws and Cretan Literacy", «AJA» 101, 635-661.
- WHITLEY, J. 1998. "Literacy and Law Making: the Case of Archaic Crete", in N. FISHER, H. VAN WEES, edd., *Archaic Greece. New Approaches*, London, 311-331.
- WHITLEY, J. 2005. "Before the Great Code: Public Inscriptions and Material Practice in Archaic Crete", in GRECO, LOMBARDO 2005, 41-56.
- WHITTAKER, H. 2013. "The Function and Meaning of Writing in the Prehistoric Aegean: Some reflections on the social and symbolic significance of writing from a material perspective", in PIQUETTE, WHITEHOUSE 2013, 105-121.
- WIEMER, H.-U. 2003. "Die koische Opfergebotsliste Syll.³ 1000. *Diagrapha* oder *nomos*?", «ZPE» 145, 117-122.
- WILHELM, A. 1901. "Inscription attique du Musée du Louvre", «BCH» 25, 93-104 (= WILHELM 2002, 49-60).
- WILHELM, A. 1909. "Über die öffentliche Aufzeichnung von Urkunden", in A. WILHELM., *Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde*, Sonderschr. ÖAW, Bd. VII, 229-299.
- WILHELM, A. 1914. "Urkunden aus Messenien", «JÖAI» 17, 1-120 (= WILHELM 1984, 467-586).
- WILHELM, A. 1974. *Akademieschriften zur griechischen Inschriftenkunde (1895-1951)*, 1, *Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde, Attische Urkunden*; 2, 1895-1937; 3, 1939-1951, Leipzig.
- WILHELM, A. 1984, 2000, 2002, 2003. *Kleine Schriften, II, Abhandlungen und Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde in der Jahresheften des Österreichischer Archäologischen Institutes (1898-1948)*, G. DOBESCH *et alii*, edd., 1, 3, 4, 5, («SAWW» 679, 691, 707).
- WILL, E. 1982. *Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.)*, II. *Des avènements d'Antiochus III et de Philippe V à la fin des Lagides*, Nancy².
- WILL, E. 1989. "Phylai et autres «unités d'organisation publique» grecques: à propos d'un livre récent", «RPh» 63, 263-271 (= E. WILL, *Historica Graeco-Hellenistica, Choix d'Écrits 1953-1993*, Paris 1998, 851-861).
- WILLETTS, R.F. 1967. *The Law Code of Gortyn*, Berlin.
- WILLI, A. 2003. *The Languages of Aristophanes. Aspects of Linguistic Variation in Classical Attic Greek*, Oxford.
- WILLI, A. 2005. "Κάδμος ἀνέθηκε. Zur Vermittlung der Alphabetschrift nach Griechenland", «MH» 62, 162-171.

- WILLIAMSON, C. 1995. "The Display of Law and Archival Practice in Rome", in H. SOLIN *et alii*, edd., *Acta Colloquii Epigraphici Latini Helsingiae* 3.-6. Sept. 1991 habiti, «CHL» 104, 239-251.
- WILSON, P. 2000. *The Athenian Institution of Khoregia. The Chorus, the City and the Stage*, Cambridge.
- WILSON, P. 2015. "The Festival of Dionysios in Ikarion. A New Study of IG I³ 254", «Hesperia» 84, 97-147.
- WILSON, P.J. 1997-1998. "The 'Illiterate Trader'?", «BICS» 42, 129-153.
- WIRBELAUER, E. 2004. "Eine Frage von Telekommunikation? Die Griechen und ihre Schrift im 9.-7. Jahrhundert v. Chr.", in ROLLINGER, ULF 2004, 187-206.
- WOLFF, H.J. 1948. "Registration of Conveyances in Ptolemaic Egypt", «Aegyptus» 28, 17-96.
- WOLFF, H.J. 1978. *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats, II: Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs*, München.
- WÖRRLE, M. 1964. *Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte von Argos im 5. Jahrhundert vor Christus*, Erlangen.
- WÖRRLE, M. 1969. "Die *Lex sacra* von der Hallenstrasse (Inv. 1965, 20)", in *I.Pergamon Asklepieion*, 167-190.
- WÖRRLE, M. 1975. "Zwei neue griechische Inschriften aus Myra zur Verwaltung Lykiens in der Kaiserzeit", in J. BORCHHARDT, ed., *Myra. Eine Lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit*, Berlin.
- WÖRRLE, M. 1988. "Inschriften von Herakleia am Latmos I: Antiochos III., Zeuxis und Herakleia", «Chiron» 18, 421-476.
- WÖRRLE, M. 2000. "Pergamon um 133 v.Chr.", «Chiron» 30, 543-574.
- WÖRRLE, M. 2003a. "Inschriften von Herakleia am Latmos III. Der Synoikismos der Latmioi mit den Pidaseis", «Chiron» 33, 121-143.
- WÖRRLE, M. 2003b. "Pidasa du Grion et Héraclée du Latmos: deux cités sans avenir", «CRAI», 1361-1379.
- WÖRRLE, M. 2009. "Neue Inschriften von Aizanoi V: Aizanoi und Rom I. Ein Monument mit Caesarbriefen", «Chiron» 39, 409-444.
- WÖRRLE, M. 2010. "Epigraphische Forschungen zur Geschichte Lykiens VIII. Ein ptolemäisches Prostagma aus Limyra über Mißstände beim Steuereinzug", «Chiron» 40, 359-396.
- YIFTACH-FIRANKO, U. 2014. "State Registration of Sales: The *Katagraphê*", in J.G. KEENAN *et alii*, edd., *Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest. A Selection of Papyrological Sources in Translation, with Introductions and Commentary*, Cambridge, 314-325.

- YOUNI, M. 1996. “À propos de quatre inscriptions olynthiennes. Quelques remarques sur la ‘sûreté réelle’ au 4ème siècle av. J.-C.”, «Tekmeria» 2, 135-153.
- YOUNI, M. 2008. “Sur le statut juridique de l’affranchi grec dans le monde gréco-romain”, in A. GONZALES, ed., *La fin du statut servile? Affranchissement, Libération, Abolition. Hommage à Jacques Annequin*, Actes XXX^e Colloque GIREA, Besançon 15-17 décembre 2005, Besançon, 161-174.
- YOUNI, M. 2010. “Polis and Legislative Procedure in Early Crete”, in *Symposion 2009*, 151-167.
- YOUNI, M.S. 2012. “Remarques sur une inscription messénienne. Réponse à Gerhard Thür”, in *Symposion 2011*, 317-328.
- YUNIS, H., ed. 2003. *Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece*, Cambridge.
- ZELNICK-ABRAMOVITZ, R. 2005. *Not Wholly Free. The Concept of Manumission and the Status of Manumitted Slaves in the Ancient Greek World*, Leiden.
- ZELNICK-ABRAMOVITZ, R. 2013. *Taxing Freedom in Thessalian Manumission Inscriptions*, Leiden.
- ZELNICK-ABRAMOVITZ, R. 2015. “Public Registers of Land Sales in Ancient Greece”, in JAKAB 2015, 41-63.
- ZIEGLER, N. 2001. “Gestion et contrôle d’après les archives du palais de Mari (XVIII^e siècle av. J.-C.)”, in CARLIER 2001, 63-72.
- ZOEPPFEL, R. 2006. *Aristoteles, OIKONOMIKA. Schriften zu Hauswirtschaft und Finanzwesen*, Berlin.
- ZOLLSCHAN, L. 2017. *Rome and Judaea: international law relations, 162-100 BCE*, London.
- ZOUMBAKI, S. 2017. “Romans in the *poleis* of Greek Mainland and Adjacent Islands: The Evolution of Their Relations in the Light of Honorific Texts”, in A. HELLER, O.M. VAN NIJF, edd., *The Politics of Honour in the Greek Cities of the Roman Empire*, Leiden, Boston, 243-271.
- ZURBACH, J. 2017. *Les hommes, la terre et la dette en Grèce, c. 1400-c. 500 a.C.*, I-II, Bordeaux.

Indice delle fonti citate

A. AUTORI

Achaeus		327	73 nt. 13
<i>TrGF</i> 20 F 19	106		
Aeschines		<i>Prom.</i>	
1,2	276	788-789	64, 134
1,15	589	<i>Suppl.</i>	
1,35	213 nt. 85	179	64, 133-134
1,114	739 nt. 97	609-614	193
1,154	276	761	198
1,170	276	911-953	197
2,45	377 nt. 11, 757	924	193, 197
3,1-23	237	928-929	197
3,15	764	931	197
3,75	553 nt. 145	938-949	135 nt. 11
3,199-200	273 nt. 31	941	193
3,200	224, 772, 776	942-949	193-199
<i>schol.</i> 1,18	161-162	991-992	134
Aeschylus		<i>Frag.</i>	
Ag.		281a Radt	64, 134, 291
1227	73 nt. 13	Alcaeus	
<i>Eum.</i>		fr. 130b Voigt	157 nt. 24
273-275	64, 134	Anaximenes	
403-489	278 nt. 48	<i>FGrHist</i> 72	
827-828	196 nt. 13	F 13	105 nt. 20
<i>Pers.</i>		Andocides	
302-330	154-155 nt. 18	1,17	224
		1,22	224
		1,73	152 nt. 8, 245 nt. 28
		1,73-76	152

1,77	764, 766	Aristides	
1,77-79	152 nt. 8, 207-208, 244-245	<i>schol. or.</i>	13,189, ll. 29-30 91
1,78	770		
1,79	32 nt. 4	Aristophanes	
1,80	152 nt. 8	<i>Ach.</i>	
1,96-98	207-208	679	290 nt. 87
1,103	152 nt. 8	689	284 nt. 66
2,22-23	218, 305 nt. 41, 764	691	284 nt. 66
		714	290 nt. 87
Androtion		<i>Av.</i>	
<i>FGrHist</i> 324		1024	222
F 36	158, 178-179	1035-1039	222-223
		1286-1289	223
Antiphon		1435-1441	283
5,69-70	242-244	<i>Eq.</i>	
6,35	273 nt. 30	773-776	188
6,43	241	1369-1371	768
6,49	778	1370-1371	771
		1370	308 nt. 52
Apollodorus		1371	308 nt. 52
<i>FGrHist</i> 244		<i>Lys.</i>	
F 107b	105 nt. 18, 108	<i>schol.</i>	313 210 nt. 69
<i>FGrHist</i> 244		<i>Nub.</i>	
F 335a	88	16-24	177-178 nt. 2
		758-774	273
Appianus		766-772	290
<i>BCiv.</i>		769-772	273 nt. 30
1,11,102	487 nt. 141	774	762
4,9,74	474 nt. 111	1420-1426	291 nt. 89
4,10,75	475 nt. 112	<i>schol.</i>	924 292
5,1,5	474 nt. 111	<i>Schol. Rec.</i>	
5,1,6	474 nt. 111	Koster	1019a 500 nt. 2
5,4,17	472 nt. 108	<i>Pax</i>	
5,4,19	490 nt. 149	353-356	111
<i>Mith.</i>		<i>Thesm.</i>	
6	654 nt. 32	431-432	198 nt. 18
39	457 nt. 63	<i>Vesp.</i>	
62	473 nt. 109, 474 ntt. 111 e 112, 482 nt. 131	583-587	291
		894-897	290
63	491 nt. 151	<i>Frag.</i>	
76	468 nt. 94	226 K.-A.	292
83	483 nt. 132	274 K.-A.	283
<i>Sic.</i>			
2,2	482 nt. 131		

Aristoteles		49,2	305 nt. 41, 764,
[<i>Ath. pol.</i>]			765, 768, 774
4,1	91	50,2	297 nt. 9
7,4	159, 160	52,1	288 nt. 78
8,3	158, 159, 178-179	53,2	267, 768
8,4	238	53,2-3	282, 283
13,1	86	54,1	297 nt. 9
13,1-2	98	54,2	240 nt. 12, 243-244
13,5	156	54,3-4	755
14,1	91	54,4	500 nt. 3
16,4	163	56,2	295 nt. 6, 304-305
21,2	158	59,4	212 nt. 78
21,5	159, 163	60,1-3	148
22,2	110	67,1	276
22,3	94	69,1	266
23-27	290 nt. 86	<i>Cael.</i>	
25,1-2	92	279b7-9	281 nt. 58
26,4	92	<i>Eth. Nic.</i>	
29,3	112-113	1131a2-10	333
29,5	214 nt. 86	1131b25-26	333
30,2	214-215, 216	1135b29-31	334
30,3	162	1162b21-25	334
30,4	214	1178b11-12	334
31,1	215, 216, 244 nt. 27	1181b15-22	302
31,2-3	216	1181b20-22	302 nt. 28
31,3	162	[<i>Oec.</i>]	
33,1	215 nt. 90	1347a18-24	301, 363, 756
39,6	244 nt. 27	1347b35-	
42,1	218 nt. 102, 305 nt.	1348a3	192 nt. 75, 756, 779
	41, 764	1350a6-11	300-301
43,1	297 nt. 9, 764	<i>Pol.</i>	
43,3-4	775	1259a5-18	65 nt. 21
43,4-6	513 nt. 36	1265b12-16	295 nt. 6
44,1	34 nt. 8, 777	1267b39-	
45,2	211	1268a6	271-272
47,1	773	1268a1-5	204 nt. 49, 774
47,2	754	1268b4-22	272
47,2-3	759	1270b35-	
47,2,4	759	1271a6	238 nt. 3
47,2-48,2	363	1271b40-	
47,3-5	223 nt. 124	1272a27	168
47,5	756, 761, 767	1272a33-39	238 nt. 3
48,4	273 ntt. 31 e 34,	1274a15-17	238
	774	1274b2-5	295 nt. 6
48,4-5	240 nt. 12	1281b32-34	238 nt. 4
49,1-2	135, 136 nt. 17	1282a12-14	238 nt. 4

1282a26-27	238 nt. 4
1289a18-20	565 nt. 23
1298a3-7	238 nt. 4
1298b	507 nt. 16
1300b9-12	298 nt. 11
1300b22-23	334
1308a40-b1	485 nt. 136
1309a10-12	172, 336
1317b17-28	238 nt. 4
1317b25-28	334
1318b21-22	238 nt. 4
1319a14-19	301 nt. 24
1319b19-27	165
1321b4-29	296-298
1321b18-24	296-297
1321b24-27	297 nt. 9
1321b34-37	286
1321b34-40	297-298, 331, 362, 772
1322b7-12	237-238
1322b34	334
1331b6-11	298
[Pr.]	
950b5-8	280 nt. 54
Rh.	
1354a22-23	276 nt. 43
1354b25	334
1373b39-	
1374a17	273
1375a15	556 nt. 1
1375a22-	
1377b11	365
1375a24	267
1409a20-21	84, 772
Athenaeus	
407b-c	273 nt. 31
451d	106
Caesar	
BCiv.	
3,32,1-3	482 nt. 131
[Callisthenes]	
1,32,9	329

Cassiodorus	
<i>Chron.</i>	
131 Mommsen	473 nt. 109
Castor Rhodius	
<i>FGrHist</i> 250	
F 4	90
Chamaeleon	
fr. 44 Wehrli	273 nt. 31
Cicero	
<i>Arch.</i>	
8	459 nt. 66
<i>Att.</i>	
5,16,2	483 nt. 132
6,1,15	462 nt. 74
6,7,2	433 nt. 11
<i>Cael.</i>	
78	35 nt. 11
<i>De or.</i>	
2,52	35 nt. 11
<i>Fam.</i>	
2,17,4	433 nt. 11
3,10,6	491 nt. 153
5,20,2	433 nt. 11
8,9,4	494 nt. 159
13,56,1-3	491 nt. 152
13,65,1	482 nt. 131
<i>Fin.</i>	
5,11	302
<i>Flac.</i>	
9	477 nt. 116
14	482 nt. 131
15	471 nt. 105
17	471 nt. 105
19	471 nt. 105
20	471 nt. 105, 476- 477 nt. 116
21	476-477 nt. 116
23	471 nt. 105, 476 nt. 116
27	482 nt. 131
32	473 nt. 109, 482 nt. 131
33	482 nt. 131

35	476 nt. 116	2,108	478 nt. 118
36-39	26 nt. 65	2,114	469 nt. 97
36	477 nt. 116	2,117	470 nt. 100
37	476 nt. 116	2,122	457 nt. 62
38	471 nt. 105, 476 nt. 116	2,123-125 2,131	457 nt. 62 474 nt. 111, 490 nt. 149
39	476 nt. 116		
40	476 nt. 116	2,137	469 nt. 98, 470 nt. 100
43	471 nt. 105		
44	476 nt. 116, 477 nt. 117	2,137ss. 2,145	469 nt. 97 470 nt. 100
45	471 nt. 105	2,154	469 nt. 97, 470 nt. 100
53	476 nt. 116		
55-56	469 nt. 96	2,160	469 nt. 97
57	469 nt. 96, 471 nt. 105	2,161 2,162	469 nt. 97 470 nt. 102
60	463 nt. 77, 476 nt. 116	2,168 3,14	470 nt. 100 479 nt. 123
61	463 nt. 77	3,18	481 nt. 130
64	476 nt. 116	3,34	480 nt. 124
70-80	299-300	3,38	479 nt. 122
74	299, 494 nt. 161	3,55	479 nt. 122
75	471 nt. 105	3,72	480 nt. 124
<i>Leg.</i>		3,73	478 nt. 119
3,4,11	101	3,77	480 nt. 124
3,20,46-47	35 nt. 11, 101	3,78-79	478 nt. 119
3,46	582 nt. 69	3,83	480 nt. 124
<i>Mil.</i>		3,84	478 nt. 118
73	35 nt. 11	3,102	479 nt. 122, 480 nt. 124
<i>Pis.</i>			
86	482 nt. 131	3,112	479 nt. 122
<i>Prov.cons.</i>		3,113	479 nt. 122
5	482 nt. 131	3,117	478 nt. 120, 480 nt. 124
<i>QFr.</i>			
1,1,25	490 nt. 149	3,120	478 nt. 118
1,1,26	482 nt. 131	3,149	479 nt. 123
<i>Sest.</i>		3,163	481 nt. 127
94	482 nt. 131	3,170-171	481 nt. 129
<i>2Verr.</i>		3,173	481 nt. 129
1,33	475 nt. 113	3,175	481 nt. 129
1,56	475 nt. 113	3,181	480-481 nt. 126
1,70	482 nt. 131	3,188	478 nt. 119
1,89	492 nt. 154	3,192	481 nt. 128
2,51	469 nt. 97	3,209	481 nt. 126
2,52	469 nt. 97	3,218	481 nt. 126
2,54	478 nt. 118	4,24	26 nt. 65, 469 nt. 97

4,49	478 nt. 118	22,58	212 nt. 80
4,90	469 nt. 97	22,78	212 nt. 80
4,140	476 nt. 114, 477 nt. 116	23,62	103
4,141-144	469 nt. 97	24,42	766, 769
4,141	26 nt. 65	24,42-44	769
4,148	476 nt. 116	24,43	577 nt. 56
4,149	475 nt. 113, 476 nt. 116	24,55	289
4,151	469 nt. 97	24,63	213
5,43	482 nt. 131	24,125-126	212 nt. 80
5,49-59	482 nt. 131	24,151	276
5,63	482 nt. 131	24,165	212 nt. 80
5,86	482 nt. 131	24,168	212 nt. 80
5,133	482 nt. 131	24,213	334
		25,28	152, 764
		25,55	288-289
		25,58	288-289
<i>Corpus Paroemiographorum Graecorum</i>		25,69-70	152
<i>s.v. ἐν</i>		25,99	152
<i>λευκώμασι</i>		28,8	778
<i>ἐγράφης</i>	298	29,30-31	275
		30,20-21	334
<i>Craterus</i>		32,2-4	287
<i>FGrHist 342</i>		32,26-29	287
F 5b	209-218	33,12	334
<i>FGrHist 342</i>		33,36	280
F 17	210 nt. 69	35,3	565 nt. 23
		36,36	177 nt. 1
<i>Cratinus</i>		36,36-40	279
fr. 260 K.-A.	292	37,6	764
fr. 267 K.-A.	292	37,22	218 nt. 102, 274, 305 nt. 41, 764
fr. 300 K.-A.	105-108	37,25-29	274
		37,33	274
<i>Demosthenes</i>		37,39-41	289
9,33	377 nt. 12	38,6	287
18,117	244 nt. 24	38,15-16	287
19,211	244 nt. 24	38,16	289
20,98-99	772	39,5	764
20,98-100	278-279	44,41	218 nt. 102, 759,
20,147	289		764
21,43	275 nt. 37	45,8	280-281
21,46-47	589	45,9-26	281
21,103	276	45,44	267, 290
22,21-24	212 nt. 80	45,44-45	268
22,29	212 nt. 80	45,46	274, 275
22,32	212 nt. 80	45,50	276
22,53	212 nt. 80		

<i>Hipp.</i>			8,103-104	102 nt. 5
	857-880	197 nt. 15		
<i>IA</i>			Hesiodus	
	34-44	197 nt. 15	<i>Op.</i>	
	97-123	197 nt. 15	30	265
<i>IT</i>			35	265
	582-594	197 nt. 15	Hesychius	
	603	197 nt. 15	<i>s.v.</i> γυλλός	115
	636-642	197 nt. 15	<i>s.v.</i> ἐν	
	666-667	197 nt. 15	λευκώμασιν	298-299
	727-792	197 nt. 15	<i>s.v.</i> ναύκλαροι	158
<i>Frag.</i>			<i>s.v.</i> τις ἐν	
	506 Kannicht	134	Συρακού-	
	578 Kannicht	190 nt. 67, 291-292	σαις ἀρχή	333 nt. 146
			<i>s.v.</i>	
Harpocration			τριάκοντα	162
<i>s.v.</i> Ἄνδρων	211, 212		Hieronymus	
<i>s.v.</i> διάγραμμα	762		<i>Chron.</i>	
<i>s.v.</i> διαγραφὴ	762		102b Helm	91
<i>s.v.</i> ἐχῆνος	283, 290		Homerus	
<i>s.v.</i> ληξιαρχικόν			<i>Il.</i>	
γραμματεῖον	161-162		6,167-170	64
<i>s.v.</i> λογισταὶ			18,497	265
καὶ			18,497-508	265 nt. 1
λογιστήρια	770		<i>schol.</i> 21,282	178
<i>s.v.</i>			<i>Od.</i>	
παραγραφὴ	84		6,7-10	295 nt. 6
<i>s.v.</i>			8,163	66, 134 nt. 5
ψευδεγγραφὴ	152		12,440	265
			14,5-20	295 nt. 6
Heraclides Ponticus			14,62-65	295 nt. 6
fr. 150 Wehrli	307		21,95	134 nt. 5
			21,150	295
Herodotus			21,213-216	295 nt. 6
3,123,1	146-147		21,390-391	67-68
3,142-148	146-147		Hyperides	
4,159-161	163-165		3 (<i>Eux.</i>),29-30	273-274
5,28-29	82		5 (<i>Dem.</i>),24	244
5,57-58	137		5 (<i>Dem.</i>), fr. c	84
5,58,3	43 nt. 27, 66		Isaeus	
5,92b	165 nt. 56		3,6-7	288
7,118	188			
7,119,1	188			
8,31-33	145			
8,36-39	189 nt. 55			
8,51,1	94			

5,17-18	289	37,27,9-28	446 nt. 40
5,25-29	289	39,37,16	594 nt. 1
6,12-13	278	39,48,4	597 nt. 6
6,12-16	278	42,67,9	654 nt. 32
6,15	279	45,18,7	472 nt. 106
10,2	278	45,29,1	427 nt. 3
10,24	364-365	45,29,4	472 nt. 106
		45,30,1	474 nt. 111
Isocrates		45,32,7	458 nt. 65
15,59	84, 772		
16,6	208	Lycurgus	
18,61	221 nt. 116	1,112-115	210 nt. 69
		1,124-126	208 nt. 62
Isidorus			
<i>Etym.</i>		Lysias	
20,9,2	31 nt. 3	10,18	179
		12,67	212
Josephus		13,85-87	278
<i>AJ</i>		20,10	245
13,165	436 nt. 15	30,2	108, 218 nt. 102, 305 nt. 41, 753, 764, 765
13,263	436 nt. 15		
13,266	436 nt. 15	30,4	105
14,145	436 nt. 15	30,5	218 nt. 102, 305 nt. 41, 764, 765
14,149 ss.	436 nt. 16		
14,233	436 nt. 15	30,11	753
14,247-255	436 nt. 16	30,17	104-105, 777
14,252	436 nt. 16	30,17-20	114
14,254	436 nt. 16	30,31	108
14,264	438 nt. 20	fr. 164-173	
Justinus		Carey	364 nt. 251
<i>Epit.</i>		fr. 246 Carey	241
33,2,7	458 nt. 65	fr. 249 Carey	241
<i>Lex. Seg.</i>		[Lysias]	
s.v. Κωλιάξ	159	20,10	770
s.v. ναύκαραροι	158-159		
Livius		<i>Maccabaei</i>	
26,24,14-15	628 nt. 72	I	
29,4	472 nt. 106	14,20-23	374 nt. 5
29,9	472 nt. 107	15,15-24	436 nt. 15
29,12,15	629 nt. 72	15,15,23	374 nt. 5
31,44,4	423 nt. 123		
32,5,4	392 nt. 41	Marcellinus	
34,57,1	458 nt. 64	<i>Vita Thuc.</i>	91

Nicolaus Damascus			[Plato]		
<i>FGrHist</i> 90			<i>Def.</i>		
F 52	116 nt. 64		415B	500 nt. 2	
Pausanias			<i>Hipparch.</i>		
7,2,10	322 nt. 100		228b	91	
7,16,9	472 nt. 106		Plinius		
Pherecydes			<i>HN</i>		
<i>FGrHist</i> 3 F 2	91		5,143	473 nt. 110	
Philochorus			Plutarchus		
<i>FGrHist</i> 328			<i>Aem.</i>		
F 64	101		28,3	472 nt. 106	
Photius			<i>Ages.</i>		
<i>Lex.</i>			27,1	32 nt. 3	
s.v. ζύγαστρον	324 nt. 108, 767		<i>Alc.</i>		
s.v. ναυκραρία	158 nt. 2		19,2-3	208, 283-284	
s.v. ναύκραροι	159 nt. 31		22,4	274	
s.v. τριάκοντα	162		22,4-5	208-209, 283-284	
Pindarus			<i>Ant.</i>		
<i>Ol.</i>			24,7-9	482 nt. 131	
10, 1-3	133		<i>Arat.</i>		
Plato			38,1	49 nt. 41	
<i>Leg.</i>			45,1	390 nt. 38	
736b-741a	293		<i>Arist.</i>		
741c	167, 171, 293		26,1-4	209	
741c-d	293, 358		<i>Cim.</i>		
745a-b	293		13,4	209	
753c	774		16,4	87	
754d	293		<i>Cleom.</i>		
785a	773		10,5	88	
785a-b	71		<i>Dem.</i>		
855c-856a	270		10,4	415 nt. 98	
855e-856a	270		46,1	415 nt. 98	
914c-d	293		<i>Flam.</i>		
915c-d	329		16,4	465 nt. 85	
937b	768		<i>Luc.</i>		
947a-e	71		4,1	482 nt. 131	
948d	272		<i>Lyc.</i>		
956e-957a	272		7,1-2	88	
			10-12	168	
			12,3	168 nt. 72	
			20	155 nt.	
			<i>Nic.</i>		
			14,6-7	172, 767, 776	

<i>Per.</i>			4,52,4-9	395 nt. 53
	29,7-30,1	195	4,76,2	377 nt. 12
	32,3-4	244	5,17,9	380 nt. 19
<i>Sol.</i>			5,77,4	394 nt. 47
	19,4	91	5,77,6	394 nt. 47
	24,1-2	178	12,9,3	617 nt. 51
	25,1-2	105, 106	12,10,4-5	754
<i>Sull.</i>			12,10,9	754
	25,2	482 nt. 131	12,11,1	87, 754
<i>Them.</i>			13,1,3	568 nt. 32
	5,5	95	15,24,4	391 nt. 39
			21,22,3	757
<i>Mor.</i>			21,24,8	421 nt. 117
	183f	387 nt. 31	21,41,2	377
	217f	155 nt. 18	21,46,1	657 nt. 37
			21,46,2	421 nt. 117
<i>Quaest. Graec.</i>			22,3,5-6	394 nt. 48
	292d	575 nt. 50	22,9,7	394 nt. 48
			22,9,10	394 nt. 48
[Plutarchus]			23,4,10	597 nt. 6
<i>Mor.</i>			23,17,2	594 nt. 1
	832e	211	23,18,1	594 nt. 1
	833c-e	211	24,2,3	594 nt. 1
	833d-834b	209-218, 284	24,6,4	394 nt. 48
	833e	97 nt. 115	24,8,4	594 nt. 1
	833f	224 nt. 127	24,9,3	594 nt. 1
	850f	522 ntt. 60 e 61	24,9,13	654 nt. 32
	850f-851e	522 nt. 61	24,9,14	594 nt. 1
	851f	522 nt. 61	27,4,3-4	380 nt. 19
	852a-852e	522 nt. 61	27,4,4	757
			28,7,1-15	552 nt. 141
Pollux			28,7,3	552 nt. 142
<i>Onom.</i>			28,7,8	552 nt. 142
	8,94	101	29,23,3	394 nt. 48
	8,102	101	30,23,1	607 nt. 27
	8,104	161-162	31,13,9	774
	8,108	158	31,31,1-3	410 nt. 86
			39,5,3	459 nt. 66
Polybius				
	1,24,12	332 nt. 143		
	2,41,12	594 nt. 1		
	3,4,3	426 nt. 2		
	4,7,10	49 nt. 41		
	4,9,2	392 nt. 41		
	4,9,4	625 nt. 65		
	4,52,4	396 nt. 54		
			Simonides	
			<i>Ep.</i>	
			XXVIII Page	95
			Solon	
			fr. 3 G.-P.	156-157

5,25,1	87
5,26,5	233
5,29,2	625 nt. 65
5,41	232-233
5,41,2	233 nt. 153
5,41,3	232, 233 nt. 153
5,44,1-2	232
5,49,1-5	145 nt. 56
5,77-79	232
6,3,1-5,3	80 nt. 44
6,5,3	170
6,6,2-3	235-236
6,8,1-3	235
6,26,1	235
6,54,5	163
6,54,6-7	94
6,61,7	208, 284 nt. 66
7,10-16	230 nt. 143
7,11-15	231 nt. 148
8,58,1	87
8,64,3	204
8,65,3	214 nt. 86
8,70,1	215
8,90,2	211
Timaeus	
<i>FGrHist</i> 566	
F 19	170
Velleius Paterculus	
1,8,3	90
2,38,5	473 nt. 108
Xenophon	
[<i>Ath. Pol.</i>]	
3,4	297 nt. 9
<i>Hell.</i>	
2,3,9-10	87
2,3,21	757
2,3,51	768
5,4,58	32 nt. 3
<i>Lac.</i>	
5	168
15,6	89
Zonaras	
8,12	332 nt. 143

B. ISCRIZIONI

<i>Achaïe I</i>	
175	546 nt. 123
305	546 nt. 123
439	546 nt. 123
529	546 nt. 123
<i>Achaïe III</i>	
1	773
2	760
3	335, 719 nt. 54, 761, 763
4	335, 719 nt. 54, 760, 761
5	440 nt. 22, 459 nt. 66, 490 nt. 150
121	671 nt. 68
164	574 nt. 49
<i>AE</i>	
1925, 126b	481 nt. 128
1994, 1706c	663 nt. 49
1998, 1304	487 nt. 142
2002, 1336	440 nt. 23
2002, 1423	450 nt. 51, 460 nt. 69, 490 nt. 148
2003, 1559a	500 nt. 2
2005, 1487	455 nt. 57
2006, 1455a-b	494 nt. 159
2007, 1285	453 nt. 55
2007, 1428	449 nt. 48
2007, 1582	433 nt. 10, 494 nt. 159
2008, 1353	461 nt. 71, 495 ntt. 164 e 165
2010, 1546	443 nt. 32, 444 nt. 35
2010, 1644	630 nt. 76
<i>Ager, Arbitrations</i>	
nr. 1	636 nt. 2
nr. 3	646 nt. 19
nr. 22	636 nt. 2
nr. 26	660 nt. 44
nr. 30	650 nt. 26

nr. 31	650 nt. 26	243	500 nt. 3
nr. 36	671 nt. 68	260	500 nt. 3
nr. 38/II	651 nt. 28		
nr. 41	650 nt. 25	<i>Agora XVI</i>	
nr. 50	635 nt. 1	37	226
nr. 54	676 nt. 77	39	226
nr. 55	648 nt. 22	45	226
nr. 63	642 nt. 10, 652 nt. 29, 654 nt. 32, 658 nt. 39, 767	50 109 122	97, 217 nt. 100 728 nt. 75 392 nt. 41
nr. 64	559 nt. 7	182	508-509 nt. 21
nr. 68	659 nt. 42	258	504 nt. 10
nr. 70	676 nt. 78	259	504 nt. 10
nr. 71/I,II	678 nt. 82	261	504 nt. 10
nr. 78	654 nt. 32	265	504 nt. 10
nr. 83A	639 nt. 7, 659 nt. 40	273	504 nt. 10
nr. 83B	639 nt. 7, 646 nt. 19	274	504 nt. 10
nr. 89	623 nt. 61	275	504 nt. 10
nr. 90	657 nt. 37	284	504 nt. 10
nr. 100	685 nt. 94	286	504 nt. 10
nr. 109	602 nt. 16, 603 ntt. 17 e 19	290 295	504 nt. 10 518 nt. 51
nr. 111	597 nt. 6	316	695 nt. 1
nr. 119	552 nt. 141		
nr. 125	639 nt. 6	<i>Agora XIX</i>	
nr. 129	661 nt. 45	L6	151
nr. 129A	636 nt. 2, 667-668 nt. 61, 673 nt. 72	L9 L10	151 151
nr. 132	673 nt. 74	L11	151
nr. 133	677 nt. 80	L12	151
nr. 146	662 ntt. 47 e 49	P1-56	248
nr. 153	648 nt. 23, 660 nt. 44	P1 P2	151, 358 151, 358
nr. 154/II	644 nt. 14	P3	151
nr. 163	636 nt. 2	P4	151
nr. 165	631 nt. 78	P5	151
nr. 167	677 nt. 80	P14	151
nr. 167/V	678 nt. 80	P17	151
nr. 170	659 nt. 41	P20	151
<i>Appendix,</i>		P24	151
nr. 18	611 nt. 37	P26	151, 152, 285
		P31	151
<i>Agora XV</i>			
7-8	500 nt. 3	<i>Agr.</i>	
53	555 nt. 1	4A	565 nt. 24
58	500 nt. 3		

<i>AIO</i>			BRUNŠMID, J., <i>Die Inschriften...</i>	
	871	522 nt. 6	<i>Dalmatiens</i> , Wien 1898	
			nr. 22	770
Arnaoutoglou			Camia, <i>Roma</i>	
nr. 90		750 nt. 117	nr. 2	568 nt. 32, 638 nt. 4, 687 nt. 99, 758, 766
nr. 105		565 nt. 24	nr. 3	497 nt. 171, 640 nt. 8, 682 nt. 88, 770, 774
Austin			nr. 4B	770
nr. 104		557 nt. 3	nr. 5	447 nt. 45, 458 nt. 63, 643 nt. 14
nr. 108		571 nt. 37	nr. 6	647 nt. 19, 682 nt. 89
nr. 174		599 nt. 8	nr. 8	639 nt. 5
nr. 248		726 nt. 73	nr. 10, I	437 nt. 18, 438 nt. 19, 497 nt. 171, 684 nt. 93, 689 nt. 102
Bagnall, Derow			nr. 10, II	400 nt. 59, 438 nt. 19, 497 nt. 171, 574 nt. 47, 666 nt. 58, 669 nt. 63, 670 nt. 65, 673 nt. 72, 674 nt. 75, 684 nt. 93, 687 ntt. 98 e 100, 688 nt. 102, 689 nt. 103, 774, 780
nr. 15		557 nt. 3	<i>Addenda</i>	
nr. 124		564 nt. 22	<i>et incerta A</i>	685 nt. 94
BENCIVENNI 2003			<i>Addenda</i>	
nr. 1		385 nt. 27, 560 nt. 11, 579 nt. 61	<i>et incerta B</i>	654 nt. 32
nr. 5		566 nt. 28		
nr. 10		555 nt. 1		
BLÜMEL 2004			Cassayre, <i>Recueil</i>	
pp. 16-17,			nr. 8	556 nt. 3, 764-765, 766
nr. 22		731 nt. 83	nr. 11	657 nt. 37, 674 nt. 76, 686 nt. 96
BLÜMEL 2014			nr. 14	559 nt. 8, 587 nt. 84
82, nr. 413		732 nt. 83	nr. 26	565 nt. 24
92, nr. 420*		731 nt. 83	nr. 27	678 nt. 82
BOSNAKIS, HALLOF 2018			CECCARELLI 2013	
nrr. 1-8		703 nt. 19	nr. 16	698 nt. 9
BOYXEN 2018			nr. 30	683 nt. 91
App. I, nr. 5, II		734 nt. 89		
App. I, nr. 7		vd. <i>IG XII</i> 1, 127		
Bringmann, Steuben, <i>Schenkungen</i>				
nr. 47 [E]		412 nt. 93		
nr. 83 [E1]		412 ntt. 92-93		
nr. 94 [E]		410 nt. 86, 591, 757, 759, 767, 768, 774, 776		
nr. 241 [E1]		vd. <i>OGI</i> 748		
nr. 262a [E]		423 nt. 124		

nr. 37	688 nt. 102	nr. 28	589, 621 nt. 57, 625 nt. 65, 630 nt. 77, 709 nt. 31, 763
nr. 38	688 nt. 102	nr. 30	670 nt. 65
nr. 39	640 nt. 8	nr. 31	589, 622 nt. 60
nrr. 51-52	641 nt. 9	nr. 32	622 nt. 60, 763
nr. 56	677 nt. 80	nr. 33	622 nt. 60
<i>CEG</i>		nr. 35	624 nt. 64
nr. 305	94	nr. 38	589, 630 nt. 76
nr. 433	64 nt. 16	nr. 43	607 ntt. 27 e 28, 624 nt. 64
<i>CGRN</i>		nr. 44	
42	730 nt. 81	<i>Testim. b</i>	607 nt. 27, 624 nt. 64
105	735 nt. 91	nr. 45	607 ntt. 27 e 28, 624 nt. 64
108	574 nt. 46	nr. 46	622 nt. 60
118	720 nt. 56	nr. 47	669 nt. 63, 670 nt. 65
137	408 nt. 81	nr. 48	669 nt. 63
145	572 nt. 40	nr. 49	684 nt. 93, 687 nt. 100
148	571 nt. 38	nr. 50	624 nt. 65
196	572 nt. 40	nrr. 54-56	658 nt. 38
206	416 nt. 101	nrr. 54-56	
220	vd. <i>IG XII 4.1</i> , 319B	<i>Testim. a</i>	663 nt. 50, 670 nt. 65
221	744 nt. 103	nrr. 54-56	
222	vd. <i>IG V 1</i> , 1390	<i>Testim. b</i>	664 ntt. 52 e 53, 665 nt. 54
<i>CHANDEZON 2003</i>		nrr. 54-56	
nr. 17	771	<i>Testim. c</i>	668 nt. 62
nr. 18	676 nt. 78, 771	nrr. 54-56	
nr. 53	766	<i>Testim. e</i>	669 nt. 64, 670 nt. 65
<i>Chaniotis, Verträge</i>		nr. 54	658 nt. 38, 663 ntt. 50 e 51, 779
nr. 1	602 nt. 15	nr. 55A	658 nt. 38, 663 ntt. 50 e 51, 664 nt. 51, 665 nt. 55, 764, 779
nr. 2	602 nt. 15, 629 nt. 73	nr. 55B	658 nt. 38, 663 ntt. 50 e 51, 664 nt. 51, 665 nt. 55
nr. 4	669 nt. 63	nr. 56A	658 nt. 38, 663 ntt. 50 e 51, 664 nt. 51, 665 nt. 55, 779
nr. 5, B	709 nt. 31, 744 nt. 104, 746 nt. 110		
nr. 6	594 nt. 1		
nr. 8	616 ntt. 48 e 49		
nr. 19	621 nt. 58		
nr. 20	621 nt. 58, 628 nt. 71		
nr. 24	621 nt. 57		
nr. 26	596 nt. 3, 765		
nr. 27	589, 621 nt. 57, 624 nt. 64		

nr. 56B	658 nt. 38, 663 ntt. 50 e 51, 664 nt. 51	10	545 nt. 122, 756
nr. 59	589, 596 nt. 3, 670 nt. 65	<i>CID II</i>	
nr. 60	589	32	568 nt. 30
nr. 60A	631 nt. 78, 758	109A	568 nt. 30
nr. 60B	604 nt. 21, 623 nt. 61, 631 nt. 78, 776	110	568 nt. 30
nr. 60C	631 nt. 78	Index, s.v.	
nr. 61A	589, 590, 623 nt. 61, 630 nt. 77, 665 nt. 55, 670 nt. 65, 762, 779	ζύγαστρον	767
nr. 61B	624 nt. 64, 630 nt. 77, 665 nt. 55, 670 nt. 65, 762, 779	<i>CID IV</i>	
nr. 64A,B	605-606 con nt. 25	1	vd. <i>CID I</i> , 10
nr. 65	606 nt. 26	12	448 nt. 47, 543 ntt. 114 e 115
nr. 69	606 nt. 26, 622 nt. 60	33	543 nt. 114, 567 nt. 29
nr. 74	624 nt. 65, 764, 765, 766	41	543 nt. 114
<i>Choix Delphes</i>		71	590
11	763	95	543 nt. 114
81	383 nt. 20	103	440 nt. 23
86	558 nt. 7	104	vd. <i>RDGE 1</i>
100	769	110	645 nt. 16
120	vd. <i>SIG</i> ³ 622	114	448 nt. 47
121	324 nt. 108, 623 nt. 61, 763, 770	115	448 nt. 47
143	440 nt. 23	116	448 nt. 47
144	440 nt. 25	117	448 nt. 47, 754
145-148	440 nt. 23	119	497 nt. 169
154	558 nt. 7, 568 nt. 32, 569 ntt. 33 e 34	119 G	759
156	691 nt. 107	120	426, 448 nt. 47
167	774	121	641 nt. 9, 778
168	vd. Bringmann, Steuben, <i>Schenkungen</i> , nr. 94 [E]	122	545 nt. 123, 641 nt. 9, 646 nt. 18
183	677 nt. 80	123	646 nt. 18, 677-678 nt. 80, 678 nt. 81
<i>CID I</i>		124	458 nt. 65, 677 nt. 80, 678 nt. 81
9	189 nt. 55	125	677 nt. 80
		126	677 nt. 80
		127	543 nt. 115, 567 nt. 29
		142	568 nt. 31
		App., F	677 nt. 80
		<i>CID V</i>	
		74	650 nt. 25

<i>CIL I</i>			9	440 nt. 23, 441 nt. 27
113	493 nt. 157		10	455 nt. 59
<i>CIL III</i>				
7059	456 nt. 60	<i>FD III 1</i>	215	668 nt. 61
<i>COP²</i>			288	780
111	592		362	661 nt. 45
<i>Corinth VIII.1</i>		<i>FD III 2</i>		
1	102 nt. 7		88	735 nt. 89
<i>Corinth XV.3</i>		<i>FD III 3</i>		
143	153-154		117	698 nt. 9
<i>Curty, Gymnasiarchika</i>			237	410 nt. 86
nr. 6	740 nt. 98		338	745 nt. 107
nr. 30	556 nt. 2	<i>FD III 4</i>		
nr. 31	547 nt. 124		42	678 nt. 80
nr. 32	547 nt. 125		159	624 nt. 64
			355	660 nt. 44
<i>DGE³</i>		<i>FD III 6</i>		
92	723 nt. 69		20	760
320	188-189			
359	vd. <i>LSAG</i> , p. 107, nr. 11	<i>Game, Actes de vente</i>		
410	vd. <i>IED</i> 13	1		339, 341, 343
412	vd. <i>IED</i> 4	2		339, 340, 343, 344
440, 11	vd. <i>LSAG</i> , p. 94, nr. 7	3		340, 343, 344
		4		340, 343
		6		343
<i>DIMOPOULOU-PILIOUNI 2015</i>		7		343
nr. 2	vd. <i>IG XI</i> 4, 1064	8		343
		9		339
<i>DVC</i>		10		339, 342, 366
nr. 3111	744 nt. 105	11		339
		13		339
<i>EKM II</i>		14		340
93	345-346, 363	19		338
		21		339-340, 344
<i>FABIANI 2015</i>		23		344
nr. 5	523 nt. 62	24		341-342
nr. 24	523 nt. 62	29		344
		30		340, 342, 343
<i>Famerie, Documents</i>		31		340
5	440 nt. 23	32		339, 340

4	400 nt. 61	10	572 nt. 41
		14	308 nt. 52, 708 nt. 30, 755
<i>I.Bouthrôtos</i>			
14	737 nt. 95	702	464 nt. 78
15	737 nt. 95	1187	496 nt. 166
17	737 nt. 95	1201A	572 nt. 41
18	737 nt. 95	1389	526 nt. 72, 527 con ntt. 73-75
20	737 nt. 95	1405	527 nt. 75
26	737 nt. 96	1411	526 nt. 72
27	737 nt. 96	1419-1421	527 nt. 75
28	737 nt. 96	1421	527 nt. 75
31	737 nt. 95	1422	526 nt. 72
47	737 nt. 95	1423-1425	527 nt. 75
48	737 nt. 95	1426	527 nt. 75
49	737 nt. 95	1428	526 nt. 72
52	738 nt. 96	1431-1437	527 nt. 75
<i>I.Byzantion</i>			
1-3	707 nt. 27	1433	526 nt. 72
2	516 nt. 45	1459	526 nt. 72
3	537 nt. 99	1462	527 nt. 74
		1687, 1.I	755, 779
		2011	527 nt. 74
<i>I.Cos Segre</i>			
33	764	2014	526 nt. 72
144	736 nt. 92	4101	494 nt. 159
		4101A	494 nt. 159
<i>I.Didyma</i>			
479	vd. <i>OGI</i> 213	<i>I.Erythrai und Klazomenai</i>	
488	762	1	145 nt. 55
		2	499 nt. 2
		28	398 nt. 58, 778
<i>I.Eleusis</i>			
3	vd. <i>IG F</i> 991	31	398 nt. 58
7	vd. <i>IG F</i> 231	64	406 nt. 77
13	vd. <i>IG F</i> 5	116	562 nt. 17
143	249	153	331
145-166	249	154	331
169-174	249	156	331
177-178	249	201	406 nt. 77, 464 nt. 80
		205	406 nt. 76
<i>I.Ephesos</i>			
1	180-183	507	502 nt. 6
4	319-321, 365, 562 nt. 17, 755	510	31 nt. 3
8	727 nt. 75, 749 nt. 117, 750 nt. 118, 773	<i>I.Iasos</i>	
		1	348-349, 358, 772
		2	389 nt. 35, 619 nt. 54, 620 ntt. 55 e 56

3	389 nt. 35, 390 nt. 36, 396 nt. 55, 619 nt. 54, 620 nt. 55, 756	64 67	718 nt. 54 719 nt. 54, 764
4	410 nt. 85		
6	534 nt. 89, 757		
23	763		
37	396 nt. 55		
38	396 nt. 55		
45	396 nt. 55		
51	523 nt. 62		
54	396 nt. 55		
59	408 nt. 81		
82	386 nt. 31, 413 nt. 94		
150	533 nt. 88		
152	534 nt. 89, 754, 762		
164	731 nt. 82		
165	731 nt. 82		
178	731 nt. 82		
180	763		
184	731 nt. 82		
184-186	731 nt. 82		
187	731 nt. 82		
202	731 nt. 82		
217	731 nt. 82		
220	730 nt. 81		
252	32 nt. 3, 758		
607	714 nt. 44		
608	714 nt. 44		
612	663 nt. 49		
<i>I.Ilion</i>			
1	547 nt. 125		
2	547 nnt. 124 e 126		
3	547 nt. 125		
5	547 nt. 125		
10	496 nt. 167, 547 nt. 125		
18	547 nt. 126		
24	719 nt. 54		
25	719 nt. 54		
33	383 nt. 22		
34	719 nt. 54		
53	719 nt. 54		
63	630 nt. 76		
<i>I.Kalchedon</i>			
		6	723 nt. 67
		7	723 nt. 67
<i>I.Kallatis</i>			
		1	431 nt. 8
<i>I.Kaunos</i>			
		17-18	535 nt. 91
		19	534-535 nt. 91
		20	535 nt. 91
<i>I.Kibyra</i>			
		1	453 nt. 55, 455 nt. 57, 625 nt. 66
<i>I.Knidos</i>			
		33, A	454 nt. 55
		33, B	776
		34	432 nt. 9
		219	559 nt. 7
		231	510 nt. 26
<i>I.Knidos add.</i>			
		222*	678 nt. 82
<i>I.Kyme</i>			
		4-5	744 nt. 103
		4	524 nt. 63
		5	524 nt. 63
		6	524 nt. 63
		7-8	744 nt. 103
		8	524 nt. 63
		9	524 nt. 63
		10	524 nt. 63
		11	vd. Cassayre, <i>Recueil</i> , nr. 14
		12	559 nt. 10
		13	521 nt. 57
		17	431 nt. 8
<i>I.Labraunda</i>			
		1	418 nt. 108

2	418 ntt. 107 e 108	46	541 nt. 107
3	418 nt. 109	50	502 nt. 6, 541 nt. 106, 779
4	419 nt. 110	52	588
5	709 nt. 32	57	558 nt. 6
45	389 nt. 34	61	541 nt. 106, 758
52	418 nt. 107	85	541 ntt. 106 e 107
134+49	418 ntt. 107 e 109	88	467 nt. 92
137	389 nt. 34	92	554 nt. 148, 564 nt. 23
<i>I.Lampsakos</i>			
4	429 nt. 6	93	449 nt.48
6	708 nt. 29	94	554 nt. 148
7	505 nt. 11	96	541 nt. 107
9	708 nt. 29, 756	98	515 nt. 41, 517 nt. 46, 778
33	534 nt. 90	100a-b	514-515 nt. 41
<i>I.Laodikeia</i>			
5	557 nt. 5	100a	778
<i>I.Lindos</i>			
51, c, col. I	721 nt. 61	100b	755, 778
88, b, col. III	722 nt. 63	101	537 nt. 97, 772, 775
130	733 nt. 88	102	554 nt. 148
172	733 nt. 88	103	768
252	717 nt. 49	<i>passim</i>	542 nt. 108
<i>I.Magnesia Sip.</i>			
		1	vd. <i>I.Smyrna</i> 573
<i>I.Magnesia</i>			
8	348	<i>I.Milet I.2</i>	
15a	536 nt. 96	10	375 nt. 6, 376 nt.8, 378 nt.14
17	541 nt. 107	<i>I.Milet I.3</i>	
20	541 nt. 107	31	115
25	541 nt. 106	33	318
28	556 nt. 1, 558 nt. 6	33c,d,e	715 nt. 46
31	540 nt. 104	33e	365, 716 nt. 46, 761, 770, 780
32	540 nt. 104	33f	730 nt. 78
33	101, 502 nt. 6, 540 nt. 104	33f,g	610 nt. 33
34	541 nt. 106, 568 nt. 32	34a-i	718 nt. 51
35	558 nt. 6	37b	706 nt. 26, 716 nt. 46
38	550 nt. 135, 559 nt. 7	37d	715 nt. 46
39	558 nt. 6	38	706 nt. 26
40	537 nt. 99	38o	730 nt. 78
41	541 nt. 106, 774	40-119b	525 nt. 65
43-46	541 nt. 106	40	714 nt. 45

40-93	715 nt. 45	146A	700 nt. 13, 701 nt.
41	702 nt. 17, 714 nt. 45, 720 nt. 59		15, 709 nt. 32, 716 nt. 46, 775
42	714 nt. 45	146A,B	700 nt. 12
44	714 nt. 45	147	501 nt. 4, 756, 769, 778
45-52	714 nt. 45		
47	714 nt. 45	148	599 nt. 7, 602 nt. 16, 603 ntt, 17-19, 604 con nt. 21, 617 nt. 51, 627 nt. 70
52	714 nt. 45		
54	714 nt. 45		
56	714 nt. 45		
58	714 nt. 45	149	32 nt. 3, 319, 610 ntt. 34 e 35, 611 nt. 36, 702 nt. 17, 718 ntt. 52 e 53, 758
59	714 nt. 45		
60	714 nt. 45		
61	714 nt. 45		
62	714 nt. 45	150	564 nt. 23, 608 ntt. 30 e 31, 609 ntt. 32 e 33, 700 nt. 12, 701 nt. 14, 702 nt. 16, 716 nt. 46, 730 nt. 79, 756, 775
64	702 nt. 17, 718 nt. 53, 720-721 nt. 59		
64-68	714 nt. 45		
70	721 nt. 59		
71	702 nt. 17		
71-82	714 nt. 45	152A-C	622 nt. 59
72	702 nt. 17	152B	764
77	718 nt. 53	152C	591
78	721 nt. 59	153	vd. <i>I.Byzantion 2</i>
79	721 nt. 59	180A	714 nt. 45
101	714 nt. 45	181	714 nt. 45
122	81-82		
133	81 nt. 53, 114-116, 562 nt. 16	<i>I.Milet I.7</i> 203	464 ntt. 79 e 81, 465 nt. 83, 756, 757
136	757		
138	510 nt. 26		
139	381 nt. 19	<i>I.Milet VI.1</i>	
140A	565 nt. 23, 594 nt. 1, 626 ntt. 67 e 68	33 155	318 435 nt. 14
141	697 nt. 7, 744 nt. 104	<i>I.Milet VI.3</i>	
142	32 nt. 3	1031a-b	618 nt. 52
143A	32 nt. 3, 700 nt. 13, 701 nt. 15, 709 nt. 32, 715-716 nt. 46, 756, 758, 775	1040	407 nt. 78, 464 nt. 80, 557 nt. 5, 558 nt. 6, 778
143B	700 nt. 12, 701 nt. 15	1054 1056 1056ss.	640 nt. 8 714 nt. 45 715 nt. 45
146	32 nt. 3	1057 1062 1064	714 nt. 45 714 nt. 45 714 nt. 45

1220	764	<i>I.Olympia</i>	
1350	83	2	144-145
		3	vd. <i>IED</i> 13
<i>I.Mylasa</i>		4	144 nt. 52
23	419 nt. 110	12	145
101	778	13	574 nt. 49, 612 nt.
104	396 nt. 55		40, 613 con nt. 41
107	759	22	75-76
142	778	31	76
147	766, 777	36	76
155	732 nt. 83	39	76
201	396 nt. 55	44	76
204	316 nt. 78, 336 nt.	47	673 nt. 73
	158	52	635 nt. 1, 640 nt. 8,
206	337 nt. 166		645 nt. 17, 646 nt.
207	337 nt. 166		19
207B	780		
208	780	<i>I.Oropos</i>	
212	337 nt. 166	21	542 nt. 112
218	768	46	542 nt. 112
220	316 nt. 78, 336 nt.	47	542 nt. 112
	158	93	542 nt. 112
413	732 nt. 83	210	543 nt. 113
521	711 nt. 38	290	777
641	548 nt. 129	308	488 nt. 145, 489
803	336 nt. 158, 724 nt.		ntt. 146 e 147, 493
	71		nt. 156
804	724 nt. 71	323	519 nt. 52
806	704 nt. 21, 724 nt.	324	575 nt. 50
	71	326	575 nt. 50
808	336 nt. 158	521	466 nt. 89, 467 nt.
814	336 nt. 158		92
816C	316 nt. 78, 336 nt.	523	467 nt. 92
	158	526	467 nt. 92
861	704 ntt. 21 e 22	523-526	466 nt. 89
863	704 nt. 20	528	466 nt. 89, 467 nt.
876	704 nt. 21		92
913	402 nt. 65		
		<i>I.Parion</i>	
<i>I.Nordkarien</i>		T62	730 nt. 80
104	395 ntt. 51 e 52		
105	390 nt. 37, 395 nt.	<i>I.Pergamon</i>	
	50	18	385 nt. 28
151	397 nt. 55	156	778
211	487 nt. 141	231	726 nt. 73
T4	vd. <i>SEG</i> 47, 1563	237	435 nt. 14

245	662 ntt. 47 e 48	43	778
247	405 nt. 71, 415 nt. 98	46	516 nt. 43, 778
		47	516 nt. 43
249	488 ntt. 143 e 144, 726 nt. 73	63	516 nt. 43, 778
		64	515 nt. 42, 726-727 nt. 73, 755, 759
251	416 nt. 101		
316	730 nt. 77	65	726 nt. 73, 755, 764
		67	473 nt. 108, 710 nt. 36, 727 nt. 73, 740 nt. 98
<i>I.Pergamon Asklepieion</i>			
1	488 nt. 143, 574 nt. 48	68	515 nt. 42, 713 nt. 43, 726-727 nt. 73, 754, 763
161	574 nt. 48		
<i>I.Perge</i>			
5	25-26 nt. 65	69	515 nt. 42, 710 nt. 36, 726 nt. 73, 741 nt. 99, 758, 759
12	748 nt. 113, 756, 777	70	515 nt. 42, 590, 754, 777, 779, 780
66	435 nt. 14	71	473 nt. 108, 515 nt. 42, 764
<i>I.Priene</i>			
40	642 nt. 11	72	726 nt. 73
361	318 nt. 87, 324 nt. 109	73	755
		93	515 nt. 42
531	449 nt. 48, 672 nt. 71	100	502 nt. 6, 548 nt. 130, 766
		108	535 nt. 93
<i>I.Priene²</i>			
1	417 nt. 104	112	537 nt. 98, 554 nt. 148
2	526 nt. 71	113	535 nt. 93, 557 nt. 5, 778
3	382 nt. 20, 526 nt. 71	132	321-324, 550 nt. 136, 636 nt. 2, 638 nt. 5, 644 nt. 15, 668 nt. 62, 688 nt. 101, 689 nt. 103, 690 nt. 104, 695 nt. 2, 696 nt. 4, 756
4	526 nt. 71		
8	627 nt. 70		
12	418 nt. 106, 449 nt. 48, 642 nt. 11		
13	430 nt. 8, 434 nt. 13, 758, 772, 780		
14	761		
17	526 nt. 70	134	418 nt. 106, 449 nt. 48
19	759		
22	590, 754, 770-771	135	647 nt. 19, 668 nt. 62
23	526 nt. 70, 590		
29-31	526 nt. 71	141	685 nt. 94
30	402 nt. 65	145	589
31	516 nt. 44, 754, 778	377	589
41	726 nt. 73	403	vd. <i>I.Magnesia</i> 94

414	318 nt. 87, 666 nt. 58, 669 nt. 63, 770	589	487 nt. 142, 488 nt. 143
T2	636 nt. 2, 689 nt. 103	590	487 nt. 142
T3	602 nt. 16	<i>I.Stratonikeia</i>	
T4	449 nt. 48, 672 nt. 71	7	539 nt. 103
T4a	449 nt. 48, 658 nt. 37, 672 nt. 71, 683 nt. 92	11	450 nt. 49
T4b	449 nt. 48	505	450 nt. 51
T4c	686 nt. 97	507	450 nt. 51, 490 nt. 148
T4d	672 nt. 71	508	450 nt. 51
		601	722 nt. 64
<i>I.Sagalassos</i>		<i>I.Thasos III</i>	
1B	588	1	205, 206-207
<i>I.Sardis I</i>		4, II	vd. <i>SEG</i> 56, 1017
6	443 nt. 33	5	78 nt. 40, 205 nt. 51
8	434 nt. 14	122	532 nt. 85
<i>I.Sardis II</i>		125	31 nt. 3, 536 nt. 95
305	444 nt. 37, 445 nt. 38	<i>I.Thesp.</i>	
306	423 nt. 123	29	591
307	399 nt. 59	84	581-582 nt. 67
309	399-400 nt. 59	<i>I.Thess.</i>	
<i>I.Smyrna</i>		184	408 nt. 81
573, I-III	596 nt. 4	<i>I.Thrac.Aeg,</i>	
573, I	564 nt. 23, 596 nt. 5, 599 nt. 8, 754, 756, 777	E 5	506 nt. 15, 764 772
573, II	500 nt. 2, 597 ntt. 5 e 6, 598 ntt. 6 e 7, 629 nt. 75, 705 nt. 24, 706 nt. 25, 754, 760, 761, 766, 768, 769, 773, 777	E 7-10	101, 506 nt. 15, 764, 777
573, III	400 nt. 59, 502 nt. 7, 599 nt. 8, 706 nt. 25, 761	E 7	101, 506 nt. 15
577	375 nt. 6, 376 nt. 8	E 8	101, 506 nt. 15, 507 nt. 16, 764, 777
578	502 nt. 7	E 9	101, 506 nt. 15, 507 nt. 16, 764, 777
579	31 nt. 3, 502 nt. 7	E 10	101, 506 nt. 15
581	31 nt. 3, 502 nt. 7, 533 nt. 86	E 168	454 nt. 55, 456-457 nt. 61, 625 nt. 66
		E 171	507 nt. 16
		E 172	507 nt. 16
		E 180	457 nt. 61, 500 nt. 2

<i>I.Tralleis-Nysa I</i>		12.911	451 nt. 52, 453 nt.
17	vd. Welles, <i>RC</i> , nr.		54
	41	12.612	451 nt. 51
20	vd. <i>I.Milet I.3</i> ,	12.904	453 nt. 53
	143B	12.1006	451 nt. 51
		12.1007	451 nt. 51
<i>I.Tralleis-Nysa II</i>		12.1014	451 nt. 51
401	419 nt. 112	14.12	451 nt. 52
402	419 nt. 112		
403	420 nt. 113		
639	vd. <i>IG XII 6.1</i> , 6		
<i>I.Aph 2007</i>		<i>IC I</i>	
1.1	452 nt. 53, 761	v, 4	72, 128 nt. 112, 139
1.38	452 nt. 53, 761	viii, 4	201-203
1.301	451 nt. 52	viii, 9	730 nt. 78, 746 nt.
2.307	451 nt. 52		110
2.309	451 nt. 51	viii,11	542 nt. 108, 757
2.503	444 nt. 36, 471 nt.	xii, 11	140 nt. 31, 143 nt.
	105, 747 nt. 111		43
4.101	453 nt. 54	xvi, 1	130
8.2	451 nt. 52	xvii, 2, B	773
8.3	451 nt. 52	xxiv,1	542 nt. 108
8.24	451 nt. 52	xxviii, 1	130
8.25	452 nt. 53, 756, 765	xxviii, 5	123 nt. 94
8.26	452 nt. 53	xxx, 1	201-203
8.27	452 nt. 53		
8.28	452 nt. 53	<i>IC II</i>	
8.29	452 nt. 53	i, 2A	502 nt. 6, 531 nt.
8.31	452 nt. 53		83, 771
8.32	451 nt. 52	i, 2B	531 nt. 83
8.33	451 nt. 52	xi, 3	769
8.34	451 nt. 52	xii, 20	413 nt. 94
8.35	451 nt. 52	xxiv, 2	548 nt. 129
8.36	451 nt. 52		
8.37	451 nt. 52	<i>IC III</i>	
8.99	451 nt. 52	iii, 1A	597 nt. 5
8.100	451 nt. 52	iv, 8	564 nt. 22, 571 nt.
8.101-103	451 nt. 52		37
8.114	451 nt. 52	<i>IC IV</i>	
9.43	451 nt. 52	3	119
11.412	451 nt. 52	8	119 nt. 77
12.25	451 nt. 52	9	119
12.34	451 nt. 52	10	118
12.102	451 nt. 52	14	71 nt. 7, 72 nt. 9,
			118, 140
		20	119, 121
		21	119, 121

30	119	1. 24	123 nt. 94
35	219-220	72, col. IX,	
41	119, 127	ll. 31-34	141, 771
41, col. VII,		72, col. IX,	
ll. 7-19	121 nt. 87	l. 43	123 nt. 94
42	119 nt. 75	72, col. IX,	
42B	122, 771	ll. 43-51	333
43	119, 121, 127	72, col. X,	
45	119 nt. 75	ll. 14-17	122
46	119 nt. 75	72, col. X,	
47	119 nt. 75, 121, 127	l. 25	123 nt. 94
48	119 nt. 75, 121	72, col. X,	
51	119 nt. 75	l. 33-XI, l. 23	120-121, 123,
52	119 nt. 75		125-126
54	119 nt. 75	72, col. XI,	
55	119 nt. 75	ll. 10-17	771
61	119 nt. 75	72, col. XI,	
62	121	ll. 14-16	130
64	119 nt. 75, 295 nt. 6	72, col. XI,	
65	119 nt. 75	ll. 19-23	120
72	117, 118, 119, 141	72, col. XI,	
72, col. I,		ll. 50-55	141
l. 1-II, l. 2	121, 123-125	72, col. XII,	
72, col. III,		ll. 1-5	120, 122
ll. 20-21	122	73	119 nt. 75
72, col. III,		74	119 nt. 75
ll. 29-30	122	75A	122, 127
72, col. IV,		76	119 nt. 75
ll. 31-43	125	76B	127
72, col. V,		75	119
ll. 1-9	120	80	127, 128-131
72, col. V,		81	119, 122, 129
ll. 5-6	72	82	119 nt. 75
72, col. V,		86	119
ll. 5-9	110	90	119 nt. 75
72, col. VI,		91	119
ll. 9-25	120	102	119
72, col. VI,		103	119 nt. 75
ll. 29-31	122	107	119 nt. 75
72, col. VII,		110	119 nt. 75
ll. 10-15	121 nt. 87	140	119 nt. 75
72, col. IX,		145	119 nt. 75
ll. 15-17	120	176	730 nt. 78, 746 nt.
72, col. IX,			110
ll. 21-24	122	179	392 nt. 42, 395 nt.
72, col. IX,			52, 622 nt. 60

179-186	607 nt. 27, 622 nt. 60	13 15	110, 146 75 nt. 26, 145-146, 760
181-182	607 nt. 27		760
186A	622 nt. 60	17	145
196	541 nt. 106	20	144-145, 760
868	541 nt. 106	30	144 nt. 52
<i>ICS</i>		<i>IG I³</i>	
217	347-348	1	179
		4	91-92, 97, 240
		5	148, 183 nt. 29, 198 nt. 18
		7	198 nt. 18
		11	vd. OR 166
		17	94
		21	82, 94, 116, 227
		27	221-222
		34	195, 774, 776
		35	219
		46	359 nt. 236, 777
		47	359 nt. 236
		52	245 ntt. 29 e 31, 765, 774
		53	93-94, 97-98
		54	93-94, 97-98
		61	226-227, 758
		65	227
		66	227
		68	195, 227, 776
		71	228
		72	228
		75	228
		78	222, 777
		80	96
		82	96, 228
		84	224, 358, 777
		86	228
		91	228
		92	228
		93	235-236
		97	228
		98	216-217 nt. 95, 227
		101	227, 228, 766, 771
		104	91, 103-108, 771, 773
		105	108-112
		110	220, 754
<i>ID</i>			
87	87		
89	249		
98	251-252, 284		
104-10	776		
104-12	776		
104-22	284		
104-24	252-255, 284-285		
104-25	254		
104-26	284		
104-26bis	254-255		
338, A	250, 774		
346, A	764		
353, B	764		
372, A	250, 773, 774		
399, A	404 nt. 68		
442, A	250, 404 nt. 68, 773		
503	764, 777		
509	756, 761, 773, 776		
1449, Aab, II	759		
1450 A	759		
1517	548 nt. 129		
1522	769		
1717	745 nt. 106		
1719	745 nt. 106		
1720	745 nt. 106		
1721	745 nt. 106		
1723	745 nt. 106		
1724	745 nt. 106		
2253	745 nt. 106		
<i>IED</i>			
1	146		
4	110, 117-118		
5	76 nt. 29		
9	144 nt. 52		

126	220, 226 nt. 132	509	147-149
127	32 nt. 4, 208 nt. 62, 228	509bis	147
133	222, 223, 240 nt. 11	510	136 nt. 16, 149, 179 nt. 8
138	113, 161-162, 759	590	136 nt. 17
155	222, 223	618	136 nt. 17
165	222, 223, 776	948	94
227	226	960	96 nt. 112
227bis	97, 183-184	972	154
229	226	991	147
231	113-114	1031	90, 98
232	113-114	1032	256
243	92 nt. 101	1033	154-155
244	239-240	1144-1193bis	152
247bis	148, 772	1194bis	157
248	184	1418	64
253	185-186	1453	110 nt. 36, 196, 224-225
254	123 nt. 94, 185	1477	154 nt. 18
258	186		
259	92		
259-290	151, 198 nt. 18	<i>IG II²</i>	
281	366 nt. 254	1	vd. RO 2
292-357	198 nt. 18	3+165	vd. <i>SEG</i> 51, 67
370	148	13	226
373	215	52	226
375	148	66	226
402	249, 777	105	vd. RO 34
421-430	358	109	97, 217
433	198 nt. 18	120	755, 759, 761
435	198 nt. 18	140	575 nt. 50
436-451	198 nt. 18, 248	204	768
437	198 nt. 18	445	588
439	198 nt. 18, 198 nt. 18	448	553 nt. 146, 554 nt. 147, 585 nt. 76
446-450	93, 97	457	vd. Tozzi, <i>Decreti</i> , nr. 5
449	93, 97		
453	248	487	577 nt. 56
455-460	248	496	775
458	198 nt. 18	523	vd. RO 34
462	93 nt. 103	558	761
462-466	198 nt. 18	583	550 nt. 134, 761, 773
476	779		
477	779	773	525 nt. 67
498-500	256	832	504 nt. 10
507	147-149	840	767
508	147-149	951+ <i>Add.</i>	

p. 669	673 nt. 74	1627	256
956	758	1628	258-259, 260, 261
958	466 nt. 89	1629	240 nt. 11, 258-259, 260, 263
971	550 nt. 134		259, 260
1009+2456+		1631	284
2457	742 nt. 101	1641	284
1013	767, 771, 773	1646	249
1054	466 nt. 89	1666	777
1106	764	1668	249
1108	764	1670-1683	466 nt. 89
1132	448 nt. 47, 777	1938	85
1133	448 nt. 47	2311	95, 96 nt. 112
1134	426 nt. 2	2318	407 nt. 80
1134+Add.		2362	742 nt. 101
p. 671	448 nt. 47	2461	158
1159	764	2490	759
1174	324 nt. 108, 765, 769	2501	522 nt. 61
1183	241-242 nt. 18, 765	3207	
1228	767, 771	<i>JG II³ 1</i>	
1237	759, 765	292	766
1278	755, 760	306	500 nt. 3
1408	196 nt. 13, 777	310	509 nt. 22
1553-1578	738 nt. 97	327	561 nt. 13, 744 nt. 103
1560	738 nt. 97		561 nt. 14
1578	738 nt. 97	348	525 nt. 351
1604-1632	249, 255-256	351	561 nt. 13, 744 nt. 103, 776
1604	255 nt. 62	355	85 nt. 72, 519 nt. 53
1605	255 nt. 62		240 nt. 11, 518 nt. 50
1607	256	367	561 nt. 14
1608	260	370	553 nt. 146
1611	255 nt. 62, 256	375	561 nt. 14
1612	255 nt. 62	378	561 nt. 14
1613	255 nt. 62, 257 nt. 64, 259, 260, 261-263	449	561 nt. 13, 744 nt. 103, 761
1614	255 nt. 62, 261	452	753
1615	255 nt. 62	469	524 nt. 63
1617	255 nt. 62	483	761
1618	255 nt. 62	871	508 nt. 21, 525 nt. 67
1619	255 nt. 62	878	508 nt. 21
1620	255 nt. 62		600 ntt. 9-11, 601 ntt. 12-13, 602 nt. 14, 625 nt. 65, 631 nt. 79, 769
1621	255 nt. 62	882	
1622	253 nt. 55, 255 nt. 62, 262	912	
1623	259, 260, 261		

924	761	<i>IG V 1</i>	
929	550 nt. 134	9	374 nt. 5
985	553 nt. 144	11	511 nt. 32
1011	728 nt. 75	28	374 nt. 5
1037	523 nt. 62	30	503 nt. 8, 758, 772
1044	504 nt. 10	213	85, 87
1137	551 nt. 138	932	756
1154	755	1114	760
1178	589	1133	86
1279	504 nt. 10	1134	86
1286	504 nt. 10	1145	482 nt. 131
1292	522 nt. 60	1146	486 nt. 140, 491 nt.
1337	500 nt. 3, 555 nt. 1		151
			1228
			87
<i>IG II³ 4</i>			1229
311	729 nt. 75		87
317	729 nt. 75		1230
			87
			1231
			87
<i>IG IV</i>			1379
179	196 nt. 13		750 nt. 117, 764,
498	760		773
506	149, 194-195		486 nt. 139, 573
507	201 nt. 33		ntt. 43-45, 575 nt.
554	200-201, 753		50, 773
614	74		1432
679	559 nt. 7		483-484 nt. 134,
			485 nt. 136
			1433
			484 nt. 135, 485 nt.
			136, 486 nt. 138
			1434
			485 nt. 136, 486 nt.
			138
<i>IG IV 1².1</i>			1532
42	722 nt. 65		485 nt. 136
66	482 nt. 131		
69	760	<i>IG V 2</i>	
71	647 nt. 21, 651 nt.	5	573 nt. 46
	28, 655 nt. 34, 666	357	760
	nt. 57, 672 nt. 70,	387	195
	679 nt. 83, 709 nt.	419	604 nt. 22
	34	434	762, 766
72	671 nt. 70	514	576 nt. 51
73	568 nt. 32	550	760
103	760		
		<i>IG VII</i>	
<i>IG IV 1².2</i>		20	438 nt. 20
749	388 nt. 32	188	680 nt. 86
		189	680 nt. 86
<i>IG IV 2²</i>		190+ <i>Add.</i>	
1038	76	p. 743	741 nt. 99
		2407	vd. RO 43

2418	vd. RO 57	61	694 nt. 1
2433	719 nt. 54	109	736 nt. 93
3172	767, 773	133	736 nt. 93
3307	591	205 <i>Add.</i>	660 nt. 44
3376	591	219	757
		234	359 nt. 236
<i>IG IX 1</i>		506	755
109	505 nt. 12	517	352, 379 nt. 17, 743 nt. 103
<i>IG IX 1².1</i>		521	676 nt. 78
3A	569 nt. 34	1100b	568 nt. 32
10	590	1101	544 nt. 118
31	648 nt. 22	1103	544 nt. 118
60	719 nt. 54	1104	544 nt. 118
192	558 nt. 7, 769	1106	583 nt. 71
		1109	427 nt. 4, 544 nt. 120, 583 nt. 70, 763, 772, 773
<i>IG IX 1².2</i>		1113	583 nt. 71
583	574 nt. 49, 612 nt. 40		
748	vd. <i>Choix Delphes</i> 121	<i>IG X 2.1</i>	
		2	414 nt. 97
<i>IG IX 1².3</i>		3	580 nt. 63
609	187-188, 359-360, 775	<i>IG XI 2</i>	
624,a,c	779	154, A	779
634	648 nt. 22	161, A	774
748	324 nt. 108, 623 nt. 61	199, A	776
		204	779
750	507 nt. 16, 529 nt. 78	287, A	250, 761, 770, 774, 777, 779
<i>IG IX 1².4</i>		<i>IG XI 4</i>	
795	636 nt. 2, 649 nt. 24, 658 nt. 38, 772	664	538 nt. 101
796A,B	683 nt. 91	665	538 nt. 101
796B	645 nt. 17	1053	538 nt. 101
798	560 nt. 11, 763, 777	1064	621 nt. 59
865-872	189-192	<i>IG XII 1</i>	
873	77 nt. 36	49	741 nt. 100
874	191	108	741 nt. 100
1158	192	127	734 nt. 89
1160	192	157	734 nt. 89
1196	558 nt. 6	189	734 nt. 89
<i>IG IX 2</i>		381	733 nt. 88
1	545 nt. 121	383	729 nt. 76

677	576 nt. 53	103	500 nt. 2, 712-713
694	576-577 nt. 53		nt. 42, 748 nt. 114,
730	467 nt. 91		769, 773, 775, 779
762A	774	104	510 nt. 25, 712 nt.
846	734 nt. 89		41, 713 nt. 42, 779
1031	559 nt. 7	132	24 nt. 63, 565 nt. 24
<i>IG XII 2</i>		142	532 nt. 86
34	455 nt. 58	152	31 nt. 3, 386 nt. 31,
36	455 nt. 58		394 nt. 47, 557 nt.
37	455 nt. 58		3, 595 nt. 2, 703 nt.
39	455 nt. 58		18, 762
40	455 nt. 58	153	532-533 nt. 86, 536
41	455 nt. 58		nt. 94, 549 nt. 131
43	455 nt. 58	154	536 nt. 94, 549 nt.
51	625 nt. 66		131
510	776	165	517 nt. 48
<i>IG XII 3</i>		168	438 nt. 20, 535 nt.
91	381 nt. 19	169	92
173+Suppl.			532 nt. 84, 539 nt.
p. 278	625 nt. 66	177	102
322+Suppl.		207	532 nt. 86, 754, 766
p. 84	532 nt. 85	215	588
330	506 nt. 13, 560 nt.	216	541 nt. 106
	12, 758, 759, 760,		540 nt. 104, 541 nt.
	765		106
1259	200, 760	219	540 nt. 104
<i>IG XII 4.1</i>		220	541 nt. 106
26	703 nt. 19	220, II	414 nt. 97, 510 nt.
33	549 nt. 132, 587 nt.		27, 580 nt. 63
	85	220, III	514 nt. 38, 588
68	733 nt. 86	220, IV-V	766
71	765	221	541 nt. 106
72	571 nt. 38	221B, III-IV	540 nt. 104, 766
75	717 nt. 48, 720 nt.	222	557 nt. 6
	58	223	557 nt. 6
81	587 nt. 85	248	537 nt. 99
82	587 nt. 85	252	482 nt. 131
84	31 nt. 3, 758, 760,	264	647 nt. 20, 681 nt.
	779		87
85	31 nt. 3, 48 nt. 41,	266	493 nt. 157
	758, 759, 761, 777,	278	164 nt. 52
	779	281	405 nt. 73
100	711 nt. 40	283	572 nt. 40
		293	591
		296	31 nt. 3
		298A	572 nt. 40, 762

299	572 nt. 40	874	326
301	720 nt. 58, 733 nt. 86	875	326
302	717 nt. 48, 720 nt. 58	876	326, 330, 366
306	406 nt. 78	877	326
309	406 nt. 78	<i>Add. p. 308</i>	639 nt. 7
315	572 nt. 39, 703 nt. 19	<i>IG XII 6.1</i>	
318	736 nt. 92	6	375 nt. 6, 401 nt. 64, 489 nt. 147, 608 nt. 29, 759
319B	736 nt. 92, 771, 779	11	403 nt. 67, 556 nt. 2
320	744 nt. 103	17	695 nt. 3, 707 nt. 27
332	572 nt. 40	18	695 nt. 3, 707 nt. 27
347	761	23	695 nt. 3
357	572 nt. 40	24	408 nt. 81, 707 nt. 27
<i>IG XII 4.2</i>		25	707 nt. 27
461	510 nt. 25, 711 nt. 40, 712 nt. 41	29	707 nt. 27
462	711 nt. 40, 712 nt. 41	31	707 nt. 27
<i>IG XII 5</i>		33	695 nt. 3
445	80-81	42	695 nt. 3
526	735 nt. 91	43	695 nt. 3
527	735 nt. 91	44	695 nt. 3
532	735 nt. 91	45	695 nt. 3
539+ <i>Add.</i>		56	707 nt. 27
pp. 319, 321	735 nt. 91	61	707 nt. 27
542	221 nt. 114	68	695 nt. 3
593	117 nt. 67	89	695 nt. 3
595 B	581 nt. 67	145	533 nt. 87
599	777	154	375 nt. 6, 530 nt. 81, 536 nt. 94
647	575 nt. 50, 725 nt. 72	155	382 nt. 20, 417 nt. 105, 636 nt. 2, 689 nt. 103
653+ <i>Add.</i>		156	385 nt. 29
p. 335	530 nt. 81, 765	160	vd. <i>I Aph 2007</i> 8.32
721+ <i>Add.</i>		169	385 nt. 29, 762
p. 336	741 nt. 100	170	762
823	532 nt. 85, 757	172	707 nt. 27, 748 nt. 114, 749 nt. 115,
830	532 nt. 85, 757, 777		768, 769
833	532 nt. 85, 765	173	723 nt. 68
834	532 nt. 85	187	723 nt. 68
867	541 nt. 106	200	466 nt. 89
872	325-330, 342, 363	202	707 nt. 28
873	325 nt. 113	218	413 nt. 96

261	758	1273	76-77
462	723 nt. 68	1274	76-77
464	723 nt. 68		
597	723 nt. 68	<i>IG XII Suppl.</i>	
		12	455 nt. 58
<i>IG XII 6.2</i>		114	768
597	31 nt. 3	142	637 nt. 3
Ind. VIII,		245+237	578 nt. 57
38 a-b	412 nt. 94	248	525 nt. 68
		261	489 nt. 146
<i>IG XII 7</i>		347 III	779
3	192 nt. 75, 775, 779	351	79 nt. 42
30	754, 759	352	79 nt. 42
32	763	355	79 nt. 42
49	754, 760	358	79 nt. 42
55	343 nt. 184		
58	106 nt. 21	<i>IG XIV</i>	
228	531 nt. 83, 777	7	382 nt. 20
389	516 nt. 46, 754	211	335
391	759	212	335
392	754	645	358, 358-359
515	563 nt. 21, 578 nt. 57, 761, 773, 778	759	771
		952	778
<i>IG XII 8</i>		<i>IGDGG I</i>	
51	590, 775	62	
158	523 nt. 62	94	vd. <i>Nomima</i> II, 57
263	79 nt. 42	100	vd. <i>Nomima</i> II, 55
267	79 nt. 42		
640	438 nt. 20	<i>IGDOP</i>	
		2	82 nt. 60
<i>IG XII 9</i>		<i>IGDS</i>	
56	173-174	15	vd. <i>Nomima</i> I, 01
207	588	28	vd. <i>I.Olympia</i> 22
234	740 nt. 98	117	780
244-249	174 nt. 93	160	780
245-247	175-176 nt. 93	161	753
245	710 nt. 37	196	481 nt. 129
246	710 nt. 37		
247	710 nt. 37	<i>IGDS II</i>	
248+251	710 nt. 37	15	142, 165-167, 336-337 nt. 163, 359 nt. 236
249	710 nt. 37		
250	710 nt. 37		
898	438 nt. 20	18	102 nt. 7, 106-107
900c	589	46	169-173, 192
1187	528 nt. 77		

<i>IGEP</i>		<i>ISE I</i>	
126	68 nt. 37	40	525 nt. 66
		41	714 nt. 44
<i>IGF</i>		42	508 nt. 18
135	vd. <i>SEG</i> 38, 1036	44	392 nt. 41
		51	505 nt. 12, 660 nt. 43
<i>IGIAC</i>		53	602 nt. 13
53	512 nt. 35		
		<i>ISE II</i>	
<i>IGLS 3/2</i>		87	431 nt. 8, 453 nt. 55, 628 nt. 72
1183	710 nt. 35	95	742 nt. 101
		<i>ISE III</i>	
<i>IGR IV</i>		141	532 nt. 84
289	727 nt. 74	156	435 nt. 14
1181	488 nt. 142	170	771
1703	561 nt. 15	<i>ISE III²</i>	
		135	454 nt. 56
<i>IOSPE I²</i>		136	483 nt. 134
359	709 nt. 31	151	456 nt. 60
402	vd. <i>IOSPE³</i> III, 103	169	487 nt. 141
		170	482 nt. 132, 487 nt. 141
<i>IOSPE³ III</i>		171	482 nt. 132
22	709 nt. 31	172	482 nt. 132
103	613 nt. 43, 614	190	465 nt. 82, 466 nt. 88, 491 nt. 151
		245	458 nt. 63
<i>IPArk</i>		Kloppenborg, Ascough	
15	359 nt. 235	nr. 17	755, 760
16	594 nt. 1, 618 nt. 52		
17	623 nt. 61, 765	<i>KNOEPFLER 1992</i>	
19	544 nt. 118	nr. 39	661 nt. 45
24	779		
28	604-605 nt. 22, 632 nt. 83	<i>Koerner, Gesetzestexte</i>	
30	562 nt. 18, 563 nt. 19, 760	14	vd. <i>IG I³</i> 138
31	683 nt. 90	23	vd. <i>SEG</i> 11, 244
31, IA, IB	653 nt. 30, 667 nt. 59	47	vd. <i>IG IX 1².3,</i> 609
34	576 nt. 51, 577 ntt. 54-55, 758	48	187
		62	vd. OR 133
<i>IScM II</i>		66	vd. OR 103
2	768		
<i>IScM III</i>			
1	625 nt. 66		

70	vd. OR 176	<i>LBW</i>	
90	vd. <i>LAC</i> Dr1	136a	750 nt. 117
<i>Kotsidu, Ehrungen</i>		<i>Le Guen, Associations</i>	
nr. 115 [E]	408 nt. 81	nr. 1	575 nt. 50, 588
nr. 175 [E2]	408 nt. 81	nr. 2	384 nt. 25
nr. 205 [E]	408 nt. 81	nr. 11	448 nt. 47
nr. 213 [E]	408 nt. 81	nr. 12	448 nt. 47
nr. 241 [E]	408 nt. 81	nr. 39	409 nt. 84
nr. 253 [E 1,2]	408 nt. 81	nr. 47	387 nt. 31
nr. 261 [L]	408 nt. 81	T52	570 nt. 36
nr. *356 [E]	vd. <i>OGI</i> 246	T53	534 nt. 89
<i>Labarre, Cités</i>		<i>LSAG</i>	
nr. 20	455 nt. 59, 456 nt. 60	69-70, nr. 2	64 nt. 16
nr. 62	622 nt. 59	75-76, nr. 44	113 nt. 49
nr. 73	622 nt. 59	78, nr. 28	155 nt. 19
nr. 89	621 nt. 59	88, nr. 26	173 nt. 89
<i>LAC</i>		94, nr. 7	72-73
Da1	33-34, 126, 138-143, 362, 771	104, nr. 13	188-189
Dr1	71-72, 123 nt. 94, 128, 140	107, nr. 11	74
Ele11	vd. <i>IC</i> I, xii, 11	108, nr. 2	187 nt. 46
Eltynial	140 nt. 31	113, nr. 7	196 nt. 13
G3	vd. <i>IC</i> IV 3	130, nr. 1	153-154 nt. 15
G14	vd. <i>IC</i> IV 14	143, nr. 8	167 nt. 63
G43	vd. <i>IC</i> IV 43	166, nr. 20	200 nt. 24
G62	vd. <i>IC</i> IV 62	170, nr. 39a-b	201 nt. 34
G64	vd. <i>IC</i> IV 64	316, nr. 25	72 nt. 10
G72	vd. <i>IC</i> IV 72	372, nr. 50	182-183
G80	vd. <i>IC</i> IV 80	429, nr. 46	86 nt. 76
G81	vd. <i>IC</i> IV 81	452-453, nr. 14a	189 nt. 57
Gortyn1	122 nt. 92	<i>LSAM</i>	
L5	123 nt. 94	24	vd. <i>I.Erythrai und Klazomenai</i> 205
<i>Lazzarini, Dediche</i>		25	vd. <i>I.Erythrai und Klazomenai</i> 201
869	154	26	465 nt. 84
916	74 nt. 19	49	vd. <i>I.Milet</i> I.7, 203
917	74 nt. 19	73	vd. <i>CGRN</i> 118
918	74 nt. 19	<i>MA 2004</i>	
919	74 nt. 19	nr. 4	414 nt. 97
920	72-73, 74 nt. 19	nr. 9	414 nt. 97
921	74, 74 nt. 19	nr. 10	414 nt. 97
		nr. 17	421 nt. 115

nr. 26A	384 nt. 24, 410 nt. 85	nr. 40	756, 768
nr. 30	390 nt. 38, 761	nr. 41	589
nr. 31	399 nt. 59	nr. 42A	647 nt. 21, 651 nt. 28, 671-672 nt. 70, 679 nt. 84
nr. 36	398 nt. 57, 415 nt. 100	nr. 42B	671 nt. 70, 679 nt. 84
nr. 37	414 nt. 97	nr. 43 I/II	730 nt. 78
MACKIL 2013		nr. 48	635 nt. 1
T35	719 nt. 54	nr. 49/IA	675 nt. 77, 681 nt. 87
MADDOLI, G., «SCO» 61, 2015		nr. 49/IB	675 nt. 77
p. 103	755	nr. 49/II	675 nt. 77, 681 nt. 87
Maddoli, <i>Suppl.</i>		nr. 49/III	675 nt. 77
nr. 5	408 nt. 81	nr. 54	648 nt. 22, 666 nt. 57
Magnelli, <i>Gortina</i>		nr. 55/II	648 nt. 22
nr. 15	621 nt. 57	nr. 69/I	658 nt. 39
MAGNETTO 2008		nr. 73	659 nt. 42
nr. 4	vd. <i>I.Priene</i> ² 134	MANGANARO, G., «ASAA» 41-42, 1963-1964	
Magnetto, <i>Arbitrati</i>		304-306, nr. 2	763, 779
nr. 1	646 nt. 19	306-308, nr. 3	779
nr. 2	636 nt. 2	308-309, nr. 4	763
nr. 13	681 nt. 87	Manieri, <i>Agoni</i>	
nr. 14/IA	533 nt. 86, 550 nt. 133, 673 nt. 72, 674 nt. 76, 681 nt. 87, 686 ntt. 96 e 98, 687 nt. 98, 771	ACR.	580 nt. 64
nr. 14/IB	647 nt. 19, 674 nt. 76, 686 ntt. 96 e 98, 687 nt. 98	ORO. 14	488 nt. 145
nr. 14/II	681 nt. 87	ORO. 15-21	466 nt. 89
nr. 26	660 nt. 44	ORO. 15	467 nt. 92
nr. 29	650 nt. 26, 651 nt. 27	ORO. 16	467 nt. 92
nr. 30	650 nt. 26	ORO. 19	467 nt. 92
nr. 31	644 nt. 14	ORO. 20	467 nt. 92
nr. 33	671 nt. 68	McCabe, <i>Chios</i>	
nr. 36, I	618 nt. 52	15	763
nr. 36/II	651 nt. 28	McCabe, <i>Teos</i>	
nr. 38	604 nt. 22	19	767
nr. 39	650 nt. 25	241	386 nt. 30
		MDAI(A) 27, 1902	
		118-119,	
		nr. 124	729 nt. 77
		121, nr. 134	730 nt. 77

MDAI(A) 33, 1908		8	144 nt. 52
381-383, nr. 3	424 nt. 124	14, IA, IB	653 nt. 30
		14, IB	667 nt. 60
MDAI(A) 35, 1910		14, IIA, IIB	653 nt. 30, 682 nt. 90
436, nr. 21	726 nt. 73		
		14, IIA	679 nt. 85
MEYER 2010		14, IIB	667 nt. 60, 682 nt. 90
104, nr. 10	vd. <i>IG</i> II ² 1560		
		55	743 nt. 101
Migeotte, <i>Emprunt</i>		<i>Nomima</i> I	
nr. 11	631 nt. 80	2	vd. <i>IG</i> I ³ 1194bis
nr. 13	591	7	vd. <i>IC</i> IV 80
nr. 21	722 nt. 65	12	116
		14	vd. <i>IC</i> I, xii, 11
Migeotte, <i>Souscriptions</i>		17	vd. <i>I.Olympia</i> 22
nr. 28	511 ntt. 28 e 29, 590-591	22	vd. <i>LAC</i> Da1
nr. 60	731 nt. 82	32	vd. <i>SIG</i> ³ 4
nr. 69	731 nt. 82	35	195, 200 nt. 24
nr. 77	756	44	vd. <i>IG</i> IX 1 ² .3, 609
		54	vd. <i>OR</i> 126
MIRANDA, E., <i>Iscrizioni greche d'Italia, Napoli, I, Roma 1990</i>		65	189 nt. 56, 195, 200
nr. 43	771	72	vd. <i>DGE</i> ³ 320
		75	vd. <i>SEG</i> 11, 244
		81	vd. <i>LAC</i> Dr1
ML		84	vd. <i>I.Erythrai und Klazomenai</i> 1
5	164		
6	vd. <i>IG</i> I ³ 1031	87	vd. <i>IG</i> IV 614
8	73 nt. 13	88	75
13	359-360	100	vd. <i>IG</i> IV 506
23	161	107	vd. <i>IG</i> IV 554
32	360-362	110	201
42	vd. <i>OR</i> 126	01	102 nt. 7
Moretti, <i>Iagonistiche</i>		<i>Nomima</i> II	
nr. 81	467 nt. 90	5	122 nt. 92
		9	77
NGSL ²		31	347-348
nr. 17	575 nt. 50	47	vd. <i>IC</i> IV 81
		55	77 nt. 36
NI.Ephesos VIII		57	77 nt. 36
5	528 nt. 75	75	64 nt. 21
		83	vd. <i>IC</i> I, v, 4
NIO		95	vd. <i>OR</i> 104
2	76	96	vd. <i>OR</i> 103
5	vd. <i>IED</i> 15		

<i>Nouveau Choix</i>				36, 142 nt. 40, 360-362, 773
21	590		133	297 nt. 9, 304 nt. 32, 349, 358
<i>NSCIR</i>			134	vd. <i>IG</i> I ³ 248
2	467 nt. 91		135	248
<i>NSill</i>			137	vd. <i>IG</i> I ³ 35
19	721 nt. 62		141	vd. <i>IG</i> I ³ 78
<i>OGI</i>			144	vd. <i>IG</i> I ³ 52
6	614 nt. 44, 615 nt. 44		145	248
49	710 nt. 35		147	249
55	399 nt. 59		149, A e B	93-94
90	769		152	vd. <i>IG</i> I ³ 68
213	411 nt. 88		154	vd. <i>IG</i> I ³ 34
229	706 nt. 25		155	vd. <i>IG</i> I ³ 1453
246	423 nt. 122		157	vd. <i>IG</i> I ³ 227
266	756		159	186
267	vd. <i>I.Pergamon</i> 18		161	vd. <i>SEG</i> 50, 45
329	vd. <i>IG</i> IV I ² .2, 749		166	94, 227 nt. 135, 236 nt. 163
331	382 nt. 22, 416 nt. 101, 768, 778		167	vd. <i>IG</i> I ³ 84
332	416 nt. 101		168	151
335	662 nt. 47		171	235-236
338	488 ntt. 143 e 144, 511 nt. 31, 517 nt. 46, 726 nt. 73, 727 nt. 74, 749 nt. 115, 754		173	vd. <i>IG</i> I ³ 98
339	556 nt. 2		174	215
748	411 nt. 90		176	206
			177	226
			183A	vd. <i>IG</i> I ³ 104
			183B	vd. <i>IG</i> I ³ 105
			187	vd. <i>IG</i> I ³ 101
			194	vd. <i>IG</i> XII 5, 593
<i>OR</i>			<i>Pernin, Baux</i>	
102B	139		2	vd. <i>IG</i> I ³ 84
102C	34 nt. 9, 139, 143-144		3	224
103	204		130, A I	297 nt. 9
104	204		130, A II	772
111	152 nt. 6		130, B II	772
119	151		136	31 nt. 3
122	499 nt. 2		140	336 nt. 158
124	169-173, 192		157	vd. <i>I.Mylasa</i> 218
126	201-203		159	336 nt. 158
126, B	75, 200		169	336 nt. 158
132	97 nt. 115, 141 nt.		175	336 nt. 158
			177	336 nt. 158
			179	336 nt. 158

206	336 nt. 158	26	456 nt. 59
259	vd. <i>IG XIV 645</i>	34	445 nt. 40
Ind. <i>s.v.</i>		38	428 nt. 4, 429 nt. 5,
συγγραφή	777		440 nt. 23, 467 nt. 89
Petrakos, <i>Demos Rhamnontos</i> , II		47	444 nt. 35
8	728 nt. 75	59	483 nt. 132
10a	504 nt. 9	69	vd. <i>I.Tralleis-Nysa</i>
148	729 nt. 75		403
151	729 nt. 75	70	430 nt. 7, 756
181	vd. <i>IG I³ 247bis</i>		
Petrakos, <i>Demos Rhamnontos</i> , VI		Rigsby, <i>Asyilia</i>	
407	729 nt. 75	nr. 27	514 nt. 38
485	729 nt. 75	nrr. 57-60	541 nt. 106
488	729 nt. 75	nr. 66	541 nt. 107
Piccirilli, <i>Arbitrati</i>		nr. 78	558 nt. 7
18-19	201-203	nr. 111	512 nt. 35
19	200 nt. 24	nrr. 132-161	445 nt. 40
52	359 nt. 235	nr. 132	541 nt. 106
Pilhofer, <i>Philippi II</i>		nr. 134	541 nt. 106
575	346	nr. 135	541 nt. 106
POUILLOUX J. <i>et alii</i> , <i>Testimonia</i>		nrr. 137-139	541 nt. 106
<i>Salamina 2</i> , Paris 1987		nrr. 140-143	541 nt. 106
nr. 90	763	nr. 145	551 nt. 139
PUGLIESE CARRATELLI 1939-1940		nrr. 148-152	541 nt. 106
151-152, nr. 7	741 nt. 100	nr. 150	551 nt. 139
168-172, nr. 21	733 nt. 88,	nr. 153	445 nt. 40, 541 nt. 106
	734 nt. 89	nrr. 154-157	541 nt. 106
		nr. 154	551 nt. 139
		nr. 155	551 nt. 139
		nr. 159	541 nt. 106, 551 nt. 139
		nr. 175	548 nt. 128
<i>RDGE</i>		<i>RIJG</i>	
1	429 nt. 5, 440 nt. 23, 441 nt. 28, 442 nt. 29	I, IV, 25	727 nt. 75
5	428 nt. 4	<i>RO</i>	
9	447 nt. 45, 458 nt. 63	1	vd. <i>CID I</i> , 9
10A	vd. <i>I.Priene</i> ² 12	2	23
11	488 nt. 142	28	251-252, 284
18	460 nt. 66, 489 nt. 147, 490 nt. 148	34	97
23	488 nt. 145	41	625 nt. 65
		43	74
		57	74

63	241-242 nt. 18	ROUSSET 2006	
82	200, 646 nt. 19	nr. 6	648 nt. 22
83, b	762		
83, b, g	386 nt. 30	SABA 2012	
83, g	585 nt. 77		435 nt. 14, 566 nt.
84A	763, 766		26, 575 nt. 50
87	vd. <i>ID</i> 87		
93	696 nt. 6, 725 nt.	SABA 2020	
	72, 746 nt. 109	nr. 5	709 nt. 32
95	vd. <i>IG</i> II ³ 1, 367	nr. 47	709 nt. 31
97	570 nt. 36	nr. 52	709 nt. 31
100	259, 518 nt. 50		
142	359 nt. 236	<i>SB</i> VIII.2	
185	419 nt. 112	10075	566 nt. 28
479	519 nt. 54		
		<i>SEG</i>	
ROBERT, ROBERT 1983		2,7	759
nr. 3	414 nt. 97	3, 367	764
		3, 468	763
<i>Roman Statutes</i> , I		3, 674	311-314
1	475 nt. 113	4, 183	775
12	432 nt. 8, 439 nt.	9, 3	vd. <i>ML</i> 5
	21, 460 nt. 68, 461	9, 5, col. II	387 nt. 31, 388 nt.
	ntt. 70 e 71		32, 579 nt. 62, 591,
19	461 nt. 72		762
		11, 244	167-169, 333-334
<i>Roman Statutes</i> , II			nt. 149
55	462 nt. 73	11, 314	vd. <i>Nomima</i> I, 88
		12, 306	583 nt. 71
ROUSSET 2002		13, 239	vd. <i>Nomima</i> I, 35
nr. 1	374 nt. 5, 691 ntt.	13, 285	438 nt. 20
	106 e 107	13, 444	646 nt. 19
nr. 2	691 nt. 106	13, 521	566 nt. 26
nr. 3	647 nt. 19, 682 nt.	14, 40	226
	89	14, 530	767
nr. 4	647 nt. 19, 682 nt.	14, 531	767
	89	16, 564	392 nt. 42
nr. 5	682 nt. 89	17, 19	97 nt. 115, 217 nt.
nr. 6 B,C	649 nt. 23		100
nr. 6 C,D	643 nt. 13	17, 639	702 nt. 15
nr. 41	440 nt. 23	17, 829	770
nr. 41A	440 ntt. 24 e 25	18, 36-50	738 nt. 97
nr. 41B	440 nt. 25	18, 350	501 nt. 4
nr. 42	441 nt. 28	19, 578	731 nt. 82
		19, 968	731 nt. 82
		21, 561	738 nt. 97

22, 274	759		754, 756, 757, 758,
22, 508	vd. Pernin, <i>Baux</i> ,		764, 765, 769, 771,
	130, A, B		772, 778
23, 489, b	771	33, 932	723 nt. 66
23, 547	627 nt. 70	33, 1035	520 nt. 57, 521 nt.
23, 585	vd. <i>Nomima</i> II, 5		59
24, 361	74	33, 1036	520 nt. 57, 521 ntt.
24, 574	342 nt. 180		58 e 59, 732 nt. 85
25, 177-180	738 nt. 97	33, 1037	520 nt. 57, 521 ntt.
25, 180	285		58 e 59, 732 nt. 85
26, 672-676	355-358	33, 1038	520 nt. 57, 521 ntt.
26, 1306	617 nt. 50, 702 nt.		58 e 59
	17	33, 1039	467 nt. 89, 520 nt.
27, 116	591		57, 521 nt. 59
27, 492	455 nt. 58	33, 1040	520 nt. 57, 521 nt.
27, 631	vd. <i>LAC</i> Da1		59
28, 466	74 nt. 18	33, 1041	520 nt. 57, 521 nt.
28, 1246	468 nt. 93		59, 708 nt. 30, 732
29, 1130bis	657 nt. 37		nt. 85, 755, 764,
29, 1130bis,			774
A	776	33, 1610	776
29, 1130bis,		34, 153	742 nt. 101
A,B	678-679 nt. 82	34, 586	611 nt. 37
29, 1130bis,		34, 602	424 nt. 127
B	674 nt. 76	34, 940	332-337
29, 1216	524 nt. 63,	34, 941	336 nt. 159
	549 nt. 123	34, 1238	560 nt. 12, 562 nt.
30, 110	531 nt. 83		16, 590, 708 nt. 30
30, 990	509 nt. 23, 762	35, 596	747 nt. 112
30, 1211	566 nt. 27	35, 665	611 nt. 37, 760
30, 1327	405 nt. 72, 465 nt.	35, 823	456 nt. 61
	84	35, 884	745 nt. 106
30, 1376	617 nt. 50	35, 926	376 nt. 8
31, 358	vd. <i>IED</i> 15	35, 1845	611 nt. 37, 612 ntt.
31, 576	747 nt. 112		38 e 39
31, 985	vd. OR 102	36, 163	381 nt. 19
32, 161	vd. <i>Agora</i> XIX, P1	36, 230	407 nt. 80
32, 329	282-283	36, 296	282
32, 359	102 nt. 7	36, 1218	381 nt. 19
32, 371	412 nt. 93	36, 1220	414 nt. 97
32, 456	580 nt. 64	37, 276	723 nt. 69
32, 1149	515 nt. 41	37, 511	568 nt. 32
33, 275	201	37, 558	344
33, 279	723 nt. 69	37, 571	339-340
33, 460	412 nt. 93	37, 576	340, 344
33, 679	320, 576 nt. 52,	37, 757	479 nt. 122

37, 859	388 nt. 33, 399 nt. 59, 409 nt. 84	40, 695	508 nt. 18
37, 917	331	40, 698	326
38, 114, III-V	742 nt. 101	40, 699	326
38, 637	339, 344	40,752	438 nt. 20
38, 639	344	40,754	438 nt. 20
38, 640	339	40, 999	514 nt. 41
38, 658	344	40, 1016	514 nt. 41
38, 670	339, 340	40, 1063	470 nt. 103
38, 671	339, 340	40, 1258	702 nt. 15
38, 672	339 nt. 172, 340, 342, 343	41, 86	504 nt. 9
38, 673	339 nt. 172, 344	41, 282	359 nt. 235
38, 851	205, 206-207	41, 284	189 nt. 56, 200
38, 1036	64 nt. 21	41, 545	761
38, 1195-1208	525 nt. 65	41, 555	339, 341, 343
38, 1206-1208	525 nt. 65	41, 556	339, 340, 343, 344
38, 1245	560 nt. 12, 562 nt. 16, 590	41, 557	340, 343, 344
39, 605	501 nt. 5, 757	41, 558	340, 343
39, 606	501 nt. 5, 754, 759, 761, 772	41, 560	343
39, 729	592	41, 561	343
39, 996-1002	331	41, 562	343
39, 996	331-332 nt. 140, 336	41, 563	339
39, 999	336 nt. 159	41, 564	338, 339, 342, 366
39, 1001	333 nt. 147, 336	41, 565	339, 366
39, 1009-1012	331 nt. 139	41, 932	523 nt. 62
39, 1151	526 nt. 72, 527 nt. 75	41, 998	516 nt. 43
39, 1243, I	462 nt.75	41, 1003	381 nt. 19, 403-404 nt. 67, 404 nt. 69, 758
39, 1243, II	462 nt.75, 473 nt. 108	41, 1574	768
39, 1243, III	435 nt. 14, 780	42, 846	169-173, 192, 337 nt. 164
39, 1243 IV	740-741 nt. 98	43, 26A	242 nt. 18, 246
39, 1243, V	724 nt. 70, 760	43, 348	359 nt. 236
39, 1244, I	428 nt. 4, 439 nt. 21, 462 nt. 75, 715 nt. 45, 770, 778	43, 526	717 nt. 49, 733 nt. 87, 734 nt. 89
39, 1244, II	423 nt. 124	43, 592	710 nt. 37
39, 1244, III	724 nt. 70	43, 630	vd. <i>IGDS</i> II, 18
39, 1290	761	43, 713	349 nt. 200, 358
40, 54	226	44, 696	vd. <i>IJasos</i> 82
40, 615	296	44, 710	387 nt. 31
40, 616	296	44, 867	663 nt. 49
		44, 949	517 nt. 48
		44, 1218	623 nt. 61, 627 nt. 70, 697 nt. 8, 744 nt. 104, 775, 776
		44, 1227	427 nt. 3

45, 145-148	255 nt. 62	51, 1506	32 nt. 3, 549 nt.
45, 233	388 nt. 32		133, 758
45, 1508A	518 nt. 51, 754	52, 48	103 nt. 15, 158, 767
45, 1620	vd. <i>I.Milet</i> VI.3, 1350	52, 60	152 nt. 6
46, 180	738 nt. 97	52, 541	374 nt. 5, 760, 772
46, 729	400 nt. 61	52, 542	507 nt. 16
47, 1427	vd. <i>IGDS</i> II, 15	52, 543	529 nt. 78
47, 1434-1435	332	52, 724	762
47, 1563	319 nt. 89, 408 nt. 82, 705 nt. 23	52, 819	174 nt. 92
		52, 1059	450 nt. 51, 490 nt. 148
47, 1608	704 nt. 21	52, 1197	575 nt. 50, 772
47, 1759	388 nt. 32	53, 192	85
48, 152	151	53, 411	195
48, 153	151	53, 659	500 nt. 2
48, 356	281	53, 863	466 nt. 89
48, 604	vd. <i>IG IX</i> 1 ² .4, 874	53, 942	21 nt. 57, 629 nt. 74
48, 840	102 nt. 7	53, 947	621 nt. 57
48, 1040	427 nt. 4	53, 1198	408 nt. 82
48, 1148	518 nt. 51, 758	53, 1300	526 nt. 69
48, 1208	779, 780	53, 1312	397 nt. 56, 466 nt. 87
48, 1404	386 nt. 31, 761		
49, 56	92 nt. 101	54, 57	185
49, 446	576 nt. 51	54, 427	199
49, 459	75, 146	54, 516	466 nt. 89, 467 nt. 92
49, 635	611 nt. 37		
49, 722	696 nt. 5, 717 nt. 50	54, 694	66
49, 855A	696 nt. 5	54, 734bis	646 nt. 19
49, 855B	696 nt. 5, 717 nt. 50	54, 798	314
49, 1019	470 nt. 103	54, 841	594 nt. 1
50, 45	96-97, 217	54, 1090	711 nt. 38
50, 589	719 nt. 55	54, 1101	731 nt. 83
50, 1121	704 nt. 21	55, 418	652 nt. 29
50, 1122	704 nt. 21	55, 425	652 nt. 29
50, 1195	384 nt. 23, 588, 770	55, 605	504 nt. 10
50, 1211	458 nt. 62	55, 608	523 nt. 62, 775
51, 55	224-225	55, 639	359 nt. 236
51, 67	549 nt. 133	55, 910	455 nt. 59
51, 457	616 nt. 47	55, 910ter	455 nt. 58
51, 605	777	55, 1452	455 nt. 57, 495 nt. 165, 625 nt. 66, 774
51, 907	717 nt. 50		
51, 1001	252-255, 263, 284-285	56, 430	154 nt. 18
		56, 575	48 nt. 22
51, 1071	102 nt. 7	56, 626	447 nt. 44
51, 1495	408 nt. 81, 439 nt. 21	56, 911	720 nt. 56
		56, 995	102 nt. 7

56, 999	375 nt. 6	59, 1207	453 nt. 55, 455 nt.
56, 1017	78 nt. 40, 204-205, 776	59, 1329	57, 625 nt. 66
56, 1219	494 nt. 159	59, 1406, A	541 nt. 107
56, 1231	541 nt. 107	59, 1407	408 nt. 81
56, 1721	581 nt. 65	59, 1407, B	559 nt. 8
56, 1804	481 nt. 129	60, 179-195	559 nt. 9, 779
57, 111	523 nt. 62	60, 179-196	738 nt. 97
57, 490	453 nt. 55	60, 196	152
57, 531	644 nt. 14	60, 357	738 nt. 97
57, 723	413 nt. 94	60, 505	652 nt. 29
57, 814	518 nt. 51	60, 507	188
57, 820	205	60, 509	73, 358
57, 883	174 nt. 92	60, 605	73-74
57, 1046	510 nt. 26	60, 759	583 nt. 72
57, 1049	775	60, 760	530 nt. 81
57, 1069	396 nt. 55	60, 762	517 nt. 49
57, 1070	396 nt. 55	60, 903	530 nt. 81
57, 1084	396 nt. 55	60, 944	575 nt. 50
57, 1124	541 nt. 107	60, 985	205 nt. 51
57, 1409	588	60, 1330	565 nt. 24, 629 nt. 72
57, 1664	625 nt. 66	60, 1569	443 nt. 32, 654 nt. 32, 659 nt. 40
57, 2140	453 nt. 55	61, 69	630 nt. 76, 669 nt. 62
58, 369	615 ntt. 46 e 47	61, 722C	94
58, 370	653 nt. 31, 667 nt. 59	62, 36	604 nt. 21, 623 nt. 61
58, 403	576 nt. 51	62, 87	152 nt. 6
58, 525	551 nt. 137, 568 nt. 32	62, 226	95
58, 592	339	62, 479	653 nt. 31, 655 ntt. 33-35
58, 662	338 nt. 170	62, 570	338 nt. 170
58, 663	338 nt. 170	62, 687	588
58, 927, C	757	62, 906	154 nt. 17
58, 990	621 nt. 57	62, 917	589
58, 1220	418 nt. 107	62, 1962	779
58, 1303	562 nt. 17	63, 391	738 nt. 97
58, 1304	495 nt. 164	63, 879	619 nt. 53
58, 1349	449 nt. 48	63, 1132	572 nt. 40
58, 1673	350-351	64, 29	723 nt. 67
58, 1733	433 nt. 10, 494 nt. 159	64, 403	198 nt. 18, 239
58, 1906	552 nt. 140	64, 492	412 ntt. 92-93
59, 947	590	64, 501	442 nt. 30
59, 1102	722 nt. 64		341 nt. 178, 351- 358, 589
59, 1121	154 nt. 17		
59, 1122	154 nt. 17		

64, 502	352, 357	1028	405 nt. 74
64, 1296	382 nt. 20	1157	545
64, 1386	726 nt. 73	1219	574 nt. 46, 578 nt. 58, 770
65, 81-142	738 nt. 97		
65, 114	739 nt. 97		
65, 300	767	SV	
65, 420	590, 775	III	
65, 830	382 nt. 20	428	391 nt. 39, 614 nt. 44
65, 995	418 nt. 109	429	598 nt. 6
65, 996	389 nt. 34	446	392 nt. 41, 632 nt. 82, 766
65, 2178	570 nt. 36	480	650 nt. 25
<i>SGDI</i>		486	393 nt. 45
5533f	358	492	vd. <i>I.Smyrna</i> 573, I-III
<i>SIG</i> ³		495	605 nt. 22
4	77, 182 nt. 24	498	395 nt. 52
45	vd. OR 132	501	392 nt. 41
46	349 nt. 200, 358	502	392 nt. 41
57	vd. <i>I.Milet</i> I.3, 133	507	392 nt. 41
141	359 nt. 236	516	395 nt. 53
337	412 ntt. 92-93	520	392 nt. 41
344	218 nt. 102, 305 nt. 41	523	574 nt. 49, 612 nt. 40
364	319-321	536	628 nt. 72
529	335	549	373 nt. 4, 598 nt. 6
531	335, 719 nt. 54	551	609 nt. 32, 623 nt. 61, 625 nt. 65
543	vd. <i>IG IX</i> 2, 517	553	606 nt. 26
578	564 nt. 23, 770	554	744 nt. 104
585	742 nt. 101	555	628 nt. 70
608	440 nt. 23	564	618 nt. 52
622A,B	698 nt. 9	579	621 nt. 58, 628 ntt. 71 e 72
622A	699 nt. 10	585	699 nt. 10
647	565 nt. 24		
654A	548 nt. 127		
671A,B	410 nt. 86		
672	vd. Bringmann, Steuben, <i>Schenkungen</i> , nr. 94 [E]	IV	
679	vd. <i>I.Priene</i> ² 531	601	617 nt. 50
685	438 nt. 19	603	vd. Chaniotis, <i>Verträge</i> , nr. 26
700	468 nt. 95	604	621 nt. 57
723	511 nt. 30	605	vd. Chaniotis, <i>Verträge</i> , nr. 28
748	486 nt. 140	606	vd. Chaniotis, <i>Verträge</i> , nr. 35
821D	568 nt. 31		

612	429 nt. 6	742	vd. Magnetto,
619	vd. <i>I.Nordkarien</i>		<i>Arbitrati</i> , nr. 73
	104	746	vd. Chaniotis,
627	623 nt. 61		<i>Verträge</i> , nr. 46
632	431 nt. 8, 453 nt. 55	747	vd. Chaniotis,
638	vd. <i>I.Milet</i> I.3, 149		<i>Verträge</i> , nr. 38
642	597 nt. 6	749	vd. Chaniotis,
644	vd. <i>I.Milet</i> I.3, 150		<i>Verträge</i> , nr. 33
645	vd. <i>I.Milet</i> I.3, 148	752	vd. Chaniotis,
646	vd. <i>IC</i> IV 179		<i>Verträge</i> , nr. 48
649	vd. <i>IOSPE</i> ³ III, 103	757	658 nt. 38
653	565 nt. 24	760	
661	vd. <i>IG</i> XII 6.1, 6	<i>Testimonium</i>	
664	456 nt. 61	2	596 nt. 3
665	611 nt. 37	770	678 nt. 80
668a	595 nt. 1	771	vd. <i>SEG</i> 44, 1218
668b	594 nt. 1	772	624 nt. 65
669	652 nt. 29	775	624 nt. 65
672	436 nt. 15	780A	vd. <i>IC</i> II,i,2A
675	vd. <i>SEG</i> 60, 1569	780B	vd. <i>IC</i> II,i,2B
676	431 nt. 8	783	vd. <i>IG</i> XI 4, 1064
692	438 nt. 19	787	443 nt. 32
699	445 nt. 39	788	453 nt. 55
702	436 nt. 16, 473 nt.	809	455 nt. 57
	108	810	456 nt. 59
705	448 nt. 47	811	453 nt. 55, 455 nt.
706	658 nt. 38		57
707	vd. <i>ISE</i> III ² , 135	812	452 nt. 52
708	vd. Chaniotis,		
	<i>Verträge</i> , nr. 59	<i>TAM</i> II	
709	631 nt. 78	548a	372 nt. 2
709, (b) ²	vd. <i>SEG</i> 61, 722C	548b	372 nt. 2, 767
713	624 nt. 64		
716	455 nt. 57, 456 nt.	<i>TAM</i> V 2	
	60	856	492 nt. 154, 767
723	622 nt. 60		
724	vd. Chaniotis,	<i>TC</i>	
	<i>Verträge</i> , nr. 32	18	694 nt. 1, 703 nt. 19
733	607 nt. 27, 624 nt.	27	703 nt. 19
	64	64	703 nt. 18
734,2	vd. Chaniotis,	74	703 nt. 19
	<i>Verträge</i> , nr. 44	77	711 nt. 39
	<i>Testimonium b</i>	79	681 nt. 87; 686 nt.
735	vd. Chaniotis,		98
	<i>Verträge</i> , nr. 45	88	711 nt. 39, 716 nt.
737	669 nt. 63		47

89-96	711 nt. 39	p. 138	764
139-141	703 nt. 18	p. 153	687 nt. 99
219	703 nt. 18		
Test. XVI	vd. <i>I.Jasos</i> 82	Welles, <i>RC</i>	
		nr. 1	391 nt. 39, 614 nt. 44
<i>Tit.Cam.</i>		nr. 3	218 nt. 102, 305 nt. 41, 386 nt. 30, 556 nt. 3, 564 nt. 23, 586 nt. 79, 595 nt. 1, 633 nt. 84
105	699 nt. 11		
110	312 nt. 68, 323-324, 371 nt. 1, 756, 757, 776, 780		
Tozzi, <i>Decreti</i>		nr. 4	556 nt. 3
nr. 5	522 nt. 61	nr. 9	419 nt. 112
nr. 14	448 nt. 47	nr. 15	398 nt. 58
		nr. 18	774
<i>TRI</i>		nr. 23	vd. <i>I.Pergamon</i> 18
2	vd. <i>NSCIR</i> 2	nr. 25	557 nt. 3
3	467 nt. 91	nr. 41	402 nt. 65
6	vd. <i>IG XII</i> 1, 730	nr. 46	685 nt. 94
16	511 nt. 30, 770	nr. 64	419 nt. 112
19	vd. <i>SIG³</i> 723	nr. 66	383 nt. 22
21	vd. <i>Tit.Cam.</i> 110	nr. 67	416 nt. 101
26	311-314, 734 nt. 89, 753		
		Wuensch, <i>IG III.3 Appendix. Defixiones</i>	
TRIPPÉ, N.,		94	281 nt. 58
«BCH» 2015-2016	68 nt. 37		
TZIAFÁLIAS, HELLY 2010			
nr. III	401 nt. 62		
nr. IV	401 nt. 62		
Virgilio, <i>LDP</i>			
nr. 4	406 nt. 75		
nr. 14	414 nt. 101		
nr. 18	401 ntt. 63 e 64, 402 nt. 65		
nr. 19	402 nt. 65		
nrr. 20-25	389 nt. 34		
nr. 20	vd. <i>I.Labraunda</i> 1		
nr. 21	vd. <i>I.Labraunda</i> 3		
nr. 30	555 nt. 1, 564 nt. 23		
nr. 34	388 nt. 32		
VIRGILIO 2017			
pp. 132-139	661 nt. 47		
		<i>BGU VI</i>	
		1213	316, 387 nt. 31, 576 nt. 50, 582 nt. 68
		<i>Dikaiomata (P.Hal. 1)</i>	
			387 nt. 31, 582
		IV-V, ll. 79-105,	
		107-123	564 nt. 22
		IX, ll. 210-213	589
		XI, ll. 234-241	582 nt. 68
		XI, ll. 242-259	302, 309-317, 329-330, 363
		XI, ll. 245-247	767
		XI, ll. 245-252	768
		XI, l. 251	766

<i>P.Bingen</i>		
77		740 nt. 98
<i>P.Cairo Zeno</i>		
59036		397 nt. 56, 403 nt. 67
<i>P.Dura</i>		
12		583 nt. 72, 591
15		591, 779
<i>P.Euphr.</i>		
1		55 nt. 55
6		55 nt. 55
7		55 nt. 55
9		55 nt. 55
10		55 nt. 55
<i>P.Gurob</i>		
2		387 nt. 31
<i>P.Oxy.</i>		
I, 43		334
I, 96		334
II, 237, col. VIII, ll.		
41-43		308-309 nt. 53
<i>P.Tebt.</i>		
31		772
61, b		767

Indice dei nomi, luoghi e cose notevoli

Sono esclusi i nomi delle persone comuni e i termini relativi all'archiviazione e alle categorie documentali

Abdera	77 nt. 36, 143-144, 506-507, 514, 582 con nt. 69, 763, 772, 777	Adriano	446 nt. 43, 451 nt. 52
Acaia	335, 625 nt. 65, 719 nt. 54, 744 nt. 103	Adriatico	738 nt. 96
Acaia Ftotide	546 nt. 123, 648, 649 nt. 23, 650 con nt. 26, 651 nt. 27, 654 nt. 32	Affitto (di terreno)	24 nt. 63, 151, 158, 186, 250-251, 297 nt. 9, 357 nt. 225, 359, 759, 777, 780
Acanto	777	Afrodisiade	430 nt. 7, 432 con nt. 9, 444 nt. 36, 445, 446 nt. 40, 450 nt. 50, 451 con ntt. 51 e 52, 452 con nt. 52, 453, 456 nt. 60, 470 nt. 103, 471-472 nt. 105, 747 con nt. 111, 761
<i>Achaia</i> (provincia)	498 nt. 172	Afrodite Pandamos (Coo)	717, 720, 733, 736 nt. 92
Acheo	394, 402 nt. 65	Afrodite Stratonicide (Smirna)	600 nt. 8
Achemenidi, achemenide (età)	18-19, 39 nt. 19, 372 nt. 2	Agésilao	32 nt. 3
Acilio Glabrione (M.')	440 con nt. 23, 441 nt. 26	Agirio	478 nt. 118
Acmonia	476 nt. 116	Agrigento	49 nt. 42, 457 nt. 62, 479 nt. 122, 778
Acrefia	74	Agrippa	431 nt. 8
Acreiatide	655, 656 con nt. 34		
Adozione	119, 120-121, 123, 125-126, 295 nt. 6, 779		
Adramittio	487 nt. 142, 498 con nt. 172, 510 nt. 26, 538 con nt. 100		
Adrasteia (Coo)	735 nt. 92		

<i>Aisymnetes</i>	81-83, 86, 98, 115	<i>Alicarnasso</i>	13 nt. 31, 349 nt.
Aizanoi	446 con nt. 43, 451 nt. 51		200, 358 nt. 232, 360-362, 397 nt.
Akte (argolica)	392 nt. 41		56, 403 nt. 67, 436 nt. 15, 482 con nt.
Alabanda	487 nt. 141, 491 nt. 152, 498 nt. 172, 589, 659 nt. 41		132, 720, 722 nt. 63, 734 nt. 89, 756, 764, 771, 772, 773, 775
Alasarna	500 nt. 2, 509, 510 nt. 25, 572 nt. 40, 703 nt. 19, 712 con nt. 41, 747 nt. 111, 748, 769	Alinda	389 nt. 34
Alcibiade	96-97, 208, 217, 226 nt. 132, 231, 274, 283	Alipheira	779
Alektrona	576, 577	Allaria	502 nt. 6, 531 con nt. 83
Alesa	457 nt. 62, 478 nt. 118, 481 con ntt. 128 e 129	Amatunte (Cipro)	350-351, 364
Alessandria (Egitto)	302, 309-311, 314- 317, 329-330, 335, 340, 343, 363, 365, 387 nt. 31, 397 nt. 55, 564 nt. 22, 589, 766, 768	Ambracia	611 con nt. 37, 612 nt. 39, 619, 645 nt. 17, 673 con nt. 74, 683 con nt. 91, 722 nt. 64, 760, 762
Alessandria (Troade)	547 nt. 127	Ambrisso	643 nt. 13, 647 nt. 19, 649 nt. 23, 682, 743 con nt. 102
Alessandro (Magno)	21, 22 nt. 61, 39 nt. 19, 310, 315, 358 nt. 233, 371, 378 nt. 13, 385, 389 nt. 35, 405 nt. 72, 406 con nt. 77, 408 nt. 81, 417 con nt. 104, 421 nt. 116, 445 nt. 39, 560 nt. 11, 567 nt. 28, 579, 585 nt. 77, 688 nt. 101, 718 nt. 53, 766	Amestrato	478
Alessandro IV	616 nt. 47	Amiso	436 nt. 15
Aleva il Rosso	355 nt. 217	Amizone	413, 414 nt. 97, 701 nt. 15
Aliarto	546 nt. 123, 580 nt. 64	Amorgo	106 nt. 21, 192 nt. 75, 343 nt. 184, 531, 563, 577, 725 nt. 72, 773, 775, 778
		<i>Amphourion</i>	311, 313-316, 323, 330
		Anafe	548
		<i>Anagrapheis</i> (Atene)	103-109, 112-113, 158, 415 nt. 98, 753, 773
		<i>Anakrisis</i>	277-283, 289, 291
		Anatolia	718 nt. 53
		Anattorio	574 con nt. 49, 612 con nt. 40, 619 con nt. 53
		Andania	484 nt. 135, 486 nt. 139, 570 nt. 36, 573, 655, 762, 764, 773

Andro	489 nt. 146, 498, 500 nt. 2, 525, 537, 538 con nt. 100, 741, 757	Anticitera	530 nt. 79
Androzione	212	Antifonte	97 nt. 115, 209- 214, 283
<i>Aneisphoria</i>	441, 493 nt. 157	Antigoneia (Mantineia)	466 nt. 89
Anfiarao (Oropo)	489 con nt. 146	Antigonidi	380 nt. 18, 382 nt. 20, 384 con nt. 26, 392 nt. 41, 400 nt. 61, 418, 421, 423 con nt. 123, 510, 553, 556 nt. 2, 590, 696, 719 nt. 54
Anfilochia,	619	Antigono Dosone	387 nt. 31, 390 nt. 38, 391 nt. 39, 392 nt. 41, 400 con nt. 61, 413 nt. 94, 414 nt. 97, 597 nt. 5, 625 nt. 65, 635 nt. 1
Anfipoli	337 nt. 165, 338- 340, 343, 346, 347 nt. 194, 359 nt. 236, 365 nt. 252, 366, 375 nt. 7, 380 nt. 18, 414 nt. 97, 424 nt. 127, 427, 472, 510 con nt. 27, 540 nt. 104, 562 nt. 16, 580 con nt. 63, 589, 696 nt. 5, 775	Antigono Gonata	408 nt. 81, 413 nt. 94, 580 nt. 63, 631, 729 nt. 75
Anfissa	374 nt. 5, 507 nt. 16, 528, 529 nt. 78, 643 nt. 13, 650 nt. 25, 677-678 nt. 80, 691 con nt. 107, 698, 699 con nt. 10	Antigono Monoftalmo	22 nt. 61, 385, 386 ntt. 30 e 31, 391, 392 con nt. 41, 415 nt. 98, 418 nt. 106, 422, 556, 564 nt. 23, 585, 586 nt. 79, 595 nt. 1, 614 nt. 44, 632 nt. 82, 633 nt. 84, 681 nt. 87, 688 nt. 101
Anfizionia, Anfizioni (Delfi)	426 nt. 2, 440 nt. 23, 441 con nt. 29, 448 nt. 47, 458 nt. 65, 496, 497 nt. 170, 543 co nt. 114, 545 con ntt. 122 e 123, 546 nt. 123 e 124, 567 con ntt. 29 e 30, 568 con ntt. 30 e 31, 590, 640, 641 con nt. 9, 643 nt. 13, 645 nt. 16, 677 con nt. 80, 678 nt. 80, 756, 759, 777, 778	Antiochia (Pisidia)	481 nt. 128
Annio (M.)	468	Antiochia (Siria)	433, 708, 733 nt. 88
Anopoli	615 nt. 46	Antiochia al Meandro	375 nt. 6, 401 nt. 64, 408 nt. 81, 489 con nt. 147, 607, 608 nt. 29
Anticira	643 nt. 13, 649 nt. 23	Antiochia dei Crisaorei	vd. Alabanda
		Antiochia in Perside	758
		Antiochia (Oriente)	512

Antioco I	398 nt. 58, 401 ntt. 63 e 64, 402 nt. 65, 405 con nt. 72, 408 nt. 81, 411, 419 con nt. 112, 513 nt. 35, 689 nt. 102	Aphrati	72, 128 nt. 112, 138 nt. 25, 139
Antioco II	378 nt. 13, 393, 398 nt. 58, 401 nt. 63, 402 nt. 65, 594 nt. 1, 629 nt. 72	Aphytis	224-225, 301 nt. 24
Antioco III	16 nt. 44, 377, 381 nt. 19, 384, 388, 390, 395, 399 nt. 59, 403 nt. 67, 404 con nt. 68, 409 nt. 84, 410 nt. 85, 413, 414 nt. 97, 417 nt. 105, 419 nt. 112, 420, 421, 423 nt. 122, 442 nt. 28, 549 nt. 133, 688 nt. 101	<i>Apodektai</i> (Atene)	223 nt. 124, 561, 576; vd. anche Rassegna terminologica
Antioco IV	529 nt. 79	Apollo (Abdera)	77 nt. 36
Antioco (f. di Antioco III)	413	Apollo (Alasarna)	712 con nt. 41, 748
Antioco Hierax	404	Apollo (Anafe)	548
Antipatro	584 con nt. 75	Apollo (Liceo, Argo)	197 nt. 7, 714 nt. 44
Antissa	621 nt. 59	Apollo (Liceo, Atene)	111
Antonio (L.)	435 nt. 14	Apollo (Pizio, Atene)	94, 161
Antonio (M.)	444, 445 nt. 38, 446 nt. 40, 452, 463 nt. 78, 470 nt. 103, 472 nt. 108, 474, 482 nt. 131, 483 nt. 132, 493 nt. 157	Apollo (Azio)	574, 612
Apamea (Kibotos)	382 nt. 20, 405, 421, 433 nt. 11, 455 nt. 57, 498 nt. 172, 685 nt. 94	Apollo (Delfinio, Cnosso)	663 nt. 50
<i>Aparche</i>	151, 196, 575 nt. 50	Apollo (Corope)	427 nt. 4, 544 nt. 120, 582, 583
Apelle	377 nt. 12	Apollo (Delfi)	440, 497, 546 nt. 123, 570 nt. 36, 643 nt. 13, 690
Apelli di Nicofonte	23 nt. 62	Apollo (Delo)	249, 252, 253, 254, 284, 285, 404, 777
<i>Aphorologesia</i>	402 nt. 64, 421 nt. 116	Apollo (Delfinio, Drero)	71
		Apollo	
		(Epokomaios, Eno)	305
		Apollo (Eritre)	406
		Apollo (Lairbenos, Frigia)	768
		Apollo (Pizio, Gortina)	118, 119, 128, 622
		Apollo (Delfinio, Mileto)	71
		Apollo (Archegete, Nasso)	80 nt. 44
		Apollo (Naupatto?)	187
		Apollo (Olimo)	704
		Apollo (Paro)	576
		Apollo (Eretimio, Rodi)	467
		Apollo (Delio, Taso)	204-205
		Apollo (Pizio, Taso)	205, 206

Apollo (Xanto)	465, 468 nt. 93		392 nt. 41, 439 nt.
Apollonia (Creta)	607, 622, 624 nt. 64		21, 474 nt. 112, 508 nt. 18, 525, 537 nt. 99, 589, 633 nt. 85, 646 nt. 19, 670 nt. 66, 713- 714 nt. 44, 723 con nt. 69, 753, 760
Apollonia (Illiria)	649 nt. 23, 722 nt. 64		559 nt. 7
Apollonia Salbake	594 nt. 1		439 nt. 21, 466 nt. 87, 473 nt. 108, 511, 520 nt. 57, 725
Apollonide (regina)	405		507 nt. 16, 555 nt. 1, 694 nt. 1
Apollonide (Lidia)	494		616, 730 nt. 78
Appiano	468 nt. 94, 472 nt. 106	Argolide	718 nt. 53
		Aristonico	64-65, 307 nt. 48
Appio Claudio (Pulcro)	483 nt. 132, 491 nt. 153		397 nt. 56, 647 con nt. 21, 651 nt. 28, 652 nt. 29, 657 nt. 37, 671, 679
Aptera	551, 575 nt. 50, 589, 601, 602 nt. 15, 615 nt. 46, 629, 630 nt. 76	Aristotele	652 nt. 29, 657 nt. 37, 671, 679
		Arkades	555 nt. 1, 756, 768
Aquillio (M'.)	439 nt. 21, 458 nt. 63, 464 nt. 78, 466 con nt. 88	Armenia	704
		<i>Arrhabon</i>	576
Arado	436 nt. 15	Arsinoe/Methana	518 nt. 51
Arbitrato, documenti	635-691, 767, 768, 770, 774, 776		204-205
Arcadia	374 nt. 5, 392 nt. 41, 544 nt. 120, 550, 559 nt. 7, 576, 601 con nt. 13, 604, 625 nt. 65, 653 con nt. 31	Arsinoe (Cilicia)	509 nt. 23
		Artemide (Olimo)	180-183, 526 con nt. 72, 728 nt. 75
Arcesilao II	137 nt. 18	Artemide (Paro)	444
Archeptolemo	97 nt. 115, 209- 214, 283	Artemide Cindiade (Bargilia)	384 nt. 25, 387 nt. 31, 409, 426 nt. 2, 447, 448 nt. 27, 474 nt. 112, 482 nt. 131, 485 con nt. 136, 534 con nt.
Arcesine	106 nt. 21, 192 nt. 75, 754, 759, 760, 763, 779	Artemide Delia (Taso)	
		Artemide	
Archivi (come spazi fisici)	44-48	Leucofriene	514
Areopago	110-111, 238-239	Artemide Pergaia (Alicarnasso)	720
Ares (Dera)	663 nt. 50	Artemision	
Ares (Metropolis)	466 nt. 87	(Amizone)	414 nt. 97
Argo	74-75, 86, 99, 102, 149, 181 nt. 19, 189 nt. 56, 193- 203, 232, 348 nt. 198, 359 nt. 235,	Artemision (Corcira)	
		Artemision (Efeso)	
		Artemision (Sardi)	
		Artisti Dionisiaci	

	89, 543 ntt. 115 e 116, 560, 575 nt. 50, 590, 740 nt. 98		
Asandro	396 nt. 55, 408-409 con nt. 82, 422 con nt. 120, 702 nt. 17		59, 598 nt. 6, 707 nt. 27, 718 ntt. 53 e 54, 720 nt. 57, 726 nt. 73, 732 nt. 84, 742 nt. 101, 758, 770, 772
Ascalona	745 con nt. 106	Asine	559 nt. 7
Asclepio (Anfipoli)	580 nt. 63	Asklepieion (Pergamo)	574
Asclepio (Butroto)	737, 738 nt. 96	Askiris	676 nt. 78
Asclepio (Eritre)	406	Aspendo	702 nt. 15
Asclepio (Pergamo)	416 nt. 101, 488 nt. 143	Asso	383 nt. 22, 401 nt. 63, 425 nt. 1, 426 nt. 2, 523 nt. 62
Asia	494 nt. 159, 718 nt. 53	Assoro	518 nt. 51
Asia (provincia)	373 nt. 3, 429 con nt. 5, 431 nt. 8, 439 nt. 21, 447 nt. 44, 458 nt. 63, 460, 461 nt. 70, 463 nt. 78, 467 ntt. 89 e 90, 472, 473 nt. 108, 474 ntt. 111 e 112, 475 nt. 112, 476, 481 nt. 128, 483 nt. 132, 487, 490 nt. 149, 491, 493 con nt. 157, 494 nt. 160, 495 con nt. 163, 496, 498 nt. 172, 515 nt. 41, 582 con nt. 69	Astipalea	31, nt. 3, 455 nt. 57, 456 nt. 60, 502 nt. 7, 533 nt. 86, 625 nt. 66
	22 nt. 61, 299, 331, 372 nt. 2, 377, 378 nt. 13, 379 nt. 15, 397 nt. 55, 415 nt. 98, 421 nt. 116, 427 nt. 3, 435 nt. 14, 436 nt. 15, 461 nt. 72, 473 con nt. 108, 474 nt. 112, 482 nt. 131, 487 nt. 141, 497, 498 nt. 172, 512 nt. 33, 527 nt. 74, 355 nt. 91, 541 nt. 107, 563 nt. 19, 578 nt.	Astynomoi	296-297, 325-326, 327, 329, 330, 331, 335, 342, 424, 566, 575 nt. 50
Asia Minore		asylia	14, 379 nt. 16, 382 nt. 20, 420, 427 nt. 3, 441, 444, 445 con ntt. 39 e 40, 450 nt. 50, 452 nt. 53, 487 nt. 141, 489 con nt. 146, 501-502 nt. 6, 510, 530 nt. 81, 539 con ntt. 102 e 103, 541 nt. 106, 548 con nt. 129, 557 ntt. 3 e 6, 558 con ntt. 6 e 7, 568 nt. 32, 569, 574, 580 nt. 63, 618, 694 nt. 1, 761, 780
		Atamani	541 nt. 106
		Atena (Argo)	75, 199 nt. 23, 201
		Atena (Atene)	135-136, 146, 148 nt. 64, 151 nt. 2, 179, 196, 198 nt. 18, 215,

	344 nt. 185, 773; (<i>Nike</i>) 219-220; (<i>Parthenos</i>) 198 nt. 18, 248; (<i>Promachos</i>) 198 nt. 18	26, 511, 512 con nt. 33, 513 nt. 36, 514 nt. 40, 518 con nt. 51, 522 nt. 60, 522 nt. 61, 524 ntt. 63 e 64, 549 nt. 133, 550, 551 con ntt. 137 e 138, 552 nt. 140, 553 nt. 146, 556 nt. 1, 560, 561 nt. 14, 564 nt. 23, 575 nt. 50, 580 nt. 64, 584 con nt. 75, 585 nt. 76, 589, 600 con ntt. 9-11, 601 con ntt. 11-13, 602 con nt. 14, 604 nt. 21, 625 nt. 65, 630, 631 con nt. 78, 633 ntt. 85 e 86, 647 nt. 19, 652 nt. 29, 673 nt. 74, 677 con nt. 80, 678 nt. 80, 682 con nt. 89, 691, 693, 694-695 nt. 1, 715 nt. 45, 716 nt. 47, 718 nt. 50, 720 nt. 57, 722, 723 nt. 67, 725 nt. 72, 728 nt. 75, 735 nt. 90, 738, 739 nt. 97, 741 nt. 99, 742 nt. 101, 744 nt. 103, 749 ntt. 115 e 116, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779 152, 213, 245 nt. 28, 748-749, 750, 764
Atena (Turia)	660 nt. 43	
Atena (Iliade)	546, 547 nt. 125	
Atena Latmia	409 nt. 84	
Atena Lindia	700 nt. 11, 722	
Atena Niceforo (Pergamo)	383 nt. 22, 423 nt. 123	
Atena Poliade (Camarina)	169, 173, 337	
Atena Poliade (Priene)	382 nt. 20, 418 nt. 106, 473 nt. 108, 685 nt. 94	
Atene	6, 7, 8, 16 nt. 43, 23 nt. 62, 25 nt. 64, 30 nt. 1, 49 nt. 42, 64, 71 nt. 6, 90-98, 101-102, 103-114, 147-149, 151-152, 153, 154, 155-163, 167, 168, 196, 198, 199, 207-228, 230, 232 nt. 152, 233-236, 238-246, 247-264, 265-292, 294 nt. 5, 295 nt. 6, 297 nt. 9, 301, 304-305, 306, 308, 314 nt. 73, 325 nt. 110, 344 nt. 185, 358, 377 nt. 11, 381 nt. 19, 392 nt. 41, 407 con nt. 80, 421, 422, 423, 426 nt. 2, 427, 437 nt. 16, 447, 448 nt. 47, 466 nt. 89, 467 nt. 90, 499, 504, 509 con nt. 22, 510 nt.	
		<i>Atimoi</i> , <i>atimia</i>

Attalidi	378 nt. 13, 382 nt. 20, 388 nt. 32, 397 nt. 56, 403 nt. 67, 405 nt. 72, 409 nt. 84, 410 nt. 86, 411 nt. 90, 423 con ntt. 122-123, 424 nt. 125, 427 nt. 3, 458 nt. 63, 466 nt. 87, 472, 495 nt. 163, 498 nt. 172, 520 nt. 57, 552, 570 nt. 36, 719 nt. 54	Azoro	401 nt. 62, 649, 658 nt. 38, 772
Attalisti	570 nt. 36	Balboura	595 nt. 1
Attalo (p. di Filetero)	411	Bargasa	408 nt. 81, 439 nt. 21
Attalo (principe)	382 nt. 20	Bargilia	413 nt. 94, 491 nt. 152, 518 nt. 51, 533, 662 nt. 49, 714 nt. 44, 754
Attalo I	394, 404 con nt. 68, 405, 407, 408 nt. 81, 420, 421 nt. 116, 549 nt. 132	<i>Basilikon</i> (tesoro reale)	396-397 con nt. 55, 398, 399-400 con nt. 59, 401, 402 nt. 65, 409 con nt. 84, 415
Attalo II	383 nt. 22, 388 nt. 32, 405, 407 nt. 78, 410, 427 nt. 3, 591, 654 nt. 32	Batinetide	689 nt. 103, 690 nt. 104
Attalo III	383 nt. 22, 402 nt. 65, 416 con nt. 101, 423 nt. 124, 473 nt. 108, 488, 749 nt. 115	Batto II	163-164
Aufidio (Gn.)	498	Battriana	718 nt. 53
Augusto	430 con nt. 7, 431 nt. 8, 432 nt. 9, 435 nt. 14, 451 ntt. 50 e 52, 452 nt. 53, 455 nt. 59, 465-466 nt. 87, 471 nt. 103, 472 nt. 106, 492 nt. 155, 498 nt. 172, 742 nt. 101	Bellerofonte	64
Avidio Quieto	446 nt. 43	Beozia, Beotí	25 nt. 64, 145-146, 247, 392 nt. 41, 472 nt. 106, 482 nt. 131, 580 nt. 64, 581 ntt. 65 e 67, 586 ntt. 81 e 82, 592, 631, 757, 773; vd. anche <i>Koinon</i> , Beoti
<i>Axon, axones</i>	105-108, 178, 207	Berea	375, 376, 379, 380 nt. 18, 400 con nt. 61, 556, 563, 564 nt. 23, 769, 773, 777
Axos	102, 698 con nt. 9, 699 nt. 10, 730 nt. 78	Berenice II	403 nt. 67
Azio	574 con nt. 49, 613	Berenice III	406 nt. 75
		Betica	492 nt. 155
		Biblioteca, biblioteche	37 nt. 17
		Bidis	478 nt. 118
		Bipeiatide	655, 656
		Bisanzio	395, 396 nt. 54, 482 nt. 131, 500 nt. 2, 516, 707 nt. 27
		Bitinia	457 nt. 62, 473 con nt. 110
		Bottia	400

Boubon	595 nt. 1		3, 575 nt. 50, 595
<i>Bouleuterion</i> (Atene)	90, 109-110, 207-208, 218, 221-222, 223, 227		nt. 1, 595 nt. 2, 646 nt. 19, 657 nt. 37, 673 nt. 72, 674 con
Boumeliteia	660, 667, 673 nt. 72		nt. 76, 681 nt. 87, 685, 686 ntt. 96 e
Bouttos	648 nt. 22		98, 687 nt. 98, 694
Brasida	234		nt. 1, 703 con ntt.
Brea	359 nt. 236		18 e 19, 711 con
Bronzo, documenti su	44 nt. 27, 73-74, 75, 136 nt. 16, 142, 144, 146, 149, 165-166, 167, 169, 174, 179 nt. 8, 187, 188, 194-195, 199, 200-201, 213, 217		nt. 39, 712 nt. 41, 716, 762, 771
Bruto	475 nt. 112, 482 nt. 131	Callati	431 nt. 8, 454 nt. 55, 625 nt. 66
Butroto	575 nt. 50, 737	Callipoli	48 nt. 41, 546 nt. 123
Byllis	374 nt. 5	Calpurnio (Q.)	497
Cabalide	448 nt. 47	Calpurnio Pisone (L.)	437, 482 nt. 131, 497 nt. 171, 684, 687, 689 nt. 102
Cadianda	668 nt. 62	Calpurnio Pisone (Q.)	782 nt. 88
Cafie	601 con nt. 13, 602 nt. 15	Camarina	166, 169-173, 174, 331-338, 340, 344 nt. 184, 364, 365, 557 nt. 6, 780
Caistro	397 nt. 56, 399 nt. 59	Camiro	323-324, 371 nt. 1, 576 nt. 53, 699, 757, 776, 780
Calcedone	530, 707 nt. 27, 723	Caracalla	451 nt. 52
Calcetore	402 nt. 65	Caradro	611 con nt. 37, 612 nt. 38, 760
Calcide	274-275, 384 nt. 25, 392 nt. 41, 465 con nt. 85, 466 nt. 89, 467 nt. 90, 518 nt. 51, 535, 588, 589, 639, 640, 695 nt. 3	Caria	378 nt. 13, 396 nt. 55, 408, 410 nt. 85, 413, 418, 436 nt. 15, 439 nt. 21, 454 nt. 55, 487 nt. 141, 491, 533, 548 nt. 129, 581 nt. 66, 598 nt. 6, 698 nt. 8, 701 nt. 15, 709, 722 nt. 64
Calcidica	234, 338-347, 365 nt. 252, 366	Caristo	387 nt. 31, 439 nt. 21, 493, 588, 640
Calidone	546 nt. 123, 556 nt. 1, 558 nt. 6, 559 nt. 7, 648 nt. 22	Caronda di Catane	307 ntt. 47 e 48
Caligola	483 nt. 133	Carope	442 nt. 30
Calimna	16 nt. 43, 386 con nt. 31, 394 nt. 47, 533 nt. 86, 557 nt.	Cartaginesi	518 n. 51

Cartea	221 nt. 114	Chersoneso Taurica	296, 391 nt. 39, 613-614 ntt. 43 e 44, 615 con nt. 45
Cassandra	650, 651, 696 nt. 5	Chersoneso (Tracia)	461 nt. 71, 482 nt. 131
Cassandro	391, 614	Chio	102, 297 nt. 9, 349, 358, 375 nt. 6, 385, 429, 430, 560 nt. 11, 579, 585 nt. 77, 590, 657 nt. 37, 660 nt. 43, 731 nt. 82, 756, 763, 766, 772, 779
Cassio	474, 482 nt. 131	Chonneia	678 nt. 80
Cassope	680, 745	<i>Chreophylakion</i>	451 nt. 51, 583 nt. 72, 591, 665 nt. 55, 755, 762, 779
Catasto	293-294, 355-358, 402, 485, 494 nt. 159; vd. anche Registrazioni fondiarie	Ciane	581 nt. 65
«Catena documentaria»	10 nt. 24, 286	Cibira	431 nt. 8, 453 nt. 55, 594-595 nt. 1, 625
Caudo	606 nt. 26, 622 nt. 60	Cicerone (M.)	35, 101, 299, 302, 433 nt. 11, 435 nt. 15, 468, 469 nt. 97, 473 nt. 109, 475 con nt. 113, 477- 478 con ntt. 116 e 118, 478, 479 nt. 122, 480 nt. 124, 481, 483 nt. 132, 490 con nt. 149, 491 con nt. 151, 492 nt. 154, 494 nt. 159, 496 nt. 168
Cauno	31 nt. 3, 491 nt. 152, 502 nt. 7, 734 nt. 89	Cicerone (Q.)	435 nt. 14, 482 nt. 131, 489 nt. 149
Cecilio Metello (Q.)	482 nt. 131	Cicliadi	742 nt. 101
Cefalonia	546 nt. 123, 558 nt. 6	Cidonia	551, 602 nt. 15, 629
Centuripe	469 nt. 97, 470 con nt. 102	Cilicia	427 nt. 3
Ceo	31 nt. 3, 221 nt. 114, 575 nt. 50, 724 nt. 72, 735 nt. 91, 777	<i>Cilicia</i> (provincia)	439 nt. 21, 460, 483 nt. 132, 491, 494 nt. 159, 498 nt. 172
Ceramo	460 nt. 69	Cimolo	646 nt. 19
Cesare	432 nt. 9, 439 nt. 21, 444, 445 con ntt. 38 e 39, 446, 451 nt. 50, 452-453 nt. 53, 454 nt. 56, 455, 456 con nt. 60, 471 nt. 103, 487 nt. 142, 488 nt. 143, 490 nt. 149, 496 nt. 166		
Chalai	651		
Chaleion	546 nt. 123		
Cheronea	25 nt. 64, 591		
Cheronea (battaglia)	749 nt. 116		
Chersoneso (Litto a mare)	565 nt. 24, 604 nt. 21, 629 nt. 72, 631 con nt. 78		

Cinosarge	720 nt. 57, 739 nt. 97		657 nt. 37, 674 nt. 76, 678, 681 nt. 87, 776
Cinquemila, regime dei	208 nt. 62, 209-210, 212, 214-216, 227	Cleonai	102, 589
Cinuria	232	Cleopatra II	412 nt. 93
Cio	697, 744 nt. 104	Cleopatra V	579 nt. 62
Cipro	199, 347-348, 350, 364, 412 nt. 93, 436 nt. 15, 698, 718 nt. 53	Clistene (Atene)	91, 111, 156, 157-158, 165, 215
Cirene	25 nt. 64, 77, 101-102 nt. 3, 163-165, 182-183, 304, 387 nt. 31, 388 nt. 32, 436 nt. 15, 507 nt. 16, 566-567 con nt. 28, 570 nt. 36, 579 con ntt. 60-61, 582 con nt. 69, 591, 694 nt. 1, 699, 749 nt. 116, 762	Clitofonte	112-113
Cirezie	742 nt. 101	Clitore	544 nt. 118, 544-545 nt. 120
Citinio	645 con nt. 16	Cnido	432 nt. 9, 436 nt. 15, 439 nt. 21, 453-454 nt. 55, 455 nt. 57, 460 con nt. 68, 461 nt. 71, 502 nt. 7, 533 nt. 86, 536, 550 nt. 133, 559 nt. 7, 625 nt. 66, 646 nt. 19, 669 nt. 62, 673 nt. 72, 674 con nt. 76, 678, 681 nt. 87, 686 ntt. 96 e 98, 776
Città «libere»	377 con nt. 13, 425 nt. 1, 432 nt. 9, 443, 444 nt. 36, 446 nt. 44, 460, 462, 472 con nt. 106, 473 nt. 108, 487 nt. 141, 498 ntt. 172 e 173	Cnosso	65, 75, 102, 201-203, 393 nt. 43, 542 nt. 108, 546 nt. 123, 548 con nt. 127, 594 nt. 1, 607 con ntt. 27 e 28, 622, 624 ntt. 64 e 65, 626 con nt. 68, 627 nt. 68, 629 nt. 72, 658 con nt. 38, 663 con ntt. 50 e 51, 664 con nt. 53, 665 nt. 55, 668 nt. 62, 670 con nt. 65, 730 con nt. 78, 746, 757, 763
Città «soggette»	377 con nt. 13	«Codice» di Gortina	118-131
Cittadinanza	vd. <i>politeia</i>	Colofone (Antica)	386 con nt. 31
Cizico	383 nt. 22, 411 con nt. 90, 468 nt. 94, 489 nt. 147, 498 nt. 172, 734 nt. 89	Colofone	394, 408 nt. 81, 423, 425, 428 nt. 4, 435 nt. 14, 439 nt.
Claro	587 nt. 84, 724 nt. 70		
Claudio	457 nt. 61, 483 nt. 133, 595 nt. 2, 742 nt. 101		
Clazomene	31 nt. 3, 439 nt. 21, 493, 501 nt. 6, 647,		

	21, 446 nt. 44, 462, 473 nt. 108, 534 con nt. 91, 587 nt. 84, 643, 715 nt. 45, 724 con nt. 70, 731 nt. 82, 740 nt. 98, 760, 761, 778, 780 451 nt. 52		48, 309 nt. 54, 325- 327, 330, 331-338, 340, 342, 343, 345, 372 nt. 1, 406, 435 nt. 14, 464, 466, 480 con ntt. 124 e 125, 487 nt. 141, 490, 491, 562, 575 nt. 40, 581 nt. 67, 582, 586 nt. 79, 588, 591, 700 nt. 11, 735 nt. 92, 736 nt. 93, 741 nt. 100, 759
Commodo			
Concessione (di territorio)	401 con nt. 64, 402 nt. 65, 488 nt. 143, 489, 490 nt. 148, 512 nt. 143, 513, 514 nt. 148		
Conti, contabilità	12 nt. 29, 13 ntt. 31-32, 16 nt. 41, 26 nt. 67, 56 nt. 56, 147, 149, 150, 177- 178, 183, 184, 186, 187, 188-189 con nt. 55 e 56, 200, 242 nt. 18, 243, 245-246, 247, 250, 255, 264, 279, 287, 323 nt. 70, 399, 404, 407 nt. 78, 409, 421, 467, 469 nt. 96, 470, 475, 476 nt. 114, 481, 483-484 con nt. 134, 489 nt. 146, 490, 491, 495, 565 nt. 24, 568 nt. 30, 591, 688, 755, 757, 764, 765, 767, 769, 770-771, 776, 777, 778, 779; vd. anche Registrazioni finanziarie	<i>Conventus</i>	433 nt. 12, 434 con nt. 13, 436 nt. 15, 779
		Coo	16 nt. 43, 25 nt. 64, 31 nt. 3, 48 nt. 41, 164, 386, 394 nt. 47, 405, 406, 414 nt. 97, 436 nt. 15, 466 nt. 89, 482 nt. 131, 493 nt. 157, 509, 510 con ntt. 25 e 27, 513, 514 con nt. 38, 532 con ntt. 84 e 86, 533 nt. 86, 535, 536 nt. 94, 537 nt. 99, 539 nt. 102, 540 con nt. 104, 541 nt. 106, 548, 549 con nt. 132, 556, 557 ntt. 3 e 6, 558 nt. 6, 565 nt. 24, 571 con ntt. 38 e 39, 572 nt. 39, 580 nt. 63, 585, 586 nt. 79, 587 con nt. 85, 588, 595 nt. 1, 595 nt. 2, 646 nt. 19, 647, 657 nt. 37, 668 nt. 62, 673 nt. 72, 674 con nt. 76, 681 nt. 87, 685, 686 ntt. 96 e 98,
Contratto	31 nt. 3, 55 nt. 55, 121 nt. 87, 138 nt. 21, 141, 189 nt. 59, 190 nt. 67, 192 nt. 71, 250, 267, 279, 280, 286, 295-298, 302-304, 307 nt.		

	694 nt. 1, 703 con nt. 19, 711 con nt. 39, 712 con ntt. 40 e 41, 713 nt. 42, 716 con nt. 47, 720 con nt. 58, 733 nt. 86, 735 nt. 92, 744 nt. 103, 754, 758, 759, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 769, 771, 773, 775, 779		491, 492, 495 nt. 163, 496
Corcira	77 nt. 36, 189-192, 509 nt. 23, 518 nt. 51, 540 nt. 104, 558 nt. 6, 559 con nt. 7, 569, 570 nt. 36, 645 nt. 17, 649 nt. 24, 658 nt. 38, 673 nt. 74, 683 con nt. 91, 722 nt. 64, 763, 777	Cornelio (Sesto)	545
Corcira Melaina	575 nt. 50	Coronea	74
Coresia	575 nt. 50, 725 nt. 72, 735	Corrieri (reali)	380
Corinto	102, 153-154, 392 nt. 41, 509 nt. 23, 530 nt. 79, 623 nt. 61, 647 nt. 21, 651, 655 nt. 34, 657 nt. 37, 666 nt. 57, 672 nt. 70, 679, 709, 722 nt. 64, 762	Corsie	631
Cornelio Blasiione	683	Cos (divinità)	591
Cornelio Scipione (L.)	430 nt. 7	Creonte, arconte ateniese	90
(Cornelio) Silla	427 nt. 3, 430 con nt. 7, 450 con nt. 50, 451 nt. 52, 472, 473 ntt. 108-110, 474 con ntt. 111 e 112, 475 nt. 113, 482 nt. 131, 487 nt. 142, 488 con nt. 145, 489 con nt. 146, 490 nt. 148,	Creso	180-181
		Creta	43 nt. 27, 51 nt. 46, 63, 66 nt. 28, 71-72, 117-131, 138-143, 168, 179 nt. 9, 201-202, 392 nt. 41, 531, 537 nt. 99, 541 con ntt. 106 e 107, 548 nt. 129, 551, 564, 581 nt. 66, 589, 590, 593-595 nt. 1, 601 con nt. 13, 605, 615, 624-625 nt. 65, 626, 627 nt. 68, 658 nt. 38, 664, 665 nt. 55, 669 con nt. 64, 699 nt. 10, 706, 715 con ntt. 45 e 46, 716 nt. 46, 718 con nt. 51, 730 con nt. 78, 746 nt. 110, 762, 763, 764, 765, 766, 774, 776, 779
		«Cronaca di Lindo»	382 nt. 21
		Crotone	77 nt. 36
		Cuma (Eolide)	382 nt. 20, 384, 394, 431 nt. 8, 467 nt. 89, 520-521 con ntt. 57 e 59, 524 nt. 63, 549, 559 con ntt. 8 e 10, 560 nt. 12, 587, 588, 590, 708 con nt. 30, 732, 744 nt. 103,

	755, 764, 770, 774, 779		25, 660, 677, 682 con nt. 89, 690, 691 con ntt. 106 e 107, 698 con nt. 9, 735 nt. 89, 742 nt. 101, 754, 756, 757, 759, 760, 763, 767, 768, 769, 774, 775, 777
Cuoio	43 con nt. 27		
Curupedio	689 nt. 102		
Dafne (Tell Defenneh)	67, 708		
Datala	72, 128, 138-139		
Debito, debiti	119, 133 nt. 2, 189, 190 con nt. 65, 174 nt. 92, 191-192 con nt. 71, 256, 319- 321, 361, 462, 482, 568 nt. 32, 591, 750 nt. 118, 756, 765, 774, 778, 779	Delo	30 nt. 2, 48 nt. 41, 87 nt. 80, 92, 196, 222 nt. 120, 247, 248 nt. 37, 249, 250 nt. 43, 251-255, 257, 263, 284-285, 404, 427-428 nt. 4, 436 nt. 15, 467 nt. 90, 509, 538 con nt. 101, 639-640 nt. 7, 658 nt. 38, 659, 660 nt. 43, 663 con nt. 50, 665 nt. 55, 689 nt. 102, 725 nt. 72, 727 nt. 74, 742 nt. 101, 745 con nt. 106, 756, 759, 761, 764, 770, 773, 774, 776, 777, 779
Debitori pubblici	152, 260-262, 264, 274, 591, 754, 759, 764, 766, 767, 773, 774, 776		
Decio	451 nt. 52		
<i>Defixiones</i>	10, 84-85 nt. 69, 154, 281		
Delfi	88-189, 221, 231, 247, 248 nt. 39, 382 nt. 20, 393 nt. 44, 410 con nt. 86, 429, 432 nt. 8, 439 nt. 21, 440 con nt. 23, 441 con ntt. 26 e 28, 442, 448 nt. 47, 460 con ntt. 68 e 69, 461 nt. 71, 467 con nt. 89, 497 con nt. 170, 508 nt. 20, 527 nt. 74, 531, 545 con nt. 122, 546 nt. 123, 547 nt. 127, 551, 567 nt. 28, 568 con nt. 31, 590, 591, 624 nt. 64, 627 nt. 70, 639 nt. 7, 641 con nt. 9, 643 nt. 13, 645 con nt. 16, 647 nt. 19, 648 con nt. 22, 649 nt. 23, 650 con nt.	Demarco (Atene)	157-158, 160-161, 184, 186, 218 nt. 102, 241-242 con nt. 18, 324 nt. 108, 363, 756
		Demetra (Coo)	571
		Demetra (Efeso)	572 nt. 41
		Demetra Ctonia (Ermione)	559 nt. 7
		Demetra e Kore (Tanagra)	510
		Demetriade	427-428 nt. 4, 447 nt. 44, 544 con ntt. 118 e 120, 545 nt. 120, 582 con nt. 73, 583 ntt. 71 e 73, 772, 773

Demetriade (Sicione)	622 nt. 61, 765	Dera	658 nt. 38, 663, 664, 665 nt. 55, 668 nt. 62
Demetrio II	395, 729 nt. 75	Despoina (Licosura)	576 con nt. 51
Demetrio Falereo	101, 107 nt. 29, 584 con nt. 75, 585 nt. 76	<i>Diadikasia</i>	257, 260, 261-262, 263-264, 285 nt. 72, 289, 654 nt. 32
Demetrio Poliorcete	381 nt. 19, 392 con nt. 41, 412, 415 nt. 98, 421 nt. 119, 632 nt. 82, 657 nt. 37, 681 nt. 87, 688 nt. 101, 707 nt. 27	<i>Diagramma</i> (del <i>koinon</i> dei Cretesi)	130-131, 762
Demo, demi	23 nt. 62, 157-158, 160-163, 183-187, 241-242 nt. 18, 305, 324 nt. 108, 363, 407, 728-729 con nt. 75, 738-739 con nt. 97, 742 nt. 101, 759, 760, 764, 765, 769, 774, 775 (Atene); 703, 711, 712, 716 (Coo); 710, 722 nt. 64 (Eretria); 697 nt. 8, 775 (Mira e Xanto); 717, 721 (Rodì); 709 (Seleucia di Pieria); 710 (Tolemaide)	<i>Diagramma</i> (inventario dei materiali dell'armamento delle navi)	258-259, 263, 264, 762
Democare	522	<i>Diagramma</i> (reale)	379 nt. 16, 380 nt. 18, 381 nt. 19, 382 nt. 20, 383 con nt. 21, 385 con nt. 27, 386 con ntt. 30-31, 387 nt. 31, 397 nt. 55, 408 nt. 82, 417 nt. 104, 560 nt. 11, 562 nt. 1, 566-567 nt. 28, 570 nt. 36, 573 con nt. 45, 579 nt. 60, 580 con nt. 63, 585 nt. 77, 586 nt. 79, 681 nt. 87, 717, 762
Demonatte di		Didima	115, 116 nt. 64, 610, 611 nt. 36
Mantineia	164, 168	Didymeion	411
<i>Demosion</i> (tesoro pubblico)	179, 184, 187	<i>Dike emporike</i>	266-267
<i>Demosios</i> (schiavo pubblico)	14, 500 nt. 3, 550 nt. 134, 725-726, 727 con nt. 75, 733 nt. 88, 734 nt. 89, 739 nt. 97, 755, 761, 767, 771, 773, 779	Diktyнна	413
Demostene	522	Dime	335, 440 nt. 120, 459, 490 nt. 150, 559 nt. 7, 569 nt. 34, 671 nt. 68, 719 nt. 54, 744 nt. 103, 760, 761, 762-763
		<i>Dioikesis</i> (civica)	398, 403 con nt. 67, 409 con nt. 84
		<i>Dioikesis</i> (romana)	434 con ntt. 13 e 14

Dion	562 nt. 16, 598 nt. 6, 719		365, 379 nt. 15, 389 nt. 34, 412 nt. 94, 429 nt. 5, 433 nt. 10, 438 nt. 20, 443 con nt. 33, 444, 452 con nt. 53, 460 nt. 69, 461 nt. 71, 465 con nt. 87, 467, 487 nt. 142, 494 nt. 159, 496 nt. 166, 498 nt. 172, 524 nt. 64, 526, 527, 562 con ntt. 16 e 17, 572-573 nt. 41, 629 nt. 72, 654 nt. 32, 659, 689 nt. 102, 708 nt. 30, 722, 723 nt. 66, 727 con nt. 75, 741 nt. 99, 747 nt. 111, 749, 755, 773
Dionisie (Atene)	25 nt. 64, 95, 98, 185-186		381 nt. 19
Dioniso (Abdera)	507 nt. 16		Efialte
Dioniso (Teo)	423 nt. 122, 445		92, 110-111, 239, 290
Dioniso			Efori
Kathegemon (Coo)	482 nt. 131		87-90, 98, 99, 129-130
Dionisopoli	517, 530		Ege
«Diplomazia della parentela»	376 nt. 10		394, 408 nt. 81, 587 nt. 84
Dodona	575 nt. 50, 744, 745 nt. 105		Egeo
<i>Dokimasia</i>	135, 136 nt. 15, 270, 322 nt. 101, 523 nt. 62, 728 nt. 75, 744 nt. 103		429, 720 nt. 57, 732 nt. 84
Doliche	442 con nt. 31		Egiale
Dolopi	472 nt. 106		15 nt. 37, 516, 563, 577, 754, 759, 761
Domiziano	568 con nt. 31		Egina
<i>Dorea</i>	383 nt. 22, 774		76, 387, 388 nt. 32, 557 nt. 5
Dori, Doride (Metropoli)	645 con nt. 16	Efestia	546 nt. 123, 655, 656 nt. 34, 667 nt. 59, 671 con nt. 69, 672 nt. 70, 680
Dorileo	476 nt. 116		Egitto
Drabesco	346		41 nt. 23, 47, 50 nt. 44, 53-57, 66-68, 70, 198, 299 nt. 14, 335, 337, 371 nt. 1, 383 nt. 21, 387 nt. 31, 414 nt. 97, 473 nt. 108, 479
Draconte	91, 103-108, 112		
Dragmo	669		
Drama	696 nt. 5		
Drero	71-72, 102, 730 nt. 78		
Dryoussa	322, 323 nt. 101, 690 nt. 104		
Dyrrachion	482 nt. 131, 649 nt. 24		
Ebla	46-47		
Ecate (Lagina)	450 con nt. 50, 722 nt. 64		
<i>Echinos</i>	269, 280-281, 282-283, 290		
Efebia, efebi	15, 25 nt. 64, 380 nt. 18, 423, 465, 591, 740 nt. 98, 741 nt. 99, 742 nt. 101, 764, 775		
Efeso	16, 22 nt. 62, 180-183, 188, 319-321,		

	nt. 122, 533 nt. 86, 561 nt. 15, 564 nt. 22, 566 nt. 28, 576 nt. 50, 589, 718 nt. 53, 740 nt. 98		458 con nt. 65, 460 nt. 68, 472 con nt. 107, 677-678 nt. 80
Egnazio (Cn.)	470 nt. 103	Emilio Zosimo (A.)	23 nt. 62
Egostena	680, 741 nt. 99	<i>Engaioi</i>	624 nt. 64
<i>Eisangelia</i>	111, 208, 210 nt. 69, 211-212, 213, 241 nt. 15, 242, 244, 273-274, 283, 285, 559	Eniade	649
<i>Eisphora</i>	167 nt. 62, 179 nt. 6, 482, 483, 485- 486, 493 nt. 157, 743 nt. 101	Eniania	640
Elatea	505 nt. 12	<i>Enklema</i>	253 nt. 57, 273- 277, 278, 286, 287, 288, 439 nt. 21, 654 nt. 32
Elea	540 nt. 104, 689 nt. 102	Eno	305-306, 344, 457 nt. 61, 472 nt. 106, 764
Elefantina	740 nt. 98	Entella	518 nt. 51
Eleusi	114, 148, 183 nt. 29	Eolide	521 nt. 57, 562 nt. 16, 591, 708 nt. 30
Eleuterna	102, 140 nt. 31, 392 nt. 41, 413 nt. 94, 589, 594 nt. 1, 615 nt. 46, 630 nt. 76, 730 nt. 78	<i>Epakreis</i>	158
<i>Eleutheria</i>	428-429 nt. 5, 441	Epidamno	722 nt. 64
Elide, Elei	75, 102, 117-118, 144-146, 392 nt. 41, 601 con nt. 13, 612 nt. 39, 625 nt. 65, 640 con nt. 8, 645 nt. 17, 655, 671 nt. 68, 682 nt. 88, 774	Epidauro	392 con nt. 41, 454, 482 nt. 131, 577 nt. 55, 618 nt. 52, 642, 647 con nt. 21, 651 con nt. 28, 652 nt. 29, 654 nt. 32, 655 nt. 34, 657 nt. 37, 658, 666 nt. 57, 671, 672 nt. 70, 679, 709, 722 con nt. 65, 756, 760, 767
Eliro	622 nt. 60	<i>Epidosis</i>	14, 25 nt. 64, 412 nt. 93, 479 nt. 122, 717, 721, 734 nt. 89
Ellanico	70 nt. 3	Epigrafia	85-86, 373 nt. 3, 375 nt. 6, 380 nt. 18, 382 con nt. 20, 384 nt. 24, 389 nt. 34, 393 nt. 44, 395, 413 nt. 96, 415 nt. 98, 417, 421 nt. 118, 422 con nt. 122, 434, 439 nt. 21, 443 nt. 33, 449 nt. 48, 450 nt. 50,
Ellenotami	196, 198 nt. 18, 215, 242-243		
Ellesponto	482 nt. 131		
Eltynia	102, 140 nt. 31		
Emilio (M.)	449 nt. 48, 658 nt. 37, 683		
Emilio Paolo (L.)	426, 427 nt. 3, 442 con ntt. 30 e 31,		

	451-452 nt. 52, 484 nt. 134, 487 nt. 141, 507 nt. 16, 510 nt. 26, 512 nt. 34, 515 nt. 42, 519- 520, 527 nt. 74, 546 nt. 123, 553, 573, 593-594 nt. 1, 603 nt. 19, 604 con nt. 21, 663-664 nt. 51, 678, 681, 689 nt. 102, 694-695 nt. 1, 695 nt. 3, 714 nt. 43, 716 nt. 47, 736 nt. 94, 749 nt. 117		con nt. 101, 689 nt. 102, 710 nt. 35
<i>Epigraphic habit</i>	139, 198, 200, 204 nt. 45, 308, 372		
<i>Epimeletai ton neorion</i>	248-249, 255-263		
Epiro	735 nt. 90		
<i>Epistates, epistatai</i> (Atene)	183-184		
<i>Epistates, epistatai</i> (Macedonia)	379 con nt. 17, 580 nt. 63, 681 con nt. 87, 696 nt. 5 399 nt. 59		
<i>Ergasteria</i>			
Epistolografia (civica)	14, 25-26 nt. 65, 373 nt. 3, 374 nt. 5		
Epistolografia (reale)	16 nt. 44, 377 con nt. 11, 378 nt. 13, 380-382 nt. 19, 382 nt. 20, 385 ntt. 27 e 28, 387 nt. 31, 388 nt. 34, 399 nt. 59, 401 nt. 62, 402 nt. 65, 416, 417 con nt. 105, 418, 419, 425 nt. 1, 530, 540 nt. 103, 541 nt. 107, 614-615 nt. 44, 679, 681 nt. 87, 685 nt. 94, 688		
		Epistolografia (romana)	425 nt. 1, 426 nt. 2, 429, 430 nt. 7, 432, 436 nt. 15, 437, 439-441 con nt. 21, 450, 451 con nt. 52, 496, 530, 679, 681, 682, 683 con nt. 91, 684, 685 nt. 94
		Eponimi, magistrati e <i>hiereis</i>	24 nt. 64, 69-99, 116 nt. 64, 139, 325-326 con nt. 114, 339 nt. 172, 345 nt. 188, 379 nt. 16, 395-396, 413-415 con ntt. 97 e 98, 431 nt. 8, 447, 465-466 con nt. 87, 468, 496 nt. 166, 508-509, 511 nt. 31, 545, 578 nt. 59, 511 nt. 31, 545, 596, 612 nt. 38, 628 nt. 71, 646, 648-649 ntt. 22 e 23, 703 nt. 18, 736 nt. 93
		Eracle (Alasarna)	712 con nt. 41, 748
		Eracle Callinico (Coo)	744 nt. 103
		Eraclea al Latmo	388 con nt. 33, 399-400 nt. 59, 409 nt. 84, 410 nt. 85, 422 con nt. 121, 491 nt. 152, 602, 604 nt. 20, 608, 609 ntt. 32 e 33, 610 nt. 33, 611 nt. 36, 700 con nt. 12, 702 con nt. 16, 715, 716 nt. 46, 730, 756

Eraclea (Lucania)	358-359, 459 nt. 66, 744-745 nt. 105		722 nt. 64, 742 nt. 101
Eraclea Minoa	457 nt. 62	Eumene I	385, 681 nt. 87, 689 nt. 102
Eraclea (Ponto)	707 nt. 27	Eumene II	386 nt. 31, 392, 395 nt. 52, 404 nt. 68, 406, 407 nt. 78, 410 nt. 86, 419 nt. 112, 421, 424 nt. 125, 532 nt. 86, 534 nt. 89, 552, 555 nt. 1, 558 nt. 6, 564 nt. 23, 578 nt. 59, 622 nt. 60, 682 nt. 89, 757, 763
Eraclea (Trachinia)	545, 554 nt. 149		
Eracleo	675, 676 nt. 77, 681 con nt. 87	Eupolemo	396 nt. 55, 598 nt. 6
Eranna	551, 767	Euromo-Filppi	390, 395, 714 nt. 45, 761
Erbita	518 nt. 51	Europa	494 nt. 159
Ereso	221 nt. 114, 385, 386 nt. 30, 585 nt. 77, 591, 621 nt. 59, 622 nt. 59, 762, 764	Europo-Dura	47, 55 nt. 55, 506 nt. 13, 591
Eretria	76-77, 102, 174- 175 nt. 93, 384 nt. 25, 392 nt. 41, 524 nt. 64, 532 nt. 84, 588, 639 con nt. 7, 640, 646 con nt. 19, 659, 660 nt. 43, 670 nt. 66, 710, 722 nt. 64, 729 nt. 75, 740 nt. 98	<i>Euthynos, euthynai</i>	134, 220 nt. 110, 237-245, 246, 247- 264, 273 ntt. 31 e 34, 276, 277, 765
Eritre	145 nt. 55, 331, 398 con nt. 58, 399, 405 con nt. 72, 406, 465, 499 nt. 2, 546 nt. 123, 760, 778	Fabio Massimo	
Eritre (delle Termopili)	639 con nt. 6	Eburno (Q.)	669 nt. 64
Ermete (Eretria)	740 nt. 98	Fabio Massimo Serv.(Q.)	439 nt. 21, 440 nt. 22, 459, 490 nt. 150
Ermione	559 nt. 7, 642, 652 nt. 29, 654 nt. 32, 658, 666 nt. 57, 767	Falanna	744 nt. 103, 763
Etna	478 nt. 118	Falasarna	601, 602 nt. 15, 615 nt. 46
Etolia	392 nt. 41, 441, 559 nt. 7, 565, 769	Fannio (f. di Marco)	436 nt. 15
Eubea	465 nt. 85, 472 nt. 106, 474 nt. 112, 493 con nt. 157, 545 nt. 123, 659,	Fannio (console)	436 nt. 15
		Farnace I	391 nt. 39, 613, 614 con ntt. 43 e 44, 615 con nt. 45
		Farsalo	496 nt. 166
		Faselide	436 nt. 15
		Feneo	374 nt. 5, 503 nt. 8, 758, 772
		Fenici	61, 66-68

Festo	102, 626-627 nt. 68, 730 nt. 78	Focide	472 nt. 106, 505 nt. 12, 565, 698, 743 con nt. 102
Fidone di Corinto	295 nt. 6	Fondazioni reali	373 nt. 4
Figalia	601 con nt. 13, 604, 605 con ntt. 22 e 23, 632 con nt. 83, 633 nt. 84, 643	Fratria	23 nt. 62, 102 nt. 7, 166, 168, 170-171, 174 nt. 93, 192, 310 nt. 60, 332, 336-337, 338, 357 nt. 225, 407 nt. 80, 409, 705, 720 nt. 57, 714 nt. 44, 719 nt. 57, 759, 760-761, 762, 764, 765, 767 427 nt. 3, 446
Filetero	382 nt. 20, 384, 399, 411 con nt. 90	Frinico	209 nt. 69, 213
Filippi	513, 514 nt. 38, 540 nt. 104, 588	Furio (L.)	442
Filippo II	16 nt. 44, 21, 339 nt. 172, 347 nt. 193, 377 con nt. 12, 379 nt. 16, 383 nt. 21, 642 nt. 12, 757	Galati	404
Filippo III Arrideo	386 nt. 30, 616 nt. 47	Gallieno	451 nt. 52
Filippo V	352, 357, 373 nt. 4, 377 nt. 12, 379 nt. 17, 380-381 ntt. 18 e 19, 382 nt. 20, 388 nt. 34, 391, 392 nt. 41, 404 nt. 68, 412 nt. 93, 423 nt. 123, 429, 442 nt. 28, 533 nt. 88, 562 nt. 16, 580 con nt. 63, 590, 598 nt. 6, 629 nt. 72, 648 nt. 22, 688 nt. 101, 696 nt. 5, 709, 717, 719 nt. 54, 743 nt. 103	Gambreion	402 nt. 64, 574 nt. 46, 578 con nt. 59, 770
Filocle	412	Garanzia (finanziaria)	106 nt. 21, 119, 120, 129, 174 nt. 92, 287, 314, 316, 325 nt. 112, 327 nt. 119, 328, 329, 333, 335, 340, 345, 349 nt. 200, 353, 354, 355, 364, 588, 665 nt. 55, 770
Filolao di Corinto	295 nt. 6	Gargara	547 nt. 125
Filomelio	498 nt. 172	Gela	65, 518 nt. 51, 557 nt. 6, 780
Fiscalità	vd. Tassazione	Gergis	719 nt. 54
Fligonio	647 nt. 19, 682	Geronthrai	86, 89, 760
Fliunte	77, 625 nt. 65	Gerusalemme	374 nt. 5, 436 nt. 16
Foceca	394, 518 nt. 50, 548, 766	Ginnasio	375 con nt. 7, 380 nt. 18, 405 con nt. 74, 412 nt. 93, 423, 556 con nt. 2, 562 nt. 16, 580, 711 nt. 39, 720 nt. 57, 731, 732 nt. 83

Giovanni Ircano I	436 nt. 16	<i>Grappe paranomon</i>	224
Girtone	676 nt. 78, 757, 763	Guarnigione (reale)	377, 400 nt. 59, 413 nt. 96
Giteo	482 nt. 131, 486 nt. 140, 491 nt. 151	Guerra cremonidea	600, 601 nt. 13, 602
Giudei	432 nt. 9, 436 con nt. 15	Guerra lamiaca	554 nt. 147, 584
Giulio Cesare (L.)	496	Guerra laodicea	403 nt. 67
Giuramento (buleutico)	109-110	Guerra di Macedonia (terza)	649 nt. 23, 677 nt. 80
Giuramento (civico)	34 nt. 9, 386 nt. 31, 394 nt. 47, 571, 614 nt. 44, 702 nt. 17	Guerra mitradatica (prima)	450, 466 nt. 90, 472 nt. 106, 473 nt. 110, 487 nt. 141, 491 nt. 151, 494 nt. 160, 722 nt. 64, 742 nt. 101, 727 nt. 75
Giustiniano	624 nt. 64	Guerra sociale	632 nt. 83, 719 nt. 54
Glaucia	460 nt. 69	Halai	660, 667, 673 nt. 72
Gonnoi	442 con nt. 30, 443 nt. 31, 502 nt. 6, 506 con nt. 14, 540, 558 nt. 6, 675-676 con ntt. 77-78, 681 con nt. 87, 754, 758, 763, 772	Halios	396
Gordiano III	451 nt. 52, 456 nt. 60	Halos	648, 660, 736 nt. 93
Gortina	71 nt. 7, 72, 102, 103, 117-131, 226 nt. 132, 295 nt. 6, 333, 392, 393 nt. 43, 395 con nt. 52, 436 nt. 15, 537 nt. 99, 541, 548 con nt. 128, 589, 601, 606 nt. 26, 607 con nt. 28, 615, 616, 620, 621 con nt. 57, 622 con nt. 60, 624 nt. 64, 626 con nt. 68, 627 nt. 68, 629 con ntt. 72 e 74, 687 nt. 98, 688, 720 nt. 57, 730 con nt. 78, 746, 771, 779, 780	Helisson	653, 667, 722
Gracco (G.)	472 nt. 108	Heraion (Samo)	385, 608 nt. 29, 762
		Hermes Enagonios (Coo)	572 nt. 40
		<i>Hetaireia</i>	164, 168
		Hierapolis (Frigia)	408 nt. 81, 470 nt. 103
		Hierapolis (Siria)	747
		<i>Hieropoioi</i>	30 nt. 2, 249 (Delo); 148, 149 nt. 72, 183-184, 245 nt. 31, 250 nt. 45 (Atene)
		<i>Hippoteia</i>	351-355
		Homolion	540 nt. 104, 546 nt. 123, 747 con nt. 112
		<i>Homonoia</i> (div. Coo)	703 nt. 19

<i>Homopoliteia</i>	386, 394 nt. 47, 557 nt. 3, 595 con nt. 2, 595 ntt. 1 e 2, 703 ntt. 18 e 19		con nt. 93, 687, 688 con nt. 102, 689 nt. 103, 699 nt. 10, 709, 730 nt. 78, 743, 746 nt. 110
<i>Horismos</i>	449 nt. 48		
<i>Horistai</i>	297 nt. 9	Ierone II	382 nt. 20, 477 nt. 118, 479 nt. 121, 480 nt. 124
<i>Horos, horoi</i>	106 nt. 21, 343, 344 nt. 184, 444		
Hyrkanis	528	Ilio	401 nt. 63, 402 nt. 65, 408 nt. 81, 471 nt. 103, 496, 546 con nt. 124, 547 nt. 125, 630 con nt. 76, 689 nt. 102, 713 nt. 42, 718 con nt. 54, 719 nt. 54, 734 nt. 89, 764
Hirtakos	730 nt. 78		
Ialiso	576, 721 con nt. 62		
Iaso	16, 23 nt. 62, 32 nt. 3, 348-349, 351, 358, 384, 389 con nt. 35, 391 nt. 39, 408 nt. 81, 410 con nt. 85, 510 nt. 26, 523 nt. 62, 524 nt. 64, 528 nt. 77, 532 nt. 86, 533 con nt. 88, 534 con nt. 89, 355 nt. 93, 549 nt. 133, 572 nt. 40, 619, 620 ntt. 55 e 56, 714 nt. 44, 725 nt. 72, 730, 731 nt. 82, 754, 755, 757, 758, 762, 763, 772, 775	Illiria	374 nt. 5, 472 nt. 106
Ibla	478 nt. 118	Imbro	589, 775
Icario (demo attico)	185-186	Imera	142, 165-167, 336- 337 nt. 163, 359 nt. 236
Idalion	347-348		
Ierapitna	392 nt. 41, 437, 438 nt. 19, 497 nt. 171, 574, 589, 596 con nt. 3, 597 nt. 5, 609 nt. 32, 620, 621 con nt. 57, 623 nt. 61, 624 ntt. 64 e 65, 625 nt. 65, 627 nt. 70, 628 con nt. 71, 629, 647 nt. 20, 666 nt. 58, 669, 670 con nt. 65, 673 nt. 72, 674 nt. 75, 683, 684	India	718 nt. 53
		Ionia, Ioni	374, 375 nt. 6, 378 con nt. 15, 399 nt. 59, 465 nt. 85, 466 nt. 87, 482 nt. 131, 707 nt. 27
		Ipata	639 con nt. 6, 640, 641 con nt. 9
		Iperide	749 nt. 116
		Ipnia	623 nt. 61, 632 nt. 82, 770
		Ippodamo di Mileto	271-272
		Ipsò	392 nt. 41, 632 nt. 82
		Iside (Mopsuestia)	427 nt. 3
		<i>Isopoliteia</i>	590, 604, 605 nt. 22, 608 ntt. 30 e 31, 621, 623 nt. 61, 624 nt. 64, 627-628 nt. 70, 665 nt. 55, 694 nt. 1, 696 nt. 6, 698, 699 nt. 10, 700 con

	nt. 12, 701, 706 nt. 25, 709 con nt. 31, 715, 730 nt. 80, 735 nt. 91, 746 nt. 109, 748 nt. 112, 756, 767		
Issa	770		
Istiea	384 nt. 25, 528, 588		
Istmo (Coo)	510 nt. 25, 703 nt. 19, 711, 712		
Istmo (Grecia)	590		
Istro	470 nt. 103, 762		
Italia	742 nt. 101, 743 nt. 101, 745 nt. 106		
Italici	492 nt. 155, 742 nt. 101		
Italioti	742 nt. 101		
Itano	400 nt. 59, 437 con nt. 18, 497 nt. 171, 564, 574, 601, 621, 624 nt. 64, 625 nt. 65, 627, 628 con nt. 72, 647 nt. 20, 666 nt. 58, 669 con nt. 63, 670, 673 nt. 72, 674 nt. 75, 683, 684 con nt. 93, 687 con nt. 98, 688, 689 ntt. 102 e 103, 774, 780		
Itome	616 nt. 47		
Itonio	643, 644 nt. 14		
Iulia Gordos	779		
Iulide	117 nt. 67, 724 nt. 72		
Kale Akte	722 nt. 64		
Kaliatai	655, 656 nt. 34		
Karion, forte	322, 690 nt. 104		
<i>Katalogos, katalogoi</i>	152, 167 nt. 62		
Kavala	717 nt. 50		
<i>Kleros</i>	293, 294, 295 nt. 6, 322-323 nt. 101, 349, 352, 353, 354- 355, 356		
		<i>Koinon</i>	
		Acarnani	568 nt. 32, 569 con nt. 34, 574, 612 con nt. 40, 613, 619 con nt. 53, 649, 673, 695 nt. 1, 745
		Achei	24 nt. 64, 374 nt. 5, 377 nt. 12, 390 nt. 38, 392 nt. 41, 459 nt. 66, 542, 546 nt. 123, 552, 554 nt. 149, 558 nt. 6, 559 nt. 7, 568 nt. 32, 569 con nt. 34, 589, 589, 594 nt. 1, 597 nt. 6, 601 con nt. 13, 618 nt. 52, 632 ntt. 82 e 83, 636, 637, 638 nt. 4, 647 con nt. 21, 651 con nt. 28, 652 nt. 29, 653 nt. 31, 654 nt. 32, 655 con nt. 34, 656 ntt. 34 e 35, 657 nt. 37, 671 con nt. 69, 672 nt. 70, 679 con ntt. 83 e 85, 680 con ntt. 85 e 86, 682, 695 nt. 1, 758
		Arkades	392
		Atamani	645 nt. 17, 673 nt. 74, 683 con nt. 91
		Beoti	73-74, 529, 542 con ntt. 111 e 112, 546 nt. 123, 568 nt. 32, 569, 575 nt. 50, 581 con nt. 66, 582 nt. 67, 586 con nt. 81, 587 nt. 82, 590-591, 680 con nt. 86, 767
		Cirenaica	567 nt. 28
		Dori (Metropoli)	645
		Epiroti	568 nt. 32

Etoli	440, 453 nt. 55, 542, 546 nt. 123, 554 nt. 149, 558 con nt. 7, 565 nt. 25, 568 nt. 32, 569 con nt. 34, 575 nt. 50, 590, 604, 605 con nt. 24, 618 con nt. 52, 623 nt. 61, 628 nt. 72, 632 con ntt. 82 e 83, 633 nt. 84, 647, 648 con nt. 22, 649 con nt. 23, 650 ntt. 25 e 26, 666 nt. 57, 695 nt. 1, 698 con nt. 9, 699 nt. 10, 733 nt. 88, 735 nt. 91	nt. 66, 630 nt. 76, 668-669 nt. 62, 698 nt. 8, 774	
		Locresi	458 nt. 65, 529 nt. 78, 677 nt. 80
		Magneti	542, 544 con nt. 120, 568 nt. 32, 569, 583 ntt. 70, 71, 73
		Nesioti	541 nt. 106
		Oitaioi	554 nt. 149
		Perrebi	442 con nt. 30, 443 nt. 31, 583 nt. 71, 649 con nt. 24
		Prasaiboi	737 nt. 95, 738 nt. 96
		Sicilia	469 nt. 97, 470
		Tessali	447 con nt. 45, 455 nt. 58, 523 nt. 62, 542, 551 nt. 137, 568 nt. 32, 569, 645 nt. 16, 648 con ntt. 22 e 23, 649 con ntt. 23 e 24, 736 nt. 93
Eubei	384 nt. 25, 438 nt. 20, 466 nt. 89, 588, 640, 641 con nt. 9		400 nt. 62
Focesi	568 nt. 32, 569		699 nt. 10
Ilio	546 con nt. 124, 547 ntt. 125 e 126		Koinopoliteia
Ioni (Asia)	374, 375 nt. 6, 376, 378, 405 nt. 72, 434 con ntt. 13 e 14, 436 nt. 15, 443, 444 con nt. 36, 458 nt. 63, 463 nt. 78, 465 con nt. 84, 469 nt. 96, 471 nt. 105, 496 nt. 166, 542, 747 con nt. 111		Kommos
			Kondaia
			675 nt. 76, 676 con nt. 78
			Kore (Nisa)
			419
			Korone/-eia
			618 nt. 52
			<i>Kosmos, kosmoi</i>
			71-72, 120, 132 nt. 129, 139, 140, 141, 390, 606 con nt. 26, 757
Kretaieis	129-130 con nt. 119, 392, 393 nt. 43, 395 nt. 52, 541 nt. 107, 547-548 nt. 127, 548 ntt. 128 e 129, 601 nt. 13, 622 nt. 60, 627 nt. 68, 688		<i>Kyrbeis</i>
			105-108, 114, 207
			Kyrbissos
			606 nt. 26, 616 nt. 50, 702 nt. 17
			Labieno
			483 nt. 132
			Labraunda
			388, 416 nt. 102, 418-419 con nt. 111, 704, 709
Laconi	486 nt. 140		Laconia
Lesbî	621, 622 nt. 59		482 nt. 131, 671 nt. 68
Licî	465 nt. 87, 466 nt. 89, 467, 625 con		Lagash
			40-41 nt. 23

Lagidi	vd. Tolemei	Lato	589, 596 nt. 3, 623,
Lagina	450 con nt. 50, 722 nt. 64		624 nt. 64, 630, 657 nt. 37, 658,
Lago	387 nt. 31		660 nt. 44, 663 con
Lamia	645 con nt. 16, 694 nt. 1		ntt. 50 e 51, 664, 665 nt. 55, 668 nt.
Lampsaco	429 con nt. 6, 505, 534 con nt. 91, 657 nt. 37, 660 nt. 43, 707 nt. 27, 708 con nt. 29	Latona	576
Laodice II	402 nt. 65	Lebadea	586 nt. 81, 590, 764
Laodice III	384, 403 nt. 67, 404 con nt. 68, 410, 414 nt. 97, 423 nt. 122	Lebedo	385, 386 ntt. 30 e 31, 556, 564 nt. 23, 585, 633 nt. 84, 764, 766
Laodicea al Lico	408 nt. 81, 433 nt. 11, 498 nt. 172, 355 nt. 93, 557, 778	Lebena	773
Lappa	589, 622 nt. 60, 730 nt. 78	Lega delio-attica	92, 243
Larba	536, 537 nt. 97	Lega di Corinto	391 nt. 39
Larisa	49 nt. 42, 341 nt. 178, 351-358, 364, 365, 367, 373 nt. 3, 379 nt. 17, 382 nt. 19, 385 nt. 27, 412 nt. 93, 447, 504 nt. 10, 550, 555 nt. 1, 575 nt. 50, 589, 612 nt. 39, 644 nt. 14, 648, 649 nt. 23, 654 nt. 32, 660, 676 con nt. 78, 736 nt. 93, 743 nt. 103, 744 nt. 103, 747, 748 nt. 112, 755, 760	Lega Ellenica	392 nt. 41
Larisa Cremaste	654 nt. 32	Lelio Sapiente (G.)	438 nt. 19, 684 con nt. 93
Latmo	408 con nt. 82, 409 con ntt. 82 e 83, 422, 702 nt. 17, 705 con nt. 23, 744 nt. 103	Lenee (Atene)	25 nt. 64
		Leontini	93-94, 235-236, 469 nt. 97, 478 con nt. 120, 487 nt. 141
		Lero	763, 779
		Lesbo	455 nt. 59
		Lethe	468
		Letoon (Xanto)	630 nt. 76
		Leucade	540 nt. 104, 619 nt. 53
		Leuke	688 nt. 102
		<i>Lex Hieronica</i>	52 nt. 49
		<i>Lexiarchikon</i>	
		<i>grammateion</i>	160-163, 775
		Licaonia	460
		Liceo	760
		Licia	397 nt. 56, 399 nt. 59, 414 nt. 97, 436 nt. 15, 454 nt. 55, 455 nt. 57, 459 nt. 66, 465 nt. 87, 468 nt. 93, 495 nt. 165, 565 nt. 24, 589, 698 nt. 8, 726 nt. 73, 729

Licofrone	522 nt. 61	488, 492 nt. 155,
Licorta	394, 594 nt. 1	526 nt. 72, 693-
Licosura	576 con nt. 51, 758	750, 756, 760, 766,
Licurgo (Atene)	522 ntt. 60 e 61, 588	768, 769, 775, 776
Lidia	494, 496 nt. 166	<i>Literacy, literacies</i>
Lilibeo	481 nt. 130	11, 63, 131-132
Limira	726 nt. 73	Litto
Lindo	721 nt. 62, 774	102, 393, 589, 594
Lingua (documenti romani)	430-431 con nt. 8	nt. 1, 596, 604 nt.
Lisimachia	373 nt. 4, 391, 598 nt. 6	21, 623 nt. 61, 630, 631 con nt. 78, 670 con nt. 65, 730 nt.
Lisimaco	16 nt. 44, 376 nt. 8, 378 con nt. 15, 382 nt. 20, 391, 417, 526, 614 nt. 44, 616 nt. 47, 636 nt. 2, 688 nt. 101, 690 nt. 104	78
Liste	69-70, 149, 151- 153, 154, 155, 195, 221, 222, 231, 243, 247, 248, 250, 256, 259 nt. 64, 263, 347, 351, 358, 400, 404, 405, 407, 410 nt. 87, 411, 412 con nt. 92, 415, 421, 441 ntt. 26 e 27, 442, 463, 464, 467, 470 nt. 100, 473 nt. 109, 475 nt. 112, 478, 480, 481 nt. 129, 485 con nt. 136, 486, 493, 509 nt. 21, 517 nt. 46, 520, 522 ntt. 60 e 61, 524 nt. 63, 528, 529, 670, 693-695 nt. 1, 756, 759, 764, 765, 766, 767, 768, 774, 775-776	Liturgie
Liste dei caduti	24, 152, 154-155	399 nt. 59, 400 con nt. 61, 474 nt. 112, 486 con nt. 140, 493, 494 nt. 159
Liste di cittadini	155-175, 296, 323, 411, 459 nt. 66,	Livio Salinatore (G.) 441
		Locri Epizefirî
		181 nt. 19, 318 nt. 87, 617 nt. 51, 722 nt. 64
		Locride
		(Occidentale)
		546 nt. 123, 623 nt. 61, 660, 743 nt. 102
		Locride (Orientale)
		624 nt. 64, 677, 678 nt. 80
		<i>Logistai</i>
		237, 243 nt. 24, 245
		Lotto di terra
		vd. <i>Kleros</i>
		Lucio (console romano)
		374 nt. 5, 436 nt. 15
		Lucullo
		427 nt. 3, 483 nt. 132
		Macedonia
		16 nt. 44, 48-49 nt. 41, 226, 345-347, 375 nt. 7, 377 nt. 12, 378 con nt. 13, 379 con nt. 16, 380 nt. 18, 381 nt. 19, 382 nt. 20, 400 nt. 61, 413 nt. 96, 414 nt. 97, 422, 425, 426, 427 nt. 3, 439 nt. 21, 458 con nt. 65, 460 con nt. 68, 461 nt. 70, 468,

	471 nt. 104, 472 con nt. 106, 474 nt. 111, 501, 507 nt. 16, 528, 538, 564 nt. 23, 579 nt. 60, 580, 614 nt. 44, 632 nt. 82, 644 nt. 14, 649 nt. 23, 650 con nt. 26, 676 nt. 77, 696, 717 con nt. 50, 719 nt. 54, 728 nt. 75, 759, 760, 762, 765, 767, 769, 776		603 con nt. 19, 617 nt. 51, 627, 643, 647 nt. 20, 658 nt. 37, 666 nt. 58, 669, 672 con nt. 71, 673 nt. 72, 674 nt. 75, 683, 684 con nt. 93, 686, 687 nt. 98, 688, 689 nt. 102, 741 nt. 99, 755, 768, 778, 779
Madre degli dei (Iaso)	572 nt. 40, 755	Magnesia al Sipilo	500 nt. 2, 502 nt. 7, 564 nt. 23, 596 con nt. 4, 597 con ntt. 5 e 6, 598 ntt. 6 e 7, 599 con ntt. 7 e 8, 600 nt. 8, 627 nt. 70, 629, 705, 706 nt. 25, 743 nt. 103, 754, 766, 777
Madre degli dei (Macedonia)	768		
Madre Frigia (Priene)	589	Manlio Vulsone (Gn.)	657 nt. 37, 685 nt. 94
Magna Grecia	540, 722 nt. 64	Mantineia	601 con nt. 13
Magnesia (regione)	447 nt. 44, 472 nt. 106, 546 nt. 123, 747, 763	Manomissione	285, 575 nt. 50, 568 nt. 32, 586-587 nt. 82, 591, 648 nt. 22, 735-739, 760, 779, 780
Magnesia al Meandro	348, 351, 375 nt. 6, 408 nt. 81, 430 nt. 7, 434, 437 con nt. 18, 438 nt. 19, 449 nt. 48, 466 nt. 87, 467, 497 nt. 171, 501-502 nt. 6, 512, 513 nt. 35, 514, 515 nt. 41, 517, 530 con nt. 81, 535, 536 con ntt. 94 e 96, 537 con nt. 99, 539, 540 ntt. 103 e 104, 541 ntt. 106 e 107, 550 con nt. 135, 554, 556 nt. 1, 558 con nt. 6, 564 nt. 23, 568 nt. 32, 569 nt. 34, 588, 599 nt. 7, 602 con nt. 16,	Mari	44 nt. 28, 47 nt. 38
		Maronea	456, 457 con nt. 61, 472 nt. 106, 500 nt. 2, 625 nt. 65
		Masdye	730 nt. 77
		Massinissa	404 nt. 68
		Matalon	626
		Materiali scrittori	14, 43-44, 48-51, 61-68, 193-199, 754, 759, 777; vd. anche Bronzo, documenti su; Piombo, documenti su; Papiro, documenti su; Stagno, laminette

	di; Tavolette di legno, documenti su		
Mausolo	349	Messene	392 nt. 41, 428, 605nt. 4, 483 con ntt. 133 e 134, 484 nt. 135, 485 nt.
Mazaca	531		136, 497, 509, 573, 589, 604, 605 ntt.
Meandrio di Samo	146-147		22 e 23, 615 con ntt. 46 e 47, 616 nt.
Meandro	727 nt. 73		47, 632 con nt. 83, 633 nt. 84, 635 nt.
Medeon	565 co nt. 24		1, 638 nt. 4, 640 con nt. 8, 643, 645 co nt. 17, 646 nt.
Megalopoli	505, 550 con nt. 135, 559 nt. 7 (?), 562, 589, 637, 638 nt. 4, 642 con nt. 12, 643 nt. 12, 653 con nt. 31, 654, 655 con nt. 34, 656 con nt. 34, 657 nt. 37, 660 nt. 43, 666 nt. 57, 667, 670, 673, 679, 682, 687, 760, 762, 766		19, 653 con nt. 31, 654 nt. 32, 655 con nt. 33, 656 con nt. 34, 657 nt. 37, 666 nt. 57, 667 con nt. 59, 670 nt. 66, 680 nt. 85, 682 nt. 88, 743 nt. 101, 774
Megara	32 nt. 3, 195, 466 nt. 89, 540 nt. 104, 647 nt. 21, 651, 655 nt. 34, 657 nt. 37, 666 nt. 57, 672 nt. 70, 680 con nt. 86, 707 nt. 27, 708 nt. 29, 709, 722, 741 nt. 99	Messenia	505, 559 nt. 7, 618 nt. 52, 671 nt. 68, 750 nt. 117
Melitea	447 con nt. 46, 458, 546 nt. 123, 643 con nt. 14, 644 nt. 14, 648 con nt. 22, 650 con nt. 26, 651 con nt. 27, 666 nt. 57	Metaponto	296
Melo	646 nt. 19, 670 nt. 66	Meter (Metropolis)	466 nt. 87
<i>Memoria publica</i>	8, 33-35, 51, 143	Metimna	621 nt. 59, 622 nt. 59, 625 nt. 66, 768
Mena	479 nt. 122	Metone in Pieria	63, 226-227, 234, 758
Mende	300-302	<i>Metroon</i> (Atene)	7, 8, 12 nt. 30, 46 nt. 32, 207-208, 209, 217, 218, 222, 223 nt. 124, 283, 448 nt. 47, 503 nt. 8, 504 nt. 10, 512 nt. 34, 522-523 nt. 61, 543 nt. 116, 550 con nt. 134, 633 nt. 86, 758, 767, 773
Menfi	769	Metropoli (Acarnania)	649
Mesembria	40, 47, 530	Metropolis (Ionia)	397 nt. 56, 399 nt. 59, 466 nt. 87
Mesopotamia	718 nt. 53		
Messana	469 nt. 97, 478 nt. 118		

Miania	623 nt. 61, 632 nt. 82, 770	1, 599 nt. 7, 602 con nt. 16, 603 con ntt. 18 e 19, 608, 609 ntt. 32 e 33, 610 con ntt. 33 e 35, 611 nt. 36, 617 nt. 51, 618 con nt. 52, 622 nt. 59, 626, 627 con nt. 68, 635 nt. 1, 640 con nt. 8, 642 con nt. 10, 645 con nt. 17, 646 nt. 19, 652 nt. 29, 654 con nt. 32, 655, 656 nt. 34, 666 nt. 57, 668 nt. 62, 670 nt. 66, 682 nt. 88, 684, 685 nt. 94, 696, 697 con nt. 6, 700 con nt. 12, 701 con ntt. 14 e 15, 702 con ntt. 16 e 17, 706, 709, 715 nt. 45, 716 nt. 46, 718 con ntt. 53 e 54, 720, 721 nt. 59, 725 nt. 72, 730 con nt. 78, 733 nt. 87, 735 nt. 89, 741 nt. 99, 744 ntt. 103 e 104, 746 con nt. 109, 748 nt. 112, 756, 757, 758, 761, 764, 767, 769, 770, 774, 775, 778, 780
Micala	690 nt. 104	
Micene	760	
Mieza	49 nt. 41, 345-346, 363, 366	
Milasa	316 nt. 78, 336 nt. 158, 337 nt. 166, 382 nt. 19, 388-389 con nt. 34, 418 con nt. 107, 419, 449 nt. 48, 483 nt. 132, 491 nt. 152, 498 nt. 172, 548 nt. 129, 587 nt. 84, 658 nt. 37, 668 nt. 62, 672, 683, 686, 700 con ntt. 12 e 13, 701 nt. 15, 703, 704 con ntt. 20-22, 709, 710, 715, 716 nt. 46, 724 con nt. 71, 731, 732 nt. 83, 748 nt. 112, 759, 766, 768, 777, 778, 780	
Milata	730 nt. 78	
Mileto	16 nt. 43, 32 nt. 3, 81-83, 94, 98, 102, 114-116, 175 nt. 93, 318-319, 324, 348, 365, 367, 374, 375 nt. 6, 376 con n. 8, 378, 381 nt. 19, 401 nt. 64, 407 nt. 78, 411 con nt. 88, 434 con nt. 13, 439 nt. 21, 463, 465, 478 nt. 118, 493, 497, 498 nt. 172, 500 nt. 2, 525 con nt. 65, 527 nt. 74, 542 con nt. 110, 548, 558 nt. 6, 562 nt. 16, 575 nt. 50, 591, 594 nt.	
		Mindo
		436 nt. 15, 659 nt. 41
		Minoa
		531, 577, 777
		Minucio Termo (Q.)
		428 nt. 4, 433 nt. 12, 435 nt. 14, 491
		Mira
		372 nt. 2, 623 nt. 61, 627-628 nt. 70, 697 con nt. 8, 698 nt. 8, 700 nt. 13, 744 nt. 104, 776
		Mirina
		394 con nt. 47

Misia	574 nt. 46	Naucrari, naucrarie	158-159, 175, 178-179
Mitilene	304, 360 nt. 238, 445, 446 nt. 40, 454 nt. 55, 455 con nt. 58, 588, 621 nt. 59, 637 con nt. 3, 656 nt. 34, 661 con nt. 47, 662 ntt. 47 e 48, 687, 689 nt. 103, 764	Naucrati	387 nt. 31
Mitradate VI	419 nt. 112, 451 nt. 52, 468 nt. 94, 469 nt. 96, 489 nt. 147, 727	Naupatto	187-188, 359-360, 648 nt. 22, 735 nt. 91, 775, 779
Miunte	318, 464 nt. 80, 558 nt. 6, 715 nt. 45	Neapolis (Magna Grecia)	540 nt. 105, 745, 771
Moagete	595 nt. 1	Neapolis (Tracia)	227, 718 nt. 50
Molpi	81-84, 114-116, 562 nt. 16	Nemea	447, 589, 590
Mondaia	649, 658 nt. 38, 772	Nemesi (Coo)	735 nt. 92
Mopsio	676 nt. 78	Nerone	464 nt. 78
Mopsuestia	427 nt. 3	Nicia	230 nt. 143, 234
Morgantina	477 nt. 118	Nicomaco, <i>anagrapheus</i>	104-105, 108, 114, 158
Morrillo (Crestonia)	501 con nt. 5, 754, 757, 759, 761, 772	Nicomede (II)	654 nt. 32
Mucio Scevola (Q.)	443, 444 con ntt. 34-36, 462 nt. 74, 468 nt. 94, 490, 498 nt. 172	Nicomede IV	451 nt. 52
Mummio (L.)	439 nt. 21, 474 nt. 112, 635 nt. 1	Nike (div. Alicarnasso)	720 nt. 56
Nagido	555 nt. 1	Nikephorion (Pergamo)	416, 661 408 nt. 81, 419, 420 nt. 113
<i>Naopoiói</i> (ateniesi a Delo)	249, 252-255, 257, 263	Nisa	381 nt. 19
<i>Naopoiói</i> (Delfi)	568 nt. 30	Nisiro	24 nt. 64, 385, 459 con nt. 66, 507 nt. 16, 529 nt. 78, 546 nt. 123, 558 con nt. 6, 559 nt. 7, 568 nt. 32, 569
Nartacio	447 con nt. 46, 458, 643, 644 nt. 14	<i>Nomographoi</i>	24 nt. 64, 385, 459 con nt. 66, 507 nt. 16, 529 nt. 78, 546 nt. 123, 558 con nt. 6, 559 nt. 7, 568 nt. 32, 569
Nasso	588, 639 con nt. 7, 646, 659, 660 nt. 43, 670 nt. 66	<i>Nomophylakes</i>	101-102, 271, 293, 435 nt. 14, 502 nt. 6, 507 nt. 16, 566 nt. 28, 573 nt. 45, 582-583, 584 nt. 75, 708, 723 nt. 67, 763, 766, 772
		<i>Nomophylakion</i>	102 nt. 3, 435 nt. 14, 506-507, 583, 754, 758, 772
		Norbano (G.)	478
		Nuzi	47

Occidente (greco, latinofono)	722 nt. 64, 742 nt. 101		nt. 13, 602 nt. 15, 618 nt. 52, 632 nt. 82, 773
Odesso	470 nt. 103	Oreo	384 nt. 25, 588
Olbasa	388-389 nt. 32	Oriente	371, 468 nt. 93, 513 nt. 35, 685 nt. 94, 745 nt. 106
Olbia (Ponto)	66, 82 nt. 60, 413 nt. 94, 537 nt. 99, 696, 725 nt. 72, 746 con nt. 109	Oropo	466 nt. 89, 467, 488, 489 ntt. 145 e 147, 490 nt. 148, 492, 524 nt. 64, 542 con nt. 112, 560, 561 nt. 14
Olimo	316 nt. 78, 336 nt. 158, 337 nt. 166, 703, 704 con ntt. 21 e 22, 724 con nt. 71	Otorcondei	389 nt. 34, 711
Olimpia	75-76, 102 nt. 7, 110, 144, 612, 613 con nt. 42, 628 nt. 72, 637, 640 con nt. 8, 645 con nt. 17, 646 nt. 19, 653, 682 con nt. 88, 760	Ottaviano (Imp. Cesare)	432, 433 ntt. 10 e 11, 451 con nt. 52, 452-453 con nt. 53, 483 nt. 132, 496 nt. 166, 765
Olimpico	388 nt. 34, 418 con nt. 107, 419, 533 con nt. 88	Pace di Fenice	629 nt. 72
Olinto	338-340, 346-347	Pace di Nicia	625 nt. 65
Olunte	589, 601, 604 nt. 21, 623 con nt. 61, 624 nt. 64, 627 nt. 70, 630, 631 con nt. 78, 657 nt. 37, 658, 660 nt. 44, 663 con ntt. 50 e 51, 664, 665 nt. 55, 668 nt. 62, 669, 670 con nt. 65, 779	Pagai	680 con nt. 86, 741 nt. 99
Omicidio, leggi sull'omicidio	103-108, 109, 111, 116, 119, 360 nt. 239	Palaimagnesia	400 nt. 59, 502 nt. 7, 599, 706 nt. 25
Onchesto	546 nt. 123, 582 nt. 67	Palamede	190 nt. 67, 291-292
Oppio (Q.)	451 con nt. 52	Pale (Cefalonia)	546 nt. 123
Opunte	466 nt. 89, 528, 529 nt. 78	Panamara	450, 539
Orcomeno	581 nt. 67, 591, 594 nt. 1, 601 con	Panatenee	85, 91, 147-149 (Atene); 546-567 (Ilio)
		<i>Panhellenes</i>	451 nt. 52
		Panfilia	436 nt. 15, 702 nt. 15
		Panionio	375, 376
		Papiro, documenti su	8 nt. 16, 23 nt. 62, 43-44, 45, 46, 47, 54-55 con nt. 55, 64, 66-68, 84 nt. 65, 103-104, 124 nt. 110, 193-199, 222-223, 249, 250, 262, 475, 503 con

	nt. 8, 508, 515 nt. 41, 540 nt. 104, 557 nt. 3, 563, 575, 758, 772, 779	Pellana	591, 627 nt. 70, 639 nt. 7
<i>Paradosis</i>	33 nt. 6, 103 nt. 12, 172, 184 nt. 31, 186, 245-246, 250, 256, 261, 262, 264, 336, 354, 361 nt. 244, 571, 767, 773	Pelle, documenti su	55 nt. 55, 66, 583 nt. 72, 758; vd. anche Cuoio
<i>Paragraphe</i>	253-254, 285, 287, 772	Peloponneso	392 nt. 41, 400, 472 nt. 106, 484 nt. 135, 492 nt. 155, 543 nt. 115, 600 nt. 9, 602 nt. 13, 618 nt. 52, 646 nt. 19, 652 nt. 29
<i>Paragraphos</i>	78-79, 83-86, 184, 326, 384, 506, 507 nt. 16, 519, 520, 526 nt. 71	Perea (Acaia Ftiotide)	648 nt. 22, 651
Paride-Alessandro	408 nt. 81	Perea (Rodi)	721 nt. 61, 734 nt. 89
Pario	536, 730	Perea (Samo)	378 nt. 13, 668, 695
Paro	6 nt. 9, 12 nt. 28, 57 nt. 58, 80-81, 102, 314, 320, 502 nt. 6, 510 nt. 26, 531 con nt. 83, 536, 576, 639 con nt. 7, 640 nt. 7, 646, 657 nt. 37, 659, 660 nt. 43, 670 nt. 66, 754, 756, 757, 758, 761, 764, 765, 769, 771, 772, 778	Pergamo	299, 378 nt. 13, 383-384 nt. 22, 385, 394 nt. 47, 402 nt. 65, 404, 408 nt. 81, 415 nt. 98, 416 nt. 101, 423 nt. 123, 424 nt. 127, 435 nt. 14, 436 con nt. 16, 443 con ntt. 32 e 33, 444 con ntt. 34 e 35, 457, 458 nt. 63, 465 nt. 82, 487 nt. 142, 488 con ntt. 142 e 143, 491, 494 con nt. 161, 498 nt. 172, 511, 517 nt. 46, 518 nt. 51, 556 nt. 1, 569, 574, 575 nt. 50, 578 nt. 59, 628 nt. 70, 637 con nt. 3, 659, 661 con nt. 47, 662 ntt. 47-49, 681 nt. 87, 689 nt. 102, 725, 726 nt. 73, 727 nt. 74, 729,
«Parola del re»	376 con nt. 10, 381 nt. 19		
Partenone	93		
Parti	451 nt. 50		
Patara	589, 733 con nt. 87		
Patrai	505, 544 ntt. 118 e 120, 545 nt. 120, 660 nt. 43		
<i>Patrios politeia</i>	90 nt. 93, 214		
Pech Maho	64 nt. 21		
Peduceo (Sesto)	490 nt. 149		
Pelagonia	472		
Pelasgotide	654 nt. 32		
Pella	375 nt. 7, 472, 540 nt. 104		

	749 nt. 115, 754, 772, 778	Pisistrato il Giovane	94
Perge	25-26 nt. 65, 748 con nt. 113, 756, 777	Pissodaro	396 nt. 55
Pericle	92, 156 nt. 22, 195, 209 nt. 65, 244	Pitane	637 con nt. 3, 661 con nt. 47, 662 ntt. 47 e 48, 687, 689 ntt. 102 e 103, 764
<i>Periorismos</i>	402 nt. 65, 669 con nt. 62, 688, 689 nt. 102, 774, 780	Pitecusa	62-63
Perperna (M.)	473 nt. 108	Pladasa	396 nt. 55
Perrebia	675, 742 nt. 101, 744 nt. 103	Plarasa	432, 451
Perseo	380-381 nt. 19, 412 nt. 93, 590	Platea	145
Peuma	651 con nt. 27	Plotheia (demo attico)	186
<i>Phialai</i>		Plutone (Nisa)	419
<i>exeleutherikai</i>	151-152, 738-739 con nt. 97	Poleti	151, 248, 305, 344 nt. 185, 754, 778
<i>Phoros, phoroi</i>	227-228, 398, 399 nt. 59, 402 nt. 64, 420, 421 nt. 116	Policrate di Samo	146
Phylladon	651	Pompeo	433 nt. 12, 435 nt. 14, 470 nt. 103, 473 nt. 109, 482 ntt. 131 e 132
Physkeis	648 nt. 22, 743 con nt. 102	Pompeo Trogo	458 nt. 65
Pidasa	319, 396-397 nt. 55, 401 nt. 64, 408 con nt. 82, 409 con nt. 83, 422 con nt. 120, 610 con ntt. 34 e 35, 611 nt. 36, 702 con nt. 17, 705 con nt. 23, 715 nt. 45, 718 con nt. 53, 744 nt. 103, 758	Poliperconte	584, 616 nt. 47
Pidna	448 nt. 47	Polirrenia	601, 602 nt. 15, 626, 769
Pilo	30, nt. 45, 65	Politarchi	375 nt. 7
Piombo, documenti su	44 nt. 27, 64 nt. 21, 66, 102 nt. 7, 77 nt. 36, 106, 169-173, 174, 180, 181, 183- 184, 187, 189, 191, 195 nt. 7, 249, 281, 331-332, 335, 772	<i>Politeia</i>	25 nt. 65, 91-92 nt. 102, 165 nt. 56, 214, 381 nt. 19, 408 nt. 81, 409 nt. 82, 433 nt. 10, 459 nt. 66, 471-472 nt. 105, 493 nt. 157, 500 nt. 2, 510 nt. 26, 523 nt. 62, 524 con nt. 93, 525 con nt. 65, 526 con nt. 72, 527, 528 con nt. 77, 531, 535 nt. 91, 550, 554 con nt. 147, 568 nt. 32, 591, 694-695 nt. 1, 696 nt. 6, 697, 699 nt. 10, 700 con nt. 13, 704, 705 nt. 22, 706 con ntt. 25 e 26, 707 nt. 28, 709
Pisidia	461		
Pisistrato	91		

	nt. 113, 773, 774, 776	Quattrocento, regime e <i>boule</i> dei	209-210, 212, 215, 216, 227, 244 nt. 27
<i>Prosorismos</i>	vd. Concessione (di territorio)		
prossenia	15, 24, 25 nt. 65, 220-222, 226 nt. 132, 227, 374 nt. 5, 492 nt. 155, 505 con nt. 11, 509, 510 nt. 26, 511 nt. 30, 518 nt. 51, 520, 523 nt. 62, 524 ntt. 63 e 64, 525, 526 con nt. 72, 527, 528 con nt. 77, 529 con nt. 78, 531, 543, 547 nt. 126, 548 con nt. 129, 549 nt. 133, 583 nt. 71, 589, 602 nt. 15, 680 nt. 86, 694 nt. 1, 714 nt. 45, 716 nt. 46, 733 nt. 88, 735 nt. 89, 742 nt. 101, 756	Quinzio Flaminio (T.)	429 nt. 6, 458 con nt. 64, 465 con nt. 85, 568 nt. 32, 644 nt. 14
Protagora di Abdera	307-308	Ramnunte	148, 183-184, 187, 504, 728-729 nt. 75
Prusia I	395 con nt. 53, 396 con nt. 54	Rauco	594 nt. 1, 607 nt. 27, 622, 730 nt. 78
Prusia II	654 nt. 32	Reggio	93-94
Prusia all'Ipio	408 nt. 81	Registrazioni finanziarie	150, 180-192, 478 nt. 118, 496 nt. 168; vd. anche Conti, contabilità; Rendiconti
Psammetico I	67	Registrazioni fondiarie	47 nt. 37, 293-367, 441, 442, 639 nt. 5, 695 con nt. 2, 746 nt. 110
Pteleion	654 nt. 32	Registri dei banchieri	177-178, 772-773
<i>publicani</i>	445 nt. 39, 461 nt. 72, 471 nt. 105, 472, 473 nt. 108, 474 ntt. 111 e 112, 482 nt. 131, 487 nt. 141, 488 con nt. 143, 489 con nt. 145, 490 nt. 149, 494 nt. 161, 495 nt. 163	Registri dei cittadini	vd. Liste dei cittadini
Pylana	655	Rendiconti	247-264, 757, 764, 765, 770, 775, 778
		Renea	428 nt. 4
		Retimno	730 nt. 78
		Revisione delle leggi	90 nt. 93, 103-105, 106 nt. 20, 107-113, 117-118, 123-126, 159, 207 nt. 62, 218, 338, 559-560, 561, 566-567 con nt. 28, 574 nt. 49, 585 nt. 77, 586
		Rhodos (divinità)	591

Rhoiteion	719 nt. 54	417 nt. 102, 418
Rhome (div.)	405 nt. 72, 407 nt. 78	con nt. 106, 425-498, 541, 566 con nt. 27, 572 nt. 41, 586, 591, 593 nt. 1, 597-598 nt. 6, 615 nt. 45, 617 nt. 51, 623 nt. 61, 624 nt. 64, 625, 626 nt. 66, 628-629 nt. 72, 635 nt. 1, 636, 640 nt. 8, 642, 643, 644 nt. 14, 654 nt. 32, 662 nt. 49, 664, 668 nt. 62, 678 nt. 80, 682 ntt. 88 e 89, 683 con nt. 91, 684 con nt. 93, 706 nt. 25, 708 nt. 30, 718 nt. 54, 723 nt. 66, 725 nt. 72, 726 nt. 73, 728 nt. 75, 732 nt. 84, 736 ntt. 93 e 94, 741 nt. 99, 742 con nt. 101, 743 con ntt. 101 e 102, 745, 746 nt. 108, 747 nt. 111, 748-749 nt. 115
Ritimna	601	
Rizenia	128-129	
Rodi	16 nt. 43, 24 nt. 64, 25 nt. 65, 247, 311-314, 321, 323-324, 395 con nt. 53, 396 nt. 54, 404 nt. 68, 410 nt. 86, 436 nt. 15, 460 nt. 68, 466 nt. 89, 467, 508 nt. 20, 511, 525, 529 con nt. 79, 531, 533 con nt. 88, 550, 552, 575 nt. 50, 576 con nt. 53, 592, 599 nt. 7, 603, 604 con nt. 21, 609 nt. 32, 623 nt. 61, 627 nt. 70, 631 nt. 78, 638 con nt. 4, 642 con nt. 10, 644, 645 nt. 15, 646, 647 nt. 19, 652 nt. 29, 654 nt. 32, 662 nt. 49, 666 nt. 57, 668 con nt. 62, 676 nt. 79, 687, 688 nt. 101, 689 nt. 103, 690 con nt. 104, 691 ntt. 106 e 107, 695, 699, 700 nt. 11, 717, 721, 729 con nt. 76, 733 con ntt. 87 e 88, 734 nt. 89, 735 nt. 89, 740 nt. 98, 741 ntt. 99 e 100, 753, 757, 765, 770	432, 433 nt. 10, 494 nt. 159, 493, 756, 757, 761, 774
Rodiapoli	729	457 nt. 62
Roma	17, 22 nt. 62, 26 nt. 65, 32 nt. 3, 35, 37 nt. 17, 51-53, 402, nt. 65, 403 nt. 66,	Sagalasso 588 Saittai 470 nt. 103 Salamina (Cipro) 519, 520, 763 Same (Cefalonia) 558 nt. 6, 559 nt. 7 Samo 321-323, 375 nt. 6, 378 nt. 13, 382 nt. 20, 383 nt. 22, 385 con nt. 29, 403 nt. 67, 408 nt. 81, 412-413 ntt. 94 e 96, 417 con nt. 105, 418 nt. 106, 436 nt. 15, 448,
		Roso 432, 433 nt. 10, 494 nt. 159, 493, 756, 757, 761, 774
		Rupilio (P.) 457 nt. 62
		Sagalasso 588
		Saittai 470 nt. 103
		Salamina (Cipro) 519, 520, 763
		Same (Cefalonia) 558 nt. 6, 559 nt. 7
		Samo 321-323, 375 nt. 6, 378 nt. 13, 382 nt. 20, 383 nt. 22, 385 con nt. 29, 403 nt. 67, 408 nt. 81, 412-413 ntt. 94 e 96, 417 con nt. 105, 418 nt. 106, 436 nt. 15, 448,

	449 con nt. 48, 451 nt. 52, 489, 510 nt. 26, 523 nt. 62, 524 nt. 64, 528 nt. 76, 533, 535, 536, 548 nt. 129, 550, 556 nt. 2, 602 nt. 16, 607, 608 nt. 29, 636 nt. 2, 638, 643, 644 con nt. 15, 645 nt. 17, 647 nt. 19, 668 con nt. 62, 676 nt. 79, 687, 688 nt. 101, 689 nt. 103, 690 con ntt. 104 e 105, 695 con nt. 3, 696 con ntt. 3 e 4, 707 con ntt. 27 e 28, 721 nt. 62, 723, 741 nt. 99, 748, 756, 758, 759, 762, 768, 769 523 nt. 62		
Samotracia			
Saqqara	67		
Sardi	399-400 nt. 59, 403 nt. 67, 408 nt. 81, 423 nt. 123, 443 con nt. 32, 444, 445, 446 nt. 40, 460 nt. 69, 465 con nt. 87, 470 nt. 103, 498 nt. 172, 629 nt. 72, 654 nt. 32, 659, 761 460 nt. 69		
Saturnino			
<i>SC de agro</i>			
<i>Pergameno</i>	473 nt. 108, 487, 488 nt. 143, 498 nt. 172		
<i>SC de Asclepiade</i>	439 nt. 21, 474 nt. 112, 493 ntt. 157 e 158		
<i>SC de</i>			
<i>Stratonicensibus</i>	460 nt. 69		
<i>SC Licinianum</i>	427 nt. 3		
		<i>SC Popillianum</i>	427 nt. 3, 458 nt. 63
		Scamandria	630 con nt. 76
		Scarfea	528, 529 nt. 78, 624 nt. 64, 646 nt. 18, 677 con nt. 80, 678 nt. 80
		Scepsi	391, 614 nt. 44, 730, 780
		Scheria	295 nt. 6
		schiaivo pubblico	vd. <i>demosios</i>
		Sebasteion	
		(Afrodisiade)	451 nt. 52
		Scione	234
		Scipioni	388 nt. 33
		Scitopoli	768
		Scriba	127 nt. 107, 135-137
		Scrittura alfabetica	40, 61-63
		Seconda lega navale ateniese	255
		Segesta	49 nt. 42, 235-236, 478 nt. 118
		Seleucia (Anatolia)	748
		Seleucia (Cilicia, al Calicadno)	25 nt. 65, 511 nt. 30, 529, 708 nt. 29
		Seleucia (sul Golfo di Isso)	450 nt. 50
		Seleucia (Pieria)	433, 709, 710 nt. 35
		Seleucia (al Tigri)	37 nt. 17
		Seleucia (Tralles)	402 nt. 65, 700 con ntt. 12 e 13, 701, 709 con nt. 32, 715 con nt. 46, 748 nt. 112
		Seleucidi	371 nt. 1, 377 nt. 12, 381 nt. 19, 382 nt. 20, 388 nt. 33, 391 nt. 39, 397 ntt. 55 e 56, 399 nt. 59, 401 nt. 64, 402 nt. 65, 403 nt. 67, 409 con nt. 84, 411 nt. 89, 413, 415, 418, 421, 423 nt. 122,

	583 nt. 72, 591, 718 nt. 53, 726 nt. 73		ntt. 166 e 168, 722 nt. 64
Seleuco I	406, 419 con nt. 112	Sicino	659
Seleuco II	382 nt. 20, 388 nt. 34, 418 con nt. 107, 596, 599, 600 nt. 8	Sicione	167-169, 333-334 nt. 149, 392 nt. 41, 436 nt. 15, 474 nt. 112, 553, 554 nt. 147, 585 nt. 76, 622 nt. 61, 679 nt. 85, 680 con ntt. 85 e 86, 713 nt. 44, 724 nt. 69, 774
Seleuco IV	709, 710 nt. 35	Side	436 nt. 15
Selinunte	48 nt. 41, 76, 102 nt. 7, 154, 155 nt. 18, 570 nt. 36	Sifno	96-97, 217, 530 nt. 81, 531, 765
Sellas	651	Sigillo, sigillatura	6, 19 nt. 55, 25-26 nt. 65, 39 nt. 19, 43 nt. 27, 48-51, 102- 103 nt. 3, 193-197, 198-199, 280, 375 nt. 7, 381 nt. 19, 390, 430, 475 nt. 113, 476 nt. 116, 503 nt. 8, 531-533, 540 nt. 105, 549 nt. 133, 556, 597-598 nt. 6, 620, 639-640, 658-659 ntt. 38 e 39, 660, 674-675 con nt. 77, 686, 757, 758, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 770, 774, 775, 776, 777
Sellasia	401 nt. 62, 642 nt. 12		
Serapide (Delo)	428 nt. 4		
Serapeo (Tessalonica)	580 nt. 63		
Serapide (Mopsuestia)	427 nt. 3		
Sergio (M' .)	687 nt. 99		
Servilio Isaurico (P.)	439 nt. 21, 445 nt. 39, 446, 463-464 nt. 78, 488 nt. 143, 574		
Sesto	556 nt. 2		
Setaitai	606 nt. 26		
Settimio Severo	451 nt. 52		
Severi	454 nt. 56		
Severo Alessandro	451 nt. 52		
Sibrita	615 nt. 46, 622 nt. 60		
Sicilia	52 nt. 49, 93, 102, 116, 235-236, 469, 470, 473 nt. 108, 474 ntt. 111 e 112, 477-478 con nt. 118, 479 nt. 122, 481 nt. 130, 482 nt. 131, 487 nt. 141, 490 nt. 149, 492 nt. 154, 494 nt. 160, 495 nt. 163, 496	Simone Maccabeo	436 nt. 15
		Simpolitia	vd. <i>Sympoliteia</i>
		Sinecismo	409 nt. 82, 700 nt. 11
		Sinnada	498 nt. 172
		Sinuri	668 nt. 62
		Sippar	46
		Siracusa	80 nt. 44, 172-173, 333 nt. 146, 382 nt. 20, 469 nt. 97, 476 nt. 114, 477 nt. 116, 478 nt. 118,

	479 con nt. 123, 480 nt. 124, 481 nt. 130, 776		633 nt. 85, 635 nt. 1, 637, 640 con nt. 8, 642 con nt. 12, 643 nt. 12, 645 con nt. 17, 646 nt. 19, 670 con nt. 66, 671 nt. 67, 673 con nt. 73, 682 nt. 88, 687, 766, 769, 772, 774 152 nt. 6
Siria	436 nt. 15, 718 nt. 53		
Siro	765		
Smirna	31 nt. 3, 225, 375 nt. 6, 382 nt. 20, 400 nt. 59, 451 nt. 52, 467, 487 nt. 142, 498 nt. 172, 500 nt. 2, 502 nt. 7, 510 nt. 26, 533 nt. 86, 535 nt. 91, 536 con nt. 95, 563 nt. 19, 564 nt. 23, 596, 597 con ntt. 5 e 6, 598 ntt. 6 e 7, 599 con nt. 7, 600 nt. 8, 627 nt. 70, 629, 685 con nt. 94, 705, 706 nt. 25, 743 nt. 103, 754, 756, 757, 760, 761, 766, 773, 777	Spartolo	
		Spensizio	33-34, 35 nt. 10, 127 nt. 107, 138- 143, 144, 145, 362 651
		Spiraion	
		Stagno, laminette di	768
		Stalai	605, 606
		Stinfalo	622-623 nt. 61, 760, 765
		Stira (Eubea)	169, 173-174
		Stiri (Focide)	565 con nt. 24
		Storiografia (greca)	17-18
		Strato	619 nt. 53, 650 con nt. 25
		Stratonice	405 nt. 72
		Stratonicea	430 nt. 7, 450 con nt. 50, 460 nt. 69, 489 con nt. 147, 490 con nt. 148, 539, 659 nt. 41, 662 nt. 49, 714 nt. 45, 722 nt. 64
Soli	734 nt. 89	Sulpicio Gallo (G.)	687 nt. 99
Solone	90, 91, 96, 103- 108, 156-157, 158-159, 178-179, 238, 291 nt. 92, 305, 753	<i>Sympoliteia</i>	402 nt. 65, 409 nt. 82, 457 nt. 61, 554, 594-595 nt. 1, 600 nt. 8, 610, 617 nt. 50, 623 nt. 61, 647 nt. 19, 648 nt. 22, 650 nt. 25, 703, 704 ntt. 20-22, 715 nt. 45, 718
Spagna	481 nt. 128	<i>Syntaxis</i>	396 nt. 55, 420, 421 nt. 116, 423 nt. 122, 763
Sparta	85, 86-90, 164, 168, 169 nt. 73, 174 nt. 93, 230, 231, 232, 233-234, 271 nt. 22, 295 nt. 6, 373 con nt. 3, 374 nt. 5, 436 nt. 15, 497, 503 nt. 8, 511, 568 nt. 32, 597 nt. 6, 600 con ntt. 9-11, 601 con ntt. 12 e 13, 602 con nt. 14, 625 nt. 65, 631, 632 nt. 82,	Tabai	581 nt. 66
		Tacito	445 nt. 39

Tanagra	73, 152 nt. 6, 438 nt. 20, 510	nt. 68, 268, 273 con ntt. 31 e 34,
Taranto	722 nt. 64, 744, 745 nt. 105	276, 279, 280, 282, 286, 291, 292, 297, 298, 299, 300, 318, 319, 320, 363, 365, 374-375 nt. 6, 475 con nt. 113, 503 nt. 8, 508, 563, 575, 584, 631, 644 nt. 14, 688, 710, 736 nt. 92, 759, 761, 767, 768, 769, 770, 774, 776
Tarcondarei	711	
Tarso	433	
Taso	24 nt. 64, 31 nt. 3, 68 nt. 37, 78-80, 98, 102, 204-207, 501 nt. 4, 505 con nt. 11, 532, 536, 776, 779	
Tassazione	15-16, 17, 23-24, 158, 179 nt. 6, 300- 301, 330, 365-366, 377, 386 nt. 31, 396-397 ntt. 55 e 56, 398 con nt. 58, 399-400 nt. 59, 401, 415, 420, 421 nt. 117, 471-486, 589, 642 nt. 10, 650 nt. 25, 724-725 nt. 72, 727, 728 nt. 75, 735 con nt. 90, 740 nt. 98, 743 nt. 101, 746, 753, 775	Teangela 598 nt. 6 Tebe 73-74, 136, 295 nt. 6, 348 nt. 198, 358, 412, 466 nt. 89, 467 con nt. 90, 474 nt. 112, 546 nt. 123, 590, 660 con nt. 44, 673 nt. 72, 741 nt. 99 Tebe (Ftiotide) 540 nt. 104, 648, 736 con nt. 93 Tebe al Micalc <i>Technitai</i> (dionisiaci) vd. Artisti D. Tegea 573, 579 nt. 61, 601 con nt. 13, 602 nt. 15 Telmesso 399 nt. 59 Telo 565 nt. 24 <i>Telos Lokrikon</i> 648 nt. 22, 650 nt. 25 <i>Telos Stratikon</i> 650 con nt. 25 Temistocle 95, 160-161 Temno 394, 476 nt. 116, 477, 628 nt. 70, 657 nt. 37, 674 nt. 76, 678, 776 Teno 6 nt. 9, 325-331, 335, 340, 341, 342, 343, 344 nt. 184, 363-364, 366, 508 con nt. 18, 532 nt.
Tauromenio	332-333 nt. 145, 469 nt. 97, 478 nt. 118, 496 nt. 168, 722 nt. 64	
«Tavolette della mente»	133-134, 135 nt. 11, 291 nt. 91	
Tavolette di argilla	43 nt. 27, 45, 68 nt. 37	
Tavolette di legno, documenti su	43 nt. 27, 43-48, 64-65, 66 nt. 28, 106, 134-135, 136, 172, 186-187, 190 nt. 67, 194-196, 197 con nt. 15, 204 nt. 49, 221-222, 223, 224, 228, 249-251, 255, 259	

	85, 541 nt. 106, 757, 777		91, 550, 575 nt. 50, 643, 644 nt. 14, 676, 681, 735 con nt. 90, 737 nt. 94, 743 nt. 103, 744 nt. 103, 746 nt. 108
Teo	34 nt. 9, 143-144, 381 nt. 19, 385, 386-387 ntt. 30 e 31, 394, 403 con nt. 67, 404, 405, 409, 420, 421, 423 nt. 122, 445 con nt. 40, 517 nt. 48, 539 ntt. 102 e 103, 540, 541 nt. 106, 542 nt. 108, 551 con nt. 139, 556, 557 nt. 3, 558 nt. 7, 564 nt. 23, 569 nt. 34, 585, 586 nt. 79, 590, 595 nt. 1, 606 nt. 26, 616-617 nt. 50, 633 nt. 84, 647, 681 nt. 87, 702 nt. 17, 714 nt. 44, 758, 764, 765, 766	Tessalonica	408 nt. 81, 414 nt. 97, 463 nt. 78, 470 nt. 103, 472, 482 nt. 131, 538 con nt. 101, 580 nt. 63 565 ntt. 23 e 24
Teorodochi	24, 379 nt. 16, 775	Testia	
Tera	532 nt. 85, 734 nt. 89, 758, 759, 760, 769, 770	Testimoni, testimonianze	189, 190, 266-267, 268, 273, 274, 279, 280 con nt. 54, 288, 290, 292, 333, 337, 340, 345, 361, 362, 364, 365, 459 nt. 66, 674 nt. 76, 675-676 ntt. 77 e 78, 737 nt. 95, 771, 775
Teramene	212	Thaumakoi	763
Terme	478 nt. 118	Themessos	460 nt. 69
Termesso Maggiore	461 con nt. 72, 487 nt. 141	Themis	581 nt. 66
Termesso (presso Enoanda)	465 nt. 87, 630 nt. 76, 668-669 nt. 62	<i>Theoroi</i>	24 con nt. 64, 79 con ntt. 42 e 43, 80, 502 nt. 6, 541- 542 con ntt. 107 e 108, 550, 559 nt. 7, 588, 740
Termo	546 nt. 123, 591, 648 nt. 22, 649, 650 nt. 25, 698, 719 nt. 54	Tiatira	492, 767
Tespie	25 nt. 64, 74, 145, 466 nt. 89, 581 con nt. 67, 767	Tiberio	682 nt. 88
Tessaglia, Tessali	145-146, 351, 364, 377 nt. 12, 379 nt. 17, 458 con nt. 64, 482 nt. 131, 502 nt. 6, 506, 535 nt.	Tiberisso	698 nt. 8
		Tilisso	75, 201-203, 626
		Timeo	617 nt. 51, 754
		Timoleonte	337-338
		Tindari	469 nt. 97, 478 nt. 118
		Tirreo	453 nt. 55, 455 nt. 57, 456 nt. 61, 619 nt. 53, 629 nt. 72, 649, 650 nt. 25, 680, 745
		Tisbe	631

Tlos	372 con n. 2, 668 nt. 62, 767	Tolemeo IX	579 nt. 62
Tolemaide (Tebaide)	709	Tolemeo di Lisimaco	399 nt. 59
Tolemei	378 nt. 13, 386 nt. 31, 388 ntt. 33 e 34, 389 nt. 35, 394 con nt. 47, 397 ntt. 55 e 56, 399 nt. 59, 403 nt. 67, 413 nt. 96, 414 nt. 97, 417, 418, 567 nt. 28, 591-592, 595 nt. 2, 607 con nt. 27, 620, 630 nt. 76, 688 con ntt. 101 e 102	Tolemeo di Trasea	768
Tolemeo (diadoco)	387 nt. 31, 389 nt. 35, 391, 392 nt. 40, 566 nt. 28, 612 nt. 44, 619, 620 con ntt. 55 e 56	Tomba del musicista	84 nt. 66, 223 nt. 121
Tolemeo (fratello di T. III)	388-389 nt. 34	Tomi	470 nt. 103, 768
Tolemeo I	389, 391 nt. 39, 396 nt. 55, 414 nt. 97, 619, 620 con nt. 55, 702 nt. 15	Toriaion	382 nt. 20, 555 nt. 1, 564 nt. 23
Tolemeo II (Filadelfo)	381 nt. 19, 383 nt. 21, 387 nt. 31, 389 nt. 34, 403 nt. 67, 408 nt. 81, 601 con nt. 13, 602 con nt. 14	Torone	342 nt. 180
Tolemeo III	381 nt. 19, 385, 389 nt. 34, 403 nt. 67, 407, 710	Tracia	77 nt. 36, 227, 461 nt. 71, 506, 507 nt. 16, 530
Tolemeo V	394, 595, 769	Tralles	469 nt. 96, 471 nt. 105, 476 nt. 116, 498 nt. 172, 741 nt. 99, 747 con nt. 111
Tolemeo VI		Traiano	451 nt. 52
Filometore	351, 400 nt. 59, 405, 412 nt. 93, 607 nt. 28, 688 con nt. 102	<i>Transferts culturels</i>	15
Tolemeo VIII		Trasibulo (tiranno di Mileto)	82 nt. 59
Evergete II	351, 412 nt. 93	Trenta Tiranni	97, 162 nt. 45, 208 nt. 63, 210, 217, 226
		Trezene	550 con nt. 134, 652 nt. 29, 657 nt. 37
		Tribù	71 ntt. 7 e 9, 95, 125, 142 nt. 39, 154 nt. 18, 158, 159, 164-165, 166, 167, 172, 174, 189, 190, 191, 200, 214-216, 217, 244 nt. 27, 282, 326, 327, 328, 329, 332, 355, 356, 364, 389 nt. 34, 407-409, 415 nt. 98, 421, 422, 423, 484 con nt. 135, 510 nt. 26, 517 nt. 47, 526 nt. 72, 564 nt. 23, 697-698 ntt. 7 e 8, 701-715, 716, 719 nt. 54, 721, 722- 724, 729, 732, 734

	nt. 89, 741 nt. 99, 742-743 nt. 101, 760-761, 762, 764, 767, 775		689 nt. 102, 716 nt. 46, 767, 768, 770, 772, 775, 779, 780
Tributo, tributii	92, 137 nt. 18, 151, 188, 196, 243, 366 nt. 254, 377, 397 nt. 55, 399 nt. 59, 400, 401, 421 con nt. 116, 461 nt. 71, 471-475, 490, 776, 779; vd. anche <i>Phoros</i> , Tassazione	Venere Ericina (Erice)	470
Trierarchia, trierarco	167 nt. 62, 256, 258, 260-262, 264	Veranio (Q.)	372 nt. 2
Tritaia	744 nt. 103	Verre	469 con nt. 97, 475, 477 con nt. 116, 479 nt. 122, 480 nt. 126, 496 nt. 168
Trittie	158-159	Vicino Oriente antico	8, 18-19, 37 nt. 17, 38-39, 40-51, 64-65
Troade	391, 538	Vinicio (L.)	431 nt. 8
Tronio	624 nt. 64, 646 nt. 18, 677 con nt. 80	Volo	677 nt. 80
Trysa	581 nt. 65	Xanto	372 nt. 2, 381 nt. 19, 414 nt. 97, 465 nt. 87, 467, 468 nt. 93, 565 nt. 24, 623 nt. 61, 627-628 nt. 70, 630 nt. 76, 697 con nt. 8, 700 nt. 13, 744 nt. 104, 776
Tucidide	228-236	<i>Xenos, xenoï</i>	157, 295 nt. 6, 484, 726 nt. 73, 727-729 nt. 75, 731-732 con nt. 83, 735 nt. 90, 739-741, 742-743 nt. 101
Turi	304, 306-308, 315	Xyniai	648 con nt. 22, 666 nt. 57
Turia	500, 660 nt. 43, 667 con nt. 60, 679, 680 nt. 85, 682, 750 nt. 117, 764, 773	Zaleuco di Locri	307 nt. 48
Ulu Burun	65	Zancle, Zanclei	165-166
Unamon	66-67	Zelea	358
Valeriano	451 nt. 52	Zenone di Cauno	26 nt. 67
Valerio (L.)	436 nt. 15	Zeus	673
Valerio Flacco (L.)	463, 471 nt. 105, 473 nt. 109, 476 con nt. 116, 482 nt. 131	Zeus (Aizanoi)	446 con nt. 43
Valerio Flacco (L.) senior	468, 469 con nt. 96	Zeus (Caria)	704 nt. 20
Valerio Messalla (M.)	445	Zeus (Magnesia al Meandro)	517
Vendita (di terre e immobili)	73, 149, 151, 296- 317, 318, 324-338, 339-347, 348, 350- 352, 353-355, 387 nt. 31, 494 nt. 161,	Zeus (Panamara)	450 nt. 50, 539
		Zeus Basileus (Eritre)	406 nt. 77

Zeus Diktaios (Creta)	574
Zeus Homarios (Egio)	526 nt. 123
Zeus Ithomatas (Messene)	483 nt. 134
Zeus Kretagenetas	413
Zeus Megistos (Iaso)	730
Zeus Naios (Dodona)	744
Zeus Polieus (Sardi)	465
Zeus Sabazio (Pergamo)	383 nt. 22, 416
Zeuxi	395, 402 nt. 65

GRAECA TERGESTINA

STORIA E CIVILTÀ

Studi di Storia greca coordinati da Michele Faraguna

1 Archives and archival documents in ancient societies

Legal documents in ancient societies IV

edited by Michele Faraguna

2 Sale and Community Documents from the Ancient World

Legal documents in ancient societies V

edited by Éva Jakab

3 When West Met East

edited by David M. Schaps, Uri Yiftach, Daniela Dueck

4 Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World

Legal documents in ancient societies VI

edited by Uri Yiftach, Michele Faraguna

5 Eubulo e i Poroi di Senofonte

Livia De Martinis

6 Le *poleis* e i loro archivi

Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società nell'antichità greca

Laura Boffo, Michele Faraguna

Finito di stampare nel mese di dicembre 2021
presso GECA Industrie Grafiche - San Giuliano Milanese